

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE

Ciclo 35

**Settore Concorsuale:** 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

**Settore Scientifico Disciplinare:** IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

DIRITTO TRADIZIONALE NOBILIARE E "DIRITTO INTERNAZIONALE" NEL  
PENSIERO DI GIOVANNI GIACOMO LEONARDI. CON L'EDIZIONE DEI  
MANOSCRITTI DE "IL PRINCIPE CAVALLIERO IN DUELLO", "IL CAVALLIERO  
AMBASCIATORE" E DEI "PARERI IN MATERIA DI HONORE DI CAVALLERIA  
PERTINENTI AL DUELLO".

**Presentata da:** Alfredo Aurigemma

**Coordinatore Dottorato**

Renzo Orlandi

**Supervisore**

Marco Cavina

**Esame finale anno 2023**



*Alla Stirpe di Enea,  
possa l'esempio dei suoi antenati  
guidarla al riacquisto dell'honor perduto.*



# INDICE

## INTRODUZIONE

- Prefazione – p. 7.

## CAPITOLO PRIMO

La vita di Giovanni Giacomo Leonardi, un paradigma del suo tempo.

- 1.1 La nascita e la famiglia – p.10;
- 1.2 Gli studi e la carriera militare – p. 11;
- 1.3 Il trasferimento a Venezia – p. 12;
- 1.4 La controversia per il Ducato di Camerino p. 20;
- 1.5 La morte del Duca Francesco Maria e la vertenza d'onore con Luigi Gonzaga – p. 23;
- 1.6 L'attività di ambasciatore a Venezia – p. 28;
- 1.7 La fama presso i contemporanei e l'attività di professore d'onore – p. 33;
- 1.8 L'epilogo e l'eredità di Leonardi – p. 38.

## CAPITOLO SECONDO

La scienza dell'onore nel pensiero di Giovanni Giacomo Leonardi: *Il Principe Cavalliero in duello ed i Pareri in materia di honore di Cavalleria*

- 2.1 La produzione scientifica del Leonardi in materia cavalleresca – p. 41;
- 2.2. L'*honore* di cavalleria – p. 48;
- 2.3 I soggetti legittimati a ricorrere al tribunale delle armi – p. 53;
- 2.4. L'ingiuria, il carico e la mentita – p. 57;
- 2.5. Duello e vendetta – p. 61;
- 2.6. Arbitri e giudici d'onore – p. 67;
- 2.7. La pace d'onore – p. 70.

## CAPITOLO TERZO

*Il Cavagliero Ambasciatore* di Giovanni Giacomo Leonardi.  
*Speculum* del diplomatico-soldato nella prima metà del Cinquecento

- 3.1. I primi scritti relativi all'ambasciatore – p. 81;
- 3.2. La trattatistica – p. 85;
- 3.3. *Il Cavagliero Ambasciatore* – p. 91;
- 3.4. Il diritto di ambasciata – p. 95;
- 3.5. L'ufficio e la funzione dell'ambasciatore – p. 97;
- 3.6. Le qualità e l'etica dell'ambasciatore – p. 103;
  - 3.6.1. I requisiti personali – p. 104;
  - 3.6.2. La formazione professionale – p. 108;
  - 3.6.3. L'etica – p. 111;
- 3.7 Il potere di rappresentanza e i suoi limiti – p. 115;

- 3.7.1. L'ambito della rappresentanza – p. 115;
- 3.7.2. Le lettere credenziali e le istruzioni – p. 117;
- 3.7.3. Il conflitto d'interessi – p. 120;
- 3.8. I negozi conclusi dall'ambasciatore – p. 121;
- 3.9. L'onore della repubblica e i suoi corollari – p. 127;
- 3.10. L'inviolabilità – p. 133;
- 3.11. Le spese, il personale, il viaggio, l'abitazione – p. 139;
- 3.12. Considerazioni finali – p. 143.

## CAPITOLO QUARTO

Catalogazione del fondo leonardiano presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro.

- Manoscritto n. 215 – p. 148;
- Manoscritto n. 216 – p. 148;
- Manoscritto n. 217 – p. 148;
- Manoscritto n. 218 – p. 149;
- Manoscritto n. 219 – p. 151;
- Manoscritto n. 220 – p. 151;
- Manoscritto n. 221 – p. 152;
- Manoscritto n. 222 – p. 152;
- Manoscritto n. 223 – p. 153.

## BIBLIOGRAFIA

- Fonti manoscritte – p. 154;
- Dizionari e cataloghi – p. 154;
- Fonti a stampa antiche – p. 156;
- Testi contemporanei – p. 160.

## APPENDICE

- Criteri di edizione – p. 3;
- *Il Principe Cavalliero in duello* – p. 5;
- *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti al duello* – p. 243;
- *Il Cavagliero Ambasciatore* – p. 522.



## PREFAZIONE

Mentre l'epoca dei grandi condottieri volgeva al tramonto, travolta dall'incipiente avanzata delle monarchie nazionali e dei loro immensi eserciti permanenti, il codice di condotta formatosi all'interno delle compagnie di ventura italiane non si estinse con esse, anzi si diffuse in tutta Europa attraverso gli insanguinati campi di battaglia delle Guerre d'Italia, condiviso dal più grande dei capitani fino all'ultimo dei fanti, dal principe italiano all'*hidalgo* iberico.

Queste consuetudini militaresche, dotate di un apparato sanzionatorio tale da farle assurgere al rango di vero e proprio diritto, divennero oggetto di studio da parte di giuristi, filosofi e, soprattutto, cavalieri, fino a formare una vera e propria scienza, quella dell'onore, che a partire dal XVI secolo divenne il fondamento dell'educazione dei nobiluomini europei. L'osservanza di tale coacervo di regole basato su un bene immateriale – l'onore appunto<sup>1</sup> – rappresentò per tutto l'Antico Regime il distintivo di appartenenza al ceto nobiliare-militare, punto di partenza per qualsivoglia rapporto paritario con i soggetti che ne facevano parte.

Tra coloro che si distinsero nei costrutti dottrinali della prima metà del Cinquecento, spicca la figura del pesarese Giovanni Giacomo Leonardi – dal 1540 conte di Montelabate, nel contado della natia città – ingegnere militare, letterato, per trent'anni oratore dei duchi d'Urbino presso la Repubblica di Venezia. Prototipo del genio rinascimentale, il Leonardi progettò un vasto trattato dedicato alla formazione di un nuovo monarca, capace di riassumere nella sua persona tutte le conoscenze necessarie per guidare il proprio Stato nella difficile contingenza storica che la Penisola stava attraversando. Chiaramente, un ruolo di primo piano era occupato dalla scienza dell'onore, i cui dettami intersecavano – nella visione dell'autore – ogni ambito del sapere politico, militare e diplomatico, giustificando il titolo de *Il Principe Cavalliero*.

La personalità del Leonardi affascinò già il mio maestro Marco Cavina, il quale mi mise a parte dell'esistenza dell'opera magna oltre dieci anni or sono. Sebbene avesse raggiunto una versione definitiva e fosse pronto per le stampe quando la morte colse, ormai sessantatreenne, Giovanni Giacomo, il trattato è giunto a noi incompleto dopo un secolare oblio, custodito

---

<sup>1</sup> Sulla scienza dell'onore cinquecentesca, si rimanda a F. ERSPAMER, *La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, Bulzoni 1982; C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XVI-XVIII*, Bari, Laterza, 1988; S. PRANDI, *Onore cavalleresco, nobiltà e virtù nella trattatistica italiana del Cinquecento*, in «Critica letteraria», LXIX, 1990, pp. 645-666; M. CAVINA E A. LEGNANI (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000)*, Milano, Giuffrè, 2001; A. QUONDAM, *Cavallo e cavaliere. L'armatura come seconda pelle del gentiluomo moderno*, Roma, Donzelli, 2003; M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003; Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Bari-Roma, Laterza, 2005.



dapprima nelle stanze di Palazzo Leonardi e, successivamente, presso la Biblioteca dell'Ente Olivieri di Pesaro<sup>2</sup>.

La mia ricerca è partita dalla ricostruzione della biografia dell'autore, attraverso lo spoglio delle fonti archivistiche tra Pesaro, Firenze e Venezia – al fine di evidenziarne il ruolo politico e la fama goduta presso i contemporanei – e dall'accurata catalogazione del fondo leonardiano. Successivamente, mi sono concentrato sullo studio dei due manoscritti dedicati alla scienza dell'onore, corrispondenti a due dei trentadue libri del *Principe Cavalliero*, per poi rivolgere la mia attenzione al testo in materia di ambasceria, nel quale l'autore trasfuse la sua lunga esperienza di negoziatore.

Oltre a ricostruire il pensiero cavalleresco del Leonardi, l'obbiettivo perseguito è dimostrare come i dettami della 'religione di cavalleria' influenzassero ogni ambito delle relazioni tra gentiluomini, comprese quelle estrinsecantesi nell'agire per conto del sovrano nello scacchiere europeo. Si tratta di un'analisi da leggere alla luce dell'autorevole ricostruzione fornita da Marco Cavina nelle sue ventennali fatiche in materia, le quali hanno delineato il ruolo e la diffusione della scienza cavalleresca in Età Moderna.

Al fine di restituire alle fatiche del Leonardi il lustro meritato, ho è scelto di operare un'integrale trascrizione dei tre volumi in folio di pergamena, redatti in italiano volgare intersecato di latinismi, in minuscola corsiva di difficile comprensione per il gran numero di segni tachigrafici. Pertanto, il presente lavoro si presenta diviso in due parti: la prima, contenente i risultati della ricerca e la letteratura consultata; la seconda, che ne costituisce l'appendice, interamente occupata dal testo delle opere citate.

---

<sup>2</sup> La fondazione fu costituita nel 1756 per volontà del nobile Annibale degli Abati Olivieri († 1789), il quale cedette alla comunità il suo immenso patrimonio di opere a stampa, manoscritti e reperti archeologici, unitamente a quello dell'amico Giovan Battista Passeri († 1780). La biblioteca e il museo, composti da 335.000 opere a stampa, 2262 manoscritti, oltre 2000 pergamene e numerosi reperti archeologici, hanno sede dal 1892 nel settecentesco palazzo Almerici, situato nel cuore di Pesaro, non lontano dalla originaria sistemazione della collezione in palazzo Olivieri. Sulla vita dei due studiosi si rimanda essenzialmente a I. ZICÀRI, *Abati Olivieri-Giordani, Annibale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* [da ora DBI], 1, a cura di A.M. Ghisalberti et al., Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1, 1960, pp. 32-35 e C. SODINI, *Passeri, Giovan Battista*, in *DBI*, 81, 2014, pp. 631-633.



## CAPITOLO PRIMO

### La vita di Giovanni Giacomo Leonardi: un paradigma del suo tempo

#### 1.1. *La nascita e la famiglia*

Giovanni Giacomo Leonardi nacque a Pesaro agli inizi di novembre del 1498 da Maddalena Borgogelli (o Borgoncelli) di Fano e da Francesco, appartenente a illustre famiglia pesarese<sup>3</sup>. La data di nascita è desumibile dall'iscrizione incisa sulla lapide marmorea del monumento funebre, secondo la quale egli sarebbe vissuto 63 anni e due mesi al momento della morte, avvenuta il 4 gennaio 1562. Sebbene avessero visitato il sepolcro, gli storici settecenteschi Domenico Bonamini († 1804) e Carlo Emanuele Montani († 1818) posticiparono il genetliaco di un anno, fissandolo nel novembre 1499<sup>4</sup>.

Giovanni Giacomo era il secondo di quattro figli, di cui il maggiore pare fosse Girolamo († post. 1544), seguito da Antenore († 1581) ed Ascanio († 1525), tutti militari<sup>5</sup>. Il primo, capitano delle forze veneziane, perse la vita difendendo Zara dagli ottomani, sotto il comando di Camillo Orsini († 1559), mentre Ascanio, il minore, cadde giovanissimo per un colpo di archibugio durante la Battaglia di Pavia<sup>6</sup>. Antenore, noto per la sua bellezza e perizia nell'arte militare, servì i Della Rovere sia nell'armata veneziana che nella Guardia Feltria – la milizia territoriale del ducato urbinato – con il grado prima di capitano e poi di colonnello, spegnendosi, oramai anziano, nella propria città natale<sup>7</sup>. Quest'ultimo, in particolare, godette di un grande prestigio in patria, tanto che il duca Guidobaldo II delegava lui il governo dello Stato durante i periodi di assenza<sup>8</sup>.

Gli agnati, il cui capostipite fu Angelo († ante 1350), erano più letterati che soldati, pervasi da quel curioso e nobile spirito umanista che caratterizzò il Rinascimento italiano, al quale non era estranea la piccola corte sforzesca della città adriatica. Se Francesco Leonardi fu indubbiamente un erudito, il di lui fratello Camillo († post 1532) ebbe un ruolo tutt'altro che marginale nel panorama culturale dell'epoca: medico-filosofo e astrologo, fu amico e

<sup>3</sup> C. PROMIS, *Biografie di Ingegneri militari Italiani*, Torino, Bocca, 1874, p.141; V. MANDELLI, *Leonardi, Giovanni Giacomo*, in *DBI*, 64, 2005, pp. 411-413.

<sup>4</sup> Biblioteca Oliveriana di Pesaro [da ora BOP], ms. 1009, D. BONAMINI, *Abbecedario architettonico degli architetti pesaresi civili e militari*, cc. 43-48; BOP, ms. 1063, Id., *Uomini illustri di Pesaro*, cc. 189r-192v; BOP, ms. 965, C.E. MONTANI, *Biografie di illustri Pesaresi*, cc. 59v-61r.

<sup>5</sup> BOP, ms. 409/IV, G.B. ALMERICI, *Albero della Casa Leonardi*, 1650 ca., cc. 5r-7v.

<sup>6</sup> BOP, ms. 409/III, G.B. ALMERICI, *Breve elogio della famiglia Leonardi*, 1650 ca., cc. 3r-4r.

<sup>7</sup> D. BONAMINI, *Uomini illustri*, cit., cc. 62v-63r. Guidobaldo II si rivolge ad Antenore come «strenuo nostro» (BOP, ms. 409/XIII, *Lettera del Duca di Urbino ad Antenore Leonardi del XVIII luglio 1539*, c. 140r; ivi, *Lettera del Duca di Urbino ad Antenore Leonardi del XXII maggio 1555*, c. 171r).

<sup>8</sup> BOP, ms. 409/XIII, *Bando del Duca Guidobaldo II ai suoi sudditi del XXI maggio 1549*, c. 142.

corrispondente di Marsilio Ficino († 1499) e Giovanni Pontano († 1503), operò alla corte di Costanzo († 1483) e, successivamente, di Giovanni Sforza († 1510), Signori di Pesaro<sup>9</sup>, sostenendo poi Cesare Borgia nella sua occupazione della città adriatica, durata dal 1500 al 1505. Tra i suoi scritti, si ricorda in particolare il trattato intitolato *Speculum lapidum* – pubblicato nel 1502 e dedicato al Valentino «*Patriae nostrae pater et princeps*» –, il cui oggetto è rappresentato dalle proprietà taumaturgiche delle pietre preziose – tema assai caro alle speculazioni ermetiste rinascimentali – che costituì il punto di riferimento della materia fino alla rivoluzione scientifica del XIX secolo<sup>10</sup>.

Come attestato da un documento ufficiale del 5 settembre 1560, Casa Leonardi era una delle più antiche di Pesaro, annoverata tra quelle appartenenti al patriziato già prima dell'avvento dei Della Rovere<sup>11</sup>. Nella copia del documento attestante la laurea del Leonardi di cui si dirà a breve, peraltro, è riportata l'arma della casata, all'epoca inquartata nel primo d'azzurro, nel secondo e terzo di rosso allo scaglione d'argento, alla quale si aggiunsero la rovere d'oro di quattro rami decussati nel primo quarto e tre mezze lune montanti nel terzo.

## 1.2. Gli studi e la carriera militare

Leonardi frequentò gli *Studia* di Bologna e di Ferrara, ove si addottorò il 24 Maggio 1522, come risulta dalla copia della pergamena rinvenuta nelle carte oliveriane, che non trova però corrispondenza nell'archivio dell'Ateneo emiliano, della quale si riporta il contenuto:

1522, 24 maggio

*Nulla professo etc. Cum igitur nobilis ac doctissimus vir dominus Iohanni Iacobus Leonardius de Pisaurò diaconus studens Bononiae qui presentatus fuit in amplissima Ferrariæ coram reverendo et eximio decretorum doctore domino Georgio de Priscianis cive Ferrariensis in spiritualibus et temporalibus vicario generalis reverendissimi Domini Iohannis tit. Sanctorum Cosmi et Damiani Diaconi Cardinalis de Salvatis episcopi Ferrariensis qui viene addottorato.*

*Actum Ferrariæ in episcopali palatio 1522. indicitio decima. de 24 Maij presentibus etc.*

*Loco + signi Ego Ludovicus filii egregii viri domini Federici de Iacobellis auctoritate apostolica et imperialis notarius etc.*

*Loci + sigilli pendentis.*<sup>12</sup>

Una conferma circa la veridicità del titolo è data dai *consilia* prodotti in materia feudale, dai quali emerge una discreta perizia nel maneggiare le principali *auctoritates* di *ius commune*, secondo il metodo bartolistico tipico della scuola giuridica italiana<sup>13</sup>. Anche in un

<sup>9</sup> Sulla vita di Costanzo Sforza si veda E. ROSSETTI, *Sforza, Costanzo*, in *DBI*, 2018, 92, pp. 423-426; G.G. SCORZA, *Costanzo Sforza Signore di Pesaro (1473-1483)*, Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 2005; F. AMBROGIANI, *Vita di Costanzo Sforza (1447-1483)*, Pesaro, SPESS, 2003. Sulla vita di Giovanni Sforza, figlio naturale di Costanzo e primo marito di Lucrezia Borgia, si veda E. ROSSETTI, *Sforza, Giovanni*, in *DBI*, Roma, 2018, 92, pp. 434-437; F. AMBROGIANI, *Vita di Giovanni Sforza (1466-1510)*, Pesaro, SPESS, 2009.

<sup>10</sup> D. BONAMINI, *Uomini illustri*, cit., c. 188r; L. BAFFIONI VENTURI, *Camillus Leonardus, medico ed astrologo alla corte di Giovanni Sforza Signore di Pesaro*, in *Storie degli Sforza pesaresi*, 9, Lecce, Youcanprint, 2019. L'edizione consultata dell'opera è CAMILLI LEONARDI (C. LEONARDI), *Speculum lapidum*, Parisiis, Sevestre & Gillum, 1610. In apertura al trattato trova posto un'epistola di Valerio Superchi, futuro suocero di Giovanni Giacomo, anch'egli fine umanista.

<sup>11</sup> BOP, MS. 376/X, *Istrumento notarile pel quale si dichiara la Casa e la famiglia Leonardi una delle più antiche e nobili dello Stato*, 1560 [copia del 1700 ca.], cc. 91r-96v.

<sup>12</sup> BOP, MS. 376/X, c. 33v.

<sup>13</sup> I testi in pagine sparse a stampa sono stati consultati presso Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Carteggio di Urbino*, classe I, div. G, f. 231 p. II, cc. 1107r-1107v; 1121r-1121v; 1148r-1149v; 1196r-1196v.

documento ufficiale veneziano del 1529 Leonardi è chiamato «*Magnifici Iuris utriusque Doctor [...] nobilis Pisauensis*»<sup>14</sup>.

Contemporaneamente agli studi giuridici, crebbe l'interesse del giovane per l'arte militare, seguendo l'esempio dei fratelli<sup>15</sup>. A partire dall'anno 1522, egli prestò servizio con Francesco II Sforza († 1535) e Prospero Colonna († 1523); successivamente, seguì il Marchese del Vasto († 1546) ed Antonio de Leyva († 1536) nella campagna italiana contro Francesco I († 1547), i quali lo preposero al comando delle porte della fortezza di Vigevano<sup>16</sup>.

Leonardi è annoverato tra i progettisti della linea difensiva di Pavia in vista dell'assedio francese – che si consumò tra l'ottobre 1524 ed il febbraio 1525 –, contribuendo alla vittoria imperiale<sup>17</sup>. Nel suo *Il Cavagliero Ambasciatore*, l'autore stesso dà conto degli incarichi militari assegnatigli:

Si era trovato al tempo di Prospero Colonna in una città grossa, la quale si fortificava di terreno, et egli ne havea qualche cura, se ben non principale; havea havuto il governo di una, la quale egli fortificò pur di terreno, la quale stette molti mesi con sospetto et gente da guerra. Era in quei tempi di 23 et 24 anni<sup>18</sup>.

Tornato in patria al termine della guerra, si pose al servizio del suo principe, il duca Francesco Maria I della Rovere († 1538)<sup>19</sup>, il quale, avendo avuto prova delle abilità del giovane suddito, gli commissionò di fortificare Senigallia 'all'uso moderno', nominandolo governatore della città<sup>20</sup>. La città era di importanza strategica cruciale per i rovereschi, sorgendo al confine con la Marca Anconetana, dominio diretto della Chiesa, con la quale i rapporti furono spesso conflittuali. Alcune fonti riportano che il Leonardi svolse con abnegazione tale incarico fino alla morte di papa Clemente VII († 1534)<sup>21</sup>. Dalla corrispondenza privata, tuttavia, risulta che già nel 1532 il fratello Antenore gli fu sostituito nell'incarico, ricevendo altresì la promozione a colonnello<sup>22</sup>.

### 1.3. Il trasferimento a Venezia

[Francesco Maria I] Dopo la morte del Papa levò Gian Iacopo da Sinigallia e lo mandò suo oratore in Venezia, dove quali saggi dalse d'avvedutezza, di prudenza, di fedeltà lo comprovano le molte

<sup>14</sup> Archivio di Stato di Venezia (da ora ASVe), *Commemoriali*, reg. 21, c. 83v.

<sup>15</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p.141; V. MANDELLI, in *DBI*, cit., p. 411. Sulla vita di Antenore Leonardi si veda D. BONAMINI, *Abbecedario*, cit., c. 47; Id., *Uomini illustri*, cit., c. 193.

<sup>16</sup> L'autore riferisce di avere sempre personalmente curato sia all'apertura che alla chiusura delle porte, per timore di tradimenti (Biblioteca Reale di Torino, repertorio topografico manoscritti militari, ms. 276, G.G. LEONARDI, *Libro sopra il pigliare una fortezza per furto*, 1550 ca., capo 26).

<sup>17</sup> M. GUAZZO, *Historie di Marco Guazzo di tutti i fatti degni di memoria del Mondo successi dell'anno MDXXIII sino a questo presente*, Vinegia, Giolito, 1561, c. 167r; C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 142.

<sup>18</sup> BOP, ms. 216, G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, 1542 ca., c. 228v-229r. Confrontando le date, il Leonardi aveva 26 anni compiuti quando si consumò la Battaglia di Pavia, pur avendo intrapreso la carriera militare già da un paio d'anni. Può ipotizzarsi che la citata discrepanza nella fissazione dell'anno di nascita tra le fonti manoscritte pesaresi e la storiografia successiva sia da imputarsi a tale nota autobiografica, che potrebbe aver indotto in errore gli storici Bonamini e Montani.

<sup>19</sup> Sulla vita del celebre principe e condottiero si rimanda a G. BENZONI, *Francesco Maria I Della Rovere, Duca di Urbino*, in *DBI*, 50, 1998, pp. 47-55 ed all'ampia bibliografia ivi richiamata.

<sup>20</sup> Due secoli dopo, il Bonamini indicherà la fortificazione della città marchigiana quale preclaro esempio delle abilità ingegneristiche del Leonardi (D. BONAMINI, *Abbecedario*, cit., c. 45r).

<sup>21</sup> D. BONAMINI, *Uomini illustri*, cit., c. 189v; C. PROMIS, *Biografie*, cit., p.142.

<sup>22</sup> BOP, ms. 409, *Lettera di Guidobaldo II Della Rovere del 8 ottobre 1532*, c.137r; ivi, *Lettera di Guidobaldo II del 18 luglio 1539*, c.140r.

negoiazioni in nome dei suoi Padroni presso quella Repubblica e coi Duchi di Mantova e di Milano, e con altri Potentati d'Europa felicemente da esso a maturità condotte<sup>23</sup>.

La ricostruzione fornita da Domenico Bonamini non è del tutto corretta: Clemente VII era, infatti, ancora vivo nel 1528, quando cessò il timore del duca per la minaccia medicea – seppur prostrato dal sacco di Roma e della guerra contro i Colonna – e Giovanni Giacomo, pur senza perdere formalmente il comando della difesa di Senigallia, fu inviato a Venezia come oratore del suo Signore.

Le lettere di credenza furono presentate al Consiglio dei Dieci<sup>24</sup> il giorno 4 novembre 1528, poco dopo il trentesimo compleanno dell'erudito pesarese<sup>25</sup>. Questi ricoprì il ruolo di rappresentante dei duchi urbinati presso la Serenissima, ininterrottamente, fino al 1558, risiedendo in una casa a Rialto, la quale – come l'autore stesso afferma – doveva essere alquanto sobria per i canoni di un diplomatico dell'Italia cinquecentesca<sup>26</sup>.

La posizione dell'oratore era diversa da quella dell'ambasciatore nel senso proprio del termine: rappresentando egli uno Stato legato da un vincolo vassallatico con la Santa Sede e dal rapporto contrattuale del suo Signore con la Serenissima, i suoi margini di azione nello scacchiere politico erano assai limitati. Leonardi ebbe comunque un ruolo più importante e di maggior dignità del suo predecessore, tale Baldantonio, semplice agente ducale, collocato in un grado ancora inferiore nella gerarchia dei rappresentanti statuali<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> D. BONAMINI, *Uomini illustri*, cit., c. 189v.

<sup>24</sup> Sulle magistrature veneziane di Età moderna, si vedano E. BESTA, *Il Senato veneziano: origini, costituzioni, attribuzioni e riti*, Venezia, Visentitini, 1899; G. MARANINI, *La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia-Perugia-Firenze, La Nuova Italia, 1931; G. CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXXVI, 1963, pp. 23-49; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova, Cleup, 1980; G. COZZI, *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XVI-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1981; Id., *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982; A. VIGGIANO, *Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, in Id. (a cura di), *Governanti e governati*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993; G. CHIODI E C. POVOLO (a cura di), *L'amministrazione nella giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, Verona, Cierre, 2007.

<sup>25</sup> In una nota biografica Leonardi scrive di aver avuto, invece, 25 anni (G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 229r). Le lettere di credenza erano le patenti ufficiali che legittimavano i diplomatici, già in epoca medievale, a compiere negozi in nome e per conto del proprio Signore. Si veda meglio a tal proposito *infra*, cap. III par. 7.2. Il Consiglio (o Collegio) dei Dieci era una magistratura della Repubblica di Venezia istituita nel 1310, costituita da dieci patrizi scelti tra le maggiori famiglie della Dominante, per i quali tale incarico rappresentava l'apice del *cursus honorum*. Tra le varie competenze, spetta al Consiglio sia ricevere che negoziare con gli ambasciatori stranieri.

<sup>26</sup> D. BONAMINI, *Abbeccedario*, cit., c. 45. G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 235r e ss. Anche la corrispondenza ricevuta da Leonardi reca spesso l'indirizzo «in Rialto». Testimone dell'attività svolta in laguna è l'ampia documentazione custodita presso ASFi, fondo *Mediceo del principato, Ducato di Urbino*, classe I, div. G, filze 1, 4, 221, 231, 232, 233, 234, 235) che si estende dal 28 febbraio 1529 all'8 luglio 1558. Altra corrispondenza, attinente ai suoi rapporti privati con i principi rovereschi e i componenti della famiglia Leonardi è custodita, in ordine sparso, presso BOP mss. 374/III, 374/IV, 375/V, 376/X, 387/X/XIX, 409, 426/IV, 443, 445/I, 445/II, 455/II, 458/III, 467/V, 863, 965, 1009, 1063, 1549, 1574/XXI, 1579/IV, 1746/IV/XXVI.

<sup>27</sup> L'autore afferma che «Il suo predecessore non teneva grado, né aveva luoco nelle sessioni dell'ambasciatori, né con gli abiti, né in collegio; si mostrò di condizione maggiore che di agente» (G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 228v). Francesco Maria conferma la disparità di condizione tra Giovanni Giacomo e Baldantonio in una lettera del 1529 (ASFi, *Mediceo del Principato, Ducato di Urbino*, classe I, div. G, filza 231, *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 15 maggio 1529*, c. 136r). Sulle differenze tra le varie figure di rappresentanti diplomatici cfr. *infra* cap. III par. 4.

Il mutamento di rango dell'inviato ducale generò quasi immediatamente una questione di precedenza con l'oratore dell'allora marchese (poi duca) di Mantova, il quale aveva goduto della preminenza su Baldantonio<sup>28</sup>. Leonardi, prudentemente, interroga Francesco Maria circa l'opportunità di cedere al collega gonzaghese, ricevendo risposta negativa «per lo exemplo di una antichissima consuetudine di tutti quelli che per il passato hanno tenuto per Casa nostra il luogo che hora voi tenete per noi»<sup>29</sup>. La questione – della cui importanza si tratterà più avanti – fu portata all'attenzione delle autorità veneziane, la cui pronuncia non pare essere stata risolutiva, come si evince dalla volontà del duca di deferirla ad un «collegio di dottori non suspetto»<sup>30</sup>. Molto probabilmente la vicenda si risolse senza necessità di ricorrere al paventato arbitrato. Quel che sappiamo è l'accoglienza riservata a Giovanni Giacomo nelle corti italiane, come quando si recò a Ferrara nel maggio del 1547, ove gli furono tributati onori ducali, sebbene lo scopo dell'ambasceria fosse di natura privata e non pubblica<sup>31</sup>.

Il giovane seppe presto guadagnarsi il favore dell'ambiente diplomatico veneziano, entrando nella fitta rete di rapporti politici che orbitavano nella laguna durante la seconda fase delle Guerre d'Italia. Quale rappresentante del suo Signore, Comandante generale dell'esercito di Terraferma della Repubblica Veneta, Leonardi ebbe ufficialmente il compito di perorarne le istanze al Consiglio dei Dieci – soprattutto sollecitare la paga delle milizie, che sempre tardava –, tenendo informati i veneziani sui movimenti delle proprie truppe<sup>32</sup>.

Il primo incarico ufficiale dell'oratore fu ottenere per Francesco Maria il rinnovo del comando generale, concesso con patente del doge Andrea Gritti († 1538) il 11 aprile 1529, all'esito delle proficue negoziazioni del giovane<sup>33</sup>. Al fine di conferire al rappresentante il potere negoziale necessario per la conclusione del contratto, il duca dovette ricorrere ad una

<sup>28</sup> Sulla materia delle precedenze e la sua importanza nelle relazioni interstatali di Età Moderna si rimanda a quanto scritto nel cap. III.9.

<sup>29</sup> *Lettera di F. M. Della Rovere a Leonardi del 15 maggio 1529*, cit., c. 136r.

<sup>30</sup> Ivi, c. 137r; *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 25 maggio 1529*, ivi, cc. 153v. V. anche *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 6 giugno 1529*, ivi, c. 186r.

<sup>31</sup> Pare che fosse latore di una raccomandazione del duca di Urbino in favore di un non identificato esponente della famiglia Montecucoli (BOP, ms. 374/III/1, *Lettera a Guidobaldo II del 21 maggio 1547*, cc. 42r).

<sup>32</sup> Dell'attività diplomatica del Leonardi in Venezia vi è ampia documentazione custodita nell'Archivio di Stato di Venezia (da ora ASVe) nei volumi: *Collegio, Pandette*, reg. I, cc. 27r-29r, 47v-50r; *Commemoriali*, reg. 21, cc. 83v-87v; *Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Secreti*, reg. 4, cc. 53r, 128v-136r; reg. 5, cc. 131v-132v, 166r; reg. 6, cc. 23r, 70r, 81r, 87v, 94v, 99r, 164r; *Notarile, Testamenti*, bb. 191/672, 938/453; *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 53, cc. 136r-138v; 144v-145v; 169v-170v; reg. 56, cc. 1, 133v, 150r; reg. 59, cc. 96r, 99r, 121v-122v; reg. 60, cc. 3v-4v; reg. 62, cc. 69r, 103; reg. 64, c. 88; reg. 65, cc. 3v-5v, 20v-22v, 154, 170v-171v; reg. 66, cc. 44v-45v, 60v, 85r, 109v, 135r, 139v; reg. 68, cc. 56r-57r, 68r, 96r; reg. 71, c. 51v; *Senato, Terra*, reg. 27, c. 13r; reg. 28, cc. 10v-11v, 12v, 140v.

<sup>33</sup> La patente dogale si trova in ASVe, *Commemoriali*, reg. 21, cc. 83v-87v. Le negoziazioni del Leonardi, affiancato da Orazio Floridi, possono essere ricostruite da ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 53, cc. 124r-125v, 136r-138v, 144v-145v. La condotta del duca era pari a 50.000 ducati all'anno e ricomprendeva l'esercizio della giurisdizione sia civile che criminale sulle proprie truppe e i territori occupati, con l'ausilio dei Rettori, salva la competenza dei governanti cittadini per i delitti più atroci. La Serenissima forniva – ma anche imponeva – un alloggio al generale e al suo stato maggiore, mentre al giovane Guidobaldo furono assegnati in comando 75 cavalieri pesanti e 150 leggeri.

procura di diritto civile, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione non ricompreso nel mandato<sup>34</sup>.

Occorre segnalare la grande importanza che aveva, non solo per i Della Rovere ma per l'intero Ducato di Urbino, il prestigioso incarico militare del principe, in quanto il soldo veneziano rappresentava il maggiore introito del piccolo Stato italiano<sup>35</sup>. Deve, dunque, comprendersi di quanta importanza fosse l'orazione mediante la quale, quello stesso 11 aprile, Leonardi, appena insediatosi a Venezia, ottenne il rinnovo per il duca dell'ambita carica da parte del Senato<sup>36</sup>.

La fama guadagnata militando nel vittorioso esercito imperiale gli consentì di inserirsi a pieno titolo nel dibattito circa la riprogettazione della fortezze venete promossa dal Gritti, complice anche l'antica amicizia di casa Leonardi con la famiglia dei Superchi, patrizi originari di Pesaro trasferitisi nella Serenissima. Fu in particolare Valerio († ca. 1540), medico-filosofo e già corrispondente del nonno Camillo<sup>37</sup>, ad introdurlo nel mondo culturale veneziano, presentandogli, tra gli altri, Sperone Speroni, Pietro Bembo e l'Aretino<sup>38</sup>. Il ruolo di mediatore tra tale ambiente e la corte urbinata è testimoniato dal carteggio del Leonardi con i duchi di Urbino, in particolare con la duchessa consorte Eleonora (†1550). Fu proprio il Bembo a realizzare l'iscrizione per la villa dei Della Rovere presso Pesaro, mentre Girolamo Genga lo indirizzò presso i suoi fornitori in Savoldo e Pordenone per i pigmenti<sup>39</sup>.

Nel 1538, Giovanni Giacomo sposò Elisabetta, figlia del Superchi, dalla quale non ebbe prole, a differenza di quanto riportato dal Promis († 1873), secondo il quale la coppia ebbe due figlie<sup>40</sup>.

Data la grande fiducia che il duca riponeva nelle capacità del giovane nel campo dell'ingegneria militare, Leonardi accompagnò il suo Signore nelle visite alle fortezze dell'Adriatico e della Terraferma. Come emerge dalle lettere del Della Rovere, nel giugno del

<sup>34</sup> Della procura per Notar Bernardino de' Fattori in data 2 aprile 1529, mediante la quale il Della Rovere conferisce al Leonardi ogni più ampio potere per l'accettazione della condotta di capitano generale, è visibile la copia, autenticata dal Notar Daniele Suffragato, allegata alla patente dogale (ASVe, Commemoriali, reg. 21, c. 84v). Sui limiti del potere di rappresentanza v. infra cap. III.7.

<sup>35</sup> M. LUCHETTI, *A Gian Giacomo Leonardi conte di Montelabate, giureconsulto e ambasciatore insigne*, in *Un ritorno insperato*, Ancona, Il Lavoro, 2014, p.101.

<sup>36</sup> V. MANDELLI, in *DBI*, cit., p. 412; R. PREDELLI (a cura di), *I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, Venezia, 1903, pp. 202-203.

<sup>37</sup> Nel testamento del 12 ottobre 1540, Valerio Superchi nomina Giovanni Giacomo e Antenore Leonardi suoi esecutori testamentari, con il compito di curare la sua sepoltura nella chiesa di Santa Maria dei Servi, distrutta nel periodo napoleonico. L'iscrizione sepolcrale è affidata a Pietro Bembo, definito dal testatore «mio compare» (ASVe, *Notarile, Testamenti*, bb. 191/672).

<sup>38</sup> Il Leonardi stesso fornisce un'elencazione di tutti i personaggi dell'élite culturale conosciuti durante il suo soggiorno veneziano nella citata digressione autobiografica. Nel *Cavagliero Ambasciatore*, alle cc. 291v-293r, si scaglia in un'aspra polemica contro Pietro Aretino.

<sup>39</sup> Per lo studio delle fonti fiorentine e pesaresi, contenti le richieste al Leonardi di opere d'arte da parte dei componenti della famiglia ducale, relative al il periodo dal 1530 al 1559, v. G. GRONAU, *Documenti artistici urbinati*, Firenze, Sansoni, 1936 [ris. anastatica a cura di G. Perini Folesani, Urbino, accademia Raffaello, 2011], pp. 3 ss.; per gli estratti delle missive v. ivi, pp. 85 ss.

<sup>40</sup> G.B. ALMERICI, *Albero genealogico*, cit.; V. Mandelli, in *DBI*, cit., pp. 411-413; cfr. C. PROMIS, *Biografie*, cit., p.149. Anche gli altri due fratelli, Girolamo ed Ascanio, non ebbero successori, perché morirono celibi nell'esercizio del mestiere delle armi (G.B. ALMERICI, *Albero genealogico*, cit.). La discendenza di casa Leonardi fu giocoforza lasciata ad Antenore, il quale, già prima di Giovanni Giacomo, era convolato a nozze con Barbara Superchi, sorella di Elisabetta.



1529 il Leonardi si trovava al seguito dell'esercito marciano nel campo di Cassano d'Adda; mentre a dicembre del medesimo anno è testimoniata la sua presenza in Vicenza, per progettare la nuova fortificazione; nel 1530 è con il duca presso Legnago e Porto, basi militari dell'alto Adriatico, poi a Chioggia, ove venne predisposto un alloggio per 3000 uomini a supporto della locale fortezza<sup>41</sup>. Tornato brevemente in patria, collaborò con Pier Francesco Florenzuoli da Viterbo († 1537) al rifacimento delle mura della natia Pesaro<sup>42</sup>.

Oltre ai territori peninsulari, Leonardi visitò le contese frontiere con l'Impero Asburgico e con quello Ottomano. Come egli orgogliosamente riporta, anche in tale occasione la sua opinione fu sempre tenuta in grande considerazione<sup>43</sup>. Spettò a lui il compito di presentare la relazione al Senato veneziano circa lo stato delle difese della Serenissima e di ciò di cui necessitavano per reggere agli assalti delle potenze nemiche<sup>44</sup>. Il suo ingresso a pieno titolo nell'ambiente dell'architettura militare italiana è testimoniato, oltre che dalle opere citate, dalla frequentazione di celebri ingegneri di fortificazioni quali Gabriele Tadino da Martinengo († 1543), Giulio Savorgnàn († 1595), Michele Sanmicheli († 1559) e Bartolomeo Genga († 1558), oltre al già menzionato Pier Francesco da Viterbo<sup>45</sup>.

Nel 1530 accompagnò Francesco Maria I, in veste di Prefetto di Roma, all'incoronazione dell'Imperatore Carlo V († 1558), avvenuta in Bologna il 24 febbraio per mano di Papa Clemente VII<sup>46</sup>. In questa occasione, Leonardi ebbe modo di accrescere le sue conoscenze in una branca della scienza dell'onore assai importante nei rapporti tra i potentati dell'epoca: le precedenze da accordare nelle occasioni ufficiali<sup>47</sup>.

In una missiva di poco successiva, Leonardi fornisce al suo Signore un parere relativo al recupero del Ducato di Sora, territorio facente parte del Viceregno di Napoli in mano alla corona spagnola<sup>48</sup>. Più che di un *consilium* feudale, si tratta di un consiglio da amico, volto a dissuadere l'irruento principe dal proposito di ottenere con la forza quanto già di sua spettanza per la promessa fattagli dall'imperatore nel 1528. Il duca ascoltò il saggio oratore, data

---

<sup>41</sup> Oltre che nel carteggio presso l'archivio mediceo, l'autore fornisce un resoconto del suo operato ingegneristico per la Repubblica di Venezia nello scritto intitolato *Consideratione sopra l'inclita città di Venetia, et come ella sii sicurissima da poter essere offesa da forze esterne per li boni ordini et la bontà delli huomini che nascono in quella. Sicura anche da tutti gli accidenti che sono occorsi alle altre repubbliche dalli medesimi abitanti*. Datato l'11 gennaio 1548 e redatto nell'anno precedente a seguito del rifacimento delle difese di Chioggia, tratta anche delle altre sue esperienze in materia. Il testo dell'opera inedita è contenuto in BOP, ms. 220, cc. 50 ss.

<sup>42</sup> BOP, ms. 220, G.G. LEONARDI, *Trattato delle fortificationi de' nostri tempi*, libro II, capi 39 e 85.

<sup>43</sup> G.G. LEONARDI, *Consideratione*, cit., c. 50r.

<sup>44</sup> Oltre che nel citato Archivio di Stato di Venezia, le relazioni in data 2 marzo e 4 luglio 1532 sono altresì riportate da M. SANUDO, *Diarii*, edizione a cura di R. Fulin et al., Venezia, 1879-1902, 55, c. 354r; 56, c. 298r.

<sup>45</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., c. 235v.

<sup>46</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., c. 489v.

<sup>47</sup> Oltre che nel libro X del *Cavalliero Ambasciatore* (cfr. infra cap. III par. 9), il Leonardi tratta della materia in un'epistola datata in Venezia il 14 aprile 1531, della quale tuttavia ci è ignoto il destinatario, presumibilmente un caro amico dell'autore, al quale si firma «come fratello». Il medesimo tema è oggetto di un'altra lettera, indirizzata al duca, del 24 aprile 1531, scritta sempre in Venezia (BOP, mss. 374/III/I, cc. 4v-9v; cc. 10r-16r). Sulla questione di precedenza tra Leonardi, appena giunto a Venezia, e l'oratore del marchese di Mantova, v. ASFi, Ducato di Urbino, classe I, div. G, f. 231, cc. 135r-137r, 153r-154r.

<sup>48</sup> BOP, ms. 374/III, *Lettera a Francesco Maria I del 7 maggio 1531*, c. 17r-19v.

l'evidente disparità di forze con gli imperiali, e rientrò in possesso del dominio laziale nel 1533, a seguito della pace sottoscritta tra Clemente VII e Carlo V<sup>49</sup>.

Lo strettissimo legame con la famiglia ducale è altresì testimoniato da un successivo scritto, con il quale Leonardi invita il duca alla temperanza in uno scontro con il figlio Guidobaldo († 1574)<sup>50</sup>. Il rapporto tra il Francesco Maria ed il figlio fu molto spesso conflittuale, in particolare nei primi anni Trenta del Cinquecento, a causa dei dissidi sorti in occasione del matrimonio con Giulia da Varano († 1547)<sup>51</sup>. Probabilmente, il fedele servitore tenta di indurre Guidobaldo all'obbedienza, conscio del pessimo carattere del padre, impossibile da domare, soprattutto nell'esercizio della *patria potestas*<sup>52</sup>.

La migliore testimonianza degli anni veneziani – e della personalità del Leonardi in generale – ci viene direttamente dall'autore, il quale, in forma anonima, racconta la sua carriera, descrivendo il modo di vivere di un famoso ambasciatore di un piccolo Stato italiano presso la Serenissima:

Venuto in quella Repubblica nella età di 25, stette con molto riservo per un anno, in tanto che egli da quelli che non lo praticavano era tenuto altiero. Volse al primo mese guadagnar luoco dell'ambasciatore, entrò in differenza con un altro, che diede cagione a quelli Signori di voltar gli occhi, che gli diedero il luoco a sedere che si dava alli altri presso il Serenissimo. Cominciò a praticar con li più letterati, con quelli che haveano piacere di ragionar della guerra, e con gli altri che si diletavano nelle cose di stati. Si mostrò huomo che potesse dar conto di sé in sorti diverse di professioni, applicava le leggi a consultar molti casi, che disputavano nelli consigli. Aristotele, Platone, le historie le indirizzava a quella considerationi che appartenevano alli stati dell'età nostra. Stava misurando e facendo comparatione delli governi de' nostri tempi alli antichi, e a quelli delli antipassati, poi dall'uno all'altro di quelli che sono hoggi. Con honesto riservo, discorrea li difetti degli uni e degli altri<sup>53</sup>.

Emerge dunque una personalità eclettica, calzante con la definizione del Promis di uno di quegli uomini che «sapevan di tutto, di tutto scrivevano»<sup>54</sup>. Gli interessi del poliedrico pesarese spaziavano dalla letteratura all'arte della guerra, dal diritto alla storia, senza trascurare gli assetti politici statuali. Grande fu soprattutto la sua attenzione per le istituzioni veneziane e la sua ammirazione per la forma di governo oligarchico della Repubblica, come spesso emerge nelle sue opere:

Pose grandissima cura in voler ben intendere le leggi, il governo della Republica di Vinetia per la pace et per la guerra, ne parlava et parla il di presente ove si trova con molta riverenza. Discorrea in quel stato per

<sup>49</sup> G. BENZONI, in *DBI*, cit., p. 53.

<sup>50</sup> BOP, ms. 374/III, *Lettera a Francesco Maria I del 27 maggio 1532*, c. 20r. Per la vita di Guidobaldo II, si veda G. BENZONI, *Guidobaldo II Della Rovere, Duca di Urbino*, in *DBI*, 61, 2004, pp. 478-488.

<sup>51</sup> Ultima erede della dinastia iniziata nel 1259 con Gentile I († 1284), Giulia, figlia di Giovanni Maria da Varano e di Caterina Cibo, naque a Camerino il 24 marzo 1523. Suo padre, investito da papa Leone X del titolo di primo duca di Camerino nel 1515, era l'unico figlio maschio superstite di Giulio Cesare († 1502), fortunatamente salvatosi dal massacro ordito da Cesare Borgia per impossessarsi del feudo marchigiano. Alla morte di Giovanni Maria, Clemente VII aveva abilitato Giulia a succedergli, pregiudicando le ragioni dell'erede maschio del ramo ferrarese dei Varano-Este, Ercole, e del figlio naturale del duca, Rodolfo. Sulla breve vita di Giulia da Varano vi sono poche notizie, legate soprattutto alle più ingombranti figure della madre, Caterina Cibo, e del marito, Guidobaldo II, alle cui note biografiche dunque si rimanda. Si veda anche AA. VV., *I volti di una dinastia. I da Varano di Camerino*, Milano, Federico Motta, 2001. Sulla dinastia dei Da Varano, Signori di Camerino, si veda inoltre G. CASTELLANI, *Varano, da*, in *Enciclopedia italiana Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1949, pp. 989- 990; B. FELICIANGLI, *Ricerche sull'origine dei Da Varano*, in *L'Arcadia*, 1918; P. SAVINI, *Storia della città di Camerino*, Camerino, Atesa, 1895.

<sup>52</sup> M. CAVINA, *Il padre spodestato*, Roma-Bari, Laterza, 2007 e Id, *Lineamenti dei poteri paterni nella storia del patriarcato europeo*, Bologna, Bononia University Press, 2017.

<sup>53</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 229r-229v.

<sup>54</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 141.

altre strade non più considerate dal Giustiniano, dal Sabellico, dal Contarino, dal Donato e dalli altri: con maravigliose inventioni scopri il governo esser sopra humano<sup>55</sup>.

La sua fama di erudito fu presto nota in tutta Venezia, tanto che sempre più persone gli facevano visita per chiedergli consiglio. Dalla Laguna, l'importanza del Nostro si diffuse in non solo in Italia, ma in tutta Europa: la sua residenza in Rialto divenne tappa obbligata per ambasciatori, prelati, politici e militari che si trovassero a passare per la città<sup>56</sup>. Leonardi sostiene di aver tenuto una sorta di indice cartaceo delle sue fonti, al fine di poter fornire prontamente risposta ai quesiti che gli venivano posti da questa moltitudine di visitatori, verso la quale si mostrò sempre prodigo dei suoi saperi, anche dopo esser rientrato nella natia Pesaro al termine dell'incarico<sup>57</sup>.

Un racconto che pare quasi contrastare con la descrizione di uomo poco socievole che fornisce di sé, tanto riservato da essere ritenuto altero. Egli sostenne di aver presenziato alle festività veneziane un'unica volta per ciascun evento – al fine esclusivo di poterne conseguire una propria impressione – e di uscire di casa solo per i negozi del suo ufficio, facendo visita agli altri ambasciatori per ricambiare le cortesie ricevute, evitando feste e conviti in generale, in quanto facili occasioni per perdere la propria reputazione<sup>58</sup>.

Ciò che emerge dalle fonti è una figura troppo complessa per lasciarsi sopraffare dalle lascivie della mondanità, alle quali preferiva gli studi e la conversazione erudita nella riservatezza delle private abitazioni<sup>59</sup>. Per tale ragione, Leonardi rifiutò i ripetuti inviti dei suoi Signori a trasferirsi alla nuova corte pesarese dopo il rientro in patria, dimorando sempre presso i propri possedimenti in Montelabate o a palazzo Leonardi in Pesaro. Come egli stesso riporta, conduceva una vita frugale, aliena da quegli sfarzi di gusto rinascimentale che si estrinsecavano soprattutto nella tavola, nella quale voleva essere attorniato da pochi servitori, nutrendosi spesso di una sola vivanda<sup>60</sup>.

Preoccupato dagli inconvenienti che potevano nascere da frequentazioni troppo assidue, mantenne sempre un elegante distacco nelle relazioni interpersonali, di modo che, qualora reputasse opportuno troncargli il rapporto, potesse farlo senza offendere l'altro. Per tale ragione, evitò sempre battute o scherzi, forieri di facili fraintendimenti, e persino di recarsi in casa d'altri, salvo per far loro visita in caso di malattia. La sua correttezza nelle amicizie, alla quale fa cenno anche Marco Guazzo († 1556)<sup>61</sup>, fu tale che:

<sup>55</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 229v; ma la lode per il sistema di governo veneto emerge in tutta l'opera a più riprese.

<sup>56</sup> Il Leonardi riporta che, tra i maggiori personaggi pubblici dell'epoca, fosse considerata quasi «mala creanza non esservi iti». G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 230r.

<sup>57</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 230r-230v.

<sup>58</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 229r-230v, 234r-234v.

<sup>59</sup> A tal proposito, scrisse anche una poemetto, intitolato *Stantie n.º cento dell' Ill.re Sig. Giovanni Giacomo Leonardi da Pesaro Conte di Montelabate contra la corte in laude della vita solitaria*, in BOP, ms. 217, cc. 78r e ss.

<sup>60</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 232r.

<sup>61</sup> Sulla vita e le opere dell'erudito padovano, si veda G. GRIMONTI GRECO, *Guazzo (Guazzi), Marco*, in *DBI*, Roma, 60, 2013 pp. 530-534; G. VEDOVA, *Biografia degli scrittori padovani*, Padova, 1832, pp. 482-485; E. PASQUALINI, *Un guerriero letterato del Cinquecento*, Oderzo, 1903; D. DIAMANTI, *Osservazioni sulle Historie di Marco Guazzo*, E. Scarano e D. Diamanti (a cura di), *La scrittura della storia. Seminario di studi: Pisa gennaio - maggio 1990. Facoltà di lingue e letterature straniere: atti*, Pisa, Tipografie Editrice Pisana, 1990, ad indicem.

mai fu sentito dir male di principe alcuno, delli altri parlava sempre con honesto riservo, con tutto ciò che egli molte volte praticasse con duo ambasciatori o gentiluomini privati, che fossero nimici, mai fu havuto in sospetto da niuno. Ciascuno liberamente conferiva suoi segreti con esso lui, mai si hebbe notitia che alcuno rivelasse. Della casa sua non uscì mai cosa che creasse scandalo: come vedea alcuno che fosse sospetto di mal'huomo curava con honesto modo levarselo dalla prattica. Era et è patientissimo nelle amicitie, per sua colpa mai perse amico; dicea essere cosa da cavalliero, gettar sempre la cagione del star l'amicitia all'altro [...] Tutte le cose che gli sono state dette da qual si voglia mentre è stato nella intrisechezza, nell'amicitia di lui, anchorché si sia ritirato o venuto nimico, tutte sono state sempre tenute segrete anchor che con rivelarle avesse potuto nuocere gravemente a quel tale<sup>62</sup>.

L'etica cavalleresca non tollerava, infatti, menzogne né maldicenze, e, soprattutto, aborrisce i tradimenti di ogni sorte, fossero essi pubblici o privati, dei quali un cavaliere non doveva mai essere neppure sospettato<sup>63</sup>.

Considerato dai contemporanei quale grande esperto nell'ingegneria militare – complice anche la fama acquistata nelle vicende della battaglia di Pavia –, Leonardi fu più volte richiesto del suo parere in tale ambito dalla signoria di Venezia; ricevette anche offerte di prestigiosi incarichi dal Re di Francia, dall'Imperatore e dai maggiori sovrani italiani. Offerte tutte rifiutate per fedeltà al suo duca: «una buona lunga servitù con un principe buono è grandissimo capitale et maggiore di qual si voglia facoltà, poi che questa porta e fama, et nome et riposo della mente»<sup>64</sup>.

Tale opinione, al pari della già citata prodigalità del Leonardi nel fornire consigli ai gentiluomini suoi contemporanei, può essere ricollegata ad un'altra tesi, espressa sempre nel medesimo paragrafo autobiografico del *Cavalliero Ambasciatore*: quella per cui la vera strada del comandare è il servire senza chiedere nulla in cambio. Chi fornisce il proprio aiuto senza compenso, infatti, rende il beneficiario a lui soggetto; qualora costui sia un principe, la soggezione riguarderà il suo intero Stato<sup>65</sup>.

Indubbia la presenza di letterati e diplomatici che frequentavano la sua abitazione in Venezia, quasi fosse un esclusivo circolo culturale. Si ricordano in particolar modo gli umanisti Pietro Bembo († 1547), Monsignor della Casa († 1556), Pietro Aretino († 1556), Annibal Caro († 1566), Sperone Speroni († 1588)<sup>66</sup>. Numerosi anche i giuristi e i politici con i quali il Leonardi ebbe l'occasione di confrontarsi, *in primis* Mariano Socino il Giovane († 1556) e Lelio Torelli († 1576), suo connazionale; ai quali si aggiungono i cardinali Jean de Monluc († 1579), Girolamo Morone († 15 dicembre 1529) e suo figlio Giovanni († 1580), François de Tournon († 1562), Rodolfo Pio da Carpi († 1564), Giorgio d'Armagnac († 1585), Alessandro Farnese († 1589), Juan Domingo Lope de Soria († 1544), ambasciatore imperiale in Venezia. Non mancarono, infine, i rapporti di natura personale e non pubblica con gli

<sup>62</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 230v, 232v.

<sup>63</sup> Sul codice morale del cavaliere cfr. infra cap. II par. 2 e 4.

<sup>64</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 231v-232r.

<sup>65</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 232r.

<sup>66</sup> Risulta testimoniata altresì la presenza degli umanisti: Paolo Giovio († 1552); Lazzaro Bonamico da Bassano († 1552); il giovane Girolamo dalla Rovere († 1592); Jacopo Nardi († 1563); Ludovico Dolce († 1568); Gian Giorgio Trissino († 1550); Claudio Tolomei († 1556); Gabriele Maria Cesano († 1568); Vittore Fausto († ante 1547); Lazzare de Bäif († 1547); Bernardo Tasso († 1569); Girolamo Muzio († 1576); Bartolomeo Cavalcanti († 1562); Ludovico Domenichi († 1564); Natale di Conti († 1582); Ortensio Landi († post. 1554); Alessandro Citolini († post 1581). Non mancarono, tra le frequentazioni del Leonardi, architetti del calibro di Girolamo Genga († 1551), Sebastiano Serlio († 1557) ed Andrea Palladio († 1580 ca.); lo scultore Iacopo Tatti, detto il Sansovino († 1570); i pittori Tiziano Vecellio († 1576); Giovanni Antonio de' Sacchis, detto il Pordenone († 1539), Iacopo Robusti, detto il Tintoretto († 1594).

esponenti delle principali casate veneziane – Trevisan, Tiepolo, Cornaro (o Corner), Venier, Morosini, Grimani, per citarne alcuni –, tutti ricordati nel lungo elenco posto al termine della menzionata autobiografia<sup>67</sup>.

In definitiva, Leonardi rappresenta il vero prototipo dell'uomo rinascimentale, che non si rassegna al trapasso all'Età Moderna, amico di letterati, filosofi, uomini di ingegno e di arme, diplomatici e condottieri, conosciuto da tutti i principi d'Italia – e non solo – per le sue eccezionali abilità nella materia dell'ambasceria, della guerra e dell'onore. Portatore di un ideale cavalleresco anche nei rapporti statuali, Leonardi più volte scaglia strali contro l'archetipo della spregiudicatezza politica: *Il Principe* di Niccolò Machiavelli († 1527), propugnatore di un'idea di governo della cosa pubblica scevro da vincoli e diretto al solo utile, che sovverte il codice etico condiviso dall'autore<sup>68</sup>.

#### 1.4. La controversia per il Ducato di Camerino

I progetti – già da tempo orchestrati da Francesco Maria I e dalla duchessa vedova di Camerino Caterina Cybo († 1557)<sup>69</sup> – di unire i due piccoli Stati dando in sposa Giulia a Guidobaldo, generarono tensioni con la Santa Sede già negli ultimi anni del pontificato di Clemente VII. Sia la diplomazia imperiale sia quella veneziana, oltre al nostro Leonardi, furono coinvolte nel tentativo di fare cessare quella che già iniziava ad essere chiamata 'Guerra di Camerino'<sup>70</sup>. Se l'autorità della Serenissima – e, forse, le sconfitte subite nella precedente Guerra di Urbino – riuscì a far desistere Francesco Maria dai più bellicosi propositi, spingendolo verso una soluzione negoziata con il pontefice, la morte di quest'ultimo segnò il deterioramento della già complessa situazione<sup>71</sup>.

Come il suo predecessore ed il defunto duca Giovanni Maria da Varano († 1527), Paolo III – eletto al soglio di Pietro il 13 ottobre del 1534 – era contrario a qualsiasi espansione dei Della Rovere nell'Italia centrale, vedendo in essi una minaccia per il dominio temporale della

<sup>67</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 235r-236r.

<sup>68</sup> Sulla polemica col Machiavelli si avrà modo di tornare infra al cap. III par. 6.2.

<sup>69</sup> Sulla vita di Caterina Cibo, nipote *ex filio* di papa Innocenzo VIII e duchessa consorte di Camerino poi reggente, si veda F. PETRUCCI, *Cibo, Caterina*, in *DBI*, 25, 1981, pp. 237-241; P. SAVINI, *Storia della città di Camerino*, cit.; B. FELICIANGELI, *Notizie e documenti sulla vita di Caterina Cibo Varano*, Camerino, Libreria Editrice Favorino, 1891.

<sup>70</sup> Il Senato veneziano tentò di far desistere il duca di Urbino dal richiamare le truppe stanziare in Veneto per unirsi ai Baglioni nel saccheggio di Perugia, dati gli incidenti diplomatici che l'appoggio ai ribelli umbri aveva causato con la Santa Sede (lettera al *illustrissimi Duci Urbini Capitaneo nostri generalis, die XVII decembris MDXXXIII*, in ASVe, Senato, *Deliberazioni, Secreti*, reg. 56, cc. 64r-64v). Lo stesso giorno, diede commissione all'ambasciatore presso la Santa Sede di convincere il Pontefice ad agire per via ordinaria e non feudale, rendendone edotto il residente asburgico a Venezia per ricercare il sostegno imperiale nella mediazione tra il Duca e il Papa (lettera al *Oratori apud Summum Pontificem, die XVII decembris MDXXXIII*, ivi, cc. 64v-65v). Da ultimo, l'ambasciatore veneziano presso Carlo V fu incaricato di illustrare all'Imperatore i sospetti di Paolo III relativamente al coinvolgimento del Duca nella sollevazione di Perugia contro la Santa Sede guidata dai Baglioni, nella quale rimase ucciso il vicelegato (lettera al *Oratori apud Cesarem, die XVII decembris MDXXXIII*, ivi, cc. 65v-66r).

<sup>71</sup> L'ottemperanza del duca alle istanze veneziane è testimoniata dal rinnovo della protezione della Serenissima allo Stato roveresco (lettera al *Magnifico Oratore dell'Illustrissimo Duca di Urbino Capitano nostro generale, die XI februari XDXXXIII*, in ASVe Senato, *Deliberazioni, Secreti*, cc. 79v-80r) e dal pagamento di parte degli arretrati necessari per il mantenimento delle truppe di Terraferma (ASVe, Senato, *Terra*, reg. 28, cc. 12v, 14r). In entrambi i casi, fu Leonardi a perorare la causa ducale.

Chiesa<sup>72</sup>. La duchessa vedova, preoccupata dalle pretese degli altri rami della famiglia da Varano<sup>73</sup>, decise di anticipare di tre anni rispetto alla promessa le nozze della figlia con Guidobaldo, che, approfittando della vacanza della Sede Apostolica, entrò in Camerino nello stesso mese di ottobre del 1534 per celebrare il matrimonio<sup>74</sup>. In questa circostanza, Leonardi fu incaricato, nella sua qualità di ingegnere militare, di progettare un assalto alla rocca della città marchigiana, qualora si fossero verificati imprevisti nell'insediamento del nuovo principe<sup>75</sup>.

Paolo III, oltraggiato da quella che appariva come un'insubordinazione di entrambi i suoi feudatari, nel 1535 avocò il feudo alla Chiesa e fece cingere d'assedio la città ribelle da Giovan Battista Savelli († 1551), capitano della guardia pontificia. La reazione dei Della Rovere culminò in una vera e propria guerriglia tra i passi dell'Appennino marchigiano, similmente a quanto già accaduto una quindicina di anni prima quando Leone X aveva infeudato il Ducato d'Urbino a Lorenzo de' Medici († 1519)<sup>76</sup>.

Per porre fine a una controversia che rischiava di destabilizzare la già precaria situazione italiana, nel 1535 l'imperatore Carlo V accettò di ricevere in Napoli Francesco Maria, accompagnato da Leonardi e dall'uditore ducale Ottonello Pasini, insieme al nunzio apostolico partenopeo<sup>77</sup>. Per perorare la causa del suo Signore, il versatile genio pesarese produsse un lungo *consilium* in materia feudale e canonica, nel quale era asserita, in primo luogo, l'invalidità delle disposizioni testamentarie di Giovanni Maria da Varano con le quali disponeva la successione nel feudo e imponeva alla figlia il matrimonio con Ercole Varano-Este, designato successore<sup>78</sup>.

La nullità dell'istituzione ereditaria sarebbe dipesa dalla regola «*vassallus non potest de feudo testare*», sostenuta da autorevoli feudisti quali Matteo d'Afflitto († 1528) e

---

<sup>72</sup> Oltre alla tutela del *Patrimonium Petri*, il nuovo papa era mosso da ragioni nepotistiche: nell'ottica di garantire alla casa Farnese una stabile posizione nel panorama politico italiano, egli aveva intenzione di maritare Giulia con il proprio nipote Ottavio.

<sup>73</sup> In particolare del ramo ferrarese dei Varano-Este e da Rodolfo, figlio illegittimo del defunto duca. All'indomani della morte del padre, Rodolfo, con l'aiuto di Ercole Varano-Este († 1548), aveva tentato di impadronirsi del piccolo principato, ma era stato respinto e catturato da Guidobaldo. Un successivo colpo di mano venne sventato dall'accortezza di Caterina e dall'intervento di Guidobaldo (C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 144; M. GUAZZO, *Historie*, cit., cc. 167v-168r).

<sup>74</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 168v.

<sup>75</sup> Lo riporta l'autore stesso in Biblioteca Reale di Torino, Repertorio topografico manoscritti militari, ms. 276, G.G. LEONARDI, *Libro sopra il pigliare una fortezza per furto*, capo 26. Convinta Caterina a cedere pacificamente la fortezza ai rovereschi, il progetto rimase sulla carta (C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 145).

<sup>76</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 168v.

<sup>77</sup> M. LUCHETTI, *A Gian Giacomo Leonardi*, cit., p. 102. I due fedeli servitori avevano già accompagnato Francesco Maria e Guidobaldo per formalizzare l'acquisto di Camerino da parte della casata Della Rovere (M. GUAZZO, *Historie...*, cit., 1561, p. 168v). L'autorizzazione a partecipare al tentativo di conciliazione imperiale fu concessa dal Senato veneziano al duca il 1° dicembre 1535 (ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 56, c. 150r).

<sup>78</sup> ASFi, *Carteggio di Urbino*, classe I, div. G, f. 231 p. II, *Consilium Domini Iohannis Iacomi De Leonardis*, cc. 1107r-1107v; 1121r-1121v; 1148r-1149v; 1196r-1196v.

Franceschino Corti il Giovane († 1533)<sup>79</sup>. Avverso la vincolatività delle nozze imposte dal padre, avrebbe deposto la regola canonistica «*matrimonia debet esse libera ab omnia coactione*», seppur all'epoca non compiutamente formalizzata<sup>80</sup>. Neppure l'invalidità del matrimonio poteva dipendere dalla proibizione papale, essendo stato celebrato in un periodo di vacanza della Sede Apostolica durante la quale la potestà pontificia spettava al collegio cardinalizio, che assecondò - o quantomeno non ostacolò - la volontà dei nubendi<sup>81</sup>.

Risultava più difficile contestare il diritto di avocazione del pontefice, verso il quale Leonardi non poté che opporre la generica devozione alla Santa Sede del nuovo duca di Camerino Guidobaldo, il quale, non avendo usurpato la giurisdizione pontificia, non doveva essere tacciato di lesa maestà, né pagare per l'inimicizia paterna con il comune Signore<sup>82</sup>. Il valido matrimonio con Giulia, investita nel ducato da Clemente VII, non poteva che comportare la legittimità delle pretese del giovane Della Rovere e l'inefficacia di ogni successiva infeudazione avente il medesimo oggetto<sup>83</sup>. Il vincolo di affinità instauratosi tra Giulia e Francesco Maria, in conflitto con il comune *senior*, non poteva essere assimilato ad un'alleanza con il nemico, tipico caso di fellonia comportante la perdita del feudo, essendo una conseguenza del legame col di lui figlio, sorto prima che avessero luogo le ostilità<sup>84</sup>.

Seppure l'incontro risultò infruttuoso per la categorica opposizione del rappresentante pontificio, l'autorità del Leonardi ne uscì consacrata non solo in patria, ma in tutta la penisola<sup>85</sup> e i suoi pareri furono dati alle stampe, pubblicati in appendice all'opera in materia di diritto feudale del giurista piemontese Alberto Bruno († 1541)<sup>86</sup>, edita postuma a Venezia nel 1548<sup>87</sup>.

Dopo la morte di Francesco Maria, avvenuta il 20 ottobre 1538, Guidobaldo – insediatosi quale duca di Urbino il 26 del mese – venne tacciato, unitamente alla moglie, di ribellione verso la Chiesa da un breve di Paolo III, il quale richiese la rinuncia alle pretese di entrambi sul Ducato di Camerino, minacciando un generale anatema non solo contro i principi, ma

<sup>79</sup> *Consilium Domini Iohannis Iacobi De Leonardis*, cit., c. 1107v. Le opere cui si fa riferimento sono MATHÆI DE AFFLICTIS (M. D'AFFLITTO), *Super Libri Feudorum Commentaria*, Francofurti, Wecheli, MDXCVIII; FRANCISCHINUS CURTIUS JUNIORE (F. CORTI IL GIOVANE), *Tractatus de feudis*, Coloniae Agrippinæ, Busæum, 1663. Sulla vita e le opere dei due giureconsulti vissuti a cavallo tra Medioevo ed Età Moderna, si rimanda a G. VALLONE, *D'Afflitto, Matteo*, in *DBGI*, I, pp. 624-627; M.G. DI RENZO VILLATA, *Corti, Francesco jr. (Franceschino)*, in *DBGI*, I, pp. 584-586.

<sup>80</sup> Deve sottolinearsi che, prima che il matrimonio assurgesse al rango di sacramento a seguito della promulgazione dei decreti tridentini nel 1563, era discusso se il *pater familias* avesse il potere di imporre il matrimonio ai figli *in potestate*. Per un approfondimento della tematica, si rimanda a M. CAVINA, *Il padre spodestato*, cit., pp. 97 ss. Sulla sacramentalizzazione del matrimonio, si veda da ultimo G. MAZZANTI, *Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità e cambiamento (secc. XVI-XVIII)*, Bononia University Press, 2020.

<sup>81</sup> *Consilium Domini Iohannis Iacobi De Leonardis*, cit., c. 1149r.

<sup>82</sup> *Consilium Domini Iohannis Iacobi De Leonardis*, cit., cc. 1107v, 1121r-1121v.

<sup>83</sup> Secondo la regola *prior in tempore potior in iure* (*Consilium Domini Iohannis Iacobi De Leonardis*, cit., c. 1148r).

<sup>84</sup> *Consilium Domini Iohannis Iacobi De Leonardis*, cit., c. 1149v.

M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 280r; G.B. LEONI, *Vita di Francesco Maria di Montefeltro della Rovere III Duca d'Urbino*, Venetia, Ciotti, 1605, pp. 436-437.

<sup>86</sup> Sul giurista astigiano, v. F.A. GORIA, *Bruno, Alberto*, in *DBGI*, I, pp. 347-348.

<sup>87</sup> ALBERTI BRUNII (A. BRUNO), *In materia feudali consilia domini Alberti Bruni*, Venetiis, ed. non riportato, 1548, cc. 104v-129r.

anche avverso la popolazione loro soggetta. Ai due giovani non restò che rinunciare a qualsivoglia diritto su Camerino, ottenendo in cambio la formale investitura ducale della Della Rovere – sancita con patente del 27 aprile 1539 –, un indennizzo di 160.000 scudi e la promessa del cardinalato per Giulio († 1578), fratello minore di Guidobaldo, ascenso effettivamente alla porpora il 27 luglio 1547<sup>88</sup>.

Nel clima infido di quegli anni, Leonardi non si limitò a produrre argomentazioni giuridiche: ispezionò le fortezze ducali in vista di un possibile assalto da parte delle truppe pontificie, assistendo nella piazza della capitale Urbino alle esercitazioni della Guardia Feltria – uno dei primi esempi di milizia territoriale, composta da sudditi e non da mercenari –, comandata dal fratello Antenore<sup>89</sup>.

### *1.5. La morte del Duca Francesco Maria Della Rovere e la vertenza d'onore con Luigi Gonzaga*

Nel settembre del 1538, Francesco Maria Della Rovere fu colto da un malore mentre si trovava a Venezia per organizzare l'impresa della Lega Santa contro gli ottomani<sup>90</sup>. Partito per Pesaro il 5 ottobre all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il duca si spense nella città marchigiana il 20 (per altre fonti il 21) successivo. L'esito dell'autopsia palesò la fondatezza dei sospetti di avvelenamento che già circolavano a corte<sup>91</sup>.

Il successore Guidobaldo II dispose che la salma fosse condotta da Pesaro al Convento di Santa Chiara in Urbino da un corteo di oltre cento cavalieri con torce, al comando di Antenore Leonardi. Il duca fu sepolto con tutte le onorificenze militari ricevute nella sua lunga carriera, tra cui i bastoni di generalato conseguiti quale gonfaloniere della Chiesa, capitano generale della Serenissima e capitano di ventura nella 'Guerra di Urbino', ultimo simbolo della pretesa nobiliare all'autogoverno di fronte all'incipiente potere statale<sup>92</sup>.

A Giovanni Giacomo spettò, invece, il triste compito di dare l'annuncio della scomparsa al Collegio dei Dieci, della quale ci è giunta la testimonianza del contemporaneo Marco Guazzo:

Essendo il molto eccellente Messer Giacomo Leonardo oratore del morto Duca per molti anni appresso i Signori Venetiani, et andato con la sua famiglia vestito a duolo con la nova della morte d'un tanto huomo nell'eccellentissimo Collegio, forzò quei illustrissimi Signori alle lagrime per la perdita di un tanto gran capitano<sup>93</sup>.

La bella orazione assurse alla ribalta delle cronache e fu richiesta per la stampa da numerosi editori; tuttavia, a causa delle accuse scagliate nei confronti dei pontefici Leone X e

<sup>88</sup> G. BENZONI, in *DBI*, cit., p. 485.

<sup>89</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p.144; M. LUCHETTI, *A Gian Giacomo Leonardi*, cit., p.102.

<sup>90</sup> L'alleanza coinvolgeva l'imperatore Carlo V, il papa Paolo III e la Repubblica di Venezia. Leonardi riporta che fu proprio grazie ad una sua orazione che la scelta del comandante cadde sul duca di Urbino. Egli scrive: «io fui quello che in Collegio della Signoria con una oratione persuasi il generalato per lo duca Francesco Maria, del quale ero in quel tempo ambasciatore. Hebbi facilità di ottenere che quei Signori lo proponessero» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 60r).

<sup>91</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 277r.

<sup>92</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., cc. 277r-277v.

<sup>93</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 277v. Per la reazione veneziana alla morte del suo generale v. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 59, cc. 96r, 99r.



Paolo III, rei di aver usurpato i domini rovereschi, l'autore preferì evitarne la diffusione tra il pubblico<sup>94</sup>.

Nel processo che seguì alla morte del duca, Guidobaldo II incaricò Leonardi di procedere all'istruttoria, all'esito della quale concluse che il veleno era stato somministrato dal barbiere del duca, Pietrantonio da Sermedo, con il pretesto di curargli alcune ferite<sup>95</sup>. Arrestato e sottoposto a tortura giudiziaria<sup>96</sup> dall'uditore ducale Stefano Montanari da Senigallia, Pietrantonio confessò di aver agito per commissione di Luigi Gonzaga, marchese di Castel Goffredo († 1549)<sup>97</sup>, e di Cesare Fregoso († 1541)<sup>98</sup>, cognato del primo, rivali del duca nel comando delle forze di terra della Serenissima<sup>99</sup>.

Quando le accuse vennero rese pubbliche dalle autorità urbinati nel marzo del 1540, circa un anno e mezzo dopo la consumazione dei fatti<sup>100</sup>, ne scaturì una vertenza cavalleresca tra Leonardi ed il Gonzaga, della quale ci è giunta testimonianza attraverso il fitto scambio di cartelli che si protrasse fino al 1544, anno in cui la definitiva mentita pose fine alla spirale di ingiurie formalizzando la sfida a duello<sup>101</sup>. Come si evince dalle scritture del Leonardi, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti necessari per adire il tribunale delle armi. In primo luogo, la presenza di due indizi di verosimiglianza e di una mezza prova, così definiti nel trattato a ciò dedicato:

l'inditio [...] che è di una stretta pratica con huomo che commetta un delitto che sia espediente anche a colui che pratica [...] una mezza prova, la quale si causa oltre la conversatione da un testimonio [...] Questo così fatto testimonio deve essere, come si dice, essente da ogni macchia, netto, puro, contra il

<sup>94</sup> D. BONAMINI, *Abbecedario*, cit., c. 43; M. GUAZZO, *Historie*, cit., p. 278r.

<sup>95</sup> All'epoca i barbieri svolgevano non pochi compiti oggi prerogativa di paramedici e odontoiatri.

<sup>96</sup> Sull'istituto la letteratura è sterminata, in questa sede pare sufficiente un rinvio a P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1954; M. SBRICCOLI, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.C.M. Vigueur e C. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32; P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994; D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, ETS, 2009; M. LALATTA COSTERBOSA, *Per una storia critica della tortura giuridica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 3-34. Sulla giustizia criminale in Età Moderna si rimanda essenzialmente a M. CAVINA (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012.

<sup>97</sup> Un cenno biografico sul marchese di Castiglione delle Stiviere, erroneamente identificato dal Promis con l'omonimo soprannominato "Rodomonte" († 1532), è ricavabile da P. GUALTIEROTTI, *Pietro Aretino, Luigi Gonzaga e la corte di Castel Goffredo*, Castel Goffredo, Vitam, 1976; R. TAMALIO, *Gonzaga, Luigi*, in *DBI*, 57, 2001, pp. 814-817. Nel 1547, il Gonzaga fu peraltro implicato in un altro celebre assassinio, quello di Pierluigi Farnese, nel quale fece da tramite tra Ferrante Gonzaga e Giovanni dell'Anguissola, rispettivamente, il mandante e l'esecutore del delitto. Sulla congiura che portò alla morte di Pier Luigi Farnese, figlio di Paolo III, primo duca di Parma e Piacenza, si veda G. BRUNELLI, *Pier Luigi Farnese, Duca di Parma e Piacenza*, in *DBI*, 83, 2015, pp. 328-336 e l'ampia bibliografia ivi richiamata.

<sup>98</sup> Condottiero e discendente dal patriziato genovese, presente sui campi di battaglia italiani sin dal 1515, per una nota biografica v. G. BRUNELLI, *Fregoso (Campofregoso), Cesare*, in *DBI*, 50, 1998, pp. 392-394 e la bibliografica ivi richiamata.

<sup>99</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 145; E. Viani, *L'avvelenamento di Francesco Maria I della Rovere*, Mantova, 1902; M. LUCHETTI, *A Gian Giacomo Leonardi*, cit., p. 104.

<sup>100</sup> BOP, ms. 409, *Manifesto (primo) del Gonzaga dell'8 marzo 1541*.

<sup>101</sup> Leonardi lo ricorda anche in una nota biografica: «Nella occasione non lasciò essendo ambasciatore pigliar la difesa dell'honore di suo padrone et suo in una querela con Cavagliero di Illustrissima razza» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 231r). I cartelli superstiti sono custoditi nel manoscritto n. 409 della Oliveriana.

quale non si possa opporre sorte alcuna di eccezione, poiché testimonij così fatti fanno la prova certa, sopra la quale non si dà duello<sup>102</sup>.

Vi è indubbiamente, inoltre, l'offesa all'onore consistente nell'accusa di avvelenamento, delitto subdolo, indegno di un cavaliere, alla quale il Gonzaga risponde con la menzogna, istituto su cui avrò modo di soffermarmi più avanti. Ricorre, infine, l'uguaglianza, rappresentata dall'appartenenza di entrambe le parti al ceto nobiliare-militare<sup>103</sup>.

Quanto agli indizi, fu lo stesso Francesco Maria sul letto di morte ad avanzare sospetti tanto sull'esecutore quanto sui mandanti, della cui infideltà era ben conscio<sup>104</sup>. Il barbiere, inoltre, era stato visto in compagnia del Gonzaga in due occasioni difficili da giustificare – una volta in gondola e un'altra presso l'abitazione lagunare di quest'ultimo – ed entrambi avevano lasciato precipitosamente Venezia poco prima che il duca mostrasse i primi sintomi dell'avvelenamento<sup>105</sup>. L'origine della moglie del reo – nativa di Castel Goffredo, feudo del marchese<sup>106</sup> – avvalorava ulteriormente la presunta vicinanza tra i due<sup>107</sup>.

Formalmente, fu il nobiluomo lombardo ad avviare la procedura, accusando Leonardi di averlo calunniato innanzi alla corte veneziana senza prova alcuna, prima ancora di aver ottenuto la confessione del reo, che sarebbe stata funzionale a sostenere le sue congetture<sup>108</sup>. A sostegno di quanto affermato, il marchese allega una lettera inviata al Leonardi già alla fine del 1538, con la quale si offre di confutare quanto estorto al barbiere tra i tormenti<sup>109</sup>. Nonostante la gravità dell'addebito, l'oratore pesarese non corse immediatamente a formalizzare la sfida, pur paventando il ricorso al tribunale delle armi, presupponendo l'avversario male informato<sup>110</sup>.

<sup>102</sup> BOP, ms. 219, G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cc. 115v-116r.

<sup>103</sup> Cfr. in particolare BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del 20 settembre 1543*. Sui presupposti del duello giudiziario per punto d'onore e sulla sua assimilazione alla tortura v. M. CAVINA, *Il duello giudiziario*, cit., pp. 217-219. Come meglio si esporrà nel successivo paragrafo, nel 1540 Guidobaldo II concesse al Leonardi il feudo di Montelabate e il relativo titolo comitale.

<sup>104</sup> BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del 7 agosto 1541*. I dissapori tra il Della Rovere e il Gonzaga risalirebbero al 1527, quando quest'ultimo abbandonò l'armata veneziana ritenendo troppo attendista la condotta tenuta dal primo nel contrastare i lanzichenecci discesi in Italia (R. TAMALIO, in *DBI*, cit., p. 815).

<sup>105</sup> BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del 18 novembre 1541*.

<sup>106</sup> Il Comune di Castel Goffredo è situato nella parte settentrionale della provincia di Mantova, al confine con la provincia di Brescia.

<sup>107</sup> BOP, ms. 409, *Risposta (quinta) del Gonzaga del 31 novembre 1541*.

<sup>108</sup> BOP, ms. 409, *Manifesto (primo) del Gonzaga dell'8 marzo 1541*.

<sup>109</sup> BOP, ms. 409, *Copia di una lettera scritta al Signor Ambasciator di Urbino per lo illustrissimo Signor Luigi Marchese di Gonzaga del III dicembre 1538*. La veridicità della missiva è confermata da Don Lope de Soria († 1544), celebre ambasciatore imperiale a Venezia, la cui parola poteva difficilmente essere messa in discussione senza incorrere nell'ira di Cesare. Luigi Gonzaga riporta anche quanto scritto da Camillo Capilupi († 1548), nobiluomo e letterato mantovano, a testimonianza dei numerosi tentativi da parte sua di liberarsi dalle accuse derivanti dalla confessione del barbiere (ivi, *Scrittura dello magnifico Signor Camillo Capilupi del XXVI febbraio 1540*).

<sup>110</sup> «voglio persuadermi che [il Gonzaga] sia corso in questo per mala informazione, et che pigliandola migliore sia per trovar la verità, et che il son degno di quelli cimenti per difesa del vero che convengno darsi a qualunque altro gentilhuomo honorato si sia» (BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del 7 settembre 1541*).

Il contegno del diplomatico non durò a lungo: dopo questa prima, velata, risposta, seguì la ben più diretta imputazione di aver «mentito per la gola», inizialmente taciuta per il rispetto dovuto alla nobiltà di casa Gonzaga, strettamente legata a quella dei Della Rovere<sup>111</sup>.

A detta del Leonardi, furono gli atti del processo ed il conseguente comportamento tenuto da Luigi a diffondere le accuse a suo carico, divulgate solo dopo l'acquisizione di sufficienti elementi di prova. Elementi che, invece, sarebbero mancati all'avversario, avendo sempre mantenuto nell'anonimato i cortigiani e gli oratori che avrebbero riferito delle summenzionate calunnie<sup>112</sup>, contrariamente alla regola per cui: «la qual mentita porta obbligo all'altro di dar conto da chi gli siano riferite le prime parole, sopra le quali si è mandata la mentita»<sup>113</sup>.

Giovanni Giacomo oppose altresì di operare nell'esercizio del suo ufficio di oratore della Signoria urbinata, la cui inviolabilità lo teneva esente da ogni carico d'onore per le attività connesse alla funzione<sup>114</sup>. Lamentava il Nostro l'atteggiamento ambiguo dell'accusato, il quale avrebbe violato una delle regole elementari del giudizio marziale, offrendosi di comparire presso un tribunale roveresco al fine di produrre le prove in sua difesa, dopo aver già avviato la querela cavalleresca<sup>115</sup>.

Nonostante la risolutezza con cui propugnava l'abbattimento, Leonardi non precludeva una soluzione incruenta della controversia, invitando l'avversario a designare un membro della sua casata quale giudice<sup>116</sup>. Il legame tra le famiglie Della Rovere e Gonzaga, d'altronde, rendeva i principali esponenti della casata lombarda giudici naturali della querela secondo il diritto di cavalleria.

Dall'ultimo manifesto del Leonardi si evince che il Gonzaga, messo alle strette dai menzionati addebiti, si fosse dovuto risolvere ad accettare il ricorso al duello dopo aver infruttuosamente tentato di opporre l'*exceptio dignitatis inferioris*<sup>117</sup>. Ad ogni modo, la procedura marziale, nella forma giudiziaria per punto d'onore – l'unica reputata onorevole tra gentiluomini di tale rango per risolvere una questione ormai fin troppo pubblicizzata – non giunse sino all'abbattimento. Le autorità veneziane ed imperiali, da sempre ostili al duello, scagionarono formalmente gli accusati, facendo venire meno uno dei citati presupposti per la

<sup>111</sup> Francesco Maria aveva sposato, il 2 marzo 1505, Eleonora Gonzaga, figlia del marchese di Mantova Francesco II († 1519). La sorella di quest'ultimo, Elisabetta († 1526), era stata duchessa consorte di Guidobaldo I († 1508), ultimo erede dei Montefeltro e zio materno del Della Rovere.

<sup>112</sup> BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del VII ottobre 1541*.

<sup>113</sup> G. G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 96v.

<sup>114</sup> Come meglio si esporrà nel cap. II par. 4, con il termine carico si intendeva la lesione apportata dalla ingiuria all'onore dell'ingiuriato, la quale appunto pesava sulla sua persona richiedendo una reazione. Sulla possibilità di imputare all'ambasciatore le ingiurie fatte dal padrone per suo tramite, strettamente collegata al privilegio dell'inviolabilità, cfr. *infra* cap. III par. 10.

<sup>115</sup> BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del XX settembre 1543*. La comparizione doveva avvenire sotto la protezione dello zio, il cardinale Ercole Gonzaga († 1563) (BOP, ms. 409, riproduzione manoscritta del *Manifesto del Gonzaga del XXII agosto 1543*). Sulla figura di Ercole Gonzaga, si veda G. BRUNELLI, *Gonzaga, Ercole*, in *DBI*, 57, 2001, pp. 711-722 e l'ampia bibliografia ivi richiamata.

<sup>116</sup> *Risposta del Leonardi del XXVI dicembre 1541*, in BOP, ms. 409. Non si trattava di una pace, bensì di un vero e proprio giudizio, all'esito del quale sarebbe stata pronunciata una sentenza d'infamia nei confronti del soccombente. Sul tema, cfr. *infra* cap. II par. 6.

<sup>117</sup> BOP, ms. 409, *Risposta del Leonardi del 16 febbraio 1544*. Il *cursus honorum* militare ed il titolo comitale vantati da Leonardi erano, quantomeno a metà del Cinquecento, in grado di paralizzare l'eccezione. Sui gradi della nobiltà e sulla necessaria uguaglianza che deve sussistere tra le parti per procedere al duello, si veda *infra* cap. II par. 3.

prova dell'arme<sup>118</sup>. D'altronde, nel primo Antico Regime, la confessione di un uomo di bassa condizione, seppur accompagnata da elementi di verosimiglianza, non poteva da sola portare alla condanna di un gentiluomo.

La querela ebbe non poca risonanza tanto tra i contemporanei quanto tra i posteri, rappresentando un fulgido esempio di fedeltà al proprio Signore anche oltre la morte. Il contegno usato da Leonardi divenne paradigma del comportamento cavalleresco, soprattutto per la soluzione adoperata nel pubblicizzare i cartelli<sup>119</sup>. Egli stesso afferma:

non potendo mandar huomo con sicurezza alla persona del mio avversario, non giudicando a bene voler dar pasto al volgo con l'attaccarlo ai muri, non mi trovando in luoco dove potessi valerme de' trombetti, inchiusi le mie risposte in una mia, le quali mostrava prima a testimonij. Serrata la lettera, faceva la mansione mia ad un Signore. Poi scrivea a tutti li Principi, a tutti li più principali Cavallieri del mondo, con dar conto loro, et nelle lettere tutte vi era inchiusa la mia risposta col cartello e replica del detto Signore<sup>120</sup>.

Relativamente allo stile delle scritture, Leonardi fu coerente con i precetti espressi nelle opere a ciò dedicate<sup>121</sup>, fornendo risposte concise, dirette e mai superbe. Egli respinge sempre personalmente le accuse di calunnia mosse contro di lui, forte della sua esperienza in centinaia di vertenze cavalleresche. Dai cartelli di Luigi, invece, si coglie in generale un intento calunniatorio e non difensivo, poiché la diffamazione dell'avversario non è accompagnata dal tentativo di provare la propria innocenza.

Il Gonzaga, pur essendo uomo d'armi appartenente a una casata custode delle consuetudini militari, rivendica talvolta la paternità dei manifesti, che in altri casi invece recano la sottoscrizione di un non meglio identificato Lanfranco de Lanfranchi<sup>122</sup>. Al confronto con l'avversario, la forma risulta alquanto prolissa, tradendo una vicinanza alla *maniera de' giuristi* e non a quella dei cavalieri<sup>123</sup>. Quanto notato risulta alquanto singolare, dato che anche il nobiluomo mantovano, sebbene in misura minore del Nostro, aveva prodotto pareri cavallereschi in importanti querele<sup>124</sup>.

Oltre al nobile lignaggio, Luigi Gonzaga poteva contare su amicizie potenti: servendo l'imperatore Carlo V nelle campagne militari ancora in corso nell'Italia settentrionale, testimoniò infatti in suo favore Juan Domingo Lope de Soria, il quale confermò che nel mese

<sup>118</sup> R. TAMALIO, *DBI*, cit., p. 815.

<sup>119</sup> Quasi mezzo secolo dopo, l'episodio è citato in T. GARZONI DA BAGNACAVALLO, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venetia, Somascho, 1585, c. 591, voce *De' duellanti o cartellanti*.

<sup>120</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 134rv.

<sup>121</sup> In particolare: «Cartello è voce diminutiva, che mostra che quella carta, ove è narrata la querela, debba esser breve, esposta con poche parole in piccola carta, biasima tacitamente questo nome tutti quelli che si vogliono i grandi et molte carte per dire molte parole, le quali non possono esser dette senza molti errori di chi le usa» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 7v) «Se nelle altre nostre operationi il multiplicar di parole ci porta grand danno, ci porterà sempre maggiore in questa del duello, ove gli va l'animo, l'honore, la vita, la robba» (ivi, c. 123r).

<sup>122</sup> Si veda in particolare BOP, ms. 409, *Risposta del 31 (ultimo) novembre 1541*.

<sup>123</sup> Per le diverse correnti della duellistica v. M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 89 ss.

<sup>124</sup> Si ricorda il parere del 17 dicembre 1548 in favore di Ludovico Rangoni († 1552), accusato di aver partecipato all'omicidio del duca di Parma, rinvenuto nelle carte appartenenti a Giulio Claro († 1575) in [Madrid] Biblioteca de San Lorenzo de Ecorial, g. II.10, c. 226r, consultabile su [www.rbdigital.realbiblioteca.es](http://www.rbdigital.realbiblioteca.es). Per l'edizione critica dell'opera manoscritta del Claro, si rimanda al recentissimo lavoro di M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro (1525-1575): il «Trattato di duello»*, Bologna, Bologna University Press, 2022.

di dicembre del 1538 il Gonzaga e il Fregoso furono costretti a recarsi nella città lagunare a causa delle voci riguardanti le accuse di avvelenamento<sup>125</sup>.

### 1.6. L'attività di ambasciatore a Venezia

La lunga carriera di Giovanni Giacomo è testimoniata dai suoi registri e dalla costante corrispondenza con i suoi Signori, unitamente ai documenti delle magistrature veneziane. Le missive sono solitamente vergate dal segretario – del quale si distingue agevolmente la mano rispetto a quella usata dal principale nella sottoscrizione –, con saltuarie addende del Leonardi<sup>126</sup>. Nella sua opera *Il Cavalliero Ambasciatore*, l'autore spiega l'importanza di celare al segretario alcune informazioni, non potendo l'ambasciatore fidarsi mai completamente neanche del suo collaboratore più stretto<sup>127</sup>.

Risulta interessante la prassi in uso tra gli ambasciatori di ricevere presso la propria residenza, sede dell'ambasciata, coloro che avessero dovuto abbandonare la comune patria per contrasti con il principe. Seguendo tale usanza, Leonardi incorse nell'ira del duca, contrario al fatto che intrattenesse rapporti con persone ritenute a lui ostili, rischiando di compromettere la fama di suddito fedele che lo accompagnava<sup>128</sup>.

Oltre alle negoziazioni di carattere commerciale, aventi prettamente ad oggetto gli approvvigionamenti necessari al ducato urbinato, Leonardi fu incaricato anche di provvedere alle esigenze militari dei condottieri rovereschi – sia per quanto riguardava la difesa della patria che della Serenissima – trattando l'acquisto delle artiglierie e del munizionamento, finanche reclutando i mercenari per l'esercito di Terraferma<sup>129</sup>. Non disponendo di altri rappresentanti in laguna, i duchi non disdegnarono di fare ricorso a lui anche per commissioni di natura schiettamente privatistica, quali l'acquisto di mobili e gioielli<sup>130</sup> o il recupero di un orologio, perso dal duca Guidobaldo II negli alloggiamenti di Peschiera del Garda appartenenti a Girolamo Martinengo<sup>131</sup>.

Quale consigliere e amico del principe, Leonardi non si limitò solo a rappresentare il duca, ma concordò sempre con lui le strategie da adottare nei rapporti con i veneziani. Ne costituisce un esempio il suggerimento a Guidobaldo delle plausibili motivazioni da fornire al

<sup>125</sup> La fede del Soria, datata in Milano il 26 febbraio 1540, compare in calce a BOP, ms. 409, *Manifesto (primo) del Gonzaga dell'8 marzo 1541*.

<sup>126</sup> Si veda per esempio la citata *Lettera del 26 settembre 1546*, ove fa riferimento ad un negozio trattato con il cardinal Coronaro, verosimilmente Andrea Corner († 1551).

<sup>127</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit. cc. 75v-76r.

<sup>128</sup> BOP, ms. 374/III/1 *Lettera a Guidobaldo II del 13 febbraio 1548*, c. 50.

<sup>129</sup> Per le esigenze militari, v. per esempio ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 28, *Deliberazioni del 15 aprile 1534*, cc. 12v-14r; ivi, *Deliberazione del 12 giugno 1535*, c. 140v; BOP, ms. 409, *Lettera di Guidobaldo II del 28 dicembre 1552*, c. 159; ivi, *Lettera di Guidobaldo II del 22 gennaio 1553*, cc. 161r-162v. Per le forniture del ducato urbinato ASVe, ivi, reg. 27, *Deliberazione del 15 aprile 1532*, c. 13r.

<sup>130</sup> Appena giunto a Venezia, gli fu commissionato l'acquisto di una corona d'oro (ASFi, Ducato di Urbino, classe I, div. G., f. 231, *Lettera di Francesco Maria Duca d'Urbino del 30 dicembre MDXXVIII*, c. 27r). Poco dopo fu incaricato del riacquisto dei gioielli dati in pegno dal sovrano e dalla duchessa Eleonora (ASFi, *Mediceo del Principato, Ducato di Urbino*, classe I, div. G, filza 231, *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 4 gennaio 1529*, c. 45r; *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 25 maggio 1529*, cit., c. 157r).

<sup>131</sup> L'orologio d'argento a forma di cuore, smarrito in occasione della visita del duca alle fortezze veneziane nel settembre 1552, doveva avere un grande valore affettivo per il Della Rovere, che non pose limitazioni alla ricompensa (BOP, ms. 409, *Lettera di Guidobaldo II del 10 ottobre 1552*, cc. 152r-152v).

Senato per procrastinare il suo rientro al comando delle truppe dopo una breve licenza, concessagli a causa della malattia – poi rivelatasi fatale – della moglie Giulia<sup>132</sup>.

Guidobaldo II, dopo averlo riconfermato nell'incarico di oratore presso i veneziani, ricompensò Leonardi della fedeltà alla casata attribuendogli il nome e lo stemma dei Della Rovere – massima onorificenza che si potesse all'epoca ottenere da un Signore temporale – e, con patente del 26 luglio 1540, gli infeudò il castello di Montelabate ed il circostante contado, nei pressi di Pesaro, elevandolo così al rango comitale<sup>133</sup>.

Il primo compito del Leonardi per il nuovo principe fu di ottenere la carica di comandante generale di Terraferma, già appartenuta all'avo defunto. Nonostante la grande stima che la Signoria di Venezia aveva in Francesco Maria I, il Senato non intese investire il successore del prestigioso grado, a causa dello scontro in atto con il pontefice per la questione camerte, riaccessasi alla morte del duca a causa della cessazione della tregua imposta ai confederati dalla Lega Santa del 1537<sup>134</sup>. Devoluto il Ducato di Camerino allo Stato Pontificio, il Senato veneziano propose che fosse affidata a Guidobaldo una condotta di cento uomini d'arme e cento cavalleggeri, oltre a dieci compagnie di fanti, mille dei quali al comando del colonnello Antenore Leonardi. Tuttavia, poiché la legislazione veneziana proibiva che un unico condottiero disponesse di più di cento armati, la deliberazione fu ricondotta nei limiti di legge, con corrispondente riduzione del compenso da 4.000 a 3.000 ducati all'anno<sup>135</sup>.

A distanza di tre anni, come si evince dalla corrispondenza, Leonardi fu incaricato di trattare il successivo ingaggio del principe, chiaramente in senso migliorativo quanto al peso e al prestigio all'interno dell'armata<sup>136</sup>. Il suo procedere, tuttavia, irritò tanto il Consiglio dei Dieci quanto il Duca d'Urbino: l'oratore rifiutò, infatti, la proposta avanzata dal Senato di rinnovare la condotta precedente – presumibilmente paventando una migliore offerta francese –, reputandola troppo inferiore rispetto alla pretesa carica di Governatore Generale di tutte le genti da guerra<sup>137</sup>. Abile negoziatore, Giovanni Giacomo riuscì, nonostante tutto, a migliorare la posizione del duca, strappando ai veneziani il comando di 100 uomini d'arme e 100 cavalleggeri, negato tre anni prima per contrarietà alla legge<sup>138</sup>. Come egli stesso scrive, la rigidità delle autorità veneziane suscitò il rammarico dei principali condottieri della Serenissima, quali Roberto Malatesta († 1547), Pietro Martinengo († 1589) e Babone Naldi (†

<sup>132</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 12 febbraio 1547*, cc. 39r-40v. Giulia Varano si spense, giovanissima, pochi giorni dopo, il 18 febbraio del 1547.

<sup>133</sup> Per il testo della patente, si vedano BOP, pergamena 1228 (originale); ms. 1574/XXI (copia).

<sup>134</sup> Il Senato respinse la proposta di avviare le trattative con Guidobaldo, preferendo le persone di Stefano Colonna da Palestrina († 1548), Gian Paolo Anguillara da Ceri († post 1542) e Cagina da Bozzolo (ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 59, *Deliberazione del 26 febbraio 1539*, cc. 121v-122v).

<sup>135</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 59, *Deliberazione del 20 marzo 1539*, cc. 121v-122v; BOP, ms. 409, *Lettera di Guidobaldo II del 18 luglio 1539*, c.140. Deve sottolinearsi come questo incarico fosse di poco maggiore di quello che ricopriva, dieci anni prima, sotto il comando del padre.

<sup>136</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 26 novembre 1542*, cc. 27r-30v. Il Consiglio dei Dieci era stato autorizzato dal Senato ad avviare la trattativa il mese precedente (ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 62, *Deliberazione del 28 ottobre 1542*, c. 69v).

<sup>137</sup> Quanto richiesto dal Nostro era comunque inferiore al Generalato che fu di Francesco Maria. Sul piatto vi era l'offerta del Re di Francia, formulata nel dicembre del 1541, avente ad oggetto il comando di 100 uomini d'arme, 200 cavalleggeri e 200 fanti, per il compenso di 10.000 ducati, oltre all'allettante protezione del Cristianissimo per lo Stato roveresco (G. BENZIONI, in *DBI*, cit., p. 482).

<sup>138</sup> La paga passò da 3.000 a 4.000 ducati annui, al netto delle spese per mantenere le truppe (ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 62, *Deliberazione del 29 dicembre 1542*, c. 103rv).

1544), che avrebbero preferito vedere Guidobaldo in un ruolo apicale nell'Armata di Terraferma<sup>139</sup>.

Un nuovo tentativo di ottenere il generalato fu condotto nel 1545, alla successiva scadenza del contratto, ottenendo un cortese ma fermo diniego da parte del Senato<sup>140</sup>, al quale seguì la proposta dell'oratore avente ad oggetto il governorato generale<sup>141</sup>. Forse timorose di perdere il condottiero, le autorità veneziane cedettero alla richieste del Leonardi, concedendo a Guidobaldo II la carica di Governatore Generale, ufficializzata con patente del doge Francesco Donato del 30 giugno 1546<sup>142</sup>.

Nella primavera del 1548, sappiamo l'autore impegnato nei negoziati per il rinnovo dell'incarico militare del duca Guidobaldo presso la Repubblica di Venezia. Dalle trattative emerge che Camillo Orsini († 1559), anch'egli ufficiale nella medesima armata, osteggiò le richieste del Della Rovere, minacciando di lasciare l'incarico qualora avesse visto accresciuta la potenza del rivale, come poi avvenne nel 1553<sup>143</sup>. Avendo compreso la difficile situazione, il Nostro accettò la proposta del Consiglio dei Dieci di rinnovare la vecchia condotta, ottenendo però un aumento del compenso (il c.d. 'piatto') per il suo Signore. L'episodio risulta un'interessante testimonianza di quanto ampio fosse il potere negoziale dell'oratore, dato che l'istruzione imponeva di accettare solo l'offerta del comando di un maggior numero di uomini a cavallo<sup>144</sup>. Fu rifiutata, invece, la richiesta di protezione al ducato urbinato da parte delle truppe della Repubblica, cui seguì l'avvicinamento agli imperiali.

Il Leonardi si giustifica informando il suo Signore di aver chiaramente inteso dai suoi amici ed informatori veneziani (ne vengono menzionati almeno tre) che eventuali insistenze da parte sua avrebbero comportato l'ulteriore irrigidimento delle posizioni del governo della Serenissima. In compenso, l'oratore ottenne dal Consiglio dei Dieci due importanti promesse: che quando fosse stato il momento di fare il nuovo governatore generale delle truppe di terra l'incarico sarebbe spettato a Guidobaldo, sarebbe stato finalmente conferito anche l'agognato capitano generale che era stato di Francesco Maria.

La promessa fu solo parzialmente mantenuta, in quanto, ottenuta la carica di Governatore, non venne mai dalla Serenissima quella del generalato; è probabile che sulla scelta abbia influito l'esperienza militare unicamente teorica del duca, che ancora non aveva avuto occasione di mostrarsi in battaglia. Il Nostro, infatti, scrive:

Et che molti amici si sono lasciati intendere che questo Stato desiderava operare Vostra Eccellenza in qualche cosetta di guerra, per vedere come ella si portasse, per darle poi non solo quello [il grado del governorato], ma anche l'altro del Capitaneato<sup>145</sup>.

Dai registri del Leonardi si desume che l'attività dell'ambasciatore consistesse anche – se non soprattutto – nel fornire ai suoi Signori un quadro dettagliato di ciò che accadeva presso

<sup>139</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 13 gennaio 1543*, c. 31.

<sup>140</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 64, *Deliberazione del 18 dicembre 1545*, c. 88rv.

<sup>141</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 65, *Deliberazione del 12 marzo 1546*, cc. 3v-5v.

<sup>142</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 65, *Deliberazione del 17 giugno 1546*, cc. 20v-22r; la patente dogale si trova riportata di seguito alla deliberazione (ivi, cc. 22rv). La nuova condotta, seppur comporti maggior prestigio e aumenti la paga a 5000 ducati, non muta rispetto all'incarico precedente il numero di uomini di cui il duca può disporre in tempo di pace, portati però a 300 uomini d'arme e 300 cavalleggeri in caso di ostilità.

<sup>143</sup> BOP, ms. 374/III/I *Lettera a Guidobaldo II del 7 aprile 1548*, cc. 51r-53v. Sulla figura di Camillo Orsini, si veda G. BRUNELLI, *Orsini, Camillo*, in *DBI*, 79, 2013, pp. 626- 629 e la bibliografia ivi richiamata.

<sup>144</sup> Sul potere di rappresentanza e i suoi limiti cfr. *infra* cap. III par. 7.

<sup>145</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 7 aprile 1548*, c. 51v.

la corte veneziana, per quanto concerne tanto i magistrati dello Stato ospitante quanto i rappresentanti degli altri potentati<sup>146</sup>. La corrispondenza è spesso cifrata al fine di nascondere i nomi degli informatori, tendenzialmente persone al servizio di altri principi o ambasciatori<sup>147</sup>.

Oltre che con i Della Rovere, Leonardi mantenne una frequente corrispondenza con un altro celebre monarca italiano, il duca di Firenze Cosimo I († 1574)<sup>148</sup>. Nei confronti del principe mediceo – del quale si definisce «servitore di bona volontà»<sup>149</sup> e «devotissimo»<sup>150</sup> – l'oratore pesarese fornì un vero e proprio servizio informazioni, il quale si sviluppò lungo due direttrici: le trame ordite dai fuoriusciti fiorentini riparati a Venezia<sup>151</sup>; i contatti tra l'ambasciatore ottomano Janus Bey e quello di Francia a Venezia, prodromici all'alleanza anti-cesarea del 1546<sup>152</sup>.

Nel maggio del 1545, l'oratore roveresco venne a conoscenza di un piano dell'imperatore Carlo V per invadere l'Inghilterra con una forza di 28.000 fanti ed 800 cavalieri. Secondo le sue fonti, l'emissario asburgico De Longe sarebbe stato inviato in Scozia con 400.000 franchi, al fine di coordinare un attacco degli Stuart da nord a supporto del contingente da sbarco imperiale nel settore meridionale dell'isola<sup>153</sup>. L'operazione – evidentemente carente quanto al fattore sorpresa – fu tentata solo nel 1588, con l'esito che tutti conosciamo.

La corrispondenza con il duca d'Urbino non disdegna i fatti di cronaca, come un delitto d'onore del quale Leonardi fu testimone a Venezia: un gentiluomo suo vicino, rincasando poco prima dell'alba, trovò la bella moglie in intimità con un giovane padovano e li uccise entrambi, conformemente al diritto vigente<sup>154</sup>.

Leonardi ragguagliò in modo conciso ma dettagliato il suo Signore sulla turbolenta atmosfera che si respirava a Venezia nei giorni immediatamente successivi all'assassinio del duca di Parma e Piacenza Pier Luigi Farnese († 1547) – consumatosi il 10 settembre 1547 – e la conseguente occupazione del dominio da parte delle truppe imperiali di Ferrante Gonzaga

<sup>146</sup> Si vedano, ad esempio, BOP, ms. 374/III/I, *Lettera al duca Francesco Maria I del 21 luglio 1532*, cc. 23r-24r; *ibidem*, *Lettera al medesimo duca del 1° aprile 1542*, cc. 25r-26r.

<sup>147</sup> Si veda per esempio BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 26 novembre 1542*, cc. 27r-30v. La raccolta delle informazioni, tra le principali del rappresentante statale all'estero, fu scrupolosamente condotta da Leonardi, acuto osservatore; anche allettato da una "callagione" (sic!), continuò a ragguagliare con solerzia il duca circa i principali accadimenti italiani ed europei, intesi dagli altri ambasciatori che gli facevano visita (BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 4 maggio 1548*, c. 53r). Sull'importanza della corrispondenza cifrata e della raccolta di informazioni, cfr. infra cap. III par. 5.

<sup>148</sup> Il documenti per ora rinvenuti si trovano in ASFi, *Mediceo del Principato, Carteggio universale di Cosimo I*, filza 356, cc. 79r-80v, 107r-108v, 153r, 154r-155v; filza 357, cc. 20r, 72r, 103r, 117r, 220r, 625r, 667r; f. 361, c. 114r; filza 412, c. 134r; filza 481, c. 587r.

<sup>149</sup> ASFi, ivi, filza 361, *Lettera al Duca di Firenze del 22 luglio 1543*, c. 114r.

<sup>150</sup> ASFi, ivi, filza 412, *Lettera al Duca di Firenze del 25 novembre 1552*, c. 134r.

<sup>151</sup> I quali non si erano dati evidentemente pervinti dopo la battaglia di Montemurlo del 1537, ricercando nuovamente il supporto francese per marciare sullo Stato toscano. Leonardi fa riferimento a uno dei figli di Piero Strozzi in ASFi, ivi, filza 356, *Lettera al Duca di Firenze del 1° marzo 1542*, c. 79rv.

<sup>152</sup> ASFi, ivi, filza 356, cc. 107r-108v, 153r, 154r-155v; filza 357, cc. 20r, 72r, 103r, 117r, 220r.

<sup>153</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 9 maggio 1545*, c. 33r.

<sup>154</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 26 settembre 1546*, c. 37. Per una accurata disamina del potere di soppressione degli adulteri, si veda M. CAVINA, *Nozze di sangue*, Bari, 2011, pp. 68 e ss.



(† 1557), governatore di Milano<sup>155</sup>. Argomento principale – unitamente alla reazione sdegnata delle rappresentanze diplomatiche, in particolar modo quelle pontificie –, gli eventuali propositi bellici della Repubblica. I veneziani, accerchiati dai territori imperiali, non avevano però intenzione alcuna di partecipare ad una (ennesima) lega contro Carlo V<sup>156</sup>.

Nella Guerra di Parma che ne seguì Leonardi fu utilizzato anche dalla Signoria veneziana, la quale sfruttò il legame tra i Della Rovere e gli Estensi al fine di allontanare il duca di Ferrara Ercole II († 1559) dalla paventata alleanza con l'imperatore, la quale avrebbe determinato un accerchiamento dei domini italiani della Serenissima<sup>157</sup>. Risulta degno di nota che, da questo momento in poi, nei documenti veneziani Leonardi viene nominato quale ambasciatore.

Il rapporto tra Guidobaldo II e le autorità veneziane si incrinò nel corso del 1552, quando Leonardi venne a conoscenza delle voci circa un possibile passaggio del duca tra le fila francesi. In una lettera al Senato, il Della Rovere respinse le calunnie ed espresse tutto il suo grande rammarico per non aver ricevuto, nonostante le ripetute richieste, il grado di Capitano Generale che era stato del padre, nonché le ristrettezze economiche dovute all'esiguità del soldo veneziano. Ribadendo la propria fedeltà ed utilità al servizio della Serenissima, il duca avanzava nuovamente la richiesta del comando supremo, rimasto vacante dalla morte di Francesco Maria<sup>158</sup>.

Dopo quasi tre lustri, la trattativa si avvicinava sempre di più ad un ultimatum di fronte al rifiuto veneziano opposto al duca<sup>159</sup>. Giovanni Giacomo fu affiancato nella negoziazione dal segretario del duca e vescovo di Senigallia Marco Vigerio Della Rovere († 1560), secondo l'uso di inviare, accanto al residente, un procuratore speciale per gli affari di maggiore importanza<sup>160</sup>.

Le argomentazioni del Leonardi fanno leva sulla necessità e sull'onore del suo Signore: se la prima consentiva che fosse lecito allearsi anche con gli infedeli<sup>161</sup>, la religione di cavalleria vietava di compiere azioni contrarie al secondo. Quanto alla necessità, la rinnovata temperie bellica che minaccia il Ducato di Urbino legittima la richiesta di protezione allo Stato roveresco da parte della Repubblica di Venezia; essendo costretto altrimenti il duca a ricercare nuovi alleati. Qualora avesse accettato il rinnovo del vecchio incarico, l'onore del duca sarebbe stato pregiudicato dall'ascesa al grado di generale di molti cavalieri di rango inferiore al suo. Nel concludere, l'oratore sentenziò che non mancava di fede colui che, per difesa dello

<sup>155</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 19 settembre 1547*, cc. 43r-45v. Sulla figura di Pier Luigi Farnese, figlio primogenito di papa Paolo III, si veda G. BRUNELLI, *Pier Luigi Farnese, Duca di Parma e Piacenza*, in *DBI*, 83, 2015, pp. 328-336.

<sup>156</sup> BOP, ms. 374/III/I, *Lettera a Guidobaldo II del 22 settembre 1547*, c. 47r.

<sup>157</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Orazione del Leonardi al Consiglio de X del 28 febbraio 1551*, cc. 27r-29r.

<sup>158</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Trascrizione della lettera del Duca di Urbino dell'8 agosto 1552*, cc. 47v-49v.

<sup>159</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Risposta del Senato Veneto del 29 agosto 1552*, cc. 49v-50r.

<sup>160</sup> La credenziale del vescovo è riportata in ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, c. 50v. L'orazione esplicativa del mandato è riportata in ASVe, *ivi*, cc. 50v-52v.

<sup>161</sup> In tal senso cfr. G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 326rv.

Stato, non prestava aiuto all'alleato, ma solo quello che gli voltava le spalle cambiando fronte. Si tratta di un'argomentazione che sviluppò ne *Il Cavagliero Ambasciatore*<sup>162</sup>.

Le argomentazioni dei due diplomatici non smossero la fermezza veneziana. Il Consiglio dei Dieci, dopo aver consultato il Senato, replicò seccamente che la Repubblica conosceva il momento opportuno per nominare i suoi ufficiali, non lasciando alternative alla cessazione del rapporto col Della Rovere<sup>163</sup>. Nel ricevere la prevedibile risposta del Leonardi e del Vigerio, il Collegio ribadì che il duca sarebbe stato sempre per Venezia «carissimo figliuolo»<sup>164</sup>.

Giovanni Giacomo rimase come rappresentante urbinato a Venezia anche dopo la nomina di Guidobaldo a Capitano Generale della Chiesa – formalizzata da Giulio III il 28 febbraio del 1553 –, fino alla fine del 1558, quando il peso degli anni suggerì il ritiro nel proprio palazzo di Pesaro. Dall'esame dei registri veneziani risulta che, molto probabilmente, una simile decisione era stata già comunicata agli inizi del 1552, come testimonia una deliberazione del Senato – risalente a tale periodo – di attribuire all'oratore urbinato un dono di 500 ducati in occasione della sua partenza dalla Laguna, secondo il costume dell'epoca<sup>165</sup>.

### 1.7. La fama presso i contemporanei e l'attività di professore d'onore

Come già ricordato, oltre che nelle vesti di ambasciatore ed ingegnere militare, Leonardi risultò estremamente apprezzato quale professore d'onore, massimo custode e preclaro esempio delle consuetudini cavalleresche<sup>166</sup>.

Contribuì ad avvalorarne la fama la vicinanza con i grandi condottieri e generali della sua epoca, soprattutto i già citati Francesco II Sforza, Prospero Colonna, Antonio de Leyva, Alfonso d'Avalos e, ovviamente, Francesco Maria I Della Rovere, portatori di una scienza dell'onore ancora legata all'ambiente medievale del mestiere delle armi da cui traeva origine<sup>167</sup>. Come ricostruito da Marco Cavina<sup>168</sup>, l'etica cavalleresca ha una matrice consuetudinaria, oggetto di trasmissione prettamente orale. Ne consegue che la padronanza

<sup>162</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Scrittura presentata dall'Ambasciatore del Duca d'Urbino circa la mente di Sua Eccellenza sopra la materia sopradetta del 27 ottobre 1552*, cc. 52v-54r; G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 326rv.

<sup>163</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Risposta fatta per il Senato al Vescovo di Senigallia et all'Ambasciatore di Urbino nella materia sopradetta dell'8 novembre 1552*, cc. 56v-57r. La questione, d'altronde, era già stata affrontata oltre un secolo prima, in occasione della nomina a capitano generale di Gentile della Leonessa († 1453), in luogo del più nobile e glorioso Bartolomeo Colleoni († 1475). Sulla nota questione, oggetto di un breve trattato del consiliatore patavino Bartolomeo Cipolla, si veda M. CAVINA, *L'albagia del Colleoni. Il "De imperatore militum deligendo" di Bartolomeo Cipolla*, in G. Rossi (a cura di), *Bartolomeo Cipolla. Un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, Padova, CEDAM, 2009, pp. 149-160.

<sup>164</sup> ASVe, *Collegio, Pandette*, reg. 1, *Verbale della seduta del 10 novembre 1552*, c. 57r.

<sup>165</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Secreti*, reg. 68, *Delibera del 21 gennaio 1552*, c. 96r. Sui doni attribuiti agli ambasciatori in occasione della loro partenza, v. infra cap. III. par. 7.

<sup>166</sup> Sulla figura del professore d'onore si rimanda a quanto scritto da M. CAVINA, *Il duello...*, cit., pp. 121-150.

<sup>167</sup> L'autore stesso fa poi riferimento a molti altri – seppur meno leggendari – protagonisti dei campi di battaglia italiani, definendoli loro intimo, in particolare: Stefano Colonna († 1548); Pier Maria di San Secondo († 1547); i fratelli Pietro († 1558) e Leone († 1554) Strozzi; quel Camillo Orsini che rivaleggiò con Guidobaldo II nell'esercito veneziano; Alessandro Vitelli († 1° febbraio 1554); Giovan Battista Castaldo († post 1565); Gian Giacomo de' Medici, marchese di Marignano († 1555) (G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 235r).

<sup>168</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 145 ss.

della materia non poteva che derivare dalla militanza negli eserciti e dalla conversazione con gli *honorati cavallieri*, uomini d'arme che avevano dato più volte prova del proprio valore in battaglia.

Nell'epoca di massimo splendore della scienza cavalleresca, persino il patriarca di Aquileia Daniele Barbaro († 1570) non esitò a definire il Leonardi: «Giuditioso gentilhuomo et honorato Cavaliere [...] huomo nella disciplina militare, non meno che nelle leggi civili, eccellente»<sup>169</sup>. A testimoniare la grande fama, Girolamo Muzio († 1576)<sup>170</sup>, nel suo celeberrimo trattato sul duello, riporta l'estratto di un parere cavalleresco del Leonardi, al fine di avvalorare la regola per cui la vertenza d'onore dovesse fondarsi su un'ingiuria specificatamente determinata<sup>171</sup>. Anche un altro noto duellista, il Pigna, al secolo Giovan Battista Nicolucci († 1575)<sup>172</sup>, nell'elencare i maggiori esperti della materia, scrive: «Del Conte Gioan Iacomo Leonardi non parlo, perciò ch'egli è talmente da tutto il mondo il mondo intorno al conoscimento della militia commendato, che il mio parlarne farebbe di soverchio»<sup>173</sup>.

Il filosofo neoplatonico Francesco Patrizi († 1597) – nella sua breve opera intitolata *Dialogo dell'honore, il Barignano*, pubblicata nel 1553 – immagina una conversazione ambientata in Venezia tra Fabio Barignano ed il conte Giovanni Giacomo Leonardi (Lionardi), nella quale il secondo, interrogato dal primo, gli spiega che cosa sia il bene dell'onore e da cosa tragga fondamento. Il racconto ci mostra l'erudito pesarese in un'inedita veste di filosofo morale, il quale avvalora le proprie argomentazioni attraverso l'utilizzo della logica aristotelica, secondo una tendenza che si stava affermando nell'ultima stagione della duellistica<sup>174</sup>.

L'autorità di cui godeva il Leonardi è in larga parte da attribuirsi al fatto che preferì alla professione d'onore teorica quella pratica: cinse, infatti, sempre la spada e mai lesinò di adoperarla per lavare le ingiurie che gli venivano rivolte. Egli stesso orgogliosamente ricorda:

sta apparecchiato sempre, ove sia bisogno ragionevole di mettere in rischio la vita e la robba. Nella sua gioventù sono corsi diversi accidenti, ne quali con l'arme in mano ha dato conto di esser huomo di core. Ha portato sempre la spada e si è valuto dell'arme come cavagliere<sup>175</sup>.

Oltre a Giovanni Giacomo, anche i fratelli Antenore e Girolamo diedero prova del loro valore in vertenze cavalleresche<sup>176</sup>. In particolare, fu Antenore il primo a difendere l'onore proprio e della famiglia con la spada, sfidando il Conte Niccolò della Genga negli anni Venti del Cinquecento:

<sup>169</sup> D. BARBARO, *I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti e commentati*, Vinegia, Marcolini, 1567, lib. I cap. V. L'elogio è occasionato dalla citazione dell'opera del Leonardi in tema di fortificazioni.

<sup>170</sup> Sulla vita del letterato, professore d'onore ed inquisitore istriano, si veda M. FAINI, *Muzio, Girolamo*, in *DBI*, Roma, 2012, vol. 77, pp. 614-618 e la letteratura ivi richiamata.

<sup>171</sup> H. MUZIO, *Il duello con le risposte cavalleresche*, Vinegia, Giolito, 1563, *Risposta settima*, c. 190r.

<sup>172</sup> Sulla vita dell'autore, una nota biografica essenziale può ricavarsi da S. RITROVATO, *Nicolucci, Giovan Battista (detto il Pigna)*, in *DBI*, 78, 2013, pp. 522-526.

<sup>173</sup> G.B. PIGNA, *Il Duello diviso in tre libri*, Vinegia, Valgrisi, 1554, cc. 2-3.

<sup>174</sup> F. PATRIZIO, *La città felice. Dialogo dell'honore, il Barignano...*, Venetia, Griffio, 1553, cc. 22r-43v. La vicinanza dell'autore alla corte urbinata è confermata dalla dedica ad Urbano Vigerio Della Rovere († 1570) e Girolamo Della Rovere († 1592), prelati appartenenti a diversi rami della famiglia ducale.

<sup>175</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 231r.

<sup>176</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 69r-70v.

Per quello che dimostrano li testimonij che depongono, che non guardandosi il colonnello Antenor mio fratello gli fusse anche dietro data mano sopra le spalle dal conte Niccolò della Genga, et che avvedutosi di questo mettesse mano alla spada et cacciasse il conte in quella casa con qualche sospetto che restasse anco ferito [...] Questa essendo la prima querela che viene in casa nostra et stando noi quattro fratelli confidati nella bontà di Dio in speranza di guadagnar honore, non debbiamo in questa nostra gioventù fuggir le prime occasionj per mostrar, et con il pericolo scoprir, la virtù [...] Vinse (c. 70r) il colonnello Antenore et combattette come attore; ammazzò il nimico, il quale essendo conte et Cavalliere gli portò arme da Cavalliere che furono una spada, un guanto dalla mano sinistra, et una celata che l'ombra tagliava, si combattette in camiscia<sup>177</sup>.

Come l'autore espone compiutamente nell'opera dedicata alla scienza cavalleresca, la difesa dell'onore, bene immateriale e quasi spirituale, doveva avvenire nonostante qualsiasi proibizione della legge o del superiore:

Usa dire che per li padroni si deve mettere in rischio la vita, la robba; l'anima, l'honore che siano da tener per se stessi<sup>178</sup>.

La migliore testimonianza della considerazione goduta dall'autore presso i contemporanei è contenuta nel paragrafo dedicatogli da Marco Guazzo, nella sua opera sulle biografie degli uomini illustri vissuti dall'Evo Antico al Moderno, del quale si riporta integralmente il breve testo:

Vive in questi tempi Giovanni Giacopo Leonardi, gentilhuomo di Pesaro et Conte di Montelabate, qual per virtù et costumi suoi è in consideratione grandissima. Nelle leggi canoniche et civili si trovano in stampa de' suoi consigli tra quelli del Bruno et del Socino. Questi moderni leggisiti, il Socino, l'Alessandrino et Hippolito de' Marsili hanno di lui nelli scritti honorevole mentione. Nel mestier di cavalleria et nelle cose de' duelli è celberrimo, et molti suoi pareri si vedeno in luce, che di ciò fanno fede oltra i cartelli che nella medesima sua querela si vedeno<sup>179</sup>. È stimato universalmente per huomo molto intelligente nelle cose de la guerra. Hebbe conditione con l'ultimo Duca di Melano, fu molto operato da Prospero Colonna, si trovò a fortificar Pavia quando Francesco Re di Franza venne per affrontarla. Francesco Maria Duca d'Urbino, mentre visse, tenne di lui grandissimo conto, gli dette la difesa di Senigallia in tempo che vivea Clemente settimo. L'hebbe il Duca di Camerino [Guidobaldo II n.d.r.] in tutte le sue consulte secrete, o siano state di guerra, o di fortificatione o di altra cosa. Antonio Leva, il Marchese del Vasto lo stimarono assai. Pochi son quei capitani nostri che non facciano gran conto del valore e virtù sua et che non l'abbiano in onorato grado, anzi creggio niuno, se non chi non lo conosce. Da primi Principi de' Cristiani gli sono stati offerti et gli offeriscono honoratissimi partiti per la guerra. Egli nelle nimicitie particolari et in ogni altra sua attione ha dato conto grandissimo del valore de la sua persona. Hora risiede per lo illustrissimo d'Urbino Ambasciadore appresso Venetiani, dove è stato molti anni et da quelli havuto sempre in gran rispetto et per molto confidato. Presso di quelli, con la prudenza et destrezza sua, ha fatto a beneficio de' suoi Signori quello [che] si sa. La casa sua è visitata da tutti li Ambasciadori de li maggiori Principi Cristiani, visitata da tutti i dotti, et da tutti li Cavallieri che vedeno la città di Venetia. Vive molto riservato, facendo grandissima professione dell'osservanza de la sua parola, et d'ogni altra cosa pertinente all'onore: insomma egli è tale che a lui come ad uno oracolo per consiglio si va. Et perché spero di lui cose maggiori, et de' fatti et de' scritti, di doverne parlare in altro luoco, per hora farò fine et pur ciò dirò: da lui l'amicitia è sommamente osservata, et così come considerata maturamente la prende, così non senza giustissime cagioni et considerate l'abbandona, di modo che, così come nell'apprenderla così nel staccarla, giustificatissimo si mostra<sup>180</sup>.

Dal confronto tra le parole del Guazzo e quelle del Leonardi nella menzionata digressione autobiografia, emergono numerosi punti di contatto, dai quali può ragionevolmente presumersi la veridicità delle vicende riportate. Si è già detto che la sua fama spinse tanto l'imperatore Carlo V quanto Francesco I di Francia a tentare di guadagnarlo al proprio servizio, offrendogli prestigio, feudi e danari, quasi che le sue doti diplomatiche e militari potessero mutare gli equilibri delle Guerre d'Italia. Altrettanto noti sono i suoi fermi ma

<sup>177</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 69r-70r.

<sup>178</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciadore*, cit., c. 231r.

<sup>179</sup> Il riferimento è alla querela con Luigi Gonzaga di cui *supra*.

<sup>180</sup> M. GUAZZO, *Historie*, cit., c. 425.

*honorati* dinieghi, motivati dalla fedeltà ai suoi Signori che nessun beneficio terreno poteva comprare, come egli stesso afferma:

fu invitato dal Re Francesco con *honorati* partiti, dalli ministri di Cesare, da altri Signori di Italia medesimamente. Egli come costante servitore, poi che vide in quelli tempi il suo natural Signore in travaglio, et che non gli acconsentiva il partire, intrepidamente ricusò ogni grandezza sua per non mettere punto dell'honore in dubio<sup>181</sup>.

Ulteriori testimonianze della virtù del Leonardi si trovano nelle opere di Mariano Socini il giovane († 1556)<sup>182</sup> e Antonino Lenio († post 1531), che gli dedicò un sonetto ricco di lodi nei confronti di lui e della moglie Elisabetta:

Ioan Iacobo Leonardo Pesariense,  
del Duca d'Urbino orator facondo,  
a chi Marte et Apollo el cor s'accense,  
chi in detti fatti val qual'altro al mondo,  
ch'Hercole mai per forza el leon vense  
come questo col dir grave et giocondo,  
perch'egli è infuso in si animo gentile,  
che qual'el Samio faria l'Orsa humile.  
Né per altro mai ottenne Helisabetta,  
che per propria virtù proprio sapere,  
che conseguir l'huomo moglie si perfetta,  
non è fortuna ma gratia e valere.  
Onde può dir ben l'anima eletta,  
per dote infusa da celeste sphere,  
haver havuto si propitio el fato,  
che in vita possa dirsi huomo beato<sup>183</sup>.

Girolamo Falletti († 1564) ne elogiò in due epigrammi la nobiltà, l'ingegno, l'eloquenza, la scienza delle leggi ed il valore militare<sup>184</sup>; Apostolo Zeno († 1750) definì il Leonardi «intendentissimo dell'arte militare, nella quale scrisse un'opera universalmente desiderata, e

---

<sup>181</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 231v.

<sup>182</sup> MARIANUS SOCINUS JUNIORE (M. SOCCINI IL GIOVANE), *Consilia*, Venetiis, Griphius, 1571, Lib. II cons. XI.

<sup>183</sup> A. LENIO, *Oronte Gigante*, Venezia, De Lubei, 1531, Lib. III can. V. Sulla vita del latinista e poeta salentino trapiantato a Venezia, si veda S. JOSSA, *Lenio, Antonino*, in *DBI*, 64, 2005, pp. 364-366 e la bibliografia ivi richiamata.

<sup>184</sup> HIERONIMUS PHALETHI (G. FALLETTI), *Poematum Libri septem*, Ferrariam, Rubeum, 1547, *Hepigrammata* lib. I e II. Per una nota biobliografica dello scrittore nativo di Savona, ambasciatore residente dei duchi di Ferrara a Venezia, si veda F. PIGNATTI, *Falletti, Gerolamo*, in *DBI*, 1994, 44, pp. 469-472 e la bibliografia ivi richiamata.

non so perché non fu mai pubblicata»<sup>185</sup>; ancora, furono a lui dedicate le opere di Giovanni Andrea Grifoni († post 1560)<sup>186</sup>, Fabio Cotta<sup>187</sup> e Lodovico Dolce († 1568), che scrisse:

m'è paruto convenevole indirizzarlo [il libro n.d.r.] a Vostra Signoria, come a quella che ha in simil materia scritto opere utilissime, et havuto per tutta Italia sempre fama et grido d'uno de' più segnalati Consiglieri che possano desiderar la corti de' Prencipi [...] in guisa che gli intendenti et giudiciosi hanno attribuito ragionevolmente a Vostra Signoria il nome di Nestore, havendo in lei da vero tutte quelle eccellenti qualità, che in lui finge Homero. Andrà adunque per le mani delli huomini questo breve volumetto sotto il nome di Vostra Signoria, infino che fuoriescano i suoi libri tanto aspettati dal mondo<sup>188</sup>.

Dalle parole del Dolce, e prima ancora del Guazzo, può dunque evincersi che le fatiche del Leonardi, destinate a confluire nell'opera magna de *Il Principe Cavalliero*, fossero ben note ai letterati suoi contemporanei, al pari della sua, più volte ribadita, reputazione di esperto nelle 'cose di Stati'. Stupisce, pertanto, la scelta degli eredi di non pubblicare un trattato che suscitava così tante aspettative e che verosimilmente avrebbe goduto di una diffusione europea.

Quanto all'attività di professore d'onore vera e propria, Leonardi trattò oltre duecentocinquanta querele, la più celebre delle quali fu indiscutibilmente quella che oppose il Re di Navarra Enrico II d'Albret († 25 maggio 1555) ad Alfonso d'Avalos, Marchese del Vasto († 1547). I pareri ad esse relativi furono raccolti dall'autore con il dichiarato scopo di fornire al suo 'principe cavalliero' un'adeguata esperienza consiliare<sup>189</sup>, affiancandosi al trattato teorico sulla di scienza dell'onore, destinato a racchiudere i fondamenti della materia<sup>190</sup>.

Voglio concludere riportando il sonetto che il medico-filosofo e poeta Gianmatteo Durastanti da San Giusto († post 1550) donò a Giovanni Giacomo in Venezia nel 1557:

<sup>185</sup> A. ZENO, *Biblioteca dell'eloquenza italiana di monsignor G. Fontanini con le annotazioni del signor A. Zeno storico e poeta cesareo*, Parma, Mussi, 1803, tomo II, p. 405. Sulla vita del poeta e drammaturgo veneziano, si veda M. BIZZARINI, *Zeno, Apostolo*, in *DBI*, 100, 2020, pp. 649-653 e la bibliografia ivi richiamata.

<sup>186</sup> G.A. GRIFONI, *Specchio della lingua latina*, Vinegia, Salicato, 1550, e Vi sono poche notizie sulla vita del professore di eloquenza, il quale servi per qualche tempo il Leonardi, suo coetaneo e connazionale, presso la residenza pesarese. Scherzosamente, nella dedica il Nostro è definito «l'ingrato, eccellente, Signor Conte, che, se non riceve nuovamente piaceri, si dimentica dei vecchi» (ivi, c. 3r). Il Grifoni chiude la dedica affermando di essere disposto a mettere a rischio finanche la vita per ripagare il Conte di Montelabate per tutti i benefici ricevuti e di fargli questo dono per l'educazione dei suoi nipoti (ivi, c. 5v).

<sup>187</sup> F. COTTA, *Onasandro Platonico. Dell'ottimo capitano generale et del suo officio tradotto di greco*, Venigia, Giolito, 1546, epistola dedicatoria. Traduzione volgare dell'opera greca del I sec. d.C. intitolata *Stratēgikós*, l'editore Gabriele Giolito († 1591) riporta in apertura di aver sottoposto lo scritto al vaglio del Leonardi prima che fosse dato alle stampe, a testimonianza della profonda conoscenza del greco antico da parte del genio pesarese.

<sup>188</sup> L. DOLCE, *Il concilio, ovvero consiglio et i consiglieri del Prencipe*, Vinegia, Giolito, 1560, epistola dedicatoria. Si tratta della traduzione italiana dell'omonima opera dello spagnolo Fadrique Furio Ceriol († 1592).

<sup>189</sup> Per la versione corretta di tali pareri, con (parte) dei nomi dei protagonisti censurati, si veda BOP, ms. 215, G.G. LEONARDI, *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti a duello dell'Illustre Signor Giovanni Giacomo Leonardi Conte di Montelabate*; i testi originali sono stati invece raccolti nel volume dai posteri rinominato *Miscellanea di scienza cavalleresca* (BOP, ms. 222). Per quanto concerne nello specifico la controversia tra il Marchese del Vasto ed il Re di Navarra, si rimanda a quanto scritto in A. AURIGEMMA, *Honore et guerra in Italia (Il parere di Giovanni Iacopo Leonardi nella vertenza tra il Principe d'Albret ed il Marchese del Vasto)*, in *Historia et ius* [www.historiaetius.eu], n°5, 2014; per il testo integrale del duplice parere leonardiano, si veda G.G. LEONARDI, *Pareri*, cc. 35-57r.

<sup>190</sup> Il riferimento è al *Principe Cavalliero in duello*.

Quant'è d'eccelso in terra et di perfetto,  
 Signor, d'ingegno et di sapere è in Voi.  
 Né so qual forse mai tra i primi Heroi,  
 di Voi più degno, al mondo, al cielo oggetto.  
 Pien di scientia, et gratia è il vostro petto,  
 né si ben vinse, il buon Socrate, i suoi  
 affett'in Grecia, o il buon Caton fra noi,  
 qual Voi, di gloria et di bontà soggetto.  
 Beat'è in Voi il terren, che'l bel Metauro  
 bagna, et circondan, con perpetuo lembo,  
 Adri, Appennin, Tronto, et felice Isauro.  
 Anzi la grand'Italia, nel cui grembo  
 stilla di vostre laudi, in gemme et auro,  
 di fresch'aure, et ruggiada, un dolce nembo<sup>191</sup>.

### 1.8. L'epilogo e l'eredità di Leonardi

Come accennato, Giovanni Giacomo continuò il suo incarico a Venezia fino alla fine del 1558, quando il peso degli anni gli suggerì di ritirarsi nella sua Pesaro. Sebbene negli ultimi tempi si fossero affievoliti i legami tra la Serenissima e i Della Rovere, la sua partenza dispiacque molto all'ambiente lagunare, compresi i componenti delle magistrature veneziane, con i quali aveva per anni negoziato ed a cui aveva spesso prestato il proprio consiglio. L'autore così descrive la propria partenza:

Costui si partì di Vinetia con molto dispiacere del Dominio, il quale per il consiglio de' Bregadi [Pregadi] gli fece honorato presente; fu lodato nel suo partire dal publico di havere ben servito, gli furon rese gratie de' suoi buoni portamenti. Il Serenissimo Donato gli disse, nella sua partita, che havea veduto che egli vivente havea fatto miracoli, poi che niuno mai in 25 anni si era doluto di lui anzi lodato da tutta la città, e che a tutti estremamente dolea la partita sua<sup>192</sup>.

Al centro della città natia fece erigere un elegante palazzo<sup>193</sup> nel quale soggiornò, alternandolo al castello di Montelabate, assieme alla moglie, al fratello Antenore ed ai figli di lui. Nella città natale si spense il 2 gennaio 1562 e ivi fu sepolto presso la chiesa di San Francesco. Sul monumento in marmo della tomba, tutt'ora visibile e oggetto di recente restauro, vi è inciso:

*IOANNI  
 IACOBO LEONARDO  
 MONTIS ABBATI COMITI  
 IURECONSULTO ET ORATORI  
 CLARISSIMO VIRO AD  
 BENE MERENDUM DE HOMINIS  
 NATO QUI CUM POST MULTOS  
 MAGISTRATOS HONORI  
 FICE GESTOS FRANCISCI*

<sup>191</sup> BOP, ms. 1579/IV.

<sup>192</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 232r.

<sup>193</sup> L'edificio sorge all'incrocio tra le attuali Vie Mazzolari e della Ginevra, nel pressi dei Musei Civici di Pesaro.

MARIAE AC GUIDI UBALDI  
 URBINI DVCUM QUIBUS OB  
 EGREGIAM FIDEM ADMIRABILE  
 IN MAXIMIS REBUS CONSILIVM  
 ET SINGULARIA MERITA  
 CHARISSIMUS FUIT AD  
 VENETOS LEGATOS IN EA  
 LUCE ITALIAE GRAVITAS PRUDENTIAE  
 ATQUE INTEGRITATIS SVAE  
 AD MEMORIAM ILLIVS  
 LEGATIONIS SEMPITERNA  
 FIXTA VESTIGIA RELIQUISSET  
 IN PATRIA REVERSVS NON  
 SIVE PRINCIPVM ET CIVIVM  
 SVORVM MEORVM DECESSIT.  
 HELISABETH VXOR MOESTISS. P.  
 VIXIT ANN. LXIII MENSES II.  
 OBIIT QVARTO MONAS  
 IANVARIII MDLXIII.

Come ricordato, il duca Guidobaldo II aveva concesso a Giovanni Giacomo il titolo comitale unitamente al castello di Montelabate – oggi in rovina – ed al relativo contado, subinfeudando parte del proprio dominio come consentitogli dall’investitura originaria di papa Giulio II del 1512, riconfermata da Adriano VI nel 1523 e da Paolo III nel 1548<sup>194</sup>. La successione sarebbe dovuta avvenire secondo l’uso franco (*lex salica*), in favore del primogenito maschio o, in mancanza, in favore del nipote maschio *ex fratre* maggiore di età. Alla morte del primo conte, pertanto, gli succedette Francesco Maria Leonardi, figlio primogenito del fratello Antenore, il quale aggiunse al proprio cognome quello dei Della Rovere. La sua discendenza diretta era destinata a non sopravvivere – usando le parole di un noto poeta – al «grigio diluvio democratico odierno», estinguendosi con Giovan Giacomo IV Leonardi Montelabate Della Rovere nel 1795.

---

<sup>194</sup> BOP, ms. 445/I.





## CAPITOLO SECONDO

### La scienza dell'onore nel pensiero di Giovanni Giacomo Leonardi: *Il Principe Cavalliero in duello e i Pareri in materia di honore di Cavalleria*

#### 2.1. La produzione scientifica del Leonardi in materia cavalleresca.

Per usare le parole di Marco Cavina, «il diritto tradizionale della nobiltà europea coglieva il suo fulcro equitativo in un complesso concetto d'onore, le cui forti ed evidenti valenze normanti si definivano nelle pratiche, cetualmente declinate, delle soluzioni intracetuali dei conflitti, dal duello alla pace privata»<sup>195</sup>. La materia, che a partire dalla seconda metà del Quattrocento era stata sottratta dai giuristi agli uomini d'arme, a partire dal trattato di Pietro Monti († 1509?)<sup>196</sup>, ricominciò a essere considerata come appannaggio di quei *milites et nobiles* dotati di una cultura giuridica esperienziale, interpellati sin dal XIII secolo per risolvere le vertenze d'onore sorte all'interno del ceto<sup>197</sup>.

Giovanni Giacomo Leonardi svolse il ruolo di «oracolo di Marte»<sup>198</sup> sin dal periodo immediatamente successivo alla battaglia di Pavia, una volta entrato a pieno titolo nel novero degli *honorati cavallieri*. La sua grande esperienza nel campo della scienza dell'onore è stata messa per iscritto in due opere: il *Il Principe Cavalliero in duello* e i *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti al duello*, che rappresentano, rispettivamente, l'una il versante teorico e l'altra quello pratico di una materia che, a metà del XVI secolo, raggiunse il primato nella produzione letteraria italiana ed europea.

La raccolta dei *Pareri*, composta intorno al 1560 e dedicata al duca Guidobaldo II, è riconducibile a un genere letterario assai in voga nella duellistica dei professori d'onore, che all'epoca, come accennato, aveva pienamente soppiantato la controparte giuridica per la sua attitudine a soddisfare pienamente alla coscienza cavalleresca, fuggendo quelle cavillazioni che sapevano di viltà<sup>199</sup>. A differenza dei consiliatori di *ius commune*<sup>200</sup>, richiesti di pareri *pro*

<sup>195</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 3.

<sup>196</sup> PETRUS MONTIUS (P. MONTI), *De singulare certamine sive dissensione: deque veterum recentiorumque ritu ad Carolum Hyspaniarum principem et Burgundie archiducem libri tres*, Mediolani, Scinzenzeler, 1509.

<sup>197</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 7.

<sup>198</sup> La frase completa del letterato Ortensio Landi è «conobbi ancho in Venetia l'oracolo di Marte, dal qual correvano tutti gli huomini martiali per farsi decidere le controuersie d'honore», mentre in nota si legge: «il Conte di Montelabate imbasciatore di Urbino» (O. LANDI, *Commentario delle più notabili et mostruose cose d'Italia*, Venezia, Cesano, 1553, c. 37v). Leonardi stesso menziona Landi tra i letterati con cui era in contatto durante la sua permanenza veneziana (cfr. supra nt. 58).

<sup>199</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 101.

<sup>200</sup> Le raccolte a stampa di pareri in materia duellare furono inaugurate da Giulio Ferretti († 1547) con i *Consilia de duello* del 1538, contenente 21 responsi del giurista ravennate. Ad ogni modo, la vastissima produzione consiliare dei *leggisti* è andata in gran parte perduta, non essendo stata oggetto di pubblicazione unitaria ma solo occasionale, limitata alle esigenze di pubblicità della vertenza (M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 97).

*veritate* lautamente pagati e necessariamente piegati alle esigenze del committente, i cavalieri come Leonardi venivano sovente interpellati dal soggetto deputato a decidere la controversia, tendenzialmente il comune Signore dei querelanti o quello cui si erano rivolti per il campo franco o, ancora, un amico impegnato a negoziare la pace privata.

Nell'opera di Leonardi, inoltre, si trovano anche responsi non connessi a una vertenza, ma scaturiti unicamente alla curiosità del richiedente di conoscere l'opinione del dotto pesarese su un determinato aspetto della scienza dell'onore, nelle more della pubblicazione del trattato a ciò dedicato. Costituiscono un esempio di tali 'consulenze' – com'è solito chiamarle Marco Cavina – quelle relative ai requisiti del perfetto cavaliere e alla definizione del bene dell'onore<sup>201</sup>; alle 'disfide' avvenute tra cavalieri italiani e francesi nel 1502 e nel 1503<sup>202</sup>; alla combattibilità del duello richiesto da Francesco I a Carlo V<sup>203</sup>.

Nell'epistola dedicatoria, l'autore descrive la sua attività di professore d'onore come diretta ad acquistare fama e non ricchezze:

Et poi che a prieghi di molti ho lasciato ricopiare alcuni miei pareri, che altre volte a richiesta di Principi et di particolari amici ho dato per schietta cortesia senza haver mai voluto ricevere altro premio di quello, che m'ha diletato sempre, del piacer che piglio di far piacere ad altri, se verranno con altre cose mie fuori in stampa, che fin'hoggi per essere io stato in ogni tempo di gran contentatura non ho mai consentito che vadano in publico, come non mai soddisfatto di me stesso<sup>204</sup>.

La coerenza delle opinioni espresse nei responsi emerge dal raffronto con l'opera teorica, rispetto alla quale sono assai rare le contraddizioni; circostanza che rende i *Pareri* utilizzabili – almeno in parte – al fine di ricostruire la dottrina dell'autore. Lo stile epistolare ricalca la risposta alla missiva contenente l'esposizione della querela e gli aspetti controversi, il cui contenuto è riassunto nella rubrica introduttiva. Dal modo in cui l'autore si rivolge al destinatario si evince chiaramente la natura del *consilium: sapientis iudiciale* – come nella maggior parte dei casi – ovvero *pro veritate*<sup>205</sup>. I committenti sono, principalmente, i duchi Della Rovere, ricercati giudici d'onore, o altri signori dell'aristocrazia feudale, sebbene anche il Consiglio dei Dieci della Serenissima non disdegni ricorrere all'autorità del Leonardi per risolvere le controversie insorte tra gentiluomini veneziani<sup>206</sup> o tra ambasciatori in materia di precedenza<sup>207</sup>.

<sup>201</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 80v-82r, 171rv.

<sup>202</sup> Ivi, c. 331r.

<sup>203</sup> Ivi, cc. 68r-69r.

<sup>204</sup> Ivi, cc. 4rv. Una simile affermazione si ritrova anche in Girolamo Muzio: «con dir che io sono più amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quando io havessi havuto officio di rispetto, mal haverei sodisfatto al debito mio se, domandato a dir la mia opinione, io havessi risposto non secondo la mia opinione, ma secondo la mia affettione. Però che rispondendo a chi mi dannà dico, che io sono più amico alla verità, che a persona che sia: che quando io sono ricercato a dir parere, io esameno le cause, et non le persone (H. MUTIO, *Il Duello*, cit., Risposta decima al Marchese del Vasto, c. 131v).

<sup>205</sup> All'interno della vastissima letteratura sul tema, può essere in questa sede sufficiente citare G. KISCH, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1970; M. ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in Id., I. Baumgärtner and J. Kirshner (ed. by), *Legal consulting in the civil law tradition*, Berkeley, Robbins Collection, 1999, pp. 11-53; C. CASAGRANDE, C. CRISCIANI E S. VECCHIO (a cura di), *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, Firenze, Sismel, 2004; M.G. DI RENZO VILLATA, «Tra consilia, decisiones e tractatus: le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna», in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXI, Firenze, Olschky, 2008, pp. 15-76.

<sup>206</sup> V. in particolare G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 376v-378v.

<sup>207</sup> Ivi, c. 304rv.

Oltre a quello tra l'Avalos e l'Albret, cui si è fatto cenno nella biografia, i casi più notabili sono i due episodi che coinvolsero il noto letterato toscano Pietro Aretino<sup>208</sup>; il duplice parere redatto per Ascanio Savorgnan († 1581) nella querela contro Pietro Buzzaccarini<sup>209</sup>; quelli per Cesare Pignatelli († 1566) nella vertenza con il cugino Fabrizio († 1577)<sup>210</sup>.

Quanto ai contenuti, essi variano dagli aspetti procedurali del giudizio marziale – come le mentite, i cartelli e la scelta delle armi – ai presupposti oggettivi e soggettivi per ricorrere al duello giudiziale, senza trascurare le virtù del perfetto cavaliere. Particolare attenzione è dedicata alla soluzione negoziata della controversia, quasi sempre prospettata dall'autore, il quale si dimostra coerente con la funzione di *extrema ratio* attribuita al duello. Lo stile è militare, conciso, diretto, scevro da allegazioni e da qualsivoglia artificio lessicale.

Nei soli pareri redatti per Alfonso d'Avalos Leonardi cede all'impostazione bartolistica, elencando prima i *pro* e i *contra* alle pretese del suo assistito, procedendo poi a smontare le argomentazioni della controparte. Anche in questo caso, il *modus argumentandi* è cavalleresco e non giuridico, come cavalleresca è la veemenza con la quale si legittima lo scontro tra i due nobiluomini.

I *Pareri* si avvicinano molto nello stile e nei contenuti alle *Risposte cavalleresche* del Muzio, edite in calce alla seconda edizione a stampa del celebre trattato duellare del cortigiano istriano, pubblicata nel fatidico anno 1563 in cui i divieti tridentini condannarono all'oblio tale genere letterario<sup>211</sup>. D'altronde, i due autori avevano più di un tratto in comune: oltre all'essere (quasi) coetanei, condividevano la formazione umanistica, la frequentazione dell'ambiente letterario veneziano, lo svolgimento di incarichi pubblici e la vicinanza ad alcuni dei principali membri dell'aristocrazia militare, in particolare il Marchese del Vasto e i duchi Della Rovere<sup>212</sup>.

Quanto alle fonti allegate, si rileva come Leonardi non ricorra pedissequamente agli esempi tratti dai grandi condottieri o dall'epica, se non altro per essere lui stesso un'autorità in materia<sup>213</sup>. Le argomentazioni sono fondate sulla loro equità intrinseca – occasionalmente supportata da fonti classiche, giuridiche o dalle Sacre Scritture –, avendo quale valore cardine l'onore delle parti coinvolte<sup>214</sup>. D'altronde, come egli afferma

<sup>208</sup> In un caso il letterato toscano fu origine della diatriba tra un ambasciatore e un non meglio identificato Don Cesare (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 271v-272r); nell'altro fu ferito dall'ambasciatore inglese a Venezia, oltraggiato da un'offesa fatta a un amico in sua presenza (ivi, cc. 272v-273r).

<sup>209</sup> Ivi, cc. 228r-232r, 242r-245v. I querelanti erano appartenenti a due delle maggiori casate del patriziato di Terraferma.

<sup>210</sup> Ivi, cc. 302r-303v, 316r. Alla celebre vertenza d'onore dedica un paragrafo M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 151-163.

<sup>211</sup> L'edizione consultata è H. MUTIO, *Il Duello del Mutio Iustinopolitano, con le risposte cavalleresche*, Vinegia, Giolito, 1563.

<sup>212</sup> Muzio fu nominato da Guidobaldo II precettore del figlio Francesco Maria nel 1549. Un altro aspetto comune è l'ostilità verso Pietro Aretino e Machiavelli, sebbene l'istriano, che si adoperò per la messa all'Indice dei due autori, sia più feroce del Nostro.

<sup>213</sup> «Terrei gran conto non già delle loro autorità perché fossero huomini di guerra et perché havessero alcuno stile o consuetudine degna di essere osservata, ma solamente per le ragioni che adducessero, le quali escano dalla bocca di chi si voglia non devono essere sprezzate [...] Voglio che si sappia che io havendo seguitato quella strada di fondar i pareri non nelle schiette autorità o negli essempli, ma in quelle ragioni che ho giudicato io poterle per ragioni chiamar» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 3v-4v).

<sup>214</sup> Solo in un caso si assiste a una copiosa elencazione di passi, giuridici, storici e letterari, probabilmente caldeggiata dal committente (Ivi, cc. 172rv).

Nella Cavalleria più che nelle altre professioni prevale la ragion naturale, che è vera giustizia, che rappresenta agli uomini una cosa che è come una chiara esperienza, la quale basta per la decision di tutti li casi che possono accadere tra Cavalieri [...] la ragion naturale fa, che l'uso ad un tratto nella mente de' Cavalieri diventi abuso<sup>215</sup>.

La critica dell'*argumentum ab auctoritate*, elemento centrale nella cultura umanista, emerge con forza ne *Il Principe Cavalliero in duello*, diviso in dieci libri introdotti da un proemio, contenti l'esaustiva trattazione di ogni aspetto non solo della procedura duellare, ma della scienza dell'onore in generale, approdato ad una forma definitiva intorno al 1560. Afferma, infatti, Leonardi:

In questa della Cavalleria non è ragionevole che ci stringiamo ad alcuna autorità se la ragione non sia conforme a quella. Noi se in questo nostro duello devieremo da quello che hanno scritto gli altri, non vogliamo esser ripresi di presunzione ma laudati<sup>216</sup>.

D'altronde, persino i tanto vituperati mercanti, anch'essi titolari di uno *ius proprium* consuetudinario, «vanno usurpandoli questa equità, questa bontà, che forse non sanno quale sia»<sup>217</sup>. Equità definita da Leonardi come «una perfetta ragione, che interpreta, emenda leggi, scritture, parole di qual si voglia legislatore o contrahente che scriva o che parli»<sup>218</sup>.

Se il *cavalliero* «è voce di supremo grado di bontà, di professione d'honore»<sup>219</sup>, il titolo dell'opera è un riferimento al massimo grado della perfezione umana, come l'autore medesimo espone:

Non vogliamo che nella Cavalleria i Cavalieri, come siano ricevuti per tali, non abbiano la medesima autorità che i Principi Cavalieri, conciosia che nissuno può esser più di Cavalliero [...] Quell'aggiunto del Principato, poiché per la dignità, per la superiorità di moltitudine di sudditi, poiché ogni potestà nasce da Christo nostro salvatore, farà sempre che il Principe Cavalliero haverà presso la commune opinione maggiore autorità, fino a un certo termine, che un privato Cavalliero [...] aggiungendogli il Principato, prevalerà l'autorità di lui a quella del privato, se non per altro, per la presunzione che porta con essa lei la dignità de' Principi, per il consiglio che sogliono tenere di Cavalieri et huomini togati [...] Ove è il consiglio di molti, ivi è la presunzione di prudenza e risoluzione maggiore, che ove sia uno solo o pochi<sup>220</sup> [...] Un Principe se non ha l'aggiunto del Cavalliero, che si nomini solamente Principe et non Principe Cavalliero, non ha la sua perfettione<sup>221</sup>.

Per quanto riguarda i contenuti, nel libro primo il trattatista pesarese introduce i concetti di onore, di cavalleria e di cavaliere – sempre scritto con la maiuscola per tutto il testo –, definendo termini, regole e soggetti della vasta materia duellare, oggetto di approfondimento nei libri successivi, esponendo per quali ragioni la pratica duellare sia utile e legittima. Il libro secondo è tutto dedicato ai soggetti cui il duello sia da concedere e, quindi, al bene dell'onore e ai modi con cui si acquista. In questa sede l'autore fornisce la definizione di duello come

il combattere di due huomini honorati a che facciano profession d'honore, per la difesa dell'honore, et intendiamo quello, che d'accordo, con la patente del campo si fa in luoco libero, sicuro, et anche alla macchia<sup>222</sup>.

L'autore conclude la trattazione con i motivi per cui si possa ricusare una persona a duello, concentrandosi in particolare sul valore dell'infamia, sui modi con cui si acquista e i comportamenti cui conseguirebbe.

<sup>215</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 228rv.

<sup>216</sup> Ivi, c. 54r.

<sup>217</sup> Ivi, c. 137r.

<sup>218</sup> Ivi, c. 137r.

<sup>219</sup> Ivi, c. 5v.

<sup>220</sup> Ivi, cc. 277v-278v.

<sup>221</sup> Ivi, c. 28v.

<sup>222</sup> Ivi, c. 55r.

Nel Libro terzo, il professore d'onore tratta delle ingiurie e delle mentite, sulle quali mi soffermerò più avanti. Sulle prime si dilunga ampiamente, elencando anche quelle più diffuse all'epoca, concentrando l'attenzione sull'elemento soggettivo della fattispecie. La trattazione prosegue nel libro successivo, nel quale Leonardi si dedica alle cause, necessariamente gravissime e d'onore, che legittimano il ricorso al tribunale delle armi, passando poi agli aspetti procedurali, in particolar modo i cartelli introduttivi della lite<sup>223</sup>.

La forma del cartello viene meglio esplicitata nel quinto libro, cui segue l'esposizione di tutte le possibili tipologie di duello giudiziario d'onore in base alla causa, corredate dall'esempio dell'atto di citazione più opportuno. Anche il sesto libro si occupa della procedura marziale, in particolare dell'istituto del campo franco e del giudice, chiudendosi con le figure degli ausiliari delle parti, dai padrini ai maestri di scherma<sup>224</sup>.

Il libro settimo inizia con la trattazione di uno dei temi più controversi della materia duellare, che approfondirò nel prosieguo: il rapporto di tale istituto con la religione cristiana e i suoi sacramenti. Leonardi prosegue con l'elenco delle armi ammissibili e il modo di adoperarle, illustrando anche come ci si debba comportare durante lo scontro, traendo vantaggio dal temperamento del nemico, denotando una profonda conoscenza dell'animo umano. Nel libro ottavo Leonardi si occupa della disparità fisica tra i duellanti, la quale occasiona una considerazione medico-filosofica sulla superiorità degli italiani rispetto agli altri popoli europei e mediterranei, non limitata al mestiere delle armi<sup>225</sup>.

L'autore passa poi ad elencare, nel successivo libro nono, le scienze e le arti necessarie al cavaliere per adire vittoriosamente il tribunale delle armi, la cui conoscenza serve ad ovviare agli imprevisti che possono accadere durante l'abbattimento. La trattazione prosegue con le regole interpretative e procedurali da osservarsi durante la giornata dell'abbattimento, in particolar modo i vantaggi che spettano al reo, la possibilità per le parti di mutare, cumulare o cedere la querela, i modi in cui può terminare lo scontro, l'eventuale appello o ricorso avverso la sentenza del Signore del campo.

Il decimo e ultimo libro è interamente dedicato alla soluzione negoziata della querela, attraverso il complesso procedimento di pacificazione, sul quale mi soffermerò alla fine del

<sup>223</sup> Sui cartelli e sugli altri atti formali della procedura, cfr. per tutti M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 266-275.

<sup>224</sup> Sulla figura dei padrini, veri e propri avvocati dei contendenti, v. *ivi*, pp. 302-305.

<sup>225</sup> «Percioché, come mostra Aristotele, quelli huomini che nascono nelle regioni calde, per l'arsura del sole, hanno poco sangue, nel quale habitano gli spiriti, come in propria et vera stanza loro. Quanto minor sia la habitatione, minor siano i spiriti, che danno cagione che siano più vili et più atti ad obbedire per la mancanza dell'arditezza che gli altri che ne sono più copiosi. Come quelli che nascono nelle regioni frigide, ove la digestione è migliore, non si dileguano gli spiriti, non condescendono alle parti estreme come nelle calide regioni. Ma, facendo unione al petto [...] fanno l'huomo più gagliardo, più forte, lo rendono più carnoso et con maggior copia di sangue, dal quale nascono gli spiriti più uniti et più copiosi, che causano l'ardire et lo sprezzar la morte. Percioché non sono considerativi come li calidi per le evaporazioni che ascendono alle parti del capo, fanno che non solamente il senso commune che viene posto nella parte principale del cervello, sopra la fronte, ove è molta mollitia et humidita, sia più humido delli calidi, ma che la fantasia, la cognitiva, la estimativa, la memorativa, o reminiscienza [...] divengono più humide et così meno abili al discorrere, al risolvere, al ritenere, a far il sillogismo che consta di due propositioni [...] Lo Italiano, che si trova di qua dal Tropico di Cancro in regione ben temperata, [...] havendo la complessione temperata, ha i sensi interiori molto più disintricati, netti, il sangue puro et copioso, et così gli spiriti molto più risolutivi, con prudenza maggiore et valor proprio, che è quello che il filosofo chiama fortezza, che alcun altro [...] Niuno delle nationi straniere può per natura, se non per caso raro, esser migliore dell'Italiano. Però è più disciplinabile e più atto a riuscire nelle professioni e nelle arti tutte, che qual si voglia d'altra nazione, come ben chiaramente ci ha mostrato l'esperienza nelle scienze e nel medesimo mestier della guerra» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 244r-245r).

presente capitolo. Il principale destinatario dei precetti esposti è il cavalier mezzano, il quale assumeva il difficile compito di comporre la divergenza tra i due gentiluomini o due casate. Il registro linguistico muta rispetto alle restanti parti del trattato, mentre gli esempi dei grandi condottieri lasciano posto ai precetti delle Sacre Scritture.

In generale, la formazione umanistica e cavalleresca del Leonardi riesce a conciliarsi con un forte sentimento cristiano che pervade tutta l'opera, nella quale a più riprese compaiono richiami alle dottrine teologiche di Niccolò di Lira († 1349), Tommaso de Vio († 1533) – il cardinal Gaetano –, San Tommaso d'Aquino e Juan de Torquemada († 1468), nel tentativo di contrastare quella diffusa opinione per la quale «lo honore di questo secolo è rifiuto a Iddio»<sup>226</sup>. In un parere, rubricato *Come possa stare che un Cavalliere voglia haver cura all'honore et all'anima insieme*, Leonardi legittima i costumi cavallereschi in quanto essenza stessa dell'esercizio della milizia, approvata dalla Bibbia<sup>227</sup>.

Sebbene il trattato rientri a pieno titolo nella duellistica dei professori d'onore, colpisce per la grande vastità di fonti classiche, le quali spaziano dagli storici – Erodoto, Polibio, Livio e Tacito –, ai filosofi – in particolare Socrate, Platone ed Aristotele –, ai pedagoghi – Senofonte e Vegezio –, fino ai poeti – Orazio, Ovidio, Omero<sup>228</sup>. Più in linea con gli altri scritti simili i riferimenti ai grandi capitani del suo tempo, in particolare ai duchi d'Urbino – molto lodati, non a caso, anche dal Muzio<sup>229</sup> –, i quali talvolta scadono, come già osservato dal Cavina, nella piaggeria<sup>230</sup>.

Le fonti citate rispecchiano i saperi che dovrebbe possedere, nella visione di Leonardi, il perfetto cavaliere: la teologia per scoprire il peccato; la filosofia morale per i buoni costumi; l'*utrumque ius* per l'equità intrinseca delle fonti romane e canoniche; la storia per gli esempi degli abbattimenti passati; la filosofia naturale, l'astrologia e la medicina – all'epoca ritenute strettamente connesse – per comprendere il carattere degli uomini<sup>231</sup>. Il parallelismo corre inevitabilmente alla formazione del perfetto comandante militare – sancita da Roberto Valturio<sup>232</sup> e, in parte, a quella del cortigiano del Castiglione<sup>233</sup> – i cui requisiti appaiono essere richiesti anche al diplomatico-cortigiano descritto ne *Il Cavagliero Ambasciatore*<sup>234</sup>.

<sup>226</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 22.

<sup>227</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 82v-83r.

<sup>228</sup> Ferma restando, anche in questo caso, la raccomandazione per cui «Li [...] poeti non sono da essere imitati, né altri di qual sia professione, nella Cavalleria, ove ha solamente luoco la ragione, la giustitia naturale e non l'auttorità degli huomini» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 236v).

<sup>229</sup> V. in particolare H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 21v.

<sup>230</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 133.

<sup>231</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 125rv, 259v ss.

<sup>232</sup> ROBERTUM VALTURIUM (R. VALTURIO), *De re militari libris XII*, 1472 [ed. Parisi, Wechelum, 1534], cc. 4-67. Sul genere letterario, si rimanda essenzialmente a M. FANTONI, *Il "perfetto capitano": storia e mitografia*, in Id. (a cura di), *Il perfetto capitano. Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 15-51.

<sup>233</sup> B. CASTIGLIONE, *Libro del cortegiano*, 1528 [ed. a cura di A. Quondam e N. Longo, Milano, Garzanti, 1981, ris. 2021], pp. 47-52, 90-93.

<sup>234</sup> Su questo aspetto mi soffermerò ampiamente nel capitolo III par. 6.

La critica ai giuristi – in particolare al pioniere Paride dal Pozzo († ca. 1493)<sup>235</sup>, «perciocché quella legge sopra la quale egli fonda il suo trattato [...] non prova quel che dice»<sup>236</sup> –, è una caratteristica primigenia della duellistica dei professori d'onore<sup>237</sup>, ma nel Leonardi non assume quei toni aspri che si ritrovano in Pietro Monti e nel contemporaneo Sebastiano Fausto da Longiano († 1565)<sup>238</sup>. Questa moderazione – condivisa anche dalla seconda edizione del *Duello* di Muzio – si deve, in parte, al valore riconosciuto dall'autore alla *scientia iuris* nella materia duellare<sup>239</sup> e, in parte, può essere attribuito alla definitiva delegittimazione dei 'leggisti' innanzi al ceto nobiliare-militare, consumatasi intorno agli anni Cinquanta del secolo XVI, tale da rendere oramai superflua l'invettiva<sup>240</sup>.

Se Leonardi è un cavaliere che non ripugna il diritto, la recente pubblicazione di un inedito trattato duellare di Giulio Claro († 1575) mostra un giurista che non disdegna ricorrere all'*equitas* cavalleresca, segno di come le due culture iniziassero a compenetrarsi in questa fase storica<sup>241</sup>.

Il *Il Principe Cavalliero in duello* presenta una buona dose di originalità per la sua estensione e per la sua articolazione, come pure per l'attenzione riservata ad ogni aspetto della scienza dell'onore. Degno di nota è lo spazio dedicato agli aspetti pedagogici e filosofici della materia – in particolare il bene dell'onore e la scala di atti virtuosi necessari per acquistarlo –, assolutamente originale in un cavaliere. Originale è anche l'attenzione per l'istituto della pace d'onore, eviscerata nei suoi aspetti teorici e pratici, ponendo soprattutto l'attenzione sull'attività di negoziazione prodromica alla composizione incruenta della querela, alla quale l'autore si era spesso prestato nelle vesti di pacificatore o di consiliatore.

Se, come già ricordato, le maggiori analogie si riscontrano con la seconda edizione del *Duello* di Girolamo Muzio, opera dell'ultima duellistica che ostenta – con una buona dose di ipocrisia – un atteggiamento critico verso la singolar tenzone, corroborato da frequenti richiami alla Divinità, l'attenzione per la forma dei cartelli e per le reazioni alle ingiurie avvicina, invece, Leonardi a Fausto da Longiano – ferma restando la frequente divergenza di opinioni tra i due autori – ed al Pigna<sup>242</sup>.

L'analisi metafisica tradisce un'influenza, oltre che della cultura respirata nell'ambiente familiare, delle opere dei filosofi morali, in particolare quella di Giovan Battista Possevino (†

<sup>235</sup> Sul giurista nativo di Castellammare di Stabia (NA), può essere sufficiente un rinvio a E. Cortese, *Dal Pozzo, Paride*, in *DBI*, 32, 1986, pp. 123-127.

<sup>236</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 18r.

<sup>237</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 128 ss.

<sup>238</sup> F. PIGNATTI, *Fausto (Fausto da Longiano), Sebastiano*, in *DBI*, 45, 1995, pp. 394-398. L'edizione consultata è *Duello del Fausto da Longiano regolato a le leggi dell'honore*, Venezia, Valgrisi, 1551.

<sup>239</sup> «che si trovasse, se fosse possibile, un dottor di legge che fosse Cavalliero [...] che essendo legista havrebbe notitia che un semplice dottore si va riportando allo stile dell'arme [...] capirebbe che né l'una, né l'altra professione da sé separata è buona per questo mestiere, ma che essendo uniti possono fare un composito molto opportuno» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 26rv).

<sup>240</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 133; il quale cita, appunto, un passo di G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 135r.

<sup>241</sup> «accostandomi più all'usanza dei cavalieri che all'opinione de' dottori» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 124).

<sup>242</sup> L'edizione consultata è G.B. PIGNA, *Il Duello diviso in tre libri*, Vinegia, Valgrisi, 1554.



1549), edita postuma per opera del fratello Antonio († 1611) nel 1553<sup>243</sup> e, in parte, del Pigna. Che Leonardi non fosse estraneo a queste tematiche lo testimonia il lungo dialogo che lo vede protagonista nel citato *Il Barignano* di Francesco Patrizio, nel quale si riscontra un'identità di vedute su alcuni concetti espressi nell'opera in commento.

Quanto all'ultimo aspetto, risulta evidente l'influsso esercitato dall'opera del giurista e prelado Rinaldo Macone, detto il Corso († ca. 1582)<sup>244</sup>, dedicata alla pace privata<sup>245</sup>, che nel 1555 inaugurò un genere letterario destinato a riscuotere un grande successo dopo gli strali tridentini.

## 2.2. *L'honore di cavalleria*

Intendo ricostruire le elucubrazioni dottrinali su un tema, quello della scienza dell'onore, già ampiamente eviscerato dalla storiografia, ma solo per analizzare il contributo di Giovanni Giacomo Leonardi. Premetto che l'onore riveste un ruolo di primo piano nelle opere dell'autore pesarese, senza, tuttavia, giungere a quell'inversione dell'ordine sistematico che caratterizza i trattati dei filosofi morali, i quali sviluppano ogni questione sulla scorta della definizione di tale bene e dei relativi corollari logici<sup>246</sup>.

Se ne *Il Barignano* Francesco Patrizi mette sulla bocca del conte Leonardi la definizione di onore come «un concetto buono nella mente degli huomini generato dalla cognitione delle buone altrui operationi»<sup>247</sup>, a chiusura del dialogo egli si preoccupa di sancire la differenza tra questo e l'onore del ceto nobiliar-militare, il quale è

opinion comune tra cavalieri che altri non habbia mancato né a giustitia né a valore [...] il non esser mancato [...] non nasce dalle virtuose operationi, ma basta al cavaliere ad esser nel suo honore il non avere mai mancato né a giustitia né a valore, che sono due virtù per le quali il cavaliere si cinge la spada<sup>248</sup>.

Se «l'honor è differente secondo la qualità de' gli huomini»<sup>249</sup>, quello dei *cavallieri* si discosta sensibilmente dalla definizione di «dimostrazione di riverenza a testimonianza della virtù» data da Aristotele, se non per il necessario concorso degli altri uomini nel suo

<sup>243</sup> Sono state analizzate sia la versione originale G.B. Possevino, *Dialogo dell'honore, nel quale si tratta a pieno del duello, della nobiltà et di tutti i gradi ne' quali consiste l'onore*, Vinegia, Giolito, 1553; che quella emendata da fratello Antonio per fuggire le critiche di plagio delle idee di Antonio Bernardi, mosse da Giovan Battista Susio, e l'accusa di essere un fautore del duello (A. POSSEVINO, *Libro nel quale s'insegna a conoscere le cose pertinenti all'honore*, Vinegia, Giolito, 1568). Per un cenno biografico sui due fratelli mantovani v. di P.G. RIGA, *Possevino, Giovan Battista*, in *DBI*, 85, 2016, pp. 158-160; E. COLOMBO, *Possevino, Antonio*, ivi, pp. 153-158.

<sup>244</sup> Per una nota biografica sull'ecclettico personaggio, divenuto vescovo di Strongoli (KR) negli ultimi anni della sua vita, v. G. ROMEI, *Corso (Macone), Rinaldo*, in *DBI*, 29, 1983, pp. 687-690; C. PEDRAZZA GORLEO, *Corso, Rinaldo*, in *DBGI*, I, p. 584.

<sup>245</sup> R. CORSO, *Delle privata rappacificazioni*, Correggio, stamperia propria, 1555.

<sup>246</sup> M. CAVINA, *Res diversae diversos habeant ordines. Aristotelismo e duello: Antonio Bernardi nelle diatribe di metà Cinquecento*, in M. FORLIVESI (a cura di), *Antonio Bernardi della Mirandola (1502-1565). Un aristotelico umanista alla corte dei Farnese*, Firenze, Olschki, 2009, p. 160.

<sup>247</sup> F. PATRITIO, *Dialogo dell'honore, il Barignano*, cit., c. 39v.

<sup>248</sup> F. PATRITIO, *Dialogo dell'honore, il Barignano*, cit., c. 43r. Cfr. per tutti Pigna: «Egli è sotto il predicamento dell'havere: et è havere la buona openione, non di tutti, ma degli huomini di valore, et con opere, non d'ogni sorte, ma solo virtuose» (G.B. PIGNA, *Duello*, cit., p. 88).

<sup>249</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 23r. In tal senso cfr. Possevino: «l'honore del cavaliere sia virtù nell'esser cavaliere [...] che [...] non deve fare o patire cosa vituperosa o infame» (A. POSSEVINO, *Libro*, cit., p. 29).

riconoscimento<sup>250</sup>. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, vi è una peculiarità, rappresentata dalla dimensione esclusivamente endocetuale di questa opinione, fondata su una presunta coincidenza dei ‘buoni’ con gli uomini d’arme<sup>251</sup>. Leonardi, rifacendosi al Possevino, definisce l’onore «un bene divino, [...] sommo [...] delli beni esteriori»<sup>252</sup>, consistente in

quel possesso che il virtuoso ha guadagnato nella mente degli huomini, che fa che essino gli usano ricevere con tutti i modi che possono, li Principi gli danno premi di gradi alla guerra, dignità, governi nella pace, ricchezze et somiglianti beni della fortuna<sup>253</sup>. È voce che considerandola si risolve in atto virtuoso, il quale porta assai premio quando di quell’atto un gentilhuomo ne venga lodato [...] l’honore, pigliandosi secondo il commune uso del parlare, stia nelle buone opinioni che siano della virtù nuda o vestita che sia<sup>254</sup>.

Della concezione aristotelica permane la stretta connessione con la virtù, segnatamente quella marziale<sup>255</sup>. L’autore descrive un ideale – sia perdonato il gioco di parole – *cursus honoris* del cavaliere, composto di sette gradi: il timor dell’infamia, il desiderio della gloria, il compimento delle operazioni virtuose, la lode, la fama, l’onore, e, infine, la gloria<sup>256</sup>.

Si nota una frattura tra la dimensione interiore dei primi tre gradi, collegati alla coscienza della persona ed al suo comportamento, e quella tutta estrinseca degli altri quattro, rimarcata dal Leonardi ove dice: «Non basta che noi siamo buoni e virtuosi, ma bisogna appresso, per il buono essemplio degli altri, haver buona fama appresso li buoni et, se gli è possibile, anche presso i volgo tutto»<sup>257</sup>.

La contraddizione rispetto alla descritta dimensione endocetuale della scienza dell’onore è solo apparente e deve essere spiegata alla luce della distinzione tra l’onore, che deriva dall’opinione dei cavalieri (‘i buoni’), e la gloria, la quale si sostanzia nell’universale riconoscimento della virtù dell’uomo onorato<sup>258</sup>.

---

<sup>250</sup> A questa peculiare forma di onore è dedicato il nono libro del *Catalogus gloriae mundi*, trattato giuridico pubblicato per la prima volta nel 1529. L’edizione consultata è BATHOLOMEI CASSANEI (B. DE CHASSENEUZ), *Catalogus gloriae mundi*, Venetiis, Valgrisius, 1559. Si veda a tal proposito la breve ma pregnante analisi di M. CAVINA, *La gloria del mondo. Onore e incoronazione in Barthélemy de Chasseneuz*, in G. Olmi e G.P. Brizzi (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Bologna, CLUEB, 2007, pp. 411-416.

<sup>251</sup> «Perché dice Aristotele che gli uomini ricercano l’honore, affine di essere stimati buoni: conciosia che gran piacere sia essere stimato huomo da bene da huomini da bene» (G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 7).

<sup>252</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 47rv; G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 6, 267.

<sup>253</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 51v.

<sup>254</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 81r.

<sup>255</sup> «Un Cavalliere che, ove si tratta il pericolo della vita, vi vada quando deve et che riesca bene, diciamo che si è fatto honore et ch’egli è huomo honorato» (ivi, c. 80v).

<sup>256</sup> «Diremo bene che di questi gradi, che noi formiamo prima che si arrivi all’honore, alcuni possiamo portare dalle fasce, che sono il primo il timor della infamia, forse anche il secondo, che è il desiderio dell’honore, ma il terzo, che consiste nelle operationi onde nasce la virtù, dalla quale viene il quarto che è la laude, il quinto della fama, del buon nome, il sesto dell’honore, il settimo della gloria, tutti questi altri non nascono con noi» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 48r). Sembra rappresentare la medesima scala G.B. PIGNA, *Duello*, cit., cc. 6 ss.

<sup>257</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 48v.

<sup>258</sup> «Quando potremo haver unitamente con lei il giuditio de’ buoni, lassaremo il volgo a dietro. Ma se li buoni et il volgo assieme condiscenderanno a favore, per il buon essemplio di tutti et per arrivar al grado della gloria» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 50rv). Sulla distinzione tra gloria e onore cfr. G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 8 ss.; G.B. PIGNA, *Duello*, cit., c. 6.

Non è possibile una definizione univoca delle operazioni virtuose: la scienza dell'onore «si svolgeva nel regno fattizio della consuetudine variabile e insicura»<sup>259</sup>, soggetta a mutamenti in base al tempo e al luogo<sup>260</sup>; un'incertezza che, per i detrattori, testimoniava l'irrazionalità intrinseca dei suoi costrutti<sup>261</sup>. Per quanto concerne Leonardi, il cavaliere virtuoso

Sta con il timore di Dio, essercita con pazienza la povertà, con costanza la castità, con religione l'obediencia come gli altri dedicati a Dio; ma più di loro si trova legato, perciò che sta apparecchiato con il rischio della vita, con la certa morte in difesa del Principe, della patria sua. Non solamente egli non fa male, ma è tenuto non tollerare che altri il faccia; difende la giustitia in ogni tempo, con ogni sorte persone, in segno della quale egli si cinge la spada; questa opera in aiuto delle vedove, de' pupilli, degli altri tutti che sono impotenti, sta apparecchiato di morire per il nome di Cristo. Egli è liberale et se non può con la robba, con gli offitij, con gli aiuti e fede, aiuta il prossimo, lo consiglia, lo ammonisce, tolera i vitij di lui<sup>262</sup>.

Colui che si erge a paladino della giustizia deve essere, innanzitutto, osservatore della *fides*, antico retaggio della cavalleria feudale. Il massimo peccato nella religione di cavalleria, pertanto, è rappresentato dalla menzogna, intesa come falsità scientemente detta, e dal tradimento, nella generale accezione di mancanza alla parola data<sup>263</sup>, eccettuato soltanto l'*officiosum mendacium*<sup>264</sup>. Sotto questo aspetto si consuma tutta la distanza con i giuristi, per i quali «non dire il vero o il non esser vero quel che si dice non è delitto né cosa infame né dishonorata pur che non sia con pregiudicio di altri né con fraude»<sup>265</sup>.

Una questione di non facile soluzione è la conciliazione di un simile principio con l'arte dell'inganno, tradizionale fondamento della guerra. Antonio Possevino sottolinea la differenza che corre tra il duello e la guerra, la quale non è un giudizio che presuppone uguaglianza tra le

<sup>259</sup> M. CAVINA, *Res diversae*, cit., p. 155.

<sup>260</sup> «L'Honore in ogni luoco ha così fatta interpretatione, che ciascuno l'intende come vuole» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 30r); «Così fanno anche le opinioni delli huomini, le quali in un tempo approvaranno per honorevole un modo di procedere, in un altro per dishonorevole» (ivi, c. 45r); «peroché habbiamo sempre per chiaro che ciascuna provincia, città et luochi che habbiano loro consuetudini, quelle si deveno osservare non ostante qual altra legge generale che fosse» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 314r). Anche i giuristi dovevano arrendersi di fronte alla realtà dei fatti, se Claro afferma: «tanto grave sarà la ingiuria quanto è riputata grave per il commun uso in quel luogo dove è fatta» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 54); «appresso i cavalieri quella cosa sarà stimata infame per la quale uno nella commune estimatione delle genti ne rimane dishonorato (ivi, p. 123).

<sup>261</sup> M. CAVINA, *Res diversae*, cit., pp. 161-162.

<sup>262</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 171rv, sotto la rubrica *Quali siano le parti convenevoli a voler esser havuto per Cavallier perfetto*.

<sup>263</sup> «Un Cavalliero [...] deve essere certo che a lui conviene di havere tanto amore al vero, che tutto quel che accenna succede in luoco di giuramento espresso et che il mancar di fede sia proprio tradimento. La Cavalleria, che è pura, vera, netta di ogni sorte di macchia, amica, madre e figliola della verità, anzi la istessa verità, non tolera, non riceve alcuna simulatione, fintione, dissimulatione o alcuna bugia per minima che sia» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 67v) «Noi habbiamo lo istesso castigo dell'honore quando tacciamo la verità che quando diciamo la bugia. Il tacer la verità, quando si deve dire, è falsità manifesta» (ivi, c. 142v). Molto dettagliato nell'elencazione delle condotte infamanti H. MUTIO, *Duello*, cit., cc. 71v ss.

<sup>264</sup> «quanto al Principe Cavalliero, se per la salute di molti gli sia lecito il dissimulare, il dire una bugia che vien chiamata officiosa quando giova ad altri e non faccia danno ad alcuno, havendone parlato nel primo libro, non ne ragiono di presente» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 71rv). Il riferimento è al primo libro del *Principe Cavalliero*, del quale si sono perse le tracce; presumibilmente doveva trattarsi di uno *speculum principis* contenente i precetti per il perfetto signore temporale, volto a coniugare la ragion di stato con la religione di cavalleria.

<sup>265</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 43.

parti<sup>266</sup>. Leonardi concorda con il prelado mantovano nell'equiparare la frode all'infame tradimento, ma specifica:

bisogna che l'inganno, che merita di esser chiamato onorevole, stia tutto nell'arte e nella maestria del conoscere i vantaggi del sito, dello steccato, del sole, del vento per fuggir l'incontro della polvere, nel ben intendere il suo cavallo et l'armi tutte et quelle che si hanno ad operare nello steccato. Quelle cose non caderanno sotto il nome di inganno, ma di virtù, poiché quella altro non è che l'arte e lo essercitio di un valent'huomo<sup>267</sup>.

Leonardi tenta di comporre il millenario contrasto tra la 'civiltà della vergogna' – già propria dell'epica greco-romana –, ove peccati e meriti rilevano solo in quanto conosciuti presso la società, e la 'civiltà della colpa' di matrice cristiana, che mette in risalto la dimensione interiore delle azioni umane<sup>268</sup>. La coscienza del cavaliere pare avere un ruolo tutt'altro che secondario nella visione dell'autore, che afferma:

La onde, decidano li buoni e il volgo quel che vogliono di noi, che alla fine se la coscienza nostra, che è quella che vive con noi, che ci mostra in ogni nostra attione, nel medesimo sonno della notte, quando ella è scellerata et peccatrice ci rappresenta immagini mostruose, terribili, piene di spavento, per il contrario quando si trova senza macchia, ci dona ogni quiete. Se questa che diciamo serà sodisfatta nell'aver bene operato, segua quel che voglia, che l'anteporremo alli buoni, al volgo tutto<sup>269</sup>.

Un'impostazione che riprende la filosofia del Possevino – che distingue tra una dimensione interiore e una esteriore dell'onore<sup>270</sup> –, la quale risulta tendenzialmente estranea alla duellistica d'impostazione cavalleresca, preoccupata della sola prospettiva estrinseca – salvo qualche generico riferimento alla rettitudine morale del cavaliere –, che si pone spesso in contrasto con la sfera religiosa<sup>271</sup>.

Un volta acquistato attraverso le 'buone operationi', «l'honor nel Cavalliero sta alla sembianza della medolla dentro le nostre ossa sempre unito, sempre aderente, fisso, inseparabile dentro nel centro dell'animo»<sup>272</sup>. Quanto detto significa che l'onore non si perde se non per una colposa contravvenzione al codice etico cavalleresco, non potendo neanche il più grande dei principi influire su tale bene immateriale, secondo un'opinione unanimemente

<sup>266</sup> A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 48 ss.

<sup>267</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 236rv. Anche Claro distingue la 'fraude' e l'inganno dall'ingegno e dalla 'malitia' (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 187). Nega valore alla vittoria ottenuta con 'fraude' G.B. PIGNA, *Duello*, cit., p. 163.

<sup>268</sup> Nel Leonardi la vergogna «è una perturbatione, una infirmità dell'animo causata dalla fissa immaginazione di alcuno sinistro accidente, che ci sopravvenga per nostra colpa o senza che pare a noi, che ci porti infamia et dishonore [...] la quale ci dà a credere che, se non facciamo la vendetta, veniamo a diminuire della fama e della dignità» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 294r-295r). Ne emerge la stretta connessione con il timor d'infamia (ivi, c. 83r).

<sup>269</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 50r. Una linea di pensiero confermata anche dove dice: «trovaremo l'anima, l'honore et la coscienza tutte camminare a un fine» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 82v).

<sup>270</sup> «l'honore [è] un habito posto nell'anima, et conseguentemente uno de i beni interni [...] l'honore è de i beni esterni, posto nel concetto che debbono haver gli huomini dell'oprar nostro virtuoso (A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 27-28).

<sup>271</sup> Anche un giurista come Giulio Claro apre il suo trattato di duello affermando: «Et se alcuno dirà che tale sentenza sia nemica della legge di Christo, non negherò io che questo vero non sia, anzi dirò che tutte le leggi dell'honore da cavalieri, con tanta diligenza osservate sono alla cristiana legge contrarie» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 22).

<sup>272</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 71r.

condivisa nella duellistica<sup>273</sup>. Data la dimensione prettamente estrinseca dell'onore, lo scollamento tra la teoria e la pratica è evidente laddove l'autore precisa che

questo teniamo per fermo quando il Cavalliero sia di già passato per la strada delle operationi et venuto alla perfetione della virtù [...] Ma se presupponiamo un Principe capitano generale, che per lui medesimo maneggi la guerra, ancor che non appariscano processi, una declaratoria basteria, non dico a escludere l'huomo honorato dal privilegio in tutto, ma far sospettar la gente, in tanto che l'honorato haverebbe qualche obbligo di fare ciò che egli potesse per levarsi d'intorno quella suspitione<sup>274</sup>.

Colui che perde il proprio onore e la propria buona fama diviene, appunto, infame<sup>275</sup>. Ciò comporta, all'interno del ceto, una sanzione equiparabile alla romanistica *capitis deminutio* – o morte civile –, in quanto

vita è propriamente quella che si trova senza infamia, senza alcuna macchia, né altro è vivere che passare virtuosamente il tempo. Morto è colui che non illustra, non risplende tra gli huomini [...] Non sarà anche morto, né havuto per tale da gli altri se non sarà macchiato di infamia. Questo solo notato nell'honore è il proprio morto nella Cavalleria, ove vien ributtato et abhorrito<sup>276</sup>.

Un volta perduto, secondo autori come Fausto e Muzio, l'onore non può più essere recuperato, sulla base della citata equiparazione dell'infame al morto, che non può resuscitare<sup>277</sup>, per Leonardi, invece, la macchia può essere lavata

per la strada contraria a quella [...] con far qualche opera segnalata che di gran lunga avanzi l'infamia; con il tener per lungo tempo bontà et vita notabile in servitio di Dio et del mondo s'amorzano, s'estinguono le male opere<sup>278</sup>.

Coerentemente con i principi esposti, Leonardi non esclude dal novero dei cavalieri il militare che «habbia tenuto mal vita, se per tre anni continui sarà essercitato nel bene operare, si potrà haver per buono»<sup>279</sup>. Sotto questo aspetto il principe è impotente: non ammettendo la cavalleria sentenze costitutive, ma solo dichiarative<sup>280</sup>, al più può eliminare le sanzioni civili e penali derivanti dall'infamia conseguente a un delitto criminale<sup>281</sup>, ma non reintegrarlo nel

<sup>273</sup> «così come un Principe non può far un huomo honorato che non sia, così non può levargli l'honore senza gran cagione. Niuno può levar l'honore ad un gentilhuomo se in lui non è colpa» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 83r). Nello stesso senso, cfr. per tutti Fausto da Longiano: «Né po' qual si voglia gran cavaliere levare l'onore ad un altro di grado inferiore senza causa, ch'egli non commetta atto d'ingiustizia» (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 9).

<sup>274</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 71v-72r.

<sup>275</sup> «infamia altro non sia che huomo senza honore, senza dignità, anzi huomo di mala fama» (ivi, c. 69r). Una punto di partenza per ricostruire il concetto di fama è rappresentato da F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.

<sup>276</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 83rv.

<sup>277</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 10; H. MUTIO, *Duello*, cit., c. 76r, il quale cita l'opinione del Marchese del Vasto.

<sup>278</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 173r. Nello stesso senso G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 109-110; il quale distingue tra gli errori scusabili e inescusabili. Sul recupero dell'onore perduto v. anche ivi, p. 253.

<sup>279</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 75r.

<sup>280</sup> Per Muzio la prima sarebbe nulla, mentre la seconda, accertando la causa d'infamia, è pienamente valida (H. MUTIO, *Duello, Risposta quinta al Marchese del Vasto*, c.123v); «che egli più consista nella universale opinione, che in alcuna particolar dichiarazione» (ivi, *Risposta settima al Marchese del Vasto*, c.126v).

<sup>281</sup> «Conciosia che il delitto esclude l'huomo d'ogni honore, sendo che infamia altro non sia che huomo senza honore, senza dignità, anzi huomo di mala fama» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 69r). Si sofferma particolarmente su tale aspetto, tra gli altri, H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 72rv.

consesso dei gentiluomini del quale si è dimostrato indegno di fare parte<sup>282</sup>. Persino un giurista come Claro ritiene che nessun sovrano possa agire in tal senso «senza contestazione della lite», ossia senza rivedere il processo<sup>283</sup>

D'altronde, principio indiscusso è che l'onore non abbia superiore, al contrario, «niuno è, per grande che sia il suo principato, anchor che non riconosca huomo vivente per superiore, che non habbia la giustitia, la equità, la honestà della Cavalleria per superiore»<sup>284</sup>. Qualora il principe dia un ordine che possa pregiudicare l'onore del cavaliere deve essere disubbidito, in quanto atto ingiusto che fa venire meno l'obbligo di fedeltà, salvo che ciò sia fatto per il bene della patria<sup>285</sup>.

### 2.3. *I soggetti legittimati a ricorrere al tribunale delle armi*

Occorre a questo punto fare un passo indietro, al fine di comprendere a chi si applichi il codice etico cavalleresco nella visione del Leonardi. Egli rappresenta la 'professione di cavalleria' come una religione marziale, la quale

come nelle religioni di frati, [...] altro non voglia dire professione se non obbligo, promissione di osservar tutte quelle regole et precetti che si danno in quella religione. Assomigliando la nostra all'altra della religione, che il far professione di Cavalleria non sia altro che obbligarsi a tutte quelle virtù che mostra la spada che rappresenta la giustitia, che è la principale et comprende le altre tutte<sup>286</sup>.

Tale culto eterodosso – nella temperie bellica della prima metà del Cinquecento – può essere abbracciato non solamente dal *bellator* di professione, ma anche da colui il quale, sebbene non militi nei campi di battaglia, è accomunato al primo dal non esercitare arti meccaniche, operando al servizio del principe o dello Stato, valendosi «dell'arme nelli bisogni per difesa di lui, della patria, che stia apparecchiato ad esporsi a tutti quelli pericoli, che sono giudicati convenirsi ad huomo che vive senza macchia»<sup>287</sup>. Accanto a costoro, vi sono i gentiluomini e i nobili, appartenenti a una schiatta patrizia, tra i quali spiccano gli illustri, dotati di giurisdizione temporale. Costoro, per essere equiparati ai cavalieri, devono vivere «convenendo alla nobiltà [...] et splendidezza et bontà [...] anche se [...] non eserciti[no] arme»<sup>288</sup>. Il motivo per cui a tali soggetti è tributato onore anche se non hanno compiuto

<sup>282</sup> «Può bene il Principe levar la pena, ma [...] non può dunque far che quello che è fatto non sia fatto [...] Questi vitij dell'animo non si possono medicar con medicine estrinseche, et però li Principi, come non possono levare la virtù, gli honori ad un huomo che meriti, così non possono dar honori a chi non è meritevole» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 173rv). Nello stesso senso H. MUTIO, *Duello*, cc. 74v-75r; «Et il Principe può bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa» (ivi, *Risposta quinta al Marchese del Vasto*, c.123v).

<sup>283</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 74.

<sup>284</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 277rv. Opinione condivisa, tra gli altri, da Muzio, il quale afferma che l'onore non risponde ad altre leggi che le proprie (H. MUTIO, *Duello, Risposta prima al Marchese del Vasto*, cit., c. 111r).

<sup>285</sup> «Obedirgli intendiamo nelle cose ragionevoli, con le operationi della qual ragione sono veramente Principi, ma come traviano da quella con attioni che non sono veramente giuste, fanno ch'eglino in quelle siano havuti per privati» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 63r). Nello stesso senso, V. S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., cc. 250 ss.; G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 301.

<sup>286</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 53rv.

<sup>287</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 28r.

<sup>288</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 6v. V. anche: «Possiamo anche chiamare huomini honorati et d'honore quelli che non sono mai stati alla guerra» (ivi, cc. 55rv).

alcuna operazione virtuosa viene spiegato attribuendo a costoro una virtù presunta<sup>289</sup>, secondo la tesi propugnata da Giovan Battista Possevino<sup>290</sup>.

Ad ogni modo, prima della regolamentazione statutale avvenuta alla fine del XVI secolo, era ancora incerto in che cosa consistesse lo status nobiliare<sup>291</sup>, per cui l'autore poteva legittimamente affermare che:

Nobile diciamo un huomo virtuoso, ancor che egli sia il primo che dia il nome alla sua casa, et che i suoi antipassati stretti siano stati vilissimi. Nella professione di Cavalleria la nobiltà si acquista col lungo uso de' dieci et più anni vivuti alla guerra col honore, et anche con tempo minore se la virtù si è scoperta con opere segnalate<sup>292</sup>.

Non per questo deve credersi che Leonardi equipari la nobiltà d'animo a quella di sangue. Come espone ne *Il Principe Cavalliero in duello*, riportando l'episodio di un duello tra un principe e un cavaliere privato:

Uno può esser Cavaliere per sua propria virtù, per nato che sia di gente bassa. Sarà anche gentilhuomo quanto alla creanza, ma stando nella proprietà del nome non sarà gentilhuomo come un altro, che habbia havuto padre, avo et avoli di lunga discendenza nobile<sup>293</sup>.

Circoscritta la platea degli *huomini d'onore et honorati*<sup>294</sup>, occorre chiarire chi concretamente possa valersi del duello<sup>295</sup>. Se autori come Fausto e Muzio sono alquanto categorici nel limitare il ricorso al tribunale delle armi a coloro che concretamente le utilizzino<sup>296</sup>, Leonardi pare ammettere anche letterati e dottori, finanche un mercante «se sia huomo che stia apparecchiato con l'arme in difesa di lui et della patria»<sup>297</sup>, oltre ai militari di

<sup>289</sup> La tesi è espressa dal conte Leonardi nel *Barignano*, in un passo già evidenziato dal Donati (C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit., p. 98), ove dice: «è da sapere, che questi stati, tutto che non si veggia alcun atto loro, né tristo, né buono, portano seco di loro natura, appresso agli huomini, una certa stima et un certo apprezzamento; perciò che tutti habbiamo nell'animo quasi certa una credenza, che Dio non lascierebbe tanta roba ad un ricco, s'egli non fosse buono, che un gentil'huomo, per la nobiltà del sangue, non possa esser malvagio, che niuno non possa salire a dignità alcuna, se non per mezzo dei meriti proprij, che se un Signore non fosse buono, non potrebbe essere, né da Dio, né dal popolo patito» (F. PATRITIO, *Dialogo dell'honore, il Barignano*, cit., c. 40v).

<sup>290</sup> Presunzione *iuris tantum*, in quanto è sempre ammessa la prova contraria (G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 104-105). Pigna distingue tra nobiltà «d'ischiatta» e nobiltà «da per sé» (G.B. PIGNA, *Duello*, cit., c. 116).

<sup>291</sup> V. a riguardo C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, cit., pp. 100 ss.

<sup>292</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 6v; al contrario «Se un nobile si metterà in essercitio vile o dell'agricoltura operaia o d'altra bassa, o nelle arti meccaniche et ignobili, egli a sé stesso dà la sentenza contra, né può valersi del privilegio del grado di lui nella guerra, che è arte et mestiere non meccanico, ma nobile et illustre» (ivi, c. 84v). Sul valore nobilitante della virtù, segnatamente quella marziale v. H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 79v-81v. Di contrario avviso l'aristocratico Giulio Claro: «Quel solo è veramente nobile che è nato di sangue nobile. Et intendo quello esser di sangue nobile i cui predecessori fino al quarto grado [...] non sono stati notati d'infamia né rustici né plebei né hanno essercitato alcun officio vile o arte meccanica [...] l'imperadore può far illustre un plebeo [...] ma non farà già egli che uno non nato nobile sia nobile» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., pp. 109-113).

<sup>293</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 252r.

<sup>294</sup> «lo honorato comprende che colui habbia con le opere fatto cose che mediante quelle egli habbia conseguito premij d'honori, come presenti, o gradi nella militia, o che almeno li habbia meritati, con tutto ciò che per mala sua fortuna non sia stato riconosciuto, basta che presso Cavallieri sia havuto in opinione che ne fosse degno, et chiamarsi per gentilhuomo honorato; l'altra di huomo d'honore, se ben può havere il medesimo sentimento della prima, non ha però quella forza che l'altra che porta l'effetto. Questa di honore propriamente si verifica in huomo che non habbia fatto opera alcuna, non perché sia mancato da lui, ma perché non se gli è presentata la occasione. Basta che, vivendo nobilmente, dà cagione di far fare impressione nella mente de' Cavallieri ch'egli sia per reusire in tutte quelle cose che a Cavaliere convengano» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 85rv).

<sup>295</sup> Sui soggetti legittimati a ricorrere al duello v. M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 293 ss.

<sup>296</sup> V. in particolare H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 77v-78r, laddove afferma che non avrebbe senso una prova marziale in coloro che non esercitino l'arte della guerra.

<sup>297</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 76r.

qualsiasi rango<sup>298</sup>. Ciò che risulta essenziale è il possesso del bene dell'onore netto non solo da ogni macchia, ma anche purgato dal sospetto d'infamia<sup>299</sup>.

A tal proposito, è un tema dibattuto nella duellistica se il vinto in un precedente duello, qualora si sia comportato valorosamente, possa essere ricusato quale infame. Fausto si esprime fermamente in senso positivo<sup>300</sup>, mentre Muzio opta per una soluzione di compromesso, per la quale tale soggetto potrebbe essere sfidato, ma una successiva vittoria non sarebbe in grado di levare la macchia della precedente sconfitta<sup>301</sup>. Leonardi risulta alquanto originale sul punto, affermando:

in certi casi ne quali si combatta per causa d'honore et non per purgarsi da alcun delitto, ancora che uno resti vinto, se si è portato valorosamente non può essere ricusato in un altro duello, pur ché dopo la perdita habbia tenuto vita da Cavalliero<sup>302</sup>.

Un'ipotesi di infamia insanabile deriva dalla 'disdetta', ovvero la confessione del proprio torto data dallo sconfitto con la spada del nemico alla gola, massima umiliazione per il cavaliere, equiparata alla confessione estorta sotto tortura<sup>303</sup>.

La centralità attribuita all'onore impone di mettere in primo piano il comportamento valoroso tenuto dal cavaliere, mentre i risultati conseguiti, legati ad una molteplicità di fattori, hanno un ruolo secondario<sup>304</sup>. Dalla prevalenza dell'onore reale su quello formale discendono altre importanti conseguenze in tema di ricusazione, sia per quanto riguarda l'*imparitas personæ* che l'*imparitas dignitatis*<sup>305</sup>. Sotto il primo profilo, l'autore non ha dubbi circa la possibilità per il bastardo di provocare altri a duello<sup>306</sup>, opinione largamente condivisa nella

<sup>298</sup> «Questa nostra diffinitione piglia in lei quali siano gli huomini degni del duello, dai quali non escludiamo li dottori e quelli nobili che servano dignità della lor città, e hanno questa professione li soldati che vivono alla guerra per mediocri et bassi che siano, pur che habbiano questa professione d'honore et restino senza macchia» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 55r); «Questa voce di dottore, se non è accompagnata da qualche altra qualità, da sé stessa escluderà il dottore dal duello» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 76v); sebbene «il vantaggio sarà sempre di quello che si troverà illustre et honorato nella militia» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 63v). Claro ammette, invece, il semplice letterato al duello qualora abbia per primo ingiuriato un cavaliere «perché non deve essere lecito ad alcuno [...] tor l'honore altrui senza pericolo (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 138).

<sup>299</sup> «Deve havere buona scienza che non solamente gli è necessario esser sicuro nella conoscenza di lui e non haver mancato alla parola, ma, per farsi degno del duello, che anche gli altri credano il medesimo. La onde, sempre che egli haveria in disputa se habbia o no mancato non potrà conseguire l'indulto. Conciosia che nella Cavalleria e nelle altre cose incerte, et dubbie la presuntione sia sempre contra colui che si è lassato correre nella dubbietà» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 67v-68r).

<sup>300</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 258.

<sup>301</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 75v-76r.

<sup>302</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 17v. V. anche Id., *Pareri*, cc. 71rv. Claro afferma, invece, che lo sconfitto non perda la fama solo se la querela non verte su cosa pregiudizievole all'onore, facendo l'esempio del combattimento fra due cavalieri per chi deve essere reputato più degno di servire una dama (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., pp. 79-80).

<sup>303</sup> M. CAVINA, *Il Duello*, cit., pp. 318-319.

<sup>304</sup> «Quelli che vengono morti in duello per cagioni di particolari ingiurie non per questo restano infami se hanno fatto il debito loro» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 293r).

<sup>305</sup> Sul punto v. M. CAVINA, *Il Duello*, cit., pp. 293-301.

<sup>306</sup> «Tenendo per risoluto che quella mala opinione che si possa havere del bastardo, che presumono le leggi civili, per la professione che il bastardo faccia dell'honore, resta levata in tutto» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 66v). Nello stesso senso v. S. FAUSTO DA LONGIANO, *Il Duello*, cit., c. 264; H. MUTIO, *Duello*, cit., c. 73r; il quale specifica, tuttavia, che la nascita illegittima non trasmette il titolo nobiliare. Conformemente ai principii di *ius commune*, Claro distingue il bastardo riconosciuto dal padre da quello non riconosciuto, quest'ultimo infame di diritto (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 122).



duellistica, mentre appare isolata – ed in certo qual modo retorica – la tesi per la quale la donna che abbracci i dogmi della cavalleria possa essere ammessa a un *virile officium* come il giudizio marziale<sup>307</sup>. Sull'altro versante, almeno in linea teorica, egli rifiuta il principio per il quale l'inferiore di rango non possa richiedere un avversario di dignità maggiore, in quanto

lo indulto del quale [il duello] non ha il principal rispetto al re, al duca ma all'huomo d'honore et honorato. Possono queste due voci verificarsi intanto in un Cavalliero, ch'egli potria combattere con uno imperatore, considerata la intention suprema della Cavalleria, che non è quella del grado per rispetto dell'imperio, ma dell'honore<sup>308</sup>.

La linea di pensiero seguita da Leonardi è, dunque, quella più marcatamente cavalleresca inaugurata da Fausto da Longiano<sup>309</sup>, che, seppur trova il consenso di un giurista come Claro<sup>310</sup>, si scontra con l'opinione prevalente tra i professori d'onore, per la quale non si può prescindere dalla disparità di rango, quantomeno nei casi macroscopici<sup>311</sup>. Leonardi non vuole con questo negare che la nobiltà abbia i suoi gradi e che da essi possa derivare una disuguaglianza di onore tra le parti, ma che colui che scientemente fa un'ingiuria – fosse anche un principe<sup>312</sup> – implicitamente riconosce la persona dell'ingiuriato per suo pari<sup>313</sup>.

Ne costituisce un esempio la querela presa dal capitano Vincenzo Taddei contro Pietro Paolo Tosinghi, nella quale il primo mentì il secondo e poi tentò di ricusarlo perché reo convinto di aver mancato di fede, ma fu costretto a condursi ugualmente all'abbattimento<sup>314</sup>. Ancora, il caso del nobile che offenda un umile ma valoroso cavaliere e faccia valere quale eccezione la superiorità della propria casata, con riguardo al quale Leonardi sentenza: «il fundarsi poi sopra li passati, senza aggiungervi il proprio valore, altro non è che lodar quelli con suo proprio biasimo»<sup>315</sup>.

<sup>307</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 165v-167r.

<sup>308</sup> Ivi, cc. 61v.

<sup>309</sup> «Perché non è ripugnanza di natura, che uno nato di humile fortuna divernir possa per vertude, e per valor famoso chiaro, et illustre» (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Il Duello*, cit., cc. 16-17). Per il cortigiano romagnolo, se non porta onore sfidare a duello un dottore, filosofo o letterato (ivi, c. 237), tra soldati vi sarebbe sempre uguaglianza (ivi, cc. 237-239).

<sup>310</sup> Il quale, salvo il caso del vassallo nei confronti del proprio *senior*, afferma che «qualunque cavaliere che sia veramente di sangue nobile può sfidare a battaglia qualunque signore [...] Et questo è il privilegio della vera nobiltà la quale è tanto estimata che fa essere pari a qualunque illustre uno che sia nato di sangue nobile» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., pp. 117-120).

<sup>311</sup> «si come io loderò chi non tanto havrà riguardo alla conditione, quanto al valore di chi ha con lui querela, così biasimerò quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si vorrà comparare» (H. MUTIO, *Duello*, cit., c. 84r). Tale regola avrebbe un'efficacia preclusiva tale per cui il signore dovrebbe rifiutare di concedere il campo, anche qualora le parti siano d'accordo sul non far valere l'*exceptio dignitatis inferioris* (ivi, c. 72v).

<sup>312</sup> Sebbene il risentimento debba avvenire «con quella maggior modestia che egli può» contro la persona, usando «riverenza al grado» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 63r).

<sup>313</sup> «Noi non neghiamo, come si è detto di sopra, che la nobiltà e li gradi non portino qualche rispetto più che esserne senza; ma se diciamo che un semplice nobile, un conte, un duca, un altro di gran grado voglia farsi superiore ad un huomo graduato alla guerra, non sarà ricevuto nella Cavalleria. Ma se la nobiltà e il grado concorrerà del pari con l'altro virtuoso, con la medesima virtù nella stessa profession dell'arme, accrescerà riputazione al Cavallier più nobile, ma non già tale che il men nobile possa esser ricusato» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 62r); «Sempre che venga caso che huomo maggiore dell'altro faccia offesa all'inferiore, viene tacitamente ad approvare la persona di lui. Può questo essere inferiore nella creanza, nella nobiltà et nelli gradi, purché non abbia vitio tale che lo ributti dalla Cavalleria, potrà risentirsi nonostante l'inferiorità. Percioché, come dice il leggista, nel duello nasce come un contratto tra l'offendente e colui che ha offeso» (ivi, c. 65v).

<sup>314</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 66r-67r.

<sup>315</sup> Ivi, c. 249r.

#### 2.4. *L'ingiuria, il carico e la mentita*

Un elemento centrale nella costruzione della scienza dell'onore è rappresentato dall'ingiuria, definita da Leonardi come «offesa fatta contra ragione da persona che habbia animo di farla in dishonore et sprezzo di colui che è ingiuriato»<sup>316</sup>; trattandosi di un costrutto endocetuale, resta fermo che «il cavaliere non può essere offeso, se non da chi sia anch'egli d'honore»<sup>317</sup>. Da queste parole si colgono gli elementi fondamentali di tale «atto doloso e ostile che si relaziona ad un diverso soggetto di pari ceto»<sup>318</sup>, identificato come un attentato tanto al bene pubblico quanto a quello privato<sup>319</sup>: l'ingiustizia della condotta, l'elemento soggettivo, la disuguaglianza da essa ingenerata.

Poiché «in-giuria non è altro che cosa fatta a torto, o vogliam dire contra ragione»<sup>320</sup>, ne consegue l'estraneità a tale categoria dei castighi giusti, inflitti per ammonire il cavaliere che abbia errato<sup>321</sup>. Quanto detto non sta a significare che il superiore non possa fare ingiuria, ma che «questi Signori et capitani, pur ché stiano nelli termini dell'offitio loro et che le sentenze et li castighi siano nell'ordinario di quello, né sono di poi obbligati a dar altro conto di loro»<sup>322</sup>; viceversa, «noi non neghiamo che in alcuni casi, quando un Principe notoriamente contra la giustitia voglia offendere un Cavalliero, non sia lecito voltargli la fronte, come che il Principe in quell'atto non sia tale, quale mostra il nome»<sup>323</sup>.

Risulta altresì fondamentale la doloosità dell'atto, evidenziata nella trattatistica soprattutto dal Corso, il quale ne sottolinea la necessaria percettibilità all'esterno e l'imputabilità al suo

<sup>316</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 80r.

<sup>317</sup> Ivi, c. 60v. Anche Fausto si preoccupa di chiarire la dimensione endocetuale dell'ingiuria (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Il Duello*, cit., c. 71); mentre Claro, dopo aver esposto la tesi maggioritaria, conclude: «ciascuno che sia geloso del suo honore non debbe tollerare minima ingiuria, né di fatti né di parole, anchor che l'ingiuriante sia infamissimo» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 54).

<sup>318</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 245. Sull'*ars iniuriandi* v. ivi, pp. 243-251; Id, *Il sangue dell'onore*, cit., pp. 70-74.

<sup>319</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 26.

<sup>320</sup> H. MUTIO, *Duello, Risposta seconda*, cit., c. 145r.

<sup>321</sup> «Se noi diciamo che un padre castiga un figliolo, un precettore un discepolo, un giudice che punisce un delinquente, un Principe il suddito, un buon vecchio che riprenda anche con acri parole un dissoluto giovane, un padrone il servo, il capitano il soldato, non diremo mai rispetto alle persone che queste si possano chiamare ingiurie, ma corretione, disciplina, repressioni, fatte con gran ragione» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 81r-82v). «Che altra cosa è se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, et altra se per ammonirmi» (H. MUTIO, *Duello, Risposta quinta*, cit., c. 150r). Nello stesso senso A. POSSEVINO, *Libro*, cit., c. 75.

<sup>322</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 16v. A riprova di quanto frequenti fossero le querele relative alle opinioni espresse nell'esercizio di una pubblica funzione, v. Id., *Pareri*, cit., cc. 17r-20v; 180r-182r; 194r-195v; 244; 259r-261v; 336v-338v; 369. Cfr. H. MUTIO, *Duello*, cit., c. 59v; per il quale il signore del campo può essere sfidato a duello qualora venga meno alla parola data impedendo alle parti di addivenire allo scontro.

<sup>323</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 69v. A tal proposito, Muzio sostiene che il principe sia tenuto a combattere personalmente con il suddito qualora lo accusi di tradimento (H. MUTIO, *Duello*, cit., c. 87v).

autore<sup>324</sup>. Per Leonardi, l'*animus iniuriandi* può anche presupporci «quando egli sia nemico odioso»<sup>325</sup>; al contrario, «non sia da presumere che un amico, un parente, un domestico voglia offendere l'altro»<sup>326</sup>, il quale «può molto ben dire con l'altro amico parole maggiori assai di quelle che si presuppongono, che si fanno degne di essere tollerate»<sup>327</sup>. Tale requisito non ricorre in colui che, per amicizia o per denaro, esprima un proprio giudizio, purché si contenga nei termini della modestia<sup>328</sup>; come pure nel soggetto che, al fine di perorare la propria opinione, denigri quella altrui<sup>329</sup>.

Quanto al terzo elemento, «la disuguaglianza viene dall'ingiuria»<sup>330</sup> quale conseguenza della 'sprezzatura' ad essa sottesa<sup>331</sup>. Come ricostruito dalla migliore storiografia, l'ingiuria è il tentativo di un gentiluomo di farsi superiore all'altro, escludendolo dalla civile conversazione degli uomini onorati, attraverso la contestazione della sua onorabilità estrinseca mediante atti che non avrebbe ragione di fare se l'altro fosse un cavaliere suo pari<sup>332</sup>.

Con un buon grado di originalità, Leonardi classifica le ingiurie sotto quattro categorie: vocali, semivocali, mute e miste. Segnatamente:

Ingiuria vocale diremo esser quando, con voce humana, si esprimono parole contra l'honor di un Cavalliero o d'altro. Semivocale è quella che si fa con tuoni di voce, con certi gridi senza esprimere parole, con strepiti di bocca, con suoni di instrumenti vili, con li quali si danno quelle che chiamiamo mattinate in dispregio altrui. Mute sono quelle ingiurie che vediamo fare con certi gesti e certi movimenti del capo e delle braccia, con mettere il dito grosso tra gli altri due primi et col pugno serrato voltarlo a colui che si vuole ingiuriare [...] Mista che sia vocale et muta chiameremo quella che venga fatta con sonetti, con lire o altra scrittura. Vocale non la possiamo domandare poichè colui che scrive propriamente non parla; muta, meno, conciosia che ella si sente et vede. Lo spirito, adunque, compreso nella scrittura si intende parlare et, perchè si vede et non si intende la voce di colui che ha scritto, partecipa del muto, onde divien mista<sup>333</sup>.

<sup>324</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., cc. 8-9. Sull'elemento volitivo sotteso all'ingiuria, cfr. S. FAUSTO DA LONGIANO, *Il Duello*, cit., c. 71; G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 272-273; G.B. PIGNA, *Duello*, cit., cc. 187 ss.

<sup>325</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 83r.

<sup>326</sup> Ivi, c. 83r.

<sup>327</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 285r.

<sup>328</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 84r; Id., *Pareri*, cit., cc. 368rv. Sulle querele originate dalle opinioni dei consulenti, cfr. ivi, cc. 209v-210r; 246r-247r; 396v; 422v-423v.

<sup>329</sup> «Attendiamo in così fatti casi alla principal intentione di colui che ingiuria, la quale è di difendere la opinion sua a beneficio del pubblico. Essendo questo il fine, se per arrivarli gli siano necessari alcuni mezzi, come il levar autorità all'altro che habbia proposto cosa dannosa per indurre la commune al meglio, queste non sono in consideratione» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 87v-88r).

<sup>330</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 8.

<sup>331</sup> «Offesa è ingiuria per la quale un huomo può querelarsi al tribunale o della giustitia ordinaria o dell'arme. Contumelia è similmente ingiuria, ma non tale che si possa haver sempre querela. Gli è il vero che questa e la voce della sprezzatura sono del medesimo senso, et può pigliarsi la medesima diffinitione de la ingiuria» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 81v).

<sup>332</sup> M. CAVINA, *Il Duello*, cit., p. 245.

<sup>333</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 80r-81r.

L'entità dell'ingiuria dipende, oltre che dai mezzi utilizzati, dall'*animus* e dalle circostanze di fatto, come il luogo o le persone presenti<sup>334</sup>. Poiché, come premesso, il primo obbligo del cavaliere è essere sincero, non può esservi ingiuria più grave dell'epiteto di mentitore. Un simile accusa riveste un'importanza tale nella scienza cavalleresca da meritare un istituto apposito: la *mentita*<sup>335</sup>. L'autore, che le attribuisce origini persiane, ne fornisce la seguente definizione:

altro non vuol dir mentita che parlar contra la mente e l'animo proprio di colui che mente. Havendo la natura dato a noi il potere di esprimere l'animo nostro, cosa negata agli animali, essendo che la voce e la lingua sono il trombetta del core e quella che habbia a mostrar come in forma humana l'animo nostro, quando faccia contrario officio, si fa traditore di lei stessa<sup>336</sup>.

Per inquadrare correttamente la funzione della *mentita* all'interno della scienza cavalleresca occorre distinguere tra ingiuria e carico, in quanto non tutti gli attentati all'onore sortiscono l'effetto sperato<sup>337</sup>. Secondo Leonardi, «carico è propria voce che presuppone necessario risentimento per la offesa ricevuta»<sup>338</sup>, non sempre derivante da un atto contrario al diritto di cavalleria, potendo essere la conseguenza anche della reazione dell'offeso o del comportamento tenuto dall'aggressore<sup>339</sup>. Principio indiscusso è che

un huomo che senza gravissima cagione e impedimenti, et con protesti anchora, che toleri un carico viene a farsi indegno del nome del Cavalliero, il quale è obligato risentirsi d'ogni offesa, niente meno di colui che essendo assaltato non si difende subito quando può<sup>340</sup>.

Essendo il cavaliere – almeno potenzialmente – un militare, «acquietandosi nella ingiuria propria non si crederà buono nella difesa della patria et nelle altre operationi degne di quel nome di Cavalliero»<sup>341</sup>.

<sup>334</sup> «Le ingiurie sono maggiori et minori secondo l'animo di colui che le fa, il modo che tiene in farle, la qualità di colui che viene offeso et il luoco ove si fanno» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 289v); «tra Cavallieri l'ingiuria divien più atroce e più terribile quando venga fatta alla presenza de' gravi huomini, di Principi, che quando in altri luochi. Perché l'animo dell'ingiuriante, che è quello che sempre vien principalmente considerato, si scopre nell'offendere in quel luoco esser tutto voltato all'offesa» (Id., *Il Principe Cavalliero in duello*, c. 100r).

<sup>335</sup> V. a riguardo M. CAVINA, *Il Duello*, cit., pp. 253-266.

<sup>336</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 90v.

<sup>337</sup> Illuminanti le parole di Antonio Possevino: «L'ingiuria è quando contra il dovere, et per mal modo, con intentione ferma d'offenderti, t'offendo; come se conoscendoti, o assalendoti con soperchieria ti ferissi. Il carico è quando io dico, o faccio cosa, la quale, per macchiare l'honor tuo, ti metto in necessità [...] di risentirti» (A. POSSEVINO, *Libro*, cit., c.67); cfr. anche G.B. PIGNA, *Duello*, cit., cc. 56-57. Sull'ingiuria senza carico si rimanda a quanto scritto da M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 251-253.

<sup>338</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 80r. «Offesa è ingiuria per la quale un huomo può querelarsi al tribunale o della giustitia ordinaria o dell'arme» (ivi, c. 80r).

<sup>339</sup> «Carico si può far giustamente ad uno che se lo meriti, come che uno mi assalti, io difendendomi gli do delle ferite, egli non può dire di essere ingiuriato, perciocché la difesa è permessa di ragione, non può chiamarsi offeso. Conciosia che questa voce presuppone l'offendente volontario: si potrà dire con egli sia caricato se l'abbia meritato et sia in colpa» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 10r). Un'altra ipotesi è costituita dall'ingiuria fatta da soggetto che non intenda palesarsi, la quale «presuppone o viltà o vergogna di lui che offende [...] dà nota all'huomo d'honore, perciocché la viltà fa indegno il Cavalliero di questo nome che viene unito alla fortezza; la vergogna, che è il proprio timor d'infamia, fa che l'offendente conosca nell'ingiuriare far cosa sconvenevole a lui. La onde egli è per rimanere sempre più caricato e più dishonorato dell'offesa che fa, o fa fare secretamente, che l'altro che è offeso (ivi, c. 83r). Nello stesso senso H. MUTIO, *Duello*, cit., *Risposta prima al Marchese del Vasto*, c. 109v; per il quale aumenta la vergogna dell'ingiuriatore.

<sup>340</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 429r.

<sup>341</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 30v.

Orbene, la reazione ai comportamenti sopra descritti può avvenire per via di fatti – imprescindibile per le ipotesi di più gravi aggressioni fisiche – ovvero di parole. In questo secondo caso, la mentita appare come una «enuntiatione distruggitiva di una cosa detta [o fatta] d'altrui, a fine di far pregiudicio al mentitore dell'honore con intentione di liberare sé stesso dall'infamia, et gravar colui»<sup>342</sup>. Tale replica è vista come un'autotutela, capace di trasferire il carico in capo all'altra parte, mentre al di fuori di un simile contesto non differisce da una normale – per quanto grave – ingiuria<sup>343</sup>. Scrive Giulio Claro: «non si tiene alcuno scaricato dell'ingiuria che gli è detta da altri se non rispondendogli che ne mente per la gola o parole equivalenti»<sup>344</sup>, precisando che «tale atto si faccia subito dopo la ingiuria perché se ci fusse intervallo non giova risentimento alcuno»<sup>345</sup>.

Sostiene, appunto, Leonardi che «la calunnia sia l'offesa, la mentita la difesa. Non possiamo dire esserci difesi, se non habbiamo chi ci habbia voluto offendere»<sup>346</sup>, secondo una linea di pensiero condivisa dalla migliore duellistica<sup>347</sup>. È richiesta, altresì, la proporzionalità della reazione<sup>348</sup>, poiché «la mentita, come porta grave carico al mentito, così deve essere grave la offesa. Però s'ella si darà d'altro modo et per cosa leggiera, ritornerà a danno di colui che la dà»<sup>349</sup>. Per tale ragione, l'istituto non tollererebbe condizione, tesi tutt'altro che pacifica nella duellistica<sup>350</sup>.

Come emerge dal passo sopra riportato, era imprescindibile la contestualità della difesa all'offesa, cosa che spesso non accadeva, come emerge dai quesiti sottoposti all'autore nei *Pareri*<sup>351</sup>. Le uniche eccezioni alla regola sono rappresentate dall'ingiuria fatta in un luogo ove non sia possibile risentirsi – come innanzi alle autorità, assolutamente intolleranti con chi facesse «quistione» in loro presenza, o di fronte alla forza soverchiante dell'ingiuriatore –, ovvero in assenza dell'offeso<sup>352</sup>.

Nel primo caso, il consiglio è di

<sup>342</sup> G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 281.

<sup>343</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 260. A tal proposito, Muzio aveva ideato la mentita ritorta (H. MUTIO, *Duello*, cit., cc. 23rv).

<sup>344</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 40.

<sup>345</sup> Ivi, p. 52.

<sup>346</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 91v.

<sup>347</sup> Cfr. per tutti H. MUTIO, *Duello*, cit., cc. 17r-18v; «se la mentita scarica noi et incarica altri, è di bisogno c'habbia cosa da scaricare, et cagione d'incaricare; et non può havere queste due parti, se non quando noi siamo ingiuriati (G.B. PIGNA, *Duello*, cit., c. 107).

<sup>348</sup> La proporzione era anche formale, non solo materiale: ad esempio, Giulio Claro richiede la forma dell'atto pubblico per rispondere a ingiurie contenute in un simile documento (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 38).

<sup>349</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 93r. Nello stesso senso S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 121.

<sup>350</sup> «Noi, che con la voce feriamo l'aere, quello penetra [c. 94r] all'orecchio; onde ha da nascere la risposta, come dice il giuriconsulto, conforme alla interrogatione et proposta che ci venga fatta. La onde, per molto vana haveremo quella mentita che piglia il tempo futuro, che perverta l'ordine et procuri con cavillationi proporre et rispondere a sé stessa» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 93v-94r). La tesi del Leonardi incontra il favore dell'oltranzista Fausto (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., cc. 126-127), del giurista Claro (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 52) e del filosofo Pigna (G.B. PIGNA, *Duello*, cit., cc. 222-223), mentre è osteggiata dal Muzio (H. MUTIO, *Duello*, cit., cc. 15rv).

<sup>351</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 276v-277r; 325v-326r; 328rv.

<sup>352</sup> Per i casi di presenza di magistrati, superiori o principi, v. G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 168v-169v; 319v-322r; 322r-323r; 396r; per le altre ipotesi, v. ivi cc. 22r-23r; 72v; 256r-261v.

mettersi alla orecchia di duo gentilhuomini alla presenza del Principe et dire pian piano: «Siatemi testimonij ch'io dico che costui mente per la gola, et che per riverenza non lo dico hora a lui», et uscito dal Principe pigliar fede di quei tali et mandare la mentita a colui. Può anche tacere in tutto mentre sta in casa del Principe et curare di uscire quanto più presto gli è necessario, et uscito chiamare li testimonij et dare la mentita sua pubblicamente<sup>353</sup>;

nell'altro, vale la regola per cui

Se adunque la ingiuria [...] fu fatta in assenza, chi dubita che la mentita anche vaglia data in assenza: quella medesima strada che mi offende, la medesima mi difende<sup>354</sup>.

Conformemente all'opinione unanime della duellistica, Leonardi ribadisce che «ad un Cavalliero con un altro somigliante a lui sia bastevole la mentita; con l'altro diseguale et basso convenevole il bastone et somiglianti battiture, et che il bastone sia vera sufficiente difesa, come sufficiente et vera è la mentita contra l'huomo d'honore»<sup>355</sup>.

La mentita non ammette replica di parole<sup>356</sup>: colui che, all'esito della descritta procedura, resta con il carico ha l'onore in dubbio e dispone di uno scarso lasso di tempo prima di incorrere nell'*infamia facti*<sup>357</sup>, differente dall'infamia di diritto comune per esserne la causa unicamente presunta e non giudizialmente accertata<sup>358</sup>. L'autore presenta tre alternative per vendicar le ingiurie: «il duello, li manifesti contra l'honor di colui che ha offeso et la vendetta con soverchieria», precisando che la prima strada sia senz'altro da preferire<sup>359</sup>; a queste se ne aggiunge una quarta, la pace privata, alla quale dedica l'ultimo libro dell'opera.

## 2.5. Duello e vendetta

In un recente saggio, Marco Cavina ha analizzato il rapporto intercorrente tra il duello e la vendetta di sangue, mettendo a nudo tutte le contraddizioni della duellistica sul punto<sup>360</sup>, osservando acutamente:

Rispetto alla cultura dei giuristi, quella dei professori d'onore fu ben meno netta nella cesura fra vendetta e duello, proprio per la sua minor sensibilità verso la dimensione giudiziaria e per la sua particolare propensione a valorizzare soprattutto l'analisi dell'onore e del risentimento<sup>361</sup>.

Sebbene riconosca al duello la tradizionale funzione di prova straordinaria, alla quale si può ricorrere solo in presenza di indizi gravi e circostanziati – stante l'equiparazione di tale

<sup>353</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri...*, cit., c. 322v.

<sup>354</sup> Ivi, c. 22r.

<sup>355</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 95r.

<sup>356</sup> «qualunque volta ad alcuno si dice che mente egli ne sia caricato e dishonorato né possa risentirsi in modo alcuno con parole» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 41).

<sup>357</sup> «Lodiamo uno che sia presto all'offendere, al risentirsi; biasimiamo, come si è detto, colui che soprassedesse alla vendetta» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 130v).

<sup>358</sup> M. CAVINA, *Il Duello*, cit., p. 246.

<sup>359</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 34v.

<sup>360</sup> M. CAVINA, *L'illiceità del duello d'onore per «intenzione di vendetta»: disagi concettuali della duellistica d'età moderna*, in C. Gauvard e A. Zorzi (a cura di), *La Vengeance in Europe (XII-XVIII siècle)*, Paris, Editions de la Sorbonne, 2015, pp. 45-55.

<sup>361</sup> Ivi, p. 51.

istituto alla tortura giudiziaria<sup>362</sup> – ed affermi che il cavaliere «scaccerà da sé ogni odio, ogni malvolenza, ogni volontà di vendetta»<sup>363</sup>, tale ultimo termine è utilizzato dal Leonardi con connotati sia di liceità che d'illiceità<sup>364</sup>. Nel primo caso ricorrono due elementi: la contestualità all'ingiuria e la proporzionalità rispetto ad essa, secondo un parallelismo con la legittima difesa prevista dalle leggi ordinarie, che prende le mosse dall'equiparazione del bene dell'onore alla vita stessa del cavaliere<sup>365</sup>. Trattandosi, comunque, di un «risentimento honorato», Leonardi sottolinea come l'ingiuriato, nel vendicarsi, debba dimostrare il proprio valore, come già sostenuto dal Possevino<sup>366</sup>. La principale forma di vendetta lecita è il ricorso al duello, strada da seguire,

salvo in caso molto notorio, che manchi all'offeso ogni altro rimedio o che l'offendente sia pubblico infame, come fosse per portare scorno a colui che lo chiamasse allo stecato; o che si sapesse che il favorito è potente, il campo franco non fosse havuto per sicuro per l'altro, che non avesse a condursi<sup>367</sup>.

<sup>362</sup> «Noi non dubitiamo che presupponendo per fermo, come è il vero, che il duello sia un privilegio trovato schiettamente per terminare le differenze che vertono tra Cavalieri, li quali, portando cinta la spada, l'hanno come per testimonio delle loro attioni [...] e trovandosi ben spesso ove non è copia di notari, ove il tempo non serve per avere altri con esso, loro la possono produrre in giuditio come fedel ministra et vero testimonio per dar luce di quelle cose, che in altro modo non si possono provare» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 27rv); «Se noi vogliamo agguagliar questo duello al criminale et farne spetie di tortura per trarne la verità» (ivi, c. 204r); «ove le armi succedono in prova straordinaria, straordinarij rimedi sono necessarij per darle rimedio» (ivi, cc. 305rv). Anche per Fausto non si deve concedere il duello quando sia accertata la mancanza di valore o l'ingiustizia dell'ingiuria, nel qual caso l'ingiuriatore è tenuto alla soddisfazione (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 323). Per Muzio, se gli addebiti possono essere provati per testimoni, deve ricorrersi alla giustizia ordinaria (H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 26v) e non può farsi luogo a duello se non ricorrono, come per la tortura, degli indizi (ivi, *Risposta seconda al Marchese del Vasto*, c.114v). «Il giudicio dell'armi è comparato alla tortura. Et chiara cosa è che, ove [...] può constare il delitto per altra via non è a procedere a tortura, così ove per altra via appare la verità o falsità della querela non si può venire a duello» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 70).

<sup>363</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 125v; v. anche: «colui che chiama l'altro per odio, tentandolo, lo induce alla risposta per l'honore, che con tutto che non vi fosse causa grave et apparente, non vuole lassar l'altro nel poter vantarsi, perché gli parrebbe che fosse per restar con infamia [...] Questi così fatti casi per odio o per iattantia non meritano il duello, poiché colui che chiama non si può dir Cavalliero, volendo senza altra ragione avventurar la vita (ivi, 109r-110r). Egli consiglia di inserire nei cartelli di sfida la seguente formula: «havendo la mente pacificata senza odio, senza animo di vendetta, ma con solo fine di conservar l'honore [...] et s'egliè possibile senza offesa alcuna della persona dell'avversario mio» (ivi, c. 123v).

<sup>364</sup> Per i casi concreti di vendetta lecita, v. G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 129r; 189r; 227r; 256v-257r; 270r; 272r; 302v; 316r; 333r; 344r; 350v; 365v; per quelli ingiusti, cfr. ivi, cc. 102r; 253v. Emerge *ictu oculi* il favor dell'autore verso risentimenti attuati al di fuori del campo franco.

<sup>365</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 97v. «Tra le altre parti, che porta la difesa, la più principale è che si faccia nel tempo che soprasta la offesa, perché, se il tempo si frappone, perde il nome della difesa et chiamasi vendetta (ivi, c. 95v); «Se il castigo è stato condecete alla provocatione, la vendetta perderà il nome della ingiuria, et pigliarà quello della difesa» (ivi, c. 322v); «alla vendetta non si viene in niuna occasione se non ove la ingiuria sia di gran percossa» (Id., *Pareri*, cit., c. 356r). Persino il Corso, nel suo trattato sulle paci private, ravvisa in siffatta ipotesi un'eccezione alla regola che la pace è sempre di pubblica utilità (R. CORSO, *Delle private rappacificationi*, cit., c. 54).

<sup>366</sup> «Percioché vendetta [ingiusta], col mutare la prima vocale dell'e in i, dirà *vim detta*, come sia detta forza; che così si fanno le vendette, le quali sono con tanta forza, con tal apparato, che al sicuro si vada a dar castigo a colui che ha fatto la ingiuria» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 306v); G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 267.

<sup>367</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 132v. Neanche in tali casi, tuttavia, può essere ammessa una vendetta trasversale, poiché «tra Cavalieri [...] la vendetta e la pena deve dirittamente esser portata contra colui che ha errato, e non contra quelli che sono essenti da ogni errore» (ivi, c. 85v).

Un'ambiguità che si ritrova anche in altri autori come Fausto da Longiano, che distingue tra la vendetta impropria – generale castigo dell'ingiuriatore<sup>368</sup> – e quella propria, rappresentata dalla formalizzazione del duello a seguito della mentita<sup>369</sup>; una concezione condivisa anche dal Corso, per il quale «vendetta non è altro che una seconda ingiuria procedente dal primo ingiuriato [...] sempre maggior dell'ingiuria»<sup>370</sup>. Per Muzio, invece, tale termine rimanda alla reazione all'ingiuria non formalizzata nella procedura cavalleresca, errata sebbene scusabile<sup>371</sup>. Ciò che accomuna il letterato istriano al Leonardi è la relazione intercorrente tra la vergogna, nascente dalla lesione all'onore, e la vendetta, tale per cui la seconda sia in grado di cancellare la prima restituendo serenità all'animo del cavaliere, sconvolto dall'ira<sup>372</sup>.

In quest'ottica, il duello acquista – nella visione del Leonardi – una funzione di prevenzione generale, assimilata alla *territio* della giustizia spettacolarizzata di Antico Regime<sup>373</sup>. Se, come premesso, l'autore prevede la singolar tenzone quale ordinaria reazione all'ingiuria, egli però non la contempla unicamente nella sua forma giudiziaria<sup>374</sup>.

Essendosi formato sui campi di battaglia del primo Cinquecento, il professore d'onore pesarese non disdegna il ricorso al duello alla macchia, qualora risulti palese che altrimenti la vertenza non giungerebbe a conclusione<sup>375</sup>. Ad esempio, nel caso del conte di Sansecolo, Leonardi ammette una mentita generale con sfida alla macchia – tacciandola però di 'bravura' –, precisando solo l'osservanza della consuetudine per la quale l'abbattimento debba avvenire

<sup>368</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello...*, cit., c. 170.

<sup>369</sup> Ivi, cc. 117, 307.

<sup>370</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 14.

<sup>371</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta prima al Marchese del Vasto*, c. 110v.

<sup>372</sup> «Noi veggiamo che dalla offesa che ci è fatta nasce la vergogna, la quale ci dà a credere che, se non facciamo la vendetta, veniamo a diminuire della fama e della dignità. Questa partorisce l'ira, la quale divien maggiore quanto più appare maggiore la vergogna. L'ira pregna, gonfiata dalla vergogna, partorisce come madre la vendetta, che poi è figliola e consolatrice di quella perturbatione, che causa la vergogna» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 294v-295r); «come se la vendetta, che restituisce l'offeso nell'honore, caccia quella vergogna che havea pigliato piede insieme con l'ira (ivi, c. 333r); H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta prima al Marchese del Vasto*, c. 109v; per il quale proprio l'alterazione causata dall'ira renderebbe scusabile l'errore del cavaliere.

<sup>373</sup> «Bisogna che crediamo che questa vendetta contra nostri nimici, se ben vien dannata dalla legge nostra, che però non sia di gran stimolo dalla natura, la quale aborrisce essere offesa. L'uso di vendicarsi con vendetta maggiore dell'offesa leva agli insolenti l'ardire di dar noia ad altri et fa l'effetto che dicono le leggi imperiali: che la pena che si dà a uno è timore agli altri» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 372v-373r). Sull'apparato repressivo di Antico regime, si rimanda essenzialmente a M. CAVINA (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012; Id., *Ai confini del problema criminale*, Bologna, Bononia University Press, 2015.

<sup>374</sup> «Può l'offeso, fatto il protesto, far chiamar colui con una spada et cappa in un luoco sequestrato et se colui che ha offeso rifiuta il condursi al loco, l'offeso può con honor suo star aspettando l'occasione per vendicarsi con un'altra soverchiarìa che a lui sarà honorevole. Et perderà in quel caso il nome della soverchiarìa, che è solito pigliarsi in mala parte, et acquisterà quello della vendetta lecita» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 270r); «il gentilhuomo offeso potrà molto ben con honore tirare alla vendetta anche per altra sorte di strada, che quella del tentarla col svantaggio dell'arme in steccato, et questa regia ordinaria servarla per un altro caso» (ivi, c. 323r).

<sup>375</sup> Attendiamo pure alla cagion della querela, che ella sia giusta che, essendo combattibile in publico, è combattibile in ogni luoco. Noi terremo un Cavalliero in minor grado assai che senza gran cagione offenda l'altro, quando chiamato alla macchia fugga d'andarvi (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 159v). Sulle varianti informali del duello d'onore, destinate a divenire l'unica possibile dopo la chiusura del Concilio di Trento, v. M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 225-243.



con le armi abitualmente portate con sé dai nobiluomini<sup>376</sup>. Un'opinione che lo avvicina molto a Fausto, per il quale l'impossibilità di ottenere un campo franco legittimerebbe il duello informale<sup>377</sup>, ma che si scontra con la fiera opposizione del Muzio, portatore della tesi maggioritaria per la quale, trattandosi di un giudizio, il formalismo è imprescindibile<sup>378</sup>.

L'attribuzione al giudizio marziale di una funzione preventiva generale si ricollega alla tematica della liceità del duello vendicativo, o per *odii exaggerationem*<sup>379</sup>, che «se pur si poteva considerare genericamente un duello in quanto si concretizzava in uno scontro fra due uomini, [...] ne rappresentava la fattispecie più abominevole, in quanto privo di un qualsiasi barlume di sostanza etica»<sup>380</sup>. L'autore connota la fattispecie investendo il gentiluomo della pubblica funzione di reprimere gli insolenti, come ben si coglie da questo passo:

Ove colui che è offeso, alla sembianza de' valorosi et buoni Principi, come questi per castigar li tiranni, li insolenti, per non lassarli correre di errore in errore, pigliano l'arme, così il Cavalliero privato, con la intentione che quello insolente non vada facendo contra gli altri et lui medesimo ogni hora maggiori mali, con questa intentione di salvar l'honor di lui, cammina alla vendetta più per il fine, che si è detto, di ricuperare l'honore et di reprimere il peccatore, che per ammazzarlo [...] né si combatterà, come vuol la commune opinione di molti, che l'altro che habbia fatto l'offesa habbia fatto male, poiché non dobbiamo farci così ignoranti che vogliamo combattere e mettere in alcun dubio quella giustitia che è nota a tutti che sia dal lato nostro, ma si starà schiettamente nel vendicare, nel castigar la offesa [...] Ragionevolmente e con molto favore de' poveri Cavallieri si trova il duello vendicativo, poiché reprime la molta superbia di alcuni favoriti dalli appetiti di certi Principi<sup>381</sup>.

Leonardi non si spinge fino ad ammettere un duello mosso dal solo odio irrazionale, figlio di quell'invidia che determina l'inimicizia tra le casate e, in generale, l'ostilità tra uomini che non si conoscono – che «più bestial cagione non si può vedere»<sup>382</sup> –, ravvisando nell'istituto un modo per sanzionare coloro che non riceverebbero altrimenti adeguata punizione per le proprie malefatte<sup>383</sup>. La prassi di combattere solo per punire l'insolenza dell'avversario è,

<sup>376</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 61r-64r. Cfr. sul punto M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 242.

<sup>377</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 269.

<sup>378</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 85r. Una tesi in linea con quanto affermato dai giuristi, secondo i quali «ogni gentiluomo può ricusar tal disfida [...] perché niuno è tenuto a far danno a sé medesimo» rinunciando ai vantaggi attribuiti al provocato, né «a combattere se non in luoco franco et sicuro» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 78).

<sup>379</sup> L'espressione è di IOHANNIS DE LIGNANO (G. DA LEGNANO), *Tractatus de bello, de represaliis et de duello*, 1360 [ed. a cura di T. Erskine Holland, Oxford University Press, 1917], p. 175.

<sup>380</sup> M. CAVINA, *L'illiceità*, cit., p. 47.

<sup>381</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 154v-155r.

<sup>382</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 152v-153r. Sul duello per inimicizia atavica tra famiglie v. Id., *Pareri*, cit., cc. 238v-240r.

<sup>383</sup> «La più giustificata cagione sarà sempre di chiamar colui con speranza che la giustitia tacita della volontà di Dio, che sta nell'arme, habbia a dar debito castigo e pena convenevole al delitto che l'altro chiaramente habbia commesso nella offesa fatta a colui che chiama. Utile espediente si trova il duello in questo caso al beneficio del Cavalliero, poiché col mezzo di quello possiamo staccare un presuntuoso dalla forza che gli ha dato la fortuna et non la virtù, et ridurlo in luoco di giustitia. Non per provare, come si è detto, che egli habbia mal fatto, come di già provato, ma per ridurlo in luoco di giustitia e tentare di dargli la debita pena» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 111r).

invece, aspramente criticata da Muzio<sup>384</sup> e da Pigna<sup>385</sup>, per i quali sarebbe uno stravolgimento della natura di prova straordinaria riconosciuta al duello giudiziario.

Può essere utile l'esempio di un caso concreto nel quale «si combatta per causa d'honore et non per purgarsi da alcun delitto»<sup>386</sup>: dopo aver ricevuto un'ingiuria di parole, un cavaliere addivene alla pace, nella quale promette di cessare ogni inimicizia con colui che lo aveva offeso, ma, dopo breve lasso di tempo, lo fa aggredire da alcuni sicari. Risulta evidente che, essendo venuto meno alla parola data, il cavaliere sia infame e meriti «la vendetta, ma schiettamente da nemico ad uso di quello con ogni sorte forza»<sup>387</sup>, cioè con soperchieria; qualora ciò non sia concretamente attuabile, Leonardi consiglia di «tirarlo in uno steccato, nel qual, non per provar che colui sia un tristo, ma per tentar di gastigarlo lo può far ridurre [...] poi che non è ragionevole, come dietro le leggi, che li delitti rimangano impuniti»<sup>388</sup>.

La pretesa funzione pedagogica del duello è il principale argomento utilizzato dall'autore per sostenere la liceità della singolar tenzone per punto d'onore, la quale rafforzerebbe l'osservanza della parola data e modererebbe l'uso delle parole; inoltre, risolvendo in una giornata la differenza tra due nobiluomini, consentirebbe di evitare quegli scontri tra fazioni che insanguinarono le repubbliche dell'Antichità e del Medioevo<sup>389</sup>. Sotto questo aspetto, Leonardi si avvicina molto alle tesi sostenute dal Possevino, che aveva attinto a piene mani dal suo maestro Antonio Bernardi († 1565). Come osservato da Marco Cavina:

il duello, nel disegno del Bernardi, è un istituto storicamente provvidenziale per il buon ordine della città terrena: induce a serbare la parola data; è un efficace deterrente contro le facili ingiurie; allontana dalle città gli sconquassi delle faide e di quelle rovinose catene di vendette, usuali nella violenza nobiliare<sup>390</sup>.

Quanto esposto non fa venire meno la centralità dell'onore nella ricostruzione della singolar tenzone propria del trattatista pesarese, la quale emerge dalla definizione riportata di sopra, in linea con la concezione cara alla corrente filosofica della duellistica<sup>391</sup>. Al contrario,

il duello giudiziario d'onore emerge realisticamente e saldamente innervato nel concetto di onore estrinseco. Quel che vi importa non è la *probatio veritatis* intorno ad un atto o ad un fatto ignominiosi, bensì la dimostrazione al proprio ceto d'essere uomo 'non degno d'essere sprezzato o ingiuriato'. Si tratta di recuperare l'onore, il distintivo cetuale del gentiluomo. Si tratta di dar prova d'essere *miles*, contro quei comportamenti simbolici che pongano in dubbio la legittima appartenenza al ceto ed alla civile conversazione<sup>392</sup>.

<sup>384</sup> Il letterato istriano critica l'uso del duello contemporaneo che ha deviato dalla ricerca della verità per tramutarsi in vendetta, auspicando che non vengano più concessi i campi per abbattimenti non rientranti nelle sole due cause legittime: l'imputazione di un delitto punibile con la morte ovvero con l'infamia civile (H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta seconda al Marchese del Vasto*, cc. 113r-114r).

<sup>385</sup> G.B. PIGNA, *Duello*, cit., cc. 133-134; il quale critica in particolar modo la prassi di palesare l'intento «di voler fare l'ufficio dell'esecutor della giustizia» negli stessi cartelli.

<sup>386</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 17r.

<sup>387</sup> Ivi, c. 253v.

<sup>388</sup> Ivi, cc. 253v-254r. L'autore precisa, tuttavia, che «stando la mancanza della fede, che'l mancatore in niun tempo mai, né con quello che è restato offeso né con altri può comparere in steccato, luoco schiettamente attribuito in privilegio agli huomini d'honore» (ivi, c. 253v).

<sup>389</sup> Ivi, cc. 18r ss.

<sup>390</sup> M. CAVINA, *Res diversæ*, cit., p. 157. Cfr. A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 34-36, 42.

<sup>391</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 4r. Cfr. G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 236 («l'honore è premio della virtù per lo qual si fa il duello»); A. POSSEVINO, *Libro*, cit., c. 90 («senza dubbio se io tratterò dell'honore, tratterò parimente del Duello, che conduce a tal fine»); G.B. PIGNA, *Il Duello*, cit., c. 91 («abbattimento tra due parti uguali pigliato per onore»).

<sup>392</sup> M. CAVINA, *Res diversæ*, cit., p. 157.

Il legame tra il duello e l'onore si esprime anche nel divieto di combattere querele aventi ad oggetto materie sottratte alla disponibilità del cavaliere, la cui certezza non può essere pregiudicata dalla soccombenza nell'abbattimento. L'esempio classico è quello della verità della fede cristiana<sup>393</sup>, ma rientrano in tale novero anche le precedenze tra ambasciatori «poiché le leggi dispongono di chi debba essere il luoco», seppure «potrebbe la differenza del precedere essere in tanta dubitatione, e potria portar tanto scandolo, che si comprenderebbe nell'uno de' casi che riputiamo potersi terminare a duello»<sup>394</sup>. D'altronde, solo un autore come Fausto da Longiano, notoriamente il più largo nel legittimare il ricorso al 'tribunale di Marte', si esprime in senso contrario – finanche contraddittorio –, ammettendo il duello in ipotesi siffatte, seppur precisando che possa vincersi solo la persona e non la querela<sup>395</sup>.

Se nel trattato Leonardi è molto chiaro nel riservare il tribunale delle armi alle sole controversie d'onore, le cui «cause siano di tanto peso che colui che viene ingiuriato risolva non poter vivere tra gli altri Cavallieri, s'egli non corre in questo rimedio d'esporsi al rischio di morte»<sup>396</sup>, i casi posti al vaglio presentano talune incongruenze. In particolare, vi sono due ipotesi in cui Leonardi legittima lo scontro per risolvere una querela originata dal mancato pagamento di un credito; una fattispecie contro la quale Muzio si scaglia fermamente nelle sue *Risposte*<sup>397</sup>.

Nel primo, quello della vertenza tra Pietro ed Alessandro, il professore d'onore pesarese osserva, almeno formalmente, i dettami della scienza cavalleresca, fondando la querela sull'accusa di avere mentito<sup>398</sup>; nell'altro, che coinvolge il Marchese del Vasto e il Re di Navarra, nel sostenere le ragioni del suo cliente, egli afferma:

Questo fatto, negando voler pagare [...] si può cercar Cesare per la rappresaglia o veramente haver ricorso al duello. Non perché per debiti civili si possi venire a duello, ma per la ingiuria che si fa ad un Cavalliero quando non gli venga dato il credito suo<sup>399</sup>.

Da ultimo, risulta originale la permanenza nel Leonardi di una concezione ordalica del duello, retaggio delle antiche origini germaniche dell'istituto, per la quale la giustizia consegue «dalla tacita volontà di Dio, che sta nell'arme»<sup>400</sup>. Una visione che traspare anche dall'opera di Fausto da Longiano<sup>401</sup> e non poteva che affascinare un uomo di chiesa come

<sup>393</sup> «Se vogliamo chiamar duello il combattere per la fede nostra, come per provarla più vera di qual altra, non faremo cosa giusta, né ragionevole, poiché quel che si tiene in via di fede, che è per certa, non si deve mettere in dubbio e tentar Dio, o metter scandalo nella mente della gente bassa, in caso che colui, che combatta per la verità della fede venga vinto per altri suoi peccati» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 161rv)

<sup>394</sup> Ivi, c. 165v. Sul tema delle precedenze avrò modo di soffermarmi ampiamente nel successivo capitolo III.

<sup>395</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 296.

<sup>396</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 59v.

<sup>397</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta seconda al Marchese del Vasto*, c. 115r.

<sup>398</sup> «havendo detto il signor Pietro non volerlo pagare et negando haverlo detto, ha potuto molto ben validamente essere mentito» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 15r).

<sup>399</sup> Ivi, cc. 46v-47r.

<sup>400</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 32r. Cfr. anche: «Che favore ci porterebbe il portar della spada, che rappresenta la giustitia, nella quale stia la tacita volontà di Dio?» (ivi, c. 136v). Sulle origini ordaliche dell'istituto duellare cfr. M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 5 ss.

<sup>401</sup> Cfr. S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., cc. 297, 299, 323.

Antonio Possevino<sup>402</sup>. Leonardi fa particolarmente leva sull'alea che avvolge lo scontro<sup>403</sup>, nel quale «la provvidenza di Dio può punire non solamente il peccato che si commette per il duello, ma gli altri che si sono commessi, de' quali, et in molta copia, siamo tutti carichi»<sup>404</sup>. Da tale costruzione discendono due corollari: in primo luogo, il combattente non deve sovvenire agli accidenti che possono accadere all'avversario durante lo scontro, come sostenuto anche da Muzio e – non senza qualche perplessità – da Fausto<sup>405</sup>; secondariamente, lo sconfitto non deve essere punito come reo della condotta della quale è accusato, qualora la stessa integri una fattispecie criminale<sup>406</sup>.

Per poter operare, il giudizio di Dio richiederebbe l'uguaglianza nelle armi, che, sebbene teoricamente imprescindibile, non sempre ricorreva per gli artifici e le frodi del provocato che le portava<sup>407</sup>. Una concezione singolare se riferita alla divinità cristiana, più vicina a quella della romana Fortuna che di Signore onnipotente. Invero, la motivazione è altra: combattere con armi – e non con persone – disuguali integrerebbe quel «tentar Iddio» proibito dalle leggi canoniche<sup>408</sup>.

## 2.6. Arbitri e giudici d'onore

Un aspetto che contraddistingue il pensiero del Leonardi è la tendenza a propugnare un giudizio d'onore alternativo al duello, da riservare ai soli casi in cui vi sia una reale incertezza sulla soluzione della controversia. Essendo il trattato indirizzato in primo luogo al principe, l'autore lo invita ad istituire in ogni città un tribunale, composto da

tre o quattro li più principali approvati Cavallieri, con consenso del Principe, che fossero come giudici in tutte le querele che occorressero, da quali non si desse appellatione et che li querelanti, narrato che havessero le differenze, fossero obbligati star alla loro terminatione. Questi havessero potestà nel far

<sup>402</sup> «ma pure molti, i quali haveano il torto, hanno vinto. In ciò a Dio solo è manifesto come si stesse il fatto» (A. POSSEVINO, *Libro*, cit., c. 44). L'autore paragona successivamente il duello al giudizio ordinario, ove può comunque accadere che chi abbia ragione resti soccombente, affermazione che appare contraddittoria con quanto detto di sopra (ivi, c. 45).

<sup>403</sup> «Duello somigliante al gettar delle sorti» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 157v).

<sup>404</sup> Ivi, cc. 205v-206r.

<sup>405</sup> «Colui che havendo il nimico caduto in terra et che lo lassi andare, o essendogli rotta la spada gliene lassa pigliar un'altra, se gli tornerà danno, la colpa serà di lui, perciocché non dobbiamo sperare tanto alla buona fortuna, che ci vien mandata da Dio» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 15v). Cfr. H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 57v; S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 292 («le leggi dell'honore non permettono che s'offenda uno, quale sia senz'arme»). Antonio Possevino pare distinguere qualora tali eventi siano originati dal caso fortuito ovvero dal valore dell'avversario (A. POSSEVINO, *Libro*, cc. 57-58). Claro distingue l'aspetto giuridico da quello morale: «se vorrà aspettare che [l'avversario] si levi di terra [...] io per me sarei molto migliore a lodarlo poi che il fatto gli fusse ben succeduto che consigliarlo che il facesse» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 187).

<sup>406</sup> «Colui che resta perditore non deve esser punito come che il delitto fosse provato, perciocché stando nell'arme la tacita volontà di Dio della quale siamo incerti, Conciosia vediamo molti haver giustitia in un duello, et restar vinti, che ciò avviene perché Dio habbia voluto punirlo per altri peccati» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 17v).

<sup>407</sup> «Queste sceleratezze non lasciano che il giudicio di Dio operi secondo il diritto del duello, che porta egualità nell'arme, la quale non può essere, ove l'inganno è segreto» (ivi, c. 229r).

<sup>408</sup> «Sempre che un disarmato combatterà con l'armato, et resterà perditore, haverà tentato Iddio, et meritevolmente resterà punito» (ivi, c. 232r). Il riferimento è a un decreto di papa Niccolò I († 867), recepito nel *Decretum* di Graziano al titolo *Monomachiam* [II.2.5.22]. Il generale divieto delle ordalie, *purgationes vulgares*, si ritrova nel quinto libro *Liber Extra* [X.5.35]. Sul punto, cfr. M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 23-29.

restituire l'honore all'ingiuriato la maggiore et più ampia che fosse possibile. Il caricato fosse tenuto a querelarsi a quelli Cavallieri et chiederli di esser scaricato, come si fosse ventilata con brevità et di tempo et di parole, quelli potessero sententiar la restitutione dell'honore o con parole, se di parole fosse il carico, o con i fatti essendo di fatti, fino a farlo rimettere nel potere dell'altro, se fosse bisogno di tal rimedio [...] Quelli giudici eletti come di sopra, poi che havessero trovato la pace, la restitutione dell'honore a colui che ingiustamente fosse caricato, et che venisse certo caso dubbio, che non si potesse ben discernere da qual parte delli due fosse il torto, havendo nelle capitulationi autorità di terminare, che si riducessero in un certo luoco con haver anche l'arbitrio di dar arme eguale, affinché l'arme terminassero ove fosse la giustitia<sup>409</sup>.

Già Possevino aveva propugnato un giudicato d'onore, sebbene, coerentemente con le tesi esposte nell'opera, rimesso a filosofi morali e non a *milites et nobiles*, i quali, a suo dire, risulterebbero ignoranti in tema di ingiurie<sup>410</sup>. L'autore mantovano sottolinea un aspetto che non pare, invece, adeguatamente valorizzato dal Leonardi: la necessità di conciliare l'istituzione di siffatti tribunali con il principio per il quale l'onore non ha superiore, da cui consegue, come premesso, l'inefficacia di qualsiasi sentenza costitutiva e non dichiarativa.

Questa tematica si riallaccia alla necessità di un intervento pubblico nelle 'cose d'onore', essendo la maggior parte delle querele causate da ingiurie delle quali è chiara l'infondatezza; quelle stesse, appunto, che legittimerebbero il duello vendicativo<sup>411</sup>. L'opinione per cui la lesione d'onore dovrebbe colpire colui che compie tali atti e non chi li subisce, già sostenuta dall'anti-duellista Antonio Massa († 1568)<sup>412</sup>, comincia a prendere piede tra i professori d'onore, se anche Muzio auspica che il principe restituisca l'onore all'ingiuriato e punisca con l'infamia chi abbia attentato ingiustamente a un bene più importante della vita stessa<sup>413</sup>.

Leonardi afferma di avere messo efficacemente in pratica una simile regola, per via convenzionale, al fine di prevenire le querele che possono insorgere tra compagni di viaggio o d'armi<sup>414</sup>. Nelle more dell'intervento pubblico, il trattatista pesarese propugna un compromesso arbitrale relativo ai casi controversi, mentre nelle ipotesi chiare dovrebbero essere i cavalieri medesimi a sanzionare i comportamenti contrari alle leggi della cavalleria<sup>415</sup>. Il grande numero di vertenze sottoposte al giudizio dell'autore – come anche del Muzio –

<sup>409</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 32v-33r.

<sup>410</sup> G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, pp. 305-306.

<sup>411</sup> «Se si ordinasse ne' capitoli della Cavalleria che colui che facesse offesa ingiustamente ad un altro subito si intendesse caduto da quella dignità, et fosse castigato con castigo d'infamia et di pena di giustitia, non è dubbio che colui che si trovasse offeso o in detto o in fatto restaria con honore, poiché trovaria l'altro infamato et castigato. In così fatto caso, quando il Principe avesse autorità et gli huomini, prima che si muovessero alla ingiuria, acconsentissero a somiglianti capitulationi, si potria verificar quello che dicono questi professori di filosofia, che il dishonore è di colui che offende et non di quello che riceve il carico» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 30rv).

<sup>412</sup> Per un profilo biografico, v. F. SIGISMONDI, *Massa, Antonio*, in *DBI*, 71, 2008, pp. 321-323.

<sup>413</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta prima al Marchese del Vasto*, c.111v.

<sup>414</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 88v.

<sup>415</sup> «a Cavalliero honorato o d'honore non sia sconvenevole, anzi honorevole, voler honestamente intendere il caso di lui prima che vada a rischio così grave et importante» (ivi, c. 150v); «se potressimo trovar due Cavallieri, che facessero il debito loro quando vengono eletti giudici, et dessero pena convenevole a colui che è stato autore dell'offesa, troncaressimo con buon fine molte querele, che mettono ruina nelle città, e ne' Regni medesimi [...] Solamente ne' casi dubbiosi possiamo commettere a giuditio de' Cavallieri, i casi chiari bisogna, che siano per tali giudicati dalla commune opinione de' Cavallieri [...] Può dimandar giudici, che terminino se il caso sia da compromettere in altri, o pur se si habbia a ricorrere di diritto all'arme, allo steccato, con preferirsi, terminato che sia questo passo, di eseguire la querela secondo la sentenza (ivi, cc. 326v-327r). Limita tale arbitrato alle sole questioni procedurali del duello giudiziario Giulio Claro (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 151).

testimonia come i gentiluomini non fossero poi così restii a rimettersi alla soluzione equitativa fornita da un uomo onorato, ovvero da *principi cavallieri* come i duchi d'Urbino, valida alternativa ai rischi e ai costi del tribunale marziale.

Tutta la distanza tra la teoria e la pratica si consuma, invece, relativamente ad un altro giudizio d'onore: quello del signore che ha concesso il campo franco per il duello<sup>416</sup>. Per la duellistica, egli è giudice e non arbitro, dotato di tutti i penetranti poteri riconosciuti all'inquisitore nella procedura romano-canonica<sup>417</sup>. D'altronde, il necessario parallelismo tra il giudizio marziale e quello ordinario impone che «lo steccato [sia] il tribunale; le armi gli strumenti et i testimonij; et la patente che farà il Signore, sarà la sentenza»<sup>418</sup>.

Nella realtà dei fatti, come testimoniato dalle patenti procurate dal capitano Cencio Capozucca<sup>419</sup>,

Usano li Signori del campo della nostra età, nelle patenti che fanno, di non voler essere havuti per giudici dalle parti, né vogliono sententiar cosa che vada in controversia; narrano solamente come sia passato il fatto senza dire qual dei due resti superiore nell'honore<sup>420</sup>.

Un comportamento siffatto, già oggetto degli strali del Muzio<sup>421</sup>, consente al signore del campo – solitamente un piccolo feudatario dotato di «mero et misto imperio» – di procacciarsi facili guadagni senza incorrere in alcun pericolo o responsabilità, soprattutto in quei casi in cui gli sarebbe richiesto pronunciarsi contro l'autore di una scorrettezza; responsabilità dalla quale Leonardi, comunque, non lo assolve, non potendosi una persona pubblica privare della propria giurisdizione, avendo anzi il dovere di far rispettare la legge nel proprio territorio<sup>422</sup>. Aggiunge, inoltre, che una patente che non definisca la vertenza «non fa ad alcuno delli due pregiudizio, né utile, poiché è schietto e semplice detto di testimonio non ricercato da ambe le parti, non giurato, né data fede di dir la verità», contrario all'essenza stessa di un documento dotato del sigillo di ufficialità<sup>423</sup>.

Il ruolo di giudice naturale della controversia, attribuito al signore che ha concesso il campo, comporta la stretta personalità dell'ufficio, non essendo ammessi sostituti senza il consenso delle parti, in particolar modo del reo<sup>424</sup>. Leonardi riconosce poi un secondo grado di giudizio contro la sentenza ricorrendo, a rigor di legge, all'imperatore o al pontefice<sup>425</sup>. Poiché, tuttavia,

<sup>416</sup> Sull'istituto del campo franco v. per tutti M. CAVINA, *Il Duello*, cit., pp. 276-284.

<sup>417</sup> «Il leggista passa questa rubrica per vera, come quella che va facendo comparatione dal giuditio civile al duello, presuppone che quel che può un giudice ordinario, lo possa anche un Signor del campo. Io tengo la medesima opinione, che questi Signori siano veri giudici et non arbitri, et come giudici di giurisditione haver il medesimo potere che ha il giudice ordinario nelle cause che si trattano al suo tribunale» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 180v). Nello stesso senso H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 71r.

<sup>418</sup> Ivi, *Risposta decima al Marchese del Vasto*, c. 132v. Presuppone che il duello termini con una sentenza nella quale sia dichiarato il vincitore anche Giulio Claro, il quale richiede la forma della lettera patente (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 209).

<sup>419</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 189v-190r.

<sup>420</sup> Ivi, c. 275v.

<sup>421</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., *Risposta seconda al Marchese del Vasto*, c. 117r.

<sup>422</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 295v, 407r.

<sup>423</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 275v-276r. Anche Fausto propende per una sentenza terminata, v. S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 301.

<sup>424</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 407v.

<sup>425</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 276v.

l'imperatore, il papa e gli altri Principi grandi aborriscono, vietano il duello, né vogliono travagliarsi in quello [...] se il Signor del campo per la sua patente farà pregiudizio a l'uno delli combattenti [...] si può haver ricorso a Cavalieri, contra qual si voglia grande che sia di autorità di sententia, in cose d'honore, poiché niuno si può trovare essente dalla superiorità della Cavalleria<sup>426</sup>.

In questo caso non si tratterebbe di un arbitrato, ma di un vero e proprio giudizio condotto per via di legge e non di equità. Un soluzione alquanto originale, che tenta di ovviare al generico ricorso al 'superiore' propugnato da alcuni autori.

## 2.7. La pace d'onore

Come anticipato, una caratteristica dell'opera di Leonardi è rappresentata dal grande spazio riservato alla materia della pace, cui è dedicato interamente il decimo e ultimo libro de *Il Principe Cavalliero in duello* e su cui si contano ben trenta pareri sul tema, pari a circa un sesto del totale<sup>427</sup>. Si tratta di un istituto complesso, finanche contraddittorio, e che, rappresentando una terza alternativa rispetto all'infamia o alla vendetta, pretende di conciliare elementi antitetici, essendo volto a restituire l'onore dell'ingiuriato lasciando integro quello dell'ingiuriatore<sup>428</sup>.

Nella duellistica precedente alla condanna tridentina, la trattazione della pace trova solitamente posto nella parte finale del testo, dopo che sono stati sviscerati gli aspetti teorici e pratici del duello. Dalla collocazione stessa si evince la concezione di *extrema ratio* data all'istituto – reputato un'eccezione alla normale reazione armata all'ingiuria –, sebbene molto diffuso nella prassi.

La pace è definita come «un ordine di quelle cose che sono pari, et dispari, alle quali si dà il suo debito et convenevol luoco. Ella è una concordia, una ordinata tranquillità, una unione di huomini buoni, a buon fine, con buona intentione»<sup>429</sup>; evidente il richiamo al Corso, il

<sup>426</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 277r-278v.

<sup>427</sup> Per una ricostruzione dell'istituto, v. G. ERMINI, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano* [1923], in G. Ermini, *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segoloni, Padova, CEDAM, 1976; A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in «Studia Gratiana», XX, 1976, pp. 269-288; Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prima note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 555-578; O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in «Studi Storici», XL, 1999, pp. 219-261; Id., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007; P. BROGGIO E M. PAOLI (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secolo XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011; M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 324-332; Id., *Il sangue dell'onore*, cit., pp. 100-102; Id., *Pacifier les dieux de la guerre. Malaises culturels des docteurs duellistes italiens*, in D. Bjaï e M. White-Le Goff (a cura di), *Le Duel entre justice des hommes et justice de Dieu*, Lille, 2013, pp. 17-29.

<sup>428</sup> «Et però la difficoltà di far le paci non è in conservar l'honor dell'una parte, perché questo si può far quasi sempre. La difficoltà sta in farle in così fatta maniere che si conservi l'honor dell'una parte, et dell'altra» (G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 271). In generale, in più di un autore aleggia un'aura di scetticismo circa la reale possibilità di salvare l'onore delle parti. Il giurista Giulio Claro, in particolare, dedica ben poco spazio alla materia – collocata nel capitolo VII del Libro I (ivi, pp. 63-69) e non alla fine dell'opera –, ritenendo che «il far pace di maniera che né all'una parte né all'altra resti offeso l'honore, è tanto difficile che per me lo estimo quasi impossibile» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 64; cfr. anche H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 95v ss.). Distingue tra pace «con ugal honore», «con più honore dell'uno che dell'altro», «pace con dishonor dell'uno et non dell'altro» e «pace con ugal dishonore», G.B. PIGNA, *Duello*, cit., c. 177.

<sup>429</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 292v-293r.

quale rappresenta la *rappacificatione* come un'unione di due parti discordi<sup>430</sup>. Si può cogliere la diversa prospettiva dalla quale i professori d'onore affrontano il problema dalla definizione schiettamente contrattualistica del giurista Giulio Claro, per il quale «la pace non è altro che un patto con che si finisce la guerra o la discordia»<sup>431</sup>.

L'istituto, assimilato all'omonimo che segue alla guerra pubblica, non può che operare tra due cavalieri, soli legittimati alla guerra privata con il fine di addivenire alla pace<sup>432</sup>, come dimostra il parere in cui l'oratore pesarese irride la richiesta di una remissione all'uso di cavalleria proveniente da un mercante<sup>433</sup>.

Come osservato da Marco Cavina, punto di partenza della procedura è il nesso tra ingiuria e disuguaglianza, quale tentativo di un nobile di farsi superiore all'altro<sup>434</sup>; ne consegue che tra un *milites* e un soggetto di ceto diverso possono aversi unicamente il perdono o la misericordia, mentre se entrambe le parti sono estranee al ceto l'autore fa riferimento, genericamente, ad altre soddisfazioni<sup>435</sup>.

Dai pareri emerge chiaramente la diversità del rituale, come già evidenziato, tra gli altri, da autori come Corso e Possevino<sup>436</sup>. Ad esempio, colui che chiede la misericordia «meriterà perdono senza vendetta alcuna et, quando haverà ricevuta la gratia, s'inchinerà o al bacio della mano o del ginocchio secondo la sua conditione»<sup>437</sup>; mentre un'ingiuria di fatti arrecata da un cavaliere a un uomo di condizione inferiore non richiede la gravosa remissione<sup>438</sup>.

Da quanto affermato discende il duplice corollario per il quale il cavaliere è sia obbligato a pacificarsi che a pacificare. Iniziando da quest'ultimo aspetto, l'autore pare essere l'unico a sancire un dovere di mediare nel trattamento della pace tra altri cavalieri<sup>439</sup>. Preliminarmente, è necessario ricostituire talune uguaglianze, cioè situazioni tra loro compatibili ed omogeneizzabili: che il pacificatore sia riconosciuto dal ceto di appartenenza come di animo

<sup>430</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 325. Il nesso è particolarmente valorizzato da R. CORSO, *Delle private rappacificationi*, cit., c. 7.

<sup>431</sup> M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 63.

<sup>432</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 301v. «il proprio et vero offitio del Cavalliero, il quale, col fine della pace, sia egli generale di essercito, combatta e habbia la vittoria, sia egli Cavalliero particolare, il fine di lui altro non è che il trattare, il combattere per la pace, per la quiete di sé stesso, [c. 296r] della patria, del Signore et delli huomini tutti [...] Non deve un Cavalliero lassare quel che è di sua propria professione, che è il combattere per il fine della vittoria» (ivi, c. 295v).

<sup>433</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 191r-193v.

<sup>434</sup> In tal senso, cfr. per tutti R. CORSO, *Delle private rappacificationi*, cit., c. 24.

<sup>435</sup> «Se si trattarà tra un Cavalliero offeso et un huomo basso, che si proferisca alla restitutione dell'honore, dal Cavalliero non tratteremo di pace, ma di perdono [...] Se di qualche huomo infelice, sfortunato, caduto in qualche calamità, che voglia unirsi col Cavalliero, usaremo la voce che gli debba haver pietà, misericordia, habbia ad usar la clemenza» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 301v). «La onde, diciamo che altra sorte di satisfatione si haverà a trattare ad un sacerdote d'una offesa, che riceva da un altro simile; altra ad un artefice; ad un dottore; ad un notaro; ad un villano; altra ad un Cavalliero offeso da una donna; da un frate; da un villano; da un infame nato di bassa conditione, che non sia soldato» (ivi, c. 297r).

<sup>436</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificationi*, cit., c. 25; A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 76-77.

<sup>437</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 189r.

<sup>438</sup> Ivi, cc. 126rv, 373rv. Anche nel caso in cui l'ingiuriato fosse un giureconsulto e l'altro un capitano (ivi, c. 363v-365r).

<sup>439</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 282r-283r.



‘uguale’, ovvero *super partes*; che le parti siano atte ad eguagliarsi, quindi di livello cetuale affine; che siano, infine, concordi nella ricostruzione dell’accaduto<sup>440</sup>.

Per tale compito è sempre necessario ricorre ad un soggetto terzo: il cavaliere pacificatore o mezzano, solitamente amico di entrambe le parti, sul quale concretamente grava l’incombenza di procurare la soddisfazione dell’offeso lasciando però integro l’onore dell’ingiuriatore. A tale soggetto – che appare come il destinatario tanto dei precetti espressi nel trattato quanto dei responsi – Leonardi riconosce un ruolo sia di mediatore sia di magistrato della procedura di pacificazione, senza preoccuparsi di palesare la differenza tra le due figure, evidenziata, invece, dal Pigna<sup>441</sup>.

Persuadere gli iracondi nobiluomini rinascimentali a deporre i loro cruenti propositi e a sedersi al tavolo delle trattative è un’attività complessa, finanche pericolosa, che impegna il mezzano in un vero e proprio combattimento con gli animi riottosi dei querelanti<sup>442</sup>. Oltre a essere dotato di grande pazienza<sup>443</sup>, «l’auttorità deve essere tale, che il mediatore sia huomo d’honore usato a trattare di così fatte paci»<sup>444</sup>; deve essere un buon oratore, capace di persuadere colui che ha errato – o entrambi – alla necessità di emendarsi, mettendoli di fronte alla realtà storica degli eventi<sup>445</sup>. Come già osservato dal Pigna, che vede nel principe il paciere naturale:

Coloro adunque che troncano i capi delle gravi ingiurie, constringendo l’offeso ad accordarsi con l’offenditore, senza che egli rihabbia il suo, usano tirannia [...] ma si ben con destrezza induceranno a far la pace colui che voglia n’havrà, et amorevolmente gliele persuaderanno, quando veri signori sieno<sup>446</sup>.

La corretta ricostruzione dell’accaduto – soprattutto della qualità dell’ingiuria – è, infatti, fondamentale per definire il rituale di pacificazione da applicarsi al caso concreto. Se la regola generale prevede che l’umiliazione debba principiarsi da colui che ha dato occasione alla querela, nei casi in cui il provocato abbia reagito passando i termini della misura, il pacificatore deve gravare quest’ultimo dell’onere di parlare per primo<sup>447</sup>. Laddove non riesca a trovare un accordo, Leonardi suggerisce al mezzano di raccogliere separatamente le richieste di perdono, dichiarando in un secondo momento la composizione della controversia<sup>448</sup>.

<sup>440</sup> M. CAVINA, *Il duello*, cit., p. 325; R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., cc. 24-27; G.B. PIGNA, *Il Duello*, cit., c. 175.

<sup>441</sup> «è da sapere ch’essi più tosto compositori si chiameranno, che giudici; perciocché sono specialmente richiesti quando l’uno ha voglia di pace et l’altro no; o l’uno più et l’altro meno. I giudici pigliati faranno in caso ch’ambi i contendeti vogliamo la pace (G.B. PIGNA, *Il Duello*, cit., c. 173).

<sup>442</sup> «Il tentare, il procurare, il trapporsi fra due nimici non è altro che un combattimento che facciamo con l’animo loro, sono uno et più assalti all’uso di guerra, per venire al nostro intento. Non deve un Cavalliero lassare quel che è di sua propria professione, che è il combattere per il fine della vittoria» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 296r); «La onde o le inimicite si augumentano, e divengono incurabili o il medesimo mediatore resta nimico dell’uno, et si fa nuova querela» (ivi, c. 292r).

<sup>443</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 287r.

<sup>444</sup> Ivi, c. 286v. Un simile aspetto è sottolineato da G.B. PIGNA, *Il Duello*, cit., c. 172; il quale indica quali supremi pacificatori l’imperatore e il re di Francia, in subordine i principali esponenti della casa d’Este.

<sup>445</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 303r-305v, 334r.

<sup>446</sup> G.B. PIGNA, *Il Duello...*, cit., c. 176.

<sup>447</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 322v-323r.

<sup>448</sup> Ivi, cc. 323v-324r.

Di particolare difficoltà si presentano le ipotesi – tutt’altro che infrequenti – nelle quali le parti siano amici o parenti<sup>449</sup>. Il Corso sottolinea come l’ingiuria fatta a una persona legata da vincoli affettivi presenti un grado d’ingiustizia maggiore delle altre, richiedendo una procedura di pacificazione aggravata<sup>450</sup>. Leonardi è di contrario avviso, per la confidenza e gli scambievoli benefici intercorsi tra i due<sup>451</sup>, pur sanzionando con l’infamia colui che senza cagione compia un grave attentato all’onore di un congiunto<sup>452</sup>.

All’esito della procedura, è richiesta la redazione per iscritto di un apposito *instrumento*<sup>453</sup>, preferibilmente per atto di notaio, del quale costituisce un esempio la pace sottoscritta tra le famiglie padovane Borromei e Buzzacarini, con la mediazione delle autorità della Serenissima, intorno all’anno 1550/1551<sup>454</sup>. Del contratto, all’epoca tutt’altro che peculiare, colpiscono le clausole penali, comportanti sanzioni pecuniarie e d’onore nei confronti degli inadempienti; l’applicabilità ai parenti dei contraenti entro il quarto grado; la clausola compromissoria che designa Stefano Tiepolo e Giovanni Corner quali arbitri di qualsiasi controversia nascente dalla pace.

Passando all’altro obbligo, «merita un Cavalliero essere spento del libro degli honorati quanto voglia ostinatamente persiste in non volere emendarsi, resta scomunicato et indegno in tutto di quel nome di Cavalliero»<sup>455</sup>. Tale opinione – sostenuta anche dal Muzio riportandosi all’autorità di Luigi “Rodomonte” Gonzaga<sup>456</sup> – si fonda sul valore guida rappresentato dalla giustizia nella cavalleria, per il quale «mai doverà esser riputato cavalier magnanimo chi si porrà a combattere querela ingiusta, né vile chi confesserà la verità prima che difendere la bugia»<sup>457</sup>.

In questa stagione della duellistica, d’altro canto, pare essere solo Fausto da Longiano a sostenere che il cavaliere debba combattere per il proprio torto<sup>458</sup>, costume in voga soprattutto tra gli iberici. La diversa visione del cortigiano romagnolo si consuma nel rapporto intercorrente tra pace e disdetta: la prima ricorrerebbe solo nelle querele volontarie o nei casi in cui non vi è stato animo di ingiuriare, i quali non pongono l’onore in dubbio; nelle altre

<sup>449</sup> «Tra fratelli, tra parenti è difficile la rappacificazione» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 331r).

<sup>450</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 56.

<sup>451</sup> «Menore medesimamente, et non così affinata [soddisfazione], la riceverà uno che sia stato amico intrinseco con l’altro; perciocché l’habito che si è fatto nel burlare leva a colui che ingiuria gran parte del mal animo che si riceve nelle offese» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 301v). Del medesimo avviso è G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 271.

<sup>452</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 269r-271r, 285r-286v, 290v-292r.

<sup>453</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 306r.

<sup>454</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 206v-209v. In particolare, erano intervenuti Giovanni Corner († 1576) e Stefano Tiepolo († 1557), podestà di Padova, circostanza che consente di datare la pacificazione tra il marzo 1550 e l’aprile 1551, periodo in cui Tiepolo ricoprì tale carica. Dal tenore del documento si evince che spettò al primo il ruolo di mediatore tra i membri delle casate, mentre il secondo, quale supremo magistrato della città, fu designato giudice e garante.

<sup>455</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 310v.

<sup>456</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 93r, 101r.

<sup>457</sup> A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 65-66.

<sup>458</sup> «Tutti gli altri, eccettuati li professori de la religione d’honore, devriano essere astretti, quando fussero d’un medesimo foro, venire a l’atto de la pace» (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 317).

ipotesi vi sarebbe soddisfazione, la quale comporta il disonore dell'ingiuriatore, necessitato a confessare il torto al pari del disdetto<sup>459</sup>.

Leonardi si preoccupa innanzitutto dell'ingiuriato, affermando che «la pace è onorevole: non si può desiderare soddisfazione che sia maggior di questa, conciosia che la volontà sforzata si chiami volontà, non è però vera volontà, vero animo, non ha quella forza, non rende quello honore, come la propria non sforzata volontà<sup>460</sup>». Il fatto stesso che l'ingiuriatore si sia ridotto a presentare le sue scuse accresce la fama dell'ingiuriato, mostrando chiaramente la ragione dalla sua parte<sup>461</sup>.

Passando al lato della controparte, l'autore pare cogliere nell'elemento volitivo la differenza tra pacificarsi e disdirsi, secondo una linea di pensiero già seguita dal Muzio, il quale ritiene che non vi sia disonore nell'ammettere il torto di propria spontanea volontà e non implorando pietà all'avversario<sup>462</sup>. Nel parere fornito nella querela tra messer Fabio e i fratelli Alessandro e Pompeo, Leonardi propone la seguente formula:

saria necessario ch'egli dicesse che nel tempo che diede quella mentita, et prima et poi, ha sempre conosciuto messer Alessandro et messer Pompeo per gentilhuomini di honore et atti a dar conto dell'honor loro, e a lui et ad ogni altro gentilhuomo, et che desidera essere amico ad ambidui. Risponderanno li dui fratelli che [...] vedendo il proceder buono di esso messer Fabio in volersi reintegrare con loro, si contentano riceverlo per amico come prima<sup>463</sup>.

Se dal punto di vista teorico gli autori sembrano prospettare una facile soluzione, nei fatti resta il problema che chi ritratti parole inequivocabilmente ingiuriose confessa di essere venuto meno all'obbligo fondamentale di cavalleria, salvo che possano essere diversamente interpretate o scusate per un eccesso d'ira<sup>464</sup>. Una contraddizione che emerge anche dal medesimo parere appena ricordato, nel quale Leonardi afferma:

Tutte le mentite et ogni altra sorte d'ingiuria di parole si levano in honor dell'offeso, quando colui che offende dica che in quel tempo che disse quelle parole conosceva l'offeso per gentilhuomo d'honore. Tacitamente viene a caricare sé stesso et mostra di haver detto lui la bugia, poi che un gentilhuomo di honore non può dar occasione alcuna né di essere vilipeso di parole né espressamente mentito<sup>465</sup>;

precisando poi:

Seguendo la pace di questo modo, vi saria intieramente l'honor delli fratelli et anche messer Fabio haverà la parte sua, poiché habbiamo nella Cavalleria per molto honorevole che dietro un errore colui che lo commetta si riveda et ritacchi l'amicitia<sup>466</sup>.

<sup>459</sup> S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., cc. 311, 314.

<sup>460</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 310v-311r. Per Fausto, invece, «la vendetta sola è la sodifazione in le differenze di honore» (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., c. 307).

<sup>461</sup> In tal senso v. A. POSSEVINO, *Libro*, cit., cc. 61, 64, 69; H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 92v-93v. Leonardi evidenzia la differenza col duello – ove concorre il non trascurabile fattore della fortuna, o della divina provvidenza –, all'esito del quale possono persistere ancora dubbi circa la verità storica della querela.

<sup>462</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., cc. 93r, 100v. Anche Possevino afferma che «vile è ben colui, et dishonorato che per giudizio di Dio impaurito dal valor dell'avversario, confessa d'haver presa ingiusta guerra; dove chi per zelo della verità si reca palesarla, è lontano da ogni sospetto di viltà» (A. POSSEVINO, *Libro*, cit., c. 66).

<sup>463</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 353v.

<sup>464</sup> Per Corso, nel primo caso, non vi potrebbe essere pace, ma unicamente perdono (R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., cc. 42-43, 46).

<sup>465</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri...*, cit., c. 353v.

<sup>466</sup> Ivi, c. 353v. Non basterebbe, invece, la semplice negazione «poi che egli et li testimonij sanno che quelle parole uscirono da colui et, sapendolo certo, mostrerebbe lo ingnorante et contentarsi di quel che sa esser contrario al vero» (ivi, c. 272r).

Legato a un'idea marziale della cavalleria, l'autore non pare attribuire valore di ratifica a quegli atti simbolici richiesti dalla prassi al fine di suggellare l'unione tra i due già nemici<sup>467</sup>, in quanto

quelle cerimonie che seguono sono abbondate in segno della pace e dell'amicizia, ma non per questo portano più forza nella Cavalleria di quel che porta il cenno solo. Il quale, come si è detto in molti luoghi, ha la forza di un contratto il più stipulato et giurato, che possa haversi fra leggesti<sup>468</sup>.

In realtà, una simile valenza, quantomeno relativamente all'abbraccio, è testimoniata dal fatto che, in sua assenza, le parti sono tenute a dichiarare espressamente estinta la propria controversia<sup>469</sup>.

Se le ingiurie di parole possono essere ritratte adducendo circostanze psicologiche od oggettive, ciò non pare possibile per quelle di fatti. Dalla consuetudine viene così formalizzato un rituale, chiamato 'rimessione', in base al quale l'ingiuriante si offre disarmato alla vendetta dell'ingiuriato, senza rinnegare nulla di quanto compiuto, palesando solo che, con il suo comportamento, non ha inteso offendere. A questo punto, l'altro è invitato a perdonare cristianamente, per quanto non venga esclusa la facoltà di vendicarsi: la sola possibilità di restituire le percosse subite è in grado di ripristinare l'uguaglianza tra le parti.

All'istituto della rimessione Leonardi dedica ben tredici rubriche del trattato e sette pareri. Se ne evince come l'autore reputi più complessa la composizione di questo tipo di controversia rispetto a quella derivante dall'ingiuria di parole: un orientamento che si contrappone a quello prevalente nella dottrina contemporanea<sup>470</sup>. Se il professore d'onore pesarese non si discosta dall'opinione maggioritaria, per la quale le parole non possono cancellare i fatti<sup>471</sup>, risultano invece originali i fondamenti che pone alla base della regola e la ricostruzione che si fornisce dell'istituto. Un semplice pentimento non costituirebbe un sufficiente deterrente per coloro che ardiscono attentare all'onore di un gentiluomo – tracciando un parallelismo con la pena capitale nella sua tradizionale funzione preventiva generale e retributiva, comune al duello vendicativo<sup>472</sup> – ma è soprattutto l'*ethos* militare ad imporre siffatto rigore, in quanto

<sup>467</sup> Sul punto, si veda la ricostruzione fornita da M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 331-332.

<sup>468</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 301r.

<sup>469</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 351r.

<sup>470</sup> Cfr. per esempio R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 40.

<sup>471</sup> Anche per Fausto le parole non sono in grado di soddisfare l'ingiuria di fatti, seppur disapprovi le battiture nella remissione, denotando una certa vicinanza alla tesi del Leonardi (S. FAUSTO DA LONGIANO, *Duello*, cit., cc. 329, 334). Esprime un'opinione difforme Possevino, per il quale, in alcuni casi, le parole ben possono avere maggior forza dei fatti (G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., pp. 271-272).

<sup>472</sup> «La remissione è pena del peccato, se leviamo la pena condecete al delitto, mettiamo in confusione la giustizia di Cavalleria che sta nella pena, e nel premio; né vale quella ragione, che l'animo che fa l'errore patisca egli, perciocché veggiamo avvenire il contrario nella giustizia ordinaria [...] ciò avviene per punir l'animo col punir la parte ove egli sta» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 298r); «Maggiore peccato non si può trovare nella Cavalleria che l'offendere un fratello, un prossimo contra la giustizia, [...] Il peccato è gravissimo, la pena deve essere grave, condecete al delitto. La remissione è la più grave pena che si possa dare nella Cavalleria» (ivi, c. 310r); «sempre che un'offesa de' fatti si rimettesse in uso l'aconcio con parole, che ove si ricerca reprimere i ribaldi, i scandalosi si darebbe loro animo maggiore di turbar la quiete e particolare e universale delle città» (Id., *Pareri*, cit., cc. 129r-129v); «L'uso di vendicarsi con vendetta maggiore dell'offesa leva agli insolenti l'ardire di dar noia ad altri et fa l'effetto che dicono le leggi imperiali: che la pena che si dà a uno è timore agli altri» (ivi, cc. 372v-373r). Nello stesso senso cfr. R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 27.

nelli esserciti si gastigano con la morte medesima quelli errori che fuori da quelli non meritarebbono neanche un ribuffo di parole, non per altro se non perché si distruggerebbe quel corpo con il quale si difendono le querele, li stati, il mondo tutto. Il medesimo sarebbe se tra Cavalieri si tollerasse che con licentiosa volontà gli huomini corressero alle offese degli altri, conciosia che si avvilirebbe in tutto quella professione che nell'huomo d'honore deve esser celebrata, né altro si vedrebbe che huomini macchiati et pieni d'errori. Però che questo restarebbe con la bastonata, l'altro con aver confessato di lui medesimo parole dishonorevoli restarebbe diffamato [...] Et malagevolmente si potrebbe credere che un huomo che si contenti di parole per ingiuria de' fatti, assuefatto a così fatta scola, volesse per il padrone, per l'amico, et per l'impotente et per l'oppresso pigliar difesa per l'honore di Cavalleria<sup>473</sup>.

Le parole non sarebbero quindi in grado di ricondurre le parti ad uguaglianza, accrescendo anzi la disuguaglianza e minando la costituzione stessa della cavalleria. L'autore si scaglia contro l'opposta opinione – accolta, peraltro, da Girolamo Muzio<sup>474</sup> – fatta propria da «questi scrittori moderni». Poiché punendo il corpo si punisce la mente che ha errato, la pena corporale connessa alla rimessione sarebbe l'unica in grado di emendare la colpa dell'ingiuriante «perciocché le parole non trasmettono l'animo come quando il corpo vien battuto»<sup>475</sup>. Accontentandosi di qualcosa di meno, l'ingiuriato si troverebbe con un carico ancora maggiore<sup>476</sup>.

Leonardi ammette senza remore l'istituto della rimessione, spogliandolo però di quei connotati teatrali descritti dal Corso, per il quale essa rappresenterebbe una *fictio iuris*<sup>477</sup>. La divergenza di opinione risiede nella circostanza che, per il professore d'onore pesarese, l'istituto in parola non è diretto a cancellare ciò che è accaduto, ma a purgare l'ingiuria con l'emenda del reo, ripristinando l'equità in virtù di un atto con efficacia costitutiva *ex nunc* e non dichiarativa *ex tunc*. In definitiva, per il giurista di Correggio si elimina il fatto, mentre per Leonardi l'ingiuria ad esso sottesa<sup>478</sup>.

Il concetto di espiazione che ne emerge porta ad un parallelismo tra la religione di cavalleria e quella cristiana, tradizionalmente portatrici di valori assai distanti. Egli scrive:

quel rimorso, quel pentimento, quella contritione unita con l'operatione di inchinarsi, di humiliarsi, di chiedere perdono all'offeso, è di tanta forza, che leva il peccato et lo riduce di mortale in veniale, o lo estingue in tutto, in tanto che, come si è detto, come cosa estinta non può risuscitarsi mai in tempo alcuno<sup>479</sup>.

<sup>473</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., 129v-130r.

<sup>474</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 96r. Il Muzio esprime la posizione minoritaria per la quale la sola umiliazione derivante dal pentimento sia in grado di restituire l'onore a colui che abbia subito un'ingiuria di fatti, mentre la remissione sarebbe cosa ambigua e sospetta, quantomeno quando ad essa si approdi all'esito di una negoziazione condotta da cavalieri mezzani e non spontaneamente. Per Pigna, l'atto del rimettersi è talmente vituperoso per l'ingiuriante «che nostra [dell'ingiuriato] vergogna sarà ch'egli davanti venuto ci sia, et che prima con un tal huomo habbiamo havuto a venir a contesa (G.B. PIGNA, *Duello*, cit., c. 243).

<sup>475</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 372r.

<sup>476</sup> «La giustizia di Cavalleria [...] non credo io che si contenti così leggermente ch'una offesa di fatti si levi con quattro buone parole. Nel quale caso, a mio parere, l'offeso de' fatti restaria con carico de' fatti et col dishonore del poco giuditio di essersi contentato di cosa che non lo rileva» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit. c. 372v).

<sup>477</sup> «Remissione altro non è che fintione sopra la ingiuria introdotta dall'equità per ritornare il fatto, che stato fatto non sia. Fintione dico perché secondo la verità impossibile è che cose fatte [...] state fatte non sieno» (R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 36).

<sup>478</sup> Ivi, cc. 36-37.

<sup>479</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 313v. La contrizione cui fa riferimento l'autore, coerentemente con quanto detto di sopra, è quella derivante dall'offrirsi alla vendetta del nemico.

La centralità dell'elemento volitivo, della libera scelta del reo quanto all'emendarsi, avvicina molto la remissione dell'ingiuria a quella dei peccati<sup>480</sup>. Permane, ad ogni modo, la dimensione esteriore del pentimento, che deve necessariamente culminare nel rituale – di cui tratterò a breve – alla presenza di testimoni appartenenti al medesimo ceto. Come le altre ipotesi di pacificazione, quest'atto di cristiana emendazione non nuoce, anzi giova, all'onore di colui che lo compie<sup>481</sup>.

In quanto atto dovuto, la remissione deve presupporsi fatta per debito di cavalleria, non per timore, come vogliono molti<sup>482</sup>. Proprio sotto tale aspetto si consuma la differenza di vedute rispetto a coloro i quali, come il Claro, tacciano di viltà colui che si sottomette all'ingiuriato e quelli, come Leonardi o Corso, che non ritengono che riceva ingiuria chi volontariamente si presta alla remissione<sup>483</sup>.

Costituiscono, viceversa, eccezioni alla regola per cui l'ingiuria di fatti non può essere soddisfatta con le parole i casi in cui manchi la volontà di ingiuriare, come il rischio consensualmente assunto, la legittima difesa, l'errore incolpevole sulla persona e il fatto accidentale<sup>484</sup>. In tali circostanze, qualora ricorra l'elemento soggettivo della colpevolezza, l'ingiuriato

«Potrà [...] contentarsi di parole, che colui che ha offeso dice dovergli conoscere d'haver fatto errore et che l'ira non gli ha dato luogo di vedere quel che voleva il giusto, con confessar dipoi che in ogni tempo habbia conosciuto l'altro per Cavallier d'honore»<sup>485</sup>.

Restano ora da sciogliere gli aspetti pratici, non meno problematici di quelli teorici, soprattutto per i possibili abusi che possono derivare da una simile procedura. Leonardi nega fermamente al reo la possibilità di porre condizioni, dovendo la remissione essere libera, con

<sup>480</sup> «di propria volontà facciasi questa remissione, per propria volontà, per avvedersi dell'errore o per timore dell'altro, ne l'uno et l'altro caso non si può desiderare satisfatione, che sia maggior di questa. Conciosia che la volontà sforzata si chiami volontà, non è però vera volontà» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 311r).

<sup>481</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 349v. In senso nettamente contrario il Claro, per il quale «se resta infame senz'alcuna remissione colui che si rende nello steccato [...] quanto più debbiamo dire che resti dishonorato questo che per sola viltà d'animo et pura dappocaggine si va a mettere in poter del suo nemico (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 67). Il giurista alessandrino, più in generale, ritiene che la ritrattazione dei fatti necessaria alla soluzione pacifica della controversia sia incompatibile con l'onore di cavalleria. Invero, il parallelismo con la sconfitta si ritrova anche nel Leonardi, che prende in considerazione il solo lato dell'ingiuriato, il quale «con honor maggiore può starsi l'offeso, che se nello steccato l'havesse ammazzato o fatto prigionero» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., 310v-311r).

<sup>482</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 311v.

<sup>483</sup> R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., c. 39.

<sup>484</sup> «la regola, che parla della remissione nelle ingiurie di fatti, piglia eccezione in quelle ingiurie, che ingiustamente vengono fatte, et non nelle altre, che hanno havuto qualche giusta cagione. Seguiranno molti inconvenienti, se volessimo usare nella mala usanza, come che uno facendo alle coltellate d'accordo restasse ferito, se vuol farsi pace, havendo l'altro provveduto da Cavalliero volesse il ferito la remissione; uno difendendosi, offendendo, verrebbe a dare all'altro la medesima sodisfatione; [...] quell'altro crede offendere un suo nimico, et non è in colpa perché lo vede in habito e in luoco del nimico, l'offende in scambio; uno spinge, dà un'urtata inavvertitamente. Se questi così fatti doveranno gettarsi a ginocchi di uno come se l'havessero offeso con male animo, viso, verbo, et opere, si confonde la giustitia, la quale diverrà espressa ingiustitia» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 309r-309v). Si dilunga su simili esempi anche G.B. POSSEVINO, *Dialogo*, cit., p. 107.

<sup>485</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 314v. Chiaramente, qualora non possa imputarsi colpa alcuna all'ingiuriante per essere stata la reazione proporzionata alla provocazione ovvero l'errore colposamente indotto dall'altra parte, non sarà dovuta alcuna sodisfazione, nemmeno di parole, essendosi l'altro meritato il disonore.

ciò intendendosi quella che «si faccia in luoco libero, senza rispetto di alcuna persona, che la forza sia superiore nell'offeso in tanto, che per niun modo si possa pensare che non resti nel poter di lui di vendicarsi se vuole»<sup>486</sup>.

Appellarsi all'equità cavalleresca dell'offeso – peraltro impostagli dalla consuetudine – non pare garanzia sufficiente ad evitare al penitente atroci conseguenze, «per procedere gli huomini di guerra alcuna volta più da fiere che da animali razionali»<sup>487</sup> che «tratt[i] dalla collera, potrebbe[ro] eccedere i termini del castigo»<sup>488</sup>. La composizione dell'apparentemente insuperabile contrasto passa da un richiamo al giudizio – segnatamente quello delle armi –, il quale richiede la necessaria presenza di tre soggetti: il reo, l'attore e il giudice<sup>489</sup>.

Tale ultimo ruolo deve essere ricoperto da uno o due cavalieri, amici di entrambe le parti, solitamente i soggetti deputati a trattare la pace. Ammettendo la colpa, il reo si sottomette alla pena decisa dai 'magistrati', il cui mero arbitrio dona alla remissione il richiesto carattere incondizionato; non essendo la volontà di costoro viziata dall'ira, si elimina quel rischio di sproporzione foriero di discordie maggiori di quelle che la pace è diretta a ripianare<sup>490</sup>. La pace viene definitivamente siglata dal ricongiungimento delle parti in un simbolico abbraccio.

All'atto pratico, il Leonardi ricostruisce la remissione come «una mescolanza di parole, col rischio di soggiacere a fatti dal lato di colui che ha offeso»<sup>491</sup>, distinguendola dalle 'misericordie', nelle quali il reo si espone a qualsivoglia bestiale risentimento dell'avversario. Questo *tertium genus remissionis* non viene, invece, assolutamente preso in considerazione dal Claro, il quale si rappresenta o una farsa o un'umiliante sevizia, spiegando, almeno in parte, il così netto rifiuto opposto all'istituto dal giurista alessandrino.

Se anche in casi gravi Leonardi consiglia all'attore di accontentarsi dell'«atto di dolore» del reo senza attendere che il 'giudice' si pronunci<sup>492</sup>, egli non esclude, tuttavia, che le cose possano andare diversamente e che la controparte subisca una qualche «battitura»<sup>493</sup>. Coerentemente con quanto sopra esposto, l'autore pesarese ritiene che in tali casi il penitente

<sup>486</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 310v. Anche per il Claro una remissione condizionata arreca infamia a colui che l'accetta (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 67), mentre l'assenza di un pericolo uguale a quello patito dall'ingiuriato renderebbe nulla la procedura per il Corso, difettando del requisito fondamentale dell'uguaglianza (R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, c. 31).

<sup>487</sup> H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 189v.

<sup>488</sup> G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 315r.

<sup>489</sup> Ivi, c. 315v.

<sup>490</sup> Oltre a G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., cc. 315r-315v; cfr. in particolare H. MUTIO, *Il Duello*, cit., c. 96r. L'uguaglianza posta dal giurista di Correggio alla base dell'istituto impone che il castigo debba essere proporzionato al delitto (R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, c. 36).

<sup>491</sup> G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 349v.

<sup>492</sup> Emblematico in tal senso è il parere fornito all'ingiuriato in una controversia originata da bastonature date per mezzo di un servitore, reputata dalla duellistica la più grave delle ingiurie possibili, in quanto sia il mezzo che la persona che lo adopera sono degne di un servitore e non di un cavaliere (ivi, cc. 348r-351r).

<sup>493</sup> «Questi che dicono che fatti vogliono fatti bisogna che distinguano da fatti a fatti, dal modo delle offese de' fatti; così come io non niego che in certe offese gravissime, fatte di mal modo da persone basse, vili, le rimissioni sariano più rigorose, così niego assolutamente che ove si sta tra pari o poco differenti di conditione, in caso somigliante, che sia necessaria nissuna sorte di remissione» (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., c. 378r).

non patisca nessuna lesione nell'onore e che, essendosi comportato da cavaliere, egli non possa essere ricusato a duello<sup>494</sup>.

In conclusione, pare interessante notare come, nel Libro decimo de *Il Principe Cavalliero in duello*, si faccia più ardito il tentativo del Leonardi di coniugare la religione di cavalleria con quella cristiana. L'ingiuria che viene presa in considerazione è unicamente quella che si fa *contra ius*, la quale costituisce un peccato, mortale nella cavalleria e veniale per la religione cristiana, in quanto atteggiamento superbo contro gli altri uomini. Il richiamo all'Antico Testamento<sup>495</sup> – al fine di sostenere che la proporzionalità della pena è condizione necessaria, ma non sufficiente, per levare il peccato, dovendo essere accompagnata da un reale pentimento interiore – è un ulteriore elemento diretto a ricomporre la frattura che in quegli anni si stava consumando tra la Chiesa e la cavalleria, pur idealmente unite nella difesa della *fides* compiuta dai paladini con la spada cruciforme. Una frattura che diverrà insanabile dopo la chiusura del Concilio di Trento e la pubblicazione del canone *Detestabilis duellorum usus*, che decretò la fine del duello giudiziario per punto d'onore nell'Europa cattolica.

---

<sup>494</sup> Mentre «Vergogna sarà sempre in colui che, dovendo fare una pace, faccia nuova inimicitia, mostri scortesia et essere indegno d'esser Cavalliero» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cc. 312r-312v). In senso diametralmente opposto Giulio Claro, per il quale non soggiace a pene nella cavalleria neppure colui che ecceda i termini del risentimento, perché «a chi si contenta di essere offeso non si fa ingiuria» (M. CAVINA, *Un inedito di Giulio Claro*, cit., p. 68).

<sup>495</sup> «le leggi dei Profeti» (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cit., c. 315v).





## CAPITOLO TERZO

### *Il Cavagliero Ambasciatore* di Giovanni Giacomo Leonardi. Speculum del diplomatico-soldato nella prima metà del Cinquecento

#### 3.1. *I primi scritti relativi all'ambasciatore*

Al fine di realizzare una compiuta analisi de *Il Cavagliero Ambasciatore*, pare opportuna una breve ricostruzione delle opere in tema di ambasceria che l'hanno preceduto, al fine di meglio cogliere le peculiarità che caratterizzano lo scritto del Leonardi.

Secondo un'autorevole ricostruzione, i trattati dedicati al tema dell'ambasceria composti prima del 1550 possono essere suddivisi in due categorie: da un lato, i testi di matrice scolastica nei quali trovavano posto le *quaestiones* in tema di legati e nunzi pontifici, diversi per poteri e funzioni dagli omonimi laici, dei quali, accidentalmente, tali scritti finivano per occuparsi; dall'altro, le opere di autori umanisti che si erano emancipati da una trattazione casistica dedicata alle sole problematiche giuridiche, i quali investigavano anche, se non soprattutto, gli aspetti pratici della legazione, spesso sulla scorta della propria personale esperienza<sup>496</sup>.

Accanto a tali scritti, nelle cancellerie italiane del tardo Medioevo e della prima Età Moderna circolavano molti testi a corredo dell'attività (in senso lato) diplomatica – avvisi, diari, informazioni, istruzioni, memoriali, note, relazioni –: un complesso di scritture destinate agli addetti ai lavori, segnatamente cancellieri e ambasciatori. Le denominazioni non sono univoche, come pure la struttura e la lingua usata (latina o volgare), variano a seconda della tradizione locale e degli obiettivi che gli autori di volta in volta si prefiggevano, pur se accomunate dall'assenza di formalità quali il sigillo o le intitolazioni, tipiche dei formulari cancellereschi. Il 'memoriale', chiamato anche 'ricordo' secondo l'uso dell'Italia centro-settentrionale, può essere definito come un 'promemoria di comportamento', contenente una serie di consigli generali sul *modus operandi et vivendi* del diplomatico, le cui fonti erano unicamente l'esperienza concreta e la prassi corrente, seppur non mancavano, in piena epoca rinascimentale, dotti riferimenti classici. Destinati solitamente ad un ambasciatore in procinto di partire o già in missione, in alcuni casi questi scritti, specie se l'autore era di particolare rilievo, hanno goduto di una discreta diffusione a stampa, anticipando argomenti e luoghi

---

<sup>496</sup> B. BEHERENS, *Treatises on the Ambassador Written in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries*, in *The English Historical Review*, Oxford University Press, 51, 204, 1936, pp. 617-618.

comuni della trattatistica<sup>497</sup>. In particolare, meritano una menzione i memoriali redatti da Diomede Carafa († 1487)<sup>498</sup> e Philippe de Commynes († 1511)<sup>499</sup>. Per i primi, indirizzati ai figli del re Ferrante († 1494) e di Alfonso († 1495), duca di Calabria, in occasione della loro partecipazione ad eventi pubblici, risulta quanto mai calzante la suddetta definizione di promemoria di comportamenti. Redatti in lingua volgare, a tratti ruvida a tratti aulica, i memoriali hanno la struttura di un elenco nel quale Carafa detta i precetti scaturiti dalla sua esperienza di politico, di amministratore e di uomo di Stato, forgiato nei difficili anni che videro consolidarsi il dominio aragonese sul Regno di Napoli. In particolare, può ricollegarsi al tema dell'ambasceria una parte del «Memoriale [...] de la electa vita cortesana»<sup>500</sup> ed il «Memoriale [...] per l'andata [...] in Franza»<sup>501</sup>, incentrati sulla condotta da tenere nei rapporti con il principe, mentre il «Memoriale per un ambasciatore» contiene un breve codice

<sup>497</sup> Senza pretesa di esaustività, si rimanda a F. SENATORE, «Uno mundo de carta». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, Liguori, 1998; B. FIGLIUOLO E F. SENATORE, *Per un ritratto del buon ambasciatore: regole di comportamento e profilo dell'inviato negli scritti di Diomede Carafa, Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini*, in S. Andretta, S. Péquignot e J.-C. Waquet (a cura di), *De l'ambassadeur*, Roma, Publications de l'École française de Rome, 2015, disponibile online all'indirizzo <https://books.openedition.org/efr/2887>. Per i testi integrali di alcuni degli autori più significativi, oltre a Diomede Carafa di cui infra, si vedano N. MACHIAVELLI, *Memoriale per un ambasciatore che va da Milano in Francia*, in A. von Reumont, *Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI*, Firenze, Barbera 1857, pp. 313-317; Idem, *Memoriale a Raffaello Girolami quando ai 23 d'ottobre partì per la Spagna all'imperatore*, in Id., *Opere*, a cura di C. Vivanti, Einaudi-Gallimard, 1997-2006, I, pp. 729-732; F. GUICCIARDINI, *Ricordi* (introduzione di M. Fubini), Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1997, nn. 2, 3, 6, 10.

<sup>498</sup> Legato per nascita alla Casa d'Aragona, Diomede Carafa prese parte alla conquista di Napoli del 2 giugno 1442. Servì re Alfonso nelle campagne italiane per poi divenire, nel 1451, *scrivano di ratione* del di lui figlio Ferdinando. Molto legato al nuovo Duca di Calabria Alfonso, fu proprio in occasione della sua partenza per la battaglia della Riccardina (23 luglio 1467) che Carafa stilò il primo dei citati memoriali (*Memoriale ad Alfonso d'Aragona duca di Calabria*). Molto è stato scritto sulla complessa figura del Carafa, nella presente sede può essere sufficiente rimandare a A. VON REUMONT, *Die Carafa von Maddaloni*, Berlin, Decker, 1851, I, pp. 195-211; V. CUSUMANO, *Diomede Carafa, economista italiano del secolo XV*, in *Archivio giuridico* (diretto da F. Serafini), Bologna, Fava e Gargnani, VI, 1870, pp. 481-495; F. PETRUCCI NARDELLI, *Carafa Diomede*, in *DBI*, 19, 1976, pp. 524-530; D. CARAFA, *Memoriali* (a cura di F. Petrucci Nardelli), Roma, Bonacci, 1988, pp. 3-10.

<sup>499</sup> Philippe de Commynes, appartenente alla piccola nobiltà fiamminga, dal 1464 al 1472 fu ciambellano di Carlo il Temerario, ultimo Duca di Borgogna. Passato alle dipendenze di Luigi XI di Francia, che lo considerò uno dei suoi consiglieri più affidabili, ottenne numerosi incarichi diplomatici, fra cui una missione a Firenze nel 1478. Dopo la morte del sovrano, avvenuta nel 1483, Commynes cadde in disgrazia finché Carlo VIII gli permise di rientrare a corte nella sua abituale veste di consigliere, con la quale accompagnò il re in Italia nel 1494, aiutandolo nei rapporti con Venezia, ove fu inviato come ambasciatore nei concitati momenti che precedettero l'invasione della Penisola. Per un profilo biografico, si rimanda essenzialmente ai lavori di J. BLANCHARD, *Commynes et les italiens. Lettres inédites du mémorialiste*, Paris, Klincksieck, 1993; Idem, *Philippe de Commynes*, Paris, Fayard, 2006; A. MATUCCI, *Commynes, Philippe de*, in *Enciclopedia machiavelliana*, 2014, consultabile su [www.treccani.it/enciclopedia/philippe-de-commynes](http://www.treccani.it/enciclopedia/philippe-de-commynes).

<sup>500</sup> Il titolo completo è *Memoriale facto et ordinato al magnifico signor misser Ioanni Thomasi Carafa de la electa vita cortesana*, in quanto era stato richiesto da Giovanni Tommaso Carafa († 1520), figlio primogenito di Diomede. Si ritiene sia stato composto prima del 1479, anno in cui il giovane fu inviato dal padre a scortare Lorenzo de' Medici nella sua visita a Napoli.

<sup>501</sup> Il titolo integrale è *Memoriale facto et ordinato allo illustrissimo Signore Don Federico per l'andata fece in Franza*, essendo stato occasionato dalla richiesta di Federico d'Aragona († 1504) per il suo incontro con Luigi XI del febbraio 1479 volto a concludere la trattativa per il matrimonio con Anna di Savoia († 1482), nipote di quest'ultimo. Il Carafa istruì il giovane su come guadagnare le grazie del re e della corte, al fine di condurre proficuamente la delicata negoziazione, alla quale seguirono le nozze nel 1480.

comportamentale per il rappresentante del principe<sup>502</sup>. Dedicato ai temi del viaggio e degli accompagnatori – come vedremo tutt’altro che secondari – è il «Memoriale a lo reverendissimo Monsegnore Cardinale de Aragonia del camino have da fare in Ungaria et cetera», inviato a Giovanni († 1485), figlio di Ferdinando I, in procinto di recarsi da re Mattia Corvino († 1490) nel 1479.

Si presenta diversa per struttura e contenuto l’opera del Commynes, pur intitolata *Mémoires*, composta tra il 1489 e il 1498, nei cui sei libri trova posto la narrazione di tutti gli eventi politici e bellici di cui l’autore fu diretto testimone tra il 1464 e il 1498<sup>503</sup>. Manca l’intento pedagogico del Carafa, come pure l’occasionalità dell’evento da cui scaturisce la trattazione: si tratta di una cronaca nella quale sono i rapporti tra i vari attori dello scenario europeo a rivestire un ruolo di primo piano. Sovente traspare la valutazione del Commynes relativamente ai fattori psicologici e ai comportamentali dei personaggi coinvolti, determinanti il corso degli eventi, dalla quale si desume il maggior valore da lui riconosciuto all’esperienza personale rispetto agli insegnamenti storici.

Accanto al memoriale, un altro genere letterario affronta i problemi pratici connessi alla legazione: quello degli *specula*. Già noto in epoca carolingia, lo *speculum* aveva conosciuto un’ampia diffusione nel Basso Medioevo in ambito sia giuridico che politico, come testo diretto alla formazione pratica di colui che aspirasse ad intraprendere una determinata carriera<sup>504</sup>. In ambito politico, il riferimento è agli *specula principum* medievali e rinascimentali, tra i quali può farsi rientrare il *Libro del Cortegiano* di Baldassarre Castiglione († 1529)<sup>505</sup>, incentrati sulla formazione pratica e sulla condotta morale del governante. Questi testi rivestono particolare importanza, in particolare quelli provenienti dall’area ispanica, che

---

<sup>502</sup> Editi a più riprese per tutta l’Età Moderna, anche tradotti in latino, i *Memoriali* del Carafa hanno ricevuto un’edizione critica in D. CARAFA, *Memoriali*, cit., pp. 256-292 (il primo), 317-332 (il secondo), 371-376 (il terzo).

<sup>503</sup> Editi postumi tra il 1524 e il 1528 con il titolo *Chronique et hystoire*, per un’edizione in francese moderno si veda PH. DE COMMYNES, *Mémoires* (a cura di Joël Blanchard), Ginevra, Droz, 2007; per una traduzione italiana, Id., *Memorie* (a cura di M.C. Daviso), Torino, Einaudi, 1960. L’edizione consultata è *Les Memoires de messire Philippe de Commynes chevalier seigneur d’Argenton*, Paris, Le-Mur, 1615.

<sup>504</sup> Per una disamina del genere letterario, si rimanda essenzialmente a C. VASOLI, *Riflessioni sugli umanisti e il principe: il modello platonico dell’«ottimo governante»*, in Id., *Immagini umanistiche*, Napoli, Morano, 1983, pp. 151-187; G. TOGNON, *Intelletuali ed educazione del principe nel Quattrocento italiano. Il formarsi di una nuova pedagogia politica*, in *Mélanges de L’École française de Rome. Moyen-Age*, Roma, Publications de l’École française de Rome, 99, 1987, pp. 405-433; A. DE BENEDICTIS (a cura di), *Specula principum*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999; D. FRIGO, *Il Rinascimento e le corti: Ferrara e Mantova*, in M. Fantoni (a cura di), *Il Rinascimento italiano e l’Europa*, I, Vicenza, Colla, 2005, pp. 309-330. Una raccolta di 46 testi anteriori al 1380 è stata curata da W. BERGES, *Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters*, Leipzig, Hiersemann, 1938.

<sup>505</sup> Per una nota biografica, senza pretesa di completezza, si rinvia a C. MARTINATI, *Notizie storico-biografiche intorno al conte Baldassarre Castiglione con documenti inediti*, Firenze, Le Monnier, 1890; G. BONGIOVANNI, *Baldassarre Castiglione*, Milano, Alpes, 1929; E. BIANCO DI SAN SECONDO, *Baldassarre Castiglione nella vita e negli scritti*, Verona, Luzio, 1941; C. MUTINI, *Castiglione Baldassarre*, in *DBI*, 22, 1979, pp. 53-68; U. MOTTA, *Castiglione e il mito di Urbino. Studi sull’elaborazione del Cortegiano*, Milano, Vita e Pensiero, 2003.

lambiscono il tema dell'ambasceria in prospettiva 'laica', privilegiando la figura dell'inviato del sovrano temporale rispetto al legato pontificio<sup>506</sup>.

La differenza rispetto ai memoriali risiede, innanzitutto, nel non essere la trattazione occasionata da un particolare avvenimento, ma dalla pretesa di esaurire la materia, pertanto, gli *specula* si caratterizzano per una maggiore dimensione e per una riflessione che travalica l'esperienza pratica dell'autore, fondandosi su precetti giuridici e filosofici, pur mancando una prospettiva programmatica o autenticamente intellettuale.

Completano il quadro gli scritti di taglio squisitamente giuridico, come i commenti dedicati al diritto civile e canonico, i quali non mancano di approfondire il tema della legazione. In via generale, come osservato da Daniela Frigo, una netta demarcazione tra scritti politici e opere giuridiche non ha molta rilevanza in un contesto culturale in cui la preparazione delle élites europee era in varia misura fondata sul diritto<sup>507</sup>.

Da questa breve disamina emerge che, prima del Quattrocento, la formazione degli ambasciatori era essenzialmente demandata alla pratica, alle istruzioni delle autorità ed ai consigli dei negozianti più esperti, mentre le fonti dotte erano limitate alle opere filosofiche – prettamente l'*Ethica Nicomachea* di Aristotele e il *De Officiis* di Cicerone, relative alle funzioni civili e politiche del cittadino –, e ai *corpora* civile e canonico. La storiografia colloca nel c.d. 'lungo Quattrocento' (1350-1520), che vide la transizione dalle città-stato comunali agli Stati regionali, la consolidazione – per via consuetudinaria – delle fluide pratiche medievali in schemi più rigidi e predefiniti<sup>508</sup>. Se in Europa occorre attendere la metà del XVI secolo per la compiuta istituzionalizzazione della diplomazia residente, tra gli Stati italiani essa è una pratica normale quantomeno dalla fine della Guerra di Ferrara del 1484<sup>509</sup>.

Di pari passo con l'incremento delle funzioni e della valenza politica dell'ambasciatore, l'emergere di una diplomazia umanista segnò un crescente interesse degli studiosi 'culti' per questo settore della vita pubblica, le cui opere finirono per rimpiazzare totalmente la trattatistica scolastica cui si è fatto cenno. Tali autori, accomunati da una vena polemica nei confronti dei giuristi medievali, rinvennero le regole di un'embrionale diritto internazionale

<sup>506</sup> Il riferimento è al *Libro de Alexandre* (sec. XII), al *Flores de Filosofia* (sec. XIII), al *Libro de los cien capitulos* (fine XIII sec.), al *De preconiiis Hispaniae* di Juan Gil de Zamora (fine del XIII secolo), al *Rimado de Palacio* di Pedro López de Ayala (1380) e, soprattutto, al *Secretum Secretorum* dello pseudo-Aristotele, di area araba alto-medievale ma comparso in occidente a partire dalla prima metà del Duecento. Il tema è stato sviluppato recentemente da S. PEQUIGNOT, *Les ambassadeurs dans les miroirs des princes en Occident au Moyen Âge*, in *De l'ambassadeur*, cit. Anche il Carafa aveva dedicato un suo memoriale al tema, intitolato *Dei doveri del Principe* (D. CARAFA, *Memoriali*, cit., pp. 97 ss.).

<sup>507</sup> D. FRIGO, *Prudenza politica e conoscenza del mondo: un secolo di riflessione sulla figura dell'ambasciatore (1541-1643)*, in *De l'ambassadeur*, cit., nt. 4.

<sup>508</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 29.

<sup>509</sup> R. FUBINI, *L'ambasciatore nel XV secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*, 108, 2°, Roma, Publications de l'École française de Rome, 1996, p. 654. Sull'istituzione della diplomazia residente la bibliografia è immensa; in questa sede, è sufficiente menzionare, per la tesi tradizionale, A. VON REUMONT, *Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI*, cit.; E. NYS, *Les origines de la diplomatie et de le droit d'ambassade jusqu'à Grotius*, Bruxelles, Muquardt, 1884; G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, London, Cape, 1955; per la prospettiva più moderna, R. FUBINI, *Italia quattrocentesca: politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994; R. FUBINI, *La résidentialité de l'ambassadeur dans le mythe et dans la réalité: une enquête sur les origines*, in L. Bély (a cura di), *L'invention de la diplomatie. Moyen Âge - Temps modernes*, Paris, Presses Universitaire de France, 1998, pp. 27-35; I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit.; D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2017.

sulla base degli esempi dotti greci e latini, storici o letterari, che presero il posto delle vecchie dottrine, dalle quali il diritto romano venne svincolato, riacquistando la sua forma originaria.

### 3.2. *La trattatistica*

Secondo parte della storiografia, la nascita della trattatistica specialistica sarebbe da imputarsi all'affermazione della residenzialità ed ai problemi che essa comportava, prima fra tutte l'inviolabilità, che non trovavano adeguata soluzione nel *ius commune*<sup>510</sup>. Secondo un'altra impostazione, il fenomeno sarebbe da attribuire al clima turbolento del c.d. 'secolo di ferro' (1550-1660)<sup>511</sup>, nel quale, tra guerre di religione e spinte accentratrici dei nuovi Stati nazionali, la dottrina sentì l'esigenza di costruire un complesso normativo in grado di giustificare l'azione politica, spesso spregiudicata, dei regnanti europei<sup>512</sup>.

Non possono poi trascurarsi le necessità della prassi, i procedimenti penali a carico degli ambasciatori, le continue querele in ordine alle precedenze, che finirono per coinvolgere, inevitabilmente, anche l'ambiente culturale. In ogni caso, i residenti inviati *super universitate negociorum* e non *super certa re* erano pressoché sconosciuti alla trattatistica quattrocentesca, se si eccettua l'opera del Barbaro di cui si dirà, mentre acquistarono un ruolo sempre di maggior peso nel secolo successivo, fino a monopolizzare la materia nel Seicento.

L'anello di congiunzione fra la tradizione scolastica ed il nuovo modo di proporre la materia è stato individuato<sup>513</sup> nell'*Ambaxiator Brevilogus* del vescovo francese Bernard de Rosier († 1478)<sup>514</sup>. L'opera, in lingua latina, ha la forma di un opuscolo personale e diretto, del tutto privo di citazioni, suddiviso in trenta brevi capitoli preceduti da un'introduzione<sup>515</sup>. In questa *summa* trova posto la disamina degli aspetti istituzionali dell'ambasciata (le dignità, il modo di procedere nelle negoziazioni, l'ottemperanza alle istruzioni, le lettere credenziali); i precetti relativi alla condotta che l'ambasciatore deve tenere; l'onore dovutogli per la sua persona e per la dignità della missione che svolge. Non può pensarsi ad una collocazione univoca per un'opera scaturita dalle esigenze della prassi: se, da una parte, compaiono tematiche tipiche della *scientia iuris* (in particolare ove sono definite la natura dell'ufficio e dei privilegi ad esso connessi, frutto della formazione canonistica di Rosier); dall'altra è

<sup>510</sup> Questa opinione è sostenuta da G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 202.

<sup>511</sup> L'espressione si deve a H. KAMEN, *Il secolo di ferro 1550-1660* (traduzione a cura di P. Negri e V. Gallotta), Bari, Laterza, 1982.

<sup>512</sup> In tal senso D. QUAGLIONI, *Il 'secolo di ferro' e la nuova riflessione politica*, in C. Vasoli (a cura di), *Le filosofie del Rinascimento*, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 327.

<sup>513</sup> B. BEHERENS, *Treatises on the Ambassador*, cit., p. 619.

<sup>514</sup> Prelato e giurista nato a Tolosa nei primissimi anni del Quattrocento, svolse numerosi incarichi diplomatici a servizio della Chiesa, in particolare quale segretario del cardinal legato Pierre de Foix († 1464); fu arcivescovo di Tolosa e professore nella locale università. Le fonti bibliografiche sono assai scarse, quelle consultate sono P. ARABEYRE, *Un prélat languedocien au milieu du XV<sup>e</sup> siècle: Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse (1400-1478)*, in *Journal des savants*, 4, Paris, De Boccard, 1990, pp. 291-326; G. MARTEL (ed. by), *The Encyclopedia of Diplomacy*, IV, Hoboken, Wiley, 2018, pp. 1654-1658.

<sup>515</sup> Il testo del Rosier si trova in V. GRABAR, *De legatis et legationibus tractatus varii*, Dorpati Livonorum, Mattiesen, 1905, pp. 3-28.

l'aspetto pratico a prevalere, per i copiosi consigli fondati sulla personale esperienza dell'autore<sup>516</sup>.

Secondo un gusto tipicamente umanista, la diplomazia è associata all'arte oratoria nel *De officio legati* (1490) del veneziano Ermolao Barbaro il Giovane († 1493)<sup>517</sup>. Il breve saggio in latino, incompleto, si ritiene essere stato scritto nei mesi tra il ritorno dalla missione milanese nel 1489 e la partenza per Roma nel 1490<sup>518</sup>. Il saggio è diretto ad avvertire gli amici dell'autore, in procinto di partire per missioni diplomatiche, di ciò che comporti un simile incarico, utilizzando quali fonti la normativa patria, unitamente a quella di altre realtà italiane (in particolare il Ducato di Milano) ed alla legislazione della Roma repubblicana, corredate dagli esempi tratti dalla lunga carriera di ambasciatore del padre Zaccaria († 1492)<sup>519</sup>.

Trattasi di uno scritto relativo alla nuova figura diplomatica, il primo che ne ha colto la preminenza rispetto all'inviato occasionale, alla cui figura il Barbaro non dedica che un minimo cenno al fine di sottolinearne le differenze con il suo legato<sup>520</sup>, raffigurato come un uomo al servizio della patria e non della *respublica universale*, emerso dalla definitiva crisi delle strutture comunali.

Nel XVI secolo, il primo lavoro organizzato in maniera maggiormente sistematica rispetto ai precedenti, seppur caratterizzato da un taglio nettamente pratico, è il *De officio legati* di

<sup>516</sup> Per tale motivo, è stato sostenuto che il testo del Rosier si presenti talvolta come uno *speculum*, talvolta come un manuale dell'attività diplomatica, talvolta come un *vademecum* per i professionisti della negoziazione (P. GILLI, *Bernard De Rosier et les débuts de la réflexion théorique sur les missions d'ambassade*, in *De l'ambassadeur*, cit.).

<sup>517</sup> Di illustre casata, Ermolao seguì il padre Zaccaria Barbaro nella sua attività di ambasciatore della Serenissima, prima a Roma (1480) e poi a Milano (1485). Nel 1488 fu nominato savio di Terraferma, prima di essere inviato come oratore presso la corte milanese di Ludovico il Moro e poi, nel 1490, presso il pontefice Innocenzo VIII. Il conferimento da parte di quest'ultimo della carica di Patriarca di Aquileia, il 6 marzo 1491, mutò la legazione romana del Barbaro – che pure aveva obbedito all'ordine di rifiutare la nomina – in esilio. Assai copiosi gli scritti dedicati alla vita dell'umanista veneziano; in questa sede non può che rimandarsi sinteticamente a V. BRANCA, *Ermolao Barbaro junior*, in *Repertorio degli umanisti italiani*, a cura dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze, Le Monnier, 1943, pp. 2-3; L. BANFI, *Ermolao Barbaro, Venezia e il Patriarcato di Aquileia*, in *Nuova Antologia*, CXI (1956), Fondazione Spadolini, Firenze, 1956, pp. 421-428; E. BIGI, *Barbaro, Ermolao (Almorò)*, in *DBI*, 6, 1964, pp. 96-99 ed all'ampia bibliografia ivi richiamata.

<sup>518</sup> Pubblicata parzialmente in V. GRABAR, *De legatis et legationibus tractatus varii*, cit., l'opera ha ricevuto un'edizione critica completa in ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De caelibatu, De officio legati* (a cura di V. Branca), Firenze, Olschki, 1969, pp. 159-170. Il Branca attribuisce l'incompiutezza dell'opera all'improvvisa nomina del Barbaro a Patriarca di Aquileia da parte di Innocenzo VIII, avvenuta il 6 marzo 1491, ed alle problematiche dalla stessa derivanti a causa delle severe leggi veneziane sul tema, che mutarono la legazione romana in esilio (ivi, pp. 21-23). In ogni caso, l'opera rappresenta un'eccellente testimonianza in chiave umanistica delle incombenze di un ambasciatore residente, inviato con le semplici credenziali di mantenere l'amicizia con l'altro sovrano (G. MATTINGLY, *Rinascimento Diplomacy*, cit., pp. 102-103).

<sup>519</sup> Per un cenno biografico sul politico e ambasciatore veneziano, si rinvia a S. BORSARI, *Barbaro Zaccaria*, in *DBI*, 6, 1964, pp. 118-119.

<sup>520</sup> «*de uno tantum genere legatorum dicemus, qui tuenda societatis aut benevolentiae gratia ultro citroque mittuntur, brevissima unius manus synigrapha, uti current eum, ad quem legati sunt, quam studiosissimum et amicissimum civibus suis aut principibus efficere continereque*» (ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 159).

Étienne Dolet († 1546)<sup>521</sup>. Pubblicata in latino nel 1541, l'opera, dedicata a Jean de Langeac († 1541), protettore dell'autore<sup>522</sup>, è divisa in due parti, seguite da una breve conclusione: la prima è dedicata alle qualità dell'ambasciatore; la seconda alla sua funzione. Lo stile richiama ancora il genere del memoriale, con esempi tratti dalla breve esperienza di Dolet al servizio del Langeac ed osservazioni sulla pratica del tempo. Gli stessi elementi che possono ritrovarsi nei lavori di area veneziana di Ottaviano Maggi e Marino Cavalli, sui quali tornerò a breve, come in quello del Leonardi, da cui Dolet, tuttavia, si distanzia per un'approfondita riflessione morale sull'*officium*.

Molto più conciso, data la specificità del tema, il *De immunitate legatorum* dello stesso l'autore, che non tratta unicamente dell'inviolabilità dell'ambasciatore ma anche, data la stretta connessione, degli onori e dei privilegi spettantigli. Le fonti cui Dolet attinge sono il diritto e la letteratura classica, sebbene non manchi di rimarcare le differenze tra il ruolo del legato romano e quello dei suoi tempi, concludendo con una lode alla – oramai perduta – virtù degli antichi.

Con lo scritto dell'umanista francese si chiude l'elenco delle opere – attualmente note – appartenenti al genere in analisi e collocabili in un momento antecedente al *Cavagliero Ambasciatore*. Ritengo opportuno, tuttavia, dedicare un cenno anche ad alcuni trattati successivi, in quanto presentano più di un elemento in comune con quello del Leonardi.

Nel 1566, viene dato alle stampe il *De legato*<sup>523</sup> di Ottaviano Maggi († 1586)<sup>524</sup>, dedicato al doge Alvise Mocenigo († 1577). Oltre all'uso della lingua latina, compare anche in quest'opera la divisione in due parti: nella prima trovano posto le problematiche relative alla sovranità, alle competenze ed al ruolo dell'ambasciatore, alle relazioni socio-economiche tra gli Stati; la seconda è dedicata alle qualità morali e culturali dell'ambasciatore. Il lavoro del Maggi richiama lo stile delle relazioni – notoriamente prolisse e dettagliate – che gli

<sup>521</sup> L'orleanese Étienne Dolet ricoprì l'ufficio di segretario di Jean de Langeac († 1541), vescovo di Limoges. In tale ruolo che ebbe la sua unica esperienza in tema di legazione, accompagnando il Langeac in un'ambasceria a Venezia nel 1533. autore di oltre quindici opere, tra cui i *Commentariorum linguae latinae libri duo*, nel 1538 intraprese l'attività di stampatore, contraddistinguendosi per la pubblicazione di scritti eretici e calvinisti. Arrestato nel 1544, fu condannato al rogo per eresia, sentenza che fu eseguita a Parigi nel 1546. Sulla figura dell'umanista francese, si rimanda essenzialmente ai non recenti lavori di J. BOULMIER, *Étienne Dolet, sa vie, ses œuvres et son martyre*, Paris, Aubry, 1857; R. COPLEY CHRISTIE, *Étienne Dolet the martyr of the Renaissance 1508-1546*, London, MacMillan & Co., 1899 [ed. Forgotten Books, London, 2017]; O. GALTIER, *Étienne Dolet - Vie Ouvre Caractere Croyances*, Paris, Flammarion, 1908.

<sup>522</sup> La diffusione fu assai scarsa a causa della cattiva fama dell'autore, sorte condivisa dall'altro scritto coevo intitolato *De immunitate legatorum*. Entrambe le opere, unitamente ad un poema dedicato al Langeac, hanno conosciuto una ristampa solo in tempi molto recenti in STEPHANI DOLETI (É. DOLET), *De officio legati - De immunitate legatorum - De legationibus Ioannis Langiachi Episcopi Lemovicensis* (a cura di D. Amherdt), Droz, Ginevra, 2010.

<sup>523</sup> L'edizione consultata è OTTAVIANUS MAGGIUS (O. MAGGI), *De legato libri duo*, Venetiis, Avantiis, 1566.

<sup>524</sup> Nato presumibilmente a Venezia da famiglia di origine toscana, Ottaviano Maggi studiò diritto a Padova; successivamente fu segretario del Senato e come tale si affermò nella vita pubblica veneziana. Appartenente al ceto dei cittadini, il Maggi coadiuvò nelle missioni diplomatiche Alvise Mocenigo (presso la Santa Sede nel 1559) e Marcantonio Barbaro (in Francia tra il 1561 e il 1564), per essere a sua volta nominato residente veneziano nella Milano spagnola tra il 3 dicembre 1573 e il 10 dicembre 1579. Ricoprì altri incarichi amministrativi fino alla morte, avvenuta il 7 marzo 1586. I dati biografici forse più completi posso trarsi dall'introduzione all'opera dello stesso Maggi, alle pp. I-XI; altre scarse notizie possono rinvenirsi in F. SANSOVINO, *Venetia città nobilissima et singolare*, Venezia, Sansovino, 1581, c. 284; G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, Milano, Fontana, 1836, XXIV, p. 94; D. BLOW, *Doctors, Ambassadors, Secretaries. Humanism and Professions in Renaissance Italy*, Chicago-Londra, The University of Chicago Press, 2002, p. 106; S. ANDRETTA, *Ottaviano Maggi e il De Legato (1566)*, in *De l'ambassadeur*, cit, pp. 291 ss.



ambasciatori veneti erano tenuti a redigere al ritorno dalla missione<sup>525</sup>. Lo scopo che l'autore si propone è fornire uno strumento per la formazione dei giovani patrizi che si accingono ad entrare in quella che ritiene la più perniciosa delle magistrature veneziane<sup>526</sup>.

Anche all'*Informatione dell'offitio dell'ambasciatore* di Marino Cavalli il Vecchio († 1573)<sup>527</sup> si è già fatto cenno. Il manoscritto sarebbe databile tra il 1560 ed il 1561, sebbene in apertura sia indicato l'anno 1550<sup>528</sup>; come il lavoro del Leonardi, anche tale opera versò in un secolare oblio, terminato nella prima metà del secolo scorso<sup>529</sup>. Completamente trascurate le problematiche di stampo giuridico ed etico, come anche quelle legate al cerimoniale di corte, la trattazione è tutta incentrata sugli aspetti squisitamente pratici ed organizzativi della missione, tra i quali spicca la scelta delle persone destinate ad accompagnare l'ambasciatore (la 'famiglia'), cui è dedicata oltre metà dell'opera<sup>530</sup>.

<sup>525</sup> Le relazioni presentate dagli ambasciatori veneziani al Senato della Serenissima originarono un vero e proprio genere letterario ed ancora oggi suscitano un notevole interesse tra gli storici. Per un mero cenno, limitato peraltro agli ultimi due secoli, si rimanda a E. ALBERI (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1855; A. SEGARIZZI (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Bari, Laterza, 1916; A. VENTURA (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Roma-Bari, Laterza, 1980; G. ALONGE, *Ambasciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento*, Roma, Donzelli, 2019.

<sup>526</sup> OTTAVIANUS MAGGIUS (O. MAGGI), *De legato libri duo*, cit., cc. xx-xxi. Non compaiono mai riferimenti alle opere precedenti e coeve: il Maggi si considera un pioniere della materia ed, in certo qual modo, può concordarsi con una simile asserzione: se si eccettua il Dolet, della cui *damnatio memoriae* si è già detto, né l'opera di Rosier né quella di Barbaro possono vantare una compiutezza paragonabile al *De Legato*. I principi espressi si basano sugli esempi dell'antichità greca e romana, pur senza disdegnare vicende tratte da un passato più prossimo all'autore.

<sup>527</sup> Appartenente al patriziato veneziano, Marino Cavalli iniziò il suo *cursus honorum* sotto il dogato di Andrea Gritti († 1538). Inviato quale oratore presso il Duca di Baviera nel 1539, ambasciatore residente presso Ferdinando I nel 1541 e, dal marzo del 1544 al febbraio 1546, alla corte di Francesco I di Francia, compì una missione ad Augusta presso Carlo V nello stesso 1546. Concluse la sua carriera diplomatica come bailo a Costantinopoli, proseguendo l'attività politico-amministrativa in patria fino alla morte. Per una ricostruzione della biografia si rimanda, senza pretesa di completezza, alle opere di A. MOROSINI, *Degl'istorici delle cose veneziane*, VI, Lovisa, Venezia, 1720, pp. 166, 233-234; M. SANUTO, *Diarii* (ed. a cura di F. Stefani, G. Berchet, Barozzi), Venezia, F.lli Visentini, XLIII, 1895, coll. 41, 43; XLVII, ibid., 1897, coll. 56, 319; XLIX, ibid., 1897, col. 321; L, ibid., 1898, coll. 73, 251, 264; T. BERTELÈ, *Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie*, Bologna, Apollo, 1932, pp. 108, 136-137; M. BRUNETTI, *Tre ambasciate annonarie veneziane: Marino (1539-40) e Sigismondo Cavalli (1559-60) in Baviera, M. Ottoboni (1590) a Danzica*, in *Archivio veneto*, LVIII-LIX, 1956, Venezia, F.lli Visentini, pp. 88-115; A. OLIVIERI, *Cavalli Marino*, in *DBI*, 22, 1979, pp. 749-754.

<sup>528</sup> L'originale è stato rinvenuto nella Biblioteca Nazionale di Vienna all'interno della collezione dei codici Foscarini (cod. 6555, cc. 28-52).

<sup>529</sup> L'edizione consultata è M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore* (ed. a cura di T. Bertelè), Firenze, Olschki, 1935.

<sup>530</sup> Ivi, pp. 60-93. Di taglio pratico, corredato da esempi raccolti nella lunga carriera dell'autore, lo scritto del Cavalli si sostanzia in una compiuta memoria per il figlio, chiamato a ricoprire l'ufficio paterno secondo la consuetudine veneziana. Ne deriva un ritratto del diplomatico residente quale funzionario autonomamente inserito nella compagine dello Stato, dotato di indispensabili competenze tecniche, seppur non privo di una vena di eroismo, necessaria per intraprendere una carriera che si presentava incerta e pericolosa.

Merita poi una menzione il *Messaggero* di Torquato Tasso († 1595)<sup>531</sup>, composto tra il 1580 ed il 1583 mentre l'autore era prigioniero di Alfonso II d'Este († 1597) e pubblicato a sua insaputa nel 1582, seppure la versione definitiva fu approntata solo nel 1587<sup>532</sup>. Gran parte dell'opera è occupata dai temi dell'occultismo e della cosmologia, in particolare la natura dei 'demoni' che fanno da tramite tra Dio e gli uomini. Dal parallelismo tra i messaggeri celesti e quelli mondani, i quali rendono possibile la comunicazione tra i principi in nome della pace, scaturisce l'analisi sulle qualità del perfetto ambasciatore. Le fonti utilizzate sono storico-letterarie, soprattutto romane, ma non mancano cenni alla filosofia ed alle opere di Dante e Petrarca, sulla base delle quali il Tasso affronta i temi della funzione dell'ambasciatore, dell'obbedienza al proprio principe, degli onori dovuti al rappresentante.

Riprende in certa misura gli aspetti fondamentali di questo genere letterario il terzo libro del celeberrimo trattato *De legationibus libri tres*<sup>533</sup> di Alberico Gentili († 1608)<sup>534</sup>. Pubblicato nel 1585 e dedicato a Phillip Sidney († 1586), ambasciatore e poeta, lo scritto in lingua latina è stato originato della personale riflessione dell'autore in occasione del parere a lui richiesto circa le sanzioni da comminare all'ambasciatore spagnolo Bernardino de Mendoza († 1604)<sup>535</sup>, coinvolto nel complotto ordito contro Elisabetta I nel 1584. Dopo aver affrontato nei primi due libri le problematiche di stampo giuridico connesse allo *ius legationis*, l'autore dedica il terzo ed ultimo all'elencazione delle qualità fisiche, culturali e morali necessarie al legato, senza trascurare la dignità connessa all'ufficio, lasciando le conclusioni al ventiduesimo capitolo, intitolato *De perfecto legato*. Si coglie in questo lavoro

<sup>531</sup> Sterminata la letteratura sul celeberrimo poeta, per un pieno inquadramento e senza pretesa di esaustività v. A. SOLERTI, *Vita di Torquato Tasso*, Torino-Roma, Loescher, 1895; E. DONADONI, *Torquato Tasso*, Venezia, La Nuova Italia, 1928; M. GUGLIELMINETTI, *Torquato Tasso*, in G. Barberi Squarotti (a cura di), *Storia della civiltà letteraria italiana*, Torino, Utet, III, 1990, pp. 303-355; G. BALDASSARRI, *Torquato Tasso*, in N. Borsellino e W. Pedullà (a cura di), *Storia generale della letteratura italiana*, Milano, Motta, V, 2004, pp. 281-446; C. GIGANTE, *Tasso Torquato*, in *DBI*, 95, 2019, pp. 139-148.

<sup>532</sup> L'edizione consultata è T. TASSO, *Il Messaggero*, in *Dialoghi*, a cura di B. Basile, Milano, Mursia, 1991, pp. 29-104. Dedicato a Vincenzo Gonzaga († 1612), all'epoca erede dei ducati di Mantova e Monferrato, lo scritto è strutturato in forma di dialogo tra l'autore ed un 'gentile spirito' che gli appare in forma di giovinetto. L'autore, che certo non poteva vantare un'esperienza personale sul campo, dimostra buona conoscenza dell'arte diplomatica, frutto della sua esperienza come uomo di corte e della sua vicinanza a numerosi negozianti laici ed ecclesiastici.

<sup>533</sup> L'edizione consultata è la riproduzione dell'edizione del 1594, pubblicata nella collana *The classics of International Law*, A. GENTILI, *De legationibus libri tres*, 1585, [ed. by J. Brown Scott, New York, Oxford University Press, 1924].

<sup>534</sup> Assai copiosa la letteratura sul giurista nativo di San Ginesio (MC), considerato dalla storiografia novecentesca uno dei padri del diritto internazionale. Per una prima informazione e senza pretesa di esaustività v. A. DE BENEDETTIS, *Gentili Alberico*, in *DBI*, 53, 2000, pp. 245-250; P. RAGONI (a cura di), *Alberico Gentili vita e opere*, San Ginesio, Centro Internazionale di studi gentiliani, 2000; F. TREGGIARI (a cura di), *Alberico gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale*, Perugia, Iseg, 2008; G. MINUCCI, *Alberico Gentili 'iuris interpres' della prima Età Moderna*, 2011; Idem, *Gentili Alberico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Bologna, Il Mulino, 2013 [da ora *DBGI*], I, pp. 967-969; A.A. CASSI, *Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. VIII appendice: Diritto*, pp. 181 ss.

<sup>535</sup> Di nobile famiglia, Bernardino de Mendoza, già ufficiale al seguito del Duca d'Alba († 1582) nella campagna delle Fiandre, fu inviato in Inghilterra nel 1574 quale residente presso Elisabetta I, ruolo dal quale fu rimosso nel 1584 a seguito dell'accusa di aver congiurato contro la vita della regina. Le fonti biografiche consultate sono J.C. GARCÍA LOPEZ, *Don Bernardino de Mendoza*, in *Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara*, Madrid, Rivadeneyra, 1899, pp. 330-338; A. MOREL-FATIO, *Don Bernardino de Mendoza: La vie - Les Œuvres*, in *Bulletin Hispanique*, VIII, 1906, n. 1°-2°, pp. 20-70, 129-147.

tutta la distanza rispetto agli scritti pratici appena ricordati, innanzitutto per l'assenza di qualsivoglia richiamo memorialistico. Le qualità del diplomatico sono tratte dalle opere della classicità greca e romana, sia filosofiche che storiche, sebbene non manchino precetti ricavati dai poemi epici, Iliade ed Eneide *in primis*, secondo un gusto tipicamente umanista che si ritrova anche nelle opere in materia di scienza cavalleresca.

Già collega del Gentili ad Oxford, con il quale condivise l'onere del 'caso Mendoza', il giurista francese Jean Hotman († 1636)<sup>536</sup> pubblicò nel 1603 *L'Ambassadeur*<sup>537</sup>. Dichiarandosi mosso da un intento pratico, Hotman rifiuta di delineare una figura di perfetto ambasciatore<sup>538</sup>, come pure di trattare le problematiche meramente teoriche connesse ai quattro campi presi in considerazione, corrispondenti ad altrettanti capitoli dell'opera: il comportamento; la carica; i privilegi; la 'famiglia'. Il testo è al contempo descrittivo della funzione e dei privilegi dell'ambasciatore – principalmente quello residente – e prescrittivo delle norme giuridiche e comportamentali da seguire nello svolgimento della missione.

Più lontano nel tempo, ma molto vicino nello spirito appare Gasparo Bragaccia († 1632 ca.)<sup>539</sup>, il quale pubblica nel 1612 un poderoso trattato, riveduto nel 1626, dedicato al cardinale Odoardo Farnese († 1626), il cui titolo completo è *L'Ambasciatore del Dottore Gasparo Bragaccia piacentino. Opera divisa in libri sei. Nella quale si hanno avvertimenti Politici, & Morali per gli Ambasciatori, & intorno quelle cose, che sogliono accadere all'Ambasciarie. Utilissima alla Gioventù, così di Republica, come di Corte, che pretenda di salire per questa più breve via à gli honori, et principali dignità. Tratta dalla Pratica, confermata dalla Civile, e Morale, et coll'Historia illustrata*<sup>540</sup>.

<sup>536</sup> Primogenito del celebre giurista francese François († 1590), Jean Hotman fu precettore dei figli dell'ambasciatore inglese in Francia, seguendolo al suo rientro in patria nel 1579. Salito in cattedra ad Oxford il 6 marzo 1581 (lo stesso giorno del Gentili), divenne segretario del conte di Leichestre Robert Dudley († 1588), che accompagnò nella sua missione nelle Province Unite (1585-1587). Dopo la morte di quest'ultimo, l'esperienza diplomatica di Hotman proseguì come agente semi-ufficiale in Scozia, Francia e presso i cantoni elvetici. Dopo l'editto di Nantes, tornò in patria servendo Enrico IV e Luigi XIII. Per un profilo biografico, in questa sede pare sufficiente il rinvio a quanto scritto da D. BAIRD SMITH, *Jean de Villiers Hotman*, in *Scottish Historical Review*, 14, 1917, pp. 144-166; G.M.H. POSTHUMUS MEYJES, *Jean Hotman et Hugo Grotius*, in *Grotiana*, 2, 1981, pp. 3-29. Sui rapporti tra Hotman e Gentili durante il periodo londinese, si rimanda a G. MINUCCI, *Jean Hotman, Alberico Gentili e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo*, in *Studi di Storia del diritto medievale e moderno*, Milano, Monduzzi, 3, 2014, pp. 203 ss.

<sup>537</sup> La versione consultata è la prima stesura in francese (J. HOTMAN DE VILLERS, *L'Ambassadeur*, Paris, editore sconosciuto, 1603), cui seguì la traduzione inglese, forse ad opera dello stesso Hotman (Id., *The ambassador*, London, Shawe, 1603). Successivamente, l'autore ha pubblicato un'edizione riveduta e corretta, più completa e con partizione in sei capitoli (Id., *De la charge et dignité de l'ambassadeur*, Dusseldorf, Busius, 1613). L'opera è dedicata al segretario di Stato del Regno di Francia Nicolas de Neufville de Villeroy († 1617), colui che «donava agli ambasciatori le istruzioni sia per la loro carica che per i loro costumi». Se le argomentazioni sono spesso fondate su esempi storici – tratti soprattutto da Tacito e Tito Livio, senza trascurare il più recente passato –, è la ventennale esperienza dell'autore a fungere da fonte cardine del trattato.

<sup>538</sup> Affermando che di tale materia si sono già occupati Tasso, Maggi e Gentili (J. HOTMAN DE VILLERS, *L'Ambassadeur*, cit., c. 11).

<sup>539</sup> Giurista piacentino (1566-1632 ca.), Gasparo Bragaccia fu segretario della missione diplomatica dei duchi Farnese alla corte spagnola. Non molte le fonti biografiche, rinviandosi essenzialmente a R. DE MATTEI, *Il problema della 'Ragion di Stato' nell'età della Controriforma*, Milano, Ricciardi, 1979, pp. 278-293; D. FRIGO, *Virtù politiche e 'pratica delle corti': l'immagine dell'ambasciatore tra Cinque e Seicento*, in C. Continisio e C. Mozzarelli (a cura di), *Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo*, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 355-376.

<sup>540</sup> L'edizione consultata è G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, Padova, Bolzetta, 1626.

Già dall'intitolazione si evincono tanto lo scopo quanto le fonti utilizzate dall'autore, il quale, in oltre seicento pagine in facile prosa volgare, indaga tutti gli aspetti dell'attività diplomatica, dedicando particolare attenzione ai trattati che l'ambasciatore è chiamato a concludere, la cui conoscenza era ritenuta indispensabile a coloro che volessero intraprendere tale carriera, possibilmente affiancata da un tirocinio sul modello veneziano. Sebbene di taglio pratico, dalla completezza della trattazione appare chiaro il diverso ruolo riconosciuto alle relazioni interstatuali nel torbido periodo tra la fine delle guerre di religione e l'inizio della Guerra dei Trent'anni, quando, definitivamente consumatasi la frattura della *Respublica Christiana*, gravava sulla sola diplomazia l'onere di mantenere la pace in Europa.

Tutte le opere summenzionate sono accomunate a quella oggetto del presente lavoro dall'essere state scritte da autori che, in diverse misure, avevano vissuto in prima persona le incombenze dell'ufficio diplomatico; non deve quindi sorprendere che ampio spazio sia occupato dai consigli pratici, frutto dell'esperienza professionale di ciascuno di loro, secondo una tendenza sempre meno moraleggiante e più pragmatica.

Al di là dello spessore scientifico, tali lavori – come osservato dal Fubini<sup>541</sup> – ci offrono un eccellente quadro di una società in transizione, cogliendo i dubbi e le contraddizioni dell'uomo europeo di fronte al crudo pragmatismo politico delle nascenti monarchie nazionali. Le fonti filosofiche e letterarie prevalgono su quelle giuridiche, in quanto la maggior preoccupazione degli autori consiste nel delineare i requisiti culturali, fisici e morali necessari per rappresentare il sovrano in quel perenne 'gioco di scacchi' in cui si consumano le relazioni interstatuali, facendo emergere una parziale linea di continuità con gli *specula principum*, caratterizzati dalla trasposizione in chiave secolare di precetti spirituali e morali<sup>542</sup>.

Fino alla fine del Cinquecento, infatti, l'ambasciatore fu concepito come un uomo di corte, un fine oratore, non come il titolare di quella funzione tecnico-politica che acquista a partire dal secolo successivo<sup>543</sup>; pertanto, egli doveva innanzitutto essere un buon cortigiano, in subordine un ufficiale dello Stato.

### 3.3. *Il Cavagliero Ambasciatore*

L'opera manoscritta, il cui titolo completo è *Il Cavagliero Ambasciatore dell'Illustrissimo Signor Giovanni Giacomo Leonardi Conte di Montelabate*, si presenta come un unico volume suddiviso in dieci libri introdotti da un proemio, per un totale di 535 carte – fittamente manoscritte in foglio di pergamena – e tre allegati con autonoma numerazione. In apertura si trova una breve introduzione del letterato padovano Sperone Speroni<sup>544</sup>.

<sup>541</sup> R. FUBINI, *L'ambasciatore nel XV secolo*, cit., p. 665.

<sup>542</sup> G. DE GIUDICI, *Sanctitas legatorum*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 83.

<sup>543</sup> M. BAZZOLI, *Ragion di Stato e interesse degli Stati. La trattatistica sull'ambasciatore dal XV al XVIII secolo*, in *Nuova Rivista Storica*, 86, 2002, p. 291.

<sup>544</sup> «L'opera tutta è piena di somma prudentia, et perciò molto utile agli huomini; ma delecta anche per li molti casi moderni et antichi addotti a proposito delle materie trattate et con tali casi, quasi testimonio del detto, conferma benissimo la sua intentione [...] Insomma, io l'ho per ottima opera, che molto bisogni, che insegni non pur le cose trattate, ma insegni come si debbiano studiar le historie ancora». (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 1r). Sui rapporti tra lo Speroni ed il Leonardi si rimanda al cap. I par. 3.

Come la maggior parte delle fatiche del Leonardi, anche il presente trattato non giunse mai alle stampe; la versione trascritta in appendice presenta alcuni elementi, come le note indirizzate all'editore, tali da far ragionevolmente presumere che si tratti della stesura definitiva, pronta per essere inviata allo stampatore. Un'ulteriore conferma è fornita dall'allegazione in originale della patente di stampa rilasciata da Emanuele Filiberto, duca di Savoia e principe di Piemonte, recante la data del 5 settembre 1561<sup>545</sup>.

Il titolo scelto per l'opera, *Il Cavagliero Ambasciatore*, è un chiaro riferimento ai differenti codici di condotta che deve possedere il perfetto agente diplomatico nella visione del Leonardi: in primo luogo, egli deve essere un'uomo d'onore, istruito in quel complesso di norme consuetudinarie di cui si compone la scienza cavalleresca; secondariamente, quale negoziatore collocato nello scacchiere internazionale, egli è soggetto ad un ulteriore codice comportamentale che in parte coincide ed in parte diverge con il precedente.

Leonardi identifica, in modo piuttosto singolare, l'origine del termine 'ambasciatore' nella parola etrusca 'baser', traducibile nel volgare 'nunziare'<sup>546</sup>. Rosier rinviene per assonanza un'etimologia latina con le parole 'ambo', perché l'inviato metterebbe in comunicazione due persone, oppure 'ambire', in quanto incombenza che si esercita fuori dai propri confini<sup>547</sup>, utilizzando senza imbarazzo la parola 'ambaxiator' nel suo trattato latino<sup>548</sup>. L'umanista Étienne Dolet specifica, nell'intitolazione del suo *De officio legati*, «quem vulgo ambassiatoem vocat»<sup>549</sup>.

Il trattato si apre con la dedica a Guidobaldo Della Rovere, quarto duca d'Urbino, e reca la data dell'anno 1542. L'autore sostiene di aver impiegato circa dodici mesi per la stesura<sup>550</sup>, dopo aver ricoperto l'ufficio dell'ambasciatore per vent'anni, circostanza che, confrontata con la sua biografia, collocherebbe il testo nell'anno 1548. Per i fatti riportati e la digressione

---

<sup>545</sup> Il documento, redatto dalla cancelleria piemontese, firmato dal sovrano e corredato dal sigillo, ha il seguente tenore: «Ad ognuno sia manifesto che noi definendo singolarmente di favorire i virtuosi, e principalmente coloro, che con qualche bella opera da loro composta e messa avanti danno saggio al mondo della loro dottrina insieme del saldo giudizio, e non solo con i loro scritti giovano ad altri, ma vi risvegliano qualche bel spirito colle loro belle invenzioni a fare ancora qualcosa che sia degna di lode e di eterna memoria. Perilché, udita la buona e onorata relazione che ci vien fatta da più persone, sopra tutte dal Magnifico e ben diletto amico nostro carissimo Messer Leonardo Della Rovere, della singolarissima virtù e rare qualità del Signor Conte Giovanni Giacomo Leonardi di Monte l'Abatate, e dell'eccellenza della sua opera intitolata *Il Principe Cavagliero*, divisa in trentadue libri ed il primo partito in altri cinque. Acciò ch'egli non venga defraudato nelli nostri Stati dell'onore ed utilità che le sue fatiche meritano, vogliamo e decerniamo che niuno, di qualunque condizione e qualità sia, possa stampare, né far stampare nel Dominio nostro la sudetta opera per il tempo de diece anni senza licenza d'esso Signor Conte Giovanni Giacomo Leonardi sotto pena della perdita de' libri che imprimeranno e la nostra disgrazia, e l'altra a noi arbitraria.

Data in Rivoli alle cinque del mese di Settembre Mille Cinquecento Sessanta uno» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 17r-20v).

<sup>546</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 13v.

<sup>547</sup> BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., pp. 4-5.

<sup>548</sup> La storiografia propende per la radice celtica della parola 'ambactus' (domestico), rinvenuta per la prima volta nel *De bello gallico* con riferimento agli inviati dei galli, successivamente soggetta ad influenze franche e burgunde. Tale terminologia era ancora in uso in epoca medievale nei documenti dei comuni italiani (D.E. QUELLER, *The office of Ambassador in the Middle ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967, pp. 60-61), cadendo in desuetudine nelle corti rinascimentali con l'avvento dei modi classicheggianti dell'umanesimo, i quali suggerivano l'uso di sinonimi autenticamente latini come 'legatus' e 'orator', lasciando la dicitura barbarica agli idiomi volgari (G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., pp. 27-28).

<sup>549</sup> STEPHANI DOLETI (E. DOLET), *De officio legati*, cit., p. 51.

<sup>550</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 10r.

autobiografica contenuta nel Libro IV<sup>551</sup>, tuttavia, è ragionevole presumere che vi siano stati rimaneggiamenti durante tutto il corso della vita dell'autore.

Quanto alla sistematica, ciascun libro contiene una serie di capitoli di estensione disomogenea, preceduti da una rubrica che ne anticipa il contenuto. La lingua utilizzata è un volgare piuttosto piano, mentre l'uso del latino è limitato alle citazioni dotte, secondo uno stile che accomuna tutti i trattati di cui si compone il *Principe Cavalliero*<sup>552</sup>.

Struttura del discorso e registro linguistico ricalcano quelli che, secondo Leonardi, dovrebbe tenere l'ambasciatore nelle sue orazioni, differenti dai modi affermatosi nella diplomazia italiana a partire dal secondo Quattrocento, caratterizzati da una sintassi ciceroniana e da un massiccio uso del latino classico accanto al volgare<sup>553</sup> (il c.d. «parlare alla divisa» al quale il Nostro fa più volte riferimento nell'opera). Se la scelta del volgare è comune a molti degli scritti destinati ad un pubblico di pratici e non di dotti – da Carafa a Hotman – l'autore non manca di esprimere il proprio pensiero relativamente al grave *vulnus* derivante dall'uso in campo legislativo di una lingua diversa da quella comunemente parlata, tale da richiedere la costante mediazione del ceto giurisprudenziale<sup>554</sup>, causa di esiti sovente infausti nelle «cose de' Stati»<sup>555</sup>. Anche dal linguaggio scelto si appalesa la natura dell'opera, che si sostanzia in un manuale rivolto alla pratica delle relazioni interstatuali e il cui obiettivo è formare un diplomatico capace di operare nel difficile clima politico di un'Italia prostrata da mezzo secolo di guerre e da poco ridotta nei vincoli della *pax hispanica*<sup>556</sup>.

Il *modus argumentandi* è umanistico e non scolastico, fondato su esempi ed aneddoti storico-letterari della classicità, mentre le opinioni dei giureconsulti occupano uno spazio limitato. Come nelle altre opere ricordate, l'autore non ricorre aprioristicamente all'*argumentum ab auctoritate*, giudicando i comportamenti degli antichi, in particolare dei romani, sulla base dei precetti espressi nell'opera<sup>557</sup>. L'unica autorità che mai può essere messa in discussione è quella divina, esplicitata dalle norme tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento, cui è dato risalto maggiore rispetto alle decretali pontificie.

---

<sup>551</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 228v-237r, nelle quali è riportata anche la cerimonia di commiato predisposta alla sua partenza da Venezia, avvenuta nell'anno 1558.

<sup>552</sup> Per la descrizione dei libri di cui si compone lo sterminato trattato del Leonardi, si rimanda al capitolo IV del presente lavoro.

<sup>553</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 7.

<sup>554</sup> «Tutte le nationi antiche [...] hanno havuto le loro leggi nella propria lingua, nella quale il volgo generalmente parlava [...] di maniera tale che era in arbitrio di ciascuno intendere tutto quello che fosse publicato et che alla sua conditione appartenesse, senza andare per le mani altrui [...] Perdendosi la lingua latina e succedendo questa mista, con la quale ragioniamo, si sono nascoste molte cose pertinenti alle genti, le quali se intendessero, come gli antichi faceano, non farebbono molti errori, come vediamo fare» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 398v-399r).

<sup>555</sup> «Sono a nostri tempi ridotte le materie de' Stati a certi dottorelli, i quali, con il grado solo che hanno pigliato, accostandosi ad un Principe senza studio alcuno, solo con l'autorità del dottorato alla cieca, riducono gli Stati in manifesta ruina» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 399r).

<sup>556</sup> Per un approfondimento, si veda da ultimo R. TAMALIO (a cura di), *L'Impero di Carlo V e la geopolitica degli Stati italiani nel quinto centenario dell'elezione imperiale (1519-2019)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Mantova (10-11 ottobre 2019), Quaderni dell'Accademia Nazionale Virgiliana, 20, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2021.

<sup>557</sup> Si veda, tra tutte, la rubrica: «Romani nella confederatione che fecero con capuani non servarono la regole di sopra» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 460v-462r).

Sono, tuttavia, le condotte viziose o virtuose dei diplomatici del passato e del presente l'argomento cardine addotto a sostegno dei precetti espressi<sup>558</sup>, dalle quali, secondo l'autore, si può trarre un insegnamento migliore che da qual si voglia astratta teoria<sup>559</sup>. D'altronde, come egli stesso osserva, il pubblico cui è rivolto il trattato in oggetto – e in generale tutta l'opera de *Il Principe Cavalliero* – è composto da uomini più usitati alla guerra che agli studi, che meglio comprendono gli esempi pratici che i precetti astratti<sup>560</sup>.

I destinatari sono i giovani in procinto di intraprendere tale carriera – come per quasi tutti gli autori, dal Barbaro al Bragaccia – ma anche e soprattutto i governanti, i quali spesso, per l'incompetenza dei propri negoziatori, hanno perso lo Stato e la vita<sup>561</sup>. Leonardi afferma di essere stato spinto alla redazione dall'assenza, a suo dire, di opere compiute in tema di politica e di relazioni diplomatiche<sup>562</sup>, in quanto la trattatistica contemporanea si sarebbe occupata dell'argomento in maniera assai approssimativa, se non fuorviante<sup>563</sup>.

Tanto premesso, risulta difficile collocare l'opera in maniera univoca all'interno dei generi letterari sopra analizzati. Laddove l'autore profonde le sue trentennali conoscenze in materia di ambasciata, riassumendo anche la propria esperienza professionale in Venezia, dissimulata sotto il velo di un anonimato destinato facilmente a cadere al confronto con i dati biografici<sup>564</sup>, emergono elementi che rimandano al memoriale<sup>565</sup>. Come pure laddove, al pari del Cavalli, sottolinea l'importanza della scelta dei servitori e del segretario, dell'economia domestica – necessaria per il corretto funzionamento della 'sede diplomatica' –, delle

---

<sup>558</sup> Si vedano, fra tutte, le rubriche: «Essempij di alcuni ambasciatori che non seppero governarsi con Principi nella conversatione intrinseca» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 237r-237v); «Che l'ambasciatore non deve motteggiare» (ivi, cc. 240r-243r); «L'ambasciatore dee astenersi nel parlare dal dir cosa che lo faccia tener poco pratico» (ivi, cc. 244v-246r).

<sup>559</sup> «Io ho pensato che un huomo, per ignorante che sia, solamente con mirar gli altri huomini e trare il buono o parte che in quelli è o per arte o per natura, in breve tempo si possa far dotto di quella dottrina, forse assai migliore di quella che si impara da libri» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 277r).

<sup>560</sup> «ho protestato di voler instruire Principi e Cavaglieri, maggior pare de' quali, non essendo di professione di lettere, ha più bisogno di chiara intelligenza che gli altri» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 355v-356r).

<sup>561</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 141r.

<sup>562</sup> «a me basta concludere che fin hora non vedo, ch'io sappia, scritto per gli ambasciatori altro, che cose assai generali et con molto poco utile de padroni loro» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 8v).

<sup>563</sup> L'autore definisce – impietosamente – molti suoi contemporanei «hipocriti di Stati», «i quali con ogni poca luce che habbiano, con haver un poco maneggiato qualche ambasciaria o qualche consigliaria di un principato, si prosumono di voler esser per dotti stimati. Ragionano sicuramente con molti falsi latini e con molti equivochi, errando ne' termini, con la qual professione niente meno danno ruina alli Stati, ove essi si trovano, che li hipocriti veri alle anime» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 377v-378r). In verità, un simile incipit risulterà alquanto ricorrente nella trattatistica per gli oltre cinquant'anni successivi, fin quando *El Enbaxador* di Juan De la Vera († 1658), pubblicato nel 1620, inaugurerà compiutamente il nuovo genere; per citare i più noti, si vedano ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., I, epistola dedicatoria, p. 2; J. HOTMAN DE VILLIERS, *L'ambassadeur*, cit., c. 1.

<sup>564</sup> Si veda le rubriche: «Breve narratione sopra la vita di uno ambasciatore che in Vinetia stette 25 anni a negotiar con quella Republica» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 228r-237r); «Breve discorso intorno il conversare con le donne» (ivi, cc. 262r-275v).

<sup>565</sup> Si veda in particolare: «il principal nostro pensiero è di avvertir questo nostro huomo nella sua ambasciaria, come in memoriale, in ricordi ad uso di quelli huomini idioti che, non confidandosi nella memoria, ricorrono a quelle tagli di legno, al trapporre uno anello da un dito all'altro, fare un nodo a una cintura, a un fazoletto per non scordarsi» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 286v-287r).

avvertenze da seguire nell'affrontare il viaggio, di come scrivere e cifrare le missive inviate al proprio Signore, dei corrieri di cui servirsi.

Per altri aspetti, la sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un manuale del perfetto cortigiano, vicino al genere degli *specula*, seppur con la piena consapevolezza della specificità del ruolo rivestito dal soggetto preso in considerazione, il quale si trova lontano dalla patria per rappresentare il proprio principe.

La vicinanza alle opere del Maggi e dell'Hotman emerge nella compiuta definizione delle funzioni dell'ambasciatore, sia occasionale che residente, e della formazione culturale necessaria per svolgerle; del potere di rappresentanza e dei suoi limiti; dell'inviolabilità del diplomatico; degli onori connessi alla carica e delle precedenze da mantenere nei luoghi pubblici, argomentate sulla base delle fonti storiche e filosofiche della classicità, senza trascurare il richiamo all'esperienza personale. Le fonti giuridiche romano-canoniche e le interpretazioni dei giuristi sono citate più come *ratio scripta* che come diritto direttamente applicabile. Infine, lo spazio riservato ai trattati interstatuali non si presta a paragoni se non con Bragaccia.

Tralasciando l'estensione, dovuta in parte alla facilità di prosa del Leonardi, sulla base di quanto esposto può riconoscersi un buon grado di originalità all'opera in oggetto. Come si è avuto modo di accennare, l'aspetto maggiormente peculiare si ravvisa nella prospettiva cavalleresca con cui è affrontata la materia: in un mondo ideale retto da un ordine marziale, il valore cardine su cui si fonda la *respublica* non può che essere l'onore<sup>566</sup>. Il «cavalliere ambasciatore» è equiparato ad un militare che combatte non 'alla campagna', come si usava dire, ma nelle corti straniere, conquistando per il suo Signore – in luogo dei territori – alleanze e concessioni, dopo aver piegato il destinatario dell'ambasciata alle esigenze del mandante con la forza delle sue armi: la retorica e i mezzi persuasione<sup>567</sup>.

L'ambasciatore è soggetto, pertanto, al codice di condotta proprio del ceto dei *milites et nobiles*, che l'autore tenta di coniugare, non sempre coerentemente, con le esigenze dell'ufficio diplomatico. Ne emerge un quadro variegato, uno spaccato di una società in contraddizione, la quale professava il valore sacrale della parola data, mentre regnavano l'inganno e la dissimulazione. In definitiva, si ragionava del Castiglione, ma si applicava il Machiavelli.

### 3.4. Il diritto di ambasciata

Tra il 1350 e il 1520 si assiste alla trasformazione della figura del diplomatico, le cui funzioni aumentarono in maniera esponenziale e la cui autonomia decisionale fu accresciuta, di pari passo con il prolungarsi della durata delle missioni. Potrebbe, dunque, tracciarsi una linea evolutiva che va dal nunzio, mera bocca del rappresentato, al procuratore, dotato di autonomia nei limiti del mandato, per giungere all'ambasciatore od oratore, che racchiudeva

<sup>566</sup> «che iscrizione di questo nostro libro habbia le due voci del Cavagliere Ambasciatore per dare ad intendere che, pur che sia Cavagliere, nome che porta la bontà dell'huomo et che conosca honore, et che sia ben creato, come verremo dicendo, potrà agevolmente portare il peso di questo nostro ambasciatore et di quest'arte dell'ambasciaria, farsi tanto capace et dotto che potrà reusciare con buon fine» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliere Ambasciatore*, cit., cc. 15r-15v).

<sup>567</sup> Questo obiettivo si rinviene, tra gli altri, anche in Machiavelli; cfr. N. MACHIAVELLI, *Memoriale a Raffaello Girolami quando ai 23 d'ottobre partì per la Spagna all'imperatore*, cit., p. 730).



un ampio novero di competenze (politiche, giuridiche, diplomatiche) dirette al conseguimento dell'obiettivo della missione<sup>568</sup>. Figura ancora diversa, ultima ad affermarsi in ordine temporale, è quella del residente, il quale si distingue dal normale ambasciatore per il carattere generico dell'obbiettivo, vale a dire il mantenimento dell'amicizia con il soggetto ospitante<sup>569</sup>.

Leonardi mette in evidenza le differenze tra le categorie sopra citate: il *nuntio* è un funzionario deputato unicamente a riferire quanto gli è stato commissionato e riportare la risposta ricevuta, mentre l'oratore sarebbe sostanzialmente assimilabile all'ambasciatore<sup>570</sup>. Tra questi due estremi, il nunzio e l'ambasciatore, l'autore colloca la categoria degli agenti o negoziatori, deputati a trattare affari pubblici per conto di coloro che, sebbene titolari di giurisdizione, non possono vantare un pieno diritto di ambasciata, fermo restando che «niuno si può chiamare legato o ambasciatore di sé medesimo»<sup>571</sup>.

Leonardi lo definisce quest'ultimo come un

uomo dignificato, privilegiato dalla ragione delle genti et mandato da Principi di Stati che o non riconoscono superiori o, riconoscendoli, che siano grandi et principali di numerosi nobili e virtuosi sudditi [...] Per il proprio vocabolo dell'ambasciatore, come si detto, intendiamo quello che viene mandato per gli affari degli Stati<sup>572</sup>.

Da queste parole emerge un concetto di *ius legationis* ben definito, circoscritto ad una determinata categoria di entità politiche. Il Leonardi può quindi ricollegarsi a quella corrente di pensiero consapevole che il vero diritto di ambasciata spetti solo agli Stati sovrani, caratterizzati dalla concreta possibilità di condurre una politica estera autonoma<sup>573</sup>; gli altri principi e le altre repubbliche possono, al più, inviare i suddetti agenti, ai quali è comunque riconosciuto il 'salvacondotto', ma non gli altri privilegi riservati agli ambasciatori, *in primis* quello di risiedere presso la corte di destinazione<sup>574</sup>.

<sup>568</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflicts*, cit., pp. 33-34.

<sup>569</sup> Al percorso evolutivo che dal legato romano ha condotto al moderno ambasciatore è dedicata l'opera di D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit.

<sup>570</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 13r-14r. Seppure l'autore non manchi di sottolineare l'ambiguità del termine: «Chiamiamo l'ambasciatore anche per oratore, ma poi che l'oratore può esser colui che esercita l'arte dell'avvocato delle cause et per lo Stato ne senati [...] Per il proprio vocabolo dell'ambasciatore, come si detto, intendiamo quello che viene mandato per gli affari degli Stati, del quale pensiamo trattare» (ivi, c. 14r).

<sup>571</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 15r. Nello stesso senso «*Sic et alienas et suas causas orator agit, et apud alios et apud cives. Legatus rei suae [...] non est, nec est ad cives*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 3).

<sup>572</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 13v-14r. Si preoccupano altresì di distinguere tra le varie figure di inviati Carlo Pasquali (CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, Parisis, Chevalier, 1612, cc. 6 ss.)

<sup>573</sup> «Quelli che fanno ambasciatori all'età nostra in Italia sono: primo il Papa, li Signori Venetiani, il Duca di Ferrara, Fiorenza, Mantova, Parma, la Republica di Siena, di Genova, Lucca. Gli rappresentanti di altri principati che sono nel Regno [di Napoli], in Lombardia non vengono ammessi per huomini pubblici» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 521r-521v). Deve sottolinearsi che Genova e Mantova erano formalmente dipendenti dell'Impero, mentre Ferrara e Parma avevano lo status giuridico di feudi della Chiesa; le summenzionate realtà politiche erano però accomunate dall'aver una propria casata regnante, a differenza del Ducato di Milano e del 'Reame', amministrati da funzionari imperiali.

<sup>574</sup> Sull'inviolabilità e sugli onori tributati all'ambasciatore, v. infra cap. III par. 8.

L'autore distingue tra i *nobiliores legati*, mandati da «libera republica principave libero a similem personam», e gli altri funzionari incaricati di esercitare lo *ius communicationis*<sup>575</sup>. Una distinzione ben lungi dall'essere univocamente accettata a metà del Cinquecento, come si attestato dall'opera del Maggi, il quale accenna ai soggetti deputati ad inviare gli ambasciatori senza fornirne una chiara definizione<sup>576</sup>.

Tacitamente Leonardi nega a sé stesso la qualifica di ambasciatore, evitando di menzionare il Ducato di Urbino tra gli stati dotati di *ius legationis*; né poteva essere altrimenti, in quanto anche nei documenti della Repubblica di Venezia egli è quasi sempre riportato per semplice oratore, una sorta di procuratore di duchi urbinati per le questioni attinenti ai loro rapporti contrattuali con la Serenissima<sup>577</sup>.

Secondo il Leonardi, il diritto di ambasciata si esplica entro i confini della cristianità, non potendo vantare la qualifica di ambasciatori coloro che sono mandati presso sovrani non cristiani, come il bailo veneziano a Costantinopoli, ovvero che rappresentano questi ultimi; tra costoro vi può essere, al più, uno *ius communicationis*, ma non lo *ius legationis*<sup>578</sup>. Questa opinione, pressoché unanimemente condivisa a metà Cinquecento, cominciò a essere posta in discussione a partire da Alberico Gentili<sup>579</sup>.

### 3.5. L'ufficio e la funzione dell'ambasciatore

Definiti i titolari del diritto di ambasciata, intendo ora analizzare quale fosse la funzione dell'ambasciatore all'inizio dell'Età Moderna.

Bernard de Rosier spicca fra i trattatisti per continuare ad affermare l'impossibilità di sottrarsi alla legazione, in quanto pubblico ufficio svolto al servizio della *respublica*

<sup>575</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 9. Non vi è concordia tra i due autori per quanto riguarda l'identificazione dei potentati liberi, che nella visione del Gentili coincidono con le monarchie nazionali. Gentili identifica poi un *tertium genus legationis* nell'invio di emissari da un'entità politica non libera ad una sovrana (ivi, pp. 10-12).

<sup>576</sup> V. in particolare OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., cc. 7r-8r.

<sup>577</sup> Si vedano ad esempio Archivio di Stato di Venezia (AsVe) Collegio, Pandette, reg. I, cc. 27r-29r; AsVe Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Secreti, reg. 4, cc. 53r-54r, 128v-131r; reg. 6, cc. 70r, 81r, 87v, 94v, 98v, 164r; AsVe Senato, Deliberazioni, Secreti reg. 62, cc. 69v; reg. 66, c. 85r, 109v. Sull'attività concretamente svolta dal Leonardi a Venezia si rimanda a quanto esposto nel cap. I par. 6.

<sup>578</sup> «Considerando farsi quel che habbiamo considerato noi, che disconvenga mandar ambasciatori ad altri che a Principi christiani, lasciandolo a tutti gli altri, come santo, christiano et pieno di autorità, leva il nome a quel del Turco» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 21r); «Noi non trattiamo di quelle faccende che si hanno con infideli, né quelle ch'eglino trattano tra loro, poi che, come habbiamo detto, non li facciamo degni di mandare veri ambasciatori, per ciò che questi sono sacrosanti. Niuno che non sia christiano può conseguire questa voce» (ivi, c. 46v). Anche Maggi pare dare per scontato che lo *ius legationis* si eserciti tra i solo tra i principi cristiani (OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 8r).

<sup>579</sup> Il professore oxoniense confuta l'opposta opinione sulla base di tre argomentazioni: la prima, di ordine storico, per cui ogni popolo può essere considerato infedele rispetto ad un altro, eppure gli uomini da sempre comunicano tra di loro, come porta il *ius gentium*; secondo una concezione tipicamente protestante, inoltre, la fede è un aspetto che riguarda il rapporto dell'uomo con Dio, non con gli altri uomini; in terzo luogo, se le divergenze religiose non fanno venir meno il diritto alla pace, come possono menomare lo *ius legationis*, il cui contenuto è inferiore? (GENTILI (A. GENTILIS), *De legationibus*, cit., p. 99). A corollario di quanto esposto, autore afferma seccamente: «*Bella religionis causa movenda non sunt*» (ivi, p. 99). Per un approfondimento, si rimanda a A.A. CASSI, *Conquista. Dallo ius communicationis allo ius belli nel pensiero di Alberico Gentili*, in L. Lacché (a cura di), *Ius gentium Ius communicationis Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del convegno Macerata 6-7 dicembre 2007*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 139-163.

*universale*<sup>580</sup>, mentre il richiamo ai concetti di *munus* e *officium* è utilizzato per sostenere la qualifica di pubblico ufficiale al servizio della patria. Barbaro, invece, inizia la sua trattazione con un cenno al *munus* legatizio, che si può esercitare solo e unicamente a vantaggio del proprio principe o della propria repubblica<sup>581</sup>. Étienne Dolet fa riferimento al *officium funtionisque* del legato, per affermare come queste si estrinsechino nella necessaria obbedienza al mandato del principe dal quale traggono fondamento<sup>582</sup>. Ottaviano Maggi, che dedica l'intero capitolo secondo del libro primo (*De legati officio*) alla funzione dell'ambasciatore, definisce quest'ultima come un onere imposto ai *boni cives* dalla patria o dal principe<sup>583</sup>, similmente al Cavalli che parla di «offitio et carico» verso la patria «in servizio della quale [...] siamo in tutto debitori»<sup>584</sup>. Anche Alberico Gentili apre la sua opera con la secca definizione del legato quale magistrato titolare di un *munus*, richiamando le autorità di Cicerone e di Varrone<sup>585</sup>.

Non fa eccezione Leonardi, il quale descrive l'ambasciatore come un uomo di Stato, nell'accezione di pubblico ufficiale al servizio del principe, il quale esercita una professione e un'arte, quella del negoziare<sup>586</sup>. Come si è già avuto modo di notare, il parallelismo corre subito ad un'altra professione ed arte, quella di cavalleria, alla quale già faceva riferimento Baldassarre Castiglione e che vede nel Nostro uno dei più fieri epigoni<sup>587</sup>. Come premesso, il termine professione è assimilabile al concetto di professione di fede in campo religioso, quale assoggettamento volontario ad un complesso di regole.

Quanto ai compiti del diplomatico, la concezione medievale vedeva nell'ambasciatore il soggetto deputato a mantenere la pace all'interno della Cristianità. Un'idea senz'altro ancora molto viva in un canonista come Rosier – il quale identifica lo scopo dell'*officium* nel contemperamento dell'interesse pubblico con quello dei privati, intendendo con il primo quello della *Respublica Christiana* e con il secondo le mire dei singoli potentati europei<sup>588</sup> –, che pare svanire alla fine del secolo XV, quando Ermolao Barbaro circoscrive la funzione

<sup>580</sup> BERNARDI ROSERII (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., pp. 7-8. Questa concezione è frutto della dottrina giuridica medievale, sviluppatasi nella realtà comunale, ove i legati erano precettati turnariamente tra i cittadini, solitamente restii a intraprendere un incarico pericoloso e pregiudizievole per le loro sostanze.

<sup>581</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 159.

<sup>582</sup> STEPHANI DOLETI (E. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 64-66.

<sup>583</sup> OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 9r.

<sup>584</sup> M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore*, cit., p. 39, 93.

<sup>585</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., lib. I, cap. I, p. 1.

<sup>586</sup> L'autore fa riferimento agli uomini di Stato, tra i quali rientra l'ambasciatore, già nella dedica a Guidobaldo II (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 4v). Si veda poi la rubrica *Dell'arte dell'ambasciaria et d'ogni altra negotiatione di tutti quelli che trattano fatti de' Principi* (ivi, cc. 7v-10r).

<sup>587</sup> Il riferimento è al prologo del *Libro del Cortegiano* rinvenibile nell'edizione riportata da U. MOTTA, *Castiglione e il mito di Urbino...*, cit., p. 39.

<sup>588</sup> BERNARDI ROSERII (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., pp. 6-7.

dell'ambasciatore residente al mantenimento dell'amicizia e della benevolenza tra due entità politiche nel solo interesse della patria<sup>589</sup>.

Leonardi, consapevole testimone della definitiva frattura della *Respublica Christiana*<sup>590</sup>, ravvisa la funzione del diplomatico residente innanzitutto nel conservare l'amicizia tra i principi<sup>591</sup>, similmente a quanto affermato in modo aulico da Torquato Tasso<sup>592</sup> e, in modo ben più prosastico, dal Barbaro. La trattazione non è però circoscritta a tale figura, investigando materie comuni a tutti gli emissari incaricati di recarsi presso una corte straniera, senza trascurare le altre incombenze del diplomatico cinquecentesco, riassumibili nella terna: negoziazione, raccolta di informazioni e rappresentanza<sup>593</sup>.

Leonardi non solo ammette, ma anche elogia la legazione pluripersonale, riconoscendole una duplice utilità: da un lato, i diplomatici sarebbero in grado di sostenersi a vicenda e di emendare gli errori commessi da ciascuno; dall'altro, essa conferirebbe all'ambasceria maggiore gravità, onorando al contempo tanto il mittente quanto il destinatario<sup>594</sup>. Tra gli autori di Età Moderna, il solo Carlo Pasquali († 1625)<sup>595</sup> pare concorde con una simile opinione<sup>596</sup>, che affonda le sue radici nell'epoca medievale, quando le legazioni erano partecipate da soggetti privi di un alto profilo culturale, spesso cooptati per sorteggio all'interno di piccole realtà cittadine e non abituati a condurre negoziati.

---

<sup>589</sup> «*Finis legato idem est qui et cæteris ad Rempubliam accedentibus; ut ea faciant, dicant, consulant et cogitent, quæ ad optimum suæ civitatis statum et retinendum et amplificandum pertinere posse iudicent*» (ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 159). Le parole del Barbaro sono sintomo dell'erodersi della concezione sacrale attribuita alla legazione, la quale diviene strumento di tutela degli interessi statuali e non di una generica *utilitas* superiore: Dolet liquida la questione affermando che il compito del legato è portare a termine diligentemente la missione (STEPHANI DOLETI (E. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 66-68); Hotman distingue tra l'inviato straordinario per un singolo affare e quello ordinario, il residente, per concludere che entrambi devono agire in nome e, soprattutto, per conto del proprio Signore nelle negoziazioni con altri Stati (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., cc. 2-3).

<sup>590</sup> «Di qui è avvenuto che, nell'Inghilterra e nella Alemagna quasi tutta, sono nate tanta diversità di sette, in danno così espresso della Republica Christiana» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 377r). Se il richiamo all'antica unità sembra ricomparire nel formulario relativo ai capitoli di tregua, ciò si deve al fatto che il trattato riportato è la Pace di Cambrai del 1529 tra Carlo V e Clemente VII, i quali continuavano a considerarsi espressione di poteri universali (ivi, c. 411r).

<sup>591</sup> «I Principi laici mandano ambasciatori per honorare altri Principi, perché stiano residenti, che danno segno d'amicizia» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 45v); «fra tante altre inventioni trovate dalle genti, utili e necessarie in aiuto loro, niuna più importante et più maravigliosa sia stata che quella delli ambasciatori, col mezzo delli quali si conservano, come si è detto nel prohemio del Primo, le amicitie fra Principi e si fanno di nemici amici» (ivi, c. 483v).

<sup>592</sup> T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 92.

<sup>593</sup> P. GILLI, *La fonction d'ambassadeur dans les traités juridiques italiens du XV siècle*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome*, 121, Roma, Publication de l'Ecole française de Rome, n. 1, 2009, p. 180. Nell'opera di Leonardi, l'elencazione dettagliata delle funzioni del rappresentante è contenuta alle cc. 45v-46r.

<sup>594</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 42r-43r.

<sup>595</sup> Esule protestante, il piemontese Carlo Pasquali (o Pascale) servì i re di Francia come ambasciatore in Polonia, Inghilterra e nel cantone svizzero dei Grigioni tra il 1576 e il 1614, divenendo poi membro del Consiglio di Stato. Profondo conoscitore della storia latina, il suo *Legatus*, pubblicato per la prima volta nel 1598, è caratterizzato dal massiccio richiamo agli esempi antichi, a fronte della quasi totale assenza di argomentazioni giuridiche. La versione consultata è CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, Parisi, Chevalier, 1612. Per una nota biografica, si rimanda, senza pretesa di esaustività, a F. BARCIA, *La figura dell'ambasciatore nei trattati di Charles Paschal e Jean Hotman de Villiers*, in *Trimestre*, n. 36, 2003, pp. 25-42; E. BELLIGNI, *Pascale, Carlo*, in *DBI*, 81, 2014, pp. 491-493 ed alla bibliografia ivi richiamata.

<sup>596</sup> CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., c. 33.

Se ambasciatore e nunzio sono accomunati dal portare ad un altro principe l'ambasciata che è stata loro affidata e riportare al proprio la risposta di quello<sup>597</sup>, il vero e proprio ufficio rappresentativo viene assimilato a quello militare, essendo diretto a vincere non le truppe, ma la mente dei governanti di un altro Stato<sup>598</sup>. Un parallelismo frequente, tracciato tra gli altri dal poeta Torquato Tasso, nella diversa interpretazione per cui sia la guerra che l'ambasceria sono volte al medesimo fine del vivere in pace<sup>599</sup>.

Invero, non era stato ancora avviato quel procedimento di graduale affrancazione dello *ius legationis* dallo *ius belli*, per cui il primo era considerato una branca del secondo. La figura dell'ambasciatore che ne scaturisce è quella di un 'mercenario permanente', incaricato di sorvegliare il principe rivale al fine di intuirne le intenzioni pacifiche o bellicose, acquistando al contempo territori e privilegi per il proprio Signore<sup>600</sup>.

Coerentemente con il suo operato, Leonardi raccomanda al «cavaliere ambasciatore» di «penetrare più che si può», affermando che «nissun danaro è meglio speso» poiché «l'uso delle genti ha portato che così sia»; per tale ragione, a suo dire, la guerra sarebbe preceduta dalla rottura delle relazioni diplomatiche<sup>601</sup>. Oltre che dalla consuetudine, lo spionaggio è legittimato sostenendo che i diplomatici sono come gli occhi del padrone, essendo loro concesse tutte quelle azioni che a questi possono risultare utili. Non spetterebbe tanto all'ambasciatore l'astenersi dal carpire le informazioni riservate del principe ospitante, bensì a quest'ultimo prendere tutte le precauzioni necessarie per evitarlo.

Il nostro autore si avvicina sul punto al pensiero del tanto vituperato Machiavelli, che raccomanda a Raffaello Girolami († 1532)<sup>602</sup>, per la salvezza di Firenze, di intendere tutti i pensieri e i progetti del principe straniero, osservando con grande attenzione non solo quest'ultimo, ma i principali uomini di corte e la stessa popolazione dello Stato ospitante<sup>603</sup>. La posizione del politico fiorentino è espressione di una diffusa dottrina, rinvenibile in primo luogo nell'opera di Étienne Dolet, che invita ad usare i servitori più scaltri per raccogliere informazioni<sup>604</sup>; anche Ottaviano Maggi pare indicare quale precipuo compito dell'ambasciatore residente quell'attività che oggi definiremo di *intelligence*<sup>605</sup>.

La concezione medievale, diametralmente opposta, si ritrova in Rosier, il quale consiglia ai mittenti di non prolungare la durata della missione oltre il necessario, proprio al fine di fuggire i sospetti di spionaggio; una simile condotta, esorbitante dall'ufficio diplomatico,

<sup>597</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 88r.

<sup>598</sup> «Grande è la differenza fra questa sorte di oratori e quella che, semplicemente, come ha esposto l'ambasciata sua non replica, se ne sta, torna a casa con la negativa e con poco appresso l'altro et il proprio padrone» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 344r).

<sup>599</sup> T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 93. Nello stesso senso Carlo Pasquali: «*Legatus est ei qui lectum missumque publico publicum negotium peregre agit, non militari manu, sed eloquio et viribus ingenij*» (CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, Parigi, 1612, p. 1).

<sup>600</sup> F. VON HOLTZENDORFF E A. RIVIER, *Introduction au Droit des gens. Recherches philosophiques historiques et bibliographiques*, Paris, Librairie Fischbacher, 1889, p. 340.

<sup>601</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 145v.

<sup>602</sup> Per un cenno sulla vita dell'ambasciatore fiorentino, ultimo Gonfaloniere di Giustizia nella storia della Firenze repubblicana, si veda essenzialmente V. ARRIGHI, *Girolami, Raffaello*, in *DBI*, 56, 2001, pp. 526-531.

<sup>603</sup> N. MACHIAVELLI, *Memoriale a Raffaello Girolami quando il 23 di ottobre parti per la Spagna*, in *Opere*, cit., I, 1997, p. 731.

<sup>604</sup> É. DOLET, *De officio legati*, cit., p. 70.

<sup>605</sup> OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., cc. 11v ss.

avrebbe addirittura comportato la perdita dei privilegi ad esso connessi<sup>606</sup>. Contrario a simili pratiche pare anche Ermolao Barbaro, il quale sostiene che le informazioni debbano essere raccolte «*non furtim [...] sed interim simpliciter aperte, interim per gradus et quondam quasi sensu*»<sup>607</sup>. Alberico Gentili, pur essendo ben conscio del problema, rifiuta l'idea che il diplomatico possa fungere da spia, ponendo tale pratica al di fuori dell'*officium*<sup>608</sup>.

Nella prassi – consolidatasi nel corso del XVI secolo e acuitasi negli anni delle guerre di religione – prevale l'idea per cui, trattandosi di un ufficio militare, tutto era concesso per il fine della vittoria; circostanza che porta il Pasquali a definire la diplomazia residente come «*infelicis huius ætatis infelix partus*» prima di scagliarsi in una lunga invettiva contro lo spionaggio<sup>609</sup>.

Non mancavano certo le contromisure, come testimoniato dall'efficiente servizio di controspionaggio veneziano, attivo già in epoca medievale, con il quale collaboravano i rovereschi. Ne costituisce un esempio la cattura del ragusano Serafino Gozi, agente ottomano, avvenuta a Pesaro nel settembre del 1535 per mano di Francesco Maria I. Leonardi ebbe parte nella vicenda, riferendo al Consiglio dei Dieci le risultanze degli interrogatori e fornendo la corrispondenza sequestrata alla malcapitata spia<sup>610</sup>.

Oltre ad essere un buon osservatore, l'ambasciatore del Leonardi deve essere accorto soprattutto nella conversazione, poiché tanto i sudditi del principe che lo riceve quanto i diplomatici stranieri operano per penetrare i suoi segreti, mentre assume grande importanza la

<sup>606</sup> «*Caveat tamen ambaxiatores ne, sicut aliquando compertum est, sub velamine publici officii ambaxiatores reperiantum velle scrutari, explorare et percunctari secreta statuum et dispositionem regnorum, terrarum et locorum per que transitum faciunt [...] nullatenus competiti officio ambaxiatorum*» (BERNARDUS DE ROSENGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., pp. 18-19).

<sup>607</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 161.

<sup>608</sup> «*Alii turpiter faciant ipsos esse speculatores et exploratores, et ad istud haberi: ego non facio*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., l. I, cap. XX, p. 59).

<sup>609</sup> CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., p. 353. Risulta acclarato dalla storiografia che la difficile affermazione delle ambasciate permanenti fuori dall'Italia ebbe tra le sue cause primigenie il timore dello spionaggio. Paradigmatica al riguardo è la testimonianza del Commynes, che riporta quanto sostenuto dal Luigi XI nella seconda metà del Quattrocento: «Non è mai cosa troppo sicura l'invio e la venuta delle ambasciate, perché ben spesso si occupano di cose malvagie. Ad ogni modo, è necessario l'inviare ed il ricevere. Coloro che vengono dai veri amici e dei quali non vi è punto di sospetto, riterrei di far loro buona e cara autorizzazione di vedere il principe assai spesso. E quando lo ha visto, che sarà bene informato di ciò che deve dire, lo ritirerà presto, perché l'amicizia che vi è tra due principi non dura mai per sempre [...] E per un ambasciatore che mi sarà inviato, io ne manderò loro due [...] Perché non sapresti inviare uno spione così buono e così sicuro, né chi avrebbe modo di vedere e di capire così bene» (PH. DE COMMYNES, *Les Memoires*, cit., cc. 221-222 [traduzione a cura del redattore]). In verità, per mantenere il precario dominio sul Ducato di Milano, lo Sforza aveva già istaurato una relazione diplomatica con il Delfino di Francia, il quale, divenuto re Luigi XI, accettò un rappresentante milanese a Parigi tra il 1463 ed il 1475, il primo (e per anni l'unico) a ricoprire un simile incarico oltralpe (G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 91).

<sup>610</sup> ASVe, *Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Secreti*, reg. 4, *Deliberazione unanime del 13 settembre 1535*, cc. 53r-54r. Fuori dall'Italia, fu Francis Walsingham († 1590), diplomatico e segretario di Elisabetta I, a disporre la migliore rete di sorveglianza sul personale diplomatico del suo tempo. Agli inizi del XVII secolo, la necessità di coordinare tali contromisure portò all'istituzione presso le corti europee di un 'direttore degli ambasciatori', eufemistica denominazione per identificare il capo del controspionaggio, incaricato di sovrintendere alle operazioni di sorveglianza (G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit. p. 248). Per una ricostruzione della vita di Walsingham v. S. LEE, *Walsingham, Francis*, in *Dictionary of National Biography*, ed. by Leslie Stephen, Oxford, Smith Elder & Co., 59, 1900, pp. 231-240; K. STAHLIN, *Sir Francis Walsingham und seine Zeit*, Heidelberg, Winter, 1908; C. READ, *Mr. Secretary Walsingham and the policy of Queen Elizabeth*, Oxford-Cambridge, Clarendon Press - Harvard University Press, 1925.

crittografia nelle comunicazioni, usata sin dall'antichità<sup>611</sup>. Leonardi consiglia, pertanto, che prima della partenza l'ambasciatore stabilisca con il suo Signore un duplice cifrario: il primo, noto solo ai diretti interessati; il secondo, conosciuto anche dai rispettivi segretari. Una simile accortezza consentirebbe una corrispondenza sicura anche qualora vi siano sospetti (o certezze) della malafede del segretario, ma non tanto gravi e fondati da poterlo rimuovere. Anche nell'organizzazione della casa, soprattutto nella disposizione delle stanze, occorre avere molta cura, affinché i segreti non cadano in mani nemiche<sup>612</sup>.

Al di là delle informazioni riservate, il buon ambasciatore deve scrivere al suo Signore tutto ciò di cui ha notizia – anche se apparentemente di poca importanza – che sia pertinente al negozio, nonché le ‘nuove’, ovvero i fatti di cronaca, senza però essere pedante con gli altri uomini della corte nel voler intendere tali informazioni<sup>613</sup>. Queste, come tutte le altre incombenze svolte durante la missione, devono essere annotate in un registro, ordinato cronologicamente per giorno, mese ed anno<sup>614</sup>. Da esso il segretario trae le lettere da inviare al Signore, criptando le parti sottolineate nel modo convenuto. Può esservi poi un ulteriore registro, segreto, al quale il solo ambasciatore può accedere per i negozi confidenziali tra lui ed il principe. Conservare una prova della corrispondenza inviata è utile ad evitare i molti inconvenienti che nascono dalle dimenticanze, vere o presunte, dei principi, che spesso negano aver ricevuto comunicazioni dall'ambasciatore.

Poiché, come premesso, principale incombenza dell'oratore residente è mantenere l'amicizia e la pace tra i due Stati, egli deve eliminare ogni pregiudizio dell'altro principe nei confronti del proprio Signore, possibilmente mutandolo in una buona opinione. Occorre, dunque, per iniziare una simile opera di persuasione, entrare in conversazione con il Signore ospitante e, se possibile, in confidenza.

Il Leonardi identifica quattro gradi di opinioni che un principe può avere dell'altro ed altrettanti delle relazioni che possono intercorrere tra il primo ed il rappresentante del secondo:

Percioché possiamo fare un primo grado in questo modo: il Principe può solamente haver cognitione dell'ambasciatore; il secondo è di haver opinione che egli sia huomo da bene; il terzo che non solo sia huomo buono, ma che sia valent'huomo in qualche cosa virtuosa et rara. Abbiamo medesimamente i gradi nell'esser conosciuto solamente, praticar tanto quanto porta il negotio, per il quale ci presentiamo al Principe, et non più o meno. Il secondo è di conversare in qualche altra cosa, come sarebbe a dir nella

<sup>611</sup> La corrispondenza diplomatica, affidata ai corrieri, era spesso intercettata e letta dagli avversari, finanche contraffatta stravolgendo il senso delle informazioni ivi contenute. La storiografia identifica il pioniere di tale pratica in Francesco Sforza, i cui uomini inserivano nelle missive intercettate informazioni fuorvianti, finanche sostituendone l'intero contenuto, apponendovi un sigillo falsificato per non ingenerare sospetti quanto alla provenienza. L'ambasciatore mantovano a Roma, Bartolomeo Bonatti, il 27 febbraio 1460 scrisse alla marchesa consorte Barbara di Brandeburgo che non avrebbe più comunicato col suo Signore, dato il rischio di intercettazione delle lettere da parte dei milanesi, a testimonianza di quanto larga e risaputa fosse tale pratica (I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., 2015, p. 74). Affermazione avvalorata dallo stesso Francesco Sforza in una missiva del 4 ottobre 1453, durante la guerra condotta contro il Regno di Napoli e la Repubblica di Venezia: «in queste nostre guerre de Italia giova molto ad sbigottire el compagno ad usare de le arte et fictione con parole et dimostratione» (il testo è riportato da F. SENATORE, *Uno mundo de carta*, cit., pp. 300-301).

<sup>612</sup> «Il pericolo poi, come si è detto, che ci siano rubate lettere, copiate giffre è grandissimo con dishonore et danno, percioché ne' maneggi de' Stati a niuna altra cosa più si attende che al penetrar segreti dell'oratore nimico» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 281v).

<sup>613</sup> Riporta che coloro che vanno sempre a caccia di novità vengono derisi e spesso sono loro raccontate notizie false per beffarli ulteriormente (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 201r).

<sup>614</sup> I registri del Leonardi sono conservati in Archivio di Stato di Firenze (AsFi), Ducato di Urbino, classe prima, filza 221.

caccia, nel cavalcare. Il terzo, haver la pratica, la dimestichezza, intrinsechezza ne' ragionamenti che si fanno nelle camere. Il quarto ne' luochi lor segreti, come sarebbe a dire che l'oratore fosse ricevuto dal Principe quando egli è a letto, quando si leva, quando si trova con la moglie, con li figliuoli che è l'altro grado<sup>615</sup>.

Si coglie immediatamente il parallelismo con l'elencazione dei gradi della cavalleria contenuta ne *Il Principe Cavalliero in duello*<sup>616</sup>. Come l'uomo onorato aspira alla gloria, così il «cavaliere ambasciatore» deve mirare a raggiungere il massimo grado di confidenza con il Signore presso il quale risiede, che gli aprirà le porte delle camere di consiglio e lo metterà a parte dei segreti di Stato, fino a farne uno dei suoi consiglieri. La raccomandazione è sempre quella di evitare di forzare i tempi, suscitando lo sdegno dei sovrani<sup>617</sup>.

Da questo come da altri scritti coevi si evince che, ancora alla fine del XVI secolo, non erano state compiutamente delineate le funzioni dell'ambasciatore residente. Secondo Leonardi, esse consistevano principalmente nel fornire informazioni sulla situazione del paese ospitante e nel riportare le comunicazioni del proprio governo, mantenendo eventualmente le relazioni anche formali tra due alleati. La convinzione di fondo, comunque, era che i diplomatici coordinassero un servizio di spionaggio<sup>618</sup>.

### 3.6. *Le qualità e l'etica dell'ambasciatore*

Secondo la definizione datane dal Tasso, il perfetto ambasciatore è

colui che sa a beneficio del suo principe trattar i negozi con prudenza e far complimenti con eloquenza, e che può sostenere con la gravità de' costumi, con la dignità dell'aspetto e con lo splendore de la vita la maestà del principe, e ne le pubbliche relazioni e le domestiche mescolare il decoro della persona con quel de l'accidentale [il rappresentato] ch'egli ne sia amato senza disprezzo e rispettato senza altrui mala sodisfazione<sup>619</sup>.

Con l'avvento dei regimi principeschi, nei quali il sovrano godeva di libertà assoluta nella scelta dei propri collaboratori, inizia a delinearsi nella letteratura europea il modello del perfetto ambasciatore. All'epoca del Leonardi, tale filone si presenta come un'evoluzione delle elucubrazioni relative alla formazione del cortigiano iniziate cinquant'anni prima, i cui elementi essenziali sono chiaramente visibili nella sua opera<sup>620</sup>.

Le qualità connesse all'ufficio diplomatico, già in larga parte individuate quando l'autore scrive, con un certo grado di approssimazione possono dividersi in tre campi: quello etico-morale, tra le quali spicca la fedeltà verso il proprio Signore; quello professionale, comprendente le abilità necessarie per condurre con successo le negoziazioni, come l'*ars oratoria* e la versatilità; infine, l'aspetto più squisitamente personale, relativo alla bellezza esteriore ed interiore, per la stretta relazione di affinità tra la persona del rappresentante e quella del rappresentato<sup>621</sup>.

<sup>615</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 214r-214v.

<sup>616</sup> Cfr. supra cap. II par. 2.

<sup>617</sup> A detta dell'autore, i principi gradirebbero particolarmente la frequentazione dei diplomatici «perciocché questa dell'ambasciatore ha in ogni tempo un certo rispetto, una certa riverenza, che fa sempre avvertito il Principe et lui, in tutte le domestichezze, che egli Principe sia, che l'altro ambasciatore che rappresenti Principe» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 224r-224v).

<sup>618</sup> G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 227.

<sup>619</sup> T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 104.

<sup>620</sup> D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit., p. 663.

<sup>621</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., pp. 128-129.



Leonardi non si pone quale obiettivo il delineare un modello del perfetto ambasciatore, sebbene dedichi ampio spazio alla compiuta elencazione delle virtù necessarie al rappresentante, seppur consapevole che un uomo solo non potrà possedere un così vasto numero di doti e conoscenze<sup>622</sup>. L'analisi di tali requisiti non è compiutamente esaurita dal trattato in oggetto, in quanto l'autore, soprattutto per ciò che riguarda l'etica, opera un rinvio ai precetti della scienza cavalleresca. Si coglie anche in tale campo la difficoltà nel conciliare l'affabilità richiesta dall'arte delle negoziazioni con l'irascibile temperamento dei nobiluomini europei<sup>623</sup>. Nonostante ciò, può affermarsi che l'ambasciatore del Leonardi ricalchi molti aspetti del c.d. 'canone italico', compiutamente affermatosi nel primo Cinquecento<sup>624</sup>.

Tale paradigma teorico non sempre era, o poteva essere, osservato nella concreta scelta dell'inviato diplomatico. Una testimonianza a riguardo si ricava dalla lettera inviata il 23 novembre 1513 a Niccolò Machiavelli da Francesco Vettori († 1539), residente fiorentino a Roma, il quale fornisce di sé la descrizione di un ambasciatore pigro e svogliato, che vive lontano dalla corte, non si preoccupa di conoscerne i segreti e non frequenta altri diplomatici o persone di rango. Come è stato osservato da Nadia Covini, la missiva è però la conferma e non la negazione del 'canone', in quanto riprende tutti i punti toccati dalla prassi diplomatica italiana<sup>625</sup>.

### 3.6.1. I requisiti personali

L'autore dedica le prime pagine dell'opera all'elencazione dei requisiti indispensabili alla persona dell'ambasciatore, a partire dalla prudenza e dalla moderazione, soprattutto a tavola<sup>626</sup>. L'esperienza e la gravità dell'oratore, ritenute conseguenze dell'età matura, sono una costante nella letteratura dedicata al tema, unitamente alla constatazione che però un uomo troppo vecchio risulta inidoneo a sopportare i travagli del viaggio e le negoziazioni defatiganti<sup>627</sup>. A tal proposito, Leonardi non manca di rilevare che la maturità non è questione

<sup>622</sup> L'autore si accontenta di formare, quantomeno, un buon negoziatore (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cc. 16v-17r), traguardo più che sufficiente per buona parte degli autori. Come scrisse il Machiavelli: «lo eseguire fedelmente una commissione sa fare ciascuno che è buono, ma eseguirla sufficientemente è difficoltà» (N. MACHIAVELLI, *Memoriale a Raffaello Girolami*, cit., p. 729).

<sup>623</sup> Si richiede al diplomatico di essere tardo all'ira, ma la temperanza non deve giungere fino a tollerare le ingiurie che gli sono rivolte, alle quali un cavaliere deve sempre reagire come impone la 'religione di cavalleria' (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 23r-42r).

<sup>624</sup> Per approfondimenti sul 'canone italico', può essere sufficiente un rinvio al recente lavoro di I. LAZZARINI, *Communication and conflicts*, cit. e alla letteratura richiamata.

<sup>625</sup> N. COVINI, B. FIGLIUOLO, I. LAZZARINI E F. SENATORE, *Pratiche e norme di comportamento nella diplomazia italiana*, in *De l'Ambassadeur*, cit.

<sup>626</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 30r-31v. Tali qualità erano ritenute indispensabili sia per il buon esito delle trattative che per rappresentare degnamente la persona del padrone sin dal XIV secolo, cfr. LUCÆ DE PENNA (LUCA DA PENNE), *Commentaria*, cit., cc. 312A-315B.

<sup>627</sup> Oltre al già citato Gentili, si vedano É. DOLET, *De officio legati*, cit., p. 50-54; G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 52, 58, 122, 143.

meramente anagrafica, bensì intellettuale<sup>628</sup>. In generale, la raccomandazione di inviare una persona ‘idonea’ al negozio da trattare, la quale possa risultare gradita a colui che deve riceverla, è comune a tutta la dottrina<sup>629</sup>.

La ‘*gratia*’, definita dal giurista Conrad Braun († 1563)<sup>630</sup> come la virtù per la quale il prossimo è disposto verso di noi in modo favorevole<sup>631</sup>, acquistò nel corso del XVI secolo una vera e propria primazia su tutte le altre qualità del diplomatico<sup>632</sup>. Il Leonardi ne fornisce a sua volta una definizione<sup>633</sup>, che finisce per coincidere con la cortesia propria del gentiluomo, ottemperante ai dettami fatti propri dal comune sentire della nobiltà europea, che l’autore considera un elemento oggettivo tale da suscitare il medesimo sentimento in ogni interlocutore appartenente al ceto. L’affinità di interessi con il principe ospitante, seppur ritenuta utile, non assurge al rango di quel requisito essenziale dipinto da Hotman<sup>634</sup>, mentre non compare, a differenza del Barbaro, la preoccupazione che l’ambasciatore scada nel patriottismo esasperato, tipico dei veneziani nell’età aurea della conquista della Terraferma<sup>635</sup>.

Indubbiamente, il diplomatico deve trovarsi a suo agio nell’ambiente di corte ove è chiamato ad operare, suscitando le simpatie dei gentiluomini locali; non deve però essere un cortigiano formato secondo i dettami del Castiglione: rappresentando la persona di un sovrano, egli è più un uomo pubblico che un privato cavaliere, suddito di un Signore diverso

---

<sup>628</sup> «Vecchio intendiamo il virtuoso, il buono e colui che è pieno o di scienza, o di esperienza; per fanciullo, per cent’anni che egli avesse, lo terremo se lo vedremo ignorante et mal creato» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 32v). Nello stesso senso v. LUCAE DE PENNA (LUCA DA PENNE), *Commentaria*, cit., cc. 313B-314A. Alberico Gentili era invece propenso a relegare i giovani alle missioni schiettamente cerimoniali (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., pp. 122-123); come anche il Bragaccia, per il quale l’età minima dovrebbe essere fissata in anni 30, seppur affermi che «[possa] accadere che uno sia giovane di anni, et vecchio et maturo di costumi et sapere» (G. BRAGACCIA, *L’Ambasciatore*, cit., p. 143).

<sup>629</sup> Per citarne alcuni, in un arco temporale che va dalla metà del XV secolo agli inizi del XVII, si vedano BERNARDUS DE ROSERGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiatorum Brevilogus*, cit., p. 7; D. CARAFA, *Memoriale [...] de la electa vita cortesana*, cit., p. 285; Id, *Memoriale per un ambasciatore*, cit., p. 375; PH. DE COMMYNES, *Les Memoires*, cit., c. 85; É. DOLET, *De officio legati*, cit., p. 54; J. HOTMAN, *De l’Ambassadeur*, cit., pp. 7-8; G. BRAGACCIA, *L’Ambasciatore*, cit., cc. 52, 58, 122, 622; CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., pp. 5-6.

<sup>630</sup> Già rettore dell’università di Tubinga, Conrad Braun fu cancelliere del principe-vescovo di Wurtzbourg, partecipando in tale veste alle diete imperiali di Spira (1529), Augsburg (1530) e Ratisbona (1532), per essere poi nominato giudice del Tribunale Camerale dell’Impero. Nel 1548 pubblicò un trattato in cinque libri dedicato alle problematiche giuridiche connesse al tema dell’ambasceria, che godette di un’ampia diffusione tra i contemporanei. Il taglio schiettamente giuridico dell’opera ne ha sconsigliato l’inserimento nel paragrafo dedicato alla trattatistica, sebbene il libro secondo sia dedicato alle qualità dell’ambasciatore. La versione consultata è CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus libri quinque, cunctis in republica versantibus, aut quolibet magistratu fungentibus perutiles, et lectu iucundi. De caeremoniis libri sex. De imaginibus liber unus*, Moguntiae, Behem, 1548.

<sup>631</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., cc. 75-76.

<sup>632</sup> D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit., p. 638.

<sup>633</sup> «Questo nome di *gratia* usiamo per un buon sangue, come si dice, che si ha verso un huomo anchor che non si conosca. Nascono alcuni con una modestia naturale et con una certa maniera, che fa gli huomini inclinati ad amarli, a darli grata orecchia et a fargli ogni piacere» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 39r-39v).

<sup>634</sup> L’autore si preoccupava, nella tormentata temperie delle guerre di religione, soprattutto dell’aspetto confessionale (J. HOTMAN, *L’Ambassadeur*, cit., p. 7-8).

<sup>635</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., pp. 162-163.

rispetto a quello presso cui risiede, tenuto a compiacere soprattutto il primo rispetto al secondo<sup>636</sup>.

Sin dall'Età comunale, l'oratore doveva essere un uomo nobile, ragion per cui, qualora dell'incarico fosse investito un soggetto estraneo al ceto, gli veniva attribuito un titolo onorifico prima che la missione avesse inizio<sup>637</sup>. L'idea che l'importanza dell'ambasciata sia collegata al rango di chi è inviato si ritrova nelle opere della prima Età Moderna, di cui sono esemplari gli scritti di Dolet e Commynes<sup>638</sup>.

Invero, già dal Quattrocento, con il prolungarsi delle missioni diplomatiche, gli alti prelati e la nobiltà maggiore iniziarono ad essere esclusi dall'ufficio, quantomeno in Italia, con l'eccezione dei soli incarichi di mera rappresentanza di durata contenuta. Concorse al processo di professionalizzazione dell'ambascieria un altro fattore: la complessità delle negoziazioni e dell'attività di raccolta di informazioni, per le quali occorreva una formazione politico-giuridica pregressa, elemento che contribuì a creare uno stretto legame tra la diplomazia e le cancellerie principesche<sup>639</sup>.

Leonardi richiede il rango della casata, presumendosi che «l'arbor buono fa[ccia] il frutto buono», ma ad essa affianca la nobiltà sostanziale, acquistata, come si è detto, attraverso virtuose operazioni<sup>640</sup>. L'opinione per cui i titoli non potessero soppiantare le capacità dell'oratore divenne dominante in letteratura a partire dalla fine del XVI secolo<sup>641</sup>, per affermarsi nella prassi dopo la metà di quello successivo; la ragione fu essenzialmente pratica: la cattiva prova di sé data dai nobiluomini impazienti e tracotanti nel condurre i negoziati<sup>642</sup>.

Le ricchezze personali erano indispensabili anche per mantenere uno stile di vita adeguato al ceto di appartenenza, elemento irrinunciabile per farsi strada a corte e portare a buon fine

<sup>636</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 223v. Si veda anche la rubrica *L'oratore dee esser molto differente dalli altri che stanno per l'ordinario alle corti, nelle quali diverse sorti di huomini si trovano* (ivi, cc. 225r-226v).

<sup>637</sup> R. FUBINI, *Diplomazia e governo*, cit., pp. 46-47. Se in Italia questo era un costume assodato, al di fuori della Penisola una simile concezione si affermò compiutamente nel corso del Cinquecento, se si pensa che Ferdinando di Spagna inviò come ambasciatore ad Enrico VII – un re in cerca di legittimazione ma pur sempre un re – un uomo di modesti natali ed ancor più modesti costumi come Rodrigo de Puebla († 1509). Luca da Penne fa riferimento alla nobiltà intesa come sola virtù (LUCÆ DE PENNA (LUCA DA PENNE), *Commentaria*, cit., c. 314A-314B), in un momento storico in cui il concetto di nobiltà si stava appena formando (V. C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia*, cit., pp. 3 ss.).

<sup>638</sup> STEPHANI DOLETI (È. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 54-56; PH. DE COMMYNES, cit., cc. 95-97. Dolet premette, tuttavia, che la virtù e l'intelligenza non dipendono dai natali.

<sup>639</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 126. Per una compiuta disamina, limitatamente all'ambiente sforzesco, si veda F. SENATORE, *Uno mundo de carta*, cit., pp. 23-157; F. LEVEROTTI, *Diplomazia e governo dello Stato. I famigli cavalcanti di Francesco Sforza*, Pisa, Gisem-ETS, 1992, pp. 97-104.

<sup>640</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 34 ss.

<sup>641</sup> Si veda per esempio J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., cc. 12-13. Bragaccia critica le legislazioni, come quella veneziana, che riservano determinati uffici pubblici, in particolare quello diplomatico, ai soli membri del patriziato, essendo vacua la nobiltà della casata non accompagnata dalla virtù dimostrata nelle operazioni pratiche (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 50).

<sup>642</sup> D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit., p. 640. Oltre a dare lustro alla legazione, l'invio di un potente dignitario consentiva di ovviare ad un altro importante requisito dell'ambasciatore residente: l'essere facoltoso. In primo luogo, vi era la necessità di sopportare gli ingenti costi della legazione: il compenso spesso tardava ad arrivare, mentre anticipare le spese o ripianare i debiti per conto del padrone era considerato parte integrante dell'ufficio (I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 129). Come osservato dal Mattingly, ad eccezione del Dolet, la ricchezza del casato o comunque la disponibilità di un ampio patrimonio sono un requisito ricorrente in tutta la trattatistica (G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, cit., p. 205).

l'incarico ricevuto, rappresentando degnamente la maestà del proprio Signore o della propria repubblica<sup>643</sup>. Marino Cavalli sottolinea come sia riuscito, durante la sua permanenza in Spagna, a mantenere una «onorata tavola, ove dieci o dodici persone mangiavano sempre»<sup>644</sup>, una dispensa abbondante ed una stalla ben fornita, lamentando l'esiguità dell'appannaggio concesso dalla Serenissima<sup>645</sup>. Si presumeva, inoltre, che un cospicuo patrimonio personale rendesse più difficile la corruttibilità dell'inviato<sup>646</sup>.

Al di là dei donativi ufficiali, inviati da un sovrano a un altro a spese dell'erario, anche le liberalità 'ufficiose' avevano acquisito una certa importanza nelle relazioni diplomatiche, costituendo una pratica polivalente, capace di instaurare un rapporto interpersonale in grado di travalicare i confini politici e le divisioni ideologiche<sup>647</sup>. Se Dolet afferma che non vi sia un modo più facile per conseguire i favori del mondo intero, Leonardi, pur concordando con una simile ricostruzione, ritiene che le facoltà vadano spese soprattutto per sostenere la dignità propria e del padrone, vivendo in un modo consono a colui che è chiamato a rappresentare un principe<sup>648</sup>.

Un uomo investito di un compito così delicato e impegnativo, lontano dalla patria, deve poi essere sano e fisicamente prestante. Più in generale, si ritrova in tutti gli scritti che la scelta dell'ambasciatore debba cadere su una persona di bella presenza, idonea a rappresentare la dignità che la carica comporta, priva di difetti fisici che possano originare spiacevoli battute, spesso foriere di incidenti diplomatici<sup>649</sup>. Leonardi aggiunge che il diplomatico debba avere un bel nome, che rimandi alla virtù, non alla goffaggine o alla viltà<sup>650</sup>.

Se non sono imprescindibili gli illustri natali, la buona fama o reputazione riveste, invece, un'importanza cruciale, poiché il principe viene giudicato in base alla persona che manda, secondo un'opinione espressa dagli autori già nel XV secolo ed ancora molto viva nel Seicento<sup>651</sup>. Oltre a rappresentare la dignità del proprio Signore presso il destinatario

<sup>643</sup> D. FRIGO, *Ambasciatori ambasciate ed immunità diplomatiche*, in *Mélange de l'École française de Rome: Italie et méditerranée*, n. 119, I, Roma, Publications de l'École française de Rome, 2007, pp. 48, 50.

<sup>644</sup> M. CAVALLI, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore*, cit., p. 19.

<sup>645</sup> M. CAVALLI, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore*, cit., p. 59.

<sup>646</sup> OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 65r.

<sup>647</sup> I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 241.

<sup>648</sup> STEPHANI DOLETI (È. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 72-73; G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 40r. Sulla liberalità dell'ambasciatore nei confronti della corte ospitante v. CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cc. 325 ss.

<sup>649</sup> Si vedano, in particolare, STEPHANI DOLETI (È. DOLET), *De officio legati*, cit., p. 62; CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., c. 36; OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 65v; ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., pp. 152-154; CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cc. 64-65. Non può tacersi la grande importanza attribuita da quasi tutti gli autori alla fisiognomica, per la quale un aspetto spiacevole lascia presumere un animo turpe; viceversa, l'armonia del corpo rimanderebbe ad una corrispondente bellezza interiore.

<sup>650</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 37v-38v.

<sup>651</sup> Leonardi rubrica il paragrafo *Tale viene stimato il Principe quale l'ambasciatore che manda* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 37v-38v). Per gli altri, v. D. CARAFA, *Memoriali*, cit., p. 375; ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 161; F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 97. Il Bragaccia definisce la reputazione come: «un concetto universale degli huomini di una persona, la quale essi giudicano sappia quello che conviene al debito del suo grado» (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, Padova, 1612, p. 99).

dell'ambasciata, secondo Leonardi, l'essere reputati uomini virtuosi può facilitare il conseguimento dello scopo della missione<sup>652</sup>.

L'inviato di un sovrano deve comportarsi nel modo a questi conveniente, curando, in primo luogo, di circondarsi di personaggi all'altezza della situazione<sup>653</sup>. Bragaccia, ad apertura del Libro Quarto, dedicato all'arte del negoziare, afferma:

la vera riputatione di qual si voglia honorata persona, ma particolarmente dell'ambasciatore, [...] ha da far rilucere il suo personaggio et nel cospetto del suo Principe et nel cospetto della Corte, alla quale sia stato mandato<sup>654</sup>.

La scelta deve quindi cadere su un uomo d'onore o, meglio ancora, onorato, secondo la già ricordata definizione. La virtù è insita nel nome stesso di ambasciatore in quanto militare al servizio della patria, del principe e dei deboli<sup>655</sup>; opinione che trova concorde il Bragaccia, per il quale il mantenimento della pace e della dignità del principe, attività precipue della funzione diplomatica, nobiliterebbero colui che le esercita<sup>656</sup>.

Sconsiderata sarebbe, pertanto, la pratica di attribuire incarichi rappresentativi ai consoli delle mercanzie o ad altri mercanti operanti all'estero, a eremiti abituati a vivere nei monasteri lontano dagli affari mondani, ovvero ad altri «christiani sordidi et di vita cattiva et infame». Leonardi disprezza in particolar modo i frati, i quali possono a ragione essere ricusati dal principe al quale sono mandati, come se gli arrecassero ingiuria<sup>657</sup>.

### 3.6.2. La formazione professionale

Nella formazione culturale di un uomo incaricato di negoziare fuori dalla patria, un'importanza cruciale è chiaramente rivestita dall'eloquenza, le cui regole basilari sono tratte dal *De Oratore* di Cicerone<sup>658</sup>. Accanto ad esse, la quasi totalità degli autori citati ha dedicato un certo spazio ai requisiti culturali del diplomatico<sup>659</sup>. Leonardi non fa eccezione, affermando che tutte le scienze possono rivolgersi all'utile della missione<sup>660</sup>, seppure non si riscontra in lui quella organicità nella definizione propria delle opere di Maggi e Gentili. La

<sup>652</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 277r.

<sup>653</sup> Si veda la rubrica *Che dalle amicitie si piglia coniettura qual sia l'huomo che le fa* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 136v-137r).

<sup>654</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 324.

<sup>655</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 465r-465v.

<sup>656</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 35-37.

<sup>657</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 426v-427r. Il ruolo dei frati, limitato alle ambasciate occasionali, era di importanza non secondaria per il loro basso profilo, che li rendeva adatti alle negoziazioni segrete o alla fase iniziale delle trattative. Un esempio fra tutti è quello del frate Simone da Camerino († 1478), inviato a Milano nel marzo 1451 dalla Repubblica di Venezia per avviare i negoziati con Francesco Sforza, i quali condussero, tre anni dopo, alla sottoscrizione della Pace di Lodi (P. MARGAROLI, *Diplomazia e Stati rinascimentali*, cit., p. 121).

<sup>658</sup> L'opera di Cicerone rappresentava un anello di congiunzione tra la formazione scolastica e quella umanistica, seppure quest'ultima si avvicinasse al testo dal noto punto di vista storico-filologico. Sulla formazione dell'ambasciatore, si rimanda per tutti ai recenti contributi di D. FRIGO, *Politica, esperienza e politesse: la formazione dell'ambasciatore in Età Moderna*, in *Formare alle professioni. Diplomatici e politici* (a cura di A. Arisi Rota), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 25-55; G. BRAUN, *La formation des diplomates à l'époque moderne*, in *Revue d'histoire diplomatique*, 128 (3), 2014, pp. 231-249.

<sup>659</sup> Tra i contemporanei del Leonardi, si distinguono in particolar modo Ottaviano Maggi, il quale vi dedica il primo capitolo del libro secondo del suo *De legatus*, ed Alberico Gentili, ove la tematica occupa i paragrafi dal sesto al decimo del Libro III del *De legationibus*.

<sup>660</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 276r.

pedante ostentazione delle principali arti e scienze umane – utopisticamente auspicata dal senatore romano – non sembra essere per Leonardi di grande utilità nel persuadere gli autocratici Signori del XVI secolo, i quali preferiscono poche dirette parole ad una bella e prolissa orazione<sup>661</sup>. Il consiglio, dunque, è di ricorrere ad esperti della materia oggetto delle negoziazioni, purché siano in grado di esprimere i concetti in maniera chiara<sup>662</sup>.

L'autore critica la prassi, affermatasi con lo 'stile italico' del XV secolo, di inviare uomini di lettere dal sapere enciclopedico che ripetono interminabili orazioni in latino umanista o in volgare stilnovistico, suscitando il riso nella corte<sup>663</sup>. La retorica ciceroniana, che aveva giocato un ruolo cruciale nella diplomazia del 'lungo Quattrocento'<sup>664</sup>, viene quindi ad essere rispettosamente messa in discussione, quasi fosse controproducente dinanzi a principi avvezzi più alla spada che alle lettere; già Ermolao Barbaro sancisce seccamente: «*Brevissima esse debet cum Principibus oratio*»<sup>665</sup>.

Non si tratta di un'opinione isolata, ma di un segno del mutamento dei tempi che trova concordi, tra gli altri, i contemporanei Dolet e Braun, entrambi critici verso le pedanterie grammaticali e culturali<sup>666</sup>. Anche Gentili sostiene che l'ambasciatore debba perorare le proprie cause con la forza delle argomentazioni, non con la prolissa complessità delle orazioni<sup>667</sup>. Ad onor del vero, seppur in termini meno espliciti, la prevalenza della sostanza

<sup>661</sup> A detta dell'autore, l'età aurea degli oratori sarebbe stata quella delle repubbliche di epoca classica, nelle quali le scelte politiche passavano dalla necessaria persuasione dei membri delle assemblee. Neanche a Venezia, ultima repubblica oligarchica della sua epoca, sarebbero state oramai necessarie lunghe orazioni, poiché gli ambasciatori esprimevano le proprie commissioni innanzi al Consiglio dei Dieci, le quali poi erano presentate per la votazione in Senato in forma di schietta mozione, senza che fosse concesso di perorare presso tale organo, come era stato invece in uso nel Medioevo (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, c. 148v).

<sup>662</sup> «Peroché un huomo non sicuro in un'esperienza, in una professione va sempre timido et spesso erra nei termini, et facilmente, quando viene tirato fuori di quella parte di ch'ei ragiona, scuopre la professione non essere sua et dà mal gusto di sé. Sono questi tali come pappagallo, che parla e non sa quel che dica» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cc. 149r-149v).

<sup>663</sup> Il volgare semplice era in uso già dal Quattrocento nei documenti diplomatici non ufficiali e nella conversazione presso le corti italiane, mentre continuava ad essere impiegato il latino per le lettere credenziali e le orazioni solenni, specie se pronunciate innanzi al pontefice o all'imperatore (I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 242-243). Se nella prima metà del XVI secolo, ancora intrisa di spirito rinascimentale, era in voga per l'ambasciatore presentarsi con una bella orazione in latino aulico, tale pratica andò scemando fino a cadere in completa desuetudine alla fine del Cinquecento (G. MATTINGLY, *Rinascimento Diplomacy*, cit., p. 225).

<sup>664</sup> Tale termine indica il periodo che va dalla seconda metà del XIV secolo ai primi del Cinquecento. Nella storia della diplomazia esso rappresenta una fase in cui l'interazione diplomatica e le sue pratiche costituivano ancora prevalentemente un'attività flessibile (I. LAZZARINI, *Corrispondenze diplomatiche nei principati italiani del Quattrocento. Produzione, conservazione, definizione*, in A. Giorgi e K. Occhi (a cura di), *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 15)

<sup>665</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 163.

<sup>666</sup> STEPHANI DOLETI (È. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 52-54; CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., cc. 41-42. Parrebbe così tramontata l'epoca in cui Giannozzo Manetti († 1459), ambasciatore della signoria medicea presso i principali potentati italiani, quali il Regno di Napoli e la Repubblica di Venezia, si esibiva in orazioni di oltre un ora innanzi al Senato Veneziano, ed «aveva loro [i senatori veneziani] avviluppato il cervello che non sapevano ove si fussino» (V. DA BISTICCI, *Commentario della vita di Messer Giannozzo Manetti*, in *Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1862, II., pp. 47-50. Senza pretesa di esaustività, per la biografia del Manetti si rimanda alle opere di V. DA BISTICCI, *Commentario della vita di Messer Giannozzo Manetti*, cit.; Id., *Le vite* (a cura di A. Greco), I, Firenze, Olschiki, 1970, pp. 485-538; A. GRECO, *Giannozzo Manetti nella biografia di un contemporaneo*, in *Respublica litterarum*, a. VI, 1983, pp. 155-170; S. FOÀ, *Manetti Giannozzo*, in *DBI*, 68, 2007, pp. 613-617.

<sup>667</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 161.

sulla forma sembra essere stata propugnata, oltre un secolo prima, da Bernard de Rosier, laddove pone al primo posto nella formazione del legato l'esperienza e non l'eloquenza<sup>668</sup>.

Se nel Cinquecento l'italiano e, in subordine, il francese si andavano affermando come lingue franche nei rapporti interstatuali<sup>669</sup>, il Leonardi è del parere che l'oratore debba essere in grado di esprimersi nel medesimo idioma del Signore presso il quale è mandato. L'assunto si fonda su un duplice ordine di ragioni: una prima, per cui gli interpreti sono spesso malfidati ed una seconda, per cui con la voce di chi è interessato a concludere un negozio, accompagnata dalla gestualità, può esercitarsi appieno la propria forza persuasiva<sup>670</sup>. Una preoccupazione che si ritrova anche nelle opere del Braun e del Pasquali<sup>671</sup>.

Se il contemporaneo Maggi elenca dettagliatamente le branche del sapere filosofico – musica, matematica, economica, etica<sup>672</sup> –, Leonardi si limita ad affermare che la filosofia è utile per il governo di sé stessi e della propria casa<sup>673</sup>, definendola come una «medicina degli animi propri e dei principi»<sup>674</sup>. Ad una compiuta formazione nelle scienze teologiche, auspicata dal Maggi, Leonardi preferisce la conoscenza della religione e, soprattutto, l'intima religiosità dell'oratore<sup>675</sup>, un'opinione espresso anche da Gasparo Bragaccia<sup>676</sup>.

Alla storia, *magistra vitæ*, è riconosciuta dalla letteratura umanista un'importanza fondamentale nella formazione di chiunque amministri la cosa pubblica<sup>677</sup>, in quanto consente di apprendere le vicende relative alle paci, alle guerre, ai trattati, agli avvenimenti politici: si tratta di un canone al quale anche Leonardi si attiene<sup>678</sup>. È soprattutto Gentili a sottolineare l'utilità pratica derivante dalla conoscenza dei fatti del passato al fine di prevedere quelli futuri, poiché, come affermato dal Machiavelli, gli uomini restano sempre uomini con le loro medesime passioni, le quali provocano – ineluttabilmente – la ripetizione degli eventi<sup>679</sup>. Di

<sup>668</sup> BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiatorum Brevilogus*, cit., pp. 18, 28.

<sup>669</sup> G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 226.

<sup>670</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 26v.

<sup>671</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., p. 56; CHAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., pp. 227 ss.

<sup>672</sup> OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., cc. 40v-43v.

<sup>673</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 42v.

<sup>674</sup> G.G. LEONARDI, *ivi*, c. 182v.

<sup>675</sup> G.G. LEONARDI, *ivi*, cc. 277v-278v; OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., cc. 31v-33r.

<sup>676</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 79-80.

<sup>677</sup> V. per esempio OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., cc. 50v-51v; G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 146-150.

<sup>678</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 288r.

<sup>679</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., pp. 171-172. Il giurista marchigiano prende spunto dalla citazione per elogiare l'autore fiorentino, ritenuto uno storico-filosofo – «*historia philosophus tali mihi esse videtur*» –, il quale ha insegnato a trarre dal passato gli insegnamenti per conoscere il presente, scagionandolo dalle accuse di essere un educatore di tiranni per le tesi espresse ne *Il Principe* (*ivi*, pp. 172-173). Per il passo dell'autore fiorentino v. N. MACHIAVELLI, *Discorso sopra la prima decade di Tito Livio*, in *Opere*, I, cit., p. 517.

tutt'altro parere è Leonardi, che definisce impietosamente «peste» gli scritti del politico fiorentino<sup>680</sup>, paragonandoli alle false dottrine dei teologi protestanti<sup>681</sup>.

Se la conoscenza dell'arte militare è ritenuta indispensabile solo ne *Il Cavagliero Ambasciatore* – fatta eccezione per quanto scritto da Pasquali<sup>682</sup> –, l'utilità delle leggi civili e canoniche è condivisa dalla trattatistica ancora alla metà del XVI secolo. Al riguardo, Leonardi raccomanda di fuggire le cavillazioni tipiche del *mos italicus*<sup>683</sup>.

Nella visione del Leonardi, dunque, il buon ambasciatore deve affiancare all'arte della negoziazione un'altra principale professionalità – ad esempio l'architettura, l'arte della guerra, la giurisprudenza –, sulla base della quale il principe deve fondarsi nella scelta dell'inviato a seconda della natura del negozio da trattare. Pare altresì fondamentale la formazione pratica derivante dall'aver prestato servizio a corte, preferibilmente nella cancelleria, la quale apre la strada all'intima conoscenza del principe e dei suoi segreti, affinché sia chiaro all'ambasciatore quale utilità persegua realmente il mittente ed il contesto politico in cui è chiamato ad operare<sup>684</sup>.

La figura dell'ambasciatore delineata dall'autore non è quindi quella di un vero professionista della diplomazia, idea che dovette farsi strada faticosamente nel corso di tutto l'Evo Moderno, fino a svincolare i rapporti interstatuali dall'agire politico-militare per assurgere al rango di scienza autonoma. D'altronde neppure esisteva all'epoca una formazione specifica: Bragaccia loda il costume dei veneziani che inviano i giovani al seguito degli ambasciatori, affinché uniscano all'apprendistato, basato sull'esperienza pratica, lo studio delle relazioni presentate al Senato all'esito della missione<sup>685</sup>.

### 3.6.3. L'etica

<sup>680</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 193r.

<sup>681</sup> «un Machiavello, che male si può dire in molte parti, con le opere che sono conformi al nome, ha dato cagione di mettere nelle genti et le più basse, con molti strani essemplij, le cose delli Stati, delle quali il vero maestro, come delle altre tutte è solo Iddio, et ha fatto sì che, sotto certi suoi precetti, sono fatti tradimenti, congiure, sollevationi et altri mali effetti in alcuni Stati» (ivi, cc. 376v-377r).

<sup>682</sup> «Percioché, dovendo trattar cose di Stati, nelli quali sono tre tempi: l'uno della pace, l'altro del sospetto, il terzo della guerra, gli è necessario star sempre essercitando il pensiero che in tutti questi gli possano succeder infiniti accidenti, con il mezzo dei quali egli sia costretto scoprirsi hor schietto Cavagliero, hor puro ambasciatore, hor l'uno et l'altro. Così come nella pace gli è necessario haver consiglio e discorso in saperla conservare fra quelli, ove egli tenea l'amicitia; nel sospetto poi viene aumentando in tanto la professione, che gli fa bisogno uscir del solo ambasciatore e pigliare principio di Cavalleria, perciò che molte volte, vedendo inclinare il Principe presso il quale egli risiede al sciogliere la amicitia e voler voltarsi alla guerra, è forzato ricorrere alle minacce e alli protesti. Fatta che sia la nimicitia, se l'oratore sarà Cavagliero, come quello che havera praticato, veduto e conosciuto la forza dell'altro, potrà venire buon capitano» (ivi, c. 297v). Il Pasquali muove da un prospettiva diversa, laddove auspica la compresenza del diritto e delle armi nella persona dell'oratore (CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cc. 69-74).

<sup>683</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cc. 58r, 284r-286r; OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato libri duo*, cit., cc. 44r-47r. Pare sostenere l'inutilità della *forensis calliditas* anche CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., p. 74. Invero, anche Gentili non è parco di richiami al diritto romano, escludendo, mercé la sua adesione alla Riforma, i principi canonistici (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 173).

<sup>684</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 84v.

<sup>685</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 143-144. La prima scuola per la formazione del personale diplomatico universalmente riconosciuta fu l'*Académie politique*, creata per volontà di Colbert nel 1712. Sulla storia dell'Accademia, si veda, per tutti, G. THUILLIER, *La première école d'administration: l'Académie politique de Louis XIV*, Genève, Droz, 1996.



Per quanto concerne la prospettiva etico-morale, riveste un'importanza cruciale la fedeltà del rappresentante, intesa come devozione nei confronti del proprio Signore ed alienità dal tradimento, essendo assolutamente vietato tanto contraddire pubblicamente la sua opinione quanto rivelarne i segreti<sup>686</sup>. Seppur Leonardi richieda che tale requisito sia già stato verificato sul campo, la preoccupazione maggiore riguarda i confini dell'ubbidienza al principe<sup>687</sup>. La ragione per cui egli trascura tale luogo comune della trattatistica consiste nella presunzione per cui l'ambasciatore è un cavaliere, le cui virtù, come premesso, devono essere integrate con quelle elencate nel trattato espressamente dedicato alla scienza dell'onore, fra le quali la fedeltà riveste un ruolo primigenio<sup>688</sup>.

Nella visione del Leonardi, il monarca che esorbita dai suoi poteri non deve essere obbedito, in quanto, così facendo, trasformerebbe il principato concessogli da Dio in una tirannide priva di legittimazione<sup>689</sup>. Se l'obbedienza al comando del superiore costituisce il fondamento del vivere civile, della società umana<sup>690</sup>, vi sono due campi nei quali il principe non gode della primazia: la religione, ove governa la volontà di Dio, e l'onore, quale bene divino equiparato all'anima<sup>691</sup>. Coloro che obbediscono al proprio Signore senza riserve, anche quando egli è un tiranno, possono essere considerati al più buoni servitori, mai veri ambasciatori e men che meno cavalieri, essendo ritenuti «infami, empij et scelerati «anche dal padrone medesimo che se ne serve»<sup>692</sup>.

Questa tesi è condivisa, tra gli altri, del contemporaneo Conrad Braun<sup>693</sup>, che identifica i *turpia mandata* con quelli aventi ad oggetto operazioni contro la vita umana, sia dirette, come gli omicidi, sia indirette, come le congiure e le sollevazioni<sup>694</sup>. Il Tasso, le cui opere hanno costituito vere e proprie fonti del diritto per generazioni di professori d'onore, suggerisce in

<sup>686</sup> D. CARAFA, *Memoriale [...] della electa vita cortegiana*, cit., p. 274; STEPHANI DOLETI (É. DOLET), *De officio legati*, cit., p. 82; CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., pp. 93-94; G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 571-573.

<sup>687</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 28r-28v. Con il divampare delle Guerre d'Italia emerse l'inadeguatezza della normativa feudale in relazione ai funzionari delle nascenti entità statuali, la cui obbedienza al regime travalicava i tradizionali doveri di *ausilium et consilium* gravanti sul vassallo. Guicciardini fu il primo a parlare di 'caso di coscienza' circa l'opportunità dell'agire politico-militare (F. GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, in Id., *Opera omnia*, consultabile sul sito <https://guicciardini.letteraturaoperaomnia.org>). La tematica è legata a doppio filo con quella della resistenza alla tirannide, evocata anche nel *Libro del Cortegiano* dall'esempio del comportamento di Platone nei confronti di Dionigi di Siracusa (B. CASTIGLIONE, *Libro del Cortegiano*, cit., IV.47, p. 421).

<sup>688</sup> Con particolare riferimento alla fedeltà, si veda la rubrica *Che la fede in un Cavalliero è la più principale condition che sia, la quale, come sta in dubbio, fa il Cavalliero indegno di quel nome* (G.G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*, cc. 67r ss).

<sup>689</sup> «Tutta volta, adunque, che il Principe comanda cosa indegna, in quell'atto esce del nome della dignità che tiene, comanda come huomo privato, si fa tiranno, haverò lui come persona privata e, come tiranno, non siamo obligati ubbidire» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 305r e anche ivi, c. 464r).

<sup>690</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 303r-305r.

<sup>691</sup> Cfr. supra cap. II par. II.

<sup>692</sup> Si veda sul punto G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 465v. La medesima opinione è espressa dal Tasso (T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 99).

<sup>693</sup> Il quale allega i richiamati passi del *Corpus iuris civilis* per affermare che il legato che operi contro il diritto non può discolparsi adducendo di aver obbedito all'ordine del superiore, quantomeno per i delitti di maggior gravità (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., cc. 88-89).

<sup>694</sup> Ivi, c. 26.

tali casi all'ambasciatore di persuadere prima l'intelletto del principe circa l'ingiustizia della commissione e, qualora ciò non sia possibile, di dimettersi dall'incarico<sup>695</sup>.

In una prospettiva diametralmente opposta si colloca il pensiero del Barbaro, tipico del patriato veneziano, per il quale l'ambasciatore, in quanto servitore dello Stato, mai deve esprimere un punto di vista divergente dalla politica del suo governo, che deve fare propria e portare a compimento<sup>696</sup>. Una linea di pensiero molto vicina a quella sintetizzata da Machiavelli nella frase: «dove si delibera al tutto della salute della patria, non vi debbe cadere alcuna considerazione né di giusto né d'ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né d'ignominioso»<sup>697</sup>.

Leonardi vieta seccamente al «cavaliere ambasciatore» di obbedire al suo Signore qualora gli ordini azioni scellerate, quali omicidi, tradimenti o complotti<sup>698</sup>, mentre non fa menzione del ricatto o di altri indebiti mezzi di pressione, né del furto di documenti, pur trattandosi di pratiche indubbiamente molto usate nel secolo in cui il Nostro scrive<sup>699</sup>.

Sul tema della corruzione si consuma tutta la distanza tra i teorici valori cavallereschi di ascendenza medievale e la moderna ragion di Stato: Leonardi preferisce non esprimersi direttamente; pare tuttavia non disdegnare una simile pratica laddove fornisce dettagliati consigli – attribuendoli ad un anonimo collega – su come saggiare l'avidità dei funzionari, sottolineando più volte la grande prudenza che si deve avere al fine di evitare incidenti diplomatici<sup>700</sup>. Più diretto – e forse ipocrita – appare Bragaccia, il quale, dopo essersi dilungato sulla rettitudine morale dell'ambasciatore, tenta di coonestare una simile pratica affermando che

non pare attione ingiusta quella, la quale non tiene altro oggetto che la propria conservatione [...] Onde, mirando l'attione dell'ambasciatore alla conservatione del suo principe, pare che non sia ingiusto ch'egli si aiuti a prepararsi con quei mezzi, colli quali egli possa arrivare al suo fine, et [...] non pare che repugni alla giustitia se egli se gli acquista o con denari, o con altre machine di donativi et beneficij<sup>701</sup>.

<sup>695</sup> T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., pp. 98-99. Il quale distingue tra l'uomo da bene in senso relativo, che obbedisce alla legge ed al principe, ed in senso assoluto, concludendo che: «l'oratore [non] può esser uomo da bene se non nella perfetta città [...] s'alcuno è nel mondo che desideri esser perfetto si ritiri nelle selve e nelle solitudini, e viva contemplando come le intelligenze [angeliche]».

<sup>696</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., pp. 159-160.

<sup>697</sup> N. MACHIAVELLI, *Discorsi*, cit., I, p. 515.

<sup>698</sup> «Per chiara habbiamo quella regola, che colui che serve il suo padrone in cose che siano contra l'honore et la fede di lui medesimo, indegno sia di questo nome di ambasciatore, che è finalmente Cavagliero. Può, come ho detto in altri luoghi, Zopiro, che sotto tradimenti fece il padrone Signore di Babilonia, esser tenuto da quello buon servitore, ma presso gli altri non mai per Cavagliere riputato» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliere Ambasciatore*, cit., c. 465v).

<sup>699</sup> Al fine di mantenere una fazione filo-francese in Inghilterra, Francesco I pagava per mezzo dei suoi residenti al Cardinal Wolsey († 1530), cancelliere di Enrico VIII, una pensione di 14.800 lire all'anno, mantenendo sul libro paga altri otto funzionari, senza essere avaro di doni straordinari (che nel caso del Wolsey giunsero talvolta alle 50.000 lire). Lorenzo Bernardo († 1592), inviato Veneziano a Costantinopoli, scrisse nel 1587: «Il denaro è come il vino: i medici lo raccomandano ugualmente all'uomo in salute come al malato». Nel Levante tale prassi, già in uso con i bizantini, ha avuto senz'altro un ruolo determinante nel far conseguire alla Serenissima il monopolio nel commercio, durato fino al trattato franco-ottomano del 1536 (E. NYS, *Les origines de la diplomatie*, cit., pp. 28-30).

<sup>700</sup> «Se a Cavagliere convenga o no tentare nelle legationi corrompere li ministri del Principe, non voglio dire la mia opinione, bastami lasciar questo passo nella consideratione del prudente oratore» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliere Ambasciatore*, cit., c.146v).

<sup>701</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 340.

Un altro punto di frizione tra onore e ragion di Stato si ha circa la possibilità di mentire, ingannare, simulare e dissimulare<sup>702</sup>. La questione emerge già nell'opera del prelado Bernard de Rosier, laddove tratta della prudenza che deve avere l'ambasciatore nelle sue negoziazioni, ammettendo la sola simulazione<sup>703</sup>. Nella trattatistica cinquecentesca, spicca la posizione schiettamente empirica del Dolet, il quale legittima ogni sorta d'inganno necessario per realizzare l'interesse del re, ritenuto coincidente con il bene pubblico<sup>704</sup>. Larga parte della dottrina richiama la categoria del *officiosum mendacium* di aquiniana memoria<sup>705</sup>, al fine di delineare i confini della menzogna giusta, giungendo però a conclusioni differenti: secondo una prima tesi, vi rientrerebbero solo i comportamenti che, oltre ad essere finalizzati al perseguimento del bene pubblico, non siano in grado di arrecare danno a terzi<sup>706</sup>; per una seconda opinione, pur considerando la sincerità tra le qualità indefettibili dell'ambasciatore, sono da ricondurre agli *officiosa mendacia* tutte le menzogne sostenute nell'interesse dello Stato<sup>707</sup>.

Invero, in questa fase storica, l'interesse per l'etica inizia ad essere reinterpretato distinguendo tra l'ambasciatore quale pubblico funzionario e quale privata persona, finché la tematica non venne assorbita dall'etica 'di servizio'<sup>708</sup>. Di fatti, mentre la dottrina si attestava su posizioni mediane, volte a legittimare le condotte fraudolente e al contempo definirne i limiti, nella pratica l'ambasciatore divenne un «*vir bonus peregre missus ad mentiendum Reipublicae causa*»<sup>709</sup>.

Oltre alla morale cristiana, comune agli altri autori, Leonardi deve fare i conti con la 'religione di cavalleria', che, come detto, ha quale suo principale comandamento il divieto di «parlare contro la propria mente». Essendo l'autore un diplomatico di lungo corso, emerge una prospettiva a prima vista rovesciata, in quanto:

Molte altre così fatte menzogne si dicono, senza le quali l'arte dell'ambasceria andrebbe in ruina. Questo nome dell'arte usiamo ne' nostri ragionamenti come un'astutia honesta, una finezza di ingegno, quando vediamo che uno habbia condotto un suo negotio, che habbia ben finito, detto di molte cose che non sono

<sup>702</sup> «Se l'ambasciatore vorrà sempre dire la verità, si troverà male incaminato; se anche vorrà accomodare alla bugia, sarà indegno affatto della religione di Cavalleria, la quale niega ogni minimo mendacio, ricerca l'huomo nella sua parola, libero, risoluto et senza intrico qualcuno» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 299v).

<sup>703</sup> In particolare ove tratta della prudenza, utilizzando la metafora dei serpenti e delle colombe (BERNARDUS DE ROSERGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiatorum Brevilogus*, cit., p. 20).

<sup>704</sup> La liceità della menzogna deriverebbe soprattutto dal malcostume introdotto dai principi italiani, maestri dell'inganno (STEPHANI DOLETI (É. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 78-82).

<sup>705</sup> T. D'ACQUINO, *Somma Teologica. Nuova edizione in lingua italiana* (a cura di P. T.S. Centi e P. A.Z. Belloni), Roma, SD Edizioni, 2009, p. II/2, arg. 110, art. 2. Il Maestro della Prima Scolastica aveva tratto a sua volta la categoria dal dialogo della *Politèia* di Platone, il quale legittimava quelle bugie volte a mantenere l'unità politica della città. Tra i trattatisti, si veda l'esempio del Braun, il quale allega il passo della *Repubblica* (*Politèia*) del filosofo greco (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., p. 60).

<sup>706</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus Libri quinque*, cit., c. 60.

<sup>707</sup> Per Pasquali, simili bugie potrebbero essere pronunciate solo dai principi o dall'ambasciatore *iussu principis* (CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., p. 250); della medesima opinione Hotman, il quale riporta la regola canonistica per cui: «*Noli velle mentiri omne mendacium: absiduitas enim illius non est bona*» (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., p. 45).

<sup>708</sup> G. DE GIUDICI, *Sanctitas legatorum*, cit., p. 102.

<sup>709</sup> Il motto si deve a Sir Henry Wotton († 1639), letterato inglese inviato da Giacomo I quale residente a Venezia, descrivendo in una lettera ad un amico il proprio operato (H. WOTTON, *Reliquiae Wottonianae*, London, Maxey, 1651, p. 401).

vere, diciamo colui haver usato una bella arte, il tale ambasciatore esser prudente, poi che ha dato a intendere a quel Signore cosa contraria al vero<sup>710</sup>.

L'antinomia tra cavalleria e diplomazia viene giustificata mediante un richiamo al mestiere delle armi: se l'ufficio dell'ambasciatore ha come finalità conquistare per il proprio Signore, esso deve considerarsi strettamente connesso con la guerra, la quale si basa sull'inganno nonostante sia condotta da onorati cavalieri<sup>711</sup>. Si distingue nettamente tra la bugia, sempre illecita, e la simulazione e dissimulazione, consentite se dirette ad un fine «nobile, virtuoso et onorevole»<sup>712</sup>.

L'autore si inserisce nel dibattito circa l'*officiosum mendacium* da una prospettiva singolare, volta a salvaguardare innanzitutto l'onore del «cavalliero ambasciatore»: se il privato cavaliere non può mentire, ben può farlo il suo Signore per la salvezza dello Stato, il quale ultimo deve indurre il rappresentante medesimo a credere alla menzogna della quale deve essere latore. Il limite è costituito dall'impegnare la propria fede, dallo spergiurare<sup>713</sup>, curando comunque che «appresso quelli a quali viene mandato non resti macchiato nell'honore, o per maligno et scempio possa esser riputato»<sup>714</sup>.

### 3.7. Il potere di rappresentanza e i suoi limiti

#### 3.7.1. L'ambito della rappresentanza

La funzione rappresentativa costituisce lo scopo primario dell'attività diplomatica e occupa buona parte dell'opera. Leonardi non si preoccupa delle problematiche giuridiche, esorbitanti lo scopo del trattato, affermando seccamente che «uno ambasciatore sia un altro sé stesso Signore che lo manda, sia un corpo medesimo con lui in quelle parti lontane, ove il proprio padrone esser non può»<sup>715</sup>.

Nella trattatistica giuridica di Età Moderna, il fondamento della rappresentanza è pacificamente identificato nel mandato, chiamato anche missione o commissione, atto unilaterale contenuto in una lettera redatta dalla cancelleria del sovrano, equivalente

<sup>710</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 299r.

<sup>711</sup> «Facciamo dunque questa conclusione, che l'arte dell'ambasciaria et l'arte della guerra sono somiglianti, che quello che viene permesso nell'una sia concesso nell'altra. Non guerreggia meno colui che sta presso un Principe, che habbia autorità della pace e della guerra, che l'altro, che viene armato alla campagna [...] può un valent'huomo con sue persuasioni operar tanto che la guerra non segua, mentre che ella si trova in essere far che cessi» (ivi, cc. 301r-301v).

<sup>712</sup> Vedi ivi, c. 301r, ove si riportano gli esempi di Gesù Cristo e San Francesco d'Assisi.

<sup>713</sup> «così come alla guerra un Cavagliero è tenuto non mancar della parola sua al nimico, così l'ambasciatore non deve mancar mai di quel che dice quando egli impegna la fede, con ricordarsi di esser Cavagliere, se ben vi andasse la robba, la vita, sia per qual cosa sia voglia. Nel resto dissimuli a suo modo, dica ancho quel che non è il vero, pur che non inganni l'honore di lui et del suo padrone, che camini alla strada per il fine della giustitia che gli sarà permesso dalla sua religione di Cavalleria» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 302r).

<sup>714</sup> Ivi, c. 463v.

<sup>715</sup> Ivi, c. 308r. Pare evidente il richiamo alla definizione dei legati quali «membri del corpo del papa» attribuita ad Innocenzo III, ripresa poi da Bernardo da Parma e Giovanni d'Andrea. Per la glossa di Bernardo da Parma, che constitui l'apparato ordinario al *Liber Extra*, si veda *Decretalium Gregorii noni liber accuratissime emendatus*, Basilæ, Fröbenus, 1511, c. 70rA; per il commentario di Giovanni d'Andrea sul medesimo passo, v. JOHANNIS ANDREAE (G. D'ANDREA), *In Secundum Decretalium librum Novella*, Venetiis, Vendramenus, 1581, c. 184r.

all'odierna procura, alla quale accede una proposta di contratto di mandato<sup>716</sup>. Anche Leonardi si ricollega a tale linea di pensiero e, dato il taglio pratico dell'opera, si astiene dallo sviluppare la distinzione tra mandato generale e speciale, operando un mero richiamo al commento di Bartolo da Sassoferrato<sup>717</sup>. Sulla base del contenuto del contratto di mandato, inoltre, egli sviluppa l'ulteriore distinzione tra legato e nunzio, basata sul grado di autonomia negoziale del procuratore<sup>718</sup>.

Dato questo per appurato, Leonardi si preoccupa principalmente dell'autonomia di cui l'ambasciatore dispone, poiché i principi «daranno commissioni, ordini che si possono interpretare a modi diversi: riesca bene il negotio, vogliono haverlo comandato; se male, che non sia stata ossequiata la sua commissione»<sup>719</sup>. Sulla base di tale assunto l'autore sviluppa la questione della pericolosità insita nell'incarico<sup>720</sup>. Nel secolo XVI questi ordini – contenuti nelle istruzioni<sup>721</sup> – hanno una completezza formale che le distanzia grandemente dai semplici appunti ai quali fa riferimento Rosier, quando invita il legato ad usare la sua prudente discrezione<sup>722</sup>. Ciò non stupisce: con l'avvento della diplomazia residente, tale discrezione non può che lasciare il posto alla discrezionalità e all'autonomia dell'inviato, indispensabili per assolvere con successo ad un compito tanto arduo quale quello di mantenere amichevoli relazioni tra due Stati.

<sup>716</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., I.5, cc. 11-12; A. GENTILIS, *De legationibus libri tres*, cit., p. 5; «Mandatum est anima legationis» (CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., p. 99). Sostiene Bragaccia che «Essendo dunque l'ambasciatore la specie più nobile dei procuratori [...] perciò gli è necessario ch'egli habbia il suo mandato, per poter certificare atri della sua potenza et facultà» (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 69). Tutti gli autori utilizzano le categorie civilistiche senza distinguere relativamente alla pubblicità della funzione.

<sup>717</sup> Il riferimento, contenuto alla c. 92r, è al commento alla *lex procurator* (C.8.15.1), ove il giurista di opera la distinzione tra mandato generale e speciale (BARTOLUS A SAXOFERRATO (BARTOLO DA SASSOFERRATO), *In secundam Codicis partem novissime accesserunt additiones Iacobi Menochii prestantissimi iurisconsulti*, Venetiis, Societas Aquilæ se renovantis, 1590, c. 100v). Nell'ambito della trattatistica specifica, si veda in particolare il Braun (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., cc. 20-21). Non differendo l'ambasciatore da un normale procuratore civilistico, egli è soggetto all'applicazione della dottrina bartolistica per la quale solo l'atto di conferimento del potere rappresentativo – la procura – può giustificare la diretta incidenza nella sfera giuridica del mandante dei negozi compiuti dal mandatario, in deroga al principio *alteri stipulare nemo potest* contenuto in Dig. 45.1.38.17 (*Digestum Novum*, tit. *De verborum obligationibus*, l. *Stipulatio*, § *Alteri stipulari nemo potest*).

<sup>718</sup> Se per Leonardi il termine *nuntio* pare avere l'accezione generica di colui che «annuntia all'altro la commissione che ha, ch'abbraccia tutti gli huomini che vanno a trattar con absenti» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 13r), egli ha ben chiaro che esso si distingue dall'ambasciatore per l'assenza di autonomia negoziale.

<sup>719</sup> Ivi, c. 420r.

<sup>720</sup> Già Rosier suggerisce al rappresentato, qualora le istruzioni non siano sufficientemente chiare o la missione spiacevole, di non impiegare i suoi servitori più fidati, poiché i prevedibili contrasti comprometteranno irrimediabilmente i rapporti tra i due («*Intendere circa comissa caveat quos mittit, ne in commissis sit anceps, eos enim quos mittit faciat dubios, et retrahit a diligentiori congressu. Studeat quantum pro se certus committere certa: nam super incertis omnino minime convenit ambaxiatores vocari, nec super talibus subì fideles et caros onerosis fatigationibus occupari*») (BERNARDO DE ROSEGGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., p. 10).

<sup>721</sup> Cfr. infra par. 3.7.2

<sup>722</sup> «*circumspecta hominis discretio prudens*» (BERNARDO DE ROSEGGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., p. 9), una discrezione intesa come «*experientia rerum magistra efficax*», che guida il diplomatico «*secundum rectum iudicium rationis*» (ivi, p. 15). Sulla natura informale delle istruzioni quattrocentesche, si veda R. FUBINI, *Diplomazia e governo in Firenze*, cit., pp. 30-31.

Secondo Leonardi, il buon principe, sapendo scegliere bene i suoi servitori, può riporre in essi la necessaria fiducia, attenendosi al motto: «Manda il savio et lascia ch'egli faccia quel che gli piace»<sup>723</sup>. In caso contrario, il «cavalliero ambasciatore», confidando nelle proprie capacità, deve fuggire il timore servile e chiedere al suo Signore che gli sia data autonomia nelle trattative, appellandosi anche in questo frangente ai dettami della scienza dell'onore e al parallelismo con l'arte della guerra<sup>724</sup>.

L'esempio dei consoli e dei dittatori romani, ai quali il Senato non dava altra commissione che di operare per il bene della Repubblica e che questa non patisse danno<sup>725</sup>, è avvalorato dalla constatazione che il rappresentante, se si trova a negoziare con un monarca assoluto, che tutto decide di sua sponte, rischia sovente di perdere l'occasione propizia. Qualora miri a conseguire uno specifico risultato, Leonardi consiglia al principe di determinare con chiarezza il solo obiettivo della missione, lasciando la scelta dei mezzi per conseguirlo all'ambasciatore e apponendovi la clausola *rebus sic stantibus*, al fine di ovviare al mutamento delle circostanze<sup>726</sup>.

Questa linea di pensiero si ricollega a quella tracciata da Ermolao Barbaro, il quale pure lamenta l'impossibilità per le istruzioni di prevedere i casi fortuiti e di adire il Senato in simili circostanze, seppur resti ferma la raccomandazione di non esorbitare il mandato<sup>727</sup>. Nei casi dubbi, qualora l'istruzione non appalesi l'autonomia concessa all'ambasciatore, Leonardi sostiene che egli debba fare ciò che ritenga possa apportare utile maggiore al suo Signore, senza temere la perdita né dei beni materiali, né della vita stessa, salvo solo l'onore<sup>728</sup>, poiché:

Il vero ubbidire è propriamente quello che si fa o con la espressa et chiara volontà del padrone o con la tacita, e questo è quando, senza ingannarci, ubbidiamo in quello che torni a lui utile et honorevole<sup>729</sup>.

### 3.7.2. Le lettere credenziali e le istruzioni

Si è avuto modo di accennare ai documenti che conferiscono il potere di rappresentanza, chiamati lettere credenziali. Se nel XIII secolo poteva ritenersi ancora sufficiente un ordine

<sup>723</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 78v. La nota a margine della c. 80r, priva di fonte, recita: «Soliti sunt Principes magni dare mandatum cum libera».

<sup>724</sup> «Questo così fatto timore contravviene in tutto alla Cavalleria: perciocché con il nome di lui porta bassezza et viltà, poi che non contendendosi del timore, che è vocabolo alieno dal gentiluomo, vi si aggiunge l'altro del servile, del quale niuna cosa può esser peggiore in huomo, che maneggia affari de Stati; ne quali deve essere il cor sincero e la mente sana, elevata e tirata tutta alle cose alte, e piena di allegria, e di buona speranza, senza punto di timore» (ivi, c. 80v); «Se noi vogliamo assomigliare la negotiatione alla guerra [...] [l'ambasciatore] poi, che ha attaccato come una scaramuccia, dà l'assalto, piglia giornata, combatte l'animo del Signore et ne resta vincitore» (ivi, cc. 81v-82r).

<sup>725</sup> Ciò, precisa l'autore, purché l'esempio dei romani sia osservato anche nella scelta, che cadeva sempre sui più virtuosi (ivi, cc. 422r-422v). L'esempio è ripreso, al fine di distinguere tra mandato generale e speciale, da Pasquali e da Hotman, il quale ultimo afferma che maggiore è il potere di cui un uomo è investito maggiore è la calunnia alla quale rischia di essere sottoposto (J. HOTMAN DE VILLIERS, *L'Ambassadeur*, cit., p. 55; CAROLI PASQUALI (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., p. 261).

<sup>726</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 83v. Sebbene anche Bragaccia colga questa utilità, nondimeno esprime sospetto per questo tipo di istruzioni, ritenute ambigue e pericolose per il rappresentante (G. BRAGACCIA, *L'ambasciatore*, cit., pp. 71-72).

<sup>727</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 160.

<sup>728</sup> «Venga qual mala fortuna si voglia, che il Cavagliero non ha da stimarla; in cura al quale è solo di fugar la colpa e lasciare poi che Iddio faccia nel danno quello che piace a lui» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 308v).

<sup>729</sup> Ivi, cc. 309r-309v.

orale del sovrano, dal Trecento esse divennero il principale strumento di legittimazione del diplomatico, indispensabili per avviare qualsivoglia rapporto formale tra potentati<sup>730</sup>.

Le credenziali consistono in un atto ufficiale, redatto dalla cancelleria di Stato o da un notaio, contenente la dichiarazione del governo mittente di aver inviato l'ambasciatore e che, pertanto, egli risulti investito del potere di rappresentarlo e sia degno di fede, oltre alle consuete lodi sulla sua persona imposte dall'etichetta al fine di avvalorarne l'elezione<sup>731</sup>. Il possesso delle credenziali, garantendo la qualifica diplomatica dell'inviato, ha altresì la funzione di salvacondotto ai fini dell'invulnerabilità dell'ambasciatore. Concordando con una simile ricostruzione, Leonardi sentenza:

Non può essere havuto per ambasciatore colui che non ne faccia fede, o per lettere del padrone indirizzate all'altro Principe, o per istrumento di notaro publico o per una instruzione sigillata et sottoscritta dal Signore che lo manda<sup>732</sup>.

Altro dall'atto di conferimento del potere rappresentativo è il mandato o commissione. Inizialmente incorporato nelle credenziali, all'epoca dell'autore è contenuto in un distinto documento ufficiale sottoscritto e sigillato di mano dell'autorità mittente, che attribuisce il potere gestorio al rappresentante<sup>733</sup>. Trattandosi di un contratto, esso si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte del mandatario, a differenza della procura a struttura unilaterale, dalla quale non discendono obbligazioni per il procuratore.

Al fine di evitare che il destinatario dell'ambasciata venisse a conoscenza di tutti i dettagli della missione, la prassi rispose separando il mandato dall'istruzione: se il primo attribuiva il potere gestorio circoscrivendone l'ambito, la seconda conteneva il reale obiettivo dell'ambasciata e i mezzi per conseguirlo<sup>734</sup>. La distinzione tra i due documenti non appare sempre così netta, quantomeno nella letteratura: Barbaro usa indistintamente il termine *mandatum* per identificare tanto l'oggetto della missione diplomatica quanto il documento che

<sup>730</sup> A. VON REUMONT, *Della diplomazia italiana*, cit., pp. 139-158; G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., pp. 35-36; D. QUELLER, *The office of ambassador*, cit., pp. 122-126; M.A.R. MAULDE DE LA CLAVIÈRE, *La Diplomatie*, cit., p. 119. Deve segnalarsi che, anche in epoca successiva, una credenziale orale o informale poteva essere utile per presentare un agente non ufficiale, ovvero una soggetto che negoziasse all'estero per interessi privatistici, seppur d'importanza rilevante (D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., p. 238).

<sup>731</sup> Fino all'inizio del XV secolo, la forma era prestabilita: in lingua latina, dovevano recare i sigilli ufficiali del mittente e la sua sottoscrizione; il contenuto sostanziale era limitato a poche righe, mentre grande importanza era rivestita dalla *inscriptio* e dalla *intitulatio*, ovvero le indicazioni dei nomi e dei titoli sia del mittente che del destinatario. Su quest'ultimo punto si consumava tutto il formalismo dell'etichetta tardo-medievale, acuitosi col passaggio all'Età Moderna – quando venne ad intersecarsi con i dettami della scienza dell'onore, espressione della delicata sensibilità della nobiltà europea – : la mancanza di un titolo, realmente posseduto o meramente preteso, integrava una grave ingiuria, una deliberata manifestazione di ostilità che lasciava presagire la natura amichevole od ostile della missione diplomatica. Il documento si chiudeva con la *salutatio*, per la quale occorreva osservare il medesimo formalismo della *intitulatio* (D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., p. 235). Riguardo ai formalismi da seguire nell'indirizzare e chiudere gli scritti, Leonardi si esprime in ottica critica laddove tratta delle dignità e delle precedenza (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 489v-493v).

<sup>732</sup> Ivi, c. 92r.

<sup>733</sup> «Questa sogliono i Principi sottoscrivere di lor mano, sigillarla del proprio sigillo et si può dare nelle proprie mani a certo tempo dell'altro Signore, perché resti certo che l'autorità dell'oratore è limitata» (ivi, c. 44v).

<sup>734</sup> «Così fatte lettere, come diremo a suo luoco, non danno autorità tale che possa far cadere il padrone in pena, né in altra cosa come fosse bisogno di particolare et espressa commissione con il mandato spetiale in individuo per obligare il padrone» (ivi, c. 92r).

la legittima<sup>735</sup>, mentre Dolet afferma schiettamente l'equivalenza dei due sostantivi<sup>736</sup>. Anche Leonardi non discrimina a livello lessicale ma sostanziale: le istruzioni non rivestono il carattere formale e pubblico delle credenziali, essendo destinate solamente all'ambasciatore; si differenziano inoltre dal mandato per la riservatezza del contenuto<sup>737</sup>.

Tali documenti, redatti in lingua volgare, contengono le concessioni, anche estreme, che l'ambasciatore è autorizzato a riconoscere nel corso della trattativa ed assolvono anche ad una funzione pratica, vale a dire il ricordare esattamente la missione da compiere e le modalità con cui portarla a termine. Spesse volte esse sono palesemente contraddittorie con quanto reso noto al principe ospitante, ragion per cui Leonardi raccomanda di non rivelarne mai il contenuto<sup>738</sup>.

Se resta fermo che mai l'ambasciatore possa eccedere i limiti della commissione<sup>739</sup>, il problema si pone qualora vi siano divergenze tra il mandato palese e quello segreto, ovvero nel caso in cui il principe sia stato a riguardo volutamente criptico, secondo una prassi assai diffusa ed aspramente criticata da Alberico Gentili<sup>740</sup>. Emblematico a riguardo fu il comportamento tenuto nel 1503 dai reali di Spagna in occasione del trattato di pace sottoscritto a Blois tra il re di Francia Luigi XII e Filippo d'Asburgo, loro rappresentante<sup>741</sup>.

Leonardi – al quale sicuramente è noto questo, come altri simili episodi – avverte il suo «cavalliero ambasciatore» del rischio – inevitabile – di essere usato come capro espiatorio tanto dal proprio Signore quanto dall'altro cui è inviato, concludendo che questi debba mirare a soddisfare, in ogni caso, almeno la propria coscienza di cavaliere al servizio della patria<sup>742</sup>.

<sup>735</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 159.

<sup>736</sup> É. DOLET, *De officio legati*, cit., p. 66.

<sup>737</sup> Leonardi chiama il mandato istruzioni e le seconde istruzioni segrete (G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., cc. 44v-45r).

<sup>738</sup> Viceversa, qualora il contenuto sia più ampio, vi sarebbe il rischio che la controparte, scoperto che l'ultima parola spetti all'ambasciatore e non al principe, si comporti con assai meno riserva sapendo di negoziare con un uomo di rango inferiore al proprio (ivi, cc. 89r-89v).

<sup>739</sup> Ivi, cc. 305r ss.

<sup>740</sup> Per il quale dovrebbe sempre prevalere l'atto pubblico rispetto a quello occulto (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli libri tres*, Oxonii, Typographeo Clarendoniano, 1598 [ris. anastatica Oxford, Holland, 1877], III, cap. XIV, p. 349). Nello stesso senso HUGONIUS GROTIUS (U. GROZIO), *De iure belli ac pacis libri tres*, Moeno-Francofurti, Wechelanus, 1626, III, cap. XX, § IV, p. 669.

<sup>741</sup> «Concorrendo adunque in Ferdinando e nel re di Francia la medesima inclinazione [...] si convennero di assaltare in un tempo medesimo il Reame di Napoli, il quale tra loro si dividesse in questo modo: che al re di Francia toccasse la città di Napoli con tutta la Terra di Lavoro e la provincia dello Abruzzi, a Ferdinando le provincie di Puglia e Calavria» (F. GIUCCIARDINI, *Storia d'Italia*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, Einaudi, 1971, V, cap. III, p. 441). Il rango dell'ambasciatore, l'ampiezza del mandato, la sacralità conferita dal giuramento nella cattedrale di Blois, non furono sufficienti a far cessare le ostilità dalla parte spagnola, sul pretesto della mancata ratifica del trattato da parte dei sovrani iberici, il cui esercito, approfittando del fattore sorpresa, ebbe ragione delle preponderanti forze francesi presenti nel Reame. Alle rimostranze di Luigi XII e, soprattutto, di Filippo, gravemente umiliato dalla condotta ambigua dei suoceri, fu risposto che il mandato pieno era stato conferito per rendere maggiormente onorevole la sua legazione, tuttavia, egli avrebbe dovuto fare riferimento alle istruzioni segrete, il cui oggetto era ben più limitato. Oltre ad ovvie ragioni di convenienza, si ravvisa nel comportamento dei reali di Spagna la volontà di ridimensionare la figura del giovane e potente genero (ivi, pp. 509 ss.). Stando al racconto del Guicciardini, Filippo d'Asburgo avrebbe protestato che le istruzioni avevano il medesimo oggetto del mandato palese: il raggiungimento della pace con la Francia a qualsiasi costo (ivi, pp. 518 ss.).

<sup>742</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., cc. 419v-420v.



### 3.7.3. Il conflitto d'interessi

Una tematica connessa alla rappresentanza riguarda il conflitto di interessi che può insorgere tra mandante e mandatario nello svolgimento dell'attività diplomatica<sup>743</sup>. Comportamento perseguito quasi ovunque, fu soprattutto la Repubblica di Venezia a dettare la disciplina più rigorosa in materia, motivata dalla circostanza che i maggiorenti del patriziato, ai quali erano riservate le magistrature apicali, esercitavano per la gran parte la mercatura<sup>744</sup>.

Leonardi – che pure approva il rigore marciano<sup>745</sup> – colloca tra i requisiti necessari alla buona riuscita della missione l'interesse dell'ambasciatore, non potendosi fare affidamento unicamente sul suo 'desiderio di honore' in un'attività che comporta rischi tanto grandi. L'autore sostiene che il rappresentante debba credere che la negoziazione, se portata a compimento, possa arrecargli vantaggio, almeno in termini di una ricompensa da parte del suo Signore<sup>746</sup>.

Richiamando la vicenda di Bartolo da Sassoferrato – insignito di un titolo nobiliare e di uno stemma araldico dall'imperatore Carlo IV († 1378)<sup>747</sup> –, Leonardi sostiene sia lecito che l'ambasciatore consegua benefici dal destinatario della legazione, ma unicamente dopo aver terminato il mandato, onde non ingenerare sospetti di corruzione. Avendo a cuore soprattutto l'onorabilità estrinseca del cavaliere, per l'autore assumono un ruolo centrale le circostanze concrete in cui la richiesta viene formulata: qualora essa risulti inopportuna o dubbia in relazione alla tipologia di ambasciata da compiere, l'ambasciatore deve senz'altro astenersi dal trattare negozi personali con la controparte<sup>748</sup>.

Rientra nella materia del conflitto di interessi anche la disciplina dei doni ricevuti in occasione della missione diplomatica. L'opinione dei giuristi quattrocenteschi, espressa per la prima volta da Gonzalo de Villadiego († 1486-87)<sup>749</sup>, è nel senso che i doni appartengono

<sup>743</sup> Il problema delle ambascierie per cause privatistiche e non pubblicistiche era un tema assai caro ai giuristi medievali, data la commistione di interessi presente all'interno delle magistrature comunali. Per una ricostruzione, si veda D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 136 ss.

<sup>744</sup> Il culmine si raggiunse con la provvisione del Maggior Consiglio del 1403, comportante il divieto per i cittadini – tutti, anche quelli non impegnati in pubbliche funzioni – di ricevere qualsiasi incarico, dono o beneficio al di fuori dei domini della Serenissima, con la sola eccezione delle cariche ecclesiastiche (D. E. QUELLER, *The Office of the ambassador*, cit., pp. 205-206); sebbene la vicenda di Ermolao Barbaro testimoni quanto questa eccezione fosse discrezionalmente valutata.

<sup>745</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 533v-534r.

<sup>746</sup> Ivi, cc. 26v-28r.

<sup>747</sup> Il *legum doctor* stesso riporta l'episodio, avvenuto nel 1355, nel trattato dedicato alle armi gentilizie (BARTHOLI DE SAXOFERRATO (BARTOLO DA SASSOFERRATO), *De insigniis et armis* [ed. anastatica a cura di M. Cignoni, Pagnini, Firenze, 1998], § arma Bartholi quæ fuerint, p. 28). Il riferimento autobiografico di Bartolo appare un ulteriore elemento a conferma della delicatezza della questione, in quanto egli afferma di aver ricevuto il privilegio in veste di *consiliario* dell'Imperatore, senza fare riferimento all'ambascieria per conto del Comune di Perugia che occasionò il fortunato incontro.

<sup>748</sup> G. G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 534r-534v.

<sup>749</sup> GONDISSALVUS DE VILLADIEGO (G. DE VILLADIEGO), *Tractatus de legato*, in *Tractatus Universi Iuris, Venetiis, Societas Aquilæ se Renovantis, 1584-1586*, t. XIII, II, c. 280r.

all'ambasciatore, salvo che siano espressamente fatti alla città, perché una simile presunzione è voluta dalla consuetudine universale<sup>750</sup>.

Se un approccio più favorevole all'ambasciatore inizia a farsi strada di pari passo con la crisi delle magistrature comunali, un forte argomento contrario è rappresentato dall'esempio riportato da Valerio Massimo († post 27 d.C.). Lo storico romano, vissuto a cavallo tra il I sec. a.C. ed il I d.C., racconta dei tre legati inviati dalla *Respublica* in Egitto presso Tolomeo II († 246 a.C.), i quali conferirono al Senato tutti i doni ricevuti dal faraone, esortando i cittadini a non ricercare altra ricompensa nell'esercizio di un pubblico ufficio che la gloria apportata dal servizio alla patria. Tali beni furono poi restituiti ai diplomatici per volontà unanime del Senato e del popolo romano, quale ricompensa per la devozione dimostrata verso la patria<sup>751</sup>. Questa vicenda, già nota in epoca medievale, godette di immensa fortuna nella trattatistica di Età Moderna, pervasa di umanistica classicità, alla quale Leonardi non fa eccezione<sup>752</sup>. Invero, se dall'episodio storico si evince che nell'ambasceria si debba perseguire l'utile pubblico e non quello privato, un qualche beneficio i legati romani pure lo avevano ottenuto. L'autore parte, infatti, dall'esempio virtuoso per sostenere il diritto degli ambasciatori a trattenere i doni ricevuti in occasione della loro partenza, fondandolo su un triplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché così prescrive la consuetudine universale; secondariamente, perché il diritto di cavalleria non presuppone malignità né corruzione nel cavaliere; infine, per equità, dati i gravosi oneri finanziari della missione. Al contrario, nulla deve essere accettato mentre le negoziazioni sono ancora in corso, dovendosi presupporre un tentativo di attentare alla fedeltà dell'inviato<sup>753</sup>.

### 3.8. I negozi conclusi dall'ambasciatore

<sup>750</sup> La presunzione si rinviene anche in ANDREÆ ALCIATI (A. ALCIATO), *Praesumptionum tractatus*, Lugduni, Iuntæ, 1542, cc. 89-90. A fronte dell'esposto orientamento della trattatistica, ben diversa era la posizione del legislatore: a Venezia, in particolare, era imposto ai diplomatici di restituire al Senato le liberalità ricevute, anche se fatte espressamente a titolo personale; all'esito del sindacato sul loro operato, qualora il giudizio avesse dato esito positivo, era consuetudine che fossero loro restituite. Marino Cavalli elencò al Senato veneziano le fatiche affrontate nel corso della sua attività diplomatica, al fine di convincere i magistrati a non imporgli la restituzione del collare d'oro regalatogli dall'Imperatore Federico III (M. CAVALLI, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore*, cit., p. 19).

<sup>751</sup> VALERIUS MAXIMUS (V. MASSIMO), *Factorum et dictorum memorabilium*, 4.3.9.

<sup>752</sup> «Gli ambasciatori romani sprezzarono quelli presenti, che gli volse far per diverse vie Tolomeo, Re d'Egitto» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 533v). Gentili utilizza la vicenda per affermare che il legato non deve essere avido (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 187). Si veda anche Bragaccia, laddove tratta (l. VI, cap. XVI) della relazione generale da redigere alla fine della missione (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 669-670).

<sup>753</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 534r-534v. Jean Hotman riporta l'esempio di Sir Amias Paulet († 1588), ambasciatore inglese in Francia tra il 1576 ed il 1579, il quale, onde fuggire ogni sospetto di tradimento, rifiutò al suo arrivo il collare d'oro offertogli da re Enrico III, accettandolo solo al momento della sua partenza da Parigi (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., cc. 35-36).

Il potere di rappresentanza trova la propria massima espressione nella conclusione degli accordi, capaci di riflettere direttamente sul Signore gli effetti delle negoziazioni condotte dall'ambasciatore, che deve strettamente attenersi alle istruzioni ricevute<sup>754</sup>.

Leonardi pare essere l'unico fra i suoi contemporanei a dedicare così ampio spazio alla materia, la quale occupa interamente i Libri dal VI al IX del *Cavalliero Ambasciatore*, nei quali trovano posto considerazioni di ordine giuridico e – soprattutto – pratico relative alle negoziazioni interstatuali; la sola opera con cui si può ravvisare un certo parallelismo è quella di Gasparo Bragaccia, che riserva il terzo libro al modo di governarsi nelle trattative diplomatiche.

In un'epoca in cui il commercio è ancora monopolio delle corporazioni mercantili, gli accordi interstatuali riguardavano essenzialmente il campo bellico (alleanze, tregue, paci), primo campo d'azione esclusivo dello Stato moderno. Inoltre, come rileva, tra gli altri, Leonardi, la mancata ratifica di un trattato, anche se giustificata dall'eccesso di potere, può essere presa a pretesto per iniziare una guerra, se non altro per la *culpa in eligendo* che grava su rappresentato<sup>755</sup>. Non a caso, Gentili e Grozio si occupano della materia nelle loro opere in tema di *ius belli*<sup>756</sup>.

Leonardi sostiene che l'efficacia dell'accordo dipenda dai poteri attribuiti all'ambasciatore con la procura, distinguendo tra la ratifica propriamente detta, che opera quale evento sospensivamente condizionante l'efficacia del trattato, e la 'ratificatione per riverenza', che non incide sugli effetti del patto ma vi appone unicamente un suggello di ufficialità<sup>757</sup>. L'assioma '*pacta sunt servanda*' è fondato su fonti civilistiche, teologiche, filosofiche, ma è soprattutto il diritto di cavalleria ad imporlo<sup>758</sup>. Egli, pertanto, conclude: «Se Iddio [...] venisse a contratti o convenzioni, sarebbe obbligato ad osservare quel che promettesse»<sup>759</sup>.

---

<sup>754</sup> In quest'ambito, secondo l'opinione pressoché pacifica della dottrina, il Signore che riceve l'ambasciatore deve espressamente richiedere, dopo la consueta presentazione delle lettere credenziali, che sia consegnato il mandato che autorizza un simile trattato. Si veda, per tutti, Gasparo Bragaccia: «Hora il mandato, se gli è per negotio espresso et particolare, come di concludere tregue, confederationi, pace publica [...] si suole dare con stipulazione publica et solenne, et per publico rogito di notaio, et non possono essere passati i suoi confini dall'ambasciatore senza perfidia» (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 69).

<sup>755</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., cc. 418v-419r.

<sup>756</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli*, cit., III, capp. XIV-XVII, pp. 57-78; HUGONIIS GROTII (U. GROZIO), *De iure belli ac pacis*, cit., libro II, capp. X e ss.

<sup>757</sup> «colui che fa per il procuratore, che habbia mandato libero et speciale, fa come se fosse egli istesso, se anche viene riservata la ratificatione, dobbiamo medesimamente attendere alle parole. Essendo che possiamo riservarla non per mettere conditione et fine che il contratto non ratificandosi si renda nullo, ma che sia puro et riservato per riverenza [...] Se anche la ratificatione da farsi fosse conditionata che sospendesse il contratto, et che non facendosi fosse nullo, in quel caso il di della ratificatione gli daria forza et perfettione» (G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., cc. 478v-479r). In una prospettiva più moderna, volta ad emancipare lo *ius gentium* dal *ius commune*, Gentili sostiene l'inutilità della ratifica in presenza di un chiaro mandato, mentre non sarebbe giustificata la rigida predeterminazione dei poteri dell'ambasciatore qualora occorra comunque un successivo atto di approvazione (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli*, cit., I, III, cap. XIV, p. 349). Bragaccia non si esprime espressamente, richiedendo un mandato libero e speciale affinché il diplomatico possa concludere un trattato, dal ché si desume l'immediata efficacia nei confronti del mandatario (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 224).

<sup>758</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavalliero Ambasciatore*, cit., cc. 400r-400v.

<sup>759</sup> Ivi, c. 400v. Corre alla mente il celebre assioma del Grozio, riferito allo *ius gentium*: «*Et haec quidem, quae iam diximus, locum aliquem habent, etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequit, Deum non esse aut ab eo non curari negotia humana*» (HUGONIIS GROTII (U. GROZIO), *De iure belli*, cit., Prolegomena, c. 6.

Che il principe sia tenuto a rispettare gli accordi conclusi dai suoi ambasciatori costituiva un principio pacifico già in epoca medievale<sup>760</sup>; non è chiaro, tuttavia, se ciò discendesse *ipso iure* dall'esercizio del potere rappresentativo, ovvero se occorresse una formale appropriazione dell'atto da parte del sovrano. La storiografia ottocentesca ha ritenuto che, nell'Età Medievale e Moderna, la ratificazione fosse sempre indispensabile affinché l'accordo potesse produrre i suoi effetti<sup>761</sup>. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, una diversa ricostruzione ha ricollegato la necessità dell'approvazione regia al contenuto della procura<sup>762</sup>, mentre il successivo atto di appropriazione è stato assimilato alla ratifica dell'operato di un *falsus procurator*, affermandosi come elemento indefettibile unicamente con i regimi parlamentari di Età Contemporanea<sup>763</sup>.

Per Leonardi, coerentemente con la collocazione della materia entro i confini del diritto comune, i trattati hanno natura giuridica di contratti, che obbligano i principi sottoscrittori in modo indissolubile, con conseguente inammissibilità di stipulare successivi accordi in tutto o in parte incompatibili con le precedenti pattuizioni<sup>764</sup>.

La confederazione – «che con fede e ragione si chiami» – deve essere tenuta distinta da forme meno nobili di solidarietà quali le congiure e le cospirazioni<sup>765</sup>. L'effetto giuridico di tale negozio consiste, per l'autore, nel creare un legame tra gli Stati contraenti assimilabile all'amicizia tra privati, tale per cui il nemico di uno lo è necessariamente anche degli altri<sup>766</sup>. Questo legame – a differenza di quanto teorizzato da Gentili – a diviene fonte di diritti e di

<sup>760</sup> Si veda ad esempio, relativamente al pontefice, GUGLIELMI DURANDI (G. DURANTE), *Speculum iuris cum Iohannis Andrae, Baldi reliquorum etc.*, Lungduni, Tinghi, 1577, rub. *Legato*, c. 13r.

<sup>761</sup> M.A.R. MAULDE DE LA CLAVIÈRE, *La Diplomatie*, III, cit. p. 196. L'autore richiama i trattati conclusi da Filippo d'Asburgo con Luigi XII di Francia ed Enrico VII d'Inghilterra.

<sup>762</sup> Come se si trattasse di un normale atto di diritto civile, qualora avesse recato la clausola *de rato*, il negozio sarebbe stato immediatamente efficace nei confronti del rappresentato (D.E. QUELLER, *The Office of the ambassador*, cit., pp. 209-211).

<sup>763</sup> Occorre comunque precisare che, anche in presenza di una procura 'piena', la ratifica solenne poteva avere ugualmente luogo per motivazioni più cerimoniali che giuridiche, al fine di enfatizzare e pubblicizzare il trattato in patria (D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 267-268).

<sup>764</sup> «Sono le confederazioni contratti che obligano l'una et l'altra parte, come dice il legista; così come da Principio sono le conventioni volontarie, poi che sono fatte, vengono necessarie et obligano le parti, per Principi grandi che siano, niente meno che se fossero huomini privatissimi» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 323v). Sulla base delle medesime argomentazioni, Gasparo Bragaccia suggerisce di far precedere il negozio da un giuramento, con il quale i contraenti attestino di non aver assunto in precedenza obblighi inconciliabili con quelli oggetto del trattato medesimo, inserendo una clausola compromissoria diretta a devolvere le eventuali controversie originare dal trattato ad un arbitro, predeterminando le sanzioni attraverso clausole penali aventi ad oggetto la cessione di territori o fortezze (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 227).

<sup>765</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 322r ss.

<sup>766</sup> Questa concezione si può rinvenire, ad esempio, nella *confederatio* sottoscritta tra i comuni di Genova e Sassari il 24 marzo 1294: per godere della '*amicitia*' genovese – comportante obblighi di protezione e soccorso in campo sia commerciale che militare – il comune logudorese accettava di allinearsi alla politica della *civitas mater* sia in pace sia in guerra, rispettando le tregue eventualmente da essa città stipulate. Risalta la grande limitazione in materia di legazione che tali trattati importavano, specialmente quando la disuguaglianza delle parti li rendeva più vicini all'odierno concetto di protettorato che a quello di alleanza (G. DE GIUDICI, «Quando *imbassadores saen mandare*». *A proposito del cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi*, in *Historia et ius*, 14, 2018, p. 16).

obblighi tali per cui «*unum esse corpus duarum civitatum propter amicitia*»<sup>767</sup>, implicante una comunione di mezzi simile a quella delle società commerciali<sup>768</sup>.

Per potersi sottomettere ad un'autorità, come accade qualora più potentati si riuniscano in una lega, occorre prima di tutto non essere soggetti ad altri, per questo motivo, Leonardi richiede la qualifica di soggetti pubblici e sovrani in capo ai contraenti; ne consegue l'illiceità delle alleanze tra coloro che difettino di tali qualifiche<sup>769</sup>. Per l'autore, la sovranità è attribuito degli Stati che non riconoscono superiore<sup>770</sup>, mentre i restanti, legati da vincoli vassallatici, incorrerebbero nel delitto di lesa maestà<sup>771</sup>. La natura pubblicistica dei contraenti è un requisito indispensabile per partecipare alle confederazioni anche secondo l'opinione di Alberico Gentili, supportata però dai principi di diritto naturale, sull'esempio dei romani più che sul loro diritto<sup>772</sup>.

Leonardi distingue, limitatamente ai trattati di pace, tra i vassalli, legati al superiore dalla *fidelitas*, e coloro che volontariamente si pongono sotto la protezione di un altro Stato: se i

---

<sup>767</sup> ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli*, cit., III, cap. XVIII, p. 371. Il brocardo è tratto da un *consilium* di Baldo degli Ubaldi che non è stato possibile identificare con esattezza, riportato in nota nell'edizione anastatica come *Bald. 2 cons. 29*. Gentili concorda con Bragaccia circa l'applicazione del principio *prior in tempore, potior in iure*, con conseguente necessità di appalesare ai nuovi alleati gli impegni precedentemente assunti, ma risolve la prelazione tra gli *amici* anche sulla base dei nuovi criteri della maggior forza del legame e della preponderante giustizia della causa. L'autore porta l'esempio degli Svizzeri, la cui confederazione implica un legame più forte di quelle poste in essere dai singoli cantoni con altri soggetti; il richiamo al diritto romano, in particolare alla *lex Privilegia* contenuta nel titolo *De privilegiis creditorum* (Dig. 42.6.16), è utilizzato per argomentare relativamente alla causa (ivi, pp. 374-375). Il riferimento al passo del Digesto, indicato nella nota n. 1 di p. 375, denota la consultazione dell'edizione critica di Lelio Torelli († 1576), basata sulla *Littera Florentina*, ove la *lex Privilegia* è la XXXII del titolo *De bonis auctoritate iudicis possidendis* (42.5.32).

<sup>768</sup> Detta, appunto, «*amicitia et fraternitas*». Aggiunge il giurista di San Ginesio: «*Si societas iunta sit et auxilia non debentur, quid venit in comunione?*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli*, cit., p. 372). In questo caso, i conferimenti non sarebbero rappresentati dai capitali, ma dalle reciproche promesse di aiuti; lo scopo comune non dal profitto, ma dal comune obbligo di difesa e di attacco. Sulle società mercantili si rimanda essenzialmente a U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, 1989 [ed. Torino, Giappichelli, 1998].

<sup>769</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 390v-391v.

<sup>770</sup> Identificati dall'autore nello Stato Pontificio, nell'Impero, nei regni di Francia, Spagna, Inghilterra e nella Repubblica di Venezia.

<sup>771</sup> «Un Principe che riconosce superiore non può collegarsi, che non contravvenga al giuramento della fedeltà, nel quale si comprende l'honore et la prosperità del diritto padrone. Si haverà sempre per dishonorevole che un suddito prosuma tanto, che per sé stesso voglia unirsi con altri et obligar la sua persona et Stato tenuti al suo supremo Signore con tanti legami, quanti mostra il giuramento del vassallaggio» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 390r). Quanto all'eccezione costituita dalla difesa necessaria, l'autore cita un proprio *consilium*, avente ad oggetto la controversia tra Leone X e Francesco Maria della Rovere, nel quale legittimava la Guerra di Urbino poiché il Papa era venuto meno ai propri obblighi feudali. Egli riporta altresì l'esempio degli imperatori bizantini, i quali mancarono al dovere di protezione nei confronti della Santa Sede, legittimando la *traslatio Imperii*, prima *in Francos* e, successivamente, *in Germanos* (ivi, cc. 392r-392v). Bragaccia, a differenza del Leonardi, riconosce la sovranità a tutti i principati che possano dare feudi muniti di giurisdizione (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 224). Egli definisce la confederazione come «un contratto solenne giurato fra persone eguali, od almeno non soggette alla potenza altrui, per conservare et mantenere la loro libertà et stati, tanto offensivamente quanto difensivamente» (ivi, c. 222), ritenendo però illegittima qualsiasi alleanza tra cristiani diretta contro la Santa Sede (ivi, cc. 229-230).

<sup>772</sup> «*Hoc certum in isto tractatu, quod qui tenetur defendere, etiam armis tenetur: etsi in privatis id non est: et auxiliorum neque unum hoc genus est. Oui tenetur adesse personaliter, his pecuniariter magis teneri dicitur: etiam quum extra territorium alter gereret bellum*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De iure belli*, cit., p. 373).

primi s'intendono sempre tacitamente ricompresi nell'accordo sottoscritto dal 'principale', gli altri necessitano di apposita menzione per godere degli effetti negoziali prodotti<sup>773</sup>.

L'autore discorre lungamente degli elementi che il diplomatico deve avere presenti nella conclusione dei trattati sia difensivi che offensivi, dei mezzi di persuasione (anche ingannevoli), delle argomentazioni da addursi a sostegno delle proposte, dei comportamenti da tenere quando si propone la pace o la confederazione, degli esempi da allegare<sup>774</sup>. Come anticipato, una simile attenzione per gli aspetti più marcatamente pratici dell'*ars negotiandi* si rinviene unicamente nel Bragaccia, il cui scritto presenta numerosi punti di contatto con l'opera di Leonardi<sup>775</sup>. Il giurista piacentino, al pari del Leonardi, considera i trattati interstatuali come contratti, ma li differenzia da quelli tra privati per il diverso fine perseguito, ossia la giustizia generale e non quella commutativa, che oggi chiameremmo sinallagma<sup>776</sup>. Al di là di tale precisazione, il valore attribuito alla «onestà» intrinseca dell'accordo è comune ai due autori, sebbene il Nostro ne valorizzi maggiormente l'aspetto utilitaristico, per la maggior forza persuasiva di un'argomentazione moralmente ineccepibile<sup>777</sup>.

Il bene dell'onore – in particolare quello del sovrano e dello Stato che l'ambasciatore rappresenta – assume rilievo centrale anche ne *Il Cavaliere Ambasciatore*. Il principio fondamentale della cavalleria, per il quale deve aversi per impossibile qualsiasi comportamento che possa minare l'onorabilità estrinseca del gentiluomo, trova applicazione sotto due diversi punti di vista: nell'interpretazione delle clausole dei trattati, la quale deve essere conforme a buona fede ed aliena da capziosità<sup>778</sup> e nelle negoziazioni, durante le quali l'ambasciatore deve curare di non umiliare l'entità politica rappresentata, facendola apparire debole<sup>779</sup>.

<sup>773</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 392r. Il riferimento è a coloro che hanno stipulato un 'contratto di aderenza', fattispecie diffusasi nel Medioevo italiano, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra un potentato maggiore ed uno di più scarse fortune, senza che quest'ultimo perda punto della propria autonomia. La prassi di menzionare nei trattati tra due potenze sovrane le entità politiche minori, alleate o *aderenti* dei contraenti principali – in uso sin dal tempo della Pace di Sarzana (31 marzo 1353) tra Milano e Firenze – fu osservata anche nei trattati tra il Regno di Francia e l'Impero Spagnolo conclusi nella diverse fasi delle Guerre d'Italia (I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 107). Sulla Pace di Sarzana, si rimanda al dettagliato contributo di G. CHITTOLINI, *Note sul comune di Firenze e i 'piccoli signori' dell'Appennino secondo la pace di Sarzana (1353)*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond, Essays in Honour of Anthony Molho*, (a cura di D. Ramada Curto et al.), Firenze, Olschki, 2009, pp. 193-210.

<sup>774</sup> A tal proposito, si veda, tra le altre, la rubrica *Dui vengono a parlamento per trattare pace o confederazione stando la guerra in essere, quale deve essere il primo a parlare* (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, c. 346r-347r).

<sup>775</sup> Cfr. in particolare G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., III, cap. IV, pp. 237 ss. Comune ai due autori è anche l'interesse per le tregue d'armi (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 473 ss.; G. BRAGACCIA, *ivi*, III, cap. V).

<sup>776</sup> G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 356. Sulle tipologie di giustizia, secondo le categorie filosofiche, cfr. *ivi*, pp. 387-393.

<sup>777</sup> «Niuna speranza mai si può havere di conseguir la confederazione o di far muover un Principe alla guerra, se non gli mostra la querela giusta» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 326v).

<sup>778</sup> Si veda la rubrica: «Quello che espressamente comprendono li patti e le parole delle confederazioni, quello deve osservarsi» (*ivi*, cc. 401rv).

<sup>779</sup> «Molte volte è accaduto che una delle parti ha mostrato così tanto disiderar la pace, che manifestandosi debole e timido si è tirato adosso guerra maggiore di quella che havea» (*ivi*, c. 482r). Su tale ultimo aspetto, vi è concordia di opinioni con Gasparo Bragaccia, il quale, più dettagliatamente, elenca le conseguenze nefaste che possono derivare dall'aver concluso un accordo iniquo per mancanza d'animo, nonché degli appetiti che nascono nei principi quando notano l'inferiorità di forze della controparte (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 201 ss.).

La ‘ragione di cavalleria’ emerge nuovamente laddove il Leonardi sostiene che i principi potenti sono tenuti ad allearsi con gli oppressi, poiché

per nimico habbiamo nella Cavalleria qual si sia che resista alla giustitia, che non ami Dio et il prossimo suo, qualunque faccia quel che far non deve. Per utile et espediente habbiamo quello che far debbiamo per obbligo di Cavagliero<sup>780</sup>.

Conformemente alla natura giuridica di contratto, Leonardi ammette che l’accordo interstatale possa essere sciolto per mutuo dissenso. Le eccezioni sono rappresentate dalle ipotesi di recesso unilaterale, tutte ricomprese nella generale dicitura di ‘stato di necessità’, il quale si configura in presenza del rischio concreto di perdere la vita e lo Stato insieme; di mancare al proprio onore, perché gli alleati pretendono che si compiano azioni infami e in tutti i casi rientranti nella regola di diritto civile ‘*inadempienti non est adimplendum*’<sup>781</sup>. Un’elencazione della cui lontananza rispetto alla realtà cinquecentesca l’autore è ben consapevole<sup>782</sup>. Il Leonardi coglie il cambiamento dei tempi laddove sostiene sia lecito, qualora la ragion di Stato lo richieda, allearsi con infedeli o scismatici; né vale in contrario qualsiasi giuramento che il sovrano possa avere prestato, comunque sottoposto al principio, di agostiniana memoria, del ‘*rebus sic stantibus*’<sup>783</sup>.

Gasparo Bragaccia tratta congiuntamente della cagioni che legittimano lo scioglimento dell’alleanza con quelle che giustificano la rottura della pace<sup>784</sup>, distinguendo le querele, che si pongono in essere con gli alleati, dalle accuse, mosse contro i nemici manifesti<sup>785</sup>. Leonardi, invece, non si occupa delle cause per cui sia lecita la dichiarazione di guerra, in quanto afferma di aver affrontato l’argomento nel *Primo Il Principe Cavalliero*<sup>786</sup>. Si riscontra, in ogni caso, una sostanziale affinità tra i due autori, per quanto concerne la gravità

<sup>780</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 393v. Bragaccia sostiene la medesima tesi, chiamando in causa la volontà divina, la quale aborrisce che un solo potentato possa sottomettere il mondo al proprio arbitrio, in spregio alla giustizia. L’autore piacentino identifica, comunque, nell’onore il bene cardine in questo tipo di alleanze, portando l’esempio di Roma antica (G. BRAGACCIA, *L’Ambasciatore*, cit., pp. 266-268).

<sup>781</sup> A tal proposito, l’autore specifica che la mancanza debba essere tale che l’adempiere comporterebbe il rischio concreto di incorrere nelle due precedenti ipotesi, ovvero integrare un’ingiuria per la quale si possa lecitamente ricorrere al duello (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 472r). Sulle cause del duello si veda supra cap. II parr. 4 e 5.

<sup>782</sup> «Usiamo dire, che nelle pubbliche e nelle private cose, che la necessità non habbia leggi, non habbia ragione in sé; abusiamo questo detto a modo nostro e la necessità la facciamo alla grossa, come ne viene bene [...] [I Principi] si fanno lecito per necessità di Stati ammazzare padri e figliuoli, Signori, cardinali et qual sorte siano di religiosi, ruinano le chiese, le spogliano come più gli vien bene. Peste e cupidigia, e non necessità dovrebbe per nome chiamarsi» (ivi, cc. 350v-351r). Che la mala usanza fosse inveterata lo testimonia quanto scrisse Lorenzo de’ Medici all’ambasciatore milanese Sacramoro da Rimini († 1482), affermando di credere più nelle volontà e negli animi degli uomini che nei capitoli dei trattati, i quali possono essere creati e distrutti in ogni momento. La lettera, datata in Cafaggiolo il 2 settembre 1471, è riportata da R. FUBINI, *Italia quattrocentesca*, cit., p. 216.

<sup>783</sup> Mutate le circostanze «Qual si voglia promissione che si faccia contra il ben commune non obliga» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 326v). L’autore pone quale esempio il giuramento prestato nell’incoronazione imperiale, che comprende il non allearsi con popoli che non siano in comunione con la fede cristiana; ciò nonostante, ben potrebbe l’imperatore allearsi con i turchi, qualora non facendolo ne potrebbe derivare la rovina della cristianità (ivi, c. 326r).

<sup>784</sup> G. BRAGACCIA, *L’Ambasciatore*, cit., III, capp. VIII-IX, pp. 274 ss.

<sup>785</sup> Ivi, p. 275.

<sup>786</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 351v-352r. Come premesso, il manoscritto non è pervenuto ai giorni nostri, non essendo quindi possibile ricostruire il pensiero dell’autore sul punto.

e la serietà dei fatti che possono essere adottati al fine di recedere dagli accordi stipulati, tra i quali rientrano anche gli attentati all'onore della controparte<sup>787</sup>.

### 3.9. *L'onore della respublica e i suoi corollari*

Quale titolare di una funzione pubblica, l'ambasciatore ha diritto ad un peculiare trattamento che, nell'età aurea della scienza cavalleresca, si interseca inevitabilmente con la normativa del ceto nobiliar-militare. La materia – di importanza fondamentale non solo nel XVI secolo, ma anche per tutto il successivo – è stata recentemente definita una 'guerra surrogata'<sup>788</sup>, foriera dei principali incidenti diplomatici, tale da essere considerata di natura pubblicistica<sup>789</sup>.

Non sorprende pertanto che l'intero Libro decimo de *Il Cavalliere Ambasciatore* sia dedicato a questo tema, nel quale trova posto anche l'elencazione delle varie dignità degli uomini che non agiscono quali rappresentanti della *respublica* e dei gradi militari, perseguendo l'intento di fornire precetti generalmente vevoli per la vita di corte<sup>790</sup>.

La trattatistica cinquecentesca sull'ambascieria lambisce sempre il tema dell'onore, che si estrinseca particolarmente con riguardo alla precedenza, ovvero la preminenza di posizione e di trattamento riservata all'ambasciatore dalle autorità del Paese ospitante e dai rappresentanti degli altri sovrani. Il problema era già noto nel secolo precedente<sup>791</sup>, risalendo, infatti, al

<sup>787</sup> «Le querele presuppongono offese et mancamenti, l'accuse soppongono ingiurie hostili; l'offese o l'ingiurie possono essere o nella persona, o nell'onore o nello Stato» (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 274).

<sup>788</sup> T. OSBORNE, *The surrogate War between the Savoy and the Medici*, in *International History Review*, 29 (2007), pp. 1-21. Sul tema delle precedenze, si vedano i risalenti saggi di P. GRIBAUDI, *Questioni di precedenza fra le Corti italiane del secolo XVI*, in *Rivista di Scienze Storiche*, nn. 1 (1904), 2/1 (1905), 2/2 (1905); nonché i più recenti sondaggi di L.C. GENTILE, *Il cerimoniale come linguaggio politico nelle corti di Savoia, Acaia, Saluzzo e Monferrato*, in Id. e P. Bianchi (a cura di), *L'affermarsi della corte sabauda*, Torino, Zamorani, 2006, pp. 55-76; M.A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla Corte di Roma fra Cinquecento e Seicento*, in Id. e C. Brice (a cura di), *Cérémonial et rituel à Rome*, Rome, Publications de l'École française de Rome, 1997, pp. 117-176.

<sup>789</sup> «Non si possono riuntiar le dignità, perciò che sono indotte [...] per conservar questa machina universale e toccano lo interesse publico» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 498r).

<sup>790</sup> In ordine d'importanza, il chierico, il militare, il giurista, il letterato e, infine, il mercante (ivi, cc. 500v-504v). Il diverso approccio dell'autore spiega lo spazio dedicato alla materia, smisurato se comparato alla trattatistica presa in considerazione. Bragaccia, per esempio, interrompe bruscamente la trattazione dopo poche pagine, affermando di non voler approfondire l'argomento (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, Padova, 1612, p. 309).

<sup>791</sup> Rosier osserva che all'ambasciatore deve essere assegnato il luogo «*in nomine representationeque titularum prerogativarum dignitatum et excellenciarum ipsarum personarum que miserunt illos*» (BERNARDO DE ROSEGGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator brevilogus*, cit., p. 25). Martino da Lodi, seccamente, sancisce che «*Legatus principis maioris debet praecedere legatum principis minoris*» (MARTINUS LAUDENSIS (MARTINO DA LODI), *Tractatus de Legatis maxime Principum*, in *Tractatus Universi Iuris*, cit. t. XVI, c. 213r).



Quattrocento i primi conflitti documentati in materia, i quali registrarono un particolare incremento dopo i concilii di Costanza e di Basilea<sup>792</sup>.

Come è stato acutamente osservato:

i rituali pubblici rappresentavano, nella prima Età Moderna, le specifiche configurazioni dell'intersezione della sfera del sacro con la sfera del politico, ma ogni configurazione non visualizzava un 'ordine' acquisito una volta per tutte e passivamente tramandato e ripetuto<sup>793</sup>.

La situazione risultò assai controversa per quanto concerneva gli Stati italiani, mentre tra i sovrani *superiorem non reconoscentes* la scala di prelazione parve tendenzialmente più chiara: per primi erano posti gli inviati dal Pontefice, poiché tutti i poteri temporali derivano da Dio, seguiti da quelli imperiali e del Regno di Francia, cui si aggiunse quello di Spagna una volta unificato<sup>794</sup>. Tale privilegio era, comunque, prerogativa dei soli ambasciatori nel senso proprio del termine, non essendo dovuto agli agenti degli Stati non sovrani ed ai nunzi.

Come si evince dalla vicenda che coinvolse il Leonardi al suo arrivo a Venezia, tuttavia, anche tra gli oratori di Stati formalmente vassalli sorgevano questioni di precedenza nel senso proprio del termine<sup>795</sup>. In quella occasione, sebbene fosse chiara la maggior dignità del Ducato di Urbino per antichità ed estensione, l'oratore di Mantova rivendicò la propria preminenza, asserendo la superiorità del proprio status rispetto a quello del Nostro, considerato per semplice agente.

A differenza del XVII secolo, all'epoca del Leonardi non è ancora lo sfarzo degli apparati diplomatici a difendere l'onore del sovrano, bensì il trattamento ricevuto presso la corte ospitante<sup>796</sup>. Se «l'honorare non è altro che quella riverenza, quel rispetto che si ha alla virtù dell'huomo»<sup>797</sup>, nell'ambito dell'ambasceria il parametro di riferimento è l'entità politica

<sup>792</sup> D.E. QUELLER, *The Office of ambassador*, cit., p. 200. Significativa la testimonianza di Pio II: «*Vidimus tempestate nostra, dum concilia sedebant, oratores principum qui ad ea convenerant, non que Jesu Christi, sed que sua essent in primis querere. Et in Basilea quidem nulla maior cura, nulla diligentia potior, nulla disputatio contentiosior, quam de sedibus legatorum fuit, cum reges inter se alter alterum precedere conarentur, nec princeps principum nec populus populo cederet*» (ÆNEAS SYLVIUS PICCOLOMINI (E.S. PICCOLOMINI), *Germania* [ed. a cura di M.G. Fadiga, Firenze, Sismel, 2009], p. 149). Un ordine della cancelleria milanese, risalente al 1468 – probabilmente in vista dei funerali di Bianca Maria Visconti († 1468) –, indica la gerarchia che il Duca deve seguire nel ricevere i vari inviati dei sovrani italiani ed europei, dividendo i diplomatici in categorie con l'indicazione degli onori riconosciuti a ciascuno di essi e delle spese necessarie per porli in essere (I. LAZZARINI, *Communication and conflict*, cit., p. 163). Nel 1504 Giulio II fece formalizzare un *ordo regum et principum* e un *ordo ducum* sui quali basarsi nelle cerimonie delle Curia romana (M.A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale*, cit., p. 126). Sulle precedenze nella Curia romana a cavallo tra Quattro e Cinquecento, si vedano J. BURCKARD, *Liber notarum*, a cura di E. Celani, Città di Castello, Lapi, 1910, I, p. 109; M.A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale*, cit., pp. 117-176.

<sup>793</sup> Ivi, p. 119.

<sup>794</sup> Già nel 1488, l'ambasciatore francese a Roma richiese al maestro di cerimonie Johann Burckard († 1506) di precedere tutti gli altri inviati, ad eccezione di quelli cesarei. I problemi maggiori sorgevano qualora non fosse ancora avvenuta l'incoronazione imperiale, ma unicamente quella, propedeutica, a Re dei Romani (D.E. QUELLER, *The Office of ambassador*, cit., pp. 201-202). Sulla complessa procedura di incoronazione imperiale e sulle elucubrazioni giuridiche ad essa attinenti, si veda M. CAVINA, *Imperator Romanorum triplici corona coronatur*, Milano, Giuffrè, 1991.

<sup>795</sup> Cfr. supra cap. I par. 3, ove si tratta del conflitto di precedenza con l'oratore di Mantova.

<sup>796</sup> D. FRIGO, *Ambasciatori ambasciate ed immunità diplomatiche*, cit., pp. 47-48. Un antesignano della tesi per la quale è in primo luogo il mittente a dover provvedere alla dignità dell'inviato è Bernard de Rosier, fornendo come esempio la pompa usata dalla Santa Sede per i suoi legati (BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator brevilogus*, cit., p. 9).

<sup>797</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 118v.

rappresentata. La misura è data unicamente dalla grandezza e dall'antichità del dominio, non anche dalla ricchezza<sup>798</sup>.

Nel Cinquecento, fu Konrad Braun a sviluppare la tematica della dignità del luogo, fornendo esempi concreti, per sostenere la regola per la quale al rappresentante spetta la medesima collocazione che sarebbe assegnata al suo Signore se fosse stato personalmente presente<sup>799</sup>. La dignità è definita da Leonardi come:

una certa preminenza che si tiene sopra agli altri uomini [...] una nobiltà che causa che un uomo, o per chiarezza di sangue de' suoi antipassati, o per propria virtù sia da gli altri uomini havuto in honore, in riverenza. Pigliasi ancora per una autorità guadagnata per virtù nata nelli animi degli uomini, ne' quali causa timore e rispetto [...] Dignità è finalmente quel che chiamiamo fama e l'honore<sup>800</sup>.

Il nostro elenca poi in maniera dettagliata tutte le manifestazioni di riverenza e la loro gradazione, la cui conoscenza risulta necessaria all'ambasciatore al fine di conservare la dignità propria e del rappresentante:

Il Principe honora uno con dargli grata udienza, con levarsi in piedi, col scoprirsi il capo [...] Col levarsi, stare in piedi alla presenza di un altro dà segno d'honore [...] Colui che è fatto sedere è più honorato dell'altro, che sta in piede. Quello che è incontrato più e meno dal Principe fuori della città, dentro a quella, in casa del Principe sarà di maggior o minor stima presso il Signore. Il bacio della mano dritta, come principale nell'opera, è di più honore che quello della sinistra: con la dritta giuramo, con quella come più nobile damo la fede. Più honorevole è baciare la palma della mano che il rovescio, [...] Il bacio della bocca, come una congiunzione di ambi gli spiriti, quello delle guancie et gli altri tutti, che si avvicinano alla faccia come più vicina la capo, membro principale e divino, saranno d'honor maggiore degli altri. Colui che siede al lato dritto è più honorato [...] Il lato del muro et dentro et fuori di casa è di rispetto maggiore, perciò che si mostra più commodo, più sicuro dell'altro. Colui che sarà più propinquo al Principe sarà più honorato [...] Il luoco nel mezzo di dui pari di dignità è più degno degli altri [...] Colui che siede il luoco più alto sta in luoco di più honore [...] Colui che smonta da cavallo honora l'altro che sta montato [...] Il primo a parlare, a dire la sua opinione in un consiglio, il primo a sottoscrivere, quello che va avanti gli altri, che è il primo ad offerire all'altare, il primo nominato nelle scritte, il primo chiamato, il primo presentato, sono tutti per honorati [...] Se uno venga visitato da molti, nel partire di uno, se il visitato havendo degli altri pari a lui accompagnerà quello fuori dalla camera, non facendo il medesimo con tutti non honora gli altri<sup>801</sup>.

Dal passo riportato, emerge tutta la sensibilità dei gentiluomini rinascimentali nel cogliere da questi piccoli segni attribuzioni di onore o di spregio dirette ai sovrani rappresentati, capaci di incrinare le – già spesso fragili – relazioni tra questi ultimi<sup>802</sup>.

<sup>798</sup> A metà del Quattrocento, l'ambasciatore ferrarese nella Firenze medicea, Niccolò Roberti, scrive al suo Signore Borso d'Este († 1471) di avere la sensazione che gli onori tributati dipendano più dallo sfarzo nel vestire che dalla dignità rappresentata (M. FOLIN, *Gli oratori estensi nel sistema politico italiano*, in G. Fragnito e M. Miegge (a cura di), *Girolamo Savonarola dall'Italia all'Europa. Atti del convegno internazionale (Ferrara 30 marzo-3 aprile 1998)*, Firenze, Sismel, 2001, p. 77). Ad ogni modo, che tali precetti fossero stati recepiti dalla prassi alla fine del XV secolo è testimoniato dall'accoglienza riservata dalla Serenissima al Commynes nell'ottobre del 1494 (PH. DE COMMYNES, *Les memoires*, VII, c. XV, cit., cc. 271 ss). Originale quanto isolata la tesi di Carlo Pasquali, il quale stabilisce l'ordine di priorità sulla base del motivo dell'ambasceria, portando l'esempio di Alessandro Magno (CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cap. LXVII, p. 303).

<sup>799</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., pp. 195. Il giurista tedesco argomenta, in particolare, sulla una glossa di Accursio al *Codex*, I, tit. *De sacrosanctiis ecclesiis et de rebus et privilegiis rarum*, l. *Decernimus ut antiquatis*, gl. *residendi* (C.1.5.15) e sul commentario di Baldo degli Ubaldi sul medesimo passo.

<sup>800</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 468v-469r.

<sup>801</sup> Ivi, c. 120v-123v.

<sup>802</sup> Per tale ragione, Ottaviano Maggi consiglia di non prendere mai posizione qualora altri diplomatici controvertano in materia (OCTAVIANI MAGGI (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 25r), precetto condiviso, a distanza di quasi mezzo secolo, da Hotman (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., p. 75).

Principio indiscusso è che «a colui che è di maggior dignità si deve dar luoco più nobile»<sup>803</sup>. Questo assioma ha fondamento nell'ordine naturale approvato dalla religione cristiana<sup>804</sup>, secondo una linea di pensiero avvallata negli stessi anni dalla Seconda Scolastica<sup>805</sup>. Senza addentrarsi in un riferimento alle singole entità politiche<sup>806</sup> – forse pericoloso per un oratore ancora in servizio –, l'autore, concordando col Braun, afferma che:

l'ambasciatore, che rappresenta il Principe, deve tenere il medesimo luoco che terrebbe il Principe se fosse presente et deve precedere nelle sessioni gli altri [...] che siano di dignità minore<sup>807</sup>.

Sebbene Leonardi non neghi che vi siano gradi nobiliari anche al di fuori della cristinità, il principio è che «fuori dell'ovile di Christo non si dà vera dignità»<sup>808</sup>. Quest'ultima, peraltro, non è sempre univoca, perché lo stesso soggetto può averne più di una, come pure possono esserci occasioni in cui vi compaia come semplice privato o con un diverso grado. Tale attributo è considerato un bene appartenente al demanio necessario della corona, indisponibile, in quanto «niun Principe, ancho in pregiudicio de' successori, può diminuir la dignità dello Stato»<sup>809</sup>. Ne consegue che, se un giurista come Braun invita alla prudenza

<sup>803</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 484v.

<sup>804</sup> «ordine altro non sia, che quella dispositione che dà il debito luoco nelle cose, che mostra la differenza, che si trova tra il primo, secondo et terzo; fra superiori et inferiori [...] La onde, disse lo Apostolo che, mentre che durerà il mondo, li huomini si precederanno agli altri huomini, gli angeli agli angeli, li demoni alli demoni, et come Iddio sarà ogni cosa in ogni cosa, cesserà la prelatione ma non già l'ordine, perciò che, come dice quel testo: Nella casa di mio padre sono molte mansioni» (ivi, cc. 496v-497r).

<sup>805</sup> Cfr. in particolare F. DE VITORIA, *Relectio de potestate civili* [ed. a cura di J. Cordero Pando, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2008], p. 22.

<sup>806</sup> Fornisce unicamente un'elencazione delle principali dignità, nell'ordine: papa, imperatore, re, arciduca, duca, principe, marchese, conte, barone, senatore, visconte e prefetto di Roma, posto in ultimo luogo perché di incerta collocazione. Se in tale novero rientrano anche Signori che non possiedono il diritto di ambasciata, ciò è al fine di chiarire chi debba precedere tra costoro e l'ambasciatore. Leonardi richiama, per ciascuna di esse, le fonti su cui fonda la propria opinione, tra le quali spiccano gli esponenti dell'umanesimo giuridico Zäsy o Alciato, il genio quattrocentesco Roberto Valturio, Paride dal Pozzo, autore del primo trattato giuridico sulla scienza dell'onore, finanche il filosofo Cassiodoro, vissuto nel VI secolo d.C. Nei casi dubbi, i criteri per risolvere le differenze tra pari grado sono: il maggior numero di città o di sudditi, l'antichità dell'investitura, la dignità del superiore che l'ha eseguita, dovendosi comunque sempre seguire la *consuetudo loci* o, in sua assenza, quella di Roma, *caput mundi* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 487r-489v). Bragaccia prevede il solo criterio dell'avere sotto si sé il maggior numero di vassalli titolati (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 309).

<sup>807</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 495r. La medesima dignità, secondo un pensiero che iniziò a delinarsi già alla fine del medioevo, spetta al figlio del principe, il quale, in certo qual modo, porta la persona del padre (ivi, c. 498r). Sul tema, si deve segnalare la questione sollevata nel 1470 da Niccolò Roberti, ambasciatore del Marchese di Ferrara presso la Signoria di Firenze, il quale rifiutò di avere seduto al suo fianco il figlio del Marchese di Mantova, in quanto egli portava la persona di un sovrano mentre il giovane principe non aveva ancora il proprio dominio (M. FOLIN, *Gli oratori estensi*, cit., p. 69). Sul tema dei diritti spettanti al figlio sul patrimonio, anche onorifico, del padre, v. M. CAVINA, *Il padre spodestato*, cit., pp. 78-79.

<sup>808</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 487r. A tale proposito, l'autore non manca di raccontare un episodio del quale è stato protagonista: «L'ambasciatore d'Urbino, del quale si è fatta rubrica nel libro precedente, trovandosi un dì per avere udienza con uno mandato dalla persona del Turco, lo volse precedere con honesto modo e si pose al luoco di sopra. Fu dimandato dal Principe Gritti perché non havea voluto sedere sotto quel Turco, che rappresenta un Signore grandissimo al mondo. Rispose che non essendo quel Principe dell'Ovile di Christo, li loro ambasciatori non haveano luoco» (ivi, c. 494v). D'altronde, gli Ottomani non riconoscevano formalmente alcun privilegio agli ambasciatori dei popoli infedeli, ritenendo la loro presenza a Costantinopoli un atto di omaggio alla Sublime Porta.

<sup>809</sup> Ivi, c. 477. Gasparo Bragaccia, a tale proposito, riporta un passo di Platone «*mihi numquam, sed Patria semper*» (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., p. 307).

richiamando le Sacre Scritture<sup>810</sup>, l'opinione di un professore d'onore come Leonardi non può che essere differente, ad ulteriore testimonianza dello scollamento tra i custodi della scienza cavalleresca e i *legum doctores*<sup>811</sup>. Illuminante risulta quanto scrive il duca Francesco Maria I in occasione della citata questione con l'oratore Mantovano:

«né a noi pare haver degradato da i nostri et che per nostra colpa s'habbia a pregiudicare alla dignità di Casa nostra [...] et non voler per questo sia in poter nostro dar causa a quelli che verranno in essa di dolersi di noi»<sup>812</sup>.

Secondo l'autore, il diplomatico deve in ogni caso mantenere la dignità del proprio Signore presso lo Stato di residenza, arginando le prevaricazioni che spesso sovrani e diplomatici fanno non solo ai nemici, ma anche agli alleati, al fine di assoggettarli. Trattandosi di una questione concernente l'onore<sup>813</sup>, bene giuridico di importanza superiore alla vita stessa, è legittimo in sua difesa il ricorso tanto al giudizio civile – mediante le azioni possessorie – quanto alle armi<sup>814</sup>. In quest'ultimo caso, il riferimento è alla legittima difesa, reazione improvvisa e non premeditata, in quanto Leonardi ritiene non possa formalizzarsi un duello giudiziario per punto d'onore – prova straordinaria cui si ricorre in mancanza di quelle ordinarie – in una materia ove sono chiari i fondamenti oggettivi e giuridici. Inoltre, la dignità del principe è un bene indisponibile anche da parte del suo stesso titolare, circostanza che comporterebbe la nullità del giudizio, non potendo l'ambasciatore pregiudicare l'opinione di cui il suo Signore gode presso il volgo<sup>815</sup>.

Tanto premesso, la tesi rigorista trova concorde il Maggi, il quale sostiene che mai l'ambasciatore di un principe maggiore debba cedere innanzi ad uno di dignità inferiore, poiché tale comportamento arrecherebbe un grave danno al sovrano ed integrerebbe una

<sup>810</sup> CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., p. 195.

<sup>811</sup> Per un'analisi approfondita della questione, si rimanda a M. CAVINA, *Il duello*, cit., pp. 89 ss.

<sup>812</sup> *Lettera di Francesco Maria I a Leonardi del 15 maggio 1529*, cit., c. 136v.

<sup>813</sup> «Deve avvertire il nostro ambasciatore a questa causa della precedenza, come a causa difficile, grave e pertinente all'honore» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 485v).

<sup>814</sup> «per via della giustitia, si può astringere colui ch'è inferiore di dignità, che dia il luoco più onorevole all'altro, che l'ha maggiore» (ivi, c. 495r); «perché tanto importa questa maggioranza che vogliono legisti, che sia lecito per conservarsi il luoco sopra l'altro, ricorrere alla giustitia e all'arme ancora, nel modo che ricorressimo per conservarci nel possesso delle cose stabili che noi possediamo e per salvare la vita istessa» (ivi, c. 484v). Non manca l'autore di rilevare che l'ambasciatore, nonostante la pienezza dell'*officium* rappresentativo, sia comunque qualcosa in meno del suo Signore. Egli deve cedere, pertanto, qualora un principe di pari rango intervenga personalmente «perciocché sempre viene riputata più forte e più gagliarda quella ragione, e più risplende illustre nel principale, che nell'altro che rappresenta» (ivi, c. 495r).

<sup>815</sup> «Se noi ci vogliamo imaginare che nasca controversia fra duo ambasciatori sopra la precedenza che si è trattata, che uno voglia con l'arme provar la dignità del padrone maggior dell'altro, o per il grado o per lo Stato maggiore, o per li sudditi più nobili, verrebbe a trattare cosa di molto pregiudicio, potrebbe far danno non già con lo effetto. Perciocché, come habbiamo detto di sopra, il medesimo Signore non può pregiudicare alla sua dignità, come cosa publica e come quella che si estende a successori. Ma con la fama e con la opinione che la gente pigliarebbe con la vittoria o perdita, più o men favore nasceria, che non saria senza danno alla riputatione del Principe. Così fatte differenze non si potranno portare allo steccato: sono cose di honore che agguagliano alla vita, nella quali huomini simiglianti né altri possono ingerirsi, né metterle in dubio» (ivi., cc. 530v-531r). Nello stesso senso si pronuncia in un parere relativo alla querela tra due ambasciatori (G.G. LEONARDI, *Pareri*, cit., cc. 304r-304v).

manca al dovere di difendere l'onore dello Stato<sup>816</sup>. Né l'opinione pare essere mutata all'alba del XVII secolo, se Hotman afferma che l'ambasciatore non può pretendere che sia rispettata la dignità connessa alla sua carica, qualora non sia geloso del rango e del luogo dovuti al suo principe, prerogative alle quali gli Stati sovrani tengono più che ai territori<sup>817</sup>. D'altronde, dopo l'abdicazione di Carlo V e fino alla metà del Seicento, le questioni in materia si inasprirono ulteriormente, in particolare tra i rappresentanti francesi e quelli spagnoli<sup>818</sup>.

Le precedenze, ad ogni modo, rilevano unicamente nei luoghi pubblici e nelle occasioni ufficiali, non anche nei momenti di svago ai quali i diplomatici partecipano con altri della corte, ove l'ambasciatore compare in veste di privato e non di principe. Leonardi si preoccupa di precisarlo, mentre gli altri esponenti della trattatistica toccano solo incidentalmente questo aspetto<sup>819</sup>. Torquato Tasso – che trattatista non è né pretende di esserlo – paragona

<sup>816</sup> «*Legatum nolumus maioris principis, ullo modo, cedere loco legato principis minoris; ac si hac de re forte veniret in controversiam, tueatur omino iura et privilegia sui principis [...] hoc legato maxime cavendum puto, ne cessione loci, aut aliqua alia re, in qua temeret consentire, sui principis extimationem offenderet*» (OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 24v). L'autore tratta appunto delle precedenze nel capitolo II del Libro I, dedicato ai compiti dell'ambasciatore.

<sup>817</sup> J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., p. 72. Carlo Pasquali, mentre esorta il suo legato a «*vehementer [moneutis sit] loci sui animosus assertor, viriliterque propulseret omnem iniuriam sinistræ, aut inferioris sessionæ*», gli raccomanda di difendere la sua posizione «*non irascendo et rixando, sed firmanda fronte et prestanda constantia*» (CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cap. LXVII, pp. 302-303). Gasparo Bragaccia sostiene che l'ambasciatore debba pretendere che sia rispettato il rango del suo Signore, senza però sollevare inutili diatribe qualora sia palese chi abbia la prelazione: nei casi dubbi, il consiglio è quello di rimettersi all'autorità che presiede l'incontro diplomatico (G. BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, cit., pp. 306-309).

<sup>818</sup> La separazione della dignità imperiale dalla Corona di Spagna avrebbe comportato la reviviscenza della prelazione francese. Gli spagnoli – che dopo la battaglia di San Quintino (10-24 agosto 1557) avevano conquistato l'indiscusso primato militare sul Continente e dominavano un immenso impero oltreoceano – furono alquanto restii a ripristinare la situazione vigente mezzo secolo prima. Il primo episodio si verificò quando Francisco de Vargas († 1566), già ambasciatore cesareo, tornò a Venezia quale rappresentante di Filippo II nel 1555, pretendendo il residente francese François de Noailles († 1585) la precedenza. Il Senato veneziano, con salomonica fermezza, interdi entrambi dalle cerimonie pubbliche, sebbene Hotman sostenga che la ragione fosse stata riconosciuta in capo al rappresentante di Francia (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., p. 72-73). Ben più lunga e problematica fu la questione che oppose gli inviati di Francia e Spagna al Concilio di Trento e presso la Curia pontificia, a partire dal 1563, risolta da Pio IV in favore dei «Galli, primi cristiani» (M.A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale*, cit., p. 129). L'episodio originò, a cavallo tra i secoli XVI e XVII, un vero e proprio genere letterario e venne ripreso come potente mezzo di propaganda contro l'universalismo iberico durante la Guerra dei Trent'anni (ivi, p. 130). Nella traduzione francese del *El Enbaxador* di Juan de la Vera, pubblicata nel 1635, il senso del terzo dialogo, dedicato appunto al tema della precedenza, è volutamente travisato al fine di far prevalere le ragioni di Francia, contrariamente a quanto avviene nell'originale spagnolo; sull'argomento (D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 493-503). Costituiscono esempi di letteratura in tema di precedenze le opere di G. LOPEZ MADERA, *Excellencias de la monarquía y reyno de España*, Valladolid, Cordua, 1597; IACOPO VALDESIO (D. VALDES), *Prærogativa Hispaniæ. Hoc est de dignitate et preminencia regum regnorumque Hispaniæ*, Francofurti, Hofmanni, 1626; J. BIGNON, *De l'excellence es roys et du royaume de France*, Paris, Drouart, 1610; TH. GODEFROY, *Mémoires concernant la prestance des Roys de France sur les Roys d'Espagne*, Paris, Chevalier, 1612. Sulla propaganda religiosa tra Medioevo ed Età Moderna, si veda il recente contributo di S. BALDASSARRI (a cura di), *Guerra di religione e propaganda. 1350-1650*, Roma, TAB, 2020.

<sup>819</sup> Si veda a tal proposito la rubrica *Ch'egli è d'haver grande avvertenza in saper distinguere i tempi, perciò che non sempre è convenevole star in questo di voler il luoco sopra gli altri* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 498v-500v). Maggi, ad esempio, precisa: «*ad solennes sacrasque ceremonias*», senza altro specificare (OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 24v).

l'ambasciatore ad un attore di teatro, che si comporta da re finché lo interpreta sulla scena, tornando ad essere un comune suddito non appena si sia ritirato dietro le quinte<sup>820</sup>.

La duplicità di professione del *cavaliere ambasciatore* permette di comprendere l'originale visione dell'oratore pesarese, laddove afferma che al diplomatico sono tributati gli onori sia come rappresentante del principe sia per la sua persona<sup>821</sup>; questi ultimi, tuttavia, sono riconosciuti unicamente ai cavalieri preceduti dalla fama della propria rara virtù. L'autore distingue il trattamento dovuto ad un cavaliere da quello riservato al semplice ambasciatore sulla base della superiorità della professione di cavalleria rispetto a tutte le altre<sup>822</sup>.

Oltre che formalmente, la dignità dello Stato deve essere difesa in senso sostanziale, soprattutto durante le negoziazioni propedeutiche alla conclusione di accordi interstatuali e nei rapporti con gli alleati<sup>823</sup>. Leonardi sostiene tale opinione sulla base dell'assunto empirico per il quale l'umiliarsi innanzi ai rappresentanti degli altri Stati comporta che questi diventino arroganti e siano tentati di sopraffare chi si è mostrato debole.

### 3.10. *L'inviolabilità*

Se l'etichetta formale riveste un ruolo di primo piano, il privilegio per eccellenza riconosciuto agli ambasciatori – le cui vestigia sono sopravvissute fino ai nostri giorni – è rappresentato dall'inviolabilità. Scrive Leonardi:

Hanno gli ambasciatori il salvo condotto dalla ragione delle genti, posso sicuramente andare in ogni luogo. Questa ragione delle genti è quella honestà, quell'equità, che viene introdotta da una vera ragione naturale fissa nella mente degli huomini, ugualmente da tutti osservata, senza che altra consuetudine o legge il comandi<sup>824</sup>.

<sup>820</sup> T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 103.

<sup>821</sup> Chiamando i primi «onori in stampa» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 119r).

<sup>822</sup> Con la sola eccezione di quella clericale. Invero, già Rosier riconobbe una propria dignità al rappresentante, fondandola l'importanza della funzione svolta (BERNARDO DE ROSERGIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator brevilogus*, cit., p. 11).

<sup>823</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cc. 467v ss.

<sup>824</sup> Ivi, cc. 518v-519r.

Le prerogative derivanti dalla *sanctitas legatorum* di diritto romano furono estese dai glossatori anche agli inviati delle città<sup>825</sup>, i quali *stricti iuris* dovevano considerarsi come dei privati, spettando il titolo di *legati romanorum* ai soli rappresentanti del Sacro Romano Impero. Fu però l'elaborazione canonistica a costruire un corpo di norme di *ius gentium* valido in tutta la *Respublica Christiana*, tra le quali spiccava la *legatorum non violandorum religio*<sup>826</sup>.

Leonardi sostiene l'invulnerabilità degli ambasciatori sulla base delle richiamate fonti romanistiche, che prevedono le pene della remissione – per le semplici ingiurie – e quella capitale in caso di omicidio. La sicurezza dalle offese, a differenza delle altre attribuzioni di cui si è parlato, è riconosciuta dal diritto delle genti a qualsiasi persona inviata per stabilire una comunicazione, compresi gli agenti o i messi militari, venendo meno unicamente nei rapporti con il proprio superiore diretto, perché tale privilegio, essendo strumentale allo *ius communicationis*, non può mai spettare ai sudditi<sup>827</sup>. Al riguardo, l'autore opera una precisazione: qualora un Principe sia soggetto a un vincolo vassallatico per uno solo dei suoi territori, solo per gli inviati al *superior* provenienti da quel luogo cesserebbe la sicurezza<sup>828</sup>.

L'idea per la quale lo status giuridico dell'ambasciatore è riconosciuto solo a chi non abbia legami di soggezione con l'autorità cui è inviato viene compiutamente sviluppata da Alberico Gentili, il quale coglie in tale aspetto la distinzione tra il moderno diplomatico ed il legato

<sup>825</sup> Secondo quanto affermato nel *De verborum significatione*, la '*sanctitas*' è definibile come la condizione di una persona o di un bene la cui offesa è punita con una norma coercitiva (*Plerique autem [sanctum dicunt ajunt] quod ei, qui id violavit, poena sit multave sancita*). La normativa si ritrova principalmente in due *iura*, riportati dai compilatori giustinianeî nel Digesto: un frammento di Marciano, contenuto nella *lex Sanctum* (*Digestum Vetus*, tit. *De rerum divisione et qualitate*, l. *Sanctum* [Dig. 1.8.8]) ed uno di Pomponio, corrispondente alla *lex Si quis legatus* (*Digestum Novum*, tit. *De legationibus*, l. *Si quis legatum* [Dig. 50.7.17]). Emerge una tutela inderogabile ma limitata, le cui radici affondano nel *ius gentium*, riconosciuta a tutti i legati indipendentemente dai rapporti – amichevoli od ostili – intrattenuti con Roma. Strettamente connesso all'invulnerabilità è lo *ius revocandi domum*, ovvero il privilegio, attribuito dalle fonti giustiniane ai legati che si trovavano a Roma, di rinviare alle autorità del luogo di domicilio tutti i processi sorti per cause anteriori alla missione, mentre la competenza dei giudici romani è stabilita per le vertenze originatesi durante l'ambasciata (*Digestum Vetus*, tit. *De iudiciis et ubi quæ agere*, l. *Consensisse aut videtur*, §§ *Legatis in eo* e ss. [Dig. 5.1.2.3-5]). Altro privilegio di diritto civile, concesso in generale a coloro che sono assenti per l'esercizio di una pubblica funzione, è la *restitutio in integrum*, azione volta ad ottenere il ripristino della situazione giuridica anteriore al verificarsi dell'assenza (cfr. *Digestum Vetus*, tit. *Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituantur*, l. *Legatis quoque* [Dig. 5.6.8]; *Digestum Novum*, tit. *Ad municipalem et de incolis*, l. *Ea quæ magis imperii* [Dig. 50.1.26]). Per una ricostruzione delle dottrine dei glossatori sul tema v. per tutti D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 81 ss.

<sup>826</sup> *Concordia discordantium canonum* [*Decretum magistri Gratiani. Ed. Lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanæ fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg*, Leipzig, Tauchnitz, 1879], dist. I, can. *Qui sit ius gentium*.

<sup>827</sup> A tale proposito, l'autore cita Tito Livio, il quale, nel sesto libro della Prima Decade, riporta quanto disse il Senato Romano agli inviati di Velletri, città loro soggetta (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., pp. 521v-522r). Il principio non è nuovo, poiché già dal Trecento i sovrani iniziarono a differenziare il trattamento riservato agli inviati dei propri sudditi da quello delle entità formalmente indipendenti, diffondendosi l'idea che l'invio da parte dei primi di ambasciate ad altri sovrani fosse un fatto disdicevole, da guardare con sospetto (G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, cit., p. 26). La strumentalità della *sanctitas* allo *ius communicationis* è riconosciuta da Rosier, laddove afferma che tale prerogativa sia indispensabile per la stabilità della *respublica communis* e debba essere rispettata anche nei luoghi di transito (BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilugus*, cit., p. 26). Anche Braun considerata l'immunità una protezione necessaria al fine di poter portare a compimento la missione, connessa al carattere pubblico ed obbligatorio dell'ufficio diplomatico (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., c. 150).

<sup>828</sup> Si riporta l'esempio del Re di Spagna nei confronti del Papa, per quanto concerne la legazia apostolica sul *Regnum Siciliae* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 522r).

dell'antichità, operante *intra finis Imperium*<sup>829</sup>. Ne deriva il corollario – fondato sulla *lex Legatus municipalis* e sulla *lex Cum neque* – per cui non si può ricusare la propria patria o il proprio principe,<sup>830</sup>.

Se la prassi elaborò la soluzione di garantire l'immunità solo nel luogo di destinazione, mentre in quelli di transito occorreva un salvacondotto – quantomeno qualora i rapporti del Signore locale con il mittente o il destinatario dell'ambasciata non fossero cordiali<sup>831</sup> –, Leonardi distingue tra l'ipotesi generale, per cui all'ambasciatore in ogni luogo è garantito il transito sicuro dal *ius gentium*, e i casi di belligeranza, solitamente preceduti dalla rottura delle relazioni diplomatiche, nei quali si raccomanda di ottenere preventivamente la *licentia* dal destinatario della legazione<sup>832</sup>.

L'autore evidenzia come la *sanctitas legatorum* sia l'unica ipotesi in cui il rappresentante abbia prerogative superiori al rappresentato: il principe, infatti, non può dirsi al sicuro in un paese ostile, a differenza dell'ambasciatore, la cui autorità viene rispettata anche in caso di guerra aperta<sup>833</sup>. L'oratore pesarese non si spinge fino ad affermare l'indipendenza della dignità dell'ambasciatore rispetto allo Stato che rappresenta, ma neppure lo identifica come quel mero strumento della *respublica* descritto dal Barbaro<sup>834</sup>.

Che la violazione della sacertà degli ambasciatori comporti, per il popolo che se ne sia reso colpevole, il peggiore dei castighi – la guerra – è un principio indiscusso sin dai tempi della Roma repubblicana, fondato sull'assunto che l'ingiuria fatta al legato s'intende rivolta allo

<sup>829</sup> «*Hos autem esse tales oportuit, quales legatos videmur, non illi subditos ad que mittuntur, aut ea imperiorum distinctio inviolata non retinetur [...]* Non esse *ius legationis cum suo dominibus subditos, hic patet, quod potentioribus et dominis pares esset non possumus*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., I, p. 57 e 91; si veda poi p. 62, ove fa espresso riferimento ai *provinciales*). Sulla scorta di una simile concezione, si era consumata nel 1541 l'uccisione di Antonio Rincon – spagnolo passato al servizio di Francesco I, tra i fautori della celebre alleanza con Solimano – e Cesare Fregoso – genovese militante nelle fila francesi – ambasciatori del Re di Francia, i quali transitavano nella Lombardia imperiale diretti a Venezia. L'episodio – preso a pretesto per l'ennesima offensiva francese in Italia – originò un annoso dibattito in dottrina circa la legittimità dell'aggressione ai danni di un proprio suddito traditore, il quale ricopra l'ufficio diplomatico per un altro sovrano. Per una ricostruzione dell'accaduto, v. G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., pp. 257-258; G. BRUNELLI, *Fregoso (Campofregoso), Cesare*, in *DBI*, 50, 1998, p. 394; A. CAGIATI, *La Diplomazia dalle origini al secolo XVII*, Siena, Cantagalli, 1947, p. 126. Sul dibattito, protrattosi per quasi un secolo, si rimanda a D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit., pp. 416-422.

<sup>830</sup> «*nam recusare quis patriam, ex qua oriundus est, nequit, ut nec principem naturalem*» (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., p. 92). Il riferimento romanistico è ai passi *Digestum Novum*, tit. *De legationibus*, l. *legatus municipalis* (Dig. 50.7.1) e *Codex*, tit. *De incolis et ubi*, l. *cum neque* (C. 10.39.4).

<sup>831</sup> G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 258. Si veda in particolare l'Hotman, il quale distingue a seconda della natura amichevole od ostile delle relazioni con il Signore del territorio di transito (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., pp. 94-95). Una distinzione che non poteva essere colta da Rosier, portatore di una visione dell'ufficio *intra fines Christianitatis*.

<sup>832</sup> Si veda la rubrica *Che gli è bene non mandar gli ambasciatori a nemici, se prima non si ha licenza da loro. Che nelle rotture delle guerre essi vengono licentiati* (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 519v-521r). Anche in tali ipotesi, tuttavia, l'autore conclude che «per negligente ch'egli fosse, teniamo che ragionevolmente, pur che fosse conosciuto per ambasciatore, non potesse essere offeso» (ivi, c. 520v). Concorde parzialmente sul punto, tra gli altri, Carlo Pasquali: «*Cum geminus Ianus apertus est, adventatibus hostium legatis obviam mittitur qui denunciet ne propimus accedant*» (CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cap. XLII, p. 205).

<sup>833</sup> «Meraviglioso è anche questo privilegio rispetto a quel che si è detto di sopra, che mostra un Principe possa far uno di sicurezza e di autorità maggiore ch'egli non è; e che quello che procede da una causa si è più potente della istessa causa» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 519v).

<sup>834</sup> Principio già compiutamente sostenuto dal Rosier, per il quale l'autorità del legato è conferita dal diritto delle genti e non dal sovrano (BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., pp. 5-6).



Stato che rappresenta<sup>835</sup>. Anche nella cavalleria, secondo Leonardi, le ingiurie fatte all'ambasciatore devono considerarsi dirette a colpire l'onore del suo Signore, salvo che tocchino palesemente il suo<sup>836</sup>.

L'autore osserva quanto eccezionale sia un simile privilegio, il quale comporta che «per la offesa di un sol uomo possono restare estinti, ruinati molti popoli»<sup>837</sup>. D'altro canto, anche le offese arrecate da un ambasciatore possono costituire giusto *casus belli* nei confronti del suo Signore. Per questo motivo, l'autore afferma che i diplomatici non debbano partecipare ad azioni di guerra al fianco del principe presso il quale risiedono, soggiacendo, in caso contrario, alle medesime pene di quanti li offendono<sup>838</sup>. La necessaria neutralità degli ambasciatori è fermamente sostenuta da Torquato Tasso, in quanto la loro veste di uomini di pace li rende neutrali anche di fronte a eventuali alleanze tra il mittente e il destinatario<sup>839</sup>.

Ad ogni modo, il privilegio in parola non sottrae l'ambasciatore alla giurisdizione civile e criminale del luogo di residenza per i fatti illeciti commessi; quanto ai debiti civili, l'esenzione vale solo per quelli contratti in patria precedentemente alla legazione o durante la stessa, secondo la legge romana<sup>840</sup>. In generale, i limiti dell'inviolabilità sono sintetizzati dal proverbio riportato da Ermolao Barbaro: «*Nunquam sine vase continentiae legatorum et comites et familia respondeant*»<sup>841</sup>. Leonardi sostiene la bontà della regola, senza distinguere tra illeciti civili e penali, poiché altrimenti «lo potremmo [l'ambasciatore] far ladro et se gli darà materia di malignar», con l'evidente effetto nefasto che ne deriverebbe allo *ius communicationis*<sup>842</sup>.

In questa temperie storica, la protezione è assicurata più per consentire lo svolgimento dell'ufficio che per una teorizzazione dello status diplomatico, pertanto, la responsabilità dell'ambasciatore torna ad operare qualora questi abusi della sua posizione<sup>843</sup>. Leonardi risulta allineato con la tesi maggioritaria, affermando che, qualora il «*cavaliere ambasciatore*» compia un'azione che esuli dalla missione assegnatagli, perde ogni tutela,

<sup>835</sup> Konrad Braun richiama tutte le fonti civilistiche e canonistiche sopra citate, corredandole con gli esempi della storiografia antica, per giungere alla conclusione che l'offesa fatta all'ambasciatore debba essere vendicata con le armi, legittimando la guerra tra gli Stati coinvolti (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., c. 158). Non è casuale che Ugo Grozio († 1645), considerato tra i padri del diritto internazionale, tratti del diritto di legazione nel *De iure belli ac pacis*, opera dedicata ai principi di *ius gentium* che regolamentano lo stato di belligeranza.

<sup>836</sup> Si veda la rubrica *L'ambasciatore non è obbligato nelle sue attioni dar conto ad altro che al suo proprio padrone* (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 465v-466r).

<sup>837</sup> Si veda la rubrica *Per vendicare le ingiurie che vengono fatte agli ambasciatori lecitamente si muove la guerra* (ivi, cc. 533r-533v).

<sup>838</sup> Ivi, c. 535r.

<sup>839</sup> Al pari del Leonardi, il poeta evoca l'episodio, riportato da Tito Livio (TITUS LIVIUS (T. LIVIO), *Ab Urbe condita*, V, capp. 35 ss.), dei legati romani inviati a trattare con i Galli Senoni in difesa della città di Chiusi, la cui condotta intemperante provocò l'assedio e la distruzione dell'Urbe (T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., p. 94); «*Livi: Romanos legatos contra ius gentium arma contra gallos suscepissint*» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 534v in nota).

<sup>840</sup> Per una sintetica ma pregnante analisi dell'evoluzione dell'indipendenza giurisdizionale del diplomatico, v. G. DE GIUDICI, *Sanctitas legatorum*, cit., pp. 105 ss.

<sup>841</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., p. 166.

<sup>842</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 535r.

<sup>843</sup> Molto chiaro in tal senso il Braun, per il quale la *sanctitas* non copre le azioni esorbitanti il contenuto del mandato (CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., c. 160).

poiché altrimenti «potrebbero li Principi essercitar giurisdizione nelli altri territorij»<sup>844</sup>. Trattasi comunque di mera eccezione dilatoria, capace di rinviare il giudizio fino alla fine della missione, neppure universalmente riconosciuta<sup>845</sup>.

Questa posizione si ritrova Jean Hotman, il quale, argomentando sui principi di *ius commune* e di diritto naturale, sostiene che l'ambasciatore, che scientemente commetta un delitto – consumato e non tentato – durante la missione, s'intende aver rinunciato ai suoi privilegi ed accettato di sottomettersi alla giustizia del luogo<sup>846</sup>. Carlo Pasquali, invece, sottopone il legato alla giurisdizione dello Stato ospitante nel solo caso in cui si sia macchiato di reati di lesa maestà, non anche per gli illeciti comuni<sup>847</sup>.

Le persone al servizio del diplomatico, i beni e, ovviamente, la dimora rientrano nell'ampio concetto di sede dell'ambasciata, anch'essa coperta dall'inviolabilità<sup>848</sup>. Richiamando il diritto romano, Leonardi stabilisce che la tutela deve essere estesa anche a quanto necessario per lo svolgimento dell'ambasciata e deve operare – indifferentemente – sia nei luoghi di transito che in quelli di destinazione<sup>849</sup>. Egli raccomanda un'accurata selezione

<sup>844</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 522v. In particolare, l'autore richiama in nota le opinioni del Barbaro e del Villadiego. L'opera fornisce, inoltre, una rilevante testimonianza di come fosse in concreto osservata la sacertà dei legati: se gli uomini di rango tendevano a rispettarla, non altrettanto poteva dirsi per i popolani, sempre propensi ad operare vessazioni nei confronti degli stranieri, massimamente nell'esercizio di incarichi di polizia o doganali; né la dignità della carica era un freno alle aggressioni dei grassatori, che insidiavano soprattutto le vie di comunicazione. L'autore consiglia, quindi, di procedere con prudenza ed avere sopportazione per le offese ricevute, risentendosi al più una volta giunti a destinazione: non era infatti raro che un diplomatico venisse ucciso per questioni insorte in strada con gente comune, come accaduto a un ambasciatore francese e a uno sforzesco, entrambi uccisi mentre transitavano nella Terraferma veneta (ivi, c. 103r-103v).

<sup>845</sup> Ad esempio, Alberico Gentili, in materia di obbligazioni civili, sostiene che il diplomatico ben possa essere convenuto in giudizio, in quanto la sopravvenienza del pubblico ufficio non deve arrecare danno al terzo creditore [*«Nec enim superveniens publicum officium debet perpetui alterum damnum afferre [...] nec si in loco legationis contraxerit, nec si constituerit quod ante legationem debebat»* (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILIS), *De legationibus*, cit., II, cap. XVI, p. 116)]. Quanto allo *ius revocandi domum*, il fatto stesso di aver contratto obbligazioni durante la legazione ne implicava una tacita rinuncia (ivi, p. 117). La tematica è sviluppato dall'autore anche al successivo cap. XVII del Libro II).

<sup>846</sup> J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., pp. 82-83. Tale opinione è coerente con il parere espresso da Hotman riguardo al 'caso Mendoza', richiamato nell'opera, in quanto il complotto per uccidere Elisabetta I era stato solo progettato e non consumato, né poteva imputarsi del delitto di lesa maestà – l'unico per il quale era all'epoca punibile il tentativo – colui che non fosse suddito del sovrano offeso (ivi, pp. 81 ss). Ovviamente vi è concordia di opinioni con l'altro giurista chiamato a redigere il suddetto *consilium* per la corona inglese, il quale afferma: *«Volo et legatum [...] interfici, dedive si etiam levissimam iniuriam intulerit principi: at iniuriam adsumpto actu. Nec ob consilia adversus legatus intra urbes eversas aut alio quod simile perpetrato opinor. Sic statuo. Dimitti autem posse legatu hunc iudico et ratione ista. Potest simpliciter revocari a principe suo legatus. Dimitti igitur potest eodem modo ab altero»* (ALBERICI GENTILIS (A. GENTILI), *De legationibus*, cit., II, cap. XVIII, pp. 124-125).

<sup>847</sup> CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., cap. LXXV, pp. 340 ss. Ancora più garantista Ottaviano Maggi, per il quale lo *ius revocandi domum* comporta il differimento di qualsiasi citazione giudiziaria al termine della missione, sia per fatti antecedenti che sopravvenuti alla stessa (OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 8v).

<sup>848</sup> Questa prerogativa creò non pochi problemi una volta che, divenuta la legazione residente, la misura del personale crebbe notevolmente (D. FRIGO, *Ambasciatori, ambasciate e immunità diplomatiche*, cit., p. 42).

<sup>849</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 523v. Il riferimento è ai passi contenuti in *Digestum Vetus*, tit. *De iurisdictione omnium iudicum*, l. *cui iurisdictione* (Dig. 2.1.2) [*Cui iurisdictione data est, ea quoque concessa esse videtur sine quibus iurisdictione explicari non potuit*] e *Digestum Vetus*, tit. *De iudiciis et ubi quis agere vel conveniri debeat*, l. *Consensisse*, § *Omnes* (5.1.2.4) [*Omnes autem isti domum revocant, si non ibi contraxerunt, ubi conveniuntur. Caeterum si contraxerunt ibi, revocandi ius non habent, exceptis legatis*].

del seguito ed, in particolare, ritiene debbano esserne vagliati i trascorsi, stante che neppure l'ambasciatore gode dell'esclusione dalla giurisdizione locale per i delitti, soprattutto se precedenti alla missione<sup>850</sup>.

L'autore non si discosta dalla tesi sostenuta dal Barbaro e sviluppata da Konrad Braun, per la quale il legato risponderebbe personalmente per gli illeciti commessi dalle persone che lo accompagnano<sup>851</sup>. Una posizione molto distante dalle teorizzazioni di Carlo Pasquali, che, al contrario, riconosce all'ambasciatore l'esercizio della giurisdizione sui propri sottoposti<sup>852</sup>.

Quanto ai beni, l'inviolabilità comporta soprattutto l'esenzione dai numerosi oneri doganali contemplati dalle legislazioni particolari dell'epoca; ragion per cui è frequente nella trattatistica la precisazione che essa sia limitata unicamente a quanto strettamente necessario, con esclusione di qualsiasi intento speculativo<sup>853</sup>.

Leonardi collega all'inviolabilità – nell'ampia accezione di esenzione dalle norme ordinarie – la possibilità per l'ambasciatore di portare le armi, generalmente vietata all'interno delle mura cittadine. L'autore, al fine di avvalorare la propria tesi, richiama in nota Luca da Penne, il quale si era pronunciato in senso negativo, con la sola eccezione della *iusta causa timoris*<sup>854</sup>. L'oratore pesarese, piegando la dottrina del commentatore ai propri fini, individua una *iusta causa necessitatis* sulla base dei seguenti assiomi: l'ambasciatore è un magistrato, pertanto deve essergli riconosciuto il porto d'armi in virtù della comunanza di rischio; se un tale privilegio può essere concesso ad un privato cavaliere, non si vede come possa essere negato ad un uomo dotato di simile autorità; l'ambasciatore porta la persona del principe, il quale – e qui è palese la contraddizione col commentatore abruzzese – si presenta armato anche fuori dai propri domini; infine, concedere all'ambasciatore la possibilità di difendersi

<sup>850</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 524r.

<sup>851</sup> ERMOLAUS BARBARUS (E. BARBARO), *De officio legati*, cit., pp. 166-167; CONRADUS BRUNUS (K. BRAUN), *De legationibus*, cit., p. 86. Il giurista tedesco argomenta sulla base della *lex Observare* – ove è stabilita la responsabilità del magistrato per i crimini commessi dalla di lui moglie – e della *lex Non alias* – in base alla quale il legato deve subire a Roma il processo per i delitti commessi dai suoi sottoposti. I passi sono contenuti, rispettivamente, in *Digestum Vetus*, tit. *De officio proconsulis et legatis*, l. *observare*, § *proficisci* (Dig. 1.16.4.2) e *Digestum Vetus*, tit. *De iudiciis et ubi*, l. *non alias* (Dig. 5.1.24).

<sup>852</sup> CAROLI PASQUALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., capp. LXXV e LXXVI, pp. 340 ss. Si tratta di una soluzione improntata alla rapidità, in quanto l'applicazione della pena da parte delle autorità locali avrebbe richiesto, per il giurista piemontese, il consenso sia del principe che del suo rappresentante, secondo una linea di pensiero condivisa anche da Jean Hotman (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., pp. 102-103). Quest'ultimo, tuttavia, nega che l'ambasciatore possa esercitare una prerogativa regia come l'amministrazione della giustizia, salvo che sia intervenuto un accordo in tal senso tra il proprio sovrano e quello dello Stato ospitante, riportando il brocardo «*nulla manus ferrum tractat, nisi quae sceptrum*» (ivi, p. 90).

<sup>853</sup> «Quelle robbe hanno il salvo condotto, che sono necessarie per la persona e per l'uso dell'ambasciatore e della casa sua. Delle quali non sono tenuti a pagar datij, gabelle et altre simiglianti angarie, che sogliono pagare l'altre genti ne' passaggi» (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 524v-525r). Maggi elenca le categorie di beni necessari: «*Non enim legati pro rebus sibi vel ad victum, vel ad cultum, curationemque corporis, in itinere necessariis, pecunias, seu vectigalia debent alicui pensare*» (OCTAVIANI MAGGII (O. MAGGI), *De legato*, cit., c. 8v). Hotman specifica: «*poureu qu'ils [il personale diplomatico] n'abusant de ce privilege à faire marchandise*» (J. HOTMAN DE VILLIERS, *L'Ambassadeur*, cit., p. 103).

<sup>854</sup> L'argomento principale è che, se neppure al principe è concesso recarsi armato in terra straniera, *a fortiori* una simile prerogativa non può essere riconosciuta al suo rappresentante (LUCAE DE PENNA (LUCA DA PENNE), *Commentaria*, cit., tit. *De armorum usu inscio principes interdictus sit* (C.11.46), §23, c. 472).

consente di evitare il *casus belli* rappresentato dal suo omicidio. Queste considerazioni sono estese anche al seguito del diplomatico, il quale gode delle medesime prerogative<sup>855</sup>.

Tale privilegio – non unanimemente riconosciuto nel XVI secolo<sup>856</sup> – si affermò nel corso del Seicento provocando non pochi incidenti diplomatici, soprattutto se combinato con quello dell'extraterritorialità dell'ambasciata, spesso difesa a colpi di archibugio contro le autorità locali.

Sebbene il concetto di fondo di immunità si avvicini molto a quello contemporaneo, non può non ravvisarsi una certa incoerenza nell'ammettere la possibilità di sottoporre l'ambasciatore alla giustizia del paese di destinazione. In un mondo che vede sé stesso come un *unicum*, d'altronde, neppure può concepirsi una normativa autonoma, campo esclusivo di applicazione della consuetudine e dei trattati interstatuali, essendo tutto ricompreso tra i settori dell'*utrumque ius*. L'ambasciatore è sì protetto dal *ius commune*, ma al tempo stesso vi è soggetto, godendo di una mera deroga alla competenza territoriale, essendo i legati imperiali tutti sottoposti alla legge di Roma e della Chiesa che vi risiede.

Il concetto di *sanctitas* che emerge dal trattato de *Il Cavagliero Ambasciatore*, identificabile in una generica protezione dalle ingiurie provenienti tanto da soggetti pubblici quanto privati, non fa eccezione a tale assunto. Come la quasi totalità degli autori della generazione che assistette alla nascita del diritto criminale, inoltre, anche Leonardi tende a riconoscere come sovraordinato l'interesse dello Stato alla repressione delle condotte antinomiche rispetto alla corretta gestione delle relazioni interstatuali, indubbiamente turbate dalla possibilità di muovere accuse strumentali nei confronti del residente straniero.

Solo nei successivi secoli XVII e XVIII, consumatasi la definitiva frattura della *Respublica Christiana*, questo sistema venne superato, diffondendosi l'idea per cui, se gli ambasciatori avessero dovuto rispondere innanzi all'autorità dello stato ospitante per gli illeciti civili e penali commessi, ne sarebbe risultata menomata quella libertà di spirito necessaria per lo svolgimento dell'incarico<sup>857</sup>.

### 3.11. Le spese, il personale, il viaggio, l'abitazione

Giunti al termine di queste pagine, intendo spendere qualche parola sugli aspetti più squisitamente pratici, per non dire veniali, dell'attività diplomatica.

Una prima problematica, vagliata già dai glossatori, riguarda la retribuzione del legato. La questione è originata dalla natura essenzialmente gratuita del contratto di mandato nel diritto

<sup>855</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., cc. 526v ss. Anche Marino Cavalli presuppone che la 'compagnia' del diplomatico sia legittimata ad essere armata, stabilendo un minimo di tre archibugi e due armi astate (M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Infomatione dell'offitio dell'ambasciatore*, cit., p. 70).

<sup>856</sup> Torquato Tasso, ad esempio, preclude assolutamente all'ambasciatore la possibilità di «adoprare l'arme» poiché, non dovendo l'ambasciatore essere offeso, neppure deve essergli consentito offendere (T. TASSO, *Il Messaggero*, cit., pp. 93-94). Deve evidenziarsi come il poeta, immerso nell'ambiente cavalleresco delle corti italiane, fosse ben conscio dei fieri costumi dei gentiluomini europei inviati a rappresentare i propri Signori.

<sup>857</sup> Per una compiuta disamina dell'evoluzione del concetto di immunità nel corso dell'Età Moderna, risultano illuminanti i recenti lavori di D. FEDELE, *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 629 ss.; G. DE GIUDICI, *Sanctitas legatorum*, cit., cap. III.

romano<sup>858</sup>, palesemente inadeguata in relazione all'esercizio di un'attività che presenta ingenti rischi, spese e mancati guadagni. Per quanto riguarda la trattatistica, già Bernard de Rosier sostiene il diritto dell'ambasciatore a ricevere un compenso, inteso come una sorta di reintegrazione patrimoniale per il pregiudizio subito, sussistente *in re ipsa* per aver affrontato un viaggio periglioso lontano dalla patria<sup>859</sup>.

Leonardi si pone in continuità con tale prospettiva, esprimendo il principio per cui l'ambasciata non debba arrecare né danno né vantaggio all'inviato, il quale è tenuto a prevedere bene le spese che sarà tenuto ad affrontare per portare a termine la missione con onore suo e del principe. Sbaglierebbero, dunque, tanto coloro che ritengono l'onore connesso alla carica una sufficiente retribuzione per il diplomatico, quanto gli ambasciatori che risparmiano la 'provvisione' assegnatagli al fine di trarre profitto dalla legazione: a suo avviso, nella missione deve consumarsi interamente l'appannaggio concesso dal principe e quanto avrebbe speso ordinariamente in patria per il proprio sostentamento.

Le sostanze servono per conservare la dignità: un ambasciatore che viva miseramente o, al contrario, subisca un dissesto finanziario per aver speso più di quello di cui dispone, porta cattiva reputazione a sé stesso ed al proprio Signore<sup>860</sup>. Secondo Dolet, la troppa parsimonia nel legato integrerebbe il reato di lesa maestà, ragion per cui prescrive che il principe debba fornirgli tutte le risorse finanziarie necessarie in relazione alle circostanze<sup>861</sup>.

Sebbene fosse oramai appurato che gravassero sulle casse statuali, tanto che l'argomento scomparve dalla trattatistica, le spese della missione restarono un problema per tutto l'Antico Regime: lo sfarzo che venne ad assumere la diplomazia a partire dalla fine del XVI secolo fece lievitare i costi d'ambasciata in misura esponenziale, tanto che persino le maggiori potenze europee faticarono a farvi fronte. Cosa certa era che il mestiere dell'ambasciatore non fosse redditizio, anzi dispendioso per chi lo svolgeva, anche per il del mancato conseguimento di benefici in patria a causa della lontananza dalla corte<sup>862</sup>. Certo, una simile ricostruzione non può dirsi calzante per il nostro Giovanni Giacomo; deve considerarsi, tuttavia, quanto egli operasse a stretto contatto con il suo Signore, che trascorreva più tempo nei domini veneziani che nei propri.

<sup>858</sup> «*Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit*» (*Digestum Vetus*, tit. *Mandati vel contra*, l. *obligatio mandati*, § *mandatum* (Dig.17.1.1.4).

<sup>859</sup> BERNARDO DE ROSERIO (B. DE ROSIER), *Ambaxiator Brevilogus*, cit., p. 5.

<sup>860</sup> «Se l'ambasciatore comparirà male all'ordine, darà mal segno del padrone o che egli non lo stimi, non tenga conto dell'altro Signore o sarà havuto per povero o per avaro, cose tutte che diminuiscono il credito [...] Molti habbiamo conosciuti che per volere passare nello spendere la forza che hanno, sono cascati in grande calamità et rusciti dalle ambascerie con poco honore» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 65v).

<sup>861</sup> STEPHANI DOLETI (É. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 60-62. Anche l'autore francese raccomanda all'ambasciatore di fuggire le accuse di prodigalità che potrebbero derivare da un ridimensionamento coatto del proprio tenore di vita (ivi, pp. 74-75).

<sup>862</sup> Caso emblematico è quello del conte di Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña († 1626), che alienò buona parte del suo vasto patrimonio fondiario per far fronte ai fasti della sua – relativamente breve – residenza diplomatica in Inghilterra (durata dal 1613 al 1618 e di nuovo dal 1620 al 1622), nonostante le cospicue somme inviate da Madrid. Non mancarono delle eccezioni, come il caso di Eustache Chapuys († 1556), ambasciatore di Carlo V in Inghilterra nei difficili anni dello Scisma, il quale, investendo proficuamente i doni ricevuti nella borsa di Anversa, riuscì a rinverdire le fortune della sua famiglia, fondando altresì un collegio a Lovanio ed uno nella natia Annecy (G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., pp. 224-225).

Strettamente connesso alle spese è il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ambasciatore nell'esercizio delle sue funzioni, nel cui ambito rientra il caso, tutt'altro che teorico, della redenzione dalla prigionia. La disciplina romanistica, contenuta nel Digesto al titolo *Mandati vel contra*, stabilisce chiaramente che gravassero sul mandatario tutte le spese dovute al caso fortuito e non al volere del mandante<sup>863</sup>. Leonardi è l'unico tra i trattatisti presi in considerazione ad occuparsi di un argomento così marcatamente giuridico. Citando le dottrine di Paolo di Castro e Martino da Lodi, egli sostiene che l'ambasciatore non debba patire danno nell'esercizio dell'ufficio, al pari del gerente nella *negotiorum gestio*, perché il principe ha il dovere non solo giuridico ma soprattutto morale di riscattarlo dalla prigionia. Il limite al diritto al risarcimento è rappresentato da due elementi: il nesso tra le spese sopportate e la missione; l'assenza di colpa nell'ambasciatore, perché il danno subito non deve essere imputabile ad una sua negligenza<sup>864</sup>.

Di pari passo con l'affermazione della residenzialità, iniziò a delinearsi con certezza anche la composizione del seguito dell'ambasciatore, costituito in primo luogo dal segretario – già noto in epoca medievale per le legazioni solenni – e dai servitori, solitamente già addetti alla sua casa<sup>865</sup>. Indubbiamente, la 'famiglia' costituì uno dei capitoli principali di spesa, la cui variava in base alla dignità dell'ambasciatore ed allo stile di vita già mantenuto in patria; inoltre, la condotta degli accompagnatori contribuisce a costruire l'immagine del principe presso la corte ospitante, pertanto, la selezione doveva essere accurata. Già Diomede Carafa si occupa del tema, poiché «per multi et diversi modi quilli chi so' mandati potino fare honore et vergogna al Signore suo»<sup>866</sup>, mentre dedicano un certo spazio alla materia anche Dolet e Pasquali, sebbene sia soprattutto Marino Cavalli ad approfondirla<sup>867</sup>.

Leonardi opera innanzitutto una tripartizione tra i grandi dignitari, i privati cavalieri e gli altri soggetti incaricati delle negoziazioni, stabilendo che ciascuno debba avere un seguito consono al ceto di appartenenza. L'autore pare presupporre che solo gli addetti alla camera dell'ambasciatore debbano essere persone già al suo servizio, mentre gli altri possono essere selezionati, non necessariamente tra i compatrioti, valutandone la reputazione e i trascorsi<sup>868</sup>.

Oltre che per le note questioni di immagine, indagare sul passato degli accompagnatori è utile soprattutto per fuggire quegli inconvenienti che possono originarsi da persone turbolente o legate a fazioni in lotta. In ogni caso, sono necessari quantomeno un segretario, gli addetti alla cura della persona, il maggiordomo, l'economo, l'addetto all'acquisto e quello alla

<sup>863</sup> *Digestus Vetus*, tit. *Mandati vel contra*, l. *Inter causas*, § *Non omnia* (Dig. 17.1.26.6).

<sup>864</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 526r.

<sup>865</sup> G. MATTINGLY, *Reinassance Diplomacy*, cit., p. 98.

<sup>866</sup> D. CARAFA, *Memoriale [...] de la electa vita cortesana*, cit., p. 287.

<sup>867</sup> STEPHANI DOLETI (É. DOLET), *De officio legati*, cit., pp. 68-73; CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, cit., pp. 156-159; M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell'offitio dell'Ambasciatore*, cit., pp. 60 ss. Hotman fornisce qualche incidentale consiglio nel capitolo IV, dedicato ai privilegi riconosciuti alle persone che accompagnano l'ambasciatore (J. HOTMAN, *L'Ambassadeur*, cit., pp. 101 ss.).

<sup>868</sup> «gli altri che hanno a servire la persona sua, li presupponiamo longamente nodriti nel servizio di lui, fino da pueritia» (G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, cit., c. 67v). Anche Cavalli presuppone che una parte del seguito sia assoldato per la missione e raccomanda che la scelta cada su persone che conoscano la lingua del paese di destinazione (M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell'offitio dell'Ambasciatore*, cit., p. 85).

distribuzione delle vettovaglie, il cantiniere e il maestro di stalla; il restante personale varia a seconda delle esigenze e delle sostanze del rappresentante e del rappresentato<sup>869</sup>.

Il segretario – o ‘silenziario’ – è senza dubbio la figura più importante tra gli ausiliari dell’ambasciatore, essendo a parte, come si evince dal nome stesso, degli affari più riservati. Il suo compito consiste, in particolare, nel conservare e amministrare la corrispondenza, i registri e i codici cifrati del diplomatico. Leonardi lo pone al primo posto nella gerarchia domestica, attribuendogli il potere di dirimere le controversie che possano insorgere tra i servitori, contrariamente al Cavalli che lo colloca al di fuori di essa<sup>870</sup>. L’oratore pesarese ritiene preferibile che la nomina del segretario competa all’ambasciatore, come pure la revoca e la sostituzione, al fine di creare quel rapporto fiduciario tra i due richiesto dalla natura dell’incarico<sup>871</sup>. Non è presa in considerazione la formazione di questi, accennata, invece, da Cavalli che pone al primo posto l’*ars notariae*<sup>872</sup>. Deve segnalarsi che, a differenza del collega veneziano, Leonardi assegna all’ambasciatore e non al segretario il compito di redigere i trattati.

Un tema importante come quello del viaggio è approfondito solo da Marino Cavalli, mentre Pasquali e Bragaccia vi fanno cenno essenzialmente per quanto riguarda il comportamento<sup>873</sup>. Se Cavalli si concentra prettamente sugli equipaggiamenti necessari per affrontare un viaggio che spesso prevedeva tappe all’addiaccio, Leonardi fornisce preziosi consigli sulla scelta dell’itinerario e sulla predisposizione delle ‘poste’, nonché sulle precauzioni che l’ambasciatore e il seguito devono adottare per fuggire le insidie che possono presentarsi lungo il percorso<sup>874</sup>. Con una buona originalità, il Nostro consiglia al *cavaliere ambasciatore* di sfruttare il viaggio come occasione per ampliare le sue conoscenze, invitandolo ad appuntare tutte le cose notevoli che incontra, secondo l’uso dei grandi navigatori della sua epoca<sup>875</sup>.

Al vestiario e alle cavalcature non è dedicata che una sola rubrica, nella quale l’autore concorda con il collega veneziano laddove consiglia un’*aurea mediocritas*: se il

---

<sup>869</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 67v. Marino Cavalli, il quale intende esaurire il seguito necessario ad un ‘mediocre ambasciatore’, elenca: un maggiordomo; un addetto all’acquisto delle vivande e uno alla dispensa; due camerieri; uno stalliere; quattro staffieri; tre servitori addetti alla stalla; un segretario; un cuoco; uno sguattero; un mulattiere; un carrettiere; un paggio ed un letterato per conversare (M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell’offitio dell’Ambasciatore*, cit., pp. 60-61). Per i diplomatici di rango maggiore occorrerebbe quadruplicare – o quantomeno duplicare – gli incarichi (ivi, p. 75). Il patrizio veneziano si preoccupa di definire compiutamente tutte le funzioni alle quali devono essere addetti tali servitori, senza trascurare gli esercizi fisici da praticare nel tempo libero anche in compagnia dell’ambasciatore, nonché le divise di cui fornirli.

<sup>870</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., c. 75r; M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell’offitio dell’Ambasciatore*, cit., p. 86.

<sup>871</sup> Qualora, invece, tale designazione sia fatta direttamente dal principe, si corre il rischio che il segretario si insuperbisca e concerti con altri cortigiani in patria ai danni del diplomatico (G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 74v-75r).

<sup>872</sup> M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell’offitio dell’Ambasciatore*, cit., p. 90. La letteratura sul notariato medievale è sterminata, in questa sede mi limito a citare U. BRUSCHI, *Nella fucina dei notai. L’Ars Notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII - metà XIII secolo)*, Bologna, Bononia University Press, 2006.

<sup>873</sup> M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell’offitio dell’Ambasciatore*, cit., pp. 42-47; CAROLI PASCHALII (C. PASQUALI), *Legatus*, pp. 137-149; G. BRAGACCIA, *L’Ambasciatore*, pp. 456-461.

<sup>874</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 93v-118r.

<sup>875</sup> Ivi, c. 100r.

rappresentante di un principe deve essere immediatamente riconoscibile come tale, il vestiario deve però essere adeguato all'occasione e al ceto di appartenenza<sup>876</sup>.

Leonardi si preoccupa anche dell'alloggio dell'ambasciatore, sia nelle tappe del viaggio che presso il luogo di destinazione, consigliando che quest'ultimo sia già locato ed arredato prima del suo arrivo, in quanto non è onorevole che egli riceva le prime visite dei colleghi e del principe ospitante in locande o taverne, unici 'alberghi' dell'epoca<sup>877</sup>. Quanto alle dimensioni, vale la medesima regola di non eccedere la misura delle proprie sostanze, perché, sebbene un'abitazione modesta possa suscitare biasimo, questo non è equiparabile all'umiliazione di dover lasciare una casa che esorbiti le proprie possibilità per una più modesta<sup>878</sup>.

Siamo in un'epoca in cui la dimora del diplomatico non è ancora assunta al rango di ambasciata: essa è sì un luogo di incontro tra dignitari stranieri e del paese ospitante, ma non anche quella rappresentazione della corte del Signore mittente, teatro mondano e sede del cerimoniale, che diverrà nel corso del Seicento. Ne consegue che essa non è ubicata in edifici stabilmente destinati a tale scopo, ma destinati a variare in base alla persona e al rango del residente.

### 3.12. Considerazioni finali

Giunti al termine del presente lavoro, mi pare opportuno riepilogare i punti nei quali – nella costruzione dell'autore – la scienza cavalleresca viene ad intersecarsi con quella diplomatica, fino ad assurgere a fondamento delle relazioni interstatuali.

Occorre muovere dalla concezione di una *respublica* fondata sull'onore, in quanto retta dal corpo intermedio della nobiltà, idealmente guidata dal *principe cavalliero*. Anche i rapporti con le altre entità politiche sono regolati dalle leggi di cavalleria, essendo imprescindibile il rispetto dell'onore sia dello Stato che dei soggetti inviati a rappresentarlo, accostando alla dignità privata quella pubblica, solo in parte coincidente con quella del principe.

All'obbligo gravante sul cavaliere di essere geloso del proprio onore, si aggiunge, nel *cavaliere ambasciatore*, quello – più arduo – di tutelare l'onorabilità dello Stato che rappresenta. Per assolvere a tale incombenza, risulta imprescindibile il ricorso ad un uomo d'onore, la cui reputazione – o fama – deve essere immacolata, priva di qualsivoglia macchia che possa compromettere l'immagine del rappresentato innanzi alla corte di residenza. Soprattutto per questo, l'oratore pesarese richiede al suo ambasciatore una nobiltà formale e sostanziale, in quanto quella «presunzione di bontà» che accompagna gli illustri natali rappresenta un vantaggio nei rapporti con il ceto dirigente locale.

Come per il privato cavaliere anche per il diplomatico Leonardi immagina una scala delle opinioni che di lui può avere il principe presso il quale è inviato: ogni gradino che egli sale

<sup>876</sup> La rubrica è intitolata *Delli vestimenti et cavalcature dell'ambasciatore* (ivi, cc. 69v-71r); cfr. M. DE CAVALLI IL VECCHIO, *Informatione dell'offitio dell'Ambasciatore*, cit., pp. 45-46.

<sup>877</sup> G.G. LEONARDI, *Il Cavaliere Ambasciatore*, cit., cc. 97v-98v.

<sup>878</sup> «E' ben vero che dalla grandezza degli edifici di quelli che fabricano o vi habitano si presume in loro magnanimità, grandezza d'animo, ma degna è quella consideratione che vogliamo che sia avanti gli occhi dell'ambasciatore, che niuna cosa sia da cominciare, che non possa durare sino al fine dell'ambasciaria» (ivi, c. 98v).



apre la strada, oltre alla gloria, a concreti vantaggi nella politica estera del proprio sovrano. La *gratia* – universalmente ritenuta requisito fondamentale dell'attività diplomatica – viene, dunque, per l'autore a identificarsi con la pedissequa osservanza della 'religione di cavalleria', con quei modi fieri ma cortesi letti dal ceto come segno distintivo del valore di un uomo, degno di essere «honorato et non sprezzato».

D'altronde, la scienza dell'onore, vista nella sua essenza, rappresenta l'arte di saper mettere a proprio agio, ovvero a disagio, gli altri soggetti che ne condividono i costrutti. Sotto quest'ottica, appare senz'altro condivisibile la tesi del Nostro, che ne vede la base della formazione di un uomo mandato a 'conquistare' un Paese straniero con l'arte della propria eloquenza.

Negli aspetti concreti dell'agire diplomatico, tuttavia, si consuma tutta la distanza tra l'aulico codice etico cavalleresco e la cruda ragion di Stato, la quale spesso richiede inganni, corrottele, menzogne. Proprio in questo aspetto l'autore concentra i suoi sforzi, risolvendo l'apparentemente inconciliabile contrasto attraverso un nuovo l'accostamento tra l'ambascieria e la guerra/duello: i limiti che il rappresentante incontra nel condurre le negoziazioni sono gli stessi che incontra il capitano nell'affrontare l'esercito avversario e il cavaliere privato nello stecato; l'obbiettivo non è la semplice vittoria, ma un *honorato trionfo*.

Leonardi avvicina le figure del cavaliere e dell'ambasciatore, qualificando entrambi come militari, uomini al servizio della patria e del sovrano che combattono per i supremi fini della «pace nell'alloro» e della salvezza della patria: l'uno sui campi di battaglia, l'altro nelle corti e ai tavoli dei negoziati.

Dal primo degli obbiettivi dell'agire militare – la pace – discende un vero e proprio obbligo di prodigarsi per placare le discordie che possono insorgere all'interno del ceto, tanto nella propria sfera privata quanto nello scacchiere internazionale. Un dovere che grava sul cavaliere sia qualora si trovi quale diretto interessato in una querela che quando possa favorirne la risoluzione tra soggetti terzi.

Infine, ambasciatore e cavaliere sono accomunati dalla reazione all'ingiuria che viene loro arrecata. Per consuetudine inveterata, codificata successivamente dal diritto romano, l'offesa fatta al legato, soprattutto se rivolta contro la sua incolumità, rappresenta un giusto *casus belli*, salvo che l'autore non venga consegnato nelle mani dell'ingiuriato per riceverne il castigo. Risulta evidente il parallelismo con la remissione, la quale evita la vendetta contro le ingiurie di fatto e, in particolare, il duello, guerra privata a tutela dell'onore privato, come la guerra pubblica tutela l'onore della *respublica*.

In conclusione, il lavoro del Leonardi nel suo complesso, e *Il Cavalliero Ambasciatore* in particolare, rappresenta un originale tentativo di costruire la nascente monarchia assoluta sui dettami non della scienza politica, ma di quella cavalleresca. L'onore, quale valore fondante, diviene la fonte primaria dell'agire statale, linea guida di ogni condotta del monarca e dei suoi ministri. Sebbene la gran parte degli autori contemporanei fosse ben conscio del codice etico nobiliare, in nessuna delle opere analizzate si ritrova questa dimensione così strettamente cetuale del pensiero politico, specie nell'ambito dei rapporti intersatali.



## Capitolo Quarto

### Il fondo leonardiano presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro

La presente catalogazione è volutamente limitata ai soli manoscritti nei quali trovano posto le opere inedite di Giovanni Giacomo Leonardi, omettendo quelli contenenti le carte private. Quasi tutto il fondo è occupato dai libri destinati a confluire nell'opera magna, intitolata *Il Principe Cavalliero*, divisa in trentadue libri che raccolgono «tutto lo scibile circa il diritto e il fatto della guerra»<sup>879</sup>.

Il progetto del Leonardi, in verità, aveva la più vasta aspirazione di formare il perfetto principe del Rinascimento italiano non solo nell'arte della guerra, ma anche in quella politica, diplomatica e, soprattutto, nella scienza dell'onore. Come ampiamente esposto, l'onore di cavalleria assurge a valore cardine di tutta la trattazione, vera e propria stella polare dell'agire statutale.

Come può evincersi dal titolo, appare evidente la contrapposizione con un altro ben più noto scritto: *Il Principe* di Niccolò Machiavelli, autore spesso oggetto delle invettive del Leonardi. Quale alternativa al modello di un sovrano che opera al di fuori di ogni condizionamento etico, il Leonardi propone un vero e proprio 'sacerdote della religione di cavalleria', per il quale il rispetto della parola data rappresenta il dogma del proprio operare, seppur comunque finalizzato alla "salute" dello Stato. Ciò che l'autore intende dimostrare sono le maggiori utilità che nelle «cose di Stati» possono ottenersi grazie al proprio onore, rispetto a quelle derivanti da inganni e tradimenti, che, seppur forieri di successi momentanei, arrecano imperitura infamia a coloro che li mettono in atto.

Secondo Carlo Promis – lo studioso che maggiormente si è occupato del fondo – tutti i manoscritti sotto riportati sono di mano dell'autore ovvero copie sincrone, redatte sotto la sua direzione e ricche di correzioni autografe<sup>880</sup>. A seguito di una comparazione con l'epistolario contenuto nel carteggio con i Duchi di Urbino – custodito presso l'Archivio di Stato di Firenze e, in minima parte, presso l'Oliveriana –, può ipotizzarsi che le diverse grafie siano di mano dei segretari che si avvicendarono al servizio del Leonardi nella sua attività di ambasciatore, incaricati di redigere in minuscola cancelleresca la copia delle opere da presentare agli stampatori, data la grafia assai ostica dell'autore.

---

<sup>879</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 157.

<sup>880</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., pp. 158, 172.

Dalla consultazione dell'*Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia* curato da Giuseppe Mazzatinti e Albano Sorbelli, si osserva come spesso la catalogazione riporti i testi come copie del XVIII secolo, in quanto la tonda usata dal copista è assai differente da quella tipica delle cinquecentine. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, pare preferibile la ricostruzione fornita poc'anzi; pertanto, salvo diversa indicazione, il riferimento alle copie deve intendersi come sincrone.

### **Manoscritto n. 215**

L'opera intitolata *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti a duello dell'Illustre Signor Giovanni Giacomo Leonardi Conte di Montelabate*, dedicata al Duca Guidobaldo II e datata il 1° agosto 1560 in Montelabate, consiste nella raccolta sistematica dei pareri forniti dall'autore in veste professore d'onore. Gli originali sono stati poi raccolti nel successivo manoscritto n. 222, mentre in questa versione destinata alle stampe sono stati spesso omessi i nomi dei personaggi coinvolti per ovvie ragioni di opportunità. Nell'appendice al presente lavoro si riporta l'integrale trascrizione dell'opera.

Consta di 430 carte numerate, ritenute autografe tanto dal Mazzatinti quanto dal Promis, sebbene la grafia si presenta assai diversa rispetto a quella abituale dell'autore di cui al citato ms. 222.

### **Manoscritto n. 216**

Contiene l'opera intitolata *Il Cavagliero Ambasciatore dell'Illustrissimo Signor Giovanni Giacomo Leonardi Conte di Montelabate*, idealmente corrispondente al secondo libro del *Principe Cavalliero*, come si evince dall'indicazione riportata sotto il titolo. Divisa in dieci libri, dedicata al duca Guidobaldo II della Rovere, reca la data del 1542. La tematica trattata è l'arte dell'ambasceria, frutto della lunga esperienza dell'autore quale oratore del Duca di Urbino presso la Repubblica di Venezia. Il trattato è integralmente riportato in appendice.

Alle carte 14 e 15 vi è la copia, seguita dall'originale, di un privilegio concesso da Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte, datato il Rivoli il 5 settembre 1561, con il quale si vieta nei suoi domini la stampa dell'opera senza espressa licenza dell'autore.

Consta di 535 carte numerate. La numerazione progressiva iniziale, a partire dalla carta 171, viene affiancata da un'ulteriore, che inizia con il numero 93, la quale si sostituisce completamente alla prima a partire dalla carta 251 (173 secondo la nuova numerazione). Tra le carte 363r e 363v vi sono tre allegati, denominati A (di due carte), B (di due carte) e C (di una carta per una sola facciata) nelle quali è riportato il bilancio del Regno di Francia dell'anno 1555 e, nella prima carta dell'allegato A, le entrate dei principali Stati italiani di inizio Cinquecento.

Trattasi di un originale del secolo XVI; quanto alla mano, valgono anche in questo caso le considerazioni espresse relativamente al ms. 215.

### **Manoscritto n. 217**

In diversi fascicoli di carte non numerate, inizia con *Il Cavalliere per il duello*, opera incompleta in latino riguardante la scienza dell'onore, di sole cinque carte compresa l'intestazione.

Dopo tre carte bianche, dalla numero 9 comincia il secondo fascicolo, denominato *Alcuni ricordi per ministri de' Principi in generale*, per complessive dieci carte, la cui tematica principale sono le modalità con cui rapportarsi con i principi e con la corte. I precetti esposti, frutto della personale esperienza dell'autore, verranno sviluppati ne *Il Cavagliero Ambasciatore* (ms. 216). Seguono numerosi consigli destinati ai segretari dei ministri aventi ad oggetto la corrispondenza ufficiale, rubricati *Per la segreteria alcuni notabili*.

Il terzo fascicolo, quasi completamente illeggibile, contiene le quattro orazioni tenute dal Leonardi innanzi al Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia, al fine di ottenere la condotta di Capitano generale delle Armate di terra per Guidobaldo II.

Il quarto fascicolo, anch'esso pressoché illeggibile a causa del terribile stato di conservazione, tratta, come si evince dall'indice che lo precede, degli uffici e dei gradi della milizia in tempo di guerra.

Nel successivo quinto fascicolo, di carte 38, vi è il *consilium* in materia feudale, in latino, avente ad oggetto gli obblighi vassallatici dei Duchi di Urbino verso il Papato, prodotto nell'ambito della contesa relativa del Ducato di Camerino. Nel sesto fascicolo, di 20 carte non numerate, trovano posto alcune considerazioni relative agli Stati dell'epoca, nonché al modo di condurre la guerra, comprese 37 massime dell'autore.

Segue un settimo fascicolo, numerato dalla carta 25 (con cui comincia) alla carta 102, dedicato al tema dell'onore di cavalleria in relazione alla figura del principe e alle diverse forme di governo della cosa pubblica. Può ipotizzarsi che si tratti di una bozza del primo libro de *Il Principe Cavalliero*.

Dalla carta 78r trova posto un testo in poesia, suddiviso in stanze di otto versi ciascuna ed intitolato *Stantie n.º cento dell'Ill.re Sig. Giovanni Giacomo Leonardi da Pesaro Conte di Montelabate contra la corte in laude della vita solitaria*. Il tema – assai in voga tra il XV ed il XVI secolo – è se fosse preferibile per un nobiluomo vivere presso la corte ovvero ritirarsi nei propri possedimenti, come fece l'autore. La raccolta si chiude con una lettera siglata dal Frate da Modena, composta di una sola carta *recto et verso*, nel quale egli risponde ad una richiesta del Leonardi circa un parere riguardo le fortificazioni di Senigallia.

Gli scritti sono in parte autografi e in parte redatti con la consueta bella grafia dei segretari, in ogni caso si tratta di originali del XVI secolo.

## **Manoscritto n. 218**

Consta di diversi opuscoli con carte solo parzialmente numerate, in parte autografi. Dalle carte 1r-4v è riportato il libro ottavo dell'opera latina *De vita civis Romani*.

Seguono le opere dell'ingegnere militare riminese Roberto Valturio († 1475), segnatamente: il libro IX del *De re militari* (cc. 5r-6v); il libro X del *De vestimenti* (cc. 7r-8v); il libro XI del *De re navali* (cc. 8v-11r); altri estratti di opere latine riguardanti la storia di Roma (c. 11r-14r).

Le carte 14v-18v sono bianche. Alla c. 19r vi sono appunti in volgare relativi ai canali idrici basati sul Libro VI di Vitruvio, seguiti alle carte 19v-20v da altri *excerpta* tratti da opere storiche greche e romane.

Alle carte 21r-22v vi è un'epistola in italiano indirizzata in Roma al «Sig. Horatio Floridi di Vegetio», residente ducale presso la Santa Sede, la quale tratta per una prima parte di fortificazioni e cose militari, successivamente del significato del termine *Honore* e della virtù, in risposta ad una domanda rivoltagli dal destinatario.

Successivamente (cc. 23r-34v) trovano posto appunti e pensieri tratti da scritti romani e medievali, su varie tematiche di ordine militare e feudale, compreso il matrimonio dei militari.

Dalla c. 35r alla c. 44r altri estratti dalle opere di Roberto Valturio. Seguono le cc. 44v-46v bianche.

Vi è poi (c. 47) una lettera di Mario Savorgnano, autografa, il quale aggiorna il Leonardi di alcune vicende accadute a militari di loro conoscenza. Non è chiaramente leggibile la data, la quale può approssimativamente ricostruirsi dal *post scriptum*, nel quale si legge della morte di Stefano Colonna, avvenuta l'8 marzo 1548.

Dopo una carta bianca (c. 48) vi è una relazione autografa non datata del Leonardi riguardante il porto di Pesaro, indirizzato al Duca di Urbino («Molto M[agnifi]co Sig. mio Oss[ervandissi].mo»). Segue dalla carta 51v un altro opuscolo contenente i piani per la riconquista di Marano – oggi Marano Lagunare, in provincia di Udine, piazzaforte dell'alto Adriatico contesa tra la Repubblica di Venezia ed il Sacro Romano Impero sin dall'XI secolo – datato 1543 (cc. 52r-57r).

Dalla c. 58r inizia il *Libro sopra il caminar di uno essercito*, parte del Trattato del Principe Cavalliero, dedicato alla condotta da tenere quando si conduce un'armata in marcia. Dopo l'indice dei capitoli, l'opera si apre con il consueto proemio, dedicato all'importanza del camminare per la salute umana ed all'armonia generata dai bei movimenti del corpo. Il trattato consta di carte 40 oltre le tre dell'indice, dalle quali principia una nuova numerazione progressiva (corrisponderebbero alle carte 58r-100r).

Una carta bianca (c. 101) separa l'opera summenzionata da un altro trattato parte del Principe Cavalliero: il *Libro sopra il tener camino*, cui sono dedicate le carte 102r-140r, anch'esse rinumerate secondo un nuovo ordine progressivo. La tematica trattata sono le avvertenze da seguire onde prevenire e respingere gli attacchi nemici durante gli spostamenti delle armate di terra. L'opera è introdotta da un proemio che ne illustra gli obiettivi.

Seguono quattro carte bianche, prima che alla c. 145r trovi posto l'indice dei capitoli del *Libro sopra il retirar di uno essercito*, anch'esso parte dell'ambizioso progetto del Principe Cavalliero. Dal proemio, il quale invita alla perseveranza i militari anche nelle situazioni avverse come i ripiegamenti, incomincia una nuova numerazione progressiva. Oggetto dell'opera è ovviamente il condurre in ritirata i propri uomini con il minor costo possibile in termini di vite, materiali e, soprattutto, onore (carte 145r-197v).

Dopo due carte bianche, compare alla c. 199r un appunto: «Questo libro va rifatto di nuovo». Segue poi (c. 200r) l'indice di un'altra opera, dal quale si evince che anch'essa dovesse trovare idealmente posto nell'immenso Trattato del Principe Cavalliero: il *Trattato di armi et di artiglieria*, corrispondente al libro quinto dell'opera magna. Il proemio, dal quale incomincia la nuova numerazione delle carte, tratta dell'utilità degli scritti in materia militare, acclarata sin dall'antichità greca, non potendo l'esperienza dell'uomo d'arme coprire necessariamente tutti i campi del sapere. Il Leonardi procede, nelle successive 65 carte, ad illustrare l'utilizzo non solo delle principali armi portatili – sia bianche che da fuoco – e dei pezzi di artiglieria, ma anche il materiale per gli accampamenti, l'abbigliamento militare, nonché i gradi dei comandanti sul campo.

Alla c. 65r (c. 270r) è riportato il testo di una lettera, recante la sottoscrizione del condottiero Antonio da Castello († 1549), in risposta ad una richiesta del Leonardi nella quale vi sono numerosi consigli circa il modo di disporre ed utilizzare l'artiglieria campale.

Alla c. 68v (c. 273v) compare il proemio del *Libro VI del Principe Cavalliero*, dedicato all'importanza dell'uso appropriato dei vocaboli militari, necessario al buon comandante per

essere apprezzato dai suoi soldati e compreso dai nemici. Segue l'elencazione, a guisa di dizionario, dei principali termini in uso tra le genti d'arme, preceduta da un discorso intorno alle lingue del mondo ed alla loro reciproca integrazione. Il manoscritto termina alla c. 73v (c. 278v).

### **Manoscritto n. 219**

Consta di 337 carte, corrispondenti alla versione definitiva de *Il Principe Cavalliero in duello*, in copia, del quale si riporta in appendice l'integrale trascrizione. Il trattato, diviso in dieci libri, è dedicato al tema dell'onore, dei modi di acquistarlo e, soprattutto, dei mezzi per tutelarlo, fra i quali spicca la singolar tenzone nella sua forma giudiziaria.

### **Manoscritto n. 220**

Nel volume trova posto il *Libro delle fortificationi de' nostri tempi*, parte del Trattato del Principe Cavalliero, di complessive 197 carte, in parte autografe della prima metà del XVI secolo, in parte copie del XVII-XVIII secolo. La numerazione progressiva, parziale, riguarda unicamente le carte copiate.

Il volume si apre con un indice dei capitoli, di mano diversa da quella dell'autore; sebbene sia indicato come relativo al solo primo libro, copre in realtà tutta la trattazione, desumendosi l'incompletezza dell'opera. Segue un proemio dedicato alla cagione per cui le antiche civiltà costruirono edifici tanto grandiosi da rendere impossibile per i posteri eguagliarli. Lo scritto si chiude alla c. 117r con un'orazione, nella quale il Leonardi si scaglia contro l'ignoranza dei suoi tempi in materia, la quale lo avrebbe mosso a scrivere l'opera. In calce è riportata la data del 22 dicembre 1553, unitamente alla sottoscrizione: *Io. Iac. Leonardis Comes Montis Abbatis*.

Nelle carte a seguire (cc. 118r-119r) si trovano altri capitoli in tema di ingegneria militare, sempre di mano del copista. Alla c. 120r inizia il *Discorso sopra le muraglie di Roma vedute da me con somma diligenza*, autografo, nel quale l'autore riporta le sue considerazioni relativamente alle antiche mura dell'Urbe, visitate in occasione della consegna al Duca Guidobaldo II del bastone di Capitano generale della Chiesa. Dalla carta 120r la trattazione prosegue di mano del copista. L'autore aggiunge le sue personali considerazioni relativamente all'opportunità di edificare una nuova linea di fortificazioni munite di pezzi di artiglieria, le quali trovano più completa esplicitazione nel successivo discorso *Sopra la fortificazione di Roma per farla al più presto difendibile*, che prosegue fino alla c. 128r.

La carta 130 è occupata su entrambi i versanti dal *Breve discorso intorno il terreno che sia da mettere in difesa in ogni loco ove gli si possa sotenerne*, autografo, nel quale l'autore rammenta come un terrapieno fosse all'epoca la migliore protezione contro l'artiglieria nemica.

Dopo una carta bianca, alla c. 132 vi sono le misure della muraglia di Pesaro, in copia, e dalla c. 134r alla c. 140v il *Discorso dato a Sua Eccellenza sopra Pesaro*, completamente autografo ad eccezione della prima carta.

Alle carte 141r- 145r vi è il saggio autografo intitolato *Delli contrafforti o sproni che si chiamano*. Dalla c. 146r inizia un'ulteriore trattazione autografa, che parrebbe, per la sua



partizione in rubriche, un'addenda al libro delle fortificazioni summenzionato, la quale inizia con la rubrica *Le fortificationi della città che jstantia sono state et seranno cagione della ruina di quella*.

### **Manoscritto n. 221**

Incomincia con l'indice del *Libro sopra lo alloggiar di uno essercito*, parte dell'opera magna del Principe Cavalliero. Il libro, giunto a noi incompleto e di mano del medesimo copista del secolo XVIII, inizia dalla c. 57r per terminare alla c. 108v, mentre dall'indice si evince che vi erano altre dodici rubriche, l'ultima delle quali, intitolata *Peroratione nella quale si mostra la facilità di ogni alloggiamento*, principiava alla c. 117r.

Segue il libro intitolato *Dell'offitio et autorità de' magistrati de' nostri tempi et degli huomini che vanno alla guerra dell'Ill.re Sig. Gio. Iacomo Leonardi da Pesaro Conte di Montelabate*, preceduto da un indice che impegna due carte ed è seguito da quattro carte bianche prima che compaia la dedica al Duca di Urbino Guidobaldo Feltrio della Rovere. La calligrafia è del copista; consta di 116 carte numerate escluso l'indice, nelle quali trova posto una compiuta trattazione di tutti i gradi militari e di tutto il personale presente sul campo, compreso il giureconsulto per le negoziazioni.

Una sola carta bianca separa il libro summenzionato da un'elencazione di complessive quattro carte, anch'esse in copia, riguardanti l'occorrente e la sceneggiatura per uno spettacolo che doveva tenersi in Venezia, consistente nell'assalto dal mare e nella difesa di una fortezza di legno. La rappresentazione, parte dei festeggiamenti per celebrare l'arrivo in Venezia di Caterina d'Austria (1572) e del margravio di Brandeburgo nel novembre del 1549, non ebbe luogo per la coincidenza con la morte di Paolo III, avvenuta il 10 del mese<sup>881</sup>.

Seguono dieci carte, numerate progressivamente a partire dal numero 11, autografe, contenenti nove rubriche relative all'utilizzo dell'artiglieria, forse parte di uno dei libri del Principe Cavalliero.

Seguono due carte bianche, prima che compaia l'indice del libro *Sopra l'assicurar et fornir una città*, sempre parte dell'opera magna. La trattazione, introdotta da una proemio, si estende per 88 carte numerate, dedicate a tutto ciò che occorre, in termine di uomini e rifornimenti, per consentire ad una città di resistere ad un lungo assedio.

Complessivamente sono 284 carte, solo parzialmente numerate e quasi integralmente copiate.

### **Manoscritto n. 222**

Consta di 407 carte non numerate, in buona parte autografe, nelle quali sono raccolti i pareri forniti dal Leonardi ai nobiluomini suoi contemporanei in materia di scienza cavalleresca, in particolare relativi ai due principali istituti del duello e della pace privata. Si apre con un parere destinato al Duca di Massa, intitolato *Li padrini, li signori del campo non sono tenuti dar altro conto se non quanto porta il debito loro*; mentre si chiude con un parere

---

<sup>881</sup> C. PROMIS, *Biografie*, cit., p. 147.

destinato al Conte Giorgio Trivulzio, intitolato *La modestia nella Cavalleria è di molta stima*, il quale reca prima della sottoscrizione la data dell'11 giugno 1557 in Venetia.

A differenza del manoscritto oliveriano n.° 215 – destinato alle stampe – la presente raccolta riporta i nomi dei personaggi coinvolti.

### **Manoscritto n. 223**

Il nono ed ultimo tomo delle opere del Leonardi si apre con l'indice incompleto, redatto da una mano successiva, su tre carte parzialmente lacerate, dell'opera intitolata *Del Cavalliero in duello* sebbene in altre parti del testo compaia anche il diverso titolo *Il Cavalliero per il duello*. Eccezion fatta per il summenzionato indice, le successive 286 carte, numerate fino alla 205, sono vergate di mano dell'autore. Si notano numerose addende e cancellature, come anche la mancanza di qualche foglio.

Si ritiene che esso sia una prima versione del trattato di scienza dell'onore poi intitolato *Il Principe Cavalliero in duello* (ms. Oliv. n. 219). I contenuti e le rubriche, come anche la partizione in dieci libri, sono infatti corrispondenti. Iniziano infatti entrambi i proemi con la frase: «Grande, dura, tremenda è questa voce di Cavalleria»; tuttavia, il presente volume termina incompleto al libro decimo dedicato alle paci, con la frase: «che è il primo a turbare la fraternità de' Cavallieri», la quale si ritrova a metà della carta 313v della versione definitiva dell'opera.

Al volume è aggiunto, non rilegato, un fascicolo di carte 36 contenente documenti successivi appartenenti alla famiglia Leonardi.



## BIBLIOGRAFIA

### – FONTI MANOSCRITTE:

#### - Archivio di Stato di Firenze [ASFi]:

- fondo *Mediceo del principato*, IV, f. 2964; VII, ff. 1169-1176, 1176a, 1176b, 1212a; VIII, ff. 356, 357, 361, 412, 481;

- fondo *Ducato di Urbino*, classe I, div. A, ff. I, IV; div. G, ff. 1, 4, 221, 231, 232, 233, 234, 235;

#### - Archivio di Stato di Venezia [ASVe]:

- *Collegio, Pandette*, reg. I;

- *Commemoriali*, reg. 21;

- *Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Secreti*, regg. 4, 5, 6;

- *Notarile, Testamenti*, bb. 191/672, 938/453;

- *Senato, Deliberazioni, Secreti*, regg. 53, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 71;

- *Senato, Terra*, regg. 27, 28;

- Biblioteca Oliveriana di Pesaro, mss. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 374/III, 374/IV, 375/V, 376/X, 387/X/XIX, 409, 426/IV, 443, 445/I, 445/II, 455/II, 458/III, 467/V, 863, 965, 1009, 1063, 1549, 1574/XXI, 1579/IV, 1746/IV-/XXVI;

- Biblioteca Nazionale Augusta di Perugia, ms. 943, Anonimo, *Cavalleresco trattato sopra il duello in dialogo*, 1565 ca.

### – DIZIONARI E CATALOGHI:

- *Dictionary of National Biography*, ed. by L. Stephen, Oxford, Smith Elder & Co., 1885-1901;

- *Dizionario Biografico degli Italiani*, a cura di A.M. Ghisalberti *et al.*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 1960-2020 [DBI];

- *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi *et al.*, Bologna, Il Mulino, 2013 [DBGI];

- *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. Appendice VIII - Diritto*, diretto da M. Ciliberto, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 2012;
- *Repertorio degli umanisti italiani*, a cura dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze, Le Monnier, 1943;
- *Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia: Pesaro*, opera fondata dal prof. G. Mazzantini, Firenze, Olschki, 1923;
- *Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia: Torino*, opera fondata dal prof. G. Mazzantini, Firenze, Olschki, 1952.
- *The Encyclopedia of Diplomacy*, ed. by G. Martel, Hoboken, Wiley, 2018;

– FONTI A STAMPA ANTICHE:

- Alciati Andræ (A. Alciato), *Praesumptionum tractatus*, Lugduni, Iuntæ, 1542;
- Andreae Johannis (G. d'Andrea), *In Secundum Decretalium librum Novella*, Venetiis, Vendramenus, 1581;
- Barbarus Ermolaus (E. Barbaro), *De cœlibatu, De officio legati* [ed. a cura di V. Branca, Firenze, Olschki, 1969];
- Bartholi de Saxoferrato (B. da Sassoferato), *De insigniis et armis* [ed. anastatica a cura di M. Cignoni, Pagnini, Firenze, 1998];
- Id., *In secundam Codicis partem novissime accesserunt additiones Iacobi Menochii prestantissimi iurisconsulti*, Venetiis, Societas Aquilæ se renovantis, 1590;
- Bignon J., *De l'exellence es roys et du royaume de France*, Paris, Drouart, 1610;
- Bragaccia G., *L'Ambasciatore*, Padova, Bolzetta, 1626;
- Brunii Alberti (A. Bruno), *In materia feudali consilia domini Alberti Bruni*, Venetiis, ed. non riportato, 1548;
- Brunus Conradus (K. Braun), *De legationibus libri quinque, cunctis in republica versantibus, aut quolibet magistratu fungentibus perutiles, et lectu iucundi. De caeremoniis libri sex. De imaginibus liber unus*, Moguntia, Behem, 1548;
- Burckard J., *Liber notarum*, 1484 [ed. a cura di E. Celani, Città di Castello, Lapi, 1910];
- Capozzucca C., *Narrativa della querela del Cap. Cencio Capozucca co'l Cap. Flamminio della Casa*, 1558;
- Carafa D., *Memoriali*, 1467-1485 [ed a cura di F. Petrucci Nardelli, Roma, Bonacci, 1988];
- Cassanei Bartholomei (B. de Chasseneux), *Catalogus gloriae mundi*, Venetiis, Valgrisium, 1559;
- Castiglione B., *Libro del cortegiano*, 1528 [ed. a cura di A. Quondam e N. Longo, Milano, Garzanti, 1981, ris. 2021];

- *Corpus Iuris Civilis*, Lugduni, Porta, 1560;
- Corso R., *Delle Private rappacificazioni*, Correggio, stamperia propria, 1550;
- Cotta F., *Onasandro Platonico. Dell'ottimo capitano generale et del suo officio tradotto di greco*, Venigia, Giolito, 1546;
- Curtius Franciscinus juniore (F. Corti il Giovane), *Tractatus de feudis*, Coloniae Agrippinae, Busæum, 1663;
- D'Acquino T., *Somma Teologica. Nuova edizione in lingua italiana* (a cura di P. T.S. Centi e P. A.Z. Belloni), Roma, SD Edizioni, 2009;
- Da Bisticci V., *Commentario della vita di Messer Giannozzo Manetti*, 1478 [in *Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1862];
- Id., *Le vite*, 1480 [ed. a cura di A. Greco, Firenze, Olschiki, 1970];
- De Cavalli M. il Vecchio, *Informatione dell'offitio dell'ambasciatore*, 1550 [ed. a cura di T. Bertelé, Firenze, Olschki, 1935];
- De Commynes Ph., *Les Memoires de messire Philippe de Commynes chevalier seigneur d'Argenton*, Paris, Le-Mur, 1615 [trad. francese moderna a cura di Joël Blanchard, Ginevra, Droz, 2007; trad. italiana a cura di M.C. Daviso, Torino, Einaudi, 1960];
- De Lignano Iohannis (Giovanni da Legnano), *Tractatus de bello, de represaliis et de duello*, 1360 [ed. a cura di T. Erskine Holland, Oxford University Press, 1917];
- De Penna Lucas (Luca da Penne), *Commentaria in Tre posteriores libri*, Lugduni, Iuntæ, 1582;
- De Puteo Paris (Paride dal Pozzo), *Duello. Libro de re, imperatori, prencipi, signori, gentilhuomini et tutti gli armigeri*, 1472 [ed. Venetiis, editore sconosciuto, 1540];
- De Villadiego Gondissalvus (G. de Villadiego), *Tractatus de legato*, 1485 [in *Tractatus Universi Iuris*, Venetiis, Societas Aquilæ se Renovantis, 1584-1586, t. XIII];
- De Vitoria F., *Relectio de potestate civili*, 1529 [ed. a cura di J. Cordero Pando, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2008];
- *Decretalium Gregorii noni liber accuratissime emendatus*, Basilæ, Fröben, 1511;
- Dolce L., *Il concilio, ovvero consiglio et i consiglieri del Prencipe*, Vinegia, Giolito, 1560;
- Doleti Stephani (É. Dolet), *De officio legati - De immunitate legatorum - De legationibus Ioannis Langiachi Episcopi Lemovicensis*, 1541 [ed. a cura di D. Amherdt, Droz, Ginevra, 2010];
- Durandi Guglielmi (G. Durante), *Speculum iuris cum Iohannis Andræ, Baldi reliquorum...*, Lungduni, Tinghi, 1577;
- Fausto da Longiano S., *Duello del Fausto da Longiano regolato a le leggi dell'honore*, Vinegia, Valgrisi, 1551;
- Id., *Il gentilhuomo del Fausto da Longiano*, Vinegia, Valgrisi, 1542;

- Ferretus Julius (G. Ferretti), *De oratoribus, seu legatis Principum, et de eorum fide et officio, in Consilia et Tractatus...*, Venetiis, Avantium, 1562;
- Garzoni da Bagnacavallo T., *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venetia, Somascho, 1585;
- Gentili A., *De legationibus libri tres*, 1585 [ed. by J. Brown Scott, New York, Oxford University Press, 1924];
- Id., *De iure belli libri tres*, Oxonii, Typographeo Clarendoniano, 1598 [ris. anastatica Oxford, Holland, 1877];
- Giustiniani A., *Dispacci come ambasciatore veneto in Roma, 1502-1505* [ed. a cura di P. Villari, Firenze, Le Monnier, 1876];
- Godefroy Th., *Mémoires concernant la preesance des Roys de France sur les Roys d'Espagne*, Paris, Chevalier, 1612;
- Bernardo de Rosergio (B. de Rosier), *Ambaxiator Brevilogus*, 1436 [in V. Grabar, *De legatis et legationibus tractatus varii*, Dorpati Livonorum, Mattiesen, 1905];
- Grifoni G.A., *Specchio della lingua latina*, Vinegia, Salicato, 1550;
- Grotii Hugonis (U. Grozio), *De iure belli ac pacis libri tres*, Moeno-Francofurti, Wechelanus, 1626;
- Guicciardini F., *Dialogo del reggimento di Firenze, 1521-1526* [in Id., *Opera omnia*, consultabile sul sito [www.guicciardini.com](#)];
- Id., *Ricordi politici e civili*, 1530 [ed. a cura di M. Fubini, Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1997];
- Id., *Storia d'Italia*, 1537-1540 [ed. a cura di S. Seidel Menchi, Torino, Einaudi, 1971];
- Hotman de Villers J., *De la charge et dignité de l'ambassadeur*, Dusseldorf, Busius, 1613;
- Id., *L'Ambassadeur*, Paris, editore sconosciuto, 1603 [trad. inglese *The ambassador*, London, Shawe, 1603];
- Landi O., *Commentario delle più notabili et mostruose cose d'Italia*, Venezia, Cesano, 1553;
- Lenio A., *Oronte Gigante*, Venezia, De Lubei, 1531;
- Camilli Leonardi (C. Leonardi), *Speculum lapidum*, 1502 [ed. Parisiis, Sevestre & Gillum, 1610];
- Leoni G.B., *Vita di Francesco Maria di Montefeltro della Rovere III Duca di Urbino*, Venetia, 1605;
- Lopez Madera G., *Excellencias de la monarquía y reyno de España*, Valladolid, Cordua, 1597;
- Machiavelli N., *Memoriale a Raffaello Girolami quando ai 23 d'ottobre partì per la Spagna all'imperatore*, 1524 [in Id., *Opere*, a cura di C. Vivanti, Einaudi-Gallimard, 1997-2006];

- Id., *Memoriale per un ambasciatore che va da Milano in Francia*, 1506 [in A. von Reumont, *Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI*, Firenze, Barbera 1857];
- Id., *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, 1513-1519 [ed. a cura di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 1971];
- Id., *Historie fiorentine*, Venetia, Aldus, 1546;
- Id., *Il Principe*, 1513 [ed. a cura di U. Dotti, Milano, Feltrinelli, 2013];
- Maggius Ottavianus (O. Maggi), *De legato libri duo*, Venetiis, Avantiis, 1566;
- Martinus Laudensis (Martino da Lodi), *Tractatus de Legatis maxime Principum*, 1450 [in *Tractatus Universi Iuris*, cit., t. XVI];
- Montius Petrus (P. Monti), *De singulare certamine sive dissensione. Deque veterum recentiorumque ritu ad Carolum Hyspaniarum principem et Burgundie archiducem libri tres*, Mediolani, Scinzenzeler, 1509;
- Muzio H., *Il duello con le risposte cavalleresche*, Vinegia, Giolito, 1563;
- Naudé G., *Bibliographie politique*, 1642 [ed. italiana a cura di D. Bosco, Roma, Bulzoni, 1997];
- Paschalii Caroli (C. Pasquali), *Legatus*, Parisiis, Chevalier, 1612;
- Patritio F., *La città felice. Dialogo dell'honore, il Barignano. Della diversità dei furori poetici. Lettera sopra il sonetto del Petrarca*, Venetia, Griffio, 1553;
- Phalethi Hieronimus (G. Falletti), *Poematum Libri septem*, Ferrariam, Rubeum, 1547;
- Piccolomini Æneas Sylvius (E.S. Piccolomini), *Germania*, 1457 [ed. a cura di M.G. Fadiga, Firenze, Sismel, 2009];
- Pigna G.B., *Il Duello diviso in tre libri*, Vinegia, Valgrisi, 1554;
- Id., *Il principe di Giovan Battista Pigna. Nel qual si descrive come debba essere il Principe Heroico, sotto il cui governo un felice popolo, possa tranquilla & beatamente vivere*, Venetia, Sansovino, 1561;
- A. Possevino, *Libro nel quale s'insegna a conoscere le cose pertinenti all'honore*, Vinegia, Giolito, 1568;
- Possevino G.B., *Dialogo dell'honore, nel quale si tratta a pieno del duello, della nobiltà et di tutti i gradi ne quali consiste l'onore*, Vinegia, Giolito, 1553;
- Predelli R. (a cura di), *I Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia. Regesti*, Venezia, A spese della Società, 1876-1914;
- Sansovino F., *Venetia città nobilissima et singolare*, Venezia, Sansovino, 1581;
- Sanudo M., *Diarii*, 1496-1533 [ed. a cura di R. Fulin et al., Venezia, 1879-1902];
- Segarizzi A. (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Bari, Laterza, 1916;
- Socinus Marianus juniore (M. Soccini il Giovane), *Consilia*, Venetiis, Griphius, 1571;



- Tasso T., *Il Messaggero*, 1587 [in Id., *Dialoghi*, a cura di B. Basile, Milano, Mursia, 1991];
- Titus Livius (T. Livio), *Ab Urbe condita*;
- Valdesio Iacopo (D. Valdes), *Prærogativa Hispaniæ. Hoc est de dignitate et preminetia regum regnorumque Hispaniæ*, Francofurti, Hofmanni, 1626;
- Valerius Maximus (V. Massimo), *Factorum et dictorum memorabilium*;
- Valturium Robertum (R. Valturio), *De re militari libris XII*, 1472 [ed. Parisi, Wechelum, 1534];
- Ventura A. (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Roma-Bari, Laterza, 1980;
- Wotton H., *Reliquiae Wottonianae*, London, Maxey, 1651.

– TESTI CONTEMPORANEI:

- Alberi E. (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1855;
- Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608): atti dei convegni nel quarto centenario della morte.<sup>2</sup> (San Ginesio, 11-12-13 settembre 2008, Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008, Napoli L'Orientale, 6 novembre 2007), Milano, Giuffrè, 2010;
- Alonge G., *Ambasciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento*, Roma, Donzelli, 2019;
- Ambrogiani F., *Vita di Costanzo Sforza (1447-1483)*, Pesaro, SPESS, 2003;
- Ambrogiani F., *Vita di Giovanni Sforza (1466-1510)*, Pesaro, SPESS, 2009;
- Andretta S. et all., *Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX<sup>e</sup> siècle, études réunies par S. Andretta, S. Péquignot, J.-C. Wacquet*, Rome, Publications de l'École française de Rome, 2015;
- Angellozzi G., *Il duello nella trattatistica italiana*, in *Modernità: definizione ed esercizi*, a cura di A. Biondi, Bologna, CLUEB, 1998;
- Id., *La nobiltà disciplinata: violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna, CLUEB, 2003;
- Anselmi A., *Il quartiere dell'ambasciata di Spagna a Roma*, in D. Calabi e P. Lanaro (a cura di), *La città italiana e i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1998;
- Arabeyre P., *Un prélat languedocien au milieu du XV<sup>e</sup> siècle: Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse (1400-1478)*, in *Journal des savants*, 4, Paris, De Boccard, 1990;

- Ascheri M., *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in Id., I. Baumgärtner and J. Kirshner (ed. by), *Legal consulting in the civil law tradition*, Berkeley, Robbins Collection, 1999;
- Aurigemma A., *Honore et guerra in Italia (Il parere di Giovanni Iacopo Leonardi nella vertenza tra il Principe d'Albret ed il Marchese del Vasto)*, in *Historia et ius*, n. 5, 2014;
- B. Beherens, *Treatises on the Ambassador Written in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries*, in «The English Historical Review», Oxford University Press, 51, 204, 1936;
- Baffioni Venturi L., *Camillus Leonardus, medico ed astrologo alla corte di Giovanni Sforza Signore di Pesaro*, in *Storie degli Sforza pesaresi*, 9, Lecce, Youcanprint, 2019;
- Baird Smith D., *Jean de Villiers Hotman*, in «Scottish Historical Review», Edinburgh University Press, 14, 1917;
- Banfi L., *Ermolao Barbaro, Venezia e il Patriarcato di Aquileia*, in «Nuova Antologia», Firenze, Fondazione Spadolini, CXI, 1956;
- Barberi Squarotti G. (a cura di), *Storia della civiltà letteraria italiana*, Torino, Utet, 1990;
- Barcia F., *La figura dell'ambasciatore di Charles Paschal e Jean Hotman*, in «Trimestre», 36, 2003;
- Bazzoli M., *Il piccolo Stato nell'età moderna: studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo*, Milano, Jaca book, 1990;
- Id., *Ragion di Stato e interesse degli Stati. La trattatistica sull'ambasciatore dal XV al XVIII secolo*, in «Nuova Rivista Storica», Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 86, 2002;
- Bellini V., *Note storico-giuridiche sulla evoluzione della diplomazia permanente*, in «Diritto internazionale. Rivista trimestrale di dottrina e documentazione», Milano, Istituto per gli Studi di politica internazionale, XXII, 1968;
- Berges W., *Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters*, Leipzig, Hiersemann, 1938;
- Bertelè T., *Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie*, Bologna, Apollo, 1932;
- Besta E., *Il Senato veneziano: origini, costituzioni, attribuzioni e riti*, Venezia, Visentitini, 1899;
- Bianco di San Secondo E., *Baldassarre Castiglione nella vita e negli scritti*, Verona, Luzio, 1941;
- Biow D., *Doctors, Ambassadors, Secretaries. Humanism and Professions in Renaissance Italy*, Chicago-Londra, The University of Chicago Press, 2002;
- Blanchard J., *Commynes et les italiens. Lettres inédites du mémorialiste*, Paris, Klincksieck, 1993;
- Blanchard J., *Philippe de Commynes*, Paris, Fayard, 2006;
- Bongiovanni G., *Baldassarre Castiglione*, Milano, Alpes, 1929;

- Borsellino N. e W. Pedullà (a cura di), *Storia generale della letteratura italiana*, Milano, Motta, 1999-2004;
- Boulmier J., *Étienne Dolet, sa vie, ses œuvres et son martyre*, Paris, Aubry, 1857;
- Braun G., *La formation des diplomates à l'époque moderne*, in «Revue d'histoire diplomatique», Paris, Pedone, 128 (3), 2014;
- Broglio P. e M. Paoli (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secolo XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011;
- Brunetti M., *Tre ambasciate annonarie veneziane: Marino (1539-40) e Sigismondo Cavalli (1559-60) in Baviera, M. Ottoboni (1590) a Danzica*, in «Archivio veneto», Venezia, Visentini, LVIII-LIX, 1956;
- Bruschi U., *Nella fucina dei notai. L'Ars Notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII - metà XIII secolo)*, Bologna, Bononia University Press, 2006;
- Burkardt J., *La civiltà del Rinascimento in Italia*, 1860, traduzione a cura di D. Valbusa [ed. anastatica a cura di L. Gatto, Roma, Newton Compton, 2008];
- Cagiati A., *La diplomazia dalle origini al XVII secolo*, Siena, Cantagalli, 1947;
- Capei P., *Atti e documenti nella controversia di precedenza tra il duca di Firenze e quello di Ferrara negli anni 1562-1573*, in «Archivio Storico Italiano - Nuova serie», Firenze, Deputazione di Storia patria per la Toscana, 7 (2), 1857;
- Casagrande C., Crisciani C. e Vecchio S. (a cura di), *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, Firenze, Sismel, 2004;
- Cassandro G., *Concetto caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in «Rivista di storia del diritto italiano», Firenze, Olschki, XXXVI, 1963;
- A.A., *Dallo ius in bello allo ius ad bello Percorsi storico giuridici della guerra giusta in Età Moderna*, in M. Genua (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan de Sepulveda e il dibattito sulla Conquista*, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014;
- Id., *Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del bellum iustum*, in A. Calore (a cura di), *Seminari di Storia e di Diritto. Guerra Giusta? Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Id. e A. Sciumè (a cura di), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris "globale" tra età moderna e contemporanea*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007;
- Cavina M. e A. Legnani (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000)*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Cavina M., *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003;
- Id., *Il padre spodestato*, Roma-Bari, Laterza, 2007;
- Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Bari-Roma, 2005;

- Id., *Imperator Romanorum triplici corona coronatur*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Id., *L'albagia del Colleoni. Il "De imperatore militum deligendo" di Bartolomeo Cipolla*, in G. Rossi (a cura di), *Bartolomeo Cipolla. Un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, Padova, CEDAM, 2009;
- Id., *L'illiceità del duello d'onore per «intenzione di vendetta»: disagi concettuali della duellistica d'età moderna*, in C. Gauvard e A. Zorzi (a cura di), *La Vengeance in Europe (XII-XVIII siècle)*, Paris, Editions de la Sorbonne, 2015;
- Id. (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012;
- Id., *La gloria del mondo. Onore e incoronazione in Barthélemy de Chasseneuz*, in G. Olmi e G.P. Brizzi (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Bologna, CLUEB, 2007;
- Id., *Lineamenti dei poteri paterni nella storia del patriarcato europeo*, Bologna, Bononia University Press, 2017;
- Id., *Nozze di sangue*, Roma-Bari, Laterza, 2011;
- Id., *Pacifier les dieux de la guerre. Malaises culturels des docteurs duellistes italiens*, in D. Bjaï e M. White-Le Goff (a cura di), *Le Duel entre justice des hommes et justice de Dieu*, Lille, 2013;
- Id., *Res diversae diversos habeant ordines. Aristotelismo e duello: Antonio Bernardi nelle diatribe di metà Cinquecento*, in M. Forlivesi (a cura di), *Antonio Bernardi della Mirandola (1502-1565). Un aristotelico umanista alla corte dei Farnese*, Firenze, Olschki, 2009;
- Id., *Un inedito di Giulio Claro (1525-1575): il «Trattato di duello»*, Bologna, Bologna University Press, 2022;
- Chauchadis C., *La loi du duel. Le code du point d'honneur dans l'Espagne des XVI-XVII siècles*, Toulouse, Presses Universitaire du Midi, 1997;
- Chevailler L., Bernard de Rousier, archevêque de Toulouse, et le droit d'ambassade au XV<sup>e</sup> siècle, in «Annales de la Faculté de Droit de Toulouse», Toulouse, Presses Universitaire du Midi, 18, 1970;
- Chiodi G. e C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione nella giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, Verona, Cierre, 2007;
- Chittolini et all., *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994;
- Chittolini G., *Note sul comune di Firenze e i 'piccoli signori' dell'Appennino secondo la pace di Sarzana (1353)*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond. Essays in Honour of Anthony Molho*, (a cura di D. Ramada Curto et all.), Firenze, Olschki, 2009;
- Cont A., *L'uomo di corte italiano: identità e comportamenti nobiliari tra XVII e XVIII secolo*, in *Rivista storica Italiana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, CXXVI, 2014;

- Contini A., *Dinastia, Patriziato e politica estera: ambasciatori e segretari medicei nel Cinquecento*, in «Cheiron», *Ambasciatori e nunzi - Figure della diplomazia in Età Moderna*, Milano, Franco Angeli, 30, XV, 1998;
- Copley Christie R., *Étienne Dolet the martyr of the Renaissance 1508-1546*, London, MacMillian & Co., 1899 [ed. anastatica Forgotten Books, London, 2017];
- Cozzi G., *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982;
- Id., *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1981;
- Cusumano V., *Diomede Carafa, economista italiano del secolo XV*, in «Archivio giuridico»(diretto da F. Serafini), Bologna, Fava e Gargnani, VI, 1870;
- De Benedictis A. (kur.), *Specula principum*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999;
- De Giudici G., *Sullo statuto dell'ambasciatore*, in «Teoria e storia del diritto privato», 5, 2012, disponibile on-line all'indirizzo <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID;>
- Id., *Sanctitas legatorum*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020;
- Id., «*Quando imbassadores saen mandare*». *A proposito del cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi*, in *Historia et ius*, 14, 2018;
- De Mattei R., *Il problema della 'Ragion di Stato' nell'età della Controriforma*, Milano, Ricciardi, 1979;
- Di Renzo Villata M.G., «Tra consilia, decisiones e tractatus: le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna», in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXI, Firenze, Olschki, 2008;
- Doglio M.L., *Il segretario e il principe. Studi sulla letteratura italiana del rinascimento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993;
- Id., *Un trattato inedito sul principe di Agostino Bucci*, in «Il Pensiero politico», Firenze, Olschki, I, 1968;
- Donadoni E., *Torquato Tasso*, Venezia, La Nuova Italia, 1928;
- Donati C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1995;
- Id., *Organizzazione militare e carriera delle armi*, in *Ricerche in onore di Franco della Peruta*, 1, Milano, Franco Angeli, 1996;
- Edigati D., *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, ETS, 2009
- Ermini G., *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano [1923]*, in Id., *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segoloni, Padova, CEDAM, 1976;
- Erspamer F., *La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1982;

- Fantoni M., *Il perfetto capitano. Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*, Roma, Bulzoni, 2001;
- Fedele D., *Medieval jurisprudence on international law*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/Revue d'Histoire du Droit», Leiden, Brill-Nijhoff, 85, 2017;
- Id., *Naissance de la diplomatie moderne*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2017;
- Id., *The renewal of early modern scholarship on the ambassador. Pierre Ayrault on diplomatic immunity*, in «Journal of history on international law», Lieden, Brill-Nijhoff, 18, 2016;
- Id., *The status of ambasciadro in Lucas de Penna's Commentary on Tres Libri*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/Revue d'Histoire du Droit», cit., 84, 2016;
- Id., *Uno scritto sull'ambasciatore del secondo cinquecento: Il Messaggero di Torquato Tasso*, in «Il Pensiero politico», cit., LI, 2018;
- Feliciangeli B., *Notizie e documenti sulla vita di Caterina Cibo Varano*, Camerino, Libreria Editrice Favorino, 1891;
- Figliuolo B., *Il diplomatico e il trattatista - Ermolao Barbaro ambasciatore della Serenissima e il De officio legati*, Napoli, Guida, 1999;
- Fiorelli P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1954;
- Folin M., *Gli oratori estensi nel sistema politico italiano*, in G. Fragnito e M. Miegge (a cura di), *Girolamo Savonarola dall'Italia all'Europa. Atti del convegno internazionale (Ferrara 30 marzo-3 aprile 1998)*, Firenze, Sismel, 2001;
- Frigo D., *Ambasciatori, ambasciate e immunità diplomatiche nella letteratura italiana (secc. XVI-XVIII)*, in «Mélanges de l'École française de Rome», cit., 199, 2007;
- Id., *Corte, onore e ragion di Stato: il ruolo dell'ambasciatore in età moderna*, in «Cheiron», *Ambasciatori e nunzi*, cit.;
- Id., *Il Rinascimento e le corti: Ferrara e Mantova*, in M. Fantoni (a cura di), *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, I, Vicenza, Colla, 2005;
- Id., *Politica, esperienza e politesse: la formazione dell'ambasciatore in Età Moderna*, A. Arisi Rota in *Formare alle professioni. Diplomatici e politici* (a cura di A. Arisi Rota), Milano, Franco Angeli, 2009;
- Id., *Virtù politiche e 'pratica delle corti': l'immagine dell'ambasciatore tra Cinque e Seicento*, in C. Continisio e C. Mozzarelli (a cura di), *Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo*, Roma, Bulzoni, 1995;
- Fubini R., *L'ambasciatore nel XV secolo: due trattati e una biografia (Bernard de Rosier, Ermolao Barbaro, Vespasiano da Bisticci)*, in «Mélanges de l'École française de Rome», cit., 108 (2), 1996;
- Id., *Diplomacy and government in the Italian city-states of the fifteenth century (Florence and Venice)*, in D. Frigo (ed. by), *Politics and diplomacy in early modern Italy. The structure of diplomatic practice. 1450-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000;

- Id., *Italia quattrocentesca: politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994;
- Id., *La résidentialité de l'ambassadeur dans le mythe et dans la réalité: une enquête sur les origines*, in L. Bély (cur.), *L'invention de la diplomatie. Moyen Âge - Temps modernes*, Paris, Presses Universitaire de France, 1998;
- Galasso G., *Le relazioni internazionali in età moderna (secoli XV-XVIII)*, in «Rivista storica italiana», cit., CXI, 1999;
- Galtier O., *Étienne Dolet - Vie, Ouvre, Caractere, Croyances*, Paris, Flammarion, 1908;
- García Lopez J.C., *Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara*, Madrid, Rivadeneyra, 1899;
- Garin E., *L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento*, 1964 [ed. Roma-Bari, Laterza, 1994];
- Id., *La cultura del Rinascimento. Profilo storico*, 1967 [ed. Milano, Il Saggiatore, 1996];
- Id., *Lo zodiaco della vita. La polemica sull'astrologia dal Trecento al Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 1976;
- Id., *Machiavelli fra politica e storia*, Torino, Einaudi, 1993;
- Id., *Medioevo e Rinascimento. Studi e ricerche*, 1954 [ed. Roma-Bari, Laterza, 1990];
- Id., *Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo*, 1976 [ed. Roma-Bari, Laterza, 2007];
- Gentile L.C., *Il cerimoniale come linguaggio politico nelle corti di Savoia, Acaia, Saluzzo e Monferrato*, in Id. e P. Bianchi (a cura di), *L'affermarsi della corte sabauda*, Torino, Zamorani, 2006;
- Giachich P., *Vita di G.M. Iustinopolitano*, Trieste, Papsch, 1847;
- Gilli P., *La fonction d'ambassadeur dans le traités juridique italiens du XV siecle*, in «Melangés de l'Ecole française de Rome», 121, cit., 1, 2009;
- Id., *De l'importance d'être hors-norme: la pratique diplomatique de Giannozzo Manetti d'après son biographe Naldo Naldi*, in R.M Dessi (cur.) *Prêcher la paix et discipliner la société. Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècles)*, Brepols, Turnhout, 2005;
- Ginzburg C., *Nonodimanco. Machiavelli, Pascal*, Milano, Adelphi, 2018;
- Greco A., *Giannozzo Manetti nella biografia di un contemporaneo*, in «Respublica litterarum», VI, 1983, Roma, Salerno Editrice;
- Gribaudo P., *Questioni di precedenza fra le Corti italiane del secolo XVI*, in «Rivista di Scienze Storiche», 1-2/1-2/2, Pavia, Società Cattolica per gli studi scientifici, 1904-1905;
- Gronau G., *Documenti artistici urbinati*, 1936 [ed. anastatica Urbino, Accademia Raffaello, 2011];
- Gualtierotti P., *Pietro Aretino, Luigi Gonzaga e la corte di Castel Goffredo*, Castel Goffredo, Vitam, 1976;

- Hoxha D., *Dialogando di duello, pace e giustizia al tramonto del Rinascimento: Del duello (1573) di Giovanni Vendramin*, Bologna, BOP, 2018;
- Isaacs K.A., *Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna*, in G. Chittolini et al. (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1994;
- Istraël U. e Ortalli G., *Il duello tra Medioevo e Età Moderna. Prospettive storico-culturali*, Roma, Viella, 2009;
- Kamen H., *Il secolo di ferro. 1550-1660* [traduzione a cura di P. Negri e V. Gallotta, Bari, Laterza, 1982];
- Kisch G., *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1970;
- Lacché L. (a cura di), *Ius gentium, ius communicationis, ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, in *Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del Quarto Centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608), Macerata 6-7 dicembre 2007*, Milano, Giuffrè, 2009;
- Lalatta Costerbosa M., *Per una storia critica della tortura giuridica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, Bologna, Il Mulino, 2011;
- Lazzarini I., *Communication and conflict*, Oxford, Oxford University Press, 2015;
- Id., *Corrispondenze diplomatiche nei principati italiani del Quattrocento. Produzione, conservazione, definizione*, in A. Giorgi e K. Occhi (a cura di), *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Bologna, Il Mulino, 2018
- Leverotti F., *Diplomazia e governo dello Stato. I famigli cavalcanti di Francesco Sforza*, Pisa, Gisem-ETS, 1992;
- Luchetti M., *A Gian Giacomo Leonardi conte di Montelabate, giureconsulto e ambasciatore insigne*, in *Un ritorno insperato*, Ancona, Il Lavoro, 2014;
- Mallet M.E., *Diplomacy and war in later Fifteen century Italy*, in «Proceedings of the British Academy», London, British Accademy, 67, 1981;
- Maranini G., *La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia-Perugia-Firenze, La Nuova Italia, 1931;
- Marchetti P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994
- Margaroli P., *Diplomazia e Stati rinascimentali. Le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della Lega Italica (1450-1455)*, Firenze, La Nuova Italiana, 1992;
- Martinati C., *Notizie storico-biografiche intorno al conte Baldassarre Castiglione con documenti inediti*, Firenze, Le Monnier, 1890;
- Mattingly G., *Reinassance Diplomacy*, London, Cape, 1955;
- Maulde De La Clavière M.A.R., *Diplomatie au temps de Machiavel*, Paris, Leroux, 1892-1893;



- Mazzanti G., *Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità e cambiamento (secc. XVI-XVIII)*, Bononia University Press, 2020;
- Minnucci G., *Alberico Gentili 'iuris interpres' della prima Età Moderna*, Milano, Monduzzi, 2011;
- Id., *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo*, in F. Liotta (a cura di), *Studi di Storia del diritto medioevale e moderno*, 3, Milano, Monduzzi, 2014;
- Id., *Le 'Sine nomine' di Francesco Petrarca e gli 'Epigrammata' di Iacopo Sannazzaro. Tracce di cultura umanistica nel 'De papatu romano antichristo' di Alberico Gentili*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», cit., XCI, 2018;
- Morel-Fatio A., *Don Bernardino de Mendoza. La vie - Les Œuvres*, in «Bulletin Hispanique», Bordeaux, Presses Universitaire de Bordeaux, VIII, 1906;
- Morosini A., *Degl'istorici delle cose veneziane*, VI, Lovisa, Venezia, 1720;
- Motta U., *Castiglione e il mito di Urbino. Studi sull'elaborazione del Cortegiano*, Milano, Vita e Pensiero, 2003;
- Niccoli O., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007;
- Id., *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in «Studi Storici», Roma, Carrocci, XL, 1999;
- Nys E., *Les origines de la diplomatie et de le droit d'ambassade jusqu'à Grotius*, Bruxelles, Muquardt, 1884;
- Osborne T., *The surrogate War between the Savoy and the Medici*, in «International History Review», Abingdon, Taylor and Francis, 29, 2007;
- Padoa Schioppa A., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano, Giuffrè, 1980;
- Id., *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in «Studia Gratiana», Bononiæ, Institutum Iuridicum Universitatis studiorum Bononiensis, XX, 1976;
- Pasqualini E., *Un guerriero letterato del Cinquecento. Marco Guazzo*, Oderzo, Bianchi, 1903;
- Posthumus Meyjes G.M.H., *Jean Hotman et Hugo Grotius*, in «Grotiana», Leiden, Brill, 2, 1981;
- Prandi S., *Onore cavalleresco, nobiltà e virtù nella trattatistica italiana del Cinquecento*, in «Critica letteraria», Napoli, Loffredo, LXIX, 1990;
- Prodi P., *La diplomazia nel Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, Patron, 1963;
- Promis C., *Biografie di ingegneri militari italiani*, Torino, Paravia, 1874;
- Quaglioni D., *Il 'secolo di ferro' e la nuova riflessione politica*, in C. Vasoli (a cura di), *Le filosofie del Rinascimento*, Milano, Mondadori, 2002;

- Queller D.E., *Early Venetian legislation on Ambassadors*, Gèneve, Droz, 1966;
- Id., *How to succeed as an Ambassador. A sixteenth century Venetian Document*, in «*Studia gratiana*», cit., XV, 1972, 3;
- Id., *The office of Ambassador in the Middle ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967;
- Quondam A., *Cavallo e cavaliere. L'armatura come seconda pelle del gentiluomo moderno*, Roma, Donzelli, 2003;
- Ragoni P. (a cura di), *Alberico Gentili vita e opere*, San Ginesio, Centro Internazionale di studi gentiliani, 2000;
- Read C., *Mr. Secretary Walsingham and the policy of Queen Elizabeth*, Oxford-Cambridge, Clarendon Press - Harvard University Press, 1925;
- Savini P., *Storia della città di Camerino*, Camerino, Atesa, 1895;
- Sbriccoli M., *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.C.M. Vigueur e C. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Palermo, Sellerio, 1991;
- Scattola M. (a cura di), *Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima Età Moderna*, Milano, Franco Angeli, 2003;
- Scorza G.G., *Costanzo Sforza Signore di Pesaro (1473-1483)*, Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 2005;
- Senatore F., «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, Liguori, 1998;
- Solerti A., *Vita di Torquato Tasso*, Torino-Roma, Loescher, 1895;
- Sowerby T.A. e Joanna Craigwood (ed. by), *Cultures of Diplomacy and Literary Writing in the Early Modern World*, Oxford, Oxford University Press, 2019;
- Stahlin K., *Sir Francis Walsingham und seine Zeit*, Heidelberg, Winter, 1908;
- Stancovich P., *Biografia degli uomini distinti dell'Istria*, II, Trieste, 1829;
- Tamalio R. (a cura di), *L'Impero di Carlo V e la geopolitica degli Stati italiani nel quinto centenario dell'elezione imperiale (1519-2019). Atti del Convegno Internazionale di Studi, Mantova (10-11 ottobre 2019)*, Quaderni dell'Accademia Nazionale Virgiliana, 20, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2021.
- Thuillier G., *La première école d'administration: l'Académie politique de Louis XIV*, Gèneve, Droz, 1996;
- Tiraboschi G., *Storia della letteratura italiana*, Milano, Fontana, XXIV, 1836;
- Tognon G., *Intellettuali ed educazione del principe nel Quattrocento italiano. Il formarsi di una nuova pedagogia politica*, in «*Mélanges de L'École française de Rome. Moyen-Age*», cit., 99, 1987;
- Treggiari F. (a cura di), *Alberico gentili la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale*, Perugia, Iseg, 2008;

- Vasoli C., *Riflessioni sugli umanisti e il principe: il modello platonico dell' «ottimo governante»*, in Id., *Immagini umanistiche*, Napoli, Morano, 1983;
- Vedova G., *Biografia degli scrittori padovani*, Padova, Minerva, 1832;
- Viggiano A., *Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, in Id. (a cura di), *Governanti e governati*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993;
- Visceglia M.A., *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla Corte di Roma fra Cinquecento e Seicento*, in Id. e C. Brice (cur.), *Cérémonial et rituel à Rome*, Rome, Publications de l'École française de Rome, 1997;
- von Holtzendorff F. e Rivier A., *Introduction au Droit des gens. Recherches philosophiques historiques et bibliographiques*, Paris, Librairie Fischbacher, 1889;
- Von Reumont A., *Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI*, Firenze, Barbera-Bianchi, 1857;
- Id., *Die Carafa von Maddaloni*, Berlin, Decker, 1851;
- Zeno A., *Biblioteca dell'eloquenza italiana di monsignor G. Fontanini con le annotazioni del signor A. Zeno storico e poeta cesareo*, Parma, Mussi, 1803;
- Zordan G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padova, Cleup, 1980.



## Ringraziamenti

Al termine di questo intenso percorso formativo che mi ha permesso, anche solo per un momento, di essere un frammento all'interno della quasi millenaria istituzione rappresentata dall'Alma Mater Studiorum di Bologna, il mio pensiero e la mia gratitudine sono rivolti innanzitutto alla mia grande Famiglia, che da sempre mi sostiene in ogni avversità, al Prof. Marco Cavina, il Maestro che non mi ha mai abbandonato, alle Prof.sse Nicoletta Sarti, Alessia Legnani Annichini e Damigela Hoxha, senza il cui sostegno questo progetto non si sarebbe mai concretizzato, alla Prof.ssa Giuseppina De Giudici, sempre prodiga nel tentare di infondermi la sua scienza, ai Proff. Giuseppe Mazzanti e Ugo Bruschi, a Francesco, Alberto, Alessandro, Filippo e Lorenzo, al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte, a Eugenia, Marta e Gerardo, il cui amore e la cui comprensione mi hanno permesso di credere ancora nelle mie capacità, alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro e soprattutto a Luca, a Martina, alla mia Patria immortale e alla sua Storia immensa.



## **APPENDICE**

**TRASCRIZIONE DEI MANOSCRITTI nn. 215, 216 e  
219 DELLA BIBLIOTECA OLIVERIANA DI PESARO**





## CRITERI DI EDIZIONE

Data l'esistenza di un solo esemplare per ogni manoscritto, l'edizione è stata realizzata unicamente su di esso.

La riproduzione dei testi è letterale, ad eccezione della normalizzazione delle maiuscole all'uso moderno, salvo per le parole 'Principe', 'Cavalleria', 'Signore' e 'Cavaliere/Cavalliero' per le quali si è scelta la forma principalmente utilizzata dall'autore, al fine conferire la necessaria enfasi al termine. Sono state sciolte le abbreviazioni contenute nel corpo, mentre i lessemi sono stati redatti in grafia unitaria – anche mediante unione o separazione degli stessi – al fine di una migliore chiarezza di lettura e comprensione, così anche nelle proposizioni articolate.

Per una migliore intelligibilità, la punteggiatura è stata liberamente collocata, del pari sono stati introdotti accenti e apostrofi ove opportuno.

Le note sono state mantenute fedeli al testo originale, salvo sciogliere le abbreviazioni di più difficile comprensione. In rari casi, laddove vi fossero riferimenti di non pronta intellegibilità, sono state inserite delle note esplicative a cura del redattore.

Per consentire un più agevole confronto con i manoscritti, sono indicate nel corpo del testo le carte corrispondenti tra parentesi quadre. Qualora una parola inizi sul *recto* e termini sul *verso* di un foglio, oppure inizi in un foglio e termini in un altro, l'indicazione del foglio è stata preposta al vocabolo, senza indicare la cesura per non appesantire la lettura.



*Il Principe Cavalliero in duello di Giovanni  
Iacopo Leonardi  
(Oliv. ms. 219)*

[c. 1r]

## Libro Primo

### *Prohemio del primo libro*

*del Principe Cavalliero in Duello del signor Giovanni Iacopo Leonardi da Pesaro Conte di Montelabate*

Grande, dura, tremenda è questa voce di Cavalleria, stretta, rigorosa religione di gran lunga maggiore delle altre tutte che di questa nostra età si veggono. Conciosia ed essa vuole la castità, la obbedienza, la povertà, con castigo assai più rigoroso a colui che contravviene, che nelle altre. Vediamo che un iota, come si dice, un punto che si preferisce la lascivia, o co'l disubbidire o co'l rubare, oltre che ben spesso vi corra la pena della vita, vi cade anche la perdita dell'onore. Noi le sorti de huomini facciamo, che sono il buon padre di famiglia, il buon cittadino, il Cavalliero. Il primo che nel governo della casa sua sarà quel che si deve essere, l'altro della sua città, ambi due porteranno il nome l'uno del buon padre, l'altro con l'operare bene del buon cittadino havuto. Il Cavalliero ha l'obbligo della Cavalleria che l'astringe ad osservare la giustizia come cittadino di tutto il mondo, egli se conoscerà nella patria di lui esservi leggi, o superiori che contravvengono a quella della giustizia, sprezzando et leggi et superiori et signori segue quel che il giusto richiede. Delle tre specie che habbiamo pur degli huomini [c. 1v] del supremo grado, del mediocre e dell'infimo. Tra i più supremi vi sta il Cavalliero: questo sembra che faccia cosa indegna di lui il timor della morte, né merita alcuna scusa, più tosto che peccare nella sua professione deve eleggersi il morire. Gli altri due di venia, di misericordia sono degni che strettissima e rigorosissima religione non si trovano avere come quella de' Cavallieri. Venia diciamo però che ogni giudice ordinario può mitigar loro la pena, misericordia che è del Principe solo, che la rimette in tutto. Il delinquente Cavalliero quando erra nella sua professione, non trova maggiore venia né misericordia, sempre vien punito, disonorato, schernito e beffato. Egli, col erigersi la spada, rappresenta la giustizia che è virtù dependente dalla sola volontà di lui. Conciosia che il forte per altro principio, infra alle fatiche, abbia pericoli, il temperato a ributtar le voluttà, solo il Cavalliero si muore per la giustizia. Egli senza alcun fine fa quello che gli par giusto, et giusto non può essere se non è fermo temperato et prudente, una cosa sola che pere si vien reo di tutta la legge.

Questo poco discorso di penna s'è fatto, affinché, dovendo ragionar del duello, del quale ciascuno vuol fare professione, suole attribuirsi voce di Cavalliero, [c. 2r] possa venir pensando qual sia la Cavalleria, quanto rigorosa, quanto tremenda, et quanto unamente gli huomini s'usurpano questo nome. Un Cavalliero, se per tale vorrà essere tenuto, verrà considerando che niuna cosa sia più contraria alla giustizia, che per ragion leggera voler venire

a duello. Costante, forte egli non sarà, poiché senza il fine della giustizia vorrà cimentar la vita sua, non prudente, non temperato, non giusto.

Conciosia che coloro sono tenuti per empì et crudeli contra Dio medesimo, che vanno machinando, turbando, sciogliendo, disunendo quella scambievolmente humana conversazione, quella amicitia, che la medesima legge divina ha posto nel genere humano. Il Cavalliero non solo col far male si fa indegno di quel nome, ma col tollerare che altri il facciano. Onde per buona, et santa riceverterò gli egizzi quella legge, che parimenti dava la pena a colui che non vietava il delitto come s'egli fosse il delinquente. Sia pur nelle leggi dell'huomini quel che si voglia, che in questa di Cavalleria serà sempre partecipe del peccato colui che puote et non vuole dargli rimedio. Come adunque, se habbiamo per vero quel che si è detto, non si confonde di vergogna colui che per ogni piccola occasione si parte dallo amico, chiama l'altro al combattere! [c. 2v] Io se non avessi veduto in molti casi quanti huomini per il duello cadono in ruina per colpevole ignoranza di lor medesimi et di quelli de quali si consigliano, havrei lassato la fatica di parlare di questa materia. Ma poiché la consuetudine ha in sua mal hora come ogni buon giusto conosce, et per niuna legge o castighi si può reprimere, ho giudicato seguendo il buon Dio che tengo di giovare, sendo che anche di questa parte habbia gran bisogno i mio Principe Cavalliero per poter terminare da lui medesimo le differenze, che fra sudditi, fra soldati di lui sogliono accendersi. Verrò trattando quel che desidero che si dovesse fare, affinché delli gran danni che ne seguono se ne pigli il minore, o si lassi l'un o l'altro e si abbracci quella pace, che Dio benedetto in tanti luoghi dell'evangelo ci mostra che dobbiamo desiderare.

*Regole sopra il duello della nostra età del signor Giovanni Iacopo Leonardi da Pesaro  
Conte di Montelabate*

[c. 4r] Duello è proprio il combattimento di due che facciano professione d'honore per difesa dell'honore: intendiamo quello che d'accordo con la patente si fa in un luogo libero et sicuro, et anche alla macchia.

Non si nega, che egli non sia fra più di due a tanti per parte, et anche tra due esserciti non si possa esclamar duello, come dell'essercito mostrano et Horatio et Plauto.

Il duello è proibito da tutte le buone leggi: ma non perché la consuetudine che lo comporta non porti molti buoni effetti.

Il timor del duello fa nel parlare una buona creanza.

Fa che gli insolenti, che si trovano ricchi et favoriti, non offendano gli huomini boni, che hanno la fortuna contraria.

Il duello poiché ha havuto luoco fra due nimici di gran seguito, di parenti o d'altri, opera che cessino le inimicitie tra tutti, il che non seguendo, si incorrerebbe nella morte di molti, et nelle ruine delle medesime Città.

Il duello ci è stato mostrato dalla natura et gli animali medesimi l'usano, i fanciulli lo mettono in esercizio per la difesa dalle ingiurie che vengono fatte loro di parole et di fatti.

Il duello per necessaria difesa della propria vita, dell'honore et per quella degli impotenti non dovrebbe esser vietato. [c. 4v] Ove la giustizia non rimedia per conseguire quello che è mio, debbo haver ricorso al duello.

Se si potesse trovar forma che l'offeso potesse far con l'honor suo, il duello cesserebbe, quando quello non sia più espediente che egli segua et la differenza si termini senza che si ricorra o alla vendetta o alla morte o distruzione di migliaia dei huomini.

De due mali meglio sempre eleggere il minore, quando sia certo che non seguendo il minore seguirà nel maggiore. Se il duello sarà giudicato il minore è da lassarlo correre.

Molti degli inconvenienti che nascono da duello non vengono per difetto di quello, ma per ignoranza dei Signori che concedono i campi, per quella dei padrini et per la malignità di certi maestri di scherma, che con mille artifizi et fraudi vanno insegnando di falsificare l'arme, di trovarne delle nuove che offendono i medesimi che l'usano se non sanno il segreto, onde nascono le morti contra la giustizia del medesimo duello.

Facciasi il duello o perché si tratta di fare esperienza della virtù; o perché si fonda prova certa sopra una differenza; o perché vi è un'ingiuria di fatti o di parole; o perché uno ingiustamente tiene quel dell'altro. Immaginasì quanti casi si vogliono, tutti alla fine si riducono che si facciano per conto di honore et per difesa di quello.

Questa voce d'honore ciascuno la interpreta come più gli piace, è necessario che concludiamo quello esser il vero honore, che passa per la strada della virtù.

[c. 5r] Basta che havendo noi certi spiriti di virtù, che portiamo con noi dalle fasce, et una presuntione di bontà che come riceviamo una offesa di parole o di fatti, ci par di essere levati di quel possesso, di quella presuntione et desiderio naturale di esser havuti per buoni. Diciamo che ci è stato levato l'honore, di modo che usiamo questa voce anchor che non habbiamo mai operato alcuna cosa virtuosa, dalla quale possa esser nato l'honore, che si chiama propriamente premio della virtù, ben divino.

Se siamo in differenza di precedenza del luogo di sopra o di sotto, diciamo, che si tratta dell'honore: ci facciamo lecito per difesa del luogo pigliar l'arme; così per ogni altra cosa, che giudichiamo esser nostra di ragione.

Se diremo, adunque, che per l'honor sia lecito il duello, non accaserà narrare li casi particolari, Basterà che si dica, che è lecito in tutti quelli, se fossero ben le migliaia et numero senza fine, che tocchino l'honor di colui che chiama l'altro.

È solamente da avvertire che sotto questo nome dell'honore non ci inganniamo et che, con immaginarci di conservarlo, non incorriamo in infamia.

Incorrerà in infamia colui, che chiamerà l'altro senza alcuna cagione, perciocché volendosi mettere a gran rischio fuor di proposito, si mostra o disperato o pazzo, nel qual caso potrà esser ricusato.

Colui che per piccola cosa voglia ricorrere al duello, si farà tenere insolente, non sarà degno dell'honore.

Le cagioni per le quali si ricorre al duello bisogna che siano gravissime [c. 5v] et tali che, non si ricorrendo a quello, colui che ha causa di ricorrervi sia per restare infamato, stimato per da poco et vile.

Il duello è privilegio honorevole, di gran dignità, degno solamente degli huomini d'honore.

I notati di infamia vengono ributtati dal duello et meritatamente, per essemplio delli altri. Questi tali hanno il tribunale de giudici ordinarij delle città, questo dell'arme è dato solamente a quelli che fanno professione di Cavallieri.

Questa infamia qual ella sia è assai ben conosciuta, conciosia che nella guerra sono alcuni peccati che si chiamano peccati militari, nella pace i tradimenti, gli assassinamenti, i veleni,

quelli che ammazzano banditi per conseguir premio, huomini che vivono alle taverne, che si travagliano nelle arti meccaniche et sordide vengono reputati indegni del duello.

Macchiato intendiamo anche uno, che habbia ricevuto uno schiaffo o altra offesa di fatti o di parole, come mentite, bastonate et somiglianti che non si sia risentito. Costui col silenzio viene ad haver rinunciato al privilegio della Cavalleria et fattosi sottoposto o alla pazienza christiana o al tribunal della giustitia ordinaria. Ha potuto egli rinuntiar al privilegio che era indotto anche a favor di lui, mentre stava nel voler essere Cavalliero.

Cavalliero è voce di supremo grado di bontà, di professione d'honore. [c. 6r] Usano questa parola i medesimi Principi quando vogliono parlar di laudi di lor medesimi, dicono che son Cavalliero, è per voce che presuppone l'esercizio delle armi.

Se un Cavalliero si esimerà dalle male opere serà nel principio della giustizia della Cavalleria perché serà sufficientemente giusto: se saprà astenersi dalle opere et dalle male parole, serà nel secondo della perfezione; se si guarderà dai fatti, dalle parole et dai maligni desideri, serà somigliante a Dio, né gli occorrerà venir a duello se non per cagione pia, giusta, et santa, per pubblico interesse et per la salute di molti.

Nel qual mestier delle armi per un huomo montato armato si mostra l'huomo nel più forte et più valoroso essere che egli si possa formare et nell'honore et nella forza.

Huomo d'honore diciamo colui che fa professione d'honore anche che non gli sia accaduta per occasione di mostrarsi, ma col star apparecchiato a prenderla per il proprio honor di lui et della patria sua.

Non si può dir che egli sia nel vero honor poiché essendo stato senza travagli, non ha potuto conoscere che cosa sia la virtù.

Homo honorato presuppone che abbia esercitato e che sia riuscito nelle cose d'honore, ove sono occorsi pericoli per conto d'armi od il fine della giustizia.

Gentilhuomo può essere di generale interpretazione et può comprendere tutti gli altri nomi di sopra, ma perché porta nobiltà di antipassati [c. 6v] intendiamo questa voce per huomo che viva convenendo alla nobiltà di lui, et splendidezza et bontà. Può darsi questo nome anche se egli non eserciti arme.

Huomo da bene è vocabulo generalissimo, abbraccia tutte le sorte degli huomini in ogni professione anche nella religione, la più stretta de frati et di quella de pinzoderi et di ogni sorta d'arte per vile che essa sia. Usiamo anche dire io son soldato, che è vocabulo detto da soldati di mediocre condizione, che non l'infimi. Et egli è un huomo da bene nella sua professione delle armi, così che può haver quei vizi che non si sopporterebbono in Cavalleria. Sarà men che Cavalliero e più che huomo ordinario, non si negarà il duello ad altro uguale a lui se il vizio che tiene non sia tale che nel mestiere delle armi lo escluda dalla vista dei Principi et grandi Capitani.

Nobile diciamo colui che discende per progenie nobile et più et meno antica, pur ché abbia avuto padre, avo nobile, et se più avanti per lunga discendenza è nobile, diciamo egli di nobilissima famiglia, si va annumerando gli huomini di quella antica casa.

Nobile diciamo un huomo virtuoso, ancor che egli sia il primo che dia il nome alla sua casa et che i suoi antipassati stretti siano stati vilissimi.

Nella professione di Cavalleria la nobiltà si acquista col longo uso de' dieci et più anni vivuti alla guerra col honore, et anche con tempo minore se la virtù si è scoperta con opere segnalate.

[c. 7r] Illustre chiamiamo quelli che hanno sudditi con giurisdizione, usiamo dire anche d'huomo virtuoso che sia un illustre gentilhuomo. Un conte illustre, un Principe che vada alla guerra, come entra in quello esercito è obbligato che nelle querele che l'accusano dar conto secondo la persona che porta alla guerra et non secondo quella che tiene nella sua giurisdizione. Un gran re che sia sotto un altro gran re che sia generale di un esercito, nella guerra non si considera come re ma come Cavalliero presso altro re o secondo il peso che tiene, in modo che nascendo querela tra lui con un altro d'autorità alla guerra non potrà fuggire il duello per allegare d'esser re o Principe in casa di lui.

Virtù vuol dire l'huomo a cui conviene la parte della fortezza, presuppone bontà, integrità, mente perfetta, consiglio, ragione, habito e mente libera; virtù è avida, desiderosa del pericolo et il pericolo è occasione ad esser virtù, la quale ha per premio la tranquillità dell'animo et è a lei stessa premio, et solo Iddio è il vero premio di lei, la quale non finisce con la morte, ma dura sempre come cosa perpetua et costante.

Consconzia, questo nome nella Cavalleria porta un rimordimento che persuade il bene et dissuade il male, è la propria ragione che contrastando col l'appetito, cerca restargli superiore, questa deve essere accompagnata da buon consiglio, affinché confusa dalla passione di conscentia, che è cosa angelica, non riesca di diabolici, in disonori et danno proprio.

[c. 7v] Ragione è quella che mostra il vero e che insegna ad abbracciar le cose onorevoli et fuggir le contrarie.

Causa è voce che può essere senza ragione, come che uno mova contra a un altro querela per qualche causa che non sia ragionevole.

Occasione per l'ordinario di Cavalleria si piglia in mala parte, si può dire che chi vuol lassar l'amico cerca occasione, si può anche pigliare come la causa in buon sentimento.

Querela è la lamentazione d'uno che habbia ricevuto qualche torto, questo non si vendica in colui che, essendo offeso, esclama l'altro a duello: quello che è offeso non parla secondo i termini se dice d'haver querela con l'offeso.

Cartello è voce diminutiva, che mostra che quella carta, ove è narrata la querela, debba esser breve, esposta con poche parole in piccola carta, biasima tacitamente questo nome tutti quelli che si vogliono i grandi et molte carte per dire molte parole, le quali non possono esser dette senza molti errori di chi le usa.

Il Cartello non deve uscire della querela, col narrarla più modestamente che si possa, quel che si dice nel cartello si raccorda anche nelle poste, et nelle altre scritture tutte.

Quelli che hanno a trovarsi in duello, devono essere ben capaci dell'importanza di tutte le parole che si scrivono nei cartelli in nome loro, perciocché, così facendo, mostrano prudenza in non confidar in tutto [c. 8r] in altri quel che tocca a loro di ben intendere, informano anche meglio l'animo della giustizia che tengono et si fanno più arditi in mantenerla.

Attore è colui che chiama l'altro a duello.

Reo è nome di mal fattore, come che uno che abbia ingiuriato un altro, per quella ingiuria venga chiamato a duello.

Noi diciamo che colui che comincia la questione, che move cosa a danno dell'honor dell'altro, sia quegli che provoca et chiama, et sia proprio l'Attore che dà opera a cosa illecita.

D'onde se uno dirà ad un altro parola ingiuriosa, egli move et è l'Attore.

L'altro che nega, che mentì, è il Reo, il provocato.



Costui che move è obbligato a mettere in vero quel che dice, d'altro modo egli resta il calunniatore.

Calunniatore è voce obbrobriosa, dishonorevole nella Cavalleria, cade propriamente in colui che accusa, o va dicendo cosa falsa contro l'honor dell'altro.

Per il diritto di Cavalleria dovrebbe essere Attore anche colui che offende un altro senza cagione con fatti, come con schiaffo, bastonata, ferita, piattonata et somigliante, perciocché egli è il primo a nuocere sopra l'honor dell'altro dovrebbe a lui toccare il peso della prova d'haver ben fatto et di aver gli atri pesi che toccano all'Attore. L'uso che si trova in contrario è pessimo abuso, uso che sarebbe ragionevole se l'offeso de fatti desse cagione all'offesa, che quello che offende restasse il Reo.

[c. 8v] Colui che dà la mentita fa la sua difesa, resta debitamente il Reo, poiché le parole ributtano la offesa di parole, come resterebbe se contra uno schiaffo procedesse alla vendetta con altra ingiuria di fatti maggior di quella!

La mentita fino al tempo dei persi era tenuta ingiuria mortale.

Mentita vuol dire parlare conta la mente, cioè che colui che ha detto una cosa l'ha detta sapendo dirla bugia.

La mentita presuppone la calunnia senza la quale sarebbe vana, perché non possiamo dire a uno che sia bugiardo se non ha parlato.

La Mentita non deve darsi a un Cavalliero se non in quel caso, che si habbia manifestatamente che il Cavalliero parli con animo d'offendere o di calunniare l'altro.

Nei ragionamenti che facciamo tra noi Cavallieri dobbiamo essere modesti, riservati, e se per trascorso di lingua da qualche altro ci parrà essere offesi nei casi dubbi, non dobbiamo correre in fretta a dar la mentita, ma dar tempo all'altro di ricredersi per bene e chiarirsi se abbia havuto o no l'animo di calunniare.

Molte volte veniamo offesi alla presenza dei Signori, i quali spesso si ritengono offesi più d'una mentita che sia alla presenza loro, che d'una mala parola che venga detta a un Cavalliero. Et [c. 9r] perché anche sotto coperta di parole honeste veniamo calunniati, bisognandoci dar mentita, teniamo molti modi per non incorrere nella disgrazia del Signore: ci accostiamo alle orecchie di due altri Cavallieri et diciamo: «Siatemi testimoni che io dico che costui mente», usciti del luogo notificiamo la mentita; o meramente con cenni riservati del volto mostriamo risentimento, usciti poi dalla presenza del Principe diamo la mentita et la mandiamo a notificare se non la possiamo dare all'altro in faccia. Altri somiglianti modi si trovano con risentimento di buona creanza.

La mentita ed ogni altra offesa deve essere ributtata subito in qualche modo che si può.

Quanto più si sta con la offesa senza impedimento, tanto più ci facciamo inferiori d'honor all'altro.

Nel risentirsi se siamo impediti, o perché siamo obbligati a pubblica querela o perché siamo infermi, o per altro impedimento, dobbiamo protestare alla presenza di Cavallieri accioché il silenzio non ci pregiudichi.

La ingiuria fatta in presenza vuol la mentita in presenza. Se si temesse di soperchieria, usciti del pericolo si può in assenza et notificar la cagione perché non si è data alla presenza.

Se un Cavalliero dirà a un altro: «Se dici questo tu menti per la gola», la mentita è nulla; se si dirà a uno: «Tu menti» et che colui non habbia parlato, può l'altro rispondere che colui mente che egli menti et serà valida la mentita.

Se serà riferito a un Cavalliero che sia stato detto mal di lui in cerchio [c. 9v] di huomini, né gli siano state dette le parole, né le persone, il Cavalliero è obbligato con la mentita corrispondere al genere come alla stessa ingiuria; et se si scoprissero molti che l'havessero calunniato, sempre ché l'unica via resterà il combattere con l'uno, intenda haver finita la querela con gli altri, come di cosa provata al diritto di Cavalleria non può esser più luogo al duello, consentano gli altri al combattere di colui che ha perduto.

Sempre ché un Cavalliero habbia dato una giusta mentita all'altro, che come si è detto serà ingiusta se si scoprirà che il mentito non habbia fatto con mala intentione, né di modo che tocchi l'honore dell'altro et che voglia come è obbligato levar la mentita che dica haver tenuto il mentito sempre per gentilhuomo, et prima et nel tempo che gli è dietro la mentita, et mostri dolersi d'haverlo offeso, la mentita resta nulla con honore del mentito.

Ingiuria è un vocabulo d'offesa fatta contra l'animo, contra la ragione et per quella colui che offende possa essere chiamato in ragione ordinaria o del duello.

Offesa è similmente parola che porta ragione a colui che è offeso di poter doler dell'altro con il duello.

Carico si può far giustamente ad uno che se lo meriti, come che uno mi assalti, io difendendomi gli do delle ferite, egli non può dire di essere ingiuriato, percioché la difesa è permessa di ragione, non può chiamarsi offeso. Conciosia che questa voce presuppone l'offendente volontario: si potrà dire con egli sia caricato se l'habbia [c. 10r] meritato et sia in colpa. Usiamo anche questa voce impropriamente per la offesa et per la ingiuria: diciamo uno ricever carico quando contra ogni debito di giustizia et senza demerito di lui viene ingiuriato.

Niuna ingiuria maggiore possiamo ricevere che essere detti bugiardi scientemente, perché niuna cosa è più convenevole a Cavalliero che la voce sia la vera tromba di quel che sente l'animo, come quella discorda, cessa la conversazione humana, Conciosia che ad un bugiardo non si può dar fede, percioché o egli è iniquo et perfido dicendo la bugia in danno d'altri, o egli è vano et leggiere: tutte cose contra il rito della Cavalleria.

«Non è il vero», «la cosa non sta così», «io nego quel che dite», sono voci che danno forza di mentita, perché fanno che colui che nega butta il peso della prova all'altro che ha parlato. Questo puote rispondere che è possibile che habbia male informazioni, gli vien dato tempo a ricredersi, a poter mutar opinione, che così non si dà con la mentita, la quale carica di diritto l'altro con farlo bugiardo di volontà.

Verità non è altro che virtù. Conciosia che così come la verità è sempre la medesima, non cresce, non minuisce, così è la virtù.

Il Cavalliero è in tanto tenuto alla verità, che anche con il volto, che è un tacito parlar di mente, egli ama et odia pubblicamente.

È cosa da servo, da fanciullo nascondere la verità per timore, et per timore simulare et dissimulare.

In certi casi un Cavalliero può dissimulare, può anche dir bugia, che la chiamiamo officiosa et tenuta alla salute del prossimo.

[c. 10v] Habbiamo queste voci “arme da Cavalliero”, “arme usate”, “non usate”, “crescere”, “minuire”, “bastardare”.

Arme da Cavalliero diciamo esser quelle che hanno la principale intenzione al fine che un Cavalliero che le opera se ne vaglia per sua difesa contro l'inimico et per offesa di quello.

Quelle arme che debbono offendere colui che le opera, se sono fatte perché offendano lui, non sono arme da Cavalliero.

Se quelle che debbono offendere il nimico fanno contrario effetto, non sono da Cavalliero.

Le arme se possono crescere et minuire con più et meno pezzi, bastardarle come con unir maglia et ferro, o con novo pezzo di ferro, ridurle anche in altra forma, pur ché facciano l'effetto con il fine che si è detto di sopra.

Possiamo risvegliar quelle che sono state usate dagli antipassati et dagli antichi, possiamo trovarne delle nove non più usate, perciòché l'arme nascono et moiono come l'altre cose tutte.

Un Cavalliero che è obligato haver sempre il pensiero all'arme, al suo cavallo, essendo che alla fine un sol secreto stia nel valersene, col quale chi si opera bene in certe usate, si opera anche nelle nove. Non può egli ricusar sorte d'arme alcuna che sia da Cavalliero, se ben sia nova, sconosciuta, minuita o bastardata.

Gli archibugi si potrebbero chiamar arme da Cavalliero poiché la sorte che [c. 11r] usiamo hora di quelli piccoli sia in mano dei principali nella guerra et fuori, nella qual arme vi corre grande arte nel operarla per scaricarla et caricarla, ove si vedo il core, l'occhio, la gamba del Cavalliero, se egli è a piedi, et si è montato come intenda il suo cavallo. Non di meno si può ammazzar uno da lontano prima che egli possa mostrare il suo valore et non darebbe luogo i circostanti dello steccato a dare loro il giudicato, et perché nel principio stettero nelle genti basse, come anche è da credere che torneranno, non l'approviamo per armi da Cavalliero.

Non per questo ributtiamo le frecce, dardi, altre arme astate che si possono lanciare, tenere in mano, perciòché queste offendono et difendono visibilmente, nelle quali si può mostrar l'arte del Cavalliero et il core. Conciosia che si possono anche lanciar et spada et pugnale et l'altre tutte, et colui che le lancia se ne priva bene spesso con suo danno.

La consuetudine che l'attore mandi i tre campi ha ragion in sé, conciosia che il proprio del Reo che ha offeso è di fuggire per abbreviar il tempo, si dà questa autorità all'Attore et l'elezione dei tre al Reo che viene ad essere il foro di lui.

La consuetudine che il Reo abbia l'elezione dell'arme conforma con la prohibitione del duello, dà il vantaggio al Reo affinché l'attore si astenga dal duello et che non ricorra a quello se non per gravissima causa.

Non può il Reo forzar l'Attore con terminagli che fra tanto tempo egli si risenta et farsi libero dalla querela, può ben fargli intendere [c. 11v] che starà libero senza partito per tanto tempo, il qual passato et che egli obligato ad una querela di guerra, può seguitar la pubblica et lassare la privata, Ma fornita quella resta obligato et se l'attore lo chiede risponda essere impedito di giusto impedimento, può far soprassedere il Reo che non si obblighi per un certo tempo honesto.

Non neghiamo che se al Reo non gli mandi i tre campi per usar di lunga, che non egli possa mandare, nel qual caso l'Attore è obligato accettarne uno se tutti non siano sospetti di evidente et chiara suspitione.

Macchia, questa voce propria nel duello mostra nota infamia, a guisa d'una macchia sopra una veste, è voce anche che si usa quando vogliamo chiamare un nostro avversario a questione in luogo ove non siano gli huomini, ma macchia et selva et copia d'arbori, che si vede fuori et lontano da luoghi habitati.

Campo franco nel duello è quel luogo che viene assegnato per sicuro da un Principe a due o più per terminar loro querele, quella voce franco et sicuro porta che ivi sia ogni franchezza di sicurtà, alieno da ogni timore di sorte altrui di soperchieria.

A tutto transito, sono parole che si finisca la querela che non seranno i combattenti divisi, né impediti fin ché uno di loro non cada o la giornata passi.

Porta anche la patente per esser luogo pubblico et stabilito da persona che ha giurisdizione, sicurezza, che colui che ammazza uno in quel campo non possa esser punito per quello homicidio in luogo altrui da ogni giustizia civile.

Colui che chiama uno alla macchia o in altro luogo a far questione, anche se non dia la causa, la presuntione è che egli sia offeso, perciocché [c. 12r] non si crede che uno si esponga a pericolo senza gran cagione, con questo modo lo fa Attore et se l'altro non vuol condursi alla macchia, resta colui che chiama con qualche carico, poiché si crede che egli sia ingiuriato.

Non usiamo condurci in uno steccato se un avversario non ci chiarisca la querela sua, perciocché non conviene a Cavalliero d'esporsi a un rischio se non ha speranza dopo d'arrivar a qualche honorato fine, la onde è necessario che egli sappia la cagion di mettersi a pericolo.

Sono alcuni casi vergognosi a chiarirsi, ove si tratta honor di donne, come che uno che habbia voluto forzar una donzella, una buona mogliera, che colui che chiama non voglia per honore publicar la querela. In così fatti casi l'Attore può dimandar dai Cavallieri d'autorità et conferirla in secreto, et far saper all'altro che a lui serà detta la cagione dalli due. In somiglianti casi serà scusato il querelante a non chiarire in pubblico la causa sua.

Sono molti casi ne quali un Cavalliero farà da Cavalliero se con una spada si condurrà con altro senza stare ne puntigli de cartelli et campi, et senza dare spesa all'altro, quali non si possono dire in particolare. Perciocché vi corre la considerazione delle cose che nascono all'improvviso tra due senza che vi preceda odio, venga un disparere od ingiuria dell'uno; vi corre anche la questione delle persone et delle ingiurie, che sopra il fatto un Cavalliero potrà risolversi, secondo che giudicarà convenirsegli.

Se due convengono d'andar in un luogo privato a questione, finita quella, [c. 12v] ancor che l'uno d'essi resti ferito, il ferito non può far altro più che risentimento, come se la querela fosse fornita in steccato: il duello privato tacitamente viene consentito per pubblico.

Soperchieria è quella che si fa con animo di farla et si va accompagnato, armato con quel fine di far ingiuria all'altro. Ma si per caso venisse all'improvviso in disparere, ancor che io sia armato et l'altro no, egli non può dire che gli sia stata fatta soperchieria, ma si bene essere offeso da chi era meglio preparato di lui.

In così fatti casi improvvisi è necessario ben considerare onde nasca la causa della questione, se da quello che è armato accompagnato, se è solito andar armato et se precede causa che faccia presumere la soperchieria, che quando venisse dall'altro disarmato, se anche danno gli viene per sua colpa, la imputatione è di lui.

Se io vengo assaltato et nel difendermi offenda l'altro, per quella offesa a mia difesa non sono tenuto dar conto in duello né altrove.

Grande speranza nella Cavalleria darà colui che stimerà le più minime cose che gli possono toccar l'honore et gli darà subito quel rimedio che converrà.

Un Cavalliero se vien castigato da un suo capitano per conto di caso venuto alla guerra, non può chiamar il capitano a duello, il quale è obbligato dar conto al generale et non ad altri, poi ch'egli è suo ministro et rappresenta la persona di lui.

Se un Cavalliero per una ingiuria, per una offesa che li venga fatta, haverà [c. 13r] ricorso al suo generale perché castighi l'offendente, non può valersi del duello, perciocché quella strada che pigliamo per quella siamo obbligati camminare.

Offesa chiamiamo quella per la quale giustamente ci possiamo dolere.

Offesa non si intende quella che viene fatta senza animo d'offende e gli è il vero che colui che offende potrebbe essere in tanta colpa che non verrebbe scusato.

La offesa si presume dalla qualità delle cose, colui che da opera a cosa illecita, senza prevedere quel che può venire si fa colpevole.

Tirandosi di arcobugio o d'altra arme missiva in luogo consueto a tirar, se per caso uno che passa vien offeso, l'offendente non è obbligato a dar conto della offesa, anche che l'altro volesse provargli che avesse mal fatto, perciocché con la mentita ributta cosa che è manifesta et notoria.

Le cose che si possono mettere in vero non si riducono al duello, come per provarle, perciocché è molto più vera prova quel che facciamo per testimoni degni di fede o per altro modo, che quella che si fa col modo dell'arme.

Sarebbe tenuto per pazzo uno se dicesse che il bianco fosse nero et volesse combattere il detto suo per vero; più pazzo l'altro che volesse sostenere ch'egli mentisse. Ove abbiamo l'esperienza è infirmità dell'intelletto volerne dar prova o altra ragione, se ben questa fosse giudicata contraria all'esperienza.

[c. 13v] Un Cavalliero che farà offesa a un altro o per ira o per malvertenza, et che per sua coscienza o per giudizio d'altri conosca essersi mosso con ragione, serà havuto per vero Cavalliero se subito confessa lo errore. A questi così fatti, che se gli confidano et città et regni, conoscono molto più la prudenza et la giustizia che il combattere un torto.

Nissuno di qual si voglia grado deve combattere il torto, perciocché anche se visse, non porta honor niuno, et perdendo perde la vita et l'honore.

Come noi diciamo gentilhuomo, Cavalliero et somiglianti voci, diciamo huomo di verità. Se nel levar la mentita, si vorranno accrescere havendo conosciuto per gentilhuomo di verità, questa parola serà più presto superflua, che necessaria.

Se nelle ingiurie de' fatti ci havessimo a contentare di schiette parole per abbondantissime che fossero, la Cavalleria perirebbe; il rigor della quale porta che un Cavalliero debba esser modesto et che delle sue mal opere resti punito, come premiato delle buone. Leggero castigo sarebbe quello di parole, in tanto che l'offeso et l'offendente resterebbero macchiati, et non più Cavallieri, perciocché quello dei fatti starebbe battuto, l'altro delle parole, perché le avesse dette in pregiudizio di lui. Però è necessario correre ad altra maggior punitione.

Le ingiurie di parole si rimettono con parole, quelle di fatti con fatti maggiori dell'offesa, così porta la giustizia di Cavalleria. Egli è il vero, che sono temperati di un'equità cavalleresca, che considerando il modo delle offese delle persone, si risolve alla restitution [c. 14r] dell'honore ne' fatti con più castigo che di parole et manco di fatti.

Habbiamo per regola tra noi molto ordinaria, che niuna cosa sia più naturale che per quella via che veniamo legati, per la medesima ci slegiamo. Perciò è che se siamo legati con parole, con parole ci dobbiamo slegare, se con fatti, con fatti.

Egli è necessario in tutte le controversie che nascono, che curiamo di ben intendere l'origine della controversia. Come troviamo qual è colui che è stato l'autor del male, consideriamo l'animo di lui, potremo mettendo insieme il principio, il mezzo, il fine

facilmente venir a capo di tanta cognitione, che trovando il torto dal lato che si è, si trovi bona strada alla pace. Conciosia che come si trovano mezzi d'autorità, rari sono coloro che stiano ostinati in voler combattere una manifesta ingiustitia.

Molte querele si combattono, che non si ha notitia di quali siano et da quale lato sia la giustitia.

Molte si combattono sotto nome d'honor che sono contra l'honore.

Se nella profession del duello fossero vere regole et canoni del governarsi, o gli huomini fossero havuti per intelligenti, così come ove va o tutta o parte della roba habbiamo ricorso ai dottori delle leggi, così nel duello va la vita, l'anima et la roba andremmo più volentieri alle regole, alla prudenza. Maravigliosa cosa che tanti secoli si sia camminato in questo fatto con tanto pregiudicio senza saper con chi haver a far capo per governarsi.

[c. 14v] Il primo di che cominciamo ad haver la querela, dovremmo pigliar la protetione di quel padrino che ci ha a condurre nello steccato et haverlo sempre appresso, percioché sopra il fatto fattosi pratico di tutto quel che conviene, in un sol punto ci può dar l'honore et la vita, come anche lassarci levar l'una et l'altro, per non haver cognitione del fatto tutto et della natura del combattere.

Padrino è voce che egli debba esser padre, protettore, medico, aestro, procuratore di colui, che va al duello, o che questo sia il cliente, il padrino, il tutore et padrone; sia questa voce pigliata o dal padre o dal compadre, come usiamo nel battesimo, basta che ove vadano tante cose in rischio, la eletione di un così fatto huomo, che in amore sia un altro padre et pieno di prudentia, deve essere la principale intentione.

Il confidente deve essere pratico, sperimentato nella cognition dell'arme tutte da offesa, da difesa, haver piena notitia delle fraudi tutte che in quello si possono usare, deve conoscere la qualità dei cavalli, il modo di sellarli, di imbrigliarli, di ferrarli et vedere, conoscere tutti i vantaggi et gli svantaggi che nelle arme et cavalli possono trovarsi, et deve in amore agguagliar al padrino et portar anche la medesima persona di lui in aiuto del combattente, la voce di confidente porta che con fede egli faccia l'offitio suo.

[c. 15r] Buon consiglio serà di un giovane, che volti la fronte alla prima giusta occasione, che egli presenti per una querela, affine ché, sopportando una ingiuria, non gliene sia fatta un'altra appresso, contra la qual il non risentirsi sia poi con suo svantaggio.

Il mostrar la fronte alle ingiurie fa modesti gli insolenti e rispetto a chi si risente.

Colui che si trova ingiuriato et che senza disputa mandi subito i campi, piglia gran principio di reputatione.

Il primo che cerca metter disputa sopra cosa chiara, perde d'honore.

Una bastonata, perché è offesa che si fa a gente servile et bassa, porta maggiore ingiuria che una ferita; una piattonata poco meno della bastonata.

Si fa ingiuria ad uno, et grave, quando si gli da carica che lo costringa a fuggir, a voltar le spalle.

Non si può chiamar a duello uno che sia solito per cortesia honorar un'altro et che poi cessi da quell'honore.

Le dishonorationi che si fanno o con il tener la favella, o col non cavarsi la berretta o con altri modi minuti, portano più disonore a colui che le mette in opera che all'altro contra cui si fanno, segno manifesto è che a colui non basti l'animo, si è offeso di far risentimento da Cavalliero con parole o con fatti.

Colui il quale prima entri nello steccato si farà familiare la faccia del [c. 15v] nimico, con tenerla spesso guardata si darà aiuto grande, percioché nella vista del nimico all'improvviso ben spesso l'animo di alcuni si rifugia.

Colui che porterà nel duello la sua spada all'altro disonorato anche terrà un ferro, col quale potrà ferire et mettersi in guardia, et farà che il nimico serà forzato essere il primo a porsi in guardia.

Colui che avanzerà più del campo in torre terreno all'altro, serà più lodato, egli è necessario avvertirsi che nel voler far questo non si perda di lena.

Colui che tirerà la forza sua al petto, lassará la gamba leggiera, starà più atto alla offesa, che caricarsi tutto sopra la gamba.

Colui che camminando combattendo andarà col passo corto havendo cura che il busto, il corpo sia portato con tanta giustezza che non pigli sconcio et cada, andarà sicuro da caduta et più atto all'offesa, così che può oltrepassar avanti et girar agevolmente.

Colui che non si sbigottirà, non farà segno alcuno di timore per tanto che habbia, serà più lodato dell'altro.

Colui che havendo il nimico caduto in terra et che lo lassi andare, o essendogli rotta la spada gliene lassa pigliar un'altra, se gli tornerà danno, la colpa serà di lui, percioché non dobbiamo sperare tanto alla buona fortuna, che ci vien mandata da Dio.

[c. 16r] Colui che non correrà in fretta ad ammazzar il nimico, potendolo tentare che si faccia ragionare, serà degno di laude.

Colui che dopo la vittoria tratterà il nimico con humanità, serà degno di honore.

Colui che dietro la vittoria non parlerà di sé stesso, non cadrà in vanagloria, serà di più stima che l'altro, che racconti quel che è passato negli occhi di tanti.

Colui che conoscerà il vantaggio del sole che non offenda, del vento che non gli getti la polvere in faccia, serà stimato più sperimentato dell'altro.

Quel Signore del campo che con la sua patente si privará di poter essere giudice et prima, et poi et mentre che i combattenti hanno l'arme in mano, farà cosa dishonorevole. Conciosia per diritto di Cavalleria in niun tempo mai sia da comportare per quanto si può anche negli altri territori che alla presenza di lui si facciano inganni, insulti, maggiormente ne propri territori, ove mai un Cavalliero deve trovarsi se non unito con la sua giurisdizione, col provocare d'accrescerla, Colui che se ne prevarrà o la diminuirà, darà segno di non conoscere se stesso.

Il Signore del campo non può essere chiamato a duello da uno dei due combattenti per patente o sententia che egli dia o altro che faccia o dica pertinente all'offitio del giudice, sendo che sia da imputar quelli, che hanno acconsentito in lui se l'elezione non fosse stata buona, purché si scopra manifesta ingiustitia con farla contra uno de' querelanti.

[c. 16v] Il Signore del campo non è obbligato dir la cagione perché si metta a dar una sententia, basta che in generale dirà che per giusta et ragionevole causa egli sententia così.

Se i Signori del campo fossero tenuti a duello delle loro opinioni, o li capitani che governano alla guerra delli castighi che danno ai soldati, non si troverebbero Signori che dessero campi, né capitani che volessero il governo di soldati. Questi Signori et capitani, pur ché stiano nelli termini dell'offitio loro et che le sentenze et li castighi siano nell'ordinario di quello, né sono di poi obbligati a dar altro conto di loro.

Il ricorso che si può havere d'un torto che si riceva dal Signore del campo è al superior di lui, s'egli ha superiore, non havendo quello può ricorrere al più principale Cavalliere, trarne patente che faccia fede al torto et con quella sua battere l'honore del signore. Egli è il vero che il tutto deve essere molto manifesto perché se ne possa haver parere. Conciosia che rari siano quei Cavallieri che vogliono dar sentenza contra un altro Cavalliere senza intendere egli quel che si è detto. Intendiamo nelle ingiustitie palesi et fatte da Signori ignoranti.

Con tutto ciò il Signore del campo promette il tutto transito, se nel combattere dei due si scoprisse qualche tristitia dell'uno, può porsi di mezzo, dividere, ovviar l'assassinamento et non viene a contravvenir al tutto transito, poiché se intenda quando si combatte [c. 17r] con giustizia di Cavalleria, che tale si presume essere stata la intentione di lui.

Può il Signore del campo giudicare l'arme non essere da Cavalliere, pronuntiar contra colui che le porta et dargliene egli, et, non essendo ricevute, deve pronuntiar contra colui che non le riceve.

Colui che ha mostrato innocentia sua in duello non può essere di nuovo convenuto dall'altro in giuditio ordinario.

A Cavalliere, più che ad altro di qualsivoglia professione, conviene quel detto che per la strada che si elegge sia da camminare senza poter variare, conciosia che a niuno più di lui sia convenevole d'esser fermo nelle sue operationi.

Non si costuma dimandar le spese al vinto.

Non è cosa da Cavalliere di mal trattar colui che resta vinto.

Se il perditore combattendo cosa che se fosse vera resterebbe infame, se per quella perdita egli resti infamato o no il Signore del campo, che haverà havuto cognitione del fatto tutto con il consiglio de' più prudenti che siano stati presenti all'abbattimento et ben informati, potrà farne giuditio anche con patente pubblica se farà bisogno di patente. Per l'ordinario non si danno queste sentenze da' Signori del campo, li quali vogliono far fede come sia passato quel fatto, lassano dipoi che altri facciano il giuditio che più piaccia loro.

[c. 17v] In certi casi, ne quali si combatta per causa d'honore et non per purgarsi da alcun delitto, ancora che uno resti vinto, se si è portato valorosamente non può essere ruscato in un altro duello, pur ché dopo la perdita habbia tenuto vita da Cavalliere.

Non si danno campioni per l'ordinario, perciocché, così come nelle cause criminali l'attore et il reo sono obbligati dar conto con la presentia loro, così nel duello, ove le proprie forze si hanno a cimentare et non d'altri.

Colui che resta perditore non deve esser punito come che il delitto fosse provato, perciocché stando nell'arme la tacita volontà di Dio della quale siamo incerti. Conciosia vediamo molti haver giustizia in un duello et restar vinti, che ciò avviene perché Dio habbia voluto punirlo per altri peccati.

Il Provocato, se poi che si danno l'arme in mano combattendo, o resti diviso dal Signore del campo o per altro impedimento di tempesta, di terremoto o somiglianti si resti di combattere, non è tenuto tornar di novo al cimento, perciocché a usa buona fortuna si può dare che l'Attore non habbia provato la sua intentione.

Passata che sia la giornata deputata, nella quale si sia combattuto, il Reo viene assolto definitivamente dalla querela.



*Se tutte le leggi vietano il duello, perché sia che si comporti, et quale sia l'utile che  
caviamo da quello*

[c. 18r] A ogni mia consulta, et in iscritto et in voce ove sono stato dimandato, ho sostenuto che il duello sia proibito da tutte le leggi et che il medesimo Paride di Puteo, il quale meglio degli altri tutti ha scritto in quella materia, s'era ingannato. Percioché quella legge sopra la quale egli fonda il suo trattato, come anche mostra l'Afflito, non prova quel che dice. Potrei io allargarmi in allegar le ragioni, sopra le quali concorrerei alla vietatione del duello, ma poiché da legisti, da canonisti, da altri di profession di filosofia sono state lungamente trattate, lassarò che quelli che le vorranno vedere ricorrano a loro. Nondimeno, toccando questo passo secondo che io sento, dico che, come non laudo quelli che vogliono il duello per lecito in ogni caso, come s'usa a questi tempi, così non approvo gli altri che lo vietano in tutto et parlano di quel modo in dishonor di coloro che lo concedono. Sono alcuni casi, che nascono negli esserciti, nella pace, nelle città medesime, che se non si desse loro alcun rimedio, le città, la pace, gli esserciti handarebbero in ruina. Se di due mali, come si dice, il minor sia sempre da eleggere, et è più espediente al bene universale che uno moia et non molti, et che per la salute di un corpo si tagli un membro, non so perché sia, che costoro i quali scrivono, non vogliano che ove il [c. 18v] pericolo fosse evidente della morte delle migliaia, della devastation degli esserciti, sia lecito per la esperientia, per la conservatione del tutto annientiar una minima parte, che due cimentino le lor persone, et per due il mondo tutto.

Noi vediamo l'usura esser prohibita, vietate le pubbliche meretrici, non di meno l'uno et l'altro peccato vien tollerato, che il primo l'hebreo lo esserciti et le meretrici siano nei pubblici luoghi per evitare scandali maggiori; come che se non si desse ad usura, ne seguitassero furti, assassinamenti di strada, et se non fossero le meretrici fossero per seguitar adulterio, incesti, sodomie et somiglianti sceleragini. Questa tolleranza può evitar quei vitij, più mal esser che se non fossero permesse, che per questo i buoni ministri col castigo provvederebbero che non seguissero. Sono molte Città che non hanno banchi pubblici di hebrei, né luoghi pubblici per le meretrici et pur vivono in pace, et forse con minor peccato delle altre. Voglio riferire che il non tollerare il duello porterebbe in certi casi manifesta ruina, come che se due di nation nimiche, dotate di gran seguito, potessero terminar la loro querela et la termination della quale si finisse ogni altra, non la terminando che fosse per seguitar quella ruina che si è detto. Percioché sia che non fosse per esser tollerato il duello, come le dette cose di sopra, che non portano così evidente ruina, come porterebbe questa, Voglio che [c. 19r] presupponiamo che se tra Mario et Silla, tra Cesare et Pompeo, tra Augusto et Bruto, et così discorrendo fino ai nostri tempi, fosse seguitato il duello tra quelli che hanno la dependenza delle città del mondo, che non sarebbero succedute quelle gran ruine nella città di Roma, padrona del mondo hora serva et bassa, non per altro che per discordia particolar di due. Vengono come ho detto certi casi, ne quali il duello è da concedere et farvi ogni opera perché avesse luogo. Da questo consueto habbiamo quest'altro di buono, che la natione ove si mette in opera il duello acquista una buona creanza nel parlare: uno che sia nobile, ricco et ardisce far carico ad un povero gentilhuomo, poiché sa che col mezzo di quello il povero lo può levar della forza sua et ridurlo solo a dar conto di lui in dieci passi di terreno.

Habbiamo questa voce d'honore con la quale ciascun Cavalliero si vuol vestire, quello che se ne veste, con obbligarsi alla spada, viene ad obbligarsi alla giustitia della Cavalleria, questa come principal virtù dà per obbligo che si viva con ogni nettezza, che si sia esenti da ogni colpa, che si tema la infamia anche nelle cose minime, che si stia in desiderare il bene. Che per far questo et arrivar all'honor si sia necessario operare in beneficio del suo Signore, di sé stesso, in beneficio delli poveri, delle vedove et somiglianti, sono molti i casi ne' quali la giustitia ordinaria non sopperisce con la pena tanto che basti all'offeso per [c. 19v] la recuperation dell'honor di lui; resterebbe la legge vana, et civile et cavalleresca, che è la naturale et è quella giustitia che si difinisce che sia una costante et perpetua volontà, che integralmente dà a ciascuno quel che è suo et vuole che se gli restituisca se gli è stato levato.

La legge christiana non vuol che si rimetta il peccato se non si rende quello che è stato rubato et tolto all'altro; se colui che leva l'honor all'altro, non fosse obbligato a restituirlo, questo Cavalliero per farsi il fine d'esser tremendo ai nimici con lo esporsi ad infiniti pericoli per acquistar fama, non deve egli haver privilegio alcuno più degli altri nel ributtar le ingiurie per la conservation di se stesso per non venire vilipeso, et battuto? Bisogna pur che se gli dia un qualche rimedio in certi casi di potersi valere di quelle arme, delle quali egli fa professione niente meno che facciano gli artefici de loro ferramenti. Ha egli sempre a stare al litigar avanti a giuditii ordinari ad estima l'ingiuria di uno schiaffo come fanno i più plebei! Questo duello nasca da chi si voglia, basta che la consuetudine l'approva et per quante prohibitioni habbiano fatto le leggi, gli statuti, i Principi particolarissimi non si può estirpare. Onde continuando come fa tra li più honorati Cavallieri, da questa continuatione bisogna che vediamo che habbia ragione di conservarsi vivo, che se altrimenti fosse, sarebbe al tutto estinto et morto, come si spense [c. 20r] quello che havevano introdotto le leggi dei Longobardi et altre barbare, che con bastoni terminavano lor differenze, et altro ancora che per debiti civili così facilmente si veniva a quel cimento.

Noi vediamo, pur che un Cavalliero offeso in ogni tempo ha havuto il suo ricorso per la recuperatione dell'honore, et se nei Romani non si vedono esempi di duello, tra loro stessi per le cose private, non è perché fossero testati da Bruto ed Augusto, che non volle combattere come contento della fortuna sua, che mostra molto bene, che anche in quei tempi con gli esempi di quelli che trattarono tra gli esserciti nimici, come presuppongono Homero, Virgilio et mostrano Tito Livio, et gli altri Historici, si posero in esecuzione. Et, come si è detto, se fra i Romani non hebbero luogo fu per difetto loro, che se per leggi o per uso fosse stato introdotto, o perché Ottaviano l'havesse accettato con Marco Antonio, Roma sarebbe stata l'una et vera padrona del mondo tutto. Hebbe quella Repubblica di molti difetti, il più principale forse fu che non si mettesse in uso questo duello, che havrebbe sedato le inimicizie tutte. Quantunque mi si possa rispondere che sia qualche differenza tra quelli dei pubblici nimici et quelli particolari, non si può però negare che duelli non fossero, et che forse quelli meritano ripression maggiore che gli altri de' particolari, poscia che da quelli potevano nascere le ruine delle libertà et della patria, come avvenne nelli Orati et Curiatii, et delli medesimi esserciti, li quali avviliti per un così fatto incidente ritiravansi, come afferma Livio di quel de' francesi [galli] dietro la vittoria di Torquato.

[c. 20v] Se viene permesso quello degli esserciti, ove cade rischio maggiore, perché non quello delli privati, senza il quale il danno è maggiore et il comodo più profittevole. Conciosia che siano fatti duelli negli esserciti che non importavano punto di querela, né rimediavano ad

alcun sinistro caso, ma solamente il concederlo portava danno, questo particolare che può portare utile grandissimo in sedar le ruine degli esserciti et delle città le più principali, perché non deve tollerarsi? Quando una cosa porta più utile che danno, et che principalmente habbia buona intentione, se bene accadano dei sinistri, purché col fine della giustitia si cammini, al fine sempre ella è da permettere. La medicina evacua de' mali et de' buoni humori, et porta nocumento non di meno, perché il fine è buono vien portata in uso et laudata. Il color negro è il più infimo et il più vile di tutti gli altri, non di meno senza di lui la pittura varrebbe poco, poiché questo rileva, fa la prospettiva et gli altri buoni effetti che appariscono. Non dobbiamo ricusar il duello, se da quello possiamo cavar utilità, poiché un sol frutto pretioso che si trovi in un luoco, ove siano arbori o herbe di niun momento, fa celebre il luoco e tutta quella regione. Nascono dal duello la buona creanza, la conservation dell'honor di ogni Cavalliero, col timor del quale gli insolenti si astengono dalle offese, nascono li rispetti di molti altri [c. 21r] poveri impotenti, cessano molti scandali, a quali, perché non succedano, le leggi danno tutti li rimedi che possono. Il duello somiglia ad un freno per un cavallo sboccato, egli è il freno della gioventù, il freno del nobile, del potente, del ricco insolente, che gli leva il presumere contra il virtuoso; è quello col mezzo del quale l'arme vogliono scoprire la volontà di Dio, la verità et la giustitia. La colpa non è del duello se egli vien male usato dalla gente, ma di quelli Signori che lo concedono quando non devono et a quelli che non ne sono meritevoli.

Questa voce porta anche il conflitto che fanno due esserciti, né a me fanno le risposte che si danno, che sia differenza dalla guerra pubblica alla particolare, poiché vediamo che dal tutto alla parte segue lo argomento. Se per la guerra rappresentiamo la medicina, della quale ci vagliamo in quel tempo, che qualche tiranno insolente, che assomiglia ad un humor maligno, voglia corrompere la santità della pace nel corpo universale, se è la guerra medicina del tutto, come l'altra del corpo particolare per medicar gli humori, se questa è lecita per risanar un corpo solo e l'altra per molti, perché non questa del duello, senza il quale nascevano tanti danni, come vediamo in desolatione di tanti popoli, vedove, vecchi et altri innocenti. Perché dico non deve essere permessa questa medicina per evacuare e reprimere [c. 21v] un mal humore d'un ricco insolente, che fosse per corrompere la quiete di una gran città o di un essercito, ove si tratta alle volte la querela del mondo, dal quale non può nascere altro male che di un sol huomo con beneficio di tanti altri che restano. Io come dico non laudo quelli che lo vietano in tutto, né gli altri, che in ogni caso lo permettono.

Sempre che avremo alcuni casi ragionevoli et che uno oppresso se ne voglia valere, mancandogli gli altri rimedi, crederò che deve essergli concesso. Non è buono l'esempio che i Romani non lo tollerassero per le ragioni dette di sopra, a quali in ogni cosa non dobbiamo haver ricorso, poiché ricorsero nei governi in pregiudicio loro in grandi eccessi. Variano anche li tempi et certe consuetudini si trovano che nelle repubbliche si hanno ad honore, che fuori seria al contrario; come vediamo in Venetia, città di leggi la più principale, ove è onorevole tollerar le ingiurie, sarebbe per scandaloso colui che ricorresse al duello et punito gravemente. Nella medesima, nondimeno, ove sono spiriti di Cavallieri, sono pur stati di quelli che l'han tentato, che poi sono stati havuti et ricevuti nella medesima Repubblica per buoni, et valorosi, et posti negli honori della militia di mare li più importanti. Segno di ciò è manifesto che, anche ove per vecchio consueto et legge espressa vien vietato, egli ha luogo alcuna volta, come ogni dì vediamo avere nelle nationi di Spagna et di Fiandra [c. 22r] et

nelle altre, che i Cavalieri uscendo dai propri nidi, ove le proibizioni sono gravissime, vengono in Italia a terminar le loro differenze, che poi alla fine sono tolleranti, et con tutto che habbiano contravvenuto alle leggi sono ricevuti da padroni et dalla patria loro in dignità et in honore. S'egli è così mala cosa, onde nasce che partorisce così buon figlio che è l'honore? Non vediamo noi che uno che combatte in duello per conservare la sua dignità, che è unica, et anche che resti perditore si è portato egregiamente, è ricevuto in gran rispetto? Per lo contrario uno, che chiamato, non voglia comparire, con tutto ciò, che habbia persecuto le leggi, la espressa proibition del suo signore, la conservation della robba, vien subito tenuto vile et sprezzato da tutti. Questa impressione d'honore, che nasce dal duello nella mente de' buoni, fa manifesto segno che egli sia buono, poiché, come dice l'Evangelo, un buon arbore non produce se non un buon frutto: il figliolo è buono, che vien partorito, il padre l'arbore è adunque buono. Tutto questo ho voluto dire per concludere, col riportarmi sempre alla terminatione della santa Romana Cattolica Chiesa, che quando si concederà il duello a Cavalliero per causa gravissima, importante et necessaria, si farà cosa convenevole, honesta et buona.

*Che la Cavalleria senza il duello andarebbe in ruina, seria di niuna stima, et che il duello è dato a noi dalla natura*

[c. 22v] Aggiungendo in quel che si è detto di sopra in favore del duello, diciamo che presso di noi egli è di tanta utilità et beneficio al mondo che senza lui la Cavalleria cadarebbe in ruina, perciòché fra le più principali virtù la Cavalleria non si contenta delle mediocri, ma vuole la più eccellente che si possa acquistare, che il filosofo la chiama heroica, che è quella che, stando sopra noi, eccede tutte le altre virtù humane. Questa ambisce, desidera tutte l'altre virtù, con le quali ci facciamo d'un certo modo somiglianti a Dio. Onde, presso gli antichi, quelli che furono dotati di una così fatta virtù furono adorati per dei, altri, che di minore, tra i semidei, altri tra gli heroi furono annoverati. La heroica virtù comprendendo le altre e stando apparecchiata a reprimere la ferità, la inanity, la crudeltà degli huomini, che sono cose a quella contrarie.

Come si potrebbe ella mettere in esperatione se l'arme in pubblica guerra o, non havendo luogo quelle, col duello non fossero il mezzo col quale si castigano gli insolenti, gli scellerati, gli adulatori, gli invidiosi, che, stando presso li Principi, ad altra cura non hanno che alla ruina degli huomini buoni? Come si reprimeranno questi che vogliono presumere contra un Principe, una patria? Come gli altri, che sono nominati di sopra, che favoriti dalle ricchezze hanno numero di gente per far sempre scorno a qualche Cavalliero? Noi vediamo [c. 23r] che li domestici de' Principi per il timor del duello si astengono dal fare et dire male, et sanno che il Cavalliero non obbedisce a comandamenti de' Signori ove vada l'honor suo.

Questo è il vero duce, il vero protettore de' buoni, questo leva il favorito dal lato, dal favore del Principe, il nobile, il ricco dalli beni della fortuna, lo conduce al tribunale della giustizia dell'arme; il quale, ricusando comparire, vien battuto nell'honore, cacciato dalla Cavalleria, havuto per morto. Qual è quella professione, anche nelli medesimi frati, che non habbia nelle ingiurie qualche risentimento conforme al grado, alla vocatione, ove si trova?

L'honor è differente secondo la qualità de' gli huomini: ad uno serà convenevole nelle ingiurie haver ricorso al padre di uno che l'offenda; altro al tribunal della giustizia, a certi più

honorevole perdonare; così discorrendo a ciascuno il suo rimedio nel risentirsi. Niun rimedio resta al Cavalliero se gli si leva il duello, stando lui nel perdonare, nel satisfarsi di belle parole, nel ricorrere al Principe suo con le querele, che saggio darà egli del valore et dell'animo suo? A qual habito di virtù ascenderà già mai? La consuetudine che è un'altra natura fa gli huomini arditi divenir vilissimi. Il duello è dato a noi dalla natura; la difesa di noi è naturale anche con l'arme in mano, molto più la difesa dell'honore, per il quale [c. 23v] per sostener un luoco, una precedenza, una cosetta che ci par convenirsi al grado nostro, ricorriamo all'arme.

Questa vediamo avvenir ogni giorno tra gli ambasciatori de' Principi, tra nobili dentro le Città, tra li medesimi frati li più religiosi: non per altro male nascono le guerre, che per un puntiglio d'honore. Li Animali che vivono al termine della natura non hanno per l'honor il loro duello? Il gallo, la coturnice, il tauro et somiglianti vediamo che combattono per l'honore sino all'ultimo spirito. Il cavallo nel correre al palio non si invaghisce egli per l'honore nello strepito delle voci dei circostanti? Non si rallegra egli della vittoria? Li fanciulli mentre che sono nel poter della natura, quando vengono offesi on parole o con fatti, non fanno effluir il lor risentimento con il lor duello? Et quando per piccola forza che hanno non possono vendicarsi, non rimproverano, non si risentono con le maldicenze? Non vanno affino a dolersi dell'altro, da quale sono stati offesi?

La natura non mostra ella con l'alzar del braccio la difesa? Il duello non assembla in noi la ragione che sforza et batte l'appetito che l'abhorrisce, non è sempre in noi dalla natura? Paolo non esclamava haver un'altra legge ripugnante? L'huomo, che vien chiamato animal regio, cupido d'honore, non si porta egli questa cupidità di gloria dalle fasce? È cosa naturale l'avanzarsi [c. 24r] tra gli altri, lo illustrarsi, lo stare in questo mondo virtuosamente per esserci stato et non come non fossimo nati. Per voler far questo a preservatione della vera nettezza, qual rimedio migliore, qual difesa maggiore per ributtar le ingiurie potremo avere che il duello? Che honor maggiore possiamo conseguire, e forse quale ultimo si può sacrificare a Dio che più gli piaccia, che punir un segreto hipocrita nella profession de' Cavallieri, se noi vediamo che col vincere noi stessi con fare il contrario di quel verso «*Deteriora sequor*», et far proprio il precedente «*Mens aliud suadet video meliora proboquo*». Superiamo l'appetito con la ragione et duellando con tal difficoltà ci facciamo buoni con fama in vita, in morte.

Se poi, portando persona d'un Cavalliero affinato, il quale rappresenta la ragione e mostra in forma humana la giustitia superiore alle altre virtù tutte, se combattendo in duello con un altro, che essendo mal huomo rappresenta in essere l'appetito e il fiero animale, lo vinciamo e lo castigiamo, non serà egli di maggiore honor et comodo che il vincere noi stessi? Codarda, vile, abietta restaria la Cavalleria senza questo duello, vilipesa et dalli propri et dalli stranieri, et in niuna consideratione, et così distrutta et unamente sarebbe introdotta per la difesa della patria et del Principe proprio, se [c. 24v] per sé stessa non havesse fatto ricorso in sua difesa che alla giustitia ordinaria o al contentarsi di parole.

Come habbiamo detto, non si nega che degli innocenti per conto di quella querela non restino vinti, il che avviene però di rado et forse per altri peccati, ma per un effetto cattivo che ne possa avvenire, non è da ributtare questo istituto, portandone anche altri de' buoni. Et questo anche che perdendo valorosamente, a colui che resta vinto, a lui meglio è il morire, poiché muore nel letto dell'honore et con acquisto di fama et con l'arme in mano, che star

morto vivendo. Così sento io nel rigor della Cavalleria, riportandomi sempre alla Chiesa Romana come sopra.

*Che il duello fino ai tempi nostri è stato, et sta alla consideratione di una buona nave senza il governo, che bene spesso patisce naufragio non per colpa di lei, ma per non havere chi la sappia ben guidare*

Tutte le scienze, l'arti e tutte le professioni hanno avuto un certo principio rude et grosso; si sono poi venute assottigliando dalli buoni intelletti con l'aiuto dell'esperienza e sono divenute [c. 25r] come ferme e certe, intanto che colui che si è posto a scrivere sopra una di quelle e habbia satisfatto più delli altri è stato havuto come principal fondatore di quella professione. Dal quale, se alcuno ha voluto deviare, è stato tenuto come heretico di quell'arte.

Vediamo Aristotele che, dopo tante centinaia di anni, dietro tanti altri filosofi che prima di lui scrissero, divenne principe della filosofia; Bartolo nelle leggi; Cicerone nella lingua latina; Vitruvio nell'architettura; Euclide nella matematica et gli altri professori, tra quali il mondo con universal concorso ha dato sempre a uno la palma e la superiorità. Quelli che diedero le leggi nel principio sono restati tanto celebri oltre, quanto che si è venuti poi a quella nostra christiana, la quale venendo da chi era Dio et huomo, come piena di ogni professione levò le altre tutte.

Noi nelle cose del duello non habbiamo per alcun huomo che ne habbia dato regole e ridotto il duello a termine che a quello si possa ricorrere, come alli altri che si sono detti di sopra, onde avviene che ciascuno si fa lecito di parlarne come più gli piaccia. Di qui nascono quelli inconvenienti, che si narrano dalli scrittori, che lo fanno abhorrire. Ciò non avviene perché il duello non sia buono et atto al solcar il mare della Cavalleria, ma perché gli manca il buon [c. 25v] governo et assembrato ad una nave che senza di quello pate naufragio in piccola fortuna. Così fanno molti, i quali entrando in duello e non havendo regole, che gli mostrino come l'altre arti la giustizia della sua querela et il modo di governarla, si mettono nelle mani di Dio sia se intende quello che faccia, et bene spesso contra ogni dovere un povero Cavalliero vi perde la vita et l'honore. La onde non dobbiamo accusar il duello, come non accusar la nave e le leggi, ma si bene li mali amministratori di quelle.

*A qual sorta d'huomini possiamo haver ricorso per esser ben consigliati nel pigliar una querela per ridurla in duello*

Noi vediamo che in tutte le professioni sono noti i principali maestri di quella. Vediamo i medici, gli architetti, i filosofi et gli altri che maneggiano le altre arti et scienze, in tutte sappiamo ove andar per consiglio. In questa, ove si pone in rischio l'honore et la vita, niuno certo huomo si trova che per maestro si possa mostrare, che altro non vuol riferire questa voce di maestro se non ch'egli sia atto a mostrare e ad insegnare. Io ai tempi miei ho veduto che certi soldati vecchi, poiché erano stati padrini [c. 26r] de' l'uno de' combattenti, facevano questa professione di bene intenderla, a loro si ricorreva, li quali con molte parole fuori dal caso, con molte cerimonie di dimande, di risposte, formavano cartelli et davano a quelli risposte. Ho poi veduto che da privati soldati si comincia a pigliar la via de' capitani generali, i quali alla fine, non volendo questo pensiero, come che gli portasse fatica senza anche sapere

ove ricorrere per haver la vera arte, lassarono li querelanti destituiti dallo aiuto loro che ne andarono i dottori di legge. Questi intrucando le querele, riducendole a somiglianza di longhi processi civili, vennero a fastidio in tanto che la gente si riduceva a taluni huomini di corte che havessero lettere d'humanità con la lingua volgare, che sapessero ben ordire un filo di belle parole, scoprendosi in questi certa vanità senza sustanza alcuna. Essendosi scoperti alcuni professori di filosofia, che in voce, in scritto, volessero essi soli essere in questa professione, cominciarono a far cartelli, a trattar paci; questi non satisfacendo appieno, perché haveano opinione più presto filosofica nel tollerar le ingiurie che cavalleresca, furono lassati, dimodo che hora siamo in tempo che niuno ha pienamente satisfatto. Ciò avviene per quel che si è detto, perché non ci troviamo certi termini con quali possiamo camminar al sicuro.

Io, di tutti i professori di sopra lodati, che si trovasse se fosse possibile un dottor di [c. 26v] legge che fosse Cavalliero, che avesse havuto pratica con generali e fosse intervenuto anch'egli alla guerra; sapesse ben certo, che in niuno stile o uso si trova, che dia regola a questo, ove certe ragion naturali possono più che ogni altra autorità.

Costui, che essendo legista havrebbe notitia che un semplice dottore si va riportando allo stile dell'arme, che Baldo et gli altri in così fatta materia si riportarono alla autorità di certi imperatori che hanno detto chi una, chi un'altra cosa, capirebbe che né l'una, né l'altra professione da sé separata è buona per questo mestiere, ma che essendo uniti possono fare un composito molto opportuno. Percioché come soldato conoscerebbe che al soldato, come si è detto, piacciono certe sorti di ragion naturale, certe risoluzioni ardite, districate con parole brevi, piace che si venga al fatto, alla conclusione; come legista troverebbe, vedrebbe in questa profession casi molto particolari, con la ragione de' quali si può camminare al sicuro.

Il duello, dica chi vuol che habbia una sembianza di giuditio civile, nel quale, come anche nel duello, sono necessari alcuni preparatori, alcuni interrogatori prima che si venga al libello, al cartello, al proporre dell'attione, a far la querela; la quale, come è proposta, trova la risposta con le sue eccezioni, che impediscono lo entrar più oltre, [c. 27r] che ributtano il giuditio, che determinano il foro, che è il giudice del campo, che dimandano dilatione et tempo, si contesta la lite, si conclude nella causa, si vien dipoi alla sentenza dell'arme. Saprebbe il dottore e Cavalliero questi termini tutti, li proporrebbe, li faciliterebbe, molto meglio e con satisfatione maggiore che un filosofo o un semplice humanista.

A questo io lodarei che si avesse il ricorso lassando gli altri a dietro; et quando questo dottore et Cavalliero non si trovasse in essere, come si è detto, ricordarei che si avesse un dottore con uno spirito di gentilhuomo, et un Cavalliero del medesimo animo, si facesse di questi unione et si pigliasse il loro consiglio. Io non negarò già mai che il filosofo morale non sia d'utile assai, ma pochi Cavallieri dottori di leggi si trovano saggi che non habbiano veduta l'etica di Aristotele, dalla quale si può trar frutto non mediocre al nostro intento.

*Se il duello si concedesse solamente alli Cavallieri, non nascerebbono gli inconvenienti  
che se gli danno*

Noi non dubitiamo che, presupponendo per fermo, come è il vero, che il duello sia un privilegio trovato schiettamente per terminare le differenze che vertono tra Cavallieri, li quali, portando cinta la spada, l'hanno come per testimonio delle loro attioni, come il mercante il libro, il fornaio la taglia, il dottore li suoi testi di leggi, gli huomini privati li testimoni [c. 27v]

degni di fede, e trovandosi ben spesso ove non è copia di notari, ove il tempo non serve per havere altri con esso, loro la possono produrre in giuditio come fedel ministra et vero testimonio per dar luce di quelle cose, che in altro modo non si possono provare.

Non dubitiamo, dico, che se vogliamo che solamente ai Cavallieri questo sia conceduto, cessaranno molti inconvenienti che lo fanno abhorrire. Percioché, se facciamo il Cavalliero che sia quel huomo del quale migliore non si possa immaginare, et tale quale lo habbiamo figurato nelli altri nostri libri et nelle regole di questo, che sia senza macchia, che stia tutto intento a non offendere altri, tutto volto al beneficio del prossimo, all'espore la vita sua ad ogni rischio anche alla manifesta morte col fine della giustitia nel servitio di Dio, della patria e del Principe suo.

Se così sarà, chi dubita che noi faremo un huomo, il quale o mai andará al duello o, come vi andará, le causa che lo moveranno seranno così manifeste et palesi che niuno haverà ragione di far dispute s'egli vi vada giustamente o no. Percioché l'autorità, la qualità dell'huomo, l'esser havuto per Cavalliero, che più non si può dire a lode di lui, darà ragione a lodar il duello non che a biasimarlo. Nel qual caso si vedrà che da lui nascono tutti li beni che si sono narrati di sopra. Quello che lo fa apparire così abominevole non è altro se non che [c. 28r] egli si concede ad ogni sorte di gente, et bassa et infame, per ogni sorte di casi. Se adunque ridurremo questo così fatto indulto a schietti et veri Cavallieri, levaremo le male dicerie che se gli usano dir contra senza colpa di lui.

*Questa voce di Cavalliero quel che importi, onde la Cavalleria habbia havuto origine et che essa è gran dignità. Et perché sia che un huomo di grado, che faccia il mestier della guerra a piedi, si chiami anch'egli Cavalliero.*

Per Cavalliero chiamiamo ogni huomo che faccia professione d'honore, che si vaglia dell'arme nelli bisogni per difesa di lui, della patria, che stia apparecchiato ad esporsi a tutti quelli pericoli, che sono giudicati convenirsi ad huomo che vien senza macchia. Cavalliero diciamo, percioché si come nelle statue e nelle pitture dobbiamo sempre rappresentare l'huomo e tutti gli animali nel più eccellente stato, nel voler far mentione dell'huomo nel più eccellente grado che si trovi, noi non possiamo usar voce più onorevole che di Cavalliero. L'huomo montato a cavallo armato sta nel più poderoso atto ch'egli possa stare. Quello propriamente, come mostra quella favola, è un vero huomo che sta armato. Dallo star in piedi o montato la differenza è [c. 28v] questa: che per il cavallo si accresce la forza et l'arte, percioché colui che fa il mestier montato, come quello al quale fa bisogno d'haver più scienza per il maneggio et per la cognition del cavallo, è più nobile et di più dignità dell'altro, che sta solamente nella guerra a piedi. Usiamo dire Cavalliero anche a colui che sia soldato a piedi, havendo più rispetto al nome che egli porta honore, che alla qualità dell'essercitio. Un Principe se non ha l'aggiunto del Cavalliero, che si nomini solamente Principe et non Principe Cavalliero, non ha la sua perfettione. Dimodo che all'etica nostra l'imperatore o li re, nelle cose d'honore, per Cavallieri principali li chiamiamo; con questa voce li facciamo degni di honore.

In tanto è venuto celebre et illustre questo vocabolo, che usiamo dire che non si può essere più di Cavalliero. L'origine di questo nome o viene da Romolo, il quale facendo distitione del popolo in due nel patritio, nella plebe, nel primo vi mise la militia di quei celeri, che si



chiamano Cavallieri, o pur, come riferisce Cornelio Tacito, che l'ordine equestre era di grande honore et presso le dignità senatoria haveva auttorità di portare anel d'oro, fibie dorate et altre insegne, [c. 29r] et nelle medesime sessioni di feste et giuochi pubblici havea suoi sedili separati. Basta che Cavalleria era signalata professione di certi sorti d'huomini riconosciuti e separati dagli altri. Noi habbiamo ai nostri tempi il Cavalliero del Tosone, di San Michele, l'altro in Inghilterra et diversi nella Spagna, et in Francia di Rodi, che di San Giovanni si chiamano, che hoggi fanno loro residentia nell'isola di Malta, che tutti sono di molta dignità. Huomini che hanno una tal congiunzione insieme ad altri obblighi particolari che sono alla conditione della religione dedicata a Dio.

Diciamo adunque che questa Cavalleria sia di gran dignità et che questi che si creano dalli pontefici et dall'imperatore che noi chiamiamo "Speron d'oro", che hanno certi privilegi di crear notari, legittimar bastardi et somiglianti, sono alla sembianza dell'ombra all'huomo. Conciosia che gli antichi non facevano se non quelli che erano essercitati per longo tempo alla guerra, huomini approvati et degni del grado, ai quali era lecito portar anelli d'oro et altre insegne, come si è detto, in segno della lor virtù. Veri Cavallieri a quella similitudine con rigoroso essamine si fanno anche ben spesso quelli del Tosone. Questi, che nelle città loro de' nostri tempi sono creati per privilegio, se stavano apparecchiati [c. 29v] alla difesa della patria, del Principe proprio, si metteranno nel numero degli huomini d'honore. Questo basti loro per voler condiscendere alli altri particolari intorno questa materia del duello.

*Se un Principe buono che havesse l'imperio largo mettesse certe regole o certi capitoli in così fatta materia, seria facile che il duello non seguitasse et si potria vietarlo al tutto.*

[c. 30r] L'Honore in ogni luoco ha così fatta interpretatione, che ciascuno l'intende come vuole. Se si ordinasse ne' capitoli della Cavalleria che colui che facesse offesa ingiustamente ad un altro subito si intendesse caduto da quella dignità, et fosse castigato con castigo d'infamia et di pena di giustitia, non è dubbio che colui che si trovasse offeso o in detto o in fatto restaria con honore, poiché trovaria l'altro infamato et castigato, In così fatto caso, quando il Principe havesse autorità et gli huomini, prima [c. 30v] che si muovessero alla ingiuria, acconsentissero a somiglianti capitulationi, si potria verificar quello che dicono questi professori di filosofia, che il dishonore è di colui che offende et non di quello che riceve il carico. Il consentimento prima che l'ingiuria vengagli, l'autorità del Principe, possono fare che così sia, che il carico sia di colui che lo fa. Percioché egli consente che così sia, col contravvenire offendendo l'altro lieva a sé stesso l'honore, che lo può fare quando contra quello fa atto indegno di Cavalliero, piglia da sé il castigo et vien privato della Cavalleria.

Ma se siamo ne' puri termini d'una offesa et che colui che offende non habbia altro castigo, che è quel che il filosofo dice, l'altro non serà scaricato, resterà disonorato et darà di lui fama di vile. Conciosia che acquietandosi nella ingiuria propria non si crederà buono nella difesa della patria et nelle altre operationi degne di quel nome di Cavalliero. Io mi sono trovato molte volte nella mia gioventù in compagnia di honorati soldati ne' viaggi; in principio li ho proposto che niuno debba adirarsi di quello che accusa, ma che tutto sia pigliato la prima volta per burla et si intenda quel che segue durate la compagnia senza pregiudicio dell'honore, et che per cose che avvengano non si possa venire a querela, Tutti

hanno acconsentito, siamo corsi avanti et, se è occorso che uno habbia [c. 31r] fatto ingiuria ad un altro che fuori del patto havesse potuto arrecarsi ad ingiuria, si è passato et avvertito colui che ingiuria, il quale, quando non gli ha dato l'animo di astenersi, si è ritirato nel far la conventione o, se ha errato, ha subito chiesto perdono. Et quando anche non si sia venuto ad alcuna satisfatione, il consentir prima alli patti ha fatto che honoratamente ciascun ingiuriato in quella compagnia habbia tollerato l'ingiuria come per non vera, né fatta con mal animo; il dishonorato è stato sempre colui che si è mostrato scandaloso. Voglio inferire che potessimo trovar rimedio, che il duello cessasse con così fatti capitoli detti di sopra.

*Che li Signori che danno li campi potriano far grande utile intorno a far cessar li duelli et, se pur si dessero, che fossero conceduti per cause giustissime.*

Sono in Italia diversi signorotti che si hanno acquistato una serie di libertà che non riconoscono superiori; perciocché, essendo per la maggior parte feudi dell'imperatore, la quale dignità è in Allemagna per la privatione dell'Imperio orientale, colui che ne è stato il possessore per la concorrenza che li pontefici li hanno fatto di voler, come vogliono, che tutti li imperij dipendano, come [c. 31v] doveriano, dalla Chiesa, per non restare in tutto privati di qualche parte della Italia, ha havuto per gratia signoria che voglia quella protezione. Come vediamo nelle storie e in quella in particolare di Azzalino di Romano, tiranno di Padoa, questi signorotti si fanno lecito di dar campi franchi, fanno le lor patenti quasi a tutti quelli che le richiedono, senza voler intendere né querela né altro, onde nascono le confusioni, che danno cagione a dir male che si dice del duello.

Ma se questi, che vengono ad essere eletti come giudici confidenti di entrambe le parti, considerassero quanto vi mettono dell'anima et dell'honore, non permetteriano quel sanguinoso spettacolo nelli territori loro, alla presenza di tanti, senza grave et gran cognitione et essamine della conditione delle persone et delle querele. Le quali tutte devono essere ben considerate e, trovando genti che non siano della profession della Cavalleria o che la querela sia ingiusta, come se uno si fosse procacciato di ricevere un castigo, non doveriano dare quelle patenti così libere et poco avvertite. Nasceria da questa resistenza che molti o non dariano cagione di essere offesi et si asteneriano, come se fosse per essergli negato il duello, o, essendo ingiustamente ingiuriati, procurariano così fattamente [c. 32r] haver la prova avanti del torto ricevuto, che ciascuno haveria notitia da qual parte fosse la giustitia, che seria di gran vantaggio a chi l'havesse.

Io molte volte ho veduto dar patente che quel Signore non ha havuto cognitione né quali siano le persone, né la querela. Ma quel che è peggio si privano questi tutti di ogni patente et lassano che alla loro presenza si faceriano mille insidie, mille inganni con assassinar colui che chiama, senza potergli dar rimedio. La correttezza, dunque, di così fatti signorotti fa che il duello resti in quella mala opinione che è presso la gente. Se questi tali vi porgeranno la mano per lo inanzi, tornerà il duello schietto e illustre privilegio di quegli huomini, che, caricati ingiustamente, hanno quel rifugio per conseguir giustitia dalla tacita volontà di Dio, che sta nell'arme.

*Nelli tempi che ci troviamo, stando gli abusi che stanno in quella materia del duello, come si potria dar rimedio, che uno che fosse caricato, con honor di lui non doveria ricorrere al duello*

Tutti gli Stati hanno vietato il duello et nuovamente si vietano con gravissime pene, anche nelli medesimi casi ne quali certi re e Signori lo concedevano. Con tutte queste prohibitioni, colui che fa [c. 32v] professione d'honore, tenendo non haver superiore ove si tratta alla sua estimatione, lassa bandirsi, confiscar li beni et patisce ogni altra pena, più presto che star cheto sopra la ingiuria ricevuta; ha ricorso ai Signori d'Italia et manda li campi.

Io direi che saria minor male andare introducendo un costume, che in ogni città si facessero ogni anno tre o quattro li più principali approvati Cavallieri, con consenso del Principe, che fossero come giudici in tutte le querele che occorressero, da quali non si desse appellatione et che li querelanti, narrato che havessero le differenze, fossero obbligati star alla loro terminatione. Questi havessero potestà nel far restituire l'honore all'ingiuriato la maggiore et più ampia che fosse possibile. Il caricato fosse tenuto a querelarsi a quelli Cavallieri et chiederli di esser scaricato, come si fosse ventilata con brevità et di tempo et di parole, quelli potessero sententiar la restitutione dell'honore o con parole, se di parole fosse il carico, o con i fatti essendo di fatti, fino a farlo rimettere nel potere dell'altro, se fosse bisogno di tal rimedio. Colui che avesse offeso fosse obbligato ad obbedire, il quale perché haveria consentito, non facendo la obedientia, che da lui stesso, per essersi sottoposto, si saria già dichiarato di esser incorso nell'infamia.

*Che detti giudici eletti havessero autorità, nelli casi dubbii, di poter comandare che in luoco privato della città, con arme eguale, si venisse alla prova della verità.*

[c. 33r] Gli huomini, prima che cadano negli errori, come quelli che pensano non haver a cadere, facilmente concorrono a consentire a certe conditioni, nelle quali, poiché sono incorsi, si pentono, non vorrebbero havergli dato il voto loro, conforme a quel proverbio che la giustitia piaccia a casa d'altri, ma non alla propria. Non potria un Cavalliero, poiché si fosse rimesso et consentito, revocar il senso suo per quella regola de' leggisti, che quel che una volta è piaciuto non può più dispiacere. Quelli giudici eletti come di sopra, poi che havessero trovato la pace, la restitutione dell'honore a colui che ingiustamente fosse caricato, et che venisse certo caso dubbio, che non si potesse ben discernere da qual parte delli due fosse il torto, havendo nelle capitulationi autorità di terminare, che si riducessero in un certo luoco con haver anche l'arbitrio di dar arme eguale, affinché l'arme terminassero ove fosse la giustitia.

Così fatto rimedio levaria anche quelle insidie che si usano nel dar l'arme negli steccati et faria questo buon effetto: che colui che sapesse di dover venire ad un tale [c. 33v] cimento, nelli casi dubbij, curaria di star sempre nella sicurezza di haver certa la giustitia dal suo lato. Così facendo l'una et l'altra parte, di rado o mai si verrebbe in quel luoco, perché non accaderiano queste che ciascuno starebbe avvertito e quando poi pur succedessero, colui che conoscesse il torto, per non haver sentenza publica contra, da sé stesso correrebbe a dar la satisfatione all'altro, per fuggir anche le ripressioni, le pene delli giudici. Dietro così fatti cimenti con l'arme, se pur bisognasse venirvi, cessariano tutte le nimicitie, alle quali il duello

suo imporre fine, né occorreriano quelle tante fatiche, nelle quali un povero gentilhuomo, ingiuriato da un potente insolente, è forzato d'incorrere.

*Che quando li sopradetti o altri somiglianti ordini non potessero dar rimedio al duello, è sempre più espediente lassarlo correre che vietarlo.*

Niun rimedio migliore si può immaginare contra il duello che trovar forma che colui che è ingiuriato possa con honor di lui lassar quella strada. Qualche buono intelletto verrà col tempo trovando [c. 34r] altri partiti che siano migliori delli miei. Già vediamo fatta la esperienza quasi nella Christianità tutta, che le pene della vita e della robba non servono a nulla, che non ostante anche quella dell'anima si corre per ogni minima cosa al duello. Quando manchino altre strade, sarà sempre minor male concedere il duello che vietarlo con forza o di carcere o di altra pena. Conciosia che colui che viene ingiuriato, subito che può, uscito di prigione, cova la vendetta anche contra il proprio Signore che gli ha fatto violenza, si vale dei suoi parenti e ricorre agli incendi delle case intiere, ove oltre alli nimici sono anche li fanciulli et donne innocentissime, e ne seguono di molti mali, che penetrano fino alla ultima distrutione della città.

Io ardisco dire tanto oltre che un buon Principe, antivedendo così fatte ruine, doveria comandare egli il duello, dietro il quale resta estinto presso li parenti di colui che more ogni risentimento. Gli huomini che hanno la strada del duello si recano a vergogna tentar la vendetta prima che sia tentata quella, nella quale, come dicono, anche che non si combatta per qualche disputa d'arme o altro impedimento, ben spesso finiscono gli odii et si vien ad una buona pace, come all'offeso sia mezza et quasi tutta la satisfatione d'haver mostrato, essendosi [c. 34v] ridotto in steccato, che da lui non sia mancato il combattere. Con questa opinione d'haver satisfatto all'honor suo ascolta, orecchia alla pace, la quale si fa poi con minor conditione et manco dishonorevole per colui che ha offeso, che prima. Ben spesso anche accade che uno si contenta d'essere andato al duello et con manifesti va pubblicando esser mancato dall'altro, et senza più cercar vendetta se ne sta, che così non avverria se questo duello non fosse in essere. La onde più sicuro partito serà sempre quello, che un Principe, un generale d'uno essercito, in così fatti casi tolleri il duello, che lo vieti.

*Habbiamo tre strade per vendicar le ingiurie: il duello, li manifesti contra l'honor di colui che ha offeso et la vendetta con soverchieria. Che la più regia e convenevole a un Cavalliero è quella del duello.*

Il Demonio, che mai cessa per nostri peccati di proporre a noi cose terribili per vendicar le ingiurie, va sempre mostrando che il nimico sia da castigare come si possa; ha cacciato nella mente de' gli huomini che sia molto honorevole et da farsi più stimare quelli che in una ingiuria per vendicarle si vada col fuoco, col ferro [c. 35r] contra la famiglia di colui che ha offeso; che uccida, che abbrugi colui con tutti gli altri, come si dice, fino ai gatti. Quando riesca un così fatto eccesso ad uno che sia stato offeso, gli pare d'esser havuto in molto rispetto et tenuto in grande stima. Non si avvede lo sventurato che egli non è degno non che del nome di Cavalliero, ma neanche d'huomo, ma più presto del nome di tigre, dell'orso, del lione, del serpente et assai peggior di quelli, degno di esser ributtato da tutti li commertij

humani. Questa strada così abominevole di ricorrere a tanti incendi, è la propria delli più scellerati, che offendono donne e fanciulli, per li quali sono obbligati pigliar ogni difesa per la professione di Cavalleria, contra la quale professione operando effino con malvagità, subito cadono da tutti li privilegi di lei et, come dico, non solamente non sono degni del privilegio del duello, ma meritevoli come pubblici nimici degli huomini, peggiori che corsari, d'essere uccisi da qualunque che sia senza alcuna pena.

Quelli poi che cercano con soverchieria vendicarsi d'una ingiuria, meritano più et minor biasimo secondo ch'essino hanno ricevuto la ingiuria o con somigliante soverchieria o no. In ogni caso, anche che soverchievolmente sia stata la offesa, un [c. 35v] Cavalliero, se lassando questa strada ricorrerà al duello, serà sempre lodato et havuto in molta stima, perciocché mai dobbiamo vendicare una scellerità usata contra noi con un'altra scellerità. Dietro il qual duello, o haverà o no castigato il suo nemico: se lo farà, la cosa è fornita; se il nemico non haverà voluto comparere, con manifesti pubblicherà il fatto come sia passato et, non havendo potuto valersi nel duello contra la persona, si varrà in offesa della fama di lui, di pubblicarlo per infame per non haversi voluto condurre al cimento per la strada di Cavalleria, così gli verrà ad uccidere quel poco honore se gliene resterà punto. Come poi l'havrà pubblicato per indegno del nome del Cavalliero o come contro huomo infame, può con giustitia cavalleresca haver ricorso alla vendetta, e castigarlo come bandito, delinquente, infame et tristo, che habbia offeso un Cavalliero senza ragione e poi non gli sia bastato l'animo di comparere ove compaiono gli huomini d'honore. Nel castigare un così fatto infame il Cavalliero offeso viene a rappresentare un ministro della giustitia della Cavalleria, il quale dovrebbe offendere l'altro in ogni luoco, in ogni territorio et non solamente non meritar pena, ma, se il Principe [c. 36r] del territorio è Cavalliero, gli dovrebbe dar premio et aiutar il castigo contra l'altro, acciocché la pena d'uno restasse perpetuo timore alli altri tutti, che contra ogni dovere facessero offesa a un Cavalliero.

*Che un Cavalliero, prima che habbia ricorso al duello per la offesa ricevuta, farà sempre opera degna di lui a richiedere con mezzi colui che l'ha offeso a restituirgli l'honor suo quietamente e che deve prestare gratamente la orecchia a quelli che gli parlano di pace.*

Noi di niuna nostra operatione mettiamo il fine in consulta, questo bisogna che sia certo. Consigliamo con quali mezzi possiamo arrivar al fine per arrivarvi con più nostro honore et più presto, et con minore incomodo che si possa. Il fine del Principe Capitano non è la vittoria, ma la pace, quello acquisto che si ha proposto per il fine; consiglia delli mezzi per venire alla vittoria per il fine della pace.

Cinea, vedendo che Pirro era tutto volto alla guerra, gli dimandò l'acquisto di quei paesi et regni che havea nel [c. 36v] pensiero quel che egli farebbe; rispose Pirro: «Viveremo in pace»; al quale disse Cinea perché era che volesse pigliar tanti travagli, quanti se antivedevano, se potea godere la medesima pace? Parve bella la dimanda et che la risposta non satisfacesse, et pur Pirro disse quel che era il vero et con ottimo fine, perciocché la pace senza che sia preceduto il travaglio, gli stenti et le fatiche, dalle quali nasce la virtù et da questa l'honore et la gloria, non si può dire vera pace, ma più presto otio, il più vergognoso che si possa immaginare. La pace vera si gusta per vera et vien conosciuta dietro una viva, stentata et pericolosa guerra.

Venendo hora al proposito nostro diciamo che il fine del Cavalliero, doppo una ingiuria ricevuta, deve essere il riacquistar l'honor suo, col quale sia raggiunta la pace. Sempre ch'egli non habbia questo fine, non intenderà quel che si faccia. La sua modestia porta che tenti e dia gli orecchi di riaver l'honor suo senza porsi a rischio, Questo procedere gli accresce honore et fa tanto maggiore et più chiara la giustitia dal lato suo, onde nasce nel duello confidenza maggiore [c. 37r] della vittoria. Potendo lui quietamente recuperar l'honor perduto, sarà ricevuto per prudente, né a questo contraddice quel che si è detto di Pirro, poiché egli non trattava la recuperation di cosa perduta, la quale haverebbe ricevuto volentieri con quiete, cercava egli la gloria per goder la pace: quella non si poteva avere senza fatica et rischio. Se'l caso della rubrica fosse somigliante a quello, staressimo ne' termini di lui, basta che concludiamo che il duello si fa per il fine di raquistar l'honore. Potendo egli haver quello con pace honorata, laudaremo che si accetti. Se il duello fosse per il fine della gloria et d'honore, col cimento di chi fosse delli due il più valoroso, seria il medesimo che concludiamo nel caso presente. Percioché se uno cedesse all'altro senza il combattere è confessarsi di essere inferiore; colui che volesse ad ogni modo voltarsi all'arme, seria ricevuto per presuntuoso et, se per mala sorte di lui perdesse la querela, perderebbe senza scusa alcuna l'honor suo con eterna infamia.

*Che prima che si venga al duello sia d'haverci di sopra, con ottimo et buon consiglio, grandissima consideratione, percioché in quello corrono molti sinistri accidenti, che tutti bisogna che si prevedano e che niente sia nuovo.*

La rubrica per sé stessa mostra la gran consideratione che è necessario [c. 37v] d'haver prima che si tenti il duello. Grave et grandissima bisogna che sia, conciosia che in quello vi vada ben spesso l'anima, la vita e l'honore; vi va anche per arrivare allo steccato alle volte tutta la facultà. Io non trovo alcuna operatione che più pericolo porti all'anima di questa, la vita va al rischio, che è noto a tutti, di modo che può correre la morte eterna per l'anima et quella della vita. L'honor dipoi, per l'ordinario, va con l'una et l'altra delle due calamità. La consideratione per la salute dell'anima bisogna che sia con tanta giustificatione presso Dio, che la necessità della difesa dell'honore, della riputatione e della vocatione nella quale si è chiamato sia quella che conduca il Cavalliero al duello et che per via quieta non habbia potuto venire nell'honor suo. Gliè necessario considerare per rispetto della vita la qualità della persona, con chi si ha a combattere, percioché un molto vecchio, un molto giovane, con mettersi con huomo essercitato et poderoso, vi perderebbe la vita, l'honore. Ha il suo rispetto, conciosia che cimentandosi con uno infame, con un huomo basso, artefice et somigliante, darebbe da ridere alla gente, poiché il pericolo saria manifesto et il guadagno di niun momento. La robba poi, [c. 38r] s'ella vi sia o no per sostener le spese, ha anchor ella la sua avvertenza.

Qualunque haverà avanti alli occhi queste quattro cose, conoscerà la rubrica per sententiosa et vera, percioché, anche prima che si arrivi al cimento, il nemico, che sa di dover esser chiamato, bene spesso per non ridursi a quell'atto cura la morte dell'altro. Nel combattere, poi, quali e quanti siano li calamitosi et vari accidenti che sopravvengono, ove bisogna, come dice il proverbio, pigliar il consiglio nell'arena, haver subito ricorso all'animo suo per consiglio. Niuno è che volendogli discorrere non se gli presentino tutti uniti davanti

alli occhi, li quali hanno bisogno di essere bene esaminati e antiveduti, affine che niente sia nuovo, né prima, né sopra il fatto et che a tutti siano preparati li rimedi.

*Gliè da esaminare bene la propria coscienza per la giustitia della querela.*

Tutti quelli huomini che sono usitati a travagliar tra Cavallieri possono per esperienza haver cognitione di quanta importanza sia il combattere con ragione, quanta sia la confidenza che si piglia di ottimi successi quando si sa d'haver la giustitia dal suo lato. Nelle guerre publiche non per altro si viene a [c. 38v] giustificare la querela, se non perché pensando li soldati havere Dio in favore si facciano più coraggiosi. Molto maggior partito, più sicuro et più honorevole ancora è il rendere con honesto modo l'honor tolto all'altro, che voler cimentarsi contra il giusto. Quando poi colui che ha offeso haverà offerto partiti ragionevoli col consiglio di amici, ricusando l'offeso d'accettarli, vien colui che offende a guadagnar ragione in tanto, che presso Dio e il mondo resta giustificato di modo, che ogni caso avverso che gli succeda gli accasca senza gran colpa di lui. Così fatto examine con la propria coscienza, aiutato dal consiglio delli buoni et veri amici, darà non piccolo aiuto a colui che penserà al duello.

*Che sia da esaminare bene se stesso, studiar bene sopra il libro proprio per ben scoprire se il core sia per servirlo o no.*

Sono molti huomini di natura sì fattamente precipitosa che, senza pensare ad altro, corrono, entrano in un pericolo, ove, poi che sono entrati, trovando quel che non havevano imaginato, restano vilmente o morti o fatti prigionieri con grande carico loro. Et, come dice Livio, se così [c. 39r] fatti huomini che sono così temerariamente arditì, non fanno una unione di dieci vitij insieme, congiungendo la estimatione con la pazzesca audacia, vitij che uniti possono creare una apparente virtù di fortezza, restano, come si è detti, dishonoratamente perduti. Altri sono di tanta viltà che non pensando più oltre, si obligaranno con parole o con cartelli al duello, che poi, havendogli sopra consideratione, sono necessitati scoprire il loro debole animo et non vi arrivano, restando con perpetuo dishonore et proprio et della casa loro.

Gli huomini fermi vanno considerando se vagliono o no con l'arme, misurando quelle cose pericolose per le quali sono passati, fanno il fondamento buono et, se ben sono tardi al risolversi per haver pensato al tutto, non gli essendo cosa nuova, accusano quel che vuole, rimediano, provvedono et riescono molto meglio sopra il fatto che prima. Io ho sempre sentito dire alli più bravi capitani della nostra età che di niuna cosa hanno maggior timore che dell'avarsi a ridur in uno steccato, ove dicono il rischio esser grandissimo et l'honore finalmente non molto. Noi che siamo stimati per haverci a condur in duello, habbiamo sempre havuto tali et tante considerationi, che se ci fossimo iti, che non manco da noi speravamo con l'aiuto di Dio [c. 39v] di riuscire con honore. Gli huomini molte volte si ingannano di lor medesimi, che credono di esser buoni ad una cosa e poi sopra il fatto non riescono; molti anche, che non si credono arditì, ma trovandosi nel pericolo fanno honoratissima riuscita. Perciò è che la rubrica di prima mostra chiaramente quel che sia da pensare per venire ad honorato fine.

*Molti riescono valenti negli steccati et vilissimi alla guerra, molti arditissimi alla guerra et vilissimi nello steccato. Un huomo medesimo riuscirà in una delle dette operationi, nell'altra perderà con dishonore.*

Polibio fa la medesima consideratione che mostra la rubrica, va filosofando onde nasca che un huomo medesimo riuscirà ardito a sol a solo et vilissimo in compagnia, non risolve et lassa il caso senza rendere altra ragione. Noi habbiamo conosciuto molti di così fatta natura, che con un sol huomo havrebbon fatta ogni questione, nel sentir sbattere un tamburo si sono sbigottiti dimodo, che hanno scoperto alla guerra esser vilissimi. Possono assai in noi le complessioni, conciosia che la sanguigna, la collerica e questa più della prima, la flemmatica più della [c. 40r] malinconica, et più et meno fanno effetto nell'animo et operano molto. Habbiamo anche veduto huomini che in molte operationi si sono portati da valenti huomini, in una da vilissimi; molti che in una giornata haveranno fatto cose meravigliose, in un'altra vituperose. Queste così fatte variationi perché siano potissimo darne qualche ragione, ma poiché non fanno in gran proposito, ci basta concludere, che sia d'avvertirne prima che si initij in questo ballo del duello, che nell'animo habbiamo alcune infirmità mortali, come saria quella della viltà, che, se così la conoscessimo, buon partito saria di haver ricorso alla prudenza, valersi per altra strada sopra la offesa ricevuta che quella che gli potrebbe levare a fatto l'honore et la vita. Per altra dico, non intendendo mai se non per la giusta et men dishonorevole, come trattar accordo, mettersi in voler risentirsi, far demonstratione d'ardito, unirsi con huomini, procurar con ogni mezzo possibile di levar l'offesa. Queste genti vili doveriano, prima che vogliano essere riputate per Cavallieri, haver ben esaminato il valor loro et non cadere nella colpa della mala elettione. Poiché, come gli huomini non fanno quella professione ma la semplice di un buon cittadino, d'un buon padre di famiglia et che se ne vanno senza spada, se loro vien fatta ingiuria da qualche Cavalliero, il Cavalliero vien biasimato anche [c. 40v] che gli sia data qualche cagione, se non è grande, da adirarsi. Ma nella Cavalleria costui che ne vuol far professione et si trovi vile deve stare nelli termini della modestia, coprirsì la sua viltà con prudenza et starsene lontano da tutti questi travagli che lo potessero mettere in pericolo di scoprire il core di lui. Meglior partito seria, come si è detto, non se impacciare della profession di Cavalleria, o tentar l'accordo nel luoco secreto, che pubblicarsi scuse in luoco pubblico.

*Che con l'educatione, con l'essercitarsi, con l'animo, col corpo o con l'uno di questi possiamo di vili farci arditi et huomini fermi.*

Le repubbliche buone et li Principi ben ordinati, che hanno voluto formare uno stato ben inteso, hanno posto la militia, come protettrice della quiete et come arte, che sia conservatrice delle altre arti tutte; le ha posto avanti lo essercitarsi nella pace, affinché nella guerra più facilmente et con animo più ardito i soldati possano ributtare li nimici. Altri hanno con precetti illustrato questa arte, ove con la contemplativa un Cavalliero ha potuto riuscire, quando è stato bisogno d'operarsi, alla guerra.

[c. 41r] Mostra Senofonte nella sua *Pedia* quanto voglia la educatione, lo mostra Vegetio et tutti quelli che hanno scritto di questa arte, concordano che gli è necessario farvi sopra l'abito con li precetti et con la essercitatione. Quanto vaglia l'essercitatione l'hanno mostrato le genti



dell'Asia, dell'Africa et l'altre tutte, che sono collocate sotto il meridionale, le quali, mentre che hanno havuto la guerra, mentre che sono state condotte da buoni capitani, hanno dato gran conto del valor loro a quelle genti che per natura sono state tenute le più ardite e valorose.

Tutto questo poco discorso habbiamo fatto per dar animo a un Cavalliero che si sentisse qualche inferiorità nell'animo di viltà, di poter assicurarsi con la essercitatione, et sperando di liberarsi et tornar sano, che così facendo, se antivederà che gli possa occorrere di trovarsi et solo et con gli altri nelli pericoli, haverà modo con lo essercitarsi di poter riuscir con honor di lui.

*Che le opinioni causano negli huomini certe fine immaginationsi, che non fanno stimare né rischio, né morte.*

Per essemplio della rubrica di sopra potressimo far mentione di molte genti bassissime, come si è veduto nella nostra religione, le donne medesime, toccate dallo spirito santo in gran numero, col fine della [c. 41v] salute essersi poste a volontario martirio et con infinita allegrezza tolleratolo et trapassate all'altra vita. In Atene un filosofo persuase a tal punto le infelicità di questa vita, che condusse molti ad amazzarsi di propria volontà, onde per questo il Senato gli diede bando dalla città. Le opinioni possono fare che vilissimo diventi valente huomo, il quale, col desiderio dell'honore, col timor della infamia, col immaginarsi di esser morto et vituperato in questo mondo, s'egli non si vale della ingiuria, se non si conduce al duello, può fissarsi tanto in questa immaginazione che divenga buono, costante et risoluto, con haver pensato a tutti gli accidenti, col fine che si è detto, di battere qualche altro che se gli opponga nel combattere. Noi vediamo che le orationi delli capitani generali che troveranno lo essercito avvilito, lo fanno d'un tratto valorosissimo et di grande animo, onde se si temeva la manifesta perdita, in un subito è nata una honorata vittoria. Colui, adunque, che haverà essaminato sé stesso con il volgersi a creare con la opinione di lui quella fissa immaginazione, che diciamo del fine dell'honore et della gloria, scacciarà da sé ogni viltà e ogni cosa che gli possa dar infamia, che così gli avverrà sempre [c. 42r] che farà comparatione dello stato del travaglio, della vergogna a quello dell'honore e dell'estimatione. Con haver questo ultimo per scopo, andará al duello come mezzo honoratissimo al fine dell'honore che egli s'haverà immaginato per il migliore.

*Che un Cavalliero, per riempirsi di belli desideri e delle belle operationi, e per crearsi quella fissa immaginazione dell'honore, doveria ogni sera col ritirarsi far conto tra sé stesso di tutto quello che avesse passato il giorno per correggere gli errori che avesse commesso.*

Se così si facesse, che nelle ventiquattro hore una sola un Cavalliero dispensasse solo o si riducesse a memoria, dell'hora ch'egli si levò dal letto, tutto quello che avesse fatto o detto et con chi conversato, scegliendo gli errori, curaria di venir in così fatto modo affinando la sua vita, che possiamo esser certi che non si verria mai a duello. Percioché con la vita buona si faria essemplare, crescerà l'autorità in tanto che gli huomini l'haveriano in rispetto, né egli agli altri, né gli altri a lui curariano dispiacere, dimodo che tutti saremmo buoni et con poca fatica riusciremmo riguardevoli et illustri con amor scambievole [c. 42v] di tutti. Noi andiamo alla cieca senza pensare né al passato né al presente, né all'avvenire alcuno, onde nasce che

ben spesso incorriamo in pericoli manifesti senza che ci possiamo aiutare, et il pentirsi non viene a tempo.

*Che una questione, che si faccia all'improvviso non par che porti quel fastidio che porta il duello.*

Par vera la rubrica di sopra, ma non è già che ragionevolmente non dovessimo temer meno le cose, sopra le quali habbiamo tempo a pensare, che quelle che ci sopravvengono all'improvviso. Quelle seconde assaltano ben spesso li più savij, dimodo che a quelli non si dà luoco alcuno alla prudenza, ma guidato dal caso l'huomo si trova, come fuori di sé stesso, per quel che si dice che huomo assaltato mezzo perduto. Si dà strada alla fortuna, con un piccolo accidente, di ruinar ogni honore che si fosse acquistato con le fatiche di molti anni, che d'altro miglior modo ci vagliamo nel duello et nelle cose tutte che possiamo antivedere.

Non è però che la rubrica non sia vera, conciosia che vedremo molti huomini tratti dall'ira far gran riuscita nelli accidenti delle questioni che [c. 43r] accadono all'improvviso, che dandosigli il tempo che si dà al duello per haverci sopra tanti pensieri, come si viene alle strette, fanno di gran lunga riuscita peggiore di quel che hanno mostrato nelle cose subitanee. Un Cavalliero non di meno ha sempre da desiderare tempo in tutte le sue operationi per ben considerare quel che gli sia per avvenire, e così è assai più ragionevole che sia da temere meno il duello per haver tempo longo in mano, che una questione che si faccia senza haverla né creduta, né pensata, perciocché l'ira che muove un Cavalliero all'offesa di un altro è sempre pericolosa, che bene spesso lo fa camminare tanto avanti che entra in una spetie di manifesta pazzia, dalla quale alla collera non è altra differenza se non dal sempre che è il pazzo et dal poco tempo di colui che si trova irato, ove la ragione non ha il luoco suo et fa riuscita da pazzo. L'altro che vien assaltato all'improvviso, tratto dal timore, che è un'infermità dell'animo, anch'egli trovandosi all'improvviso, non opera bene. Il duello, adunque, che da tempo all'una et all'altra parte di prendere ogni cosa, sta con pericolo minore et con honor maggiore delli combattenti, li quali possono scoprire se siano atti a pigliare quei consigli sopra il fatto che sogliono mostrare gli accidenti, che accadono nel medesimo abbattimento.

*Se li Principi tenessero diligente cura delli sudditi suoi, con facilità si fariano cessar molti duelli.*

[c. 43v] Dice il leggista che molto meglio è non lassar correre la ferita che volerla poi medicare; riprendono le leggi quei giudici, che non fanno resistenza alli delitti che possono accadere, vogliono che stiano vigilantissimi a non far venire gli errori. Chi dubita che, se li Signori havessero la cura delli sudditi e delli lor vassalli, non occorrebbero tanti scandali che occorrono. Se rappresentassero il pastore, poiché essino vogliono essere li padroni et noi le pecore, così come quei conosce per vista et per nome le pecorelle tutte et l'altre bestie sue, sapriano quale fosse la buona, quale la trista, quale la contagiosa, quale la sana.

Conoscendo li Signori i suoi e la natura loro, come vedessero uno scandaloso, ad uno dell'herba trista e della pecora contagiosa lo levariano della città, non mancaria lor modo di trattenerlo, di ovviare che non succedessero li delitti. Se havessero huomini che, come intendessero che due non si parlassero o scoprissero un principio di nimicitia, che glielo

riferissero e che volessero intendere la cagion della ritiratura, trovariano che molte volte per le male lingue o per qualche mala natura dell'uno si comincia [c. 44r] la zizzania, onde gli dariano facile rimedio.

Percioché in tutte le cose li principij, prima che habbiano piede, sono facili ad accomodare, che lassandoli camminar avanti fanno alla sembianza di una piccola fiamma, che stando un pezzo nascosta, essala poi con ruina di molte case et palazzi et della città tutta, senza rimedio alcuno. Usava dire un prudente gentilhuomo genovese, secondo che riferisce Baldo dottor di leggi, che le nimicitie e li dispareri, che nascevano nelle città erano alla sembianza di vermi, che corrodendo a dentro il formaggio a poco a poco lassano la scorza intiera, con lassar men conosciuto il danno fino all'ultima ruina.

*Che sia da far ogni sforzo, perché non nascano le querele, o non si venga al duello, Ma quando non si possa dar rimedio a questo, che gli è bene dar regole e precetti, acciò habbia a seguirne con giustissima causa, e con minor danno che si possa.*

Noi, con la gratia di Dio, finiremo questo primo libro del duello stando nel proposito della rubrica, che sia bene, ò ch'egli non [c. 44v] segua ma che, se pur deve seguire, non siano da abbandonare quelli Cavallieri che l'hanno a mettere in opera di tutti quelli ammaestramenti, canoni et regole che possiamo, affinché essi, ben istruiti sopra a quel che habbiano da fare, camminino più facilmente per quella strada del duello, come sia loro di maggiore honore et di minor peccato che haver ricorso a quelli abbruciameti delli casati intieri e quelle soverchierie che si son dette di sopra. Così avverrà, come il Cavalliero conoscerà di muoversi con giustitia, che gli sarà poi mostrata la via facile per ridursi allo steccato, onde seran per nascere tutti li beni, che si son narrati con la rubrica di sopra piena di buona dottrina. Concludendo il libro, si passerà al secondo, nel quale si trattano per quali ragioni sia da concedere il duello.

## Libro Secondo

*Prohemio del secondo libro del duello.*

*Tutte le cose nascono, moiono, et alcune tornan vive, Certe sorti d'honore ancora nascono, moiono, come l'altre cose*

[c. 45r] Noi vediamo chiaramente esser vero quel che si dice et che l'esperienza tutto il giorno ci mostra, che tutte le cose che nascono in questo mondo muoiono, rinascono ben spesso quelle che per un tempo sono state morte. Molte cose hanno vantaggio maggiore delli huomini, conciosia che questi, come mancano, vanno in polvere, col renascere poi al giuditio universale. Che sia il vero quel che diciamo lo mostra l'esperienza nelle arme, nelli habiti, nelle voci, nelle lingue, nelli libri, quale per un tempo saranno in uso, in un altro mancano del tutto, stanno così morte e tornano in vita. Così fanno anche le opinioni delli huomini, le quali in un tempo approvaranno per honorevole un modo di procedere, in un altro per dishonorevole. Noi nell'età nostra habbiamo veduto diverse sorti di habiti, poi tornar i primi che si erano tralassati; diverse nuove arme durante un tempo poi ripigliate, come gli stocchi antichi, le mazze, altri pezzi d'arme tralassati tornati vivi.

Un tempo la comune opinione de' Signori non havea per buon soldato colui che [c. 45v] non faceva professione d'essere tutto il giorno a questione, come si dice, a far alle cortellate per le strade della città e alli confini di quelle; la bestemmia, la sodomia era un condimento et quasi sustantiale per esser havuto et tenuto tra i bravi il tener meretrici a guadagno et somiglianti. Avvenne che pian pian si persero li vitij, tornarono le buone creanze, dimodo che in ispatio di tempo quello che prima era havuto per honorevole fu reputato dishonorevole, come hora è in questo, nel quale il soldato che habbia uno di quei vitii di sopra è tenuto per dishonorato, né può comparere ove siano Principi Cavallieri.

Habbiamo anche noi veduto in diversi tempi che era honorevole, quando due si conducevano in steccato, se ben non si offendevano, bastava essersi condotto. Venne un tempo dipoi che era honorevole che il reo si armasse di tutti li pezzi, lassasse passare il giorno et finisse di questo modo con sicurezza la querela sua. Non passarono mesi che, stringendosi la guerra tra il gran Re di Francia et il Re Cattolicissimo in Italia, che l'honore cambiò faccia, perciòché se il reo presentava [c. 46r] nello steccato arme offensive, mortali et se non si combatteva disarmato in camicia, restava egli il dishonorato. Onde avvenne che, nel spatio di certi anni, morirono molte volte ambe due li combattenti, perciòché, combatterono o con spada di due mani in camicia con un solo pugnale attaccato alla coscia, o con due semplici spade pure in camicia senza altro da defesa. Antenor mio fratello in questi tempi con grande honor di casa nostra combatté ed ammazzò il Conte Niccolò dalla Genga in steccato, avendogli il detto Conte presentato una spada assai curta senza guarda, con un guanto di ferro per la sinistra mano, una celata con un poco d'ombra, che tagliava, ambi due senza altre arme ed in camicia.

Stette un tempo questa sorte d'honore in tanto fervore, che se uno si faceva prigionero era mostrato a dito come infame. Molti, come si sentivano feriti, risolvevano, per far morire il suo avversario, di passar per la punta della spada e andar a certa morte per ammazzarlo; di modo

che, morendo con certezza che l'avversario moriva, passavano all'altra vita con allegrezza grande, come che se fossero stati martirizzati ne nome di Dio.

Tanto era impressa allora questa sorte [c. 46v] d'honor tra la gente, di non uscir mai con vergogna dallo steccato, che si andava a certa morte. Non passarono molti anni che così fatti modi di procedere furono reputati per dishonorevoli. Giudicavasi che fosse gran pazzia che il reo non curasse il vantaggio, poiché poteva dar quell'arme all'attore che più gli piaceva et stratiarlo con le spese. Et con tempo anzi fu tenuto per honorevole se un Reo, prima che venire allo steccato, poteva far ammazzar in qual si voglia modo il suo nemico, cosa che per prima fu dishonorevolissima havuta. Anzi, l'attore et il Reo molte volte in compagnia, per condursi allo steccato, alloggiarono, vissero insieme, cavalcarono le centinaia delle miglia, fin che si conducevano al campo.

Venne un tempo che si stette nelli puntigli delle parole, che l'attore procurava levar il vantaggio dell'arme al reo et sopra una parola si attaccava una lite, dimodo che li dottori di leggi furono condotti dai contendenti niente meno per avvocati che si faccia nelle liti civili. Durò gran pezza che l'attore era per savio havuto se sapeva tirar il reo in qualche parola che gli facesse cambiar querela, per levargli il vantaggio dell'arme.

In questi [c. 47r] tempi presso il volgo d'hoggi è nato che il Reo, trovandosi chiamato, porta arme inusitate et nuove, et molte volte piene di fraudolenza et inganno. Questo non è al tutto havuto per dishonorevole, anzi per honorevole, come sia ben fatto che il reo sappia fuggir quel rischio et lassar l'altro con il carico che gli resta. Così ne andiamo in questo nostro duello che hora con una, hora con l'altra sorte d'honore, chiamando honorevoli certe opinioni, le quali, come diciamo, si estinguono et si rinnovano, come più piace ad alcuni sorti d'huomini che si trovano ad havere autorità.

Noi che hora vogliamo trattar del duello, il quale reputiamo per buono et che sia atto a produr molti effetti degni di laude, col dar rimedio ad infiniti scandali che nasceriano senza lo aiuto di lui.

#### *Qual sia il vero honore.*

Noi, lassando le diffinitioni che sono date all'honore, confesseremo esser vero quel che si dice, che sia un bene divino, [c. 47v] che sia il sommo bene delli beni esteriori, che sia una riverentia in testimonio della virtù, un premio della virtù, una dignità, una protestatione con riverentia verso colui che si honora, che sia testimonio dell'eccellenza dell'huomo. Diremo che l'honore sia propriamente quello al quale si arriva con li gradi del timor della infamia, del desiderio della gloria, delle operationi della virtù, dall'habito della quale nasce la laude, da questa la fama, che è madre dell'honore, et questo padre della gloria.

Noi, adunque, approvando il modo con che lo mostravano i Romani con due tempij uno dedicato alla virtù, l'altro all'honore, al quale dell'honore non si poteva passare, se no per il primo della virtù. Diciamo che, essendo scritto con l'aspiratione del "H" perché sia ben notato, come per avvertenza che sia degno di esser ben desiderato. Così dicendo verremo immaginando che egli non nasca con noi, perché la virtù abbisogna per farvi l'abito di più di una apprensione et fatta con animo del fine della giustitia. Et non a caso i fanciulli, non havendo questa cognitione, non si possono mettere tra i virtuosi, come virtù convenga

propriamente all'huomo. [c. 48r] Che così porta quel "Vir-tu", tu huomo, a te conviene la giustitia, la fortezza et l'altre.

Diremo bene che di questi gradi, che noi formiamo prima che si arrivi all'honore, alcuni possiamo portare dalle fasce, che sono il primo il timor della infamia, forse anche il secondo, che è il desiderio dell'honore, ma il terzo, che consiste nelle operationi onde nasce la virtù, dalla quale viene il quarto che è la laude, il quinto della fama, del buon nome, il sesto dell'honore, il settimo della gloria, tutti questi altri non nascono con noi. Però, come si è detto, l'operare virtuosamente non viene in quelli che non hanno la cognitione della virtù. Gli altri susseguenti, che stanno nella gente, sono fuori di noi.

Noi scopriamo che ne fanciulli vi è, un timor d'infamia, un desiderio d'honore datogli dalla natura, li quali, in tutte le loro attioni, mostrano dilettersi di essere accarezzati e lodati anche dalla medesima nutrice. Hanno timor della infamia però nella medesima fanciullezza nelle scole, ove s'imparano le prime lettere. Si vedono questi due gradi, primo e secondo, che sono quelle piccole fiamme di virtù di che vien fatta mention da Horatio, le quali fiammette sono ben piccole intanto che ogni poco d'acqua di mala educatione, [c. 48v] che se le sparge sopra da inetto pedagogo o da mal accurato padre o Principe, ad un tratto si estinguono et in luoco loro intra l'appetito, che è poi il mar Oceano, contra il quale il piccol fuoco puote poco et restano estinte.

Concludiamo, adunque, che il vero honore sia quello che nasce dalla virtù dell'huomo, che opera con volontà libera e con debiti mezzi per il fine della giustitia.

*L'obbligo che habbiamo noi sopra l'honore, se sia meglio satisfar a noi solamente, overo ad altri et non a noi*

Non basta che noi siamo buoni e virtuosì, ma bisogna appresso, per il buono essemplio degli altri, haver buona fama appresso li buoni et, se gli è possibile, anche presso i volgo tutto. Noi vediamo che la virtù ha la invidia per contraria; ha molte volte, anzi quasi sempre, la fortuna, che non tollera che un virtuoso sia conosciuto tale quale è. Onde è ben possibile che un Cavalliero cammini per li tre primi gradi che poi non passi quelli et stia non conosciuto; ma è anche possibile che non solamente non sia conosciuto per virtuoso, ma che la invidia et la mala fortuna possano [c. 49r] tanto che lo faccia conoscere, o per autorità di maligni o per la persecutione di un Principe, per huomo infame et scellerato.

Suole il volgo rapportarsi molto alla dignità dei calunniatori; anzi, l'huomo è per la invidia così fattamente maligno, che egli ascolta sempre più volentieri il male che si dice degli altri che il bene. Percioché, se egli ha il difetto che sente biasimar nelli altri, si rallegra haver compagno, s'egli ne è essente, pargli essere all'altro superiore di bontà et esser di più honore di lui. Questo è proprio dell'huomo il desiderare honore, esserne cupido. Il quale honore, perché non si acquista salvo che con rischi et gravissime fatiche, pochi sono che vogliono passare per quel grado della operatione. Ma se dormendo o mangiando o dando opera ad altri appetiti o con dir male di altri si potesse arrivar all'honore, si troverebbero gli esserciti di huomini di si fatto honore.

Tornando al proposito, diciamo che può essere un huomo che habbia operato et non arrivi alla laude, né alla fama, né all'honore, può anche avvenire che uno sia alla laude, alla fama, all'honore, tra li buoni, ma che nel vulgo sia al contrario o che al volgo sia honorato et presso

delli buoni vituperato. Questo huomo, che si trova in questi tre dispareri: [c. 49v] che egli sia buono et tenuto per sinistro da tutti; ch'egli non sia havuto per buono da buoni et mal huomo dal volgo; che da volgo sia havuto per buono et per tristo da buoni; che havrà egli a fare per riuscire conforme alla perfetione dell'honore? Poniamo caso che colui che è buono, per voler essere havuto in honore dalli boni sia necessitato mancare a sé stesso e alla coscienza sua, et far cosa trista o somigliante per compiacere al volgo. Poiché li buoni sono molto pochi, quali delli tre partiti doveria pigliar per volere questo honore et come lo troverà egli se starà sopito in lui medesimo, et come arriverà a quella fama e a quella gloria se lassarà che il volgo habbia di lui mala opinione? Conciosia che, come diremo più avanti, la gloria consista nella voce universale delle genti tutte et buone et tristi, et honorate et infami, e nobili et basse.

Noi, che ci presentiamo nella nostra immaginazione la virtù vero honore in forma humana, la vediamo in quella maggiore illustrezza e splendidezza che si possa pensare somigliante a Dio et cosa sopra humana, che se si mostrasse alla gente, come ella è in astratto, non dubitiamo punto che gli huomini tutti non fossero amatori di lei e non la seguitassero con honore e diletation [c. 50r] maggiore di gran lunga di quel che fanno essendo nel fiore della gioventù qual più bella, nobile et gratiosa donna che sia stata et sia in questo mondo. Habbiamo tal cura di lei sola, che ancora che non facesse parto alcuno della laude, fama, honore, anzi che per disavventura, per la malignità delli huomini, riuscissero persecutioni, dishonori et infamie volgari, ci contenteremo molto più di lei sola. La quale è premio a sé stessa et alla quale Iddio solo può dar la vera remuneratione, che di tutti gli altri gradi che si sono detti, ci satisfaremo di quella sola; rapportheremo sempre ogni satisfatione a noi medesimi di haver ben composta la coscienza nostra; restaremo paghi molto più dell'essere che dell'apparere et del voler essere tenuto.

La onde, decidano li buoni e il volgo quel che vogliono di noi, che alla fine se la coscienza nostra, che è quella che vive con noi, che ci mostra in ogni nostra attione, nel medesimo sonno della notte, quando ella è scellerata et peccatrice ci rappresenta immagini mostruose, terribili, piene di spavento, per il contrario quando si trova senza macchia, ci dona ogni quiete. Se questa che diciamo serà sodisfatta nell'haver bene operato, segua quel che voglia, che l'anteporremo alli buoni, al volgo tutto. Quando potremo [c. 50v] haver unitamente con lei il giuditio de' buoni, lassaremo il volgo a dietro. Ma se li buoni et il volgo assieme condiscenderanno a favore, per il buon essemplio di tutti et per arrivar al grado della gloria, e per sentire quella integra sodisfattione che nasce dall'honore, l'haveremo a gran felicità, faremo ogni opera per non mancare a noi stessi, per havere il consentimento degli altri. Concludiamo adunque che il vero e proprio honore stia con la virtù, et che assai siamo honorati et habbiamo conseguito premio, quando in noi, nella coscienza nostra resti formata et intiera nell'esser suo la virtù, che essa stessa porta il vero premio. Se con quella come si è detto concorreranno il volgo et gli altri, diremo esser ridotti alla perfetione.

*Come si intendano li gradi della scala dell'honore.*

A dichiarazione di quel che si è detto sopra et della rubrica che facciamo, diremo che il primo grado di questa nostra scala sia il timor della infamia, il quale pare che nasca con noi, come si è detto. Questo per sé stesso non farebbe l'effetto che si desidera nella Cavalleria, perciocché molti sono che hanno [c. 51r] questo primo grado, che contentandosi di quello se ne

stanno, lassando morir affatto gli altri. Come fanno li pizocari, il puro privato cittadino, il medesimo buon contadino che non desiderano vivamente altro honore, se contentano del viver lor quieto.

Il Cavalliero, con star nel primo solo, si fermaria in una di quelle sorti di gente che si è detto. Ma perché egli porta dalle fasce il desiderio dell'honore, cominciando haver cognitione che l'honore ha bisogno che questo suo desiderio sia fomentato dalle legne dell'operatione per accrescere la fama, sapendo che il pericolo è occasione alla virtù et che questa è avida del pericolo, corre, si affretta. Come comincia a entrare nella cognitione del mondo e dell'arrivar al terzo grado, che è l'operatione, l'essercita dimodo che la sollecita intanto, che fa un parto mediante l'habito, che si chiama virtù.

La qual virtù havendo la sua gioventù e la sua virilità, non vien a morte, ma va facendo li suoi figli più et meno perfetti a seconda la età nella quale ella si trova. Percioché nella gioventù crea il quarto grado della laude, la quale nasce in quel tempo che le opere cominciano ad esser conosciute. Et da lei, crescendo la notitia delle opere e spargendosi tra gli huomini, procede la fama e il buon nome, che è il quinto grado.

Quando ella poi [c. 51v] comincia ad haver principio nella virilità, partorisce l'honore, che è il sesto. Il quale è quel possesso che il virtuoso ha guadagnato nella mente degli huomini, che fa che essino gli usano ricevere con tutti i modi che possono, li Principi gli danno premi di gradi alla guerra, dignità, governi nella pace, ricchezze et somiglianti beni della fortuna.

Come poi la virtù, accompagnata da grandi et segnalate opere, pervenuta alla perfetta virilità, si arriva alla gloria, che è poi quel paradiso della virtù, la stanza e il fine di ogni ben mondano, che avanza l'altre commodità, delitie e contentezze che si possono havere in questa vita. Questa nasce in quel tempo che il virtuoso ha superato l'invidia, con un concorso universale et un comun consenso delli buoni, del volgo et del mondo tutto, il quale giudica che colui sia degno di quei trofei, statue, archi, trionfi et premij che gli sono dati et di maggiori. La quale dura et durerà sempre mentre che il mondo duri.

Di così fatta scala, di così fatto fine intendiamo noi sempre che ragioniam dell'honore intorno a questo nostro duello, quantunque la voce dell'honore in ogni sorte di professione porta spetie di virtù. [c. 52r] Come vediamo in qual arte si voglia che un oratore che faccia una elegante oratione, un medico che risani un infermo disperato della vita, uno artefice che faccia cosa bella, un sontuoso convito et tutte quelle cose che il magnanimo faccia splendidamente negli occhi stessi; una meretrice ancora, un bevitore, un buffone, uno che sia saltatore, che balli bene e somigliante, che faccia atto straordinario dagli altri, diciamo che si è fatto honore.

Gli è ben vero che, come habbiamo detto di sopra, bene spesso il volgo ancora piglia una tristezza, una scelerità e una crudel vendetta per honore, che è quel falso, quel abhominevole che conduce gli huomini al disonore e alla morte di questa et dell'altra vita. Nascono alle volte gli honori in certe sorti d'huomini, quali non solo non meritano honori e premij, ma dishonori et pene.

Scrive Herodoto che stando il Re Serse a veder la sua armata di mare combattere con quella degli ateniesi, che un suo volendo fuggire con una galera, nel voltar la prora per la fuga, investì nel fianco in una de' nimici et la sommerse, cosa veduta dal re. Il quale, credendo che fosse stato fatto quell'atto di volontà, honorò colui di premi et fu con la autorità del re [c. 52v] havuto in molta stima, nonostante che meritasse castigo et grave. Così fatto



honore che viene a caso et per schietto appetito de' Signori non è quello del quale habbiamo parlato.

*La differenza che sia dall'huomo d'honore et l'huomo honorato.*

Noi, nelle regole et nelli nostri pareri, habbiamo chiamato queste due nove, le quali, perché entrano nella diffinitione del duello, diciamo di nuovo che sia tanto dir huomo d'honore come scolaro et honorato come maestro. Il primo, che comincia a voler fare questa professione, assembrà al monaco che si pone l'habito. Questi si cince la spada et come il monaco comincia a praticar con gli altri, così questo d'honore con i somiglianti a lui et con gli honorati sta nelli due primi suoi gradi, sta nel timor della infamia et nel desiderio dell'honore, aspettando l'occasione da poterla operare.

Sono quelli come scolari, poiché, per ancora non havendo operato, non possono chiamarsi virtuosi, ma si bene desiderosi della virtù. Gli altri che diciamo honorati hanno già passato li termini delli due gradi, che sono in astratto, che stanno nella contemplatione [c. 53r] et son pervenuti alle opere, et per haver passato per molti travagli hanno con l'esperienza guadagnato la prudenza della Cavalleria e sono arrivati all'honore et havuti per maestri. Gli altri, come si è detto, sono ricevuti per principianti o discepoli, professori, amatori dell'honore.

*Questo nome "professione" nella Cavalleria quel che voglia inferire.*

Come uno entra in voler imparare una scienza, un'arte, usiamo dire che egli sia di quella professione che comincia. Gli è vero che altro è principiante, altro è haver fatto professione. Questo porta anche più che principio et può essere di già introdotto in quell'arte. Come poi si è pervenuto alla perfetione, si perde il nome del professore e si chiama o dottore, o filosofo e simigliante. Nella Cavalleria questa voce si intende nel medesimo modo, come nelle religioni di frati, conciosia che altro non voglia dire professione se non obbligo, promissione di osservar tutte quelle regole et precetti che si danno in quella religione; nella quale de' religiosi, come è passato quel tempo dell'animo che non può pentirsi, diciamo che egli ha fatto professione, come che il recedere non sia più in petto di lui. [c. 53v] Assomigliando la nostra all'altra della religione, che il far professione di Cavalleria non sia altro che obbligarsi a tutte quelle virtù che mostra la spada che rappresenta la giustitia, che è la principale et comprende le altre tutte. Si può venir considerando, quando alcuno nel voler parlare di sé medesimo dica che egli faccia profession di Cavalleria o d'honore, quel che importa questo nome di professione, che altro non vuol dire se non che egli è obbligato a tutte quelle rigorose conditioni che comanda la virtù della giustitia. Potrà poi, essaminando sé stesso, vedere se egli è meritevole di quel nome o pur è uno apostata, uno sfrattato, che ritirandosi dal buon proposito sia uscito dal monastero e dall'habito, che tale serà sempre che si troverà la macchia che lo faccia indegno della professione. Considerando questo si avvederà, essendosi obbligato, havendo dato con il tacito consenso la fede e la parola sua di ben operare nel servitio di Dio nel beneficar il prossimo, se haverà mancato in minima parte, da sé stesso potrà far giuditio s'egli sia degno di potersi chiamare professor d'honore.

*Che possiamo scoprire nell'huomo d'honore se li due primi gradi sono freddi, tiepidi o caldi, et che da questa consideratione potremo far giuditio s'egli sia per riuscir al grado dell'honorato.*

[c. 54r] Se noi stessimo nelle diffinitioni che hanno dato Aristotele nell'*Etica* e nella *Retorica* circa l'honore, Platone et gli altri nelli scritti loro così nelle cose fatte, che eglino, et i scientifici et i pratici, parlano, estinguessimo al tutto la inventione, che è quella che ha fatto che gli huomini fossero ricevuti dalli antichi per dei. Le opinioni nelle scienze nascono nelle scole, muoiono in quelle et fuori, come l'altre cose tutte. In questa della Cavalleria non è ragionevole che ci stringiamo ad alcuna autorità se la ragione non sia conforme a quella. Noi se in questo nostro duello devieremo da quello che hanno scritto gli altri, non vogliamo esser ripresi di presuntione ma laudati, che investigando per il ben comune, andiamo faticando la mente per provar qualche forma, sopra la quale si possa camminar al sicuro, che altro non faremo, daremo strada a quelli che verranno di pensare al medesimo buon fine.

Possiamo adunque dire che col tatto possiamo sentire qual sia il caldo, il tiepido, o il freddo; con l'intelletto conosceremo facilmente se il [c. 54v] professor d'honore in quelli primi due gradi sia freddo, tiepido o caldo. Niuna cosa può chiarir meglio quel che habbiamo nell'animo che le operationi; con queste malagevolmente possiamo simulare et dissimulare, come dire per un'altra cosa con la lingua. Perciò è che, tenendo l'occhio al procedere del Cavallier novello, assai ben presto vederemo s'egli con diligente cura cammini per arrivar al terzo grado delle operationi. Se starà aspettando occasione et non la vada a cercare, diremo che egli è tiepido; se venendo non la pigliarà, lo giudicheremo freddo et come vicino a morire nella professione. Se scopriremo in lui diligenza di trovare, di provar, di haver occasione, con la quale si possa mostrare et non lassi cosa ad dietro con ogni stento et fatica honere di andar investigando, ove egli possa procedere, avvertiremo il Cavalliero per caldo, sentiremo il foco col tatto, con la mano.

Al quale, aggiungendosi legna di buone operationi, si inalzeranno le fiamme intanto che, risplendendo nell'intorni, scopriranno la virtù del Cavalliero, [c. 55r] con la luce dalle quali gli huomini honorati gli daranno le laudi. Che saranno le vere, poiché verranno dalli più lodati, onde nascerà la fama, il buon nome, le riverenze, li premi et la medesima gloria fomentata dall'opinion universale, che è la laude, la fama et gli honori, che siano giustamente conceduti a colui che, non mai satio dell'honore e della medesima gloria, va sempre faticando e contemplando fin tanto che muoia con l'arme indosso, vero letto degli honorati.

*Il duello è proprio il combattere di due huomini honorati a che facciano professione d'honore, per la difesa dell'honore, et intendiamo quello, che d'accordo, con la patente del campo si fa in luoco libero, sicuro, et anche alla macchia.*

Questa nostra diffinitione piglia in lei quali siano gli huomini degni del duello, dai quali non escludiamo li dottori e quelli nobili che servano dignità della lor città, e hanno questa professione li soldati che vivono alla guerra per mediocri et bassi che siano, pur che habbiano questa professione d'honore et restino senza macchia. Possiamo anche chiamare huomini honorati et d'honore quelli che non sono [c. 55v] mai stati alla guerra, conciosia che gli è ben possibile che il mondo stia alle volte, come al tempo di Augusto, li cinquanta anni nella pace,

ove se non si trovassero li huomini honorati et d'honore staremmo male. Anzi, nella pace medesima avvengono casi ne' quali, col sedar sollevamenti de' popolo, con l'incorrere in certi rischi in casi avversi, casi di terremoti, inondationi, agitation di venti, con le ruine di palazzi et affini, per la salute delle persone de' Principi, de' cittadini, alcune inventioni che trovano gli huomini in certi tempi calamitosi, con esponersi al pericolo, fanno lor honorati et riguardevoli e che sono anche di tanta importanza, et dimostration di animo grande, che gli spingesse fino all'ultimo grado della gloria, come Mutio con l'abbruciarsi la mano e l'altro che si gettò nella voragine della terra per la salute del popolo Romano. Li detti e somiglianti, che mostrano historie con haver pigliato la morte volontaria et non per mano de' nimici, sono restati honorati et gloriosi.

Trovandosi ancora dei nobili nelle città che non fanno, né vogliono fare la professione dell'honore, vivono con li due primi gradi del [c. 56r] timor della infamia et desiderio d'honore, non per questo, perché non siano soldati, meritano essere esclusi dal duello. Conciosia che, honorando la loro città e la buona creanza per li buoni costumi ne' quali sono creati, danno buono essempli agli altri, fanno fretta col frapporsi alle paci, servono il loro Principe, l'honorano vivendo con splendidezza, tenendo grado di magnanimi, essercitano la virtù dell'huomo morale, perciò che li habbiamo per accettabili nel nostro duello. Diciamo per difesa dell'honore, però che, come diremo più avanti, sotto questa voce comprenderemo gli altri casi per li quali è lecito il duello. Diciamo anche abbattimento che si fa d'accordo per escludere le questioni che si facciano in altro modo. Se l'andar alla macchia sia o no convenevole a Cavalliero et col andarvi o il ricusar d'andarvi si incorra in infamia, ne ragioneremo più avanti al luoco suo.

*Huomo di appuntatione, di stima, di autorità, di credito, un degno huomo, nobile, da bene, gentilhuomo, soldato, cortigiano, galant'huomo, destro galant'huomo, riservato et somiglianti voci quel che vogliono inferire, se così fatti sono degni del duello.*

Tanto è dire huomo di reputatione, quanto di estimatione, di [c. 56v] credito, di autorità, che sono voci, come molte altre, del medesimo significato et possono importare huomo d'honore con la virtù non vestita, che siano nelli primi due gradi della nostra scala. Possono anche inferire che egli sia honorato, perciòché l'esser reputato, stimato, creduto et havuto in dignità dalla gente è un possesso, il quale ha già pigliato piede et forma nella mente degli huomini, che è un premio della virtù et spetie d'honore, la quale può essere et più et non avanti secondo poi la qualità dell'huomo del qual parlano.

Il vocabolo di gentilhuomo, se non gli diamo lo aggiunto dell'honorato, può stare nel termine ch'egli sia di razza nobile et anche virtuoso, può anche star nella medesima nobiltà de' suoi passati. Corteggiano intendiamo per huomo che sia cortese, pratico nel conversar con Principi, con virtuosi. Presupponiamo per buona creanza, come anche quando diciamo che uno sia galant'huomo, che vuol ben mostrare che colui sia di buona creanza, ma non porta tanta fermezza, tanta accortezza, quanto la voce del cortigiano. Quel galante mostra un huomo piacevole, tutto dato a compiacer altri in [c. 57r] certe cose, tutto da bene, ma non di tal fermezza come il cortigiano; faceto, atto ad intrattener donne, servir schiettamente Principi et altri nelle cose de' sollazzi, come accompagnarli alle feste, alli giuochi, star alle favole loro et delle Principesse, come compagni per honorarle.

Quando diciamo che il tale sia un riservato huomo, pigliando la voce in buona parte, come quando diciamo: «Gli è un fermo, un risoluto huomo», che in questo presupponiamo prudenza et pratica. La voce del soldato l'habbiamo chiarita, che sia di huomo basso o mediocre che vada alla guerra, che non sia tale che si possa dare del Cavalliero, ma resta nella sua professione che egli sia huomo da bene.

Questi così fatti nomi, ed altri che usiamo in Italia, non sono di tanta forza da sé stessi, come quelli dell'huomo d'honore et dell'honorato, li quali portano intelligentia manifesta della Cavalleria. Gli altri possono inferire che uno sia da credito, di reputatione et susseguenti in certe sorti di professioni, e che non siano Cavallieri. La onde, sarà necessario haverne chiara [c. 57v] intelligentia, ricorriamo alla qualità di quelle persone, che sono nominate per quelli vocaboli, dalla quale dichiarazione si vien poi intendere, s'eglino, il corteggiano et gli altri nomi possano havere il medesimo senso, che l'huomo d'honore et honorato per esser capace dell'indulto del duello. Habbiamo a dire che la diffinitione che habbiamo data, sia vera.

*Che il duello sia vocabolo che possa intendersi anche ove sia l'abbattimento di più di un solo.*

Io non so vedere a qual fine si disputi se questa voce duello possa intendersi anche per l'abbattimento di più di due, poiché si vede che il comune uso del lor parlare mostra che si intende, et per due et per più numero sotto due gran capitani, sotto alla presenza di due gran re. Usiamo dire lo imperatore, il re di Francia, lo essercito de' Signori venetiani hanno battuto quello del Turco, vogliono far giornata sotto nome di due soli huomini, di due esserciti: si tratta il combattimento et è duello, poiché, sotto la voce di due Principi, di due si parla.

Per il capitano generale unito con l'essercito facciamo [c. 58r] la sembianza di un sol huomo. Così dicerà vedendo fra due esserciti et due fattioni di più di uno et due per parte, poiché porta nome di due corpi. Gli è il vero che la proprietà della voce suona solitamente il combattimento di due, come che il latino ci mostra: *duellari, duor bellari ex conductio*; li leggisti sentono il medesimo, che solamente si intendeva il combattimento di due concertato et d'accordo. Ma come habbiamo detto nelle regole et di sopra, con l'autorità di Plauto et di Horatio, con il commun uso del parlare, il vocabolo si può pigliare anche per l'abbattimento di più d'un solo, come che di due, di dieci per parte si usi dire duello e similmente degli esserciti. Ma basti per hora che non facciamo difficoltà che importi, se comprenda anche quello che si faccia per più d'uno et che conosciamo la vera proprietà della voce.

*Che in tutti li casi che sono veduti da longobardi, francesi et napolitani, ne' quali fanno lecito il duello, in tutti si tratta dell'honore, perciò possiamo dire che se ce ne fossero le migliaia oltre a quelli che in tutti per la difesa dell'honore sia permesso il duello.*

Noi di sopra habbiamo mostrato che la diffinitione che diamo al [c. 58v] duello, comprende tutti quegli huomini che ne sono degni, conciosia che dicendo abbattimento di huomini d'honore et honorati, veniamo ad escludere gli altri che siano fuori di questa professione. Nella quale d'honore habbiamo annoverato et dottori et nobili, che vivano con animo di Cavalleria con li due gradi, che si son detti del timor de la infamia et del desiderio di

honore. La medesima diffinitione comprende anche tutti li casi notati nella rubrica et gli altri che fossero le migliara che toccassero l'honor del gentilhuomo. Percioché la diffinitione, quando dice “abbattimento per la difesa d'honore”, mostra che niuno se ne possa immaginare che costringa un Cavalliero a duello se non perché egli tema di essere privato del possesso o delli gradi detti, o di quelli che l'han portato all'honorato. Con il temer la colpa che gli venga data, sta nel timor della infamia, per la conservation del quale facendo leva con l'altro del desiderio dell'honore, viene all'abbattimento.

Ecco l'esempio di quei casi di Francia: uno viene accusato di havere offeso la maestà del Principe, imputato d'omicidio o dell'adulterio. Queste imputationi, [c. 59r] come tutte l'altre, mettono in dubbio che il Cavalliero sia colpevole, gli toccano l'honore in difesa del quale si verrà a sostener la mentita data al calunniatore. Gli altri casi, come quelli di Napoli della morte occulta, fanno il somigliante, et tutti quelli vanno a parer dubbio sopra la innocenza et sopra quella presuntione di bontà che ci portiamo dalle fasce. Però è che diciamo nella diffinitione dell'honore et non della vita, conciosia che questa voce honore, come genere comprende tutte le spetie che accadono et si possono immaginare. Et perché l'onore e la dignità nella Cavalleria vengono anteposti alla vita, come denomination più nobile l'habbiamo notato, conciosia che, ancora che difendendo la vita, difendiamo l'honore.

Perciò che usiamo dire d'uno che si sia ben difeso, che si è portato honoratamente, egli è restato nell'honor suo. Se difendiamo la nostra robba con l'arme in mano, diciamo in sostanza le medesime parole, come anche quando un huomo dica ad un altro che sia un poltrone, un tristo, un traditore e l'offeso gli dia subito una mentita, o uno schiaffo, usiamo dire che colui si è difeso con molto honor suo. Concludiamo, adunque, che nelli casi tutti ove vengasi offeso l'honore del Cavalliero sia lecito il duello come menor male, quando, che non seguendo, fossero per venir de' maggiori.

*Che le cagioni per le quali andiamo al duello, devono essere gravissime, et havute in grandissima consideratione.*

[c. 59v] Gli è necessario che le cause siano di tanto peso che colui che viene ingiuriato risolva non poter vivere tra gli altri Cavallieri, s'egli non corre in questo rimedio d'esporsi al rischio di morte. Percioché la colpa nella Cavalleria, più che nelle altre professioni, è reputata delli mali maggiori. La quale è nota, macchia; è tale che fa che il Cavalliero reputi di esser morto se non corre al rischio della morte, alla quale sa il Cavalliero dover ad arrivare, né altra avventura, che la perdita di un poco tempo in più di vita. La quale vita con dishonore non si potrebbe chiamare vita.

Egli, antepoendo con la virtù della fortezza l'onesto al dilettevole, secondo la natura, fa atto da Cavalliero, di modo che dobbiamo considerare questo passo del duello per esser di quel peso che o può portare all'ultima delle cose più terribili, che è la morte, che andandoci vi andiamo in tempo che per commun giuditio de' Cavallieri vi andiamo astretti da tal necessità, che il non moverci a quel rischio ci facesse tenere per vili, per codardi, per indegni del nome del Cavalliero. Con questa consideratione, che quando sia da morire et che non si voglia [c. 60r] che dagli huomini siano havuti per infami et vili, veniremo all'altra, che ponendosi ad un grave e così fatto pericolo per cosa leggera ci faremo tenere o per vili che non ci basti l'animo di vivere, o per presuntuosi et inconsiderati. Et pigliaremo questa conclusione, che il fermo

Cavalliero non deve andare a duello se non con quella grave et considerata consideratione, che porta la virtù della fortezza, astretto dalla necessità che habbiamo detto, che non andandovi resti infamato et senza scusa alcuna perda quel possesso dell'honore, che molte volte habbiamo detto di sopra. La onde diciamo, per non lassar passare questa rubrica senza essemplio, che se un fanciullo, un semplice dottorello, una donna, un pazzo, un molto storppio, uno che sia dotato di grandissima infamia offenda un Cavalliero, s'egli con così fatte sorti d'huomini volesse avventurarsi in duello, darebbe da ridere et del danno ne sarebbe la colpa. Similmente, se per una piccola ingiuria che potesse anche interpretarsi in bene, darebbe da dir di sé.

Vogliamo concludere questa rubrica che, ove il pericolo sia maggiore che l'honore che possiamo conseguire, che egli non sia da tentare. Se, adunque, col duello caminiamo a riacquistar l'honor perduto o per levarlo di dubbio, il rischio et la medesima vita resta [c. 60v] inferiore al duello, sarà assai che il fine conformi con la giustitia. Li pericoli che sono li mezzi per arrivar al fine del diffondere l'honore non deveno essere in consideratione. Di questo discorso habbiamo inteso nella diffinitione del duello ove diciamo «abbattimento di due huomini d'honore et honorati», come che questi non possano esser degni di quelli due aggettivi se non siano, forti o fermi, che vogliam dire che, quando saranno tali quali gli presupponiamo, non andaranno al duello salvo che per difesa dell'honore. Questo non può essere offeso, se non da chi sia anch'egli d'honore et habbia notitia nell'offesa di offendere quello con molta volontà. Che se per sciocchezza di uno, per ignoranza, o per non sapere quel che egli si facesse, nascesse qualche offesa, o da huomo che non fosse d'honore o honorato, il duello non si metteria in opera. Perciò che sempre habbiamo da star nell'intelletto della diffinitione, come per vera regola, con la quale haveremo scienza et tra quali huomini et in quali casi sia per haver luoco il duello.

*Come, si intenda, che uno inferiore di grado non possa chiamare un altro di condition et dignità maggiore di lui.*

[c. 61r] Noi che nella Cavalleria riguardiamo gli huomini nel modo come s'eglino si trovassero ne' desserti abbandonati da tutti li beni della fortuna, come della nobiltà et della ricchezza, et che non siamo ammiratori de' gradi, né di quelli honori che sogliono dar i Principi. Non portiamo più oltre il nome di un gentilhuomo, né gli possiamo dare condition maggiore di chiamarlo per Cavalliero. Questo, se per propria virtù farà accesso a quel grado di militia che gli antichi chiamavano duchi, imperatori, che erano generali condottieri degli esserciti, per bassamente che fosse nato, non potrà esser ricusato da qual Principe sia per graduato e di gran titolo che si trovi.

Se medesimamente saranno altri capitani di mediocre conditione, accresciuti per lor valore alla guerra, questi et gli altri soldati, anche li più privati, potranno venire a duello, secondo che si distingue di grado in grado la conditione di quelli che più et meno nobili, et più et meno titolati sono. Di qui è che nella diffinition del duello habbiamo detto esser abbattimento di due huomini d'honore et honorati. Conciosia che sotto questa voce, che è la propria del duello, comprendiamo li [c. 61v] imperatori, re, duchi et gli altri tutti; lo indulto del quale non ha il principal rispetto al re, al duca ma all'huomo d'honore et honorato. Possono queste due voci verificarsi intanto in un Cavalliero, ch'egli potria combattere con uno imperatore, considerata

la intention suprema della Cavalleria, che non è quella del grado per rispetto dell'imperio, ma dell'honore.

Questo è quello che si è detto di sopra il ben divino legittimo, vero figlio della virtù, la quale s'acquista con più di una operatione et è quella che Iddio solo può remunerare, né è remunerata mai da Principi a bastanza. Gli imperatori, gli altri Signori nascono signori, ascendono per successione, la virtù loro non è autrice di quel grado, il quale, se viene acquistato col mezzo del valore e della heroica virtù, accrescerà l'honore al Cavalliero, potrà essere in consideratione molto più come accessorio che come principale. E potremmo nella Cavalleria più ragionevolmente porre in dubbio se un huomo honorato può ricusar uno che sia d'honore, che un Principe possa ricusar uno honorato che sia al termine della gloria. Nondimeno, con tutto ciò che habbiamo presupposto [c. 62r] l'honorato per maestro et l'altro per scolaro, poi ch'egli si trova nella Cavalleria non facciamo questa disuguaglianza.

Diciamo, adunque, che la parità et la disparità consiste più nella Cavalleria dell'honorato, che sia ascenso ai gradi della militia per propria virtù, et che dal fante al capitano et da questo al generale possa essere disparità, che dal nobile all'honorato, essendo che questo in ogni tempo possa rispondere et dar conto di lui a qual si voglia che sia fuori della Cavalleria, di qual si voglia conditione et grado. Noi non neghiamo, come si è detto di sopra, che la nobiltà e li gradi non portino qualche rispetto più che esserne senza; ma se diciamo che un semplice nobile, un conte, un duca, un altro di gran grado voglia farsi superiore ad un huomo graduato alla guerra, non sarà ricevuto nella Cavalleria. Ma se la nobiltà e il grado concorrerà del pari con l'altro virtuoso, con la medesima virtù nella stessa profession dell'arme, accrescerà riputatione al Cavallier più nobile, ma non già tale che il men nobile possa esser ricusato.

Diremo adunque che sia necessario haver ricorso alla consuetudine che ammetterà che senza sua maraviglia un Cavalliero possa chiamare un re, un duca, che ammettendolo il re, il duca [c. 62v] col ricusare resteranno infamati. L'altro honorato può esser tale et di tanta virtù, et in tanta estimatione presso il mondo, che egli potrà chiamare un re che non gli saria dishonorevole. Se anche si conoscesse il contrario, il modesto Cavalliero dovrà astenersi, havendo ricorso agli altri rimedij che se gli daranno per salvar l'honor di lui.

*Che alli Principi, alli altri huomini di grado dobbiamo haver riverenza et rispetto fin tanto ch'eglino stiano nei termini della loro dignità. Et quali siano le dignità de' nostri tempi più note in Italia.*

Noi dobbiamo credere che Iddio benedetto che provvede a tutte le cose, non senza gran cagione dia la potestà agli huomini, la quale potestà vien da Dio et non da altri; il quale manda un buon Principe per remunerare li buoni, manda li mali per castigo de' tristi. Questa potestà conceduta da Dio fa che li Principi si chiamino luogotenenti e ministri di sua Maestà Divina. Così fatta consideratione, come d'huomo somigliante a Dio, [c. 63r] fa che dobbiamo usare verso loro ogni riverenza, rispetto e, come dice San Pietro, essergli sudditi, obedirgli ancor che fossero scelerati.

Obedirgli intendiamo nelle cose ragionevoli, con le operationi della qual ragione sono veramente Principi, ma come traviano da quella con attoni che non sono veramente giuste, fanno ch'eglino in quelle siano havuti per privati. La onde, se vogliono usare qualche ingiustitia manifesta possiamo in nostra difesa, anche con l'arme in mano, voltargli la fronte, ne' quali casi non sono Principi, né degni di quel nome.

Ogni honorato Cavalliero, se notoriamente verrà offeso da un Principe, per grandissimo che esso sia, può chiamarlo per mal Principe, sopra quell'atto dolersi di lui, risentendosi nella Cavalleria con quella maggior modestia che egli può. Serà sempre laudato un gentilhuomo che usi riverenza al grado et si risenta contra la persona. Del grado parliamo, conciosia per quel che si è detto, che da Dio siano eletti et per la forza che tengono, un Cavalliero sarà per prudente tenuto se cammina nel risentirsi con più riservo che potrà. Certi risentimenti modesti contra grandi possono molto più et hanno forza maggiore, in dishonor del Principe, che quelli che i fanno con bravura senza riservo alcuno. Anzi, un silentio molte volte, contra l'offesa di un grande, può [c. 63v] fare honor maggiore in offesa del graduato che le molte parole.

Habbiamo nella nostra età li più conosciuti in Italia gli infrascritti gradi: papa; imperatore; re; duca; principe; marchese; conte; barone et somiglianti, che habbiamo notato nel *Libro dell'Ambasciatore*<sup>1</sup>. Nella militia della nostra età si trovano: luocotenenti; capitani degli esserciti de' re; capitani generali della fanteria, della cavalleria et grave et leggiera; colonnelli; capitani di fanti et gli altri, de' quali habbiamo fatto mentione nel *Libro delli Magistrati militari*<sup>2</sup>. Sempre che ragioneremo del duello nel trattar d'egualità et dis'egualità, et verremo da un grado di militia ad uno che sia fuori di quella, il vantaggio sarà sempre di quello che si troverà illustre et honorato nella militia. Conciosia che il maneggiar dell'arme et il privilegio che hanno i soldati et del duello et degli altri, sono al loro conceduti più per il rispetto della persona e del mestiere che trattano in premio della virtù loro, et perché sempre non hanno né comodità, né tempo di haver notari e testimoni in prova de' casi che gli accascano, che [c.64, r] per rispetto che si habbia a qual si voglia grado con la intelligenza et alla quale più avanti verremo ragionando.

<sup>1</sup> Biblioteca Oliveria di Pesaro, ms. 216, G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*.

<sup>2</sup> Biblioteca Oliveria di Pesaro, ms. 221, CC. G.G. LEONARDI, *Dell'offitio et autorità de' magistrati de' nostri tempi et degli huomini che vanno alla guerra*.



*Che un medesimo imperatore et re che si trovi alla guerra, e così ogni altro huomo di grado che entri nella Cavalleria, è obligato a dar conto non secondo il grado ordinario di lui, ma secondo la persona che porta in quella operation della guerra.*

Vogliono questi leggisti et canonisti che un vescovo, che sia canonico in una chiesa et vescovo d'un'altra, che nelle sessioni ove egli è canonico seda non come vescovo, ma canonico. Noi che ci trovammo a servire alla incoronazione di Carlo quinto a Bologna, vedessimo che il medesimo Duca Francesco Maria portò quel di altra persona che di Duca; il somigliante fecero altri che compararono come elettori.

Un huomo di grado, uscendo fuori dalli termini della sua giurisditione, entrando in una professione come quella della guerra, è obligato a dar conto di lui come persona di Cavalliero e non di Duca o di altro grado che sia, al quale tacitamente [c. 64v] vien a rinuntiare con l'entrare nell'altro mestiere. Rinunciamo alla nobiltà e alli gradi quando non serviamo atti conformi a quelli. Se un nobile si metterà in essercitio vile o dell'agricoltura operaia o d'altra bassa, o nelle arti meccaniche et ignobili, egli a sé stesso dà la sentenza contra, né può valersi del privilegio del grado di lui nella guerra, che è arte et mestiere non meccanico, ma nobile et illustre.

Ciascun che entra deve havere ben pensato ove et come egli vi vada, et se è privato o con conditione, percioché, entrato che vi sia, egli è nella Cavalleria alla sembianza della religion de' frati, nella quale non è differente, come ha fatto professione, un re dal più basso che vi sia. Differente lo fa la dignità che gli può dare la religione et non altro, poiché l'habito e tutt'uno e gli oblighi uguali a tutti. Un re, un imperatore che sia alla guerra non come Principe ma come Cavalliero, et stia all'obbedienza di un altro re fatto capitano, il re, lo imperatore sariano Cavallieri et nell'operationi della guerra havuti per Cavallieri et non per regi. Così tengo a memoria haver dato il mio parere, che il Re di [c. 65r] Navarra, che restò prigionie nella giornata ove fu preso Francesco Re di Francia, per un disparere che succedesse della fuga di lui dalla prigionia, non potesse ricusar il Marchese del Vasto a duello sotto il grado del re, ma come Cavalliero avesse obbligo di dar conto, poi che la differenza era nata essendo egli fatto prigionie in quella giornata, ove era non come re, ma come Cavalliere dipendente da altro re<sup>3</sup>. Così né seguì la sentenza, che il medesimo Re di Navarra fattosi capace di quel che io scrissi, cedette alla dimanda che gli veniva fatta.

Con così fatto discorso veniremo conoscendo se li gradi nel duello siano o no da esser havuti in consideratione, et quando, et come, et perché nasca la querela, Conciosia che se in un Essercito, un di grado maggiore offenda un altro, essendo, che ambi due stiano come Cavallieri, non potrà l'inferiore essere ricusato dal maggiore.

*Un Cavalliero di condition maggiore, che ingiuri o richieda un altro di grado inferiore, vien a farsi eguale a lui.*

Così fatto privilegio, che corre nel duello fra gli huomini d'honore [c. 65v] et honorati, che pur hanno certi gradi alla guerra et fuori che fanno uno all'altro diseguale, si può rinuntiare et col espresso et col tacito consenso. Sempre che venga caso che huomo maggiore dell'altro

---

<sup>3</sup> Biblioteca Oliveria di Pesaro, ms. 215, G.G. LEONARDI, *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti al duello*, cc. 35v-57r.

faccia offesa all'inferiore, viene tacitamente ad approvare la persona di lui. Può questo essere inferiore nella creanza, nella nobiltà et nelli gradi, purché non abbia vizio tale che lo ributti dalla Cavalleria, potrà risentirsi nonostante l'inferiorità.

Percioché, come dice il leggista, nel duello nasce come un contratto tra l'offendente e colui che ha offeso, conciosia che l'offendente vien ad obligarsi per giustizia all'emenda e alla satisfaction dell'altro. Come noi siamo nel far contratti o per cause civili o per delitti criminali, dobbiamo essere informati della qualità della persona con la quale facciamo l'obbligo; con questa presuntione, che habbiamo buona notitia di lui, contraendo l'approviamo secondo la cosa che vien dedotta nel contratto o nel quasi contratto, che in questa ditione di quasi vengono compresi li contraenti che tacitamente vengono ad obligarsi.

Se adunque un Cavalliero [c. 66r] farà ingiuria a un'altro inferiore a lui, perché l'inferiore, come si è detto, per sua colpa non sia indegno del duello, per quel che tocca alla bassezza del grado non potrà essere recusato; dovrà darsi l'imputatione al superior di grado che, havendo notitia della persona dell'altro, non habbia antiveduto quel che gli potrà venire. Quel che diciamo della ingiuria, maggiormente approviamo se il maggiore chiami un altro a duello inferiore a lui, che dipoi che l'haverà chiamato non potrà scusarsi di non haver havuto notitia che l'altro fosse inferiore. Per la ragione, che si è addotta, che in cosa di quella importanza che è il duello non si presume che un Cavalliero prima che faccia ingiuria, prima che chiami l'altro, non habbia piena et chiara informatione della qualità della persona dell'altro. Et, come dice la legge, deve egli imparare di negotiar più cautamente. Et è così fatta ignoranza di non havere creduto che uno inferiore chiamato o ingiuriato potesse essere habile con un maggior di lui, chiamasi ignoranza grossa, poiché è cosa terminata per le leggi conformi alla naturale della Cavalleria.

*Che uno che sia nato o spurio o naturale, pur che sia Cavalliero o per essercitio o per professione, non può esser recusato a duello.*

[c. 66v] Noi che non vogliamo che ove non sia la colpa sia la pena et che stiamo in dar habito alli huomini che aspirano alla cavalleria, facciamo la rubrica vera, poiché uno che sia nato bastardo o illegittimo per qual si voglia causa, non si trova per esser nato di quel modo in delitto alcuno. Non vogliamo che la colpa del padre passi nel figlio, ma che stia nell'autore del delitto.

Così come di sopra abbiamo tenuto, che un huomo ignobile per sua propria virtù, con l'essercitio di quella si faccia nobile, et che quella sia la propria et vera nobiltà che nasce dalla virtù, così diciamo di un nato nel modo di sopra; che pur che egli faccia professione d'honore e sia havuto per huomo della qualità che si è detto in molti luoghi, non potrà essere recusato dal duello. Tenendo per risoluto che quella mala opinione che si possa havere del bastardo, che presumono le leggi civili, per la professione che il bastardo faccia dell'honore, resta levata in tutto.

*Che la fede in un Cavalliero è la più principale condition che sia. La quale, come sta in dubbio, fa il Cavalliero indegno di quel nome.*

[c. 67r] Se noi verremo consultando questa voce di fede, la troveremo somigliante all'honore et essere un genere che sotto di lei contiene tutte le virtù. Percioché ella sente ben di Dio, sente bene degli huomini, tiene unita la conversation humana, è quella alla quale, se vien mancato in una minima parte, fa l'huomo indegno non che di essere chiamato Cavalliero ma huomo. A lei si contravviene con tutti li peccati li più importanti, percioché colui che machina contra il suo Signore, che parla in biasimo di lui con mala intentione, che aderisce con nemici suoi che siano in odio e faccia con loro amicitia, fugga da un campo all'altro, venda le arme, abbandona il luogo, finga di essere ammalato per timore del pericolo, che sia cagione de' muttinij et somiglianti delitti, tutti si comprendono sotto la fede.

Conciosia che, subito che entriamo nella obediencia di un Principe nella pace o di un general capitano nella guerra, nell'una et nell'altra professione ci oblichiamo, come di giuramento espresso alla osservanza, alle leggi, conditioni e consuetudini [c. 67v] che si comprendono in quella professione. La fede porta con l'ethimologia quel che voglia inferire, perciò che fede inferisce che si faccia quel che si promette. Un Cavalliero, che deve haver notitia che il giuramento è stato trovato per mostrare la constanza e la immobilità della cosa che si promette, deve sapere che tanto è a lui la semplice parola, l'alzar d'un dito, un cenno del capo, che mostra la sua volontà, quanto un dar manifestamente la fede, quanto uno stipulato contratto di un huomo privato. Deve essere certo che a lui conviene di havere tanto amore al vero, che tutto quel che accenna succede in luoco di giuramento espresso et che il mancar di fede sia proprio tradimento.

Deve havere buona scienza che non solamente gli è necessario esser sicuro nella conoscenza di lui e non haver mancato alla parola, ma, per farsi degno del duello, che anche gli altri credano il medesimo. La onde, sempre che egli haveria in disputa se habbia o no mancato, non potrà conseguire l'indulto. Conciosia che nella Cavalleria e nelle altre cose incerte, et dubbie la presuntione sia sempre contra colui che si è lassato correre [c. 68r] nella dubbietà. Nel quale si presume, per sua colpa o sia per suo difetto, che la coscienza sia macchiata o perché per trascuraggine habbia lassato nascere la incertezza di lui. Col quale dubbio vien di sua volontà a levarsi del possesso di quel timor d'infamia e di quel desiderio d'honore, senza li quali due gradi non ammettiamo che un gentilhuomo si possa chiamare huomo d'honore.

*Quali siano li manifesti infami, indegni non solamente di entrar negli steccati per  
abbattimento, ma neanche di stare in vista ad un duello.*

In Italia habbiamo veduto et vediamo accostumarsi per la diversità dei Principi che, quantunque uno sia stato autore di ammazzar un suo Signore et habbia anche in altri casi contravvenuto al contenuto del giuramento della fidelità, egli è stato ricevuto nelle corti et negli esserciti degli altri Principi et dalli medesimi parenti del morto. Tanta è l'alterezza et l'odio che regna tra alcuni Signori italiani, che forse in altra natione non si potria trovare, che non curano di conservare quello honore, che più che in altra provincia del mondo [c. 68v] doveriasi havere in stima. Ciascuno stima quel che tocca alla persona di lui, non considerando che dar ricetto o gradi a così fatti infami è un dishonorare se stesso, come consentiente et partecipe nel medesimo delitto.

Similmente quelli che passano da l'un campo all'altro, che meritarebbono la forza, li mutinatori, alcuni che danno una fortezza per danari, et altri che senza combattere per schietta viltà hanno dato nel poter de' nemici le città, quelli che sono stati degradati, vituperati da' loro propri capitani, come si è detto, udiamo essere havuti dagli altri in rispetto et riverenza. Alcuni soldati che si hanno giocato non che l'arme da difesa, ma la spada et cavalli, essere stati di nuovo aiutati, come che così fatte cose nella militia fossero peccati veniali. Somiglianti huomini et molti altri, che vivono nelle taverne, non hanno vergogna di tenere meretrici a guadagno; briachi, eretici sprezzatori di Dio, vitiosi de altre scelerità manifeste non sono havuti per infami.

Chiaramente si possono chiamare per traditori quelli che macchinano contra il loro Signore; transfuga, colui che fuggisce da l'un campo all'altro; mutinatore, colui che solleva [c. 69r] soldati o populi in pregiudicio de' loro padroni; gli altri che ammazzano banditi per danari o per altro utile particolare, rubatori di strada; venefici, assassini, quelli che per premio uccidono huomini ad altrui richiesta: questi tutti sono li manifesti infami, indegni della conversation humana et d'ogni privilegio. Quelli poi che si possono dire parricidi, fratricidi, truffatori, bari, fasificatori di monete, testimonij falsi, tutti restano esclusi d'ogni sorte di indulto et privi di tutti gli honori.

Conciosia che il delitto esclude l'huomo d'ogni honore, sendo che infamia altro non sia che huomo senza honore, senza dignità, anzi huomo di mala fama. Egli si può dir morto, che vita propriamente è quella, che è senza ripressione di nota, poiché gli huomini buoni devono di tal modo vivere, che in loro non sia suspitione anche minima. La onde, San Giacomo nella *Prima*, parlando de' peccati, che colui che serva tutta la legge et pecca in una cosa vien dannato in tutto. A così fatti infami è interdotta ogni strada d'honore, chiuse le porte ove siano Principi; però è che ben disse Luca dalla Penna, che una persona [c. 69v] ignominiosa non potea stare in quella città ove si trovava l'imperatore. Et noi sostenessimo in un discorso che le persone infami non solamente non dovessero essere ricevute negli steccati al duello, ma neanche tollerati a veder l'abbattimento, poiché non sono degni di mescolarsi tra Principi et Cavallieri, et vedere cosa degna di honore.

Alcuni signorotti della nostra età, che servano il contrario, antiponendo l'utile e le inimicitie all'honorevole e all'honesto, peccano nella Cavalleria. Et con così fatte pratiche di scelerati danno inditio di loro che eglino siano di somigliante natura a quelli. Noi non neghiamo che in alcuni casi, quando un Principe notoriamente contra la giustitia voglia offendere un Cavalliero, non sia lecito voltargli la fronte, come che il Principe in quell'atto non sia tale, quale mostra il nome; ma basta che intendiamo di quelli che veramente siano infami per le tristezze loro.

*Che li Principi non possono per lor favori, patenti et sentenze fare che uno che è infame non sia, né possono abilitarlo al duello. Né meno hanno potestà sopra li buoni, a quali per loro persecutioni non possono levar l'honore.*

Nella nostra età si trovano tre o quattro re, che si scrivono "Re Duchi", [c. 70r] "Principi per la gratia di Dio", come fa l'imperatore. La Europa, dove il cristiano ha superiorità, è ridotta nel re Filippo d'Austria et Henrico Re di Francia, quali hanno molti regni uniti sotto loro. Gli altri, come anche Portogallo, di Polonia et anche il Re de' Romani, non aguagliano

alli due primi. Questa voce “per Dio gratia” mostra che qualche Signore non habbia altro superiore che Dio. Come parliamo della potestà di questi, gli altri inferiori restano maggiormente compresi nella istessa sentenza.

Io non ho per cosa nuova che molti adulatori siano per opporsi a questa mia opinione, che alla fine a me importa poco, poiché essendo Cavalliero mi trovo più obligato alla mia professione che a qual’altro rispetto che sia. Sendo che in ogni tempo io habbia tenuto che un gentilhuomo non habbia Principe alcuno per superiore et, come egli habbia la giustitia in lui, può farsi la medesima iscrizione di chiamarsi “libero per la Dio gratia”. E sarà in questa parte pari alli più supremi principi del mondo, ma tanto maggior di quelli, quanto il buon Cavalliero, vincendo gli appetiti di lui stesso, fa cosa sopra humana. Il Principe, che bene spesso nelle fasce porta la successione degli Stati, non havendo operato che per sua virtù [c. 70v] habbia guadagnato quel “*Dei gratia*”, resta inferiore a lui. S’egli, come si dice, in giusto mondo rappresenta la legge et questa castiga e dà pena al malfattore, è buona con tutto che sia nata da padre tristo et scelerato, che è il vitio.

Come il Cavalliero non erra, non ha da fare altro con superiore che pagargli quello che deve, con tutto che egli, che sta apparecchiato in difesa della patria, ne dovrebbe esser essente. Nelle altre cose che toccano l’honore, non ha che fare col Principe suo. Questo può ben levare ad un Cavalliero il grado di capitano generale, li trofei, le stratie e le ricchezze, ma non già mai l’honore. E conciosia che, nascendo dalla virtù e havendo già fatto impressione nella mente de’ buoni per cosa fatta, stabile e passata, non può un Signore fare che quel che è fatto, non sia fatto; come il theologo mostra, che non si dà potenza delle cose passate che non siano state.

Dicano gli adulatori quello che vogliono, che, così come il Signore non può levar l’honore, non lo può anche dare a uno che per sua virtù non se l’habbia acquistato. Sono honori vani, sono appetiti irragionevoli quelli che essaltano uno che non sia meritevole. Non possono i Signori, per supremi che eglino siano, levar l’infamia ad uno che ne sia notato. [c. 71r] Levino le pene quanto vogliono, non castigino li tristi, facciano ampij privilegij, diciamo in quelli che restituiscono l’infamato all’honor e alla fama, che si ingannano credendo poter disporre sopra cosa che non sta nelle man loro. L’honor nel Cavalliero sta alla sembianza della medolla dentro le nostre ossa sempre unito, sempre aderente, fisso, inseparabile dentro nel centro dell’animo. Caccino la pena, sanino la ferita dell’infamato, che mai gli levaranno la macchia e la cicatrice.

La onde, quando leggisti ragionano che gli Imperatori et altri gran Signori possano restituire alla fama huomo dishonorato e levargli la infamia, intendono restituirgli la robba che gli hanno levata; interpretano la infamia per la pena. Li iurisconsulti medesimi consentiranno che la cicatrice della nota non può sanarsi con sorte alcuna di medicina: quella restitutione alla fama è una fintione. La Cavalleria, che è pura, vera, netta di ogni sorte di macchia, amica, madre e figliola della verità, anzi la istessa verità, non tolera, non riceve alcuna simulatione, fintione, dissimulatione o alcuna bugia per minima che sia.

Parlo del Cavallier privato, che quanto al Principe Cavalliero, se per la salute di molti [c. 71v] gli sia lecito il dissimulare, il dire una bugia che vien chiamata officiosa quando giova ad altri e non faccia danno ad alcuno, havendone parlato nel primo libro, non ne ragiono di presente. Bastami dire che, nascano quanti si vogliono privilegij, sentenze, patenti, pareri di Principi che siano fatti senza che appariscano le prove che inducano gli altri Cavallieri a

crederli, tutte sono di niun momento quando col mezzo loro si pensi che uno infame o uno tristo possa essere restituito nell'honore et privato dell'honore uno che non habbia errato nella professione di Cavalliero.

*Patenti, sentenze d'infamia che fanno i Principi secondo le persone loro, possono mettere l'honor del Cavalliero più et meno in dubbio et anche non fargli nocumento alcuno.*

Noi abbiamo detto di sopra che i Principi non possono per lor patenti levar l'honore a un Cavalliero. Questo teniamo per fermo quando il Cavalliero sia di già passato per la strada delle operationi et venuto alla perfetione della virtù; perciocché, se da un lato metteremo l'huomo honorato et stabilito nella mente delli buoni, dall'altro un semplice Principe che non faccia professione [c. 72r] d'arme, alla sembianza di un giudice togato ordinario, e della infamia non appariscano inditij e prove manifeste, senza alcun dubbio prevarrà l'honore del Cavalliero alla patente, la quale non potrà fare indegno il gentilhuomo del duello.

Conciosia che la concetione sopra l'honore sia molto diversa del giuditio di quelli che non sono usati a maneggiar la guerra; hanno i tribunali nella pace certe pene molto diverse da quelle della Cavalleria. Io non niego che per un giudice, per un Principe di Stato non si possa far giusta dichiarazione che renda l'huomo infamato, perciocché il delitto può havere tanta forza, quanto bastasse che la medesima Cavalleria facesse colui indegno del duello. Ma parlo solo della patente senza altra prova, che questa da così fatti giudici non priva il Cavalliero.

Ma se presupponiamo un Principe capitano generale, che per lui medesimo maneggi la guerra, ancor che non appariscano processi, una declaratoria basteria, non dico a escludere l'huomo honorato dal privilegio in tutto, ma far sospettar la gente, in tanto che l'honorato haverebbe qualche obligo di fare ciò che egli potesse per levarsi d'intorno quella suspitione.

Dietro l'haver fatta la provvisione, che se gli darà in consiglio più avanti, resterà nell'indulto. Un così fatto Principe, con una sua patente, può haver forza maggiore [c. 72v] contra un huomo d'honore che contra l'altro, che per sua operatione sia havuto per honorato. Diciamo, adunque, che, secondo la qualità della persona che sententia, secondo quella contra chi è dichiarata la infamia, più et meno si può haver l'opinione contra l'infamato, et più et meno può prevalersi colui che vuol ricusar l'altro.

*Che habbiamo intorno all'honore di un gentilhuomo il sospettare, il dubitare, la opinione et il credere, che tutti sono gradi che con le patenti de' Signori et senza possono far ricusar in tutto, o metter dubbio et anche non far danno ad alcuno per il duello.*

Li Principi in pregiuditio del terzo non vengono creduti, come si è detto di sopra, e meno creduti ove si tratta l'honor di Cavalliero, nella profession del quale habbiamo nell'animo non tutti li gradi della rubrica. Diciamo, per essemplio, mi vien detto che un gentilhuomo ha commesso un errore. Considero la persona di colui che me lo dice, s'egli è mal huomo o nemico dell'altro, ad un tratto ributto ogni suspitione; ma s'egli è un huomo buono, che affermi di udito il delitto, comincio a sospettare, che è il primo grado della credulità. Aggiungendosi [c. 73r] al detto di costui una fama pubblica, entro nel secondo del dubitare. Quando presso la fama se gli accresce un testimonio, che mi dica haver veduto quell'huomo nel delitto, vengo al grado della opinione. Se due testimonij degni di fede mi affermano

essersi trovati presenti et hanno veduto il delinquente commettere l'errore, vengo al credere, al tener conto che colui sia veramente mal fattore et indegno del duello.

Noi per ordinario non possiamo valerci per restituire un Cavalliero di questo privilegio, salvo che quando siamo alla credulità che sia certezza ch'egli habbia commesso quell'errore. Percioché, sempre che diamo cagione ad uno di chiamare al duello et che vogliamo poi per sospitione, per dubietà o anche per opinione ricusarlo, cominciamo ad essere tenuti scandalosi, vili et che non ci basti l'animo di condurci in steccato. Poi non neghiamo che il testimonio d'uno che causi in noi la opinione, non possa giustificarci presso alcuni; ma perché io intendo di tenere sempre il Cavalliero nella sicurezza dell'honore et che mai contra di lui si possa sospettare, come che senza cagione habbia fatto offesa ad uno, et che poi voglia valersi delle sospitioni o delle opinioni che ha concepito in lui della fama, del detto d'uno che parli per udito, diciamo, come di sopra, che se la infamia non sia probabile non sia [c. 73v] da allegarla con il fine di ricusare l'offeso in tutto dal duello.

Così fatti dubij si allegano in quel tempo che colui che chiama proponga disputa per levar il vantaggio dell'altro nel tempo che già sia escluso il combattere, allora il provocato può scoprire non havere voluto manifestare quel che sapea per il desiderio che havea di combattere.

*Che la fama può esser tale e tanta a danno dell'honor di un Cavalliero, e il delitto può esser tanto manifesto, che nella mente degli huomini sia havuto per notorio, che sarebbe vergogna non allegar la infamia et combattere con huomo così fatto.*

Siccome l'honore piglia possesso nella mente degli huomini che induce loro a quelle riverenze e a quelli rispetti che si sono detti, così il dishonore; il quale con facilità molto maggiore entra nell'animo della gente, percioché per l'ordinario ciascuno crede molto più il male, che il bene. Colui che fa una tristezza non ha da passare per li gradi per li quali passa l'honorato, conciosia che, con la mala vita sua, con un solo peccato che sia di qualche [c. 74r] importanza, egli si renda infame. Che per farsi degno di fama è necessario più di un fatto notabile, essendo che sempre la invidia si oppone alla virtù et, quando al Cavalliero riesca una honorata operatione, sempre la malignità vuole interpretare e non lassarla conseguire il grado della laude e dell'onore.

La buona fama si acquista con fatica maggiore, perciò è che questa non si perde così presto quando quella ha un buon fondamento, come presto s'acquista l'infamia. Gliè vero che rare volte accade che una fama, che duri et habbia origine da persone gravi, non porti con essa lei la verità. Usiamo dire che voce di popolo è voce di Dio. Può adunque essere un huomo tanto infame o per uno o per più delitti, che porterebbe carico a colui che volesse combattere; può essere anche che l'errore che si rimprovera all'altro sia manifesto e sia tanto notorio et chiaro, che similmente saria a gran vergogna che un Cavalliero si cimentasse; conciosia che la vittoria sarebbe a dishonor senza acquisto et il rischio certo. Gliè necessario, adunque, che nel ricusar uno al duello si consideri bene quel che siano per dire li Cavallieri et secondo la più commune governarsi.

*Che se un Cavalliero vedrà un altro fare una sceleraggine et non potrà provarla, essendo da colui chiamato al duello, non deve ricusarlo con allegare quella sceleraggine.*

[c. 74v] Noi habbiamo che vanno del pari il non haver ragione o che si habbia ragione et che non si possa provarla. Nella Cavalleria non solamente dobbiamo astenerci dalla bugia, ma da quella verità che non ci possa esser creduta. Tanto è in consideratione il grado del timor de la infamia, che non tolera che si dica la verità, che habbia faccia di menzogna. Diciamo questo esser vero sempre che non siamo astretti a dirla, perciòché necessitati a narrare un fatto, sia creduto o no, dobbiamo dire come sia passato et segua quel che voglia. Ma perché siamo in termine di fuggir le dicerie, con tutto che noi con gli occhi propri havessimo veduto un malfattore far atto scelerato, nel volerlo ributtar dal duello non dobbiamo allegar quell'atto, per fuggir due calunnie: l'una che si creda che si dichi la bugia; l'altra della viltà, come che volessimo fuggir di ridurci in steccato.

La onde, concludiamo per regola che non sia da allegare che uno habbia fatto un errore o che egli si trova haver havuto un [c. 75r] carico, come di schiaffo, bastonata o somigliante, se la prova non sia manifesta e tale che faccia chiaro al mondo che il carico sia come si dice.

*Un Cavalliero, che habbia contro la fama sua una sentenza di un gran Principe o in altro modo si trovi l'honor di lui in dubio, a qual rimedio debba haver ricorso.*

Habbiamo consigliato molte volte Cavallieri che sono infamati per patente di gran Principi di non far altro risentimento di diritto contra quel Signore, poiché la forza di lui lo può far uccidere in un momento e che il risentimento si faria tener per presuntuoso. Ma si ben che egli alla presentia di Cavallieri protesti con ogni honestà di parole che, conoscendosi tanto inferiore di forze quanto è a quel Principe, il quale vuol credere che per mala et falsa relatione habbia fatto quella patente, che non vuol presumere in dir altro, se non che quelli che al detto Signore hanno detto mal di lui hanno mentito. Così fatto protesto si può tener secreto sempre che la forza sia tanto propinqua che si tema della vita, e scoprirlo poi, quando in una querela venisse allegata quella patente o sentenza.

Se anche il Cavalliero con [c. 75v] honesto pubblico risentimento si andarà dolendo del Principe con parole convenevoli, satisfarà a sé stesso. Gliè necessario che in qualche modo si faccia conoscere che il Cavalliero non s'acquieta, ma che ributta la infamia al meglio che può. Et perché ragionaremo più avanti del modo di ributtar le ingiurie, ci riportiamo a quel che si dirà. Basta che, in qual modo si voglia, siamo tenuti levar l'honore di ogni suspitione et quanto lo possiamo fare con risentimento pubblico o secreto, come si giudicaranno più a proposito.

Non ci contraddiciamo sul punto ove diciamo che sia da stimar più l'honore che la vita, ancor che sotto questa rubrica diciamo che, temendo perder la vita per una ingiuria che ci venga da una patente di un gran Principe, che possiamo haver ricorso a quelli risentimenti honesti, che si sono detti. Percioché, ove antiponiamo alla vita l'honore, intendiamo quando il viver nostro fosse peggio che la morte. Nel caso che parliamo, volendo risentirci, incorreremmo in due note: l'una della presuntione del poco rispetto del Principe; l'altra, che perdendo la vita, la potremmo perdere senza poter purgar la innocenza nostra [c. 76r] et così perderla anche con dishonore, cosa che vietiamo in ogni nostra attione.



Nel modo che si è detto, con li protesti salviamo l'honore, ributtiamo al meglio che si può la ingiuria, salviamo la vita et se quella patente venisse prodotta, ella resta ributtata et noi sicuri di dover esser ammessi. Se anche alcuno la opponesse prima del duello, possiamo dar la mentita et per pazzo saria reputato colui che, col rischio dell'arme, volesse provare quel Principe haver ben fatto.

*L'honore non si perde senza colpa, Non si racquista senza il mezzo della Virtù.*

La infamia è pena, la pena non può essere senza colpa. Uno che sia offeso con soverchieria non resta dishonorato, se non quando si scopre ch'egli vuole tollerar l'ingiuria, nel qual caso vien ad essere colpevole et per la negligenza commette delitto nel lassar di fare quel che doveria, che agguaglia al peccato che si commette in quel fare che non conviene.

Non possiamo racquistar il primo stato dell'honore se non col mezzo del valore e della nostra propria virtù, come non lo perdiamo se non in caso che ci partiamo dalla virtù et incorriamo in qualche mal opera. Il castigo, che venga dato ad uno che ci habbia offeso col mezzo della giustitia ordinaria, non ci ritorna nell'honore, percioché [c. 76v] il Cavalliero non si chiama cittadino della sua città, ma del mondo tutto e non è obligato nelle cose d'honore acquietarsi alle leggi o alle sentenze de' superiori. Però che tutto il suo rispetto è di vedere et obbedire a quelle della Cavalleria, fatte dalla virtù, vera madre dell'honore.

## Libro Terzo

*Prohemio sopra il terzo libro del Cavalliero in duello.*

*Che tra gli amici non doveria haver luoco il duello.*

[c. 78r] Maravigliosa cosa è questa, che tutto il dì vediamo, delle ingiurie che scambievolmente si fanno gli huomini tra loro; quelle che si fanno gli animali fra gli medesimi elementi l'uno contra l'altro, tutti ad uno ad uno et ben spesso congiurati insieme contro gli huomini. Vediamo il mar turbato con l'onde a guisa di schiere ordinate, una doppo l'altra, crescendo sempre l'impeto maggiore, andar come a gara battendo una nave ove siano molti huomini per sommergerla. Il fuoco, ammantando, corre alla medesima destrutione degli huomini. L'Aere, come dico, e gli animali volatili e terrestri esser sempre nell'offendere e nell'essere offesi.

La natura, spesso matregna dell'humana generatione, ha dato all'ira et al furore in noi sede e stanza molto più gagliarda che al beneficio ricevuto. Ciascuno chiaramente conosce la ferita della ingiuria, niuno la dolcezza della gratia, che ci porta honore et utile. La ingratitude che combatte con la bontà e con la sincerità, come si trova obligata per cortesia di Cavalleria, scotendo l'obligo, parendole essere in servitù, per ogni piccola occasione, scordandosi del passato, intra nell'abitatione dell'ira et dà cagione a duelli, ad incendii et somiglianti sceleraggini.

Vuole [c. 78v] Aristotele che il magnanimo non debba tenere nella memoria il beneficio ricevuto, non perché egli voglia che sia ingrato, ma perché dandogli per habito il premiare, il donare e il far beneficio, questa sua habitudine non habbia bisogno della memoria per ricompensa del ben ricevuto, come che non fosse per far quel bene se non fosse preceduto il primo merito. Io non di meno, seguitando il precetto di Catone di tenere memoria che vuole la gratitudine, e del leggista ancora che, trahendo la obligatione ch'egli chiama ad Antidora, dalla natura comanda che facciamo bene a quelli che ne fanno a noi, desiderarò sempre nel mio Cavalliero questo ricordarsi et usar gratitudine. Alla quale, dando egli luoco più potente di quello che ha la ingratitude, terrò per fermo che, compensando il beneficio con la ingiuria e spesso rivolgendo nella memoria di lui un'antica amicitia, non discorrerà per una piccola, neanche per grande offesa. Onde cessaranno duelli che fra li propri amici nascono molte volte per cosa leggiera.

Per prudente serà sempre tenuto il nostro Cavalliero se verrà ben considerando, prima che si dia la cagione per la quale egli vuole il duello, che, come habbiamo detto, deve essere gravissima, ma di gran lunga maggiore et più grave quando occorra fra gli amici, come [c. 79r] per l'ordinario molto più fra questi che tra nemici et tra quelli che non si conoscono suole accadere.

Verrò notando in questa parte quali siano le offese, le ingiurie, li carichi che conducono hoggi vanamente li nostri Cavallieri a duello, affine che li Principi buoni e li Signori che danno le patenti di campo possano dargli rimedio convenevole alla Cavalleria e non lassare che il Demonio, sotto spetie di falso honore, possa fare che un Cavalliero vi perda il vero, l'anima, la vita e la robba insieme.

*Che cosa sia ingiuria, offesa, contumelia, sprezzatura, carico, peso nella professione di Cavalleria.*

[c. 80r] Ingiuria è offesa fatta contra ragione da persona che habbia animo di farla in dishonore et sprezzo di colui che è ingiuriato. Offesa è ingiuria per la quale un huomo può querelarsi al tribunale o della giustitia ordinaria o dell'arme. Contumelia è similmente ingiuria, ma non tale che si possa haver sempre querela. Gli è il vero che questa e la voce della sprezzatura sono del medesimo senso, et può pigliarsi la medesima diffinitione de la ingiuria. Carico è propria voce che presuppone necessario risentimento per la offesa ricevuta. Peso è vocabolo che può essere senza ingiuria manifesta, ma che l'honor di uno si trovi in rischio o in dubbio, et ch'egli habbia peso di risolversi, come uno che habbia un inimico potente offeso da lui, diciamo colui haver un gran peso alle spalle.

*Che le ingiurie si possono dividere in quattro spetie, in vocali, in semivocali, in mute, in miste.*

Ingiuria vocale diremo esser quando, con voce humana, si esprimono parole contra l'honor di un Cavalliero o d'altro. Semivocale è quella che si fa con tuoni di voce, con certi gridi [c. 80v] senza esprimere parole, con strepiti di bocca, con suoni di instrumenti vili, con li quali si danno quelle che chiamiamo mattinate in dispregio altrui. Mute sono quelle ingiurie che vediamo fare con certi gesti e certi movimenti del capo e delle braccia, con mettere il dito grosso tra gli altri due primi et col pugno serrato voltarlo a colui che si vuole ingiuriare.

Sono mute quelle, che si fanno col levare certe sorte di riverenze, incontri o cavar di berretta, che prima si facevano a un Cavalliero, che si lassano di fare in dispregio di lui. Mute anche gli insulti che si fanno con con assaltar l'altro senza venire alla offesa attuale, pur che non sia restato dall'insultante, nel quale si sia veduto con l'atto prossimo l'animo di offendere con alzar la mano, con la spada o bastone o senza; vicino intanto che, se non fosse stato impedito, l'haverebbe offeso.

Non diremo insulto tra due che offendano con parole essendo sopra due torri o monti. Si potrà ben chiamare insulto con l'arme quello che si fa da quelli che hanno le spade, seben non le cavano dal fodero. Presuppone lo insulto il moto proprio da luoco a luoco, assalto con offesa.

Per ingiuria muta pigliaremo il dar la fuga ad uno con maggior forza dell'altro che fugge. Sotto questa spetie muta possiamo comprendere anche tutte le offese che si fanno con fatti, come schiaffi, pelar di barba, stracciar veste, bastonate [c. 81r] et ferite, et somiglianti.

Mista, che sia vocale et muta, chiameremo quella che venga fatta con sonetti, con lire o altra scrittura. Vocale non la possiamo domandare, poichè colui che scrive propriamente non parla; muta, meno, conciosia che ella si sente et vede. Lo spirito, adunque, compreso nella scrittura si intende parlare et, perchè si vede et non si intende la voce di colui che ha scritto, partecipa del muto, onde divien mista.

Potremmo dividere la offesa ad uso del leggista, con dire che la ingiuria si faccia con l'uno delli tre modi: o con le parole, o con fatti o con le scritture. Per la distintione aggiungeremo anche quella che si fa con consigliar altri, che non fossero per fare ingiuria se non mediante quel consiglio. Ma poichè la nostra distintione di sopra ci pare più chiara et che

comprenda l'altre tutte, et che quella del leggista sia defettiva, comprendendo in sé solo quelle di fatti et di parole, seguiremo al nostra.

*Che le ingiurie vocali et semivocali si intendono al senso dell'udito, le mute si vedono con gli occhi.*

La rubrica è per se stessa chiara, poiché fa voce dell'huomo et [c. 81v] quella delli altri strepiti si ricevono per il senso dell'udito, le mute con quello degli occhi. Potremmo annoverare tra le mute quelle ingiurie che si usano di fare alle meretrici, con buttarle le porte con qualche mala odorata feccia o fango. Questa così fatta ingiuria si vede et per lo odorato si conosce.

Ingiurie che pur mute sono si fanno di notte al buio con metter trabocchi da far cadere un huomo, con sporcar anche luochi ove per necessità habbiamo a mettere le mani, che tutte si apprendono col sentimento del tatto. Mute seranno similmente le altre, con le quali si fraudà il bere, come nel bicchiere scambiar vino in orina o altra mal gustevole bevanda, che il gusto ne resta offeso per mal animo dell'ingiuriante.

Possiamo sotto li cinque sentimenti nostri del viso, udito, gusto, odorato, e tatto comprendere tutte quelle ingiurie che l'esperienza ci mostra essere alli sensi più appropriate.

*Se la ingiuria sia o no, che sia da considerare la qualità della persona che offende et quella che è offesa.*

Se noi diciamo che un padre castiga un figliolo, un precettore un discepolo, un giudice che punisce un delinquente, un [c. 82r] Principe il suddito, un buon vecchio che riprenda anche con acri parole un dissoluto giovane, un padrone il servo, il capitano il soldato, non diremo mai rispetto alle persone che queste si possano chiamare ingiurie, ma correzione, disciplina, repressioni, fatte con gran ragione.

*Che dalla qualità delle persone et cose che si usano di fare in un luoco conosciamo se la ingiuria sia propria ingiuria.*

Sono alcuni luochi nelle città ove si giostra, ove si tira al palio, ove si essercitano li arcobugieri et somiglianti, ove si operano arme missive; se a caso o per sua volontà uno resta offeso in così fatti luochi, non diremo che ella sia ingiuria, carico o offesa, ma ci dorremo del danno di lui e gli imputaremo la colpa. Similmente, se si giocarà di scherma et nel maneggiar l'arme nelle scole uno restarà ferito o battuto, non sarà ingiuriato, come anche quando si giuoca a sassi, a pugni, come s'usa in certe città d'Italia, anche che uno venisse morto, non gli vien imputato il delitto per il consueto del giuoco et perché non vi è l'animo di ingiuriare.

*Che un pazzo, un ubriaco, un fanciullo non possono fare ingiuria ad uno che gli porti offesa o carico.*

Stando nella diffinitione della ingiuria, verremo dicendo che nelli [c. 82v] casi notati nella rubrica non vi è l'animo d'offendere et perciò non vi sia la propria ingiuria rispetto all'offeso,

il quale ha il danno che contra ragion gli vien fatto, ma non già è tenuto a risentimento, che si possa dire che egli habbia carico nell'honore. Può ben far punire il briaco per la colpa, perciò che doveva prevedere il danno che potea nascere all'offeso, caso che non fosse usato all'ubriachezza et che gli fosse essente della colpa. In questo caso di lui, si senteria come del pazzo et del fanciullo.

*Che possono nascere delle ingiurie, e delle offese per errare, che non portano carico all'offeso, né pena all'offendete.*

Noi non vogliamo entrare sopra il volontario et il non volontario, che disputano Aristotele et gli altri, basta che, parlando con Cavallieri, parliamo più intelligentemente che si possa. Quali devono sapere che niuna cosa è più contraria alla volontà e al consenso che l'errore; come se io volessi offendere un nimico mio, trovando uno nel luoco ove egli usa stare, l'offendo.

L'errore leva l'ingiuria, poiché dal mio lato non vi è l'animo d'offendere. Presupponendo che offendiamo altrui per errore, ancor che fossimo in qualche colpa, pur che si [c. 83r] conosca che l'animo dell'offendente non sia stato per offendere, cessa la colpa quanto all'offeso.

*Che le offese nascono tra gli amici, tra li parenti, tra li domestici, si presumono fortuite et per errore. Per lo contrario quelle che vengono fatte da nemici, e da odiosi.*

Noi mettiamo così fatti casi, per chiari che siano, per venir terminando per quali offese e ingiurie sia da venire al duello o no. La rubrica porta vera decisione, poiché non sia da presumere che un amico, un parente, un domestico voglia offendere l'altro. Questa presuntione si fortifica e prevale alla offesa, sempre che colui che offende mostra dispiacere e dolore della ingiuria fatta. Riusciria offesa risentibile quando l'offendente stesse nel proposito di non dolersi, perciòché, ancor che da principio non sia offesa, può riuscir offesa per il consentimento di colui che ha offeso. Presumiamo contro l'ingiuriante quando egli sia nemico odioso, nel qual caso, per scusarsi, l'offendente ha da fare scusa maggiore dell'altro di sopra et dare inditij tanto manifesti che lo scolpino dalla presuntione ch'egli ha contra di sé.

Le ingiurie che vengano fatte e non si habbia notitia di colui che ne è l'autore, non fanno carico o dishonore all'ingiuriato. Siano le offese che si fanno o di fatti o di parole, o con scritture pubbliche o secrete, come fatte o di notte o da persona incognita, se non si scopre colui che fa la ingiuria, l'offeso non resta con alcun carico. Deve per quanto egli può usar diligenza di trovar l'autore, ma quando non lo trovi, può starsene, poiché colui che offende e non gli basta l'animo di scoprirsi mostra viltà et non si può chiamar Cavalliero. Il quale è obligato amare e odiare palesemente alla libera, né deve fare cosa in secreto che non gli basti l'animo di farla nelle pubbliche parole.

La ingiuria secreta presuppone o viltà o vergogna di lui che offende. L'una et l'altra dà nota all'huomo d'honore, perciòché la viltà fa indegno il Cavalliero di questo nome che viene unito alla fortezza; la vergogna, che è il proprio timor d'infamia, fa che l'offendente conosca nell'ingiuriare far cosa sconvenevole a lui. La onde egli è per rimanere sempre più caricato e più dishonorato dell'offesa che fa, o fa fare secretamente, che l'altro che è offeso.

*Le persone che ingiuriano et che sono ingiuriate, et la qualità del luoco ove è fatta la ingiuria.*

[c. 83v] Una donna, un frate, un vil mercante che per lui stesso faccia quel mestiero, un pizoccaro, un altro huomo meccanico che faccia offesa a un Cavalliero, qui manca qualche cosa per fare perfetto il risentimento contra somiglianti. Però che la ingiuria, se vien fatta senza colpa del Cavalliero, ella è minor ingiuria rispetto a lui et di carico minore, poiché il risentimento è diverso che se fosse fatta da un altro Cavalliero.

Un Principe che offenda un suddito o altro che sia inferiore a lui, non porta quel carico, quel peso che suol portare l'ordinaria fattagli da huomo d'honore. Similmente la ingiuria è maggiore et minore secondo il luoco ove vien fatta: minore se in luoco secreto, maggiore se in pubblico alla presenza di molti. Non diciamo questo perché la offesa non habbia da essere risentita sia la privata come la pubblica, ma maggiore rispetto all'animo di colui che offende: riuscirà minore se venga fatta alla presenza di un Principe o in altro luoco, ove non si possa fare il debito risentimento.

*Che dalla qualità delle parole, e da quella de' fatti, et delli instrumenti con quali si offende la ingiuria divien maggiore et minore.*

Come habbiamo detto di sopra, le ingiurie sono di diverse spetie: [c. 84r] l'una è maggior dell'altra come nelle medesime parole et fatti, nelle quali si trovano il più et il meno. Nel discorso che faremo delle ingiurie, più avanti scopriremo quali siano le maggiori et quali le minori. Basta che diciamo che un bastone fa la ingiuria maggiore di un arma, poiché il bastone si opera contro li servi, li vili, li più tristi et bassi huomini in castigo loro. Il dar uno schiaffo, perché l'offeso vien trattato da fanciullo, quasi che sia degno di così fatto castigo, è grave ingiuria. Conciosia che dal procedere dell'ingiuriante si comprenda la poca et molta stima che egli faccia della persona di colui cui egli ingiuria.

*Una opinione, un parere di un consultore o di un amico sopra un caso dubio, non fa ingiuria.*

Se dall'animo comprendiamo la ingiuria sopra cosa fatta contra ragione, il dar un suo parere et dire la sua opinione non è prohibito dalle leggi, anzi è officio da Cavalliero prestar l'opera sua, con l'aiuto e col consiglio all'amico. Se noi attendiamo quello che principalmente sta nella intentione di colui che opera, questo officio è tutto buono et perciò, quando anche tornasse in danno del terzo, non s'intende ingiuria.

Aggiunga che l'opinione è di cosa incerta et non afferma per vero quel che per parere [c. 84v] si dice, ma fondandosi sopra alcune cose si dà la opinione. Le quali, se non sono buone, l'errore sta che colui che ha da non conoscere più oltre et vien iscusato, onde nasce che il consultore leggista nelli suoi consigli molto modestamente si riporta a miglior consiglio del suo. Il medesimo dovrebbe fare sempre il Cavalliero.

*Che le ingiurie che vengono fatte a certe sorti di persone, portano ingiuria niente minore che se fossero fatte a noi medesimi.*

La ingiuria fatta ad una moglie, che è un'anima in due; quella che viene fatta al padre o al figliolo, che sono una medesima persona, è uguale ad ambidue; così diciamo dei fratelli, sorelle, discendenti, et avi et avoli. Le altre che vengono fatte alli parenti si possono arrear comunque, come anco quelle che si fanno a servitù, o a qual si voglia che dipenda da uno et che stia sotto la obediencia di lui.

Il Principe viene offeso per la ingiuria che si faccia ad un suo vassallo, ad un suo ambasciatore che porta la medesima persona di lui. Il capitano di quella che venga fatta ad un suo soldato. Uno che sia in compagnia di cammino con un'altro, resta offeso della offesa che sia fatta al compagno di lui.

Sotto questa rubrica potressimo dilagarci in altri molti essempli; [c. 85r] assai è da addure il proverbio volgare, che il cane sia da essere riguardato per rispetto del padrone. Un Cavalliero, perché è obligato non tollerare che altri facciano ingiuria, in certi casi può chiamarsi ingiuriato per la ingiuria che sia fatta ad uno che non l'abbia conosciuto.

*Che tutte le ingiurie che si fanno nelle persone degli altri devono haver la medesima diffinitione di quelle che sono fatte nella persona nostra. Che la vendetta deve essere fatta dirittamente e contra colui che ha offeso.*

Bastaria la rubrica sola per chiarire che così si debba intendere perciò che, et patri et fanciulli, et quei che dormono et altri che non habbiano animo di offendere quelle persone dette di sopra, non essendo offese loro né noi siamo, perché cessando il principale cessa il susseguente et dependente. Se anche una delle dette desse cagione alla offesa, saria il medesimo. Sempre che levaremo l'animo di colui che offende, che non sia stato offendere, la offesa non sarà né in quello che è offeso, né negli altri congiunti.

Non bastaria per iscusar di colui che fa una ingiuria dire che, offendono una moglie, un padre, un somigliante, non habbia creduto offender noi, perciòché saria in lui la ignoranza grossa colpevole et degna del medesimo risentimento che se fosse fatta a noi medesimi. [c. 85v] Nelli servitori, negli amici, nelli parenti possono alleggerire le ingiurie secondo la qualità delle persone et secondo la informatione che può haver havuto colui che offende: se sia stato l'animo di lui di offendere noi o no; se egli habbia havuto notitia che il servitore sia servitore, parente il parente et ne sia colpa nell'offeso; o che principalmente sia la offesa fatta più per offendere il parente, il servitore che colui che è stato offeso.

Maggiori et minori riusciranno le ingiurie secondo la qualità della persona che vien offesa, la quale, se da sé si trova potente o impotente a risentirsi, facciamo il più et meno, che volendo venir a tutti li casi particolari, saria impossibile notarli. Et perché non si pigli errore nel vendicarsi, soggiungiamo che colui che resta offeso da un marito, da un padre, se offende per vendicarsi una moglie, un figliolo che non sia in colpa, con tutto che restino offesi et marito et padre, non però sarà scaricato della offesa ricevuta. Et tra Cavallieri meritarà biasimo, ove la vendetta e la pena deve dirittamente esser portata contra colui che ha errato, e non contra quelli che sono essenti da ogni errore.

*Quali siano alla età nostra le ingiurie più principali.*

[c. 86r] Così sapessero gli huomini et volessero metterlo in esecuzione con quali cortesie s'honorino li buoni, come sanno con quali ingiurie s'offendono, che cessarebbero tanti di quelli scandali che vediamo tutto il giorno avvenire. Distinguendo le più gravi che si usano nelle vocali all'età nostra, diciamo che il tentare una moglie, una sorella, una figliola sopra l'honore; offendere quelle con dishoneste parole; dar nota di becco, di traditore, di mancator di fede, di assassino, di spogliator di strada; di falsificatore di monete, di instrumenti, patenti, scritture, lettere di Principi; di truffatore, di ruffiano, di mariolo, siano dette con parole o in iscritto, sono le più notabili ingiurie che habbiamo.

Sotto la voce del bugiardo intendiamo la mentita che è gravissima, come si è detto nelle regole et si dirà più avanti. Sotto le mute comprendiamo, per le più importanti, bastonate, ferite, morte di figlioli, di padre, moglie, propinqui, schiaffi, strappate di barba, di cosa che uno habbia in suo potere et somiglianti offese de' fatti.

*La qualità di una persona che parli, con tutto che usi buone parole et vere, fa che ci possiamo tenere ingiuriati.*

Così fatti discorsi serviranno a maggior nostra chiarezza, per il fine di ben [c. 86v] considerare quando il Cavalliero è obligato a risentirsi. La rubrica porta questo senso, che habbiamo detto di sopra e hora diciamo, che se habbiamo uno odioso a noi che ci saluti con risi o ci dica qualche parola, come più di una volta dice: «Buon dì, a Dio gentilhuomo» et somiglianti, perché spiritatamente si vede l'animo dell'altro per sprezzarci, possiamo recarci ad ingiuria.

Se anche uno che vedrà un altro che si trovi a guercio o zoppo, lo chiami per zoppo o guercio, o per qualche male che egli haveria con verità, con tutto che dica il vero, fa però ingiuria, di modo che, nelle controversie che nascono, l'animo si trova in molta maggior consideratione che le parole che vengono proferite.

La onde, approviamo per vera la conclusione di sopra: che tutti quelli che procederanno con così fatte vie, tutti restaranno con molto più dishonore che lo ingiuriato. Conciosia che niuna cosa più nella Cavalleria sia desiderata, che la sincerità delle parole, delle operationi, che confrontino e siano il vero trombetta di quel che habbiamo nel core. Come andiamo coperti ingiuriare o con parole finte o come l'altre di sopra, non ci mostriamo degni della Cavalleria, la quale aborrisce così fatti procederi, che li chiamiamo da truffatorelli.

*Un Cavalliero, che scopra una tristezza di un altro che sia interesse pubblico, che si scopra, non può chiamarsi calunniatore.*

[c. 87r] Bisogna che habbiamo gran consideratione nel manifestare li difetti degli altri, perciòché, essendo tutti huomini et peccatori, et inclinati a far gli errori, colui che vuol riprendere o scoprire gli altrui peccati bisogna che egli sia molto sincero, molto netto da tutti li vitij, e che di lui non si dica quella favola del trave che uno habbia nell'occhio e riprenda la paglia, che veda in quello dell'altro. Così fatti huomini, che vogliono far professione de savij, di dar consigli agli altri senza che gli siano richiesti, sono havuti in odio. Però, prima che scopriamo li difetti, dovremo avvertir la strada che mostra il Christo, ove vuol la correctione



fraterna da solo a solo et poi con testimonij; doppo questa che si dichi alla Chiesa et che si lassi la conversation del delinquente.

La onde, se un Cavalliero manifesterà difetto nell'altro che non habbia prima fatto una amorevole ammonitione, sarà havuto per mala lingua, per calunniatore, con tutto che dica il vero et che per questo non possa esser chiamato a duello. Vengono anche certe occasioni et sono commesse alcune sceleragini, che il [c. 87v] soprassedere a scoprirle potriano portar ruine di Stati, di esserciti, che non portano tanti rispetti quanti habbiamo detto. Concludiamo che il scoprir un mal fattore per l'interesse del Principe o del pubblico non porti ingiuria all'altro, poiché non sia cosa contra ragione, né fatta con mal animo.

*Uno può ingiuriare un altro che non potrà dolersene.*

Vediamo nelle Repubbliche di Roma, di Atene, nelle altre della Grecia et a nostri tempi in quella di Venetia, che li senatori ne' lor senati usano parlare come più gli piace, anche in dishonor d'un altro. Nelle consulte che si fanno tra capitani alla guerra, molte volte avverrà che uno, per dissuadere una opinione proposta, lo pungerà con parole, che gli dirà ch'egli sia poco pratico, et somiglianti et altre ingiurie, quali non è ragionevole pigliarsi ad offesa, poiché gli huomini in quei casi portano più presto persona pubblica, che privata. Un Capitano, nel correggere un soldato, può usar di quei termini che fuori di quello ufficio non gli sariano concessi.

Attendiamo in così fatti casi alla principal [c. 88r] intentione di colui che ingiuria, la quale è di difendere la opinion sua a beneficio del pubblico. Essendo questo il fine, se per arrivarli gli siano necessari alcuni mezzi, come il levar autorità all'altro che habbia proposto cosa dannosa per indurre la commune al meglio, queste non sono in consideratione. Onde è nato il costume delle Repubbliche che fuori dal senato, li Capitani usciti dagli consigli et gli altri finita la guerra, non si ascrivono ad offesa quel che è passato in quei tempi et nei luochi di sopra.

*Che possiamo per patti et conventioni fare che una ingiuria non sia una ingiuria.*

Noi sappiamo che il leggista dice che non si fa ingiuria a colui che la consente et vuole. Poniamo caso che, giocando a qualche giuoco, come si è detto di sopra, occorra che uno riceva de' schiaffi, come si usa ad un giuoco che vien chiamato della civetta, ove uno tra due con movimenti della persona mostra il viso, fugge et da la mano nella gota dell'altro: questi non si attribuiscono ad ingiuria. Altri tornei, feste, sollazzi, che si fanno da Cavallieri all'uso di Spagna et d'Italia ancora, portano delle battiture che non [c. 88v] si chiamarano ingiurie, perché l'animo di colui che offende non tende alla offesa per offendere, come perché l'altro acconsente.

Da questa rubrica decisiva possiamo introdurre quel che altre volte ho introdotto in quanto siamo stati molti insieme o ne' viaggi o in luoco di sospetto, che tra noi li più principali si è convenuto che, durante la compagnia in quella fattione, non si possa pigliar ad ingiuria offesa alcuna sia di fatti o di parole; et se uno che haverà havuto, come si dice, mal garbo nel scherzare, serà corso a cosa illecita, è stato levato dalla compagnia.

Così fatte conventioni si potriano mettere in essere nelli assedij, ne' luochi ove si havesse a temere di scandali per le questioni che potessero nascere, col le quali conventioni si ha il consenso e la volontà di non haver la ingiuria per ingiuria, ancor che fosse fatta con mala intentione. Il carico resta più a colui che offende che all'offeso. Il quale, havendo acconsentito di non arrecare ad ingiuria, come Cavalliere serà havuto sempre per honorato che non gli habbia a dispiacere quel che una volta gli è piaciuto.

*Un Cavalliero che pubblichi nell'altro qualche scelerità, se potrà provare quel che dice per un solo testimonio degno di fede, non serà havuto per calunniatore.*

[c. 89r] Gliè da avvertire sempre quale sia la intentione di colui che pubblichi li difetti degli altri, che quando questo si faccia con mal animo et per schietta offesa dell'altro, et che ciò non torni ad utile proprio di colui o del pubblico o d'altri attinenti suoi, lo accusatore serà sempre tenuto per maledico, mala lingua, mal creato Cavalliero. Ma perché ben spesso accade, che un insolente non lassa quietar un huomo buono, quando il buono, provocato dall'altro o prima ch'egli sia provocato, gli rimprovera qualche delitto notabile d'infamia, se in qualche caso egli haverà un solo testimonio degno di fede, restarà essente dalla calunnia, in tanto che non potrà esser chiamato huomo ingiurioso e maledico, poichè per necessità et non per mala intentione correrà a quella offesa.

*Una ferita, una mentita data per difesa non si possono chiamar ingiurie.*

Se noi stiamo nella nostra diffinitione de la ingiuria, che sia [c. 89v] cosa fatta contra la ragione et con volontà e animo d'offendere, troveremo queste due: che siano per schietta necessaria difesa della vita e dell'honore non essere ingiurie, poichè non si comprendono nella diffinitione. Non saranno anche offese, poichè l'offeso non può querelare come oppresso ad alcun tribunale, sendo che colui deve imputare a sé stesso che patisce danno per colpa sua.

Diremo, che il mentito e il ferito resta caricato nell'honore per propria colpa, non ingiuriato, né offeso. Conciosia che colui che usa la sua ragione, non fa ingiuria ad alcuno.

*Quelle voci di becco, traditore, truffatore et l'altre, quel che vogliono inferire.*

Nelle rubriche di sopra sono notate l'altre voci che nella nostra età sono havute per supremamente ingiuriose. Diffiniamo hora di qual significato siano.

La parola del becco, che quello animale non solo non vieta, ma aiuta l'altro che vuol montar la bestia usata da lui, mostra che quel tale sia al becco somigliante, che tenga mano alli adulteri della moglie; che tra noi non si può trovare [c. 90r] la più vituperosa ingiuria.

Il traditore è vocabolo che mostra che, sotto spetie d'amicitia, si offendono o Signori o padroni o amici. Truffatore è nome di ladro, che medesimamente, sotto l'amicitia, con inganni ruba o non rende una cosa che sia lasciata dall'altro amico o conoscente. Falsificator di moneta si dichiara da sé stesso. Assassino è propria voce di colui che ammazza huomo per danari o per ordine d'altri, o che stia alla strada. Mancator di fede, come habbiamo detto di sopra, comprende infiniti delitti.

Le mentite e l'altre ingiurie vocali, che si usano più copiosamente nella gente bassa di Venetia che in ogni altro luoco, ove non hanno le punctioni che si danno in terra ferma, sono infinite. Le più principali sono le notate in questa e nell'altra rubrica di sopra.

*Discorso sopra la mentita et della importanza di questa voce et dell'origine di lei, et che con buona ragione un mentito si fa indegno del duello.*

La origine della mentita noi troviamo esser venuta da persiani, li quali, nella istitutione de' loro populi vollero intanto la verità, che colui che veniva calunniato di bugia era [c. 90v] gravemente punito et come infame cacciato dal consortio degli altri. Altro non vuol dir mentita che parlar contra la mente e l'animo proprio di colui che mente. Havendo la natura dato a noi il potere di esprimere l'animo nostro, cosa negata agli animali, essendo che la voce e la lingua sono il trombetta del core e quella che habbia a mostrar come in forma humana l'animo nostro, quando faccia contrario officio, si fa traditore di lei stessa.

Sempre che le parole che escono da noi non fossero credute, la conversatione humana si dissolverebbe, gli huomini con incommodità maggiori delli animali andrebbero ad habitar le selve e le spelonche. Conciosia che le fiere tra loro habbiano suoi moti, suoi tuoni di voce, che agevolmente si intendono; gli huomini che non siano conformi di lingua sono di condition peggiore che le bestie. Ma di gran lunga peggiori saremo noi, et con rischio maggiore de' homicidii, scandali, rapine et somiglianti delitti, sempre che scambievolmente non ci prestassimo fede l'un l'altro. Onde nasceria che la giustitia e le altre virtù si distruiriano e non si potria trovar anche memoria della Cavalleria, nella quale non solo la voce, ma il cenno [c. 91r] anche senza il minimo moto d'occhio, un solo baleno deve essere conforme al core. Iddio nostro Salvatore volle esser chiamato per la verità.

Diciamo dunque che la mentita, ributtando la calunnia che vien data ad uno, gli dà ferita mortale non solo nel ributtar la ingiuria di parole, ma chiama l'altro bugiardo di propria scienza, lo chiama calunniatore, falso accusatore, lo fa indegno non solamente del nome del Cavalliero, ma dell'huomo il più basso. Conciosia che intanto siamo huomini in quanto è in noi intelletto, ragione et che viviamo come conviene. Un bugiardo, un calunniatore non si può dire huomo, ma assai peggiore del tigre, dell'orso et del più venenoso serpente che si trovi. Poiché il mendace simulando, dissimulando, dicendo una per un'altra cosa, mostrando l'amico essendo nemico, da lui come da secreta pestifera fiera non possiamo non guardarci, ma delli animali è facile che ci difendiamo, poiché sappiamo di qual natura elli siano.

Il bugiardo è il proprio traditore che nasconde la verità, la tradisce, e in vece di lei, che è santa et buona, vi pone la bugia. Non ci ammiriamo, adunque, se nella nostra Italia, ove l'honore [c. 91v] è in pregio, come non neghiamo che il somigliante non sia nelle altre buone nationi, la mentita vien tanto abhorrita quanto si vede. Et con molta ragione la consuetudine approva che un mentito, che non si sia purgato di quella macchia, venga cacciato della Cavalleria et si faccia indegno del duello.

*Che la mentita presuppone l'accusa e la calunnia, senza la quale saria vana et portaria carico a colui che la desse.*

La rubrica è chiara, poiché alcuni correlativi portano che, presupponendo l'uno, l'altro vi si ci intenda, come che la calunnia sia l'offesa, la mentita la difesa. Non possiamo dire esserci difesi, se non habbiamo chi ci habbia voluto offendere. Questa tende dirittamente a ferir la ingiuria, a ributtarla, a distruggerla affatto. Non possiamo dire che uno dichi la bugia s'egli non ha parlato.

La onde, colui che dica ad uno, che sta cheto, che egli mente, rimprovera a sé stesso la bugia, poiché egli dà la mentita a uno che non dice niente. Sendo che, come habbiamo detto, il dire: « Tu menti » altro non inferisce se non che parli contro la [c. 92r] mente tua. Se egli non parla adunque non mente; né il silentio, che è cosa muta, invisibile, senza strepito, non atto a pigliarsi né per l'udito né per altri sensi, si può mentire. Et però è che colui mente, che nel silentio mente l'altro.

*Che la mentita è vera mentita et offende l'altro tutto che se le aggiungano quelle parole  
“salvo l'honor tuo, la gratia tua”.*

Quelle parole “salvo l'honor tuo” sono incompatibili con la mentita, perciocché, come dice il leggista, sono contra il fatto che si fa; alla sembianza d'uno che desse ad un altro una bastonata et dicesse: «non voglio haverti offeso» o «non ti voglio offendere». Se la percossa et le parole siano in un tempo, la offesa resta; così, ributtandosi la calunnia che è ferita mortale nelle ingiurie vocali, la ferita corre all'honor dell'altro in un subito, in tanto che imprime e fa la piaga non sanabile con quella sorte di medicina delle parole “salvo l'honor tuo”, che son contrarie alla mentita.

*“Tu non dici il vero”, “parli contra la verità”, “questo non è il vero”, “io nego quel che narri”, “la cosa non sta così”, queste voci di qual frutto siano nella Cavalleria.*

Se noi vogliamo considerare solamente di restar noi li rei e li [c. 92v] provocati, con ributtar la ingiuria col peso della prova al provocato, così fatte parole bastaranno et una semplice negativa sola; conciosia che il provare tocca sempre a colui che propone, che dice o accusa. Hanno in quanto a questo effetto la medesima forza che la mentita, ma con modestia assai maggiore di quella, perciocché, con così fatta risposta, si dà strada a colui che narra o accusa l'altro per udito di un testimonio o per fama, di poter dire esser possibile ch'egli si inganni o per mala informatione o per altro.

Può colui che accusa uscire della proposta con honor di lui, che havendo la mentita non ha tempo di altra replica. Conciosia che questa chiaramente mette in conflitto l'honor dell'altro; lo fa, come si è detto, mendace o traditore della propria sua parola. La differenza è questa che si è detta: che la mentita offende, l'altre parole non così gravemente, Gliè il vero che la qualità della persona, la cosa che si narra e l'animo di colui che dice il fatto che si propone, se fosse fatto dal medesimo che si propone, possono fare che una semplice negativa fosse come una mentita. Per l'uso ordinario, con le voci della rubrica honestamente si ributta quella offesa che si può pretendere.

*Che non si doveria dar la mentita salvo, che in difesa di una grave, et notabile calunnia.*

[c. 93r] Vediamo in Italia certa sorte di huomini che vogliono esser havuti per bravi et ad un tratto, per ogni narrativa che venga fatta da un gentilhuomo, anche che non tocchi l'honor dell'altro, si corrono a dire che colui mente per la gola. Vi si accrescono queste parole “della gola” per far tanto più abondante la bravura, come che la schietta mentita non fosse bastevole per sé sola.

Il Cavalliero, che fa professione d'honore e sta nel mezzo ove habita la virtù ferma, ascolta e, trovando che la calunnia non tocchi a lui o che il narrar un fatto d'altro modo non gli porti carico, risponde con modestia del modo di sopra. Il medesimo fa quando può conoscere l'animo dell'altro non essere come odioso, nemico e risoluto a fargli offesa.

La mentita, come porta grave carico al mentito, così deve essere grave la offesa. Però. s'ella si darà d'altro modo et per cosa leggiera, ritornerà a danno di colui che la dà.

*Che non sia valida mentita quando si dice: «Tu sei un ladro, et se dirai di non essere menti» o «Se dirai non haver detto mal di me, menti».*

Si sono veduti a nostri tempi delli cartelli in sostanza delle parole contenute nella rubrica. Noi, che vogliamo che il Cavalliero [c. 93v] in ogni sua operatione rieschi libero, alieno da ogni suspitione et che non si muova al duello se non per cagion grave, diciamo che il modo della rubrica non è senza sospetto che si voglia con poca ragione venire a quel cimento. Percioché, come diremo più avanti, uno che muova questione sopra l'honor dell'altro deve essere talmente giustificato, che ogni huomo conosca che egli sia fuori da ogni sorte di calunnia.

Con dire: «Tu sei ladro» o «Hai detto mal di me et menti se negarai», l'uno o l'altro chiaramente si scopre che la querela è senza alcun fondamento. Et si vien a mostrare che non vi sia alcuna justification in prova che colui sia ladro o che habbia detto di lui, ma che si voglia con questa via combattere et senza ragione guadagnar il vantaggio, con pervertir gli ordini datici dalla medesima natura e da lei mostrati con la corrispondenza dell'ecco, la quale non replica se non quando è uscita la parola. Questa, percuotendo l'aere, ha forma circolare, alla sembianza di quei circoli che si vedono poiché un sasso è gettato nell'acqua, e porta il suono a quella parte ove è ributtata, per la descritta del medesimo aere nella concavità o di spelonca, o di un antico alto e dirupato muro.

Noi, che con la voce feriamo l'aere, quello penetra [c. 94r] all'orecchio; onde ha da nascere la risposta, come dice il giurisconsulto, conforme alla interrogatione et proposta che ci venga fatta. La onde, per molto vana haveremo quella mentita che piglia il tempo futuro, che perverta l'ordine et procuri con cavillationi proporre et rispondere a sé stessa. Della quale non teniamo punto di conto quanto all'offesa dell'altro, ma si bene a quella del medesimo che l'usa, ch'egli per sé stesso si mostra vano, litigioso, ingiurioso et ignorante nella professione di Cavalleria.

*Un Cavalliero, offeso con parole ingiuriose da uno infame, da un huomo vile, può lassar la mentita et valersi con fatti di bastone o di schiaffo, o di somiglianti battiture.*

Potriano alcuni iuresconsulti dire che parliamo contra le medesime leggi delle quali habbiamo noi fatto professione, che vogliono che con le parole resistiamo alle parole, con

bastoni contra bastoni, che d'altro modo facendosi la difesa caderebbe in vendetta che non vien permessa. Se un huomo vile contra un Cavalliero userà parole ingiuriose, par che dovrebbe anch'egli col rimedio della mentita [c. 94v] ributtar la ingiuria. Noi, parlando conforme al leggista et al Cavalliero, habbiamo la rubrica per vera, conciosia che il iurisconsulto et il Cavalliero ancora ha riguardo che la difesa sia propria difesa et che con quella si conservi la vita. Ancor che si ecceda et si corra alla offesa, colui che difende, come provocato, viene in molto rispetto et la punitione viene molto più leggiera della pena ordinaria.

Stando in questo proposito, bisogna che consideriamo che l'honore vien anteposto alla vita, per la difesa del qual non stimiamo il metterci ad ogni rischio. Gliè, adunque, da considerare se un tristo, uno scelerato, un huomo vile di bassa conditione usará parole di ingiuria grave ad un Cavalliero, se questo con la mentita sodisfarà e difenderia pienamente l'honor di lui. Chiara cosa è che da noi darebbe da ridere colui che si accostasse con un tale con scambievoli et somiglianti ingiurie; da ridere, se con la medesima gravità che si usa con un altro huomo d'honore egli desse la mentita; e da ridere ancora se andasse a querelarsi a un tribunale di giustitia ordinaria.

Poniamo che un Cavalliero, ingiuriato con un bastone, o un pugno, o buffettoni o calci dia di buone busse a colui che l'ha [c. 95r] ingiuriato di parole, non sarà egli lodato? Non si dirà per voce commune che habbia fatto molto bene et il debito suo a castigar colui? Homero, che introduce Ulisse batter Tersite di buone mazzate, non vien'egli lodato? Se dunque il Cavalliero non può in altro modo diffendere lo honor suo che col risentimento di sopra, essendogli premessa la difesa per l'honore, fa cosa lecita nel foro della giustitia civile et militare.

La legge non repugnamo alla Cavalleria, poiché elli concedono pienamente la difesa e chiamano ingiuria atroce quella che venga fatta da huomo vile ad un gentilhuomo; dicono esser difficile poter temperare un giusto dolore e tollerare patitentemente una ira ragionevole. E molti dottori, nel medesimo lor tribunale, hanno concluso che, ancor che dietro la ingiuria un così fatto huomo battuto ne venisse morto, lo homicidio non verria punito nella vita, ma più mitemente. Parlando di un donna, la occasion della quale si asserve a delitto maggior che d'un huomo.

Diciamo, facendo unione di ambedue li tribunali, che ad un Cavalliero con un altro somigliante a lui sia bastevole la mentita; con l'altro diseguale et basso convenevole il bastone et somiglianti battiture, et che il bastone sia vera sufficiente difesa, come sufficiente et vera è la mentita contra l'huomo d'honore.

*La mentita deve darsi subito che nasce la ingiuria.*

[c. 95v] Tra le altre parti, che porta la difesa, la più principale è che si faccia nel tempo che soprasta la offesa, perché, se il tempo si frappone, perde il nome della difesa et chiamasi vendetta. Sempre che il Cavalliero soggiornarà il voltar la faccia alla ingiuria, restarà con carico, perché mancherà a quella parte che tanto si desidera in Cavalliero, che egli, nelle cose improvvise e nelle altre tutte, si trovi haver del pensato; et che in un subito, nelli rischi della vita e dello honore, habbia ricorso al consiglio dell'animo suo pigliandolo in arena, opponendosi niente meno alli casi subitanei, che se fossero preveduti.

Et, così come che la medicina nel principio serve, aiuta, ma traponendosi tempo noce, uccide e quanto più si perde di tempo a medicar la ferita, tanto è peggio per il ferito, così diciamo nelle ferite che vengano date all'honore. Se la medicina non è pronta, la infirmità divien mortale, in tanto che, come essendo un Cavalliero ferito, se nel tempo che egli è assaltato non risente, volendo valersi gli è necessario ricorrere al duello, che forse non gli sarà concesso. Dal quale sarebbe stato essente, sempre che in quell'istante avesse ricarcato [c. 96r] offesa maggiore all'altro. Così, questo che è ingiuriato di ingiuria grave, se non la ributta all'hora, per valersi dell'honor suo doverà ricorrere alla via ordinaria, non gli bastando una mentita data fuori di tempo; come non basterebbe al ferito se con un'altra ferita et non con ingiuria maggiore volesse vendicarsi.

Faccia come voglia l'ingiuriato, che se non si risente subito, ancor che ricarcasse in vendetta offesa maggiore, sarà sempre calunniato nella Cavalleria, tanta è la stima che facciamo nelli risentimenti e nelle difensioni subitanee. Che un Cavalliero che reschi all'improvviso nelli rischi con la prudenza, come ne fosse fuori et faccia quel che deve senza perturbation dell'animo, lo teniamo per buono, ottimo, affinato Cavalliero et degno di governare stati et soldati. Poiché il buon governo, che è tanto difficile quanto la esperienza mostra, nelli improvvisi et repentini affronti dà gran saggio di lui. In tanto poi stimano le leggi quella difesa subita, che ancor che ecceda li termini, come si è detto di sopra, mitigano la pena usata darsi a quelli che, con volontà libera non necessitata, commettono delitto.

*Questa mentita: «O voi mentite che vi siano state riferite quelle parole, o mentono quelli che le hanno riferite», di qual valore ella sia.*

[c. 96v] Se noi consideraremo bene a dentro quel che importi una mentita dal modo contenuto di sopra, pigliaremo grande essemplio contra quelli che leggermente vogliono calunniar un Cavalliero con credersi di guadagnar il vantaggio dell'arme. Sono stati veduti molti cartelli, nei quali si contenea esser stato riferito che quello a chi erano dirizzati havea detto mal di lui, narrando anche la qualità delle parole e dava la mentita.

In risposta alla rubrica, contra la qual mentita porta obbligo all'altro di dar conto da chi gli siano riferite le prime parole, sopra le quali si è mandata la mentita. Dalla qualità della persona di colui che ha riportato le parole, fra Cavallieri si farà giuditio se la prima mentita habbia havuto o no fondamento; non dando inditio chiaro di haver havuto cagione di mentire, restaria egli il mentito. Colui che è facile al credere, porta leggerezza all'animo, cosa che nella Cavalleria vien abhorrita, la quale non tollera che dobbiamo ricorrere alle ingiurie non necessitate, in tanto che col non risentirsi possiamo restar macchiati.

*«Se hai detto di me le tali parole hai mentito», che così fatta mentita presuppone mala creanza in colui che la dà.*

[c. 97r] Perché vogliamo il nostro Cavalliero con una costante, continuata volontà, piena di fermezza col fine della giustizia, la qual non porta offesa senza colpa, desideriamo in lui questa avvertenza di non correre alla difesa se non sia ben chiaro d'haver ricevuto o di stare per ricevere una offesa. Sempre ch'egli darà una mentita conditionata, mostrerà, come si è detto di sopra, facilità nel credere, la quale riputiamo per error maggiore che una espressa

colpa. Percioché così fatti curiosi al credere sono alla condition delle donne le più vili, delli vecchi et delli infermi, che per ogni piccola et ventosa offesa si risentono.

Con tutto che la mentita sia conditionata, non è però che colui che porti offesa, col mostrar di credere all'altro, possa esser calunniatore, il qual medesimo, recandosi ad ingiuria, può con rispondere trattar l'altro da leggiere et pigliare il vantaggio della precedente rubrica, quando egli non habbia detto mal dell'altro. Et poiché la conditione non pone in essere di presente la mentita, l'altro non egli resta mentito. Se anche la calunnia fosse uscita, la mentita haveria luoco, come l'altre tutte che hanno il fondamento vero.

*Uno che sia certificato che l'altro lo voglia offendere o con parole o con fatti, temendo di superchieria può prevenir in offesa dell'altro, la quale sarà havuta per difesa ragionevole.*

[c. 97v] Gliè degna consideratione quella che fanno i leggisti, ove dicono che non dobbiamo aspettare di essere offesi, né che colui che ci assalta ci dia la prima ferita; possiamo prevenire, con tutto ciò che succedesse la morte dell'altro non vi cade la pena ordinaria, poiché si veda la difesa esser stata necessaria a salute della vita. Soggiungono che, quando habbiamo certezza che altri faccia preparation gagliarde per venire a distrution nostra e che colui sia solito eseguir quel ch'egli minaccia o è verosimile che eseguisca, prima che egli sia unito con la sua forza, possiamo prevenire e andare a trovar lui e batterlo, in tanto che ci assicuriamo della vita.

Se, come in altri luochi più volte habbiamo detto, l'honor viene anteposto alla vita, la medesima preventione che si concede per la salvezza di quella è da permettere maggiormente per quella dell'honore. Però, sempre che habbiamo certezza, diciamo certezza per fuggir quella facilità del credere che si è detta di sopra, che uno si prepari per andar a dar una [c. 98r] ferita, una piattonata, una bacchettata o uno schiaffo ad un altro, colui può prevenire e dargli castigo, in tanto che lassi l'altro l'attore et, come diciamo, questa non si potrà chiamar offesa, ma difesa necessaria et giusta, in tanto che l'offendente non saria anche tenuto al duello, come non è tenuto l'altro che, assaltato, nel difendersi offenda.

*Un Cavalliero può ributtar la ingiuria per la medesima strada che gli vien fatta.*

Colui che faccia cosa che non sia degna di lui erra, come l'altro che non faccia quel che deve e che si mostri negligente; questo pecca nel meno, l'altro nel troppo. Essendo che la stanza del Cavalliero sia nel mezzo tra li due estremi, ove habita la virtù, deve egli schifare il più et il meno. La onde, diciamo che, se vengono riferite alcune parole dette in assenza, che in assenza basta la mentita, la quale, se si vorrà dare alla presenza dell'altro, si entrerà nel troppo e nel arioso. Se uno a solo a solo riferirà esser stato detto mal di lui, a colui solo si deve dire che l'altro mente; se due a due diversi, dar la medesima [c. 98v] risposta. I quali vorranno o no riportar all'altro la mentita: se la rapportaranno, la difesa è fatta; se non la rapportaranno, sarà il medesimo, poiché per la strada che è venuta la offesa per la stessa nasce la difesa.

Così facendo si verrà a riuscire di quelle mentite et conditionate et leggiere, che si danno senza alcun fondamento, poiché quelli che riferiscono, che ben spesso sono delatori e male lingue che vanno all'orecchio di un Cavalliero, non vogliono essere nominati, ma mettono scandali et si ritirano. Se a questi così fatti si dirà che riportino al mal dicente che gli dà la



mentita, come si è detto, o riporteranno o no: riportando, la difesa è fatta; non riportando resta la cosa sopita et ben difesa.

Possono venir de' casi che uno riferirà da solo a solo, a questo si può rispondere. Se costui che riportasi contenterà che vi siano testimonij, alla presenza delli medesimi verrà data la risposta. Il mentito haverà egli molto maggior carico di haver sparato in assenza, potendo credere che le parole potessero essere riportate et non intendere quel che habbia risposto l'altro, che colui che mente, [c. 99r] il quale può pretendere ignoranza. La onde, venga scusato e, risapendosi la scienza di lui unitamente, si sa la mentita.

Stiamo dunque in questo termine: che niuna cosa convenga più a Cavalliero che slegarsi per la medesima strada che egli si trova legato et che, servando questa regola, fuggirà sempre il più et il meno, che ambedue sono estremi colpevoli. La qual regola intendiamo quando il risentimento non sia dishonorevole, nel qual caso, con tutto che il nemico nella offesa habbia fatto cosa trista, non la dobbiamo far noi, con l'altra regola che un scelerità non deve essere vendicata con una somigliante.

*Come s'intenda esser data la mentita subito, acciò che resti vera difesa.*

Poniamo caso che uno ben accompagnato ingiurij un altro ove siano Principi, che usano dare gravi castighi a quelli che danno mentite alla presenza loro; come hoggi vediamo avvenire che un Signore giudica quella parola tanto obrobriosa, quanto se fosse detta alla propria persona di lui. In così fatti accidenti, il Cavalliero non deve mettersi in rischio della vita, salvo quando il pericolo gli porta honore et che non cimentandosi gli tornerebbe carico. Come nel caso detto di sopra, nel quale egli potrebbe essere ammazzato et con infamia di lui, poiché ogni Cavalliero gli daria biasimo, potendo egli differir la mentita con sua salute et con dishonor dell'altro. Potrà dunque l'ingiuriato, uscito che sia dalla presenza del Principe [c. 99v] o della forza dell'altro, haver testimonij, narrar l'offesa e la cagione perché non habbia dato la mentita; darla e farla poi penetrare a notitia dell'altro che sarà, come se fosse data alla presenza di lui.

Noi diciamo esser data subito e comprendersi nella vera difesa fatta in tempo, poiché subito uscito del pericolo prima che si vada a fare altra cosa si faccia questa incontinenza. Per subita non saria havuta, sempre che l'ingiuriato mettesse tempo a mezzo e divertisse il pensiero a qualche altro negotio estraneo, che mostraria haver confessato la offesa per vera o che gli fosse mancato l'animo di proprio consiglio risolversi, ma che, instato da altri che è cosa vergognosa, avesse fatto quel risentimento. Il quale saria fuor di tempo et non havuta per subito ributtata come ricerca il diritto della cavalleria. La quale non tollera che si sopra seda minimo punto a ributtar delle ingiurie, poiché malamente, come si è detto in altri luochi, si può pensare che uno sia buono alla difesa della patria, del Principe la quale richiede prestezza con subitanea resolutione, se non ributta la propria di lui.

*Può un Cavalliero, ove sia offeso alla presenza del Principe, valersi nelli modi che si diranno.*

È grande abuso quel che vediamo all'età nostra et che si è detto, che molti Principi tollerano che uno calunnij l'altro di [c. 100r] parole e vogliano far impiccar l'offeso che gli

dia la mentita. Doveriano considerare che colui non offende che è provocato dall'altro, ma che si difende; al provocatore converrebbe la pena o, almeno, la tolleranza alla mentita. Pare loro che il dir male di un altro, forse con parole coperte, non porti quella grave ingiuria, quel poco rispetto, che porta la voce della mentita. Nondimeno, non si avvedono che tra Cavallieri l'ingiuria divien più atroce e più terribile quando venga fatta alla presenza de' gravi huomini, di Principi, che quando in altri luoghi. Perché l'animo dell'ingiuriante, che è quello che sempre vien principalmente considerato, si scopre nell'offendere in quel luoco esser tutto voltato all'offesa.

Tra quali Cavallieri sta poi quest'altra regola: che ogni piccola offesa, che tocchi l'honore, sia molto maggiore di uno schiaffo o una bastonata tra le genti mecaniche et basse. Gliè il vero che il mentire non doveria nascere, se non quando nasce la offesa grave, che la mentita sia necessaria per corrispondere alla medesima strada, onde vien la offesa. Noi habbiamo veduto tener modi diversi nel ributtar le ingiurie. Un Cavalliero, sentendo dir di lui parole che lo offendono, accostatosi all'orecchio di due [c. 100v] gentilhuomini disse: «Poiché la presenza del Signore mi lieva dar la mentita publica, fatemi fede usciti che siamo di qua, che io dico che costui mente»; uscito dalla stanza del Principe la mandò a notitia dell'altro. In un caso somigliante un gentilhuomo stette cheto, uscito fece subito rogare da un notaio ch'egli mentiva l'altro et egli mandò copia del rogito. Altri hanno detto, con sopportatione del Signore: «Voi potreste narrar la cosa con più verità»; altri han detto «Dò la risposta che si usa dare»; alcuni anche hanno dato le mentite, et gli è riuscito male.

Noi lodiamo, poiché vediamo li Principi non volere che siano date le mentite alla presenza loro, che si servino li modi detti, che faranno il medesimo effetto della mentita in presenza et con carico di colui che ingiuria, poiché la offesa in quei luoghi partecipa di soverchieria che si fa come al sicuro; secondo che si usa dire fra la gente che la presenza de' Principi, le chiese e li palazzi ove si rende ragione, sono le corazze degli huomini vili.

*Come si intenda questa voce di soverchieria nella Cavalleria.*

[c. 101r] Nelle regole ne habbiamo fatto mentione et, perché vediamo tutto il giorno cartelli con questo nome, risolvendolo per diffinitione diciamo che soverchieria s'intende quando, con animo deliberato et con forza maggiore, si vada all'offesa di un altro, sia la offesa di fatti o di parole. Con questa diffinitione noi veniamo ad escludere l'altre questioni e l'altre offese di parole, che nascono all'improvviso, con tutto che una parte si trovi superiore dell'altra d'arme et di compagnia. Quando ragioniamo di questa voce, presupponiamo un malissimo animo nell'offendere et che vada a quel fine d'offendere et con sicurezza di lui. Nelli casi improvvisi leviamo l'animo deliberato nell'offendente, presupponiamo che l'ira lo levi del consiglio ordinario, mitighiamo in lui quella vergogna che gli diamo quando pensatamente vada all'offesa; mettiamo anche colpa nell'offeso, il quale dovea considerare di fuggir la rissa, poiché si vedea all'altro inferiore.

Noi adunque diremo, come si dice: «Lieva il mal animo di mezzo, gli atti restano indifferenti». Non potrà uno disarmato, trovandosi offeso dall'armato, dire che gli sia stata fatta soverchieria. Nelle cose improvvisate la colpa non è grave come nelle pensate. Perciò è che in colui, come si è detto, è colpa, che non differisce [c. 101v] la questione se può, quando è inferiore et quando non possa, et che, s'egli sia tinto di colpa, il danno sia suo.

Se colui che offende non ha altra cagione che quella che nasce all'improvviso, la offesa non porta la vera voce di soverchiaria. Può non di meno essere l'offeso in tale disegualità d'arme et di compagni, et essente da ogni colpa, che quella che non saria da principio havuta per soverchiaria, divenerà soverchiaria per il mal animo tenuto da quello che offende.

*Un mentito non può rimentire.*

Usarono i nostri antipassati certe sottigliezze in quelli lor duelli che, per un largo spatio di tempo, come dice Paride de Puteo, colui che errava in una sillaba cadeva nella causa e havea talmente introdotto il rimentire e lo stramentire, che strace nel dirsi villanie, restavano poi con i cartelli rivolti in mille questioni, che duravano le decine degli anni. Variavano le querele, entravano di una nell'altra, né mai si potesse comprendere qual di due avesse ragion migliore, bastava che per bravi fossero ricevuti nelle case delli capi di fattione.

Noi, che andiamo avvicinandosi alla vera Cavalleria, stiamo nelli fermi fondamenti e nel sentimento [c. 102r] vero del duello, di maniera che, pigliando essemplio dalli fatti, come una ferita che resta ferita e non si può levare ch'ella non sia e non habbia fatto la piaga, così la mentita percuote la calunnia e fa la piaga sua. La qual calunnia ha bisogno di medicina maggiore che una rimentita o stramentita, che sono voci schiette, che non portano altro più che multiplicatione di ire senza effetto alcuno.

La parola che esce dal Cavalliero porta l'animo di lui spiritalmente, come in forma humana. Il quale con la mentita resta come ferito, perciòché, tornando la parola in volta con quella, porta con esso la piaga et ricorre come a medico per medicina, per aiuto e per difesa dal medesimo che l'ha mandata fuori. Il quale è forzato difendersi con altri mezzi più potenti che di parole, se egli non vuol essere havuto per calunniatore. Perciò è che a lui non bastano parole, ma o con testimonij, che sono fatti, o con l'arme in mano è obligato a uscir del dishonore che porta la mentita, che lo faria per bugiardo di propria volontà. Non si valendo l'offendente delle medicine dette di sopra, l'animo di lui compreso nella parola, come si è detto, resta morto et egli vivendo cacciato della nostra religione della Cavalleria.

*Uno ingiuriato a solo a solo, che dia una mentita in faccia all'altro et poi volti le spalle et piglia la fuga, che egli è il caricato et non il mentito.*

[c. 102v] Il fuggire, poichè voltiamo le spalle, è cosa molto vergognosa. Noi non neghiamo che in certi casi la fuga non sia dishonorevole, come quando siamo assaltati da soverchievole grossa forza, che ci può uccidere senza che possiamo far difesa alcuna. Gliè ben il vero che un Cavalliero, voltando le spalle a una grossa forza, non la volterà che non vede il nemico et che non volga, s'egli può, faccia incerti tempi.

Noi habbiamo veduto alcuni huomini vili oppressi talmente dal timore, che havendo perduto affatto l'intelletto, unitamente hanno perduta la forza, sono caduti in terra e restati battuti a guisa di pecore. Molte donne nel timore fanno un così fatto effetto. Si discernerà facilmente nella fuga quale sia il Cavalliero e quale l'idiota, il vile, perciòché fuggendo un huomo d'honore non lassa di pigliar lena, vantaggio di sito et ben spesso nella medesima fuga, quando ha conosciuto uno de' suoi nemici avvicinarsi et solo, voltando faccia l'ha battuto prima che gli altri l'habbiano potuto soccorre. Questa così fatta fuga, come [c. 103r]

habbiamo detto nel libro della ritirata, sarà più presto ritirata o mista che vera fuga, nella qual voce di fuga non si presuppone né ragione, né ordine, che nella ritirata vi si comprende l'uno et l'altro.

Questo poco discorso facciamo per trovar propriamente quando la fuga porti dishonore, che dishonore et grave porterà a colui che, trovandosi con l'ingiuriante del pari doppo la mentita, pigliarà la fuga, la qual mentita resta ributtata con altra ingiuria muta della carica che gli dà il mentito. Il quale non ha da tener cura di così fatta mentita, come non siano da curare quelle che dietro a un lungo spatio di tempo si danno, o quelle che vengono date con soverchiaria, o da una torre o da una finestra senza giusta e ragionevole cagione.

Questa della qual parliamo di due pari mostra gran bassezza in colui al quale non basta l'animo di sostenerla et corre in quella viltà della fuga, che lo fa molto diseguale all'altro che lo caccia con fatti, che avanzano le parole.

*Una mentita, che si dia a tutti quelli che hanno parlato contra l'honore del mentito, è valida.*

L'obbligo del Cavalliero porta che, per tutte quelle strade che siamo offesi, [c. 103v] per le medesime ci difendiamo. Se avverria che sia riferito ad uno, che tra molti Cavallieri sia stato detto mal di lui, egli a chi ha riferito deve, come si è detto di sopra, ributtar con la mentita la ingiuria che gli vien riportata. Mostrarebbe viltà e poco stimare il primo grado che si dà al Cavalliero del timor della infamia, se non si risentisse subito.

Siano le migliaia degli huomini che habbiano calunniato un Cavalliero ne' lor ragionamenti, sopra cosa vera non cade mentita. Se quel che hanno detto è calunnia et non verità, possono et devono tutti esser mentiti, perciocché la calunnia è una sola et la medesima et indivisibile detta da tutti. Se bene ciascuno in particolare può esser mentito et che ciascuno sia tenuto, se vien chiamato, dar conto di sé stesso, non di meno, tutti insieme facendo un corpo solo sendo la ingiuria proceduta uniforme da tutti, la mentita ferisce all'opposito quella sola ingiuria, che anche detta mentita è sola et individua.

Dimodo che dobbiamo molto più considerare la unità della ingiuria et quella della mentita, che il numero di quelli che hanno calunniato. L'uno de' quali, se vorrà haver [c. 104r] ricorso al duello, sempre ch'egli restarà superato, la calunnia cessa et si estingue come una fiamma, sopra la quale vi si getta l'acqua. Gli altri, che volessero doppo il vinto similmente risentirsi, non sariano ricevuti, né la querela loro saria ragionevole, perciocché di cosa provata non si daria il duello. Habbiamo ancora che, succedendo il duello in luoco di tortura, come questo purga gli inditij et per li medesimi un reo non può essere di nuovo accusato, così diciamo avvenire in una vittoria havuta nel duello; la quale, purgando quella suspitione o quella opinione di già partorita nella mente della gente, fa che il vincitore non possa essere di nuovo accusato et convenuto a nuovo cimento.

Né osta quel che dice il iuriconsulto, che cosa trattata con altri non faccia pregiuditio alli altri che vi prendono interesse, però che il caso è dissimile a quello della rubrica, *Res inter alios asta*. Conciosia che pur troppo gli altri vengono citati con la querela pubblica di uno d'essi, ciascuno de' quali dovrebbe fare a gara per esser nel duello.

Ma basta assai, come habbiamo detto, che per un sol duello vengono estinti e purgati quelli inditij, et delle cose estinte e morte affatto non si ha consideratione et morta non rinasce. Et

così, sostenuta per vera la mentita con l'uno, [c. 104v] vien sostenuta con gli altri tutti. Et perciò è che diciamo la mentita valida, poiché cammina alla medesima strada et dal medesimo modo nella difesa, onde nasce la offesa delle parole.

*La mentita sopra cosa certa è vana et torna a carico di colui che la dà.*

Iddio Ottimo Massimo ha dato a noi li cinque sentimenti del corpo nostro, che son li veri testimonij che ci portano alla certezza, purché non siano mendosi ma puri, sani, come sogliono essere. Se noi vediamo, gustiamo, ascoltiamo, odoriamo, et tocchiamo una cosa, arriviamo ad una certezza che è infallibile, come se noi dicessimo che il negro sia negro, o che il fuoco abbruciasse, o altra cosa che si comprende con gli altri sensi che fosse nota a tutti. Uno che ci desse mentita sarebbe per vano havuto et egli saria il mentito, perché scientemente si presumerà che dicesse la bugia. Ancor che lui avesse qualche ragione contraria alla esperienza, in ogni modo restarebbe la mentita vana, poiché, come dice il filosofo, è grande infirmità dell'intelletto cercare ragione ove habbiamo la esperienza.

La mentita si dà sopra cosa che sia detta per vera et non sia vera, et non si possa provare [c. 105r] per altra strada che per quella del duello. Sarebbe similmente vana la mentita sopra quelle cose che fossero certe per altra via, che per quella di testimonij et delli sensi di sopra, come quando uno che fosse mentito dicesse Aristotele il supremo tra filosofi, Homero et Virgilio tra poeti et nostri et greci, poiché per universal opinione di tutti li secoli, questi et gli altri somiglianti, che nelle scienze et arti tengono il primo luoco, sono havuti per supremi, che da niuno siano né pareggiati, né avanzati.

## Libro Quarto

### *Prohemio del quarto libro del Cavalliero in duello.*

[c. 106r] Molte volte son'ito considerando che li prohemij usati da Cicerone e da molti altri, sono stati fatti da loro molto più per un passar il tempo, per un pigliar riposo, o per isfogar certi loro travagli, che per osservar la propria natura del prohemio. Io, che nella vita mia in niun tempo mai mi sono trovato in tanta quiete della mente che pur un hora sia stato senza cure et gravi affanni, ho bene spesso per ricrearmi havuto ricorso et allo studio et allo scrivere quelle cose che mi sono sovvenute per le più dilettevoli, così son caduto in una fatica per uscire un'altra maggiore.

Ho ancor io voluto molte volte pigliar il prohemio con fine, che sia a me alla sembianza di una lira in mano d'uno che, stanco del troppo cantare, va traponendo il tempo con qualche piacer di lui. Nelli studij, nello istesso scriver mio ben spesse volte stracco dalla fatica, ho fatto come quelli che, morsi da scorpione o da cane rabbioso, col medesimo scorpione o pelo dell'istesso cane curano il morso. Son ricorso per sollazzo dalli studij, alli studij, dalli pensieri più gravi, alli men gravi.

Così seguendo nella mia evocatione, essercitando quel poco di buono che Dio mi ha dato, vado scorrendo di [c. 106v] me stesso in me stesso, sperando sempre in quella infinita misericordia di quello altissimo architetto che sia per dare a me tanto d'aiuto, che io possa far qualche benefitio al prossimo, prima che io lassi questa caduca spoglia all'ordine degli altri.

Io so benissimo che in questa parte c' hora scrivo, con il fine di giovare e di temprar molti miei travagli, havrei potuto tener l'ordine che mostra Galeno nell'arte medicinale, nella costitutione della medesima arte, dalla quale non crederò deviar in tutto, poi ch'io son ito e vado procedendo hor con diffinitione, che è una via di ben chiarire quale sia la cosa, hor con regola, la quale con brevi parole mostra il medesimo, hor con etimologia che da ragion del nome, hor con la compositione, hor con la resolutione et con così fatti modi, hor con l'uno hor con l'altro, trattando intorno a questo nostro duello quel che ci sovvenirà doversi osservare, affinché dal duello si cavi il medesimo duello nell'esser suo, che apporti il minor mal del male, anzi del male quel bene che si può cavare.

Così seguitando, trahendo all'un libro l'altro e concatenando le materie alla sembianza di catena che d'anello in anello si va dilungando, in tanto che trovi quel fine che si ricollega col suo principio, arrivaremo a quello che [c. 107r] per fine si è havuto da noi nella nostra mente, che è stata et è et sarà col medesimo fine, come si è detto, di poter giovare.

Poi ché nel primo libro si è trattato che il duello non sia in tutto da abhorrire; nel secondo qual sorte d'huomini sia degno di questo privilegio; nel terzo quali siano le ingiurie che si fanno alle genti et qual forza habbia questa mentita; in questo scriveremo, col nome di Dio, per qual cagione sia da concederlo et quali siano le considerationi, le preparationi, le interrogationi et li preparatorij che devono precedere il cartello, lassando alle altre parti la loro parte.

*Che solamente a Cavallieri sia da concedere il duello.*

[c. 108r] La rubrica è la medesima regola generale che in molte parole si è trattata di sopra. Questa porta eccezione et fallenze, come tutte le altre regole, perché un Cavalliero, se vuole, può rinunciare al privilegio che è indotto a favor di lui, di modo che, s'egli vien chiamato da huomo di altra professione che della Cavalleria, può, se vuole, combattere, per l'altra regola, che al favore introdotto a beneficio di un privato si può rinunciare, ma non a quello che è concesso a favor pubblico. Patisce la regola l'altra fallenza: che un Cavalliero, che faccia offesa senza ragione ad un altro che habbia qualche macchia o sia a lui diseguale, vien ad approvarlo per parte, perciò con l'offesa, presupponendosi che egli sia consapevole della condition di colui al quale la fa, vien come a contrahere con esso lui et obligarsi a dar fine et corrispondere a tutte quelle dipendenze che sogliono succedere per corrispondere al risentimento che sia per far l'offeso.

Questa rubrica habbiamo fatta, che tutto parrà farsi superfluo, per venir poi dalla persona alla cosa, affine che più facilmente, con l'ordine concatenato, possiamo difendere al rimanente che appartiene al duello.

*Il duello non si deve concedere se non per cagion grave et importantissima.*

[c. 108v] Questa regola possiamo esporre in questo modo, che la cagione deve esser tale che apporti infamia all'offeso et tanta infamia, che non risentendosi e non ricorrendo al duello fosse per rimaner peggio che morto, come se fosse per esser privato dell'ordine della Cavalleria e posto nel numero delli infami. Dovremo adunque sopra questa rubrica haver consideratione, che un gentilhuomo ingiuriato di ingiuria leggiera, d'ingiuria fatta da chi non ha havuto animo di farla, che possa interpretarsi che non sia offesa o di somigliante, non deve haver ricorso al duello.

Quali adunque siano le offese, le ingiurie e le cagioni, che necessitano ad haver ricorso al duello difficilmente si può trattare in particolare. Perciò li particolari sono infiniti et, come si è narrato nell'altro libro, le ingiurie sono più et meno gravi secondo la qualità della offesa, delle persone et del luoco ove siano fatte.

Basta che sotto questa regola comprendiamo quel che si è detto, che la offesa sia tale che, tollerandola, porterebbe morte allo honore del Cavalliero. Conciosia che l'honore si antepone alla vita, per tenere quello in vita, poniamo la vita al rischio [c. 109r] del duello, il quale deve portare sempre questa consideratione, che il guadagno della vittoria avanzi il rischio, però che sempre che il rischio avanzasse, et fosse maggiore del guadagno, il Cavalliero non sarebbe Cavalliero, il quale non per altro fine deve avventurar la vita, che per salute dell'honore; quanto l'avventurarlo porti dishonore, egli non merita quel nome di Cavalliero.

*Tutti li casi et quelli che son permessi dalle leggi de'Longobardi, da quelle di Napoli e dalle altre di Francia et quanti si possono immaginare, tutti si combattono per l'honore.*

Questa regola notata di sopra comprende anche quelli casi che inducono al duello, l'odio o il far esperienza della virtù di due Cavallieri, perciò colui che chiama l'altro per odio, tentandolo, lo induce alla risposta per l'honore, che, con tutto che non vi fosse causa grave et apparente, non vuole lassar l'altro nel poter vantarsi, perché gli parrebbe che fosse per restar con infamia. Colui che vien provocato per far esperienza del valore combatte per la medesima

causa. Vengasi poi considerando gli altri casi tutti [c. 109v] unitamente portano questo apparente fine della preservatione dell'honore. Concludiamo che, o d'ambidue o da l'una delle parti vi è, sempre questo stimolo dell'honore di non haverlo a perdere. Gliè ben vero che, per li due casi di sopra, non concorrendo altra maggior cagione, ben spesso per non perdere l'onor falso, con leggiera et vana intentione si perde il vero, come mostra la susseguente rubrica.

*Colui che chiama un altro per schietto odio o per essercitar il valore non dovrebbe esser ammesso.*

Cominciamo a mettere qualche caso più particolare, affine che con l'esempio di uno et più casi possiamo ben verificare la regola di sopra, che senza gravissima cagione non sia da ammettere il duello. La natura ha posto un odio naturale fra certe città convicine, un odio anche tra due che non si sono mai veduti. Quale sia la cagione di così fatte cose, quelli che hanno voluto che nasca da influssi celesti, si sono assai presto espediti, come gli altri antichi, che seguitando la opinione di Pitagora volsero che l'anima di un huomo vivuto altre volte in questo mondo habitasse nel corpo [c. 110r] di colui che si odia.

Sono finalmente inquisitioni molto sottili e difficili a trovare con altra ragione, che quella che vediamo della conformità delle complessioni, che tirano ad amare et odiare i simili o i dissimili a loro, e nelle convicinità delle terre, poiché per confini, per quel mio et tuo, vi è stato che fare nelle divisioni de' territorij. Gli antichi hanno lasciato alli posterij una impressione di malivolenza che cammina d'uno nell'altro successore et vien rinfrescata per altre nuove contentioni che accadono tutto il giorno, che danno poi cagione all'unione di quelli d'una istessa patria contra l'altra.

Quella iattantia poi, ch'è spetie di superbia manifesta, che tira un huomo a chiamar l'altro sotto il nome della essercitatione virtù è quella che induce e crea un ragionevole odio in quelli a quali si fa lo invito, li quali malagevolmente tollerano la insolenza loro.

Questi così fatti casi per odio o per iattantia non meritano il duello, poiché colui che chiama non si può dir Cavalliero, volendo senza altra ragione avventurar la vita. Si potranno dare alcuni casi, de' i quali habbiamo ragionato di sopra, come di due capi di fattioni contrarie che con grande numero fossero per venire al combattere con la morte di molti. Fosse così [c. 110v] fatto caso o per odio o per iattantia, che alla fine camminano ad una medesima strada, quando si conoscesse che non combattendo li due primi, fosse per nascere ad ogni modo la morte di molti, questo pericolo sarebbe grave, gran cagione e gran giustificatione darebbe al duello.

Il quale a due soli non si concederia per la ragion di sopra, che è che la causa del combattere non necessiti colui che chiama, né il provocato a difesa dell'honore. Anzi, col duello le cause che mostra la rubrica vi correria la morte e non la sanità dell'honore et perciò è che la regola sta nell'esser suo verificata.

*Se per castigar un insolente, ricco, nobile, sia lecito ad un povero Cavalliero haver ricorso al duello.*



Questa rubrica andiamo noi facendo per tanto più verificare che, nelli casi ne' quali sia da permettere il duello, la principal consideratione sta sempre che colui che piglia quella strada, non la pigliando fosse per restar dishonorato et infame. Ecco che il caso di sopra non vien compreso nelli altri de' Longobardi, di Francia e di Napoli; non di meno noi stimiamo per degno privilegio questo, che raffreni la superbia e la insolenza di un giovane ricco, nobile o [c. 111r] d'altro favorito da qualche Principe per appetito, che offenda un povero virtuoso Cavalliero.

Questo, chiamando il nobile a duello per volergli mostrare ch'egli habbia fatto male a fargli ingiustitia, come vogliono questi che hanno scritto, parrebbe assai poco prudente a volere con l'arme provare quel che tutto il mondo conosce per vero. La più giustificata cagione sarà sempre di chiamar colui con speranza che la giustitia tacita della volontà di Dio, che sta nell'arme, habbia a dar debito castigo e pena convenevole al delitto che l'altro chiaramente habbia commesso nella offesa fatta a colui che chiama.

Utile espediente si trova il duello in questo caso al beneficio del Cavalliero, poiché col mezzo di quello possiamo staccare un presuntuoso dalla forza che gli ha dato la fortuna et non la virtù, et ridurlo in luoco di giustitia. Non per provare, come si è detto, che egli habbia mal fatto, come di già provato, ma per ridurlo in luoco di giustitia e tentare di dargli la debita pena.

Noi, come verremo dicendo, se havessimo particolar Signore che potesse castigar li delitti, approvaressimo per sempre vera quella conclusione che si dice, che sopra cosa certa [c. 111v] non si possa ricorrere al duello. Ma poiché habbiamo questo istituto approvato da lungo uso, che il Principe nostro o non provvede o provvedendo non è ubbidito, poiché l'offeso non resta mai soddisfatto d'altra provisione che di quella dell'arme, bisogna che, accomodandoci all'uso, habbiamo e facciamo ferma quella regola che in certi casi, ove mancano li rimedij convenevoli a Cavallieri, affine che non restino dishonorati et infami, sia lecito l'haver ricorso al duello per conseguir la giustitia, anche sopra cosa certa, come è questa, che habbiamo detto. Et il duello delli medesimi esserciti, che si fanno da l'uno per castigar un tiranno o un usurpatore delli altrui beni.

*Che quella voce di causa, con la quale si permette il duello, è ben spesso differente dall'altra della ragione.*

Se noi vogliamo considerare li casi di sopra, e particolarmente quello che si è detto, di due che si habbiano in odio, col seguito de' quali potrebbero nascere molti omicidij; nel quale, per evitare male maggiore, si permetta il duello, in quello vi corre più presto causa che ragione. Conciosia che [c. 112r] niuna ragione vorrebbe che, non vi essendo altro che l'odio che faccia le due fattioni, per quello solo, non vi essendo altra offesa, si dovrebbe dar il duello. Però il nome della ragione è tanto pieno che, volendola abbracciare, non vi si trova alcun mancamento anche minimo. Fugge, aborrisce ogni mal fatta cosa, senza rispettare qual si voglia inconveniente; è quella giustitia che, usiamo dire, si faccia et vada in ruina il mondo tutto.

La causa ha questo temperamento che, per ovviare a mali maggiori, tollera uno inconveniente minore. La onde, quando staremo nella regola che la causa per il duello deve essere gravissima, pigliamo spesso la voce, come la piglia Polibio, ove dice che molte volte

facciamo con causa cose che sono contra la ragione, come saria una delle dette di sopra. Et però è che la regola parla che, per grave et per gran cagione, si permette il duello come sotto voce generale, nella quale si comprendono spetie diverse di cagioni e si contiene anche la ragione manifesta, con la quale per l'ordinario dobbiamo andare a duello.

*Che la ragione nel duello honora il Cavalliero, gli dà animo e gran speranza di vittoria.*

[c. 112v] Se, come habbiamo detto in molti luoghi, vogliamo presupporre il nostro Cavalliero con le parti et con le conditoni che gli diamo della giustitia, chiara cosa è che non vedremo mai duello in essere. Però che non possiamo noi haver per giusto o per buono colui che si essercita contra la giustitia; né per fermo, con la fortezza che gli vien data da Aristotele e dalla medesima scola nostra Christiana, s'egli si espone al pericolo con altro fine che con quello della giustitia. Così fatto huomo non sarà mai Cavalliero, né degno di quel nome.

L'altro, che si conduce allo steccato astretto dalla ragione con giusta cagione, sarà quello che verificherà la rubrica, come regola infallibile fondata da quei versi:

*Frangit et attollit vires in milite causa,  
Que nisi iusta subest executit arma pudet.*

Usiamo nelle guerre pubbliche di venire sempre giustificando la querela, la quale accresce animo di confidenza a soldati di certa vittoria. La onde, facendo la rubrica vera, approvemo il Cavalliero per Cavalliero sempre che [c. 113r] dal lato di lui sarà la giustitia, et che questa sia conosciuta et approvata da tutti, che egli non possa fare senza il duello. L'altro, che contra la ragione si condurrà in quel luogo, lo haveremo per insolente, per leggiero, per ignorante; et come presupponiamo la ignoranza, leviamo tutte le virtù. Conciosia che elle non vengano essercitate, non nascano, non finiscano, non causino il vero frutto dell'honore et della gloria, se non procedono da volontà costante, ferma et perpetua, et col fine della giustitia, dalla quale procede la confidenza e l'honore, come mostra la rubrica.

*Che il vero Cavalliero non combatterà mai contra la giustitia, al quale sarà sempre più honorevole il cedere che il combattere il torto.*

Ecco che noi comproviamo questa rubrica come superflua, poiché la precedente portava il medesimo sentimento, con la iscusatione, non di meno, che usiamo di fare che, parlando con soldati più essercitati nell'operare che nelle scienze, siamo forzati replicare e accrescere per lassarci ben intendere. [c. 113v] Come hora facciamo sotto la rubrica di sopra, la quale raffrena alcuni che, ingannati da spetie d'honore, perdono quello et l'animo insieme.

Era un costume di parlare di certi ruffiani bravi de' tempi antipassati che, essendo ripresi del combattere il torto, dicevano che lo conoscevano, ma poiché la lingua havea errato, il corpo patiria. Alcuni spagnuoli, ancora nel tempo del Gran Capitano<sup>4</sup>, che si trovarono combattere il torto, dicevano che trovariano nell'altro mondo molti valenti huomini che haveano fatto il medesimo, che essendo loro all'inferno piaceva loro trovar huomini bravi somiglianti a loro. Parole indegne di qual sorte d'huomo che sia contra la giustitia divina et

---

<sup>4</sup> Gonzalo Fernández de Córdoba († 1515), generale e primo viceré spagnolo di Napoli.

humana di diritto, poiché cade in male esempio del prossimo, et in distruttione dell'anima et della vita propria.

Noi non sappiamo come si possa combattere un torto senza il dishonore manifesto. Come vogliamo ad uno dire di combattere per l'honore, se combattiamo contra il giusto? Come chiamarci Cavallieri se siamo tristi, scelerati e mali huomini? Come sperare [c. 114r] che ci siano confidate nella guerra città, stati, regni se non sappiamo governare noi stessi? Diciamo adunque che, se l'honore è cosa divina, la giustitia divina, l'ingiustitia, il torto, cosa diabolica, colui che si appiglia all'honore, a alla giustitia essercita la virtù, la verità, è il proprio Cavalliero. L'altro la bugia, lo errore, il mal operare. E che, essendo così il vero, uno che ceda più tosto che combattere i torto sarà havuto per Cavalliero, poiché lo errore è cosa humana, l'emendarsi angelica, il perseverare nel male cosa del demonio.

Tutti li buoni che haveranno quella confidentia del valor loro, che conviene al Cavalliero col confidarsi che non gli siano per mancare occasioni per scoprirsi arditi e valenti huomini, nelle altre operationi conformi al giusto, senza appigliarsi al torto, lo confesseranno, cederanno alla querela. Gli sarà honore del vero honore et non di quel falso, maledetto, ostinato, che usavano dire quelli de' quali habbiamo fatto mentione di sopra.

*Il duello non si permette se a quello non precedono inditii a favore di colui che chiama.*

[c. 114v] Così sta la regola, benché nella professione di Cavalleria sia molto mal osservata, poiché ad un tratto, per ogni sorte di ingiuria, per ogni vana mentita si mandano li campi et si combatte senza che si sappia la cagione non solo da gli altri, ma anche dalli medesimi combattenti. Piena di ragione sta la rubrica di sopra in caso che uno voglia calunniar l'altro, come per essemplio, uno dice che l'altro sia un traditore o ladro, o cornuto, o somigliante ingiuria; l'offeso gli dà la mentita, l'altro manda li campi. Lasciamo stare che il Signore del campo non doveria darlo, come diremo a suo luoco, diciamo che colui che vien chiamato, può con honor suo non voler combattere, se colui che lo ha chiamato non scopre qualche fondamento gagliardo sopra il quale egli habbia fondato il dir male di lui.

Percioché, se altramente dicessimo, l'altra regola di sopra, che non sia da combattere salvo per gran cagione, andrebbe in fumo. Conciosia che restarebbe nel potere di qual si sia presuntuoso dir ladro ad un huomo da bene et dietro la mentita chiamarlo; et quel buon huomo, ben creato, pieno di buona fama, saria obligato [c. 115r] in uno steccato a metter l'honore in dubbio, che darebbe a lui credenza che fosse poco pratico o havesse la coscienza lesa.

Quest'huomo, se non venga diffamato con altra spetie di presuntione, di coniettura o parte di prova, che faccia che li buoni lo possano non combattendo haverlo in mal conto, che saria quando colui che offende mostrasse di essersi mosso con fondamento et per publico interesse, l'altro non è obligato ad accettare campi, e accettandoli non sarà Cavalliero, mostrerà leggierezza et ignoranza insieme.

*Li inditij che devono precedere il duello di che qualità devono essere.*

Malamente possiamo dare ferma dottrina in così fatti casi, poiché la qualità dell'huomo che vien chiamato a duello porta più et minor inditio a quel fine, perché contra un huomo honorato debbono essere più gravi che contra uno d'honore. Contra il quale ben gli inditij devono esser gravi, non di meno, non di tanta forza, come quelli del primo; si come contra un altro, che habbia qualche macchia, bastano di minor peso. Basta ch'egli è necessario che siano tali che diffamino colui che vien chiamato e lo riducano a termine, che per non perdere il nome del Cavalliero sia costretto ad arrischiare la vita e morir anche, se bisogna, più [c. 115v] presto che viver con nota.

Così fatti inditij, se siano tali quali sono necessarij, bisogna che ci riportiamo all'arbitrio di colui che vien chiamato; che, consigliandosi con la coscienza sua e con gli amici, faccia resolutione conforme alla sua professione. Tre voci habbiamo, che l'una è dell'altra maggiore: presuntione, inditio et un testimonio. La presuntione si può pigliare con cosa assai leggiera, che può et non può essere, non ferma cosa contra il gentilhuomo. È anche di minor grado che la suspitione, ma è prima di quella, come se un gentilhuomo sia veduto parlare con un mal huomo et haver qualche poca conversatione con lui, questa poca pratica fa una presuntione che il gentilhuomo manchi in qualche modo a sé stesso a parlar con colui.

Ma, poiché può conversare quel poco a buon fine, non è di tanta forza come l'inditio, il quale vien accusato con fermezza maggiore, che è di una stretta pratica con huomo che commetta un delitto, che sia espediente anche a colui che pratica. Usiamo dire questo è grande inditio che sia stato consapevole e forse mandante del delitto. Non possiamo [c. 116r]

dire che sia tanto avanti come una mezza prova, la quale si causa oltre la conversatione da un testimonio, che dica haver sentito quanto quell'huomo ha detto: «Và a fare il tal delitto». Questo così fatto testimonio deve essere, come si dice, essente da ogni macchia, netto, puro, contra il quale non si possa opporre sorte alcuna di eccezione, poiché testimonij così fatti fanno la prova certa, sopra la quale non si dà duello.

La presuntione, l'inditio e la mezza prova devono precedere il duello et essere tali, come molte volte si è detto, che inducano mala fama a colui che è stato calunniato, che non producendo l'effetto dell'infamia niuno è obligato al duello. Onde segue che la regola di sopra è verissima, che se altramente dicessimo ogni disperato, ogni insolente potrebbe venire a duello ad ogni sua volontà contra ogni honorato Cavalliero.

*Che altro è mormorare, altro è il rumore, altro è la fama et che, quasi sempre, si trovano tre spetie d'huomini.*

Queste distinzioni di voci non doveranno parere fuori di proposito, poiché, volendo noi camminare con l'arte, è necessario fondar [c. 116v] ben le voci, affine che un Cavalliero possa risolversi quando sia per restar diffamato di quella infamia che lo costringa al combattere, della quale habbiamo fatto mentione di sopra.

Se intenderemo che la gente mormora di un Cavalliero, questo vocabolo fa che si pigli più questa a maldicenza di quei tali che ad infamia di colui, contra il quale vien mormorato. Nell'Evangelio vediamo questa voce esser data a Giudei che mormoravano spesso di Iesù Christo nostro Salvatore, Nella scrittura si vedono quelle parole: «*Maria soror Aaron murmuravan in Moysen a danno lepra percussa est*».

Di questa mormoratione il Cavalliero non ha a tener conto, del rumore qualche poco, ma non tanto, che lo faccia muovere; perciocché il nome del rumore si piglia propriamente da uno strepito, che venga fatto o da due cose solide che si percuotono insieme o dalla voce di molti huomini. È non di meno nome che porta poco spatio di tempo, come che presto passi, e, come il mormorare, sta solamente nelli maligni. Così il rumore, che è più avanti, non solamente [c. 117r] comprende quelli, ma anche molti altri huomini, ma perché non dura e passa presto, come non ben fondato, non riduce il Cavalliero a correre in fretta ad accettar il duello.

Ma se dal mormorare si viene al rumore et dal rumore alla fama, qua sta il pericolo, perciocché questa non nasce senza gran fondamento. Ella ha l'origine da buone et gravi persone, da huomini di molta autorità, vien divulgata, fa impressione nella mente de' Cavallieri così in male come in bene, vola per ogni parte del mondo, come benissimo la descrive Ovidio nel suo metro:

*Orbe locus medio est intra terraque trerumque,  
et seq. Fama tenet<sup>5</sup>.*

Di questa fama vogliamo che il Cavalliero tenga conto che ella sia come conviene, che se a lui porta infamia, in quel caso deverà aprir gli occhi. Ma quanti sono quelli che, ingannati col credere di fuggir la infamia, vi cadono dentro in quella. Habbiamo, come mostra la rubrica, tre spetie d'huomini: una che ha notitia di noi e ci porta odio, o sia per la invidia o per la inimicitia o per occulta proprietà; l'altra che non ci odia, né ci ama, come quella che non ha

<sup>5</sup> Ovidio, *Metamorfosi*, c. XII.

con noi [c. 117v] alcuna conversatione se ben ci conosce, ovvero non ha alcuna cognitione di noi; l'altra è quella delli amici, delli parenti, delli benevoli a noi. Nella consideratione del buon nome nostro, della buona et mala fama, onde la mormoratione e li rumori, et, come habbiamo detto, risolverci poi ad accettare o no il duello conforme alla professione del vero, et approvato Cavalliero.

*L'arme nel duello succedono in supplenza della prova.*

Hanno questi leggisti alcuni termini che, quando la prova non è piena, si ricorre per farla piena al giuramento della parte. In molti casi ancora si fa unione di conietture, di inditij, di mezze prove, in tanto che uniti rendono poi la chiarezza di quel che vien portato in giuditio. Tra noi Cavallieri habbiamo un somigliante procedere, poiché, come veniamo a dare una imputatione ad un altro della nostra professione che habbia mancato al debito suo, usiamo di fare un essamine di tutte quelle conietture, [c. 118r] inditij e testimonij che possiamo. Poiché habbiamo molto ben giustificato che non ci moviamo leggermente et che, necessitati da gran cagione o da grave ingiuria che habbiamo, come se ingiustamente restiamo mentiti, ancor fossimo havuti per calunniatori veniamo a duello per supplir la prova col mezzo dell'arme.

Leggisti chiamano il duello spetie di fortuna, quasi vogliono inferire che, come non si deva dar fortuna se non precedono sufficienti inditij, così né anche il duello, et come per via di tratti di fune, di cimenti di fuochi et di altri tormenti si vien a scoprir la verità, così col mezzo dell'arme si faccia il medesimo effetto. Se la comparatione che fanno sia ragionevole o buona, ne ragioneremo in altro luoco.

*La prova dell'arme non è vera prova e tale, che uno che resti vinto possa esser punito del delitto di che veniva imputato.*

Questa rubrica porta con essa lei gran consideratione, poiché nella guerra quelli Principi che restano con la vittoria presuppongono di haver cancellato ogni ragione che il vinto avesse havuto sopra quello Stato che resta nel poter del vincitore, perché vogliono che nell'arme stia la tacita volontà di Dio. Et [c. 118v] quelli, che hanno voluto giustificare l'Imperio di Roma, oltre quelle parole che disse Christo nostro Salvatore nell'esserli mostrata quella moneta ove era la testa di Cesare, l'approvano per le molte vittorie che ebbero i Romani, facendo il medesimo presupposito, che niuna vittoria, niuna potestà sia senza la volontà di Dio.

Noi chiaramente vediamo certi casi che danno a credere che così sia, poiché un minimo accidente, un piccol passo, un poco di disordine, una falsa voce fa restar uno essercito di gran lunga inferiore di forza dell'altro. Ne' duelli ancora si vedono cose miracolose, ove un piccolo, debole, un infermo supera un gagliardo grande et sano. Una cosetta, un sassetto farà cadere un huomo che si romperà una spada. Così fatte cose, che non si possono prevedere, alle quali non si può anche prevedere, fanno che si veda una manifesta volontà di Dio che voglia così. La cui Divina Maestà pare che sempre favoreggiando la giustitia, faccia, che colui che ha ragione rimanga il vincitore et, s'egli perde, si presupponga che per altri peccati di lui resti in questa occasione punito.

Questa verità, che colui che ha il torto in querela querela resti alle [c. 119r] volte superiore, fa che il leggista e il Cavalliero ancora non habbia la prova del duello per vera prova, poiché non vogliono che si habbia per certo quel che può anche non esser certo. Per vera prova non habbiamo quella, la quale non passa o per li sensi nostri come si è detto di sopra, o per li due testimonij che habbiano veduto il delinquente commettere il delitto, contro i quali non si possa opporre eccezione alcuna. Sia hora nella guerra pubblica quel che si voglia, che ancora in quella, se non precedono le giustificationi che mostrino la giustitia, per il nostro parere le vittorie per sé sole non sono bastevoli ad estinguere le ragioni di colui che perde. De' Romani non mi accade dir altro.

Affermando la rubrica per vera, concluderemo che il vincer dell'uno faccia estinguer quella querela, come sia assoluto da quel giuditio alla sembianza di un reo che, havendo purgato gli inditij, per la medesima accusatione non può esser chiamato di nuovo, se o per altra cagione o per nuovi inditii non venga diffamato. Ma non per questo il vinto resta vero reo del delitto che gli è stato opposto, né può haver altra pena ordinaria. Quelle constitutioni, che in certi casi doppo la perdita dell'uno vogliono che il perditore [c. 119v] sia impiccato et punito di altra somigliante morte, non sono ragionevoli. Poiché in ogni tempo sia stata sempre vera quella dispositione, che un reo non possa esser punito, salvo se o egli istesso, di volontaria confessione et verisimile, confessi il delitto o resti convinto per testimonij degni di fede, li quali di propria vista habbiano veduto il delinquente commetter l'homicidio o altro somigliante errore.

*Quello è attore, che è il primo a dar opera a cosa prohibita in offesa dell'altro.*

Per ben chiarire la rubrica, diciamo che colui che è il primo a muover dubio sopra l'honore dell'altro s'intende essere attore. Conciosia che è il primo ad agitare e muovere, nel quale è la colpa; l'altro che è il reo si può dire che patisce. Molto meglio questo si dimostrerebbe con le voci latine, ma poiché si usano nel volgare, nomineremo per attore et per provocatore colui che chiama; l'altro che vien chiamato per provocato et per reo.

Questo chiaramente si verifica sopra la offesa di parole, perciòché uno che chiami l'altro per traditore muove in prima vista dubio sopra l'honor di lui; dà opera a cosa illecita, per [c. 120r] presumersi in ciascuno bontà dal di che ei nasce. L'altro, che resta offeso, con la difesa della mentita ributta la ingiuria in tanto che, se colui che è stato il primo a muovere non viene alla prova di quel che ha detto, egli resta il calunniatore, il bugiardo, cade dalla buona opinione che si ha di lui e vien havuto per mala lingua. Costui, se vuole provare di haver detto il vero, gliè necessario venire a testimonij o a certi inditij e, come si è detto, a supplemento di quello che egli non può pienamente provare per la via civile, è costretto ad haver ricorso al duello per supplire con l'arme. L'offeso non si può chiamar colpevole dandogli la mentita, poiché fa la sua difesa, che gli vien permessa da ogni sorte di ragione.

Et però la regola si verifica sopra la offesa di parole; ma sopra quella di fatti, con tutto che colui che offende sia il primo a muovere, sia di lui la colpa maggiore et dovrebbe restare il peso, vediamo osservar il contrario. Noi per questo non ci muoviamo dalla regola, conciosia che medesimamente et propriamente anche questo offendent di fatti è lo attore, poiché provoca l'altro all'ira e a lui converrebbe di giustitia, come all'altro delle parole, la prova et l'essere attore. Et così si dovrebbe osservare ove fosse Principe [c. 120v] di autorità, con

punir molto più questo col levargli il vantaggio dell'arme per essere più colpevole, che all'altro.

Ma perché l'offesa di fatti non ha superiore, come ne anche l'offendente che possa forzar l'attore, come si è detto, egli, per non restar col carico, bisogna che chiami l'altro, cessandogli tutti gli altri rimedi. La necessità non ha, come si dice, legge, né per questo dobbiamo partirci dalla regola. Se colui che offende con fatti avesse ricevuto prima ingiuria dall'altro, la cosa andrebbe al sicuro che il primo sarebbe l'attore.

Concludiamo la regola vera, che quello sia l'attore che è il primo a far offesa all'altro, Il quale attore di parole, se doppo la mentita non vuol mai risentirsi, non perde per questo il nome dell'attore, come in potenza resti a lui il dovere et potere di chiamare. Il quale, non venendo all'effetto stando con carico, per spatio di un certo tempo, s'egli non è impedito, perde non solamente il nome dell'attore, ma del Cavalliero.

*Lo scrivere prima o poi non è atto che faccia attore uno, che non sia.*

Sono stati alcuni dottori leggisti che hanno voluto affermare [c. 121r] che l'essere primo allo scrivere porti lo svantaggio a colui che fosse reo, et di provocato lo faccia provocante, cosa che la Cavalleria non approva, la quale ha per molto più il parlare, che lo scrivere. Conciosia che la parola sia lo espresso animo di colui che parla, la scrittura sia minor della parola, poi ch'ella, se ben parla, sempre non è espressa dalla voce, non ha quella forza, che la viva e tonante espressione. Ella si dimanda scrittura et non parola.

Se il leggista mostra la diffinitione dell'attore, che sia colui che provoca l'altro et che provocare si intenda con offesa, et che l'offesa sia quella che merita pena, uno che dicendo in voce parole a sua difesa, non si intende essere attore che chiama l'altro, che propone la sua attione o la sua querela, o che accusa. Poniamo caso che uno, avendo inteso che sia stato detto mal di lui in sua assenza, metta in iscritto una mentita et la mandi a notitia del maledico, la scrittura non potrà essere di forza maggiore che l'effetto di quella cosa che si comprende in lei, che è la vera, et propria difesa. [c. 121v] La qual resta difesa sempre, sia detta in parole o scritta come si voglia. La onde, diciamo che, per trovar l'attore sia da considerer colui, che è primo a far offesa all'altro, perché egli merita pena et non l'altro, che fa quel che gli vien concesso da ogni sorte di ragion naturale et civile.

*Al Reo si da il vantaggio dell'arme.*

Porta ragione la rubrica, conciosia che, essendo che colui che vuol chiamare habbia gran tempo in suo arbitrio, il reo chiamato all'improvviso deve avere commodità di poter dare quella armi che, nel breve tempo nel quale gli bisogna comparere allo steccato, possa avere essercitato. Che se altramente dicessimo, gli attori sariano più favorevoli che li rei. Et pur questi sono di favor maggiore, li quali delle medesime leggi vengono assoluti quando siano in casi dubij; come anche facciano nel duello, ove, non provando l'attore quel che ha detto, il reo resta assoluto.

La Cavalleria aborrisce tanto gli accusatori e li calunniatori, per la buona presuntione che si ha di un Cavalliero, che per darvi un freno a pensarvi ben sopra ha approvato per bene che lo svantaggio [c. 122r] dell'arme resti all'attore. Come anche la ragion di sopra, per il molto



tempo ch'egli ha prima che chiami et per il breve che resta al provocato. Il quale, come dice il giureconsulto, non si presume che venga con il sacco apparecchiato.

*L'attore ha il peso di mandar tre campi, il reo la eletion d'uno, qual più gli piace.*

La rubrica di sopra è molto più fondata sopra la consuetudine che sopra la ragion ordinaria, perciocché il reo dovrebbe egli trovar li campi; sempre che volessimo agguagliar il giuditio dell'arme al civile, il qual vuole che l'attore sia necessitato a chiamar il reo davanti al giudice di esso reo. Ma perché colui che è reo non curarebbe, havendo ributtato la offesa di parole con la mentita o offeso l'altro con fatti, di venire ad altra conclusione, la consuetudine approvata dalla equità della Cavalleria dà questa facoltà, a colui che vuol chiamare, di trovare li campi. Possiamo dire ancora che se gli dia questo peso per raffrenarlo, per dargli tanto più da pensare prima che si venga al duello.

Comunque sia, che l'una et l'altra ragione è buona, la rubrica resta vera. Noi non neghiamo che, se il provocato volesse egli mandar li campi, [c. 122v] non gli fosse lecito, pur che anticipasse la spesa e la fatica dell'altro, il quale saria forzato ad eleggerne uno. Non anticipando il reo oltre le ragioni dette di sopra, non sapendo l'attore qual sia il foro di lui, che ben spesso accade che un Cavalliero errante non habbia stanza ferma, può il detto attore mandargli li tre campi. Il reo, non havendo chiare suspitioni, è obligato ad eleggerne uno; non l'accettando, intrarà in opinione che habbia poca volontà di venire al cimento, cosa che aggrava la fama di lui.

In caso che il reo voglia egli mandar li campi, potrà avvenir che l'attore, che sempre voglia risentirsi per la via del duello, gli faccia motto, perché vorrà egli haver la cura delli campi. In così fatto termine di prevention, l'attore, con mettergli tempo terminato, deverà accettarne uno et, si il tempo passerà che il reo non provveda, potrà mandargli, per non star lungo tempo con carico che gli portarebbe danno all'honore.

*Querela è risentimento, reclamatione, doglianza di uno che sia offeso.*

La voce della querela porta con essa lei una forza, come di pietà che si debba havere a colui che ingiustamente si trova offeso da un altro, contra ogni giustitia. Il quale, per scuotere [c. 123r] il peso ch'egli ha, si risente al tribunal dell'arme o a quello della giustitia ordinaria. La onde, quando diciamo che uno habbia querela con un altro, presupponiamo che colui che pretende querela sia lo ingiuriato.

*Cartello è quella querela che vien compresa in poca carta.*

Mostra il nome del cartello, pigliandosi la carta per la scrittura contenuta in quella, che la querimonia, le parole, che il risentimento e la reclamatione debbono esser le più brevi parole che si possa.

Da questa rubrica, da questa voce di cartello pigliamo la cosa come debba essere, confirmandoci il detto della scrittura, che nelle molte parole non manca errore. Se nelle altre nostre operationi il moltiplicar di parole ci porta grand danno, ci porterà sempre maggiore in questa del duello, ove gli va l'animo, l'honore, la vita, la robba.

*Quali siano le considerationi che si debbono havere prima che si venga a formar il cartello.*

Se bene in altri luoghi habbiamo detto qualche cosa pertinente alla rubrica, per esser questo proprio luoco suo, diciamo che un Cavalliero ingiuriato deve venir bene essaminando in qual [c. 123v] spetie d'ingiuria egli si trova, o vocale, o muta, o semivocale, o mista; e se ella è tale che, non risentendosi e non ricorrendo al duello, sia per restare diffamato e privo affatto della cavalleria. Fatta che sia la resolutione, con buon consiglio che il risentimento gli sia necessario, prima ch'egli pubblici la ingiuria sua verrà discorrendo molte cose, che lo potranno far rimanere dal duello, che poi che il cartello sarà stato mandato, con difficoltà molto maggiore et forse si renderia impossibile il risentirsi senza carico di lui.

Però potrà venir pensando l'offesa, che egli è per fare all'anima sua offendendo la Maestà Divina combattendo contra la giustizia. E combattendo et havendola a favor suo deve haver il suo primo ricorso alle orationi per essere ispirato al meglio con dire: «Dio Benedetto, poiché mi trovo in questa evocatione, la quale approvasti con ricevere il centurione et col mezzo di Iacomo Apostolo nelle epistole, ove dice che dobbiamo esser contenti de' nostri stipendij, havendo la mente pacificata senza odio, senza animo di vendetta, ma con solo fine di conservar l'honore che mi è stato levato dal tale, non havendo animo di fargli offesa alcuna ma solamente recuperare [c. 124r] il detto honor mio, ti supplico devotamente Dio mio Signore, mio Salvatore che sai il mio core, darmi della gratia tua, ch'io nella mia vocatione col fine del giuditio della patria, del Principe mio e della giustizia possa comparire tra gli altri Cavallieri come prima ch'io fossi offeso et s'egli è possibile senza offesa alcuna della persona dell'avversario mio».

Con somiglianti parole, con altre orationi deve pregar Dio ch'illumini, che ispiri l'altro a restituirgli l'honore senza venire al cimento. Dipoi verrà considerando s'egli si è trovato con l'arme in mano a questione, a pericoli; essaminar bene il core e l'animo suo come sia per riuscirgli sopra il fatto; come egli intenda bene il suo cavallo, come l'arme et tutte quelle sorti che si trovano et si possono trovare. Verrà considerando la forza della persona propria, come gli serva la lena, come sia presto, come sciolto de' suoi membri, come habbia buon occhio, buona gamba.

Fatto che haverà un discorso sopra sé stesso, voltandosi all'avversario suo verrà scoprendo il proprio grado e la dignità dell'altro, la egualità et disegualità nell'honore e nella reputatione. Et se può esser ricusato dall'altro, essaminando di punto in punto, et [c. 124v] dentro et fuori quanto più sottilmente et particolarmente, potrà in che prevaglia a lui et che l'altro lo avanzi, o di vista o di leggierezza, o di fortezza, o di altezza di persona.

Fatte tutte queste, et somiglianti considerationi, s'egli risolverà che la necessità dell'honore lo costringa et che gli manchi ogni altra strada, gliè necessario scaricarsi di tutte le passioni dell'animo, come dell'ira eccessiva, che la temperata non biasimo, anzi ci pare necessaria, che nel fatto riducendosi a memoria la ingiuria ricevuta resti riscaldato da un poco di quella ira, che serve alla ragione. L'altre come il timore, che è la propria peste et la ferita mortale, devono essere scacciate, et nella stanza loro mettervi l'honore, accompagnato dalla memoria che, non riducendosi in steccato, non superando il nemico, sia per restar diffamato, dishonorato, vilipeso et cacciato dall'ordine della Cavalleria. Col rammentarsi di quanta

satisfazione sia ad un Cavalliero ovunque egli vada l'essere ben veduto, honorato, accarezzato, rispettato da tutti li Principi, da tutti li buoni. Et che, correndo un rischio che passa in un momento, accomodi la vita tutta. Che vista sia [c. 125r] propria quella che risplende con buon nome e con buona fama; che finalmente gli huomini hanno a morire et che il cimentarsi per l'honore, ancor con certezza della morte, non sia altro che l'avventurar un anno, o due o dieci che passano in un baleno et che questo poco tempo non deve rimuovere un Cavalliero dall'honesto et dall'honorevole per una piccola commodità di vita. La quale, come si è detto, restando con carico vita non sia, ma manifesta morte. Scaccerà da se ogni odio, ogni malvolenza, ogni volontà di vendetta; riempirà l'animo suo di belli, illustri, alti pensieri, di buona e gran speranza che Dio gli habbia a dar vittoria senza morte dell'altro.

Così discorrendo con sé stesso, con la coscienza propria, discorrerà con li più cari amici, che sono li medici dell'animo nostro; da quelli passerà al consiglio delli più introdotti, come diremo più avanti. Confermando sé stesso sempre, con desiderare d'haver ragione di buona speranza, agevolmente, scarico di tutte l'altre cure, potrà arrivare al fine che egli desidera.

*Quali siano le provvisioni da far prima che si mandi il cartello.*

Presupponendo noi che l'attore sia quello che muova, bisogna che [c. 125v] presupponiamo ancora che tutti li svantaggi restino a lui. Onde, per non pigliare errore, deve haver ricorso a Cavalliero che se fosse dottor di legge; tanto più si caminaria al sicuro se fosse possibile che questo avesse notitia della filosofia morale; non sarebbe senza grande utilità et di giovamento grandissimo haver principi di teologia. Sendo che, se bene ella è contraria al duello, non è però che, non potendosi vietare, da quella quanto all'anima non si cavi gran frutto a favore del combattere.

Non si trovando, tutte queste parti in un sol huomo, si deve ritrovar un Cavalliero di buon giuditio, un buon dottor di legge e venir scorrendo ancora tutti quelli autori che sono havuti in qualche stima, che hanno detto ricordi in così fatta materia. Vedere se in quelli è cosa che conformi con la ragion naturale, che è propria quella di Cavalleria, che non suole contraddir a quel dottor di legge che sia nato et vivuto gentilhuomo. Gliè da provvedere d'un buon padrino, che sia essercitato a condur altri o che sia di spirito tale che, senza altra esperienza, possa far l'ufficio suo. Di qual qualità bisogna che egli sia, come anche il confidente, [c. 126r] si dirà più avanti.

Con questi si ha da ragionare et risolvere con la provvisione dell'huomo che vada, ove bisogna, come procuratore a portar cartelli, campi et essequir il rimanente che sia necessario. Dietro questa elettione, deve esaminare la propria facoltà, venir considerando di poter resistere alle proprie spese che occorrono, ove poter haver cavalli et arme di ogni sorte; ove un buon maestro di scherma, che sia esperto et fidato; ove un buon cavaliere, che unitamente si esserciti con lui; ove huomo d'auttorità, che col suo favore sostenga le insolenze e ripari a quelli rischi che si sogliono macchinar contra quelli che chiamano altri a così fatto tremendo cimento, ove la sorte può tanto quanto si vede.

Si haverà da provvedere di tre campi che al provocato non siano sospetti, de' quali uno almeno deve essere senza eccezione. Così fatte provvisioni sono da farsi et copiosamente, affine che, doppo la presentatione del cartello e delli campi, non succeda cosa che non sia antiveduta et provveduta. Le quali cose tutte, con quanta maggior segretezza, con quanta

maggiore desterità et modestia, lontana da ogni sorte di bravura, si tanto più porteranno honore et sicurezza al Cavalliero.

*Quali siano li preparatorij e le interrogationi che devono precedere al cartello.*

[c. 126v] Sono tanto varij li casi che accadono, che pare a noi impossibile darne regola o ricordo terminato. La rubrica succede in luoco ad avvertenza, come essemplio può essere che sia stato riferito a un Cavalliero che l'altro habbia detto mal di lui; questi, come ben creato, volendosene chiarire et acquistarsi ancora ogni giustificatione, col mezzo di uno di quelli di che haverà pensato valersi o con la scrittura potrà far domandare all'altro se sia vero quel che è stato riferito et spettarne la risposta. Potrà ancora, con honesto riserbo, dietro a una ingiuria manifesta far tentare se colui che ha ingiuriato vuole restituirgli l'honore; se troverà buona volontà nell'altro deve accettarla et astenersi da cartello, fin che ne veda il fine che sia di breve tempo. Si suol anche procurare che l'avversario, quando non habbia certa stanza, se ne elegga una affine che si possa trattare il negotio da persona a persona. Et avvertirlo ancora che pigli scienza che nella stanza di lui o nella città, ove si ferma, sia lecito all'altro senza indignatione di quel Signore mandare cartelli e campi, [c. 127r] et fargli intendere quel che succede alla giornata.

Così fatti et somiglianti preparatorij, interrogationi et avvertenze si possono scambievolmente dare et ricevere tra li combattenti, secondo la qualità de' casi. Le quali, quando siano fatte con buon proposito e con modestia, accresceranno honore a quello che camminerà a così fatta strada, con la quale si scoprirà che la volontà del combattere non è in lui, se non quando l'altro lo necessitarà, lo forzerà.

Molti, forse, haveranno timore che col far domandare se siano vere a no quelle parole che sono state riferite, possa l'altro prevenire con la mentita che non gli siano state riferite et così guadagnarsi il vantaggio dell'arme. Noi, che non vogliamo che si proceda al duello non precedendo inditii ragionevoli et chiari, et che, ove habbiamo trattato delle ingiurie, habbiamo detto che a colui che riferisce si può dire che quell'altro che ha detto di lui mente, sicché prima la mentita haverà havuto il luoco suo et sarà prevenuta. Habbiamo anche detto che quelli che rapportano et non vogliono esser nominati, non sono degni di essere ascoltati, ma, come si è detto, [c. 127v] vogliono o no esser nominati, vogliono o no rapportarla, si dia la mentita che sarà bastevole.

Ma non vogliamo credere che Cavalliere ben ordinato, havendo dimandato se sia o no vero quel che è venuto detto, risponda col negare; nel qual caso l'altro, che haverà fatto la interrogatione, potrà valersi o nominare li relatori o con scoprire la mentita data. Ma quando né quella del scoprire, né l'altra della mentita si potessero avere, non però il modesto Cavalliero potrà esser mentito, che non gli sia stato riferito; anzi egli potrebbe mentire che si desse delle relatione, sarebbe bastevole a farlo rimanere nello honore.

Quando poi avvenga che l'altro neghi haver detto mal di lui, così fatta interrogatione taglia ogni strada al duello e alla inimicitia, et col mezzo di quella possono cessare scandali ben gravi. Così habbiamo raccordato per levar l'abuso delle mentite conditionate, che si mandano con cartelli, che portano odio e bene spesso danno cagione ad un duello o ad una grave inimicitia, che con la interrogatione di sopra cessarebbe affatto.

*Prima che si mandi il cartello si devono havere le tre patenti di campo per mandarle unitamente col cartello. Et con qual giustificatione siano da impetrar le dette patenti.*

[c. 128r] Havessimo potuto trattare questa rubrica ove siamo per ragionare delli Signori che concedono li campi, con quale avvertenza doveriano concederli. Ma perché siamo nelli preparatorij, diciamo che colui ch'è risoluto al duello deve far essamine de' tutti gli inditij, presuntionij e conietture ch'egli ha a favor suo. Il qual essamine, s'egli vorrà trattar per via di tribunale di giustitia ordinaria, doverà protestare che non pretende farsi pregiudtio al duello. Anzi, comparando al giudice deve dire che, dovendo giustificare per via dell'arme di haver ben detto, ben accusato o ben fatto quel che ha detto o fatto contra l'altro, per mostrar ch'egli si sia mosso giustamente, dimanda lo essamine. Nel quale si può servar l'ordine della citatione dell'avversario con gli altri atti sostantiali, che sogliono farsi ove si trattano atti giuditarij.

Non dimeno noi habbiamo consigliato che, se li testimonij siano soldati, huomini di qualità, basta vedere li detti loro con farne fede di propria mano, sottoscritti da testimonij. Questo diciamo perché non vediamo volentieri i Cavallieri travagliarsi con avvocati, procuratori e [c. 128v] notari. Col mezzo di quali, in così fatti preparatorij, può attaccar una lite che, riducendosi poi a giuditio di dottori, allegando il reo la pendenza di quella, può mettere intrico et differir il duello.

Che li detti, adunque, di quei testimonij si può mandare per trovar li campi. Così fatti inditii fanno questi buoni effetti: di giustificare la necessità di ridursi al duello e di far nota la giustitia della querela, che induce gli animi delli huomini a favor di lui, et fa che li Signori delli campi tanto più liberamente et volentieri concedono le patenti.

*Il reo può stabilire tempo terminato all'attore di risentirsi per liberarsi dalla querela.*

Hanno li dottori leggisti una legge *Diffamati de ingens: et man.*, per la quale vogliono che uno che vada diffamando et pubblicando di haver ragione contra la cosa di un altro, il diffamato per liberarsi, perché quella cosa di lui resta di minor conditione, possa far citar colui con fargli dar tempo terminato a dimandar quel che pretende. Quale o quali termini, perché si danno più d'uno, passati può egli [c. 129r] fare che per sentenza del giudice ordinario gli sia imposto all'altro silentio perpetuo.

Potria mettersi in esecuzione la medesima legge nella Cavalleria, con l'argomento che, se di cosa minore, ch'è civile, per disobligar la robba mia è lecito quel procedere, maggiormente per disobligar la persona di un Cavalliero. Il quale, vivendo con l'arme in mano, è quasi sempre obligato alla pubblica querela, non deve stare sospeso senza operare nel suo mestiere. Noi saressimo in questa opinione, che l'attore fosse obligato chiarire s'egli pretende risentirsi per la strada del duello, con fargli dare anchora tempo terminato, passato il quale gli fosse serrata la strada.

Ma perché non habbiamo Principi che ci possano forzare, quel che può far un Cavalliero è questo: che egli mandi a far intendere all'avversario, o per iscritto o per huomo, ch'egli starà per un certo tempo obligato alla questione dell'altro, che passato il tempo si terrà disobligato a dar conto, sempre che egli si trovi obligato ad altra querela privata o pubblica. L'attore dovrebbe rispondere e risolvere se intende tentar la nimicitia o il duello, o forse non voler

risentirsi. Ma poiché molte volte l'offeso, non rispondendo, va tentando [c. 129v] la vendetta o la provisione de' campi, sempre che il reo, havendo fatto il protesto di sopra et stabilito il tempo, può con honor suo accomodarsi al giuditio di una guerra pubblica secondo la sua professione, essendo chiamato può sopra sedere fin tanto, che questa pubblica sia fornita o altra particolare che per necessità habbia pigliato.

Così fatta utilità porterà questo procedere, il quale non è approvato dalla consuetudine che il reo possa liberarsi, havendo con l'offendere fatto con l'attore una spetie di contratto, dal quale non si può partire se l'attore non consente. Al qual attore possono accadere diversi impedimenti, che lo fanno differire il risentirsi. Porta anche ragione la consuetudine, poiché sta in odio di colui che offende, acciochè, sotto lo scudo di potersi liberare, non vada così prontamente all'offesa. Noi non diciamo che lo stabilire un termine non sia anche un proposito per rispetto che, se l'attore non prestasse e lasciasse correre il tempo, potria correre tanto che, nella mente de' Cavalieri, l'offeso restaria vergognato e col lungo silentio verria d'un certo modo a farsi diseguale all'altro, come si dirà nella susseguente rubrica.

*L'attore è obligato a protestare perché sia ch'egli soprasseda il risentirsi contra il reo.*

[c. 130r] Poiché in molti modi, anche senza espresse parole, con coscienza tacita si rimettono le ingiurie, et colui che tollera lungamente una offesa perde di fama et si fa d'un certo modo diseguale all'altro nell'honore. Essendo che anchor che si veda un Cavalliero offeso trovare obligato ad una guerra e, havendo altro giusto impedimento, che non sappia la intentione sua circa il risentirsi, et è possibile che sopravvengagli la morte et qualche storpiamento di membro che possa vietare il risentimento, per queste ragioni un gentilhuomo offeso, necessitato a soprassedere di chiamar l'altro, è tenuto per la chiarezza dell'animo suo, alla presenza de' Cavalieri, a protestare che egli ha animo di risentirsi della offesa, ma che, essendo occupato alla guerra et obligato a querela pubblica prima della privata, et così forzato di osservare fino al fine della querela. Ovvero perché egli non trova campi o perché sia sopravvenuto da qualche infimità, ch'egli non pretende rimettere la offesa per qual si voglia cosa che sopravvenisse et che, subito cessati gli impedimenti, farà il debito suo. Che questo [c. 130v] animo di lui vuole che sia noto, affine che, se fosse sopravvenuto o da morte o da altro impedimento che lo facesse inutile, si sappia ch'egli vive con questa intentione di risentirsi.

Servono questi protesti per ributtar in vita et morte quelle opinioni che agevolmente si pigliano in dishonor de' gli huomini. Perché ciascuno vorrebbe vedere l'altro alle mani o alle risse, va invitando, mormorando di colui che sta tanto al risentirsi, lo chiama nel segreto tra gli altri amici per poltrone, per vile, Con così fatti mormorijva diminuendo, e abbassando la fama dell'ingiuriato. Meravigliosa cosa per certo è quella che vediamo quanto l'huomo sia inclinato dalla natura al veder questione fra gli huomini. Se, trovandosi con l'arme in mano o in duello o all'improvviso, non si danno molte ferite, se non si ammazzano, usiamo dire che sia stato un brutto vedere. Se, per lo contrario, si vedono ferite, sangue, morte, diciamo che sia stata una bella, una brava questione, che ha fatto una bella vista. Lodiamo uno che sia presto all'offendere, al risentirsi; biasimiamo, come si è detto, colui che soprasseda alla vendetta.

Il quale, senza il protesto di sopra, se viene a passare all'altra vita o resta [c. 131r] stroppio che non possa risentirsi, usiamo dire che egli ha fatto bene a morire, che stia ben stroppiato,

poiché ad ogni modo non era per risentirsi, così sempre caluniamo, biasimiamo l'altro. Rari si vedono che pigliano la difesa per colui, che è assente per amico che sia.

Onde, per non dar da dire alli maligni e per non perdere la opinione anche presso i buoni, lodiamo il protesto di sopra. Col quale, se fossimo offesi da huomo che si trovasse in magistrato o havesse forza eccessiva da poter in un subito farci ammazzare, et che però per non esser havuti per pazzi, per poco accurati, per sprezzatori della vita nostra con volerla perdere fuori da ogni proposito, senza acquistar fama, andiamo dissimulando la ingiuria fin tanto che usciamo dal pericolo. Affine che non si credesse che, col tacere o col parlare che la guerra portasse, che nelle consulte o in altro modo fosse bisogno di conversare, o col cavar la berretta o altro atto reverentiale che fossimo necessitati usare per magistrato, si potesse credere che rimettessimo la ingiuria.

Con così fatto protesto riservato, secreto, se il farlo pubblico portasse rischio della vita, ci assicuriamo. Col mezzo del quale possiamo scorrere il tempo [c. 131v] con honor nostro et sicurezza di restar in ogni luoco senza macchia alcuna, ne anche minima.

*Che subito che il cartello è fuori nelle mani del reo, egli vien assicurato da tutte l'altre offese, eccettuando quelle del duello. Che la medesima sicurezza, con l'accettar il cartello, dà il reo all'attore.*

Possono darsi alcuni casi che non sarà dishonorevole, anzi ricevuto per onorevole, il vendicar una offesa senza venire al duello. Quando un infame, uno scelerato, un altro così fatto, con cui non fosse onorevole entrar in steccato, facesse una soverchiaria a un Cavalliero, potrebbe l'offeso, senza carico, camminando alla medesima strada, non solamente vendicare con soverchiaria di ricambiargli la ingiuria, ma dargliele, come si dice, a colma misura. Nel modo che habbiamo detto, di un basso, vile che offenda un huomo honorato con parole, questi può scaricarsi col bastone, che sarà quello perfetto a basso, all'infame, come al nobile o al Cavalliero la modestia.

Può accadere che li favori di un favorito di un Principe siano tanto eccessivi, che si tema del favorito anche in [c. 132r] steccato, che non gli sia osservata quella giustitia di Cavalleria che si doveria et perché un povero gentilhuomo offeso curasse, con la stessa soverchiaria, valersi a suo discarico. Noi non lodiamo, per l'ordinario, così fatti risentimenti, salvo in caso molto notorio, che manchi all'offeso ogni altro rimedio o che l'offendente sia pubblico infame, come fosse per portare scorno a colui che lo chiamasse allo steccato; o che si sapesse che il favorito è potente, il campo franco non fosse havuto per sicuro per l'altro, che non havesse a condursi.

Ma se doppo queste permissioni o pur, come l'abuso porta, che ad uno fosse lecito davanti il cartello di poter castigare il suo nimico, subito ch'egli l'ha mandato et è stato accettato, perde quel favore di poterlo poi offendere per altra strada che per quella del duello. Perché nella Cavalleria niuna cosa è di stima maggiore che la fermezza e il ben considerare qual via sia da tenere. Così, cominciando con l'una, all'altra si rinuntia, poiché l'inclusione dell'una esclude l'altra.

Il cartello nelle mani del reo è alla sembianza di un chiaro salva condotto ad un altro huomo ordinario, che gli prometta sicurezza. Conciosia [c. 132v] che tanto è al Cavalliero un cenno, un movimento minimo d'occhio e di mano, d'un dito, quanto un espresso contratto, il

più giurato et stipulato che si trovi. Dal consentimento espresso et tacito non si fa differenza, pur che consti che il Cavalliero consenta.

Il quale, cominciando col cartello, che è citatione al tribunale della giustitia della Cavalleria, comincia il giuditio a quella strada, a quella egli vien ad obligarsi; et sta la regola nella medesima Cavalleria che sta presso il leggista, che vuole che, ove sia cominciato il giuditio, nel medesimo luoco habbia il fine. Et mentre che si cammina per li mezzi per arrivar allo steccato, non è lecita la offesa, conciosia che colui che ha il salva condotto di presentarsi ad un Principe, l'ha per tutto il suo passaggio, per tutte quelle strade che lo portano al Principe.

Il cartello, adunque, alla sembianza di un territorio, ove non si possa convenire un reo per delitto commesso in un altro, porta sicurezza come, d'una via non sicura, che un'altra venga mostrata al viandante, lassandosi la trista, la buona, dove quella sicurezza vien mostrata dell'huomo buono.

Diciamo, adunque, confirmandoci con la rubrica, che colui sarà havuto [c. 133r] per indegno del nome di Cavalliero che doppo il cartello, mentre si sta per andar allo steccato, farà alcuna offesa all'altro, dal quale ha ricevuto la ingiuria. Il medesimo diciamo di colui che ha offeso, che se, doppo l'haver accettato il cartello, curerà nuova offesa prima del duello, per dishonorato et infame sarà ricevuto da tutti i Cavallieri.

*Che poi che sia presentato il cartello non si dia luoco al pentirsi.*

La regola dà l'avvertenza affine che, prima che si mandi il cartello, si habbia ad havere quella consideratione che merita cosa di tanto peso, quanto è l'obligarsi al combattere, ove vadano, come molte volte habbiamo detto, anima, honore, vita et robba. Bisogna che ci immaginiamo un tribunale ove stia la giustitia di Cavalleria, nel quale sia conosciuto, come nelli ordinarij de' cittadini, quelle differenze e quelle liti che toccano l'honore.

Come si comparisce avanti quello e si è data la querela, ella, correndo nelle orecchie della università degli huomini, fa che, se colui che querela sia huomo conosciuto, subito si comincia a far giuditio di lui secondo la resolutione ch'egli piglia del volere combattere. Il quale, essendo attore, se comincia a tentar [c. 133v] vantaggi et non manda subito li campi, vien diminuendo di opinione. Se anche non è conosciuto, dà da dire che egli sia qualche huomo vano, come che cominci querimonia più per disputare che per concludere.

Se il cartello è risoluto con li campi unitamente, s'egli nel mandar li campi allega giusta ragione che lo induce al combattere, il risolversi col mandar le patenti gli porta honore. Se non si vede giustificata et specificata querela, vien tenuto per insolente e leggiero. Basta che, come si dice, la parola, subito che è uscita, meno quando è posta in scrittura, che sempre sta nelli occhi de' molti e sempre parla. Ma peggio è poi se sia scritta ad un nimico, intento solamente all'offesa di colui che scrive, che va considerando non solo le parole, ma le sillabe, i punti e gli interpreta a modo suo.

Con la risposta resta il cartello, come che la cosa non sia più integra, sia irrevocabile et, come usa dire il leggista, sia contestata una lite, fatto come un contratto irrevocabile. Conciosia che, nella mente di molti, il cartello habbia già creato un concetto che gli sia necessario arrivare al fine. [c. 134r] Di qui nasce che molti, col credere di farsi conoscere, ricorrono a cartelli irresoluti, a manifesti pieni di vane parole, che, per essere stampati, par



loro che siano d'honore; che meglio assai saria che mai fossero comparsi, perché gli portano infamia, et dishonore. Gliè, adunque, gran consideratione per raffrenar l'attore quella della rubrica, che non sia luoco a pentirsi senza carico suo.

*Li cartelli si devono mandare dirittamente alla persona del provocato.*

Tre modi si sono tenuti all'età nostra: l'uno di affiggere il cartello alle colonne, alli muri, alle medesime case del reo; l'altro di mandarlo per un trombetta; il terzo per huomo a posta con un mandato di procura. Io introdussi il quarto nella querela mia, che, non potendo mandar huomo con sicurezza alla persona del mio avversario, non giudicando a bene voler dar pasto al volgo con l'attaccarlo ai muri, non mi trovando in luoco dove potessi valerme de' trombetti, inchiusi le mie risposte in una mia, le quali mostrava prima a testimonij. Serrata la lettera, faceva la mansione mia ad un Signore. Poi scrivea a tutti li Principi, a tutti li più principali Cavallieri del mondo, con dar conto loro, et nelle lettere tutte vi [c. 134v] era inchiusa la mia risposta col cartello e replica del detto Signore.

Pigliasi qual si voglia via, che a me piace, quando si possa, che si mandi huomo pratico con notaro che si roghi della presentatione. Qual huomo non habbia altra più autorità di presentare il cartello o risposta, ma non quanto all'haver a riferire cosa che l'altro gli dica; ma si bene ad accettare tutto quello che l'avversario havesse a proferire circa l'arme o altro beneficio di colui che lo manda. Del trombetta ci vagliamo quando sono capitani generali in essere, che possono mandarli con la loro autorità con sicurezza; il qual trombetta, come huomo pubblico, havendo lui tromba alle spalle con il suo penone, porta la sicurezza con lui dalla ragione della gente. La presentatione, che si farà con il mezzo di lui, haverà più del vivo, del nobile, al quale non accascarà notaro, che verrà creduto come pubblico ministro.

Così fatta presentatione dirittamente alla persona, perché è conforme alla dispositione delli giurisconsulti, se volentieri l'approva con l'avvertir colui che va, che pigli sempre licenza dal Signore del territorio di poter fare la presentatione. La quale, perché è spetie di citatione et così modo di essercitare giurisdictione, darebbe a quel Signore giusta cagione di risentimento, quando seguisse senza licenza di lui.

*Nella Cavalleria si procede con bontà, con equità, ove si ha sempre molta maggior cura alla intentione di colui che scrive o parla, che alle parole. Perciò è che, nelli cartelli, nelle risposte, non accascano tante clausole quante presuppongono i leggisti nelle attioni delle altre genti ordinarie.*

[c. 135r] Io ho giudicato a ben fare la rubrica decisiva di sopra, con tutto che in altri luoghi habbia cennato il medesimo, la quale ributtarà affatto quelle sottilità tutte che usarono quelli apparenti Cavallieri del tempo di Paride de Puteo et de' nostri antipassati; et anche de' nostri, prima che Francesco Maria Duca et Guidobaldo suo figliolo dessero lume a questa Cavalleria, che hora sta nell'essere più che nel voler esser tenuto.

Haveano alcune sottilità quelli huomini, che facevano questa professione, di consigliare e di far cartelli litigiosi e risibili. Stava questa cosa in mano di alcuni huomini d'arme vecchi, di alcuni che si erano trovati una o più volte in steccato; li quali persuadeano, come quel Paride,

che uno che cadeva da una sillaba, come se non servisse la parole come dovuta o ne dicesse una per un'altra, cadeva da tutte le sue ragioni et perdeva tutti li suoi vantaggi.

Io mi ricordo, trovandomi a Bologna, ove erano ancora in essere alcuni di quei bravi del tempo de' Signori Bentivogli, che uno, volendo formar un cartello [c. 135v] per mandarlo a uno chiamato Venturino da Pesaro, mi dimandò se Pesaro si scrivea con l'H o con la S. Rispondendogli del S, col dimandargli la ragione di questo suo dubbio, mi disse che, se avesse mancato di non scriver corretto, l'avversario haverebbe potuto dargli una mentita. Così fatte cose, le più vane, usarono, come una sola parola desse strada nello steccato e fuori di poter cambiar querela. Metteano nelli cartelli tutte quelle parole, tutte quelle clausole, tutti quei avvertimenti, che danno i leggisti et la pratica papiense del formar libelli, e così nelle altre scritture, tutte le somiglianti, che venivano ricordate da dottori di leggi.

Hora che siamo alla strada regia et più propinqua, che mai alla vera Cavalleria non curiamo di intender le minutie, ma solamente l'intention di colui che parla, non deve parere strano quel ch'io dico; se ben pare che, essendo la parola l'espressione del vero animo nostro, che non doveremo partirci da quella. Perché ancor io sto che si stia alla parola, pur che non consti altramente della intention di colui che parla. Ma quando dall'un lato si sapesse la mente di colui, dall'altra una parola portasse senso contrario, non dubito punto che sia da stare alla volontà; anzi impropriaremo le parole per non contravvenire al senso.

Di modo, che io ardisco dire che, se un provocato dicesse che manterrà d'haver ben fatto o [c. 136r] detto quel che è passato et che dicesse ancora che lo proverà, per quelle parole egli non deve perdere il vantaggio costumato darsi al reo, poiché si presumarà più presto detto per errore che per volontà di lui. Conciosia che, nelle rinuntie di tanta importanza, di quanta saria quella di perdere li vantaggi, bisogna che sia molto chiara la volontà di colui che rinuntia; il quale ha presunzione a favor suo che non sia per gettar via e per donare quel.

Perciò è che, se supponiamo per vero quel che è vero, che è suo, e molto più si presumarà, nel caso di rinuntia, ove vada honor et vita, che l'attore perda li vantaggi, non dobbiamo privare il reo, per una inavvertita parola, uscita forse da qualche ignorante scrittore senza il consenso di lui. La quale si interpreta sempre per mantenere di buon fatto o detto, di provare per sostenere, per difendere.

Similmente, se nella prima querela l'attore si trova l'offeso, col peso di provvedere lui di campi et del resto, trovandosi a dovere provare la sua intentione col carico di una mentita, come potrà egli che si trova col dishonore, con una semplice parola cambiar querela, voler appigliarsi a un'altra, col levare il vantaggio al reo? Se noi vediamo che uno offeso non può andar ad altra querela con un altro s'egli non si scarica prima, perché è [c. 136v] che vogliamo che possa, con una prima offesa, senza espresso consentimento del provocato, poter interpretare le parole a vantaggio suo e poter combattere una nuova querela.

Io non son mai stato, non sono, né crederò dover esser mai d'altro parere, che di questo che io dico: che nella Cavalleria sia da haver l'occhio sempre alla intentione di colui che scrive o parla et in ogni sorte di scrittura cercar di havere la sua espressa et chiara intentione.

Che guadagneremo noi, per esser Cavallieri, se sempre habbiamo bisogno d'haver ricorso ai dottori, a notari, a procuratori et havergli sempre appresso? Che utile, che beneficio ci apporterebbe il duello, che dona a Cavallieri l'utile, che si è detto, di levarlo dalla fatica di quelle rigorose et ferme prove di che hanno bisogno gli altri huomini ordinarii? Che favore ci porterebbe il portar della spada, che rappresenta la giustitia, nella quale stia la tacita volontà

di Dio? Queste cautele, questi sotterfugi, questo sospettare che uno esca in parola da interpretarsi, da sofisticare, da disputare, sono cose tutte da scolari, da pedanti, da dottoruzzi, procuratoruzzi, da dottori di leggi, dottorelli, non da veri dottori, non da Cavalieri. I quali, mirando sempre [c. 137r] al giusto, al buono, alla equità, stanno attenti alla mente et alla volontà di colui che tratta le sue operationi.

Li mercanti vanno usurpandoli questa equità, questa bontà, che forse non sanno quale sia. La stanza di questa deve essere fatta nella profession de' Cavalieri, li quali la tengono sempre nel mezzo del core. Altro non portano queste due voci: bontà, equità, che uno istesso senso; che altro non vuol dire che una perfetta ragione, che interpreta, emenda leggi, scritture, parole di qual si voglia legislatore o contrahente che scriva o che parli. Questa equità non dipende da altre chiare et certe leggi, ma da una viva animata ragione, che suade quel che sia da fare.

Col seguitare sempre molto più la volontà che la scrittura di colui che scrive, come benissimo dice Cicerone, che il seguitare quel che è scritto è proprio del calunniatore, ma del giudice buono la volontà dello scrittore. Il giuriconsulto ancora dice, che colui che pertinacemente vuol insistere alla scrittura, perniciosamente piglia errore. Questa equità inclina sempre nelle cose dubbie alla parte più benigna; questa supplisce, ove mancano le parole, che ancor che una cosa non sia detta, se gliè verosimile che dovesse esser detta, [c. 137v] si habbia come detta. Similmente, se un Cavallero fosse stato dimandato che egli l'havrebbe detto quel che non è sentito, si ha per detto et scritto.

Sta questa equità, questa bontà, nella stanza principale della Cavalleria, la più nobile, la più honorata, nel mezzo del rigore et della misericordia; ha in sé una temperatura che, stando nel mezzo, habita e vive unita con la virtù. Niente può esser buono che non sia con equità; niente con equità, che non sia buono. Con questa strada della equità troveremo che siano soverchie tutte le cavillationi di clausole, di certi protesti, di riservi. Nelle cose tutte, che passano tra Cavalieri, bastarà sempre che si consideri, che si attenda alla mente, alla volontà, a quel che un Cavallero direbbe se fosse domandato, non alle parole e alla favole, che tutto il giorno vediamo aggirar per li cartelli.

Una semplice et poca scrittura di due dita di carta vuole il mercante che habbia forza del più clausolato contratto che si possa fare. Perché è che fra quelli le semplici parole bastano, che tra Cavalieri faccia bisogno di tante, quante se ne vedono ne' cartelli, nelle risposte e nelle repliche. Concludiamo, adunque, che nelle cose di Cavalleria sia sempre da attendere alla principale intentione de' Cavalieri, non ostante le parole dette, né di più né di meno, né lassate affatto nella penna.

## Libro Quinto

### *Prohemio sopra il Quinto Libro del duello.*

[c. 138r] Havendo noi scritto fino a questo di quanto si può vedere, ci è pervenuto con molto piacere alle mani quel che Niccolò de Lira dice del duello sopra il Decimo Settimo de' Re et il Cardinale Gaetano nella somma di San Tommaso. Onde, con grande sodisfazione nostra, poichè dalli medesimi teologi la prohibitione non corre in quella fretta et senza qualche disputa in certi casi, ci ralleghiamo che alcuni di loro dicono, ch'uno innocente giudicato al morire o ricevere il duello, lo può accettare essendo a lui lecito il combattere, quando in altro modo non possa salvarsi.

Tiene il Lira che, quando una causa civile o criminale non possa terminare in altro modo, sia similmente ragionevole, conciosia che sia permesso il combattere per la salute propria et per le cose sue. Et, come dice il Gaetano, questo caso è quasi il medesimo dell'altro. Egli va disputando, et molto meglio delli altri che habbiamo veduto, et con ragione più apparente mostra il duello illecito. Non di meno, in certi casi, egli battezza più presto difensione che duello, lo permette, e pur si vede che duello si chiama, poichè d'accordo questa sorte di difesa si fa col combattere di due.

Dal Gaetano, dalla glossa ordinaria, dalla [c. 138v] ragione che habbiamo detto di sopra, con la consuetudine che non si può spegnere né da pena, né da qual si voglia auctorità del Principe, pigliamo animo maggiore nello scrivere quel che scriviamo, con quella buona mente che si è detto, et più di quel che facevamo. Percioché, se discorreremo un genere solo, il quale habbiamo presupposto che tutti li duelli si facciano per fine di conservar l'honore, vengasi a qual si voglia spetie, tutti gli troveremo haver questo fine, questo termine. Conciosia che, colui che è astretto a morire per una accusa falsa o d'accetar il duello, con tutto ch'egli combatta per la vita, poichè se non combattesse morirebbe da vile et con infamia, essendo che fra la vita et la fama questa della fama sia anteposta, combattendo colui nel caso di sopra, si dirà ch'egli combatte principalmente per l'honore e per difesa di quello.

Trattisi li altri casi tutti, come si è detto, se fossero le migliara, cederanno all'honore, al conservarlo, al non perderlo, al levarlo di dubbio, al metterlo in sicuro. La povera gente, mal guidata, vien ben spesso ingannata. Onde noi, tirando avanti lo scrivere, verremo accomodandoci [c. 139r] all'uso moderno, a quel che si pratica per levarlo dal nome dello abuso e ridurlo in buon uso più che potremo; affine che, non potendo vietar in tutto il peccato, si pecchi men che sia possibile. Con venire alla pratica, mediante la quale, senza haver ricorso alle sottilità, il Cavalliero da sé stesso possa pigliare qualche frutto.

### *Cartello per un duello per scoprir la verità.*

[c. 140r] Capitano Alberico de Berardi da Montelabate,  
vedendo io, che havevate stretta pratica con Cavallieri, giudicando esser beneficio commune che si sapesse quali siano le vostre operationi, dissi a diversi et al medesimo Principe nostro che eravate un traditore, et che perciò si guardasse da voi. Havendo inteso

che, in molti lochi et al Signore ancora, havete detto ch'io ho mentito. Et che, perché ho fatto essaminare questi testimonij che potrete vedere, che sono presso il .N. dal detto, de' quali si può comprendere che l'obbligo di Cavalleria et non per calunniarvi mi ha spinto a dir di voi quelle parole, affine che la giustitia dell'arme scopra et supplisca intieramente quel che ho detto esser il vero, vi mando tre patenti di campi franchi a tutto transito, perché ne eleggiate uno, con farmi sapere di quali cose haverò a provvedere protestandomi delle spese.

Di Bologna li, 20, Ottobre 1537.

Io Bruno di Canedoli Conte di Budrio affermo quanto di sopra contiene.

Io Antenor Leonardi da Pesaro fui presente et cetera...

Io Ieronimo Leonardi da Pesaro fui parte et cetera...

Io Battista Gaetani da Pesaro fui presente et cetera...

*Che il cartello di sopra mostra che la speranza della vittoria faccia che si venga a duello, come quello succeda in supplemento di prova et resti testimonio della verità. Si tratta il duello sopra cosa che sta in dubbio.*

[c. 140v] Noi sappiamo che la Chiesa vieta questo duello et ragionevolmente, poiché è un tentar Dio et un havere ricorso a quelle prove, che ordinariamente non sempre manifestano la verità. Et, come habbiamo detto di sopra, bene spesso per altri peccati vediamo colui che ha ragione restare perditore. Conosciamo essere inventione del Demonio, per indurre gli huomini a dannatione dell'anime loro. Ma poi che vediamo che, ad ogni modo, col fine di manifestar la verità, si viene a duello, et senza che precedano le ragioni e le cause che habbiamo presupposto di sopra, pensaremo col regolarlo far questo bene, che non si andarà alla cieca, né ogni huomo correrà al combattere, né li Signori daranno così facilmente li campi franchi, come fanno. Et così, quanto meno si essercitarà, tanto meno si peccerà, Con questa intentione verremo commentando le parole della forma sudetta.

*Perché lo nomina Capitano.*

Questa voce scopre grado di governo per conto di guerra et così dignità per il potere comandare a molti soldati. Mostra che [c. 141r] colui che chiama debba haver rispetto di non dishonorar l'altro, che facendo il contrario può spettar che la risposta sia per esser conforme in dishonor di lui. La creanza di Cavalliero porta che ci asteniamo dalle ingiurie più che possiamo, et mute, et vocali et miste.

Non debbiamo noi, mentre uno sta nel possesso del grado, levarlo di nostra auttorità e sprezzarlo, con accrescere offesa sopra offesa. Se, adunque, il reo sarà havuto per Capitano, per quel vocabolo lo debbiamo nominare. Il medesimo diciamo delli re, duchi, marchesi, conti et somiglianti. Ma perché il duello vien più essercitato dalli huomini di guerra che dagli altri, habbiamo voluto metter quel nome, che più comunemente si usa fra soldati et Cavallieri.

*Perché per Alberico.*

È necessario che nominiamo la persona del reo per lo suo nome ordinario, acciochè si sappia quale sia colui con chi habbiamo querela.

*Perché De' Berardi.*

Vogliono legisti che, nelle inquisitioni, per maggiore demonstratione, si mettano nome, agnome et cognome, come a dire Titio di Sempronio de' Nobili, che sono demonstrationi indubitabili dell'huomo del quale si fa mentione. Basta a noi che habbiamo il nome proprio et della casata; può esser ancora il nome d'uno tanto [c. 141v] singolare, che senz'altro bastaria.

Noi habbiamo havuto alla età nostra alcuni illustrissimi capitani, i quali, per la loro virtù, hanno perduto li nomi delli Stati che possedevano, come di duchi, marchesi et sono schiettamente restati nel proprio del battesimo, come Francesco Maria della Rovere. Il quale, con tutto che egli fosse Duca di Urbino, Duca di Sora, con molti altri gradi rispetto alli Stati che possedeva et che avesse havuto molti generalati di esserciti, ritenne sempre il nome proprio, dal quale egli ancora si rallegrava più d'esser chiamato che dalli altri. Vi è stato Prospero Colonna, Fabritio Colonna, Antonio Daleva<sup>6</sup>. Se ci occorresse huomo di nome singulare, come dice anche il leggista di uno chiamato Gattopresso, sarebbe bastevole quel solo senza gli altri.

*Perché da Montelabate.*

Per la medesima demonstratione si pone anche il luoco e la patria del reo. La quale se ben non fosse di quella grandezza di nobiltà che l'altra dell'attore, per questo non suppone che l'altro sia diseguale a lui, come quando si stesse nella competenza de' luochi. Nel qual caso colui deve precedere che sia nato in città di grandezza, di nobiltà, di abitatori più illustri dell'altra. Si nota il Castello di Montelabate con tutto che sia castello, [c. 142r] affine che si consideri che, ove sta la Cavalleria e la virtù del gentilhuomo, quella vien stimata come principale, et non la Patria et li parenti.

Mostra che un Cavalliero, come per virtù vien degno di quel nome, ch'egli sia cittadino del mondo tutto et che in ogni luoco vien ricevuto per nobile, per cittadino. L'attore, nato in Bologna, non muove questione, non fa cenno di alcuna disegualità, cammina rittamente al combattere, nomina la patria dell'altro, si sottoscrive Conte de' Butrio, che son tutte cose che gli portano riputatione. Honora il reo, poiché lo riceve per Cavalliero con tutto che sia nato in un castello et senza nobiltà de' suoi passati.

*Quel che importano queste parole: «Vedendo che havevate stretta pratica con Cavallieri».*

Queste parole mostrano, con le susseguenti, che egli teme che, con la conversatione che egli havea, non essendo conosciuto, potesse portar danno ad altri della professione di Cavalleria. Poiché dalla conversatione nasce la confidenza e l'amicitia, sotto la quale li buoni, da huomo infedele, possono più agevolmente essere offesi. Però è che dice stretta, sendo, che nelle conversationi si danno certi gradi del più et del meno. Di modo, che si può haver cognitione di un huomo alla larga, conversar anche del [c. 142v] medesimo modo, ma non perciò confidarsi.

Che quando questo fosse stato lo attore, non havrebbe forse havuto cagione di scoprire l'altro per malfattore. Vien egli giustificando la querela sua, con scoprire d'essersi mosso a buon fine et la fa chiara con mostrarla quale ella sia.

---

<sup>6</sup> Antonio de Leyva († 1536).

*Che importino queste: «Giudicando esser benefitio commune che si sapesse, dissi a diversi et al medesimo Principe che eravate un traditore».*

Ecco che le susseguenti parole mostrano che, per il bene pubblico et non per fargli offesa, scoperse ch'egli era un traditore. Temeva l'attore, per quella presuntione, che uno che faccia una sceleraggine habbia a far delle altre, che non havennisse a quei Cavallieri che conversavano strettamente con lui. Noi habbiamo lo istesso castigo dell'honore quando tacciamo la verità che quando diciamo la bugia. Il tacer la verità, quando si deve dire, è falsità manifesta.

Che ella sia da dire, quando un mal uomo possa offendere, è cosa notoria. Colui che può fare, che non segua un male, resta colpevole, come l'altro che lo commette, L'uomo vien creato dalla natura senza denti, corna, piedi, zanne, senza veneno da poter offendere, come di tutte queste cose vediamo armati gli [c. 143r] animali; ha per lo suo intelletto medesimo, nascosto in sé, quelle et altre maggiori offese. Di maniera che gliè interesse pubblico che un malfattore non solamente sia conosciuto, ma che non viva al mondo. Lo scoprire un traditore, o perché sia stato tale altre volte o perché egli si prepara a voler fare uno effetto tale, è cosa degna di honorato Cavalliero.

La onde, l'attore, fondando la sua intentione, giustificatamente dice haverlo chiamato per traditore, ch'è voce che sforza, sotto pena di grave castigo, il suddito a scoprirlo al suo Signore; che altramente verrebbe egli punito come il delinquente. Gliè ben vero che la Cavalleria, forse concordaria in questa parte col detto dell'auriga e Mastro de' leggisti chiamato Bartolo, l'anima del quale gli altri dicono trovarsi all'inferno per haver voluto che la sola scienza del tradimento punisca il consapevole come il principale. Percioché nel Cavalliero si trova un non so che di più d'obbligo verso il padrone che forse in un altro uomo ordinario, che tema ogni cosa. Costui, non havendo a passare per tratti de' fune e per altri tormenti usati a darsi, ma per il mezzo del duello, ove la molta giustitia può scoprire il vero, forse che col sol sapere un tradimento [c. 143v] potrebbe perdere la vita et l'honore. Cosa che io non affermo per vera, se non precedono certe sorti di inditij, oltre l'accusa di lui, che l'aiutasse contra l'accusato.

Basta che egli fugga, con l'accusa del bene commune, la nota della calunnia del falso accusatore e della mala lingua, perché un traditore può uccidere il suo Signore, può uccidere un suo amico. Contra il qual amico, che si fidi di lui, s'egli farà cosa indegna dell'amicitia, per proprio et vero traditore sarà ricevuto, niente meno o poco differente, che per un trattato che faccia contro il suo Signore.

*Dichiaratione delle susseguenti: «Voi molte volte et al Signore ancora havete detto, ch'io ho mentito».*

Scopre l'attore haver per certa la mentita, datagli in tutti quei luoghi ove egli havea chiamato il reo per traditore. Accetta la mentita datagli in assenza, come convenevole difesa contro l'offesa fattagli in assenza; con la forza di lei che a lui tocchi il provare. Mostra che sia da andar molto ben risoluto et non mettere in disputa quelle cose che tra Cavallieri si hanno per chiare. Cosa che non vien osservata ordinariamente, perciocché molti disputano, cercano di fuggire, [c. 144r] di non esser mentiti, vanno cimentando per levar li vantaggi et finiscono in parole. L'attore, che è Cavalliero, fa che egli che è il primo a muover dubbio sopra l'honor dell'altro, poichè, in prima vista accusando e calunniando il reo, dia opera a cosa proibita e

illecita. Ha notitia ch'essendo mentito, restarebbe il calunniatore et saria havuto per mal huomo, et perciò soggiunge liberamente le parole susseguenti.

*Delle altre sottoscritte: «E perché ho fatto esaminare li testimonij dal detto, de' quali si conosce che io non per calunniarvi, ma per debito et cetera...».*

Facendo mentione nel cartello dello esame de' testimonij, se bene egli non sia chiaro in quale spetie di tradimento sia il reo, col riportarsi al detto loro vien a far l'effetto della specificatione del delitto dell'altro.

Bisogna che si creda che la nota sia la più obbrobriosa et che, per modestia di Cavalleria, l'abbia passata con silenzio. Scopre anche sapere che il detto di lui solo non bastarebbe per indurre il reo al duello, ma gliè necessario haver certi inditij ragionevoli, che lo scusino della calunnia. Et che col mezzo et favor loro, li Signori, che possono dar li campi, gli diano tanto più volentieri, quanto [c. 144v] si veda l'attore essersi mosso a buon fine, con buona intentione, per giovare et non per offendere. Si aiuta a replicare questa difesa sua di haver detto quelle parole, come forzato per debito di Cavalleria.

Parendogli poi che, col dire a un altro una così grave ingiuria, restando egli il mentito, non bastino quelli inditij per iscusar la nota del calunniatore, soggiunge:

*«Perchè si credano le sottoscritte, affine che la giustizia dell'arme sopra et supplicia intieramente quel che ho detto esser il vero».*

Havendo fatto la narratione, viene alla conclusionem et mostra che il duello da farsi sia per schietta manifestatione della verità, come l'arme habbiano ad essere il vero testimonio. Col mezzo delle quali egli, nello sperar la vittoria, crede scoprir affatto quel che ha detto esser vero.

Gli inditij lo fanno più confidente a sperar il bene, poiché gli danno una spetie di giustizia dal suo lato, che mediante quelli crede combattere il giusto, per essersi mosso con buona intentione.

Fanno anche gli altri Cavallieri nella mente loro che lo favoriscono con desiderare che Iddio lo aiuti, seguitando dice:

*«Vi dimando tre patenti di campi franchi a tutto transitio».*

[c. 145r] L'uso è tale che liberamente si scoprono le patenti ad un tratto, affine che il reo conosca l'attore senza alcuna intentione di ingannarlo. Usarono li nostri antipassati scoprirle ad una ad una, et bene spesso lasciavano di mostrar la terza, se non ricasate che fossero le due prime; et quella riserbavano, che era più favorevole et commoda a colui che le mandava. Il reo, come quello che teme un così fatto tratto, stava dicendo volerle vedere tutte e tre. Colui che le presentava, non volendo risolversi senza nuovo ordine, tornava al consiglio del principale, si perdeva gran tempo.

Hora, procedendosi da Cavallieri, risoluto, prima che l'attore risolva il cartello, cerca li campi et unitamente con quello manda le patenti. Se il reo vi pone dubbio alcuno che non sia molto ragionevole, comincia a entrare in mala opinione.

Di qual forma doveriano esser le patenti si dirà nel sesto libro. Basti, per hora, che nel cartello habbiam fatto mentione delli testimonij esaminati, per li inditij che mostrano che l'attore non si muova senza fondamento di giustizia. Senza li quali inditij et giustificationi, li Signori non possono, né deveno concedere li campi.



*«Mi farete sapere di quali cose haverò a provvedermi».*

[c. 145v] Questa parola di cose è molto generale, sotto di lei comprende tutte le armi di ogni sorte et d'ogni sorte cavalli, et qual altra cosa fosse necessaria. L'attore, considerando le malitie, che meglio si possono dimandare tristezze, che sogliono usare li rei per andare alla certa vittoria; perché oltre l'arme, oltre i cavalli si vedono alcune selle, alcune scarpe, altri fornimenti essere presenti nello steccato, che malagevolmente, non che provvedute, ma né anche possono essere state immaginate da lui, con questa voce generale, viene a chiedere ogni cosa.

Io non niego, come poco avanti mostrato, che senza questa clausola e le altre tutte non possa stare il cartello, perché al reo tocca l'avvertir l'attore della provvisione delle cose inusitate. Ma per uscire di quelle dispute, che si usano ne' steccati per fare spirar la giornata, et per abondar in maggior chiarezza, noi le tolleriamo come stanno.

*«Protestando delle spese».*

Anchor questa potria esser lasciata, et io la lascierei, poiché, ancor che non fossero cennate dall'attore e dal reo, [c. 146r] si intendono, sempre che per colpa dell'uno si manchi di venire all'effetto o che siano fatte fare superfluamente.

Questo solo possiamo avvertire: che quelle liste tanto piene di tante vane sorti di provvisioni, che s'usano dimandare dal reo all'attore, gli danno poca riputatione. Oltre che, per giustitia di Cavalleria, doveria esser obligato a ripartir tutte quelle spese che fossero giudicate esser state fatte fuori di proposito. Non niego io, che il reo debba avvertir l'attore, per potersi risolvere anchor egli in suo vantaggio in certe cose, quando di più sottili volesse lassarne una e pigliarne un'altra. Niego solamente quella provvisione, che eccede li termini ordinarii di quelle cose che si usano all'età nostra nel mestiere dell'arme.

*«Di Venetia il dì 20, Ottobre, 1551»<sup>7</sup>.*

Il dì che si manda il cartello è necessario che sia notato, e il luoco ancora ove sta l'attore. Però che, quanto al dì, molte volte tardando la presentatione del cartello per qualche impedimento di colui che lo porta, mostra l'attore di havere fatto dal suo lato incontinente quel che gli tocca di fare.

*«Io Brunoro et cetera...».*

Questa sottoscrizione è più che necessaria, perché si veda il nome [c. 146v] dell'attore. Il quale, anchor non havesse scritto il cartello di sua mano, questa poca sua scrittura approva la lettera per sua, come se tutta fosse di man di lui. Il medesimo, afferma il leggista osservarsi nelle sottoscrizioni degli altri huomini ordinarij.

*«Soscrizione de' testimonii».*

Questa sottoscrizione può ributtar qualche maligno, che fingendo che uno mandi un cartello a un altro o che sia scrittura diffamatoria di colui, con la sottoscrizione si assicura un gentilhuomo

---

<sup>7</sup> Sopra è riportato: «Di Bologna li, 20, Ottobre 1537».

di non haver a dar altro conto, che una falsa non sia stata scritta da lui, nel resto non so che importi molto. Se nissuno o pochi ordinano far cosa così trista, la quale fosse negata per sua da colui sotto il nome di chi fosse fatta, bastaria. Il tal sano verrebbe in poco utile di lui, in grave rischio se si risapesse. Il quale, oltre la pena della giustitia ordinaria, correrebbe in quella dell'honore et forse della persona.

Io, nella querela, che fu mossa contra me, mi contentai della mia sola sottoscrizione et fu approvata per buona senza che l'attore vi mettesse mai dubio [c. 147r] alcuno, il quale seguì anchor egli il medesimo. L'ordinario è come si vede nella sottoscrizione, la quale dà tanta maggiore autorità al cartello, quanto quelli che sottoscrivono siano huomini di grado.

Io ho veduto che molti hanno rifiutato di sottoscrivere per dubio di non offendere l'altro amico loro. Non biasimarei quelli che si sottoscrivono, salvo in caso che nel cartello fossero contro l'altro parole molto ingiuriose. Ancor che di così fatte sottoscrizioni non si potesse dar riprensione, poiché colui che sottoscrive non afferma altro più se non che il cartello sia di volontà di colui. Non di meno, la più sicura, quando il cartello contiene ingiurie gravi è di astenersene.

Delli testimonij sottoscritti, l'uno è colonnello di fanti, che è il primo, l'altro capitano di fanti, il terzo similmente colonnello di fanti del Re Christianissimo, tutti da Pesaro segnalati et consciuti per soldati. Con somiglianti far si devono le sottoscrizioni.

*Risposta del Provocato.*

Conte Brunoro di Canedoli,

rispondo al vostro che, poiché altre volte vi fu data una bastonata et non vi risentiste, [c. 147v] siete fuori del privilegio del duello et che, però, volendo procedere contra me, vi è necessario procedere come gli altri alla giustitia ordinaria.

Quando anche foste senza macchia, quei vostri testimonij non solamente non vi approvano la via dell'arme, ma per il detto loro più presto restate il calunniatore, che vi siate messo senza alcuna ragione contra me. Poi mi trovo obligato alla querela pubblica di questa guerra; ho una arcobugiata, ch'io curo, che mi impedisce un braccio. Le patenti di campi, quando fossi obligato allo steccato, non mi satisfariano, perciocché, come quei Signori ve l'habbiano concedute senza informarsi di qual siate, né con quale ragione vi siate mosso all'offesa d'huomo d'honore, così crederei che potessero credere in qualche cosa di più, che a voi fosse favore e a me preiuditio.

Et, perché non para ch'io voglia fuggire quel che vuole la giustitia della nostra professione, mi contento che ci rimettiamo al giuditio di due Cavallieri, alla sentenza de' quali mi profferò d'acquietarmi.

Di Pesaro il 20, novembre 1551,

Io Alberico de' Berardi da Montelabate.

Le sottoscrizioni

«Conte Brunoro».

[c. 148r] Habbiamo due spetie di conti: l'una con territorio, l'altra per privilegio. Questa seconda vien chiamata da leggisti "conte abusivo"; l'altro per proprio et vero conte. Con tutto

ciò che l'abusivo goda delli privilegj come il vero conte, non di meno è gran differenza quanto alla dignità, per haver sudditi con giurisdizione.

L'attore si mostra vero Conte per la parola Budri, che è castello habitato da honesto numero di huomini.

*«Poi ché altre volte vi fu data una bastonata».*

Due cose habbiamo a notare: l'una, che il reo è quello che ricusa l'attore et non l'attore il reo, che fa manifesto che esso attore, con chiamare il reo traditore senza riserva, viene ad approvar la persona di lui; l'altra che, nonostante la dignità del contado, il reo non si tiene inferiore a lui. Sta nei termini di Cavalleria, come quello che ha notitia che il duello non si concede, salvo che in privilegio alli huomini d'honore o honorati.

Con questa eccezione della bastonata, che è mortale, la quale impedisce l'intrar più oltre nella querela, lo ferma e mostra che, non essendo risentito, egli sia macchiato et però disseguale a lui. Una così fatta ingiuria, come si è detto di sopra, è riputata [c. 148v] tra le più gravi, poiché colui che opera il bastone mostra chiaramente di voler tratta l'altro da servo e da vile, i quali vengono castigati con somiglianti instrumenti.

*«Volendo procedere contra me, vi è necessario procedere per la via ordinaria come gli altri».*

Con queste parole viene a mostrargli il giuditio di giudici ordinari, avanti i quali, se colui che accusa non prova la sua querela, resta egli havuto per calunniatore. Altre maggiori prove ricercano i giuditi delle città, altre minori quelli della Cavalleria. Il vantaggio del reo è che, oltre a fuggire il cimento dell'arme con giuditio ordinario, si fa minor spesa che non si faria nello steccato, si levano molti interessi e molti rischi.

*«Quando anche foste [...] quei vostri testimonii non solamente [...] ma mostrano voi esser il calunniatore».*

Questa eccezione medesimamente impedirebbe il procedere più avanti et saria mortale o perentoria, come vogliam dire. Percioché, supponendo per vero quel che habbiamo detto, che al duello debbono precedere inditii tali, mediante i quali l'attore possa mostrare di potersi muovere con giustissima et grave causa, quando [c. 149r] non si vedono inditij che inclinino gli altri a credere contra il reo, il duello non deve permettersi a niuno. Poiché, s'egli è il vero che l'arme si dariano in supplemento di prova, non possiamo dire che sia supplemento ove non è principio o mezzo; e tale che, se non passa il mezzo, come forse doveria, deve arrivare ad ogni modo alla mezza prova o poco meno.

Che se altramente dicessimo, un Cavalliero patiria gravissimo incommodo da quel beneficio che gliè stato dato per commodo, che è il duello provativo in manifestatione della verità. Sendo che ogni giovane insolente, ogni disperato potrebbe chiamar un'honorato o di hohnore a duello, col chiamarlo traditore o provocarlo con somigliante ingiuria senza dare altro conto, per venir all'arme, cosa che la gravità, e la molta dignità della Cavalleria non tollera. Et però la eccezione, se così è come vien proposta, che li testimonii non provino nulla, è vera impeditiva all'entrar più oltre.

*«Mi trovo obligato alla querela pubblica, ho una arcobugiata».*

Sono due eccezioni che chiameremo dilatorie, come a dire che allungano il tempo del venire alle mani; non negariano il duello, ma lo differiranno per li giusti impedimenti.

La prima [c. 149v] dell'obbligo della querela pubblica, se il reo si trovava innanzi alla privata obligato alla guerra, ha l'obbligo a seguir quella, che è pubblica fino al fine e lassar la privata. Nel qual caso, può protestare quando egli habbia animo, finita la pubblica di voler la privata, che egli habbia volontà di dar conto alla sua privata et dire che, se caso alcuno avverso gli avvenisse di morte o di stroppiamento, vuole che si sappia questo animo di lui. Serve così fatto protesto per honor in vita et in morte, col quale in caso di morte si mostra ch'era per corrispondere et non fuggire il combattere.

L'altra della arcobugiata, in ogni tempo, come di impedimento giusto, merita di essere ammessa, la quale, come la prima, non ributta la querela dell'attore, ma la differisce fin che sia risanato.

*«Le patenti delli campi non mi satisfariano».*

Avvertisce con queste parole che se saria obligato in steccato le patenti non gli piacciono, non vuole che se gli apponga che tacitamente le habbia havute per buone. Questa eccezione è alla sembianza di quella che il leggista chiama declinatoria, come il giudice o gli sia sospetto o non sia giudice di lui ordinario.

Mostra il provocato d'havere per sospetti quelli Signori, che senza alcuna consideratione e senza voler sapere di quale conditione sia la persona [c. 150r] dell'attore, di quale il reo, qual sia la querela e la cagione di quella, senza vedere se gli inditij siano sufficienti a dare un luoco franco, lo concedono, che è cosa di tanta importanza quanto si è mostrato di sopra.

La onde, temendo il provocato della leggierezza et della poca fermezza di questi Signori, allega d'un certo modo una sospitione che è di molto rispetto, et merita di essere ammessa et ben considerata. Con la quale eccezione, ogni honorato Cavalliero potria, con honor suo, ricusar così fatte patenti. Delle quali si farà mentione a luoco suo, ove si dirà se il reo sia obligato allegar la causa specificatamente et particolarmente della sospitione, o pur gli basti dire d'haver li sospetti senza venir ad altro individuo.

*«Mi contento che ci rimettiamo al giuditio di due Cavallieri».*

Poiché il provocato ha havuto oppositione alla persona dell'attore et mostrato che non è legittima per il duello et l'altre notate di sopra, per mostrare che non voglia fuggire quel che sia ragionevole, si riporta a voler stare alla sentenza di due Cavallieri. Questa così fatta profferta, con tante eccezioni, perentorie, mortali, dilatorie et declinatorie, che si sono opposte, può [c. 150v] esser ricevuto con honor al reo. Il quale verrebbe gravemente imputato se egli non conoscesse quali siano li termini di Cavalleria; con l'averle opposte, col volerle rimettere al giuditio de' giudici fa effetto da Cavalliero.

Il quale può molto bene, in certi casi, domandare che si giudichi se una querela sia combattibile avanti che si proceda più oltre; similmente, se la persona dell'attore sia legittima da potersi valere del privilegio del duello. Leggisti, quando uno statuto vuole che le liti tra parenti si compromettano, tollerano che si comprometta in arbitri, se la causa sia compromissibile et compresa nello statuto. Così diciamo nel caso nostro, che a Cavalliero honorato o d'honore non sia sconvenevole, anzi honorevole, voler honestamente intendere il caso di lui prima che vada a rischio così grave et importante.

Se alcun caso per honore è combattibile con li debiti mezzi, il notato di sopra è l'uno, poiché fra due venuti alle ingiurie è o che l'attore resti il calunniatore se non combatte, o il reo il traditore. Se l'uno, dovendo cimentarsi, fugge quel rischio resta diffamato et escluso della Cavalleria.

*Cartello per duello per experimentar qual di due sia di forza, di voler maggiore dell'altro.*

[c. 151r] «A me è noto che voi siete Cavallier di valore; Io, camminando alla medesima strada di Cavalleria, per far esperienza qual di noi prevaglia nella forza e nell'arte della nostra professione, vi sfido per dimane al cospetto del vostro et nostro essercito, nel luoco che ci sarà assegnato dal Generale mio Capitano».

Habbiamo notato una così fatta forma fra due esserciti, come così fatti duelli si facciano molto più tra certi giovani Cavallieri nel tempo di guerra che di pace. Il duello che passò tra Davide et Golia, come si vede all'undicesimo del Primo de' Re, pare che fosse molto più per la decisione della querela che per ostentatione delle forze, perché Golia mostrava per le parole di lui che, restando vinto, li filistei restariano servi di quelli d'Israel. Pur, poiché vediamo che doppo la vittoria non cessò la guerra, debbiamo credere che, senza ordine delli altri, Golia dicesse quella parole et che, vanamente confidandosi nelle forze proprie, venisse a duello. Davide, accompagnato dallo Spirito Santo, disarmato, ad uso di pastore con un semplice bastone et una fromba, resta vincitore.

Da questo essemplio possiamo chiaramente tenere il duello [c. 151v] per illecito, poiché la confidenza humana, senza l'aiuto di Dio Benedetto, è frivola et vana. Ma, poiché nella età nostra accade spesse volte che un Cavalliero, alla sembianza di Torquato, di Valerio Corvino, di quel todesco et l'altro Sanseverino nello Stato de' Signori Venetiani, et di quelli che combatterono al tempo del gran Capitano<sup>8</sup>, si metterà avanti, si sfiderà un Cavalliero particolare o altro in generale. Poiché si tratta dell'honore o di un Cavalliero segnalato o di una intiera nazione, sia o nella guerra o nella pace che avvenga un così fatto caso, bisogna che diciamo che l'altro che sarà invitato possa con giusta ragione ricusar il duello; come non siano per mancare delle occasioni, col mezzo delle quali si possa scoprir l'arte et la forza di un buon Cavalliero contra li nemici medesimi, unito con gli altri dell'Essercito suo.

Né crederò giammai che il ricusare sia per tornare a dishonore di colui che ricusa. Se l'altro ricarcasse la sfida contra un solo particolare, può il provocato sentirsi come ingiuriato et dargli risposta che, havendo che far con lui, scopra l'altra più giusta [c. 152r] causa, faccia quel che conviene a chi chiama, che gli darà convenevole risposta.

Il mio parere è questo, col riportarmi: sempre che nella pace accadesse una tale sfida, l'attore fosse per rimanere con poco honore anchor che l'altro non accettasse, poiché da leggiero viene a voler cimentare la vita sua. Se poi desse tanta cagione nella sua pertinacia, che costringesse il reo a ridursi allo steccato, questa non si chiama per il nome che lo dimanda la rubrica delle sfide, che nelle guerre si fanno tra due o più delli nemici per la causa di sopra. Io mi riporto, col credere sempre che un honrato et buon Cavalliero possa astenersi con honor

---

<sup>8</sup> In tale ultimo caso, il riferimento pare essere alla Disfida di Barletta, non al duello tra Pierre de Bayard e Alonso de Sotomayor, avvenuto nel 1502, nel quale oggetto del contendere era il trattamento riservato dal primo al secondo durante la prigionia.

suo, quando non venga chiamato per altra cagione, che per cimentar quel che di loro sia di valor maggiore.

Quelle parole del luoco fra li due esserciti, che sia per dar uno delli generali, non assicurariano l'altro, perchè quel terreno che sta nel mezzo, senza che alcun vi alloggi, si intende posseduto più presto dal timore che ambidue gli Esserciti hanno di occuparlo, che dall'uno di essi. Il luoco, adunque, porta nissuna o poca sicurezza et la causa del duello è piena di vanità et di leggierezza.

#### *Duello per odio.*

[c. 152v] «Io conosco a molti segni che voi mi portate odio e io ne porto a voi. Per estinguerlo affatto, desidero che ci vediamo con l'arme in mano, col mezzo delle quali l'uno di noi finiria la vita et così l'uno uscirà di questa molestia, o forse accaderà tra noi tal cosa che potria farci venir amici. Perciò vi mando tre patenti di campi».

La più bestial cagione non si può vedere, conciosia che, come si è detto di sopra, ben spesso si odiano alcuni vicini, alcuni huomini che non si sono mai veduti, che non se ne sa dar la cagione. Se gliè vero il presupposito che habbiamo fatto, che non sia da venir al duello se non per causa gravissima e tale, che colui da chi manca il ridursi, sia per rimanere dishonorato, quando per questa causa non si venga al duello, non si darà infamia a colui che ricusa; anzi, infamante sarebbe l'accettarlo.

Non voglio che si prenda meraviglia di così fatto duello, poiché io ne ho vietati due a giorni miei: l'uno perché non vi era altra cagione che per inimicitia antica di casate, senza offesa notabile; l'altro per odio solo, che uno portava all'altro senza saperne appunto la cagione. Ad ambidue questi, che pur volevano [c. 153r] giustificarsi per piccole ingiuriette che non importavano nulla, consigliai il contrario e gli acquietai.

Gliè da avvertire ad una cosa sola, che bene spesso l'odio è causato dalla invidia. Non niego io che non si possa odiare un huomo, uno animale senza invidiarlo. Ma basti che, il più delle volte, così avviene, che l'odio è figliolo della invidia. Come questa dà cagione all'odio, da questo si vien facilmente alle offese. Come si è detto, il dar duello senza altra cagione che per invidia et odio è cosa di poco honore a colui che lo concede et alli altri che combattono. L'invidioso non può esser Cavalliero, poiché l'invidia presuppone viltà et bassezza d'animo.

In un solo caso possiamo invidiar il ben dell'altro, quando l'altro sia nimico a noi et quel bene, crescendo gli la forza, possa nuocerci con facilità maggiore. Basta che concludiamo il duello di sopra non doversi ammettere.

#### *Duello difensivo della vita o della robba.*

«Voi, per quel che intendo, preparate forza per offendermi con soverchiaria. Vi mando tre patenti di campi, se sarete Cavalliero, come mostrate desiderare di esser tenuto, potrete [c. 153v] eleggerne uno; se non lo eleggerete, procederò contra l'honore e la persona vostra in qual miglior modo ch'io potrò, come necessaria mia difesa».

Noi non habbiamo dubio, presupponendo per vero che il nemico nostro, usitato a mettere ad effetto le minacce, si metta ad ordine per farci offesa, che noi, come si è detto di sopra,

possiamo prevenirlo prima che venga ad assaltarci in casa nostra et occiderlo, restandone excusati, come lo habbiamo ammazzato a nostra necessaria difesa. Se questo è vero presso li giuriconsulti, sarà verissimo presso la Cavalleria, la quale sta sempre unita con le leggi della natura.

Mi è permesso il prevenire et andar all'offesa sicura del nemico per mia necessaria difesa, come di sopra, maggiormente mi deve esser concesso il duello. Il quale è duello honorato, degno et lodevole in ogni sorte di scola, anche nella medesima della teologia, come mostra la glossa ordinaria sopra il undicesimo, al Primo de' Re.

Quel che si è detto della vita, si dice ancora delle facultà, le quali, quando stessero in rischio che altri volessero torle, possono esser difese con [c. 154r] la morte anchora di colui che le vuol torle. Hanno queste difensioni presso li canonisti forza tanto grande, che permettono ad un sacerdote, nel celebrar messa, uccidere per difesa colui che l'assalta e poi tornare a finir di celebrare. Se uno si vedesse convinto da falsi testimonii e condannato a torto, non facciamo dubio che, essendogli offerto il duello, lo può accettare e sarà chiamata schietta necessaria difesa più che vero et proprio duello.

In così fatti et somiglianti casi crederei che si facesse peccato a non difendersi, poiché omicida di sé stesso si può chiamar colui che, potendosi difendere, si lassa occidere e incorre nella istessa pena, come ammazzasse un altro.

#### *Duello vendicativo per ingiuria di fatti.*

«Voi, accompagnato da molti, mi deste delle ferite. Se sarete tale quale desiderate esser tenuto, vi ridurrete meco in luoco ove non sarà vietato valersi dell'arme usate da Cavallieri, con le quali spero farvi pentire della soverchiarìa che mi faceste non mi guardando io punto da voi, perciòché vi credeva amico. A questo fine vi mando le patenti secondo l'uso ordinario».

[c. 154v] Se noi volessimo disputare la validità di questo duello, potremmo sostenere con altre più ragioni di quelle che si diranno. Basta che diciamo che chiaramente vediamo che le guerre ordinarie, per la maggior parte, non si fanno ad altro fine che di vendicare le ingiurie che l'un Principe vien facendo all'altro, siano fatte o alle cose proprie loro o perché sia negata giustizia ai suoi. Nel qual caso, quando non bastano le ripresaglie, si viene alla forza manifesta.

Se ben vediamo che l'argomento della guerra publica alla particolare non precede sempre, e però, presupponendo due esserciti, l'uno per vendicarsi, l'altro difendente, non vadano del pari le comparationi della publica al duello, poiché, come in quella non si va sempre con sicurezza alla certa vendetta, concorrendoci molti accidenti che, per minimi che siano, causano le vittorie ancor contra quelli che hanno la giustizia dal lato loro, così concorrono nel privato duello. Ove colui che è offeso, alla sembianza de' valorosi et buoni Principi, come questi per castigar li tiranni, li insolenti, per non lassarli [c. 155r] correre di errore in errore, pigliano l'arme, così il Cavalliero privato, con la intentione che quello insolente non vada facendo contra gli altri et lui medesimo ogni hora maggiori mali, con questa intentione di salvar l'honor di lui, cammina alla vendetta più per il fine, che si è detto, di ricuperare l'honore et di reprimere il peccatore, che per ammazzarlo.

Così buonamente non deve essere ributtata, né abborrita come altri vorriano; né si combatterà, come vuol la commune opinione di molti, che l'altro che habbia fatto l'offesa habbia fatto male, poiché non dobbiamo farci così ignoranti che vogliamo combattere e mettere in alcun dubio quella giustitia che è nota a tutti che sia dal lato nostro, ma si starà schiettamente nel vendicare, nel castigar la offesa. Venga di poi qual si voglia accidente, che il buon Cavalliero lo pigliarà a pena di altri suoi peccati, haverà fatto da valoroso et forte Cavalliero il debito suo.

Ragionevolmente e con molto favore de' poveri Cavallieri si trova il duello vendicativo, poiché reprime la molta superbia di alcuni favoriti dalli appetiti di certi Principi, che hanno per piacere di far apparire per bravi certi giovani insolenti, levati da luochi humili et bassi, essaltati [c. 155v] solamente per disprezzo de' buoni. Con questo indulto, in dishonore di così fatti Signori, ch'io non parlo, se non di alcuni che purtroppo mi è noto, che la età nostra ha li più principali che vivono come Principi e Cavallieri, dico che, in dispregio de' mali huomini, un buon Cavalliero, per povero che sia, con due dita di carta leva il favorito dal lato del Signore, leva il ricco da quei beni della fortune che gli sono lassati da suoi antipassati, levagli dalle case proprie, da seguiti de' suoi cagnetti, gli riduce in quattro passi di terreno a dar conto delle insolenze loro.

O tribunal di Dio giusto, santo et buono, che levi, reprimi la insolentia di così fatta trista et scelerata gente. Il qual tribunale, quando non possa perché l'altro fugga, stringere il cimento per dar la pena che si merita nella persona di lui, dà ampia auttorità all'offeso, col mezzo de' manifesti, di levargli l'honore et poi la vita ancora, quando et come possa. Rimette l'offeso al primo grado dell'honore della sua fama; anzi, gliela accresce in tanto, che [c. 156r] va poi camminando di grado in grado a quell'honore che si è detto di sopra.

Così sento io che sia da ammettere il sudetto duello, col riportarmi sempre in questo et quel che si è detto, et si dirà alla terminatione della Santa Romana Chiesa.

#### *Duello vendicativo per altre ingiurie mute et miste.*

Per vindicativi chiamiamo li duelli di sopra, perché si veda la differenza delli uni alli altri. Questo della rubrica può verificarsi contra alcuni somiglianti alli insolenti et favoriti, i quali, non essendo mai usciti della patria loro, se vedranno un Cavalliero virtuoso divenuto nobile per la sua virtù tornato ricco a casa, tratti dalla invidia, fanno mille ingiurie senza parlare, simili a quelle che habbiamo detto ove si è ragionato delle ingiurie. Hora con cotrafargli con maschere o con abiti che somigliano al Cavalliero, hora se vedranno che si ha un bel turco ginetto o altra rara cavalcatura, per il contrario questi montano sopra gli asini; vanno con molti modi chiaramente sprezzando il virtuoso, hor con sonetti, hor con scritte affisse la notte sopra i muri.

Crescendo le contumelie intanto, che noi di così fatti ne habbiamo veduto più d'uno, [c. 156v] che ha dato al gentilhuomo honorato, per non restar dishonorato, grave et gran cagione di haver ricorso a chiamar uno di loro, il più importante, in un duello per vendicarsi di così fatte ingiurie.

Dietro il quale, quando non comparisca, può tornare nella patria sua ben veduto et honorato da buoni, et anche dalli altri a quali finalmente dispiacciono le offese che si fanno ingiustamente. Può poi, come si è detto di sopra, venire al castigo come meglio sia



l'occasione per presentarli, con sua maggior giustificazione che se non fosse ito alla via regia del duello. In così fatte dishonorationi et ingiurie mute, deve il Cavalliero andar molto avvertito di non correre in fretta, ma venir pian piano alla correctione che mostra l'Evangelo, di avvertir quel che l'offende tra lui et lui; poi con mezzo di huomini buoni verrà ire di grado in grado col suo fermo procedere, che scopre a tutti chiaramente che, se l'altro si emenda, non sia per andar più avanti. Ma quando il continuar la pertinacia dell'altro arrivasse al grado che si è detto, che meglio sia la Cavalliero quel ricorso, quel rischio [c. 157r] et più espediente, che il viver prezzato, se gli apre la strada alla vera giustitia di cavalleria.

Habbiamo inteso da un gentilhuomo honorato che un Cavalliero spagnuolo, sempre che incontrava un altro che era venuto di nuovo alla corte, gli sopravveniva un tanto riso, così frequente e tonante, che dava meraviglia a tutti. Il nuovo, havendolo fatto avvertito più di una volta, lo fece chiamare per venire all'arme. L'altro pubblicamente, negando il cimento, disse sopra l'honor di Cavalliero ch'egli stimava l'altro par a lui in ogni cosa, et di nobiltà et di valore, et che niente conosceva in lui degno di sprezzo, ma che egli non poteva contenersi di quel riso, chiedendogli perdono. L'altro si quietò dell'honor suo, non senza qualche calunnia di colui che rideva, che lo fece tener per più leggiero et manco fermo assai, di quel che era tenuto.

Noi vediamo anche in Italia così fatti accidenti, che uno per natura in vista dell'altro ingrossarà, come si dice, la vista, guarderà mal l'occhio o farà bocca da ridere, che non potrà dargli rimedio che, se verrà dimandato, confesserà non farlo per dishonorare, non per ingiuriare, ma per non potersi astenere. Il riso fuori di tempo [c. 157v] e di proposto causa che si creda l'altro, come si è detto, per leggiero et vano, poiché il ridere non nasce salvo di cosa faceta, detta o fatta a tempo. Ridiamo molte quando vediamo una caduta di un huomo che sia ito per strada mal accorto. Se vediamo poi ch'egli nel cadere habbia ricevuto danno nella persona, pigliamo dispiacere, come che la natura dell'uno si rallegrì quando vede un altro che faccia o dica qualche goffaria, che egli non diria o faria, pargli essere a quello di spirito, di ingegno assai superiore. Però il riso di prima vista porta mala presuntione, o ch'egli sia poco grave, o che l'altro di chi ride sia in qualche spetie indegno di Cavalliero.

#### *Duello somigliante al gettar delle sorti*

Hanno leggisti alcuni casi dubij che si commettono alla sorte, dalla sentenza delli quali non si dà appellatione, come che dentro a quella sia una provvidenza divina, che gli antichi chiamavano fortuna. Varij sono gli accidenti humani per le divisioni delle facultà, per la resolutione di certe cose dubie che fanno ridurre al gettar delle sorti. San Tommaso nella seconda [c. 158r], della Seconda della Summa sua parla se sia lecita la divinatione e nel fine mostra che, così come è lecita la sorte in molti casi, sia anche il duello. In certi, per la comparatione, adunque, fa dell'uno et dell'altro approvato dalla glossa ordinaria del Undicesimo delli Re.

Lassaremo in consideratione di quelli, che misurano li casi delle sorti al duello, se sia da ammetterlo o no. Questo passo habbiamo voluto toccare per non lassar cosa intentata da noi, se ben fosse anche compresa nelli altri casi.

*Duello fra due re o due Principi, per evitar col rischio loro la mortalità di molta gente.*

Così fatto duello per evitar maggior mali, come morte di molti innocenti, dissipazione di territorij, distrutione di città, ville, castelli, dicano altri quel che vogliono, che, accostandomi al teologo del capitolo Undicesimo delli Re allegato di sopra, col riservo di sempre, di riportarmi alla terminatione della Chiesa, io tengo lecito, giusto e ragionevole, per quella ragione che si adduce, del evitar maggiori mali, che sia lecito eleggere il minore o, come vuole il Gaetano sopra San Tommaso, perché si facciano minori errori e minori [c. 158v] peccati.

Potremmo approvare questa opinione, come ricorda Paulo, che, se non si può castamente, almeno si pecchi cautamente, per fuggir il mal esempio che si daria al prossimo et per altre ragioni. Alle quali, prima che havessimo veduto li theologi, facessimo mentione di sopra. Ma ci basta hora di haver tocco il caso, col soggiungere che Dio volesse che quei tali, che sono a capi delle fattioni o conducono esserciti a conflitti, fossero obligati a terminar la publica querela a fronte a fronte, a sol a solo con l'altro, che vedressimo cessar guerre e ruine, non solamente delle particular città, ma delli intieri Regni.

Così fatti Signori se ne vanno essenti, stanno nelle loro commodità, gli altri patiscono sol per causa loro. Qual comandamento doveria più osservarsi che il non occidere li innocenti e quel che non ha colpa alcuna, che il struggerli, dissipargli le loro facultà per fargli con le lor famigliole andar pascendo l'erbe e morir di fame tutti è pur gran peccato.

*Duello per terminar cause civili o criminali, le quali per altra strada non si possano terminare.*

Parerà differente e pur si comprenderà questo caso sotto gli altri, havendo questa intentione: che non terminandosi la lite, [c. 159r] io venga a perdere quel che è mio di ragione o che vi corra il certo morir mio. Così fatti duelli si chiamaranno necessarij difensivi. Potrà avvenir un caso che, non potendo conseguir giustitia, domanderò un certo e liquidato credito mio. L'altro, per favori o per vera forza, mi nega, mi opprime.

Pare che per delitti civili non sia da concedere il duello, come la diritta via sia l'ordinaria, ma poniamo caso che questa, come si dice, ci manchi, sarà pur necessario ricorrere a questo buon indulto di Cavalleria con ricercar l'altro e giustificar la causa, con recarmi ad ingiuria che l'altro non mi dia quel che debitamente è mio. Lo stringerò, come per difesa e per giusta cagione, alla recuperatione di quel che è mio, come anche per honore, per ributtar la ingiuria, che mi pare di ricevere che all'altro basti animo di tenere quel che è mio, quasi per forza.

*Duello alla macchia*

Noi habbiamo, come alcuni vogliono, questa sorte di duello per prohibita. Però, se guardiamo che la cagione del ridursi in un luoco privato sia havuta per lecita, quel che nel publico è ragionevole sarà anche nel privato. Anzi, così fatti duelli, [c. 159v] che si fanno alla macchia, danno gran cagione alli insolenti di non far offesa ad altri, poiché sanno non poter allungar il combattere col favore de' Signori.

Attendiamo pure alla cagion della querela, che ella sia giusta che, essendo combattibile in publico, è combattibile in ogni luoco. Noi terremo un Cavalliero in minor grado assai che

senza gran cagione offenda l'altro, quando chiamato alla macchia fugga d'andarvi. Biasimiamo anche quelli che, per ogni minima causa, ricercano o chiamano gli altri.

In certe cose dubie, colui che risolverà dar conto subito di lui, lo terremo per onorevole et degno del grado di Cavalleria. Però che diciamo che l'andar alla macchia non sia dishonorevole, ma si bene l'andarvi da leggiero. Colui che può stratiar l'attore, fa atto da Cavalliero se gli abbrevia il tempo e la spesa. Possiamo anche alla macchia haver testimonij et giudici, quando vi andiamo d'accordo, et esser anche sicuri di quel che succede, poichè nei casi giusti li Principi sogliono tacitamente permettere che non si riveda cosa che passi honoratamente tra due Cavallieri alla macchia.

*Duello in una camera et duello in luoco destinato per terminar le querele senza ricercar campi.*

Sono stati a giorni miei alcuni signorotti valent'huomini che si hanno fatto [c. 160r] gran seguito de' bravi Cavallieri, come il Signor Giovanni de Medici, il Conte Guido Rangone, il Signor Luigi detto Rodomonte<sup>9</sup>, il Signor Cagnino Gonzaga, il Conte di Gaiazzo<sup>10</sup>, che stette generale della fanteria delli Signori Venetiani, et somiglianti, quali non poteano reprimere in altro modo le continue querele che con lassarle terminare quando in una sala, quando in altro luoco, quando in camicia con le proprie spade che portavano. Il Signor Giovanni, trovandosi in Fano, volse, tratto dalla maestria de Amico de' Venafri et Giovan da Turnio, due valenti huomini, che fossero serrati in una camera, con ordinargli che non pensassero uscir ambedue vivi ma che l'uno ne uscisse solo o che gli ammazzarebbe. Così rinchiusi, si diedero di molte ferite. Sopravvenendo un Cavalliero honorato per transito, inteso il caso, gli chiedette et ottenne in gratia, ch'erano vicini al morire.

Molti biasimiariano così fatte previsionì. Non di meno, quelli che si trovano sopra il fatto, con la ragione di evitar scandali maggiori, lassano fare questo cimento con niente minor ragione di quel che si permette l'altro, che si è detto di sopra.

Usano ancora alcuni capitani, quando si serrano in qualche città per difenderla o da assedio o da forza, far bando publico che niuno ardisca ricordare né querela, né inimicitia vecchia. [c. 160v] Et che per le nuove non si possa chiamar voce aiuto della propria natione, con stabilir un luoco ove si permette terminar quelle controversie che accadono di nuovo.

Noi di così fatto istituto non vogliamo dir altro, perchè nelle città e nelli esserciti ancora lodaremo sempre che non si tollerino duelli, ma che si castigino li delinquenti, o che, finita la publica querela, pigliando la parola di sicurezza, si differisca la privata.

*Le querele che si combattono d'accordo alla macchia o in altro luoco privato, doppo l'abbattimento restano spente et fornite come l'altre che si terminano in steccato publico.*

La rubrica decisiva di sopra porta con essa lei la ragione, poichè per quella via che si piglia, si deve camminare, e quel che è piaciuto una volta non deve più dispiacere. Queste regole, se hanno luoco nelli altri huomini ordinarij, maggiormente deveno haverlo nella

<sup>9</sup> Luigi Gonzaga, Conte di Sabbioneta († 1532).

<sup>10</sup> Roberto Sanseverino d'Aragona († 1487).

Cavalleria. Ove non si presume non che le operationi e le parole, ma che né anche li cenni si facciano che prima non siano ben escogitate e ben agitate per la mente, et ben discorse.

Se un Cavalliero offeso chiama l'altro alla macchia, o dentro una città in luoco partato, et colui, che potrebbe come reo aspettare [c. 161r] di esser chiamato con li soliti vantaggi, non curando, accetti la richiesta, ambidue vengon d'accordo tacitamente a consentire che il luoco dello steccato succeda la macchia, o altro luoco privato. Ove, poiché con l'arme in mano sia finita col ferire dell'uno o perché siano stati separati, che è il caso più forte, come si voglia che sia spedita quella briga, colui che ha offeso non è più obligato per via di quella querela tornare né al duello publico, né al privato.

Percioché, come consentiamo ad una cosa, la consentiamo con tutte le sue qualità. L'offeso dovea provvedere che gli potea accader accidente o di ferite, o d'esser diviso. L'altro, col fargli quel vantaggio di non faticarlo, ha ben meritato di haver questo solo di non tornarvi più di una volta. Come non tornaria dietro un duello publico ove fosse separato dal Signore del campo, poiché la colpa non saria di lui, ma del medesimo campo che l'attore gli avesse mandato.

Diciamo, adunque, che se detto attore oltre la prima ingiuria nella questione privata ne riceve un'altra, che il danno saria il suo et restaria estinta l'una et l'altra querela.

*Duello per mantenere la fede non migliore e più vera delle altre tutte.*

Se vogliamo chiamar duello il combattere per la fede nostra, come per provarla più vera di qual altra, non faremo cosa giusta, [c. 161v] né ragionevole, poiché quel che si tiene in via di fede, che è per certa, non si deve mettere in dubio e tentar Dio, o metter scandalo nella mente della gente bassa, in caso che colui, che combatta per la verità della fede venga vinto per altri suoi peccati. Così fatto cimento, se non si facesse per la rivelatione di Iddio, come quello di Davide con Golia, che volse mostrare la sua giustitia, non è da ammettere, ma si ben morire per il nome di Christo come et quando si deve, et ove si presentano quelle cause ragionevoli che sono approvate mediante le guerre lecite contra gli infedeli dalla santa Chiesa.

La onde, non venne biasimato, anzi lodato, quel Cavallier spagnuolo che, sfidato al cospetto del Re Cattolicissimo, durante la guerra di Granata, sopra la querela qual fede fosse la migliore o la nostra o la loro, ruscò il Cavalliero con dire che la religion christiana havea suoi difensori, che erano i theologi e gli altri prelati, che a lui bastava credere et riportarsi a loro. Sfidato sopra qual re fosse migliore di vita, rispose il medesimo col rimettersi al re o a quelli che erano più remunerati di lui. Il moro lo chiamò a duello, come che avesse fatto male et da indegno Cavalliero a non pigliar o l'una o l'altra di quelle proposte; combattette il christiano [c. 162r] e fece prigionie il moro. Dalla vittoria di lui fu fatto giuditio che egli avesse ben risposto et combattuto per l'honor proprio.

Il quale, sempre che fosse restato perditoro, non per questo si metteva in dubio né la fede, né la bontà del re, anzi dava inditio, che avesse fatto male a non combattere, né si perdeva la speranza, che non avesse potuto restar vincitore. Diciamo, adunque, come dice San Tommaso nella Summa sua, che il duello habbia una sembianza a quelli che vogliono cimentarsi nell'acqua bollente o camminare sopra ferro infuocato senza credere offensione. Tutte le cose camminano col mezzo delle cause seconde per gli ordini della natura, colui che vuol contrariarle con aspettare miracolo, tenta Dio e vien biasimato.

*Duello per honor della propria natione.*

Molti hanno combattuto in Italia mentre gli sserciti sono stati a fronte, hora Italiani con Francesi, hora Italiani con Spagnuoli. Fuori d'Italia si sono fatti de' somiglianti duelli, come a gara et per conventione accordata di combattere qual sia miglior natione più valorosa et buona, o l'una o l'altra. La esperienza ha mostrato la vittoria sempre dal lato d'Italia. Io non dico questo per offender nation alcuna, ma per narrare il successo avvenuto [c. 162v] et per dire ancora che la querela non doveria essere havuta per ragionevole, poiché non deve stare nel potere di un altro senza il consentimento mio farmi pregiudicio.

Come in vero non fa, anche con termini de' leggesti, che vogliono che cose fatte fra gli altri non facciano nocumento a quelli che non vi hanno prestato il consentimento, non saria anche giusta querela quella che, potendosi cimentare con forza tutta, volesse avventurarla con una minima parte, come fa quella degli Horati et Curiati. Non dobbiamo compromettere l'honor de' molti in due o tre, poiché nelle convenienze di quelli possono trovarsi delli peccati che non si trovano in tutti uniti. Non neghiamo, per non contravvenire a quel che si è detto di sopra, che tra due Principi, tra due capi di fattioni non si possa venir a duello per evitar scandali et peccati maggiori. Perché le persone proprie loro danno cagione al male e, come si viene al cimento, l'uno che venga vinto vieta la morte e le ruine de' molti; e la pena può cadere sopra il delinquente, onde che l'autore del male resti punito.

Il caso di quelli che combattono per altri, come il notato di sopra, è differente [c. 163r] poiché il combattere non segue se non con poca ragione e poca causa, trattato da chi va al cimento con molta vanità, rischiando la vita per cosa di che, seguendone la vittoria, non s'acquista frutto tale che agguagli o avanzi il pericolo.

Diciamo, adunque, che vana e non combattibile sia la querela per l'honore o della natione o degli esserciti, che si trovano in essere.

*Duello fra un Cavallier christiano et uno infedele.*

Bisognaria che disputassimo prima se questo privilegio del duello si estenda all'infedele o no, et se per quelle cagioni, che si son dette di sopra, che lo fanno lecito tra christiani, si faccia lecito fra infedele et Christiano. Noi habbiamo per risoluto che quelli che non sono dell'ovile et delle pecore di Christo non sono degni né capaci di alcuna dignità. La cavalleria è dignità molto maggiore di quella abusiva, che hanno li Cavallieri nominati a Speron d'oro, creati da re, duchi, cardinali et somiglianti. Percioché la virtù del Cavalliero dà la vera nobiltà e la vera dignità, che lo fa riguardevole tra gli altri et più delli altri valoroso et buono.

Lo infedele non è capace del grado di Cavalliero che avanza il grado delli re, de' duchi [c. 163v] e tutti li altri titolati tutti; poiché li re e duchi, ne loro giuramenti, sempre dicono: «A fè di Cavalliero», come che in questo nome resti honor maggiore che nel grado che loro tengono.

Diremo che il moro, il giudeo, il turco non ne sia capace, perché, se il duello è privilegio de' soli Cavallieri, come habbiamo mostrato di sopra, l'infedele ne viene escluso et merita di essere trattato alla conditione delli più bassi che siano; anzi delli infami, poiché devia dalla legge nostra. Nel duello non vedremo equalità di due, poiché gli hebrei sono havuti per

perduti, come se fossero morti, per la disseguglianza non cade quella parità che si desidera. Dell'Heretico, che è in tutto incapace come apostata e ribello, non ne facciamo dubio; molto più si haverebbe a dubitare degli hebrei, che la Chiesa tollera, de' quali, come si vede nelle historie di Napoli, molti sono stati soldati et riusciti buoni et valenti huomini.

Se è il vero che la virtù porti a grado di dignità e di nobiltà, ella può haver luoco così nel turco, nel moro, nell'hebreo, come nel christiano. La esperienza ci mostra che nelle prima due spetie, nelle guerre de' nostri tempi, si vedono de' buoni et valorosi soldati. Ma perché la militia è dignità, di questa così fatta, pigliandola per il grado di superiorità, di virtù, di creanza, [c. 164r] lo infedele non ne può esser capace. L'uso del nome del Cavalliero, affinato nella christianità nostra, che sia proprio nome di lui, non dell'infedele, il quale non si vale di questa voce.

Li privilegij del duello sono indotti, trovati da noi e si essercitano tra noi, questi che non sono della nostra scola, non si possono valere de' nostri. Il nome dell'infedele sta con noi nel più basso grado, né mai si chiama turco, moro, et hebreo che non si aborrisce et che un christiano chiamato così non lo arrechi a grave ingiuria. La voce dell'infedele mostra che sia senza fede, sia ingannatore, dishonorato, mal huomo et così infame. A questa tali non si aprono le porte della dignità, né le viste dei Principi, né delli altri Cavallieri. Così concludiamo il duello della rubrica esser reprovato al tutto.

#### *Duello con un ambasciator di Principe.*

Nel *Libro dell'Ambasciatore* abbiamo terminato la rubrica di sopra<sup>11</sup>, ripigliando in parte quel che si è detto in quel luoco che, se l'ambasciatore tratta negotiato con ingiuria altrui, come ambasciatore, s'egli ha la sua commissione, colui che è offeso, non volga la sua querela contra di lui. Percioché l'offesa dell'ambasciatore è necessaria, ha il salvo condotto della ragion delle genti; il nome dell'ambasciatore presso tutte le nationi è stato sempre sacro, [c. 164v] inviolabile. Egli nelle sue commissioni, si assomiglia all'organo et alla tromba, la quale suona quando et quanto vuole colui che l'usa, e sta alla sembianza di un procuratore che parla in nome del suo principale.

Se le parole che dice non escono dal termine delle parole, per ingiuriose ch'elle siano, pur che egli ne habbia ordine, lo levano dalla colpa. Ma quando, come ambasciatore, facesse effetto prohibito, come commettere una offesa di fatti contra un altro, verrebbe più presto chiamato mandatario delinquente et colpevole. L'Ambasciatore, poiché il proprio di lui sta nel portar una ambasciata che gli sia stata ordinata, che si eseguisse con parole, se anche senza ordine dell'ambasciaria ordinaria e senza particolar commissione usasse parole fuori all'ufficio suo, ne haverebbe a dar conto, se fosse Cavalliero, anche in duello. Gliè il vero che potrebbe differire il combattere, come prima obligato al suo Signore fin tanto che uscisse dall'ambasciaria. Colui che è offeso dall'ambasciatore non può dirittamente chiamarlo a duello se prima non querela col padrone per ben chiarire se l'offesa sia nata da ordine suo, o pur dell'ambasciatore.

Questo diciamo quando siamo in dubio che l'offesa possa haver origine dal padrone, o perché il farla sia tornato a beneficio di lui, come se l'ambasciatore, [c. 165r] per aiutar il suo

---

<sup>11</sup> BOP, ms. 216, G.G. LEONARDI, *Il Cavagliero Ambasciatore*, rub. «In quali casi l'ambasciatore possa valersi del privilegio del duello in chiamar altri et in quali possano altri chiamar lui», cc. 528r-532v.

negotio, habbia detto parole ingiuriose contra un altro. Ma quando siamo in certi casi chiari, come se un ambasciatore desse uno schiaffo o ferita, in questi, sia con commissione o senza, uscendo fuori dell'ufficio dell'ambasciaria, fa cosa proibita et come huomo particolare et non publico, può esser dirittamente chiamato senza haver ricorso al suo Signore.

Debbiamo haver consideratione, in tutti quelli che sono in magistrati, che portano altre persone che le proprie. Se fanno quello che tocca l'ufficio loro di fare, o no, come, per esempio, un generale, un maestro di campo, un capitano particolare, se darà castigo a un delinquente, anchor che gli facesse ingiustitia, per non turbar gli ordini della militia, bisogna haver ricorso al superiore e il duello non haverebbe luoco. Salvo in caso che il padrone lo permettesse in pena del capitano o che, espressamente si conoscesse, nel far offesa all'altro, che tutto fosse uscito dell'ufficio suo e che fuori da ogni proposito et senza scusa alcuna, et come huomo privato avesse offeso.

Concludiamo che un ambasciatore, come tale, per quelle cose che passano per l'ufficio di lui, non è obligato al duello et, se per caso, nel voler precedere un altro ambasciatore, come tutto il giorno accade, l'uno desse ferite o guanciate ad un altro, per somiglianti casi non si permetteria [c. 165v] il duello, poichè le offese non portano intentione di offendere, ma di difendere il luoco, la preminenza et l'auttorità del Signore.

In questo proposito diremo il medesimo se fra de Cavallieri senza magistrato occorra difensione per il luoco di sopra et si venga all'arme, come permette il leggista. Il duello non è da esser concesso, poichè ciascuno, camminando alla preservatione dell'honore e della propria dignità, si crede stare alla difesa et non alla offesa. Et dove si tratta materia di precedenza, poichè le leggi dispongono di chi debba essere il luoco, essendo elle certe e potendosene haver la verità, la querela non è combattibile, onde nasce la prohibitione del duello.

Glìè il vero che potrebbe la differenza del precedere essere in tanta dubitatione, e potria portar tanto scandolo, che si comprenderebbe nell'uno de' casi che riputiamo potersi terminare a duello.

#### *Duello con una donna di professione di Cavalleria*

Noi non dubitiamo punto che le donne siano capaci di questo privilegio, anzi, dovrebbero meritarlo più delli huomini, poichè la natura in questa parte matregna gli ha dato complessioni friggide et humide, più delicate et men atte a tollere quelle fatiche et stenti che vuol la guerra. [c. 166r] Onde, se vogliono in dispetto della natura paragonarsi con gli huomini, vengono ad essere più meritevoli di noi, poichè noi aiutati da quella, habbiamo fatica minor a secondarla.

Hanno le donne li medesimi instrumenti che noi di poter apprendere le virtù attive et fattive. La esperienza ci ha mostrato che nelle professioni delle scienze e in quella della guerra ancora molte siano state più eccellenti degli huomini, et hanno governato esserciti con prudenza, valore et si sono fatte immortali in molte vittorie che hanno conseguito contra gli esserciti de' nemici. Onde meritatamente Valerio Massimo, ove parla di Lucretia, biasima la natura, che bene spesso, pigliando errore, pone un animo virile pien di fortezza et delle altre virtù in corpo di donna, che meritarebbe esser locato nel più poderoso et meglio complessionato che si possa trovare in huomo.

Che le donne possano farsi habili a governi di stati la esperienza nelle nostre corti di Pesaro e di Urbino l'ha mostrato più che in altri luoghi, sia detto con la pace di tutti. Battista<sup>12</sup>, figliola di Gaetano Malatesta Signore di Pesaro, maritata in Guido Conte di Montefeltro e Signor d'Urbino, oltre alla prudenza ch'ella mostrò nel governar lo Stato, lassò composti dal lei cinque libri della fragilità humana et della vera religione.

Fu Costanza<sup>13</sup>, moglie di Alessandro Sforza Signor di Pesaro, [c. 166v] annoverata fra le antiche, la quale, con stile elevatissimo, fra dotte parlava latino, faceva versi all'improvviso non senza grandissima ammiratione di quella età; havea sempre per le mani le opere di San Ieronimo, d'Ambrosio, di Gregorio, di Lattantio o di Cicerone. Quel che di lei diede stupore fu che mai in niuna professione hebbe precettore.

Io ho poi veduto Isabetta e Leonora Gonzaga, Iulia Varana della corte di Urbino et hora vive Iulia Farnese moglie di Giudobaldo<sup>14</sup>. Sono stati felicissimi questi Stati di haver havuto in ogni tempo donne che hanno mostrato, in tutte le loro operationi, fortezza, sapienza, industria, honestà, clemenza, liberalità et religione: sono veramente state create alla immagine e alla similitudine di Dio di candidezza d'animo e di bontà. Questa Vittoria porta con lei la propria vittoria sopra gli appetiti di questo mondo; poiché, havendo fatto padrona di lei la ragione, con forza di questa, con ammiratione universale, ha sotto posto il senso, l'appetito et è vero specchio, vero essemplio non solo di donna più rara, ma di Principe, il più affinato che si trovi ne' maneggi di tutte le facultà convenevoli a donne.

Dicano gli altri quel che vogliono, che noi teniamo le donne capaci di tutti quelli honori, quando [c. 167r] si vedono idonee di che sono capaci gli huomini. Né Socrate fu differente di questo pensiero, poiché volle che non solamente ne magistrati publici, ma nelle altre consulte tutte di pace e di guerra fossero chiamate. Germani, come mostra Cornelio Tacito, hebbero opinione che nelle donne fosse un certo provido et santo consiglio datogli da dei, che fosse da stimar molto. Lacedemonij li più antichi et ateniesi vollero le donne nelle amministrazioni.

Diciamo, per non tener più longa questa parte, il duello verificarsi anche nelle donne, pur che siano della profession di Cavalleria.

#### *Duello fra Cavallieri et scolari.*

Questo nome di scolari nelli studi tutti ove pubblicamente s'imparano le scienze, porta con lui una nobiltà, una certa riguardevole dignità, come entrando per istudiare, per ignobile che sia, dia principio di nobiltà alla casata sua. Il iurisconsulto gli dà molti privilegij; quando poi ascende al dottorato, lo chiama come per Cavalliero nella sua professione, come egli non combatta meno per la giustitia con gli stenti, con le fatiche e con le molte vigilie, che faccia il Cavalliero con l'arme.

Habbiamo detto di sopra in altri luoghi quel che sia del dottore, il medesimo diciamo dello scolaro, il quale, se fa schietta professione [c. 167v] di lettere, né faccia altro pensiero di haversi in alcun tempo a valere mai dell'arme, lo collocaremo fra quei semplici dottorelli o dolori, o pur puri et buoni dottori et medici, i quali con gli habiti e con l'altre operationi tutte

<sup>12</sup> Battista da Montefeltro († ca. 1447).

<sup>13</sup> Castanza da Varano († 1447).

<sup>14</sup> *Lapsus calami* dell'autore, il quale si riferisce a Vittoria Farnese († 1602), come si evince dal successivo periodo.



camminano alla strada sola delle lettere; con quali si daria da ridere quando si venisse al duello. Ma se diamo un misto alla sembianza dell'hermafrodito, che uno scolaro o un dottore voglia essere dell'una et dell'altra professione, secondo il tempo et l'occasione, chiara cosa sarà che lo scolaro, come il dottore sarà degno del duello.

L'avvertenza starà tutta nel discernere la causa et la qualità della persona. Gliè ben d'avvertire che facciamo differenza fra dottore e dottore secondo le facultà, alle quali danno opera. Percioché, se parliamo di dottore di medicina che habbia cominciato lo essercitio, non lo faremo di quel grado che facciamo il leggista; poiché l'imperatore per le leggi fa una unione delle leggi et dell'arme, che così non vediamo del medico, il quale si rende in bassezza di grado e di dignità, degrada la dignità con lo essercitio, non gli conviene, come al leggista, la Cavalleria. Il filosofo, il theologo, il dottorato in medicina, ancora pur che non esserciti, se faranno professione di Cavalleria saranno capaci. Li scolari [c. 168r] di medicina, prima che vengano alla pratica e siano come detto di sopra, medesimamente saranno compresi.

## Libro Sesto

### *Prohemio del Sesto Il Principe Cavalliero per il duello.*

[c. 169r] Aristotele, principe de' filosofi, poiché da Filippo gli fu dato Alessandro per discepolo, affine che egli pervenisse alla effigie del vero Principe, gli mostrò l'Iliade di Homero, perché da quella apprendesse in qual modo si divenisse forte e valoroso del corpo, e come si avesse ad essercitare l'ira superba contra li nemici. Dalla Odissea trasse le virtù dell'animo, conoscesse la versutie e le malitie degli altri, per potersene guardare. Scipione Africano, con tutto ciò che fosse il primo imperatore d'esseciti, il primo cittadino della Republica di Roma, volle sempre haver la *Pedia di Ciro* formata da Senofonte.

Se li Signori della nostra età, con somiglianti essempli, curassero che li loro figlioli, col leggere et con l'educatione de' buoni precettori, venissero alla cognitione non della sola latinità, ma delle cose, et col fine delle quali sono state composte le opere delli buoni autori, diventariano facilmente veri Principi, non immagine loro apparente. Si ridurranno li figlioli alla sapienza, la quale non solamente con libri s'impara, ma con l'habito e con le operationi, et sariano da sé stessi tanto capaci, che non haveriano la necessità di valersi di certi consiglieri ignoranti, che danno cagione alle ruine de' Stati et delle anime loro.

Noi vediamo all'età nostra certi [c. 169v] signorotti, i quali, facendo professione di non haver superiore, essercitano la loro auttorità nel dar campi franchi et sicuri a combattenti di qual sorte siano et per qual si voglia querela, senza saper punto quel che facciano. Chiamano li loro campi franchi et sicuri, senza che habbiano notitia di quel che queste due voci importino. Lasciano che li combattenti nel cospetto loro, facciano qual tristezza più gli piace, senza darvi rimedio. Se vedessero il principe capitano che fa Homero e quel che presuppone Senofonte, l'Enea di Virgilio, il Re di Dion greco et somiglianti, usariano l'auttorità loro con riservo maggiore e con giuditio più pio e più caritatevole verso il prossimo di quel che fanno.

Noi che vogliamo, per quanto potremo, levar gli abusi del duello, hora che siamo al sesto libro, in questo tratteremo qual sia l'officio di quel Principe che dà campo sicuro e quale degli altri che intravengono per li combattenti nelli steccati. Affine che possano, in aiuto delle anime, haver notitia con quanta gravità, con quanta consideratione siano da concedere detti campi et quanto li padrini, che pigliano la protetione de' combattenti, debbano astenersene. Che sarà il modo migliore e più espeditivo, et più risoluto, per vietare in tutto il duello.

### *Questo uso di trovar et mandar campi sicuri per il duello onde habbia havuto origine.*

[c. 170r] Bisogna che, quando non habbiamo certezza delli principi di certe cose che per lungo uso sono state approvate dalle genti, che veniamo immaginando quello che pare che sia più verosimile. Noi vediamo alcuni che vogliono il duello haver havuto origine et principio da longobardi; altri, come mostra Atheneo nel quarto libro, che mantinei fossero inventori per consiglio di un loro cittadino. Habbiamo cose infinite nell'uso del nostro vivere che sono state

trovate più presto a casa che per sottilità di ingegno humano, de' quali alcuni mostra Valerio Massimo.

Ove si è ragionato delle fortificationi de' nostri tempi<sup>15</sup>, habbiamo mostrato che molte città sono nate più presto a caso che per elettione de' huomini, che habbiano havuto quel pensiero di voler habitare in quei luochi per fermarvisi con posterì loro.

Noi, sopra questa inventione del duello, crediamo, come si è detto nel primo libro, che habbia il suo [c. 170v] nascimento dalla natura, poiché vediamo che si essercita ne' fanciulli e nelli animali medesimi, ne quali si vede darsi come campo franco. Combattendo una coturnice, un tauro, un gallo, un montone, con tutto che siano presenti altri animali, lasciano non di meno terminar la questione a quelli che sono in duello. Li fanciulli bene spesso si sfidano a pugni, a sassi, a bastonate. Gli huomini medesimi di qualche età, secondo l'uso delle città, fanno i loro duelli, et soli et aiutati dalli altri secondo le fattioni, hora a pugni, come a Siena, hora a sassi come a Pesaro et altri luochi, hora a bastoni come a Venetia. Vediamo, ove nascano disparità fra due, o ambedue con l'arme d'accordo vanno in luoco partato e l'uno chiama l'altro con dirgli: «Andiamo fuori dalle genti, ove possiamo parlarci con una spada e cappa».

Queste così fatte sfide pensiamo che siano state preparate agli huomini dal principio del mondo dalla medesima natura. La quale, se sia stata matregna del genere humano per haver posto in lui la inclinatione così traboccata all'odiarsi l'un l'altro, al venire alle risse, non essendo il luoco suo di parlarne tornaremo al [c. 171r] proposito nostro, che il duello sia dato dalla natura e che il moderarlo possa esser stato trovato anche fin dal principio per evitare scandali maggiori. Poiché, sfidandosi due d'accordo, havendo ciascuno di essi delli amici e de' parenti, debbiamo credere che nelle questioni di due sopraggiungessero delli altri a favor loro; in tanto, che da due si venisse alla guerra generale. Perciò nascendo questo rischio di poter turbare e mettere in divisione le città, e mettere in rischio gli esserciti medesimi, i quali per un duello di due, per favorir ciascuno il suo, facilmente hevrebbero potuto venir a giornata, per evitare così fatte generali difensioni, siano stati o i buoni cittadini nelle republiche loro, o i buoni Principi per tener in unione li sudditi, o i generali capitani di esserciti, bisogna che crediamo che questi campi franchi siano trovati fino al dì che cominciarono le brighe fra la gente. E che fosse permesso, da quelli che erano neutrali o da superiori, che in un luoco sicuro li soli due o tre o più per parte potessero terminare le differenze loro.

Siano stati li mantinei, come scrive Hermippo, o Longobardi che habbiano dato certi ordini al duello, il quale presuppone luoco franco per terminar la querela, basta che se essi [c. 171v] lo posero in uso per evitar maggiori scandali, che possiamo credere molto prima di loro altri habbiano fatto il medesimo. Che se altramente dicessimo, presupponendo per vero quel che si è detto della inclinatione che habbiamo a questo duello e a queste difensioni, alle quali, come mostra Lucretio, vennero le genti prima dell'arme con pugni, con calci, con unghie, con denti, con bastoni et poi col ferro, se non si fosse venuto a dar luoco particolare a due, a tre, a più non sariano stati in essere lungamente quelli stati regii, quelli ottimati, quelli popolani, che si presuppongono dalli più antichi scrittori. Percioché, dalla controversia di due più principali, sariano rimasti distrutti et caduti in ruina tutti quelli buoni ordini e quelle buone leggi, che diedero i primi legislatori et quei, se pur vogliamo credere a Vitruvio, a Polibio e alli altri,

<sup>15</sup> BOP, ms. 220, cc. 19r-117r, G.G. LEONARDI, *Libro delle fortificationi de' nostri tempi*.

che ridussero la gente dalle selve e dalle campagne ad habitar le case, le ville, le castella, le città. Unione che non saria durata lungamente senza questo rimedio del campo franco.

*Se li Signori del campo siano giudici ordinari delli combattenti o pur arbitri.*

Facciamo questa rubrica perché, se li Signori del campo [c. 172r] saranno giudici, come gli altri ordinarij, potranno terminare, sospendere, prorogare, diffinire, come più piacerà loro e, non havendo superiori, procederanno nelle cause e nelli incidenti che accadono con sommaria et espedita giustitia, secondo la sola verità del fatto. Nel medesimo modo che si procede alla guerra dalli capitani generali e come procederia l'imperatore, il re di Francia e altri che non riconoscono superiore. Ma se gli haveremo per semplici arbitri, non haveranno altra autorità che quella sola che gli sarà data dalli combattenti.

Noi non vogliamo hora venir adducendo le ragioni dell'una et dell'altra parte per non confondere la mente del Cavalliero. Basta che habbiamo detti Signori per giudici ordinarij, come quelli che, già havendo la loro giurisditione, per rispetto delli Stati, l'hanno da loro et non data, come non può dare una persona privata. Li combattenti, in così fatto caso, concordano d'haver a terminar la querela sotto la giurisditione loro, tacitamente prestano il consentimento di star alla decisione, non solamente delle cose più principali pertinenti alla querela, ma di quelle tutte che fossero collegate et dipendenti da quella.

Perciò concludiamo che, sotto il giuditio del Signore del campo hanno a stare niente meno che se fossero [c. 172v] sotto li più ordinarij giudici et di grado maggiore, che havessero alle case proprie o alla guerra. Vediamo esser così il vero, poiché le parti non compromettono le differenze, né danno alli Signori alcuna potestà, ma accettano la patente, come di giudice di giurisditione et che habbia autorità da sé di potere nel territorio suo assicurare. Cosa che non potrebbe fare un privato, per qual si voglia autorità che gli fosse data.

*Che sia da credere che li proprij Principi de' combattenti davano li campi franchi. Et perché hora o non vogliono o non possono, o perché ambidue non sono sudditi, per questo si ha ricorso a certe sorti di signorotti et di conti. Et che li proprij Signori doveriano dar li campi franchi.*

Possiamo credere che, nel tempo de' gran Principi, per evitar disordini che si sono detti, essi dessero a suoi li campi sicuri per terminar le querele. Vediamo che li longobardi posero et chiarirono quali casi fossero combattibili, Francesi fecero il medesimo in alcuni et anche il Regno di Napoli. Crescendo l'autorità delli pontifici, sotto il quali è grande [c. 173r] parte delli Stati d'Italia per feudo, vietando con gravissime pene il duello, quelli Signori che hanno temuto la Sede Apostolica, forse anche quelli et altri per il peccato che si commette, se ne sono astenuti.

Nel tempo che Italia rimase come libera dopo la distrutione de' barbari, trovando li pontifici deboli e gli imperatori anche poco potenti, molte delle principali casate delle città e delle castella d'Italia, adherendosi chi alla parte di Cesare, chi a quella del Papa, ottennero investiture e furono per quel rispetto creati molti Signori con diversi gradi, chi duchi, chi marchesi, altri visconti et conti, intanto che Italia rimase divisa in molti. Altri senza investiture, come i Signori Venetiani, occupando l'isole della laguna, fuggendo l'incursioni d'Attila, giustamente rimasero padroni liberi di quella Città di Venetia, che d'ordine di Dio naque più a caso che per elettione et volontà degli habitatori.

In queste divisioni di Stati, nascendo bene spesso querele tra due sudditi di due Signori, niuno potea dar campo, perciocché era allegato sospetto dall'altro. Onde è da credere che l'attore offeso andasse a cercar campo da Signore non sospetto et avesse ricorso a quelli, che più liberamente lo poteano dare senza rispetto del papa et che erano [c. 173v] li feudatari dell'imperatore. Et per un tempo che i pontifici non se ne sono molto curati, li medesimi signorotti che son sudditi alla Chiesa, gli hanno conceduti come gli altri.

Concludiamo, che il campo franco si dava et si doveria dare nei casi leciti dal proprio Signore di ambidue li combattenti, perché nissun altro meglio di lui può avere cognitione della qualità delle persone, della querela et se il concedere il campo vieti maggior danno o no. Cessariano molti duelli, che vanamente si fanno per la poca cura che li Principi pigliano delli proprij sudditi.

*Quella ragione, che il duello sia da concedere per evitar scandali maggiori, ha più luoco sotto il proprio Signore de' combattenti che sotto un altro.*

Se noi vogliamo approvare il duello per lecito, con le ragioni della rubrica, non le possiamo verificar meglio che nelli Principi proprij de' combattenti, acciocché non diano cagione alle dissensioni e alle partialità delli medesimi popoli. Perciocché, alla fine, in un altro che non sia padrone loro non milita tanto quella causa quanto nel proprio Signore. Non è però che, havendo buona intentione di evitar quei scandali che possono nascere, nascano [c. 174r] ove si vogliano, non meritino di dover esser scusati.

Questo habbiamo detto non per altro, che per dar animo a Principi, che ne' casi permissibili concedano li campi, poiché noi christiani tutti siamo prossimi, tutti fratelli et il benefitio che facciamo alli altri che non siano de' nostri sudditi, sono de' nostri ancora, poiché tutti siamo

d'uno ovile, d'uno armento, sotto un medesimo pastore. Se attenderemo alla principal intentione del Signore che gli concede, fuggiremo il peccato, cammineremo al fine buono, arrivaremo ad una strada, con la quale potremo dar campo con minor peccato di quel che hora si commette da molti.

*Che li Signori del campo doveriano mettere un tribunale in un luoco commodo sopra un lato dello steccato et star apparecchiati ad ascoltare et terminare tutte le controversie che accadessero.*

Bastarebbe la rubrica per avvertire quel che si dovesse fare. Pare pur gran cosa che, se siano due contadini, due barbieri eletti per arbitri, che nel sententiar servano una certa dignità, si mettono a sedere, hanno il notaro, danno la loro sententia con [c. 174v] gravità, con decoro, servano questo ordine con un apparato magnifico. Gli altri giudici et quelli che non son dottori vogliono e si consigliano con dottori, e nelle sentenze fanno fede di haver havuto matura, diligente cognitione, invocano più di una volta il nome di Iesù Christo, prima che pronuntino.

Se ove si tratta l'interesse di tre soldi vi si fanno tante cerimonie, tante consulte quante vediamo, perché nelli steccati, ove vanno anima, honore, vita et facultà, si vada alla cieca, non lo sappiamo. Come vedere due Cavallieri con la morte avanti alli occhi fosse un giuoco da burla. Si lasciano fare mille tristezze, non vi è, ove il bisogno è maggiore, chi doni un minimo di rimedio.

Vogliono le leggi che, nel dare delle sentenze, li giudici stiano sedendo, affine che con maturità maggiore nascano le deliberationi. Nelli steccati il Signore del campo, come mostra la rubrica, dovrebbe avere il suo tribunale, sedere e avere appresso a lui uno o due buoni dottori di leggi, o tre vecchi sperimentati Cavallieri, col consiglio de' quali venisse sempre terminando e decidendo ad un tratto tutte [c. 175r] quelle cose che fossero poste in alcun dubio. Che così facendosi, o quelli che con speranza di fraude vengono al duello si rimarrebbero, o venendovi restarebbono ingannati, vituperati et castigati.

*Che quel Signore del campo, che si priva del volere giudicare fra combattenti, mostra non conoscere che cosa sia giurisdizione, et merita gran biasimo.*

Un Cavalliero, per far guadagno di un palmo di terreno che habbia un dito di giurisdizione, mette molte volte la vita a rischio di mille morti. Un huomo così fatto vien stimato et honorato, come che sia proprio del Cavalliero il voler reggere. Egli si chiama animal regio, nato per reggere, animal cupido, desideroso di honore. Seguitando quel che gli mostra la natura, segue la strada dell'honore e, così come quello merita laude in procurare di acquistar autorità, gran biasimo merita colui che havendola, o perché la habbia da suoi passati o se l'habbia guadagnata, non sappia conservarla. Perdiamo più presto la vita, che un pelo dell'acquistato.

Non dobbiamo noi arrossirci di grande vergogna nel lassar vedere, che con una patente ci priviamo [c. 175v] nel nostro territorio di poter essercitare quella giurisdizione che sta adherente a noi, come la medolla alle ossa nostre? Questa privatione non può nascere per altra

cagione, se non perché o ci riteniamo ignoranti nella professione di Cavalleria o siamo vili, che non ci basti l'animo in casa nostra di vietare le sceleraggini e le tristezze.

Bisogna che diciamo che così fatte patenti scoprono l'uno et l'altro di quei due peccati et che non habbiano giustitia; che il cingersi la spada porta l'obbligo della giustitia et che questa non tollera che in alcun luoco si commettano cose male fatte. Anzi, un Cavalliero, ove egli si trova che possa vietar l'errore, se non lo vieta, fa parte del medesimo errore.

Nasce quella patente da ignoranza, può anche venire da schietta viltà perché tema che, offendendo con sentenza l'uno o ambedue li combattenti, non si habbia a dar conto col giuditio dell'arme. Privare un Cavalliero della sua giurisdizione, per qual cagione si voglia, merita in ogni tempo biasimo grande et presso la Cavalleria sarà stimato per poco professor di quella.

*La patente del campo franco, senza che esprima che il Signore voglia essere giudice tra li combattenti, tacitamente contiene che li debba essere il giudice di tutto quello che si tratta fra i combattenti.*

[c. 176r] Non facciamo dubio alcuno sopra la rubrica, perciocché non per altro li combattenti vanno dal Signore per li campi, se non perché, mancandogli il tribunale civile, gli bisogna haver ricorso a quello dell'arme et questo è quello del Signore del campo, sotto il giuditio del quale ambedue tacitamente si sottopongono. Il Signore ha la giurisdizione ordinaria, altro più non gli occorre per farsi giudice, conciosia che, ove ci troviamo in dispartire, ricorriamo sempre al magistrato di quel luoco per haverne la sentenza.

Con tutto che la rubrica dica il vero, lodiamo che nella medesima patente si faccia chiaro che il Signore del campo vuol essere giudice da capo al fine fra li due che haveranno a combattere, nel medesimo modo che egli si trova giudice nello Stato suo, sopra le cose tutte che accadono in quello. Raccordiamo così fatte parole per levar le dispute, che gli abusi hanno portato che detti Signori si privano di voler essere giudici, affine che una semplice patente non si pretendesse conceduta secondo il consueto, che desse poi cagione al passar della giornata senza conclusione.

*Il Signore del campo non è obligato dar conto alcuno né in duello, né anche con patente, perché faccia una pronuntia o sentenza diffinitiva, sopra qual si voglia cosa che accada fra combattenti.*

[c. 176v] Abbiamo per risoluto di non esser obligati a dar conto delle sentenze che nascono da noi nelli territori nostri, per altra strada che per quella che danno li Signori et tutti li altri che hanno giurisdizione. Se due consentiranno in un Principe come giudice per quel che parerà a lui di giudicare, non ha, come mostra la rubrica, a darne conto né anche per altra cagione.

Usa dire il leggista che il giudice che adduce la causa per cui si muove procede da pazzo. Basta che egli dica che, per giuste cagioni che hanno mosso l'animo di lui, egli sententia in tal modo. Se vogliamo dire che il Signor del campo assomigli al giudice ordinario, questi non è tenuto, salvo in certi casi di manifesta corruzione e di ingiustitia espressa. Se lo assembriamo

al procedere che si usa nelli esserciti, li generali hanno la giustitia ordinaria, pronta, non danno altro conto alcuno. Se diciamo, che il Signore del campo habbia la sembianza di Principe supremo, libero, come gli altri che non hanno superiore, questi non soggetti, sono essenti dalla appellatione.

Basta che colui che accetta il campo deve ben considerare in quale mano egli si metta, che poi che vi si è posto, si trova necessitato a star alla sentenza che verrà data. Noi [c. 177r] assomigliaremo questo giuditio a quello che si usa nelli esserciti, che sia sommario, come si è detto di sopra. Del quale, di qual si voglia sorte che sia il giuditio, niuno è tenuto per haver havuto una opinione, se ben fosse contraria a molti, a dar conto di lui in duello.

Leviamo le tristezze e le corruttioni, che siano palesi, delle quali quel Signore potrebbe essere imputato con manifesti, battuto nell'honore e vergognato fra Cavallieri, ma non già tirato in duello da chi si è sottoposto a tribunal di lui. Poiché nel sententiar, portando il giudice persona di superiore e di ministro publico, per un atto come si voglia che sia mal fatto, non può esser tirato da huomo particolare, per grande che sia in altri luochi, fuori del suo territorio in un altro territorio a dar conto delle attioni che ha fatto in quello. Il castigo di così fatti, se hanno superiori, nelle tristezze manifeste tocca a quelli di dargli castigo et a Cavallieri di dishonorargli, con havergli per indegni del grado che tengono. Nelle cose dubie, la presuntione è sempre a favore della sententia del detto Signor del campo.

*Un Cavalliero che ricusa una patente, nella quale il Signor del campo voglia essere giudice, dà mal inditio di lui et l'attore resta con honore.*

Sempre che vedremo che il Reo voglia fuggire il giuditio del Signor [c. 177v] del campo non sospetto, darà gran segno d'haver più presto animo di voler fare qualche tristezza con armi inusitate e fraudolente, che di risolversi all'uso di Cavalliero. Grande abuso è quello che vediamo essere introdotto, che stia nell'arbitrio del reo, con cavillattioni e sotterfugi, di poter far passare una giornata, alla quale per arrivarvi si saranno fatte quelle spese che sappiamo che sono necessarie et nel luoco, ove le tristezze si commettono, non sia chi possa reprimerle.

Faremo la rubrica vera, poiché altro non voglia inferire il reo quando niega le patenti, con le quali li Signori vogliono essere giudici, se non che egli habbia animo di non voler giustitia e risolversi, come si è detto, o a non voler combattere o, arrivando al campo, con non trovar giudice alcuno, haver animo di assassinar l'attore et doppo la prima volergli anche a sicuro fargli un'altra ingiuria.

*Il reo non è tenuto ad allegare causa particolare sopra la sospitione delle due patenti de' campi, ma quando voglia ricusar anche la terza è obligato rendere la cagione perché non la accetti.*

Noi tolleriamo che un Cavalliero, nel ricusar due delle tre patenti, non [c. 178r] alleggi altra cagione. Basta che delle tre, havendo a suo favore di poter far elettione d'una, dica che quella ch'egli elegge, sia a maggior suo proposito. Non è ragionevole che egli entri d'una in un'altra querela con offesa di quei Signori. Ma quando voglia ricusarle tutte, per fuggir quella presuntione che non habbia animo di combattere e per havere anche l'attore soddisfatto



integralmente all'obbligo che ha di provvedere delli tre campi, è tenuto il reo ad allegar la causa in particolare, perché delle tre non accetti una.

Come, per essemplio, uno che sia fuoriuscito in disgratia di un Principe grande, il quale ha sotto di lui molti baroni usati a dar campi. Se il Principe supremo può, sempre che voglia, comandare a quel Signore del campo, il reo non è tenuto ad accettarne alcuna. Come nello Stato Ecclesiastico nelli intorni di Roma si trovano molti Cavalieri che sogliono dare campi. Il pontefice ha o figlioli o nipoti che pubblicamente pigliano la protezione dell'attore e possono, con la loro autorità, vietare e fare che il Signore del campo presti protezione all'attore.

Così fatte sospitioni danno gran cagione al reo di ricusare tutte tre le patenti, al quale basterebbe che, con honesto riservo, nel ricusarle dicesse di havere gran cagione di non condursi in quei luoghi et che è apparecchiato darne conto particolare [c. 178v] col rimettersi a honorato Cavalliero. Con questo modo può egli procedere, sempre che habbia timore di nuova querela et di soverchiaria.

Quando liberamente volesse allegare la sospitione, in particolare contra quelli Signori in questo caso di ricusar tutte tre le patenti, perché è, necessario che si conosca nel reo giustissima cagione et che sia come manifesta, perché quando fosse dubia, il voler rimettere a giuditio di Cavalliero daria da credere che con questa nuova remissione volesse allongare o fuggire il combattere, lodaremo noi che, senza altro intrico, il reo provveda egli delli campi et gli mandi all'attore.

Se anche la sospitione, come si è detto, fosse manifesta, l'attore dovrebbe egli far nuova provisione, come che la prima sospetta et nulla resti come non fatta. Ogni honesta sospitione è bastevole per ricusar una patente, perché non è ragionevole che, ove vada la vita et l'honore, si habbia a trattare sotto giuditio sospetto. Con minor sospitione ricusaremo un Signor del campo, che non faremo un giudice ordinario per una causa civile.

*Campo libero, franco, a tutto transito, queste parole quel che importino.*

Se li Signori che danno li campi considerassero la forza delle parole di [c. 179r] sopra, noi non dubitiamo che non si privariano di essere giudici. Percioché con quelle vengono a promettere che il reo non sarà offeso da alcuno inganno o da alcuna fraudolentia. Sono voci di gran sicurezza, ad ambedue portano una franchezza, con la quale promettono che niuno haverà a dolersi di quel che passerà fra loro in quel luoco, ove vien dato il salvo condotto.

Poniamo caso che in un territorio ordinario uno usi contro un altro una tristezza, il territorio per sé stesso assicura che li huomini che vi habitano o vi passano, subito che si offende il territorio di quel Principe, l'offendente perde il privilegio del tacito condotto et può essere punito. Diciamo di un salvo condotto espresso concesso ad uno o di quello che concede la ragion delle genti agli ambasciatori, non vien egli rotto dall'ambasciatore o da altro assicurato sempre che commetta qualche nuovo delitto?

Sempre, adunque, che il Signore del campo conceda la sicurezza, quella ha questa tacita intelligenza rispetto alla qualità delle persone alle quali vien concessuta, che eglino si habbiano da portar da Cavalliero et far cose conformi alla giustizia. Come uno di loro fa atto tristo, indegno della sua professione, offende il territorio et resta fuori del privilegio della

sicurezza, et può esser punito niente meno che se, come huomo privato, havesse offeso un altro.

Diamo essemplio di quel giovane mantovano [c. 179v] che, trovandosi di pari con l'arme in mano col reo, questi accrebbe la spada sua con legarla sopra una giannetta di lunga asta, che ciascuno di loro havea nelle mani. L'attore, che non era conscio né havea modo di allungar la sua, vien morto. Se ben anche l'attore resti morto, in così fatto caso il Signore del campo potea et dovea o vietare che lo scandalo seguisse o, seguito, punir il reo se fosse restato vivo, come che se havesse ammazzato un huomo in quel luoco senza alcun salvo condotto. Et non solo punir lui, ma anche colui che lo havea consigliato et aiutato.

Mostra la giustitia ordinaria di Dio che così si dovea fare, poichè anche il consultore restò ucciso da quelli che haveano condotto il provocatore. Le parole di sopra prestano la sicurezza, non solamente da ogni soverchiaria et forza estrinseca che si faccia contra il diritto della Cavalleria, ma da ogni altra secreta et inusitata. L'altre a tutto transito hanno questa intelligenza che, se combattenti procedono come a Cavalliero conviene, restarà nell'arbitrio loro il terminar la querela, che non saranno impediti finché uno d'essi o confessi havere il torto o resti morto.

*Un Signor del campo, per giusto impedimento, può prorogar la giornata deputata et destinarla ad un'altra.*

[c. 180r] Il leggista passa questa rubrica per vera, come quella che va facendo comparatione dal giuditio civile al duello, presuppone che quel che può un giudice ordinario, lo possa anche un Signor del campo. Io tengo la medesima opinione, che questi Signori siano veri giudici et non arbitri, et come giudici di giurisdictione haver il medesimo potere che ha il giudice ordinario nelle cause che si trattano al suo tribunale. Non dissentirà la Cavalleria da questa rubrica, poichè cammina sempre alla strada dell'equità e della bontà, come si è detto di sopra.

Se il Signore del campo per avventura si trova impedito di giusto impedimento, perché non deve egli poter terminare il duello per un'altra giornata? Se l'uno delli combattenti si trova similmente impedito, perché sendo senza colpa deve essere privato del beneficio che gliè stato concesso? Vuol la Cavalleria che si ricorra sempre alla radice, al fondamento, et che ove non sia peccato non sia pena. Uno indisposto, uno che non habbia potuto passare un fiume o un braccio di mare per la fortuna, per la inondatione, perché deve egli esser punito?

Sempre, adunque, che il giudice rimetterà la giornata ad un altro di che non porti longhezza straordinaria, lo potrà fare. Quelle spese che l'uno facesse per l'impedimento dell'altro, doveranno essere in quella consideratione del Signore del campo che porterà la giustitia. Ogni volta che colui che sarà impedito haverà [c. 180v] ricorso al Signore, lo farà chiaro dell'impedimento per fedi publiche o di testimonij approvati. Et che haverà havuto la prorogatione, deducendola a notitia dell'avversario, questi non doverà andar altramente al campo il dì terminato nella patente, e andandovi, non deve essergli concesso luoco alcuno di poterlo correre secondo l'uso ordinario, Ma sempre che non gli fosse nota la prorogatione, l'impedito saria tenuto alle spese.

*La giornata terminata nella patente s'intende dal levar del sole fino che si vedono le stelle.*

Il leggista dice il medesimo, che il dì artificiale comincia dal levar al tramontar del sole, come, che il dì naturale sia quello che comincia da una hora di notte fino alle ventiquattro. Se in quella giornata colui che provoca non prova quel che è obligato, il reo resta assoluto. La Cavalleria ha per accettato il dì artificiale, il quale intende essere di mentre che il sole è sopra la terra. Ma perché non cada la disputa se il sole sia ito a basso, come in molti luoghi per alcuni monti che si trappongono non si scopre il vero tramontar del sole, né anche il levare, si è usato haver per dì come comincia l'aurora, che ci scopriamo chiaramente con vista, et che fornisca quando appariscono le [c. 181r] stelle o che, non apparendo stelle, la oscurità vieti che ci scopriamo li colori delle vesti et che con gli occhi discerniamo qual sia l'una, qual l'altra persona. Nella guerra habbiamo per giorno come comincia a schiarire, anchor che il sole non si scopra, et così poi che sia andato a basso.

Non può il Signore del campo prolungare questa giornata ad un'altra, se, tramontato il sole, niuno si trovi né ferito, né prigionie, perciocché l'usanza porta che non restando il reo o morto o prigionie, o non si disdicendo, egli sia il vincitore; come non havendo provato l'accusatore, il reo sia da assolvere. Questa medesima conclusione che usa la Cavalleria tiene anche il leggista, che il duello sia un combattimento di due da terminarsi in un sol giorno.

*La patente del campo non può terminare la giornata più di quaranta giorni.*

Bisogna che concordiamo questa rubrica con l'uso commune delle patenti, che il Cavallero ha accettato per buono et è confermato come legge, perciocché con questo modo di procedere si levano gli inconvenienti che potrebbero accadere in danno del provocato. Il quale, se fosse terminata una giornata che dovesse haver luoco fra due, tre o dieci anni, starebbe sempre involupato et con danno suo. L'Attore anche egli staria con poco honore.

La rubrica non contraddice quel che habbiamo detto delle prorogationi et [c. 181v] giurisdictioni del Signore del campo, poiché in ogni giuditio intendiamo doverci servargli ordini e le leggi usate ad osservarsi alle quali ogni giudice è obligato. Perciò, se le patenti fossero di più lungo tempo dell'usato con evidente danno del provocato, che restariano nulle et meritatamente non doveriano essere accettate. Noi non neghiamo che, per honeste cause, come quando il reo fosse in lontani paesi, non si debbano dare et due et tre et più mesi, ma che fra vicini sia da usare il tempo conceduto o poco più a lungo.

*Il Signore del campo non deve tollerare che per gli sotterfugi o le cavillattioni del reo si consumi la giornata del combattere.*

Se habbiamo che una giornata sola sia deputata per il duello, non debbiamo tollerare che non sia intiera a favore dell'attore. Il quale, trovandosi oppresso et havendo ricorso alla giustizia di un Cavallero che gli dia il campo, merita di essere favorito in levar tutte quelle lunghezze et sceleratezze che si diranno, ove si ragionerà dell'arme. Noi vediamo usarsi il contrario, perciocché il padrino del provocato fa ciò che può perché la giornata se ne vada senza che si venga al cimento.

Però la rubrica di sopra dà l'avvertimento in honore del Signore del campo, il quale, stando in tribunale, ha da fare in modo che [c. 182r] più presto avanzi il giorno a favore

dell'oppresso che gli manchi. Con questo procedere si dà cagione che gli insolenti, havendo la confidenza di metter dispute che portino avanti l'hore senza venire a fatti, si asteneranno dalle male opere loro.

*Il Signor del campo non deve tollerare che l'uno delli combattenti, in assenza dell'altro, possa correre il campo, se prima egli non dia licenza per sentenza et che la licenza sia con piena cognitione della giustitia.*

Se presupponiamo per vero quel che si è detto, che il Signore sia giudice di tutto quello che accade, quel combattente che haverà accusato la contumacia del suo avversario farà nascer sentenza, che egli potrà far quell'atto del passeggiare il campo che si costuma. La rubrica si è fatta a questo fine, che né questo né altro somigliante effetto sia da tollerare senza cognitione di causa.

Questo si dice, perciocché, molte volte, colui che non trova che l'avversario suo sia venuto, usa di sua propria autorità di correre il campo e strascinar per terra l'effigie dipinta dell'altro. Noi vediamo certi gloriosi Cavalieri, i quali, con tutto che sappiano che l'avversario non sia per venire, mostrano non lo sapere, fanno il bravo, corrono lo steccato con dishonorar l'altro con parole ingiuriose.

In così fatti casi, o l'assente ha mandato il suo procuratore ad iscusarsi [c. 182v] o no. Se vi è il procuratore, il Signore del campo, sedendo al tribunale, deve ben intendere la cagione perché non sia comparso; intesa, terminerà per sentenza quel che giudicherà convenirsi. Dietro la quale, colui che è comparso deve venire, et non prima, alla essecutione.

Noi in ogni tempo biasimiamo quello strascinar di statue, di pitture dell'avversario, perché l'altro può anch'egli fare il medesimo, poiché non abbiamo giudice supremo che possa concedere simile atto e vietarlo all'altro. Un ben creato Cavalliero si asterria, per quanta ragione egli habbia, di dar cagione all'avversario di fare il somigliante contro lui. Gliè ben vero che, fra due pitture, colui che haverà la sentenza a suo favore del Signore del campo, se pur risolverà procedere a quella via, haverà sempre più favore nell'opinione de' Cavalieri che l'altro che procederà di sua propria autorità.

*Uno heretico, un infedele non può dar campo sicuro per il duello.*

Questo avviene perciocché, come si è detto di sopra, gli infedeli non sono capaci di dignità. La voce poi di infedele, che porta che non siano huomini di fede, gli fa sospetti a ciascuno che habbia a trattare lite avanti alli loro tribunali. L'heretico, che è apostata, che è ritirato dal vero e dal buon proposito, è peggior dell'altro, [c. 183r] poiché questi è nato nella fede di Iesù Christo benedetto; ritirandosi da quella, resta infame, et similmente senza fede et più sospetto dell'altro.

Il giudice del campo deve essere tale che niuna sospitione possa nascer di lui. Egli deve esser Cavalliero, che è voce tutta christiana. Come possiamo noi confidare in quelli che perversamente si portano verso Dio? Come in quelli che vivono dishonestamente? Come nelli altri che stanno sempre nell'offendere il prossimo? Come di colui che sia conosciuto per mendace, per huomo che non serva mai quel che promette?

Diciamo, adunque, che non solamente gli infedeli, gli heretici e gli scismatici non possono dar campi franchi, ma né anche quelli, che siano notati di vitij enormi et che non siano havuti per Cavallieri. Se a Cavallieri vien dato questo privilegio, che sono senza macchia, quelli che sono dishonorati e infami come possono essere giudici tra quella sorte di huomini che vengono chiamati per religiosi et giusti? Dell'hebreo, poiché egli non possiede Stati et si trova fuori del nostro ovile, non accade farne altra mentione, come indegno di essere connumerato in questi affari. Abbiamo ne' tempi nostri tre sorti di huomini che possiedono Stati che sono christiani, maomettani et alcuni heretici; di quelle due spetie niuna può esser capace del poter dar campo come indegno del nome di Cavalliero et di poter giudicare tra Cavallieri.

*Se li Signori del campo commettono peccato quando lo concedono con li debiti mezzi.*

[c. 183v] Questa rubrica, a quelli che fanno facilmente giuditio all'improvviso, parerà scrupolosa. Ma se verremo considerando quelli casi, ne' quali il theologo medesimo consente il duello; se considerassimo quel che le leggi permettono, non diremo che sia peccato, poiché né il theologo, né le leggi sono nutritive di cose che siano contro coscienza. Vediamo che la glossa ordinaria è nel *Libro delli Re*, arguendo dal duello di Davide et Golia, mostra che non solo non vien ripreso dalla scrittura sacra, ma commendato.

Poniamo una possibilità, che intravenga un caso all'età nostra fra mori et christiani et che un pastore, levato dall'armento ispirato da Dio, venisse al duello con uno somigliante a Golia, che fosse il distruttore del popolo christiano et che si possa credere esser divina l'ispirazione assomigliandola a quella di Davide, ove la perdita di un semplice huomo non portasse danno o dishonor a noi, et con la vittoria potessimo esser liberi. In un tal caso, un Principe non peccherebbe con il concedere il duello, poiché la ispirazione darebbe gran segno di lei col vedere un giovane nuovo, pastore, disarmato, andar con animo grande contra l'armato, il forte, più possente delli altri.

Noi stiamo nella opinione che il duello sia illecito per ragion divina, per la canonica, per quella delle genti et per la civile, perciòché quel che [c. 184r] è proibito per ragion Divina, per lo quale si tenta Dio al Deuteronomio e al Quarto di San Matteo «*Non tentabis Dominum deum tuum*». All'ora tentiamo Dio, quando ricerchiamo contra la natura cosa che non sia producibile se non per Divino miracolo. Nel duello si tenta Dio, poiché naturalmente il più forte supera il più debole. Di ragion canonica vi sono testi espressi, che vogliono che sia illecito ogni atto che dà occasione a delitti. La ragion delle genti porta che sia punito il delinquente et assoluto l'innocente. Quella delle leggi lo vieta chiaramente. La consuetudine non è iscusata, anzi aggrava il peccato del duello, ove bene spesso colui che ha più ragione resta vinto e veda non scoprirsi la giustitia, come in quello di Davide fatto per revelation divina.

Acconsentiamo che il duello sia sempre proibito, con tutto che possa parere il contrario, poiché uno o più non variano la spetie, conciosia che tanto sia male l'omicidio fatto da uno, quanto da molti. Onde, essendo la guerra lecita in molti casi, come si è detto in altri luoghi, pare che si debba dire che ove vada uno essercito lecitamente, sia lecito che vadano due soli huomini, e così in qualche caso sia permesso il duello.

Habbiamo nelle destinationi di sopra trattato il difensivo et molte altre spetie. Gliè necessario che ci riduciamo a concordarci con la glossa [c.184v] ordinaria, alla quale pare strano che habbiano commesso peccato huomini di santa vita, come il Beato Ludovico Re di

Francia, Re Carlo magno et molti altri, i quali col consiglio de' buoni hanno sostenuto et concesso il duello. Il Gaetano, nella Seconda dalla Seconda di San Tommaso, mostra che un Principe, che per causa urgente permetta il duello, non pecchi, come non pecca tollerando l'usure et le meretrici, conciosia che pecherebbe concedendolo. Egli fa differenza dal concedere espressamente ovver tacitamente; nondimeno, dal tacito all'espresso consentimento, nel peccato è colui che può vietare che non segua uno scandolo, non facciamo differenza. Se ben vuole il leggista, che molte cose si tollerino che non si concedano, questo non vien luoco ove cada la coscienza.

Mostra il Puteo, per la cronica di Giovan Villani, che Papa Martino concedette il duello sopra il Regno di Sicilia. Disputando noi questo passo col Reverendo Frate Hieronimo Trevisano, gentilhuomo di Venetia, lettore et predicatore dell'Ordine di San Domenico; tenendo le ragioni della glossa ordinaria col cenno che San Tommaso, ove dice che il duello si approssima alla sorte e questa in alcuni casi si vede lecita. Onde pareva che sentisse il medesimo del duello, che in certi casi dovesse esser ammesso. [c. 185r] Egli sostenne le opinioni del Gaetano.

Concluderemo il duello esser proibito sempre. Gliè bene il vero che, poiché la consuetudine non si può levare et perché si habbiano a vietare de maggior mali, i Principi, come si è detto di sopra, sempre che lo concederanno per causa urgentissima, gravissima, con cognitione delle persone e delle querela, nel modo che si è detto in altri luochi, si farà minor peccato. In questa parte, conformandoci con la Chiesa Cattolicissima di Roma, ci riportiamo a lei.

*La patente del campo opera che uno che ammazzi l'altro non possa esser punito in alcun luoco.*

La rubrica scopre manifestamente per vero quello che habbiamo detto, che li Signori del campo siano giudici et non arbitri. Poiché rappresentando il giudice, la legge animata, quel che si fa col favor di lei non porta pena alcuna. Ecco anche quanto porta una consuetudine invecchiata, che può fare che uno homicidio non sia havuto per punibile, come anche mostrano i leggisti in quelli, che vengono occisi ne' giuochi di sassi et altri. Par ben strano che un suddito di un proprio Principe, contra la volontà del suo Signore, vada in uno steccato e ammazzi un altro suddito, e per una patente di campo gli restino legate le mani a non procedere secondo le decisioni [c. 185v] del giurisconsulto alla pena dell'homicidio. Pur vediamo che così si osserva in ogni luoco.

Seguita anche che doppo il duello resti estinta non solo la pena et la disgratia del Principe ma ogni sorte di inimicitia con quelli che restano doppo la morte del vinto. Da questa sicurezza può nascere, ove la macchia non sia sicura, che un Cavalliero possa ricusar d'andarvi. Facciamo la rubrica per vera, sia perché il leggsti vi acconsentono, come perché l'esperienza per consuetudine prescritta ci mostra che, dietro il fatto del duello, non si vede cosa che vi sia seguita.

*Il Signore del campo non può dividere li combattenti se a uno cada il cavallo adosso, o perda o gli si rompa la spada in mano.*

Sono accaduti all'età nostra molti casi, che hanno mostrato una provvidenza divina, che colui che ha havuto il torto è restato senza arme offensive, o gli è caduto il cavallo adosso. In tali casi, che nascono dalla fortuna, dalla sorte, onde sta la volontà di Dio, il quale permette che uno più debole, infermo, vecchio rimanga superiore all'altro più gagliardo, più sano, più giovane di lui, noi non dobbiamo essere [c. 186r] più piacevoli o più misericordiosi della divina bontà. La quale, se permette che un nostro nemico ci cada davanti o perda l'arme, o gli intravenga altro somigliante sinistro, non dobbiamo volerlo sollevare, perciocché si è veduto bene spesso che una siffatta cortesia, usata a uno caduto in terra, è stata causa che, come è stato in piedi, il vinto ha superato quel che era vincitore.

Un Signor del campo non può tramettersi, ma, poiché li combattenti si sono commessi a casi della fortuna, deve lasciare che il valore e la fortuna habbia il luoco suo. I leggisti terminano la rubrica come noi et vogliono che il vinto non possa appellarsi, né dimandare nuova giornata, poiché, come dicono, la fortuna non ha superiore. I Cavallieri, che vedono con la esperienza della guerra quanto possono gli accidenti e li casi avversi, confermano il medesimo nel duello, ove, come nella guerra usano dire, che la mala sorte di colui che gli accade caso avverso ha voluto così, suo sia il danno, hanno per fornita la querela senza altra replica.

Questa ha di buono colui che perde per disgratia, che perde con manco dishonore, pur che si conosca che il caso avverso che gliè avvenuto sia senza colpa di lui, che bene spesso avviene, che la disgratia et la colpa se ne vanno unitamente insieme.

*Li campi franchi non doveriano esser conceduti se non da Principi di profession di Cavalleria.*

[c. 186v] Tutte le professioni, le scienze e l'arti doveriano essere trattate da quelli che le hanno essercitate. Malagevolmente potrà un semplice Signore, un conte, trattare del mestiere della Cavalleria se egli non sia Cavalliero et non habbia notitia di quanta importanza sia questo duello. Conciosia che per la ignoranza dei padrini, per le loro cavillattioni, molte volte vengono li principali ridotti a morire contra ogni ragione, che se, havessero giudici intelligenti, la giustitia haverebbe chiaramente il luoco suo.

Un conte creato nelle montagne, che si trova ad haver un piccolo nido, può egli sapere la qualità delle querele, gli emergenti, le dispute, che accadono prima che si habbia l'arme in mano et con il medesimo combattere e poi? Un Principe Cavalliero, che ha l'onore sopra il capo, sa quel che importi osservar la fede, egli, a richiesta di qual si voglia grande, non farebbe un torto a un Cavalliero, sta neutrale, porta persona di giudice senza rispetto alcuno, teme la infamia, prevede e provvede a tutte le occorrenze et, come quello che, mai satio della gloria, in occasione curando d'accrescerla, opera che niuno possa mormorare di lui.

Se gli huomini che vogliono esser creduti di sapere [c. 187r] ogni cosa, non si vergognassero di riportarsi secondo la professione a quelli che vi sono introdotti, le cose anderebbono bene e la superbia si disunirebbe dalla ignoranza, con la quale ordinariamente a nostri tempi fanno unione insieme. Molta maggiore stima debbiamo fare di una patente di un Principe Cavalliero che di un gran Signore, anche che fosse re; gran conto teniamo ancora di una che venga da capitano generale di esserciti. Conciosia che questi, fondandosi sopra l'honore, come essercitano ne' pericoli della vita, come quello che ha notitia di quanta

importanza sia a non lassar perdere due valenti huomini, de' quali o dell'uno un solo consiglio può dar vinta una querela, cammina con debito riservo, con matura consideratione, fa quel che deve e risolve conforme a termini di Cavalleria.

Conciosia questa parte, che nelle sicurezze di salvi condotti o di patenti di campi sia molto più da credere e da confidare a quelli che procedono da Principi Cavallieri e da capitani generali, che da Signori inesperti. Alli quali, poiché non sono della professione, non doveria essere concesso il potere dare campi sicuri per gli abbattimenti.

*La patente di campo franco a tutto transito mostra che li combattenti non saranno turbati fin che uno di loro non si renda prigionie, o mora o confessi haver il torto.*

[c. 187v] La regola sta come mostra la rubrica, la quale ha questa intelligenza che il campo sarà libero a ciascuno delli due, pur che si proceda da Cavalliero, conciosia che tutte le parole saranno interpretate conforme alla giustitia di Cavalleria. Intanto che il Signore del campo scoprisse qualche sceleratezza nell'uno di loro mentre hanno l'arme in mano, egli può dividere et battere anche l'honor di colui che si sarà mostrato mal Cavalliero. Anzi, non solamente potrà gettarsi in mezzo e vietar che non sia fatto torto all'altro, ma far prigionie colui che ha commesso la tristezza verso l'altro.

Può far questa sentenza, poiché una sceleratezza degrada il Cavalliero dalla Cavalleria, se con quella che viene usata nello stecato colui che l'usa si scopre indegno di quel privilegio, come contra huomo infame è convenevole di procedere con ogni sorte di rigorosissimo castigo.

*Discorso sopra una querela che, nel mese di Marzo alli 17 del 1558, si deve combattere<sup>16</sup>.*

Mentre ch'io sto scrivendo in questa materia del duello, si tratta una querela, la quale, appunto, come ella sta ho voluto [c. 188r] mettere per iscritto, affine che si possa vedere quanta corruttione sia la nostra età et quante povere anime vadano in perditione.

Ecco che il Capozucca, gentilhuomo honorato, tratto dall'ira, dice quelle parole contra Flaminio; Flaminio dà la mentita. Poteva il Capozucca, con honesto riservo, prima che la cosa si pubblicasse, interpretare quelle parole, uscir di quella querela per ritirarsi, se pur volea combattere qualche colorata giustitia dal suo lato, o veramente chiarire di haver parlato con ira et levarsi di briga, che a lui saria stato d'honore. Conciosia che habbiamo per regola molto approvata, come si è detto di sopra, che sia honorevole a Cavalliero il disdirsi, quando spinto dalla collera usa dire quel che egli et gli altri sanno che è mal detto. Dishonorevole quando si combatte il torto, come che il perseverare nell'ostinatione sia consiglio del Demonio, l'emendarsi di Dio benedetto.

Col mandare la scrittura con quel campo pose la querela in publico, cominciò obligarsi allo stecato. Flaminio risponde come si vede, accetta il combattere di modo che l'altro vien

---

<sup>16</sup> La querela cui fa riferimento l'autore incominciò nell'autunno del 1557 tra il capitano romano Cencio Capozucca (Capi Zucca nel testo) e il capitano fiorentino Flaminio della Casa, originatasi dall'arresto di un alfiere della compagnia di Cencio fatto da Flaminio, che rifiutò di scusarsi suscitando le ire del primo. Per il testo a stampa dei cartelli si veda *Narratiua che tratta della querella del Cap. Cencio Capozucca co'l Cap. Flamminio della Casa*, consultabile su [www.play.google.com](http://www.play.google.com).



tuttora più a perdere secondo il volgo, se non seguita la strada cominciata. Così dandogli Flaminio l'altro termine, stringe l'attore a mandar li campi, in tanto poi che vengono accettati et si combatterà.

*Che nella querela soprascritta non si sono servati li termini di Cavalleria.*

[c. 188v] Potea il mentito, come si è detto, lassar passar in publico la querela et così privatamente uscirne. Saria stato anche dishonor di lui il pentirsi in ogni tempo, per la regola di sopra che, nella Cavalleria, il dishonore sta nel voler combattere contro la giustitia, per la quale il Cavalliere è obligato a mettere la vita. Pecca l'attore che deve dar conto perché lassasse passare il termine delli quaranta dì del mandar li campi. Nel mandargli, non dovea mordere punto il reo, per non dargli occasione di scoprir la querela. Li campi, ancora, si doveano mandare dirittamente in Venetia alla persona del provocato et non affiggerli.

In quante altre parti egli habbia pigliato errore, il reo lo scopre nella sua risposta, il quale ha tacciato che essendo Governatore in Paliano, non era obligato a dar [c. 189r] conto per via di duello di cosa fatta da lui pertinente all'ufficio suo. Potea rimproverargli di haver tacciato il principal padrone di mala elettione, che pur la esperienza mostrò in Paliano che si era portato honoratamente, et dire più chiaramente che egli avesse mancato della fede data al medesimo Signore.

Quella parte che il detto tocca di dieci et dieci è perentoria e ben considerata, perciòché un Cavalliere non deve usar voci, quando nascono dalla bocca di lui, che non siano ben chiare et usate nella Cavalleria. Havrebbe anche potuto toccare la, dove l'attore dice che procederà ad infamia, che mostra non conoscere i termini ordinarij, poiché il reo nella querela non ha dato segno alcuno di voler fuggire il combattere.

Flaminio ha errato nella Cavalleria nello eccesso, perciòché, potendo uscire della querela, come egli dice, per altra strada che per quella dell'arme, dovea così eseguire, conciosia che il troppo e il poco siano vitiosi. Bastava a lui mostrar la sua mentita giusta et fornirla, sendo che a Cavallieri non mancano occasioni per mostrarsi valorosi. Ha fatto errore nel dare il secondo termine, come quasi egli voglia ad ogni modo combattere, potea contentarsi del primo.

Si potrebbe mettere in dubio, poiché si vede che non vi è cagione per il cimento che ambidue volendo combattere, fossero ugualmente [c.189v] in errore. Così io dico essere vero, che ambidue peccano nella Cavalleria, ma meno assai Flaminio; il quale, essendo provocato, poi che si era obligato allo steccato, con molto più dishonor havrebbe lassato il venir all'effetto, che l'altro che lo chiamava. Perciò che egli può pigliar cagione l'esser chiamato et, perché l'altro non possa biasimarlo per vile, si riduce.

Si possono considerare altri diversi errori, come sarà quello se il Capozucca risponderà all'ultima risposta del reo, che mostrerà non intendere che, come il primo cartello dà sicurezza al provocato di ingiuria di fatti, così mandar di campi, essendosi, come dice il leggista, nel dar la sentenza et concluso nella causa serra ogni strada che colui che li manda, possa dare altro più.

Tutti li Cavallieri che si trovano nelle querele sono obligati nelle proprie parole a star ne' termini della modestia, perciòché non possono haver certezza di quel che sia per succedere sopra il fatto. Colui che giudica la giustitia dal suo lato accresce l'animo a sé, lo leva

all'avversario et guadagna riputatione presso Principi et Cavalieri. Onde può avvenire che il buon governo nel duello possa portarlo ne' gradi di Cavalleria li più importanti.

Possiamo considerare nella medesima querela l'abuso delli Signori [c. 190r] delli campi, che, senza intendere la giustitia dell'attore, senza voler essere giudici, concedono le patenti<sup>17</sup>. Sopra poi la lista dell'arme che si dà hoggi, questa la vediamo assai modesta, sendo che ciascuno sia obligato havere per la persona sua una armatura d'ogni sorte di quelle che si usano; similmente per armar cavalli et, come egli entra in questa professione di Cavalleria, è niente meno obligato a dar conto d'arme et cavalli et di ogni altra cosa che appartenga alla guerra, alla pace, allo steccato, alla macchia, che sia il medico, il leggista, l'architetto et gli altri nelle arti loro.

Tutto questo ch'io dico non è per altro fine che per rimproverar li Cavalieri che leggiermente, sotto nome di falso honore, si lassano condurre in un cimento di quella importanza, che si è detto in molti luoghi. Per riprendere ancora quei consiglieri, che così prontamente, non essendo, vogliono esser havuti per Cavalieri et non possedendo le scienze vogliono apparer scientifici. Se li due combattenti meritano riprensione, o pur li consiglieri che hanno guidato questo negotio, io mi riporto al vero.

*Qual modo sia da tenersi dal provocato nell'accettar della patente del campo, se una sola patente si scopre.*

Dice il reo: «Mostrate tutte le patenti, accioché, dovendone eleggere una, sappia qual sia di maggior commodo mio». [c. 190v]

*Se colui insiste non voler mostrare, salvo che l'una delle patenti.*

Dice il reo, havendo il Notaro suo appresso con testimonii: «Regolatevi notaro, che da me non manca di accettare l'una delle patenti, pur che io sappia il nome delli Signori che le concedono».

*Quando il reo vuole accettarne una, non curandosi di vedere l'altre o che gli siano mostrate tutte e ne voglia una.*

Dirà: «Io accetto questa del tal Signore senza pregiudicio delle mie ragioni, con protesto che io non pretendo muovere punto dalle scritture mie, che sono publicate».

*Se non si volesse mostrar altro che una.*

Si può rispondere: «Io non l'accetto, né ricuso. Mostra l'altra, che delle tre accetterò quella che più mi piace».

*La elettione presuppone la cognitione di quelle cose che si hanno a eleggere.*

---

<sup>17</sup> Il campo scelto dal reo fu quello di Pitigliano, concesso dal conte Nicolò III Orsini con patente del 20 gennaio 1558, la quale prevedeva: «non obligandomi a dare sententia diffinitiva di controversia che fusse tra loro se non quanto mi parerà. Ma si bene a far fede di quello che succederà tra loro il dì dello abbattimento». La medesima clausola era contenuta anche nelle altre due patenti, provenienti da Mario Sforza di Santa Fiora († 1591) e da Sforza Monaldeschi della Cervara († 1560).

[c. 191r] Alcuni hipocriti di Cavalleria, con certe loro sottilità, vanno intricando questa professione con cautele, con cavillattioni, col solo fine di farsi tenere quel che non sono. Io non so vedere come sia stato messo in uso, anzi in abuso, da alcuni che, col mostrare una sola patente, hanno voluto inviluppare il provocato. E anchora che io habbia detto in altri luochi, che le patenti si devono scoprire tutte e tre in una volta, dico il medesimo: che il reo non è tenuto accettar l'una delle tre se tutte unitamente non siano palesi. Conciosia che, toccando a lui eleggere, questo non può verificarsi se egli non ne ha notitia. Allora eleggerà e prontamente verificherà la elettione, che altro non è che, poiché si è venuti in cognitione di più di una cosa, si sceglie delle molte quella che più piace.

Dice il leggista che di due mali sia da eleggere il minore. Come potremo far la comparatione dal maggiore al minore, se non habbiamo notitia come siano li mali e li sinistri accidenti che possono avvenirci? Tollera la Chiesa le meretrici, la usura per il minor male, perciocché conosce le maggiori. A che servirebbe la elettione delli tre campi, qual favore saria il suo per eleggere a suo vantaggio, se non conoscesse delli tre il più favorevole a lui? Queste così [c. 191v] fatte presentationi et altri atti somiglianti deveno essere al tutto abhorriti et levati di questa professione religiosa et buona, sempre ch'ella sia essercitata conforme alla dottrina et precetti della Chiesa Romana.

*Instruzione a Flaminio della Casa nel partirsi per andar al combattere.*

È necessario avvertire se il Capozucca potesse dire di non essere dritto, ma mancino, nel qual caso si potrà disputare sopra l'arme.

Bisogna avvertire che, se nel presentar li pezzi, se nascesse disparere che desse cagione a finir la giornata prima che ella spiri, di produrli tutti et far chiaro quanti erano et come si haverà a combattere.

Se si trattarà accordo, bisogna credere che si verrà o con volere interpretare le parole dette dal Capozucca e darle con altro sentimento.

O si vorrà credere alla querela o, senza credere, trattare di pigliarne una nuova.

Nella intepretatione è necessario lassare che siano interpretate alla presenza di un notario e testimonij, e farne far nome. In questo caso, non si potrà trovar forma che la [c. 192r] interpretatione non tocchi dell'huomo di Flaminio et che la mentita non habbia il luoco suo. Però si haverà a star sopra la mentita, come quella che comprende qual si voglia che habbia toccato dell'honor di Flaminio.

Se si vorrà credere alla querela, la cosa sarà fornita, perciocché, standosi nella validità della mentita che si è tolta a difendere, per giusta et ragionevole, come questa si ottenga, Flaminio resti il vincitore. Ma perché non è dato credere che si venga a questo, che sarebbe troppo dishonorevole in quel luoco, bisogna immaginarsi qualche tentativo per variar la querela.

In così fatti casi, si ha da insistere sopra la querela, per la quale sono corse le scritte et concesse le patenti di campi, con fermarsi di voler combattere quella. Se l'avversario dicesse voler credere a quella, pur che sia certo che si voglia combatter la nuova, si ha da far notare questo suo modo di parlare dal notario con rispondere che si accetta il disdirsi et la cessione della prima, che non si consente di voler combattere altra querela; che quando sarà instato dall'avversario in altro tempo, si che risponderà come conviene.

Non è da muoversi punto ad accettar nuova querela, perciocché, [c. 192v] oltre che saria un tentar Dio, un uscir de' termini della prudente modestia di Cavalliero, si mostraria ignoranza a non conoscere che huomo che di propria volontà si dichiara mentito è così macchiato nell'honore, non possa comparire in steccato luoco come sacro et santo, ove non può entrar altra sorte di huomini che netti nell'honore. Niuna dissegualità maggiore si può trovare per ricusar uno a duello, che quella che fa il dishonore di una mentita giusta, che è maggiore delle parole o di un carico di fatti non risentito.

Se il Capozucca non comparesse per qualche impedimento di lui, si sa quel che si ha da fare in quel caso.

Non si lassa di raccordare che sia necessario far ben capace il padrino e il confidente di tutte le scritte, et che siano considerate le parole ella prima scrittura del Capozucca, particolarmente quelle che dicono: «che valida, o invalida che sia la mentita»<sup>18</sup> Di poi, si deve considerare bene che Flaminio piglia in difesa la mentita, vuol sostenerla anche in steccato per giusta et ragionevole, che quest'è il fondamento tutto di Flaminio. Al quale la risposta di Cencio, quando manda li campi, mostra di acconsentire et si piglia per querela la mentita per ingiusta et poco [c. 193r] ragionevole.

Questo si dice affine che, nel condursi in steccato, non si dia imputatione a Flaminio che sia ito a combattere per dar piacere alla gente, ma solamente per sostenere la sua mentita. Con questa consideratione a lui si accresce honore, che non para che egli vada a questo cimento senza sapere il perché. All'altro si diminuisce dalle scritte, dalle quali non si può comprendere quel che egli combatta o che habbia alcuna causa di combattere.

Vengasi dipoi considerando le parole dell'ultima risposta di Flaminio, ove dice di non voler essere pregiudicato da padrini, che ciò non si è detto perché non si habbia confidenza in loro, ma solamente per accrescere riputatione a Flaminio. Acciocché, andando dove si tratta tanto interesse suo, non para che egli vi vada come un fanciullo o un huomo non usitato a pericoli, ch'egli vi voglia essere per la sua parte. Al qual Flaminio non è da dar fastidio di dispute che non importano, ma solamente in cosa importante, nella quale ancora si ha da procedere con modestia per non dargli alteratione d'animo.

Se accidente accadesse che vietasse il combattere, o per prohibitione di Sua Santità o autorità di Principe, la colpa [c. 193v] resta al Capozucca, sendo che egli è tenuto a farsi osservare la sicurezza et la franchezza del campo. Colpa maggiore se gli accresce, havendo Flaminio avvertito che se gli dovessero dar li campi fuori da quelli paesi che volse dire, che se gli dessero ove l'auttorità di superiori maggiori delli Signori che glieli davano non potessero impedire.

Sopra il tutto vadasi col timore reverentiale et christiano verso Dio, con pregare Sua Divina Maestà che operi, conforme alla sua onnipotenza per sua misericordia, che Flaminio resti nell'honor suo senza morte o altra offesa alla persona dell'avversario. [c. 194r]

L'armi con le quali combatterono alli diciassette di Marzo 1558 furono: una gola di ferro, che armava quattro dita del petto, che voltava verso il petto a modo di mezzo cerchio; una celata con un poco d'ombra che tagliava; un bracciale stanco con un guanto di ferro, un guanto di maglia alla man dritta et schiniere d'un pezzo con un poco di collo di piede di maglia; et con spada et pugnale.

---

<sup>18</sup> Cartello di Cencio Capozucca del 22 ottobre 1557.

*Padrino porta il nome di padre.*

[c. 195r] Grande avvertenza dà la regola di sopra, poiché padrino sia nome humano amorevole, come un picciol padre. Con questa voce si mostrano le qualità che devono essere nel padrino. Il padre col figliolo rappresenta una medesima persona, niuno può pigliare consiglio migliore per il figliolo che il padre. Mostra che, così come il padre deve essere di più età, di più esperienza del figliolo, al quale possa dare la educatione, consigliarlo, ammonirlo, così debba essere il padrino col combattente pieno d'amore, di carità, di consiglio. Senofonte nella sua *Pedia* fa che il padre sia padre, consultore et precettore del proprio figliolo.

Vengasi questo nome onde si voglia, che a noi basta che, alla sembianza della cognatione spirituale che nasce dal tener a battesimo un fanciullo, la medesima si contrahe nella Cavalleria dal sostener il peso del padre o del compadre, che risponde in voce di colui che vien battezzato. Chiamiamolo padrino, come lo nomina il canonista, nome forsi venuto da quella voce, o padre o compadre, che tutti sono nomi nella Cavalleria pieni di carità, di bontà e di grandissimo obbligo.

Molto maggiori delli altri che erano fra padroni et clienti, et altri quanti immaginar si possono. Poiché niuno avanzi quello dell'obbligo dal padre, niuno stringe più, niuno è di obbligo maggiore dell'altro del padrino al battesimo, così niuno, che per la fraternità della Cavalleria per la religion di lei porti legame [c. 195v] e strettezza maggiore del padrino, sotto il governo del quale si commettono anima, honore, vita et facultà.

*Che l'officio del padrino è vitale.*

Anzi necessarissimo, poiché, havendo a mettere a rischio tutto quello che habbiamo di bene in questo mondo et l'anima per l'altro, in niun caso si ha necessità maggiore di un buon medico, di un buon protettore, di padre, di caro et vero amico, che quando si ha da trattare il cimento del duello. Prima del quale, nel principio della querela et avanti lo entrar nello steccato, dentro et fuori nascono tante cose, quante vediamo tutto il giorno apparire.

Colui che si trova per combattere ha quella infirmità d'animo, più et meno che hanno gli altri huomini, come ira superbia, odio, vanagloria, timore et somigliante. Diciamo più et meno, perché grande è la differenza da un inesperto e un altro essercitato, da quello che combatte per ingiuria ricevuta, dall'altro che ha ingiuriato. Come habbiamo detto di sopra, con altro maggiore ardire si combatte per la giustitia, con minore il torto. Gli animi nostri senza aiuto di un buon amico riescono con infirmità mortali, le quali non solamente fanno scoprire un huomo vile, abietto, da poco, ma può tanto il timore che induce le [c. 196r] membra a perdere affatto la possanza.

Quanto possa la eloquenza poi contra quelle egritudini di sopra et l'altre, come la vanità, la leggierezza di un huomo nuovo, la essortatione di un Cavalliero, di un huomo di auttorità, possiamo vedere la esperienza in quelli oratorij che nelle Republiche di Atene, Cartagine et Roma, et ne' grandi capitani, fecero riuscire quelle gran cose che mostrano Livio, Polibio, Tucidide, Cesare, Sallustio et Senofonte, et gli altri buoni autori. Ove uno Hannone fra Cartaginesi, un Pericle, un Demostene fra gli Ateniesi, un Crasso, un Cicerone fra Romani, un

Annibale, un Cesare, un Scipione, il medesimo Senofonte, nelle campagne aperte, hanno potuto con essortazioni muovere le repubbliche numerose, li esserciti di decine di migliaia di soldati, di vili fargli divenire arditi, levargli le impressioni, commutare la volontà di un contrario all'altro. Li esempi poi di Iesù Christo, di Paolo, delli Apostoli predicanti ci mostrano più delli altri tutti di quanta fortezza sia il persuadere e il dissuadere una cosa, poichè molti, per semplici parole di un huomo basso delli discepoli di Giesù, sono iti con allegria di propria volontà al martirio.

Questa mescolanza di tanto alto essemio nella legge nostra non è fuori di proposito, poichè, [c. 196v] camminando alla salute dell'anima, desideriamo in questo nostro padrino religione, bontà et fede, col mezzo della quale possa persuadere et dissuadere, ove vada l'interesse dell'anima, ad havere cura unitamente con l'honore della Cavalleria. Un huomo, che si trovi vicino allo steccato o dentro a quello, è combattuto dalla carne, che causa passione in lui; questa è tale che, molte volte, fa perdere memoria ove egli sia.

Alla sembianza adunque del compadre, che risponde, promette per il fanciullo nel battesimo, il padrino farà officio di padre in ogni tempo per il suo principale, senza il quale malagevolmente si farà cosa degna di un Cavalliero. È, adunque, non solo utile, ma necessario et più che l'Avvocato nelle liti civili, che il medico nelle infirmità del corpo, poichè due hanno l'uno cura della robba, l'altro della sanità, questi di ambedue et dell'anima et dell'honore.

Noi non dubitiamo che quelle passioni, che sono infisse negli animi, sono molto maggiori delle altre del corpo, poichè a queste troviamo huomini sperimentati, approvati dalla gente, che possono curarle; le infirmità sono palesi, quelle dell'animo, senza medico ordinario, giacciono [c. 197r] nelle viscere del core non conosciute, molte volte, dal medesimo infermo. Il quale, anchor che se ne avvegga, o non ardisce scoprirle per vergogna o, scoprendole, non si fa capace del rimedio. Il buon padrino, esaminando il secreto, dando animo al combattente di scoprirle a lui, farà quella operatione che a padre conviene nell'amore et a buon medico nel curare, con le essortazioni, con la bravura e con l'auttorità di lui, quelle infirmità dell'animo che nascono con noi et le altre che possono avvenirci dal procedere delli padrini dell'avversario, et dal medesimo nemico nostro.

*Il padrino non deve poter pregiudicare con le sue parole alle ragioni del suo principale.*

Il iurisconsulto vuole che, nelle operationi civili, il procurator nostro non possa farci cadere in pena o in pregiuditio grave senza espresso consentimento nostro. Nelle criminali il principal reo è obligato in persona comparere et dalla bocca sua bisogna havere quel che gli possa nuocere, né la propria confessione lo può far morire sopra uno homicidio, se a quella non precedono inditij; bisogna anche ora che sia verosimile et verificata, et approvata per volontaria. Se il [c. 197v] leggista va egli con tanta avvertenza quanta vediamo, noi nella Cavalleria dobbiamo andare con molta maggiore, nella quale si deve sempre haver ricorso alla volontà del principale, col ributtar tutte le parole et le altre scrupolosità, che si sono dette sopra.

Però vogliamo che, non solo il padrino non possa fare in tempo alcuno grave pregiuditio al principal di lui, ma che nè anche il medesimo principale debba potersi pregiudicare, se non si ha prima il suo consentimento d'havervi ben pensato et sia lontano dall'ira, dalla passione.

Vuole il iurisconsulto, nelle cause civili, che tutto quel che si dice o fa con ira non sia da avere in consideratione, se prima non apparisca la perseveranza e la costanza dell'animo dell'adirato.

Se noi presupponiamo per vero che il duello, come ha havuto il suo principio con la proposta et sia accettato con la risposta, che egli si sia contratto, o vogliam dire quasi contratto; anche prima del cartello, poiché con lo ingiuriare veniamo ad obligarci all'altro, haveremo per chiaro che non sia lecito ritirare senza il vero consentimento di ambedue. Come ogni contratto da principio sia volontario et dipoi necessario, et, come dice il leggista, così come le funi ligano le corna [c. 198r] delli buoi e delle altre bestie, così le parole e li fatti ligano gli huomini. Da uno stabilito et fermato consentimento non ci ritiriamo se non con un contrario somigliante a quello, col quale siamo obligati.

Stanti questi consentimenti, non dubiteremo che, per semplici parole di un padrino, per semplici et adirate del medesimo principale, non si deve poter fare peregiuditio a cosa stabilita, calcata per la strada ordinaria, regia, della Cavalleria. Nella profession della quale camminiamo molto più alla libera et con sincerità maggiore, che non si fa in quella degli odinarij tribunali di giustitia, ove anche il giuriconsulto, quando può, leva la sottilità et vuole che le parole non considerino ove sia certo della mente di colui che parla.

*Il padrino di colui che è attore deve essere paziente, destro, accorto molto più dell'altro del reo.*

Se facciamo il padrino con quelle qualità che habbiamo detto sotto la rubrica, questa rimaneria superflua. Perciò da ogni lato presupponiamo prudenza, la quale, condescendendo alli particolari, mostra qual debba essere più tollerante dell'altro et fino a qual termine consista questa pazienza, la quale nella Cavalleria, più che nelle altre professioni, è di [c. 198v] grandissima stima. Altra sorte di pazienza deve un suddito, un servitore col Signore, col padrone, altra con un eguale, altra con l'inferiore. Nella cavalleria bisogna che ella stia in certi termini che sono nel mezzo del più et del meno. Poiché la voce porta in parte il nome di pazzia, che per pazzo non sia riputato colui che, trattando le cose d'honore, trabocchi nell'estremo; che l'eccesso rende l'huomo vano, havuto per iracondo, per superbo, il difetto per vile, per abietto, per huomo di poca istimatione.

Mostra la rubrica che colui che si riduce allo steccato, doppo molte fatiche et spese, debba unitamente col padrino esser paziente più dell'altro provocato, sendo che ogni difetto che se gli attribuischi accresce cagione al detto provocato di fuggire il combattere, che fa che l'attore molte volte resta con il medesimo et maggior carico di prima et con la spesa appresso. Quelle operationi che si hanno a trattare nello steccato da padrini, da quello dello attore deveno esser con ogni sorte di prudenza, gravità, modestia unita con pazienza, dentro alla quale deve star la bravura e l'ardire per dar animo al suo principale.

Deve essere presto a troncare ogni difficoltà che gli venga proposta, tener sempre il pensiero che si conosca [c. 199r] che'l dilungare, il venire alle mani, il fuggir il combattere, proceda manifestamente dalla parte avversa. Manifestamente diciamo, poiché ogni dubietà che possa dar disputa, sarà sempre interpretata contra colui che ha provocato l'altro, come al reo non disconvenga, per opinione comune del volgo, di trattener la giornata per uscir della

querela, con dare spesa all'altro, con ritornar da capo, con rifare le spese et danni che causano dispute che non finiscono mai.

*Il padrino non è tenuto dar conto se non come persona che rappresenta un principale, pur che stia ne i termini dell'ufficio suo.*

Se altramente dicessimo, il iurisconsulto havrebbe fatto in vano le leggi de' procuratori et quelle che parlano delli infamati, ove vogliono che il procuratore non sia tenuto a cosa alcuna che tocchi il principale. Il leggista lo chiama organo o pica, che è uccello garrulo, che tanto dice quanto gliè fatto dire. La cavalleria havrebbe medesimamente in vano li trombetti, li tamburi, che vanno a portar ambasciate, a trattar di certo negotio con nimici. Ha ella li suoi procuratori, come il Iurisconsulto, o sia per uno o più negotij, portano il medesimo nome di procuratore, procedono con mandato publico et rappresentano il Cavalliero.

Il padrino è il medesimo [c. 199v] quanto alla negotitione, perché serve et porta persona del principale, del qual padrino diciamo quel che si è detto dell'ambasciatore, che egli non sia tenuto a dar conto in duello, pur che stia nelli termini della ambasciaria et del procuratore rappresentante. Però che, come uscisse dall'ufficio suo, che così saria s'egli desse un guanciata, una ferita all'altro, verrebbe tenuto per semplice privato et principale, et non rappresentante. Similmente, se con parole fuori del caso, fuori d'ogni proposito volesse far carico all'avversario, sarebbe tenuto a darne conto.

Può un padrino, per dar animo al principale suo, usar parole minaccevoli et, quando anche dicesse che l'avversario fosse huomo di poco core, vile, da poco, inetto et somiglianti, non passerebbe i termini del suo ufficio, pur che si conosca che la principale sua intentione sia d'aiutare e d'accrescere l'animo a quello che conduce, et non principalmente per fare ingiuria. Nel medesimo modo, si è detto di sopra, un senatore che, per difesa della sua opinione, biasimasse l'altro per levargli il credito, per ottener voto suo in beneficio della patria, non saria obligato fuori del senato, ove egli non ha veste publica, ma di schietta persona [c. 200r] privata. Nel senato può usare quelle parole, anche ingiuriose, che più pare a lui a suo proposito; uscito del luoco, come restato privato semplice cittadino, sarà modesto, riservato et Cavalliero.

Così concludiamo, comparando il padrino alli detti di sopra, che dentro lo steccato, mentre porta persona dell'altro et cammina a quel fine, dica quel che vuole, resta sicuro et essente da ogni peso d'haver a rispondere, né con cimento d'arme, né di parole. Poiché il luoco dello steccato è alla sembianza di un senato, ove il senatore, l'ambasciatore et il procuratore al tribunale, che concede l'auttorità di quello ufficio, resta essente, come si è detto. E nondimeno obligato nell'ingiuria l'altro con parole, quando colui volesse pigliar la ingiuria, come da lui scoprire di dirla se non col fine dell'ufficio che tiene in aiuto del suo principale.

*Dell'ufficio del padrino et del confidente.*

Sono gli uffici di questi assai manifesti per sé stessi et una medesima cura deve havere il padrino, che ha il confidente. Questa è nuova inventione, perché il padrino non può essere in ogni luoco per vietar quelli inganni che si usano. Basta che diciamo che l'uno et l'altro de' detti deve essere uguale per esperienza di fede, di bontà, pratico a dar rimedio a tutte quelle



fraudi che si usano nella nostra età. L'ufficio loro è di far il medesimo che faria la propria persona del principale et niente meno [c. 200v] che fariano per la propria loro. Il qual principale, col mezzo di questi, fa della propria più persone. Et, ove la natura non tollera che un solo possa esser in ogni luoco con l'amore, con la fede, con la diligenza, con la esperienza di questi, egli è in tre et quattro parti distanti. Perché ciascuno di quelli rappresenta lui, ove le passioni, che si sono dette di sopra, fanno alle volte, che gli huomini escono con danno loro de' termini della modestia.

Questi, con sincerità quieta considerano, servono, parlano, rispondono, fanno quel che al principale toccaria di fare. Con tutto che si veda nel padrino una cura più propinqua et più stretta delli confidenti, non è però che tutti non si habbiano per padrini et che non sia lecito dare voce di padrino a più d'uno. Et perché li particolari che accadono nelli steccati attorno al capitolare, il presentare, l'accettare, l'aggiustar delle armi sono molti, non ne diciamo altro, poichè la esperienza mostra qual debba essere in così fatti maneggi l'ufficio loro.

#### *Del mastro di scherma.*

I lacedemonij, nel tempo della pace, haveano dei maestri per questa profession dell'arme. Romani, come mostra Vegetio, [c. 201r] usavano lo essercitar loro soldati, essendo perciò che, come egli dice, la scienza del combattere nutrice l'audacia, conciosia che niuno teme di essercitar quell'arte che sa d'haver bene imparata. Noi facciamo questo maestro per molto necessario, poichè, havendo perduto affatto la essercitatione che usavano li romani, li Cavallieri della nostra età, senza pensiero alcuno entrano nella Cavalleria, come l'intender bene il suo cavallo e il maneggiar l'arme nascessero con noi.

Accade molte volte che un Cavalliero, chiamato a duello, non sappia tenersi fermo a cavallo, non maneggiar una spada, non portare una persona; ma quel che è peggio, li medesimi maestri che noi chiamiamo di scherma, per la maggior parte sono di bassa conditione, aprono le scole ove si vedono pochi nobili, usano per lo più insegnare senza arme da dosso le guardie e le offese che si fanno con la spada, e quelle che si usano con certe arme astate, di che nel seguente libro faremo mentione.

Il combattente deve havere un così fatto huomo, il migliore che egli possa trovare. Hanno diversi modi fra loro di insegnare, alcuni de' quali fermano la persona, la spingono avanti, ricredono addietro, voltano in giro sempre fermi col passo curto, stanno sempre in una guardia. Altri, volteggiando il nemico, stando [c. 201v] sempre nel contrapassare et nel ferire, et nel parare, hanno la persona leggiera, si levano da terra con salti, entrano, si ritirano sempre con agevolezza, con passi larghi. Di modo che, come hanno dato una stoccata o roverso, per non esser feriti, si scostano o col girare, o ritirano al dirimpetto diritto al nemico.

Alcuni, o di punta o di taglio, che investiranno il nemico, vi mettono la forza tutta et, se per caso la botta che danno va vana, restano debolissimi. Altri, alla sembianza di una lingua di una biscia, feriscono con poca forza del braccio, restano sempre in guardia continua, che possono sempre valersi della forza con spingere avanti o ritornar a dietro. Alcuni riducono tutte le guardie del giuoco in quattro. Alcuni in più, altri in minor numero con un certo ferir finto, che mostra risolutezza et non risolve, se non quando il nemico, credendo il contrario, spinge avanti e trova, con rischio di lui, nel moto la risolutezza.

Ciascuno di loro ha qualche particolar segreto, il quale mostrano al combattente et con molte promissioni di non rivelarlo ad altri. Dal quale combattente vengono ben trattati et pagati, et li conducono con esso loro allo steccato, perché gli diano animo, [c. 202r] gli riducono a memoria quelle guardie, quel ferire che hanno mostrato loro prima della giornata.

Basta che, per quel che ho veduto io, niuno ha la theoria perché facciano quei moti della persona per il ferire et per il parare. La rubrica mostra quel che è vero, che così fatto maestro è necessario, con il quale il combattente si possa essercitare nel modo che si usa. Conciosia che, havendosi a trovare con l'avversario, che haverà havuto un somigliante per suo precettore, non haverà cosa nuova che lo possa sbigottire. Alcuni di questi hanno ricordato al combattente che nello steccato, come per piacere, tenga una bacchetta in mano, con la quale in modo di scherzo conservi le botte nel maneggiarla che li sono state mostrate, nel qual caso il pratico avversario gliela fa deporre. Mostra colui, che se ne vale in quel tempo, di non haver la essercitation affinata.

*Alcune avvertenze per l'essercitarsi.*

Colui che ha da trovarsi in steccato deve venir considerando la qualità della persona, della grandezza, della bassezza et della comprensione del nemico, e farne poi comparatione dalla sua a quella. Conciosia che d'altro modo, se le armi saranno a nostra elettione, procederemo con un grande, di altro con huomo più [c. 202v] basso, di altro se haveremo a che fare con un colerico, di altro con un flematico tardo ne' moti del corpo et tardo all'ira. Pigliaremo consideratione che il malinconico, il sanguigno habbiano differenti modi nel combattere, di che ne ragionaremo nel susseguente.

Queste siffatte complessioni, se ben sono mutabili et facilmente si conoscono, non è però che la pratica, con quelle operationi che si saranno scoperte nel nostro avversario, non ce ne possa dar molto inditio. Deve poi havere consideratione che la forza nostra hora la poniamo nelle gambe, hora nel petto, hora ugualmente nella persona tutta.

Ove mettiamo molto spirito, ivi la forza è maggiore. Come, per essemplio, starò per essere investito per dritto da un colpo di picca o d'altra arma astata, mi fermerò sopra le gambe tenendo la stanca avanti, fermando l'altra un poco a dietro, sostenendo l'impeto della percossa con la spada stanca. Il braccio dritto resta debole, come maggior copia di spiriti siano uniti nelle altre parti per reggere l'urto. In così fatto caso non possiamo contrapassare e spingere avanti se prima non riduciamo la forza nell'alto et la riportiamo ove ci fa mistero d'haverla. Colui che vorrà havere il contrapassare [c. 203r] o il girare, per farsi la persona agevole, gliè necessario havere due considerationi: l'una, di non caricarsi sopra le gambe, ma riunir gli spiriti nel petto; l'altra, di tener il passo curto et le gambe a linea retta sotto il corpo e il busto più che egli possa. Che così facendo potrà spingersi avanti, girare et tornare addietro come più gli piacerà.

La esperienza ci mostra che, se facciamo forza nelle gambe, restiamo deboli nelle braccia. Similmente, se le dilarghiamo molto, oltre che restiamo deboli nelle parti superiori, portiamo rischio di cadere, perciocché ogni piccolo sasso, ogni poco buco, o altro impedimento che ci tocca un piede, dà cagione che il corpo rovescia per non trovarsi al dritto delle gambe.

Ma poiché non vogliamo insistere nella theorica di queste cose, che danno causa ad uscir troppo a lungo del proposito, bastaci questo cenno con quello che verremo racciordando, perciocché a un Cavalliero l'havere così fatta consideratione sarà et utile et honorevole.

*Che sia necessario havere un buon cavalcatore per essercitarsi.*

La natura ha fatto due animali per aiuto all'huomo: il cavallo e il cane. Delli cavalli habbiamo la commodità che la esperienza ci mostra, de' quali molte et varie sorti si trovano per l'uso [c. 203v] humano, per la pace et per la guerra, in tanto che senza elli malagevolmente potressimo fare. Il cane medesimamente ci presta molti buoni officij.

Ma perché nelle cose de' cavalli, oltre quello che scrive Senofonte, sono alla nostra età molti che hanno dato libri alle stampe, rapportandosi a quelli e agli altri che fanno questa professione del cavalcare, circa il modo dell'osservarsi et essercitarsi, della qualità de' cavalli che sono necessari, daremo questa sola avvertenza: che sia nello steccato da servirsi più presto di cavallo di qualche anno che giovane, usato alla guerra o nello steccato; che sia veduto con qualche esperienza che egli non habbia timore dell'arme et che non si sbigottisca delle ferite; che sia senza vitio, et che il maneggio sia tutto fermo et sodo per terra, niente in alto.

Glìe poi da avvertire qual occhio, qual mano et come si stia ben serrato nella sella, et se colui che ha da valersene habbia l'uso del cavalcare, il modo del sellarlo, del fermar ben la sella, della briglia; con quale avvertenza con la lancia si habbiano a tener le redini, la stanca verso il nemico, un poco più corta che l'altra; la staffa corta più dritta per fermar meglio la forza dell'huomo et del cavallo.

Il buon cavalcatore sarà Cavalliero et non schietto cozzone, scoprirà agevolmente ogni cosa opportuna.

*Che non habbiamo in uso di combattere col mezzo d'altri, che campioni s'adimandavano da nostri antipassati.*

[c. 204r] Paride de Puteo tratta nel suo duello questa parte del campione, che in certi casi vien dato da colui che vien chiamato. Noi non vediamo servarsi questo costume di metter un altro nel luoco di colui che dovrà combattere. Parrebbe strano in molti modi che, dovendo uno dar conto di lui nello steccato, potesse darlo per procuratore, nel modo che si costuma tra li giuditij civili. Se noi vogliamo agguagliar questo duello al criminale et farne spetie di tortura per trarne la verità, non sappiamo come poterlo mettere in pratica, che uno habbia della fune per un altro.

Sia il duello o per manifestatione di verità o per odio o vendicativo, che nel campione pare che si dia quella della prova. Non si vede che un sostituto, differente d'ogni cosa, per somigliante che sia, possa far questo officio per un altro, poiché altro animo sta nell'uno, altro nell'altro, non solamente fra principale et sostituto, ma fra l'uno et l'altro delli due combattenti.

Fino a questo tempo non habbiamo veduto caso di campione, ma si bene che uno entra nel luoco dell'altro con pigliare la querela di colui et non come sostituto nel luoco di lui, né d'ordine suo, come principale per qualche interesse, che egli vi pretenda. Di così fatti casi ne

accadono molti. Se de' campioni si avesse a ragionare, ci rapportaressimo sempre all'autore di sopra.

## Libro Settimo

### *Prohemio del settimo libro del Cavallier per il duello.*

[c. 205r] Meravigliosa cosa è quella che tutto il giorno vediamo, la gran forza che hanno le opinioni nelli huomini. Poiché parte di loro, nelle più strette religioni di frati, anzi nelli heremi si ritirano alla solitudine vivendo a guisa degli animali, postponendo vita, honore, robba, a niun altro fine attendendo che alla salute dell'anima. Il vile et basso mercante, col pensiero d'accrescere la sola facultà, peregrinando per nuovi paesi non più conosciuti, col rischio di mille morti, con infiniti disagi lassa l'honore, l'anima, la robba addietro. Altri, con la sola mira del vivere, di soddisfare alli appetiti et alla vita sua solamente, sprezzando ogni altra cosa, si burla delli altri.

Il Cavalliero, poco stimando la robba, la vita et l'anima, di nissuna altra cosa ha cura maggiore che dell'honore. Usa dire che della facultà ci dobbiamo contentare in un momento, della gloria non mai. Se veniamo considerando che tutte queste sorti di huomini potriano nella loro vocatione, col pensiero dell'altra vita, far quello che fanno con debiti mezzi, ciascuno potrebbe essere havuto per buono. Il mercante riuscirebbe christiano, accrescerebbe le facultà, saria benevolo al prossimo, viverebbe con timor di Dio. Il somigliante saria delli altri due. Delli religiosi io non ragiono, i quali, vivendo con li precetti de' loro primi fondatori, hanno altro honore, altra maggior [c. 205v] ricchezza, altra sorte di vita più salubre et commoda di quella che hanno gli altri.

Se il Cavalliero et gli altri unissero il loro fine col vero fine; se il Cavalliero, dico, conoscesse il vero honore, tutti andressimo ad un termine, a tutti Iddio benedetto darebbe della sua misericordia. Lo inganno che sta in noi è che non conosciamo il fine, il vero scopo et ci inganniamo ne' mezzi et nelli fini.

Hor poi, seguendo il duello per ridurlo a miglior fine e a miglior mezzo, per il fine honorevole et santo, havendolo presupposto per solo honore, per il vero solo et non il falso, per la sola giustitia, per la difesa necessaria, per evitar scandali e mali maggiori, sia da concederlo et, per dir meglio, da tollerare.

Con questo prohemio o discorso che sia basta che io ammonisca il Cavalliero a non ridursi allo steccato, ove gli antichi volsero che il caso, la fortuna, il fato tolsero tanto quanto la esperienza ci mostra nella guerra medesima. E noi, lassando quelle voci addietro, diciamo che là dentro la provvidenza di Dio può punire non solamente il peccato che si commette per il duello, ma gli altri che si sono commessi, de' quali, [c. 206r] et in molta copia, siamo tutti carichi. Tengo il Cavalliero nella memoria che la giustitia Divina è impenetrabile, nascosta a noi. La quale, essendo tremenda, horribile, spaventosa, sempre che verrà pensando quello steccato, quella piccola serratura haver in sé stessa varij, infinitij incidenti che vi accadono per il voler di Dio a confusione delli insolenti, crederò che prima che vi vada, si faranno da lui gravi, alti pensieri. Che daranno cagione ad ambidue, alli Signori del campo, alli consiglieri medesimi di ben considerare all'anima propria per l'altra vita, che per un piccolo fumo di una vana gloria non sia da perdere una eterna, una immortale et santa vita.

*Che non sia da dar comunione a quelli che entrano in steccato, né assolutione nella confessione.*

Giovanni de Turre Cremata<sup>19</sup>, nel capitolo *Monomachia*, nelle ultime parole dice: «Non si deve dar l'eucaristia a quelli che vogliono entrar nel duello». Che all'attore non sia da darla niuno dubita, ma anche al reo non è da concedere, perciocché a lui ancora non è permesso il duello et è contra Dio, che egli deve più presto tollerare [c. 206v] ogni male che commettere il duello. Questa opinione è confermata dalla theologia con questa principal ragione: che fra le altre utilità che questo sacramento porta al christiano quella è una, che è confirmatione et augumene della carità di Iddio verso il prossimo. Il greco adimanda *sinesis*, che in latino è comunione, perciocché li fedeli, pigliando questo sacramento, si uniscono in un legame di buona pace, lassando in tutto ogni dissensione et lite che habbiano mai havuto fra loro. Onde Santo Hilario dice essere l'eucaristia un sacramento d'amore, il quale per sostanza porta il perdonare tutte le ingiurie, tutte le dissensioni et sta tutto alla carità, al beneficio del prossimo.

Il Battesimo leva il peccato originale, la penitenza il mortale, l'eucaristia il veniale. A questa non si può venire con salute se con la penitenza non siano levati li peccati mortali. Che il duello sia mortale, l'affermano chiaramente, come si è detto in altri luochi, li theologi. Onde Paolo apostolo alli Corinthi al XI, mostra che colui che pigliarà questo sacramento in peccato mortale, pecca mortalmente, mangia, beve [c. 207r] il giuditio a sé stesso.

Quanto alla confessione, conciosia che a quella deve precedere una vera contritione et questa sia un dolore per li peccati commessi con proposito di confessarli et soddisfare, et di non peccare per l'avvenire, perciocché, non essendo contritione, la confessione resta vana e inutile per il peccatore. Il quale è obligato alla satisfatione del danno dell'ingiuria, che vien diffinito dal filosofo et dal theologo che sia una ricompensa secondo il giuditio et l'ordine della ragione.

Dell'attore siamo chiari che egli non confessa legittimamente, non volendo ricompensare la offesa, restituir l'honore all'altro, senza la quale restitutione non si rimette il peccato. Del resto, similmente, poiché egli non perdona et contraddice alla oratione che ci mostrò Iesù Christo nostro salvatore nel Pater Nostro, ove si dice: «rimetti a noi, come rimettiamo a nostri debitori». Quando non si perdona con quella carità che ci vien comandata nell'Evangelo, che vuole che non solamente dobbiamo amare il prossimo, ma l'inimico, si contravviene alla vera religion christiana.

Con tutte queste ragioni il padre spirituale non deve negar l'orecchio a quelli che sono risolti al duello, anzi esortarli a pentirsi. Quando [c. 207v] questo non si possa ammettere, procurarà che non si vada con l'intentione di offendere o di ammazzar il nemico, ma solamente di ricuperar l'honor perduto et persuaderà a far minor male, manco peccato. Dipoi pregarà Dio per loro, che con la sua immensa et infinita misericordia habbia mercede di quelle povere anime. Che quanto alla assolutione delli altri peccati, se non si pentono del duello, non crediamo che si possa dare, poiché Iddio non è autore di cose imperfette. Un sol peccato che non si confessi, et che di quello non sia contritione et penitenza, la confessione resta invalida. Così termina la Chiesa alla quale ci riportiamo.

---

<sup>19</sup> Juan de Torquemada († 1468).

*Li combattenti non procederanno cavallerescamente sempre che haveranno ricorso ad alcune parole, incanti, malitie che dal volgo si sogliono operare nelli steccati et in molte altre operationi.*

Questo è vero, perciocché un Cavalliero deve astenersi da quelle cose che lo possono far tenere da huomo leggiero. Tutte quelle sopra le quali non possiamo dar chiara ragione, tutte sono [c. 208r] havute nella Cavalleria per superstitioni et è ridicolo che una donnicciuola con segni, con incantesimi di parole, d'un altro, che faccia professione d'haver legati spiriti, possa con simil vanità legar la forza, sbigottir il suo avversario. Similmente, certe divinationi che si credono nella gente, che col nome dell'uno et dell'altro si possa predire il vincitore, le habbiamo per favole. Come quelle delle strighe che vanno alla noce di Benevento, le quali, come mostra il Pico nel suo trattato delle streghe, si aggirano con la immaginativa e par loro di andarvi.

Fabulose sono quelle transformationi che vengono credute, ch'elle facciano et possano con incanti far quel che dicono. Quel Maccione da Fussumbruno, che medicava ferite con le fila delle pezze, ch'egli diceva essere incantate, poteva qualche volta risanar l'ammalato per virtù delle fila et non delle parole. Con la proprietà de' quali fila, tirando a se l'umor superfluo, tiene asciutta et disseccata la ferita, onde la natura incarna, consolida et, non sendo impedita dalla putredine delli humori, si risana; come ci mostra l'esempio del cane, il quale si medica da sé tenendo con la lingua purgata et netta la ferita. Se [c. 208v] verremo considerando così fatte cose, che vediamo riuscire sotto nome di incantesimi, come il guarir un ammalato con bolettini et somiglianti, nasceranno tutti dalla fissa immaginazione, dal credere che habbia l'infermo, la qual fissa immaginazione può non solamente operare in noi, ma anche negli altri.

Noi che vogliamo il Cavalliero fermo et religioso, ributtiamo affatto le divinationi, le malie, le parole, gli incantesimi, li quali presso gli antichi buoni furono havuti per vanità et per coprimento di cose di Stati, per far animo alla gente bassa o per dargli timore. Presso noi christiani il medesimo ci mostra l'Evangelò, che non sia in noi il sapere le cose avvenire. Con tutto questo lodiamo la inquisitione che si fa di così fatte malitie che non possono operare, né che il demonio habbia questa potestà senza la permission divina.

Ma poiché può essere tanta et tale la immaginazione di colui, che si credesse haver affatturato il suo avversario o che egli si credesse la malia in lui, che desse gran cagione alla vittoria o alla perdita. Come poi venga detto che l'avversario sia stato ricercato et che non gli sia trovato nulla, l'animo [c. 209r] si infranca et diviene più coraggioso. Basta rapportarci a theologi e dar per regola che sia sconvenevole a Cavalliero a dar fede et credere così fatte cose dette di sopra.

*La religione è necessaria nel Cavalliero, senza la quale egli non può essere prudente et fortunato né nello steccato né fuori.*

Vogliamo haver fatta quest'altra rubrica per concatenarla con l'altra, per avvertenza del Cavalliero che tutto quello ch'egli faccia o dica, facendo o dicendo con religione gli riuscirà a buon fine, né farà mai cosa sopra la quale gli venga danno per sua colpa. Il Cavalliero che non temerà Dio, bisogna che egli creda che non sia o, credendo, creda esser amato da Dio; se non

crede Iddio, non è prudenza in lui, Salomone lo chiama pazzo. Percioché con vedere queste cose, le quali scopriamo con gli occhi: i cieli che narrano la gloria di quell'altissimo architetto del mondo tutto.

Quando non vi fosse la nostra vera christiana religione, che vi fosse un Dio onnipotente che sappia i segreti de' nostri cori, al quale niente sia nascosto et [c.209v] che habbia creato et fatto a nostro commodo il cielo, et tutto quello che vediamo et scopriamo, et sopra et sotto la Terra, et che a buoni habbia preparato un'altra vita più felice di questa, a tristi infelicissima eterna. Et che egli, havendoci fatto così tanti benefitii senza alcun nostro merito, sia verso noi misericordioso, pio et giusto.

Se questo nostro Cavalliero crederà Dio et non haverà il timor reverentiale, sarà imprudente et tristo, percioché farà che Iddio, che è tutto buono via, vita, verità et giustitia, sia amatore de' mali huomini. Il non credere Dio è ignoranza et pazzia; il crederlo et non esser religioso è sciocchezza, vanità et sceleratezza.

Se il Cavalliero per il duello sarà religioso, oltre che darà di lui grande opinione presso glia altri, non combatterà ove non conosca la necessaria difesa dell'honore o della vita sua; non curerà le superstitioni, fuori et dentro alli steccati, che promettono le infusioni delle scienze col mezzo delli spiriti; non l'altre di herbe, pietre, legni, animali, immagini, caratteri, non augurij; non abuserà le sacre parole della Scrittura. [c. 210r] Ma, con sincerità di core, havendo avanti agli occhi il nostro salvatore Gesù Christo, che è il fonte della misericordia, la porta del cielo col nome della santa et individua Trinità, farà ogni sua operatione con speranza di ogni ottimo successo.

*Non si deve dare giuramento alli combattenti nello steccato.*

Noi vediamo osservarsi una irreligione sotto spetie di religione: dannosi giuramenti ad ambidue li combattenti, che credono combattere giustamente. Voglio credere che questo modo sia venuto da dottori leggisti alla similitudine del giuramento chiamato di calunnia, che si dà nelli giuditii ordinarij. Ma noi vediamo che di necessità uno ha il torto. Vediamo che ambidue commettono peccato col duello.

Molte volte accade che né l'uno, né l'altro sanno quel che combattono, né se habbiano il torto o no. Sappiamo ancora che, poi che si sono condotti, non rimaneranno di combattere, se ben conoscessero di combattere contra la giustitia. Il pergiurio è peccato mortale, percioché col testimonio di Dio si fa cosa illecità, si dice la bugia. Sia o per iscusatione di colui che giura, o per timore o per consuetudine, sempre ch'egli [c. 210v] conosce di giurare il falso, il peccato, come si è detto, è mortale.

Se anche col credere di giurare il vero si viene al giuramento in cosa ove si fa contra il precetto delle leggi, non è altro che accrescere peccato al peccato. Il leggista, ove vede che un huomo che sia per esser messo alla tortura sia per giurare il falso per la salute di lui, non vuole che se gli dia cagione di peccare, piglia la confessione puramente con la sola parola del reo. La Cavalleria, la quale tien conto di ogni minimo peccato, et cammina unitamente con la religione, farà il medesimo di non far giurare. La quale, come in altri luochi si è detto, si contenta di un cenno, non che d'una sola parola, questa presso Cavallieri succede in luoco del più rigoroso contratto stipulato et giurato che si trovi.



*Di qual arme da difesa ci vagliamo all'età nostra.*

Non sarà fuor di proposito che veniamo dicendo di qual arme si vagliono li Cavallieri all'età nostra, affine che, havendosi da ragionare dell'arme nello steccato, possiamo sapere nelle diffinitioni che habbiamo dato intorno a loro, quali [c. 211r] siano usitate da noi et siano propriamente da Cavalliero. Percioché, come sapremo che li più nobili capitani et gentilhuomini usano alla guerra l'arme che si diranno, havremo gran principio che elle siano da Cavalliero, perché la consuetudine è ricevuta in vece di una legge.

L'armi, adunque, da difesa nel huomo d'arme nostro sono note a tutti, il quale arma con qualche cosa meno di quello che facevano li antipassati nostri. Conciosia che ellino, portando le giornee curte che erano senza maniche et aperte dalli lati, habito molto somigliante a quello che si scrive haver havuto Marco Antonio per la guerra, sopra l'arme non potevano lassar luoco scoperto che non fosse veduto, però portavano ambedue le lunette et una falda di maglia, la sella con alette dalla parte di dentro et alta nell'arcione davanti, coperto di lame di ferro. Il Cavallo era similmente armato di certi curami cotti. Vennero col Re Carlo et poi con Luigi Re di Francia, con li saij lunghi un palmo più sotto il ginocchio et con le maniche larghe et lunghe; solamente davanti et dietro erano bassi, che scoprivano in quelle parti più dell'arme che non facevano le giornee.

Gli Italiani, che sono presti all'uso del camaleonte a pigliar quelli habiti che più gli sono propinqui et nuovi, pigliarono il saio francese; il quale, coprendo gran [c. 211v] parte dell'armi, diede cagione di venir diligente nell'armare, lasciando chi le lunette, chi un altro pezzo. Il nascimento dello schioppo et poi dell'arcobugio isbigotti si fattamente, che l'huomo d'arme levò le barde al cavallo, come che quelle, non potendo resistere allo schioppo, fossero di gran peso senza utile alcuno et lassò anche gli arnesi et schinieri, et stava niente più armato che hora sta il montato alla leggiera.

Continuando le guerre et scoprendosi che l'arcobugio non era così mortale come mostrò nell'apparir suo, si cominciarono a ripigliare tutti li pezzi come prima, migliorando la sella per essere più agile al montare et al smontare dalle alette, al costume che pur venne di Francia, et invece della falda di maglia si accomodarono con lame di ferro, con le quali con maggior sicurezza si reggeva la offesa, che scarselloni si domandavano, et ove portavano li bracciali in due pezzi, per essere più presti et sicuri, gli fecero di un solo.

Basta che così come i romani usavano l'arme di rame, non perché non havessero notitia di saper maneggiare il ferro, che lo vediamo nell'arme di Pompeo et nella giornata che egli fece con Cesare, così armiamo noi l'huomo d'arme: col ferro gli copriamo il core, le braccia, le mani, le gambe et la sommità dei [c. 212r] piedi, et la testa et la faccia con l'elmo. Nella Cavalleria de' romani, pur che il volto restasse scoperto per quelle parole che disse Cesare, che facendo animo alli suoi soldati gli ammonì che tenessero alla faccia.

D'armatura armiamo anche l'huomo alla leggiera, che è il fante a piedi: corazze chiamiamo per l'arme gravi, per il leggiero armatura, corsaletto quella del fante; gliè il vero che la voce dell'armatura come genere include l'altre tutte. Usiamo di lame di ferro un'armatura detta anima, portata dal fante, il quale agevolmente, perché le lame consentono et ripiegano, si china et levasi da terra, s'accomoda alla sembianza delle piastre unite, interzate l'una sopra l'altra; che nostri antipassati dicevano corazzina et noi giussoni di piastre, che sono tre dita di larghezza et altrettanto o poco più di lunghezza sovrapposte et imbroccate.

Come si è detto, la maglia la usiamo noi in diverse maniere, ma non in tanta quantità come gli antichi et nostri antipassati.

Nella guerra ci vagliamo molto più di quelle armi che sono di petto sodo di ferro con un poco di spigolo avanti, che fanno resistenza maggiore, che delle altre siano di lame o di piastre o di [c. 212v] maglia. Comunque siano, anchora avvenga che le altre che acconsentano siano più commode, quelle sode di ferro, come si è detto, con minore offesa aspettano l'urto della lancia o picca o d'altra arma astata, che non fanno l'altre che consentono al colpo accostandosi al corpo nostro, anchor che non penetri, al ferirci, lo riceveranno con più danno. L'arcobugio, se pur passa, non porta né piastra, né maglia, né fa il danno che farebbe nelle altre dette di sopra. Onde è nato che usiamo dir «armatura per la guerra, piastre per la villa et maglia per la terra». La ragion mostra il proverbio vero per la facilità dell'huomo che porta il giacco di maglia copertamente, ove l'arcobugio non si opera. La piastra per la villa per l'arme astate, per la honestà del portarle; conciosia che l'armature siano troppo visibili, né lassano pigliar quel piacere di batti e caccie, che si costumano alla campagna, nella quale non troviamo quelle offese che si vedono alla guerra.

Queste così fatte armi usano i nostri Cavallieri per difesa e tutte sono havute per honorevoli, difendono solamente senza che facciano altra offesa all'huomo che quella del peso. Nel resto si rendono agevoli et hanno questo solo fine della difesa di colui che [c. 213r] le porta. Nelle quali annumera rotelle, brochieri da pugno et li medesimi bracciati o scudi lunghi, che usarono i nostri soldati passati prima che lo schioppo, l'arcobugio fosse in cognitione. Abbiamo alcune rotelle coperte d'acciaio foderate di legno, che si chiama suvero, che si usa nelle pianelle, che portano et huomini et donne ne' piedi. Li suveri sono ben commessi, hanno sopra una lama di rame. Una così fatta usava Francesco Maria Duca di Urbino nel riconoscere quelle città che voleva forzare, avvicinandosi a piedi, reggeva una arcobugiata; era grave, la portava con una cinta avvolta al collo.

Si usano anche alcuni brochieri d'acciaio larghi che si portano a cavallo e sono anche utili a piedi. Le rotelle di fico et di altre sorti di legni sono molto ben nate. Nella difesa vi si potrà mettere la cappa, come molto usata da Cavallieri. L'habito è antico, alcuni archi di Roma la mostrano, ma poiché ella si fa principalmente per il vestire dell'huomo, non la poniamo per arma difensiva come le altre dette di sopra fatte con quel sol fine che habbiano a difendere. Et se vogliamo attendere alle voci come danno le armi, sariano havute per arme solamente quelle che sono [c. 213v] di ferro, d'acciaio o somigliante et non di legno, né di sasso. Basta che discorriamo tutte quelle, che ci difendono, usate a questo fine per armi difensive.

*Quali siano quelle che usiamo per offesa.*

Rade sono quelle armi da offesa che non difendono, perciòché oltre che offendono, che è il proprio dell'arme che tengono i nemici lontano, difendono non di meno anche con il parare un dritto, una stoccata: niuna si trova che non faccia questi due offitii. Parlando di quelle che nel combattere teniamo in mano, le quali si sono operate da Cavallieri, che ne habbiano cognitione, la propria et più principale, che fa in noi un membro, è la spada. Quella rappresenta la giustitia, della quale il Cavalliero non deve essere mai senza, vada, stia ove vuole, et al medesimo luoco ove egli dorme, deve haverla appresso, per poterla un tratto pigliare.

Di questa ne habbiamo diverse sorti, come havea il Romano la spada, et la mezza spada, che l'una è più longa dell'altra, si vede la spada col manico lungo, la lama più longa che diciamo ad una mano et mezza et a due mani. Certi cortellacci che [c. 214r] usiamo in vece di mazze, si possono mettere tra le spade, che li chiamiamo daghoni, sono di grave peso, e ce ne vagliamo attaccati all'arcione in vece di mazza, e questa anche habbiamo di sorti diverse, tutte di ferro o d'acciaio. Alcuni usano pistoiesi lunghi, come una mazza o spada, lunghi, corti in luoco di pugnali, de' quali alcuni sono per ferire solamente di punta con poco taglio, altri di taglio et punta, come vediamo avvenir nelle spade che il stocco è tutto per la punta, con poco o niente utile del taglio. Gli Italiani, spagnoli, francesi et quasi l'altre nationi tutte possono ferire con la punta, et col taglio; il todesco, lo suizzaro, il turco fa il suo fondamento in gran parte sopra taglio.

Dell'arme astate usiamo la lancia per l'huomo d'arme et il Cavalliero, questa non è differente di forma, ma di lunghezza, et di peso maggiore è quella dell'huomo d'arme. Per il fante a piedi ci vagliamo nelli corpi di battaglia della lancia, o picca che vogliamo dire. Questa è di lunghezza non più, et ben spesso meno, di piedi diciassette. La facciamo per l'ordinario di frassino, quella lancia lunga di abeto, che usarono li soldati antipassati, [c. 214v] era di piedi vinti uno, alla sembianza della sarissa greca, che era come mostra Eliano di piedi vint'uno, et di forte legno. Altre diverse armi astate ci troviamo, come la alabarda, lo spiedo, la ronca, il partigianone, lo spottone, la zagaglia, ciascuna delle quali nella medesima sorte ne fa diverse, come lo spiedo, perché di altra forma è il bolognese, et d'altra il turlano antico, et d'altra il moderno. Varie sono le armi che si mettono in asta, che non vogliamo perdere tempo a numerarle.

Azza che havea somiglianza di un martello con sopra un'asta è posta in abuso, come anche alcuni dardi, e certi partigianoni che chiamavano corsesche, che accompagnavano una rotella, et si portavano per lanciare. Le aste sono più et meno longhe secondo che vogliono quelli che le usano, perciòché ciascuno con più, et men grande ferro si accomoda secondo la qualità della persona sua; rade sono che arrvino alli otto, o alli dieci piedi di lunghezza.

Nel discorrere le armi d'asta del fante romano par che non si vedano altre che il pilo, il veruto, armi da lanciare. Noi non di meno nel libro delli ministri, gente et cose che sono necessarie ad uno essercito habbiamo sostenuto che gli astati a piedi havessero [c.215r] aste stabili, come la picca, poiché molte volte si vede che usavano la falange greca. Nelle armi offensive ci troviamo l'arcobugio da ruota che senza fuoco, col ribattere la pietra sopra il focone, accende la polvere e fa l'effetto della corda affocata. Di questi ne usiamo di grandi, mediocri et di piccoli, che ce ne vagliamo con una sola mano, li altri che hanno bisogno di miccia della corda usano li fanti per la guerra, perciòché è più certa che la ruota.

Così fatte sono l'armi offensive come si è narrato, lasciando a dietro la balestra e l'arco, come non usate nella nostra età.

*Che l'arme di gran pezzo di ferro portano l'asta curta, di piccolo lunga.*

Questa regola non sarà senza ragione per avvertenza a colui, che ha da andare a duello, et per quello che diremo intorno all'armi da Cavalliero, quali elle devono essere.

*Che le sorti delle armi et offensive et difensive nascono, et muoiono, come l'altre cose tutte.*

La rubrica è verissima poiché vediamo usarsi et disusarsi ad un tratto, per il nascimento di una inventione, molte sorti d'armi; come è avvenuto che, subito nata l'artiglieria, morirono le massime oppugnatorie degli antichi, come ariete, [c. 215v] testudine, elippoli, de' quali fanno mentione Vegetio, Vitruvio et Valturio, et altri scittori historici. Le ronche, che erano usate dalli Italiani, nelle venute de suizzeri et tedeschi con le alabarde, si disusorno, sono poi tornate di nuovo.

Basta che l'inventione nella profession dell'arme non viene vietata, anzi laudata da tutti come nelle altre professioni. Quel che si è detto delle offensive si dice delle difensive, che in ogni tempo hanno variato nel più, nel meno, et molte sono nate, et morte et ritornate nell'esser di prima.

*Il segreto di tutte le armi offensive siano di qual si voglia sorte, si riduce nel ferire alla punta o al taglio.*

Facciamo questa rubrica per maggior chiarezza, di qual qualità habbiano ad essere le armi de' Cavallieri per lo steccato, le quali siano di qual si voglia nuova inventione, sempre si riducono o al taglio, o alla punta, o all'uno et l'altro. Non neghiamo che l'azza, che sta alla sembianza di un martello con una punta in alto et una al traverso con una mazzetta dall'alto, non sia anch'ella arma da Cavalliero. Percioché ha la punta et la mazzetta, serve per taglio, et è quella con la quale cominciamo ad imparare il maneggiar dell'arme, il portar [c. 216r] la persona, il passeggiare, ci mostra anche il modo col quale possiamo venire con vantaggio alla lotta. Sia detto questo dell'azza per terminare senza ecceptione la rubrica che il fine, et il segreto dell'armi tutte stia nel ferire di punta, o di taglio.

*Il Cavallier in duello non deve, per esser il provocato, aspettar che l'attore sia il primo ad andare a trovarlo et il primo a ferirlo.*

Non facciamo senza ragione questa regola, perciòché molti dell'età nostra, tenendo la opinione di alcuni leggisti che hanno voluto assomigliar il giuditio del duello al civile, hanno dato per consiglio che si aspetti che l'attore sia il primo a dare il colpo, et il primo a trovar l'altro, come se il ferire fosse spetie d'un libello, et di ecceptione il parare. Non hanno considerato che la difesa si fa col prevenire, con andar anche a trovare il nemico non che in steccato, ma nella propria casa sua.

Colui che va per trovar il nemico guadagna di primo tratto una universal buona opinione delli circostanti, perché si mostra valoroso, et con tutto ch'egli restasse il vinto, ciascuno lo loda di essersi presentato arditamente, guadagnando terreno nello steccato, vien a [c. 216v] restringere più addentro il suo avversario, al quale dà timore non piccolo s'egli non è ben avvertito nell'haver pensato che l'altro sia per venirgli addosso con quell'impeto. Essendo poi il primo feritore, può il colpo far un tale effetto che non ci accada altra difesa. La onde, il giuriconsulto ragionando in certi casi particolari dice, che è molto meglio provvedere di non lassar corrompere le leggi, che poi che sono corrotte cercar di rimediar il male.

Nella Cavalleria non si sta in questa opinione, ove si viene a prevenir di diritto più presto che si possa per il fine della vittoria, la quale bene spesso per negligenza, per dapocaggine, o anche per voler discorrere certi puntigli troppo addentro, se ne va in fumo con dishonor di colui che potea vincere.

Lodiamo adunque la rubrica, con la quale concluderemo che, pure che si perda di lena nell'andare a guadagnar terreno nello steccato, et che si vada col passo ben ordinato, et che nell'arrivo si possa essere il primo feritore, sia da osservarla con ogni diligenza.

*Che nell'andar a trovar il nemico non sia da mettersi in una guarda, ma tener la spada dishordinata in alto. Et se pure si va in guardia, che sia da mutarla se il nimico vien con la medesima.*

Non possiamo tener un ordine, scrivendo come facciamo tra [c. 217r] molti negotij, senza poter haver tempo di ricordare quale sia l'ordine da tenere in dar li luochi suoi alle cose et concatenarle insieme. Basta che desideriamo che si osservi quel che ricorda la rubrica, perciocché sempre che elevaremo la spada in atto di ferire dall'alto al basso, il nemico è forzato a mettersi più presto in guardia di parare, che di ferire, di modo che nel far il nostro colpo in un medesimo tempo possiamo ferire, et metterci in guardia.

Questa avvertenza di mettere il nemico in pensiero che più presto stia nel difendersi che nel ferire, può portar una certa vittoria. Il quale, se vedrà che l'altro venga in guardia mettendosi anche lui nella medesima, di già scopre ove sta la punta del nemico, et vede ove egli tenta di ferire. Il medesimo vantaggio nell'essere il primo può haver l'uno, come l'altro, pur che si vada con questo fine. Se pur vogliamo che l'uno vada in guardia, gliè necessario per dargli vantaggio che egli, se vedrà il nemico nella medesima, per metterlo in travaglio prenda un'altra guardia che non sia quella, sopra la quale sta pensato l'altro. Al quale, con l'haverla mutata presto, darà a credere che con quell'altra colui habbia qualche segreto, o che sia copioso nell'arte della scherma, che sono tutte cose che fanno grande aiuto, poi che nelli [c. 217v] casi improvvisi ciascuno non si trova sempre atto a ricorrere al consiglio dell'animo proprio, et haverlo buono.

*Che sia cosa molto utile a farsi domestica la faccia dell'avversario prima, che si entri in steccato.*

Plutarco, volendo reprimere colui che si adira, ricorda che mentre egli sta adirato pigli lo specchio, nel quale si avvederà della differenza, che sia da quel volto all'altro quando si trova quieto. Vuol Hippocrate che la mutatione della faccia dia grande inditio della morte dell'ammalato. La esperienza ci mostra che da una all'altra passione che sia nell'animo nostro, nella faccia si vede la differenza grandissima. D'altra vedremo un nimico, perché nel suo apparire all'improvviso, havendolo per tale, si muovono certi spiriti, congregati nella fantasia e nella estimativa, che ci fanno abhorrirlo, niente meno che faccia la pecora il lupo. La quale per la sua estimativa, come vede la figura di quello animale conservata nella sua fantasia, lo fugge.

Portano li nemici un aspetto horrido nel guardarci che ci commuove, et a molti leva il deliberar con prudenza. Altra forma del viso ci mostra nell'allegria, altra nel pianto, [c. 218r]

et somiglianti accidenti che accadono alli huomini. Però l'avvertenza di sopra è degna di consideratione, affine che nello steccato quella faccia nemica non gli essendo nuova, li sensi interiori non diano impedimento alli esteriori nelle loro operationi. Il volto, come in altri luochi si è detto, è un tacito parlar dell'animo. Pochi sono quelli huomini, non essendo domestici di vista con i loro nemici, che nelli primi incontri col mutar delli animi non si mutino di viso. De' quali molti ancho temono un altro senza alcuna ragione, come avveniva altre volte al francese, che si sbigottiva dell'inglese, l'inglese dello scozzese, et questo del francese. La onde fu avvertito Marc'Antonio che si astenesse dal travagliare con Augusto, il quale dicevano che havea genio più gagliardo di quello suo.

Sono segreti di natura considerati da Polibio, ove tenta trovar la cagione perché sia che un huomo non stimarà condursi solo in duello, et temerà accompagnato da molti cimentarsi in giornata, o con altrettanti sarà ardito in compagnia, vilissimo a solo a solo. Basta a noi che qualunque sia la cagione, il farsi domestico con la faccia del nimico porti utile dentro dello steccato.

*Il sollecitare del ferire nello steccato può così venire da poco core, come da molto.*

[c. 218v] Quella infirmità del timore che bene spesso cade nella più parte delli huomini è di tanta importanza, che leva loro il cervello, di modo che, confusi, non sanno che fare; anzi, perdendo il governo de' membri, non possono anche fuggire, si lassano cadere in terra con maggior viltà di qual si voglia animale. Conciosia che fra gli irrationali niuno si trova che, o con la celerità del corso o del volato, o della grandezza del corpo, o perché la natura gli habbia dato denti, corna, veneni, spine, non si difendono molto meglio dalle ingiurie di quel che fanno certe donne, alcuni plebei, che cadono affatto et si lasciano calpestare, come più piace a che vuole fargli offesa. Alcuni si trovano che, serrando gli occhi o tenendoli anche aperti, vanno menando l'armi, sollecitando il ferire senza che vedano quel che facciano.

Perciò, se vogliamo considerare in così fatto effetto sta il vile dal coraggioso, sempre che vedremo che il ferire stia con tempo e modo terminato, et con l'arte con tutto sia sollecitato, lo pigliaremo dall'ardire; se vedremo che vada a caso, a viltà. Deveno avvertire nella scherma, prima che si entri nello steccato, che colui che entra habbia in [c. 219r] avvertenza o di non eccedere il tempo, o non sollecitare per non perder la lena, o sollecitando per non esser tenuto vile, che curi di misurare il tempo et valersi dell'arte.

*Che facilmente possiamo conoscere se l'arte è passione di colui che maneggia l'arme, o egli dell'arte.*

Sempre che vedremo fare una operatione con difficoltà, con fatica, che maneggiando l'arme nel maneggio vi habbiamo tutto il pensiero, et questo facciamo con durezza, con crudezza della vita, diremo l'arte esser padrona di colui. Se vedremo il contrario, et che il maneggiar dell'arme sia tutto disciolto senza niuna fatica, senza alcun pensiero, con agilità e facilità di membri, faremo chiaro giuditio, che colui sia il padrone dell'arte. Del quale si haverà molto a confidare, poiché la scienza et l'esperienza causa ardittezza maggiore in quello, che l'ha, che nell'altro, che non è ridotto alla perfetione.

*La picca e il pugnale portano facilmente li combattenti alla lotta.*

Poi ché habbiamo fatto mentione della lotta, non vogliamo lasciare di raccordare che le due armi della rubrica danno cagione [c. 219v] allo stringersi et al venire alla lotta. Percioché la picca, con una parata che se le faccia con un'altra somigliante, per esser lunga la offesa della punta del ferro, va da un lato e si viene alle prese. Il medesimo accade con due pugnali, conciosia che nel difendersi il braccio sinistro incontra col destro del nemico, o col medesimo diritto, e si confrontano di modo che si trovano abbracciati prima che se ne avvedano. Darà adunque la rubrica questa avvertenza a quelli che considereranno eleger l'armi in che prevalgano all'inimico, e se a loro è espediente di ridursi alla lotta.

*Di qual modo dobbiamo operar la picca all'incontro d'un arma astata.*

Nel tempo che Carlo Quinto Imperatore tornò da Vienna, ove era andato contro il turco, mi trovai in Mantua col Duca Francesco Maria, dove quella Maestà dimorò molti giorni. Uno spagnolo, alla vista del Duca et di altri Principi, con una spada et pera, che è come brocchiero lungo di corame, si maneggiò con molta arte et nuovo modo di giuoco con certi mezzi tempi, che diede satisfatione a tutti. Egli si offerse con quella spada levaria a qual si voglia una picca di mano; dissi io che a me non la torria, e così pigliando l'asta [c. 220r] più avanti assai che il mezzo verso la punta, mostrai non voler altro più vantaggio della spada sua, che d'un braccio di larghezza. Il spagnolo confessò che non me la levarebbe; pensò egli che si facesse all'uso antico e che la picca si pigliasse al calce, per verificar quel che si diceva «arma lunga fa buon fante».

Sempre adunque che ci valeremo della picca contra la spada o altra arma astata, dobbiamo non pigliarla al piedi, dal quale alla punta per la lunghezza cade grave peso et men agile a maneggiarla, che dà cagione più facile al ributtarla et entrare, ma haverne tanto vantaggio, quanto basta a ferir il nemico et non esser ferito, quel restante dell'asta, che rimane addietro, dà forza maggiore alla difesa et al ributtar dell'avvicinarsi.

*Con la spada o non mai, o di rado si vien alla lotta.*

Così fatte rubriche daranno ad ogni modo qualche utilità, poiché ogni cenno, ogni minima avvertenza può salvar la vita a un Cavalliero. La spada che è data a noi dall'arte per custodia nostra, la quale, come si è detto, si deve haverla sempre appresso, è quella sopra la quale facciamo il fondamento della nostra ordinaria difesa; è quella fida et vera amica, che non ci lassa mai.

La natura, havendo dato alli animali [c. 220v] le lor difese, lasciò l'huomo nudo, fragile, disarmato, soggetto alle offese tutte quante immaginar si possono. Il qual con l'intelletto ha potuto superar non solamente animali terrestri e mostri marini, ma li medesimi huomini, et cacciarli, per armati che siano, dalli più gagliardi siti che habbiano potuto fare et la natura et l'arte. Perché, aggiungendo al braccio col cingere della mano una spada, ha potuto haver sempre con esser lui et denti, et corna et veneni al pari, et esser anche superiore alle tigri, alli lions, agli orsi.

Con questa teniamo il nemico lontano, il quale senza gran rischio suo non si può avvicinare. Questa ributta la lotta, et per grande che sia il nemico, et per lungo che egli abbia il braccio, sempre che, havendo le spade aggiustate, miraremo al ferir della mano, ci farà uguale all'altro.

Non neghiamo che tra due armati non si possa venir alla lotta, che non sarà senza gran rischio di colui che vi vorrà venire. Ma tra due disarmati siamo sicuri se sia haverà la debita avvertenza che non si verrà alle strette.

*Per colui che non intende la spada, meglio è et più sicuro non havere, che havere la cappa.*

Questo habito della cappa, dal tempo dei romani a questo, è stato sempre usato nell'esser che si trova. Altra variatione non ha [c. 221r] pigliato, che alle volte la gente l'ha voluta hora più curta, hora più longa. Quel cappuccio addietro et quella larghezza che ha da poter gettar un lembo davanti sopra all'altra spalla è molta agevole, facile per gettarla intorno et per deporla con la spada. Tiene il primo luoco fra le vestimenta che portiamo, come gli altri tutti non habbiano quel decoro, che ha questa.

Nelli altri, per la maggior parte, bisogna cavare ambe le braccia fuori per due buchi, cosa che porta impedimenti far danza et rischio nelli assalti improvvisi. La cappa ad un tratto si getta a terra et il Cavalliero resta con l'arme in mano, e con un poco di involto se la tiene al braccio sinistro, con la quale accompagna la spada e riesce con notabile difesa a chi sa valersene, come avviene il contrario a quelli che non la intendono. Percioché, mentre che un Cavalliero per valersi di lei sta rivolgendola al braccio, ritira addietro, corre il rischio di cadere, perde tempo et il nemico lo carica. Poiché è nell'intorno della mano sinistra, confidandosi di poter fare una parata, si pone la parte stanca verso l'offesa del nemico, va ad incontrar un dritto di una spada, che venga dall'alto al basso, et con un così fatto contrattempo il colpo divien maggiore, al quale né cappa né mille involti che avesse, né anche manica di maglio possono resistere, che non [c. 221v] resti ferito et farsi tronca o la mano o parte del braccio stanco.

Quando non ci troviamo o non vogliamo valerci della cappa, ci mettiamo in guardia voltando la punta della spada dirimpetto al nimico, la parte disarmata con la gamba stanca la mettiamo al sicuro, et come posta doppo le spalle a difesa della dritta. Non perdiamo tempo alcuno, anzi, non solamente non ci ritiriammo addietro, ma nel trar fuori la spada guadagniamo terreno avanti et ben spesso fermiamo il nemico, et in un tempo medesimo ci mettiamo in guardia.

Ma se sappiamo usar la cappa, ella porta grandissimo vantaggio, percioché dando una mezza volta di lei intorno alla mano che pigli anche un poco de braccio sinistro, facciamo che in gran parte stia pendente, accompagnandola con la spada, dal qual modo della cappa trarremo tre utilità: l'una, che col morto che fa il pendente possiamo ributtare una stoccata; l'altra, che nel medesimo morto se il nimico ci vuol ferire alla gamba sinistra, potremo fare una parata sicura, percioché la spada di lui si stropiccia nel panno che non consente et perde il ferire; la terza è che possa in un certo tempo gettarla in faccia et involuppar il capo [c. 222r] e gli occhi del avversario.

Glìè il vero che questa terza porta molto nel rischio di ricever una stoccata, conciosia che naturalmente, come una offesa si presenta alla vista, colui che la teme volge la punta alla



venuta di detta offesa. Ben spesso accade che il desiderio dell'altro, che vuol valersi dell'incappare il capo del nemico, che così usiamo dire, piglia con lo spingere avanti una imbroccata in petto. La rubrica si fa vera che miglior partito sia di colui, che non intende, di lassar la cappa et valersi della spada sola.

Poiché siamo in questo proposito, diremo che, trovandoci un mastro di scherma di Salerno alla presenza del Duca Guidobaldo mio Signore, disse che mi levarebbe la spada di mano, et fu fatta fede che l'havea levata a molti huomini del suo mestiere. Usava egli imbracciar la cappa e, come l'altro gli tirava una stoccata, con prestezza contrapassava et intrava, et per quel che mi fu detto levava la spada all'altro. Dissi io che a me non la levaria, con dirgli che delle tre snodature del braccio non volevo valermi salvo che quella del pugno, nel quale haverei la spada, et che se pur havessi a tirargli una stoccata non scioglierei tutte le tre giunture per non lassar debole il braccio, ma la darei [c. 222v] meno che risoluta. Rispose egli che, volendo io far questo, non mi levaria la spada, ma che io non lo offenderei.

Questo ho voluto dire, perché ben spesso non sappiamo in che stia la forza nostra, sendo che snodando le tre giunture del braccio ci sia necessario tornar subito a riunirle per non farle stare nella debolezza, nella quale cadiamo nel voler ferir l'altro. Non sarà stato fuori del caso del duello questo che si è detto sopra la cappa, poiché anche ne i steccati pubblici o nelli privati alla macchia, e ne' casi improvvisi ci vagliamo della cappa intiera, et anche tal volta della mezza.

*Che nel combattere si scopre un certo tempo a danno del nimico, nel quale si può acquistare la vittoria.*

Grande è quella avvertenza che attende alli movimenti della vita del nimico, al passo, se sia largo o curto, et nel principio del mutar la gamba diritta che pone avanti, perciòché il passo largo, non essendo la parte del corpo di sopra al diritto, [c. 223r] sta in rischio di cadere e fa che il braccio della spada resta debole; assicura che non può spingere avanti se prima non raccoglie di nuovo le piante dei piedi a più vicinità. Il passo curto ci rende sicuri, che il braccio diritto non può spingere molto avanti a danno nostro.

Se il nimico vuol avanzarsi per ferirci, gliè necesario alzare il diritto per entrare. Se noi habbiamo il contrapassare in giro, che schifiamo la botta, lo troviamo fuori della forza sua, nel qual tempo essendo ito vano il suo ferire, lo possiamo investire, che egli non ha rimedio di difesa se non vorrà alzarsi col piede diritto che egli ha avanti, e lo voglia stropicciare per terra nel principio del moto della gamba. Se noi lo caricaremo, lo troveremo senza forza alcuna et gli possiamo far gran danno con una stoccata, o altro tiro di forza.

Nel ricredere ancora, se troveremo cura al primo moto nel quale egli esce della forza, con ogni poco di carica o di respinta lo gettiamo in terra, perciòché la natura, con haverci dato il piede avanti longo et il calcagno curto, ci ha mostrato che ogni altro movimento del corpo sia più sicuro, che il rititarsi dirimpetto al nemico per diritto.

*Sotto la voce di armi non si comprendono bastoni, né sassi, ma solamente instrumenti atti al ferire et al difendersi.*

[c. 223v] Il giuriconsulto termina il contrario, vuole che non solamente scudi, spade e celate, ma che si comprendano bastoni et sassi. Il Cavalliero, havendo riguardo alla professione che egli fa, restringe questa voce alle armi usate nella Cavalleria per difesa et offesa, che sono le annotate di sopra. Se viene assaltato da huomo che li getti sassi, o voglia dargli con un bastone, non dice essere assaltato da huomo armato.

La voce dell'arme nel generale, et anche nell'etimologia, come che costringa, che forzi il nemico a non fare offesa, può comprendere ogni sorte di cosa che faccia quello effetto. Ma ne' termini di Cavalleria, ove si va col rispetto dell'honore et con li nomi proprij, non ammettiamo per armi altro instrumento che il ferro. Lucretio dice l'armi degli antichi le prime esser state mani, unghie, denti, sassi, bastoni et instrumenti di rame. Concludiamo che nelle sfide degli abbattimenti il ferro solo ha luoco nell'arme, et non altra materia.

*Armi da Cavalliero sono quelle, che usano Cavallieri nella pace, et nella guerra fabricate dalli huomini al fine di valersene in difesa, et offesa.*

[c. 224r] Questa diffinitione non vieta che s possano far nuove inventioni d'armi, et non più usate, pur che siano somiglianti a quelle, che Cavallieri usano in ogni tempo, Sempre adunque che non fossero di ferro o non havessero il fine di essere usate per arme, come uno spiedo da cucina, un martello, una mannaia, un seghetto o somiglianti instrumenti fatti per altro fine, che per il combattere, et per l'uso di Cavalleria o se havessero similitudine di quelle, e fossero o di legno, o di rame, o di piombo, o di altra spetie di minera, che si constuma usare con altri fini, di qual sorte siano, non sono armi da essere poste avanti a Cavallieri.

*Armi da difesa sono quelle che difendono, da offesa quelle che offendono. Non può il reo che habbia un occhio solo far serrar l'uno di due all'attore.*

Sotto questa discriptione, diffinitione o regola possiamo far resolutione di molti dubij che accadono ne' steccati, sopra il presentar dell'arme, ove alcuni hanno portato armi da difesa, che offendono colui che deve esser difeso contra quelle [c. 224v] dall'offesa nimica. Così fatte armi, che operano contrario effetto al fine che sono fatte, non sono nella diffinitione dell'armi et possono essere ruscate. Non vietiamo che si possa mettere in un arma da difesa, come in un brocchiero, in una manopola della man sinistra, o nell'orlo della celata; o che l'ombra di detta celata habbia taglio per valersene per non stringersi alla lotta, una punta di una picca, d'un pugnale, o più o meno, che non offenda colui che la porta, et faccia a lui la medesima sicurezza che fa la sua all'altro. Da questa rubrica rubrica vengono levate tutte quelle armi, che fanno impedimento a membro alcuno di colui che se ne ha a valere.

Non siamo di quella opinione che il reo di un sol occhio possa serrare l'un occhio dell'attore, che ne habbia due, havendolo offeso prima con fatti o con parole. Percioché, come habbiamo detto di sopra, in huomo che habbia qualche nota non molto notabile con l'offenderlo, col chiamarlo a duello, veniamo ad approvarlo per nostro pare. Così diciamo nell'huomo che habbia ambi due gli occhi, se gli facciamo offesa et che ci chiami, o colui che ne ha un solo chiami lui, veniamo ad approvarlo [c. 225r] nel modo ch'egli si trova, sia zoppo o come esser si voglia.

Percioché, prima che veniamo alla offesa, dobbiamo essere ben certi della qualità di colui. Che se altramente dicessimo, lo svantaggio dell'offeso, che habbia li due occhi, col fargliene serrar uno sarebbe maggior dell'altro usato a vedere con uno solo, ove la forza visiva opera più efficacemente che in uno delli due serrato di nuovo.

*L'arcobugio, l'arco, la balestra, la palla di piombo non sono armi da Cavalliero.*

La rubrica par che contraddice a quel che si è detto di sopra, che quelle siano armi da Cavallieri, che usano Cavallieri nella pace e nelle guerra. In questa età molti delli più nobili si vagliono dell'arcobugio, il quale lo dimandano pistoiesetto, che si opera con una sola mano nella pace alla caccia. Il medesimo Carlo Quinto Imperatore et gli altri suoi più grandi portavano alla guerra ancora uno et più arcobugetti nell'arcione, et ne' stivali, et alla cintura. Gli archi e le balestre, che per la guerra non sono in uso, nella pace si vanno operando da molti.

La regola patisce questa eccezione: che l'uso può fare che siano lecite per la guerra, ove a ciascuno è concesso di fare [c. 225v] quel che può contra l'inimico, et ove anche il nimico opera l'artiglieria et somiglianti, si fa lecito in una publica querela quel che in una privata non si permetteria. Conciosia che molte cose per il favor publico si concedono che per il privato non si tollerano, e non seguita l'argomento «cosa è lecita nell'Essercito, adunque è lecita nel duello» poichè dall'uno all'altro vi sono varie dissimilitudini. Sarà nella guerra lecito il portar le trombe di fuoco, et ogni altra sorte d'inganno per conseguir la vittoria, che non sarà così nel duello, come si dirà più avanti.

Se nel duello fossero lecite tutte le armi che si usano alla guerra, seguiterebbero molti inconvenienti che non sono da permettere. L'uno saria che gli astanti non potriano esser testimonij, né il medesimo Signor del campo, se si havessero ad operare gli arcobugi, gli archi, et le balestre. L'altro, che non si potria conoscere l'arte e la industria del Cavalliero, il quale ad un tratto scaricato che fosse l'arcobugio, restarebbe perduto, o l'altro nel primo tiro restarebbe morto, o stroppio, et così la cosa havrebbe fine più per disgratia, et mala fortuna, che per virtù.

Accade anche molte volte che la [c. 226r] ruota non fa effetto, la corda si spegne, la polvere non si accende, o se si accende l'arcobugio si rompe nella culatta, et stroppia il medesimo che vuol valersene. Altri così fatti casi occorrono ancora a quelli che operano l'arco e la balestra, per la corda bagnata, per il modo del caricarlo che o l'arco, o la corda, o il braccio di legno che sostiene la balestra, si spezzano. Tutte queste armi nelle quali può più il caso e la sorte, che l'industria e l'arte del Cavalliero, restano vietate ne' steccati.

Arme poi, come si è detto di sopra, chiamiamo propriamente quelle che hanno et taglio et punta. Così usiamo nel commun parlare, onde le corsesche, che erano spetie di piccole partigiane, che haveano et taglio, et punta, non erano vietate nelli steccati, perciochè il Cavalliero potea valersene senza lanciarla.

Per gli inconvenienti adunque che seguiterebbono, concludiamo la rubrica vera, et che non ostante siano lecite alla guerra e alla pace, come si è detto, ne' duelli non siano lecite, né honeste. Molte sono le cose che in certi casi sono lecite, come nelli contratti, ne' quali la legge permette che si possa ingannare; vogliamo, non di meno, che non sia [c. 226v] honesto. Nel duello tra il Cavalliero, ove siano altri Cavallieri, non tolleriamo, come si verrà dicendo, cosa

lecita che non si havuta per honesta, et cavalleresca. Dice il leggista potersi ingannare l'un l'altro, non di meno niego che l'inganno sia convenevole all'huomo da bene, et mostra una cautela, col mezzo della quale si possa fuggire il danno.

*La mazza dell'huomo d'arme, si verrà portata per operarla a piedi senza altra arma, il pistoiese solo, il solo pugnale, non sono armi da Cavalliero.*

Noi diciamo senza altra arme poichè, se habbiamo uno stocco, o una spada, et che appresso vi aggiungiamo un pistoiese, o un pugnale, o una mazza, poichè sempre habbiamo cura dell'arme più principale, con la quale possiamo valerci in difesa all'uso di Cavalliero et far restare senza frutto et mazza et pugnale, queste come accessorie non saranno in consideratione.

Ma presupponiamo un Cavalliero disperato della vita sua, che sia risoluto di volerla perdere con certezza di farla perdere all'altro, che così saria se – come li bravi antipassati nelle loro bravate usavano dire, voler combattere dentro un [c. 227r] vaso da vino in camicia con pugnali, o pistoiesi di largo ferro – in così fatti casi disperati, un Cavalliero ove veda haver certezza della morte senza speranza alcuna di salvarsi con la vittoria mediante il valore et la prudenza di lui, che la certezza di gran longa avanzi la speranza, non deve cimentarsi, conciosia che non habbiamo per Cavalliero colui, che sprezza la vita quando deve vivere.

L'arme della rubrica, et l'altre tutte che potessero portare la certezza della morte, sono da essere ruscate senza rispetto alcuno.

*Le parole che alcuni usano: «Voglio che sia in arbitrio mio il crescere, il minuire, il bastardare dell'arme, et il levar anche tutte quelle da difesa», quel che importino.*

Può il reo, poichè l'uso tollera ch'egli porti l'arme da offesa et da difesa per il suo avversario, crescere, minuire et bastardare dette armi, le quali, pur che facciano l'ufficio che si è detto, che quelle che devono offendere et difendere non operino contrario effetto, non possono essere ruscate. Nel crescere, se vogliamo allungare i scarselloni, alzar i petto dell'armatura, allungar l'ombra della celata, [c. 227v] così fatti et altri accrescimenti vengono tollerati, come anche la libertà di minuire. Conciosia che, se mi è lecito il combattere senza armi da difesa, mi è anche lecito combattere con una parte di quelle. Il bastardare intendiamo, quando vogliamo aggiunger maglia o piastra con armatura, o sopra una rotella mettervi una punta di ferro, sopra un bracciale similmente inchiodarne un pugnale pur che tiri all'offesa del nimico, et senza offesa di colui che lo porta.

Così fatto bastardare deve essere palese, et scoperto di modo che l'attore conosca nel presentare dell'armi quale habbia ad essere questa bastardatura. Se ciò non fosse palese, et che nel combattere il reo volesse accrescere un pezzo da offesa in luoco ove la pratica non l'havesse potuto scoprire, saria inganno con fraude, al quale il Signore del campo è obligato dar rimedio. Questi modi pur che stiano nel termine, che si è detto, che non siano impediti de' nostri membri, et del poter operarci dell'arme, non sono vietati, come anche non sariano vietate quelle armi, che qualche nuova inventione havesse portato nello steccato, pur che si stia nel taglio, nella punta, o l'una di queste, o queste tutte, siano da offesa o difesa, et facciano l'ufficio loro.

Può anche il reo voler combattere senza sorte d'arme alcuna da difesa, perciocché, riducendosi all'arte della Cavalleria, posso io valermi ove la industria mia è maggiore. Un Cavalliero che tutto il giorno porti spada a lato senza arme da difesa, se nelle sfide, che nascono all'improvviso, o nelli assalti che gli vengono fatti, non volesse dar conto di lui per non haver arme da difesa, restarebbe macchiato di gravissima macchia.

Siamo obligati render conto di noi in ogni convenevole modo [c. 228r] che l'occasione ci presenta, et star sempre apparecchiati a fare quel che possiamo, armati et disarmati che ci troviamo. Poiché alla guerra ancora accadono de' casi, che ci troviamo senza arme da difesa, che il non haverle non ci presta calunnia, se ben ci può apportar danno, perché nell'allarme di notte ci troviamo al dormire, che il tempo non porta che ci armiamo.

Debiamo in ogni cosa essercitarci di modo, che possiamo corrispondere alla profession che facciamo. Se alla guerra o alla pace un Cavalliero si trova senza la sua spada, merita non solamente biasimo, ma castigo. Basterà che nel duello sia la spada, con la quale si può mostrar la maestria, l'arte, et molto meglio senza, che con arme da difesa. Sarà adunque la rubrica vera con la intelligenza di sopra.

*L'arme da offesa et da difesa dovrebbero esser portate dall'attore per lui, et non dal reo per ambidue.*

Nella Cavalleria più che nelle altre professioni prevale la ragion naturale, che è vera giustizia, che rappresenta agli huomini una cosa che è come una chiara esperienza, la quale basta per la decision di tutti li casi che possono accadere tra [c. 228v] Cavallieri. Il giuriconsulto trae gran conto da questa natural ragione, la quale vien antiposta alla medesima equità.

Questa giustizia naturale vien scoperta presto, sempre che uno si presenta in steccato et porti arme, con la quale chiaramente si conosca che, se l'Attore l'accetta, verrà ammazzato subito, come quando uno che sia mancino voglia legare il braccio diritto all'avversario. Subito nella mente de' Cavallieri entra odio contra colui che le porta, come che la ragion naturale, che è una vera esperienza mostri, che queste armi non meritano di essere ricevute. Con tutto che la consuetudine portasse questo vantaggio al reo, non di meno la giustizia e la ragion naturale fa, che l'uso ad un tratto nella mente de' Cavallieri diventi abuso.

In così fatti casi essorbitanti, il Signore del campo può et deve vietar il combattere, né gli potrà esser opposto che habbia mancato alla patente, né l'Attore potrà essere tenuto alle spese, né a ritornar di nuovo in steccato. Se così possiamo dire esser vero nelle essorbitantie visibili, nelle quali la ragion naturale debba prevalere, nel medesimo modo possiamo provvedere per vietare le occulte, delle quali il timore è maggiore, [c. 229r] et ove il giuriconsulto può, va sempre opponendosi, rimediando alle insidie, fraudi, et inganni. Il Cavallier maggiormente deve fare il medesimo ove il pericolo è maggiore, il quale tratta dell'anima, dell'honore, et della vita, che il leggista bene spesso ha solamente cura alla robba, se ben non nutrisce, né permette il peccato.

Noi habbiamo veduto con la esperienza esser state commesse fraudi nelle spade e nelle armi da offesa, quali solamente sono note al provocato, ove egli va sicuro al ferire, perciocché non dà botta ove stia la stemperatura, et sa per certo che all'altro gli si romperà la spada.

Queste sceleratezze non lasciano che il giuditio di Dio operi secondo il diritto del duello, che porta egualità nell'arme, la quale non può essere, ove l'inganno è segreto.

La onde, la regola di sopra doveria essere posta in esecuzione, che all'Attore fosse lecito per lui portar l'armi tutte da offesa et da difesa; il quale con facilità, havendo un armarolo, può accomodarsi come più gli piace. Al provocato restaria, ad ogni modo, il vantaggio d'haver havuto tempo dell'essercitarsi in quella sorte che a lui sia più piaciuta. Un così fatto Cavalliero, che dia questa auctorità, entra in steccato al suo [c. 229v] avversario che habbia portato ogni sorte d'armi di potersi accomodare alle proprie sue, darà segno onorevole conforme alla professione che egli fa. Se anche li Signori del campo facessero osservare questo costume, si fuggirebbero inconvenienti che danno cagione alla morte di molti innocenti. Il leggista conferma per ragionevole la rubrica di sopra, col quale il Cavalliero, persuadendo così la ragione e giustitia naturale, dovrebbe concorrere senza replica alcuna.

*Il reo nello steccato, è obligato scoprir all'attore in una volta sola li pezzi tutti dell'arme da difesa, et tutti quelli da offesa.*

Parerà forse strana la decisione di sopra, poiché la consuetudine è di diritto contraria, conciosia che il reo, per aggirare il cervello dell'attore, non solamente cerca levargli parte del giorno col presentarsi più tardi che egli può, ma poiché è in steccato, fa presentare hora una scarpa di maglia, hora una mezza manica di maglia, hora un pezzo, hora un altro non più usitato, sopra quale nascono dispute, e si allunga in tanto, che molte volte la giornata si spegne senza il combattere. Così se ne vanno in pareri o in pitture di modo, che quel buono effetto, che trahemo dal duello, che è il [c. 230r] reprimere gli insolenti, se ne va in fumo, onde poi nascono con le soverchiarie gli homicidij, et gli altri mali effetti.

Noi che non vogliamo il Cavalliero cavilloso, né fraudolente – et in questa parte non ci pare convenevole esser superati dal leggista – oltra che laudiamo le armi del Cavalliero secondo che habbiamo discorso, laudiamo anche che si fuggano affatto nella Cavalleria tutti quelli modi che possono dare, non che mala opinione, ma suspitione. Voglio che supponiamo un Cavalliero, che nello steccato alla libera, a buon hora faccia presentare all'Attore ad un tratto, per li suoi confidenti et padrini, tutte l'armi.

Supponiamo che in un altro steccato un altro usi quelle cavillationi, che si costumano hoggi, qual di due farà impressione maggiore nella Cavalleria, il primo o questo? Non dubitiamo punto, che il primo sarà havuto per vero Cavalliero, quest'altro per apparente. Se l'honore è quello che nasce dalla virtù, che fa impressione nell'animo delli buoni ove piglia possesso, onde vengono le laudi, et gli altri segni riverentiali, perché non dovremo pigliar il principio buono per crear questa virtù, et seguir poi con li debiti mezzi per arrivar al fine, e alla perfetione con vestirla? Nella [c. 230v] quale non resti minima macchia, né scintilla di diceria o suspetto che possa turbar punto l'honor del Cavalliero. Il quale deve venir sempre augmentando con cenni, con parole, con fatti, con movimenti della persona la buona opinione, il buon nome, in tanto che si venga a quella fama e a quella gloria, che si è ricordata di sopra.

Così avvenirà se il combattente farà dimostrazione di volere che la giustitia dell'arme resti giudice, vendicatrice del torto che gli sia stato fatto. Come può egli con honor suo, se non contraddice, di accettar patenti del campo, entrar tardi in steccato, curar di robbare il giorno,

dar occasione nel presentar dell'armi alle dispute? Sono sutterfugij, cavillationi, che danno mala impressione alli circostanti.

Il giurisperito fa quel che può per reprimere le frodi, le macchie, vieta le fallacie, vuol che alla libera si venga alla conclusione. Se egli nelle cose civili vuol quel che si è detto, perché non dobbiamo noi in quelle dell'honore haver la medesima intentione. Questa voce di cavillatione, perciocché porta inganno et fraude con esse lei, deve essere abhorrita. La onde, per [c. 231r] terminar la rubrica di sopra, concludiamo che ella dovrebbe esser posta in uso per il beneficio commune a confusion degli insolenti in honore della Cavalleria; la quale come si è detto, deve haver nella sua professione una sincerità, una bontà che tutta resti piena di buoni pensieri, aliena da qual si voglia suspitione di mala et fraudolente intentione.

*Molte armi si accettano che da un vero Cavalliero non si dariano.*

Questa rubrica mostra quel che alle volte si è costumato ne' steccati, ove un povero Cavalliero essendosi ridotto per metter l'honor suo in sicuro, accetta armi che né egli, né altro della profession le darebbero a Cavalliero. In così fatti casi, il Signor del campo non deve tollerare che quel che sia lecito all'attore si conceda al reo, perciocché, se il giurisperito ha questa avvertenza di non tollerare ne' giuditii civili che l'uno sia di miglior conditione dell'altro, né che all'uno sia concesso quel che all'altro non si concederia, perché dobbiamo permettere nella Cavalleria questa inegualità? Questa spetie di fraude tanto sconvenevole et ingiusta quanto si vede? Ove non è da havere alcun rispetto a qual si voglia persona? [c. 231v] Conciosia che in uno steccato tanto venga stimato un Cavallier privato, quanto un grandissimo Principe. Il leggista non vuol la accettattione delle persone, vuol la egualità. Noi dobbiamo maggiormente volerla, ove si tratta di così gran pregiudicio.

Concludiamo che con tutto che l'abuso porta che l'attore accetti quelle armi, che un Cavalliero non daria, il Signor del campo per l'officio suo non deve permettere che alla presenza di lui si faccia cosa indegna, sendo che, portando egli persona di vero et giusto giudice et di supremo Principe, può alla sembianza di magistrato supremo dar convenevole rimedio, anchor con pena grave, contra colui che ardisce commetter peccato in così fatti luochi, ne' quali concorrono sempre li più stimati Cavallieri, che habitino nella provincia, ove si ha a terminar la querela.

*L'armi devono armare egualmente il grande, come il piccolo di persona.*

Ecco che la regola ci mostra quella equità, quella giustitia naturale, la quale è una convenienza delle cose che [c. 232r] riduce alla egualità ogni sconvenevolezza. Con la interpretatione dell'altra rubrica, possiamo terminare questa medesima contra le fraudolente di alcuni provocati, che hanno havuto ardire di portare armi da difesa per l'attore di gran persona, che non armavano a lungo tanta parte, quanta l'altre del provocato, che era di statura minore. Così fatte rubriche avvenga che sotto una sola si havessero potuto comprendere; non di meno, per ributtare più chiaramente le cavillationi delli huomini, pigliamo volentieri fatica per più chiara intelligenza della nostra opinione.

*L'attore quando gli vengono date l'armi da difesa, non può ricusare per voler combattere senza.*

Nel duello, ove si riceve la egualità et ove, havendosi a trovare la verità, bisogna che la cosa vada del pari intanto che, se la vittoria segue, si comprende essere avvenuta per la tacita permissione di Dio. Sempre che un disarmato combatterà con l'armato, et resterà perditore, haverà tentato Iddio, et meritevolmente resterà punito.

[c. 232v] Non neghiamo che con l'esempio di Davide nel decimo settimo de' Re, sia lecito ad uno contra un nimico suo potersi condurre come più gli piace, se bene habbiamo in Davide il moto dello Spirito Santo. Tra gladiatori per le historie si conosce essere avvenuto caso, che uno tutto ignudo, confidandosi nell'arte della desterità, con quelle pelli di piombo alligate alla cinta di curame ha combattuto, et superato un altro armato.

Noi, parlando nel duello che succede d'accordo, stiamo con la decisione della rubrica, che non sia da permettere che l'altro possa spogliarsi delle armi per i rischio dell'honore dell'altro armato, il quale, dovendo conseguire questo honore, non conseguirebbe il fine essendogli levato il mezzo di mostrare la sua virtù, che saria sempre che il disarmato restasse vinto. Conciosia che si direbbe che il vantaggio dell'armi, et non la sua virtù gli avesse dato la vittoria. Il quale disarmato darebbe di lui gran segno o d'esser pazzo, o disperato o poco conoscitore della vita sua, ne' quali casi sarebbe disonorevole all'altro cimentarsi. Sempre che ne' duelli la vittoria non porti frutto maggiore del [c. 233r] rischio, ovvero uguale, non si deve combattere.

*Non si può dare a un diritto spada, che non si possa usare a quella mano.*

Si poteva restare di notar questa rubrica, poichè per le altre di sopra ella si terminava. Ma perchè questo caso è molte volte accaduto in diversi steccati, diciamo la rubrica verissima per la ragione della egualità che si è detta di sopra, perchè un diritto non essercitato alla mano sinistra, ove dalla natura ha la forza minore, resterebbe in gran lunga diseguale al mancino. Non mi ostanto le ragioni d'alcuni, che un Cavalliero sia obligato havere egualmente la essercitatione dell'uno, come dell'altro braccio unito con la mano, conciosia che, ove la natura ha voluto operare, l'ha mostrato, et havendo ella dato per il generale la forza agli huomini alla parte destra, siamo tenuti seguendo l'istinto haver cura della essercitatione di quella. Percioché naturalmente trahemo la offesa dalla diritta, et [c. 233v] la difesa dalla sinistra mano.

Questo uso commune deve essere imitato, et proseguito, conciosia che la legge non ha cura a quelli casi che accadono di rado. Rari sono quelli che habbiano la essercitatione di ambe le mani, et forza eguale, et forse nella egualità della forza et industria niuno si trova che non sia più potente nell'una, che nell'altra. La onde, a quello che communemente usiamo dobbiamo havere consideratione.

La onde, per le ragioni di sopra, stiamo in questo proposito, che un Cavalliero non sia obligato ad accettare spada che gli impedisca di usar la propria mano, che, se altramente dicessimo, l'arma offensiva non faria l'offitio suo come doveria, che è d'offendere et tener il nimico lontano. Se in quella da offesa si è concluso che ellino non possono chiamarsi legittime, se impediscono le membra o l'uno o parte, parlando per regola generale, con molta



maggior ragione vietaremo questo abbattimento, se l'arme da offesa con fornimenti mi dà impedimento, o io non possa adoperar la mia più principal parte, che è la diritta mano.

*Quale sia l'inganno honorevole che si possa usare contra il nimico, e quale il dishonorevole.*

[c. 234r] Leggisti dicono in molti che gliè lecito con fraude et con inganno vincere il nimico; certi hipocriti di Cavalleria usano allegare il verso di Virgilio: «Chi ricercherà se il vincer proceda da inganno o da propria virtù». E quivi fondandosi, senza alcuna distintione, si fanno lecito nello steccato usar gli inganni, li tradimenti, li più vituperosi che sappiano immaginare, con dire, che sia honore vincere il nimico come si può.

Noi, che habbiamo lo steccato per cosa sincera e pura in quella parte, perché vi sia per trattarsi la prova della giustitia con la tacita volontà di Dio, l'habbiamo per luoco franco et sicuro, che viene interpretato alieno da tutte le tristezze. L'habbiamo per il più honorato che si possa trovare per l'egualità delle persone che vi si riducono, che sono solamente Cavallieri; per quelle, che concorrono a vedere; per il Signore del campo, che porta persona di giusto giudice. Onde non possiamo sentir nominare alcun inganno, alcune fraudi, né anche un cenno che sia sconvenevole a Cavalliero. Il quale, se fuori da quel luoco publico si recarebbe a vergogna di far soverchiaria o con armi insolite o con fraudi, o di far ingiuria ad un inimico suo, anchor più, havendo riguardo alla qualità [c. 234v] del luoco, ove sono le migliaia di occhi delli più honorati, deve astenersi di far cosa indegna.

Paride de Puteo adduce gli stratagemmi et le astutie che si usavano alla guerra, ne raccoglie molte delli antichi notate da Iulio Frontino e da altri autori. Et quelli che si vagliono di così fatti essempli arguiscono che quel che sia lecito di fare alla guerra, ove è il concorso di molti, come quello che sia permesso anche a due soli, poiché tanto è delitto l'homicidio che venga commesso da uno quanto da molti; come quello che sia commesso per il bene universale, si conceda anche ove si tratta il solo particolare. Dal quale a quest'altro la differenza è grande, con tutto che diversa è la ragione dalla guerra allo steccato, perché non portiamo le armi per gli nimici et per noi, ma ciascuno fa le provvisioni che più piace al generale dell'essercito.

Non è però che anchor nella guerra le scelerataggini e le fraudi non siano abhorrite. Conciosia che, se bene è lecito avvenenar l'acqua del nimico per sloggiarlo, non è perciò honesto, né honorevole di non avvertirlo; perché avvenga che il fine si trovi ragionevole, che è il farlo levare dal quel luoco et che il mezzo sia similmente lecito. Tuttavia, perché maneggiar del [c. 235r] veneno è spetie di tradimento et delitto atrocissimo, et indegno non che d'essere operato, ma nominato da Cavalliero, viene abhorrito et solamente permesso senza nuocere alla persona del nimico. Al quale, come si è detto, il capitano che fa avvenenar è obligato di dar subito avvertenza.

Nella guerra medesima non è lecito il mancar al nimico della fede, anchor che fosse et tiranno et ladro et bandito per cose di Stato. Quella voce che viene da Alessandro, che più presto non voleva vincere che haversi a vergognare della vittoria, fu voce di Dio nella bocca di Cavalliero. Se somiglianti sceleraggini non sono permesse a nimici nella guerra per publico interesse, il favor del quale si antepone al privato, molto meno devono esser concesse a privati nello steccato.

Questo vocabolo dell'inganno porta sotto lui spetie diverse, perciocché altro è l'inganno buono, altro il cattivo, altro è il manifesto, altro è quello che si presume. Non chiameremo inganno dishonorevole quello col mezzo del quale, con l'aiuto della solertia, dell'ingegno, della pratica che habbiamo nella guerra, curiamo di tirar il nimico in una imboscata; che più di lui conosciamo il vantaggio dell'ordinar [c. 235v] le schiere e le nostre battaglie; di quello del sito e dell'arme ancora. Queste così fatte cose sono permesse, come molti altri aguati che si usano fare per rubar le città et per uscir delle mani de' nimici. Come fu quello che fece Annibale, trovandosi rinchiuso da Fabio, che si valse di quelle facelle di fuoco nelle corna delli buoi; altre molto somiglianti si vedono ne' scrittori.

Se vogliamo trattare di questa voce dell'inganno, noi la porteremo sempre per malissima et dishonorevole nella Cavalleria, perciocché mostra confidenza et fede in colui che viene ingannato nell'altro che inganna. Come o sotto la fede o sotto spetie di amicitia, o perché crede che colui che inganna sia Cavalliere, o in altro modo colui che viene ingannato si sia confidato dell'altro. Così propriamente pigliaremo l'inganno, come sempre proibito, perciocché se lo facciamo delitto, sarà sempre delitto et non haverà sotto lui spetie permessa, ove si tratta grave pregiudicio dell'altro. Quelle parole, che hanno bisogno di aggettivi, o descrittivi o circumlocutione per mostrarle buone, non son degne di esser annoverate nella Cavalleria. La quale tanto la cura che la parola sia tanto propria, che con un cenno [c. 236r] che con la voce esprima senza dubbio alcuno quel che vuol dire.

La onde, quando diremo che un Cavalliere habbia ingannato un altro, gli levaremo la fama. È necessario che troviamo un'altra voce, che habbia più del chiaro, come per essemplio: «l'ha superato da Cavalliere» o «il Cavalliere l'ha vinto» o «l'ha vinto da Cavalliere», secondo che diremo egli usò una bella astutia, delle callidità, che sono due potenze dell'animo. L'una sta nell'acutezza e nella prestezza dell'ingegno; la seconda si eseguisce con l'uso e con la esperienza delle cose. Se anche vogliamo dire “un inganno Cavalleresco”, con quella giunta purgaremo ogni sospitione, et nello steccato et nella guerra.

Ma perché parliamo del duello, bisogna che l'inganno, che merita di esser chiamato honorevole, stia tutto nell'arte e nella maestria del conoscere i vantaggi del sito, dello steccato, del sole, del vento per fuggir l'incontro della polvere, nel ben intendere il suo cavallo et l'armi tutte et quelle che si hanno ad operare nello steccato. Quelle cose non caderanno sotto il nome di inganno, ma di virtù, poichè quella altro non è che l'arte e lo [c. 236v] essercitio di un valent'huomo.

Nel duello vietiamo l'inganno sotto il quale cade il mancator della parola, che si può chiamar traditore; il mancator del cenno, di un semplice moto della faccia, il quale altro non è che un tacito parlar della mente. Le fraudi che si commettono nell'armi sono nell'inganno dishonorevole, come sia una spetie di tradigione, poichè, havendosi a combattere Cavalliere sotto patente franca et sicura, non si presume che egli voglia commettere peccato su peccato nella sua religione, come gravissimo sia presso Iddio et tutti gli altri Cavallieri vincere in altro modo che per propria virtù.

Non sta il verso di Virgilio, il quale può haver luoco nelli inganni che si fanno alle campagne alli esserciti nimici, con il quale, come si è detto, non è da procedere ove si venisse a mancar della fede o della vera confidenza. Si può anche dire, con l'auttorità d'altri, che hanno detto che Virgilio parlò più presto da poeta appassionato che da grave. Li quali poeti

non sono da essere imitati, né altri di qual sia professione, nella Cavalleria, ove ha solamente luoco la ragione, la giustitia naturale e non l'auttorità degli huomini.

Questo dishonorevole [c. 237r] comprende il manifesto, ove vengono impediti membri, chivate spade o pugnali nella mano, si che un Cavalliero non possa gettarle a suo piacere et operarle a qual mano più gli piace. L'altre preparazioni di armi diverse, per metter dispute ne' steccati per fuggir la giornata del combattere, sono comprese nell'inganno presunto. Simigliantemente, certe novità che si vedono di fornimenti nelle spade, certi attaccamenti di pezzi sopra gli altri che dariano impedimento al maneggiarsi, questi et manifesti et presunti sono quelli che chiamiamo dishonorevoli. Gli altri, con li quali l'arte ributta l'arte et la causa risponde con la causa, con palese et aperta virtù, sono quel buon dolo, quel buon inganno, quel che vien chiamato da scrittori stratagemma.

Concludiamo che sia necessario che habbiamo notitia di queste cose per saper mettere in essecutione le buone per buone, percioché la scienza non si acquista, come si è detto in altri luochi, per il fin di lei, ma per operarla in bene et conoscere il male per guardarcene quanto più possiamo.

*L'haver notitia della complessione del nimico, nel duello può portare grande utilità.*

Sempre che ci troviamo haver per avversario uno che sia predominato dalla complession sanguinea, sapremo che la forza di lui [c. 237v] opera presto e non può esser durabile; potremo temporeggiarlo, conservar la lena nostra, caricarlo poi nella perdita della sua che, trovandolo stracco, lo batteremo facilmente. Il colerico, se bene è presto nelli moti, è non di meno di forza più lunga, col quale è necessario andar con più riservo, poichè ella è la migliore di tutte l'altre complessioni. Il malinconico, il quale non ha l'agilità che gli altri due, et meno assai del colerico per esser tollerante nella fatica, bisogna che si vinca con l'arte, con l'agilità, con la desterità et che con tempo si venga a battendo. Col flematico, che nel principio è vile et tardo a pigliar core, è necessario procedere con destrezza, non dargli tempo alcuno nel batterlo.

Questa cognitione nell'altro può portare al Cavalliere, anche per la guerra, honor di vittoria, perché, conoscendo che alcune regioni et nella Italia medesima certi luochi producono chi d'una, chi d'altra complessione. Se si haverà a che fare una grossa et presta scaramuccia, si valerà delli sanguigni per levarli dal rischio prima che perdano la forza. Se si farà giornata, si metteranno nelle prime file li malinconici, doppo quelli li colerici et poi li flemmatici.

Queste così fatte complessioni si possono per li steccati più facilmente [c. 238r] conoscere che per la guerra, conciosia che per lo più le querele nascono fra gli amici e fra quelli che si sono conosciuti insieme. L'animo delli quali vien scoperto per mille conietture, perché ha gran conformità con il corpo e con la complessione. Percioché la tardità, la velocità de' moti delle parole, la voce piccola, grande, la medesima fisionomia, le membra, la conversatione, così fatte considerationi fanno haver notitia della propria et dell'altra complessione, onde nascerà con l'arte vantaggio grande. Et perché del modo del conoscere queste temperate et intemperate complessioni habbiamo ragionato nel *Libro della Education del Cavalliere*, ci riportiamo a quello che si è detto in quel luoco.

*Se un huomo di statura maggiore nello steccato ha maggior vantaggio di un altro di minore.*

Pare che la rubrica contraddica alle infrascritte ragioni, che sono queste: ove la virtù è più unita, è da stimar più, che una disunita; il piccolo ha più unione delle proprie forze, che il grande. Abbiamo l'esempio di un legno curto, che è più difficile a rompere, che uno che sia più lungo. Il minor ha meno da difendere, e da guardare, [c. 238v] che il grande, et più da offendere. Abbiamo che gran Capitani generali sono stati più presto piccoli di statura, che grandi, come anche mostra Homero in Ettore.

Per esperienza veggiamo, che il cervello propinquo al core opera più unitamente nelle professioni tutte, onde dice il leggista che rade volte un lungo di persona riesce prudente; è detto che a Alcino dispiaceva che era grande, et prudente. Il filosofo, contraddicendo al grande, mostra che le alte cime non sogliono essere habitate negli ultimi alti solari, ma non così quei di mezzo.

Non di meno la regola sta ferma et ricevuta per vera, che nel grande sia vantaggio maggiore, presupponendolo agile di forza nel grado suo, come il piccolo nel suo. Percioché, oltre che egli si trova haver lunghe membra, che nel ferir, nel spingersi avanti, nel ritirarsi, guadagna a suo vantaggio più terreno dell'altro; se si vien alla lotta il maggiore può levar il minore in alto, et rovesciarlo in terra, di modo che la forza del maggiore non si può chiamar disunita, anzi unita, et disunita nel modo che di proportione si trova nel piccolo.

Se adunque daremo misura et agilità all'uno et all'altro, il grande per la grandezza, l'altezza, potendo far offesa, ferire dell'alto al capo del [c. 239r] piccolo, con li molti altri vantaggi che si son detti della lunghezza delle braccia, delle gambe, la forza di lui sarà sempre di vantaggio maggiore, che l'altra di statura minore.

*Il combattere a piedi presuppone prudenza, et maggior core, che combattere a cavallo.*

Se noi vogliamo considerare ove corra maggior virtù, non diremo se non che sia più nobile il combattere a cavallo, percioché ove concorrono difficoltà maggiori, la virtù è maggiore, che è quella che nasce dalle cose più difficili. Chi dubita che l'arte del cavalcare sia sempre lodevole, anzi necessaria, intanto che un Cavalliere che non intenda bene il suo cavallo merita riprensione, et grave, et può essere imputato di peccato mortale. È questo cavallo di tanta consideratione, che per il più eccellente nome chiamo da lui il Cavalliere, come huomo montato sia nel più eccellente atto, e nella più nobile operatione, che possa trovarsi nella sua professione. La natura ha dato a noi questo animale per schietto nostro aiuto, come per aiuto, et sollevamento ci ha dato il cane, e di ambedue di questi trovasi spetie diverse.

Lasciando il ragionar del cane e del cavallo, vediamo nature, complessioni diverse, [c. 239v] niente men differenti che siano fra gli huomini, poichè hanno anchor essi le loro complessioni et più, et meno ardite, et più et men sciolte et dure, et leggiere come noi. L'huomo, che deve haver cura di lui et del cavallo, ha più che fare, et però par che mostra sicurezza, e honorevolezza molto maggiore il combattere a cavallo che a piedi.

Non di meno, confirmandoci con la rubrica, diciamo che colui che combatte a piedi mostra core et prudenza molto maggiore dell'altro, conciosia che egli, non havendo altra speranza che nella propria virtù sua, nell'arte e nelle membra sue, deve esser riputato di virtù maggiore

dell'altro, che diffida di sé stesso o cerca aiuto nel cavallo. Questo a piedi mostra prudenza, poiché non si sottomette ad un sconcio d'un cavallo che se gli possa cadere addosso, o in altro modo traboccar. La viltà d'un cavallo può far perdere la vita et l'honore a un Cavalliero, cose che non accadono a colui che sta con l'arme in mano et a piedi.

La onde, concludiamo che un Cavalliero, il quale eleggerà di combattere a piedi, farà cosa sicura, più prudente, che l'altro che combatterà a cavallo, se ben questi, per haver ad essercitar sé et il cavallo, fa cosa virtuosa et ardità.

## Libro Ottavo

### *Prohemio del Cavalliero per il duello libro ottavo.*

[c. 240r] Quante volte sono ito considerando quel che dice Senofonte della gran cura che mettiamo in un cavallo, in un cane, in augelli per ridurgli alla commodità del nostro cavalcare, della caccia, degli altri piaceri e ne' figlioli siamo così negligenti. A quali, se pur diamo qualche indirizzo per le lettere, con tutto che sappiamo che ellino vogliono essercitar l'arte della guerra et entrar nella Cavalleria, niuna cura habbiamo per fargli mostrar cosa che a quella sia in alcun proposito. La quale presuppone creanza la più nobile, la più maestra et riservata che si possa immaginare in qual altra professione si trovi.

Percioché gli insolenti di parole e di fatti hanno, subito che chiamano Cavallieri, il castigo del duello, col quale si levano gli huomini dalle loro case, per lontane che siano le province. Conciosia che un Cavalliere ingiuriato, con due dita di carta, richiede il suo avversario, se ben fosse agli antipodi, lo riduce in quattro passi di terreno a dar conto di lui o, procedendo contra la fama sua, lo leva affatto di quella vista, dell'honore.

Non si mostrano a figlioli questi rischi, non vengono avvertiti se non quanto l'esperienza, con lor danno, gli scopre il castigo. Ma che diremo noi, che non solamente non gli si mostrano li precetti [c. 240v] dell'honore, di così fatti accidenti, ma né alcuna cosa, col mezzo della quale ne' steccati o nella guerra medesima possano usare nel maneggiar dell'armi, che tutto il giorno portano a lato, nel conoscere il vantaggio loro. Quanti huomini veggiamo noi venire ne' steccati, andar alla guerra, che non sanno né pure tener la spada in mano? Della picca non parlo, perché molte volte mi sono trovato con li più essercitati che non sanno come tenerla nell'urto della giornata, né come valersene bisognando del duello.

Pochi si trovano ancora che intendano la lancia da cavallo e quel che operi il corpo dell'aere nell'abbassarla per ferire, il modo di portarla e come se ne vaglia sopra il braccio stanco con quelli che fossero a piedi et a cavallo ancora. Ma che diremo del cavallo, ove corrono per servirsene infinite arti et scienze di molte cose per ben conoscerlo, per rimediare alle nature, alli accidenti, per saperli imbrigliare, sellare. Pochi sono che sappiano in che consiste il segreto nel maneggiarlo, et pochi in che di stare bene et sicuramente a cavallo.

Perché sia, adunque, che ove vada et vita et honore li padri, che manifestamente sanno a qual strada sia per camminare il figliolo, non procurino di usar verso di lui la medesima diligenza che Senofonte dice usare [c. 241r] ne' cani et cavalli, non lo possiamo comprendere. Mostra Polibio l'huomo essere animale, in certe cose, come sciocco; dice egli che farà ogni provvisione di fornire et difendere una Città, la perderà poi per una cosa la più vana, la più stolidia che non si possa pensare.

Bastaci haver avvertito che quel padre, che vuol inviare il suo figliolo alla Cavalleria, doverà mostrargli li rischi, gli accidenti che in quella si trovano, la diligenza et l'arti che sono necessarie per poter riuscire. Che così facendo o molti si asterranno a non entrarvi, o vi entreranno con lo studio che ricercà profession di così gran peso quanto è quello che soprastà al Cavalliero.

*Tra due che possano combattere come più piace a loro, colui che combatterà a piedi resterà superiore all'altro che combatterà a cavallo.*

Questa rubrica fu posta in esperienza per quel che mi disse il Duca Francesco Maria, et colui che combatté a piedi restò il vincitore, il quale havea un arme astata, col ferro largo un palmo, et lungo altre tanto. Havea sembianza di alabarda per colpire gagliardamente, la punta era acutissima, alla vicinità di quella erano posti due ferri, [c. 241v] che facevano una croce et uno uncino, da poter investire in una delle corregge della testiera per rivolgere il colpo, e con la croce respingerlo addietro. Haveano per capitolo che ciascuno portasse quell'arme che più gli piacesse.

Il montato havea lancia, stocco, mazza, et l'altre tutte difese da huomo d'arme. Quel da piedi giubbone di piastra, celata gagliarda, oltra l'arma astata, spada et pugnale. Havea egli buon occhio et buona gamba intanto, che come si avvicinava la punta della lancia, la trapassava, et sempre investiva il cavallo in alcune parti che erano disarmate; l'altre erano coperte da barde di cuoio cotto. L'una di quelle teste, che facevano croce nel ferro, investì nella parte del morso della man sinistra il montato, et gli rovesciò il cavallo addosso, e fece prigionie.

Se noi vogliamo immaginarci un huomo così fatto a cavallo, et imbracciato in uno steccato, non dubiteremo che egli o restaria vinto per stracchezza o il cavallo se gli rovesciaria addosso come fece a quello, o darà le groppe nello steccato. Ma se vogliamo mettere alla campagna, ove il montato habbia spatio, egli havrà certezza di non poter essere offeso se non quando vorrà offendere, nel qual caso, sempre che vorrà restar la lancia, [c. 242r] potrà fare in un tempo, che facilmente in un sol colpo getterà sotto sopra quel da piedi girandolo, straccandolo. Mettendosi la lancia sopra il braccio potrà accurtarla, allungarla, come più piacerà a lui. Pur che il cavallo habbia il maneggio sicuro da ogni mano, et presto, et si conservi in lena, si potrà credere che alla fine s'egli non supererà l'altro, non resterà superato, ma il rischio alla larga sarà sempre di colui che combatterà a piedi.

Nello steccato bisogna poi venire a qual di due tocchi la parte dell'attore, che se venisse a caso che il montato fosse egli il reo, et stesse aspettando l'attore che volesse offenderlo, il vantaggio saria il suo. Se anche toccasse a lui trovare et offendere il reo, sarà cosa in dubio et, come si è detto, in rischio maggiore del Cavallier montato. Ma perché rari sono questi casi alla età nostra, basta haver fatto un motto e passar più avanti.

*Tra due che possano condursi con quali armi più piace a loro, si doveria combattere con la picca, spada et pugnale, et laude di dette armi.*

Sono avvenuti certi casi ne' tempi de' nostri antipassati, che si sono sfidati due con armi che più piaceva loro, quali hanno fatto [c. 242v] un apparecchio di molte astate, spade a due et una mano, et altre molte, come rotelle, brocchieri, et alcuni scudi lunghi fino in terra. Chiamati imbracciare arme per armare, molti huomini venivano alle mani, e s'accorgevano sul fatto che di una sola si potevano valere, non dandogli il tempo di pigliare l'altra.

Noi in così fatto arbitrio laudaremo sempre che si pigli una picca, la più larga che si possa agevolmente maneggiare da colui che se ne vale, che nella nostra età non si stima allungarla più di diecisette piedi, et meno assai. Il greco, che la chiamava sarissa, come si è detto in altro luoco, havea la sua, secondo Eliano, di piedi vinti uno. Basta che se la potressimo portare alla medesima misura, saria di più vantaggio nostro quando più lunga fosse.

Con la picca laudaremo la spada somigliante all'ordinaria che usiamo portare al lato, la quale similmente non ha più certa misura che convenevole a sfodrarla, et poterla maneggiare. Di questa similmente laudiamo la lunghezza con la quale accompagnaremo il pugnale ordinario, et se lo vogliamo lungo ad uso di una mezza spada, non lo biasimeremo, perciocché nelle parate, e nel ferir ancora, fa buona compagnia et vieta, unito con la spada, lo stringersi alla [c. 243r] lotta.

La picca possiamo chiamarla regina delle altre armi tutte, poiché con quella facciamo corpo unito rappresentante l'huomo armato, che fa urto grave, et regge ogni impeto nimico, che non può esser penetrato. Serve al montare, al discendere d'una muraglia, al saltar un fosso, a passar d'un fiume, ove essendo pigliata dalle mani di molti è di grande aiuto per la sicurezza loro. Questa fa la tenda al fante, et essendo data nella mano da una riva a chi sta in rischio di sommergersi, lo salva. Nello steccato ella è lunga, mediocre, et curta come più piace a colui, che ha l'arte di maneggiarla. La spada, che è data a noi per membro, et il pugnale, ciascuno di questi due da sé tiene lontano il nimico, e lo castiga da presso.

Queste dovrebbero essere l'armi del vero Cavalliero a piedi, et fuori et dentro lo steccato. Con queste egli deve far la pratica sua, domesticarsi con loro, valersene niente meno che facciamo del braccio o della mano in nostra difesa. La natura, che ha dato a noi un modo col quale ci difendiamo, e se vediamo che una botta ci venga al capo, o alla faccia, li medesimi fanciulli, le donne alzano il braccio, tirano il pugno di diritto per tener lontano colui, che vuol offendere. [c. 243v] Abbiamo, all'uso delli villani nel cacciar asini, certe offese che consistono in tre tiri, comincia egli col bastone all'alto et gli dà un diritto sopra la parte diritta della groppa, segue con un roverso, et poi riesce con una punta, che è la stoccata.

Così fatte offese, che difendono ancora, ci vengono mostrate dalla natura anchor che l'arte non fosse in uso. Di queste, con le tre armi di sopra, poiché con la picca ci fossimo serviti in tener lontano il nimico, in ferirlo, in parare le offese, se ci stringessimo, potressimo haver le medesime offese et difese con l'aiuto dell'arte, come se fossero membra. Queste sono quelle delle quali nella elettione dobbiamo valerci, come più proprie, et quelle che devono essere meglio intese.

Biasimiamo quel numero delle altre dette di sopra, perché non habbiamo tempo a valerci più d'una sola, come perché sempre che combattiamo con animo di poter pigliar l'altra, combattiamo con due cori, et irresoluti, che è cosa in ogni luoco biasimata fra Cavallieri. I quali vogliono che, come nelle difese delle campagne, delle fortezze, quel luoco che pigliamo



debba esser mantenuto da noi, con cusirci, come hora si usa dire, con la batteria, senza speranza di poterci ritirare, che fa che il combattere per difesa resti con sicurezza maggiore. Così debbiamo fare [c. 244r] dell'armi, col pensiero di non levarci la prima mai per venire alla spada, salvo in quanto la estrema necessità ci portasse a quella.

Questo poco discorso in laude della picca, spada, et pugnale habbiamo fatto per maggior chiarezza della nostra intentione quali siano le vere, et proprie armi da Cavalliero honorato, dentro, et fuori dello steccato.

*Uno Italiano con uno di natione straniera quasi sempre prevalerà nello steccato.*

Se noi vogliamo venir considerando di quanta importanza sia il trovarsi nello steccato, et quante volte è necessario ne' casi improvvisi ricorrere al consiglio dell'animo proprio et pigliarlo, come si dice, in arena; se consideriamo poi la prudenza congiunta col valore, il governo che è necessario d'havere nel portar la propria persona et l'altre infinite considerationi, che accadono, concluderemo per la rubrica. Percioché, come mostra Aristotele, quelli huomini che nascono nelle regioni calde, per l'arsura del sole, hanno poco sangue, nel quale habitano gli spiriti, come in propria et vera stanza loro. Quanto minor sia la habitatione, minor siano i spiriti, che danno cagione che siano più vili et più atti ad obbedire per la mancanza [c. 244v] dell'arditezza che gli altri che ne sono più copiosi.

Come quelli che nascono nelle regioni frigide, ove la digestione è migliore, non si dileguano gli spiriti, non condescendono alle parti estreme come nelle calide regioni. Ma, facendo unione al petto, aiutano la concettione, il digerire e fanno l'huomo più gagliardo, più forte, lo rendono più carnoso et con maggior copia di sangue, dal quale nascono gli spiriti più uniti et più copiosi, che causano l'ardire et lo sprezzar la morte. Percioché non sono considerativi come li calidi per le evaporationi che ascendono alle parti del capo, fanno che non solamente il senso commune che viene posto nella parte principale del cervello, sopra la fronte, ove è molta mollitia et humidita, sia più humido delli calidi, ma che la fantasia, la cognitiva, la estimativa, la memorativa, o reminiscienza, che locata nell'ultima parte del cervello, che ciascuna secondo la loro qualità ha calidità maggiore o minore, divengono più humide et così meno abili al discorrere, al risolvere, al ritenere, a far il sillogismo che consta di due propositioni. Questo così fatto mostra Aristotele che sia poco atto al governare per la troppa impetuosità.

Lo Italiano, che si trova di qua dal Tropico di Cancro in regione ben temperata, come anche il [c. 245r] greco, se bene uno è più et meno temperato secondo li luochi più et meno propinqui alle parti calide et fredde, et secondo la educatione et il vivere, havendo la complessione temperata, ha i sensi interiori molto più disintricati, netti, il sangue puro et copioso, et così gli spiriti molto più risolutivi, con prudenza maggiore e valor proprio, che è quello che il filosofo chiama fortezza, che alcun altro.

Vogliono i naturali che nelle complessioni temperate nascano et si nutriscano quelli heroi, quei semidei et dei, che per tali furono ricevuti dalli antichi. Niuno delle nationi straniere può per natura, se non per caso raro, esser migliore dell'Italiano. Però è più disciplinabile e più atto a riuscire nelle professioni e nelle arti tutte, che qual si voglia d'altra natione, come ben chiaramente ci ha mostrato l'esperienza nelle scienze e nel medesimo mestier della guerra, nella quale sono riusciti illustrissimi capitani in ogni secolo; e negli istessi abbattimenti

singolari de' romani, di quelli de' nostri antipassati, in diversi duelli che sono accaduti tra noi et altre nationi forestiere. Con la ragion della natura, con la facilità dell'apprension dell'arte, faremo la rubrica per l'ordinaria ragionevole et vera.

*Un mancino haverà nello steccato vantaggio maggiore che un diritto.*

Non stiamo hora a dar ragione perché si trovino delli mancini, [c. 245v] perché siano le fortezze per il più nel braccio diritto, et la cagione perché siano di quelli che operano con l'uno et l'altro braccio con forza eguale, perciocché usciremmo d'una in un'altra scienza. Basterà al Cavalliero haver notitia che di così fatti si trovano molti huomini in ogni tempo.

Per dare adunque la ragione della rubrica, diciamo che in ogni sorte di operationij, nelle quali siamo usati, ci facciamo molto più sicuri, che in quelle che si presentano di nuovo, massimamente all'improvviso. Lo mostra Vegetio, ove parla dell'essercitatione, che si faccia con confidenza maggiore ove ella non sia. Siamo usati, per il generale conversare, haver pratica con quelli che si valgono della parte diritta; colui che opera la stanca medesimamente conversa più con gli altri della parte diritta, che della sinistra.

Costui adunque, come più usato, sempre che venga allo steccato, niente gli è nuovo, anzi, come essercitato, ha il vantaggio maggiore che non ha il diritto con lui, perciocché il diritto si trova non essercitato a quella mano. La onde, se ben non facciamo questo vantaggio in tanto che per sé stesso basti al vincere, ad ogni modo lo facciamo considerabile per avvertimento di colui, che sarà della man diritta, che si esserciti con l'altro somigliante al mancino, affine che nello steccato niente gli sia nuovo, che l'avvertenza potrà servirgli ancora per quelle questioni, che sogliono accadere [c.246r] all'improvviso.

Gliè ben il vero che naturali vogliono che in tutti gli animali le parti diritte siano le più calide, et più gagliarde, che verrebbe a mostrare che il vantaggio dovesse essere più del diritto che dell'altro. Ma poichè la ragione della novità del mancino ci giustifica la rubrica, non entraremo più oltre.

*Uno con ambi gli occhi haverà vantaggio maggiore, che l'altro che ne habbia un solo.*

Gliè necessario che veniamo uscendo de' casi communi, et anche dalle medesime communi opinioni, che senza alcuna distintione vogliono che uno d'un occhio solo possa far chiudere al suo nimico uno de' suoi. Et così che consideriamo l'attore della querela, s'egli senza ragione alcuna desse occasione a un altro di dargli la mentita, o fargli altro carico, sarebbe egli honesto che costui d'un solo potesse fare, che l'altro se ne serrasse uno?

Certo è che, se vogliamo dare il danno a colui che è in colpa, il guercio deve ricever egli il danno, che se l'ha provocato, come quando con l'offendere si tratta con huomo di più bassa conditione, si dice che la offesa fa spetie d'un contratto, e secondo il leggista vien ad approvar l'altra persona per eguale. Perciocché si presume che gli sia nota la qualità dell'altro, et che consenta d'abbassarsi al grado di colui che offende. Similmente è poco ragionevole [c. 246v] che quello che si è indotto a mio favore torni a danno mio. Se a me come al reo, che in mia difesa ho battuto l'attore et voglio cimentarmi che forsi non doveria, toccano li vantaggi, perché debbo io perdere il più importante, che è di chiudere uno di due occhi?

Col serrar del quale divengo nuovo, et con virtù minore dell'altro usato a veder con l'uno, al quale gli spiriti visivi più unitamente danno forza maggiore, che quando haveano a distribuirsi in due, perché nelli due nervi concavi, che discendono nella parte anteriore del cervello, la virtù dell'uno entra nell'altro. L'organo della vista contiene due nervi, due occhi, due palpebre, due sopraccigli; queste cose unite, se ben le palpebre non siano necessarie, fanno la vera vista. La onde il guercio, abituato ad un solo, se ben ha il vedere imperfetto per l'uso ordinario, et perché a quello concorrono più spiriti anchor che non tanti quanti ad ambidue che fanno per li due nervi la perfettione, non di meno, turandosi l'uno delli due, resterebbe in vantaggio.

Conciosia che, oltre la novità, la parte visiva non correria all'altro lato, perché l'occhio et l'altre parti restano nell'esser suo, e fermano la virtù nel luoco medesimo, ove ha da ritornare scoperto che sia l'occhio, di modo che, [c. 247r] facendo la conclusione conforme alla rubrica, diciamo che quel delli due debba restare con li suoi, se la cagion della querela non sia nata da lui. Haveressimo nel senso dell'occhio potuto valerci del prospettino, il quale considera le cose miracolose tutte, che si comprendono nella vista. Ma perché non pensiamo uscir di quei termini che sono necessarij a questa parte, finiamo con approvar la suddetta rubrica.

*Che li sordi, li zoppi, li muti, che si trovano nella Cavalleria devono esser considerati tutti secondo ch'eglino danno cagione alla querela o è data loro.*

Possiamo venir considerando che alcuni vengono sordi da nascimento, alcuni ciechi, altri guerci, altri zoppi, et difettivi di qual altro membro; altri per accidenti d'infirmità, o per quelli che accadono alla guerra; delli sordi alcuni hanno perduto affatto l'udito; altri sono sordastri, i quali odono con difficoltà. Di quelli che nascono senza il senso dell'udito, che perciò restano anche muti, pochi ne vediamo disciplinati in tanto, che agevolmente possono farsi professori di Cavalleria.

Noi nella corte del Duca Guidobaldo presente Signore ne habbiamo uno chiamato il Contino [c. 247v] de'Landriani, il quale per la sua ingegnosa natura con cenni ragiona lungamente in ogni proposito. È capacissimo, della Religione devoto, humano, et nelle cose della Cavalleria essercitato in tanto, che ogni luoco ove vada il Signor Duca è seco. Egli porta la persona sua con tanta gravità et riservo, che nissuno può comprendere che manchi dell'udito. Giovine benissimo formato dalla natura di bellezza di corpo, e di sentimenti, che si può solo doler di lei, come di matregna avara, crudele, che gli habbia levato quella parte, con la quale gli huomini apprendono le scienze interiori, delle quali, per quanto può, egli ne ha cognitione.

Un così fatto usato nelle corti, versato fra Cavallieri, merita esser ricevuto, et havuto in rispetto. Quel Cavalliero che gli facesse ingiustamente offesa, meriterebbe esser discacciato come infame dalla conversation humana. Se egli venisse offeso, potria valersi del duello in dispregio dell'altro, che l'offendesse, et con la prudenza del Signor del campo esser avvantaggiato in tutto quello, che gli fosse possibile. Non dubitiamo che un sordastro o sordo per accidente sia capacissimo nel duello. Dice Bartolo leggista che un somigliante da Ugubbio fu di tale accuratezza di ingegno, che intendeva [c. 248r] il parlar degli altri al modo delle labra. Se di così fatti si trovassero essercitati Cavallieri, non dovremmo ributtarli, né perciò

forzar di serbar l'egualità, che l'avversario si facesse o sordo, o muto, come né anche il grande, che si faccia divenir piccolo.

Bisognano considerationi molto più particolari nella Cavalleria di quelle che fanno leggisti, che in questa parte camminano ad una strada sola senza distintione. Il somigliante intendiamo di uno zoppo sia per natura, o per caso. Se colui che è imperfetto ha dato cagione alla querela o no. Se da lui nasce la causa, non deve poter legar l'altro per farlo pari a lui, poiché la colpa è sua, per venire d'un certo modo a contrahere con l'altro, col l'approvar la persona di lui nel modo che ella si trova, et così tacitamente rinuntiar a quel vantaggio, che havrebbe se l'altro sano fosse il provocatore, et il principio della querela. Varij sono li casi per li quali si dà duello, presupponiamo quel che accade per vendetta, o per difesa o somigliante, che quando si desse d'accordo per scoprir la verità, in così fatti casi la egualità dovrebbe avere il luoco suo.

*Un Cavalliero che sia stato altre volte pazzo e sia per venire a duello, se nel medesimo tempo ritornasse alla pazzia, che havrebbe a far il suo avversario.*

[c. 248v] Somiglianti rubriche si poteano mettere in quelle eccezioni che ributtano gli huomini dal duello per inhabilità. Noi sappiamo esser avvenuto questo caso a tempi nostri, che un Cavalliero honorato di razza illustre diede una mentita ad un altro Cavalliero, e si offerse al duello. Questi senza risposta passò la cosa, come, essendo stato una volta fuori di senno, non convenisse porre a rischio di tornare sopra il fatto nel medesimo essere.

Vuole il leggista che il pazzo, che habbia, per dire come dice egli, lucidi intervalli di tempo, nelli quali operi come savio, come fanno gli altri huomini ordinarij, possa fare et testamento, et altra cosa usatasi fare dalli altri. Il duello nell'uso della Cavalleria è atto molto legittimo, et degno di grave et gran consideratione, nel quale si ricercano non solamente li sensi esteriori, spediti, et liberi, ma li interiori, li più disintricati, che si possano immaginare in qual altra operatione che possa avvenire in questo mondo. La onde, dobbiamo pensare in qual fama si trovi il Cavalliero, che sia stato altre volte fuori di cervello, et in che termine sia. [c. 249r] Et perché varie sono le spetie delle malinconie, et delle fisse immaginations, che levano li huomini dell'intelletto, potrebbe esser stata quella del pazzo tanto leggiera, che non fosse havuta in consideratione, et anche grave et pericolosa, che avesse portato scandolo, o fosse ricorso in quella infirmità in una volta sola, et ritornato poi prudente, o che più di una volta, come habbiam veduto noi certi tempi terminati, ne' quali di sanità si esce in pazzia.

Ma se vediamo il Cavalliero in quel tempo della querela ricevuto negli esserciti da Principi non solamente per eseguire, ma per comandare, malagevolmente contra l'opinion commune potremo levargli questo indulto. Et se per caso nel conflitto, ove si agitano gli humori intensamente, la pazzia ritornasse in essere, il cortese Cavalliero, pur che non corra il rischio della vita, dovrebbe subito astenersi d'ogni sorte d'offesa, et haver compassione dell'altro, col quale haverà per finita la querela per sempre, come che la giornata fosse spirata senza far altro più. Il medesimo diciamo di uno che sopra il fatto, per haver bevuto, desse segno di ubriachezza, che sia da astenersi da ogni ingiuria, perciocché resterà più che vinto scoprendogli quel difetto non l'havendo antiveduto et provveduto, haverà il dishonore, et similmente la querela estinta a favor dell'altro molto più che se avesse havuto chiarissima vittoria.

*Un giovane corso, non più venuto in Italia, combattè con un soldato essercitato, lo getta in terra, dimanda che si debba rendere. Colui dice che faccia il debito suo. Al giovane par haver fatto assai, non vuole, come potea, ammazzarlo, et dice leva su che mi rendo io a te. Il corso non deve esser prigion dell'altro.*

[c. 249v] Possiamo comprobare questa rubrica con quella equità et sincerità che habbiamo detto doverci osservare nella Cavalleria. Il caso veramente succedette a Roma nel modo che mostra la rubrica. Colui che era caduto, col dire fa il debito tuo, voleva lassarsi ammazzare. L'altro, che puramente non voleva offendere per dire ch'egli si rendeva, giudicò di haver fatto assai il debito suo, et haver mostrato il suo valore, non fosse bisogno d'haver a far altro. Perciòché buonamente, per vedere l'altro in quello affanno, se li rendette, non dovea colui voler procedere con rigore, ch'egli mostrò di volere il corso per prigion.

Perciòché niuna cosa si trova nella Cavalleria di stima maggiore che la corrispondenza della cortesia, che è poi quella, che il leggista chiama 'antidolo', che debbiamo far bene a quelli, che fanno bene a noi. Anzi, secondo Aristotele, il magnanimo non corrisponde di gratitudine perché habbia ricevuto dall'altro benefitio, ma da sé, per sua [c. 250r] natura, fa liberamente il benefitio, usa la cortesia.

Se il Cavalliero deve haver la magnanimità, et gli è dato a calunnia non far bene anche a quelli che egli non conosce, quanto maggior carico porterà sempre che non solamente non sia magnanimo, ma ingrato et scordevole di benefitij. Questi rigori che erano allegati doverci osservare, et che l'ignoranza nella propria professione porti colpa a danno dell'ignorante, non meritano haver louco nella parità e nella candidezza della Cavalleria, né d'esser osservati con una così manifesta ingratitudine di ricambiar il benefitio della vita ricevuta in volerla come levare all'altro, che così saria sempre che fosse stato giudicato contra il corso.

Così fatti casi levano a Cavallieri, con volerla vedere, come si dice, troppo sottilmente, quella riputatione che si era acquisita di prima. Così avviene al Cavalliero italiano, che essendosi portato cavallerescamente senza timor di morte, eleggendo più presto il morire che il rendersi, perdette con poco honor di lui quello honor acquistato, et da quel tempo restò sempre notato di poco prudente et sconoscente del benefitio, et il corso stimato per buono et puro Cavalliero, et assoluto della dimanda dell'altro.

*Un Cavalliero dice ad un altro: «Io son huomo da bene». Risponde colui: «io lo so, che t'ho veduto sempre nelle fattioni portar bene». Replica il primo: «Son huomo da bene come te»; L'altro dice: «Non lo so»; «Te lo farò vedere segue il primo». Vengono a duello, et restano partiti con una ferita per uno.*

[c. 250v] Quest'abbattimento fu fatto a Mantova, fra due Cavallieri: l'uno corso, l'altro fiorentino; il fiorentino pigliò peso di provare che era huomo da bene come l'altro. Noi habbiamo sempre abhorrito quelli che per leggiera cagione vengono a duello; niuna per la verità può parir più vana di questa, perchè bastava al fiorentino esser confessato per huomo da bene, che comprende ciò che fa di mestiere, nella professione che si fa. Che egli fosse huomo da bene come l'altro non occorreva cimentarlo, mostrò egli haver volontà di combattere; potette il corso dire con verità, ch'egli non lo sapeva. Conciosia che molte cose accadono alla

guerra e nelli duelli medesimi, che succedono felicemente più per forza che per il valore et prudenza di colui, che opera.

Il corso, che si era molte volte cimentato, poteva ragionevolmente dubitare se l'altro fosse suo uguale, maggior giustitia havea egli [c. 251r] del combattere, che l'altro del provocarlo. Il quale, se bene havebbe potuto et dovuto anche ricusar il duello, non di meno accettato et combattuto, si trattò e fu concluso che il Corso restasse superiore. Il quale, havendo ricevuto una ferita, et il fiorentino instandolo a confessare per vera la sua proposta, egli con ricambiarla maggiore, disse che per ancora non lo sapeva. Con il Duca Francesco Maria postosi di mezzo, divise con carico del fiorentino, che oltre che egli non provò la sua intentione, fu reputato per lo inanzi di poca prudenza, come quello che per piccola causa avventurasse, contra il decoro della Cavalleria, la vita sua.

*Un Cavalliero nello steccato ha sotto il suo avversario, richiede che si renda, nega colui et vuol morire. Il Cavallier dice: «Confessa almeno che ti possa ammazzare»; egli confessa. Con tutto che colui non resti prigionie, vien sententiato che il Cavalliero sia con honore et vincitore.*

Noi siamo tanto ammiratori della modestia, che in ogni luoco la habbiamo per celeberrima parte nel Cavalliero, tanto necessaria quanto la propria vita. Percioché questa è la [c. 251v] moderatrice, la padrona di tutti li appetiti e di tutte le cupidità. Modestia crediamo che sia detta, perché più presto inclina al poco, che ecceda nel troppo, o perché ella serva il modo appunto delle cose, vive nel mezzo ove è la stanza vera della virtù. Propriamente diciamo quella esser vera modestia per dargli la sua ethimologia, che sta nel modo, che non pecchi né nel più, né nel meno.

Bella honorevole resolutione fece il Cavalliero, che non vuol correre alla morte dell'altro usando la clemenza, fece atto sopra humano et conforme alla bontà divina. Pigliò un modo honorevole a lui et all'altro, non volendo forzarlo a confessare il torto, al rendersi, né volendo la morte di lui, si contentò di quella risposta, che gli diede gloria molto maggiore, che qual altra resolutione havebbe pigliato, Restò vincitore nel segreto del core delli Cavallieri con honor di lui, eleggendo l'haver potuto vincere per maggiore vittoria di lui, che la manifesta vittoria.

*Un Cavalliero privato dice ad un nato Principe che egli è gentilhuomo; il Principe lo confessa. Soggiunge che egli è gentilhuomo come lui; il Principe lo mente. La querela si combatte, il Principe l'ammazza poi fa spogliare il morto, et con vilipendio strascinar per il steccato. Questo nome gentilhuomo quel che importa.*

[c. 252r] Così fatta querela fu posta in disputa fra molti Cavallieri, parte de' quali diceva che non si potea esser più che gentilhuomo et che un Cavalliero ricevuto per tale poteva agguagliarsi a qual altro Principe che fosse al mondo. Altri danno il torto al privato Cavalliere, poiché quella voce di gentilhuomo porta che la famiglia di colui sia conosciuta per lunga discendenza. Il gentilhuomo, con questo nome solo, mostra esser nato dalle fasce nobili.

Uno può esser Cavalliere per sua propria virtù, per nato che sia di gente bassa. Sarà anche gentilhuomo quanto alla creanza, ma stando nella proprietà del nome non sarà gentilhuomo come un altro, che habbia havuto padre, avo et avoli di lunga discendenza nobile. Noi assentiamo chiaramente che il nato Principe combattesse querela giustificata, et facesse honore a sé stesso d'acceptarlo per Cavalliere, come che essendo ambidue alla guerra, non havendo il nato [c. 252v] Principe carico maggiore che di Cavalliere, né si potendo essere più che Cavalliere.

Diciamo bene che egli si dishonorò et diminuì di dignità con usare dietro quella vittoria quello insulto al corpo, che più non era di quel Cavalliere, ma schiettamente cadavero, et cosa insensata. Niuna parte habbiamo per la più biasimevole che la insolentia doppo una vittoria, conciosia che ella mostri una allegrezza dishordinata, immoderata, come la vittoria sia riuscita a lui impensatamente, et più presto aiutata dalla fortuna che dal proprio valore. Il vincere un Cavalliere porta honore, dishonore ogni insulto che egli usa dietro alla vittoria. Fu di gloria ad Achille il superare Hettore, diminuita in maggior parte per lo strascinare, che ei fece fare al cadavero di lui. Honorata sarebbe stata la vittoria di Silla, se non l'havesse macchiata non solamente con le insolentie contra i nimici vivi, ma contra le ossa degli altri già morti.

*Combattono due Cavallieri; l'uno nello steccato non dice mai nulla; l'altro lodandosi, minacciando, va visitando donne che aspettano l'abbattimento, lodandosi d'haver vinto altre volte et promette certa vittoria. Questi vien vinto; il vincitore, doppo la vittoria, anch'egli usa parole di laude a sé stesso. Ambidue restano poco honorati.*

[c. 253r] Hanno latini una voce, chiamata iactantia, che noi chiamiamo vanagloria, come anche mostra Terentio in Trasone, che lo fa milite glorioso. Molti Cavallieri, col vantarsi, levano a sé stessi gran parte di quella gloria che hanno meritato col proprio valore. Se in alcun luoco la prudenza e il riservo è necessario, in quello dello steccato è più di tutti gli altri, percioché et Cavallieri, et donne, che fanno le migliara degli occhi, volgano tutti quel dì la vista e l'orecchio alli due combattenti, misurando i cenni, et moti, et le loro parole.

Colui che usò inanzi al combattere quella iactanza, quella bravura promettendo di sé stesso quella riuscita, cominciò a perdere parte della opinione, che si suol havere di quelli che vorrebbero ch'egli vincesses senza saper perché. La aspettatione, che è poi molto nimica a quelli, che per autorità o per altro promettono di sé stessi, se non riesce fa il dishonor maggiore. Assai è, che nel principio venga ricevuto per insolente, per poco prudente, percioché dietro alla perdita il riso, le beffe, che se gli fanno sono poi tanto maggiori, quanto egli è divenuto odioso a tutti col promettersi della vittoria, che sta sottoposta a tanti accidenti [c. 253v] sinistri quanti vediamo.

Basta che nella prima entrò più prudente, più modesto fu ricevuto colui che taceva, il quale anche doppo la vittoria da sé stesso, come si è detto di sopra, perdette gran parte dell'honor acquistato. Perché colui che per sé stesso lauda le cose fatte da lui, mostra non contentarsi del vero honore, et col voler apparere, perde dell'essere e vien chiamato ciarlatore, ventoso, vano. La onde, in tutte le nostre operationi, vengono biasimati gli estremi, et più nella Cavalleria che negli altri tutti. Biasimiamo colui che non parlò mai, come mostrasse esser oppresso dal timore, ma più l'altro per la iactantia et vanagloria, che egli usò nel promettersi vittoria. La

vera gloria deve seguitar la virtù, come l'ombra il capo nostro, et non il corpo l'ombra, o la virtù la gloria, che sono vie tutte di diritto contra a sé stesse.

*Un Cavalliero nello steccato si mostra fermo et Cavallier prudente se egli pigliarà cura di ben intendere quel che passa fra li padrini, i quali senza il consenso di lui non devono far cosa, che gli possa pregiudicare.*

Molti Cavallieri dentro, et fuori ancora dello steccato usano di [c. 254r] riportarsi in ogni cosa a loro padrini, come questo mestiere del duello fosse una revelatione che si desse a pochi come della cabala; rappresentano un pappagallo, che non dice altro più che quel che gli viene insegnato. Noi, che vogliamo il Cavallier prudente, al quale niente sia tremendo, niente horrendo, niente nuovo, et che niuna cosa gli sia improvvisa, lo desideriamo nello steccato, et prima et poi nel rischio, del medesimo fermo animo, come se non vi fosse.

L'haver pensato a tutto quello che gli può avvenire, et anche al peggio, farà che egli istesso vorrà sapere, intendere, prevedere et procedere a tutte quelle cose che gli possono essere giovevoli, et dannose. Percioché la prudenza, oltre che non sia altro che la scienza et la cognitione di tutte le quelle cose, et male et buone che possono avvenire, ella è la maestra dell'humana vita, senza la quale non può essere, come mostra Aristotele, alcuna virtù.

Laudaremo dunque il Cavalliero se vorrà sapere e intendere tutto quello che passa nello steccato, il quale con così fatta cura et diligenza darà di lui gran saggio d'esser non solamente atto al governo di sé, ma di molti altri insieme.

*Il fine del duello non deve essere la vittoria, ma l'honore et la gloria.*

[c. 254v] La rubrica porta gran dottrina di lei, poichè mostra che la vittoria sia come un mezzo et non il fine. Noi nelle nostre operationi tutte dobbiamo proporci un fine che sia certo, il quale non si costuma da prudenti mettere in disputa. Dipoi che egli è trovato, si deve consigliar sopra li mezzi, con li quali possiamo arrivar a quel fine.

Il fine del capitano generale non deve esser la vittoria, ma la pace, et la vittoria il mezzo. Medesimamente nel duello doveriamo venir considerando che una gravissima cagione ci conduce a quel cimento, al quale, se non ci conducessimo, ci portaria la morte dell'honore, che è poi peggiore della morte istessa. Se veniamo a quello per il fine dell'honore, la vittoria è adunque il mezzo con cui si arriva al fine di acquistar honore. Questa può non solamente portarci honore nell'haver superato mediante la giustitia l'inimico nostro, ma col mezzo di lui possiamo acquistar pace con dignità et occasione maggiore ad altri gradi. Con la quale si può haver occasione all'essercitar della virtù, che ci condurrà a qualche altra fattione, ove la virtù, avida del pericolo, ci può portare alla gloria.

Sempre che nello steccato havremo altro fine maggiore di quello della sola [c. 255r] vittoria, come la pace et con portarci bene reputation maggiore, in casi potremo venir considerando di noi ogni minimo atto, ogni moto delle membra nostre, ogni cenno, ogni parola. In tanto che da questo, come da un mezzo, potremmo ascendere a quello vero honore e a quella gloria che habbiamo definito ne' precedenti libri.

Sempre che veniremo considerando che la virtù s'acquista nelle cose difficili et che si veste della tolleranza de' mali avversi, et che quelli che sono stati sempre nella virtù quieta l'hanno



più presto desiderata che acquistata, con questi pensieri si procederà nel duello fermo, risoluto, con speranza molto maggiore di quella ch'egli, con una semplice vittoria, si può acquistar in quel luoco.

*Uno chiamato a duello dà l'arme da offesa, che è una sola spada in camicia. Lancia subito la spada et si rende; l'altro lo vuol condurre con esso lui legato da indegno Cavalliero.*

Questo caso narriamo che è avvenuto a tempi nostri per confondere affatto gli abusi, con li quali lasciamo intravenir in duello certe sorti di gente, le quali o dovrebbero esser cacciate [c. 255v] prima che entrassero, o punite acerbamente della loro mala operatione. Questi havea offeso con una bastonata un buon soldato capitano essercitato, nello steccato subito lancia la spada, investe l'altro in una spalla, et grida che si rende. L'attore, soprastato alquanto per la novità del caso, havendo havuto ogn'altro pensiero che quello che gli fosse lanciata la spada, tentò d'ammazzarlo. Dipoi risolvette farlo legare per condurlo con esso lui. Il Signore del campo lo volse in dono, et fu liberato.

Caso veramente degno di gravissimo castigo et indegno affatto di esser dimandato in gratia, perciocché, havendoci dato la natura la spada in vece di un membro, come habbiamo detto in altri luochi et nel libro dell'alloggiare, appresso romani veniva punito un soldato nella vita che fosse trovato senza spada fuori dell'alloggiamento, anchor che avesse il pugnale. L'arte e il mestier della guerra ha gli instrumenti proprij, come l'altre arti tutte, de quali ci vagliamo secondo l'occorrenza della nostra professione.

Il dardo, il partigianone, la corsesca, la balestra, l'arco, così fatte armi, quando erano in uso, servivano per il lanciare. Ai tempi [c. 256r] nostri l'arcobugio serve alla guerra con l'artiglieria per riconoscere il nimico lontano, serve questo nello essercito, che rappresenta un huomo, nel quale habbiamo testa, faccia, petto, spalle, fianchi, braccia, et gambe, per quelle armi da lanciare, per quelle palle di ferro, piombo, o fonda che usano alle volte gli huomini particolari per difesa o offesa, per tener il nimico discosto. E come darebbe da ridere un mastro lignaruolo, un fabbro, che volesse che una trivella fendesse un legno, o con una sega forare un asse o con un martello fare un'altra operatione di quella, per la quale è buono, così nell'arte nostra, se volessimo usare un'arma per quell'ufficio, che ella non è buona, verressimo a esser beffati, et dietro l'errore di mal usarle ne potremmo portar penitenza.

La spada deve stare appresso a noi in ogni luoco et tempo, et unita con la persona nostra, come un proprio membro. Colui che la usará in altro modo, mostrará non intendere l'arte sua. Non neghiamo, che non sia possibile dare un caso che sia lecito il lanciar della spada, come quando ne havessimo due, che l'una ci rimanesse in mano, et con l'altra o necessitati, o essercitati nel lanciarla conoscessimo poter fare qualche rilevato effetto, o che ci soprastasse in nostra offesa un'arme astata, che non la potessimo tagliare [c. 256v] et conoscessimo con un lanciarla poter investire mortalmente il nimico, allora si permetteria che non dobbiamo farlo, conciosia che il fine stia nella difesa, e come possiamo assicurarci, ci sarà tollerata. Ma perché è fallibile, et non di facile riuscita, staremo nella regola, che sia più presto da morire con l'arme in mano, che privarsene col rischio di rimanere nel potere del nimico, ad uso di pecora.

La onde, biasimiamo il caso occorso nella rubrica, nel quale si vede in colui che lanciò la spada et viltà, et mala intentione, et perciò meritevole di ogni castigo, poiché si scoperse negli

occhi di tanti Cavalieri per indegno di quella spada, che rappresenta nella Cavalleria la difesa della giustizia, virtù superiore alle altre tutte.

*Un Cavaliere, doppo essersi condotto molte volte in steccato sempre vincitore, stimolato dalla coscienza si fa frate. Un portoghese, fratello di morto, lo trova in convento, lo sfida a duello, vuol provargli il fratello essere stato assassinato da lui. Il frate gli chiede perdono, fugge il voler combattere; il portoghese minaccia di ammazzar lui, e tutti gli altri frati. Questi combatte, vince, vuol tornar frate, non viene ricevuto, si duole, vorrebbe esser ammesso come prima. Il duello fa cessar la nimicitia fra quei che restano.*

[c. 257r] Se così fatto non fosse accaduto non lo mettessimo in consideratione, ma poiché vi si mostra la giustizia divina contra gli insolenti, e contra quelli che per schietta vanità vanno ricercando le brighe, l'habbiamo messo per trarne due conclusioni: l'una, che presupponendosi nel duello quel che conviene a Cavaliere, fornito che egli sia, tocchi la morte a chi si voglia, in uno istante cessa la nimicitia fra i rimanenti della posterità del morto; l'altra, che è pertinente a theologia e a canonista, il frate potea et dovea esser ricevuto al primo grado, et con la medesima impressione di carattere che egli havea avanti il combattere.

La prima terminatione la mostriamo per la esperienza, la quale per istituto antico mostra, che dietro il duello con la morte dell'uno, sia figliolo, o padre o altro attinente del morto che voglia procurare sorte alcuna di vendetta, un così fatto si mostrerebbe vano et poco avveduto, et degno d'infamia. Perciòché si moverebbe contra il principal fondamento [c. 257v] del duello, al quale non si può venire senza gravissima cagione di esser ributtato da quel privilegio.

Il provocato non sarebbe tenuto, essendo assoluto con sentenza diffinitiva con li debiti mezzi, come di attione al tutto estinta, a darne nuovo conto; se alcuna vendetta si facesse nel particolare, quella renderebbe infame affatto colui che la facesse. Per le ragioni addotte dalla consuetudine invecchiata nella Cavalleria e per la giustizia delle medesime leggi, colui che ricercò il frate potea esser ruscato. Ma perché il frate fece quel che potette con le ginocchia, con le lacrime in supplicar mercede, perdono, et ogni cosa per non voler combattere, astretto dall'altro con minacce di morte, non solamente della persona di lui, ma degli altri frati tutti, di qui trahemo una necessaria difesa.

Questa essendo permessa dalla legge naturale, non riprovata dalla divina, dalla canonica e da tutte le altre come necessaria, fu lecita al frate. Il quale, per la medesima cagione di difesa, havrebbe potuto anche in chiesa pigliar la difesa di lui et del prossimo; anzi nella medesima celebration della messa, difendersi et tornare al compimento [c. 258r] dell'ufficio, pur che vi concorran quelle convenienze presupposte da Giovanni da Lignano nel suo duello.

Il frate, per quello che fu detto forse per ignoranza delli superiori di lui, poiché un certo tempo fu dilungato et non potette ritornar alla religione, ricadde nella prima profession di soldato, combattette et vinse in steccato più di una volta con honor suo, et infamia di quelli, per li quali et in difesa loro venne al duello, che non lo volsero ripigliare.

*Un padrino nello steccato, trattando col principale del suo avversario, lo ingiuria di parole; risponde l'ingiuriato che un'altra volta gli darà risposta. La differenza s'accorda, il*

*padrino parla più volte et con abbracciamenti si rallegra della pace. Finita la querela gli dà una mentita; il padrino vuole scusarsi che egli parlasse come procuratore, et quando anche con esso istesso per essere stato doppo la ingiuria con l'altro in molte buone parole e con abbracciamenti, pretende la ingiuria rimessa et la mentita invalida.*

Questo caso mentre io scrivo è accaduto in fatto, et ho giudicato bene di notar una risposta fatta, che mi è venuta alle mani, perché [c. 258v] si conosca che il padrino non possa nello steccato dir ingiuria ad alcuno:

«Quel che voi rispondete che non mi è pervenuto a notitia prima d'ora, mostra che non volete la strada delle armi, perciò mi voltarò anch'io alla medesima, dicendovi che dovete ricordarvi quando mi diceste quelle parole che vi dissi, che una volta vi darei risposta che molto chiaramente vi diedi ad intendere che l'arrecavo ad ingiuria, et da voi, né vi dissi altro più per trovarmi in quella querela per entrare senza prima haver spedito quella, in un'altra con voi. Seguiste l'offitio vostro dell'agente o padrino di quello all'ora mio avversario, vi diedi orecchio come ad huomo di lui, et come per tale vi ricevetti sempre nel toccar di mano, et negli altri atti, che voi ricordate. Espedito quel fatto vi diedi la mentita, et mi offersi sostenerla per giusta con l'armi in mano. Voi, rispondendo, dite non havermi voluto ingiuriare, come se il fare ingiuria e il dire di non fare potessero stare insieme, et per vostra giustificatione adduceste che parlavate in altro nome che vostro, come fosse lecito ad un procuratore, senza particolar commissione, fare ingiuria ad un altro. Ma se così era l'animo vostro, perché quando vi avvertij che vi darei risposta, non lo diceste, che mi sarei voltato contra colui? Se stia bene ingiuriar un gentilhuomo, et doppo una mentita [c. 259r] andar in caccia di qualche salute o somiglianti cose per fuggirla, come se l'ingiuria per così fatti atti si intendesse rimessa, io mi riporterò a Cavallieri. Li quali è ben vero che sogliono amare et odiare alla scoperta, et forse che quando non si facesse l'honesto protesto, che feci io di darvi risposta, et che voi non foste comparso per altro nome che per il vostro, mi si potria dare imputatione se dietro la ingiuria non havessi parlato o ricevuto l'abbracciamento che dite. Ma che profitto vi faranno queste vostre scuse? Se le ingiurie si presumono fatte in nome di colui che le fa e non di altri? Se portando voi persona di un altro non vi contenete ne' termini dell'offitio vostro, a chi si deve dar la colpa, a voi o a lui? Basta che si sappiano queste mie giustificationi. Et perché io non soglio cercar le brighe per ischerzo, non aspettate altro invito da me, non giudicando io haver che far più con voi, che quanto ho fatto.

## Libro Nono

### *Prohemio del nono libro del Cavalliero per il duello.*

[c. 259v] Colui che, rivedendo queste mie fatiche, verrà levando quelle carte che pareranno superflue, lassando le più giovevoli, non ci seguirà minor laude, che son per haver io che, mosso da buon zelo, sono ito seminando quel grano che mi è venuto a caso per le mani. Percioché non merita meno colui che sceglie le herbe inutili et triste dal grano, che faccia l'altro che lo getta in terra.

Quando son venuto considerando nel discorso di questa parte quante siano quelle scienze et quelle arti che fanno bisogno a Cavalliero per questo solo duello, non mi meraviglio punto se Cicerone volse il suo oratore con quel complemento di cose, Vitruvio l'architetto, gli altri come Homero, Virgilio, Dione et somiglianti che hanno voluto formar un Principe, un capitano, che lo vollero tale quale si possa dire più pieno di quelle parti che in molti huomini, et quasi in tutti di una sola età, non si trovariano.

Vediamo che la theologia, la filosofia morale, le leggi imperiali, alle quali tutte l'altre scienze servono, la ragion canonica e la historia sono in questa parte come la sostantia, senza la quale malagevolmente può un Cavalliero risolversi. Ecco che la theologia ci mostra il peccato del duello; disputa se in caso alcuno sia lecito; dà norma sopra anima de' duellanti; vieta l'eucaristia et, per mio parere, l'assoluttione [c. 260r] nella confessione; vietarà in giuramento che si dà nello steccato. Il filosofo va mostrando quale debba essere questo Cavalliero ne' costumi, nella conversatione, nella amicitia, nella giustitia, nella fortezza, nelle altre virtù scopre altre infinite cose attinenti a questa professione.

Il giuriconsulto, il canonista non tendono ad altro fine che a regular la vita et mostrare con qual ordine sia da procedere ne' giuditij et specificare, et venire a certi particolari occorsi et che possono occorrere. Vanno terminando con equità conforme alla ragione delle genti, che è ricevuta senza niuna sconvenevolezza. La historia, come specchio della vita, scopre al Cavalliero molte cose avvenute che tornano a proposito di lui.

Come adunque potrà sicuramente procedere un gentilhuomo, che voglia venire a duello o consigliar altri, se egli non havrà cognitione di queste sorti di professioni che si sono dette? Il leggista mostra il modo di dar principio a una querela; le antiche, le moderne historie scoprono alcuni casi seguiti che danno grandissimo honore. Basta che da tutte trahemo frutto et importante.

Non per questo io vengo a contraddire quel che ho detto dell'auttorità delli huomini, per scientifici et pratici che siano, la quale ho biasimato [c. 260v] nella Cavalleria s'ella non sia accompagnata da viva ragione. Questi così fatti huomini, che hora si trovano senza aiuto di scienza, di professione alcuna, entrano in questo pelago, danno cagione alla dannatione delle proprie anime et di molti che vanno loro per le mani; sono ignoranti et quel che è peggio essercitano questo mestiere per danari, si fanno pagare, cosa abhorrita nella Cavalleria. La quale deve esser tutta piena di magnanimità, di liberalità, di carità verso gli altri Cavallieri. Come può egli consigliare nella Cavalleria, uno che Cavallier non sia? Il quale, con vano ardimento, come quello che è certo non haver a dar conto con l'armi, delle parole che dice o

scrive, bastardando la nobiltà della Cavalleria, corre nelle migliaia delli inconvenienti con grave danno di quelli che hanno ricorso a lui.

Concludiamo che, per voler bene intendere il duello, siano necessarie le scienze di sopra et oltre a quelle la filosofia naturale, l'astrologia e la medicina, con la quale possiamo haver cognitione delle complessioni, della fisionomia, delle regioni, della qualità de' climi sotto i quali nascono le genti et del modo di conservar la sanità per condurci a duello senza impedimento. In tutte queste professioni et scienze non voglio io che i Cavalieri vi perdano [c. 261r] tanto tempo, quanto fanno quelli che vogliono haverle per principali loro mestieri, ma solamente che ne habbia tanta cognitione che basti per il fine del duello.

Vediamo che Polibio, Valturio, queste cose tutte vanno desiderando nel generale per il fine della vittoria, onde nasce la pace. Io, per il medesimo fine, ne vorrei di tutte una parte facile ad apprendere, che portasse tanta cognitione quanta bastasse per non andare alla cieca. Nel duello vi corre il rischio dell'anima, della vita, dell'honore et della robba; rischi che facilmente nella guerra non sono così uniti, poiché, facendosi lecitamente, bene spesso avviene che si guadagna robba con meriti presso Dio, con honore, et resta salva la vita. Se in quella si ricercano tante professioni, tante parti quante mostrano questi che hanno voluto formare un capitano, tanto più dobbiamo desiderarle nel duello, ove si può dire che vi vada l'anima quasi sempre, se Dio per sua misericordia non l'aiuta? Mostra questo la vietatione del sacramento et della assolutione.

Però diciamo che, ove il pericolo è maggiore, la cura, la scienza, la prudenza devono avanzar di gran lunga quelle operationi ove il pericolo è minore. Ma che diremo poi delle altre arti che sono necessarie a Cavalieri? [c. 261v] Come l'intender bene il suo cavallo, che questa sola cognitione per le infermità per ben conoscerlo per l'arte del cavalcare terrebbe occupata la vita tutta di un huomo? L'haver poi l'arte del maneggiare le armi tutte da difesa e da offesa, sapersene valere, di quanta importanza sia ciascuno il vede. Ecco che io, discorrendo questo Cavaliere del duello, son venuto tutt'ora, più quanto l'ho praticato, in cognitione che gli siano necessarie infinite, innumerevoli scienze et arti, esperienza di diversi paesi et huomini, onde nasce quella prudenza che diede Homero ad Ulisse.

Così proseguendo la impresa, verificando il prohemio dal primo libro di questo che dura, tremenda, terribile sia la Cavalleria, seguiremo in narrar certi accidenti, che possono accadere ne' duelli, mentre si hanno l'armi in mano. Si tratterà de' prigioni che si fanno in steccato et come si deve procedere contra quelli che non hanno voluto comparere al combattere, decisioni che si cavaranno in maggior parte dalle leggi imperiali.

*Nello steccato tutte le interpretationi si faranno contra l'Attore, contra il reo ancora se egli vorrà interpretare quelle scritte, che siano uscite da lui.*

Altro sentimento porta la cosa oscura, altro quelle che è dubiosa. [c. 262r] Se vogliamo interpretare, gliè necessario considerare che ne' contratti o quasi, come dice il legista, che sempre la interpretatione si fa contra colui che desidera la interpretatione, perciò è in colpa per non haver parlato più chiaramente. Se le leggi imperiali hanno questo senso, la Cavalleria deve haverlo anchor essa, perché niuna cosa viene più biasimata, che il parlar sotto doppiezza di sentimenti.

Deve il Cavalliero esser libero, chiaro non solamente nelle parole ma ne' gesti, ne' cenni. Colui che nel scrivere, nel ragionare dirà parole dubbiose, che habbiano bisogno di esser dichiarate, non sarà ricevuto per Cavalliero, perciocché mostrerà o che non vi sia animo di dire quello che ha nel core, et darà inditio di vile, o che proceda per ingannar l'altro. Perché quando nelli steccati o prima che vi si entri, colui che doverà trattare del combattere vorrà venire nelle interpretationi, con dire che non ha voluto dir così, o che l'avversario habbia mal inteso, se sarà cosa che habbia necessità di circumlocutioni di involgimenti di parole, et che col mezzo loro voglia sollevare il combattere, si recarà contro la commune opinione, et perderà dell'honore.

Convieni dunque che nelli steccati, ove si è vicini ai fatti, [c. 262v] cessino le parole, le quali tutte haveranno ad interpretarsi come le passate, con scritte come senza, contra quelli che le vorranno interpretare, maggiormente se la interpretatione darà segno di allontanarsi dal combattere. Lo steccato presuppone che si sia rinunziato in tutto alle parole quanto spetta alla querela, et che sia pigliata la strada di fatti. Non diciamo per questo che in certe cose, che toccano l'armi, non si possa parlare. Intendiamo il parlar vietato sopra la querela, che di già è passata et, come dice il leggista, concluso nella causa, che non si aspetta altro che la sentenza dell'armi.

*Che altra voce è la oscurità, altra la dubietà.*

Noi diciamo che colui parla oscuro o, come vogliamo dire, fra denti, che non si lassa intendere, che si usa dire: «Parla che io ti intenda, che ti risponderò come conviene». Colui parla dubio che dice parole chiare, intellegibili quanto alla espressione; non dimeno, perciocché le parole hanno più di un sentimento, alla sembianza di quelle risposte che davano gli Oracoli, così fatte voci et parlari, come si è detto di sopra, è perché siano [c. 263r] oscuri o dubij vengono biasimati nella Cavalleria, la quale è tutta verità, chiara, netta, libera, limpida, sincera, giusta et buona.

*Che nel duello li rei sono più favoriti delli attori.*

Il giuriconsulto fa una regola generale conforme alla rubrica, li dottori di quella professione, commentando quelle leggi, danno le intelligenze loro in qual parte del giuditio l'attore e il reo siano uguali di favori, in quale differenti, e l'uno favorito più dell'altro.

Noi nella Cavalleria possiamo fare questa distinzione: che altro sia essere reo per la ingiuria, che si riceve; altro reo per essere provocato all'armi. Conciosia che, se uno senza alcuna cagione faccia uno scorno di bastonata, ferita, o guanciata all'altro, in così fatto caso, come si è detto di sopra, quello che dà principio all'offesa dovrebbe esser l'attore, et con tutti gli svantaggi, come l'altro battuto essere il reo.

Ma perché le offese di fatti si fermano al carico dell'offeso et non di colui che offende, come vorria la giustizia, l'offeso è forzato chiamar l'offendente al combattere. Così con tutto che dovesse essere il reo, per la mala consuetudine et per le ragioni che son dette in altri [c. 263v] luochi, divien attore, come che anchor egli operi a cosa illecita provocando l'altro a duello, regolarmente vietato da tutte le leggi, resta l'attore. Così non avviene nelle ingiurie

delle parole, poiché a quelle è dato rimedio della mentita, che ributta ogni sorte di offesa di parole.

Doveriano li Signori che danno li campi, havendo riguardo al primo che habbia dato principio a cosa illecita in offesa di un altro Cavalliero, far sempre ogni favore a quel lato ove vedessero la giustitia. Ma poiché chiaramente scopriamo che colui, secondo la consuetudine, è l'attore che chiama l'altro al combattere, diciamo che, non provando egli la sua intentione in quella giornata, ove l'armi hanno a dare la sua sentenza, il reo vien favorito et diffinitivamente assoluto in tanto, che la regola di sopra può pigliare in gran parte l'esempio col procedere del legislatore.

*Quando si possono emendare, cumulare, mutare et cedere le querele fuori et dentro delli  
steccati.*

Come si intendano queste voci notate di sopra da dottori leggisti [c. 264r] se ne può haver notitia. Noi, voltandoci all'uso commune del parlar de' Cavallieri, diciamo che l'emendarsi in cosa mal fatta sia il proprio di un buon gentilhuomo, perciocché il peccare, come si dice, è difetto dell'huomo, l'emendarsi è cosa angelica. Intanto è vera questa conclusione, che in ogni tempo uno ostinato nell'errore viene abhorrito come peccatore in ogni professione, conciosia che il vocabolo porta vitio, come nel costante virtù.

Diciamo, adunque, che se questa emendatione o vogliam dire correctione sia tale che l'Attore o il reo voglia levarsi in tutto dalla querela, o sia pur che ne habbia bisogno di correggerne parte, come si voglia mutar qualche parola non ben detta per mettergliene un'altra, o perché la querela sia mal clausolata o somiglianti cose, se la correctione riuscirà in nuova cosa, si chiamerà o cessione, o vera mutatione. Se sarà un cambiar una in altra parola, verremo considerando se si vien a mutare o alterare la sostanza in pregiuditio dell'avversario. Se anche si venisse a miglior dichiarazione, con l'estinguere le clausole con punti, con dittioni stando la essentia di quella.

In questi casi, ove non si tratti dell'interesse dell'altro, ciascuno può fare quel che gli piace, come, per essemplio, [c. 264v] uno che fece un cartello con voci che non erano usate dal Boccaccio, poiché fu dato alla stampa et publicato, essendo stato avvertito che haverebbe potuto parlare più elegantemente, ne fece un altro, lo publicò dietro il primo, che più presto diede da ridere a Cavallieri, et al medesimo avversario, che ebbe cagione di replicare. Possono limarsi li cartelli dietro la publicatione, ma non mutar la sostanza che porti pregiuditio.

Questo danno dell'avversario si può pigliare nel più et nel meno, conciosia che può avvenire che un Cavaliero, non essendosi ben governato nell'esprimere la sua giustitia, voglia dichiararsi meglio. Così fatta dichiarazione non gli sarà vietata, ma se sotto coperta di lassarsi ben intendere alterasse punto la verità del fatto, onde nascesse che la querela si rendesse ingiusta a disfavor dell'altro, non saria conceduta. Similmente, se appresso a una querela si volesse cumularne un'altra, saria da avvertire che l'una non fosse contraria all'altra, et che la vittoria dell'una non togliesse honore al combattere, come nell'una avesse manifesta giustitia, nell'altra ingiustitia, perciocché potria rispondere voler la giusta, et cedere l'altra.

Ma se egli volesse combattere ambedue le querele, [c. 265r] confonderebbe la sua vittoria con poco suo honore et utile, come se io do una mentita ad uno, che ha inditij contra me tanto

giustificati che bastarebbono al duello, per calunnia che egli mi dà soggiunge che pretende combattere, che tutta la facultà, ch'io possiedo sia la sua. Così fatta controversia habbiamo veduto in essere, che uno ha mandato ad un altro un cartello che egli è mal Cavalliero, et che una gran robba, sopra la quale pretende ragione, era posseduta contra ragione, il possessor della facultà, senza venire ad altra distintione, gli dà una mentita generale in tanto che si veniva al duello, che poi fu accordato, si rischiava l'honore, et l'utile.

In così fatti casi si può contraddire et vietare la cumulatione. Similmente se la vittoria sopra una querela portasse pregiudicio all'altra, non si ammetterebbe il cumulare, non si ammetterea quando le querele fossero l'una all'altra di diritto contrarie, come se si volesse combattere che uno fosse un traditore et un honorato Cavalliero. Gliè da avvertire che, così come la mutatione si intende quando l'uno si leva dalla prima querela et ne piglia un'altra nuova, così si conosce la cumulatione dalla diversità [c. 265r] delle querele, che l'una sia differente dall'altra, et che anche si riunifichino insieme in un medesimo cartello. In quel caso il reo deve essere nel rispondere molto accorto in saper ben conoscere se l'attore viene con più d'una sola querela, et fare elettione sopra quale sia principalmente per cimentare il duello per non confondersi.

Tra quanto tempo sia lecito il correggere, il variare, il cumulare, il mutare, il cedere le querele, facciamo questa conclusione: che come il cartello sia pervenuto a notitia del reo et egli habbia risposto, non sia lecito all'attore poter muovere dalla prima querela, la quale non si può né mutare, né variare, né cedere, né presso l'una cumularne un'altra, perciocché si viene a celebrare come un contratto perfetto. Il quale, come da principio è volontario, così, celebrato che sia, vien necessario, che senza il consentimento di ambedue le parti non è lecito il ributtare quel che è stabilito. Così diciamo avvenire nelle querele che si ammettono al duello, che sono somiglianti alli contratti et alli giuditii che si trattano alli ordinarij tribunali di giustizia.

Sentano altri a questa similitudine del duello et giuditio ordinario quel che vogliano, che se si venirà [c. 266r] considerando bene, si troverà esser vero quel che dicono leggisti, che hanno scritto ne' duelli nella citatione, contestatione della lite civile et gli altri termini, che tutti si vedono nel trattamento del duello. Queste cessioni, variationij et somiglianti, come dico, si possono fare inanzi la risposta del reo, dipoi vien serrata la strada al pentirsi fuori, et dentro dello steccato.

*Che non si può emendare, cedere, variar querela, se non si rifanno al reo le spese con effetto, et ogni altro danno et interesse che egli avesse patito.*

[c. 267r] In tanto è vera la rubrica di sopra, che anchor che l'attore volesse dar pegni, assicurar il Reo di pagar ogni interesse suo, può egli dimandar il denaro in contanti delle spese fatte et delli altri danni tutti. Conciosia che, essendosi il reo preparato per difendere la querela, fatte le spese per colpa et difetto dell'altro, è ragionevole che colui che dà cagione al danno di un altro sia egli il colpevole, et che paghi come mostra la rubrica.

Se nelle cause civili così si osserva, maggiormente nel duello che è odioso per l'attore, le offerte di pegni o di malleatore non hanno luoco, perciocché deviano dal giusto, che è quel che contrasta per natura la equità. Il giorno d'hoggi, a mio giuditio, non è convenevole



differirlo a domani con mio danno. Doveva l'attore provvedere et non usare ingiustamente contra la ragion naturale, che vuole che siamo benevoli et caritatevoli verso ogni huomo.

*Due in steccato, l'armi dei quali erano le spade in camicia, vengono alle strette. Abbracciandosi, all'uno casca la spada fuori dello steccato, si fa pace nel medesimo steccato con certe conditioni, usciti ambedue dicono voler la spada sua. L'attore, al quale era caduta la spada, dice esser la sua.*

[c. 267v] Io, che hora vedo il caso in essere, dico che la spada è del Signor del campo e non più delle parti, perciocché lo steccato mostra franco et libero, il terreno che è fuori di quello resta territorio del Signore. La spada, come si trova fuori dalle corde, è di quel Signore, dimodo che a lui tocca di esserne padrone, come cosa trovata nel suo senza altro padrone.

Tutte quelle cose che si trovano abbandonate da chi ne era possessore sono del Signore del luoco, salvando a colui che le trova una certa parte. Tanto è che quella spada sia fuori dello steccato, quanto se fosse gettata in mare o in altro luoco irrecuperabile, poichè non era più nel potere di niuno delli combattenti di ricuperarla.

Diciamo esser impossibile a far una cosa, quando con honore et dignità di colui, che è per farla, non si può fare. Niuno delli due havrebbe potuto ricuperarla senza uscire dello steccato; questo non si potea fare senza dishonore, senza carico di colui che ne usciva, perciocché con l'uscire veniva a perdere la querela. Onde nasce che il Signor del campo, come di cosa abbandonata et fuori del possesso delli combattenti, può della spada fare il suo volere. Il reo, per questa ragione, non la può pretendere, come né anche l'attore non la può far sua per haverla portata. Perciocché, subito che la spada entra [c. 268r] nelle mani dell'attore, vien sua, come se egli l'havesse portata. Assai è al reo questo vantaggio del portar le armi per lui et per l'attore che se ne sia essercitato, et che al reo non sia stato nascosto con quali armi havea d'essere l'abbattimento.

*Uno, caricando l'altro, lo seguita fuori dello steccato, lo ammazza. Il Signore del campo lo fa prendere e ne vuol far giustizia.*

Il caso sta alle sembianza di un seguitato nel confine di un territorio di un Principe, che fugga da uno in un altro. Lo steccato, che è il confine, non è fatto per altro fine che per mostrare qual luoco sia libero a combattenti, et ove sia lecito l'occidere et far quel che promette la patente. Fuori dello steccato resta la giurisditione libera et spedita del Signor del luoco.

Dimodo che, subito che l'altro uscendo dello steccato pose piede nel territorio non assegnato per libero, restò sicuro. Conciosia che il territorio da sé presta a colui che vi mette il piede il salvo condotto; come, per essemplio, uno seguitato dalli sbirri, fugge in chiesa, si è pigliato deve essere rimesso in chiesa come pigliato in altro territorio et ecclesiastico, et non del Principe siculare.

Così diciamo nel caso della rubrica, che il Signor del campo può, se vuole, punir colui. Ma perchè, come dice il giuriconsulto, è difficile a temperare l'ira del giusto [c. 268v] dolore, il detto Signore verria laudato se colui, che era ferito, inseguendo il nemico eccedette i termini della prudenza, al quale bastava che l'altro con la fuga havesse scoperto viltà, et perdita la querela.

*Uno in steccato, havendo perduta la spada, dà la mano sopra l'altra del nemico nella guardia, della quale fa buona presa. Colui dice che gli debba lassar la spada, et prometta non l'offendere, dipoi l'ammazza. Il Signore del campo lo vuol punire, colui allega la franchezza della patente.*

Non è dubio che colui che ha promesso non l'offendere ha dato all'altro libero salvo condotto della vita, niente meno che se alla guerra, havendolo fatto prigionie, dipoi che l'havesse accettato, voglia ammazzarlo. Però tanto è lecito nello steccato ammazzar uno nel combattere, come è lecito alla guerra. Uno che si renda, et sia accettato come prigionie, resta sicuro della vita.

Può il Signore del campo, con tutto che habbia detto non voler essere giudice, castigar colui, come quello che, havendo data la fede di non offendere, habbia rinunziato alla sicurezza della patente come fornita, et estinta per la parola che ha dato. Non è che egli si sia privato di esser giudice, perciò che parole [c. 269r] generali si restringono alla intelligenza della giustizia, come che non vogliono esser giudici in quelle cose, che giustamente saranno trattate fra loro, et mentre dura la franchezza del campo, la quale s'intenda che sia quanto dura in esser la querela, quella fornita per la fede data, il terreno dello steccato resta con la giurisdizione dell'altro territorio, nel quale si ha da esercitare la giustizia ordinaria.

*Uno nel combattere promette all'avversario di restituirgli l'honore; si fa la pace senza dir altro. Usciti dello steccato, colui al quale è stata promessa la restitutione la dimanda; l'altro dice, che la pace ha estinta ogni controversia, et non essere obligato.*

Quella parola di restitutione presuppone l'effetto intiero et risoluto, la pace non estingue la promissione, anzi conferma, poiché sotto quella promessa conditione, colui al quale è stato promesso l'honore fa la pace, il quale, se non per altro vien a quell'atto, che per la parola che gli è stata data. Se tra Cavallieri il cenno, un levar di un dito, un dare all'altro un pezzo d'arme ha la medesima forza et maggiore di un contratto giurato tra le genti ordinarie, maggiormente le parole [c. 269v] espresse et chiare, essendo dette con l'arme in mano, hanno forza maggiore che senza quelle.

Conciosia che la tremenda giustizia del tribunal dell'arme dia forza molto maggiore alle cose che vengono promesse in steccato, che fuori, come Iddio voglia che in luoco publico il rimordimento della coscienza sopra il torto di colui che promette, succede in luoco di quelle confessioni che si fanno in tribunale de' giudici ordinarj, che obligano più che le altre fatte fuori di quel giudicio. Io non dubito che saria stato più onorevole che nel medesimo steccato fosse stata fatta la restitutione, ma non per questa poca dilatione di tempo vien perduta per proverbio, che quel che si diffinisce non si perde.

Il promittente è obligato adempiere alla parola sua, restituire l'honore all'altro di quella maniera che sarà giudicato all'arbitrio di due Cavallieri non sospetti, sendo che ogni promissione che si faccia, si intenda fatta all'arbitrio di un buon giudice, o di huomini buoni. Il qual giudice, poiché l'uno et l'altro Cavalliero ha dato quell'honorato conto, che ha dato, potrà diminuire qualche parte di quella soddisfazione che si ricercaria se non fosse seguito il combattere. Percioché l'offeso, con haver mostrato core di essersi condotto in steccato per

riaver l'honore, si è portato honoratamente, ha guadagnato tanto con l'haver ottenuto la promissione, che ha ottenuto, che si può contentare di assai minor restitutione della debita ordinaria.

[c. 270r] Se colui che ha promesso non volesse osservar la parola sua, incorreria in infamia, si faria indegno di connumerarsi fra gli Cavallieri, né potrà per l'avvenir valersi del privilegio del duello, né d'altri convenevoli a Cavallieri. Il modo che doveria tenere un così fatto offeso saria di tentare con lettera cortese l'avversario all'osservanza della sua parola. Dico lettera cortese per rispetto della pace, la quale deve rimaner per ferma, et egli non essere il primo a romperla con male parole, perciocché l'altro potrebbe dire che, essendo stato mancato a lui, può mancar all'altro.

Se per caso l'avversario negarà la restitutione, sarà necessario venir all'elettione di giudice, dar tempo all'altro di eleggere il suo; non lo eleggendo, farà sententiar et procedere contra la fama, et l'honore di colui, fermare, et starsene. Poiché il duello non può havere luoco, sendo il caso chiaro della promessa, et l'altro infamato per la inosservanza della parola sua che lo ributta da ogni dignità, che se gli concedeva per la profession che egli faceva di Cavalleria.

*Uno getta il suo avversario sopra le corde dello steccato, grida vittoria. Alcuni Cavallieri entrano in mezzo, l'abbattimento non va più avanti.*

Sempre che la patente sia stata conceduta a tutto transito, et che [c. 270v] non siano altri capitoli, non basta per vincere la querela che l'avversario sia gettato sopra le corde, le quali hanno in vece di termini a respingere, a terminar qual sia il luoco, che è stato conceduto per libero. Il toccar il termine de' confini non fa che si esca dal proprio. Stavano li combattenti ambedue nel campo libero e parimenti posseduto da colui che tocca le corde, come dall'altro. Et se non entravano di mezzo quei Cavallieri, il combattere si rinnovava, et si potea vedere il fine della querela.

Altro è uscir de' confini per entrar nel terreno che non sia proprio, altro è toccare il confine della parte che si possiede. Li termini che dividono li territorij che possiedono e confinano, per quelle parti che mirano verso le cose che vengono possedute sono de' possessori loro. Di modo che, se vogliamo considerare i termini posti fra territorio che concede il Signor del campo per libero all'altro, che resta di lui proprio, per quella parte dello steccato che sta verso ove si combatte, resta libero assolutamente, e con niente minore auctorità che il proprio terreno dello steccato.

Sopra il quale steccato, senza alcuna pena né risentimento del Signor del campo, si può anche ammazzar il nemico, che così non [c. 271r] saria, come si è detto in altri luochi, se uno delli combattenti fosse ammazzato fuori di quello, per esser quel terreno libero del Signore, et non de' combattenti. Di modo che la querela resta in svantaggio di colui che è attore, né può conseguire la patente dal Signore del campo di haver fatto il debito suo, se egli è quello che, con l'haver gettato il nemico sopra le corde, si crede haver provato quel che pretendeva contra l'avversario. Similmente, se il reo, habbia gettato l'altro, non per questo può pretendere di haverlo fatto prigioniero, et come di tale poterne disporre.

Li nostri antipassati usarono per capitoli far intentione, che col toccar delle corde dello steccato si perdeva la querela. Ove sono le conventioni, il caso è chiaro, ove il campo è libero, a tutto transito similmente è chiaro che, come si è detto, che fin ché o la parola di colui che

perde non dispone di colui col darsi prigionie e col confessare il torto, o la morte di lui non faccia il medesimo effetto, il tutto transitivo, il libero campo non vien adempito nell'effetto conforme alla intention de' combattenti, et del Signor del campo.

*Si combatte, passa la giornata, il Reo dimanda la patente, come vincitore.*

[c. 271v] Colui che piglia termine di provare se non produce suoi testimonij o suoi instrumenti, il reo viene assolto diffinitivamente in tanto, che non può più essere molestato, né chiamato per quel fatto. Così diciamo nel caso della rubrica, conciosia che quella giornata venga stabilita concordemente per la prova dell'arme, passato il giorno, il reo viene assolto diffinitivamente.

La patente, adunque, gli si può concedere, con assoluzione dalla querela tentata contra di lui, come innocente, et in questa parte della innocenza con honor suo. Grande è la differenza che uno confessi il torto, o che resti assoluto perché non si sia provato contro di lui. Di gran lunga di maggior forza è la confessione, che porta infamia, dalla assoluzione per la passata della giornata. Quanto allo effetto, tutto è uno per la assoluzione, ma non quanto all'honore che porta la confessione, che è molto maggiore.

*Altro è rendersi prigionie; altro è confessare haver il torto; altro è lassarsi ammazzare; altro è che la giornata passi per disputa; altro che passi mentre si combatte.*

Non dubitiamo punto che, ancora che le predette distinzioni [c. 272r] mostrino uno effetto medesimo per la parte di colui che resta superiore, sia per prigionie, sia per confessione, per morte, o per il passar della giornata come si voglia, spiri o col combattere o per disputa, che non di meno la differenza sia considerabile. Quasi che nella vittoria si trovino certi grandi del più e del meno, come nelle altre cose che portano al vincitore maggiore, et minore honore, come si vede dalla qualità del vincitore per quel verso, che del suo vincitore si gloria il vinto.

Consideriamo, adunque, che accadono nelli steccati alcuni accidenti visibili a tutti, alcuni a pochi, alcuni ad ambedue li combattenti, altri ad un solo per sé stesso, o a ciascuno, nel segreto de' quali sta uno dimodo che s'essi stessi non gli dicendo, non si possono sapere, in tutti così fatti casi nel medesimo steccato et prima, et poi possiamo fare grande acquisto et gran perdita.

Gliè adunque da considerare che, se bene il rendersi porta spetie di confessione intorno la ingiustitia della querela, poiché possono accadere de' casi che un prigionie, col vedersi morire per una gran disgratia avvenuta senza colpa sua, essendosi inanzi alla disgratia portato di modo che habbia [c. 272v] fatto conoscere l'avversario per un gran poltrone, e che il farsi ammazzare da un così fatto huomo fosse carico maggiore che il darsigli prigionie, se si rendesse di questo modo, non portaria quella vergogna, quel dishonore, che vuol approvar ad un solo, che senza gran cagione si renda.

Il Cavalliero si trova molto obligato al saper ben morire al tempo suo, quando et come deve. Il quale, sempre che perde la vita senza utile d'altri, di sé stesso, della religione, o della patria et Signor suo, merita il medesimo biasimo che meritaria non volendo perderla quando deve. Se resta prigionie, resta con honor di lui, salva la vita a proposito maggiore. La prigionia non lo fa reo quanto alla confessione. Può il vincitore, se vuole, mettergli taglia, la quale non

passaria senza dubbio, per il contrario uso che si è tenuto da tanto tempo che non vi sia memoria in contrario. Potria usargli scortesia se il Signore del campo il tollerasse, ma non faria già che sopra il vinto avesse quella forza nel fargli dishonore che havrebbe contra di colui, che confessa il torto.

Questi, vada pure come si voglia il fatto, resta per la sua confessione nel peggior termine delli altri tutti, conciosia che non si possa dare a Cavalliero [c. 273r] calunnia maggiore che saper di combattere contra quella giustitia, quella verità, della quale egli fa professione la più principale, mostra essere indegno del nome del Cavalliero. Et un così fatto, che per avventura haverà giurato di combattere il giusto, meritarà castigo nell'honore, et nella vita, se il delitto meritaria quella pena. Sempre che la confessione sia preservata fuori dello steccato per vera, et approvata per verisimilitudine, come si voglia che sia la confessione, che esca dal combattere o per timor della morte, o perché sia vera, sempre egli porterà carico e dishonore. Conciosia che la costanza e la fortezza debba prevalere nelle cose di Cavalleria, accompagnata dalla giustitia alle altre tutte.

Colui che si lassaria ammazzare fa ben due errori: l'uno, che perde l'anima, se la immensa et infinita misericordia di Dio non l'aiuta; l'altro, che bene spesso molto ingiustamente, et col non stimar la vita, dà segno di non conoscere che il partito di darsi prigione, con vivere per riservarsi a casi di honore di maggior bisogno, gli porta honor maggiore, che minore. S'egli fosse forzato di confessar contra la verità di havere il torto, deve prima morire, che dir la bugia che possa tornare in danno suo, o d'altri. [c. 274r] Il lassarsi ammazzare, in questo caso, non solamente non va del passo con la confessione, ma avanza in honore gli altri casi tutti.

Il passar della giornata mentre si sta nel combattere assolve il reo, ma non s'agguaglia alle confessioni, né alli altri due, perciocché il reo non può andare altiero della vittoria, poiché è stato nel sostenere, non havendo costretto l'attore in alcun modo delli casi di sopra. Il passar della giornata per disputa porta dilatione, ma non estingue la querela. Dona questa sola eccezione al reo, che può dimandar le spese alla sembianza di colui che viene assoluto, come si dice, dalla osservazione di quel giuditio nelle cause civili.

Così fatte differenze pigliano altro sentimento, et più et meno secondo le querele et portamenti delli combattenti. Basta solamente avvertire che detti casi di sopra, se ben paiono differenti, perciò non sono così, come l'uso vulgare li termina. Abbiamo detto delli accidenti che accadono in steccato per mostrare che nel medesimo travaglio possiamo fare grande acquisto, et gran perdita nell'honore, così nelle parole come ne' fatti, per avvertire ancora che in certi atti visibili, e in quelli che sono nascosti, possiamo perdere et guadagnare assai col parlare, col tacere, che per non dar più carico alla rubrica, non veniamo ad altri particolari, lassando che Cavallieri pensino con l'avvertenza che si è motteggiata, et considerino quali siano li sopradetti incidenti.

*Se ambidue li combattenti, stringendosi con li denti, con le mani, spinti dal dolor gridino mi rendo, ambidue restano prigione l'uno dell'altro. Ambidue devono essere assoluti, come che ambidue siano vincitori, et vinti.*

Hanno terminato li iurisconsulti una mutua vittoria per parlare, come parlano essi, assolvono in così fatto caso le parti dalle spese, lo essemplio si può havere da dottori leggisti. Il caso della rubrica è differente da quello, perciocché una sola querela si combatte l'uno astretto

ne' reticoli, l'altro con denti nella mano, abbattuti dal dolore, si rendono, come si è detto. Non è dubio che ambidue siano prigionj; quanto alla forza delle parole, se sono prigionj bisogna che si dia colui che prende; sono ambidue prigionj, ambidue vincitori, ambidue con poco honore. Poiché ambidue, tratti dal dolore, senza haver ricorso alla fortezza dell'animo o alla qualità della giustitia, e della querela, usano atto vile.

Conciosia che prima dobbiamo morire, che confessar cosa che pregiudichi alla giustitia, o alla verità. Tra due viltà, la maggiore è nell'attore, che havea tolto a provar cosa che [c. 274v] poi non ha provato. Se nella rubrica di sopra habbiamo ragionato dal più et dal meno honorevole, in questa ragioneremo del più et del meno dishonorevole. Ambidue sono dishonorati, e il più dell'altro l'attore; ambidue assoluti loro, come vincitori et vinti in una sola persona, et in ambidue.

*Due si rendono prigionj vicendevolmente, come fiaccati dal sangue e dalle molte ferite, non si può provare quale sia stato il primo a rendersi, si presume che l'attore sia stato il primo.*

Fanno li iurisconsulti varie decisioni sotto la rubrica delle cose dubie, qual si presume primo morto, trattandosi delle successioni, o padre o figliolo, quando per un naufragio o altra cosa ambidue muoiono; mostrano molti somiglianti casi. Noi per la regola che il reo sia da essere havuto in favor maggiore, et che debbia, in caso dubio, venir assolto, diciamo che il reo si presuma il secondo a rendersi. Ma poiché la cosa ha somiglianza con l'altra narrata nella rubrica di sopra, poco acquisto si fa dell'uno all'altro, basta che ambidue restano nella decisione degli altri, che unitamente si rendono scambievolmente restano vinti, et vincitori.

*Un Cavalliero è tanto obligato all'honor suo e alla giustitia, che se avvertirà di formare nell'animo suo la sodisfattione, che dà l'honore e la gloria, e il dolore, che dà l'infamia e il dishonore, non farà mai nello steccato né poi, né in detti, né in fatti cosa che disconvenga a Cavalliero.*

[c. 275r] Volesse Iddio benedetto che nelle nostre operationi havessimo l'esempio de' martiri della nostra legge christiana, i quali, con la speranza della eterna gloria, raccogliendo nell'animo loro la sodisfattione di quella, costantemente, e anche con risa, spezzarono ogni martirio. Le allegrezze, le consolationi che prendiamo con l'animo, avanzano di gran lunga quelle che pigliamo con la persona, o con la sensualità. Quelli antichi romani, che per honore, per la salute della Patria loro si esposero alla evidente morte, vogliamo credere che non sentissero quei dolori, quei cruciati che sentono l'altre genti, che stanno tutte involte nella carne col consiglio delle cose presenti, senza considerare l'avvenire.

Noi possiamo, nelle guerra pubbliche e nelle private, e ne' gli altri nostri affanni venir facendo un habito nella contemplativa. Sopra le cose d'honore non ci ingannando nel discernere il vero dallo apparente, col quale habito ne' steccati, et prima et poi, possiamo fare così grande acquisto che in niun tempo mai piglieremo minimo sconcio nell'honore. Facciassi di noi quel che più piacerà [c. 275v] alla provvidenza Divina per altri nostri peccati, che basterà che con l'arbitrio nostro, mediante la gratia di quella, potremo uscire con honor maggiore di quelli altri, che non haveranno havuto questa consideratione della differenza che

sia fra l'allegrezza dell'animo, e il dispiacere di lui, a quella del corpo. La qual dell'animo è tanto superiore all'altra, quanto quello è più nobile, et superiore come immortale dell'altro fragile, caduco, momentaneo, et mortale.

*Le narrationi de' Signori del campo non hanno forza di sentenza diffinitiva e non fanno pregiudicio.*

Usano li Signori del campo della nostra età, nelle patenti che fanno, di non voler essere havuti per giudici dalle parti, né vogliono sententiar cosa che vada in controversia; narrano solamente come sia passato il fatto senza dire qual dei due resti superiore nell'honore. Così fatta narrativa non fa ad alcuno delli due pregiudicio, né utile, poiché è schietto e semplice detto di testimonio non ricercato da ambe le parti, non giurato, né data fede di dir la verità.

Io non dico per questo che nella Cavalleria siano necessarie quelle tante sottigliezze nel far gli essamini che si usano tra le genti private. Non è però che con una certa sincerità non sia da osservare un ordine tale che levi di sospetto, che la passione, [c. 276r] l'interesse non faccia passare i termini della verità a quelli che fanno dette narrationi. Le quali perché sono fatte, come si è detto, ricercate da una parte sola, fatte dal Signor del campo non come giudice, ma come uomo particolare et privato, non hanno forza né di sentenza, né di instrumento, né di testimonio. Però come si è detto, non portano pregiudicio.

*Patente, quel che importi questa voce et, accioché sia valida et faccia pregiudicio, con qual solennità ella sia da formare.*

Il vocabolo della patente mostra che la cosa che ella narra debba esser pubblica, palese, aperta, manifesta et notoria, contra la quale non sia che dire perché non sia vera. La patente del campo, perché vien sottoscritta per la propria mano dal Signore, suggellata dal suo medesimo sigillo, porta prova manifesta che il contenuto sia come si narra.

La patente che viene fatta in favore del vincitore, perché sia valida et habbia credenza, deve contenere la cosa che si narra con tanta verità, con tanta chiarezza, quanto si possa dir maggiore; nella quale, se fosse dubietà, levaria a lei il nome che fosse cosa vera et palese, et al vinto non portaria pregiudicio alcuno.

Il Signore, adunque, che vorrà fare la sua [c. 276v] patente, doverà ne' casi dubij chiamare, citar le parti, fare uno examine ordinario, chiarirsi bene con un processo formato et sopra il quale deve nascere la patente, che porta con essa lei forza di sentenza. Se quel che è successo tra li combattenti sia talmente notorio che non habbia dubio, poiché è succeduto nelle centinaia et migliaia degli occhi, come in cosa notoria che non habbia bisogno di altro processo, per essere chiara la vittoria senza contrasto alcuno, la patente sarà propria patente et notoria, et farà l'effetto suo di dar honore al vincitore.

*Se sia lecito appellarsi o ricorrere contra la patente che fa il Signore del campo et a qual Principe sia da haver ricorso o fare la sua appellatione.*

Sono alcuni Principi in Allemagna, molti Re nella Christianità, che non riconoscono superiorità di altro Principe; alcuni signorotti si trovano anche che non pagano censo ad altri,

fanno professione di liberi. La appellatione va per l'ordinario dal minore al maggior magistrato. Se, adunque, da uno che dia il campo nasca pregiudicio ad alcuno, è necessario o che si habbia ricorso all'imperatore o al papa, che è superior padrone a tutti gli altri [c. 277r] Signori, o che si ricorra alla Cavalleria.

L'imperatore, il papa e gli altri Principi grandi aborriscono, vietano il duello, né vogliono travagliarsi in quello. Diciamo, per non lassar abbandonato il Cavalliero, che il suo vero ricorso e la sua appellatione habbia ad essere ad altri Cavallieri. Avvenga che li Principi nostri, a quali siamo soggetti per feudo, per esser nati sotto loro o perché possediamo beni in quei territorij, pretendono di esser di noi li giudici ordinarij, e siano per quel che tocca la robba o la pena che vien data a delinquenti dalla giustitia. Nondimeno, rispetto l'honore, come habbiamo detto in altri luochi, non habbiamo che fare con loro.

Così piacesse a Dio, che le leggi potessero bastare nel vietar il duello, come non possono, che il Demonio non haveria la forza che si trova avere in questa cosa. Diciamo delle leggi delli Principi, che punissero coloro che offendono gli altri Cavallieri. Basta, che facciamo conclusione che niuno è libero dal rigore e dalla equità della Cavalleria. La quale non è altro che una sommaria et espedita giustitia, una costante et perpetua volontà di dar sempre honore a chi si deve dare, senza rispetto di qual si voglia cosa che in questo mondo sia.

Dice Iustiniano nelle leggi sue che, con tutto che egli fosse superiore alle leggi, voleva vivere secondo le leggi. Niuno è, per grande [c. 277v] che sia il suo Principato, anchor che non riconosca huomo vivente per superiore, che non habbia la giustitia, la equità, la honestà della Cavalleria per superiore. La onde, se il Signor del campo per la sua patente farà pregiudicio a l'uno delli combattenti, egli potrà haver ricorso, appellarsi al giudicio di due Cavallieri che non siano sospetti. Farà sapere all'avversario che faccia elettione del suo; non la facendo, può colui, che si sente pregiudicato comparere, produrre le sue ragioni contra la patente, farsene fare un'altra contra quella, che così verria sollevato.

Ove sono molti gentilhuomini o molti Cavallieri presenti al fatto, non mancano testimonij. Però, per tanto più potersi dare autorità nell'appellatione, s'ella sarà voltata verso due Principi che facciano professione di Cavallieri, voltata diciamo non come a Principi, ma come a Cavallieri, perciocché i Principi, perché hanno li loro tribunali ordinarij e più agevolmente con rispetto minore possono terminare quel che porta la giustitia, la sentenza haverà qualche poca più di autorità che se fosse data da un privato semplice Cavalliero. Non vogliamo che nella Cavalleria i Cavallieri, come siano ricevuti per tali, non habbiano la medesima autorità che i Principi Cavallieri, conciosia che nissuno può esser più di Cavalliero, perciocché sotto questa voce si comprendono tutte le virtù quante sono narrate [c. 278r] da Aristotele et dalla medesima religione nostra christiana. Cavalliero fu San Paolo, furono Cavallieri li martiri tutti, Cavallieri siamo, mentre buoni et giusti senza macchia ci troviamo con l'arme in mano nel servitio della religione, della patria o della giustitia.

Quell'aggiunto del Principato, poiché per la dignità, per la superiorità di moltitudine di sudditi, poiché ogni potestà nasce da Christo nostro salvatore, farà sempre che il Principe Cavalliero haverà presso la commune opinione maggiore autorità, fino a un certo termine, che un privato Cavalliero. Presupponiamo sempre che il Principe come Cavalliero agguagli il Cavalliero di bontà e giustitia, et, considerandolo staccato dal Principato, da gli altri beni della fortuna, sia similmente eguale. Come si è detto, aggiungendogli il Principato, prevalerà l'autorità di lui a quella del privato, se non per altro, per la presuntione che porta con essa lei



la dignità de' Principi, per il consiglio che sogliono tenere di Cavallieri et huomini togati, nella profession delle leggi e della filosofia, et di altri prudenti, così riusciti con la esperienza per la cognitione che hanno havuto di varij costumi et leggi di diverse genti. Ove è il consiglio di molti, ivi è la [c. 278v] presunzione di prudenza e resolutione maggiore, che ove sia uno solo o pochi.

Sia, adunque, ricorso o appellatione quella reclamatione che si fa contra una sentenza o una patente di un Signor del campo, come si voglia che la vogliamo chiamare – che più presto ricorso, come voce più cavalleresca l'addimandiamo – basti sapere che si può haver ricorso a Cavallieri, contra qual si voglia grande che sia di autorità di sententia, in cose d'honore, poiché niuno si può trovare essente dalla superiorità della Cavalleria, come si è detto di sopra.

*Con qual forma di parole e con qual modo si debba fare il ricorso detto di sopra.*

Nella Cavalleria, come si è mostrato, non si guardano certe sorti di solennità, come si usa fra la gente ordinaria. Basta al Cavalliero che, quanto più presto può che si veda pregiudicato dal Signore del campo, egli si risenta, gridi honestamente et dica che ricorre al giuditio de' Cavallieri. Faccia sapere al suo avversario che elegga uno dal lato di lui, et che egli fa elettione del tale.

Noi diciamo che il reclamare debba esser subito per quella regola che habbiamo data, che siamo [c.279r] obligati subito quando possiamo a ributtar ogni offesa, ogni ingiuria per minima che sia che ci venga fatta, come il tollerare un punto, un minimo momento, possa portarci aggravio all'honore. Diciamo subito con intelligenza se questo reclamare si possa fare con sicurezza della vita e dell'honore; come se il Signore del campo volesse in quel punto, presenti ambi li combattenti, fare la sua patente, et se l'offeso volesse reclamare potesse esser punito dal Signor suddetto. Può egli uscirgli, come si dice, dalle mani, ridursi in luoco libero et farsi intendere con mezzi sicuri al Signor del campo, et all'avversario nel modo di sopra.

Le leggi imperiali danno termine de' dieci giorni fra i quali è lecito fare l'appellatione, iscusano la necessità, l'assenza, ogni altro giusto impedimento. Noi non astringiamo il Cavalliero nel tempo terminato di dieci giorni, né di venti, perché il tempo gli possa portar pregiuditio. Lo sollecitiamo a reclamar subito per il rispetto che si è detto dell'aggravio, che tutt'ora cresce maggiore nel gravato, quanto più sta a risentirsi, che mostra un tacito consentimento al danno che riceve, che perché non cada dalla buona nella mala opinione che il mondo si trova haver di lui.

## Libro Decimo

### *Prohemio sopra il decimo libro del Cavalliero per il duello.*

[c. 279v] Beati quelli che fanno paci, perché saranno chiamati figlioli di Dio. Volle Christo, in San Matteo al Quinto, fra le beatitudini mettere quella della pace. La voce de' pacifici porta il nome di quattro spetie di pace. Quella che facciamo con noi medesimi, quanto sottoponiamo la carne e li appetiti alla ragione; questa così fatta la mostra anche il filosofo osservata da Socrate e da altri. Gliè difficile esser buono, poiché habbiamo a combattere con le sensualità e con quella inclinatione che ci ha dato la natura contro la legge della ragione.

Noi christiani habbiamo altro fine, altro aiuto che quello che habbero i filosofi, percioché la pace che habbiamo in sottoponere la carne, quella vera, che mostra la scrittura, la molta pace a quelli che amano le leggi di Dio, conduce noi alle altre. Col mezzo delle quali habbiamo la beatitudine che ci promette Christo di poter essere chiamati figlioli, che è la seconda di haver buona pace, buona concordia col prossimo, amarlo, honorarlo, sovvenirlo ne' bisogni suoi. Da questa ne vien la forza, che porta perfetione di far la pace non solamente con il prossimo, ma col [c. 280r] nemico.

Questa, senza distintione, come meritevole vien lodata da Iddio nell'Evangelo e dice la scrittura: «con quelli che haveranno in odio la pace, io era pacifico». Da così fatte paci noi andiamo a quella di Dio, della quale si fa mentione da Christo, ove dice: «Vi do la pace mia». È quella con la quale, purificati dalla sensualità, dagli odij, sprezzando il mondo, non stimando le cose terrene, li falsi, li apparenti honori delli huomini, facciamo unione con Dio. È quella che mostra la ultima beatitudine che coloro che sono beati, quando gli huomini terreni diranno male, perseguiteranno i buoni, nel qual caso devono rallegrarsi, giubilare, perché le persecutioni saranno per lo schietto nome di Dio. Habbiamo, adunque, la voce del pacifico, per la parola di Christo, per una delle beatitudini, che altro non vuol dire se non huomo che si fa pace, come nel filosofo, magnifico, huomo che fa gran cose.

Se veniremo, adunque, considerando il precetto di Dio, in questo solo troveremo esser posta con brevità tutta la filosofia morale. Tutta, diciamo, quanto mai ha potuto mostrar Socrate con l'esempio del dire, dell'operare e gli altri filosofi prima [c. 280v] di Platone, di Aristotele, che mostra Laertio nelle vite loro.

Chi può dubitare che, se facciamo pace con noi stessi, che habbiamo tutta quella medicina, che hanno mostrato i Filosofi contra l'infirmità degli animi? Se la facciamo con li nimici, che sprezziamo li falsi, gli apparenti honori, non habbiamo noi quel che, con tante fatiche, hanno detto i filosofo, che il Virtuoso deve essere fermo, imperturbato, con lo esempio di Socrate, di Diogene, che non curavano le ingiurie che venivano fatte loro, et di molti che non stimarono la morte medesima?

Quanto alla perturbatione dell'animo, habbiamo la beatitudine connumerata fra le altre nel far la pace, nel perdonare, nel rimettere le proprie ingiurie, nel trametterci fra nimico et nimico, nel dar orecchio a quelli che vogliono trattar di pace. Onde viene che per uno apparente honore, per una transitoria, falsa riputatione, anzi bene spesso per una dishonorata opinione, stiamo così ostinati che moriamo nelli steccati, con perdita evidente dell'anima e del vero honore.

Beati sono quelli, che fanno le paci. Grida Christo in San Matteo: «Beati sono, [c. 281r] perciocché per veri figlioli di Dio, col nome e con l'effetto, saranno ricevuti in Cielo». Perchè, adunque, habbiamo ogni hora nella bocca nostra la oratione del Pater Nostro della bocca di Christo, ove preghiamo che a noi siano rimesse dalla Santissima Divina Maestà le ingiurie, come noi rimettiamo le nostre ricevute a nostri nimici, se vogliamo serrar le orecchie, se vogliamo stare otiosi, vedendo le discordie, le risse, le nimicitie, dalle quali nascono le ruine non solo delle proprie case, città, ma delle province e del Mondo tutto? Qual mercede possiamo spettar, maggiore che quella che ci permette Iddio di farci figlioli? La tolleranza delle persecutioni porta speranza di mercede copiosa in Cielo. Il rimettere, il perdonare le ingiurie è cosa propria del Cavallier Christiano, del Cavallier medesimo, che pone in essere Aristotele ne' suoi morali.

Trapponiamoci alle paci, vediamo se possiamo farci degni del nome del pacifico, nel modo che mostra l'Evangelo. Non guardiamo a puntigli rigorosi che ci sono posti avanti dal demonio. Sempre che ella ci sarà proposta, curiamo d'abbracciarla, proponiamola agli altri, facciamo ogni diligenza, poniamo ogni cura che si faccia.

[c. 281v] Poi ché il prohemio di questa fatica avanza quanti mai potettero immaginare i filosofi, a quanti mai possono dare tutti i Principi che son stati, sono et saranno in questo Mondo, l'ultimo di questo libro, che serriamo con il decimo, resti fortunato et felice col fine delle paci, delle concordie. Che proponeremo con quella buona intentione che Iddio ci ispirarà, con protestare che quelli accordi, quelli modi che ricordaremo, saranno detti da noi con buona, pura mente, come quelli che con l'esperienza habbiamo assettato et concordato, conforme all'honor di Cavalleria, varie risse et questioni con sodisfatione di ambe le parti.

*Colui che può dar rimedio ai scandali, alle nimicitie et non lo dà, resta colpevole delli errori che seguiranno e non è degno del nome di Cavalliero.*

Molte sono le provvisioni che li buoni et prudenti Principi, e li Cavallieri fanno perché gli scandali non succedano. Dice il iurisconsulto, meravigliandosi del giudice, perché sia che egli tollera che le parti vengano alle armi, alle inimicitie, alle questioni, [c. 282r] se per l'offitio suo gli può dar rimedio. Per questa ragione, con tutto che sia libero a ciascuno di camminare per le strade communi, et pubbliche, si vieta che uno, nimico dell'altro, non cammini per la strada ove habita il nimico.

Dice medesimamente il iurisconsulto che meglio è prevenire che non segua la ferita, che dopo quella trattar di medicarla. Giudici amministratori della giustitia sono li Cavallieri. Ellino non per altro si cingono la spada che per dar segno che tengono obligo di quella. Questa nel Cavalliero, più che in altre professioni, porta obligo di vietar gli scandali e le controversie che nascono fra Cavallieri, fra altri. Se, come obligato, non darà rimedio a quelli, resterà colpevole et partecipe del delitto che ne segue, et quando altra pena corporale non gli venga data da chi la può dare, resterà punito nella fama, perderà il nome di Cavalliero, vien cancellato dal libro dell'honore, che è il proprio della vita.

Concludiamo che l'obligo di Cavalleria porta che, sia pur la controversia con qual sorte di gente che sia, s'egli conosce di poter dar rimedio che non segua scandalo, è tenuto a darlo, e a pigliar ogni fatica più straordinaria a questo fine, di quella che pigliano gli huomini non obligati alla religione della Cavalleria.

*Un Cavalliero non haverà sodisfatto all'obbligo suo nel rimediare a scandali, se non procurarà che segua la pace fra nimici.*

[c. 282v] Suole avvenire che un Cavalliero si incontrarà in due, che siano alle mani, o in altro modo vedrà che è per nascere scandalo, darà rimedio in quel punto. Se la cosa sta indeterminata, il Cavalliero non haverà fatto il debito suo se non pigliarà cura che si pigli la pace.

Le cose imperfette non sono in consideratione presso la Cavalleria, nella quale il fine è sempre nella idea di colui, che cammina a quella strada. Il fine del Cavalliero non è il vincere, ma la pace. Il muover l'armi e la vittoria sono il mezzo per il fine di quella. Il sedare, il dar rimedio alli scandali, porta la intentione della professione, perché si arrivi alla tranquillità di essa. La Cavalleria non è introdotta con altra intentione che per conservarla, per trovarla.

Per arrivarvi, come si è detto, in questo caso vale et con buona ragione l'argomento della guerra publica alla particolare. La publica si fa per la pace, la intentione della particolare deve essere al medesimo fine. Colui che ha forza maggiore è tenuto a sovvenire et aiutare l'oppresso. Il Cavalliero [c. 283r] medesimamente, per quanto può, tiene obbligo di non lassare con ingiustitia far offesa ad altri ingiustamente; è obligato, ove vede nimicitia, a trattar della pace. L'obbligo di lui è non solamente non fare, ma non ottenere che si faccia il male. Non haverà adempiuto quel che deve se in alcun modo prevede che possa seguir lo scandolo, con tutto che di presente sia rimediato, et estinto.

*Un Cavalliero non può mai essere ripreso se si trappone alla pace, sia la inimicitia tra chi si voglia, anchor non conosciuti da lui.*

Habbiamo nelle regole de' iurisconsulti che colui è in colpa, che si travaglia in cosa che non tocca a lui. Sia la inimicitia con chi si voglia, anche tra gente non conosciuta, non potrà mai un Cavalliero esser ripreso che, senza esser chiamato, di sua propria volontà vada a trovar le parti et procura di metter pace tra loro.

Come si è detto, il proprio et vero offitio di Cavalleria, per il quale egli è creato, è posto nella conservatione della pace, et per metterla ove è la discordia. Di modo che, non solamente non verrà calunniato, ma laudato, et biasimato mancando di [c. 283v]quello offitio, per il quale è stata trovata la Cavalleria, che dà questa auctorità et obbligo di traporsi anchor fra stranieri non conosciuti da lui.

*Un Cavalliero offeso, ricercato della pace con promissione della restitutione dell'honor suo, se non presta l'orecchio a così fatta promissione non è Cavalliero.*

Che si può desiderare, che può voler più un Cavalliero offeso, che essere reintegrato nell'honor suo. Per qual altro fine si viene alla guerra publica, che per la pace? La quale non saria vera se non portaria con essa lei quella tranquillità, con sodisfatione dell'honore, che è debita e convenevole. Il medesimo che diciamo della guerra publica, diciamo della privata. A qual altro fine ci riduciamo noi nelli steccati, ci supponiamo a tanti rischi, che per haver la pace con honore?

Sempre, adunque, che senza il cimentarsi, senza entrare nello steccato, la possiamo conseguire, non dobbiamo ricusarla, come sia prudenza maggiore venire per la più breve strada alla vittoria, e per la più sicura, che per la più lunga e più pericolosa. Per questo la rubrica decisamente mostra che sia indegno [c. 284r] del nome del Cavalliero colui che viene ricercato nella pace con l'offerta di restituirgli l'honore, et non l'accetta.

*Queste voci rendere, dare, soddisfare, restituire l'honore, quel che importino.*

Usano molti Cavallieri le voci della rubrica quando cominciano il trattamento della pace, Non dubitiamo punto che elle siano voci che portano piena satisfatione, Conciosia che altro non voglia inferire la parola soddisfare, che fare assai, del restituire che integralmente, pienamente rendere quel che si è tolto, Il dare, come il leggista dice, non è altro che trasferire quel Dominio, che è in me nell'altro di quella cosa che si dà, di modo, che con qual si voglia delle parole di sopra che si faccia offerire l'honore, senza alcuna replica il Cavalliero è tenuto dare il suo consentimento sopra la pace.

*Un Cavalliero che habbia offeso, come dimanda la pace comincia a dar principio ad honorar l'offeso.*

Noi habbiamo per niente men prudente colui che sia savio dietro ad un errore, che l'altro che è sempre. Diciamo niente meno, perché sappiamo che il continuo prudente sia in più stima et [c. 284v] in più perfettione, che l'altro che commette errore. Ma per dire che non mostra minor prudenza errando con rimettersi et emendarsi, per il grande acquisto che si fa in domare, et esser superiore alli appetiti, che inclinano al male, che con lo stare sempre nella modestia. Perché i primi moti non sono nella nostra potestà, che tratti dall'ira, dalla sensualità, commettiamo peccato.

E se non siamo stati costanti a non peccare, ma dietro all'errore, non ostante il dishonore che presso il volgo ci tiriamo addosso, vogliamo correggerci, et emendare. Così fatto paragone dell'avvedersi è stato grato a Dio nel Profeta David, nell'Apostolo Paolo, onde la sua clemenza e bontà ha dato animo a peccatori a non diffidarsi, di non disperarsi della sua misericordia. Gran principio, come dice la rubrica, si dà all'honore dell'offeso col dimandar la pace, con la promissione della restitutione dell'honore.

*Che un Cavalliero, il quale habbia ingiustamente offeso un altro Cavalliero, farà cosa honorevole a soddisfare la offesa con tutti quelli modi che siano giudicati a complemento dell'honor dell'offeso.*

Certe sorti di genti, che facevano la professione di bravi, usavano dire, [c. 285r] quando haveano fatto una offesa ad un altro, che erano forzati dall'honore a non disdirsi, et a sostenere per ben fatto quel che era male, con soggiungere che se la bocca havea errato, la persona patirebbe. È voce, è parola veramente da ruffiani di quei tempi, indegni di professione di Cavalleria, nella quale il correggersi e l'emendarsi deve essere posto tra le parti più principali.

Come potrà con ragione chiamarsi Cavalliero colui che, facendo professione della giustitia, di primo fatto commette e sostiene cosa ingiusta? Qual dishonore maggiore si può immaginare, che star ostinato in una cosa, che nella Cavalleria sia havuta per dishonorata, et mal fatta? Qual più grande errore si può trovare, che offendere un Cavalliero, congiunto di ligame più stretto che un proprio fratello? Tra due cose, alle quali l'una sia ricevuta per mala assolutamente, senza difesa alcuna, e porti seco offesa universale della gente, l'altra per buona et giusta, ma che offenda una persona sola, se pure la offende, certo è che quella non la offende, anzi dà satisfatione all'universale, e se pure fa offesa, fa ad un solo che ne è colpevole, deve essere abbracciata più dell'altra, che è tutta offesa et havuta per mala.

Se un Cavalliero, adunque, doppo l'offesa ad un altro Cavalliero, con la quale vien ad haver offeso la commune [c. 285v] Cavalleria, si rimetterà e si emenderà con satisfar l'offeso, perché non deverà esser ricevuto fra Cavallieri in luoco più honorato, che nell'altro caso della ostinatione in sostenere per ben fatto quel che universalmente, et per leggi della medesima natura, vien chiaramente havuto per mal fatto?

Non dubitiamo che non sia men male anzi bene l'emendarsi, poiché perfetti non siamo in questo mondo, che il perseverare nell'errore. Conciosia che la emenda cancella et purga il peccato, la ostinatione, come un secondo errore, crea due vitij, e però questa è peggior della prima. Se così è, come è il vero, dobbiamo havere per molto più honorato Cavalliere colui che emenda, che disdice, che satisfà lo ingiuriato, che l'altro che combatte et persiste nella ingiustitia.

*Che più facilmente si trattano et si concludono le paci quando le parti sono presenti, che lontane l'una dall'altra.*

Noi per esperienza habbiamo provato la rubrica esser verissima, conciosia che, se un Cavalliero haverà la presenza della parte, potrà in più modi travagliare, ragionare et concludere sendo presente, et con parole, che per lettere e per iscritture. [c. 286r] Grande è la forza della propria vista, scopriamo molte volte alcune cose per facili, che, senza parlare e senza intender la parte, l'habbiamo per impossibili a concludere. Se siamo presenti, quelle genti che stanno presso l'offeso, et l'offendente non possono fare quei mali offitij, che si usano di fare. L'offeso si piglia vergogna di non contentarsi della honesta satisfatione, e colui che ha offeso di non darla. Nel trattamento delle paci, il principale avvertimento è di trovarsi presente ove sono ambe le parti nimiche, come dice quel verso: «La voce viva porta grande effetto, et l'altro, sforza di Turno la viva presentia».

*Che gliè di grande importanza che colui, che vuol concordare due nimici, sia huomo d'auttorità, non sospetto, et grato ad ambidue.*

Noi veggiamo che l'auttorità e la riputatione, nelle cose tutte che habbiamo in questa vita, porta grandissima forza in persuadere gli huomini ad andare anche alla medesima morte. Sono stati de' Filosofi che, persuadendola per buona, l'hanno fatta eleggere in Atene a molti per propria volontà. Li gran capitani nelle guerre, con una semplice oratione, [c. 286v] hanno quietato tumulti e nel combattere fatta ardita la gente, che prima era avvilita. Et, come

habbiamo detto in altri luoghi, nella medesima religione, ove il mondo e le dignità sogliono rinuntarsi, la reputatione tiene il luoco suo.

L'auttorità di un Cavalliero di fama potrà persuadere un huomo offeso a contentarsi di certe sorti di sodisfatione, che in niun tempo mai altro huomo di gran stato potrà fare il medesimo effetto. Rendono huomini così fatti facili le cose difficili e riputate da gli altri impossibili. Ripongono quelli, che fanno la pace, sopra l'honore di così fatti mediatori le differenze loro, gli prestano fede, si coprono, si rendono satisfatti et quieti, stanno contenti, che il mondo tutto insieme non potria fare un simile effetto.

L'auttorità deve essere tale, che il mediatore sia huomo d'honore usato a trattare di così fatte paci, col mezzo del quale si può sperare fine migliore assai di qual altra sorte di professione che sia. Non vogliamo che un prelato, un buon religioso non possa anch'egli fare buoni offitij, ma così sono da operare molto più ne' tempi che l'offeso stia vicino al morire, o sia ne' giorni di confessione, che negli altri; se bene [c. 287r] in ogni tempo li riputiamo buoni, et da esserne tenuto conto.

*Che nel trattar della pace è necessario havere gran pazienza.*

Questa voce della pazienza, come habbiamo detto in altri luoghi, va variando nel più e nel meno secondo la qualità delle persone. Percioché altra sorte di pazienza deve il Principe col suddito, il suddito col Principe, altra con pari, altra con inferiori; altra sorte è quella del Cavalliero, altra degli altri. Nella medesima Cavalleria, l'altra sorte converrà usare con un Cavalliero modesto, riservato, altra con iracondo e scandaloso, altra sopra un negotio che non tocca a noi, altra sopra casi nostri.

Grande è quella pazienza che bisogna havere ne' trattamenti di pace, grande la compassione che è necessario portare ad uno che sia stato ingiustamente offeso. Una poca ira, un picciol sdegno che usi colui, che si tramette nella pace, sconcia, guasta e turba ogni cosa irrimediabilmente. In così fatti casi non si può havere tanta pazienza, quanta è necessario. L'eccesso nell'altre operationi, come estremo e vitioso, che poiché la voce passa per pazienza cambiando l'*e* in *a*, risuona pazzia.

Nel trattamento della pace, l'eccedere della pazienza sarà sempre laudato et ricevuto [c. 287v] per virtù del mediatore, perché non è ragionevole che un pensiero di condurre una pace, porti contrario effetto, et faccia, come si dice, di una sola, una et più querele et liti. Sarà, adunque, il Cavalliero paziente, destro, riservato, con la mira sola di pervenire al fine della impresa sua. Che così facendo, anchor che non vi arrivi, verrà lodato, et biasimato se, per impazienza, accrescerà tra i due la inimicitia o, per colpa di lui, si troncherà la pratica.

*Un Cavalliero non può continuar in una inimicitia, s'egli non dà conto a qual fine la continui, et che colui che tiene la inimicitia si presume offeso.*

L'huomo, come dice il filosofo, è animal conversabile, sociale, ragionevole, naturalmente pieno di carità. L'arte, con diversi modi, ha procurato che stia unito in amicitia, in amore con l'altro huomo. A questo fine sono trovate, oltre il matrimonio per la procreatione, le parentele e le affinità, il comparatico, le fraternità di religione, la hospitalità di amici; la disparità di padroni a servi, di Principi a sudditi, con regolare statuto et leggi; le scienze, l'arti,

l'agricoltura, perché l'uno havendo bisogno dell'altro, facendosi scambievoli benefitij, [c. 288r] per benefitij ricevuti, per la speranza di riceverne, per elettione, per necessità restino uniti in amicitia.

Sempre, adunque, che uno si mostri nimico dell'altro, come quello, che fa cosa contra il suo natural istinto, contra gli ordini, contra le leggi fatte al fine della concordia de' particolari, delle città, de' regni, è obligato dar cagione perché seguiti la inimicitia, e perché si ritiri dall'unione. Come non scopre con qual ragione procuri come nimico di offendere l'altro, la presuntione cade contra lui, o che sia caricato di grave offesa, o che sia di mala natura e di mala creanza. La Cavalleria, la quale è schietta religione, vera, indissolubile fraternità, vera unione, vera concordia, vera pace, non tollera le persecuzioni e le inimicitie senza gravissime cause. La onde, sempre che a un Cavalliero venga dimandato perché non corrisponda la cortesia quando vien salutato, perché faccia l'inimico con l'altro Cavalliero, si trova obligato a giustificare la inimicitia, o far pace e riunirsi con altro. Se non darà conto, o non si riunirà di conversione, come si è detto, si mostrerà indegno di essere Cavalliero.

[c. 288v]

*Un Cavalliero, che scopre mal animo nell'altro, deve tentar la cagione, quando non la sappia.*

Vengano molte inimicitie et gravi, per le cattive genti che, istigati dal demonio, vanno mettendo male fra gli amici senza che si habbia notitia della causa. Ma perché, come comincia uno ad astenersi dal salutare e, come si dice, tener la favella, ingrossar la vista, non corrispondere alla cortesia che gli venga fatta, l'altro anche si ritira, e gli par dishonorevole dimandarne la cagione, come sia uno umiliarsi a chi stacca l'amicitia contra la ragione. Et noi, sebbene habbiamo per regola ordinaria che un Cavalliero non doveria ritirarsi dall'amico se prima non giustificasse la cagione della ritiratura, non di meno, se il primo fa errore, l'altro amico non deve farlo, perché non è lecito vendicare un atto dishonesto con uno somigliante.

Sarà sempre ricevuto per cortese Cavalliero e per honorato colui che, se vedrà il ritirar dell'altro, gli dimandarà la cagione, della quale potrà forse dar conto, che rivenirà l'amicitia, et ne sarà laudato. Se anche un Cavalliero, amico di ambedue o straniero, che si trapperà per intendere quel che all'uno era debito di chiarire, et tratterà [c. 289r] per la concordia, come si è detto di sopra, farà opera propria particolare della professione che egli fa.

*Altro è l'amicitia vera, altro la conversatione, altro è sospendere l'amicitia, altro è far inimicitia.*

Avvenga che di sopra habbiamo fatto una simile distintione, che deve haver luoco ancora in questa parte; tuttavia, dobbiamo havere cognitione del modo di trattare le paci. Facciamo la rubrica, nella quale si mostra che altro sia l'amicitia vera, altro la conversatione. La vera amicitia è rara, come mostra Aristotele ne' suoi morali. Diciamo che gli huomini possono conversare di più et men stretta conversatione, nella quale bene spesso scopriamo nell'altro alcuni difetti, che continuando il conversare, porta molestia, et rischio di inimicitia. Può un ben creato Cavalliero allargare il conversare, starsene nel salutare nel ritirato, con honesto riservo, può anche, per qualche causa honesta, sospendere l'amicitia con saputa dell'altro, che non sarà inimicitia.



Così fatti gradi, quando sono conosciuti da Cavallieri, fanno molte volte cessare certe inimicitie, che sogliono portar ruine et morte senza cagione alcuna.

*Le inimicitie hanno il più, il meno e li suoi gradi, come le amicitie. Che un Cavalliero, nel nascimento dell'inimicitia, farà offitio da Cavalliero a porre rimedio ch'ella muora, prima che pigli forza di virilità.*

[c. 289v] Se i Cavallieri considerassero qual sia l'offitio loro, stiano in continuo pensiero di sedare odij e le inimicitie tra tutte le sorti di professioni delli huomini, come obligati più che gli altri al fine di metter pace e seminar bene. Conciosia che l'obbligo loro è, quando nascono le difensioni, per concordarle, per trovar la pace e la tranquillità, di metterci la propria vita.

Le altre religioni, poiché hanno essortato, poiché si sono faticate, se non si vede frutto, hanno ricorso alla precatone che Dio vi metta la mano. Il Cavalliero, et con le essortationi et con le orationi, et col sangue et con la vita, è tenuto al conservar la pace, a metterla ove ella non è. Egli è il vero conservatore delle scienze, delle arti, delle città, delle province, delli regni, a lui tocca il procurare o che non nasca inimicitia o, nata, ch'ella si estingua ad un tratto prima che pigli piede, o faccia indice. Alla conditione, che usa dir il medico, ove mostra che il male o la ferita deve essere rimediata dal principio, che altramente [c. 290r] resta incurabile.

Hanno le inimicitie li gradi loro del più, del meno, come mostra la esperienza che hanno le infirmità del principio, dell'augumento, dello stato, della declinatione. Infirmità sono le inimicitie, hanno li rimedij gli augumenti, le declinationi, che hanno dato le medicine a tempo, fanno effetto buono. Le amicitie hanno somiglianti gradi del più e del meno, come ci mostra l'esperienza. Colui che considererà di voler trattare che l'amicitie entri nella inimicitia, se pigliarà l'esempio del medico nel curar l'infermo, correrà agevolmente al fine che egli desidera.

*Odio, invidia, inimicitia, queste voci quel che importino.*

Noi facciamo questa distintione, con tutto che ove si è parlato del duello per odio se ne sia ragionato, perché il Cavalliero, per rimediare al nascimento dell'inimicitia, o nell'estinguerla poi che sia nata, possa pigliar i veri termini di poter traponersi e consigliar la pace. Noi possiamo odiare un huomo per qualche suo difetto, o perché non ci conformiamo di natura, come anche odiamo alcuni animali con tutto che non ci offendano; gli portiamo odio, non lo vediamo [c. 290v] volentieri, ma non per questo gli facessimo dispiacere, ne vorressimo vedergli alcun male.

La invidia difficilmente si trova che ella non habbia odio, conciosia che quella porta tristezza, amaritudine del ben altrui. Da questa nasce, come da madre, l'odio suo figliolo. Possiamo invidiare il bene di un huomo, attristarci giustamente quando vediamo la essaltatione di colui poter riuscire in danno a nostra ruina. Il procurargli contra, se non sia necessaria difesa, se non vi sia amicitia, questo non bastaria, percioché si può dar mezzo che uno non sia né amico, né nimico, ma conoscente solo, et da lontano.

La voce scopre che sia inimicitia con l'odio, col desiderio di far vendetta di qualche ingiuria ricevuta, come quando, le diamo lo aggiunto del capitale, di mortale, con dire inimicitia mortale, capitale. Se non possa essere peggior eccesso, presupponiamo con quella

giunta che sia nell'ultimo grado del peggio, come che possa anche stare la inimicitia non mortale, non offensiva, non odiosa, la quale porterà più presto segno di ritiratura. Gliè vero che, come diciamo, tali sono inimicitie [c. 291r] che nella Cavalleria si intende il peggio, conciosia che il Cavalliero o deve essere amico alla libera o nimico, o non amico né nimico.

La inimicitia corre alla conditione del duello, che solamente per gravissime cause sia da concedere. Non senza gran cagione si deve lassare l'amicitia per passare all'inimicitia. Così fatto discorso facciamo, percioché da queste divisioni, ne' trattamenti delle paci, conoscendosi li principi delle inimicitie onde nascono, da odio, da invidia, da leggieri, da mediocri, da gravi, da gravissime ingiurie, il Cavalliero, che sarà mezzano per la pace, possa scientificamente venir combattendo l'offeso, et l'altro che ha ingiuriato, a passo passo per la unione, e per la pace.

*Che il mediatore per la pace ha da presupporre di trovare molte difficoltà prima che arrivi al fine.*

Nasce nell'offeso un impeto di vendetta fomentato dall'ira, che causa in lui tutto questo insieme di rossezza ad alcuni, ad altri la pallidezza del viso, un tremar di membra, impedimento di lingua, asperezza, oscurità negli occhi, essageratione di voce con gridi inordinati, confusione [c. 291v] di sententie di parole. Merita scusa, compassione insieme, colui che ingiustamente si trova caricato.

Con questa consideratione di trovar difficoltà per la pace, il Cavalliero mediatore andarà pigliando il tempo, l'occasione, lassando che cessi l'ira, la quale fa come le evaporazioni che si trappongono tra noi nel levare del sole, che ce lo fanno parere maggiore. Verrà considerando a passo a passi con qual modo sia da cominciar il ragionar dei pace, farà suoi fondamenti niente minori, che facciano per voler dare un risoluto assalto per forzare una città. Diffiniamo la difficoltà esser quei mezzi, per li quali camminiamo ad un terminato fine, con molestia grave, con rischi, con affano d'animo, sia con lunghezza o brevità di tempo.

*Il Cavallier mediatore deve avvertire che nel trattar la pace non si faccia egli nimico di una delle parti.*

Ne' trattamenti della pace accadono tante e così varie parole, dispute, essempli, ragioni, riprensioni honeste, che bene spesso sogliono portare gran dispiacere all'una delle parti, et anche [c. 292r] ad ambedue. La onde o le inimicite si augumentano, e divengono incurabili o il medesimo mediatore resta nimico dell'uno, et si fa nuova querela. Sempre che si verrà considerando questo rischio, sottenderà l'avvertimento, si verrà pensando al rimedio, si starà avvertito nel considerare la qualità delle parole, che si hanno da usare rispetto alle persone, et la natura loro. Basterà a noi haver dato la avvertenza della rubrica, perché si cammini a passo a passo, et si vada al sicuro al termine della pace.

*Sarà sempre havuto per imprudente colui che vien tentato di pace se, trovandosi in una querela, sia impatiente, prorompa col mediatore, et dia cagione d'entrare in un'altra querela sopra la prima.*

Chi può dubitare che così non sia, come mostra la rubrica, et che per imprudente, et indegno Cavalliero debba esser tenuto colui che vede un altro Cavalliero entrar mediatore con buon fine, con animo di Cavalliero che riceva ricompensa di ingratitudine o d'insolentia? Abbiamo maggior obligo noi di esser cortesi e pazienti con quelli che ci vogliono far bene, che con gli altri [c. 292v] che non fanno né bene, né male. L'offeso sta alla conditione dell'infermo, il mediatore, come si è detto, del medico. Per insensato et pazzo sarà tenuto sempre l'ammalato, se ributtarà il medico, se non vuole ubidirlo, non vuole honorarlo. Ingrati e sconvenevoli saranno li nimici, se non honoraranno e non riceveranno a gran mercede d'haver un Cavalliero, che pigli fatica d'accomodar le loro differenze e di riunirli in buona, et santa pace.

*Pace che cosa sia.*

Habbiamo nel prohemio di questo decimo trattato della pace di noi in noi, quando gli appetiti obbediscono alla ragione; di quella verso Iddio, per la coscienza che ci troviamo pura et candida, et tranquilla, voltati tutti alla divina bontà per quella pace; e quella unione che habbiamo con gli huomini anchor nimici, della quale hora ragioniamo. Pace intendiamo per quella concordia che di nimici ci rende amici. Altro non vuol dir pace in generale, che un ordine di quelle cose che sono pari, et dispari, alle quali si dà il suo debito et convenevol luoco. Ella è una concordia, una ordinata [c. 293r] tranquillità, una unione di huomini buoni, a buon fine, con buona intentione.

Pace non si potrà chiamare quella unione, che viene fatta fra huomini scelerati con mal fine, con mal operare, della quale parlò Iesù Christo in San Matteo, al Decimo, ove disse: «Non crediate che io sia venuto a metter la pace in terra, non son venuto per la pace, ma per mettere il coltello, e la spada». Pace non si può chiamare quella dei maligni, de' simulatori, de' proprij traditori, che mostrano di fuori la veste di pecora, e dentro sono lupi e rapaci. Misera afflittione, non vera pace sarà quella che non habbia il fine buono, che non sia fatta con buona et vera intentione, con animo candido et puro, con ferma resolutione di osservarla, con ogni sincerità di cose.

*Vilipendio, dispetto, insolenza, soverchiarìa, oltraggio, queste voci che vogliono inferire.*

Io haverei dato luoco a questi vocaboli nella parte ove ho trattato delle ingiurie, che propriamente portano con esse loro ingiuria manifesta. Ma perché parliamo della remissione delli oltraggi con trovar forma alla pace, ho giudicato rammentar di nuovo [c. 293v] sotto questi nomi le ingiurie, le quali stanno nel più, e nel meno; perché li mezzani, che haveranno a traporsi, possano mostrare con la forza medesima della voce quando sia da ridurre l'offeso alla mansuetudine, et colui che ha fatto l'offesa all'humiliarsi.

Diciamo, adunque, che vilipendio non sia altro che havere a vile una cosa, che parrà a noi degna d'esser havuta in stima, in honore, in rispetto. Dispetto è voce che mostra una contradditione che sia contentiosa, fatta con mal garbo; anchor che in quella non sia parola ingiuriosa, scopre non di meno mal animo in colui che contraddice o fa cosam che chiaramente mostri farsi in dispetto, come dire, uno che faccia favore al nimico di un altro.

La insolenza si vede in colui che, trovandosi in luogo ove siano huomini di gravità, di honore, senza alcun riservo parla di quelle cose nelle quali gli altri hanno notitia e fondamento maggior di lui, et vuole vincere ad ogni modo la sua opinione. Uno può essere insolente senza manifesta offensione né di parole, né di fatti, può anchor essere con l'uno, e con l'altro modo. La più commune significatione di questa voce sta nel voler vincere, come si è [c. 294r] detto, la sua opinione, et con poco rispetto di quelli che meritano di essere stimati.

Si uniscono insieme due vocaboli, quando vogliamo dar biasimo ad uno che sia poco riservato, che sono insolente presuntuoso, come che presuma entrar ne ragionamenti e ne' luoghi con poca avvertenza, con tentar cosa sconvenevole a lui.

Diciamo anche che uno habbia fatto una grande insolenza quando, con forza maggiore, habbia assaltato uno. Nondimeno, il proprio vocabolo sta, come si è detto, senza fatti, et quando sia più di parole ci voltiamo alla voce della soverchiaria, nel modo che habbiamo detto in altri luoghi.

Il nome dell'oltraggio porta et parole et operationi, unite contra di colui che viene offeso, con intentione di volerlo oltraggiare, fargli carico, et dishonore. Può essere di parole solamente, et con più proprietà nell'uso commune, col quale diciamo: «Il tale ha fatto a colui un grave oltraggio di parole».

*Vergogna che cosa sia.*

La vergogna è una perturbatione, una infirmità dell'animo causata dalla fissa immaginazione di alcuno sinistro accidente, che ci [c. 294v] sopravvenga per nostra colpa o senza che pare a noi, che ci porti infamia et dishonore. Come per essemplio se, alla presenza di huomini di gravità, facessimo cosa non convenevole alla professione, o al grado nostro. Nasce la vergogna per una cosa mal fatta o detta ne' tempi passati, nel presente e nell'avvenire ancora, come quando fossimo sforzati a dover fare, o che havessimo fatto cosa come di sopra. Pigliamo vergogna di una offesa che ci venga fatta, sia come si voglia, che tocchi l'honor nostro.

Glìe vero che maggiore o minore ella riuscirà se la colpa di noi sarà maggiore, et minore. Non si vergognano li huomini che, assaltati, facciano il debito loro nel difendersi da una offesa fatta con soverchiaria, Nasce la vergogna in quel tempo, che si doveria fare, et non si fa risentimento, Allora pare a noi meritar biasimo quando, come si è detto, non facciamo quello che da gli huomini viene giudicato che doveressimo fare.

*Che la vergogna è nutrimento dell'ira, et questa è madre della vendetta.*

Noi veggiamo che dalla offesa che ci è fatta nasce la vergogna, [c. 295r] la quale ci dà a credere che, se non facciamo la vendetta, veniamo a diminuire della fama e della dignità. Questa partorisce l'ira, la quale divien maggiore quanto più appare maggiore la vergogna. L'ira pregna, gonfiata dalla vergogna, partorisce come madre la vendetta, che poi è figliola e consolatrice di quella perturbatione, che causa la vergogna. Così possiamo dire intorno alle offese che riceviamo da altri. Quelle che noi facciamo senza cagione, o le male operationi, o detti che usiamo non causano ira, ma la vergogna resta in noi accompagnata da una

dispiacenza e perturbatione abietta et vile, le quali accrescono ogni hora più l'infirmità quanto più ci riduciamo alla memoria la cosa passata, o che facciamo, o che vogliamo fare.

*Che il Cavalliero che vorrà essere mezzano al trattar la pace fra due o più Cavallieri, deve haver chiara notitia della cagione della inimicitia e della qualità delle persone.*

Noi sotto questa rubrica possiamo trattare che quelle dichiarazioni che si sono fatte di sopra e l'altre tutte, che sono notate nella parte ove si è ragionato delle ingiurie, tutte devono essere [c. 295v] in notitia del mezzano; perciocché, come egli intenderà la cagione della inimicitia, scoprirà la qualità della offesa, la quale è voce generale, che porta con essa lei tutte le spetie di querele e ingiurie che si sono dette di sopra.

La propria di lei è questa, che sia tale, che colui che è offeso possa richiamare e dolersi dell'altro, che lo ha offeso. Se il mezzano, col ricercare l'origine della inimicitia, troverà che non vi sia concorso l'animo di colui che ha offeso o altra qualità, che ella non si possa chiamare offesa, come fra padre, et figliolo et simili, che sono annoverati di sopra. Da questo bene intendere la cagione, dalla cognitione delle sorti delle offese e dalla qualità delle persone nimiche, potrà far giuditio buono et sicuro, sopra il fine che si può sperare intorno la pace.

*Un Cavalliero mezzano, per grave e mortale che sia la inimicitia, non deve mai disperare della pace.*

Mostra la rubrica il proprio et vero offitio del Cavalliero, il quale, col fine della pace, sia egli generale di essercito, combatta e habbia la vittoria, sia egli Cavalliero particolare, il fine di lui altro non è che il trattare, il combattere per la pace, per la quiete di sé stesso, [c. 296r] della patria, del Signore et delli huomini tutti. Castiga gli insolenti, come huomori che ribellano contra il corpo della città, o della casa, che vogliano turbare la santità della pace. Non deve disperare di ottenerla, conciosia che molte volte andiamo pensando desperatione ove ella non è. Il tentare, il procurare, il trapporsi fra due nimici non è altro che un combattimento che facciamo con l'animo loro, sono uno et più assalti all'uso di guerra, per venire al nostro intento. Non deve un Cavalliero lassare quel che è di sua propria professione, che è il combattere per il fine della vittoria.

Non si acquistano le vittorie, non diletano, se non hanno nimici. Veri nimici del Cavallier mezzano saranno gli amici ostinati di due nimici, se egli come terzo amico dei due trattarà la pace, come verrà considerando di avere a riunire gli animi di due, come apparenti nimici del proprio di lui verrà trattando, con niente minor cura, arte, diligenza di acquistar la vittoria, che se fosse all'espugnatione di una Città, alla giornata, a fronte di uno Essercito pari al suo, Non mai perde di speranza il Cavalliero, quella sempre rinverdisce in lui, conciosia che come vediamo accadere alla [c. 296v] guerra aperta che un minimo accidente porta non sperata vittoria, non sperato acquisto di una Città o di un Regno. Così avviene nel combattere l'animo delli huomini, conciosia che una sola parola, un segno può aprire gran strada alla pace, Non possiamo fare certo giuditio degli animi degli huomini, ne' quali sono, e nascono varie opinioni niente meno di quelle che vediamo nelle diversità delle facce humane, le quali tutto il giorno ci mostrano l'arte stupenda di quel divino architetto che ha fabricato col cenno tutto quello che con gli occhi scopriamo, Potrà il mezzano nel trattar la pace entrare con la

medesima intentione, come si è detto, che egli entra per l'acquisto di una Città, di un Regno, per conseguire una vittoria con una giornata campale, et con buona speranza.

*Che altra sorte di satisfatione si deve dare a un Cavalliero per scontar una sua offesa, altra ad uno di altra professione.*

Avvenga che in tutte le professioni si diano alcuni luoghi communi, alcune massime et regole, che pare, che servano ne' propositi [c. 297r] di quella, non è però che nella medesima non si habbiano certe considerationi et circostanze che riducono la cosa che si tratta alla giustizia, onde si levano gli inconvenienti che accadariano quando si stesse nella medesima generalità. Et regola sarebbe quella della susseguente rubrica, la quale, se avesse luoco in ogni sorte di persone, di professioni, causaria molti inconvenienti che si verranno dicendo.

La onde, che diciamo che altra sorte di satisfatione si haverà a trattare ad un sacerdote d'una offesa, che riceva da un altro simile; altra ad un artefice; ad un dottore; ad un notaro; ad un villano; altra ad un Cavalliero offeso da una donna; da un frate; da un villano; da un infame nato di bassa conditione, che non sia soldato. Altra darà il suddito al suo Signore; altra il soldato al capitano. Così discorrendo, grande sarà quella consideratione del Cavallier mezzano quando verrà trattando della pace, se, come si è detto, haverà il rispetto della rubrica.

*Le ingiurie di parole si levano con parole, quelle di fatti con fatti.*

[c. 297v] La regola sta, come di sopra, fondata con ragione, perciocché le obligationi si disciolgono col medesimo modo, e per la medesima strada, che si fanno. Leggisti hanno intorno ciò più di una legge, et con diversi essempli. La Cavalleria tiene il medesimo stile, la quale, quando tratta della remissione delle ingiurie, se sono di parole, le leva con le contrarie, come si dirà più avanti, se di fatti, con fatti maggiori le estingue. Basta che stia la regola, la quale, se si mette unita con l'altra precedente, si restringerà e modererà secondo la qualità delle persone. Conciosia che si può dar istanza che una offesa fatta da una donna, da un fanciullo, da un pazzo, non richiederà satisfatione secondo la regola, ma d'altro modo. Così anche dovendosi soddisfare un frate, un villano, un huomo infame si doverà avere quella distinctione che si mostrerà.

Questi che vogliono che le parole possano levare i fatti non hanno forse considerato la regola di sopra, et col pensiero di portar più facilmente unione et concordia, temo [c. 298r] che non diano strada a maggiori inconvenienti delli insolenti, che confidano di fuggir la vendetta dell'offeso con le parole, siano per correre più facilmente a scandali. La remissione è pena del peccato, se leviamo la pena condecete al delitto, mettiamo in confusione la giustizia di Cavalleria che sta nella pena, e nel premio. Né vale quella ragione che l'animo che fa l'errore patisca egli, perciocché veggiamo avvenire il contrario nella giustizia ordinaria; nella quale, se uno offende un podestà con uno schiaffo, o fa altro delitto, vien punito nella mano con essergli tagliata o, se più grave, vi perde la vita.

Ciò avviene per punir l'animo col punir la parte, ove egli sta, poiché, come dice il filosofo, l'animo è tutto in tutto, et tutto in ciascuna parte della persona. Mostra la esperienza che, come vogliamo cavare una confessione da un reo, il Giudice dà tormenti al corpo, perché l'animo collegato con la carne per lo dolore confessi; allora vien punito l'animo come si

punisce il corpo. Che sia il vero, contra un huomo morto non si procede a pena alcuna, come essendo separato [c.298v] dall'animo habbia nome di cadavere, e non più di huomo.

Stiamo pure nella regola di sopra con quelle limitationi et intelligenze che se le daranno, che la troveremo piena di giustitia. Non lassaremo in questa, come in ogni altra cosa, di riportarci a chi alla meglio terminerà, conforme alla Santa Catholica Romana Chiesa.

*Le ingiurie si rimettono con espresso, et con tacito consentimento.*

Il giuriconsulto in questa parte procede con honor di Cavalleria, la dove dice che con dissimulatione si rimettono le ingiurie. Il Cavalliero è obligato più degli altri ad havere il volto, i gesti niente meno che le parole conformi all'animo suo, deve amare, et odiare a fronte aperta. E si come il leggista vuole che, ogni sorte di persone, li risi, i giuochi, il mangiare, il bere con colui che ha offeso levino le ingiurie, maggiormente la legge deve havere luoco nel Cavalliero. Che, se altramente dicessimo, lo faressimo adulate, simulatore, nimico segreto, traditore et bugiardo. La onde, [c. 299r] la regola sta sincera, la quale patisce eccezzione in caso che fossimo invitati a banchetti di Principi, a feste di parenti, a certe cerimonie che si usano di fare, ove si conoscesse il riso, il mangiare, il bere esser principalmente fatto per altra cagione, che per rimettere la ingiuria.

*Un procuratore, un padrino d'uno che sia nimico dell'altro, non si intende che habbia rimesso l'ingiuria se parla o ragiona come procuratore, o come padrino.*

Sempre che noi negotiamo o trattiamo qualche cosa, se non protestiamo che negotiamo come procuratori, si presume che tutto facciamo in proprio nostro nome. Ma quando chiaramente si conosce, che il trattare, il negoziare si faccia da huomo sostituto d'altri, il trattamento non rimette l'ingiuria. Di modo che, temperando la regola precedente, faremo la medesima conclusione che si è fatta in quella, che allora verremo ad haver rimessa la ingiuria quando quei risi, quei mangiari, quei honori, che facciamo [c. 299v] a colui che ha offeso, non possono havere altra interpretatione che di remissione. Di modo che, se per gran necessit , per timore di perdere la vita, cavassimo la beretta, ci inchinassimo, facessimo altro atto simile di riverenza verso colui che ci ha fatto la ingiuria, potressimo iscusarci et tornare alla libera a scoprir l'inimicitia, senza calunnia nostra. Il somigliante diciamo se prestiamo orecchio ad un oadrino o ad un procuratore di un altro, che esso padrino fosse nostro nimico.

*Una ingiuria che sia una volta rimessa non si pu  rinnovare senza gran dishonore dell'offeso.*

La fermezza, pi  che in tutte le altre professioni,   necessaria nel Cavalliero. La regola che mostra il leggista, che quella via che si elegge sia da seguitare, ha luoco pi  honorato nella Cavalleria, conciosia che al Cavalliero pi  che agli altri conviene di ben pensare quello che egli fa, et la via che comincia, seguitarla fino in capo. Non per questo vogliamo [c. 300r] inferire, che sia da continuare una cosa mal fatta, ma si bene   da stare nelle buone operationi, come quella della quale parla la rubrica. Conciosia che il rimettere la ingiuria   opera degna di Cavalliero, quando si rimetta come conviene; et se non   da Cavalliero, perch  col rimettere si

faccia carico a noi stessi, se vien rimessa con honore, non è lecito il pentirsi, se con dishonore et con espresse parole, di lui è la colpa, poiché non si fa degno del nome che tiene. Se con dissimulatione, come si è detto, perciocché in lui si nega la dissimulatione, il tacito consentimento succede al pari dello espresso.

Estinta la ingiuria sarebbe sconvenevole che quello che una volta ad uno è piaciuto in honore, et quiete al terzo, si potesse in danno suo, come di cosa morta, tornarla in essere. Sendo che a similitudine delli contratti sta la regola, li quali sono nel principio voluntarij, ma riescono necessarij, celebrati che siano con il consentimento di ambedue.

*Una ingiuria rimessa in pericolo di morte nella confessione non si può rinnovare.*

[c. 300v] Concordiamo col giuriconsulto, il quale fa la medesima conclusione che facciamo noi e con ragione, perciocché, se altramente dicessimo, faressimo il Cavalliero huomo incostante, poco religioso, e bugiardo affatto. E così saria, poiché verrebbe a mancare a Dio medesimo, alla cui Divina Maestà viene fatta la promessa et con l'animo di osservarla in perpetuo, et acquistata ragione incontente all'offeso. Come potrebbe comparere mai in luoco, ove siano Principi et Cavallieri, con qual faccia, se mancasse a ciò che con la fede in coscienza avesse rimesso a Dio? Noi non ragioniamo del modo che il leggista ragiona, che si intenda rimesso il rancore, ma non l'interesse dell'ingiuriato. Conciosia che vogliamo attribuir a carico di quel Cavalliero, che ne' giuditi civili vada ricercando gli interessi particolari, dietro a una rimessione d'ingiuria, la qual rimessione in bocca a Cavalliero interpretiamo sempre nel più largo et ampio modo che si possa interpretare a favor di colui, che ha fatto la offesa.

*In qual si rimetta la offesa, anchor che non si vanga ad altro atto di toccar la mano, o di bacio, la pace si intende per fatta et stabilita.*

[c. 301r] Quelli abbracciamenti, quei baci, quei toccar di mani che sogliono succedere dietro alle paci, non sono di sostanza tale che senza quelle non si habbiano per fatte et stabilite. Facciasi con parole, con cenni, o come si voglia, quelle cerimonie che seguono sono abbondate in segno della pace e dell'amicitia, ma non per questo portano più forza nella Cavalleria di quel che porta il cenno solo. Il quale, come si è detto in molti luochi, ha la forza di un contratto il più stipulato et giurato, che possa haversi fra leggisti.

*Altro è far pace, altro è perdonare, altro è haver misericordia.*

Bisogna che il Cavallier mezzano, nel trattamento delle paci, habbia piena notitia delli termini, delle voci tutte, che intorno alla querela di offese possono accadere, con la differenza che sia da avere da huomo a huomo. Se trattiamo [c. 301v] concordia tra due parti di professione di Cavalleria, staremo nella voce della pace. Se si tratterà tra un Cavalliero offeso et un huomo basso, che si proferisca alla restitutione dell'honore, dal Cavalliero non tratteremo di pace, ma di perdono. Se di qualche huomo infelice, sfortunato, caduto in qualche calamità, che voglia unirsi col Cavalliero, usaremos la voce che gli debba haver pietà, misericordia, habbia ad usar la clemenza.



Con li medesimi vocaboli governeremo una concordia tra il suddito e il proprio Principe, con mostrare che in questa della misericordia i Signori possono farsi somiglianti a Dio, l'ira de' quali Signori, come mostra Aristotele, è tremenda et terribile; perciocché servano la vendetta a luoco et tempo, hanno il potere, col quale, facendo unione il volere, si danno in preda all'ira. La quale, distillando secondo Homero il male dal petto delli huomini per la speranza della vendetta, sta come sprone, che sollecita la offesa contra colui che ha fatto la ingiuria, senza rimedio di poter far difesa.

*Altro è baciare la faccia, altro il ginocchio, altro il piede.*

[c. 302r] La sopradetta rubrica vien concatenata con la precedente, conciosia che il bacio della faccia presuppone parità, uguaglianza di grado, di professione, sendo il capo membro divino il più principale; la faccia che mostra la sembianza di Dio benedetto, ove si scoprono con gli occhi due soli, ove sta la lingua ambasciatrice de' concetti dell'animo. Colui che più si avvicina col bacio al capo del Principe, che stia a lui più propinquo, vien più honorato.

Per la qual cosa, trattandosi di pace con uguali di grado, si tratterà del bacio della faccia, o della bocca. Concludendosi con persona bassa, si ragionerà del bacio della mano o del lembo della veste. Se tra un Principe et un suddito, si mostrerà che siamo nel caso del ginocchio. Con un infame, della misericordia, et così nel bacio del piede, al quale del piede nella nostra età hanno i Principi et gli altri tutti solamente della persona del Papa. A Principi, per grandi che siano, bacciamo la veste o la mano, et, come vogliono farci favore, aprono le braccia, ci accolgono, come al bacio del petto che, avvicinandosi [c. 302v] alla faccia, mostrano quelli di stima maggiore delli altri, che bacciano la veste o più al di sotto.

*Il Cavallier mediatore deve, nel trattamento di pace, procurare con prohemio di addolcire l'ira, il dolore di colui che è offeso.*

Grande avvertenza è necessario avere nel dar principio ad ogni sorte di negotio, ma in niun altro maggiore, che quando vogliamo entrare per mitigare l'amaritudine di una ingiuria, che ingiustamente sia stata fatta ad un Cavalliero. Conciosia che l'ira, havendo per compagno il desiderio della vendetta, che nella memoria porta difetto a colui che la spera, poiché ella è perturbatione, infirmità dell'animo, causa nell'offeso una certa mutatione, una alteratione, che dà cagione, che le medesime cose siano diversamente giudicate da noi et ci paiono maggiori di quel che sono.

Il trattare con huomo irato, l'assaltarlo, come si dice, a mezza spada, senza prima prepararlo all'ascoltare, dà cagione [c. 303r] all'accresce dell'ira, all'augumento dell'inimicitia, a farne col medesimo Cavallier mezzano un'altra nuova. Perciocché, essendo l'ira passione di grandissima forza, confonde, sommerge la ragione nel profondo della mala essalatione sua. Però bisogna che egli, con l'esempio del medico nel curare l'infirmità del corpo, e con quello dell'oratore nel voler ridurre l'animo alla sanità della tranquillità, comincia pian piano con rimedi che preparino gli humori per cacciarli dall'animo et dal corpo, che così facendo potrà sperare ogni buon fine.

*Con quale sorte di prohemio sia da entrare col Cavalliero offeso.*

Habbaimo nella Cavalleria alcune voci che, se non sono dette a tempo nel trattare di mitigare l'ira dell'offeso, ad un tratto sconciano ogni cosa. Usano alcuni di cominciare che, se l'offeso non farà la pace, il suo nimico come più potente lo farà ammazzare. Seguano minacciando che il Signore lo farà mettere in prigione, gli mettono avanti morte, povertà, essilij, [c. 303v] perdita dell'anima. Sono medicine o sciropi che vogliamo chiamare contrari di diritto a questa sorte di infermità, la fanno mortale, et senza speranza di sanità.

Percioché colui che è offeso, havendo davanti agli occhi l'honore per vera vita della sua professione, ha per honorevole non havere in alcuna istimatione né vita, né robba, fare a lui, poiché si trova nella vocatione di Cavalleria, di poter salvarsi l'anima. Senza rispetto della quale vediamo, per la forza che ha il demonio, tollerata da Iddio per nostri demeriti, che gli huomini con opinione del vano honore si riducono a combattere il torto manifesto.

Il Cavallier mezzano, nel prohemiare e nel dar principio al trattamento con l'offeso, doverà dire che egli è andato a trovarlo per dirgli che gli è amico, che gli è amorevole, che perciò può essere certo che non gli proporeria cosa che non fosse in honor suo, di sua dignità; che anche egli è di professione di Cavalleria, che meritarebbe biasimo quando volesse suadere cosa dishonorevole. Con somiglianti parole deve fare la prima impressione di [c. 304r] confidenza, e tale che sia creduto che, come amico o come huomo d'honore, per l'honore di sé medesimo non fosse per proporre cosa che non portasse honore all'offeso. Seguendo che egli sa bene che della robba e della vita non si ha da tenere conto alcuno, ove vada il buon nome.

Con questi così fatti prohemij, con mostrarsi più presto parziale dell'offeso che mezzano, verrà diminuendo l'ira, ridurrà l'animo di colui alla quiete, dalla quale nasce l'udienza grata, che rende l'uditore capace di quelle ragioni, che si possono dire mettendogli sempre avanti la voce dell'honore all'utile, l'honore alla vita, alla robba, o a qualunque altra cosa che possediamo in questo mondo. Dietro le qual cose si ascoltano gli utili, chiarire che perciò utili siano, perché sono honorevoli, si propone che, ricercato di pace, non vi prestando orecchio, verrà biasimato, percioché non sarà ricevuto per Cavalliero.

L'offitio del quale è non solamente di ricevere la offerta della restitutione dell'honore, ma di comprarla in contanti per fuggire li rischi che Iddio dà a noi per altri peccati, per evitare la [c.304v] infamia, che seguirà doppo la mala fortuna di lui, battendo sempre questa parte, che il ricusare, il dar orecchio di ricevere senza pericolo l'honor suo, gli sia d'infamia, et molto maggiore è l'honore che acquista dalla propria volontà di colui, che ha ingiuriato, dall'humiliarsi si lui, che altro, che per haverlo si corre così gran rischio nel medesimo steccato, nel quale un minimo accidente può portare una calamitosa fortuna. Così fatti principii possono aprire la strada a quel fine della pace, che si desidera, che gli altri fatti d'altro modo, et come si dice fatti sgarbatamente non solo non concludono quiete, ma molte volte fanno nascere nuove querele, et augumento maggiore all'ira et all'odio.

*Che sia da trovare il principio della querela, et ben considerare quale sia stato il primo ad offendere, et qual s'intende essere stato il primo a provocar l'altro.*

Se nell'una delle rubriche di sopra si è detto che è necessario [c. 305r] trovar la cagione dell'inimicitia, sotto quella si può comprendere la medesima che facciamo, conciosia che niuno può tramettersi in comporre una lite, una differenza fra due, se prima non è chiaro qual

sia la differenza et onde habbia havuto origine, et qual di due habbia il torto. Io non niego che non si trovino alcuni casi trattati da leggisti, et che accadono tutto il giorno, ne' quali non possiamo trovare qual de' due ha ragione, et qual sia stato il primo ad ingiuriar l'altro. Percioché nella cause civili, et nelle criminali ancora, appariscono testimonij esaminati in numero pari fra due; altri sono, in una causa medesima, et attori et rei; in alcuni casi, per esser stati segreti, grande è la difficoltà di haver un minimo inditio, non che prova certa. Nascono certi accidenti fra gli huomini et così occulti, che molte volte vengono puniti gli innocenti, et assoluti i malfattori.

Noi, che parliamo delle cose che accadono tra Cavallieri, ci dilunghiamo in alcuni da leggisti et delle altre professioni, percioché, ove [c. 305v] le armi succedono in prova straordinaria, straordinarij rimedi sono necessarij per darle rimedio. Rare volte avverria che in una differenza, nata tra due Cavallieri, non trovassimo in un subito l'origine di quella, che scopre gli autori. Il quale, come si è detto nella parte ove habbiamo trattato dell'attore et del reo, è quello al quale, con fatti o con parole, con intentione di offendere, dà opera a cosa illecita; egli è il colpevole, il cominciatore della questione, et provoca l'altro.

In quanti modi si faccia questo cominciamento di questione, se ne è parlato ne' libri di sopra. Basta che la rubrica mostra che sia da trovare l'autore, sia la inimicitia con chi si voglia, contra il quale si hanno a fare prohemij et addurre ragioni di altra sorte di quelle, che si fanno con i provocati et ingiuriati. Percioché col colpevole minore di gran lunga è la fatica in ridurlo ne' principi a prestar orecchio al Cavallier mezzano, che con l'altro che ha ricevuto ingiustamente la offesa.

*Che sia da mettere in scrittura come il fatto sia passato tra i due che hanno inimicitia.*

[c. 306r] Il fondamento del rappacificare, come si è detto, sta tutto nel bene intendere come sia passata la questione. In niun altro miglior modo si può fare questo effetto, che con consentimento di ambedue si narri a punto, come sia passata la cosa. Sopra la quale, havuta che si sarà consideratione, si potrà venir trattando qual sorte di satisfatione sia da dare all'offeso per persuaderlo alla pace. Mostra la rubrica il rischio di nuova querela quando, con schiette parole, si narrano le differenze, percioché si negano, si interpretano secondo la volontà di chi le dice, che così non avviene s'elle sono messe in scrittura.

*Che sia più honorevole il perdonare, che il far vendetta. Che cosa sia perdono, che cosa vendetta.*

Lassiamo hora di ragionare come christiano quel che sia espediente secondo la legge nostra nel rimettere le ingiurie, diciamo, che la rubrica, secondo la Cavalleria, vien lodata come honorevole, conciosia che altro non sia il perdonare, che [c. 306v] concedere in dono quello che è nel potere nostro di ritenere per noi, et poter darlo. All'ora veramente perdoniamo, quando colui che ci ha offeso si trova tanto inferiore a noi, che sia notorio che possiamo far vendetta di quella ingiuria, che habbiamo ricevuto.

Percioché vendetta, col mutare la prima vocale dell'*e* in *i*, dirà *vim detta*, come sia detta forza; che così si fanno le vendette, le quali sono con tanta forza, con tal apparato, che al sicuro si vada a dar castigo a colui che ha fatto la ingiuria. Noi potremmo dare molti essempli

che il perdonare sia di magnanimo, di honore. Ma basti questo per la descriptione della voce del perdonare, che all'hora habbiamo dell'honorevole, quando chiaramente si conosca che possiamo, et non vogliamo, con forza superiore farne altra vendetta. Sendo che il perdonare a colui che si humilia sia il proprio del magnanimo, il vendicare contra un così fatto del vile, dell'austero, del crudele, voci tutte sconvenevoli a Cavalliero.

*Le ingiurie di fatti, che dishonorano, sono le pugna, guanciate, le bastonate. Al perdono delle quali, affine che vi sia l'honore dell'offeso, è necessario che si verifichi la voce del perdono, et che vi sia la remissione.*

[c. 307r] Chiamiamo queste di fatti le più dishonorevoli dell'altre tutte, così per l'animo di colui che offende, come dell'offeso. Conciosia che la prima tratta l'offeso da facchino, da famiglio, a quali si danno pugna al volto e ne' denti; la seconda da fanciullo; la terza da huomo vilissimo, come schiavo. Queste divengono più et meno dishonorevoli secondo il modo che vengono fatte. Percioché, se uno deve guardarsi dall'altro come nimico et si lassi accostare et dare uno schiaffo, la offesa può chiamarsi ardita et nobile, per la mano che gli ha posto il nimico sopra il viso, et senza soverchiaria porta dishonore all'ingiuriato con vergogna di lui, come di vile, et di poca resolutione di Cavalliero.

Se l'offeso inavvertitamente, non dovendo guardarsi, venga offeso, et che l'offesa nasca come da amico, il vituperio, il dishonore è di colui che offende, il carico [c. 307v] è minore nell'offeso. Il somigliante diciamo della bastonata. Le piattonate portano minor carico delle due di sopra, percioché pur si danno con arme; minor di questa è la ferita rispetto all'istrumento col quale si fa la ingiuria, per esser arme da Cavalliero, la quale non mostra lo sprezzo, come gli altri modi.

Se vogliamo trattare che le prime siano perdonate con honor dell'offeso, gliè bisogno che colui che ha offeso, resti nel potere, nell'arbitrio dell'altro, et di maniera che egli possa, se vuole, vendicarsi.

*Che il mettersi nell'arbitrio dell'offeso porta consideratione se la offesa sia stata provocata, o pur fatta ingiustamente.*

Se noi vogliamo stare nella consuetudine, che vediamo hoggi osservarsi in molti luochi, che per ogni ingiuria di fatti si vuol la remissione senza trovare perché sia nata, ove cerchiamo di trovar modi convenevoli [c. 308r] alla pace, introdurremo nuove inimicitie. Conciosia che non sia da haver dubio alcuno che colui che è provocato meriti scusa grande, colui che provoca l'altro grande imputatione.

L'attore che nuoce con la offesa, che provoca l'altro, deve essere punito nella Cavalleria come turbatore della santa pace, della quiete, di quella fraternità di Cavalleria, che avanza le altre tutte che sono in questo mondo. Che, se altramente dicessimo, nascerebbon due inconvenienti: l'uno, che si daria animo agli altri di far male; l'altro, che i delitti non haveriano la pena condecete al peccato.

Se vogliamo dare una piena remissione del medesimo modo a colui, che si ha procacciato la bastonata, lo schiaffo et l'altre, come all'offeso ingiustamente, formaremo una ingiustitia manifesta senza distintione alcuna. Però debbiamo, come si è detto di sopra, trovar l'origine

della querela, et se colui che è provocato è ricorso alla offesa de' fatti, che habbia ecceduto il modo, la misura [c. 308v] della vendetta, deve egli venire punito dell'eccesso, non del tutto, come sia a tollerare; et non punito parimenti come l'altro, che senza alcuna cagione habbia fatto l'offesa.

*Che sia necessario dare i gradi nel satisfare l'offeso che convengono alla qualità della offesa, et anche nelle offese di fatti si possono trovare satisfationi condecanti senza mettersi nell'arbitrio dell'altro.*

Presupponiamo che, alla presenza de' molti Cavallieri, venga un insolente et sinistro huomo, che senza alcuna causa dica ad un Cavalliero una gran villania, o voglia dargli, come usano certi bravi, un dito nell'occhio, che il Cavalliero con un bastone gli dia una bastonata. Questo insolente vorrà egli la medesima sodisfatione, che l'altro ingiustamente offeso? Se diciamo di sì confondiamo la equità, la honestà di Cavalleria e il medesimo rigore di quella, che non [c. 309r] permette il delitto impunito, non tollera la insolenza in modo alcuno.

Bisogna pervenire a certi particolari, che la regola, che parla della remissione nelle ingiurie di fatti, piglia eccezione in quelle ingiurie che ingiustamente vengono fatte, et non nelle altre, che hanno havuto qualche giusta cagione. Seguiranno molti inconvenienti, se volessimo usare nella mala usanza, come che uno facendo alle coltellate d'accordo, restasse ferito, se vuol farsi pace, havendo l'altro provveduto da Cavalliero, volesse il ferito la remissione. Uno difendendosi, offendendo, verrebbe a dare all'altro la medesima sodisfatione. Uno a caso, gettando una pietra da una finestra, romperà il capo ad uno che passa. Quell'altro crede offendere un suo nimico et non è in colpa, perché lo vede in habito e in luoco del nimico, l'offende in scambio. Uno spinge, dà un'urtata inavvertitamente. Se questi così fatti doveranno gettarsi a ginocchi di uno come se l'havessero offeso con male animo, viso, verbo et opere, si confonde la giustitia, la quale diverrà [c. 309v] espressa ingiustitia.

La rubrica, adunque, dà quella avvertenza che dà il medesimo iurisconsulto, che sia da distinguere e dare le pene conformi alla qualità del delitto, che sia da havere consideratione da offesa a offesa sia di fatti o di parole, come si verrà dicendo.

*La remissione succede nella Cavalleria in luoco della pena capitale ne' delitti de' giuditij ordinarij. Che un Cavalliero peccarà sempre nella sua professione et con peccato mortale, quando sia obligato, et non voglia rimettersi.*

Se vogliamo considerare la ragione di una prescritta usanza, come è questa della remissione, et vogliamo pigliarla per il fine ch'ella è trovata, ci avvederemo essere giusta, santa et conforme a un vero Cavallier Christiano o d'altra legge che egli sia, se di Cavalliero un infedele può havere il nome. Noi vediamo conforme alla legge di natura, che ogni peccato merita castigo et vien punito. Et quando [c. 310r] altra ordinaria giustitia non si trovi, quel rimorso della propria coscienza, che stimola il delinquente in ogni tempo, succede in vece di pena, et forse maggiore della corporale, perché la ferita, e l'infirmità dell'animo è di tormento di gran lunga maggiore di quella del corpo.

Il peccato, adunque, porta la penitenza. Colui che toglie la robba d'altri è obligato alla restitutione, se toglie l'honore maggiormente, per difesa del quale non si tien conto della vita,

anzi si preferisce alla vita. Maggiore peccato non si può trovare nella Cavalleria che l'offendere un fratello, un prossimo contra la giustizia. Con la quale offesa se gli leva l'honore, che è quel ben divino, quel premio della virtù che mostrano Homero, Platone et Aristotele. Il peccato è gravissimo, la pena deve essere grave condecante al delitto. La remissione è la più grave pena che si possa dare nella Cavalleria. Et non è dubio che più dishonorevole è lo stare ostinato a non voler soddisfare colui che è offeso, et così sopra una ingiustitia accrescerne un'altra, et sopra uno [c. 310v] inconveniente aggiungerne un altro, che rimediare al primo e fermare, e fare quel che porta la giustizia di Cavalliero, che vuole la restitutione integrale dell'honore dell'altro. Merita un Cavalliero essere spento del libro degli honorati quanto ostinatamente persiste in non volere emendarsi, resta scomunicato et indegno in tutto di quel nome di Cavalliero.

*Che la remissione di colui che ha offeso un Cavalliero senza causa alcuna, deve essere libera.*

Perché possa essere libera et assoluta bisogna ch'ella si faccia in luoco libero, senza rispetto di alcuna persona, che la forza sia superiore nell'offeso in tanto, che per niun modo si possa pensare, che non resti nel poter di lui di vendicarsi se vuole. Grande è, invero, questo fatto, et in molto honore dell'ingiuriato, poiché l'offendente di proprio volere si va ad humiliare, si fa soggetto all'offeso. Et con honor maggiore può starsi l'offeso, che se nello steccato l'avesse ammazzato, [c.311r] o fatto prigionie, perciocché niuna cosa possiamo avere a nostra maggiore satisfatione, che quell'animo che ci ha offeso, esponga la persona sua alla discretione nostra, et di propria volontà facciasi questa remissione, per propria volontà, per avvedersi dell'errore o per timore dell'altro.

Ne l'uno et l'altro caso non si può desiderare satisfatione, che sia maggior di questa, conciosia che la volontà sforzata si chiami volontà, non è però vera volontà, vero animo, non ha quella forza, non rende quello honore, come la propria non sforzata volontà. Perciocché nello steccato bene spesso ha più potere la fortuna, per dire meglio, la provvidenza di Dio che il valore. Se fuori di quello il cenno solo dell'offeso opera più che la forza et la fortuna, l'honore sarà maggiore di gran lunga di questo modo, che dell'altro.

*La remissione si deve interpretare fatta per debito di Cavalleria in buona parte, et non fatta per timore.*

Noi, in tutto quello che possiamo, dobbiamo interpretare in buona [c. 311v] parte l'animo del Cavalliero, et che, facendo una operatione, la faccia a quel fine migliore et con quel animo buono, et con quella cortesia che conviene. Il timore non si deve presumere, che porterebbe infamia di viltà, conciosia che subito che uno entra nella Cavalleria, si presuma buono et sufficiente nella sua professione con quelle virtù, che si danno a Cavalliere.

*Che l'offeso deve corrispondere di cortesia nell'atto della remissione.*

Se un Cavalliero che ha offeso usa cortesia, ci leva di tanti rischi, travagli et affanni, per li quali siamo sforzati a passare per ricuperare l'honor nostro, perché non dobbiamo usare verso

lui la medesima cortesia di abbracciarlo, di riceverlo in buona, et santa pace? Niuna professione più della Cavalleria è obligata a corrispondere di cortesia. La onde, infame et mal huomo sarà ricevuto in ogni tempo l'offeso se batterà, se usará atto sconvenevole contra colui che si rimette.

*Che colui che si rimette, anchor che fosse battuto, non perde punto dell'honore.*

[c. 312r] Se vogliamo che dietro all'errore sia honorevole l'emendarsi, et che l'ostinatione, che è voce di vitio, sia biasimevole, colui che si emenda, che vuol rendere l'honore che ha tolto al Cavalliero, che fa quel che la giustitia permette, fa quel che vuole la legge di Cavalleria, fa cosa lecita, convenevole, piena di buon esempio. Fa, come dico, cosa honorevole, poiché piglia da sé stesso la penitenza e la pena del peccato.

Dietro a così fatta humiltà, segua quel che voglia, per difetto dell'altro a cui si humilia, che niun dishonore gli può venire, conciosia che dà atto ragionevole, dà atto giusto, che porta virtù con esso lui, per esser difficile. Come della virtù nasce l'honore, così da questo deve avvenire l'honore, et non biasimo. Dishonore et biasimo sarà sempre più di colui che offende, che nell'offeso. Conciosia che vergogna, come si è detto, di sopra altro non sia, che una ferma opinione che nasce in noi se facciamo o non facciamo una cosa, che sia per darci infamia presso i buoni. Vergogna sarà sempre in colui che, dovendo fare una pace, faccia nuova inimicitia, mostri scortesia et essere indegno d'esser Cavalliero.

*Che uno che sia battuto nella remissione non può essere ricusato a duello, né rimproverato di questo atto.*

[c. 312v] Da quello che si è detto di sopra nasce questa rubrica, poiché la infamia, e il vitio dishonora il Cavalliero, e lo fa indegno del privilegio del duello. Se il rimettersi non è dishonorevole, anzi è atto honesto, giusto, per quel che ne seguita, sendo il principio giusto, non può portar dishonore l'essere battuto senza colpa di colui che si rimette. Ove non è colpa, non è peccato, ove non è peccato, non vi è dishonore, però la rubrica giustamente risolva et termina.

*Che dietro alla remissione tra due Cavallieri si può honoratamente fare una pace.*

Noi presupponiamo la offesa di fatti essere stata senza cagione alcuna, presupponiamo ancora che la remissione sia libera, intanto che in niun modo si possa sospettare che sia fede, o rispetto del luoco o altra cosa, che faccia credere altramente che libertà in colui che è offeso di poter vendicarsi.

Supponiamo ancora che l'offeso non [c. 313r] offenda, ma corrispondendo alla cortesia di Cavalleria, perdoni et abbracci l'offendente. In così fatto caso, la pace è vera pace, poiché è tra due Cavallieri, poiché cammina del pari, che ciascuno ha essercitato la sua professione di far atto honesto, et giusto, l'uno di humiliarsi, l'altro di gratiare. Ambidue restano con honore, ambidue Cavallieri, ambidue si toccano la mano, uniscono con quelle palme la fede di amicitia, et col bacio gli spiriti. Così fatta unione per vera et giusta, et santa pace sarà ricevuta in ogni luoco presso li buoni, affinati, et giusti Cavallieri.

*Colui che ha offeso con fatti, essendo stato provocato, non è obligato a rimettersi nel modo di sopra.*

La remissione che habbiamo detto è pena, la quale ha rispetto alla qualità del delitto, et ultima et maggior pena che dia la Cavalleria. Maggior la chiamiamo, poiché gliè difficile far forza a sé stesso, battere, calcare la superbia, et venire all'atto della remissione. Il qual atto, con tutto [c. 313v] che non portasse altro castigo, quel rimorso, quel pentimento, quella contritione unita con l'operatione di inchinarsi, di humiliarsi, di chiedere perdono all'offeso, è di tanta forza che leva il peccato, et lo riduce di mortale in veniale, o lo estingue in tutto, in tanto che, come si è detto, come cosa estinta non può risuscitarsi mai in tempo alcuno.

Questa così fatta pena non è da darsi ad alcuno che provocato, spinto dall'ira, habbia eccesso l'offesa, perciòché la colpa sta sempre in colui che è il primo a muovere, et a turbare la fraternità de' Cavalieri. La colpa sta nel primo, che provoca l'altro. Il provocato è in colpa, poiché dalla offesa che egli riceve, viene a fatti, che non dovrebbe venir tanto oltra, forse perché nel ributtar la ingiuria, havrebbon bastate le parole o, se la offesa era di fatti leggieri, una poco più grande havrebbe satisfatto l'honore dell'offeso.

Sono, come diciamo, ambidue in colpa. Se vogliamo andar misurando l'una et l'altra, verremo in consideratione qual delle due sia maggiore. A colui che [c. 314r] è nella maggiore daremo pena maggiore. Se fosse tanto grave la colpa di lui, che meritasse la libera remissione, gliela daremo. Se anche trovandole pari, o poco differenti dal più, dal meno, sarà necessario che habbiamo ricorso ad altri modi per stabilir la pace, che sia con honore di ambidue, come per essemplio, uno dice ad un altro che egli è mal Cavalliero, lo ingiuriato, come si verrà dicendo, potrebbe ributtar la ingiuria con la mentita, eccede, dà uno schiaffo. Il dire che uno sia mal Cavalliero lo mostra indegno di quel nome; l'ira spinge l'offeso all'eccesso, non misura giustamente la pena che dà all'altro, fa questo errore. Ma perché è provocato, tratto dall'ira, merita rispetto più dell'altro, che senza ira lo offende. Ma perché l'offeso ha il carico dello schiaffo, che gli fa ingiuria grave per esser trattato da fanciullo, et non da Cavalliero, trovandosi al di sotto, bisogna che egli all'altro et l'altro a lui, dia la sua misura della satisfatione.

Però il mediatore, combattendo l'animo di colui che ha provocato, lo può suadere a contentarsi di ricompensa minore, et di satisfare anch'egli alla offesa dell'altro. Può combattere quello [c. 314v] che ha dato lo schiaffo, che egli non habbia fatto offitio da Cavalliero a lassarsi accecare dall'ira, che habbia mostrato di non conoscere di qual modo si vendichino cavallerescamente le offese. Così fatte cognitioni mostrano strada che si trovi forma minor assai di quella remissione, che si dà da colui che ingiustamente è venuto alla offesa di fatti.

Potrà questo dello schiaffo contentarsi di parole, che colui, che ha offeso dice dovergli conoscere d'haver fatto errore, et che l'ira non gli ha dato luoco di vedere quel che voleva il giusto, con confessar dipoi che in ogni tempo habbia conosciuto l'altro per Cavallier d'honore, col negarlo a rimettergli la ingiuria. L'uno et l'altro possono contentarsi poi che colui, che ha provocato, dirà anch'egli in honor del provocato somiglianti parole d'haver pentimento, et di conoscerlo per Cavalliero.



*Uno che habbia offeso di fatti, può rimettersi ai due Cavallieri, obligarsi di star apparecchiato di ricevere dal medesimo ingiuriato tutto quel castigo che sarà giudicato da detti due o da un sol Cavalliero. In così fatto caso si può far pace, come se la remissione fosse libera.*

[c. 315r] Se veniremo ben considerando questa rubrica con le distinzioni, ella non contravviene alle altre di sopra, ove habbiamo ragionato della libera remissione, perciocché poca è la differenza che corre dal rimettersi nell'offeso, o nelli Cavallieri, che come giudici senza passione habbiano a far giuditio di qual castigo e di qual pena sia degno colui, che ha offeso. Se vogliamo ben vedere la giustitia di Cavalleria, niuna remissione si dovrebbe fare di altro modo che nel sopradetto, poiché, se vogliamo stare ne' termini che il peccato habbia il castigo condecante, et che ciascuno habbia la debita misura di qual che è suo, et niente più, né meno, qual sarà per essere miglior giudice, et più sano nell'intelletto, che un terzo Cavalliero eletto di commune consentimento?

Il quale, misurando la offesa, la cagione di quella, la qualità della persona, può far giuditio retto et giusto, poiché l'ira accompagnata dal desiderio di far vendetta non fa parere la ingiuria di altro modo, né di più peso di quello che ella è. Cosa che non avvenirebbe col rimettersi dirittamente nell'ingiuriato, il quale, tratto dalla collera, potrebbe eccedere i termini del castigo. Onde dalla buona opera, che si spera della remissione, nascerebbe contrario [c. 315v] effetto, et di diritto contra quella giustitia professione.

Sempre che colui che ha offeso userà honorate parole in honor dell'ingiuriato, et soggiungerà di voler satisfare anchor con fatti secondo la terminatione di quei due, o di un sol Cavalliero non sospetto, darà all'offeso niente minor riputatione, che se si rimettesse liberamente il lui per le ragioni di sopra. Conciosia che con l'humiliarsi in chieder la pace, con l'honorar l'offeso con parole, nel modo che si dirà, col privarsi in tutto della sua propria volontà et arbitrio, col rimettersi nel giuditio de' Cavallieri di stare apparecchiato di ricevere quel castigo che sarà giudicato, adempie, come si dice, le leggi dei profeti, et fa con mezzi giusti tutto quello che comanda la religion di Cavalleria.

La quale, come l'altre, in tutte le sue operationi vuole tre persone: il giudice, l'attore, il reo. L'attore, richiedendo che gli sia restituito quell'honore che gli è stato levato; offerendosi il reo alla satisfatione conforme alla giustitia, se l'Attore vuol [c. 316r] ricusare questa offerta, fa cosa indegna della professione che egli fa, né può haver luoco nel numero degli altri, poiché fugge la osservanza di quella giustitia che egli è obligato con la propria vita fare, che si osservi in ogni luoco, et da ogni sorte di persona.

*Con qual sorte di parole si ha da fare la remissione di sopra.*

Come il mezzano haverà concordato l'uno et l'altro, che la remissione si faccia secondo la sentenza di uno o più Cavallieri confidati, colui che ha offeso si troverà alla presenza di altri Cavallieri in luoco libero, senza rispetto di qual si voglia cosa, dirà verso l'ingiuriato: «Io mi doglio havervi offeso, so di haver errato, di haver fatto male, perché conosco haver offeso voi, che siete gentilhuomo honorato, et per tale confesso havervi conosciuto sempre. Et perché son venuto qui per restituirvi integralmente l'honor vostro, quando non bastino le parole ch'io

dico, sto apparecchiato senza riserva alcuno dire, et fare anche col rimettermi all'arbitrio vostro, che pigliate quella vendetta di me che giudicheranno questi due Cavallieri».

*Che tutte le parole che si hanno a dire da colui, che ha fatto la ingiuria, et dall'offeso si possono mettere in scrittura et farle leggere ad un terzo.*

[c. 316v] Io molte volte, nel voler concludere una unione, mi sono incontrato a fare contrario effetto, solo perché la parte che ha da dir parole contra l'honor suo, nel proferirle ha balbuttito, le ha volute dir tra denti. L'offeso, volendole alte, intellegibili, non si è contentato, di modo che con nuova querela si è portato a inimicitia maggior della prima. La onde, havendosi a pigliare il partito che ricorda la rubrica, un terzo, con alta et chiara voce, leggerà quel che contiene la polizza. Dietro la qual lettura, colui che è ingiuriato confermarà con dire: «Così dico, così confermo»; leggerà dipoi l'altra dell'offeso, il quale somigliantemente confermarà come l'altro.

La scrittura fa il medesimo offitio che la voce, perciocché spiritalmente colui che scrive, parla; la sottoscrizione ancora semplice basta, come per l'uno espresso consentimento. Quella lettura ha la medesima forza, et anche maggiore, come se le parole uscissero dalla propria bocca delle parti. Diciamo maggiore poichè sono due lingue, [c. 317r] due persone in una sola espressione, senza rischio che si possa mettere in dubio che siano state dette d'altro modo, che quel che si è convenuto tra le parti dà satisfatione maggiore a colui che è stato offeso, et leva quel pericolo, che si è detto di sopra. Così fatto procedere della rubrica servirà nella satisfationi che si haveranno a dare tanto con parole et fatti, quanto con le semplici et pure parole, senza la terminatione di fatti.

*Dell'offitio delli due Cavallieri, alli quali è rimesso il dar sentenza nel modo di sopra.*

I Cavallieri che sono eletti hanno a pigliare persona di giustissimi giudici, con timor di Dio, come in cosa la più importante che si possa trattare in questo mondo. Più importante diciamo, perciocché hanno a trattare della restitutione dell'honore, che si antepone alla vita e alla robba. Doveranno maturamente considerare la qualità della querela, delle persone tra quali si tratta la unione, et [c. 317v] avvertire di non piegare, come si dice, ad alcuna delle parti, con tenere l'occhio al rigore della Cavalleria, che non tollera offesa, che difende il giusto, che aiuta l'oppresso, modera l'insolente, vieta lo scandolo, vuole il Cavalliero, alla sembianza del cane difensore della propria casa ove egli habita, nimico e persecutore del nimico. Considererà la Cavalleria esser una religione santa, giusta, pia, honesta, moderata, pudica, pacifica, trattabile, aliena da vitij, una fraternità maggiore di quella che nasce nel sol ventre, piena di buoni essempli, di buoni costumi.

Scopriranno qual sia il Cavalliero offeso, qual colui che ha fatto la ingiuria, prevederanno se sia da stare nel rigore della giustitia per vietare altri scandali somiglianti, o pure sia da contemperare il rigore con quella equità, che ne' libri precedenti si è mostrata. Tutte queste considerationi, unite con l'humiltà del Cavalliero che ha offeso, col dar essemplio agli altri di sottomettersi, di emendarsi, potranno voltarsi verso l'offeso con dirgli: «Ecco che quest'huomo, col modo che ha tenuto, si è privato in tutto [c. 318r] dell'arbitrio suo, et a noi sta di farlo rimettere nell'arbitrio vostro, già che egli è sforzato a rimettersi in voi. Se glielo

comandiamo è, come vedete, obligato, et eseguirà. Ma perché pare a noi che vi habbate a contentare di questo atto dell'essersi privato dell'arbitrio suo, con le parole ha usato di chiedervi la pace in humiliarsi, con dire di voi quello che ha detto, sententiamo che la pace si possa, et debba fare, et che vi sa l'honore di ambidue». L'offeso deve consentire con dire che, poichè colui ha confessato l'errore, et ha detto et fatto quel che ha fatto, si contenta di haverlo in quel grado, che l'havea inanzi la offesa.

Possono i Cavallieri, se la offesa è un poco più grave, voltarsi verso l'offeso, con pregarlo di voler con cortesia di Cavalleria di rimettere quell'atto di rimessione, come già fatto, per essersi colui privato del suo arbitrio et star apparecchiato a rimettersi. Nel qual caso, il Cavalliere offeso deve contentarsi. Possono anche in caso di grave et ingiusta ingiuria sententiar di diritto, che colui si habbia liberamente a rimettere, et pregar [c. 318v] lo ingiuriato al perdonare. Possono, se vogliono, in caso gravissimo senza altri prieghi, dar la sentenza che sia obligato al rimettersi, et terminar la sorte del castigo, che gli si habbia a dare all'offeso.

Habbiamo per impossibile a poter terminare li particolari accidenti che accadono, quali possono essere nelle ingiurie così gravi, così potenti, così dishoneste et biasimevoli, che la sentenza doveria nascere con rigore, senza contemperamento alcuno. Gliè il vero che bisognaria che fosse caso di ingiuria forsi non più ardita, sendo che, con l'humiliarsi, il voler rimettere, portiamo gran parte, et quasi tutta quella satisfatione, che possa dir maggiore. Però, non potendo discernere le ingiurie, le persone con quali si tratta la pace, siamo sforzati a riportarci a Cavallieri eletti.

*Che le paci, che si fanno con li modi di sopra, si fanno con honore di ambe le parti.*

Noi replichiamo il medesimo che si è detto in altro luoco, percioché molti hanno per opinione che non si possa trovar forma, con la quale, [c. 319r] dietro ad una offesa di fatti o di parole, si possa far pace con honore di ambedue le parti. Se vogliamo metter l'honore, come una cosa sola, nel medesimo essere, ad un sol modo, in un sol grado, che in ogni tempo sia il medesimo, et che non si trovi il più et il meno, et che una grande operatione non possa apportare maggior honore di una piccola, come una privata fattione di un soldato portasse quell'honore che porta a un generale una signalata vittoria per propria virtù di lui. L'honore ha li suoi scaglioni, o vogliam dire gradi, alla similitudine delle scale, col mezzo delle quali ascendiamo agevolmente alle ampie sale, di altissimi palazzi, camminano gli huomini per gradi all'honore, che sono erti, difficili, pieni di stenti, et gran fatiche.

Colui che ascende uno o due gradi, cammina all'honore, poichè passa per la via della virtù, la strada della quale è piena di quei travagli, che sono conosciuti da buoni. L'honore sta a guisa di un arbore, se ne abbraccia un picciol ramo, un maggiore, come fa il Cavallier privato con una maggiore [c. 319v] o due minori operationi, non perciò padrone del troncone de' rami tutti. Il generale, che ha passato per gradi et è arrivato alla sala, alla stanza, è riuscito al vero, al pieno honore, et ha abbracciato il piede, come fondamento et sostegno di tutti i rami.

Voglio inferi che colui, che si rimette, cammina per la strada d'honore, poichè con l'emendarsi fa cosa lodevole et degna di Cavalliero, sforza sé stesso, poichè col fuggir il vizio dell'ostinatione, ferma la ragione superiore all'appetito, che aborrisce l'humiliarsi; calca la superbia, piglia la pena, fa la penitenza del peccato, onde nasce che egli facendo quel che

deve, et conforme alla giustitia, fa atto di honore. L'altro, che perdona la ingiuria, somigliantemente fa opera honorevole.

L'honore di colui, che è offeso avanza in grandezza, l'altro di colui che ha fatto l'ingiuria, perciocché con la clemenza si fa simile a Dio. L'operatione di lui è maggiore rispetto che egli ha fatica maggiore in domare l'ira, che si trova negli huomini in confederatione, et unione insolubile con [c. 320r] la vendetta. Non è però che, se ben costui che perdona habbia honore maggiore dell'altro, che ha fatto l'offesa, perché fa cosa lecita, degna di commendatione, che anchor questo non habbia l'honore dal lato suo. Di modo che, seguendo la pace, si può chiaramente affermare esser seguita con honor di ambidue. Minore et maggiore sono del nome dell'honore meritevoli, poichè, come si è detto, ambedue le operationi passano per la strada difficile della virtù; minore è l'honore di colui che ha ingiuriato, per la colpa, nella quale egli è incorso dal principio.

*In caso che l'offensore si rimetta nell'altro, o di sua volontà o per sentenza di Cavallieri, et venga battuto, per questo non perde di honore.*

Ove si è ragionato del perdonare, poichè non si è chiarito, a complemento, del castigo che possa esser dato a colui che ha fatto la ingiuria, per non lassare indietro cosa sola che ci venga in mente, diciamo la rubrica esser verissima et piena di [c. 320v] giustitia. Conciosia che, se guardiamo il fine, et che questo atto sia nobile et honorevole in colui che si opera per quel fine, se accidente alcuno vi si trappone, che mostri haver altra faccia che honorevole, non per questo il fine vien macchiato, il quale sta nella sua nobiltà, non perde punto di quel che è suo.

Colui che si rimette, come si è detto, ha il suo fine di far cosa di honore; avvenga che la scortesia o forse la giustitia di Cavalleria gli dia pena convenevole, non per questo perde mai punto dell'honor suo. Anzi, lo accresce, per quel detto, che non sia di riputation minore colui che si mostri prudente dietro all'errore, poichè si ravvede, che l'altro, che sia sempre prudente.

*Colui che si rimette non può esser punito di grave offesa.*

Noi come dice il iurisconsulto, non siamo padroni de' nostri membri, non possiamo fuori dell'utile nostro tagliarci braccia, piedi, darci delle ferite, et se uccidiamo noi stessi, veniamo puniti come se ammazzassimo un altro, parlo quanto [c. 321r] alle facultà. Sono creati magistrati che rappresentano la giustitia, puniscono i delinquenti. Non è convenevole che da noi ci facciamo punire da chi non ha potere dal publico. Abbiamo bene arbitrio di rimettere la ingiuria, di non agitare per gli interessi, possiamo rimettere il rancore, l'odio, ma non già la vendetta che ne può fare un giudice ordinario.

Se avverrà che l'ingiuriato punisca di pena grave colui che l'ha offeso, riceverà biasimo da Cavallieri, verrà punito dalla giustitia ordinaria di pena corporale, e di quella dell'honore nella Cavalleria, nella quale si perdonano quei che si humiliano, et castigansi li superbi. Il vendicarsi contra così fatti, che si hanno in lor potere, mostra bassezza et viltà, dà segno che l'appetito della vendetta sia superiore alla ragione, et non la ragione all'appetito.

*Con quali modi si levino le ingiurie che si fanno con parole.*

Si è ragionato di sopra che niuna cosa sia tanto naturale, quanto disciogliere le cose col medesimo legame, col quale sono state [c. 321v] legate. Bisognano, adunque, parole per scioglier parole, parole contrarie a quelle che hanno portato la ingiuria, come, per essemplio, io ho detto che sei un poltrone, per levar quella offesa, debbo dire che, nel tempo che dissi quella ingiuria, et prima et poi, io ti ho conosciuto per huomo da bene, per Cavalliero, et che mi doglio haverti ingiuriato.

La ingiuria, perché intieramente si estingua, deve havere un poco più di buona misura, che non sia stata la ingiuria. Come, per lo contrario, nel voler vendicare una ingiuria, la misura della vendetta deve havere un poco più di colmo, che sia più dell'offesa. Questo dire, mi doglio, mi pento della offesa è castigo, porta pena, mostra humiltà et spetie di chieder perdono; rende all'offeso integralmente l'honor suo, perciòché, con dire che in ogni tempo l'ha conosciuto per Cavalliere, viene a disdirsi, et confessare di dir la bugia.

Sono parole che sciogliono il legame della offesa di diritto. Quel dire che gliene duole, lo sottomette, lo fa inferiore all'offeso, si [c.322r] prega che voglia rimettergli la ingiuria, abonda in parole superflue, poiché con le prime ella è già rimessa, Il chiedergli perdono è di vantaggio, conciosia che la voce mostri che il castigo e la vendetta sia nel poter dell'offeso, et che lo doni, et lo rimetta. Sono parole che possono mostrare grande humiltà, ma non hanno peso, forza maggiore delle dette di sopra.

Se accade che uno ingiustamente dia una mentita, con dire le medesime di sopra, cioè che in quel tempo, che gli diede la mentita, lo conosceva per Cavalliero, et che gli duole haverlo ingiuriato, la mentita si annulla, resta invalida, perciòché un Cavalliero, mentre sta nella profession di Cavalliero, non può mentire, né esser mentito. All'hora che egli mente, in quell'atto non è Cavalliero. Niun altro nome si trova di maggior honore, che quel del Cavalliero, poiché imperatori, re, principi per grandi che siano giurano sempre a fè di Cavalliero. Il quale nome, come habbiamo detto in atri luochi, comprende sotto lui tutte quelle virtù che ha dato Aristotele all'huomo suo ne' suoi morali, con la religione appresso, che noi in ogni luoco gli raccordiamo conforme alla nostra christiana.

*Qual di due deve essere il primo a parlare quando si tratta del rappacificarsi.*

[c. 322v] Sono accadute discordie sopra questo esser il primo a parlare, che hanno dato cagione al disturbo della riunione. Però debbiamo havere avvertenza di trovar l'autore della questione, il quale dovrebbe ragionevolmente essere il primo ad humiliarsi, come questo atto sia spetie et principio di pena dell'errore commesso, la pena deve seguitar gli autori del peccato. Ma perché colui che si trova offeso, al quale tocca di rimetter la ingiuria, come quello che vi ha lassato dell'honore, malagevolmente si riduce al parlar prima, è necessario che facciamo una distintione di questa maniera, come dire: colui che ha cominciato a provocar l'altro, o egli ha ricevuto dal provocato convenevol castigo, ovvero ha ecceduto nel troppo.

Se il castigo è stato condecante alla provocatione, la vendetta perderà il nome della ingiuria et pigliarà quello della difesa, la quale, come lecita, necessaria nel rappacificarsi, butta il peso

di essere il primo a colui che ha dato principio alla querela, come quello che habbia patito per sua colpa il danno [c. 323r] ricevuto, et a lui deve dare l'imputatione.

Se il castigo ha passato i termini della offesa, anchor che sia stato provocato, a colui che ha ecceduto conviene essere il primo per la colpa che egli tiene dell'eccesso, sendo che a Cavallier conviene di star sempre ne' termini, che siano a punto a mezzo agli estremi, ove la virtù ha la sua stanza. Egli deve dolersi dell'eccesso, chiedere che lo offeso si contenti per cortesia di rimettere la ingiuria. Il qual offeso deve corrispondere che, poiché vede il suo procedere, lo riceve in amicitia o somiglianti parole. Se anche la offesa sia stata fatta senza cagione alcuna, il peso d'essere il primo a parlare resta tutto in colui, che ha fatto la offesa, che con più ampie o più strette parole, secondo la qualità della ingiuria e delle persone alle quali si ha da fare la restitutione dell'honore, secondo l'arbitrio del Cavallier mezzano.

*Quando nissuno delli due voglia essere il primo a rimettere le differenze in Cavallieri, o a lor qualche parola per la reconciliatione, qual rimedio sia da pigliare.*

[c. 323v] Sono avvenute alcune differenze, nelle quali ciascuno ha giudicato essere nell'honor suo. Altri sono stati tentati di haversi a rimettere nell'arbitrio di Cavallieri, che si sono trapposti per la concordia, nissuno di loro ha voluto essere il primo a parlare di contentarsi della pace, nissuno di voler rimettersi a terzi. In così fatto caso, habbiamo consigliato che siano appartati i querelanti in due camere, che l'uno non sappia dell'altro. Il mezzano, entrato che sarà per luoco segreto, hor da uno, hora dall'altro, otterrà la remissione senza che alcuno di loro sappia qual sia stato il primo a rimettersi. Tollererà il mezzano che ciascuno di loro possa dire che egli si rimette in caso che l'altro sia stato il primo a rimettersi, percioché egli non ha a dar conto a niuno, né del primo né del secondo, ha schiettamente a camminare al fine della pace. Il medesimo modo che diciamo del rimettere le differenze, l'istesso si doverà osservare quando il disparere stia che niuno voglia essere il primo a dire di voler pace dall'altro.

*Quando niuno delli due voglia alla presenza dell'altro satisfare o dire certe parole, qual modo sia da tenere per venire alla pace.*

[c. 324r] Si è osservato in alcune querele, nelle quali ambe le parti contentavano dir certe parole in honore dell'altro, ma perché niuno voleva essere il primo a dirle alla presenza dell'altro, havendo noi chiamato tre o quattro Cavallieri non sospetti, si è tirato in disparte uno dei querelanti, il quale ha detto molto liberamente in honore del suo avversario tutto quello che se gliè imposto, si ha chiamato il torto, et con sommesse parole ha mostrato il desiderio della pace.

L'offeso, al quale si è fatto fede del buon animo dell'altro et delle honorate, sommesse parole usate verso lui, si è similmente acquietato. Noi, poi, alla presenza de' circostanti habbiamo detto che, per giuditio nostro et di quei Cavallieri, la pace si poteva fare honoratamente. Et se qualcuno di loro per satisfarsi volesse haver notitia del modo, si dovesse appartare, che gli si daria conto con dire che, se dietro alla pace da chi si voglia si [c. 324v] parlaria d'altro modo, che colui non saria meritevole del nome del Cavalliero. Se i circostanti

non hanno voluto intendere altro, li querelanti si sono abbracciati, et continuati in buona amicitia.

*Molte differenze si terminano senza parole de' querelanti.*

Nascono alcune querele, nelle quali ciascuno giudica esser nell'honore, niuno ricusa la pace s'ella vien proposta. Come a l'uno, offeso prima, col ricambio della vendetta sia di parole o di fatti, parrà d'haver satisfatto al debito suo, o perché habbiano pareri di Cavallieri, o di Principi a loro favore. In così fatti casi, il Cavallier mezzano non ha da tenere altra mira, che di ridurgli insieme, et senza altre parole pigliandoli per mano fargli abbracciare.

*Uno ha dato una mentita a un altro, il mentito gli dà la fuga, ciascuno giudica esser superiore.*

Basta assai che colui che ha mentito, si creda esser satisfatto. [c. 325r] A quest'altro il medesimo, per haver cacciato l'altro et fattogli voltare le spalle, et posto in fuga, come questo atto sia di fatti, et di maggiore offesa che di parole. Il mentito, poiché non è stato tocco, si persuade il contrario. Ambidue, poiché restano contenti, hanno a rappacificarsi senza altra forma di parole. Di somiglianti casi, ne' quali ciascuno si tiene nell'honore suo et haver satisfatto al debito suo, a me ne sono venuti diversi che, come si è detto, havendo aiutato con altre ragioni per vere le opinioni di quelli, che l'hanno havuto, si sono concordati con l'atto di abbracciarsi solamente, come si dice, alla muta, senza parola.

*I trattamenti delle riconciliationi hanno bisogno della presenza di ambe le parti, come sia molto difficile trattarle se sono lontane.*

Tanta è la pazienza che è necessario havere nel trattamento della pace, tanti sono i ragionamenti, i ribattimenti, che [c. 325v] bisognano, tanti sono i dispareri, le mutationi che si fanno dalli due querelanti per li consiglieri che li sono appresso, che è difficile, che le riconciliationi possano haver luoco, se ambe le parti non sono presenti. Perciò è che laudiamo che per il primo grado si tratti di ridur le parti, ove il Cavallier mezzano possa essere più volte hora con l'uno, hora con l'altro fin tanto, che se ne venghi al fine.

*Che nel trattamento del rappacificarsi sia ragionevole profferta di voler stare alla terminatione de' Cavallieri non sospetti. Et quali ingiurie siano da compromettere, et qual no.*

In tutte l'altre operationi che facciamo in questo modo, habbiamo i magistrati, a quali senza dubio alcuno si ricorre, si cede alla sentenza loro; et se dall'uno ci sentiamo gravati, con l'appellatione ne andiamo al superiore di quello; et se da questo ci sentiamo gravati, ricorriamo al terzo giuditio. Dietro la sentenza del qual terzo, se ella sia [c. 326r] conforme alle due prime, non è lecito ricorrere più oltre, bisogna acquietarsi, et di così fatto modo si dà fine alle controversie.

In questa di Cavalleria non habbiamo per anchora giudice alcuno che termini querela, al giuditio del quale un Cavalliero possa con dignità di lui star quieto. Il demonio ha potuto tanto

nell'animo delli huomini, che a ciascuno ha dato a credere, che non si trovino altri più veri giudici, che le istigationi di certi bravi, che abusando la voce dell'honore, tirano sempre al peggio contra il proprio et vero honore di colui, che è offeso. Il quale, col credere di stare nell'honore, usa dire, che in così fatti casi niuno è che sia il più vero giudice della propria coscienza. Abusa similmente la voce della coscienza che suol essere vera, et santa. Lassandola da parte, piglia la persuasione del demonio, per coscienza fa la sentenza a modo suo, cammina alla strada della inimicitia, fugge il giuditio de' buoni, onde nasce bene spesso la perdita della robba, della vita, dell'honore, e dell'anima.

Perchè è che non dobbiamo noi havere per honorevole di [c. 326v] commettere certe differenze in Cavallieri non sospetti? Io dico non sospetti, perciocché se potressimo trovar due Cavallieri, che facessero il debito loro quando vengono eletti giudici, et dessero pena convenevole a colui che è stato autore dell'offesa, troncaressimo con buon fine molte querele, che mettono ruina nelle città, e ne' Regni medesimi. Ma perché, come si è detto, Cavallieri non si trappongono volentieri, e non pigliano questa fatica, et l'offeso ha per vergogna il rimettersi, la cosa di Cavalleria ne va in mal hora. Io sarei d'opinione che, alla conditione de' feudatari, li medesimi Cavallieri havessero a terminare le differenze loro, et che fosse honorevole il rimetterle in loro. Ma poiché l'uso sta nel termine che hoggi usiamo, bisogna venir temperando il consueto, et mandarlo al miglior termine che si possa.

La onde, diciamo che o la ingiuria è chiaramente fatta contra ogni dovere, o provocata, come sia più presto difesa che propria ingiuria, o ella è dubia. Nel primo caso, lo ingiuriato non si doverà rimettere, come di cosa certa et risoluta; ove la ragion di Cavalleria ha terminato che [c. 327r] l'offeso debba esser restituito nell'honor suo. Nell'altro caso, se apparisce che il provocato si sia difeso, similmente, come in caso certo, non vi corre il rimettersi a giuditio. Se bene quando l'ira havesse causato l'eccesso della offesa contra l'altro, la remissione si faria di qual modo si havesse a restituire all'offeso quel di più.

Solamente ne' casi dubbiosi possiamo commettere a giuditio de' Cavallieri, i casi chiari bisogna, che siano per tali giudicati dalla commune opinione de' Cavallieri, e non da colui che offende, o resta offeso dalli accidenti emergenti che accadono inanzi lo entrar nello steccato. Anzi, nel medesimo, prima che si venga all'armi, siamo tenuti a riportarci al giuditio di Cavallieri, che in un subito dichiarino il lor parere.

Et perché habbiamo biasimato che nello steccato il Signore del campo ricusi di esser giudice, o egli, o altri per necessità hanno a terminare così fatti casi. Et se avvenirà che l'uno dica il caso esser palese, et certo, et che non siamo in termine di dover havere altro giuditio che la propria coscienza et quel dell'arme, che l'altro habbia modo [c. 327v] di far conoscere esser altramente, et che sia da compromettere. Può dimandar giudici, che terminino se il caso sia da compromettere in altri, o pur se si habbia a ricorrere di diritto all'arme, allo steccato, con proferirsi, terminato che sia questo passo, di eseguire la querela secondo la sentenza.

*Il Cavallier mezzano, quando non possa venire alla riconciliatione, deve procurare di estinguere la inimicitia.*

Nell'humana generatione sono di quelli che non si conoscono di vista, ma di nome, et da lontano si amano. Alcuni che in modo alcuno non si conoscono; altri che si conoscono per vista, ma niuna conversatione si ha con essi loro. Con alcuni habbiamo conversatione più



stretta, più larga; con altri amicitia; con alcuni inimicitia capitale. Altri odiamo, ad altri habbiamo invidia, con alcuni emulatione, con altri non conversiamo, né parliamo. Con alcuni, con i quali siamo stati amici di stretta conversatione, ci ritiriamo pian piano, senza però negargli la favella. La inimicitia ha li gradi del più et del meno, come [c. 328r] l'amicitia.

Questa voce dell'amicitia non porta fra noi quella proprietà di vera et buona, che desidera Aristotele ne' suoi morali, perciocché ella partecipa più del nome di conversatione e di conoscersi insieme, che di amicitia. Conciosia che il vocabolo mostra, che gli amici debbano amarsi, come, se vogliono essere amati, è necessario che amino, secondo quel precetto che si dà agli amanti: «Ama se vuoi dall'altro essere amato».

Ma sia comunque sia intorno lo amarsi, che facciamo quelli che conversano insieme, basta per dichiarazione della rubrica, che molte volte avviene che l'offeso, anche giustamente offeso, per essere stato offeso si renderà difficile alla pace, come se dubiti alterarsi con la conversatione dell'altro, e non gli parerà onorevole il praticare con lui. In così fatti casi, il Cavallier mezzano ha da ragionar di pace e, quando vi trovi difficoltà, deve procurare di raddolcire gli animi al meglio che può, et procurar d'estinguere l'inimicitia, assicurarsi che non nascano nuove offese, et si potrà attenere, che si salutino nelli incontri. Avanzarà nel suo negotio di modo che, venendo a termini che altro sia [c. 328v] l'amicitia, altro il sospender l'amicitia, altro la inimicitia, questa sospensione di amicitia non presupponerà che vi sia stata inimicitia, ma sarà un mezzo fra l'amicitia e l'inimicitia.

Al quale ricorrono i buoni quando nell'amicitia di uno scoprono alcuni vitij, alli quali non possono dar rimedio. Cominciano a ritirarsi dalla stretta conversatione, stanno solamente nel salutarsi, cosa che si può fare da sé stesso senza mezzano alcuno, et col mezzano anchora. Il quale, accorgendosi di rischio di inimicitia, può trapporsi che, d'accordo d'ambidue si venga alla sospensione dell'amicitia; facendosi la sospensione concordevolmente, ella sarà più stabile nella sospensione, che quando si faccia per l'electione dell'uno senza che l'altro amico consenta. Conciosia che, col ritirarsi dalla stretta pratica, colui che si ritira mostra mala satisfatione dell'altro, l'odio comincia a fare l'offitio suo, il quale si unisce con l'ira, che poi si accompagna con la superbia, che dà cagione al non rispondere [c. 329r] anche al saluto dell'altro, che è un gran principio di inimicitia.

Perciocché, dal non parlarsi nelli incontri o per voler il luoco di sopra, o nel passeggiar per non cedere punto all'altro, si danno alcune urtate, dalle quali nascono o schiaffi, o metter mano all'arme, cose tutte che compitamente formano la inimicitia. Col trattamento della pace dietro la inimicitia fatta, possiamo condiscendere a certi termini, col mezzo delli quali ci assicuriamo della inimicitia, come a dire: «O havete ad essere amici come prima o, se non di conversatione, non dovete lassare di salutarvi, o havervi fra voi per huomini, come non vi foste mai conosciuti, che non vi vogliate in bene, né in male, ma che ciascuno vada per fatti suoi senza raccordarsi più di qual si voglia cosa passata tra voi».

Se si camminerà per questi detti modi, o si rappacificaranno come prima, o al sicuro si estinguerà la inimicitia. Conciosia che, come si è detto di sopra, venga la offesa come si voglia, anchor che ella sia meritata, fa mal stomaco, et porta rischio nella conversatione, che non se ne faccia vendetta. Più [c. 329v] sicura cosa sarà sempre, nelli principi della pace, dare avvertenza di larga che di stretta conversatione, perciocché il nimico di nuovo riconciliato, resta come nimico. La medicina dell'offesa è porvi il tempo in mezzo, il quale ha gran potere di mandarla in oblivione. Doverà, dunque, avvertire il Cavallier mezzano di dar opera che la

inimicitia non nasca et, s'ella è nata, che si estingua, con haver consideratione alli gradi di sopra. Però che, volendo persuadere la pace, di diritto, con presupporla che habbia ad essere come era avanti la offesa, darà più presto cagione all'augumento della inimicitia, o strada alla vendetta, o sicurezza alcuna alli nimici.

*Che è difficile et poco sicuro rappacificare un suddito, o un servitore d'animo grande con un Principe offeso.*

Diciamo di animo grande, perciocché questa sorte di huomini sta sempre in sospetto presso un Principe, quando egli, con lunga servitù o con molta esperienza non habbia levato la sospetione. [c. 330r] In ogni caso, troviamo sempre gran difficultà a riunire, raddolcire il Principe col suddito, o servitore. Non diciamo rappacificare, che è vocabolo che sta tra pari, cosa che dal Signore offeso è difficile, con poca sicurezza di ottenere perdono o misericordia.

I Principi tengono nascosta l'ira nella più segreta et stabile stanza della loro memoria, la quale, rimanendo sempre accesa, per ogni piccola occasione, ad uso di solfore, si accende con la legna del potere, et corre alla distrutione di colui che ha offeso. Gliè come, dice la rubrica di gran difficultà raccozzare insieme questa sorte di huomini, conciosia che ogni piccola offesa che tocchi la maestà del Principe, che para a lui che sia fatta con mal animo, cresce intanto, come se fosse la maggiore che sia da immaginarsi. Perciocché, nelle cose di Stati, la medesima pena porta la piccola, che la grade ingiuria.

Et ove corre qualche machinatione, che habbia tintura di trattato, un servitore, un suddito, se non si trova più che innocente, se egli non si purga con evidentissimi inditij o prove, non deve confidarsi di Principi. L'ira delli quali, in ogni tempo, a ciascuno che sia sotto il governo e potere suo è [c. 330v] sempre tremenda, et terribile, et anche da temere da lontano per quel verso: «Non sai che a Regi son lunghe le mani? Hanno lunghe le mani i gran Signori».

Il servitore Cavalliero, offeso nell'honore dal proprio Signore, con tutto che egli non cerchi vendetta, sta sempre in dubio che, tornando al medesimo servitio, non sia creduto raccordevole della offesa, et che il Signore non voglia assicurarsene. Il Cavallier mezzano, con l'avvertenza della difficultà che mostra la rubrica, verrà considerando qual sia la ingiuria che habbia ricevuto il Principe et, trovandola, che sia per cagion di Stati, et che il servitore non sia più che innocente, non si trapperà. Come cosa di poca sicurezza al servitore, per non esser covenevole che si trametta per huomo macchiato, et perché saria un condur colui che ha offeso, come si dice, alla beccaria.

Accadono tra servitori e sudditi con li Signori altri diversi dispareri che non toccano lo Stato, né la persona del Principe, per li quali si può sperar perdono, con sicurezza maggiore quando il suddito e il servitore che ha offeso sia huomo basso, di abietto, di [c. 331r] vil animo et di nissuna consideratione, et il Principe medesimo conosca più l'errore dalla ingnoranza, che da mal animo. Ne' servitori di animo grande la consideratione deve esser grandissima, perciocché, quando si possa presumere cattivo et buon animo, la interpretatione si fa sempre contra il servitore se egli, con lunga et fedel servitù, non fa che il Principe resti sicuro della sua innocentia. Anchora che la offesa sia nel servitore, se ella è tale che tocchi l'honore, per lo dubio di sopra che il Signore non voglia assicurarsi, si deve andare ben avvertiti. Gliè il vero che con buoni et giusti Principi, in tutti i casi, si può andare al sicuro se

danno la parola loro, i quali con doni, con honori assicurano della parola loro i servitori, che gli hanno ben serviti, et sperano servirsene per lo inanzi.

*Tra fratelli, tra parenti è difficile la rappacificatione.*

Percioché, come dice Aristotele, ove l'amore è maggiore, ove sono corsi benefitij scambievoli, ove a ciascuno pare di meritare più dell'altro, et dalla offesa ricever gran torto, l'odio, [c. 331v] la inimicitia è sempre maggiore. Come si dice, la gratia tra fratelli è poca, et più rara, che fra due altri disgiunti di sangue. Questa avvertenza porta pazienza al Cavallier mezzano, lo avvertisce al fine che, combattendo con le ragioni di colui che è offeso, possa anche raccordare la parentela, che dà cagione al rimettere in gran parte la ingiuria; rammentare i benefitij per raddolcire, per ammorzare quell'odio. Il quale, molte volte, se la destreteria non è ben grande, si crea implacabile, et nasce inimicitia mortale et eterna in questa vita.

*Gliè facile rappacificatione fra padre et figliolo, fra marito et moglie.*

La presente rubrica non è contraria all'altra di sopra. Conciosia che marito et moglie sono una carne, una istessa persona. Padre e figliolo il somigliante, si commuovono le viscere del padre offeso con la vista del figliuolo, la esperienza lo mostra, Christo ne da essemplio nel prodigo figliolo. Si raddolciscono i mariti con le accoglienze delle mogli, come dell'uno et dell'altra dice Claudiano in Plutone per Proserpina. [c. 332r]

*Impatiente a non sapere il letto  
le soavi accoglienze de' mariti,  
del padre il dolce et gradito nome.*

La regola porta come l'altre tutte alcune eccezioni, perché ella non haverebbe luoco se il figliolo non chiedesse perdono, e la moglie medesimamente non si humiliasse. Se la inimicitia tra padre et figliolo fosse nata per interesse di Stato, il rappacificarsi sarebbe difficile, perciòché l'appetito del regnare leva ogni congiunzione di sangue, ogni amore, come dice quel verso: «Un regno solo non riceve duoi». Nascono tra mariti et mogli alcune controversie che portano impossibile, et poca sicura reintegracione, come quando la moglie fosse tassata di adulterio, o somigliante colpa, che toccasse l'honore.

Non habbiamo alcuna altra certezza de' figlioli, che siano nostri, che la confidenza che si ha della casta moglie. Come fossimo trascurati nell'honore, le famiglie nostre, come se non fossero nostre, andariano in ruina per questa cagione, perché facendosi ardita la moglie con altri, o altri [c. 332v] travagliarsi con lei, mostra vilipendere il marito, tocca l'honore il più importante. Nata che sia l'inimicitia per questa occasione, la pace si rende impossibile, con poca sicurezza della moglie quando ella ne sia colpevole.

Se la cagione dell'odio nascerà per colpa del marito o del padre, per grave che ella sia, si può operare riconciliatione, poiché la donna più facilmente si piega a prieghi del marito, come a lei sia gran ricompensa dell'offesa se può guadagnare la integracione dell'amore, e la unione di lui. Il figliolo non può haver ragione contra il padre per l'essere, per il ben essere che ha ricevuto da lui. Sono alcune mogli che pigliando mariti per essere madri, trovandoli impotenti si adirano, cresce l'odio, il rancore in tanto che nasce fra loro inimicitia capitale. In così fatti

casi, ove non sono figlioli, né speranza di haverli, ove le accoglienze, i piaceri honesti non possono raddolcire gli animi, li prohemii, le orationi del Cavallier mezzano faranno sempre poco frutto. In somiglianti casi sarà difficile la [c. 333r] riconciliatione che sia durabile, et ferma.

*Uno offeso da due, se haverà fatto vendetta contra l'uno, sarà con l'altro di facile rappacificatione.*

La natura ha dato a noi un desiderio di honore fin nelle fasce che, accresciuto dalla professione di quello, lo anteponiamo ad ogni altra cosa che in questo mondo si possa desiderare. Sempre che l'offeso habbia due nimici, et che il suo honore si sia vendicato contra l'uno, l'ira causata dal vilipendio cessa in buona parte, come se la vendetta, che restituisce l'offeso nell'honore, caccia quella vergogna che havea pigliato piede insieme con l'ira.

Avvenga che l'altra ingiuria ricevuta resti impunita, non è però che l'offeso, con l'essersi mostrato risentito, non si immagini che si creda che egli possa con l'altro far la medesima vendetta, et che la voce del perdonare si possa verificare. Quasi che, come colui che ha ingiuriato, tratto dal timore per l'esempio della vendetta, si inchini et si [c. 333v] mostri inferiore di forza, et d'animo, et tema somigliantemente contra lui. Onde la rubrica mostra giustamente speranza maggiore in così fatto caso, che se l'offesa con niuno delli due fosse stata vendicata.

*Huomo che habbia offeso, ridotto in calamità, trova facile remissione.*

Sono infinite le calamità che ci soprastano. Tra le più principali annoveriamo: male incurabile in gioventù, infamia per colpa et proprio difetto, et povertà nella vecchiaia. Noi veggiamo che contro huomo morto non curiamo altra vendetta. Vien ripreso Achille dello strascinare ch'ei fece del corpo morto di Ettore.

Contra huomo che sia ridotto in una delle due calamità di incurabil male, o di miseria, che lo renda sordido et vile unito con la decrepità, non curiamo di vendetta. Similmente, se colui che ci ha offeso cade in maggior calamità di gran lunga di quella che lo metteressimo con il risentimento. Contro gli huomini infami, poltroni, indegni di nobil castigo, [c. 334r] come di duelli, di ferite, s'elli chiedono perdono, o misericordia gli siamo facili, come che un procurar vendetta contra loro sia un ingiuriare, un farci carico a noi medesimi.

*Facilmente si ottengono le riconciliationi quando l'offeso conosce che il non rappacificarsi gli sia dishonore, et vergogna.*

Il potere et non volere offendere è cosa da huomo nobile, da proprio Cavalliero. Da mal creato il volere et non potere, percioché non dobbiamo volere quel che non possiamo. Ogni volta che venga caso che sia nel nostro arbitrio il far vendetta, come quando con forza superiore ci abbattiamo con uno che ci habbia offeso, il perdonarlo, come si è detto di sopra, sarà di honor maggiore, che il vendicarsi.

Colui che è stato il primo a far ingiuria, si riconcilia facilmente, perché gli pare dishonorevole a non chetarsi, havendo egli a vergogna di haver fatto cosa che non dovea. Ci

vergogniamo quando vogliamo vendicar una offesa fatta a noi malavvertitamente; quando colui che ha [c. 334v] offeso ha fatto grandi benefitij all'offeso, che superino di gran lunga la ingiuria. Trova con più facilità perdono che l'altro senza merito alcuno, perché sarebbe vergogna dell'offeso haverli cancellati dalla memoria.

L'offesa lungamente tollerata porta spetie di remissione et di carico all'offeso. Se non presta orecchio a partiti che gli vengono proposti per la pace, anchor che non sia a quella piena misura che si proponeriano s'ella fosse fresca. Conciosia che, come un bandito tollerato dal superiore ha spetie di gratia, così si presuppone nell'offeso, che tacitamente con la tolleranza habbia voluto rimettere la ingiuria. Per questa ragione: perché anch'egli resta intaccato nell'honore per haver lungamente tollerato senza cagione quel che non dovea, non merita a colma misura quella sodisfatione, che meriterebbe il puro et schietto Cavalliero.

Facciamo alcune compensazioni nel difenderci, come in uno, che riceva una guanciata e risponda con un'altra somigliante, perché con tutto che una simile offesa di fatti non paria [c. 335r] che levi la prima ingiuria, come il castigo debba essere maggiore, non è per questo che non debba essere in consideratione un presto risentimento, perché in colui, che assalta si presuppone forza maggiore, che nell'altro. Se l'assaltato corrisponde subito, ancor che non avanzi la offesa, compensando l'ardire e la risoluzione dell'assalto all'improvviso, può egli con honeste conditioni abbracciare la rappacificatione, che, facendo altramente, daria a credere di non conoscere se stesso e il suo valore.

Bisogna che nelle rappacificationi habbiamo sempre avvertenza grande di voltar sempre faccia con buone ragioni contra colui che nega quei partiti che siano giudicati honesti, et fargli conoscere che il ricusare, sia a lui di vergogna, d'infamia, et che non sia degno Cavalliero. Che così facendo arriveremo al fine che si desidera, perciòché l'affetto, la passione vien mitigata con un altro obietto, che gli si contrapponga. Come si vede in David che, volendo ammazzare un cittadino ingrato, restò placato dalla moglie, che gli disse che [c. 335v] l'ammazzar colui gli porterebbe dishonore, il quale, se ben era stato ingrato, era non di meno cittadino.

*Se vediamo un huomo irato, debbiamo temporeggiarlo con mettergli contra l'ira obietti d'honore che la mitighino.*

Niuna altra medicina migliore si può dare all'irato, che mettergli avanti quel verso: «*L'ira nel nome buona ha breve vita*». Mostra Galeno, in un suo trattato che egli fa della medicina contra i morbi dell'animo, con qual sorte di rimedio possiamo medicare questa infermità dell'ira. Come, adunque, vediamo un huomo continuar lungamente nell'ira, et gli mostriamo che egli non si per esser ricevuto tra i buoni, gli porgiamo il rimedio che si è detto nella rubrica di sopra, col mezzo del quale possiamo sperare buon fine cessata che sia l'ira.

*Che dietro alla riconciliatione sia da metter silentio alle parti in non rammentare la cose passate.*

La esperienza ha mostrato che, molte volte, doppo la rappacificatione, [c. 336r] uno delli due è ito narrando di altro modo come sia passata la riconciliatione, procurando di far credere che tutto sia succeduto in honor di lui, con tacita offesa dell'altro. Onde è avvenuto che colui

che è stato offeso ha dato la mentita e si è tornato a nuova querela. Però il Cavallier mezzano doverà porre silentio, che delle cose che sono passate, non sia da ragionare se non con modestia, et con honore di ambidue. Come nel narrare un fatto passato, l'offeso habbia a dire che la pace è stata terminata di modo, che egli è stato sodisfatto dell'honor suo, lassando che l'altro dica di haver fatto pace con honor di ambidue, senza venire ad altro particolare.

Basta che sa da avvertire che, col modo di raccontare quel che è passato, non si sveglino nuove querele. Però habbiamo usato, dietro la riconciliatione, alla presenza delli due nimici, di far abbruciare le scritture tutte che sono passate per il fine della pace.

*Qual sorti di pene siano da mettere ne' contratti delle rappacificationi.*

Noi veggiamo che, ove si tratta l'honore, il servitore non obedisce [c. 336v] al padrone, il suddito al Principe, il soldato al generale, né il generale al suo Signore; quel che è peggio, il Christiano non obedisce alli comandamenti di Christo nostro salvatore. Altre sorti di pene sono necessarie fra gli huomini d'honore, altre fra bassi. A questi sono bastevoli per l'osservanza i giuramenti sopra gli Evangelii, le pene delle facultà, li mallevatori, le minacce di perdere la gratia de' propri Signori. Alli primi nissun altra mette il freno, che il timore d'infamia e il rischio di perder l'honore.

La onde, ne i contratti, habbiamo fatto mettere che colui che non osserverà possa essere chiamato dall'altro, che ha provocato, mancator di fede, traditore, indegno del nome di Cavalliero; che confessi, in quel caso d'inosservanza, essere indegno del duello e degli altri privilegij tutti che si concedono a Cavallieri; che non gli sia valida alcuna mentita che egli dia, non solamente contra l'offeso, ma contra qual si voglia che offenda.

Così fatte pene che toccano l'honore, che riducono colui che [c. 337r] manca all'infamia manifesta, e al privarlo di portare la spada e di ogni prerogativa cavalleresca, sono state causa alla osservazione de' contratti con maggior timore di qual altra pena, che si possa mettere in questo mondo. Gliè ben vero che molti Principi della nostra età danno gran cagione al romper delle paci, delli giuramenti della fede, poichè, con tutto che sappiano questo, ricevono, honorano e danno gradi a così fatti mancatori, come a più honorati huomini che si trovino. Che, se facessero il contrario, et havessero i buoni per buoni, et li tristi per tristi, i Cavallieri sariano in maggior stima di quel che sono.

*Affine che chiaramente si possa sapere qual sia colui, che manca alla pace fatta, che sia bene far elettione di uno o due giudici Cavallieri, alla sentenza de' quali si habbia a stare senza replica alcuna.*

Le pene di sopra non serviriano punto se non si dessero giudici, col mezzo de' quali apparisse il mancator, perciocché, risorgendo nuove offese, restaria sempre in petto di colui che manca di trovar coloro attacchi per iscusarsi d'esser stato provocato, et haver ricorso a quei versi:

*Al primo che promette e non osserva,  
Non si deve osservar quel che è promesso.*

Però ne' contratti delle riconciliationi habbiamo fatto fare elettione di un giudice per ciascuna delle parti, con autorità [c. 337v] di sententiar contra colui che mancherà senza

alcun processo, contra la sentenza del quale non si possa né reclamare, né appellare, né dire di nullità. Et in caso di discordia che un tale si intenda essere eletto per terzo, habbiamo fatto dare sententia contra il mancatore, et in stampa publicato la infamia di lui. Così fatto procedere ha posto freno a molti, onde le rappacificationi hanno havuto buon fine. A Iddio laude.





[c. I r]

PARERI IN MATERIA DI HONORE  
di Cavalleria pertinenti a Duello

Dell'Illustre Signore Giovanni Giacomo Leonardi  
Conte di Montelabate

[c. IIr]

*Indice*

- Prohemio all'illustrissimo signor Duca Giudo Baldo - Che per dar pareri sopra casi di honore è necessario essere dotato d'un buono et giuditioso intelletto, et che per darli compitamente siano necessarie tutte le professioni et cose che dà Cicerone al suo oratore, Polibio, Valturio et altri al capitano generale -  
car. 1
- Un Cavaliere che si obliga a restituire altrui una fortezza è tenuto restituirla ancora all'hererde di colui. La mala elettione è in colpa et cade a danno di quello che la fa et colui che ha l'honor in dubio è obligato chiarirlo -  
car. 5
- Colui che parla è tenuto provare quello che dice. In tutti i modi proviamo quello che diciamo. Le parole devono operar secondo l'intentione di colui che parla. Huomo che si ritira in guerra di mare contra l'ordine del Generale è tenuto dar conto perché non habbia obedito.  
car. 6
- La mentita fa attore colui a chi è data e tale si presume la mentita quale è la parola.  
car. 10
- Sono delle parole che per rispetto di certe persone et luochi hanno forza di mentite.  
car. 11
- Grande è la disegualità d'uno che sia macchiato che voglia duello con huomo d'honore.  
car. 11
- Il Duello deve havere fondamento sopra il quale la fortuna dell'arme possa dare la sua sentenza. la querela deve proponersi chiara. La morte è destinata a tutti, il ben morire a pochi.  
capitano 12
- Nelle querele il procedere deve essere chiaro et risoluto essendo che ove vi è confusione non vi è distintione, ove non vi è questa non è elettione et ove non è elettione non vi può essere prudenza.  
car. 15

- Un ministro che alla guerra dia castigo ad un soldato non è tenuto dar conto alcuno in duello.

car. 17

- Non si deve ricorrere alla stampa nelle cose dove si tratta di honore senza molta consideratione.

car. 21

- La mentita si può dar in scritto absente colui che viene mentito quando egli in assenza di colui che dà la mentita habbia sparato, et si può dare in assenza quando per dubio di superchiaria non si sia potuta dar in presenza. La disparità non è di facil prova.

car. 21

- Un Cavaliere che dica che uno habbia detto mal di lui non può dire così per dargli giusta mentita. Se colui lo mente che egli habbia detto mal di lui resta il cavalier giustamente mentito se non prova che colui habbia sparato di lui.

car. 22

- Un Cavaliere che si trova obligato in una querela in servitio del suo Re, sempre che offerisca et mandi un campo del Re che sia padrone anche al suo nemico non è tenuto lasciar la querela publica et andar all'uno de' campi che manda l'attore.

car. 24

[c. IIv]

- Colui che assicura un Cavalliero et che venga il Cavalliero offeso, colui che l'ha assicurato resta offeso et obligato risentirsi. Il Cavaliere offeso che sia in potere del suo nemico non havendo parola da lui non può dolersi.

car. 25

- Il provocato che habbia accettato una patente et che il dì della giornata trova che il Signor di quella sia absente può protestare andarsene, et se gli vien mandato un altro campo può giustamente negare di andarvi se prima non gli siano rifatte le spese, che ha fatte per trovarsi nel primo campo.

car. 28

- Uno che vada al tribunale civile per conseguire una taglia perde la strada di poter andare a quello dell'arme, et con qual rimedio in così fatto caso si potria levare dal civile et andare a duello.

car. 34

- Si pone il fatto sopra la querela che pretende il Marchese del Vasto contro il Re di Navarra.

car. 36

- Discorso secondo sul caso de Marchese del Vasto et del Re di Navarra.

car . 47

- La mentita che viene data da tutti doi deve considerarsi nella colligatione delle parole le quali deveno essere accettate tutte come stanno.

car. 58

- La mentita viene data contro qualunque habbia detto male d'un Cavalliero, ancorché non nomina alcuno è valida. L'offerta di andare alla macchia s'intende con quell'armi che sono usati portare li cavalieri ogni giorno come spada et cappa.

car. 61

- Un principe di stato deve havere gran consideratione di condursi a combattere senza saper la querela. Huomo che chiama uno alla macchia si mostra caricato.

car. 65

- Uno che dia mentita ad un altro che habbia commesso cosa che per l'ordinario non saria degno di duello dietro la mentita non si può dare questa eccectione.

car. 66

- Sopra cosa provata per testimonii non si va a duello.

car. 67

- Parere sopra la fama che era nata che Carlo V Imperatore et Francesco Re di Francia si ridurriano in duello.

car. 68

- Che ove in una casa che si faccia professione d'honore vengha una querela ad uno di quella, essendo la prima non sia da lasciarla passare con quelle dispute che stariano forse bene ad un altro essercitato nell'honore.

car. 69

[c. IIIr]

- La verità non può essere mentita.

car. 70

- Colui che niega haver detto mal d'un altro non vi essendo prova ch'egli l'habbia detto rende all'altro honore intieramente.

car. 71

- Un cavaliere anchor che perda in duello non per quello può essere ricusato in un altro.

car. 71

- Se molti parlano possono tutti essere mentiti et quale modo sia da tenere per il duello per non haver a combattere con tutti.

car. 71

- Se la querela di cinque si combatte con uno solo gli altri devono star prigioni.

car. 71

- La mentita vale in assenza per ributtar le parole dette in assenza. Il primo a scrivere non si fa attore se in altro modo egli non sia. Colui che scrive s'intende parlare, lo scrivere non di meno ha forza minore delle parole.

car. 72

- Un cavaliere molti anni sono trovandosi alla guerra fece atto riprensibile, poi che essendo stato detto da un Generale che non si partisse da un luoco et si lasciasse perdere col farsi prigionio, pur che si tenesse duo dì, se ne fuggì. Da poi tornato alla guerra ha fatto opere molto signalate et si trova in molta stima hora chiama un suo nimico a duello. Si vorria sapere perché colui gli dà quella nota se puote essere ributtato. Sendo che molti gli dicano che non era obligato obedir a quell'ordine del Generale, che si perdesse col farsi prigionio. Perciò che si vedea ch'egli non havrebbe forse havuto modo del darsi prigionio, et che facilmente saria stato ammazzato.

car. 73

- Un mercante nato nobile vuole chiamar uno a duello, temendo non esser ruscato dimanda consiglio.

car. 75

- Un dottore viene a parole con un soldato cavaliere dal quale riceve ingiuria, vuol chiamarlo a duello, se ne aspetta il parere di Vostra Signoria

c. 76

- Un vecchio di anni 70 viene ingiuriato, con tutto ciò che sia vecchio et di poca forza richiede un cavaliere giovane a duello il quale dimanda consiglio se può ruscare il vecchio.

car. 77

- Un cavalier d'anni 30 dà uno schiaffo ad un giovine di anni 15, il giovine lo chiama a duello, il cavaliere lo tratta da fanciullo, non vorria risposta dar se ne aspetta il consiglio di Vostra Signoria.

car. 78

- Usano li Cavallieri dire quando non vogliono venire ad una pace che sanno come sta la conscienza loro. Si vorria sapere che cosa sia questa conscienza perché li medesimi che così dicono non ne sanno dar conto.

car. 79

[c. IIIv]

- Come possa stare che un Cavaliere voglia haver cura all'honore et all'anima insieme.

car. 82

- Quale sia vita et questa voce di infamia quel che importi. car. 83
  
- Se si desidera sapere quando si produce una declatoria di infamia se basta a privare l'infamato del duello, et se uno che habbia la moglie di mala vita o uno che habbia tolerato uno schiaffo o una bastonata possa essere reprovato. car. 89
  
- Un gentiluomo sentendo dir mal di un altro ch'era honorato tace, di poi dice: «Potete dir che sia d'honore ma non so se sia honorato». Si dimanda se costui che non viene approvato dall'altro per huomo honorato può risentirsi. car. 84
  
- Un Cavallier sentendo dir a un altro che era non honorato gentilhuomo fa un cenno con la bocca con tono di voce non espressa come quasi che neghi esser vero, non però lo negha con parole. Si vorrebbe sapere se colui che mostra con cenni di negare può essere chiamato dall'altro a duello. car. 86
  
- Un Cavalliere ha notitia che un altro soldato è imputato di non so che carico, l'offende senza cagione alcuna, l'offeso lo chiama, il Cavalliere lo ributta per il carico. Si vorria sapere quello che il caricato habbia a fare. car. 87
  
- Un gentilhuomo in una differenza di parole dice ad un altro che è un traditore, un assassino, colui lo mente. Il gentilhuomo vuol mettere in vero che l'altro diede delle ferite ad uno che era come in camisa et lui armato di tutte l'arme. S'egli provasse questo se potria fuggire il duello. car. 88
  
- Un povero gentilhuomo virtuoso che ha vissuto molti anni alla guerra pieno di riputatione torna alla patria sua, un giovane di razza nobile gli fa un carico, il gentilhuomo povero lo chiama. car. 89

[c. 1r]

*All'illustrissimo signore Guido Ubaldo II di questo nome et IIII Duca di Urbino, Prefetto di Roma etc.*

*Che per dar pareri sopra casi d'honore è necessario essere d'un buono et giuditioso inelletto, et che per dargli compiutamente siano necessarie tutte le professioni, et cose, che dà Cicerone al suo oratore, Polibio, Valturio et gli altri al capitano generale.*

Alcuni dottori de' leggi hanno havuto opinione che uno di quella professione possa havere nel leggere et ne' publici studii alcuni pensieri che gli siano leciti et diversi da quelli quando consigliano per l'una delle parti, et altri quando sopra la medesima cosa che si tratta hanno a dare come giudici a sentenza loro. Vengono a mostrare che nelle scole per insegnare sia convenevole assottigliare, interpretare e testi e glosse anchor contro la commune delli altri. Che non sariano cose ragionevoli o almeno cose degne d'iscusatione se ne consigli che danno volessero tenere il medesimo modo; ne' quali consigli, se bene ciascuno si sforza persuadere il giudice della sua opinione et a questo fine si vaglia d'ogni sorte d'argomento, non perciò si haveria a bene che certe sottilità che si sostentano nell'insegnare si usassero nel consigliare. Essendo che di altro modo nel [c. 1v] genere deliberativo veniamo alla persuasione, d'altro quando vogliamo ammaestrare gli scolari per fargli alzare l'intelletto et d'altro modo si trattano quelle cose sopra le quali per coscienza si habbia a dare una sentenza diffinitiva. Usano dire questi così fatti dottori che molte volte consigliano sopra a casi, ne' quali non sententiariano et che nelle scole le opinioni nascono et muoiono, come le altre cose tutte. Variano nelle opinioni, et non solamente variano, ma di diritto si contrariano et dicono che gli è lecito mutar proposito di male in bene, et di bene in meglio. Basta che veggiamo una così fatta confusione tra molti di detti leggisti fra quali, perché procedono in confuso, ben spesso si perde la elettione et dove non vi è questa non vi è la prudenza. Il difetto non è però delle leggi canoniche et civili, che sono sante et buone, ma di quelli che non le intendono, o se ne vagliono a loro modo in mala parte. Havendo io havuto cognitione, che in questi abusi hoggi si danno facilmente i pareri in danno d'altri, o sia perché i Principi et gli altri huomini di autorità essendo ricercati giudicano di non poter mancare, et perché non vedono le ragioni di tutte due [c. 2r] le parti credono dire quel che è giusto; o sia perché dottori o alcuni abusando di questa regia professione di Cavalleria danno pareri per denari, basta che veggiamo che non mancano pareri a chi li vuole. Io non niego, che questa facilità nel dargli non causi questo di buono, che molti huomini soddisfacendosi di questa via non curano entrar ne' steccati, non è però che non habbiamo ricorso alle nimistà, dalle quali nascono quelle divisioni nelle città, che le conducono all'esterminio d'una manifesta ruina. Et pur saria men male se vogliamo accomodarci a quel proverbio, che di duo mali sia da eleggere il minore, che colui che dà cagione alle discordie colui solo si avesse a mettere in rischio, lasciando li parenti, li amici adherenti, i seguaci et li innocenti in pace. Se hora vogliamo venire considerando, che al leggista sia lecito dire nelle scole una cosa, l'altra nel parere, et un'altra nel terminare i casi, non per questo saria convenevole che il Cavaliere faccia il medesimo. Ma così come egli è obligato a tacere quando non gli tocca di parlare, o in ogni tempo e luoco quando bisogna dire [c. 2v] la verità, così dovrebbe egli guardarsi di non ragionare, di non dar pareri, di non terminare, salvo quando egli sia certo di dire quel che sente.

Li leggisti buoni hanno l'obbligo medesimo, ma questi col darsi a credere che nella professione di Cavalleria vi siano le consuetudini niente di minore autorità di quelle, che sono state raccolte nel volume de' feudi per terminare le cose di stati, sono iti variando riportandosi come fa Baldo al detto di un Imperatore, et Jasone et altri molti allo stile dell'armi, et così se l'hanno passata con qualche timidità nel dar le loro opinioni. Lascio che questi che hanno scritto sopra la materia delli duelli siano stati semplici leggisti o puri filosofi, che con l'una et l'altra di queste professioni habbiano potuto correre bene (come si dice) la lancia loro. Ma di quelli che né dell'una né dell'altra professione hanno havuto più notizia di quello che sono andati raccogliendo fondandosi sopra l'autorità del Puteo, o di quelli dottori di leggi che allegano, come l'habbiano passata mi riporto. Io che mi sono pur trovato onde è stato l'Imperatore Carlo V et poi col Signor Francesco Maria duca d'Urbino più d'anni dieci continui, et con l'Eccellenza Vostra in servizio [c. 3r] di lei più di venti, con Prospero Colonna, con Leva, col Marchese del Vasto, con Don Ferrando Gonzaga che alla fine sono stati capitani di maggior nome di questa età, et con molti altri Principi, con la medesima pratica che ho havuto di questa professione della Cavalleria non ho trovato huomo che mi habbia mostrato, né ho conosciuto io, che in quella vi sia determinazione alcuna particolare intorno questi duelli. Et quando sia occorso di parlar con loro et dirgli una ragione cavata dal giuriconsulto, da Aristotele, da Demostene, da Cicerone, da Isocrate et dalli medesimi storici applicata da me a quel caso che è venuto proposto, ho veduto, che da loro è stata abbracciata et ricevuta per buona. Et il duca Francesco Maria che di questa cosa fece professione per il molto suo buon giuditio bene spesso dava alcune ragioni tanto accomodate, in quelle controversie che gli erano messe avanti, ch'io ne trahea gran frutto. Che ripensando di poi trovava che molte di quelle si comprendeano [c. 3v] nelle leggi o negli altri autori di sopra. Et il medesimo vedo fare hora all'Eccellenza Vostra, la quale in molti casi che erano disperati appresso alcuni cavallieri con la inventione delle ragioni non conosciute dalli altri ha (come si dice) risuscitato i morti et fatto restituire l'honore a chi era (come si usa dire) sotterrato et perduto. Di modo che se vogliamo venire considerando onde sia nata questa scienza o arte di questo abuso del duello, troveremo che nel discorrere gli accidenti di quello non sia alcuno migliore maestro che colui che è dotato di un buono et intiero giuditio, d'animo elevato di cavalliero atto ad accomodar al caso quelle ragioni che per dono d'Iddio ha nel suo intelletto et che cava dalle leggi, dalla filosofia morale, dalli storici, et dalla medesima theologia. Questa professione può molto ben ricevere un capitano generale et un altro di quel mestiere che habbia notizia di quanto rischio sia il commettersi a duello, et finalmente di tutti quelli huomini che fanno professione di Cavallieri. Terrei gran conto non già delle loro autorità perché fossero huomini di guerra et perché havessero alcuno stile o consuetudine [c. 4r] degna di essere osservata, ma solamente per le ragioni che adducessero, le quali escano dalla bocca di chi si voglia non devono essere sprezzate. Et il Puteo, che facendo quel suo trattato fa fondamento sopra una legge che non prova quel che dice, s'egli et gli altri non mostrano con qual ragione parlino non gli stimarei punto. Voglio dir in fatto, che questa professione è fondata sopra ogni scienza et tocca ogni sorte arte, né sopra una sola, né sopra consuetudine che sia degna di quel nome; ma (come ho detto) sopra tutte quelle cose che Cicerone dà al suo oratore, Polibio, Valturio et gli altri al Capitano generale. Conciosia che infiniti sono i casi che conducono gli huomini all'armi, ne' quali se si sa trovare il torto da una parte con li pareri, con le persuasioni possono cessare li duelli et le ruine delle medesime



città et provincie. Et poi che a prieghi di molti ho lasciato ricopiare alcuni miei pareri, che altre volte a richiesta di Principi, et di particolari amici ho dato per schietta cortesia senza haver mai voluto ricevere altro premio di quello, che m'ha diletto sempre, del piacer che piglio di far piacere ad altri, se verranno con altre cose mie fuori in stampa, che fin'hoggi per essere io stato in ogni tempo di gran contentatura non ho mai consentito che vadano in publico, come non mai soddisfatto di me stesso. Voglio che si sappia che io havendo seguitato quella strada di fondar i pareri non nelle schiette autorità o negli essempli, ma in quelle ragioni che ho giudicato io poterle per [c. 4v] ragioni chiamare. Sopra le quali io non intendo persistere, ma che siano degne di quel nome che merita la propria ragione, se non quanto siano da quelli della professione di Cavalleria approvati. Vedasi quel che io dico, et se non è con fondamento ributtasi, coreggasi, che io in ogni tempo sto apparecchiato a imparare. Et se l'Eccellenza Vostra, alla quale io indirizzo sempre tutti i miei concetti sotto il nome del Principe Cavalliero, conoscerà che vi sia qualche parere di male esempio et contra la coscienza, degnisi farlo levare del libro. Io essendo huomo et peccatore tengo per certo di far molti errori ogni giorno, ogni hora in tutte le mie operationi, ma bene è vero che quel che ho fatto (come ho detto di sopra, l'ho fatto per soddisfare i Principi, et gli amici con animo buono, et più per evitare che per caminare a duello. A me basta, che si sappia che non ho havuto intentione di fare offesa ad alcuno, tutto sia detto con riverenza all'Eccellenza Vostra perché riceva Ella in dono questo mio libro raccolto, posso dire, da pezzi di carta, non havendo tenuto quel conto, che molti sogliono tenere di quei parti che nascono dall'animo loro. Anzi lasciando andare molti originali, de' quali per la medesima ragione non ho cercato tenere copia alcuna, come alcuni fanno che se ne soddisfano, che così a me mai non è avvenuto in alcun tempo.

Dio benedetto doni all'Eccellenza Vostra lunghi e felici anni.

Di Montelabate il primo di Agosto del MDLX.

Di Vostra Eccellenza

Vero Servitore

Giovanni Giacomo Leonardi  
Conte di Montelabate

[c. 5r]

*Un Cavalliere che si obliga restituire altrui una fortezza è tenuto restituirla anchor all'herede di colui. La mala elettione è in colpa et cade in danno di quello che la fa. Colui che ha l'honor in dubio è obligato chiarirlo.*

Nel caso che mi viene narrato rispondo che il signor Giovan Battista non ha essequito l'obbligo della parola sua, perché promettendo di consegnare alla signora Eleonora quella fortezza, tacitamente si obbligava, mancando lei da questa vita, restituirla alli suoi heredi et di modo tale, che vi sia l'utile di detti heredi. Così vuole la ragione, conciosia che l'herede rappresenta la persona del morto. Havendo dunque consegnato quella fortezza a persona che non era tutore di detti heredi, chi dubita che s'intende haver mancato all'obbligo della restituzione? Percioché il non consegnar mai et farlo illegittimamente tutto è uno. Non è buona quella scusa, che egli adduce di haver commesso a quel suo capitano che dovesse fare la restituzione legittimamente, perché non essendo stato essequito l'ordine dato da lui la colpa è sua d'haver fatto mala elettione, et a lui conviene di tornare al possesso et operare che la consignatione si faccia debitamente. Non può egli scusarsi essendo Cavalliero, percioché in cosa di tanto peso, nella quale si trova impegnata la parola sua, dovea egli medesimo in persona et non per sostituto far effetto simile, [c. 5v] che a lui et non al sostituto fu consegnata la fortezza. Tanto è che quel suo capitano habbia male essequito, quanto s'egli medesimo l'havesse fatto, rappresentando in quell'atto il capitano la persona del signore detto. Dunque resta obligato per la colpa di sopra; né giovarà al Cavalliero di dire, che doppo la consignatione colui al quale fu consegnata si fece fare tutore, che basta assai che nel tempo della consignatione il Cavalliero mancò al debito suo; et huomo che manca una volta gran conto deve dar di se per sgravarsi.

Dico anche che un Cavalliero è molto più obligato alla sua parola che un huomo privato, et così deve essere più diligente che l'altro. Però forse se bene a huomo privato in giuditio civile sarebbe bastevole quello instrumento di tutela, a Cavalliero il quale in questo mondo non tiene superiore, che l'honore non basterebbe. Conciosia che dovendo vivere con la sincerità che si sa, in ogni minima cosa che manca mette l'honore in dubio. Et però si dice, che havendo corso così inavvertitamente alla detta consignatione ha mancato a se stesso. Et vi si aggiunge questa regola che è infallibile fra Cavallieri: se un gentilhuomo per il timore della vita in un negotio userebbe diligentia grande, maggiore deve usarla trattandosi il pericolo [c. 6r] dell'honore. Non è dubio che, se il detto signore per mala consignatione havesse dubitato di perdere la vita, vi sarebbe ito di persona et havrebbe usato ogni diligenza per farla autentica et buona. Se ciò harebbe fatto in quel caso, il medesimo se non più doveva fare in questo. Nelle cose di Cavalleria sta ancora per molto ferma questa conclusione: che tutt'ora che un gentilhuomo si trova in disputa l'honore, gli conviene levarlo di dubio et chiarirlo, altrimenti resta con macchia. Non si può negare, che almeno questo suo caso non sia in dubio, et così che a lui tocchi il darne conto.

*Colui che parla è obligato provar quel che dice. In tre modi proviamo le cose che diciamo. Le parole devono operare secondo l'intentione di colui che parla. Huomo che si ritira in guerra di mare contra l'ordine del Generale è obligato a dar conto perché non habbia obedito.*

Nel caso occorso fra l'illustre signor Pietro Strozzi et il signor Barone della Guarda potrebbe qualcuno in prima vista far giuditio, che l'illustre signor Pietro fosse obligato a provare il detto suo, perché fra Cavallieri colui che parla in dishonore altrui rimane degno del nome di calunniatore tutt'ora che non verifichi la parola sua. E sarebbe stata sufficiente risposta al [c. 6v] signor Della Guarda haver schiettamente negato quello che di lui havea detto l'illustre signor Pietro. Maggiormente si potrebbe concludere che rimanesse attore restando, come par che resti, mentito, per le parole che il signor Della Guarda usa nella prima risposta li dove dice: «...che parlando contra la verità...».

Mentita honesta, costumandosi fra Cavallieri di buona creanza più questo modo di parlare o simile, che quello del mentire per la gola. Che l'illustre signor Pietro habbia parlato contro l'honore del signor Della Guarda, et così sia quello che cominci metter lite sopra l'honor del detto, et per questo capo si faccia attore, lo mostra tutta la sua relatione, la quale in fatti non contiene altra cosa più di questa. Che per la relatione dell'illustre Signor Pietro si veda, che mancasse egli istesso all'ordine dato ultimo, et così che da se stesso confessi quello che vorrebbe opporre ad altri. La concerta d'andare tutte le galere insieme stabilita quando scopersero l'armata nemica, pare che lo mostri, havendo spinto inanzi con la sua, fa credere che disordinasse et come homo d'obediencia avesse dovuto stare unito con gli altri et ritirarsi secondo che vedea far la capitana, et come huomo di essecutione non voler egli farsi capo. Per queste simili ragioni potrebbesi dire come di sopra; ma sempre che si consideri il caso come sia passato, chiaramente si vedrà l'illustre signor Pietro fuor dell'obligo del provare, et quel [c. 7r] peso tutto nel signor Della Guarda. Tre sono fra gli altri i modi del verificare la parola sua: l'uno con prove di testimonij ordinarij; l'altro col privilegio dell'armi, che in un caso segreto dove siano inditij o parte di prova un Cavalliero può supplire la intiera verificatione con l'arme in mano; il terzo modo con il quale si verificano le cose è quando con il detto di un gentilhuomo concorre una cosa notoria, e che la cosa che dice sia tanto manifesta che basti solamente il dirla. Vediamo in questo caso l'illustre signor Pietro essere nel terzo capo, nel quale la parola sua porta seco la prova manifesta. Dice che per l'illustrissimo ammiraglio fu comandato al signor Pietro che s'inviasse con le galere per trattener l'armata inimica, combattendo fino che Sua Eccellenza potesse arrivare con le navi et venire alla intiera giornata. Dice poi che scoperta l'armata fu risoluto che con tutte le galere insieme s'andasse ad affrontar l'armata per tentare di metterla in disordine. Viene poi concludendo come il fatto succedette, et che il signor Della Guarda si ritirò del modo che si vede senza combattere, né essequire il comandamento dell'illustrissimo ammiraglio, né anche la consulta pigliata sul fatto.

Se il signor Della Guarda vuol attribuirsi a dishonore la relatione et che il fatto stia come si narra, chiaramente si vede come egli non ha obedito come gli era stato comandato [c. 7v] e non ha essequito la seconda resolutione. Come un gentilhuomo dice di un altro che non havendo obedito un generale, habbia fatto contra l'ordine di guerra non havendo essequito quello che si è obligato, un altro huomo non deverà dire con altra ragione che tali parole habbiano necessitá d'altra prova, essendo notorio di quanta importanza sia lo essequire le deliberationi et obedire i superiori. Con questo capo così fatto l'illustre signor Pietro dà peso al signor Della Guarda di dar conto di non haver combattuto, o perché habbia veduto il pericolo di perdersi per qualche nuova cosa, che al generale non era nota quando comandò, o perché le navi del signor ammiraglio non havessero seguitato il viaggio.

La causa anche perché secondo la consulta non andasse con l'altre galere tocca addurre al signor Della Guarda, e similmente perché fosse che si ritirasse di quel modo come fece. Sapendosi, come si sa, che la galera quando va a fare il suo tiro per combattere a legni di vela andando per offendere di quattrocento o cinquecento passa o poco più lontano, stando in pericolo d'essere offesa, che tirando il pezzo segue tirando gli altri tanto ritirandosi per scia adietro che ricarga di novo, et tira; poi che voltando il fianco all'inimico et poi la poppa, fa il suo pericolo maggiore. Il ritirarsi poi di qual modo così lontano, come si vede, è più presto fuga che ritirato, et con pericolo sempre che [c. 8r] fossero stati legni da sortire gagliardi nell'armata nemica da ruinar il tutto. Poi adunque che è noto che quel modo di combattere et di ritirare non è per ordine di guerra et che l'artiglieria in mare ad una galera non sia di tanto pericolo che faccia bisogno di ritirarsi di qualche modo per ricargare il pezzo; et per quello che si è veduto per il passato et per l'esperienza di terra dove un pezzo e ben a cavallo et greve fa tanti errori, quanto più fallace in mare, et di manco pericolo alla galera, et per la volubilità del mare, et per il poco alto et morto della galera. Cose così chiare per ragione di guerra come sono allegate da un gentilhuomo, come manifeste et risolte danno il peso a quello, che viene imputato di darne conto. Et però mentre che il signor Della Guarda starà suspeso di darne conto o per via dell'arme o per via de' testimonij, haverà l'honore il dubio et con necessità di ben chiarirlo; et così resterà con il peso di provare et di far ben conoscere perché di quel modo procedesse. Se questo è vero per se stesso, tanto più si iustifica che l'Illustre Signor Pietro sia il reo, et che il Signor Della Guarda l'attore. Quanto che'l signor Della Guarda resti mentito et espressamente, si vede la dove dice: «Affine che possa far conoscere a tutti coloro che contra il mio honore hanno parlato che hanno detto mesciatamente et malorosamente». Alle qual parole l'Illustre Signor Pietro dà la mentita et in voce et in scritto, dove dice: «Se ne mentiva et al cospetto del Re Christianissimo». Che habbi il Signor Della Guarda intentione di restar lo attore, lo mostrano le sue parole, dove [c. 8v] promette far conoscere.

Che l'illustre signor Pietro camini sempre alla via dell'esser reo si vede nel fine della relatione fatta al Serenissimo Delfino, dove promette sustentare et così nella carta, et della mentita et nel donargli l'arme porta del mantenere, et mira sempre a raccordare che il signor Della Guarda ha detto far conoscere, et con quella conditione cede et dona l'arme. La onde per diritto di Cavalleria si farà a mio parere sempre giuditio che se ragione alcuna il signor Della Guarda avesse havuta, se avesse pregiudicato con la offerta del far conoscere et col tacere a quella parte del mantenere, detta sempre dall'illustre signor Pietro.

Ad un Cavalliero niente deve essere improvviso, a tutto deve avvertire, et eguale è a lui il pregiudicio che si fa con parole a quello che si fa con il silenzio. Per li capi di sopra chiaramente si vede quel che ho detto et non mi fanno molestia quei contrarij di sopra, cioè che colui che parla è obligato provare; perché già ho detto che assai prova con lui che dice cosa notoria et chiara, et che mente l'altro. Né può essere macchiato di calunniatore per haver detto cosa vera, che il non obedire, non essequire, ritirarsi di quel modo non sia bene, et perché anche l'illustre signor Pietro riferisce richiesto et come obligato all'honor suo per essersi trovato in quella fattione. Colui se intende calunniatore il quale scientemente et con fraude tira contro l'honor d'un gentilhuomo per offenderlo dirittamente; questo non è, né può essere l'illustre signor Pietro per la ragione di sopra.

[c. 9r] All'altro capo poi della mentita del signor Della Guarda si dà facile risposta, prima ancora che Sua Signoria l'havesse data con qual animo, dico che sopra cose chiare non val mentita. Tanto sarebbe a dire: «Tu menti che il non haver obedito al signor ammiraglio stia male», quanto mentire che un color negro non fosse negro. Di poi sappiamo che nelle regole di Cavalleria sta che un gentilhuomo parlando, le sue parole non deveno né possono operare niente più che secondo l'intentione con la quale egli parla. Quando il signor Della Guarda scrive al Serenissimo Delfino, più mira a satisfar Sua Eccellenza che mentire lo illustre Signor Pietro, et più mira di voler provare per testimonij et così per la strada civile, che per quella delle armi. Che la prima sia vera, la littera sta diretta al prefato Serenissimo. Che la seconda sia vera, lo mostrano quelle parole: «...haver fatto il debito mio et in così buona compagnia che la verità se intenderà...», mostra chiaramente voltarsi al testimonio della compagnia, et per questo capo per via dell'arme fino a quel tempo non vi è mentione di mentita, poi che come dico mostra et elegge di voler provare per testimonij che quei tali parlavano contra la verità. Et cosa risoluta che quella via che un Cavalliero elegge è tenuto seguirla fino in capo; per questo non può il Signor Della Guarda valersi di quelle parole non essendo dette con intenzione di mentire per via dell'arme, come ho detto. Non può valersi, perché non parla risoluto contra l'illustre signor Pietro, ma solo contra quelli che si sono vantati. Questo nome di vantatore non corre contra un [c. 9v] huomo che di necessità riferischi il vero. Né può anche valersi di questo, però che non si vede la lettera prima venuta a notitia dell'illustre signor Pietro ma si la seconda, sopra la quale subito l'illustre signor Pietro fa la sua mentita. All'altra parte, che il signor Della Guarda potesse egli dar imputatione all'illustre signor Pietro di essersi spinto inanti, rispondo prima che non si vede che la dia, neanche questa è la querela, né io credo che per ordine di guerra la possi anche dare; però che essendo loro comandato il combattere per trattener l'armata nemica, essendo concertato di vedere di metterla in disordine, assai si va insieme quando il corpo è vicino. Anzi il proprio intrattener sta nello staccarsi dal corpo tre o quattro galere cercando di offendere la poppa delle navi nemiche, come luochi deboli per levargli il governo; scoprire qualche fianco all'improvviso, vedersi qualche bel getto; di altro modo de' disarborarle, o cose simili che porta l'ordine di tentare di dannificare il nemico et disordinarlo. Che molto meglio et più sicuro si suol fare da poche sbandate che unite, poi che non si ha da venire all'urto et alla giornata intiera.

Che l'illustre signor Pietro si havesse dovuto ritirare di quel modo che facesse la capitana, rispondo, che il ritirarsi non è molte volte in mano di chi lo vuol fare; dipoi già si vede che se ritirò, come si accorse esser solo. Il ritirarsi poi più sicuro che il capitano merita laude [c. 10r] et non biasimo. Per queste così fatte ragioni trovo io per il mio parere lo illustre signor Pietro con l'obbligo solo del sostentare et mantenere, et il signor Della Guarda del provare, et far cognoscere. Et così che grande, te ardita cortesia sia stata quella del illustre signor Pietro haver donato la elettione dell'arme; la quale elettione sempre che non sia accettata con la conditione che vien donata, torna in potere dell'illustre signor Pietro. Rapportandomi a più esperto, et miglior giuditio del mio, al quale sono sempre per soggiacere.

*La mentita fa attore colui a chi è data. Tale si presume la mentita quale è la parola.*

Se il signor Marchese di Punigliano usò parole contro quel gentilhuomo che fossero in pregiuditio dell'honor suo, la mentita che gli fu data lo fece attore et la scusa, che egli piglia,

di non haver parlato per ingiurarlo non serve. Conciosia che tale si presume l'animo dell'homo, quale è la parola. Né si presume, né si crede che un Cavalliero habbia altro nel core altro nella lingua, perciocché sarebbe difficile poter conversare con huomini di simil sorte et come bugiardi si cacciarebbono dal consortio humano. Habbia parlato il signor marchese come si voglia, se non si disdice da sé medesimo, non potrà fuggire d'esser mentito, habbia parlato o all'improvviso o come sia, [c. 10v] però che non si crede che huomo parli cosa che prima non l'habbia ben pensata. Et se'l signor marchese negasse d'haver parlato nel modo che vien detto, fuggirebbe decisamente la mentita, la quale come si vede sta conditionata. Se ha parlato poi chiara cosa è che mentita non si dà ad alcuno che non parli. Né io credo che quel suo avversario habbia da far altro, come presuppone il signor marchese, che habbia da provare d'esser pari di Sua Signoria. Perciocché lui non dirà altro et mentre la mentita sta chiara il signor marchese si trova il peso o di provarla vana, o d'altro modo far cognoscere che quella non gli sia di danno, la quale forse in un'altra querela potrebbe essere raccordata da qualch'un altro. Che lo adversario di Sua Signoria habbia similmente a chiarire sopra quale parte pretende mentire, poi che ha mentito in generale, io credo che non essendo richiesto non ne doveria dir altro. È ben vero che dimandato dal marchese serà tenuto a dire se a tutte le parole pretende aver dato mentita o a parte di quelle. Né credo io che sia dubio, che il signor marchese perde il vantaggio dell'arme, sempre che chiamandosi mentito voglia a duello chiamare il suo adversario. Così la intendo, e per dire il vero io non saprei trovar modo con il quale il signor marchese potesse fuggire questa mentita, pur io mi riporto a più purgato giuditio del mio.

[c. 11r]

*Sono delle parole che per rispetto di certe persone e luochi hanno forza di mentita.*

Per molti capi si vede per la narratione del caso, che il conte Giovanni Fermo viene ad essere il reo. Il primo è che per la lettera che il signor Girolamo Pantedo Camogli scrive allo illustrissimo marchese, che havendo narrato al capitano di giustitia una certa cosa, il conte Giovanni disse tutto il contrario. Che questo tal modo di parlar in luoco dove nacque la controversia per rispetto del luoco et delle persone che vi si trovarono presenti pare che habbia secondo la buona creanza di Cavalleria in sé evidentemente una honesta mentita. Homo alcuno non lo può negare, perciocché tanto è dire «Tu menti», quanto il dare il peso della prova a colui che parla, quanto: «Non è vero», quanto negare la cosa che viene detta et con modi simili; pur che si veda che quelle parole che sono dette a danno venghino ributtate per non vere, si dando le mentite. Et nel caso presente questo si vede per vero, poi che il signor Girolamo in nessun modo replicò a quella contradditione che li viene fatta.

Poi molto ordinario è tra Cavallieri il parlare modesto, et se in ogni tempo questo occorre in quello nel quale si dubita di superchiarìa al ributtare d'una ingiuria, non solamente serviranno parole honeste di mentita, ma prudentia serà se l'huomo offeso si contiene nel silentio; et levato il suspecto sempre che dia la mentita, fa quanto deve, come si narra. Il conte Giovanni non solo fece quanto il signor Girolamo confessa uscito di quel luoco, nel quale per la presenza del signor capitano di giustitia, per essere nell'anticamera [c. 11v] dello illustrissimo del Guasto, dette subito la sua mentita, come se ne vede in scrittura. Fece adunque il conte Giovanni il debito suo et mostrò con la patientia riservata essere di sé stesso

padrone, et puote anche in absentia mentire per la ragione si sopra. Le parole poi che furono usate dal signor Girolamo quando disse: «Li dono tutti li vantaggi se vuol venire a solo a solo con me», li dettarono pregiuditio tale che quando fosse stato il provocato, si sarebbe fatto attore; è in petto di ciascuno renuntiare alli vantaggi che si trova. Là dove poi il signor Girolamo si fonda haver detto che il conte Giovanni non disse mai il vero, a me pare il fondamento debole, poi che questa sorte parlare manifestamente porta in se stesso una espressa bugia. Conciosia che impossibil sia che un huomo non dica alle volte il vero per bugiardo che egli sia, et non è altro il fundarsi sopra parola simile che di propria bocca confessare non haver detto il vero. Se il caso sta come mi viene detto, concludo come di sopra a favore del conte Giovanni.

*Grande è la dissegualità di uno che sia macchiato che voglia il duello con uno che sia d'honore.*

Maggior dissegualità non si puote trovare che un Cavalliero combatta con un huomo infame. Il duello, il quale è un privilegio indutto schiettamente per huomini honorati, non deve essere concesso a messer. N, poi che per processi così manifesti et per publica fama si vede che per molti [c. 12r] delitti si trova macchiato nell'honore. Così sento et mi riporto.

*Il duello deve haver fondamento sopra al quale la fortuna dell'arme possa dare la sua sentenza. La querela deve proponersi chiara. La morte destinata tutti, ma il morir bene a pochi.*

Considerato il caso che verte fra il signor Alessandro Tommaso Gargano et il signor Pietro Giovanni della Taffa, trovo il signor Gargano haver compiutamente satisfatto al honor suo. Però che molto chiara è quella conclusione, che si fa che il duello debba haver fondamento sopra il quale la fortuna del arme possa dare la sua sentenza, et così che'l vincitore possa sapere quale sia stata la vittoria sua. Et poi che è privilegio et indutto a favor de Cavallieri, questa sorte d'huomini è tenuta più che qual altra sia non muoversi nel mettere la vita et l'honor a cimento, salvo riservatamente con prudenza et con causa tale che il guadagno avanzi il pericolo; et che più sia laudata la vittoria per la prudenza che per la fortuna. Però che il morire, se bene è destinato a tutti, il morir bene è dato solamente alli boni et a Cavallieri honorati, li quali così come non deveno fuggire il rischio della vita per causa honesta et ragionevole, così non deveno procurarlo fuori di proposito. Essendo così non potria mai essere ripreso un Cavalliero, un gentilhuomo che chiamato a combattere richieda la querela sopra la quale deve essere il duello. Che il signor Alessandro Gargano habbia havuto ragione di far questa dimanda per li medesimi testimonij [c. 12v] del signor Pietro, per li medesimi cartelli et sue scritture si comprende manifestamente. Però che, venendo al fatto, molte cose passarono tra loro, sopra le quali poteasi avere querela delle mentite: dice prima il signor Pietro che fra Cavallieri si deve stare non alla seconda, ma alla prima sentenza; dice, essendo richiesto di pagare il denaro, non volerlo pagare. Sono sue anche queste parole: «Trovandoci in luoco dove poteamo esser partiti»; sue: «Io sin hora vi ho havuto rispetto»; et dice anche non potea esser mentito de cose publiche. Nelle sue protestationi parla dicendo nostre differenze, presupponendo haverne più d'una. Talmente che sopra tutte queste potevano

nascere controversie, et al Signor Pietro conveniva espressamente et particolarmente ben chiarire sopra quale pretendeva duello per le ragion di sopra et che se diranno. Peroché sul primo cartello più presto confonde due o tre querele che la chiarisca, la dove dice: «Spero con lo aiuto di Dio compiere alla richiesta che mi faceste di chiamarmi fuori et farvi pentire dell'insolentia, con farvi cognoscere quanto fuori di ragione sententiasse di volermi mentire».

Altro è combattere sopra la richiesta che gli fece signor Alessandro, il quale mostrò quando lo chiamò fuori esser buono a farsi pagare il suo; altro è combattere e farlo pentire dell'insolentia, poi che la chiama così, non chiarendo questa qual fosse; et altro è voler far cognoscere che la mentita fosse fuori di ragione. Giusta domanda fece [c. 13r] il signor Alessandro di voler sapere la querela, però che, se avesse replicato il signor Pietro volere il duello sopra che non fosse buono d'haver il suo, vantaggio et giustitia grande si pigliava dal lato suo il Signor Alessandro; se avesse a combattere l'insolentia, era necessitato il Signor Pietro a chiarire quale, et chiarendola harebbe dato et credito et honore al signor Alessandro, per haver tutto passato in casa del medesimo Signor Pietro. Similmente, se avesse voluto combattere la mentita, facilmente il signor Alessandro harebbe mostrata valida et giusta, et così per prove vere senza venire all'arme scoperto il torto dal lato del signor Pietro. Molti sono dice li capi in questo caso, ne' quali tutt'ora il signor Alessandro fosse ito confuso, harebbe egli mancato all'honor suo et mostratosi poco prudente. Nasce anche dalle medesime scritture del signor Pietro che quantunque i testimonij suoi dicessero il vero della promessa fattagli del come et quando, non per questo a mio giuditio si sarebbe il signor Alessandro privato in tutto della elettion dell'arme. Però che nelle cessioni et delle facultà et delli altri favori sempre non più s'intende cesso et donato, che quanto le proprie parole portano espressamente; et le parole quando sono dubie lo interpretarle et chiarirle tocca in questi casi a colui che le dice. Potria il signor Alessandro intendere quel «come a cavallo o a piedi, o veramente armato o disarmato», et così nel resto haversi riservato a lui gli altri vantaggi, che pur che le parole non restino senza frutto d'operare [c. 13v] debbono interpretarsi come io dico. La onde nascerebbe quest'altra conclusione che molto giustamente avesse voluto la chiarezza della querela, però che da quella si scopriva quale fosse lo attore et quale il reo. Et se il signor Pietro fosse restato, come io tengo che sia lo attore, harebbe mostrato le armi del signor Alessandro et non sue di lui, et così che non gli donasse quello di che ha voluto mostrarsi liberale.

Tutte le cose che non sono verisimili non sono credibili: che il signor Alessandro avesse voluto con quel come pregiudicarsi a tutti i vantaggi, et a tutta la elettion dell'arme, non è verisimile, et così non credibile. Nelle cartelli medesimi del signor Alessandro si scopre haver havuto sempre la medesima intentione di voler esser chiaro, però che rispondendo alli capi delle cose passate insta et ferma sopra la mentita, et l'altro sempre confondendoli tutti non fermandosi in quella ha dato poi buona cagione al signor Alessandro di far la dimanda che fece. Et non passerà senza meraviglia de' Cavalieri perché sia che il Signor Pietro, se tanto desiderava volersi condurre con il Signor Alessandro, a quella richiesta di chiarir la querela, essendogli offerti li campi con quella conditione, non rispondesse risoluto et se ne passasse subito a pareri e protesti, come fece. Tanto più che ragionevolmente dovea far ogni cosa per trovarsi con il campo che si trova, essendoli stato in casa sua medesima dal signor Alessandro tanto arditamente usato le parole del farsi [c. 14r] pagare di quel modo, cercando tirarlo fuori a questione. Et poi che uscisse di casa, tornatovi et datagli una mentita, tutte ingiurie grandi,



così per rispetto degli atti usati come per il luoco per essere in casa del medesimo signor Pietro. In quale per trovarsi con tante ingiurie et restando un sol punto di chiarire, voltandosi a dispute, non credo io che haverà satisfatto fino in capo. Et le escusationi che si pigliano, che sarebbe stato un far alli pugni, non solo verisimili, così per essere ambedoi Cavallieri come perché essendo il signor Pietro in casa sua non è da credere che stesse senza arme, et similmente che tra tanti gentilhuomini mancassero arme. Doveva il signor Pietro, essendo richiesto, uscire et vedere se vi erano arme o no per il signor Alessandro, et dargliene lui per scaricarsi et tentare, anco se sarebbero stati o no partiti. Però che molte volte gli huomini o non vogliono perché par loro essere meglio per le parti lassargli metter mano alle spade per fuggir scandolo maggiore et tentare poi subito la pace, o non possono per il pericolo che vi si corre.

Similmente la escusatione della pramatica non pare che serva, non comprendendosi questo caso improvviso et di quel modo fatto, come il fine di quella manifestamente chiarisce, tanto più quanto veggiamo che l'honor in questo mondo non suol tener superiore. Tutto questo ho voluto dire per li testimonij et le scritte del signor Pietro, maggiormente concludo per quelli esaminati a favore del [c. 14v] signor Alessandro. A quali forse ragionevolmente si doveria prestare fede maggiore, tanto perché [quel]li del signor Pietro depongono conformi di parole l'un l'altro, che questo modo non passa senza sospetto; quanto perché questi del signor Alessandro dicono cose più verisimili et per quanto si presuppone sono anche di grado et conditione che molto ben meritano doversegli dare credenza maggiore. De quali testimonij del signor Alessandro non si vede vera quella promessa fatta del come, ma solamente del mò et del quando, et non del andare ma del ricordarsi; si trova da questi la prima sentenza data fra loro, senza haver bene inteso. Che tra Cavallieri, i quali sono tenuti tanto cercare la verità, s'habbia stare più alla prima che alla seconda sentenza, mi riporto. Questo dico bene, et che prima et poi in ogni tempo il gentilhuomo è tenuto credere alla verità, et lassar i pontigli, tanto più che non credo con qual si voglia sorte d'huomini che una sentenza subita si possa chiamare sentenza et che sia valida, ma più presto un parlare inavvertito et incauto. A favore della qual seconda sentenza, perché è data da persona che dipende da quello signor Pietro zio del querelante, et come approbata da questo suo parente et come più pensata si presume molto. Trovasi per li medsimi testimonij il signor Alessandro giustificato et cortese di parole, dipoi ardito et fermo, et crescere contra l'altro una ingiuria [c. 15r] dietro l'altra di voler che paghi, del pigliar del braccio et della mentita. Però che havendo detto il signor Pietro non volerlo pagare et negando haverlo detto, ha potuto molto ben validamente essere mentito, et così vedersi giustamente per ogni via il signor Alessandro haver proceduto con parole et con fatti del modo che conviene a valoroso Cavalliero. Però che valida o invalida che fosse la mentita, tutto era ingiuria del signor Pietro, et obligato a risentirsi. Et se il signor Alessandro in quel luoco et nella forza dell'altro passò così arditamente tutto quello che passò, era da credere che tanto più harebbe passato in un steccato. Et quelle cose non dovevano essere trattate dal signor Pietro, trovandosi come si trovava, con allegare il tempo passato del presentare li campi, che pur troppo chiaro si vede essere il contrario, et non essere in arbitrio suo di poter stabilire quei termini, che piace a lui, et non voler anche chiarire la querela. Et così trovandosi con le ingiurie di sopra et il signor Alessandro per mia opinione per ogni via haver satisfatto, si conclude a favor del detto signor Alessandro, rapportandomi sempre a migliore, et più sensato giuditio del mio.

*Nelle querele il procedere deve essere chiaro, risoluto essendo che ove è confusione non è distintione, ove non è questa, non vi è elettione, et ove non vi è elettione non vi può essere prudenza.*

Se tutti gli huomini ordinariamente non sono laudati quando nelle loro attionij procedono confusi, essendo che ove non sia distintione non si dia elettione et ove non è questa non ha luoco la prudenza, quelli che sono Cavallieri non solamente non meritano [c. 15v] laude ma grandissimo biasimo. Peroché il Cavalliero il quale fa tanta professione della parola sua, dell'honor suo non deve per alcuna sorte di rispetto abstenersi di dire liberamente le cose quando sono da publicarsi del modo che stanno. Però che tutt'hora che ne nasconde o le dice irresolute dà segno di sé di non havere la conscienza così libera com'è tenuto havere un gentilhuomo honorato; il quale, tutt'hora che non l'abbia netta, et schietta et aliena da tutte le duplicità, sempre si troverà nel peggio et intaccato nell'honore. Voglio con queste ragioni inferire, che'l capitano Bernardo a mio giuditio harrebbe potuto et forse dovuto nel suo primo cartello venir più risoluto et stretto di quello che ha fatto con Monsignore Delfino; potuto dico perché pare quasi che non gli dia l'animo referire le parole che sono uscite dal detto Monsignore, et così viene a ritrovarsi contra il giuditio di molti, che facilmente crederanno che ne habbia vergogna a dirle o che tiri ad indovinare, che l'uno et l'altro capo suol essere molto lontano alli risoluti et sbrigati Cavallieri. Havrebbe dovuto, poi che difficilmente può risolversi Monsignore nella risposta non sapendo dove, né sopra qual parole fondi il capitano sodetto la sua querela. Haverà molte volte parlato il detto Monsignore come occorre del sudetto et in diversi luochi, che forse seranno parole dette per servitio di Sua Maestà, forse d'ordine di Sua Maestà, forse con animo [c. 16r] che non habbiano da essere notate per dishonorevoli et in molti altri modi che restando nel generale, non può Monsignore risolversi della risposta. Per queste ragioni di sopra et molte altre che si potrebbero addurre, concludo che il cartello et risposta del detto Monsignore che richiede che si vengha al particolare essere ottimamente et con ragion fundata. Et soggiungo che per ragione di Cavalleria non potrà mai dire il capitano di haver mentito Monsignore. Però che la mentita presuppone che siano uscite parole contra la mente, contra quello che Monsignore havea in animo et che infatti scientemente habbia voluto dir la bugia contra il capitano. Non sapendo lui quali sono state quelle parole uscite di quel modo, non potrà mai valere la mentita, essendo se quella delle parole è detta, et fatta ordinariamente per ributtar le parole che se dicano contra il vero. Anzi si può tenere per certo et risoluto che mentre che il capitano tacerà, terrà segrete le parole dette da Monsignore, che lui resti mentito; perciocché mentre che si vede la sua mentita non fundata, questa di Monsignore rimane valida nelli occhi del mondo, cioè che lui mente, che lui menta, che così serà mentre, come dico, si vedrà che Monsignore non habbia parlato di modo che meriti mentita. Resta adunque obligato il capitano a scoprire haver ben fundato et non essersi mosso leggiermente nella querela, [c. 16v] et chiarire le parole sopra le quali lui mente; altramente, come dico, starà et resterà sempre mentito per le scritture che se vedono. Et di più, tutt'hora che non volesse scoprire le parole et che anche volesse combattere come attore questa querela che non sia vero che mente, tengo che Monsignore non sia obligato combattere cosa chiara. Però che combattere il certo, et sapendolo, in duello havrebbe fatto nulla quanto alla querela. Dico anche che poi che il duello è dato il privilegio solamente a

Cavallieri, che questo privilegio non è altro salvo che di cosa incerta e trattata secreta. Nelli quali casi ordinariamente, dove un huomo non ha prova manifesta in iuditio resta perditore. In questo del Cavalliero, come ha per sé qualche inditio manifesto anche che non habbia prova ordinaria de testimonij, essendo che molte volte tra Cavallieri si trattano le cose senza quelli per la confidenza della parola, se li dà in privilegio di ricorre alla prova dell'arme. Questo caso per quello che mi viene presupposto non è di cosa simile alla sopra ditta, ma di caso trattato et essequito in campagna negli occhi di molti honorati soldati. Se così è et che Monsignore in caso che habbia detto cosa alcuna abbia modo di provare per soldati haver detto il vero per ragione di guerra, tengo et concludo che non vi possa essere duello et che [c. 17r] di cosa che si dica con verità, concorrendovi l'interesse del suo signore a dirle, non possa essere un gentilhuomo sopra di esse mentito, anzi che il mentito resti colui che cerca di mentire altri. Se adunque il caso sta come si è detto, mi risolvo come di sopra, cioè che, mentre che il capitano non chiarisce le parole dette il da Monsignore, che lui resti lo intaccato nell'honore et che Monsignore non sia tenuto intrar più oltre. Scoprendole et che non siano dette con verità, che come di cosa vera et fatta in campagna, se seranno vere, che per ragion di duello non sia tenuto ad altra prova che quella degli huomini. Et che se altramente facesse, che farebbe cognoscere non intendere la professione di Cavalleria, et gran torto farebbe alli testimonij di quelli, che lui havesse addutto in prova, mettendoli in dubbio l'honore et la parola loro con il tentare il giuditio dell'arme.

*Un ministro che alla guerra dia castigo ad un soldato non è tenuto dar conto alcuno in duello.*

Havendo in questo breve tempo considerato le scritture che sono passate nel caso che mi è stato proposto dirò, prima ch'io vengha alli dubbij, che io resto assai maravigliato perché sia che si coleri che'l conte Clemente Pietra [c. 17v] habbia a venir a duello per castigo che ha dato a huomo che stava sotto la carica sua, se prima il superiore di ambidui non termina che si venga a quell'atto. Peroché, rappresentando un Capitano la persona del superiore et essendo ministro, se nell'ufficio suo et di cosa pertinente a quello darà castigo ad un huomo, non lo facendo come persona particolare né chi cosa che tocchi a lui come privato gentilhuomo, ma come huomo di carico et per il peso che si trova, non credo io che sia tenuto dare conto di cose così fatte salvo al superiore. Et parmi anche che vi si tratti dell'honore di quello a tolerar che huomo, che habbia portato la persona sua, possa essere travagliato con altro mezzo che con il suo. Deve un gentilhuomo prima che si oblighi al servitio si un altro ben considerare la persona alla quale va a servire et obedirla mentre che serve, et vedendo essere mal commandato o ricorrere o licentarsi. Si obliga tacitamente colui che va a servire di obbedire e stare alla correzione sua et ad ogni altra cosa pertinente a quel grado il quale riceve per superiore.

Dico io adunque che se per caso pertinente all'ufficio [c. 18r] suo questo gentilhuomo havesse castigato quel capitano, che per ragion di guerra non dovrebbe essere tenuto dar conto di sé con la fortuna dell'arme ma con la giustitia ordinaria al cospetto del suo superiore. Et, se altramente si dicesse, mancherebbe nella guerra il commandar, l'obedir, il gastigo, et così la pena, che è caso de' principali a conseguir le vittorie. Dico anche che, poiché questo gentilhuomo fuori dell'obbligo suo si volse ammazzare con quell'altro, che havendo usato atto

così ardito et risoluto come si vede nelle scritte, che se prima questo effetto poteva rivedere i suoi vantaggi, che molto più dappoi essendo che con quell'atto levò molto bene di dubbio che era et è per dar conto come Cavagliero in ogni modo, et così che il ricercare i vantaggi non nasce da viltà ma da prudenza.

Et circa questo passo concludo che sarebbe a questo gentilhuomo carico se non vedesse il caso suo, che darebbe da credere che fusse imprudente et prosuntuoso, [c. 18v] essendo che nissuna cosa convenga più al gentilhuomo che fare quello che deve et quando deve, et non sono lodati quei tali che passando i termini della modestia tentano la fortuna fuori di proposito.

Soggiongo che questo gentilhuomo può con buona ragione per diritto di Cavalleria provare che la memoria inganna a quel signor maestro di campo, però che non solo persona di quel grado, ma all'imperatore medesimo che fusse in uno essercito un Cavalliero può dire che la memoria lo inganna, et così trovar la verità anche contra la parola di una tal Maestà. Peroché l'honore, la verità non tengono tra Cavallieri, essendo tanto proprie loro, né rispetto né superiori in questo mondo; et un gentilhuomo è molto ben tenuto non lasciar cosa adietro per servare quello et scoprir l'altro. Devesi credere che il signor maestro di campo, per la moltitudine de negotij, sia scordato come passassero le parole et così, con essamine de' testimonij, come si troverà che questo gentilhuomo si obligò [c. 19r] a richiesta di Sua Signoria et non dell'avversario, la cosa si risolve in niente et così la fede di Sua Signoria si annulla.

Aggiungo anche che le cose verisimili in ogni sorte d'huomini hanno del ragionevole et si fanno per se stesse credibili. Chiaro è che è molto più verisimile che il conte promettesse venir a duello con l'altro a richiesta del signor maestro di campo, che del suo nimico. Del qual signor maestro di campo era più conveniente che confidasse poter uscire di questo intrico et presto, che rapportarsi alla volontà di un suo nimico.

Oltra che questo sia verisimile, gli è anche vero: peroché quella è prova certa, perché con testimonij degni di fede si prova. Sono molti testimonij nelle scritte che fanno chiara fede che'l conte promise a richiesta del signor maestro di campo combattere; non havendo il maestro di campo richieduto ma lo avversario, vengo io a questa conclusione: che il conte, fuori [c. 19v] dell'obligo havendo a combattere, habbia a combattere come provocato et reo, et così con li vantaggi soliti, perché si trova fuori del caso, al quale egli si obligò. Nasce da questa conclusione quest'altra: che poi che è piaciuto al conte di accettare il campo di monsignore di Thermes conditionato del modo che accetta, che deve in ogni modo andare al tempo prefisso al campo. Et andando mostrare a quel signor li testimonij mediante li quali si prova che a richiesta del maestro di campo e non dell'avversario si obligò. Come monsignore di Thermes troverà questo obligo, troverà il conte nelli termini puri di ragione et così in quelli schiettamente del reo.

Et quando pur Sua Signoria volesse terminare cosa, ch'io non credo, il combattere secondo la forma della patente del maestro di campo, dico che la elettione del portar la spada viene al conte, il quale non si saria pregiudicato [c. 20r] punto, salvo a quelle cose che espressamente si comprendono nelle parole espresse dal conte. Et così tutto quello che non ha detto et a quello che non fusse pregiudicato con le parole tutte restaria a suo vantaggio, già si vede ch'egli è il provocato, per questo a lui toccano tutti li vantaggi. Et lo mostra che quel capitano,

con il mandar li campi, espressamente si chiama attore et provocatore, et però con li disvantaggi.

Se monsignore di Thermes non vorrà accettare di essere giudice del modo che si è rimesso il conte, basterà al conte che Sua Signoria o huomo legittimo per Sua Signoria compaia et mostri le sue ragioni et protesti, et insti che non si faccia patente all'altro d'alcuna sorte. Et io per me lodarei non dicendo Monsignore di Thermes né sì, né no, di accettare il giuditio, che ad ogni modo il Conte andasse in persona et con il mezzo [c. 20v] suo et delli suoi padrini, procurarsi di maniera il caso suo che si mostrasse risoluto al combattere, con quelle arme che piacesse a lui come a provocato. Et così fusse provveduto del tutto, perché con il comparere et con animo di combattere come reo darà larga strada ad impedire ogni sorte di patente che volesse fare monsignore di Thermes.

Al quale monsignore si farà constatare tutto quello che si vede nelle scritture, et in particolare che il maestro di campo liberasse il Conte et lo rimettesse al suo colonnello, non astrengerà che si combatta in nissun modo per le altre ragioni dette di sopra. Et se pur concluderà il combattere, non lo potrà a mio giuditio giudicare salvo che con tutti gli avvantaggi del conto, et del modo, et conditione che Sua Signoria accetta il campo suo.

[c. 21r]

*Non si deve ricorrere alla stampa nelle cose dove si tratta di honore senza molta consideratione.*

Ho veduto molto volentieri il conte suo nipote, con il quale havendo parlato et inteso la sua intentione del fare stampare quelle scritture, l'ho persuaso a desistere tanto che torni a ripigliare il consiglio di Vostra Signoria, però che a me non piace questo modo. Già si trova nell'honor suo per la offesa dell'altro et per essere comparso, come è ultimamente, allo steccato: tutte le volte che da sé venga alla stampa mostra non essere compiutamente in sé stesso satisfatto.

Da questa stampa può nascere che, in tante parole che fa mestiere di dire, che nascesse o con il medesimo o con altri nuova querela; nasce ancho all'altro vantaggio di vedere prima come da questo lato si move, et a lui più facile la risposta. Et perché colui ha per ancora tre rimedij: l'uno di cercare di offendere in qualche modo la persona del Conte et metterlo in disvantaggio; l'altro di deponer le spese et tentar normalmente il caso suo, ben che questo non lo mette per fermo; il terzo è di uscir con stampe et dar conto al mondo. È necessario a mio giuditio far che 'l Conte si guardi per fuggir il primo et star a vedere in qual riesce delli altri duj, peroché [c. 21v] riuscendo al secondo Vostra Signoria farà la sua difesa. Se verrà al terzo maggior vantaggio sarà uscir come provocato et come chiamato, che si vedrà il suo procedere che di altro modo. Se poi per spatio di tempo non facesse colui niente, Vostra Signoria potrà sempre risolversi in far questo, che alla fine non è niente a favor in questi casi. Tutto ho voluto dir a Vostra Signoria per l'amore et la riverenza che le porto, et per il desiderio che tengo di servirla in caso tanto importante et che vedo che vi va tanto dell'honore col non andar riservato. Vostra Signoria hora risolverà lei il suo parere che alla fine tutte sono opinioni et mi riporterò a Vostra Signoria, et mi raccomando in suo buona gratia etc. Di Vinetia li 12 settembre 1545.

*La mentita si può dar in scritto, absente colui che viene mentito, quando egli in assenza di colui che dà la mentita habbia parlato, et si può dare in assenza quando per dubio di soperchiarìa non si sia potuta dar in presenza. La disparità non è di facil prova.*

[c. 22r] Nella querela del Signor Mellino rispondo non esser necessario per la validità di una mentita disputare s'ella si può dare o in faccia [o] in iscritto. Però che la scrittura rappresenta le parole et fa presente quello che, per qualche giusta cagione, è necessitato essere absente. Altro non è mentire se non far bugiardo il mentito et che contra quello ch'egli habbia nella mente, nel core, dica quella parola, né si può far ingiuria maggiore ad un huomo che non tenerlo di sua parola.

Se adunque la ingiuria, come si presuppone, fu fatta in assenza, chi dubita che la mentita anche vaglia data in assenza: quella medesima strada che mi offende, la medesima mi difende.

Quando anche una ingiuria di parole fusse fatta in presenza et l'altro per dubio di superchieria tacesse, uscito del pericolo, mentendo mentirebbe giustamente. Gli è il vero che io ho tenuto per vero che una fatta in presenza, [c. 22v] del pari, è non mentita in quel tempo che viene fatta, che da poi la mentita non la ributta. Viene un huomo quasi di volontà a consentire, et per essere tenuto obligato il Cavalliero a ributtare subito le ingiurie in quel miglior modo che puote; sempre che non lo faccia, acconsente et si pregiudica, et maggior difesa gli è necessaria che di una mentita.

In questo caso, se le parole di ingiuria fussero manifestamente vere, et di cose che gli fusse stato necessario il parlare, la mentita non varrebbe nulla.

A me si presuppone che il Signor Mellino disse che l'altro non era suo paro; questa disparità bisogna che sia molto chiara tra Cavaglieri perché la mentita si possa fuggire. Né io reputo la disparità haversi a giudicare con la facilità che si dice, però che la virtù di un gentilhuomo lo fa parer et pare eguale a huomini di gran [c. 23r] sangue; come anche per il contrario, per ben nato che sia, la infamia fa l'huomo disuguale all'altro. A questo io mi riporto, et concludo che il mentito, sempre che la mentita sia giusta, resta l'attore et colui che mente il reo, perciò che quello che parla come Cavalliero è tenuto provare la parola vera. Et egli è lo attore, poiché move lite con la ingiuria ch'egli fa contra l'honor dell'altro, et all'ingiuriato è bastevole per la medesima via di parole usar la sua difesa. Se adunque questo signore restasse mentito, a lui restano tutti li svantaggi et dell'arme et de i campi, secondo il consueto. Nè saprei trovarli altro rimedio, né dare altra risposta, se più particolare non fusse la proposta, riportandomi sempre a miglior giuditio.

*Un cavaliere che dica che uno habbia detto mal di lui non può dire così per dargli giusta mentita. Se colui lo mente che egli habbia detto mal di lui resta il cavalier giustamente mentito se non prova che colui habbia parlato di lui.*

Nel caso dell'illustre signor Cagnino, brevemente rispondo ch'egli resta il reo et il signor Cesare lo attore. Questo si [c. 23v] vede per il cartello che manda il predetto signor Cesare, nel quale dice che il signor Cagnino ha detto mal di lui: già con queste parole mostra calunniarlo che come malhuomo parli contra l'honore altrui. Mentre adunque il signor Cesare non verifica che'l signor Cagnino habbia detto mal di lui, la mentita generale che gli vien data

lo fa attore. Quelle altre parole dove dice che li parlerà con le arme in mano, mostrano manifestamente ch'egli si faccia attore. Là dove dice: «Non mancando da Voi» inferisce volerlo ricercare, che queste sole farebbono il pregiudizio di farlo attore anche che si verificasse che il signor Cagnino habbia sparlato, però che verrebbe a levarsi il suo vantaggio, dicendo volerli parlare con le arme. Pare anche assaj stranno vedere che così confusamente un huomo che faccia profession di Cavalliere dica ad un altro che l'habbia detto mal di lui, non venga al particolare, perciocché potrebbe il signor Cagnino facilmente mostrare con prove haver detto il vero et per servitio di Sua Maestà. [c. 24r] Et quella mentita che si dà, dove dice: «...et negando haver detto mal di me, similmente mentite...» è di nessuna importanza, perciocché non si può mentire un huomo che non parli, che se così si potesse, di rado si vedrebbero che li huomini fussero mai li provocati. Per questo et perché, come si è detto, non si vedono quali siano le parole usate dal signor Cagnino, si conclude Sua Signoria esser il provocato et il signor Cesare lo attore, riservato sempre altro miglior giuditio del mio.

*Un cavaliere che si trova obligato in una querela in servitio del suo Re, sempre che offerisca et mandi un campo del Re che sia padrone anche al suo nemico non è tenuto lasciar la querela publica et andar all'uno de' campi che manda l'attore.*

Havendo veduto li cartelli del signor Francesco Lasso et la risposta del signor Giovanni Ungaro, per la quale conclude non poter trovarsi nelli tre campi mandati per essere nella fattione contra Turchi per non voler perdere la gratia del suo Re, [c. 24v] ma che volendo il Signor Francesco ridursi seco, vada al Re Serenissimo che gli darà loco sicuro et gli manda la patente di Sua Maestà, concludo il predetto Signor Francesco volendo scaricarsi esser lui obligato andar a quel luoco del Re per il fine dello abbattimento che gli viene proposto, essendo il Signor Ungaro molto più obligato a quella fattione di tanto peso et esser huomo di tanto più utile, che al suo particolare. Et litigando il signor Francesco questo passo litigarà a suo disvantaggio, poi che lui si trova offeso di quel modo et in faccia di Sua Maestà cesarea. Et questo è quanto mi occorre della opinione che tengo, raportandomi etc.

*Colui che assicura un Cavalliere et che venga il Cavalliere offeso, colui che l'ha assicurato resta offeso et obligato risentirsi. Il Cavaliere offeso che sia in potere del suo nemico non havendo parola da lui non può dolersi.*

Dalla narratione del fatto possono nascere duo dubij: il primo se quel Cavalliere che s'interpone alla pace [c. 25r] et promette la fede a quello che va in potere dell'altro ha satisfatto alla parola sua, essendo successo contra di quel tale quanto si narra; il secondo, se non ha compito alla fede data quale rimedio habbia l'offeso per valersi della ingiuria fattagli.

Il qual caso havendo considerato quanto si possa considerare per quello che si vede nella scrittura, dico che havendo il Cavalliere dato la parola sua di sicurezza che a lui tocca il risentirsi contra quello che ha fatto la offesa all'altro, essendo che è ragionevole e verisimile che prima non habbia assicurato questo, che non sia stato assicurato lui dall'altro di non offenderlo. La offesa adunque che si fa all'altro sotto la fede sua, si fa al Cavalliere, perché a lui rompe la sicurezza della fede; et lo offeso in questo caso ha ben la offesa, ma non tale [c. 25v] che si possa dolere del nemico suo, salvo che di essersi confidato nella forza sua sotto

parole d'altri. E in questo lo nemico può, non havendo dato la parola a lui, molto ben excusarsi e rimproverargli che habbia la vita d'avvantaggio, non gli l'havendo tolta potendoglila torre. E lo offeso, se ben puole essere imputato di esser ito là male accorto, non ha però altra ragione contra quello salvo che quanto si dirà sotto.

La querela dunque della fede rotta deve essere del Cavalliere, il quale, se haverà li effetti conformi al nome, per diritto di Cavalleria è obligato a risentirsi contra quello che ha offeso l'altro sotto pretesto del far la pace. Et non scusa il Cavalliere che havesse prohibito quello a non dir le parole che disse perché, così come le parole non furono dette se non civilmente et anco per la causa che quello con lo interrompere gli diede di dirle, così quello che offese anco che tal [c. 26r] parole fussero occorse senza interrompere non potria scusarsi del torto et modo che tenne. Essendo che se si dicesse altramente nissuna fede, nissun salvo condotto saria mai libero et sicuro, perché ad ogni huomo si daria strada di trovar ogni minimo attacco per satisfarsi et romperli. Le fedi che si danno a Cavallieri et ad ogni altro deveno essere libere et sicure, et aliene da ogni cavillatione. Et ancora che quello che andò in potere dell'altro havesse usato parole per commune giuditio fussero state d'altra sorte, il risentimento toccava più al Cavalliere che lo haveva condotto che a quello che lo havea assicurato. Per queste et molte altre ragioni che si potriano addurre, concludo parer mio essere che il Cavalliere non habbia satisfatto et che volendo fuggir la nota di haver condotto l'altro con mal'animo sia tenuto a querela contra quello che gli ha mancato d'haver offeso persona [c. 26v] assicurata da lui. Il rimedio che per l'honor suo possa havere quello che è stato offeso è che essaminj testimonij sopra la fede data dal Cavalliere et di tutto il successo, perché con il fare questo viene prima a mostrare al mondo che essendo ito di volontà in poter del nemico, vi sia ito con fondamento et non per viltà, ma sotto fede di Cavalliere. Che fa contra il salvarli l'honor della superchieria fattagli, che si veda di qual sorte sia il Cavalliere, et il nimico suo, che non risentendosi il Cavalliere mostrerà haverlo ingannato et lo nimico non havere havuto animo di vendicarsi, se non con vie indirette, et sotto color di fede et salvo condotto.

Fatto questo puole far istanza col Cavalliere che mostri il medesimo con la fede di sua parola [c. 27r] che sta la verità del fatto, et instarlo che narri lui come Cavalliere quello che è passato. Non lo volendo narrar publicare il fatto et mentir qualunque dicesse il contrario, et fermarsi così per qualche dì contra lo nemico; per voler chiarire se quella ingiuria sconta le vecchie che ha havuto lui faria mestier saper le vecchie, et la causa perché si conduca alla pace. Questo è certo che quella pace si può dire fatta per forza, et quando anco fusse volontaria, si intende rotta per la ingiuria fatta poi scesa la scala, et contra lui vi è querela al meno per questa ultima ingiuria. La quale come si habbia a trattare e con qual vantaggio è difficile a conoscere per la scrittura che vien mandata. Faria bisogno per questo intendere tutto'l fatto, et anco che li dubbij [c. 27v] de quali si ricerca resolutione fussero posti più chiari di quello che si vede. Et questo è quanto io posso dir per il mio parere.

*Il provocato che habbia accettato una patente et che il dì della giornata trova che il signor di quella sia absente può protestare andarsene, et se gli vien mandato un altro campo può giustamente negare di andarvi se prima non gli siano rifatte le spese che ha fatte per trovarsi nel primo campo.*

Illustrissimo etc.,



con debita riverenza, considerato il caso della querela tra il signor Pirro et il signor Sforza Baglione et apieno veduto quanto ha posto in scritto il signor Sforza, dovendosi venire all'opinion mia è necessario fare alcuni premissi.

Et prima dico che considerato il cartello del signor Pirro trovo in quello, oltra le altre, le infrascritte parole: «...dicendosi che mi ha usato ingratitudine et scortesia et non ha fatto verso me etc...», [c. 28r] le quali parole sono ingiuriose assolutamente et schiettamente, né hanno conditione alcuna sotto la quale si potessero coprire che quelle ingiuriosa non si intenda fatta salvo il caso che il signor Sforza havesse quello ammazzato per suo dispregio. Et se bene il cartello seguita dicendo: «...et perché ho inteso che tu vai giustificando etc...», per questo il predetto signor Pirro non dichiara che in caso di giustificatione voglia non havergli detto quella ingiuria, né anco si scopre in luoco alcuno qual sorte di giustificatione voglia da Sua Signoria, anzi in quel cartello mostra un modo superbo di procedere nel quale si comprende voler essere stato rispettato, et assoluto et schietto procede alla ingiuria. La quale ingiuria il predetto signor Pirro ricarga nella risposta sua dove dice: «...senza ponervi alcun dubio che 'l Signor Sforza habbia usato ingratitudine etc...»; che appare dove dice: «...con la mentita aliena di ogni ragione per essere contra [c. 28v] una manifesta verità...»; et soggiunge: «...come dico...», ricargando la medesima ingiuria. Né in alcun luoco il predetto signor Pirro pone mai caso in dubio che il predetto signor non sia stato ingrato et che non habbia mancato, et se ben anco nella risposta mostra con parole che intention sua era di intendere le giustificationi, in questa anco però parla di modo che non si leva dalla ingiuria che gli dice prescritta la quale pone per vera sempre che, se altramente havesse havuto il predetto signor Pirro, havrebbe di prima volta ricercato intendere senza cargare, overo havrebbe posto il suo parlar conditionato, et harrebbe detto: «Sempre che lo habbia fatto per mio dispregio, dico che sei etc...», et come dico non sarebbe proceduto dirittamente ad ingiuriare. Eravi adunque dal lato del predetto Signor Pirro il principio che si vede dell'ingiuria nelle parole che ho notate.

Essendo così faccio due conclusioni a favore del Signor Sforza: l'una che come schietto ingiuriato [c. 29r] habbia schiettamente potuto mentire senza altrimenti dar conto della sua giustificatione, non essendogli questa chieduta salvo che come da nimico et con principio di ingiuria, tale che sempre che il Signor Sforza si fosse scusato havrebbe mostrato viltà, la risposta dunque di mentita schietta sta al suo diritto; l'altra conclusione è che essendo per quelle parole ingiuriose provocato, a lui come reo et chiamato spettava la elezione dell'armi. Questo dico per levar anco il dubio che vi fa il signor Pirro nella sua risposta et bene fu proceduto nella risposta del signor Sforza.

Hora, venendo al caso principale et lasciando dietro l'addur le ragioni per la parte del signor Pirro secondo è mio ordinario, volendo quelle risolvere in discorso dico che essendo il signor Pirro quello che ha trovato et eletto il campo [c. 29v] et entrato in obbligo di dire a quel giorno della patente, che non havendoli osservato di darli franca la giornata, che giustamente ha potuto il Signor Sforza chiedere le spese prima che torni a nuova giornata. Eravi la ragion naturale, la militare et quella di legge, che tutte insieme vogliono che sempre per me non stia, ma per te di essequire quello che si deve et per tua colpa et per tuo errore ciò succeda. Che in danno tuo devono venire li miei interessi et spese patiti, che se altramente si dicesse sarebbe facile a ciascuno che volesse fuggire essere prosuntuoso et temerario a vessar l'inimico, essendo certo poterlo fare senza danno. Leggi ragionevolmente fanno che le spese, et danni in

simil casi si habbiano a rifare; è tenuto adunque il signor Pirro alle spese patite dal signor Sforza non havendoli osservato la giornata promessa. [c. 30r] Se così è, come è, il predetto signor Pirro non dovea né potea chiamare il signor detto, se prima integralmente non lo sodisfacea delle spese et dannj ricevuti, come ho detto. Né obsta al signor Sforza l'impedimento che allega il signor Pirro della assenza del signore del campo, perché tutti li impedimenti che si possono prevedere et antivedere, sempre che per quello che deve eseguire una attione non sono antevuduti et a quelli usata diligenza del rimedio, mai viene escusato anzi colpatò, et tutto va a danno suo come huomo negligente et colposo. Chi negarà che ad un Cavalliero al quale fusse a core l'honor suo, non havesse facilmente potuto pensare una assenza di huomo di luoco a luoco? Non è egli caso possibile, contingente, quotidiano [c. 30v] et che ogni hora accade? Non dovea egli pensare questo et pensandolo procurare in quel caso che fusse huomo ivi che supplisse la presenza del signor marchese? Dicono le nostre leggi che colui che facilmente puole rimuovere un impedimento et che non lo fa, che succedendo l'impedimento mai li servirà potersene valere né si harrà per impedimento. Il caso adunque è chiaro, che tutta è stata negligenza del signor Pirro, il quale dovea rimediare come ho detto, stare pronto a notificare l'impedimento al signor Sforza, acciò non incorresse in spesa. Negligenza et trascuragine è stata la sua, la pena è adunque di refarli li dannj et le spese.

Non obsta anco che gli siano stati offerti per li padrini del campo, perché si conclude da leggisti che dove sono necessarij li fatti non bastano le parole. Era necessario attualmente presentare il denaro et [c. 31r] esborsarlo con effetto. Debito era, volendosi valere de attualmente deponer le spese, et deposte farle tassare, et tassate pagar dette spese et pagate intentar, richiedere di nuovo il predetto signor Sforza. Ogni Cavalliero d'honore, sempre che conosce il dubio dell'honore in minima parte, sempre deve sponere ogni interesse pecuniario. Dirittamente adunque, subito che sono richiedute le spese, doveasi deponere et far gli altri effetti di sopra, volendo purgare sua negligenza, né mai si potrà ascrivere al signor Sforza per questa dimanda minimo dubio d'honore facendo quello che è di tramite et diritto di ragione. Ecco che deveano pagarsi le spese o la attuale depositione avanti che il predetto signor Sforza possa essere richiamato. Ecco adunque che il predetto signor Sforza non ha accettato, ne è stato in obbligo di accettare il secondo campo del Signor Marchese, ancora che quello fusse stato mandato ad [c. 31v] istanza del signor Pirro, et che esso signor Pirro lo havesse mandato et con obbligo di comparere quella giornata del campo. Quanto maggiormente ha potuto il predetto Signor Sforza non accettare la lettera essendosi mandata dalla persona dirittamente del Signor Marchese, perché molte sono le cause che lo possono astrengere a non accettare quella: l'una è per la causa detta di voler prima essere rifatto; l'altra è che non conviene né è debito de' Signori de campi farsi parte, et per mezzi de' suoi trombetti far intimatione de' campi. Perché dovendo loro essere giudici non devono dar causa di sospettare di questa sorte di procedere: ne nasce il favorir l'altro; ne nasce giusta causa di sospettare il suo giuditio.

Mostrasi la sospitione evidente nella lettera di esso signor Marchese, ove dice: «...cosa che per difetto di alcuno non è proceduto...», et dove dice: [c. 32r] «...che se pur toccassero a pagar che toccarebbono a Sua Signoria...»; per le quali parole di già pronontia sua volontà a disfavore del signor Sforza. Si fa parte ove dice dover pagare quelle spese et però, ancora che tutte le altre cause cessassero, questa sarebbe stata sufficiente a fare che giustamente si fusse

rifiutato quel secondo termine de' giornata. Dipoi dico, che non essendo stata presentata la lettera per procuratore del signor Pirro, che il predetto anco per questo capo giustamente rifiutò l'accretarla, essendo che non fusse chiaro che questo si facesse per volontà del signor Pirro, né che il signor Pirro havesse osservato trovarsi quella giornata al campo. Et sempre che'l signor Sforza fusse ito là con questa lettera sola, et che non vi havesse trovato il signor Pirro, contra chi harrebbe egli potuto protestare? Contra chi valersi delle spese? Certo contra il signor Pirro no, [c. 32v] per non esservi suo consenso che si potesse mostrare, et però per ogni rispetto giustamente rifiutò il campo come oltre gli altri rispetti.

Con simili ragioni si risponde al protesto che fa l'auditor del predetto signor marchese, mentre il signor Sforza era a Borgo San Donino, onde non trovandosi che nessuna qualità di dinari siano in stata depositata, né altramente instato alla transatione delle spese, né trovandosi oltra la causa detta che il signor Pirro per suo procuratore più dopo la prima patente presenti, né faccia con effetto presentare campo alcuno, se ne trahe evidente, risoluta et chiara conclusione, che tutto è stato vento et nullo, et poco considerato, et che quel correre del campo che si dice haver fatto il signor Pirro [c. 33r] essere stato vano et forse da ridere, et di nissun pregiudicio al signor Sforza. Il quale signor Sforza, se pur fusse chiaro che fusse stato corso il campo, potrebbe alla presenza d'huomini di guerra chiamar notario et ivi dir esserli venuto a notitia che il signor Pirro ha corso un certo luoco contra di lui, del che è restato ammirato non havendo mai havuto da suo huomo patente alcuna franca di campo salvo una, per vigor della quale comparse et trovò esser stata vana. Et che dopoi chiedendo al predetto le spese fatte per sua colpa offrendosi comparere sempre che fusse ricercato, non ha mai havuto altra patente da suo procuratore; la quale anco per essere il predetto obligato refargli le spese non sarebbe tenuto accettare. Et così publicar poi il protesto con l'altre cause di sospitione più honestamente che possa.

[c. 33v]

*Uno che vada al tribunale civile per conseguire una taglia perde la strada di poter andare a quello dell'arme, et con qual rimedio in così fatto caso si potria levare dal civile et andare a duello.*

Se Vostra Signoria havesse dimandato la mia opinione avanti che havesse mosso lite civile sopra questa taglia mi haveria creduto proponerle via più facile a conseguirla.

Essendo nel termine che è dico doversi considerare che ordinariamente per debito civile non si permette duello, havendosi il rimedio così in pronto della giustitia civile; et tanto meno harria loco nel caso di Vostra Signoria, quanto che in quello s'è già pigliato il capo della lite che fa che si taglia ogn'altra strada; convenendosi a Cavalliero pensar nell'eleggere et incaminato che sia, seguitar la strada eletta fino in capo, non se gli presentano occasione [c. 34r] giusta di lasciar quella. Et se Vostra Signoria vorrà seguitar la lite deve considerare oltra la lunghezza del tempo, che rapportandone sententia contra, non harrà modo di valersi altrove havendo consentito in quel giudicio il quale per quello si pretende della lite, non ha modo di ricorso ad altri.

È adunque per il mio giudizio da considerare strada più facile et modo di staccarsi dalla lite ordinaria, il quale riputerei che potesse essere tale che Vostra Signoria come Cavalliero chiedesse a quella giustitia con due o tre protesti che se li facesse ragione di quel modo che

merita il caso et che si conviene a huomo di guerra, che deve essere summaria et schietta, et lontana da ogni sottilità di litigio. La quale facendosi di questo modo si vede presto il fine, non facendosi secondo li protesti se li viene a negare il diritto della giustitia. Et in quel caso direi che si come per difetto di giustitia per [c. 34v] conseguire il suo si fa licito ad un Principe grande mover una grossa guerra, così fusse lecito ad un Cavallier privato movere una privata che sarà il duello. Il quale io pertanto più giustificarlo direi che Vostra Signoria mandasse huomo diligente con mandato, che havesse tutti li instrumenti della ragione che ha Vostra Signoria et alla presenza de' testimonij ricercasse quel gentilhuomo alla satisfatione mostrandoli la ragione che ha contra lui. Il qual gentilhuomo ricusando satisfare viene ad ingiuriare Vostra Signoria presumendo essere atto di tenerle il suo. Et non ricusando espressamente ma riportandosi alla giustitia con li protesti fatti alla lite, li quali anco se gli devono mostrare, se gli fa noto haver lasciato quella via per giusta causa, et essendo così tacitamente con riportarsi fa il medesimo di ingiuriar Vostra Signoria; del che in ogni caso nascendone ingiuria a Vostra Signoria nasce una [c. 35r] colorata causa al duello. In quale, sebbene come ho detto non deveriasi permettere in caso civile, però denegata la giustitia et negata la satisfatione viene a passare in cosa d'honore, che fa che si ricorra a quello per l'ultimo rimedio.

Et se ben li leggisti hanno opinione che denegata la giustitia si debba venire al rimedio della represaglia, però io ad un uomo di guerra crederia convenirsi per più honorevole il valersi dell'arme per sua protezione, prima che venisse alla represaglia. Et in caso che quel gentilhuomo ricusasse il combattere, direi come per ultimo rifugio che gli fosse lecito procurar la represaglia; la quale tanto più facilmente gli saria concessa, quanto si conoscesse che non si fusse lasciato di tentare ogni via.

Il modo che venendosi a duello si dovesse tenere per non privarsi della elettion dell'arme, direi che essendo questo caso novo, si potesse anco trovar nova forma et non consueta che saria che subito che Vostra Signoria havesse risposta che quel gentilhuomo negasse la satisfatione, fabricasse cartello sopra quelle ingiuria della negativa. Et con il [c. 35v] medesimo cartello mandargli li campi, con notificarli che si havesse a provvedere dell'arme da difesa, riservandosi secondo il consueto quelle da offesa. Ne saria nova forma seguitandosi in questo l'avvantaggio che si suol dare al provocato, et dell'arme, et del campo, il quale negando accettare le ragioni di Vostra Signoria si fanno più forti, et atte ad altri rimedij che poi sono facili.

*Si propone del fatto sopra la querela che pretende il Marche del Guasto contra il Re di Navarra.*

Che in battaglia di Pavia dove fu fatto prigionie il Re di Francia, trovandosi al fin della rotta il Principe di Labritto, il qual da Francesi era chiamato Re di Navarra, stretto da due cavalli leggieri, temendo di non essere ammazzato li offerse 20.000 ducati perché si obligassero a salvargli la vita, et così li detti cavalli [c. 36r] leggieri lo promisero et osservorno, et lo condussero davanti al Marchese di Pescara che vivea in gloria. Con il quale si convennero che, dandoli Sua Eccellenza i 20.000 ducati, loro gli dariano in sue mani il detto Principe, a tal che da lui potesse pigliar la maggior quantità di taglia che facesse per ricuperar la libertà, cosicché in questo furono fatte quelle cautele che tra l'Marchese et essi erano necessarie.

Successe da poi che, essendo in prigione esso Principe, si convenne con il Marchese di Pescara di dargli, oltre li 20.000 ducati promessi per salvargli la vita, da 80.000 altri ducati per haver la libertà; et ancora che fussero d'accordo, pure la Maestà Cesarea non lo consentì mai per alcuni suoi disegni, onde venendo in questo mezzo a morir il Marchese di Pescara, fra pochi giorni essendo il Principe predetto prigione del Marchese del Vasto, universal [c. 36v] herede del Pescara, se ne fuggì. Al presente il Marchese del Vasto pretende haver li 20.000 ducati promessi per salvarsi la vita, et dice che con quella fuga il Principe non si è potuto disobbligar di quel che promise per salvarsi la vita a quelli, dalli quali fu molto ben osservato, già che al presente esso Principe si ritrova pur vivo, quantunque esso Principe pretenda con la fuga essersi liberato delli 20.000 ducati che promise per salvarsi la vita come delli altri che promise per la libertà. Il che non par ragionevole al Marchese del Vasto, conciosia che lo hanno condannato a satisfar li 20.000 ducati che promise a quelli soldati che presero il Principe et pretende che si come esso è stato condannato a pagar alli soldati, così il Principe sia obbligato a pagar li 20.000 promessi per salvarsi la vita, perché dalla parte delli soldati è stato osservato il salvarli la vita come di sopra si è narrato.

[c. 37r] Havendo considerato in questo breve tempo il caso propostomi da Vostra Eccellenza, faccio l'infrascritto discorso, dicendo che leggisti dicono che lo stile militare non è mai fidato senza ragione, che è poi la naturale usata dalla gente conforme alle leggi, alle consulte, alle risposte, et decreti de' prudenti, raccogliendo dunque quanto me si presenta, dico che'l Principe di Labritto detto Re di Navarra potria forse negare il pagamento delli 20.000 ducati, con lo scudo delle infrascritte ragioni.

Prima - Che havendo esso Principe promesso li 20.000 ducati per la vita et essendo che quelli cavalli leggieri non hanno osservato a Sua Signoria quello perché nacque la promissione, non è tenuto secondo il diritto osservar quello che ha promesso loro.

Che non gli sia stato osservato potrà dir che quando disse: «Salvami la vita», con quelle parole intese anche la libertà potrà comprobar questo per uso comune del parlare, perciò che colui che [c. 37v] si rende prigione in questo modo accettandolo il Nemico debba intendersi la salute della vita con la libertà.

Lo proverà con questa ragione, perché colui che è captivo et in servitù non si può dir schiettamente vivo, anzi la servitù cammina del pari con la morte, ove che havendo li Cavallieri datolo prigione al signor Marchese di Pescara essendo in obbligo salvarli la vita, che si intende anco la libertà, non hanno osservato dal lato loro, adunque non se gli deve questa taglia, percioché di ragione è lecito, mancando a me, che io possa mancare a te, cosicché anche fuggire, non havendo dato fede di non fuggire in ogni modo et via che mi si presenta. Non essendo dunque parola del Re di non partir, anzi, essendo egli tenuto [c. 38r] prigione sotto rigorosa custodia, a lui dunque è stata lecita la fuga con la quale si è fatto libero anche delli 20.000 ducati, che si potrebbe anche dir che mentre stette il predetto prigione che era in poter del signor Marchese far della vita del Re quel che gli fusse piaciuto et ammazzarlo se così gli fusse venuta volontà. Se così è, adunque non fu osservato dall'altra parte lasciandogli la vita in rischio, dal quale rischio si è salvato per propria industria et non per buon animo di quelli due cavalli leggieri.

Potriasi anche dir che, essendo che l'obbligo fusse stato a quelli soldati et non al Signor Marchese, che nissuna attione sia rimasta [c. 38v] al Signor Marchese di poter convenir quel Principe, però che la ragione et il giusto porta che, non havendo Sua Signoria impegnato la

fede al predetto Marchese, per questo egli non possa venir a questa dimanda, poiché niente era passato tra il Re et esso signor Marchese et che, come di cosa trattata tra altri, lui non tocca che far con il Re. Il quale potrebbe dir che, anche che fusse vero che'l signor del Vasto havesse pagato, che'l danno sia di lui che dovea, quando gli fu mossa lite per il pagamento, farglielo sapere che haverebbe fatto le sue difese et provato non esser obbligato per non essergli stato osservato nel [ c. 39r] salvargli la vita quel che gli fu promesso. Et perciò, se per colpa di se stesso ha danno, la imputatione è di lui; et che havendo pagato si volti contra loro, curi ricuperar il pagato come indebitamente pagato, perciò che nissuna ragione tollera che un pagamento si faccia in pregiudizio del terzo senza suo consenso.

Potria di più dire il suddetto Principe o Re che, in caso che'l signor di Pescara havesse havuta questa ragione, che ciò haveria loco vivendo lui, al quale si era fatto obbligo et al quale era data la fede, et che morto colui al quale è prestato giuramento questo non si estende all'herede suo, come che la fede, il giuramento sia cosa personale, che non passi dall'una all'altra persona. Con così fatte cose et somiglianti ragioni si potria [c. 39v] facilmente dalla parte del Re, oppondersi al desiderio ragionevole del Marchese del Vasto per fargli riuscir in Francia ogni sua pretensione in vano.

Io non di meno, havendo ben raccolto nella mente mia tutto il fatto come sia passato, tengo per risoluto che'l signor del Vasto habbia ragione et che potrà valersi et ricuperar li 20.000 ducati come si crede che furono pagati dal Signor di Pescara, perché non è dubbio che secondo ogni ragione le taglie si possono mettere a prigioni li quali sono obligati pagarle, così vogliono le leggi, così sta il consueto della guerra. Non è anco dubbio che la guerra predetta fusse lecita, essendo come era tra quei grandi [c. 40r] et primi Principi del mondo, la quale tanto più si presuppone lecita et più giusta dal lato di Cesare, quanto ne seguì la vittoria; perché colui che resta vittorioso in quello si presume la giustitia, con la tacita volontà che si presume a favor del vincitore. Questo dico a fine che tanto più giustificatamente la taglia che promise il predetto signor Principe o Re fusse ben promessa et devesi pagare essendo come è fortificata dalla parola et fede del Principe, alla quale niuna legge né imperiale, né canonica, né cavalleresca permette che si possa mancare. Il Cavalliere [c. 40v] con la semplice parola, co'l sol cenno che mostri l'animo di lui resta obligato, niente meno che un altro huomo ordinario con un rigoroso giuramento fatto con tutte le cerimonie et solennità che si usano o sopra evangeli o altra cosa sacra. La onde la promissione della taglia, sia stata fatta come si voglia pur che consti, deve esser per li 20.000 inviolabilmente osservata, perché è taglia et posta in guerra lecita. Non saria dubbio alle conclusioni di sopra se le ragioni che si sono allegate in contrario non ostassero, alle quali rispondendo dico per ragion di leggi, per uso dell'arme è lecito nel combattere nell'impeto della guerra ammazzar [c. 41r] l'inimico suo; può ammazzarlo di poi anche fatto prigionie s'egli vuole, se dal generale non ha altro in contrario, di modo che ha lui nell'arbitrio suo d'ammazzarlo o farlo come si è detto prigionie. Talmente che uno può prometter di salvar la vita all'altro et egli può prometter taglia per la quale non contravviene alla parola, anzi, nel far uno prigionie quella via quasi come per uno contratto tacito nel quale si intende ancora che colui resti prigionie fino tanto che la taglia sia pagata, così porta il consueto delle leggi della guerra<sup>20</sup>.

Il Re quando promise la taglia alli due che haveano nel loro potere di ammazzarlo, essendo egli conscio di questo uso, con tal promissione viene assicurar la vita. Può molto bene haver

<sup>20</sup> *Puteus, cap. I, liB III, De Duello.*

havuto solamente consideratione [c. 41v] di fuggir quel punto et salvar la vita, più che creder di haver anco la libertà; poi potea ben essere certo che, essendo della gran qualità che era, non saria stato permesso alli due Cavalli leggeri di poterlo liberare, da quali ottenne assai, poi che da loro ebbe la sicurezza della vita. Però che le parole debbono interpretarsi secondo la persona che le dice et anche secondo la persona alla quale si riferiscono, non è dubio che, considerata la persona del Principe, la taglia delli 20.000 ducati era poca; et sebben rispetto alla persona di quelli che lo fecero prigionie fusse considerevole, verosimilmente potea quel Principe considerar, come si è detto, che in poter di quelli non era di dispor di lui, conciosia che secondo l'uso un così [c. 42r] fatto prigionie si consegna sempre al principal capitano. Giustifica questo che si dice il consenso che prestò esso Principe quando gli fu portata la taglia delli 80.000 ducati con la libertà, alla quale non contraddicendo approvò la prima per esser stata per la vita solo et non per la libertà, perciocché non è da credere che Cavalliere et Principe di tanto honore come era lui, se altramente avesse creduto, non avesse richiamato et contradetto. Con il mettersi nova taglia confirmò haver havuto dalli due soldati quel che ellino gli haveano promesso, li quali, havendo eseguito quel che haveano in obbligo, non so creder perché quel Signore voglia con la fuggita sua essersi liberato dalla parola [c. 42v] che ha forza di stipulato contratto. Li duo dunque hanno osservato et non mancato, se il Re mancasse a loro, mancaria alla fede et a sé stesso, et a quella giustitia alla quale egli è obligato et come Principe et come Cavalliere. Il quale col fuggir di prigionie guadagnò solo la libertà et quella taglia delli 80.000 ducati per la quale non hevea dato fede, quella delli 20.000 [ducatti] era di già stabilita et promessa alli dui, da quella non poté egli liberarsi essendo fuggito dalla prigionia ove l'hevea messo il signore di Pescara, et non li duo soldati che haveano già stabilito [c. 43r] et formato quel che erano tenuti di fare, li quali, quando non fussero stati satisfatti, potriano domandar al Re la satisfatione.

Né mi osta che i soldati lo dessero prigionie, et che però sia fatto servo et per quello riputato quasi morto, et che per ciò non sia stato osservato dalli soldati, però che, come si è detto, assai osservarono, poiché non lo ammazzarono, la promissione della vita, perché le parole si intendono naturalmente, vollero promettere quel che potero, cioè la vita naturale non la civile; dipoi quel Signore per questo non era servo, ma semplice prigionie [c.43, v] et in suo poter di riscotersi. Che fusse in poter del signor Marchese di ammazzarlo questo è falso, perché non si presume che un Principe di quella sorte avesse mancato alla fede promessa, havendolo tolto con patto di salvarsi la vita, et sempre che ciò avesse fatto havria mancato all'honor suo, venendo contra la fede; et tutto quel che viene contra il diritto, contra il debito, et contra l'honor di un gentilhuomo le leggi reputano impossibile. Tale che non era possibile che il signor Marchese avesse fatto morire il predetto, né anco tormentato la persona sua a modo alcuno, non si serbando né per legge, né per debito [c. 44r] di guerra che ad un Principe si diano torture per taglie. Et però si può dir giustamente che in mano del Signor Marchese fusse semplice prigionie et non sottoposto a pericolo della morte né altro, et *massime* che la ragione non porta che un prigionie, poi che s'è reso prigionie si possa ammazzare; essendo che servi si dicono «*a servando*», che si conservavano et non si facevano morire anco presso i Romani ove erano ricevuti servi. Il caso vien chiaro che in poter del Marchese non era di offender la vita per la fede data, [c. 44v] per la ragione, secondo la quale si presume che si fusse governato, et però liberamente in ogni caso la vita gli fu salvata et senza scrupolo alcuno, et perciò è che la taglia si deve pagare.

Non osta che rispetto li 20.000 ducati non fusse dal detto Principe consentito che il signor Marchese gli pagasse et che però non gli sia attione, che forse anche consenti, ma quando non avesse consentito è in poter di ciascuno redimere un prigionie et farsi restituir quel che paga; et questo tanto più deveriasi [c. 45r] nel caso del Signor Principe, perché essendo come era in mano de' privati sottoposto a molti pericoli della vita, havendolo il signor Marchese levato dalle mani de bassi et de rischij, fece l'utile suo et perciò secondo le leggi deve poter domandar li 20.000 ducati pagati a tale effetto.

Che la lite non fusse denunciata per poter far le sue difese, questo dico io non esser stato necessario, perché l'uno è che notoriamente non hevea modo di potersi difendere per le cause dette, l'altro che essendo lecito pagar contra la volontà dell'uno et quello poter repetere, molto [c. 45v] maggiormente si deve poter pagare anche se lui non ne habbia scienza.

Che la taglia fusse promessa al Marchese di Pescara et che la parola sia estinta con la persona di lui rispondo che il caso è diverso: così perché l'herede rappresenta la medesima persona del morto, et quel che vien promesso al vivo si intende promesso all'herede; così anche perché la promissione fu fatta alli due soldati, et stabilita et osservata, come si è detto, da loro compiutamente.

Né anco mi ostaria che taglia sopra taglia, secondo le leggi et il buon [c. 46r] uso della guerra non si possa mettere ad un soldato per una medesima prigionia, perché questo non fa al caso nostro, essendo che in questo dui siano gli articoli: l'uno del salvar la vita in quello impeto, et per questo solo si può promettere; l'altro per la libertà. Così per effetti diversi sono poste le taglie come dico, la prima per la vita, la seconda per la libertà; ma come si voglia, basta che hora non si dimanda altra che la prima delli 20.000 ducati, la quale è debita per ogni forte ragione.

Il rimedio che a conseguirla si potesse havere giudico io esser buono fare [c. 46v] al Principe una honesta et nova dimanda che si contenti osservare quanto porta il debito della fede et il diritto della dignità della persona sua; della quale honesta dimanda fuori di giuditio ne farei fare uno instrumento che mi servirea a molte cose: tanto per gravar la fama di quel signore presso'l mondo, quanto nelli posti della ragione.

Questo fatto, negando voler pagare, havendo come ha quel Principe superiore, vuole il giusto che si ricorra a quello, il quale se si haverà sospetto, fattoli per una istanza straordinaria come di giustitia denegata, [c. 47r] si può cercar Cesare per la rappresaglia o veramente haver ricorso al Duello. Non perchè per debiti civili si possi venire a duello, ma per la ingiuria che si fa ad un Cavalliero quando non gli venga dato il credito suo. Così sento, et mi riporto a giuditio migliore.

*Discorso secondo nel caso del Marchese del Vasto e del Re di Navarra.*

Li dubbij quali ultimamente mi move Vostra Eccellenza sono di molta consideratione [c. 47v] però che, volendosi allegar sospetto il Christianissimo, sia necessario risponder alle infrascritte ragioni con il scudo delle quali potrà forse valersi il Principe di Labritto:

- il quale dirà non esser tenuto a duello se non in difetto di giustitia, et che però volendo esso stare a quanto porta il giusto, che non pretende esser obligato ad altra strada;



- et allegarà haver superiore il quale è il Christianissimo, et dirà che quella Maestà di ragione non conosce superiore et che secondo la ragione propria imperiale, se un tal Re può conoscere [c. 48r] et esser giudicato in causa propria et dove sia il particolar suo interesse che molto maggiormente deve poter conoscere questa, la quale non è dirittamente di lui;
- et dirà che secondo l'opinion de' leggisti un tal Re, ancor che regolarmente un altro per ragion di parentela possa recusarsi sospetto, che contra quella Maestà non si può opponere così fatta eccezione, lo proverà perchè il nome di Sua Maestà è Christianissima, che presuppone tutte le bontà, et fede integra possibile et che però non deve poter esser chiamata sospetta;
- et se il Marchese del Vasto vorrà venir a ricusar questo giuditio sarà necessario che, secondo i termini di legge, comparà [c. 48v] avanti la suddetta Maestà et allegli le cause della suspitione, di che nasce poi eleger novi Giudici che sopra quello habbian da conoscere, tale che s'egli non potrà allegar quel re suspecto o allegandolo bisognerà che entri in nova lite et caderà in quello che forse vuol fuggire, et malamente potrà venir a questo duello, il quale non deverà esser, salvo in caso di giustitia denegata;
- et dirà forse, come bene dice Vostra Eccellenza, che in ogni caso non sia debitore delli 20.000 ducati perchè potevano quelli cavalli leggeri fuggirsene et salvarli la vita, et in ciò havendo ellino mancato, il primo può haver mancato a loro, et così anche trovarsi essente dalli detti 20.000 ducati;
- [c. 49r] che proverà con la ragione che Vostra Eccellenza allega, cioè che havendo quelli cavalli leggeri dato il Re nelle mani del Marchese di Pescara, che così come li pose la taglia delli 80.000 ducati che non si dovea, essendo che di ragione taglia sopra taglia non si possa ponere, così dietro a questo torto lo haverebbe potuto ammazzare et così fargliene un altro, perciò che di ragione uno che faccia un male si presume male nel resto et che habbia a seguitar nel male. Onde essendo sottoposto al pericolo della vita, dal quale si è salvato da sé et non per la promessa delli detti, si faccia conclusione che anche il re detto deve poter mancare a loro o al Marchese che avesse pagato li 20.000 ducati che rappresenta loro.

[c. 49v] Non di meno, havendo considerato tutte queste oppositioni, concludo che sia di grande pericolo litigar sopra giudice suspecto et si danno cause diverse col mezzo delle quali li giuditii de' suspecti si fuggono; et sempre che non fussimo in caso di un tal re, non saria dubio che le suspensioni sariano degne et ricevute per ben giustificate, le quali non di meno anche contra Sua Maestà si possono allegare, con il scudo delle quali si potrà fuggir il giuditio di Sua Maestà Christianissima. Però che è chiaro che di ragione nissuna causa più licita è al fuggir di un giuditio che la inimicitia che ha il giudice con una delle parti, la quale inimicitia ancora che non sia capitale fa lo effetto detto, et ha loco ancora che lo inimico di novo avesse fatto pace et [c. 50r] riconciliatosi con la parte che avanti al suo tribunale ha da litigare. Il Christianissimo si ha per inimico capitale del signor Marchese et sua casa, et questo è notorio per esser lui et tutta la casa sua trovato sempre con l'arme contra quella corona, adunque la via è aperta a questa ricusazione di Sua Maestà. Concorre anco che quella Maestà ha la causa simile con Cesare sopra quella guerra, che non è dubio che sempre et in ogni attione che la potesse vorà favorire i suoi. Così come Sua Maestà Christianissima pretende con ragione haver potuto mancar alla prima capitulatione che ha con Cesare, così per giustificar quella l'animo di Sua Maestà si inchinava ove potrà con la giustitia dell'arbitrio di lei a favorir quest'altra quasi simile; et sempre che un giudice ha o [c. 50v] pretende causa simile può

giustificar esser allegato sospetto. Vi si aggiunge che quella Maestà ha per suddito quel Principe, il quale perduto il stato per quella corona, che per ciò si presume molta affettione et obbligo che anche questo fa che Sua Maestà possa esser allegata sospetta da un Cavallier com'è il Marchese, che come Cavallier non conosce haver altro superiore che Dio et l'honore.

Onde stante la nimicitia o causa di odio che habbia quel Re verso il Marchese, la causa somigliante et l'affettione che verisimilmente porta la corona a quel Principe, non sia dubio che la suspicione non sia giusta et ragionevole.

Et non osta che quella Maestà non riconosca superiore et che per ciò possa conoscer [c. 51r] le cause proprie, non può però conoscer la causa che sia propria con quelli che non le sono sudditi. Così concludono li leggisti et la ragion contraria haveria loco cessante anche la causa di suspitione<sup>21</sup>. Il Marchese non è suddito di Sua Maestà, adunque la ragione detta non osta.

Né mi osta che per causa di parentela Sua Maestà non possa esser allegata sospetta come li altri, perché dico questo non esser vero per la ragione che si allega in margine et quel dottore che tien questo erra per mio giuditio. Et dato che fusse vero, molto maggiore è la causa della nimicitia per ricevere il giudice che la parentela, et però il caso contrario è diverso.

[c. 51v] Né mi osta ancora che per il nome del Christianissimo, che presuppone tanta bontà, quella Maestà deve poter fuggir quella ricsusione, che questo non dà loco in caso chiaro, come è il nostro, dove concorrono tante et tante cause.

Et però sia chiara conclusione che per il signor Marchese si può venir a quella ricsusione. Resta solo che io trovi modo che il predetto Marchese venga a questa ricsusione per poter dietro a questo venir alla dimanda del duello et che in qualche modo consti della giustitia denegata.

Et dico che, ancora che la ragione voglia che quella ricsusione si debba allegar avanti a quella Maestà in questo caso, [c. 52r] che con li rimedii infrascritti il predetto Marchese potrà fuggir di andar a giuditio in Francia:

- il primo è che dicono i leggisti che, sempre che il giudice da allegarsi sospetto absente, che in quel caso le ricsusioni si posson produrre al superiore di quel giudice et far conoscere le cause delle suspitioni. Se il Christianissimo havesse per superiore il Papa, come presuppongono li Dottori che scrivono nella potestà pontificia, potria il Marchese haver ricorso per questo a Sua Santità che non lo affermo;
- et perchè nella Cavalleria, ove si fuggono le cavillationi, le sottilità, et si cammina per libera strada lasciando le altre a dietro, direi che'l Marchese ricercasse [c. 52v] il re di Navarra per li 20.000 ducati, il qual negando ricorresse al Christianissimo con questo modo cioè, non di voler che Sua Maestà giudichi, ma solo chiedere a Sua detta Maestà, senza giuditio ordinario, che voglia astringer quel Principe al pagamento nel modo che si conviene ad huomo di guerra, et sopra ciò non poner presso Sua Maestà il caso in dubio. Et se quella Maestà tacerà o negarà l'udienza, basta perché consta evidentemente la giustitia denegata, potrà ricorrere al duello;
- se Sua Maestà offerisse far ragionare, si può dir che a questo caso non convengono lite et haver ricorso a Cesare, et narrato il caso suo, il ricercar che ha fatto l'uno et l'altro di quei Principi et [c. 53r] che anco li sospetti che li movevano a non far lite in Francia chieda

<sup>21</sup> *Alex. in lex «Est receptum»; ubi Iason «De iusisdictione».*

che sua Maestà gli conceda la via della represaglia o del duello, con licentia della qual Maestà, facendosi poi come anco si deve, la cosa via sicura;

- si potria anco dimandar a Cesare che Sua Maestà cercasse lei con il Christianissimo che facesse pagar li 20.000 ducati che poi negando si potria venir di diritto al duello, et perché, come ho detto, li duelli non si concedono salvo il difetto di tutte l'altre vie, potria il signor Marchese narrar nel cartello per meglio giustificarsi conoscendo non haver altra via che convenga a Cavalliero, che per haver il suo è necessitato come huomo d'honore a questo, in caso ch'egli senza dir altro voglia uscir col mezzo del duello.

Questo dico io perché la represaglia in tali casi precederia il duello, alla quale per [c. 53v] haverla bisognerebbon molte cose, ma uno Cavalliero può giustificarsi che non procede a quella via di voler guardare un suddito per la giustitia di un padrone come cosa poco convenevole all'honore, perché il diritto et il giusto porta che la pena seguiti quelli che fanno li errori;

Tale che con queste vie giudicaria io che si potesse venir a questo duello legittimamente et fuggir anco il giuditio del litigar al quale è da guardarsi, però che sempre che presso il Christianissimo il caso si ponesse in dubbio o in lite e che si andasse alla via civile, non si potrebbe poi lasciare quella, et venir a questa del Duello.

Alli altri dubbii che quelli cavalli leggieri havessero potuto fuggir et che così come fu [c. 54r] fatto torto al predetto delli 80.000 ducati, che così si presume che il signor Marchese nel resto lo avesse anco ammazzato. Rispondo che io tengo in ragione che anche gli 80.000 in questo caso fussero legittima taglia; et come ho detto nel primo discorso torno a dire che, secondo le leggi, dui nel caso nostro sono gli effetti l'uno diverso dall'altro, et queste due taglie poste per diverse cose, et che però quella che si dice che taglia sopra taglia non si può ponere ha loco quando per una causa et uno effetto solo si mettesse.

Dico così però che certo è che il soldato quando è nella fattione con lo inimico et che combatte contra lo inimico, che ha arbitrio non gli essendo fatto altro commandamento [c.54, v] dal suo superiore di ammazzar il suo nimico; ha anco arbitrio, come si è detto, di farlo prigione se gli vi è volontà. Subito che il soldato muta arbitrio suo et non ammazza lo inimico ma lo fa prigione, subito che l'inimico è prigione non si può né si deve più ammazzare, anzi con la taglia la vita viene salva. Così si conclude presso le leggi, così s'osserva alla guerra.

Il Principe di Labritto, che si trova nella fattione in poter di quei soldati di ammazzarlo, promette li 20.000 ducati che gli salvano la vita, subito che quelli soldati voltarono l'arbitrio loro et lo fecero prigione, incontinenti la vita gli fu salva tale che quelli 20.000 ducati, solo furon promessi per essere in facultà loro di ammazzarlo acciò lo facessero prigione.

[c. 55r] Onde fatto questo li 20.000 ducati sono in obbligo che quelli cavalli leggieri havessero potuto fuggir si negarà questo, perché tutto quello che non si può far salvo che con vituperio et dishonore quello si reputa non potersi fare; et però non potendo quelli detti cavalli leggieri fuggire senza il pregiudicio dell'honore, non si dirà mai che habbiano potuto far questo, et che anche non si haverebbe potuto senza pregiudicio et pericolo anche della vita oltre la perdita dell'honore. Onde in ogni caso non si dirà mai che sia verisimile che detti due soldati, che si presumono buoni nella lor professione, haver fatto cosa trista che così saria stato, sempre che fussero fuggiti con quel Re lor prigione;

[c. 55v] Da poi non è da presumere che quando quei cavalli leggieri accettarono questa taglia la accettarono co' quella intentione di fuggire per li rispetti detti, et perché in ogni

attione et contratto si osserva la autorità del superiore né si presume che nessuno voglia vituperar se stesso et far quel che non deve; loro erano obligati presentarlo alli superiori come fecero.

Et però dopo che fu prigione essendoli salvata la vita puotero quei cavalli leggieri darlo al Marchese, il quale per la libertà potette far altra taglia, tale che la prima taglia fu solo per voltar l'arbitrio di quei soldati che lo poteano uccidere, la seconda per la libertà; et perciò nissun torto si può immaginare nel Marchese di [c. 56r] Pescara, il quale subito che lo ebbe prigione, per ragione mettendolo per prigione, viene a pigliarlo secondo'l diritto che è di salvarli la vita et così dal lato delli soldati integramente li fu salvata la vita subito che l'accettarono per prigione, similmente dal Marchese.

Et dato che la taglia delli 80.000 [ducati] fusse stata non lecitamente posta, il che si potria negare, non di meno non si presuppone che un tal Principe di guerra havesse voluto levar la vita al re et mancato all'honor suo, come ho detto, perché anco li casi sono diversi et diverse spetie de' torti, et però non si argoisse di uno ad un altro maggiore, come saria stato il levar la vita, che pur troppo sarebbe mancato a sé stesso. Onde in ogni caso, essendogli stata salva la vita et dal lato di quei soldati osservato, a quali dovea darsi la taglia delli 20.000 ducati, essendo che sia stata pagata dal Marchese e negando il Re di sodisfarla si dice che gli è [c. 56v] licito il duello.

Al qual Duello si potria forse opponere della dissuguaglianza delle dignità, si perché pretende quel Principe nome di re, come anche per il nome di Principe che l'uno et l'altro si trova più degno del titolo del Marchese.

A questo vi saria replica: l'uno che a me pare che si neghi a quello Signore haver titolo di Re di Navarra; l'altro che, anche che fusse vero re, in questo duello non veneria come re et per causa del reame, ma come soldato et semplice Cavalliere, et per quell'atto fatto da Cavalliere et non da re. Poi dico et presumo dire che essendo come è il Marchese Capo dell'essercito imperiale in Italia che rappresenta Cesare, che come huomo versato nella guerra tanti et tanti anni co' il titolo che hora tiene non potria giustamente esser ruscato per qual capo<sup>22</sup>.

[c. 57r] Ne meno co' il titolo di Principe si potria giustificare di fuggir questo Duello per le cause dette, et anco che con Principe non può fuggir il Duello co' un Marchese, che sia poi Gran Cavalliere come lui.

Onde presupponendo che'l predetto Marchese habbia sopra li 20.000 ducati, può egli usar questo modo di ricercar quel Principe honestamente con farne instrumento o in altro modo publico et dietro questo ricercare il superiore; et quando gli venga mancato di giustitia ha due rimedii: l'uno della represaglia per via di Cesare, l'altro del Duello. Sia per la represaglia, sia per il duello gli è il vero che si potria senz'altro alla diritta far riverente motto al Re Christianissimo, et mandar poi il cartello et tentar la via del Duello, che è il più vero rimedio per un [c. 57v] Cavalliere, il più honorevole che ogni altro, sia di represaglia, o di giuditio ordinario ad uso dei privati huomini bassi.

Col qual duello se il Re comparirà, o restatrà prigione o morto. Se morto, la giustitia sarà dichiarata dal lato del Marchese; se prigione potrà farsi pagar la taglia et ogni altra spesa; se non comparerà al duello, si potrà procedere contra la fama et l'honor di lui. Non è però verisimile che Re Cavalliere come il Christianissimo et Re Cavalliere come il detto sian per

<sup>22</sup> Vid. Cepolla, *De Imperatore militum eligendo et Puteo cap. 6, col. 3, De duello.*

tollerar quel che non conviene, et però sentendo il cartello sia per farsi resolutione al pagamento delli 20.000 ducati. Così laudo che si faccia, così sento, et mi riporto.

[c. 58r]

*La mentita che viene data da tutti doi deve considerarsi nella colligatione delle parole quali devono essere accettate tutte come stanno.*

La contentione che mi viene proposta essere nata tra il signor Maharbale Ursino et il signor Luca Cervara porta tra gli altri questo primo dubbio: se il Signor Maharbale Ursino resta mentito o no per le parole del signor Luca, là dove dice: «Havete detto che'l signor Vicino diede una mentita al signor Carlo, dico che così come senza fondamento et causa la publicate, così senza verità vanamente mentite». A questo risponde il signor Maharbale che mente dicendo che lui habbia vanamente parlato.

Il secondo, se pendenti li cartelli tra il signor Vicino e il signor Carlo, ne quali pareva che l'uno et c. [58v] l'altro fussero alle strette d'haversi a vedere in campo franco, se havendo il signor Carlo assaltato il signor Vicino con soperchiarìa per offenderlo, se ben non lo offese, poute il signor Carlo essere imputato d'haver mancato all'ufficio del gentilhuomo giustamente et imputato di questo atto senza ch'egli possa mentire a qualunque lo rimprovererà.

Par così di prima vista che il signor Ursino habbia lui potuto mentire, come in capitoli separati et divisi l'uno dall'altro, similmente perché sono a cartelli con animo di trovarsi in steccato, pare che disconvenga a Cavalliere et che manchi a quella parola dove dice: «Mandandomi campo franco o lo mandarò a te». Di maniera, fin tanto che non si [c. 59r] vede che non vi sia più speranza di condursi, un Cavalliere non dovrebbe mancar a quella tacita convention et fede d'haversi a vedere in quel luoco publico. Havendo non di meno considerato li cartelli passati et le narrationi del fatto, per la opinione mia il signor Ursino restarà il mentito et con lo svantaggio dell'arme, perciocché chiara cosa è che tutte le parole del signor della Cervara sono congiunte, et tutte corrono sotto un caso et una clausola medesima, et per questo devono essere accettate o ributtate tutte insieme.

Poi chi dubita, che se la verità fusse che'l Signor Ursino havesse detto quella bugia, che haverebbe vanamente parlato, che tutto quello è vano, che non è vero. Lauderei per questo che'l detto signore, havendo modo di provar d'haver [c. 59v] detto il vero, che lo provasse, che così fuggirebbe la mentita.

Et s'eli testimonij da essaminarsi sono soldati non fa mestieri di usar quelle cerimonie che si usano a tribunali civili, sarà bastevole che loro facciano fede della verità del fatto et publicarli.

Et se la verità di far questo per non impedir la pace tra il signor Carlo et il signor Vicino, potrà informarne quello illustrissimo che negotia tra loro per non star tanto nella mente degli huomini come mentito. Di poi con un cartello dir che, havendo per via de testimonij dato conto a quel signore che non habbia parlato vanamente, [c. 60r] ch'ogni gentilhuomo volendo potria essere informato che così sia et di qui in poi si potrà far giuditio della qualità di quel signor della Cervara, et con questo modo stare a vedere. Et bisognando poi, se si negasse questa informatione esser vera, si potrà publicare con lo essanime.

Io non credo che'l signor Carlo si possa dir d'haver mancato, salvo che non havesse data la parola di non offendere overamente che la patente del campo fusse accettata da una parte, nelli quali duo casi si potrebbe imputarlo di mancator: nel primo per la fede espressa che havesse dato; nel secondo per la tacita. Conciosia che huomo che accetti andar a campo securo, a tempo determinato, viene ad obligarsi in quel mezzo non far all'altro offesa alcuna.

[c. 60v] Non essendo corso quanto ho detto, se gli sarà opposto che habbia mancato potrà molto ben mentire: perché altro è mancare, altro offendere un suo nimico, anche se la offesa sia fatta con soperchiaria, quando del pari non habbia voluto trovarsi colui essendo stato chiamato in luoco appartato et dilungando il condursi in steccato. Non si può dire mancator di fede colui che di quel modo offende, perciòché gli nimici che hanno offeso con simiglianti strade devono pensare per le medesime poter essere offesi et per ciò star sempre preveduti. Però che così non facendo con colpa manifesta, si tirano il danno che gli viene fatto et oltre il danno perdono l'honore. Così sento io et mi riporto.

[c. 61r]

*La mentita viene data contro qualunque habbia detto male d'un Cavalliero, ancorché non nomina alcuno è valida. L'offerta di andare alla macchia s'intende con quell'armi che sono usati portare li Cavalieri ogni giorno come spada et cappa.*

La mentita che diede il Conte di Sansecolo contra qualunque havesse parlato contro lo honor suo, con la proferta appresso che sentendosi qualcuno gravato et chiamandolo alla macchia che vi andarà, porta un dubio se la mentita sia valida et la proferta considerabile.

Prima perché, sapendo il conte quali erano quelli cha havevano sparato, pare che non debba valere se dirittamente non mentiva quelli in particolare, perciòché a Cavalliero convien molto venire risoluto in ogni cosa [c. 61v] sua, et non mostrar di trovarsi mai né allo improvviso, né con timore nell'attion sue. Questa così generale mentita mostra o che come gionto all'improvviso quando gli furono referte le parole non sapesse risolversi, o che per timore lasciasse di nominare in particolare quei tali.

La proferta d'andare alla macchia, anchor che mostrasse bravura, pare nondimeno che al conte essendo chiamato di quel modo resti il vantaggio di poter dire di non haver però detto di pregiudicarsi nell'election dell'arme, né di combattere più a piedi che a cavallo. Et che così che il mentito risentendosi non havesse ad haver altro [c. 62r] più vantaggio che quello di haver a pigliar fatica delli tre campi ordinarij.

Io, havendo per il mio debil giuditio veduto quanto mi viene proposto, tengo che la mentita sia valida et che quei tali cha hanno sparato habbiano a risentirsi; perciò che non si può negare che non restino mentiti et che non habbiano l'honore in dubio presso quei Signori alli quali hanno usato le parole contra l'honor del Conte, et per questo che non debbano far il debito loro di metterlo fuori di dubio et in sicuro. Et le ragioni di sopra non toccarebbono [c. 62v] alla invalidità della mentita, ma che se'l conte l'havesse dovuta fare forse più arditamente questo portarrebbe danno al conte, ma utile nissuno alli mentiti. Il quale facilmente potrà haver havuto delli rispetti, che si potrebbe scusare non fusse venuto al mentir di diritto et notare li mentiti.

Circa la proferta io mi persuado che il conte non allegarà quei vantaggi che si dicono, conciosia che facendo di questo darebbe di sé mal inditio, poi che nelle cose dell'arme non

conviene a Cavalliere entrar in bravura di [c. 63r] parole per haversi poi a ritirar al tempo dei fatti. Anzi, questa professione porta seco che più presto si vada con riservo di parole et si cresca con fatti, che per il contraio. L'andare alla macchia altro non vuole inferir per il commun uso del parlare che andare in ogni luoco con l'arme che si portano alle corti et nelle città, come sarebbe a dir a spada e a cappa; che se d'altro modo si dicesse, la proferta sarebbe stata vana. Percioché è benissimo noto che alla macchia et così in un territorio non sicuro non si va, né può andare senza molto offesa [c. 63v] del padrone del territorio con cerimonie di tante arme; et non sarebbe senza pericolo di quelli che vi andassero. Che alla macchia come cosa improvvisa et subita l'andarvi porta una certa scusa che non offende tanto quel signore del luoco ove si ha da vedere insieme, quanto se si andasse con gli ordini. Perché all'improvviso un Cavalliere tratto dall'ira, con parergli di essere ingiustamente offeso, sentendosi netto della conscienza risolve con il favor della giustitia non haver a curar alcun vantaggio [c. 64r] per vedersi con il mentito. Così fatte proferte hanno molto del vivo quando sono fatte da Cavalliere che si conosca che habbia volontà di mettere in esecutione quel che dice, per il contrario danno gran calunnia a colui che fa la offerta quando egli si ritira punto. La onde concludo per il creder mio che il Conte come Cavalliere, se sarà tentato, non mancherà d'andare con l'armi che s'usano, le quali si possono giustare che una non sia di più vantaggio dell'altra. Et questa è la mia opinione.

[c. 64v]

*Un Principe di stato deve haver gran cura di condursi al combattere senza sapere la querela. Huomo che chiama uno alla macchia si mostra caricato.*

Con la naturalità che mi conviene, havendo considerato la informatione mandatami dal signor Principe di Salerno, dico che se un privato Cavalliere non è tenuto risicar la vita, salvo in caso importante et tale che fuggendo il rischio resti infamato, che maggiormente è tenuto un Cavalliere padrone de' sudditi, dalla persona della quale pendono tante cose. Come si vede che dall'esempio buono o cattivo ne seguono quelli buoni et mali successi, che sono noti per il proverbio che niun male nasca nelle città che il padrone non sia in colpa. Tanto è che un Cavalliere passi il segno in volersi mostrare audace, [c. 65r] quanto il ritirarsi troppo; il mettere la vita come, quando e con chi si conviene sta la virtù nel mezzo, tra il timore e l'audacia, et perciò è cosa lodevole.

Se adunque il signor Principe, chiamato per quell'huomo del Marchese di Punigliano a spada e cappa non volse andarvi, fece da prudente non essendogli scoperta la causa perché dovesse condursi con quel modo. Et anche se'l marchese si sentiva gravato, come mostrò ricercando quel signore, devea procedere di diritto ad uso di Cavalliere et mandarli li suoi campi ordinarij.

Quali anche il Signor Principe harrebbe potuto rifiutare poi che, come dico, non si vede qual sia la querela et che'l Marchese sia tutto inferiore de' stati, essendo il [c. 65v] Principe signore de' stati pieni di numerosi nobili et illustri sudditi come è, et l'altro di non maggior grado di quel che è. Il quale, per quel che si presuppone, si trova una mentita non risentita, non purgata che lo fa disugale nell'honore al signor di Salerno; che in così fatti casi rende maggior disugualità, che tutte l'altre che si possano imaginare. Conciosia che un Cavalliere, anche nato bassamente, può rispondere ad uno per nobile che sia; ma se il nobile avesse

carico di mentita o de' fatti, non potrebbe essere ammesso con qual si voglia, poi che l'indulto del duello viene concesso solo a huomini d'honore. Sento che se'l Principe vi fusse condotto di quel modo, che havrebbe mostrato non conoscere sé stesso [c. 66r] né quel che porta il diritto della Cavalleria, che l'uno et l'altro sono peccati mortali, haveria mancato al debito di lui. Il Signor Marchese adunque, non si sgravando, potrà restare con quest'altro carico oltra quella mentita d'essersi chiamato ingiuriato con il chiamare il Principe et non haver chiarito la querela, né chiamato come si conviene, et come dico non essersi purgato della mentita. Così sento et mi riporto.

*Uno che dia mentita ad un altro che habbia commesso cosa che per l'ordinario non saria degno del duello, dietro la mentita non si può dare questa eccezione.*

[c. 66v] Se'l capitano Vincenzo Tadei, nel tempo che diede la mentita che si vede al capitano Pietro Paolo Tosinghi, sapeva che avesse mancato alla parola che diede all'illustrissimo signor Ferando Gonzaga, havendola data senza riserva alcuno tacitamente lo viene ad approvare per suo pare. Per questo laudarei che la mentita che diede in assenza del capitano la disse in Italia in scritto et la mandasse a sua notitia, et si risolvesse et vedesse se colui volesse o non combattere. Et quando venisse come attore mentito, et così come attore al mandare delli campi con li svantaggi che hanno quelli si chiamano, direi che il Tadei non potesse mancare per ridursi seco, perciocché a Cavalliero conviene [c. 67r] molto bene di sapere la qualità di quella persona con la quel entra a giuditio di duello; et la colpa è sua non protestando di modo che ciascuno veda che sua intentione non sia stata di approvarla a sua parità. Così sento io et tutte sono opinioni. Il Tadei faccia hora quel che gli piace, et mi riporto. Tanto fu essequito dal Tadei quanto ricordato da questo parere.

[c. 67v]

*Sopra cosa provata per testimonij non si va a duello.*

Il Vascone non può venire a duello con il N sopra la querela che è già terminata con il testimonio di tanti honorati Cavallieri a favor del Tadei, perciocché la verità non tiene bisogno della prova dell'arme. Et facendo altrimenti potrebbe dar causa al Tadei et suoi testimonij di haversi a risentire contra di lui, come che egli voglia con il rifiuto della norma mettere l'honore loro in dubio.

[c. 68r]

*Parere sopra la fama che era nata che Carlo V Imperatore e il Re Francesco di Francia si ridurriano in duello.*

Il mio parere questo: che noi non vedremo questo duello tra Sua Maestà Cesarea et Christianissima, tra quali, per essere ellino li primi Principi del mondo, vi corrono diversi rispetti perché non habbiano a solo a solo a vedersi insieme. L'uno è che di già si vede che ciascuna delle due Maestà parla di modo riservato, che però niuno si fa attore per pigliar il peso di chiamar l'altro. L'altro è che per ancora non si scopre quale sia la querela che habbia bisogno della prova delle armi. Et poi che tra lor Maestà ve ne siano tante per tanti confini de'



stati, et sopra li medesimi stati, prima che si accordino quale sia quella sopra la quale si ha da venire a duello vi correrà tempo. Quale sia poi quel Principe che possa dare questi campi, et all'una et all'altra delle due Maestà sia confidato, et che voglia pigliar [c. 68v] questo carico io non lo vedo. Et che queste due maestà padrone di tanti regni debbiano confidarsi che possano stare talmente securi in mano del signore del campo che egli non habbia il suo potere di ritenerli ambidui, che sia ragionevole che'l signore del campo lasci venire le loro Maestà con forza maggiore della sua non pare ragionevole. Similmente se possono combattere soli tra dui esserciti de' loro Maestà et che la cosa si assicuri che detti esserciti non habbiano muoversi, mi rimetto. Questo io dico di nuovo che non credo che habbiamo a vederli con l'armi in camiscia come si crede da molti, non perché non si è certo che ambedue le Maestà non siano Cavalieri di far questa et maggiore esperienza, che già siamo chiari che ne hanno fatto et fanno tutto 'l giorno dove vada l'interesse della vita con molto valore, fanno quelle gran cose che si vedono, che sono tali che eccedono la virtù della fortezza [c. 69r] et forse poco convenevoli a così gran Principi. Ma mi sono mosso et muovo per rispondere alla Eccellenza Vostra dicendoli che non si vedranno insieme per le ragioni di sopra. De quali, poi che Iddio li ha fatti padroni di tanti regni, et che siano capi et anima degli esserciti, i lor duelli hanno ad essere con gli esserciti, che anche tra quelli si verifica la voce del duello.

*Che ove in una casa che faccia professione d'honore venga una querela all'uno di quella, essendo la prima non sia da lassarla passare con quelle dispute che stariano forse bene ad un altro essercitato nell'honore.*

Per quello che dimostrano li testimonij che depongono, che non guardandosi il colonnello Antenor mio fratello gli fusse anche dietro data mano sopra le spalle dal conte Niccolò della Genga, et che avvedutosi di questo mettesse mano alla spada et cacciasse il conte in quella casa con qualche sospetto che restasse anco ferito, potria [c. 69v] per l'ordinario detto mio fratello starsene et non andar più oltre in chiamar il conte secondo che consultano li illustri conte Guido et Conte di Gaiazzo, et tanti altri. Io non di meno concorro nella opinione di detto mio fratello, che poi che quella ferita non si prova, se ben il far ritirare lo avversario et cacciarlo sia assai, che sia ben per levar di disputa l'honore che mandi liberamente li tre campi al conte et che liberamente se gli lasci tutti li vantaggi. Questa essendo la prima querela che viene in casa nostra et stando noi quattro fratelli confidati nella bontà di Dio in speranza di guadagnar honore, non debbiamo in questa nostra gioventù fuggir le prime occasionj per mostrar, et con il pericolo scoprir la virtù; perciò che, come si dice, il travaglio et pericolo danno occasione a farsi huomo honorato. Però concludo che così si faccia, et come attore, tutto quello che si costuma nella più manifesta ingiuria del mondo.

Vinse [c. 70r] il colonnello Antenore et combattette come attore; ammazzò il nimico, il quale essendo conte et Cavaliere gli portò arme da Cavaliere, che furono una spada, un guanto dalla mano sinistra, et una celata che l'ombra tagliava; si combattette in camiscia. Dio benedetto habbia raccolto l'anima sua in cielo conforme alla infinita misericordia di Sua Divina Maestà.

*La verità non può essere mentita.*

Il capitano Girolamo mio fratello a quel Paolo della Verra diede risposta convenevole, poi che per la fede del signor Paolo Ursino et di tanti altri soldati si mostra che il predetto capitano disse la verità sopra le parole che usò contra quel Paolo. Et tengo che tutto quel di più che il predetto mio fratello facesse, che lo farebbe a danno dell'honor suo, restando quell'altro il bugiardo di se stesso, col quale per la dissegualità, essendo mio fratello del grado che è, si potrebbe [c. 70v] perdere assai et guadagnar niente. Basta che per fedi publiche il suo avversario è il bugiardo et l'infame; et perché detto mio fratello si trova con la compagnia alla guerra contra Turchi, anco per quest'obbligo publico non deve moversi come per la ragion di sopra, et così gli potete far intendere.

*Colui che niega haver detto mal d'un altro non vi essendo prova ch'egli habbia detto rende all'altro honore intieramente.*

Se'l capitano Lanzi ha negato d'haver detto del capitano Bartolomeo Giordano quelle parole, non vi essendo prova in contrario degna di fede, chi dubita che havendo dato egli mentita al Lanzi non deve andar più oltre, né dovrebbe far altro che non negare quelle parole. Poi che la mentita ha forza non solamente di ributta la ingiuria, ma di macchiar il mentito nell'honore s'egli non si risente, et perciò al Lanzi toccaria parlare et non al capitano Bartolomeo.

[c. 71r]

*Un Cavalliero ancora che perda in un duello non per questo può essere ricusato in un altro.*

Con tutto che Cesar da Napoli in quel duello rimanette perditore, essendo fatto libero et da quel tempo in qua havebndo dato quell'honorevol conto della sua persona che ha dato, sia pur stato figliuolo di chi si voglia, né la prima né questa seconda oppositione possono fare che legittimamente quel suo avversario lo ricusi, come disuguale. Le molte buone et segnalate opere che un huomo faccia nei pericoli et nelle cose che gli occorran lo fanno virtuoso, et come si fa degno di questo nome di Cavalliero honorato si fa uguale a qual si voglia nobile. Si può perdere in un duello, et honoratamente perdere; ben spesso accade che'l vincitore resta con carico maggiore del perditore. Perciò non merita la esclusione del duello se perdendo perde senza colpa, poi che l'honore non si perde senza il contrario [c. 71v] della virtù. Perse Cesare honoratamente, ma quando anco fusse stato il contrario, per haver in ogni tempo dato tanto honorato conto di lui, merita esser ricevuto tra li Principi Cavallieri di questa età, con tutti quelli privilegij che si usano dar a Cavallieri.

*Se molti parlano possono essere tutti mentiti, et qualmodo sia da tenere per il duello per non haver a combattere con tutti.*

Se molti sono stati quelli che hanno sparlato di monsignore di Sene, per non havere querela con tutti et con tanti non haver a combattere, vorrei fare elettione di uno di quelli che sia tra gli altri il più honorevole et mandarli cartello di mentita. Et se questo si risentirà et che chiami

monsignore a duello, si racorderà poi il modo che il detto Sene deve tenere a fine che fornita la querela con uno s'intenda finita con tutti.

*Se la querela di cinque si combatte con uno solo gli altri devono stare prigioni.*

Poiché tutti quei cinque si sono unitamente obligati a querela et che uno di quelli con il consentimento di tutti [c. 72r] habbia accettato il combattere con il Vascone, dico che tutti deveno star sotto buona custodia, perciò che, vincendo il Vascone, il medesimo che si concede a lui di poter fare del perditore, il medesimo può far di tutti gli altri. Così vuol la ragione di Cavalleria.

*La mentita vale in assenza per ributtar le parole dette in assenza. Il primo a scrivere non si fa attore se in altro modo egli non sia. Colui che scrive s'intende parlare, lo scrivere non di meno ha forza minore delle parole.*

Signor Conte, dico per risposta ch'io non faccio dubio che, havendo voi sparlato contra l'honor del conte G, che cominciando voi poner in dubio l'honor del predetto vi fate attore. Perché venendo il conte detto con la mentita, con questa fa dui effetti: l'uno che come principal difesa ributta ogni carico di parole et conserva colui che la dà nell'honor suo; l'altro che l'ingiuria resta come a calunniatore nell'altro che è stato il primo ad ingiuriare. Fa anco che quello che ha sparlato si trova di modo ch'egli è sforzato per sfuggir la nota che gli porta la mentita haver ricorso alla prova dell'armi, per mostrar d'haver ben detto quel che ha detto. Havendo dato il conte G la mentita, ancora che sia il primo [c. 72v] che scriva non si fa con questo scrivere attore ma reo, poi che con il scrivere usa la sua difesa con la quale lascia voi caricato et attore. Conciosia che lo scrivere o prima o poi non è quello che faccia reo, né attore, ma il primo che calunnia come quello che muova dubio sopra l'honor dell'altro. Sia in iscritto o in voce la sua mentita, anche in assenza vostra poiché in assenza di lui havete parlato, lo scrivere non è però altro che parlare, colui che scrive parla con lo spirito che sta nella scrittura.

Io non vedo con qual ragione si muovono quelli dottori che dite, che vogliono che colui che è il primo a scrivere sia l'attore, poi che lo scrivere fa quello che faria la voce. Se nel dar la mentita questa non faria danno, perché deve farlo la scrittura, la quale ha forza minore che la voce. Conciosia che propriamente colui che scrive non parla ma scrive, se ben s'intende parlare, et perciò concludo come di sopra.

[c. 73r]

*Un Cavalliere, molti anni sono, trovandosi alla guerra fece atto riprensibile, poi che essendo stato detto da un generale che non si partisse da un luoco et si lasciasse perdere col farsi prigione pur che si tenesse duo dì, se ne fuggì. Da poi tornato alla guerra ha fatto opere molto signalate et si trova in molta stima. Hora chiama un suo nimico a duello. Si vorria sapere, perché colui gli dà quella nota, se puote essere ributtato, sendo che molti gli dicano che non era obligato obedir a quell'ordine del generale, che si perdesse col farsi prigione.*

*Perciò che si vedea ch'egli non havrebbe forse havuto modo del darsi prigione, et che facilmente saria stato ammazzato.*

Io ho per molto vero che un generale, il quale con un essercito rappresenta il corpo di un uomo possa per ragion di guerra comandar ad un suo capitano che con una testa di gente vada come si presuppone nel fatto. Et che quel capitano, ancora che havesse la morte come certa, sia obligato ad obedire, per che vada in un luoco ove habbia ad arrischiarsi come soldato. Noi vediamo che per salvare il restante del corpo ben spesse volte li medici [c. 73v] fanno segare un braccio, un altro membro. Si può et deve fare il medesimo di lasciar perdere un membro per salvare il restante più principale di uno essercito, con il quale si salvano le città, li regni pieni tante numerose anime, di vecchi, di donne, e pupilli et altri. Questa scusatione per il rischio che si correa non saria buona, et quando egli non havessa dappoi essercitato la guerra et non havesse fatto quelle operationi che si narrano, con quella fuga si saria fatto indegno del duello, per haver errato nella più principal parte della Cavalleria che è la obbedienza, alla quale siamo tenuti anche ove vada la morte manifesta. Dogliasi un Cavalliere se si abbatte sotto un generale ignorante o maligno che lo mandi in pericoli poco ragionevoli, poi ch'egli non puote fuggire. Parlo di quelli che convengono a soldati, come quello che si narra, il quale è ragionevole et giusto, sendo che con il trattenere due hore, non che duo di [c. 74r] dia cagione con quel tempo di ritirare uno essercito, di fornir uno stato di vettovaglie, fortificarlo, metterli soldati et somiglianti aiuti. Così direi io ch'egli non fusse havuto per Cavalliere, se non mi si dicesse che dietro quell'atto pieno di viltà egli habbia fatto di molte buone opere, con le quali viene cancellato quell'altro. Poi che habbiamo anche per essemplio de' Romani che un errore quando era solo si potea con altre buone operationi emendare, quando fusse duplicato che non vi era rimedio all'emendatione; questo potea venire perciò che dal secondo si comprendea l'habito di colui che errava, et mala volontà continuata. L'errore è uno solo che si narra, le buone operationi molte, queste levano detto errore et il Cavalliere per quello ritorna Cavalliere, al quale non si può dar quella calunnia come estinta. Noi veggiamo che, nel trattar la pace, colui che vuole [c. 74v] emendar l'ingiuria cresce in sommissione et satisfà con il contrario all'ingiuria di parole et di fatti a più vantaggio dell'offeso. Una buona opera, se non eccede a colma misura un mal fatto, con difficoltà levaria quel sol mal fatto, si bene più buone operationi fariano l'effetto. Un atto tristo è atto a levar molte buone opere per la rigorosità di Cavalleria, somigliante alla nostra religione che per un peccato mortale ci fa dannati, per un buon atto solo non leva molti trisiti. Onde largamente per il senso contrario non ha luoco in questo, perciò che nell'altre cose si diria una mala operatione leva una buona, per il contrario una buona doveria levar un'altra trista. Il vantaggio che ha colui che è stato buono et che faccia errore è che viene aiutato, scusato, et dà da maravigliare, da non credere così presto et facilmente di lui il male. Ma quando l'atto sia colpevole et grave [c. 75r] perde tutti li privilegi del Cavalliere. Un uomo che habbia tenuto mal vita, se per tre anni continui sarà essercitato nel bene operare, si potrà haver per buono; perciò che per quel tempo si vede arrivo continuato in bene et cancella il passato. Per quel che mi si dice l'atto della disubbidienza è di più di anni dieci; la buona vita alla guerra accompagnata dall'opere buone è stata continuata di modo, che essendo havuto per Cavalliere tra Cavallieri, conversando come ha fatto nelle corti de' Principi li più principali, merita il privilegio del duello come qual altro Cavalliere che sia. Così sento et mi riporto sempre a giuditio miglior del mio.

*Un mercante nato nobile vuole chiamare uno a duello, teme non essere ricusato, dimanda consiglio.*

Il punto è molto stretto per risposta del quale bisognaria ch'io fossi informato s'egli è schietto mercante, et che per lui stesso venda, compri, faccia [c. 75v] certi atti quali non si possono fare senza dir molte menzogne, accompagnarle con molti vani giuramenti. Huomini così fatti sono indegni del duello; le prove delle loro differenze sono libri, testimonij et somiglianti, et non la spada. Però che sappiamo che un mercante come di sopra non può essere nobile d'animo, perché per così fatto essercitio contrario al diritto di Cavalleria perde la nobiltà. Se'l mercante fosse come s'usa a Vinetia, a Genova, nella Republica di Fiorenza, che facesse per altri il mestiero a buon fine et non lo facesse luj, et che in tutte le sue operationi vivesse da nobile, poi che questi così fatti huomini sono havuti per nobili nel lor consueto, et che per tali sono ricevuti dal mondo, et sono quelli che per loro stessi generano gli stati ove sono nati, et sono delle prime casate, questi non potriano esser ricusati. Perciò che la mercantia honesta trattata honestamente non è quella che dia [c. 76r] nota e biasimo a colui che la fa essercitare con il mezzo de' suoi, anzi è lodata, et havuta in prezzo per la commodità che porta alla patria, al prossimo, nella pace, nella guerra. Quello che leva il nobile della nobiltà è l'essercitarla per lui medesimo, perciò che nel far questo vi corrono infiniti atti della persona, infinite parole, che tutte distraggono la nobiltà. Gli è necessario dunque considerare il mercatante et se sia huomo che stia apparecchiato con l'arme in difesa di lui et della patria. Et se sia tale che colui che haverà da condursi con lui ragionevolmente non sia biasimato et che li Cavallieri non habbiano a pigliar maraviglia ch'egli si conduca con huomo a lui disuguale, che se così fosse non saria degno del duello, che è tutto quello che posso dire.

[c. 76v]

*Un dottore vieni a parole con un soldato Cavalliero, dal quale riceve ingiuria, vuol chiamarlo a duello. Se ne aspetta il parere di Vostra Signoria*

Questa voce di dottore, se non è accompagnata da qualche altra qualità, da sé stessa escluderà il dottore dal duello, poi che per l'ordinario così fatta sorte d'huomini, vivendo ne' loro studij, nelle commodità sopra libri, usano portar alcuni abiti lunghi poco meno di quelli de' frati; huomini con certe berette, certi oramenti di zendaline, per il vero se venissero all'arme dariano da ridere con calunnia grande di colui che volesse condussi con lui, perciò che la vittoria saria di niun honore et la perdita dishonestissima.

Voglio questi dottori competter con Cavallieri di precedenza senza venire le distinzioni se siano nello schietto amministrar la giustitia, o nelli atti militari o in quelli che partecipano dell'uno o dell'altro. Nelli ultimi dui dicano quello che vogliano che restano inferiori, poi che ove la fatica, il [c. 77r] rischio è maggiore, ivi devono essere premij, preminenze maggiori. Altra cosa elevarsi al canto d'un gallo, d'uno svegliator d'orologio nelle camere, senza alcuna ingiuria né de' freddi, né di caldi, né di piogge, né d'altro; altra è levarsi al suono di trombe et di tamburi, vivere il giorno e la notte alla tempesta e al vento. Li premij de' Cavallieri sono li stati, l'archi, i trionfi, le statoe, le memorie eterne; quelle di dottori di gran lunga inferiori. Le medesime leggi loro fanno procedere, danno il primo luoco all'arme, ove

dicono: «*Non solum armis decoratam, sed etiam legibus*», vogliono inferire ch'uno schietto, un semplice dottore che chiami resti escluso dal duello. L'armi de' quali sono libri et per le ingiurie devono haver ricorso alla giustitia ordinaria, come preti, frati, che si vagliono per loro difesa della pazienza, con l'armi loro che sole lacrime, l'orationi. Ma se diciamo che un dottore faccia professione d'honore, che si mostri tale che si conosca vivace et atto al maneggiar dell'armi, che facilmente si conosce, anche che egli non porti la spada, che non gli sia disdicevole il portarla quando gli ne venga voglia. A questo non si negarà il [c. 77v] privilegio del duello, maggiormente s'egli è l'ingiuriato, essendo che colui che gli fa ingiuria con il farla sapendo di quale professione sia ingiuriato viene tacitamente ad approvarlo per suo pari et perciò è obligato al cimento nello steccato. Quel che s'è detto di sopra intendiamo di quel puro dottore che per goffo, per inetto viene tenuto. Io hora non intendo trattare per decidere a quale di queste professioni, o l'armi o le leggi sia più nobile, poi che i dottori di quella profesione ne fanno lunga disputa. Sto terminando il caso conforme alla qualità del dottore che per inetto et di poca portata sia ricevuto, et che ha dato con le sue strane parole gran cagione al Cavalliero di farli quello offesa. Ne gli altri casi, se'l dottore sarà di professione di Cavalleria come ho veduto molti, senza dubio alcuno per gran colligatione et fratellanza c'hanno le lettere con l'armi sarà sempre di grande stima, et precederà in ogni luoco il semplice soldato, et nell'una et nell'altra professione sarà degno tutti quelli onori che s'usano dare a così fatti professori.

*Un vecchio d'anni 70 viene ingiuriato, con tutto ciò che sia vecchio e di poca forza, richiede un Cavallier giovine a duello, il quale dimanda consiglio se può ricusare il vecchio.*

La lunga età non leva anzi augmenta li privilegij agli huomini c'hanno condotto la vita loro conforme a Cavallieri. Questa età non merita dover essere [c. 78r] ributtata per fuggire combattere, ma si bene honorata, riverita con ogni sorte di sommissione. Non è convenevole che un Cavalliere faccia ingiuria ad un vecchio, poi con il pretesto dell'età lo voglia anche trattar da pazzo col sprezzarlo. L'infamia sarà sempre nel giovine che offende un così fatto huomo; l'honor nel vecchio, che in ogni tempo habbia l'animo verde se ben il corpo stanco. Il giovine sarà lodato se con ogni riverenza si sottometterà al vecchio, gli chiederà perdono, gli restituirà l'honore senza il duello. Nel quale, se'l giovine vince perde d'honore, se perde resta vituperato per molte imputationi che se gli possono dare di non haver havuto in riverenza quell'età nell'offendere un reverendo vecchio et non haver emendato l'errore; che poi essendo in corso nella perdita dà di lui chiaro inditio di essere imprudente et forse vile.

[c. 78v]

*Un Cavalliere di età di 30 anni dà uno schiaffo a un giovine di 15. Il giovine lo chiama a duello, il Cavalliere lo tratta da fanciullo, non vorria rispondere. Se ne aspetta il consiglio di Vostra Signoria.*

Noi non potiamo dar pareri se non habbiamo chiara informatione della qualità del giovine et della cagione dello schiaffo. Conciosia che un parente, un Cavalliere virtuoso che veda un giovine fare qualche atto tristo o che'l giovine gli dia cagione di batterlo, in così fatti casi il Cavalliere havrebbe buona scusa d'astenersi quando anco il giovine non fosse ancora entrato

in questa professione di Cavalliere. Dico entrato, perciò che sono alcuni nobili che d'anni dieci o poco più cominciano armare, conversare tra Cavallieri, maneggiar arme et cavalli, in tanto che fino in quella età danno saggio di voler esser havuti per Cavallieri et come tali dover esser rispettati. Con questi, come arrivano ad una certa età et che la persona corrisponda che lo mostri atto a duello, bisogna [c. 79r] procedere come con Cavallieri et non trattarli da fanciulli. Questi somiglianti non possono essere ruscati, tanto meno quanto che colui che lo batte viene ad approvarlo, poi che lo batte senza cagione et non per gastigo, né come parente, come si è detto, ad utile del giovine. Le età non sono quelle che facciano degni o indegni del duello ma si bene le cagioni delle ingiurie, le qualità delli gioveni, come si detto, et le professioni che si facciano dal giovine. Con quale sarà sempre attribuito a gran prudenza d'un Cavalliere se procederà con riservo, con vedere di assettar la differenza; et gli saranno le sommissioni di honor maggiore che il combattere in steccato ove può perdere molto et far acquisto niuno.

*Usano li Cavallieri dire, quando non vogliono venire ad una pace, che sanno come sta la coscienza loro. Si vorria sapere che cosa sia questa coscienza perché li medesimi che così dicono non ne sanno dar conto.*

Io vado considerando che questa voce di coscienza habbia tante sorti di interpretationi, quante siano [c. 79v] le qualità delli huomini: altra è la coscienza di un religioso, altra di un dottore, di un mercante et somiglianti, altra di un Cavalliere; ciascuno poi se la fa e più grossa e più sottile secondo che nell'animo suo se la fabrica. Basta che pigliandola nel generale è cosa buona et è un Angelo che sta deputato da Dio per presidente della mente humana; è una legge del nostro intelletto; è una scienza accompagnata all'animo dell'huomo che lo riprende degli errori; è una passione che persuade il diritto, l'honore, dissuade il male, il dishonore; è l'occhio del core, lo specchio di quello senza niuna macchia; è la ragione sopra le concupiscenze, gli appetiti. È il segreto delli segreti dell'huomo et quel buono al consiglio del quale nelli nostri affari habbiamo ricorso. Se non vogliamo deviare dalla coscienza, ricorrendo a quella ci dettarà, ci mostrerà il diritto, la ragione, con il mezzo della quale non opereremo mai cosa se non molto buona. [c. 80r] Bastami dire che la coscienza nella Cavalleria è la ragione che insegna d'abbracciare quel che si deve et fuggire quel che porterebbe dishonore. Uno che sia persuaso a fare una pace che habbia ricevuto grave ingiuria, s'egli non vede chiaramente che vi sia l'honor suo si trova haver nell'animo un certo stimolo che lo rimorde con tutte le persuasioni che gli vengono fatte che la pace sia da farsi. Questa è quella coscienza che usa dir il Cavalliere che vuole l'honor suo senza alcun dubbio, senza minimo intrico. Gli è bene il vero che spesse volte ci abbattiamo in certe sorti d'huomini incapaci, ostinati, che hanno una coscienza tanto curiosa et tanto rozza che non si contentano dell'honesto. Questi tali desideriano sempre haver ricorso per ber informare la coscienza loro agli huomini sperimentati et buoni, et rapportarsi a lor consigli alla sembianza che facciamo sopra qualche peccato, che N'andiamo dalli più dotti et prudenti religiosi, et sopra lite alli più prudenti et buoni dottori; così devono ricorrere a Cavallieri.

[c. 80v]

*Si desidera sapere quel che importa questa voce: Honorare.*

Io considerando questo nome di 'Honore', con tutto ciò ch'egli sia differente secondo la qualità delle persone et delle professioni, alla similitudine della coscienza è sempre cosa buona. Dove vediamo che uno artefice ,che faccia un bel lavoro nell'arte sua, si usa dire da quelli che lo vedono che si è fatto honore; uno che danzi, che suoni bene, che canti ad un convito, uno che faccia una bella oratione, un bel banchetto, belle essequie a qualch'uno dei suoi et somiglianti cose diciamo che si è fatto honore. Un Cavalliere che, ove si tratta il pericolo della vita, vi vada quando deve et che riesca bene, diciamo che si è fatto honore et ch'egli è huomo honorato. La onde Platone, Aristotele, ragionando di questo nome lo battezzano per un ben divino, per un premio della virtù. Romani che lo adorarono fecero due tempij uniti, uno della virtù, l'altro dell'honore; a questo non si entrava se non si passava per quello della virtù. Usiamo scriverlo con la [c. 81r] lettera 'H' che è aspiratione, a fine che con la medesima consideratione curiamo di aspirare, di desiderare, di abbracciare, di arrivare a questo *Honore*. È voce che considerandola si risolve in atto virtuoso, il quale porta assai premio quando di quell'atto un gentilhuomo ne venga lodato, anche che non sia premiato da Principe alcuno. È voce che di già è fissata della mente, nell'animo de' Cavallieri, ha in quello il possesso, in tanto che né Principi né altri lo possono levare se colui che ha l'honore non se lo leva da sé stesso. Noi vediamo che finalmente è nome di bontà, che in ogni sorte di professione di huomini ha il luoco, anche nelli medesimi Santi di Dio, che fanno professione d'ogni umiltà e pazienza. Questi, come sono stati imputati per heretici o in altro modo biasimati sopra quel che fanno professione, si sono risentiti, hanno detto non voler dare l'honor loro a niuno. Il Cavalliere antepone l'honore alla vita; usa dir che la vita, la robba siano del Principe a chi serve, et degli amici, della patria, ma che l'honor [c. 81v] et l'anima la vogliono per loro. Come si è detto, questo vocabolo dell'honore è tutto virtuoso e sta in questo nella commune della gente che vorria esser tenuta buona anche che non sia. Colui che cura d'infamar altri, che gli dà nota, si dice che sia mala lingua, calunniatore che va levando l'honore agli altri. Uno che riceva una ingiuria, sia di parole o de' fatti, dice che gli è stato levato l'honore. Potiamo concludere come si è detto che l'honore, pigliandosi secondo il commune uso del parlare, stia nelle buone opinioni che siano della virtù nuda o vestita che sia, con operatione, et che all'hora s'intenda che uno voglia levar l'honore dell'altro quando gli pone in dubio la fama; et che all'hora s'intenda perdere l'honore quando un huomo faccia una tristitia, o toleri nella Cavalleria cosa che non sia da tollerare. Se ben pare che sia contradictione che uno che non habbia fatto nulla né di male né di bene posso perdere l'honore, il qual come si è detto non s'acquista salvo con il mezzo della virtù [c. 82r] et che niuno può perdere quel che non ha, non è però che nell'huomo non sia un certo possesso di bontà, certi principij di virtù che nascono con noi, accompagnati da un desiderio naturale di esser havuti per buoni, il qual possesso si può dire honore et che si perda come si tolera che sia travagliato. Io se bene in altri luochi ho lungamente trattato questa parte dell'honore ho non di meno voluto satisfarmi di rispondere a quel che si propone.

*Come possa stare che un Cavalliere voglia haver cura all'honore et all'anima insieme.*

Io che in tutte le cose che concernono l'anima mi riporto alla terminatione della Santa Chiesa Apostolica di Roma, non piglio volentieri peso alcuno che possa portar dubio sopra la



conscienza, ma per non lasciar senza rispondere al punto di sopra, protestando sempre che io [c. 82v] mi rimetto alla Chiesa et che io non intendo tenere se non conforme a quella, dico che se verremmo considerando troveremo l'anima, l'honore et la conscienza tutte caminare a un fine. Il gentilhuomo che è chiamato da Dio nella vocatione della militia et che questa è approvata nel centurione dall'Evangelio et nella epistola di San Iacomo, ove dice che si stia contento al stipendio. Sendo il soldato quando egli è buono ministro della giustitia che virtù tutta voltata con costante et perpetua volontà a rendere a ciascuno quel che è suo et mostra che ciascuno debba conservare nella sua dignità secondo la professione nella quale egli è chiamato, con questo precetto del non offendere altri comprende anche quello di non lasciarsi offendere lui da altri. Così come per difesa del suo Signore gli è lecito andare alla guerra, ove seguono omicidij et prede et somiglianti, et che nella guerra lecita si facciano con la conscienza, così sarà nella particolare del [c. 83r] duello, quando per ischietta necessaria difesa dell'honor suo vi si conduca, niente meno gli sarà lecita questa difesa che quella della vita, et del Signore et della patria. Anzi più approvata poi che l'honore sia nella Cavalleria di stima molto maggiore che la vita. Con così fate avvertenze et distinzioni potiamo unir l'anima et honorare insieme. Così sento et mi riporto come di sopra.

*Quale sia vita et questa voce infamia quel che importi.*

Vita è propriamente quella che si trova senza infamia, senza alcuna macchia, né altro è vivere che passare virtuosamente il tempo. Morto è colui che non illustra, non risplende tra gli huomini. Io non nego che un buono non possi star in questo mondo come non vi fosse, vivendo a sé stesso; è ben vero che non giovando, non operando si potria dir morto quanto agli altri, ma non a sé stesso. Non sarà anche morto, né havuto [c. 83v] per tale da gli altri se non sarà macchiato di infamia. Questo solo notato nell'honore è il proprio morto nella Cavalleria, ove vien ributtato et abhorrito. Infamia altro non è che una privatione di quel nome buono che si dovrebbe havere, né altro è nota che infamia. Così fatti sensi do io con riportarmi a miglior giuditio.

*Si desidera sapere, quando si produce una declaratoria d'infamia, se basta a privare l'infamato del duello et se uno che habbia la moglie di mala vita o uno che habbia tolerato uno schiaffo, una bastonata possa esser reprovato.*

Sono le dimande diverse et ciascuna ha bisogno di longo discorso per ben intendere il particolare. Io non di meno verrò dicendo quel che mi sovviene, che è che così come un Principe non può far un huomo honorato che non sia, così non può levargli l'honore senza gran cagione. Niuno può levar l'honore ad un gentilhuomo se in lui non è colpa. La onde, con tutto ciò che mostri una semplice [c. 84r] declaratoria di qual si voglia Principe, o capitano generale, se quella non haverà fondamento di processo per il quale consti chiaramente che detta declaratoria sia fatta con grave et matura cognitione, et che la causa dell'infamia sia notabile et grave, per escludere uno dal duello la semplice sentenza non sarà bastevole. Bisogna che quella sentenza o declaratoria sia talmente fondata che gli altri Cavallieri o habbiano per certo lo infamato per colpevole, o che siano in opinione contra di lui, in tanto

che habbia l'honore in dubio. Nel qual caso di dubietà l'incolpato haverà obligo di ben chiarire lo stato suo, prima che egli fosse ricevuto nell'indulto del duello.

Non basterà che uno dica che la mogliera dell'altro sia di mala vita, se non prova che'l marito di lei le tenga mano o lo sappia et non lo provveda. De qui nasce che la parola del becco sia di quell'obrobio che è: perciò che quel brutto [c. 84v] animale non solo non vieta l'altro a montar quella bestia con cui usa, ma lo aiuta. Colui che ha scienza del mal fare della moglie et non si risente non è Cavalliere, il quale deve essere alieno da tutte le brutture. Questo saperlo lo fa di un certo modo consentiente et perciò resta infame se potendo non provvede. L'altro che habbia tolerato uno schiaffo, chi dubita che nell'honore non è uguale all'altro. Perciò, perché il duello è schietto privilegio delli huomini d'honore, egli che è macchiato non si può dir huomo d'honore, conciosia che questa voce di huomo d'honore porti ogni nettezza, che per minima che sia la macchia lo leva dalla compagnia delli huomini honorati, et degli altri di profession d'honore.

*Un gentilhuomo, sentendo dir mal di un altro che era huomo honorato, tace. Di poi dice: «Potete dire che sia d'honore, ma non so se sia honorato». Si dimanda se colui che non viene approvato dall'altro per huomo honorato può risentirsi.*

Gli è il vero che queste due voci di honore et honorato si confondono, si pigliano ben spesso una per l'altra, [c. 85r] ma perché in effetto, se vogliamo considerarle con la sua proprietà, l'una è differente dall'altra: perciò che huomo honorato comprende che colui habbia con le opere fatto cose che mediante quelle egli habbia conseguito premij d'honori, come presenti, o gradi nella militia, o che almeno li habbia meritati, con tutto ciò che per mala sua fortuna non sia stato riconosciuto, basta che presso Cavallieri sia havuto in opinione che ne fosse degno, et chiamarsi per gentilhuomo honorato; l'altra di huomo d'honore, se ben può havere il medesimo sentimento della prima, non ha però quella forza che l'altra che porta l'effetto. Questa di honore propriamente si verifica in huomo che no habbia fatto opera alcuna, non perché sia mancato da lui, ma perché non se gli è presentata la occasione. Basta che, vivendo nobilmente, dà cagione di far fare impressione nella mente [c. 85v] de' Cavallieri ch'egli sia per reuscire in tutte quelle cose che a Cavalliere convengano. Costui si chiamerà huomo d'honore, come quello che ne fa professione et ne ha guadagnato il possesso nella mente degli huomini. La differenza adunque del primo a questo è che'l primo ha la virtù vestita da operationi, questo ha virtù in abstracto et nuda. Il quale, se è come mi viene presupposto, non si può dolere, né haverà cagione di chiamar l'altro a duello, se questo nel chiarire le sue parole la intende come la intendo io. Non le chiarendo ancora, non reputo con gentilhuomo che sia chiamato per huomo d'honore si possa dolere, né anco habbia a ricercar più oltre; conciosia che molto più all'altro che a lui tocca, se ha mala intentione, di lasciarsi bene intendere, che in altro modo resterà lui il biasimato non gli bastando l'animo di [c. 86r] parlare chiaro et dir liberamente quel che ha nell'animo. Conciosia che'l proprio del Cavalliere sia di amare, d'odiare alla scoperta, alla libera. Così fatti modi che usano alcuni di parlar tra denti, con parole che si possano interpretare in duo sensi, non sono da Cavallieri, sendo che questa professione porti con essa lei ogni sincerità di core et questo ogni chiarezza di parole che habbiano conformità con il medesimo core che in niuna cosa per minima che sia resti discrepante da quello.

*Un Cavalliere, sentendo dir da un altro che un tale era un honorato gentilhuomo, fa un cenno con la bocca con tono di voce non espressa come quasi che neghi esser vero, non però lo negha con parole. Si vorrebbe sapere se colui che mostra con cenni di negare può essere chiamato dall'altro a duello.*

Io che voglio il mio Cavalliere fondato tutto sopra la fermezza, et che sia havuto per prudente et savio, per huomo di governo, così come gli levò la viltà, li levo [c. 86v] quella curiosa ardittezza fuori di proposito. Perciò, perché al duello non veniamo salvo che per cagione importantissima, io non lodarei che per quel che vien narrato nel fatto egli facesse risentimento di duello, né d'altro, però che saria troppo gran cosa che un huomo non potesse fare un tuono di voce, un cenno, il quale potria anco interpretarsi al volere di colui che lo fa. A me pare che'l carico sia molto più di colui, che non ardisce dire quel ch'egli vuole, che dell'altro, conciosia che questo può sempre dire che quando parlerà chiaro gli darà risposta convenevole. Questi così fatti huomini che parlano con cenni, con il serrar di un occhio, con una risa a mezza bocca, con un squassar il capo, con un alzar di faccia presso Cavallieri non sono havuti per Cavallieri. Anzi tra noi usiamo battezzarli con voce di *trafforelli*, di *brigatelle*, di hometti che non si sappia mai qual che habbiano nel core. Io non nego che anco da Cavallieri non [c. 87r] si possano fare alcuni cenni, alcuni movimenti di braccia, di mani, della persona, di testa, che non siano però dishnorevoli, ma così fatti cenni si conoscono benissimo se siano da Cavallieri. Di questi non parlo ma di quelli che sono usati vivere più con certe malignità et modi così fatti che degli altri. Bastami concludere come di sopra con rapportarmi.

*Un cavaliere ha notitia che un altro soldato è imputato di non so che carico, l'offende senza cagione alcuna, l'offeso lo chiama il cavaliere lo ributta per il carico primo. Si vorria sapere quel che il caricato habbia a fare.*

Io che sempre abhorrisco quelli che offendono altri senza grave cagione, reputo che un Cavalliere sia per tale ricevuto quando faccia atto da Cavalliere, come fa il contrario in quell'atto non è Cavalliere. Perciò, rispondendo al punto, se'l carico di colui non è tanto abhominevole ch'egli in tutto sia levato dal consortio della Cavalleria, reputo [c. 87v] che quel Cavalliere sia tenuto a dar conto di lui in duello, poi che, sapendo'l carico dell'altro, offendendo ingiustamente viene ad approvarlo et come se si facesse contratto con esso lui. Conciosia che havendo notia che 'l consueto è in questo, che per scaricarsi di una offesa si ricorra al duello, sapendo questo il Cavalliere dovea prevedere che così gli potria avvenire et astenersi. Noi siamo obbligati nella Cavalleria tener tutti li modi possibili per rigorosi che siano, per levar li scandali, li delitti, per reprimere li insolenti, a fine che sotto'l credere che di un'ingiuria non se N'habbia a dare altro conto, gli huomini non si facciano insolenti. Perciò, perché quel Cavalliere non resti impunito del torto fatto all'altro, io terrei che fosse obligato o cimentarsi, o con li debiti modi restituir l'honore all'offeso. Non ostante che'l duello sia privilegio schiettamente degli huomini senza macchia, [c. 88r] conciosia che ciascuno può rinuntiar al beneficio suo, il Cavalliere con quell'offesa viene ad approvare l'altro col sapere la

conditione di lui facendoli ingiuria, tacitamente rinontia al privilegio che egli havrebbe potuto allegare, sempre che non avesse dato lui cagione all'altro di chiamarlo.

*Un gentilhuomo in una differenza di parole dice ad un altro che è un traditore, un assassino, colui lo mente. Il gentilhuomo vuol mettere in vero che l'altro diede delle ferite ad uno che era come in camisa et lui armato di tutte l'arme. S'egli provasse questo se potria fuggire il duello.*

Questa voce 'traditore' nella Cavalleria porta diverse spetie di delitti, perciò che colui che manca al suo signore, alla patria, che aderisce a nemici dell'uno, colui che rivela segreti et somiglianti delitti fanno il suddito traditore. Quello che praticando, conversando con uno [c. 88v] come amico et confidato suo gli faccia danno notabile nella persona, nella vita, nella robba. Diciamo così perché, fidandomi io di uno che mostri l'amico, s'egli manca, costui anche è proprio traditore dell'amicitia dell'animo di lui. Il quale non si può mostrare salvo che con le operationi et con le parole; se con l'uno et l'altro si mostra amicitia come si manca, s'entra nella voce di sopra. Usiamo puoi dire assassino a colui che manca nel modo di sopra, con tutto ciò che'l proprio dell'assassino sia commettere delitto per dinari et stare alla strada publica. Uno che non sia dell'altro amico, che o per vecchio disparere, o per nuovo o improvvisa che sia la quistione venga alle mani con l'altro, con tutto ciò ch'egli sia armato et l'altro no, l'armato non si può chiamare né traditore né assassino, poi che tra loro non si presuppone sorte alcuna di amicitia sotto la [c. 89r] quale il ferito stesse confidato. La onde, anche che provasse quel che'l punto presuppone non fuggirebbe la mentita, della quale egli saria necessario risentirsi se non volesse rimaner macchiato. Così sento et mi riporto.

*Un povero gentilhuomo virtuoso che ha vissuto molti anni alla guerra, pieno di reputatione torna alla patria sua; un giovane di razza nobile gli fa un carico, il gentilhuomo povero lo chiama. Il nobile dice ch'egli è figliuolo d'un calligaro et lo vuole escludere dal duello. Si dimanda parere.*

Io il ogni tempo più stimato la virtù che qual sorte si voglia di sola nobiltà, considerando che tutte le buone et illustri razze, se si considera, hanno havuto origine da qualc'uno di quelle famiglie che col mezzo del suo ardore ha illustrato la casa. Noi sappiamo quel che viene detto, che niun Re o Principe si trova che non habbia havuto il suo principio da villano o altro basso; né vive huomo basso, che chi considerasse [c. 89v] et si havessero gli annali non habbia avuto principio da grande et illustre. Nascono et muoiono le nobiltà come l'altre cose crescono et minuiscono. Potremmo allegare l'esempio di Mario, Cicerone et quasi tutti li Romani che di bassissimi vennero a quel grado. Come ho detto, stimando io che la virtù faccia nobiltà et che la vera nobiltà nasca dalla virtù presso la quale non vi è eccezione della persona, perciòché ella riceve il povero, il ricco, il nato nobile et della più bassa famiglia che sia, non ha riguardo ad altra cosa più che alla fama, ai mezzi dell'animo, alle operationi di colui che desidera essere abbracciato da lei. Il povero gentilhuomo che sarà conversato fuori di casa sua con honore come si presuppone sarà proprio dell'altro non è mai uscito della propria patria. La onde, poi che per sua insolenza ha offeso l'altro, sia l'offeso figliuolo di chi si voglia che non potrà essere ruscato. Conciosia che nella Cavalleria, come voltiamo l'occhio ad un huomo, lo

guardiamo come staccato dalla nobiltà de' suoi progenitori et staccato da tutti li beni della fortuna. Se solo lo troviamo virtuoso, questo riputiamo il vero et proprio Cavalliere. Io non nego che la nobiltà delli passati non illustri un gentilhuomo, perciòché gli fa quella prosuntione [c. 90r] che dice l'Evangelo, che di un buon ardore sia per nascere un buon frutto; ma basta che habbiamo la verità la prosuntione cessa. Il figliuolo del caligaro è tanto più nobile quanto che senza aiuto, anzi disaiutato da suoi passati, si habbia acquistato per sua virtù la nobiltà.

*Uno che ha amazzato un bandito per conseguir un certo premio del statuto chiama un altro a duello, vien ricusato per haver amazzato il bandito. Si vorria sapere se la obietione è ragionevole.*

Ho ragionato di questo caso in certi libri miei del pigliar una città per trattato, verrò ripigliando il medesimo che ho detto in quel luoco, che è ch'io non trovo nella Cavalleria niuna cosa giusta da potersi allegare in favore dell'huomo che amazzi un altro senza gravissima cagione premessa dalle leggi della natura, come saria per la difesa del Principe, della patria, di sé stesso, delli poveri, pupilli, vedove et somiglianti. Qual cosa si puote intendere più abhominevole che senz'ira, senz'altra causa, a sangue freddo, come s'usa dire [c. 90v] andare ad amazzare uno che mai t'habbia offeso. Amazzare poi per il fine di conseguire dinari o poter tornare nella sua patria: il fine è il premio che gli dà il statuto. Colui è veramente assassino, sicario maledetto che uccida un altro per dinari. Qual cosa è più sconvenevole alla Cavalleria che intendere che un gentilhuomo, il quale si fa cittadino di tutto il mondo, che per tornare in un picciol luoco ove egli è nato commetta così fatta scelleragine. Et se'l fine è il premio del dinaro, che cosa si può dire più scellerata che per dinari, da chi non devono esser stimati punto nella vita insieme per honore, andar ad amazzare un huomo? La magnanimità è sustantial parte del Cavalliere, il magnanimo non cura la ricchezza, la dà ove et quando deve senza riserva alcuno. Se ne serve come di servitore, non come di padrone. Non mi si può replicare che colui che serva le leggi non pecca et, che permettendo il statuto che è legge particolare della propria patria, che lo deve permettere [c. 91r] l'honore, poi che una cosa può essere honorevole in un luoco che nell'altro sarà dishonorevole. Però che io a questo rispondendo dico che'l statuto si può dir tollerabile ma non sarà mai da essere lodato nella Cavalleria, la quale non sta ristretta negli honori che li particolari huomini li facciano a modo loro, ma considera il vero honore quel che nasca dalla virtù. Vive secondo la legge della natura lasciando a dietro tutte l'altre che per rispetti delle città si fanno con lor fine per qualche particolar rispetto. Bastami concludere ch'io tengo che colui che amazza un bandito per conseguir premio non sia degno di questo privilegio né di essere ricevuto tra Cavallieri.

*Un Cavalliere viene tentato di fare un tradimento al suo signore.*

*Gli dà orecchio per condur colui come si dice alla trapola, gli dà fede che venga ad una certa hora che gli darà la fortezza, da poi sotto la fede lo fa amazzare con molti de' suoi. Hora costui vuol chiamare un altro a duello, costui lo rifiuta con dire che ha mancato di fede. Si prega Vostra Signoria che dia il suo parere.*

Io in altri libri miei ho trattato questo passo et perché mi trovo molto occupato, ripigliando brevemente [c. 91v] quel che ho scritto intorno ciò, dico che'l rigore della Cavalleria è tanto stretto, tanto rigido quanto che si possa immaginare nella medesima nostra religione, nella quale non viene tollerato il male, ove un sol peccato mortale manda l'anima perduta. Vogliono alcuni Principi che per rispetto loro il mancar di fede in così fatto caso sia lecito. Quelli che li difendono dicono che per la istessa strada che uno cerca il dishonor mio, per la medesima debbia io cercar il suo, con l'autorità di quel verso: «*Sic ars deluditur arte*». Io non di meno ho sostenuto sempre contrario, che un Cavaliere non debbia mai mancare il debito suo. Et che una cosa trista non sia da vindicarsi con altra somigliante, non ostante quella legge che adducono leggisti, che a colui che manca di fede sia lecito il mancar a lui. Perciò che quella ha altro senso ove siamo negli oblighi scambievoli, ove non si viene a mancare, poi che l'altro dà cagione di fare il contratto nullo. Io non soglio tollerare che un Cavaliere metta l'honor suo per un padrone ne anco in dubio, non che alla certezza della perdita. [c. 92r] Presupponiamo che l'altro che tenta il Cavaliere di tradimento dia conto al suo signore, et che accaschi il levar dell'essercito o la morte del Cavaliere che ha dato intentione del trattato: non sarà egli macchiato nell'honore o morto o vivo che resti presso gli altri a quali ha dato intentione? Ma che importa l'escusatione? Basta che'l mancar di fede è cosa trista e scellerata, manchi all'amico o all'inimico, che pur habbiamo che con tutti sia da osservarla. Dicano gli altri quel che vogliono, ch'io tengo che alli medesimi tiranni, alli pirati, agli assassini ancora sia da osservare la sua parola. Se li Principi vogliono haver somiglianza con Dio et che siano come dicono luocotenenti di Sua Divina Maestà in terra, vadano assomigliandosi a quella in questa parte, la quale nelle cose scellerate non si vale degli angeli buoni, ma tolera che il demonio tenti, crutij, facciano quelli cattivi mestieri. Così facciano ellino quando vogliono far mancare [c. 92v] di fede, quando vogliono operar huomini in cose tristi, vagliansi de' tristi, de' ribaldi, lascino gli huomini buoni a guisa de li angeli. Voglio concludere con riportarmi sempre a miglior giuditio, che colui che manca della fede sua nel caso di sopra non si può dir esser senza macchia, che come tassato, come quello che ha l'honore in dubio, se pure non è in certa perdita, non sia degno del privilegio del duello.

*Un Cavaliere viene chiamato in quello da uno che ha contro di lui una patente per la quale un Principe lo dichiara infame. Confessa questo Cavaliere che dalla patente in poi lui è gentilhuomo di molta riputatione. Vorria sapere se il duello habbia luoco senza carico del Cavaliere.*

Io ho veduto molte volte patenti de' semplici Principi in dishonore di alcuni Cavallieri, ne ho veduto di Principi et Cavallieri che fanno professione di guerra, alcune anche de' schietti capitanei generali, et alcune di giudici dottori che infamano certi soldati. Come mi ricordo haver detto molte volte, l'honore nella [c. 93r] Cavalleria nasce dietro molte buone operationi che habbia fatto un gentilhuomo. Quella virtù che è nata dalle opere e di cosa fatta et posta in pratica negli occhi del mondo, onde è nata l'autorità, dalla quale nasce la riverenza, il rispetto, che è poi parte del premio della virtù che noi chiamiamo honore. Questo così fatto non si può levare per volontà di un Principe, il quale può ben tor la robba, lo stato, gli archi, li trionfi, li gradi, che sono stati posti in gloria del gentilhuomo, ma non mai quella virtù che è nata dalle buone opere, non mai quell'opinione che di già ha fatto impressione nella mente de'

Cavallieri. Io non niego che non sia di maggior autorità una patente di un Principe capitano, o d'un capitano generale, che di una semplice Principe o di un giudice togato. Faccio gran differenza che la patente si è fatta nell'essercitar la guerra per difetto che sia stato commesso nella Cavalleria, da un'altra fatta [c. 93v] fuori di quel mestiero: questa porta un non so che più di prosuntione contra che non portano l'altre fate della pace da gli huomini di pace. Conciosia che questi tali, havendo tribunale ordinario, hanno leggi e statuti che mostrano quali siano le pene che meritano li delinquenti secondo quelli et con processi ordinarij hanno a procedere; né se li presta fede, se non quanto porta quella *re iudicata*, una contumacia, una così fatta cosa. Li delitti che si commettono alla guerra sono d'altra cognitione, d'altre maggior pene, et perché non ricorre alla dichiarazione di infamia alla guerra se non per casi importantissimi et gravi, ove si servano certe solennità nel privar uno del mestier dell'arme, come levarli li pezzi d'arme d'intorno ad uno ad uno, tagliarli le stringhe, come anco farlo passare per le picche. Con così fatte pene si fanno le patenti, le quali non portano credito se non hanno in loro aiuto o prova di testimonij, o che 'l delitto sia notorio o che vi sia la confessione [c. 94r] del delinquente. Se queste cose ch'io dico non aiutano la patente, se ben ella ha qualche prosuntione per la persona del Principe, non porta però presso li buoni vera nota et tale che levi al tutto un Cavaliere della sua fama. Se colui adunque che chiama ha giusta cagione di querela et che sia havuto per Cavaliere, come si presuppone, io non lo crederei escluso, perciò che gran forza è quella del già acquistato honore per la propria virtù. Una semplice opinione di un Principe non deve poter più di quel che la teologia presuppone in Dio: che non sia potenza delle cose fatte, che non siano fatte; l'honore è acquistato per le cose già fatte, non si può levare. L'esser stato doppo la patente quel gentilhuomo sempre ricevuto nelli esserciti, nelle viste de' Principi, questa tolleranza ancora è di gran consideratione a favore di lui. Questa è la opinion mia rapportandomi non di meno alla migliore.

[c. 94v]

*Se sia luoco al duello in casi di dehonoratione:*

*Sono duo amici usati a conversar domesticamente, uno de' quali usava honorar l'altro col cavarsi la beretta et in ogni luoco gli portava riverenza. Questo che honorava l'altro incontra l'amico, non solamente non gli cava la beretta, ma guardandolo in viso ad uso di nemico non lo saluta et gli fa piuttosto ciera minaccevole che altro. Quello che è solito di essere honorato, non sapendo perché colui si sia ritirato di quel modo, desidera sapere se senza dimandarli altro conto sopra questa ritiratura può chiamarsi ingiuriato et pigliar querela giusta contra di lui, contra il quale desideraria volentieri pigliarla di modo, che lo potesse ridurre in uno steccato.*

Le ingiurie, le contumelie portano o fatti o parole in dishonor dell'altro, hanno li suoi termini chiari. Queste che si narrano si possono chiamar dehonorationi, che non portano né fatti né parole, quantunque questa voce possa applicarsi anche alle due prime come un genere, perciòché con li fatti, con le parole dishonoramo uno. Non di meno, pigliandola nella sua spetie, sarà la voce propria per colui che è usato honorare non honora, lo dehonora, cioè non gli fa honore secondo il solito. [c. 95r] Non diremo che uno che non conosca l'altro, se non lo honora, lo dehonori; ma si bene colui dehonora che è usato honorare, però che gli levi quella riverenza che è usato di farli come che lo levi di quel possesso. È una spetie di ingiuria,

conciosia che viene a sprezzarlo et cade nella contumelia; gli fa ingiuria, poi che non fa quel che per ragione egli aveva di già stabilito che egli meritasse. Con tutto questo non può il dehonurato risentirsi che non venga riputato vano, ambizioso; daria da dire alla gente sempre che volesse astringere un altro al cavarseli la beretta. Se anche volesse fargli adimandare perché non l'honora, non lo saluta parrebbe preeminenza et tutto quello che ne succedesse di male daria il torto a lui. Gli è il vero che li termini dell'amicitia portano alcuni rispetti, che quando un gentilhuomo vede che un altro amico si ritira può egli con honesto riservo fargli chiedere la cagione della ritiratura, con mostrar che gli dispiaccia che [c. 95v] senza sapere di essere in colpa perda un amico. Così fatti termini usamo et sono tenuti onorevoli, conciosia che un Cavalliere deve sempre procurar che lo staccar l'amicitia sia senza colpa di lui; nella quale habbiamo l'amicitia, la suspension dell'amicitia, et l'inimicitia. Sempre che vediamo non poter continuar in amicitia con uno, debbiamo con honesto modo sospenderla et ritirarsi a poco a poco per non aspettare occasione d'andar al grado dell'inimicitia. Debbiamo esser tolleranti nelle amicitie fino ad un certo termine, dipoi sospenderla. Nel caso di sopra io non vedo con qual ragione possa procedersi col principio dell'inimicitia et col pensiero di tirar l'altro in steccato, al quale non si ricorre salvo che per grandissime cagioni. Per Cavalliere non sarà mai havuto colui che non si mostri paziente in così fatte dehonorationi che si narrano, alle quali, quando non si voglia dar il rimedio di sopra di far chiedere con desterità la causa, usiamo di corrispondere [c. 96r] co'l mostrar di non vedere, di non curarsi punto del procedere dell'altro. A lui più che a noi torna il dishonore, poi che si mostra volubile, poco accorto d'haver fatto un'amicitia, d'haverla honorata, che se ne pentisca et scopra haver havuto poca consideratione. Così verrà a cader in due calunnie: l'una di non haver considerato quel che ha fatto, l'altra di perdere l'amico senza darne conto che la colpa sia dell'amico. Habbiamo al mondo huomini infiniti che non conosciamo né siamo conosciuti da loro, possiamo annoverare tra quelli un così fatto mutabile amico, come che non l'havessimo mai conosciuto. Così, come non potremo dolersi se incontrandoci in uno straniero mai più veduto da noi se non si trahe la beretta, così non potremo dolerci di colui che haveremo deliberato mettere nel numero delli non conosciuti. Così laudo che si faccia. Gli è il vero che non mi vien detta la qualità delle persone che sono nel fatto, che [c. 96v] potriano anco essere di conditione che saria carico di colui che non si facesse rendere li debiti honori. Come che se fossero due nobili che per alcune solennità per istituto antico l'uno fosse debitore o di incontrar o di cedere all'altro; come un prelato principale, un Principe, un magistrato et somiglianti, a quali per debito si devono certi honori. In somiglianti casi non solamente ci facciamo lecito con le parole sostenere il grado nostro, li debiti honori, ma con l'arme in mano forzare quelli che sono obligati a darceli, ne quali casi non ci fa bisogno di ricorrere a duello, perché presupponiamo che siano decisi et terminati a cui per debito convengano gli honori.

Possono essere dubiosi certi casi, ne quali ci saria lecito il duello, non per li luochi, non per gli honori che di questi si possono trovare giudici, ma per l'altre ingiurie che sogliono nascere per così fatte preeminenze. Bastami che rispondendo al caso io concluda che si debba procedere come ho detto.

[c. 97r]



*Un gentilhuomo dà un bacchettata ad un altro, l'offeso pone mano alla spada et caccia l'altro, et lo pone in fuga fin dentro d'una casa. Si risolve che colui che ha ricevuto l'offesa non è obligato ad altro risentimento, anzi che presso la mentita c'havea dato prima a colui che lo havea offeso gli habbia accresciuta quest'altra della fuga.*

Havendo considerata la querela che verte tra li magnifici messer Scipione Piovena et messer Bartolomeo Sala, riportandomi sempre a miglior parere, dico il Piovena haver soddisfatto integralmente all'honor suo. Percioché egli, subito che'l Sala gli scrisse quelle parole in dishonor suo, diede la mentita, la quale ributtò l'ingiuria et pose l'obligo della prova al Sala. Era tenuto il Sala, o con il mezzo de' testimonij o con la prova dell'arme, mostrare d'haver detto il vero, altramente restava mentito et tenuto per bugiardo et calunniatore. Conciosia che, secondo i termini di Cavalleria, colui s'intende essere attore et obligato a chiamar l'altro in uno steccato che dà opera a cosa illecita et non degna di gentilhuomo. Illecito è calunniar l'honor di un huomo; per questo capo adunque il Piovena [c. 97v] con la mentita che diede resta il reo et il Sala l'attore.

Gli è da vedere se con questa bacchettata sia rilevato. Io chiaramente dico, rapportandomi come di sopra, che non; anzi, ch'egli habbia ricevuto con il suo procedere nuovo carico et al Piovene accresciuto honore. Noi habbiamo per verissimo che un gentilhuomo in tutte le sue attioni deve andare sempre per la strada regia convenevole a Cavalliere et per quella che ha cominciato caminare. Se'l Sala con parole havea posto in dubio l'honore del Piovene, come hebbe ricevuta la mentita dovea, come si è detto, o con testimonij o con il mezzo della giustitia dell'arme giustificare di avere ben detto. Questa era la via regia et di già incominciata da lui. Dico incominciata perciò che di necessità, per non rimanere il calunniatore, per ributtar la mentita niuna altra era che lo potesse scaricare che quella, conciosia che il ricorrere al rimedio di una bacchettata non lo fa per questo giustificato ch'egli habbia detto il vero. Anche che'l Piovena non si fosse risentito della bacchettata del [c. 98r] Sala, con tutto ciò sarebbe rimasto mentito et obligato ributtar l'ingiuria della mentita. Il Piovena obligato ancor lui risentirsi della bacchettata di modo che ambidui sarebbero rimasti caricati.

Gli è hora da considerare che quella bacchettata non viene data per la strada regia, conciosia che con quel modo ogni trist'huomo può offendere un Cavalliere; né per questo un Cavalliere sarà obligato chiamar un tristo in duello, ma si bene batterlo et castigarlo. Un huomo perde sempre di riputatione et si fa molto disuguale all'altro quando nascostamente fa un atto così fatto, mostra non essere ardito guardar in faccia il suo nimico. Voglio inferire come ho detto che quando il Piovena non si fosse subito risentito non saria tenuto ricorrere al privilegio del duello, il quale vien concesso agli huomini senza macchia. Il Sala per la mentita ricevuta, per il modo tenuto da lui nel dar la bacchettata resterebbe macchiato per non essersi scaricato della mentita. La onde potrebbe il Piovena con honor di lui aspettar l'occasione [c. 98v] per vindicarsi, non essendo ragionevole che tra Cavallieri siano favoriti così fatti huomini, che per vie indirette nascosamente cerchino levar l'honor di un gentilhuomo. Che se altramente dicessimo, saria in petto di ciascuno farsi il vantaggio dell'election dell'arme contra qual honorato Cavalliere si trovi. Se così giudico io a favore del Piovena, presupponendo ch'egli non si fosse risentito all'hora, quanto più debbo concorrere in questa opinione a suo favore, vedendo che subito pose mano alla spada et cacciò il nimico per più di cento passi fin dentro d'una porta d'un palazzo, con tutto ciò che'l Sala fosse armato et

accompagnato. Noi habbiamo per chiaro che'l perdere del terreno sia gran carico nelle guerre, nella pace, ancora nei medesimi confini delle possessioni private. Colui che si lascia tuore dal suo resta con dishonore. Come siamo alla guerra quel terreno che pigliamo lo habbiamo per nostro, come il nimico ce lo leva ci fa carico; anzi quel terreno che è tra l'uno [c. 99r] et l'altro alloggiamento, con tutto che sia posseduto dal timore et che non sia di niuno, se viene levato dall'uno il dishonore resta a colui che è all'incontro. Diciamo adunque, se questo è il vero, che più carico et molto maggiore sia ad un gentilhuomo perdere di terreno stando col nimico del pari che in altro luoco, perciò che il ricredere, oltra che mostri viltà, pone colui che ricrede in grandissimo rischio, potendoli per le spalle accascare infiniti accidenti che lo stingeriano ad andare sottosopra, et cos' rimanere nel potere del nemico. La onde nel ritirarsi è sempre meno dishonorevole et più sicuro contra una carica voltar le spalle per guadagnar con l'occhio un sito vantaggioso per voltar faccia, che ritirarsi alla rovina senza mai fermarsi. Il dishonore adunque è gravissimo nel Sala poi che, essendo superiore di forza come si presuppone, non solo habbia perduto terreno ma perduto come fugato. Et con il cacciarsi in quella casa affatto si sia tirato adosso gran peso contra l'honor suo, tanto è maggior in lui, quanto che essendo ito a quell'effetto per offendere il Piovena dovea pensare che'l detto fosse per risentirsi. Come adunque huomo che non fu gionto né all'improvviso, né con soperchieria, ma con vantaggio suo, havendosi lasciato cacciar tanto s'è mostrato con l'arme in mano molto inferiore al Piovena, havendoli fatto ingiuria maggiore per haverlo fugato a fronte a fronte che non era quella della bacchettata ricevuta. Di quel modo resta superiore et ha benissimo vindicato l'offesa, poi che ha tolto l'honor dell'altro; et quando mai in alcun tempo egli non facesse altro risentimento, a lui è bastevole et di vantaggio quel che ha fatto. Vi si aggiunge che un huomo che va con il pensiero di far quistione, viene tacitamente ad eleggere il luoco della quistione come d'uno steccato; sempre che in quello faccia cosa indegna di lui, riceve il medesimo scorno che riceveria in uno [c. 100r] steccato. Il Sala, quando diede quella bacchettata al Piovena, doveva antivedere quel che succedette che'l detto fosse per risentirsi, così che in quel luoco anch'egli fosse per sostenere la bacchettata per bene data; et far presupposito che in quel luoco fosse per restar superiore, et lasciar il carico tutto al Piovena di risentirsi. Havendolo il Piovena cacciato di qual modo, nell'istesso tempo ributtata la ingiuria, il medesimo honore viene a ricevere che haverebbe ricevuto in uno steccato. Ove se altrimenti fosse fuggito et che avesse trovato la porta, et con perdere tanto sito nel modo che si narra, senza dubbio sarebbe rimasto vinto et il Piovena superiore et vincitore. Così diciamo che sia nel luoco privato, conciosia che tutti gli huomini che vanno per offendere un altro et che colui che è offeso all'improvviso assaltato ributta subito l'offesa, sempre il carico resta in colui che offende et maggior all'altro che è offeso. Perciò che con ogni picciol risentimento che faccia un huomo assaltato gli vien posto a molto honore, [c. 100v] come che a molto dishonore ogni offesa che venga fatta a colui che assalta. La onde, perché il Sala si trova mentito perché non ha proceduto per la strada regia per levarsi la mentita et perché ha dato la bacchettata nel modo che si narra, dietro la quale ha mostrato non essere buono a sostenerla essendosi ritirato con tanto rischio suo per tanti passi et riparatosi in quella casa per sua sicurezza, concludo come di sopra con riportarmi sempre.

*Li infami non sono degni del duello. Se uno così fatto viene ingiuriato si desidera sapere perché sia che non possa valersi del duello in sua difesa, sendo che questa, indotta dalla natura, non sia negata ne anco agli animali.*

Gli è necessario che consideriamo che'l duello sia privilegio, che altro non vuol dire che legge, gratia privata, conceduta a pochi, a quelli solamente che di professione sono Cavallieri. Gli huomini infami che sono privati dell'honore in lor gastigo, [c. 101r] in essemplio delli altri sono ributtati dalle corti de' Principi. Questi, perché tengono per il nome il primo luoco, sono obligati tenerlo non solamente nelle preminenze, nelle chiese, alle feste pubbliche, alle tavole, ne conviti ma nelli honori, nelle cose più virtuose, non devono tenere conversatione salvo che con somiglianti a loro; perciò è che infami non entrano ne' palazzi ove abitano signori. Gli è poi d'avvertire che un Cavaliere, entrato a duello, entra con il fine che la vittoria avanzi il rischio: vincendo uno infame il rischio è maggiore dell'honore che si conseguirebbe con la vittoria. La difesa non si nega a colui che è infame: alla sembianza degli animali può egli a salute della vita sua difendersi in luoco privato come ogn'altro, ma non già valersi di quella prova straordinaria privilegiata per soli Cavallieri. Basta ch'io concluda, che il duello essendo privilegio solamente degli huomini [c. 101v] uguali nell'honore, che li infami restino esclusi. Li quali hanno ricorso alla giustitia ordinaria se vogliono valersi delle ingiurie che vengono loro fatte; a quella devono andar lasciando il tribunal dell'arme agli huomini honorati. Questo è quello ch'io sento.

*Un huomo che tolera un'ingiuria dà presontione che lui sia per tolerarne delle altre. Si desidera sapere in quanti modi si presume che uno toleri la ingiuria, come se uno fosse impedito a poter valersi per questo non doveria esser cacciato dal duello poi che non puote far altro.*

Sono le dimande assai generali, perciò s'io risponderò nel generale crederò dover essere excusato. Gli huomini tolerano le ingiurie in diversi modi, come a dir espressamente che ciascun veda che si lasci battere, stia paziente et faccia la pace senza altra satisfatione; se senza pace egli tolera longamente; [c. 102r] se habbia degli altri carichi. La qualità delle persone ancora fa che si comprenda subito quel che l'offeso sia per fare. Sono alcuni che, nuovi della professione di Cavalleria, non curano d'acquistare nome di vile per un poco spatio di tempo, per haver occasione di vindicarsi; et quando la vendetta gli riesca et sia arditata, acquistano subito l'honor perduto con agumento d'esser prudenti. Gli è il vero che così fatti huomini si mettono a gran rischio, perciò che non risentendosi presto, possono dar animo agli altri di farli nuova offesa; che quando questo avvenisse, resteriano intricati nella prima et seconda querela, et con molte difficoltà poteriano haver ricorso al duello. Altri che sono stati offesi, per riverenza sia del luoco o della qualità del Principe inanzi al quale ricevano l'offesa, sono restati senza risentimento, ma usciti del luoco hanno dato una mentita et l'hanno mandata subito a notitia dell'altro. Alcuni che non hanno forza di [c. 102v] vindicarsi, né modo nel tempo dell'ingiuria di poter chiamare il suo avversario in duello, hanno fatto protesti presenti Cavallieri che hanno giusto impedimento di non poter chiamar l'altro, che protesta che quando potrà farà il debito, et che se morte o altro caso avverso gli avvenisse vuole che si sappia ch'egli con il silenzio non pretende rimettere l'ingiuria. Di così fatti protesti si sono valutati quelli Cavallieri che, trovandosi obligati alla guerra, non potendo

lasciar la querela publica alla quale prima dell'inguiria si trovavano obligati, publicano che finita la guerra daranno conto di loro. Sono li protesti molto sicuri anco per quelli che, essendo offesi per trovarsi in luoco ove bisogna che honorino certi huomini che tengono gradi in magistrati, a fine che si sappia che per il salutar, per honorar colui, del qual sono offesi non intendono rimettere l'ingiuria et che fornito il magistrato faranno il debito loro.

(c. 103r) Noi siamo tenuti per ragione di Cavalleria di stare sempre avvertiti a non offendere altri senza grave cagione et non lasciarsi offendere. Percioché, se siamo tenuti per la difesa de' pupilli, di donne, della patria, del Principe nostro, malagevolmente si crederà che siamo per servare gli oblihi nostri con altri se non ci difendiamo noi medesimi; sendo che la prima charità comincia da noi et da noi stessi con il governo nostro dobbiamo dare esempio agli altri. Perciò ch'un Cavalliere che toleri lungamente un'offesa, uno scorno vien biasimato et nel duello, se non si sarà provveduto de' protesti, con lunga toleranza potria esser ributtato. Conciosia che in questo non s'attende altra cosa più che alla equalità, questa non si trova in un Cavalliere che toleri senza cagione una ingiuria per ispatio di tempo. Niuna professione è più tenuta nell'esser presta nelli casi improvvisi che'l Cavalliere, sendo che nella guerra, [c. 103v] nel duello, havendo l'arme in mano gli sopravengono così varij, così terribili accidenti, che'l tempo non tolera che possa haver ricorso ad altro consiglio che a quello dell'animo proprio di lui. Noi stiamo sempre in questa regola: che colui che starà più presto a provvedersi con prudenza nelli casi avversi che gli vengono all'improvviso, colui sarà più degno di laude che l'altro che l'altro che sopraseda e toleri anco per minimo spatio di tempo. Sendo che darà segno di non haver pensato et così non essere tanto prudente come l'altro nel mestier nostro di Cavalleria. Così intendo io et mi riporto a miglior giuditio.

[c. 104v]

*Come s'intende che uno alla guerra sia veramente prigion dell'altro, et che come prigion non sia più in poter suo di darsi ad un altro.*

Mi sarei volentieri astenuto di parlar sopra il caso di questi dui illustrissimi Cavallieri, così perché ho tenuto sempre l'uno et l'altro in honorato conto, come perché mal volentieri ragiono ove si possa offendere qual si voglia che sia; conciosia che, per mia naturale inclinatione, io stia sempre apparecchiato servire di quel ch'io posso ogni honorato gentilhuomo. Ma poi ch'io vengo comandato da chi mi può comandare, sendo l'obbedienza tra le parti più principali che convengono a Cavalliere, sendo ancora che in questa professione corra un certo obliho di aiutar quelli che senza colpa possono rimanere in altra opinione di quella che portano li meriti loro, col riportarmi sempre secondo'l solito mio giuditio migliore, verrò facendo alcuni presuppositi a maggior chiarezza [c. 104v] di quel che voglio dire. Concludendo poi a favore dell'Illustre Signor Bartolomeo de Marchese del Monte, il quale vedo che in questa sua controversia ha fatto in conservatione dell'honor suo tutto quello che a Cavallier conviene .

Habbiamo a presupporre che può stare che una mentita sia ragionevole et giusta rispetto a colui che la dà, ingiusta, irragionevole rispetto l'altro contra cui vien data et ricevuta da ambidui; puote anco da ambe le parti essere ingiusta, invalida. Mi basterà per hora trattare il primo capo.

La mentita che si dà è grave ingiuria, perciò che altro non è mentire che parlar contra la mente, l'animo di colui che parla. Se questo fosse, la conversation humana porterebbe gran calamità: perciò che, come la voce che è il trombetta dell'animo non sia simile a quello, non starebbono gli huomini longamente insieme. Colui che vuole ributtare la [c. 105r] ingiuria è necessario che scientemente dia la mentita, conciosia che quando ella viene data giustamente è virtuosa difesa; questa virtù non cade nell'ingnorante. Altro è dar mentita, altro è dire: «Non è il vero», «La cosa non sta così»; altro è narrare come sia passato un fatto, perciòché colui che dà la mentita si vede chiaramente haver animo con questa ingiuria ributtar quella che riceve. L'altre parole di sopra vanno con più riservo e non fanno l'effetto rigoroso della mentita. Questo diciamo per rispondere a quelli che ne' lor consulti con sottiglienza d'ingegno mostrano d'intenderla d'altro modo. Per compimento di questo presupposito diciamo che habbiamo per chiara questa conclusione, che colui s'intenda l'attore che resti il mentito; colui il reo che dà la mentita. Quello è attore che muove la controversia sopra l'honor dell'altro et è il primo a muovere a far offesa. Chiamiamo offesa quella per la quale un huomo resta con ingiuria, quella che giustamente dà cagione [c. 105v] di adirarsi; di maniera che, se colui che parla in biasimo d'un altro et venga mentito non prova quel ch'ei dice con testimonij o con la prova dell'arme, alla quale precedono li inditij verisimili, resta caricato et notato di calunnia.

Io presuppongo ancora che, ove si tratta materia d'honore, un Cavalliere non sia obligato caminar alla strada commune de' gli altri huomini ordinarij, perciò che è molto diverso il tribunale di Cavalleria dal civile. Quello del Cavalliere se ne va stretto, puro, semplice, ove le semplici parole, un alzar d'un dito, un abbassar del capo, un dar di un guanto, di un pezzo d'arme, un levar d'una banderuola dalli medesimi ladri corsari, come che con quell'atto s'intendano obligarsi all'uso di Cavalleria, succedono così fatte cose in luoco de' più stipulati contratti, clausolati et giurati che si possano fare tra più affinati dottori et notari. Senza parola alcuna piglia un Cavalliere nella guerra il governo d'una città, d'un regno [c. 106r] et resta obligato alle conditioni tutte che l'uso de Cavalleria astringe. Un Cavalliere tiene la coscienza sua molto diversa da gli altri, come tra gli altri medesimi tra loro è diversa: costui subito che si cince la spada si obliga al tribunal dell'honore, nel qual con ogni poca verisimilitudine vi corre l'arme, la spada in supplemento della prova, cosa che non è al civile ordinario. Questa tal coscienza è una scienza accompagnata all'animo del Cavalliere che lo riprende d'ogni minimo errore, è una passione che lo persuade, lo stimola all'honore, è l'occhio lo specchio del core, il segreto de' segreti. Tutto questo ho voluto dire per rispondere a quelli che dicono che le cose che si possono provare non siano combattibili. Alcune cose sono alla guerra che non si possono provare, non perché manchino huomini, ma perché intenti ad altre cose ove si maneggiano l'armi non vi mettono il pensiero. Per questo rispetto, anche che si facciano [c. 106v] negli occhi delle migliara, sono però combattibili. Ho fatto anche questo presupposto per ributtar le opinioni di quelli che vogliono che un Cavalliere si consigli con dottori di leggi, o con filosofi, o con soldati, per far come faccio questa conclusione: che niuno miglior consulto potria havere che la propria coscienza. Questa rimorde, consiglia, stimola et ben spesse volte, nel conflitto medesimo delli cartelli, scopre non so che, che dà a credere che non sia sincero l'honor del gentilhuomo che parla.

Bisogna che presupponiamo che non sta nel poter dell'huomo, che sia fatto prigionero con il fatto, rendersi ad un altro con le parole, se ben colui a chi si rende fosse il capitano et colui che'l prende fosse privato soldato. Il prigionero è veramente di colui che lo prende, che lo

piglia, la voce di prigioniero lo mostra, et che lo conduce all'alloggiamento. Io non nego ch'un gentilhuomo non si possa far prigioniero di un altro con il semplice rendersi, con la [c. 107r] schietta parola che agguaglia come s'è detto al giuramento letterale. Ma voglio dire che'l rendersi in parole, ove è un altro che lo piglia, con l'effetto le parole non lo fanno prigioniero. Gli è d'avvertir ancora che per levare molte fraudi che si fariano alla guerra, l'uso porta che colui che vien fatto prigioniero, oltra la parola porge, dà un guanto o la spada all'altro, intanto che egli possa oltra il dire mostrare anco questa prova, che se altramente dicessimo staria in petto di ciascuno, come si vedesse attorniato da nemici, per suo vantaggio della taglia o d'altro, dire che si fosse reso o si rendesse ad un amico suo.

È necessario che sappiamo ancora che siano le bugie come esser si vogliono, o da burla o senza nocere ad alcuno, che nella Cavalleria non sono lecite, perciò che presuppongono una credulità, leggerezza, dando da credere che anco nelle cose importanti non si avesse rispetto dirle<sup>23</sup>. Di modo che [c. 107v] se non peraltro, per l'habito dobbiamo essercitarci dir la verità, che è virilità, somma virtù, cosa divina<sup>24</sup>. Gli huomini bassi, li servi, le donne, li fanciulli ricorreno per timore alle bugie. Il Cavaliere sopra le altre parti deve haver cura alla parola sua che sia vera, nel qual non approvo il simulare; parlo del Cavaliere privato: se ad un Principe, ad un capitano per la salute di molti sia lecito questo et il dissimulare per hora non intendo ragionare, né in quali casi questo presupposito risponderà a quelli che sentono altrimenti ne suoi discorsi.

Gli è d'avvertire ancora che l'honor et la vita vanno insieme, quel che è lecito per la difesa dell'uno è lecito per l'altra; anzi, più per l'honore che per la vita, sendo che per questo quella non sia in consideratione. Per difesa della vita è permessa la difesa, intanto che si può prevenire anco l'offesa, non aspettarla; per quella dell'honore maggiormente<sup>25</sup>. Sempre adunque che un gentilhuomo venga ingiuriato con parole, o da lontano, da presso, nel medesimo istante ch'egli sente [c. 108r] l'ingiuria è obligato ributtarla, niente meno che una ferita che soprastesse contro la vita sua. Noi non dobbiamo come ci sentiamo caricati sopraseder la difesa, conciosia che ogni poco che teniamo la ingiuria sopra di noi avviene l'animo, all'honore, qual che avviene al corpo, se si tollerasse una ferita senza darle subito rimedio. Questo si dice perché nascendo un carico, potendolo medicare, risanarlo da noi stessi non dobbiamo ricorrere a consulti de' filosofi, e leggesti, ma a quelli dell'animo nostro, della nostra coscienza<sup>26</sup>.

Stanno insieme che uno sia ingiuriato et non caricato, ma il carico non sta senza l'ingiuria: un fanciullo, un pazzo, una donna possono fare una ingiuria, ma non già quel carico. La onde, quando ragioniamo di ingiuria et carico intendiamo questo avvenire tra Cavalieri, l'uno de' quali, se fa ingiuria, il carico resta all'altro se non si risente e ributta. S'aggiunge a questo presupposito che le ingiurie non stanno solamente nelle parole che chiaramente siano [c. 108v] ingiuriose, dette contra la ragione a dishonor dell'altro, perciò che può un huomo dire un buona parola, con tutto ciò che paia et in sé sia buona, per la qualità della persona che la dice, per la cosa sopra la quale si parla, per il modo, per il tempo, per il luoco, si scuopre

<sup>23</sup> *Quia nulla virtus moralis ex unico actu acquiritur.*

<sup>24</sup> *Unde Virgilius: «Saepius a placitus mens est arcenda diumquem servitio duranda gravi».*

<sup>25</sup> *Ovidius: «Vidi ego quod fuerat primo sanabile vulnus, dilatatum longem damnatuisse morem».*

<sup>26</sup> *Iacobus, faB in Ethica Aristoteles c. 12.*

*et ibidem: principiis obstassero medicina parat; et ibidem: qui non est hodie cras minus aptitudine erit.*

ingiuriosa et grave. L'arrivo di colui che parla viene considerato con la cosa che narra, siano le parole buone quanto esser si vogliano che portano ingiuria se l'animo è d'ingiuriare<sup>27</sup>.

Per ultimo presupposito diciamo che non sia verisimile che un Cavaliere si ricordi cosa che di poco tempo gli sia passata per le mani, meno quando la cosa importi molto all'honor suo.

Venendo al caso di questi due Cavalieri, vediamo chiaramente che'l signor Bartolomeo nel primo suo cartello dà la mentita al conte Camillo; questa non è dubio per il mio giuditio che quanto al signor Bartolomeo non debba essere giudicata et giusta et valida. Perciò che, come egli sente essere state dette quelle parole che [c. 109r] l'offendono, egli le ributta con il solito rimedio della mentita. Fa la sua difesa ordinaria a sembianza di quella che si fa per difesa della vita; fa cosa lecita, permessa per ogni sorte ragione, conciosia che anche presso li più religiosi ove si tratta l'honore si permette risentimento. Io non credo che niun Cavaliere ragionevolmente possa riprendere il Signor Bartolomeo di questo fatto, perciò che, sendoli riferito ciò che è noto da un Principe Cavaliere di quella gran stima che è quell'illustrissimo, non havea a dubitare che gli dicesse bugia. Abbiamo a credere anco nelle cose importanti a huomo buono, a huomo nobile: la bontà, la nobiltà danno giusta cagione alla credenza. Credendo dunque come dovea, sentendosi la ferita nell'honore, ricorse alla difesa et così come s'è detto fece quel che era a Cavalier convenevole. Non so veder, dico, perché possa essere ripreso (c. 109v) il signor Batolomeo sopra questa mentita. Io so bene che sarebbe restato caricato quando non l'avesse data; saria cosa pur troppo grave immaginarsi ch'egli havesse dovuto tacere o ricorrere a consigli de' filosofi o dottori di quel che dovesse fare. Come si è detto, niun miglior consiglio potiamo havere nell'honor nostro che'l rimorso della coscienza; niun honor maggiore potiamo conseguire, anche le cose minime che ci possano mettere l'honore in qualche dubio, che disintricatamente ricorrere alli rimedi usati nella Cavalleria. Non potendo dunque quel signor esser ripreso, anzi lodato d'haver dato quella mentita, potiamo dir che siamo con certezza nel primo capo, che possa stare che la mentita sia giusta et valida rispetto a colui che la dà, invalida rispetto l'altro che la riceve. Sopra [c. 110r] questa invalidità rispetto il conte non pigliarò fatica di dirne altro, poi che il mio pensiero stia tutto in dimostrare come ho detto che'l signor Bartolomeo havea gran cagione di dar mentita, né poteva far di meno. Mi resta a comprobatione di quel ch'io sento mostrare che le parole dette dal conte portano offesa, perciò che si attende l'animo di colui che offende. Per più chiara intelligenza che così sia che quelle parole del conte facciano carico al signor Bartolomeo et anco danno, dico ch'io non faccio differenza che'l conte habbia detto essersi reso o prima o poi che gli fosse levata la spada, però che lui afferma che'l sol levare della spada non fa un huomo prigionie. Basta che'l conte [c. 110v] conferma che s'era reso al Loghena. Queste parole per sé stesse mostrano ch'egli affermava essere prigionie del Loghena et affatto ne esclude il signor Bartolomeo, dicendo così, potendoli sapere che sendoli stata levata la spada, il cavallo come ei confessa, è ragionevole che potesse credere che quella dimanda che gli venne fatta dal signor duca fosse per qualche disparere che fosse nato sopra sua prigionia. Quello che è verisimile a credersi l'habbiamo per certezza, perciò che ove si tratta caso di Cavaliere pari al conte, huomo d'honore praticato et versato tanti anni alla guerra, alla pace, non li presupponiamo ignoranza, anzi accortezza et prudenza. Quando dunque il conte dice essersi reso al Longhena, fa chiaro esser suo vero prigionie; così è la sua

---

<sup>27</sup> *De iniuria voluntaria et involuntaria, vide: Aristoteles, liB Ethica, 3° favell., c. 42, 43.*

intentione, perciocché che le parole si intendono con lo effetto valido. Ecco adunque che [c. 111r] in questa parte offende, fa carico al signor Bartolomeo che ragionevolmente dovea credere che affermasse il contrario. Et, come dico, il conte non può dissimulare con tutto ciò che neghi di non haver saputo la controversia tra quelli dui, perciocché lui medesimo dice: «Non nego che in quel tempo che mi resi mi fosse levata la spada, anzi non solo la spada, ma il cavallo per valersene il signor Bartolomeo». Soggionge in altro luoco, parlando del Signor Bartolomeo: «Non mi dubito che vi arrechiate a gloria haver levato la spada dal lato di uno ch'era quasi solo et disarmato». Dice ancora: «Né mi tengo a dishnore essere stato preso non che da voi, ma da qual si sia». Dice anche poi: «Mentre voi altri che intraveniste alla cattura mia contendete insieme». Dice anche in un luoco, narrando come passasse il fatto: «Mi incontrai con molti soldati de' nemici tra quali vi era il signor Cavallier Longhena et, [c. 111v] come intesi dapoi, il Signor Bartolomeo». Sono tante volte replicate molte parole del conte intorno il signor Bartolomeo che mostra un'espressa sua scienza ch'egli avesse notitia, o verosimilmente potesse haverla, della controversia. Quando anco disse essersi reso al Longhena, essere lite tra il detto et il signor Bartolomeo, vediamo ch'ei non nega quelle cose che'l signor Bartolomeo dice, d'essere stato il primo a mettergli le mani addosso, farlo svegliare, farlo condurre in prigione, se ben precisamente non lo confessa. Voglio inferire che quelle parole portavano ingiuria al signor Bartolomeo che contrastava con l'altro, lo ferivano nell'honore, che lo faceano credere bugiardo: gli era necessaria la difesa, la onde la mentita per questo capo, rispetto a lui quando la diede, fu ragionevole et giusta. Dovea il conte esser molto chiaro che'l rendersi, come s'è detto ne' presuppositi, non fa prigione un huomo quando colui si trova [c. 112r] nella forza d'un altro com'era il signor Bartolomeo; come è ragionevole a credere, poiché il detto signore per la fede che appare era quel giorno capo di quella cavalcata. Sono poi le fedì di quelli testimonij che chiaramente dicono a favor del signor Bartolomeo, a quali vedono dar oppositione che non siano giurati, non esaminati secondo il tribunal ordinario della giustitia. Io non nego che forse saria stato bene abondar, come si dice, in cautela; ma poi che nel foro di Cavalleria si procede con quella purità che si è detta di sopra et che certe verisimilitudini, certi inditij, che siano anche minori di una mezza vera prova che facciano suspitione o dubio, operano la giustificatione di una querela, nel qual foro li cenni, le semplici parole, fanno di effetti che si sono detti, io non terrei gran conto di quelle solennità che corrono al civile; bastano, anche [c. 112v] che non facessero vera prova, che giustificano la mentita da quel lato a favor del quale ellino parlano.

A quella parte che si dice che contra un conte fanno bisogno tanti testimonij, io mi riporto sempre a quel valent'huomo, ma dirò bene che non crederei pigliar grande errore quando dicessi che non solo un conte, ma un re medesimo è obligato dar conto di sé secondo quel luoco che si trova haver quel di che si tratta de' casi suoi. Di modo che, se un re comparisse in una guerra come Cavalliere, saria forse obligato a dar conto secondo la persona di Cavalliere et non di re. Il conte quella giornata che fu fatto prigione andava a Roma, portava persona di Cavalliere, di gentilhuomo di quel Principe illustrissimo che mandava; la quistione non si trattava sopra contado, né come contra conte, ma come contra gentilhuomo prigione. Si potria ancora tentare che, essendo disparere tra lo illustrissimo di Parma et il conte, che fosse più da credere al signor duca che al conte, per ciò che si vede che'l detto conte mostra [c. 113r] non raccordarsi haver detto quelle parole, non afferma risoluto non l'haver dette. Gli huomini che parlano di quel modo pongono in dubio che la cosa che dicono possa essere



altramente, et così che sia ragionevole a credere molto più ad uno che afferma, che ad uno che dica non raccordarsi, ad uno anche forse che sta nella negativa. Non nega il conte, come si detta di sopra, che nel rendersi al Longhena in quel tempo non gli fosse levata la spada; di modo che, se nel tempo istesso corse il rendersi et il levar della spada, non è dubio che'l levar della spada, con quel che seguì dipoi, fu più potente a farlo prigionie che quelle parole. La onde il conte, havendo toccato con la sua relatione l'honor, l'utile del signor Bartolomeo facendoli ingiuria et danno, è stato il primo a provocar il signor Bartolomeo et così [c. 113v] egli sarà l'attore, il detto signore il reo, poi che con la mentita ha ributtata l'ingiuria, nonostante che quella narratione potesse essere contraria a quel che prima avesse detto il signor Bartolomeo. Perciò che, come prima si è mostrato nel presupposito, la mentita è molto differente da una narratione: quella non si dà se non scientemente et con l'animo di ributtar l'ingiuria; che così non è nel caso della narrativa che fa il conte, dicendo massimamente ch'ei non sapea la controversia et così che'l signor Bartolomeo avesse detto il contrario. Ma sia come si voglia che passasse quella risposta che diede il Conte all'illustrissimo signor duca, a me basta concludere che, per la relatione che Sua Eccellenza fece al signor Bartolomeo, costrinse detto signore per schietta necessità a salute dell'honor suo dar la mentita ch'ei diede et che rispetto a lui non puote essere più valida et gusta di quello [c. 114r] che è. Et quando si avesse dovuto combattere et che'l conte l'avesse accettata, per il creder mio non si fa dubio che'l vantaggio in ogni cosa sarebbe stato del signor Bartolomeo come di reo. Non posso lasciare di maravigliarmi perché sia che'l conte sentendo la mentita se la giudicava invalida, come mostra di credere et tener per fermo, per quel che toccava lui che ad un tratto disintricatamente non uscisse di briga senz'altra disputa. Et perché sia che, non gli facendo nocumento, pigliasse tanta ira contra quel signore che non havea potuto far di meno che entrasse come alla minaccia et all'offerta d'arme, et si procacciasse un'aperta nemicitia potendo far di meno. Che sono tutte cose che fanno inditio che egli, stimolato dalla coscienza, si sentisse offeso et procurasse voler scuotere il peso per tirar a sé qualche vantaggio. Molti potriano credere quel che ho detto, io non di meno, che conosco l'honorata persona del Cavalliere, [c. 114v] voglio credere di lui ogni bene, il quale per mia opinione non si ha a dolere che'l signor Bartolomeo non habbia voluto far elezione de' giudici sopra caso che detto Signore quanto a lui havea per chiaro. Conciosia che, tra le avvertenze tutte, la più principale nel gentilhuomo sia sempre fuggire di mettere in dubio sopra quello ch'egli pretende essere certo et chiaro. Le cose che hanno manifesta prova non soggiaciono a transationi, a liti massimamente nella Cavalleria, ove chi ha l'honore in dubbio sta al di sotto et è obligato ponerlo in sicuro o con legittime prove o con l'armi. Bastava al signor Bartolomeo, dietro la relatione del Principe Cavalliere illustrissimo, essersi scaricato con la mentita et come molte volte si è detto di sopra non potea far di meno, con la quale secondo il parer mio egli ha satisfatto integralmente all'honor suo. Così sento et mi riporto come di sopra.

[c. 115r]

*Dui in steccato in Francia vengono alle strette; poi c'hanno operate le spade a due mani et l'uno getta l'altro sotto, il padrino di quel di sopra contra gli ordini et bandi dice con alta*

*voce buttagli della polvere negli occhi; quello di sotto si rende. Levato in piede dice non essere prigion dell'altro et allega che contra il bando il padrino havea detto quelle parole.*

Io considerato che'l ricordo che diede il padrino non era né fu così nuovo che quel di sopra non l'avesse fatto da sé, però che in molti casi simili si è veduto fare il medesimo da quelli che, trovandosi senz'arme, hanno havuto il nimico sotto et che'l medesimo dice, et anche per testimonij consta, che prima la voce del padrino l'altro cominciava a dar mano alla polvere. Concludo che quel che si rende sia legittimo prigion, et che'l padrino non habbia potuto far pregiudicio al suo, il qual padrino è obligato alla pena secondo il bando del signore del campo. Dipoi pare strano assai che colui che di sua bocca s'è reso voglia metter in dubio la parola sua data per così piccolo impedimento, et per grande et pericoloso che fosse stato devea querelarsi del [c. 115v] padrino et non del suo nimico o del Signore del Campo che non gli dà la pena del suo bando, che per altra via non lo possa fuggire quello che per sé medesimo ha contestato.

*Si tratta un matrimonio d'una ricchissima et illustre gentildonna con huomo similmente illustre. Vien mandato al gentilhuomo una lettera senza sottoscrizione nella quale vengono date calunnie importantissime contra la donna. Il gentilhuomo sospende la pratica del matrimonio con dir che vuol ben chiarirsi. Si desidera sapere qual rimedio sia buono per escolpar la donna, a fine che'l matrimonio havea luoco con l'animo sincero dell'una et dell'altra parte.*

Io ho sempre stimato che quelle calunnie che vengono date per così fatte lettere, senza saper colui che scrive, et non diano chiarezza della verità che non sia da tenere conto alcuno. Però che, se altramente si facesse, starebbe in potere di ciascuno di mala intentione turbar ogni quiete et ogni opra buona. Et però [c. 116r] è bene considerata quella parte che si trova nel Senato di Vinetia, ch'ogni accusa che venga data in scrittura senza autore si debbia abbruciare, le leggi imperiali vogliono il medesimo. Et se'l gentilhuomo vuole pur darle orecchia et che sia necessario alcun risentimento, loderei che'l più propinquo Cavaliere a quella gentildonna mettesse una scrittura fuori dicendo più copertamente che si può la calunnia, senza nominar la donna, ma si ben che sia la calunnia pervenuta all'orecchia di quel gentilhuomo. Et dica che dà termine all'accusatore di giorni venti a scoprire il nome suo et se si scoprirà si vedrà quale egli sia, che facilmente potrebbe essere infame, maligno, et conosciuto per tale che per sé stessa l'accusa si scoprirebbe per falsa. Se anche quello fosse havuto per Cavaliere, si vedrà come si muove, o con prove o con voler provar con l'arme la calunnia per vera. In quest'ultimo caso dello steccato non loderò giammai [c. 116v] che si combatta rittamente l'honor di quella gentildonna, ma si bene proporre querela che non sia officio di Cavaliere toccare in quel modo l'honor di persona che per lei medesima non possa difenderlo; et non s'astreggere a quella Donna per non incorrere nel rischio della Fortuna, o Provvidenza di Dio, che per altri peccati faccia perdere quella impresa con rovina totale di quella gentildonna. Difficilmente potrei io venir più oltre mostrando quale potrebbe essere la querela et con qual modo si potesse conservar il vantaggio dell'arme, se non vedessi la persona che s'avesse a scoprire et con qual forma egli procedesse. Ciascuno ha notitia che'l mentire conserva colui che mente nella elettion dell'arme; la mentita in questo caso deve darsi

con riservo di non approvare per suo equale l'altro che sia per iscoprirsi, se non quanto porta la giustitia di Cavalleria.

[c. 117r]

*Con quali avvertenze siano da mandarsi cartelli et patenti de campi.*

Un gentilhuomo che voglia mandar un cartello al suo avversario dee far buona elettione de' consultori, chiarir bene la querela sua con la maggior brevità di parole che si possa, sottoscriverlo di propria mano et sigillarlo poi del suo sigillo che questo ha forza di due testimonij, overamente far che dui Cavalieri vi mettano la mano. I grandi sogliono usar senza altra sottoscription d'altrui contentarsi del sigillo et della propria mano. Stabilito il cartello deve eleggersi il luoco nel quale vorrà firmarsi et pigliar licenza dal Signore di mettere quelle parole che s'usano, che starà nella tal città et in tal luoco, et insieme ottener licenza che'l suo avversario con ogni sicurezza possa mandargli risposta. Far il suo procuratore, il più pratico et honorato che si possa; dargli duo mandati [c. 117v] appartati, l'uno spetiale all'atto solo della presentatione, l'altro generale al fine che volendo possa valersi del più libero, se qualche vantaggio o utile di colui che manda si scoprisse sopra il fatto. Deve il procuratore essere avvertito, prima ch'appresenti il cartello, di pigliar licenza dal padrone di quel luoco dove si trova l'avversario, chiamarlo in publico et con notaro et testimonij fargli legger il cartello, pigliar il rogito et tornarsene a casa. Le pene sono acerbe nell'appresentar cartelli nelle altrui giuristitioni, però che è spetie di citatione et così nissuno in territorio d'altri può citar alcuno senza offesa della dignità, della maestà di quel signore. Questo modo io terrei nel far appresentare, vorrei quelle sole parole che sono necessarie alla querela et niente più. Conciosia che dalle parole impertinenti nascono le perdite dei vantaggi con [c. 118r] espressa ruina dell'honor et della vita delli combattenti.

Mandandosi le patenti de' campi quelle devono essere ben considerate nel loro tenore et nel appresentarle devesi tenere modo tale che lo avversario sia sempre sforzato rifiutando le due alla terza allegar la cagione del rifiuto. Questa è l'opinione che mi si presenta circa questa pratica moderna, riportandomi sempre a giuditio migliore.

*Un dottore di leggi, connumerato tra senatori huomo di molta autorità et di speranza grande, viene a parlare con un capitano, huomo nella guerra di buona riputatione a quale da Principe grande è stato dato governo di grosso corpo di gente et difesa di frontiere. Dice il dottore al capitano ch'egli è così buon servitor del Principe come il capitano; il Principe è padrone di ambidue. Il capitano vuol risentirsi et viene impedito, la cosa rimane sospesa. Si dimanda quel che possa fare il dottore et se habbia o no ben parlato, et se può chiamar il Capitano a duello o rispondere se fosse chiamato.*

[c. 118v]

Dico ch'io non nego che un dottore, come gentilhuomo, se vuole non possa valersi del duello; può egli valersi chiamando huomo par suo. Ha il dottore non di meno questo privilegio, essendo chiamato, di poter rispondere che i libri sono le armi sue, come de' preti le lacrime et orationi. Dico ancora che può essere che un dottore faccia profession di Cavaliere principalmente et di dottore di un certo modo, più per sapere che per essercitare

meccanicamente quella professione di leggi. In quel caso che il dottore sia stato capitano, habbia essercitato la guerra, partecipando più del Cavalliere che del dottore può chiamare et esser chiamato a duello senza replica alcuna. Ma se per principal professione egli ha il dottorato et che'l mestier di Cavalleria non sia stato da lui essercitato, et che esserciti le leggi o come senatore o d'altro modo, con [c. 119r] tutto ciò ch'egli faccia profession d'huomo di honore non può farsi uguale nelle cose di Cavalleria ad un capitano nato, nodrito et allevato nell'essercitio della guerra. Stando questa disuguaglianza difficilmente potrà un dottore chiamar a duello un capitano che habbia del generale et facilmente non gli sarà data risposta. Se il senatore sia puro dottore, non conosciuto per huomo di carico nell'armi, può chettarsi quanto alla strada ch'ei potesse havere di condursi con l'altro, perciò ch'io tengo che sia inferior di grado all'altro detto di sopra. Conciosia che li medesimi leggisti, presupponendo un capitano generale et anco un gran dottore, concludono che nelle cose pertinenti alle leggi il dottore precederà l'altro, nell'armi il capitano, et fanno questo superiore all'altro. Io per me terrò sempre, data la equalità nelle professioni, che'l soldato resti superiore et sia presso 'l mondo [c. 119v] di stima maggiore. La virtù del quale, con il governo che tiene d'esserciti, di regni, di città, con tante estreme fatiche, rischi di vita, tante vigilie, freddi e caldi, avanza di gran lunga quella del dottore, guadagnata all'ombra, al coperto et tra le commodità civili. Et già vediamo le statoe, i regni, la fama immortale sono premi dell'arme, et delle lettere semplici corone di lauri et pagamenti di dinari. Voglio inferir per queste ragioni che'l dottor havrebbe potuto più riservatamente dir quella parola, ch'egli fosse servitor come l'altro del lor Principe et così buono come quello a farli servitio. Però che'l servitio che può far un capitano è troppo grande, potendo dal valor di lui nascere la vittoria di una giornata, di una querela che dà vinto il mondo, cosa che non può fare un buon dottore. Consigliarei adunque che'l dottore, mittigando le parole, dicesse haver voluto dire che nel grado suo [c. 120r] et sua professione egli sia buon servitore come l'altro, et far ogni opra anche con altre parole per satisfar il capitano, poi che non sia per ricevere scorno un semplice dottore se non sia bravo nel duello, come un altro. Anzi, questi così fatti litterati che vogliono uscire all'improvviso della lor professione sono havuti dal mondo in poca stima, che deponendo la toga perdono della gravità che gli dà quella et escono del proprio credito loro. Il caso mio con il signor Luigi è stato differente da questi, perché egli provocò la mia persona con il primo suo cartello et la fece eguale a lui, quando non fosse stata. Come anche perché alla guerra havevo havuto de' carichi honorati et da Principi li maggiori di christianità offertemi conditioni nel mestiere dell'armi molto importanti. Et perché sempre dal dì ch'io nacqui la mia professione è stata et è di Cavalliere, con ferma intentione in ogni [c. 120v] honorata occasione nella guerra, nelli duelli et in qual altra fosse star apparecchiato di dar di me quel conto che possa dar qual'altro Cavallier che sia. L'haver dipoi conversato tanti anni et tutta la mia vita, che così posso dire fino al presente dì, nelle corti con capitani generali et vivuto negli occhi di tanti honorati signori con habito di robba corta, con la spada et la cappa ha fatto et fa, come ho detto, che il caso sia da questo differente per essere stato in ogni tempo tenuto molto più per Cavalliere che per dottore, come spero per l'avvenir continuar nella medesima opinione con la volontà di Dio. Queste poche parole di me stesso sforzatamente ho voluto dire et necessariamente, per rispondere a quello che mi viene riferito ch'usano molti dottori de' nostri tempi, con allegare che essendo io dottore voglia tirare in me privilegio maggiore degli altri, cosa che non è di mia intentione. Ma solamente per dire che, havendo io veduto più di una batteria, et havuto

governo di [c. 121r] città et trovatomi a fortificarle, et versato alla guerra, et, come ho detto, conversato sempre con capitani et soldati, possa dir di me dietro così stentata vita quel che ho detto; et concludere che il Dottore debba continuare nello studio suo, et il Soldato nell'armi alla campagna et al sole. Et se Iddio dona gratia che si possa far e l'una e l'altra professione, essercitare di modo e quella e questa che l'una non offenda l'altra. Et sopra il tutto qual si voglia gentilhuomo deve farsi raro in un mestiero, pigliarne poi degli altri secondo l'intelletto suo, affine che nel volerne pigliare molti non si faccia inutile in tutti.

*Un huomo ridotto in steccato ha una ferita in bocca, si lascia cadere la spada di mano e accenna di rendersi, facendo un certo moto con il capo et con la mano, che ciascuno che lo vide tenne che si rendesse. Il signore del campo li separa, colui dice non si essere reso et nega che li cenni havessero quel significato.*

Io non faccio differenza tra cenni e parole pur che i cenni siano giudicati come quelli che si narrano, et molto più mostrano con fatti qual sia l'animo nostro [c. 121v] che con le parole. Et già vediamo che nella guerra un huomo si fa prigionie con dare un guanto, la spada, con alzar un dito, la mano, et simili; sono certi cenni, certi atti che non fanno dubio dell'animo di quelli che li fa. Et però, se così è come si narra, concludo che colui non può negar di esser prigionie et quando pur il signor del campo volesse rimettere tutti dui nello steccato, ch'io non so né credo ch'egli possa fare senza il consentimento d'ambe le parti di necessità. Havrebbe a rimettere il ferito nel modo che si trovava in quel punto che fece i movimenti, cosa che a me pare impossibile a mettere ad effetto, conciosia che la ferità sarà migliorata et il sangue stagnato, et quell'huomo assicurato per haver pensato a casi suoi. Non potendo dunque detto signor del campo rimettere l'animo di quel ferito con il timore che si trovò in quel fatto, laudo, ancor che fosse possibile, che si potesse rimettere il ferito nel medesimo modo, che non credo, et che ambidui fossero d'accordo di tornar in steccato, [c. 122r] ch'egli per non farsi tener poco pratico esca di briga et faccia essaminar i testimonij. Et se li cenni et movimenti siano stati come si presuppone, che sententij pur liberamente che colui sia prigionie dell'altro, che sono bastevoli come ho detto. Così la intendo, et mi rimetto.

*Vien fatta pace tra dui, uno de quali vien posto prigionie. L'avversario suo fa quanto può col mezzo della giustitia per farlo morire. Vien liberato il prigionie et dice che colui che lo ha perseguitato è un traditore, et che gli ha rotto la pace; l'altro gli dà una mentita. Si dimanda se la mentita è valida et che astringa il mentito a chiamar l'altro in duello.*

Bisogna venir considerando che sono alcune cose che si fanno contra gli huomini che vengono permesse dalle leggi, come che sia espediente al bene publico che i delinquenti vengano puniti, affine che la pena di un così fatto sia timor et freno agli altri. Et, come dicono i leggisti, niuna vittima si può sacrificar a Dio che'l levar dal mondo un huomo tristo. Bisogna anco considerare come parla [c. 122v] lo instromento della pace, et venir poi scoprendo che sorte di persecutione sia stata quella che ha fatto colui che dà la mentita. Et se sia stata con li debiti mezzi senza operarvi sorte alcuna di cose triste, havendo fatto quel che la legge vuole, ha fatto cosa lecita et perciò non meritarebbe biasimo, né potrebbe giustamente essere stato chiamato per traditore. Di questo nome saria degno lui quando nell'amicitia et sotto coperta

dell'amicitia, non si guardando l'altro da lui, l'havesse offeso. Io di così fatta mentita terrei et non terrei conto secondo quei termini che sono passati nelle persecutioni, né altro più saprei dire non venendosi a particolari più di quelli che mi vengono scritti.

[c. 123r]

*Viene un huomo nella città di Oggobbio calunniato di haver affisso alle colonne certe lettere contro l'honor di donne. Viene messo prigionie et torturato, non confessa, resta assoluto et fuor di prigionie. Viene chiamato a duello per la medesima imputatione. Si dubita se egli sia tenuto dar anche conto per questa altra strada.*

Havendo considerato il caso, dico esser necessario sapere se l'avversario il quale hora chiama ha acconsentito alla persecutione della giustitia o no: se si, non è dubio che non può chiamare l'altro. Però è che è regola molto approvata tra Cavallieri che quella via che si comencia si debba seguire. Questo consentimento di giustitia si comprende o per accusa c'habbia dato o per haver somministrato offese contra il carcerato, in qual si voglia modo tacito o espresso, et non havendo anco protestato che non pretende che per via della giustitia gli sia serrata la strada di potersi valere a quella del duello viene anche con questo modo a farsi pregiudicio. Però che le cautele et, come si dice, le trasolarie non convengono a Cavaliere con voler stare a vedere il compimento di un giudicio, et poi dietro a torture et roine del reo volersi [c. 123v] risentire. Concludo che'l debito di quello che pretendesi offeso era di protestare e, in ogni caso, pare a me che sia necessario vedere sopra quali inditij colui che è imputato sia stato torturato. Et se l'altro non ha inditij diversi et che si giudica che quelli medesimi siano stati purgati la cosa è finita, habbia o no consentito, habbia o no protestato l'avversario. Le qualità delli giudici, delli inditij io non le posso vedere, ma da quelle si ha da comprendere se sia pienamente purgata l'imputatione. Se non si fosse consentito alla via della giustitia et che li inditij non fossero pienamente, può l'imputato essere chiamato a duello, il quale è spetie di tortura, per complimento della innocenza sua è tenuto a dar conto anche a quella via. Così sento et mi riporto.

[c. 124r]

*In Ferrara, dietro alcune parole un gentilhuomo fa che alla presenza sua, due de' suoi servitori danno delle bastonate all'altro. Si scopre, dice essere stato lui che gliele ha fatte dare et de li a duo giorni gli manda a dire che se vuole ammazzarsi con lui che gli mandarà dui o tre sorte d'armi da gentilhuomo. L'offeso risponde che per quella offerta l'altro ha pregiudicato a suoi vantaggi et che hora tocca a lui l'election dell'armi.*

Dico per risposta restar ammirato che l'offeso s'appigli a così deboli ragioni, conciosia che mai l'huomo viene a farsi pregiudicio oltra quella parte ch'ei mostra volersi fare il pregiudicio. Et dove le parole non s'estendono, non s'estende il pregiudicio. Dicono questi leggisiti: «Io non canto se lo instrumento non canta et non obliga». Se le parole, come si dice, legano gli huomini nel modo che le corde le corna degli animali, onde nasce che, non essendo uscito colui più oltre con la lingua, che tanto si voglia ch'ei resti pregiudicato et non più oltre. A me pare che l'offeso si contenta di stare in disputa che l'altro se la possa passare, conciosia che

l'offesa habbia bisogno di maggior [c. 124v] risentimento di quello ch'io vedo che vuol fare, resterà con il carico et con dishonore al sicuro. Et quando quello fosse in alcun dubio, che è però chiaro contra lui per l'offesa ricevuta, egli sarebbe obligato metter l'onore fuori di dubio et di disputa. Questo è il parer mio et mi riposto al più prudente.

*Un gentilhuomo, parlandosi di una fortezza presente il Principe, dice verso l'altro, che ne è stato essecutor d'ordine del detto Principe, ch'egli ha pigliato errore in quella fabrica.*

*Risponde l'altro, voltandosi verso il signore, ch'egli ha fatto bene et si duole che sia stato tocco nell'honore alla presenza del signore. Si dimanda intorno ciò se il signore si può dolere et se l'altro si può risentir col mezzo del duello.*

Rispondo che si deve considerare se contra quello essecutor le parole sono dette principalmente per fargli ingiuria o per servitio del padrone, e veder anco se sono vere o no. In ogni caso, quando fossero dette contra la verità, harrebbe l'essecutore giusta cagione di dolersi et il Principe ancora. È vero che, se per relatione di huomo degno di fede fossero dette et per servitio del signore, quantunque false meriterebbe [c. 125r] scusa, pure che al Principe scoprisse l'autore. Quando in vero fosse l'errore et dette principalmente per servizio del Signore cessa l'ingiuria; conciosia che ciascun Cavalliere sia per obligo più tenuto all'honor del Principe che a quello del terzo. Se veramente fossero dette per offendere et ingiuriare l'esecutore più che per il servizio del Signore, che questo si potrebbe scoprire in più modi, come che al gentilhuomo non toccasse di parlar di fabriche et che il Signore havesse houmini che fossero per iscoprirgli l'errore, o che lo sapesse et fosse cosa notoria. In quel caso il Principe potrebbe dolersi che la ingiuria, che così la chiamarei poi che di cosa palese viene caricato da chi non ha che fare, et la querela non sarebbe se l'errore vi fosse o non perché la vista si potrebbe provare, ma che colui havesse fatto mal offitio usando quelle parole contra lui non havendo che fare in quel negotio.

[c. 125v]

*Un huomo sotto silentio conferisce un segreto ad un Cavalliere con la fede di non rivelare; questo conosce che vi è l'interesse del suo signore et fa sapere al detto suo signore ogni cosa.*

*L'altro riceve danno, si duole et pretende chiamare il rivelatore a duello. Si dimanda s'egli può fuggir di combattere.*

Dico che in ogni giuramento si intende sempre riservata l'autorità del proprio signore e riservato il giuramento di fedeltà prima prestato, però perché in quel primo giuramento di fedeltà si comprende di rivelare al suo signore ogni cosa che gli potesse portare danno. Presupponendo che gran danno harrebbe potuto succedere a quel Principe se non havesse saputo quel segreto, il Cavalliere con il rivelare ha fatto integralmente per le due ragioni di sopra il debito suo et deve imputare l'altro sé stesso, poi che conferisce cosa che il Cavalliere non è tenuto tener segreto, non essendoli stato detto di volerli conferire cosa che tocca il suo signore. Sopra adunque cose fatte da Cavallier giudicate ben fatte non si può adivenire a prova di duello come di cosa chiara, anzi a duello giustamente potrebbe esser stato chiamato quando non havesse rivelato.

[c. 126r]

*Come si possa far pace tra dui, che l'offeso con fatti sia di più bassa conditione dell'altro che lo ha offeso.*

Magnifico come figliuolo,

per venire al fatto senza altre cerimonie di parole, dico esser necessario sapere il fatto a punto come è passato circa quella botta et se colui che la diede era solo o accompagnato, di sorte che l'altro per essere senza arme non potesse voltar faccia. Bisogna che quello che ha offeso confessi haver dato o piattonata o ferita che sia data all'altro con soverchiaria, et che confessi che l'offeso era solo et che lo tiene per huomo da bene, et da solo a solo et accompagnato ancora per huomo equale ad ogni altro huomo da bene, che dica havergli dato senza cagione, che gli chieda perdono. Et soggiunga, che quando non si contentasse di rimetterli quella offesa insieme con le parole dette da lui, che è apparecchiato ad ogni altra satisfatione maggiore, che ragionevolmente vorrà et potrà chiedergli l'offeso. Con questa sorte di parole può dire: «Poi che così parlate et vi offerite, mi contento per cortesia perdonarvi [c. 126v] et havervi per amico», et così far pace. L'offeso deve dire quelle parole che havendo fatta l'ingiuria con fatti, i fatti maggiori ragionevolmente dovrebbero purgar l'ingiuria. Quello che è ingiuriato, per esser di grado et conditione più bassa, può starsene molto bene, poi che l'altro fa l'offerta di far quel più che fosse necessario et richieduto di modo da lui, che par quasi ch'egli per cortesia gli rimetta quel supplimento de' fatti. Et quello che ha offeso, come dico, se ne sta tra fatti et parole, et vi è per mio giuditio l'honor dell'offeso senza gran pregiuditio dell'altro, et così sento all'improvviso. Mi riporto non di meno a giuditio migliore.

*Dui fanno pace, la ignoranza del notaro porta che nell'instromento non siano altre parole che promettono di non offendersi nelle persone. Viene uno et fa con la spada, mena et non giunge l'altro. Si dimanda se colui con quell'atto viene ad haver rotta la pace.*

Se noi vogliamo haver riguardo alle parole dell'instromento, senza dubio la pace non è rotta poi che la persona in modo alcuno non è stata toccata dall'altro; li leggisti intendono come dico. È ben vero che la Cavalleria [c. 127r] l'intenderia di un altro modo, poi ch'ella sempre con lo stimar l'animo sta molto più considerando quello che qualsiasi effetto seguito; che ne' casi atroci anco il leggista non dissente. Io, considerando che'l far la pace sia una reintegratione piena d'amicitia, terrei la pace per rotta, poi che si vede che quanto è stato in colui non è mancato di dare all'altro delle ferite et le havrebbe date se non fosse stato impedito. Come ho detto nella Cavalleria non s'intendono mai certi sotterfugij come alli tribunali civili, nelli quali ancora havrebbe loco la medesima consideratione nell'attendere l'animo del malfattore, sempre che si havesse ricorso più alle leggi che alle cautele. Conciosia che in quelle, come si è detto, si vede pur che ne' casi atroci vien punito l'affetto, l'animo, la intentione quando massimamente si viene all'atto prossimo del mal fare, anco che non sia seguito l'effetto. Né io posso vedere in questa Cavalleria cosa di peggiore essemplio et di maggior atrocità che sotto 'l nome della pace, dell'amicitia si commetta un così fatto errore di far offesa ad uno che non si guardi da lui, che porta spetie di tradigione.

[c. 127v]



*Dui dietro la pace scambievolmente s'accusano della pace rotta; l'offese di ferite si vedono in ambidui, non vi è alcuna prova qual sia stato il primo. Quale per ragion di Cavalleria doveria esser sententiato per mancatore. Et è d'avvertire che all'uno di questi l'altro ammazzò il patre.*

Il leggista diria che ne' casi dubiosi sia più presto da assolvere il malfattore che punir l'innocente. Da alcune congetture, come che uno sia di forza maggiore, usato a fare di così fatte cose et a cui è più espediente che all'altro il romper della pace. Io non vedo la qualità delle persone; poi che si tratta del sententiar del rompere una pace, che porta infamia grave et è peggior sentenza, poi che si tratta dell'honore, che il perdere la vita, loderei che si venisse meglio considerando la qualità delle persone et in caso molto dubio mi accosterei al leggista che vuole l'assolutione. Et se presso quella prosuntione, che sia più verisimile che colui al quale era stato ammazzato il padre fosse stato lui il rompitore, concorressero altre congetture contra di lui, come ch'egli fosse usato alle quistioni o che altre volte [c. 128r] avesse fatto un così fatto atto senza haver rispetto del proprio honore, affine che un così fatto delitto non restasse senza pena lodarei la sentenza contra di lui. Il giudice che si trova in fatto ha da risolversi lui, ch'io con quel che viene narrato inchinarei bene contra l'offeso del padre, ma non in tanto che questo solo mi bastasse per sententiarlo infame. Poi che gli è molto ben possibile che colui che ha morto il padre per tanto meglio assicurarsi habbia voluto dar fine anco al figliuolo, che è tutto quello che per hora mi sovviene.

*Come si possa dar una bastonata ad un'altro senza ingiuriarlo et senza venire a duello.*

Che un huomo possa dare una bastonata ad un altro senza ingiuriarlo, io la intendo a questa via: può un gentilhuomo difendendosi da un altro dargli o una bastonata o ferita. Non farà questa offesa con intention d'ingiuriar l'altro, la fa con lecita cagione et per difesa concessagli dalle leggi della natura. Adunque dal suo lato non fa ingiuria, però che la ingiuria s'intende quella che [c. 128v] volontariamente vien fatta contra ragione. L'altro non può recarsi ad ingiuria quella offesa che gli viene fatta con ragione; resta non di meno a lui la bastonata la quale non si può dire offesa venendo per difesa. Se questo è vero, cioè che cessi la ingiuria, la offesa non vi è et come queste cose stanno in questo termine cessa il duello. Conciosia che colui che usa la sua ragione non s'intende far ingiuria ad altri et segue per vero quel detto de' leggisti, che quello che fa un effetto concessogli dalle leggi non merita pena. Et però come di caso terminato dalle leggi et chiaro non si può haver ricorso al duello, al quale ordinariamente si va per quelle cose che possono essere vere et false da scoprirsi con la sentenza dell'armi.

*Le parole non satisfanno intieramente le ingiurie de' fatti, siano dette o fuori o dentro lo steccato.*

Io non approvo per vera quella conclusione che viene fatta da alcuni che una ingiuria de' fatti con il mezzo delle parole possa ricevere l'intiera sua satisfatione; né quella ragion mi piace che [c. 129r] un huomo, in uno steccato, dicendo haver fatto atto da tristo satisfaccia l'altro, perché se fosse vero del modo medesimo dovrebbe sastisfare fuori di quel luoco.

Racordomi haver detto molte volte che quell'huomo che fa dispiacere all'altro senza cagione merita castigo secondo la qualità del delitto che commette et, come si dice dal leggista, niun sacrificio si può fare che sia più accetto da Dio da quelli che hanno amministrazione della giustitia che far morire uno scellerato. Et ho memoria haver risposto ad alcuni che, con tutto ciò che l'animo sia quello che commanda a membri, che non di meno le leggi, l'Evangelo medesimo commanda che come un membro sia vitiato si debba tagliare del rimanente della persona. Ho detto ancora molte et molte volte che è necessario che un huomo ch'offende un altro, volendolo sodisfar di quella offesa, ch'egli sia obligato se l'offesa è de' fatti di rimettersi in discretion dell'offeso, c'habbia a pigliar quella vendetta che parrà a lui convenirsi.

Non vorrei perciò esser tenuto così mal christiano che si facesse giuditio ch'io fossi come un turbatore di pace, per questo giustificandomi dico che, sempre che un'offesa de' fatti si rimettesse in uso l'acconcio con parole, che [c. 129v] ove si ricerca reprimere i ribaldi, i scandalosi si darebbe loro animo maggiore di turbar la quiete e particolare e universale delle città.

Noi dobbiamo nel mestier della Cavalleria esser così affatto pietosi che N'andiamo di scandalo in scandalo, però che, se nelle cose tra Cavallieri particolari lasceremo che si vada alla piana, nella militia, nella quale l'osservanza deve essere così rigorosa e tremenda, se si perdonassero gli errori piccoli la vera disciplina si corromperebbe contra i precetti antichi. Perché è adunque che nelli esserciti si gastigano con la morte medesima quelli errori che fuori da quelli non meriterebbono neanche un ribuffo di parole, non per altro se non perché si distruggerebbe quel corpo con il quale si difendono le querele, li stati, il mondo tutto. Il medesimo sarebbe se tra Cavallieri si tollerasse che con licentiosa volontà gli huomini corressero alle offese degli altri, conciosia che si avvilirebbe in tutto quella professione che nell'huomo d'honore deve esser celebrata, né altro si vedrebbe che huomini macchiati et pieni d'errori. [c. 130r] Però che questo restarebbe con la bastonata, l'altro con aver confessato di lui medesimo parole dishonorevoli restarebbe diffamato. Et quelli che devono essere esempj di ogni nettezza, obligati non tolerar non solamente le proprie, ma ne anco le ingiurie che vengono fatte agli altri sarebbero come mostri al mondo et vilipesi da tutti. Et malagevolmente si potrebbe credere che un huomo che si contenti di parole per ingiuria de' fatti, assuefatto a così fatta scola, volesse per il padrone, per l'amico, et per l'impotente et per l'oppresso pigliar difesa per l'honore di Cavalleria, perciò che vorrebbe che le ingiurie di quelli anche con satisfatione memore delle proprie pigliassero assetto.

La onde, stando io nella commune opinione che sia da stare di un certo modo nel rigore antico, il quale a me pare non esser fuor di ragione, conciosia che con quel modo si leva ogni strada a quel che offende, ogni speranza di compensare il delitto con una leggier pena et viene a levarsegli l'animo di fare offesa altrui. Et facendolo, sapendo dover [c. 130v] esser gastigato o dall'armi nello steccato o da una vergognosa rimessione, non s'astenerà niente meno che faccia l'homicidiale o altro delinquente con il timor del gastigo delle leggi de' bandi nella pace; et nelli esserciti il reprime l'insolenza di delinquenti et tristi non è se non lodabil cosa. Se l'animo era et è quello che commanda male, in quel membro che ha errato viene l'animo punito con gastigo della separation di quella mano ove sta l'animo che ha fatto quella offesa o della persona tutta, quando in tutta da quella venga separata l'anima. Se in così fatti delitti il giureconsulto con il mezzo della giustitia secondo la qualità de' delitti dà il suo gastigo, affine

che la pena che si dà ad uno sia di timore agli altri, perché non dobbiamo noi in questa religione di Cavalleria trovare la pene condecete al delitto che sia essemplio agli altri, et che reprima gli insolenti et turbatori della pace. Il modo che dicono questi scrittori moderni che le parole in dishonor di colui che offende [c. 131r] dicendoli di sua bocca a me non piace, perciò che ho detto l'offeso et colui che offende restano caricati et l'offeso per ignorante sarà sempre tenuto che habbia lasciato a dietro la reintegracion dell'honor suo. Dica colui che offende quali sorti di parole in dishonor suo che siano, che all'altro non leva il carico et egli resta caricato, dicansi in steccato o fuori. Con tutto ciò che nello steccato il valor dell'offeso che gli costringa a dir gli porta non picciolo honore, non per questo, se colui non si rende, non mette nel poter dell'altro nel medesimo steccato, non rende a lui l'honor dovuto. Vogliono le offese de' fatti altre pene maggiori che quelle delle parole, se non vogliamo dishonorar affatto la Cavalleria che è stata et è piena di giustitia, che dà pena et premio conforme al delinquente et al meritevole. La onde diciamo che si può trovare un modo del quale all'ultimo del Libro nostro della Cavalleria per il duello<sup>28</sup> habbiamo fatto mentione, che porta più che parole et meno in qualche parte che quella rimessione che s'usa hoggi, che poi che voi lo potete vedere a vostro piacere, non piglio fatica a rescriverlo.

[c. 131v]

*Un Cavalliere, mentre come reo viene chiamato a duello per uno schiaffo che ingiustamente ha dato ad un altro, succede in uno stato et viene titolato marchese, pretende sotto questo titolo et nome di dignità non essere più tenuto a duello. Si dimanda se 'l detto deve combattere per sé medesimo o può dare il campione che combatta per lui.*

Io, considerato il caso, stando nel rigore della disciplina et mestier della Cavalleria, dico che quel marchese è obligato per sé medesimo combattere quella querela, però che di già con l'offesa che fece all'altro si stabili come per un contratto l'obligo di haver egli a terminar quella differenza. Et questa nuova dignità non deve esser sopervenuta a danno dell'altro, che se altramente si dicesse ciascuno che potesse antivedere dover mutar conditione potrebbe offender un gentilhuomo et fuggir il combattere; ciascuno ancora havrebbe in suo potere farsi titolare e duca e marchese et far il medesimo; conciosia che, se ben i titolati conti senza territorio e stati si chiamano abusivamente di quel nome, non è però che ellino non godano li privilegij delli veri costituiti in dignità. Io non ho che si possa essere più di Cavalliere [c. 132r] quanto al grado della virtù, però che Cavalliere è propriamente quello il quale con la lunga fatica sia talmente affinato et ha talmente fatto l'habito nelle virtù, che sia negli occhi del mondo riputato quasi come l'huomo virtuoso che fa Aristotele et come un Attico proprio. Queste dignità avventitie sono presso me di poca stima, et non solamente quelle ma le proprie et quelle nate con l'huomo medesimo. Parrebbe a me molto lontano dal giusto che nel mestier di Cavalleria, nel quale ogni tristitia, ogni scelerità viene abhorrita si ammettessero sotterfugij et s'aprissero strade a dar materia di far degli errori, et che quelli che hanno in cura la vera giustizia fossero i primi ad essere ingiusti.

Per levare adunque gli pensiero che un huomo per nobile che gli sia, et perché gli sopravvenga dignità non molesti, non offenda ingiustamente l'altro, concorro in quest'opinione ch'egli medesimo debbia sostenere per ben fatto l'atto di quello schiaffo et per

<sup>28</sup> G.G. LEONARDI, BOP ms. 219, *Il Principe Cavalliero in duello*.

sé stesso soggiacere al gastigo dell'armi, et non per campione. Conciosia che dalle leggi sia trovato il campione [c. 132v] principalmente per supplire in certi casi a quelle sorti di persone che debilitate o inferme non possono soggiacere alla sentenza delle armi. Potrei intorno ciò dare degli essempli che danno le leggi, che un huomo per declinare in foro una giurisdizione si faccia prete et simili, che havendo di già principiato il giuditio non possa valersi del privilegio della clericatura. Ma perché il terrore et tremendo mestiere della Cavalleria porta con esso lui tale et così fatta ragione a prohibir che non si faccia torto ad alcuno, con questo fine schiettamente della virtù della giustitia, presso la quale non vi è eccezione di persone alcuna, si risolve che colui che pecca colui soggiaccia alla pena, al gastigo et alla prova dell'arme. Che se altramente si dicesse, anche nelli delitti potrebbe un Principe, un marchese presentar un huomo che soggiacesse al farsi tagliar una mano o ricevere tre tratti di corda ch'egli meritasse. Questo non è, né si tollererebbe nella civile politia; men [c. 133r] si deve tollerare nella disciplina nostra che uno resti punito per un altro, essendo che la pena deve seguire in ogni tempo il proprio delinquente.

*Un Principe fuori dello stato suo, se alle corti, alla guerra non starà col peso di Principe è obligato alle querele come Cavalliere, né può valersi del grado che tiene.*

Rispondo ch'egli è il vero che Iddio vuole che si honorino i grandi, i nati titolati, lo dicono gli Apostoli. Ogni ragione mondana mostra benissimo questo che voi dicete essere il vero, ma avvertite che colui si intende propriamente il vero principe che fa atto da tale quale conviene a Principe: come egli essercita tirannide esce della giustitia, in quell'atto egli viene tacitamente a rinuntiar il grado che tiene. Et mi ricordo avere altre volte come leggista detto che un pontefice, uscendo dei termini di giustitia, non più vicario di Dio ma dell'inferno può essere chiamato. Voglio inferire che [c. 133v] che un Principe, per titolato che sia, quando contra l'offitio suo offende un altro è tenuto dar conto di sé come privato et non come signore. Bello sarebbe a vedere che un conte, un duca uscendo di un Regno di Napoli ove ve ne è tanta copia si trovasse alla corte di Cesare o del Christianissimo che potesse batter, incaricar un gentilhuomo per dir poi che come superiore di grado all'altro non avesse a dar conto di lui. I Principi come escono delle case loro et che vogliono fare il Cavalliere sono tenuti dare quel conto che darebbe un Cavalliere; et se come Principi vogliono essere tenuti devono stare nelle lor giurisdizioni, et tra sudditi loro. Et lasciar di praticar ove la virtù più che la dignità si trovi in prezzo, quali nelli stati et loro giurisdizioni medesime hanno a guardarsi di far torto ad un Cavalliere per le ragioni dette di sopra, che in quel torto non sono Principi ma persone private. Di già molte volte ho detto che il duello è privilegio di colui che n'è degno, con il favore di questo leva lo insolente dalla forza delli suoi seguaci, dalla sua [c. 134r] ricchezza, dalle fortezze, dalli esserciti e lo fa ridur in un sol steccato con un povero gentilhuomo.

Guardisi un Principe non offendere huomo che si risolva non temer pericolo, che lo stringerà venire in un duello, o perdere in tutto quell'honore il quale abbraccia schiettamente il virtuoso senza mirare altezza alcuna de' gradi. Così la intendo, et così giudicherei in termini di Cavalleria; et sia detto con riverenza del grado de' Principi grandi, i quali tenendo per giusti e buoni so che non haveranno a male che così habbia risposto.

*Se non vediamo chiamare i Principi a duello non è per questo che in casi ragionevoli non possano essere chiamati, et che è bene fare un protesto segreto e dire la ragione perché non si tenti il duello.*

Se non si vede quel che voi dite, che un cavaliere chiami a duello per un'ingiuria ricevuta un Principe, un marchese, un duca grande, non è per questo che non si possano chiamare per le ragioni ch'io dissi, ma perché trovandosi il Principe cinto di tanta forza com'egli si trova, un povero Cavaliere [c. 134v] ad un minimo cenno viene tagliato a pezzi. Et però poi che è piaciuto a Dio farci inferiori di forze e darci per superiore forza dei Principi ingiusti per purgare altri peccati nostri, è necessario per non incorre la morte evidente, per non parer troppo prosuntuosi, per il danno che ne potrebbe seguire che si toleri in pazienza contro la gran forza quel che non si tolereria sempre che non corresse così fatto pericolo. Il Cavaliere non di meno in ogni caso è tenuto, in quel modo che può, mostrare al mondo che se non si risente, se non fa più di quel che fa, che la cagione sia manifesta; che io di qual modo avesse ad essere tal risentimento non lo potrei dare per regola, poiché le dignità, le forze, i luochi, i Cavalieri offesi sono differenti, et li casi diversi. Bastarà all'offeso di valersi di un protesto segreto narrando la sua ragione e perché non chiami colui; però che tra leggisti medesimi contra un tiranno si conserva un privato la giustitia [c. 135r] sua, con semplici et segreti protesti fin tanto che il tempo se gli presenti opportuno. Così potrà avvenire ad honorato Cavaliere, il quale con il modo di sopra può fuggire certi evidenti rischi della propria vita et riservarsi a tempo migliore a dare quel conto che se gli conviene. Sono molti casi ne' quali un huomo, con tutto ciò che habbia buona ragione, perché gli manca la prova la passa senza dire altro; né io haverei per inconveniente che una offesa segreta si ponesse in silentio fino a tanto che il tempo non scoprisse forma migliore di potersi risentire con prudenza a suo luoco et tempo. Con far non di meno il protesto detto, a ciò che possa apparere che l'animo dell'offeso resti nel pensiero di risentirsi quando se gli presenterà l'occasione.

*Che il nome del magnifico è di gran grado et che le dignità che s'acquistano per favori de' Principi nella Cavalleria non sono di molta consideratione.*

Io non so vedere come si faccia con buona ragione quella differenza tra lo 'illustrissimo', 'serenissimo' et simili, conciosia [c. 135v] che per le leggi imperiali et canoniche si trovano questi gradi di quel modo che si sia, forse fuori dei quattro. Ma perché ogni leggista puro ne può dare buon conto et rimettervi anche alli luochi ove largamente si tratta questa materia, parlando io non di meno come Cavaliere, per risposta della vostra dico che quel grado del magnifico è propriamente di huomo che faccia et habbia poter di fare grandi cose, et è titolo convenevole allo imperatore, al re et ad ogni altro che sia di grande animo et che faccia con li effetti gran cose nelle fabriche, nelle liberalità et simiglianti. Ogni altro, et quello 'illustre' come il 'magnifico', è di re et imperatore propriamente grado che per quello si mostra il Principe dover essere illustre e chiaro, niente meno netto d'ogni macula che sia il ciel sereno quando si vede con il sole senza alcuna nuvola. Quel 'serenissimo', 'illustrissimo' poi via d'avanzo, che mostrano passare se possono lo 'illustre' sono trovati dalla adulatione moderna, la quale confondendo i gradi [c. 136r] ad un huomo privato dà dello 'illustre', che non può darsi salvo che a persone supreme. E quel 'spettabile', che è di huomo importante come degno di essere ammirato et guardato, hora viene dato ad ogni semplice artefice. Lascio a

dietro quel che importi il ‘santissimo’, il ‘reverendissimo’, l’ ‘eccellentissimo’, ‘clarissimo’ et per qual ragione i nostri cardinali tolerano, anzi molti si dolgono quando non siano titolati dell’illustrissimo et reverendissimo, però che con rispondere alla richiesta che fate non vorrei offendere con una mia opinione diverse sorti di persone et facilmente un'intiera natione. Bastami sapere che non vedo quelle differenze che dite fondate con ragioni, et poichè vi ho riportato ad un semplice leggista mi riservo come ci vedremo mostrarvi tutto quello che intorno le dignità dei nostri tempi ho scritto e come nella Cavalleria certe sorti di nome di dignità che si attribuiscono gli uomini siano di poca consideratione, nella quale s’ha sempre la mira principale alla virtù del Cavalliere più che a quelli gradi che vengono dati per favori de’ Principi.

[c. 136v]

*I Principi non possono vietare a Cavallieri sudditi loro che non essequiscano nella Cavalleria tutto quello che conviene alla lor professione.*

Rispondo brevemente che un Cavalliere, facendo professione di Cavalleria con scienza, con toleranza del Principe suo et che per Cavalliere sia ricevuto dal detto, che non può fuggir la prova del duello con iscusata che l’ detto Signore non voglia dargli licenza, né deve lasciar di chiamar altri s’egli è stato offeso. Però che, oltre che l’honore non habbia alcun superiore in questo mondo, contra il quale i Principi non hanno alcun potere, i quali possono bene levar al Cavalliere i gradi, le ricchezze, la medesima vita, ma non già mai quella possession d’honore che è radicata nella mente de’ buoni.

Un Principe tolerando un suddito suo che esserciti et faccia la profession di Cavalliere tacitamente viene a concedergli licenza che in quel suo mestiere habbia a far quello che dirittamente gli porta il debito suo. Et però è che, come quasi di contratto fatto non può il signore rivocarlo, né il Cavalliere [c. 137r] per la professione negar l’osservanza della sua religione. Il medesimo succede alla guerra, che con tutto ciò che l’ soldato habbia il Principe, il suo capitano, sempre che venga fatto prigioniero et che dia la fede all’inimico di tornare, per comandamento che gli venga fatto non può, né deve mancare all’osservanza di quel che ha promesso. Et non per altro questo si conclude, se non perché un soldato, andando alla guerra con il consentimento del signore, tacitamente con il medesimo consentimento, come se fosse espresso, egli viene obligato a tutto quello che nella guerra si costuma; che se altramente si dicesse pochi et rari sarebbero gli abbattimenti, et in pochi questo privilegio del duello. Et perché non mi viene adimandato in quali casi il Principe può per suo interesse particolare far differire al suddito suo il tempo di terminare una querela, non entro più oltre, parendomi bastevole stare schiettamente nel caso proposto, nel quale sento come ho detto et mi riporto a miglior giuditio.

[c. 137v]

*Uno che non si guarda viene ammazzato, l’homicida viene chiamato per traditore, egli dà la mentita, colui che mente replica che come infame non può mentire. Si vuole sapere se la mentita astringe il mentito a risentirsi.*

Dico essere necessario considerare se quei doi erano amici o no et se tra loro nella medesima amicitia vi fosse corsa cosa tale che ragionevolmente l'amicitia fosse avuta per rotta. Nel primo caso, non è dubio alcuno che durante quella se uno sotto spetie di amicitia sia nimico et ammazzi l'altro che quello si può veramente chiamare traditore; però che questo nome a niuno più propriamente conviene, che a quello che sotto questo nome santo offende l'altro et habbia come si dice la lingua contraria al core. Et quantunque il nome dell'assassinamento si dia a colui che per dinari commetta l'homicidio, non è perciò che secondo il commun caso del parlare questo nome d'ammazzare o offendere non si pigli per assassinamento; anzi propriamente uno non si guardando dall'altro, se [c. 138r] viene ammazzato, si dice egli è stato assassinato, il tale l'ha assassinato. Non farei differenza alcuna s'egli è il vero che nell'amicizia sia stato morto, che quello sia chiamato o assassino o traditore, né si può dar mentita stante la verità dell'homicidio, perché l'homicida è divenuto infame et sopra cosa vera non cade mentita. Nell'altro capo dico esser necessario considerare che nell'amicitia di Cavalleria la pazienza è stimata tra le principali virtù, né mai può esser calunniato un Cavallier di troppa pazienza. Et nella pratica che tiene con l'amico, molti difetti del quale siamo tenuti a tollerare et procurar con nostri racordi che l'amico se ne emendi, per il primo errore che dall'altro venga commesso, se non è ben molto grave, non si deve correre all'ira medesima che si correrebbe con gli altri. Ma non solamente per il primo, ma ne anco per li molti, salvo se l'errore non fosse di [c. 138v] tal natura che'l tolerarlo fosse di gran dishonore a colui che lo tolerasse, nel qual caso la pazienza perderia il nome suo di virtù et caderea in quello della pazzia.; perciò è che bisogna venir considerando per qual causa l'altro habbia commesso il delitto. A colui che ha dato la mentita basterà provare l'amicitia et l'homicidio fatto in quel tempo; se l'homicida non dà conto lui per manifeste prove che per gravissimo errore dell'altro l'amicitia era divenuta inimicitia e che il morto era di già avvertito c'havea a guardarsi da lui, o perché l'errore commesso dal morto portava questo o perché l'homicida gli lo havea fatto intendere, senza dubbio alcuno egli resta diffamato et giustamente rimproverato del nome del traditore. Né ha potuto mentire, anzi la mentita gli accresce l'infamia, poi che col mentire ingiustamente dice la bugia che l'altro menta. Et ancora che questa voce del traditore nel suo proprio sentimento [c. 139r] sia di quel suddito che offenda la maestà del suo proprio signore, non è perciò che il commune uso del parlare della Cavalleria non lo pigli ancora per l'offesa che viene fatta sotto il nome dell'amicitia, al qual uso dobbiamo conformarci per ributtare quelli che vanno machinando contro questo santo nome dell'amicitia. Et perciò concludo come di sopra, che la distinction che si è detta, che l'homicida non possa mentire et ch'egli resti al tutto privo del privilegio del duello quando non si giustifichi per vere prove.

*Qual sia miglior consiglio per un Principe per le querele de' stati, o il duello con la sua persona, o la persona con lo essercito o rimetter la querela nelle mani de' ministri con lo essercito.*

Questi dubij portano diverse considerationi peroché, havendosi a considerare qual sia più espediente al Principe o con la sua persona [c. 139v] terminare la querela o nelli altri dui modi che si propongono, saria necessario venire a molte particolari distinctioni. Et rade volte potria accadere che quel che è più espediente ad un Principe sia il medesimo all'altro e rarissime che

le occasioni si accozzino insieme di tal modo che ciascuno desideri avventurar la sua persona. Perciò che di rado si trova da ogni lato la fortuna equale et di tal modo che non si mostri più favorevole all'uno che all'altro, nel qual caso colui che la giudica superiore se ne vuol valere con la forza di molti et riserva questa di lui.

Si potrebbe dire che fosse miglior partito per il Principe mandare i ministri che andar di lui, però che sempre non si possono pagare gli esserciti et in assenza de' signori si fa lecito al ministro fare di quelle cose, di quelle estorsioni di stati et popoli che al signore essendovi in persona darebbe carico et forse manifesta ruina per li mutini che possono nascere da soldati, ne quali casi potrebbe anco restar ammazzato.

[c. 140r] Si può anco dir che ne' termini di Cavalleria saria più ragionevole, più honorevole che le querele de' stati si terminassero con le persone de' Principi a duello, che mettere alla morte tante migliaia d'huomini, come che il salvare la vita a molti sia di honor maggiore et di merito maggiore, e il contrario sia facendosi altramente, come che non sia ragionevole che li innocenti restino puniti per le colpe de' Principi loro. Li essempli di Turno et Enea in Virgilio, di Paris et Menelao in Homero, degli altri come delli Horatij et Curiatij, et di quelli duelli de' quali fa mentione Tito Livio et delli duo Re di Sicilia, che narrano il Puteo et alcuni moderni, non stanno senza gran distintione et dei tempi et delle persone. Però che anche Augusto ricusò il duello con Marcantonio, una così fatta negativa diede Scipione ad uno che lo ricercò a duello. Io discorrendo verrò distinguendo da Principe a Principe, come a dire che o il Principe che ha la querela è di suprema autorità che non riconosce superiore o egli ha superiore. Nel primo caso o l'uno è possessore [c. 140v] o ambidui sono fuori, o possiedono equalmente la giurisdizione per indiviso. Se possessore io non mi persuado che huomo con il comodo del possesso, con il vantaggio della difesa abbia ad essere così sciocco che voglia mettersi in steccato et tentare di perdere parte di quella ragione che ha di certo in mano. Se anche ambidui sono fuori, è necessario considerare qual sia quel che possiede et che si trovi modo che fornita la querela il possesso vada al vincitore, che a me pare difficile. Se ambidui equalmente possiedono sarà difficil cosa che uno non si conosca di forza superiore et con questo vantaggio di forza, maggior di seguito, malagevolmente si haverà da credere che quel che si sente in speranza della vittoria et nel vantaggio voglia cimentare et l'uno et l'altro. Ma se pur vogliamo che ad ambi due passi per il pensiero di venire al duello, vorrei che si mettessero in pratica li campi liberi et il Principe che [c. 141r] li può assicurare. Et come verremo a questo ci avvederemo che sono chimere et poco ragionevoli che se ne venga alla pratica, et se pur si trovasse forma di ridursi, la mia opinione saria che se si vedesse se'l Principe che possiede è tale che possa essere chiamato il vero pastor padre e vero signore e re de' sudditi. Et se questo così fosse riputato per essere il capo, et li sudditi et li esserciti le membra, per esser l'anima e li popoli il corpo, questo non può ragionevolmente né con buona coscienza cimentarsi senza il corpo tutto; et così unito con l'esercito suo, se sarà tiranno et indegno del principato, può esser persuaso terminar per lui medesimo la querela sua. Né li Principi che riconoscono superiori, poi che hanno le investiture e il padrone superiore da poter ricorrere et che non possono pregiudicare alli successori, farebbono gran pazzia cimentarsi in quelle cose nelle quali, riuscendo la vittoria con tanto pericolo, non si fa [c. 141v] profitto alcuno. Però che, sempre ne i stati qual si sia di quel sangue, il quale una volta sia stato padrone, pretende ragione et con la forza d'altri a quali porta utile con ogni occasione si tornerà alle risoluzioni di Stati. Io non vedendo che, ancor che si trovasse forma al duello, che



i Principi si riducessero a quello; vedendo che perciò le querele non si estinguerebbono biasimerei quel Principe che vi si mettesse. È ben possibile immaginarsi che si potesse fornir la querela, sedar i tumulti senza morte di molti, come forse sarebbero sedati se Mario e Silla, se Cesare e Pompeo, se Augusto e Marcantonio nelli antichi, et ne' moderni altri capi di parte avessero combattuto in tali casi; lodarei anch'io che con questa certezza che più presto il principe, il capo terminasse la gara, la querela sua che mettesse tanti altri al ferro, al sangue et di questo mi riporto.

[c. 142r]

*Dui in uno steccato combattono, il Signore del campo li divide, ambidui rimangono feriti, non si discerne per le ferite il perditore. Si dimanda quel che si può giudicare tra qui dui.*

Io altre volte ho detto che colui che manda il campo, come quello che pretende l'offesa, si intende l'attore havendo egli il peso di provare; come non prova resta con il carico et perditore della querela. Si vede che, essendo uscito dello steccato senza haver fatto disdire, morto o haver fatto prigionie l'avversario suo, che egli non ha provato la sua intentione; et se così è, resta egli con lo svantaggio, et a sua colpa si deve imputare se cercando il campo libero e franco il signore gli l'ha impedito. Però che doveva prevedere di pigliarlo di persona che gli facesse buona patente et, quando anco non abbia potuto prevedere questo e che quel Signore in tutti gli altri casi sia stato osservatore della sua parola, non deve nuocere [c. 142v] questa sua mala fortuna a colui che è stato chiamato, et che si è valorosamente difeso con l'offesa dell'altro et con l'essere pari di ferite. Basta a lui anche che le sue fossero in più numero che non abbia come detto perduto.

*Una pace si fa in Padova che in termine di un anno si debbia far un effetto, et non facendosi la pace sia per non fatta, uno prima che passi l'anno offende l'altro. Si dimanda se la pace è rotta, o pur che pare fatta con conditione la non s'intenda fatta fino al compimento della conditione.*

Questa pace io la tengo per pura e non conditionata, la quale viene chiamata pace pura da risolversi poi non succedendo la conditione; così la intendono i leggisiti, così nella Cavalleria s'intenderebbe. Però che le parole sono chiare, il fare di quell'effetto porta l'anno, ma non sospende la pace; et però colui che ha offeso sotto questa pace s'intende haver mancato, deve imputar a sé stesso che nel [c. 143r] contratto non parlò più chiaro et non fece dir che non intendeva la pace fatta fin che non fosse essequita la promessa. Doveva sapere ancora che le parole che portano dubio se hanno sempre ad interpretare a favore delle paci, e contra quello che voglia valersi contra la quiete. Questa è mia sentenza con il riservo di sempre.

*Un gentihuomo ragionando d'un altro dice quello essere di mediocre sapere nel mestier dell'arme, questo lo mente per la gola. Si vorrebbe intendere intorno questa mentita quel che si sente.*

Rispondendo dico che pochi sono gli huomini in questo mondo che possano vantarsi d'esser di gran sapere in qual si voglia professione, e l'esempio di Socrate, il qual tirò da

cieli in terra la filosofia, che affermava saper sol questo di non sapere niente, mostra che gli huomini s'intendono presumere di molta scienza. Però che come dicea [c. 143v] Hipocrate la vita è breve, et l'arte è longa, il giuditio difficile. Sant'Agostino dicea essere apparecchiato imparare da un fanciullo d'un anno et il leggista che se havvesse l'un piede nella fosse che vorrebbe anche imparare. Il poeta mostra con quel verso il medesimo: «Altro diletto che imparare non trovo». Sempre che l'uomo verrà considerando quello ch'egli sappia, et quello che si può saper di più et sanno gli altri più di lui, si avvederà ch'egli sa assai poco. Nella professione di Cavalliere pertinente alla guerra è necessario considerare che sono dui gradi li più principali, a quali li huomini si possono persuadere buoni, eccellenti et mediocri: l'uno è il mestier del comandare, l'altro dell'obbedire. Quando si discorrerà quello che bisogna sapere per ben comandare, si troverà questo grado difficile et impossibile a conseguirsi nell'età di un huomo; se si verrà l'altro del bene ubbidire troveremo [c. 144r] il medesimo. Qual è quello in questo mondo che si possa dire di perfetta scienza del mestiere dell'arme, nei gradi detti di sopra? Però, se un Cavalliere andarà riservato et non si persuaderà voler sapere tanto che gli paia saper troppo, sarà riputato moderato et buono; conciosia che niuna cosa sia più da biasimare che la prosuntione di sé stesso, che è figliuola dell'ignoranza. Per venire adunque al caso, dico Dio volesse che ci potessimo chiamar di mediocre sapere, però che stando questa mediocrità tra l'eccellente e il minimo di quella professione che pur potressimmo comparere tra gli altri.

Se adunque colui che ha dato la mentita non si trova tanto celebre ch'egli non habbia par al mondo non può fidsarsi sopra la mentita, e voler essere tenuto modesto; et volendo combattere verrà a cimento molto odioso et sarà tenuto [c. 144v] pieno di prosuntione. Io vorrei che un Cavalliere uscisse del numero di quelli che si pensano essere molto prudenti, però che è cosa da huomo piuttosto poco pratico che da sensato, per le ragioni di sopra. Et lodarei che questa cosa si terminasse in questo modo, poi che è tanto avanti che il gentilhuomo che ha detto l'altro essere di mediocre sapere, dica non aver detto questo per ingiuriarlo; et l'altro dicesse: «Dio volesse che io fossi tale che mi potessi chiamare di gran sapere; confesso essere per imparar da quelli che sanno; et non pretendo havervi mentito sopra il mediocre sapere, ma sopra che voi havete detto così per sprezzarmi». Con questo o altro modo più a proposito laudo la pace.

[c. 145r]

*Pietro dimanda a Giovanni che voglia donar un certo cavallo; risponde Giovanni che il cavallo et quanto ha al mondo è al suo commando; Pietro manda alla stalla per il cavallo, l'altro nega volerlo dare. Pietro risolve voler combattere che Giovanni faccia male a mancargli delle promesse.*

Dico per risposta che il giureconsulti che si sono affaticati in terminare i casi per la giustitia risolvono che con queste parole non si intende donato il cavallo, sono parole dette per cortesia; e se in ogn'altra sorte professione d'huomini la decisione de' leggisti deve essere in osservanza, maggiormente in quella di Cavalleria, nella quale si suole concorrere di vincere l'altro in cortesia, né si deve pigliar l'un l'altro con cautele. Perciò che così fatti modi sono più presto da persone mecaniche, da gente di palazzo, di lite, di intrichi, che di honorati Cavallieri, li quali sempre hanno da mirar l'animo dell'altro et adherirsi a quello che

communemente si ha per honorevole. O gli è vero o no che Giovanni habbia havuto animo di donar il cavallo et che le sue parole da quelli che furono presenti si possano [c. 145v] interpretare alla donatione, in questo caso la cortesia di Pietro saria di non voler più quello che non vuole Giovanni, poi che non gli corre il danno del dinaro. Et il carico resteria a Giovanni di rimaner obligato a Pietro che potendo non lo privi del cavallo, et si mostrerà cortese se anche le parole non mostrano più di quello che si vede. Il torto è di Pietro voler la cortesia per obligo, la onde concludo la querela non essere combattibile se non per altro, perché presso dottori il caso è terminato et deciso contra Pietro, et cose terminate per leggi et chiare non si combattono.

*Francesco dice che Giovanni era mal huomo; viene a notitia del detto e mente Francesco, il quale si offerisce provar che Giovanni era imputato d'haver robbato et che come ladro era stato bandito. S'adimanda se questo saria bastevole per fuggir la mentita et così il duello, et sopra ciò si mandano consigli di dottori in favor di Francesco.*

Tutti gli huomini possono alle volte peccare et far la penitenza. Dapoi dico esser da considerare se Giovanni fu imputato [c. 146r] con haver prove del furto, o per sua confessione o veramente si trova condannato per sola contumacia. Io non faccio molta differenza dalla prova alla confessione, conciosia che quello s'intende convinto del delitto, il quale per testimonij senza macchia viene approvato per delinquente. La confessione ancora verisimile fatta senza timore, pur che sia verisimile fa prova manifesta et maggiore dell'altra. La contumacia non prova il delitto, nel qual caso si presume la condannatione molto più per la contumacia che per il delitto. Però, se si fosse in questo ultimo caso, Giovanni havrebbe ben mentito. Se nelli primi doi è necessario vedere se da quel tempo in qua Giovanni ha fatto buona o mala vita et che habbia anco restituito il furto. Se così è, che habbia tenuto la vita buona et continuatola per tre anni con conversar tra Cavallieri, et che nell'opinion di quelli et nella pratica sia ricevuto [c. 146v] per buono, la mentita è valida. Però che quando si ragiona dell'honor di un Cavalliere si deve haver rispetto al tempo presente et non passato, conciosia che manifestamente appaia et presso le vite degli antichi, et de' nostri passati et tutt'ora se ne vede esperienza che gli huomini sono stati nei caldi furori della gioventù riputati per mali et tristi, et dipoi hanno fatto tal mutatione, che sono stati alli altri uno essemplare d'ogni sorte virtù.

Et però è che si dice: «Angelico è l'emendarsi, diabolico il perseverare». Se anche Giovanni havesse seguito il viver male fin al tempo della calunnia, la mentita serebbe ingiusta et così la querela non combattibile, però è che il furto è contra principalmente alla profession del Cavalliere. In quella parte della giustitia che a ciascuno si debbia rendere quella ragione che gli conviene et [c. 147r] all'altra che il peccato non si rimette se non si restituisse il tolto, il Cavallier non solo è tenuto osservar questi precetti, ma anche per il suo potere farli osservare ad altri. Dica hora quel che si voglia Bartolo, che un usurario ancor che cessi nelle usure sia non di meno usurario per nome, et quel che si voglia Angelo da Perugia, che il vitio dell'animo non si purga per la penitenza et per la restitution delle usure, che io sento altramente. Et so che havrei come leggista delle autorità di Bartolo et degli altri della profession di leggi che contrariano a quelli et concludono doversi considerare il tempo presente nella qualità degli huomini. Ma a me pare bastevole che nella Cavalleria così si senta

et la ragion naturale mostra questo ch'io dico, et però concludo come di sopra et mi rimetto alla vera narratione del fatto, la quale non si vede chiaramente per il caso che mi è stato mandato.

[c. 147v]

*Medoro adimanda a Rinaldo che gli voglia accomodare dui de' suoi, con quali detto Medoro trova Pietro et gli dà delle bastonate. Pietro si volta con un cartello a Rinaldo et dice che ha fatto male a farlo assassinare. Rinaldo lo mente, et con iditij et prove degne di fede mostra non haver saputo quel che volesse far Medoro. Si adimanda se Pietro può combattere con Rinaldo, et se non può combattere se può voltarsi a Medoro per risentirsi col duello dell'ingiuria ricevuta.*

Se verisimilmente Rinaldo non sapeva quel che havessero a fare li suoi et non potea considerarlo, perché gli sapebbe questa nemicitia e havesse inditio alcuno intorno questi fatti, che si può credere per molte vie. Cio è per l'inimicitia che era tra Rinaldo et Pietro, o pur l'inimicitia come si voglia, se non si vede che li servitori siano da Rinaldo dati a questo fine, Rinaldo non può essere chiamato non havendo l'altro offesa da lui et così obligato per la ingiuria la persona di quello. Già habbiamo per chiaro che se tra dui non vi è stato che fare, che non vi è attione. Dico anco di [c. 148r] più, che quando Rinaldo medesimo fosse chiamato da Medoro, et fusse stato presente alle bastonate et non havesse havuto di ciò notitia alcuna né datogli aviso, ch'egli non sarebbe tenuto. Così vogliono i leggisiti et la ragion de' Cavallieri, la quale non punisce alcuno senza colpa sua.

La querela dunque di Pietro contro Rinaldo, come mal principiata per l'inidij et prove che si presuppongono, sta senza fondamento alcuno; né si può combattere, se hora cessando questa, Pietro possa voltarsi contra la persona del principale che lo ha offeso. Potrebbe far dubio che una querela tentata et terminata per qual si voglia modo, non può tornare in giuditio. Questa pare sola querela, quantunque sia fatta da persona diverse. L'haver anco ricevuto Pietro una mentita giusta par quasi che lo faccia diseguale all'altro et però che come peggiorato di conditione possa essere ributtato da Medoro. Queste et altre simili ragioni [c. 148v] non ostanti, per parlar a modo de' leggistis, dico che Pietro può voltarsi a Medoro per quella regola generale che vuole che un huomo che offenda venga obligato come per contratto Cavalleresco a sostenere aver ben fatto. Conciosia che, se altramente si dicesse, un Cavaliere potrebbe con mille vie fuggire il duello et quello servirebbe di vento quando si tolerasse che l'offeso potesse allegare la ragione che il terzo potrebbe. Non è dubio che in una lite civile, sempre che l'attione sia malamente e inettamente tentata, si può tornare a ritentarla.

Buona et ferma attione se Rinaldo esculde Pietro, il quale forse havrebbe potuto dir che terminasse prima la briga con Medoro principal attore. Non per questa esclusiva può Pietro esser privato dell'attione che si trova haver per l'offesa ricevuta da Medoro, né la mentita lo fa inhabile, né questa ragione può essere allegata da Medoro per trovarsi prima obligato che l'altro. Et Pietro merita laude [c. 149r] poi che si voleva voltare con Rinaldo, huomo di grado più honorato dell'altro; et se ha tentato il primo, non deve pregiudicarsi in questo come cosa fatta tra diverse persone. Dia pur conto Medoro se vuol esser per Cavallier tenuto, altramente per giuditio mio resterà con carico et con nome di scandaloso et vile. Così sento, così vuole il dovere di Cavalleria et di giustitia civile, dalla quale per nostra fantasia e sotterfugi non

dobbiamo partire; e tocchi a chi si voglia et guardisi l'huomo non offendere l'altro per ricorrere a puntigli per fuggir il duello, che perderà di grado.

[c. 149v]

*Luigi parlandosi di Antonio dice che lo conosce per un imbrocio. Vengono a notizia queste parole di Antonio et gli dà una metita. Luigi s'offerisce mostrar con prove che l'altro è stato veduto briaco et far atti da tale, et per ciò nega il duello. Soggiungendo che non vorrebbe in steccato Antonio, per haver forse bevuto troppo, si scoprirre briaco et così haver a terminar querela con insensato.*

In ogni tempo ho lodato la modestia del parlare et se in ogni sorte d'huomini questa virtù della lingua riservata è tenuta per lodevole, nella Cavalleria più che in tutte le altre. Conciosia che una semplice parola tra Cavallieri habbia la medesima forza che un giuramento tra gli altri. Et perché a quelli che fanno professione d'honore se gli confidano i regni, ogni biasimo che a lor venga dato gli leva, come si dice, il pane. Perciò che la reputatione in questa sorte gente, il buon nome, la prudenza, è più stimata [c. 150r] per la confidenza che si ha in loro che in ogni tempo vogliono inferire che non si deve calunniare un gentilhuomo né burlare nelle cose gravi. Et se la verità stesse così come dice Luigi, che Antonio fosse briaco, haverebbe egli ragione et la mentita sarebbe vana, et indegno del nome di Cavalliere; però che questo difetto viene per vizio dell'animo, et per propria colpa. Et colui che non sa moderar un appetito tanto importante che lo faccia perdere la ragione, l'intelletto, et di huomo divenir animale, non deve dolersi se viene imputato, però che è interesse publico scoprire difetto così fatto in huomo che voglia governare con l'arme in mano. Et l'imbrocio per leggi civili che offenda l'altro merita due pene: della colpa d'haver bevuto et dell'offesa. Tutti gli altri vitij nel cospetto de' Principi si possono tollerare, salvo questa alienation dell'intelletto, così sordida, così vituperosa; né vale [c. 150v] addur l'esempio di Cato e d'Alessandro et altri, che havendo questo vizio non però sono restati senza celebre nome, però che ancora in loro il vizio è biasimato. Et se fosse stato continuato si sarebbero avveduti che scrittori non haverebbono pigliato fatica di narrare i gesti loro che fuor di quel vino furono fatti. Il caso sta sopra le prove, le quali per quel che si narra nel punto non mostrano che Antonio sia stato veduto più di una volta in quel difetto. Et se così fosse, l'huomo che sia una volta o due stato briaco non per questo piglia nome di tale, però che per infamare un vitioso è necessario che per continuo essercitio, per molte et molte volte egli sia incorso. Nel caso del quale viene imputato, o per molta fatica, o per qualità di vini o per debilità di cervello può imbrociarsi; et se conoscendo il difetto dà il suo rimedio, [c. 151r] se ne guarda, come ho veduto io far a molti che hanno lasciato il vino, merita tra i virtuosi esser lodato, se ben due o tre volte fosse stato veduto briaco. Il poeti dipinsero l'ebrità con faccia di una donna trasformata con il capo di una simia, braccia et petto di leone, et le parti inferiori di porco. Dalle parole, da cenni, da fatti si prova l'imbrocio et che non sia continuato, et non per un solo atto. Il vino moderatamente tolto come dice Aristotele dà spirito et li audaci hanno bevuto, et nella profession di Cavalliere pur che non si veda quella estremità che arriva all'alienatione, alla vacillatione dell'intelletto, non viene biasimato il bere. Et però si può da quel che ho detto venire per quel ch'io credo benissimo alla resolutione del dubio di sopra, concludendo che a voler chiamare un uomo ubriaco è necessario arrivare con le prove tanto avanti, che

l'imputato sia per tale tenuto da gli huomini di honore, altramente le mentite sono giustissime et il calunniatore obligato al duello.

[c. 151v]

*Galasso compra un cavallo da Gherardo che è senza lingua; il cavallo non è guardato altrimenti in bocca. Gherardo dice non essere obligato, l'altro vuole combattere, et che il cavallo si ha per difettoso.*

In questi così fatti casi di cavalli tra soldati vi è l'ordine molto terminato da vitio apparente et segreto, et che il cavallo sia dato da huomo da bene o no. In questo è necessario vedere bene qual sorte di parole siano passate tra il venditore et compratore; però che presso leggisti ancora si dà per certa regola che non vi corra fraude et che i vitij siano nel vendere chiaramente narrati. Non è dubio che ad un cavallo la lingua è di grande importanza per il mangiar della biada, senza la quale egli difficilmente se ne vale et con più longo tempo. Et per il nitrire ancora tra Cavallieri scopre il cavallo per più leggiadro, di spirito maggiore, se ben alle volte nella Cavalleria leggiera se gli tagliano in certi casi le lingue appostamente per non essere scoperti da nemici. Voglio finalmente concludere [c. 152r] che tra Cavallieri, ove la fraude totalmente è bandita, non deve questa vendita haver luoco et come di caso chiaro che si può terminar per leggi, et per di quelli che sono periti in quest'arte di Cavalleria, che la querela non sia da ridursi allo steccato.

*Alberto viene al parole con Titiano nell'anticamera di un Principe et lo piglia per un braccio, et per forza lo tira fuori della casa del Principe et gli dà una pugnalata. Trovandosi Titiano senz'armi et debole per esser di poco levato di un'infirmità, vuol risentirsi, vorrebbe non di meno aspettare di essere ben sano. Il Principe gli fa sapere che non vuole che la querela si combatta però che pretende che la ingiuria sia fatta in casa sua, vuol gastigar Alberto di severissimo gastigo. Si disidera haver discorso pieno: quel c'habbia a far l'offeso, quel che possa far il Principe.*

Considerata la dimanda con il poco tempo che mi è concesso a rispondere, dico che li palazzi de' Signori sono altri territorij et diversi dal medesimo del Principe, et niente meno che sia una chiesa in una città. Se la pugnalata fosse stata data [c. 152v] in casa non è dubio che l'ingiuria del Principe saria maggiore che se fosse data in piazza o in altro luoco della città. Hanno, come dico, le case, la presenza de' Principi molti privilegij di molto rispetto, da quali devono essere aliene ogni sorte controversie. Et presso gli antichi la staoa di Cesare rendeva sicuro un delinquente niente meno che lo asillo di Romolo, et che a tempi nostri fa la chiesa et l'accostarsi al prete nel portar dell'eucaristia. Così serve l'uso et è pena mortale a qualunque offenda l'altro nelli luochi detti de' signori. Il dubio hora sta se la pugnalata s'intenda esser data in casa o fuori; chiaro è che fuori, per quel che narra il fatto, ma per ragion civile la ferita s'intenderà più presto data in casa in odio del delinquente che fuori, peroché si guarda il principio, al quale corre il fine. Il levar colui per forza dall'anticamera fa che il delitto, il fine s'intenda [c. 153r] fatto nel luoco ove fu il principio. Dicono i dottori che un huomo pigliato a forza in piazza, condotto et ammazzato fuori si intenda l'homicidio in piazza. Similmente che un huomo che travaglia uno in una casa sua, in una sua possessione

ove per statuto può essere offeso, che principiando la briga nella casa et l'offesa si faccia fuori, che per evitar la pena s'intenda fatta in casa. Hanno non solo le case dei signori ma di privati certi privilegij degni di consideratione, et da esser osservati in odio di quelli che curano vessare et travagliare l'altrui rifugij, l'altrui quiete, quei Lari, quei dei domestici, come diceano gli antichi. A queste leggi et terminationi si conferma bene la ragion di Cavalleria, la quale porta tanta riverenza al suo Signore et alla casa sua, et se li deve far rispettare il Principe suo che da lui nasca il contrario: [c. 153v] la pena deve essere maggiore quanto più è obligato il Cavaliere dell'huomo privato a così fatte cose. La onde per la prima mi risolvo che Alberto non meno meriti la disgratia et il gastigo del signore che se la pugnalata fosse data in casa, non ostante che'l rispetto ch'egli dice haver mostrato di tirar fuori Titiano. Però che poi che si vede forza et animo di offendere cessa il rispetto, et si può in odio suo presumere, ancora che non desse ferita in quel luoco, per timore ch'egli avesse del Principe et suoi, così di esser punito allhora come di esser impedito del suo desiderio. Con tutto il riferimento che il Principe faccia, non per questo ad Alberto gli rimane la vita e la libertà, s'intende disobligato alla querela di Titiano; conciosia che a più di uno si può fare offesa et la satisfaction dell'uno non pregiudica l'altro. Et deve Titiano protestar alla presenza de' Cavalieri [c. 154r] ch'egli non pretende che'l risentimento del Principe pregiudichi al suo, mostrando che, rihavuta che haverà la sanità, sarà apparecchiato a far quel che gli porta l'obbligo. Potrebbe passarla ancor senza protesto, ma questa via vien tenuta per più regia. Et quel Signore non può vietar che Titiano non si risenti, poi che lo ha ricevuto per Cavaliere et che per tale lo stima.

*Mario e Marcantonio combattendo in steccato valorosamente, il signore s'interpone poi che ambidui sono feriti et vuol trattar la pace nel fermar il menar le mani. Nel ragionar Mario s'avvede che l'altro ha tagliato una redine del cavallo, lo piglia et senza dar orecchia al signore tirando il cavallo dell'altro lo fa dar nelle corde del steccato, et di modo sinistro che'l cavallo ricrede et casca. Et per li capitoli Marcantonio resta prigion, il quale reclama et dice che il signore del campo ne è stato cagione.*

A me pare che quel proverbio antico, che tra pace et tregua tristo chi rileva, scioglia il dubio. Se le parti non haveano dato parola di sospensione [c. 154v] dell'arme, ciascuno era obligato avvertir a casi suoi, tanto più che quel signore havea concesso la patente del campo a tutto transito, non potea ragionevolmente senza il consentimento di ambi dui rivocharla con dividerli, o in altro modo impedire il cimento. Il mio parere è che il prigion sia ben fatto.

*Un alfiere vede che un soldato di un'altra compagnia batte uno della sua, gli dà delle ferite. L'alfiere dell'altra corre al romore et dice all'alfiere: «Dammi la mano di ammazzarti con me con la spada, in camiscia». Quello risponde: «A tua posta, e adesso e sempre». Si traspongono li dui capitani, dicono che era il tempo della fattion publica, la cosa non va più oltre. Quello che ha dato la parola si libera et manda cartello all'altro, gli dice che si risolva; quello risponde esser apparecchiato d'ammazzarsi alla macchia con lui, et che debba provvedersi d'armi per le mani, per il capo, et per le gambe, con il protesto del poterle accrescere, minuire, levarle tutte secondo il solito. Si vorrebbe saper l'obbligo di colui che dimanda l'altro quale sia, et intorno l'arme quello che s'ha da fare.*

[c. 155r] Farò breve risposta, dicendo che non è da presumere che un huomo voglia avanzarsi, cimentarsi con l'altro senza grandissima cagione. O grande, o picciola non è da credere che senza causa sia voler venir a duello. Altra cagione non si può vedere che inducesse quell'alfiere a farsi dar la fede all'altro, che per le ferite che ricevette quel suo soldato: quando una sol causa si trova et non altra, quella si ha come espressa. Voglio dir che colui intende combattere l'ingiuria ricevuta per quelle ferite, se questo è come è il vero, egli è quello che provoca l'altro et è l'attore con tutto ciò che non si vedesse la causa ad ogni modo sarebbe l'attore, però che lui è che chiama espressamente. Essendo così, li svantaggi sono suoi, poi che tiene persona d'attore nonostante l'altro habbia promesso d'ammazzarsi in camiscia. Poi che tutti quelli favori sono indotti al beneficio del reo, [c. 155v] colui rinonza solamente al non potersi armare di modo che non possa dir di combattere in camiscia di quel modo. S'intederà che habbiano combattuto se ben havranno armate tutte le altre parti del corpo, dal busto et braccia in poi. Così è l'uso commune del parlare tra Cavallieri, il quale si deve attendere; conciosia che si dica communemente li tali hanno combattuto in camiscia con duo guanti di maglia, o di ferro, di celata et armate le gambe o di maglia, o d'arnesi et schinieri. Voglio inferir che lo può far anco provvedere di cavalli se vuole, et oltre quelle armi da difesa deve il provocato portar le spade all'altro. Et l'attore conviene per debito mandar il campo, non essendo ragionevole che un gentilhuomo vada alla macchia, ove sia fuori degli occhi de Cavallieri et in pericolo della giustitia ordinaria del padrone di quel territorio.

[c. 156r]

*Un gentilhuomo, andando di notte ad un suo amico, trova vicino alla casa dui incogniti; teme, dimanda che gli diano strada, non gli viene risposto. Egli se ne torna, chiama un altro et con due arme hastate senza dir altro carica quei dui et gli dà delle ferite; trova poi che ambidui erano suoi amicissimi, non si conobbero. Quel che ha offeso dimanda la pace, s'escusa, mostra pentimento grande; li dui dicono che si rimetta in loro discrettione con parole opprobriose. Vorrebbe far ogni cosa che non gli fosse dishonorevole perché invero non vorrebbe mancar di amicitia vecchia.*

Io non ho per vera sempre quella regola, che la offesa de' fatti non si possa sodisfarre se non con quella rigorosa rimessione che s'usa; però che è necessario distinguere tra caso a caso. Però che dicendosi altramente non sarebbe differenza da un huomo che offenda con mal animo, a uno che a caso et contra la sua volontà nocchia ad un altro; similmente da uno che faccia una soperchieria, ad un altro che d'accordo et a solo a [c. 156v] solo offenda l'altro. Distinguiamo adunque, miriamo gli animi di quelli ch'offendono et agevolmente troveremo che la regola non è sempre vera.

Si vede il gentilhuomo che ha offeso chiaramente non haver animo d'offendere gli amici, ellino lo confessano. Se questo è vero, perché è che si voglia la medesima satisfatione che se con soperchieria o con mal animo fosse corsa l'offesa et senza ragione alcuna; che pur in questa se ne vede una, non havendo coloro voluto dargli la strada. Consideriamo l'animo il quale fa il peccato, lo troviamo innocente circa le persone. Però è ch'io dico li dui offesi si dovrebbero contentar che quel gentilhuomo mostrasse pentimento come mostra, se ne dolesse, gli chiedesse perdono; et per non mancar a termini dell'amicitia, assicuratosi di non incorrere scorno, andasse anche in casa delli offesi a fare questo offitio ch'io dico. Conciosia



[c. 157r] che l'amicitia porta molto bene che li huomini debbiano fare ogni cosa perché la colpa di staccarla non sia sua; et ho per honorevole nel mestier di Cavalleria ogni atto cortese che s'usa in conservarla. Questo lodo che si debbia fare ancora, perché vi è pur qualche colpa nel gentilhuomo, presupponendosi ch'egli potesse seguitare il suo cammino per altra strada senza venire a quella offesa. Concludo dunque che ambe le parti possono pacificarsi con il modo di sopra et honoratamente, et quando pur gli offesi persistessero nell'ostination loro, il gentilhuomo deve far intendere che la dimanda a lui par troppo dura et che è apparecchiato di far tutto quello che sarà giudicato da Cavallieri che sarà tenuto di fare. Quando questa offerta fosse et sia ributtata, laudo che se gliene faccia un'altra, che lui farà tutto quello a satisfation loro che li sarà comandato dal suo signore. Se anche questa non sarà [c. 157v] accettata, volendo li offesi la inimicitia, il gentilhuomo con le offerte fatte che non potrà havere fede publica di notario, o di testimonij honorati giustificherà il caso suo, di modo che presso Dio, il signore et li huomini sarà giudicato per prudente e savio, et che la inimicitia proceda dalli suoi avversari et non da lui. Et quando si proceda con questa strada di giustitia, Dio la favorisce et gli huomini l'aiutano, et segua quel che voglia che assai è che il gentilhuomo sia fuori di colpa.

*Un Cavalliere viene imputato di haver voluto far un tradimento. Et perché colui che lo publica di questo ha ricevuto delle bastonate da lui, et è riputato per tristo huomo et infame, né apparendo fede, si vorria sapere se con il publicare quell'huomo infame, il Cavalliere resta sodisfatto et quale sia l'obbligo suo per ributtar questa calunnia.*

Se alcune cose che non si possono provare per testimonij degni totalmente di fede et, come dicono leggisti, per [c. 158r] testimonij maggiori d'ogni ecceptione, che sono quelli contra quali non si può oppor cosa alcuna; anzi per testimonij infami si provano quelle cose che si trattano nelle barratterie, che occorreno ove stanno le meretrici publiche; et per li huomini domestici, come quelle che si trattano nelle case de' privati et somiglianti luochi, ove altra sorte d'huomini per l'ordinario non conversa, né altra qualità de' testimonij si può havere. Tradimenti, et cose così fatte segrete et tristi non si provano anche se non per quelle persone che si sogliono operare in simili maneggi. Tutto ho voluto dir per far questa conclusione, che alla sodisfation del Cavalliere non sarebbe bastevole la patente che colui che lo publica fosse un ribaldo, un scelerato; conciosia che un huomo così fatto fa inditio in certi casi di prova, come ho detto di sopra. Può anche un tristo dir la verità in altre cose, che un testimonio compagno del delitto non faccia intiera fede né debbia esser creduto [c. 158v] non è di presente disputa, poi che la cosa non si ha a trattare nelli giuditij ordinarij ma in quello di Cavalleria. La onde, per venir alla risposta, per rimedio dell'honor del gentilhuomo loderei che con una scrittura egli dicesse di haver presentito che colui lo va infamando, dicesse che lo ha battuto, che è infame, publicasse la patente dell'infamia. Et soggiungesse che, se alcuno degno di paragon dell'arme volesse provar con il cimento di quelle cosa alcuna di quel che ha detto quel tale contra l'honor suo, scoprendosi che se li corrisponderia conforme al debito di Cavalleria. Et se volesse anco soggiungere che levaria a quel tale parte di quelle fatiche e spese che sogliono havere gli attori, lo può fare questo. Dico per quello che mi vien detto che il gentilhuomo vorrebbe far certe offerte, le quali non vorrei che si estendessero più oltre che

come ho detto. Con questo modo si scoprirà se sia vero quello che si dice, che quel tristo sia stato [c. 159r] spinto et si fermerà tutti quelli che per lo inanzi potessero parlare.

*Il figlio di uno spetiale ricco, il quale comencia voler far la profession d'arme, fatto nobile per privilegio dell'Imperatore, dice ad un altro gentilhuomo di razza antica ch'egli è gentilhuomo come lui. L'altro gli dà una mentita; si vorrebbe venire alla pace, si disidera il parere etc.*

D'altra consideratione e maggiore è un gentilhuomo nato da antichi et antepassati nobili, che non è uno che di poco comenci nobilitarsi: si presume molto meglio per il primo, che per l'altro nato di bassa conditione, quel gentile. Gentilità altro non vuol inferire che cognitione antica di nobiltà. Huomo poi che voglia valersi per nobilitarsi a privilegij de' Principi, io lo assomiglio all'ombra dell'huomo et faccio quella differenza dal vero gentilhuomo che dall'ombra al corpo. Stimo quello dover esser stimato, il quale per propria virtù ascende all'honore. Questo è presso me il gentilhuomo vero et di più stima, [c. 159v] che l'altro nobile de' antepassati solamente. Presupponendosi dunque che quello che ha dato la mentita è per razza, et per professione et per propria virtù sia gentilhuomo et Cavalliere, l'altro solamente per il privilegio et per haver dato principio con la professione volersi nobilitare, dico esser differente l'un dall'altro di gran longa: però che il primo con l'haver operato ha di già la sia virtù vestita, l'altro nuda. Conciosia che può molto ben avvenire che con l'operarsi in cose difficili nella profession di Cavalleria non riuscirebbe secondo il pensiero. Molti si credono esser buoni alla guerra che come vengono al fatto si trovano ingannati; et però è che benissimo disse il signor Ottaviano in un caso di una quistione che gli succedesse, mostrando haver havuto chiaro il non esser venuto alle mani, ch'egli si credea esser huomo da bene con l'arme, ma che però [c. 160r] non lo sapea per certo per non haver provato. Puote dir lui quella parola essendo giovane et fu di consideratione in essemplio di quelli che prosumono, che poi fece honorata et illustre riuscita. Tutto questo discorso ho voluto fare non per altro che per concludere che, essendo la mentita giusta et vera, che colui che è mentito non sia gentilhuomo come l'altro. La pace può seguire di questo modo, che dica colui che ha mentito: «Io non ho voluto per la mentita datavi dir che per questo siate mal huomo, ch'io vi conosco per gentilhuomo, ma solo ho voluto dir quel che voi sapete esser vero: che di razza dei mei passati, di professione, d'esperienza sono più gentilhuomo di voi». Deve contentarsi il mentito, poi che l'animo suo, lo intrinseco non viene battuto con la mentita, né saprei trovare altro modo che fosse buono se non in danno del vero gentilhuomo et questo non è da tollerare nel mestiere di Cavalleria, se bene [c. 160v] il mondo ruinasse tutto. Et deve colui imputare sé stesso poi che diede giusta cagione all'altro di darli la mentita. Così sento per dire il vero, et in questa parte del rigor dell'honore malamente mi riporterei all'altrui giuditio, et segua quel che si voglia.

*Un gentilhuomo manda tre patenti de' campi ad un altro, una ne viene accettata, la quale il dì della giornata si trova inhibita dal Re dei Romani. Un fratello di quello al quale è fatta la prohibitione, havendo giurisdictione commune, offerisce dar lui il campo, et così subito nel luoco medesimo pianta lo steccato et fa la patente. Il reo nega esser tenuto combattere in*

*altro campo che sotto la patente accettata, et vuole che gli siano refatte le spese fino a quel di et si parte. Si desidera sapere se l'attore ha sodisfatto al debito suo et quel che deve fare.*

Havendo veduto quelle scritture che sono passate tra messer Giulio Tiberio et messer Pietro Sala, vedo che messer Giulio Tiberio ha completamente satisfatto al debito suo. Mi trovo a questo perché vedo [c. 161r] che la querela di messer Giulio Tiberio, come mostra il cartello con il quale manda li campi, è fondata tutta in volere che si conosca la differenza della virtù sua et quella di messer Pietro. Et quantunque dica nel fine del cartello che spera a far vedere che messer Pietro facesse male e tristemente a far soperchieria, non per questo si leva dalla prima proposta, che è che si veda la virtù di ambidui.

Messer Pietro nel suo cartello nel fine mostra di accettar di combattere la querela medesima la ove dice: «Chiarirete il giorno della battaglia quanto sia differente la virtù vostra dal valor mio».

Non si può dire che messer Giulio Tiberio pretenda combattere esser mentito legittimamente et che questa sia la differenza, però che il fondamento si deve pigliar dalle parole del suo cartello. Il quale mostra quel che si è detto et non fa mentione di mentita, anzi, nella narratione del fatto [c. 161v] si vede messer Giulio non haver accettata la mentita per valida ove dice: «Non havete havuto ardir di mentirmi quando eravamo voi e me».

Stando dunque la querela come si è detto, io non vedendo messer Giulio Tiberio caricato di mentita, poi che quella non fu data nel modo che si devono far le mentite, a me pare che non essendo mancato punto da messer Giulio il mostrar la sua virtù, non gli resti che far altro. Però che soperflua sarebbe quella prova con la quale si volesse mostrare che un gentilhuomo faccia tristamente a far soperchieria ad un altro. Questa così fatta querela non bisogna di prova d'arme, conciosia che non è dubia, et una mentita sopra cosa simile sarebbe vana et invalida, et niente meno sarebbe questa che mentir un huomo che dicesse che una spada fosse una [c. 162r] staffa: le cose chiare non vanno a prova d'armi. Torno dunque a dire che, essendo la querela sopra il mostrare la virtù, accettata da messer Pietro, che havendo detto messer Giulio Tiberio e fatto tutto quel che conveniva a Cavaliere et di vantaggio perché si venisse a questo cimento. Non resta a lui che fare, et meriterebbe ben presto biasimo con il voler entrar più oltre che laude, però che mostrerebbe troppa avidità con il voler tentare la fortuna dell'arme, troppa audacia. Et così verrebbe ad uscir da quella fermezza, saldezza et virtù di Cavaliere che tiene il mezzo delli estremi di far fino ad un certo termine quello che è il debito et niente più.

Io non so vedere quel ch'egli havebbe potuto far più che mandar così liberamente, com'egli ha fatto, tre patenti de campi, né a lui si può attribuire colpa di non haver preveduto [c. 162v] l'impedimento del Serenissimo Re, però che si presuppone in niun tempo che si sappia quel campo mai sia stato proibito. Un Cavaliere, pur che fugga la colpa, resta sempre nell'honore suo; questi casi simili, li quali da prudenza ordinaria non si possono prevedere, sono come li danni, le ruine che causano le saette, li terremoti, li quali portano il danno ma non la colpa. Perciò, quando anco non fosse stato proveduto dell'altro campo simile a quello, haverei creduto che si fosse fatto assai dal lato di messer Giulio, poi che havea mandato tre patenti de' campi, et che forse questa sola sia stata atta a soggiacer all'impedimento. Et chi può sapere che forse dal lato di messer Pietro, lasciando l'altre due, non si sia pensato quel che messer Giulio Tiberio non habbia pensato lui. Ma, come si voglia che sia passato il fatto, chiaramente si vede la [c. 163r] molta diligenza in mostrar la sua virtù quando nel medesimo giorno, luoco et

tempo, da giudice non sospetto, del medesimo potere, autorità et giurisdizione si vede la provvisione dell'altro campo. La virtù, come si dice, è avida et desiderosa del pericolo, il pericolo è occasione della virtù. Non mostra chiaramente messer Giulio Tiberio la sua virtù? Non chiarisce egli la sua esser maggiore dell'altra, con mostrarsi tanto desideroso del pericolo, del cimento, del combattere, con voler anco donar dinari all'altro perché si cimentasse? Vedo io pur troppo giustificata la ragione di messer Giulio Tiberio, et di haver pur troppo mostrata la sua virtù con il desiderio del pericolo et essere nella vittoria poi che l'altro ha ricreduto del modo che si presuppone. Il quale, già che si trattava solamente di querela di virtù, a mio giuditio non doveva usare quei puntigli [c. 163v] che si sogliono usar in casi che quello che li usa habbia chiaramente incaricato l'altro; nei quali casi non so ancora come un gentilhuomo potesse fuggire un altro campo simile, anzi medesimo, come quello che viene impedito, non differente né di tempo, né di sito. Et per me tengo et terrò sempre questa opinione: che un Cavalliere, in caso ancora che havesse chiaramente offeso un altro, fosse tenuto allegar cagione di sospitioni molto chiare, se volesse fuggir la nota di non haver voluto combattere nel modo che si narrò. Messer Giulio Tiberio non si vede caricato, combatte querela da Cavalliere, dà campo libero, non viene allegata sospitione, non vi è spesa dell'altro, sono in essere nel medesimo luoco. Non so come si possa dire che messer Pietro habbia nel mestiere di Cavalleria satisfatto intieramente, nella qual professione si sogliono fuggir tutte le [c. 164r] cavillationi, et niuna sorte d'huomini è tenuta più di questa andar libera, caminar alla strada regia, pure senza scupolo alcuno d'haver honor in dubio. Alla fede, alla semplice parola di Cavalliere si confidano le fortezze, le città, li regni. Nel sospetto, nella guerra questo solo deve esser puro, netto, risoluto. Deve levar di dubio la fama, il nome suo, che in ogni tempo resti con valore et prudenza, risoluto sempre a far tutto quello ch'egli deve. Et con ogni rischio suo far opra che così si creda da tutti i buoni. Quelle tante sorti di provvisioni d'arme, quelle tante misure facilmente accrescono il sospetto che forse nel campo medesimo si sarebbe usata qualche astutia di non haver così equalmente, come ricerca il diritto, a mostrar qual delle due virtù fosse superiore. Questi così fatti accidenti fanno la cosa dubiosa dal lato di messer Pietro et molto risoluta et chiara da quello di messer Giulio Tiberio. Perciò, essendo che più virtù [c. 164v] si sia mostrata dal lato di messer Giulio Tiberio che dall'avversario, giudico detto messer Giulio nella vittoria per non haver mancato punto di venir al fatto et intorno ciò haver usato tutto quello che haverebbe potuto usare ogni fermo, ogni honorato Cavalliere, et haver vinto assai poi che ha scoperto la sua virtù esser stata del modo detto di sopra. Così sento et mi riporto al prudentissimo giuditio di Vostra Signoria reverendissima et illustrissima, la quale, come Principe dotato di tutte le virtù di Cavalliere, meglio di me può risolvere questo et ogn'altro dubio per grande che fosse. Et, riportandomi a qualunque altro migliore del del mio parere, con ogni riverenza bascio le mani.

*Al Dottor Giovanni Battista Schizzo Senator di Melano.*

*Che come dottore et Cavalliere non può esser ricusato al duello.*

Ricevo a honore che Vostra Signoria habbia pigliato così lunga fatica in ragguagliarmi intorno al caso occorso, nel quale tanta prudenza vedo, tanto riservo, tanto [c. 165r] valore et fermezza quanto mai si possa desiderare. Et voglio credere quel Cavalliere facilmente non intendesse il procedere di Vostra Signoria et che le parole fossero mal intese, non potendo

persuadermi che essendo egli della fama che è et tanto honorato fosse proceduto più oltre. Esorto Vostra Signoria conservarsi sempre ne' termini della modestia, come vedo ch'ella ha fatto et fa, ch'io tengo per certo che il caso suo haverà bonissimo fine. Né io sono di quelli che habbiano opinione che, huomo dottore della professione di Cavalleria, Vostra Signoria non possa valersi del privilegio del duello. Troppo grave saria che quello che deve dar aumento di honore rendesse frutto contrario; malamente potrebbero i leggistì governare stati, intervenire nelle consulte, nelle guerre, nelle paci se fossero privi dell'arme. Et se la ragione di natura permette a ciascuno la difesa della vita, maggiormente deve quella [c. 165v] dell'honore a quelli che ne fanno professione. Et ricordomi quando studiavo nelle leggi haver veduto un detto di Giovanni de Plat. in *lex Quid C. De palat. sac. larG, libro 12*, che diceva: «*Dottor propter connex, quam habet armata militia cum inermi propter utraquem uti*», et Calca in *consilium secundum* sente il medesimo, se ben mi ricordo. Questo ho voluto dir a Vostra Signoria per rispondere a tutte le parti della lettera sua et per soggiongerle ch'ella debba fare ogni cosa con salute della dignità sua di non entrar più oltre, che di già si vede ch'ella non ha offesa che le tocchi di far risentimento maggiore. Ella è dottore, ha però veduta una e due guerre, ha conversato sempre con Principi, ha portato la sua spada, ha fatto et fa profession di Cavaliere. Stia a vedere, guardisi da soverchierie et essendo chiamata risponda arditamente al duello; et quando vede che quel Cavaliere differisca il risentimento, gli faccia intendere che hora è disoccupata dalla [c. 166r] guerra. Si risolva a risentirsi che Vostra Signoria s'offerisce a sostener per ben dette le parole che ha detto, diagli un termine dietro il quale protesti di volergli essere più obligato, che sarà modo di scoprir il suo pensiero. Et viva sana che Iddio la custodisca.

*Dui alla presenza di un magistrato vengono a parole. Uno dice all'altro che non è par suo, quello lo mente. Si dimanda quello che deve fare il magistrato per la dignità sua nel poco rispetto che se gli è havuto; et delli dui quali meriterebbe gastigo maggiore.*

Vostra Signoria mi presuppone, che trovandosi dui gentilhuomini avanti un governatore di una città, che dietro alcune parole uno di quelli disse: «Non mi havete forse per gentilhuomo come voi?»; et che un fratello di quello, che havea detto non so che parole, disse: «No, che non siete come noi» o «No che non sete par nostro». Mi pregate ch'io vi dica, perché [c. 166v] colui disse: «Voi mentite», se questa mentita può tornare ad offesa del magistrato in tanto che, per la dignità del luogo, il governatore habbia cagione di risentirsi. Io, se ben sono anni che non travaglio in così fatte cose, per sodisfar non di meno a Vostra Signoria ch'io l'amo da fratello, dico che colui s'intende cominciar la rissa, provocar et ingiuriar l'altro che offende indebitamente sia con parole o con fatti; quella s'intenda offesa per la quale si può dar attione d'ingiuria. Se così è, non è dubio che colui che dice: «No che non sete par nostro» o «Che non sete come noi» fa ingiuria all'altro che è suo pari. Egli è adunque che, movendo lite sopra lo stato dell'altro, dà opera a cosa illecita et egli è quello che provoca con l'ingiuria delle parole. Se questo è il vero, può ragionevolmente ricorrere alla difesa sua, che è negare et ributtare la ingiuria; niente meno è lecita questa delle parole che si fa per conservar l'honore che quella difesa che si fa per conservar la vita. Anche [c. 167r] questa tanto maggiore, quanto maggiore è l'interesse dell'honor che quello della vita. Questa mentita non può esser biasimata in luochi ordinarij perché è difesa, in luochi di rispetti alle volte ha dato da

disputare. Ma come si sia, quello che provoca con il poco rispetto è quello che merita riprensione maggiore; l'altro che difende, perché è difficile temperar in giusto dolore, reprimer la colera in cosa improvvisa, merita qualche menor risentimento. Li magistrati hanno usato per loro autorità et per non dar strada a sprezzar la dignità del luoco, con una riprensione di parole o di altro modo leggiero, gastigar quei tali che sono incorsi in disordini simili, et alle volte, quando quelli che errano sono stati homini togati, la cosa è passata più leggiera. Noi habbiamo modi diversi delle ingiurie fatteci alla presenza de' Principi di valerci et quando anco giustamente mentiamo qualcuno sogliamo farlo con modestia, per lasciar tutto'l gastigo al [c. 167v] provocatore. Bastami concludere ch'io reputo che quello che disse all'altro che non era suo pari egli sia quello che comencia la ingiuria, et quello che mente è il reo, et che si difende. Il governatore, avanti il quale è succeduto il caso, con la modestia sua, considerato le qualità delle persone, assai farà quando si opererà che le nimicitia non vada più oltre. Così la intendo io, mi riporto non di meno a Vostra Signoria et a ogn'altro meglio giuditio del mio.

Io scrivo questa in fretta et com molte occupationi. Vostra Signoria, essendo di quelli mei amici per li quali mi metterei ad ogni rischio, può valersi della lettera come più le piacerà. Et perché la possa fondare la sua intentione, dico che: *Ille non incipit qui ita aliqui facit, sed qui ad iram provocat;*; *Digestum De iud., lex In tribus;* et in *lex Unica, caput Si quis imperat. maled. et ille est princeps culpae a quo incipit malitia; caput De servis fugae, lex Quicumque;* [c. 168r] Baldus consilium VIII.I: «*Et ille dicitur incipere et alium provocare qui dat operam rei illicitae*»; Cepolla consilium XXIX; Viso col. III; Flor. in *lex Scientiam, § qui cum al.*; *Digestum ad lex Aquilia: «Ille ergo qui dixit verba de quibus in litteris dicitur provocator et offendisse. Non offensa dicitur quicquid fit ex quo potes agi actione iniuriarum»*; Baldus consilium CXCV, sub n. I vol. II et sub n. VIII: «*Mentiri est defensio et promissa a iure*»; *glossa Et doct. in lex Si quem quisquis iur. et et per claud. et scissel in repet. luivi. de iust. et iv. Quid quis ergo fit lege permittente poenam non meretur, lex Gracus de adulterio.*

*Con tutto ciò che la mentita sia difesa lecita per l'honore, come l'altra che si fa per la vita, non di meno, perché la prima si può differire et non darla alla presenza di magistrato, colui che la dà merita gastigo, l'altro che difende la vita niuno.*

Io non ho negato per la lettera che scrissi al signor Scaramuccino che un huomo che dia una mentita alla presenza [c. 168v] d'un Principe, di un magistrato, per giusta ch'ella sia non meriti qualche gastigo. Ho ben detto che maggior risentimento si deve fare contra il provocatore, che contra questo che difende. Ambidui siano degni di pena, però che da questo poco rispetto che si fa al Principe, al magistrato, facilmente ne potrebbe nascere nelli esserciti le ruine manifeste, nelle città il medesimo. La dignità del Principe, del suo rappresentante, deve essere in istima, in rispetto, dal quale per il timor della pena si vive in pace; ella fa giustitia, ella da lontano, da presso premia, gastiga chi erra; la quale deve essere serena, illustre, riverenda, tremenda et tale che il solo cenno di lei deve acchetare ogni strepito, ogni romore. Et se ben dissi questa mentita esser difesa et per conseguenza lecita non meno che quella che si fa a conservation della vita, intendendola di questo modo che ben sia difesa et lecita quanto al ributtar la ingiuria [c. 169r] tra il privato. Ma perché avanti il magistrato ove il

rispetto deve essere, come si è detto di sopra, grandissimo, pieno di riverenza, perciò che la mentita porta sdegno et offesa all'altro, et è delitto fatto in un luoco ove ogni sorte di offesa viene vietata, per questo è che in essemplio da gli altri et per non aprir la strada a delinquenti in sprezzo del magistrato, che colui che provoca et l'altro che resta mentito ambidui meritano gastigo. Et se la mentita è data con ragione, il gastigo di quello deve esser minore, percioché a ciascuno è palese quanto difficile sia il reprimere quella giusta ira che nasce all'improvviso. E ancor che facessi quella compartione della difesa dell'honor et della vita, non di meno quella della vita è differente da questa, conciosia che non sia nel potere dell'offeso poter differir la difesa soprastandoli la morte evidente. Et perciò è [c. 169v] che agli altari medesimi senza peccato possono difendersi et ammazzar colui che offende, et poi tornar a celebrar la messa. Quello della mentita, potendo come dico differire la difesa overamente farla di modo che non offenda la presenza del Principe, et subito ch'egli sia fuori del luoco di rispetto potendola dar con honor suo, perciò che ha la medesima forza che se fosse data nel tempo dell'offesa merita gran gastigo, che così non è dell'altro astretto alla difesa per salvar la vita. Così ho voluto dir in quella lettera, così mi dichiaro.

*Quali siano le parti convenevoli a voler esser havuto per Cavallier perfetto.*

Ho detto sempre che'l Cavalliere è sotto posto a pericoli molto maggiori che naviganti, perché ogni picciol fallo lo pone a rischio di farli perdere ben spesso e l'honore e la vita, [c. 170r] che così non avviene a colui che solca il mare, il quale non perde mai s'egli non è assaltato da grandissima e tempestosa fortuna. Il Cavalliere, vivendo negli occhi della virtù, vive in continuo affanno e della mente et della persona, conciosia che sempre in ogni cosa lodevole è tenuto essercitarsi con timor di ogni minima nota. Et perché questa virtù si trova in pochi, il Cavalliere solamente a quelli ha la sua cura, quelli honora, riverisce et ama, quelli va curando di imitare; ha per suo premio che da quelli venga laudato et honorato. Il fin di lui è sol la buona fama, i mezzi suoi stanno in continua fatica, in varij stenti. Gode di sé stesso, della sua pura conscienza. Il pericolo dal quale nasce questa virtù, come che questa sia avida del pericolo, è il suo piacer, il suo solazzo; sta alla conditione di colui che vivendo [c. 170v] nell'oceano, negli altri mari, come si trova al porto odia la terra, l'abhorrisce, et torna alla tempesta, al vento, al richio, alla fatica, vera madre di questa sua virtù. Uscito ch'egli sia d'un travaglio entra nell'altro, gode degli affanni, non cura il riposo et è tutto intento alla virtù, fugge l'adulatore et l'otioso. Ha per regola, per ferma questa massima: che colui che vuole conservar la dignità, la sua reputatione, bisogna che cerchi accrescerla. Sa, conosce che non si può mai né sapere né operare tanto da superar l'invidia. Ha notitia, che arrivato ch'egli sia all'habito della virtù, che non ha superior alcuno in questo mondo. Non teme il tiranno, niuno lo sbigottisce, diviene intrepido contra qual si voglia mala fortuna. Sa, che ove entra la prudenza, che la fortuna non ha luoco. Sa che ciascuno è fatto della sorte sua, percoché [c. 171r] o buona o mala che sia, egli con la sua virtù della fortezza la va tollerando. Sta con il timore di Dio, essercita con pazienza la povertà, con costanza la castità, con religione l'obediencia come gli altri dedicati a Dio; ma più di loro si trova legato, perciò che sta apparecchiato con il rischio della vita, con la certa morte in difesa del Principe, della patria sua. Non solamente egli non fa male, ma è tenuto non tollerare che altri il faccia; difende la giustitia in ogni tempo, con ogni sorte persone, in segno della quale egli si cinge la spada;

questa opera in aiuto delle vedove, de' pupilli, degli altri tutti che sono impotenti, sta apparecchiato di morire per il nome di Cristo. Egli è liberale et se non può con la robba, con gli offitij, con gli aiuti e fede, aiuta il prossimo, lo consiglia [c. 171v], lo ammonisce, tolera i vitij di lui. Sta sperando che'l vitioso si muti in bene, è affabile, cortese, magnanimo, ascolta con pazienza qual si voglia; è conversevole, domestico, grave, pratica con buoni, et come ho detto riprende et honestamente tolera i cattivi. Nella cortesia è grave, buono nelle parole et nelli fatti. A questi così fatti segni si possono conoscere quali sono li veri Cavallieri et degni propriamente di quel nome. Voi hora, prima ch'entrate i questa professione che mi scrivete voler fare, considerate ben voi stesso le vostre forze, affine che entrando avanti non sia biasimo se foste necessitato a ritornar a dietro, farvi come un apostata, uno sfrattato. Et fuggite voi qual che si dice di alcuni frati, che la pazzia li conduce a pigliar l'habito et la vergogna glielo fa tenere.

[c. 172r]

*Un Principe non può habilitar un infame che possa valersi del duello.*

*Antonio fa cosa per la quale è infame, però che ha mancato della fede sua. Un Principe supremo per una patente lo restituisce nell'honore ch'egli era prima ch'egli mancasse della fede et gli leva quella nota. Costui chiama Francesco a duello per certa differenza che verte fra loro, replica Francesco che non può valersi del duello per la infamia, Antonio produce il privilegio. S'adimanda se Francesco è tenuto esporsi al cimento dello steccato.*

Io ho molte volte detto et sostenuto che li Principi per grandi, per privilegiati che siano non possono levare l'infamia ad huomo infamato. Et perché parlo con huomini dotti, parlerò, come si dice, alla divisa: parte volgare et le autorità latine. Chiara è questa conclusione, che sopra le cose fatte non si dà potenza: *Quod enim factus est, infactum manere impossibile est, lex Verba, caput De test. ex qua.; lex replicat FulG et Corn not., Testator non posse factum infactum facere.* [c. 172v]; et in *lex Verum, Digestum De regulis iuris; Fuit sententia Plato, [liber] II De legibus; Plauto in Aulu.; Terentio in Phorm. et Pindari Olimpiorum, ode II, scribit: «Ea quæ sive iusta, sive iniusta facta sunt, neque tempus ipsum rerum parentem infecta reddere posse»;* *Horatio, liB II, Carm., ode XXIX De Iove loques sic ait.: «Non tamen irritum quodcumque retro est efficiet, nequem distinguet infectum quam reddet quod fugiens semel hora vexit»;* *Et Plinius, liB II, capitulo VII: «Imperfecte in homine naturæ precipue solatia, ne deum quidem posse ominia. Namquem facere non potest ut qui vixit non vixerit, qui honores gessit non gesserit, nullum habere in præterita ius nisi oblivionis»;* *Hoc idem tenent Christianæ doctrinæ professores et interpretes sententiarum, liB II, dist. 42; Ales., Cæterorum praeceptor, I parte suæ Summæ.; et Augustus, liB XXV, adversus Faustum voluerunt; et alij plures quos congerit Tiraquelus in suo tractatu constituti et habetur in meo consilio impresso inter consilia Bruni.*

Se non si può fare che quel che è fatto non sia fatto: [c. 173r] l'infamia è di già succeduta, fatta questa non si può levare come per non fatta per le autorità di sopra. Et per quella di Ovidio in *epistula CEnonis ad Paryde: «Nulla reparabilis arte, læsa publicitia».* Può bene il Principe levar la pena, ma come dice quel verso: *«Pœna licet dempreta, culpa perennis erit»;* non può dunque far che quello che è fatto non sia fatto. Se è così, il Cavallier che è incorso nella infamia per la strada contraria a quella è necessario che se la levi, con far qualche opera



signalata che di gran lunga avanzi l'infamia; con il tener per lungo tempo bontà et vita notabile in servizio di Dio et del mondo s'amorzano, s'estinguono le male opere. Questi vitij dell'animo non si possono medicar con medicine estrinseche, et però li Principi, come non possono levare la virtù, gli honori ad un huomo che meriti, così non possono dar honori a chi non è [c. 173v] meritevole. Possono levar alli buoni le facultà, li gradi, ma non già li veri honori. Possono tener presso loro li infami, farli fuori, donar li gradi et facultà, ma non levarli le infamie, le note nelli quali quei tali sono incorsi. Non è in lor potere, con favorir un ribaldo, far che le genti si scordino ch'egli ribaldo et tristo non sia; così come non possono donar facultà in pregiudizio delle ragioni acquistate al terzo, meno hanno potere di riabilitar uno infame perché possa combattere con huomo degno del nome di Cavalliero. Dicano hora li Principi di questo mio parere quello che vogliono, che io la intendo come di sopra, concludendo che beati loro et quelli che li servono se conoscessero il poco potere che tengono nell'honore di Cavalleria, che non farebbon favore salvo a quelli che per propria virtù lo meritano. Et l'esempio andrebbe ad utile del mondo, con frutto maggior de' buoni che non va. Vi dico adunque che il privilegio è niente et che l'infame di quello non può valersi per farsi habile allo steccato.

[c. 174r]

*Un gentilhuomo vinitiano pretende essere di grado tale che possa chiamare a duello qual Principe sia in Italia. Si vorrebbe sapere quel che vuole il giusto.*

Io, nelle querele che sono occorse, sono ito sempre investigando qual sia stato colui che ingiustamente ha cominciato far offesa all'altro, et se ho trovato che un huomo graduato habbia offeso un gentilhuomo privato, ho concluso che quel de' gradi venga con l'offesa ingiusta ad haver come approvato la persona dell'altro et esservi obligato come per contratto, et non potersi staccar da lui con allegar le sue grandezze. Direi il medesimo se un duca, un Principe volesse offendere un gentilhuomo vinitiano contra il giusto, che poi chiamato volesse coprirsi con la dignità del grado. Questo privilegio degli huomini che fanno professione d'honore appresso me ha tanta forza che fa in quei casi di sopra gli huomini equali, et come presso Dio non è eccezione de' gradi di persone, ove la bontà, la dignità et [c. 174v] meriti hanno luoco secondo la sua volontà, così è presso l'honore. Il quale come ben divino non eccettua l'huomo dall'huomo, salvo per la virtù et meriti suoi. Et la Cavalleria si ride di ogni altra sorte di grandezza che di quella che procede dal proprio valore, dalla medesima virtù. Io non voglio negare che'l gentilhuomo vinitiano non sia, né possa essere al pari di qual'altro Cavalliere del mondo, però che vedo in lui la nobiltà molto antica, vedo che vive nella Republica sua come conviene. Però che con l'otio et con la quiete, come dice Aristotele, acquista la virtù del governare et lo stato tutto è intento a quella contemplativa et attiva che viene raccordata da quelli che hanno dato ricordi alle repubbliche per il buon governo loro, et che nelle cose del mare essercitano [c. 175r] l'armi et vengono chiamati da leggesti per Cavallieri, per soldati di mare, et che sono atti alla militia di terra, et che impediti dalle leggi se ne astengono. Vedendoli dalla fortuna dotati di ricchezze, dalla natura di bellezza et di corpo proporzionato, et di statura grande più che altra natione d'Italia, queste parti tutte unite con la santità, con la vita longa che hanno, fanno che molto chiaramente egli per ogni via si possa dir che siano degni del paragone di qual'altro che sia nobile, ben nato et virtuoso. Non

ostante che in quella Republica gli honori siano diversi da gli altri che vivono in Italia, però che con il tolerar le ingiurie, il ricorrere per vendetta di quelle a magistrati sia honore, honor lo spendere parcamente, viver soli con pochi servitori, non usar l'hospitalità, non conversar con forestieri. Et che [c. 175v] dishonorevole sia ogni sorte di risentimento che per via di duello o altra tirasse al combattere per interesse privato; et che solamente honorevole sia il cimentarsi per il publico, l'affaticarsi, il morir per quello. Non ostante questo lor consueto in casa loro, possono non di meno quando si risolvono valersi del duello, usar quello, come si è detto, contra qual si voglia gentilhuomo et proprio [et] forestiero, anche che l'altro havesse qualche picciola o mediocre giurisditione. Ma se vogliamo che'l gentilhuomo vinitiano possa, come intendo che alcuni dottori dicono, valersi del duello contra un Duca d'Urbino, di Ferrara, o di Mantova et simili, et che si possa chiamar pare di quelli, io non lo affermarei. Anzi, sarei et sono di contraria opinione, perciò che non è dubio che quello è dell'altro maggiore che ha giurisditione maggiore, che è padrone [c. 176r] di più città, di più sudditi dell'altro et che commanda sempre. Un duca delli detti ha tutte queste qualità, che non concorreno nel gentilhuomo vinitiano, il quale obbedisce sempre et per se stesso non ha giurisditione radicata nella sua persona: per questo è inferiore alli altri. Et con tutto ciò ch'egli sia del corpo della Republica et che con gli altri nel Consiglio de' Dieci, nel Senato habbia delle parti che hanno li duchi et Principi di sopra, non per questo si può dir eguale a quelli, li quali in ogni luoco portano il decoro, la dignità et la giurisditione con essi loro, che'l gentilhuomo la porta solamente in quell'atto ch'egli opera unito con gli altri, fuori di quello resta privato, et sotto posto alle leggi. La virtù più unita prevale alla disgregata et disunita in ogni operatione: [c. 176v] più forza è nel Principe di stato solo che nell'huomo di republica. Io non dubito punto che la Republica unita di Venetia non sia pari a qual altro potentato riservati li imperatori et re per posseder quel che possedono; ma perché un sol gentilhuomo è diverso et di menor autorità che tutta quella unita, come è manifesto, però concludo come di sopra, rapportandomi a giuditio migliore del mio. Al quale vorrei poter cedere per molta riverenza che porto al publico et al privato di quel magnifico, giusto, et temperato Dominio.

*Un gentilhuomo che non ha mai veduto né havuto niente che far con l'altro lo richiede a far quistione con lui con spada e cappa. L'altro vorria sapere se gli va dell'honor suo se non gli dà orecchia.*

Racordomi haver detto molte volte che ove non è querela non si dà duello, però che essendo quello introdotto tra gli altri casi per trovar la verità [c. 177r] di qualche fatto occulto, inditiato o per vendicar un torto, come cessano queste cagioni cessa il duello. Altro non è la querela che reclamatione di un huomo oppresso; il cimentarsi senza sapere sopra qual cosa saria operatione da disperati, da prosuntuosi et bestiali, però che gli huomini non devono stimar così poco la vita che la mettano a rischio senza proposito alcuno. Colui che viene ad arrischiarla è tenuto dar conto per qual cagione egli sia corso a quel pericolo, vincendo un huomo in duello deve sapere qual sia la sua vittoria. Secondo quel che vogliono i leggisti, colui ha contra l'altro attione che in qualche modo l'altro habbia havuto che fare con lui, ma quando tra dui non vi è corso che fare non vi è obbligo alcuno, né si possono ridurre a giuditio, conciosia cosa che niuno s'esperimenta, come dice la legge, senza l'attione. Quello adunque che chiama l'altro a far [c. 177v] quistione che non l'ha mai conosciuto, né havuto che far con

lui, deve esser ributtato et cacciato dal commercio degli huomini et non ascoltato, et havuto per pazzo et leggiero; poi ch'egli in questo è inferiore di molti animali, li quali non offendono né l'huomo né altri della spetie sua se non provaocati. Non per altro è detto l'huomo animal sociale, se non perché egli è tenuto, come dice Cicerone, non solo giovar a sé stesso ma alla patria et agli amici. Nella legge nostra, che altro più si commanda che l'amar, beneficiar il prossimo et il medesimo nimico, colui adunque che perverte questo ordine della conversatione indotta da Dio, dalla natura merita non solamente esser ributtato dalla conversatione della Cavalleria, ma infamato et gastigato da quel Principe, sotto il governo del quale presume di tentar cose con tanta ingiustitia et leggierezza. Così rispondo et come di caso chiaro non mi riporto per questo, come è il consueto mio, al giuditio degli altri.

[c. 178r]

*Un gentilhuomo, facendo festa in casa sua, ordina a servitori che non lascino entrare mascare che non si diano a conscere. Un altro gentilhuomo viene, non vuol essere conosciuto; li servitori li levano per forza la mascara. Egli si parte, si sente offeso. Il padrone manda il servitore in man sua, si scusa, lo prega che pigli vendetta di quello. L'altro gli dà delle pugnalate et dice che se alcuno vorrà dir che habbia mal fatto che egli risponderà. Il padrone del servitore si sente offeso, vorrebbe intorno questo caso saper quel che habbia a fare per restar con honor suo.*

Non potendo mancar a chi mi ricerca, dico prima che a ciascuno è lecito metter quella legge in casa sua che più gli piace, la quale pur che non sia d'atto di giurisdizione pertinente al Principe deve essere osservata niente meno che la legge pubblica, peroché ciascuno è moderatore et arbitro delle cose proprie. Può adunque haver messo quell'ordine, tanto più che si dice che il padrone, essendo in nemicitie capitali, potea temere di persone incognite; il servitor fece anche bene di essequir l'ordine che li fu dato, che se altramente si dicesse la cura familiare che è governo niente meno regolato nel suo grado [c. 178v] che sia la politica. Conciosia che la *Economica* altro non sia che un piccolo governo della republica governata da gli ottimati, se moglie e marito siano insieme; popolari, se più fratelli unitamente governano; è stato di re, se un solo sia padrone. Sarebbe vanamente posto et trattato da chi ne ha scritto, et non saria padrone nelle cose honeste se non fosse obedito. Quello che va in casa dell'altro non vi può andare contra la volontà di chi ne è padrone, però che la casa deve essere rifugio pacifico et sicuro a qualunque; non potendosi entrare contra la sua volontà, non vi si può neanche entrare contra le conditioni et leggi sue. Il gentilhuomo mascarato fece errore quando volse forzar il servitore et della ingiuria ricevuta, havendosene dato colpa a lui medesimo, deve fare imputatione. Per questo capo adunque, essendo egli stato autore della quistione, si può dir non haver fatto cosa da Cavaliere. Il padrone del servitore, usando quella cortesia, meritava alla medesima via corrisponenza cortese, la onde essendoli [c. 179r] succeduto il contrario ha giusta cagione di dolersi, però che chiaramente dirà il vero che il mascarato habbia mancato al diritto di Cavalleria, nel primo et nel secondo accidente. Conciosia che niuna cosa sia più propria al gentilhuomo, che quando vede essere incorso in un errore medicarlo con il contrario et non accumular errore sopra errore. Quale sarà mai che possa dir fatto con giustitia quel che si narra? Meritava il servitore esser lodato dell'obediencia et rimesso al padrone senza offesa. Ma perché si dice che colui che batte il servitore offende il

padrone, se questo ha loco nelli altri casi, in questo più di tutti, però che di un certo modo il pover servitore obbediente portava in quell'obbedienza quasi la persona del padrone. Con tutto questo concludo che'l padrone del servitore non sia tenuto cimentarsi a duello per iscarico suo, ma come di cosa chiara che l'altro habbia mal fatto, male operato nella Cavalleria se ne può stare, né può esser mentito, et se gli [c. 179v] occorrerà occasione può valersi in gastigo dell'altro. Il quale crederei che fosse in troppo gran vantaggio se si tolerasse che doppo tante scortesie nell'esser chiamato secondo l'abuso moderno havesse ancora ad haver elettion dell'armi, et ove ha batturo il servitore potesse con qualche solita cavillatione batter il padrone. Se si osservasse adunque quel che si doveria, che colui che fosse il primo motore fosse sforzato esser l'attore et combatter con lo svantaggio, non succederebbono casi dishonesti simili a questo. Et se pur vuol chiamare a duello quello scortese lo può far per vendicarsi, né gli osterrà che di sua volontà habbia mandato il servitore in sua discrezione. Perciò che quell'atto di cortisia porta intelligenza nella Cavalleria, che l'altro come ho detto corrisponda alla medesima strada, et facendo altrimenti viene ad haver fato malo offitio et però merita la pena del cimento dell'arme.

[c. 180r]

*Un podestà forma una inquisitione contra un conte Cavalliere non suddito et lo chiama per mal huomo; vorrebbe risentirsi. Et perché il podestà è offitiale di una comunità di desidera sapere come ha da fare per uscir da questa ingiuria.*

Questi dottori ordinari di leggi, questi offitiali hanno una gran libertà senza pericolo alcuno, però che vediamo tutto il giorno li dottori consegnare contra re et Principi, et non se gli dà fantasia come quelli che essercitando il lor mestiere et per pagamento la consuetudine gli fa lecito d'usar quei termini che forse il diritto non vuole. Questi offitiali, podestà et simili che vanno nelli offiti, che parte sono delli ignoranti, ricorrono alle pratiche o di Angelo nelli malefij o del Papiense nelle cose civili, pigliaranno una forma d'inquisitione o di oppositione, et con quella si regolano con poco lor giuditio, non distinguendo la qualità delle persone. Non si avvedono che le pratiche fatte da dottori sono poste per li malfattori infamati et di quelle pigliano le parole come le trovano, [c. 180v] temendo che lasciandone pur una non faccia invalido il processo. Li procuratori, li avvocati per la maggior parte nelle lor dimande, nell'eccezioni, oppositioni et testimonij servano le medesime regole con poca avvertenza, non pensano d'errare; anzi, come dico, se uscissero dalla forma che trovano in stampa crederiano d'errare. Da questa sorte modo ho veduto che nelli steccati alcuni padrini, giudicando dover procedere come procuratori et avvocati, hanno usato termini nelle parole molto dishonorevoli, come quelli che pensano non essere obligati parlando in persona d'altri. Io ho biasimato sempre la scortisia delle parole in qual sorte sia di persona et non solo quelle che apportano ingiuria, ma le superflue. Siano dunque offitiali, avvocati o procuratori, biasimo in loro il costume che s'usa, però che è convenevole contra gli huomini di grado, non infamati, anzi [c. 181r] Cavallieri nel criminale, nel civile usar ogni modestia et maggior di quella che si vede nelle forme stampate, le quali si fanno schiettamente per li ribaldi et scelerati, e più et meno secondo loro conditione. Le leggi civili vogliono che, opponendosi ad un altro infamia falsa, che quello che la oppone sia tenuto all'ingiuria, se non la prova almeno per un testimonio o mostri haver havuto cagione ragionevole di credere per tale, come per

relatione di un huomo da bene, et che sia opposta per conservatione delle sue ragioni et non con animo di ingiuriare. Se questo è il vero, come è, il padrino come si può egli scusare se non mostra haver ordine particolare dal suo principale di dir quelle parole? Nel qual caso quello et non lui sarebbe tenuto a dare conto della ingiuria, come anco il procurator civile, il quale, se non ha mandato spetiale, in tutte quelle cose che possono fare incorrere il principale [c. 181v] in pena, egli è tenuto render ragione perché faccia oltre la sua autorità. Così vuole il dovere: che colui che ingiuria sia obligato all'altro, come si dice da leggisti, per quasi contratto. Sia hora come si voglia che sia l'abuso, per tornar al caso principale dico che lodarei che quel Cavallier offeso dalle parole dell'inquisitione facesse domandare al podestà se quelle lui le ha poste d'ordine della sua comunità, la quale per consiglio adunato secondo l'ordine suo risponderà havergli dato quell'ordine o no. Se sì, potrà il Cavalliere far quel risentimento che tocca a lui; perché in quella comunità non essendo huomo suo pari può mentire con protesto di non approvar per suo equale huomo che sia; da poi ricorrere per superiore di quella et instare gastigo e della comunità et [c. 182r] anco del podestà. Il quale non è obligato obedir alle cose ingiuste, che così si presuppone che ingiusta sia stata quella inquisitione et fatta solamente per infamare. Se la comunità dirà non haver dato quell'ordine, a lei tocca cassare, gastigare quel podestà. Et con questi modi simili il Cavalliere, tirando alla medesima via della giustitia, far che siano gastigati restarà nell'honor, poi che, secondo il grado suo et la bassezza di quelli che hanno offeso, si sarà valuto senza venir a quelli risentimenti che mi vien detto che si prevedeva di fare, d'ammazzare, di far dar ferite e bastonate. Le qual cose, quando succedessero, li apporterebbero e carico et infamia, et quelli che l'hanno offeso gli chiedono perdono et si disdicono. Può starsene sicuro che vi è largamente l'honor suo, così sento, così essorto che si faccia et che si viva da Cavalliere christiano, honorato secondo'l mondo ancora.

[c. 182v]

*Un povero gentiluomo, che hai ricevuto con soperchieria da un altro delle bastonate, dice molte cose in suo cartello et conclude che in steccato mostrerà che egli era huomo da ferite et non da bastonate. L'avversario si ride di quelle parole, dice non esser tenuto condursi in steccato con huomo che confessi esser huomo da ferite, come quasi che s'egli gli avesse dato le ferite non direbbe altro.*

Io sono molto nemico di quei tali che vogliono offendere un getilhoumo ingiustamente, et poi come si viene al risentimento, che se la vogliono ridere et buttar la cosa in burla. I canoni et il mestier della Cavalleria sonno da esser stimati et, con tutta la gravità che si possa, posti in essecutione. Dico che le parole si deveno pigliar secondo la intentione di colui che le proferisce et dice, et in odio sempre di quello che offende l'altro. Nè si deve fare argomenti che siano absurdi, per dir come dicono i leggisti, et che apportino inconvenienti et possino dar materia di far male. [c. 183r] Quel gentilhuomo ha voluto dir con quelle parole che non era huomo da trattarlo con il bastone ma con la spada, et gli lo farà vedere con l'arme in mano. Che, se altramente si dicesse, seguiria quello che non si costuma: che un Cavalliere fosse per tacer delle ferite, et saria senso che daria delli absurdi et causaria delli inconvenienti, et saria contra la intentione di colui che parla et contra il verisimile uso de' Cavallieri. Nel quale si vede che, per ogni offesa minima, non solamente si risente delle ferite, ma d'ogni minima

ingiuria, però in dubio pigliamo sempre l'intelletto delle parole dal commune uso di quella conditione et professione tra la quale si parla. Quello che dà le bastonate ad un Cavalliere lo ingiuria estremamente, più che se gli desse delle ferite, conciosia che lo viene a trattar da villano, da servo et da huomo basso. Et quantunque quello che resta offeso delle ferite risenta come delle bastonate et con il medesimo svantaggio, secondo [c. 183v] l'abuso moderno, non è però che non si senta offesa maggiore dalla sprezzatura rispetto il bastone et che la collera dell'offeso sia maggiore.

Concludo adunque che quello che ha offeso sia obligato dar conto di sé et che le parole s'intendano del modo detto, et che di tutto il cartello s'attenda a quel che si conclude et che'l ridere di colui accresca a sé stesso tutt'ora infamia maggiore, però che tra Cavallieri, come ho detto, non si burla di cose di quella grande importanza come è quella dell'honore.

*Al Signor Urbano Vigerio della Rovere.*

*Uno scolare in una festa si fa portare un scanno, si leva et balla. Un altro scolare l'occupa, il primo torna et non dice altro. Quello si leva per ballare, il primo lo vuole, un compagno del secondo gli lo vuol vietare. Vengono senza soperchiaria alcuna con le spade a quistione, quel che vuole impedir il primo resta ferito. Si tratta la pace, si dimanda del modo.*

Veggio il caso et voluntieri rispondo a Vostra Signoria come a mio Signore, per atto anche tanto pio di pace molto ben convenevole [c. 184r] a pari di Vostra Signoria. Dico adunque, che se tutte le differenze che nascono tra gentilhuomini havessero bisogno dello steccato, che non finiriano mai et sempre nasceriano liti da liti. Lo steccato, come Vostra Signoria sa, è dato in privilegio a certa sorte di huomini d'honore, oltra gli altri, in duo casi principali: o per provare cosa incerta inditiata, overamente per istaccare un huomo dalla forza della potenza sua et ridurlo in quel luoco per vendicar una ingiuria ricevuta.

Molte brighe nascono all'improvviso che si terminano all'ora, et per quelle un gentilhuomo non è obligato darne altro conto, però che è pur troppo duello quello che nasce sopra differenza improvvisa. L'arme dà la medesima sentenza nelle cose private, che fa nelle pubbliche ove non è soperchieria o violenza. Nasce dunque controversia in quel punto sopra il possesso del banchetto. Il primo possessore, come quello che havea ragione maggiore nel possesso, [c. 184v] con l'arme in mano equalmente ferisce l'altro, che di già in questo punto del possesso è finito. Non so io come il gentilhuomo ferito possa dolersi dell'altro, dovea egli o lasciare il banchetto, o tenerlo et informarsi bene prima che contra il giusto pigliasse querela. L'arme, come dico io, han dato la sentenza et niente resta in dishonore del ferito; però che non è anche così gran fatto che un huomo pigli protezione di cosa simile in una festa, né è anche dishonorevole restar ferito di quel modo. Presupponendo dunque che ciascuno habbia fatto d'un certo modo il debito suo, il ferito non deve dolersi se la tacita volontà di Dio, che sta per l'ordinario nella spada che rappresenta la giustitia, ha voluto così. La onde concludo che Vostra Signoria può far dire all'uno et all'altro che si conoscono per gentilhuomini, per huomini d'honore et farli far pace. Et se ben quello che ha ferito sarà il primo a dir questo, et soggiungere all'altro che desidera esserli amico et che voglia contentarsi riceverlo per tale, non sarà per questo se non con honor suo. Et conviene che per cortesia sia il primo [c. 185r] et che s'humilij anche un poco dietro queste parole. L'altro, che è ferito, deve dir parole cortesi

all'altro et abbracciarlo. Così sento, in fretta rispondo anco in quest'hora medesima che ricevo la di Vostra Signoria per trovarmi occupatissimo.

*Un gentilhuomo in Ferrara dà uno schiaffo a un altro. Quello, non vedendo il tempo per esser solo et l'altro accompagnato, dice: «Alla buon hora, come ci troveremo, finiremo al querela»; l'altro risponde: «A tuo piacere». De li a tre dì, quello che ha ricevuto lo schiaffo assalta l'altro et mezz'hora dopo stanno alle mani, dipoi per esser partiti se ne vanno. Il dì seguente si fa il medesimo che l'altro dì. Si tratta la pace, quello dello schiaffo vuol che l'altro si rimetta. Si vorrebbe saper quel che vuol la giustitia di Cavalleria intorno questo caso, così della pace et il modo, come qual fine possa haver la cosa.*

La brevità del tempo fa ch'io non possa longamente discorrere il caso, dirò quel ch'io sento all'improvviso. Et che prima che è regola molto generale, ch'obliga più ne' termini di Cavalleria che in [c. 185v] quali altri siano di qual si voglia professione, però che il Cavaliere viene alla libera et fa che tutto il proceder suo stia nella fede, et tiene la spada come per testimonio delle sue operationi, non può né deve entrar in quei litigij di palazzo che entrano le genti ordinarie in disputar come s'intenda il patto per esser valido, quali che siano le obligationi e naturali e civili. Sono le parole tra Cavallieri validi contratti et, come altre volte ho detto, un alzar di un dito fa il medesimo effetto come un instrumento tra gli altri huomini ordinarij. Cociosia che un Cavaliere, delle cose da lui trattate che gli possano dar nota, non si può scusare che tratto dall'ira o dal timore egli habbia detto o fatto cosa sconvenevole; egli è obligato alla fermezza, all'osservanza delle parole, delli fatti, et delli cenni ancora. Et se nelli pericoli della morte evidente egli è tenuto far et dire tutto quello che deve, et come facesse un altro nella [c. 186r] pace e quiete, maggiormente quando dice cosa che la forza non lo astrengere. Tutto questo ho voluto dire per concludere che colui che riceve il schiaffo, quando disse: «Come ci troveremo si terminerà la querela» et che l'altro acconsentisse, che queste parole nella Cavalleria fecero obligo somigliante ad un fermo contratto nelle altre professioni. Et l'offeso obligato all'osservanza di quello, il quale essendosi trovato anche per due volte a quistione con colui che lo ha offeso, ha terminato et fornito la querela niente meno che se fosse terminata in un steccato, perciò che, quanto al fornir una controversia, potiamo di commun consentimento eleggere quel luoco che più ci piace. Se questo ch'io dico è il vero, come è, dietro il fine et il compimento di una querela qual satisfatione può restare a darsi, essendo che con il consentimento a quel cimento et per due volte tentato, colui che ha offeso habbia compiutamente satisfatto a quello che tra loro era convenuto. [c. 186v] Io non biasimo che per il fine della pace per qual cagione colui diede quello schiaffo et quando l'havesse senza causa si deve costringerlo a chiedere perdono all'altro, confessar di haver fatto male et altre simili parole che saranno giudicate ragionevole gastigo di quelli che offendono altri fuori del dovere. Et quello che è offeso ha da accontentarsi delle parole et non richiedere rimessione de' fatti; imputi sé stesso che con le parole del terminar la querela si ha fatto pregiuditio et si è serrata la strada di poter chiamar l'altro a duello per esser la querela terminata et decisa.

*Un huomo dice all'altro: «Tu sai quel che mi hai promesso», l'altro dice non esser vero c'habbia promesso cosa alcuna. Colui gli dà uno schiaffo, l'altro lo piglia per la barba et gli dà duo tiri et duo pugni nel volto. Quello che fu il primo a dar dice dover esser il reo, et pretende che l'altro sia più offeso et obligato a chiamarlo.*

Io haverei volentieri voluto saper la verità della parole, cioè se tra loro era corsa promessa alcuna, [c. 187r] però che haverei parlato un poco più securamente. Ma come si voglia che sia, attendendo solo alle offese de' fatti dico ciò, che colui che ha dato quei tiri alla barba dell'altro et quei dui pugni che ha molto ben satisfatto alla ingiuria ricevuta: però che se una maggiore offesa ributta l'altra, non è dubio che li dui tiri della barba et li duo pugni avanzano lo schiaffo, et con poco honor di colui che lo diede. Perciò che fu imprudente a non guardarsi, poi che havea fatto quell'atto che pur dovea pensare che li potesse intervenir. Tutti li huomini potrebbero offendere un altro et lassarsi poi batter de' pugni e calzi col pensier di poter essere nel vantaggio dell'arme. Io reputo per buono quel Cavallier che offende senza essere offeso et quello s'intende procedere con prudenza che gastiga l'inimico senza danno suo. Le ingiurie di parole si levano con le mentite, li fatti con fatti et con carico di colui [c. 187v] che offende. Non so io come avesse il primo offeso potuto far più, non havendo arme di quel che fece. Se l'altro per esser stato il primo pretende esser senza carico, questo secondo a mio giuditio se ne può star securamente; però che in tutte le nostre operationi il fine viene considerato et è il più nobile del principio. Questo secondo ha più favore che diede i pugni e tiri, et però lui è più nell'honor suo. Così sento, et poi che ciascuno si tiene nell'honor suo, mi do a credere che la pace sarà di facile reuscita, per la quale io laudo che si faccia ogni fatica.

*Huomo che è Cavaliere et capitano viene offeso d'una ferita da persona molto bassa. Alcuni gentilhuomini si trappongono per la pace et offeriscono ogni satisfatione. Pare strano al Cavaliere ragionare di pace con persona tanto inferiore, non sa però che rispondere ad offerta così honesta. Vorrebbe il parere intorno i termini di Cavalleria con quali parole s'habbia a procedere in questo trattamento.*

[c. 188r] Per risposta dico:

Che altro è dimandar pace, altro perdono, altro misericordia.

Li equali adimandano pace, et nel concluderla si abbracciano et si basciano.

Li inferiori chiedono perdono, et ricevuto che l'hannosi inchinano et basciano la mano diritta.

Quelli che totalmente sono in poter d'altri o come sudditi, o come sia nel poter d'huomo che gli possa tuor la vita o darli altro tremendo gastigo che in loro causi gran timore, adimadano misericordia, si inginocchiano et basciano li ginocchi a colui al quale l'adimandano.

Il bascio del piede presuppone riverenza et sommissione quanto più si possa dire.

Usarono Romani dopo le vittorie andar in segno di allegrezza a basciar la mano del capitano loro.

Massimino, per estrema superbia, fu il primo che volse che gli fosse basciato il piede.

[c. 188v] Usa il Turco, quando riceve ambasciatori che non gli siano sudditi, di farsi basciar la palma della mano, agli altri il rovescio di quella.



Così fatti instituiti del basciar la mano, venuti da Romani non senza cagione però che per la mano si mostra la fede, la fortezza et quella dalla quale nasce la liberalità, l'amministrare il sacramento et ogni cosa di buono. Fece la natura questa mano atta a tenere il ferro in difesa della persona et della patria, atta alla penna per far memoria delle cose del mondo, et atta a tutte le virtù et a tutte le arti; senza la quale l'huomo sarebbe in molte cose inferiore alli animali; con questa governata dalla ragione, dalla lingua egli resta a tutti in ogni cosa superiore.

Questo ch'io dico, ancor che paia fuori del caso, non è senza cagione, però che ho pur veduto una lettera di quel buon frate che si ride di questo basciar di mano, come se l'usanza fosse portata a noi senza ragione e alcun esempio. Et lo dico a voi che mi dimandate il parere per quello [c. 189r] ragionamento che faceste meco, quando mi mostraste quella lettera in stampa.

Tornando hora al proposito dico che si potria rispondere, che quando colui che ha offeso chiederia perdono o, se si trova nel grado presupposto di sopra, adimanderà misericordia, che se li risponderà; ma che adimandando pace non mi par ch'egli meriti risposta alcuna et che si verrà all'una delle due richieste, alle quali non si può venir salvo sommissamente et in arbitrio del Cavallier offeso. Colui meriterà perdono senza vendetta alcuna et, quando haverà ricevuta la gratia, s'inchinerà o al bascio della mano o del ginocchio secondo la sua conditione. Qual sia delle due dimanda la più ragionevole, perché non mi si dice a punto li gradi delli dui, non potrei darne particolar giuditio; basta che questo poco discorso mi darà strada all'avvenire da terminar da voi qualche altra cosa et saperete dar conto di queste cerimonie del basciar la mano onde habbiano havuto origine.

[c. 189v]

*Pietro dice a Francesco: «Voi andate guardando i fatti d'altri et non fate officio da huomo da bene». Risponde Francesco che è vero che cura di veder i fatti d'altri, ma che mente lui che non faccia offitio da huomo da bene. Pietro non s'intende mentito poi che l'altro confessa quel che dice.*

Io dirò quel che mi sovviene, poi che si desidera il parer mio, non per altro che per compiacer chi me lo adimanda et per far buon offitio. Fa Plutarco un trattato della curiosità, nel quale mostra che l'esser curioso passa i termini della diligenza. Quelli huomini che vogliono saper le cose segrete delle genti et quello che facciamo nelle nostre case, quelli meritano riprensione. Et se Francesco fosse macchiato di questa curiosità, direbbe Pietro il vero che la mentita non sarebbe valida. Ma perché il voler intendere i fatti degli altri può anche procedere da buona intentione per imparare, per imitare, per fuggire qualche vizio che si veda in altri, che gli antichi non per altro mostravano a lor figliuoli embriachi nelle commedie et somiglianti bruttezze, se non per avvertirli, per [c. 190r] ammaestrarli che seguissero le cose degne, fuggissero le contrarie. Homero, lodando Ulisse, disse c'havea veduto costumi di diversi huomini et città. Quelli huomini che sono nelle città, che vanno alla guerra et per il mondo o per mercantie o per altro, come si sia, che non vanno con intentione di guardare li costumi delle genti, usiamo dir che questi vanno come le robbe nelle valigie o nei forzieri. Meriterebbe gran riprensione colui che fosse stato longo tempo in una città o diverse, overamente alla guerra, et non sapesse dar conto de' fatti di quella città, di quelle cose che ha

veduto alla guerra: saria tenuto per negligente et sciocco. Stanno dunque questi dui estremi, la curiosità et la negligenza; l'uno et l'altro son vitiosi, il mezzo dei quali è virtuoso et degno di laude. Sta ancora quella presuntione legale che ciascuno si presume buono et non far cosa dishonorevole. Se così è [c. 190v] non si presumerà che Francesco sia curioso et così vitioso, et sarà pigliato per l'ordinario per huomo che vegga i fatti d'altri a buon fine, et virtuosamente. Perciò è che Pietro è sforzato venir più al particolare et mostrar che il vedere i fatti degli altri, come li vede o ha veduto Francesco, sia curiosità et non diligenza, et con mal fine et mal animo et che sia degno di riprensione. Non mostrando questo resta lui il mentito, ma poi che si persuade il contrario, non è da far mal offitio et come Christiano suaderlo alla pace, già che si vede ch'egli vi è inclinato. Non laciamo di dir a voi, che siete amico di ambidui, che il fine delle cose, ove le habbiamo, consiste in tre cose principali: l'una perché con la commodità di quelle potiamo guardarci da queste ingiurie di venti tempeste, piogge, et altre che porta a noi la immistione delli elementi, [c. 191r] ove pigliamo con commodità la nostra quiete con la nostra famiglia; l'altro per conservar tutte quelle cose che sono necessarie per il nostro vivere; la terza, ci serriamo là dentro perché siano segrete quelle cose che trattiamo tra noi, che molte sono, che al padre di famiglia non è espediente né honorevole che gli altri ne habbiano notitia. Se adunque Francesco haverà procurato di saper le cose dell'altro che si fanno in casa et non ragionevole che altri sappiano, sarà ricevuto per curioso et per huomo di mal offitio. Così sento, ma perché non vi tocca lasciarvi intendere, salvo che la fine della pace, sarà bene che mostriate questo parere alle parti.

*Duo giovani mercanti vengono a parole; l'uno, passati tre giorni di dietro, assalta l'altro et gli dà duo botte in testa con una bacchetta; l'altro non si risente perché non può. Si tratta la pace, quello che ha ricevuto la bacchettata vuole che l'altro si rimetta in lui. Si intenderà sapere, perché quello non vuol rimettersi, di qual modo si potesse far la pace.*

[c. 191v] Io, così come non laudo che la rimissione sia tutta con quel rigore che s'usa, così non laudo che colui che ha offeso non voglia di un certo modo mostrarsi pentito e più che di parole.

La onde, essendomi presupposto che ad ogni modo quello che ricevette la bacchettata, stando sopra una festa, havea lasciato entrare in una camera molti et non havea voluto che quello vi entrasse, et che perciò diede cagione al risentimento, dico che sempre et con ogni sorte di professione d'huomini, se vogliamo ricorrere alli termini che si usano tra Cavallieri affinati, che poco sarà il privilegio di quelli quali sono accettati, perché pigliando la spada pigliano pesi grandissimi in difesa e propria et della patria, et d'altri. Vive questa sorte d'huomini con tanti affanni et sconci, che è molto ben ragionevole che tra loro vi siano leggi et statuti differenti da gli altri, come tra mercanti sono da gli [c. 192r] altri dissimili. Mala cosa sarebbe che un huomo, fuori del mestiero di Cavalleria, s'usasse di voler offendere gli altri e poi o per ricchezza o per haver più amici si facesse lecito non voler andare a duello, et poi nelli accordi volesse tener termini soperchievoli. Ciascuno che vuole obligarsi ad una parte di una professione, deve obligarsi al tutto. Quello che ha ricevuto l'ingiuria, non pretendendo di combattere in duello facendo l'altro il medesimo pensiero, se ambidui non vogliono et non hanno per dishonorevole di fuggir il duello, anzi per dishonorevole se vi attendessero, perché adunque in questa parte sola voglia l'uno quel che vorrebbe in sua

sodisfazione il più stringato Cavallier del mondo? Et l'altro non voglia satisfazione a quella via?

Vogliono adunque per quel che si vede essercitare [c. 192v] la nemicitia et non si avvedono che, mentre mostrano voler star nell'honorevole, che fanno di diritto contra l'honor della loro professione. Così dico però che mercanti, quanto all'arme, non devono essere niente superiori alli altri che non fanno tale professione, anzi tanto più inferiori quanto con la mercantia negano quella nobiltà che li dà l'arme. Et tra loro quello è il più honorato, che è huomo più piano, più quieto et quello è il più stimato, che più si allontana dalle brighe, dalle quistioni. Si potrebbe adunque dire che ogni mercatante, che si obliga a quel mestiero, per punto d'honore sia obligato servare quei termini che si costumano nelle lor professioni; perciò è che, quando la pace si facesse ancora senza altra compositione, che l'offeso non sarebbe imputato molto tra i suoi pari. Anzi, perché tra loro non si constuma molto venir a [c. 193r] fatti, quello che ha offeso sarebbe dishonorato et scandaloso, et assai pena riceveria dal fallo per la mala fama ch'egli ha pigliata col nome dello scandaloso. Io non di meno, perché pur siamo huomini et la difesa è lecita a ciascuno, et non si deve tolerar in niuna sorte di professione che si dia materia all'altrui offesa, laudo et così sententio, poi che il caso è stato rimesso all'arbitrio mio:

- che quello che ha dato la bacchettata vada in casi di uno amico commune della loro professione, et che in detta casa trovi l'offeso et dica che conosce di haver errato et fatto male, et che gli chiedo perdonò;
- l'altro ha da rispondere che, poi ch'egli è venuto il un luoco dove potrebbe risentirsi per essere meglio accompagnato et che dice quel che dice, che lo perdona. Così si hanno ad abbracciare.

Questo sento per coscienza et parmi ben fatto, poi che in questo modo non si può dir in tutto libera rimessione, né anche in tutto sia aliena da [c. 193v] quel nome. Però che costui che chiede perdonò non confessa per questo che sia vero quel che l'altro dice, che egli sia in suo potere, se bene il vantaggio di un certo modo deve esser dell'offeso, non però deve essere così chiaro come quello che si desidera tra Cavallieri. Et così l'uno et l'altro si hanno a contentare et vivere christianamente, et secondo l'ordine delli mercanti.

*Un general di mare passa per andare ad una impresa vicino a certi porti di un Principe grande d'Italia. Per sorte quel Principe si trova a spasso in uno dei suoi porti sopra il quale il generale si ferma. Il Principe vede l'armata, il generale sa che il principe si trova in quel luoco. Si disputa tra dui gentilhuomini: l'uno dice che'l debito del generale era di visitare in persona quel Principe, l'altro dice il Principe dovea visitare il generale. Et perché se non se li rimedia sono per combattere, si aspetta sapere qual di loro habbia il torto per tentar la pace, conciosia che uno sia servitor del generale et l'altro del Principe.*

A questo modo che si narra tutti li casi del mondo havrebbero bisogno del duello, se si volesse per [c. 194r] ogni differenze ricorrere a quello: le leggi, li dottori, li statuti sarebbero superflui. Biasimo io questa sorte d'huomini, che vogliono con così fatte dimostrazioni gratificarsi lor padroni et giudico gran prosuntione quella con la quale un huomo privato voglia interpretare la mente di un suo signore. Hanno li Principi tanti et così varij rispetti, et cagioni et varij rivolgimenti di mente che accadono nelle cose de' stati, che è impossibile saper, come dicono leggisti, quello che stia nel petto loro. Noi altri discorremo molte volte

casi de' Principi con certe chimere che le chiamiamo ragioni, che poi trovano le cause, le ragioni di quelle non solamente diverse, ma contrario di diritto alle nostre. Voglio dir che, fosse il debito di qual si voglia di quei dui signori, forse che per degni rispetti et non per disprezzare, ciascuno stette nel riservo suo. Come sarebbe a dir che non confidasse il generale venir in terra, temesse esser biasimato dal suo padrone; similmente che'l Principe sospettasse di lui o per [c. 194v] non dar da dire agli amici suoi e diffidare et simil cose. Però è che leggisti et Cavallieri honorati dicono sempre che nelle operationi de' Principi si deve presumere ragionevol cagione. Biasimo come ho detto questi così fatti cortigiani che vogliono fare il Cavalliere con queste così fatte fantasie.

Altre volte in molti luochi ho detto che le querele si deveno pigliar per gravissime et giustissime cause, et non per lasciar senza risposta la dimanda. Dico che né il Principe, né il Generale erano tenuti partirsi né quel del mare, né l'altro del suo territorio, che se altramente havessero fatto havrebbero mostrato non conoscere sé stessi: per il capitano si presenta il capo, il core dell'essercito; per il Principe l'anima, il core medesimamente delli popoli, il padre, il pastore di quelli. In niun caso si può ragionevolmente dire che i membri restino senza il capo, che così avveniria se il generale o il Principe lasciassero i popoli. Però che, [c. 195r] come si disunisce l'uno di questi dalla loro giurisditione, resta ciascuno non più Principe, non più generale, ma semplice huomo privato. Li pericoli poi che possono accascare, che quel che visita con l'uscir fuori della forza sua possa esser fatto prigionie dall'altro, sono di gran consideratione nelle cose de' stati, nelle quali non si ha in alcuna consideratione né parentado né amicitia, se non quando sia utile et espediente allo stato correndovi il rischio del danno con la colpa di colui che lo ricevesse. A niuno si può dar imputatione, anzi laude, di essersi governato di quel modo et è da credere che, essendo l'uno et l'altro prudentissimi, per degne cagioni siano restati di visitarsi, né l'uno si può doler dell'altro. Gli è bene il vero che, per l'ordinario, il general di mare usa salutare con tiri d'artiglieria un stato regio amico et suole metter lingua in terra che visiti quel Principe. [c. 195v] Et s'egli in persona volesse far così fatto offitio, come anche il Principe in mare, quello che va nell'altrui giurisdizioni si trova obligato honorar et cedere all'altro, però che un privato, che così è colui che è fuori del territorio, della forza sua, trovando l'altro che è nella propria giurisditione lo trova di autorità di maggior grado del suo, però gli cede. Dico anche che così come un generale di terra tiene dieci miglia di giurisditione intorno allo essercito suo, et che tutte le forze che a lui sono minori gli cedano, così deve essere in quello di mare, cioè che tutti quelli luochi che sono a labri delle marine inferiori di forze et per dieci miglia vicine al mare dovrebbero cedere all'armata, et quella nelli intorni delle dieci miglia dovrebbe poter comandare. Questo dico per discorso et mi riporto al consueto et concludo che sarebbe pazzia combatter querela così fatta, et però laudo la pace.

[c. 196r]

*Soperchieria questo nome cosa s'intende.*

Noi habbiamo questo nome di soperchieria per generale che sotto sé comprende diverse spetie, secondo le quali più e meno nelle paci si ha rispetto alla satisfatione dell'offeso. Propria et vera soperchieria è quella che un huomo, scientemente con suo vantaggio, va a far ingiuria a un altro, et che vada di modo armato et accompagnato che sia certo di poter

sicuramente offendere et non essere offeso. Soperchieria è anche quella che si fa ad un altro con vantaggio qual si voglia, che sia questo vantaggio o di armi o di favori, pur che vada con questo animo di conoscere esser all'altro con quel vantaggio superiore. Vi bisogna nel più e nel meno l'animo di colui che lo fa, che d'altro modo non lo farebbe. Ma se all'improvviso vengono dui alle mani senza che alcuno di loro sappia come si trova l'altro et senza [c. 196v] che egli sappia di essere all'altro superiore in cosa alcuna, questa non si può dire vera soperchieria però che non vi è l'animo et la intentione di farla. La onde, perché Vostra Signoria non mi chiarisce qual sia stata la soperchieria di colui che ha data la ferita, io non posso darli se non risposta generale con riportarmi alla prudenza di quelle et dirle, come dice Baldo in un certo luoco, seguendo il filosofo: «*Tolle animum de medio et omnes actus sunt indifferentes*». Se quello che ha ferito non è corso a quell'atto con il favor ch'egli habbia conosciuto haver nel vantaggio, deve esser rispettato molto più nell'humiliarsi che se fosse corso a quell'atto con mala intentione. Gli huomini poi, che pigliano briga, sono in qualche colpa se non prevedono quel che gli possa avvenire. Vostra Signoria mi scusa se più distintamente non le rispondo et mi commandi, se in questo o in altro le occorre cosa ch'io possa, ch'io la servirò. Il mio venir a Padova è incerto per trovarmi occupato.

[c. 197r]

*Sopra il medesimo.*

Rispondendo alla Vostra Signoria dico che colui che diede quella ferita, poi che la quistione fu improvvisa, non può confessar con honor suo di haver fatto soperchieria, se bene era in vantaggio per trovarsi armato et l'altro no. Può ben dir ch'egli era armato et che gli duole del male dell'altro, et così può confessar il vantaggio se sapea che l'altro fosse disarmato dirlo; Non sapendo, non può dir altro che quel che ho detto.

*Un soldato si parte dal suo capitano senza licenza et con la paga non fornita di servire. Un altro capitano che serve il medesimo Principe accetta colui. Dapoi, essendo nata nimicitia tra loro per questa causa, colui che ha accettato il soldato fa una soperchieria all'altro; l'offeso vuol combattere. Si consiglia che la querela non è combattibile.*

Nel caso del capitano Combasso, dico che la querela è molto più di Sua Maestà Christianissima che di Combasso et che ragionevolmente per mia opinione non si [c. 197v] dovrebbe combattere in steccato, però che cosa chiara e vera non ha bisogno della prova dell'arme. Che monsignore di Vassè habbia fatto errore a far quella soperchieria, pur troppo, è chiaro et manifesto per duo capi: l'uno per la soperchieria che presso Cavallieri è tanto biasimevole; l'altro per la causa. Io non so veder qual cosa dovrebbe esser più essosa a capitani che quell'huomo che fugge la paga, che si parte dal padrone senza licenza. Il voler combattere che Vassè habbia fatto male in accettar colui, a far quel che ha fatto, è metter dubio in cosa che è pur troppo chiara. Altra querela non può haver Combasso che voler ridurlo in luoco ove non sia proibito il menar le mani, per gastigar di quello che l'altro ha fatto. Questo gastigo è più ragionevole che tocchi a Sua Maestà per esser lei principalmente ingiuriata da Vassè, che contra gli ordini, la disciplina della guerra, [c. 198r] del mestier di Cavalleria, habbia accettato huomo che sia partito con la paga et senza licenza da un altro

capitano pur di Sua Maestà. Questa querela non può pigliar Combasso senza vedere se prima Sua Maestà se ne contenta, la quale, vedendo che per cosa così fatta andasse per cartelli in publico et che appartiene a Sua Maestà di rimediare et gastigare, potrebbe risentirsi contra Combasso, come che volesse presumere di pigliar quei pesi che toccano a Sua Maestà. La onde concludo che Combasso deve narrar il fatto a Sua Maestà et chieder licenza ch'ella si contenta che lui pigli questa querela, mostrandole però che è consigliata che è cosa di Sua Maestà; contentandosi instare ch'ella gli doni e l'arme e campi con quali si habbia a combattere. Et non è dubio che questo caso è lontano da gli altri per essere del modo detto et che Sua Maestà vorrà che Combasso [c. 198v] non combatta con li svantaggi soliti a quelli che sono offesi, però che è interesse publico quel che si combatte et non privato. In questi così fatti casi i Principi grandi non devono lasciare che un offeso tanto ingiustamente resti come gli altri. Quanto alla pace, io non so vedere come ella si possa fare se l'altro non dà le satisfationi solite a darsi con il chieder perdono, confessar d'haver mal fatto et rimettersi in discretione dell'offeso. Questo è il mio parere et mi riporto a miglior del mio.

*Le querele devono essere molto giustificate perché siano combattibili.*

A me pare che quell'amico suo fonda con poca giustitia la querela sua, perciò che le nemicitie antiche non danno giusta causa di querela contra quelli che non ne sono colpevoli et che non hanno fatto ingiuria alcuna ad altri. Il volersi muovere allo steccato senza gran cagione non fa altro effetto [c. 199r] che scoprire di non intendere questo mestiere di Cavalleria. Il far anco offesa d'arme, non essendo chiarita querela et che l'election non sia di colui che fa offerta, dà da credere che habbia havuto qualche ingiuria da quell'altro che non ardisca scoprirla. Perciò, perché nelle querele si deve andar con grandissima consideratione, nelle quali altro tanto perde dell'honore colui che si muove senza cagione, quanto l'altro che fugge il condursi quando deve, laudo che Vostra Signoria faccia che questo amico suo lasci per hora questa impresa et che havendo animo di farsi conoscere aspetti che se gli presenti querela giustificata, nella quale con l'aiuto della giustitia potrà aspettare bonissimo fine.

[c. 199v]

*La ingiuria che si fa al servitor si fa al padrone, pur che il servitor non dia giusta cagione all'ingiuria.*

Ancora che sia vero quello che si dice, che l'offesa che si fa al servitore sia del padrone, ha però questa intelligenza quando che'l servitor non dia cagione a colui che offende: perciò che in quel caso la causa è manifesta et quella prosuntione si leva. Nel caso di Vostra Signoria, sempre che quel gentilhuomo gli habbia fatto dire non haver offeso il servitor per dispiacer Vostra Signoria ma provocato da lui con quelle parole, leva quel mal animo che si presumeria per le cose passate tra Vostra Signoria e lui. Perciò che o egli dice il vero, o no: se si, la cosa è chiara che l'offesa non è di Vostra Signoria; se dice la bugia et che l'animo suo sia stato altrimenti, con non bastargli l'animo di mantener quel che ha fatto, dà l'honor tutto a Vostra Signoria, si avvilisce di modo che il carico torna a lui et Vostra Signoria [c. 200r] resta nell'honor suo. Lui, subito che ha detto non haver offeso il servitore per dispiacer Vostra Signoria, si è privato del vantaggio che havrebbe potuto haver contra di lei per quel fatto, la

cosa rimarrà solamente sopra le parole sopra le quali Vostra Signoria è nel vantaggio suo per la risposta che le dà. Perciò, perché a me pare che tutto sia in honor di lei, non mi sono molto esteso parendomi che queste poche parole siano bastevoli, che se pur sarà bisogno che più diffusamente ragioni dandomene Vostra Signoria avviso non mancarò, et raccomandandomi etc.

*Che non si possono dar mentite sopra gesti et rise d'un huomo.*

Dico che il punto sta tutto se quella mentita che dà Antonio è vera mentita o no. Et se non è vera mentita, Tomaso ha molto ben potuto dir quelle parole che Antonio non ha dato retto giuditio. Il mio parere è che la mentita data sopra risi et gesti, et sopra il riportarsi ad altri sia [c. 200v] vana et data con poco giuditio. Et quando altra cosa non apparisce, la confessione di Antonio lo mostra in quel cartello, che dice: «...in questo caso sono da te ben risoluto et soddisfatto...», segno è che riconosce la sua mentita invalida et vana, poi che resta sodisfatto che quella non habbia quel luoco; lo mostra ancora con altre parole, ove cerca mentire sopra non retto giuditio. Mentite invalide tra Cavallieri mostrano poco et non retto giuditio, poi che non si devono muovere a mentire, salvo in caso certissimo et tanto grave che con honore non possono restare di non mentire. Per leggieri, per vani sono riputati quelli huomini che danno mentite conditionate et incerte. Egli come dico confessa la sua mentita data con non retto giuditio: come può egli mentire contra quello che afferma lui medesimo. Ma anche che non lo confessasse, non si vedrà mai che si possa mentire sopra risi et gesti, et sopra il riportarsi [c. 201r] nelle informationi di un huomo ad un altro; però che la mentita presuppone che colui che vien mentito habbia parlato contra la mente sua et le parole devono essere molto chiare a danno di colui che mente, altrimenti vien beffato. Però che nelle cose et parole dubiose sempre la interpretatione sta in colui che parla, et si possono pigliar in buona parte, che non si crede che nessuna voglia ingiuriar l'altri. Dovea Antonio contentarsi della risposta che gli diede Tomaso, che se pur havea havuto animo di offenderlo, poi che non lo chiariva mostrava haver ardire et così potea restarsene, et dire che parlando chiaro gli havrebbe dato chiara risposta et non mentir di quel modo. Adunque vana è la mentita data con non retto giuditio, vana la seconda data sopra quelle parole, peroché le cose che sono certe non hanno bisogno di altra prova che d'allegarle. Così a me pare che voi habbiate fatto bene a staccar la cosa et che possiate consigiar molto bene il conte Tomaso alla pace che v'è l'honor suo. Et mi raccomando di core.

[c. 201v]

*Che nelli cartelli con quali si mandano li campi si deve usar modestia.*

Io sono sempre stato et sono più che mai in quella opinione che, mentre che vi è speranza di combattere, nelli cartelli non si habbia a usar scortesia alcuna di parole, né bravura, né minaccia. Però che la fortuna, o come diciamo noi christiani la volontà di Dio, che sta nell'armi opera molte volte contro il credere di ciascuno. Non deve Cavaliere presumere tanto di sé stesso che non pensi che gli può succedere il contrario di quello ch'egli pensa. Si sono veduti infiniti essemplij a tempi nostri che quelli che hanno più bravato sono restati vinti et con più dishnora per trovarsi vinto da cui egli chiamava per vile et indegno di Cavalleria, et contra il quale nello steccato havea usato tante minaccie. La modestia cresce la vittoria, et

giustifica et tempera la perdita. A quel tempo si può biasimare un gentilhuomo [c. 202r] che non vuole venir a duello, et che ha ingiuriato un'altro con soperchieria; l'ingiuriato può ricorrere, poi che non ha potuto ridurlo in steccato, a batter l'honore che è la seconda strada; la terza è, come altre volte ho detto, di batter la persona in quel modo che porterà l'occasione. Laudo adunque che si levino tutte quelle parole dishoneste e minaccevoli che sono signate, et che havendosi pure a mandar li campi et che la pace non possa haver luoco, che pur credo che haverà se si essequirà quello che ho racordato. Et che li campi detti si mandino con la querela chiara et senza ingiuriar l'altro, però che la ingiuria è grande assai quando con il dir la verità si narra che l'altro con soperchieria et di quel modo fece quella ingiuria.

[c. 202v]

*Un Cavallier dice haver inteso che l'altro ha detto di lui parole contra l'honor suo e lo mente. L'altro gli dà mentita che gli sia stato riferito. Il Cavallier la tiene invalida, et gli dice che gli basta che ha dato conto ad altri Cavallieri che quel che ha detto è la verità. Si dimanda quale delle due mentite sia più valida.*

Alcuni in così fatti casi, quando sono stati mentiti di parole riferite, hanno replicato: «O voi mentite che vi siano state riferite quelle parole, o mentono quelli che ve le hanno riferite», con protesto però che non vogliono haver per approvato colui che ha riferito per equale, se non quando egli sia di grado et conditione sua. Uno così fatto risentimento porta honore a colui che dice essergli stato riferito, perciò che nega haverle dette et la mentita prima non può haver luoco contra del primo che mente, sempre ch'egli mostra con verità che gli siano state riferite. Ma perché molte volte [c. 203r] accade che quelli che raportano sono huomini di bassa conditione et vogliono esser tenuti secreti, et non curano le mentite che gli vengono date, il Cavallier mentito per fuggir lui la sua è sforzato metter in vero ch'egli non si sia mosso vanamente. Et col voler far questo, non mi risolvo che basti che ad altri Cavallieri si faccia fede che così sia che le parole gli sono state riferite, perciò che la prima mentita havrebbe luoco senza rimedio del mentito, conciosia che colui al quale è stato riferito, con la fede ch'egli fa, restaria libero. Io adunque, in odio di quelli che raportano, direi che, ad ogni modo, colui che mente l'altro fosse obligato di scoprir a colui a ch'egli dà la mentita il raportatore delle parole, acciò che restasse l'honor di lui disintricato, et segua quel che vuole tra il relatore et l'altro che gli dà la mentita. L'offitio del qual [c. 203v] raportatore è di rispondere lui quando sente dir male di un amico et non raportare né metter male, et ben chiarir colui che infama l'altro ch'egli non è per riferirlo et che gli faccia saper lui quello che dice, che sa che gli darà risposta convenevole. Così sento io come ho detto, per evitar molti scandoli che succedono per così fatti raportamenti, li quali non accaderiano poi che niuno è obligato indovinar quel che altri dicono, ma si bene rispondere come sente che è detta di lui alcuna cosa. Il dishnor rimane sempre di quello che in assenza mormora degli altri et non li dà animo di parlarli a fronte o liberamente farlielo sapere.

[c. 204r]

*Un gentilhuomo molto ingiustamente fa dar delle bastonate ad un suo amico. L'offeso dissimula saper chi l'abbia fatto battere. Un terzo gli dimanda se egli sa chi l'abbia offeso,*



*risponde l'altro non sapere. Dice il terzo: «Va sopra la mia fede che non sarai più travagliato»; questo disse perché colui mostrava temer di peggio. Fra pochi di il battuto fa dar delle ferite all'altro. Si tratta la pace, il ferito dice che sotto le parole della negativa si era assicurato, vuole satisfatione di remissione. Si dimanda il parere.*

Io non so veder che'l battuto senza causa con delle bastonate sia tenuto ad una satisfatione de' fatti, conciosia ch'egli habbia fatto quel che deve, essendosi vindicato come ogni Cavallier è tenuto. Il dubio al mio giuditio sta, se per le parole di non sapere chi l'havea offeso, havendo detto la bugia, se per questo [c. 204v] merita riprensione alcuna et quell'altro habbia havuto cagione di assicurarsi. Molti diriano ch'egli è lecito il dissimulare per venire alla vittoria et al suo desiderio: così si usa di dir nelle guerre publiche, il medesimo deve haver luoco nelle particolari. Io non di meno dubito che si pigliò errore, perché il dissimulare è ben lodato, ma il simulare biasimato. Non è dissimulare dire una cosa per l'altra, ma simulare et dir una bugia: dissimulare è quando non si parla et si passano le cose sotto silentio, senza affermare o negare. Un Cavaliere non è tenuto dir bugia per venire al suo fine. Quell'altro, con tutto ciò che non possa dolersi perché non dovea assicurarsi sotto quella bugia et perché non gli era stata data parola, non di meno, camminandosi per venir alla pace, a me parrebbe che si desse gastigo alla bugia detta [c. 205r] dal primo offeso, il quale dicesse haver fatto male a dir quello che non era vero et pregar l'altro che gli volesse esser amico. De' fati non veggo che si potesse dar satisfatione con remissione, né in altro modo, poichè come ho detto ciascuno è tenuto ributtare le ingiurie per le medesime strade che sono ricevute, con li riservi che altre volte ho detto.

*Si vorrebbe sapere se un huomo, poi che ha mandato un cartello al suo nimico, lo può offendere prima che sia levata la via del duello.*

Come molte volte ho detto, niuno è più obligato del Cavaliere a camminare per quella strada ch'egli elegge. Sono tre modi nel mestiere di Cavalleria per la vendetta: l'uno del duello, che è la regia; l'altra, del procedere contro l'honor di colui che non vuole ridursi [c. 205v] allo steccato; la terza, è quella che in qual si voglia modo da venir in fuori si cura di battere la persona di colui che ha offeso. Ogni volta che si comenci la via del duello, l'altro viene assicurato niente meno ch'egli avesse in iscritto un libero salvo condotto, conciosia che non facciamo differenza dall'espressa alla tacita fede della promessa che si fa. Il cartello tacitamente viene a promettere che, volendo l'altro corrispondere a quella, che nello steccato tratterà di offenderlo. Fino a tanto adunque che non si scopra che colui che ha offeso non voglia il duello e mentre ancora che non si è publicato ch'egli habbia fuggito il combattere, sta nella sicurezza del tacito salvo condotto. Sia hora la consuetudine come si voglia, ch'io la reputo abuso et indegnamente allegata in favor di quelli che procedono altramente. Questo è il mio parere, come anco ho mostrato nel mio libro del Cavallier per il duello.

[c. 206r]

*Al Magnifico messer Giovanni Cornaro.*

Io ho tirato la penna in un subito et posso haver errato molto, però Vostra Magnificentia potrà considerare questa mia più per una notula et per aprir la strada di pensar un modo buono

che per altro. Dico adunque che bisogna prima veder quali sono li principali che hanno ad esser nella pace, et questi per quali habbiano a promettere, et per quali parenti et seguaci loro.

Veder poi quanta pena di dinari ha ad esser messa nel contratto per la observanza.

Considerar et ben chiarir che la pena sopra l'honore non tocchi salvo colui che contrafarà, ma quella del danaro a quelli che prometteranno per gli altri.

Le pene dell'honore sono rigorose, la Magnificentia Vostra le può crescere et minuire come più le parerà.

Del giuditio ch'ella vuol riseruar in lei et nel Clarissimo Thiepolo, perché non mi si dice a che fine si metta questa clausola non ne parlo.

[c. 206v] È necessario ancora che le parti raffermino quella scrittura che Magnificentia Vostra Farà fare a questa mia ch'io mando et che d'accordo prima che la venga alla pace, la scrittura sia accettata per buona. Poi che il notario faccia fede che le parti habbiano prima veduto bene, intesa et considerata la sentenza, et più che una volta et poi di nuovo affermino havere buona et chiara intelligenza dell'importanza di tutte le parole di quella et che accettino, acconsentino, approvino, promettano sotto la fede loro di osservare tutto quello che detta scrittura contiene.

Io mi riporto alla prudenza del Clarissimo messer Stephano et di Vostra Magnificentia, le quali so che accetteranno il buon animo mio.

*Forma di scrittura per fare una pace più ligata che si possa.*

Conciosia che tra li Borromei et Buzacarini per molti et molti anni sia stata grave et scandalosa [c. 207r] nemicitia, per la quale sono tra l'una et l'altra parte ingiurie di parole, offese de' fatti, et diversi homicidij. Et conciosia che tutto 'l di più si vegga il male e scandali che sono per succedere, in danno non solamente delle parti principali di sopra, ma de' parenti, amici, seguaci, adherenti, non solo in danno della magnifica città di Padova, ma d'altre terre et luochi vicini et lontani, così sotto il Serenissimo Dominio come sotto altri Principi, per le parentele et amicitie che le dette parti tengono in diversi luochi. Queste cose tutte, essendo considerate dal clarissimo messer Giovanni Cornaro meritissimo capitano, con la interpositione ancora del clarissimo messer Stephano Thiepolo dignissimo Podestà di Padova, col mezzo et interventi di huomini buoni, essendosi ottenuto che le dette parti habbiano liberamente rimesso ogni lor differenza nel predetto magnifico Coronaro, havendo Sua Magnificentia più et più volte havuto le parti in disparte, [c. 207v] delle quali ha molto bene intese tutte le loro querele et gli homicidij oltra le altre offese corse fino al di presente, così sotto la giurisdictione del Serenissimo Dominio, come sotto quella di Sua Maestà Cesarea et in ogni altro luoco commessi et fatti commettere, acconsentito, favorito in qual si voglia modo, havendo la Sua Magnificentia conferito tutte le cose di sopra et suoi particolari con il clarissimo Podestà suddetto et havutone ragionamento con altri prudenti huomini, la Sua Magnificentia ha giudicato et giudica che tra le parti si possa et debba far buona et libera pace, et giudica che in questa pace vi sia l'honor dell'una et dell'altra parte.

Et perché li principali di dette parti sono li infrascritti:

- ...
- ...

giudica Sua Magnificentia che non solo si debba fare pace tra li detti, ma con qualunque altro parente, congiunto, [c. 208r] amico, complice seguace et adherente, ecettuando però quelli che fossero al presente banditi che si trovano absenti:

- ...
- ...

Giudica la Sua Magnificentia che per osservanza della pace si debbiano obligare li detti principali per sé et suoi parenti sin quarto grado et che né con le persone loro né con altro mezzo offenderanno, né faranno offendere in modo alcuno alcun di quelli che in detta pace resti compreso sotto pena di ducati ... da applicarsi ... .

Et perché Sua Magnificentia conosce la nobiltà delle famiglie et sa quanto l'honore sia sopra il capo dell'una et dell'altra parte, giudica et ordina che, in osservanza della pace, contra colui che contrafarà gli sia quest'altra pena: cioè che contrafacendo et rompendo detta pace s'intenda [c. 208v] incorso in infamia et si possa chiamare da ciascuno mancator della fede, traditore della parola sua, et che in niun tempo mai si possa chiamare più della famiglia della quale è nato, ma che in tanto né resti privo, et di ogni honore et commodo et utile che sogliono apportare le antichità delle famiglie nelle proprie et nelle altrui città e luoghi, et che non possa comparere al cospetto di Principe alcuno, ma che come infame spergiuro resti privo di tutti quelli privilegij, honori e gradi che si sogliono dar da Principi nella pace, nella guerra. Similmente s'intenda esser privo di quelle altre preeminenze tutte che si sogliono concedere a nobili con la prova dell'armi, anzi resti privo del portar la spada, del poter mai valersi di quella et d'altre sorti tutte d'armi, et d'ogni prerogativa e honore che possono portar le armi. Et perché molte volte quando occorreno che le paci si rompono si suole venir a litigij de' [c. 209r] palazzi e giudici, avanti li quali con il mezzo di avvocati e procuratori si allegano diverse cautele, nuove cagioni per fuggir le pene et le cose vanno in lungo, et sotto simile pretesto di haversi a scusare con spese di litigij, si commettono in cosi fatti casi de' gravi et enormi errori, perciò è che la Sua Magnificentia, per troncare questa sorte malitia, riserva in sé il giuditio et lo rimette ancora al clarissimo messer Stephano Thiepolo, sia o non la Sua Magnificentia Podestà. Cioè che se detta pace sia rotta o no si debba stare alla semplice dichiarazione d'ambidui et di un solo delle Lor Magnificentie, le quali chiarito che haveranno colui che haverà contravvenuto, senza altro giuditio, quello s'intende esser incorso in tutte le pene di sopra. Et perché la presente pace si fa con vera intentione che eternamente habbia a conservarsi sempre con perpetua et inviolabile amicitia, essendo che tutti siano mortali, si dichiara che nascendo [c. 209v] dubio sopra la rottura della pace il giuditio di darne sentenza resti nelli primogeniti delli clarissimi detti messer Stephano et Giovanni et de' suoi figliuoli, nepoti et pronepoti in perpetuo. Così sententia, giudica et afferma il predetto clarissimo messer Giovanni presenti dette parti, le quali tutte, con alta voce ad uno ad uno, havendo bene inteso la sentenza, arbitramento detto, le parole, le pene et li giudicij eletti, accettano, acconsentono, promettono et si obligano, secondo il tenor appunto dell'arbitramento et sentenza.

*Un consultore, che dica il suo parere come amico et non come huomo interessato nell'inimicitia, non può essere né mentito né biasimato.*

Se altramente dicessimo, leuaressimo il ricorso che si ha per consiglio, perciò che non si trovariano huomini che volessero entrar per altri in querele. Molti prudenti vanno con gran rispetto di dar un suo parere ad un Principe, ad una republica per [c. 210r] non mettere il consiglio in pericolo, come che succedendo male non gli sia rimproverato. Et lasciano bene spesso di far bene per fuggir qualche parola che gli possa venir detta del mal evento; maggiormente i buoni s'asteneriano, ove corresse il richio della persona. Et perché tra gli più principali avvertimenti che si danno vi è quello del pigliar consiglio, il quale deve darsi al padrone, all'amico con ogni sincerità di core et vengane quel che si voglia di male, essendo che siamo obligati alla verità et vada il mondo in ruina, concludo che quel gentilhuomo di Ferrara, poi che i consultori del suo avversario hanno detto il lor parere secondo l'uso commune di questa età, che non li ha potuto mentire, non essendo lui certificato che li ha parlato contra la mente loro. Contra la quale non si presume che niuno dica cosa che non sia ragionevole, per quello che si presume che gli huomini siano buoni, et che nelle loro operationi non procedano con mala intentione.

[c. 210v]

*Dice un Cavalliere che gli è stato detto da persone degne di fede che un altro Cavalliere ha detto mal di lui et lo mente. L'altro dice che mente lui che quelli che hanno riferito siano degni di fede.*

Rispondendo dico che questa seconda mentita sarebbe ben fondata et che la prima resteria invalida se il primo non desse conto della qualità di quelli che hanno riportato quelle parole. Io, come ho detto in molti luoghi, ho sempre biasimato questi raportatori di ciancie tra le genti private. Non voglio hora entrar se essendo detto mal del suo natural signore, non havendo lui altro modo di farsi credere che il testimonio suo proprio si debbia mettere a certi paragoni della giustitia, perché in questa parte hanno i leggesti detto il parer loro et io nella Cavalleria ho detto qual che sento. Basta ch'io dico che uno non deve correre alla mentita dell'altro, salvo che con grandissimo fondamento et che perciò, poi che ha detto che i relatori siano degni di fede, sia obligato scoprirli, che quando non fossero tali [c. 211r] rimarrebbe lui mentito. Et la querela non saria combattibile, come che non sia ragionevole venir a cimento in così fatte cose chiare, ma solamente in quelle che hanno bisogno per supplemento delli inditij della prova dell'arme.

*Sopra la ingiuria che si riserva o faccia in casa propria di colui che la fa o riceva.*

Come figliuolo honorato,

questa sera, havendo scritto tutt'hieri et hoggi, ho pur havuto tanto tempo che ho pur veduto il caso succeduto tra quelli dui gentilhuomini. Et poi che scrivendo lo vengo considerando, trovo che il signor de' castelli, per dir il vero, è quello che principia la rissa et carica l'altro con la mentita.

Noi habbiamo che le cose private di un certo modo assembrano alli territorij, alle città de Principi; conciosia che così come un territorio presta salvo condotto all'huomo che si trova in quello, così la casa di un Cavalliere, il quale ha obligo non solo [c. 211v] di non offendere uno

che si ripari ma non lasciarlo anco offendere da altri. Nelle historie troviamo li nemici che sono corsi in casa de' nemici essere stati salvati da proprij nemici; grandissimo è il rispetto che debbiamo havere nelle nostre case a quelli che vi sono. Quando un huomo in simili luochi fa o dice qualche cosa, usiamo dire che fuori di quel luoco non si tolererebbe, et soggiungemo: «Io ti ho rispetto perché sei in casa mia». Gli è il vero che, così come è cortesia tolerar certe cose, così sarebbe viltà quando fossero ricambiate ripiene di scortesia, conciosia che in quel caso l'ingiuria sarebbe tanto maggiore quanto vi correrebbe la poca stima dell'altro in non rispettar l'huomo in casa propria.

L'abbate, se bene era in colera, non si vede che dica parola di grave ingiuria contra il conte: «Et quelle sono da tanto come voi»; anche ch'egli fosse stato inferiore, non meritava così gravissima offesa come quella della mentita. Potea il [c. 212r] conte dire: «Sei in casa mia, voglio haver rispetto a me stesso». Non la meritava se fosse vero che fosse da tanto come l'altro, come forse si può presumere, poi che l'abbate si presuppone gentilhuomo. Conciosia che nella professione d'honore li castelli, le dignità dell'abbatie, quando non sono per meriti proprij, fanno poca consideratione della disugualità, però che un huomo virtuoso si può agguagliare a qual grande sia fuori delli territorij et giurisdizioni di quelli. Riservo sempre in questi casi certa sorte di gran signori, perciò che sarebbe presuntione con quelli trattar di equalità; così si usa nella Cavalleria et non senza ragione. Torno a dir che se il conte è quello che dà il principio et che l'abbate fece pur da troppo ardito a non uscir di casa, nel qual caso anco quel signore dovea rispettarlo, havendo saldato ogni ingiuria con quella mentita et pur volle dargli delle piattonate, ingiuria [c. 212v] seconda più grave della prima, essendo che niuna cosa habbia più del servile et dell'abietto che lasciarsi battere. Lo schiaffo che diede l'abbate si vede per la difesa dell'honore unita con la vendetta; che poi il conte si lasciasse tener da suoi a non vendicar il schiaffo si può dar o a gran ventura dell'abbate o a gran forza de' servitori del conte, li quali in questo caso aiutarono l'abbate et si può dir che così volesse Dio per la ragion che havea. Ho fatto questo discorso così correndo per dir ch'io non saprei riprendere l'abbate d'haver dato quel schiaffo dietro a due così grandi ingiurie. Il signor conte, oltra l'altre, merita questa riprensione d'esser stato poco accorto a lasciarselo dare havendo la spada in mano. Se la piattonata fosse stata doppo ricevuto il schiaffo, il caso saria assai facile a favor del conte, perché così come una maggiore ingiuria che è la mentita ributta tutte l'altre parole ingiuriose, [c. 213r] però che huomo che parli contra la mente, l'animo suo non è huomo et non può conversare con li huomini, così una bastonata un schiaffo et una buona ferita la bastonata. Conciosia che una piattonata o bastonata mostra sprezzatura dell'offeso; la ferita per la qualità dell'istromento, che è la spada, non aggrava l'ingiuria come fa il bastone o la piattonata per l'animo di colui che offende con il bastone o la piattonata. Ma perché vi corre il sangue et l'animo del Cavaliere nelle ferite, tutte sono ingiurie maggiori dell'altre, peroché un huomo si fa imprudente a lasciarsi mettere una mano sopra il volto come si fa a fanciulli et colui che lo dà mostra per fanciullo trattare l'altro. Gli è il vero che queste cose variano molte volte per il modo che viene tenuto nelle ingiurie, per la qualità delle persone et delli luochi. Il batter un huomo in casa di un altro, ricever in casa propria un'ingiuria, così come non è onorevole a colui che batte [c. 213v] nelle proprie forze, così è dishonorevole ricevere in casa propria più che fuori.

Ma a che tanto discorrere, poi che veggiamo il caso occorso et hora trattasi della pace, per la qual direi che si tenesse questo modo: che si chiamasse l'abbate a parte et se gli facesse dir

queste parole: «Io confesso haver fatto male per non haver usato quella modestia in casa di quel signore che meritava la cortesia ch'egli usò meco, mi duole di tutto il seguito, et perché desidero esserle amico lo prego che voglia accettarmi per tale»; il signore ha da rispondere: «Poi che veggo il proceder vostro et il pentimento che mostrate, mi contento ricevervi per amico come per il passato» et così possono abbracciarsi.

Queste parole si possono mettere in polizza et, con consentimento dell'abbate, un altro le può leggere; il medesimo si può fare per la parte del signor conte. Questo si dice perché molte volte gli huomini proprij che dicono le parole non vogliono esprimerle così bene, et di una querela ne nascono molte et è tutto un avvantaggio di colui che vien soddisfatto; bastando che prima consenti che si leggano et lette che confermi. [c. 214r] L'abbate può dir queste parole perché può dir quello che è il vero, che habbia fatto male ad alterarsi in casa d'uno amico suo. Il conte, poi che anch'egli è in colpa et si trova haver dato et mentita et piattonata, può molto bene restar soddisfatto con questa gionta che fa l'abbate in umiliarsi, et chiaramente vi è l'honor suo et anco l'altro non lo perde. Così sento et mi riporto a meglio giuditio et mi raccomando.

*Fuga, ritirata, così fatte voci quel che importino. Subito che s'intende la imputatione, subito è da dar la mentita.*

Le lettere di Vostra Signoria reverendissima sopra il caso del signor P. mi trovarono amalato di modo, ch'io non puoti vedere quel che Vostra Signoria reverendissima desiderava. Essendo riavuto, la prima cosa che ho fatto è stata di veder le scritture tutte che Vostra Signoria mi ha mandate, alla quale rispondendo dico che'l signor P. habbia molto ben giustificato il caso suo. Perciò che, come Cavalliero, sendogli riferita la imputatione della fuga diede subito la sua mentita et ributtò di un tratto quell'ingiuria. [c. 214v] Il suo avversario non chiarisce di non haver detto in sostanza che il Signor P. non sia fuggito; anzi, ove egli mente se il Signor P. Vuol dir non essere fuggito, afferma haver detto quello che il Signor P. ha detto esserli stato detto. Ove poi egli va distinguendo da fuga a ritirata, mostra voler fuggire quello che non può; però che alla guerra habbiamo per chiaro che per fuga s'intende quando un capitano senza ordine alcuno volta le spalle, et che la ritirata propriamente è quella che si fa con l'ordine et in corpo unito. Il capitano con la compagnia vada di gran passo quanto voglia, pur che si ritiri in ordinanza et in atto di combattere, sempre si chiama ritirata et non fuga. Habbiamo ancora che, tra tutte le cose che si facciano alla guerra, la più importante et degna di buon capitano è il saper ben ritirare et salvar la gente quando bisogna. Il Signor P., se si è ritirato con ordine, merita commendatione, né lui ha da dar conto ad altri se lui era da ritirare in quel tempo o no, salvo che al suo superiore. La prosuntione è sempre a favor del [c. 215r] capitano che ritira et che la ritirata sia stata con giusta cagione. Per queste così fatte ragioni et altre molte che si potrebbono addurre, dico il detto Signor P., per mia opinione, essere nel suo vantaggio et la mentita sua giustificata. Ho voluto dir riverentemente a Vostra Signoria reverendissima queste poche parole per non lasciarla in tutto senza risposta, alla quale bascio le mani.

*Un capitano, essendo caricato da nemici, piglia la fuga con tutta la compagnia et in molto disordine. Discostandosi alquanto da nemici grida, fa testa, si riordina, combatte et si salva.*

*Un altro capitano gli dice che è poco pratico nelle cose della guerra, l'altro gli dà la mentita, il mentito prova la cosa come è passata et reputa la mentita invalida. Se ne desidera un parere.*

Io nel libro dove o trattato del modo di ritirare un essercito a nostri tempi ho detto che altra è ritirata vera et propria, altra ritirata mista et altro è fuga. Ove ho concluso che la vera, la propria, la [c. 215v] regia ritirata è quella che comincia con ordine ritirandosi a passo a passo senza perder punto di lena et sempre in atto di voltar la faccia per combattere, per ributtar il nemico. Ritirata mista intendiamo quella che comincia con disordine e fuga che vogliamo dire, et finisce et raccoglie con ordine di combattere. Se vogliamo veder se questa sia stata fatta con ragione o no, bisogna che veniamo considerando o ella si fa per elettione o per quella necessità che porta la forza et costringe il nimico al fuggire. Se per elettione, come fu quella che'l signor Prospero Colonna, havendo Lotrec a fronte con potentissimo essercito, temendo de' Signori Vinitiani per essere alloggiato sotto Pontevico che dall'artiglieria di quel luoco poteva essere disloggiato con sua roina, che la notte havendo mandato a fare nuovo alloggiamento si levò in disordine et prima che il campo di Francia ne havesse notitia si raccolse in sicurezza. Et come si potrebbe dir in quel caso presso Romani di Sertorio in Spagna. Queste così fatte se non [c. 216r] meritano molta laude, non meritano gran biasimo, perciò che possono farsi con un certa necessità, la quale niun prudente l'havrebbe potuta prevedere, o per astutia per condur l'inimico a qualche suo svantaggio. Ma se la fuga fosse causata da uno assalto nimico all'improvviso et il capitano si fosse trovato poco avvertito, con tutto ciò ch'egli habbia voltato la fronte, se bene nella Cavalleria sia di gran laude al capitano che raccolga la gente che sia in fuga, non è perciò che il principio non sia biasimevole, et che per il rischio di perdere il tutto non gli fosse detto il vero ch'egli è poco pratico. Che essendo così, certa cosa è che la mentita non havrebbe luoco, però che gli sarebbe stato detto il vero et la verità non può esser mentita. Ma poi che colui che ha mentito giudica haver ben mentito et l'altro se ne burla, crederei che non s'havesse a trattar d'altro che di pace, essendo che ciascuno di loro potrebbe haver tanta giustificatione che con conscienza d'honor potesse starsene et honoratamente reintegrar la prima amicitia.

[c. 216v]

*Uno che dica ad un altro che per un suo parere egli sia un tristo può giustamente esser mentito. Un consultore che dica il suo parere, perché adduce le ragioni che lo muovono et non ha l'animo principalmente di offendere, non può esser mentito.*

Rispondo ad una scrittura del conte A., nella quale va pur confessando che colui si può chiamare calunniatore mendace che muove controversia sopra l'honor di un gentilhuomo senza mostrar o per via di testimonij o d'arme come egli si muova. Piacemi di veder questa confessione, per la quale è finita la lite, poi che si vede che lui fu il primo a scrivere et a calunniare il conte N, con qual fondamento non si è mai veduto, né mai si è offerto voler provare quel che contra l'honor di lui aveva proposto. Solamente è venuto disputando che un parere non si puote mentire et non ha considerato che gli è necessario che gli huomini confessino haver pareri vani e sciocchi. Quando dicono paregli cose poco verisimili, è ragionevole o che [c. 217r] confessino mentire che così gli paia, come poteva il Conte A. stare et continuare nella disputa di sopra et parergli quelli testimonij degni di fede, se di primo

tratto lui restò mentito et con la terza mentita, che dall'altro fossero uscite quelle parole. Vorei che mi si dicesse ancora, se un huomo dicesse a un altro che colui gli parrebbe un tristo, se l'offeso potrebbe haver rimedio contra così fatto parere. Vorei che mi dicesse ancora, restando egli il primo mentito, può mentir altri se prima che della prima mentita si discarichi. Ma poi che così liberamente confessa quel che nell'altra mia risposi, et che di necessità è sforzato confessare o che quel suo parere fosse sciocco e vano o che menta che così gli paresse. Io altre volte ho detto che altro è dar la mentita contra un parer di uno che consiglia nel modo che fanno dottori, altro è dar mentita a colui che dirittamente vuole offendere un altro. Se un Cavalliero o dottore, col dir un suo parere, adduce la ragione [c. 217v] che lo muove, con tutto ciò che quelle non siano di molta forza, con allegarle mostra che quelle lo facciano inclinare ad haver quella opinione et non altra mala volontà ch'egli habbia contra colui. Perciò che, non vi havendo più interesse, che tanto può pigliarsi in lui la buona prosuntione che si ha degli huomini; et così fatti che consigliano per dinari, come fanno li dottori, non fanno pregiudicio a colui contra il quale consigliano, se non quanto mostrano per le ragioni che allegano, et hanno la libertà di dir quello che vogliono anche contra li medesimi re, che non è posto lor cura. Gli altri, come Principi, per la loro autorità vengono rispettati, né se gli può dir altro se non che siano stati male informati et appellarsi a loro stessi che piglino miglior informatione. Che medesimamente non fanno offesa al terzo, come è tolerato che e Principi et Cavallieri dicano le loro opinioni, le quali, siano come si vogliano, da ogni lato de' querelanti [c. 218r] si trovano pareri l'uno ributtando l'altro o con le autorità o con quelle ragioni che vengono allegate da tutte due le parti non fanno pregiudicio. Non si odiano quelli che consigliano, come che sia lecito a ciascuno dir all'amico suo, o il dottore che fa per dinaro quel che gli sovviene. Ma troppo gran sciocchezza saria voler dire che uno, il quale viene diritto per offesa all'honore dicendo: «A me pare che siate un tristo», che l'altro non habbia modo di difesa, si darebbe troppo gran strada alle malignità, alle tristitie se la cosa passasse a questa via. Et perciò concludo che l'offeso di parole possa dir all'altro: «Voi mentite che vi para così, poi che la vita mia a voi et agli altri è stata tale che non può parere se non degna d'huomo da bene»; et se vuol dir solamente ch'egli menta gli basterà. Colui dell'offesa resterà giustamente mentito et havuto per calunniatore s'egli non mostra la ragione sopra la quale habbia fondato il suo parere, et che sia convenevole et accettata nella Cavalleria, essendo che a niuno debba parere una cosa se il parere non è fondato con ragione.

[c. 218v]

*Perché sono alcuni che dicono che colui che è il primo a scrivere, il primo a far mentione d'arme, o che dica di voler mantenere in cambio del sostenere, perde l'election dell'arme. Si disidera che ne diciate quello che sentite.*

Nella professione di Cavalleria non ho mai havuto altro pensiero se non che al tutto si levino quelle cautele, quelli strumenti et sotterfugij che s'usano da avvocati et procuratori avanti ai tribunali della giustitia civile. In ogni tempo ho havuto gran riguardo all'animo di colui che parla et così alla sua intentione, et in questa parte il buon giuriconsulto non ci contraria punto, il quale, lasciando che si possa ricorrere a quello che manifestamente appare c'habbia voluto il contrahente, lascia a dietro le parole. Et perch'io non so con qual fondamento dicano quei dottori che colui che è il primo a scrivere si faccia attore, dico così



non perché non habbia veduto quei consigli che sono a stampa, ma parlo del fondamento, essendo che per quel che dicono non [c. 219r] adducono alcuna ragione che valida sia. Non è adunque il primo scrivere che faccia uno attore, ma si bene il primo a far l'offesa, a dar opera a cosa illecita. Lo scrivere non è proibito, anzi laudato, et atto virtuoso quando nella scrittura non vi si veda offesa contra l'honor degli altri.

Varij sono gli accidenti che accascano nella Cavalleria che costringono colui che offende et è reo a scrivere per risolversi, per non stare sempre obligato all'offeso. Similmente che'l ragionare dell'arme levi il vantaggio all'altro è cosa sciocca et vana, poiché il non potere parlare della sua professione saria un farsi prigionie del silentio; et altro non saria vietar di ragionar dell'arme a un Cavalliere, che vietar all'orefice di poter nominar uno delli suoi instrumenti fattivi. Così fatte opinioni devonsi conferir ne' luochi de' frati et degli altri religiosi, che non si habbia a ragionar d'arme de' Cavallieri, poiché [c. 219v] quelle de' frati sono le lachrime et l'orationi; et lasciar che soldati parlino del lor mestiere e in voce e in scritto come vogliono, pur che si contengano ne' terminij della modestia. Se per errore poi accada che per un sostenere si dica mantenere et che per questo divenga il reo l'attore, essendo che in questa professione non sia da tollerare che uno che si trova con quelli vantaggi, che le leggi danno al reo per evitar al più che possono i duelli, per un piccolo errore di una parola ne resti privato. Et se li giuriconsulti vogliono che ove vada il solo interesse della robba si impropriano le parole perché si stia nella mente di quelli che contrattano, et che gli errori che vengono fatti a caso si possono emendare, perché non dobbiamo dir noi che il medesimo si faccia ove va l'interesse della vita, della robba dell'anima et dell'honore? Forse che in questa professione habbiamo huomini, [c. 220r] come nell'altre, che stanno apparecchiati et sono dottorati nelli publici studij a questo fine di consigliare. Iniqua cosa saria che un povero Cavalliere, che per gastigo di una ingiuria sia di parole o di fatti, che per sua prudenza o valore si fosse acquistato il vantaggio che conviene al reo, per un piccolo errore ch'egli facesse o altro per lui, se lo avesse a perdere.

Io concludendo dico che la intentione, quando sia manifesta et non le parole dette per errore, faccia perdere il vantaggio dell'arme et gli altri, poi che sia ordinaria prosuntione et accettata nella Cavalleria quella che non si presume che uno voglia donare agli altri quel vantaggio che giustamente è suo.

*Onde avviene che nella Cavalleria, che si presuppone da Vostra Signoria che sia una fraternità, una colligatione piena di vera et buona amicitia, si toleri che dui amici per una minima offesa di parole vengano a quel crudele spettacolo del duello tanto proibito da tutte le leggi.*

Io non consento per vero quel che voi dicete, che da Cavallieri per una piccola ingiuria si venga a duello, et se [c. 220v] veggiamo che si faccia altramente, ne sono cagione li signori che con quella facilità che usano danno li campi a ciascuno che li adiamanda; et li altri Cavallieri che non si trappongono alle concordie lasciano che gli huomini cadano in questo abuso. Ma più peccano li medesimi che combattono per cose leggiere che gli altri et non sono degni del nome di Cavallieri, il quale si presuppone che sia costante, fermo et dotato di quella virtù chiamata pazienza. Io, in molti luochi del *Libro del Cavalliere per il duello*, ho detto quali doveriano essere et quanto gravissime le cagioni che hanno a condurre li huomini a

duello. Ho similmente detto che niuna parte può esser più laudata nella Cavalleria che la pazienza ove è l'amicitia, nella quale si fa lecito et con honore di colui che è offeso di tollerare molte ingiurie. Et ho detto che l'amico non deve per qual si voglia che sia la prima ingiuria che viene presupposta per ischerzo, per inavvertenza, non deve subito ricorrere all'estremo dell'inimicitia.

[c. 221r] Ma se pur vede che bisogni, per evitar il peggio deve appigliarsi al mezzo et ritirarsi, e sospendere un poco l'amicitia con dar tempo all'altro di pentirsi et di ritornar alla prima amicitia. Io non credo che niun di noi resti senza qualche imperfetione et molte ne habbiamo che non ce N'accorgiamo, et così come pare a noi che l'amico habbia qualche cosa degna di biasimo, debbiamo credere che ancora in noi siano delle cose che dispiacciono a lui. Se così caminaremo nella Cavalleria, troveremo quello che ho detto: che quella sia una vera fraternità, una religione piena di buoni costumi et di illustre creanza. Gli è ben il vero ch'io non biasimo che delli piccoli errori dell'altro Cavalliere facciamo risentimento con degno riservo, per correggerli et con riprensioni honeste per far l'amico Cavaglier migliore et non per ridurlo allo steccato, luoco al quale non si va, salvo per le gravi et gravissime cagioni che ho dette nel libro di sopra.

[c. 221v] Sono nella Cavalleria li peccati veniali degni di venia, di perdono et li mortali di morte, come nella nostra Christiana religione. Et di quelli con li quali gli huomini ostinatamente senza mai pentirsi se ne vanno alla morte, debbiamo ben considerarli et di tutti haver la christiana elettione con pazienza et pietà cavalleresca. Alla sembianza di quel sommo divino architetto che ha creato quel che con gli occhi della mente veggiamo, et con quelli di questa vita conosciamo col mezzo delle leggi dateci da CHRISTO nostro Salvatore.

*Un huomo di chierica viene offeso, si risente subito col mezzo di un altro. Si risponde il risentimento esser stato honorevole.*

Noi habbiamo in questa professione di Cavalleria che niuna cosa possa essere più vergognosa che l'offendere un huomo senza gravissima cagione. Medesimamente a gran carico teniamo quando si faccia offesa ad huomo che per sé stesso non sia atto a difendersi, o perché sia [c. 222r] tale che per difetto di natura non possa o per la professione che faccia non gli sia lecita la vendetta. L'avversario di monsignore abbate lo viene ad haver offeso senza cagione et con soperchieria, et l'offesa è stata fatta in persona disarmata et religiosa; di modo che quando anche il signor abbate non avesse fatto risentimento alcuno, il suo avversario restaria con carico nell'honore, per essere stata fatta l'offesa essendo lui armato et accompagnato, et così con soperchieria fatta senza cagione alcuna in persona di un prete et disarmato. Havendo l'abbate usato le parole che usò quando fu offeso, mostrò d'esser Cavallier prudente et ardito ancora a far la resolutione ch'ei fece di vendicarsi in quel subito senza haver interposto tempo alcuno in tolerar l'ingiuria. Fu prudentemente pensato di valersi di un altro per vendicarsi, perciò che di quel modo conservò la dignità della persona sua et ributtò l'ingiuria con scorno dell'avversario suo. Il quale avversario, essendosi ritirato [c. 222v] con l'arme in mano da un solo, dal quale habbia ricevuto botta sopra la persona, et la ritiratura è proceduta come se dalla persona sua medesima fosse causata.

Con l'essersi poi absentato ha mostrato voler lasciar la cosa a dietro che convenga all'honor suo, di modo che dal lato di lui vediamo ogni cosa di bene et dal lato dell'altro ogni

cosa di male. Nell'abbate vediamo prudenza, arditezza, et resolutione piena de' termini di Cavalleria; nel suo avversario soperchieria, offesa senza causa, offesa contro huomo di chierica, contra persona disarmata, lo vediamo ritirar da un solo, lo vediamo battuto, et poi prigionie della giustitia ordianria. Cose tutte che cadauna da sé stessa, tra gli huomini d'honore, gli portarebbe infamia grande, unite insieme si può considerare quanto importino a dishonor di lui. Il quale, se fosse restato ferito, si potria dir che a compimento gli fossero riusciti tutti i scorni che in questo mestiero possano riuscir a huomo che voglia far professione di Cavalleria. A me pare che [c. 223r] l'abbate, se vuole, possa starsene con honor suo; se anche volesse aspettare occasione di dare a colui maggior gastigo di quello che gli ha dato et di quello che colui per sé medesimo si è arrecato, può aspettar non solamente mesi, ma anni. Et se colui richiedesse la pace, crederei che fosse molto facile a trovar forma, che se l'abbate avesse dubio alcuno fosse per restare integralmente soddisfatto. Questo è quel ch'io sento in questo subito.

*Non si può fare statuir da giudici ordinarij un termine all'offeso di haversi a risentire, s'egli ha suoi impedimenti ragionevoli da non poter in quel termine chiamar l'altro a duello.*

Io non reputo che il rimedio della legge *Diffamarij, caput De ing. et man.*, possa havere luoco nella professione di Cavalleria, massimamente del modo che è stato intentato. Se altramente fosse, seguiria che ciascuno possa offendere un gentilhuomo et, mentre che l'offeso attendesse alle sue provisioni per risentirsi percioché per le proibitioni che sono quasi in ogni luoco sopra il duello, oltre che da tutte le leggi sia vietato, [c. 223v] potria, dico, colui che ha offeso ricorrere a un tribunale civile per stabilire i terimini ordinarij et tagliar la strada mediante la sentenza al silentio dell'offeso che non potesse risentirsi altramente. Si daria materia a ciascuno prosuntuoso che caricasse un altro d'assicurarsi, si destruggeria affatto il privilegio del duello, con il quale nelle cose dubie si ricorre alla spada in difesa dell'honore per supplemento di prova. Le quali cose non si protriano in modo alcuno provare avanti d'un giudice togato. Altre sorti d'inditij bastano per lo steccato et più leggiere di quelle che sono necessarie nel giuditio civile, nel criminale ancora, ove si ha a trattare contra un reo sopra la tortura.

Può un Cavalliere, per le gran provvisioni che gli sono necessarie, stando alla consuetudine d'Italia come sta che l'offeso sia l'attore, haver de' grandi et ragionevoli impedimenti che lo fanno scorrere il tempo, che saranno presso Cavallieri riputati per ragionevoli, che presso dottori ordinarij saria il contrario. La onde, sopra questa parte concludendo [c. 224r] dico che, se il S. si vorrà valere d'una sentenza che imponga silentio all'altro per fuggir l'offesa et il carico che ha fatto al suo avversario, sarà poco ascoltato presso quelli che intendono quanto sia abhominevole offendere un Cavalliere, fuggir poi per indirette vie col mezzo de' procuratori et avvocati il cimento dell'arme. Sotto il giuditio delle quali suol trovarsi a favor della giustitia la tacita volontà di Dio, in confusione di quelli che ingiustamente vogliono con soperchierie levar o l'honore, o la robba o la vita degli altri. Quanto poi al modo dell'essaminare i testimonij, dico che usiamo di farli deponer i detti loro, scritti o sottoscritti di lor propria mano, ce ne vagiamo poi secondo il bisogno. Se l'avversario volesse lui che fossero reesaminati o con giuramento o con interrogatorij avanti i tribunali civili, ne lasciamo il pensiero a lui d'esser quello che ricorra a quella sorte giuditio. In questo mestier di

Cavalleria habbiamo la parola, il cenno solo di un gentilhuomo quanto un contratto il più [c. 224v] solenne, il più giurato che si possa fare in tutte l'altre professioni. L'esperienza ci mostra esser così il vero, poi che ad un semplice Cavalliere i Principi confidano non solamente il denaro che li danno per farli soldati, ma li governi delle città, de' regni intieri, senza haver dal Cavalliere altra sicurezza che la parola o il cenno suo. Vediamo alla guerra che l'alzar di un dito, il dar un guanto di ferro al suo nimico fa quel medesimo effetto che faria il più solenne contratto che si possa fare al mondo. Non per altro portiamo la spada, per la quale si rappresenta la giustitia, che perché la ci sia testimonio nelle cose tutte che sono ragionevoli, che ci potessero esser negate da qual si voglia che faccia professione di Cavalliere. Questo è quello che mi sovviene per risposta della di Vostra Signoria reverendissima et illustrissima.

[c. 225r]

*Con quali modi possiamo statuir termini a colui che è offeso perché si risolva al combattere o chiarir la sua volontà, et a che servano detti termini.*

Rispondendo alla lettera di Vostra Signoria reverendissima, dico che prattichiamo quella legge *Difamarij* in questo modo: quando colui che ha offeso vede che l'altro non si risolve a chiamarlo, gli fa intendere che in tanto termine si debbia risolvere, se pretende o no scaricarsi. Il qual termine passato si protesta che si terrà libero da ogni querela di colui che ha offeso et piglierà pertanto di andare alla guerra. Questo così fatto protesto non leva che l'offeso non possa chiamarlo anche se sia passato quel tempo che gli è stato prefisso. Colui che ha offeso, se si trova libero, è obligato dar conto di sé, comparir in steccato. Non trovandosi libero et che si trovasse impegnato ad una guerra che non potesse lasciarla con honor suo, può rispondere che, poi che egli ha protestato et aspettato quel tempo c'havea dato all'offeso [c. 225v] di risentirsi, che trovandosi obligato non pretende lasciar la guerra per il combattere particolare; con far sapere che, restandoli la vita, finita che sia quella querela publica, se'l nemico saria del medesimo parere, daria quel conto di sé che a Cavallier conviene. Questi termini che si danno non levano all'offeso l'autorità di risentirsi quando habbia giusta cagione di diferir il risentimento, ma fa l'effetto che si è detto, che colui che ha offeso dietro un certo termine può andare alla guerra, secondo la sua professione, senza rischio che durante quella possa esser calunniato se non va al cimento in quel tempo. Ho detto dell'offeso che habbia giusta cagione nel diferire, perciò che, se volesse correre nel tempo a modo suo, non usar diligenza di ricercare e campi et altre cose necessarie, restaria macchiato nell'honore et forse tanto adietro che'l nemico per questa sol ragione, che così longamente avesse tolerato di star nel dishonore, lo potrebbe ricusare. Ma poi che non si tratta di questo, non dirò altro, raccomandandomi di nuovo alla buna gratia di Vostra Signoria reverendissima.

[c. 226r]

*Non si può pigliar querela giusta contra un Cavallier ministro di un Principe che confessi haver fatto una cosa come ministro.*

Se l'Illustrissimo D. vuole querela contro l'illustrissimo N, è necessario che consideri come Principe Cavalliere che querela altro non sia che risentimento di uno ingiustamente

oppresso da un altro. Gli è da vedere quale sia colui che habbia fatto ingiuria sopra quella cosa et oltra li congiurati. Chiara cosa saria che il signor N, come gentilhuomo particolare, havesse fatto con la forza sua quel che fece in aiuto delli cingurati, che non basteria per venire alla pace sorte alcuna di parole che egli dicesse a satisfatione del signor D., perciò che li fatti mostrano più che le parole. Né altro faria il Signor N che accrescere a sé stesso carico et carico, et il signor D., per le sue parole, non haveria a lasciar di vendicarsi. Ma poi che il signor N haveva peso di capitano generale, non havendo altra [c. 226v] vecchia querela con l'Illustrissimo D., è da credere che come ministro habbia fatto quel che fece. Anzi, siamo certi che così sia stato, perciò che si è veduto per gli atti che si sono veduti che il suo padrone ha approvato quelle attioni come fatte di consentimento di lui, che dà a credere che al detto Signor N prima il fatto sia stato così ordinato dal padrone. Il quale, quando anco non gli havesse dato prima quella commissione, con approvare quella impresa viene a far la cosa come ordinata da lui per sua propria. In questi così fatti casi li Principi, le persone delli ministri non si hanno in consideratione, perciò che rappresentano il padrone e a niuno altro devono dar conto che a quello: non sono obligati né a duello, né a cimento.

La querela dunque dell'illustrissimo D., per ragion de' stati, ancora che 'l signor N non dicesse alcuna parola a satisfatione di quello, deve essere come è stata honoratamente pigliata contra il suddetto padrone et non contra [c. 227r] il ministro, che se altramente dicessimo li Principi troverebbero pochi che volessero servirli. Vengono sempre scusati li capitani nelle cose di guerra et usciti dell'offitio loro sono accarezzati dalli medesimi nemici, a quali con il mezzo di quelli sono state saccheggiate, abbrugiate et terre et castelli, et morti de' propri del sangue. L'obbligo del ministro è di tanta importanza, nell'offitio ch'egli tiene, che bisogna che così come egli si scorda della vita propria, si scordi di ogni altro suo interesse et de' suoi; che se altramente facesse resterebbe macchiato eternamente nell'honore. Se adunque, con il silentio del Signor N, hora che fuori dell'offitio la querela et vendetta saria poco fundata et poco ragionevole, quanto più saria hora che 'l predetto Signor N fa offerta di dire quelle parole che si presuppongono, con le quali viene da sé ad umiliarsi in cosa che forse per honor suo, come ministro, stando [c. 227v] sul rigore potria lasciare di dire. Perciò che, essendo come era con quel peso, giudicando l'impresa ad utile et commodo del padrone, viene a mostrare che se da altri non fosse stata proposta non l'harebbe fatta anco come ministro; nel qual caso, tacitamente scopre che 'l rispetto di quel signor haveria potuto fargli lasciare il servito del suo padrone.

Mostra haver fatto quell'effetto per non haver potuto far di manco et viene a dar il merito di quello ad altri, et privarsi di un grande obbligo che come ministro il suo signore saria tenuto haverli, et si leva di una ricompensa che potesse aspettare. Dico adunque che, affermando il signor N essere innocente di quel che seguì et come gentilhuomo particolare non ha offeso mai, né ha havuto animo di offendere il signor D., che il detto signor D. può con honore et dignità sua non haverlo per nemico, essendo così l'uso de' Principi come si è detto. Il qual signor D. può con tanto maggiore honore venir a questo effetto, quanto che [c. 228r] si vede venir in tempo che esso signor N si trova spogliato di quel grado di generale et a termine di favor minore di quello che era, che mostra schietta volontà fondata sopra la ragione di Cavalleria, non causata né da timor di forza, né da altra necessitá. Sempre adunque che il signor N dica non haver colpa alcuna di quel fatto, non essere stato egli che proponesse quella

impresa, dà integra satisfatione al sopradetto signor D., che con honor suo può lasciar come si è detto ogni nemicitia.

*Colui che longo tempo tolera una ingiuria senza dar conto del silentio non è degno del duello. Con il cingersi la spada si piglia obligo della difesa non solo di sé stesso, ma di vedove, pupilli, etc. et degli altri ingiustamente oppressi.*

Nella controversia del signor Ascanio et messer Pietro, a me pare che non s'habbia a procedere ad altra prova d'arme et che il predetto signor Ascanio non sia obligato comparir in steccato con il predetto. [c. 228v] Mi muovo a questo, prima che'l signor Pietro Buzacarini ha havuto delle ferite dal detto signore, le ha tolerate longo tempo senza mai fare minimo protesto di havere animo di risentirsi, né mai mostrato qual sia l'impedimento che gli facea portare così lungamente quell'offesa.

Viene tacitamente colui che riceve una ingiuria a rimetterla, sempre che lasciando correre il tempo non protesta et non dà conto perché non si risenta. Huomo che porti longamente un carico non si può dir huomo d'honore, conciosia che in ogni modo et via che si può, subito un gentilhuomo è obligato ributtar l'offesa che gli vien fatta, et viene netto da quel si voglia macchia.

Malagevolmente si crederà che un Cavaliere ributti la ingiuria che vanga fatta ad una vedova, ad un pupillo, ad un huomo impotente et a qualunque altro egli veda far torto poi che non si risente della sua.

L'obligo del cingersi la spada porta et l'uno et l'altro peso di sopra, che altro non rappresenta la [c. 229r] spada che la giustitia, in difesa della quale con la medesima l'houmo che se la cinge è sempre tenuto far qual che può.

Però è ch'io dico che messer Pietro col tolerare l'offesa, o che l'ha ricevuta giustamente o no: se sì, ha mancato al diritto di Cavalleria con procacciarsela; se no, ha mancato non l'havendo subito ributtata.

Per questo è ch'egli si trova disuguale in honore all'altro, tanto più chiaramente quanto si vede che non solo vi è la tacita rimessione, ma la espressa della pace fattagli.

Chi potrà dir con diritta ragione che un huomo Cavallier in quella professione possa mai rimettere con pace l'offesa del sangue o altra simile con honor suo? Se con dishonor adunque si rimette, non merita colui che ha macchia alcuna vivere nella fraternità di questa scola di Cavalleria, di queste religione d'honore.

E quella prova privilegiata dell'armi non si dona né concede, salvo a quelli huomini che hanno [c. 229v] vivuto senza nota alcuna, anche minima. Et è privilegio indotto per quelli alla fede de' quali, in tempi di pace, di sospetto et di guerra si commettono non solo le città, ma li regni medesimi. Et di qui nasce ch'una parola, un cenno d'un Cavaliere che sia chiaro, risoluto et intellegibile s'agguaglia et avanza anco al giuramento, all'obligo per rigoroso che sia di qual altro si voglia fuori di questa professione.

Come può un huomo macchiato, per minima che sia la macchia comparer in luoco privilegiato come è uno steccato nella prova del quale vi è la volontà tacita di Dio? Come può un huomo non netto nell'honore comparer nelli occhi di tanti Principi et Cavallieri, come quelli che a quella giornata concorrono?

Né vale la risposta che viene data, che la intentione della pace et del rimettersi a Dio, et non di haver fatta la pace conclusiva, perché la pace si prova manifestamente per li testimonij che appariscono et risoluta [c. 230r] e per la sua confessione di lui medesimamente. Conciosia che un Cavalliere che dà intentione di una cosa, che fa un cenno, che alza la mano, un dito, promette non meno che si facciano gli huomini ordinarij con qual si voglia rigoroso instrumento, come si è detto.

Ne io ho mai creduto, mi rimetto non di meno alla Chiesa, che un Cavaliere anche nella fede nostra possa rimettere un'offesa et che gli si honore; che già si vede che la Cavalleria, il soldato è permesso et havuto per christiano nella medesima fede nostra. Se questo è, ciascuno è obligato conservarsi con honore et buona fama nella medesima evocatione, professione et mestier che si trova, pure che la intentione et l'animo sia buono verso Dio. Che se altramente si dicesse, havrebbero gravemente peccato tutti quei santi che, calunniati di heresia et altra cosa simile, si risentirono con lo scrivere, arme a loro appropriate [c. 230v] et concesse nel grado loro. Se questi possono con le sue ributtar le offese, ragionevolmente anche questi con le loro, né giova a lui il dire che anche il signor Ascanio si trova haver mancato, però che non si prova et si nega. Ma quando fosse che non è che 'l Signor Ascanio avesse anch'egli mancato al debito di Cavalliere, per questo la persona del suo avversario non miglioriria di conditione, anzi ambidui sarebbero indegni della vista dello steccato per le ragioni di sopra.

Et se ciò procede per la pace fatta dal detto, quanto più deve essere ributtato poi che si mostra chiaramente che da sé stesso si è mentito, havendo negato la verità d'haver fatto la pace. Qual puote esser maggior calunnia di un Cavalliere che l'esser bugiardo? Perché è che tanto si tiene conto di una offesa di mentita, se non che per quella un huomo vien detto bugiardo scientemente et che la lingua parla contra la mente et l'animo suo? [c. 231r] Qual peggior infamia è al mondo, che dir ad un altro quasi in ogni sorte professione che egli non sia huomo di sua parola? Quando adunque li huomini sono havuti per bugiardi non si possono praticare, né alla fede di quelli commettere cosa alcuna per minima che sia; medesimamente, qual si voglia che rinuntij ad un privilegio indotto in suo favore non può più valersi di quello. Era et è il privilegio, come si è detto, del potersi valer della spada, dell'arme contra una offesa et valersi anche della prova di quella. Messer Pietro ha mostrato con la pace disonorata non voler quel privilegio dell'arme: essendosene privato non può valersene.

La pace dunque, il tollerare dell'offesa per quel tempo, l'essersi disdetto, l'haver rinontiato lo priva del privilegio dello steccato, della prova dell'arme et della profession di Cavalleria.

La pace mette anco fine a tutte le querele passate [c. 231v] et all'avvenire per il rispetto di sopra, et tanto più viene ad essere escluso quanto non prova con testimonij, né con inditij usitati tra Cavallieri che vi sia causa nuova doppo la pace. Et perciò dove non è cagione non è querela et dove non è querela non vi corre duello né cimento di fortuna d'arme, né altra sentenza di quelle.

L'esser poi il signor Ascanio gentilhuomo venetiano che alla rota sua porta persona di Principe et superiore del detto, il trovarsi conte vero et giurisdictionato, padrone et signore assoluto di castelli notabili et di molte migliara d'anime, lo fanno molto superiore al predetto. Ma sia come si voglia, io adherisco alle ragioni che toccano l'honor del detto, le quali per sé sole lo fanno disuguale per diritto di Cavalleria al detto signor Ascanio. Conciosia che disugualità maggiore non si può allegare tra gentilhuomini d'honore, che quella che dà [c. 232r] macchia, nota, infamia et calunnia all'altro. Et però io lauderò sempre che il prefato,

con il proseguir la guerra, con il praticar tra grandi, cerchi far una o due opere signalate et honorevoli, mediante le quali possa ributtare quanto hora se gli oppone, et potrà tornare d'essere havuto per Cavalliere et farsi degno del duello, et d'ogni altra vista et privilegio come gli altri huomini d'honore et honorati.

Così sento io e concludo a favore del signor Ascanio Savorgnano, et mi riporto sempre a quel parere che fosse stimato più ragionevole et meglio fundato del mio.

*Risposta posta in pratica:*

*Non è lecito biasimar consultori delle querele, non è lecito interpretar parole oscure a proprio favore. Quando l'honor è in dubio, il Cavallier è obligato chiarirlo. Non può mentir uno che sia prima mentito.*

Io non ho per cosa nuova vedere un secondo manifesto di Tonino Soldani però che, fino al principio della querela sua, volendosi di attore far reo, [c. 232v] mostri disiderar più questa del disputar che la strada dell'arme. Havrei potuto acchetarmi per quello che è passato tra noi, ma poi che vedo che mostra compiacersi tanto, che spesso gli sia ricordato il giorno che ricevette per le ferite ch'io diedi a colui quasi sopra gli occhi suoi, et la mentita che si vede ne' cartelli, verrò per sodisfarlo raccordargli il medesimo et rispondendo a quelle parti ch'io giudicarò degne di risposta.

Dico adunque ch'egli dice ch'aspettava da me honorata conclusione, con le quali parole egli si fa o sciocco overamente bugiardo. Conciosia che, essendo ch'ambidui d'accordo habbiamo rinuntiato la strada del combattere, cosa proposta prima da lui ne' suoi cartelli et confermata nel primo manifesto, accettata da me, come quello che tengo l'honor in sicuro, come poteva aspettar che mi spiacesse quello che mi era piaciuto accettare? Egli è, come dico, o sciocco, poi che mostra non sapere che per rito di Cavalleria non è lecito tornar [c. 233r] alla strada che si lascia, o bugiardo, sapendo questo e che dovessi stare in quella aspettatione.

Segue dicendo ch'io curo levar me di briga et mettervi altri. Vorei che mi dicesse qual di noi cura metter altri in controversia, o io che mi vaglio di scrittura in mio favor publicata prima da quei testimonij o lui che contra termini di Cavalleria, uscendo della propria querela, parla di quel modo de' miei consultori. Quali sono principalmente Cavallieri et non huomini di schietta piuma, essercitati a mettere in carta quello che da gli altri gli vien dettato et usati dir mal degli altri. Vorrebbe lui, con questo così fatto modo, essendo di già fuori del pericolo mettervi i consultori; et s'io ero, come ho detto, libero da lui, perché dice ch'io vorrei levarmi di briga?

Mostra poi intendere assai poco come provar si possa una così fatta negativa di quel, come che è vero, habbia chiara affirmativa. Ma perché questo non è il punto et non sa quello che dice, [c. 233v] passerò all'altra parte ove dice ch'io vengo ad haver confessato quel come et mostra il pover huomo saper così poco di questo come dell'altro passo. Non so io già quale più bella negativa dar si possa, che burlarsi di una proposta fatta. Di qual modo migliore potevo io negare, che avvertirlo come s'usa far con fanciulli che camminasse alla via ritta et venisse come attore. Gli huomini, li più ignoranti, sanno che quelle cose che fanno pregiudizio il silentio non le conferma et sanno che a Cavallieri nelle querele non è biasimevole temporeggiare, lo scoprire a tempo e luoco gli suoi vantaggi.



Soggiunge poi, et qui sta il punto, che quel come gli da li vantaggi. Vorei che mi dicesse da quando in qua è divenuto così risoluto giudice che possa interpretar a modo suo le parole dette da gli altri. Quando quella fosse stata detta, che io lo niego, forse che a me toccheria dire quel come lo intendo a piedi, a cavallo, armato da difesa o disarmato, in camiscia o vestito, alla macchia [c. 234r] o in srteccato come più gli piacesse, stando sempre sopra i termini che eravamo dell'armi da offesa. E se lo interpretare a lui né a me appartenesse, sarebbe stato offitio suo che ambi d'accordo lo havessimo fatto chiarire da Cavallieri, quali ragionevolmente sarebbon corsi alla più verisimile intention di colui dal quale fosse uscita. Nel qual caso ciascuno sa che non si presume, non che ove vada la vita, ma anche la facultà che niuno voglia invano, senza cagione alcuna gettar via, dar ad altri quello che di ragione è suo.

Ma veniamo più al ristretto, voglio presupporre che Tonino dica ch'io chiaramente gli ho promesso tutti i vantaggi, ch'io lo niego; produco testimonij che dicono ch'io non gli ho promesso; il caso si fa dubio. Conciosia che quello tra Cavallieri è certo che per nostri sentimenti, come col veder, col toccar, col sentir, col gustar, col odorare, pur che non siano mendaci et infermi, o per [c. 234v] testimonij degni di fede o per confessione dell'avversario sentiamo, vediamo, et ascoltiamo. È certo ancora che, se pur vogliamo dir che la mia negativa non si prova intieramente per li miei testimonij, che pur io tengo che sia provata che almeno la negativa sola, i testimonij soli, hor diciamo gli uni et l'altro uniti farebbon la cosa dubia. Vorei che in così fatto caso mi dicesse Tonino a quale di noi converrebbe chiarire il fatto, o a lui che è caricato et offeso o a me che l'ho caricato. Non è dubio che a lui converrebbe ricorrere all'arme in supplemento di prova de' suoi testimonij, altrimenti restarebbe l'honor suo sospeso. Come questo è, egli non può conversare con Cavallieri, quali per legge ordinaria sono obligati levar d'ogni minimo dubio il proprio honore. Se questo havrebbe luogo nel caso di sopra, quanto più nel come: voce tanto scura, incerta, negata e interpretata come si è detto.

[c. 235r] Narra poi che a torto mi doglio che quelli testimonij lasciassero di dir ch'io fossi impedito dal mio capitano d'andar al combattere. Vedasi il detto loro et si consideri se, lasciano passar questa cosa in silentio, ch'io invitato havessi fuggito quel cimento desiderato da me, come si vide che fui il primo a svegliarlo.

Disputa poi dicendo ch'io gli do mentita sopra il parere et non s'avvede ch'io lo mento sopra quella parola. Che così gli paia, però che agli huomini buoni non deve parere quel che non è ragionevole, et, dicendo che gli paia quello che non deve, o dice la bugia o per goffo et ignorante deve esser tenuto; e questo o la mentita è necessario confessar in così fatti pareri. Vien poi, ad uso di quei ruffiani che erano ai tempi de' nostri antepassati, cumulando mentite sopra mentite, et non s'avvede ch'io son gentilhuomo et che grande è la differenza da quelli a questi tempi, da quella a questa sorte d'huomini. Ne quali et tra quelli, un huomo che habbia ricevuto carico de' fatti o di mentita non può mentire né colui che lo ha offeso né altri, [c. 235v] se prima non si scarica dell'offesa ricevuta. Così fatta è la scola, la religione della Cavalleria de' nostri tempi, che non riceve in quella huomo che sia macchiato di minima nota. Voi adunque Tonino, che vi trovate in quel scorno de' fatti che feci a quel vostro soldato, quella prima mentita che vi diedi nelli mei cartelli, hora che d'accordo habbiamo lasciato il combattere, saprete come per lo innanzi siate per trovarvi; acchetatevi pure a piacer vostro et consultatevi come più vi piace, che io per me resto quieto con l'honor mio in sicuro. Così

consultato dalla mia coscienza, giudice principalissimo, et da molti honorati Cavallieri di questa nostra età.

*Questi tanti pareri che si vedono tutti contrarij, cioè doi che si risolvono in disputa dal reo all'attore, tutti doi trovano quanti pareri vogliono a lor favore. Si vorria sapere come stia questa cosa, poi che la verità è una sola et in questi casi si viene a mostrar che sia più d'una.*

Rispondendo dico che non mi occorre hora trattar pienamente perché sia che sopra un caso medesimo si trovino pareri diversi, come vediamo ne' dottori di leggi, [c. 236r] i quali consigliano quasi a tutti in favore di quella parte che ricorre a loro. Basta che le opinioni de' leggisti che hanno scritto, come anco nell'altre professioni, sono così diverse come anco diversi i fatti et gli accidenti. Ciascuno cura fondare il suo parere con quella opinione che giudica migliore et con quelli essemplij et autorità che par loro che siano in proprio dell'opinione che hanno; et se questa verità non si scopre per molto chiara et manifesta, ella viene stirata con dispute per ogni lato. Et perciò, perché non è facile il trovarla, di qui viene che si dice che con il disputar ella si trova. E ancora ch'io non sia adimandato, voglio dire a vostra satisfatione che questa diversità di pareri che si trova facilmente fa dui effetti: l'uno, che colui che offende, con la speranza del disputare et di poter haver a suo favore de' molti pareri, offende con questo fine, il quale causa molti mali di dare strada agli scandali; fa questo bene che li querelanti, confidandosi nell'autorità delli pareri, giudicando haver fatto il debito loro, se ne stanno [c. 236v] et non procedono più oltre nel duello, et così per questa via rimangono molte querele in pace, che senza verriano al fine. Tengo io, non di meno, che l'essere così facile il dar pareri sia di maggior danno nella Cavalleria che l'utile che apporta, conciosia che da quella confidenza veggiamo commettersi di molti errori, che se non fossero favoriti con quelli et con le dispute che mettono certe sorti d'huomini di questa nostra età non seguiriano. La onde crederei che colui che dà il parere dovesse ben considerare quale sia il primo ad offendere l'altro et trovando l'offesa senza giusta cagione negarglielo. Che così facendo s'affrenariano quelli insolenti che, sotto la speranza di quelli, ardiscono far quel che non devono.

*Un Cavalliere fatto prigionie sotto salvo condotto, non essendo aiutato per la liberatione dal suo padrone sotto il quale egli non è suddito, può pigliar da sé il partito di liberarsi con servir colui che l'ha prigionie.*

Vostra Signoria, come Cavalliere non si rammarichi de' sinistri accidenti della guerra, quando non vengono per colpa sua. Sono [c. 237r] frutti de' suoi pari et strada alla virtù, con la quale s'avanza gli altri; stia di buona voglia che questa è parte dell'honore, che tanto si desidera.

Rispondo alla sua che, sempre che il Re Christianissimo et suoi ministri non habbiano pigliato peso maggiore essendo stati richiesti per la liberatione di Vostra Signoria, ch'ella non essendo suddita per omaggio, né più obligata che come soldato, ha da tenere cura molto minore di quella che terrebbe un vassallo con un Principe naturale.

Però, non tenendo come dico il Re più cura di lei di quel che si è veduto et vede per il portamento de' suoi ministri, quali non hanno voluto dare il Malopera in cambio di Vostra

Signoria, il quale si vede che non era per conto di stato, ma per una sola taglia, a me pare ch'ella possa tentare la sua liberatione con mandare huomo all'illustrissimo signor Don Ferrando et signor Don Francesco et far supplicar loro eccellenze che come ricevuta sotto salvo condotto [c. 237v] vogliano liberarla. Negando questo, faccia Vostra Signoria proposta ch'ella, ad uso di guerra regia, pagará la taglia sua o secondo il consueto dell'altre guerre capitolate o secondo l'uso delle entrate che si trova il prigionie.

Non accettando questo et non volendo che Vostra Signoria serva il Re Christianissimo, pigli Vostra Signoria obligo di non servirlo, secondo che altre volte s'è costumato, con riservarli la libertá di tornare a quel servitio.

Se anco non piacesse il partito et volessero che Vostra Signoria servisse Sua Maestà Cesarea, Vostra Signoria può proponere che servirea contra il Turco in Ongaria.

Se questo fosse similmente ributtato con voler che servirea contra Sua Maestà Christianissima, oblighisi per un anno servir in Ongaria poi in Fiandra.

Ributtandosi quest'altro et volendo che di presente ella serva, prometterà servir in ogn'altro luoco che in Piemonte.

Se questo anche fosse negato, Vostra Signoria può obligarsi servir, passati sei mesi, anche in Piemonte.

[c. 238r] Se volessero che di presente Vostra Signoria servisse in Piemonte, ancora ella può dar la parola di servir in qualche piazza a difesa et non ad offesa, et che passati sei mesi servirà anche ad offesa.

Io non dubito che, proponendosi il partito di sopra l'uno poi l'altro che non sarà accettato da lor signorie illustrissime, faccia Vostra Signoria far fede d'haver tentato tutti i partiti propostigli et poi si risolva come può in l'uno di detti che tutti sono onorevoli. Perciò che, se il padrone primo manca a lei, non fa segno di padrone et però lei può mancar a lui con lasciarlo. Questo è il parer mio et mi riporto sempre, et raccomandomi di core.

*Modo di giustificar una querela overo inimicitia.*

Vostra Signoria ha da dire all'illustrissimo signor Giovanni Battani, che niuna altra cosa più duole et è doluto a Vostra Signoria che essersi veduto perseguitato delli ministri [c. 238v] di Sua Santità in Romagna et in Roma havuto per mal servitore di Santa Chiesa. Però che di niuna cosa ha mai fatto profession maggiore, che di buono et fidelissimo servitore et vassallo della Sede Apostolica. Che di questo ne potrebbe dar molti segni d'essere stato ricercato in diversi tempi da nemici di quella et non havergli mai dato orecchia.

Questa persecutione per fama publica è noto che è causata dalli officij che ha fatto continuamente il conte N, il quale, per molti segni si è mostrato sempre nemico capitale di vostro padre in tempo di Papa Paolo, per molti favori che'l detto ha havuto, il quale puotè tanto che fece privare vostro padre di tutto il suo et li favori suoi, come si sa, furono grandissimi.

Hora che la Signoria Vostra presente, con il mezzo di quel signore, era tornato a casa sua con buona gratia di Sua Santità, sentendosi di nuovo molestare da ministri di Sua Santità, li quali curano con ogni via farlo parere [c. 239r] huomo scandaloso, si duole infinitamente più in questo tempo che nel passato. Parendoli che, essendo servitore dell'illustrissimo D. et della Illustrissima casa di Monte, gli riesca contrario effetto all'animo suo, conciosia che in quello

ove sperava riposo trova travaglio et pena. Sa Sua Santità che non può nascere salvo da mali offitij soliti, però che vede che non gli viene opposto altro, se non che non vuol far pace con il conte N Potrà Vostra Signoria dire: «Et perché Vostra Eccellenza è Principe et Cavalliere, et amator della giustitia et degli huomini da bene, mio padre mi manda a lei con ogni riverenza a supplicar dignarsi voler pigliar la sua protettione», et veder una lettera che rispose alla Magnifica Communità di C. Et perché mio padre non ricusa né ricuserà mai la pace, desidera che Vostra Eccellenza voglia intendere, secondo il tenor della lettera, se il conte ha animo di vedersi con lui [c. 239v] con l'arme in mano. Che, in questo caso, et dell'arme et del luoco et del quando si riporterà a Vostra Eccellenza.

Se si verrà all'arme, la cosa sarà assettata. Se anche il conte non volesse accettar questo partito, Vostra Eccellenza si dignasse intendere da lui di qual modo pretende assicurar mio padre di dui capi: l'uno, ch'egli non rompa la pace; l'altro, che non faccia contra noi offitij segreti secondo il passato. Se Vostra Eccellenza giudicherà che l'assicuramento che proporrà sia degno di essere accettato, mio padre obbedirà Vostra Eccellenza et farà la pace. Se il primo et il secondo partito non haveranno luoco, et che la pace non segua per difetto del Conte, supplica riverentemente mio padre che Vostra Eccellenza voglia far fede a Sua Santità del buon animo suo. Voglia anche operare che il reverendissimo et illustrissimo Legato di Romagna l'abbia per buono et fedele servitore et vassallo di Santa Chiesa.

Et se'l detto reverendissimo avesse altra cagione di volerli poco bene, Vostra Signoria si degni operar che Sua Signoria reverendissima lo [c. 240r] scopra, però che mio padre è per dar a Sua Signoria reverendissima et a tutti gli altri ministri tutte quelle satisfationi che Vostra Eccellenza comandarà, et purgar tutte le calunnia che gli fossero date.

Concludo finalmente che, essendo mio padre bonissimo et humilissimo servitor di Vostra Eccellenza, ricorre a lei per rimedio che non sia perseguitato ingiustamente, dalla bontà della quale come giustissima spera et tiene conto conseguir questa gratia.

Così fatto modo di parlare darà gran giustificatione alle cose che, per colpa del conte, potessero nascere nella nemicitia et, perché quella comunità habbia a restare ben capace della giustificatione che si fa dal lato vostro, non è se non bene ch'ella habbia notitia di tutto quel che si fa con Sua Eccellenza.

*Uno che si trovi alla guerra può con buona ragione obedire al capitano, che non vuole che durante la guerra vada al duello. La cessione che si fa alli vantaggi deve essere certa et chiara.*

Se Tonino de Bardino si fosse contentato più dell'essere [c. 240v] che dell'apparere, sarebbe ricorso all'arme, nel qual caso, se anco le parole ch'egli dice nel suo manifesto sarebbero state necessarie, come non bastevoli hora che si ha a dar conto con scritte. Et se suoi testimonij habbiano fatto offitio buono di tacere che il mio capitano fosse cagione ch'io non mi stringessi al combattere con Tonino, io mi riporto.

Cominciando dunque dal principio, poi che per quello che è passato si vede che Tonino mente che gli paia ch'io non cammini alla strada dell'honore, dico che due soldati del capitano di Tonino diedero la carica per ammazzar uno del mio capitano fino all'alloggiamento della insegna ch'io portavo. Veduto il poco rispetto che mi haveano, seguitai loro che pigliarono la fuga et vicino alla insegna che portava Tonino diedi due ferite

ad uno di quelli. Il qual Tonino venne a trovarmi et disse queste parole in sostanza: «Flaminio, da mi la mano d'ammazzarti meco hora che siamo in camiscia et dell'armi del pari». Havrei potuto dire che, poi ch'egli si [c. 241r] teneva l'offesa, mi chiamasse secondo l'ordinario, non di meno per sodisfarlo mi inviai et fui impedito andar più oltre dal mio capitano, con dirmi che il mio obbligo primo era con lui. Come quello che sa quel che porta il giusto ove si tratta publica et privata querela, feci l'obbedienza et dissi a Tonino: «Tu odi, sono a tua posta et quando vorrai». Stando alcuni giorni et vedendo il silentio di Tonino, risoluto di combattere come gli havevo promesso, mi misi in libertà et gli mandai la scrittura, della quale con tutte l'altre passate tra noi di sotto sarà copia. Quest'huomo, non senza maraviglia mia e di molti, rispose, come s'io fossi l'offeso, che gli provvedessi de' campi; replicai come si vide. Egli non accettando la risposta mia è ricorso al manifesto, immaginandosi con una parola d'un 'come', tanto incerta et scura, d'haver vindicato il carico che ha ricevuto così manifesto e chiaro. La qual parola egli mente che sia uscita da me et quando fosse ch'io lo niego.

Non so immaginarmi come [c. 241v] pensi Tonino essersi scaricato, essendo così poco verisimile, com'è, che sotto un 'come', che porta tante e così varie interpretazioni e sensi, un huomo voglia cedere et donare tanti et così gravi e gran vantaggi ove vadino e l'honore e la vita. Era pure ragionevole c'havesse dovuto contentarsi che, essendo mei tutti i vantaggi, mi ero privato della maggior parte et contentandomi a sua richiesta di quell'armi in camiscia. Et per cortesia che per avventura non è stata usata da molti anni in qua da Cavallier alcuno, dovea dico contentarsi di così gran dono, se havea l'animo che mostrò allhora desiderar che si credesse di volersi levare quel scorno che di volontà si chiamò per proprio suo. Hora che se lo tiene et se lo passa con una vana et falsa aggiunta di parole, et che si è staccato dal combattere, io ancora, poi che così gli è piaciuto di fare, mi metto in libertà, come molto ben sicuro dell'honor mio, a chiarezza del quale ho voluto publicare le scritture di sotto notate.

[c. 242r]

*Querela presuppone offesa, oppressione, danno, ingiuria, carico, che siano di voce simile. Quanto allo scaricarsi, colui che chiama è obligato chiarir la querela. Un suddito offeso da un signore nel suo territorio non lo può chiamare a duello. Huomo che ammazza un bandito perché lo statuto lo permetta non è senza macchia et perciò inhabile al duello.*

Tutti quelli huomini che per l'ordinario sono oppressi muovono le querele, et altro non è la querela che reclamatione di huomo battuto in qualche cosa. Et in questi casi sono sempre li attori, però che a loro conviene levarsi il peso, danno, ingiuria, carico che volghiam dire, ch'io in niun tempo mai ho fatto gran differenza tra queste così fatte parole. Conciosia che un Cavaliere sia così ben obligato levarsi un peso che l'aggravi, un carico che è il medesimo, un danno ingiusto, come ributare una ingiuria, che tutte finalmente sono parole del medesimo fine per molte ragioni che si potrebbero addurre se fosse il bisogno. Per questa ultima parte ho voluto rispondere [c. 242v] a certi obbietti che si diranno nel procedere.

Il Buzzacarino per suo cartello si vede l'attore et in questo non è dubio alcuno che tutti gli huomini che muovono un querela sono obligati a ben chiarirla, a fine che colui, che viene chiamato, possa risolversi o di correre la fortuna dell'arme o per altra via levarsi da quella. Che lo può fare in molti casi, che è ordinario che al giuditio dell'arme vi si va in difetto degli

altri giuditij. Deve chiarir, come dico, bene la sua intentione perché si possa vedere qual sia la sentenza che sia per nascere della volontà di Dio, che si presume nell'arme.

Et se altramente dicessimo, saria in petto d'ogni disperato et vano huomo chiamare un gentilhuomo al combattere et, così come verrebbe un huomo calunniato fuggendo il combattere quando deve, così verrebbe quando vi venisse senza grande giusta cagione.

Io non vedo che'l Buzacarini per il suo primo cartello faccia chiara la querela sua, però che in quello dice volere provare che il signor Ascanio sia mancatore [c. 243r] et persona bugiarda, non dicendo egli quale sia stata la mancanza et la bugia. Quando anco altro non vi fosse, questa sola eccezione saria bastevole per l'assolutione del conte Ascanio, il quale forse, quando particolarmente havesse saputo la mancanza et le parole, havrebbe potuto dire che'l Buzacarini fosse stato male informato, mentire colui che gli havesse raportato le parole, overamente per testimonij provarle per vere et sarebbe uscito con giustitia dalla querela.

Per questo et perché si vede per il processo della querela che'l Buzacarini ha havuto delle ferite dal signor Ascanio, quando anco le parole nel cartello del Buzacarini fossero come egli dice et anco ben chiare, et non vi fosse rimedio per ributtarle per haver tolerato la ingiuria de' fatti, non potea risentirsi di quella della parole per venire al duello. Però che è benissimo noto che colui che si trova un carico di una ingiuria, fin tanto che non ha ributtato quella prima, non può venire alla seconda [c. 243v] et che mentre che ne ha una è fuori dell'ordine del Cavalliere, che tanto in vista del mondo e obbligato vivere netto da qual si voglia macchia.

E quella distintione dà carico, danno et ingiuria presso me come ho detto è di nissuna forza, che pur che sia peso tutto aggrava, et dove un huomo è aggravato è tenuto sgravarsi.

Tanto più deve la sentenza venire a favore del Signor Ascanio, quanto si vede che il suo avversario gli ha fatto la pace et egli medesimo lo confessa nelle sue scritture, dove mostra che la intentione sia stata altro che la pace et dove dice haverla fatta per timore et di rimettersi in Dio.

Si prova per testimonij amicissimi del detto. Chi può dubitare sopra pace fatta di questo modo che non habbia estinta ogni querela? Ma quello che molto importa è che la pace è fatta senza alcuna satisfatione dell'avversario, per la quale riceve macchia che gli facesse danno con ogni altro Cavalliere.

Né vale la replica di [c. 244r] timore, però che non si esprime qual fosse questo timore, né si vede che li Savorgnani siano tali che possano, né che siano consueti, sforzar alcuno; né è verisimile che, essendosi il signor Ascanio scaricato della ingiuria con la ferita, debba haver voluto procedere più oltre. Tanto più quanto si vede per li medesimi cartelli del Buzacarini che il Signor Ascanio lo havrebbe potuto ammazzare allhora.

Poi vorrei io sapere se ad un Cavalliere è onorevole allegar haver fatto cosa in suo pregiuditio nell'honore per timore et se a questi tali un Principe confiderebbe una città in tempo di guerra, nella quale tante volte si vede la morte in faccia.

Per così fatte ragioni et per le medesime scritture apparenti concludo in favore del detto signor Ascanio.

Et tanto più concorro in questa opinione, quanto si vede che il signor Ascanio si trova gentilhuomo venetiano et si risente et viene offeso in una terra suddita del Dominio, del corpo del quale egli è et per la rota sua vi è la sua giurisditione; trovasi offeso [c. 244v] in quella da un suddito, non credo che sia tenuto dal conto in uno steccato per cosa fatta. Che se altramente, dieci, venti conti che siano in una giurisditione, uno de quali fosse offeso del modo

che ho detto et che risentisse, sarebbe pur troppo sconvenevole che un suddito lo potesse chiamare. Sarei d'altro parere quando un conte o altro alla guerra dove portasse persona di soldato, et non con il territorio persona di giurisditione. In quel caso perché sarebbe fuori del suo territorio, il quale porta lui tanto rispetto, et per la giurisdictione tanta autorità con il suddito, non dovendo quello presumere contra lui, però che viene con l'andar alla guerra a rinontiar come a dire al grado suo, et obligarsi a persona di Cavalliere, et secondo quella persona è tenuto dar conto.

Si vedono poi molte calunnie che gli vengono date, come altre offese ricevute non risentite, la medesima delle ferite tanto tempo tollerata senza pur un minimo protesto, perché fosse che non si [c. 245r] risentisse et altre bugie che si scuoprono nelle scritture sue, lo ammazar de' banditi et simili, che tutte e ciascuna da per sè lo fanno inhabile a poter comparere in steccato, luoco come sacro, luoco al quale convengono tanti Cavallieri et tanti Principi, ove è pur chiaro che persona di nota non può comparere in vista, in casa de' Principi né de' Cavallieri.

Et quella risposta che intendo io che si dà alla parte della morte de' banditi, che permettendolo et lo statuto et la legge non deve essere in consideratione, a me non satisfà, però che intendo che li medesimi leggisti che se ben tale homicidio è tollerabile, non è però laudabile. Dipoi non si sa egli che ancora che la pena si levi d'un delitto, la colpa è perpetua? Né credo io che tra Cavallieri, i quali sono tenuti difendere le ingiurie che si fanno ad altri, sia approvato per ben fatto un homicidio di un pover huomo senza altra cagione che per tornare a casa, come che un Cavalliere non avesse per suo padre il mondo tutto.

[c. 245v] Et faccio quest'altra conclusione, che al Buzacarini conviene come attore mostrare di essere habile allo steccato, et haver querela con il Signor Ascanio; et non potendo questo, il Signor Ascanio per l'ordinario viene ad essere assoluto. Soggiungendo che ancora che il Buzacarini mostrasse, ch'io non lo credo, che il Signor Ascanio fosse in quella macchia, che questo non l'aiuta, anzi per sé stesso si confonde. Peroché con haverlo chiamato a duello lo ha approvato per degno di quello, et per honorato Cavalliere, et verrebbe a mentir sé stesso con volergli dar hora alcuna nota infamia.

*Perché viene detto che Vostra Signoria dice che quelli che danno pareri a favor d'uno delli querelati, con tutto che usino parole contra l'honor dell'uno, che non possono essere mentiti.*

*Si desidera contendere qual provvisione habbia a far l'offeso per non haver tacitamente ad acconsentire cosa che gli tocchi l'honore.*

Havendo detto il parer et le ragioni che mi moveano che li consultori non potevano esser mentiti, verrò dichiarando et lasciandomi meglio [c. 246r] intendere di quel che forse ho fatto. Dico adunque che nel consigliere si presuppone quattro parti: l'una, che egli non si muova dar il suo consiglio per timore né del Principe, né d'altro che lo possa offendere; l'altra, che non si muova per odio che habbia a colui contra il quale dà il suo parere; la terza, che l'amore che porta a colui per il quale consiglia non lo faccia prevaricare; la quarta, che al consigliar non si muova per dinari che gli vengano dati.

Iddio volesse che il nostro Cavalliere con così fatte considerationi desse il suo parere, che dicesse egli quel che volesse, in niun tempo mai meritirebbe minima riprensione, né alcuno havrebbe causa di dolersi di lui; poi che fosse certificato che per niun altro rispetto egli consigliasse, salvo che per quello che gli dettasse la sua conscienza. Ma perchè correno in

quelle genti che consigliano molte delle parti di sopra et pur veggiamo in questa età molti che consigliano per dinari, che siano o no dottori, presso me meritano biasimo. Poi che il fine del consigliare nella religione della Cavalleria, che è tutta santa et buona, dovrebbe essere la unione, [c. 246v] la pace, il vietar quell'horrendo spettacolo. Quale più grata cosa si può fare a Dio et sia elemosina più accettata, che seguitar, imitar Dio che tante volte nell'Evangelo suo raccorda la pace? Che maggior bene che aiutare il prossimo, levarlo della manifesta perdita dell'anima sua! Non dobbiamo far mercenaria questa professione, et come può chiamarsi intelligente di lei colui che così vilmente si abbassa alla corrutione del dinaro? Il quale lo fa bene spesso tanto prevaricare, che si fa indegno del nome christiano, perciò perché o per dinari o per l'una o maggior parte delle quattro molti danni loro pareri.

Per questo ho laudato io, per non entrar dell'una nell'altra querela, che ci asteniamo di mentire anche perché, così come quel signore che dà il campo non saria tenuto a duello per la sentenza che desse, poi che ha detto quel che ha giudicato essere il giusto et si presume che sia stato mosso da ragionevole cagione, così diciamo nel consultore, che perché si presume bene di lui non sia tenuto al duello per la difesa di [c. 247r] quel che dice. Ma ben potiamo noi, per difesa del nostro honore, venir con nostri o con altri pareri toccando il consultore come fa lui noi. Et ci sarà lecito alla medesima via corrisponderli, con addurre a favore nostro e con ributtar le sue, anche con modestia maggiore di quel che ha fatto lui, et ne saremo laudati. Et perché li giuditij deveno farsi uguali, così come colui che con il consiglio offende non è tenuto a duello, né noi che ci difendiamo siamo tenuti. Grande è il rispetto, grande è la riverenza che dobbiamo haver a quelli che, consigliando cavallerescamente, sono essenti dalle quattro infirmità dell'animo di sopra.

*D'altro modo si vendicano le ingiurie contra uno equale, d'altro contra uno inferiore. Si può mettere all'arbitrio de' giudici se uno sia equale all'altro per il duello.*

Longo tempo è ch'io non mi travaglio in cose di duello, come molti sanno. La osservanza non di meno che ho portato et porto al valore et virtù sua mi fa per questa volta rompere la mia [c. 247v] deliberatione et dir a Vostra Signoria che a me par che sia necessario che questo gentilhuomo suo faccia una risposta all'ultimo cartello del suo avversario in questa sostanza:

«Gianotto etc., sogliono li Cavallieri risentirsi delle ingiurie secondo la qualità delle persone che le fanno. Le offese d'altro modo si vendicano contro un Cavalliere, d'altro contro un infame et fuori della professione di Cavalleria. A me saria bastato, se voi fosse Cavalliere, haver ributtato le parole che diceste con una semplice mentita, ma perché vidi la disugualità che era tra voi et me, giudicai dover operare il bastone. Voi mi mandaste i campi, vi replicai quel che ne' mei cartelli appare, restringendomi che si facesse giudicare se eravate degno di comparere in un steccato, che verei voluntieri. Voi, come ben pentito di haver ragionato di combattere senza altro aspettare, staccaste la querela, come se voi foste quello che mi avesse offeso et pur [c. 248r] dovrete accorgervi che, havendo animo di scaricarvi, a voi tocca di far ogni sforzo di vedervi meco con l'arme in mano. Perché ben vi è noto che, così come son stato buono darvi del bastone, se mi dignarò operar la spada sarò buono darvi anco delle ferite. Io, sempre che fussi venuto a publico abbattimento, haverei mostrato non conoscere quelli privilegij che sono solamente de' Cavallieri, quali, come ho detto, possono gastigar certe sorti d'huomini prosuntuosi senza poi esser tenuti a duello. Et perché dite che a me tocca



a provar l'infamia vostra, con tutto ciò che sia notoria e publica, sempre che mi darete giudice non sospetto la proverò. Et se sarà giudicato, ch'io non lo credo, che siate tale che potiate comparer negli occhi di tanti Cavallieri con l'arme in mano, vi prometto che vi levarò tanta spesa et fatica che conoscerete che desidero vedermi con voi per tentar il gastigo dell'insolenti, parole che mentitamente havete usato contro l'honor mio. Mi contento adunque stare anche obligato [c. 248v] per un mese per vedere se vorrete proporre questi giudici o che li proponiamo d'accordo, che habbiano a giudicare quel che si è detto. Qual tempo passato io molto voluntieri, poi che a voi che sete battuto così piace, restarò libero da ogni vostra querela.

*Huomo di razza nobile offende un Cavallier honorato nato bassamente; il Cavallier lo chiama, l'altro niega esser tenuto a rispondere per la disugualità della casata.*

Io molte volte in così fatti casi ho risposto che nella Cavalleria la virtù sola è vera et propria nobiltà, et non la nobiltà de' suoi passati. Ho detto che tanto è dal nobile per virtù de' suoi antepassati al nobile per propria virtù, quanto dal sole alla luna: questa, ricevendo il lume dal sole, hora è piena, hora mezza, hora minore, hora niente appare. Così avviene a colui che per razza riceve da quella lo splendore, però che presso il volgo forse la luna sarà in [c. 249r] quintadecima e piena, presso il quale si ammirano li vestimenti, li ornamenti et le case magnifiche, et somiglianti beni della fortuna, presso il virtuoso sarà colui senza lume alcuno. Conciosia che'l Cavaliere stima l'huomo con levargli ogni sorte di bene estrinseco: trovandolo Cavaliere, lo assembla a sole che da sé stesso risplende et illustra gli altri.

Il fundarsi poi sopra li passati, senza aggiungervi il proprio valore, altro non è che lodar quelli con suo proprio biasimo. Colui poi che offende un Cavaliere tacitamente si obliga a dar conto a querela finita, niente meno che si faccia nelle cose civili. Egli è quello che viene a dar principio alla lite, poi che battendo, ingiuriando l'altro muove quistione sopra lo stato dell'offeso, lo viene ad approvare per pari et se lo fa uguale per basso che fosse, pur che macchiato non sia nell'honore. Questo è il mio parere, il quale è troppo chiaro poi che, [c. 249v] se altramente si dicesse, si darebbe strada a giovani ricchi otiosi di offendere il buono, il quale con il sangue e il sudore emerge tra gli altri. Né so io quale inconveniente maggiore potrebbe nascere a distruzione della Cavalleria di questo, la quale rovinerebbe affatto et per quella la medesima giustizia, la quale viene mantenuta, conservata dalla schietta propria virtù, dal proprio valore del Cavaliere. Et io per me, sempre che fossi in autorità tale che potessi gastigar o consigliar, direi che contra questi così fatti huomini, che offendono sotto il pretesto della nobiltà delle casate, si procedesse con il più aspro e severissimo modo che imaginar si potesse. Gli levarei la elettion dell'arme, li porrei ad ogni rischio et, se non si cimentassero et con svantaggio, gli darei gastigo nella robba et nella persona et nell'honore, che vorrei che fossero esempio al mondo. Et mostrarei quale et quanta stima, riverenza, et honore portar si debba alla virtù di un Cavaliere. Sentano [c. 250r] altri quel che più loro piace, ch'io sono et sarò sempre di questo parere mentre mi durerà la vita.

*Uno viene bandito per haver mandato un cartello, stando nel bando publica scrittura a dishnora di una illustre casata. Dimanda a suoi signori un salvo condotto et fa offerta di*

*disdirsi. Si vorrebbe sapere qual partito si potria pigliare perché la casa infamata restasse con honor suo.*

È ragionevole che, se colui vuole disdirsi, si disdica prima che habbia il salvo condotto et prima che venga al cospetto de' suoi signori. Con tutto ciò che un Cavalliere non debba far né dir cosa che non debba per timore, non è però che non vi sia in tutto l'honor dell'infamato, quando qualche cosa vi si allega per minima che sia nella restitutione dell'honore. Nel modo adunque, secondo il tempo e la strada ch'egli ha infamato et prima che veda il Signore, deve far la disdetta.

Loderei che si facesse una declaratoria a Principi d'Italia et Cavallieri huomini d'honore, [c. 250v] per la quale si dicesse come la casa infamata sia nobile, antica, honorata, illustre, piena di tanti Cavallieri et tanto honore. Questa così fatta declaratoria fa che colui che infama resti il bugiardo et che la querela, come sopra cosa chiara, non sia combattibile. Tutti poi quelli che fanno così fatta fede, tutti restano come difensori di detta casa; né io havrei una casata per bassa, anche che il principio fosse venuto da debole persone. Però che, come dicono naturali, niuno re è che non venga da huomo di bassa conditione et niun basso che non habbia havuto origine da grandi. Così vanno le cose del mondo, crescono et minuiscono le famiglie secondo la qualità degli huomini di quella. Si attende al presente et più alla virtù che alla bassezza de' passati. Questa casa per centinara di anni, per esservi stati tanti huomini virtuosi, ora essendo più che mai piena di valorosi soldati, condottieri, colonnelli, cavallieri, dottori et altri, et con giurisdizione di sudditi e beni della fortuna si può dire magnifica et illustre. Et senza prova, [c. 251r] però che così è notorio, sarebbe bastevole lasciare la cosa così; lodo non di meno queste così fatte fedi per non lasciar quella ingiuria senza incontro et opposto. Biasimo il combattere sopra questo passo, conciosia che molte volte anche nelle cose giuste si resta perditore, come si dice, per altri peccati et non è ragionevole che l'honor de' molti si cimenti per un solo o più. Et se colui ha da disdirsi, operi che si disdica alla presenza di molti, et da sé stesso per sua volontà et non ricercato da quelli della casa, come che ellino non habbiano bisogno per honore di quella del testimonio di lui.

*Uno riceve una ingiuria, dice all'altro: «Vien fuori». Vengono alle mani, l'ingiuriato riceve una ferita, viene partito, vuole di nuovo venire all'arme. L'altro dice la querela esser finita.*

Ho detto molte volte che le parti, se vogliono, possono terminare le loro querele in quel luoco che più le piace: s'elleggono gli steccati per havere luoco sicuro et a tutto transito. Gran vantaggio hebbe l'ingiuriato quando l'altro acconsentì nel luoco; potea [c. 251v] dir, come si costuma, che andrebbe in steccato. Poi che il consenso è corso, la cosa è finita, la fortuna ha dato il torto al ferito, il quale non può dolersi di essere stato partito et non haver potuto spedir la sua querela, però che molto bene potea considerare et prevedere che in un luoco così fatto così gli era per avvenire. Altro tanto sarebbe all'altro avvenuto se fosse stato il primo tocco. La colpa è sua nella mala elettione del luoco; la querela è per finita et sopra quello che si è passato tra loro non è ragionevole che si torni a nuovo abbattimento, come non sarebbe honesto così fare se in steccato fosse terminata.

*Un Cavallier può essere ferito honestamente, ma fuggir honoratamente non mai. Altro è fuga, altro è ritirata.*

Come figliuolo,

così come vi dissi che, essendo deputato quel dì dalla illustrissima signora duchessa et da me in nome di Sua Eccellenza in quell'offitio di far stare indietro quelli gentilhuomini, non vi si poteva dar mentita sopra la risposta che faceste. Et, come dissi, in ogni caso che lui non avesse voluto credervi, essendo stato [c. 252r] spinto a lui toccava risentirsi. Quello poi che è, con la fuga che lui pigliò havendolo cacciato voi havete di vantaggio purgato quella ferituccia, conciosia che ogni Cavalliere può essere ferito honoratamente, ma niuno può voltar le spalle et pigliar fuga da un solo con honore, ancor che in quello volesse qualche vantaggio. Però che il fuggire et il ritirarsi da un pericolo porta grande differenza: il Cavalliere ritira sempre raccordatamente et, se pur dà le spalle, bisogna che sia in caso che ciascuno l'havesse per imprudente quando non le desse. Subito che può volta faccia, guadagna un forte, fa sempre dimostratione conoscer ove egli si trova, vede chi lo caccia, né mai fa segno che'l timore gli habbia levato la ragione di pigliare quel partito a salute dell'honore suo nella medesima che pigliaria ogn'altro Cavalliere. Colui che non è Cavalliere piglia la fuga, si dà in braccio al timore et, come fa questo, mostra chiaramente haver offeso l'altro più a caso che per volontà. Tanta è poi [c. 252v] la disegualità che si vede dall'uno all'altro, che'l ferito resta superiore nel grado di Cavalliere, che non ha mestiero travagliar né far degno colui che lo ha offeso di quelli privilegij che s'usano nelle professioni d'honore. Procurate pure che'l fatto sia palese et che si chiarisca la vergognosa fuga ch'ei fece con quei gridi pieni di spavento, che mostrarono timidità tale che un fanciullo, una semplice donna non havrebbe potuto mostrar maggiore. Nel resto contentatevi della pace con il mezzo di quel Signore, che ben Sua Signoria troverà mezzo che li potrete stare.

*Come con una honesta mentita un Cavalliere possa prevenir che l'altro non menta lui.*

Gli è necessario scrivere in questa sostanza. Voglio credere che, per non raccordarvi come sia passata la cosa, voi non diciate la verità che le mie parole non siano conformi alli fatti et che io vi manchi della fede mia. Tenendovi et per l'età et per vostro valore in luoco di padre, vi prego ridurvi a memoria che dal mio lato non è obligeo [c. 253r] di darvi securtà in Mantova. Rileggete la mia lettera che vi ho scritto, per la quale preferisco essequir pienamente et così darvi la securtà in Venetia. Et in quel luoco ove siamo convenuti, non accettando voi, starò attendendo che venga il tempo et pagarò secondo ch'io sono obligato. Rispondo adunque che con così fatto scrivere, pur che sia noto a testimonij, vi assicurate non esser mentito, perciò che la vostra, se pur si verrà ad inimicitia, sarà la prima honestamente data.

*Un huomo che havea havuto offesa di parole, tentato per li mezzi da colui che lo havea offeso, gli dà la fede che non vuol risentirsi et che gli perdona, poi gli fa dar delle ferite. Si dimanda se come infame deve esser reputato indegno del duello et qual rimedio può haver il ferito contra di lui.*

Io non ho mai dubitato che negli occhi di tanti Principi et Cavallieri, che concorrono a vedere gli abbattimenti, non possano comparere infami et che nessuna infamia sia maggiore che mancare della sua fede. Sotto il qual mancamento vi si comprendono gli assassinamenti, li tradimenti et ogn'altra scelerata spetie di delitti; et come molte volte ho detto, tutthora che gli huomini mancassero della parola, della fede loro [c. 253v] non potriano pratticar insieme. Concludo a questa prima parte che, stando la mancanza della fede, che'l mancatore in niun tempo mai, né con quello che è restato offeso né con altri può comparere in steccato, luoco schiettamente attribuito in privilegio agli huomini d'honore. Di qual modo possa et debba hora valersi l'offeso, mi ricordo di haver detto ad altri che in questi casi simili sia lecito a ciascuno di procedere per la strada privata in far la sua vendetta. Questo intendo sempre che l'offeso habbia prima publicato il fatto et così colui per mancatore, et che la vendetta da farsi non sia sotto la fede che si desse di non offendere, né per via di veneni, né per altra scelerata strada. Facciasi la vendetta, ma schiettamente da nemico ad uso di quello con ogni sorte forza, come meglio gli si presenta l'occasione si vaglia contra l'altro.

Gli è il vero che quando in altro modo non potesse valersi può, se vuole, tirarlo in uno steccato, nel qual, non per provar che colui sia un tristo, ma per tentar di gastigarlo lo può far ridurre. Io, sempre che vedessi che vi fosse [c. 254r] un Principe che potesse gastigar li delitti che si commettono da gli huomini che si vogliono falsamente chiamar professori di Cavalleria, direi molto liberamente questo privilegio del duello, come indotto a favor publico, non si potesse da privati rinuntiare. Et che perciò, anche che l'offeso sotto la fede volesse tirar l'altro al cospetto di tanti signalati, non fosse in suo potere di farlo. Ma poi che non è ragionevole, come dietro le leggi, che li delitti rimangano impuniti, se l'offeso vuole può chiamarlo. Non lo chiamando, non tengo per questo ch'egli resti con alcun dishnora et, se pur vuole adherire agli abusi di questa età, può chiamarlo, come ho detto, in uno steccato per tentar di gastigarlo. Io non di meno non consiglierai che si venisse a questo con huomo che in modo alcuno non merita di venir con tanti suoi svantaggi in honorato luoco. Questa è la mia opinione et mi riporto alla prudenza vostra.

[c. 254v]

*Uno dice: «Voglio far quistione con te», l'altro risponde: «Leva la soperchieria», la quale temendo si ritira in una casa poi che l'altro era accompagnato da molti arcobugieri. Con tutto ciò che l'altro gli dica che venga sotto la fede et che non tema soperchieria, l'altro non vuole andar. Si desidera sapere qual dei due resti con svantaggio.*

Io sempre ricorro al principio della rissa: quello a me pare che sia in colpa che tenta di far quistione con un altro senza gravissima cagione. Egli è l'attore et è necessario che diciamo che volendo far quistione, se fa professione di Cavalliero, che non habbia giusta causa et sia stato offeso dall'altro, overamente che confessi esser, come s'usa dire, una frasca, un scandaloso. S'egli si trova nel primo caso che sia ingiuriato, non ha sodisfatto all'honor suo con il tentar la quistione et non si è scaricato, però che sia il timore della soperchieria o quello della giustitia per trovarsi in giuriditione non libera, o perché non voglia perdere i suoi vantaggi, colui che vien ricercato non sarà biasimato. Uno che nega voler far quistione privata, se la può far in luoco libero et con testimonio di molti Cavallieri, al cospetto de' quali ogni honorato gentilhuomo desidera, [c. 255r] havendo a cimentar la vita, di metterla in

rischio ove sia veduto il valore et virtù sua, se senza cagione l'altro l'invita può molto ben ricusare et sarà stimato Cavalliere, se saprà come et quando metter in rischio la sua vita. Non è ragionevole che un gentilhuomo debbia avventurarsi nella fortuna dell'arme senza gravissima cagione et tale che, non accettando il pericolo, fosse vivendo per restar infame et havuto per morto nella Cavalleria. Non dovea anco confidarsi che la soperchieria non fosse per esser contra di lui, poi che era in mano dell'altro di farla et forse anco, se nella quistione la cosa fosse ita male per colui, li suoi non lo havrebbero obedito. Non per altro si promettono et si danno i campi franchi a tutto transito et si mettono guardie ne' steccati, che per assicurarsi da soperchierie, et si levano l'autorità anco al signore del campo, perché la sentenza resti libera nell'armi delli dui che combattono. La onde concludo o lo svantaggio esser di colui che ha chiamato l'altro a quistione et egli esser obligato farla fare all'altro per la via regia, et scoprire anco la cagione perché vuole venire a quel cimento. Così sento et mi riporto al solito.

[c. 255v]

*Un gentilhuomo intende che un suo avversario vuol risentirsi di una ingiuria che ha ricevuto da lui. Vorrebbe saper quel ch'egli deve fare per non stare sempre sospeso et non vorrebbe essere obligato chiarir quelli che hanno riferito, né vorrebbe parlar di modo che l'altro li potesse dar mentita.*

Queste così fatte domande dovrebbero essere più certe, più chiare col dir di qual sorte sia stata la ingiuria corsa: o de' fatti o di parole. Siano come si vogliano i carichi, sempre colui che è cariato ha bisogno levar del peso che tiene prima che possa mentire il medesimo che lo ha caricato né altri. Gli è il vero che sono certe sorti ingiurie che una mentita le potrebbe ributtare, quando però fossero fresche, non tollerate longamente et quando nel tempo che si fanno per qualche degno rispetto non si potesse usar risentimento in quel punto che vengono fatte. Saria, come dico, stato bene chiarire la qualità dell'ingiuria et di colui che è offeso. Come si voglia, rispondendo dico che un Cavalliere, quando si muove per relatione d'altri ad alcuna querela, per non essere tenuto leggiero si trova obligato di chiarire con qual fondamento si muova o parlar [c. 256r] tanto serrato quanto che basti conservar il proprio honore senza far carico ad altri.

La onde, loderei che si dicesse così: «Se gli è il vero che habbate detto che pensate risentirvi di quel che corse tra noi, risolvetevi che per un mese io starò obligato alla querela vostra et passato quel tempo pretendo poter disporre di me secondo ch'io giudicarò convenirsi». Colui non può mentire per mettersi la cosa conditionata; gli è il vero che con questa sorte di procedere si fa di un ceto modo carico a testimonij che riferiscano come non degni di essere creduti. In questo caso, quando li relatori fossero di fede, si potrebbe dir chiaramente haver inteso che l'altro ha detto quel che dice, et se volesse mentire che non gli fosse stato detto, basterebbe che in segreto ad un Principe o a dui Cavallieri si mostrasse fede del lor detto. Che in questo modo si verria a mostrare che si fosse mosso con ragione et con publicar la fede di quel Principe colui che mentisse resterebbe egli il caricato.

[c. 256v]

*Ogni ferituccia, del modo che si presuppone, non ributta una piattonata, una ferita.*

Non mi dicendo Vostra Signoria la qualità della persona dell'avversario, non potrò così liberamente rispondere come farei. Veggio bene, ch'ove si dice che il fratello di Vostra Signoria non si dignò darli con arme ma con la spada con il fodro, che colui può essere inferiore et, per quello ch'io trovo per la narratione del fatto, l'avversario dà gran cagione al fratello di Vostra Signoria di adirarsi. Et vedo che il tutto si risolve se il trovarsi ferito il fratello di Vostra Signoria resta con carico, poi che la prima ch'egli hebbe, ove colui dice che non diceva il vero, la purgò con la piattonata; l'altra mentita non è in consideratione, poi che vi sono corsi fatti. Resta solo veder, come dico, se quel poco sangue fa carico al fratello, ch'io credo di no; perciò che non ogni sorte d'uscita di sangue lava una piattonata, una bastonata, ma quella solamente che viene cavata da Cavalliere per vendetta dell'ingiuria ricevuta et con animo di vindicarla. Et è necessario ancora che sia tale [c. 257r] et di tale importanza che sia in consideratione, poi che le feritucce, picciole rasciature et simili cose che cavano sangue non sono considerabili, come anche se'l sangue uscisse per ferita propria o per altro caso. Stimo io adunque molto maggiore ingiuria la piattonata, la quale in sé porta spetie di bastonata, et questa ingiuria tanto maggiore quanto che si procede come con servo vile, abietto, non si dignando usar l'arme che è propria del Cavalliere, che non istimo quella picciola ferita et quel poco sangue. Tanto più stimo la piattonata quanto poi vi è l'altra del far ritirar colui: con il cacciar, con il far perdere terreno ad uno se gli fa carico grande. Queste due unite non hanno ricompensa con quella ferita data, nel ricredere più presto al caso che per diritta vendetta et per difesa, et data di quel modo et così picciola. Laudo che la pace si faccia come si voglia che sia, anche senza parole, io non ne pigliarei cura. Questo dico anche che l'avversario fosse equale, tanto più se è alquanto inferiore. Così sento etc.

[c. 257v]

*Un signore del campo non può essere chiamato a duello sopra la patente che faccia contra uno de' combattenti.*

Secondo la narratione del fatto, si vede che il signore del campo come giudice ha detto nella sua patente quanto sente. Et perciò quantunque la patente si tenga gravata, non ha rimedio alcuno di poter ricorrere al duello contra lui, conciosia che habbiamo per regola che si viene al duello quando mancano gli altri rimedij. Habbiamo ancora che un giudice non è tenuto allegar la cagione che lo muove alla sentenza et, se la elettione è stata mala, consentendo nel giuditio di quel signore, colpa è di quelli che l'hanno eletto. Troveriansi rari signori che volessero mettersi a rischio di duelli quando havessero a dar conto di quel modo della loro opinione, et in tutto quel privilegio, che seco porta tanti buoni effetti, si perderebbe. La consuetudine poi mostra questo, che da tanti anni et tanti che non vi è memoria in [c. 258r] contrario, non è mai stato chiamato alcun signore de' campi a duello. Può colui che si sente gravato haver ricorso al superiore di quel tale e avanti a quello proporre il caso suo; et mancandoli questo rimedio può andar per pareri a Principi et Cavallieri, narrar il torto ricevuto et, con publicar quelli pareri, venir gravando l'honor di quel signore. Il quale, se di ciò volesse risentirsi et chiamare l'altro a duello, lo potrebbe fare, essendo che secondo gli abusi di questa età sia in mano di ciascuno poter rinuntiar ai commodi introdotti a suo favore in questa parte del duello. Così sento io et mi riporto a giuditio migliore.

*In quali casi un Signore del campo potrebbe esser mentito.*

Io, rispondendo alla vostra, dico che altro è che un signor del campo proceda contra un combattente come giudice et nelle cose che toccano la sua giurisditione, altro è che proceda come privato. Già ancora io concluderei che se un Signore del campo, [c. 258v] senza alcun proposito, volesse dar un schiaffo, una bastonata et senza causa alcuna con parole offenesse quel tale, che crederei che poi che come privato fa quell'atto, havesse a darne conto in steccato. Così come saria tenuto in ogni tempo, così anche in quello sarebbe sforzato venire a duello. Altro è che come ho detto si proceda come giudice, altro è che come privato et altro è che come testimonio faccia fede di quello che è passato nella vista di lui. Però che, in quest'ultimo caso, contra la sua patente si possano far essaminar degli altri, né egli sopra il detto suo potrebbe esser mentito se nel narrare il fatto non si presume in lui qualche malignità. Nel qual caso potrebbe esser mentito et restaria obligato, poi che come testimonio et non come giudice verrebbe a procedere. Ma se con altri testimonij dal suo lato o dal contrario si potesse mostrar la verità, il duello non haverebbe luoco. Et se la sola patente di lui venisse in luce, si presumeria a favor del signore per esservi stato eletto da ambe le parti et similmente la mentita non gli farebbe carico, s'ella non havesse altro maggior inditio che il detto di colui che mente.

[c. 259r]

*Una ingiuria data in assenza si può ributtar con una mentita data in assenza. Un Cavallier che sia geloso dell'honor suo merita laude.*

Havendo io veduto il protesto dell'illustre conte G, ricercato del mio parere, non potendo mancar a quelli che me N'hanno fatta istanza per la molta riverenza che gli porto, dico che, havendo il signor N detto quelle parole contra l'honore del signor conte in assenza, che in assenza ha potuto esser mentito. Perciò che è cosa naturale che per quella strada, per quel modo che veniamo offesi, per la medesima ci difendiamo et ributtiamo le offese. Se il signor N, come si presuppone, non diede ordine che fossero riferite, non havendo anche il conte ordinato che gli sia riferita la mentita, la cosa è corsa del pari. Noi non habbiamo altro modo migliore convenevole a Cavalliere contra le calunnie, che dar una mentita; questa ha forza di ributtar qual si voglia ingiuria di parole, perciò che non solamente nega et dà peso [c. 259v] a colui che dice di provare, ma lo chiama bugiardo con dirli che parla contra la mente sua, che niuna altra ingiuria maggiore di parole si può fare ad un Cavalliere che dirli bugiardo di volontà. Il quale, per obbligo di Cavalleria, è molto più tenuto alla verità, alla fede, alla parola, al cenno, a dir con la lingua quel che ha nel core, che niun altro di qual si voglia professione.

Sempre che'l signor N o con l'arme o con testimonij non prova haver detto la verità, con la forza della mentita resta il calunniatore, che è di quella infamia che è noto. Voglio inferir, per quel che ho detto, che'l signor conte con la mentita si è purgato et si trova nell'honor suo; nel resto, il protesto che si vede è pieno di prudenza di Cavalleria, perciò che dà la mentita et rimedia a quel che puote occorrere che era che, trovandosi il detto signor N in magistrato, luoco pieno di grande autorità et di forza, per la riverenza del quale prova che usando verso lui atto alcuno di cortesia di beretta, che non s'usaria né per viltà [c. 260r] né per rimettere

alcuna ingiuria, ma solamente perché rappresenta il supremo padrone, gli pareva debita. Per quel sol rispetto volse il signor conte tener termine convenevole a Cavalliere, il quale è obligato, ove si tocca in magistrato che non sia perpetuo, aspettar che colui sia fuori et poi risentirsi. Egli, come si vede, serve tutti li rispetti et del Signor supremo et dell'honor di lui in particolare, conciosia che dà la mentita con la quale salva l'honore, ributta come s'è detto la ingiuria et carica l'avversario, et promette rispetto.

Et perché si ricerca se al signor conte tocca di far altro, però che egli medesimo è nel fine del protesto ove dice: «intendendo di risentirmi a luoco et tempo suoi debiti», mostra quasi non haver satisfatto et che gli resti anche che fare per compiuta reintegrazione dell'honor suo.

Io, rispondendo a questa parte, dico che quel Cavalliere che ha sempre gelosia di non haver ben satisfatto all'honor suo merita molta laude, perciò che, temendo ogni cosa, mostra quanto gli sia cara la fama et è molto ben degno di questo nome [c. 260v] di Cavalliere. Non è però che, essendo satisfatto, possa con somiglianti parole accrescersi l'obbligo maggiore di qual che gli porta il diritto, conciosia che la satisfatione della mentita, come s'è detto, dà integra satisfatione a colui che la dà. Se questo è il vero, come è, l'altre parole che mostrano voler far più restano superflue, conciosia che non vi sia che far altro. Le quali si potriano verificare, hora che l'avversario è fuori dell'offitio, con il publicar la mentita et così non sariano state senza virtù di operare. Quando anco restasse che fare al signor conte, trovandosi il signor N nel termine che si trova, non crederei che potesse haver luoco il duello, fin tanto che il prefatto signor N non havesse chiarito alla Cavalleria ch'egli sia senza carico di honore.

Perciò che il duello è privilegio solamente de' Cavallieri; questi non si possono chiamar tali, se al tutto non habbiano l'honor loro fuori di dubio. Io non intendo affirmare che sia macchiato o che habbia [c. 261r] l'honor suo in dubio, ma dico che, se così fosse, non si potria ragionare di duello; nel qual caso il signor conte haveria ricorso alla nemicitia et con quel mezzo procurare di vendicarsi nell'honore suo. Il duello è anche spetie di prova straordinaria, alla quale ricorriamo in difetto di prove ordinarie; la calunnia che'l signor N diede al signor conte fu che era traditore, si è veduto manifestamente che è stata una bugia, perciò che li principali ministri et prima, et in quel tempo et poi, si sono valuti di esso signor conte G per conto di guerra con carichi honorevoli, al quale sono state confidate cose importanti, che danno segno di quel che dico che sia stata calunnia. Tanto più si conferma questo quanto che, essendo in quel tempo il suddetto tra li principali ministri, se ne stette nell'ingiuria senza venir ad altra accusa o inquisitione; che mostra che più presto per qualche particolar odio, tratto dall'ira, tenesse quel modo di parlare che perché [c. 261v] conoscesse dir cosa vera. Mostrò chiaramente saper di dir bugia poi che, se altramente fosse stato, con il mostrar di sapere che'l signor conte fosse traditore, né lo rivellando, veniva lui stesso a calunniarsi.

Noi, quando vediamo che un huomo dica una espressa bugia, non ci riputiamo caricati, perciò che vedemo il dishonore essere tutto di colui che calunniando, o per odio o per altro rispetto, dica cosa manifestamente falsa. Di modo che, e per la mentita con la quale si è ributtata l'ingiuria et per trovarsi il signor N nel termine che si presuppone, et perché chiaramente s'è veduto che'l signor conte G è stato et è havuto per fidelissimo servitore del suo padrone principale, concludo l'honor del detto signor conte essere in securo et che a Sua Signoria non resti a far cosa alcuna né anco minima. Così sento et mi riporto sempre a miglior giuditio.



[c. 262r]

*La modestia nel Cavalliere è di molta stima.*

Havendo veduto il protesto con la mentita che dà l'illustre signor conte E. contra le parole dette dal signor N, ricercandomi detto signor conte del mio parere quel che tocca a lui di fare per compimento dell'honore, dico che, tra le altre, niuna cosa nella Cavalleria viene più stimata che la modestia et niuna più biasimata che in assenza lo sprezzare, il dir male de' Cavallieri. Mostra colui che mormora e dice male degli altri haver natura o habito, come voglia dire, più tosto di huomo basso che di Cavalliere. Conciosia che, in questa professione di Cavalleria, non si presuma che si dica parola a caso, ma ben pensata, ben considerata et quando si parla in dishonor degli altri che vi sia grave et gran cagione. Sendo che sia molto noto che colui [c. 262v] che sparla viene creduto di mala lingua et calunniatore, poi che non mostra la ragione poi che si mova a biasimar l'altro, potendo esser certo che, non havendo la prova delli testimonij per verificare il biasimo, che gli può esser data una mentita. Deve stare apparecchiato di voler bene intendere se quel che ha detto è stato riferito et se la mentita gli è stata data per haver ricorso alla prova dell'armi, nel qual caso, sapendo che tocca a lui il chiamar l'altro, non lo chiamando resta diffamato il Cavalliere.

Si dicono anche in assenza molte volte alcune parole vane fuori d'ogni proposito, che da sé portano carico grave in proprio dishonore di colui che parla, che spesso quelli che sono presenti lo fanno parer per huomo leggiero. Nel caso corso, per quel che si vede nel protesto, le parole sono di tal natura che per ogni verso mostrano esser dette fuori d'ogni proposito, con niun fondamento, [c. 263r] che non portano alcuna offesa al signor conte E. Conciosia che, essendo dette in assenza senza cagione, non dette perché siano riferite et forse anco con quel pensiero che non havessero a venire a notizia del conte; parole poi che alla fine sono contro la creanza ordinaria de Cavallieri, uscite come a dir senza essersi havuta sopra consideratione alcuna. Di modo che potiamo dir che, per honorato che sia un Cavalliere, non è che alle volte non commetta errore, il quale se credesse che l'errore fosse scoperto non lo faria. Voglio credere che il signor N habbia nel ragionare inconsideratamente dette quelle parole per trascorso di lingua, non con animo di mantenerle per vere, né col pensiero che fossero riferite, che perciò portino a lui carico molto maggiore che al conte, ancor che il conte non l'havesse mentito.

Conciosia che siano più presto poco degne di lingua di Cavalliere, che altro; essendo anco che al detto restava il peso d'investigare [c. 263v] se erano state riferite et quel che era stato detto dal Conte. Il quale, con la mentita che diede, ributtò in dishonore dell'avversario ogni sorte d'ingiuria che quelle parole gli havessero a portare, poi che per la medesima via era nata la difesa onde era venuta l'offesa. Non havendo il signor N ricercato più oltre del successo, con il silentio scoperse il parlar suo contra il conte esser stato inconsiderato, né haver creduto la mentita et credendola non l'haver stimata; che l'uno et l'altro credere non è stato senza carico di lui. La onde, per le ragioni di sopra, per molte di quelle che si son dette a favor dell'illustre conte G, col rapportarmi a miglior giuditio del mio, concludo l'honor del conte E. essere al sicuro et che non ha da far altro intorno ciò per haver compitamente satisfatto a quel che deve.

[c. 264r]

*Un Cavalliere intorno l'honor suo deve guardarsi di non ricercar più né meno di quel che gli bisogna per reintegrarlo.*

Ricercandomi l'illustre signor conte F. del parer mio sopra quello che è passato delle parole dette dal signor N et la mentita data da esso signor conte come appare nel protesto, dico che l'illustre signor conte ha compiutamente satisfatto all'honor suo et che non gli resta che far altro. Perciò che, nella professione di Cavalleria, habbiamo certi termini di difese, le quali, sempre che eccediamo con il più o manchiamo con il meno, ci approssimiamo agli estremi che tutti sono vitiosi et di carico a quelli che cadono nell'eccesso o nel difetto. Come saria a dir che, se il Conte non havesse dato quella mentita, con il silentio saria incorso nella viltà; conciosia che siamo tenuti con le parole tener la medesima trada nel difenderci, che teniamo quando le offese ci vengono [c. 264v] con fatti: che in quell'istante voltiamo la faccia et ributtiamo le ingiurie. Se anco con il più passassimo li termini della difesa, saressimo imputati dell'eccesso del troppo, come che ci fosse bastevole con la mentita ributtar ogni sorte di offesa di parole, volessimo anche chiamar il mentito a combattere et restassimo vinti, saressimo presso Cavallieri reputati audaci, prosuntuosi, et ingnoranti. Poi che, essendo nell'honor nostro, non ci essendo contentati di quel che ci bastava, harressimo voluto, come si usa a dir, strafare. Il danno che ne venisse, venendo per nostra colpa, saria tutto a carico nostro.

Se anco restassimo vincitori, la vittoria ci apporterìa poca riputatione, anzi più presto biasimo che honore, poi che ci saressimo messi in pericolo contra ogni ragione. Tutto questo ho voluto dire per reprimere il desiderio del conte, il quale in ogni tempo ha mostrato et mostra di voler far anco risentimento maggiore [c. 265r] della mentita, come quasi non contento di quel che deve contentarsi di vantaggio. Come ho detto, la mentita è difesa portata dalla natura, come l'altra che facciamo con fatti, quando ci soprastanno le ingiurie; con la mentita oltra che si ributta l'offesa si fa anco dishonore a colui che parla in pregiuditio dell'altro. La onde non potiamo dir che il conte habbia querela alcuna con il signor N, poi che colui s'intende haver querela che è oppresso di qualche ingiuria, al quale tocca di querelarsi per via del giuditio ordinario o per quella della Cavalleria. Di che puote querelarsi il conte F. et sopra cosa può fondar la sua querela, se di già si trova haver dato la mentita per la strada medesima che è venuta l'ingiuria? Stando adunque all'honor suo, come sta, tra Cavallieri verrà imputato di prosuntione, di voler tentar Dio et [c. 265v] di poco prudente, sempre che volesse far altro di quel che fatto. Tanto meno deve procedere più oltre, quanto par pure per quel che si presume ch'io non lo affermo per vero, che l'honor di quel signore suo avversario sia in qualche dubio; che se così fosse, è molto chiaro che il Conte fosse, come non è, offeso, che'l duello non haverebbe luoco, per essere schietto privilegio di quelli huomini che sono senza macchia alcuna quantunque minima. Per le ragioni di sopra et per molte altre che si potrebbero addurre, concludo che il conte F. non sia obligato far altro più contra il signor N di quel che ha fatto per haver l'honor suo in sicuro.

*Grandissima ingiuria è l'esser chiamato bugiardo. Non si dà il duello ove sono altre prove ordinarie.*

Un gentilhuomo non può ricevere ingiuria maggiore che esser chiamato per bugiardo, essendo che a lui convenga far professione d'esser creduto per la semplice parola [c. 266r] più che ad un altro con parola et giuramento insieme, però levandoli la verità se gli leva la fede. La onde, havendo il conte P. scritto di non haver lite con il conte R., senza alcun dubbio ha scritto contra l'honor suo calunniandolo di bugia come ha fatto et perciò ha potuto mentire et non esser mentito. Et perché il fine delli cimenti deve essere a qualche proposito, non veggiamo che, ancora che si venisse a duello, il conte R. possa con l'arme far maggior prova di quella che ha fatto con li testimonij et instrumenti. Et è notorio in verificatione di quel che ha detto, perciò diceva io il duello esser soperfluo essendovi le prove et il conte R. per questo capo poter giustamente et con honor suo ricusare il combattere, con il quale verrebbe a ponere i disputa quel che è chiaro. Et se il conte P. vorrà dire la lettera sua haver altra interpretatione et non essere di quel modo che dicono li testimonij, a lui toccherà la prova per la prosontione et prove che chiaramente si hanno contra di lui per il contrario et per li testimonij. La onde concludo la querela non doversi combattere per diritta ragione per esser chiara, come si è detto.

[c. 266v]

*Di qual modo un Cavalliere possa honestamente mentire un altro di rispetto et di quale il mentito possa honestamente uscir della mentita.*

Viene un capitano, presenti molti Cavallieri, e mi dice ch'io ho detto alcune parole; io le nego honestamene; replica lui ch'io le ho dette; rispondo del medesimo modo. Torna dicendo che quando saprò colui che le ha riferite a lui ch'io non le negarò. Dico io, poi che mi vedo provocato et tentato di pazienza, che qual si voglia che habbia detto ch'io dicesse quelle parole ha mentito. Soggiunge il capitano et dice che il conte N è stato il relatore; rispondo che di già ho detto quel che devo. Il conte, intendendo quanto è occorso, chiama testimoni et narra haver presentito la mentita che gli havevo data et dice che quel capitano ha mentito per la gola havendomi detto che lui dicesse quelle parole. A me pare ch'io non potessi procedere d'altro modo et reputo haver fatto modestamente come feci, tenendo per certo che il conte uscisse anch'egli della mentita et che solamente quel capitano restasse il caricato con la mentita, et che né al conte né a me occorresse di far altro. Questo è quanto è occorso. Vostra Eccellenza comandi lei ciò che le piace, all'infalibile giuditio della quale, con la riverenza ch'io debbo, mi riporto.

[c. 267r]

*Il reo presenta alcuni pezzi da difesa all'attore che se li mette in dosso; li dà un altro, si disputa sopra questo come pezzo non accettabile. Il reo vuol combattere in camicia, l'attore niega voler disarmarsi di quei pezzi.*

Habbiamo una regola presso il giuriconsulto, che quel che piace una volta non deve più dispiacere. Ne habbiamo un altro, che quella via che si elegge sia da seguire; et questo: che l'armi come sono nelle mani dell'attore sono di lui et non più del reo, e assai vantaggio potrebbe portare anche per il suo nimico. Questa voce di dare porta forza di far passare il possesso di quell'arme da colui che le dà all'altro, al quale vengono date. Sono adunque

dell'attore et come per contratto accettate d'haverle ad adoprare in quel modo, come è piaciuto una volta al reo. Perciò è che l'attore può non voler altra strada di combattere, che di quel modo che si è cominciata, con quelli pezzi d'arme ch'egli si trova di già fatti suoi, essendo che quello che è mio non si può più levare senza l'espresso consentimento.

*Il reo, dietro l'haver dato alcuni pezzi da difesa, dà la spada, dappoi vuol tornare a dare altri pezzi da difesa; niega l'attore voler accettare, come che con quelli da difesa sia renuntiato all'altri.*

Se noi fossimo in due cose che di diritto fossero contrarie, con il pigliarne una si veniria tacitamente a renuntiare all'altra; ma perché arme da offesa e da difesa hanno una tal congiunzione insieme che ne' steccati fanno una compagnia convenevole a Cavalliere, che non si cacciano l'una l'altra ma, come dico io, fanno honorevole unione. Per questa ragione non si [c. 267v] vede che si sia renuntiato all'altre, poi che prima che si entri nello steccato sta nell'arbitrio del reo continuare in accrescere quei pezzi, purché siano da Cavalliere, che più gli piace. Pare a me che sia di gran vantaggio all'attore haver mescolatamente l'arme da offesa et da difesa, poi che può venir considerando come se ne possa valere et molto meglio vedendo prima quelle da offesa che sia fornito di dar tutte quelle da difesa, che haver quelle da offesa dietro l'altre et in un subito venire alle mani. L'arbitrio dunque si concede al reo di dare lui l'armi da offesa e difesa, non deve essere ristretto il non poter variare dall'una all'altra, poiché, come si è detto, prima che si entri nello steccato sta nel potere di lui quello che più gli piace et prima et poi, et anche pervertere l'ordine se vuole, come se gli piacesse dargli una scarpa, poi un bracciale, poi tornare all'altra scarpa et venir armando il capo, dar la spada et poi una rotella come gli pare a lui.

Conciosia che, in odio dell'attore et per vietare il duello, si danno gli altri vantaggi al reo che sono di importanza maggiore che quella preposterazione o confusione del presentare dell'armi. Con tutto ciò che habbia lodato che il reo desidereria mettere ad un tratto davanti all'attore l'arme tutte da offesa et da difesa, accioché più chiaramente et senza tanta cavillatione, con presta resolutione si havesse a scoprire la giustitia dell'arme, non è perciò ch'io mi levi punto da quel che ho detto. Questa rubrica ho posto solamente per rispondere ad un così fatto dubio che pochi giorni è occorso tra dui querelanti, per concludere che il reo può variare sopra il dar dell'arme, et dietro quelle da difesa et da offesa dare anche delle altre da difesa.

*Le due spade, che si danno in deposito al Signore del campo accioché secondo la capitulatione che se si rompe una spada se ne dia un'altra intiera, non si combattendo devono tornar al reo che le ha portate.*

[c. 268r] Se vogliamo stare nella forza delle parole, come quella che fa chiara la mente di colui che fa questo contratto, diremo, che senza dubio alcuno, che le due spade che si depositano presso il signore del campo, per l'effetto che mostra la rubrica, restino sempre nel dominio, nel possesso di colui che le dà in deposito, per la natura propria del deposito et perché sono date al signore del campo a quel fine. Non succedendo l'abbattimento, elle devono tornare nel potere del reo che le ha depositate et non rimanere nel dominio del signore

del campo, essendo ch'io non vegga intervenire sorte alcuna di parole né di operatione, mediante la quale colui che le dia in deposito habbia animo ch'elle siano per date et dovute al detto signore, non si possa presumere la donatione, né che alcuno voglia gettare via il suo. Et perciò dico, come di sopra, gli è bene il vero che quando le dette due spade fossero state riconosciute dalli combattenti et che con quel consentimento d'ambedui fossero state depositate, che le spade deveriano andare secondo che si è detto delli pezzi di quelle arme, che fossero state date al reo et accettate dall'attore, che le accettate havessero a restare di colui che se le trova nella persona; che il somigliante, poi che le spade fossero fatte comuni, che ciascuno ne avesse una. Così diciamo quando, per caso fortuito o giusto impedimento, l'abbattimento non avesse luoco; ma se ciò avvenisse per colpa dell'attore, oltre il dishonore ch'egli acquisterebbe sarebbe forzato restituire l'armi tutte ch'egli avesse accettato poiché il presentar dell'arme habbia unito la conditione, cioè che si intendano presentate quando si habbiamo ad adoperare. Ma non seguendo la conditione con la quale si presentano et sia per colpa dell'attore, [c. 268v] l'arme tornano al padrone che le havea presentate. Se a confirmatione della resolutione ch'io faccio havete bisogno di auctorità de' leggesti, pensate ch'io ve ne sodisfarò, se ben mi do a credere che saranno superflue, poi che le ragioni per sé stesse sono molto chiare et atte ad essere bene da ogni sorte di mediocre intelletto.

*Li padrini, li signori del campo non sono tenuti dare altro conto se non quello che porta l'officio loro.*

Il signor marchese non è obligato dar altro conto di quello che è succeduto nell'abbattimento di quei dui, se non per schietta cortesia narrare come sia passato quel fatto per relatione delli padrini del vincitore et per la patente del signore del campo. Quando anche Sua Signoria se ne volesse spedire in una sola parola, gli è honorevole rapportarsi alli sopra detti signor del campo et alli padrini. Può Sua Signoria mandar all'illustrissimo di N quella fede che si trova haver, con mostrarsegli servitore e finirla.

Il predetto illustrissimo, rapportandomi io sempre a miglior giuditio, ragionevolmente non può dolersi di quel che è passato, perciocché quelli che conduceano colui che è vinto cederono all'arme, riceverono in dono il cavallo et quelle maglie di modo che confessarono la vittoria esser dal lato del vivo. Questo così fatto consentimento non ha appellatione né ricorso, sendo che viene accompagnato dalla sentenza che si piglia dalla patente del Signore del campo, il quale, essendo stato approvato per giudice dalle parti, non è obligato dare altro conto più di quello che dà con la patente. Et se in caso alcuno fosse lecito mettere in dubio le sentenze di detti Signori, saria o prima la sentenza o subito data, contraddicendo a quella il padrino, il quale perché rappresenta la persona [c. 269r] di colui che combatte, se acconsente alla sentenza o confessa la vittoria dal lato del nemico, non gli resta strada alcuna di poter reclamare né contraddire essendovi concorso il silentio delli altri tutti congiunti al vinto. La onde si fa questa conclusione: che il vincitore non sia obligato a dare di sé altra giustificatione più di quella c'ha dato in steccato et così che l'arme consegnateli restino sue proprie, et se alcuno desidera volerle le ha da riconoscere in dono da lui. Il signore del campo, come si è detto, non è tenuto più oltre per havervi acconsentito la parte del morto. Il padrino del vivo, rappresentando in quelli atti la istessa persona del vincitore, ha finito l'officio suo come è fuori dello steccato, non ha che far altro, né a lui tocca pigliare altra querela; né anche saria

tenuto per quel che occorresse nel medesimo steccato sempre che sia nell'offitio suo. Il signor marchese, come si è detto, non ha in questo negotio da far altro più di quel che si è narrato.

*Una soperchiaria si può castigare con un'altra somigliante. Uno che faccia soperchiaria ad un amico non è Cavalliero, né degno del privilegio del duello.*

Noi habbiamo per cosa risoluta che a colui che viene offeso con soperchiaria sia lecito con una somigliante vendicarsi, quando colui che lo ha offeso non accetti il combattere con honeste conditioni. Percioché è cosa naturale che la medesima strada che ci lega, ci slega, che se altramente dicessimo si daria gran vantaggio a chi non lo merita. Conciosia che, per l'ordinario, colui degrada assai nell'ufficio del Cavalliere che senza cagione offende [c. 269v] l'altro; anzi, l'obbligo ordinario è non solo di non offendere, ma non tollerare che altri siano offesi: tale è l'obbligo di colui che si cinge la spada, per la quale si fa difensore della giustitia. Questa porta ogni sincerità, ogni bontà, dalla quale come si devia punto si manca al debito dell'honore et con atto così fatto si viene a perdere il privilegio del duello, che non viene concesso salvo a puri Cavallieri che siano senza macchia. Un huomo che faccia soperchiaria senza ragione non si può compiutamente chiamare Cavalliero. Soperchiaria intendiamo quella, che si fa con vantaggio con animo di farla; che quando nascesse questione all'improvviso, con tutto ciò che uno fosse armato e l'altro no, non si può chiamare soperchiaria.

Questa della quale si parla è soperchiaria per il bastone, per gli altri aiuti che havea, soperchiaria ingiuriosa più che se fosse con l'arme, essendo che si mostri l'offeso in grado di servo, di huomo basso, più degno del bastone che dell'arme. Porta con essa lei dishonestà maggiore, poi che è fatta ad amico. La onde diciamo che l'offeso, col fare un protesto presenti tre o quattro Cavallieri, che dica che, essendo stato offeso del modo che si sa, vuole che siano testimonij che lui è per vendicarsi con quei mezzi che porta il dovere e che farà questo quanto più presto se si presenterà l'occasione. Con dire che fa saper questo suo animo, accioché con il silentio di lui non si credesse che chetasse all'ingiuria ricevuta et anche perché, se o morte o altra disgratia gli avvenisse, si sappia che havea et che ha questo animo et che, se hora non procede più oltre, che ciò nasce da convenevoli cagioni che si tacciono per degni rispetti. Fatto questo protesto può starsene, ch'io per me, se'l caso è come si narra, tengo che in questo il duello non habbia luoco et che sarà indegnità dell'offeso tener quella via per molte [c. 270r] ragioni che si potrebbero addure. Particolarmente per questa: che, se gli è il vero (come è) che il duello si conduca per scoprire quella verità che in altro modo tra Cavallieri non si scoprirebbe, che questa sia stata soperchiaria ingiustamente ingiuriosa senza cagione, se è notoria, se è manifesta et così che colui che l'ha fatta habbia fatto male non ha bisogno d'altra prova del duello. Può l'offeso, fatto il protesto, far chiamar colui con una spada et cappa in un luoco sequestrato et se colui che ha offeso rifiuta il condursi al loco, l'offeso può con honor suo star aspettando l'occasione per vendicarsi con un'altra soperchiaria che a lui sarà onorevole. Et perderà in quel caso il nome della soperchiaria, che è solito pigliarsi in mala parte, et acquisterà quello della vendetta lecita.

*Che niuna prova è di maggiore efficacia che la propria confessione della parte; et quali cose convengano ad uno per esser ricevuto come giudice affine che se gli presti fede.*

Tutta la difficoltà di questo fatto si riduce che se'l signor N ha potuto legittimamente dar la mentita che ha dato al conte N o no: se il conte è stato ben mentito, lui havea a farsi attore et come tale chiamare il signor N Et chiaramente dico il conte N esser stato giustamente mentito; questo si mostra per le medesime parole di esso conte. In tutte le cose, come si sa, non si trova per più chiara che la propria confessione della parte. Se nelle altre questo è il vero, tra gentilhuomini è verissimo, tra quali li cenni et le parole vanno del pari. La questione della prigionia del conte N stava tra il signor N et il signor D. L'illustrissimo signor Duca di N, per modo di ragionamento, domanda al conte come passasse qual fatto; il conte [c. 270v] dice essersi reso al signor D. Chi può dubitare che da questa sua rivelatione nascono due offese al signor N: l'una, che egli possa esser tenuto per bugiardo; l'altra, che gli possa esser levata o tutta o parte della taglia. Facendo il signor duca fede che'l conte affermava esser prigionie del signor D., il signor N non poteva lasciare di dare quella mentita, difesa tanto accessoria che onorevole quanto è noto.

Non credo che un prigionie resti arbitro, giudice tra quelli che litigano sopra la prigionia, come mostra il conte voler essere tenuto. Percioché a far un giudice in somiglianti casi hanno a concorrere molte qualità: cioè che ambe le parti consentano che lui sia giudice; che non vi siano né prove né inditij per niuna delle parti; che'l prigionie sia di tanta autorità, di tanta fede, che si creda che non habbia più affettione all'una che all'altra parte. Io crederei che se un giudice o un arbitro, con le conditioni di sopra, desse una sentenza, che fosse vero che non potesse esser mentito; ma quelle né tutte né parte sono nel conte, conciosia che non vi è consentimento dei litiganti. A favore del Signor N si vedeno molti inditij verisimili: vi sono testimonij che mostrano il signor N suo prigionie, il quale si vede ancora con poco rispetto inchinare più al signor D. che all'altro detto signore. Non essendo il Conte giudice, né accettato come testimonio, con la sua relatione viene ad haver parlato come particolare gentilhuomo in dishnore di un altro gentilhuomo, et essendo questo il vero non so io come possa dire di non esser legittimamente mentito. Resto io anche meravigliato perché si metta in dubio a chi sia più da credere o al duca o al conte, essendo che nella querela vi sia la relatione del medesimo conte che è conforme alla relatione del duca. Quando vi fosse niuna contrarietà, o prima o poi il tor dell'arme, che niente importa al fatto, poi che'l conte rispose essersi reso et così esser prigionie del signor D, si haveria sempre a credere molto più ad un huomo nel quale concorrono tante gran qualità come nel duca [c. 271r] che ad un gentilhuomo che non è senza sospetto di un suo particolar interesse che parlasse del modo che parla il conte. Sia come si voglia, la differenza è sopra che il conte non sia prigionie del signor D. o che egli non si rendesse prima che li fosse levata l'arma, basta che la mentita va de diritto contro quel che il conte ha affermato, né può negare ch'egli non sia mentito non havendo (come non ha) in sua giustificatione prodotto de' testimonij, né (come attore) alcuna prova d'arme.

*Sopra il trattamento di una pace.*

Un Cavalliero, sempre che può fare una pace con honor suo et non la fa, merita quella medesima et forse maggiore riprensione dell'altro che la fa dishonestamente. Percioché questo pecca per la viltà, l'altro che la fugge dovendola fare incorre nel nome dell'audace, del

prosuntuoso, che sono tutti nomi nel mestiere di Cavalleria molto più notati per pericolosi et fastidiosi, che l'altro. Però, se gli è il vero che il signor Marcantonio possa con honor suo far la pace con suoi nimici, è tenuto farla et, quando habbia a richiederla, deve fare anche quest'atto, poi che lui è quello che ha offeso l'altro. Dal quale atto è per nascere questo effetto di buono che, non seguendo la pace et non havendo mancato di chiederla, ogni altro caso che seguiria nella inimicitia sarà sempre non biasimato e forse lodato, che se non prestasse orecchia alla dimanda. Io, lodando che si debbia mandare un gentilhuomo honorato, prudente et fidato, il quale con il potere in iscritto potrà comparere al signor Gran Cancelliere, se offerirà di andare a casa del capitano di giustitia, sempre che sia assicurato di essere ben veduto et che la pace sia per haver effetto, se il Gran Cancelliere gli darà la sua parola sopra l'uno et l'altro capo, potrà liberamente andare. Et quando per [c. 271v] qualche rispetto non volesse promettere l'essecutione della pace, facciasi dar la fede che né dal capitano di giustitia né da altri quest'atto di cortesia non sarà mai allegato a danno del signor Marcantonio. Che così seguendo, come ho detto, questa cosa non potrà tornare se non a molto honore del signor Marcantonio et anche di quel gentilhuomo, nel quale per la sua prudenza si deve credere corrispondenza di honorata cortesia.

*Viene Don Cesare a vedere un ambasciatore. Trovasi Pietro Aretino presente, il quale carica di parole Don Cesare; questo vuol mettere mano alla spada et mente per la gola l'Aretino. L'ambasciatore piglia di modo il braccio di Don Cesare che lo fa lasciar la spada et se ne impadronisce. Et perché il detto vuol far forza di rihaversi et con parole usa termini strani contra l'Aretino, l'ambasciatore cenna di dargli un schiaffo. Essendo esso ambasciatore nella sala et quel Cesare con tre de' suoi armati, quelli dell'ambasciatore correno al romore; si ferma Don Cesare, poi molte parole dice verso l'ambasciatore, che gli sarà sempre figliuolo et servitore. Uscito di casa tenta voler risentirsi di esser stato sloggiato della man della spada et dell'atto del menare il schiaffo. Si dimanda il parere.*

Dico che gli è il vero che Pietro Aretino meriterebbe castigo del poco rispetto ch'egli hebbe alla casa et dell'Ambasciatore, ma poi che al tempo nostro è conosciuta la natura dell'huomo, la quale è tale che i Principi medesimi di un certo modo tolerano la sua maledicenza, un gentilhuomo privato, con lo imitare i Principi, potrebbe anch'egli havere pazienza. Stimando io che così fatta sorte di pazienza tra Cavallieri non sarebbe biasimata, così come il battere quell'huomo non saria molto lodato per essere stroppiato della mano et di professione fuori dell'arme, di poco cuore, o come si sa et lo mostrò quel dì, peroché nel romore, subito con la berretta in mano, chiedette perdono a Don Cesare. La onde, se così è, poteva Cesare non usare tanta forza in volerlo battere et potea anche mancare [c. 272r] di molte parole, il quale in ogni caso mostrò tenere poco rispetto alla persona dell'ambasciatore. Se adunque detto ambasciatore si risenti per difesa dell'honor suo et fece quel che dovea fare un honorato Cavalliero, non dee Cesare, havendosene dato colpa, imputare altro che sé stesso, il quale havrebbe potuto procedere più serrato con il tacere, rispettare et riservare la vendetta contro l'Aretino, che tentare di risentirsi et poi così facilmente perdonare persona contra la quale bastava una mentita. Quelle parole, che furono usate nel partire dal signor Cesare, 'servitore' e 'figliuolo', dettero fine ad ogni querela che tra il detto et l'oratore potea nascere,



peroché con parole et cenni assai minori di quelle che furono usate dal Signor Cesare s'intendono rimesse ingiurie molto maggiori.

*Un huomo, il quale ha detto a un altro presente testimonij che era mal Cavalliero, per voler fare la pace si obliga negare di haver detto quelle parole. Si adimanda se la pace si può fare con honor dell'offeso.*

Dico che colui che nega haver detto quelle parole si fa da sé bugiardo, si invilisce et per questo si fa diseguale all'altro quanto al duello; ma non perciò l'offeso resta sodisfatto, poi che egli et li testimonij sanno che quelle parole uscirono da colui et, sapendolo certo, mostrerebbe lo ingnorante et contentarsi di quel che sa esser contrario al vero. La onde dico esser necessario che colui dica: «Ho fatto errore a dir quelle parole, perché sempre vi ho conosciuto per honorato Cavalliero»; queste tacitamente includeno la disdetta, come che voglia dire ho detto la bugia. Lodo che di simili parole si contenti l'offeso senza volere quel che si usa tra volgari, di dire di haver mal detto, essendo il medesimo quelle, come queste et da miglior creato.

[c. 272v]

*Un huomo che sia prigione et vol satisfare d'una ingiuria fatta ad un altro di parole stando prigione. Si vorrebbe sapere se la sodisfatione sarebbe valida.*

Rispondo che, se il prigione non è nelle forze dell'offeso né per quella ragione, può dare all'altro la sodisfatione che vuole e sarà valida. Direi forse altramente se fosse in potere dell'offeso et prigione per la offesa, et che non sadisfacendo corresse il richio della morte; ma poi che non viene detto, affermo per vero il mio detto primo et al secondo piglio tempo di rispondere, se mi sarà scritto chiaramente il nome, la offesa et al cagione della prigione.

*Uno che si lascia intendere che non sia per tolerare che un altro faccia offesa ad un amico suo, quel altro non ha cagione di dolersi.*

Altra ragione non potrà addurre lo ambasciatore d'Inghilterra per giustificarsi della ferita, ch'egli diede a Pietro Aretino in risentimento di quelle parole dette dal primo contra l'honor suo, che questa: cioè che, se li Principi non si risentono delle ingiurie che detto Aretino fa di parole contra loro, che il tolerare non li sia dishonore però che il mondo sa che se volessero potrebbon vendicarsi e, non si vendicando, viene attribuito alli Principi più presto a cortesia et a mercede, che a vergogna. Cosa che non succede ad un oratore et ad un gentilhuomo privato, però che, non sapendosi se habbia o no modo di vendicarsi, con il vendicarsi mostrano che sì et pare che sia honorevole il risentirsi. Se questa ragione non lo assicura, non so come egli si possa difendere havendo massimamente lui medesimo datogli quella ferita, dappoi tanto tempo che si ricevette la ingiuria. Et però se quell'altro ambasciatore gli mandò a dire che, essendo l'Aretino [c. 273r] tanto amico suo, come era, che non tolererebbe che fosse offeso più oltre per il suo poter, non deve rammaricarsi, conciosia ch'alla difesa ciascuno è tenuto non solo degli amici ma degli incogniti et delli animali, ancora che non sono nocivi. Ingiuria havrebbe

potuto arecharsi quando quell'altro ambasciatore havesse detto voler vendicare la ferita datagli. Così la intendo et mi riporto.

*Pietro, essendo giovane, rilleva un schiaffo da Giovanni. Si tratta la pace, Pietro dice che Giovanni debbia dar in iscritto qual sodisfatione egli vuol dargli, che poi si risolverà se può o no far la pace. Risponde Giovanni che a Pietro tocca di mandargli qual sodisfatione egli voglia. Si dimanda qual dee essere il primo a dar scrittura.*

Per risposta dico che quello che riceve la ingiuria dee dimandare di qual modo pretenda la sodisfattione, peroché questa è la più breve strada. Conciosia ch'un Cavalliere deve essere risoluto nel suo particolare et quelle cose che si possono fare per la strada breve non si devono fare per la lunga. Lunga saria tutt'ora che Giovanni havesse a dar lui la scrittura, peroché l'altro potrebbe dire che non gli soddisfacesse et volerne un'altra, et così andrebbe la cosa all'infinito et in confuso. Dipoi, nelli trattamenti di pace, l'avvertenza maggiore è quella di non fare accrescere nove liti, nelle quali paci è sempre da procedere di modo che le parti, non reintegrandosi in unione, che almeno non perdano l'honore. Se Giovanni fosse tenuto proporre potrebbe non essere accettata la proposta et farsi dishonore con il partito che offerisce di fare, cosa che non è da credere nell'offeso, il quale si dà a presumere che venga risoluto et [c. 273v] sappia molto bene qual è la sodisfattione che gli è debita. Et con facilità maggiore si possono levare qualche parole della dimanda di colui che è offeso senza dishonore, che accrescere alcuna nella offerta che facesse l'altro che ha fatto l'offesa. Gli è sempre d'haver grande avvertenza in quello che offende di non proferire mai, salvo in caso certo, che quello che propone sia per essere accettato et per fuggire questo rischio un terzo Cavalliere può venire proponendo partiti et senza pregiudicio della parte.

*Un giovane viene a controversia con un altro, fanno a pugni, doi vengono in soccorso dell'uno, et così sono tre contra questo solo. Nel menare la mano, difendendosi dà un pugno ad uno delli tre nel naso et ne viene sangue grande. Nel fare la pace questo del sangue dice essere ingiuriato et volere la sodisfattione, che si suol dare a quelli a quali vien tratto sangue.*

Rispondendo dico che quella s'intende ingiuria che si fa contra la ragione, la difesa è lecita. Se difendendosi il solo cava sangue all'altro non è obligato ad alcuna sodisfattione et colui deve imputare a colpa sua, per essersi messo in soccorso di quelli contra un solo. Et se la cosa è come si narra, non è dubio che la pace dee seguire et con quel del sangue anchora, poi che nell'altro non vi è insolenza né superchiarìa ma schiettamente lecita difesa.

*Un capitano, deputato alla custodia di una città, si porta tanto male che per commune opinione si tiene ch'egli habbia dato cagione alla perdita di quella città, il quale non va altramente a dar conto al signore della città ma si ritira presso altro Principe, dal quale viene tolto con grado onorevole in suo servitio. Questo capitano chiama un altro a duello, l'avversario lo ributta come [c. 274r] infame. Egli si vuol valere di non esser tale per essere stato ricettato in luoco honorato dall'altro Principe. Si desidera il parere da Vostra Signoria*

Dico che li delitti militari sono molto ben conosciuti et questo che si presuppone è tra gli altri uno delli principali, per il quale un huomo che perde una città merita di perdere la vita, et vien notato di perpetua infamia et non può né dee comparire al cospetto di Principe né di altri Cavallieri, et giustamente viene ricusato dall'altro. Percioché, come molte volte ho detto, nessuna disugualità maggiore si può trovare, che quella dell'infamia, né si fa degno del privilegio del duello perché l'altro Principe l'habbia in quel luoco, essendo che i Principi, così come non possono levare l'honore contra ragione ad un Cavalliero, così non possono fare per gli appetiti loro che un huomo dishonorato sia reputato huomo di honore. La onde per il mio parere colui non è obligato venire con l'altro atrimenti allo steccato.

*Quel detto di Demostene, che colui che fuggia una volta possa combattere un'altra, vien biasimato.*

Io ho sempre riputato quel detto di Demostene, che disse che colui che una volta fuggia potea combattere un'altra, sia indegno d'essere allegato da Cavalliere d'honore. Conciosia che, per ordine antico, come ho detto nell'altro parere, questa fuggita simile merita la morte et resta con perpetua infamia. Però è ch'io dissi et dico che quel capitano non potea valersi del duello con huomo [c. 274v] alcuno volendo chiamare altri, ma se fosse chiamato da altri può comparere, essendo che per gli abusi di questa età i privilegij introdotti a beneficio di particolari, se ben questo del duello si potrebbe dire essere di publico interesse, si possono rinunziare. E la colpa è di colui che non allega la infamia, il quale chiamando l'altro senza ecceptione tacitamente lo viene ad adoperare.

*Al privilegio del duello, come introdotto a beneficio publico, non si dovrebbe poter rinunziare. Per combattere contro uno infame il signore non dovrebbe dare il campo.*

Dico per risposta che gli è il vero che un gemtilhuomo, se vuole, può combattere contro uno infame et approvarlo per suo pari; non ho per questo detto che un Principe debbia lasciare in un suo seccato, al cospetto suo et negli occhi di tanti honorati Cavallieri, che sogliono concorrere a quei spettacoli, che un huomo infame possa combattere et valersi del duello. Privilegio convenevole solamente agli huomini d'honore, et anche publico interesse et introdotto al ben commune, al quale bene publico un huomo privato non può rinunziare. Et perciò, con tutto che un privato Cavalliere per gelosia di honore si offerisca al combattere con huomo macchiato di infamia notabile come quella che mi vien detta, il Signore non deve dargli il campo se l'infame non mostra dappoi quella fuggita haver fatto una o due virtose operationi alla guerra, tanto grandi che per commune opinione sia havuto per honorato et con quelle habbia cancellato l'atto tristo, non potrà giammai valersi in alcun tempo di privilegio di Cavalleria. Adduce poi a suo favore e patente e cortesie de' Principi quanto egli voglia, che tutti sono et saranno favole et havute per niente presso [c. 275r] i buoni. Così la intendo et mi riporto.

*Si dubita se sia lecito a Cavalliero, per salvare la vita di quattro o cinque huomini, dire una bugia al Signore di esso Cavalliero.*

Dico che i theologi medesimi considerano esser lecita la bugia in casi simili, pur che si dica tanto compitamente che nella medesima vi sia la verità, et danno l'esempio di San Francesco che, adimandato da certi che seguitavano uno per amazarlo, ponendosi l'una mano nella manica disse: «Per qua non è passato»; diciamo anche esser lecita come fu quella che disse Abram. Lasciando i theologi et riportandomi alla terminatione che dà il maestro delle sentenze, ove San Thomaso lungamente ragiona intorno questo, dico che nel mestiere di Cavalleria è necessario fare questa distintione: che quei che meritano la morte o meritano per caso che tocca la maestà, la persona del Signore, o perché habbiano commesso eccessi vituperosi come assassinamenti de' strada o somiglianti nel primo della lesa maestà, mancherebbe colui a sé stesso mancando al suo Signore. Perché nella fede che si dà al principe si contengono tutti li rispetti, compresi nel giuramento di fedeltà negli altri casi atroci e disonorati. Il Cavalliero per diritto di giustizia, per l'obbligo ch'egli piglia nel cingersi la spada è tenuto scoprire, estirpare a suo potere così fatte pesti. Conciosia che a Dio niuna più accetta vittima si può sacrificare e niuna cosa più grata si possa fare, che levare un huomo dal mondo, il quale fa danno tanto maggiore degli altri animali quant'egli non mostra in che sta l'offesa [c. 275v] che egli può fare agli huomini, havendo in sé stesso nascoste tutte quelle che gli altri animali hanno separatamente. Tra loro lui più degli altri animali può nuocere al genere humano et perciò la bugia per salvare huomini di così fatta sorte non sarebbe lecita, anzi dishonorevole et porterebbe infamità al Cavalliero.

Nelli casi ordinarij di puri et semplici homicidij et altri dissimili alli detti di sopra, si deve avvertire se il Cavalliere è per esser creduto dal Signore o no. Se sì, con salvare la vita ad un huomo la bugia potria essere ricevuta per lecita, se è detta con honesto riservo et con il fine non solamente della salute dell'homicida, ma quello ancora del servitio del suo signore il quale fosse per haver grata quella bugia cessata che gli sia l'ira. Ma quando il Cavalliere fosse per non esser creduto, la più sicura è di stare nel silentio, il quale può negare di rispondere, quando con la risposta ch'egli facesse fosse per correre il silentio di minuire o perdere affatto l'honor suo, percioché, se con il rispondere dice la bugia senza frutto alcuno, fa errore. Se la verità dà cagione alla morte d'un huomo, in così fatto caso può scusarsi e dire non essere tenuto a dare risposta alcuna.

*Uno adimanda ad un altro quale sia l'opinione e parere suo sopra la persona sua. Dice quello: «Tu mi pari un tristo»; risponde colui che egli mente. Si dimanda se la mentita è valida.*

Dico che colui che dà la mentita può intendere che l'altro menta che il suo parere sia tale quale egli dice. Percioché, sapendo che la vita sua sta sempre buona, ragionevolmente deve parergli che egli sia buono, anche perché ciascuno nasce buono dalle fasce. Voglio [c. 276r] concludere che la mentita è valida, et che colui che ha detto haver quale parere e quella opinione sia tenuto dare conto come habbia fondato il suo parere per dirgli tristo, altrimenti resta mentito et validamente.

*Pietro dice a Giovanni che vorrebbe sapere da lui in qual conto l'habbia. Risponde Giovanni: «In quello che ti ha Antonio». Questo Antonio è nimico di Pietro. Non passano*

*molti giorni che Pietro, senza intender altro, ammazza Antonio. Dipoi fa un cartello contra Giovanni et dice che mente per la gola ch'egli non sia gentilhuomo come lui, fondando il cartello sopra il parere di Giovanni che si rimise al suo nimico. Si disidera sapere se Giovanni è ben mentito.*

Rispondendo dico che la mentita presuppone la parola com'è, perciò è che Giovanni non può essere mentito, perché non si vede ch'egli dica cosa alcuna in dishonore di Pietro. Anchora che si rimetta ad un suo nimico, non è per questo che colui non lo possa tenere per gentilhuomo se ben gli è nimico, essendo che veggiamo che molti nimici sogliono con parole honorar li proprij nimici. Anchor che si potesse dire che Giovanni con rimettersi di quel modo habbia havuto mal animo et intentione a dishonore dell'altro, perché i pensieri che non sono espressi con la voce come usa dire il leggista sono abortivi et non ingiuriano né si devono interpretare in mala parte. Così fatti non si possono mentire se prima che Antonio fosse stato ammazzato avesse lui espresso haver Pietro per mal gentilhuomo. Dovea perciò Pietro tornare a chiarirsi se Giovanni affermava il medesimo che dicea Antonio, in quel caso havria potuto dar la sua mentita et così havrebbe proceduto da fermo Cavalliero, et havrebbe sopra che fondare la sua parola. Che così ha proceduto al buoi, et fatta una mentita vana con niun pregiudicio dell'altro, poi che se bene avesse potuto mentire [c. 276v] l'altro, per non haverlo mentito in quel tempo che gli furono dette quelle parole sarà invalida. Et ben per lui non gli ha ritorta la mentita con dire ch'egli menta, che lui con le parole che disse avesse mentito.

*Se colui che è primo ad offendere un altro con parole, con la mentita diviene attore; perché colui che dà ad un altro un schiaffo, come quello che è primo a dar opera a cosa mal fatta non è anche egli attore.*

Intorno questa consuetudine d'hoggi o abuso che sia, ch'una guanciata, altra botta non faccia attore colui che offende non saprei dare altra risposta se non questa: che ciò sia perché colui che fa la offesa de' fatti si tiene nel possesso della ingiuria c'ha fatto all'offeso. Portando il possesso questo tra gli altri commodi che quello che vuol levar l'altro del possesso è tenuto essere lo attore, che così non avviene quando uno offende l'altro con una parola ingiuriosa, perché con la mentita ributta et leva l'altro del possesso et lo fa attore. Et non provando la parola sua resta egli il calunniatore, né altro mi sovviene per rispondere della sua.

*Uno dice mal d'un altro. Quello, prima che lo menta, gli dimanda s'egli è il vero ch'habbia detto mal di lui; risponde l'altro et nega. Si dimanda se si ha a procedere più oltre, o sia bastevole la disditta di colui.*

Dico che si mentisse colui delle parole dette quando che raramente constino esser state dette et che lo mentisse anche dicendo non le haver dette. Il negare di haver detto quel che si è detto vitupera colui che nega ma non satisfà l'altro contro il quale è stato parlato, perciòché di già l'offesa ha fatto la sua impressione. La quale deve essere vendicata, ributtata in tutto da colui che è offeso, il quale è [c. 277r] tenuto, nel medesimo tempo che sente la ingiuria delle parole, fare la sua difesa nel medesimo modo che si fa con la difesa de' fatti. Perciò è che dietro la mentita delle parole, se anche di vantaggio si ricerca la disdetta, il Cavalliero è obligato, per non mettere in dubbio quello che presso lui è chiaro, di mentire di nuovo che egli

mente di non lo haver detto. Io non uso mai che'l Cavalliero vada nell'eccesso del più di quello che gli bisogna: devea lui contentarsi di dar la prima mentita et non curarsi di ricercar altro. Ma poi che non la dette, gli saria bastato mentire (come ho detto) che le parole non fossero state dette et se anche questa mentita non è stata data in quello instante, assai vi sarà l'honor di lui poi che gli è bastato l'animo di far disdire quell'altro e se ne può stare. Et quello che ho detto gli mostrerà per lo inanzi che le difese, siano di parole o di fatti, deveano esser in quel tempo che si fanno le offese.

*L'arme che sono date dal reo et accettate, non possono essere poi levate all'attore s'egli non vole; et accettate, se'l combattere non segue, sono dell'attore et a lui deveno rimanere.*

Bisogna che veggiamo se la disputa sopra quel pezzo sia posta con ragione dall'attore; similmente se gli altri pezzi, disuniti da quelli che restano a darsi, siano tali che per la parte loro facciano officio, che la difesa senza offendere colui che gli ha in dosso. Sempre che la disputa sia posta con ragione et gli altri pezzi che restano non siano a quelli che si sono accettati [c. 277v] tanto necessarij che non si possa far senza, et che con quelli si possa combattere, diciamo non essere nell'arbitrio del reo di disarmarsi per far disarmar lo attore, poi che di già sono stati accettati con la volontà di ambedui. Senza la qual volontà di tutti doi, ad uso d'uno contratto, non si possono levare, per quella regola che nel medesimo modo che le cose si legano, per il medesimo, per la stessa strada si bisogna che si slegano. Merita imputatione il reo di non haver protestato che lui non intende che si habbia per accettato pezzo alcuno fra tanto che non siano accettati tutti. La colpa è sua per questo et però dovea portare li pezzi tutti, che fossero talmente chiari et espediti, che sopra quelli non avesse a cadere disputa alcuna.

Se quelli che di già sono accettati fossero inutili o che offendessero colui che gli porta et che, senza gli altri che restano, non fossero havuti per arme da Cavalliero, si potriano anche dal reo medesimo ricusare, come che niuna cosa s'intenda per fermata quando che quella parte che è comintata restasse inutile senza l'altra parte. Concludiamo adunque che il pezzo o più che siano, come sono nel poter dell'attore, che lui ne sia il vero padrone come di cosa propria, senza la volontà del quale non se gli possa levare. Il reo, che porta l'arme per lo attore, le porta per il vantaggio che gli dà la usanza, al quale deve bastare questo vantaggio dell'eleggerle et portarle. Sono di lui fra tanto ch'egli non le dà allo attore, ma subito che sono nelle mani dell'attore il possesso di quelle passa dal reo all'attore, di maniera che, se non si venisse all'abbattimento, non per questo lo attore sia obligato restituirle al reo.

[c. 278r]

*Si può mancare della parola in alcuni casi et tra alcune sorti d'huomini, che non sarà dishonorevole.*

Molte volte gli huomini in alcuna professione mancano della parola sua, perché meglio considerando trovano haver promesso cosa contra l'honor proprio, contra l'anima, come quelli che promettessero assasinar un altro, far una sceleragine, commettere un tradimento o simiglianti che possono accascare, come che havessero promesso voler forzare una donna, fare qualche insulto agli altri, che tra scolari ne accascano molte, alle quali non solo non è

dishonorevole il mancare ma onorevole a rivedersi et pentirsi. Hanno anche le promissioni una certa ligatura che, se un huomo promette all'altro cosa per la qual l'altro prometta far certa operatione, se il primo mancherà quest'altro può non osservare et non si potrà dir mancatore. Questi leggisti hanno una legge, che a colui che manca di fede si può mancare, ch'io in questa parte sto sospeso in certi casi di Cavalleria. Ho voluto dir tutto questo a Vostra Signoria per dirle che saria stato necessario che il Camozza havesse chiarito in che cosa il Ventura ha mancato, perché forse haveria mostrato haver havuta giusta cagione di non osservare quel che havea promesso.

Perché in vero è molto ingiuriosa parola quella che nel general si dice ad [c. 278v] un altro che habbia mancato, perciocché la gente, che sempre interpreta al peggio, pensa che la mancanza sia stata dishonorevole. La onde, in questo caso la mentita, come difesa approvata, era quasi necessaria per ributtare la calunnia, né io saprei come consigliare il Ventura doversi chiamar di volontà mancatore se egli non è, che così riuscirebbe sempre che dicesse quelle parole. Per accomodare dunque la pace che si possa chiamar pace, a me pare che Vostra Signoria Illustrissima potria lei haver informatione delle parti sopra questa mancanza et se il Camozza ha havuta giusta cagione di chiamare l'altro mancatore. Il Ventura può et deve dir quelle parole che sono notate nella polizza, perciocché è molto ben ragionevole che, havendo mancato, si riveda et restituisca l'honore all'altro.

Quando anche il Camozza l'havesse calunniato a torto, potria accomodarsi overamente che il medesimo Ventura dicesse, che havendo presentito che il Camozza dice che quando disse quelle parole era stato mal informato o che le dicesse per ira, che gli rincresce haverle dette, che lui molto liberamente confessa il Camozza esser gentilhuomo d'honore et soggiungere l'altre. Il Camozza, senza rispondere ad altro più, può dir quelle parole che sono nella polizza. In così fatto caso nel Camozza si mostra honesto rispetto et qualche più riverenza in quel che si mostraria tra gli eguali, et può contentarsi. Questo è quel ch'io senta da lontano, ma che [c. 279r] sia certa, che malamente si può dar parere da chi non ha cognitione della qualità delle persone et del caso appunto come è passato. Tutto ho voluto dir per obedirla et, se mi replicarà che voglia, la servirò volentieri in questa e in ogn'altra cosa, pregandola basciar in mio nome humilmente la mano dell'illustrissimo et eccellentissimo signore suo padrone, raccomandandomi in gratia di Sua Signoria.

*Le parole dubie deveno interpretarsi a favor di colui al quale vengono dirizzate.*

Rispondendo hora al caso che mi richiedete, dico che quelle parole (togli che tutta la gloria sua) non alterano punto le precedenti dette, poi che quelle chiaramente pagano l'honor dell'altro, se non ne scrive che pur sono senza conditione. Le susseguenti della gloria pigliano interpretazione dalle precedenti, cioè voglio che la gloria sia sua perché così è il giusto, non havendo io non solo detto, ma anche havuto pensiero, che sia così questa interpretatione che portano quelle parole, per rispetto della interrogazione che gli vien fatta, alla quale la risposta ha sempre corrispondenza et conformità. Et quando si facesse dubio da Giovanni, parrebbe ch'egli fosse in errore. La onde, sempre che si può, tutte le parole devono essere accettate et interpretate in buona parte al quale vengono dette, per non dare ad intendere [c. 279v] ch'egli di sé stesso dubiti punto che niuno lo possa calunniare. Di qui nasce che tra Cavallieri, sempre

che si usano parole dubie, colui risponde et dice parlar chiaro. L'altro, che dubiosamente ragiona, mostra non esser Cavalliere et haver timor di dire il vero. Questo è il mio parere.

*Le attioni di Cavalliero deveno esser chiare, percioché ove bisogna interpretatione questa cade contra colui che dà cagione ad interpretare.*

Rispondendo alla sua dico che nelle cose di Cavalleria habbiamo alcune regole, dalle quali come ci partiamo stiamo in svantaggio. L'una è questa: che tutte le attioni di quella deveno essere libere, espedite senza alcun intrico et tali che niuno vi possa far sopra alcuna interpretatione; nel qual caso sempre si interpreta contra quello che dà cagione all'interpretatione. Voglio hora dire o la pace non è da fare con il conte se l'honor non tollera che si faccia, non è bene a ragionarne ma stare sopra l'inimicitia; se si può fare, il diritto porta che liberamente si faccia et unitamente tutti insieme. Con il procedere di questo modo che vien detto si sta in credere che Vostre Signorie non habbiano volontà di farla. Questo modo fa duo mali effetti, et forse tre: l'uno, che pare che si dica quel che non si ha in animo di fare, che saria cosa molto contraria a Cavalliero, ch'io non credo che sia così; l'altra, che non volendo in effetto far questa pace si viene a mostrare d'esser [c. 280r] caricati dal conte et che habbiano animo di vendicarsi. Questa opinione non saria onorevole che Vostre Signorie havessero soprasseduto tanti anni a vendicarsi. La terza è che, essendo narrata la cosa per la città di tal modo, non torna in proposito loro. Voglio dunque dire, come amorevole della casa di Vostra Signoria, che in questa parte dell'amore non cedo per il grado mio ad huomo che viva che a padre, che'l signor N, unitamente col nome de' Vostre Signorie tutte, o l'uno di voi signori in nome di Sua Signoria o tutti insieme veniste liberamente a questa pace senza far alcuna divisione, percioché invero la ingiuria di un fatto tocca a tutti. Et così farla senz'altre scritte o parole che il signor N venisse qua et là facesse per tutti, che così facendo si fuggiriano tutti gli inconvenienti di sopra. Questo è il parer mio et mi riporto sempre.

*Che il Cavalliero può con honor suo voltar le spalle per guadagnar loco vantaggioso per voltar faccia et con più honor dell'altro che si ritira al rovescio.*

Quanto a quelli che appongono alle parole che ho detto, che contro una carica sia più sicuro, men dishonorevole voltar le spalle per guadagnar con l'occhio un sito vantaggioso per voltar faccia che ritirarsi alla rovescia, io tengo il medesimo. Conciosia che con gli esserciti facciamo nel ritirarci questo ch'io dico, percioché, quando habbiamo loco vicino vantaggioso che siamo sicuri poterlo guadagnare, lo guadagniamo. [c. 280v] Siamo certi che, ritirandoci alla rovescia, essendo il calcagno curto ch'ogni picciola forza ci fa cadere, ogni picciolo intoppo dietro, ove non habbiamo occhi, ci fa rovesciare. Io non vedo in modo alcuno com'un essercito, un huomo solo possa con ragione ritirarsi caminando all'indietro. Quelli che hanno fatto questione, che si sono trovati caricati da soperchiarìa corrono quando possono ad una porta, ad un alto, ad un muro, si assicurano le spalle et voltano faccia. Con il voltar faccia mostrano che la ritirata è fatta molto più per conoscere il vantaggio che per viltà.

Vidi alla presa di Pavia un soldato italiano assaltato da alcuni guasconi voltar le spalle, mettersi in una stretta di una strada, voltar faccia, castigare uno di quelli, poi voltar un'altra volta et presso un carro castigarne un altro, e stare tanto lì che fu poi aiutato a salvarsi. Questo



medesimo ho veduto fare ad alcuni et con molta lode loro. A me pare che contra una carica il rimedio sia degno d'ogni honorato Cavalliero, percióché è cosa certa che volendo stare a fronte et ritirarsi allo indietro, che non sapendo colui che si ritira ove si ritiri, ove vada, che procede a caso et non con prudenza. Questo intendo sempre quando il voltar le spalle si possa fare, et che poi si volti faccia con vantaggio per sostenere l'impeto della superchiarìa. Io con tutto questo mi riporto sempre a miglior giuditio del mio.

*Uno ch'abbia offeso il padre di molti figli et parente di molti, com'habbia a governarsi se vien chiamato da un figliolo dell'offeso per non haver a combattere per quella querela più che con un solo.*

[c. 281r] Nel caso che Vostra Signoria dimanda la mia opinione, dico liberamente quel ch'io sento, come che a me pare, che il capitano N e l'avversario avrebbero potuto procedere con più scienza di quello che hanno proceduto. Peroché non è dubio che il padre dell'N, come offeso, si trova il principale; non è anche dubio al parer mio in uso simile, che se lui avesse voluto combattere l'ingiuria sua, che finito con lui a questa strada era finita con tutti, come usa che si suol dire, che cessata la causa principale cessano tutte le altre dipendenti da quella. Non è anco dubio che, presso il padre, li dui fratelli che batterono quelli di messer Girolamo, come quelli che dettero causa a questa controversia, sono appò il padre li più offesi et li più interessati che N. Né io credo che si possa ragionevolmente dubitare che ancor che messer D avesse combattuto col capitano N senza altro riservo et che avesse vinto, che per questo fosse restato libero di haver a dar conto al padre; al quale la sententia né anche alli fratelli havrebbe potuto pregiudicare. Non pare ragionevole, come ho detto, che in una sola querela come questa un huomo sia tenuto tante volte soggiacere alla fortuna del duello. Devea a mio giuditio N ricercare il padre et li dui fratelli, con dir loro che dovessero risentirsi et, negando volerlo fare, in quel caso potea lui risentirsi.

Non havendo proceduto a questa via, se bene ha mostrato molto ardire, perché se l'altro avesse voluto combattere veniva a questo effetto con li svantaggi che si vede et dell'armi et de' campi, non ha mostrato però d'intendere compiutamente quel che conviene. Et se lui è incorso [c. 281v] in questo inconveniente, il suo avversario non resta senza molta riprensione nel medesimo procedere, percióché la dimanda sua che N debba fare che la nimicitia s'intende estinta et finita con tutta la casa è domanda a pare mio poco ragionevole. Conciosia che sia ben noto non esser in poter di un huomo di fare che gli odij e le nimicitie particolari si levino dagli animi delli altri offesi.

Potea più giuridicamente dimandare che ricorresse prima se il padre e li altri duoi fratelli volessero o no risentirsi per la strada del duello, et soggiungere di stare apparecchiato a dar conto all'uno di quelli come più interessati. Et che, avendo la volontà loro di non risentirsi, che verrebbe seco alla conclusione. Et con questo modo, con assicurarsi et con stabilire tempo determinato alli più offesi di non haver a dar conto in steccato salvo una volta sola, non mostrando curarsi poi d'inimicitia particolare, con mostrar volontà di combattere, havrebbe soddisfatto forse all'honore più di quello che ha fatto.

*Vengono tolti duo cani ad un ragazzo di un gentilhuomo. Il gentilhuomo dice alcune parole contro quei tali come si vede nel punto. Si dimanda dell'attore et del reo.*

Tre sono le ragioni che si vedeono addotte dal signor Ferrando Bruto contro il signor Silvio Trotto: la prima, che havendo il signor Silvio detto il suo ragazzo esser stato assassinato; la seconda, che ha detto esser stati li cani levati al detto per forza, che per l'una et l'altra habbia potuto esser giustamente mentito; la terza, che [c. 282r] è offerto provar con spada et di castigare, sia o perché resti mentito o perché habbia pigliato il peso di provare, in ogni caso lo svantaggio dell'arme pare che dovea essere del signor Silvio. La qual ragione, poi che ho veduto quanto è passato, essendo presso me di poca consideratione, concludo a favore del signor Silvio, il quale in tutta questa querela vedo esser sempre reo et il signor Bruto attore.

Quello è per l'ordinario attore che si muove indebitamente contro l'honore di un gentilhuomo. Di già si vede che la querela è nata perché quei due fatti ingiuriarono il signor Silvio con levar li cani a quel ragazzo; sono quelli che danno principio all'ingiuria. Il signor Silvio viene adunque provocato, trovandosi due strade a ributtare la ingiuria: l'una, di pubblicare per via civile come passò quel fatto, et questa battendogli l'honore sarebbe sodisfatto et vindicandosi, et potea starsene; l'altra era di voltarsi contra la persona loro per dargli castigo, con questo modo anche sarebbe sodisfatto.

Si vede che, tenendo ambidui li rimedij in mano, che procura ad uso di honorato cavalliero di battere la persona et et tira sempre con avvertirgli che, non riducendosi con le conditioni che le proponeva con l'arme in mano, che verrebbe contra l'honor loro allo essamine. Così come che con una mentita un huomo si fa reo, però che per quella via ributta sufficientemente la ingiuria, et quello che parla, havendo mosso la ingiuria, si trova lo attore; così, poi che'l ragazzo restava offeso, et per questo il signor Trotto solamente ingiuriato, tutt'honora che può – come si è detto – con l'uno delli duoi risentimenti di sopra vendicare l'ingiuria, rimane il Trotto sempre il reo et il provocato.

Un huomo che habbia una strada sicura da [c. 282v] valersi d'una ingiuria, et che se ne piglia un'altra manco sicura più brava, più ardita, merita tra i Cavallieri laude et merita essere ringratiato dal suo inimico. Sapevano li dui fratelli che venedosi allo essamine si scoprirebbe quell'atto poco honesto et così che il signor Trotto harrebbe sodisfatto; perché dunque aspettare più presto il castigo nell'honore, che tantare di salvare quello con il rischio della persona.

Pare a me che molta mercede dovessero quei gentilhuomini al signor Trotto di quella offerta dell'arme, la quale, facendola lui di sua cortesia, la potea fare con quelle conditioni che più gli piaceva et dovea essere accettata tutta come stava et non parte. D'altra opinione sarei io forse se il signor Trotto non havesse havuto altro modo di vendicarsi. Non essendo dunque accettata, rimane il signor Trotto sempre il provocato et il reo, et quelli li attori et provocatori. Le ragioni che si adducono per il signor Bruto non hanno forza, peroché, dicendo il signor Trotto esser stato assassinato il suo ragazzo et che li cani sono stati tolti per forza ha detto il vero, et la verità non può essere mentita. Che fosse assassinato lo mostrano li testimonij in favor del signor Trotto et tacitamente la confessione del signor Bruto, la dove parla come passò la cosa. Spetie d'assassinamento è quello et manifesto quando un amico, un huomo che mi deve far bene, mi deve dare aiuto, mi deve difendere, mi fa male, mi disainta, mi offende. Se un amico, sotto spetie di amicitia, fidandosi il suo amico di lui offende l'altro [c. 283r] non si dirà egli et con verità che lo sta assassinando? Così usano li Cavallieri communemente di parlare in casi simili.

Se il signor Bruto fa profession di Cavalliero, quando si cinse la spada si tirò obligo di giustitia et non solamente di non offendere altri, ma per quanto è suo potere non lasciare che altri siano offesi. Questa è regola di Cavalleria, dalla quale, se un huomo manca, manca al diritto di quella professione.

Nasce tra Cavallieri, per la professione che fanno, una certa riverenza tra loro, una certo rispetto, una certa amicitia se ben non si conoscano con presenza, che di gran lunga avanza tutte le altre conversationi e fratellanze. Se così è che il signor Bruto non deve fare offesa contra il giusto ad huomo alcuno, ma in particolare a Cavalliero di sua professione, et che per obligo era tenuto più presto a difesa, facendo il contrario pare che habbia dirittamente assassinato, mancando a quella amicitia et all'obligo che tiene. Per quanto lui chiede li nomi delli cani et di chi sono, il ragazzo vedendoli con veia di Cavallieri, scuoprendoli quei nomi et confidandosi di loro, poi che sono a cavallo, valendosi di quei nomi, che sotto spetie di bontà trassero di bocca al ragazzo in danno del signor Trotto non hanno ellino fatto spetie di assassinamento? Disse adunque il vero il signor Trotto et il vero che quelli cani fossero levati per forza, perché assai mi fa forza quando mi si lieva una mia cosa contra mia volontà. Mostransi nel processo questa forza, poi che si vede che'l [c. 283v] ragazzo corse dietro a quelli che fuggivano con li cani; si vede medesimamente esserli detto del padrone delli cani et tanto che forza non si può vedere maggiore di questa.

Ecco che il signor Trotto dice il vero, la mentita non serve per farlo attore; ecco che devea la sua cortesia esser tenuta per molto cara come provocato et che havea altro rimedio sicuro si offerse di quel modo. Quelle ragioni del voler castigare et delle altre parole hanno il medesimo senso di sopra, perché potendo egli battere l'honore si volse alla persona; con il tenere in mano lo examine, acciò che, non potendo vendicarsi contra la persona, lo potesse fare del modo detto. Però non può egli pregiudicarsi a patto alcuno et la offerta, poi che venia di cortesia, devea essere accettata tutta con le conditioni proposte et dell'arme et del resto come fu offerta. La onde, per le sopra dette ragioni et molte altre che si potrebbero addurre, concludo (come ho detto) a favore del signor Trotto, il quale a me pare che in questa querela si sia portato da honorato, da ardito et da prudente Cavalliero, et che habbia compiutamente sodisfatto all'honor suo.

*Un Cavalliero non piglia querele che vertono tra donne per precedenze loro. Questa voce di superchiarìa quel che importa.*

È poco verisimile ch'un gentilhuomo, ove siano querele di donne, voglia intorno le precedenze mettervi forza che possi offendere la persona di una o più donne che volesse competere con una sua moglie; tra Cavallieri differenze così fatte o si lasciano terminare [c. 284r] alle donne medesime o si cura di assettarle. La onde par poco ragionevole a credere che, essendo il capitano Lodovico Ronco gentilhuomo honorato, habbia dato la commissione che si presuppone dal Cavallier Guido Molza. Tanto meno è verisimile, quando essendo l'assalto fatto da dieci contra duoi et si può dire contra le donne, et detto assalto chiaramente si possa chiamare superchiarìa. Conciosia che quella diciamo propriamente superchiarìa che si fa per farla et con forza di gran lunga maggiore di colui a cui vien fatta. Porta questa voce indignità a quello che la fa, la qual vien poi tanto più dishonorevole in questo caso quanto che è stata fatta a gentildonne.

Il dishonore è sempre molto più dal lato di colui che la fa, che da quello dell'offeso, nel qual caso quando fosse stata fatta di ordine del Ronco, non è dubio che'l detto resteria con carico et dishonore maggiore che'l Molza. Gli è ben vero che'l Molza saria tenuto vendicar la ingiuria con quei protesti e modi che ho detto all'agente che è venuto per questo mio parere, ma perché non consta che sia fatta di tal commissione, il Molza non deve per semplici congetture correre all'offesa dell'altro. Tanto meno nel caso presente, quanto che il Ronco nega che sia fatta di ordine suo.

La onde, sempre che'l Ronco negasse quello che veramente [c. 284v] havesse fatto, resteria dishonorato per doi capi: l'uno, per dir la bugia che è tanto abhorrita nel mondo di Cavalleria; l'altro, perché dicendola mostraria che non gli bastasse l'animo di sostener quel che ha fatto. In questo così fatto caso, se le prove non fossero più che manifeste, al Molza basteria la negativa et restaria intieramente nell'honor suo, che assai haveria vendicato la ingiuria quando con il risentimento suo havesse costretto l'altro a negare, come si è detto. Perciò, a maggior sodisfatione et quiete del Molza, sempre che'l capitano Ronco dica non haver dato tal ordine et sempre che'l havesse dato haverebbe fatto cosa indegna di gentilhuomo, et che mostri disiderio di continuar et di ripigliar l'amicitia col Molza, il detto Cavalliero resterà compiutamente sodisfatto. Il capitano Ronco non deverà ricusare di confessare quel che è il vero, che è tanto proprio della bocca del gentilhuomo. Così sente etc.

*Vengono a parole duo gentilhuomini. L'uno dice all'altro: «Mi pare che voi manchiate al debito dell'amicitia»; l'altro risponde: «Chi vuol dir ch'io manchi se ne mente per la gola».*

*Voressimo un modo per venir alla pace.*

Se in tutte l'altre professioni e in ogni sorte d'huomini la patientia vien celebrata tra le più principali virtù, nella Cavalleria et tra quelli che fanno professione di honore ella tiene il supremo grado. Che se altramente dicessimo et che per ogni parola si corresse all'ira, non si potria dare niuna sorte di conversatione che fosse [c. 285r] buona tra gentilhuomini. Tra gli huomini d'honore ogni cosa che si faccia o si dica si piglia a bene massimamente per una volta e qual si voglia ingiuria nell'amicitia venga fatta l'offeso non resta mai con alcun dishonore, quando l'ingiuria non sia tale che habbia spetie (come dire) d'uno assassinamento. La quale anche dishonorerebbe molto più colui che facesse l'ingiuria, che l'altro che la tolerasse.

Ho voluto dire queste poche parole per tanto maggiormente far conoscere che sopra il caso di sopra non solamente sia facile che si faccia la pace, ma che fosse per essere molto dishonorevole ad ambidue s'ella non si facesse. Perciò che l'amico può molto ben dire con l'altro amico parole maggiori assai di quelle che si presuppongono, che si fanno degne di essere tolerate. Et per gravi che fossero merita l'amico, che tirato alle volte dall'ira dice qualche cosa, d'essere avvertito e honestamente ripreso, con dargli ancho tempo di ben pensare quel ch'egli dice, per scoprire s'egli continua con l'animo di persistere nell'ingiuria. Veggo che colui che dà la mentita merita riprensione maggiore dell'altro che dice quelle parole, le quali si possono ordinariamente dire tra fratelli, et tra li medesimi figliuoli e padre. Perciò che con il mettervi quella parola «Mi pare», mostrando honesto risentimento lascia però strada all'amico di honestamente poter rispondere: «Questo non vi può parere con ragione, poi che dimandate cosa che non è in poter mio senza gran scommodo di compiacervi».

Con queste e somiglianti honeste risposte sogliono tolerarsi tra gli amici anche le [c. 285v] ingiurie manifeste; maggiormente doveano tolerarsi queste parole, poi che dall'amico essendo dette di questo modo, che non affermavano, non viene fatta alcuna offesa all'altro. Il quale, quando non havesse dato alcuna replica a quelle parole, non per questo saria restato in dishonore, anzi con honore et con merito di laude, perché haveria usato termine di gentilhuomo. Il correre così presto alla mentia fa che si vegga in certo modo mal animo in colui che la dà, perciocché la mentita porta grandissima ingiuria et perché mostra che colui che vien mentito, sapendo dir la bugia, la dice ad ogni modo. Et con tutto che ciò che questa mentita non porti alcun danno all'honore del mentito, peroché col dire: «Chi vuol dir ch'io manchi», pare che non si riferisca a quel che è detto né a colui che poco prima ha parlato, potria interpretarsi tra gli amici (come dire): «Se altro che voi vuol dir ch'io manchi mente».

Ma perché, come ho detto, il torto maggiore si trova dal lato di colui che ha dato quella mentita, perciò a lui tocca essere il primo a dire: «Tale io confesso che quando vi diedi quella mentita et prima, et poi et in ogni tempo vi conosceva et vi ho conosciuto sempre per huomo da bene et per huomo di honore; la qual mentita non diedi per far ingiuria né con mal animo verso voi, perciò desiderando continuare l'amicitia vi prego ricevermi nel grado della prima amicitia». Risponda l'altro: «Né io dissi quelle parole per farvi ingiuria, et poi che vedo quel che dite di me, dico il medesimo di voi: che vi ho conosciuto sempre per huomo da bene et di honore, et mi contento che l'amicitia torni nel medesimo modo di prima»; et così si possono abbracciare. Col dire che nel tempo della mentita il mentito [c. 286r] era conosciuto per huomo da bene et di honore, si viene tacitamente a disdire; perciocché un huomo d'honore non può dir cosa che meriti di essere mentito. L'altro può ben dire il medesimo, poi che in lui non si vede animo terminato di fare ingiuria a colui.

*Farfarello manda il campo a Polidoro et prima del dì della giornata cade in infirmità. Lo fa intendere a Polidoro che non vada al campo et opera che'l signore fa una prorogatione della giornata. Polidoro, non ostante il protesto dell'infirmità, il dì convenuto nella patente va a correre il campo. Farfarello compare la giornata della prorogatione et anch'egli corre il campo. Si dimanda se'l signore del campo potette prorogare la giornata della sua patente et perciò se Farfarello ha fatto il debito suo, et perciò quel che si dee fare intorno a ciò.*

Havendo veduto il processo sono forzato fare alcuni presuppositi: il primo è quello che i signori del campo sono giudici ordinarij, et non arbitri. Ordinarij dico perché le parti non possono dare autorità di volontà a privati in casi simili, ne quali vi possono correre castighi, essecutione pertinenti a giurisdictioni ordinarie. Sono giudici perché la consuetudine, la legge forza uno delli combattenti mandare il campo, et così fatti terminatori sono veri giudici et non arbitri come dico. Da questo presupposito ne viene il secondo: che poi che nelle patenti loro li signori delli campi non hanno terminato il tempo della sua giurisdictione, ciò è che restino giudici solamente. Pertanto, tempo che loro restano giudici sempre nella causa come restariano li giudici ordinarij [c. 286v] in tutte l'altre. E quelle parole che la patente non habbia a durare, poi che tanto tempo non leva l'autorità al signore di prorogare il tempo rimanendo giudice. A questo sono certo che leggisti non contraddiranno nell'uso militare, il quale è tutto fondato in ragione; perché se altramente si dicesse seguirebbe che il soldato, il quale va puro e sincero, restarebbe ingannato in caso di honore ove vi va tanto.

Peroché, conducendosi ad un risentimento per scaricarsi d'una ingiuria, restaria invilupato quando un sol giudice non potesse giudicare il tutto et haverebbe bisogno per ogni cosetta ricorrere a nuovi capi e a giudici diversi, et a lui succederebbe che il privilegio di essere soldato et haver quello del duello fosse più suo pregiudicio che utile, et che un semplice privato avesse comodità maggiore in una causa civile et più risoluta, che l'altro in quella dell'honore. Si approva questo ch'io dico per quella regola infallibile che un Cavalliero è più obligato, poi che ha pigliato una strada, di seguirla fino in capo senza pigliar sotterfugij et cavillationi, che qual altro huomo di qual si voglia professione. Come adunque un gentilhuomo piglia la patente del campo, s'intende pigliarla pienamente e largamente, con tutte le qualità che convengono et haver per giudice in ogni cosa che dipende dalla querela quel signore del campo. Et se questo è vero in li altri casi tutti, nel presente è chiarissimo. Peroché Polidoro, quando gli viene mandata la prorogatione della giornata, espressamente dice volere che il signore del campo ne sia giudice. Con questo fondamento dico che il signore del campo ha potuto come giudice ordinario non limitato fare quella prorogatione della giornata et non negarano [c. 287r] leggisiti ch'una prorogatione non si possa fare anche senza citare la parte: vediamo tutto il giorno prorogare a tribunali civili il dì della sententia.

L'uso de' Cavallieri lo ammetterà come ragionevole per vero et sarà bastevole che detta prorogatione sia stata dedutta a notitia dell'altro, come sta nel caso presente. La prorogatione tanto più è valida nel caso di hora quanto che è fatta per causa et impedimento giustissimo, fondato sopra la infirmità di Farfarello, né apparenno le fede autentiche. Nisuna ragione più ragionevole a questo fine si potea havere, poi che tale impedimento non si può prendere, né rimediare. Et leggesti et Cavallieri saranno in questo ben d'accordo, et presso l'uno et l'altro la infirmità et debilità verrà sempre agguagliata quando è senza colpa dell'impedito. Con questo presupposito così fatto non so vedere perché Polidoro non habbia accettata la prorogatione, salvo se lui non dicesse esser pentito di combattere o perché volesse distratiare et ruinare Farfarello come povero, o perché il giudice non habbia havuto autorità di prorogarlo con giusta cagione.

Quanto all'essersi pentito questo non è in sua mano, che poi che ha accettato il combattere è necessario andare al fine: lo allegare il pentimento sarebbe un cedere d'accordo et restaria dishnorato, se vuol dire non esser pentito di necessità. Le medesime ragioni che lo mostrano accettare il campo et quel giorno del combattere deveano astringerlo ad accettare la prorogatione con tanta giusta causa. Se vuol dire per il distratiare il pover huomo, si tira macchia et esce del grado del Cavalliero, et si fa [c. 287v] indegno della spada che usa e non lo può dire senza suo gran carico. Se perché il giudice non habbia autorità si è risposto di sopra et mostrato il contrario, e ancora che da Polidoro non sia stato opposto che la prorogatione non sia stata fatta con autorità. Ma quando anche fosse il contrario (che non è vero), che il signore del campo non avesse havuto potere di farla et che questo fosse stato opposto, dovea lui acconsentire come Cavalliere e finirla, perciocché havea promesso all'Eccellenza Vostra terminare la differenza con l'armi, parole che lo hanno obligato senza riserva. Quando egli avesse (che non ha) scusa alcuna contra la prorogatione, vedo io la intimatione della prorogatione fatta in Cesena et prima che Polidoro si fosse mosso per andare al campo di molti dì, non vedo io a qual fine facesse lui quella spesa di andare essendo certo di non combattere. Non può lui giustificarla, salvo di esser ito per non voler terminar la cosa con l'armi. E se questo è, si può vedere che contra il debito di Cavalleria et l'obbligo pigliato

con Vostra Eccellenza ha lasciato di combattere. Et se per suo difetto et colpa non si è combattuto, chiaro è che viene obligato al Farfarello di tutti i danni patiti e spese fatte per questo fine della querela. Et al detto Farfarello apre la strada et con honore suo di ricorrere contro Polidoro, et scaricarsi all'altra via privata con quel modo convenevole che la occasione li mostrerà, et non si trova più obligato alla regia del duello se per l'altra potrà valersi. Et sostenerai questo parere: che Farfarello o non fosse più tenuto al duello o, essendo richiamato, che'l vantaggio dell'armi fosse suo, peroché richiamando Polidoro è necessario [c. 288r] che lui sia lo attore et Farfarello il reo, et così il vantaggio di Farfarello. Questo dico che è anche per legge civile e per quella di Cavalleria, in odio di quelli che fuggono et distratiano gli offesi; et in odio de' simili che abusano del mestiere della Cavalleria, deve essere per l'ordinario che di attore l'offeso in casi simili debba rimanere reo; et se in casi tali così è il reo, quando si scuopre che colui che offende fugge la giornata nella presente controversia dovrebbe essere più al sicuro.

Et per mia opinione vedo, che Vostra Eccellenza ha usato curtesia grandissima a Polidoro in rimmetterlo alla giustizia dell'arme et con i vantaggi del reo. Peroché io credo che e leggisti e cavallieri saranno sempre d'accordo in questo: che colui s'intende lo attore che fa et dice cosa contra ragione. Se adunque colui è attore che dice traditore o tristo ad un altro, del medesimo modo dovrebbe essere, et con più svantaggio, colui che dà uno schiaffo ad un huomo da bene senza cagione. Et se questo si mettesse in uso come la ragione vorrebbe, che un huomo che offende l'altro con fatti senza causa fosse obligato esser lo attore et provare con l'armi l'aver ben fatto, i pari di Vostra Eccellenza rimedieranno ad infiniti inconvenienti; et ogni sorte d'humo non correria a rovinare la riputatione d'un Cavalliere honorato, con animo poi l'offesa di distratiarlo.

Vostra Eccellenza, come dico, potea farlo combattere come attore e forzarlo, o almeno dare le armi ad ambedui et non lasciar l'offeso con lo schiaffo et con lo svantaggio, maggiormente essendo tanto povero com'era. Vedesi nel processo l'animo di Polidoro fin da principio a non voler combattere, perché il primo campo non essendo sospetto tra Cavallieri deve essere accettato, et senza ricercare tanti mandati [c. 288v] et usar tante cautele in ogni cosa sua dovea concludere. Et se tutte l'altre ragioni lo doveano indurre al combattere, il sapere che Vostra Eccellenza era suo superiore et che havea a dar conto a lei devea tirarlo a quel fine. Et quel fondamento, che potrebbero addurre, che il signore del campo disse haver fatto la prorogatione, come pregarlo da chi il potea comandare et che era certo che la non la voleva a suo giuditio è di nissun momento. Conciosia che non sia in poter di un giudice, che solennemente et fondatamente habbia fatto una sententia simile di prorogatione, di poterla rivocare senza fondamento et in parole dette a caso, come si vede nel processo di Polidoro. Il qual Polidoro, poi che non ricorse et non si appellò da quella prorogatione, con il passare di assai poco tempo la consentì et, essendo quella fatta con fondamento et con cognitione della causa, nel ricorrere et appellarsi haverebbe perso il tempo e la spesa, per la ragione di sopra.

Et perché il processo per il lato di Farfarello è chiaro et ben condotto dal suo padrino, et vedesi anche quanto finalmente fu detto che Farfarello andava per Pesaro, essendo che la debilità et infirmità vadano al pari et che altra oppositione non sia stata fatta, non è dubio, che non havendo allegato altro, che Polidoro resta con carico in questa parte et obligato alli danni di Farfarello. Così sento io et così giudicerei, stante il processo come sta, se fossi giudice,

riportandomi non di meno all'infalibile giuditio di Vostra Eccellenza, alla quale baso reverentemente la mano.

Può Farfarello procedere al tribunale di Vostra Eccellenza per suoi danni, così perché Vostra Eccellenza è giudice ordinario per essere ambedui sudditi, come perché ella fin da principio si è riservata volerne il giuditio.

[c. 289r]

*Un gentilhuomo incontra un altro che ha un con lui, pretende il luoco di sopra, gli mette una mano nel petto et forza ambedui quelli a dargli la strada di sopra. Si desidera sapere se quel dar la mano nel petto sia in cosideratione nel trattar la pace per ingiuria de' fatti.*

Le ingiurie deveno essere considerate dall'animo di colui che le fa, perciòché una offesa fatta senza animo di offendere porta più presto colpa allo ingiuriante che malignità. Deveno essere considerate per il fine al quale arrivano, più che per li mezzi. Dico questo perché, nel caso che mi vien proposto, trovo che C ha per fine il precedere, l'haver il luoco di sopra A et B Questa precedenza è punto di honore, per la conservation della quale è lecito valersi delle armi, altrettanto et più quando vi andasse la vita. Ha potuto C ingannarsi in questo, ch'egli habbia voluto quel che non gli perveneria, che a lui dà più presto colpa di ingnorante, che di maligno et di voler far ingiuria alli doi. Allhora facciamo ingiuria, quando chiaramente sappiamo di far cosa che sia contra la giustitia; di modo che havendo rispetto all'animo di C, non havendo animo di fare ingiuria ma di conservarsi quel luoco che per ignorantia tenea per suo, la offesa resta nella schietta colpa di lui. Il fine di lui, che è il principale nella nostra intentione è il precedere; per arrivarvi era di bisogno che C rispingesse B al di sotto; questo non si potea fare senza mettere la mano nel petto a B, di modo che quell'urto non si può chiamare offesa de' fatti, non essendo stata col fine di farla, ma per la sola prelatione. Debiamo considerare che se C avesse havuto altro animo, haverebbe di diritto battuto B senza di [c. 289v] nuovo respingerlo al di sotto. Sta adunque la cosa tutta sopra la offesa che B reputa haver ricevuto, di non haver havuto il luoco suo, et che il mezzo che ha tenuto C sia stato forse con rispetto minore di quel che devea in questo caso.

Correno due considerationi per la reintegratione dell'honor di B: l'una, che C gli renda il luoco suo quando lo incontrarà; l'altra, che si doglia con parole cortesi d'haver fatto quell'atto che fece, dicendo haver fatto per il sol fine di haver il luoco et non per fargli altra offesa. Confessi egli quel che fece con superchiarria per essere accompagnato da forza maggiore di quella di B et che sa che B è gentilhuomo, et che del pari è per dar conto a lui et ad ogni altro huomo d'honore. Voglio concludere che non siamo propriamente nelle offese de' fatti ma minore di gran lunga, et che tenendosi da C il modo di sopra, B sia per restare integralmente sodisfatto dell'honor suo.

*Nel medesimo caso di sopra, che le ingiurie si misurano dall'animo di colui che le fa.*

Le ingiurie sono maggiori et minori secondo l'animo di colui che le fa, il modo che tiene in farle, la qualità di colui che viene offeso et il luoco ove si fanno. Nel caso che mi vien proposto, dirò che l'animo di C è stato accompagnato (voglio dir così) di questa malignità: che non contentandosi di quello che havea fatto la prima volta a B, che per esser caso



all'improvviso potea havere qualche escusatione, ma poi che havendo havuto tempo da considerarli sopra, trovando B nel luoco ch'egli lo trovò, essendo accompagnato da forza maggiore di quella che havea esso B, usando di nuovo il medesimo atto del voler precedere, accompagnandolo con le parole che disse di far questo perché B lo avesse impedito il precedere. A [c. 290r] ha mostrato chiaramente haver havuto animo di vendicarsi et ingiuriare detto B, di modo che facendo cosa illecita, lui è quello che dà principio alla querela, a lui tocca il peso di sodisfare integralmente B Il qual B non si può dire che sia ingiuriato de' fatti, ma solamente di essergli stato tolto il luoco, et quella mano con la quale toccò B col respingerlo al di sotto, non si può dir in ingiuria de' fatti, poi che non fa per dargli botta et fornire con quella, ma solamente per metterlo al luoco di sotto. Noi nelle ingiurie come nelle altre cose habbiamo cura al fine che suole essere principale nella nostra intentione: quel poco urto, tirato come necessario al fine di precedere, mostra che l'intentione di C non fosse (come anche non diede) per dar botta, ma per quello che si è detto.

Il luogo ove fu fatto quest'atto, la superchiararia unitamente, dishonorano C et levano ogni carico che B potesse haver havuto. Basta ch'io dica che l'ingiuria che ha ricevuto B non si può dire che sia somigliante né a pugni, né ad altre botte che si danno con quel fine di darle, ma solamente ingiuria di levargli il luoco di sopra. Perciò è che essendo in altro caso che di botte, io concludo che, sempre che C darà il luoco di sopra a B, confessaria che quello che ha fatto ha fatto male et con superchiararia, et che conosce B per gentilhuomo d'honore, et che sa che del pari è per dar conto a lui et ad ogni altro huomo, et che gli chieda perdono, che B può estinguere l'inimicitia con honor di lui. Concludendo che sempre che C mancherà di fare questa sommissione, che a sé stesso accrescerà dishonore, poi che é [c. 290v] in colpa essendo stato il primo a far quel che non devea et con quelli mali modi che si son detti, che tutti disgravano B et aggravano grandemente l'honor di C.

*Tra duo amici accadono parole di mentite nel modo che narrerà l'huomo che si manda. Si vorrebbe trattar la pace. Si prega del parere.*

La querela che si tratta tra A e P scuopre che tra loro vi era amicitia, et come tra amici et per cosa d'amore pigliò principio d'inimicitia. Quando li amici vengono a qualche disparere, che prima non vi sia odio, pigliano a molto honore di colui che cortesemente lascia trattare la concordia, la reintegration dell'amicitia. È cosa chiara che A, quando disse: «Se tu non la cacceraai, mancherà al debito tuo», che non usò queste parole per caricare P, ma per un poco di martello che havea di veder colei. La mentita che gli vien data da P non ha fondamento, perciocché A dicea il vero, che poi che havea promesso di cacciarla la mattina seguente, che se non la cacciava ch'egli havrebbe macato alla promessa et così al debito suo. Sopra cosa detta con verità non cade mentita; l'altre parole: «Va via che questa mentita sarò huomo per levarmela con un pezzo di legno», sopra le quali vien data l'altra mentita, sono ingiuriose; ma perché son dette da un amico et tratto dall'ira et dall'amore, non sono di quella grave offesa, che sariano se fossero state dette da huomo odioso et con animo di offendere.

Medesimamente la mentita non fa quella offesa ad uno prima amico, che farebbe ad un altro che avanti le parole fosse [c. 291r] poco amorevole et coperto inimico. Grande è la differenza che facciamo da quelle parole che nascono a caso tra gli amici, dalle altre che vengono da persone sospette di poca amicitia. Le prime si accordano con ogni cortesia da tutti

doi i lati et ad ambidui è honorevole concorrere ad essere il primo a procurare il riattaccare dell'amicitia. Che se altramente dicessimo il vincolo dell'amicitia servirebbe di vento et sempre tra gli amici sarebbe bisogno di stare con le mani sopra il pugnale, che non è così. Conciosia che i buoni Cavallieri sogliono amare lo amico alla sembianza che amano un figliuolo, un fratello: così come tra questi saria dishnorevole non haver qualche pazienza delle cose che accascano, il somigliante et più dishnorevole a non tollerare lo amico. Nella Cavalleria si aborriscono, non si tolerano quelli odiosi superbi che vogliono superchiare gli altri, che gli vogliono sprezzare; con quelli che sanno che li vogliono bene et a caso cadono in qualche parola, ch'ad un tratto ne sono pentiti et metterebbono la vita in servizio di lui, si procede d'altro più cortese modo. Perciò è che laudo la reintegrazione dell'amicitia et chiaramente dico che colui che fuggirà il riattaccarla non meritarà di essere connumerato tra li professori di Cavalleria.

*Il modo da tenersi per la reintegratione dell'amicitia con honor d'ambe le parti sarà questo.*

Che P dica che in quel tempo che dette la mentita conosceva A [c. 291v] per soldato honorato et per huomo da bene, che per tale lo ha conosciuto prima et lo conosce di presente, et che sa, che se fossero stati nella strada et non alle fenestre, che A haverebbe fatto il debito suo et che desiderava essergli amico.

È obligato P essere il primo, perché lui è il primo, col dare la prima mentita, ingiustamente ad offendere A, sendo che A diceva il vero, che non la cacciando la mattina come promesso mancava al debito suo, l'obligo di lui era di non mentire ma attendere ad essequire quello che havea promesso.

Risponderà A: «Io dico il medesimo di voi, che voi dite di me, che vi conosco et vi ho conosciuto per huomo honorato in ogni tempo, et quando vi dissi quelle parole, et prima et poi, le quali furono dette da me tratto dall'ira per quello che diceste a me, et vi accetto per amico come prima».

*Sopra il medesimo caso di sopra.*

Io non so vedere, venendosi a duello quale sia la querela tra loro. Conciosia che la prima mentita è totalmente invalida per quel che si è detto e A farebbe errore voler combattere cosa certa et havuta per vera. Tra Cavallieri il voler combattere la seconda, che sia huomo con un pezzo di legno di vendicarsi, combatterà querela ingiusta, perciòché, sendo P huomo d'honore, non si potrà veder il fine con l'armi se A fosse huomo con un pezzo di legno di vendicarsi: per andare al diritto bisogneria che A avesse il di del combattere il pezzo di legno contra la spada che P è usato. Percioché [c. 292r] infatti non si vede la querela, né P l'ha completamente conosciuta, né A può sapere come ha da dargli fine, et perciò più honorevole è lo accordo che mettersi contra ogni giustitia al cimento dell'arme. Sempre che uno confessi, che in quel tempo che dica una ingiuria ad un altro, che lo conosca per huomo honorato, tacitamente viene a mostrare d'havergli fatto torto haverlo ingiuriato et rende l'honor all'altro.

*Ogni sorte negativa fa che colui che parla resta attore. Gli è il vero che non negandosi con la mentita colui che parla può giustificarsi. Il contrario riesce se si nega con la mentita.*

Rispondo esser vero ch'io ho detto che tanto è dire: «non è vero», «non è la verità», «questa è bugia», come dire: «tu menti per la gola». Tutte le parole che negano la cosa proposta, dà peso a colui che la propone di provarla di modo che rispetto quello che nega tutto è uno, per il vantaggio di haver a rimanere il reo. Rispetto l'altro che propone è il medesimo, però che resta lo attore; gli è il vero che a dire liberamente ad uno: «tu menti per la gola», che la ingiuria è grande, maggiore delle altre sorte negative. Conciosia che questo modo mostra che scientemente si dica cosa falsa, et che sappia certo di dirla contra la mente sua; e come altre volte ho detto, non è infamia maggiore al mondo, che più dispiaccia a Dio et agli huomini che l'huomo mendace, col quale non si può havere alcuna sorte di conversatione.

Perché le parole ch'usiamo sono l'immagine dell'animo nostro, [c. 292v] et come non sono vere non potiamo mai assicurarci dell'altro huomo et cessa il conversare. Le altre negative non sono di tanta ingiuria, essendo che può stare molto bene che huomo dica cosa che sia falsa et che creda dire il vero. In questi casi di negative modeste si dà strada a quello, che propone civilmente, di poter mostrare d'essersi ingannato, nel qual caso egli è obligato senza alterarsi di giustificarsi di poter essere male informato. Nell'altro caso della mentita, perciocché colui che ha parlato viene calunniato di haver detto scientemente la bugia, a lui non si dà strada di giustificarsi per il poco rispetto che li mostra la mentita, che fa ch'egli sia meno obligato alla cortesia. È ben vero che la varietà delli casi può far variar questo che dico, ma poi che generale è la dimanda, la risposta ch'io do non può essere particolare.

*Si presuppone che Pietro fu havuto una volta per furioso et che correa come tale per le piazze, et in detti et fatti si havea per matto. Si presuppone che da vent'anni in qua è stato sano della mente et conversato la corte come gentilhuomo di honore. Si dimanda, poi che egli è quello che richiede un altro a duello, se può essere rifiutato con allegare che prima o nel fatto potria tornar furioso, et che non par ragionevole correre pericolo di haver a far con matti in caso di tanto peso.*

Veduto quanto si narra, concludo a favore di Pietro che habbia potuto chiamar l'altro et che quello sia obligato al duello, perciocché uno che sia stato una volta fuori della mente non si presume che continui sempre in quell'essere et si fanno queste distinzioni: o uno è furioso da natività, o si crede che lungamente senza interpositione alcuna sia stato tale. In questi doi casi, perché di già la natura è convertita [c. 293r] nell'altra natura, si potrebbe dire che huomo una volta matto si vede sempre. Ma quando s'interpone qualche tempo, nel quale vi è la sanità della mente, questo non si presume furioso per allegare che una volta sia stato. Maggiormente meno si deve presumere che sia hora et sia per essere per lo innanzi, essendo da tanti anni in qua confermata la natura nella sanità dell'intelletto. Questi incidenti d'infirmità di necessità bisognano provare, il contrario avviene nelle cose con le quali si nasce, perché queste senza prova come si allegano sono admesse et ricevute. Ciascuno si presume a natività sano della mente et questa continua sempre non apparendo il contrario. Se gli aggiunge che quello che ha offeso Pietro, conoscendolo in quel tempo per savio, venne ad approvarlo per suo pari: la colpa essendo dal lato suo a lui deve tornare il danno. Et perciò è che s'egli non vuole essere

biasimato dell'offesa che ha fatto, né mostrarsi vile, che è obligato allegare in sua giustificatione prove molto maggiori, più chiare, di quelle che adduce.

*Uno combattendo in steccato valorosamente viene ammazzato. Un altro dice gran male del morto; il fratello del morto lo chiama a duello. Allega colui che vien chiamato che assai si prova il mal che ha detto del morto, poi che è stato morto in steccato et così che habbia combattuto il torto e perciò restasse infame.*

Quelli che vengono morti in duello per cagioni di particolari ingiurie non per questo restano infami se hanno fatto il debito loro. [c. 293v] Et se colui, che ingiuria un morto per haver perso e valorosamente, non ha altra giustificatione maggiore che perché sia morto in quel luoco, difficilmente potrà fuggire di non haver a dar conto al fratello del morto che lo chiama in steccato. Questi tali, che così facilmente correno al biasimare altrui, meritano ogni disfavore et più questo huomo, che con tanta imprudenza batte la fama di un morto, il quale può haver havuto giusta querela et per altri suoi peccati restare punito da Dio. Se vogliamo haver rispetto alle nostre imperfetioni vi sarebbe che dire assai, poi che tutti siamo peccatori; l'imperfetioni che nella Cavalleria possono essere biasimate sono pur troppo note, tra le quali non si vede che siano comprese quelle che si narrano. Nella maledicenza detta nel punto di sopra, poi che non basta dire: «Gli è morto, adunque havea torto, et perciò è infame», concludo adunque come di caso chiaro che questa ingiuria giustamente sia stata abbracciata dal fratello et che il duello non si possa fuggire, conciosia che il medesimo fratello resta lo ingiuriato et fa da Cavalliero procurando il castigo di quel tale, et può sperare buon fine poichè si appiglia al giusto.

*Se uno che venga imputato di tradimento ha gravi inditij che sia delinquente, non può valersi del duello a sua difesa, ma è obligato alla giustitia ordinaria.*

Il capitano Francesco viene accusato di havere consentito ad un trattato, nega lui et mente l'altro. Questo adduce inditij che fanno credere che ad ogni modo Francesco non sia senza colpa et vuol ridursi a duello, et fa non di meno istanza di non voler venire a quello come mentito [c. 294r] et con lo svantaggio dell'arme, ma che il signore metta lui le armi in mano come più gli piace, che con quelle farà il debito suo. Si dimanda la mia opinione, la quale in questo caso è questa: che poi che si tratta che vi siano inditij, che al signore convenga molto ben vedere di qual qualità siano; et quando fossero tali che si potesse venire alla cattura et alla tortura, non sarebbe da mettere lo accusatore in rischio, ma procedere per via ordinaria. Dico così perché pochi si troveranno quelli che vogliano scoprire trattati quando vedranno che gli sia bisogno ridursi allo steccato et non dovrebbe un Principe, andandovi quanto vi va del suo, dare questo male esempio.

L'inditij, come a ciascuno è noto, consistono molto nell'arbitrio del giudice, il quale, considerando la qualità dell'accusato et accusatore, et testimonij, et conietture, può molto ben risolversi come habbia a governarsi. Et quando quelli inditij non fossero di tanta forza che stringessero l'altro a giuditio ordinario, vi corre questa consideratione: che gli è necessario che siano molto deboli, perochè ne' trattati et gli altri segreti, et delitti così enormi, per assai picciola coniettura si corre alla cattura. In così fatti casi bastano inditij assai minori per la

tortura che nelli altri. Se adunque non fossero habili ad indurre il Principe che lo facesse mettere in prigione, meno sarebbero sufficienti a fare che se gli levasse il vantaggio dell'arme, poiché facilmente potrebbe essere a torto calunniato. A me non di meno, perché non sono stati mandati li inditij, non occorre dire altro, se non riportarmi al prudentissimo giuditio di quel signore che ha la cosa in mano.

[c. 294v]

*Mi viene hora adimandato ch'io debba dire se lo accusato si rendesse in duello o venisse morto se contra lui si potesse procedere nel medesimo modo che si usa contra quelli che confessano o sono per testimonij convinti di trattati.*

Io rispondendo dico che saria necessario vedere il punto particolare della querela, per il quale le arme hanno a dare la sentenza loro, et facendo presupposito che Francesco sia intravenuto nel trattato, sempre ch'egli di sua bocca lo confessasse, vi haverei sopra questa consideratione di vedere quale sorte d'huomo egli sia, et potendo in mia conscienza credere che la forza e la paura della morte lo havesse indutto a quella tal confessione, curarei ad ogni modo, per meglio chiarire, di metterlo prigione et facilmente lo metterei al cimento della corda per vedere come si portasse; et stando in questo, et continuando di havere confessato per timore, non vi concorrendo inditij maggiori io non procederei contra lui come reo, ma in altro modo mi risolverei per l'honore di colui che ha vinto come di confinarlo o in altro modo darli qualche sorta di castigo. Et in questo, come in tutti gli altri casi, non haverei per confessato per il castigo della giustitia ordinaria colui che nel duello confessa, se poi cessato il timore non confermasse haver ben confessato. Peroché, essendo il duello spetie di tortura, è convenevole che si habbia il medesimo rispetto che si usa nelli giuditij criminali. Nell'altro caso, quando restasse morto, io non l'haverei per convinto, conciosia che prova così atta del duello non sia mai tanto chiara che si possa dire per vera prova. Riportandomi non di meno, come di sopra, al giuditio di Vostra Eccellenza et ad ogni altro migliore del mio.

[c. 295r]

*Il capitano Giovanni Paolo, che è lo attore, si trova con due ferite, et il suo nimico medesimamente ferito con altre due. Il signore del campo li divide. Giovanni Paolo dimanda l'avversario che torni a combattere, che è per mantenergli il medesimo; l'avversario niega voler tornare. Si dimanda il parere.*

Considerando il caso, dico che il provocato non è più obligato et lo svantaggio esser tutto di Giovanni Paolo, perché lui offerisce provare: s'egli nella giornata deputata non prova viene escluso et la lite è finita. Tanto più che lui è quello che manda il campo et a lui conviene torlo di modo che li fosse osservato la giornata intiera, senza sorte alcuna di travaglio. Et se il campo era, come si costuma, a tutto transito, può lui dolersi del signore del campo, che per sua colpa sia avvenuto questo, ma non già del provocato, che era apparecchiato, come si è veduto, a dare compimento a quanto era obligato et si era offerto per li suoi cartelli. Poi che le patenti delli campi sono fuori, devete molto ben considerare la qualità di quei signori che danno il campo et medesimamente le parole che in quelle si contengono. Et quando vedrete che nelle loro persone non vi cade sorte alcuna di sospetto et che promettano il campo libero e

franco, a tutto transito, queste tal parole non vogliono inferire altro se non che poi che haverete l'armi in mano non habbiano a tramettersi di partitivi, né dare altro rimedio a cosa che vi sopraggiunga per avversa che sia. Questo è quel che sento sopra dette parole, nel resto risolvetevi voi.

*Ancor che la patente sia libera, non per questo il signore del campo deve tollerare che si faccia alcuna cosa trista alla presenza sua.*

[c. 295v] Voi non mi adimandate che se il vostro avversario nel medesimo combattimento scoprisse qualche scelerità non pensata, se il signore del campo vi possa rimediare, che vi haverei risposto di sì come hora faccio, et chiaramente dico che nissun obbligo al mondo può mai astringere un Cavalliero a consentire a cosa dishonorevole. Et il signore del campo può molto ben rimediare, come cosa non preveduta né promessa, che se altrimenti facesse meritarebbe imputatione d'ignorante o tristo, poi che vedendo violare un territorio suo, con così poco rispetto della sua presenza, non avesse animo di dargli il suo rimedio, con castigo anche e grande di quel scelerato, che nelli occhi di tanti Cavallieri presumesse una tristitia. Così farei se fossi quello che avesse dato il campo, e non crederei di essere imputato di haver mancato alla patente, poi che quella s'intende sempre pure che si proceda da Cavalliero.

*Un Cavalliero manda tre patenti nelle quali li signori delli campi, ciascun d'essi, protestano di voler essere giudici di tutte quelle cose dubie che accascano tra li combattenti, et prima il tempo del combattere et poi. Si desidera sapere se il provocato è tenuto accettargli in quel modo.*

Rispondo che'l provocato, s'egli è Cavalliero, deverà per ragione accettargli di quel modo, per dare a credere che nelle arme non habbia pensiero di ricorrere agli abusi d'alcuni di questa nostra età; et l'attore similmente di mandargli, havendo egli da provare, a lui conviene prevedere li impedimenti. E come questo si mettesse in uso, quelli che volessero ricercare patenti curarebbono trovarle da signori et Cavallieri che fossero pratici; curarebbono che almeno pigliassero consultori atti a risolvere per non haver a ricevere qualche torto. E quei tali signori, sempre [c. 296r] che si obligassero come giudici, per lor medesimi procurariano, andandovi tanto dell'honore, di sapere ben risolvere e non occorriano quelli inconvenienti che tutto il giorno occorreno. Così la intendo, ciascuno la governi a modo suo che mi rimetto.

*Ne' trattamenti delle querele gli è da procedere con modestia, senza toccare l'honore dell'avversario più oltre che quanto appartenga alla querela.*

Nella querela che verte tra il signor Sigismondo et il signor conte, laudo che si proceda con ogni modestia di parole, perché io non vedo che il procedere altero faccia alcun effetto buono. Venga da qual si voglia tal sorte di procedere, il dishonorare un inimico suo fa che la virtù sia tanto minore et la perdita tanto maggiore, et presso i buoni colui che dishonora vien sempre il calunniato. Ufficio di buon Cavalliero è schiettamente vedere dove stia la querela, et formare il suo cartello sopra quella; l'altro le sue risposte tirarle alla più brevità che si possa; fermarsi l'un l'altro sopra i vantaggi loro. Et non parlare delle persone loro né bene né male, quando

però siano de' Cavallieri, et tirarle al fine di quel che importa. Così è consueto di trattarsi le querele, et se si è proceduto d'altra sorte si può ben dire abuso et non consuetudine, et degno d'essere al tutto levato.

*Se duoi moreno in steccato et non si habbia notitia qual sia morto prima, la vittoria si dà al reo. Se del primo morto si ha certezza, l'altro che resta vivo s'intende il vincitore, con tutto ciò che per picciolo spatio sopravvivesse.*

[c. 296v] Sopra quei che morirono in steccato, mi risolverei di questo modo di rivedere il processo passato tra loro et trovare qual fosse stato il reo et quale l'attore. Et se in un tempo medesimo fossero ambedue morti, che non si potesse discernere il primo, la patente saria per il reo, poi che l'attore non havrebbe provato l'intento suo. Et nelle prove dubie et che chiaramente non concludeno, l'interpretatione va contra l'attore. Se poi si fosse veduto qual delli doi fosse rimasto vivo, a questo andrebbe la vittoria, se ben poco di poi anch'egli fosse morto. Io con tutto questo lodarei sempre che si narrasse il fatto nella patente vostra a punto come sta et che concludeste con ogni modestia il parer vostro et vi riportaste al più prudente. Peroché in così fatti casi et tanto compassionevoli dall'una et dall'altra parte, si dovrebbe dare ogni modesto fine per non calunniare i morti, particolarmente quando si sono comportati così bene come questi. Così credo io che saria bene, et lodato da tutti. Voi farete hora quel che più vi piacerà, ch'altro non saprei che dire.

*Un gentilhuomo che habbia huomori melanconici, se per molti anni sia stato ricevuto per savio, non può essere ricusato; né anche per vecchiezza, s'ella non lo rendesse inutile affatto.*

Che quel gentilhuomo habbia patito altre volte huomori melanconici et che per questo, et per essere anche vecchio, non possa chiamare altri a duello io non ho havuto né ho questa opinione, poi che si sa che da tanti anni in qua è stato sempre sano et che la sua persona sia stata havuta in ogni luoco per honorata et savia. Et quanto alla vecchiezza, io non la vedo tale che un Cavaliere per giovane che sia habbia da [c. 297r] vergognarsi di venir seco alle mani, che sarebbe in quel caso che il vecchio fosse tanto impotente e lasso, che non potesse per giuditio commune muovere né mano né piedi. Ma qua siamo al contrario, che la vecchiezza è tale che può molto ben dar conto della sua querela.

*Sopra una mentita, se sia o no generale.*

Non saprei che mi dire a favore del signor conte, perché Sua Signoria fa tutto il fondamento suo che la mentita del signor N sia indeterminata et generale, et a me pare il contrario, perché il signor N, particolarizzando le persone che l'hanno imputato, dando la mentita contra quelli che hanno parlato contra l'honor suo, mostra chiaramente che a lui sia dishnovevole che si dica che si sia trovato partecipe di quella ferita et perciò è che nella mentita vi comprende tutti. A me pare che il conte havrebbe potuto, quando fosse stato in dubbio che la mentita fosse per Sua Signoria, farsi ben chiarire et poi rispondere vivamente. Et se questo non volea fare, a mio giuditio bastava che Sua Signoria mentisse quei tali et fermasse senza dir altro, et aspettasse quel che l'N diceva. Overamente mentire l'N sopra che

quelli che referiano havessero potuto esser stimati per degni di fede, et mostrar chiaramente che l'N si fosse mosso leggermente. Lo haverebbe anche potuto mentire sopra la seconda mentita, che Sua Signoria mentisse che la mentita non fosse generale, et per mio parere il conte havrebbe potuto procedere più vivamente di quello che ha fatto. La onde lodarei che Vostra Eccellenza persuadesse Sua Signoria, poi che la cosa è il silentio, che [c. 297v] la lasciasse passare. Conciosia che colui che è il primo a ricorrere alli pareri, pare che sempre mostri di non rimanere sodisfatto di quello che è passato; e starei a veder se il N comincia lui, et dietro quelli far poi di haver delli altri pareri. Nel qual caso Vostra Eccellenza, per aiutar Sua Signoria, potria poi venir rispondendo secondo che l'N si movesse et dalle sue medesime ragioni trarre l'aiuto per il conte.

*Doi gentilhuomini giocando a sbaraglino vengono a parole. L'uno dice: «Son huomo come tu»; risponde l'altro: «Tu menti per la gola». Et perché sono di molti rispetto ambedui si vorrebbe sapere qual modo si potesse tenere per reintegrarli insieme, che prima erano molto amici. Gli è da avvertire che il primo è di casata nobile di centenara d'anni, l'altro è soldato honorato et molto stimato da Principi.*

Io mi do a credere che quello che ha dato la mentita, havendo l'amicitia che si presuppone con l'altro, habbia molto ben cognitione che l'altro sia nobile et che perciò non habbia voluto mentire sopra ch'egli non sia nobile gentilhuomo; medesimamente non l'habbia mentito sopra ch'egli non sia huomo come lui di persona et d'ogni altra parte che richieda all'huomo. Perciò che se così fosse stata sua intentione, la mentita saria vana et tornaria a danno di colui che mente, come mentita data sopra cosa certa et vera. Ma che tratto dall'ira, col pensarsi di essere sprezzato habbia creduto che colui habbia voluto dire di esser huomo come lui in ogni cosa, et perché essendo costui, che dà la mentita, huomo di molta sapienza alla guerra gli è paruto strano che l'altro, che non l'ha mai essercitata, voglia agguagliar [c. 298r] lui che ha dato la mentita. Et così come che intendo mentire sopra che il primo non fosse gentilhuomo, o che gli mancasse cosa ch'ad huomo non convenisse, la mentita saria sciocca et invalida. Così se il mentito volesse tenersi offeso perché l'altro intendesse haver essercitato la guerra più di lui et in questa parte essere da più di lui per la isperienza sua, si attaccaria contra la giustitia et pigliaria a vana querela. La onde concludendo dico, che ogni volta che colui che ha dato la mentita confessi che l'altro è gentilhuomo et huomo da bene, il mentito viene ad essere reintegrato nell'honor suo senza che si venga ad altra particolare dichiarazione. Perciòché di questo modo quello, che ha dato la mentita, viene a disdirsi in caso che havesse havuto altra intentione che quella della disdetta et così si può havere tra loro buona pace.

*Uno dice ad un altro ch'egli è un poltrone; vengono (come si dice) a cortellate. L'offeso fa ritirar l'altro per molti passi et con poco honor di colui, il quale dice, che poi che non gli dette la mentita, che resta il caricato.*

Io non credo che si possa dir poltrone colui che è prestissimo a risentirsi; credo anche che sia honore maggiore di uno che con l'arme in mano del pari caccia, faccia ritirare l'altro che lo ha offeso di parole, che se gli desse la mentita. Poi che, come si usa dire, dal detto al fatto vi è gran tratto, essendo [c. 298v] che i fatti mostrano molto più qual sia l'animo di colui che



l'opera si scuopre, che con le parole. Questo nome del poltrone in questa età si piglia per vile e da poco, poi che «poltro» si piglia per letto et che voglia inferire dormacchione inutile; come colui, che vien chiamato per tale, mostra il contrario la querela è vendicata et finita. La onde egli se ne può stare, poi che, come si è detto, se una mentita lieva la ingiuria di parole, maggiormente un fatto così notabile, come quello che si narra, deve haver potuto estinguere ogni sorte d'ingiuria somigliante et maggiore di quella parola di sopra.

*Uno tratto dall'ira dice ad un altro ch'egli è un animale; colui gli dà una mentita. Soggiunge il mentito et dice: «Avvertisci che io ho voluto dire animale rationale». Vorrebbe sapere se con queste parole è scaricato della mentita.*

A me pare che sia pur troppo chiaro ch'egli non resti mentito, poiché a ciascuno sia lecito interpretare le proprie parole per dire meglio di emendarsi; anzi, l'emendarsi nella Cavalleria è ricevuto molto più per onorevole che il persistere nella ostinatione. Fece atto modesto nella medesima (dirò così) pazzia a soggiungere l'altra parola del rationale, che tirarsi la mentita addosso. Chiamo pazzia quella che gli huomini adimandano ira, et così è il vero nome dell'ira quando trapporta gli huomini a dire o a fare cosa contra ragione, essendo che dal pazzo all'huomo irato non vi sia altra differenza che il primo è continuo e questo a tempo. Voglio dire [c. 299r] ch'egli non resti già mentito, né intorno ciò può pigliare querela, ma si bene per poco avvertito sarà tenuto da Cavalieri di esser corso troppo avanti con la prima parola.

*Che si debbano ne' duelli presentare armi usitate.*

Nella querela pigliata tra il capitano N e il capitano A, apparendo per il processo detto A haver presentato arme insolite, né dato tempo altro da potersi provvedere di una simile essendo spirata la giornata, presso di me non si fa dubio alcuno che tutto sia caduto in dishnore di detto A. Il quale si vede nella medesima contentione del processo, fin da principio, haver havuto poca volontà del cimento dell'arme. Peroché mostrava la querela non esser combattibile; dappoi, con la lista dell'arme ch'egli mandò, con tante misure di cavalli, con tante sorte d'arme, diede chiara notitia di quel che si è detto; e nella presentatione, poi che dette arme con il modo tenuto da suoi padrini d'andare robando il tempo, si vede manifestamente l'animo suo. Io non ho mai stimato che un gentilhuomo sia obligato provvedersi altra sorte d'arme che quella che si usano a nostri tempi, che se altramente si dicesse, rari sariano li cimenti in duello per essere, da che si ha notitia delle guerre, le arme variate di modo che è impossibile quasi [c. 299v] a immaginarle. Credo che tutt'ora che un huomo, che voglia difendere una mentita o altra sorte d'ingiuria fatta ad un altro et che ponga arme simili a quelle del caso presente, che mostra col fuggire il combattere essersi mosso a detta ingiuria molto ingiustamente et con questo modo tira a danno suo il dishonore. Peroché un gentilhuomo che fa ingiuria ad un altro è obligato venire molto risoluto per trovare la sententia dell'arme, per mostrare di haver giustamente offeso, et questo non si può con diritta giustizia, salvo che con arme eguali et di tal parità, che mostri volersene stare alla sentenza di quelle. Né io vedo che N, nell'accettar dell'armi, si habbia fatto pregiudito alcuno, poi che accettò la lista col protesto che appare nel processo. Et perché presso me il caso si mostra

chiaro, non sarò più lungo, concludendo l'honore di quel fatto che passò la giornata esser dal lato di N.

*Le risposte s'intendono conformi alle interrogazioni et proposte che si fanno.*

Nella controversia che verte tra messer Thomaso de' Petrucci et messer Magalotto Magaletti è necessario considerare che la querela comincia da quelle parole, che messer Thomaso dice, di voler provare con la spada et pugnale; poi che non si vede che la ferita sua sia data dall'altro, né si vede che le mentite prime abbiano fondamento alcuno. [c. 300r] Questo si dice per rispondere alle parole che furono dette da messer Emilio, che messer Thomaso fosse stato battuto, dishonorato et pelatagli la barba, che non si vedono dette con fondamento di ragione. Pigliandosi adunque le prime, come si è detto, per il parer mio messer Thomaso ha sodisfatto compiutamente all'honor suo. Era obligato il Magalotto di ben chiarire che non volea ridursi con la spada et pugnale, et farsi bene intendere che la elettione dell'arme era sua. Non havendo fatto questo, è ragionevole che la risposta sua corra sempre conforme alla proposta, la quale è di volergli provare con quell'arme che non era huomo per lui. Dando il Magalotto la mentita, si intende data con le medesime arme, però che, se altramente dicesse, messer Thomaso verrebbe contro l'intention et la parola sua d'esser necessitato di ridursi a duello senza sapere sopra qual querela.

Non si vede tra loro altra rissa, salvo quella che messer Thomaso propone con la spada et pugnale; come si è fuori di questa proposta, non vi è cagione et senza gran causa non si corre a duello. E dove il Magalotto dice del mestiere dell'arme, possono molto ben stare insieme queste due partite: ch'io voglio provare con spada et cappa, et che l'avversario voglia esser chiamato secondo il mestier dell'arme. Che sta in questo, di dire: voglio il campo franco, per non essere punito del castigo ch'io ti potesse dare; voglio mettere la vita nelli occhi de' Cavallieri et non a confini; et voglio giudice non sospetto sopra [c. 300v] le cose della capitulatione et l'altre che potranno succedere tra noi, e prima et poi il cimento della spada e pugnale. Però è che benissimo messer Thomaso sodisfece quando mandò li campi, quando comparisse in steccato et presentò l'armi; né si può vedere per il processo con qual fondamento Magalotto potesse fuggire quell'armi, se quelle havevano a provare che lui non era huomo per Thomaso et se sopra quella fu data la mentita.

La quale stringe e accetta la proposta, poi che, come si è detto, ogni risposta viene ad interpretarsi conforme all'interrogatione che viene fatta. E dove li testimonij dicono che Magalotto si offerse all'hora, non negano, peroché non habbia potuto dire altra parola a posta tua, come dice il primo testimonio et l'altro d'haver inteso. Può molto bene stare che un testimonio intenda, o per essere più propinquo o per haver audito migliore, una et più parole che non siano intese dalli altri. Deveano, se voleano quei testimonij ben concludere la intention di Magalotto, dire che il detto non disse: «A tua posta», et che non l'haverebbe potuto dire ch'egli non l'havessero inteso. Et poi che in questo vi è la prova per messer Thomaso del modo che si vede, et questa non ributtata dall'altra dell'avversario suo nelli termini di Cavalleria, ogni dubio che verte a carico d'uno deve a quello esser levato et l'honor suo messo in sicuro. Ho voluto dire queste poche parole a corroboratione maggiore della ragione di messer Thomaso, il quale, quand'anche non avesse la prova di quelle parole «a posta tua» per le ragioni di sopra, havendo fatto la proposta del modo che fece et [c. 301r]

Magalotto la risposta della mentita, et senza riservo et sopra quelle arme, havea obligato Magalotto a sostenere la mentita con le medesime armi, poi che lo chiamò con li campi secondo il mestiere dell'armi. Et però concludo l'honore del detto messer Thomaso essere in sicuro, come ho detto, per haver sodisfatto al debito suo, riportandomi come sempre.

*Quali sino le considerationi che si deeno havere nelli trattamenti delle paci.*

Nel far le paci ove siano corse ingiurie habbiamo molto rispetto alla qualità delle persone, et così consideriamo l'età, le professioni, le dignità, se prima le ingiurie erano amici domestici et in qual grado dell'amicitia, se inimici o amici di nuovo riconciliati, se competerano insieme d'ambitione. Così fatte considerationi danno gran cagione alle concordie et fanno anche quelle difficili, perciocché se consideriamo che un giovane offenda un huomo di grave età, daremo torto al giovane, lo riprenderemo, se non si humiliarà con ogni sorte sommissione; se'l vecchio offende ingiustamente il giovane, il giovane può rimettere l'offesa con sodisfatione minore dell'ordinaria. Il medesimo diciamo delle ingiurie che si ricevono dalli fanciulli et dalle donne, che non portano carico ad un Cavalliero, anzi restaria con carico s'egli volesse risentirsi con forma ordinaria. Può molto bene stare che un prete, un dottore habbiano animo di Cavalliero et vogliano le loro sodisfationi [c. 301v] per non aprire la strada a a quelli che li volessero sprezzare et offendere; questi medesimamente per le qualità loro deveno contentarsi di ricevere qualche cosa di sodisfatione minore della ordinaria. Menore di gran lunga assai la riceverà un artefice, un huomo basso, da un Cavalliero ordinario. Menore medesimamente, et non così affinata, la riceverà uno che sia stato amico intrinseco con l'altro; perciocché l'habito che si è fatto nel burlare leva a colui che ingiuria gran parte del mal animo che si riceve nelle offese.

Nei casi tutti narrati di sopra le paci si potriano dire et ragionevoli et onorevoli, perciocché le sodisfationi per le qualità delle persone restano compiute, alla sembianza di quelle beatitudini che si riferiscono essere in cielo, che anche colui che la meriti minore dell'altro ha non di meno la sua integra beatitudine. La difficoltà tutta sta in dui che siano stati nimici et siano reconciliati de' nuovo nell'amicitia, sta tra li inimici manifesti et tra quelli che hanno compellentia nell'ambitione, perciocché in tutti questi le ingiurie sono considerate rispetto l'animo loro, per l'odio che si presuppone intrinseco et perché la ingiuria si presuppone deliberata et non a caso, et fatta con l'animo di levare et abbassare l'honore dell'offeso. Il quale offeso in così fatti casi, in difesa del detto honor suo, deve fare tutto quello che a Cavalliero conviene, antepoendo sempre l'honore alla vita. Questo è tutto quello che in generale vi posso rispondere. Se mi saranno dati i particolari, non lascierò, per quel debole giuditio che mi trovo, di sodisfarvi.

[c. 302r]

*Tre cose sono necessarie a considerare per conoscere se un offeso habbia fatto quel che gli è debito fare.*

Ricercato della opinion mia sopra il successo della controversia fra il signor Cesare e il signor Fabritio Pignatelli, dico che volendosi conoscere se un huomo habbia fatto il debito suo esser necessario considerare tre cose: la prima, che colui che ricorre al duello sia huomo

di honore; la seconda, che habbia la querela giusta; la terza che vi vada risoluto et come attore mandi li campi secondo l'uso ordinario et senza rispetto di vantaggio alcuno. Tutte le volte che colui che vien chiamato non oppone alla persona dell'altro, o perché sia macchiato d'infamia o perché sia macanico, è vile; peroché il duello solamente si suole concedere a quelli che fanno professione di Cavalliero et non ad altri. O che non faccia oppositione che non vi sia querela ragionevole, conciosia che un gentilhuomo, così come verrebbe vituperato non cimentando la virtù quando fosse il bisogno, che sarebbe riputato per vile, così, mettendosi in rischio senza cagione, sarebbe tenuto audace et poco considerato, et non fermo come deve esser tenuto un Cavalliere, essendo che l'audacia et la viltà siano due estremi, entrambi vituperabili.

Io nel caso presente vedo il signor Cesare gentilhuomo; vedo che ha giusta querela, percioché altro non è querela che reclamatione o lamento d'un huomo oppresso e offeso; et vedo che vien risoluto con la patente de' campi come [c. 302v] attore; né vedo che se gli opponga cosa per la quale l'altro habbia potuto fuggire il combattere. Et perciò mi risolvo a favore del signor Cesare, non ostante che il signor Fabritio dicea voler sapere il nome del creato e la qualità dell'offesa, conciosia che così fatta domanda più presto confessa che neghi la querela, anzi la confessa manifestamente, poi che non richiede se non particolari che sono di riferimento al fatto senza negar la offesa principale. Vorrei sapere che privilegio saria questo del duello, sempre che un gentilhuomo fosse obligato a dire quelle minutie che non importano, et che differenza saria da un huomo privato a un Cavalliero. Esprime il signor Cesare la querela, ne mostra inditij et ricorre per vendetta al duello, se il signor Fabritio avesse anche negato che il suo creato non fosse stato il malfattore et non fosse stata la offesa di suo ordine. Con tutto questo dico che, essendovi li testimonij, che sono contra lui, che il signor Cesare havrebbe potuto dire voler supplire con la prova dell'arme che il creato fosse stato suo et la offesa di suo ordine. Et saria stato ascoltato, peroché l'arme al Cavallier supplisce quella prova che alle volte manca nelli ordinarij giuditij civili, et se altramente si dicesse rari sariano li casi che si riducessero a duelli, facendosi le offese il più delle volte segrete. La spada sta al lato del Cavalliero come testimonio della verità, et quando gli venga negata una cosa verisimile, la spada si propone et scopre in giuditio; nella quale sta la giustitia e la tacita volontà [c. 303r] di Dio.

Suol essere molto essoso a Cavallieri il veder che un gentilhuomo offenda l'altro con mal modo, et voglia poi con cautele et puntigli fuggir il cimento dell'arme, et, se le oppositioni non sono molto chiare contra quello che chiama l'altro, resta sempre fuggendo il combattere con dishonore o almeno mette l'honore in disputa, et lui dipoi si trova obligato metterlo in sicuro e mentre che perde tempo in fare questo resta macchiato. Qual maggiore offesa si può fare ad un gentilhuomo, che farlo offendere in qual si voglia modo da un suo creato? Qual più giusta querela potrà havere il signor Cesare di questa? Et però è che, essendo che in lui non vi siano delle obietioni di sopra, si vede la giustitia sua molto manifesta et manifestamente che habbia fatto quanto devea, anche nel ricorrere al giuditio di quelli signori di Siena. Peroché, vedendo il suo avversario rifiutare le patenti et fuggire il combattere, pigliando quella via con quella venne tanto più a scoprire al mondo la mente del signor Fabritio. Havea a fare una delle tre provisioni: o andare in persona al campo di quelli signori et allegare le sue ragioni per stare apparecchiato al combattere; overamente, bisognando allegare sospetti di chiara

sospitione et instare che se gli dessero altri giudici; o lui mandare degli altri alla medesima conclusione.

Non havendo fatto né l'uno né l'altro, et rifiutato le prime patenti, tanto più viene ad haver aggravato l'honor suo et essaltato quello del signor Cesare, il quale né più vivamente, né più [c. 303v] risolutamente, a mio giuditio potea procedere di quello che ha fatto. Et huomo ingiuriato come lui, senza altramente aspettare né li sei mesi né altro tempo, tutt'hora che vede il suo avversario fuggire, non deve lasciare di tentarlo per tutte le vie a lui percorribili per ridurlo allo steccato. Et io per me non vedo con qual fondamento si possa disputare sopra la giurisdizione di quei signori di Siena, che si fecero giudici ricercati dal signor Cesare, poi che non si mostra dal signor Fabritio che vi fossero altri giudici più ordinarij di quelli. Et un gentilhuomo offeso che si volti al consueto et a quella strada che si viene al ferro, sarà sempre molto laudato. Et basterà a lui che nella opinione de' Cavallieri resti tale qual è l'obbligo suo, che è non solamente di essere atto in quel modo che può a ributtare le proprie, ma anche le ingiurie degli altri quando ingiustamente sono offesi, et che sia di peso suo il ributtarle, et come si resta in questo grado, si resta nell'honor suo. Et quanto all'appellatione, come fatta sopra cosa molto chiara, io non ne tengo conto, che quando fosse con causa legittima non haverei per inconveniente che contro una sententia ingiusta potesse haver ricorso a simili principali Cavallieri della religione d'honore; senza andare alli superiori di quelli che sententiano, o alli medesimi non essendo liberi per molte ragioni che si potrebbero addurre. Ma poi che si vede a mio giuditio così manifestamente la giustitia del signor Cesare, concludo per il mio parere a suo favore.

[c. 304r]

*Duo ambasciatori de' Principi vengono a differenza per la precedenza: l'uno dice il luoco esser suo, l'altro gli dà una mentita. Si deve sapere se la querela è degna di duello.*

Io haverei desiderato che più chiaramente mi fosse esposto il caso, senza che avesse a prendere questa fatica di dire che il primo dubbio sta se un oratore può o no esser chiamato a duello; il secondo, se per querela di precedenza si può et deve venire a duello; il terzo, in questo caso quel che fosse da fare risolvendosi il combattere, cioè qual querela fosse da terminare. Sono delli ambasciatori che facendo professione di Cavallieri senza dubbio possono et chiamare et essere chiamati a duello; in questo caso, se doi ambasciatori volessero venire concordemente a questo atto, ambedui dovrebbero rinuntiare all'amabasciaria. Se uno ambasciatore fosse chiamato da un altro Cavallier privato, gli è necessario venir considerando se colui che chiama l'oratore havea querela con lui prima o poi l'ambasciaria. Se prima, l'oratore è molto tenuto dar conto di lui, non si può scusare sotto l'ambasciaria, poi che si trovava obligato a querela; la mutatione di questo grado non dee nocere all'altro. Percioché, se si dicesse il contrario, seguirebbe che ciascuno mendicatamente potrebbe fuggire questo cimento con procurarsi un grado simile. Se la querela si trova fatta essendo l'oratore nel magistrato, è da vedere quanto sia l'ordinario tempo di quel Signore a tenere l'oratore in quel luoco: essendo breve, deve aspettare il fine; et se è a volontà del signore et che il tempo non sia terminato come d'ufficio perpetuo, lo può chiamare prima che deponga il grado. In questi così fatti casi, io sempre loderò che se ne faccia motto al Principe dell'oratore, per usar quella riverenza [c. 304v] che conviene. Il duello succede come un sindacato di giudice ordinario, a

tempo et a volontà del Principe; e la medesima distintione che fanno i leggisti nel giudice, la istessa serve nel grado di sopra et conforme a questa professione di Cavalliero.

Il dubio secondo facilmente si risolve, poi che non può un gentilhuomo oratore senza mandato espresso pregiudicare il suo Signore in caso di precedenza, che è caso d'honore et che cammina la pari della vita dell'huomo. Et il Signore medesimo, poi che la dignità è quella che dà la precedenza, non può pregiudicare a successori, et così né l'oratore né il signore possono contra ragione combattere querela di precedenza che faccia pregiudicio né al signore né alli successori.

Il terzo porta questa risoluzione, che non vi essendo altra querela, vi resta solamente quella della mentita; perciocché il mentito giustamente può combattere, non ch'egli non mente non sapendo egli di mentire, peroché può credere dire la verità et ingannarsi et non mentirebbe, poiché il mentire, come molte volte ho detto, altro non è che scientemente dir la bugia, perché bisogna combattere di non haver detto cosa che non convenga a Cavalliero. Et colui che dette la mentita, se il caso del luoco debito a lui non fosse più che chiaro, non devea mentire, et si ha per ben chiaro la mentita non saria combattibile poiché saria invalida se il luoco chiaramente fosse dell'altro. Et perciò, perché in ogni caso a me pare che non sia da venire allo steccato, lodarei che tra quei Cavallieri si trattasse la pace. Et se intorno quest'opera buona sarà giudicato poter porgere lo aiuto mio, eccomi apparecchiato.

[c. 305r]

*Doi Cavallieri giocando a primiera vien caso che ambe dui accusano haverla. Un terzo dice ad uno quella dell'altro è migliore, questo si lascia cadere le carte di mano, colui getta le sue a monte. Dice questo: «Voi non potete haver più di me, che il vostro punto è di spade e'l mio è di spade, in questo non si può haver più di me». Risponde l'altro: «Me l'havete data vinta»; replica lui: «Questo non dico io». Vengono partiti perché erano per offendersi; la cosa sta sospesa et quello che ha detto: «Questo non dico io», viene calunniato che non gli sia bastato l'animo di dare una mentita.*

Io laudo la risposta del Cavalliere et più che se avesse dato mentita, alla quale non dobbiamo correre salvo caso di necessaria difesa et con niente minor rispetto di quella difesa che facciamo per la vita. Bisogna, perché siamo laudati e non biasimati della mentita, che diamo che l'offesa che ci vien fatta di parole sia tale che scopra il mal animo di colui che offende, et che il lasciare di darla portasse a noi dishonore et fossemo per essere riputati vili et di animo basso. Che venendosi alla mentita senza gravissima causa, potressimo noi essere giustamente mentiti dall'altro ritorcendola, come è a dire: «voi mentite ch'io menta». Così fatti huomini, che correno presto alla mentita et fuori d'ogni ragione, vengono havuti da Cavallieri per leggieri et pochi si trovano che vogliano lor conversatione; e non vengono men biasimati dandola fuori di proposito, che venghi l'altro che non si difende con quella quando la deve dare. Perciò è ch'io laudo (come ho detto) quel modo di risposta, perciò che egli diceva il vero, quando colui osava di dire che [c. 305v] egli la havea data vinta. Con dire questo non dico io che ributtava col negare quello che l'altro diceva; dava a lui il peso di provare e stava nell'honor suo. A me sodisfano molto quei Cavallieri che danno tempo a colui che parla d'interpretare in bene quel che dice, che così si fa quando con un tratto non si corre alla mentita. Essendo che questo non solamente nega et ributta il peso della prova all'altro,

ma gli fa offesa, come ch'egli dica la bugia con certezza di dirla et che sappia la verità essere in contrario a quel che colui dice. La onde, concludendo dico che in quel Cavagliero sia stata modestia grande et egli è degno di laude, perciocché (come ho detto) la mentita si deve dare contra colui che malignamente et con odio cura con le sue parole voler deprimere l'altro, et non contra l'amico nel quale non si presume mala volontà.

*Un Cavalliero offeso con superchiaria chiama colui che l'ha offeso con una spada e cappa in luoco appartato, niega di voler andare. L'offeso gli manda tre patenti de' campi, egli con alcune leggierissime scuse non le accetta. L'offeso publica quel che è passato et fa intendere a colui che pretende seco la inimicitia mortale et che si vendicarà. Non passano molti dì che lo trova in una città accompagnato da quattro gentilhuomini, dagli delle ferite alla presenza di quelli, i quali per non havere arme se ne starono da un lato. Il ferito vuol chiamar colui et dargli l'election dell'arme; li quattro per il poco rispetto che li pare haver ricevuto voglino anche loro chiamarlo. Si vorria sapere come habbia ad andare questa facenda.*

Per quel che vien narrato, parmi di vedere che quei quattro gentilhuomini, [c. 306r] perché erano senz'armi, non andassero postatamente per dispiacer a colui che era offeso né per difendere il ferito, ma che a caso si trovassero a quel fatto, perché se eglino fossero andati per favorir colui, la mia risposta saria d'un altro modo. Hora, venendo al caso, dico che non facciamo dubio che sia stato lecito a colui, che ricevette la superchiaria, di vendicarsi; non dico di fare a colui un'altra superchiaria, perché come ho detto molte volte in altri casi non è convenevole che un Cavalliero vendichi una tristitia fatta contra lui con un'altra tristitia. Ma che, chiamando colui che gli ha fatto la soverchiaria alla via regia, perdendo il nome della soverchiaria prenderà quello della vendetta. La quale è lecita ad ogni Cavalliero in castigo degli insolenti per frenargli, perché con la pena che gli vien data siano essemplio agli altri. Et non faccio alcun dubio che havendo il ferito ricusato il combattere, ch'egli non può valersi più a quella strada della quale si è fatto indegno et divenuto all'altro diseguale nell'honore. Il dubio a mio parere consiste tutto sopra quelli quattro, li quali per quella regola che la ingiuria che viene fatta al compagno, anche non più conosciuto che per quel caminare et sul viaggio, viene fatta a lui che si trova in quella compagnia, par cosa giusta che un Cavalliero debbia rispettare anche un suo nimico per non offendere un altro, poi che può differire l'offesa ad altro tempo.

Io se (come ho detto) sapessi che li compagni del ferito fossero iti con lui per difenderlo, per aiutarlo come adherenti et seguaci di lui, non farei dubio che la medesima resolutione che si fa del ferito, che la [c. 306v] medesima saria degli altri. Come che quella dispositione che si viene di fare nel principale sia da fare anche delli seguaci et dependenti uniti con lui, et che in quel caso colui che ha offeso non sia tenuto di dare altro conto in duello alli compagni. Ma perché, ancorché eglino non fossero per fare ingiuria all'altro ma che fossero a caso con quello che è restato ferito, bisogna venire considerando se sapevano quello che era passato tra i doi et la inimicitia protestata da colui, con avvertirlo che si vendicaria come et quando gli verria la occasione. Se haveano notitia di così fatte cose, deveno imputare a colpa loro della conversatione di così fatti huomo intricato et prevedere quel che gli potea avvenire. Se anche non haveano alcuna notitia, bisogna venir considerando che l'offeso di soverchiaria non si è vendicato per offendere quei tali et che l'havergli rispetto haveria forse levato la occasione di

non potersi vindicare mai più. La onde, per non giungere male a male, direi che sempre che questo gentilhuomo chiarisse con le parole di non haver date delle ferite a colui per offendere quei gentilhuomini, ma forzato dall'honor suo et, che se havebbe conosciuto poter differire la vendetta, che per rispetto che porta a loro l'haverebbe differita et con somiglianti parole humiliarsi, quei gentilhuomini non haveriano se non da queitarsi, perciocché bisogna venir considerando la intentione di colui che offende, la quale può constare che non sia stata mala contra loro.

[c. 307r]

*Si trovano in una hosteria di Padova ad un tavolo molti gentilhuomini forestieri. Il dopo desinare ragionano alcuni nel capo, altri nel fine della tavola. Uno disse in certo proposito d'un suo poro amico: «Non fu mai guercio, che non fosse di peggio un terzo». Uno di quelli dall'altro capo della tavola, che non era però conosciuto da colui et che havea un solo occhio, disse ch'egli mentiva. Avvedutosi l'altro rispose: «La mentita non cadde su di me, poi che ho detto quello che dice un proverbio». Et perché sono ambedui gentilhuomini si vorria trattare la pace. Si desidera sapere il modo.*

Tra l'altre parti che convengono ad un Cavalliero, quella ch'egli sia circospetto è tra le principali parole, che altro non vuole inferire, se non che prima ch'egli parli debba guardare (come è a dire) in cerchio e nell'intorno, per scoprire se quello che dice sia convenevole al luoco et alle persone che si trovano presenti, et a quelle che nelli medesimi ragionamenti possono sopravvenire. Doi casi ho veduto: l'uno, che parlando domesticamente doi amici in una camera vennero in ragionamenti sopra d'un Cavalliero et dissero di lui alcune imperfetioni che havea; era costui amico delli dui, sopravvenendo pose l'orecchia alla portiera, sentì di lui il mal che dicevano, mandò un suo a dolersi, negarono. Da principio rispose colui ch'egli medesimo havea sentito quel ch'era stato detto, perciocché era stato alla portiera. L'uno delli dui con una prestissima risposta disse: «Suo danno che v'egli a sentire quello che dui amici vanno trattando insieme»; soggiunse che dovea pensare lui quale era maggior peccato: o il loro che parlavano con dispiacere di quelle imperfetioni o quello di colui che era stato a sentire contro [c. 307v] al costume de' Cavallieri quel che dicono in disparte.

Et soggiunse dicendo: «V'egli che tra gli amici si mormora bene spesso degli altri amici et de' proprij padroni, che più è la colpa di quelli che vanno cercando i segreti degli huomini da bene che parlano con buon animo, che non è di quelli che mormorano». Il Cavalliero di prima, parendogli haver fatto peggio con l'andare ascoltando che loro di parlare, si quietò et fu loro più amico che prima. L'altro, che ragionando un Cavalliere avanti un Principe disse molte cose contra l'honor di un altro, il quale per sorte era sopravvenuto et, fattogli un cenno dal Principe perché era appò le spalle di colui che parlava, se ne stette. Si scoperse poi et disse che gli daria risposta come saria fuor del luoco; si scusò colui di non haver detto nulla. Disse egli: «O non son stato sempre c'hai sparato»; rispose colui: «Io non sapevo che voi ci foste, che non haverei detto mal di voi». Il Principe et gli altri tutti si mossero a tanta risa, che unitamente furono a torno all'offeso et all'altro, che, con honor dell'offeso et con molta dolcezza delli animi di ambidui, si riunirono in amore più di prima. Così fatti casi tra gli amici hanno alcuna iscusatione, anche che siano con niun fondamento, hanno tanto del buono che



scopreno un certo buon animo, che danno ragione a non curare quel che si dica. Et siano come si vogliano, non sono perciò ordinariamente degne di essere imitate anche tra gli amici; perciocché siamo obligati, essercitati a far l'habito nel dire et nello operare bene in ogni luoco et benissimo.

Si conoscono se tra gli amici [c. 308r] quelle cose, che si dicono degli altri amici, siano momorationsi, voce che si usa pigliare in mala parte, o pur discorsi a beneficio dell'altro amico. Se in tutti i casi io soglio biasimare il motteggiare et dir male anche tra gli amici, maggiormente debbo biasimare quel che vien detto d'altri che non si conoscono. Et con tutto ciò che colui possa dire non haver detto per fare ingiuria a colui et che così sia da credere, perché non lo conosceva né si era accorto che fosse senza un occhio, et che forse col dire di quel modo volesse intendere de' lochi et de' guerci da natività, come che sia inditio di natura che porti non so che male inditio dell'animo, et che potrebbe insinuarsi dell'un occhio solo di Filippo Re di Macedonia, d'Annibale et d'altri delli antichi, et de' nostri antipassati del duca Federico d'Urbino, che sariano tutte scuse ragionevoli.

Che se fossero state dette in quel punto che l'altro gli dette la mentita, senza dubbio egli saria fuori d'ogni biasimo per conto della detta mentita, cioè che non saria stretto a procedere più oltre, ma non già essente da dal non essere imputato del non essere circospetto come si deveria, et per le città et in ogni luoco e in particolare per le hosterie, ove capitano diverse sorte di nationi. Con la quale circospetione deve essere in grandissima consideratione; ma perché egli rispondendo di haver detto il proverbio che si usa dire, mostrò voler affermare per vero quel che detto havea, come che avesse [c. 308v] detto parola approvata dall'uso commune, si tirò tanto più la mentita adosso con poca ragione. Perciò è ch'io dicea al vostro messo che havete mandato, perché si mostrava amico del mentito, che lo persuadea alla pace, perciocché così fatto proverbio io non l'ho tra quelli che dall'uso commune sia stato approvato in niun tempo mai, essendo che non si possa dire con verità che uno, anche che nascesse guercio, per questo gli debba mancar dell'animo men buono d'un altro nato con tutte le parti che ad huomo convengono. Perciocché quella presuntione che si fa dalli giuriconsulti, che ciascuno da natività si presume buono, non fa alcuna eccezione di così fatti che da natività siano loschi, lippi o guerci, come vogliam dire.

La onde, vendendosi la poca circospetione del mentito, deve lui, et può con honor suo, essere il primo ad usar ogni sorte cortesia con l'altro, con dirgli che desidera essergli amico et che non ha dette quelle parole per fargli offesa et che non si era accorto del difetto che havea, et che ha notitia che è gentilhuomo. Et finalmente riveda del proverbio che non sia degno di essere approvato, et dica quel che è vero et mostri desiderare la pace. L'altro ha da riceverlo con tutte le cortesie et confessare di colui ogni cosa: che anch'egli sia gentilhuomo et che non resti con alcuna macchia. Sento io da lontano, voi da presso, che conoscete gli huomini, in questo al pari di me saprete trovar forma alla pace, alla quale non vediamo impentimento alcuno perché non sia per seguire et con l'honor di [c. 309r] ambidui, poi che non vi è stato animo d'ingiuriare né da l'uno né l'altro, et come si levi l'ingiuria la mentita non ha luoco.

*Ragionando con parole d'animo alterato uno dice: «Và pure a tua posta dove vuoi, che basta che si veda ad ogni huomo che sei guercio»; risponde colui: «Tu menti per la gola». Noi di qua, perché in effetto quel gentilhuomo è guercio, che ha gli occhi di modo che così si*

*può chiamare, reputiamo la mentita vana. Desideriamo non di meno di haverne l'opinione di Vostra Signoria.*

Io che abhorrisco la maledicenza in ogni sorte professione et in questa della Cavalleria, con lo essemplio della Scrittura vado anchor io pregando Iddio che mi guardi da mala lingua: li maledicenti sono cagione di tutti gli inconvenienti che accascano. Intendo per mala lingua colui che, usando anche buone parole, sia certo che li circostanti comprendano l'animo suo ch'egli voglia sprezzare l'altro. Come sarebbe a dire se, tra dui che si odiano, l'uno dica all'altro: «Buondi, buondi galant'huomo, siete un bel fante»; con tutto ciò che così fatte e somiglianti parole tra gli amici si potessero et dovessero pigliare in burla, tra quelli che si odiano portano sprezzatura et, se si tollerassero da colui che viene offeso, rimarrebbe egli con dishonore. Nelle nostre operationi et parole habbiamo sempre ricorso all'animo di colui che opera et parla; quello che dice: «Và a tua posta, che basta», si scopre col dire il difetto della persona che vi sia quello dell'animo, come ch'egli habbia stroppiato l'animo come gli occhi. Et parlando con mala intentione et così facendo offesa, ha potuto esser mentito sopra quelle parole che virtualmente, tacitamente si comprendono nella palese del guercio.

Noi habbiamo presso i leggisiti che il dire zoppo, guercio et somiglianti [c. 309v] parole, con tutto ciò che siano vere, che non di meno portano offesa. Et l'offeso può dolersi et tentare di valersi della ingiuria come che non sia espediente al publico ricordare quell'accidente, che noce a colui che lo ha per calamità che si trova; et per questa sua mala intentione, come ricordato, per mal animo et non per interesse publico merita pena. Può un huomo dire il vero et esser mentito; diamo uno essemplio: un hebreo dirà che Christo è il vero figliuolo di Dio et il vero Salvatore, dirà il vero, ma perché crede di dire la bugia se gli può dire ch'egli mente per la gola; perciòché, dicendo il vero, lo dice con mente contraria a quel che dice et così che sa di dire la bugia quanto a lui et pure la dice. Così diciamo costui dice il vero che l'altro è guercio, ma perché dice parola che porta che l'animo suo ingiuria, può essere ributtato con quella difesa o altra, come si è detto, che, se bene sia in quel difetto della persona, che dell'animo egli però sia Cavalliero. Et a colui che offende tocca il peso, volendo fuggir la mentita, di dichiararsi di modo che vi sia l'honor dell'altro.

*La mentita è vana se vien data prima che vi sia offesa di parole.*

Come figliuolo,

nella querela di quei doi, vedo che quel signor Pompeo non si muove fondatamente, perciòché nissuno può mentire un huomo che non parla o non habbia parlato prima la mentita. Conciosia che altro non è mentire, che dire parola non vera et così contra l'animo et la mente propria di chi parla. Non si vede che il signor Iacomo habbia parlato, né detto di haver fatto officio di huomo da bene; non havendo detto questo né altro, non ha potuto essere mentito. Et se altramente si dicesse [c. 310r] ogn'huomo potrebbe farsi una chimera et levare il vantaggio al reo et mentirlo a suo piacere. Dico adunque per questo, che non essendo il signor Iacomo mentito, che il signor Pompeo resta lui lo attore, perché lui muove et è lui che ha la querela; et querela altro non è che reclamatione di huomo oppresso. Se si tenea ingiuriato per l'offesa di quel signore, dovea rittamente come attore mandare li campi et non disputare li vantaggi. Resta lo attore, come dico io, perché il primo a muovere, perché si chiama ingiuriato per la offesa del signore et perché è giustamente mentito dal signor Iacomo. Dove dice che mente di

esser forzato, peroché questo non è mentire desiderio, ma fatti e parole, et mente giustamente, conciosia che dove gli huomini non hanno interesse non sono forzati venire a duello, anzi sono reputati leggieri quando vi vengono senza gravissime cagioni.

Resta anche mentito sopra quelle parole, che colui stette in servitio dell'altro in quel tempo. Concludo adunque, per questi capi il signor Iacomo ha l'honore in sicuro et che egli è il reo et l'altro lo attore. Quello hora che si habbia a fare dico, havendo il signor Iacomo publicato bugiardo et provato il contrario di quello che l'altro offerse, che per questo passo non conviene a lui di condursi più oltre con houmo che sia macchiato di bugia così espressa, anche per quell'altro capo, che la querela si vede estinta per le prove che il signor Iacomo ha fatto. Peroché il signor Pompeo fonda la sua ingiuria et del fratello, sul fatto che colui stava con suo fratello a quel tempo, che per altro conto non haveria ragione di querelarsi. [c. 310v] Essendo così com'è, cessa la causa che colui non fosse a quel servitio, cessa la querela et dove non si vede querela non si combatte. Né può il signor Pompeo combattere la mentita che fosse sforzato, non perché colui stesse con il fratello, per questo et per la bugia nella quale è caduto è finito il giuditio, anche perché ricorse al civile lasciando quel dell'armi. Non vi essendo più querela, a me pare per il stato del signor Iacomo sia bastevole quel che si è fatto, et che può stare a vedere così un mese o doi; et non rispondendo il signor Pompeo più oltre passato questo tempo, potrete formare un parere nostro et concludere per le sopradette et altre cagioni che lui sia nell'honor suo et non obligato ad altro più. Et operare poi che si mandino le scritture a diversi et fare di haver delli più conformi al nostro. Fatto questo, si potrà poi, se così parerà, publicare li pareri con un poco di essordio di quattro parole et fargli mettere in stampa; questo si può fare, si può anche lasciare che tutto è bene stando così. Se il signor Pompeo risponderà altro, voi che havete la materia stessa potrete venirlo ributtando come sopra querela terminata come lo mentito et risolvere secondo che vedrete che lui procederà.

*Il conte Amoratto Scotto, mentito da messer Bartolomeo Scotti, anchor ch'egli presupponesse la mentita generale e non dirittiva a lui, gli diede un schiaffo. Ultimamente fu assaltato da dui suoi figliuoli con quattro altri, tutti benissimo armati d'armi offensive et difensive et con scorta di 50 o 60 huomini. Di modo che, essendo stato il detto conte piantato da tutti e' suoi da duo signori in fuori et essendo disarmato, dopo haver menato le mani per un pezzo restò il detto conte ferito nella testa et nella mano stanca, et uno di quei figliuoli del detto messer Bartolomeo, con un altro in una mano et un suo cugino, seguitato da quei del conte [c. 311r] ferito a morte et impiccato in quell'istante. Il detto conte, trovandosi ferito come di sopra, dopo l'haver combattuto per un pezzo et trovandosi venir meno per la grande effusion di sangue, fu forzato, tuttavia combattendo, ritirarsi in una bottega ivi vicina, ove si salvò con li detti dui signori. Quegli altri suoi, che si erano ritirati in certe case vicine, dopo la ritirata delli nemici, seguitarono il cugino di quei giovani, come si è detto di sopra, et ferito a morte ulteriormente preso da birri fu impiccato. Si dimanda se si può far la pace per il detto conte et con qual sodisfazione.*

Quando sopra un'ingiuria ricevuta trattiamo di vendicarla o di far pace, bisogna che il primo pensiero, parlando come Cavalliero, sia in ben considerare se vi è rimedio alcuno di prevalersi contra colui che ha offeso. Percioché il diritto della Cavalleria, che fa professione della giustitia, porta che non solamente siamo obligati a ributtare le offese che vengono fatte a

la persona nostra, ma quelle che ingiustamente si fanno a quelle degli altri anche non conosciuti da noi. Malamente si crederia che nella nostra evocatione fossimo per difendere la patria e'l signor nostro, se non difendiamo noi medesimi. Questa consideratione del prevalersi per non rimanere tassati nell'honore vien considerata per due strade, che ambedue si presuppongono honorevoli: l'una è quella del duello, che è conceduta solamente a professori di Cavalleria in provare che l'altro habbia fatto male d'haverlo ingiuriato, come che senza cagione alcuna sia stato offeso; l'altra che, incontrandosi nell'avversario con arditezza et prudenza o col chiamarlo a solo a solo, procuri di dargli convenevole castigo.

Gli è necessario venir anche considerando [c. 311v] se colui che ingiuria l'altro, nel far l'ingiuria egli o l'ingiuriato resti con carico nell'honore. Percioché, quando colui che fa la ingiuria la faccia con soperchiaria, di mal modo contra li canoni di Cavalleria et che mostri viltà per sé stesso, si dishonora molto più che faccia carico allo ingiuriato. Ma colui che viene assaltato per sorte, fa nella difesa atto da Cavalliero che si difenda et con prudenza et con arditezza, percioché, come si dice, huomo assaltato mezzo perso. Perché si presume che colui che assalta, andando premeditato, considerato, vada con forza superiore et più avveduto, che l'altro che assaltato si difende, volta faccia, riconosca l'inimico. Questa difesa porta tanto honore all'assaltato che non solamente lo leva dal dishonore, ma dishonora colui che lo assalta et resta con honore in tanto che, se per avventura non solamente si difende, ma offende l'avversario. Egli rimane con riputatione et dignità degne del nome del Cavalliero, et lassa colui che assalta indegno della professione di Cavalleria.

La quale aborrisce ogni soverchiaria nientemeno che un tradimento, poi che la medesima Cavalleria assicura il Cavalliero che non può essere offeso se prima non è avvertito. Ella è chiara, limpida, non intra mai in cosa che possa portare infamia al Cavalliero; non presuppone che un gentilhuomo dica o faccia cosa che possa mettere l'honore di lui in alcun dubio. La soverchiaria presuppone viltà in colui che la fa, percioché, essendo conceduta a Cavalliero la sfida del duello, come si ricorre alla soverchiaria si [c. 312r] scopre nel Cavalliero poca stima del proprio honore, poco valore, come che non gli sia bastato l'animo caminare per la via regia. Soverchiaria diciamo esser quella che con adunanza d'huomini, con arme vantaggiose, con animo di offendere il nimico, al sicuro si cerca dall'assaltarlo, come che sia forza soverchia sopra l'altra di colui che viene offeso. Niuna attione più biasimevole in questo mondo si può trovare di questa; perciò è che, havendo io considerato il fatto occorso al signor conte Amoratto Scotto, mettendo sopra la bilancia dall'una la pace dall'altro quello ch'ei possa fare perseverando nell'inimicitia, et qual di questi doi sia più honorevole, concorro nella stessa opinione che altre volte ho havuto sopra il medesimo caso: che il più honorevole per il conte sia la pace che l'inimicitia.

La quale inimicitia solemo tenere per vindicare ingiuria ricevuta, per ispingere la insolenza delli presuntuosi, accioché il castigo di uno sia timore a molti, che per lo innanzi lasciano di fare ingiuria, perciò è che questa si mantiene per levar di dubio il nostro honore. Quando cessa questo fine, che non siamo dishonorati anzi honorati per quel che è passato et così che l'avversario nostro resti lui con il carico, gli è necessario che cessi l'inimicitia; nel quale caso, sempre che si ricusasse la pace, si verrebbe a perdere nell'honore. Percioché il Cavalliero darebbe segno di non conoscere la professione ch'egli fa, in che consista l'honore, che poi [c. 312v] sarebbe havuto per scandaloso et ingnorante, termini tutti di diritto contrari alle regole della Cavalleria.

Se la soverchiaria è come si narra, che quella giustizia che fu fatta contro uno di quelli che assaltarono la mostra per chiara, quelli che la fecero ingiuriarono loro istessi. Noi non potiamo esser privati né da Principi né da altri dell'honor nostro, conciosia che quello non si acquista se non con l'habito della virtù. Et se questa virtù sia nuda in noi, che per ancora non sia vestita d'operatione, non per questo quella opinione, che è spetie di possesso nell'honore si perde mai, come non si perde quella che è vestita senza propria colpa di colui che è nell'honore. Il conte Amoratto, con la difesa ch'ei fece, scoprendo valore scoperse meritare il nome d'honorato Cavalliero et essere stato molto ben degno delli gradi che ha havuto nella guerra et altrove; questo perciò, come dico, illustrò la verità sua e gli aumentò l'honore. In tanto è vera questa conclusione: che colui che volta faccia contra un assalto improvviso soverchievole, che ogni minimo risentimento che si faccia dall'assaltato cresce in infinito la riputatione a lui.

Percioché si mostra fermo, risoluto et avvertito Cavalliero, et che il timore, che suole essere grandissima infermità dell'animo, non habbia forza alcuna in lui, che è quella fortezza, parte tante volte più notabile che si possa dare a Cavalliero. Il conte fece resistenze, difese se non offese delli avversari, onde a lui resta [c. 313r] l'honore, al quale non si può dare quella oppositione che voltasse le spalle, dietro l'haver voltato faccia et combattuto un pezzo. Percioché colui che ciede ad un impeto soverchievole et volta per guadagnar luoco sicuro per tornare a combattere con vantaggio maggiore, questo atto viene riputato prudente et valoroso; poi che perde il nome della fuga et acquista quello della ritirata, poi che si vede che subito di nuovo torni al combattere. Niuna cosa alla Cavalleria è più lodevole, che il sapere ritirarsi; niuna più biasimevole, che la fuga. Fuga non si può dire quella che si raccoglie per combattere con vantaggio maggiore; di modo che in questa ritirata il conte guadagnò riputatione molto maggiore che se non avesse ceduto o si avesse lasciato perdere. Né contradice che, per essere il conte accompagnato da numero di gentilhuomini, ch'egli non sia stato soverchiato, percioché nella soverchiaria comprendiamo quella forza d'huomini che va a quel fine per offendere et unitamente con il capo per assaltare un huomo.

Quelli huomini che si trovavano a caso con un altro pensiero et che lasciano l'assaltato o colui che assalta non fanno la soverchiaria. Perciò è che io concludo che quelli huomini, che si trovavano a caso con il conte Amoratto che se ne andarono, se fossero stati le migliaia, poi che non erano con animo di combattere et lo mostrano con lo effetto della fuga et con l'essere disarmati, non fanno cessare nell'altro il nome della soverchiaria. Con la quale l'avversario [c. 313v] macchiò sé stesso et aumentò l'honore al conte, il quale conte non può con honor di lui procurare un'altra soverchiaria per quella regola che habbiamo, che una tristitia non sia da vendicare con un'altra somigliante. Non deve procurare risentimento di vendetta, poi che ha molto ben vendicato la ingiuria col suo valore et lassato l'altro con carico. Con duello non può, conciosia che se è vera la soverchiaria, colui che l'ha messa in opera si è fatto al conte inferiore nell'honore, per haver fatto cosa abhorrita nella Cavalleria. Non può anche haver ricorso al duello, perché non si vede quel ch'ei volesse provare, conciosia che la prova della soverchiaria sia indegna operatione et molto palese, et il duello non si permette sopra cosa manifesta. La onde, cessando gli altri partiti tutti, non vedo perché sia da conservare la inimicitia, non vi essendo fine di risentimento alcuno. È necessario adunque pigliare la pace, la quale sempre che il conte ricusasse cadria in dishonore, come che non conoscesse l'acquisto che ha fatto nella riputatione, darebbe segno d'haver pensiero contrario al diritto di

Cavalleria et faria carico a sé stesso, poi che daria da credere ch'egli si sentisse dishonorato et non sapesse come, o non potesse, prevalersi dell'ingiuria. La onde, sempre che la parte avversa confessi quel che è vero, d'haver fatto male et si humilia in dimandargli la pace, in chiedergli perdono, et che mostri disiderare l'amicitia di lui, egli può et deve abbracciare li suoi avversarij [c. 314r] tutti, et fargli vera et buona pace. Che così facendo darà segno di essere quel Cavalliere che è, poichè la pace, la unione honorevole, sia parte che convenghi al Cavalliere tra le più principali. Così sento in coscienza dell'honor mio et mi riporto sempre a miglior giuditio del mio.

*La consuetudine di un luoco può operare che rispetto a quel luoco sia honorevole una cosa che in un altro non saria.*

Se gli è il vero che la consuetudine sia in Sicilia come si narra, che un gentilhuomo che venga chiamato, come chiamò il signor Spatafuora il signor Balsamo, sia obligato comparer senza aspettar altri campi liberi et franchi, diciamo che per nostra opinione il Spatafuora ha sodisfatto all'honor suo; perochè habbiamo sempre per chiaro che ciascuna provincia, città et luochi che habbiano loro consuetudini, quelle si deveno osservare non ostante qual altra legge generale che fosse. Et è benissimo noto di quanta importanza in ogni cosa sia la consuetudine, la quale può rispetto quel luoco fare che un'operatione sia honorevole che in altro luoco non saria. Per questo, et perché il barone del Balsamo non poteva insieme dir parole ingiuriose al barone della Rocchella et mentirlo, essendo che huomo che non parla non può dire bugia et non può essere mentito. Et per la lettera del signor Giovanni Spatafuora si vede ch'egli è quel [c. 314v] che mente, dove dice che tutto quello che ha detto il barone mio signore lo disse con giustissima causa; che altro non vogliono inferire dette parole, se non che il signor Balsamo dicesse lui la bugia et così honestamente si vede che lo mente. Et se bene il Spatafuora si tira in lui il peso dell'espettare l'altro in quei luochi, non è perciò che non stia nel suo vantaggio, perochè elege lui l'arme et mostra per cortesia dargli il luoco. Per queste ragione, ma oltre quello che si presume della consuetudine, diciamo il parer nostro essere come di sopra.

*Che le parole non suppliscono la ingiuria d'un huomo che sia offeso con fatti.*

Vedo per la vostra che quel gentilhuomo ha opinione che in una ingiuria de' fatti si possa sodisfare con parole, dicendo: «Se l'animo era quel che era, si deve castigare»; et sempre che la parola con la quale esprimemo l'intrinseco dell'animo chiarisce haver fatto male, con simiglianti parole basteria senz'altro. Rispondendo dico ch'io ho altra opinione, tenendo per chiaro dove sono fatti non siano bastevoli le parole. Vi è quel testo presso leggisti, che non vi è cosa più naturale, che di quel modo che vien legato un huomo per il medesimo si sciolga: così come le parole che ligano slegano, così i fatti deveno slegare i fatti. Noi vediamo che nelle giustitie ordinarie non bastano le parole, quando con fatti si sono [c. 315r] commessi delitti, perciochè si castigano i medesimi membri con i quali sono essercitati i delitti. Et nelle medesime leggi si vede che, ove sono parole dette contra Principi, le contumelie contra l'honore altrui si castigano con fatti. Il duello, il quale è mandato in privilegio che succede il luoco di giustitia che sta nelle armi, non dee essere diseguale all'ordinaria giustitia. Avvertite ancora che, essendo l'animo nostro così unito per ogni via con la nostra persona, che allora si

dà castigo all'animo quando quella si tormenta; et lo vedete espressamente, che per altro non si danno tormenti, che per castigare l'animo.

Lo mostrano i leggesti, dove dicono che un corpo morto non può essere punito, perciòché quello non è più huomo ma cadavero et per non vi esser l'animo si cessa dal supplitio. Et se bene in alcuni casi atroci si tolera che un cadavero sia impiccato o in altro modo lacerato, questo si tolera per lo esempio in timore delli altri, ma non perché di ragione questo si possa fare. La volontà dell'huomo molto più manifestamente si mostra con fatti che con le parole: se colui che ha offeso porgerà il braccio che ha offeso, o la persona tutta, in discretione dell'offeso, molto più chiaramente mostrerà il pentimento dell'animo che con le parole, le quali nelli huomini il più delle volte sogliono essere contrarie a quello che si ha nella mente. Perciò, et perché si habbia a mostrare più vera la mente di colui che ha offeso, né più giusto né più vero rimedio si può havere, che per la medesima [c. 315v] strada dell'offesa se ne tragga la sodisfatione. Et quel ragionamento, che questo modo sia troppo rigoroso, non è di consideratione, essendo che dove si tratta del castigo di colui che erra per lo interesse publico, affine che la pena vada in esempio et timore delli altri, che non habbiano ardire di fare ingiustamente offesa ad un gentilhuomo, non si deve rimanere di fare che la giustitia habbia il luoco suo. La quale, come dice quel giureconsulto, deve essere osservata anche che il mondo fusse per ruinare. Io non niego che si possano trovare alcuni rimedij tra certe persone et in alcuni casi, ne' quali l'offeso anche senza una rigorosa rimessione non possa restar con l'honor suo; ma quel che ho detto è alla sembianza di una regola che pate qualche eccezione.

*Un Cavalliero, temendo che il suo avversario sia per ricusare li tre campi che li manda, può protestare che trovandogli egli ne eleggerà uno et deve nominarlo.*

Nel caso del signor Cesare si vede chiaramente che il suo avversario tira a dispute di parole, per poter poi uscire a qualche calunnia contra di lui et più giustificatamente che potria fuggire il combattere. Per questo lodarei che la risposta da farsi fosse più breve, et più risoluta et conclusiva che fosse possibile, con restringersi che a lui pare haver chiarito qual che bisognava, con haver proceduto al modo che si è veduto. Et che perciò [c. 316r] debba risolvere di eleggere uno delli campi che li ha mandati in termine di tanti giorni, et non lo eleggendo, che il signor Cesare ne elegga lui uno et lo notofichi. La giornata del quale pigliarà principio, passato il tempo che il suo avversario sarà contumace nello eleggere, et nel cartello potrà dire che con l'armi in mano et prima se sarà bisogno si parleranno. Protestando che, non venendo il suo avversario il dì della giornata, che si procederà contra lui ad uso di Cavalliero et che pretenderà di haver sodisfatto alla strada di Cavalleria, che poi gli farà senso a qualunque altro che fosse forzato pigliare in vendetta della ingiuria ricevuta. Fatto questo cartello et passando il tempo, et non eleggendo il suo avversario il campo, il signor Cesare potrà subito di nuovo fargli sapere che (come ho detto) se ne andará il dì della giornata al campo eletto per lui, con quelle armi che si usano portare da Cavallieri in Napoli, che sono spada et pugnale con cappa. Con soggiongerli, che comparendo l'avversario al campo non ricuserà sorte d'arme alcuna ch'egli porterà quel dì, pur che siano da gentilhuomo.

*Il peso di far sententiar sopra una querela posta in giuditio di Principe deve essere dell'attore che si sente gravato.*

Io non posso persuadermi che huomo che intenda questa professione dica che al signor Ascanio tocchi il peso di far sententiar [c. 316v], peroché, essendo che Sua Signoria sia nel vantaggio di haver date delle ferite al N, per havergli il predetto fatto quella pace, non conviene al detto signore intrar più oltre. Il N, come quello che habbia l'honore offeso per le obiettoni che se li danno, non deve lui levarlo di dubio, poi che per le sue scritture confessa maggior parte delle oppositioni. Dipoi havendo accettato il giuditio, il quale non è proposto dal signor Ascanio salvo per via di contentarsi che si giudichi et per sodisfare al mondo, et dipoi nell'ultimo del modo medesimo si vede, assai ha il signor N in suo favor che il signor Ascanio si sia contentato et non habbia voluto fare, come fanno molti, giudice per sé stesso. Et come si è detto nel discorso, il N non provando come attore la sua intentione, che è di haver querela et che non habbia fatto quella pace, il signor Ascanio come reo viene assoluto. Se adunque il N come attore dimandarà et instarà, quelli del signor Ascanio produrranno li suoi cartelli avanti Sua Eccellenza, et secondo che il signor N concluderà che il signor Ascanio sia condannato, così si concluderà da quel lato l'opposito.

Et se il N dimandarà termine a provare le sue ragioni, nel medesimo tempo con pretesto di non pigliar peso di provare salvo le cose necessarie et per abondare in cautela, potria il detto signore fare una capitulatione overo interrogatorij, et fargli rispondere al N. Et tutto quello che negarà provarlo poi, come saria a dire della pace, che quando la negasse si potranno ripere li testimonij con [c. 317r] giuramento, et così le ferite tollerate tanto tempo di banditi, morti et altre obiettoni ch'io mi riporto a quelli che sono in fatto. Se anche il N tenesse fermo quel punto di non voler dimandare niente, ma che il signor Ascanio dovesse lui havere il peso, io per me non farei altro et lo lascierei andare a suo piacere; con protesto avanti a Sua Eccellenza che per il signor Ascanio non sta di essere apparecchiato a stare al giuditio di Sua Eccellenza. Et se pur paresse a quelli signori dottori di Ferrara, che fosse bene che il signor Ascanio si offerisse contentarsi che si giudicasse a qual luoco convenisse instare la sentenza, io mi riporto. Et offerisse anche senza alcun pregiuditio di essere insieme con lui a supplicare Sua Eccellenza che dovesse sententiar, similmente io mi riporto. Tutto il punto sta che, per il cartello dell'avversario medesimo, il giuditio corre contra lui come si è detto; et a questo bisogna bene avvertire, et tutte quelle altre cose produrle per abondare in ragione, più che per bisogno. Et perché da lontano non si può vedere ogni cosa, io mi riporto a quelli che sono in fatto.

[c. 317v]

*Quando si è fatto quel che conviene non è da ricusare la pace.*

Havendo veduto le scritture che mi sono state mandate, trovo che Batto non solamente ha completamente sodisfatto al debito suo, ma che meritaria represione di haver eccesso et fatto troppo: era lui bastevole la mentita che dette quando il N gli parlò, et fu necessario darla et allhora, con la quale ributtò la calunnia che se gli presentò; non occorre a lui venire la seconda volta ad altro parlamento col capitano Filippo. Non essendo egli montato, bastava a Batto rispondere, quando lo mandò a chiamare, che non sapeva che avesse a fare con lui più oltre di quello che era corso. Mostrò Batto conoscere poco il vantaggio suo, riducendosi,



come si ridusse, a parlamento con persona premeditata et che cercava scariscarsi. Et corse di quei pericoli, che sogliono correre quelli che per far troppo perdono il vantaggio con qualche carico che ricevono o de' fatti o di parole o di variare querele. Poi che nissuno condusse, si vede che mostrò core, così nel modo che tenne nell'andare ad abbracciarsi, come nel pregresso tutto del ragionamento rispose arditamente che la mentita l'havea data per chi havea detto.

Mostrò fermezza d'animo, [c. 318r] quando fece eleggere quella lettera del Squarcia et dell'altro, et passò i termini quando disse che bisognavano altro che cerimonie. Et se il capitano Filippo fosse stato avvertito et se fosse fermato sopra quel particolare che lo intaccava terminatamente, senza dubbio Batto correva rischio di ricevere una mentita particolare. Vedo io, dal principio del fatto sino al fine, che Batto si è portato da fermo et forse da troppo ardito huomo, né mi si presenta cosa che metta dubbio alcuno all'honor suo. E credo che il capitano Filippo haverebbe potuto lasciare di fare quel manifesto, perché invero ad un gentilhuomo non conviene parlare in dishnore dell'altro per detto de' preti et di persone che non siano di tal qualità, che si possa dire che habbia havuto giusta cagione et ben fondata di parlare di quel modo. Et perché tutto il manifesto suo pende dalla prima querela et quella essendo ben saldata dal lato di Batto, non so che nuova offesa possa haver ricevuto Batto. Se prima Filippo non risolve haver parlato con fondamento di Cavalleria et non si essere mosso acciò leggiermente, [c. 318v] concludo che dal lato di Batto si haveria potuto far di meno e del manifesto di quel modo et di molte parole, le quali non di meno tutte tornano a suo honore et a suo vantaggio. Et che il non far pace saria un mettere disputa et dubbio in quello che presso me è chiaro, et più si facesse più si perderia. Et torno a dire che ha totalmente compiuto quel che devea et che perciò deve liberamente venire alla pace secondo la forma che gli viene proposta, che è tutta ad honor di lui.

*Pietro dà una mentita a Giovanni. Giovanni lo chiama alla macchia con spada e cappa. Fanno questione, li padrini li partono. Si vorria tentare la pace et intendere quel che si deveria fare.*

Perché si vede che Pietro, nell'amicitia che havea con Giovanni, non si portò del modo che si conviene all'amicitia, la quale porta che tra Cavallieri si sia paziente et che ogni cosa dubiosa si habbia a pigliare in bene. Poi che così, nel procedere della parole come nel volere offendere colui che gridò quando andava dietro a Giovanni, si portò di modo che forse altro più riservato di lui non si saria portato, per questo deveria Pietro [c. 319r] usare ogni modesta parola a sodisfattione di Giovanni; come saria a dire che lui lo conoscesse per huomo da bene et che gli rincresce che sia occorso tal caso, et che disidera essergli amico. Giovanni ancora ha gran ragione di contentarsi d'ogni sorte parola honesta, poi che si vede che Pietro lo ha mentito et che lo potea distratiare, contentò, essendo stato chiamato con quelle armi che gli furono proposte, di andare nel luoco che gli fu detto. Conciosia che non vi è dubbio che la querela si hebbe per terminata, né Giovanni potria più combattere quella mentita, et se si havesse a doler di alcuno, deveria dolersi delli padrini. A quali anche ha ad haver obligo, né contra lor potria valersi, poi che il dividere la questione fu tutto a suo vantaggio et di commun consentimento di ambidue li padrini di essi. Et se vi fosse qualche difficoltà nella forma delle parole, quei Cavallieri che vogliono assettarla deveno trovarsi in segreto et fare che a loro

ciascuno da sé usi dell'altro quelle più o meno parole, che saranno giudicate necessarie. Dietro le quali i Cavallieri in publico [c. 319v] possono dire che la pace si può fare con honor di ambedui, et che l'uno habbia sodisfatto l'altro, et così fargli abbracciare et tener segrete le parole.

*Un gentilhuomo in casa del suo generale dà una mentita ad un altro, che dicea di esser huomo da bene. Il generale astrenghe con minaccie colui che ha dato la mentita a rendere l'honore all'altro; lo rende, si disdice. Uscito dall'alloggiamento vuol risentirsi contra quel tale et dice che quel che ha fatto ha fatto per timore del generale.*

Io non fui mai dell'opinione che un huomo, il quale è spinto dall'ira con parole o fatti offende l'altro ingiustamente, debba persistere nell'ostinatione in difendere quell'errore con l'armi in mano. Né io ho mai approvato per vere quelle parole, che diecano quei bravi de' nostri antepassati, che quando la lingua erra il corpo devea patire, percioché non sono degne di Cavalliero; essendo che un Cavalliero che faccia errore, emendandolo sarà sempre ricevuto presso i buoni per molto più savio dell'altro, non tenendo io prudenza minore l'esser savio nella pazzia che l'esser sempre savio. Noi sogiacciamo, tra le altre infirmità dell'animo, a quella dell'ira et forse più degli altri per la professione che facciamo dell'honore. Questo continuo timore di non [c. 320r] incorrere in qualche carico fa che ben spesso all'improvviso, adumbrati dall'ira, diciamo et facciamo delle cose che ravvedendoci ci accorgiamo dell'errore.

Questo è il proprio dell'ira, che non lascia a noi vedere il fatto com'è, ma maggiore ce lo rappresenta, alla conditione che fa l'acqua che nel fondo habbia alcuna cosa et come avviene nel levare del sole, che quei vapori che a noi si oppongono ce lo fanno apparere di gran lunga maggiore di quello, che nel mezzo giorno ci pare per più propinquo che sia in quel tempo. Tutt' hora, poi che vediamo passata la ira come sta il fatto, la ragione ha il luoco suo. Vorrei io sapere che prudenza si può dire di colui che vede et conosce il vero, et si appigli al falso? A quest'huomo qual Principe confiderebbe un suo negotio importante, conoscendolo senza ragione? Et se si dicesse che si perde di riputatione, che pare che per viltà si lasci di difendere il mal fatto, risponderei che meglio saria esser tenuto prudente che bravo et (come si dice) rompecollo, fastidioso, huomo senza ragione.

Questi tali vengono ributtati da Principi come senza intelletto; agli altri che si emendano, che hanno per lo adietro mostrato il valoro loro, non solo non se gli scema della [c. 320v] riputatione ma se gli accresce. Percioché il mondo benissimo comprende che la ragione et non la viltà, a quelli che non hanno fatto opera di valore, non se gli scema punto dell'honore; anzi con lo commendarsi danno segno d'esser Cavallieri et a questi non mancano occasioni per mostrarsi per tali quali deveno essere in questa professione. Percioché, stando apparecchiati al pigliar l'arme in difesa loro, della patria, con mostrarsi ben creati, col conversare con buoni, con star riservati, conserveranno la riputatione et saranno rispettati molto più col cedere alla ragione che con la difesa d'una cosa malfatta o mal detta. Essendo che, se per caso in un abbattimento sopra querela ingiusta venga loro il danno, restano con quello et con la colpa insieme, se pur gli avanza la vita. Concludo adunque che se l'ira vi fece dare la mentita a colui senza considerare il luoco dove vi trovavate et la cagione del mentito, che vi fu convenevole obedire al signor Priore che minacciando vi costrinse restituirgli l'honore.

Voi obediste il signore, ma più alla ragione, che così era il debito vostro di fare, anchor che non vi fossero corse minaccie. Che bene son'io per sapere la virtù vostra, che non furono le minaccie né il timore che vi fece far quel che faceste, [c. 321r] ma la verità che vi scoperse il torto dal vostro lato. Che a me è molto ben noto che in voi come Cavalliero non può il timore della vita, et che maggior viltà non si può dare a gentilhuomo che quella che per paura faccia o dica cosa che non deve. Il signor Priore hebbe ragione di minacciarvi et dire quelle parole, poi che nella sua habitatione, con così poco suo rispetto, offendeste colui. Peroché o sia Principe ordinario o capitano d'arme, il luoco ove la sua persona si trova deve essere sempre sicuro a qual sorte persona che si voglia, che se altramente si dicesse seguiterebbero le ruine delli stati et delle querele. Conciosia che se fosse lecito il caricare un huomo alla vista et sotto il tetto del Principe o del capitano, si darebbe gran strada con un finto romore levare del mondo il capitano et il Principe; che essendo il Principe l'anima dello stato et il capitano dello essercito, finirebbero assai presto de maligni et facilmente si raquistariano li stati et le vittorie.

La riputatione, poi che tanto deve risplendere in un capo per la obediencia, verrebbe a niente e la disciplina militare se ne andrebbe in fumo. Il primo torto adunque è quello, perché offendeste il signor Priore; il secondo è che non devevate dare la mentita a colui che, negandovi di voler uscir di casa quando lo chiamaste, [c. 321v] che disse esser huomo da bene, peroché può molto bene stare che un huomo sia Cavalliere, se ben non vuole uscire a far questione quando altri lo vogliano. Anzi per Cavalliere habbiamo quello che ricusa la questione, quando col farla la facesse fuor di tempo et con svantaggio suo; perché, se altramente facesse, mostrerebbe non conoscere la professione ch'egli fa, essendo che un gentilhuomo non è tenuto ad avventurare la vita sua senza cagione, e non quando l'altro vuole et del modo che vuole. Ma, conoscendo sé stesso, venire a combattere nelli occhi de' Cavallieri et non di notte e solo, et, come si è detto, senza gran cagione. Voglio finalmente dire che, essendo voi quell'honorato gentilhuomo che siete et per lo adietro havendo mostrato in ogni occasione il valor vostro, che non solo vi è stato carico a restituire l'honore a quel soldato, ma riputatione et honore. Et perché non mi pensaste essere voi stato il primo che sia corso in cosa simile, mi ricordo haver sentito dire che un gentilhuomo molto honorato, havendo dato uno schiaffo in casa dello illustrissimo di Ferrara ad un altro gentilhuomo, Sua Eccellenza volse che si rimettesse colui che offese in discretione dell'altro et fugli dato uno schiaffo et un calcio; nondimeno dietro questo furono ambidui operati alla guerra et colui che si rimesse havuto per prudente et [c. 322r] honorato gentilhuomo. Altri casi occorsero nella corte del signor Duca di Urbino et in Milano, al tempo che servetti l'altro duca che vi era il signor Prospero, ne' quali la laude fu sempre data a quello che ravedutosi havea restituito l'honore all'altro, al quale contra ragione era stato tolto. Questo è il mio parere et così laudo che vi quietiate.

*Di qual modo potiamo valerci delle ingiurie di parole et di fatti che vengano fatte alla presenza de' Principi.*

Di qual modo un huomo possa valersi d'una ingiuria che gli venga fatta alla presenza di un Principe, io non crederei potere terminatamente rispondere: perché la qualità delle persone, de' tempi, delle ingiurie fanno che li huomini facciano diversi giuditij. Il modo non di meno che si è disputato et concluso molte volte dove io mi sono trovato è questo: che un huomo

ingiuriato nel luoco di sopra è tenuto voltarsi al Principe et dimandare licenza di poter rispondere et, havendola, con più honestà che può mentire l'altro. Come saria a dire: «questo non è così», «non è il vero, o «non vi do la risposta che vi si conviene» et «la chiarirò meglio fuori di qua», et in modo simile risentirsi contra quel che gli viene opposto.

[c. 322v] Può anche mettersi alla orecchia di duo gentilhuomini alla presenza del Principe et dire pian piano: «Siatemi testimonij ch'io dico che costui mente per la gola, et che per riverenza non lo dico hora a lui», et uscito dal Principe pigliar fede di quei tali et mandare la mentita a colui. Può anche tacere in tutto mentre sta in casa del Principe et curare di uscire quanto più presto gli è necessario, et uscito chiamare li testimonij et dare la mentita sua pubblicamente. Tutte queste tali mentite serviranno in quei casi come se fossero date in faccia a colui che ingiuria et questa sorte proceder verrà sempre laudata, il quale ho inteso et veduto essere stata da gentilhuomini prudenti molte volte messo in essecutione. Delle offese de' fatti, che si ricevono alla presenza de' Principi, perché stimo che quelli che offendono di parole meritano castighi da loro et gravissimi, non posso persuadermi che non occorra caso simile che si lasci luoco all'offeso di vendicarsi. Ma quando ciò avvenisse, non vedo come un gentilhuomo possa esser ripreso, se prima un altro mette mano all'arme, che anch'egli non la metta a sua difesa; similmente, ricevendo uno schiaffo, che non faccia quel che è in suo potere per vendicarsene.

Tutta l'avvertenza che deve havere quest'huomo è di non dare giusta occasione all'altro che venga a fatti [c. 323r] et venire sempre tolerando, tanto quanto chiaramente si veda che lui per difesa pigli l'arme o in altro modo cura di non portare fuori da quel luoco quella offesa. Che così facendo et essendogli vietato, il Principe resta lui l'infamato che non vendica la ingiuria, come se fosse fatta alla persona sua. Et non la vendicando, il gentilhuomo offeso potrà molto ben con honore tirare alla vendetta anche per altra sorte di strada, che quella del tentarla col svantaggio dell'arme in steccato, et questa regia ordinaria servarla per un altro caso. Né crederò giammai che gli sia di scorno alcuno, conciosia che questa tale offesa si può chiamare spetie di tradimento, poi che vien fatta quando meno era il sospetto et in luoco così sicuro. Io non di meno non fermo la mia opinione in questi casi, per il rispetto che ho detto delle varietà che occorrono, et per questo voglio dire che sia cosa da Cavalliero, prima che si venga alla vendetta, di tentare il castigo dell'altro a solo a solo. Laudando il proceder vostro et la obediencia che havete fatto, io mi raccomando.

*Che il dire: «non è il vero» è mentita, che dà peso dell'attore a colui al quale vien detto così.*

Voi dicete che, dicendo messer Fausto che havevate messa l'altra mano [c. 323v] al maglio, voi gli rispondeste non haver gli dato con l'altra mano et replicando egli come dicete, voi diceste: «Non è il vero»: è manifesta mentita e da huomo ben creato, et nessuno negherà mai che nell'effetto di farvi reo tanto importi a dir «non è vero» quanto «tu menti per la gola». Stando la vostra prima mentita, non ha potuto il vostro avversario dire: «Se vuoi dire non esser vero tu menti, perché havevate detto che non era vero», et mostra quasi volervi egli mentire più tosto sopra quel che eravate per dire, che sopra quello che havevate detto; et però, non havendo voi poi la mentita sua detto altro, tornaria vana, anchor che non l'haveste prima mentito. Dapoi con l'haverlo voi offeso col sasso, quella botta del dito che riceveste del modo

che havete non satisfa alla prima offesa, che col sasso gli havevate fatta voi, per esser la vostra prima et maggiore della sua, et volendo egli restare satisfatto era necessario che di gran lunga la sua offesa avanzasse alla vostra.

La onde si conclude che il vostro avversario resta caricato per la prima vostra mentita di parole et per il sasso de' fatti, et sopra questa parte non si giudica che nella pace vi bisogna altra sodisfattione. Resta l'altra parte dove voi manifestamente, poi l'esservi staccato dall'armi, diceste che con quelle armi che vi darebbe il signore all'uno et all'altro gli [c. 324r] mantereste che eravate tant'huomo da bene quanto lui, et che egli vi diede la mentita et che l'accettaste come ben data. Inavvertitamente, come dico, parlaste di mantenere, peroché gli eravate nell'honor vostro et a lui toccava valersi contra di voi medesimamente. Poca fu la prudenza vostra quando accettaste la mentita, che a voi bastava di dire ch'egli si risentisse della vostra et del carico che gli havevate fatto; ma poi che si ha a parlare di questa ultima, si conclude che voi non sete obligato a mantenere slavo con la condition detta, con quelle armi che il signore vi darà in mano. Sempre adunque che il signore non volesse o non volesse egli che le armi vi si dessero per mantenergli che siate come lui, voi restate libero et egli resta col carico che prima gli faceste.

Et si conclude che la pace si debba trattare sopra l'ultima et non la prima, et tutt'ora ch'egli confessi che voi siate huomo da bene come lui, vi si lievi il peso del mantenere et la mentita datavi sopra questo si annulli, et voi restiate sopra l'honor vostro. Potendo adunque havere la pace di questo modo, la potete fare et, non la potendo havere a questa strada, il modo da governarvi ha da essere che voi gli facciate intendere per un gentilhuomo soldato con testimonij che sete apparecchiato mantenere quel che gli diceste con le armi che il signore vi darà, et che debba provare anch'egli dal lato suo, come fate voi dal vostro, [c. 324v] col signore che vi dia queste armi, che sodisfarete a quando diceste: «Vederete che risposta vi darà». Et negando voler far voi altra istanza, havete voi a fare presente testimonij et narrare al signore come passò la cosa, et pregarlo che vi dia quest'armi. Se Sua Signoria le darà, la cosa è risolta, non le dando voi havete a notar la negativa del signore et per il medesimo o altro gentilhuomo fargli tornare a parlare in questa sostanza. Che havendo fatto voi questo et questo col signore, et non havendo Sua Signoria voluto darvi l'armi, che voi per vostra cortesia vi contentate di condurvi con lui con tali et tali armi, nominandone due o tre sorte, et negando di accettarle potreste farli tornare a dire che egli ne proponga due o tre a voi, che forse sarete d'accordo. Non volendo anche far questo, havete a condurre, che havendogli dato voi la prima mentita et fattogli l'offesa del sasso, et dipoi essequito quanto si sa, che pretendete esser libero della offerta che gli faceste del mantenere. Et che havendo animo alcuno contra di voi, scoprendosi da gentilhuomo gli darette quel conto che conviene.

*Uno che faccia cosa dishonorevole, come fuggire da l'un campo all'altro nimico, non può disporre di voler quelli vantaggi nel duello che sogliono concedersi a Cavaglieri.*

L'infamia di Thomaso viene ad essere tanto maggiore quanto che fuggì, in quel tempo che gli fu comandato, la fattione et che havea [c. 325r] peso di capo, et che mutinò gli altri et li fece fuggire con esso lui. Questi huomini dalle leggi di Cavalleria vengono privati di tutte le dignità et di poter comparere in vista de' Principi, et della conversatione delli huomini d'honore, et del privilegio del duello et di tutti gli altri favori. Questo ho voluto dire perché

quelle dispute de' vantaggi e svantaggi dell'armi, indutte a favore delli houmini honorati, non debbono haver luoco con gli huomini di questa sorte.

Et soggiongo che, se in tutti i casi quando una mentita è invalida, colui che viene ingiuriato con verità, volendo risentirsi, è forzato venire come attore, che in questo del capitano Megliorino è pur troppo chiaro che così debba essere, peroché egli dice volergli sostentare con l'arme che ha mancato. La mentita che gli vien data è ributtata dalla fede che mostra et dalla confession medesima del detto, et così è nulla et perciò segue quello che si è detto. Dapoi tutte le volte che un gentilhuomo propone un partito, l'altro è tenuto o d'accettarlo tutto come sta o di lasciarlo tutto. Se questo è tra Cavallieri, quanto più dovrebbe essere quando vien proposto da un huomo honorato ad uno simile a questo. La onde concludo che, non accettando il detto la cortesia che gli usa il Megliorino delle patenti delli campi et dell'offerta dell'armi, che non solo mostrerà anche [c. 325v] in questo quanto stimi poco l'honor suo, non volendo tentare di rimetterlo in parte in piedi con la fortuna dell'armi, ma mostrerà chiaramente fuggire il combattere per viltà. Peroché (come si è detto) di lui debbono essere tutti gli svantaggi, et li favori et vantaggi et honori et laude presso ogni Principe al capitano Megliorino. Così sento io riportandomi sempre a miglior giuditio.

*La mentita si deve dare, perché faccia l'effetto suo, subito che si riceva la ingiuria et in presenza di colui che fa la ingiuria.*

Nel caso del signor Orso mi fu solamente dimandato se il suo avversario era tenuto chiarir la querela et però non mi estesi più oltre. Hora, ricercato del mio parere in particolare sopra la mentita che gli dà il detto suo avversario, dico che confessando lui esser stato ingiuriato di parole e in presenza e in assenza, che è tenuto dare conto perché sia che non ributtasse subito con la mentita la ingiuria che egli ricevette. Conciosia che un Cavalliere, il quale riceve presente una ingiuria, non può mentire absente se non mostra manifestamente che per rispetto del luoco, forse per la presenza di un Principe o per dubbio di soperchiarità egli non mentisse.

Et in questi casi simili il Cavalliere è tenuto fare ogni honesta dimostrazione che'l rispetto il tiene, et uscito del luoco et del pericolo deve subito protestare et mentire; et facendo altramente mostra non conoscere il diritto di Cavalleria, il [c. 326r] quale porta che niente a quello sia improvviso et è tenuto subito ributtare la ingiuria in quel modo che egli può. Mostra il Cavalliere che non si risente viltà et mostra confessare tacitamente la ingiuria ch'egli riceve per vera et meritarsela. Et quel tempo, ch'egli mette dal dì dell'ingiuria alla mentita in assenza lo tiene macchiato, et così per tutti li rispetti di sopra resta l'ingiuriato che non risente subito molto diseguale all'altro, et all'altro resta inferiore et con disvantaggio. Et di qui nasce che si suol dire, che le cose si slegano per la medesima strada che si legano: se una ingiuria mentita non viene data nel modo che viene la ingiuria, sarà a mio giuditio invalida et lo ingiuriato, volendo risentirsi, deverà venire come attore per vendicare la ingiuria se non ha fatto quanto si è detto di sopra. Per questo et perché non si vede che in assenza il signor Orso habbia parlato dell'altro, concludo la mentita invalida; et tutt'hora che'l signor Orso habbia detto, secondo gli fu ricordato, che'l suo avversario mente ch'egli menta, resterà lo adversario il mentito et Sua Signoria nell'honor suo. Così sento riportandomi sempre.

*Colui che viene a duello deve chiarire qual sia la sua querela.*

Io ho sempre creduto ch'un Cavalliere sia obligato, volendo risentirsi, chiarir la offesa ch'egli riceve; mostra colui [c. 326v] che non chiarisce o dir la bugia et con pretesto di mentita volersi far reo, o temer che scoprendola sia tanto vituperosa per lui che se ne vergogni et che forsi l'altro habbia modo di provar la ingiuria per altra strada che per via d'arme. Et dico anchora, che essendo un Cavalliere tenuto levare l'honor suo di dubio, che facendo altramente resti con carico, et che mentre che l'avversario del signor Orso non mostrerà che la mentita sua habbia fondamento, rimanerà con carico per quel che si è detto di sopra. Quella ragione che si adduce, che basti a un Cavalliere sodisfare la coscienza sua, sarebbe buona tutt' hora che non si potesse far altro et che si conscesse questo in qualche modo, ma sempre che si possa sodisfar la coscienza et gli altri, il Cavalliere è tenuto fare l'uno et l'altro, et facendo altramente manca alla fama et all'honor proprio. Che il signor Orso habbia ragione di voler saper la querela a me par troppo chiaro, peroché, dovendo l'arme dar sententia, non sapendosi sopra qual querela non si saprebbe qual fosse stata la vittoria né sopra che. Et così come un gentilhuomo sarebbe calunniato quando fuggisse il pericolo ragionevole, così se andasse a quello senza causa; né deve un gentilhuomo tentar l'armi vanamente, che se anche gli succedesse la vittoria, che quella fosse più attribuita alla fortuna che alla prudenza sua. Et il guadagnar deve sempre avanzare il rischio, et nelle querele principalmente un gentilhuomo deve mostrare al mondo di combattere per la giustitia, che facendo altramente, andando con confusione, mostrerà sempre di sapere poco qual obbligo egli pigli quando si cinge la spada, per la quale si rappresenta la giustitia et se la cinge per operarla a difesa di quella. La onde concludo a favore del signor Orso.

[c. 327r]

*Viene uno et dice a tre gentilhuomini che sono tutti poltroni. Si dimanda se uno delli tre combatte et perde, se li altri dui possano combattere per l'interesse loro.*

Considerando il caso, rispondo che in odio di colui che così ingiustamente muove quelle parole et per raffermare l'insolenza di quelli che procedono di questo modo, accioché con l'esempio di uno gli altri habbiano a vivere come conviene.

Et perché le ingiurie sono diverse et non una sola, la perdita di colui non deve far pregiudicio agli altri, non havendo questi consentito che con una sola giornata si terminasse la querela tutta. Concluderei che non solo agli altri doi, ma se cento fossero gli offesi che a tutti cento fosse tenuto dar conto o l'armi o col disdirsi. Aggiungendovi questo di più: che l'abbattimento sopra la querela del poltrone vien diffinita da colui a chi vien detta quella parola col comparere, col affrontarsi et far sì che li circostanti tutti facciano giudicio ch'egli sia un valent'huomo senza aspettar altro fine come si usa nelle querele. Et quel che si facesse di più saria superfluo, né deveria esser tolerato dal signor del campo che colui corresse rischio maggiore, poi che ha provato il contrario di quel che si è detto. Et la patente a tutto transito haveria lo effetto come se in altro caso si fosse venuto al far rendere o amazzare l'avversario.

[c. 327v]

*Un gentilhuomo chiama l'altro per traditore; questo risponde et lo mente. Vengono li campi; vuole costui che mente esser chiarito per qual capo lo nomina per traditore e non accetta li campi. Si desidera sapere se vi è l'honore di questo che non ha voluto accettare.*

Rispondendo dico che le spetie di tradimenti sono molte, oltra tutte quelle che si possono commettere contra padrone. Peroché uno sotto spetie d'amicitia che mancasse all'altro, che si può mancare di molti modi, potrebbe esser chiamato per traditore, et per l'uso anche del parlar commune, molte volte gli huomini con parole simili ingiuriano gli altri, et senza fondamento può avvenire che per false relationi si muova questa querela. Per questo et perché pareria molto strano che un gentilhuomo si mettesse al combattere sopra cosa incerta et d'infamia grande, conciosia che tutt' hora vediamo per malignità delli huomini che sempre si pensa al peggio et si potrebbe credere che la imputatione corresse per qual cosa contra il suo signore, et perché anche scoprendosi la spetie del tradimento per altra strada che per quella dell'armi si potrebbe scoprire l'innocentia sua, concludo che molto ragionevolmente ha potuto non accettar il campo, se non gli vien manifestata più chiaramente la causa del combattere.

*Si dice che quell'huomo che ha mandato li campi non pretende voler uscir più oltre, et che molti credono che lo faccia perché la traditione consista che l'altro habbia tentato la moglie mentre che con stretta amicitia praticava in casa sua. Et pare a molti che non sia tenuto chiarire per non scoprire la infamia che della moglie si creda peggio.*

[c. 328r] Rispondo che anche in caso simile l'altro è obligato dire la causa, et questo si può fare con dirlo al Principe overo farlo dire a persone molto segrete per intendere la giustificatione dell'imputato, che ben si può tener modo che la cosa vada segreta et che a quest'altro si apra la strada delle difesa civile. Né io mi muovo punto del parere di prima, sia per qual si voglia causa, conciosia che essendo il duello loro di tanto peso et di tanto rischio, non convenga ad un gentilhuomo andarvi così alla cieca. Però che, se altramente si dicesse, staria nel potere di qual si voglia disperato di tentare la via dell'arme contra un honorato Cavalliero et mettere la fama di lui in dubio senza dargli strada a sorte alcuna di difesa.

*Uno riceve una mentita in publico et in segreto dà uno schiaffo a colui, il quale niega et di nuovo mente l'altro di haver ricevuto lo schiaffo. Questo se ne sta et gli pare poi che è sodisfatto in coscienza sua non dever intrare più oltre. Si desidera il parere di Vostra Signoria.*

Non è dubio che tra Cavallieri la più principale cosa deve essere di sodisfare sé medesimo, et quando si trattasse di sodisfare o sé stesso o il mondo, che più presto che macchiare la coscienza sua deve lasciare il mondo et attendere alla sodisfation di lui. Ma perché in questo caso è ragionevole anche sodisfare il mondo, che non è altro che sodisfare alla sua fama, tutt' hora che si veda che non si creda che lo schiaffo sia dato, terrei [c. 328v] che fosse tenuto o proseguire di nuovo e valersi della mentita, che qua ne sono due et la prima et questa seconda, overamente venire a duello sopra che la verità sia che lo schiaffo gli sia stato dato. Che in questo modo combatterebbe la verità et con miglior animo forse che sopra la prima querela. Concludo infatti (come sempre ho detto) che quel gentilhuomo che si trova havere l'honor in dubio, sia obligato metterlo al sicuro et levarlo delle dicerie degli huomini.



*Pretio sta al servizio di un Principe. Occorre che, facendosi una fattione importante e stando le cose di quel signore in qualche pericolo che lui dimanda certi doni. Niega il signore volerlo compiacere; costui si parte; vien chiamato al duello come mancante. Vorrebbe fuggire il combattere, si chiede del consiglio.*

Io non fui mai di opinione che un huomo che lascia il suo padrone nel bisogno, per qual si voglia causa pur che non gli tocchi di diritto l'honore, che habbia modo di fuggire il combattere essendo chiamato et oppostogli che habbia fatto male. Deveno gli huomini vivere di maniera che non se gli possa dare imputatione et nissuna è maggiore che quella che tocca il padrone, il quale appò Iddio deve essere il primo riverito e stimato da Iddio. A noi li Principi, li quali siano pur di qual natura si voglia che non deveno essere sprezzati et abbandonati da chi gli è servitore, né ripresi salvo d'honesto modo et riservato, sono, come si dice, più d'huomini et minori di Dio, et perciò è che meritano più rispetto di quello che si ha agli altri huomini et minore di quello che si ha a Dio; et se in [c. 329r] ogni tempo non si deve mancare, nel bisogno meno. La pazienza è ricevuta tra le virtù più principali et è quella che honora il Cavalliero, lo fa raro tra gli altri. Questo che è partito era servitore e suddito, e per questo secondo capo si trova tanto più obligato quanto vi è il giuramento che si suole dare di fedeltà a tutti i Principi dalli deputati della città. Et perciò è, che sebbene vi fosse la fede sola di un servitore forestiero, ch'io non consultarei altramente, perché direi la bugia et graverei la coscienza mia, che così saria sempre che volessi dire quel che non sento, cioè che si possa fuggire di soggiacere alla censura di un castigo in uno steccato. In una sola parola negativa mi sarei spedito, ma perché non si creda ch'io faccia per fuggire fatica, ho voluto macchiare questa carta con questa risposta et concludervi ch'io resto assai poco amico di così fatta sorte di huomini.

*Un padre d'un gentilhuomo viene offeso, il quale è vecchio, mal sano. Il figliuolo chiama colui che lo ha offeso al combattere. Il padre protesta che non vuole, che non assente che questo abbattimento vada più oltre, tollera et rimette la ingiuria, fa la pace a colui che l'ha offeso. Il figliuolo non desiste et manda li campi. L'altro risponde che, essendo che il principale habbia rimesso la offesa, non ha che havere a combattere. Si desidera havere la verità.*

Brevemente rispondo che il figliuolo viene ingiuriato per la ingiuria del padre come principale, peroché si reputa una quasi eguale e medesima [c. 329v] persona col padre. Si vede ancora, per quanto mi vien riferito, che l'offesa è fatta più per caricare il figliuolo che il padre, poi che da questo colui che l'ha offeso non havea havuta offesa alcuna, ma si ben dal figliuolo non so che. Et perciò è che il figliuolo, come principalmente ingiuriato, o come d'ingiuria parimenti eguale non può essere rimessa, deve poter tentare il duello non ostante la remissione. Et, perché altre volte mi ricordo haver consigliato sopra caso simile in Roma che si può vedere, non sarò più lungo riportandomi a quello et concludendo che per il mio parere costui non può fuggire il combattere. Conciosia che si usa dire che si rispetta il cane per amore del padrone, maggiormente deve rispettarsi un padre per il figliuolo et un figliuolo per il padre. Grande è il dishonore che acquista colui che, ricevendo una ingiuria da l'uno,

offende l'altro che per sé stesso non sia atto a fare risentimento. Così sento io, dicano hora gli altri il suo parere come più gli piace, ch'io non mi muoverò dal mio.

*Un Cavalliero, al padre del quale sia stata fatta ingiuria, non ha da ricercare il consentimento del padre né delli fratelli per venire a duello contra colui che ha offeso.*

Ricercato delle mia opinione sopra il caso che verte tra il capitano Papirio Capozucca et messer Girolamo Altieri, dico che tutt'ora che un gentilhuomo riceve una ingiuria et non si risente, vien molto più calunniato dell'altro, che senza [c. 330r] senza cagione ricorre alla fortuna delle armi. Peroché il primo vien tassato d'estrema viltà et, se ben quello secondo di prosuntione, pure con il rischio copre quella andatia d'un certo modo, per biasimevole che sia, che in tutto non resta così dishonorato come l'altro.

Io vedo che il capitano Papirio sarebbe nel primo grado, tutt'ora c'havesse taciuto l'ingiuria ch'egli riceve sopra la persona del padre, né si può dire che sia nel secondo con il ricorrere al duello, poi che vien provocato di quel modo. Peroché è molto chiaro tra Cavallieri che l'obbligo che si piglia col cingersi la spada, che rappresenta la giustitia, non solo si estende a non tollerare le sue, ma né anche le ingiurie che si fanno ad altri, non dico solamente del sangue proprio ma d'estranei.

Ha potuto ricorrere il capitano Papirio al combattere per più d'un capo: l'uno, per risentirsi della ingiuria che vien fatta a lui nella persona del padre, che si può dir d'una medesima col figliuolo; l'altro, per l'obbligo ordinario di Cavalleria, che è, come si è detto, a non tollerare cosa mal fatta per quanto si può.

Non siamo in caso di campione, che già si vede che il padre non parla, ma sopra ingiuria principale et particolare in doi modi come di sopra. [c. 330v] La mentita, per essere valida, suole et deve essere risolta et chiara come è la proposta, et non giontata con considerationi della sorte che si vede; né mai o rade volte si vedrebbon conclusioni nelli steccati, se colui che chiama fosse obligato ricercare l'assenso di tutti quelli che nella ingiuria sua si ritengono offesi.

Questo ho ben io tenuto et tengo, che in caso simile, finita che sia col giuditio dell'armi la querela con uno, che a quella strada non se ne habbia a dare più conto con quali si voglia altro che si riputasse nella medesima. La onde concludo che il capitano Papirio, con la sua querela così ferma, con il mandare li tre campi così liberi, con haver anche voluto rimettersi al giuditio d'altri, ha compiutamente sodisfatto all'honor suo. Conciosia che come Cavalliere, se bene il padre et i fratelli tutti havessero risoluto quietare et rimettere la ingiuria, non sarebbe sodisfatto se per la sua non si fosse risentito. Et perciò non occorre, per le ragioni di sopra et molte altre che si potrebbero addurre, che habbia dovuto ricercare il consenso di quelli, contra la volontà de' quali si potea venire al duello. Et mi riporto sempre.

*Nel duello d'italiani e francesi che si fece al tempo di Consalvo, li italiani furono vincitori come provocati.*

Quelli doi duelli, de' quali ragionammo l'altrieri, furono nel tempo di Consalvo detto il Gran Capitano. Il primo di undici [c. 331r] spagnuoli et undici francesi, armati a cavallo da huomini d'arme, et questo non fu terminato, anzi giudicato che né l'una né l'altra parte

havesse vinto. Benché io havrei sempre detto, che quello s'intende il perditoro che provocando non superi l'altro, et li provocatori furono li francesi. L'altro fu di tredici italiani et tredici francesi, et in questo chiara et risoluta fu la vittoria dal lato delli italiani. Così dicono le historie di quel tempo et li italiani tutti si sortirono delle laude del signor Prospero et di Fabritio Colonna.

*Uno fatto prigionio nella guerra et mal trattato nella prigionia può chiamare l'altro a duello come è libero, per castigo di colui che lo ha maltrattato.*

Pretio, essendo rimasto prigionio nella rotta di Serravalle et mal trattato da quello spagnuolo che lo comprò, ha potuto giuridicamente risentirsi et chiamare lo spagnuolo a combattere per darli castigo delli mali portamenti; peroché, nelle regie guerre, è legge molto chiara che un prigionio debba essere umanamente trattato. Questo medesimo caso succedette nella guerra del 'Gran Capitano' che, essendo un suo soldato spagnuolo chiamato a duello da monsignor Baiardo per la medesima cagione, volle che lo spagnuolo combattesse [c. 331v] et restasse, come restò, castigato della insolentia usata al detto: ne venne morto lo spagnuolo. Un caso seguito il quella guerra si può molto ben allegare, essendo accompagnato da tanta ragione, che così come è lecito resistere ad un privato per una ingiuria fatta fuori della ragione civile, maggiormente se è fatta in una guerra fuori della ragione dell'armi. Potea anche Pretio attaccarsi che ingiustamente colui lo havesse comprato, poi che solamente per guadagno era corsa la compra: non conviene a gentilhuomo fare mercantia di carne humana et di soldato honorato, come era et è il suddetto Pretio.

*Uno, che ove bisogna metta la vita a rischio et spenda similmente ove bisogna le facultà, non può ricevere nota alcuna.*

Duo principali fondamenti deve tenere un Cavalliero: l'uno, ove fa bisogno mettere la vita a rischio, che non fugga il pericolo; l'altro, sempre che lo spendere sia necessario, non habbia rispetto alle sue facultà. Come farà queste due cose, che sotto loro comprendono altri infiniti casi, non se gli possa attribuir colpa che egli sia d'alcuna infamia. Et però se Giovanni non è incorso né in l'uno né in l'altro, nella negotiatione ch'egli ha amministrato in quella guerra, si salvarà benissimo da qual si voglia calunnia.

[c. 332r]

*Un Cavalliero, fatto prigionio dalla giustizia, essendo relassato come innocente può tenere il modo di sotto a confusione de' suoi nimici.*

Può il Cavalliere Giardino formare un cartello di sostanza tale, dicendo: «È molto ben noto non essere in potere di un gentilhuomo fuggir li casi avversi, ma si bene non haverne colpa. Io, se bene confido che dalla subita relassatione che fu fatta poi la mia cattura si comprenda la mia innocenza, non di meno, perché molto bene spesso nelle fortune avverse sogliono i mal creati usar parole poco onorevoli contra colui che vien battuto dalla fortuna, a mia compiuta sodisfattione con questa mia dico che qual si voglia del mio grado, che habbia parlato in pregiudicio dell'honor mio, ha mentito. Et se mi sarà risposto in termine d'un mese poi la data

di questa, farò quel che devo et che conviene a gentilhuomo. Et perché agli altri inferiori i castighi delle maledicenze si danno con li fatti, se mi verranno a notitia, essequirò contra loro quel che conviene a Cavalliero».

*Il conte Giovanni Carlo d'Emigli trova nella porta sua un servitore che altre volte stette con esso lui, che havea fatto in casa sua una certa offesa; gli fa dare delle bastonate. Il signor N, al quale questo che è battuto servia, si duole del poco rispetto et vuol risentirsi. Il conte risponde non haver saputo che colui stesse con Sua Signoria. Il signor N contentaria di certa forma di parole, che il conte vuole usare. Il dubbio resta di qual modo si possa sodisfare il servitore che è stato battuto, peroché al signore pare strano lasciarlo indifeso et con carico, per essere ben servito da lui. Si desidera un discorso.*

[c. 332v] Questa differenza ha molti capi: il primo è delli doi principali, qual tenesse più ragione nella querela quand'anche il conte sapesse con chi stava; il secondo, qual sorte di parole possano essere soddisfattione in questo caso al signor N senza carico del conte; il terzo è quale via si possa et debba pigliare per l'honore del servitore.

Nel primo dubbio vi correno queste considerationi, che colui s'intende provocare l'altro Cavalliero, al quale egli ha et tiene poco rispetto. Devea il signor N, per diritto di Cavalleria, prima che pigliasse quel servitore intendere a chi havea servito et di qual modo si era partito, o con licenza o no, et trovato che il servitore havea offeso questo gentilhuomo devea non accettarlo. Dico adunque, o che il servitore gli havea detto la verità o no: se sì, ributtarlo; se no, potria il signor N medesimamente cacciarlo, come quello che non gli avesse scoperto che si fosse portato male del primo suo padrone.

Dico anchora che, quando il signor N volesse intendere qual sia maggiore offesa, o la sua di havere accettato senza essamine il servitore o di questo che lo batte per la ingiuria ricevuta, che forse il conte potria dire che maggiore sia la sua che l'altra. Percioché il signor N comincia a mostrare poco rispetto, et così lui è quello che dà principio alla offesa et ha in poca consideratione il conte. Onde nasce quest'altra [c. 333r] conclusione: che se il conte volesse dire non haver saputo, quando battette il servitore, che stesse col signor N et che se lo avesse saputo haveria proceduto come conviene, che il signor N deveria contentarsi.

È convenevole tra Cavallieri, quando uno è offeso da un servitore dell'altro, fargli sapere la offesa et scusarsi della vendetta ch'egli pretende fare. Se l'altro lo licentia, tra loro è finita la querela; non lo licentiando, l'offeso può dirittamente vendicarsi et la sua querela resta con giustitia, et combatte il diritto se il padrone del servitore si risente et lo chiama al duello.

È ben vero quello che si dice, che il cane deve riguardarsi per amore del padrone, pur che il cane non si dia causa dell'offesa che riceve.

Et nelle ingiurie et offese sempre si guarda l'animo di colui che offende. Viene l'ingiuria al padrone, tutt'ora che senza causa si offenda una cosa sua et che si veda che il rispetto del padrone sia stato come uno sprezzarlo.

In questo caso non vi correno queste considerationi, et perciò il signor N può tenersi sodisfatto per l'interesse suo, tutt'ora che il conte dica haver saputo che stesse con Sua Signoria. Conciosia che, o il conte dice o no la [c. 333v] verità, che non lo sapeva: se sì, si vede l'animo suo fuori d'ogni colpa; se no, dicendo la bugia verrebbe a mancare alla verità, et

così a sé stesso et al proprio honore, et mostraria che per viltà dicesse così et l'honor del signor N vi sarebbe integralmente.

Alla dimanda che si fa del servitore battuto, che si conceda che colui che lo ha battuto si rimetta alla sua discretion, dico che né il conte deve tollerarlo né il servitore far questo atto. Percioché si vede che il servitore batte l'altro per comandamento del conte et in questo viene come ministro et comandato, et non come principale et rappresenta più presto la mano e'l braccio del conte che sé stesso. Se il conte tollerasse questo, mostraria havergli mal comandato et il servitore potria dire che a lui toccaria la sodisfattione; essendo che stia questa regola: che colui che offende l'altro con quel mezzo di un terzo, fa come se lui medesimo facesse la offesa. La onde dico, che per non dare questo male essemplio alli padroni di non dover essere obediti, che questo servitore non deve essere imputato. Et ne segue quest'altra conclusione: che se il signor N resta sodisfatto come principale, che non deve guardare al servitore, peroché la offesa che fece il servitore al conte non fu a notitia del signor N; et può il signor N dire che'l difetto sia stato il [c. 334r] suo a non havergli detto la briga che teneva, che in quel caso o l'havrebbe accettano o no, et in ogni occasione si sarà poi risoluto.

Et può et forse deve dire al servitore che se ne vada et, che quando si sarà valso di quel modo che conviene a par suo et che sia scarico delle bastonate, che tornando non gli mancherà et così finire lo intrico. Lo finirà con honor suo, peroché la offesa è come si è detto per causa vecchia et non fatta per offendere il padrone, et anche fatta in tempo che il servitore fosse in servitio particolare del signore, ma in tempo e in luoco che più presto provocò il conte che altramente. Et così, quando anche si fosse havuta scientia che stesse a quel servitio, più tosto la ingiuria saria stata et così si presumeria per la causa nova, che perché si credesse fatta per offendere quel signore. Questo è quel ch'io sento.

*Il Duca di Montelione il Vecchio lascia un officio di buona importanza alla fede di un gentilhuomo di casa sua, che lo esserciti et con commodo et utile suo, con torre la parola sua che questo officio lui lo essercitarà fino al tempo che il figliuolo sarà atto ad amministrarlo. Nasce che questo, che essercita poi la morte del duca essendo il figliuolo ancora inhabile, va con fraude a Sua Maestà Cesarea et cerca levare quel figliuolo dalla pretensione dell'officio et applicarsela a sé. Sua Maestà Cesarea, come piena di gratitudine, non [c. 334v] solamente leva a colui la gratia, ma fa avvertito il figliuolo del detto duca, il quale, pervenuto ad età habile, fa dare alcune bachettate all'altro et lo priva dell'officio. Questo battuto li manda li campi et dice volersi risentire. Si desidera sapere se quello è obligato combattere o no questa querela.*

Rispondo che il mancar della fede è tradimento et, che havendo mancato colui a quanto promise al signor duca vecchio, che si può chiamare et mancatore infame et traditore. Essendo così la verità non è dubio che huomo tale non è degno del privilegio del duello, il quale si costuma dare solamente a quelli huomini che sono senza macchia et, come a ciascuno è noto, huomo infame non può combattere alla presenza de' Principi et in luoco ove si combatte. Percioché, oltre quel signore che dà il campo, sogliono concorrere in quel luoco numero grande de' Principi e Cavallieri, i quali con poco honore del Cavalliero d'honore et del signore del campo potriano malagevolmente vedere con occhio buono uno spettacolo così fatto; aggiungendosi dipoi che non si trova disegualità maggiore che quella dell'honorato al

dishonorato. Concedendosi il duello tra li eguali, et in questo caso trovandosi il dishonore et la infamia nel mancatore della fede, non si vede come il duello possa havere luoco, il quale (come si è detto) è concesso solamente agli huomini d'honore. Colui adunque che è stato battuto può haver ricorso alla giustitia ordinaria, querelarsi, far pagare quella pena che si costuma tra gli huomini ordinarij, stimare la ingiuria sua al [c. 335r] tribunale civile, lasciando quello dell'arme alli privilegiati et che vivono in questo mondo senza macchia alcuna, et che sono meritevoli del nome di Cavallieri.

*Sono occorse offese de' fatti et si vorrebbe far pace. Si dimanda il punto et se ne aspetta il parere.*

Ottavio, devendo dare quelli denari a Iulio Hippolito, devea con honeste parole star sempre in questo che l'havrebbe pagato; devea fare ogni opera per uscir di quella querela et appigliarsi a qualche altra più giusta. Essendo poi stato lui quello che ha dato lo schiaffo, è lui ne' fatti il primo che provoca, percioché, se Iulio Hippolito è ben corso alla vendetta, merita in parte qualche scusa. Non è dubio che, se Iulio Hippolito senza esser primo provocato avesse battuto Ottavio et lo volesse sodisfare dell'honor suo, saria forzato rimettersi in luoco libero in tutta discretione et potere di Ottavio, et di modo che s'egli volesse lo potesse castigare come più gli piacesse. Ma presupposito ch'egli sia il provocato, deve havere alquanto minore della libera remissione, merita anche lui correttione, poi che di un certo modo mostrò voler punger quell'altro quando gli disse: «Mettitegli adosso, che la prima volta ch'io ti trovo gli voglio etc.»; eccesse gravemente la vendetta, per haver dato all'altro sopra il capo con sangue di mal modo.

Basterà a Iulio Hippolito [c. 335v] dare una bastonata anche in altro luoco che in capo et senza volontà d'ammazzarlo, come mostrò voler fare. Perciò egli, havendo ecceduto i termini honesti, deve essere il primo a dire queste parole: «Messer Ottavio, mi doglio haver fatto quel che ho fatto contra voi, conosco haver fatto male, vi adimando perdono; et se queste parole non vi bastano, eccomi apparecchiato dire et fare anche con fatti quel che bisogna di più, secondo che sarà giudicato da questi dui gentilhuomini». Li quali dui si hanno a voltare a messer Ottavio et dirgli: «Voi vedete che habbiamo in nostra mano di farlo rimettere in vostra discretione, vi preghiamo che per cortesia vi contentiate rimettere quest'atto». Risponderà messer Ottavio, voltandosi a Iulio Hippolito: «Poi che io vedo il vostro procedere et che potrei stare nel farmi rimettere, mi contento a richiesta di questi dui perdonarvi, et così vi perdono».

Gli dui gentilhuomini che hanno ad essere eletti saranno non sospetti all'una et all'altra parte. Così sento che si faccia, et a me pare che messer Ottavio, facendosi così, habbia l'honor suo reintegrato parimente.

*Che la Cavalleria è religione.*

Se religione è un ligamento dell'huomo che fa a Dio, di modo che non possa congiungersi con altri, et è propriamente quella che theologi chiamano latria, che solamente al nostro Redentore sia convenevole per fede, speranza et carità, [c. 336r] e, come dice Cicerone: «*Religio est quae superiori cuidam naturae, quam divinam vocant curam, cerimoniamque afferent*», niuna vediamo con ligamento maggiore essere religione forse più stretta della

Cavalleria. Col mezzo della quale, subito che il Cavalliere si cinge la spada, fa non minore professione che facciano tutti gli altri religiosi, per austeri che siano gli oblihi. Conciosia che rappresentando la spada la giustitia, virtù la quale comprende tutte le altre, col fare quella professione della spada facciamo quella della giustitia. Et questa essendo cosa sacra, che sotto lei porta tanti oblihi quanto si sa, non potiamo dire altramente se non che la Cavalleria sia religione; poi che tutti gli oblihi delle altre religioni ci obligano a Dio et di più dell'altre cimentiamo la vita in mille modi. Che tutto quello ch'io non posso dire sotto queste poche parole che pur troppo mi potrei estendere, ma queste mi bastano per loro et mi raccomando.

*Un luocotenente di una compagnia viene mentito dall'alfiere sopra che il detto non gli possa comandare. Et perché si desidera trovar forma alla pace, si vorrebbe sapere quel che tocca all'alfiere di fare in sodisfatione del luocotenente.*

Questo caso si deve considerare a favore del conte Francesco in questo modo: che per ordine di guerra il luocotenente può comandare, e comanda, come la persona del capitano. Se questo [c. 336v] ordine si osserva quando la persona del capitano si trova nel luoco ove è la compagnia, maggiormente si deve osservare ove il capitano è lontano; nel qual caso il luocotenente si trova la medesima authorità, et più gagliarda ancora, che se il capitano fosse presente. Così è l'uso della guerra, ove si fanno luocotenenti nelle compagnie; dico così perché alcune nationi non fanno luocotenenti: l'alfiero tra quelle fa l'officio del luocotenente. Le leggi imperiali vollero il medesimo, che'l luocotenente habbia lo stesso potere che il principale.

Essendo così, subito che l'alfiero disse: «Non voglio ubidirvi», disse cosa contra il giusto. Quando poi l'alfiero disse: «Tu sei huomo per comandarmi?», benissimo rispose il conte quando disse di sì; il quale alfiere contra la giustitia parlò ancora quando così vanamente disse: «Se tu vuoi dire che sei huomo per comandarmi, tu menti». Dico vanamente perciocché tante volte prima havea potuto dargli la mentita: non l'havendo data quando il conte rispondea di sì, che era huomo da comandargli, mostrò vanità e fiacchezza. Quando poi, lontanandosi il conte, disse: «Se tu vuoi dire... », come che non fosse bastato all'honore del conte quel che tante volte havea detto. Vana sarebbe stata ancora se la mentita fosse stata data quando il conte affermava et dicea esser huomo per comandargli; perciocché mentita data contra cosa certa torna a dishonore di colui che la dà et lui resta il mentito. Vanissima è quando si dice: «Se tu vuoi dire ... tu menti», perciocché [c. 337r] la mentita presuppone parola detta e non che s'habbia a dire.

Non occorre al conte dire altro più e però la mentita non gli fa danno alcuno, non essendogli necessario tornare a dire più quel che havea detto. La ferita non gli fa dishonore, poi che ogni gentilhuomo può in una briga honoratamente restare ferito senza obliho di duello. Massimamente quando colui che resta ferito si trova in svantaggio, come si trovò il luocotenente, il quale non havea né maniche né pugnale, et l'alfiero havea l'uno et l'altre. Può, se vuole, il conte valersi della ingiuria per altra strada, perciocché s'egli volesse combattere che lui fosse huomo per comandargli, porrebbe in dubio quel che è chiaro; ne' casi chiari non si danno duelli. Il combattere che havesse fatto male a dargli la mentita et così volersi risentire di quella, sarebbe un distruggere affatto la disciplina militare, perciocché chi dubita che l'alfiero cominciò ingiusta querela. Ha similmente fatto malissimo et proceduto da

disubidiente e mal creato soldato, havendo di subito parlato di quel modo et voltato l'arme contra chi portava la persona del capitano principale.

La onde, in quelli casi dove vanno ministri che portano la persona delli capitani, non vi corrono cimenti di duelli ma castigo [c. 337v] ordinario. Percioché questa ingiuria vien fatta piuttosto al capitano che la luocotenente, il quale luocotenente (come dico) può risentirsi per altra strada che per quella dello steccato, et così venire per via di castigo et non di cimento. Se non la pace si volesse negare honestamente, si potria dire che il capitano deveria prima castigare colui et poi ragionare, se gli resterà tempo, della pace. Questo saria modo di stare nel rigore della militia, mostrare che ove vada la disubidienza non vi sia mezzo di pace, conciosia che quella voce 'pace' presupponga certa equalità. Ma si bene, dato il castigo, potria l'alfiero dimandare perdono; nel qual caso di perdono, dietro il castigo vi correria certa sorte di dimostratione che tutta fosse piena di sommissione in obediencia verso il luocotenente per scusar la disubidienza prima. Volendo il conte un poco più d'honor suo nel far la pace, potrebbe chiedere la remissione libera, la quale poi verrebbe a tanto più vituperio dell'altro, quanto che potrebbe venire volontà al conte di risentirsi et batterlo, se bene molte volte l'offeso in questi casi suole senza risentimento perdonare.

Se'l conte non vorrà più dell'honor suo, ma quanto basti, et che non voglia la total ruina dell'honor dell'altro, il modo saria questo: che l'illustre signor Paolo fosse il primo a perdonare così pregato [c. 338r] instantemente dall'illustrissimo signor Duca o altro grande. Poi commettesse all'alfiero che sodisfacesse al conte intieramente dell'honor suo, nel qual caso l'alfiere deve dire: «Conte Francesco, conosco haver fatto errore quando ho dette che non sete huomo per comandarmi, conosco anche havervi conosciuto sempre per huomo d'honore et degno del luoco che tenete. Et perché son qua per sodisfare compitamente all'honor vostro, quando le parole non vi bastino, eccomi apparecchiato, et con più parole et con fatti ancora dire et fare tutto quello che'l signor Paolo giudicarà che sia necessario a vostra sodisfattione». Dicendo così, chiara cosa è, ch'egli rimettendo in arbitrio d'altri il voler con fatti sodisfare, che se colui a cui è rimesso vuole può fare che si faccia remissione libera; la onde viene in questo lui a fare quella remissione. In questo caso in doi modi si è proceduto: l'uno, che colui a cui è rimesso, voltandosi all'offeso gli dice: «Voi vedete che altro non resta che venire all'atto della remissione, hor poi che vedete il buon animo di costui vi potete contentare di rimettere la ingiuria», et così pregarlo che voglia haverlo per amico. Nel qual caso il conte, a prieghi del signor Paolo o di altro terzo, può contentarsi et far la pace. L'altro modo è che, [c. 338v] come l'alfiero haverà detto quelle parole, senza che il terzo dica altro, può il conte dire: «Hor che vedo il vostro procedere, mi contento senza aspettar altra sentenza di corrispondervi di cortesia», et così far la pace.

Questo così fatto modo non è vergognoso come la remissione et è tanto che sodisfarà al conte, poi che è sodisfatione più che di parole. Et così l'uno et l'altro vi può stare, et il conte haverà dell'honor suo quanto gli basta.

*Al signor Annibale Rucolai,*

*un Cavalliero ha per chiaro di essere nell'honor suo in una differenza, teme nondimeno che il suo contrario ha a suo favore pareri de' Principi. Si vorria sapere in che detti pareri gli possano nocere.*



A me pare che siano superflue ormai tra noi le cerimonie di parole, la sia certa che mi è sempre cara quella occasione con la quale io possa servire lei o i suoi. Nel caso del Lupari, havendo veduto quel che'l Sala scrive, a me pare che se gli possa rispondere conforme a quanto Vostra Signoria vederà nella inclusa. Io per dire il vero non ho mai temuto, ove vada l'honore, l'authorità di qual si voglia Principe, parendomi che niuna altra cosa in questo mondo sia da stimare più che il giuditio della propria coscienza, massimamente nelli casi che si conformano col parere de' Cavallieri. Io non niego che non fosse bene, [c. 339r] se si potesse sodisfare al mondo tutto, alli Principi in particolare; ma quando questo non si possa fare, perché si vede che gli è anche impossibile, il gentilhuomo honorato, havendo a riportare le fatiche tutte per il fine di sodisfare sé stesso et a quelli più che può nella professione di Cavalleria, come è arrivato a questo segno non ha da darsi molto fastidio se qualche opinione di Principe gli fosse contraria. Conciosia che benissimo sappiamo con quali mezzi si ottengano così fatti favori, né per questo potiamo biasimare li Principi, perciocché eglino non possono fare altro per essere astretti da prieghi come sono; che perché sanno, non consentendo ambe le parti, c'habbiano ad essere giudici. Non vedendo ancora le ragioni dell'una e l'altra, ma di una sola non poter nuocere né pregiudicare a quel che non consente facilmente, si fanno grati a quelli che li richiedono. Intorno ciò il mio parere è che il Lupari non si vada intricando più oltre, né si avventuri in metter dubio nella causa sua, perciocché in questa professione gli altri danni tutti, poi che vengono per le voci et opinioni di qual si voglia, possono haver qualche scusa; ma quello che si fa un Cavalliero con la parola, con il cenno suo solo, non ha niuna et è irrimediabile. Et se altro di [c. 339v] male non avvenisse al Lupari, assai saria se per sé stesso facesse noto non havere per chiara et per finita la differenza sua: parrebbe che col rimetterla al giuditio d'altri così fosse. Et il pregiudicio poi non saria picciolo, perciocché lo svantaggio è sempre grande di colui che tiene in tempo alcuno l'honor suo in minimo dubio. Questo è il parer mio, il quale però da me non viene stimato tanto che io non lo riporti sempre al giuditio de' più savij et prudenti Cavallieri. Potria dunque Vostra Signoria consultarsi con altri ancora per risolversi poi come più le piacerà.

*Se sia luoco al duello in caso di dishnoratione. Sono doi amici usati a conversarsi domesticamente insieme, uno de' quali honorava l'altro col cavarsi la beretta et in ogni luoco poi gli portava riverenza. Questo che honorava l'altro incontra lo amico, non solamente non li cava la beretta, ma guardandolo in viso da uso di nimico non lo saluta et gli fa più presto ciera minaccievole che altro. Quello che è solito di essere honorato, non sapendo perché colui si sia ritirato di quel modo, desidera sapere se senza mandargli a dimandare altro conto sopra questa ritiratura, può chiamarsi ingiuriato et pigliar querela giusta contra di lui. Contra il quale desideraria volentieri pigliarla di modo, che potesse indurre in uno steccato.*

Le ingiurie, le contumelie portano o fatti o parole in dishonor dell'altro, hanno li suoi termini chiari; queste che si narrano si possono chiamare dishonorationi, che [c. 340r] non portano né fatti né parole, quantunque questa voce possa applicarsi anche alle due prime, come un genere, perciocché con li fatti, con le parole dishonoramo uno. Nondimeno, pigliandola nella sua spetie, sarà la voce propria per colui che, usato honorare, non honora, dishonora, cioè non fa honore secondo il solito. Non diremo che uno, che non conosca l'altro, se non lo honora lo dehonora; ma si bene colui dishonora, che è usato honorare, perciocché gli

viene a levare quella riverenza che è usato fargli, come che lo levi di quel possesso. Et è una spetie d'ingiuria, conciosia che viene a sprezzarlo et cade nella contumelia. Gli fa ingiuria poi che non fa quello che per ragione egli havea di già stabilito che colui meritasse.

Con tutto questo, non può il dehonurato risentirsi che non venga riputato vano, ambizioso, daria da dire alla gente, sempre che volesse astreggere un altro a cavarsegli la beretta. Se anche volesse fargli adimandare perché non lo honora, non lo saluta, parrebbe preminenza et tutto quello che succedesse di male daria il torto a lui. Gli è il vero che li termini dell'amicitia portano alcuni rispetti, che quando un gentilhuomo vede che l'altro amico si ritira, può lui con honesto riservo fargli chiedere la cagione della ritiratura, con [c. 340v] mostrar che gli dispiaccia che senza sapere di essere in colpa perda un amico. Così fatti termini usiamo, et sono tenuti honorevoli, conciosia che un Cavalliero deve sempre procurare che lo staccare dell'amicitia sia senza colpa di lui; nella quale habbiamo l'amicitia, la suspensione dell'amicitia et la inimicitia. Sempre che vediamo non poter continuare l'amicita con uno, debbiamo con honesto modo suspenderla et star ritirato col ritirarsi a poco a poco, per non aspettare occasione di andare al grado dell'inimicitia. Debbiamo essersi tolerantissimi nelle amicitie fino ad un certo termine, di poi suspenderla.

Nel caso di sopra io non vedo con qual ragione possa procedersi con il principio dell'inimicitia et col pensiero di tirar l'altro in steccato, al quale non si ricorre salvo che per gravissime cagioni. Non sarà mai havuto per Cavalliero colui che non si mostra paziente in così fatte dehonorationi che si narrano. Alle quali, quando non si voglia dare il rimedio di sopra di dimandare con destrezza la causa, usiamo di corrispondere col mostrare di non vedere, di non curarsi punto del procedere dell'altro. A lui più che a noi torna il dishonore, poi che si mostra volubile, poco accorto di haver fatto un'amicitia, di haverla honorata, che poi se ne penta et scopra di haver havuto poca consideratione. Così verrà a cadere in due calunnie: l'una, [c. 341r] di non haver considerato quel che ha fatto; e l'altra, di perdere l'amico senza dar conto che la colpa sia dell'amico. Habbiamo al mondo infiniti huomini che non conosciamo né siamo conosciuti da loro; potiamo hanoverar tra quelli un così fatto mutabile amico, come che se non havessimo mai conosciuto, così come non potremmo dolerci se incontrandoci con uno straniero non mai più veduto da noi non ci saluta di beretta, così non potremmo dolerci di colui, che haveremo deliberato metterlo nel numero delli non conosciuti da noi. Così laudo che si faccia.

Gli è il vero, perché non mi vien detta la qualità delle persone che sono nel fatto, che potriano anche essere di conditione che saria carico a colui che non facesse rendere li debiti honori. Come che fossero doi nobili, che in alcune solennità per istituto antico uno fosse debitore o d'incontrare o di cedere il loco all'altro; come che un prelato principale, un principe, un magnate a quali per debito si deveno certi honori. In così fatti casi, non solamente ci facciamo lecito con le parole sostenere il grado nostro, voler li debiti honori, ma con l'arme in mano debbiamo forzar quelli che sono obligati a darceli. Ne' quali casi non ci fa bisogno di ricorrere a duello, peroché presupponiamo che siano terminati a cui per debito convengono. Possono accascar certi casi, ne' quali si faccia lecito voltar faccia, non per li luochi, non per gli honori che di [c. 341v] questi si possono trovare giudici, ma per le altre ingiurie che siano occorse tra quelli. Né intorno ciò mi occorre dir altro, ma solamente rispondere che per la dehonoratione narrata nel punto non sia convenevole il duello.

*Il reo se vuole può mandare i campi all'attore.*

La elettione dell'armi et delli campi è del reo, perciocché al giudice che più piace a lui, pur che non sia suspetto, si ha da haver ricorso. Et perché il reo, poi che ha fatto la offesa all'attore, non curaria mai di mandar li campi, l'uso ha introdotto che l'attore possa mandargli lui li campi; non è per questo che, se il reo vuole, già che il vantaggio è suo, non possa mandargli anche lui, pur che ne mandi tre et che delli tre lascia la elettion all'attore. Il vero modo del procedere saria questo: che lo attore, prima che mandasse lui li campi, stabilisse un termine al reo nel quale, s'egli non mandasse li suoi, in quel caso il reo saria necessitato pigliar uno di quelli dell'attore; il quale attore, con mandare li suoi tre, non può far pregiudizio alle ragioni del reo. Intorno questo mio parere, altre volte che havea qualche pratica di questo duello, mi saria dato animo di dirne molte ragioni, ma poi che lungo tempo è che non travaglio, confesso che sia possibile che habbia mala opinione. [c. 342r] Ho voluto ubbidire Vostra Signoria più per sodisfarla che perché mi persuada ch'ella habbia bisogno, in così fatte cose di honore, del parer mio né d'altri.

*Un compagno di camino è obligato alla difesa dell'altro suo compagno. Soverchiaria è quella che con forza maggiore et con animo di farla vien fatta ad un altro. Et modo di pacificare molti, che siano offesi tra loro.*

Havendo considerato il caso che mi vien proposto, gli è necessario che diciamo Cornelio essere stato lui il primo a muovere et quello che ha provocato Martino, havendogli dato lo schiaffo. Quello s'intende cominciar la questione, secondo li termini di Cavalleria, che fa cosa illecita o contra la persona o contra l'honor d'un altro. Non contraria a questo ch'io dico che Cornelio alleghi essere stato urtato, perciocché habbiamo come se non fosse quella cosa che non si può provare. Non saria anche bastato a provare l'urto dicendo che colui che'l dà, havendo dato a caso, se non si fosse mostrato che fosse dato con intentione di offendere, haveria anche dato da meravigliare perché nel ricever dell'urto non si fosse risentito. Cornelio adunque è il primo alla offesa; Martino restarà con [c. 342v] la ingiuria per il schiaffo et col carico. Non solo lui restaria con l'uno et l'altro, ma li fratelli et la casa tutta di Martino, conciosia che la ingiuria fatta ad uno vien fatta a tutti li congiunti.

Gli è necessario ancora che sappiamo che Martino et Mevio furono quelli che posero prima mano all'arme contra Pietro et Cornelio; lo dicono li testimonij, così si deve presumere, peroché non è verisimile che un solo metta mano all'arme contra doi che habbiano l'armi. Non è anche verisimile che Cornelio, che havea dato il schiaffo a Martino, volesse anche fargli delle ferite. Si deve sapere ancora che quella ingiuria che si fa contra un compagno che sia in camino con l'altro, s'intende fatta a quello che è in compagnia sua, con tutto ciò che non si fossero mai veduti salvo che in quel viaggio. Potette, per ragioni di Cavalleria, difendere il compagno et sé stesso, hebbe cagione di far quel che fece per l'interesse dell'honor proprio et della vita anchora. Di questo fatto Martino et Mevio, con le ferite che riceverono, restarono non già ingiuriati, peroché Pietro fece quel che volea il giusto, ma si bene caricati et con poca riputatione.

Quando poi Marco Antonio assaltò Cornelio, havendolo assaltato con soverchiaria, et che li dette quelle ferite, [c. 343r] anchor ch'egli restasse ingiuriato per il schiaffo che ricevette il

fratello, non fece atto convenevole a sé. Percioché, volendo vendicare la ingiuria sua, dovea tenere modi più modesti, come chiamare l'altro a solo a solo, a faccia a faccia, far seco questione et non procedere di quel modo, conciosia che la soverchiaria viene abhorrita nella Cavalleria.

Quella diciamo soverchiaria che si fa con vantaggio et con animo pensato, come andare al sicuro ad offendere un altro. Non havendo havuto Marco Antonio più ingiuria di quella che havea havuto per il mezzo del fratello et Cornelio non havendo proceduto con soverchiaria, si fa questa conclusione: che in questo caso Marco Antonio habbia eccesso l'ordine di Cavalleria, perché delle ferite delli fratelli né lui né li medesimi fratelli hanno ragione alcuna di dolersi, ma solo del schiaffo.

Stando le cose ne' termini di sopra, dico che Marco Antonio è obligato, alla presenza di gentilhuomini Cavallieri, dir verso Cornelio: «Io conosco haver fatto male havervi usato quei termini che vi ho usato, me ne doglio, vi chiedo perdono. Vi conosco per gentilhuomo et, quando fossimo stati [c. 343v] del pari, so che havereste fatto il debito vostro, come ogni honorato gentilhuomo. Io sono qua per restituirvi l'honor vostro, et quando queste parole non bastassero, sono apparecchiato di dire et fare anche con fatti tutto quello cha mi sarà comandato dal (tale) et questo sia un Cavalliero non suspetto».

Cornelio ragionevolmente non deveria aspettare che quel tale parlasse, ma voltandosi a Marco Antonio deveria dire: «Poi ch'io vedo quel che dite et che quanto a voi, se il (tale) vi ordinarà che vi rimettiate in me, non sete per mancare di rimettervi, io sono contento non esser altra sententia. Vi rimetto la ingiuria, vi perdono et vi accetto per amico». Il quale Cornelio, poi che haverà fatta questa pace, ha da voltarsi verso Marco Antonio et dirgli: «Et a me duole haver fatto quel ch'io feci contra di voi; dico così perché mi è stato detto che voi dite non havermi urtato. Conosco ch'io ho fatto male, vi chiedo perdono, desidero esservi amico». Martino ha da corrispondere di cortesia con dire: «Io vi perdono, non vi ho urtato né dato alcuna cagione, vi accetto per amico».

Pietro ha poi da dire verso Martino et l'altro fratello [c. 344r] feriti: «A me duole havervi offeso. Vi prego che vi contentiate ricevermi per amico, ch'io vi sarò di bonissimo animo». Hanno a rispondere così: «Vi accettiamo», et di mano in mano fargli abbracciare secondo l'ordine.

Gli è da avvertire che in caso che Cornelio non volesse dire quelle parole, che quel tale eletto ha da voltarsi verso Cornelio et gli dirà: «Messer Cornelio, voi vedete con quanta cortesia et sommissione procede con voi messer Marco Antonio. La cosa è rimessa in me, io lo posso far rimettere se voglio nella vostra libertà, che pigliate quella vendetta che vi pare. Hora che lui si è al tutto spogliato dell'arbitrio suo, habbate come per fatto quell'atto ch'io gli potrei fare et per cortesia rimettete, perdonate et accettatelo per amico come ei vi richiede». Cornelio ha da voltarsi verso quel tale et dirà: «Mi contento di quel che volete, et per vostro amore et perché vedo il procedere di Marco Antonio esser come dite. Così gli perdono, rimetto quell'atto et lo accatto per amico».

[c. 344v] È da sapere che, per non fastidire né caricare le parti a dire tante parole, si possono scrivere separatamente sopra polize, farle leggere ad un terzo, lette che siano, che a colui a cui tocca dire dica: «Così dico et confermo come sta in detta poliza letta da N».

Fatta la pace si hanno a bruciare tutte le polize et imponer silentio, che niuno per lo avvenire parli più delle cose passate.

Se la pace si farà di questo modo, per il giuditio mio, si farà con honore ragionevolmente di tutte le parti, anchor che le parti siano li più affinati Cavallieri che vadano attorno. Et so, se si consideraranno li termini tutti narrati di sopra, si troverà così essere la verità; conciosia che vi siano delle colpe di tutti li tali et restano purgate con honore di tutti. Così sento et mi riporto.

*Dietro una soverchiaria, se colui che l'ha fatta usa parole contra l'honore di colui che è offeso, può restare mentito come di offesa nuova.*

Tutta la difficoltà sta sopra questo passo, di trovare [c. 345r] qual sia la querela che si avesse a combattere tra questi doi gentilhuomini. Per il cartello di messer A si vede che non intende che la sua querela sia sopra le ferite, ma sopra le parole che il capitano N habbia detto di poi le ferite. Le quali parole non vengono negate espressamente, ma di un certo modo il capitano N quasi le presuppone per vere et che, stando le ferite che sono offese de fatti, le mentite, che sono di parole, non debbiano havere forza di fare uno di reo attore. Io ho havuto sempre questa opinione, che le soverchiarie siano di male essemplio et dover essere abhorrite in ogni luoco, le quali a niuno deveno portare alcun vantaggio et che i Principi deveriano porre la mano con dare aiuto all'offeso, intanto che in niussun tempo mai colui che offende potesse in suo vantaggio ricordare la soverchiaria, la quale è cosa indegna di Cavalliero.

Ma se pur vogliamo stare in questi abusi, che i fatti come si voglia che siano portino a colui che offende il vantaggio che si dà al reo, bisogna venir pensando [c. 345v] che in questi casi è necessario haver consideratione che dietro il primo errore non sia convenevole che un professore di Cavalleria ne faccia un altro, né con parole né con fatti in dishonore dell'offeso. Sopra le quali parole io mi do a credere che, stando per vera soverchiaria, colui che è offeso possa attaccarsi et querelarsi, come di offesa nuova. Parendomi che cosa mal fatta non possa essere allegata in difesa di un'altra mal fatta, in vantaggio alcuno di colui che ha fatto la prima mala; che se altramente dicessimo, si daria gran strada a Cavallieri, contra il proprio honore, la propria professione, di moltiplicare gli errori.

La onde dico il mio parere esser questo: che il capitano N, prima che si entri più oltre, sia obligato confessare se sia vero o no che habbia detto quelle parole, et quando siano state dette con bugia sia obligato confessare haverle mal dette, overamente provar con testimonij d'haver detto la verità. Et quando non possa provarlo con testimonij, se non vi è qualche inditio a suo favore, che messer A gli dicesse, in supplemento della prova può valersi dell'armi. Et quando non le habbia dette, negarle espressamente, (c. 346r) che di questo modo sarà fornita la querela. Nel caso del cimento dell'armi, il capitano non deve stare così serrato nel vantaggio del reo, come possa stare se non fosse preceduta la soverchiaria. Che è tutto quello ch'io possa dire all'Eccellenza Vostra.

*Modo di disobligarsi da un altro che soprasseda per lungo tempo in dar fine alla querela cominciata. Giustificazione del capitano Ventura Brandano da Urbino per il fine della querela che contra lui pretendeva il capitano Anselmo.*

Trovandomi a tavola dell'illustrissimo signor Scipione Vimercato, ove era tra gli altri un capitano Anselmo Ferro, tra noi occorsero come accadde diversi ragionamenti. Et io, perché il

detto capitano usò alcune parole che potevano tornare tacitamente in pregiudizio di noi altri che havevamo la cura della difesa di Valenza, risposi a lui convenevolmente come si era portato quando io, solo con la mia presentia, con poco honor suo gli tolsi il castello di Cassano, che confermò per vero tutto quello che dissi intorno ciò. Mi profersi di poi, che se voleva uscir meco fuor della porta con la spada e la cappa operarei che il signor Scipione, del quale lui era prigionie, se ne contentaria che pagherei li 300 ducati [c. 346v] per la sua taglia et li donarei anche mille; et che mi dava animo di togli la spada et la banda che lui portava, il quale non volse accettare.

De li a certo tempo mi mandò un cartello, preponendo una querela sua, la più vana che si possa vedere. Io gli replicai di dargli strada di venire meco a cimento; stetti aspettando tutto quel tempo che si potrà vedere per le fedì, che se avesse voluto combattere mi sarei valso dell'arme e non di testimonij. Ma poi che lui non accettò il presente delli 1000 ducati et la taglia che profersi con la spada e cappa, non doveva io credere che avesse voluto vedermi con lasciarmi il vantaggio che si dà al provocato. Vedendo che non parla più, non vorrei che restasse nella mente di alcuno minimo scropolo intorno all'honor mio, perciò ho voluto far noto come la cosa è passata et ponere in stampa li testimonij et fedì che sono a favor mio, con pretendermi disobligato di havere a venire ad altro fatto col detto capitano per quelle ragioni che appariscono per le dette scritte.

*Colui che ha detto una volta alcune parole et che non le riferisce del medesimo modo scopre viltà et perde d'honore. Le bugie sono dette da fanciulli, donnecciule et servi, per timore et vanità, delle quali il Cavalliero deve astenersi et dir la verità.*

Nipote da figliuolo honorato,

havendo di nuovo considerato quelle [c. 347r] parole che corsero tra A e P, trovo esser molto differenti da quelle che per avanti mi erano state mandate. Perciò bisogna considerare che se, come dite, vi sono testimonij che quelle parole uscite da A non fossero né più né meno che come sono state riferite da A; che sopra quelle è necessario come vere fondare la pace et non sopra quelle di P, che chiaramente si vede che non sono vere. Queste così fatte bugie, che vengono dette dall'una delle parti, levano al bugiardo l'honore affatto, come che non gli basti l'animo dire la verità, la qual deve essere nel Cavalliero in ogni tempo senza alcun rispetto. Le bugie escono da donnicciule et da gente bassa, per timore o per vanità. Dico adunque che P si trova molto al di sotto nell'honore con questa sua narrativa. Se A viene dimandato dal terzo sopra quelle parole, negando lui di haver detto voler levare quella corteggiana per la strada a P, con questa negativa dice quel che è vero e non si fa carico alcuno, perciò disse solamente che se non la cacciarìa mancaria al debito suo. Sopra le quali parole, perché dicea il vero, non potea essere mentito. Voglio dire che la risposta che fa A al terzo, col dire la verità, si honora lui stesso.

Quando poi il terzo, che tratta la pace, si volta a P [c. 347v] et li dice quelle parole, la risposta che dà P, poi che tacitamente viene a negare per vero quello che ha detto nella narrativa, si fa carico a disdirsi et mostra vanità, et scopre haver detto la bugia nella narrativa che gli è dishonore. Et col confessare non gli haver dato la mentita sopra quelle parole, honora molto A, come che non gli basti l'animo replicare per vere quelle parole, sopra le quali nella narrativa diceva haver dato la mentita.

La replica che fa poi A al terzo è giusta et honorevole, et camina sempre sopra l'esser fuori della mentita, et sta tutta sopra la verità della sua narrativa. Di modo ch'egli, procedendo con il vero, può molto bene rivocare quelle parole della pezza di legno, le quali A dice per vendicarsi della mentita. Come si scopre che la mentita non è giusta et che è invalida, quelle minacce della pezza di legno non obligano A a mettere ad effetto; né la mentita ultima offende A, poi che a lui non occorre venire alla pezza di legno se non è ingiuriato. La onde concludo che A può fare la pace con molto honor suo, con la medesima forma che gli è stata proposta senza rimuoverne parola, et che P in così fatto caso sia per restare con honore minore assai d'ogni altra forma che si potesse proponere. Laudando adunque in coscienza [c. 348r] dell'honor mio che A liberamente habbia far la pace, a me non pare che si habbia a venire all'arme. Et se pur vi si havesse a venire, laudo la risposta che mandai che sarà sottoscritta.

*La offesa che si fa col bastone è più grave che l'altra che vien fatta con la spada; gravissima se la offesa vien fatta da un servitore. In così fatto caso come si possa far pace, la quale quando non possa havere effetto con l'abbracciarsi si può estinguer l'inimicitia del modo che si narra.*

Parrà strano che uno dietro il ricevere uno schiaffo, prima che no sia rilevato di quello, pigli nuova querela et possa fare ad un Cavalliero quella medesima ingiuria che gli verrebbe fatta da huomo senza macchia. Dico così per un discorso, perciocché altro procedere si tiene nello scaricarsi nella pace con li pari d'honore, altro con quelli che habbiano qualche carico. Io voglio presupporre che Iacomo habbia fatto quella offesa con trovarsi netto nello honore. Con questo presupposito vengo dicendo che così come in ogni tempo sono stato di contraria opinione, che quelli che vogliono che tutte ingiurie de' fatti si possano assettare con una certa forma di parole et [c. 348v] che non fanno differenza da fatti a fatti, mettendoli tutti in un fascio, così anche sono stato e sono di contraria a quelli che non admettono niuna altra sodisfattione alle ingiurie de' fatti che la remissione libera, con quelle severe sommissioni che gli abusi hanno posto in questi tempi in essere, che danno cagione a molti duelli, a molte nimicitie et a morte di molti.

Ho fatto sempre gran distintione da fatti a fatti et, per non intrar più oltre che porti il caso, dico che quella ingiuria che si fa ad un altro con un bastone è molto maggiore, per il bastone, che se fosse con la spada. Perciocché colui che opera il bastone nell'animo suo sprezza l'altro che offende, lo tien per vile alla similitudine di uno schiavo. Se anche lo fa battere da un suo servitore, la ingiuria diviene maggiore. La spada, con tutto che ferisca et che porti maggior danno rispetto la ferita, non per questo porta maggiore ingiuria; poi che colui che offende usando instrumento da Cavalliero presuppone haver a fare con Cavalliero. Di modo che dall'animo di colui che fa la offesa la ingiuria viene giudicata maggiore o minore, e non dalla medesima offesa. Ch'io non curo darne altro essemplio, poi che si parla con Cavallieri.

[c. 349r] Con questa distintione ne aggiungo un'altra, che altro è dimandar misericordia, altro perdono, altro è di diritto con parole riservate venire alla pace. Nel caso che mi vien proposto, si vede che Iacomo opera il bastone et il servitore, che per quel che tocca a lui fa la ingiuria più sprezzata et grave ch'egli può. Et per il vero haverebbe potuto astenersi d'un così fatto risentimento, et con modestia maggiore et più giustificata rimproverare quel consiglio

che dette Marianino. Ma poi che il caso è seguito, se Iacomo è gentilhuomo ha da ripentirsi molto di quanto fatto et far ogni cosa perché Marianino rihabbia l'honor suo. Percioché io voglio presupporre che Marianino fosse maggior amico di Cecco che di Iacomo, che se così fosse stato non haverebbe lui tutte le ragioni di dolersi che un amico, ove vi vada l'honore, dia il consiglio all'amico conforme a quel che fu dato da Cecco.

Io ho per molto honorevole che un gentilhuomo, quando è tirato dall'ira et faccia cosa dishonorevole, che procuri dar rimedio a quel che ha fatto di male. Hora io non dico che le sole parole levino le bastonate, né che [c. 349v] anche in questi casi siano, come si è detto, necessarie le remissioni di quel modo che si usano, che è propriamente un chiedere misericordia, che è voce che si volta a Dio et alli Principi solamente. Dalle quali remissioni, poi che colui che attualmente si rimette si rapporta all'arbitrio di un suo nimico, essendo stati fatti alcuni risentimenti bestiali, hanno così fattamente vituperato quelli che si rimettono et quelli che hanno offeso, che restando ambedui dishonorati hanno levato affatto il rimettersi mai più in così fatti rischi. Dalla quale remissione, ancorché non nasca offesa, non ne viene mai pace che sia buona et che ciascuno habbia, come vogliono questi, li vinti soldi per libra.

Bisogna, adunque, per vindicare così fatta offesa, una mescolanza di parole, col rischio di soggiacere a fatti dal lato di colui che ha offeso, la quale sarà honorevole a colui che si mostrerà Cavalliere in emendare l'errore. Percioché, come niuna cosa viene più laudata che il combattere per la giustitia, star sempre fermo in non nocere il prossimo et dietro la offesa esser presto ad emenadrarsi, così niuna più vituperata che il combattere contra quella. Come si potrian confidare le città e i regni a cenni soli di Cavallieri, se si rendessero [c. 350r] ingiusti, mali huomini, in non voler acconsentire quel che viene approvato per diritto et giusto dalli altri Cavallieri? Li errori tutti che vengono commessi restano puniti nella Cavalleria più et meno secondo la qualità di quelli. È necessario adunque che si faccia elettione di un Cavalliere non suspecto et che Iacomo dica, o faccia dire ad un altro, di suo consentimento queste o somiglianti parole: «Marianino io mi doglio havervi offeso et dico haver fatto male; percioché in ogni tempo vi ho conosciuto per gentilhuomo di honore. Vi prego perdonarmi et havermi per amico. Et perché sono venuto qui per restituirvi intieramente l'honor vostro, quando queste parole non bastino, io sono per dirne delle altre et anche venire a fatti, et rimettermi liberamente nel vostro arbitrio, quanto che questo gentilhuomo eletto da noi, che è qui presente, faccia giuditio che così sia necessario».

Dietro queste parole si è usato che l'offeso ha detto: «Io non voglio altra sententia, mi basta questo vostro buon animo, vi perdono et vi accetto per amico». Et questa è stata havuta per migliore et più honorata resolutione. Si è anche usato che il Cavalliere, che è il terzo, [c. 350v] voltandosi verso l'offeso ha detto: «Voi vedete che resta nell'arbitrio mio di fare di messer Iacomo quel che voglio. Io vi priego contentarvi della profferta ch'ei fa di rimettersi, che vi basta per la reintegratione completa dell'honor vostro. Vogliate perdonarlo et haverlo per amico». Dietro queste parole l'offeso senz'altro ha detto: «Mi contento perdonare», et si è venuti alla pace. Vi è l'honor di ambedui: dell'offeso, percioché grave è la pena in colui che ha offeso di privarsi dell'arbitrio suo circa il volersi rimettere, grave pena l'humiliarseli a chiedere perdono, che è voce che mostra ricevere in dono quella vendetta che potrebbe far l'offeso. L'altre parole, con la unione del privarsi del proprio arbitrio, restituiscono intieramente l'honore all'offeso, poi che, come ho detto, sta nelli termini di Cavalleria, che vuole la emendatione più tosto che la ostinatione e l'accrescere errore sopra errore. Molte



altre ragioni si potrebbero addurre per mostrare che vi fosse l'honor di ambidui et che ciascuno avesse (come dicono) li venti soldi per libra, che si lasciano a dietro, perché (come si è detto) si parla con chi è Cavaliere.

[c. 351r] Et perché molte volte è avvenuto che l'offeso si è ritirato di non volersi abbracciare con l'altro, né volere la pace per non conversare con esso lui che l'ha offeso, si è tenuto un modo da questo illustrissimo signor duca che si è estinta l'amicitia, per il pericolo che con la pratica si possa rinnovare la inimicitia. Si è pigliato la parola di ambedui et chiarito che la pace s'intenda fatta quanto alla sicurezza nel medesimo modo che se mai fosse nata tra loro offesa alcuna. Et si è tolerato che ciascuna faccia i fatti suoi senza altramente praticare insieme, che è stato bonissimo rimedio per estinguere ogni malvolentia.

*Giustificazione del conte Giulio Tassone, che, cessata che sia la speranza di condursi allo steccato, i Cavalieri devono dar conto al mondo che da loro non sia mancato il combattere.*

Trovansi nella Cavalleria una prescritta usanza, che dispone che mentre che l'arme possono dare la sentenza loro sopra una querela, che si habbia dirittamente tra gli avversarij a ragionare di quelle; poste ch'elle siano da un lato, che si habbia poi a dar conto a Cavalieri come sia passato il fatto. Affine che, con [c. 351v] accrescere nelle loro opinioni l'honor di quello che habbia fatto il debito suo, se gli dia di quel modo meritevole premio, et con diminuire l'honor dell'altro resti il calunniatore, il mancatore con debito castigo. Seguendo io questo honorato costume, poi che tra il signor Giulio Cesare et me, per colpa di lui, l'arme del duello sono cessate affatto, voltandomi a Cavalieri ho risoluto dare in luce tutto quello che habbiamo trattato insieme, perché si dia a me l'honore ch'io merito et a lui quel che gli conviene.

Ripigliando in sostanza da principio quel che si vede nel primo mio cartello, dico che havendo il detto parlato contra l'honor mio gli diedi una mentita, la quale haverei potuto giustificare col mezzo de' testimonij, come feci da poi. Ma poi che mi fu riferito che ragionava di risolversi all'arme, con mescolarsi et spade et camicie, lasciando a dietro i testimonij stei aspettando quel tempo che si può vedere. Et quando mi credevo veder resolutione et patenti de' campi, viddi una sua risposta, la quale con rivolgimenti di parole et vani ritorcimenti di mentite, mi fece certo ch'io devesse pensar a dicerie et dispute, et non più all'armi. La onde risolvei pubblicare [c. 352r] il detto di quelli honorati Cavalieri che si vedono stampati. Lui, non si accorgendo del suo primo errore et che in questa professione il cenno di un sol Cavaliere agguaglia il detto di qual altro si voglia che sia, et alli medesimi instrumenti che s'usano tra l'altre genti, con pochissimo rispetto, seguitando il ricredere e il ritirarsi con vane interpretationi, è ito curando fuggir il detto loro, quali questi siano, di quale honorata razza et quali siano le attioni, li gradi che hanno havuto, et parte di loro hanno, per conto di guerra et di governo.

Il mondo il sa, et come chiaramente depongano ciascuno ne può far giuditio, et con quale creanza parli contra quel che dicono, le vane parole di lui lo mostrano. Io che dissi da principio che il detto signore fosse stato altrettanto riservato nel parlare, come è stato di ridursi meco, non si sarebbe procacciato quella mentita, né dato di lui quel male essemplio col ragionare contra l'honor di un gentilhuomo, col credere salvarsi col dir non haver detto quella medesima parola. Io dissi quel che era vero, perciocché s'egli fosse conscio de' termini [c.

352v] d'honore, saprebbe ancora che contra qual si voglia sorte di parole che offendano si può dar mentita, anche che non fossero le medesime che sono riferite. La giustitia di Cavalleria non sta considerando li puntigli, li rivolgimenti, ritorcimenti et sciocche interpretationi di parole. Ha lei la cura tutta nell'animo del Cavalliero et secondo quello fa il giuditio suo; aborrisce, ributta colui che con mala intentione, anchora che le parole si mostrassero buone, voglia offendere l'altro: lo chiama calunniatore et indegno della sua professione. Non potrà giammai negare il signor Giulio Cesare che quel che disse di me non toccasse l'honor mio et che perciò a me fosse lecito il mentirlo; della qual mentita come se ne sia valuto et con qual fine habbia terminato me ne riporto alli cartelli miei et alli testimonij, che sono stampati. Potrà consolarsi di questo, che di quella opinione che diminuirà tra Cavallieri, l'accrescerà tra le genti de' tribunali civili, che per lo innanzi lo haveranno per un rigoroso oppositore de' testimonij et cavilloso interprete delle parole.

*Un gentilhuomo dice ch'un suo fratello sia huomo per un altro. Essendo anche lui gentilhuomo, non può essere giustamente mentito. Et un modo di far la pace.*

[c. 353r] Ho veduto il caso che Vostra Signoria mi scrive, sopra il quale è necessario considerare che gran parte del torto si trova dal lato di messer Fabio, come quello che par che apposta vada cercando briga. Bisogna anche considerare di qual qualità sia messer Pompeo, che s'egli è gentilhuomo di buona fama, si può molto ben dire con verità quel che disse di lui messer Alessandro suo fratello, cioè che il detto suo fratello era huomo per lui. Noi non dubitiamo mai che non si habbia per vero che ogni gentilhuomo senza macchia non sia atto a dar conto di sé ad un altro gentilhuomo. Se adunque messer Alessandro disse la verità, messer Fabio non lo poteva mentire, sendo che il mentire non sia altro che il parlare scientemente male contra l'animo et mente di chi parla con bugia, di modo che, tutt'ora che uno parli conforme all'animo suo et con verità, non può mai restar mentito. Perciò, per questo capo, la mentita resteria affatto invalida.

Ma perché colui che dà una mentita per nulla et invalida che sia mostra ad un certo modo tener poco conto dell'altro et, se bene offende sé stesso con dir la bugia che l'altro menta, non è perciò che mostrando mala volontà non faccia offesa all'altro et che non meriti spetie di pena, se vuole reintegrarsi [c. 353v] in amicitia per l'errore che ha commesso, la onde nella reintegrazione della pace saria necessario ch'egli dicesse che nel tempo che diede quella mentita, et prima et poi, ha sempre conosciuto messer Alessandro et messer Pompeo per gentilhuomini di honore et atti a dar conto dell'honor loro, e a lui et ad ogni altro gentilhuomo, et che desidera essere amico ad ambidui. Risponderanno li dui fratelli che, con tutto ciò che conoscano la mentita non era loro di pregiudicio alcuno, vedendo il proceder buono di esso messer Fabio in volersi reintegrare con loro, si contentano riceverlo per amico come prima. Tutte le mentite et ogni altra sorte d'ingiuria di parole si levano in honor dell'offeso, quando colui che offende dica che in quel tempo che disse quelle parole conosceva l'offeso per gentilhuomo d'honore. Tacitamente viene a caricare sé stesso et mostra di haver detto lui la bugia, poi che un gentilhuomo di honore non può dar occasione alcuna né di essere vilipeso di parole né espressamente mentito.

Seguendo la pace di questo modo, vi saria intieramente l'honor delli fratelli et anche messer Fabio haverà la parte sua, poiché habbiamo nella Cavalleria per molto honorevole che

dietro un errore colui che lo commetta si riveda et ritacchi l'amicitia. [c. 354r] Et quando la pace non si potesse fare, non per questo li detti dui fratelli sariano in obligo alcuno di risentimento. Basterà loro di staccar l'amicitia, non praticar altrimenti con messer Fabio come se non l'havessero conosciuto mai, ma non per questo tener con esso lui inimiciita alcuna. Assai castigo si dà ad uno, che leggiermente corre all'ira, quando se gli leva la conversatione. Nel trattamento della pace basterà che le parole, che hanno a dire ambe le parti, un terzo le dica con consentimento et che siano da ambe loro poi confermate.

*Se il padrone dimanda che se gli debba mandare un prigioniero, che si trova in mano di un capitano presso il quale era stato consignato da un terzo, colui che obedisce non è tenuto dare altro conto al terzo se il padrone era informato del caso.*

Presupponendosi che il signor Orso habbia mandato il prigioniero al reverendissimo Carafa, havendo essequito quello che gli è stato ordinato non ha che fare in quella querela. [c. 354v] Il qual prigioniero, havendo dato la parola sua al signor conte et poi essendo fuggito contra la fede data, ha mancato al detto signor conte et all'honor proprio di esso prigioniero. Il qual signor conte deve ricorrere a chi è grande della guerra et procurar di haver la patente et lettera, a chi si trova grande del Re Cattolico, che faccia mostrar che'l prigioniero sia rimandato nell'esser di prima. Et quando questo non segua, faccia fare una declaratoria in publica forma dal generale di Sua Santità, che faccia fede come quel prigioniero sia fuggito sotto la fede et che habbia mancato all'honor suo, publicandolo per infame et mancator di fede. Così fatte patenti si possono affiggere contra l'honor di colui, con che si può farlo ritenere in ogni luoco ch'egli si trovi, ove siano giudici ordinarij, et farlo pagar la taglia. Che quanto al chiamarlo al duello, per essere divenuto infame, non lauderei che se ne facesse parola. Assai sarà castigato quanto che nell'honore verrà diffamato, et della robba diminuito dalla taglia et dagli interessi partito per perseguitarlo. Che è tutto quello ch'io possa dire per risposta alla vostra.

[c. 355r]

*Quelli che procurano numero di pareri mostrano non essere netti nell'honore. Che la facilità di dar pareri causa di quelli errori che fa la facilità di dar li campi, et maggiori.*

Io in ogni tempo mi sono reso difficile di dar pareri sopra differenza di honore, perciocché, ancora che mi siano mostrate le scritture passate sopra la querela, non per questo resto ben sodisfatto del parere. Poi che l'isperienza mi ha mostrato nell'amministrar la giustitia, con tutto ciò che più d'una et dieci volte ascolti le parti, veda et faccia vedere loro instrumenti et testimonij, bene spesso non mi sodisfaccio compitamente delle determinazioni ch'io do. Quanto meno debbo contentarmi appieno in così fatti casi, ove si tratta l'honore, di intendere solamente l'una delle parti? In ogni tempo ho havuto opinione che questa facilità del dar pareri ad ogni huomo causi nella Cavalleria il medesimo, et forse error maggiore, di quelli signori che danno i campi senza haver altra consideratione sopra la querela di colui che gli dimanda.

Dico così perciò che con la confidenza di valersi de' pareri et sotto l'ombra di quelli, con metter poi disputa dell'attore [c. 355v] et reo molti offendono altri, che non offenderiano. Che così pare a me che sia venuto a Giorgio il quale, con la tanta moltitudine di pareri, dà di prima

vista una poca confidenza delle sue ragioni; et a me quelle che vedo dal lato di Giovanni gran causa di dare il mio parere a suo favore. Il quale, peroché restò offeso da Giorgio per quelle parole che gli furono dette avanti il tribunale, diede giustamente quella mentia; rimedio approvato per reprimere l'insolenza di quelli che offendono altri senza gran cagione. La creanza di Cavalleria, che si può dir religione, piena di tutte quelle parti che si desiderano in gentilhuomo, più che in tutte l'altre professioni porta non solamente che non si debbia tollerare l'offesa che vien fatta a Cavalliero, ma quella che ad altri si fa ingiustamente.

Porta poi che colui che fa et dice cosa che non deve resti il vero attore, essendo che basti all'altro dar la sua mentita; dalla quale nasce che colui che parla, se non prova col mezzo de' testimonij o d'arme d'haver detto il vero, resta il calunniatore et indegno del nome del Cavalliero. Se Giorgio dunque, con le parole che disse, fece ingiuria, con la mentita che lui ricevette, [c. 356r] non havendo proceduto più oltre, resta lui il bugiardo. Mi son meravigliato ancora perché sia che Giovanni habbia prestato orecchia al cimento dell'arme, poi ch'egli potea provar la sua mentita giusta et ragionevole che Giovanni avesse detta la bugia. Cose che per altra strada si possono provare per vere non hanno bisogno di straordinaria prova, et huomo che si macchia di calunniatore si rende indegno del duello, luoco conceduto solamente a Cavallieri. Che Giorgio da sé stesso mostri il torto dal suo lato lo scuopre ove parla d'haver a recuperare l'honor suo; lo manifesta il chiamar Giovanni a questione; scopre ch'egli è offeso d'ingiuria notabile, poi che per pazzo chiamiamo colui che voglia arrischiare la vita sua senza grandissima cagione et che sia tale che non cimentandosi il vivere lo renda morto nelle professioni ch'egli fa.

Il non voler poi far pace lo manifesta del medesimo modo, essendo che huomo che voglia stare in inimicitia dà segno che gli sia necessario il vendicarsi; et alla vendetta non si viene in niuna occasione se non ove la ingiuria sia di gran percossa. Quelle ragioni che si vanno mendicando sopra la voce della [c. 356v] questione, sopra il rescritto, sopra che la mentia fosse conditionata, aggravano maggiormente l'honor di Giorgio, conciosia ch'egli non potrà mai negare che da sé stesso non habbia parlato. Con così fatte cose: l'honor suo in molto dubio, il ricercar di combatter con tanti pareri, col non quietarsi, col tentar di volere ricuperare l'honor di lui, dalle quali nasce questa conclusione: che quando in qual si voglia modo uno habbia l'honor suo in dubio, ch'egli è obligato con ogni rischio suo di metterlo in sicuro, che huomo che viva non possa parlar di lui se non distintamente et bene.

*Uno che dica male dell'altro, se non dice cosa che sia espediente al publico della Cavalleria che si sappia et che lo metta in vero, vien tenuto per calunniatore. Offesa s'intende esser quella, della quale uno possa dolersi contra chi la fa.*

Havendo veduto il parere dell'illustrissimo signor Duca mio a favore del capitano Lanfredino et ben considerato quelle scritture che mi sono state mostrate nella querela che verte tra il Gatteschi et esso capitano Lanfredino, concorro con ogni riverenza in tutto quello che Sua Eccellenza ha consigliato, parendomi che quelle ragioni ch'ella [c. 357r] adduce siano di tanta forza a favore del capitano Lanfredino che non habbiano replica. In contrario, poi che in ogni tempo sta verissima quella regola che colui s'intenda lo attore che sia il primo a fare offesa all'altro, come che turbando la creanza, la pace, la unione della Cavalleria, sempre che col mezzo de' testimonij o d'arme non mostri haver detto il vero, non meriti il

nome del calunniatore. Et intanto è vera questa regola, che non solamente basterebbe mostrare di haver detto la verità, ma gli saria bisogno di mostrare non esser mosso a calunniar l'altro che per publico interesse, come che a Cavalliero convenghi scoprire una cosa mal fatta da un altro perché i buoni si habbiano a guardare da lui. E quella intendiamo essere offesa, che porta giusta cagione all'offeso di potersi dolere et recarsi ad ingiuria detta offesa; contra la quale, ogni volta che venga data la mentita, l'altro se non scopre essersi mosso a dir male dell'altro et che lo metta in vero (come si è detto) o con l'arme o con testimonij, et haver detto male perché sia espediente nella Cavalleria che si [c. 357v] sappia quel che vien detto dell'altro, colui che offende resta macchiato et con la mentita, et havuto per mal huomo et indegno Cavalliero, et così non capace del duello. Perciò è ch'io, concludendo con Sua Eccellenza, mi risolvo come di sopra: che dal lato del detto capitano Lanfredino siano tutte le ragioni che Sua Eccellenza con molta prudenza ha chiaramente mostrato.

*Niuna pena è di efficacia maggiore che la confessione di colui che ha fatto cosa che torni a carico suo. Et come s'intenda esser rotta la pace.*

Havendo havuto buona consideratione sopra il caso che verte tra il capitano Federico Armatarij da Montegranaro et Gasparro Conventati, mi risolvo, per quelle scritture che mi sono state mostrate, che il capitano Federico non sia tenuto a dar conto di lui per via di duello. Poiché chiaramente si vede che Gasparro è quello che ha rotto la pace, che lo mostra la confessione di esso medesimo Gasparro ove dice che fece metter mano al capitano Federico. Così fatta confessione, poi che non iscopra che forzato et provocato dal capitano esso Gasparro gli facesse [c. 358r] metter mano, quella sola chiaramente lo scopre mancatore et indegno del duello; alla quale vi si aggiunge la sentenza del giudice ordinario che lo condanna come rompitor della pace. Vi è ancora che non pare verisimile che Federico habbia lui contravvenuto, poi che non presupponiamo mai che uno faccia cosa che non gli sia onorevole et espediente.

Se il capitano Federico havea ammazzato il padre di Gasparro et altri, et così trovandosi nel vantaggio d'esser vindicato di tutte quelle ingiurie, s'alcuna gli ne restava, non pare ragionevole che volesse accrescere male a male con dishonorarsi, potendo starsene con sua riputatione. Ma è ben verisimile che Gasparro habbia rotta lui la pace per vindicarsi, essendo che si veda la confessione, che niuna altra prova maggiore non potiamo avere et che vi aggiunge la prosontione detta di sopra et la sentenza. Come di cosa chiara non mi resta a dire se non che, havendo il capitano Federico detto che Gasparro era un traditore, habbia detto il vero; conciosia che, presupponendosi l'amicitia, uno che offenda l'altro può giustamente esser chiamato per quel nome. Havendogli, come dico, detto il [c. 358v] vero, la verità non può esser mentita; anzi la mentita che va contra quella accresce infamia a colui che la dà. Maggiormente così posso dire, poichè, per quel che si vede per testimonij, il capitano Federico ha più d'una volta mentito Gasparro et molto prima che Gasparro vanamente mentisse lui.

La onde, per queste ragioni et altre molte che si potriano addurre, concludo come dico di sopra: che il capitano Federico non sia obligato dare altro conto di lui per via di duello, restando come resta con molto honor suo; del qual duello non si fanno capaci gli huomini che habbiano alcuna macchia per minima che sia. Et mentre che Gasparro non metterà l'honor di

lui in sicuro con prova di testimonij, di professori di Cavalleria, non solamente non si farà degno di comparere allo steccato, luoco di quel gran privilegio che è alli huomini d'honore, ma né anco di comparere alla vista de' Principi et Cavallieri in qual si voglia luoco. Così sento per quelle scritture, testimonij et sententia che mi sono state mostrate, riportandomi alla verità quand'altramente fosse di quello che mi è stato proposto et a giuditio migliore del mio.

[c. 359r]

*Per resolver dubij pertinenti all'honore è necessaria molta esperienza d'arme o molta di diverse professioni. La verità non può esser mentita.*

Havendo havuto buona consideratione sopra il caso del capitano Ciencio, propostomi da chi mi può comandare, sono stato in dubio di havere a rispondere, percioché non mi vien dimandato alcun punto d'honore, che per trovar la verità sia bisogno di molta esperienza d'arme o molta di quelle diverse professioni, dalle quali le più importanti è necessario cavare le resolutioni di quelle controversie che accascano tra Cavallieri. In questa di questi dui, ciascuno presuppone che l'altro sia stato quello che habbia rotto la pace, et che per questo come mancatore, perdendo il nome dell'huomo da bene, acquisti quello del malvagio et traditore. Non è dubio alcuno che, se è vero che Francesco sia stato il primo a rompere, ch'egli è indegno dello steccato, luoco come sacro, concesso solamente agli huomini d'honore. Se noi presuppriamo per vero quello che li Imperatori, dotati dell'esperienza dell'armi et della giustitia, che si essercita nella pace e nella guerra, habbiano risoluto che colui che è macchiato d'infamia non possa comparere al cospetto del Principe, maggiormente non deve poter comparere allo [c. 359v] allo steccato, negli occhi non solamente di uno, ma bene spesso di molti Principi et Cavallieri.

Quel luoco poi, ove l'armi hanno a dare la lor sentenza, nelle quali di un certo modo vi sta una tacita volontà di Dio, per iscoprire la verità di quel che è dubio, o per castigare per quello eccesso o per altri peccati un delinquente, colui non si deve far degno che, facendo professione di Cavaliere in apparenza, col fatto faccia il contrario. Ciascuno ha per chiaro che le professioni, separatamente ciascuna, hanno i termini loro per la resolutione delli dispareri che accascano in quella; i mercanti, i cittadini, gli altri tutti hanno terminato giudice a cui ricorrere. Gli huomini infami vengono castigati de' lor delitti con diverse sorti di pene; li soli Cavallieri, quelli solamente che fanno professione d'honore, che sono senza macchia, anchora che la occasione non gli habbia fatto far prova del proprio valore, possono valersi del duello, che è solo privilegio delli detti et delli honorati, che più di una volta si sono mostrati nella Cavalleria.

Così fatti huomini possono, per difesa dell'honore e suo et d'altri innocenti, valersi della spada, prova straordinaria concessa in ispetial privilegio a così fatti detti di sopra. Se hora questi siano tali che meritino poter comparere nello steccato, io non posso fare altro giuditio, poi che [c. 360r] a me non vengono proposte le ragioni di ambe le parti del modo che bisogneria per farne giusta et ragionevol sententia. Dico per ben certo, che se gli è il vero che'l capitano Francesco fosse il primo a dir quelle parole, il primo ad assaltar il capitano Ciencio, ch'egli veramente merita il nome col quale vien chiamato et ch'egli al tutto resta privato non solamente del privilegio del duello, ma di qual altro che si trova in honor de'

Cavallieri, perciocché per traditore habbiamo colui che nella pace et nell'amicitia offende l'altro.

Et se per tale vien chiamato, come che chi lo chiama dica il vero, non può mentire, poi che la mentita non ributta la verità, anzi, la verità ributta la mentita nella bocca di colui che, dando la mentita, mente, et gli accresce l'infamia, scoprendolo bugiardo presso l'altra macchia che si trova havere. Grande è la professione, che fa come prova, che Francesco sia stato il primo a rompere la pace, poi che è venuto condannato dal tribunale civile esser incorso in quelle pene. Grande è ancora la prosuntione contra di lui, poi che si può dire manifesta prova, che mostra la confessione che esso fa, di haver (come si vede) [c. 360v] detto quelle parole senza addurre alcuna precedente cagione perché ciò facesse. Se non vediamo altro in contrario, senza dubbio Ciencio resta superiore nell'honore, il quale non ha potuto esser mentito havendo detto la verità. Il qual Ciencio, poi che non era obligato al duello può starsene, essendo, anchora che non avesse compitamente provato dell'altro tutta la intentione, che pur pare di si, che a lui basta assai haver messo in tanto dubio l'honor di Francesco che lo scusi dal duello. Perciocché è regola assai chiara che huomo che habbia l'honor in dubio non possa prevalersi della purgation del duello et degli altri convenevoli a Cavallieri, finché non habbia levato l'honor suo di dubio.

Questa è la mia opinione, con il riservo di sopra, et mi riporto sempre alla migliore, con far questa conclusione: che Ciencio sia per esser giudicato capace dello steccato in ogni tempo et per essere huomo d'honore, se altro più non si mostra contra di lui di quello che è stato mostrato, et che per questa querela che si tratta non sia obligato a dar altro conto per la via del duello, essendo che non sia verisimile che Ciencio habbia lui rotta la pace, poi che a lui non restava di haver a vindicare alcuna offesa. Anzi, ogni prosuntione corre [c. 361r] contra il suo avversario, che lui sia stato quello che l'habbia rotta, per le ragioni dette di sopra et perché lui era per la morte de' suoi l'offeso, se bene non devea romperla poi che la pace vi era intervenuta.

*Un Cavalliero, che essendo in mascara getti alcuni confetti contra di un altro amico, che con tutto ciò che gli dia botta non gli fa ingiuria; medesimamente, se colui, credendo d'esser sprezzato, risente contra la sua persona poi che sia noto il fatto, quel risentimento non fa carico a colui che è mascarato, poi che in alcun luoco non si vede animo che ingiuri quella persona.*

Presupponendo per vera la narratione di sopra, verrò discorrendo quel che pare a me intorno l'honore del conte Bevilacqua et, per la reintegratione di quello, se in niente resta diminuito. Dico prima che lui, con quel tirar di confetti, non fece ingiuria al conte di San Bonifatio, poi che così fatte cose vengono usate in quasi ogni terra a quei tempi di Carnevale. Non provocò ad ira il San Bonifatio, perciocché allhora diciamo provocare altri, quando facciamo cosa proibita et vietata dalle leggi della buona creanza di Cavalleria. Il San Bonifatio non devea ragionevolmente [c. 361v] correre a quella offesa di quel modo, perciocché da quell'altro, quando non se ne fosse risentito, non perdeva punto dell'honor suo. Può scusarsi che havendo de' nimici di poco rispetto in ogni luoco, che pensò valersi di quel modo se pure alcuno avesse con quel tirar havuto animo di offesa. Le botte che dette avanti

che'l Bevilacqua si levasse la maschera non faceano a lui particolare ingiuria, perciocché haveano scusa di non l'haver conosciuto et d'haversi creduto offeso.

Poi che conobbe il Bevilacqua, cominciò a nascere la ingiuria, perciocché senza scusarsi soggiunse la prima et la seconda volta quelle parole che non mostrarono pentimento et crearono la ingiuria. La quale, se vogliamo ben considerare, non è la propria de' fatti che dal principio comincia, fornisca con fatti, ma il fatto per sé stesso è senza ingiuria del Babilacqua. L'ingiuria vien fatta non da fatti per semplici fatti, ma per le parole che la crearono; et non è dubio che chiaramente apparisca che il San Bonifatio non hebbe animo di offendere lui et che non seppe risolversi all'improvviso di scusarsi, come quello che temea forse perder l'honore per le minaccie fattegli dal Bevilacqua. Voglio inferire che'l San Bonifatio, anche che restasse nimico capitale del Bevilacqua, non potria mai lodarsi d'haverlo battuto che non diria il vero, poi che la offesa fu fatta non per farla a lui, ma [c. 362r] per la ragion di sopra. Potria ben dire ch'egli fece la offesa ad una maschera, et che non volse scusarsi poi che la conobbe per il troppo risentirsi che fece il Bevilacqua, il quale col scoprirsi il volto, la faccia di quale modo, lo sfidò, poi lo minacciò.

Et non mai, come dico, potrà laudarsi dell'offesa de' fatti, né anche di parole, poi che le parole si possono interpretare da lui: «Vostro danno che devevate far conoscere»; et alle minaccie: «Farete quel che potete», come che volesse dire «haverete il torno non havendo io animo di offesa, et mi guardarò etc.». Di maniera che, se è vero, com'è, che il San Bonifatio non possa lodarsi d'haver offeso il Babilacqua, non si può dire ingiuriato, poi che ove non è animo non è ingiuria. Intanto tengo io questa opinione: che quando il Bevilacqua non facesse alcun risentimento egli restaria nell'honor suo, et se le minaccie che fece non fossero corse dal suo lato, la cosa passeria di leggiero s'egli con burla si fosse risoluto et avesse detto: «So che non mi havete conosciuto»; l'altro si saria scusato et la cosa saria fornita. Il caso sta tutto in questo: che né l'uno né l'altro sopra le parole si risolvette a fornirla in breve. Merita maggiore riprensione colui che dette quelle botte, che l'altro che le ricevette, essendo che in ogni sorte d'huomo danno cagione [c. 362v] all'ira. Perciò a lui tocca dare compiuta sodisfazione al Bevilacqua, la quale può et deve dare con adimandar la pace, con mostrare pentimento del fatto, con dire che se lo avesse conosciuto non lo haverebbe offeso, confessare haver errato di non essersi scusato in qual tempo, dire che in ogni tempo l'ha conosciuto per gentilhuomo et huomo d'honore, et che desidera essergli amico, che voglia perdonarlo.

Et che essendo lì per dar compiuta sodisfazione, quando queste parole non bastino si preferisce anche con fatti sodisfarlo et di quel modo che saria giudicato da un (*omissis*) secondo i termini di Cavalleria. Dette queste parole, deveria il Bevilacqua, senza aspettare altra dichiarazione, dire che non vuole intorno a ciò altra sententia, ma che egli rimette ogni ingiuria et lo accetta per amico come prima. Il Cavalliero, quando anche fosse forzato dalla sentenza, può ben considerare la offesa et darla poi come parerà a lui; che a me consta che senz'altro per particolare potria dichiarare il Bevilacqua essere intieramente nell'honore, per le parole dette dall'altro. Il dimandar la pace è principio di restitutione d'honore, l'altre parole fanno il mezzo et il fine che si desidera. Se il San Bonifatio ricusasse voler dire le sopradette parole, nel qual caso aggravaria sé stesso come che si movesse con poca cagione a voler la inimicitia, [c. 363r] il Bevilacqua per compiuto honor di lui potria far dire che desideraria parlargli in un tal luoco, che menerà un gentilhuomo solo con lui et che il San Bonifatio ne



meni un altro, che venga disarmato, porti due spade giuste, lui ne porterà altre due, che ragionaranno insieme.

Se si potrà riattaccare l'amicitia con honor suo, che la accetterà volentieri; quando che non, o il San Bonifatio pigliarà l'una di quelle due spade qual più gli piacerà, o lui una delle due. Se il San Bonifatio dicesse che dovesse chiamarlo secondo l'uso delli offesi, può replicare il Bevilacqua che non pretende haver offesa de' fatti et tale che habbia bisogno di procedere come attore, ma che tentaria d'essequire quel c'ha promesso di dargli castigo del modo che disse poi che fu smascherato. Et perché le prohibitioni de' Signori di quello stato sono grandissime in danno di quelli che procedono per via di duello, io non lauderei che si tenesse quella strada, la quale mostra certezza della perdita della robba et del bando perpetuo, senza alcuna speranza ch'altro fosse per accettare il combattere. Perciò, se col protestare la mia inimicitia all'altro dietro il protesto si può risentire di quel modo, che li presenterà la occasione, la quale, se anche non venisse mai, non per questo resta lui con dishonore. Essendo che la ingiuria non sia tale, che lo [c. 363v] diminuisca punto. Né noi dobbiamo tentare la via del duello quando, di un certo modo, non speriamo che l'inimico sia per volerci venire: l'offendere noi stessi senza speranza di un fine è reputato vanità. Ma se per avventura si desse certezza che l'altro volesse venire a duello, forse che sarei di altro parere per non lasciare in parte alcuna l'honore in dubio. Non termino questo per hora et non lo do per resolutione.

*Ove si tratta riconciliatione per ingiuria seguita tra capitano di guerra et dottore sono da haver certe considerationi per tirarla al fine.*

La lettera di Vostra Signoria non mi è pervenuta prima che questa sera tardi, che mi è doluto al vivo core. Havendo considerato il caso di quelli dui gentilhuomini, vedo messer N esser mentito et ferito nella faccia; vedo medesimamente messer D esser mentito. È cosa certa, per dire il vero, che il capitano P o non era provocato tanto che con honor suo non si avesse potuto astenere da quella mentita. Della ferita io non parlo, perciocché può scusarsi di essersi difeso. Ragionando sopra quella prima querela, a mio giuditio il capitano P deveria usare ogni termine di modestia per rendere l'honore al dottore, poi che sia ben convenevole che huomo graduato, usato a comandare [c. 364r] alla guerra, per la età che si trova, per esser l'altro gentilhuomo huomo di lettere e non soldato ordinario, debba lui far ciò che può per restituir l'honore all'altro, che a lui sarà di honor maggiore che se volesse ostinarsi d'haver ben fatto quel che non può con giustitia sostenere. Grande è la differenza da professione a professione, da huomini a huomini: molte cose si potriano tollerare tra dui gioveni, tra dui soldati, che se bene non sariano havute per honorevoli, non perciò sariano di tanto biasimo quanto saria ad un huomo di governo, come ho detto, et di età pigliare impresa con poca giustitia contra un dottore. Voglio dire che a certe sorti d'huomini se gli accresce l'honore con accomodarsi dietro un errore, sendo molto più honorevole il confessar lo errore che il sostenere una ingiusta inimicitia.

La onde, quanto a questa parte, dico che il capitano P è obligato, quanto alla mentita, dire verso il dottore che prima, et in quel tempo che gli disse quelle parole et in ogni tempo, lo ha conosciuto per gentilhuomo, per huomo da bene et che conosce esser stato trapportato dall'ira in quelle parole et anche nel dargli quella ferita; che ciò fece per timore [c. 364v] di non esser giusto lui et per sua difesa, et che desidera essergli amico et prega di volerlo perdonare. Con

soggiungere che, essendo li per restituirgli l'honor suo interamente, si offerisce a fare et dire quel di più che gli sarà comandato da Vostra Signoria o da altro Cavalliero, che per commune consentimento sarà havuto per confidato. Dietro le quali parole il dottore può dire che, poi che vede il proceder suo, non vuole altra sententia, et che lo accetta amico et lo perdona. Di grande importanza è che uno si rimetta nell'arbitrio di un terzo di fare et dire quel che gli sarà comandato; il qual terzo, quando che l'offeso non gli volesse dir quelle parole, così presto il Cavallier mezzano può dir verso di lui: «Signor dottore, voi vedete che è in mia mano fare qual che mi piace del capitano P, il quale per esser venuto a questo termine vi ha reso l'honore intieramente, contentatevi di questa mia sententia, che è giusta». Dietro queste parole, il dottore è obligato ricevere il capitano per amico et fratello; non si contentando di queste, resteria lui con poco honore.

Può, come dico, sodisfarsi, poi che si risentite dietro la mentita da Cavalliere honorato; le disgratie di esser ferito, ove sono più di uno, non si mettono a dishonor quando non [c. 365r] sono ricevute vilmente, percioché possono toccare a tutti.

Quanto all'altra di messer C, che mostrò l'ardire di chiamare il capitano P, può esser accomodata che il capitano confessi che in quel tempo che gli dette la mentita et in ogn'altro, l'ha conosciuto per gentilhuomo et honorato, et che per tale lo conosce et desidera essergli amico. È tenuto il capitano P dire così, che è modo honesto a levare una mentita, che non usiamo più a far dire certe parolaccie che usarono nostri antepassati. Non dovemo in una pace dishonorar l'amico; basta che col confessare se in quel tempo lo conosceva per gentilhuomo honorato, tacitamente viene a dire che ha detto la bugia et che ha mal mentito. Così sento, in coscienza dell'honor mio, che tutti possano far la pace honoratamente et raccomandomi a Vostra Signoria.

*Tutte la rappacificationi portano difficoltà et fatica a quelli che le trattano, et che hanno presente la parte. Maggiore difficoltà quando è absente colui che si impone et come si prova ha soverchiato.*

Io ho trovato sempre gran difficoltà di comporre pace tra Cavallieri quando anche siano presenti, maggiormente quando siano lontani da me. Questo dico perché Vostra Signoria illustrissima sa meglio [c. 365v] di me la gran pazienza che bisogna havere tra le parti offese et le molte repliche che occorrono agli accidenti che accascano nelle sodisfationi che si desiderano dalle parti. Rendasi certa Vostra Signoria illustrissima che in Venetia col conte N ha havuto che fare assai a persuaderlo che, ove siano corsi fatti di quella importanza verso lui, bastino le parole alla reintegratione dell'honor suo. Che la soverchiaria non sia provata a me pare che in tutte le proposte ella sia stata messa per vera et la lettera di Vostra Signoria Illustrissima la presuppone per bocca delli figliuoli del signor D, ove dicono che con loro non erano altri che cinque, tra questi uno haveva un brocchiero che gli altri era discosto; di modo che confessano animo deliberato di assaltar et vantaggio d'armi et d'huomini. Conciosia che lor cinque, con la spada delli altri, si rendeano più arditi per il soccorso che poteano ricevere in ogni caso avverso. Basta che a me pareva che la giustitia del far impiccar colui avesse dato gran segno della soverchiaria, et che perciò anche per questo fosse ragionevole il confessarla et dire quelle altre parole. Et che, presupponendosi padre et figliolo una istessa persona, che la offesa fatta dalli figlioli fosse come fatta dal padre, poi che era per la medesima casa [c. 366r]

et che il padre non havesse da aspettare maggiore vendetta di quel che si potea dire che havea fatto lui medesimo, che ben era assai con parole cancellar i fatti. Né io per l'ordinario soglio movermi senz'altra nova cagione dal mio primo parere; non di meno per obedirla, come ho fatto nel tramettermi in queste cose nelle quali da tempo in qua soglio esser lontano, ho formato le due scritture che Vostra Signoria illustrissima vedrà con la lettera appartata da poter mostrare. Piaccia a nostro Signore Dio che segua il desiderio di quella, come lo desidero anchor io, con stare apparecchiato a pigliare ogni peso ch'ella mi darà sempre in questa et in ogni altra cosa molto volentieri.

*Quando in una controversia ambedue li querelanti meritano e biasimo e laude, gli è facile in trovar forma alla riconciliatione et un modo di far pace.*

La narratione del fatto che rimando mostra dal lato di messer Andronico poca giustificatione di haver provocato messer Giovanni quando gli disse che havea fatto male, essendo che havea negato che quella donna non era mai stata [c. 366v] a posta sua et poi confessava le parole, minacciovoli riferite da quella donna esser state vere, di modo, come dico, il fatto mostra che messer Giovanni habbia havuto qualche ragione di risentimento. È ben vero che può essere imputato dell'eccesso, conciosia che alle ingiurie di parole sia di vantaggiosa difesa la lecita mentita, onde nasce che ambedue nella Cavalleria meritano riprensione: Andronico di haver provocato; l'altro di haver ecceduto i termini della difesa del dar quella botta, che diede ad Andronico. Ambedue di un certo modo hanno mostrato ardire: Andronico di haver chiamato Giovanni; et Giovanni d'esser andato al luoco del santo, ove potea credere di trovar Andronico, il quale hebbe giusta cagione, non essendo stato avvertito che Giovanni volesse andarvi, di partirsi. In così fatti casi, quando ambedui li querelanti sono colpevoli et ambedui lodati di haver mostrato ardire, le riconciliationi non sono di molta difficultà, massimamente tra quelli che per prima erano amici.

Et perché Giovanni ha, come dire, eccesso i termini della modestia con i fatti, a lui tocca d'esser il primo a parlare; tanto più quanto che Andronico haverebbe potuto interpretare quelle parole, che Giovanni havesse fatto [c. 367r] male se gli fosse stato adimandato, con altro senso che forse non haverebbono meritato né mentita né fatti. Sempre adunque che Giovanni alla presenza di gentilhuomini verso Andronico dica, che egli lo conosce et lo ha conosciuto sempre per gentilhuomo d'honore, et che spinto dall'ira confessi che havrebbe potuto fare nel risentimento assai manco di quello che fece contra lui, et perciò confessa l'errore et che lo prega volerlo haver per amico com'era prima; et che se altra maggior sodisfatione sia necessaria, che si proferisca apparecchiato a darglila di quel modo che serà giudicato da quei gentilhuomini che si trovano presenti, che non saranno sospetti né all'una né all'altra parte. Queste così fatte parole si possono mettere in una polizza, che un terzo le leggiasse di ordine et consentimento di detto messer Giovanni; alle quali parole può rispondere Andronico, anch'egli col mezzo di un altro di suo consentimento con una polizza, che poi che vede il suo procedere et che lo confessa per quel gentilhuomo che è, et anche l'errore che ha fatto, che si contenta [c. 367v] riceverlo nel medesimo grado che era prima, et che intorno ciò non vuole altra sentenza né maggior sodisfatione di quella, come bastante all'honor suo.

Sempre che uno confessa dell'altro che sia gentilhuomo d'honore et che per tale lo habbia conosciuto, sempre viene chiaramente a confessare ch'egli habbia fatto male ad ingiurarlo;

percioché contra un gentilhuomo, presupponendolo tale, non si dà nessuna giusta cagione di offenderlo. Col confessar l'errore, col proferirsi a maggior giustificatione, si mette l'honor di Andronico in sicuro, il quale per cortesia rimette quel di più che l'altro proferisce. Giovanni fa anch'egli cosa honorevole a dir quelle parole, poi ch'egli non può negare di non haver fatto errore; conciosia che tra gentilhuomini niuna cosa si habbia per più honorevole che humiliarsi quando si ha errato, confessare il torto et non voler difenderlo contra la giustitia. Così sento, attesa la narratione del fatto, tenendo per fermo et in mia coscienza che la pace nel modo di sopra si possa fare honorevolmente.

*Un padrino o agente deve parlare con molto riservo contra l'avversario principale, facendo altramente viene ad obligarsi a dar conto di lui. Risposta di un Cavalliero.*

[c. 368r] «Quel che voi rispondete, che non mi è pervenuto a notitia prima d'hora, mostra che non volete la strada dell'armi, perciò mi voltarò anch'io alla medesima di voi dicendovi che dovete raccordarvi quando mi diceste quelle parole che vi dissi, che un'altra volta vi darei risposta, che molto chiaramente vi diedi ad intendere che l'arrecano ad ingiuria et da voi. Né vi dissi altro più per trovarmi in quella querela, per non entrar senza prima havere spedito quella in un'altra con voi. Seguiste l'officio vostro dell'agente o padrino di colui all'hora mio avversario, vi diedi orecchia come huomo di lui et come per tale vi riterrei sempre nel toccar di mano et negli altri atti che voi raccordate. Ispedito quel fatto, vi diedi mentita et mi profersi sostenerla per giusta con l'armi in mano. Voi rispondendo dite non havermi voluto ingiuriare, come che il fare una ingiuria et il dir di non la fare potessero stare insieme. Et per vostra giustificatione adducete che mi parlavate in altro nome che vostro, come che fosse lecito ad un procuratore, senza particolar commissione, far un'ingiuria ad un altro.

Ma se così era l'animo vostro, perché quando vi avvertei che vi daria risposta non lo diceste, che mi sarei voltato contra colui? Se non stia bene ingiuriare un gentilhuomo et dietro una mentita andare in [c. 368v] caccia di qualche saluto o simiglianti cose per fuggirla, come che la ingiuria per così fatti atti s'intendesse rimessa, io mi riporterò a Cavallieri, li quali è ben vero che sogliono amare et odiare alla scoperta. Et forse, che quando non si facesse l'honesto protesto che feci io di darvi la risposta et che voi non foste comparso per altro nome che per il vostro, che mi si potria dare imputatione se dietro la ingiuria N'havessi parlato o ricevuto l'abbracciamento che dite. Ma che profitto vi faranno le vostre scuse, se le ingiurie si prosumono fatte in nome di colui che le fa et non de' altri? Se portando voi persona di un altro non vi contenete ne' termini dell'officio vostro, a chi si deve dare la colpa, a voi o a lui? Basta che si sappiano queste mie giustificationi et, perché io non soglio pigliar brighe ove non è il bisogno, non aspetterete altro invito da me, non giudicando io havere che far più con voi che quanto ho fatto».

*Un capitano o luocotenente, che dia castigo di parole o di fatti ad un soldato della sua compagnia, non è obligato dar conto di lui in duello.*

Havendo veduto il caso corso tra messer Luigi Pitello da Ravenna et quel soldato da Famagosta, dico che essendo andato messer Luigi capo di quella fatione con patente del clarissimo signor Proveditore, [c. 369r] la quale ho veduto io che in quella lui rappresentava

rappresentava persona del predetto clarissimo et anche di voi, per esser luocotenente vostro. Essendo così il vero, il detto messer Luigi potea non solamente riprendere con parole quel soldato che havea mancato, ma dargli anche delle ferite. Né il detto harebbe potuto risentirsi, peroché, se altramente dicessimo, la obediencia nella militia saria perduta in tutto; percioché se un ministro, un capitano o un luocotente avesse a dar conto con duello d'un castigo ch'egli desse, le pene, che sono parte de' mantenimenti della militia, non haverebbono luoco et gli esserciti non potrebbono lungamente conservarsi uniti. Dico adunque che messer Luigi ha fatto poco a quel che potea fare, et forse dovea, contra colui; et sempre che desse risposta alcuna a quel cartello, salvo che in escludere il combattere, mostraria non intendere il comandare et faria a carico a sé, al clarissimo Rettore et a voi. Per quest'altro campo anch'egli non è obligato, peroché, quando fosse stato soldato privatissimo, poi che l'altro non gli dette la mentita quando fu offeso, havendola data da poi non è valida et lui resta con svantaggio. Concludo (come ho detto) che Luigi con suo favore può stare senza rispondere altro più che [c. 369v] escludere et dir la causa, et restarebbe con dishonore facendo il contrario. Questa è la opinione mia.

*Ove si tratta di honore non si deve dare orecchia alle dicerie di quelli che scrivono senza sottoscrivere il nome loro.*

Pare maravigliosa cosa che ove vadano abbattimenti tra gentilhuomini, ove vi corre tanto rischio essendo caso così grave trattato nelli occhi di tanti e tanti, si venga a far publicare stampe con canzoni e terzetti ad uso delli più bassi affari del mondo; et che si publichino li fatti a modo di chi più gli piace senza che basti l'animo a colui, che fa così fatte cose, di mettersi il nome suo. Sia hora come si voglia il fatto, quel che può dar noia al signor Marchese è che possa passare per la mente dello illustrissimo di N che'l signor Marchese habbia alcuna colpa sopra quel che succedette. Conciosia che si niega da quelli che andarono col Genovese che la cosa stia come si vien narrata; anzi, molti dicono che quei tali, che la narrano di quel modo, mentono. Ma poniamo che forse sia vero quel che si publica, qual Cavalliere potrà mai credere che'l signor Marchese, della professione di quell'honore che è, possa haver commesso cosa [c. 370r] tale del modo che si presuppone? Che se fosse huomo del grado suo che volesse affermar per vero ch'egli avesse ordinato quel che gli viene opposto, starà sempre apparecchiato a corrispondere secondo la proposta che gli verrà fatta, et darà quel conto che conviene. Ma se questo non è il vero, perché sia che il predetto illustrissimo mostri ira con Sua Signoria non si vede per queste ragioni che si addussero nell'altra scrittura; però è che si supplica il suddetto illustrissimo haver il signor Marchese per quel Cavalliere che è et per servitore di Sua Eccellenza. La quale, quando vorrà informarsi, troverà che il fatto è passato del modo che in nome del detto signor Marchese è stato narrato; et se d'altro si trovasse, non si vede per quale ragione sia tenuto il signor Marchese a dar conto di quelle cose che non sono passate di ordine suo né alla presenza sua. Il quale altro obligo non teneria, quando si verificasse il contrario, che castigar severamente quelli sudditi suoi che havessero errato. Questo è quello che a me pare che si possa honestamente rispondere.

*Un soldato d'honore può abbassarsi di grado con un altro macchiato nella fama; può restringere il tempo dell'obbligo nel quale, se l'altro non risente, non dimanda, egli resta libero.*

[c. 370v] Il caso del N da Carpi si risolve in danno suo, peroché nel cartello dice haver dato una mentita al capitano D dieci anni sono, e non fa mentione sopra quali parole l'habbia data et il fondamento ch'egli fa sopra questa mentita. Si annulla, conciosia che la mentita, accioché habbia effetto è necessario che corra sopra cosa dubia et non chiara, et quello che la dà ha il peso lui di mostrarla valida, che non si presume che un soldato dica bugia et possa esser mentito. Se non si mostra esser così per qualche via apparente, non havendo dunque il N ne' suoi testimonij la mentita esser data sopra le parole dell'altro, di questa non si deve haver consideratione alcuna.

Et perché il N, fatto che ha la mentione della mentita, entra dicendo nel suo cartello voler mantenere che quel suo morisse sotto le spalle del D, con questa parola et con le altre, dove dice voler scoprire questa trama et di voler far confessare di propria bocca di N, si fa totalmente attore et riceve per vera la mentita che gli è venuta data. Alla qual mentita mostra voler dar conto et non alla sua che dette lui. Di qui nasce ch'egli è obbligato al mandare delli tre campi et combattere con lo svantaggio ordinario delli [c. 371r] attori, percioché non è in sua mano di dire di volerla combattere con le conditioni ch'egli propone, essendo che lui non può levare il vantaggio all'avversario suo et l'obbligo del mantenere; et così dallo attore non può essere accettato, salvo che con le conditioni che porta seco l'attore. Et questo tanto più si vede, quanto che come ho detto la mentita sua è di niun valore. La onde concludo che, poi che al N è piaciuto pigliare la querela per quelle parole, che è obbligato combatterla come si costuma et non come vorrebbe lui; et non la combattendo resteria a mio giuditio giustamente mentito et con macchia da potergli essere rimproverata in ogni luoco dove si trattasse materia d'honore.

Et perché si presuppone che il detto N habbia commesso per lo adietro di molte cose vituperose, dico che poi che'l capitano D con la mentita sua senza riservo l'ha approvato, che è forzato combattere tal qual sia il N et a sé stesso deve imputare, poi che, sapendo la sua conditione, nel mentirlo non usò termini di parole che mostrassero non lo haver per suo pari. Io laudo bene le parole nella risposta che si fa, dove dice che combatterà [c. 371v] se in termini di giorni 40 li manderà li campi et che, passato detto tempo, non combatterà anche con li vantaggi ordinarij se prima non sia approvato da duo Cavallieri non sospetti per degno di comparere in uno steccato. Con le quali ha potuto lui obligarsi et abbassare il grado suo et pregiudicarsi; ha poi anche potuto restringere l'obbligo col quale pretende combattere per non stare eternamente obbligato. Et se l'altro in questo tempo non manda li campi, salvo se giustamente non fosse impedito, il capitano D resterà libero per molte altre ragioni che si potrebbero addurre, se il tempo servisse e'l bisogno richiedesse. Così sento etc.

*Altra sodisfatione si dà a un Cavalliero per una ingiuria ch'egli riceva, altra ad un altro che non sia di professione d'arme. Le ingiurie de' fatti non si rimettono con parole.*

Il Gigliolo non è comparso, né io ho altra informatione più di quella che mi ha data il signor oratore, il quale presuppone il N non esser di professione d'arme et il D sì, et che il D gli diede delle ferite con soverchiarìa et senza causa alcuna. Havendo considerato le parole

che sono state messe in iscritto, dico che quando siamo nel far delle paci, come sa Vostra Signoria, bisogna che si veda bene la qualità delle persone, perciocché di altra [c. 372r] minore sodisfazione si haverà a contentare un frate, un prete, un semplice cittadino, di altra uno chi vive nel mestier dell'arme. Questo dell'arme in un caso simile vorrà sodisfattion de' fatti e non di parole, et rimession libera senza rispetto di luoco, di forza, di autorità di persona. È ben vero che queste rimessioni hanno anche certi termini temperati, che non levano al tutto l'honor di colui che si rimette e rendono l'honor all'offeso.

Questi che vogliono che le sole parole sodisfacciano qual si voglia ingiuria de' fatti, io non so come provano questa loro opinione, conciosia che per uso ordinario vediamo che una offesa non resti vendicata se non con altra maggiore. Naturalmente, la medesima strada che ci lega ci scioglie: se le parole ci offendono, possono le parole scaricarci; ma se fatti, che portano offesa grave possano accomodarsi con parole, che è strada diversa et di minor consideratione, io non mi faccio capace. La ragione che si adduce, che l'animo sia quello che offenda et che comandi alla mano, et che questa non meriti pena per non essere in colpa, et che assai si castiga l'animo quando da sé dimanda perdono et usa parole di honore verso l'offeso, non mi sodisfà, perciocché le parole non trasmettono l'animo come quando il corpo vien battuto. Allhora castigamo [c. 372v] l'huomo; dico l'huomo perché morto è cadavero et non si puniscono li delitti ordinariamente ne' morti, perciocché non vi essendo l'animo non è punito l'huomo.

Vediamo che la giustitia delle leggi, quando vuol punire un delinquente o gli taglia una mano, o gli dà della fune o somiglianti tormenti. Allhora castigamo l'animo et, col mezzo de' tormenti, si cava la confessione dalli rei. Se l'animo è tutto in ciascuna parte del corpo, come si dice, sempre che si batta una parte del corpo l'anima è punita perché ha mal comandato quando si è fatto il delitto. La giustitia di Cavalleria, che ha dispetto et ha dishonore grandissimo che un huomo offenda l'altro, obligo del quale non è solamente non offendere, ma non tollerare che altri siano ingiustamente offesi, non credo io che si contenti così leggiermente ch'una offesa di fatti si levi con quattro buone parole. Nel quale caso, a mio parere, l'offeso de' fatti restaria con carico de' fatti et col dishonore del poco giuditio di essersi contentato di cosa che non lo rileva. Bisogna che crediamo che questa vendetta contra nostri nimici, se ben vien dannata dalla legge nostra, che però non sia di gran stimolo dalla natura, la quale aborrisce essere offesa. L'uso di vendicarsi con vendetta maggiore dell'offesa leva agli insolenti l'ardire di dar noia ad altri et fa l'effetto che dicono le leggi [c. 373r] imperiali: che la pena che si dà a uno è timore agli altri. Voglio inferire, che secondo quelli termini di Cavalleria che sono noti a me, io non credo di colui che fa vana soverchiarìa resti castigato per le parole ch'egli commanda alla lingua che dica, ma si bene se riceve o ferite o bastonate, o offesa maggiore di quella che ha comandato a membri suoi, che faccia. Per questa strada l'offeso ripiglia il possesso dell'honore, et possesso sicuro et disintricato.

*Huomo che non sia di professione di Cavalleria può contentarsi di satisfazione minore che quella che potria un Cavalliero et ritirarsi con honore.*

Nel caso del N, poi che egli non è di professione di Cavalleria con l'essercitio dell'armi, crederò che si potria procedere con menor satisfazione di quella che si daria ad un soldato offeso. Sarà non di meno rispetto il D vera sodisfattione, poi che vivendo nel mestier

dell'armi è sforzato sottomettersi con parole ad un altro che non sia huomo di guerra. Percioché l'ordine di Cavalleria, che vive sempre negli occhi della morte, che è pieno di buona creanza, senza alcun difetto, et tanto riservato et modesto nel riverire et havere in rispetto l'altro di quella professione, che se fa il contrario le sommissioni devono essere molto maggiori. Se gli deve castigo maggiore per haver contravvenuto al tacito giuramento che si piglia nel cingersi la spada, [c. 373v] con la quale, uniti come una fratellanza forse più rigorosa che qual si voglia di molte di quelle religioni che vediamo in essere, ci leghiamo a tutti gli oblihi della giustitia. Se bene un altro non Cavalliero per professione meriti rispetto, non è però che per sodisfattione dell'honor suo habbia necessità di quelle tanto rigorose rimissioni, che bisognano all'altro che sta sempre in vista della morte, sempre apparecchiato in difesa di sé et delli altri che ingiustamente sono tiranneggiati et offesi; et che si trova di già professore senza potersi ritirare più, se non con gran carico et dishonor di lui. Resterà sodisfatto per la sommissione honesta et temperata che gli farà un Cavalliero, la quale nel caso di sopra crederei che dovesse essere di questo modo.

*Con quali avvertimenti si viene a concludere una pace.*

Che il D dica: «Messer N, vi ho offeso con soverchiaria, ho fatto male, so esser voi gentilhuomo d'honore, se foste stato al par di me con l'arme in mano havreste dato honorato conto et, perché desidero esservi amico, vi prego perdonarmi. Et quando queste parole ch'io dico non bastassero alla reintegratione dell'honor vostro, il quale io intendo restituirvi intieramente, mi offerisco con altre più parole et anche con fatti dire et fare qual che mi commanderà l'illustrissimo signore Don [c. 374r] Alphonso qui presente».

Il N non deve aspettare che Vostra Signoria dia alcuna sentenza, ma voltandosi verso D dirà: «Io, poi che vedo il vostro procedere et il pentimento che mostrate, et quel che dite, con tutto che tento per certo che questo signore non potrà dar sentenza non conforme al diritto di Cavalleria, mi contento per cortesia non voler altra più sodisfattione di quella che mi date. Così vi perdono et vi accetto per amico».

Et perché molte volte le parti non vogliono dire le proprie parole, si possono mettere in polizza, un terzo le leggerà et loro consentiranno.

Il N in questo caso resterà sodisfatto che haverà ridotto il D a privarsi della liberta sua con rimettersi all'arbitrio di un terzo; il qual D ha da far questo officio in compenso delle ferite. Che per mio parere può et deve farlo, et presso Cavallieri verrà sempre comendato, poi che è ragionevole che dietro una grave offesa, colui che è offeso, se bene non è di professione d'arme, habbia honesta sodisfattione. Verrà laudato, percioché quello è degno del nome di Cavalliero che dietro un errore se ne emendi et [c. 374v] lo confessi, né voglia sostenere il male per ben fatto. Riportandomi sempre a miglior giuditio, particolarmente a quello di Vostra Signoria, alla quale ho voluto fare questo discorso comandato da lei.

*Gli è difficile provare che uno sia spia et non si presume che uno sia tale. Colui che dà cagione ad una questione, non solamente deve dare orecchia alla pace ma procurarla.*

Se vogliamo guardare alla narratione del fatto, gli è molto ben possibile che il conte P desse quello schiaffo a messer G con poco fondamento di ragione, percioché, ove si tratta che



uno sia spia, è difficile a provarlo; non lo si potendo provare et essendo che non si presuma che un gentilhuomo faccia un tradimento così fatto, in prima vista, non si vedendo altro, si darà il torto al conte, anche perché messer G non voltò la sua mentita se non contra quelli che lo haveano infamato. Ho voluto dire questo al fine che'l conte possa essere certo che quando uno si trova esser quello che ingiustamente dà principio alla querela, o che si creda, così farà sempre officio da honorato Cavalliero non solamente a non ricusare quando gli venga dimandata la pace da chi l'ha offeso, ma a procurarla. Percioché nella Cavalleria niuna cosa è di stima maggiore rispetto l'honore che'l rivedersi sopra [c. 375r] un errore che sia stato commesso.

Che parlando liberamente, a me pare che'l conte si movesse più presto con ira che con fondamento ragionevole, ma voglio presupporre che lo schiaffo fu dato con le maggiori ragioni che si possano immaginare: può con honor suo il conte far la pace nel modo che si dirà. Io ho per regola molto commune che all'offeso si dà gran principio di sodisfattione, sempre che colui che offende si humilia et dimanda la pace. Grande è anche la sodisfattione che riceve l'offeso di haver dato conto, nella difesa del valor suo, con haver ributtato li nimici nel modo che ha ributtato il conte li suoi. La virtù è avida del pericolo, il quale dà occasione di scoprire essa detta virtù. La riputatione, che ha acquistata il conte con dishonor dell'altra parte, deve inchinarlo assai a detta pace, poiché manifestamente si vede la soverchiaria esser stata grandissima. Quella chiamiamo noi soverchiaria che sia forza sopra l'altra che vien battuta; che questa che sia stata usata contra il conte, si comprende esser stata la maggiore che si sia veduta da molti anni in qua: vergognosissima, per chi l'ha fatta, et honoratissima per il conte che l'ha ributtata.

La quale si viene anche a scoprire tanto più ingiusta, quanto [c. 375v] che la giustitia fece impiccare uno di quelli della soverchiaria che gli diede nelle mani, che dà chiaro segno ch'ella fosse accompagnata da tutti li mali modi che si possono usare. La onde, trovandosi il conte in grado honorato per essersi scoperto valoroso Cavalliero per il risentimento ch'egli fece, et quelli della soverchiaria con perdita di molta riputatione, sempre che il conte stesse renitente alla pace darebbe a credere che nella coscienza di lui non restasse ben contento nell'honore, et così che non conoscesse il grande acquisto ch'egli ha fatto et la perdita che nella Cavalleria ha fatto la parte avversaria. Né potrebbe starsi s'egli giudicasse di haver bisogno di altro risentimento per compimento dell'honor suo; il qual risentimento bisognerebbe che fosse con cambiar la offesa con un'altra soverchiaria o chiamare il nimico a duello. La soverchiaria saria dishonorevole per quella regola commune che habbiamo, che un Cavalliero non deve mai vindicare una tristezza con commetterne egli un'altra.

Se volesse haver ricorso al duello per provare che l'altra parte habbia fatto male, combatterebbe cosa manifesta et vera; la quale, sempre che fosse confessata dall'altra parte, il duello non haverebbe luoco; et se fosse negata, verrebbe lui a voler combattere cosa non [c. 376r] combattibile. Perderebbe dell'honore, perciocché mostrerebbe non intendere la professione ch'egli fa di Cavalleria, restando, anche che non seguisse la pace, nell'honor suo. Se si verrà alla pace, lo accrescerà fino all'ultimo grado che si possa crescere, la qual pace si potrebbe fare con quelle sol parole: che l'altra parte confessasse la soverchiaria; confessasse il conte per Cavalliero honorato; gli dimandasse perdono. Bastariano così fatte parole, ma quando, per maggior sodisfattione del conte, appresso l'haver confessato di haver fatto male gli avversarij dicessero: «Se queste parole non bastano o non contentano il conte, poiché

siamo qui risoluti di voler ad ogni modo sodisfarlo, siamo apparecchiati, e con parole e con fatti, dire et fare quel di più che ci sarà comandato dal N, che è qui presente»; che sarà un Cavalliero non sospetto alle parti. Dietro le quali parole il conte non deve lasciar dire al Cavalliero eletto cosa alcuna, ma voltandosi alla parte deve dire che, poi che si vede il procedere et il pentimento suo, si contenta di perdonarla et haverla per amica. Così facendo, farà cosa per mio giuditio degna di Cavaliere, che è tutto quello che posso dire a Vostra Signoria per risposta della sua. La quale, per essere io a Pesaro, è venuta per barca; non mi è capitata prima che questa mattina, che [c. 376v] ho affrettato il rispondere per inviar questa mia a Vinetia per il corriere di Roma, con ordine che sia inviata a Vostra Signoria reverendissima, la quale supplico tenermi servitore di sua eccellenza.

*Le ingiurie che si fanno con bastoni o simiglianti sono più gravi di quelle che quelle delle ferite. Il risentimento, che si fa subito contra colui che offende, porta grande honore a colui che si risente.*

La lettera che mi scrisse Vostra Signoria di Dieci, non mi essendo pervenuta prima che questa sera, dicendomi lei del breve termine che sta la fede mi dà cagione di spedire il messo quanto più presto mi è stato possibile. Et perciò le mando allegato a questo quel che liberamente sento et sulla fede di Cavalliero, sempre che fosse nel termine delli offesi io, o mio fratello o mio nipote mi contenterei del partito che propongo, nel quale essendo incorsi diversi Cavallieri soldati, sono acquietati con assai menor sodisfattione di quella ch'io propongo. Lasso da un lato il caso del conte B, che Vostra Signoria ne potrà haver havuto notitia, dirò de' un nipote del signor Ludovico Vistarini, soldato che in Casale ricevette delle bastonate; un altro chiamato il N questi mesi passati hebbe da un conte tre o quattro bacchettate; et ultimamente in Padova, scrivendomi l'illustrissimo signor Don [c. 377r] Francesco Gonzaga pur di un gentilhuomo, ch'io non ricordo il nome, che era stato battuto di bastone, tutti si accordarono col partito ch'io scrivo a Vostra Signoria.

L'illustrissimo di R, padre di questo, più d'una volta hebbe da me modo di accettare le ingiurie de' schiaffi et de' bastonate; et pur questi dì, il signor Curtio Gonzaga, havendo dato de' guanto nel volto ad un altro Cavalliero, si accordarono similmente senza remissione. Vostra Signoria avvertisca, ch'io faccio la ingiuria molto maggiore in colui che riceve le bastonate o li schiaffi che le ferite, perciocché che offende tratta lo offeso da vile huomo o da fanciullo dandogli schiaffi o bastonate o bacchettate. Le ferite, se ben fanno maggior male, poi che l'armi sono instrumenti de' Cavallieri non si misurano con tanta ingiuria, né se ne pigliano quelli rammarichi come dell'altre di sopra, per lo sprezzo dell'altro che pare faccia a quel che offende. Hor se questi et altri infiniti si sono contentati di parole, et di men di quel ch'io scrivo, per messer A maggiormente si deveria contentar lui, che è stato ferito come gentilhuomo honorato. Ha mostrato che da solo a solo era per dar conto al capitano P et gli lo dette, come si vede per la informatione, con molto honor di lui.

Noi in questa professione di Cavalleria stimiamo assai, consideriamo assai l'atto, il tempo dell'offesa, la qualità dell'instrumento col quale si offende et il risentimento che in quel subito vien fatto da colui che è offeso; di modo che ben spesso diamo più honore a quel che è restato offeso, che all'altro che offende. Et in certi casi sono state fatte delle offese che hanno portato tanta vergogna alli offensori, che senza altra sodisfattione sono accordati che l'offeso, come

contento di haver fatto il debito suo, non ha voluto dall'altro ne anche parole. Questo dico a Vostra Signoria, perciocché non vanno in stampa queste rimessioni, come gli abusi d'alcuni mostrano; conciosia che altra sorte di sodisfattione darà uno inferiore di grado et di razza ad un Cavalliero honorato di una soverchiaria, altra uno che sia eguale. Si misurano ancora i tempi gli animi di quelli che offendono: non saria ragionevole dare la medesima sodisfattione ad uno che fosse stato offeso all'improvviso, non con animo pensato, che si daria ad un altro che fosse stato battuto con bastone pensatamente, con animo di dishonar quell'altro.

Et perché Vostra Signoria sa meglio di me che la soverchiaria propriamente s'intende quella che si fa con forza soverchia con animo di farla, questa, se è fatta con bastone, o piattonate, o schiaffi dà gran vituperio a chi la fa. Basta che voglio inferire che'l signor dottore è in un caso che con molto honore di lui può ricevere il capitano P nella amicitia sua, col modo che scrivo; perciocché, come ho detto, lui fece il suo honorato risentimento; il caso fu [c. 378r] improvviso, che viene a levare assai di questa ingiuria rispetto l'animo del capitano P. Il quale si vede che non era ito a quel luoco per fare questione né per offendere il signor dottore. Debiamo noi havere rispetto a questo, che il caso si vede improvviso e non premeditato; debbiamo noi considerare che'l dottore, non ostante che'l capitano avesse arme più di lui, hebbe animo di voltargli e faccia e pugnale. Questo subito risentimento ardito che fece gli accresce dignità, che gli daria cagione di quetarsi con semplici parole. Ma come dico, ove anche siano bastonate, le differenze si sono assettate del modo ch'io proposi. Questi che dicono che fatti vogliono fatti bisogna che distinguano da fatti a fatti, dal modo delle offese de' fatti; così come io non niego che in certe offese gravissime, fatte di mal modo da persone basse, vili, le rimessioni sariano più rigorose, così niego assolutamente che ove si sta tra pari o poco differenti di conditione, in caso somigliante, che sia necessaria nissuna sorte di rimessione.

Et dico che le sole parole bastariano, perciocché, se è vero che colui che fa errore meriti pena, non è ella gravissima pena a un gentilhuomo confessare lo errore, chieder perdono ad un altro gentilhuomo. Questa voce di perdono, mala intesa dalla gente, è di grandissimo peso poiché un pari o poco inferiore dimanda ad un altro perdono per mercede che [c. 378v] gli rimetta la ingiuria; con questa voce mostra che il castigarlo sia nelle mani dell'offeso. Questo poco discorso ho voluto fare a Vostra Signoria, perché la sia certa che generalmente io aborrisco queste dimande che si fanno di rimessione senza distintione et che il caso che si possa dimandarla è forse tanto raro che non so come mai si potesse mettere in pratica. Egli è convenevole che un huomo così vilmente si rimetta nella mani di colui che si chiama offeso; un così fatto non si fa con Principi. Poi dicami Vostra Signoria, che honore può ricevere l'offeso dietro la rimessione, s'gli ha per amico huomo che da sé stesso si sia diffamato et dishonorato? Io mi do a credere che sia per essere gran pena et che sia un gran castigo, quello che il capitano P riceverà del modo che le scrivo; perciocché fa più che parole, poi che si obliga et rimette l'honor suo in un terzo, il quale se vuole può farlo rimettere. Il privarsi dell'arbitrio suo è cosa grave et di gran consideratione, il quale P non di meno lo deve mettere in essecutione per le ragioni ch'io dissi, perché a lui porta più honore l'emendarsi che forse non faria ad un altro senza le qualità che sono in lui. Che è tutto quello che posso dirgli in mia coscienza, poi che Vostra Signoria mi dimanda ch'io le dica sopra la coscienza dell'honor mio, così le dico.

*Ad un prigionie è lecita la fuga s'egli non ha dato la fede di non fuggire.*

[c. 379r] Colui che ha portato la lettera di Vostra Signoria reverendissima, ch'io non so quale egli sia, è stato così diligente che non me l'ha fatta capita alle mani prima di questa sera, alla quale rispondendo dico, che gli è necessario sapere, come so, che Vostra Signoria sa che un prigionie, sempre che non dà la fede sua, può con honore suo andarsene et con tutto che habbia promesso taglia alcuna egli non è obligato pagarla. Perciò è che prigionie fatti in guerra o si tengono carcerati et ben custoditi, o si lassano sopra la fede loro. Se il conte Baldo in quel tempo che handò fuori non havea data la fede di tornare tra le dieci hore o in altro termine, se si trova fatto prigionie da altri, così come gli era lecita la fuga, gli è lecito non haver a dar conto della prima prigionia. Ma quando havesse dato la parola sua di ritornare, se caso niuno gli occorra viene imputato alla colpa di lui. Il danno non deve esser di colui che l'ha fatto prigionie, poi che non lo ha mandato per alcuno suo interesse. Se altramente dicessimo, si potria dar la materia a mille frodi: dietro la fede di ritornare, un prigionie si potrebbe far pigliare concertatamente. Ma sia come si voglia, basta che quell'huomo d'arme, della cortesia che ha fatta al conte, se gli ha dato la fede di ritornare non deve riportar danno alcuno; massimamente che senza la fede lo havrebbe tenuto da prigionie, che così si usa alla guerra, [c. 379v] et non gli sarebbe stato tolto. Il punto sta, come ho detto al parer mio, se all'huomo d'arme era stata data la fede o no; nel qual caso della fede sento come di sopra.

*Non habbiamo termini risoluti nelle paci ove siano stati amazzati padri, figli o fratelli. Si può fare pace con honore come di sotto.*

Quando siamo nel trattare la pace, ove siano morti padri, o figli, o fratelli et somiglianti propinqui, procedendo rigorosamente non habbiamo alcun termine per l'honore delli offesi se non la perpetua inimicitia accompagnata dall'odio, che ritenga in sé animo deliberato di vendicarsi. Gli è ben il vero che come Cavallieri christiani, sempre che gli offesi vengano ricercati con sommissione della pace et che adimandino perdono, che siamo tenuti a perdonare. Et questo atto lo potiamo fare con honore nostro quando che chiaramente si veda che'l perdonare non nasca da timore ma da schietta cortesia di colui che perdona. Se questi sono d'una medesima famiglia che hanno offeso, scopreno che con animo buono, con sommissione adimandino perdono alli figli del morto et che si veda che quelli che perdonano lo facciano per non insanguinarsi più oltre nella propria famiglia et per cortesia, et non perché temano quelli altri, crederò che si possa venire [c. 380r] ad una buona pace. Le ragioni ch'io potrei dire per approvare questa mia opinione sono molte, che per brevità lascio di darle.

*I premij d'un Principe, d'un Cavalliero deveno essere l'honore et la gloria. Che cosa sia gloria.*

Il frutto, signor mio, che devete sperare nelle imprese vostre della guerra deve essere l'honore et la gloria che voi ne acquistarete. I denari et altri beni della fortuna sono il premio di quelle genti basse che, temendo di non poter nutrire i loro appetiti, per qual si voglia strada fanno le loro ricchezze; quanto poi quelle siano durabili, ciascuno il conosce. A voi è bastevole la virtù, la qual farà quel che Plutarco dice di Scipione Africano: che tanta è la forza

di quella et tanto grande presso ciascuna natione, che non solo li buoni ma li scelerati et tristi costringe amarla. La mercede vostra adunque sarà quella che vi ho detto, et in cielo copiosa et perfetta; siate ricordevole che ogni potestà in terra procede da Dio et che come ministro suo havete cinta la spada, che vi denota la giustitia et che questa tra le quattro virtù tiene il principato et, come dice Aristotele nel quinto dell'*Ethica*, in sé sola contiene tutte l'altre. Ricordatevi, vi prego, che un Principe viene infinitamente [c. 380v] lodato per la verità, et che quella et la virtù, secondo Socrate, è una cosa istessa; et che così come la verità non cresce né minuisce, così la virtù sempre è la medesima. Tiene la verità li numeri suoi in ogni tempo perfetta et è simile all'armonia, nella quale se niente discorda ogni cosa confonde. Et devete in questa far fondamento tale che ciascuno veda che alle vostre semplici parole sia da prestare fede maggiore che a mille giuramenti delli huomini ordinarij; et ricordatevi anche del detto delli proverbij ventesimo: che la verità et misericordia custodiscono i Principi.

Si laudano i pari vostri per l'affabilità et facilità dell'audienza, per la liberalità, per la magnificientia, per la prudenza, per la continenza, per il valore, per la fede, per la creanza. Con l'esempio de' buoni costumi, la severità che dicono che usate vi sarà lodata quando a suoi tempi et contra chi si deve sarà operata da voi, come la vuole Cicerone nel secondo della sua *Rethorica*. Et, come dice Aristotele nell'ottavo della *Politica*, colui che opera bene non perdona a nissuno. A voi dunque converrà la rigidezza quando la operarete in beneficio delli sudditi vostri in castigare colui che merita, et non vi scordate di questo: che un Principe che dica non amare et non curarsi di essere amato non si può dire vero signore. Conciosia che molto generale sia questa regola, che colui che vuole essere amato debba amare, [c. 381r] et quel signore che tiene servitori et sudditi, non amato da quelli et che resti servito come per necessità, può chiamarsi più presto custode e guardiano di tanti prigionieri che vero signore. Et come verrà tempo che il servitore o suddito veda la occasione, scoprirà l'animo suo per guadagnare la libertà, non meno che si faccia il carcerato quando la occasione gli mostra la commodità di farsi libero. Questo ho voluto dirvi, trasportato dalla penna per l'affettione ch'io vi porto et per il desiderio della grandezza vostra; et se cosa fosse in questa che vi dispiacesse, imputate voi stesso d'havermi comandato che vi dica, intorno la profession d'honore convenevole a Principi, tutto quello che mi sovviene.

L'honor nascendo dal fondamento della virtù, sopra la quale si fanno quelli alti edificij, quelli stupendi archi, trophèi, statue che veggiamo essere stati dati in premio della virtù, porta negli huomini riverenza et rispetto al virtuoso. Come vi ricordate che a questa virtù non si ascende salvo che per strada disastrosa e sconcia, trovandola malagevole non vi sbrigate col fine che sarete per trovare col pensare a quel piacere che conseguirete dietro le fatiche e stenti. Faticatevi dunque con l'opere, non lasciate la occasione nella guerra e nella pace di mostrarvi degno del luoco che tenete, concedutovi da Dio, procuratevene [c. 381v] un altro con la virtù vostra, fatevi degno del nome della verità, perciocché questo è sempre di gloria maggiore che il conseguire per favore li gradi per grandi che siano. Essendo che altro non sia la gloria, che un consentimento universale delli huomini che un Cavalliero meriti il grado che tiene o maggiore, e non possedendolo che lo meritarebbe. Et questo basti per risposta della sua et raccomandandomi in gratia.

*Quali siano armi da Cavalliero per dover essere accettate in duello.*

Se il signor N havesse dato opera più a consigli de' Cavallieri che a quelli che sono usitati a maneggiar la penna, et se forse essercitato tanto nel conoscer l'arme et cavalli quanto mostra essersi essercitato ne' libri che parlano d'Orlando et de' duelli scritti da quei signori secretarij, havrebbe conosciuto che le sorti dell'arme nascono et moiono, et tutte et parte, come l'altre, così tornano vive con aumento et dimutione come più piace a quelli che se ne vogliono valere. Et che arme da Cavalliero, da offesa et difesa, sono propriamente quelle che hanno la principale intentione di offendere il nimico et difendersi da quello; et che quelle non sono da Cavalliero che fanno contrario effetto, come che quelle da difesa manifestamente offendano colui che le porta, il somigliante quelle da offesa. [c. 382r] Harrebbe poi conosciuto che non sta nell'arbitrio di colui che provoca a duello il voler arme usate più in una età, in una guerra, che nell'altra, che se così fossero li privilegij che si danno al reo li più principali, servirebbero di vento. Saria stato conscio che un Cavalliero non deve sbigottirsi della novità dell'arme, delli accidenti che accascano nel combattere; perciocché egli, dovendo haver del pensato, deve stare di modo preparato che ricorrendo ne' casi improvvisi al consiglio dell'animo proprio possa risolversi et pigliar partito.

Come se per una mazzata o altro colpo gli fosse ammaccato o levato un pezzo d'arme et un braccio istesso, et in così fatti sinistri accidenti pigliare la difesa et senza sbigottirsi stare anche alla offesa. Havrebbe havuto notitia che in ogni tempo, et ne' nostri medesimi, si è combattuto con nationi straniere, come con turchi e mori, né però si è lasciato di assaltarle anche nelle case loro per altre arme che eglino habbiano differenti dalle nostre. Saria stato conscio che l'armi non vanno in una stampa sola et non havrebbe ricusato quel pezzetto, il quale era di ferro et di quella picciola misura ch'egli dice sollevato et distante dal braccio, intanto che non lo impediva in altra cosa più che l'incrociar ambe le braccia insieme, cosa che malagevolmente si fa anche con l'armi ordinarie; il quale [c. 382v] braccio stanco restava con la mano disarmato in tutto, di maniera che non si può dir che la difesa del parare gli fosse levata, che quando anche se ne fosse voluto valere a quel fine, lo potea fare in molti modi.

La principale intentione di quel pezzetto era tutta voltata alla difesa, perciocché con quello, non havendo altra difesa da quel lato, con la desterità et prestezza della vita, con l'orlo si parava un diritto, si ributtava una stoccata et, se la punta del nemico investiva col ferro, attraversato agevolmente o se gli levava la spada o la gettava a pezzi. Queste difese stavano visibili et palesi anche a quelli che nella professione di Cavalleria erano manco che mediocrementemente indotti. Se il pezzetto dunque difendeva, non offendeva colui che se ne haveva a valere, come mostrò la isperienza che se fece a piedi, a cavallo, perché per essere attaccato in quello loco della spalla manca devea ricusarsi? Del quale, perché è stato dipinto del detto signore in altro mal modo, et di larghezza et di lunghezza maggiore di quel che è il vero, si può dire, come si usa del demonio, che non sia così brutto come si dipinge. Dicami questo signore s'io havesse voluto armarmi di tutti li pezzi, come quello che havea solamente a difendere, non mi sarebbe stato egli lecito et forse lui desiderava per sua maggior sicurezza che così havessi fatto. Non di meno, per mostrargli ch'io era Cavalliero [c. 383r] et atto non solamente alla difesa di haver ben fatto quel che feci, ma fargli peggio, et per dargli strada di scoprirsi se era così bravo come mostrava voler esser creduto, gli diedi quel petto che copriva la parte diritta et l'altra più mortale del core; quel petto dico, che mostrava gli occhi della morte in faccia.

Questo fu quello che lo sbigottite et lo fece haver ricorso a puntigli, a consigli, a ritirarsi, al fuggir il combattere et non quel pezzetto, che non havea una colpa al mondo di esser così mal trattato di parole com'è stato in quel manifesto. Io non mi ho creduto, né credo, che non sia lecito ad un Cavalliero di pigliare un mezzo brocchiero, un terzo o quarto di quello, et attaccarlo per difesa di lui dove più gli piace. Belle parole sono quelle che dicono arme communemente usitate a nostra guerra, come fosse egli il reo. Gli archibuggietti, quelli spiedi che sono stati portati in queste guerre, se l'una o l'altra di quelle arme gli fossero state presentate, che havrebbe egli detto? Et per non haverle accettate le haveria havute in obbligo. Ma perché son Cavalliero gli ho dato arme che sono da Cavalliero coraggioso et fermo, con honor et mio et della celebre et honorata natione di Spagna; il quale, poi che si trova haver il carico di fatti et le mentite, con haver fuggito il combattere, se ne restarà facendo con sua commodità [c. 383v] quei libri che promette. Et per quello che tocca a me, come contento di quel che è passato et della propria coscienza, et per consigli di honoratissimi Principi et Cavallieri, me ne sto ben sodisfatto.

*Uno di profession di chiesa viene offeso da un altro dal quale non havea cagione di guardarsi; si risente subito col mezzo di un altro. Si risponde che il risentimento è bastevole.*

In questo caso di monsignor Abbate, dico che niuna cosa in questo mestiere di Cavalleria si vede più vergognosa che la offesa senza gravissima cagione; vergognosa quando è con soverchiaria; vituperosa quando si offende huomo che non sa né pensa esser nimico, anzi si crede amico; obrobriosa poi quando si offende persona che per età, o per sesso, o per impedimento, o per professione o non può o non deve risentirsi né vindicarsi. Io vedo che l'avversario di monsignor Abbate si trova incorso in tutte queste note, dalle quali egli viene escluso da questa professione che si fa d'honore. Veggo poi l'Abbate con molta prudenza essersi risentito nel tempo dell'offesa, del modo medesimo che si sarebbe risentito ogni fermo e savio gentilhuomo: gli bastò l'animo di dir quelle parole che nelle ire non si sogliono dire, se non da quelli che sono molto versati ne' travagli. Veggo poi [c. 384r] che senza perdere tempo egli trova quei doi, fa incontro al suo nimico, lo fa ricreder, gli fa perdere terreno, lo fa buttar sopra una gamba, serva la dignità della persona sua valendosi d'un altro con poco honore dell'avversario.

Fatto questo, chiede licenza ai suoi padroni e se ne va con Dio. Cose tutte che mostrano fermezza d'animo et resolutione di far più per reintegrarsi, se più far bisogna, percioché con l'absentarsi fugge il rischio d'essere costretto a dar la fede di non offender colui il quale, con l'essersi ritirato con la botta ricevuta, vien posto prigionie dalla giustizia. Voglio inferire che, dal capo al fine, si vede sempre nell'Abbate ardire, valore et prudenza; nell'altro il contrario. Il quale, se fosse vero che fosse restato ferito, la cosa andrebbe a colmo a carico di lui. Con tutto questo discorso dico che l'Abbate, se vuole, può restare di far altro risentimento; se pur volesse far altro più, può con honor suo differire non solamente mesi, ma anni. Se anche colui volesse chiedergli la pace, si potria trovar modo che senza minimo scropolo l'Abbate restaria più che sicuro nella coscienza sua. Sogliono anche li Principi molte volte dare a questi tali, che offendono del modo che si è detto, così fatti rigorosi castighi che l'offeso non ha che potersi dolere. Questo è tutto quello che [c. 384v] in questo subito mi sovviene, che mi piacerà se Vostra Signoria reverendissima ne restaria sodisfatta. Alla quale bascio le mani.

*Vien riferito al signor Hippolito Villa che'l signor Enea Pio ha detto di lui alcune parole; il Pio le niega et honestamente dà la sua mentita et poi chiaramente contra coloro che le hanno riferite. Il Villa vuol procedere più oltre, si dà parere che il Pio non sia obligato ad altro più.*

Havendo considerato il caso che hora verte tra il signor Enea Pio et il signor Hippolito Villa, trovo il detto signor Enea haver compiutamente sodisfatto all'honor suo et in questo tengo tanto vera questa resolutione ch'io faccio: che sempre che'l predetto facesse più di quel che ha fatto e scoprisse maggior volontà di combattere di quel che ha mostrato, terrei ch'egli diminuisse del proprio honore. Percioché mostrarebbe non intendere la professione di Cavalleria che lui fa, la quale ha per suo principale fondamento che il Cavalliero non deve cimentare la vita salvo in caso che non la cimentando fosse per restare dishonorato; et nella medesima professione non viene meno biasimato colui che audacemente corre al rischio, che l'altro che vilmente il fugge quando non deve. Questa sorte d'huomini non deve mettersi a così fatti rischi salvo con prudenza et con causa tale che il guadagno resti superiore al [c. 385r] pericolo, et che più sia laudata la vittoria per la prudenza che per la fortuna; perché, come usiamo dire, se bene il morire è destinato a tutti, il saper ben morire è dato solamente a Cavallieri et agli huomini buoni.

Debiamo anche venir considerando che, se non vogliamo correre alla cieca et seguitar gli abusi de' duelli che si danno hoggi, non si devono dare salvo per cause gravissime, et queste non si reputano tali se non hanno gran fondamento; et la querela è necessario che sia di modo chiara et ispedita, che si sappia sopra quale habbia ad essere il giuditio dell'armi et sopra che sia nata la vittoria o la perdita. Con così fatto procedere troveremo che, in questo di che si parla, non vi è alcuna ragionevole querela sopra la quale sia da andare più avanti et, per venire al particolare, vediamo per le scritture che essendo il signor Enea adimandato di quel modo et egli rispondendo come si vede, che in tutto e per tutto niega quel che al detto signor Hippolito era stato riferito di lui. Così fatti modi di negare hanno forza di mentita honesta, non che portano quella ingiuria che portaria la mentita, la quale va di diritto ad offendere l'honore di colui che parla né gli dà il tempo di meglio informarsi, ma si bene negano et col negare portano il peso della prova a colui che parla di verificare il contrario; di modo che, per quel sol modo che tenne il signor Enea la prima volta, al Villa o alli relatori toccheria di essere attore.

Maggiormente questo si può [c. 385v] pigliare per vero per la fede che fa l'illustrissimo signor Don Luigi, la quale non viene negata, et per quella si vede che il Pio molto chiaramente, non solamente torna a dire il medesimo che havea detto la prima volta alla presenza di Lavezzuolo, ma dà la mentita contra quelli che havessero detto il contrario. Che anche per questa risposta seconda, sempre che vi fosse querela combattibile ch'io non la vedo (come verrò dicendo), li relatori sariano loro, come li mentiti, li attori. Né bastaria dire che il Villa avesse mentito il Pio a solo a solo, percioché nella Cavalleria usiamo dire che non basta dire ma bisogna provare quel che si dice con testimonij, con inditij o con verisimilitudine quel che vien detto. Hanno tutte le operationi delli huomini, secondo le lor professioni, le prove loro: d'altro modo sono quelle de' mercatanti et così fatti huomini ordinarij, d'altro quelle de' Cavallieri, a quali non viene conceduto così facilmente di produrre la spada in supplemento della prova, ma è necessario che'l Cavalliero habbia inditij, habbia



cosa verisimile che faccia credere che sia com'egli dice et che a lui sia bisogno voltarsi alla spada per non rimanere morto nell'honore.

Se hora sia ragionevole credere che'l Villa habbia dato quella mentita a solo a solo, essendo quel Cavalliere che è et non havendola data in presenza de' testimonij, bisogna riportarsi; la quale, perché verrebbe data dopo la negativa del Pio, non saria di frutto alcuno. Ma, perché non pare verisimile per l'altre conietture che si diranno, questa [c. 386r] così fatta mentita non harrebbe luoco; tanto meno pare che non sia considerabile quanto ch'egli medesimo, dicendogli l'illustrissimo Don Luigi perché era stato tanto a chiarirsene, rispondendo disse non haver potuto et, seguitando il predetto illustrissimo mostrando il Villa contentarsi di quello appuntamento trattato, non facendo mentione di quella mentita, non gli dette alcun colore che fosse seguita. Ma quando anche così fosse, ch'io per me mi riporto sempre ad un Cavalliere, né intendo fare offesa ad alcuno per essermi entrambe le parti amiche, io non mi eleggerei d'haver per fermo che quella mentita, non data in quel tempo quando furono dette quelle parole dal Pio, fosse d'alcun valore, poi che nella Cavalleria usiamo dire che la difesa che facciamo con le parole deve caminare alla sembianza di quella che facciamo con li fatti, che sia incontinente et nel medesimo instante che nasce la offesa.

Ma lasciando da parte che la mentita sia o no, ch'io mi riporto, bisogna che veniamo vedendo quale sia quella querela che si avesse a combattere; dico così per quello che si è detto di sopra, che ove non è querela non si dà il duello et la querela di necessità bisogna che sia chiara, et tale che non combattendosi i querelanti, che chiamano, et li provocati, de' quali mancasse il combattere, rimanessero cancellati dal libro de' vivi Cavallieri. Dice hora il Villa essergli stato detto che il Pio havea detto contra di lui [c. 386v] quelle parole; il Pio le nega et dà la mentita compresa nella fede del sudetto illustrissimo, mandata dal detto Pio dirittamente al Villa. Il quale, per quel che tocca all'honor suo deve restare sodisfatto, peroché o il Pio le ha dette o no: se sì, dishonorandosi sé stesso per quelle brutte parole, non gli dando l'animo di sostenerle, verrebbe a farsi molto diseguale nell'honore al Villa, di modo che, perché agli huomini macchiati non si ha da concedere il duello, il Villa né deverebbe né potrebbe tentare la strada conceduta solamente agli quelli che vivono senza minima nota; se non le ha dette, che altra maggiore sodisfattione deve et può cercare il Villa?

Se leviamo con la negativa del Pio il fondamento alla querela del Villa, distrutto et levato il fondamento cessa tutta la querela edificata sopra il detto fondamento. Ma se crediamo che il Pio come Cavalliere habbia detto il vero, com'è ragionevole, che ha egli da far altro se non starsene et venire vedendo se colui che ha riferito, contra il quale ha dato la mentita, sia per scoprirsi et se sia suo pari. Altro non ha egli che fare con Villa né è obligato venire al cimento dell'armi se non sa sopra che, et qua non si vede sopra che cosa sia per essere la querela; che se bene il Villa volesse dire che fosse vero che il Pio avesse dette quelle parole, non per questo il Pio saria tenuto a dirlo, percioché, con voler mettere in dubio quel che lui medesimo [c. 387r] ha detto chiaramente non esser vero et che sta nella sua conscienza, verrebbe lui a farsi dishonore, come che non credesse a sé stesso et d'un certo modo si mostraria inconstante et poco fermo Cavalliere.

Et verrebbe a non conoscere questa professione in questa parte particolarmente: di mettersi a cimento sopra cosa detta da un altro, ch'egli non sa qual sia colui; il quale facilmente, se fosse scoperto, col conoscerlo solamente senz'altra prova d'arme verrebbe il Pio a mostrare d'haverlo ben mentito. Et perciò è ch'io sono usato dire che questi rapportatori di parole

potriano portarsi più cavallerescamente di quel che fanno quando col rapportare non vogliono essere scoperti. Deveriano, dico, o rispondere per loro amico o dire che facessero per altro mezzo intendere a lui che gli daria risposta convenevole, o rapportando lasciarsi scoprire, che li dui modi di sopra sono più cavallereschi che l'ultimo. Et se pur sia da dare avvertenza ad un amico che confidi d'un altro, l'avvertenza deve essere generale con avvertirlo che habbia l'occhio a colui, ma non riferire salvo in caso di rischio d'un assassinamento che potesse venire allo amico. Essendo che contra colui che parla in assenza si presume sempre poco ardire et molta malignità et l'altro, che in assenza viene offeso fin [c. 387v] tanto che non gli vien riferito, non essendo obligato indovinare non vi mette punto del suo honore. Et in niun modo potiamo meglio risentirci, quando ci viene riferita una così fatta cosa, che haver ricorso a colui che vien detto che habbia detto il male: negandolo lui, come ha fatto il Pio, l'altro resta con honore et il medesimo che niega similmente. Et se colui non si contenta della negatione, non per questo l'altro che niega è obligato, come si è detto, andar più oltre et se ne può stare con honor suo. Faccia il Villa quel che più gli piace, che intorno così fatta querela dal lato del Pio non vi è altro fare, perciocché anche il suspicare non può dare mai giusta cagione al Cavalliero non che di andare alla nemistà di diritto, ma neanche alla suspensione dell'amicitia.

Bastami concludere come di sopra intorno l'honor del Pio, nella qual conclusione ch'egli non sia obligato né a rispondere né ad altro concorro tanto più gagliardamente et volentieri, quanto che nella medesima molto risolutamente si trova essere l'illustrissimo signor Duca d'Urbino mio signore, alla sentenza della cui Eccellenza mi acquietarei sempre senz'altra ragione, per la molta autorità che tiene Sua Eccellenza in ogni cosa et in particolare in questa professione di Cavalleria.

[c. 388r]

*Ch'un grande di persona haverà vantaggio maggiore nel duello che uno di picciola. Che colui che combatte a piede mostra mostra maggior core che l'altro che combatte a Cavallo.*

In questo duello il N haverà più vantaggio del conte, perciocché la maggior forza dell'huomo in tutta la sua età si trova dalli anni 25 fino alli 30 et 35, et il N è nella sua maggior forza di tutta la sua età, l'altro in declinatione; adunque per questo capo gli è più vantaggioso a lui che all'altro. Diceva che le ragioni che havea adutto dal piccolo al grande haveriano luoco, sempre che il grande fosse duro nella forza e non sciolto della persona, che certo del piccolo sciolto, disinvolto saria il vantaggio maggiore per molti rispetti. Ma havendo il N la sua persona agile et la forza sua leggiera et non dura, che essendo grande havea maggior vantaggio, essendo che un corpo grande ha maggior forza d'un piccolo. Et questo lo dimostra la isperienza del veder muovere et maneggiare un peso, il quale sempre sarà meglio levato et più facilmente da un grande che da un picciolo.

La forza, per la grandezza del corpo, è maggiore nel N, adunque più vantaggiosa; et rispondendo all'argomento in contrario della forza unita et raccolta, diceva che nel grande era unita essendo maggiore et che più presto dire ch'una forza fosse [c. 388v] disunita in più piccioli et che quella, che è in un grande fosse di più piccioli. Et dicea che è in petto del grande farsi piccolo a suo piacere et havere lui tanto da guardare quanto il piccolo, et che non era in petto del piccolo di farsi grande. Et diceva che lo svantaggio saria a lui tanto maggiore

se li tocca, come pensava, la elettion dell'arme per le cause dette. Dipoi diceva che alle prese sempre il piccolo viene a disvantaggio, peroché, se le prese sono pari, sempre che'l grande si dirizza sopra suoi piedi se ne porta in aria il piccolo, che non è così del piccolo col grande. Et diceva achora che'l grande, levando il piccolo, lo levava ne sua forza che è dal basso in alto et dalla presa in su veniva ad havere poco peso, che il piccolo, restandogli il peso quasi di mezzo il corpo, che era tanto più il suo disvantaggio.

Di poi adduceva che nell'arme pari, havendo il grande il braccio più longo, havea più vantaggio; et dicea che il grande, col contrapassare, col crescersi, col ritirarsi inanti, per haver maggiore il passo, havea più alta la offesa et difesa che il piccolo. Mi fu detto lì che il signor N havea una guardia molto segreta et che con l'armi in mano si faceva una custodia grande, et che nel combattere che fece l'altra volta andò molto ordinato a questo, non volsi io rispondere, ma ben mi sovvenne haverlo sentito dire a Vostra Eccellenza. Et io ancho lo [c. 389r] ho provato, che l'andare disordinato contra l'inimico et andar con la forza tutta raccolta nel petto, con la gamba leggiera et con li passi curti per poter esser sempre padrone della forza et caricarla ove fosse il bisogno era molto meglio che presentarsi così ordinato con li passi grandi e larghi, et lassar andar la forza dal mezzo in giù et tutto nelle gambe.

Disputammo qual fosse più da Cavalliero animoso e francho o il combattere a piedi, ad uno che habbia ad elegger l'armi, o il combattere a cavallo. Molti dissero che a cavallo, dicendo che in quel modo si vedeva tanto più la virtù del Cavalliero quanto ci operava oltre la forza sua il maneggio del cavallo, nel quale scopriva maggior virtù et si rendeva più sicuro dell'animo, et che il proprio del Cavalliero era il cavallo, dal quale pigliava il nome. Fu detto da me che era lodevole a Cavalliero eleggersi il cavallo, ma più animoso si mostrava colui che combatteva a piedi, peroché il combattere a piedi era un fondarsi sopra sé stesso, et che anche il combattere tale era tanto più sicuro quanto non si ponea a rischio dell'animo del cavallo et di qualche difetto di quello. Et che perciò quel Cavalliero, che tutto fondava sopra di sé et niente sopra il Cavallo, si mostraria più animoso dell'altro et [c. 389v] di maggior laude degno, poi che in un certo modo veniva a rinuntiare alla virtù dell'arte del cavalcare, che era di tanto suo vantaggio, per farsi eguale all'altro.

*Uno che offende con fatti dovrebbe essere attore. Colui che riceve soverchiaria può tentare di havere giudice a chi tocca l'essere attore, può chiamar l'altro a spada e cappa, dietro questo può far la sua vendetta con la occasione.*

Essendo Vostra Signoria quel mio signore che è, non ho potuto mancare all'huomo suo del parer mio tal qual sia, gli ho dato la forma di un cartello ch'io giudico a proposito suo. La verità sta come Vostra Signoria dice, che per diritta ragione di Cavalleria la elettion dell'arme dovrebbe essere sua come provocato con li fatti et sarebbe lui il reo, sempre che vi fosse Principe alla sentenza del quale per necessità si avesse a stare. Ma poi che il mondo sta diviso come si vede, et che non vi è né forza né autorità che dia et toglia in questi casi l'honore a quelli che ne sono meritevoli, gli huomini che si trovano ingiuriati, non havendo altro rimedio, per non stare con quel peso sono forzati da rei farsi attori. Il medesimo caderia in questo caso, nel quale vadano pur attorno a suo favore pareri delli più essercitati d'Italia, che quelli non faranno che presso il volgo Vostra Signoria non resti col carico [c. 390r] che si trova.

Però ho consigliato che si venga all'elettione di un giudice, ne quale si ha da confidare che o farà l'avversario attore in tutto per i castigo dello soverchiaria, overamente metterà all'uno o all'altro armi eguali in mano, che il giuditio sarà giusto et levarà molti fastidij, quali si sogliono havere come attore. Et se avverà che la offerta non sia accettata dall'altra parte, o che egli non voglia vedersi con Vostra Signoria con spada et cappa, oltre che darà male inditio del valor suo farà lunga strada all'escusatione nel caso ch'ella si vendicasse. Così fatto rimedio darà buona causa di soprassedere con honore la vendetta, tanto che l'occasione se gli presenti; trovandosi debilitato per ferite come si trova, non lauderei che tentasse altro modo di quello che ho detto per gli svantaggi che correrebbono quando si volesse risolvere a duello come attore. Nel qual caso presso le ferite ricevute metterebbe in manifesto pericolo la vita et l'honore, che sarebbe fuori della prudenza et divina et humana.

*Forma del cartello:*

Capitano N, poi che l'atto che usaste contra la persona mia [c. 390v] fu del modo, nel luoco et negli occhi di tanti come si sa, non verrò ad altro particolare in narrarlo. Solamente, perché potriate conoscere ch'io pretendo usare la strada dell'huomo d'honore per scusarmi, se voi col negare di camminare per questa strada io fossi sforzato pigliar quella che pigliaste meco, mi contento di condurmi con voi con quelle armi che piacerà all'illustrissimo di Fiorenza, la cui Eccellenza, per essere signore et padrone commune essendo succeduta la soverchiaria in quella città, non deverà con ragione essere ruscata da noi. Et se avverrà il contrario, proporrete altro Principe d'Italia o Cavaliere honorato che non mi sia sospetto, che mi darò presta resolutione et, non mancando da voi, ci vederemo soli et appartati da quelli che furono con voi di quel mal modo contra di me. Se sarete tale, quale desiderate esser creduto, mi risponderete in termine di giorni venti, ch'io sarò presente o mio procuratore.

*Colui che manda campi mostra essere offeso et però obligato chiarire la querela, et se l'altro accetta senza che sia chiarita, il signore del campo deve non lasciare venire a duello.*

Mi viene presupposto che il primo cartello del capitano Antonio non contiene altro che questo capo: «Francesco vi mando tre patenti de' campi, ne [c. 391r] eleggierete una et faretemi intendere l'armi che mi haverò da provvedere; protestandovi delle spese superflue et con l'armi in mano vi parlerò poi, et che Francesco accetti la patente del campo». Mi viene adimandato qual sarà il reo et che querela si vince vincendo l'uno d'essi, per risposta dico esser molto chiaro che Antonio è l'attore. Questo si vede perché chiamando mostra essere offeso, non essendo ragionevole che senza gran cagione gli huomini a bel diritto vogliano cimentar la vita loro. Bisogna che si creda che uno che chiami l'altro al combattere sia gravemente offeso, che se altramente dicessimo lo presumeressimo o pazzo o disperato, col quale non haveria luoco il privilegio del duello. Si vede questo esser vero, perché tiene il modo dell'attore mandando, come manda, li tre campi et richiedendo che se gli faccia intendere l'armi.

Quale sia la querela io non la vedo, salvo a danno di Antonio, perciò che non parlando non osserva quanto promette, che è di parlare, et non scoprirà la querela parlando con l'arme in mano. Potrà forse scoprire quella ingiuria che hora non si vede, et forse non degna del duello. Vincendo Antonio mostrerà havere miglior fortuna che l'altro, ma l'uno e [c. 391v] l'altro

d'essi poco consiglio, e minore assai colui che accetta il combattere senza sapere la querela. Et a quello che non provvede l'ignoranza di questi, dovrebbe provvedere il signore del campo, officio del quale, poi che egli piglia la persona di giudice, saria di voler sapere perché sia che si combatta et, facendo altrimenti, lui et li combattenti meriterariano riprensione d'intendere assai poco quel che sia da osservare da quelli che fanno professione di Cavallieri. Così la intendo.

*Non si può combattere la prima querela senza tornar a novo campo et senza il consentimento dell'avversario.*

Per la informatione che io ho, tutto sta d'intendere se'l capitano Cesare con l'arme in mano in mano et nel combattere habbia potuto levarsi della prima querela et combattere quella seconda che si presuppone, ancorché Ascanio non consentisse alla seconda. Dicano altri quel che più gli piace, ch'io ho tenuto et tengo per cosa chiara che poi che li cartelli sono passati sopra la prima querela, et sopra quella conceduti li campi, et che per terminare quella si pigiarono l'armi in mano, che la prima et non la seconda s'intende essersi combattuta. Conciosia che per la seconda sarebbe stato necessario chi l'havesse voluto combattere tornar da capo, et ben chiarire la seconda come [c. 392r] si è fatta la prima o combattuta la seconda col consentimento del nimico. Et questo non vi essendo, me ne sto come dico nel parere di sopra.

*Il capitano Cuglia dimanda al capitano Girolamo Corso se lo conosce per huomo da bene. Risponde il Corso di sì. Replica il Cuglia: «Sono huomo da bene come sei tu?»; risponde il Corso: «Non so»; il Cuglia manda il campo. Si dimanda se il Corso devea confessare che il Cuglia fosse huomo da bene come lui, et qual di questi dui combatte per il giusto.*

Il caso ha poco dubitatione, stante come mi vien proposto, peroché si vede il Cuglia con poca ragione mover questa cosa, con la quale mostra animo di voler combattere et mostra andar cercando occasione per arrivare a quel a quel fine. Huomini simili, che con poca cagione cimentano la vita, sono biasimati in ogni luoco et havuti (per dire come si dice) per sbricchi. Il Cuglia combatte il torto, peroché devea consentire che il Corso l'havesse confessato per huomo da bene; il qual Corso rispose come Cavalliero, a mio giuditio, et esaurientemente et bravamente, saviamente confessandolo per houmo da bene per haverlo veduto nelle fattioni portarsi da buon soldato, poi dimostrare anche non havere a temere se'l Cuglia voleva far pur questione. Un [c. 392v] Cavalliero non deve anco confessare così di leggiero che un altro sia da bene come lui, conciosia che non solamente non potiamo sapere il core et la bontà delli altri, ma bene spesso ci inganniamo noi medesimi, essendo che molte volte ci pare di poter riuscire, che nel fatto manchiamo. Il Corso, come sperimentato et fermo, sapendo l'animo suo et non quel dell'altro, rispose bene, et combattendo combatte querela honorata et giusta.

*Un moro, al tempo del Re Cattolico, alla presenza di Sua Maestà et di molti Cavallieri christiani, dice essere comparso a quella corte per provare con qual si voglia christiano la*

*fede sua esser migliore della christiana. Un Cavalliero di molta fama, che si trova presente, non risponde, che a quello più che a nessun altro pareva per il molto valor suo che toccasse la querela, col quale il moro mostrava parlare. Soggiunse il moro: «Se non vuoi combattere questa, combatterò che il mio re sia miglior del tuo»; né a questo il Cavalliero dà altra risposta. Dice il Moro: «Se non vuoi né la prima né questa, piglierai quest'altra ch'io dico, che sono miglior huomo di te». Il Cavalliere dà la mentita, combatte et lo fa prigionero. Si dimanda se questo Cavalliere fece bene o no, a non voler combattere né per la fede né per il suo re, peroché par pure che per l'una et per l'altro si debba mettere la vita et ciò che si ha al mondo.*

Rispondendo dico che a mio giuditio il Cavalliere procede da prudente a non voler presumere tanto intente Dio da avere a [c. 393r] combattere per quella verità che è tanto chiara et tanto manifesta al mondo, peroché, se caso avverso per altri suoi peccati gli fosse avvenuto, in quei popoli tanto novi della fede christiana haverebbe potuto metter di molti scandali. Se lui di sua sola persona si fosse trovato in un luoco nel quale per forza fosse tentato di rinnegare il nome di Dio, giusto era che vi mettesse la vita o se d'altro modo havesse veduto far servitio in beneficio di quei popoli. Una querela così grande, così universale et con tanto rischio non meritò punto di essere ascoltata. Benissimo fece, essendo anche il re prudente, a non muoversi se non fosse stato comandato da lui; perciocché il re, s'egli in steccato fosse restato vinto, haverebbe potuto castigarlo et nella gente volgare, la quale stima nell'armi stare la giustitia di Dio, il scandalo sarebbe stato grande. Et se il re havesse anche consentito al duello, Sua Maesta haverebbe potuto avere una sententia contra, che nel volgo saria nato scandalo, per le querele che in quel tempo sopra il Regno di Granata si trattavano tra il detto Re Cattolico et il re moro. Et così havrebbe fatto per la vittoria del moro più arditi li suoi et inviliti li soldati christiani, et travagliata la mente loro. Il guadagno del Cavalliere era pochissimo et il rischio grande [c. 393v] dietro la perdita di essere castigato. Però è che io giudico come di sopra, che benissimo facesse a pigliar solamente la querela di lui solo, la quale non potea lasciare senza gran biasimo.

*Il capitano Nicolò Bracciolini ha chiarezza che la moglie è stata in adulterio con suo nipote; ammazza la moglie. Il nipote gli manda un cartello, gli dà una mentita sopra quella giustificazione che l'predetto dava della morte della moglie. Si desidera sapere s'egli è obligato a combattere con questo suo nipote, che è soldato anche e nobile nella sua città come il Bracciolino.*

Se gli è il vero che il Capitano Nicolò, per quei modi che si possono provare gli adulterij, abbia dato conto ch'egli giustamente potesse ammazzar la moglie, non deve mettersi in rischio con la fortuna delle armi di cosa chiara. Peroché perdendo nel duello mostrerebbe haver fatto quello effetto ingiustamente, et si metterebbe a pericolo di haver nuova ingiuria et nuova offesa da chi merita tanto castigo quanto suo nipote, alla fede del quale fu confidata la moglie. Questo, come infame per haver fatto il tradimento che si presuppone, si trova inferiore nell'honore di gran lunga al Capitano Nicolò. Ove si tratta di Cavalleria, non si considerano le nobiltà de' suoi progenitori nelle proprie città, ma quella solamente che nasce dalla propria virtù. Un delitto somigliante a quello del quale si [c. 394r] parla è atto a cancellare un re, un imperatore dal libro della vita di Cavalleria. Un huomo senza macchia

alcuna deve essere fatto meritevole d'intrare in steccato la cospetto di tanti Cavalieri, loco il quale non suole concedersi salvo ad huomini d'honore che siano innocenti et buoni. Potria il Capitano Nicolò rispondere che un par suo non può mentire, et che darà a lui quel castigo che conviene quando l'occasione gli mostrerà che lo possa dare, et passar la cosa con più silenzio che sia possibile, per non darsi infamia così publica col rischio di sopra con persona di quella qualità. Così laudo che si faccia.

*Dice il Corso ad un altro soldato ch'egli è un becco; risponde il soldato che lui mente per la gola. Replica il Corso che può metter in vero che la moglie di lui ha commesso adulterio et per questo pretende non esser ben mentito.*

Io dico che anchor che così fosse, che colui mettesse in vero quel che ha detto, che per questo non sarebbe che non fosse ben mentito et obligato a fare più oltre, o rimanere come mentito vituperato. Peroché questa obrobriosa et dishonorevole parola altro non vuole inferire salvo che non solo la moglie di lui sia di mala vita, ma che questo sia con consenso et con saputa del marito, a [c. 394v] similitudine di quello animale che usa non solamente consentire, ma dare aiuto all'altro animale. In cosa così vituperosa (come si sa) il soldato resta nell'honore, sempre che egli non habbia notitia del mal fare della moglie, nel qual caso si haveria per consentente non gli dando rimedio, et giustamente restaria mentito.

*Il capitano Felice da Perusa, comandato dal signor Camillo, va capo di alcune compagnie per tentar di rubbar Clissa. Mette il capitano Pierdomenico Coldazzo da Pesaro in luoco imboscato con la sua compagnia. Il Coldazzo viene scoperto et assaltato da turchi, combatte et perde la maggior parte della compagnia senz'esser mai soccorso dal capitano Felice, il quale imputa il Coldazzo, il quale devea dargli nuova delli inimici et che questo era suo debito. Il Coldazzo lo mente. Così sta il caso, si desidera sapere delli doi quale habbia ragione.*

Dico che se la verità sta come mi vien detta, che Felice resta giustamente mentito et di sorte tale che non può anco chiamar a duello il Coldazzo. È chiara cosa che colui che tiene peso di una fattione alla guerra che è obligato dare conto di tutto quello che occorre come capo. Per diritta ragione non devea Felice mettere quella imboscata tanto lontana dal corpo della forza, del tutto ch'egli non la potesse o soccorrere o far soccorrere. A lui come principale stava haver nuova di quelle compagnie che havea [c. 395r] deputate in quei luochi et haver posto segni et huomini col mezzo de' quali fosse avvisato di tutto quello che si faceva. Percioché il Coldazzo et gli altri, non havendo altra commissione che quella del combattere, non hanno mancato al debito loro che era il combattere, che bene spesso il tempo non serve che uno assaltato possa mandar huomini fuori della fattione. Et meno lo potesse fare il Coldazzo, che era posto in luoco, si può dire, che toccava le mura del nimico, che tanto meno potette far altra più provvisione che quella della difesa. La onde, poi che la mentita è sopra cosa chiara, quanto più ella è vera tanto meno è combattibile.

*Doi capitani sono mandati alla guardia d'un passo, vien commesso loro che non si movano da quello anche che havessero morte certa. Sono obligati alla obediencia.*

Quelli due capitani che furono deputati dal Duca d'Urbino, mentre si stava nel forte di Cassano, di guardare quel passo non deveano fuggire anchor che fossero stati certi di rimaner prigionii o morti, perciocché così hebbero ordine da Sua Eccellenza che più presto si perdessero che si ritirassero. Nelle cose della guerra conviene ubbidire con la morte certa, non che [c. 395v] dubiosa, peroché molte volte si perde un membro per salvare il corpo tutto. E non si scusano bene allegando il pericolo manifesto, peroché non deveano pigliare il peso di quella guardia se non dava loro animo di sostenerla. La onde dico che, se il capitano Girolamo in faccia loro gli ha detto che mancarono, gli ha detto il vero, al quale non hanno potuto dar mentita per essere il caso, così certo com'è, in danno dell'honor loro così vituperoso. Et meraviglia grande ho io perché sia che venuti a Vinetia non siano stati castigati con quel rigore che conviene ad eccesso così fatto, con pericolo tanto evidente dello essercito.

*Che ad una tavola di un Principe sia da procedere con grandissimo rispetto prima che si corra alla mentita.*

Trovandomi in Napoli, il conte N ragionando di certe cose di [c. 396r] Vinetia et non come stavano, io dissi che di quella città si riportasse a me come faceva io a lui di Roma; replica lui che di quel che diceva lui ogni minimo et basso huomo ne sapeva quanto me. Io, per trovarmi a tavola di Sua Eccellenza, non risolsi dirgli che lui mentiva, ma replicai che di quella cosa che lui diceva io ne sapeva quanto ne poteva saper ogn'honorato gentilhuomo et d'ogn'altra cosa convenevole, et che ne havea notitia più di lui. Il qual conte si rimesse et confessò benissimo quanto havevo detto. Io, se bene mi messi al rischio di ricevere una mentita, stetti non di meno preparato che gli potevo dare un subito castigo. Mi risolsi non dar io la mentita per la riverenza del luoco ove eravamo; et quando lui l'havesse data et ricevutone castigo, già che Sua Eccellenza non era a tavola, stimava doverne esser scusato per la molta causa che mi havea dato. Questo è tutto quello che passò tra noi; il Cavalliero Giardino, che si trovò presente, vi narrerà più a pieno il medesimo ch'io vi dico.

*Un dottore che parla contra l'honor di un altro et si riporta non può essere mentito.*

*Un dottore, il quale pratica le corti de' Principi, dà un suo parere ad un gentilhuomo in pregiuditio di un altro, si riporta non di meno a miglior giuditio del suo. Vien mentito da quel tale che il suo parere sia buono.*

[c. 396v] Dico che non può essere mentito questo dottore che parla per parere et per opinione, et non afferma quello con animo di ingiuriar quell'altro, et senza la intentione di ingiuriare non si fa offesa. Dottori sogliono parlare contra re et duchi, restano sempre scusati poi che parlano secondo la lor professione fondata sopra authorità di altri dottori. Gli è bene il vero che, sempre che si conoscesse che il dottore provvedesse con mala intentione et non fondasse la sua opinione sopra quelle authorità che sogliono fondare i dottori, egli non fuggirebbe il carico della mentita se non giustificasse di essere assente della mala intentione che mostrasse il suo parere. Di questo come di caso chiaro a me non occorre addurre altra ragione maggiore di quella che si vede.



*Le ferite che vengono date alli compagni di colui che fa una soverchiaria si intendono date al medesimo che la fa. Il capitano Pallotta, accompagnato da quattro dei suoi fanti, assalta il capitano Peloso da Orvieto; gli danno quattro ferite et lo stroppiano d'una mano. Il Peloso dà anche egli a doi di quei fanti et ne stroppia uno d'una mano.*

Dico che, poi che si sa che quelli che sono in compagnia d'uno fanno un corpo tale che la ingiuria che si fa ad uno de' compagni s'intenda fatta all'altro che procede non solamente in compagnia concertata, come questa, ma fatta a caso di cammino, che'l capitano Peloso ha sufficientemente saldato l'honor suo et vindicata la sua ingiuria, [c. 397r] poi che ha fatto quello che ha fatto, che non è quasi meno che se al medesimo Pallotta avesse dato delle ferite. La onde concludo che'l Peloso non resta con carico alcuno, poi che anche si vede la superchiaria, et lui con molto honore per la brava difesa che fece. Et può molto ben scorrere il tempo senza venire al duello, tanto che la occasione gli venga da poter vendicarsi della ingiuria. Riportandomi etc.

*Il capitano Thomaso, havendo peso di fare una fattione contra inglesi, va per essequirla e non solamente non essequisce, ma mutina li soldati et con buona parte di quelli passa agli inimici et entra in Bologna. Dolendosi l'ammiraglio di questo, il capitano Megliorino Ubaldino piglia questa querela et manda un cartello al detto et dice che vuol provare che ha fatto male a passare da un campo all'altro, et sotto il cartello vi è fede di tutti o maggior parte, et del signor ammiraglio et di quei capi principali, che Thomaso era fuggito per la paga et senza causa. Risponde al cartello Thomaso che Megliorino mente per la gola. Si desidera sapere quanto habbia a fare Megliorino per salvarsi il vantaggio dell'armi.*

Dico che la querela di Megliorino è stata principiata con pochissimo fondamento, perciocché di già era cosa chiara che un huomo che manca alla fattione si fa infame. Questo Thomaso non solo ha mancato della obediencia, ma ha mutinato li soldati; [c. 397v] i terzo delitto che ha commesso è che è passato da un campo all'altro; che tutte queste cose sono mal fatte et ciascuna da sé merita morte vergognosa, tanto più quanto per tutti quei capitani si testimonia il medesimo. A qual fine adunque il capitano Megliorino habbia tolto questo peso io non lo vedo, et già che lo ha pigliato con poco consiglio reputo che a sé stesso habbia fatto pregiudicio tale che con la mentita che riceve, se bene ella è invalida, poi che si è obligato provare sia forzato entrare più oltre con perdita del vantaggio dell'armi, essendo che ciascuno può rinunciare a quello che è introdotto a favor di lui. Devea egli bene informarsi prima la mentita, con la quale viene haver rinunciato di poterlo escludere et così ha approvato la sua persona. A me rincresce non poter dire altramente, che lo farei volentieri per l'amor che gli porto, ma faccia come voglia quel Thomaso che se ben vincesse nel duello, che Dio non lo voglia, non farà mai ch'egli non resti infame et che da un altro gentilhuomo non possa essere come tale refutato, peroché cose pubbliche di tanto male essemplio non si possono purgare con huomo particolare come saria questo.

*Un capitano grande che manca della fede sua può essere chiamato a duello.*

(c. 398r) Che un capitano generale di uno essercito, non osservando la fede ad un altro capitano generale, non possa essere chiamato a duello da quell'altro al quale lui ha mancato, mi riporto a voi altri signori, peroché presso di me la cosa non sta così chiara come presso di voi, conciosia che levandosi la osservanza della fede si leva ogni sorte conversatione. Questa fede che dà un capitano generale deve più in lui essere osservata, dal quale pende tanto peso e fa tanta professione di Cavalliero che da qual altro sia. Perciò è adunque che tra voi laudate che fosse ben fatto che quel capitano generale, essendo fuori della fattione, fornita la guerra non volesse rispondere a quel cartello. È ben vero che se parliamo s'un generale, essendo dall'altro generale (stando gli esserciti in essere) chiamato a duello, ch'io direi che rappresentando il capo, l'anima dell'essercito, che senza il corpo, senza tutta la forza non saria tenuto a duello, che se altramente facesse eccedere i termini della commissione et del debito suo. Ma il caso presente non è simile, nel quale ricusando il combattere resta con la calunnia prima et con questa seconda. Basta ch'io mi risolva nel vostro giuditio, se è miglior del mio.

[c. 398v]

*Se nelli cartelli sia da essere breve.*

Havendo veduto il cartello che mi viene mandato, dico che a me pare che se il parlar molto vien biasimato in tutte l'altre cose, che in questa del duello più che tutte, peroché presso il biasimo molte volte si riceve il castigo nella vita. Considerando la querela, giudico che in due parole si possa risolvere senza calunniare l'avversario et senza fare tante bravate. Risolvetevi adunque di chiarir la querela, chiamate il vostro avversario al combattere et fermate la cosa, et state a vedere quel che vi sarà risposto. Et sempre andate stretto non vi movendo punto dal fatto della querela prima, che se altramente farete restarete involupato e non la fornirete così presto, et rimarrete col carico che vi trovate.

*Ottaviano si trova havere una querela con Antonio, stando in questa gli vien dato uno schiaffo. Lascia la prima et si volta a questa come più importante. Quello che gli ha dato replica che debbe prima spedirsi dell'altra.*

Dico che quello che ha dato lo schiaffo non può allegare lui, senza molto suo dishonore, questo che allega, non havendo lui da addurre la ragion del terzo. Se il primo al quale questo è obligato non dice [c. 399r] di voler che la sua come prima si espedisca, questo secondo non può lui allegarlo et è obligato di combattere, poiché non si vede c'habbia havuta cagione alcuna, anche minima, di haver dato quello schiaffo. Così credo che si giudicarà per ragion di Cavalleria, tanto più che quello che ha havuto lo schiaffo nella prima è il provocato et è quello che ha offeso. Così sento et mi riporto.

*Uno che venga diffamato per scrittura può voltarsi contra colui che le pubblica come partecipe dell'ingiuria e può risentirsi d'un segreto rivelato contra la parola data.*

Può un huomo che venga diffamato per scrittura, come sonetti, capitoli lettere et somiglianti, risentirsi non solamente contra l'autore d'essi, ma contra colui al quale quelle

cose pervengono alla mano et col mezzo suo vengono publicate, perciocché egli partecipa et acconsente quella ingiuria. L'affiggere cartelli non porta a colui che l'affigge quella calunnia che fanno le scritture di sopra. Può risentirsi contra uno al quale haverà conferito in segreto un caso suo che lo habbia poi publicato contra la parola di non rivelarlo. Gli è il vero che [c. 399v] sono alcune che per il proprio interesse del padrone, della patria si possono rivelare senza calunnia et per obbligo bisogna rivelarle, né intorno ciò mi occorre rispondere altro.

*Colui che calunnia un Cavalliero anche per detto d'altri et che non tocca a lui il dar calunnia è obligato alla querela del calunniato.*

Contra colui che, senza fondamento ragionevole et per detto d'altri, corre ad infamare un gentilhuomo si può far risentimento nonostante ch'egli alleggi lo auttore. Dico senza fondamento, peroché se non tocca a lui di scoprire cosa che dia infamia ad altri, per parole di gente bassa et maligna non deve travagliare l'honore di un Cavalliere.

*Mendatio et mentita non è altro che parola uscita contra la mente di colui che parla.*

'Mendatio' tanto vuole inferir quanto cosa detta contra la mente di colui che parla, et di qui è nata la mentita, la quale (come molte volte ho detto) mostra che parlare sia fatto contra la mente et l'animo di colui che parla. Et di quanto [c. 400r] dishonore sia ad un gentilhuomo non conformare le parole all'animo et il pregiudicio che nascerebbe da questo mentire, col qual vitio non si potrebbe conversare con gli huomini, ricordomi havervi altre volte scritto et però per questa non ne dirò altro.

*Si desidera sapere intorno questo nome 'padrino' quel ch'egli importi.*

Padrino: questo nome, il quale a tempi nostri è attribuito a quelli che conducono gli huomini a duello, voglio credere che sia venuto dall'officio et nome che si dà alli compadri che reggono li figliuoli al battesimo, che propriamente canonisti chiamano padrini, che rispondono per quelli a quella cerimonia et si obligano da padre in un certo modo come in quella appare. Tratto adunque da quell'atto, si può comprendere che in questo del duello, dove vada l'anima, la vita e l'honore, la diligenza del padrino deve essere supremamente sperimentata et essercitata per colui che deve combattere con quella fede, integrità et dignità che si possa estimar maggiore. [c. 400v] Questo è quanto ve ne posso dire in questo improvviso et mi riporto a quel che ho scritto nel libro del duello, che lo potrete vedere.

*Arme antiche e moderne, usitate e non usitate.*

Quelle parole di sopra, che si sogliono mettere in iscrittura quando il reo fa la sua dichiarazione dell'armi che l'attore debba provvedersi, come molto generali et confuse non deveno essere accettate dall'altro. Conciosia che se si vorrà vedere quanta sia stata la varietà dell'armi nelli antichi et in noi medesimi, et quante siano l'armi che si sono usate et quelle poi che si possono usare non mai più operate, troverà chiaramente che come impossibile a provvedersi di tutte lo attore non sia tenuto; et può replicare che provvederà di tutte quelle

armi che a cavallo o a piedi si sogliono operare da gentilhuomo et Cavalliero, il quale non è obligato ad altro più. Et se il reo replicasse et non volesse condursi salvo con la proposta di sopra, a mio parere mostrerà sempre haver havuto et avere poca volontà di condursi con l'altro, et caderà [c. 401r] tra i buoni in opinione di subterfuggioso et vile.

*L'attore non è obligato di provvedersi d'arme non usitate se a lui non sono fatte sapere in tempo che se ne possa provvedere. L'arme che offendono colui che le ha ad adoperare non sono da Cavalliere.*

Non era obligato il capitano Cesare indovinare quelle arme non usitate; la sua fu prudente risposta, quando rispose alla lista dell'armi, che lui provvederia delle usitate, che dell'altre non usate, se il suo nimico le portaria per ambidui et che fossero arme da Cavalliero, che lui le accettaria. Così si deve rispondere, peroché tutte le arme hanno havuto principio, potrebbe molto ben essere che un huomo trovasse qualche bella invention d'arme non più usata et che fosse da gentilhuomo. Questi nuovi spiedi furlani, quelle spade che si fanno hora in Ispagna a guisa di stocchi, come anche sono quelle che si lavorano nel castello di Milano, la anime et le altre arme molte che sono trovate a nostri tempi, se ben non sono state usate sono non di meno da Cavalliero. Quelle che portò lo avversario erano inusitate et non da gentilhuomo, percioché offendevano il medesimo [c. 401v] che le portava, ma molto più haverebbero offeso uno non usitato a vederle che l'altro. Et però Cesare non era obligato ad accettarle, tanto più quanto lo avversario non ne portò salvo che una sola per lui, et il tempo non servia a farne fare di nuove. La onde concludo Cesare nell'honor suo et per lo inanzi, senza haver a tornar di nuovo in duello, poter valersi di procedere in dishonor dell'altro per publicar manifesti, et diffamato che sia tentar di vendicarsi (da veneni in poi) con quelli modi che si vendicano le ingiurie che si commettono contra i buoni.

*Il conte N, poi la morte di un suo zio del quale credea dover essere herede per essere più propinquo di sangue, scopre che per testamento egli vien privato dell'heredità e scrive a quel conte, che è lasciato herede, ch'egli ingiustamente possiede quella robba et che è indegno gentilhuomo. Risponde l'herede che lui mente; il conte N gli manda tre patenti de' campi, lo herede ne accetta una. Il conte N pretende col combattere, in caso di vittoria, guadagnar anche la robba; lo herede niega haver a combattere la heredità, ma solamente che il conte mente che non sia degno gentilhuomo. Et perché non si va al campo, il duca A, c'ha ambedui quei conti appresso di Sua Eccellenza, vorria sapere come Vostra Signoria la intende.*

Se noi vogliamo haver rispetto alla mentita generale che dà l'herede, [c. 402r] percioché la risposta deve intendersi secondo la proposta, questa del conte N ha duo capi: l'uno che la heredità sia posseduta contra la giustitia; l'altro che l'herede sia indegno gentilhuomo. Questa indegnità che il conte dà allo herede, viene d'un certo modo unita col possedere la heredità contra la giustitia, che fa una clausula unita et inseparabile dall'altre parole, come egli sia indegno gentilhuomo per possedere ingiustamente detta heredità. Che se non vi fosse l'interesse della robba, le parole ingiuriose non vi cadariano, non si vedendo nella narrativa del fatto che tra loro vi sia stata et sia sorte alcuna di controversia più di questa. La onde,

essendo che la principal cagione della reclamatione del conte N sia per la heredità, col ricevere la mentita viene havuto quel che desiderava di havere a combattere l'heredità et non la dependente ingiuria da quella, essendo che si presuppone per vero che il conte possieda con giustitia, a lui non occorre dare così liberamente la mentita: devea chiarire che la robba la possede giustamente et che colui mentiva.

Ma perché cose chiare per determinatione delle leggi et così fatte, che sono civili, non si [c. 402v] combattano, se non pretendeva che la heredità si avesse a mettere in dubio devea mentirlo distintamente. Non havendo fatto distintione, viene ad haver messo in dubio anche la heredità, e la chiarezza di quella giustitia che haveva, alla quale come indotta a suo particolar favore ha potuto rinuntiare, alla sembianza di quelli che havendo nelle cose civili la sententia a suo favore passata (come si dice) *in re iudicata*, tollerando che l'avversario provi contra quella viene tacitamente a rinuntiare la detta sententia. Così fatte ragioni in prima vista mi inducono a favore del conte N, ma havendo di poi havuta quella consideratione che conviene a caso di quella grande importanza che è questo, mi risolvo che la detta mentita non comprenda la discussione dell'heredità, ma solamente quella della ingiuria della calunnia che vien proposta contra l'honor dell'herede, movendomi con le ragioni di sotto.

Et faccio questo presupposito, come per regola, che la prosuntione è universale che niuno debba voler gettare e dare via quello che è posseduto da lui; stando questa regola, che lo herede non habbia voluto pregiudicarsi né donare quello che è suo, sta ferma la conclusione che la mentita, la quale può [c. 403r] verificarsi sopra la calunnia, non debba estendersi sopra la heredità debita a colui che vien lasciata da chi ne era padrone et a cui dalle leggi è consentito poter disporre come come più gli piace. Sono li duelli odiosi et devonsi restringere quanto più si possano, et non estendergli più oltre che quella consuetudine o (per meglio dire) lo abuso il permette. Veggiamo che per l'ordinario il duello vien dato in cose inditiate et dubiose in vece di tortura, come si usa nelle cose criminali et, se siamo nelli casi decisi et chiari, non vengono conceduti. Ogni volta adunque che si ragiona da un Cavalliero in materia del duello, le parole di lui si devono intendere conformi a quella dispositione che fanno le leggi o l'uso, o l'abuso, che sia. Questa mentita deveria essere intesa per la ingiuria et non per cosa di già terminata dalle leggi, et così che portasse il duello secondo l'abuso di quello in caso dubio e non sopra quello che è chiaro che è la heredità.

Et se vogliamo venir considerando quel che conviene, oltre le ragioni di sopra vi si aggiunge questa: che par ragionevole che colui che si sottometta alla [c. 403v] censura dell'arme, così com'egli sta nella speranza del guadagno, debba soggiacere al timore della perdita, per far vera quella conclusione del giureconsulto che vuole che il giuditio debba essere eguale tra l'attore et il reo. Se l'herede che ha in sicuro la sua facultà la viene a mettere in dubio, se conseguirà la vittoria che guadagno sarà il suo più di quello che ha hora? Perdendo, se perdesse la heredità, non darebbe egli da ridere che avesse posto in dubio quel che è chiaro? Non usiamo noi Cavallieri di dire che non dobbiamo metterci a rischio se il guadagno non avanza il pericolo? Qua il pericolo saria manifesto, il guadagno di niun profitto. Ma diremo noi, se il duello non fa vera prova, poiché molte volte la provvidentia di Dio con quella occasione dia punishment per altri peccati del perditore, con tutto ciò che la querela dal suo lato sopra quel fatto sia giustificatissima, harrebesi egli a perdere una facultà per la perdita d'un duello? Ove (come si è detto) Iddio permette la perdita per altra cagione, non

sarebbe egli peccato? Non godrebbe il vincitore contra coscienza et con ingiusto titolo quel che non è suo?

La Cavalleria, che è tutta santa et buona, [c. 404r] non permette che si faccia, che si tolleri cosa contra la giustitia et non è nutritiva di peccato. Non mi fanno forza le ragioni che si sono dette in contrario, essendo che colui che dà la mentita può interpretare haverla data sopra la calunnia et non sopra la facultà; ma diciamo più chiaramente: se lo herede possiede con la volontà del testatore non può egli haver dato giustamente la mentita et non combatterla, et se pur vuol combatterla che non deveria. Non si ha egli da sapere sopra che? Et il dir sopra che non tocca solamente al mentito, ma a colui che dà la mentia di chiarire sopra che cosa intenda haver mentito. Et se mi si dirà che quella clausula del mentito era talmente unita che non potea venir disgiunta, et che la mentita include la robba et la calunnia, risponderò che se così è, col ben chiarir che l'herede non pretende combattere la robba viene con quella divisione a far cessare la querela. Dirò ancora che, seguitando uno inconveniente, (come dice il leggista) non dobbiamo stare nella forza delle parole che vengono espote, ma per fuggire il peccato inconveniente non solamente dobbiamo venir alle divisioni, alle interpretationi, ma partire dalle medesime parole et haver ricorso a quel che è giusto et che ha voluto sentir conforme alla sua mente colui che ha parlato.

Troppa gran cosa saria che contra la dispositione delle leggi si volesse interpretare et contra la mente di colui che ha mentito così fatta cosa; né val punto quel che si adduce delle prove che ricevono contra una sententia passata in giudicato, perciocché le prove che vanno di diritto a mostrar la ingiustitia di una sententia, che ha solamente una certa prosontione per sé et non vera prova, come un vero opposito che ferisce la sententia possono hevere luogo. Ma il duello non fa questo effetto, poi che la prova di lui viene chiamata straordinaria e non vera prova, che non va di diritto alla ingiustitia del testamento, perciocché può molto bene stare (come si è detto) ch'uno habbia ragione et resti vinto in duello. Ma non già così si può dire delli testimonij che si producono contra una sententia non siano vere prove, perciocché è necessario, essendo contrarij di diritto, che o la sententia sia giusta, o li testimonij la facciano ingiusta. Colui che vien consentendo al ricevere nuove prove contra la [c. 405r] sententia viene a pregiudicarsi di quella prosuntione che a suo favore gli danno le leggi per il tacito consentimento di colui che non si è appellato col lasciar passare la sententia in giudicato. Questa (come si è detto) è schietta prosuntione e non ha quella forza di verità come il testamento. Et perciò è che, quando anche lo herede acconsentisse al duello, non per questo quella perdita haveria forza di mostrare la ingiustitia del testamento come l'altra prova contra la sententia. Hor finalmente si potria dire al signor Duca per mia parte ch'io non vedo che la controvesia che si tratta sia combattibile et che la più vera strada sia di fargli far la pace; et quando questa non segua, far ogni opera che il signor del campo non li lasci combattere et che procuri lui di far estinguere quelle nemistà. Et io, per quel che tocca a me, come havessi inteso ben la cosa et meglio informato, con tutto ciò c'havessi dato il campo, non vorrei che avesse luoco il duello non vedendo sopra che egli habbia da essere, il quale non si concede salvo per gravissime cause, come molte volte ho detto in altre mie risposte ove ho trattato così fatta materia.

[c. 405v]

*Uno che dica haver dato uno schiaffo e una mentita ad un altro, et che sia mentito, se non prova quello che dice resta il mentito et il calunniatore.*

Io mi ho sempre pervaso che colui sia lo attore nelle differenze d'honore che calunnia l'altro, et se la calunnia che dà all'altro non è provata per la strada ordinaria è tenuto per punto d'honore ricorrere alla prova dell'arme.

Il Corso, secondo che mi viene detto, havendo pubblicato haver dato un schiaffo et una mentita al Turino è tenuto provarlo o con testimonij o con l'armi, peroché il Turino ha fatto legittimamente quel che devea havendolo mentito; difesa giustissima, poi che non si vede per altra prova che per la parola del Corso che quello che lui dice sia vero. Lo schiaffo et la mentita che il Corso dice haver dato sono tutte sue parole, et fino a tanto che non si vede altro la calunnia che vien data dal Corso al Turino sta in parole. Essendo così, per la medesima strada delle parole con la mentita data la calunnia è ributtata et il Corso resta il calunniatore et il mentito, fin tanto che non si vedano o testimonij o inditij tali che mostrino alli huomini d'honore che sia così come ha detto.

Tanto più è il Corso obbligato a chiamare il Turino e ricorrere alla [c. 406r] prova dell'armi, quanto che si presuppone per vero che'l signor conte di Sansecolo et servitori di Sua Signoria che si trovarono presenti alla questione in querela loro, facciano fede non haver veduto né sentito che'l Corso habbia né dato uno schiaffo né mentito il Turino, et che non gli haveria potuto dare né mentirlo, che loro non havessero sentito et veduto, poi che starono sempre attenti a tutto quello che passò tra loro. Questa fede del conte et servitori grava molto il Corso, aggiuntovi poi che, essendo che'l Turino sia stato sempre tale quale si sa et vissuto nettamente fino al di d'hoggi, che è alli 50 et più anni, et dato in ogni luoco conto honorato di lui, non è verisimile che se fosse stato di quel modo offeso che non usasse quei termini che convengono a sua preservatione. Similmente è poco verisimile per l'ordinario che una mentita e schiaffo, essendo che l'uno o l'altro di questi effetti sogliono ributtare ogni sorte ingiuria di parole senza che vadano insieme, che bene fa assai colui che fa quanto gli basta. Non è anche verisimile che, havendo ambedui l'armi in mano, il Turino habbia havuto lo schiaffo, tanto meno è credibile quello che il Corso dice quando non dice la causa.

[c. 406v] Segue da questa ragione che'l Corso, poi che dice cosa che non prova per testimonij, si presuppone come si è detto di sopra a favor dell'altro.

Et che dica cosa non verisimile a credere tanto più è tenuto a discaricarsi, quanto che sempre che dicesse restarebbe con la mentita manifestamente comprobata, come si è detto, et così attore et il Turino il reo.

Et in ogni caso non potrebbe negare il Corso che almeno da sé lui medesimo non creda che saranno molti gentilhuomini che non crederanno che dica il vero, attento la qualità della persona del Turino. Come questo è, l'honor suo in sé stesso, nella sua coscienza e presso il mondo non resta netto et libero, anzi in dubio; et come questo avviene di necessità è tenuto anzi obbligato a chiarirlo et levarlo di dubietà. Et così o è chiaro, come pare a me, che non provando haver fatto quello che ha detto resta il mentito et calunniatore, o è dubio et similmente il peso è suo di chiarirlo et così in ogni caso lui resta lo attore et il Turino il reo. Il quale, se verrà chiamato, haverà il ventaggio dell'arme et così anche che non sia chiamato starà con l'honor suo per le ragioni che si son dette.

[c. 407r]

*Li signori che danno le patenti de' campi non deveriano privarsi di non haver ad essere giudici.*

Mi ricordo haver risposto ad altri che un signore del campo non dovrebbe mai privarsi di non essere giudice del campo fino al fine di quanto può occorrere tra li dui combattenti, perciocché, facendo altramente, nel suo medesimo territorio restaria quel giorno un semplice privato. Cosa molto sconvenevole et male intesa da quei tali, essendo (come è) la giurisdizione tanto unita con la persona, et per la quale si mettono et utile et stati, et che un signore per sé stesso et in casa sua se ne privi quel giorno dove si maneggino arme. Non so con qual fundamento con intelligente Cavalliero si venga a così fatte patenti, tanto più quanto mostra esser così da poco che non gli dia l'animo di saper terminare differenze d'honore et mostrarsi ignorante. Li campi li darei, come ho detto di sopra, et quelli che non li volessero a quel modo mi farebbono piacere, non conoscendo io fin d'hora qual sia l'utile che apporti il dargli del modo che si usa.

[c. 407v]

*Un signore del campo fa una patente nella quale egli protesta voler essere giudice sopra tutto quello che accascarà et prima et dentro et fuori dello steccato; viene accettata dal reo. Il dì della giornata il signore si trova absente et in suo nome vi è un Cavalliero con legittimo mandato et autorità di poter fare il medesimo che potea lui. Il reo protesta et non pretende combattere; la giornata spira. Si desidera sapere a vantaggio di chi sia spirata.*

Usano questi giuriconsulti dire che, ove è eletta la industria della persona, colui che è eletto non può sostituire altro in luoco suo. Il reo può haver accettato quella patente confidando nel signore del campo et nel suo valore et sua prudenza, che forse non l'haverebbe accettata sotto altro nome. Applicando la medesima decisione alla Cavalleria, concludo che il reo ha potuto protestare et non combattere. Gli è bene il vero che per fuggire il biasimo che potesse havere di non haver combattuto saria necessario che si vedesse manifestamente che'l signor del campo fosse della conditione che mi ha detto il messo che ha portato la lettera, che, anchor ch'io lo conosca per Cavalliere et molto essercitato nella guerra et nelle cose pertinenti alla Cavalleria, non si nega che il substituto non sia gentilhuomo. Ma la differenza è grande (come ho detto molte volte) tra il Cavalliero honorato, che di già habbia vestita la virtù con le opere, dall'altro d'honore, che per anchora sia nuovo et la virtù sua nuda.

[c. 408r]

*La patente, nella quale si disse il signore haver protestato di voler essere giudice, non fa alcuna mentione dell'essere o non essere giudice. Si torna a pregare Vostra Signoria del suo parere.*

Io non credo che un Cavalliero, se non protesta di non essere giudice, si intenda haver rinunciato alla giurisdizione che tiene nel suo territorio. Cose di tanto peso, di tanta importanza non s'intendono rennuntiate se non è espressamente dichiarato, perciocché non si presume che niuno voglia privarsi di quel che è suo e gettarlo via. Et quel di voler essere huomo privatissimo, nonostante quella consuetudine che si allega, che poi che la patente si usano di



fare col privarsi di essere giudice, che quella debbia essere del medesimo modo. Perciòché i signori quelle patenti che non vogliono giudicare usano lasciarsi intendere, et è regola generale in tutti i casi in ogni sorte professione che quelle cose che non sono dichiarate rimangono nella disposizione della ragion commune. Per così fatte ragioni io persisto nella medesima opinione ch'io scrissi. Gli è bene il vero (come ho detto) che il reo è obbligato di ben chiarire perché sia che non [c. 408v] habbia voluto stare al giuditio del substituto, che per quel ch'intendo haverà poca fatica, e senza biasimarlo, di giustificarsi.

*Un padrino fa istanza che'l signore del campo faccia che'l trombetta fuori dello steccato chiami un Cavalliero avversario con alcune parole; gli vien conceduta licenza. Entra in steccato con la medesima licenza insieme col padrino et lui medesimo comanda che'l trombetta chiami l'avversario con alcune parole vergognose, et perché né l'avversario né suo procuratore si trovano presenti, il signore del campo non vuole che'l trombetta faccia questo offitio. Il padrino protesta et si duole del signore del campo.*

Bisogna venir considerando che se la patente sta secondo l'uso che il signore habbia conceduto il campo libero et franco et che si sia privato della giurisditione. Se così è il vero, sempre che il padrino e'l suo principale dietro la licenza del poter intrare in campo habbiano commandato, il commandare la loro trombetta è stato ragionevole et il signore del campo non poteva vietargli che non usassero tutte le loro ragioni come più gli piaceva in contumacia dell'avversario. Il territorio dello steccato si trova, per quanto è circondato dentro le corde, libero de' combattenti et non più del signore, che se altrimenti [c. 409r] dicessimo quello privarsi di giurisditione serviria di vento. Basta che quel giorno là dentro quel signore ha da stare come privato a vedere come gli altri. Può ben lui stare in steccato per evitare qualche gran dishonestà, ma non già vietare che in odio delli contumaci non si proceda con le ingnomiose parole contra quelli che fuggono ingiustamente il combattere come più piace a colui che è comparso.

Questo è il mio parere: se il detto signore si è privato di non voler essere giudice, quand'altramente fosse, anchor che non deveria impedire le ragioni di quelli che compareno, non per questo se gli può dare quella imputatione che dell'altro modo se gli daria, peròché, come giudice et nel suo territorio, può scusarsi con l'authorità. Et non mancaria tanto quanto nell'altro caso, essendo che nel voler esser giudice l'attore potea antivedere che il signore gli potesse far impedimento et che si haverebbe potuto scusare che come padrone lo potea fare et devea assicurarsi. Nell'altro caso, se il padrino non ha provveduto non merita imputatione, poi che era certo che che quel dì niuno havea che fare in quello steccato come libero, se non li combattenti. Et la prudenza del padrino si [c. 409v] scuopre che non volle far toccar lui la tromba fuori dello steccato senza licenza, che mi dà a credere che sia vero ch'egli habbia conosciuto la differenza delli duoj territorij dentro et fuori dello steccato, et così che il signore fosse privato di poter dar sententia tra li combattenti, et che lo steccato fosse libero loro secondo la usanza.

*Si vorrebbe sapere quel far piantar duoi padiglioni fuori dello steccato, vicino a quello a fronte l'uno dell'altro, quel correre il campo dietro la vittoria et il vincitore haver a passare*

*per la porta dell'avversario vinto, così fatti modi onde habbiano origine et con qual ragione si osservino.*

Non neghiamo che'l medesimo duello, e prima che vi si arrivi, molte di quelle cose che si usano non meritino più presto il nome dell'abuso che di vera et giusta usanza o consuetudine approvata. Lasciando l'altre, verrò rispondendo alla domanda che mi fa Vostra Signoria, che questi che hanno posto in pratica il duello, mancandogli di poter addurre particolari ragioni, si sono voltati alle autorità et alli essempli. Percioché molte volte è avvenuto che duo Cavalieri di grado hanno osservato un modo, subito li più bassi, ricorrendo [c. 410r] a quel medesimo, si sono valuti con lo essemplio loro ad osservare il medesimo; altri, col valersi del consiglio di qualche huomo che sia stato in duello, si sono posti a quello che colui gli ha detto et così valuti della solo autorità di lui; molti ancora sono caminati ad una strada di far quel che fanno con fondamento. Et questi modi che si tengono delli duoi padiglioni, per il mio credere, sono pigliati dallo essemplio di duo esserciti li quali, fermati che hanno il loro alloggiamento, trattano di poi in quello terreno che è di mezzo tra loro le scaramucchie e le giornate medesime. Così con li padiglioni si accostano a quella somiglianza li duo che hanno a combattere di far prima lo alloggiamento, per mandar inanzi et indietro con commodità li lor padrini, confidenti, armaruoli et così fatti per accomodarsi alla giornata. Col correre del campo si mostra il medesimo nel privato duello che si fa nel publico di duo esserciti dietro la vittoria dell'uno, avanti la quale quello spatio che sta tra gli alloggiamenti non si può dire che sia di alcuno di loro ma posseduto dal timore; seguita la vittoria, restandone il vincitore padrone, in segno che sia suo lo corre senza impedimento alcuno. Et per il fine totale di essa vittoria entra [c. 410v] nello alloggiamenti del nimico, lo saccheggia et passa per tutto quel terreno che prima era posseduto dal detto suo nimico. Il correre lo steccato dietro la vittoria, sia per la morte o per la prigionia del vinto, o che si corra in contumacia perché non sia comparso, mostra la vittoria manifesta et che quel terreno, che era dall'altro lato posseduto (come si è detto) dall'inimico, sia fatto proprio, che più compitamente si viene a dimostrare col passar per la porta ove era il medesimo padiglione di quello. Il quale può essere posto in terra et disarmato, se così piacerà al vincitore, cosa ch'io non laudo che si faccia mai, approvando sempre per lodevol cosa che dietro la vittoria si debba usar ogni modestia verso l'inimico et cose sue. Che è tutto quello che mi sovviene in risposta della di Vostra Signoria.

*Il capitano N si trova padrino entro uno steccato conceduto da un gran Principe a duo honorati Cavalieri. Trattandosi di tirar la sorte per lo alloggiamento che si usa di fare per tutte e due le parti, dice lui volere la sorte per il sole e non per il padiglione, et che alloggiaria il suo nelli intorni. Gli vien data la sentenza contro et, perché si havea a tirare li dadi per l'elettione dell'armi, uno della parte dell'avversario tocca un guanto per vedere se havea tutto quel che bisognava. Corre N al Principe, dimanda che colui sia cacciato dello steccato et bandito come prosuntuoso, che forse gli havea fatturato l'arme; risponde colui che fuori dello steccato si risentiva. Et perché uno delli principali [c. 411r] Cavalieri di quel Principe usò alcune parole modeste per esprimere il modo che tenea il detto, se gli voltò et con voce alta disse non haver a fare con lui et che volea la resolutione dal Principe. Non se gli dà orecchia né altra risposta dal Principe, al quale, per quel che si può comprendere, pare vana la esclamatione et grido di quel capitano. Uscito dello steccato il detto N si humilia a*

*colui, se gli fa servitore e la cosa fornisce così. Si vorrebbe sapere intorno ciò, il procedere di questo capitano quel che ne sente Vostra Signoria<sup>29</sup>.*

Queste così fatte dimande, che si fanno sopra la gente di quella sorte che è il capitano N, non sono degne di molto più discorso che di investigare qual sia stata maggiore in quel capitano o la ignoranza, o la prosontione, o la superstitione o la viltà di lui, che sono tutti vitij ch'egli mostrò quasi in un' hora sola, che dette a credere che per havergli fatto un lungo habito in ciascuno gli havebbe molto pronti. La ignoranza la scoperse quando non volse tirar la sorte se non per il sole, non si accorgendo che era necessario alloggiare il suo principale et che il medesimo alloggiamento mostra a chi toccava il vantaggio del sole, il quale, ad uso di esserciti col valore, con gli strattagemmi, [c. 411v] col differire il tempo quelli che sanno il corso che fa quel pianeta spalle a fianchi, quando la fortuna dia il padiglione con quel svantaggio. Col voler tenere il suo avversario dilloggiato, non conobbe in qual sito lo potea tenere perché si venisse commodamente a quei trattamenti che sono necessarij prima che si entri in steccato. Costui non doveva haver mai veduto così fatte cose, et seppur le havea vedute, come fanno gli huomini di grosso ingegno, non le havea considerate. Perciò è che giustissima fu quella sentenza che se gli dette contra da quel Principe.

Il rumore et grido di poi che egli fece sopra quel poco toccar di quel pezzo d'arme lo scoperse vano, superstitioso et insolente insieme col dire quelle parole a carico di quel Cavalliere che le havea toccate; sopra il qual ricorso a sua confusione dal medesimo Principe non gli fu dato orecchio. Quando poi disse a quel Cavalliere del Principe quelle parole, si mostrò pieno di prosuntione et che non era usato a comparire avanti Principi di quel gran stato et di quella scienza di Cavalleria che era et è il Principe. Percioché, quando i signori in quei tempi delle giornate conducono con essi loro alcune sorti di Cavallieri, possono i Cavallieri, per non lasciar che'l Principe risponda ad ogni sciocchezza, reprimere loro la insolenza di (c. 412r) così fatti ignoranti. Il Cavalliere che stette con silentio fece quel che devea, poi che era certo che il Principe non gli dava orecchia. Mostrò colui ignoranza anchora poi che nel trattamento della pace tenne ogn'altro modo che quel che deveno tenere i padrini, che bene scoperse non sapere qual fosse l'ufficio suo. Egli mostrò di poi una grandissima viltà quando così bassamente si handò ad humiliare al Cavalliere che havea tocco l'arme.

Dico così perché o havea fatto quel che gli portava il diritto a favor del suo principale o no; se sì, il medesimo Cavalliere et gli altri lo haverebbon laudato; se havea eccesso nell'ufficio suo, così come fece quel vile atto col Cavalliere devea emendarsi anche col Principe, confessare la ignoranza sua con l'haver presumito alla presenza sua di tener quei modi, per non rimanere tassato di ignorante ostinato. Così fatti huomini, i quali, imitando quei bravi ruffiani de' tempi de' nostri antepassati, non doverebbono esser lasciati intrare nelli steccati alla presenza et negli occhi de' Cavallieri i più honorati, ma cacciati da così fatti officij, ne' quali non si usano ammettere salvo [c. 412v] certe sorte di Cavallieri modesti, valorosi, fermi, religiosi e buoni.

*Duo Cavallieri vengono a cartelli, colui che si pretende reo dice che se gli mandi un campo che l'accettarà o ne mandi lui un altro. L'attore ne manda tre, il reo non li accetta et dice che vuol prima sapere certe cose sopra la querela, et lascia passare il tempo*

<sup>29</sup> A latere di questo parere, vi è la frase, cerchiata: «Che questo non si stampi».

*dell'acceptare. L'attore accetta lui uno delli tre che ha mandato e va per correre il campo. Il signore della patente dice che non essendo stato accettato dal reo che non pretende lasciarlo correre; l'attore si duole. Il signore del campo vorrebbe sapere se ha fatto cosa giusta a vietargli il correre e far l'altre cose che si costumano da quelli che sono nella vittoria.*

Havendo veduto il punto che mi vien mandato, dico esser necessario di considerare le parole della patente, le quali, se non dicono che li 40 giorni s'intendono correre dal dì che'l reo accetterà, che non gli siano espresse sopra l'acceptar del reo ma solamente dicano dal dì che sarà accettata, senza far distintione più da l'uno che dall'altro, che bastava che l'attore lo accettasse lui in verificatione della patente et il signore del campo era obligato, in odio di quelli che fuggono il combattere, concludergli tutte quelle commodità e servir quelle usanze che si usano quando il reo l'havesse accettata et poi non fosse [c. 413r] comparso. Sarei d'altra opinione se il reo in questo caso havesse allegato il campo per suspecto, ma non facendo altra mentione, stando in silentio, in odio di quelli che si proferiscono al combattere et che poi fuggono, è ragionevole trovar rimedio che dietro l'offesa che fanno, che dà cagione all'offeso di chiamarlo, non habbiano a lodarsi dell'errore commesso.

La onde, per reprimere gli insolenti, per castigar delli contumaci et di quelli che sprezzano la giustitia li giuriconsulti hanno trovati molti rimedij, con dar loro la sentenza contra et condannarli nelle spese. Se così fatti risentimenti si usano di fare al tribunale della giustitia ordinaria, maggiormente sono da ponere in essecutione in quello dell'armi, il quale abhorrisce tanto gli insolenti et li contumaci. Così fatti modi di correre il campo, di far chiamare a tocchi di tromba il contumace per huomo vile, con publicarlo per mancatore della parola, come spetie di castigo et grave nell'honore del contumace fa gran terrore alli insolenti, gli reprime, gli fa contenere ne' i termini della modestia. La onde concludo che il signore del campo era tenuto a fare tutto quello [c. 413v] che honoratamente et con ragione ricercava l'attore. Pare che prima dell'entrare del campo havesse fatto conoscere l'obligo dell'altro al comparere, il quale, poi che havea detto che se gli mandasse un campo che lui ne manderia un altro, non potea fare niuna altra oppositione a quel che era passato prima con tanti cartelli, ma solamente a quello che accasca di poi, come sopra l'arme che siano o no da Cavallieri et sopra gli altri accidenti che accascano di nuovo. Et, per quello che mi vien detto, niuna oppositione ch'egli diede era considerabile per altro fine che per fuggir il combattere.

*Perché vediamo che molti mettono in pittura il suo nimico, alcuni ch'egli stia vestito da donna con la rocca che fila, altri che stia tra pulcini con le galline, alcuni appiccato per un piede sotto le forche. Si desidera sapere con qual ragione et per quali cause et quando si possa venir alla dipintura d'un suo avversario, et onde queste dipinture così fatte habbiano havuto origine.*

Io mi do a credere che così come le statue appresso gli antichi si mettevano in publico in premio di quelli che haveano fatto cosa degna di memoria in beneficio della patria, che in questi tempi nostri anchora in alcune republiche come quelle di Vinetia, di Genoa similmente et il popolo romano in honor de' pontefici si continua questa usanza, che con così fatti essempij per il contrario, quando accascano cose vituperose, si metteno [c. 414r] le statue di mal modo alla rovescia in memoria di quella mala operatione. A Vinetia, ove sono dipinti i Principi nella sala del Gran Consiglio, restano alcuni vacui senza imagine ove deveano essere

le figure de' Principi che haveano machinato contra la libertà della patria, affine che la gente col maravigliarsi habbiano a investigare la causa del vacuo in obrobrio e dishonore di quelli.

Sia per questa ragione che gli huomini particolari sono imitati alla osservanza della pittura del modo di sopra, o per quella che si vede osservata da gli inquisitori sopra la heresia, che abbrugiano le statue in infamia delli heretici quando non possono havere loro vivi nelle mani, basta che l'osservanza non porta se non buono effetto, pur che si faccia con gli ordini convenevoli che sono questi o simili: che colui che viene offeso, sia perché l'altro habbia imputato un Cavalliero di tradimento o perché habbia offeso con soverchieria, o pur gli habbia in qualche importante cosa della fede et promessa sua; come il Cavalliere gli haverà mandato i campi con quei mezzi che sono necessarij, con haver ben chiarito la querela e lui haver risposto et accettato il campo o no; se lo haverà accettato, e non sia comparso e senza fare allegare giusto impedimento, dietro il correre del campo e l'haver fatto chiamare l'avversario con quei modi che si [c. 414v] usano, et havuta la sentenza del signore del campo o la fede publica della giustificatione della querela e della contumacia dell'altro, può il Cavalliero venire alla pittura in obrobrio et dishonore dell'altro.

Se anche non fosse stato accattato uno delli tre campi che lo attore avesse mandato, può il medesimo attore accettarne uno et similmente comparere, giustificare la sua querela et farsi far la fede della contumacia dell'avversario et col processo ben giustificato, a confusione di quelli che a bene placito loro, quando gli ne viene voglia, ad un tratto hanno ricorso con somigliante modo di attaccare la stratoa di un huomo buono ne' luochi publici. Così fatti huomini, che non dessero conto et buono con il processo ben formato avanti la dipintura, meritariano castigo da tutti i Principi et esser cacciati dalla vista de' Cavallieri. Non ad altro fine sono ritrovati così fatti modi se non per reprimere gli insolenti, li turbatori di quella unione et concordia che deve essere tra Cavallieri. E non sono da accusar le contumacie, né permettere il correre del campo, né publicare manifesti né pitture, se non con grave et gran cognitione di causa in pena di colui che ha offeso et fatto alcun male officio contra l'ordine della religione di Cavalleria.

Le quali dipinture non deveno farsi tutte in una stampa, come habbiamo veduto usarsi da molti che fanno l'immagine dello avversario appiccato per l'uno de' piedi sotto le forche: così fatto modo si potrebbe tenere contra quelli che havessero machinato contra la patria, contra il [c. 415r] proprio signore o fatto tradimento contra l'amico Cavalliero in qualche cosa grave. Quella pittura che si usa da alcuni nel mostrar l'inimico vestito da donna in quelle operationi, si dovrebbe mostrar in danno di colui che per viltà avesse perduto l'honor suo. Il modo poi di mostrare che il nimico habbia mancato alla promessa sarà il levargli la lingua et farla fare attaccata con un laccio di un modo ad un legno nell'alto. Io non curo di trattare tanto de' i modi del dipingere le imagini, quanto di concludere che non sia da venire a quell'atto salvo che del modo detto di sopra con un processo ordinario e giustificato; dietro il quale, se saranno pareri de' Principi, de' Cavallieri che approvino il processo per giustificatamente fatto, l'honor dell'offeso resterà all'ultimo grado della fama sua. Non tengo perciò tanto conto de' pareri che senza quelli non si possa fare.

*(Senza rubrica)*

*(A. è Don Francesco Guevara N.d.r.)*

Gli huomini che fanno professione d'honore difficilmente possono astenersi quando sono pregati da Cavallieri di dire quel che sentono ove si trattano differenza fra quelli che sono della medesima professione. Io per molti rispetti haverei volentieri lasciato di parlare di quel che è passato fra il signor A. e il signor N, ma astretto da persone alle quali non posso mancare di obedire ho risoluto venir discorrendo il caso e sopra quello dire la mia opinione, col rapportarmi ad altro giuditio che fosse migliore del mio.

Dico adunque che, havendo considerato quel che è passato [c. 415v] tra loro, sono restato con qualche meraviglia perché sia che non sono state ributtate per non vere (se vere non erano) o interpretate almeno (se interpretare si poteano) quelle parole che uscirono dal signor N, che furono che egli havea il signor A. per Cavalliero honorato come lui et che per tale lo tenea et per parente et per fratello, et gli volea rendere l'honore. Dico così percioché è pur troppo manifesto che nella Cavalleria non solamente le parole, ma i cenni deveno operare quegli effetti nella maggior forza che possono essere, essendo che nella Cavalleria niuna cosa debba essere vanamente detta né fatta. Abbiamo ancora per molto chiara quella conclusione, che non si creda detta parola che prima non sia agitata et considerata nella mente di colui che parla, di modo che la parola et l'animo deveno essere per una cosa medesima, poiché la parola ad altro fine non sia conceduta all'huomo che per esprimere quel che si ha nel cuore.

Se questo ch'io dico si ha per vero (come credo), non posso comprendere perché il signore N non facesse offerta il primo di che fu ricercato di volere compiere a tutto quello che la giustitia di Cavalleria lo condannava e sopra questo passo riportarsi al giuditio di qualche Principe Cavalliero. Con questo così fatto modo, senza offesa del signor A et avanti quel giudice Cavalliero, havrebbe potuto sbrigarsi et dar fine alla querela con assai menor romore di quel che si vede essere avvenuto. Io ancora son restato maravigliato perché sia che Cavalliero honorato, potendo stare nel riservo, entrasse in altra nuova querela col detto signore; ma perché non par ragionevole ch'io parli più oltre intorno quello che avesse dovuto et potuto fare il signor N, verrò toccando il punto, che è che se'l signor A habbia o no fatto quel che conveniva, et così s'egli per lo innanzi resti da poter esser conumerato e [c. 416r] ricevuto fra Cavallieri, com'era prima che gli avvenisse quel caso. Concludendo che così sia, ch'egli si trovi nell'honor suo et habbia intieramente sodisfatto, concorrendo nella medesima opinione che ha l'illustrissimo signor Duca mio signore, dico ch'egli era obligato tentare che gli fosse osservato quello che in isteccato gli era stato promesso. Percioché habbiamo che quel Cavalliero, il qual per negligenza o per timore lascia di procurare fine in capo quel che a lui conviene, pare che si mostri di poco animo e non merita di essere Cavalliere. Havendo dunque tentato et ricercato cortesemente, come mostrano le scritture, che il signor N gli osservasse quel che gli havea promesso, in questo havendo fatto quel che dovea, quel che le leggi di Cavalleria comandano, per questo atto non solamente non merita riprensione ma laude.

Usiamo dire che con tutto che ogni estremo sia vitioso, l'eccesso in procurar l'honore sia di riprensione minore che il difetto et la poca cura di non procurarlo. Dietro la dimanda cortese et in privato, indotto dalla necessità hebbe ricorso a far la istanza medesima con publicarla; di quest'altra anchora il signor A non può essere se non grandemente laudato. Il signor N, senza chiarire sopra qual querela pretendesse il cimento dell'arme, stando che la prima fosse fornita, si offerse al combattere come reo con le medesime armi, mostrando di voler venire a questo più per scapricciare il signor A che per querela ch'egli mostrasse che vi

fosse tra loro; come se fosse lecito senza grandissima causa arrivare al duello, caricando il detto signor A nell'honore con le parole che si vedeno replicate più d'una volta. Il qual signor A, senza persistere in quei vantaggi per le querele nuove che nacquero et che egli si havea acquistato con le mentite che diede, accettò il combattere, proponendo che le spade che il signor N volea portare fossero portate da Cavalliero e si lasciassero l'armi da difesa.

Replicando il signor N voler le medesime spade et armi che portò l'altra volta, senza dir pur una parola che quelle spade [c. 416v] fossero da Cavalliero, il signor A accettò le medesime armi propostegli, si offerì combattere come attore e più d'una volta fece chiara la querela ch'egli come attore pretendea che s'havesse a terminare con quell'armi. Il signor N, con mostrare di restar contento, fece offerta di voler accettare un campo solo, che se non gli piacesse ne manderia egli uno. Il signor A (Don Francesco) gli ne mandò duo e non se gli rispondendo gli mandò il terzo; et passando la cosa in silentio, il signor A: accettò quel di (omissis), gli lo fece sapere, protestando che sarebbe al campo il dì della giornata, ove egli comparse et corse il campo come si vede nel processo delle scritte. Non è dubio che il più affinato Cavalliero, il più essercitato che si trovi non haverebbe potuto fare più, né usar maggior diligenza di quella che è stata usata dal suo lato, perché gli fosse osservato quel che gli fu promesso; né più cuore, più volontà di combattere si potea mostrare di quella che ha mostrato, poi che senz'altra replica venne ad accettare le medesime armi con quelle condizioni che gli furono proposte.

Io non credo che sia lecito dietro un querela poter attaccarne un'altra: se il signor N pretendea che la prima fosse fornita, nella quale egli havea approvato il signor A per gentilhuomo come lui, come potea tassarlo di nuovo nell'honore senza dar conto delle nuove ingiurie ch'egli gli faceva? Pare che non si convenga a Cavalliero, dietro una querela estinta et fornita (se così gli pare), di ripigliarne un'altra e, venendo mentito sopra la nuova, per fuggir la mentita risuscitar l'altra che vien confessata per morta. Noi, ove si tratta d'honore, non potiamo havere prova maggiore che la confessione dell'avversario nostro. Il signor N potea egli battere la fama del signor A, havendolo approvato per huomo d'honore pari a lui e fuggir poi (come si è detto) di haver a dar conto come mentito per una sua propria colpa? Perché voler combattere con le medesime armi, (c. 417r) se già presupponeva non haver altra querela vecchia? Et se dietro lo haver confessato per honorato il signor A non havea fatto cosa degna di nota, perché tassarlo? Il correre che viene fatto sul campo dal lato del signor A è stato lecito et honoratamente essequito, poiché così fatto rimedio è ritrovato in odio di quelli che offendono et non vogliono soggiacere alla censura del tribunal dell'armi. Uno così fatto contumace si ha per confesso; la licenza che vien concessa del correre il campo è spetie et vera sentenza contra colui che non ha voluto comparere, di modo che con la contumacia viene da havere chiaramente confessato la ragione dal lato del signor A.

Non è stato senza maraviglia che Cavalliere di quella buona fama che è il signor N habbia tolerato il correre del campo senza mandar huomo per dar conto perch'egli non fosse comparso. Così fatto modo, per prescritta usanza, è stato da Cavallieri in ogni tempo posto in osservanza, che ha forza di espressa legge di Cavalleria, alla quale colui che contravviene dà di un certo modo consentimento che fa spetie di confessione in danno suo. Dura et tremenda è questa religione di Cavalleria, poich'ella soggiace agli oblihi più rigorosi che tutte l'altre religioni, conciosia che si stima la vita a niente ove corra l'interesse del buon nome, il quale si adombra per ogni minimo errore che si commetta nell'operare o nel lasciar di fare quel che

conviene; si turba, piglia macchia alla condition di uno specchio, che per un semplice fiato diviene oscuro senza che possa far l'ufficio suo. Ogni minima cosa in preservar l'honore vien considerata e posta a danno di colui che sia negligente o prodigo. Così fatto discorso viene fatto da me perché si veda con qual ragione mi muovo a dare il mio [c. 417v] parere a favor del signor A, che habbia fatto intieramente quel che come Cavalliero far dovea. Al qual discorso non pare che sia contrario quel che si potria allegare dal lato del signor N, che il signor A non habbia accettate le medesime armi né risoluto di comparere come attore, perciocché chiaramente nel cartello del 28 di marzo si vede il contrario. Una così fatta risposta di accettare l'arme che vengono proposte viene a corrispondere conforme alla proposta che siano accettate del modo che si offeriscono; così sta la sentenza commune in ogni sorte professione: che le risposte s'intendono conformi alle dimande che vengono fatte. Non si può dire che non habbia accettato il nome dell'attore, poiché proponendo la querela lo specifica nella medesima risposta et nell'altra del 10 di febbraio, et in quella del 27 di maggio viene ad affermare d'haver accettato l'armi et il peso dell'attore. Né farebbe dubio la dimanda che viene fatta dal capitano N sopra quel campo che ricusa all'A, (Guevara) perché non fu mandato, né in signor N accettò, né diede ragione perché delli tre del signor A non ne accettava egli uno.

Nemmeno turbaria la ragione del signor A l'oppositione ch'egli dicesse, mentre che si era alle mani, quelle parole del farsi asciugare il sangue et altre che furono dette nel trattamento del rilassar la spada, perciocché in qual si voglia operatione si riguarda il fine; e così la vittoria, la quale, quantunque habbia havuto alcuni mezzi che non siano stati pienamente onorevoli, non è per questo che il vincitor non goda della medesima vittoria, alla quale per arrivare molte volte è lecito tentare qualche cosa et valersi di alcuni mezzi che senza quel fine non sariano leciti. Basta che vediamo il fine, che fu questo: che nello steccato il signor N laudò et approvò con le parole et i fatti il signor A suo pari, et con l'altre parole fece obligo di volergli rendere l'honore. S'egli, dicendo la bugia, non hebbe l'animo corrispondente alle parole, non saria degno Cavalliero, né per questo fuggirà [c. 418r] l'obligo di osservare quel che promise. Se le parole furono conformi all'animo, come potea egli fare in modo alcuno minima replica alla promessa sua? Non era nel potere del signor N amazzare il signor A, havendo dato la sua parola di confidenza, con la quale venne a rinunziare alla libertà et franchezza datagli con la patente del campo. Et s'egli avesse operato la spada contra la promessa, haverebbe potuto essere castigato dal signore del campo, oltre che chiaramente (per mio parere) haverebbe mancato al proprio honore. Noi habbiamo nella Cavalleria per impossibile quello che non si può fare con honore; colui che vien ricercato di fare un'operatione che non si possa fare con dignità, può rispondere che colui dimanda cosa che è impossibile a fare, né potrebbe essere mentito. Di modo che non si può ascrivere a cortesia del signor N il non haver voluto amazzare il signor A, poi che così era convenuto et havea dato la sua parola. Né fu senza grande honore dell'A (Guevara), havendo perduto la sua propria spada, che desse mano sopra la spada del signor N che la facesse commune et costringesse il signor N a dimandare che la lasciasse, et così conditionata la riconoscesse da lui.

Se dietro tutto questo il signor N disse quelle parole in tanto honore del signor A, che più non haverebbe potuto dire il vinto al suo vincitore, perché non dovea egli essequire la parola o terminare con l'armi la querela che fu proposta? Noi habbiamo per regola chiara che huomo che piglia peso di provare e non prova viene a confessare d'havere il torto dal suo lato. Con



essersi offerto il signor N di voler scapricciare il signor A, che capriccio altro non mostra che appetito senza ragione, et haver detto di non essere obligato [c. 418v] ad altra restitutione d'honore et le mentite che gli venivano date essere vane, et proposto combattere quella querela che gli sarà proposta et così haver eletto la sentenza dell'armi, non havendo provato di quella cosa alcuna ha tacitamente confessato haver detto la bugia et così la giustitia a favore del signor A. Nella Cavalleria conviene usar ogni severità contra i contumaci, per tagliar loro la strada di non far offesa ad alcuno; perciò è che viene concesso il correr del campo e' l chiamar il nome di colui che non compare a tocco di tromba et, concludo, con grave et gran cagione, poiché il contumace fa resistenza alla giustitia. Onde è ragionevole che così fatta pena passi per essemplio di quelli che vogliono essere havuti, e non sono, per professori d'honore. Concludendo adunque diciamo che il signor A ha sodisfatto all'honor suo, poiché con questo modo che ha tenuto contra il signor N contumace viene ad haver havuto un'altra confessione in honor suo, che lo rimette nell'esser di prima che ricevette la soverchiaria. Et così fatta contumacia gli dà (si può dire) la medesima vittoria come se dentro lo steccato l'havesse conseguita et havuto l'avversario in suo potere. Per le ragioni di sopra così sento, et mi riporto come di sopra.

[c. 419r]

*(senza rubrica)*

Sopra il caso del capitano A, se è vero quel che'l capitano N dicesse al signor D, ch'egli havea perdonato a tutti quelli che l'offesero, il detto A non havea cagione di guardarsi più da lui; et perciò, se quando fu assaltato si trovò inferior d'arme da difesa et di numero d'houmini, non se gli può dare alcuna nota. Percioché un huomo d'honore che perdona et faccia offesa, l'offeso sotto la parola non deve ricorrere al duello, essendo che colui che offende viene a macchiarsi di tal modo che si fa indegno del duello, che è privilegio concesso solamente agli huomini d'honore. Se le ingiurie si rimettono tra gli huomini ordinarij con certe sorti di demonstrationi, come saria con salutar colui che è offeso, con mangiar con lui, con altre somiglianti demonstrationi et maggiormente poi con le parole, le quali, uscite che furono dal capitano N diedero piena sicurezza all'A. Essendo che un tale più di tutti sia obligato amare et odiare alla scoperta, alla libera, al quale parlo del Cavalliero privato, non conviene il simulare né il dissimulare, percioché ogni cenno, ogni parola deve essere in lui limpida, chiara et ispedita.

Per questo capo, solo perché l'A havea ricevuta la offesa sotto la confidenza, il suo avversario rimarrà incapace del duello; vi sopraggiunge l'altro della soverchiaria, la quale si intende essere quella che ha forza soverchia all'altro et con la quale si camina con animo di offendere. Dico così perché nelle quistioni che nascono all'improvviso, anchora che l'uno si trovi inferiore di forza, come saria che havesse vantaggio nell'armi, presso me non meritaria di [c. 419v] essere rimproverato delle cose della soverchiaria, né verrebbe calunniato da Cavallieri, poi che l'animo non vi è d'andar al sicuro ad offendere colui che resta offeso. Voglio inferire che huomo che faccia una soverchiaria ad un altro diminuisce, perde del grado suo et con lui non par conveniente che si venghi al duello, privilegio come di sopra.

Intanto è vera presso me questa opinione: che colui che viene offeso da un così fatto, senza altramente chiamarlo con gli svantaggi dell'attore lo può chiamare a solo a solo con armi

usate a portarsi; e negando colui che ha offeso vedersi di quel modo insieme, può l'offeso procedere con honor suo a casi suoi per via d'inimicitia. Uno così fatto offeso, che habbia nella soverchiaria scoperto il valor suo et dato conto di sé con dishonor dell'altro, può anche venire ad un'honorata pace, come in certi casi si è osservato da alcuni Cavallieri di questa nostra età. Stando per vera la soverchiaria, la quale si presume, poi che con il capitano N si presuppone numero di huomini, vantaggio d'armi da difesa et che egli fu quello che assaltò l'A et altri con lui attesero a procurargli danno con l'armi, per esser chiaro tengo io che il detto A non sia obbligato al duello.

Il quale non può essere biasimato ch'egli perdesse di terreno col ritirarsi, essendo che poi fece quell'atto forzatamente e sempre in atto di difesa et d'offesa: con quello venne a guadagnar riputation maggiore che se si fosse fermato col rischio di perdere sciocamente la vita, poi che nella Cavalleria habbiamo per degno di gran laude il saper ben ritirare un essercito et con quella somiglianza saper ben ritirarsi da una maggior forza di colui che assalta. Altra è ritirata, [c. 420r] altra è fuga: la ritirata va avvertita, volta faccia, guadagna sito vantaggioso et sempre in atto di combattere; la fuga è quella che si fa col voltar le spalle senza mai voltar la faccia, questa è la vituperata et l'altra (come si è detto) laudata. Concludendo adunque dico che, sempre che il capitano A farà intendere al capitano N che hora che si trova sano della ferita desidera vedersi con lui con spade usate, sia con pugnale o senza o con la cappa, che, ricusando l'N, l'A possa starsene a provvedere a sé stesso per la ingiuria ricevuta. Et quando gli fossero proposti partiti ragionevoli dietro quella offesa, mi do a credere che si potria prestare l'orecchio ad un'honorata pace. La quale, quando non possa haver luoco, per la opinion mia, per le ragioni di sopra tengo che il capitano A possa starsene con honor suo fin che verrà con occasione che si suol presentare a quelli che apertamente procedono nelle inimicitie contra il lor nimico.

*(senza rubrica)*

Essendo comandato da chi mi può comandare di dare il mio parere sopra la differenza che è passata tra il signor A et il signor N, col rapportarmi a miglior giuditio del mio, dico che le scritture che sono passate mostrano che habbia intieramente sodisfatto all'honor suo. Perché, se in tutte l'altre professioni certe sorte di parole stringono et obligano irrevocabilmente [c. 420v] le parti all'osservanza di quelle che escono et che sono accettate, maggior forza portano tra Cavallieri che tra gli altri, peroché con l'alzar di un dito, di una piccola banderuola, con un cenno si fanno obligati, di sorte che pure che i cenni siano usati a farsi di quel modo, non resta loro alcuna scusa di poter mancare né interpretare salvo che come si costuma et che è più verisimile che con quel cenno si habbia voluto inferire. I cenni et le parole che escono da un Cavaliere devono essere ricevute a favor di colui per il quale si dicono et fanno, essendo che, se altramente dicessimo, la Cavalleria, che è vera religione pura et ispedita, si ridurrebbe ad i medesimi cimenti che si usano a tribunali de' giudici ordinarij, né si commetterebbero ad un Cavaliere con una sola parola le città, i regni, né a soli a soli se gli darebbono le migliaia di ducati per far gente, che sempre sariano necessarij et testimoni et notari.

Porta questa professione che colui che parla non habbia mai ad interpretar cosa che dica, perciocché, se col parlar dubioso egli dia segno di voler ritirarsi da quello che ha detto, non merita d'esser Cavaliere. Nel caso che è passato si vede, per le parole dell'A, con l'obligarsi

al pagar quella somma di mille ducati se l'N voleva combattere con una di quelle sorti d'armi, che questa offerta porta non picciola coniettura ch'egli habbia considerato in che prevaglia la forza et l'arte dell'N et che habbia procurato quel partito per rendersi eguale a lui. Che se altramente dicessimo, potremmo riputare il signor A per homo di niun sentimento et che havesse voluto donare et gettar via quei danari, cosa che non si presume. L'N, con accettare il partito senza alcuna distintione, venne ad accettarlo, com'anche egli medesimo lo dichiara, [c. 421r] conforme al desiderio dell'A. Chi può dubitare che, s'egli conosceva che l'N fosse a lui superiore nella forza, temendo del peso della spada habbia proposto quel partito per rimediare a questo svantaggio più che a niuna altra cosa et lo fa chiaro nel progetto delle scritture uscite da lui.

Se alcuna interpretatione si havesse a fare, è ragionevole che si faccia contro l'N, che senza alcuna eccezione pigliò quel partito; peroché è verisimile quel che si è detto dello svantaggio che prevedea l'A et che a quel sol fine, che si è detto, procurasse la spada. Essendo sempre che ragioniamo di una spada o d'altra sorte d'arme, intendiamo della spada et dell'arme usate et che si possono operare, et non di quelle che sono straordinarie et che possono portare danno a colui che le nomina. Seguiria grande inconveniente se altramente si dicesse, che saria che huomo così fatto procurasse lo svantaggio et (si può dire) la morte di lui stesso. Quelle cose che non hanno del verisimile non deveno essere accettate in modo alcuno. Non essendo adunque ragionevole che il signor A, col procurar le spade, habbia inteso volerne una che non la possa adoperare, si rende sicuro che'l combattere sia mancato dal signor N et non da lui.

Usano i Cavalieri, quando parlano, di parlar conforme alla qualità della persona, della forza, dell'altezza della vita loro, come sarebbe a dire: «Io combatterò armato da huomo d'arme, se il mio avversario accettando il partito, essendo io di picciola statura, volesse mettermi armi che non mi stessero bene, non doveria essere ascoltato». Basta che la parola che esce da un Cavaliere, accetta dall'altro, deve essere accettata col rispetto della qualità della persona che la dice et deve interpretarsi secondo il commune uso delle provincie et città, ove [c. 421v] vien detta. Chi può mai negare con ragione che, se parliamo di una spada, s'habbia da intendere di spada straordinaria da non potersi usare? Qual sarà colui che voglia credere che un Cavaliere sia per pagar mille ducati per haver a combattere con una spada che a lui sia inutile et dannosa? Non ho potuto farmi capace perché sia che l'N non habbia accettato gli honorati partiti proposti dall'A sopra le spade, li quali non attendevano ad altro se non che quelle fossero da Cavaliere et da potersi operare.

Io sono stato et sono di questa opinione: che un professore di Cavalleria che offende un altro senza giusta cagione sia obligato condursi con l'offeso con armi medesime et del pari che usiamo portar con noi per l'ordinario. Et se colui che ha offeso camina nella mala usanza di voler quei vantaggi con tanto danno dell'avversario, che forse l'offeso non sia obligato dietro un'ingiusta offesa andar di volontà con suo svantaggio a riceverne un'altra; et che in così fatto caso, poi che haverà chiamato il suo nimico del pari, che se ne possa stare con honor suo et proveder a sé medesimo per altra strada che per quella del duello, di modo che hoggi da molti vien posto in consuetudine. Se in questo così fatto caso, presupponendosi che il signor A sia stato offeso nella medesima amicitia, egli haverebbe potuto chiamare l'N con l'armi che si usano, quanto maggiormente era obligato l'N, quando di sua propria volontà havea accettato il combattere con spada da Cavaliere che veniva proposto dall'A. Noi in questa professione di Cavalleria habbiamo ad haver gran riguardo di non aprir la strada a malfattori et a quelli che

senza causa offendono altri, debbiamo reprimergli con ogni sorte loro svantaggio. Che se altramente diciamo, la Cavalleria che (come si è detto) è religione piena di buoni essempli [c. 422r] et che per sua insegna porta la spada in dimostrar che in quella si attende alla giustitia, virtù tra le più principali, questa Cavalleria dico verrebbe ad essere una union di mali huomini, et peggiore assai di quella de' corsari e ladri, i quali con la medesima coperta della giustitia tengono lo stato loro.

Un Cavalliero si trova obligato non solamente di non offender altri, ma non tolerare che altri offendano né commettano errore. Con così fatte ragioni et altre che si possono addurre, chiaramente tengo, col riservo di sopra, che l'A habbia fatto quello che dovea et potea fare il più affinato Cavalliero che sia, et che non habbia altro obligo di fare più di quel che ha fatto. Il quale a mio giuditio, per la risposta così risoluta che dette l'N di voler sodisfare il desiderio suo, haverebbe potuto insistere sopra il voler portare egli le spade. Et tanta maggior laude et honor deve egli meritare quanto così liberamente ha fatto quella istanza sola di contentarsi del cimento con li partiti che propose nell'arbitrio dell'N, pur che la spada fosse da Cavalliero et da potersi operare.

Di Roma, il II di dicembre del LX (1560)

[c. 422v]

*(senza rubrica)*

Bisogna che sappiamo che avanti tribunali della giustitia un huomo sia attore o sia convenuto come reo per sé stesso o col mezzo di un suo procuratore, può dir di molte cose sopra le quali non se gli può dar mentita che offenda, come sarebbe a dir: «La domanda che è fatta è impertinente, non conclude, nego che sia vero quel che si narra del modo che si narra». Somigliantemente contra la eccezione del reo si possono dir di molte cose, che fuori del giuditio civile tra Cavallieri non si diriano senza rischio di mentita valida. Delle parole dette in giuditio, perché si dicono per conservar le sue ragioni et non per offendere non se ne tiene conto. Gli è il vero che se si venisse alla offesa particolare dell'attore o del reo, com'è che uno gli dicesse che l'altro fosse un ladro o un traditore et non provasse quel che dice con le legittime prove o almeno con un testimonio degno di esser creduto, che contra un così fatto, con tutto ciò ch'egli allegasse haver detto quella parola per difesa delle sue ragioni, si potria procedere con la mentita e resterebbe caricato come calunniatore. Gli è da avvertire anchora che l'usanze delle risposte che si danno ne' tribunali civili escusano della maledicenza quando non vi si veda l'animo d'offendere ma solamente di difendersi. Gli è anche da avvertire che il procuratore che offenda l'honor di un gentilhuomo senza haverne particolare commissione, ch'egli non può obligare il suo principale anche che come procuratore dicesse di far quella offesa; et se non mostra (come dico) il mandato, l'offeso può et deve voltarsi per la ingiuria contra di lui.

Venendo hora al caso che mi vien proposto, dico che messer A resta essente dalla mentita che gli dette messer N per duo capi: l'uno, ch'egli chiaramente negò di haver detto male di messer G, fratello di esso messer N; [c. 423r] l'altro, perché, dicendo questa cosa essere in mano della giustitia, venne a dichiarare che anche che'l suo procuratore havesse detto cosa contra l'honor di messer G, non sarebbe stata detta con ordine suo, poiché, con l'haver detto che la cosa è in mano della giustitia, si venne a far essente di haver dato al suo procuratore

altra commissione che quella che si usa all'ordinario alli procuratori conforme alla giustitia. La onde restaria il peso a messer N di mostrar di essersi mosso con giusta cagione in dar quella mentita, che saria d'haver inteso da persone degne di fede che messer A avesse detto male del fratello o ch'egli hevesse dato ordine particolare al suo procuratore che lo dicesse. Nel qual caso della particolare commissione, la mentita sarebbe caduta sopra messer A (Paolo) et non contra il procuratore; et se il procuratore avesse errato lui senza ordine, egli sarebbe il mentito. Vediamo adunque che per la narratione del fatto né messer A né il suo procuratore restariano mentiti, perciocché esso messer A nega d'haver detto et anche commesso che si dica male. Ma perché pare poco ragionevole che messer N, havendo così trascorso forsi per ira o per mala informatione, non habbia a levare di dubio l'honor di messer A che apparentemente ha la mentia, dico, col riportarmi a giuditio migliore del mio, che non giustificando messer N di essersi mosso con qualche giusta cagione a dar la mentita, egli dovrebbe essere il primo a parlare et dire le infrascritte et somiglianti parole:

«Messer A, confesso che quando ragionai con voi che vi diedi la mentita di quel modo ero stato male informato et perciò dico che, così come in ogni tempo prima la mentita vi ho conosciuto per gentilhuomo di honore, così vi conosco hora che in quel tempo anchora eravate, come siete stato et siete [c. 423v] di presente, gentilhuomo di honore. Et che anche il vostro procuratore, per il grado suo, non habbia eccesso l'officio suo et desidero che continuiamo insieme l'amicitia che havevamo».

Messer A risponda: «Voi vedete ch'io mi scusai et confessai al tempo delle parole non haver detto male di vostro fratello, così confesso di presente et dico di voi qual che voi dite di me: che prima che diceste quelle parole vi ho conosciuto per gentilhuomo di honore et hora confesso conscervi per il medesimo, sempre che conosciate me, et mi contento continuare nell'amicitia solita».

Così fatte parole si possono far leggere con il consentimento di ambidue et ciascuna delle parti gli può acconsentire con honore commune, essendo che habbiamo per honorevole che un gentilhuomo, che senza gran cagione corra alla mentita contra l'honor dell'altro, egli più presto con honeste parole confessi l'errore et restituisca all'altro l'honor suo che voglia combattere il torto. Che se altramente facesse, col persistere nell'ostinatione et con non voler restituire quel che ha tolto ad un altro, si farebbe indegno del nome del Cavalliero; nome che è pieno di diritta giustitia. Et ad un così fatto non si potrebbero consegnare né governi di soldati né di città et stati, poiché di sé verrebbe a dare un male indiitio che giustamente non portasse la spada, la quale fa segno di giustitia et in difesa di quella il Cavalliero la debbia usare.

*Huomo che desidera volersi amazzare con un altro con spada et camiscia et si lascia così intendere si fa attore. Che altri termini si usano ne' giuditij dell'honore altri ne' giuditij civili.*

[c. 424r] Havendo considerato quel che è passato tra il signor A et il signor N, mi risolvo per le ragioni che si diranno a concludere che il detto signor A habbia intieramente sodisfatto all'honor suo. Peroché in ogni sorte professione non habbiamo prova che più accettata sia da gli huomini che quella che si cava dalla medesima persona, con la quale si ha da trattare qual si voglia negotio. Io vedendo per il cartello del signor N et per altre sue scritte ch'egli confessa che desiderava amazzar il signor A con una spada in camiscia, questa sola sua

confessione presso di me lo fa attore, conciosia che nella Cavalleria la vita non si mette in rischio salvo in quei casi salvo in quei casi che il Cavalliero non la rischiando fosse per restar con dishonore. Perché, se altrettanta imputatione merita colui che vuol arrischiarsi senza gravissima cagione, o poco minore, quanto quello che dovendo esporsi al pericolo per timidità lo fugge.

Se vogliamo presupporre (come io credo che sia) il signor N per Cavalliero, volendo amazzarsi di quel modo che dicea, bisogna che presupponiamo ch'egli avesse havuta gravissima offesa dal signor A, et noi come affermiamo che un Cavalliero habbia ricevuto offesa lo facciamo attore, poiché a lui convenga lo scaricarsi, il levar l'honor suo di dubio. Che se altramente dicessimo, che il gentilhuomo senza cagione volesse amazzarsi con l'altro, lo faessimo poco prudente o pazzo affatto et con così fatti huomini non si viene a duello, il quale è privilegio concesso solamente a Cavallieri che siano senza macchia alcuna. Questa sola confessione che è uscita dalla bocca del signor N (come ho detto) bastava a farlo attore, poiché havendo quel desiderio veniva a presupporre essere stato offeso et perciò dovea con ogni forza sua metterlo ad effetto. Et se'l signor A avesse ricusato il modo propostogli, non per questo dovea [c. 424v] rimanersi, ma come attore camminare avanti, chiamare il signor A con li vantaggi che a lui come reo appartenevano.

Maggiormente dovea camminare alla strada dell'attore, poiché, non contentandosi di haver mostrato di volersi cimentare di quel modo, hebbe a dir parole contra l'honor del signor A, per le quali si tirò adosso la mentita. Così come con quel solo volersi amazzare lo faceva attore, medesimamente le parole dette da lui, quand'anche fossero state sole, lo haverebbono fatto attore per quella regola universalmente approvata, che colui che è il primo a dir cosa che tocca l'honor di un gentilhuomo, sempre ch'egli venga mentito, se con la prova de' testimonij o dell'armi egli non mostra la verità, perché era necessario dirla, viene a rimaner macchiato del nome del calunniatore, nome abhorrito nella Cavalleria come infame, che fa che colui che è notato di quello perda il nome del Cavalliero. Et non mi osta quel che si adduce per la parte del signor N, che le parole non siano state le medesime, peroché quali si voglia che siano le parole che si dicono, se sono contra l'honor di un gentilhuomo, anche che nella scorza, nell'apparenza paressero buone et che non fossero le medesime che fossero state riferite, non per questo se portano ingiuria ad un Cavalliere vanno essenti dell'ordinaria difesa della mentita.

Havendo il signor A dato la mentita, il signor N per mia opinione non poteva ritorcerla di quel modo, poiché le parole che disse, fossero di qual sorte si voglia, portavano manifesta ingiuria al signor A. Altri termini si usano nelli giuditij dell'honore che sono spediti et chiari, ove si opera la spada e'l valore, altri usiamo secondo il costume civile che sogliono portare le persone a giudici deputati, ove li avvocati, li procuratori usano valersi di molte cautele et sutterfugij che [c. 425r] nella strada di Cavalleria vengono ributtati. Et quelle opposizioni che si danno a' testimonij non hanno in quel giuditio cavalleresco quella forza che forsi anche non l'haverebbono nel civile, essendo che basti ad un gentilhuomo in giustificatione d'una mentita tanta coniettura, tanto inditio, quanto presso i buoni egli si mostri in termine necessario di difesa. Non havendo dunque il signor A potutuo lasciare di non dar quella mentita che diede, con l'haverla data sodisfece intieramente all'honor suo (come si è detto). Così sento io col riportarmi.

*(seza rubrica)*

Poi ch'io non uso dar miei pareri se non mi vien comandato da chi mi può comandare, anchora che alcuno si sentisse offeso, che ha questo non ho punto voltato l'animo mio, pensarò dover essere scusato se brevemente dirò quel che sento in honor del signor A nella querela che si pretendeva dal signor N. Dico così perciocché per questo nome di querela noi sentiamo che colui che è oppresso da qualche carico propriamente habbia a querelarsi et a lui convenga dire d'haver querela. Temo che dall'altro lato non si sia avvertita quanta sia la differenza che si vede dalli giuditij civili a quelli dell'honore; non per questo intendo negare che ne' civili non si habbia cura dell'honore, ma si bene per diversa strada da quella dell'armi. Peroché nel civile si giudica per quel che si mostra per prove apparenti e certe, et [c. 425v] con così fatti termini si pone fine alle differenze. In quella dell'honore, perché si opera la spada e il valore, che è prova straordinaria, con altri termini più spediti, più chiari si viene in cognitione, con purità e sincerità et con più brevità dell'altra.

Questo ho voluto dire, perciocché molte volte sono stato ammirato perché sia che si toleri nelle cose di honore di certe sorti di huomini quelle sottilità e sotterfugij che si sogliono usare nelle cause civili, che portano d'ogni cosa le persone a giudici deputati. Col medesimo modo pare a me che si sia proceduto in questa via cavalleresca dal lato del signor N, come se la controversia fosse posta tutta sopra il voler reintegrarsi in un possesso di quella cosa stabile. Dico parermi così poiché, nella prima entrata della querela, egli, sentendo la querela del signor A, ad uso di un litigio civile, volendola scuotere nega haver detto quelle parole appunto contro le quali era indirizzata la mentita; difesa niente differente (al mio parere) di quelle da quelle che mi vien detto che si usano nelle liti civili, nelle quali ciascuno si fa lecito dire tutto quello che gli viene in mente con varie sorti di cavillose risposte. La Cavalleria per dire il vero sta misurando l'animo di colui che parla anche con cenni più che con le parole et è molto dissimile dall'altre professioni.

La onde, perché nel signor N manifestamente si scopre che con quel che disse del signor A hebbe animo di offender l'honor di lui et l'offese, habbia detto con qual sorte di parole che sia, egli dando principio a mover dubio sopra lo stato dell'honor del signor A è lo attore. Poiché attore chiamiamo colui che con male parole va tentando di diminuire la [c. 426r] fama d'un altro, il quale col rimedio della mentita ributtando la ingiuria nella bocca dell'altro, se come attore non ha ricorso alla spada, all'armi overamente a testimonij, resta lui il calunniatore et così macchiato come che habbia dato opera a cosa illecita. Siano pur come si vogliano le parole, anche che in apparenza si mostrassero buone e nel spirito loro, nella loro intrisichezza vi fosse nascosta qualche ingiuria dell'altro, possono ributtarsi con la mentita, che è vera difesa del Cavalliero. Io non mi affaticarò di rescrivere quali fossero le parole che uscirono dal signor N, poiché nel processo delle scritture et nella giustification chiaramente appariscono, bastami concludere ch'elle hanno portato con l'uso della mentita, col mezzo della quale il signor A era venuto reo et difensore di quella con li consueti vantaggi. Essendo poi che'l signor N non volse pigliar la strada dell'arme havendo ricorso alle interpretationi, dette cagione al signor A di pigliar fede di testimonij in prova della sua mentita.

Vengo a concludere che detto signor A, per mio parere, ha compiutamente sodisfatto all'honor suo, prima per la strada che si offerse dell'armi, non accettata dall'altra parte per la

disputa che pose, et poi con quella della prova di tanti honorati Cavallieri quanti si vedeno prodotti, di modo ch'io non vedo che dal suo lato vi resta altro che fare.

*Domenico pratica in casa di Alessandro e tenta l'honor di donna. Alessandro gli dà delle bastonate et lo caccia di casa. Domenico dimanda la pace et la ottiene senza altra sua sodisfattione; ambeduo vanno fuori della terra; segretamente Domenico torna per tentar la donna. Si vorria sapere come si habbia a procedere da Alessandro per non incorrere di haver rotto la pace.*

[c. 426v] Non è convenevole, poi che si sa che la pace è fatta, che si venga ad offendere Domenico se prima non se gli fa intendere, col mezzo delli medesimi che si adoperarono per la pace, che Alessandro pretende che habbia mancato al debito suo con haver tenuto termine contrario a detta pace et che perciò esso Alessandro vuol che si sappia che per lo inanzi non pretende haverlo per amico. Et se Domenico volesse replicare non esser vero o mentire ch'egli habbia mancato, può Alessandro replicare che huomo che habbia havuto delle bastonate et fatto pace senza altra sua sodisfattione non può dar mentita valida, et persistere col protesto di non volerlo per amico. Et se venisse a voler saper la causa, poi che si tratta l'honor di donne può Alessandro dire che non pretende dargliene altro conto che ben lo sa lui. Ma quando fosse pur necessario per giustificar la suspension dell'amicitia, potria Alessandro dir in segreto ad uno o dui gentilhuomini il mal modo tenuto da Domenico, modo che porta voce di tradimento poichè sotto l'amicitia sono stati fatti quegli atti, et così starsene.

Io nondimeno non laudo alcuna sorte di vendetta, poichè con la vendetta si potrebbe mettere l'honore delle donne in dubio; basterà che Domenico sappia che l'amicitia è sospesa. Et quando si dia rimedio per questa via sarà ben fatto, essendo che le prime bastonate che furono date a Domenico lo misero in dishnore, et come huomo di poco valore si può lasciare andare senz'altro nuovo castigo et così fermarsi le dicerie che potessero portar infamia alla casa. Et se avvenisse che fosse necessario tornar a dargli nuovo castigo, Alessandro verrebbe [c. 427r] iscusato et Domenico non potrebbe dolere che sotto la pace fosse stato offeso. Et così detto Alessandro verrebbe a fuggire quella imputatione che da Cavallieri nella sua professione gli potesse essere data quando per caso fosse richieduto a duello o lui richiedesse altri.

*Doi amici, l'uno chiamato Giovanni et l'altro Antonio, vengono in ragionamento che un gentilhuomo sarà cardinale de' primi che si faranno. Antonio dice che non sarà, l'altro afferma che sarà, passano in altri ragionamenti. Levasi Giovanni in piedi non si guardando Antonio et gli dà uno schiaffo et dice: «Tu menti per la gola». Antonio gli rende un altro schiaffo et pigiando un pugnale che era sopra una tavola lo fa cacciare dietro un letto; viene impedito et dimanda che Giovanni si voglia ammazzare con lui con una spada et cappa. Risponde che è contento; Antonio dice adesso; replica Giovanni: «Dammi quel che mi tocca»; non si fa altro. Antonio vorrebbe sapere quel egli ha da fare.*

Io vedo benissimo quanto può il demonio immettere discordie per cause leggieri. A che fine trattasi cose così gravi tra persone che non hanno, né possono avere notitia di quelle et che in confuso habbiano a condursi per perdere l'anima e l'honor, la robba e la vita? Non è



egli chiaro che il fare o no un cardinale è nel petto del Papa? Non è anche chiaro che la creatione di un pontefice è opera di Dio? Et che ispirato da Dio fa le cose ch'egli fa? Quale è colui così prosuntuoso che possa darsi a credere di saper quello che sta nel cor de' Principi, poiché si ha per impossibile il penetrarlo? Fannosi i cardinali per virtù, per religione, per illustrezza di casate, per compiacere a grandissimi Principi et per servitù che si sia havuta et benemerita. Possono gli huomini conformi a calami prudentiali fare di un certo modo un discorso [c. 427v] modesto sopra l'affirmativa et negativa di un così fatto negotio, ma non perciò tale che possa mettersi il suo fermo credere. Bella cosa sarebbe vedere in uno steccato combattere doi Cavallieri sopra che sarà o non sarà un huomo cardinale. Veggiamo qual sia il frutto che fosse per portar una vittoria o perdita dell'altro. Una così fatta querela come piena di vanità, piena di siochezza non è da tolerar che si combatta.

Ma perché si tratta degli schiaffi che scambievolmente si sono dati, rispondendo dico che colui che non guardandosi ricevette il suo, poiché non havea cagion di guardarsi, havendolo ricevuto come da amico non lo grava intanto ch'egli resti con carico. Perioché il carico è dell'altro, che essendosi scoperto per nimico habbia lassato battersi et poi voltato le spalle, essendo che il colui si assalta si presuppone et forza et giuditio migliore dell'altro che è assaltato. Di qui nasce che ogni poco risentimento che faccia in sua difesa colui che viene assaltato prevale alla offesa che riceve. La onde concludendo dico che il primo che dette il schiaffo, per essergli stato in un subito ricambiato et come nimico, con la fuga che pigliò dipoi ch'egli resta il caricato et con dishonore, così per haver mancato all'amicitia come per quello che seguì dipoi.

Et soggiungendo dico che il detto non può risentirsi per duello, perché è cosa chiara che il primo offeso ha fatto quel che dovea fare et sopra cosa certa non viene dato il duello, come ho affermato in altri molti casi sopra quali mi è occorso dare il mio parere. Et perciò è ch'io dico che se Giovanni giudica dover restare sodisfatto, che maggiormente Antonio deve restare egli, nonostante ch'egli chiamasse Giovanni ad ammazzarsi con esso lui, il qual Giovanni restò caricato perché non volse andare; né haver chiamato Giovanni fa carico ad Antonio, essendo che quelle cose che si fanno in aumento [c. 428r] dell'honore non debbono portar danno et diminutione. Fu abbondantemente ricevuto Giovanni da Antonio, né Giovanni potea, poi che havea accettato quel modo di combattere, aggiongervi altra conditione et perciò restò presso l'altro anche con quel carico di non haver voluto uscire al combattere havendolo accettato. Questo è il mio parere, altri la intendano come più gli piace, ch'io non son per movermi di questo che è conforme alla propria conscienza del mio honore.

*(senza rubrica)*

Sia o no vero che l'B portasse l'armi sotto lettere di familiarità del bargello, che poi si vede che nel tempo che ricevette lo schiaffo non havea armi, è lui che comincia ad offendere l'honor di A, il quale B con lo schiaffo mostrò di haver parlato contro l'honore di A. Bastava a lui di rispondere che non havea dette quelle parole per fargli ingiuria tanto meno gli dovea dar lo schiaffo quando che A. dette la mentita conditionata «in quanto che B avesse sparlato dell'honor di lui». Di qui nasce una conclusione approvata: che colui che è il primo all'offesa colui deve essere il primo a parlare, poi che è ragionevole che così com'è obligato colui che

leva la robba ad un altro di restituirla, così maggiormente colui che gli levasse [c. 428v] l'honore.

Né quali casi colui che sodisfa al debito suo fa cosa honorevole a contentarsi dell'hononesto e rimettere la ingiuria anche con qualche gratitudine. La onde diciamo che è necessario che si faccia la elettion d'un gentilhuomo che non sia sospetto, alla presenza del quale B dirà ad A: «Quando io ti diedi lo schiaffo io era armato con armi da difesa et offesa, so che se fossi stato armato come me, perché non havevi armi da offesa, so che haveresti fatto il debito tuo. Confesso haver fatto male, et perché ti conosco per huomo da bene desidero esserti amico et ti prego che vogli perdonarmi. Et perché sono qui per restituirti intierametne l'honor tuo, quando queste parole non bastino sono per dire di più et andare a far con fatti tutto quello che mi sarà comandato da messer N», che sarà quel terzo eletto. A, senza aspettare che quel terzo dica altro deve dire: «B, poi ch'io vedo il tuo procedere et che ti sei rimesso alla sentenza di messer N, non pretendo che si venga ad altra sentenza et per cortesia ti rimetto. Se niente più fosse bisognato a mia sodisfattione, mi contento perdonarti et haverti per amico».

Con così fatto modo vi sarà l'honor di B et l'honor di A, poi che B, col privarsi dell'arbitrio suo col rimettersi ad un terzo, viene a fare d'un certo modo sodisfattione più che di parole, che sodisfa nell'offeso et egli resta sodisfatto, poi che non si rimette secondo che si usa fare. Le parole che si hanno a dire si possono mettere in una polizza, un terzo le può leggere et le parti acconsentire.

[c. 429r]

*(senza rubrica)*

Magnifico nepote da figliuolo honorato,

lo staccare quando si può il combattere è opera molto buona, poi che sarà molto facile che non si venga più oltre al duello con molto honore di A et per molti buoni capi. Percioché per la confessione dell'avversario si confonde lui medesimo, ove confessa haver chiamato A a far questione con lui. Abbiamo per cosa chiara che uno che voglia far questione con altro si presume caricato et offeso, nel qual caso egli diviene attore, essendo che si presume offeso di offesa notabile, la quale non si leva con una vana mentita. Dice poi A che havea cagione di guardarsi per qual che havea contra suo zio. Nasce da questa sua confessione il fine a danno suo, perché s'egli vuol venire a ricordare le ferite c'hebbe suo zio et intrar nel luoco di suo zio, una mentita non lo faria reo anche che fosse valida, poiché le parole non sodisfano a' fatti. Ma troppo vana ricordanza è la sua, conciosia che l'haver suo zio tolerato tanti anni le ferite con quella toleranza viene ad haver rimesso le ingiurie; et se non vuole haverla rimessa, con l'esser stato tardo a risentirsi viene ad essere escluso dal duello, che è privilegio conceduto solamente agli huomini che sono senza alcuna macchia. Un huomo che senza gravissima cagione e impedimenti, et con protesti anchora, che toleri un carico viene a farsi indegno del nome del Cavalliero, il quale è obligato risentirsi d'ogni offesa, niente meno di colui che essendo assaltato non si difende subito quando può. Et se gli vien fatta soverchiarìa, uscito di quella deve risentirsi di modo che il zio et lui anche per questo capo verrebbero esclusi a poter dar mentite. Ove la ingiuria è rimessa [c. 429v] o tolerata fa che colui che la tolera resti diseguale all'altro. Concludo adunque che in ogni caso, quando anche la mentita

fosse stata subito et invalida, poiché il carico era de' fatti non si haveria in alcuna consideratione.

Vi è poi quest'altro capo, che huomo che faccia una soverchiaria viene diffamato et non può valersi del vantaggio del reo. Se gli volesse protestare la nimicitia del modo che altre volte ho consigliato, a noi non occorre se non dar un motto senza negare né confessare quella lettera, con insistere che quando fosse sua haverebbe scritto il vero. Et che a questo fine che sia stata soverchiaria et che lui resti il mentito si publicano i testimonij che la provano con dire che saranno in mano de' tali in Padoa, come sarebbe a dire del signor Astorre o d'altro segnalato che ne farà dar copia a chi la vorrà vedere. Risolvete mò voi quel più che giudicarete a vantaggio del vostro principale, che l'honor sarà tutto vostro.

Magnifico capitano,

ho veduto la scrittura sopra il caso occorso a quel parente di Vostra Signoria, et perché nei termini di Cavalleria tutti quelli che parlano contra l'honor di donne senza grandissima cagione et con molta verità per sé medesimi si fanno indegni di cimento honorato, et perché anche tutte le scritture che non hanno sottoscrizione vengono credute di persone che non ardiscono di porvi il nome loro per viltà, come che non basti loro l'animo di sostenere quel che dicono et perché sappiano di dir la bugia, che anche per questo capo così fatti huomini restano totalmente macchiati nell'honore che si fanno [c. 430r] infami. Perciò concludo che per conto alcuno non sia da dar altra risposta, che facendosi altrimenti si verrà a mostrare di non intendere questa professione di Cavalleria, che sarà carico di chi rispondesse.

*Con qual sorte di parole sia da accompagnare una patente d'infamia per non rispondere all'infame et dar conto in honor d'uno che da quel tale sia dato una mentita secondo che si narra nel fatto.*

Giustificazione di N, per la quale si mostra la cagione perché egli non risponda a colui che ha publicato il cartello notato nel fine di questa. Dicasi poi:

«Io ho sempre inteso dire da Cavalliero che'l privilegio del steccato vien concesso solamente alli huomini d'honore et che un gentilhuomo che venga a tal cimento con huomo macchiato per sé stesso viene a farsi indegno della professione che fa. Essendomi venuto a notizia il cartello che si vede et consigliatomi con me stesso et con molti altri della professione d'honore, seguitando la consuetudine antica di Cavalleria mi sono risoluto per non approvar la persona di colui per degna del privilegio di sopra. Et per non abbassar il grado mio di non rispondere a lui, ma dar conto al mondo al fine che per lo inanzi egli sia più conosciuto di quello che forse non era, et io ricevuto tra li buoni et giustificato di non haver di altro modo rispondere di quello che faccio. Dico adunque ch'egli mostra darmi una mentita sopra ch'io habbia scritto in una lettera che egli sia un tristo, non mostrando perciò con giusta prova la lettera essere mia. Ma posto caso che la lettera fosse mia, perché si veda che haverei havuto giusta cagione di dire di lui questa et maggior parola et che egli in ogni caso resta il mentito, [c. 430v] ho voluto publicar la sopra notata patente dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Duca d'Urbino suo e mio natural padrone, per la quale si viene a scoprire come

prosuntuosamente huomo così fatto habbia risoluto ingerirsi in quella profession dell'arme della quale si è fatto tanto indegno etc.»).

Bisogna venire considerando che sia cosa molto necessaria premettere quelle prime parole: «affine che .... che leggie, in modo che ... si faccia desideroso di vedere ... parva cosa nova che non si disfida a qual si voglia che offende», come che non sia usanza parlare al mondo se non quando siano passate molte scritte tra l'una et l'altra parte. Et perché nella patente dell'illustrissimo Duca d'Urbino vi è commissione espressa di non rispondere a colui, ancora che i Principi ove vada l'interesse dell'honore non possono comandare che un Cavalliere non si difenda, in così fatto caso con il modo di sopra viene ad ubidir con mostrare riverenza al Principe et scoprir che, anche senza la commissione, quel gentilhuomo non debba rispondere per quella ragione che si dice, per non approvare la persona di colui che notoriamente è infame, che di un certo modo verrebbe abbassare il grado suo.

Come che colui che è negligente et poco conoscitore del proprio honore non merita di essere connumerato tra Cavallieri. Bella avvertenza è ancora quella di non nominare l'avversario per nome proprio per non fargli quel favore che non sia, come si vede in Homero nella persona di Agamennone, quando viene chiamato da huomo honorato per nome riceve honore. Dinota benivolentia quando nominiamo pari et inferiori per nome, come Iunone in Virgilio parlando ad Eolo lo nomina dicendo: «*Eolus ...*». Il dar il ... che si dà, che non sia provato che sia stata detta quella parola, che risposto che ... havea giusta cagione di dirla dà prima giustificatione; poiché, parlando uno per il detto che un huomo nobile si fa essente da ogni ingiuria, massimamente nel caso ... che si narra, essendo che sia publico interesse che si *(omissis)*

[c. 431r]

*Si tratta per concludere una pace, la difficoltà sta solamente in una parola, perché colui che ha offeso vorria dire solamente haver fatto errore, lo offeso vuole che dica haver fatto male; nelle altre sono d'accordo.*

Seria stato bisogno che fosse stato narrato se la offesa fatta è stata di parole o de' fatti, et come et per qual cagione sia nata. Percioché sono alcune operationi che si fanno dalli huomini che sono ricevute per prohibite et fatte espressamente con mal animo, come che senza cagione si offenda uno con schiaffi, con bastoni o con armi; con parole anchora, quando che deliberatamente si fa ingiuria schiettamente per caricare et dishonorare quel huomo. Altre sono quelle operationi che a caso offendono non con animo di fare offesa né all'offeso né ad altri. Come quando uno, trovandosi in un luoco ove si usa tirar a bersaglio di arcobuso o balestra et che passando uno resti ferito per colpa di lui medesimo. Sono ancora compresi in questa parte tutti quelli che restano battuti per le usanze delle città, ove si fanno pubblicamente a pugni, a bastonate et a sassate. Sono anche di quelle operationi che offendano uno in cambio di altro. Altre sono le offese che si fanno per ira provocata dall'offeso, che siano de' parole o de' fatti, altre quelle che vengano fatte come si è detto senza cagione alcuna.

Quelle che universalmente da tutti gli huomini sono havute per prohibite et fatte con malanimo senza cagione alcuna, ne' i trattamenti della pace deveno essere chiaramente [c. 431v] affermate per mal fatte; l'altre, che tratte dalla collera che a caso, che per inavvertenza si fanno possono esser ricevute et acceptate per errore. Quelle poi che sono della natura che si

è detto di sopra, che vengono fatte da quelli che in luoghi consueti ove si tira al bersaglio, perché la colpa è di coloro che vanno in quel luogo, per rapacificarsi con lo offeso non hanno bisogno di sorte alcune di parole; medesimamente le altre che accascano tra quelli che giocano a pugni, a bastoni, a sassi.

Vostra Signoria mi fa fare questo discorso per la strettezza del fatto che mi manda, accioché lei che è informata possa fare la resolutione che gli parerà. Gli basterà sapere che propriamente diciamo colui fare errore che dovendo o volendo fare una cosa per errore ne fa un'altra; parola che mostra che facendosi errore si fa male et è un genere che sotto di lui può comprendere molte spetie di mali. Et gli è il vero che per commun uso del parlare par che quella cosa che si fa per errore meriti maggior scusa dell'altra che si fa per far male. Che sia il vero noi vediamo che quando vogliamo mettere lo errore per considerabile in danno di colui che lo fa, diciamo: «Il tal ha fatto un grande errore»: gli diamo non solamente lo aggettivo ma, per aggravar maggiormente la cosa mal fatta, anco il superlativo, come il grandissimo. Io nella pace, quando a satisfatione dell'offeso sono state dette parole con honor suo, come che colui che habbia offeso dica di haver conosciuto sempre l'offeso per gentilhuomo [c. 432r] di honor o honorato, ha pervaso l'offeso a contentarsi che colui dica di haver fatto errore di haverlo offeso, percioché sotto quelle paorle viene a confessar d'haver fatto male. Le quali, unite con quelle dell'errore, chiaramente e molto più se vi fosse quella di male solamente, mostrano di haver fatto malissimo ad offendere un huomo di honor. Raccomandandomi a Nostro Signore, Iddio habbia in custodia la persona di Vostra Signoria.



[c. 2r]

*Parole di Sperone Speroni da Padoa*

L'opera tutta è piena di somma prudentia, et perciò molto utile agli huomini; ma delecta anche per li molti casi moderni et antichi addotti a proposito delle materie trattate, et con tali casi quasi testimonio del detto conferma benissimo la sua intentione.

La lingua è italiana, ma non toscana, e convengono le parole usate alla materia, perché con una parola propria insegna acconciamente quel che si deve imparare. Lo stile et l'eloquentia si può, come si diceva di Marc'Antonio Triunviro, esser anzi castrense che forense, et tale dee esser qui. La ortografia ha bisogno di emendationi, et cominciando dal titolo, perciòché non si dice Cavagliero, ne Cavalliero, che questa parola è spagnuola, ma Cavaliero, o Cavaliere, e questa è Italiana e francesca. Insomma io l'ho per ottima opera, che molto bisogni, che insegni non pur le cose trattate, ma insegni come si debbiano studiar le historie ancora. Per conseguente sarà carissimo a ciascuno, che haverà voglia d'imparare, et a chi già sa quest'arte, perché si vedrà confirmar la sua scienza con l'authorità dell'Authore et con nuove ragioni. Oltre che tratterà di cose non più trattate, o almeno non in tal modo, et io mi offerò a lodarla in ogni luoco con gran ragione in detto et in iscritto.

*Parole del cardinale Amusio*

E' cosa mirabile come si serva bene di tutti i luoghi di dottrina e di saggezza.

[c. 3r]

IL CAVALLIERO AMBASCIATORE  
DELL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR  
GIOVANNI GIACOMO LEONARDI CONTE  
DI MONTE



[c.4r]

All' Ill.mo et Eccellentissimo signor Guido Ubaldo Feltro  
dalla Rovere Duca IV di Urbino di Sora etc.

1542

Qual più nobile, più magnifica professione si può fare, che dar opera, di intendere le cose de stati? Conciosia che da questa nasca ogni bene, che in questo mondo si possa desiderare: perciò che se i Principi si governano con la ragione et coi consigli de buoni, i sudditi loro godono di quella pace, che altre volte da poeti è stata celebrata per il secolo dell'oro. Per il contrario quando per appetiti, et di propria volontà, succedono le guerre, piene di quella rovina, che mostrano le reliquie dell'Asia in particolare et di buona parte dell'Europa, in particolare la Grecia [c.4v] et dell'Africa tutta. Et se vediamo che l'uomo di Stato sia tanto più nobile dell'altro, quanto il capo delli membri tutti, perché è adunque che noi vediamo in questa professione, come nell'altre, uomini non che rari, celebri e dotti, ma che habbiano nome di darvi opera alcuna.

Sono nelle repubbliche le decine de Cavaglieri, de dottori, et appresso Principi il medesimo; et se da un forestiero s'adimandarà quali siano quelli, verrà subito fatto chiaro della professione che sono, niuno è che si chiami huomo di Stato. Saria pur utile al mondo, se possibile fosse, ridur questa in arte, come altre molte che di gran lunga sono inferiori, et che non s'aspettasse, che l'esperienza solamente fosse la maestra. La quale così va in confuso [c.5r] che ben molte volte gli huomini, che siano ne maneggi de stati per molti anni, sanno di quella dar minor conto degli altri. E ciò succede o perché non mirano al fine di farsi dotti, e intelligenti dell'arte; o se vi pensano non hanno norma, né precetti, con quali possano incamminar a quel fine i studi loro. Avvenga che molti dicano che Aristotele nella Politica, Platone nella Repubblica, Xenofonte nella Pedia, Dione, Egidio, Homero, Virgilio et gli altri tutti che hanno parlato de regni e de stati habbiano dato tale istruzione, che solamente con la guida dell'uno d'essi pare che si possa agevolmente imparare questa scienza. Io sono stato et sono di questa opinione: che siano bene di frutto grande le cose trattate dagli autori di sopra, ma che però non siano tali che suppliscano a gran pezzo al bisogno et che questo avvenga per la grandezza [c.5v] della materia, che contengano in sé. Percioché, dove si hanno a governare huomini, la possessione dei quali è tanto difficile quanto l'esperienza ci mostra, tutte le virtù che mai siano state trovate in quanti secoli sono corsi dal Principio del mondo fin ad hora, tutte le altre scienze, tutte le arti unite tutte in un solo, non siano bastevoli a far huomo perfetto nelle cose gli stati. Questo governare altri comincia con il governo proprio di colui che il re della casa sua privata, et poi va agli altri. Et se questo primo è riputato tanto difficile che si ha per impossibile, non vi essendo per ancora particolare scienza che si possa facilmente osservare, quanto più difficile et impossibile sarà poter perfettamente reggere la [c.6r] casa et li stati. Iddio somma perfettione et onnipotente è il vero Governatore degli Stati. Si vede per tante innumerabili cose che per il governo dell'huomo ha preparato et fatto l'intelletto membro divino, atto a pigliare in parte se però volesse la cura et la fatica di questa tanto profonda scienza. Se pur fossero certi chiari fondamenti sopra quali si potesse al sicuro

faticare, sarebbe ben posta ogni opra, a me basterà conoscere la difficoltà della materia, dolermi non essere buono se non a muovere et non sapere né poter risolvere. Et con quest'arte dell'ambasceria aprir d'un certo modo una finestra dalla quale si possa vedere tanto quanto basti a conservare l'amicitia tra Principi, et che gli oratori, che n'hanno ad esser mezzo, caminino a quel fine. Et con questo solo precetto dell'amicitia [c.6v] trarne la pace, la quale non può essere vera le buona se non è fondata sopra la Virtù. Né altra via migliore viene per la pace che i Principi tra loro si amino, et questo amore non segue se non corrono gli utili, i benefici scambievoli, et questi si fanno con il mezzo degli ambasciatori; et perciò sarà da me, se non più almen fatto, come alcuni che hanno aggiornata una lettera in più nell'alphabeto. Et perché voi Signore che sempre in me vi siete mostrato amorevole dovete essere il protettore di questa inventione, come uomo che siete veramente di stato tra li più eccellenti d'hoggi, a voi la indirizzo come a Padrone ch'io amo et a cui resto obbligato, perché correggiate et cancellate, et abbrusciate o tutto o [c.7r] parte, come vi piacerà. Et Dio vi sia Guida, senza l'aiuto del quale, gli stati non si governano, come dice il salmo:

*Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilat.*

Se Dio non custodisse la città in vano si affanna il suo custode.

#### *Al Spirone*

Non ostante prima si è detto che la professione dell'huomo di stato sia capace che ogni ...  
... non dimeno si può ridurre da arte, in ciò volendo far con ricorrere a Dio vero  
governatore degli stati, da quanti ... [minuscola corsiva assai  
difficile da decifrare]

[c. 7v]

#### *Dell'arte dell'ambasciaria et d'ogni altra negotiatione di tutti quelli che trattano fatti de' Principi.*

Molte volte considerando l'officio degli ambasciatori et trovandolo pieno di pericoli per l'importanza delle cose che con il mezzo loro si trattano, mi sono meravigliato perché sia che qualche bello et nobile intelletto non habbia pigliato per impresa di parlarne et darne precetto et istruttione, mediante li quali li negotij de' Principi potessero havere quel buon fine che si desidera. E li miseri ambasciatori, dopo li rischij delle peregrinationi per mari, per fiumi, per solitudini, per monti, per le guerre che annuntiano, per le dimande che fanno che li rendono odiosi, per le acerbe risposte che ricevono, per le prigionie, battiture, disprezzi che gli vengono fatti, possino fuggire l'ire e gli sdegni de' proprij [c. 8r] Signori, et le rovine et le morti nelle quali senza colpa alcuna il più delle volte incorrono.

Ho pensato che la difficoltà della materia sia grande per trattare cose che consistono negli animi, e nella volontà de' Signori, che mutano ogn' hora mille volte li pensieri loro, o sia perché non soggiacendo come privati alle riprensioni, alli castighi, par loro seguire quel che gli viene a prima vista con menor fatica, o pur perché gli affari degli stati sono instabili per la varietà degli accidenti che dentro quelli occorreno, o perché gli era necessario ragionare ancora, dimostrar agli oratori come doveriano proponere li negotij a tempo, a luoco, con modi che siano conformi alla natura de' Principi da quali si ha da perseguir quel fine che si desidera,

impossibili a potergli insegnare anco con la viva voce. [c. 8v] O per questa difficoltà, o perché si sia pensato che Cicerone nel suo oratore habbia soddisfatto a tutto quello che fosse bisogno, a me basta concludere che fin hora non vedo, ch'io sappia, scritto per gli ambasciatori altro, che cose assai generali et con molto poco utile de padroni loro. Se Cicerone habbia parlato a bastanza, per quel ch'io ne dirò si potrà manifestamente conoscere. Et se a tempi suoi forse sarebbe stato a sufficienza per un oratore forense et huomo di republica, a nostri si vede che non molto frutto se ne trahe et la colpa sarebbe di quelli che forse non lo studiano. Ma sia come si voglia, purché in questo mare dell'ambasciaria tanto pericoloso non si vada senza il bossolo et la carta, per haversi a navigare con i venti delle volontà dei Principi, maggior [c. 9r] parte dei quali, per natura propria et di quelli che li sono appresso fanno il mar turbato tanto, che sia pur il ciel sereno et la barca del negotio ben armeggiata, mai non si naviga senza rischio di naufragio, et fa assai l'oratore che governa se non perde più nel fine che la fatica e la nave, et salva la persona sua. Io per pietà loro et de medesimi Signori quali per negotij mal negoziati molte volte perdono gli stati et la vita, ho risoluto far come un memoriale et ed ridurre questo officio in arte.

Arte la chiamarò io, poiché consiste nella cognizione di quelle cose, le quali altramente et d'altro modo possono succedere dalli pensieri degli huomini, però che la scienza sta propriamente nelle cose che sono certe et si posso mostrare, et quella intendo essere arte che da molti precetti et regole uniti insieme [c. 9v] si viene ad un fine, come di mostrare in quel modo l'oratore si habbia a governare per ridurre il suo negotio a perfettione. Arte alcuna non è più degna a mio giuditio di questo nome che l'ambasciaria, conciosia che gli huomini tutti trattano lor negotij con arte, simulazione et dissimulazione. I Principi nelle cose loro importanti usano dire quel verso “ *sic ars deluditur arte*”. Qual'è più difficile impresa al mondo che conoscere l'animo dei Principi, reputandosi da legisti per impossibile tutte le cose che pendono dalla volontà loro? Quali huomini hanno necessità de precetti distinti, d'industria maggiore che gli ambasciatori, li quali hanno bisogno tener mira sempre et al proprio et all'altro Signore? Quali sono quelli che più difficilmente si uniscono di amicizia buona, intiera e vera [c. 10r] che i Principi? Le professioni sono state poste in osservazione et in arte per accomodarsi ai comodi che trahemo dalla natura; così pensarò fare io per quel poco potere che da Dio mi sarà concesso, et s'altro non potrò, almeno mostrerò tanto buona volontà che ragionevolmente mi si deverà qualche obbligo, et forse altri per tanti anni, com'ho fatto io questo mestiere, che non sono niente meno di XX anni. Potranno negli officij loro venir raccordando quel di più che da me s'è lasciato, con levar delle cose superflue, confessando io liberamente non aver consumato il ridurre questa poca fatica insieme, niente più di dieci dodici mesi.

[c. 10v]

*Questi nomi, Feciale, Caduceatore, Legato, Nuntio, Ambasciatore, Oratore, Segretario, Negotiatore, Cancelliere, Agente, Messaggero, Procuratore, Trombetta, Tamburo, quel che importino.*

Noi veniamo alla dichiarazione di queste voci, per più chiara intelligenza di quel che vogliamo trattare. Feciale presso gli antichi mostrava la guerra, il caduceatore la pace; poiché queste voci non si trovano nella lingua italiana, et che in cambio del feciale più li re di Francia

che altri si vagliano di un messaggero che lo adimandano araldo, il quale con veste scinta, presentandosi alla presenza dell'altro Principe, pubblica l'inimicitia con superbe et alte parole, sfida, protesta la guerra et senza aspettar altra risposta se ne torna. Altri diversi modi tengono gli altri Principi, perciò che alcuni con il mezzo di uno ambasciatore Cavalliero o d'altro grado fanno con modestia l'effetto medesimo; altri con le scritture mandano copie in pubblico, [c. 11r] danno conto della giustificatione della guerra che movono; alcuni non pigliando cura dell'honesto né dell'honorevole, si voltano segretamente alli trattati, alli furti, alle sollevationi de sudditi dell'altro, et dopo così fatti dishonesti modi, contra ogni sorte ragione, poiché si sono impadroniti di qualche città o di altro loco importante, si scusano con apparenti cagioni per la strada delle stampe, calunniando il nemico come s'egli segretamente avesse procurato di fare il medesimo contra di lui. Così fatto procedere contra la religione di cavalleria merita biasimo, non cammina alla imitatione de Romani, li quali con quelle sante cerimonie et imprecationi secondo quei tempi prima che cominciassero la guerra, avvertivano, davano tempo all'altro di restituir, di soddisfar quel che era obbligato, scoprivano la giustitia dal lato loro, si faceano propitij li loro dei et davano animo [c. 11v] a soldati, che pensavano combatter per querela giusta et entravano senza rispetto alcuno in ogni sorte di rischio, come che combattessero per difesa della propria patria, et per l'honor et religione delli dei. Honorevole giusto et grato a Dio saria un così fatto costume tra christiani, poiché niun altra legge più di questa nostra rimprovera il danno del prossimo, et se si mandassero gli ambasciatori ad annuntiar et a disputar la ragion della guerra, secondo il genere giuditiale, avanti che si movesse, continueremo longamente nella pace.

Usano alcuni mandar un trombetta, un tamburo et questi pur che se portino la banda o segno, che mostra di qual fattione siano, hanno il salvo condotto come dalla ragion delle genti. Il primo come si avvicina a loco sospetto dà tre tocchi di suono con la tromba, il secondo batte tre volte, che così danno segno di pace, adimandano con questi modi esser ascoltati, fanno questi certi officij. Come che [c. 12r] temendo della sicurezza degli ambasciatori che si trattarà da un Principe per mandar ad annuntiar la guerra, per quelli adimandano salvi condotti, fanno ambasciate tra l'uno et l'altro essercito et il medesimo tra le città nimiche. Lo instrumento della tromba che è di rame noi habbiamo come lo haveano gli antichi, il tamburo alla similitudine di un piccolo botticello da vino rotondo quanto possa portar un huomo agevolmente al lato sinistro attaccato con una cinta al collo, coperto nelle bocche con pelle di cane acconcia, fa quel suono che è noto. Che s'egli sia antico o moderno ne habbiamo fatta mentione nel libro de' magistrati militari. Di questi dui s'è fatta mentione, perciò che sono operati, et così fatti huomini sogliono essere di bassa conditione, come che l'essercito consista più nell'incitar altri al combattere, in servir gli esserciti che essi portino molto rischio. In vece de ambasciatori, [c. 12v] de trombetti, et tamburi sogliono i corsari quando vogliono far riscatto alzar una bandiera piccola con la quale danno il salvo condotto a tutti quelli che vogliono trattar con loro et la osservano inviolabilmente, cosa che mostra quel che si dice che li medesimi rubatori non possono durar senza la giustitia. Legato chiamarono i romani quello che si dava per compagno al console, con il consiglio del quale si trattavano sopra il fatto le cose pertinenti alla guerra, come pace, suspension d'arme et somiglianti, et in assenza del console restava al legato l'autorità suprema. Per legati potevano esser havuti li medesimi consoli, gli altri tutti ch'erano mandati a trattar con absentis per li affari della republica, fussero o per la guerra o per altro; era voce che si concedea ad alcuni che veniano

cacciati in esilio per non darli palese nota nell'honore, o che volessero levarsi da loro stessi dagli occhi de cittadini, come si legge di Scipione Nausica, di Publio Lentulo che sotto legatione che la chiamarono libera volevano morir fuori della patria loro. Quelli ancora che haveano una qualche lite in altra provincia, per esser rispettati, pigliavano grado di legati, cosa che veniva odiata da Cicerone come non convenevole a dignità del Senato, che uno per suoi particolari andasse come huomo publico. Noi chiamiamo legati quelli che sono mandati da Pontefice all'Imperatore et agli [c. 13r] altri re, sono legati de latere, legati de misso, de quali canonisti fanno piena mentione. Hoggi il Papa si vale per quelli che manda di tre nomi, come legati, nuntij, ambasciatori; ma perché anchora la difinitione si può dire che sia quella commissione che si dà a colui, che viene mandato da un Principe all'altro, come commessa e legata nella persona di lui, che è eletto per propria virtù, non può esser esposta per sostituto, comprende come s'è detto gli altri tutti che vanno a trattar cose pertinenti allo stato. Nuntio è quello che annuntia all'altro la commissione che ha, ch'abbraccia tutti gli huomini che vanno a trattar con absenti. Nuntij sono stati li profeti c'hanno preditto l'avvenimento di Christo, nuntio fu l'Angelo Gabriele, Annuntiatà usiamo chiamar la festività. Nuntij furono tutti gli altri Angeli mandati da Dio, che mostra la scrittura a diversi come a Pietro, a Josefo et a diversi altri [c. 13v] huomini buoni. Ambasciatore secondo alcuni professori delle lingue è voce aramea dell'antica Toscana, nella quale "*baser*" significa nunziar et propriamente viene dall'ambasciata. Avvenga che sotto questo nome si possano comprendere tutti quelli che vanno intorno, et nelle medesime città portando ambasciate. E' nondimeno nome di grande gravità, d'autorità et di grado; la onde come diciamo ambasciatore, presupponiamo huomo dignificato, privilegiato dalla ragione delle genti, et mandato da Principi di stati, che o non riconoscono superiori, o riconoscendoli, che siano grandi et principali di numerosi nobili e virtuosi sudditi. Le republiche, come hoggi quella di Vinetia, mandano Ambasciatori et come tali sono ricevuti; et l'altre, che erano quella di Fiorenza, Pisa, Siena, come republiche libere, et quella di Genova e Lucca mandano ambasciatori, perciò che in quelle sono huomini illustri; così diremo dell'altre somiglianti a quelle. Chiamiamo l'ambasciatore anche per oratore, ma poi che l'oratore può esser [c. 14r] colui, che esercita l'arte dell'avvocato delle cause et per lo Stato ne senati, et gli altri de quali fa mentione Cicerone nel suo oratore, come nome che nasca dall'oratione ch'eschi dalla bocca, onde chiamiamo oratorio quel luogo ove si riducemo a far le nostre orationi. Per il proprio vocabolo dell'ambasciatore, come si detto, intendiamo quello che viene mandato per gli affari degli Stati, del quale pensiamo trattare. Abbiamo altri nomi come negoziatore, agente, segretario, cancelliere, et procuratore; quali se ben tutti possono pigliarsi per un medesimo, non è però che non siano differenti. Conciosia che l'agente tratta, agita anch'egli cose de stati, come di conti, di republiche picciole et di così fatti Signori che non mandano veri ambasciatori; negoziatore sta nel medesimo modo, però che diciamo colui negotia: è voce nata dal negozio che mostra la cosa che nega l'otio et la quiete.

[c. 14v] Il Segretario è specie di Ambasciatore, porta anch'egli persona publica, et s'avvicina più quella dignità dell'ambasciaria che agli altri, perciò che questi così fatti vengono mandati da Principi da quali sono stati operati ne maneggi degli stati, nelle cose più segrete. Il vocabolo del cancelliere sta come l'agente, et sotto il segretario per aiuto di quello; il quale piglia il nome dal cancello, come che a quello debbia essere assiduo nello scrivere et cancellare quel che malamente fusse scritto. Procuratore nelle civili, è nome di grado et del clarissimo, quando sia amministratore di cose pubbliche et honorate, et si mostra anche come

solecitatore, et nelle cause civili più presto vile che nobile; è generale atto a comprendere sotto di lui tutte le cose dette di sopra. Conciosia che pro et curatore uniti fanno una parola, ch'assomiglia al curatore delli [c. 15r] minori con pro et utilità di quelli, li quali quando habbiano a trattar qualsivoglia negotio potiamo chiamare procuratori. Il vocabolo del messaggero mostra huomo mandato con lettere, o con ambasciate. Et perciò che le lettere et le epistole non erano a bastanza degli affari degli stati et de privati, per comune utilità come così più espediente è stata trovata questa arte dell'ambasciaria, et dell'altre di sopra, le quali tutte non si possono mettere in essecutione; né essi per tali sono da essere ricevuti se non hanno il mandato o le lettere di credenza da colui che li manda. Niuno si può chiamare legato o ambasciatore di sé medesimo, poi che tra colui che elegge et l'altro che viene eletto deve essere differenza. Come sia che questi nomi siano stati portati a noi, basti sapere come in questa nostra età li usiamo, et che iscrittione di questo nostro libro habbia [c. 15v] le due voci del Cavagliere Ambasciatore per dare ad intendere, che pur che sia Cavagliere, nome che porta la bontà dell'huomo, et che conosca honore, et che sia ben creato come verremo dicendo potrà agevolmente portare il peso di questo nostro Ambasciatore, et di quest'arte dell'ambasciaria farsi tanto capace, et dotto, che potrà reuscire con buon fine.

[c. 16r]

## Libro Primo

*Discorso intorno alle parti che si doveria desiderare dell'Ambasciatore.*

Nel prohemio habbiamo chiaramente mostrato di quanto travaglio, di quanto stento, quanta fatica, e rischio sia questa professione dell'ambasciaria: perciò che si trattano con il mezzo di lei tregue, confederazioni, conservazioni di amicitie, guerre et quella sanità che si dimanda pace; per lo qual fine ciascun Principe buono deve consigliarsi de mezzi. Vari sono gli accidenti, li ravigliamenti, che accascano tra Principi e Principi, e Principe e Republiche, et tra le medesime Republiche, che tutti hanno bisogno di questa arte. Iddio Ottimo Massimo solo è, come si è detto, il vero maestro, il vero padrone de stati; la onde con tutto ciò, che il grande David fusse quel gran profeta, quel gran servitor di Dio, quel re grande, quel gran capitano di esserciti che mostra a noi la sacra scrittura, havendo con l'esperienza conosciuto la meravigliosa e profonda scienza delle cose delli stati, conchiuse che se Iddio non custodiva le città, che invano faticano i Principi per custodirle [c. 16v].

Se questo re, nel quale concorrevano tante grandi qualità, quante noi vediamo, disperava nella conservation de stati del poter di lui, che dobbiamo dire noi altri vili, bassi, infermi, e propriamente vermi? Che presupponiamo con la nostra vana, sciocca et apparente prudenza voler non solamente conservare, ma aumentar gli stati; nel maneggio de quali gli ambasciatori sono li principali ministri, essi levano li sospetti, che ben spesso senza ragione alcuna nascono, levano le inimicitie. Et sono quelli, che hanno il maneggio in mano, a quali fariano bisogno le scienze, l'arti tutte quante mai furono, sono et saranno al mondo. Né tutti uniti potriano fare un perfetto ambasciatore, perciò che Iesù Christo, il quale mandò et fu mandato per la salute dell'humana generatione, fu il vero ambasciatore, il vero essemplio, la vera legge di tutti quelli, che trattano cose de stati. Fu quello, che mandò gli apostoli, veri santi, propri ambasciatori per l'universo mondo. Ambasciatore fu lo Spirito Santo. Noi potiamo sperare [c. 17r] che questo nostro, che vogliamo formare, imitando Iesù Christo, e gli apostoli suoi, facendo il vero fondamento sopra la religione, pigliando per ministri e per mezzi quelle professioni che gli daremo, o le più principali, o quella prudenza, che s'acquista con l'imitatione e con la vista di varie, e buone creanze, di diversi costumi e di varie leggi, di diverse e ben create corti, e di ben ordinate città, lo ridurremo ambasciatore, se non perfetto [poiché le cose tutte di questo mondo sono mutilate e manche] al meno che saprà questo nel negotiar, che potrà comparere al cospetto dei Principi et Republiche che con minori difetti degli altri, che inavvertitamente entrano in questo grado, senza haver prima pensato quale et di quanta importanza egli in ogni età sia stato et sia.

*Dal discorso di sopra et dalle parti particolari, che si daranno all'oratore, si può conoscere, quali siano quelli, che possono mandare ambasciatori, et quali capaci dell'ambasciarie.*

Sempre che desideriamo la religione nell'ambasciatore, la imitatione più che si possa di Christo nostro Salvatore [c. 17v] veniamo a ributtar gli heretici, gli hebrei, gli infideli, come che non siano compresi nell'ovile, del quale si fa menzione nell'Evangelo, come incapaci delle dignità. Questi tali per grande che fosse l'imperio, che possedessero, non mandano veri ambasciatori, che propriamente per tali possono essere ricevuti. Poi che habbiamo questo grado, come si detto, per dignità, e per honorevolezza, questa non può stare in altro armento che nelle pecore christiane, perciò che dipendendo li imperij, le dignità da Christo, gli altri tutti restano inhabili. La onde gli infideli, gli heretici, e gli altri di sopra, poiché veri Principi non sono, veri ambasciatori non possono creare. Conciosia che niuno può conferire in altro quello, che egli non possiede. Perciò a quelli, che verranno mandati da così ingiusti possessori de stati, daremo semplice nome di procuratori, o di agenti, overamente di bailo, come usa chiamare la Signoria di Vinetia quello che [c. 21r] tien luogo di ambasciatore presso il Turco. Considerando farsi quel che habbiamo considerato noi, che disconvenga mandar ambasciatori ad altri che a Principi christiani, lasciandolo a tutti gli altri, come santo, christiano, et pieno di autorità, leva il nome a quel del Turco. Solamente, come a quello che non osserva, né la ragion delle genti, né l'altre, et che vive secondo l'appetito di lui sotto falsa legge. Le donne non sono capaci dell'ambasciarie, salvo in quelli casi somiglianti a quello delle sabine mandate dai romani a sabini, et a quello di Venturia madre di Coriolano. La cagione perché se li vietino siffatte amministrazioni, le leggi civili e le canoniche lo mostrano.

*Tale viene stimato il Principe, quale l'ambasciatore che manda.*

Quel proverbio, che ogni simile ami il simile a lui, viene approvato non solamente negli huomini, ne [c. 21v] gli animali, ma nell'altre cose tutte create da Dio. Rare volte vediamo che dui s'accazzino insieme che non siano conformi d'animo ed i costumi: le amicitie non durano longamente se le creanze sono diverse. Un servitore, se sarà d'altra natura che'l proprio Principe, darà presto fine al servizio; ma più l'ambasciatore quando si confaccia, come si dice, di sangue con il Principe suo, Percioché sono tanti et così varij li negotij che si trattano, tante et così varie le persecutioni che si fanno contra gli ambasciatori, ch'egli è impossibile che durino molti anni in servitù. Vediamo rare volte che un Principe faccia elettione di ambasciatore, per trattare le cose segrete dello stato di lui, che non l'habbia in prattica et in conversatione. Noi non neghiamo che non siano mandati nelle legationi anchor di quelli, che appena siano conosciuti da proprij Principi loro. Ma ciò avviene come per residenza, et più per scambievoli honori, ch'usano [c. 22r] i Principi farsi tra loro, che per faccende che habbiano di molta importanza. Quello che la rubrica vuole inferire è che sempre il Principe co'l mandare un ambasciatore, ove si presuppone che la elettione sia beh considerata, sarà tenuto per tale quale mostrerà essere l'ambasciatore, et si farà di lui gran giuditio se sia magnanimo, e desideroso di quelli honori, che sogliono apportar gli ambasciatori a quelli, che rappresentano. Usiamo dire che tali sono li sudditi, quali loro Signori, conciosia che sempre vediamo, o siano sudditi, o d'altri paesi, li servitori che obbediscono ai padroni, che curano imitarli in tutte le loro attioni più che possono, adulandoli non solamente con le parole, ma con ogni altra dimostrazione de fatti. Questo poco discorso avvertirà l'elettione per ben considerarla, poi che niuna cosa viene stimata di riprensione maggiore nel Principe, che



quando faccia elezione d'uno che in breve sia forzato con il levargli il grado dishonorarlo, che dà cagione che servitore si perda et che il padrone per poco considerato venga tenuto. [c. 22v]

Non diciamo che, nell'età passate et nostra ancora, non siano stati dei Principi i quali con tutto che habbiano natura diversa, per esser tenuti o letterati o buoni, non abbiano voluto servitori di quelli che li habbiano potuto portar riputatione; Platone lo mostra in Dionisio Tiranno.

*Quali siano le parti particolari, che dovrebbero essere nell'ambasciatore et che egli deve essere conosciuto, et amato dal Principe, al qual si manda.*

Il scientifico, stando nelli universali, molte volte passa li suoi discorsi senza gran frutto di quelli che l'ascoltano; la prudenza sta nelli particolari conosciuti et trattati con il mezzo dell'esperienza. Avenga che, come dice Platone, sia come impossibile che un huomo possa haver tutte quelle parti che hanno molti; non è però che si debba lasciare di far mentione di quante sono in nostra notitia. [c.23r] Percioché un Cavalliero, avvertito di cosa che gli torni in proposito, trovandosi per natura inclinato a quella, la pigliarà per servirsene, perché, non essendoli raccordata, non si haveria posto il pensiero. Onde per questa cagione, tutti quelli c'hanno voluto formare un re, una repubblica, un capitano, o un oratore, hanno caminato per questa strada di annoverare le molte parti, con tutto che habbiano havuto certezza dell'impossibilità di acquistarle. A noi basterà, come diremo, che nostro Cavallier Ambasciatore sia principalmente col timor di Dio ben creato alle corti, et se per avventura avvenirà ch'egli sia introdotto in una o più delle professioni che desideriamo, sarà il condimento dell'ambasciaria.

Diciamo adunque che 'l Principe deve haver sempre grande cura che colui che viene mandato sia conosciuto et grato all'altro Principe. Questa conoscenza che diciamo può avvenire o perché l'ambasciatore che andará sarà huomo di gran qualità, o per dottrina, o per arme o per altra virtù che si desiderano in un huomo che faccia professione di gentilhuomo honorato; o perché dal Principe sia stato veduto et praticato. In tutti questi due modi si può amare un Cavalliere, et da lontano per la sua virtù, et da presso per la conoscenza.

Da questa parte, come mostra Quintiliano, nasce che il Principe crede più a colui che ha per virtuoso, et che gli sia grato, che a un altro non conosciuto. Onde vengono molti gran commodi, perciò che le audienze se gli danno più voluntieri et le resolutioni si cavano più vantaggiose, più preste et meliori. Come mostrarono Veturia, madre di Coriolano, et Tersilia, principessa delle ambasciatrici mandate dalli romani a sabini, et altre.

Quell'esempio di Polibio di Logabaste, che per essere amato da Anthioco commise tradimento contra la Republica de' Seligensi [c. 24r] che lo mandò per ambasciatore, non deve levare questa consideratione. Poi che dalla vita e dalli costumi di colui che si manda si può assicurare da così fatti avvenimenti, et come si dice nel volgo: «Uno fior non fa Primavera». Per un solo tristo huomo non si devono perdere tante altre utilità, che possono nascere dalla cognitione e dalla benevolenza che porterà un Signore ad uno ambasciatore.

*Un Principe se haverà servitore che sia grato all'altro Principe, non deve operarło in cosa alcuna che lo possa far rendere odioso.*

Noi stimiamo tanto che un Principe habbia huomini nel servizio di lui che siano conosciuti et amati dalli altri Principi, che non laudiamo mai che se gli levi quella gratia ch'hanno acquistata. Conciosia che tutto il giorno vediamo avvenire casi così sinistri et gravi, che se non si hanno huomini grati da mandare et rimandare per gli affari [c.24v-25r non fotografate]

senza che mai si fussero conosciuti. Onde per leggieri caggioni, con la mala volontà che si portano nelle fasce, sono nate morti, incendii, rovine delle città, e delle provincie, che se vogliamo ricordarci delli sillani e mariani, pompeiani et cesariani, et le due fattioni barchina et l'altra di Cartagine sono pur tutte state caggioni delle rovine de grandissimi imperij. Anchora che, se ben un gentilhuomo come si dice sia per trasformarsi nella volontà nel suo Signore, non è perciò che inchinando ad un'altra fazione contraria a quella del padrone, per naturale istinto non cammini sempre con tepidità in fare cosa che possa tornare a danno di quella fattione, della quale ha fatto professione.

[c. 26r]

*D'una medesima lingua.*

Perciò che sempre che habbiamo di bisogno interpreti con il proprio padrone, con l'altro al quale siamo mandati, li negotij perdono la maggior parte di quello che hanno di buono, che è la voce propria di colui che esprime quel concetto, che longamente ha esaminato e ne è divenuto possessore, et ha dato il luoco suo alle parole, et ha determinato le sue clausole, alle quali ha accompagnato li suoi movimenti della persona, che tutti insieme rendono gratioso l'oratore. Al quale, e dal Principe ch'ascolta e da gli altri, per proprio piacere loro, viene data grata orecchia; nella quale, secondo che vuole Ciro, habita il nostro spirito, che ad un tratto s'addolcisce, e divien piacevole, si turba e fugge l'ascoltatore, secondo le cose et il modo [c. 26v] col quale vengono proposte. Gli interpreti in ogni tempo sono havuti sospetti, come mostrò Temistocle, che pigliò l'anno intero per poter imparare la lingua con la quale egli medesimo volse parlare al re de Parti. Li interpreti non hanno mai quella maniera di colui che parla per sé stesso. Colui che parla e le parole sue non sono intese, sta alla sembianza di quelli che ballano senza suono, dei quali si vedono li movimenti con poco piacere.

*La negotiatione deve essere espediente anche all'ambasciatore.*

Sono alcuni Principi che stimano che servitori habbiano a rendergli gratie di essere operati, perché posti in [c. 27r] ogni rischio, et che si habbiano accontentare del schietto favore senza alcuna utilità. Vogliono ben spesso che gli ambasciatori spendano nelle legationi le loro facultà, mandano ancora huomini interessati che, ottenendo quello che adimandano, torna grandissimo danno a quelli che vengono mandati. Io mi ricordo haver biasimato che fussero operati certi fuoriusciti nel trattare di una pace, la quale, se si concludeva, levava loro la speranza di poter tornare nella patria. Non nego che un Cavallier non faccia il debito suo sinceramente, ma poi che la natura ha dato questa inclinatione, che ciascuno habbia la propria mira alla propria utilità, la quale può avvenire a noi per due capi: l'uno è per la strada dell'honorevole e dell'honesto; l'altro è per quella dell'utile. Il diritto et il proprio del Cavaliere Ambasciatore è sempre di camminare a quella dell'honorevole nel servizio del

signor di lui, [c. 27v] dalla quale nasce l'utile molto più vero e sicuro, e più durabile, che da quella dell'utile, la quale a lui può portare la morte dell'honore in questa vita et nell'altra. Ma poi che l'volgo usa dire che la prima charità comincia da sé stesso et che poco buon fine si può sperare co'l mezzo d'uno c'habbia certezza che'l conseguire l'intento del padrone sia per tornare il danno suo, l'haver consideratione alla rubrica di sopra porterà sicurezza et honor al Principe che manda et a colui che vien mandato. Il quale, con l'avvertire il Principe, con il ricusare l'ambasciaria, andando o restando di andare, fuggirà quella mala opinione che si potrebbe avere di lui dal proprio et dall'altro Signore al quale egli sarà mandato. Perciò che un servitore che sia mal trattato, anchor che come Cavalliere serva rittamente, non di meno non cadono certe inventioni, certe contemplative, che sovengono alla contentezza [c. 28r] dell'animo, le quali portano a negotij grandissimo frutto. Il Principe, se sarà liberale verso colui a cui confiderà li suoi negotij, darà cagione a lui, poi che si vederà sicuro dalla povertà, di non pensare ad altro che al servizio del Signore; cosa ch'importa tanto, quanto l'esperienza ci mostra.

#### *Fedele*

Malagevolmente potiamo haver cognitione se uno huomo sia fedele al suo Signore, s'egli non s'è mai trovato in luogo ove sia stato tentato della fede, né in luogo ove si sia potuto comprendere, se sia stato riservato nel parlare del Principe suo, con honore et dignità di lui. Questo diciamo, perciò che molte volte avviene che si è fatta elettione di huomo non più uscito della propria città, al quale sono stati commessi segreti, et ancor ch'egli non sappia quali siano da tenere nel petto solo di lui. Perciò è che, essendo la fedeltà e la fede il fondamento delli Stati et delle altre cose tutte, noi [c. 28v] desideriamo età matura nell'ambasciatore come diremo avanti, acciò che in lui la esperienza habbia scoperto s'egli conosce che la fedeltà sia principalmente nell'haver sempre in honore e in riverenza in ogni loco il suo proprio Signore, nell'essaltarlo con parole con fatti et nell'essere riservato ne ragionamenti sopra cose de Stati.

#### *Prudente*

Come habbiamo detto di sopra, la scienza contiene sotto di lei la prudenza, questa condescendendo al particolare, discerne la cosa, la difinisce, la considera, e risolve quel che sia da fare intorno quella, o sia domestica, o politica. Perciò che con industria e con solertia, abbracciando quel che conviene, ributtando l'altre cose contrarie, sopra il fatto il prudente discorre et piglia il partito. Onde Fabio fu degno di laude, il quale nel Senato di Cartagine trovandosi come beffato, in conservatione [c. 29r] della dignità della Repubblica, all'improvviso fece quella resolutione magnifica et grande della pace et della guerra, ch'egli mostrò di haver nel grembo.

#### *Giusto*

Consiste la giustitia in due capi principali: in obbedire alle leggi et in farle osservare; sotto questa diffinitione pigliamo ogni cosa di buono. Conciosia che, come mostra Aristotele, la giustitia è virtù, che fa che gli huomini facciano e vogliano le cose che siano giuste et buone,

et, come dice il giuriconsulto, ella è una costante et una perpetua volontà, che rende a ciascuno ciò che è suo. Conosciamo l'huomo col mezzo del magistrato, per la comunicazione, ch'egli è sforzato d'haver di molti huomini. Onde è venuto come in proverbio quel che dice Aristotele, che il magistrato fa conoscere l'huomo, nel quale [c. 29v] scopriamo s'egli è atto a fare nuove leggi, se quelle che sono fatte siano bene intese da lui et s'egli è pronto a farle eseguire, et se sia inteso alla commune utilità più che alla propria. Abbiamo anchora cognitione se sia giusto o non nel governo della casa di lui con figliuoli et con servitori; nella qual casa, come diremo più avanti, si possono imaginare tutti gli stati notati da filosofi, come il regio, l'ottimato, et il popolare. Dal governo dell'huomo in se stesso, da quello della famiglia et dalla conversatione, che sia ha con proprij concittadini et con forestieri, vediamo nell'elettione, se l'ambasciatore da eleggersi sia giusto, che altro non vuole inferire, salvo, ch'egli sia cavagliere, sotto la qual voce si piglia la giustitia superiore a tutte l'altre virtù.

#### *Huomo di verità*

Nelli precetti compresi sotto la giustitia, il più principale che vi si trova è la fede, che vuole che si [c. 30r] faccia quel che si promette et che si prometta quel che si vuole essequire. La quale è una costantia, che niente simula o dissimula, né in parole, né in fatti. La voce sta conforme all'animo, non saria durabile la conversatione humana senza la verità. Ella è virtù, è virilità et accresce dignità

all'ambasciatore, al quale se in un caso sia lecito dir la bugia, al luoco suo ne faremo mentione.

#### *Patiente*

Usiamo dire che portando l'ambasciatore due persone, che ove si tratta l'interesse del suo Signore egli debbia essere paziente, e riservato nelle proposte et nelle risposte. Lodiamo la pazienza nella casa, nella città et in ogni altro loco; non perciò, come quella di Socrate, di Diogene e di certi altri filosofi, che si raccontano da alcuni boni huomini. Come che ad un Cavaliere, [c. 30v] che è obligato non solamente non tolerar le ingiurie di lui, ma dei suoi della patria; ma neanche, che si faccia anchor ingiuria ad altri non conosciuti da lui, stesse bene a sopportar o una guanciata, o uno sputo nel volto come sopportarono quei due di sopra. Col mezzo di questa con animo quieto discerniamo quel che sia da fare; conciosia che nell'ira, che è infirmità dell'animo, ci facciamo somiglianti a pazzi. La pazienza è virtù, poi che è difficile, né a noi può essere levata, poi che sta e che consiste nell'animo, e nell'arbitrio nostro. Questa voce di pazienza passa per lettere, che per poca gionta, levando di alcune diria pazzia, mostrando che pazzia saria a non adirarsi, ove sia bisogno, pur che la ragione resti padrona et moderatrice di noi. Basta che la pazienza ha la sua habitatione, come l'altre virtù, nel mezzo delli estremi, li quali in tutte le cose sono havuti [c. 31r] per vitiosi: il non haver pazienza, ove ella bisogna, rende l'huomo poco grave, poi che entra nell'ira biasimevole; l'haverla quando non si deve, pigliaria lo estremo che è la viltà. In tutti dui gli eccessi perderia il vero nome della pazienza, la quale ha la sua misura, et quanto et fino a qual termine ella sia necessaria. Et che altra sia la pazienza del semplice Cavagliere et altra quella del Cavaliere Ambasciatore, et che sia molto differente da quella de' preti, de' frati, de' cittadini

et di altri più bassi huomini, lo diremo più avanti. La desideramo nell'ambasciatore, poi che egli più di tutti, havendo a servire il proprio et l'altro Principe, haverà ad essecitarla.

### *Sobrio*

Noi conosciamo, che sono molti luoghi comuni, che si potriano lasciare, ma perché pur avvertiscono è bene toccarli, come questo della sobrietà. La quale per quello che diremo delli difetti che habbiamo e che non ce ne avvediamo, porta grande dignità all'oratore, il quale non essendo travagliato [c. 31v] dal molto mangiare e bere, ragiona e tratta le cose sue et del padrone con sicurezza et con decoro. Usavano li Persi per conoscere gli ambasciatori che andavano a loro di convitarli al vino, nell'eccesso del quale faceano mal giudizio de' Signori che havevano fatta questa elettione. Dalla sobrietà, oltre la sanità dell'intelletto e del corpo, nascono gli altri effetti buoni, tutti necessarij et convenevoli al Cavalliero. La embriachezza rende affatto inhabile qual si sia, al grado dell'ambasciatore, perciò che niente, né con prudentia, né con valore può esser negoziato da lui. Conciosia che gli huomini così fatti sogliono essere d'ingegno grosso e di natura semplice, e manca a loro la industria, la sagacità e le altre parti buone desiderate da noi.

### *D'età matura*

Il filosofo mostra, che il giovine non può essere savio, perciò che manca dell'esperienza. La prudenza, [c. 32r] come s'è detto, viene chiamata figliuola dell'esperienza. Il grado dell'ambasciatore è di gran dignità, e di grande honore: questo viene dato principalmente, ove la virtù è matura, che è attribuita al vecchio. La onde disse colui che più valeva l'ombra dell'huomo di età, che la spada del giovine. Potiamo noi, in dispetto della natura che invecchia nostri corpi, rinverdir e ringiovanire gli animi; questo agevolmente fanno li buoni, che asimigliando le nostre etadi a quattro tempi dell'anno, con l'habito delle virtù, con la peregrinazione e col mezzo delli studij et dell'arme vanno seminato sementi di più professioni, in tanto ch'empiono il granaio per lo bisogno di questa nostra vita. Che poi venendo a quella età, che viene chiamata inverno, possono stare con loro dignità, godendo della memoria del tempo passato con sodisfattione dell'animo, [c. 32v] e di quelle cose che hanno acquistato nella gioventù et nella virilità. Quelle parole e quelle ambasciate, che vengono dette e portate da huomo, c'habbia capelli e barba canuta, vengono ascoltate volentieri et con dignità del vecchio da ciascuno. Vecchio intendiamo il virtuoso, il buono e colui che è pieno o di scienza, o di esperienza; per fanciullo, per cent'anni che egli avesse, lo terremo se lo vedremo ignorante et mal creato. Non neghiamo che nella gioventù non possono essere e più inventioni e più spiriti elevati, che forse nella vecchiaia. Diciamo bene che nel vecchio, che si è stato del medesimo intelletto, che'l giovine nella sua gioventù, si scoprirà sempre giuditio più fermo, più stabile, e più venerando, che nel giovine. Et più facilmente otterrà il vecchio quel [c. 33r] che desidera, che il giovane; il quale ha il medesimo bisogno della compagnia di un vecchio, che l'arbore, tenero e giovine, e poco elevato da terra di un legno vecchio per sostenerlo. Non senza cagione Homero al vecchio Nestore dà la eloquenza, dalla cui bocca, quando parlava, pareva che stillasse dolcissimo mele.

*Eloquente, e di voce buona.*

Questa parte desideriamo dell'ambasciatore tra le più principali, poi che di poco frutto sariano l'altre tutte se egli, dovendo essere l'organo e la tromba del Principe, con parole ventose e non appropriate, né alla qualità del Principe che lo manda né a quella dell'altro a cui viene mandato, né al negotio che si tratta, esponesse l'ambasciata sua. Luciano volendo mostrar la forza [c. 33v] dell'eloquenza finge un vecchio calvo con una mazza in mano, con l'arco et con la faretra, che haveva all'estremo della lingua attaccate molte catene sottilissime d'oro, d'argento con le quali si traheva dietro per le orecchie una moltitudine grande di genti, che lo seguitavano con allegria et di propria volontà. Mostra Hercole con così fatta figura per eloquente e per forte, col seguito degli huomini. Gli dà la prudenza, poichè per eloquente non potiamo haver colui che con molte parole senza sosta annoia gli ascoltanti. Homero mostra che in Ulisse le parole nascevano dal petto legate da funi, che non le lasciavano andar vagando per l'aere, né più oltre che fosse il bisogno convenevole all'espressione et alla [c. 34r] gravità delle cose, che s'haveano a trattare. La eloquenza non si può chiamare perfetta, s'ella non è accompagnata da chiaro et grato suono di voce, per esprimere le gran cose con voce terribile e grande. Come potiamo credere che fosse quella di Popilio, mandato da romani come ambasciatore ad Antiocho, il quale con far quel cerchio intorno al re puotè non solamente salvare l'Egitto, ma isbigotir il regno della Siria tutta. Le cose mediocri portano voce somigliante, et le basse humile et bassa.

*Di autorità, di dignità et nobile.*

Questa voce di dignità porta con essa lei riputatione et istimatione per gli effetti seguiti, e mediante alcune operationi degne di laude. Onde nascono gli honori, che si fanno a così fatti huomini, che virtuosamente hanno vivuto et vivono al mondo. [c. 34v] La gente non ammira, non honora e non ha rispetto a quelli che stanno in questo mondo come non vi fossero et che vivono come gli altri, ma solamente a quelli che o nella guerra o nelle scienze divengono illustri, perciò che risplendono in terra a sembianza del sole in cielo. A questi Principi, a quali sono mandati, danno i medesimi gradi e i medesimi luochi che si dariano a loro Signori; gli fanno altri favori, anchor per l'autorità che sta nella persona propria dell'ambasciatore, stimano essere più o meno stimati dall'altro Signore secondo l'huomo che gli viene mandato. Perciò è che habbiamo biasimato quelli che si servono d'heretici e scismatici, d'hebrei o de christiani sordidi et di vita cattiva et infame, o che essercitano vile mercantia, altra bassa negotiatione in quella città, nella quale poi danno grado d'ambasciatore. [c. 35r] Può un huomo così fatto essere dehonurato col non essere riconosciuto o col non essergli dato il loco d'oratore, et col rimandarlo. Lecito saria et honorevole un così fatto risentimento, quando che si conoscesse la elettione esser fatta per disprezzo di lui, che se per inavvertenza, o per favore, o per appetito, la elettione cadesse in huomo somigliante, poichè il dishonore sta più in colui che lo manda, che nell'altro che lo riceve, il tollerarlo fino al grado della modestia et che non si perda della dignità sarà istimato per buona credenza di quel Principe. L'autorità dell'ambasciatore porta audienza più grata et il fine, che si desidera con facilità maggiore. Conobbe Annibale questa parte, quando disse a Scipione: "Li nostri maggiori ributtarono la pace, per ciò che negli ambasciatori vi era poca autorità, [c. 35v] hora io Annibale

l'adimando". Volle col nome proprio mostrare la grandezza, e l'autorità di lui. Noi facciamo questo nome di authorità maggiore di quello della dignità; perciò che l'autorità si acquista con la sua virtù, ma la dignità molte volte per successione nelli Stati, o per appetiti di Principi o per denari. Non neghiamo che nella corte di Roma non si veggano delle dignità concesse per meriti; le quali, quando sono date per virtù, fanno l'ambasciatore più riguardevole et di rispetto maggiore, et hanno gran forza negli honori. Onde lodiamo che l'ambasciatore sia di autorità per propria virtù, che così sarà, quando, perdendo il nome della dignità, o del ducato o contado, arriverà al proprio del battesimo di lui, come a nostri tempi è avvenuto a Federico e Francesco Maria [c. 36r] duchi d'Urbino et somiglianti, et come avvenirà al presente Guid'Ubaldo, il quale se la occasione non gli fosse mancata, come egli non ha mai mancato all'occasione, con tutto ciò ch'egli sia tra i primi per sua virtù di questa nostra età, haveria agguagliato et superato gli altri, come speriamo che agguagliarà prima che lasci il corso della vita sua. Lo desideriamo nobile per la presunzione che si piglia da quel detto: che l'arbor buono fa il frutto buono. Onde Sallustio nel Giugurta vuole che si eleggano per ambasciatori in Africa li più nobili.

*Sano e ben formato nel corpo, et con bel nome.*

Questo vocabulo sano può portar con esso lui la sanità dell'animo et quella della persona [c. 36v] d'un huomo solo, quella di una provincia, di un regno et del mondo tutto. Sono infinite le infirmità degli animi, contra le quali si ricorre per medicina alla religione, alli precetti di Dio benedetto, alla filosofia morale et a quel che Galeno raccorda ove tratta delle medicine contra i morbi dell'animo.

Habbiamo l'ira, l'invidia, l'accidia, l'avaritia et gli altri sette peccati mortali, il timore, l'amore, l'odio, et somiglianti che sono causa agli huomini et della morte et della perdita dell'honore. Hanno li corpi nostri tutte quelle infirmità che l'esperienza ci mostra, chiamiamo la guerra per infirmità, la pace per sanità. Qual peggior difetto potiamo vedere in un huomo che quando ecceda nell'ira, nell'invidia, nella gola, et negli altri difetti dell'animo? Uno, poi che si [c. 37r] trova infermo del corpo, non potendo essercitare le virtù attive e fattive, manca di quella felicità che si acquista mediante l'operatione, onde nasce la vera virtù che è madre della felicità. Noi vediamo verificarsi quel detto che l'anima sia in tutto il corpo et tutta in ciascuna parte del corpo, l'unione ch'ella tiene con la persona è causa che dalla infirmità di quella manca in noi la contemplativa. Conciosia che malagevolmente potiamo esercitarla quando siamo infermi, caduti in dolori, in febbre et in così fatti accidenti. La onde, viene desiderata da buoni la mente sana nel corpo sano, per lo fine della virtù contemplativa et attiva, come a noi mostra Christo per figura e l'una e l'altra; per Maddalena la prima, che stando a piedi di sua Divina Maestà ascoltava la parola di Dio; [c. 37v] per Marta l'altra, che era intenta all'operationi.

Vari sono li ravolgimenti degli Stati, ne quali si ricerca la sanità, e la robustezza, niente minor di quella, che viene data ad Hercole domatore de mostri. Conciosia che per acque, tempeste e venti, col passar mari et molti evidenti pericoli, che trovandosi infermi mancano della vita alle volte nel più importante tempo con danno de loro padroni.

Lo desideriamo bello, e di corpo ben formato, perciò che vediamo, come approvano li fisionomisti, che gli animi sogliono essere somiglianti alla bellezza et bruttezza dell'huomo.

Non neghiamo, che molte volte non si faccia vero il detto di quel filosofo [c. 38r] che essendogli mostrato un bellissimo giovine, disse la casa esser bella, ma brutto colui che vi alloggia dentro. In Socrate medesimo si conobbe che le inclinazioni dell'animo stavano conformi all'apparenza di lui e che egli con la virtù l'havea superata.

Basta che la bellezza, come mostra Homero in Priamo, fa che si piglia grande argomento dell'animo dell'huomo; onde avviene che, mandandosi o guerzi, o zoppi o in altro modo debilitati de membri ordinarij, o brutti di faccia, vengono di prima vista beffati loro et li Signori che li mandano. La onde, se questi non sono di qualche rara virtù, leva dignità al padrone; et se avviene che l'ambasciatore dica o faccia cosa che dispiaccia, ad un tratto se gli fa in disprezzo un detto conforme alla [c. 38v] bruttezza, o alla qualità dello storpiamento ch'egli ha, o guercio, o zoppo che sia. Rise Attalo Nicomede de legati de Romani, come che quella legatione fosse senza capo, et senza piedi: per la percossa che l'uno havea nel capo et per la podagra dell'altro. Il medesimo accasca sopra d'uno ambasciatore che habbia qualche nome o cognome che sia goffo, o sporco, perciò che nelle cose odiose si interpreta in mala parte. La onde, quella moglie di Giovanni Andrea dottor di leggi, raccordò che se li nomi belli si vendessero nelle piazze, si doveriano comprare a gran prezzo.

*Che sia diligente, grato per natura, d'ingegno facile et copioso, et dotato di ricchezza.*

Vediamo la diligenza consistere del mezzo della curiosità et della negligenza. Questa negli [c. 39r] affari degli Stati connumeramo tra le parti più principali, conciosia che niun'altra sia di frutto maggiore, poi che le occasioni passano in un momento. I Principi molte volte si troveranno inclinati a dare orecchia ad una confederatione, a compiacere di un fatto importante, che accorgendosi della negligenza dell'ambasciatore, come che paia che non istimi la gratia, si adirano del segreto et fanno tutto il contrario. La diligenza, come diciamo, deve guardarsi dalla curiosità, come molesta a Principi, la quale è voler intendere quel che non conviene, essere più sollecito di quello che si deve, conciosia che dalla voce della diligenza s'entra in quella dell'impotunità. Questo nome di gratia usiamo per un buon sangue, come si dice, che si ha verso un huomo [c. 39v] anchor che non si conosca. Nascono alcuni con una modestia naturale et con una certa maniera, che fa gli huomini inclinati ad amarli, a darli grata orecchia et a fargli ogni piacere. L'huomo di tal sorte viene chiamato da Aristotele con la voce latina 'comis', 'urbanus', 'dexter', che ancor noi diciamo: "egli è un destro, un gentil gentilhuomo". Et a questo sono contrarij certi huomini per natura rozzi, dispettosi e di mal garbo, che con il vederli solamente si odiano; et tali chiamano da lontano la negativa di ciò che dimandano. Perciò è che la rubrica soggiunge che l'Ambasciatore sia di ingegno facile et copioso; queste due parti diceano i dotti trovarsi in Seneca, queste possono darsi a Virgilio ad Homero, che con grande facilità, et curiosamente dissero quel che volsero. Desideriamo la facilità [c. 40r] dell'ingegno, che sia presto in apprendere quel che bisogna et che sia copioso nell'inventione, et facile, presto et prudente nella resolutione. Le ricchezze sono et furono in ogni tempo connumerate tra le felicitadi, poi che col mezzo loro ci facciamo strada alle virtù. Portiamo con quelle usare liberalità et l'altre virtù tutte che convengono al magnanimo; a niun altro grado convengono più che a quello dell'ambasciaria. Conciosia che andandosi a trattar tregue, confederationi, paci, et ricuperationi di città, e di castelli et somiglianti, può un



ambasciatore con promettere et dare del suo in un'occasione farsi degli amici, che al signor di lui salverà la vita e lo Stato.

*Prattico dell'arte della guerra.*

Se noi consideriamo le faccende degli Stati troveremo che stanno tutte nella guerra, [c. 40v] nel sospetto; rade volte o non mai che la pace si possa chiamare in tutto sicurezza. Gli ambasciatori devono avere qualche cognitione di quest'arte della guerra, che è la conservatrice delle altre arti tutte, madre di buoni intelletti, medicina contra queglii humori che turbano la sanità del corpo e del mondo, vera produttrice della quiete humana. Con la cognitione della guerra l'ambasciatore tratterà schiettamente li tre tempi della pace, del sospetto e dell'arme; potrà persuadere, e dissuadere secondo l'occasione. In questa parte s'egli saprà dar conto della fortificatione di una città, d'un sito, del modo di formare un'ordinanza de proprii soldati, riporterà gran frutto al Principe di lui, poi che potrà dargli conto di quelle cose che negli Stati sono le più importanti et appresso l'altro sarà di stima tanto maggiore, quanto che [c. 41r] essendo amico riceverà da un così fatto ambasciatore non piccoli aiuti con il consiglio di lui.

*Dottor di leggi.*

Portiamo sotto questa rubrica comprendere il teologo, per le leggi di noi christiani, le civili et le canoniche. Poi che nelli trattamenti degli ambasciatori e nelle dimande, che fanno di robbe possedute da altri, il persuadere per via di conoscenza, per quella del timore di Dio e per tutte unite insieme fanno di grandi effetti per il fine di quel che si desidera. Il dottor di leggi, perché ha notizia onde vengano le dignità, quel che sia la giustizia, il rigore di quella, la equità, conosce che il Principe nel contrattare con altri e nell'obbligarsi porta persone di huomo privato somigliante agli altri. Con le canoniche, con la teologia [c. 41v] saprà intorno ai matrimonii, l'usure, e all'altre cose pertinenti all'anima, tratterà delle eletioni de pontefici, de cardinali e delle altre dignità infinite che tutte camminano a terminare cose de Stati. Conciosia che gli ambasciatori vengono mandati o al disputare, o al deliberare o al dimostrare. Il primo che viene chiamato giuditiale comprende accuse, querele e contentioni di ragione sopra stati e sopra beni particolari; trattansi in quello giustificazione di represaglie e simili. Il deliberativo dimanda amicitie, confederationi, aiuti, tregue, o paci, prega, chiede perdono, dimanda prigionii, insta a pigliar guerra contra l'inimico, mitica l'ire d'altri, et somiglianti cose. Il dimostrativo lauda, biasima. Così fatti generi, trattati da retoricisti, da niun'altro con [c. 42r] fondamenti maggiori si possono avere per essercitarli che da dottori di leggi: con le regole de' retoricisti, niun'altra professione meglio e più in particolare parla degli Stati, che le leggi canoniche e civili. La filosofia morale mostra a noi il governo di noi stessi, della casa et in generale dello Stato di un solo, degli ottimati e del popolare. Basta che facciamo questa conclusione, che le scienze e l'arti tutte, come s'è detto di sopra, non bastariano a fare un perfetto ambasciatore.

*Che è di sicurezza maggiore mandar due, tre o più ambasciatori insieme nelle faccende importanti, che mandar un solo.*

Un huomo solo può più facilmente errare che due et più che siano uniti in un negozio. L'huomo è pieno di ragione capace a ciascuno, Iddio Benedetto ha dato qualche dono, col disputare, col trattare [c. 42v] si trova la verità. Un solo huomo spesso piglia errore, tratto dall'ira, che mostra a noi la cosa maggiore di quel che è, alla conditione che vediamo il Sole quando comincia lassarsi vedere, che più grande ci pare per l'evaporatione che ascende tra gli occhi nostri et lui, et a quella che vediamo un moneta posta in acqua, che riesce maggiore. Possono queste infirmità et queste passioni tanto in un solo che lo traboccano in precipitio; ove si trova il consiglio et il parere di molti, la faccenda cammina in sicurezza. La onde vediamo per la scrittura che biasima un huomo solo, che s'egli cade non ha chi l'aiuti a levare. Nelle cose nostre tutte habbiamo bisogno di unione, né per altro sono create le case, le ville, le città che con il fine che da molti caviamo il beneficio per un solo, per tutta la [c. 43r] città, per tutto il mondo. Colui che vuole stare solo e pensa non aver bisogno d'altri, o egli è bestia o dio, come disse il filosofo. Con più numero d'ambasciatori s'honoravano più sé stessi li Principi che mandano et gli altri ai quali vengono mandati, che con uno solo. Egli è ben d'avvertirsi nella elettione che nei molti, per concorrenza o per odio non nasca confusione, la quale si può vietare con dare autorità all'uno il più maturo nell'età, nell'esperienza e nel grado, come capo e guida, con rappresentare con gli altri molti le membra nell'huomo, che tutti insieme servano et obbediscono al capo. Così facendosi la rubrica porterà avvertenza degna d'essere considerata.

[c. 43v]

*Che è necessario aver cognitione per quali casi si mandano gli ambasciatori per ben instruirli del modo del procedere, et che cosa sia l'instructione che si dà loro et quali siano detti casi.*

Nelle cose nostre tutte bisogna che troviamo il fine, al quale desideriamo arrivare et che habbiamo notitia quale egli sia, e che poi andiamo consigliando i mezzi che felicemente ci conducono a quello. Li mezzi più principali sono gli ambasciatori, li quali, poi che da loro Signori sarà deliberato del fine et consigliato delle strade per arrivarvi, eglino come esecutori sono mandati a quelli che sono lontani, con li quali le lettere e le scritture non sariano bastevoli. Egli è necessario come mostra la rubrica conoscere bene il negotio che si ha a trattare, conoscere il Principe che si tratta et che adimanda, et l'altro che ha da concedere; la qualità de tempi, ne quali ci troviamo et gli altri rispetti che verremo dicendo. [c. 44r] Così fatte considerationi et ben consigliati li mezzi, quali bisogna che siano buoni, giusti et honorevoli; conciosia che'l fine, ancora che fusse in sé stesso buono, se per arrivarvi si commettono de mali, il fine non è perfetto, né buono, perciò che non debbiamo commettere un male, per fare un bene, né un bene per un male. Iddio che è tutto perfetto, e tutto buono, e non porta alcuna imperfettione. Lasciamo hora questo passo da parte, poi che nella guerra giusta o ragionevole, per lo fine della difesa e per lo gastigo del tiranno, vengono commessi molti mali e puniti molti innocenti per diverse vie, non di meno per lo fine che è buono vengono tollerati. Ma perciò che altro è che si conceda et altro che si tolleri, et altro secondo i veri termini della nostra legge di Cristo, che non tollera e non permette un minimo male, et

altro secondo la politica e la amministrazione degli Stati, cose [c. 44v] che habbiamo trattato sopra la parte del duello.

Diciamo hora che usano Principi dare agli ambasciatori la instruttione: questa è una scrittura, che ordina, e comanda il modo, che s'ha a tenere nel trattare il negotio. Sono le instruttioni di due specie, perciò che l'una sta nel solo segreto dell'ambasciatore data a lui per pigliar partito sopra il fatto et ha la volontà del Principe suo, che non potendo ottenere quella cosa tutta, che dimanda, venga ottenendo il meno et faccia meglio che può. L'altra porta particolare commissione di quello, ch'egli ha da fare et non è niente commesso all'arbitrio dell'ambasciatore. Questa sogliono i Principi sottoscrivere di lor mano, sigillarla del proprio sigillo et si può dare nelle proprie mani a certo tempo dell'altro Signore, perché resti certo che l'autorità dell'oratore è limitata, et che da lui non [c. 45r] si può haver con trattamenti altro più del contenuto nella instruttione. Avvenga che molte volte i Principi ne danno due, l'una, che si mostra prima, et l'altra più libera, quando si è tentato et non ottenuto; l'ordinario non di meno è darne una sola. La prima libera non si mostra mai ad alcuno; anzi l'ambasciatore merita rigoroso castigo, sempre che la manifesta, perciò che verrebbe a rivelare il segreto. La onde, perché si possa venire considerando qual sia il negotio per fare avvertito l'ambasciatore prima et poi il fatto, diciamo che varij et infiniti sono li casi, che si trattano col mezzo degli ambasciatori; conciosia che altri sono li negotij pertinenti alla religione et altri alle cose profane di stati. Il Papa come padre de padri per il nome, che tiene di due sillabe di pa-pa, usa mandare [c. 45v] legati per intimar concilii, per dare rimedio alle nuove sette degli heretici, per sostenere la libertà della Chiesa Romana e somiglianti; manda anche per esortare li Principi christiani alla pace, pretende che tutti i regni dipendano dalla Sede Apostolica. Per così fatti casi et molti altri manda nuntij, legati et ordinariamente li tiene presso li re christiani et la Repubblica di Vinetia. I Principi laici mandano ambasciatori per honorare altri Principi, perché stiano residenti, che danno segno d'amicitia; mandano per dolersi di offese fatte a sudditi loro, per giustitia denegata, per ripetere cose tolte contra ragione, per trattare confederatione, tregua, e pace, per fare nuova amicitia con Principe straniero, per trattare parentadi, per mettere confini ove stanno controversie de territorij, per dimandare [c. 46r] tributi, pensioni, lasciti da passati, per quietare differenze tra sudditi e sudditi dell'uno et dell'altro, per levare qualche sinistra impressione, per rallegrarsi, per condolarsi, per portare presenti, per rendere gratie dei beneficij ricevuti, per lodare, per biasimare, per nuntiar la guerra, per redimere prigionj, per poter dare sepoltura a morti, per dimandare l'ossa di qualche huomo illustre, per informarsi sotto altra causa delle forze, de fatti dell'altro Principe, per dare speranza di pace o di tregua, per fargli poi assalto improvviso, per giustificare la guerra che pretende muovere, per condurre quel Principe per capitano dell'arme, e per dimandare fromenti. Si concede anche il grado dell'ambasciatore ad huomo nobile, che voglia habitare in una città per essere rispettato; si dava da Romani per [c. 46v] honestar uno essilio. Altri somiglianti potrissimo annoverare et tanti quanti sono le cose che tra Principi possono accasare, per le quali usano mandare ambasciatori. Noi non trattiamo di quelle faccende, che si hanno con infideli, né quelle ch'eglino trattano tra loro, poi che, come habbiamo detto, non li facciamo degni di mandare veri ambasciatori, per ciò che questi sono sacrosanti. Niuno che non sia christiano può conseguire questa voce.

*Che l'ambasciatore nel pigliare la sua commissione deve chiarirsi bene della volontà del Principe, del modo c'habbia a tenere et d'ogn'altra cosa pertinente al suo negozio.*

Non facciamo senza gran cagione la rubrica di sopra poi che habbiamo molte volte sentito querele tra ambasciatori et padroni che le commissioni non siano state essequite. Negano molte volte i Principi [c. 47r] per giustificarsi con i sudditi loro o con gli altri non havere detto, né commesso di quel modo. Questo avvenirà molte volte, quando la commissione non haverà quel fine che si desidera. La onde il Principe buono darà ordine chiaro con parole spedite, intelligibili; l'ambasciatore similmente dovrà procurare la sua istruttione in iscrittura chiara et espedita. Mettendo cura ad ogni parola che portasse dubio per intenderla bene. Farà memoriale di tutte quelle cose, che gli sovveniranno per haverle a trattare, per ben chiarirsi prima ch'egli parta. Il Principe discorre una et più volte con l'ambasciatore, in voce, la sua volontà; poi consiglia con suoi et con il medesimo ambasciatore; et ne vien poi l'istruttione, alla quale ancora che tutto quello che siamo per trattare sia per essere in proposito. Daremo nondimeno qualche particolare notitia per mostrarne come un picciolo essemplio.

[c. 47v]

*Se l'ambasciatore verrà mandato per conservare l'amicitia che sia col Principe et con gli altri tutti, quale debba essere istruttione.*

Conciosia che in Italia et fuori si trovano molte volte Signori che fanno professione di neutrali e di volere essere amici di tutti, per questa causa mandano in ogni loco ambasciatori come fa in questa età la Repubblica di Vinetia et altri Signori, che tengono il medesimo costume. La istruttione, avvertirà all'ambasciatore com'egli va per honorare, per servire quel Principe, per conservare anchora gli altri tutti, chiarirà questo suo pensiero et ordinarà che l'oratore servi ugualità di conversatione, di visite con tutti gli altri ambasciatori, che nel suo ragionare et in ogni altra sua attione si mostri grato e benevolo a ciascuno, non pigli ostinatamente difesa o faccia offesa nelli suoi discorsi in danno di niuno. Questo avvertiamo: perciò che molte volte è avvenuto che [c. 48r] uno ambasciatore, o col mezzo del praticare più con l'uno che con l'altro, o con l'honorare et l'ingrandir le forze dell'uno più che quelle dell'altro, si è reso suspecto; la qualcosa ha dato cagione che il padrone lo ha revocato, con poco honore dell'oratore, per dubio, che presso gli altri Signori non venga in sospetto. Sogliono gli ambasciatori dare conto a loro padroni della qualità di quel novo che viene, quale sia egli, quali le pratiche che tiene. Perciò che'l conservarsi benevoli tutti gli altri ambasciatori e il Principe presso il quale si fa residenza porta honor et utile a lui et al Principe al quale ei serve.

*Se per far nova amicitia*

Sogliono i Principi mandare ambasciatori ad alcuni Principi stranieri et incogniti per fare con essi loro amicitia, non tanto per trarne utile, quanto per havere cognitione de' novi paesi, costumi et leggi. Vediamo dal Re di Portogallo, trovati novi viaggi all'età nostra, essere stato mandato ambasciatore al Prete Ianni [c. 48v] et da questo fu rimandato il medesimo per oratore, con un suo, a papa Clemente. Sismondo scrive di lui et del Nogarola mandati anche al Duca de Moscoviti. Nel tempo dei romani vediamo ambasciatori di stranieri paesi, non più

venuti in Italia, essere stati mandati a loro per nove amicitie; così fatti ambasciatori usano portare doni di diverse cose de propri paesi, nove negli altri. Con quale istruzione siano da essere mandati lo mostrano le historie scritte dalli medesimi che sono stati mandati. Sogliono farsi presenti con avvertenza grande: conciosia che li fatti di cose ordinarie e di poco prezzo, mostrano a molti Signori e disprezzo e poco conto di loro, a molti de quali, anchor che conosciuti, non si usa mandare ambasciatori senza doni, come hoggi al [c. 49r] turco, et poco tempo prima al soldano. Deveno i presenti essere accompagnati con parole che mostrino il dono essere fatto per cortesia, come di cose rare e non più vedute, et che corrisponda alla qualità di colui che manda et a quella dell'altro. In ogni caso è da avvertire che non sia pigliato come per volere corrompere l'animo di colui e deviarlo dal diritto e dall'honestà: percioché, oltre che vengono ricusati, si perde l'amico; et se gli è nemico, la nemicitia s'augmenta, et il neutral si perde. Nel fare presente le parole degli ambasciatori devono contenere verso un Principe non conosciuto laudi di lui et che la fama delle molte sue virtù hanno causato desiderio nel proprio Principe di congiungersi di nova amicitia. Restaria l'ambasciaria secca, [c. 49v] e sterile e non senza sospittione che fusse mandata per ispiare o per riconoscere il paese di colui. Gli è adunque necessario che, se per la istruzione non apparissero le cagioni dell'ambasciaria, e per li presenti, et per le historie et per relatione di quelli che sono stati a quel Signore, si possono pigliare in sommario alcune avvertenze della natura dell'altro per fuggire quei rischij che facilmente sogliono avvenire dalle genti barbare. In ogni tempo danno i doni gran Principio alle nove amicitie, et a placare ancora quelle che sono divenute in nemicitia, lo mostra quel verso: "Placano i larghi doni uomini et Dei".

[c. 50r]

*Se per far confederatione.*

Noi pensiamo trattare questa parte longamente, come importante et piena di gravità nel medesimo libro; basta che hora diciamo che nella istruzione si hanno a mettere li tre capi più principali per persuadere quell'altro Principe: l'uno, che l'aiuto, che si dimanda sia ragionevole, perciò che la querela di colui che dimanda è giusta; l'altro, che il nimico sia comune; il terzo, che la guerra, sia offensiva o difensiva, che sia espediente, utile et facile ad ambedue le parti. Deve l'ambasciatore essere informato per capi nella istruzione delle forze del proprio Signore et di quelle dell'altro suo nemico, et delle forze di quel Signore dal quale si adimandano gli aiuti, per tanto più poter mostrare la utilità e la facilità della guerra, li rischi e li pericoli di ambidui. [c. 50v] Non avendo effetto la unione e la confederatione, deve avvertir l'ambasciatore che li Principi non sogliono pigliar la guerra né pe'l semplice amore che si portano, né per conformità di sangue, né per virtù di colui per il quale si tenta la confederatione, né per parentela, né per una semplice amicitia. Gli utili presenti e quelli che siano poco lontani, il poter acquistare et il timore di perdere quel che si tiene, sogliono indurgli a pigliare l'arme in mano. E più facilmente per difesa, col starsi disarmati et senza spesa, si ottengo le confederationi, che per l'offesa, et con spendere'l certo et che l'acquisto sia col rischio che sogliono portare le guerre.

[c. 51r].

*Se per trattare pace tra due nemici.*

Bisogna che facciamo una distinzione: o colui che manda per la pace si trova nella guerra, o egli è neutrale et si tramette per la concordia. Questa neutralità in Italia l'habbiamo in tre modi: l'uno del Papa, il quale, come quello che ha la cura delle anime nostre, deve servare la neutralità per il beneficio comune del mondo tutto; l'altro è quello dei Signori venetiani, i quali curano la neutralità per lo ben loro particolare; il terzo sta in alcuni Signori d'Italia, che nell'apparenza sono neutrali, non movono l'arme perché non veggono il vantaggio, nel segreto per inclinatione sono conosciuti o per imperiali, o per catolici o per francesi. Nel primo caso la instruttione dell'ambasciatore deve essere molto bene avvertita, poiché una così fatta dimanda scopre fievolezza et grande debilità [c. 51v] dal lato di colui che per lui chiede la pace. Annibale dietro l'essersi bene armato, prima che tentasse la fortuna dell'arme, adimandò la pace a Scipione, con quella dignità et magnifiche parole che mostra Livio; all'esempio del quale, et di molti altri che la chiedertero a Romani, si deve haver ricorso per trarne quelle ragioni che più sono a proposito suo. Nell'altro caso, quando sia trattata per amico dell'una et dell'altra parte, è necessario, se vuol farsi frutto, che la sua neutralità sia pura, semplice e senza mistura alcuna; perciòché, se la dipendenza fusse più dall'uno che dall'altro lato, non gli saria prestata fede. Così fatto neutrale, poi che haverà piena informatione delle forze di ambedui, potrà venir considerando il pericolo, nel quale si corre per piccioli avvenimenti nelle giornate campali, i grandi danni e gran rovine de' sudditi, con poner in consideratione con desterità di qual modo [c. 52r] i romani dipinsero le statue di Marte e di Bellona, et li cavalli del carro di Marte, che tutti mostravano ire, furori e fuoco, potrà raccordargli la coscienza et il timor di Dio, mostrargli la ingiustitia della querela, dirli che la quiete molto più si gusta poi, come figliola della guerra, che prima; et quali siano li frutti della pace, scolpita da romani con l'immagine di bella donna, con spiche di grano nelle mani, con il corno di diverse et copiose cose. Narrargli che la pace crea la ricchezza, onde per lascivia, per tirannide n'avviene la guerra, con disegno d'occupar altri territorij, e che da questa vengo la povertà, le miserie e le calamità, e che finalmente sia necessario tornare per povertà alla pace. Che sia più onorevole pigliarla con scambievoli et honeste conditioni, che lasciarsi correre nella spesa, venire ad un termine che la elettione gli sfugga di mano et che la necessità lo sforzi ad accettare dal vincitore [c. 52v] le leggi. Somiglianti ragioni ed altre si haveranno a dire ad ambedui. L'Ambasciatore che andará a dimandare la pace per lo proprio Signore deve conservare la dignità, non mostrare di temere della guerra. L'istruttione di lui deve avere molte ragioni honeste, che movano a domandar la pace. Con il riservo, e con il decoro, farà che le conditioni saranno più utili; conciosia che rade volte accasca che un Principe resti tanto superiore all'altro che non habbia la sua parte del timore. La onde il proverbio il più delle volte resta vero, che colui ben patteggia che ben guerreggia; con l'esempio di Annibale, che volse prima essere armato et porre in dubbio la fortuna dell'arme, e dietro lo stare apparecchiato al combattere adimandò la pace, et così fatto procedere con il conservare la riputatione nelle parole, e nel movimento della persona et in ogni altra attione si potrà sperare buon fine. In caso che la pace non si ottenga, l'oratore dopo il suo ritorno, nella sua relatione, per dar animo [c. 53r] maggiore a soldati, ha da mostrare che sia mancato dal nimico, per le dishoneste conditioni che adimandava, biasimando quanto più può il procedere suo: oltre che per lo innanzi si viene a giustificare la guerra, il soldato spinto dall'honore, disperato della salute, bene spesso trova la vittoria nella perdita, come dice quel verso:

*“Una sola salute al vinto resta  
che risolve morire con l’arme in mano,  
Il vinto vince allorquando non spera  
e risolve morire con l’arme in mano.”*

L’avvertenza di scoprire come stiano gli esserciti e le fortezze del nimico, come fece Scipione et Siface nel trattamento della pace con cartaginesi, apporterà all’ambasciatore et dal Signore utile et honore, et nella istruttione deve avere questo ricordo.

*Se per conseguire la pace sia necessario lasciare una città al nimico o dargli summa di  
dinari.*

Così fatti casi sogliono spesse volte avvenire in certi tempi che la debolezza, per la longa guerra [c. 53v] sopravviene contra ogni speranza, et per li strani avvenimenti che sogliono accascare. Et anchora perché le confederationi, con speranza delle quali si pigliano l’arme, si slegano, che dà cagione a colui che rimane solo di pigliar partito. Se’l Principe verrà alla consulta per stabilir la istruttione, et si risolverà che stia bene et che sia espediente per non perdere il tutto la sciare un luoco, alla sembianza del corpo nostro, dal quale leviamo un membro non sano per la salute del restante, questo deve essere il men utile. Ma perché sappiamo sempre la città et il luoco che desidera il nemico, per essergli vicino, dal quale egli può essere offeso, sopra quello bisogna venir considerando di non lasciarlo, o di lasciarlo con menor danno et dishonore quando pur sia il bisogno. Se si possa si lasciano ancora alcuni luochi per elettione, per trovarsi vicini a forza nemica, e [c. 54r] lontani da soccorsi. Per questa ragione Carlo V abbandonò Corone, poi che havendo provato di dargli soccorso con l’armata di mare, portò rischio di perderla. Volse perdere per forza la Terra d’Africa per il medesimo rispetto della lontananza; non volse lasciarla come l’altro per dar al turco in conquistarla et disagio et spesa. Il Re di Francia non volse pigliare cura di Marano, con tutto ciò che fosse porto più capace che sia nel Mar Adriatico. Fece giuditio che non havendo altra cosa in Italia che si stendesse oltre il Piemonte, non potea dargli soccorso; et anchora per non haver armata in mare, la quale o sua o d’altri che si fosse impatroniti del luoco, non saria stata tollerata di Signori Venetiani, per quelli ragionevoli rispetti che possono essere conosciuti da gli huomini che hanno stati vicini alle marine. I Principi per honore non lasciano senza grave cagione giurisditione [c. 54v] alcuna per picciola ch’ella sia, conciosia che anche per regola di Cavalleria non perdiamo per parole quello che s’acquista con rischio della vita. Ufficio di gentilhuomo, il quale è il proprio animal regio, è di aumentare sempre lo stato con i debiti mezzi, e di spendere denari e le facultà, mettendo a questo fine in pericolo la propria vita di lui, de sudditi, et d’amici. Ufficio di mercatante vile et basso, è di vendere lo Stato per aver dinari. Se l’ambasciatore sarà mandato con il segreto di lasciare un luoco, come avvenne a quello dei Signori Vinitiani nella pace che si fece con turco, al quale fu data segreta commissione, per conseguire la pace, di promettergli di Napoli e Malvasia, luochi della Morea atti nelle imprese contra Infideli a ricevere ogni essercito christiano, bisogna che l’istruttione, quando si dà, sia più segreta che si possa [c. 55r] immaginare, et segretissima presso l’oratore. Perciò che nella dignità et nell’accorto et prudente procedere di lui, consiste molto il poter concludere et salvare la città che s’ha a dare. Conciosia che rare volte accasca che nella guerra, o poco di poi, quella non sia havuta per buona occasione quando ad un Principe si adimanda la pace. Percioché, quando veniamo a fare i conti nostri nelle cose de

stati, li facciamo come delle nostre cose private: mettiamo la spesa da un lato, et il guadagno dall'altro; veniamo considerando che'l spendere nella guerra è certo, et che certi soli pericoli et li rischi, ne quali incorriamo, ma che incerti sono gli utili, et gli acquisti. Così come noi, quando adimandiamo la pace, sappiamo li difetti nostri, così l'altro, a cui viene adimandata, conosce li suoi. Conciosia che la prudenza consiste in questo, che l'ambasciatore sappia conservare [c. 55v] la dignità, tenere i segreti, i difetti del padrone, ingrandirlo con honesti modi, considerare quelli del nimico, mostrare di haverne cognizione et così venir trattando a passo a passo; et se nello scoprire la prattica gli sia pur necessario venire a far proferte, mostrarsi lontano di poter dare Stati et stare nel dinaro. Et se gli viene adimandata città o altro loco, con grave ragione mostrarsi pieno di meraviglia, che un Principe possa credere che si lasci stato per altra strada che quella della forza. Con queste avvertenze et con altre somiglianti potrà formarsi la instruttione, che non sarà senza gran frutto del Principe et honore dell'oratore, il quale deve guardarsi da ragionamenti che si fanno alle tavole, et altrove in ogni luoco, ove egli inavvedutamente possa in alcun modo scoprir il suo segreto. [c. 56r] Perciò che intorno a lui haverà sempre esploratori che per ogni via cercaranno di penetrare la sua commissione, la quale si fa palese con cenni, con movimenti di mano e di capo, con un rossore et con una pallidezza di volto. Le attioni et i moti che si fanno in alcuni ragionamenti, danno grande inditio a quelli che vanno con il fine, come si dice, di cavare di bocca il segreto di un ambasciatore. Noi non dubitiamo che i valent'huomini nelle loro negotiationi, assomigliandole ad una guerra, non siano per valersi degli aguati et degli altri strattagemmi tutti, che vengono ricordati da Vegetio, da Frontino, et da gli altri. Tentino gli emissarii con gli ochij, con le mani, con le parole, con gli amici e con il corrompere con presenti l'ambasciatore, li servitori, anchor li più bassi, quando [c. 56v] non possono gli altri, che da tutti si cava sempre qualche cosa in utile di colui che mira di scoprire quel che s'è detto.

*Saper nuntiar la guerra.*

Veggiamo, come s'è detto di sopra, che questa nostra età non serva quel costume che usarono i romani de feciali, officio deputato a questo fine, come mostra Dionisio Alicarnaseo et Livio. Stimavano tanto li popoli di Tivoli così fatto costume per honorevole, che non solamente annuntiavano la guerra, ma il giorno, l'hora, et il loco ove volevano assaltare l'inimico. Saria pur ragionevole che, prima che si movessero l'arme, l'ambasciatore fusse mandato bene instrutto con il genere giuditiale a adimandar le cose tolte et ingiustamente possedute dall'altro, et altre cose [c. 57r] somiglianti, che danno cagione di guerra, giustificando la querela et dando tempo, se l'altro il dimanda, di consigliarsi et di risolversi. Se troviamo per vero che la guerra si faccia per lo fine di trovare la pace et se questa, senza il moto dell'arme, si può conseguire, ella si deve abbracciare. Intanto è vera questa propositione, che in niun tempo mai, come habbiamo detto nel primo libro del Principe Cavalliero, la guerra si deve pigliare, eccetto che per necessaria difesa et tale che non pigliandola il rischio sia il medesimo et peggiore della guerra. Peggiore diciamo, poi che con il mezzo di lei si possono perdere i regni et guadagnare honore, e non pigliandola, quando è da pigliarla, possono perdersi unitamente e i regni e l'honore. Basta che sia noto, [c. 57v] che lo sfidar la guerra sia una citazione al tribunale dell'arme et alla sentenza della giustitia della volontà di Dio, alla sembianza de giuditii ordinarij. Non dobbiamo lasciare questo costume,



come anchor convenevole a Principe Cavaliere christiano, il quale deve procedere alla scoperta et alla libera nel modo che veggiamo la immagine di Hercole, che lasciato da un lato ogni suo comodo et ogni sua particolare ricchezza, fu il vero domatore de tiranni et di Principi scellerati, che mostri li possiamo chiamare, del quale il vestimento era una pelle di leone e nel resto povero. Si mostra per lo leone il vivere libero e scoperto, il valore e la fortezza di lui. Il leone come s'è detto, rappresenta il valore e la volpe l'inganno. La instruttione dell'ambasciatore per nuntiar la [c. 58r] guerra deve contenere tutte le cagioni, che muovono il Principe suo. Deve giustificarla di modo che in ogni luogo si possa haver notizia che la necessaria difesa l'apporti. Doverà haver con esso lui, s'egli non è, un dottor di leggi, quando non sia capace di alcune cose che hanno bisogno di quella professione. Avvertirà, che se l'altro, al quale egli vien mandato, rispondesse con altre et con superbe parole, che nel replicare, servì la dignità del Principe suo, inchinando più alla pazienza et al tollerare, poi che si trova nelle forze di lui, che al mettersi in rischio senza utile alcuno del suo Signore. Il quale non invierà l'ambasciatore se prima non sarà risoluto di muover la guerra et non si troverà in essere da poterla mettere in essecutione, per ciò che l'altro potria prevenire, non prevedendo lui, et se le minacce non fussero essequite perderia di dignità con grave suo danno.

*Se per trattare un parentado.*

Naturalmente ciascuno desidera generare somiglianti alla sua specie. Questo naturale istinto con la [c. 58v] briglia del matrimonio, ricevuto tra li sacramenti et istituito con l'esempio di Adamo et Eva nel Paradiso terrestre, porta riverenza, rispetto et unione, et fa di due corpi un solo, in lode del quale molti hanno parlato. Nella consulta del mandar l'ambasciatore a questo fine è da considerare che i matrimoni si trattano principalmente per la posterità, alcune volte per la bellezza di una donna et alcune per la ricchezza, ben spesso per parentado et, nelle cose de stati in una guerra, per concludere una pace tra dui. La onde ben diceva una potentissima signora maritata con un Principe vecchio et infermo, che il pubblico interesse era prevalso et non la ragione al particolare di lei, che diede cagione ad un'unione tra due Signori. Vari sono gli essempij che mostrano che non trovandosi altro modo onorevole per terminare una querela, si è havuto ricorso a parentadi senza punto haver rispetto né agli animi della donna, né al fine della posterità. Quando gli ambasciatori siano mandati per un così fatto trattamento, se la stracchezza [c. 59r] et la povertà sarà uguale da ogni lato, sarà facile formare la instruttione et poche ragioni bastaranno; se per bellezza, o per accrescere parentado o facultà, li luoghi per la instruttione, poi che sono molto comuni et che ogni giorno si trattano tra privati, li lasciamo la considerazione del Principe et sua.

*Se per trattare una tregua.*

Tutti quelli che adimandano pac, o tregua, mentre che la guerra si trova in essere, danno di prima vista gran sospetto all'altro che ciò si faccia per dare speranza con parole, per mettere tempo in mezzo, et per aspettare qualche novo aiuto, o ch'egli voglia prepararsi a qualche offesa segreta. Così fatti sospetti, che danno a credere debolezza di forze, fanno difficile il fine che si desidera et inclinano l'altro alla negativa. Basta che gli è necessario haver considerazione [c. 59v] quale di questi tre sia per essere più potente et con la instruttione

portar ragioni che levino ogni dubbio. Le tregue sono propriamente un sequestro della guerra, che viene levata dalle mani di ambidui et riposta nel potere della fede. Sono le tregue speranze di pace. Le tregue, come diremo nel trattato delle confederazioni, si fanno con tempo terminato di anni, di mesi, di giorni, et d'hore, come di questo ultima potiamo haver essemplio per dare sepoltura a corpi morti. Le altre, varij sono gli avvenimenti delle cose che le fanno riuscire per utilità d'ambidui, col qual fondamento si viene alle tregue et alle paci. Et perciò in questo così fatto negotio, come negli altri tutti, debbiamo haver per instruttione il vero o lo apparente utile di colui che ha da concedere o tregua o pace che sia.

[c. 60r]

*Se per far creare un capitano generale per un'impresa da farsi in una guerra, che della instruttione sia da tenere quella cura che tenea il soldato romano del scudo.*

Noi facciamo volentieri questa rubrica, poi che più di una volta l'habbiamo posta in essecutione. Quando Carlo V et li Signori Vinitiani si unirono in lega contro il Turco, io fui quello che in Collegio della Signoria con una oratione persuasi il generalato per lo duca Francesco Maria, del quale ero in quel tempo ambasciatore. Hebbi facilità di ottenere che quei Signori lo proponessero, et più facile fu che Carlo V Imperatore concorresse alla proposta, il quale con infinita allegrezza et con buona speranza di vittoria per lo valor solo del generale si rallegrò con quei Signori. E papa Paolo III, avvenga che fusse nemico del duca per la querela dello stato di Camerino, vi acconsentì et per il beneficio comune furono sospese l'arme [c. 60v] tra Sua Santità et il duca, che poi piacque a Dio, nel cominciare la impresa, fatte che furono tutte le preparationi, di tirar sua eccellenza a miglior vita. Dopo la morte del quale disse l'Imperatore all'ambasciatore Pietro Mocenico, che resideva per la Repubblica di Vinetia presso Sua Maestà, che l'impresa non si faria mai più in questa età, poiché era mancato il generale et il vero maestro della guerra. La qualcosa così avvenne, poiché dissolta la lega tornò in essere la discordia più che mai tra li christiani. Restai dopo la morte del Duca nel medesimo luogo per Ambasciatore, ove si ottenne il governo dell'arme nel presente Duca Guido Ubaldo. L'honore del quale, poi che nella sua gioventù, per suo valore e per sua prudenza, ha confermato la virtù del padre, che ne fanno fede il generalato che ha conseguito da tre Pontefici Giulio, Marcello et Paolo III et dalla [c. 61r] sede vacante, et hora da Filippo re catolico. Basta che di lui, et di suo padre, come pure spero in Dio, si vederanno ritratti con historie che non saranno a posterì di minor essemplio che siano state quelle de romani e de più famosi de greci. La instruttione per così fatti casi contenerà che sia da esporre le parti che mostra Cicerone in Pompeio: la scienza dell'arte della guerra et una singolar virtù, autorità et fortuna. Aiuterà che si dica ch'egli in questa età sia solo capitano, come diss'io con il medesimo argomento di Tullio, che Dio volesse che fusse difficile il deliberar sopra il creare il duca generale contra il Turco, e che vi fussero molti che potessero concorrere nella elettione. Era egli solo a quella età degno del grado, all'obbedienza di lui, con universal consentimento, concorsero tutti gli altri capitanei de' christiani d'ogni natione. Le ricchezze, la [c. 61v] nobiltà, che sia creato sotto bona scola di altro generale, che habbia ubbidito et commandato, et che sia di progenia di soldati, nato di gran padre e capitano nodrito tra soldati. Con così fatte ragioni il duca Guido Ubaldo, nella tenerezza degli anni suoi, come prudente et pieno di precetti di guerra, et non senza esperienza, fu creato General Gubernator

dell'arme, come si è detto, de' Signori Vinitiani. Avvertirà la instruzione di venir rispondendo a tutti quei contrarij che sopra il fatto si potessero addurre contra di lui, come che non sia da commetter l'armi tutte in un solo, per fuggir il rischio di Francesco Sforza, il quale con le medesime de' suoi padroni divenne egli de' suoi padroni Signore. Né si debbia levar la speranza agli altri che aspirano a quel grado et che sia meglio commetter l'autorità in dui o in più, che in un solo. Alla quale obbiettion, con lo essemplio di Quinto [c. 62r] Minutio con Fabio, et delli altri con altre autorità, si può dar risposta. Questo che si è detto sia bastevole per un picciol essemplio della instruzione, senza la quale et senza consulta alcuna il più delle volte vengono mandati gli ambasciatori et in confuso. Onde poi nasce che dietro a un mal fine, gli vien negato ch'eglino habbiano essequito quel che gli è stato ordinato. La difesa et lo scudo di lui sarà l'instruzione, della quale deve l'ambasciatore haver la medesima cura che il soldato dell'arme da difesa, et quella che il romano havea dello scudo. Io non sarò più lungo nel discorrere gli altri casi, come che se l'ambasciatore sarà mandato per rallegrarsi della coronatione di un Principe, se per condolarsi, se per muovere a pietà et misericordia sopra qualche calamità avvenuta ad una città. Et come siano da laudare i re, le provincie, le città le fortezze, i porti, et somiglianti cose, perciò che Menandro ne dà particolari precetti. Per non trascrivere quelli di lui, né di Memogene, né di Cicerone, né degli altri greci e latini che hanno trattato dell'arte, lasciamo che i dotti habbiano ricorso a quelli. Poi che in questa nostra età non habbiamo le republiche con le quali gli oratori possono trattare li negotij secondo l'uso antico, basterà averne certe avvertenze da valersene con Principi, conformi alla professione di Cavalleria che farà il nostro Cavalliero Ambasciatore.

*L'ambasciatore deve vedere tutti i registri, et le lettere et intender gli altri affari che sono passati nelle negotiationi degli altri ambasciatori precessori a lui, che siano stati ove egli è destinato; deve vedere la historia di quella Provincia e di quei Signori ove egli va, deve avere la carta del paese, ove ha a passare et del medesimo per ben considerarla.*

La rubrica è tanto chiara, tanto decisiva, che per sé [c. 62v] sola saria bastevole a mostrar la utilità di quel che si dice; perciò che si può dubitare che l'esser bene informato per scritte e per relatione de' negoti passati da gli altri con quel Signore che questo non sia uno delli tre occhi della prudenza, che è quello del passato, che fa unione con il presente et che rende l'ambasciatore prudente per le cose a venire. L'haver notitia della historia di quel regno, l'esser informato dalli huomini praticchi et il vedere in pittura ove si ha a passar in mano in mano ogni città, ogni castello et ogni luoco in consideratione, farà all'ambasciatore non picciolo honore. Perciò che molte volte li Signori et gli habitatori de' proprij paesi non avvertiscono ad alcune cose che avvertite et conosciute da lui restano in ammiratione, lo lodano et si vergognano di loro medesimi. Fanno le genti de' proprij paesi, ove sono nate, come facciamo de' cieli, i quali con tutto che siano [c. 63r] miracolosi e stupendi, et oltra ogni forza d'intelletto humano ad esser penetrati, non apportano però se non a pochi alcuna consideratione del fattore onnipotente Iddio de' miracoli loro, et d'altri tutti che in terra vediamo. Perciòché di altre cose molti non hanno pensiero alcuno, come se tutte fussero per ordinario fabricate di mano di maestro mortale, et ciò avviene perciòché nelle fascie, dal di che nasciamo le vediamo et sono continuamente nella vita nostra. Non considerano le genti et non avvertiscono le maravigliose cose che sono in cielo, in mare, in terra et dentro gli uni et

gli altri, e nell'elemento che con gli occhi visibili et della mente vediamo. Se l'ambasciatore con alcune avvertenze, come habbiamo detto, non più considerate, avvertirà il Signore et gli habitatori di quella regione, con la notitia che haverà della geographia [c. 63v] farà la prima impressione all'altra corte, che a lui sarà molto giovevole. Il quale, se sarà informato come mostra la rubrica et saprà la progenie e gli avoli di quel Signore, e l'arme e le imprese di lui, e de suoi passati, accrescerà a sé stesso, et al padrone dignità et riputatione, con speranza di buon fine di ciò che si desidera.

*Che l'ambasciatore deve con honesto riservo procurare aiuto per mettersi in ordine et maggiore provisione ch'egli possa.*

Non è senza ragione l'avvertenza di sopra, poi che molte volte un oratore, per honorarsi impegna e vende del suo proprio, che dà per cagione alla rovina di lui<sup>30</sup>. Sono alcune ambasciarie che si fanno senza provisione, come quelle che vanno per un rallegrarsi, o per un attristarsi, o per un negotio solo: [c. 64r] di così fatte gli aiuti devono essere considerati in tal maniera, che l'ambasciatore non vi spenda molto del suo. Le altre, che hanno a stare gli anni, a quali sono deputate le provisioni devono essere avvertite dall'ambasciatore; conciosia che, variando i tempi, o sia per le guerre, o perché gli habitatori in Italia per la benignità dell'aere et per le fortezze delle città, crescono ogni giorno in gran numero, come anchor nella Francia, hormai nel mondo tutto conosciuto da noi, sono accresciute le spese, delle vestimenta, del vivere, di modo che, se veniamo considerando quali erano le provisioni che si davano già molti anni sono agli oratori et quali alli soldati, troveremo differenza grandissima dal vivere e dalle angarie di quelli, a nostri tempi accresciute dai Principi, et ci avvederemo che agli ambasciatori non vengano portati quei rispetti che altre volte si usavano in gratificarli [c. 64v] di essenzione per favorir loro et di altre commodità che se gli davano. Perciò è che avvertiamo che sia da considerare la differenza de' tempi e non passarla a stampa, come che'l Principe non voglia alterare le spese passate. Doverà l'ambasciatore procurare di non partirsi alla cieca, perciò che molti Signori, poi che hanno fatto elettione di un gentilhuomo, gli pare per dargli grado, che l'obbligo di colui, per essere honorato, sia di gettar e roba e vita senza riservo alcuno. Noi non neghiamo che nel servizio de nostri Signori, negli evidenti pericoli loro, non sia ragionevole il sovenirli con ciò che habbiamo; ma fuori di quelli, debito loro è aggradir et arricchir i suoi servitori et assicurarli dalla povertà, et dargli modo et aiuto che possano sostenere la illustrezza della persona che portano, mantenere et accrescere la casa loro<sup>31</sup>. Siamo tutti, come [c. 65r] dice Xenofonte, le possessioni dei nostri Signori et le ricchezze di noi altri sono nelli bisogni suoi le proprie loro. Non è senza cagione che la ricchezza si ponga tra le felicità, poi che da quella trahemo la virtù, come dice quel verso: "La poca roba a casa e 'l poco havere fanno contrasto alla virtù di molti". Dallo aiuto che haverà l'ambasciatore potrà nel spendere usare quei termini che sono vietati dalla povertà; darà al suo Signore riputatione et honorerà se stesso, poiché, come si è detto, dalla qualità del servitore

<sup>30</sup>*Impossibile est indigere beni principari et studio vacare; Aristotele Politica.*

<sup>31</sup>*Ne ledas servum tuum in veritate operatem, servus sensatus sit tibi dilectus quasi anima tua, nec de fraudes libertatem, nec mopem dimittas illum; Ecclesiast. c.º*

conosciamo il padrone. Se l'ambasciatore comparirà male all'ordine, darà mal segno del padrone o che egli non lo stimi, non tenga conto dell'altro Signore o sarà havuto per povero, o per avaro, cose tutte che diminuiscono il credito. In ogni luogo sono obligati gli oratori spendere tutta [c. 65v] la loro provisione et il medesimo che spendono alle proprie lor case, e non aspirar ad alcun avanzo, né ad alcun accrescimento di robba per conto dell'ambasciaria, né sperare nei doni et nelle mercedi dei suoi Signori; se fanno altramente, meritano essere ripresi. Molti habbiamo conosciuti che per volere passare nello spendere la forza che hanno, sono cascati in grande calamità et riusciti dalle ambascerie con poco honore. La onde si è avvertito colui che venirà mandato secondo il ricordo della rubrica, et che le provisioni siano o per banchi o per altre strade essigibili, a fine che tutto il giorno non si vegga andare per mano degli usurai et degli altri ambasciatori con poca dignità del padrone et di lui.

[c. 66r]

*Quali siano le considerationi che deve havere l'Ambasciatore nel fare la sua famiglia.*

Se'l giuriconsulto va facendo argomenti dall'ordine delle rubriche et delle voci nelle precedenze per prime et seconde, da questa che viene dietro a quelle della provisione, lo ambasciatore potrà conoscere che prima ch'egli non sia certo quel che possa spendere non comincia spesa. Conciosia che'l correre in fretta, e cominciar et poi l'essere forzato ritirarsi, licenziare i servitori e minuir le altre spese che si mostrano superflue, danno all'oratore poca riputazione. Il quale deve venire considerando il Principe, al quale gli è mandato, il suo e tutte quelle usanze dell'alta corte, per venirsi accomodando conforme a quei versi:

*Il viver all'usanza, che si trova,  
mostra prudenza, e dà di sé buon nome.*

Considerarà di poi che comunemente si trovano [c. 66v] tre specie d'huomini: l'una, che è nobile et richa, et tiene grado di duca, di marchese o di conte; l'altra di Cavaglieri et professori d'honore, che come gentilhuomini vivono con dignità nelle proprie città ove sono nati; l'altra di alcuni dottori, et di altri cortigiani, e cittadini, i quali con tutto, che non facciano professione di Cavalleria, sono nondimeno huomini di spirito et atti a prendere negotij, et a farne buona reuscita. Questo nostro ambasciatore, se sarà di grado, come habbiamo veduto essere venuti in Roma per ambasciatori dell'imperatore Carlo, del re Filippo, del Christianissimo, duchi, marchesi et conti, conciosia che hanno le loro corti e le loro famiglie ordinate, ogni picciolo accrescimento che facciano possono comparere con dignità. Gli altri della seconda condizione hanno ad avvertire di non volere uscire del grado che si trovano; posso con l'accrescere honestamente la casa [c. 67r] loro misurare le spese et quelle entrate che hanno, et così venire facendo una famiglia che sia ben ordinata, ben creata e ben vestita, et conservarla per rimendarla alla patria, più presto più honorata che diminuita punto. Grande è l'avvertenza in una casa publica di non haverci huomini sospetti, per li segreti che contengono le lettere e gli altri affari, poi che alle tavole e nella nostra domestichezza usiamo di parlare liberamente di cose che non volessimo che si sapessero. Entro la casa è necessario che vi sia quiete e riposo; la onde, dove sono scandalosi giovani e mal creati, o fuori o in casa, danno sempre che fare; la qual cosa leva all'oratore della sua dignità, la quale consiste molto nel governo e nell'educazione della propria famiglia. Conciosia che, come mostra Aristotele, sia cosa virtuosa e degna il governo di se stesso, più degno quello della casa e dignissimo quello della republica. La onde deve fare [c. 67v] il suo memoriale, mettervi il segretario, quelli che

hanno a servire la sua persona in camera segreta, il maestro di casa, uno spenditore, il dispensiere, un credentiere, canovaro, un maestro di stalla; et così di mano in mano, mettendo gli altri più bassi, verrà considerando s'egli si trova dei suoi creati per dagli lo splendore et la cura più principale; gli altri che hanno a servire la persona sua, li presupponiamo longamente nodriti nel servizio di lui, fino da pueritia. Poi che in questa nostra età, come christiani non ci vagliamo de schiavi, secondo l'uso de romani, i quali con il longo servitio de padroni, figli et descendenti creavano li servitori nel mestiere del servire, niente meno che facciamo delli mestieri et arti, le quali vengono insegnati et nascono in perfettione. Così fatti schiavi nati, cresciuti et educati, in questa sola professione del [c. 68r] servire, potiamo credere, che fussero perfetti, et atti, et che con grande comodità servissero i loro padroni. Bisogna considerare in questi tempi che noi pigliamo huomini liberi di età molte volte matura; così fatti o non hanno mai servito, o se hanno servito sanno poco del mestiere del servire, poi che la maggior parte et quasi tutti stanno con padroni quanto mette lor utile et poi se ne vanno. Il fastidio che habbiamo, che non havevano i romani, è sempre grande; et perciò è che in casa propria siamo forzati essercitare la pazienza, perciò che facendo altramente ben spesso ci troveremo con pochi, o nissuno. Sono diverse le nationi che serveno; se sia bene servirsi dell'italiano più, che del tedesco, del francese et dello spagnolo, o dell'uno di questi solamente, o di molte nationi insieme, o se sia più espediente servirsi di quella della propria patria, o de forestieri bisogna, che ci raportiamo alla prudenza dell'ambasciatore, il quale, conosciuta la natura di lui, di quale nazione egli [c. 68v] si sia servito et di quale habbia nel servitio suo, farà l'elettione che più gli parerà convenevole. Noi non vogliamo dare questa sentenza, se sia bene o no valersi delli proprij della città ove siamo nati, per ciò che hanno di molti contrarij: non possono essere castigati nelli errori, non cacciati dal servitio senza trovarli sempre con li loro parenti nemici, quando torniamo a casa, superbiscono contra gli altri servitori forestieri et tengono ben spesso la famiglia in nemicitia. Dall'altro lato, sono pur forzati haver cura maggiore che non hanno stranieri, che questi se ne vanno per picciolo sdegno et non hanno a dar quel conto dei loro mali portamenti, come quegli altri nostri, quali nelle nostre avversità hanno cagione di esserci più amorevoli degli altri. In ogni caso, l'havere dei suoi, o della patria, o della Provincia d'Italia, il medesimo diciamo dell'oratore spagnolo et d'altra nazione, sarà sempre più commendato et meno biasimato [c. 69r] ogni scandalo che accasca per difetto dei loro Signori. Poi che non potiamo dare terminata regola, et che d'ogni nazione si trovino de fidati et de' buoni, ci raporteremo all'oratore. Il quale, per fuggire quello che dice Aristotele, che ove sia più numero di servitori il servitio sia peggiore, come che l'uno guardi l'altro, o che l'uno per vedere l'altro non essere operato in servitij bassi et vili, anch'egli se ne stia a vedere, cosa che non accasca quando sia un solo o pochi. Per fuggire così fatto sconcio, darà tutti il suo particolare officio, che tutti nondimeno siano nel medesimo officio, ove l'altro sia impedito; basta, che beato si può chiamare quel Cavagliero, che si troverà avere servitore amorevole e buono. Beati si tenerono Pirro per Cineas, Agamennone per Nestore, Dario per Zopiro. Così fatta avvertenza, sopra il fare della famiglia, la annoveramo tra le più principali; dalla quale si conosce la natura [c. 69v] del padrone, come dall'oratore questo Signore. Del terzo grado degli altri, che vengono mandati da alcuni Principi mediocri, che non possono dare quei gradi titulati, diciamo che devono avere le considerationi tutte che si sono dette della bontà, dell'honestà et della religione, et dell'altre

che sono comuni, et in cognitione di quelli, che hanno qualche Principio del governo della famiglia.

*Delli vestimenti et cavalature dell'ambasciatore.*

Varij furono li vestimenti che usarono romani, de' quali Lazzaro Baifi, ambasciatore per il Re di Francia in Vinetia fece longo trattato; altri molti hanno fatto il medesimo, varij sono quelli che usa. La Italia per la Repubblica sola di Vinetia ha conservato sempre l'habito proprio. I turchi tengono il medesimo costume che tenerono quelli della Tracia, come si vede in Xenofonte; nell'altre provincie tutte de' [c. 70r] christiani si mutano gli abiti secondo la volontà di quelli che vi habitano. Niuno ha più longamente durato che la cappa; la quale ne' medesimi archi di Roma si vede scolpita. Variano gli abiti in Italia più che nelle altre nationi, poi che essendo situata tra due mari, piena di porti, sta atta a ricevere ogni sorte di gente straniera. L'italiano in ogni tempo, ad uso del camaleonte, si è accomodato ad un tratto a quei costumi, armi et abiti che sono stati usati da quelli che sono superiori forze et possessori de' stati. Gli abiti danno grande inditio dell'huomo che li porta. Vogliono li legisti che una vergine vestita da meretrice, tentata dell'honore, non possa dolersi al giudice contra colui che la tenta. La onde dice il canonista che l'huomo deve essere giudicato tale quale è l'habito ch'egli porta. Si possono dare alcune avvertenze, come saria, che l'habito dell'ambasciatore [c. 70v] debbia essere grave, o longo o stare nella mediocrità più presto che corto: rende l'abito longo gravità et fermezza maggiore del corto. Il mediocre, come l'altre cose tutte che stanno nel mezzo, sarà più lodato, come più convenevole ad ogni sorte di persone. La medesima mediocrità deve tenersi nell'essere di più et di minor prezzo, poi che non conviene andare sempre con brocati et vesti d'oro e d'argento, né con panni fatti di lana. Abbiamo in questa età velati, rasi, damaschi, ormisini che non havevano li romani, portati come mostra Procopio da alcuni monarchi in Costantinopoli; di così fatti può vestirsi ogni Principe et ogni Cavaliere Ambasciatore. Abbiamo ancora fodre di gibillini, di lupi cerveri, di martoti et somiglianti pelli, delle quali non vediamo mentione presso romani; avvenga che nelle leggi civili si parli di pelle per l'uso dell'huomo<sup>32</sup>, et che nel terzo del Genesi vediamo Adamo et Eva cacciati al paradiso con vesti di pelli. Poiché non si [c. 71r] veggono i nomi particolari, ch'io sappia, delle pelli delli animali di sopra, potiamo credere che o non sapessero cacciarle, o non le conoscessero del modo che le conosciamo. Noi non potiamo stare sempre in una forma de vestimenti, poi che vari sono li negotij per i quali si mandano gli ambasciatori. Conciosia che, se vanno per condolarsi, li abiti hanno ad essere negri, lunghi, lugubri et che mostrino chiara mestitia. Lo mostra Orosio, come dice: "Mandano ad Atene ambasciatori, li quali con li capilli et con la barba squalida, et con vestimenti lugubri adimandano con le parole et con li vestimenti misericordia et aiuto". Nel rallegrarsi gli abiti devono essere pretiosi et allegri, a fine che gli abiti et le parole dimostrino a nome del Signore allegria et piacere del felice avvenimento, et della buona fortuna dell'altro. Appresso gli antichi habbiamo varij essemplij di qual modo nel dimandare la pace et nel nuntiar [c. 71v] le guerre, venivano mandati gli oratori; i quali noi andiamo imitando secondo l'uso nostro, quanto al rallegrarsi et all'attristarsi; perciò che tutti i Principi vogliono, che loro ambasciatori mutino

---

<sup>32</sup> *Tex. in l. vestis in fi; cum seq. et l. argento de auro arg.° legat; l. de tap. de supell. legat.*

in quei dui casi le vestimenta secondo la cosa per la quale si va. Solo gli ambasciatori dei Signori Vinitiani stanno sempre ne loro habiti, succeda all'altro Principe qualsivoglia accidente o d'allegria o di mestitia. Egli è d'avvertire delle altre vesti, che si portano sotto le principali e degli habiti con i quali copriamo il capo, come le berete et cappelli usati da alcune nationi, et gli altri tutti della persona. Percioché devono essere concertati, che corrispondano insieme, con il medesimo decoro et dignità, per fuggire quel che Luciano, ragionando del modo di scrivere le historie, dice quando biasma colui che con un grave et grande essordio promette grandi cose, et poi riesce alla conditione di uno armato che habbia un bellissimo elmo, od altro ornamento in capo, et il restante della persona sia poi tutta vestita et armata di sordidissimi pezzi [c. 72r] o vesti. Niuna cosa può più presto far conoscere un pazzo, che vestirlo contro le usanze di vesti di vari pezzetti piccioli, di diversi colori e senza ordine alcuno. Abbiamo alcuni vestimenti, come sono le robbe, che così chiamiamo quelle vesti che portiamo in vece di una cappa, con maniche et un poco di rovescio sopra le spalle, che stanno nel mezzo degli estremi, corti et lunghi, che convengono ad ogni sorte di età. La cappa in tutte le corti porta ai cavallieri la sua parte del decoro et è ricevuta per onestà in ogni provincia de Principi christiani. Se sia anche da imitare queglii habiti che si usano a quella corte, alla quale siamo destinati, mi risolverei questo modo che, se li nostri sono tali che comunemente ci facciano conoscere per uomini della patria et della provincia nostra, come usa l'ambasciatore Venetiano, di Ragusa, di Genova et usava quello di Firenze quando era Repubblica, et come hanno usato quelli de turchi et de mori che sono stati mandati a re christiani, così fatti non siano da mutare, ma comparere con quelli, perciò che portano dignità alla nazione et rendono [c. 72v] meraviglia a quei popoli che non sono usati a vederli. Salvarono gli antichi romani i suoi ogni luogo, li quali volsero che la lingua propria penetrasse in tutto il mondo conosciuto da loro, et non dignarono mai prestare orecchia in Senato in altra lingua che latina; nella Grecia et nell'altre province che dominarono volsero il somigliante. Se avvenirà che gli habiti nostri siano pocho differenti dagli altri di quella corte, come sono quelli d'Italia, di Spagna, di Fiandra et di Francia che si assomigliano, in così fatti casi potiamo bastardarli et pigliar dell'uno et dell'altro. Il meglio è comparare con quelli, o con li nostri medesimi, quando siano da Cavagliere, per non perdere la nostra dignità. Non dobbiamo correre in fretta ad imitare gli altri, come che in noi fosse stata così longa ignoranza, che fino a quel dì, non ci fussimo avveduti della goffezza nostra, che se saranno condecanti, non debbiamo haver dubbio alcuno che non possono essere imitati dalla medesima corte, [c. 73r] come sono stati gli altri portati dagli altri. Le vestimenta, che habbiamo in consuetudine sono in quattro sorti: l'una, quando andiamo al cospetto del Principe per honorarlo in cerimonie et per trattare nostri negotij, quale è il più honorevole, et di spesa maggiore et di illustrezza più di tutti; l'altra, quando facciamo essercitio o che domesticamente visitiamo qualche Signore, o cavaliere honorato; la terza teniamo per casa nelli nostri affari domestici; l'ultima lo usiamo per lo cavalcare et per viaggi. Sono le fodre di pelli, come si detto, di diversi animali, de' quali ci serviamo secondo le stagioni. Così fatte avvertenze secondo i tempi et i luoghi accresceranno dignità all'ambasciatore; come anchor l'avvertenza che haverà sopra le calature di lui et li fornimenti di quelle. Avvenga che in questa nostra età compariscono cavalli di diverse razze, di una medesima et di diverse provincie: gli ambasciatori quando si valeranno dell'una, o di due o di tutte queste sotto specie saranno ricevuti per giuditiosi, come di turchi, [c. 73v] di ginetti, di villani di Spagna, di cavalli d'Inghilterra, di mulle di Spagna, di Cipri o dello Stato



di Urbino. Sono così fatte cavalcature, come ancora quelle del Regno di Napoli e della razza di Mantova, convenevoli secondi i luoghi e tempi et hanno le loro distinzioni, come gli habiti, secondo la condizione di quelli che se ne vagliono.

*Che'l segretario dell'ambasciatore deve essere eletto con il consentimento del Principe et di quanta importanza sono gli officij del segretario.*

Quelle voci che mostrano quel che sia la cosa sono degne in ogni sorte di professione di essere tenute clare, poi che succedono invece di un ricordo di quel che sia da fare et avvertiscono niente meno che una longa ammonitione, che si dia da huomo prudente. Segretario o silentario, come lo chiama il giuriconsulto, sono ambidui nomi, che mostrano segretezza e silenzio. L'officio è di gran peso et di gran consideratione, degno di honore, per li segreti che vengono conferiti et per il luogo che tiene presso [c. 74r] il Principe et presso l'ambasciatore. Danno le leggi a così fatti segretari de' Principi molte prerogative et dignità, conciosia che in loro si presumono scienza, esperienza, bontà, et fedeltà, a questi si confidano le cose più importanti delli regni et delli stati. Lo chiamano i francesi il segretario per gran cancelliere. Li Signori Vinitiani pospongono 'grande' dietro al cancelliere che risiede nel Consiglio de' Dieci et è il maggior grado che si dia a cittadini. Hanno questi Signori il doge, de' nobili, che è il Principe; una simil sembianza per li cittadini, il cancelliere grande; et della plebe, il capitano grande de' littori, o sbirri o ciaffi, che dicano. Il patriarca de' gentilhuomini sacerdoti, il collaterale dei sudditi loro. Li duchi di Milano per gran cancelliere; gli altri stati gli danno nome di segretario maggiore. Quello dell'ambasciatore serve a lui nel medesimo modo che l'altro al suo Signore: ha la giffra et è consapevole di tutti li negotij che si trattano. Usano gli ambasciatori di Venetia di farli [c. 74v] intervenire in tutte le proposte, che fanno a Principi. Si è osservata da loro longamente et s'osserva questa usanza a similitudine de lor consigli segreti, ove intervengono, non per dar voto, ma per scrivere quel che viene loro ordinato. L'elezione di questo segretario per l'oratore deve essere fatta dall'ambasciatore, con scienza del Principe a fine che non gli possa essere data colpa di mala elettione. Sogliono le repubbliche fare la elettione; li Principi lasciano la cura agli ambasciatori, i quali con maggiore libertà si vagliono et comandano loro che quando direttamente dipendono dal Principe. Nel qual caso che siano del Principe alcuni superbiscono, dipendono da altri della corte, tengono l'ambasciatore in travaglio et fanno de mali officij nella corte, che così non avviene stando nel potere dell'oratore di licentiarli quando più gli piace. Noi laudiamo molto più che'l Principe rimetta l'elettione del segretario all'oratore che egli la faccia, per fuggire quelle contrarietà [c. 75r] et quei dispareri che danno cagione alli negotij di mal fine. Costui deve essere havuto dall'ambasciatore in gran rispetto et per la prima persona presso di lui che sia de suoi, mangi alla tavola et nel loco più presso al padrone delli domestici di casa. Conserva et indirizza le lettere, et i registri e le giffre in luoghi riservati et sicuri, et bene ordinati, che in un punto e in un cenno possano essere avanti l'oratore. Egli deve aver cura di non concertare con alcuno che possa dare sospetto di corruttione e di revelatione de' segreti; deve essere religioso, giusto et buono et dottato di quelle più parti che habbiamo desiderato nell'ambasciatore. Egli nella casa tiene loco di ministro grave, assetta et accomoda li dispareri et le differenze che nascono tra servitori, fa di molti officij che riescono in honore et in quiete del padrone.

*Prima che l'ambasciatore parta dal suo Principe si devono formare due giffre.*

Questo vocabolo di giffra mostra oscurità, che fragi, come le lettere debbano essere trasposte cose, [c. 75v] che facciano poco intelligibile da gli altri che fra li congiunti d'amicitia. Venga la voce onde si voglia, che a noi basta sapere ch'ella sia quella che li antichi usavano quando non volevano essere intesi da altri, che da quelli con quali era convenuta la giffra. Il modo dello scrivere segreto Cicerone ad Attico lo chiama per nota, che erano segni et note de' altri, che caratteri usati et intesi per corrispondenza. Di così fatto modo di scrivere incognito n'habbiamo appresso antichi e moderni varij scrittori. Si distinguono le giffre in quelle che si veggono come di caratteri di nomi cambiati, visibili in carta, et l'altre che sono nascoste. Come quelle scritte con diversi liquori che poste alla candela, o al foco o spolvereggiate sopra qualche polvere appariscano. Raccordiamo due sorti giffre: l'una, con la quale il Principe possa scrivere all'ambasciatore [c. 76r] cosa ch'egli solo l'abbia a sapere, et l'oratore scrivere al Principe quel che forse non sarà convenevole che sappia il segretario; l'altra commune all'oratore et al segretario. Quando non vi sia giffra, habbia contrassegno, come di una polizza inserta nella lettera, che avvertisse che'l Principe o l'ambasciatore solo ha da vederla. Così fatta avvertenza darà cagione in ogni caso che nascesse diffidenza tra segretario e padrone, poi che sarà fatto l'ordine prima la partita et che il segretario habbia dato Principio all'ufficio, che si potrà trattare li negotij con ogni sicurezza. Conciosia che accascano de casi, che in ogni tempo non sono da rimuovere i segretarij, né cacciarli via per li mali officij, che potranno fare con nemici, vengono tollerati et avvertiti, et li negoti vanno per il corso loro.

[c. 76v]

*Che prima che l'ambasciatore parta faccia elettione di uno amico suo, che sia domestico del Principe per essere avvertito nella negotiatione.*

Noi vediamo nelle corti che ciascuno che serve Principe presume poter essere operato nelle faccende de stati. Questo nasce perciocché molte volte l'esperienza mostra che sono mandate nelle ambasciarie alcune sorti de genti per il solo appetito de' Signori che danno cagione agli altri, per mediocri et bassi che siano, di non disperare. Di qui avviene che gli huomini pigliano piacere della distruzione di uno che habbia grado, come che possa essere la generatione della grandezza sua. Sia per questa ragione, o perché l'ignoranti sogliono portare invidia a buoni et anco a somiglianti a loro quando li veggono ascendere, [c. 77r] o pure che la natura habbia assegnato la corte per propria stanza dell'invidia, basta che in ogni tempo pochi sono che pigliano la difesa di quelli che si trovano lontani. Sogliono interpretarsi le lettere degli ambasciatori, quando vengono lette nelle camere, in mille modi strani, maggior parte de' Signori danno sempre interpretatione contra l'honore dell'oratore, gli danno dell'ignorante et del partiale, et mostrano che gli spiaccia il proceder di lui. Ciascuno, come vede il Principe inclinato a dir male, lo aiuta; che ben spesso avviene che l'ira fomentata da maligni cresce in tanto, che l'ambasciatore si trova fuora dell'ambasciaria con poco honore di lui senza saper la causa. Et quel che è peggio è [c. 77v] che non potiamo far giuditio di quale habbiamo a confidarci; né giova a noi che usiamo ogni sorte cortesia con ogni huomo, perciò

che quanto è maggior la gratitudine, tanto è maggior l'invidia che viene portata al gentilhuomo. L'invidiosi simulano et dissimulano, come dice l'evangelo, et dentro sono lupi rapaci coperti di pelle di pecora. Se l'ambasciatore haverà con chi poter confidare, che voglia avvertirlo di quel che si duole il Principe di lui, et di quel che gli piace, et per quale strada habbia a camminare, sarà a lui sicurezza et al signor honore, il quale non doveria permettere che i servitori traboccassero per rovinarli. Anzi egli istesso venirgli mostrargli quel che gli piace o spiace, facendoli avvertire con qualche mezzo de' suoi confidati. Se per [c. 78r] avventura, come si è detto, succederà alla barca dell'ambasciatore che vi sia un timone che la guidi et che sia appresso il suo Signore, perciocché al' hora potrà navigare con sicurezza et quiete di mente, non temendo punto quelle fortune che nascono da venti di quei maligni che si è detto sopra. Possono le moglieri de' Signori pigliare agevolmente la protezione di alcuni buoni, dalle quali [se l'ambasciatore tenerà mira di farsele padrone] in comodo di lui potrà ricevere senza rischio di invidia di quelle avvertenze che non si hanno da gli altri. Perciocché hanno molti modi di prestare favori et aiuti, e di dar consigli che nel servitio del medesimo marito fanno nel conservargli i servitori de grandi e buoni effetti.

[c. 78v]

*Che l'Ambasciatore mentre è presso il suo Signore deve chiarirsi s'egli ha da ubbidirlo a punto come gli verrà comandato, o pur habbia autorità di risolversi.*

Ragioneremo più avanti quel che sia da farsi dall'ambasciatore sopra il fatto, quando con l'ubbidire conoscesse far danno al suo Signore. Facciamo questa rubrica per aiuto di lui, a fine che posso stare nella difesa contra quelle imputationi che se gli danno, che dovea risolversi come più fosse stato il servitio del padrone, procurerà di ben chiarirsi s'egli habbia ad essequir, o a risolversi da sé stesso. I Principi buoni usano dir quel che si vede nella scrittura: "Manda il savio et lascia ch'egli faccia quel che gli piace". Altri che non confidano mai in alcuni dicono: "Manda il prudente et vagli drieto". Così fatta domanda darà che pensare al Signore di mala mente et a quello che sta sempre in dare la colpa al servitore de mali successi. [c. 79r] Sono alcuni Principi che, facciano gli ambasciatori quanto vogliono nel servitio loro, quando che haveranno bene essequito quel che si desiderava, come che temano, che non piglino superbia, o che per meriti, non li chiedano qualche mercede, vanno cercando nella medesima loro soddisfazione di trovare una parola, come s'usa dir, un iota, un punto, per opporre qualche cosa et per mostrar di restare ma soddisfatto di quel servitore, che si credeva dopo i stenti et le fatiche essere raccolto almeno con buona faccia. Et lo lasciano pieno di rammarichi et in dubbio di non perdere quello che tiene, con levargli la speranza nell'avvenire. Et seguono in questa parte l'arte della guerra, la quale mostra che, temendosi che il nimico non assalti una parte dello stato, che sia d'assaltar lui nel suo proprio paese, per levarlo dall'offesa et metterlo in difesa. Così fatti Signori di mala mente fanno con l'opre [c. 79v] de' servitori, alla sembianza dell'invidiosi et maligni, li quali vedendo un libro novamente venuto dalle stampe, lo mirano con l'occhio della malvagità e di primo tratto vanno a quelle cose che possono essere in qualche parte biasimate, lasciando l'altre tutte che sono degne di essere laudate. I buoni Signori vedono il libro del suo servitore, ove sono descritti li servitij e li rischij della vita, con l'occhio della clemenza et della bontà, lasciando a dietro l'altre cose che possono avere qualche interpretatione, conoscendo che egli ancora

sono huomini et caduti negli errori come gli altri et più. In ogni caso, o sia il Principe buono o di male mente, la dimanda che farà l'ambasciatore, come mostra la rubrica, sarà a lui di sicurezza grande. Percioché, se egli è buono, conoscerà che l'oratore sia di volontà di ben servirlo e gli darà l'autorità; et s'egli è di mala intentione, mostrerà accorgimento [c. 80r] et lo sforzará a dichiararsi, et a dirgli come egli s'habbia a governare; fuggirá quei pericoli, de quali in ogni luoco bene spesso facciamo mentione. Usano i Principi buoni dire agli ambasciatori che, se volessero da sé stessi fare i fatti loro, non manderebbero altri et danno quelle autorità che verremo dicendo.

*Un buon Ambasciatore Cavaliere doveria adimandare liberamente al suo Signore libertà grande nel negotiar, et un Principe buono la doveria concedere senza ch'ella fusse adimandata*<sup>33</sup>.

Colui che ha l'animo buono non doveria tenerlo mai legato, intanto che negli affari degli Stati egli andasse, come dicono i Theologi, con il timore servile. Avvenga che questo nel christiano non sia al tutto biasimato, che assomigli alla settola che si pone dal calzolaio in cima del filo per cucire, che agevolmente fa entrare l'altro. Vogliono che dal servile si venga poi al riverentiale. Nella professione della negotiatione [c. 80v] il timore servile non apporterà mai, né al Principe, né al servitore, beneficio alcuno. Questo così fatto timore contravviene in tutto alla Cavalleria: percioché con il nome di lui porta bassezza et viltà, poi che non contendendosi del timore, che è vocabolo alieno dal gentilhuomo, vi si aggiunge l'altro del servile, del quale niuna cosa può esser peggiore in huomo, che maneggia affari de stati; ne quali deve essere il cor sincero e la mente sana, elevata e tirata tutta alle cose alte, e piena di allegria, e di buona speranza, senza punto di timore. Il quale adombra il servitore, lo tiene in tormento e l'avvilisce, et è causa che stia sempre apparecchiato alla difesa di lui et tema la perdita dell'honor suo, et veda il padrone stare con quella mira di batterlo, di urtarlo, et habbia sempre cura a sé stesso et di fuggire la colpa, quando non possa fuggire il proprio danno. Con così fatti pensieri li negotij del [c. 81r] padrone non pigliano mai quella strada che pigliariano quando fussero negoziati da animo sincero, libero, largo et c'habbia notitia di ogni cosa fatta da lui con animo buono, sia per esser pigliati dal padrone in buona parte, o male, o bene, che riesca la negotiatione. Et quando egli ha fatto et operato, quanto ha conosciuto et con buona intentione, sappia che le sue fatiche non siano per essere getate al vento. Mostrarono i Romani nelli consoli, et nelli capitani generali della guerra, che la sopra autorità che davano quelli era di grande utile alla Republica, senza dargli altra instructione. La onde, fatta la elettione, gli commettevano che si portassero di modo che la Republica non patisse danno. Erano i senatori romani in maggior parte stati capitani di esserciti, erano stati soldati più d'una volta et erano come legati intervenuti alla guerra o in altri magistrati, sapevano di quanta importanza fusse al console di potersi [c. 81v] risolvere sopra il fatto. Onde avvenne che quella città, con debolissimi Principi, restò per longo spatio padrone del mondo tutto che a quel tempo fu in cognitione. Se noi vogliamo assomigliare la negotiatione alla guerra, che così pare a noi che sia, come diremo più avanti, non dubitiamo che'l dar ampia et piena autorità agli ambasciatori non sia di grande utile al Principe, che la dà. Conciosia che veggono che così strani casi et

---

<sup>33</sup> *Soliti sunt Principes magni dare mandatum cum libera.*

così varij, per le nature de Principi, si appresentano alcune occasioni che li medesimi Signori in lor medesimi stupiscono; l'animo de quali vuole et disvuole, et sta nel volere in un punto solo che, se l'ambasciatore non è presto a pigliarla, non torna mai la occasione. Abbiamo noi medesimi la esperienza, che quel che ci è piaciuto due hor, come vi habbiamo sopra consideratione, ci dispiace et siamo in un [c. 82r] subito pentiti di quel c'habbiamo detto o fatto. Un prudente Ambasciatore usa di mandar all'orecchia del Principe uno o due di quelli più confidati, et ha già fatto pratica con i consiglieri et con domestici, i quali persuadono et dissuadono a luoco et a tempo, secondo il desiderio dell'oratore. Egli poi, che ha attaccato come una scaramuccia, dà l'assalto, piglia giornata, combatte l'animo del Signore et ne resta vincitore. Se si trovarà le mani legate, senza alcuna autorità che quella che gli dà la instruttione ferma, in quella teme colpa et a quella si riporta; lo spirito di lui sta sempre languido et basso, et non trova sopra che considerare e discorrere. La onde il negotio camina in termine che Dio fa poi la reuscita. Se gli accidenti sono così varij, et così varij i ravolgimenti che [c. 82v] veggiamo nelle cose degli stati, et in un' hora e in un punto mutarsi, come si dice, dal sì al no, et secondo che la guerra ci mostra il nimico, bisogna che ci risolviamo sopra il fatto, perché vogliamo credere noi che dal tempo della instruttione all'altro della negotiatione non possano esser variate le cose, che sforzano gli ambasciatori a non essequire et a mutare opinione. Concludiamo adunque che'l concedere ampia et libera autorità all'ambasciatore sia per portare al padrone honore, et utile.

*Che i Principi doveriano haver certo il fine al quale, con il mezzo dell'ambasciatore, vogliono arrivare et a lui dare autorità di trovar li mezzi per arrivarvi.*

Il fine non cade mai nelle consulte, perciocché egli deve esser certo et si risolve presto quale egli habbia ad essere. Perciò che rade sono quelle [c. 83r] negotiationi trattate da li huomini che non caminino all'honorevole dritto senza pensare punto all'utile, parendoli che dopo il fine honorevole ne vengano gli utili. Et se alcuno, per non camminare per via così faticosa et aspra della virtù che fu mostrata ad Hercole, voglia l'utile e la commodità presente, et pigliarla per il fine, che poi ne resta ingannato. Tutto è uno, per quel che vogliono inferire, che è che il fine sia certo et con facilità si trova. Per arrivarvi è necessario che vi siano le strade e li mezzi, come saria a dire, che il fine di tutti gli Stati sia la pace, li mezzi, cioè l'arme, le vittorie et le giornate campali, non si hanno per il fine, li mezzi sono li capitanei e gli ambasciatori, i quali con l'armi et con la ragione adimandano la [c. 83v] pace, e pigliano sopra il fatto l'occasioni per arrivarvi. Li consoli romani potevano trattare della pace, ma non firmarla senza il Senato. Gli ambasciatori, a quali saranno chiariti i fini della negotiatione, se a loro si darà autorità di trovar li mezzi per arrivarvi, come si è detto di sopra, sarà cosa bene et prudentemente conceduta.

*Che all'ambasciatore si ha a dire il fine al quale egli ha ad arrivare et se gli può dare anche autorità di non conseguirlo.*

Molte cose si presentano hoggi che mostrano essere utili, che dimani si conoscono portare il contrario; come che sia bene pigliare amicitia con un Principe, che prima che l'ambasciatore vi arrivi sopra il fatto, si scopre colui essere caduto in una nova guerra, in

qualche nimicitia, o calamità: essequir la commissione faria contrario effetto. Così fatti casi debbono [c. 84r] essere considerati, per mandare l'ambasciatore, non solo con la libertà de mezzi, ma con quella anche del fine, acciò non vi arrivi, se venisse a scoprire cose contrarie a quelle ch'erano al tempo della commissione.

*Che l'ambasciatore doveria essere consapevole di tutti li segreti del Principe.*

Se'l fine della negotiatione habbia ad essere per l'utile et per l'honorevole del Principe, come potrà l'ambasciatore havere chiara la scienza se a lui non si darà altra instruttione, né altra informatione, che quella sola ch'egli ha a negoziare?<sup>34</sup> Conciosia che è gran differenza dall'apparente al vero. Sogliono accascar cose che all'ambasciatore, che non sa più oltre, pareranno utili et espedienti, che poi risolte si trovaranno il contrario. Di qui avviene che la Republica di Vinetia, con questa consideratione, prima che invii l'ambasciatore vuole che stia in Senato per un tempo et [c. 84v] manda nelle cose più importanti li più principali e li più vecchij: questi con la esperienza conoscono i mezzi profittevoli, et l'utile et l'honore dello Stato. I Principi prudenti nelle cose importanti mandano i creati, gli allevati e nudriti con essi loro, et i segretarij et gentilhuomini; perciò che confidano, con la longa pratica delle cose, che sappiano apunto qualsiasi vero utile et il vero loro honore.

*Quali siano le considerationi che devono avere li Principi nel dare l'autorità di sopra et nel scoprire i suoi segreti all'oratore.*

Facciamo una propositione così fatta: che a colui sia da dare l'autorità et da scoprire i suoi segreti, al quale non dandosi, se ne segue alcuno errore, la imputatione sia tutta del Signore che non gli l'habbia data, né scoperto i suoi segreti. Per formare un huomo [c. 85r] al quale si possono concedere queste due cose, è necessario che'l Principe vada considerando il Cavalliero quale egli sia, quale sia stata la vita di lui, quale l'opinione, la fama sua fra gli altri et che habbia quelle più parti che habbiamo notato di sopra. Quando egli conoscerà che nella elettione, ch'egli farà, concorrano li più buoni, et che nei mali eventi, nelli errori et nelle trascuraggini, che potessero essere commesse dall'ambasciatore, o per ignoranza o per malitia, egli non possa essere imputato di mala elettione, né da Cavallieri, né da sudditi, né da altro Principe, potrà assicurarsi. Conciosia che non sia verisimile che un Cavalliero, il quale habbia fatto l'habito nelle cose honorevoli, possa haver arbitrio libero di commettere scelleragine. Questa sopraddetta rubrica non facciamo senza ragione, poichè habbiamo veduto che molte volte a più [c. 85v] prudenti ambasciatori sono stati nascosti i segreti, e legate lor le mani, et a più ignoranti scoperti li intimi del core con imputatione et dishonore di quelli, che hanno simile elettione.

*Che l'ambasciatore deve misurare bene le forze di lui et studiare sopra il libro di sé stesso prima che adimandi l'autorità di sopra, et che cerchi sapere i segreti del Signore<sup>35</sup>.*

---

<sup>34</sup> *Ut possit consilium capere in arena.*

<sup>35</sup> *Ut legatus metiatur aines suas an onus legationis ferre queat.*

Disse molto bene quel re parlando di sé stesso, che se la sua diadema regale fusse in terra et nell'arbitrio di ciascuno di pigliarsela con il regno presso, et si sapesse quanti siano gli affanni et li travagli ch'ella tiene sotto di lei, che niuno la pigliarebbe. Quell'altro che dimandò in gratia al Principe che non gli dicesse alcun suo segreto, fin al giorno d'hoggi viene stimato nelle historie. Bella, dolce et diletta cosa è nel Principio quella servitù che si piglia con Signori; pare et è così [c. 86r] nel cominciare. Percioché, uscendo noi dalle proprie case, ove siamo allevati da nostri con il rispetto e con la riverenza de nostri maggiori, et in particolare de Principi, li quali vengono temuti, honorati et come adorati nella nostra fanciullezza, habbiamo alle scole diversi compagni et amici. Sempre che ci mettiamo al servizio del Signore, ci diletta per lo proprio istinto della natura, che a noi dà desiderio di honore, di reggere e di essere superiori agli altri, come vediamo li favori che ci vengono fatti, senz'altro considerare. Perciò che la comparatione della casa domestica, di noi et delli compagni, che lasciamo in bassezza, gustiamo questi Principij in vece di un paradiso terrestre. Come poi siamo stati un poco avanti et che quel primo gusto, che dura assai poco [c. 86v] come tutte l'altre cose nove, che conseguiamo, ci passa dalla quiete et dalla tranquillità, veniamo in fortuna et in continuo travaglio, che non ci lascia mai mentre che viviamo; et sempre più avanti che andiamo, più stiamo in gelosia, come avezzati a quella vita, di non perdere i favori. Conciosia che tra cortigiani si scoprono gli odii di molti, onde nasce che la guerra domestica si scopre nella medesima corte, ove non si può mai superare l'invidia; di modo, che avviene a quelli, come a frati, ch'entrano nella religione, dalla quale vorrebbe uscire et tratti dalla vergogna vi restano. Bisogna che questo nostro ambasciatore non si lasci trasportare dall'ambitione con il desiderare honore, oltra il potere di lui et oltra i meriti della sua virtù. Il quale, se verrà considerando quali et quanti siano gli affanni, i dispiaceri et i travagli che hanno i [c. 87r] Principi buoni, a quali, come mostra Homero in Giove, non si concede il dormire tutta la notte, perciò che hanno a pensare quel che sia da fare nel governare li popoli loro, verrà considerando che, con tutto ciò che'l Principe sia buono, può accascare alla conditione del mare, che di sua natura è placido et quieto, e vien turbato da venti. Venti sono li malvagi et li inviodiosi cortigiani nemici de' buoni, i quali, come s'è detto, ad altro non attendono che alla distruzione et alla rovina del Cavalliere absente. Con questi così fatti pensieri, et con gli altri del libro di lui medesimo, potrà vedere se sia di stampa tale quale si desidera in lui, et se sia capace de negotij, et se conosce quali siano li affari importanti degli stati et somiglianti cose; dopo il quale essamine, conoscerà, se i difetti, che ha in lui possono essere emendati et corretti. [c. 87v] Conciosia che non basta il vedere i suoi difetti, et il conoscerli, ma bisogna sapere s'egli è potente dargli rimedio. Conciosia che habbiamo veduti molti pieni di vanagloria che, ad un tratto, in ogni ragionamento sono entrati in scoprir quel che negotiano et li segreti del Signore, et hanno mostrato essere indegni di quel luoco, dal quale, perché non passassero a nemici, sono stati carcerati per essere havuti in sospetto et sono caduti in calamità con malissimo et dishonorato fine. Potrà adunque l'ambasciatore far resolutione conforme a Cavalliere, il quale senza alcun riservo nega di accettare quel grado, quell'autorità et quel peso, al quale egli si conosce inhabile.

*Diffinitione o descittione dell'ambasciatore: come si può scoprire che l'ambasciatore habbia ampia et piena autorità del Principe suo.*

La diffinitione, o descrizione, che potiamo dare al nome dell'ambasciatore è che sia [c. 88r] officio di portare all'altro Principe l'ambasciata che gli è stata commessa, et riportare la risposta ch'egli ha avuto da quello. Rappresenta la medesima persona del suo Signore, in luoco dove il Signore non vuole o non può intervenire. Di modo che, con tutto che noi non gli diamo questa giunta della fedeltà, poi che ha da fare il medesimo che faria il Principe, si comprende et fede et amore, come nelle proprie cose sue. Se l'intendessimo di questo modo ci sbrigheremmo ad un tratto. Perciò che l'ambasciatore, come havesse portata l'ambasciata sua et fosse tornato con la risposta, haveria fornito quanto havea da fare, ma perché habbiamo fatto questa ambasciaria un mare, un'arte travagliosa, piena di rischi, di continui affanni, diciamo l'ambasciatore essere il fiato, la parola del Principe, il medesimo Principe presente sendo lontano, obligato per il padrone a tutto quello che gli sia onorevole et profittevole. Che l'ambasciaria sia arte di tutte le virtù et un habito attivo drizzato ad operare virtuosamente nello officio suo. Nella quale arte sia necessario haver li tre occhi della prudenza per acquistare l'animo del Principe, o quelli d'una republica. Quest'arte adunque, nella quale [c. 88v] si combattono gli animi, deve essere tanto più nobile di quella della guerra et dell'altre tutte, quanto l'anima è più nobile del corpo; se nella guerra sia necessaria l'autorità, come si è detto, in questa maggiormente. Onde, perché ella si suol concedere da gran Principi a grandi et signalati Cavaglieri, per iscoprire se l'ambasciatore la tiene sono due modi di essere certo: l'uno con la qualità dell'ambasciatore, come se egli sia in Francia un Gran Contestabile, un figliolo di un Carlo V o l'uno di quei segretarij Conos, Granuela et somiglianti, possiamo credere in huomini così fatti che lungamente hanno maneggiato i Stati et le più segrete cose del Principe, che l'habbiano medesimamente; se vediamo che gli ambasciatori tengono il suggello del Signore, [c. 89r] che habbiano fogli bianchi con la sottoscrizione di mano di lui, o che l'habbiano nel suo instumento publico o nella instruttione autentica. Come s'è detto, mostrano così fate cose l'ampia autorità nell'oratore, che fa gran lume a quelli Principi che hanno a negotiar con esso lui; il quale ha da stare avvertito sopra questo passo di non scoprirla in alcuni casi ove bisogna tenerla segreta fino al tempo suo. Perciò che il negotio di lui si renderia tanto più duro et poco riuscibile, quanto ch'egli non potria fare come huomo de' mezzo tra l'uno et l'altro Principe, così venire temporeggiando con il suo vantaggio. Conciosia che, avvedendosi il Signore che nell'oratore fosse il potere, combattendosi fra loro sopra l'acquistare l'opinione l'uno dell'altro, il Principe potria pigliare a sdegno [c. 89v] se vedesse essere superato da huomo più basso di lui, con il quale nel procedere andaria con rispetto minore, che nel caso ch'egli credesse la resolutione dipendere dal suo padrone. Così fatto discorso ben considerato dal Principe et dal prudente ambasciatore darà consiglio, che se pure sia da dare l'autorità ad uno Cavagliero, che sia d'avverire in alcuni affari di tenerla segreta per le ragioni di sopra et per l'altre che si possono considerare.

*L'ambasciatore deve procurare con honesto modo che gli sia lecito dire la verità, ricordare, consigliare il suo Signore anchora che il consiglio non gli sia dimandato.*

Parrebbe per la rubrica, così in prima vista, che'l Principe volesse che gli dicesse la bugia, come se fosse bisogno di stare in quella et che il dire la verità si havesse ad impetrare per rescritto, per privilegio et per grandissima gratia. [c. 90r] Piacesse a Dio che con molti Signori non fosse necessario il fare questa dimanda et che la verità fosse lecita in ogni luoco, che



forse il mondo non andrebbe nella ruina che va. Niuna cosa è che rapporti maggior danno a Principi ignoranti che quella peste chiamata adulatione. Quali sono lor più chari, più favoriti delli adulatori? Non habbiamo noi quel proverbio volgare, che la verità si chiama dall'odio madre? Vogliono i mali Principi, quando commettono errori, quando vogliono sodisfarsi di qualche appetito, che non sia detto loro il vero, anzi essere adulati per potersi scusare ne' mali consigli. Se conoscono d'errare, vogliono haver compagni; se non lo conoscono, hanno a male di essere tenuti ignoranti. Ha la verità li termini suoi come l'altre virtù nel mezzo appunto fra li dui estremi, perciò che, se cosa alcuna se le [c. 90v] diminuisce, con il tacere quel che si lascia et sia bisogno di dirlo, è specie di vera falsità; l'eccedere, dire di più fa che si cada nella adulatione o nella maldicenza. Gli è ben vero che la verità ha il luoco, il tempo suo; conciosia che, in ogni tempo et luoco, come che grande et principal virtù sia sempre la medesima, non è però che detta fuori di luoco suo non perda molto della sua dignità. Come disse Ennio, che una cosa, per bella che ella sia, non posta ove deve stare non si può dir bella; di modo che vediamo che il luoco toglie la bellezza, per ciò che non fa l'effetto suo, come non farebbe la verità detta fuori di proposito, fuori di tempo e luoco, la quale deve dirsi perché operi. Conciosia che quando causasse contrario effetto, daria cagione ch'ella perderia quella voce di virtù che sempre opera bene, che è tutta [c. 91r] buona. La onde ben dicea un filosofo a miei tempi, che l'oratione dominicale, che così chiamiamo il *pater nostro* che fu fatta da Gesù Christo, con tutto che fosse perfetta, santa, buona, se mentre ch'egli faceva la sua lettione sopra una parte da Aristotele nel mezzo della lettione, fuori d'ogni proposito, havesse detto un *pater nostro* sarebbe stato beffato. Con così fatto ragionamento intorno la rubrica, vogliamo dare per avvertenza che sia dall'ambasciatore con honesto riservo in buon proposito da fare quella dimanda di potere dire la verità, perciò che se fuggiranno quelli epiteti, che sogliono dare i Principi ad un Cavagliero che dica la verità, che sia un temerario, un prosuntuoso, che come è data la licenza non possono dolersi se non di lor medesimi d'haverla mal locata; l'ascoltano; si vergognano [c. 91v] dolersi dell'oratore. Il medesimo si avvertisse sopra il dare suo consiglio, il quale porta similmente odio, perciò che se viene dato senza che sia dimandato, pare che colui che lo dà si faccia più savio, più prudente dell'altro a cui lo dà. Come dice quel verso: "Il dar consiglio et darlo in casa d'altri, fa il consultor et il consiglio vano". Così fatta dimanda darà cagione all'ambasciatore di non essere tenuto prosuntuoso et arrogante, come si è detto, et con sicurezza maggiore, a tempo et luoco, senza aspettare di essere adimandato, potrà liberamente discorrere nelle lettere, consigliare et dir la verità, della quale Iddio benedetto vuole il nome, quando disse: "Io sono la via, la verità, la vita".

[c. 92r]

*L'ambasciatore deve portare con esso lui le lettere credentiali. Dell'importanza di dette lettere.*

Non può essere havuto per ambasciatore colui che non ne faccia fede, o per lettere del padrone indirizzate all'altro Principe, o per istrumento di notaro publico, o per una instruttione sigillata et sottoscritta dal Signore che lo manda. Costumano i Signori dar le lettere di credenza che contengono che mandano colui che va et pregano che se gli presti la medesima fede che si presteria alla sua propria persona. Sogliono dir in lode dell'ambasciatore molte parole per farlo di maggiore rispetto, meglio veduto et ascoltato

dall'altro. Così fatte lettere, come diremo a suo luoco, non danno autorità tale che possa far cadere il padrone in pena, né in altra cosa come fosse bisogno di particolare et espressa commissione con il mandato spetiale in individuo per obligare il padrone<sup>36</sup>. Che così è necessario poi che le importanze de Stati hanno l'interessi all'honore, et alla vita di molti, et il rischio delli medesimi Stati. Appresso dette lettere generali sogliono dare il mandato [c. 92v] et la instruzione, questa non s'ha a mostrare. In quali casi sia da ubidire al Signore, et se l'ambasciatore commettendo delitto anchor con l'ordine del padrone possa essere scusato, ne ragioneremo più avanti; basta che la avvertenza del portare la lettera credentiale sia necessaria per fuggire quel biasimo nel quale sono caduti alcuni che inavvertentemente se ne sono scordati, o le hanno perdute per strada per non haverle ben custodite. Così fatte lettere servono in vece di un salvo condotto, di quell'herba che usarono portare li ambasciatori ne pericoli, nelli altri avvenimenti sinistri che accadono ne' viaggi. Come si possono mostrare lettere che vadano ad un Principe, fanno fede dell'huomo publico. La causa si fa di ambidui li Principi, di quello che lo manda et dell'altro al quale viene mandato. Resta l'ambasciatore sotto la protettione di detti Signori, viene rispettato anchora perché, come per un certo naturale istinto, l'universal delle genti riverisce, honora questo nome dell'ambasciatore. Porta dunque non picciola utilità la lettera credentiale, [c. 93r] sotto l'autorità della quale si possono trattare molte facende che obbligano i padroni che la concedono. Quando si conosca che quelli che l'appresentano siano mandati per ambasciatori, perché a molti venivano date da romani così fate lettere per dargli honesta cagione di uno essilio, ad alcuni, che havessero lite in altre provincie per favorirgli se gli davano medesimamente, delle quali Cicerone fa mentione et le biasima, con lodarsi di haver terminato che non si estendessero più che fino ad un certo tempo et che desiderava levarle affatto, in ogni caso che un Cavagliero habbia con esso lui una così fatta lettera gli sarà di honore, perciò che darà segno col mezzo di quella di essere di rispetto et degno di consideratione appresso quel Signore.

---

<sup>36</sup> *Es. mandatum generale, mandatum cum libera, mandatum speciale, et mandatum in individuo. Bart. in l. de donat.*

[c. 93v]

## LIBRO SECONDO

Prohemio  
Laude della Peregrinattione

Se veniremo considerando di quanta utilità sia stata et sia a noi la peregrinattione, che dà cagione allo scoprir nove contrade non più conosciute, la giudicheremo tra le più principali et profittevoli industrie che siano state trovate per l'uso humano. Conciosia che da questa sono nate la cosmografia, geografia, astrologia, musica, aritmetica, geometria et l'altre arti matematiche et scienze, quali hora veggiamo in questo mondo. Poi che l'arti, le scienze tutte hanno havuto il nascimento loro hora nell'Asia, hora nella Grecia et così nell'Europa e nell'Africa, parte delle quali con semplici et deboli Principij trasportate da un luoco all'altro, come ripiantate in migliore terreno più fruttifero del nativo, di selvatiche hanno prodotto domestici frutti, così più piano trapportate [c. 94r] dall'Asia in Grecia, in Italia sono dalla gioventù venute nella virilità et nella loro perfettione.

Non con altro fine Pitagora, Platone, Archita Tarentino, Apollonio Tiano, come mostra San Girolamo nella prima epistola avanti il Genesi, peregrinarono ne' paesi stranieri, che per portare a loro stessi, a suoi congiunti, alla patria, alla provincia perfettion maggiore nelle scienze, nell'arti. Al medesimo fine peregrinarono Polibio, Dione, altri filosofi. Le ben institute repubbliche, i Principi destinarono legati, come romani ad Atene per le leggi delle Dodici Tavole, per scoprire i governi, per formare il loro migliore stato, raccogliendo alla sembianza dell'api di tutti i fiori il migliore per farne quei liquori che gustiamo. La peregrinattione per vera madre della prudenza, che è la semente dell'esperienza, viene chiamata [c. 94v] dal Greco Poeta in Ulisse, ove disse: "Colui che li costumi e le città conobbe e vide di diverse genti". L'altro latino in Enea: "Per vari casi per tanti travagli". Et con tutto ciò che Ulisse fosse stato così longamente alla guerra et nell'altre cose di tanta stima, lasciandole il poeta adietro, ricorda di lui per la più principale la peregrinattione, onde è nata la comodità dell'uomo per il vivere, per il vestire, per il medesimo governo di se stesso, della casa, delli Stati. Conciosia che havendo dato la natura a ciascuna provincia, a ciascuna città, a certi huomini particolari alcuni doni che poi scoperti, conosciuti con la peregrinattione, trasportati scambievolmente dall'una all'altra, ciascuna con il mezzo della navigatione della via di terra si è venuta accomodando nel modo che veggiamo. Perciò che l'arti condotte [c. 95r] da luoco a luoco, cozzando con la natura, l'hanno ridotta di rozza, aspera e dura in quella bellezza che hora scopriamo con gli occhi. La navigatione di Hannone edificò città, diede luoco con colonie a numerosi habitatori, fece palesi, diede lume di varie genti non più sentite nominare. Quella di Nearco dal fiume Indo all'Eufrati, al Sino Persico non diede ella grand cognitione ad Alessandro, a Greci, agli altri di quei tempi? Ma che diremo di Colombo? Che scoperse, contra l'opinione di tutte l'altre età et di maggior parte de' più dotti nelle cose

naturali et d'astrologia, che l'oceano era mediterraneo? Vesputio, 'l Magagliano, d'altri italiani, e portughesi non mai lodati appieno? Meravigliose furono le navigationi de' più antichi, poi che non hebbero cognitione della calamita, della carta da navigare. Ulisse [c. 95v], Enea come facessero per mare i lor viaggi, che di rischi esclamarono i poeti, che pur furono di poco lontani paesi, rispetto li presenti? In niun altro luoco a mio giuditio si può havere notitia, che da San Paolo in quella ch'egli fece quando fu mandato a Roma, ove mostra il scandaglio essere stato la guida. Miracolosa è stata la invetione del bossolo, maravigliosa l'arditezza et il valor di quelli notati di sopra, che bastò lor l'animo con manifesti pericoli della vita passare la zona torrida, i mari non più conosciuti senza certezza di trovarvi terra. Così fatto discorso facciamo perciò che, dovendo nostro ambasciatore andare per la sua legatione per lunghi et non più penetrati paesi, possa venire considerando quel che di buono egli habbia a pigliare et qual sia l'utile che sia per trarre di quelli viaggi ch'egli farà. Noi veggiamo un Contareno venetiano mandato al sophi ricordare [c. 96r] varij strani paesi dei tartari con haver penetrato il Caspio mare. Sismodo a moscoviti, altri al Gran Caan oltre il Gange, che tutti hanno lasciato memorie con qualche utilità di questi tempi. Niuna più dilettevole cosa possiamo essercitare che la peregrinattione peregrinando come ambasciatore. Conciosia che il rispetto del Principe, oltra il riguardo che viene portato all'oratore andando a spesa del Signore et con commodità dà modo di scoprire di bene intendere quelle cose che ad un privato non saria concesute. Verremo adunque, dando quelle avvertenze ch'egli debbia havere, et prima nel viaggio et poi, affine che possa conoscere che la peregrinattione sia di grande acquisto a colui che vi metterà il pensiero et che, come si dice, che non vada nei forzieri, né nelle valigie.

[c. 96v]

*Quali siano le avvertenze che debbia havere l'ambasciatore nel mettersi in viaggio al quale si dà colpa di ogni strano avvenimento quando non va per la strada ordinaria.*

Vogliono legisti che colui che non va per la via ordinaria usata dalla gente comune sia in colpa, di modo che intervenendoli alcuno accidente sinistro il danno sia di lui. Se quelli ambasciatori che furono mandati da Filippo ad Annibale e fatti prigionieri da romani non havessero tenuto il viaggio ordinario sariano stati puniti facilmente nella vita, poiché diedero cagione al prolungare della guerra in molto utile della Republica di Roma. L'ambasciatore per la prima avvertenza pigliarà il cammino con il consentimento del suo Signore, affine che, del male che gli nascerà, egli sia esente della colpa et del danno. Avvertirà havere in iscritto da huomini pratici il viaggio tutto di passo in passo, di punto in punto, ogni città, villa, castello, fiume, lago, palude, monte, valle et gli alloggiamenti tutti ch'egli è per fare. Verrà considerando se, prima che [c. 97r] parte, potrà sapere ove siano luochi degni di essere riguardati o per le historie, o per ricordi che gli siano dati. Considererà la spesa, le sorti di monete che corrono, quali siano le lingue ove ha da passare per servirsi de' proprij interpreti di lui; conciosia che niuna cosa apporti maggior sconcio alla comodità per l'huomo, che non essere inteso da gli altri, da quali ha bisogno di essere sovvenuto o di sovvenir. Tutti gli animali, come dice Polibio, hanno modo tra le specie loro di farsi intendere, l'huomo solo senza la favella che scambievolmente sia intesa se ne sta alla muta. Deve concertar con il Principe per quale strada habbia a dar gli avvisi suoi et riceverli per haverli sicuri, et fuggire quella colpa che per mala elettione si fa nel mandarli.

[c. 97v]

*Deve fare proveder di uno alloggiamento nella città ove habita il Principe appresso al quale ha da far la residenza.*

Noi sappiamo benissimo che questi particolari potranno minuire la dignità della materia, ma poi che Aristotele nel governo della casa parla di cose molto più basse di queste, tirando noi al fine di creare la riputatione, il decoro, alla sembianza di un corpo umano è necessario fargli le sue membra che niuna cosa gli manchi. Meraviglia grande è l'intendere nell'apparir degli ambasciatori, li giuditii, le dicerie, li comenti, che fanno le genti. Se vi trovano alcun errore, ad un tratto si mormora di lui et del padrone, che dà grande impedimento a questa nostra 'Madonna Riputatione', che è voce che porta che colui che la vuole per moglie, sia riputato, stimato da gli huomini. [c. 98r] S'egli arriverà nella città ove ha da stare, et che habbia havuto tempo di provedersi et che alloggi al hostrarie o a camere locande darà che dire di lui, perciò che, concorrendosi le visite degli ambasciatori delli medesimi che manda il Principe, col trovarlo di quel modo la prima impressione, che deve essere la migliore che più si possa, viene battuta. La onde dovendo havere cura ad ogni minutia, ad ogni cosetta, si avvertirà alla casa, che è non di meno fra le più importanti. Della quale se sarà picciola, o grande o magnifica si pigliarà in laude et biasimo dell'ambasciatore. L'opinione che si suol havere di quelli che poveri pigliano gran case, che poi non hanno modo di vestirle, di metterli li suoi ornamenti, stanno con pochi lumi, assomigliando al cielo turbato di notte che scopre tre o quattro stelle; così fatto alloggiamento piglia subito il nome di Arabia deserta, di campagna rasa. Se anche la casa sarà pigliata picciola, sorgono [c. 98v] dicerie nel publico, perciò che se le visite si fanno d'estate quelli che mi vanno dicono, usciti fuori l'uno con l'altro, che non poteano raccogliere il fiato, che siano stati per morire di caldo. E' ben vero che dalla grandezza degli edifici di quelli che fabricano o vi habitano si presume in loro magnanimità, grandezza d'animo, ma degna è quella consideratione che vogliamo che sia avanti gli occhi dell'ambasciatore, che niuna cosa sia da cominciare, che non possa durare sino al fine dell'ambasciaria. Diciamo adunque che nella casa, negli ornamenti di quella sia da havere la consideratione conforme alla qualità dell'ambasciatore, et risoluta et ornata prima che arrivi al luoco dell'ambasciaria.

*L'ambasciatore deve fare particolare memoria in scrittura di tutte quelle cose che trovarà nel suo viaggio degne di consideratione.*

Habbiamo havuto Tolomeo, Strabone, Pomponio Mela et altri degli antichi che hanno mostrato come sia questo [c. 99r] mondo; et per l'astrologia veggiamo la sfera che ci mostra ambi li poli Artico et Antartico, li Tropichi di Cancro et di Capricorno, li clima et così fatte cose che con gli occhi della scienza conosciamo. Con gli autori in particolare che anno scritto de' monti, mari, fiumi, lacune, paludi, li più famosi et degni di essere considerati et ammirati, come la palude Meotide, della quale ragionano largamente Aristotele e Polibio, et dell'accrescimento del Nilo, et li moderni, che di questo ne hanno miglior cognitione che havessero gli antichi. La meteora, che mostra la crescenza et la decrescenza del mare, che poi la esperienza et li autori della nostra età hanno mostrato nella costa di Spagna non verificarsi

quella universal opinione che intorno ciò si havea, et così fatte meraviglie che si vedono ne' libri et sopra il fatto; come Archita Tarentino, Polibio et gli altri che volsero vedere le cose con gli occhi per saperle mostrare con lo scrivere agli atri. Ambrosio Contareno, che passò sopra [c. 99v] il Mar Caspio, se havesse con il leggere veduto, che per ancora non habbiamo certa notitia, se egli sia salso o dolce, o che habbia origine dall'Oceano o pur nasca tra monti; se egli havesse veduto, come dico, questi dispareri li haverebbe terminati. Come si è veduto per gli itinerari che sono stati fatti da diversi, e per terra e per mare, che hora habbiamo in stampa, i quali sariano a noi di frutto maggiore se da huomini avvertiti et di raro ingegno fossero stati fatti, che pur ne vediamo alcuni di eccellenti sopra le nuove navigationi. Una del signor Roberto Sanseverino habbiamo veduto a penna molto diligente et fatto da Cavagliero, come egli era, sopra il suo viaggio di Terra Santa et dalla parte ch'ei vide del Mar Rosso. Noi, che hora siamo chiari che Iddio benedetto havea creato il sole, la luna, le stelle, tanti altri ornamenti che si vedono in cielo a beneficio dell'huomo, et perché in particolare il sole non havesse a far in vano ogni giorno così gran camino, come a dire al vento, sopra nevi, ghiacci, e mari, siamo, come dico, chiari che quelle zone, che gli antichi voleano fossero senza habitatori, tutte essere ripiene d'huomini, di animali di diverse specie, trovarsi [c. 100r] gente et essere verificata la scrittura, nell'universo della terra tutta andrà il suono del nostro Evangelo. Se l'ambasciatore haverà dato opera a vedere per il meno Platone ove parla del mondo, Aristotele nella meteora, la Sfera, le historie che sono fuori de' romani et d'altri, con quelle che veggiamo de' nostri italiani, come di Colombo, degli altri de' quali habbiamo fatto mentione di sopra, raccoglierà ne suoi viaggi per il suo itinerario molte cose, con le quali alla medesima corte, ove egli farà residenza et a quella del suo Signore nella relatione, nella casa propria, al mondo tutto potrà dare dell'ingegno di lui quel saggio, che sogliono dar i prudenti con il contemplar con gli occhi varij paesi e cose, con il considerar quel gran fabricatore di questa machina che veggiamo et come ha dato alle regioni, alli luochi particolari, a tutti gli huomini de' suoi doni con maggiore et menor liberalità come più è piaciuto lui. Così fatto pensiero [c.100v] darà ragione all'ambasciatore di far comparatione dal paese ove egli è nato all'altro. Quindi, considerando la felicità della Provincia d'Italia, quanto amena, quanto copiosa di tutte quelle cose ch'appartengono al vivere, la rarità dell'intelletti, la statura, la buona complessione delli huomini, s'egli sarà italiano potrà rendere gratia a Dio che l'habbia fatto nascere in regione temperata. Così gli altri dell'altre, con il considerar la propria con il difetto dell'altre verranno facendo il medesimo, et come Iddio all'altri che nascono in luochi difettosi come Arabi, Sciti et somiglianti ha dato rozzezza, grossezza d'ingegno, che non pensando ad altro cielo hanno il loro per il miglior di tutti.

*Del procedere dell'ambasciatore nelli paesi nuovi per i quali egli va in viaggio.*

Portano le regioni huomini più duri, più piacevoli, più vili, più forti, come veggiamo per esperienza. Varie sono le faccie tra li medesimi nati di un corpo, di una [c. 101r] città, del mondo tutto, che è pure stupenda et meravigliosa la cosa, varij i pensieri in un sol huomo, in più di uno, in molti et, come habbiamo detto in altri luochi, secondo il detto di Democrito ciascuna cosa che soggiace ai cieli sembra fabricata ad uso di una aperta guerra, ciascuno è ripieno di varie infermità d'animi et di corpi. L'ambasciatore doverà venire pensando la qualità, la natura, li costumi di quelle sorti genti ove egli haverà a passare et essere tollerante

di molte ingiurie che vengano fatte a forestieri, quasi nelle più habitate regioni che siano. Conciosia che per le entrate, per li datij de' Signori, sta a quel mestiero per riscuotere la più bassa, la più mal creata gente; non parlo di tutti che si trova in quei paesi. Come veggiamo avvenire nella città di Vinetia, avenga che ne' più principali, quelli che governano sia modestia e prudenza, ha non di meno quattro sorti d'huomini molesti: i gentilhuomini che non aspirano o non possono aspirare a magistrati per non essere habili [c. 101v], questi si vagliono del nome del gentilhuomo, usano molte scortesie, col mezzo delle quali par loro di mostrar il gentilhuomo; ha li zaffi, questa si divide in due specie di littori o birri; et all'altra che è preposta alle robbe che vengono portate e fuori e dentro della città che non hanno pagato datij che la chiamano contrabandi, questa tale è pessima, molesta et fatta della fecia della plebe. Li littori poi, che hanno capi che per meriti ascendono a quel grado, vanno nel lor procedere più modestamente degli altri. Trovasi l'altra che sono barcaruoli molesti et dispettosi de' villaggi, della Dalmatia et di altri luochi di Terra Ferma. In tutto il restante del mondo si trovano altre sorti di mala generatione, come gabellieri che stanno alle porte, come datij, guardiani per conto della peste et villani. Trovansi anchora alcune nationi che non escono mai de' loro confini, vivono nelle valli, siano di lacune o di monti, o ne' medesimi monti non usati a veder [c. 102r] non che praticar con forestieri, si comprendono in quelli marinari, hosti, vivendaiuoli. Il pensare alla malvagità di questa gente lo farà avveritito, preveduto, destro et paziente, non parrà nuovo, non si adirerà di certe sorti scortesie non usate in altre sorti d'huomini. Ne' paesi nuovi farà capo con magistrati di quelli sopra il portare dell'arme, pigliarà licenza di veder le fortezze, perciò che non si vedono senza rischio. Intenderà se vi sono huomini di fama, di qualche professione, vederà di conoscerli per informasi de' governi, leggi, costumi di quei luochi. Porterà la sua fede della sanità ove ella è necessaria, per fuggire quel rischio che corse un oratore, il qual, venendo dallo stato di Urbino, per mal tempo trovandosi a Comacchio, città del duca di Ferrara circondata di paludi, volse la messa; non era sospetto di peste in quelle parti ond'egli veniva. Gli furono intorno certi pescatori che tutti fanno quell'essercitio, lo volsero cacciar fuori [c. 102v] s'egli non avesse havuto ricorso ad un prete, il quale con un marcello in vece di elemosina che gli fu dato acquistò il popolo. Portava pericolo di essere lapidato, perciò che gli veniva opposto che fosse entrato nella chiesa senza havere la fede della sanità. Ecco che con così fatta generatione è necessario procedere con rispetto maggiore, che nelle città ordinarie; conciosia che questa, che diciamo creata nelle lacune, vivendo di pesce, che ha cervello carico di humidità, intanto che non può purgar con il calido quelle superfluità, dà ragione di non dimesticarsi con gli altri alla sembianza de' pesci. Essendo che l'esperienza ci mostra che tutti gli altri animali vengono domestici sotto la cura dell'huomo che voglia pigliar quella fatica; niuna sorte de' pesce, sia pur tenuto in qual peschiera si voglia delicata et comoda, nutrito delle più piacevoli vivande, vediamo mai dimesticarsi. Non neghiamo che non [c. 103r] possa essere vero quello, che nelle Indie occidentali sia veduto un pesce c'habbia havuto una certa conoscenza con il padrone del luoco ove egli stava et che'l medesimo sia veduto nel delfino, animal sopra gli altri tutti il più veloce in mare: il grande essercitio risolve quelle humidità che diciamo, che men degli altri sia dell'huomo fugitivo et più placabile. Basta che lo ambasciatore, con l'avvertenza di sopra, non pigliarà di quelle brighe che con poca sua dignità l'habbiano a condurre a qualche fine sinistro, come alla nostra età ci ha mostrato che un oratore del Re di Francia, col volersi risentire di certi insulti che gli furono fatti da' villani del padovano, restò

amazzato da loro. Il medesimo avvenne in quel [c. 103v] di Verona ad un altro del Duca Francesco I di Melano; d'altri molti si possono raccontare. Basta per avvertire che'l saper ben morire conviene al Cavagliero Ambasciatore al pari di quella professione che fa il capitano di uno essercito, poi che dalla morte di lui possono nascere risentimenti di guerra, et con il perdere sé stesso può dare gran cagione alla ruina dello stato del suo proprio padrone. Avvertirà che per le quistioni che pigliarà ne' viaggi può perdere o la vita o l'honore, o l'uno e l'altra.

*Avvertenza sopra le guide, le commodità che usiamo ne' viaggi della nostra età.*

La voce della guida mostra ch'ella sia ne' viaggi alla similitudine degli occhi con quali andiamo al sicuro. Questa è la vera guida della persona nostra come la ragione dell'animo, la quale, ributtando gli appetiti, fa sì che caminiamo [c. 104r] per la strada della virtù. Ne' paesi ove siamo nuovi sono a noi le guide degli huomini pratici gli occhi nostri. Grande sarà sempre quella colpa, che per non spendere nella guida cadiamo in qualche calamità. Abbiamo pantani, fanghi, fiumi, torrenti, che dall'una all'altra hora sono difficili a passare; alcune vie fatte dal crescente di un fiume che non hanno capo, che restringendosi nel fine ci conducono alla perdita di noi stessi. Sono valli, monti, precipitij, ne' quali la natura ha voluto mostrar che nel dispetto dell'arte può fargli inaccessibili, adirata forse che, havendo posto l'Alpi per serrar l'Italia acciò per quella strada non potessero passar nationi straniere, habbia veduto l'ingegno di Annibale con l'aceto et fuoco haver fatto vano il suo pensiero. In altri luoghi si è industriata, col mezzo de' terremoti, col dividere Sicilia dal [c. 104v] Continente d'Italia, Cipro dall'Asia, con acque impetuose far de' piani monti. Con così fatte e somiglianti ha posto mille pericoli perché ciascuno stia nel proprio nido nativo. L'huomo che la combatte, cozzando con lei col mezzo dell'arte, non lascerà la guida, la quale con lunga esperienza delli habitatori ha fatto il passo agevole e scoperte per favole le Scille e le Cariddi. Il medesimo per l'Oceano, per il Gange, per il Nilo, il Danubio, l'Eufrate, Tigri, Boristene, Tevere, Po, gli altri monti, valli, stagni, paludi et quante voragini ha mai cercato di fare la natura. Così fatta avvertenza della guida, con haver il paese in pittura, con le historie, con li itinerarij degli altri che hanno varcato quei fiumi, con quello che mostra Xenofonte nella sua ritirata et Annibale nel passar del Rodano, dell'Alpi, l'ambasciatore verrà facendo il vero nome del [c. 105r] viaggio, che altro non vuol inferir che via et aggio, quasi che aggiatamente e sicuramente debbiamo considerarlo. Le commodità che usiamo per camino a tempi nostri sono mule, chinee, turchi et così fatti cavalli che vadano bene alla strada. Abbiamo li cocchi a quattro ruote coperti di sopra et d'ogni intorno che ci difendono dalle ingiurie de' cieli; carrette, lettiche, cose tutta che hebbero gli antichi in più diverse specie et cocchi di due ruote, lettiche per uno et dui. Mostra Svetonio Nerone nella lettica con la madre et Curtio pone Alessandro ferito in lettica; l'ottoforo, carretta per otto ruote, lo narra Svetonio per Caligula. Il Cavagliero Ambasciatore, sempre che possa havere turchi, villani di Spagna, cavalli del Regno di Napoli, perciò che sono di ferma et di robusta natura, cavalcarà da Cavagliere, potrà agevolmente uscire de' pericoli degli huomini ladri et nimici, et de [c. 105v] gli altri che sono detti. Poi che le mule siano più appropriate a frati, a preti, le chinee, ubini a somiglianti et huomini di corte, noi lodiamo l'ambasciatore montato da Cavagliere, quale terrà sempre cura di fare il suo viaggio secondo l'uso del paese, per il quale egli o corra la posta, o vada per acqua, per le



ragioni che si sono dette della via usata, acciò che resti esente da ogni danno che gli intervenisse. L'arme del quale, poi che egli non va alla guerra né come soldato, saranno la spada, il pugnale, per la difesa non gli sarà sconvenevole haver la maglia per la sua persona, presso di lui un giuponetto di piastre commodo di armarsi il capo, arme non conosciute per arme. Li servi di lui et lui medesimo un arcobuggetto da ruota de' piccioli all'arcione et li altri qualche arma hastata longa per far spalla agli arcobugghi, per tentar mali passi nel varcar de' fiumi. Così fate provvisioni [c. 106r] levano molti pensieri agli huomini di mal fare et vagliono nelle quistioni improvvisate che accadono per difetti et della propria famiglia et degli altri. Abbiamo per cavalcare per reggere l'acqua il mantello che lo chiamano feltro, di lana, che è il più approvato dalla gente come più sodo et meno penetrabile del panno. Il duca Guido Ubaldo presente, mettendo il velluto sotto il ciambellotto, questo fatto di pelo di capra, l'ha fatto resistente ad ogni furia d'acqua; così gli usiamo. Altri diversi habiti che si vedono di damasco, raso, velluto, pur per l'acqua, che il tempo li farà disusare per essere più alla pompa che all'utile, avvenga che tengono all'acqua, perdono la bellezza, comportano spesa con poco frutto. Romani portarono nei viaggi il cappello come portiamo noi, il mantello per l'acqua, con il rovescio di corame alla sembianza de nostri romei che usano alle visite di qualche lontana Chiesa. Non abbiamo certezza s'eglino [c. 106v] havessero le berrette per le città, con le quali di continuo tenessero coperto il capo, come habbiamo noi; conciosia che le statue, le pitture delle immagini di quei tempi si mostrano a capo scoperto, et Cesare per il lauro per coprir la calvitie aiuta questa opinione. Noi habbiamo la staffa, della quale mancarono loro, per la quale non di meno io ho sostenuto il contrario in altri luochi. Haveano lo stivale per il cavalcare, lo facciamo di pelli diverse, che noi lo vogliamo di pelle di vacchetta, di capra et somiglianti. Abbiamo alcune lettiere portatili in una valigetta, insieme con due forzieri et più, dentro i quali sono le comodità del dormire, del vestire et altre per la tavola, con materazzi sopra quali dormiamo, havendo dismessa la piuma, li facciamo di lana di pecora. Così fatti carriagi, fatti più agevoli come loro peso che possiamo, caricandone muli, li conduciamo con noi, tali et altre sono le comodità, e l'armi che usiamo per far vera la voce nel viaggio, per farlo agevole come mostra l'etimologia del nome.

[c. 107r]

*Che habbiamo le poste per viaggio come haveano gli antichi. In quanti modi mandiamo nostri avvisi ne' paesi lontani.*

Xenofonte nella sua Pedia dà il precetto che si mettano cavalli in tante miglia per mutarli per haver le nuove con prestezza. Cesare mostra anch'egli la posta. Questa a noi è d'ordinario di dieci in dieci miglia. Corrono li Cavaglieri, li medesimi Principi quando vanno per cose importanti et anche per spender meno, per non haver a condursi dietro una grossa famiglia; per le poste si mandano corrieri, huomini di buona complessione che fanno questo officio per danari. Abbiamo brigantini, barche lunghe, fregate, legni così fatti di pochi remi et presti alla vela, al remo, de' quali si servono Principi, in particolare la Republica di Venetia. Questa non usa mai mandare per l'interesse pubblico gentilhuomini per le poste, ma solamente huomini bassi salariati a questo fine. La vertenza che sia d'havere dall'oratore nel [c. 107v] correre alla posta sarà che s'egli può non la usi, perciò che essendo di gran fatica oltre il rischio di stroppiarsi o d'ammazzarsi porterà a lui mala sanità. Correndola, curi dormire la notte, stia

fermo nella sella come se vi fosse inchiodato, per fuggir quanto più può il spesso moto della persona sua.

*Che è grandissima importanza all'ambasciatore haver pensato et ordinato di qual modo habbia gli avvisi con prestezza, avvertire alle poste ove siano et qual conditione di huomini ne hanno la cura.*

Li gran Principi tutti della nostra età sogliono haver un maestro di poste, il quale suol essere huomo discreto et buono; fa elettione de' suoi confidati, piglia il peso del far mettere li cavalli a luochi deputati a lui; se gli danno le lettere et egli le invia. Costui pratica la corte, ha vista del Principe, è huomo di honesta conditione; li corrieri che servono a pagamento sogliono essere di più bassa gente, quasi che sian [c. 108r] robusti et atti alla fatica, poi che noi habbiamo le poste, quando siano a tutta diligenza et che non si dia mai luoco al dormire, fra le maggiori fatiche che si facciano. La importanza d'haver presto li avvisi nelle cose de' stati, teniamo che sia fra le maggiori, conciosia che in ogni tempo, come si è detto in altri luochi, variano in un punto le volontà de' Principi, le quali si guadagnano, si perdono in un picciol momento. Stanno gli ambasciatori in ogni tempo apparecchiati al persuader il continuar l'amicitia, o stringerla con la confederatione o vietar che si faccia con altri, et perciò che Principi, seguendo l'utile, saranno avvertiti come siano i Signori, le Republiche dell'età loro quali siano i lor disegni: un sol avviso, che venga a tempo del negotio, può dissuader et persuader una confederatione et far un grande acquisto. I Principi, che stanno [c. 108v] nelli avvisi et tengono conto di volergli da ogni lato, sono stimati per prudenti, conciosia che le negotiationi che fanno non vengono fatte alla cieca. Molte volte è avvenuto che dietro al moto di una guerra o di una lega ruscata, o stabilita, o nello haver dato una città, o l'essersi ritirato uno essercito, sarà sopraggiunto un avviso che dispera, dà pentimento alla resolutione con carico dello honore et dello stato di quel Signore che si è risoluto. Il quale vien tenuto avaro, negligente et da poco per non essere stato avvertito di cosa che un hora prima l'haverebbe fatto risolvere in honore et utile suo. Questa prestezza del mandar avvisi porta sicurtà et dignità, perciò è che, trattandosi tanto dell'interesse dell'ambasciatore, lo avvertiamo che nel viaggio di lui vada vedendo, scoprendo le poste, [c. 109r] il paese, pigliando in nota li huomini che ne hanno cura per risolversi nelle cose importanti come diligente et pratico delle cose de' stati.

*Che l'ambasciatore deve havere grande avvertenza con quali huomini de' suoi si mette in viaggio et quali siano quelli che ne' viaggi pigliano compagnia con lui.*

Vogliono legisti che quella ingiuria che venga fatta ad uno che sia compagno di camino, ch'ella si intenda fatta a tutti gli altri, per la difesa del quale si può anzi si deve pigliar l'arme in mano. L'avvertenza è molto importante per questo rispetto e per gli altri che si verranno dicendo, per non incorrere ne' travagli fuori di proposito dell'ambasciaria, conciosia che, trovandosi in colpa, il danno saria il suo appresso il padrone. Vanno ne' viaggi ordinariamente [c. 109v] mercanti più degli altri, perciò che sono le fiere, li mercati franchi in diverse città et luochi, et per portar et riportar robbe per uso di un paese all'altro per il fine del guadagno. Questa gente si trova in ogni luoco, vanno intorno romei, che così li chiamano per la

peregrinatione di Roma come più nobile per la moltitudine di corpi santi et reliquie che sono in quella città più che negli altri luoghi, divotione più frequentata da christiani lontani et propinqui. In Italia habbiamo la Madonna di Loreto, in altre provincie sono diversi tempj celebrati per così fate visite. Veggiamo viandanti molti che se ne vanno intorno, soldati, huomini di diverse fattioni come guelfi, ghibellini, huomini che hanno gravissime inimicitie et per diversi affari. Una sorte ne troviamo [c. 110r] spesso, che ladri sono, quali sotto il nome di mercanti si trovano nelle hosterie ben vestiti, fanno amicitie, hanno presentito ove vada l'oratore, se gli fanno amici, mostrano andare alla medesima via, si uniscono di compagnia, gli fanno guida, lo conducono alla rovina, perciò che hanno altri loro compagni di luoco in luoco, di città in città, a tutte le corti hanno corrispondenza, onde nascono infiniti homicidii et altre sceleragini. Uno c'habbia inimicitia o sia di altra fattione dà cagione, passando ove sono di avversari, a gravissimi scandali, poi che senza un rispetto dell'ambasciatore colui viene assaltato, il difenderlo è di pericolo, il lasciarlo offendere di dishonore. Li medesimi servitori di lui, uniti d'una fattione et di un paese, hanno ne' viaggi fatti di strani scherzi [c. 110v] alli padroni. Benedetto da Corte, Ambasciatore di Francesco Sforza duca ultimo del Stato di Melano, mi narrò che, venendo da Parigi, tutta la famiglia sua unita gli diede che far assai, intanto che arrivato a Lione fu sforzato per non tornarle nelle mani di fuggirsene da lei. Pigliò amicitia con un spetiale a dirimpetto del hostaria, con bel modo mandò a lui tutte le sue robbe, havendo prima con buona occasione pagato tutti i servitori mandandoli in servitij diversi. Egli, pagato l'hoste per tutti per quel dì, conferì con lui la sua fuga così che, tornata la famiglia non lo trovando ricorse al governatore, questi inteso il segreto dell'hoste comandò che tra due hore i servitori partissero della città, fatto di poi chiamare messer Benedetto, con suo piacere et risa che era fuggito da servitori, gli diede aiuto a far nuova e miglior casa [c. 111r] dell'altra, con rispetto di non pigliar se non pochi della patria sua et di diverse città, conosciuti et sicuri.

*Discorso sopra la hospitalità, lo alloggiar degli amici che faceano gli antichi greci et romani, la hospitalità de nostri tempi e le hosterie ove alloggiamo per via hoggi.*

Questo legame dell'hospitalità era fra gli antichi spetie di confederatione, di vera et buona amicitia: gli huomini quando uscivano delle patrie loro alloggiavano scambievolmente nelle case degli amici. Lo mostra Homero, ove fa che Diomede narra a Glauco la hospitalità che haveano gli avoli suoi con quelli di lui. Era per la hospitalità così fatta strettezza d'amore et oblige, che prima che si dichiarassero nemici o che non volessero continuare l'amicitia, per legge e consuetudine ordinaria si mandava [c. 111v] a rinunciar la hospitalità. Si dava segno alla sembianza che si usava da feciali romani nel rompere la guerra; lo mostrano Tranquillo in Caligula et Cornelio Tacito in Tiberio. Da gli huomini, per conservatione delle unioni oltra il fare le città, dentro a quelle con nuovi modi di fraternite religiose, di collegij, di legami di parentadi, di compari si è andato pensando a trovare nuove inventioni per fare l'huomo conversevolo, benivolo, unito. Così fatta hospitalità la mostrano Livio, Plutarco et molti altri, dalla quale possiamo immaginarci che nascesse la hosteria, che così come la hospitalità era ricevuta per oblige di legame d'amore; mancando a poco a poco questa, che era senza premio, sottentrasse la hostaria per danari. Perché a quei tempi, essendo nel mondo varie republiche e Principi, ciascuno si conteneva nelle proprie native città; onde essendo loro poco bisogno

d'andar per l'altrui, come contenti di quelle mediocri comodità che davano li propri territorij [c. 112r], di rado andavano fuori delle case loro, il che dava cagione di essere ben veduti et accarezzati da gli amici convicini et lontani. Crescendo di poi l'ambitione delle republiche, de' Principi, pigliando per impresa di farsi padroni degli altri stati, non contenti de loro confini accrebbero tanto, che i popoli per conseguire sentenze delle liti particolari, per dare accuse, querele, contra quelli che erano mandati ne' governi erano sforzati di lontane provincie haver ricorso ad Atene, a Cartagine, di poi a Roma nel tempo in cui ciascuna di quelle era nella grandezza e nella felicità, che possedeva numerose città e stati. Il medesimo avvenia per trovar gli imperatori in Alemagna, come poi l'esperienza ha mostrato a noi che i nostri antepassati, quando Italia era partita negli italiani, li Principi contenti nelle loro città haveano contenuto talmente li sudditi loro nel [c. 112v] proprio paese, che quando veniva che alcuno volesse allontanarsi per cento miglia con il passare il golfo Adriatico, o che qualche necessità lo portasse a Venetia, facea publicarlo al popolo in Chiesa, perché si pregasse Dio per la salute di lui; nel suo ritorno correano le genti a rallegrarsi come se fosse tornato dal mondo nuovo. Poi che li Pontefici, li Signori Venetiani, li Re di Spagna, di Francia hanno pigliato il possesso di tutta Italia, che pochi Principi restano, che erano innanzi alla venuta di Carlo all'acquisto del Regno di Napoli e dello Stato di Melano, sono stati sforzati andar in Ispagna, in Francia, in Alemagna, in Polonia per trovare suoi Signori. Così fatte innovationi che sono accadute in questa età, nella quale avanti [c. 113r] la rovina delli Principi Italiani era in essere la hospitalità, se non così compiuta e stretta come quella degli antichi almeno poco differente, aumentando la necessità del travagliare, dell'andare intorno e spesso mancando gli amici per il fastidio et il continuo sconcio loro, come s'è detto, dobbiamo credere, che per questo, o perchè ne paesi nuovi lontani non si havea conoscenza di alcuno, si sia mossa certa sorta di gente a dar Principio all'alloggiar per danari, onde poi sia nata l'hosteria de' nostri tempi, che per la scrittura ne' viaggi di Abraam chiaramente conosciamo che non era, ma quale è stata et è di quella gran comodità che veggiamo. Bella, utile inventione, fosse chi si voglia l'inventore meritevole di laude, poiché possiamo andare in ogni parte del mondo senza molestia d'altri, [c. 113v] con libertà maggiore che non habbiamo nelle proprie case nostre, ove per rispetto de' figli e della famiglia stiamo con riservo, con creanza maggiore. Perciò che nelle hosterie, con la scusa della strachezza, pigliamo un rilassamento maggiore dell'animo senza alcuna cura. Anchora che l'hospitalità, nome pieno di charità, sia perduto et sottentrato, quello dell'hosteria, il quale pare che porti alloggiamento rio, pessimo, o come hoste nemico rio et maligno, non è perciò che l'effetto della voce non porti più di bene che di male: conciosia che il ritrovarci fuori di casa, sforzato alloggiare alla campagna, come si usa in maggior parte del paese del Turco et degli altri stranieri, sarebbe a noi sì sconcio, di incomodità maggiore che [c. 114r] qual si voglia albergo per mal comodo che sia. Anchora che gli hosti in Italia comunemente siano gente di bassa conditione, se bene in Alemagna fanno questo mestiere alcuni che dicono essere nobili, si trovano fra gli hosti in ogni luoco huomini buoni, pratici, amorevoli, de' quali, sia la loro conditione come si voglia, lo ambasciatore ha da tenerne conto, accarezzarli, non lasciare di contentarli nelli loro pagamenti ordinarij, nelle bene andate, che sono quei piccioli doni che si danno alla famiglia. Perciò che, havendo questa gente gran pratica delle proprie et dell'altre città vicine et lontane, a beneficio de' forestieri che vi capitano posso fare di grandi utili et danni: serveno di spie, mandano fidatamente lettere, raccogliono servitori di Signori, di ambasciatori, li conducono

con sicurezza. Molti sono li servitij, li commodi che [c. 114v] possiamo ricevere da loro con ogni poca cortesia che gli facciamo. Noi per esperienza habbiamo veduto, per il disparere nato fra l'hoste et l'ambasciatore o la famiglia sua, essere avvenuta morte et altri strani accidenti; hanno gli hosti di molti amici convicini e possono offendere il forestiero. Grande utile al mondo è stata l'hosteria, grande fu l'inventione del danaro dietro la permutatione delle cose; conciosia che fosse da credere, come mostrano alcune nationi nuovamente trovate et anche in alcuni paese de' tartari che non conoscono il danaro, che lo sconcio, lo sturbo di trovare le cose necessarie fosse et sia grande, il quale con il danaro si è levato al tutto. Poi che, con l'oro et argento ridotti in monete et piccioli pezzi facili a portare, possiamo peregrinare agevolmente in ogni parte del mondo, pur che [c. 115r] habbiamo avvertenza di haver con noi di quelle che s'usano spendere in quei paesi ove passiamo, nelle quali Signori sogliono farvi le imagini loro et vietar l'altre tutte; anzi l'altre come portate contra le leggi del paese in molti luoghi sogliono confiscarsi. Usano gli ambasciatori, oltre questa consideratione delli danari che si spendono secondo la qualità de' paesi, portare con essi loro le lettere di cambio, che sono di grande utile et sicurezza d'ogni sorte d'huomini, i quali, con un sol pezzetto di carta, hanno con loro qual che gli bisogna. Basta sapere che la voce della moneta ammonisce, ricorda che sopra lei ha da haversi consideratione, come tra le più principali cose che habbiamo et che l'ambasciatore debbia ne' viaggi più presto avvicinarsi nell'eccesso della liberalità che nel difetto dell'avaritia, sia l'hoste in peggior huomo che si [c. 115v] trovi, che con lui si ha da essercitare la patitienza con honesto modo et farselo amico, et che non resti odioso et nimico all'oratore o a suoi. Inoltre è necessario che, ove la lingua latina o altre conosciute dall'ambasciatore non sono in uso, egli si vaglia di interpreti e li habbia con lui, da' quali quando siano buoni et fidati trahemo honore et utile.

*Che l'ambasciatore ne' viaggi deve fermarsi la domenica e in ogni loco sostener la sua dignità. Deve sostener ogni sorte di stranezza et scortesia che gli vengano fatte.*

Iddio Ottimo Massimo, nella grande stupenda et divina fabrica ch'ei fece, volle il settimo giorno pigliar quiete, per dare essemplio a noi che, voltando gli occhi alle cose delli cieli che narrano la gloria sua, pigliassimo la quiete contemplativa, con la quale dando riposo alle nostre fatiche prendemo nuova forza per arrivare al fine desiderato. Deve dunque l'ambasciatore pigliare [c. 116r] la domenica per riposo di lui, della famiglia et dei cavalli, et se può alloggiare in città illustre o luoco divenuto famoso per qualche battaglia fatta tra dui esserciti, siano stati degli antichi o dei moderni, o perciò che sia religioso per cose sacre che vi si trovino o per fortezza, o altra rara cosa, che così fatto luoco habbia con esso lui, come bagni, acque notabili di qualche virtù. Non lodiamo che si faccia come fece Plinio per il fuoco di Etna; basta avvertire che la fatica del viaggio, ove non fosse quiete, non saria durabile per quel che si dice: "La fatica che in se non ha quiete, corre alla morte et non ritrova il fine". Con fermarsi in luoco così fatto dà segno di lui, di dignità, mostra religione, rivede, racconcia ogni difetto, che ben son molti che accadono per diverse vie. In tutte le sue operationi [c. 116v] di parole et di fatti ne' paesi stranieri deve mostrarsi riservato, di buona creanza, perciò che concorrono gli habitatori, misurano ogni minutia, ogni difetto, che dà cagione, che prima ch'egli arrivi alla corte vada a quella di lui mala impressione; similmente buona, se di buoni costumi egli venirà scoperto. Conciosia che nell'arrivare che fanno cavaglieri et mercanti

prima che arrivi l'ambasciatore alla corte danno nuova di lui secondo il concetto che ne fanno. Non ha a curare, come si è detto di sopra, ogni selvatichezza, ogni asperità o ingiuria, che gli venga fatta, con lo essemplio delli ambasciatori romani che, offesi da tarentini non querelarono, mostrarono esser divenuti affatto huomini publici et per conseguir l'intento loro lasciarono a drieto ogni interesse loro particolare.

[c. 117r]

*L'Ambasciatore ne' viaggi non deve ragionar di nuoue, ne' di cose di stati salvo in gran proposito.*

Così fatta rubrica può servire ne' viaggi et fuori, poiché il parlar di nuoue, di cose di Stati in ogni tempo et luoco ha portato et danno et biasimo, se non sia stato con tanto proposito, che il tacere fosse per portare vergogna a chi deve parlare o disprezzo alli ascoltatori. Alcuni, subito che arrivano per l'hosterie, per ciò che a quelle concorrono li habitatori per la maggior parte otiosi per intender di nuoua, per mostrarsi di autorità, dilatano, come si dice, le fimbrie, parlano de' Signori, ragionano di guerra. Oltre che si scoprono pieni di vanità, si mettono in rischio, conciosia che ben spesso offendono di quelli che sono presenti, o loro padroni. Come avvenne ad uno che trovandosi in una città Lutirana, [c. 117v] senza intendere qual ella fosse, venne lodando una giustitia fatta in Italia contra alcuni di così fatta setta, che diede occasione a circostanti di fargli scorno, onde n'ebbe danno et dishonore. Debiamo astenerci di ragionar di stati, di nuoue, come si è detto, con ogni sorte d'huomini, che non ci habbiano interesse; può portare e danno e biasimo con gli hosti et genti non conosciute il medesimo. Non neghiamo che in alcuni casi et con certi huomini, et li medesimi hosti ne' viaggi non sia lecito il trattare di nuoue, per bene intendere ogni cosa, poi che ad un prudente ogni picciolo lume fa grande apertura, et può fare utile et honore all'oratore. Vogliamo haver fatto la rubrica di sopra per avvertire et lasciarla nella prudenza dell'ambasciatore, al quale con Principi, con huomini virtuosi che troverà [c. 118r] ne' luochi ove egli passa non mancherà soggetto di dare certi conti di cose, che ha veduto in altri paesi et professioni, ch'egli ha fatto o faccia, siano di filosofia, di historie, o di guerra, che recaranno a lui et al padrone non picciola dignità in ogni luoco. Chiara quella regola, che non merita minor laude colui che sa tacere, quando l'occasione il richiede, che l'altro che parla quando deve.

*L'ambasciatore deve haver notitia con quali honori sogliono essere ricevuti li ambasciatori dall'altro Principe, con quali gli ambasciatori si presentano al Principe.*

Habbiamo questa voce di honore come per un genere, sotto la quale si comprendono molte specie, come sotto l'altra delle cerimonie, ch'è propria delle cose sacre, et principalmente data a Dio. Varie sono le usanze de' Principi in honorarsi [c. 118v] fra loro et honorar gli altri. Se noi vogliamo il vocabolo per proprio, l'honorare non è altro che quella riverenza, quel rispetto che si ha alla virtù dell'huomo. Seguita l'honore la virtù come l'ombra il corpo, avvenga che in ogni tempo per beneficij et per conservatione delli Principati siano stati creati diversi gradi di dignità in huomini che ne sono stati indegni, di mala creanza et pieni di vitij, a quali si sono dati li honori niente minori nell'apparenza di quelli che si danno a virtuosi, non è perciò che grande sia la differenza da gli uni alli altri. Conciosia che l'honorare un grado per il nome

della dignità et non per virtù di colui altro non sia che una alchimia falsa, dimostrativa et apparente, et quella della virtù l'oro, la vera gioia di gran prezzo. L'ambasciatore verrà considerando s'egli sia tale [c. 119r] che oltre il rispetto del Principe per suo proprio valore venga honorato, o pur che al grado solo si diano gli honori. Et che se bene debbiamo riputar gli honori che sono fatti a noi, siano fatti come rappresentanti del Principe, non è perciò che nell'honorar la virtù di noi non si honori anche il Principe, come resteria egli dishonorato per il dishonor che fosse fatto ad uno suo rappresentante, se non per altra sua colpa, per la mala elettione che havesse fatto. Gli honori che vengono fatti agli oratori, come si usa dire, in stampa et gli altri che si fanno agli ambasciatori di rara virtù si conoscono nell'arrivare, nel presentarsi, che si fa al Principe, il quale dietro le accoglienze ordinarie, accresca dell'altre con parole particolari, che danno chiara notizia del rispetto che si ha all'ambasciatore. [c. 119v] Il quale deve informarsi di quelle che sono state fatte a suoi predecessori, o ad altri somiglianti a lui, per iscoprire, per dare conto al padrone se maggiore o minore accoglienza gli venga fatta. Così fatta avvertenza viene considerata da Principi, quali si tengono offesi se loro ambasciatori non siano ricevuti con li consueti honori. Doverà haver notizia quale riverenze, quali voci di dignità come di beatissimo, serenissimo, illustrissimo, sire, maestà, sacra maestà, altezza si habbiano ad usare nel presentarsi, nel proponere, nel replicare, nel negoziare. Così fatte informationi daranno dignità, accresceranno la prima buona impressione, la quale deve essere preceduta alla corte prima che l'ambasciatore vi arrivi, il quale con distinguere gli honori fatti a lui, oltre il rispetto del padrone [c. 120r] potrà con il conoscere questo, corrispondere per quel che tocca al suo particolare, convenevolmente con prudenza, con honore di considerare sé stesso ne medesimo servitio del Principe suo et con modestia mostrar di credere che tutto si faccia a lui per rispetto del Principe, che lo manda.

*Varij sono i modi che tengono i Principi nel ricevere gli ambasciatori. Quali siano quelli in particolare che diano honore et mostrino rispetto*

In segno di riverenza baciamo il piede, il ginocchio, la mano, queste et somiglianti si usarono anchora al tempo de' romani, come mostrano le istorie in Dioclitiano, in Alessandro Magno che volsero essere adorati. O Dioclitiano, o sia stato Massimino, il primo che volse che se gli baciasse il piede, basti sapere che l'usanza [c. 120v] ne' Pontefici del piede non è stata nuova. Usarono i soldati dietro qualche illustre et famosa vittoria bacciar la mano, come vincitrice, alli loro Capitani delli esserciti. I nobili bacciarono la mano alli imperatori, che per ricevergli con honore volsero che levassero in piedi per dargli il bacio della bocca; il volgo baccia il ginocchio. Honorarono i romani li huomini virtuosi secondo la qualità del fatto, alcuni con parole lodandoli, altri con corone mostrate a Plinio, come vallari, murali, rostrali, civili, ossidionali, naturali, le trionfali si mandavano d'oro alli imperatori. Così fatti honori et altri assai de' trionfi, statue, archi, colossi et somiglianti si usarono in quei tempi che le Republiche grandi erano in essere. Il Principe honora uno con dargli grata udienza, con levarsi in piedi, [c.121r] col scoprirsi il capo si dà segno che la persona e ogn'altra cosa sia aperta et al comando dell'altro, onde per questa ragione la donna che non può disporre di lei sta col capo velato e coperto, né mai si leva nè cappello, nè berretta per corrispondere a qual si voglia cortesia che le venga fatta. Col levarsi, stare in piedi alla presenza di un altro dà segno d'honore. Gneo Flavio, figliulo di Avio, visitando il collega infermo, accortosi che nessuno si

movea da sedere, fece portare la sedia curulea sopra la porta. Attico, poeta da Pesaro, non volle levarsi quando Cesare entrò nell'Accademia, perciò che come poeta non si teneva inferiore a lui, né gli fu data nota poi che volse conservar la sua dignità. Colui che è fatto sedere è più honorato dell'altro, che sta in piede. Quello [c. 121v] che è incontrato più e meno dal Principe fuori della città, dentro a quella, in casa del Principe sarà di maggior o minor stima presso il Signore. Il bacio della mano dritta, come principale nell'opera, è di più honore che quello della sinistra: con la dritta giuramo, con quella come più nobile damo la fede. Più honorevole è baciare la palma della mano che il rovescio, ha più chiara accoglienza che il rovescio, mostra benevolenza maggiore, amicitia et quasi pari a quello che gli dà la palma. Congiungemo le palme delle mani diritte in segno di amore, di pace et di buona confederatione. Il bacio della bocca, come una congiunzione di ambi gli spiriti, quello delle guancie et gli altri tutti, che si avvicinano alla faccia come più vicina la capo, membro principale e divino, [c. 122r] saranno d'honor maggiore degli altri. Colui che siede al lato diritto è più honrato, conciosia che, così come la mano destra difende il corpo tutto, ella è più virtuosa, merita più honore quella parte come più degna et di più stima. A quella sembianza si danno honori nella guerra, conciosia che il corno, o corpo di battaglia che vogliamo dire, che sia alla parte diritta sia più honorato dell'altro. Il capitano posto nell'angolo diritto del corno è tenuto di stima maggiore dell'altro posto nel sinistro. Il lato del muro et dentro et fuori di casa è di rispetto maggiore, perciò che si mostra più commodo, più sicuro dell'altro. Colui che sarà più propinquo al Principe sarà più honorato, alla similitudine dell'huomo, le membra del quale che siano più vicine al capo sono havute per più nobili. Il luoco nel mezzo di [c.122v] dui pari di dignità è più degno degli altri, perciò che il Doge delli Signori Vinitiani siede nel mezzo de' suoi consiglieri et degli altri del collegio. Colui che siede il luoco più alto sta in luoco di più honore, onde è nata usanza che i cardinali, quando vanno al collegio della Signoria di Vinetia, siedono al pari con il Principe, il quale leva l'altezza della sedia di lui per tanto più honorar il cardinale. Così fatto modo nel ricevere la matre, come mostra Dionisio, tenne Coriolano quando fu mandata a lui ambasciatrice da romani. Colui che smonta da cavallo honora l'altro che sta montato. Volse il figliulo che Fabio Massimo, padre di lui, scendesse da cavallo per honorare il consolato ch'ei tenea. Xenofonte fa che Ciro nel visitar lo zio smonta. Il primo a parlare, a dire la sua opinione in un [c. 123r] consiglio, il primo a sottoscrivere, quello che va avanti gli altri, che è il primo ad offerire all'altare, il primo nominato nelle scritture, il primo chiamato, il primo presentato, sono tutti per honorati. Non neghiamo che le consuetudini de' paesi non possono fare che in certe cose gli honori siano in altro modo et un giovine, con tutto che sia il primo a parlare, per dubio che per il rispetto dell'autorità de' vecchi bene spesso non ardisca contradirgli, non per questo sarà il più honorato. Basta fare la regola che il primo che sia per scelta, per la prima dignità o per la professione sarà sempre di stima maggiore degli altri. Così fatti sono li segni, con i quali i Principi e gli altri ancora si danno honore.

[c. 123v] Se uno venga visitato da molti, nel partire di uno, se il visitato havendo degli altri pari a lui accompagnerà quello fuori dalla camera, non facendo il medesimo con tutti non honora gli altri. Per uso ordinario non accompagnamo colui che parte se restano degli altri con noi, salvo in caso se colui che parte fosse di gran lunga superiore di dignità. Non vogliamo lasciare di dire, poi che habbiamo ragionato del capo, che un Principe che si faccia padrone di una città resta padrone delli territorij, degli altri luochi dipendenti da quella, con tutto ciò che



di presente non siano posseduti da lui. Così vogliono legisti, con lo essemplio del capo, il quale ove si trova s'intende [c. 124r] trovarsi il restante della persona. Così fatta avvertenza darà all'oratore gran lume, poi ch'egli col portare la persona del Principe più dell'altre sorti d'huomini ha da considerare di non perdere la dignità, conoscere quando ella gli venga levata per risentirsene non solo in conservarla, ma per accrescerla com'egli è obligato.

*Niuna cosa nasce, si crea più difficilmente et più presto mora et manchi che la riputatione. Che è di grande importanza nelle corti nuove la prima buona impressione et che cosa sia questa impressione.*

Nel libro del Cavagliero per il Duello habbiamo mostrato quel che importino queste due voci di huomo d'honore et huomo honorato; basti [c. 124v] hora che sappiamo che la differenza stia ch'el primo, vivendo nella propria nativa patria col governare bene sé stesso, farsi padrone delli appetiti suoi, col star apparecchiato alla difesa della religione, del suo Signore, della patria, delli amici, col governar bene la casa sua sarà ricevuto sotto questo nome di huomo d'honore. L'altro che v'aggiunga l'operationi, li fatti, che gli siano riusciti col mezzo della sua virtù, che habbia dato illustre conto del valor di lui, meritarà il nome dell'honorato. Se veniamo considerando questa riputatione, questo honore maschio o femmina che sia et lo potessimo vedere in forma humana, non dubitiamo punto che ciascuno non gli [c. 125r] corresse dietro, non lo seguitasse per farselo suo: lo vedremo di bellezza maggiore di qual'altra donna che sia stata et sia nell'universo. Nel partorire, nel creare questo honore, questa riputatione vi correno tanti casi differenti, tanti dolori, tanti affanni et travagli, et tanti strani avvenimenti che di gran lunga avanzano gli atri tutti che si provano nel partorire di noi da nostre madri. Gli è bisogno che di molte cose degne di stima veniamo facendo una unione, concatenarle, metterle insieme, alla similitudine di una stretta et longa catena, della quale un solo anello che manchi resta imperfetta. Questa riputatione, [c. 125v] venga pure al mondo a suo piacere, che in ogni tempo prima che si riduca alla perfettione vi sarà che fare; conciosia che, come un Cavagliero dia Principio al voler farsi conoscere per huomo che voglia maritarsi in lei, sorgono contra di lui quante mai furono le malignità, le invidie, le dicerie, li biasimi. S'egli vorrà stare ritirato, riservato nel parlare, che non bestemmi, che non dica le bugie che s'usano dire, viene biasimato ch'egli voglia fare il grande, il savio; se alla religione, che faccia lo hypocrito. Se alla guerra si metta alli rischi della vita, che sia pazzo e ardito fuori di proposito. Se vuol correre in aiuto, in difesa d'altri, [c.126r] che voglia pigliar brighe per solazzo. Il riservo, la cura familiare, attribuita ad avaritia. La liberalità, alla prodigalità. Se gli riesce una honorata impresa, che sia stata per fortuna. Così fatti contrarij nascono nel crearsi di questa riputatione. Di modo che, se vogliamo farla riuscire, per che possa fare alla sembianza del sugello, della stampa, che sia impressa negli animi degli huomini, che faccia niente meno che la visibile imagine che fanno li sugelli, le stampe, vi correranno stenti, fatiche, affanni, et più di un rischio della vita.

Questi che ricordano così fatta impressione, che si procuri, ch'ella vada all'altra corte prima, che l'Ambasciatore v'arrivi, se la passano con poche parole, come se fosse [c. 126v] cosa portatile in un forziere o simigliante, et che è arrivata si possa mostrare alla vista di molti, gli è di bisogno, che la riputatione sia prima creata, ridotta in essere, questa non si fa con un solo atto, ma con l'habito di molte operationi, che unite la mostrano, che per la

orecchie, per la vista entrino al core de' cavaglieri. Questa ha il suo Principio con la laude, perciò che da uno atto honorato nasce la laude, da più l'honore, come si è detto in altri luochi, che è quello che sta impresso o può imprimersi nella mente di un gentilhuomo. Li stenti, le fatiche, che concorrono a dar nome di sé, la esperienza ce lo mostra per quel che si è detto. Perciò che, se li gesti non siano più che illustri, [c. 127r] sono interpretati in mala parte et, dietro molte opere buone, una sola che sia chiaramente trista fa che l'altre si scordano et così che la riputatione resti estinta et morta. Gli è ben vero che una novellamente acquistata morirà più facilmente, che l'altra invecchiata di molti anni, conciosia che così fatta, la quale ha dato Principio a superare l'invidia, trova di quelli che per gran pezzo la difendono. Concludiamo che la rubrica sia vera et che sia, come ella dice, espediente che l'ambasciatore habbia modo di mandare avanti buona impressione di lui, perciocché la fatica gli sarà minore nelli negotij, ch'egli tratterà per le ragioni dell'autorità [c. 127v] di lui, dalla quale nasce la udienda grata del Principe. Poi che per vitiosi, per tiranni che siano i Principi, ascoltano i buoni per mostrarsi anch'essi buoni, come facea con Platone Hieron Siracusano. Questa riputatione, questo buon nome viene stimato anchora da frati che rinuntiano il mondo et da gli altri tutti che sanno l'utile che apporta in ogni tempo il buon nome. Se l'ambasciatore adunque, con l'haver fatto prima il nome buono, se non dell'honorato, di quel dell'honore, procurarà che gli sia precursore, che vada avanti di lui all'altro Principe, haveria dato non picciolo Principio al bene sperare nel suo negotio. S'egli adunque conoscerà [c. 128r] la forza di questa voce della impressione et quel che sia bisogno prima che si venga a quella, perché vera impressione si possa chiamare, terrà buona cura che in vece di caratteri, di inchiostri, che sono necessari per imprimere, siano in lui operationi virtuose et illustri, le quali per lor medesime, portate dalla fama, sogliono precedere senza fatica alcuna agli huomini buoni. Gli altri, che con simulatione, con voce di gesti vogliono formarsi una subita impressione per mandarla avanti s'accrescono dishonore e biasimo. L'ambasciatore adunque, che saprà di lui il nome buono nella patria sua, potrà con honesto riservo senza mendicarlo fare che in un certo modo l'altro Principe lo conosca, nel luoco ov'egli si trova nato o habitato, che sia huomo per più che per l'ordinario.

[c. 128v]

*L'ambasciatore deve havere il desiderio dell'honore. Con quale avvertenza deve laudare altri et con quale avvertenza deve laudare se medesimo.*

La rubrica parla di modo, come se il desiderio dell'honore fosse vietato, e pur veggiamo che questi che lo scrivono con l'aspiratione dell'H, mostrano che sia da desiderare; anzi, senza quell'istinto dell'honore, della gloria, niuna cosa può haver perfettione, conciosia che in ogni nostra attione il fine deve essere il primo nella intentione. Come vogliamo noi formare l'ambasciatore, dargli nome di Cavagliere, se vietamo in lui il desiderio di quella gloria, che deve essere in ogni tempo delle viscere dell'animo di questo nostro huomo? Avvertenza che ci viene data porta sentimento buono, accenna, ricorda il desiderio del vero [c. 129r] honore, non somigliante a quello che abbruggiò il tempio di Diana; né a Calieratida di Cleombroto, che per timore d'invidia, per desiderio di gloria di lui volle combattere in danno della patria con Epaminonda; di Pausania, che respinto da questo appetito, più che per vendicarsi, amazzò Filippo. Questi falsi honori hanno condotto molti huomini a homicidii, a rapine, per essere

tenuti animosi; onde Scipione, intendendo di questo falso, usava dire che il desiderio della gloria havea fatto più male che una peste. Silla, Mario et forse Cesare anchora hebbero il falso desiderio quando vennero alli homicidii, alla tirannide della patria loro. La rubrica, volendo parlare propriamente, mostra doversi desiderare il vero honore, il quale ha il fine buono, li [c. 129v] mezzi ottimi, somigliante a quello che hanno aspirato Catone, Camillo, et Scipione, gli altri buoni romani et quelli che nelle medesime ambasciarie sono morti, a quali furono fatte le statue. Di questo desiderio parliamo, il quale, portando l'huomo ad operare virtuosamente, partorisce la laude; questa fomentando, accrescendo la virtù porta l'ambasciatore al vero honore, il quale crea un vero corpo chiamato da greci 'encomio', che è differente dalla laude<sup>37</sup>. Per ciò che questa nasce da una sola virtù, l'encomio da molte operationi et gesti estolle, inalza con abbondante grido colui che veramente con più di una sola virtù si fa degno di honore. Conosciamo facilmente quelli ambasciatori che hanno questo desiderio, perciò che nelli servitij [c. 130r] de' Principi loro si mostrano avidi, desiderosi di operare, di travagliare, di mettersi in ogni stento di fatica, cercano conversare con huomini illustri, con più prudenti, con più virtuosi. Vanno misurando li costumi delli altri, curano insegnare quel che sono, imparare da tutti, sono piacevoli, grati, fuggono l'austerità, servano in ogni loro attione un temperamento grave misto con la cortesia, cose tutte che fanno larga strada alla grandezza, alla illustrezza. Questi così fatti, che hanno il desiderio mostrato dalla rubrica, senza il quale malagevolmente il nostro Cavagliere Ambasciatore potrà fare buona reuscita, deveno havere gran cura nel dare laude ad altri, conciosia che questa deve seguitare [c. 130v] la virtù come l'ombra il corpo. Debiamo laudare le doti che sono nell'animo, non quelle delle ricchezze, non l'altre della fortuna, né quelli che fanno li Principi per schietti appetiti loro. Officio di huomo buono è non laudare il presente a lui, non biasimare l'absente; andare serrato, misurato nelli eccessi della laude, del dir bene degli altri. Perciò che, così come l'eccesso nell'abbondante laudare fa nota a quelli che sono più degni del lodato, o al pari di lui, et mostra adulatione, così l'estremo del meno, del fievole, del debole lodare mostra malanimo, scopre malignità in colui che lauda, come che non potendo biasimare alla scoperta, cerchi con così fatto modo [c. 131r] nascondere, adombrare la virtù di colui. Queste così fatte avvertenze sono di molto utile nelle corti alle quali si comparisce, ove sono le invidie, li rancori, le persecutioni. Non devemo correre in fretta al laudare quelli, de' quali non habbiamo buona e vera cognitione, né tassare quelli che sono, se non palesi di presente, che in breve siano per scoprirsi. Possiamo laudare anche gli huomini presenti sopra alcune operationi, che non laudandoli si farebbe torto e furto alla virtù scoperta, o da scoprirsi nel medesimo tempo. Anchora che si dia regola che'l laudar noi stessi sia una morte della laude, sia un correre all'ambitione, alla vanagloria, con tutto che Quintiliano dica che non sia bisimevole cosa il lodarsi quando non si allontana dalla verità, nondimeno si possono dare alcuni casi più principalmente, ne' quali possiamo non solamente [c. 131v] lodare noi medesimi, ma per necessità debbiamo farlo, che porta noi grandezza, gravità, honore. Come fece Scipione, quando accusato volse ricordare che in uno così fatto giorno havea vinto la *Querela del Mondo*, poi che havea sottoposta l'antica fortuna de' Cartaginesi. Camillo, Catone, Marco Scauro et somiglianti, che accusati furono necessitati ricordare l'operationi et gesti loro nel

<sup>37</sup> *Differt laus ab encomio: laus testimonium rei cuiusque ex virtute si ab una virtute quis laudetur. Encomium verum quis in unum corpus redactum esse, nequem n. solum iustum encomium dignum celebrari dicimus, sed eum precipue qui multis virtutibus sit peditus. Alenand. l. I; c. 17.*

servitio della patria. Euripide, biasimato da Alcestide che in tre giorni facea tre versi, lodò con ragione li suoi tre che sariano eterni et biasimò li cento di Alcestide, che si spegneriano in un di solo. Quando ci laudiamo per difesa, per salute di noi, per essemplio d'altri, per darci credito a beneficio di molti, come San Paolo [c. 132r] quando dicea haver lo Spirito Santo, altri simili che mostra la Scrittura, non solamente non veniamo biasimati, non solamente non diminiuiamo dell'honore, ma come si è detto, damo illustrezza alle operationi, che ricordiamo. Possiamo lodare noi stessi ne' luochi non conosciuti da noi, ove sia palese qualche nostra virtuosa operatione. Sono alcuni tempi, alcune occasioni, certi propositi, ne' quali, se non laudiamo noi stessi, perderessimo di dignità, di credito, come se quelle operationi fatte da noi fossero state fatte a caso, per fortuna, non per habito che sia in noi della virtù. Ne' casi di sopra, nel laudar noi dobbiamo misurare di modo questa laude che scopra una vera necessità et che sia tale che mostri che in altro modo non si verria alla laude.

[c. 132v] Simiglianti a quelle furono le laudi che il Duca Francesco Maria si diede avanti la Signoria di Venetia, nel tempo che per falso sospetto fu pigliata parte di ritenere la Duchessa Leonora sua mogliera, et il Signor Guidubaldo hora Duca figliuolo di lui, ove con elegante et breve oratione, con quelle parole appunto ch'erano necessarie, piene di spirito riverente et sdegnoso, ricordò tutti quei gesti, quelle operationi ch'egli havea fatto nel servitio della Republica in honore et salute di lei et d'Italia. Di tal modo che, dalle medesime proprie laudi, se gli accrebbero dal Senato et premi et honori et eterna gloria sua. Avvertirà adunque il nostro ambasciatore i tempi, i luochi et le opportunità che convengano per scoprirsi nell'entrare ch'egli farà nelle corti, ove haverà a trattare i suoi negotij, affine che possa essere ricevuto da tutti per tale quale egli desidera essere con effetto tenuto.

[c. 133r]

## LIBRO TERZO

## Proemio

*Che li Principi sono huomini et che gli ambasciatori medesimi sono huomini, et che per ciò gli ambasciatori non devono sbigotirsi.*

Queste cose sono imaginate da lontano da gli huomini nuovi non più usciti delli contorni delle patrie loro, che poi sopra il fatto si trovano contrarie, differenti, di niuna sembianza a quelle. Quanti sono quelli che, eletti ambasciatori, poi che haveranno con qualche informatione havuto notitia dell'altro Principe quali sono destinati, si metteranno nell'operatione di trovare un heroe, un semideo, un altro dio, overo un ignorante, un insipido, un semplice, che poi si troveranno ingannati e dell'uno e dell'altro pensiero. Abbiamo nelle nostre imaginationi gli estremi, li eccessi, ne' quali commettiamo peccato, come nelle medesime operationi nelle quali nel più nemmeno siamo maggior parte della vita nostra ripresi da gli altri, et da noi stessi.

[c. 133v] Il pensare di trovare il Principe huomo quanto alla forma, alle parti esteriori simigliante agli altri, di trovarlo nelle interiori fra li dui estremi, ch'egli sia per creanza buono e prudente nel grado di lui quanto conviene ad huomo. Sono i Principi fatti da Dio riguardevoli et che dobbiamo noi come opera di Dio portargli honore; e pensare nondimeno che anche noi huomini siamo, darà all'ambasciatore una certa franchezza d'osservare, di honorare quel Principe come huomo et non Dio, farà che non si sbigotirà ne' suoi negotij, che non temerà di proporre i suoi affari, gli raccoglierà ne' termini suoi con sicurezza, con prontezza ragionevole, et con honestà et riservata espressione, non presumerà col tenerlo insipido et ballordo di entrare di modo nei negotij che gli torni a scorno et dishonore. Vogliamo pur considerare che Principi huomini siano, crediamoli prudenti per la educatione, per li consiglieri, che si trovano appresso, cerchiamo di procedere come se tutti fossero savij, isperimentati e buoni. Ma non avviliamo noi stessi, non ci facciamo tanto differenti di quelli doni dell'intelletto che suole dare Iddio bene spesso [c. 134r] alli fanciulli, alli più bassi huomini, che da noi stessi ci teniamo insipidi, ignoranti, per non haver gran stato, per non essere gran Signori, come se la natura ci havesse fatti rispetto a Signori differenti come gli animali dall'huomo. Questo diciamo, per ciò che veggiamo avvenire a molti ambasciatori una fievolezza, una certa mancanza d'animo nell'appresentarsi ad una nuova corte, al cospetto di un Principe, con una meraviglia, un stupore niente quasi minore di quello che si vede in Paolo Apostolo quando si trovò rapito in cielo. Sono Principi degni di riverenza, di rispetto, sono mandati a noi per volontà di Dio, buoni o tristi che siano, se gli deve ubbidienza; non per questo, come si è detto, dobbiamo sbigottirci, perdere la memoria che essi et noi fatture [c. 134v], creature siamo di Dio, che huomini siamo, che con huomini habbiamo a trattare nostri negotij. Curiamo pure di farci uguali, superiori agli altri et a noi stessi e agli appetiti nostri, con la religione, con la virtù. Non ci facciamo ammiratori de' gradi, delle ricchezze che sono possedute da alcuni con pochi meriti loro, conceduti non senza gran misterio dalla Provvidenza di Dio. Riguardiamo gli huomini come staccati da ogni bene della fortuna, presentiamoci dipoi con animo sicuro et grande al cospetto de' Principi et delle corti loro senza alcun timore, con certa speranza di ottenere quel che si desidera, che ci avederemo alla

fine, come si è detto, che i Principi et noi, pur che vogliamo guadagnare nome di Cavaglieri, tutti huomini sono et che li medesimi Principi, per grandi che siano, niente più [c. 135r] sono né possono essere che Cavaglieri, caminiamo pure alla strada della Cavalleria, senza punto tenere né la vista, né l'ira di quelli, a quali siamo destinati. Che s'eglino saranno Cavaglieri, con il procedere nostro accresceremo a nostri padroni e a noi la dignità. Il simigliante faremo et con grado maggiore quando, con la medesima strada, sosteneremo gli impeti, gli sdegni delli tiranni, maggiori saranno i meriti nostri per l'altra vita, maggiore la prudenza, la quale viene detta figliuola dell'isperienza et questa nata dal travaglio, da strani avvenimenti, da turbolenti, varie fortune e casi c'habbia provato l'huomo. Noi che habbiamo il Duca Guidoubaldo II, il padre, gli avoli suoi, [c. 135v] che l'uno nell'altro hanno mandato illustri essempij di bontà, di religione, di valore, dovemo renderci grati alla bontà di Dio, che con questo specchio veggiamo un'idea, dalla quale si possono apprendere le virtù che ci ha mostrato l'Evangelo, che di gran lunga sono superiori alle altre tutte notate da Aristotele per governi di noi stessi, della casa, et de' stati.

*A quali cose deve avvertire l'ambasciatore nelli primi dì che arriva alla corte del Principe ove ha a far residenza.*

Se vogliamo haver quel rispetto che si è detto, che la buona impressione sia al Principe, alla corte prima che l'oratore vi arrivi, bisogna ch'egli venga considerando che la molta aspettazione che si ha d'uno gli porta danno, s'egli poi non [c. 136r] fa miracoli. Perciò è che non così chiaramente habbiamo per vero quel che si dice della impressione, conciosia che, come diciamo, s'ella è grande et poi non si riesca, ad un tratto la operatione che si havea si perde; che non essendo preceduta, l'huomo fa più sicuramente acquisto che dell'altro modo. La onde è necessario haver temperamento tale sopra questa buona impressione, che non vada all'eccesso, perciò che molte volte colui che la procura, o altri per lui, come viene scoperto che l'habbia mendicata, si dà cagione a farla perdere innanzi al nascimento di lei. In ogni caso è d'avvertir che il Principe, quelli della corte et gli altri ambasciatori et agenti, nella venuta di un huomo nuovo stanno [c. 136v] avvertendo di lui più presto i difetti che le virtù, perciò che l'occasione non dà sempre luoco allo scoprire la virtù, come sta sempre apparecchiata al mostrar l'imperfettioni che sono in noi. Però si deve avvertire alli primi ragionamenti, alle prime amicitie che si fanno, all'altre cose che si veniranno ricordando; conciosia che i Principi, gli altri tutti pongono maggiore cura ne' Principij, che in tutti gli altri tempi.

*Che dalle amicitie si piglia coniettura qual sia l'huomo che le fa.*

Le prime amicitie che si fanno nei luochi nuovi mostrano la qualità dell'huomo. Legisti fanno molta consideratione sopra quelle, et è proverbio antico che gli huomini facilmente si uniscono a [c. 137r] simili a loro. Et però l'oratore, oltre l'interesse del suo Signore, deve havere elettione et scelta di quelli con quali prende a conversare, che siano tali che mostrino che nella sua venuta habbia fatta buona elettione.

*Dal portare male la persona, dalli movimenti di quella, si piglia mala impressione dell'oratore.*

Oltra le considerationi di sopra, grande argomento si piglia dal passeggiare, dall'andare, dalla faccia, dal portare che fa l'ambasciatore la persona sua. Sono alcuni che camminando caricano tanto et così goffamente la vita sopra le gambe ad uso di tedesco, che paiono inetti, negligenti et pigri. Altri poi levano la forza tutta, l'animo tutto loro dal mezzo [c. 137v] in su et si fanno leggieri della gamba, che mostrano una certa volubilità, leggierezza, par che habbiano, come si dice, il cervello in aere. Altri, che pretendono con l'andare tardo ad uso di festudine fare il grave, il grande et non s'avvedono che vengono riputati sciocchi et fastidiscono la gente. Alcuni con il camminar presto credono mostrarsi solleciti et diligenti, et sono poi tenuti leggieri et di poca costanza. Alcuni camminando menano le braccia come se fossero in acqua a nuoto, et se hanno vesti di seta come damasco, ciambellato, ormisino et simili fanno un certo rumore che dà poi da ridere; ragionando aggirano le mani, le dita verso la faccia et la persona degli altri, che dà fastidio quelli, con quali pare che voglia giocar di scrima, li fanno stare [c. 138r] in difesa, che hanno cura ad ogni altra cosa che a dargli udienda. Ho veduto alcuni che in ogni tempo fanno forza di dimostrarsi allegri et stanno sempre ridendo. Ricordomi di un ritratto di uno, che facea professione di gran negoziatore, che stava ridendo et chiunque vedea quella pittura pigliava a semplicità di colui, sapendosi che le imagini si devono [omissis, carta lacerata] nel più grave stato dell'huomo. Altri [omissis, carta lacerata] che par loro che sia strada da farsi [omissis, carta lacerata] grave. Fanno certi gesti con [omissis, carta lacerata] di volti, di movimenti degli occhi, della [omissis, carta lacerata] che danno chiaro inditio che habbiano l'animo distorto, disordinato. Alcuni altri hanno gli inchini, li saluti tanto cortesi di ogni sorte di persone, che li medesimi che vengono honorati [c. 138v] non gli stimano. Altri non salutano se prima non vengono salutati, et stanno sempre in dubio di non peccare in troppa cortesia et essere sprezzati, et diminuiti della loro dignità, se usano qualche domestichezza.

*De primi ragionamenti dell'oratore.*

Tutte queste così fatte cose estrinseche sono da stimare nell'arrivare dell'oratore per le prime impressioni, quanto maggiormente devono essere havuti in consideratione i primi ragionamenti che si fanno con quelle persone, che nel giungere vengono alle visite et sono mandate segretamente da Principi medesimi per ben scoprire la qualità dell'huomo. Ho veduto alcuni che, [c. 139r] per volersi dar credito in un giorno solo, nel medesimo lo hanno perduto: perché vogliono dire ad un tratto in quante legationi sono stati, voglio mostrare havere diverse lingue et ad uso di comedia vanno stirando alcune cose da lontano, per poter dire due parole in lingua francese, tedesca, spagnola; altri, per fare il dotto, parlano latino. Alcuni, per farsi vedere d'essere havuti in stima da gli huomini riputati, sono entrati in dire d'havere cognitione di Principi, di virtuosi et dicono: "fui visitato da tale", "il tale Principe mi fece le tali dimostrazioni" et così fatte parole che lo fanno tenere vanaglorioso, loquace et imprudente. Altri, con stare riservati, parlano filosoficamente, hanno alcune sentenza di Platone, di Aristotele et simili. Alcuni ragionano subito delle proprie ricchezze, altri si [c. 139v] scoprono per lascivi in parlar d'amore; alcuni di giuochi, di banchetti, di buoni vini et danno che dire alla gente. Molti ancora, prima che partano dalle case loro et subito

ch'arrivano alle corti alle quali vengono mandati, per mostrare che vengono per cose importanti scoprono le commissioni, con dishonore et danno delli proprij Principi, perciò che gli altri con ogni sorte di mezzi fanno, forzano di penetrare per havere tempo di consultare le sue risposte. E' avvenuto, che per scoprire commissioni fuori di tempo, che l'oratore è stato castigato, rivocato et dishonorato. Se sarà riservato et segreto nello arrivo suo fermerà la autorità con buon Principio, che sarà il mezzo del negotio suo, con speranza di buon fine.

[c. 140r]

*Che siano da fuggir gli estremi nelle cose di sopra.*

Avvertendo adunque l'ambasciatore a questa prima impressione, curarà nell'andare, nello stare, nell'habito, nell'eleggere le amicitie, nel parlare et nell'altre cose di sopra di pigliar una certa mediocrità, un modo che si scosti dalli estremi. Però che tutti sono vitiosi, et con riservo et avvertenza debita farà si fattamente, che la voce che nel Principe uscirà di lui, sarà conforme a quella fama, ch'egli prima dell'arrivo suo haverà procurata che sia nella mente del Principe, et degli altri.

*Che gli è difficile mostrare agli huomini nelle attioni la mediocrità, massimamente a vecchi.*

Malamente si può venir mostrando quale debba essere quella mediocrità delle cose predette, [c. 140v] e anchor Aristotele et gli altri per dar regola agli huomini habbiano fatto forza di venire ad alcuni particolari. Io non di meno ho reputato et reputo difficile a poterle insegnare nell'età nella quale si sogliono creare gli ambasciatori, quali hanno di già fatto tale impressione ne' loro costumi, che malagevolmente possono apprendere altra sorte di natura. Et questi poi che aducono gli essemplij de' Catoni et lor gravità, la rigidità di Torquato, la natura di Pompeo, di Cesare, di Scipione, di Corvino et altri, possono farlo per mostrar di haver veduto le historie, ma non ch'io creda che stimino potere conseguire che nell'età matura si possa al tutto variar la natura. Sarà assai a me haver dato et dare le avvertenze, che siano necessarie per fuggir quella calunnia della prima impressione [c. 141r] che così si farà con haver pratiche di huomini buoni, et con il poco ragionare. In quel Principio un oratore si andarà trattenendo con riservo, tanto ch'egli conosca, veda et si faccia capace della natura del Principe et degli huomini della corte, con quali egli ha a trattare i suoi negotij. Io non negarò già mai che anco nella vecchiaia li ricordi non siano giovevoli, ma che possano levare certe cose nelle quali si è fatto l'habito, lo reputo difficile; nelli giovani ambasciatori ogni avvertenza può fare effetto grande.

*L'ambasciatore deve avvertire qual sia il governo dello stato di quel Principe, quali siano quelli che governano.*

Verrà poi considerando con qual sorte di governo egli regge lo Stato. Sono per l'ordinario tre modi: l'uno è fondato sopra l'honorevole, sopra la fede [c. 141v] et così sopra la convenienza; l'altro, tutto sopra l'utile; il terzo è misto, hora con la fede, hora con l'utile, et lo vantaggio suo gira le sue attioni et cuopre la mancanza sotto nome di necessità per non



perdere gli stati proprij. Nel primo sono quelli stati mediocri, i quali non havendo forza di regger giornata in campagna et vestire a guerra regia che gli voglia forzare, s'appoggiano all'amicitia di un Principe grande, et prima che lascino quella et la fede data tolerano ogni sorte di rovina. Sanno questi che, essendo infideli, possono essere castigati da quelli a quali mancano et gli altri che li ricevevano in amicitia non si fideriano di loro. Di questa prima sorte sono di Republiche a nostri tempi Siena et Lucca, [c. 142r] presso gli antichi molti essempij si potrebbero addurre, ma quelli di Sagunto et di Abido sono bastevoli. In questa ancora vi si comprendono quei Signori capitani che maneggiano armi di gran stati, come sono li Duchi di Urbino, quali per naturale loro inclinatione con la fede, con l'honorevole sogliono governare i loro Stati et lor negotij. Però che, se mancassero di quella, non sarebbero aiutati et per lor medesimi non potriano reggere impeto di guerra guerreggiata, regia. Dove possiedono lo amor de' sudditi, il favore di quali gli dà aiuto et honore, onde anchor che siano stati esuli sono tornati a casa, tutto verrebbe a danno loro se d'altro modo si governassero. Nel secondo sono stati anticamente i parti, che teneano essere cosa vile haver paura delli dei et non poter mancare [c. 142v] alla parola loro; ai tempi nostri non darò esempio alcuno per non offendere anche i Principi, per barbari che fossero. Sappiamo pur che ve ne sono che, dove venga l'utile senza altro calore di necessità, di perdita de' stati, si fanno lecito ingrandire le cose loro, mancare di fede; vogliono che la riputatione et l'honore siano l'ampliar gli imperij et possedere l'altrui con la ragione che dissero galli a romani: che la forza maggiore, per naturale istinto, deve farsi obbedire dalla minore. Et adducono anche la sentenza di Euripide, che si ha a mancare al giuramento che per regnare sia da mancare. La qual sentenza non la fanno conditionata come ella è, anzi la pigliano per regola et per precetto lecito. Nel terzo non mi occorre [c. 143r] darne altro particolare esempio; questo, se ben non si governa in tutto sempre per l'honorevole, lasciarsi però ridurre in una certa necessità con la quale cuopre il mancar dell'amicitia et fede data, con quel proverbio, che sia da fare ogni cosa per conservarsi in istato. Diverse come si vede sono le strade de' governi degli stati. Tutte però arrivano al segno dell'utile proprio.

[c. 144r]

*Che sia da dare avviso al suo Signore se le cose si trovano tramutate*

Questi reggimenti, li quali più chiaramente alla presenza che in assenza si conoscono, faranno che l'oratore si risolverà assai meglio del modo di negoziare. Similmente, il considerare se il modo è variato dal di ch'ei ebbe la sua commissione et che si presentino nuove cose, come morti di Principi, leghe, guerre, et simili faranno tutte insieme et separatamente che soprasederà il negotio suo. Tanto che di nuovo, se il tempo il porta, ne dia avviso al suo Signore; dal quale, certificato di quello che non si era preveduto o potuto prevedere, se n'aspettarà nuovo ordine.

*Che la speranza di ottenere il negotio è di grande importanza.*

Questa consideratione fra tutte è sempre all'oratore di importanza grande: d'incominciare negotio nel quale ei tenga speranza di buon fine, che quando fa altrimenti, poco di bene si può pensare. Ciò dice San Hieronimo nel Simbolo, che niuna cosa buona si può fare in questa vita

se la credulità non precede. Non seminaria il villano se non credesse raccogliere il frutto; [c. 144v] il mercante et l'altre arti tutte, et quella del capitano delli esserciti, come non hanno per guida la speranza, gettano il resto in vano. Abbiamo veduto alcuni Principi haver comandato agli ambasciatori cose che sono state tentate contra il parere et la volontà degli stessi, et quasi tutte haver havuto pessimo fine. La speranza, la credenza di ottenere, dà all'ambasciatore un certo ardire nel dimandar la cosa che muove con la voce, coi gesti molto più l'animo del Principe che quando con poca fede egli la simula, perché lo fa debolmente, fiaccamente, et pur che fa forza di usare ogni arte, la natura et l'animo ripugnano, et scoprendo questa fievolezza nell'espressione mostra fiacchezza, che per se stessa mette avanti al Principe la negativa. Niuna è più giovevole cosa, né più da desiderare, che l'ambasciatore sia nel negotio talmente intestato che, non riuscendo quello ch'egli tenta, reputa il carico tutto suo et questo sarà tutt'ora che di buon animo, di buona speranza, et di suo parere et consulto si darà Principio al negotio.

[c. 145r]

*Sopra gli ambasciatori di Vinetia.*

Molte delle avvertenze dette di sopra rispetto agli oratori delle repubbliche restano senza frutto, perché il quella di Vinegia alli ambasciatori, prima che siano partiti, non vengono date le commissioni. Il segretario lo dà il publico. Questo oltra che sia conscio de' negotij tutti, interviene nei segreti, come quasi per testimonio. Il segretario di Fiorenza, ch'era con l'oratore di quella Republica, entrava con esso lui, a tutte le proposte stava presente. Gli habiti loro nelle altre corti sono sempre ad un modo, senza voler imitar altri. Stanno loro le cifre et le segrete, per quel che intendo, restano nel Consiglio di Dieci, al quale si scrive quando non siano cose che per tratto siano da publicarsi al Senato. Hanno che fare assai a contentare tanti nelli negotij loro. Sono molte volte avertiti da suoi parenti di qualche romore che nasce, che gli strurbano la mente, gli fanno disordinare. Non ardiriano nelli negotij loro uscir che le loro commissioni, et uscendo verrebbero castigati [c. 145v] et le loro deliberationi senza l'autorità dei Signori non varrebbero nulla. Stanno questi in maestà et non intervengono in ogni luoco come quelli de' Signori particolari, che è con lor svantaggio, perché non sono così consci de' segreti, come gli altri oratori. Vanno molto riservati in ogni loro attione, a quelli non di meno et le dette di sopra et le considerationi che si diranno non saranno di poco frutto, et in particolare quella di haver modo di intendere et sapere li segreti de' Principi presso quali risiedono. Però che niuna cosa è più giovevole, per il fine del negotio, che sapere il pensieri di quel Signore.

*Intorno al penetrar li segreti del Principe quel che si deve fare.*

La onde è necessario che si venga per ogni via possibile, o di un segretario o di quelli della camara, o del consiglio segreto, o per via di moglie, o di altre donne, servitori et simili di penetrare più che si può. Et prima che si entri nel negotio si sia pensato questo, che se intorno a ciò vi corressero presenti nissun danaro è meglio speso; né meritano [c. 146r] riprensione li ambasciatori, li quali con ogni diligentia sua curano questo passo. Però che è benissimo noto che sono come spie et esploratori, et di qui nasce che, quando un Principe viene all'altro

sospetto, che incontenente si dà licenza all'oratore. La Republica di Vinetia meritò intorno ciò grandissima lode, poi che ha tanti ordini rigorosi di riseruar i lor segreti et pene tanto severe contra quelli che li manifestano. Non lodarei giammai che l'oratore per sé stesso corresse al corrompere un'altro, perché potrebbe facilmente avvenire che, scoprendosi la cosa et dal medesimo che fosse tentato, l'oratore venisse macchiato di sciocchezza et fosse riputato prosuntuoso et poco prudente, et facilmente che quel Signore operasse per non lo volere appresso come offeso da quell'altro. Io, che non ho mai essercitato cosa così fatta, intorno a questa parte non saprei di molto. Quando ho voluto penetrare alcune cose per via di quelli amici [c. 146v] che sono intrinsechi di quelli che sanno, et per strade molto lontane sono venuto in qualche cognitione. Mi disse una volta un oratore importante, che'l modo di tentare l'animo di un huomo alla corruttione non era a correre dirittamente al lui con il danaro in mano, ma venir vedendo con una picciol cosa et a proposito buono donarla. Come ella sia accettata, da quella si viene ad un'altra maggiore, donando alla moglie, alle donne. Con così fatti Principij di minime cose pian piano si verrà poi alle importanti, et così a quel che si desidera. Il precetto è sicuro particolarmente con le donne, le quali, come dice il legista, sono avarissime. Se a Cavaglier convenga o no tentare nelle legationi corrompere li ministri del Principe, non voglio dire la mia opinione, bastami lasciar questo passo nella consideratione del prudente oratore. Ricordomi che, dolendosi una volta il Principe con uno ambasciatore che andasse investigando li suoi segreti, che colui rispose dolersi di non haver fenestra da scoprir l'intrinseco dell'animo. Dicendo che, così come era regola che [c. 147r] un huomo privato non deve travagliarsi nelli stati, che così ad un publico oratore sarebbe vergogna et biasimo non intendere quel che più potesse. Grande è la desterità che intorno a questo passo è necessario havere et perciò tutta sta nella prudenza dell'ambasciatore.

*Questo nome di oratore che sia di grandissima consideratione.*

Sempre che verremo considerando il nome dell'oratore, lo troveremo che porta la cosa nella quale egli debba essere eccellente, che è l'oratione. Et quando poi vogliamo venire in cognitione più intrinseca, quale dovrebbe esser questa per farsi degna il nome dell'oratore, ricorriamo al nome di Cicerone, il quale in quel suo trattato lo mostra nel prohemio. Però che, poi che si è maravigliato perché [c. 147v] sia che in quasi tutte l'altre scienze et arti si siano faticati huomini celebri et in questa dell'oratore così pochi, risolve questa non poter essere perfetta senza la scienza di tutte l'altre arti et esperienza delle cose grandi. Se adunque per fare un oratore fanno mestiere tante cose, tra le quali sono alcune che senza dubio hanno et più dell'utile et dell'honorevole che quella dell'oratore, come sarebbe a dire di un capitano di essercito, il quale, oltre gli acquisti delli regni, tiene per sua memoria gli archi, le statue et le historie eterne. Perché adunque faticare tanto per il fine di una corona o di una statua, in saper ben difendere una causa privata, a sua opinione in beneficio della patria stando nella quiete, se ne sono quelle di frutto maggiore? Poi che, come dice Platone, è impossibile che un huomo possa haver tante cose, e Socrate fu della medesima opinione quando gli fu detto di colui che era pieno di scienze tante, che poi si trovò che a quello né come a medico, né matematico, né simile nissuno ricorrebbe a lui, ma ad altri di una sola professione. [c. 148r] Et il medesimo Platone, volendo gli atheniesi dissegnare un tempio et altare a certi dei, non volle pigliare il peso e disse che si dovesse ricorrere ad Euclide, huomo di quella particolare professione.

*La cagione per cui non si trovino in questa età gli oratori.*

Questi oratori si possono immaginare et desiderare, ma non haverli. Nè Cicerone né Demostene furono come dovrebbero essere, perché anchor eglino mancarono di molte cose et non furono molto valenti capitani. Ma sia come si voglia che siano stati gli antichi, a tempi nostri gli oratori, gli huomini sono mancati, peroché le repubbliche sono in maggior parte estinte, nelle quali nei senati le cose delli stati et alli tribunali le giudicature per il mezzo degli oratori trattavano. Hora presso un Principe non occorrono tante orationi, né tanti precetti rettorici. Però che un huomo particolare ha suoi termini dell'utile et dell'honore, [c. 148v] et con quanta maggior brevità si espone l'ambasciata, tanto meglio sono ascoltati.

Nella Republica di Vinegia medesima, che hoggi et tanti anni è stata quella grandezza che si vede, non più al Senato parlano gli ambasciatori come era consueto, ma al Collegio, il quale comprende poco numero di gentilhuomini et a quelli non fanno mestieri orationi, ma le succinte et brevi proposte, per li molti affari nelli quali ogni giorno sono occupati. Gli è il vero che fra loro è ragionevole che siano più oratori che nel resto del mondo, peroché nel Senato, alla sembianza della Republica di Roma, si essercitarono con le orationi per li negotij loro. Il medesimo modo tengono le Quarantie, ove liti civili et criminali si trattano, et io ne ho conosciuto alcuni che sarebbero stati illustrissimi anche nel tempo delli atheniesi et romani.

*Che meglio esprimerà un suo concetto un huomo della professione che un oratore, et quale debba essere l'ambasciatore.*

Io, adunque, che pretendo formare uno ambasciatore per via di [c. 149r] avvertenze sarò iscusato se dal nome solo di ambasciata trarrò questo huomo, il quale voglio che, come ho detto, sia buono, giusto, o Cavagliero o che habbia animo conforme alla Cavalleria; che sappia, come disse Demostene, bene isporre un suo concetto con quella attione che si conviene a gentilhuomo, et questa espressione sarà lui, come disse il medesimo et prima di lui Socrate, et seguita lor Quintiliano, quando esponderà cosa della quale sia ben capace et che l'intenda bene. Crederò che meglio un huomo dell'arte et professione sua sia per lasciarsi intendere, che un oratore che la pigli in prestito per haverla ad esprimere. Dica Cicerone che nel primo dell'oratore quel che vuole, che forse a tempi suoi potrebbe essere stato vero quel che dice, ch'io non lo credo, ma siamo ben chiari, che al nostro quelli che fanno l'oratore non sono tali che sapessero meglio esprimere l'arti altrui, che li medesimi artefici. Et se Socrate fosse stato ne' ragionamenti con Cicerone, come con gli altri che mostra Platone, in una replica di una sol dimanda havrebbe fatto [c. 149v] palese la differenza dell'autor proprio alli altri che rubano a quello e a questo. Peroché un huomo non sicuro in un'esperienza, in una professione va sempre timido et spesso erra nei termini, et facilmente, quando viene tirato fuori di quella parte di ch'ei ragiona, scuopre la professione non essere sua et dà mal gusto di sé. Sono questi tali come pappagallo, che parla e non sa quel che dica, et Annibale con Gisgone mostrò che gli huomini non dovrebbero presumere parlare delle arti che non sono proprie sue.

*Quale deve essere l'ambasciatore, che gran lunga più sicura cosa sia ch'egli sia  
gentilhuomo nudrito alle corti, che frate creato ne' monasteri.*

Se poi haverà li precetti retorici, et che voglia farsi capace dell'eloquenza più adentro, tanto sarà migliore, la quale, se crediamo a Plutarco et Quintiliano, né da Greci né da altri meglio si può apprendere che da Cicerone. Ho detto dell'ambasciatore et senza tanto peso per non rimproverare ancho l'uso dei tempi, ne' quali per [c. 150r] la maggior parte gli ambasciatori sono gentilhuomini honorati, che presso Principi ad uso degli huomini di corte negotiano et serveno benissimo lor padroni. Non posso lodare quei Signori che si volgano a frati et danno loro le più importanti cose nelle mani. Da questi non so io vedere qual frutto buono possa nascere, et se non fossero ricoperti di quella cappa, il medesimo Principe confessarebbe che fosse un ignorante. Un frate viene creato in monasterio lontano da tutti i pensieri onorevoli et convenevoli alla Cavalleria, ignorante delle cose delli stati, non usitati a praticar con grandi, ben spesso pieno di simulationi, fastidiose conversationi. Et quando il negotio gli riesca male si ritorna alla cella et il danno è di colui che lo ha eletto. Il desiderio che alcuni tengono di uscir dell'ubbidienza, di conseguire il vescovato fa che perdono ogni buona volontà, ogni honesto pensiero. Per il contrario un gentilhuomo, un Cavagliero, che habbia negotio alle mani, sa che commettendo una tristitia gli è necessario stare nella [c. 150v] vista degli huomini, delli Principi tutti col rischio del castigo, oltre il danno dell'honore, di perdere la facoltà, la propria casa. Quantunque non sia mai di mia natura di calunniare alcuno, per haver veduto con l'esperienza l'ignoranza et scelerità di alcuni frati, per avvertir il mio Principe Cavagliero ho voluto lasciarmi trasportare alla penna. Né per questo niego che ne' monasteri non si trovino de' buoni et pratici, ma dico bene che in questi è carità maggiore che nelle corti et nelle città, ove le creanze è ragionevole che siano più a proposito per gli affari delli stati, che quelle che si acquistano nelli Conventi fondati per le religioni, et non per rigori mondani.

*Che un gentilhuomo può essere buon ambasciatore con tutto ch'egli non sappia  
l'osservatione della lingua volgare, et che la eloquenza naturale prevale all'artificiale.*

Lasciarò ancora di maravigliarmi di alcuni che, havendo consumato il tempo loro in saper scrivere una lettera con parole toscane, in saper ben fare un sonetto, facendo [c. 151r] professione della lingua volgare fanno l'oratore et pubblicamente dicono che tutti quelli che non hanno veduto le regole del Fortunio, del Bembo, il Boccaccio, il Petrarca non posso fare l'officio dell'ambasciatore. Usano dire che la lingua volgare, con le osservationi di sopra, è la forma et le cose la materia, et che questa senza la forma è niente, et con qualche precetto retorico se ne vanno altieri, come se un povero gentilhuomo Cavagliero presso loro fosse animale et eglino huomini soli.

Io non nego che l'haver notitia di più cose, et della lingua et della retorica non sia giovevole, et arte di molto profitto, ancora che Platone nel *Gorgia* mostri il contrario. Ma che non sia possibile far bene l'officio dello ambasciatore senza l'uno et l'altro, questo non lo confesso: la retorica non è altro, secondo Cicerone, che eloquenza arificiosa et è arte la quale mostra l'ordine nel dire mediante i precetti. Se la retorica consista più nella natura che dell'arte, lo trattano quelli della professione. Ma per risolvere in una sol [c. 151v] parola, la eloquenza naturale aiuta l'arte, et l'arte instruisce la Natura, et se si trovano unite, l'oratore è

perfetto; se l'una manca dall'altra, l'una et l'altra resta disarmata et imperfetta. Quale di queste due fosse da desiderare et da stimare più, non potendosi conseguire ambedue, pochi sono che siano per negare che quella naturale sia di importanza maggiore. Doni pur Cicerone et altri la palma all'arte, la congregatione degli huomini, le ville, castella et città con la naturale et non con l'arti furono fatte; et nelli esserciti la naturale ha medicato gli animi de' soldati et datogli vigore, prohibite le seditioni et le ruine di regni, et non l'artificiale. Può un Cavagliero haver un'arte nel suo parlare donatagli dalla natura, che farà frutto maggiore di quell'altro affettato et artificioso oratore. Di questi ambasciatori sono la maggior parte del mondo, et per lo più prudenti et stimati possono dunque essere similmente senza l'arte, senza tante regole della lingua, le quali [c. 152r] hanno confuso la mente di molti, che per dar studio alle osservationi hanno gettato il tempo in vano. Monsignore di Canosa da Verona, oratore per il Re di Francia in Vinegia, quando il Bembo gli mandò le regole sue volgari, poi che hebbe in una occhiata veduto tante minutie, disse allo apportatore ch'egli era molto poco obligato al suo padrone, il quale gli facea conoscere in quell'età di già matura che non sapea parlare volgare, dicendogli: "Io latino non sapea, hora, secondo queste regole, mi accorgo non saper anche il volgare, posso mio piacere rinontiare la ambasciaria et le corti". Un gentilhuomo, pur che parli nella lingua sua et lievi quei difetti che sogliono haver tutti i paesi, et la Toscana medesima, et si lasci ben intendere sarà buono ambasciatore. Quelli che sono con lo studio loro dati più alle parole che alle cose mostrano non haver veduto Cicerone nel prohemio dell'*Oratore* ove dice: "*Quid ennitam furiosum quam verborum vel optimorum atque ornatissimorum sonitus inanis non subiecta sententia, nec scientia, [c. 152v] et ibi, sed oratorem plenum qui de omnibus rebus possit dicere*". Concludo dunque che sia ben possibile che l'ambasciatore, senza tante regole et precetti retorici, possa et sia per essere buono et atto a negotiar cose grandi per importanti che siano. Si verrà adunque ad alcuni precetti per aiutarlo.

*Quel che sia da fare prima che l'oratore esponga l'ambasciata sua. Dello essordio et della differenza che è dalla oratione al ragionar a caso.*

Deve l'ambasciatore bene esaminare la proposta che ha da fare, impatronirsi ben del fatto, intenderlo bene e prepararsi a tutti li contrarij che se gli presentassero, così nelle risposte da farsi all'improvviso come nel rimediare a quelle, che se gli potessero opporre<sup>38</sup>.

[c. 153r] Potrei desiderare che questo ambasciatore havesse notitia che le parti dell'oratione sono sei cioè: Principio, narratione, divisione, confirmatione, confutatione, et conclusione; che ponesse il suo pensiero nel trovar la materia degna d'esser trattata, quella disporre, ornarla, polirla con perfetta memoria, con facondia intiera, con grata pronuntia et movimenti del corpo conformi alle cose che si trattano. Molte volte avviene che si hanno da trattare da gli ambasciatori cose, o giuditiarie o dimostrative, overo deliberative. Percioché quando Principi hanno a deliberare qualche cosa, è necessario mostrar loro l'utilità et l'honore, acciò che

<sup>38</sup> *Tria sunt causarum genera.*

*Demostravimus cum laudamus aut vituperamus.*

*Deliberavimus cum suademus aut dissuademus p...imus, ho/arr/tamus aut deliberamus.*

*Iudiciate quo instrutiones sic ac lites continentur accusationes, querelle, intentiones de iure et possessione.*

concedano quel che si desidera. Occorre anche che si trattano le giudituarie, ove il Principe, come quello che non riconosce superiore, ha da sententiar in una cosa appartenente alla giustitia; gli è necessario mostrargli la equità, il giusto, come anche nelle dimostrative, nelle quali fa bisgno laudare o vituperare altrui. Potremmo desiderare ch'egli sapesse formar i suoi argomenti e ragioni che sono divisi in due parti: induttione, et ratiocinatione; li quali argomenti [c. 153v] hanno in se cinque parti, delle quali la prima è propositione, che contiene la somma della cosa, la seconda è la ragione, con la quale si conferma la assontione e la terza, che si piglia dalla forza dalla cosa proposta; confirmatione è la quarta, che conferma quel che è stato proposto; l'ultima è conclusione. Questa conclusione viene poi divisa in due parti: amplificatione et numeratione. Et che sapesse, come si è accennato di sopra, l'arte stare nella inventione, dispositione, et locutione, memoria, pronunciatione. Ma perché mia intentione è di aiutare un huomo che non fosse anche faticato nelle scienze, mi basterà ch'egli sappia come sia da Principiare il suo parlare, come narrare la cosa che vuol dire et come concludere.

Dee ridurre la proposta in poche parole, partirla in essordio, narratione, et dimanda o conclusione che vogliam dire. Rari sono gli huomini che chiedono una cosa che per natura non habbiano per proporla queste [c. 153r] tre parti, sia pure idiota com'egli si voglia, l'esperienza il mostra, conciosia che subito che altri vuol dimandare comincia con un certo modo uno essordio<sup>39</sup>: “Non so se vi sarà molesto ascoltarmi, la servitù mia, la vostra cortesia mi danno ardire di narrarvi un caso mio”. Lo narra<sup>40</sup>, poi viene alla dimanda<sup>41</sup> che si desidera ottenere.

Questi modi di essordire insegnano li retoricisti et, come dico, la natura. Con quanta più brevità si faranno queste parti saranno più accettate et ascoltate, pur che siano et chiare et intellegibili. Questo è il proprio della oratione et fa conoscere quale differenza sia dal ragionare a caso et premeditato. Però che l'oratore misura le parole come si faccia il palmo, il cubito et il braccio, le cose che si hanno a misurare, leva le superbie et tiene appunto quella quantità che porta il bisogno.

Platone meritò questa lode, ch'ei parlasse di modo che levandone una parola si levava la sentenza. Focione, dimandato un giorno quello che pensasse, rispose di resecar nei parlamenti miei al senato [c. 153v] qualche parola; la onde soleva dire Demostene, che Focione era il coltello delle sue orationi. Quell'abbondanza che vediamo in Cicerone merita lode per quei tempi, per quella Republica et per haver ampliato la lingua latina et fattala ricca. Viene lodato Demostene che alle sue cose non se ne possa levar parola, a Cicerone che non se gli possa aggiungere, poterono l'uno et l'altro ne' suoi tempi esser lodati. Ne' nostri, se presso un Principe volessimo addurre delle favole simiglianti a quelle che Demostene propose, o volessimo parlare con l'abondanza che fa Cicerone, come ho detto sarebbe uno sperare poco del fine che si desidera. Né per ciò che con le favole il Principe crederà essere havuto dall'oratore per goffo; parrebbe anche, ch'egli volesse domesticarsi troppo. Con l'abondanza di Cicerone verrebbe a fastidio, si terrebbe per ciarlatore. Bisogna adunque che ne tempi nostri andiamo imitando piuttosto la natura del Principe che quelli oratori antichi, de' quali

---

<sup>39</sup> *Exordium est oratio que animum auditoris preparat ad audiendum.*

<sup>40</sup> *Narratio est oratio que rem gestam aut ... et gestam diligenter exposuit.*

<sup>41</sup> *Conclusio est argumentatio et ... quod ... aliquid consequi necesse est.*

lodo che ci vagliamo per le sentenze, per l'arte che usano nel persuadere et dissuadere et che di un certo modo facciamo scelta di quel che fa per noi.

[c. 155r]

*La voce è l'immagine dell'animo e deve avere la sua proporzione.*

Questa nostra voce, che è la tromba dell'animo e la oratione che è l'immagine di quello deve servar di modo il suono delle parole, che habbia non di meno la sua proporzione, che si habbia la musica, la quale maravigliosamente pose l'altezza, la bassezza et la lunghezza alla voce e le diede i termini suoi perché risonasse appunto secondo il bisogno, et che havesse per l'animo quella vera et perfetta compositione che ha la medicina per le necessità del corpo.

*Nelli ragionamenti le parole devono essere proprie alle cose che si facciano, chiare et intellegibili. Et della sorte delle lingue antiche nella nostra italiana.*

E' molto necessario avvertire che li nostri ragionamenti da farsi siano, come si è detto, a sembianza della oratione, con parole necessarie a quel che si vuol dire, quali devono essere usitate, intellegibili e chiare proprie; et tali che la medesima parola, s'egli è possibile, [c. 155v] mostri la cosa che si dice a Virgilio ove parla di Laoconte, ove è anche quale verso: *Aere ciere viros*, et in molti altri luoghi si dà questa laude et a Pericle ancora, il quale nell'orare faceva sentir come tuoni, terremoti e veder baleni. Variano intanto le voci e li vocaboli, che fanno, secondo Horatio, come le foglie nelli arbori che cadono et nascono. Dice Polibio che, dalla prima capitulatione della guerra cartaginese e romana alla seconda, tanto era variata la lingua che neanche quelli che facevano professione pienamente intendevano la prima. Noi non dobbiamo voler risuscitare li vocaboli che sono disusati et morti, per ciò che, come usciamo della strada battuta, facciamo fastidio a chi ci ascolta, siamo tenuti uomini affettati, ad un tratto veniamo in risa, perdiamo il credito presso i Principi. Mi sono abbattuto in molti che, volendo mostrare di esser dotti della lingua, hanno usato certe voci vecchie di Dante, del Boccaccio, onde sono mancati di riputazione. A me pare [c. 156r] che ad ogni altra cosa si debba attendere, che a risvegliar nomi già perduti, quando massimamente si vedono le voci nuove più approvate in proprie. Diverse furono le lingue appresso greci, l'attica fu la più approvata. Diverse furono appresso romani, come la prisca, la latina, la romana, dietro alla quale succede la mista; la romana fu quella che pigliò illustrezza da Cicerone. Volsero romani che ogni sorti di huomini ancho straniere nel Senato favellasse nella lingua loro, che è questa latina che hora usiamo, si che per lo imperio che hebbero tanto ampio del mondo tutto habitato, fecero anche quanto alla lingua come una propria sola casa, donde nacque per le colonie e per l'altre pratiche che furono cancellate l'altre usate de' barbari. Questa lingua detta di sopra volgare e materna si sparse in ogni luoco, come anche di presenti in Spagna vediamo li vestigi, perciò che molte sono le voci loro proprie et vere latine. Vennero longobardi et gotti nella declinatione dell'Imperio, con [c. 156v] l'habitare che fecero in Italia, diedero Principio a bastardarla, quali non solo gli uomini d'Italia, le città, ma le leggi et la lingua posero in ruina. Così di mano in mano, crescendo le inondationi delle nationi straniere, l'une dopo l'altre, come se la natura le havesse generate per vendicarsi delle ingiurie ricevute da romani, lasciarono sempre lor leggi, voci, costumi alli successori ancora nella



medesima provintia, intanto poi che, venendo Athila, costrinse li più nobili de' popoli italiani, per fuggir l'ira di lui, a ridursi nelle isolette di Vinetia, le quali unite di molte in una, crescendo per la sicurezza dell'habitatione tutt'ora più le genti, le più nobili per diversi paesi non solo di Italia, ma delle parti del mondo tutto, sia o perché fuggissero anch'ellino le guerre, o perché per la commodità de mari e fiumi era facile il concorso delle cose che facevano la fiera, il mercato del mondo, tante varie genti si ridussero in quel loco lo ampliorno in [c. 157r] tanto, che numero grandissimo di varie nationi si unì, donde naque di molti un popolo, un reggimento, un governo solo, del quale fra i passati e fra i presenti niuno è stato et è il migliore. Le guerre di mare diedero cagione alla diversità de' navili. Quelle di terra alle fortezze, alle artiglierie che vennero di Alemagna. Il concorso degli huomini, delle cose diverse, che fu maggiore in quella città che nel resto d'Italia tutta, fa credere che la prima lingua italiana habbia in quel loco havuto origine, poi che ancho vediamo quella città dentro a lei, dal di che nacque, non haver patito sconcio di soldati di alcuna sorte. Voglio credere che toscani, provenzali, siciliani con le rime, con l'altre lor compositioni l'habbiano limata, ma non trovata, i quali sin dal di d'hoggi mancano di voci diverse in vari mestieri che copiosamente sono in Vinetia. Sia nata questa lingua come si voglia, a noi basta dire che in Roma, per la corte ancora che da gran tempo [c. 157v] in qua si trova piena di varie lingue, habbia havuto parte del suo nudrimento. Mista la vediamo per gli infiniti vocaboli che sappiamo che in quella si trovano nationi diverse. Alcuni toscana, altra italiana la chiamano; io italiana. Per italiana la voglio et perciò che le lingue tutte peccano ne' loro paesi di accenti e voci, colui parlerà italiano che a guisa dell'api, scegliendo con giuditio quelle de' tutti i nativi, farà una unione delle voci che si usano le più chiare, le più schiette et proprie che convengano a proposito che egli vuol tenere con il Principe con il quale ha da trattare, con l'avvertenza sempre di accomodarsi a quella lingua ch'egli conosce esser più grata al Principe. Voglio inferir che se havrà lingua, che sia tedesca, greca, schiavona, spagnola o simigliante, nella quale habbiamo la espressiva corrente et facile, possiamo ragionare in quella come fece Temistocle, che bandito non volse parlare delle cose importanti [c. 158r] al Re Xerse, se prima non hebbe imparato la istessa che usava il re. Ma quando in quelle non fosse essercitato, saria più sicuro et onorevole non uscir della propria e valersi in questo caso delli interpreti, percioché molti che hanno havuto partirsi dalla usitata loro hanno dato da ridere. La italiana ordinaria, raccolta di varie lingue, farà grato l'oratore per la facilità che haverà nel dire e per la bellezza ancho di lei, seguendo il costume di Roma, che raccolse et hora più che mai riceve ogni sorte di nazione per proprij.

Questa lingua ancora non si è sdegnata di ricevere quelle voci, nomi e vocaboli che ha giudicato che siano degni di lei, siano gotti, ostrogotti, greci, latini, di qual si voglia esterna nazione, curando più presto farsi abbondante, empir il suo granaio del migliore dell'altrui et farsi campo pieno da poter esprimere, che stare in certi termini che le donino sterilità. Né si può riputare ch'ella sia ladra, ch'habbia rubatto, poi che la cosa nelle sue mani è diventata propria et diversa da quella, quando [c. 158v] venne in suo potere, niente differente dal mele et cera creati dalle api dal furto di diversi fiori. Questa della nostra età, camminando per diversi paesi, hormai viene abbracciata niente meno che fosse la latina, e si può sperare che per sé stessa, senza forza d'arme et di colonie, sia per accrescere in breve tempo nelle barbare nationi, molto più che hoggi si vedono la schiavona e la latina. La speranza cresce a questo fine, poi che vediamo le historie, le scienze, l'arti si scrivono con il favor di lei. Diciamo

adunque che, così come un huomo che volesse parlar latino lasciando la lingua di Virgilio, di Cicerone, di Livio e curasse risvegliar le voci che sono usate da Plauto et da altri sarebbe per poco ascoltato, così saremo noi se delle vecchie, antiche nella nostra volessimo valersi.

*Che sia da avvertire nelle espressioni di non correre in fretta con le parole.*

Sono molti che prima che vengano ad esporre un suo concetto metteno in iscritto le parole, se le riducono a [c. 159r] memoria di modo che par che recitino una oratione. Corrono con fretta nel parlare senza far pausa alcuna, pare quasi che loro paia un hora mille anni per uscire di quel fastidio. Non si avvedono che mostrano essere poco usati alle conversationi de' Principi, poco essercitati nelli affari de' negotij et ad un tratto acquistano opinione di huomini nuovi, che è di gran danno alli negotij. La onde avvertirà l'ambasciatore di parlar distinto con le sue clausule ben intese, di modo anche riservato et fermo che parla, ch'egli intenda quel che dice et che siano cose che gli escano come proprie sue non come pigliate impresto.

Così facendo mostrerà il pratico, lo essercitato, et nel ragionare terrà la strada di mezzo, che non sia né con molta tardità né con molta fretta, che l'uno et l'altro mostrerebbe poca esperienza, et diffidenza dalla propria memoria, con fastidio de' Principe che lo ascolta.

*Altre avvertenze intorno alle proposte che si fanno.*

Sono alcuni che non avvertiscono nelli ragionamenti [c. 159v] di ripigliare il fiato, di modo che mancano loro le parole e il suono della voce, con una certa fiacchezza che annoia a tutti che gli ascoltano. Deve l'ambasciatore avere bene questa avvertenza di usar la clausula delle parole che finisca di modo, che niente di stracchezza vi sia et che dall'una all'altra, come si usa nel maneggiar cavallo, faccia pause, affine che tutte le volte le rimesse vengano con certa riverenza, che nell'incominciar le altre paia che tale freschezza vi sia et che la fatica non si senta. Il temporeggiare nelli medesimi raggonamenti, il trattarsi un poco nelli fini delle sentenze porta gravità, dà gratia, non stracca la voce, dà riposo ancora agli ascoltanti. Abbiamo nella voce alcuni tuoni che, se gli sappiamo usare, daranno autorità all'ambasciatore, il quale, se terrà sempre una sorte di voce dal Principio al fine del suo ragionamento, verrà a fastidio. Sia come ella voglia alta, bassa, o mediocre, gli è necessario usar la voce secondo le cose che noi proponiamo: [c. 160r] se sono basse, la voce sommessa; se mediocri mediocre; se alte, alta deve essere la espressione. Questi così fatti precetti vengono dati dalli oratori, i quali li presuppongono pur che davanti alla moltitudine delli huomini si habbino a fare le orationi. Noi, che facciamo l'oratione davanti ad un Principe solo, diamo questa avvertenza, che, siano le cose di qual sorte si voglia, dobbiamo esporle con voce honesta, cominciando pianamente et alzandola con riservo, et abbassandola poi nel fine della clausula, come si è detto, per pigliar riposo. Perché, se vogliamo parlare con alta voce, parrà al Principe che lo crediamo per sordo. Vidi un oratore che volse esporre la sua ambasciaria con voce alta, che poi che fu avvertito che parlasse piano, non volendo egli desistere, quel Signore si pose lontano da lui, gli disse che non si muovesse, che di questo modo intenderia secondo il solito suo et l'oratore parlaria secondo il suo. Questo fece, perché l'oratore disse esser quella la sua voce ordinaria, cosa che diede da ridere et si raccontava poi per la corte con sprezzo di colui.

*Avvertenze intorno al concordar la voce con movimenti della persona.*

Duoi miracolosi sensi habbiamo conceduti a noi da Dio, quali molte volte sono posti in dubbio della eccellenza maggiore tra loro: l'uno è il vedere, l'altro l'udire. Ciro volse che l'animo habitasse nell'orecchia, poi che per ogni minimo strepito quella viene ad un tratto sbigottita. Per l'udito vediamo che le discipline si apprendono, con tutto che molti siano nati ciechi hanno non di meno lasciato eterna memoria delle lor compositioni. Il sentimento dell'udito è volubile et come intende cosa che o l'abbia altre volte udita, poi che l'animo vede non poter imparar, o che sia di fastidio, o malamente esposta si turba, non presta l'udienza grata, dalla quale sul nascere ogni cosa di buono a beneficio dell'impresa. [c. 161r] Molte volte ancora la orecchia volta altrove e non intende cosa, che dica l'oratore, si che gli è poi necessario di espor la sua ambasciata ad altri, perciocché i Principi non vogliono il fastidio di ascoltar di nuovo. Alcuni hanno voluto che l'animo habiti negli occhi, che quegli siano le vere fenestre del core et che di quello niuno più vero testimonio si possa allegare che l'occhio. Onde disse Apuleio che di maggior fermezza era una sola vista, che molte operationi dell'orecchia. Grande, chiaro, illustre è questo senso, poi che possiamo contemplare quel che disse il Propheta, che li cieli narrano la gloria d'Iddio. Queste cose che sono di tanta maraviglia locate ne cieli, fatte per il servitio dell'huomo, l'altre delli elementi tutti, che veggiamo con gli occhi fanno questo senso divino, danno stupore. Io questo discorso ho fatto non con altro fine, se non che si comprenda che ambiduoii deveno [c. 161v] essere in consideratione presso l'ambasciatore per mostrar ogni sua diligenza in compiacere l'uno et l'altro: con la voce, che corre all'udito; con li movimenti della persona, che entrano nella vista di quelli che ascoltano.

Bastami dar questa avvertenza, che l'ambasciatore deve concordar la voce e gli movimenti, che l'uno et l'altro dilettono. Questo diciamo per quel che si è ragionato della voce et de' movimenti, perciocché molti vediamo che paiono paralitichi; altri con le mani, con li piedi fanno certi moti, che sconciano tutto quello che dicono. Se la voce e l'attione concorderanno con sodisfazione di entrambi li sentimenti di sopra, potrà l'ambasciatore operar con buon fine, poi che niuna musica si scopra che agguagli a quella della favella di un valente huomo che dica con buona maniera cose che satisfacciano alle orecchie con modi convenevoli et grati alla vista; la onde si danno laudi ad un Hortensio, il quale prestò tanta fatica nella eloquentia, nel moto del corpo, con l'accomodare l'aspetto alle parole et le parole a movimenti della persona, di modo che non si potea discernere quale delli dui esprimessero maggior desiderio<sup>42</sup>.

[c. 162r]

*Qual sorte di attione, di movimenti della persona si deve usar dall'oratore.*

---

<sup>42</sup> P. Hortensius tantum in eloquentia et decoro motu corporis elaboravit, sic verbis illius aspectum, et aspecti verba accomodabat; ut potius nescivit utrum cupidus oratio eius audienda, an gestus corporis expectandi forent. (Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX, l. VIII, cap. X, De pronuntiatione et acto motu corporis, §2) (utrum cupidus ad audiendum eum).

Difficilmente possiamo presumere di voler mostrare alli altri quel che noi non sappiamo mettere in essecutione. Per dar nondimeno quelle avvertenze che possiamo, assai sarà se moveremo, come fa il sole di marzo, che muove et non risolve, lasciamo che altri di più raro intelletto mostri quel che non possiamo noi. Diciamo ch'egli è molto difficile insegnar questa parte, poi che molti habbiamo veduto che, volendo dar opera alle attioni, si sono mostrati così affettati che hanno fastidito gli ascoltanti. Altri, che non hanno voluto dar avvertenza a questa parte, sono similmente rimasti vilipesi per un certo mal garbo che si è scoperto in loro. Vogliono questi retorici che sia da muovere il braccio e la mano come un tronco d'un arbore, [c. 162v] con un certa gravità che accompagni le parole che si esprimeno; riprendono questi che sopra le dita ad uno ad uno vanno stendendo i lor propositi, mostrano per buoni li moti tardi. Altri che nelle vehementie del dire le attioni debbano esser frequenti con battere ancho le mani, far strepito, sempre che la materia il ricerca. Alcuni vogliono che sia da imitar Solone, affermano ch'egli senza movimento veruno, con le braccia, le mani pendenti sotto il mantello facea nei pulpiti le sue orationi. Noi vediamo Demostene haver posto gran cura in correggere alcuni movimenti inetti che si portò dalle fasce et ridottigli all'arte. In questa così fatta varietà diciamo che non debbiamo farci famigliari certi movimenti in stampa per haverci a servir sempre in tutti i nostri affari, ma porre cura di accomandarli per dare forza maggiore alle proposte che facciamo. Certo è che il modo tenuto da Solone per il più sicuro, et da esser seguitato da quelli massimamente che sono essercitati nelli ragionamenti in luochi publici. Bastarà all'oratore tenersi a quello di Solone, che se altro frutto non gli apporterà, gli farà almeno quello che discorrendo le attioni [c. 163r] che sono in lui, verrà ad emendare quelli movimenti che ben spesse volte facciamo, che non ce ne accorgiamo, che dispiaceno tanto a tutti quelli che conversano con esso noi e niuno amico si trovi che si curi darcene avvertenza.

[Segue capitolo cancellato, intitolato *Che sia da informarsi con qual sorte di riverenze si usa presentarsi al Principe*]

[c. 164r]

*Prima che si dia Principio ad un negotio, che sia da considerare se vi sia ragione da poterne sperar buon fine.*

Noi con nostri discorsi debbiamo pensare bene se il negotio che vogliamo proporre sia da potersi ottenere. Intorno ciò debbiamo considerare quelle ragioni tutte che fanno in nostro proposito, e similmente le contrarie. Se vedremo che quelle che ci possono essere contra siano talmente potenti che affatto ci levino la speranza, gli è necessario che ci leviamo dall'impresa. Percioché molte volte adimandiamo una cosa che, non potendola ottenere per non avere in pronto che rispondere alle ragioni che ci vengono opposte, perdiamo di riputatione. Colui che è necessitato negarci la cosa che adimandiamo, oltra che ci reputa imprudenti, prosuntuosi, havendoci dato la negativa giudica haverci offeso, piglia odio; onde nasca che ci venga serrata la strada di poter ottenere qualche altra cosa, ch'ei facilmente ce la havrebbe conceduta, alla quale noi ci asteniamo dimandarla per esserci stata negata la prima. Il Principe anchora, che conosce il nostro bisogno, non la offerisce, stimando che siamo restati [c. 164v] sdegnati; la onde il prudente, come si avvederà di non poter ottenere, deve desistere, ricorrere

a consolar sé stesso con la ragione, tramutare la cosa in una più facile, ricorrer ancho al scordarsi et così lasciar di proponerla.

*Che sia da pensare, prima che proponiamo un negotio, di condurlo sicuro al fine che si desidera et, s'egli è possibile, con prestezza.*

Il fine delle cose deve essere primo nella intentione dell'huomo: gli è necessario dunque proponere in sé stesso il fine buono, incaminare in negotio a quella via come quando vogliamo fare un viaggio. Il fine è di arrivare al luoco, ove pensiamo andare, il mezzo è la strada per la quale caminiamo; questa deve essere sicura, perciocché con poca prudenza faressimo se volessimo andare al fine, caminar per luochi che ci apportino pericolo nella vita. La onde sempre, nelle nostre attioni, debbiamo haver davanti gli occhi [c. 165r] questi duoi termini: il fine et la sicurezza di arrivarvi. Se dietro questi potremo haver anchora la prestezza, conseguiremo le parti tutte che che si possono desiderare nelli negotij; conciosia che niuna cosa deve essere più stimata che il tempo, perciocché di niuna habbiamo copia minore. Niuna perdita è maggiore che quella di sopra; colui è più degli altri tutti ladro, che è rubatore del tempo. La onde usava dire Apelle che non si devea lasciar passar giornata senza linea, sententia che ci mostra quanto accuratamente debbiamo mostrarci pronti a non perder il tempo. Gli è il vero che, come si è detto di sopra, seria sempre giudicato di prudenza maggiore arrivare a fine del negotio con sicurezza, che con affrettarlo metterlo in rischio, in perdita, et forse in lunghezza maggiore, come mostra quel verso, che per troppo spronar la fuga è tarda. Debbiamo dunque haver questa consideratione [c. 165v] di conservare in ogni cosa la dignità dell'ambasciatore. Questa perdiamo molte volte con la fretta, perciocché quelli che si hanno a risolvere stimano in noi la necessità maggiore di quella che forse habbiamo: come vedono che supplichevolutamente adimandiamo alcuna cosa, con tutto ch'eglino conoscano l'utile essere comune et forse maggiore dal lato loro, vogliono stare sopra l'honorevole, mostar di fare quel piacere come per gratia. Onde molte volte nasce una certa pertinacia in quelli a quali vengono adimandate le cose, che anco loro danno cagione al danno proprio. Perciocché dalla fretta, dalla molta istanza che gli viene fatta divengono superbi, non pigliano l'occasione, quella che sta sopra una picciola palla con ali capigliata avanti, e sparisce per ambe le parti. Segue poi quel che disse Cesare ad Affranio: "*Accidisse enim eis quod plerumque hominibus nimia pertinacia atque arrogantia accidere solet, ut eo recurrant et id cupidissime petant quod paulo ante contempserint*".

[c. 166r] Staremo nel ricordo di sopra, di condurre il negotio al fine terminato per la più sicura et con prestezza maggiore che sia possibile con il riservo detto, che l'affrettar l'espressione non porti danno alla negotiatione.

*Che quel che si è detto di sopra non contraddice che ancho nella desperatione sia da sperare.*

Sono dati a noi tanti li contrarij, li travagli; sono tanto diverse le sentenze delli huomini, come sono diverse le faccie; tanti sono li pareri, come dice il legista, quanti sono gli huomini. Habbiamo poi alcune necessità, che ci sforzano tentare, come si usa dire, la fortuna, con tutto che vediamo haver poca ragione di dimandare una cosa, tratti da una certa inspiratione ci

mettiamo a rischij in chiedere quella gratia che non siamo degni di ottenere. Come vediamo nelle historie essere avvenuto più di una volta a cartaginesi, che non ostante che [c. 166v] eglino mancassero della fede, che si conoscessero indegni di essere ascoltati, chiesero et ottennero da romani la loro intentione. A molti altri avvenne il medesimo, che nelle calamità de' romani se gli mostrarono contrarij, furono degni di perdono. Hanno queste dimande ad ogni modo qualche fondamento, se non per il fatto di quelli che dimandano, per quelli ai quali vengono fatte per la natura loro, alla sembianza di Dio, la cui misericordia si infonde a chi ricorre a sua Divina Maestà.

Molte volte nelli nostri demeriti medesimi, nelle infelicità, nelle miserie, un certo spirito, che Genio chiamarono gli antichi, che lui l'angelo buono adimandiamo, che ci è dato in custodia da Dio, ci spinge a tentare cose contra tutta la prudenza humana e ci riescono senza che sappiamo darne raggione. Di qui presso gli antichi nacque quel verso, che la fortuna aiuta li audaci, con tutto che l'audacia sia atto immoderato et degno di [c. 167r] riprensione, viene che mostra favore a colui che se ne vale. Aristotele mostra che prudente non può essere fortunato, perciocché è molto differente il procedere con la prudenza da quello che si commette nella fortuna. Potremmo dare molti esempij che senza ragione sono riusciti ottimi fini delle guerre, nelle medesime negotiationi. Questi pericoli, questi rischij, quando si riducono a termine che non vi resti altra speranza, che nella providenza di Dio, l'avventurarsi succede in vece di ragione e di prudenza; di modo che non debbiamo lasciar di tentare ancho quelle cose che a noi paiono poco fondate quanto alla prudenza umana. Perciocché Iddio Benedetto molte volte, per fare urbana la sapienza humana, lascia in grandissima calamità certe sorti di genti, poi [c. 167v] le dona la gratia sua. In così fatti casi, ne' quali la ragione che habbiamo in noi ci manca, non è da lasciar di sperare nell'aiuto di Dio che è il vero scrutatore, quello che muove li cori de' Principi che hanno a concedere le cose. Li quali con la clemenza, con la liberalità possono imitare la divina bontà. Usano dir le genti tutte, quando vedono che li huomini nelle disperationi non tentano la fortuna et che si lasciano cadere vilmente nella miseria, che siano stati pazzi a non tentare, a non porsi in rischio anche della morte evidente, più tosto che rimanere con poco honore nell'infelicità. Perciò è che diciamo che anche nella disperatione sia da sperare, intendendo questa parte nel modo che si è detto.

[c. 168r]

*Vengono alli negotij le sue infermità, li suoi accidenti meno et più mortali, come alli animi, alli corpi nostri.*

Le esperienza ci mostra quali sono queste infermità che vengono a corpi nostri per diverse cagioni, sopra le quali hanno faticato Hipocrate, Galeno, la scola de' greci, d'arabi et del mondo tutto. Quante siano poi le infermità delli animi, la filosofia non mostra haver cura maggiore che ridurli in serenità. Galeno fece un trattatello che lo chiamò "*Della cura delli morbi dell'animo*". Tutti gli effetti immoderati delli animi nostri sono infermità; quelli eccessi che passano gli atti virtuosi tutti sono morbi, alterationi, infermità che passano il segno. Come dire: la diligenza è sanità, la curiosità è infermità. La perseveranza, come eccede, vien pertinacia. Pigliano molte volte li vitij nomi delle virtù e della sanità, che non di meno sono morbi dell'animo. Come dire: uno che sarà crudele, se gli dirà severo; un avaro, parco; un prodigo, liberale. La malinconia, la tristezza dell'animo è morbo, sotto la quale vi si

comprendono la gelosia, la suspitione, il timore. La colerica porta ira sfrenata, audacia, prosuntione. La flemmatica l'otio, l'accidia, la tardezza, l'irresolutione. Dalla sanguigna nascono inconsiderationi, speranze vane, desiderii lascivi, loquacità et simiglianti.

[c. 168v] E come queste così fatte infirmità vengono alli huomini, alli animi, così vengono alli negotij. Percioché, poi che si sarà dato Principio ad una negotiatione, se l'ambasciatore non sarà più che prudente a conservarla sana, gli accaderanno infiniti accidenti sinistri, che darà cagione di ridurla inferma et farla ancho morire. Perciò gli è necessario, prima che si muova la cosa, considerare alli contrarij tutti che possono avvenire, così dal lato dell'ambasciatore come da quello del padrone di lui, dall'altro con cui si negotia et da gli altri tutti che possono oppondersi contra quello. In questo governarsi alla conditione del medico, che prevedendo cura conservare il corpo della sua sanità, va levando quelli huomori, quelle contrarietà tutte che gli possono avvenire; seppur vengono, gli dà subito rimedio. Come fa il stoico, il peripatetico, il medesimo christiano che non potendo resistere a quei primi moti gli fa fronte, non gli lascia fare impressione che porti all'animo infirmità che offenda. Deve antiveder l'ambasciatore queste cose tutte, star preparato, alla sembianza del nocchiero per resistere ad ogni fortuna, in tanto, che la sua nave si conduce in porto; deve tener con il proprio padrone l'animo suo nella patitentia, et con gli altri fare il simigliante con quei modi, che si sono raccontati di sopra.

[c. 169r]

*Che la speranza e il timore sono infirmità dell'animo, et che l'ambasciatore, considerandole, troverà avvenire al negotio il medesimo che avviene alle infirmità dei corpi.*

La rubrica di sopra porta le infirmità. La vita della speranza è il gaudio, l'allegrezza dell'effetto desiderato che viene dietro al sperare; la morte del timore, e il dolore la pena che si ha quando è succeduto l'opposto di quel che si spera. Molte volte avviene che nel medesimo sperare si teme, come nello istesso timore si spera. Occorre anche che, dietro al sperare, segue la pena, il dolore; doppo il timore l'allegrezza. Perciò è che ben spesso ci inganniamo nel sperare, nel disperare, nell'allegraci et attristarci: conciosia che speriamo et ne vengono i mali; ci attristiamo et temiamo, et ne vengono i beni. Tornando alla rubrica diciamo che con questa mira delle infirmità di sopra, possiamo vedere, quando la speranza sia in Principio, in aumento, in stato, in decliantione. Simile consideratione porta il timore. L'ambasciatore, con questa consideratione ad uso di buon medico, verrà facendo il suo pronostico sopra il negotio; [c. 169v] considererà per non aspettar il dolor dell'una, quando sia da avvertire il padrone; avvertirà ancora se nel timore sia da sperar il buon fine; per mostrarsi prudente terrà in mano il suo giuditio. Con questo pensiero li negotij vengono et riuscibili et trattati con prudenza, si prevedono poco appresso li fini con honore di colui che negotia et utile del padrone.

*Quel che importi il silentio dal lato di colui che doveria rispondere alla dimanda dell'ambasciatore.*

Sogliono alle volte li Principi, le repubbliche non rispondere alle dimande, tacciono, non dicono altro o danno speranza di risposta. In così fatti casi deve l'ambasciatore venir considerando che il silentio o porta tempo, per risolvere qualche cosa dubia, o tacitamente

nega, parendogli la dimanda ingiusta; o se è giusta sprezza colui che la fa dimandare, o l'ambasciatore che la dimada; molte volte si aspettano nuovi avvisi per meglio risolversi, nel qual caso vengono date buone parole. L'ambasciatore, fatte queste considerationi, scoprirà presto in quale caso de' sopradetti egli si trova [c. 170r] et come si avvede ch'el tempo non sia comodo per il padrone che dimanda, o che sia sprezzato, o per altri delli rispetti, potrà agevolmente risolversi se sia espediente o no tollerare il silentio, il quale spesso giova anche a colui che dimanda. Perciò che tenendo in speranza leghe, amicitie, che non gli torneriano bene, per scoprire più oltre va trattenendo con la speranza sotto quel silentio tanto quanto gli piace. Avvenga ancora che ci contentiamo più del silentio che delle risposte, per havere giusta querela per muover la guerra; nel qual caso si piglia per negativa, per sprezzatura et si fugge la colpa di non haver dimandato la cosa, che per conseguir si ricorre all'arme, poiché per l'altra strada predetta non si è potuto terminare.

*Li negotij hanno bisogno del essercitio et del riposo come hanno li corpi nostri.*

Per conservare et ridurre un corpo alla sanità si danno certe regole intorno agli essercitij, come che si facciano certe hore, o a piedi o a cavallo, cocchio, in lettica secondo la complessione et forza dell'huomo; che sia da farli verso il levante per le evaporationi che purgate dal sole sono più [c. 170v] giovevoli; ricercano il cominciare piano, andare poi crescendo il passo, rimettendo in tanto che si venga al riposo. Sempre che con questo essemplio ricominceremo il negotio, col riservo della conditione di colui che dimanda, col cominciar piano, venir crescendo et minuendo secondo il bisogno, havendo rispetto, come in altri luochi habbiamo detto, che le evaporationi che sono tra noi et quelli a chi si dimanda siano purgate. Se dietro l'haver essercitato il negotio gli daremo riposo, staremo in silentio per un certo tempo honesto, facilmente con l'aiuto di Dio arriveremo a quella sanità che si desidera per ottenere quello che dimandiamo.

[c. 171r]

*Che non sia da entrare nel negotio il medesimo di del quale si fa riverenza al Principe.*

Questa rubrica può havere molte eccettioni, perché alle volte li negotij, la natura, il consueto del Principe non dando tempo, che si possa havere udienza ad ogni suo piacere; ne' quali casi per non perdere l'occasione bisogna far quel che conviene. Per l'ordinario usano quasi in ogni luoco gli oratori di far le debite riverenze al Principe, gli presentano la lettera credenziale, usano di dire alcune parole in generale per guadagnare benevolenza, per quella prima giornata non si estendono più oltre; l'altro giorno vengono al negotio, come ho detto di sopra. Li casi per quali vengono mandati oratori possono far variare quel che diciamo, per la rallegrarsi, nuntiar una guerra, o per salutare solamente il Principe in un passaggio che facesse un altro grande, questi et altri simiglianti casi fanno che ci leviamo dall'ordinario detto.

*Che sia da usare l'ambasceria con ogni rispetto e riverenza verso quel Principe presso il quale si risiede.*

[c. 171v] Io non senza maraviglia grande mi sono trovato a conversare con ambasciatori che non hanno curato haver in stima quella republica o Principe a quali sono stati mandati. Gli



ho tenuti di poca prudenza, poiché doveano considerare che il punto essenziale di tutti gli oratori sta in conservare bene il proprio Signore nell'amicitia dell'altro, o per confederatione o senza. Questo è il fine, il scopo dell'ambasciatore, al quale egli deve havere tutta la cura sua; non è cosa niuna in questo mondo che più inchini li Principi ad amare gli altri, che vedersi honorati e stimati. L'huomo, come ho detto in altri luochi, è animal regio, cupido di honori, niuno piglia sdegno migliore del poco conto che venga tenuto di lui che il Principe, il quale, stando al governo dei popoli per rispetto loro, disidera che vedano che sia in estimatione, dalla quale nasca la ubbidienza maggiore; e, per essere ancho come confedente di Dio in terra, fa forza di voler parere di [c. 172r] esser più d'huomo, piglia, come dico, in favore et ama quelli che gli fanno honore. Non è da darsi meraviglia che Principi stimino gli honori, perciocché gli huomini, le donne, gli animali medesimi hanno questo istinto dalla natura; lo mostrano i cavalli, tori, coturnici et, come dice il legista, fino gli asini si adirano quando vedono essere sprezzati dagli altri della specie loro. Io non ho mai havuto altra ragione di questi oratori, che procedono con poco rispetto, se non che con così fatto modo par loro che si conservi con più dignità la maestà del Principe al quale servono. Non si accorgono che peccano ne' termini della ambasciaria, perciocché maggiore di gran lunga è il rispetto che fra loro tengono Principi, che quelli che hanno a servitori. In questi anni passati appunto ne habbiamo veduto più di dui far mal fine. Un oratore in Vinetia non volse dar del serenissimo al Principe Grimani, come se fosse stato a lui di approvarlo per vero doge in quella [c. 172v] sede. Venne a noia in tanto, che un giorno volse minacciar con dir: *"Voi non mi conoscete"*, volendo inferire che scriveria a suo padrone, rispose il Principe: *"Così non havessi mai conosciuto né tuo padrone, né te, che saprà bene egli quando fallì in Venetia mi porterà via molte migliaia di ducati"*. Dicea il vero, perciocché il padrone di quello, essendo mercante in Venetia, con vituperio suo se ne fuggì! Questa risposta, come molte altre ch'io potrei raccontare che hebbe il medesimo, con gran risa si narravano per le piazze. Viene detto che un ambasciatore, perché disse a Papa Giulio che suoi padroni erano soliti far de' papi zagli et semplici chierici, diede cagione ad una grossa lega contra quel stato con una lunga guerra, che lo pose in rischio di grande calamità. Quell'altro ambasciatore, che stava presso il Re Alphonso, che non volse mai honorarlo né con la beretta, né con altre sorti di riverenze, portò poco frutto del procedere suo. Lascio di nominare molti che ho veduto [c. 173r] incorrere in simiglianti accidenti, che tutti finalmente sono rimasti dishonorati, et tenuti per ignoranti et mal praticchi. Volse ben Valerio Massimo che, nel nuntiar la guerra, l'ambasciatore non debba usar atto di riverenza. Sia pur come si voglia, che sempre per qual caso sia che vada, l'ambasciatore deve essere cortese, riverente. Facendo altramente, stando con poca sodisfattione di quel Principe che sprezza, corre pericolo della vita medesima per diverse vie, come habbiamo veduto pochi giorni sono essere avvenuto a Milano, che uno ambasciatore dell'opinione di sopra, fu imputato d'haver tenuto mano alla morte di uno, fu trovato una mattina senza testa in un luoco publico.

Gli Ambasciatori di Xerse, altri diversi sono stati ammazzati [c. 173v] come mostrano le historie; però sia sempre la prudenza dell'ambasciatore in avvertir al meno che, se danno alcuno gli occorre, la colpa non sia sua, habbia intentione del proprio Signore, come si habbia a portare quando può dubitare che la cortesia gli possa nuocere, nel qual caso gli sia necessario usare scortesia. Potrà, se puote, lasciar il peso ad altri. Niuna cosa all'oratore è più honorevole che, mentre che egli sta presso un Principe, habbia guadagnato l'amore, la gratia

sua et della corte, perciò che, come si è detto, così fatti huomini grati possono far che i loro padroni di nimici diventino amici et altri importanti effetti, per quali usano le ambasciarie.

*Prima che si venga al trattamento del negotio che sia da intendere con quali de' suoi il Principe si consiglia per poterli guadagnare.*

Bella avvertenza è quella, prima che si arrivi e poi che si è giunto ancora alla corte de' Principi, procurare di [c. 174r] avere cognitione della natura non solo dello Principe ma degli altri tutti, a quali il Principe si riporta; per ciò che da questa nasce gran beneficio all'impresa, poiché possiamo tentare di guadagnare le opinioni di coloro de' quali sappiamo la natura e gli amici che tengono. Conciosia che così ad un tratto non potiamo comparere alla vista di certi consiglieri de' Principi, che stanno questi ritirati, non conversano; tengono così fatti modi per farsi di credito maggiore, presso loro Signori. Abbiamo conosciuto alcuni che non vogliono haver pratica di huomo che viva, non parlar per alcuno de' suoi, dicono non conoscere altro ben particolare, che quello del Principe. Pigliano la prima parte del decalogo, vogliono parer che amino il Principe come si dovrebbe amar Dio con tutta l'anima, il core, del prossimo non tengono conto. Con queste così fatte dimostrazioni par loro far grande acquisto nell'opinione del Principe. Gli è ben necessario a beneficio di questi simili, che la morte [c. 174v] del Signore non gli preceda, però che, mancando il favor, restino odiati da tutti. Molte volte questa austerità viene simulata per accrescersi riputatione maggiore presso i popoli, non fuggono però nei segreti molti di loro le corruttioni. Queste sorti di huomini si devono guadagnare per ogni via, perciò che il Principe, come mette in consulto una cosa importante, colui che vuol servire si mostra lontano, serve a tempo, sa pigliar la occasione. Con questa avvertenza di corrompere li principali ministri Ludovico il Moro tirò Carlo in Italia contra l'opinione di tutti li buoni.

*Avvertenze intorno al negotiar nella Republica di Vinetia.*

Io, mentre che la vita mi durerà, non lascerò giammai di celebrare il governo di Vinetia, quale si può [c. 175r] dire ordinato per la voce di Dio, come furono le leggi date da Mosé alli hebrei. Tutti gli altri governi tentati da Homero, Platone, Aristotele, Dione, Virgilio e gli altri tanti usciti dalle opinioni di molti dopo li sopradetti niente sono stati a paragone di quella città; nella quale, perchè li religiosi, li buoni, li giusti, li virtuosi sono essaltati, ogni cosa va lor bene. Et perchè ho fatto un libro particolare sopra quella Republica, col riportarmi a quel che ho detto avvertirò l'ambasciatore che, havendo a negotiar con quei Signori, gli sia necessario più che in altro luoco essere stimato da loro per huomo da bene: da questa opinione nasce che gli viene facilmente prestata credenza sopra quel che dice. Come egli è buono et sia tenuto prudente puote molte volte intrar tanto oltre ne' discorsi che gli dà occasione di consigliare [c. 175v], dir la sua opinione, anche se sia in favore del proprio Signore, che fa l'utile comune et viene accettato il consiglio, cosa che per esperienza saria ributtata da un Principe particolare, il quale ad un tratto havrebbe per prosuntuoso colui che lo volesse consigliare. Deve l'oratore, prima che faccia la dimanda sua, haver chiara notitia della qualità delli huomini che sono presso il Signore. Diciamo così perciòché quattro sono le spetie delli huomini che per l'ordinario ascendono alli magistrati: l'una per schietta virtù; l'altra per essere

contraddicente alla maggior parte delle cose, che si propongono; la terza per essere essercitata nell'ufficio dell'avogadore o per haver posto gran cura alle entrate della città, del Stato tutto, che hanno inventione nelli bisogna per trovare danari; la quarta è quella che per li sestieri, per il parentado, per la vecchia viene tolta al grado del consigliere. [c. 176r] Potremmo dire la quinta, che sono uomini che hanno una buona renga, parlano abbondantemente sopra le cose, con tutto che non habbino lettere, hanno credito per essere riputati di buono intelletto. Li primi per la prudenza, per le loro virtù siano con lunga esperienza fatta una certa autorità, che ancor che molti di loro non ascendano al pulpito, non parlino, basta che si sappia che concorrono in quella opinione che fa effetto grande nel Senato, ove sono molti che danno lor voti con questa credenza sola, che quei tali non concorriano se non con ragione; se di questi alcuni parlano, vincono quasi sempre lor pareri.

Quelli che contra dicono sono in credito, perciò che danno cagione alle dispute; il Senato li tiene volentieri in collegio, [c. 176v] perché ogni cosa venga alla deliberatione di lui et con contentione. Gli altri pratici della avogaria, delle entrate dello Stato, sono huomini in honore per li accidenti che occorrono et per la giustitia che molte volte si tratta, et per le avvertenze che danno nello sparagno del danaro et per i ricordi di trovarne. Gli altri, che per il parentado ascendono et i vecchi, sono alcuni buoni huomini che non sono però di grande stima per loro stessi, perciò che non arengando, non essendo tenuti di rara virtù, non ho avendo autorità di muovere gli altri, sapendosi che sono a quel grado alcuni di loro per la cagione di sopra, se ne stanno qualche volta tutto il loro magistrato senza dir parola riportandosi agli altri. Quelli che sono grandi arengatori vengo in consideratione, però che per farsi poi tutt'ora maggiori curano [c. 177r] imparare da gli altri et da molti vengono mostrate le ragioni, perché siano espresse per la bocca loro. Sono ancora molti che hanno nome di tener la parte cesarea, molti la francese, non è però con carico loro; conciosia che non si teme siano corrotti per danari né per altri favori che sperino da quelli regi. Sta la cosa come disse un grave senatore: *“Io tengo che sia bene stare nell'antichità di Cesare perché a me pare il meglio per il stato nostro”*. Quelli che tengono il contrario vanno al medesimo fine. Fanno come quelli che stanno al bersaglio: ciascuna tira al punto, ma per diverse strade, chi più alto, chi più basso. Stimano alcuni che la vita dell'Imperatore sia contrappeso al Turco, che il Turco contrappesi a lui, che stando loro Signori neutrali mentre quelli due vanno come del pari, che il Dominio sia di stima maggiore di quel che sarebbe con la [c. 177v] ruina dell'uno. Credono che sia pericolosa cosa l'haver l'Imperatore nimico per haver li Stati tanto vicini. Altri vorrebbon che si aiutasse Francia, perché, se sarà la forza di lui gagliarda in Italia, terrà in freno Cesare. Con la spalla di Francia ancora pretendono di poter ricuperare molti luochi altre volte da lor posseduti, così infatti sono gli discorsi, et perché finalmente la guerra spiace, con l'amicitia di tutti si sta in pace, così si vive in neutralità. L'ambasciatore che haverà cognitione delle nature di quelli che sono in Collegio, ove egli ha da proporre suoi negotij, considererà s'egli troverà de' cervelli che contradiranno per usanza quasi alla maggior parte delle cose; se sia bene sopra sedere tanto che escano di collegio; se ancho si tratterà di fare che quella Republica piglia armi si avvederà presto al tempo, quale sia, di qual [c. 178r] natura siano gli huomini che governano. Ha da considerare per vero che non si può dir de' Vinitiani quel che disse Iugurtha di Roma: *Urbem vehalem cito peritura si emptore invenire*. Non è per valergli la corruttione, quel che è peggio, perché vi è una legge che vieta che quelli che sono in magistrato del collegio non possono dar udiencia in casa né in un altro luoco salvo unitamente con gli altri.

Vieta che essi non possono andare a casa degli ambasciatori, né vedere quelli nelle case loro, cosa che non era per l'adietro, perciò che negli annali al tempo del duca Filippo di Milano si vedono gli oratori nelle case de' senatori, nelle piazze in ogni luoco, haver copia grande de' loro, in privato, poteano parlare nel Senato, cosa similmente che è vietata, non possono proponer lor negotij se non come si è detto. Percioché, non potendosi parlare nel luoco ove si hanno [c. 178v] a fare le deliberationi, il svantaggio è grandissimo, conciosia che altra forza haverà sempre nelle orecchie di colui che haverà a dare il suo voto la propria voce di chi tratta per il Principe suo, che una scrittura o una relatione di un altro a cui non tocca né l'utile né il danno. Grande svantaggio è ancora non poter abboccarsi con li particolari, percioché in Collegio niuno è che replichi a quel che dice l'oratore, non gli viene detto sorte alcuna di ragione in contrario, alla quale egli possa rispondere, che nel privato la cosa va altramente, ove ben spesso un gentilhuomo può dire che rispondere a quest'altra ragione che fanno contra noi. In queste leggi, che levano la pratica particolare, è necessario che ambasciatore sia valent'huomo in saper ben proporre la sua ambasciata. Mostrare poi che vi sia l'utile del Dominio, l'honor di quello, fermarsi in questi capi percioché con quelli il publico, il privato si governano. Fanno li Stati, [c. 179r] le deliberationi honorevoli perché gli mette utile, deliberano ancho di lasciar città, fanno patti, confederationi, rompono, mancano di fede per l'utile della conservatione del Stato. Verrà considerando l'oratore, come si è detto di sopra, con qual sorte di huomini egli ha da trattare. Vedrà ancho come si governa quel stato, se è vero buon principato che cammini all'honorevole, all'osservanza della fede, o schiettamente all'utile, o sia misto con l'uno et l'altro. Molti Signori all'età nostra per molti anni sono riusciti Principi con governo della strada honorevole; in spatio poi di tempo, come hanno conosciuto haver in mano tanta forza che non hanno a temer castigo, si sono dirizzati all'utile, al mancar della fede, coprendosi che sia lecito far così per conservare per aumentare lo Stato. Quel [c. 179v] di Venetia si è veduto costante nell'osservation dell'amicitia. Divino è invero, temperato et santo, ove si disputano le cose, et prima che si manchi alle confederationi, alle amicitie, bisogna che gran cagione vi sia. Nel qual caso si può dire che eglino non si muovano, se non per quel verso, che chi prende diletto di far frode, non si dee lamentarsi se l'altri l'inganna; per quella legge, che il legista chiama *Cum proponas de transactionibus*, che dispone, che a colui, cui vien mancato, sia lecito di mancare al mancato. Solea dire un ambasciatore che quello che non si intendea di espugnar una città, non potea negoziare in Venetia. Che era necessario riconoscere il collegio come si fa una fortezza, levar gli fianchi, dar la batteria, di poi dar l'assalto. Come sono riconosciuti gli huomini, che sono in numero, si vedesse con mezzo di amici si possono persuadere quelli che contradicono. Levati che siano [c. 180r] questi fianchi si va al collegio che è specie di batteria, si vede se altro fianco vi sia, che sia coperto, si cura di levarlo, poi si dà l'assalto, che è quando l'oratore è risoluto che si vada alla deliberatione del Senato. Non viene lodato un huomo che sappia di havere contradictione in Signoria, che faccia istanza per la resolutione, percioché il caso riesce sempre con gran difficoltà. Quando il Collegio va d'accordo rade volte il Senato lo ributta, ancor che in certi casi si è veduto il contrario. La più sicura è haver niuno o pochi che si oppongano, contra questi fa bisogno haver chi difenda la intentione della proposta, altramente andrebbe male. Necessario è ricorrere a Dio, che aiuti in ogni luoco quelli huomini che hanno a negotiar con Principi; usar della prudenza, essercitar la pazienza et, come si è detto, far ogni opera, che se danno alcuno accada [c. 180v] non sia per colpa di loro. In questa parte sta sempre la

difficoltà, conciosia che di tutti i mali i poveri oratori vengono imputati dalla maggior parte de' Principi.

*Come si può sapere se vi sono contradictioni nelle proposte che si sono fatte.*

Maravigliosa cosa è vedere quanta sia la segretezza delli affari che si trattano nel Collegio di Dieci et nel Senato, quando siano di importanza et che vogliono che restino segreti. Hanno quelli Signori intorno ciò leggi tanto rigorose e strette, vengono poste in tale essecutione che è cosa tremenda il trovarsi in quei tempi in Venetia. Percioché fanno grandissime giustitie, privano della vita quelli che rivelano, gli successori della nobiltà e della robba. Li forestieri che si vantano haver segreti lo fanno perché i suoi padroni donino loro un qualche cosa et gli danno ad intendere mille ciancie.

[c. 181r] Non creda mai l'ambasciatore, se la cosa importa al Stato, haver vera notitia e dirittamente quel che si tratta. Gli è necessario ricorrere al consiglio del giuditio di lui medesimo, delli huomini pratici di quella Republica, che molti ne sono de' forestieri, che stanno intorno quelle scale del palazzo che fanno le faccende di diversi condottieri, che hanno alle volte qualche odore, se ben lontano, danno non di meno con li riporti loro tanto giuditio che fanno l'ambasciatore accorto. Il quale, da qual si voglia minima prosuntione che gli venga posta avanti, verrà scorrendo ogni cosetta, ogni moto. Il vedere di non essere risoluto con la prestezza che l'oratore credeva, col considerare poi, come si è detto, la natura del negotio, la qualità del tempo, nel quale si trova, quella, come si è detto, delli huomini che sono in Collegio, da tutte queste cose farà il suo giuditio se habbia o no alcuno contra della sua proposta.

Ma sia come si voglia in ogni caso et tempo et [c. 181v] qualunque sia il negotio, sempre si vedrà, che saranno nel Collegio et nelli altri magistrati opinioni contrarie et diverse et che non sia maraviglia, perché gliè detto commune che tanti huomini tanti pareri. Faccia pur l'ambasciatore le provvisioni tutte che egli può, che rade volte saranno senza contrasto, che quasi mai si veggia che, ove siano Republiche, che siano d'accordo così alla prima vista.

*Avvertenze generali intorno al negotiar con Principi particolari.*

Habbiamo a tempi nostri tre sorti di Principi: l'uno, per non voler fatica di mezzi, si riporta in tutto a certi ministri, come si è detto di sopra; l'altra che esso solo, perché si reputa savio, vuol far ogni cosa, non tolera che si creda che niuno il consegli; la terza, che insieme a suoi consiglieri unitamente risolve gli affari importanti. La prima [c. 182r] si può agguagliare a pupilli, che hanno tutori che gli governano. La seconda a giovani, quali come ignoranti che sono stimano saper ogni cosa. Questa è mala sorte di Principe, poi che non conosce che l'huomo, per sé stesso caricato da molte passioni, può fare errori infiniti. Da ignoranza procede questa prosuntione; ogni ignorante, è mal huomo, la prosuntione è radice di tutti i mali. La terza è buona, ottima, poi che con il consiglio de' buoni governa le cose sue.

Noi habbiamo nei governi de' stati alcuni termini, che ci sono mostrati da legisti, da filosofi, dalli historici, da gli altri prudenti. Tutti li presuppongono sempre che niuna cosa si faccia senza consiglio, per quella regola che più sanno due che uno; per l'altra, che gli huomini sono accecati molte volte da diverse passioni, che non lasciano che si veda il vero.

Donde sono nati tanti precetti di diversi savi per moderar [c. 182v] l'ira ne' Principi, con la quale possono far tanti mali in pregiudizio delli huomini, del stato loro, dell'honore et dell'anima. Con i quali si può dir quello, che dicea David nel primo salmo : "*Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.*" Tremenda, spaventosa cosa come mostra Aristotele è il furore di un Signore verso uno che sia di forza menor di lui. Galeno, che hebbe consideratione sopra le infermità delli animi, volse far un libretto che lo chiamò "*De curandi morbis Animi*". La filosofia altro finalmente non è che medicina delli animi; come noi vediamo che il Principe non voglia consiglio delli altri, egli si trova infermo senza medici, possiamo pensare che in breve spatio di tempo siano per accrescere in tanto quelli morbi dell'animo, che estinguano il corpo del Principe con lo Stato, con ciò che egli tiene. La onde, il Prudente ambasciatore con questa sorte deve stare [c. 183r] nel suo negotiar molto avvertito, non confidar che sia per riuscirgli con la strada della Prudenza cosa buona, ma solamente a caso. Questa non si può fondare sopra quel utile che gli presenta, salvo che per poco tempo; perciocché questa peste habbiamo, quando non sia in noi né esperienza né consiglio d'altri, che quel che ci piace hoggi, ci dispiace dimane: ci rendiamo volubili, leggieri, variamo le nostre deliberationi non che a giornata, ma ad hora. Quelli Principi poi, che si riportano a ministri meritano gravissima riprensione, poi che mostrano chiaramente voler essere fanciulli tutta la vita loro, voler haver sempre poca vista, poi che hanno sempre a valersi delli occhiali. Quante volte habbiamo veduto in ogni tempo le perdite delli Stati, delle vite medesime de' Principi, de' suoi successori per non voler per loro stessi vedere li fatti suoi. Un Cavalliero volse parlare a giorni miei ad un Principe sopra certi suoi negotij, il Principe lo [c. 183v] mandò ad un suo ministro il più principale. Rispose il Cavalliero che voleva dir male di colui; arrossì il Signore quella parola et fu cagione di farlo ascoltare con ruina di quello, contra il quale, per la molta autorità, non era huomo ardito di parlare.

L'ambasciatore verrà considerando questo Principe facendoli poco fondamento, perciocché, se ministri non sono buoni, ancora che egli li guadagni, perché stanno sempre in rischio, il frutto che si trahe di loro è di poco tempo. Conciosia che nelli accidenti sinistri, nelli tempi calamitosi de' Principi, ne quali li Cavallieri hanno a metter la vita, gli buoni ardiscono parlare contra quelli tristi, che della pace sono stati padroni. Il Principe è necessitato, per il dubbio di perdere sé stesso e lo Stato, riportarsi e destruer quei tali, sopra quali l'ambasciatore ha fatto il fondamento suo. Perciò sempre la più sicura strada è di non lasciar mai la pratica de' buoni per disfavoriti che siano, non perdere mai quelli utili che honestamente si acquistano anche da mali [c. 184r] ministri, ma negotiar di modo che nelli bisogni li buoni habbiano a restar amici favorevoli al suo Signore. La terza sorte, che procede con il consiglio di altri, porta questa avvertenza di subito scoprire se il consiglio sia de' buoni. Quando questo si trovi, ogni cosa va bene, perciocché, camminandosi alla strada regia, con il negotiar da Cavalliero, trattandosi con huomini giusti, si tratta alla sicura. Si scuopre poi tra buoni qual sia il più valent'huomo, la virtù dell'oratore viene da questi stimata, honorata di ogni negotio, si può sperare ottimo fine. Quando li ministri fossero tristi, è da considerare la natura del Principe, che se ella è buona fa mestier di scorrere, di haver pazienza qualche tempo per scoprire se il Principe sia per conoscere et per pigliar de' buoni. Se il tempo non fa questo effetto, bisogna che crediamo che ancho l'animo di lui sia stato corrotto, nel qual caso stiammo nel termine che si è ragionato de' mali ministri et che il Stato con il Principe siano per andare in calamità. Et se la molta prudenza non aiuta, se gli huomini religiosi et buoni non

governano, a quali Dio suole [c. 184v] essere favorevole et amico, li regni, li Principi non possono havere lunga vita. Rade volte vediamo il Principe buono, se li ministri sono cattivi e scellerati; perciocché uno difficilmente può tollerare la pratica lungamente di un altro che sia differente lui. Molte volte Principi si vagliono di ministri che sono appresso il mondo di malissima fama, che dicono conoscerli per buoni; con questi ancora deve procedere l'oratore con il medesimo rispetto, come con tristi ministri, perciocché già si vede il Principe pigliar questo error di far mala elettione. Conciosia che il ogni tempo li buoni, che siano di buona opinione, danno al Signore una gran riputatione, intanto che occorrendogli sinistro caso egli viene sempre iscusato, che non è poco in ogni sorte persona di fuggir la colpa delli casi avversi. Come vediamo il Principe non stimare, debbiamo star molto avvertiti, temer di lui che non venga corrotto, che non si inganni et debbiamo credere molto di più alla opinione universale, cioè che quelli ministri [c. 185r] tristi siano che ad una sola del Principe, che molte volte si vale di un ribaldo per castigare un altro simile, o per valersi nelle necessità de' danari, che i popoli diano la colpa a quello. Se questo è il pensiero, in breve tempo lo scopriamo, perciò che subito fatto il servitio che vuole per fuggire l'infamia lo leva. Ma perché molte volte per l'utile che cavano li Signori simili scorreno avanti in tanto che poi è difficile credere che anch'eglino non conformino in buona parte con la natura di quelli. Hanno disputato filosofi qual sia migliore per uno Stato havere il Principe mal'huomo et li ministri buoni, ovveramente il contrario, ministri cattivi, il Principe buono. Vogliono che sia più espedito havere li ministri buoni. Queste lor opinioni possono haver luoco, quando siano buoni senza timore della vita, che non habbiano a lui rispetto dire la verità, di riprendere le molte resolutioni, non voler di quelle essere autori et ministri. Vorrei sapere ove siano state lungamente queste sorti d'huomini, conciosia che un huomo tristo non può tollerare un buono. [c. 185v] Qual Principe si trovarà, che voglia che le delberationi contra la giustitia siano attribuite alla persona sua, le buone a ministri?

Andrebbon le cose al contrario di quel che si ricorda nelli affari de' Stati; che è che tutti li castighi che si danno, anche con il mezzo della giustitia, se ne dia la colpa a ministri, delli beni, delle gratie tutto honore al Principe. Gli è necessario che a lungo andare li Principi et ministri restino di una natura istessa. Vogliono essere creduti che trattenendo qualche huomo da bene, che anche eglino siano buoni. Concludiamo conforme alla mente di Aristotele, che non si può sperar cosa buona presso quelli Principi, che abbassano i virtuosi, li deprimeno et alzano li mali huomini.

[c. 186r] Con simiglianti discorsi il prudente ambasciatore potrà venir misurando il suo negotio, et fare il suo pronostico a guisa del medico, il quale scoprendo la cagione dell'infirmità non la potendo rimuovere, predice il mal fine di quel individuo, che si trova infermo.

*Ch'egli è più sicuro haver a negotiar con un Principe sperimentato et pratico che con un altro nuovo et inesperto.*

Non senza maraviglia mia ho molte volte sentito mettere in disputa la rubrica di sopra. Vogliono alcuni, che trattandosi li negotij con Principi nuovi inesperti, che come a quelli che non sanno più oltre ogni bel detto, ogni accortezza parrà gran cosa, poi che come nuova non più intesa apporta alla orecchia gran diletatione, niente meno che facciano le non più vedute

agli occhi. Et che colui che dice cosa nuova venga in ammiratione, donde nasce la riputatione di lui, che è poi cagione di fargli riuscire ogni [c. 186v] negotio in bene. Dicono poi che niuna cosa porta nudrimento maggior all'animo, che l'imparare. Di qui viene, che l'udito, a quel che ha sentito et imparato un'altra volta, non sta molto attento; per il contrario ode con attentione, quando cosa non più udita se gli appresenta. Percioché all'imparare sta ubbidiente niente meno che faccia ogni altro senso a cosa che gli piaccia, come il gusto, il tatto, anzi molto più poi che si tratta di diletatione dell'animo, che è più nobile del corpo.

Dicono che è un buono non ammira, non riverisce l'altro, se non quando nell'altro scuopre qualche virtù, che non sia lui, la quale porta sempre con esso lui rispetto et gravità molto più presso uno, che non sia virtuoso che presso un virtuoso.

Io approvarei queste ragioni di sopra sempre che il Principe inesperto fosse tale, ch'egli avesse l'animo elevato con il desiderio di voler imparare; che volesse imitare li più prudenti come San Agostino, il quale [c. 187r] diceva stare apparecchiato ad imparare da un fanciullo di un'anno. Quel altro filosofo, del quale fa mentione il legista, se avesse l'altro piede nella fossa verrebbe imparato. Il poeta dice: "*Altro diletto che imparar non trovo*". Sono al mondo quattro sorti di huomini: alcuni che nascono con tal facilità di ingegno et tanta felicità, che per sé stessi sono capaci con il mezzo delli libri, delli huomini stanno sempre intenti a quel fine, onde fanno frutto grandissimo. Alcuni, che non hanno tanta felicità come li detti, ma tanta ne hanno che conoscono per sé stessi non valere, et per valer assicurano haver presso loro huomini savij, buoni, con i quali si consigliano et si fanno buoni. Altri, che non sono per natura di buono ingegno, né sanno per sé stessi né vogliono sapere col mezzo d'altri. La quarta, che sarebbero atti a capire, che è parte della prima, ma perché per loro, poi che Dio li ha fatti nascere Principi gli habbia anche infuso la scienza del governare, entrano [c. 187v] nel vizio della prosuntione, non vogliono consiglio, incorrono poi ne' casi calamitosi che si sono detti di sopra.

Crederò, con tutto che il Principe fosse della prima sorte atto a disciplinarsi et che volesse, che ad ogni modo sia più espediente all'oratore avere a trattare con huomo virtuoso, isperimentato, che con l'altro, percioché dalla esperienza nasce la prudenza. Come habbiamo a fare con il prudente, navighiamo al sicuro, siamo in quel proverbio, che un simile facilmente fa unione con l'altro simigliante a lui, si amano, si riveriscono, percioché ambidui sanno con quanta fatica et stenti si essercita la virtù, vera strada all'honore et all'autorità. Dalla stima che l'uno tien dell'altro nasce la riverenza, credenza, grata udienda. L'uno intende l'altro et così ad un tratto si vede l'espedito, l'utile commune, può uscire il negotio con ottimo fine. Un pratico piglia, conosce un consiglio, tiene obbligo a colui che lo dà, molto più che non fa [c. 188r] l'inesperto, con tutto che habbia volontà di imparare; peroché il pratico ha miglior gusto di quello, poiché ambidui sono già affinati nella istessa professione. Vediamo per isperienza che un virtuoso ama da lontano l'altro, va a trovarlo in pace se stranieri, come fece Platone et gli altri che nel prohemio della pregrinatione habbiamo detto. Può anchor egli apprendere dall'esperto, che è cosa di molto vantaggio per quel che si dice, che tanto viviamo quanto conversiamo con huomini da quali possiamo imparare, a quali possiamo insegnare. Per chiaro habbiamo, se ben con lo insegnar si impara, che d'utile maggiore et più dilettevole sia di stare, di habitare in quei luoghi ove possiamo imparare, che ove insegnamo, con tutto che colui che viene instruito pare fattura di colui che insegna et per le fatiche che ha durato lo [c. 188v] ami. Percioché quel che aumenta e nodrisce l'animo nostro più diletta per lo amore che



portiamo a noi stessi, che è maggiore di quel che portiamo alli altri, conciosia che l'amor che portiamo alli altri lo portiamo perché principalmente diletta a noi. In ogni luoco ove mi sono trovato, ho sempre sostenuto la conversatione di un huomo prudente avanti di gran lunga tutto quello che si può apprendere da molti libri li migliori che habbiamo. Nudrimento maggiore possiamo dare all'animo nostro che la pratica di un huomo sperimentato, il quale è vero amico dell'altro. Niuna cosa debbiamo desiderare più in questo mondo che un buon amico; questo, come dice Galeno, è il vero medico dell'animo. Qual cosa possiamo noi desiderare, che per questa et l'altra vita sia più giovevole, che il vivere con l'huomo buono, giusto et savio? Concorre in questa opinione la [c. 189r] ragione di sopra, et ancho perché rade volte, o forse non mai un Principe nuovo inesperto, per buona volontà che tenga, vorrà mostrare con l'oratore forestiero di non sapere, di non havere huomini presso lui che siano atti ad insegnargli. Cosa che non avviene in un Principe pratico, il quale, havendo notitia quanti siano pochi in questo mondo gli huomin virtuosi, egli senza rispetto alcuno corre ad honorarlo, riverirlo, né cura star sopra dimostrattione, ma corre subito agli affetti.

Pare che la natura habbia dato alli huomini tutti un amor di lor medesimi, che si contentano del loro intelletto o del lor sapere; pochi sono, se non sono affinati ne' travagli, che la isperienza gli habbia mostrato strada quanto vaglia et possa un buon ricordo, che vogliano ricorrere alli consigli [c. 189v] d'altri. La onde dicea un prudente, che se noi ci acquietassimo così alla robba, ci contentassimo di quella che ci troviamo, poi che la natura ha bisogno di poco, come ci soddisfacciamo del nostro intelletto e della prudenza, niuna lite si vedrebbe mai. Nasce l'huomo diverso da gli stumenti che adoperano gli artefici, quale per una sola cosa sono fatti; egli per molte, di diverse capace, altiero, superbo, nato con questo istinto di natura di volersi alzare sopra gli altri, ove con fatti vede non poter far questo, cura di voler apparere.

Siano pur li Principi della prima o della terza specie di sopra, che ordinariamente sapranno mostrare di sapere et, se pur impararanno dall'oratore, faranno questo di modo che non vorranno che egli se ne avveda. Pochi in ogni tempo sono stati, ne' quali si possa verificare quel che dice Livio di Scipione, che hebbe Martio in tanta [c. 190r] riverenza che mostrò non temere punto che colui, huomo così valoroso, fosse per fargli parte della gloria che sperava acquistare, anzi, come meno esperto di lui, mostrò che fosse a lui di riputatione di honorarlo. Io non negarò già mai che nella nostra età per religione christiana et per la educatione ancora non vi siano dei Principi buoni, quali con tutto che siano di poca età, hanno non di meno la virtù matura, amano, honorano li buoni in ogni tempo né tengono a vergogna haver buoni consigli. Concludiamo esser meglio et più sicuro haver a trattar le proprie cose con Principe prudente e buono, che con l'altro che giovine inesperto sia. Giovine intendiamo quello che manca della esperienza, perché non habbia conversato con huomini o con libri, per centinaia di anni ch'egli havesse vivuto. Alle ragioni di sopra è facile la risposta, poiché sempre più ammira, [c. 190v] più ama, più riverisce un savio l'altro, che uno che non lo sia; percioché è regola commune che un cieco non giudica dal colore, et che colui che più conosce la cosa degna di essere amata, più la ama. La onde, sempre in maggior istima restarà l'oratore, come si è detto, con il pratico, che con lo inesperto. Questi molte volte con il non sapere crede che non si possa più di quel che egli sa, si fa ostinato nelle sue opinioni, che è impossibile rimuoverlo. L'altro, che con la pratica che ha havuto conosce che si può sapere più, che egli sa et che rispetto a quel che gli altri sanno egli non sa niente, sta sempre in dubio di non errare et si riporta a quelli che sono stimati per prudenti.

Considerando dunque l'oratore la sorte del Principe col quale negotia, si risolverà del modo del negotiar, avvertirà, se si incontrerà nell'ultime specie, che è per haver una malissima vita nella ambasciaria et per [c. 191r] correre rischi importanti ne' quali è necessario che Dio lo aiuti, poi che la sola prudenza non basterà a reggere gli scogli del mar di un Principe, che è ignorante et che prosuma esser quel ch'egli non è. Sarà avvertito di andar riservato et cauto, intanto che più si accomodi al temer ogni male che a sperar molto di bene; facendo così, se non guadagnerà molto nel servizio del suo Signore per la natura dell'altro, salverà sé stesso con il proprio padrone.

*Huomini di Chiesa, altri che succedono lor padroni, soldati, mercanti, qualche uomo letterato, tutti alla nostra età possiedono Stati, con quali sia meglio negoziare.*

Non occorre però fare offesa ad alcuno che si venga a nominare quali siano li mercanti e gli altri di sopra che ne' nostri tempi sono padroni de' Stati, perché gli habbiamo avanti agli occhi, né vorrei che sotto [c. 191v] questo nome paresse ad alcuno ch'io non stimassi voce del mercante; perciocché io ho per onorevole, necessaria et buona, quando sia in mano di huomini religiosi et pratici. Bastami dire che nessuna sorte di huomini posseda meno de' Stati che letterati, si vede ancho, che appò gli antichi fu il medesimo, per il detto di colui che desiderava o che i Principi fossero filosofi, o che i filosofi regnassero.

Io, venendo al dubbio della rubrica di sopra, dico che potrei fare lunga distintione et empir li fogli, s'io volessi ragionar in particolare sopra la qualità di quelli che possiedono stati a nostri di, poichè nel libro delle considerationi che si devono havere prima che per conto di guerra si entri in un regno ho ragionato delli Stati che habbiamo. Riportandomi a quel che ne ho detto, per avvertir lo ambasciatore dirò solo che nel generale non è dubbio alcuno, che se il Principe soldato si è affaticato, che habbia [c. 192r] travagliato, maneggiato la guerra, la pace, presupponendolo buono non tiranno, che meglio sia per lo ambasciatore negotiar con esso lui che con altri; perciocché ne' Stati si acquista la virtù, la esperienza, che è madre della cortesia, madre delle consulte, delle resolutioni et finalmente madre delle cose buone di questo mondo. Egli stima la fede, la semplice parola, dimodo che si camina al sicuro. Se è così come io dico, et che sia religioso et buono, è bene havere a far con lui; per il contrario, se fosse mal'huomo, intento alla tirannide, saria costui un serpente, perciocché havendo l'armi, il valor, la mente tiranna, non haveria mai la verità di cosa che si volesse! Perciò l'ambasciatore con mesta sorte deve stare intanto riservato quanto non possa essere biasimato di haver creduto troppo. Sopra gli altri di Chiesa e mercanti è necessario haver consideratione se quelli che governano sono ascesi a magistrati per gradi, et così se siamo prima essercitati nelli maneggi de' Stati [c. 192v] o no. Quando prima che ascendono non siano sperimentati, siamo nel discorso fatto nelle altre precedenti rubriche, il medesimo diciamo intorno alli successori de' Principi. In ogni caso non è picciola quella avvertenza che si piglia del governo, che fanno li huomini di sé stessi, per la casa propria, perciocché vediamo che li medesimi consigli che pigliamo per noi nelle cose particolari gli diamo alle pubbliche. Delli letterati io non ragiono molto, perciocché eglino non hanno Stati, conciosia che rari siano quelli che con questa strada ascendano ad altro più sublime grado che un consigliere, di un uditore, di un governatore sopra le cose di giustizia di un Principe. Si duole Baldo haver havuto un castello in dono dal Papa nel contado di Eugubio e non haverne havuto il possesso. Jasone, medesimamente legista, hebbe poca

fortuna che fu spogliato di un suo. Questi, se havessero stati come hebbe Pico della Mirandola, per successione o per acquisto nuovo, se fossero buoni potrebbon [c. 193r] governare meglio quanto alla giustitia che li altri. Saria ancho necessario che l'ambasciatore considerasse qual sorte di lettere fosse in lui et a qual fine egli le applicasse; percioché nella nostra età alcuni, ancorché non molto letterati siano, vanno leggendo quel fiorentino nel *Principe* suo, che è la peste. Ne' governi de' stati l'haver notitia de' libri che il Principe studia farà ancho molto avvertito l'oratore, per discorrere qual intentione possa essere in quel Signore con quale ha da trattare li suoi negotij.

*Sono li huomini creati di quattro complessioni: sanguigna, colerica, flemmatica, melanconica, con quale di queste sia meglio negoziare.*

Se si volesse discorrere quello che intorno le complessioni si potrebbe dire, che è professione del fisico, sarebbe necessario andar troppo oltre et uscir ancora di quel che ragioniamo. Bastarà all'ambasciatore venir considerando di qual complessione sia quel Signore, percioché habbiamo [c. 193v] per chiaro che essendo l'anima così siffattamente unita con il corpo, che sia per tutto quello tutta et tutta il ogni luoco come viene affermato da filosofi, non possiamo negare che le complessioni non facciano di grandi effetti. Conciosia che altre risoluzioni trarremo da uno di una complessione, da un altro che sia dell'altra; oltre che l'esperienza ce lo mostra, la ragione porta che'l colerico sia più speculativo, più presto a risolversi che'l flemmatico; il melanconico più fermo, più memorioso; il sanguigno più di tutti gli altri benigno et grato. Sono le complessioni predominanti hor dall'una hor dall'altra. Noi non scopriamo alla nostra età le complessioni eguali a quelle nelle quali nacquero quelli heroi che furono poi adorati dalle genti. Per terminar la rubrica di sopra, diciamo che le migliori di tutte le altre siano le complessioni sanguigna e la colerica. Queste due, se hanno fondamento sopra la [c. 194r] melanconica, come dicono, rubea, fanno il Principe adirato, vigilante et fermo. Se la colerica predomina, così come è presto allo adirarsi così è presto al mitigarsi; la melanconica fa contrariamente, percioché è stanca all'ira, ma similmente alla clemenza. Il prudente ambasciatore, avvertendo alle complessioni di sopra, saprà pigliare li tempi, portar il suo negotio con desterità, avvertirà ancho al suo pronostico secondo che egli vederà l'arditezza, la timidità, la fermezza che portano le complessioni ne' Principi.

*Dietro le sopradette considerationi, poi che l'ambasciatore haverà esposto il suo negotio, il modo che deve tenere intorno il memoriale che lascerà.*

Noi usiamo, prima che esponiamo li negotij delli nostri Principi, far una nota sopra di una carta, per capi mettendo primo, secondo et terzo secondo il numero delle faccende che habbiamo. Da questo ordine trahemo la memoria locale, peroché nei ragionamenti, che proponiamo, disponiamo le cose a luochi suoi. Habbiamo poi un [c. 194v] memoriale, che brevemente notiamo la nostra intentione, la quale lasciamo a segratarij delli Principi, perché possano ne' trattamenti haver pronta la cosa come si desidera. Diversi modi teniamo con la Republica di Venetia di quelli che si tengono con Principi particolari; percioché con quella, perché li memoriali si fanno affine che si leggano al Senato, al Consiglio di Dieci, ove gli ambasciatori non possono parlare, si fanno molto stesi e con ragioni ancho non dette in

collegio, o perché non sono venute in memoria nel proporre, o perché sono sovvenute dietro la proposta, le quali si possono aggiungere, poiché vi è tempo di far il memoriale fin che si facciano i consigli. Si fanno più ristretti quando si lasciano a Principi a quali verrebbe a noia veder longa scrittura sopra cosa ch'egli havesse inteso dalla voce dello ambasciatore: parrebbe ch'egli tenesse di poca memoria, o che fosse più atta la scrittura al persuadere che la viva facoltà. L'avvertenza che si deve avere è di farlo secondo che si è [c. 195r] detto, che sia per piacere più al Signore a chi si dà. Avvertire sopra ogni altra cosa che non si lasci una per un'altra scrittura, perciò che ho veduto che uno così fatto errore pose in riso et sprezzo un oratore, gli levò nel suo Principio quella impressione che portava di buon negoziatore et huomo savio per la elettione che di lui havea fatto un gran re. Costui, volendo lasciar un memoriale a Signori della Signoria di Venetia, lasciò uno ricetta d'alchimia, presso la quale vi era un'altra di certe congiurationi superstiziose. Il segretario, letta che hebbe, gli corse dietro; il buon huomo tornò in collegio dicendo che erano ricette verissime, offerse dargliene la copia, fu tenuto per quell'atto huomo superstioso et leggiero. Un altro presso un gran Principe diede una lettera d'amore. Intesi dire che, nel tempo che si scrivevano li peccati, un buon huomo in vece di ricordo diede al Signore tutti i suoi peccati.

*Deve l'oratore haver fatto il libro, che registro si dimanda, sopra il quale egli di sua mano scrive al suo Signore.*

[c. 195v] Usano li diligenti ambasciatori far fare un libro sopra il quale niun altro vi metta la mano, che egli. Empito questo per ordine di anno, mese, et dì, se ne fa un'altro, così di mano in mano, fin che duri la sua legatione, in quelli sono tutti negotij che sono trattati, scritti al suo Signore. Da questi libri i segretari cavano le lettere che poi si mandano.

Se per qualche cagione vuole l'ambasciatore scrivere di sua mano al Principe, resta la copia nel registro. Usiamo scrivere stesamente e quelle parti, che vogliamo che si mettano in giffra, le segniamo e nel margine facciamo giffra, affine che il segretario veda quel che ha da scrivere et senza et con la giffra; facciamo così per nostra minor fatica, per non avere noi a mettere insieme quelli caratteri. Gli è il vero che, come in altro luoco habbiamo detto, ove si trattano negotij importantissimi lo ambasciatore suole haver una giffra segreta tra lui et il Principe. Un registro ancora, nel quale solamente egli stesso scrive, ove il segretario non [c. 196r] mette la mano. Egli stesso giffra et scrive, il segreto sta solo fra il Principe et lui. Quando non vi sia altra giffra che quella che è nota ancho al segretario, e il Principe non voglia che altri sappiano che l'ambasciatore quella facenda, sopra la lettera si scrive: sgiffrate voi medesimo. L'Ambasciatore deve avvertire se la giffra e il registro che tiene fra Principe et lui sta segreta ancho al segretario, di fargli conoscere che tutto venga dal Principe, perciòché s'egli vedesse l'oratore diffidente di lui, starebbe sempre in fastidio, che daria all'animo dell'oratore molto molestia. Questo havrebbe luoco quando con il consenso del Signore fosse eletto il segretario, che parrebbe a lui ricever torto. Ma quando sia eletto dallo istesso oratore non ha che dolersi, conciosia che officio de' buoni sia intender sempre manco che può de' segreti de' stati. Questi poi che si mostrano curiosi non danno buon segno di loro. Un segretario ha da desiderar solamente di non dar occasione che si habbia diffidar di lui, riposarsi poi. Nell'animo [c. 196v] poi ciascuno privato dovrebbe seguire quel filosofo, che parlando con un Principe lo pregò che non gli dicesse mai suo segreto. Questo libro de'

registri assicura l'oratore, che può dar conto di lui di ogni lettera che ha scritto, perciocché molte volte i Principi, o perché si scordano o perché vogliono scordarsi per fuggir la colpa di qualche errore, loro negano haver ricevuto lettere, negano ancho haver scritto. Quando gli negotij vengono trattati da rari intelletti, sono le lettere, che contengono i registri, historie di quelli tempi, niente meno che sono quelle di Cicerone, che mostrano l'esser della sua republica. Conciosia che, oltra gli affari, si scrivano le nuove, gli accidenti che occorrono al mondo, che se i Principi avvertissero di conservare per ordine e quelle che dalli ambasciatori li vengono scritte et le risposte ch'elli danno, et di tutte facessero libri ordinati, darebbono a figliuoli nelle cose de' Stati una tale instruzione che saria loro di utile grande. Conciosia che le cose [c. 197r] passate siano l'uno degli occhi della prudenza alla resolutione della presente et alli pronostichi dell'avvenire.

*Qual avvertenza deve havere l'ambasciatore perché non gli sia negata qualche cosa, che gli sia detta dal Signore presso il quale sta residente.*

Se noi removiamo la credenza agli oratori le cose andaranno male, perciocché nelli affari degli stati, li negotij e le proposte vanno sempre segretissime, perciocché in quelle le resolutioni portano rischio molto maggiore che nelle altre. La onde, perché gli ambasciatori trattano con il Principe solo o sono soli dentro le udienze delle republiche, molte volte essi stessi odono dire alli huomini alcune cose, che temono riferendole non esser creduti; molte volte ancora, i Principi negano haver detto quel che dicono agli oratori, o che non sono stati ben intesi. Il prudente ambasciatore [c. 197v] in così fatti dubij accidenti avvertirà, s'egli è possibile, che la medesima risposta che gli viene data se gli dia in scritto o che quel Principe scriva la medesima all'ambasciatore suo, ove vedrà, s'egli è possibile introdurre il proprio Segretario di esso lui, come usano di fare gli ambasciatori di Venetia. Faccia con destro modo quanto egli può per assicurarsi di questo che si è detto, et quando niuna strada sicura sia per presentargli, vede di scrivere così stesa la risposta e il ragionamento che gli viene fatto, s'egli è possibile di parola in parola con tale ordine, che faccia verisimile, che così gli sia stato detto. Quando noi ragioniamo dell'ambasciatore lo presupponiamo Cavalliere, sotto questa voce facciamo un huomo che più presto s'apparecchi al morir, che fare cosa che sia dishonorevole, che egli habbia la verità per guida. Come questo tale haverà fatto quel ch'ei può per giustificare, per haver [c. 198r] testimonio che sia vero quel ch'ei dice, dica, scriva come una cosa sta; neghino li Principi quanto vogliano, che la verità ha sempre tanta forza che il tempo la scoprirà. Le cose poi che sono ragionevoli et verisimili facilmente si credono. L'essere l'ambasciatore huomo di autorità, havendo per l'adietro condotto la vita sua honorevolmente, Iddio che è la verità istessa faranno che alla fine egli resterà con honore et fuori di ogni imputatione.

*Che l'oratore non deve confidare della memoria sua.*

Noi habbiamo in ogni luoco precetti, che ci mostrano la memoria labile, che ci avvertiscono non confidarci di quella. La isperienza ci mostra questo esser verissimo, poi che molte volte le più importanti cose lasciamo adietro. Quel che si dice da Polybio in Scipione: "Niuna cosa esser più vergognosa al capitano che [c. 198v] quando dice non haver pensato."

Il medesimo possiamo dire nell'ambasciatore quando piglia scusa di non essersi ricordato. Niuno di qual si voglia professione è più obbligato a non scordarsi che colui che tratta negotij di un Principe; perciocché egli, non havendo altra cura maggiore, anzi vedendo questa sola deve avvertire di fuggir questa infamia, la quale porta a sé vergogna, danno al padrone. Non occorre che noi discorriamo come habbiamo il senso commune, la fantasia, la cognitiva, estimativa, la memoria, sensi interiori disgiunti et che la memoria sia nell'ultima parte del capo, luoco molto secco. Et come ella si può perdere senza che si perdano gli altri sensi, lo mostrò la peste attica nella guerra Peloponnesiaca, la quale indusse tanta oblivione, perché quelli che erano infetti non conoscevano né sé stessi, né suoi, perdettero la memoria senza perdere la apprensiva et estimativa. Si vede in Plinio che colui per una botta di un sasso [c. 199r] perdette tutte le lettere, che havea imparato. Benedetto da Mondolpho, gentilhuomo della Corte di Urbino, per una caduta da cavallo non si ricordò di cosa, che per lo adietro havesse veduto, neanche il nome di lui. Fu necessario che di nuovo gli fosse insegnata ogni cosa; né gli fu molto difficile, perché negli altri sensi erano rimaste quella vestigie. Lasciando adietro queste discussioni di Avicenna, di filosofi, ove nasca lo scordarsi e come sia questa reminiscenza con discorso, che non sono il nostro proposito, diciamo che l'oratore deve haver sempre sicura la penna, con la quale venga ponendo in memoriale le cose tutte che sovengono di punto in punto. Così facendo andrà al sicuro et non incorrerà nell'errore che ho veduto incorrere in galant'huomo, il qual mandato a far un ambasciata ad un altro Signore che era lontano venti miglia, hebbe tanto il pensiero di comparere ben all'ordine, che si scordò la commissione, pensando haver [c. 199v] a ridurla a memoria andò al suo viaggio e tornò poi con molto scorno di lui. Diede questo atto cagione che non fu mai più operato. Altri ho veduto che si hanno dimenticato le cose importanti, che per fuggire questa nota hanno voluto coprirsi con qualche bugia dalla quale è nata la ruina loro.

*Quanto sia difficile et pericoloso lo officio dell'ambasciatore.*

*Quali avvertenze deve havere lo ambasciatore nel scrivere che fa al suo Signore.*

Quanta sia la miseria dell'officio dell'ambasciatore lo possiamo scoprire per questa strada, perché egli di necessità ha da star ben con sé stesso, vincere tutti i suoi appetiti, perciocché ogni disordine, ogni suo vizio fa danno a lui, alla sua riputatione, onde poi nasce quello del proprio padrone. Ha da portarsi di modo che possa sodisfare il suo et l'altro Signore, presso il quale egli è per far residenza. Un cortegiano, se pur erra in qualche cosa, nuoce a sé stesso. S'egli ha a sodisfare solamente il suo Signore non ha da trattare cose de' Stati, la cosa è [c. 200r] finita, ma lo ambasciatore ha che far tanto che ben mille volte avrà a dolersi di essere in quello officio. Sono le nature de' Principi così diverse et molte volte strane, che è impossibile che si sodisfaccia all'uno et all'altro; ma poi che siamo per dare avvertenze non disperiamo che un huomo buono non possa riuscire et con honore. Conciosia che, nascendo la virtù per il maneggio delle cose difficili, dee egli nudrirsi di quel bel pensiero che si trova alle mani, che gli dà occasione di potersi far conoscere, di essaltarsi, perciocché come dice qual verso: "Non è ultima lode il saper piacer a Principi." Avvertirà egli di scrivere al padrone il modo appunto nel quale egli ha proposto l'ambasciata sua, la risposta la quale nel Principio esser suole molto generale, se sia o no da discorrere quel che si vede in fatto, se sia da far il pronostico suo, quel che sia per riuscire. Vane sono state a miei di le opinioni causate da certi

giuditii de' Principi, che sono stati in dispareri, che alcuni non hanno [c. 200v] voluto che si discorra, nè si facciano pronostichi, adducendo, che molte volte l'oratore poco fondato, che non intende il segreto con suoi discorsi causa delli errori, fa varar per sicuro altri che sia da discorrere. Tutto quello che sopra il fatto si vede fa come si usa con il cibo, che si piglia, si manda allo stomacho, ove poi si fanno quelle digestioni che sono note, mandando la parte grossa fuori del corpo. Io sempre ho dato che si dioscorra, che si dica, che si pronostichi. Si mostri al Principe suo cosa che di bene o male si può mostrare, perciocché molte volte ho veduto, che ora cosa che all'ambasciatore è parsa una favola, quando l'ha scritta, è stata di grande consideratione. Hanno li Principi diversi maneggi, diversi disegni et pensieri; perché tutti non sono noti all'oratore, così essendo, non deve egli farsi giudice di quel che sia da scrivere, o no, purché veda, che in qualche cosa sia pertinente al negotio. Così come nelle cose tutte deve essere diligente, nel suo discorrere, nel suo giudicare deve essere riservato, [c. 201r] non tanto presto che poi per leggiero possa esser ritenuto. Sono da scrivere quelle nuove che paiono verisimili. Queste saranno tali quando l'ambasciatore considerarrà come stia il mondo, quali siano le persone che dicono, quando egli si trova in qualche dubbio, che non possano essere vere, che seppur fossero potessero dar utile o danno al suo Signore non deve tacerla, scrivere di modo che si vegga ch'egli non gli ha prestato, né presta molta fede, lasciar che il suo Signore ne faccia egli il giuditio. Non deve essere l'ambasciatore tanto curioso che venga beffato, perciocché nelle corti niuna cosa è più danno che esser fatto autore delle nuove; niuna più molesta al buono, quando alla prima ogni giorno in ogni incontro gli viene chieduto di nuovo. Come gli huomini sono conosciuti a questa via, se gli fanno di strani tratti, gli vengono poste molte insidie, per fargli credere qualche gofferia, che poi restano beffati in ogni luoco [c. 201v] con danno de' padroni. Con honesto riservo, con buona gravità, a certo tempo, con occasione ove non sia più che stretta amicitia, vecchia conversatione, sono da cercarle nuove. Non biasimo punto quelli che tengono la vista a sorti diverse d'huomini, anchora che barbieri et genti basse, conciosia che quel che abbiamo detto, che ogni cosa fa lume ad un Principe, il simigliante fa all'oratore, che si trova in fatto, il quale da una semplice parola di un basso huomo può aprire gran strada a suo negotio. Perciocché, havendo egli avanti gli occhi il mondo nell'essere che si trova, le querele che verteno, va passando per li termini de' stati di grado in grado, prima che corra al credere. Perciocché comincia con il sospettare che quella nuova che gli viene detta possa esser vera, va discorrendo, gli par verisimile, comincia a dubitare, sopravviene altro inditio, entra in opinione che sia, intanto che può che [c. 202r] approvata et fatta da persona degna che si viene al credere. Se l'ambasciatore, prima che scriva le nuove, prima che faccia il suo pronostico, verrà nel suspicare, nel dubitare, nel opinare, nel credere di passo in passo inscurando le cose, andará di modo riservato, che non possa esser tenuto leggiero per il scrivere senza fondamento, né negligente, né poco avvertito in lasciar qualche cosa che si deve scrivere. Hanno li Principi molte volte nelle camere, nelle dimestichezze alcune sorti di genti otiose, ignoranti et piene di malignità; come si sentono qualche picciolo errore che faccia l'oratore, come si sia, tutte gli sono adosso, seguono la volontà del padrone che mormora di lui, intanto ch'egli ha da passare ancho a questa parte nelle lettere sue per fuggire più che si può queste battiture, le quali ad un tratto vanno con infamia di lui per tutta la corte e per la città. Avvertirà di non pigliar errore ne soprascritti, perciocché i Principi si tengono sprezzati se non se gli danno i titoli loro. Mi trovai [c. 202v] presente quando un segretario, domandando ad un Principe qual titolo dovesse dar a un altro,

rispose egli del *Dominedio*. Per dire come disse, mostrò quel Signore che è vero che con Principi e con molti altri debbiamo esser cortesi secondo i gradi, et ne soprascritti et sottoscritti per cagione de' quali ho veduto esser nate nimicitie, ove erano amicitie, nate sprezzature ove erano rispetti. Io non approvo però l'adulatione in così fatte cose, ma che gli honori si diano a quelli che ne sono meritevoli; gli è vero che più presto debbiamo peccar nel eccesso in honorar, che nel manco. Il scriver poi deve esser tanto chiaro, netto senza alcuno oscurità, che nel essere ben inteso non dia molestia al Principe, quale essendo lontano, non potendosi chiarire ad un tratto di qualche parola, o perché sia dubia o perché sia scritta di mali caratteri, murmura dello ambasciatore et non senza danno di lui. Deve avvertire ancora di non consigliar in lettere il suo Signore, perciocché s'egli non è più che intrinseco, più che di autorità, che habbia licenza di consigliare, che non gli sia dimandato il suo parere, viene battezzato per arrogante, per prosuntuoso. [c. 203r] Tutti quelli che senza gran proposito vogliono dar consiglio, come si dice, d'altri sono odiosi; con Principi, il pericolo è tanto maggiore quanto pare loro, come ho detto, che si prosuma troppo. Può l'ambasciatore, nelle cose che sono dell'ufficio suo, con ogni sorte di modestia farsi cadere, come necessità del caso che tratta, che tema, che come huomo in fatto non lo dicesse di dover essere ripreso. Altri hanno usato gettarlo avanti al Principe come parere di un terzo. Trovano li buoni oratori molte volte strade con le quali, anchor che non siano ricercati, satisfano al debito loro et sanno fuggire le riprensioni della prosuntione. Gli è ben vero che se noi presupponiamo che il Principe sia buono et pratico, pur che veda il buon animo dell'oratore, ogni cosa piglia a bene, gli dà animo sempre maggiore a scrivere tutto quello che più piace a lui. Ma sia come si voglia, presupponendo l'oratore Cavalliero, come non trova strada che possa guardarlo dalla imputatione [c. 203v] di sopra, egli è obligato dire al Signore quante volte occorra la verità e segua quel che vuole; perciocché, come dice il legista, meglio patire per la verità et sodisfar la sua coscienza, che esser tenuto negligente et adulatore. In Venetia un oratore si dolea meco del padrone, che non volea che se gli scrivesse nuove che dessero noia; risposi io che officio suo era iscoprire ogni cosa con li riservi di sopra, perciocché, seguendo danno alcuno, a lui si darebbe la colpa. Scrisse al suo Signore queste parole, che li fastidii havevano ali, che volevano passavano li mari et monti, et anche quanto più erano tratti per non lasciarli camminare, tanto più diventavano maggiori, che perciò dovesse considerare che quelli che egli non presentaria sariano da altri presentati, né gli volse scrivere altro. Replicò il Signore che non aspettasse che li fastidii si facessero giganti in danno suo, ma che mi mandasse fanciulli et giovani, che potesse moderarli. Intese l'oratore che fu cagione con il scriver per inanzi liberamente [c. 204r] ogni cosa, che quel Signore fece riuscita grandissima negli affari de' Stati per la pace et per la guerra.

*Che l'ambasciatore non deve essere presto a scrivere al suo Signore ogni risposta che gli venga data.*

Questa ira che abbiamo in noi fa tante volte gli huomini tanto fuori di sé stessi, che huomini non si possono chiamare et, come in altri luoghi habbiamo detto, niente differente lo adirato dal pazzo, se non che quelli è sempre, l'altro a tempo. Colui che non si adira fa miracoli; hanno le leggi gran rispetto agli huomini che habbiano giusta cagione di adirarsi e, se in quel furore peccano, gli puniscono men gravemente. Grande rispetto che debbiamo



haver agli huomini adirati, massimamente a Principi, quali molto più che li altri incorrono in questa; perciocché, non soggiacendo a castighi, molte volte correno alle risposte senza haver altro riservo. Non parlo delli prudenti, delli affinati nelli maneggi de' Stati, perciò che questi [c. 204v] che sanno, che le guerre nascono per poca cosa, sanno le ruine che portano et che quelle non si fanno con l'ira, ma con il consiglio et con la forza, sanno che la prudenza consiste nella pazienza, nel riservo, non corrono all'ira. Ragioniamo delli altri, che a prima vista e, quel che è peggio, dietro le risposte iragionevoli, per mostrare di haverle fatte con prudenza, accrescono mille altri inconvenienti. Donde molte volte da una picciola cosa, da una sola parola a guisa del fuoco, che di poca fiamma cresce in tanto che abbrugia le intere città, le selve di molte miglia, s'accendono grandissimi incendi in ruina de' Stati. Questo Signore non sa poi essere, come si dice, savio nella pazzia, e fa come il villano, che non considerando più oltre, accende la sua stoppa per ingrassar il terreno, il vento cresce, gli abbrucia la propria sua habitatione et quelle de' vicini. Il prudente ambasciatore a questa sorte di fuoco dell'ira haverà preparato l'acqua della pazienza, lascerà che quella picciola fiamma non crescha più oltre, come sia passata, tenterà di nuovo il Signore, [c. 205r] curerà temperarlo, trarne risposta migliore, più quieta, darà cagione con questa sua prudenza ad una pace, che senza questo riservo, questa pazienza havrebbe dato occasione ad una guerra; oltre che un atto così fatto accresce tanto di riputatione presso ambi li due et gli altri Principi che ne hanno notizia, che è poi cagione di farlo immortale. A lui non manca mai, se vedrà quel Signore continuare nell'ira, poi che avrà fatto quel che è convenevole per servitio del suo padrone, dargliene avviso. Un ambasciatore, huomo di gran stima, mi disse haver havuto dal Duca Lodovico detto il Moro una risposta in colera, egli non la volse scrivere per quel giorno; la sera il Duca sconosciuto l'andò a trovare, volse sapere se egli haveva scritto, rispose oratore di no, che havea aspettato che l'ira fusse estinta; gli rese il Duca le maggiori gratie che potè, diede risposta tutta contraria, che fu cagione di pace per molti anni fra quei due Signori.

Grande sicura sarà quella avvertenza dell'ambasciatore, che darà tempo a quel Signore di moderare quell'ira, et seppur scriverà, non deve levar la speranza che [c. 205v] possa pentirsi. Questo diciamo per avvertire, et riportarci all'oratore, che troverà sopra il fatto, che possa risolvere quello che sia per essere più utile et espediente al suo Signore. Poiché siamo nel parlar dell'ira, non lasceremo di nuovo quello che si è detto di sopra et che si dirà più avanti, che habbiamo per regola generale che l'ambasciatore non deve mai corrocciarsi, e che se pur vuole risentirsi di qualche cosa che tocca l'honor del suo Signore, lo può et deve fare senza ira alcuna, che se pur ira si possa chiamare, sarà quella che viene lodata da Aristotele, dalli altri, che viene governata dalla ragione, che presta ubidienza a lei come a suo duca, a sua padrona. Sono gli ambasciatori che essercitano l'ira nelle cose pubbliche degni di molta riprensione e di castigo ancora, poi che molte volte assomigliano al fuoco che si avvicina alla paglia. Vediamo che si trovano Principi ben spesso così risentiti, che se lo ambasciatore gli stuzzica punto, d'un tratto il fuoco si accende et gli fa di diritto quel che si è detto di sopra contra la principal cagione, perché gli ambasciatori si mandano, quali per l'ordinario sono in quei luochi per il trattenimento d'amicitia.

[c. 206r]

*Che l'ambasciatore deve havere un amico confidato con quale possa conferire liberamente se non tutte gran parte delle cose sue.*

Sono gli huomini tanto sottoposti alle passioni, amano tanto sé stessi, stimano tanto le cose che vengono partorite dall'animo, dal concetto loro, che è cosa incredibile. La esperienza ci mostra che molte volte facciamo una lettera, che come è mandata restiamo pentiti; noi stessi approviamo et riproviamo in un sol punto un sol parere.

Questi moti dell'animo nostro dal core ascendono ai sensi del cervello con certe sorti variationi, che se gli huomini non sono più prattichi, più che costanti et fermi, fanno di grandissimi errori, li quali devono esser considerati dall'oratore più che da qual altra professione che si faccia, poi che, dove vanno gli interessi delli Stati, il rischio è maggiore che nelle cose private. La onde tornerà a beneficio grande se l'oratore haverà qualche amico confidato che sia huomo buono, col quale liberamente possa ragionare de' suoi travagli, possa fargli vedere in certi casi le lettere ch'egli scrive al suo Signore, ne' quali il medesimo ambasciatore tema di non pigliare errore forse per troppa passione ch'egli habbia in quel negotio. Noi [c. 206v] non mettiamo mai dubij sopra quelle cose che sono certe, pazzia sarebbe dubitare s'egli è Dio, se quel che tocchiamo con mano sia o non sia quel che si vede. Per dubie habbiamo quelle cose che portano ragione dall'una et dall'altra parte, come vediamo nelle orationi, nelle concessioni, che ne' senati antichi si faceano che hora si fanno in quel di Venetia nelle Quarantie dalli avogadori, l'una delle quali porta così verisimili ragioni, che se l'altra non se l'opponesse, imprimerebbe affatto la giustitia da quel lato; di qui nasce che si dice che disputando la verità si trova. La onde, come possiamo ragionare de' nostri affari con huomo che sia fuori di passione, il guadagno è grande, perciò che ci apre la mente, ci scuopre la ragione, ci leva quella nebbia che la passione ci porta all'occhio dell'intelletto, la quale molte volte ci fa parere la cosa maggiore di quello che è. Fanno le passioni in noi come le tenebre della notte, nelle quali ci spaventano molte cose, che scoprendosi la luce sono da ridere et di nissun nocumento. Se l'ambasciatore haverà segretario fidato, amico, gli sarà di gran sollevamento, perciò che havendo egli [c. 207r] notitia delli altri negotij, potrà dire il suo parere con scienza maggiore che un altro, che non ne habbia tanta. Un gentilhuomo ambasciatore, che havea moglie prudente, in certi casi ove andava il rischio della sua persona presso il proprio o l'altro Signore conferiva quelli affari, perché succedendogli male ella fosse consapevole non fosse per sua colpa. Non è fuori del ragionevole, per la quiete dell'animo dell'oratore, ch'ella sappia, se danno alcuno succede, che sia senza cagion di lui; cavava dalla moglie consigli da non sprezzare. Che ben si può dire esser vero quel che si dice, che le donne all'improvviso vagliono, le prudenti et buone sono da stimare in ogni tempo, le quali pendono dall'oratore e dal bene de' proprij mariti curano d'ammorzar l'ire, ne' quali s'incorre con la parola et con la penna, che è cosa, che rende sempre l'honor del marito più sicuro. La onde concludiamo, che ove siano chiari della segretezza, egli è cosa ragionevole il poter conferire, in certi tempi, certi affari, se non tutti, parti d'essi.

Ho detto della segretezza, perciò che questo [c. 207v] instinto natural vediamo, che portiamo dalle fasce, che difficilmente teniamo segreti che ci siano detti. L'huomo che disidera esser temuto, creduto fra gli altri di qualche rispetto, vuol mostrare ch'egli sia in consideratione d'huomini grandi, va ridicendo sotto il medesimo silentio ad un'altro; quello per le stesse ragioni fa il simigliante, così l'ambasciatore resta con poco honor. La principal parte è che sia segreto, riservato et che habbia elettione di saper ben conoscere quei tali, con

quali egli ragiona delle cose importanti. Scegliendo un buon amico, come si è detto, consultando, ragionando fuggirà molti scogli, ne' quali rompono le sue navi quelli tutti, che da lor medesimi, con il loro sol parere vogliono navigare in mare tanto turbato, quanto si è detto di sopra ne' problemi et in altri luoghi.

*Che sia da havere grande avvertenza che le lettere che si mandano habbino ricapito fidato.*

Habbiamo ragionato de' riservi e rispetti che si devono [c. 208r] havere nel scrivere a lor padroni; resta, che ricordiamo che sopra ogni cosa sia da avvertire, che le lettere vadano in propria mano del padrone. Noi tutto il giorno sentiamo essere intercettate lettere da nemici; pochi giorni sono, oltra gli essempij antichi, che un capitano, non si contentando della voce viva, oltra quella vi aggiunse un discorso sopra il maneggiar d'una guerra; essendo fatto prigionie, la voce e il discorso scopersero così fattamente la intention contraria, che fu di grande aiuto a quelli contra quali si discorreva. Un'altro grande, che scrivendo dicea gran male di un suo padrone, intercettate le lettere fu cagione di gran danno. Sentiamo spesso le lettere delli ambasciatori esser male capitate, perciò è che egli deve avvertire con ogni diligenza che questo sconcio non gli accada, et che a lui possa esser data la colpa. Per assicurarsi nelle cose importanti si deve haver ricorso alle più segrete giffre che possiamo havere, a più fidati huomini che siano, che vadano per le più sicure strade sempre con il consiglio de' più pratici. Sempre così facendosi si fuggirà lo errore in cui molti incorrono, che senza pensar ad altro, [c. 208v] le lettere danno a primi che si presentano, per far sparagno al padrone; non si avvedono che molte volte vengono huomini suppositi et tristi che gliele levano. Quel che si è detto del mandarsi, si dice del ricevere, perciocché molte volte, venendogli spacci con corrieri ordinarij, sono mandati dalli oratori sotto mano di genti incognite, che sotto falso nome le pigliano dalla posta e le portano al nemico dell'altro. Diligentissima cura è obligato haver l'ambasciatore nelle cose che gli sono commesse, né varrebbe a lui far la distintione che fanno legisti sopra la colpa e lata, e lieve e lievissima, perciocché ove vada l'honore e la vita, gli stati, non è da lasciar cosa adietro perché vadano bene.

Non è maraviglia che si dica che gli huomini di grande intelletto facciano di grandi errori, si attribuiscono, perché vogliono esser troppo speculativi e perciò che laciano il mezzo, causano il danno grande. Io ho creduto che gli errori grandi nascano dalle cose grandi che vengono maneggiate da persone importanti, che sono nelli occhi di molti, che ad un [c. 209r] tratto gli loro errori si sanno. Nasce anchor questo, perciocché, come habbiamo detto, se il Principe non è più che buono carica sempre l'ira sua, pare a lui che con il castigare e il riprendere un servitore, per picciol che sia l'errore, esser tenuto per savio. Gli maligni poi, che annidano nella corte, che odiano in maggior parte li buoni, stando sempre nel batter l'oratore; et a nostri tempi habbiamo essemplio di un gran Principe, che in questa parte merita lode nel tolerar li difetti delli oratori, delli ministri intanto, che se egli non peccasse nell'eccesso per tolerarli troppo anche nelle cose, che meriterebbon castigo et ne' magistrati, che dovrebbero esser subito levati, conciosia che quanto più vi stanno tanto più nuoceno, egli sarebbe degno di statue oltra l'altre sue virtù per questo ancora, essendo noto quanto sia difficile a tolerare la buona fortuna, la quale, come si dice, è di rischio maggiore che l'avversa. Degna eterna memoria merita quel Principe che poi che ha sublimato un [c. 209v] huomo lo sappia

sublimare nel grado, ammonirlo, avvertirlo, tenerlo nella strada, non ad un tratto correr alla ruina sua, perciocché, come dice quel Principe di sopra, meglio è levar la virtù ad un huomo buono che l'honore. Sempre che l'ambasciatore starà nel timore, nel pensare che il Principe suo sia per fargli grande ogni picciolo errore, sempre che viverà con il timor dell'honore, ch'egli sia geloso di quello, curerà fuggire ancho quelle colpe che leggerissime chiamano le leggi, farà sì che ogni sua attione in breve tempo verrà presso il mondo illustre e chiara.

[c. 210r]

## LIBRO QVARTO

*Prohemio*

*Ch'egli è di grandissima importanza ad un Principe haver un buon servitore.*

Se i Principi de' nostri tempi considerano l'utilità e l'honore che possono conseguire da un buono e fedele servitore, vedessero Homero in Nestore, Xenophonte in Zopiro, gli Historici in Cineas presso Pirro, Dion de Regno il qual vuole che altro non sia haver un servitor buono, che in dispetto della natura moltiplicar ne' sensi, esser un altro sé stesso lontano le migliai delle miglia, e pensassero che da un huomo ogni hora, ogni momento si può traher frutto et che egli prevale agli arbori, alla terra che in certi tempi ordinati dalla natura rendono il solito loro et vedessero la differenza che si trova negli animali et l'huomo. Non dico, [c. 210v] quanto a un certo istinto di ragione che vediamo in quelli concerti et termini, e per sé medesimi e per l'unioni, ordinanze e congregazioni per difesa di molti insieme et per offesa ancora, ma per l'intelletto ordinario, per l'espressione della lingua. Et quanto poi prevagliano gli huomini fra loro, alcuni de' quali nascono per comandare, altri per ubbidire, alcuni al tutto inutili, torno di nuovo a dire se considerassero questo et non havessero quelle prosuntioni come in maggior parte hanno, che sia in lor potere di far gli huomini come vogliono e si vagliono di quel proverbio, che i grandi fanno di monti valli quando si trovano a lor servitio. Un huomo buono, esperto, fidato, che habbia dato saggio di sé, lo stimarebbon più di ogni altra cosa che habbino, lo arricchirebbono, lo honorarebbono et li darebbono ogni libertà nelli negotij a quali sono preposti, et non perderiano molte volte l'honore, gli Stati et la vita insieme come perdono. Però che, stando con li favoriti nei discorsi, vengono i buoni battuti, stanno dispersi, vanno riservati, non si assicurano di pigliare alcuna libertà, che fa alli Principi loro danno grandissimo. Crederò che sia in poter di un Principe levar li [c. 211r] gradi ad un gentilhuomo, ma non già mai l'authorità che si è acquistata con il mezzo della sua virtù, facciano pur contra quello ciò che vogliono che ad ogni modo il danno torna sopra i stati loro. Io, perché lo ambasciatore camini a maggior beneficio ch'ei può del Principe suo, con più sua sicurezza che possibil sia, verrò nel susseguente libro narrando come debba conversar con il Principe, con le corti, con gli altri tutti ove è mandato per farsegli grato, et per arrivar tanto più agevolmente al desiderio del suo Signore per uno o più che siano i negotij.

*Ch'egli è cosa difficile conoscere l'huomo, che gli è difficile possedere l'animo di quello.*

Come potremmo noi mostrare all'oratore di qual modo habbia a trattenersi con l'altro Signore, al quale viene mandato, come con quelli della corte sua, s'egli è così difficile conoscere l'huomo? Se noi non conosciamo noi stessi, come potremo haver cognitione degli altri? La natura nelli animali ha dato certo segno che a noi dà da intendere quali siano et come possano nuocere, varia di poco una sol specie tra lei; l'huomo, che niuna cosa ha che mostri in che [c. 211v] posso fare l'offesa sua, può non di meno egli solo per ogni via offender quanto tutti gli animali. Habbiamo le regole come si devono governar li cavalli, come gli armenti e le altre bestie che vivono sotto il pastore, come domesticare gli orsi, li leoni, gli elephanti, come

le fiere venenose; niuna è che ci mostri, come si domesticchi l'huomo, come si riduca alla vita civile. Abbiamo in generale la filosofia, Homer, Virgilio, altri buoni poeti, molti che hanno scritto de' governi publici et particolari, li historici con li essempij delle cose passate, le leggi, et finalmente la scrittura sacra, che è il vero tempio delle scienze tutte insieme, mostrano con precetti come si debbiano reggere li popoli. Ma perché tanto è differente l'huomo nella sua medesima spetie, anzi differente in se stesso, habbiamo che la varietà de' cieli fa che variano gli huomini, l'uno sotto il più aspro dall'altro più benigno, et differenti sono ancho ne' medesimi climi et regioni. Queste diversità, che sono impossibili a penetrarle, [c. 212r] fanno che la educatione di Xenofonte, di Homero, di Virgilio e delli altri che hanno scritto sopra il governo delle republiche et delli Re non facciano quel frutto che fanno li precetti che si danno sopra la educatione delli animali e sopra l'agricoltura. Si maraviglia Xenofonte che gli animali così pronti siano all'ubidienza del loro pastore, che l'huomo facci il contrario. Non si avvede che 'l pastore è l'huomo superiore alle cose tutte create da Dio in questo mondo, che li animali bestie sono, che gli huomini sono huomini, che grande è la differenza, che una bestia renda ubbidienza all'huomo tempio di Dio et che l'huomo serva l'altro. Lasciamo adietro quel che viene detto delli asiatici, delle altre nationi sotto la cinta calida che siano nate come per ubidire, che io ciò non ho per vero, conciosia che nell'Asia medesima habbiamo veduto imperij, regni potentissimi pieni di gente valorosa e feroce, siano o cieli o le essercitationi che facciano questa differenza da un tempo all'altro, in un medesimo [c. 212v] anchora. Comunque sia, assai è che vediamo, che differenti gli huomini sono in ogni regione, assai che non possiamo conoscere quali eglino siano et che non possiamo con esso l'huomo li precetti, documenti come nelle cose di sopra. Socrate desiderava la fenestra trasparente nel core, perché pensò che da quella si potesse haver cognitione di colui; ma io non credo con tutto che il core mostrasse li concetti, il spirito visibile, che perciò fosse in noi il vero conoscimento dell'huomo. Conciosia che il medesimo concetto è tanto vario, tanto differente in un sol punto, che il spirito stesso molte volte non sa quello ch'egli voglia. Variano hora d'appresso, hora da lontano li nostri pensieri, si muoveno in modo che prima che habbino fatto il lor sugello nella memoria, troppo vi è che fare. Niuna cosa è più difficile a possedere, che l'amicitia di un huomo per ciò che gli si perde non solo per un'offesa notabile che gli venga fatta, ma per un cenno, per una sola guardatura, per un beneficio che riceva. Conciosia che, disiderando egli viver libero, disobligato, facilmente [c. 213r] per non stare in quel debito ogni minima occasione che se gli presenta, la piglia, fa nemicitia e pargli star libero. Come potrò io con miei ricordi mostrare al mio ambasciatore il governar se stesso per governarsi bene con Signori et con gli altri? Se la impresa per le ragioni di sopra è tanto difficile, ricorriamo a Dio, lume delle cose tutte, che ci infonda spirito tale che possiamo avvertire se non insegnare quello, che l'oratore con la prudenza sua per sé stesso, come sarà avvertito, potrà prendere e provvedere li più importanti casi che sogliono presentarsi nelle negotiationsi.

*Che li Signori e le corti nella nostra età sono differenti.*

La rubrica di sopra non ha dubio alcuno, conciosia che vediamo per esperienza che quanti sono i Signori tanti sono li costumi, li governi: per l'un modo si governa il Turco differente dal Sophi, dell'altro il Pret'Ianni, gli arabi, tartari; Carlo Quinto Imperator ad [c. 213v] una strada cammina, all'altra quasi contraria il Re di Francia; la Signoria di Venetia, con tutto che

sia nelle viscere d'Italia, vive ad un altro modo che non si vive in Italia; il Papa similmente ha differente vivere. Di creanze, di costumi fra Signori, come fra huomini, sono diversità nelle medesime corti loro. Io non pigliarò fatica di venire a particolari, perciocché forse qualch'uno potrà restare offeso; bastami dare questa avvertenza: che quel verso che si dice che se sarai a Roma si deve vivere secondo il costume di Roma, ha luoco nello ambasciatore, come si è detto di sopra, ove si è ragionato delli habiti. Grande avvertenza haverà l'ambasciatore in farsi ben capace in generale delle sorti de' costumi, del vivere, del conversare di quelli Signori e suoi a' quali viene mandato, affine ch'egli possa far scelta per la vita sua.

*Che nel conversar con Principi si possono dar certi gradi.*

Noi dobbiamo, s'egli è possibile, venir sempre misurando le attioni dell'animo nostro, li nostri affari con certe [c. 214r] misure, che portano il più et meno. Bella e giovevole cosa sarebbe se noi potessimo misurare il conversare, come facciamo il panno e l'altre cose per uso nostro, che sapessimo dire che ci bisognassimo tante braccia di ragionamento, tante oncie d'ira per risentirsi. In così fatte cose, se havessimo misura o peso, andremo al sicuro, come facciamo nel restante de' nostri bisogni. Poi che le matematiche non servono a noi, verremo mettendo ceti gradi come sarebbe a dire: un Principe puote avere mala opinione del padrone, buona dello ambasciatore, mala di questo, buona di quello, o buon o mala di ambidui e in queste cose il più e il meno possiamo andare per gradi. Perciocché, secondo le occasioni che hanno date queste opinioni, così per levar le male come per accrescere le buone, come andiamo misurando le nostre attioni, che camminano al fine che habbiamo presupposto, habbiamo ancho le misure e li gradi. Perciocché possiamo fare un primo grado in questo modo, il Principe può solamente haver cognitione dell'ambasciatore; il secondo è di haver [c. 214v] opinione che egli sia huomo da bene; il terzo che non solo sia huomo buono, ma che sia valent'huomo in qualche cosa virtuosa et rara. Habbiamo medesimamente i gradi nell'esser conosciuto solamente, praticar tanto quanto porta il negotio per il quale ci presentiamo al Principe et non più o meno. Il secondo è di conversare in qualche altra cosa, come sarebbe a dir nella caccia, nel cavalcare. Il terzo haver la pratica, la dimestichezza, intrinsichezza ne' ragionamenti che si fanno nelle camere. Il quarto ne' luochi lor segreti, come sarebbe a dire che l'oratore fosse ricevuto dal Principe quando egli è a letto, quando si leva, quando si trova con la moglie, con li figliuoli che è l'altro grado.

*Che l'ambasciatore, considerato li gradi di sopra, deve delle prime cose curar di levar la mala opinione che'l Principe havesse del suo Signore et di lui.*

Se noi facciamo per supposito che si vada a nuntiar la guerra risoluta, per minacciare, isbigottire l'altro Principe, non haveremo cagione di lunghi discorsi, perciò [c. 215r] che fatta quella sola ambasciata cessa la fatica dell'ambasciatore, se ne torna subito. Gli è il vero che ancho in questa parte sarebbe ragionevole levar all'altro Signore ogni mala opinione ch'egli havesse, ch'l suo Principe si movesse senza gran cagione et che, indotto dalla necessità, per spirito di giustitia con suo dispiacere, fosse necessitato a questa intimatione della guerra, mostrandogli la strada come faceano romani di potersi pentire et restituir le cose tolte. Come la guerra sia a sembianza della medicina per curar quelli mali humori che crescono nel corpo

universale, come fa la medicina nel particolare. In ogni occasione, sempre si dovrebbe far il fondamento sopra che Principe si muova giustamente et che questo sia palese; conciosia che gli huomini per l'ordinario inclinano sempre, favoriscono quella parte ove è la giustitia, che par loro haver Iddio favorevole; per il contrario quando aiutano un huomo che faccia cosa ingiusta. Qualunque sia la negotiatione, che noi la presupponiamo che sia quella che si fa per [c. 215v] trattenimento, per accrescimento dell'amore, delle amicitie, la prima intentione dell'oratore deve essere in levar ogni sinistra opinione, che quel Principe avesse contra il suo Signore et egli così facendo aprirà la strada al fine che si desidera, guadagnerà autorità, dalla quale nasce la credenza, onde succede ogni bene per il fine che si desidera. Di qual modo habbia a portarsi l'oratore per far questo che diciamo, perché stiamo nel generale, tutte le cose che si diranno, che si sono dette, che caminano al fine di far un valenthuomo e giusto ambasciatore, tutte serviranno per dar a lui authorità, che darà cagione alla conversatione con il Principe. La onde in questa parte è necessario che ci riportiamo alla prudenza di lui, il quale come haverà considerato in qual grado sia la mala opinione che tiene il Principe, che questo si scoprirà dalla cagione onde è venuta, potrà governarsi [c. 216r] sopra il fatto con quelle considerationi, che si sono dette delle nature del Principe, de' suoi consiglieri et l'altre che si diranno.

*Se sia espediente per l'ordinario che l'ambasciatore stia nel primo grado dell'esser solamente conosciuto dal Principe, o pur che arrivi alli altri fini all'ultimo di haver la intrinseca dimestichezza di lui.*

Tanto è il rischio che troviamo nelle conversatione degli huomini, nelli quali scopriamo tanti così varij difetti di quelli, che danno poi cagione alle nimicitie; perciò che troviamo la infedeltà, la ingratitude, altri stupendi vitij che giacciono nascosti, che è cosa maravigliosa. Non per altro questi santi padri diedero cagione alli monasterii, alli heremi, alli luochi solitarij che per fuggir le conversationi. Fra gli hebrei furono gli Essei, de' filosofi ne habbiamo molti essemplij et delle scuole ritirate in luochi lontani dalle città. Pare quasi che, per termine finale, un prudente si ritiri dalla città per non poterla [c. 216v] tollerare, per haverla trovata piena d'ogni sorte frode, come ben lo mostrò Scipione et altri nel tempo di Roma. Noi vediamo per esperienza che, quanto più l'huomo camina nella età, tanto meno conversa, tanto più per la cognitione ch'egli ha havuto de' costumi delli huomini. Per questa cagione va nel conversare molto più riservato, cosa che non fa il giovane inavvertito et inesperto; la onde è nato quel proverbio, che sia difficile dar parola ad un vecchio. Vuole l'altro proverbio, che l'huomo debba essere conosciuto da tutti, s'egli è possibile, ma che a nissun sia familiare. Si ragiona da Aristotele intorno alla amicitia, il quale ci mostra chiaramente che con molti ella non possa essere. Timone poi in Atene fece palese quanto fosse da fuggir la conversatione delli huomini.

Se nello universale è regola, come habbiamo detto, che per la più sicura si metta non astringersi nella conversatione de' privati quanto più debbiamo haverla per vera nella conversatione de' Principi; nella quale vediamo li pericoli evidentissimi di molti che, venuti in [c. 217r] estremo favore, ad un tratto sono rimasti niente. La onde, viene lodato il detto di quel filosofo, il quale, invitato a stare con Alessandro rispose non voler essere con quelli che hanno potere di far degli uomini come li mercanti faceano delli caratteri dell'abaco; perciòché uno, due et dieci, et venti zeri niente importano, congiungerli di uno et più fanno numero



grandissimo, con levarlo restano gli zeri: vuole inferir che l'uno fosse il favor del Principe presso il quale li zeri fossero li huomini. Abbiamo la sentenza di Polibio, che quelli che conversano con Principi hora beati hora miseri sono secondo la volontà di quelli. Dà lo essemplio di Apelle, quale accompagnato dalla corte tutta per il favor che havea, perché gli fu serrata la porta della camera del re, come scoperse il disfavore ad un tratto fu abbandonato, rimase solo con certi suoi paggi. Quel proverbio ancora che si usa dire, che la troppa domestichezza causa sprezzatura, perché habbia luoco principalmente con Signori, quali non hanno tanto rispetto come privati. Sogliono Principi [c. 217v] valersi della domestichezza dell'oratore alcune volte più per mettere diffidenza all'altro Principe nimico di quello dell'oratore, per farlo venire a partiti più vantaggiosi, che per altro. Nascono sospetti alli medesimi padroni, perciocché credono che l'ambasciatore, con la intrinsechezza che tiene, habbia qualche dono particolare; lo gran rispetto di trattar li negotij arditamente per non perdere quella intrinsechezza et perciò egli non negotij con il pensier del beneficio del proprio Signore. Nasce che la gente ricorre all'oratore per piaceri diversi, per ottenergli con il mezzo di lui, che s'egli niega perde di molti amici nella corte, che è contra quello che ricordiamo, che non si faccia per esser di molto profitto al penetrar li segreti. Se si vuole servire, si viene a fastidio del Principe, si perde di riputatione presso lui, perciocché molte volte si crede che, per presenti che li vengono fatti, si muova a chieder gratie per particolari.

Altri hanno voluto che niuna cosa sia più di gran di laude, di honore, di esser ricevuto nella gratia, nella domestichezza di un Principe ancho nell'ultimo [c. 218r] grado. Niuna è di servitio maggiore al proprio Signore che quella; perciocché da lei nasce la commodità di trattamento del negotio, il poter pigliar li tempi opportuni, da lei l'amore, la benevolenza, fanno li negotij più riuscibili, più facili. Possiamo rispondere che le cose addotte in contrario al luoco con li proprij Signori, nel petto de' quali stanno li favori et disfavori, l'abbassare, l'alzare un huomo, che ancho nell'arbitrio delli proprij non stia il poter levare l'autorità di un buono et Cavalliero come è il nostro ambasciatore. Il quale ricorre sempre schiettamente alla sodisfatione della sua coscienza, non stimando punto quel disfavore, quel danno che senza colpa sua gli venga. Perciò, sendo che la maggiore intentione, la prima dell'ambasciatore, sia di acquistare la gratia dell'altro Signore per trattenerne, per conquistare l'amicitia ch'egli tiene con il suo, non deve dubitare di sospetto, né di altro rischio [c. 218v] pur che si arrivi al fine desiderato; che non essendo migliore, né più opportuno mezzo a questo che la intrinsechezza, a quella si deve attendere come cosa piena d'industria et che porta molto honore all'oratore, et conseguenza utile del Signore.

Altri hanno voluto il primo grado della sola cognitione per fuggire gli altri pericoli di sopra, hanno creduto con lo stare ritirato di farsi una certa gravità, come se il domesticarsi fosse a quella nemico.

Socrate, con quel che disse delle republiche, che gli huomini dovessero procedere con quelle come si faceva con il fuoco, non avvicinarsigli tanto che si abbrugi, né lontanarsi tanto che si habbia freddo, pare che mostrasse più presto il primo grado, che il secondo et l'altro. Perciocché egli attende alla sicurezza di quelli che conversano, et per chiaro habbiamo che, ove vogliamo assicurarci affatto, ch'egli è necessario ricorrere agli heremi, per le ragioni che si sono dette di sopra; ma poiché tutti non siamo di così bassa mente che non ci difettino i favori, volendoli [c. 219r] è necessario usare la conversatione, come indotta dalla natura per il mantenimento della humana generatione, senza la quale vivessimo peggio assai, che gli

animali: questi fanno, come habbiamo detto di sopra, le loro adunanze, si chiamano in aiuto l'un l'altro. Vuole Platone che meglio sia volerci essere in questo mondo, che starvi per non esserci; loda egli il filosofo, il buono presso il Principe per l'utile che può fare a molti. In questi così fatti dispareri io mi conformo con quelli, che hanno detto che il passare il primo grado, il secondo, et arrivar ancho all'ultimo della intrinsechezza sia utile, honorevole per lo ambasciatore, per il proprio Signore. Percioché in quello si possono fare effetti assai che importantissimi sono per molti et diversi huomini, al publico, et alle volte al mondo tutto. Percioché molte volte vediamo quanto leggiermente si muovono certi Principi nelle loro attioni, quanto facilmente muovono le guerre, fanno delle [c. 219v] altre cose assai ne maneggi de' Stati, che apportano danni a lor medesimi, a sudditi suoi ancora. Uno ambasciatore Cavalliero, che gli sia domestico, può dare rimedio ad infiniti casi; però che vediamo che un Principe sperimentato parla più volentieri con huomo straniero di un altro Principe, con il quale habbia dimestichezza, che sia presso lui di autorità, che non farà con suoi proprij consiglieri, della corruttione de' quali egli molte volete teme, molte volte egli vede in disparere, non gli crede, non si sa risolvere. Vuole altre volte con suoi medesimi mostrare d'esser prudente, consulta con un terzo, risolve poi come più piace a lui. Un ambasciatore, come si è detto di sopra, fa con l'occasione li suoi negotij, gli fa riuscire, il Principe ha piacere di fargli honore, perché il proprio Signore lo ami, lo honori, anchor egli gli fa delli favori per la intrinsechezza che non gli farebbe, che sono per il servitio del Principe suo. Questa parte fra le altre più importanti di intrinsecarsi raccordiamo all'ambasciatore, il quale, se sarà prudente come lo [c. 220r] facciamo, fuggirà li rischi di sopra, percioché nel conversare, nella dimestichezza haverà quelli rispetti che gli diremo et che si sono detti ancho di sopra. Non dubiteremo punto che la troppa dimestichezza causi in lui sprezzatura, né che venga ributtato ad un tratto, né che per chiedere piaceri possa venire a noia, né incorrere negli altri inconvenienti di sopra, et quando di alcuni portasse richio, egli è cosa pertinente a Cavagliero l'avventurarsi ove gli acquisti sono di tanta fama, di tanto utile, pur che di ogni disavventura la colpa non sia sua. Queste intrinsechezze mostrano principalmente buona intelligenza fra il Principe padrone et l'altro, fa, come si è detto, al suo riputatione et utile, il quale ancho altre volte viene adoperato dalli altri potentati, o per pace, o per guerra, o per leghe et in molti altri affari presso quel Principe gli più importanti. Nasce da questa intrinsechezza che per il favor più facilmente scopriamo segreti del Principe, delle sue forze, di gente, di danari, la natura di lui che tanto importa. La onde, [c. 220v] concludiamo che, pur che sia in nostro poter di poterla acquistare, sia bene tentar ogni honorevole strada mediante la quale completamente si possa arrivare all'ultimo grado detto, con il quale si guadagna modo di poter parlare di molte altre cose, oltre quelle del Signore dell'oratore. Poi che questo viene di rado, basta che mostriamo quel che si disidera, nel che diciamo che questa intrinsechezza potrà portare con essa lei una certa sorte di riservo, che sarà intrinseca amicitia, riverenza domestica anchor nelle camere segrete et anche nei luoghi più riservati porterà decoro et dignità. E' cosa possibile, et io a miei giorni ne ho conosciuto uno esser arrivato a quel grado, et conservatosi fino all'ultimo di per molti anni e andato tanto avanti nella gratia del Principe che può giovar di molti.

*Non deve l'ambasciatore correre in fretta per arrivar a quella intrisechezza: che gli è necessario avvertir prima se il Principe la vuole et s'egli è capace di haverla.*

Niuna cosa è di rischio maggiore che volere intrisechezza [c. 221r] del Principe quando egli non la vuole. Sono di tal natura di huomini li Principi particolarmente, che come vedono uno, che voglia più del dovere fuori di tempo, di proposito domesticarsi ad un tratto gli danno una ributtata, che s'egli la conosce gli leva l'ardire per molto tempo, gli viene danno negli honori et gli dà la prima mala riprensione. Se non se ne avvede, o mostra non curarsi perde affatto il credito, et per prosuntuoso e sfacciato viene tenuto, et tante ributtate et urti gli vengono fatti da quelli della corte, che alla fine è necessario che il padrone lo sappia, il quale per non essere sprezzato lo leva del luoco. Hanno Principi alcune sorti di huomini domestici, che sono creati nelle camere loro molte volte di bassa natione che sono di grosso intelletto, come usiamo dire buone persone, che non attendono, non pongono cura alle cose di importanza che i Principi fanno e dicono, vivono con il sol pensiero di servire et non curano impicciarsi più oltre. Vogliono Signori di questa sorte gente per vivere più liberamente a modo loro, fanno delle cose, dicono ancho quel che gli piace alla presenza [c. 221v] di questi, che non le direbbero ove fossero huomini di intelletto et gravi. Mi dò a credere che, ove San Bernardo ricorda che un servitore di alto, di rado intelletto si debba cacciar via, che habbia voluto dir dalle camere segrete in certi luochi ove si sta alla libera, con certe persone per dar riposo all'intelletto e per far certi servitij necessarij. Non vogliamo credere, che huomo di tanta santità habbia voluto levar dal lato de' Principi queste sorti di intelletti, che tanto utili et necessarij sono in beneficio dello Stato. Non deve l'ambasciatore correre in fretta, ma venir scoprendo se il Principe ne' luochi segreti usa di haver qualche huomo publico, il che sogliono fare alcuni Signori per il desiderio che hanno di sentire nuovi, perché ragionano volentieri anche con huomo di intelletto, dal quale possono trarre qualche parere in discorso. Usano di fare introdurre così fatto huomo grato mentre che sono a letto, mentre che si vestono et che fanno certi officij così fatti. Se vedrà questo, potrà egli venire considerando chi sia colui che viene ammesso, misurar l'animo del Principe con il suo, la professione di quello, la cagione dell'introduzione. Come vedrà che si [c. 222r] aguagli o che parrà colui di avanzare, potrà sperare che il medesimo sia per succedergli. Percioché quel che vediamo riuscire ad un'altro o pari o inferiore a noi, pur che in questa parte non ci inganniamo nel giuditio, possiamo credere possibile a noi, et sperando ancora et con più breve strada, poi che habbiamo quel essemplio, con il mezzo del quale possiamo venire apprendendo quello forse, che quel tale non havrà potuto da altri imparare. Con questa mira, stando sempre riservato, offrendosi con modo honesto di tutto quello che il Principe gli mostrerà desiderare, assai presto ci accorgeremo se egli vorrà passare con noi il primo, il secondo grado per venire all'ultimo, et quando vorrà questo, l'ambasciatore deve andare in tanto riservato nel cominciar apprendere questa dimestichezza, che sia sempre in sua mano senza carico. Quando poi ella non piacesse a quel Signore potersi ritirare nelli altri gradi, come quasi che nissuno si avveda ch'egli torni indietro. Come noi verremo considerando che sia possibile et facile che non [c. 222v] siamo per piacere nella continuazione della dimestichezza, andremo sempre con tanta avvertenza havendo questo timore: che non solo staremo in rischio di perdere, ma cresceremo nella speranza et ci troveremo nella intrisichezza senza che ce ne avvediamo. Il pericolo in così fatto caso è grande quando del Principio dell'intrinsecarsi pensiamo la cosa per fatta, ce ne teniamo buono, la publichiamo et habbiamo piacere che nei luochi publici così si creda.

*Come possa l'ambasciatore far giuditio se egli sia per domesticarsi con il Principe. Che l'oratore deve sempre ricordarsi, che il Principe è Principe, et avvertire anche che il Principe si ricordi che egli porta persona di Principe.*

Habbiamo ragionato di sopra che rade volte si vedono huomini di nature diverse havere insieme stretta conversatione, ove Aristotele nell'*Ethica* tratta dell'amicitia ne dà la ragione. Noi caminando alla strada pura, intelligibile, convenevole a Cavalliero diciamo [c. 223r] che può essere che l'ambasciatore sia tanto conforme di natura la Principe et habbia un certo non so ché, come si usa dire, un buon sangue, che ancora non sia in lui altra virtù, viene amato et disiderato dal Principe e dalli altri. La natura fa molte volte alcuni huomini sanguigni, allegri, pieni di bontà, che non farebbon una tristitia, non direbbon mal di niuno, sono poi dotati di una certa buona creanza con tanta cortesia, che come sono veduti ancho da stranieri vengono amati. Questi molte volte negotiano alle corti, stanno presso Principi in domestichezza, dilettono con la presenza, hanno molte volte attione, ne' ragionamenti puri, schietti, naturali, senza arte alcuna, che fanno con honesta gravità una certa dolcezza et allegria che è grata, però che, come si dice, sono gioviali, che danno agli occhi, alle orecchie di quelli che li vedono, ascoltano infinita sodisfatione. Questi sono invitati alla conversatione et da Principi et dalli altri. Io so benissimo che Aristotele nel terzo della *Rethorica* mostra alcuni huomini per natura ingegnosi haver maniera di [c. 223v] parlar facetamente con sodisfatione del Principe. Ho veduto anche quel libro ch'l Sessa philosopho ha intitolato di *Re aulica*, quel che il Pontano ha detto *de Sermone*, il Castiglione nel suo *Cortigiano*; potrei se volessi trapportare molte delle cose dette da quelli, da Aristotele nell'*Ethica*, *Politica* et *Rethorica*. Lascio adietro più che posso le cose degli altri, havendo risoluto andar liberamente alle avvertenze, introdurre l'ambasciatore alla pratica schietta per quanto io potrò, dalla quale egli possa trarne facilmente utilità. Conciosia che habbiamo opinione che altra qualità dell'huomo debba essere uno ambasciatore quasi in ogni cosa, che un cortigiano che viva nella propria corte; perciocché ogni sorte di vivere nell'ambasciatore, che porta la persona del Principe, deve essere con riservo maggiore che qual'altro che sia. Tornando al proposito nostro diciamo che, o perché l'oratore di natura sia grato, come si è detto, o perché sia di qualche professione somigliante a quella che fa o diletta il Principe, come in altri luochi habbiamo detto, ove non è virtù non può essere vera amicitia. Se questo huomo per sorte [c. 224r] sarà delle medesime lettere che il Principe, o che si diletta d'arme, caccie sarà grato, chiamato nei piaceri ne' quali si viene a certi ragionamenti domesticchi, che poi causano la intrinsechezza. Pigliarà l'ambasciatore di mostrargli in quel che egli vaglia, poi non dubiti punto di non essere invitato, perciò che, come i Principi si dilettono che gli huomini pensano con averli in compagnia fargli favore, stimano sempre molto più una mediocre virtù nelli stranieri che siano di qualche dignità, che una grande ne' proprij; pare ancho loro che il mostrarsi virtuosi alli oratori sia per dargli fama, honore. Usano Principi non domesticarsi molto con quelli suoi proprij che sono di rara virtù, temono sempre che con il favorirgli non alzino il capo, non si insolentino, che non guadagnino tanto seguito delli popoli che quando poi vogliono non li possano abbassare. Di qui viene che un Cavalliere prudente, come si trova ove è la corte, egli va con pochi servitori senza niuna pompa di seguito di gente, se ne sta come privato, lascia che solamente [c. 224v] sia prima la persona del Principe, il quale suole sempre tenere

l'occhio a questi che fanno il contrario, gli danno degli urti, che se non se ne avvedono, la cosa sua portano avanti, che ne rimangono ruinati. Se l'ambasciatore saria grato che il Principe sia per pigliar diletto et per imparar da lui, sarà facile che guadagni la sua intrinseca conversatione, la quale sarà molto differente da quella che hanno li servitori domestici creati in camera, differente da quelli Cavaglieri ancora che stanno al servitio ordinario di quel Signore, da tutte l'altre sorti di quelli che lo servono. Percioché questa dell'ambasciatore ha in ogni tempo un certo rispetto, una certa riverenza, che fa sempre avvertito il Principe et lui in tutte le domestichezze che egli Principe sia, che l'altro ambasciatore che rappresenti Principe. Come questo sarà nella mente dell'ambasciatore di conoscere il Principe in ogni sorte conversatione, sarà gran Principio passar dal primo agli altri gradi per arrivar all'ultimo della intrinsechezza. Farà il suo giuditio se questa sia per riuscirgli, quando vedrà che il Principe habbia la medesima consideratione [c. 225r] di tener memoria che egli sia ambasciatore e Cavaliere, percioché quando questo non fosse et che il Signore non volesse uscir de' termini della modestia, questa conversatione, della quale ragioniamo per honorevole utile, passerebbe al dishonorevole, al danno, percioché si verrebbe in sprezzatura, in riso delle genti. Concludiamo conforme alla rubrica, tornando a dir il medesimo, che l'oratore deve sempre ricordarsi che il Principe è Principe, et avvertirsi, che per voler guadagnare l'ultimo, non perda gli altri gradi. Deve ancho avvertir che il Principe si ricordi, ch'egli porta persona di Principe et che senza quella anchora egli sia Cavaliere.

*L'oratore dee esser molto differente dalli altri, che stanno per l'ordinario alle corti nelle quali diverse sorti di huomini si trovano.*

Varie sono le sorti delli huomini che conversano alle corti, che le servono, conciosia che alcuni stanno allo schietto servitio della persona delle camere, altri alle tavole, alcuni ne' giuochi, nel trattenersi, altri nelle cose di [c. 225v] armi, molti nelle caccie, alcuni ne' consulti pertinenti a stati; sono ministri che hanno la cura delli danari, sono delli huomini faceti, delli buffoni, de' pazzi pubblici, musici finalmente. Vediamo nelli servitij di un gran Principe, il quale è un huomo solo più numero di genti varie, che non si trovano in molte gran città. Molti corrono alla cieca a servitij de' Principi, che non sanno poi quel che habbia ad essere il fin loro. Alla guerra medesimamente vediamo andar la gente senza sapere qual principal mestiero sia per essere il suo o riuscire buon huomo d'arme, o leggiero, o fante arrivare a qualche grado di quella professione. Et trovandone certi pochi come trombetti, tamburi a simiglianza delli musici con Principi, come habbiamo detto, ogni huomo va in confuso; pure sarebbe bene che, nell'una et l'altra professione, quando i padri mettono li figli gli mettessero con avvertirgli quello che avesse ad essere la sua mira. Percioché delle cose di Cavalleria possono riuscire li paggi e altri assai che servono li grandi anzi di quel seminario. Appresso gli antichi e nostri antipassati ancora nascevano di gran capitani, quando capitani erano li Signori d'Italia maneggiavano l'armi proprie o d'altri. Questa digressione habbiamo [c. 226r] fatto perché l'ambasciatore, nel trovarsi alle corti, possa venir considerando le sorti tutte degli huomini che vivono con quel Signore quali ellino siano, per saper poi come poterli avere nella sua conversatione. Egli avvertirà sempre, con tutto che la sua sia professione di Cavaliere, che grande è la differenza fra lui e gli altri di quella corte et anche in molte cose fra il medesimo Cavaliere che sta con quel Principe. Egli ha da ricordarsi sempre che non è

gentilhuomo privato, che non gli è convenevole molte volte, in molte cose fare quel che farebbe come schietto Cavagliero.

Se uno ambasciatore fosse veduto nelle giostre, ne tornei, nel correre alla quintana, nel combattere la sbarra, nei giuochi di cana, negli altri trattenimenti che si usano alla corte perderebbe della dignità anchor che non gli succedesse caso avverso. Gli è il vero che s'egli fosse tanto celebre, tanto raro in una quelle professioni che avanzasse tutti gli altri, potrebbe ove è la persona del Principe per una volta o due in mascara o armato come incognito dar vista della sua virtù, che è ben necessario, che sia con molto proposito et con certa sicurezza di non incorrere in qualche gofferia. Percioché, come gli huomini stimano la virtù che scuoprono nel straniero, così sprezzano quello quando lo vedono assicurarsi ad entrar nelle cose loro senza gran valore; perciò che stimano che colui venga come per schermirli, si gloriano quando poi fa trista riuscita et ne [c. 226v] lor trebbi se ne ridono, lo sprezzano, con le lor donne favorite si essaltano. Lo straniero, per privato che fosse, resta con poco honore, ma in termine peggiore sarebbe l'huomo publico, anche presso il proprio Signore, alla corte del quale sarebbe beffato, gli saria data imputatione che havesse vituperato il Principe e la corte, e la natione istessa. Gran rischio corre un gentilhuomo ambasciatore, come si è detto, a mettersi nelle corti alla conditione degli altri. Io non niego che non si trovino dei Cavaglieri degni di esser imitati, che dal loro procedere non sia da imparare molto, ma sia l'imitatione nel segreto dell'oratore in apprendere il modo et costumi della corte in certi casi, percioché, come si è detto, altro modo, altro riservo conviene all'oratore in una corte strana ad un huomo, che tutto sia di quella corte.

*Si trovano alle corti alcuni ambasciatori che hanno praticato lungamente le ambasciarie, alcuni Signori che sono stati in quelle decine degli anni, che è buona avvertenza tener conto di loro per imparare, per imitarli.*

Io ho sempre stimato molto più un gentilhuomo che lungamente habbia praticato l'ambasciaria in diverse corti, che sia riuscito honoratamente, che qual altro che sia; percioché il vedere che sia stato ben veduto dal proprio, dalli altri Signori e da tutti quelli che si trovano nella corte; l'havere [c. 227r] poi sempre maneggiato cose di stati, che sono faccende di quella profondità, di quel rischio che habbiamo detto in molti luochi; il considerare poi che un oratore viva sempre nel timore di perdere la vita, la robba, l'honore et si può dire quasi l'anima ancora per gli molti calamitosi casi che gli sopravvengono, che lo mettono, se non è più che costante, in evidente desperatione. Fanno presso me questi così fatti travagli una grandissima forza, che huomo lungamente essercitato nelli occhi del mondo, che habbia fama, autorità, sia da tener in stima grandissima da tutti, al quale sia da ricorrere come ad uno oracolo con sicurezza maggiore, che non si faceva a Delpho e a quelli sette savij tanto celebrati dalli antichi. Altri migliori consigli si possono ricevere da questi, che da quella Pithia e da quelli altri, la onde, sia pur come si voglia grande un oratore, sempre che troverà, che vi sia un altro a quella corte che habbia fama di prudente et buono, non deve lasciar di visitarlo et corteggiarlo, di haverlo per quanto egli potrà nella conversatione più domestica. Se anche fosse un semplice segretario, deve fargli ogni piacere per farselo amico, percioché da questi può essere sollevato in molti casi, può da loro ricevere molti honori con il proprio e l'altro Signore. Percioché con l'amicitia [c. 227v] di questi, trahendo suoi discorsi, ce ne vagliamo

come di proprij; per questo li oratori si possono chiamar ladri, perché hanno modo di rendere delli honori a quelli tali e in molti modi sodisfarli del tolto. Terrà adunque il nostro ambasciatore questa avvertenza, perciò che sicurissima è la pratica di un così fatto huomo, con il quale si possono disputare, discorrere molti negotij, trovar delle risoluzioni, che nelle migliara delli huomini non si troverebbon. Da questo oratore si potrà imparare ancora intorno alla conversatione o più intrinseca o più lontana, come si haverà a guadagnare et conservare con il Principe et con gli altri.

*Li libri, la pratica della corte, la imitatione potranno mostrare in che modo si habbia a governar l'ambasciatore.*

Noi, ove habbiamo ragionato che l'ambasciatore prima che parta debba chiedere le lettere, le attioni delli suoi precessori, le historie, le particolari dissertationi delli paesi, habbiamo in quella parte et altri luochi detto quel che ci possono insegnar più particolarmente. Mostrerà questa rubrica l'imparare per quante vie si faccia, perciòché molti studiano, vedono historie et altre diverse professioni con altri fini che per valersene. [c. 228r] Avvertiamo adunque che, in qualsivoglia studio che siamo, sia sempre da osservare per il mestiere che facciamo, per farci migliori e per aiutar gli altri.

Dalli libri con la filosofia habbiamo cose infinite che ci danno strada alla negotiatione, dalle leggi il simigliante et dalle historie, e così discorrendo l'arti, scienze tutte faranno non picciol aiuto, se non in altro, in aumentar l'auttorità dell'oratore. In altri luochi si è detto quanto vaglia il conversare, se noi avvertiremo, vedremo la natura a tutti gli huomini haver dato qualche cosa di buona, che se sapremo rubarlo, faremo grandissimo acquisto, la imitatione è di tanta importanza, purché non pigliamo errore sopra lo imitato, che ci può portare a grandissima ricchezza nelle professioni che facciamo, poscia che in varij luochi habbiamo detto il medesimo, lasciamo la rubrica per sé stessa in luoco di avvertenza.

*Breve narratione sopra la vita di uno ambasciatore che in Vinetia stette 25 anni a negotiar con quella Republica.*

Muovono alle volte, come usiamo dire, molto più li essempij che le semplici parole. La vita di un huomo buono in una istessa professione è sempre di grandissimo aiuto [c. 228v] a quelli che in essa vogliono essaltarsi. Sogliono molti, leggendo Dionisio Alicarnaseo, le vite di Plutarco, li altri storici, proporsi avanti agli occhi una vita conforme a quella che vogliono vivere e cavano frutto per la imitatione. Se ne habbiamo di vive, saranno più giovevoli, conciosia che poco più o meno variano le cose in così breve tempo del vivere di un huomo che quasi siano le istesse. Non succede quel che negli antichi vediamo, perciòché volendo imitare un Scipione, un Fabio, un Marcello, un Torquato, un Camillo troveremo tanta differenza da quelli tempi a questi, da quelli a questi governi, che di gran lunga darano frutto minore che la vita di un huomo che viva. La onde, perché si veda come un oratore si mostrasse da Principio al fine per tanto tempo, che sempre accrescesse la sua dignità, habbiamo a presupporre per vero che questo huomo andò a Vinetia ambasciatore di un Principe mediocre. Il suo precessore non tenea grado, né havea luoco nelle sessioni delli ambasciatori, né con gli abiti, né in collegio; si mostrò di conditione maggiore che di agente.

Questo detto di sopra, nato in una città di honesta famiglia, era venuto al dottorato nelle leggi civili et canoniche, havea dato opera ancho ad altre professioni, havea veduto una guerra [c. 229r] di qualche mese, facea professione di lettere e di Cavagliero. Si era trovato al tempo di Prospero Colonna in una città grossa, la quale si fortificava di terreno et egli ne havea qualche cura, se ben non principale; havea havuto il governo di una, la quale egli fortificò pur di terreno, la quale stette molti mesi con sospetto et gente da guerra, era in quei tempi di 23 et 24 anni.

Venuti in quella Republica nella età di 25, stette con molto riservo per un anno, in tanto che egli da quelli che non lo praticavano era tenuto altiero. Volse al primo mese guadagnar luoco dell'ambasciatore, entrò in differenza con un altro, che diede cagione a quelli Signori di voltar gli occhi, che gli diedero il luoco a sedere che si dava alli altri presso il Serenissimo. Cominciò a praticar con li più letterati, con quelli che haveano piacere di raggionar della guerra e con gli altri che si dilettevano nelle cose di Stati. Si mostrò huomo che potesse dar conto di sé in sorti diverse di professioni, applicava le leggi a consultar molti casi che disputavano nelli consigli. Aristotele, Platone, le historie, le indirizzava a quelle considerationi che appartenevano alli Stati dell'età nostra. Stava misurando e facendo comparatione delli governi [c. 229v] de' nostri tempi alli antichi, e a quelli delli antipassati, poi dall'uno all'altro di quelli che sono hoggi, con honesto riservo, discorrea li difetti degli uni e degli altri. Pose grandissima cura in voler ben intendere le leggi, il governo della Republica di Vinetia per la pace et per la guerra, ne parlava et parla il di presente ove si trova con molta riverenza. Discorrea in quel Stato per altre strade non più considerate dal Giustiniano, dal Sabellico, dal Contarino, dal Donato e dalli altri, con maravigliose inventioni scopri il governo esser sopra humano. Diede professione ad un tratto alla scienza della militia, percioché fece pensiero di ridurre l'arte in theorica; così volse dar li luochi alla guerra, cominciò a scrivere la fortificatione de' nostri tempi, l'alloggiare, il sloggiare, il caminare, il ritirare, il pigliare una città per forza, per furto, per trattato, per assedio, il fornire una città, le giornate, le battaglie de' nostri tempi. Diede opera per essercitarsi di voler fare uno ambasciatore et molti altri libri quasi di tutti li principali capi che si usano per la guerra. Havea di un certo modo in ordine scritto come un sommario tanto avanti, che sempre che gli veniva adimandato potea all'improvviso mostrare qualche cosa utile. Era stimato huomo che nelle cose di duelli avesse grandissimo giuditio. Costui, così come nel Principio andò molto riservato in lasciarsi vedere da molti stando nella pratica di pochi, venne che non potea fuggire la moltitudine degli huomini di ogni sorte professione [c. 230r] che lo venivano a trovare come in qualche luoco lo vedeano in publico. Crebbe in tanto, che li primi della città curavano avere sua pratica, aumentando la opinione molti nobili della terra, molti nobili forestieri cominciavano a visitarlo in casa. Dietro a questo, in spatio di certi anni, gli ambasciatori del Papa, dell'Imperatore, del Re di Francia, del Re d'Inghilterra, delli altri Signori tutti non si sdegnavano andare publicamente alla casa sua. Molti cardinali, quali stavano in Venetia per suoi affari o passavano per transito, furono veduti andare a visitarlo. Furono ancho veduti nel suo alloggiamento iti a vederlo duo generali capitani: l'uno del Re Christianissimo, l'altro di Carlo V. Molti duchi et Principi del Regno, altri Signori di molta portata non si sdegnavano andar da lui, et quanti Cavaglieri davano vista a Venetia tutti lo visitavano, similmente quanti virtuosi siano nella nostra età. E la fama di costui andò tanto avanti, che li huomini per grandi che fossero non solo non si sdegnavano andare a quella casa,



ma pareagli come a mala creanza non esservi iti. Stava come hora sta, se ben è fuori di Vinetia, sempre apparecchiato con ogni cortesia a ricevere qualunque andasse a trovarlo. E' liberalissimo, anzi prodigo di tutti i suoi concetti, niente mai che gli sia stato [c. 230v] dimandato, ch'egli habbia saputo et sappia, ha negato ad alcuno. Non uscì mai di casa se non per gli affari del suo padrone, poco visitava altri che gli ambasciatori de' Principi grandi, a quali si sforzava sempre di recambiar cortesia quante volte venivano a lui. La prima visita che faceva egli a qual Signore grande venisse, o cardinale o altri, poi si fermava stando sempre apparecchiato come in officina di servir a tutti. Usava dir alli medesimi grandi che a loro sta bene andare a casa di un suo pari, percioché essi non vi vanno se non quando torna loro bene, che sanno che a gentilhuomo sta bene sempre di ricevergli, per favore, per l'illustrezza che ricevono quelle case ove entrano. Stava sempre in ragionamenti, mai fu sentito dir male di Principe alcuno, delli altri parlava sempre con honesto riservo, con tutto ciò che egli molte volte praticasse con duo ambasciatori o gentilhuomini privati che fossero nimici, mai fu havuto in sospetto da niuno. Ciascuno liberamente conferiva suoi segreti con esso lui, mai si hebbe notitia che alcuno rivelasse. Della casa sua non uscì mai cosa che creasse scandalo: come vedea alcuno che fosse sospetto di mal'huomo, curava con honesto modo levarselo dalla pratica. Era et è patientissimo nelle amicitie, per sua colpa mai perse amico; dicea essere cosa da Cavalliero gettar sempre la cagione del staccar l'amicitia all'altro.

[c. 231r] Nel praticar è stato et è molto affabile, con una certa gravità che non offende, anzi è dilettevole, poi che non resta a suo tempo e luoco dar la parte alle facietie. Usa dire che delle 24 hore del dì ogni gentilhuomo ne dovrebbe haver per sé, per suo ritiro, quattro, tre, due, una sola almeno per riconoscere, per pensare le cose di casa sua, quel che ha fatto quella giornata per emendar gli errori, per riconoscere Dio, per imparar con libri qualche cosa. Dava per ricordo che ogni poco che si sta ritirato sia per esser di gran frutto. Volse egli stare obligato a tutti quelli che lo visitavano, fuor che la mattina avanti disinare, che per lui voleva certo spatio di tempo due volte il dì. Si duole quando alcuno lo turba in quell'hore, lo chiama ladro della peggiore sorte di tutte, che gli ruba il tempo, che è di tanta importanza. Loda il riconoscere Dio ogni mattina, ogni sera, con ogni sorte si sommessa riverenza. Dice che l'usarsi ne' ritiri in breve spatio causa tanta diletatione, che niuna cosa è di piacer maggiore. E' huomo di sua parola, creduto, osservato in questa parte quanto altro gentil'huomo sia. Nella occasione non lasciò, essendo ambasciatore, pigliar la difesa dell'honore di suo padrone et suo in una querela con Cavagliero di illustrissima razza. Sta riservatissimo, non offende niuno né in fatti né in detti, [c. 231v] mai provoca qualcuno, sta apparecchiato sempre, ove sia bisogno ragionevole di mettere in rischio la vita e la robba. Nella sua gioventù sono corsi diversi accidenti, ne quali con l'arme in mano ha dato conto di esser huomo di core. Ha portato sempre la spada e si è valuto dell'arme come Cavagliere; ha usato la professione delle leggi in certi tempi come dottore, si vedono de' suoi consigli in stampa nelle materie de' Stati fra quelli del Bruno, in altre fra quelli del Socino. Usa dire che per li padroni si deve mettere in rischio la vita, la robba, l'anima, l'honore che siano da tener per se stessi. Venne costui in tanto credito presso li Signori Vinitiani, che molte volte non si sdegnarono voler il suo parere nelle cose importanti. Può servir come huomo di guerra con honesta et honorata conditione alla Signoria, fu invitato dal Re Francesco con honorati partiti, dalli ministri di Cesare, da altri Signori di Italia medesimamente. Egli, come costante servitore, poi che vide in quelli tempi il suo natural Signore in travaglio et che non gli acconsentiva il partire, intrepidamente ricusò

ogni grandezza sua per non mettere punto dell'honore in dubio. Usa dire che dobbiamo rapportar ogni fatica in sodisfar noi stessi e la nostra coscienza. Dice che una buona lunga servitù con un Principe [c. 232r] buono è grandissimo capitale, et maggiore di qual si voglia facultà, poi che questa porta e fama, et nome et riposo della mente. Fu chiamato mentre stette in Vinetia da alcuni Principi per consultare suoi affari importanti, molti andarono et mandarono a lui a conferire suoi casi avversi per riportarne il suo parere. Egli sempre si è mostrato affabile, benivolo a tutti senza mai haver voluto da alcuno minimo dono. Usa dire che gli huomini di rara virtù, che non hanno Stati, possono farsi padroni di quelli quando nobilmente nelli bisogni li fanno servitio et non vogliono da loro premio alcuno. Dice che servir agli altri tutti è uno farli soggetti et che questa è la propria strada del comandare, et che gli huomini che hanno qualche autorità non deveno temere di peccare in troppa cortesia in accarezzare le genti; che li honori, le accoglienze che si fanno non devono essere con tutti ad un modo, ma diversi più et meno secondo la qualità delle persone. Dice che colui che fa un errore, una pazzia, che si emendi nella pizia è poco differente da quello che è sempre savio. Quest'huomo è stato et è cagione di far concordare molti grandi nimici, ha fatto far molte paci, alle quali egli si offerisce, si affatica con prontissimo animo, è stato et è domesticchissimo con tutti con differenti [c. 232v] modi secondo li gradi. Non tiene mai tanta intrisechezza con uno, che volendo ritirarsi non lo possa fare con honesto riservo; non procede mai tanto avanti, che egli scherzi o motteggi, che doglia, che offenda. Tutte le cose che gli sono state dette da qual si voglia mentre è stato nella intrisechezza, nell'amicitia di lui, anchorché si sia ritirato o venuto nimico, tutte sono state sempre tenute segrete anchor che con rivelarle avesse potuto nuocere gravemente a quel tale. Ricorda che ad un tratto non facciamo inimicitia, ma si sospende l'amicitia in tanto che si veda, che si chiarisca da qual nasca la colpa. Non si perde ne' casi avversi, di rado va a casa degli altri, salvo se non sono infermi; la sua sta sempre aperta. Può ciascuno arrivare alla sua persona senza rispetto alcuno, grandissimo è stato et è in ogni luoco, et indefesso nelle udienze in ascoltar qual si sia che voglia parlargli. Tenne sempre in Vinetia famiglia honestissima, quieta; fece tavola con un orcinario, che all'improvviso potea ricevere due o tre persone. Non volse mai dare grado a suoi né di scalchi, né di maestri di casa, né simili, dicendo che, non havendo fortuna di tanta facultà, che potesse donar i suoi servitori tanto terreno che gli desse il vivere. Non volea veder quelli che egli avesse essaltato con titoli, servir altri in più bassa conditione; distribuiva li officij alli servitori, ciascuno sapea qual era il suo; tutti non di meno nelli bisogni [c. 233r] davano mano anchor nella cura dell'atro. Egli si cura poco del mangiar suo, vive al più di una sola vivanda; sollecito nelle sue attioni, si leva sempre in ogni tempo poco prima del far del di. Costui si partì di Vinetia con molto dispiacere del Dominio, il quale, per il consiglio de' Bregadi, gli fece honorato presente; fu lodato nel suo partire dal publico di havere ben servito, gli furon rese gratie de' suoi buoni portamenti. Il Serenissimo Donato gli disse nella sua partita che havea veduto che egli vivente havea fatto miracoli, poi che niuno mai in 25 anni si era doluto di lui anzi lodato da tutta la città e che a tutti estremamente dolea la partita sua. Si trova hora questo gentil'huomo ritirato a casa sua, vive con otio in dignità, va passando il tempo suo ne studij, sta aspettando quello che è per far di lui la provvidenza di Dio. Il suo Signore l'ha ricevuto con gran lode e presentato di un castello et lo trattiene honestamente senza dargli atra fatica grave. Qualche volta è venuto in disparere con il suo Signore, come avviene fra servitori et padrone. Alcuni gli hanno voluto mettere paura, ha risposto che egli

non tenea, perciocché era certo che suo padrone era uomo da bene et che, essendo egli il medesimo, sapea che un buono non potea offender un'altro che di bontà fosse somigliante a lui. Usa dire che un uomo da bene non ha superiore in questo mondo, perciocché la legge animata, che è il Principe [c. 232v] non ha che far con lui. Dice che l'honore non può essere levato da Signori, si ride di quelli che il contrario dicono, perciocché quella authorità, che ha di già pigliato il possesso nell'animo delli buoni, la ingiustitia del Principe non la levarà già mai, anzi l'accrescerà. Dice che li Signori possono levar li gradi, le stature, le facultà, la vita medesima ad un Cavagliero, ma non mai l'honore. Io, perché si veda la pratica che tenea, dalla quale si può far giuditio ch'egli sia molto universale et destro nelle conversationi, verrò nomando alcuni che ho veduto visitarlo a casa haver con lui strettissima domestichezza da quali era et è riverito. Devesi considerare che, prima che gli huomini grandi di gran casa vogliano inchinarsi ad inferiori a loro, gli è necessario credere che non senza gran cagione si inchinino et honorino quelli. Il medesimo diciamo avvenir in quelli che sono di molta fama nelle professioni, come virtuosi nelli studij delle scienze, soldati et huomini di chierica, poi di nationi diverse, le quali costui ha praticato et pratica con tutte le sorti di sopra. Non si ha notitia che egli mai da niun grande fosse ributtato dalla domestichezza, che mai habbia per sua cagione perduto un'amico. Costui va molto riservato con ogni sorte di huomini, va libero nel ragionare in tanto che in lui non si vede né adulazione né parole austere; ciascuno sa che in ogni cosa che gli venga domandata egli sia per dire quel che sente con verità. Nel presentarsi [c. 234r] ad un Principe, ad un tratto viene domestico con tanta riverenza, che non può mai essere tassato di prosuntione. Nelle conversationi con grandi, s'egli non ha che fare, non è mai il primo a rompere il ragionamento, sta con silentio, lascia sempre in ogni luoco che il Principe o altri di grado maggiore di lui cominci il ragionare; sta nelle camere alla presenza di quelli con allegra gravità. Nelle dispute, poi che ha detto quelle ragioni ch'egli sa, non contende più oltre, cede, si ritira, si riporta con honeste parole a miglior giuditio del suo. Dice che, se le dispute si fanno presso gli huomini di giuditio, il ceder con parole, poi che si è detto quel che si può dire, è un far grande acquisto nell'honore; se gli ascoltanti sono ignoranti, che il contendere è tutto gettato al vento. Di quelle cose che egli non sa dar conto ad un tratto confessa non saperne; usa dire che un gentil'huomo non guadagna miglior riputatione in tacere, ove non sa ben ragionare, che quando ragiona di qual sa. Per cose goffe che facessero Principi ne giuochi, nelle feste loro egli mai ne dice male. Volse in Venetia nel suo arrivar vedere le feste publiche tutte, che si fanno dalli Signori, quelle cerimonie che si usano ne' giorni santi et celebri, le feste che usano particolari quando danno marito alle lor figliuole, li conviti et così fatte cose; le quali, vedute da lui una volta sola, per tutto il tempo che stette in quella città fuori che [c. 234v] sacre non fu più veduto andarvi. Stette per anni 18 che non volse mangiar fuori di casa sua, dicea che vi si perde riputatione, assegna intorno ciò buone ragioni, biasimando questi che vanno in ogni luoco per spassi, per solazzi, perciocché, se gli avviene caso che sia sinistro, dice che si ha la colpa e il danno insieme per essere occorso in luoco, ove non era conveniente andare. Una sera con alcuni gentilhuomini che voleano intendere chi era il padrone di una casa che si abbrugiava, disse egli che si andasse vicino allo incendio, che senza chieder altro si sapria il padrone, la professione, e tutti difetti suoi. Perciocché dice che dietro una disgratia ciascuno scuopre quel che ha di male contra lui, come voglia mostrare che Dio la mandi per li peccati suoi.

Cura per il poter suo il decoro nelli habiti, nelle cavalcature, in ogni altra cosa; sta sempre ascoltando ogni huomo, dice haver imparato molte volte più da un mediocre intelletto che da un buon libro. E` di grandissima contentatura, non si sodisfa mai di cosa che faccia, o dica o scriva. Vive con animo di havere a travagliare, per quanto potrà, honoratamente fino alla morte, ricorda che si stia sempre di pensare di accrescere la sua riputatione, che se non si farà più si conserverà al meno la acquistata. Dice che li buoni devono poter acquistar li luochi, gradi per poter giovare al prossimo secondo il precetto di Dio.

Costui fu carissimo e domestico a Francesco Maria Duca di Urbino, tanto avanti che niuno hebbe mai maggior autorità con lui. E' grato al Duca Guidobaldo figliuolo suo che l'ama et stima, lo premia ogni volta di honorati propositi. [c. 235r] Fu domestico di Alfonso da Este et hora di Hercole suo figliuolo Duchì di Ferrara; hebbe cognitione di Prospero Colonna; gli fu grato et molto avanti d'Antonio da Leva; intrinseco del Marchese del Vasto et amato nella sua gioventù dal Signor Ferrando Gonzaga, dal Signor Ascanio Colonna, dal Principe di Salerno. L'Imperatore, il Re di Francia, quel d'Inghilterra, il Re dei Romani, il Duca di Fiorenza, gli altri Principi di questa età hanno mostrato di tenere di lui buon conto; gli Cavaglieri honorati medesimamente. Fu tutto del signor Stephano Colonna, del Conte San Secondo, delli due Strozzi Pietro et il Prior di Capoa. Camillo, Valerio, Giordano Ursini, Giuliano Cesarino, altri Cavaglieri honorati, come Alessandro Vitello, Giovan Battista Castaldo, il Marchese di Marignano. Finalmente quanti huomini signalati sono in questa età, chi per la cognitione particolare, chi per mezzi tengono et teneano quelli che son morti amorevol memoria di questo huomo, de' quali gran parte ho veduto in casa sua. Ove anche vidi il Bembo, l'Aristone, Monsignor della Casa, il Iovio, Lazzaro da Bassano, l'Egnatio Romulo, Girolamo dalla Rovere, Jacopo Nardi, Antonio Gallo, il Fortunio, Francesco Coccio, il Danieli, il Dolce, il Cato, il Trissino più volte passar il tempo con lui. Vidi Pietro Aretino, il Tolomei, il Cesani, il Cavalcanti, Annibal Caro, il Fausto restaurator della Quinquereme, Lazzaro Baiff, il Tasso, il Muzio, il Domenichi, Natal di Conti, l'Ortensio, il Citolini. Ho trovato de' legisti alla casa sua Messer Mariano Socino, lo Alessandrino, il Tornielo, l'Oradino, l'Ugubbio, il Restauo; fra tutti gli amici è carissimo Lelio Torello, Nicolò Giannotto da Montagna, Camillo Giordano et il medesimo Giulio Barignano, [c. 235v] il Corasio. I medici Valerio Superchi, il Faenza, il Monti, il Frigimelica, il Novara; il Genoa, il Sperone, il Nogarola, il Maggio che come amici conversarono con lui più volte di filosofi. De Architettori, Hieronimo Bartolomeo Genga, Sebastiano Serlio da Bologna, il Palladio. Di Ingegneri di fortificatione, suoi molti amici furono Pier Francesco da Viterbo, Gabriel Martinengo prior di Barletta, il Frà da Modena, Milone da Cremona, Mario, Germanico, Iulio, li fratelli Savorgnani, Michele di San Michele, Giovanni Hieronimo suo nepote, Bartolomeo Genga, Giovan Battista Bellucci di Sergenti, Giovan Battista Goti da Messina. De' fondatori d'artiglieria, l'Alberghetto il Vecchio, li figliuoli, li nepoti, e messer Marco de' Conti. Canonieri, Gabriele Proto a Vinetia, il quale si è trovato a fare 27 batterie. Di scultori, Iacopo Sansovino; di pittori, il Titiano, il Pordenone, il Tintoretto. Nelle cose di matematica, Pier Francesco Contarini; d'astrologia, Tomaso da Ravenna, Annibal Rimando. Fu nella sua gioventù molto accarezzato da Baldassar Castiglione. Delli huomini che fecero professione ne' maneggi de' Stati, fu amato da Hieronimo Morone e conosciuto dal cardinal suo figliuolo, amato et accarezzato dal Cardinal Tornon, dal Cardinal di Carpi, Santa Croce, Armignach, Farnese, S. Agnolo, Mignanello,

Dandino. Fu tenuto in molta stima nella vita loro da Giovan Gioachino da Genova, da Lope di Soria, vecchi negotiatori nelle cose grandi.

Quanti ambasciatori furono mai al tempo suo come Don Diego, Don Giovanni Mendozzi, Monluch, Auragie, [c. 236r] gli altri di qual si voglia Principe tutti l'hanno havuto in rispetto. In ogni luoco ove egli capita viene veduto da Cavaglieri tutti virtuosi et buoni con ogni sorte di rispetto et amore. Di gentilhuomini Venetiani habbiamo detto di sopra, che egli nella casa, nelle piazze, nel publico ha havuto quella pratica, che si può dir maggiore delli più alti rari intelletti, che vi si trovino, che per non annoverarli tutti se ne dirà parte. Suoi intrinsechi Signori sono stati li morti Domenico Trivisano priore del Serenissimo, Nicolò Tiepolo, Marcantonio Cornaro, Marco Foscarini, il Foscarini filosofo, Luca Tron, Luigi Mozenico il Vecchio, Lorenzo Contarini, Daniel Rainieri. De' vivi, Marcantonio Veniero, il Dottor Francesco Contarini, Francesco Veniero, Hieronimo Grimani, Hieronimo da Peschiera, Nicolò da Ponte, Marino Cavalli, Federico Balaresso, Marcantonio Mulla, Domenico Morisini monoculo, Domenico Veniero, Andrea et Bernardo Navagerio et Domeico Trivisano padre di Fra' Hieronimo, Marco Morisini. Potremo venir considerando che in una così lunga stanza, havendo sempre accresciuto la riputatione fin all'ultimo delli 25 anni che stette in quella Republica, nella quale passarono varij negotij in servitio del signor suo con molto utile et dignità di quello, ove hebbe nimicitie et persecutioni per diverse vie da forze di gran lunga maggiori della sua, sendo sempre riuscito con honore. Essendo stato consapevole di tutti gli affari de' Stati per la guerra, [c. 236v] per la pace li più segreti per essergli sempre stato conferito dalli ambasciatori, dalli altri senza sospetto alcuno. Havendo tutti li Cavaglieri havuto ricorso al lui nelli bisogni loro, dettogli ogni affanno e travaglio per ricevere consiglio et aiuto, essendo che tutte queste cose siano vere debbiamo venir considerando che quest'huomo, libero di ogni calunnia, di ogni sospetto, netto nella fama, nell'honore, sia per essemplio delli altri che habbiano a confidar nella bontà di Sua Divina Maestà, alla quale costui sempre ricorre et tutto riceve da quella, et in quella spera sempre. Ho voluto con questo tiro di penna far questa digressione, affine che il nostro ambasciatore, se non in altro, possa imitar questo huomo nelle conversationi ch'egli ha havuto et ha con Principi, le più domestiche et con gli altri anchora; nelle quali egli non è mai stato sprezzato, anzi sempre in ogni luoco la persona sua ha accresciuto la riputatione, ha mirato sempre con ogni riverenza et riservo in sapersi ben conservare in amore con quelli Signori presso quali è stato et con il propio, con tutti gli altri con i quali ha conversato et conversa, cosa nella quale il cielo a pochi è liberale. Usa raccordare a tutti che vogliono servir le corti, quel detto della scrittura: che il principio della sapienza sia il timor [c. 237r] di Dio, col quale, dice egli, che si camminerà sempre al sicuro, quando dietro quel timore si pigliarà l'altro del Signore al quale si serve. Intende del riverenziale non del servile, se non per quella via che la scrittura lo intende, che sia giovevole come strada alli altri.

*Essempij di alcuni ambasciatori che non seppero governarsi con Principi nella  
conversatione intrinseca.*

Fu uno ambasciatore del tempo di Papa Julio II, del quale non voglio nominare la natione, basta che non fu italiano; era grato al Papa per essere accorto, havea la sua domestichezza, la camera gli era aperta ad ogni tempo. Pigliò tanta vaghezza di questa gratia che a lui solo era

conceduta, che cominciò trattar il Papa da fratello e da amico. Essendo il Papa in Belvedere, che dicea l'ufficio, per farsi conoscere che havea molta autorità con Sua Santità si nascose in certo luco segreto in vista però di molti, nel passar che fece il Papa, che havea un sola canna d'india in mano soda ma leggiera, che egli usava portare per il mal delle podagre, l'ambasciatore con la spada nuda gli fece persona sopra et volse mettergli paura. Era colerico il Papa per natura, adiratosi dell'atto, con quella canna gli diede alla presenza di molti che si accostarono al romore di molte basonate, che uscirono di scherzo, perciò che oltra il dishonore ch'egli [c. 237v] ricevette, fu necessario, per una botta che hebbe nel capo, che fosse da suoi portato a braccio a casa. Un'altro che stava appresso il Re Luigi, per essere stato accarezzato, volse mostrare che era molto avanti, presente la corte tutta si pose al fuoco ove il Re era solo, gli domandò della moglie, de' figliuoli, come governava la casa sua, volse cominciare a dargli certi consigli, come se parlasse con huomo privato et basso. Entrò tanto avanti che il Re, con parole dishonorevoli, commise che non parlasse più se non di quelle cose sole che gli venivano commesse dal suo Signore. Fu uno altro ambasciatore che, essendo ben veduto per rispetto de' suoi padroni da una Regina, pensò, perciòché si stimava bello, ch'ella fosse innamorata di lui. La richiese alla libera dell'honore. Rispose la Regina che le mostrasse la commissione che havea da suoi padroni di far quella dimanda. Si arrossì il buon huomo, ella per tanto più beffarlo chiamò il suo segretario e gli disse: "Perché questo ambasciatore ci ha dimandato sopra l'honor nostro, scrivesse al nostro ambasciatore che sta presso quelli Signori questa dimanda che ci è stata fatta et che intenda se ha questo ordine da loro". Entrò l'oratore in tanto timore che si gettò alle ginocchia di lei, le dimandò perdono. Tutti questi tre furono rivocati et vissero sempre con pochissima gratia de' loro Signori et poco honor appresso gli altri tutti.

*Gli errori delli ambasciatori sono sempre più palesi che quelli delle altre sorti di huomini.*

Bisogna che noi ci immaginiamo che siamo huomini pubblici. [c. 238r] Subito che arriviamo in un luoco, ove habbiamo a far residenza, siamo negli occhi di tutti gli ambasciatori, i quali danno ragguaglio a lor padroni dell'huomo che viene mandato, della qualità della persona sua; perciòché, come habbiamo detto di sopra, tale si crede il padrone quale è la persona che manda a trattare suoi negotij importanti. Sono gli ambasciatori le porte de' loro Signori, perciòché è lecito a ciascuno far capo con esso loro, trattare, ragionare delle cose che occorreno, questi portano a loro Signori quel tutto che gli pare necessario. Stanno, come dico, negli occhi ancora de' popoli, de' forestieri quanti ne vengono, conciosia che nelle cerimonie, che si usano di fare alle chiese, nelle feste celebri, ove Principi sogliono intervenire con gli ambasciatori, nelle udienze ancora sono li concorsi delle genti, ciascuno, come vede un oratore, subito vuole informarsi quale egli sia. Così stiamo sempre in tanta vista che qual si voglia che sia l'ambasciatore, se egli fa cosa alcuna che non convenga lui, è necessario che si sappia, pur che lo sappia un solo. Percioché ciascuno ha un amico o crede di haverlo, con il quale gli pare di poter confidarsi; così la cosa va dall'uno all'altro, intanto che è notoria ad un tratto. Tutti gli ambasciatori ne danno notitia a lor padroni, la onde riservo maggiore è necessario che habbia questa sorte d'huomini, che qual altra sia, poi che presso l'honor proprio vi mettono quello del signor loro, con tanto rischio ancora de' suoi particolari. Si trova in noi questo instinto naturale, che assai più presto [c. 238v] corriamo a scoprire li

difetti degli altri, che a dire qualche sua virtù, qualche atto generoso. La cagione di questo la habbiamo detta in altro luoco.

*Nelle conversationii tutte, in quelle de' Principi in particolare, è necessario che  
l'ambasciatore habbia gran pazienza.*

Ciascuno de' prudenti in ogni luoco ricorda questa pazienza, niuno che sia a mia notitia la distingue, perciocché altra è quella che deve havere il figliuolo con il padre, il padre con il figliuolo, il servitore con il padrone, il padrone con il servitore, il monaco con l'abate et simiglianti huomini di Chiesa, altre è quella che haver deve un Pontefice e tutti gli altri che nascono da quella radice. L'artefice, il cittadino hanno la loro. Vengon lodati Diogene et altri filosofi di haver tolerato pugni, calci come pazienti virtuosamente, perché erano filosofi.

Il Cavaglier sbrigato ha la sua in altro modo, la sua il Principe Cavalliero, altra il Principe schietto. Altra pazienza deve haver il gentilhuomo che si trova sotto chi gli è padrone naturale, altra sotto un Principe straniero, altra è quella che si deve servendo un sol Signore, altra quando si serve a due come fa l'ambasciatore. Costui la deve haver nel grado suo più terminata che alcuna altra qualità di persone, perciocché, tenendo egli il mezzo fra due Principi, fa bisogno ritrovar il mezzo appunto [c. 239r] di quella pazienza che virtù si chiama, come di sopra in altri luochi habbiamo detto. Conciosia che, con il suo negotiar, il poco più, il poco meno, ogni minimo eccesso fa l'ultimo dell'estremo, che è sempre vitioso nelle cose tutte. Se egli nelle negotiationi, ove bisogna far risentimento, viene dal padrone battezzato per vile, per ignorante, se si risente, succede sinistro accidente, viene chiamato per pazzo, per bestia, se gli dà in capo. La regola ordinaria che nelle cose altrui, de' Principi in particolare, gli huomini non deveno adirarsi, consideri egli questa pazienza quanta ella debba essere con il padrone, con l'altro ancora con cui egli conversa. Vada misurandola, scegliendo la sua dalle altre tutte che habbiamo detto di sopra; consideri la persona del Principe suo, la sua istessa, stia sempre avvertito di non peccar nel troppo, nel quale sta lo eccesso della pazienza, che piglia poi quella il meno. Perciocché gli huomini molte volte per picciol risentimento perdono in un punto solo quella gratia, quella domestichezza per lungo tempo con gran fatica si sarà acquistata. La più sicura è sempre di peccare nel manco adirarsi e così nella più pazienza, conciosia che li Principi molte volte per il molto ragionare, per gli altri negotij che hanno che gli levano la fantasia, lo turbano, non usano nella conversatione quel rispetto che deveno. Starà avvertito [c. 239v] l'oratore se nella domestichezza riceverà qualche cosa che non gli piaccia, sopra che egli possa in altro modo scusar il Principe di inavvertenza, di non attribuirlo al suo mal animo. Se così sia, deve passarsela, seguire con honesto riservo il medesimo conversar come prima, senza mostrarsi punto turbato, che ben presto si avvederà a qual fine sia; perciocché il Principe, per emendar lo errore, haverà molti modi di fargli favore, di dargli animo maggiore. Quando ancho continuasse con mala intentione, prima che l'oratore ne aspetti un'altra deve risentirsi ritirando a poco a poco sotto qualche scusa, o di infermità, o di altro, in tanto che, se per caso il Principe volesse inselvaticarsi, habbiamo modo di scoprire alla corte che come Cavalliero, subito che ha conosciuto il svantaggio, ha fatto la sua ritirata con buon ordine, senza perdere punto dell'honore. Dove si maneggiano negotij importanti con huomini grandi, come si è detto, nel principio sarà più lodevole sempre peccare nella più pazienza con il fuggir d'adirarsi. Questa misura di quel che basti, del più, del manco è

necessaria che l'intelletto dello ambasciatore la trovi secondo il tempo e la cosa che si tratta. Questa regola habbiamo, che nelle conversationi quante siano con chi si voglia, debbiamo haver la pazienza per nostra ferma guida nelle amicitie, come dicea quello ambasciatore che stava a Vinetia più che in tutte le altre. Percioché, egli ricordava, che niuno [c. 240r] huomo al mondo si può trovare tanto perfetto che non habbia qualche cosa che agli altri non piaccia, così debbiamo presupporre, che se lo amico dispiace in qualche atto suo, ancho tu puoi havere cosa maggiore che dispiaccia a lui. Contra pesando quel che occorer suole agli huomini tutti in ogni sorte pratica, debbiamo haver la pazienza per nostra maestra con il modo di sopra, la quale nell'ambasciatore sarà sempre virtuosa et honorevole.

*Che l'ambasciatore non deve motteggiare.*

Rade volte vedremo dilettrar quei motti che non dicono male, che non nuociono ad qualch'uno. Noi ci veniamo al riso, come vediamo dire cosa a qualch'uno che habbia del goffo, che vediamo uno che sia vestito in qualche habito strano; rideremo di quei motti anchora che offendano l'honor del terzo.

La cagione di questo ridere delle gofferie di altri, dell'intendere dir mal di loro è che l'animo nostro si rallegra, percioché ci riputiamo e più prudenti et migliori di quei tali. Se i motti saranno così fatti che offendano, non sono da esser detti dall'ambasciatore, né ne' luochi publici, né nelli privati delle domestichezze. Percioché egli in ogni tempo, in ogni occasione ha da avvertire di non uscire dell'officio suo, di non abbassare il grado suo che ha tanta congiuntione con il proprio padrone. Sono alcuni motti che fanno [c. 240v] tanto a proposito nel negoziare, che possono essere più presto tolerati che sommamente lodati. Percioché, ove vada il rischio di far alterare la mente del Principe col quale si negotia, sempre la più sicura è temporeggiare, aspettar un'altro tempo per vedere di guadagnare l'animo di lui con la pazienza, non rischiare per un motto il perderlo di un tratto. Un ambasciatore fiorentino, sendo presso il Moro Duca di Milano, nel tempo che si trattava di far venire in Italia Carlo Re di Francia contra li Re di Napoli, havea commissione a persuader quel Signore a non quietar la pace d'Italia. Il Duca gli mostrò un grosso d'argento che havea un pozzo, con uno che traheva l'acqua per spegnere un fuoco vicino, volse mostrare con quella moneta che facea battere che era buono acquietare il Re, che per il fuoco egli lo batteggiava. L'ambasciatore intese alla moneta, quel che il Duca volea dire. Disse che vedea il fuoco tanto grande che temea, che quello huomo solo con quella poca acqua non lo potesse ammorzare. Il Duca gliene mostrò un'altra, ove un huomo puliva con una scopetta la veste di una bella donna, volendo mostrare che purgarebbe egli l'Italia quando gli piacesse. Disse l'ambasciatore che colui che nettava la veste si tirava tutta la polvere adosso; volse inferire, come fu il vero, che il male cadrebbe sopra di lui. Un altro fiorentino, facendo istanza con la Signoria di Vinetia che non volesse collegarsi con [c. 241r] Filippo Duca di Milano, e perché gli fu detto da uno: "Voi temete che non facciamo gran duca con il Stato nostro", rispose: "Egli è Duca et grande, avvertite voi con il nostro a non farlo gran re, percioché se ci darete cagione, non ci mancaranno compagni grandi, con quali potremo e difendere et offendere." Volse cennare al Re di Francia, il quale da Italiani in quei tempi era molto temuto. Volse quel Dominio, con il mostrare una gran somma di ducati, isbigottire l'ambasciatore di Fiorenza. Si possono tolerare così fatti detti allo improvviso, quando si vedeno detti a proposito nel tempo del negotio, ma io non lodarei già



mai che si tenesse pensiero a così fatte risposte quando si conoscessero di poco frutto, anzi con rischio, quando non fossero per altro fine che per dir un bel detto. Perciò che quelle parole e le altre cose tutte che facciamo, che possono turbare l'animo del Principe, perché non venga lodato di qualche cosa che egli dica o faccia, che da suoi sia stata celebrata, che l'ambasciatore lo voglia per essemplio tenere, altro effetto non fanno che di procacciar l'odio di lui e renderlo tanto più ostinato nelle sue opinioni. Lodano uno che, venendo per Chioggia, gli furono fatte dal podestà, con il mezzo de birri o zaffi che si dicano, delle insolenze, che dolendosi con la Signoria di Vinetia gli fu detto dal Principe che nella Republica di lui haveano de' pazzi. Rispose egli: "Gli è il vero, ma li teniamo legati, non li mandiamo al governo d'altri." A che fine si può lodare costui, se non di haver detto un bel detto senza servitio alcuno del Principe suo, anzi con danno, poi che nel principio della sua legatione volse mordere quelli Signori di imprudenza per un caso di lui particolare. Un'altro da Genova, che si trovò nel tempo della [c. 241v] ricuperatione di Granata, una sera, andando il Re Catolico a piacere nel suono dell'Ave Maria, era consueto in quei tempi di fermar li cavalli mentre si dicea l'oratione. Colui, passando senza fermarsi, il Re scherzando lo riprese di mal divoto. Rispose egli che servitori vecchi domestici, che spesso visitavano lor padrone, gli faceano troppo fastidio con tante cerimonie, che quelle convenivano a nuovi. Volse tassare molti Cavaglieri, venuti di pochi anni prima alla fede di Christo. Un'altro, adimandato da Papa Alessandro per che in Italia il sagramento andasse così poco accompagnato; "Perché non teme che non ha ribelli", rispose. Volse mordere il Papa e la sua natione. Uno, vedendo un Principe vestito di nuovo, gli disse che era un bel gentilhuomo; rispose il Principe che gli spiaceano le adulationi. Replicò egli che per questo non gli havea detto che fosse huomo da bene. Minacciando un Re di Napoli di voler essere presto con lo essercito sotto una città per rovinarla, rispose l'oratore: "Come vedrete una parte riversa di un huomo con le calze calate, dite che quello son io." Un Signore, che non mangiava più di una volta il dì, acciò che uno che cenava con esso lui non si maravigliasse che egli nel cibare eccedesse i termini, gli dimandò quanto credea che stesse per stare, prima che tornasse a mangiare un'altra volta. Seguitò dicendo: "Io starò fin domani la sera a quest'ora". Disse colui: "Se haveste lasciato rispondere a me, havrei detto, che foste per star dieci [c. 242r] giorni", lo volse toccare per gran mangiatore. Uno presentò ad un Imperatore un libro; la iscriptione era al '*Magnifico Imperatore*', che mostrò dolersi di quel magnifico. Disse egli: "Ne foste pur degno, dicendo magnifico vuol dire che habbia fatto gran cose". Lo tassò e gettò via il presente ad un tratto. Stava alla tavola di un Principe il stesso ambasciatore per la sua terra, sentendo dire dalli altri gran bene del Principe, voltatosi a lui gli dimandò quel Signore quel che sentiva; rispose il stesso che gli pareva fosse più savio che'l demonio. Tenendosi buono il Principe, perciò che si usa dir così, conciosia che per haver conosciuto diverse sorti d'huomini viene tenuto cauto. Volse che si lasciasse meglio intendere, il quale disse che così era perché ingannava il diavolo; perciòché facea la sue attioni tutte prima che vi pensasse; il diavolo non lo potea turbare come facea con altri. Portando una nuova uno ambasciatore ad uno Principe, dicendogli che non lo credea, poi che l'oratore hebbe replicato che era vera, stando il Principe in non volerla credere, disse egli che la sua commissione era di dirla non di farla credere. Altri molti potrei raccordare, s'io volessi che il mio ambasciator ne facesse professione, ma poi che sono di tanto rischio et ancho nascono alcuni, come per dono della natura, ne quali se non sono lodati non sono biasimati in tutto, non causano loro quelli pericoli, quelli fastidi che

nasceriano da uno che nel motteggiare non [c. 242v] avesse maniera. Lodo io, come di sopra, che l'ambasciatore debba astenersene; al quale io non levo certe sorte di risposte che portano maestà in sé et danno a lui autorità maggiore. Papa Iulio II, adirato, disse ad un ambasciatore che scrivesse all'hora al suo Signore che gli manderia essercito a ruinarlo. Rispose che si appellava a Sua Santità del termine corto et che volea tempo dieci dì a scrivere. Il stesso ambasciatore della sua città hebbe udienda da Cesare, in tempo che si disputava qual fosse la maggior pena che si potesse haver in questo mondo. L'Imperatore ne dimandò a lui come filosofo; rispose egli: "Lo alloggiar spagnoli". Senza aspettar di udir la sua commissione, che era mandato solamente per far levar quella natione della sua città, ordinò Sua Maestà, prima che lo dicesse a lui, che fosse sloggiata. Il Re di Inghilterra disse ad un oratore di Francia, che scrivesse al suo padrone, che cedesse quel regno che non lo potea tenere di ragione et che presto glielo faria vedere. Disse: "Due o tre testimonii bastano in ogni causa, il mio Re mostrerà da sessantamila in più da piedi et da cavallo che la ragione era dal suo lato". Un legato del Papa, essendo con gente a soccorer la impresa di Ladislao re di Ungheria contra turchi, dicendogli il Re nel dì della giornata che sperava che cenariano in cielo, rispose il legato haver commissione di far digiunare quella sera i suoi. Dolendosi Papa Iulio di uno ambasciatore che avesse scritto a suoi Signori che stava malissimo, dicendogli che havea havuto una [c. 243r] semplice doglia di testa, disse egli: "Questa mi giustifica, poi che tanto è una doglia di capo a pari nostri, quanto una anguinaglia ad un'huomo basso". Un gentilhuomo di una republica, in luoco di magistrato, volse dir non so ché che offendea un ambasciatore. Disse l'orator, voltatosi alli altri: "Se questo Signore parla per ordine publico, la risposta tocca a me, se senza, tocca a voi".

Comunque siano i motti io non gli lodo, pochi tra le migliaia si troveranno, come fu quel del stesso che venisse in tanto proposito per sloggiar quei spagnoli. Uno ambasciatore, per guadagnar riputatione di buono intelletto per un bel detto, poi che come tale vien riputato, poi che come dice Plutarco gli huomini si conoscono molto più per li detti ove la fortuna non può che per li fatti, non deve avventurar di perdere la gratia di ambidui li Principi. Quel che si dice, che più presto sia da perdere un'amico che un bel detto, non ha luoco nello ambasciatore et forse nelli altri ancora, poi che l'acquisto bisogna che sia molto grande ove si tratta di perdere un'amico.

*Che come l'ambasciatore non deve motteggiare con il Principe, così deve guardarsi che'l Principe non motteggi con esso lui.*

Non possiamo dar regola che non habbia qualche eccezione. [c. 243v] Io non dirò gia mai che non sia possibile che non siano de' motti che non offendano, come molti ne vediamo in Plutarco, nel Pontano, nel Cortigiano, nelle vite che si vedono de' filosofi, nelle altre delli altri. Ma poiché pochi sono che non offendano, lasceremo la regola che vada al suo cammino, che l'ambasciatore habbia guardarsi più da un motto, che lo possa offendere nell'animo, che da una ferita. Percioché habbiamo per fermo, dicano gli altri quel che più piace loro, che le infermità dell'animo, ove è stimolo d'honore, di gran lunga avanzino quelle del corpo.

L'autorità di un Principe è tale, che ogni suo detto in pregiudicio di un privato gentilhuomo nuoce molto, come di sopra si è detto. Un oratore, che havea lungamente parlato, disse ad un

Principe: “Dubito di non straccarvi”; rispose egli: “Non già la lingua”. Un’altro, che non era d’Italia, alcuni anni sono volse di un certo modo mordere della fede di un Principe; disse che era apparecchiato giurare sopra gli Evangelii un non so ché che havea detto. Rispose il Principe: “Sopra gli Evangelii crediamo che giureresti, ma non sopra i libri di Mosè”, tassandolo di marano. Ad un’altro, che non finia di ragionare, il Principe disse: “Contentisi la nostra magnificenza di abbreviare il parlare”. Così fatti motti sono ad un tratto per tutta quella et [c. 244r] l’altre corti, conciosia che ciascuno scrive quando un simil caso occorre ad un ambasciatore, et egli tutta la vita sua porta quella malattia. Principi possono fra loro usar certe sorti di motti et vengono lodati, perciocché non corrono tanto rischio. Francesco Maria Duca d’Urbino, venendo duo gentilhuomini per scusar lor padrone, che se dava parole al Papa sopra il fargli restituir Camerino, lo faceva per dargli pasto, che così era necessitato di fare per degni rispetti. Disse: “Purché non lo cavi dalla mia dispensa, gli dia il pasto quanto vuole”. Un cardinale tedesco, adimandogli se sapea parlar latino, rispose che certi Signori grandi a lui vicini lo travagliarono tanto a buon hora che non gli diedero tempo d’andar a scola. Un Principe, ragionando con lui, biasimando quelli che non erano dotti, fece un discorso sopra la guerra, dimandò quello che gliene pareva, rispose che non sapea come potesse essere dotto facendo tanti falsi latini. Lodandosi uno che havea una bella libreria dicendo non haver memoria et che si scordava subito che havea letto una cosa, disse il Duca: “A che tanta spesa, se un solo libro era per bastarvi tutta la vita vostra”. Altri motti detti da Carlo V, da Pontefici, dal presente Duca Guidobaldo, piaciutissimi et belli [c. 244v] potrei narrare che per non essere in proposito, sapendo che altri siano per notarli, gli lascio adietro.

*L’ambasciatore dee astenersi nel parlare dal dir cosa che lo faccia tener poco pratico.*

Bella vertenza è quella di uno ambasciatore di andare ne’ suoi ragionamenti riservato e stretto, intanto che egli si assicuri poter ragionare con sua dignità. Molte corti sono all’età nostra, che se scopriranno un huomo che habbia lettere, che parli latino, se non sarà più che eccellente, ad un tratto gli daranno del pedante per il capo. Come vedeno nel ragionar volgare che si dichiarino qualche autorità di Livio, di Cicerone, di simili dicono che parla alla divisa; similmente, se vuole con il Principe o altro regionar di guerra, sarà tenuto per millantatore. Bisogna che egli veda ove si trova, con quale Principe, in ogni luoco poi guardisi pure di non dir qualche sciocchezza. Come fu uno che disse alla corte di Francia, vedendo mettere sopra il fuoco legne da abbugiare, che egli havea creduto che un re non facesse fuoco secondo si faceva in casa de’ privati, come che pensasse li re abbruciassero legne lavorate a torno. Un’altro, [c. 245r] quando l’Imperatore venne in Italia per la prima volta, mi disse con molta maraviglia haverlo veduto maneggiare un ovo con il pane, come egli faceva. Uno ambasciatore, alla presenza mia ove erano molti Signori, adimandato se una tale era maritata, disse egli di no et soggiunse: “Gran peccato, dovrebbe averne dieci non che uno tanto è virtuosa”. Un’altro disse, alla presenza del Duca Francesco Maria, che havea mandato delle ostriche a suo padrone et che havea detto che gli rimandasse il sacco indietro, che lo havea tolto in presto. Uno, volendo lodare il Principe suo, disse che quando havea un remo in mano pareva un San Pietro. Adimandato un ambasciatore quanti fuochi faceva la patria sua, rispose più et meno secondo li stagioni del più et meno freddo. Ho venuto alcuni non essere stati più a Vinetia, maravigliarsi di vedere tanta copia di pesci in pescaria. Altri della copia de’ melloni et erbe,

alcuni di tanti habiti ad un modo. Li più prudenti sono stati lodati con il maravigliarsi vedere una città situata in arena, in acqua senza mura, senza fortezze con minima guardia di soldati, piena di habitatori, essere così sicura e gli huomini così obedienti. Se questi che vanno alle [c. 245v] corti non sono più che virtuosi et che la fama preceda prima che vi arrivino, e che facciano o dicano cosa che sia da poterla appuntare, perdono molto. Fu uno che per natura molte volte tanto affissava il pensiero, che si scordava ove egli fosse. Stando un giorno con un altro ambasciatore, pigliò un anello di una catena di quello, non pensando vi cacciò un dito per forza. Avvenne che il Papa andava in cappella, questo del dito havea a sedere molto lontano dall'altro, volseno andar in fretta a luochi suoi, quello non potè tirar il dito, l'altro che havea attaccata la catena al saio sopra le spalle, non la potè lassare onde ci fu da ridere. Il medesimo, stando posando sopra un letto ove una gran signora tenea il braccio, pigliò il dito picciolo della mano di quella et se lo cacciò in un buco del naso, consentendolo quella signora che sapea la natura di lui. Costui, stando alla tavola di un Papa, volse levare l'insalata di Sua Santità; sapea il Papa come andava la cosa, scherzando disse che s'egli volea uscir di sé non lo facesse in pregiudizio suo. La gravità, la molta virtù dell'huomo, portò che fosse tolerato. Sono cose che ad ogni modo levano dignità con danno de' padroni. Deve anche l'ambasciatore andare molto stretto nel maravigliarsi di quelle cose, che nelle altre Corti vede non più vedute da lui, perciocché quelli Signori [c. 246r] sono ignoranti, non maravigliandosi loro pare che gli altri siano huomini nuovi, che non siano mai più usciti di casa, che fa poi che vengano a stimarlo poco.

*Che gli è d'avvertire di essere breve ne' ragionamenti, nelle cose che si raccontano a Principi et alli altri della corte<sup>43</sup>.*

La voce è data a noi per tromba, per espressione delle cose che sono nell'animo nostro e modeste e gioconde, et dell'altre che né fastidio né allegrezza portano. In questa parte avanziamo gli animali, così possiamo avanzare et essere superiori alli altri huomini, sempre che avvertiremo usare la favella et dove et quando conviene, et che gli daremo quella misura che di sopra si è detto. Niuna musica di qual si voglia instrumento, né quante hebbero mai gli antichi narrate da Aristotele nella *Politica*, ne' suoi problemi, niuna mai può agguagliarsi a quella con la quale l'huomo prudente ragiona, discorre et mostra quelle cose che alli ascoltanti sono grate, che pare loro di vedere con gli occhi. Se la musica, come mostra anche Polibio, ha la forza di mitigare gli animi rozzi, efferati, temprare, [c. 246v] muovere gli affetti di molti, gli animali o le cose ancho inanimate, se vogliamo credere alle favole che ci raccontano di Orpheo, quanto più muovono le parole, la eloquenza dell'huomo. Questa è quel suono, il quale Socrate vuol sentire in quel fanciullo per conoscerlo. Come lo Evangelo dice la favella manifesta l'huomo quale egli sia, così come l'animo affettuosamente si diletta del ragionare e per la voce conserviamo la conversatione, quando ella sia di cose che diletano. Per il contrario, ella è cagione di offendere gli animi, di sciogliere non solo le amicitie ma le stesse persone, come de' padri, figli, de' mariti et mogli. Tre sorti d'huomini habbiamo: l'una de' quali ragiona tanto, che mai fornisce cosa che voglia dire; l'altra, che va tanto stretta, tanto

<sup>43</sup> *Cum Aristotile in res difficilis mira utitur brevitate.*

*In quia in re difficili prolixus sermo de veritate suspectus redditur quamquide veritas consistiti in pancis an quia ut sapientis videt, in multiloquentia plerumque contigit delinquere.*

riservata, che vuol essere indovinata, interpretata né mai parla chiaramente; la terza è quella che habbiamo detto ove si è ragionato della oratione, che misura quel che vuol dire appunto, tiene il mezzo di quelli estremi et è la migliore di tutte l'altre. Quelle che sono della prima sorte sono chiamati alle corti ciancioni, ciarlioni, tiranni, come usurpatori delli altri a [c. 247r] sembianza del tiranno, con il quale niuno è ardito di favellare per dire la sua ragione: questi con il timor chiudono al boca alle genti, quelli con le lunghe frapperie non lasciano dire. Li altri asciutti, stretti, vengono chiamati per burla salomoni, filosofi, sibille. Tra questi duoi niuna è la più molesta della prima. Avvertirà l'ambasciatore di appigliarsi più tosto alla seconda, perciò che gli è difficile così a puntino trovare il mezzo, più sicura cosa è sempre peccare nel poco, che nell'eccesso del molto dire. Pur che sia intellegibile, sempre questi saranno più grati men noiosi che gli altri. Focione Ateniese a niuna altra cosa mettea più animo suo, che a levare qualche parola de' suoi ragionamenti che havea a fare nel Senato, onde esclamava Demostene che colui era la scannatura delle sue orationi.

Sono stati alcuni che hanno havuto una certa felicità nel dire, che con tutto che sia stato abbondante, asiatico, ha non di meno diletato molto, come vediamo essere avvenuto a Cicerone; altri, come Focione, nel dir riservato et stretto. Alcuni sono stati dotati da Dio nel dir quel che bisogna con arrivar a quel mezzo, che si è detto di sopra, come Platone, come Demostene, [c. 247v] Isocrate al quale levando una parola si leva la sentenza. Se noi verremo considerando sopra il ragionar con Principi nelle conversationi, pigliaremo la parte più sicura, che è del ragionar breve riservato per quel detto della Scrittura, che nel molto parlare non mancano errori. Dico breve, non laconico, tanto che con una sola parola vogliamo essere intesi con Principi. Diciamo questa essere la più sicura perché presso loro sono sempre huomini che stanno nell'appuntare ogni cosa, perché ancho li Signori hanno gran parere al cospetto di molti poter ragionare, dare delle sentenze. A quali, perché si diletano della vittoria in mezzo, credendo poi che si è difesa una opinione che sia stata a disputa, hanno caro che se gli dia strada da entrare, che si lasci ancho a loro qualche cosa da dire, per mostrare di essere prudenti, accorti. Hanno poi delli altri gentilhuomini Cavaglieri virtuosi che sentono volentieri, che con gli ambasciatori mostrino la loro virtù che gli par darsi nome di haver appresso simil sorte di virtuosi.

Nelle altre conversationi non è da star tanto avvertito che non si rilassi l'animo, che alle volte non si cada nell'eccesso di qualche poco del più ragionare, perciòché, se vorremo sempre stare con la mira di trar le nostre parole, come facciamo le saette la bersaglio [c. 248r] o la punta della lancia a qualche botta importante, non haveremo mai conversatione né domestichezza che diletta. Percioché gli altri vorranno ancho essi star nel medesimo rirervo et si starà come si sta nel giuoco di schrima sul riparare, sull'offendere a certi tempi, che verrà fastidio ad ogni huomo. Bisogna che ci risolviamo che gli altri anchora possano dir la lor ragione, che sarà la strada all'oratore di farsi grato; conciosia che l'esperienza ci mostra che l'animo nostro si rallegra molto, quando in certi propositi vede che se gli dà luoco di potersi scoprire qualche sua propria risposta. Vediamo che, ove sono huomini di qualche professione, come sentono ragionar di quel che sanno sentono gli errori, se ben non gli è dato luoco di poter dire muovono il capo, si affliggono di un certo modo che danno ad intendere con cenni quel che non possono dir con le parole. Poi che gli vien dato luoco al ragionare, fanno alla sembianza di un fiume che crescendo, non havendo per ancora luoco ove poter uscire dell'argine, gonfia all'alto; ogni minimo buco, poi che se li mostra, impetuosamente

dissipando [c. 248v] le biade e gli altri frutti della terra, corre alle capanne mal fondate, le scatena, le conduce in mille pezzi, a seconda. Così fa colui che maestro si trova, come viene dietro un picciolo intrare, superbamente viene ragionando e mostrando gli errori di quelli che hanno parlato, dissipa e ruina ciò che è stato detto da loro con poco fondamento. Al tempo di Iulio II venne a lui un uomo chiamato per generale di mare contra Genovesi, costui, arrivato a piedi suoi, cominciò che quando ricevette il breve era nella tal chiesa, che poi andò a casa et così discorrendo prima di essersi messo al viaggio venne narrando mille casetti impertinenti. Il Papa, che antevide la lunghezza, disse: “Al punto, al punto”. Egli tornò di nuovo da capo, interrotto un'altra volta fece il medesimo. Il Papa, posato il capo sopra l'una delle due mani, stette cheto fin che costui venne con il narrare il viaggio a prima porta. Alzò la testa, disse quell'uomo: “Padre Santo, lasciatemi finire, se no tornarò da capo alla chiesa ove hebbi il breve”. Finì poi in tanto che Sua Santità, temendo quel ch'egli havea minacciato, stette alquanto cheto, poi gli disse se sicuramente [c. 249r] potea rispondere senza il rischio che egli tornasse alla chiesa. Così, con poca riputatione di detto, la cosa ne andò in risa. A Napoli volse un ambasciatore raccontare a Cesare una cosa che gli occorse a Milano, cominciò da lontano, disse che essendo in Inghilterra...; Sua Maestà lo interruppe, con dir che prima che fusse venuto in Italia, per quelli mali tempi, starebbe troppo, che perciò era bene finirla. E' simile a colui che volse riferire a Firenze il suo viaggio di giorno in giorno, essendo l'ora tarda un segretario gli disse pian piano: “Entrate presto nella città, che le porte si serrano a buon hora”. A Vinetia uno che ragionava lungamente, come era veduto entrare in Collegio, il Serenissimo gli dicea che era hora di disinare o che si spedisse presto, perché haveano facende. Furono dui ambasciatori mandati da una città a rallegrarsi con Papa Leone della creatione, l'uno de' quali era conosciuto da Sua Santità per gran ciarlone. Volse intendere se a lui toccava fare le belle parole; come intese di sì et che lo vide ginocchione, lo prevenne e tagliò la strada del dire, et usò alcune parole [c. 249v] amorevoli e lo licentiò. Vengono queste sorti di genti abhorrite, fuggite. Gentilhuomini di corte, come se incontrano che vedono un ambasciatore così fatto o altro che ragioni con un amico suo, stringono le spalle, fanno certi cenni segreti, mostrano compassione. Poi che quello si è staccato dallo ambasciatore, dice con gli altri amici: “Io l'ho avuto marcio, non mi ha lasciato dire una parola”; se ne ridono. Mi abbattei in Fausto un mattina, che si era incontrato con un simile, che era come usiamo dire ragionevole tiranno; mi disse una nuova, io ridendo che l'havesse creduta, mi rispose che avrebbe fatto maggior cosa che credere per staccarsi da colui. Veniamo molte volte in risa di un'altro che era fuggito dalla gente, si pose a ragionar con un Cavagliero; dicendogli al Cavagliero che si spedisse che havea da fare un facenda, rispose colui ch'egli per dieci ragioni è sforzato esser breve, cominciò raccontar le ragioni et andava poi il Cavagliero dicendo che colui lo havea assassinato. Sono stati di quelli che hanno ragionato una notte intiera, sturbati dal [c. 250r] perché appariva il giorno, hanno tra loro detto: “Bisogna che ci rivediamo un'altra volta”. Danno da ridere, come habbiamo detto, queste sorti d'huomini, fra tutti gli più scherniti et fuggiti sono gli ambasciatori. Percioché, o da dovero o da scherzo che parlino, per la dignità della persona, per essere in vista delle genti ad un tratto vengono a noia, come anche perché sogliono conversare in luochi ove la facende de' Stati si maneggiano, che non danno tempo a ciarlerie. Si farà adunque conclusione, che siano molto da avvertire intorno a quello che si è detto di sopra.

*Molti difetti habbiamo ne' nostri ragionamenti, nelle facende, nelle conversationi e alle tavole de' Principi, che non ce ne accorgiamo.*

Noi molti difetti habbiamo che non ce ne avvediamo, la onde è buonissimo il ricordo che si è dato, che sia da havere uno amico che senza rispetto ci dica la verità, anche quando sia di cosa che dispiaccia. Sono alcuni che hanno in consuetudine di replicar parola mille volte, come un '*finalmente*', un '*tandem*', un '*etiadio*', un '*verbigratia*', [c. 250v] un '*diavolo*' e simiglianti, che sono infinite. Solea dir un Papa che tutti li huomini haveano la sua lira da posarsi un poco ne' suoi ragionamenti, intendendo di queste di sopra. Habbiamo certe clusole nel ragionare che molte volte non possiamo esprimere in un sol fiato. Aristotele le chiama periodi, quelle parole poi che vanno tessute, quelli sono dimandati da rethorici membri. Alcuni inavvertitamente, per pigliar il fiato, usano quel '*etiadio*', o l'altra gli è il '*diavolo*' a far, a dir così. Altri con quello intermedio di parole strane, fuori della sentenza e senza ancora si lasciano cadere, come habbiamo detto in altri luochi, in tanto mancamento della voce, che non possono esprimere quel che vogliono dire; cadono le parole nella gola rotte, non intese, che fanno bruttissimo udire. Alcuni non solo replicano una parola, ma le medesime cose che hanno detto una volta le ridicono tante volte quante si trovano a ragionare. Altri, per vantarsi, sempre sono in questo di essere stati ambasciatori in tale et tale luoco, di essere stati visitati da tali et tali grandi. Questi coì fatti huomini vengono subito tassati da Principi e dalla corte tutta, acquistano il nome dalla parola che usano [c. 251r<sup>44</sup>] replicare: come viene sentito che sta per arrivare in un luoco subito che si dice: "Ecco, il *tandem*", "il *verbigratia*", et se egli è quello che ragiona di una cosa sola, lo chiamano per quella fra loro.

Alcuni ho veduto alle tavole de' Principi che, come mangiano o bevono, lodano o un vino o una vivanda con tanta efficacia, che par che mai habbiano veduto cosa buona. Nel pigliar poi alli cibi non hanno alcun rispetto di metter la mano sopra un piatto verso la parte di colui che gli è incontro, vanno tastando con le dita tutti i frutti poi ne pigliano uno di molti. Ragionano goffamente di cose che sono tutte contrarie a luochi ove si banchetta, che devono per l'ordinario essere allegre, honeste et con proposito. Queste inavvertenze rendono l'ambasciatore con poca stima, perciò che alle tavole de' Principi, oltra gli invitati, molti vanno per sentir li ragionamenti, che vengono creduti pieni di buona creanza per il concorso delli huomini che praticano con Principi, che sono stimati rari, virtuosi et buoni. Io non biasimarei che un oratore, ragionando delli vini, sapesse dar conto quali siano li buoni de' suoi paesi et d'altri luochi per quali egli è passato, o dove ha habitato, percioché è costume quasi per le corti tutte ragionar di così fate cose, come di caccie ancora ove siano selvaticine che avanzino le altre bontà. Vidi io una mattina ad [c. 251v] un banchetto un Cavagliero ambasciatore, poi che fu ragionato da gli altri diversamente della bontà dei vini, uscir a tempo dicendo che egli temea che non si intendesse bene, né quali fossero li vini buoni, né come fosse da bere; così ascoltato da tutti, disse che a molti piaceano li vini grandi, a molti mediocri, ad alcuni picciolini, che era gran diversità delli appetiti, percioché alcuni gli voleano dolci, altri piccanti, altri nell'uno nell'altro, che malgevolmente si potea dar regola terminata sopra ciò; che ben vero era che si dicea da medici, che il vino non devea essere né picciolo, né grande, né vecchio, né nuovo, né dolce, né garbo, né bianco, né negro. Recitò poi

---

<sup>44</sup> Da tale pagina la numerazione riprende dal numero 174, ma per chiarezza si seguirà l'ordine precedente.

quei versi della Scuola Salernitana: “*Si bona vino cupis est*”. Disse poi gli altri intorno i colori, gli odori, li sapori; fece conclusione che a lui pareva che il vino buono fosse quello che trasse alla mediocrità, fra il grande et picciolo, che fosse come si dice in Francia, *claretto*, ben maturo, ben fatto per rispetto della digestione, ma che sopra tutto fosse tale che si difendesse, si facesse sentir quando si bevea. Pareagli che questo modo si assomigliasse a Cavagliero. Discorse biasimando quegli che teneano gran pezzo il bicchiere [c. 252r] alla bocca e quelli che ad un tratto tracannavano il vino, lodò quelli che cominciavano piano poi a mezzo del bere alzavano la mano honestamente. Disse che era da ingordo il bere presto et che portava mala sanità, perciocché l’aere, che stava rinchiuso alla bocca ad un tratto si cacciava nello stomaco; gli altri, che stavano tanto sul vino, mostravano dilettersene troppo. Disse poi quanto a vetri ne’ quali si bevea, ch’egli vedea singolarmente varij gli appetiti, chi dell’una forma gli volea, chi dell’altra, o più stretti vasi, o più larghi, minori e maggiori. Lodò il vetro sottile, il vaso pieno stretto d’inverno, largo sparso nel tempo dell’estate. Disse che la prima volta il vino vuole essere meno inacquato, la seconda più, la terza più della seconda. Diede le ragioni di tutte queste cose con tal maniera, che sodisfece al Principe e alli convitati. Senti io ragionar un’altra volta, ove disse un Cavagliere a tavola potea più honestamente lodare un picciolo vino, che un grande o una malvasia; molto più una carne, o una selvaggina grossa o di paesi stranieri, come quelle portate a noi dalle partite o somiglianti, che di un fagiano, di una starna. Fece ridere ove egli disse contra [c. 252v] questi, che si vergognavano dimandar da bere con voce che si sentisse, perciocché ragionò di uno, che chiamato un paggio se ne accostò all’orecchia e gli disse pian piano che gli portasse da bere. Colui, pigliato il bicchiere sotto la sua cappa, in molto segreto fece cenno che havea quella cosa; maravigliandosi colui, il paggio gli disse che credea, per il modo che havea tenuto nel dimandargli da bere, che volesse che nissuno lo sapesse. Disse questo huomo che era gran segno che uno fosse per dir come egli disse galante gentilhuomo, quando havea certe sorti di vini che dilettaessero. Disse che il mangiare, anchor che fosse de’ più varij, de’ più delicati cibi del mondo, era niente se mancavano vini buoni. Hanno alcuni nel mangiare anchora certi atti sporchi, un certo modo di pigliar li cibi con tutta la mano, un certo masticar con strepito, un caricarsi la bocca, che non lascia commodità a poter rispondere sol parola cose che levano la riputatione. Sono alcuni che mangiano tanto che vengono gonfiati, che non possono raccogliere il fiato se non si slargano le cinte e i panni, stando come perduti, la gente se ne avvede e se ne ride. A tutte queste cose è necessario [c. 253r] avvertire, perciocché molte volte i Principi, dietro alli conviti, mettono propositi di cose importanti, per attaccar dispute, per far saggio degli huomini. Se per mala avventura in così fatti luochi si fanno errori, subito si corre a credere che colui habbia bevuto troppo, che il vino gli faccia male. In ogni occasione il ragionare porta rischio alli huomini, se non sono molto ben essercitati nelli conviti più di tutte le altre cose, conciosia che alle tavole par che gli huomini escano più facilmente nel parlare che altrove. Vi è il proverbio che mostra che la tavola e il tormento siano, quanto al parlare, una medesima cosa, se ben diverse sono le cagioni: nell’uno è la forza, nell’altro l’allegria che si piglia nel mangiare e nel bere.

In questi casi de’ conviti nasce ad un tratto una certa domestichezza che causa uno amore, una fratellanza, che pare poi potersi confidare con l’altro. Il vino, la compagnia, il ragionare fa che si dica poi quel che viene a bocca. Vuole Plutarco che la madre che dà il latte suo ad un figliuolo ami più quello che gli altri tutti, perciò che dal cibo che dà, come egli dice, nasce un non so che [c. 253v] d’amore. Si usa per costume che quando si vuol mostrare che due siano



amici, che hanno mangiato insieme lungo tempo. Deve dunque avvertire l'ambasciatore di andare di rado a pasti e andandovi governarsi di modo, che egli non possa essere ripreso, neanche in un certo ridere, in certi movimenti di capo, di mano, di batter de' piedi, che tutti insieme et parte fanno non picciol danno alla dignità della persona sua.

*Come sia da conversare con quelli della corte.*

Molte avvertenze dette di sopra sono ancho a questo fine. Quella rubrica, come terminata per quel che si è detto, potrebbe esser lasciata. Io non di meno, tentando questa strada del crear un oratore alla perfettione più che io possa, non lascerò quel che mi sovviene, non stimando dover essere imputato nel troppo, poi che tanti sono gli accidenti che occorrono nelle conversationi, che le migliara de' ricordi non saranno bastevoli, l'havergli antiveduti servirà sempre. Venendo noi al praticar con quelli della corte habbiamo a saper che, sia qual si voglia gentilhuomo di spirito che serva un Principe, sempre sta in pensiero che il suo [c. 254r] Signore gli possa mancare, o per sua natura ingrata, o per morte, o per odio de' più grandi, o per malignità di male lingue che gli sono appresso. Varij sono li pericoli, per piccola cosa si perde una servitù; non parlo mai di quella che si ha con Principi buoni. In vero gli è difficile et pericoloso riposarsi sopra la schietta confidenza del suo proprio Signore, il quale, poi che si è lungamente servito di un buon servitore in cosa importante, ove sia stato il rischio della vita, sta più presto aspettando occasione per cacciarlo che in pensiero di remunerarlo: ogni minimo errore ch'egli faccia succede in premio delle fatiche fatte. Deve avvertir l'ambasciatore di darsi nome di Cavagliero segreto, venir poi guardar gli huomini che pare a lui che possano fargli servitio in utile del padrone, venirgli accarezzando, trahendo da lor consiglio e aiuto, facendosi venire lettere dal Principe suo, che mostrino gratitudine verso quel tale. Questi simili, che hanno intelligenza segreta, che prestano aiuto et consiglio all'oratore, che sperano in una lor disgratia haver ricorso all'altro Signore, sogliono praticare molto alla larga per non dar sospetto. Gli è necessario che il [c. 254v] conversare con questi tali et altri somiglianti sia molto ristretto et serrato, in tanto che si fuggono tutti li rischi di esser scoperti; avvertirà di non vantarsi di essere conscio di segreto alcuno, perciocché facilmente porrebbe l'amico in pericolo. Con gli ambasciatori si può alla libera ragionare di cose diverse, con il rispetto sempre di ricordarsi di essere ambasciatore, che gli altri siano il medesimo, che Cavaglieri siano poi tutti gli amici suoi. Non occorre che ricordiamo che sia da guardarsi di non scherzar che doglia, di non giocar come si dice alle pugna, non urtarsi, non battersi l'un l'altro, perciocché, ove parliamo degli ambasciatori, li presupponiamo huomini gravi, usciti dalla fanciullezza, gli teniamo Cavaglieri pieni di honesta gravità, a quali non di meno non leviamo giuochi che si fanno alle carte, a tavolieri, a scacchi in certi tempi, a certe occasioni, che il fuggir così fatti trattenimenti farebbe che gli huomini più presto fossero stimati austeri e impraticabili. Deveno gli oratori fuggir tutti gli incontri che gli possono far carico et, se pur vogliono alle volte far come fanno li medesimi Principi, andar a feste e balli deveno portarsi di modo che non si dia [c. 255r] colpa a ricevere qualche bastonata o sconcio nelle lor persone, come ho veduto avvenire a molti de' grandi, a quali per andar con poco riservo sono state levate le maschere nel mezzo delle piazze publiche con poco honor loro, sono stati gettati dalle scale, gli ho veduto dar de' torchi accesi nella faccia, senza che quelli che offendono possano esser ripresi, poiché si trovano capi delle feste per far

star le genti adietro, battono alle volte uno per un'altro, molti cacciano, rispingono, gettano per le scale, si scusano poi con non haver conosciuto. Quando nel conversar, nel ragionar, occorra che si dica cosa che non si possa sostenere, gli è prudenza mutar proposito, et se qualcuno poco pratico voglia pur insistere nella cosa che si cerca fuggire, meglio et più sicuro partito è di confessare che sostenere l'errore, perciocché molte volte nelli ragionamenti, per medicare un fallo, ne facciamo cento con carico nostro. Noi questa regola habbiamo alle corti, che nelle conversationi fra gli amici ogni cosa sia a proposito, ogni mutatione del ragionare sia convenevole, purché sia fatta a tempo senza interrompere l'altro. Non può un Cavagliero esser ripreso che passi dall'una all'altra cosa, che se [c. 255v] altramente dicessimo, che fossimo costretti a star sempre in un proposito, noioso saria il praticare. Sono da distinguere le qualità degli honori, delle carezze che si fanno alle genti, come si è detto di sopra, se pur si ha da andare all'eccesso meglio è peccare nella cortesia che nell'austerità, perciocché quella è madre dell'odio, quella dell'amore. Di un modo si conversa, si pratica con le genti domestiche, dell'altro con Cavaglieri, dell'uno con le genti di lettere, dell'altro con gli altri, così secondo le qualità degli huomini dividiamo il ragionare, le domestichezze, l'honorare, che se vogliamo trattare con gli ignoranti, con gli artefici le cose di guerra daremo da ridere, così con Cavaglieri quel che non pertenesse a loro.

*Che sono da distinguere li tempi nel corteggiar li Principi, che gli è da accomodarsi alle usanze delle corti.*

Così come si deve fare distintione da persona a persona, nel conversare, nel ragionare, così ne' tempi debbiamo esser considerati, perciò che, se vogliamo correre alla cieca, andar a corteggiar quando pare a noi, non quando sia commodo al Principe, ad un tratto verremo la favola della corte. Niuna [c. 256r] cosa è più noiosa a Signori che il vedersi intorno un oratore che seco non habbia né negotij, né intrisechezza. La riverenza che portano alla persona che presentano fa che siano introdotti, come poi non hanno che fare, fanno stare sospeso il Principe al quale pare di essere legato et sta attendendo occasione di levarsi l'oratore dinanzi. Hanno li Signori alcune hore che vogliono per suoi piaceri, stanno fra suoi domestici con rilassatione dell'animo. Dicono quelli di camera mille cose, raccontano mille favole, molte cosette che sono occorse nel Stato, che accadono tutto il giorno ancho fra le donne, pur che siano da ridere, da tenere allegro il Principe; beato colui che ha qualche inventione. Il Principe ancora dice quel che gli viene alla bocca, non ha rispetto alcuno; succedono questi ritiri con pochi in vece di molto solazzo. Come sentono uno ambasciatore, gli pare di sentire il demonio. Io mi sono trovato che i Signori hanno detto in somiglianti casi: "Che vorrà questa bestia! Questa pecora ha pur poca discettione! Lascialo intrar in sua malhora". Si levano in piedi, l'ascoltano in sconcio per dargli strada di andarsene, come vedeno che si fermano, dicono voler uscire, haver da scrivere et lo licentiano da loro. Et se colui va dietro al sturbargli, gli fanno fare di molti tratti, con tutto che siano in casa si fanno negare, non si trova chi de' servitori voglia far l'ambasciata. Perciocché molte volte [c. 256v] l'ira si volta sopra quelli, di modo che due sono le perdite: l'una è quella che si fa con il Signore, perciocché si cade dalla opinione di lui; l'altra quella che si fa con li domestici, questi, che possono far servitij, come vedeno l'ambasciatore sprezzato fuggono da lui. Vi è la perdita poi che si fa con quelli che si abbattano, poi che non possono havere audienza quando, palesemente sapendosi

che si è in casa, si fa negare. Sia dunque avvertito l'oratore, se non ha intrisechezza la maggiore, a non travagliarsi nelle hore dette di sopra. Abbiamo a considerare che i Principi habbiano dimestichezze con huomini diversi in varij tempi: altra è quella che hanno con le persone che serveno alla persona loro; altra con certi Cavaglieri intrinsechi, con quali vi è qualche più rispetto; altra poi è quella che sia nelle caccie, in certe sorti di piaceri ove è bisogno dell'opera di alcuni huomini bassi, con quali in quel solo mestiere, in quel solo tempo il Principe si domestica, come con certi strozzieri, con alcuni che hanno cura delli cavalli, de' cani, con giardinieri, con simiglianti. Un Papa egli medesimo, molte volte, andava alla canavana, dicea al canavaro, come havea un vino che fosse di suo gusto, che lo servasse per ambidui loro. Hanno li tempi de' suoi ritiri per scrivere, per dire le sue orationi, per [c. 257r] stare con le mogli e figliuoli. Bisogna essere avvertito che non si dia occasione ad una ributtata sinistra, come avvenne ad un ambasciatore, il quale volea udienda da Papa Iulio II, si pose nell'anticamera un hora avanti di. Havea per usanza il Papa star gran pezzo solo per le sue orationi, li camarieri se ne andavano e tornavano poi. Volse Sua Santità non so che, chiamò una, due volte, battè la campana piccola, che si tiene sopra la tavola, non gli fu risposto. Il buono ambasciatore, poi che hebbe cercato e non trovò niuno, volse entrare per offerirsi a servire. Sentì il Papa il strofinar de' piedi, pensò fosse uno de' suoi, si appostò alla porta e diede di mano nella capigliara, che usavano portar li huomini a quel tempo et lo scrollò molto, prima che il pover huomo potesse essere udito che era il tale ambasciatore. Lo conobbe poi dietro alcune busse e gli disse: "E tu ti sii a tua posta, che diavolo vai a far a quest'hora". Un'altro ambasciatore di una città suddita volse dare certi conti pure al Papa Iulio, domandò udienda in quel tempo che solea posare a mezzo giorno; fu introdotto per la grande istanza che fece di haverla, che si pensava potesse esser cosa che non portava il tempo dell'udienda ordinaria. Costui si inginocchiò e volse leggere quelli conti per dare e per avere della sua comunità; sdegnato il papa lo pigliò per li capegli e gli [c. 257v] diede una bella pettinata. Giovanni Gioachino mi disse che il Stasileo, huomo dotto nella professione delle leggi, era nuntio del Papa alla corte di Francia, che si abbattè in lui che aspettava udienda in hora che la corte era tutta in rumore per rispetto de' paggi della cucina, che davano la caccia a certi. Fuggì il Gioachino e essortò il Stasileo a far il medesimo, il quale, confidando nell'autorità della persona sua, non volse muoversi. Gli furono gettate tante uova sopra una veste di raso morello fodrata di gibellini, e sopra il volto anchora, che hebbe fatica ad uscirne vivo. Un altro ambasciatore si dolea con Monsignor di Canossa che, essendo ito alla caccia con il Re Luigi, il suo cavallo gli era caduto adosso et che niuno gli porse aiuto. Rispose il Canossa che dovea rendere gratie a quelli Cavaglieri che non lo havea calpestato con li cavalli. Volse mostrar, che in certi tempi da certe sorti di nationi si hanno altri pensieri, che usar certe sorti di mercedi et cortesie che si userebbero forse per l'ordinario. Hanno le corti tutte certe hore terminate, nelle quali i Principi usano di lasciarsi corteggiare anche da quelli che non vogliono trattare negotij. Il diritto del prudente ambasciatore è di fermarsi in certi luochi, come sarebbe a dire nelle [c. 258r] anticamere, in alcune sale, ove sogliono ridursi quelli che stanno residenti. Debiamo sapere che il Principe ha notitia di tutti li più principali che sono in quel luoco, dimandano spesso a suoi, vanno essi medesimi a certi buchi, li vedeno; se vogliono sodisafarsi di uno di loro, se di tutti, se di parte, hanno modo honesto di fargli introdurre. Con lo star presente nelle hore ordinarie in dette stanze senza far dire altro, si fa quel che si dee, si corteggia, si fa come usiamo dire riverenza alla idea del Principe. Se

occorre, che si è fatto intendere, che per quella mattina non si darà udienza, viene risposto che basta loro di haver fatto riverenza a quelle porte. Si usano altre parole piene di sommissione, che vadano alle orecchie del Signore, al quale diletta vedere quei Cavaglieri in quei luochi. Si intendono le nuove che vi sono, si fanno più debiti ad un tratto: si sodisfa al proprio e all'altro Principe, et a quelli gentilhuomini con i quali si conversa.

Alle avvertenze che si devono avere nel corteggiare in quei luochi, havendone di sopra ragionato, non diciamo altro, se non che sempre in ogni tempo ove siano ancho genti domestiche, piace infinitamente a [c. 258v] Principi di essere havuti in rispetto et riverenza, percioché la medesima familiarità ha la sua cerimonia, che rammenta che si è con il Principe, la quale è assai minore di quella che si ha nel publico, e questa e quella starebbe male, saria disdicevole se non si facesse al luoco e al tempo suo. L'austerità e il silenzio, quando si sta in privato e domestichezza, portano con esso loro altro tanto biasimo, quanto il voler ragionare fuori di tempo in luoco publico. Quel che Aristotele volse insegnare a Calistene, che alla presenza di Alessandro o tacesse o dicesse cosa che gli fosse grata, può passar per vero nella conversatione de' piaceri. Ove poi si havessero a trattar cose di Stati non havrebbe loco, come si dirà più lungamente in altra parte.

*Che ne trattenimeti domestici che si hanno con Principi non si deve parlare di negotij.*

Quelli trattenimenti che pigliano Principi a certi tempi con Cavaglieri, con qualche ambasciatore che habbia guadagnato intrinsechezza, deveno essere molto liberi, sbrigati d'ogni sorte sospensione dell'animo del Principe. Io mi sono trovato, che uno ambasciatore vedendo, come si dice, un Principe in burla, in scherzi, in risa, parve a lui [c. 259r] che allhora fosse il tempo di trattar un negotio che era molto intricato e molesto. Accostatosi alla orecchia del Signore volse narrare il fatto, il quale intese subito quel che volea dire, lo interruppe et disse che andrebbe fra pochi giorni in tal paese, che potea partire, il dimane che gli darebbe udienza in quel luoco. Fu necessitato l'oratore andarsene et aspettar per mesi sei avanti che il Principe vi andasse. Carlo V, nel giocar alla palla, si è mostrato nella sua gioventù, mentre che era in quel piacere, molto domestico; se alcuno volea dir cosa che non pertenesse al luoco, ad un tratto, con tutto che fosse in scherzo, in risa venia tanta Maestà che colui che proponea la cosa rimaneva arrossito et beffato, senza che gli fosse detto altro da sé si ritraeva per lungo tempo dalla vista di Sua Maestà in quel luoco.

Mi trovai con Francesco Maria Duca d'Urbino tante volte, quante egli andò in diversi luochi a visitar il sopra detto Cesare, pigliò questo ordine: il primo dì che lo visitava, per ciò che havea a trattare il negotio del Stato di Sora, dicea: "Sire, per il tempo che io starò qui non ragionarò de' casi miei se non il giorno avanti che Vostra Maestà vorrà partire, o io licentiami da lei." Così corteggiavamo al sicuro con l'animo isbrigato. Molti sono, che come vedono un gentilhuomo [c. 259v] nella domestichezza di un Signore, lo gravano de' suoi particolari interessi, non sanno che in quei tempi meno che nelli altri tutti si negotia. Infatti, colui che essendo dimandato da un duca di Milano, nel principio che fu promosso a quel grado, ch'egli chiedesse qualche gratia, rispose che lo facesse uno asino. Non disse cosa senza fondamento. Volse sapere il duca quel che volesse inferire, disse: "Vedo che, come un huomo viene essaltato da un Principe, in breve tempo ciascuno dice, pare che è diventato un asino". Pare che sia il vero questo che disse costui, conciosia che, come si vede il favore in qualche uno

che sia stato amico, et che ne gradi minori sia stato grato et cortese, il concorso della gente è grande, dirittamente a lui o per mezzo de' suoi. Egli teme fastidir il Principe e cadere dalla gratia di lui, ributta, nega tutte o maggior parte delle dimande che gli vengono fatte, ad un tratto si fa conclusione che sia fatto un asino. Avvertiamo il nostro ambasciatore, che il tempo del piacere non si turbi con dimande. Io non niego che non sia possibile che non cadano propositi mossi dal Signore, o altri che possono dar strada buona al trattamento, ma bastami dire che la regola sta presso di me come di sopra, se ben può havere qualche eccezione.

[c. 260r]

*Diverse sono le cagioni che inducono gli huomini al conversare, al praticare, che l'oratore dee venire considerando con qual fine egli con gli altri et gli altri con esso lui pigliano amicitia.*

L'huomo, come mostra il filosofo, è animale sotiale, praticabile et quando sta solo egli è o Dio o bestia, la onde la Scrittura, mostrando il medesimo, dice: "Guai all'huomo solo, che se cade non è chi lo aiuta a sollevarsi". Se vogliamo venir considerando le cagioni tutte delle pratiche che pigliano gli huomini, vedremo che il bisogno di un solo tante cose ricerca, che è sforzato andar per le mani di molti. Vedremo che ancho quelli che vanno alle Indie per schietti appetiti delli altri, per portar pepe, canelle, generi et somiglianti spetiane, che conversano con barbari stranieri per il fine dell'huomo. Noi, restringendo le cagioni che inducono il praticar insieme, possiamo dire che tutte si facciano con il fine dell'utile di colui che vuol conversare. Potria dirmi alcuno che io lascio l'honesto, l'honorevole a dietro, che io lascio i termini dell'amicitia, dell'amore, il quale suole venire negli animi degli huomini [c. 260v] come vengono le infermità ne' corpi, delle quali molte volte non si sa dar cagione. Alcuni amano per benefitij ricevuti; altri perché sperano riceverne; alcuni per conformità di sangue, per quell'un certo non so ché che non si sa dire, che assembrà a quella infermità detta di sopra; altri amano per schietta virtù dello amato. Si potria dire per altre parole il medesimo che si è detto, cioè che alcuni vivono, conversano con gli altri perché gli par honorevole, alcuni perché gli par utile, altri per schietto appetito, o perché piace la pratica, o per l'amore, chiamato da Platone bestiale, o per quelle altre spetie che dal detto vengono annoverate. Abbiamo Aristotele, Cicerone ove trattano dell'amicitia; abbiamo Philone de' amore, gli altri tutti quanti se ne trovano, quanti mai saranno. Dicano quel che vogliono che ad ogni modo ci concordiamo anche con loro che l'amore che si portano alli altri nasce dall'utile, le nostre fatiche caricano tutte a questo fine. Caminino gli huomini per la via honorevole, perdano le facultà, rischino la vita come si voglia che facciano, tutto [c. 261r] si fa per il proprio commodo. Colui che si ammazza da sé stesso per tedio della vita, Catone, Lucretia e gli altri che si uccisero per amore, tutti sono usciti et escono della vita per l'utile proprio, sia overo o apparente: basta che si camina con speranza di migliorare. Quello che ama, che conversa con l'altro sempre ha l'utile, per il fine che è il diletto, il piacere o perché si acquista virtù. Non per altro il soldato serve con tanti stenti, affanni se non per quel che si è detto. Gli è ben vero che gli utili sono diversi: altro è l'utile della robba, altro il sodisfar le genti, altro è quello col quale curiamo sodisfar la coscienza e noi stessi; vivendo con la sentenza di quel verso: "*Integer vitae scelerisque pursus*". Questo è il vero fine di tutti quelli che, con il

mezzo della virtù, vogliono la vita beata, felice in questo mondo, perciòché beato è colui che ha et che all'*habendo* piglia il nome. Qual maggior bene possiamo havere, che la quiete di noi stessi? Il ladro, il malhuomo diffidente della sua virtù, senza il mezzo dell'honorevole, senza pensar al riposo dell'animo, dirittamente entra nella robba, che è quell'utile del quale il volgo fa gran stima. Lasciando adietro queste [c. 261v] distinzioni, diciamo che lo ambasciatore deve mettere la sua consideratione sopra la conversatione che egli pretende pigliare, quale sia colui, di qual virtù, di qual professione, qual utile egli sia per conseguire da lui, o quello del volgo, che l'uno et l'altro abbraccia delli due, cioè l'utile della robba o di sodisfar le genti, o veramente l'utile perfetto del sodisfar la coscienza sua. Confesso io che perfetto è colui che può sodisfare sé stesso et gli altri, se non per altro per il buono essemplio et per levare a quelli le occasioni del mormorare. E quando quel degli altri non si possa, l'uno delli due si habbia a pigliare pur che l'huomo non si inganni, sempre il giusto, il ragionevole, l'utile che divino il possiamo chiamare, sarà quello col quale sodisfiamo noi medesimi; che ce lo mostra Christo quando vuole che allhora vada la cosa bene, quando per la giustitia si pata.

Come l'ambasciatore haverà considerato a quale strada caminino gli huomini con quali vorrà conversare, riuscirà nella conversatione con honore di lui, la onde concludiamo, che prima che si domesticchi a dentro con li huomini, deve venir considerando quel che si è detto di sopra.

[c. 262r]

*Breve discorso intorno il conversare con le donne.*

Poiché in lode delle donne sono fuori molti rari concetti d'huomini illustri, che hanno pigliato per impresa difenderle dalla calunnia di alcuni che hanno pensato ingrandirsi col biasimarle, non dirò altro in honor loro. Basta che sappiano che in ogni luoco io le habbia in osservanza, e non senza maraviglia mia ho veduto che Romulo e romani, poiché stessero tanto in dar loro honori, quello aspettasse scoprir altre virtù maggiori per la cosa de' sabini, fin che Vetruria, madre di Coriolano, liberasse la patria sua, la quale con la prudenza fece quel che non potè la forza dell'arme. Come che, se non havessero fatta questa opera illustre le donne, per sé stesse non fossero state degne di riverenza e di rispetto per altre parti che nelle fascie si portano dell'astineza, del consiglio al quale sono ricorsi tante volte li più prudenti, come mostrano legisti, della costanza con la quale ne' tormenti hanno superato molte volte il valore di molti huomini, del governo della casa, ove secondo Aristotele e Xenofonte elle sono le vere padrone. Che diremo poi della bellezza? Che avanzano noi in tanto, che rappresentano [c. 262v] quella angelica natura che ne' cieli presupponiamo per vera. Non possiamo negare che alcune cose elle non habbiano degne di qualche riprensione che non hanno gli huomini, come molte gli huomini ne hanno che sono biasimevoli. Non è per questo che non debbiamo haverle in pregio tanto maggiore, quanto per sé stesse non sono atte alla difesa delle ingiurie che le venissero fatte. Vogliono filosofi, e legisti li seguono, che l'amazzare una donna sia delitto più grave che l'uccidere un huomo, conciosia che per la bellezza del sesso non deve l'huomo provocarsi a tanta ira, che habbia a correre con gran vendetta. Uffitio è del Cavagliero, il più principale, haver la difesa della donna. Sono le honeste appresso i buoni mariti di tanta forza, che fanno di loro molte volte quello che vogliono. Habbia l'ambasciatore questa avvertenza: come si trova alle corti ove sia la moglie del Principe, di farle riverenza,

usarle ogni sommissione, curar di haver la gratia sua, dalla quale può trarre ne' suoi negotij commodo grandissimo, perciocché [c. 263r] molte volte i Principi le danno amministrazione, e presenti e lontani che siano. Sono consapevoli, anchor che non maneggino le cose de' Stati, de' segreti gli più importanti; perciocché sono curiose, come sono quasi gli huomini tutti che vivono con Principi, curano volerli sapere, havendo modo di penetrarli o col mezzo del marito o del segretario, o d'altri intrinsechi consiglieri, la maggior parte de' quali mette il pensiero con honesto modo in star bene con loro.

Vogliono con gli ambasciatori mostrar di essere stimate, havute in rispetto, scuoprono, consigliano, avvertiscono, la cosa va poi tanto avanti che, molte volte, con mezzo loro si fanno acquisti grandi. Pigliano il tempo, la occasione, hanno i mariti in mille modi nelle mani, mentre che eglino con esse vanno a passar tempo possono fare quei servitij, che per altra via non si acquistariano. La onde, diciamo che non sarà picciola lode all'ambasciatore se egli in corte guadagnerà la gratia loro. Per far questo gli è necessario che la donna tien gran conto di esser tenuta bella, [c. 263v] prudente, honesta, nelle avversità valorosa, costante, risentita nelle ingiurie. Si diletta esser lodata, gode nella moltitudine de' figliuoli, le piace esser tenuta feconda, essere amata da Cavaglieri; si diletta nel vestire, nelli ornamenti e che in queste parti sia tenuta di giuditio, di saper bene accomodar le cose che porta per ornarsi, in darle il luoco loro. Piace a lei di esser tenuta per donna padrona della casa, che del marito possa disporre a modo suo; finalmente gode di essere havuta in stima, in honore, lodata in qual si voglia cosa che sia degna di fama. Noi vediamo nelle donne le medesime differenze di nature che sono nelli huomini, perciocché molte sono prudenti, riservate, honeste, alcune loquaci, imprudenti, poco segrete. Se vogliamo dir il vero, quelle che sono maritate in Signori, in Cavaglieri, in huomini illustri tutte sono di molte honestà, nelle grandi corti fanno professione di esemplari, sono pie, divote, si muovono facilmente a misericordia. Abbiamo veduto in ogni tempo quanto a costumi avanzare [c. 264r] di gran lunga gli huomini, se noi potessimo annoverar per li difetti che sono nelle gente, nella plebe de' maschi, nelli esserciti, forse anche ne' monasteri di frati, che poi ricercassimo quelli che sono nelle donne, senza dubbio troveressimo in ogni sorte di conditioni essere il vantaggio in loro nella honestà e nella prudenza. Né è ragionevole che diciamo che elle siano tali per il timore del castigo, perciocché vediamo che la maggior parte e quasi tutte, senza quel dubbio, sono virtuose, disiderose, cupide d'honore forse più di quelli huomini, di quelli gradi d'honori che sono di lor professione. Noi non poniamo cura alli vitij delli huomini, gli scusiamo, se sono giovani diciamo che si rivederanno, gli tolleriamo. Le donne, poverelle, come cadono in qualche disordine, ciascuno le è contra, padri medesimi, li fratelli, li figliuoli le voglion per morte. E pur noi vediamo che, ancho ove non sono sottoposte al timore, di propria volontà sono in perfetto maggiore delli huomini, parlando, come si è detto, del generale della [c. 264v] gente. Lasciamo questi discorsi, conciosia che sono da altri difese et celebrate. Diciamo che il nostro Cavagliero ambasciatore farà sempre acquisto grande se saprà trattenerle di qualunque conditione siano o grandi, o mediocri o basse. Io non negarò, come si sente, che vi sia fra esse medesime come fra gli huomini qualche differenza, non è però che non si possano dare certe avvertenze nel corteggiarle, che non saranno le medesime che si son date delli Principi, in quali perché hanno la massa, il governo del Stato tutto, hanno cagion maggiore di haver il pensiero elevato e l'animo alle volte alterato, o turbato per li varij accidenti con tanti rischi che accadono nelli affari importanti. Perciò è che Homero fa che Giove, come padrone in cielo, sta vegliando quando

gli altri dormono. Con questi è necessario andare riservato et stretto; con le donne, perché tutte non hanno la medesima cura e sono fuori di questi maneggi, possiamo correre ne' ragionamenti con riservo minore, con allegria maggiore, conciosia che, quando altrimenti si faccia, ad un tratto si viene [c. 265r] a noia. Essendo che quelle hore che le Principesse si lasciano vedere, siano quando non hanno che fare e voglio passare il tempo: come vedeno qualche ambasciatore che habbia del goffo, che voglia star nel riservo, l'odiano, le damigelle lo burlano con certi modi segreti, e prima e poi che è partito. Ho veduto certi ambasciatori dottori, che stanno alle corti con Z

zendaline avvolte al collo, con abiti lunghi, che mai più non sono usciti delli studij, delle udienze, de' villani, delle sbirrarie, che hanno voluto far del cortigiano con star melanconichi, ragionar di cose gravi, di casi di leggi, con faccia austera. Doppo la partita de' quali si è ripigliato il fiato, come se fossimo stati in luoco ben serrato, si è sentito un scoppio di voce: "Lodato sia Dio che costui se n'è andato". Mi sono incontrato ancora in certi frati, che sono stati per Signori alle corti, che sono comparsi con tanto mal garbo che hanno stomacato quanti eravamo; sono alle volte vescovi vecchi usciti della fatica, che hanno detto mille [c. 265v] vanità. Alcuni sono riusciti tanto ciarlatori, con il fare certe prediche fuori di proposito, che hanno dato occasione a Cavaglieri di interrompergli senza haver pensiero di offendergli. Di questo sorte di genti, che vengono mandati per ambasciatori alle corti, o per letteratura o per qualche dignità che hanno guadagnato per via della chierica, che sono creati ne' monasteri fra le genti basse, non teniamo conto alcuno di dar loro precetti, perciocché gli è cosa difficile far disimparar coloro, che come si dice, hanno di già fatto l'osso in una sorte vivere. Non niego, che anche di questi non si trovino alcuni di buono intelletto. Parliamo adunque di un gentilhuomo creato nella sua gioventù ne' bei costumi, fra virtuose persone che abbiano maniera in ogni sorte di attione nel portare la loro persona, nelli abiti, nel favellare e nelle altre cose tutte che convengono a gentilhuomo. Costui deve sempre sapere che le donne sono di prestissimo ingegno, come si dice, all'improvviso [c. 266r] vogliono molto più che gli huomini. Con questa avvertenza haverà cura ne' suoi trattamenti di non dir cosa che possa essere interpretata contra l'honor di quelle; perciò che in questa parte hanno, come in molte altre, del Cavagliero, il quale, come di lui sente parlar in dubio, lo interpreta a suo danno, lo vuole chiarire per mettere l'honore in sicuro. Vogliamo credere che, per la ragion di sopra, come elle sentano dir cose che chiare non siano credono che siano dette con animo di offenderle, se ne turbano, che siano da burle o da dovero. Un Cavagliero, alla presenza di un gran signora circondata da altre diverse, disse un giorno che le donne e il vino andavano al pari. Quando volse seguitar, se gli levò un rumore attorno, se gli avventorno adosso con ingiuriose parole, come se colui le avesse havute per ubbriache e taverniere, che mai potè aprir la bocca; fu necessitato andarsene. Tornando un'altra volta supplicò di essere [c. 266v] udito, dicendo non haver creduto, che fosse lui caduto in quel rischio, che mostrò temer Xenofonte nel parlare che fece a quei suoi fanti. E perché ivi erano huomini dotti, narrò come quel capitano protestò alla gente temendo di essere lapidato nel principio del suo ragionare, che se voleva ascoltarlo fin al fine, seguirebbe l'ordine suo, se non, comincierebbe dall'ultima parte. Volse che gli fosse promesso come fu a Xenofonte di non essere interrotto, ragionando ove dovea cominciare, come prima haveva fatto. Diede il suo Principio nel fine, entrò nella sagrestia dicendo che, havendo Christo con il vino rappresentato sé stesso nella cena, non giudicava haver errato assomigliando le donne al vino. Lodò quello per esser tanto nutritivo,



tanto conforme alla natura dell'huomo, tanto propitio, tanto amato, disiderato da ciascuno, che eccitava gli ingegni, rallegrava gli spiriti, era inventor ne' poeti di cose stupende, induceva quel furore che l'huomo, [c. 267r] valendosi del vino temperatamente, si valea con gran frutto di lui. Venne poi facendo comparatione dalle donne al vino, come quello dilettaua hora grande, hor mediocre, hora piccolo, hor dolce, hor garbo, così avveniva nelle donne, che secondo il gusto delli huomini così erano amate, perciò che ad alcuni piaceua una sorte, ad altri un'altra. Con tutto quello, ch'egli disse, non poté levar quella prima impressione, che le havesse volute sprezzare. Il medesimo avvenne ad un'altro, che volse dir che le donne, i cavalli, li cani erano fatti per solazzo, per schietto aiuto dell'huomo. Con tutto ch'egli pregasse di essere ascoltato, che non se gli facesse men ragione che era stata fatta a quell'altro, mai poté ottenere, parendole che l'haver voluto mettere donne, cavalli e cani insieme fosse stato per biasimarle. Le prime opinioni che pigliano possono assai, perciò è che'l Cavagliero Ambasciatore deve avvertire più con le donne che con gli huomini fare ogni opinione che di lui vada appresso [c. 267v] loro fama buona, prima che egli se le mostri. Nelli ragionamenti poi, nelle visite haver gran cura di non pigliare errore. Uno ambasciatore vidi io ad un banchetto, ove erano molte gentildonne, che non l'havevano mai veduto, che entrò in ragionamenti di esser stato cagione di una pace, che fu fatta tra duo grandissimi Principi. Nel dir questa facenda volse mostrar di haver lingue diverse; favellò latino, francese, inglese tanto fuori di proposito, che come si parlava di ridurre quelle Signore in altri trebbi, volevano sapere se lo ambasciatore alla divisa vi andrebbe, così lo adimandorno sempre per la diversità delle lingue che egli usava. Dicevano che quel ragionare assembrava a quelle giornee antiche divisate di vari colori, senza che si sapesse di quelli il significato.

La perdita che si fa con le donne non è poca, poi che le mogli vanno dicendo l'una con l'altra li difetti di quello, queste a suoi mariti, questi alli Principi et passano nelli ambasciatori, che danno [c. 268r] cagione che la riputatione non nasca così presto et, s'è nata, che divenga inferma et che in breve mora, se non si è presto al rimedio. Ho veduto battezzare uno per "*ambasciator del freddo*", quando non l'hanno veduto comparere con vestimoni conformi a tempi dell'inverno; altri per "*ambasciatori della fame*", quando si è scoperto avaro e sordido e simiglianti. Niuna cosa è che annoii più le donne che il ragionare delli anni, perciòché elleno vogliono, per quanto possono, esser tenute giovani, si diletano, siano in qual si voglia età, di non parer vecchie. Un oratore, ragionando delli anni, volse tassar per vecchia una gentildonna, quella voltatasi disse che era meglio esser vecchia che una bestia, come era lui, con tutto ciò ch'egli fosse un huomo da bene; come quello che era in colpa, fu tenuto poco prudente. Un'altro, in proposito degli anni, disse: "*Quale è quella giovane all'età nostra, che non habbi li suoi 40 anni*". Ella ne havea 50. Tratta [c. 268v] dall'ira, disse di quelle parole che diede da ridere, che poi volse male a colui tutta la vita sua. Li ragionamenti, per esser grati, bisogna che siano tali che non offendano quelle della corte, né tutte né parte, lodarle che più dell'altre delli altri paesi siano vaghe, che di bellezza, di creanza avanzino tutte le straniere, di giuditio nel vestire, nell'ordinarsi, che hanno quella maniera, quella gratia naturale nelli occhi, nel viso, nel favellare, nel stare, nello andare, nelli movimenti, quello un certo che, che è dono di Dio, che non si sa dir che cosa sia, che tanto piace, tanto diletta a tutti. Un giorno uno ambasciatore volse lodar le donne di quella corte ove egli stava, giudicò che, con il dir male di alcune, dir bene di quelle che erano presenti, facendo comparatione dall'une all'altre fosse per dilettrar molto più per la ragione che si è detta di sopra, che più

volentieri si ascolta il male, che si dice delli altri, che il bene. Cominciò col biasimar le donne di una corte grande, disse che erravano grandemente, conciosia che senz'altro, come vedeano la padrona di quel Stato far una foggia di vestimenti [c. 269r] o d'altro, subito tutte la seguitavano senza considerare se quel colore fosse a proposito loro. Disse in questa parte che altro colore d'habiti volea una che fosse bruna, altro una che fosse per natura bianca. Disse che un volto lungo, un curto di una donna portava rispetto di più alta, di più bassa conciaturo di capo. Una che sia stesa, lunga di persona, zoccolo o pianella, che vogliam dire, più bassa che una piccola. Discorse che quelle non sapeano di quanta importanza fossero i lumi per accrescere la bellezza, che il pigliarli a proposito a tempo, guardarsi di non torgli col sole, né contro l'aere dritto, perciocché il molto chiaro era cagione di scoprir alcuni mancamenti che nel più torbido non apparivano. Per questa ragione diceva egli che colui che havea la vista migliore di un'altro, amava meno, conciosia che meglio scopria qualche difetto nella cosa amata, che l'altro che l'havea minore. Disse che una donna molte volte compariva meglio per diritto, che, come si [c. 269v] dice, in profilo con una parte del volto et che era sicura così il lasciarsi vedere con lumi di torchij, o di candele, perciocché aumentavano la bellezza, davano splendore, illustrezza et ancho maniera, senza scoprire quelle minutie che alle volte ne' volti si vedono di certe macchiette et nicchi di varoli, che così minutamente non si vedeano come all'aere. Quelle pelature de' cigli, quelli lisci, strisci, polvere, acque, rossi, belletti che alcune sogliono usare con buona intenzione, senza peccato per piacere a suoi mariti, non si scopriano così a puntino se li denti siano come essi deveriano, pari, bianchi; la pelle, li capelli bianchi, gli occhi, le ciglia negre, rosse le guancie, le labra, le unghie, le orecchia, il piede piccolo, lunghi li capelli, la mano con le dita sottili. L'altre parti, che necessarie sono per l'intera bellezza della donna, non appariscono ne' lumi quando mancano come nel sole, nell'aere chiaro. Intorno poi l'accomodare certe gioie, perle, ori, con quali si legano le maniche, collari, si fregiano li busti, li intorni, le aperture delle vestimenta, che si metteno al capo, al collo, alle orecchie. Volendo biasimar quelle donne disse che non haveano scienza alcuna di sapergli dal luoco, né ove, né come dovessero stare. Ragionando poi della maniera del parlare, delli gesti, con buona gratia disse di certe altre donne che non sapeano né ridere, né guardare, né camminare; volse contraffare quel ridere, che [c. 270r] diede occasione di ridere gran pezzo. Tornato il silentio, venne dicendo che era gran differenza da una donna all'altra nel camminare et che vedea che alcune andavano con tanta gravità, con tanto sossiego, per dire come egli dicea, che mostravano haver qualche male alle congiunture; altre tanto preste, che assembravano alle luciole frasche. Mostrò che il portar della persona stava nel raccogliere la forza egualmente, non tutta lasciarla nelle gambe come fanno le tedesche, né tutta nel petto, né nel capo che si paresse una legiera di cervello. Venne poi raccontando di alcune donne che non sapeano bere et che, volendo di un certo modo usar sprezzatura nel bere e nel mangiare, faceano mille atti che davano da ridere a quelli Cavaglieri forestieri, che andavano a posta quando si faceano conviti per schernirle, per burlarsi di loro. Disse poi di certe altre, che voleano far la sua maniera, la sua gratia in certi moti del capo, altre in certi della persona tutta, alcune con la mano, altre con il sbadigliare aprendo [c. 270v] spesso la bocca, segnandosi con la croce, alcune che tenevano pallotte per tenere alzate e gonfie le mascelle, altre con un ridere forte, che ne erano ancho di quelle che con certi gridi sdruciolosi voleano mostrare di essere allegre, che fino nel sputare havea veduto una così fatta cura. Disse che egli, come havea voluto piacer di una di quelle donne, gli havea fissato gli occhi adosso,

mostrando come dir di far l'amore con essa lei, la quale ad un tratto davagli le mani intorno al capo, il petto, gli orli delle maniche delle camicie, intorno li drappi che si portano, mostrando di accomodare hora una hora un'altra cosa, che assomigliavano simie. Venne discorrendo quella giornata molte altre cose sopra le donne, honestamente lodò quella signora e le sue che erano circostanti, li costumi, le creanze di quelle che fu tanto grato che poi sempre a quella corte restò in molto honore. Altre volte, che egli corteggiava di buon modo, in propositi diversi disse che egli havea un segreto: nominò una stimata a Milano delle più belle, che operava un'acqua, che la facea parer tale quale era tenuta; disse haverla molte volte veduta, prima che si lavasse con [c. 271r] quella, che era bruna quanto dir si potesse. Ragionò che a Napoli erano le più belle mani che in altro luoco, et che egli havea una ricetta di un'altra signora di quella città, che era stimata della più bella mano che altra dell'età nostra, con dire che facea l'unghie rubiconde. Disse anche della polvere da denti, ma che non l'havea potuta havere per ancora; lasciò non di meno speranza di haverla et un disiderio in tutte quelle donne di haver quelli segreti, alle quali egli distribuì con tempo et con buon modo di maniera tale che tutte rimasero contente di lui. Questo gentilhuomo vidi venire molte volte a certe hore, con la Principessa era solito lasciarsi vedere, entrar con molta riverenza, come si era posto a sedere, se il ragionar era tale ch'egli potesse entrar, con allegra faccia discorrea anch'egli la parte sua. A certi tempi biasimava le donne, che da sé medesime si abbandonavano, si dismettevano con dir che fin li 60 et più anni una gentildonna si dovrebbe aiutare, che vi erano ben alcuni modi di poter compare anche nelli [c. 271v] 70 che davano maestà et non le faceano vecchie affatto. Dicea che quando una si volesse dismettere, biasimava quella goffezza di conciatore di capo, quella pianellaccie, quelle vesti mal fatte, che havea veduto in molte. Si ridea di quelle che si vestivano di bianco, di berettino con cinte e cordoni ad uso di monache, che poi andavano col volto acconcio e strisciato. Concludea, che una donna fin li 80 anni et quanto le durava la vita, nel suo grado dovea andar di un certo modo attilata con abiti honesti, che erano cagione di tenerla allegra per accrescerle la vita. Dalla gioventù entrando nell'età più matura, rappresentava una matrona grave, che andando sopra la vita et bene assestata facea un bellissimo vedere et forse più che una giovane mal garbata. Dicea che queste donne così fatte, che uscendo della gioventù pian piano hor con una hor con un'altra cosa veniano mutando li colori, gli abiti, di età in età stando sempre nella nettezza, nella honesta attilatura, mostravano giuditio e si trasformavano imitando [c. 272r] la natura, che porta di tempo in tempo che non ce ne avvediamo, in tanto che presso i Cavaglieri rimaneano sempre in molta stima, in molta dignità honorate in tutta la vita loro. Gli sentì dire un giorno, che con una villana un Cavaglier potea far l'amore fin li 20 anni, con una artigiana fino alli 25, con una cittadina alli 30, con gentildonna alli 35, con contessa alli 40 o 45, con marchesa alli 55, con una duchessa et con una imperatrice sempre. E poiché in quel ragionamento vi era una gentildonna molto virtuosa che non era di grado, voltosi a lei con molta maniera disse che le donne rare di qualche virtù si assomigliano alle duchesse, alle regine. Consolò molte con quella parola, che si teneano qual per una, qual per un'altra esser virtuose, non tolse che le contesse et altre col mezzo della virtù potessero agguagliarsi alle imperatrici. Diede la ragione di tutto questo che havea detto; gli sentì dir che un Cavagliero fino alli 80 anni et quanto gli durava il vivere potea comparere alla presenza delle [c. 272v] donne, pur che egli potesse portar la spada sua, la gamba, la vita assestata. Dicea che il portar della spada accrescea al gentilhuomo la gioventù più di 25 et 20 anni, la quale in ogni età facea risentir colui che la

portava, gli dava una certa vivezza, un animo allegro, che è cagione di tenerlo sano. Lodandosi un frate ove era la corte delle donne non haver pari al giuoco de' scacchi, disse egli che quattro sorti si conosceano de' huomini di poco pensiero: colui che sapea assai de' giuoco de' scacchi; quel che si levava avanti il giorno senza haver che fare; quel che si lodava di non scordarsi mai quando era ito una sol volta per una strada; e l'altro era colui che cantava nel coro, quando li sacerdoti dicono li officiji loro. Diede la ragione di questo, mostrò che il frate fosse poco buono in altra cosa. Raccontò che, trovandosi con una di quelle regine che uscirono del Regno di Napoli, la quale sempre favellava tanto piano che non era udita da lui, poi che più di una volta habbia detto che [c. 273r] non la intendeva, vedendo che tutt' hora più abbassava la voce, per non esser tenuto goffo, che non si credesse dalla gente che egli non indendesse quella lingua di Napoli, o che come poco pratico non sapesse ragionar con donna di quel grado, perché erano in una grossa terra di Lombardia piena di Cavaglieri, prese partito di maneggiar anch'egli le labra come si ragionasse senza dir parola; così havendo fatto, molti di nacque fama che trattava cose importanti. Crebbe in stima a quella Corte, perché era anco a favor suo che quella signora lo accarezzasse, così essendo passato certo tempo se ne partì senza che né ella né egli si fossero pur intesi una sola parola. Raccontò che in Roma al tempo suo era un cardinale non Italiano, il quale per grandezza si sdegnava parlare che fosse udito. Volse una volta mandare ad un'altro cardinale un suo staffieri, fattolo chiamare gli disse, che pur fu inteso appena, ove egli avesse ad andare, poi maneggiando i labri faceva un tuono di voci senza espressione della parola; il staffieri se ne andò al cardinale al quale era mandato [c. 273v] e poi che hebbe detto che il suo Cardinale lo mandava, cominciò a muover li labri con qual medesimo tuono, come havea veduto far al suo padrone. Quel cardinale, che conosceva l'huomore, anchor fece il medesimo. Tornato il staffieri rappresentò gli medesimi gesti dell'altro, adiratosi il suo Cardinale, come fosse beffato, gli dimandò quel che havea detto ove era ito; egli, fattosi da capo, contraffecce alla sua presenza l'altro et il medesimo suo cardinale; il quale alzando la voce, minacciandolo perché avesse fatto quei gesti, replicò il staffieri: "Che ho a far altro io che dire quello che mi è detto. Merito castigo se non ho essequito, ho creduto, poi che sempre parlate a questo modo, che sia lingua che fra voi si intenda".

Scoppiavano di ridere quelle donne, perciò che far loro era una vecchia che, volendo fare il grave, parlava con tanto bassa voce che era in fastidio a tutte. Costui nel corteggiare non tenea mai proposito che potesse dispiacere, come si accorgea che alcuna si sentisse offesa di cosa che gli dicesse, con bonissima maniera nel mezzo del parlare cambiava il ragionare, [c. 274r] sodisfacea l'offesa. Tanta era la prontezza dell'impegno suo, che scherzava, burlava con tutte le donne con sodisfazione di tutte, salvo che con quella vecchia, della quale egli non havea notitia e con la ingiuria di lei acquistò la gratia di molte.

A certi tempi nel ragionare si levava la beretta, a certi si levava in piedi, in alcuni propositi faceva ancor riverentia ad un tratto, era nel scherzo tutto allegro, tutto domestico; finito ridere e il burlare, era in un subito raccolto, riservato et riverente. Mai fu udito dir parola dishonesta, biasimava il Sessa, che con poco rispetto ragionava, il quale essendo ripreso, disse che non credea che dispiacesse alle donne, poi che vedea che elle rideano. Volendo come filosofo mostrar che il riso nascesse da cosa che portasse piacere, dicea egli che le donne honeste nelle brutte parole si turbavano, et che rare o niuna si davano al riso. Le laudi che dava con tanto buon modo et tanto a tempo, che fuggiva quella molestia che sogliono portare le adulationi. Nel venire alla corte delle donne interponeva lo spatio hor di tre, hor di due, [c. 274v] hor di

quattro, variava il corteggiare, fuggiva quando potea di andarvi sempre a un hora e in un medesimo dì, perciò che egli dicea che nelle corti erano chiamati questi tali '*cortegiani in stampa d'Aldo*', o 'di Vinetia', o 'di Lione' et che venivano a noia; et che se il variare portava diletto nelle altre cose, come si dice della natura che perciò ella è bella, che nelle corti appò le donne in particolare il variar era gratissimo. Lodava, che non si andasse, se non quando si havea l'animo allegro, conciosia che ove si hanno a far ragionamenti di trattenimenti non era convenevole cacciarsi in un cantone sopra una sedia, starsi ritirato con malinconia, perciòché il rispetto che si ha all'ambasciatore fa che gli altri tutti stiano come sta egli in silentio. Le malinconie, li fastidii concludea che si dovessero digerire nelle case, nelle camere, nelle solitudini o con amici che havessero pazienza, che havessero piacere di farsi partecipi di quelli con lo amico. Io lo senti dire un giorno, che havea havuto servitù con quattro [c. 275r] duchesse della corte di Urbino et che hora l'havea più che mai con Vittoria Farnese. Disse di tutte quattro, cominciando da Elisabetta et Leonora Gonzaga, discendendo a Giulia Varrana poi a Vittoria, cose tanto alte et maravigliose, lodandole con tanti nuovi modi non più uditi nelle religioni, nell'honorar li duchi lor mariti, nelli governi de' stati, nella cura familiare, che fece stupore ad udirlo in tanto che tutte stettero attente di modo che, partito il gentilhuomo, dissero alcune delle principali haver imparato più in un giorno solo con haver inteso molti particolari di quelle Signore, e di Vittoria che hora vive fra le altre, che havessero imparato in tutta la vita loro. Conclusero che la Casa di Urbino si potea chiamar felice nella nostra età, poi che oltra li Signori havea havuto da Dio così fatto dono di tante continuate l'una doppo l'altra, che ciascuna di quelle haverebbe dato la creanza al mondo tutto. Finiamo hora questa parte e questo libro con la conclusione che nel conversare sia da avvertire che l'ambasciatore [c. 275v] non esca mai de' termini della modestia, sia con chi si voglia e con le donne in particolare, con le quali si ha da andare con li riservi di sopra, imitando quel gentilhuomo di chi si è ragionato, il quale in ogni tempo è stato et è, per la mercé di Dio, accarezzato et honorato nelle corti tutte ove egli si è trovato e si trova.

[c. 276r]

## LIBRO QUINTO

*Prohemio*

*Che tutte le professioni, le scienze e l'arti si possono ridurre per il fine dell'utile dell'ambasciatore.*

Se gli huomini in tutte le professioni che fanno considerassero che, in un certo modo, tutte hanno corrispondenza insieme che, come con forma circolare, si prendono per mano, quanto più presto si fossero bene et perfettamente impadroniti di una di quelle, che sono degne di Cavaliere, troverebbero la strada tanto facile all'altre, che di tutte potrebbero haver tanta cognitione, che a lor saria bastevole ne' governi di sé stessi e a poter ancho aiutar glia altri, e comparer ne' ragionamenti, et nelle ambasciarie. Et perché molte volte, stando in questo mondo, non si mettono a fatica alcuna, il tempo gli fugge, e si trovano nell'autunno o nell'inverno della loro età senza haver riposto nel granaio della gioventù cosa che gli possa dar nudrimento alcuno, o sollevargli da quelli accidenti sinistri che sogliono apportar gli anni. Vivono a caso et lasciano invecchiar prima [c. 276v] l'animo che il corpo, o parimenti l'uno et l'altro, senza punto ricordarsi che in dispetto della natura habbiamo in poter nostro il tenerlo giovane et perpetuarlo ancora con farlo partorire di quelle cose, che sono molto più perpetue et durabili che la posterità de' figliuoli, et di tutti quelli da quali gli altri da gli altri potessero nascere. Et se pur pigliano uno studio, una professione, non sanno a che servirsene, et così come molti studiano le historie per diversi fini, altri per imparar qualche bel detto, altri per veder la vita de' passati, li maestri di schola per la latinità, così le matematiche, come le leggi, la medicina et filosofia con diversi pensieri, alcuni per passare il tempo, alcuni per schietto guadagno; nessuno o pochi si vedono che considerando quale sia lo stato suo, si mettano alla fatica per farsi scoprire, così nella compositione di sé stesso, nelle buone creanze, come per insegnar gli altri. Sono ancora infiniti ambasciatori e dotti che tutto il giorno si vanno lambiccando il capo, et non sanno ridurre il segreto di quelle lettere, di quella professione, nella quale hanno consumato il tempo per il fine et beneficio dell'ambasciaria. Hanno il thesoro in casa, non lo scoprono, non lo vedono et [c. 277r] non se ne servono. Non considerano li negotij che si trovano, né vi fanno differenza alcuna. Io ho pensato che un huomo, per ignorante che sia, solamente con mirar gli altri huomini e trare il buono o parte che in quelli è o per arte o per natura, in breve tempo si possa far dotto di quella dottrina, forse assai migliore di quella che si impara da libri.

La onde, perché l'ambasciatore non cada in questo errore di non haver notitia delle cose che utile portar li possono, verrò seguendo altri particolari, quali, se ben ad alcuni pareranno lontani dalla professione, come poi vederanno che tutte le attioni, le scienze e l'arti di un gentilhuomo e privato e publico, quando sono di buon essemplio, danno a lui riputatione et autorità, conosceranno che da questa nasce presso il Principe e gli altri rispetto e credito tale, che fa poi il negotio facile e riuscibile. Tutt'ora che uno ambasciatore sia vitioso, imprudente, ignorante, di poca riputatione rade sono le facende che gli riescano et nissuna di quelle mai, se non è di tutto vantaggio dell'altro Principe. L'avvertenza e l'arte tutta dello ambasciatore sta in ottenere quelle cose, che sono riputate et diffili et impossibili, [c. 277v]

che per le piane et facili li Signori tengono poco bisogno di gettar danari in vano. Per far questo adunque, li precetti di sopra, et quelli che si daranno, faranno strada larghissima alla lode, alla fama, all'honore et alla gloria dell'oratore, et al Principe suo.

*Che la religione, il timor di Dio è fondamento delle cose tutte e in particolare di quelle delli affari de' Stati.*

Se in ogni tempo, anche appò gentili, la religione ha potuto tanto quanto si vede per le historie et che quelli che l'hanno sprezzata sono corsi a mal fine, ne' nostri di habbiamo chiari essempij che dove non è stata religione non è stata sorte alcuna di felicità, di buon fine. Non può un huomo chiamarsi prudente, che non sia religioso, perciò che dal timor di Dio, dalla religione di Christo procedendo il viver politico, christiano, come possiamo credere sapienza in colui che sprezza il vero dator delle cose sante. Dice David: "Se il Signore non è custodia della Città, si affatica invano coloro, che vogliono custodirla". Christo è la porta, il fondamento, come dice Paulo, come questo manca, niente di buono a sembianza della casa si può [c. 278r] sopra edificare. Li cuori de' Principi vengono mossi da ciò, la sapienza divina entra ne' buoni, nelli religiosi, come Mosé, il quale non fu presente alla creation del cielo, della terra e dell'altre cose, come ei narra nel Primo della Genesi; nondimeno, ispirato dal consiglio di Dio, disse quello che era fatto avanti lui. Iddio suole essere favorevole amico alli huomini religiosi et pii, il bene si deve fare, come disse colui, perché gli è bene, et come in christiano e prudente questa religione dovrebbe essere in ciascuno, conciosia che ciascuno sta nel rischio, che mostra l'Evangelo, ove dice che debbiamo stare apparecchiati, perciò che non sappiamo il dì, né l'ora. Gli ambasciatori sanno di avvertire sopra ogni altra cosa di essere, come si è detto, religiosi, conciosia che da questo timor di Dio si apre la strada a tutte le virtù che si possono desiderare. Caminando a questa via avvertiremo non fare cosa, che ci faccia cadere dalla gratia sua.

Con questa guida, nel principiare li nostri negotij, sendo ricorsi con preci a sua Divina Maestà, possiamo sperare la riuscita di qual si voglia [c. 278v] negotio. Se verremo considerando, quanto possa la religione nelle cose de' Stati, se vorremo applicarla per il fine di quello che teniamo, sia la religione, come si è detto, con la vita innocente con digiuni, con preghi, con gli altri mezzi, sia con lo studiare, col leggere le cose di Salomone, della legge vecchia tutta, li segreti che troviamo per la istruzione della vita nostra nelli Evangelij, noi troveremo che niuno né filosofo né altro che sia stato tenuto per prudente ha mai potuto mostrar meglio il governo di sé stesso, della casa, delle repubbliche, de' Stati particolari, di quello che Christo benedetto mostrò con incomprendibili concetti, precetti et con le attioni. Il nostro Cavaglier Ambasciatore vegga, studij, preghi, tema Iddio con il timor riverentiale, esserciti, calchi, batta questa via, perciòché, come egli verrà considerando il negotio che tratta, se vorrà accomodarsi alla religione per servirsene nelle facende, vi troverà tutto quello che egli saprà desiderare con certa speranza di buonissimo fine, poichè Iddio sarà la guida sua, il quale, come si è detto, è il fondamento vero, il vero maestro, il padrone, il vero governor delle cose de' Stati.

[c. 279r]

*Che sia da dividere il tempo, l'hore e dar la parte alle cose tutte che sono necessarie per il vivere e per il negotiare.*

Il proverbio è molto volgare, che ove non è ordine vi sia confusione. Molti buoni huomini ho veduto vivere nelle ambasciarie e nelle altre lor professioni come a caso, senza distintione di tempi o di hore. Mangiano, studiano, dormono, negotiano con tal disordine, che mai sanno quali siano i tempi più per una cosa che per l'altra.

Molti stranieri ho veduto, i quali hanno voluto far della notte il giorno, levarsi a mezzo dì, andar per li negotij al Principe nelle hore le più estravaganti e incommode che siano, come il Principe fosse obligado accomodarsi al tempo dell'oratore. La persona ch'egli porta, li negotij anchora, molte volte sono di sorte che per lor interessi li Signori vogliono ascoltare, disiderano la sua persona. Non è però che, passato quel bisogno, non restino con odio contra l'oratore e non lo sprezzino, come si è detto di sopra. La onde, per fare l'ambasciatore ordinato, egli ha da avvertire che habbiamo nel dì naturale 24 hore, che così lo chiamano gli astrologi a differenza [c. 279v] dell'artificiale. Queste hore, se troviamo il Principe vivere secondo l'uso ordinario, debbiamo partire parte per la religione e per nostri studij, parte per il sonno, per li vestire, l'altri per il vivere, per li honesti piaceri. Potranno dunque quelle del dormire essere sette, due per divotioni et per il vestire, due per mangiare, cinque per piaceri honesti, sei per il ritirarsi per li studij, per gli affari de' negotij, ne avanzano due, che ragionevolmente dovrebbero spendersi in visitar la chiesa alle messe, alli uffitii, alle divotioni che si sogliono dire nel levare et andare a dormire. Possiamo accrescere nelli piaceri due di quelle sei che lodiamo per gli studij, conciosia che se continuiamo quattro hore del giorno, se saranno tre, due et come in proverbio si dice: "se il dì non sarà senza linea", agevolmente gli huomini in ogni sorte professione in pochi anni diverranno eccellenti. Si farà l'habito di maniera che non si potrà stare senza ritirarsi quel tempo che si sarà pigliato per l'ordinario, in quale dovrebbe essere la mattina come si è levato e la sera prima che si vada a cena. Conciosia che la digestion allhora è fatta, li spiriti sono purificati [c. 280r], limpidi, chiari, svegliati, atti alla contemplativa più che nelli altri tempi tutti. Quelle della mattina sono più utili che l'altre, perciòché l'animo si trova a riposo, la mente quieta, la memoria si rende migliore e più tenace. Con la divisione di sopra, pigliando quelle del desinare, della cena, del dormire, conformi all'uso e alla salute humana, facilmente riusciranno li pensieri dell'oratore. Il quale, con il fare ogni dì una sola cosa, con impararne mezza, potrà scoprire nel fine dell'anno quanto egli sia divenuto migliore, che, se conserverà quello che fa, che apprende, vedrà che saranno centinara. Se un huomo col sapere un sol segreto, una sol cosa viene da gli altri stimato, se il nostro ambasciatore con quelle sue hore continuate ne saprà tante, che diremo di lui se non che egli sia per riuscire huomo rarissimo? Servirà questa consideratione per il fine delli suoi negotij, per quello che si dirà per l'ordine, che egli pigliarà, dal quale procede ogni bene e senza il qual ordine il mondo non potrebbe durare.

[c. 280v]

*Che la divisione della casa, l'ordine, il buon governo di quella, le amicitie che si pigliano, il stabilir un studio che sia tutto riservato per le scritture et cose importanti dell'ambasciatore sono di grande aiuto alli negotij.*



Aristotele, Xenofonte, Egidio Romano, altri molti hanno ragionato dello ordinare le cose domestiche. Noi seguendo questi non habbiamo giudicato fuori di proposito ricordare quello, che per esperienza habbiamo conosciuto, che è questo: che subito l'ambasciatore debba fare la divisione della casa sua, intanto che, ad uso di una intera città, disegni per lui li luochi più principali, li luochi ancora che rappresentano come una honesta piazza et loggia ove si possano trattener quelli huomini che vengono alle visite. Deve poi stabilire un studio suo, un louco che sia propinquo più che egli possa alla camera ove egli dorme; dietro a questo darà luoco alle donne con riservo tale, se egli le haverà, che in niun modo siano per travagliare con gli huomini.

Così di mano in mano, accomodando la famiglia sua secondo il maggiore e il minor grado che tengono, darà principio tale che si avvederà che con questo ordine egli avanzerà [c. 281r] et tempo et spesa. Ho veduto che queste confusioni hanno portato a molti e rischio e danno, percioché, per non haver luoco riservato, sono andate a male e sono state anche rubate scritture importanti, che hanno dato danno et riuna alli oratori. La perdita del tempo e grandissima, percioché li luochi ove ci ritroviamo sono disconci o lontani. Molte volte lasciamo di andarvi, che se li habbiamo vicini, come per un diporto ci fermiamo in quelli il tempo tutto che avanza; levati dal letto ci ritiriamo, se siamo huomini di studio, sedendo, stando in piedi, vestendoci, passeggiando ancora ricorriamo a libri.

Se ancho siamo Cavaglieri habbiamo ricorso alla penna, a memoriali, al dettar lettere da noi stessi et altre cose volgari. Facciamo sempre qualche pensiero di haver che scrivere alli nostri padroni, intanto che la comodità che ci dà il studiolo vicino ci fa più dotti e più savij. Conciosia che, quando mancano gli altri trattenimenti tutti, ricorriamo a Dio, alla oratione, alla consideratione, al contemplar noi stessi, alla fragilità della nostra vita. Stiamo pensando in conoscere in che quel giorno habbiamo errato, di tutte queste cose buone unitamente et separatamente. E' gran cagione l'haver la comodità del ritirarsi solo, [c. 281v] come si è detto, che deve essere remota dalli strepiti tutti con tanto riservo, che come usò dire Marco Aurelio filosofo imperatore, che neanche la moglie, che è vita, anima stessa col marito, non vi habbia ad entrare. Habbiamo molte volte notato certi nostri concetti, nostri memoriali in pezzetti di carta, secondo che ci sono venuti alla mente, che gli lasciamo in certi luochi sopra il nostro tavolino, ove habbiamo giffre, segreti importantissimi, quali sempre non possiamo, né debbiamo locare nelle casse prima che habbiamo dato fine a quel che si deve dare. Una moglie che giudicherà ad offitio suo far tenere polita la tavola, la camera ci rivolterà ogni cosa sotto sopra, ci confonderà la mente, li pensieri, di modo tale che lo scomparire, il levare del luoco ove habbiamo posta una semplice cartuccia ci darà fastidio infinito. Il pericolo poi, come si è detto, che ci siano rubate lettere, copiate giffre è grandissimo con dishonore et danno, percioché ne' maneggi de' Stati a niuna altra cosa più si attende, che al penetrar segreti dell'oratore nimico. Sono avvenute cose così fatte a tempi miei, che hanno posto in rischio di riunar gli stati. In questo luoco così riservato sono da conservar li più chiari [c. 282r] libri che dilettono allo ambasciatore, gli è necessario haverli luoco che habbia cassette, cedole divise, nelle quali ordinatamente siano riposte le lettere, le risposte di giorni, mesi e anno, con ordine tale et così ben distinte che in un subito si possa avere quel che si desidera.

Se dalle stanze ove si dorme si può andar segreto a questi luochi, grande vantaggio sarà per avanzare il tempo, percioché sempre può l'ambasciatore, per non essere sturbato, avere molte scusazioni; cosa che non riesce quando il ritirarsi si fa per luochi pubblici, per quella

gente che sta appostata a questo fine, di vedere nel ritirarsi che sia per fare l'ambasciatore, il quale deve haver un hora per veder di temperare le spese della casa, ove non è convenevole che egli stia come forestiero. Noi, come biasimiamo una troppa avvertenza e curiosità, così biasimiamo la troppa negligenza di quelli che si riportano nella discettione de' servitori. [c. 282v] Molte volte habbiamo detto ad alcuni Signori che fanno male a non rivedere mai i conti a suoi servitori, che gli danno occasione a molti mali. Salvammo la vita ad uno che era imputato di haver rubato: volea il padrone farlo impiccare per la gola; dissi che, prima che colui entrasse nell'ufficio, era conosciuto per huomo di mala vita et prodigo della fama et danari, che poi che la colpa era stata nella mala elettione, che se ne patisse il danno. Questo tanto affannarsi ne' conti della casa interrompe tanti bei pensieri a un Cavagliero, a un huomo di studio. La onde possiamo concludere nella sentenza di un vecchio ambasciatore, il quale usava dire che ogni mese si doveva vedere una due volte i fatti suoi et ogni sera, per dir come dicea egli, '*alla seragna*', ne' luochi simiglianti fosse da ragionare con i ministri domestici sopra le spese del dì. Che facendosi così si tenea in briglia i spenditori et con dignità del padrone si potea dar rimedio a molte cose. Ricordava che nelle case grandi fosse da fare il pane piccolo più presto che grande, le candele piccole, che si ponessero cerchi di ferro alle botti, i cortelli in tavola. Che tutte queste avvertenze [c. 283r] miglioravano cinque et più per cento, perciòché ove si trova una grossa famiglia sono date le candele e il pane a diversi in gran quantità, tanto era darne un mediocre, una candela poca. Quando fossero grandi i cerchi del ferro leva la spesa che è necessaria ogni anno. Li cortelli fanno che niente vada a male, come andrebbe se con la mano havessimo a rompere il pane et altre cose. Si dolea il detto vecchio che il suo Signore volesse che egli habitasse in un suo palazzo grande; dicea che erano necessarij più mobili, più fuochi, più lumi, che essendovi un maggior numero di camere era un invitar forestieri. Dicea che in così fatte case non si potea risparmiare, né fare le spese conformi al grado suo; che altro non era un palazzo habitato e non fornito, che il cielo quando coperto da nuvoli mostra solamente due o tre stelle. Se le gran case non sono a tempi suoi piene di lumi e vive fiamme di grandi fuochi, con gli ornamenti di ogni intorno, fanno bruttissimo vedere, assembrano a deserti, danno cagione che si burli delli habitatori. Ricordava [c. 283v] che prudenza e honor maggiore era di accrescere che minuir le spese, esser forzato uscir dalle grandi habitationi e andare nelle piccole, vendere et minuire gli apparati. Avvertiva ogni suo amico, che veniva a visitarlo, che avesse gran cura di non farsi commensali, se prima non conoscea la natura, la qualità di quelli. Narrava che, sendo fuori d'Italia preso un Principe grande, egli per una volta o due tenne a desinar con esso lui un huomo d buono aspetto, il quale senza altri inviti pigliò la domestichezza. Prese una casetta dirimpetto alla sua, durò per anni due il conversare di colui con molto affanno et spesa, perciòché mai potè trovar strada di licentiarlo, havendo colui mille maniere di fuggirlo e di non volerlo intendere. Volsè l'ambasciatore, finito il tempo dell'ambasciaria, tornare alla sua patria, colui gli dimandò la sua provvisione per anni dui del suo servitio. Alegava haver tenuto casa a nolo, haverlo accompagnato alla corte, a piaceri, haverlo honorato esser stato alla tavola sua. L'ambasciatore, che ogni altra cosa haverebbe pensato che questa, e per fuggir li rumori che sfacciatamente [c. 284r] cominciava andar facendo costui per la corte, hebbe che fare assai a levarlo di torno e non fu senza suo danno. Li precetti di Aristotele, di Xenofonte e gli altri serviranno per l'ambasciatore, s'egli saprà unire la economica con l'ethica, ove si tratta della liberalità. Se saprà considerare qual sia il suo padrone, la forza che tiene,

misurando ogni cosa farà riuscita degna di Cavagliero Ambasciatore, perciocché nell'ordine della casa, nella spesa, nelle amicitie domestiche e lontane pigliarà consideratione tale et così fatta, che in assai pochi giorni si accomoderà di modo che fuggirà li sturbi, li fastidii, li dishonori et le espresse ruine che sogliono occorrere fra pochi et molti anni a qual si voglia che viva a caso et con pochi pensieri, dentro et fuori delli alloggiamenti.

*Dell'utilità che può trarre l'ambasciatore dalla scienza delle leggi imperiali et canoniche.*

Noi non vogliamo dire, per la rubrica di sopra, che non si possa far ambasciaria se non da dottori, per ciò che ci contraddiressimo, havendo presupposto che un semplice Cavagliero, con nostri ricordi, in questa arte [c. 284v] può farsi capace et forse più di un semplice dottore. Conciosia che possiamo dir, come dicono alcuni di loro, che un puro legista sia un asino puro; lo stesso dicono del canonista. Diremo anchor noi, poi che ci danno la strada col biasimargli, che un Dottore anche, come si usa dire, *in utroque* che non habbia praticato la corte e li maneggi de' Stati, che non sia atto a questa sorte mestiero, se secondo una legge *Cum querit de statu hominum*, che parla de l'hermafrodito, non crea in sé stesso un misto di dottore et Cavagliere, et che prevaglia molto più ne' costumi di Cavagliere che di semplice Dottore, non sarà di molta stima. Perciò che, per dir la verità, compareno alle volte avanti i Principi, né escono mai di Bartolo et Cino, non hanno le historie, né alcuna altra scienza, peccano nella creanza, ne' costumi, che fanno stomaco a vedergli. Noi possiamo aiutare il Cavagliero, ove egli ha da trattare cose pertinenti alle leggi di un huomo così fatto, che termini le difficoltà, glielie chiarisca. Ma un tal dottore, se sarà egli alla corte e voglia essere il principale e fargli egli l'ufficio, non si potrà mai tanto fare che [c. 285r] egli non turbi, non sconci cosa, non dia da ridere alle genti. Stanno molto bene, come dice Catone, l'arme e le lettere insieme, si uniscono acconciamente; lo vedemo in Cesare, al quale Attio poeta non volse cedere in luochi delle lettere; Scipione, Alessandro et altri molti sono stati letterati, ne habbiamo havuti all'età nostra. Il medesimo legista, come si dirà ove tratteremo della precedenza, vuole che nella guerra il dottore usi l'habito di Cavagliero, nella pace quello che a dottore conviene. Habbiamo molti dottori nelle leggi dotti creati nelle corti, quali con tutto che non facciano professione di soldati, sono Cavaglieri per la professione che fanno dell'honore; vivono apparecchiati a pigliar l'arme in mano, ove vada il servitio del padrone e della patria, portano la spada come gli altri Cavaglieri, stanno alla presenza de' Principi stimati da tutti. Se i Principi si serviranno di questi, beati loro, perciò che si fanno cadere in proposito qual si voglia che sia il negotio che eglino trattano. Le leggi e le ragioni naturali, col mezzo delle quali stringono il Principe sotto il nome dell'honesto, del giusto e dell'honorevole, ch'egli è forzato a credergli e concedergli quasi sempre [c. 285v] quel che vogliono; rare sono le negotiationi che non pendono dalle decisioni o delle canoniche leggi o delle imperiali. Ecco, per essemplio, il matrimonio che il Re di Inghilterra curò sciogliere con la moglie, era tutto pertinente a dottore. Le caducità, le privationi che si tentano contra Principi per levargli gli Stati e le dignità, la giustitia della Pace e della Guerra, le confederazioni, le leghe, le ripresaglie, li governi de' Stati e, finalmente, ciò che trattano nelle ambasciarie ove occorreno differenze di confini, repetero cose tolte a Principi, a sudditi loro, le condotte de' soldati, si diffiniscono dalle leggi. La scienza delle quali fa l'ambasciatore sicuro in ogni sua attione, lo illustra, lo mette in riputatione e in honore, pur che egli se ne sappia valere, trahendo la

ragione dalle leggi come anima propria di quelle e ponendola avanti al Principe come maestra et guida cose tutte; adducendo che, non seguendosi le leggi, seguirebbe tale et tale inconveniente. Così facendo il Cavaglier Dottore, mirando a valersi di quelle per gli suoi negotij, farà riuscita sopra ogni altro ambasciatore. Ho detto della ragione delle leggi, non delle leggi schiette, non di una autorià di Accursio [c. 286r], di Bartolo, di Baldo, degli altri, perciocché così fatti dottori, che ricorrono alle schiette autorità, a quel *'si placuit Imperatori'*, turbano i Principi molte volte, onde ridono di loro che vogliano, con il parlar latino o alla divisa volgare-latino, fare il dotto senza che siano intesi. Niuna avvertenza maggiore si può dare all'oratore che sia Dottore, che il negoziare puramente come Cavagliero, perciocché sarà tenuto sempre in istima maggiore che se nel misto volesse prevalere come dottore. Conciosia che ne' Principi, e in quelli altri ancora che sono in quella professione, è ferma quella opinione, perché vedeno tante contrarietà tra lor dottori, che facciano delle leggi come il calzolaio col corame, che le stirino coi denti et che le leggi siano come le tele de' ragni, nelle quali vi si perdano soli gli animalucci. Se il nostro Cavagliero Ambasciatore camminerà per la strada honorata, ponendo sempre la ragione naturale per guida del negotio, farà la riuscita che si disegnerà, se premendo sopra l'honore starà parato in sua difesa. Valersi della spada accrescerà la dignità di lui in gran servizio del Principe suo.

[c. 286v]

*Della utilità che può trarre l'ambasciatore dalle altre scienze et arti che si usano per il bisogno del governo delle cose del mondo.*

Se volessimo imitare l'oratore di Cicerone, l'architetto di Vitruvio, il capitano di Valturio, il cortigiano di Castiglione, quel che Polibio ne' suoi fragmenti mostra e che converrebbe al suo soldato, potremmo radunare, annoverare l'arti, le scienze tutte. Se noi compiutamente desideriamo dare all'ambasciatore certe parti, come prudentemente fanno Polibio et Vitruvio, potremmo empire li fogli nel lodare le scienze, l'arti, biasimarle ancora e trasportare quello che ne disse, non senza lode, colui che fece il specchio della humana vita seguitato dallo Agrippa, senza ch'io habbia veduto che egli di quell'altro faccia mentione. Ma perché, come habbiamo detto in molti luoghi, il principal nostro pensiero è di avvertir questo nostro huomo nella sua ambasciaria, come in memoriale, in ricordi ad uso di quelli huomini idioti che, non confidandosi nella memoria, ricorrono a quelle tagli di legno, al trapporre uno anello da un dito all'altro, fare un nodo a una cintura, a un fazoletto per [c. 287r] non scordarsi. Così faremo noi lasciando che questi valent'huomini habbiano sodisfatto nel mostrare scienza e ingegno, instruendo questo con brevi parole, diciamo che egli può delle historie valersi in tante cose per il suo mestiere, che niuna professione gli darà più honore di quelle. Conciosia che la historia mostra l'ordine et delle cose et delli tempi, scuopra con qual arte, con qual consiglio siano pigliate et fuggite le guerre, vendicate, dissimulate le ingiurie, acquistati per virtù, accresciuti gli imperij, distrutti, ruinati, perduti per mal consiglio, per negligenza per vitij; fa chiaro per quali strade gli huomini siano divenuti immortali e semi dei; insegna quel che sia da fuggire, da abbracciare, da seguitare. Ella è specchio della vita humana, rappresenta in dispetto della natura le cose passate, destrutte, annichilate de migliaia di anni come se fossero presenti e vive e verdi. Mostra li virtuosi, gli infami, con qual arte anchora hanno proceduto li Principi, gli ambasciatori nelli affari delli stati, insegna detti notandi, [c. 287v]

stile elegante. Pone avanti alli occhi la vita de' buoni, de' giusti, del medesimo Christo nostro Salvatore, la vite de' gran Capitani, de' buoni, de' tristi, de' dotti, de' ignoranti, finalmente mette in dipintura il Cielo, la terra, l'acqua, il fuoco, l'altre cose tutte dal di, che furon create. Grande è il vantaggio, che a questi di possono havere li semplici Cavaglieri, poi che maggior parte e quasi tutti i libri degli Antichi, delli Antipassati, et quelli della nostra età sono ridotti nella lingua commune, nella volgare, col mezzo della quale nelle ambasciarie possono conseguire utile infinito. Noi non neghiamo, che la poesia sia giovevole, sappiamo ancora essere stato disputato qual utile maggiore habbia portato al mondo o l'historico, o il poeta. Pare che questo, che diletta, insegna che fa il Principe, dice la cosa non come sia stata, ma come essere dovrebbe, sia per esser di stima maggiore, che l'Historico; percioché da Homero si scuopre in terra un Principe, una corte, un cielo, una Republica del medesimo modo con Giove Duca e custode di quella. In Virgilio [c. 288r], in Xenofonte nella sua Pedia, in Dione ove parla del regno, il simigliante ne' libri, de' quali si fanno Principi, e le repubbliche come esser dovrebbero. Se qualche verso intiero, qualche bella sentenza, qualche essemplio sarà allegato in buon proposito del nostro ambasciatore gli porterà dignità et decoro.

Queste ragioni possono mostrare che dei poeti si possono valere, ma, per nostro giuditio, non mai tanto quanto delli historici: conciosia che la verità in sé stessa ha una certa forza che fa impressione et tale, che al Principe dà rossore et vergogna quando non accetta di voler fare quel che è stato essequito da un'altro huomo buono. Si ride, burla molte volte quando gli vengono allegate la favole. Io non negarò già mai che, ove la sacra scrittura ha proceduto per un certo modo, come in poesia, per ammaestrare, per insegnare copertamente con dignità, con riverenza maggiore certi ministeri, che ella non avanzi le historie, le scienze e l'arti. Il punto sta che tutti non siamo capaci a penetrar quelle figure [c. 288v] et quelle favole che fingono i poeti: questi molte volte sono tanto intenti al dilettere, che si scordano dell'insegnare. Comunque sia, noi sempre nelli maneggi de' Stati concludiamo il vantaggio essere maggiore nella historia, che nella poesia. Se l'ambasciatore sarà tanto capace, ch'egli possa vedere Platone, Aristotele, Theofrasto e Plotino, noi non dubitiamo, ch'egli non sia per trarne utile grande, percioché tutti insegnano cose diverse et grandi, tali et tante che fanno stupire, possono applicarsi in mille modi per gli affari de' Stati. Le mathematiche tutte quante sono, finalmente ogni scienza, ogni arte per mechanica che sia servirà all'ambasciatore, il quale ha da mirare più che può a farsi differente da uno instrumento manuale, come da una sega, una trivella et simigliante, che dall'huomo ad un officio solo venga diputato. Egli è huomo, l'huomo un piccolo mondo viene chiamato, il mondo in sé stesso possiede quel che la natura e gli intelletti hanno fabricato, percioché, come si usa dire, gli huomini tutti sanno le cose tutte, [c. 289r] un huomo solo può sapere più cose. Come egli si trova ben fondato sopra una professione può fare che le altre servano a quella come ancille, percioché, come habbiamo detto nel prohemio, tutte si collegano insieme, si aiutano, hanno forma circolare. Con questo pensiero il nostro Cavagliero Ambasciatore si avvederà che agevolmente le professioni, le scienze, l'arti quante egli ne haverà, ridurle tutte la fine dell'ambasciaria; con avvertenza sempre di non esser tenuto in una corte quell'huomo che Socrate volse ributtare, quando gli fu detto che era universale, che poi trovò che in niuna professione egli sarebbe buono. Il consiglio che diamo è tale: che uno ambasciatore o come huomo di lettere, o come di guerra, o come gentilhuomo di corte, debba havere una certa virtù, della quale egli faccia principal professione; può haverne poi parte delle altre, per servirsene per il fine di sopra. Noi molte

volte habbiamo visto certe sorti ambasciatori che, volendo parlar di ogni cosa, non essendo introdotti vicino [c. 289v] alla professione in niuna, hanno fatto malissima riuscita. Perciò che quando si sono trovati avanti a Principi a ragionare con quelli che sono di una sola professione sono rimasti confusi; ovvero quando con prosuntione hanno voluto ragionar senza dar luogo agli altri, come si sono partiti, li più prudenti se ne sono burlati, gli hanno dato per il capo che egli sia un huomo molto sicuro, poiché gli basta l'animo sendo solo et così male armato entrar in steccato contra tali huomini sperimentati. Habbiamo veduto ancora che alcuni, adimandati da Principi di qualche cosa che non sia lor professione, che ad un tratto hanno detto non saperne niente, che è stata tenuta risposta ben degna di honorato Cavagliero, la quale ha portato a colui niente minor dignità, che se havesse ragionato di cosa nella quale fosse introdotto pienamente.

Si fanno nelle ambasciarie, come si usa dire, molti falsi latini, onde possiamo far conclusione che, se noi avvertiremo ogni scienza, ogni nostra attione potremo portare al fine della ambasciaria [c. 290r] purché sappiamo applicarle a propositi, a tempi, secondo l'occasione e la qualità delli huomini con quali habbiamo a fare o a travagliare le nostre facende.

*Che gli è di grande utile haver notitia delle entrate e forze del proprio Signore et delli altri Principi tutti, et le querele che ne' nostri tempi sono fra loro.*

Noi, che facciamo i susseguenti libri, che chiamaremo delle confederationi, pensaremo narrar le querele che in questa età sono fra Principi et le entrate utili che si trovano havere, ci riportiamo a quel che tratteremo in quel luoco. Questa rubrica habbiamo fatta per non privarlo di questo luoco, ove ella può stare commodamente, et per avvertire lo ambasciatore che le cose sopradette, se si ridurranno per il fine dell'ambasciaria, faranno utile e honore a lui e al suo Signore insieme. Percioché, come si dirà, così fatta scienza servirà per poter mostrare l'utile della confederatione con accrescere le forze del padrone, e diminuire l'altrui, [c. 290v] aiuterà a conoscere, qual luoco sia convenevole all'ambasciatore, ove fosse per trattarsi delle precedenza; le utilità sono infinite, che si traranno dalla cognitione del contenuto della rubrica et per la pace et per la guerra, basterà a noi per hora far solamente questo motto, et riportarci a luochi di sopra.

*Che nel negoziare è necessario andare molto serrato nel parlar de' Principi, perciò che molte volte il dirne bene o male, se è fuori di tempo, porta danno alla negotiatione.*

Noi ci siamo incontrati molte volte in certi ambasciatori, nei quali, negoziando con Principi grandi, sono entrati in certi propositi per haver a dir male di un'altro che sia nimico a quello. Hanno creduto gratificarsi, che poi partiti il medesimo Principe gli ha biasimati et pigliato mala opinione, et de' quelli et de' loro padroni, che mandino attorno così fatta gente, cose che hanno dato sconcio al negotio che si tratta. Li Signori in ogni tempo si portano dalle fascie un certo rispetto, che come sentono che un privato voglia parlar di loro et, come si dice, metter la bocca in cielo, l'odiano, biasimano, lo chiamano per prosuntuoso. Così fatti huomini vengono sprezzati da tutti et molte volte offesi con vergogna loro, conciosia che si trovano molti [c. 291r] che per farsi amare da quelli Principi pigliano lor querele et viene verificato quel verso:

“*Anescis longa Regibus esse manus?*”<sup>45</sup>. Io confesso esser lecito in certi casi parlar de’ fatti de’ Principi et calunniarli ancora, come si dirà ove parleremo delle confederazioni, perciocché, per voler persuader la guerra contra un’altro, gli è necessario dire ch’egli sia ingiusto, che tratti male i sudditi suoi et gli altri. In questi casi ancora sono da usare tutti li modi li più modesti, con tutto che la persona contra la qual si parla fosse la più trista del mondo; così fatto procedere con riservo offende et move molto più che quando si ragiona senza briglia alla scoperta. Ho sentito certi ambasciatori, li quali, parlando di un re, diceano che egli era uno ebbriaco, uno crapulatore, un puttaniere; di un’altro che era un giotto, un mariuolo, un tristo, un traditore et così fatte parolaccie, che stomacavano qual si voglia per nimico che fosse dell’altro. Pare a Principi che così fatta gente si domesticchi troppo, che il medesimo possa parlar anco di loro senza rispetto. Il dirne bene, quando non sia amico, non è lodevole, perciocché [c. 291v] si presume, che si dica con timidità o perché così sia il vero: l’una et l’altra impressione potrebbe portar danno. La onde, in questa parte, l’oratore verrà tenendo mira, se pur si va all’eccesso, di peccar più presto nel dir bene che nel dir male: sia perché è più sicuro et degno di più lode, sia ancho nell’interesse di lui. Noi habbiamo in questi tempi Pietro Aretino, il quale, nato di bassa conditione, ha portato da natività con esso lui una tanta inclinatione al dir male, con tanta facilità, con tanta proprietà delle cose che ha detto et dice, che è miracolo in natura; la quale natura pare che habbia fatto costui per correttore de’ virtù delli altri. S’egli ne’ fatti e nelle operationi particolari fosse in tutto simigliante alle riprensioni che dà alli altri, sarebbe affatto stato miracolo et come apostolo, ma perché vive in un modo che non è del tutto netto di qualche vizio, si può lodare del dono che ha ricevuto da Dio di esser nato come instrutto in molte cose buone, le quali gli cadono dalla bocca senza che egli sappia di saperle. Come quando dice un qualche male di un Principe grande, che scuopre li peccati di quello, pare che Iddio parli per la bocca di lui. Quali appò [c. 292r] gli antichi, che caminarono a questa strada del dir male, o molto copertamente dissero sotto parabole, metaphore, di modo tale che ancho a quella età erano bene intesi di chi volessero dire, niuno poi ardiva dire delli altri male, che non fosse nelle scienze introdotto. Come Cicerone nelle *Fillipice*, Demostene nelle medesimi inscrittioni, li satirici, et come Iuvenale et Essiodo istesso, che calunnia il fratello, et altri simiglianti, i quali non erano senza il favore o della virtù propria o della dipendenza da altri. Costui chiaramente ha detto tutto il male, ha scuoperto li vitij con le maggiori terribilità, proprietà et chiarezza di parole che si possa immaginare. Ha nominato per nome, per cognome, per dignità quelli che ha voluto mordere, siano stati pontefici, imperatori, regi, duchi et di qual si voglia grado ecclesiastico et secolare. Egli è senza lettere di sorta alcuna, legge et scrive malamente, odiato dalla gente, dice quel che vuole, si trova essere in tanto rispetto che non solo li Principi non pensano di offenderlo, ma la maggior parte di loro, et li migliori, li danno provvisione di tanti scudi all’anno, chi [c. 292v] maggior, chi minor somma. Si trovano in istampa opere diverse sopra cose della scrittura sacra et sopra altre materia; è celebrato da poeti della lingua volgare e da quelli havuti in gran rispetto; parla egli in questa lingua come più gli piace, ha la rima, la prosa facilissima. S’egli avesse radunato le sue cose, con quali ha dato calunnia a grandi della nostra età, si vedrebbe che non haveria bisogno di commento. In questo dir satirico ha avanzato gli altri di molti secoli, habita in Vinetia, vive senza haver altro più che quelle provvisioni che gli vengono date, le spende tutte largamente. E’ huomo timido per natura, in

<sup>45</sup> Non sai che a regi è lunga la mano?

tanto ha facile la maldicenza che ragionando farà un sonetto, un'altra cosa, né dà subito copia; come l'ha data, trama, pente, si duole, si mette in guarda, si va pian piano assicurando, va per ogni luoco solo come prima. Percioché i grandi non hanno curato offenderlo, sono contentati che si creda che havrebbon potuto; ha havuto rispetto maggiore alli mediocri, che alli Principi et huomini di grado. Questa così fatta libertà è conceduta lui solo come salvo condotto dalla ragion delle genti, il quale lo guarda in questa parte. Quella sicurezza, che dalla medesima [c. 293r] viene conceduta alli ambasciatori, non havrebbe luoco per sempre come l'ha nell'Aretino, del quale per haverlo conosciuto in Vinetia, ha voluto rammentar noi per lodarlo ancho di bontà, percioché egli, alla fine, è buono huomo, pietoso verso il povero e sovviene di quel che può a qualsivoglia. Concludiamo adunque che non sia nel negotiar di dir male de' Principi, se la necessità nol porta, ma sopra tutto debbiamo fuggir il mormorar del proprio padrone, percioché oltra la perdita che fa lo ambasciator nello honor suo, il quale sarà sempre tenuto per mal huomo et poco accorto, porta rischio di castigo, quando con animo di dishonorare il Signore si dicesse male; nel qual caso, la distintione del legislatore *Si quis Imperatori male dixerit* harebbe luoco. Portano alle volte li negotij che in certe cose, per vantaggio maggiore, si dia torto a suo padrone, in questo è necessario riportarsi alla prudenza dello ambasciatore.

*Li negotij hanno certe distintioni che sono degne di molta consideratione.*

Noi hora non ragioniamo della varietà de' negotij che sono infiniti, varij, distinti per li rivolgimenti [c. 293v] delle cose che occorrono, per la natura ancho delli Principi, delli ambasciatori, che fanno variar le deliberationi e li pensieri. Diciamo hora solamente questa parte, che molte volte una negotiation porterà che con una sola proposta resti finita, come sarebbe a dire, a nuntiare una guerra, il portare una resolutione di una pace, di una tregua. Può essere che vi corra e proposta e risposta risoluta e presta, et che colui che lo manda sappia l'una e l'altra. Ne viene l'altra quando si va a proporre un negotio per negotiarlo, che non si possa haver notitia del fine, come sono le negotiationi ordinarie. Sono alcune facende che gli è necessario trarle dal medesimo Principe, al quale vien mandato l'ambasciatore. Poniamo caso: vien riferito che un Principe ha mala opinione di un'altro sopra una imputatione, vorrebbe costui giustificarsi e non scoprirsi che egli havesse questo timore, né che dell'altro havesse notitia che gli fosse stata riferita quella cosa. Vuole l'ambasciatore chiarirsi, gli è necessario che egli, per la prima cosa, veda di andare all'altro Principe con qualche occasione che habbia del verisimile, dalla quale bisogna che si faccia cadere in altro ragionamento. Notando [c. 294r] sempre le parole, i cenni, le mutationi di colore, il modo nel quale viene data udiienza et ogni altra cosa, in tanto che vede di scoprir qual più che può. Haverà l'ambasciatore commissione, ordine, che riuscendo il Principe di un modo risponda, si escusi per una via, dell'altro per l'altra. Come siamo in questa consideratione delle distintioni de' negotij, come si habbino a portar avanti, vedremo che ogni minima cosa che sarà antiveduta porterà utile per il fine.

Questa ultima di trarre la cosa dall'altro Principe è veramente piena di negotio, poi che con la mente è necessario che si travagli tanto et che tutto stia nell'arte e nella prudenza dello ambasciatore. La prima detta di sopra non ha il vero nome del negotio, poi che questa voce mostra che si neghi l'otio nelle negotiationi.



*Gli è da avvertire di non entrare né con Principi né con altri ne' discorsi de' Stati, se non in quel tempo che il discorso possa portar utile al negotio.*

Sono alcuni così prosuntuosi che, come si trovano ove stanno Principi o altri di rispetto, ad un tratto entrano a divisare, a discorrere di governi di questo e di quell'altro Principe, facendo le distinzioni [c. 294v] che vengono fatte da Aristotele e da gli altri filosofi. Vogliono mostrare di intendere il governo del Principe solo, degli ottimati, del popolare e ben molte volte danno del tiranno ad un re, riprendendo gli Stati come più piace loro. Vogliono discorrere sopra le guerre, il fine che siano per havere, le vogliono antivedere, le fanno finalmente come più gli piace, calunniando li capitani, li Principi. Vogliono apparere et esser tenuti pratici, instrutti nelli governi della pace e di quelli della guerra, dilatano, come si dice, le fimbrie in simiglianti discorsi, vi fanno di molti falsi latini con risa de' circostanti. Vengono questi tali chiamati prosuntuosi, con più honeste voci, huomini sicuri.

Sono tanto difficili, come habbiamo detto di sopra, sono impossibili a penetrare gli affari de' Stati, quelli delle guerre ancora, perciò che stanno sotto posti a tanti diversi accidenti, che gli è cosa incredibile a chi non gli ha provati. Gli è poi da considerare che molte volte faremo noi certi fondamenti sopra le cose dette, che saranno al tutto false, vi fabricaremo nostri ragionamenti, che poi come sapremo che altre ragioni, altre cagioni, altre occasioni sono state quelle che hanno portato li Principi, li capitani a quelle resolutioni, da noi stessi ci vergognaremo. Non diciamo [c. 295r] per questo che non sia lecito al nostro ambasciatore il ragionare, il discorrere, perché questa deve essere la sua principal professione; lo vogliamo avvertire, perciò che senza gravissimo fondamento, senza grave intelligenza non si può entrare in così fatto steccato, nel quale come grande è la riputatione che da un bel divisamento si acquista, quando sia fatto in tempo et in proposito alla presenza di huomini rari, così il contrario succede quando per il contrario si faccia.

Starà adunque avvertito il nostro ambasciatore di tirar ogni sua attione a questo fine di farsi ben dotto, ben capace nelle cose de' Stati, intendere bene i fondamenti, prima che entri, si assicuri ne' ragionamenti. Perciò che può di lui dar mala impressione, può levarsi affatto la riputatione, oltre il danno che egli può ricevere da quelli sopra i quali a dishonore loro si discorre. Non stiamo in un sol luoco, conciosia che, per li nostri e per quelli affari anche che il giorno tutto discorrono pertinenti a Principi, è bisogno traversar varij paesi e ben spesso li incontriamo in quelli che haveremo offesi con nostri ragionamenti. Il discorrere adunque sopra governi de' Stati per la pace, per la [c. 295v] guerra sia riservato e fatto a tempo di modo tale che porti utile et honore. L'assuefarsi, il far l'habito in dir bene di quelli che sono lontani, lo essercitarsi a poco a poco a ragionar di queste cose importanti, l'andar scoprendo quel che si senta delli pareri, delli discorsi, delli ragionamenti che vengono fatti a giornata, farà rilevato servitio a sembianza di quelli che, varcando un fiume, vanno pian piano tentando il guado, fin tanto che sicuramente ascendono all'altra riva, che se allo improvviso vi si entra, molte volte vi si perde la vita con la fama insieme.

Fiume anzi mare è questa ambasciaria, ove non possiamo entrare senza quelle provvisioni che vediamo prepararsi nelle navi e nelli altri legni che hanno a passare ne' paesi stranieri non più veduti o conosciuti da intelletto humano.

*Il Cavaglier Ambasciatore tiene grandissimi oblihi sopra l'honor suo.*

Quando mi ricordo che Platone, huomo di tanta stima, teme con il scrivere suo di contrariare a sé stesso, come che non fosse per ricordarsi di quello che avesse scritto per lo adietro, vado ancor io pensando che sia possibile, anzi verisimile molto, come in altri luoghi ho protestato, che non solo possa replicare più [c. 296r] di una volta quel che è detto, ma contrariarmi ancora, poi che Platone io non sono, né la quiete di lui mi viene conceduta. Perciò, se più volte ne' miei libri accadesse il medesimo, che a Platone e alli altri che scrivono accade, ne sarò scusato. Il nostro Cavaglier Ambasciatore ha da proporsi avanti agli occhi di esser molto diverso da gli altri intorno alcune cose pertinenti all'honore, perciocché egli, che rappresenta il Principe, il quale non ammette alla presenza sua persona infame, deve imitare la persona che porta, fuggirà la conversatione di huomini tristi. Egli, poi che vive alla corte negli occhi di tanti huomini, deve essere netto di modo della coscienza che niuna minima suspitione si possa haver di lui, al quale, come ad altri, non è bastevole haver la coscienza buona, se intiegralmente non sia ancho la buona fama. Sogliono alcuni, che prudenti sono, riportar il frutto della loro virtù nella quiete dell'animo proprio, alcuni nella gloria, il nostro ambasciatore è tenuto all'uno et l'altro. Perciò che è obligato in questa parte dell'honore avvicinarsi più delli altri alla perfetione, conciosia che, se egli stesse solamente nel sodisfar se stesso, non farebbe il fatto [c. 296v] del padrone, poi che dalla buona fama, dal buon nome di lui, che è fra Principi e gli altri, cresce la dignità, onde poi nasce il buon fine de' negotij. E' obligato costui amar in tanto la verità, che alla parola sua sia da prestar fede maggiore che a giuramenti delli altri. Deve conoscere che la virtù sta sempre avida del rischio, haver notitia che la madre di questa sia la vessatione e il travaglio, senza il quale ella non nasce mai; dee saper che solo Iddio può rimuovere questa virtù, che ella da lui e per sé stessa sia il premio di lei. Per farsi adunque tale, ch'egli meriti il nome di vero Cavaglier Ambasciatore, haverà avanti gli occhi i timor de la infamia, il desidierio della gloria, entrerà poi con questa guida alle facende e alli negotij, non ricusarà il morire, ove il bisogno lo porti, perciocché tanto è vile e di poco conto colui che ricusa lasciar questa vita quando bisogna, quanto l'altro, che vuol morire quando la necessità non lo astringe. Entrando ne' maneggi darà cagione al nascere della virtù, dalla quale, a sembianza de' rampolli, nasceranno la lode, la fama, il buon nome e la gloria, ove poi, come da ampie fonti, scaturiranno li ottimi fini de' maneggi de' Stati. Altri rispetti di honore convengono a questi che sono ambasciatori, altri alli altri, ma poi che il nome che gli diamo [c. 297r] del Cavagliero porta quella perfetione che in altri luoghi habbiamo detto, aggiungeremo questo dell'ambasciatore, che maneggia gli Stati, li regni, è di mestieri che perfettissimo sia, intanto che, come si è detto, minimo sospetto di lui non possa nascere mai. Applicando questi pensieri, caminado a questa strada farà servitio utile et grande honore all'arte sua.

*In che stiano questi rischi, questa essercitatione della virtù detta di sopra. Discorso intorno questo nome Cavaglier Ambasciatore.*

Parrebbe strano il vedere che facciamo il nostro Cavaglier Ambasciatore con tanti rischi, se non discernessimo oltra quelli che si sono notati nel prohemio del primo di questo e in altri luoghi ancora a dimostratione maggiore, perciocché par quasi che sotto la rubrica di sopra

habbiamo più tosto voluto un soldato, o un semplice Cavagliero, che uno ambasciatore, come s'egli avesse sempre a stare con l'arme in mano ne' strepiti della guerra, ne' romori della gente, della artiglieria, nelle controversie, nelli affari e ne' rischi della morte. Per rispondere a queste obiettoni che si potessero fare, havendo noi a trattare in questa parte quel che nel [c. 297v] prohemio habbiamo premesso, che tutte le professioni possiamo tirar al fine dell'ambasciaria, non è stato senza cagione avvertire che questo huomo habbia a presupporci avanti gli occhi, come Teseo facea, tutti li contrarij, tutti gli stenti, gli affari, li pericoli che possono avvenire in questo mondo alli huomini e particolarmente al Cavagliere. Percioché, dovendo trattar cose di Stati, nelli quali sono tre tempi: l'uno della pace, l'altro del sospetto, il terzo della guerra; gli è necessario star sempre essercitando il pensiero che in tutti questi gli possano succeder infiniti accidenti con il mezzo dei quali egli sia costretto scoprirsi hor schietto Cavagliero, hor puro ambasciatore, hor l'uno et l'altro, così come nella pace gli è necessario haver consiglio e discorso in saperla conservare fra quelli, ove egli tenea l'amicitia. Nel sospetto poi viene aumentando in tanto la professione, che gli fa bisogno uscir del solo ambasciatore e pigliare principio di Cavalleria, perciò che molte volte, vedendo inclinare il Principe presso il quale egli risiede al scioglier la amicitia e voler voltarsi alla guerra, è forzato ricorrere alle minaccie e alli protesti. Fatta che sia la nimicitia, se l'oratore sarà Cavagliero, come quello che havera praticato, veduto e conosciuto la forza dell'altro, potrà venire buon capitano [c. 298r] secondo l'uso de' romani, che ambasciatori et capitani molte volte si vedeno. Nel qual caso, quanto gli sia per servir il consiglio e l'esperienza, ciascuno che vedrà il nostro primo libro del Principe Cavagliero lo scoprirà. Costume adunque che noi desideriamo, havendo ad operarsi in tanti varij e così fatti mestieri, è obligato haver cura maggiore delli altri tutti dell'honore, perciò che altra sorte di honore più affinato e più essercitata virtù conviene a questo, quando voglia mirare a tutti i tempi, che non si ricerca in un semplice Cavagliero, che ad altro non attende che alla cura di lui solo, o de' soldati al quale egli comanda per il fine della vittoria di una sola querela. Cosa che non si desidera in un sol prete, frate, dottore, che puro ambasciatore si ritrovi, che altra cura non habbia che di fare la sua ambasciata e poi tornarsene al suo monastero, o al studio suo. Parliamo del Cavagliero Ambasciatore se lo vogliamo nella sua perfettione, in quale viva con il pensier di sopra; non neghiamo, per non contraddirci, per non serrar la strada a puri cortegiani, a puri agenti, al huomini di spada e cappa, alla chierica, al dottore, al mercante, che non si possa essercitare quest'arte anche queste sorti di genti, purché siano di buono intelletto. Ma confessiamo pure che un Cavagliero, che habbia travagliato, uno che faccia [c. 298v] questa professione, se sarà tale che pensi ad haversi essercitare in ogni tempo che sarà molto migliore delli altri tutti, meglio degli altri saprà caminare al fine che si desidera. Questa rubrica, con tutto che forse più commoda e sicura stanza avesse potuto avere nel principio del libro in quella parte ove si è discorso il nome dell'ambasciatore, et che fosse stato ragionevole parlare ancho del Cavagliero, non è però che in questo libro anchora non possa stare, poi che le professioni veniamo applicando alli fini, e nel libro di pigliare una città per trattato et in quello del duello del Principe Cavagliero habbiamo lungamente discorso sopra questo nome di Cavalleria.

*Che al Cavagliero Ambasciatore è lecito dir la bugia con impegnarsi la fede. Che cosa siano bugie, mentite, simulationi, dissimulationi<sup>46</sup>.*

Questa rubrica di sopra parerà strana a molti, perciocché è contra la opinione et forse l'uso del mondo tutto, conciosia che, se volessimo trattare li negotij nostri sempre con la guida della verità, la prudenza non varrebbe nulla. Pare che questa toleri il simulare, il dissimulare, che un huomo che dica il vero ne' maneggi de' Stati sia per goffo, balordo tenuto. Vediamo il mercante crescere nell'arte sua con il mezzo della bugia et che vi adduce Dio perché sia più creduta [c. 299r]; gli altri che vendono, permutano le proprie cose e li negotij tutti, se non hanno questa bugia per lor maestra, andarebbono sotto sopra. Nelle cose de' Stati vediamo li Signori fra loro mostrare una vera amicitia, un grande amore, che è la prima proposta che fanno gli oratori quando presentano all'altro Principe, il che per l'ordinaria et quasi sempre è manifesta bugia. Vengono essaltate e abbassate le forze fra loro Principi, secondo che il bisogno e l'utile ricercano.

Molte altre così fatte menzogne si dicono, senza le quali l'arte dell'ambasceria andrebbe in ruina. Questo nome dell'arte usiamo ne' nostri ragionamenti come un'astutia honesta, una finezza di ingegno, quando vediamo che uno habbia condotto un suo negotio, che habbia ben finito, detto di molte cose che non sono vere, diciamo colui haver usato una bella arte, il tale ambasciatore esser prudente, poi che ha dato a intendere a quel Signore cosa contraria al vero. Pare come diciamo, che la bugia sia necessaria in tanto che senza quella non possiamo fare cosa alcuna di buono, né conseguir cosa che si voglia. Bello sarebbe a veder un oratore, che al primo comparir [c. 299v] dicesse che suo padrone fosse poco amico dell'altro, e così scoprisse l'altre cose come stanno et tutto il segreto della negotiatione. Riuscirebbe appunto quel che il libro de' santi padri dice del monaco nuovo, che mandato a vendere uno asino vecchio, tristo, adimandato da quelli che volevano comprare perché l'abate lo vendea, che non era buono per esser vecchio e tristo rispondea il fraticello. Tornando al monastero disse la cosa come era passata, e sendo ripreso, replicò, che non sapea che in quella professione si tolerasse la bugia e se ne tornò alla sua prima casa. Se l'ambasciatore vorrà sempre dire la verità, si troverà male incaminato; se anche vorrà accomodare alla bugia, sarà indegno affatto della religione di Cavalleria, la quale niega ogni minimo mendacio, ricerca l'huomo nella sua parola, libero, risoluto et senza intrico qualcuno. Noi in questa controversia verremo facendo note alcune voci, che sono bugia, menzogna, simulatione et dissimulatione. La bugia può portare una cosa che non sia vera, ma che colui che la dice crede sia la verità, è parola che comprende ancho il falso con coscienza di dirlo. La menzogna presuppone elettione risolta di dir scientemente cosa falsa et contra la mente di colui che la dice, ma con malizia, con ingiuria dell'altro. La voce della menzogna, con tanto che si usi come un sinonimo senza differenza dalla medesima bugia, non esprime che sia più mite, più piacevole et meno aspra che l'altre due, et che non apporti che essa si scusi in cose benigne, senza ingiuria, senza infamia d'altri, come fatta per burla [c. 300r]. Il vocabolo del simulare ha certa astutia, che alle volte si ammette non con tanta offesa, conciosia che, sebene va al contrario del vero come la bugia, non sta però di modo che paia che colui corra di dritto a caricar la fama dell'altro, ma che con certe coperte vada simulando e facendo a questa via li fatti suoi. Questa voce può

<sup>46</sup> *Tunc aut utile mendacium iudicat quando adversus hostes, et etiam amicos qn obfurore aut aliquem inscitiam malum aliquid facimus agrediunt tunc .n. advertendi gratia tanquam medicina quodam utile est; Plato VII de Legibus.*

verificarsi senza la parola, perciocché possiamo con gesti simulare quel che non è. Gli è il vero che, se uno dicesse all'altro che fosse simulatore, gli farebbe ingiuria niente meno che se gli dicesse bugiardo o mentitore. La dissimulatione sta quasi tutta ne' gesti, in certe operationi, come se verrà fatta una ingiuria o ci sarà portata una mala nuova, possiamo passarla, non ci muovere dalli nostri costumi, dalle nostre pratiche di prima, star così senza che manifestiamo l'animo turbato, secondo che usano di fare li più prudenti, quando sono offesi da maggiori di loro, se la passano [c. 300v], dissimulano senza mostrare haver conosciuta quella offesa. Diciamo così per meglio chiarirla: colui simula, che con fatti o con parole mostra che non sia vero quello che è fatto o detto; colui dissimula, che mostra non conoscere quel che è fatto o detto, e procede quanto a lui come non fosse né detto né fatto. Gli è il vero che queste due voci molte volte si pigliano l'una per l'altra, come dice quel verso: "*Spem vultu simulat, premit altum corde dolore*"; Salustio non di meno fa Catilina simulatore et dissimulatore. Abbiamo altre voci molte che causano la bugia, come la ostentatione, che è la iattantia, la vanagloria, che usano gli huomini di poca virtù. Noi faremo prima questo presupposito, che per interessi de' Stati viene permessa la bugia, la simulazione o il mentire, che il Principe per beneficio di lui stesso, secondo l'uso dei Principi che molte volte ingannano li suoi servitori, deve far credere la bugia per vera all'oratore, perciocché dalla credulità di lui nasce che più arditamente con voci, gesti, attioni migliori, potrà farla credere alli altri.

In questo caso l'oratore non peccaria, perché credendo dire il vero, se ben mente, non sendo in colpa non può essere ripreso. Se poi a lui convenga usar qualche ostentatione in aumentar le forze del suo padrone, è necessario che consideri il fine per il quale vogliamo dir la bugia. Simulare, ostentare [c. 301r] o dissimulare, come saremo a questa consideratione di proporci un fine nobile, virtuoso et onorevole, per conservar il Stato da una espressa tirannide, di persuadere un Principe a desistere dalle cose ingiuste, a non confederarsi con nimici, a conservare la amicitie vecchie, per questi giusti fini possiamo usar li termini di sopra e non saranno bugie, mentite, simulationi, ma persuasioni, con tutto che non sia tutto vero quello che diremo a buon fine, non sarà però biasimevole.

Conciosia che habbiamo Christo haver dissimulato, ove dice lo Evangelo: *Finxit se longius ire*; e quando ancho mostrò di non intendere la preghiera della camenea et altre volte molte con parabole et con essemplij, come sotto poesia haver seminato quella santa dottrina che è porta al cielo. Homero, Xenofonte, Virgilio vengono lodati, con tutto che fingessero gli huomini di altro modo di quel che furono, come anche Esopo e gli altri che sotto le favole mostrarono il viver civile. Bruto fu degno di biasimo, quando per pazzo volse esser havuto. Scipione non volse negare ch'egli non fosse figliuolo di Giove, se ben non lo affermava. Gli stratagemmi che usiamo alla guerra sono tutti pieni di simulationi, non di meno vengono celebrati et quelli che gli essercitano havuti per illustrissimi capitani.

Facciamo dunque questa conclusione, che l'arte [c. 301v] dell'ambasciaria et l'arte della guerra sono somiglianti, che quello che viene permesso nell'una sia concesso nell'altra. Non guerreggia meno colui che sta presso un Principe, che habbia autorità della pace e della guerra, che l'altro, che viene armato alla campagna. Conciosia che ove lo intelletto si adopera, quello essendo più nobile del corpo, ivi la difficoltà è maggiore, può un valent'huomo con sue persuasioni operar tanto, che la guerra non segua, mentre che ella si trova in essere far che cessi, et con scandalo minore di quel che può il capitano generale, perciò che questo per il fine della vittoria porta rischi infiniti. Se noi al soldato diamo autorità di poter ingannare il

nimico perché ceda, possiamo darla all'oratore ancora. Può giustamente il generale con fatti o con parole, pur che non impegni la sua fede, mostrare, dire quel che non è per venire al fine della vittoria; potrà l'ambasciatore fare il medesimo per tirar l'altro Principe alla confederatione del suo Signore, alla conservatione dell'amicitia, o suaderlo a non pigliare o, pigliate, deporre l'armi. Pur che li fini siano virtuosi et honorevoli, possiamo per arrivarvi usar simili tratti, per evitar massimamente li scandali. Come si legge di San Francesco, il quale, con tutto che fosse obligato risponder conforme alla dimanda, per salvar non di meno la vita di certi huomini e richiestogli s'erano passati di là, postosi la mano [c. 302r] nella manica disse che per quel luoco non erano passati. Guardinsi pur li Principi dalli ambasciatori, come farebbono se fossero alla guerra e li havessero armati per nimici, perciocché, ove sia per andar l'utile o l'honorevole de' lor padroni, con le strade honeste non lasciaranno che fare. Fermaremo questa nostra opinione in questo modo: che così come alla guerra un Cavagliero è tenuto non mancar della parola sua al nimico, così l'ambasciatore non deve mancar mai di quel che dice, quando egli impegna la fede, con ricordarsi di esser Cavagliere, se ben vi andasse la robba, la vita, sia per qual cosa sia voglia. Nel resto dissimuli a suo modo, dica ancho quel che non è il vero, pur che non inganni l'honore di lui et del suo padrone, che camini alla strada per il fine della giustitia che gli sarà permesso dalla sua religione di Cavalleria.

*Che l'ambasciatore si deve essercitare nella verità con fatti et con parole in tanto, che vi faccia l'habito.*

Questa rubrica mostra chiaramente quel che esser deve il vero Cavagliere Ambasciatore, il quale, se vorrà mirare li fini delle cose tutte per l'arte dell'ambasciaria, questa professione di dir la verità, come [c. 302v] ancho si è detto in altri luochi, gli farà servitio forse maggiore dell'altre cose tutte. Non deve parer strano che in noi desideriamo che si faccia l'habito in questa verità, perciocché la natura, che ci fa inclinati al male, come ancho mostra la Scrittura ove dice: "Ogni huomo è mendace", di un certo modo ci invita alla bugia, allo ingannar l'altro huomo, alla ostentatione, alla iattantia. Gli è, come dice il filosofo, cosa molto difficile l'esser buono. Questo abitarci al vero è necessario che habbia il suo pensiero nelle più basse, nelle più leggiere cose che siano, che ancho in quelle più da burla si stia avvertito in dir la verità, così venirsi assuefacendo in tanto che la natura da sé stessa faccia che senza altra fatica esca la verità di bocca al nostro ambasciatore, come che egli quasi non se ne avveda. La verità è virtù, con tutto che queste voci siano femine, portano non di meno virilità, portano cose difficili, rare, soprannaturali; delle quali Christo vuole il titolo, ove disse: "Io sono la via, la verità, la vita". Questo habito gli darà tanta riputatione e tanto honore, che sarà gran parte di quel che deve fare. Quale è più bella vista, che di un Cavagliero honorato, che in ogni sua attione stia nella verità nella parola sua? Le bugie si fanno con gesti e cenni, senza le parole, con parole sole, unitamente con l'uni et l'altri, et con il tacer anchora, senza parole et gesti. Come habbiamo questa verità [c. 303r] nelli nostri pensieri, nelle attioni e nelle parole potremo andare et stare in ogni luoco, quando altro non havessimo di buono in noi che sempre saremo in istima grande. Hora non siamo per entrare in quella disputa, se sia sempre da dir la verità in ogni luoco et come, perciocché, quando ella sia necessaria, si scuopre facilmente da quelli che vivono in questa professione.

Questo che si è detto non discorda punto dalle cose di sopra, ove noi permettiamo lo inganno, che dolo buono è, perciocché quello sarà ancora verità. Se vorremo pigliar in nome dal fine di quel che si fa, come da più degna cosa, questo discorso facciamo per ben chiarire che non sentiamo nel nostro Cavaglier Ambasciatore minima macchia che gli possa levare l'anima et l'honore.

*In quali casi debbiamo ubidir alli nostri padroni nelle ambasciarie e in quali negargli la ubbidienza.*

Noi habbiamo che la ubidienza è vera conservatione delle cose tutte che sono in questo mondo. Vediamo il cielo, le stelle, il sole, la luna ubbidire all'ordine e alli suoi decreti, che, se altrimenti fosse, questa machina da Dio creata andarebbe in manifesta ruina. Gli huomini [c. 303v] per instinto di natura, fuggendo le ingiurie che portano a nostri corpi il freddo, il caldo, le tempeste e i venti, pigliano essemplio dalle rondini, aggregando il terreno con le paglie, con altra materia coprendosi, vennero da una a più case, da molte alla villa, da questa a castelli, da quelli alla città. La quale, essendo come a caso cresciuta a poco a poco a sembianza di quelli frutti, che vediamo essere divenuti da piccioli grossi e maturi senza che l'occhio se ne sia avveduto, li medesimi istinti naturali che diedero cagione all'habitare di molti insieme, per conservar questa unione diedero Principio a questa ubidienza; onde poi, cresciuta la gente con l'aiuto di Dio, nacquero le leggi, che volsero ancho i gentili che l'origine trahessero dal cielo. Hebbero gli hebrei quelle con il mezzo di Mosè; noi poi da Dio incarnato habbiamo ricevuto quelle che vediamo nella legge evangelica. Tutte

queste non commandano altro che la ubbidienza, la quale, se vorremo mettere in dubbio, potremo rivolgere e confondere ogni cosa buona. Vuole la legge che colui che non sia ubbidiente al Principe suo debba essere privato della vita. San Pietro lasciò scritto che sia da ubbidire ancho alli ministri discoli e di mala natura, poi che Iddio li manda tali [c. 304r] per purgare i nostri peccati. Sono chiare queste regole tutte, che noi non siamo per trattarle più che quanto conviene al proposito della rubrica nostra, per terminatione della quale diciamo, che quattro cose habbiamo in consideratione in questa nostra vita: l'una è l'anima; l'altra l'honore; la terza la vita; l'ultima la robba. Diverse sono le professioni, perciocché molti stimano l'anima e l'altre niente, come fecero gli apostoli e gli altri martiri, i quali per il solo nome di Christo, con il rispetto della salute, non stimarono altra cosa che la eterna vita. Altri, senza rispetto dell'anima e dell'altre due, stimano l'honore di questo mondo, come certi soldati de' nostri antipassati e della nostra età, che si mettono ad ogni rischio per una certa opinione di fama che pare loro acquistare presso le genti senza punto haver riguardo all'altre tre. Alcuni per vivere, vadano l'altre tre come si voglia, attendono alla crapula e alla lascivia, conforme a quel verso: "La gola, il sonno e l'otiose piume". Altri sono che alla ricchezza sola hanno la cura principale, senza pensare all'anima, né all'honore, né alla vita, poi che si espongono ad ogni pericolo. Questi sono quelli de' quali fa mentione l'Evangelo: "Ove si trova il tuo thesoro, ivi si trova il tuo core". Noi facciamo che il nostro Cavagliere habbia cura di queste quattro cose tutte, perciò che lo vogliamo, come si è detto, religioso et buono, [c. 304v] huomo di honore, buon padre di famiglia, che habbia cara la sua vita; conciosia che, disiderando l'honore, gli diamo la fortezza e il valore; questa che fa che si fuggono gli estremi, che è la prosuntione sfrenata, che è atto intemperato biasimevole, e che si fugga la

viltà. In questa incorrono quelli huomini che temono la morte, quando converrebbe morir, che vogliono morir quando loro non basta l'animo di vivere. Vile viene tenuto da molti Catone, sendo filosofo che si ammazzò per non voler di libero divenire servo. Come christiani, possiamo biasimar quelli tutti che vogliono sloggiar l'anima dal corpo quando lor gli piace. Sardanapalo fece atto da huomo, come mostrano gli historici, con lo ammazzarsi, ma poi che egli morì con timore, non havendo fatto l'habito nella virtù, col perdere la vita scoperse la sua prima viltà.

Tornando a proposito, habbiamo per fermo che, se il Principe comanda all'ambasciatore cosa che chiaramente offenda la Maestà di Dio, egli non è obligato ubbidire, similmente se sia contra l'honor di lui; perciocché, sendo l'honore un bene divino, in questa parte non habbiamo li Principi per superiori. Diamo essemplij chiari: verrà comandato che io sprezzai il nome di Dio, non adori il sacramento, devo più tosto morire, che far l'ubbidienza; mi verrà detto che io faccia un tradimento, questa obbedienza mi levarebbe l'honore, debbo più tosto morire che ubbidire; ove poi vada il rischio della vita e della perdita manifesta [c. 305r] della robba, noi non debbiamo fuggir la ubbidienza, questo intendiamo sempre quando, come si è detto, l'anima o l'honore con l'ubbidienza non siano macchiati. Una avvertenza è necessario dare, che nelle cose dubbie intorno alla ubbidienza per l'autorità del Principe siamo tenuti in certi casi ad ubbidire; così affermiamo, perciocché non debbiamo da noi risolvere questa disubbidienza salvo che nelle cose chiare. Gli è il vero che, ove il dubbio sia sopra l'anima e l'honore, la più sicura è tenere l'uno et l'altra in difesa senza dubio. Tutta volta, adunque, che il Principe comanda cosa indegna, in quell'atto esce del nome della dignità che tiene, comanda come huomo privato, si fa tiranno, haverò lui come persona privata e, come tiranno, non siamo obligati ubbidire.

*Se sia da stare sempre nelle commissioni o da pigliare quelle occasioni che molte volte si presentano alli ambasciatori.*

Sopra questa rubrica il legista si spedisce ad un tratto: vuole che diligentemente siano eseguiti li fini del comandamento, che sia da stare alla forma del mandato, perché tutto quello che venisse fatto fuora de' termini prescritti si intenda nullo. Alcuni che hanno seguitato questa parte adducono l'autorità di Cesare, il quale a Durazzo e in Africa mostra l'ufficio del legato essere di non uscire della commissione; [c. 305v] si vagliono di quella di Manlio Torquato contra il figliuolo, di quella di Crasso, che fece affiggere in croce un ingegnieri, che non volse portare appunto quel trave che gli fu imposto, con tutto che ne portasse un'altro migliore per quella faccenda nella quale volea oprarlo. Hanno detto che per l'ambasciatore è più sicuro ubbidire, vada la cosa come voglia. Si servono di un proverbio volgare, che dice: "lega l'asino ove il padron comanda". Sono stati alcuni Principi che hanno ordinato che si eseguisca appunto l'ordine loro, come fu il Re Ferrando, che senza autorità alcuna inviava suoi agenti; serva questo medesimo la Republica de' Signori di Vinetia. Altri, come Re Federico d'Aragona, come Francesco Maria Duca, usavano dire alli oratori, come si faceva a consoli romani per la guerra, che si facesse che la republica non patisse danno; davano quelli Signori amplissima autorità a' suoi. Il Duca Filippo Visconte non la dava, né toglieva, mandava le commissioni, stava, come si dice, a Cavalliero, per dar sempre all'oratore l'imputatione de' mali successi, stesse o uscisse de' termini de' comandamenti. Noi questa



cosa, la quale è di tutto peso, diciamo che gli è da considerare, che con tutto che questa voce della occasione si pigli in mala parte, conciosia che si usi dire che colui che vuol partire della amicitia di uno cerca occasione, non è però sempre così, perciòché molte cose habbiamo la occasione per quella buona fortuna, che la provvidenza [c. 306r] di Dio presenta a favore di qualche fatto importante. Diciamo: colui pigliò la occasione, gli riuscì. Questa fingono i poeti che appaia nel tempo, quando cada la rugiada, si getta sopra una foglia di arbore in vista di huomo che vuol esser giovevole, quale, se non è prestissimo a prenderla, sparisce, non si vede, non ritorna più. Così come alla guerra, in un baleno d'occhi, scompariscono certe buone occasioni che possono finirla, che danno la vittoria a quelli che la sanno prendere, così accade nelli affari de' Stati e nelle negotiations; nelle quali un Principe nimico, poco amorevole, in un'ira si può fare amico, può farsi una confederatione, riceversi uno aiuto in uno improvviso che non potrà mai più in eterno, perciòché mai non manca di quelli che si mutano da un'ora all'altra. Sempre che non possiamo pigliar questa buona fortuna, può occorrere, come ancho alla guerra, che non solo ci priviamo di quella vittoria, ma che ne rimaniamo disfatti e vinti. Volse Papa Clemente fare una lega havendo lo essercito dello Imperatore vicino, richiese un oratore che volesse a nome del padrone sottoscrivere anch'egli; l'oratore, non havendo commissione, non acconsentendo, il Papa minacciò che la confederatione [c. 306v] si farebbe contra quel Signore; egli, spinto dal timore, sottoscrisse, diede di ciò buone ragioni, non di meno ne rimase riunito. Il contrario avvenne ad un altro, che acconsentendo ad una lega riparò alla riuna del padrone, gli venne ogni bene. Per quel che noi vediamo appresso i romani, ad ogni modo grande era l'autorità delli oratori. Noi vediamo nelle risposte e nelle minacce haver tenuto i termini sopra il fatto, che non potriamo essere antiveduti et commessi loro. Diciamo, come ancho dice il legista, che le commissioni e li mandati, con tutto che siano strettissimi e limitati, comprendono nondimeno tutte quelle autorità che sono e dipendenti e collegate a quel negotio, e che si sogliono usare in quelli trattamenti. Non habbiamo a dubitar punto, se più oltre fosse alle volte bisogno di procedere, che tutto staria bene, perciò che lo annesso e dipendente saria una medesima cosa con il fine, et che l'eccesso et il fare anche al contrario fosse da pigliare in buona parte. Ma il caso si fa dubio per questa ragione: un Principe, che ha in lui certi segreti, ordina che li suoi ambasciatori caminino chi all'una, chi all'altra strada; sa egli solo che quello che ha ordinato serve a suoi pensieri. La onde, se fosse nel potere delli oratori far giuditio [c. 307r] secondo lor opinione sopra quella faccenda particolare, facile cosa saria che il principale intento del padrone andasse in ruina. Può occorrere ancho, come è ragionevole, che nel tempo delle commissioni il mondo si trovi a termine, che quelle siano ben date; come poi siamo sopra il fatto, talmente siano mutate, che lo essequirle fosse a danno. La onde, per non lasciare senza nostro parere questa varietà di opinioni, diciamo che, presupponendo il nostro ambasciatore Cavalliero, lo facciamo senza alcun timore della vita sua e delle sue facultà, sempre che l'honor di lui lo astringe a mettersi a rischio e l'una e l'altre. Questo diciamo per ributtare quella opinione che l'ambasciatore, anchor che veda il disservitio del suo padrone, debba havere la cura alla salute particolare di lui; la biasimiamo, perciò che la coscienza e l'honore gli deve essere sopra il capo. Se questi lo rimordono, lo stimolano a pigliare la occasione, non deve stimar il pericolo pur che la cosa vada bene. Gli essemplij di sopra della crudeltà di Torquato, della imprudenza di Crasso, che volse punire uno che meglio sapeva il bisogno di quella faccenda che egli istesso che lo comandava, non mi muovono punto. Scusino, celebrino gli scrittori questi huomini così fatti,

attribuiscano la cosa al rigore della disciplina militare, alla ubbidienza, comunque sia [c. 307v] quanto a noi, o quello non era figliuolo di Torquato, o Torquato era un malinconico di quell'altra bile, quando Dio ha dato un avvenimento felice, che si vede che sia stato pigliato al sicuro, a buon fine, a buon animo si deve ringratiarlo e non turbare la sua liberalità con la morte di quelli, a quali forse, per meriti loro particolari, la bontà divina è stata favorevole et amica. Sono due li modi con quali havrebbero li due di sopra potuto dar rimedio all'inconveniente che nel disubbidire fosse stato per succedere, come pure nel medesimo romano vediamo essere avvenuto nel tempo di Papiro et d'altri molti, che non furono così empij ne' benefitij che gli dei gli mandarono. Distinguiamo adunque: o l'oratore tiene questa commissione, che nasca qual si voglia mutatione delle cose, che egli non si partirà dall'ordine prescritto; o gli è data libertà di risolversi come paia a lui; o si sta in dubio. Il primo et il secondo caso non portano difficoltà, perciocché nell'uno et nell'altro ne andiamo al sicuro; del terzo sta la difficoltà, nella quale diciamo che, o siamo in un caso chiaro, che se noi eseguiamo la commissione siamo per far danno al padrone, et non eseguendola gli facciamo utile et honore, o siamo in dubio nel primo. Vada il rischio di noi come si voglia, purché facciamo bene li fatti del Principe nostro, paghi di ingratitudine come gli piace, vadavi la vita in manifesta perdita facendo quello che il dovere et il diritto porta, rappresentando [c. 308r] la persona di chi rappresentiamo, dobbiamo trasformarci in quella e far per loro come faremo per noi stessi, et più se far si può nel caso dubio. Perciocché le facende de' Stati si possono partire per 24 caratti: se vedremo che l'uscir dell'ordine possa et non possa portar danno, et che il guadagno non sia molto sicuro, né la perdita anchora, in questo siamo tenuti all'osservanza del mandato; se la dubietà pendesse più oltre delle 12 parti a rischio del padrone, in questo caso siamo tenuti venir considerando, se il padrone fosse presente et sapesse come la cosa sta, fosse per mutare la commissione. Se sì et che possiamo difendere questa parte con buone ragioni, dobbiamo avventurarci, pigliar la occasione per il beneficio del Signore. Debiamo havere sempre questa consideratione: che uno ambasciatore sia un altro sé stesso Signore che lo manda, sia un corpo medesimo con lui in quelle parti lontane, ove il proprio padrone esser non può. Et siccome se il principale fosse presente faria e operaria quello tutto che a lui fosse espediente e utile, né harebbe alcun timore di castigo, poi che non deve dar conto ad altri, così l'ambasciatore, quando la ragione consenta, deve fare senza questo timore del danno che a lui possa succedere, in particolare della vita e della robba non deve essere in alcuna consideratione. Gli è [c. 308v] il vero che, quando vogliamo passar li termini delle commissioni, dobbiamo avvertire di non ingannarci di giuditio, che pensando far bene facessimo il contrario. Uffitio è di prudente misurare e conoscere sé medesimo, consigliarsi bene et poi risolversi come questo sia, et che con buone e schiette cagioni a beneficio del Signore ci muoviamo. Venga qual mala fortuna si voglia, che il Cavaglier non ha da stimarla; in cura al quale è solo di fugar la colpa e lasciare poi che Iddio faccia nel danno quello che piace a lui. Basta a noi essere liberi dalle tre infirmità che al mondo sono mortali: dal consiglio precipitoso et subito; dall'odio che portiamo ad altri; dall'utile particolare. Come non siamo garavati da tutti tre o dall'uno di questi mali, adirisi il Principe, urti con il castigo, con la stessa ruina l'Ambasciatore per il peccato dell'eccesso o del contrario, che non se ne ha da curare punto. Stiasi con la sentenza di Horatio: "*Integer vitae scelerisque pursus etiam celam si ruat, impavidum ferient ruinae*". Così adunque sentiamo che non sia da disputare intorno all'ordine, se vediamo che l'esseguirlo faccia dishonore et

danno al nostro Signore; perciocché quello, quando viene dato, ha due considerationi: l'una, che è virtualmente dell'honore et dell'utile espresso di colui, che manda, non essendo ragionevole, come dice il legista, che alcuno voglia quello [c. 309r] che non gli torna bene, et che la prima charità non sia di lui medesimo; l'altro, che sia dato con la ragione, mostrami cosa presenti nel modo che stanno nel tempo che si dà l'ordine. Fassi verisimile per queste prosuntioni che, se caso avvenisse sopra il fatto, si scoprisse il danno et il dishonore del padrone, et che le cose si trovassero in altro essere, ciascuno direbbe che, se l'ambasciatore negoziasse secondo la forma appunto del mandato, che egli avesse mancato ad debito di Cavagliero et fatto ufficio di malissimo servitore. Gli è necessario, adunque, che nelle chiare et nelle dubie e in quelle ancora che havessimo l'ordine per scritto espresso nel modo che habbiamo presupposto di sopra, che la prudenza delli huomini venga scorrendo come ci troviamo et con il buon consiglio si termini a quel che sia convenevole. Quella autorità di Cesare e delli altri, che non volsero che l'oratore passasse l'ordinato, possano stare come per regola; perciocché gli è ben conveniente che ci debbiamo riportare all'ubbidire, quando possiamo considerare quel che si è detto di sopra: che sia tale la volontà del Signore in quel tempo, che facciamo l'ubbidienza, qual era quando ce la diede. Il vero ubbidire è propriamente quello che si fa o con la espressa et chiara volontà del [c. 309v] Padrone o con la tacita, e questo è quando senza ingannarci ubbidiamo in quello, che torni a lui utile et honorevole.

Vera ubbidienza sarà ancho quando facciamo il contrario dell'ordine, pure che possiamo ragionevolmente credere, se il padrone sapesse e vedesse quel che non sa né vede, fosse per comandarci quel che noi eseguiamo sopra il fatto. Questo sarà un ubbidir per coniettura, alla tacita volontà di quel che comanda, nel qual caso il tacito e l'espresso vanno del pari; le regole tutte patiscono eccezione e queste di sopra saranno le fallenze. Noi nella ambasciaria presso i Signori Venetiani non solamente molte volte non essequimmo quello che ci era stato ordinato, ma facessimo il contrario et sempre fu pigliato in buona parte. Se havessimo a fare con padroni ragionevoli et con ambasciatori prudenti la cosa andrebbe sempre a buon cammino, perciocché non si perderebbe mai la occasione che Iddio presenta nelle cose de' Stati. Ma poi che ben spesso la imprudenza e la ostinatione del padrone, e la mala elezione che si fa dell'oratore può portare a rischio infinito, gli è necessario ricorrere a Dio per aiuto. Facendo noi questa conclusione: che il nostro Cavaglier Ambasciatore habbia a far sempre quello che la ragione gli mostra in beneficio et honore [c. 310r] del Signore, ruini poi, come dice quel legista, il mondo tutto, perciocché presso Dio meglio è patir per la verità pene et tormenti, che per adulatione conseguir utili e commodi. Prevalgiono le soddisfazioni dell'animo alli beni del corpo, quanto l'animo prevale al corpo, quanto l'eternità al bene che sia momentaneo et breve.

*Li negotij sono di tre sorti. Discorso intorno al modo che deve tenere l'ambasciatore in sollecitar le facende publiche.*

Sono gli affari che si trattano di tre sorti: l'una è quella che porta utile al Signore presso il quale si fa residenza; l'altra, che porta solamente utile a quello che dimanda; la terza, che porta il beneficio commune. Noi non portiamo la quarta, che non sia utile a veruna delle parti, perciocché mai non si vede negoziar cosa, che manifestamente si mostri tale; gli huomini

sarebbero pazzi se volessero, come si dice, faticarsi in vano o contra i proprij commodi. Gli è il vero che intorno al beneficio commune vi cade il più et il meno, perciocché di rado la bilancia va così pari che sia intanto commune che non si passi più dell'uno che dell'altro. Prospero Colonna, disegnando l'impresa di Genoa per aprire il passo di [c. 310v] Spagna in Alemagna et unir, col mezzo di quella città che è veramente la porta d'Italia, quelli Stati catenati con l'altro di Milano, fece intendere ad Ottaviano Fregoso, che si trovava a Piacenza, che andasse a trovarlo. Andato, gli disse molte parole, che lo rimetterebbe in casa, egli gli rese gratie con stivali come era venuto; nel medesimo ragionamento pigliò licenza di tornarsene. Maravigliato Prospero, perciocché havea pensato menarselo dietro per mesi, disse Ottaviano: "So che vi movete non per il mio ma per il vostro interesse principale, so che quando starà bene a voi di far questo me lo farete sapere". Stette tanto in Piacenza, che fu chiamato, poi rimesso in Genoa. Il prudente ambasciatore starà avvertito sopra la faccenda che tratta, a qual parte più si inchina, o all'altra, o di ambedue comunemente, o alla sua. Nel primo caso non sarà bisogno ch'egli s'affatichi molto, potrà agevolmente conservare la sua dignità et aspettare che l'altro si muova. Nella cosa commune, se sarà valenthuomo, farà ogni potere di far parere all'altro che l'utile maggiore sia dal lato di lui. Intorno a ciò la mira tutta nel sollecitare consiste in far sì che non si cada con il troppo affrettare nella credenza dell'altro, che l'utile e il bisogno, per qualche segreto che non si voglia [c. 311r] scoprire, sia più dal lato dell'ambasciatore che dal suo, perciocché, come questo si credesse, il svantaggio saria sempre di colui che sollecita. Nel terzo capo, quando il comodo è solo dalla parte del padrone dell'ambasciatore e questo appaia manifestamente, è necessario andare nel sollecitare con tanta desterità e con tanta cortesia, che chiaramente si mostri che si aspetti per gratia quel che si dimanda et non perché si pensi ingannare l'altro con volergli dar a credere che sia come obbligato a far quella mercede. In questo così fatto caso, come colui che ha da far la gratia si avvederà che l'oratore voglia star nel grande et esser ancho pregato a ricevere il beneficio che dimanda, la cosa andarà male per lui. Conciosia che niuno sdegno maggiore si habbia in questo mondo che il vedere, nelle cose certe così fatte, che si voglia far parere che altri siano ignoranti et che si stia come per rubargli la cosa, che colui che la dà non se ne avveda, per non havere uso d'ingrato rendergli alcuna gratia. Sono delli ambasciatori che non considerando queste discussioni, tengono il modo stesso di sollecitare in ogni sorte negotio, perdono di autorità molte volte, e si incorre in quella sentenza di quel verso: "Che per troppo spronar la fuga è tarda".

[c. 311v] Non scernendo l'oratore la diligenza, che è virtù, dalla curiosità, che è vitio, facilmente incorrerà ne' mali fini e delle facende che si trattano e della riputatione. Il più e men sollecitare sta nelle considerationi di sopra, con avvertenza che non sia detto al nostro ambasciatore quel che dir si suole quasi per ogni corte: "Dio mi guardi da huomo di una sola facenda". Che, se così fosse detto a persona di honore, saria di molta noia, perciocché saria un morso et una tacita calunnia, che colui fosse fastidioso, importuno et, come si usa dire, poco ben creato.

*Molte cose sono tolerate da Principi che non sariano da loro espressamente concedute.*

Fanno legisti la medesima regola che possiamo fare sopra questa rubrica. Noi per esperienza habbiamo veduto questi mesi passati che francesi che si trovarono in Italia volsero

fare, come si usa dire, una dieta e, non havendo luoco ove poterla fare, con il consiglio di huomo pratico della Republica de' Signori Venetiani, terminarono, senza chieder licenza, di farla in Chioggia. Cominciarono comparere a poco a poco alcuni capitani et altri grandi, l'un doppo l'altro, senza dimostratione alcuna [c. 312r] di voler fare quel che fecero. Radunati, non potendo stare nell'hostaria, con preghi, con danari si estendeano per la città tutta, percioché il podestà di quel luoco, quando si havea ricorso a lui, non dicea altro, se non che sapea che i suoi Signori harebbono piacere della commodità di quei forestieri. Li cittadini, con così fatti motti, diedero alloggiamento a tutti ove si conchiuse nel segreto la impresa di Siena, che hebbe l'effetto che fra pochi di si vide. Li Signori Venetiani non harebbon data licentia se fosse stata chiesta. In molti Stati d'Italia si è serrato gli occhi e si è tolerato che si facciano genti hora per francesi, hora per imperiali, che, se li ambasciatori havessero dimandato la licenza espressa, non gli sarebbe stata data. Gli è che l'oratore veda ove si trova, e la natura di quelli presso quali risiede; poi risolva, se sia da tentare licenza sopra cosa, che tacitamente fosse per essere permessa. Conciosia che molte volte li Principi hanno piacere di potersi scusare, di non haver saputo un fatto che torna forse loro bene a tolerarlo.

Gli è, dico, da avvertire in questa così fatta cosa, [c. 312v] acciocché non paresse ancho al Principe, con il non dirgliene nulla, che fosse sprezzato et che non si gli desse occasione all'ira. Con le repubbliche si può meglio essercitare in molte cose la regola di sopra, che con Principi particolari, i quali, perché sono soli, assai più presto si adirano, si risentono d'ogni cosetta, che non fa uno Stato governato da molti.

*Che nelli negotij sono diversi gradi prima che si arrivi al fine. Che è necessario caminar sicuro et con vantaggio, niente meno di quello che si faccia alla guerra.*

Nelle cose nostre tutte gli è necessario che diamo il principio, il mezzo e il fine. Ciascuna di queste tre parti porterà con essa lei li gradi suoi, e due, e tre, e più e meno secondo che l'ambasciatore li compartirà; il quale, a sembianza di capitano generale, ha da proporsi il fine della vittoria per arrivarvi. S'egli camina alla offesa di uno stato alla campagna, fa un primo alloggiamento, poi ne guadagna un'altro; così di mano in mano, s'egli haverà risoluto castigar il nimico con la fame o con il ferro, verrà rassettando a passo a passo, a grado a grado le sue cose, in tanto poi ch'egli pervenga al fine. Così farà l'ambasciatore, dividendo il negotio, guadagnando a poco [c. 313r] a poco, considerando ogni parola del Principe con il quale egli negotia, ogni gesto, ogni minima attione, tirandolo al guadagno della sua facenda, avvertendolo sempre di non perdere mai o poco o assai che sia quello che sia acquistato; perciò che, così facendo, si troverà in quella sentenza che si dice: che molti pochi, quando caminano ad un fine, fanno un assai. Noi habbiamo veduto molti ambasciatori, che sono corsi come in poste nelli loro affari senza questa divisione et senza questa consideratione, et hanno traboccato in precipitio con poco utile et honore di loro e suoi padroni. Hanno molte volte fatto uno acquisto grande in un ragionamento, che nel medesimo o in un altro se lo hanno perduto. Grande è quella prudenza di colui che piglia a suo vantaggio quel che si deve pigliare, con la mira di conservarsi di hora in hora quel che avanza, radunando i molti a pochi per il fine che si disidera, facendo a guisa di una scala, salendo dell'uno all'altro grado fin che si viene alla conclusione.

[c. 313v]

*L'ambasciatore non deve havere nel suo negoziare quella superstitione che hanno molti delli di felici, infelici, delli auguri et altre simiglianti vanità.*

Altro non è superstitione, che una vana osservatione di cose senza ragione alcuna, come sarebbe, la osservatione di un di più dell'altro a dar principio ad un negotio. Come diciamo che un di sia più tristo dell'altro, si viene ad attribuire a Dio che habbia fatto opere cattive, il che gli è impossibile, perciò che Iddio creatore delle cose tutte è sommo bene, dal sommo bene non può nascere cosa mala. Habbiamo nel primo del *Genesi* che, nelle operationi delli giorni, si vide Iddio che tutto quello che havea fatto era grande et buono. L'Apostolo a Galati riprova questa osservatione. Giovanni Gerson, huomo di spirito, pieno di scienze nelle cose sacre, mostra chiaramente che la osservatione de' giorni, de' sogni, d'auguri, di quelli combusti delle lune, siano superstiziose, pericolose, indegne di buon christiano. Habbiamo in nostra guida Christo Salvatore, il quale dice: "Senza me non potete far niente". L'evangelista Giovanni mostra che senza [c. 314r] Iddio niente è fatto. L'animo nostro è superiore a queste cose create, fatto alla immagine, alla similitudine di Dio; habitando in questo corpo, il quale è tempio di sua Divina Maestà, non ha da curare sorte alcuna di superstitioni, le quali sono invero cose puerili. Debiamo sempre con il nome di Dio dar principio, mezzo et fine alla negotiatione che trattiamo, con speranza d'ottimi successi. Quando ancho non havessimo il vero lume che ci mostra la scrittura, per punto di honore dovressimo fuggire queste sorti ciancie, con questa regola, che è che non dobbiamo come Cavaglier osservare o affermare per buona con la nostra parola alcuna cosa, che non si possa ancho honoratamente sostenere con l'armi in mano in un duello. Favolosa et ridicola saria quella querela, sopra la quale volesse fondarsi un Cavaglier Ambasciatore, di haver ben fatto a non dar principio ad un negotio quando il tempo mostra che sia da trattarlo, per essersi sognato di fuochi o morti, o nell'uscir di casa haver urtato con il piede nel limitare della porta, o sentito cantar una civietta o un guffo, essersi incontrato in un gatto o lepre, haversi messo a rovescio la camicia o calzato prima la [c. 314v] sinistra che la destra gamba. Come sarebbero degne così fatte scuse presso un padrone che sia religioso? Com'è honorevole vedere un Cavglier sostenere o provare in steccato d'haver ben fatto a non haver eseguito l'ordine che gli sia stato dato, per essersi rovesciato il sale sopra la tavola o sparso l'oglio, o havere incontrato una cagna che sia grvida, o sentito de' tuoni che sono stati pari?

Molti de' buoni antichi burlano così fatti auguri, superstitioni e ciancie; come dice Varrone, che poca cura mostrerebbono gli dei se handassero a rivelare suoi segreti alle conacchie. Molte sono le cure che habbiamo, che ci sopraggiungono tutto il giorno senza che andiamo a procacciarle e a gravarci di some maggiori, e accrescerci afflittione sopra afflittione, mali sopra mali. Facciamo adunque questa conclusione: sempre che ci occorra trattare alcun negotio, che dobbiamo ricorrere a Dio, con il nome del quale con buona speranza dobbiamo seguitarlo, lasciando adietro le superstitioni di sopra, come poco honorevoli a Cavagliero.

*Discorso intorno alle sinistre lettere che vengono scritte da padroni alli ambasciatori. Con quale avvertenza sia da procedere nel licentiarsi dal Principe con il quale si è stato.*

Sono tanti e così varij accidenti che accascano nelle [c. 315r] ambasciarie, per le mutationi che fanno gli Stati o per le morti de' Principi, o per le sollevationi di fattioni diverse, o per le guerre et li rivolgimenti che vediamo delle cose del mondo. Variando li pensieri delli huomini per tanti et così varij modi, come vediamo, che impossibile saria a noi dare, non che tutte, ma neanche minima parte di quelle avvertenze che vediamo necessarie; bastino hora quelle che si sono date et daranno, a Dio piacendo, ne' susseguenti libri. Non vogliamo già scordarci di persuader gli ambasciatori di buona pazienza, quando da lor padroni gli verranno scritte certe sorti lettere da far disperare il più prudente Cavagliero nel mondo.

Vogliono molti Principi essere havuti per intelligenti nelle cose de' Stati, essere tenuti prudentissimi, saper comandare ancho di quelle cose, che non videro mai. Vogliamo sentenze contra quelli che sono lontani, come mostra Livio nella *V Decha* in Paolo Emilio, il quale, andando alla impresa contra il Re Perseo, tanto acerbamente parlò, mostrando che quelli che, stando nelle commodità de' nidi loro, voglio riprendere gli altri che stanno ne' travagli, nelli affanni della guerra meritano [c. 315v] grave riprensione. Maravigliosa cosa è certo il vedere quanto facilmente corriamo tutti al calunniare, al dir male di questo e delli altri ancora che attendono alle negotiationi; de' quali, come si scopre un minimo errore, ad un tratto ciascuno fa il prudente, discorre, divisa, imputa, senza considerare che eglino anco sopra il fatto non sarebbero buoni a cosa veruna. Somiglianti discorsi si fanno nelle camere de' Signori contra gli absent in dishonor di quelli, donde nascono le lettere de' padroni piene di morsi, piene di imputationi. Altri delle corti, con mostrare di avvertire, danno, come si dice, nel cor delli capitani, delli oratori; il peggio è poi che, contra il padrone, un Cavagliero non può risertirsi et contra gli altri meno, perciocché vengono rivelati in segreto con giuramento, con i quali è necessario, contra ogni dovere, dissimulare l'odio che se gli porta. Iddio Ottimo Massimo aiuti in questi casi i Cavaglieri nella guerra e nelle negotiationi, perciocché affanno, travaglio, dolor maggiore non si trova al mondo, che essere imputato a torto et non poter giustificarsi, non poter aprir bocca, esser necessitato accarezzar [c. 316r] quelli maligni che di nascosto offendono.

Pigliano i Cavaglieri lo essemplio di Fabio Massimo, il quale, caminando al fine dell'utile et dell'honore della sua patria, non istimò punto le dicerie presenti. Se bene, come disse il sopra detto Emilio, tutti non possiamo essere dell'animo e della costanza di Fabio, dobbiamo non di meno, quanto più possiamo, imitarlo e star nella pazienza, sperar in Dio, il quale non suole abandonar li buoni. Noi siamo obligati a volgere riverentemente la faccia alli padoni, dir la nostra ragione stando sempre ne' termini della modestia. Et perché vanno contra ogni dovere, gli è necessario andar tollerando oltre, che non ci mettiamo dell'honor, ma come questo vi vada, dobbiamo risolverci di licentiarci da loro, conciosia che di troppo grande importanza saria, conoscendo il padrone di mala natura, volerlo seguitare. Noi, poi che haveremo servito per cinque anni al più e pur vediamo andar di male in peggio, senza sorte alcuna di rimunerazione o di gratitudine, ricordandoci dello Evangelo, ove dice Pietro: "Ecco che habbiamo lasciato tutto quello, che havevamo, che ci darai", dobbiamo uscir dalle mani di chi cura levarci gli anni, l'honor e [c. 316v] la robba. Essemplio è quel di Pietro ben spirituale, e non delli cinque anni che noi l'attribuiamo con ogni riverenza alli poveri Cavaglieri, i quali danno a credenza la maggior parte della vita loro, stanno in speranza di belle parole, da cinque vanno a dieci e tanto avanti, che crescendo in età, temendo le invidie delle corti e havendole provate, divenuti dalli anni e dalle fatiche stanchi, si trovano poveri, avviliscono, come è

consuetudine de' vecchi, secondo quel verso: "*Stat dubius, tremulus senex semper quam malor, pavidus*". Temono mutar servitù, li padroni se ne avvedono, gli trattano male, gli sprezzano, gli riducono in miseria.

Bella vertenza sarà adunque di colui, che si trova mal padrone, di risolversene presto et in un dì, se gli è possibile, non lasciarsi invecchiare; similmente, uno che nato sia in una trista patria, deve cercar di trovarne una migliore. Molti Principi della nostra età sentono male che un suo servitore habbia benivolenza con huomo di Stato che sia di alcuna autorità; pigliano piacere, che la dependenza tutta sia nel petto e nell'arbitrio loro, con quel timore di non haver in tempo alcuno a poter sperare in altri, acciò che perdano con essi gli anni e la vita insieme. E non si avvedono che il danno è tutto loro, et che la lor grandezza saria sempre maggiore quanto il servitore fosse maggiore. L'ambasciatore et per servitio del padrone et per il suo particolare, [c. 317r] caminando sempre per la dritta strada di Cavalleria, starà avvertito di portarsi di modo nell'ambasciaria che, nel pigliar licenza, lasci la corte tutta con piena sodisfatione di lui, con buon nome si parta da quel Principe affettionato della virtù e della creanza sua; affine che, occorrendo un bisogno per il suo Signore, possa essere come la porta di quello per entrare nella gratia dell'altro. Questa mira ancora servirà per lui, perciocché sempre con autorità maggiore potrà essere veduto dal proprio padrone. Tutto ricordiamo, come si è detto, che si faccia con la strada della virtù, con quella che conduce gli huomini alli honori con il mezzo diritto del timore di Dio, con buona et vera conscienza. Qual modo, quali avvertenze si debbano tenere nel licentiarci da una republica, da un Principe solo, il prudente Cavagliero facilmente si farà capo; perciocché, come si è caminato in quella legatione con li fini che si sono detti, honorevoli et giusti, vi sarà la gratia e l'amore di quel Principe e di quella republica. I quali pigliaranno sempre in buona parte quella scusa, che sia per farsi dall'ambasciatore, se in cosa alcuna havesse errato per inavvertenza, tenendo fermo haver proceduto con animo buono. Quel che sia poi da dire in lode, [c. 317v] tutti quelli da quali ci licentiamo, per gratificarci appieno, per fare che il fine risponda al Principio, havendo noi doppo tutti questi libri a riunire la licentia et alcuni altri ragionamenti, che in certi casi facemmo mentre stessimo et nel licentiarci et quando tornamo poi a rallegrarci presso la Republica de' Signori Venetiani, non ragioneremo più oltre intorno ciò. E concluderemo adunque questa parte, poi che habbiamo a travagliare con Signori, li cori de' quali, come vien detto, sono mossi e ispirati da Dio, è necessario che alla sua Divina Maestà habbiamo ricorso che li ispiri al ben commune, alla quiete et che in noi sia quella pace, la quale Christo nostro Salvatore molte volte promette a suoi seguaci.

[cc. 318r-320v illeggibili]



[c. 321r]

## LIBRO SESTO

### *Prohemio*

*Che l'ambasciatore rappresenta il medico delli animi de' Principi*

Ateniesi mandarono alli romani per ambasciatori Diogene stoico, Critolao peripatetico e Carneade academico; volsero, con l'autorità di questi famosi filosofi, impetrare remissione di certa pena impostogli. Sono veramente di consideratione la dottrina, la dignità e l'autorità de' gli ambasciatori, come di sopra ho detto; ma poi che alla nostra età radi sono quelli, che sono operati, che siano ne' letterati, nelli essercitati nelle cose de' Stati, perciocché morte sono da quella di Venetia l'altre Republiche tutte, le quali sogliono essere le vere madri donde nascono così fatti huomini, sendo necessario valersi anche de' semplici Cavaglieri, quali, senza pur haver mai pensato di trovarsi in simili affari, corrono ad un tratto dall'uno all'altro Principe, et entrano a dentro ne' trattamenti delle leghe, delle tregue, paci e simiglianti cose con poca consideratione, che danno poi cagione alle ruine de' [c. 321v] medesimi Principi. Conciosia che, non reuscendo loro li disegni, si trovano aumentar in tanto nella infirmità della guerra, che gli riduce in povertà e calamità tale che, da Signori, divengono ben spesso huomini privati. Per aiutar quanto possiamo gli uni et gli altri, ho risoluto trattare nelli seguenti libri le materie delle confederationi, tregue, paci, salvi condotti et così fatti maneggi, quali passano per le mani delli ambasciatori, come per un ricordo loro a causa che, con avvertenza maggiore, si cammini a quella strada che nel pohemio del Libro I ho largamente discorso. Perché, con questa che si dirà e si ragionerà, possa l'ambasciatore chiaramente conoscere che egli si può chiamare il vero medico delli animi de' Principi, quali molte volte, come Diogene Cinico chiaramente disse ad Alessandro, sono oppressi, infermi dal desiderio di posseder l'altri, seguendo Nino, il quale a questo fine il primo fu, come vogliono gli historici, che rompesse con l'armi, che passasse li confini del suo Stato. Se l'ambasciatore con l'arte potrà evacuar così fatti umori e ridur gli animi di quelli nella sanità della pace, qual più honorata cosa potrà egli fare in questo mondo? Seguiamo adunque quel che si è detto con il nome di Dio.

[c. 322r]

*Questi nomi confederatione, leghe, tregue et pace quel che importino. Onde le confederationi hebbero origine.*

Confederatione altro non è che una conclusione, unione e concordia che si fa fra due o più Principi de' Stati per difesa o per offesa. Come esser si voglia, pur che giusta et ragionevole ella sia, lo mostra la ethimologia del nome, poscia che con fede e ragione si chiami.

Lega è una voce pigliata dall'uso commune a similitudine delle cose che si uniscono con legami; mostra il nome, che debba essere un collegamento con fede e ragione indissolubilmente. Indutie sono tregue, sospensioni d'armi e delle nemicitie senza unione alcuna. Queste si fanno per anni, per mesi et ancho per hore. Pace propriamente è concordia, unione buona et santa, che si fa doppo la nemicitia, et ancho pace può essere senza che vi sia

corsa discordia. Vuole Livio che non sia memoria più vecchia di confederatione, di quella che fu fra romani e albanì. Plinio non di meno nel quinto della *Historia* sua dice Theseo delle confederationi esser stato il primo inventor. Gli asirii, [c. 315v] gli egittii l'usorno. Vuole Polidoro Virgilio che avesse origine dall'hebrei.

*Congiuratione, conspiratione.*

Tanto vuole inferir congiuratione quanto cosa promessa a fine con giuramento. Conspiratione senza giuramento. Fattione con consentimento di molti a qualche mal effetto.

*Che l'ambasciatore deve sapere queste differenze di nomi.*

Dee l'ambasciatore molto accortamente venir pensando alla forza de' nomi, peroché molte volte puote con la ethimologia loro far certa impressione nel Principe, che apporta alla proposta sua buon fine et a lui dà non picciola riputatione. Il Principe medesimamente può ributtare una proposta con sapere quel che si è detto. Verrà caso che, tentato di una confederatione, entrerà lo ambasciatore nella conspiratione e nella congiura, che a mal fine sarà la sua proposta. Può il Principe o l'oratore [c. 323r] medesimamente, con la distintione de' nomi, ributtarne le dimande che gli vengono fatte et con dignità, come sarebbe a dire: un oratore, tentandolo di cosa mala, chiamarà confederatione; egli, rispondendo, la nomarà conspiratione o fattione, che così è il proprio nome delle cose mal fatte, con mostrar di intendere la forza della voce confederatione. Con suo honore et dignità può il medesimo ambasciatore valersi contra ogni richiesta illecita.

*Confederationi, paci in tre modi si fanno.*

Si usano molte volte questi nomi di confederatione et pace per un medesimo fatto. Quelli Principi, che doppo una guerra fanno pace con qualche conventione, usiamo dire, che si sono confederati, similmente senza guerra, dietro qualche inimicitia, hanno fatto pace. La confederatione non presuppone inimicitia precedente, come la pace. Gli è il vero che per la pace si dice una tranquillità, una libertà, nella quale vivono gli huomini senza che precedano risse e discordie. [c. 323v] Possiamo dire che la pace o confederatione sia di tre sorti: quella che dà il vincitore al vinto; l'altra che si fa con l'arme in mano di fortuna eguale, ove il timore è diviso<sup>47</sup>; la terza è quella che di nuovo, senza arme, ma per essercitarle et far impresa, o per haver intelligenza nella difesa commune si fa da quelli, fra quali non vi era collegatione alcuna di amicitia, o, se pur erano amici, non si potevano dir confederati, poi che fra loro prima non erano né patti né oblihi più oltre che quanto la cortesia dell'amicitia porta. Così fatto discorso, se ben non così chiaro e distinto, fecero gli ambasciatori d'Antiocho a Romani, come mostra Livio nel quarto della *Macedonica*. Sono le confederationi contratti che obligano l'una et l'altra parte, come dice il legista; così come da Principio sono le conventioni volontarie, poi che sono fatte, vengono necessarie et obligano le parti, per Principi grandi che

---

<sup>47</sup> Questa non volsero i Romani stando il nimico armato, come disse Alessandro ne' suoi geniali: *Erat quam Romanis constructurum ut numque cum hoste armato conditionem federis acciperint, neque citra Senatus aut populi iussum societatis et federa inirent.*

siano, niente meno che se fossero huomini privatissimi. La onde i Principi deveno havere quella avvertenza delli huomini, prima che si oblighino, perciocché a niun altro conviene più la osservanza della parola sua che a colui che rappresenta per un certo modo Dio in terra, la cui Divina Maestà, se fusse possibile che si venisse a contratto con iustitia, a lei mostraria volgersi.

[c. 324r-325v illeggibili]

[c. 326r]

*Ch'egli è lecito per necessaria difesa confederarsi con infideli<sup>48</sup>.*

Cesare, nella sua coronatione, piglia giuramento che né con turchi, saraceni, pagani, scismatici, né con qual altro si voglia che non habbia comunione con la fede christiana non pigliarà mai parentela, amicitia, tregua, confederatione o pace. Con tutto questo, sempre che vedesse il Turco in potenza di poter dar ruina a parte o tutta la christianità, può giustamente, non havendo egli modo di resistere con la forza, far amicitia et tregua con esso lui non ostante il giuramento; conciosia che quello sempre si intende stando le cose in quel termine, che sono al tempo che si giura. Altro non saria voler osservare il giuramento in quel caso, che [c. 326v] tentar Iddio. Qual si voglia promissione che si faccia contra il ben commune non obliga. Lecita è la confederatione, la unione per necessaria, per incontenta difesa, pur che delli infideli ci vagliamo come porta il costume della guerra christiana!

*Per tre cagioni si muovono i Principi a far confederationi*

Sono tre cagioni, che muovono li Principi alla confederatione per la guerra: il timor di perdere; la speranza di accrescere il Stato; la giustitia dell'oppresso.

*Tre cose sono da mostrarsi da colui che tenta la confederatione.*

Niuna speranza mai si può havere di conseguir la confederatione o di far muover un Principe alla guerra, se non gli mostra la querela giusta, l'inimico contra il quale si muove esser nimico commune et la guerra utile anco per colui che viene richiesto. Chiara cosa è che, per istinto naturale, gli huomini che possiedono Stati non hanno né amicitia, né inimicitia salvo quanto loro torna utile. Si muovono a fatti per [c. 327r] quel che vedeno essergli giocondo, honesto o utile. Nel trattar adunque la confederatione a fine di guerra, egli è necessario venir mostrando li tre capi di sopra. Fu uno ambasciatore, il quale, ragionando con un cardinale, huomo di molta esperienza, il quale tentava la Signoria di Vinetia a confederarsi

<sup>48</sup> Put. De Duello, lib. secondo, c° "quod his qui tenet".

Afflitt. De pacis iu., § "conventiculae", c° 3secondo.

Mart. De Laud. De bell., conclu. terzo "lup. de conf.", n° p° c. 36.

con un re, venne a mostrare che sarebbe facile persuadere che il re avesse avuto giusta cagione per pigliare la protezione di una città, sia o perché avesse voluto, come Signore nuovo nel Stato, dare strada agli oppressi di ricorrere a lui come Cavaliere di giustizia, o perché volesse piede in Italia per temperare la grandezza di Cesare. Come si voglia che sia, che questa parte della giustizia facilmente potrebbe provarsi, et similmente, crescendo la forza di Cesare quanto si vedea a quel tempo, il nemico fosse per essere commune. Poi che così si concludea nelle cose de' Stati, cioè che colui che è superiore agli altri è nimico loro; poi che, per un certo istinto, come dissero franchi a romani quando vennero a Chiusi, gli huomini più potenti vogliono essere ubbiditi, alla similitudine delli animali, [c. 327v] fra quali li più forti sono superiori. Lo approva il filosofo, ove dice che l'huomo è animal regio, cupido di honore. Questo animale mette l'honore in accrescere Stati, in reggere, governare e comandare agli altri della sua istessa specie. Può dire quel oratore Cesare chiamarsi nimico per queste ragioni, le quali furono approvate da Hieron Siracusano, quando, dimandato perché essendo amico del popolo romano desse aiuto a cartaginesi, rispose: «Per poter essere amico come sono». Volse inferire che, non essendo temperata la forza de' romani, ove egli era per amico havuto sarebbe per suddito o servo tenuto da loro. Questa inimicitia naturale si può provare nelle libere città contra tutti gli imperatori, li quali, per quella legge *Deprecatio ad L. Rho. de iacta* et altre, si fanno, come successori di Cesare, padroni del mondo tutto e vogliono anche pretendere querela contra lo Stato della Chiesa. Per queste ragioni, che Cesare fosse nimico commune si potrebbe provare, ma che la guerra fosse utile et espediente a quelli Signori, haverebbe che fare a mostrarlo il cardinale questo [c. 328r] essere vero. Conchiuse allora voler solamente mostrare li duo primi capi; l'altro che la guerra fosse utile e che perciò, con l'armi communi contra il nimico commune, si dovesse fare la confederatione in difesa, disse che lo mostrerebbe in tempo che'l re avesse forza in Italia. Così fatto con prudenza il suo negotio, si fece grata la Republica e la tenne per amica del re, alhora non procedette più oltre, che fu con laude di lui che si assicurò la neutralità di quel Stato, che era ricercato di unione da Cesare.

*Che tutte le confederationi per moto di guerra sono di difficile riuscita.*

In quale si voglia sorte di Stati, o sia un Principe solo, o di ottimati o di popolari, sempre il muovere delle armi si farà con difficoltà grandissima, massimamente quando si tratta di muoverle per aiutar altri. Tutti quelli che sono autori del far guerra e che la proponano, per qual cagione esser si voglia, tutti si mettono a pericolo grande. Conciosia che gli accidenti che in quella nascono sono così varij, portano con essi loro tanti pericoli di perdite [c. 328v] manifeste delli Stati e della vita de' Principi, e di riune de' sudditi, che fanno che un huomo prudente sempre vada con riserbo a consultarla e a persuaderla. La onde Agesilao, con tutto ch'egli fosse capitano pieno di tanto rare virtù, conoscendo che la fortuna in breve momento potea mettere in dubio la gloria di un Cavaliere di tutti gli anni suoi, sempre con timore apprendea le imprese. Usava dire che non quelli che fortunati viveano erano felici, ma fortunati quelli che felicemente moriranno. Le spese poi, che nella guerra vanno, sono infinite. Sempre che vogliamo tentare uno Stato per confederarsi, per che pigli l'armi per difesa d'altri, sempre tentiamo cosa di molta difficoltà. Per le ragioni dette è necessario mostrare l'interesse di colui che viene tentato esser parimente proprio come dell'altro che

tenta, et così mostrargli che la guerra gli sia utile e giovevole, la pace dannosa e vergognosa. Poi che nel primo *Libro del Principe Cavagliero* si è trattato [c. 329r] quali siano le considerationi che si debbano haver prima che si piglino l'armi in mano e per qual cagione si debbano pigliare, non ci estenderemo più oltre; conciosia che l'ambasciatore, vedendo quella parte, potrà servirsi di molte ragioni pertinenti alla guerra per poterla suadere.

*Tutti gli Stati che lungamente sono stati in pace sono di difficile confederatione.*

Nella pace noi troviamo tutte quelle commodità che fingono i poeti essersi trovate nel secolo d'oro, nella guerra incommodità che si vedeno in quella età ferrea. Gli huomini che si trovano nella quiete aborriscono i disturbi. Noi vediamo che li principati tutti dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa sono nati, creati et cresciuti con stenti e fatiche di quelli primi che cominciarono radunare le genti. Per non trascrivere quello che intorno a ciò narrarono li filosofi e li historici, concluderemo [c. 329v] che così come con la fatica, con li rischij, con li buoni ordini, con lo essemplio de' lacedemoni, de' romani, de' parthi crescono li regni, così sempre che tratteremo con Principi capitani, che habbiano l'arme in mano, che siano creati nelli stenti, più facilmente gli ridurremo alle confederationi e alli aiuti degli altri, che quelli che sono otiosi, che hanno trovato li Stati lasciati da suoi passati e vivono nella quiete. Perciò è difficile persuadere loro il nimico commune e l'altre ragioni che si sono dette; è difficile agli huomini inesperti dar loro ad intendere quelle cose che li pericoli sogliono insegnare agli altri; è difficile da un grande otio mettere un huomo in gran fatica, da una ricchezza metterlo a pericolo d'una povertà, et così difficili sono tutte le mutationi che ad un tratto vanno dall'uno all'altro estremo.

[c. 330r]

*Le confederationi sono durabili quando si fanno in aiuto d'altri che si trovano in pericolo di perdere il Stato, le quali si fanno in tre tempi.*

Lo mostra Demostene nelle orationi che fece per li olinthi alli atenesi contra Filippo, per persuadergli che, trovandosi gli olinthi assaltati da Filippo, fosse bene confederarsi con loro, mostrando che in così fatti tempi gli oblighi di quelli con quali si confederavano erano maggiori et che perciò seriano per la gratitudine più costanti in osservare quella amicitia che facessero. Noi non dubitiamo che, nelli tre tempi che si fanno le confederationi: uno avanti la guerra, l'altro nella guerra, il terzo doppo la guerra, che quelle che si fanno ne' bisogni maggiori siano più durabili e più fermi. Conciosia che per uno instinto naturale siamo tenuti rendere mercede et gratitudine maggiore a quelli che ci danno aiuto nelli bisogni nostri. In questa parte, qual si voglia fosse quel capo che diede quei precetti che nella puerità nostra vengono mostrati, ove ricordò che devesimo tenere a memoria i benefitij ricevuti, parlò forse in più proposito di quello che mostra Aristotele nel magnanimo, al quale dà l'animo di qual grandezza, che anche che non habbia ricevuto benefitio debba fare il medesimo, che faria s'egli fosse stato gratificato da un'altro.

Perciò se questa sua sentenza esser ricevuta per vera, per vera l'habbiamo noi, sia questo magnanimo si potesse mettere in essere con fatti, come lo possiamo imaginare con parole, non è però che li benefitij [c. 330v] che si ricevono non habbiano gran forza di farci inclinati et

pieni d'amore verso colui dal quale li riceviamo. La ingratitude, che è vitio mortale e peccato irremissibile nella Cavalleria, sforza gli huomini contro la propria natura, per non perdere dell'honore, a far molte volte cose in beneficio d'altri, con prestezza et più larga mano di quel che si fariano. La onde, la rubrica resta piena di rispetto et considerationi, percioché colui che fa il beneficio ama l'altro che riceve per l'amore, perché non vorrà perdere l'obbligo che l'altro gli tiene, serà costante; l'altro, che ha ricevuto, farà il medesimo per queste ragioni che si sanno. Possono accascare casi diversi, che dietro a una guerra haveranno mostrato a Principi pericoli gravissimi, doppo i quali le confederationi che si faranno saranno per gli utili communi della medesima costanza, et quelli ancora, che da prudenti si faranno, con antivedere le cose avvenire seranno della medesima fermezza. Basta che, in tutte la amicitie che si trattano fra Principi, gli è necessario venir considerando, quali siano li tempi ne' quali si trattano, de' quali, per gli utili che correranno per lo inanzi, si potrà fare giuditio se siano o no per durare lungamente.

*Che nelle confederationi si doveriano far patti chiari. Con quali fosse lecito far nuove amicitie.*

Rare volte accade che i Principi non sappiano quali a loro siano amici, sospetti et nimici. Medesimamente hanno notitia con quali sia loro espediente in ogni tempo di confederarsi. Percioché, havendo la natura in mare, in terra, in fiumi, in paludi et che gli havendo fatto alcuni siti, alcuni luochi molto vantaggiosi per quelli che li [c. 331r] possiedono in danno d'altri, con quali la offesa si può fare agevolmente ad un vicino senza temere molto di lui, così fatti Signori che o per natura, o per arte, o per fortuna di ricchezze possono essere giovevoli et danarosi, sono noti per l'ordinario a tutti quelli che facciano professione di Stati. Et se vien caso che le confederationi si facciano con altri, apportano honore et utile a colui che riservasse il poter fare amicitia con li notati di sopra.

Così fatto procedere leva quelle dispute che non volsero far romani a cartaginesi sopra la cosa di Sagunto, nelli ettoli et di molti altri nella Grecia et fuori, si è veduto che si è messa in essecutione la rubrica di sopra.

[c. 331v]

*Il figliuolo di un Principe confederato con una republica, dietro la morsa del padre, haverà maggior difficoltà a rinnovare la confederatione con la republica, che non un Principe solo.*

Nel far le confederationi e nel proporle, molte volte accascano alcuni accidenti, che danno cagione in un momento a pigliar la commissione che essendo quelli ... [cc. 331v-333r illeggibili]

[c. 333v]

*Un Stato armato più facilmente si conduce alle confederationi, di un disarmato.*

Non per altro romani furono tenuti protettori et si [c. 334r] impadronirono del mondo, che perché, chiamati dalli oppressi, trovandosi l'arme in mano in ogni tempo, con utile loro sovveniano e aiutavano ciascuno. La forza de' quali, nella pace e nella guerra, quale fosse lo mostra Appiano, Strabone et molti altri historici. Vediamo ancho in Tito Livio, Polibio, Tucidide et simili scrittori de' fatti della Grecia che facilmente in quella provincia si trattavano et conseguivano le confederationi, perciocché tutte quelle repubbliche con armi proprie faceano le guerre. A nostri tempi, mentre la Signoria di Vinetia non havea in mare forza eguale alla sua, fu facile in collegarsi con altri et con quel mezzo in Levante conseguire molti Stati nell'intorni del Mare Adriatico, perciocché stava armata sempre et la spesa di già era in essere. A nostri tempi con facilità si muove il Turco, perciocché egli [c. 334v] tiene sempre la sua militia in pronto. Il Re Christianissimo medesimo, essendo armato di buona cavalleria et anchora di fanteria, si conduce alla confederatione; come fa il Turco con l'armata sua di mare in aiuto di Francia contra Cesare, con poca più propria spesa sua dell'ordinario. Torna loro utile grande per diverse strade, poi che nella pace ad ogni modo stanno apparecchiati alla guerra. La onde, è da considerare il Principe che si tenta, se sia huomo in gran parte armato, perciocché, come si è detto, disarmato difficilmente si può condurre alla spesa et alli travagli con quali si cammina alla guerra.

*Qual arte sia da usare per tirare uno Stato disarmato alla confederatione.*

Uno ambasciatore, poi che haverà considerato il Principe [c. 335r] con il quale il suo Signore vuol confederarsi, trovandolo disarmato curarà s'egli è possibile di venirgli mettendo avanti sospetti tali, che egli per timore si habbia ad armare; può venir tentando questo per tutte le vie che se gli presenteranno. Armato che sia l'altro Principe, è poi facil cosa mostrar di che sia il gettar la spesa senza alcun profitto e persuadere che il farsi compagno delle vittorie dell'altro Principe sia di honore et di accrescimento dello Stato. Possono le persuasioni in questi tempi che di già si è armato, che il danaro si spende, che si getta via senza alcun frutto. Potessimo dar delli essempij de' nostri tempi di Signori, che per così fatte vie pian piano si sono lasciati ridurre inavvedutamente alla guerra, che poi è riuscito lor male, che per non offendergli gli passo in silenzio.

*Il persuadere una confederatione a difesa schietta, prima che si cominci la guerra, è di più facil riuscita che pigliar l'armi in mano e poi tentarla.*

[c. 335v] Io a tempi miei mi son trovato in consulte, nelle quali temendosi di poter indurre altri potenti alla guerra, si è pensato di mostrar l'animo tutto contrario all'armi, anzi molto schiettamente alla pace, sotto pretesto di poterla conservare. Quando altre arme sono state in essere o si sia havuto timore che possano muoversi, si è proposto che per il beneficio commune, per goder la quiete, per poter stare disarmato, per essere havuti in rispetto et poter star senza altra spesa più lungamente, saria stato bene di fare una intelligenza e una espressa confederatione. Con così fatto modo si è stabilita con facilità la confederatione. Si è poi finto che il re o imperatore, o altri contra qual si pretende la guerra, che arma, et con avisi finti et veri si è persuaso armar gli altri confederati per schietta difesa, così a poco a poco dalla difesa

si è venuto alla offesa. Ne habbiamo essempij molti nelle guerre passate, quando l'Italia era divisa in potentati diversi.

[c. 336r]

*Il persuadere la neutralità molte volte è gran principio di confederatione.*

Quando noi sappiamo la inclinatione di uno Stato esser più verso un Principe che un'altro, quello a cui è inclinato et che spera la sua compagnia può persuadere che'l stia neutrale, e mostrare di non volerlo vedere in travaglio e persuaderlo sia più sicuro stare a vedere; con questo buon Principio se lo fa affettionato. Tenendo l'oratore questa mira curarà, come le forze sospette s'avvicinano, consultare che per servar la neutralità sia bene armare; armato ch'egli sia, facil cosa è che poi si inchini alla parte più amorevole, che gli parrà ancho più spedito et utile.

*Che quando uno Stato è di difficile confederatione, meglio sia conservar l'opinione di quello a suo favore, che stringerlo e farlo risolvere.*

Molte volte è occorso et tutto il giorno occorre che, con tutto che si veda un potentato voltato [c. 336v] alla pace, anchor che sia amico volontario, che se si pensa sbigotirlo et se si stringe a risolversi, la negotiatione viene poi alla negativa, come più di una volta è avvenuto pochi anni sono a certe nationi con la Signoria di Vinetia. Quali, con il persuadersi essere in molta stima, quando hanno voluto far molto in Italia sono corse alla diritta per voler intendere s'ella volea collegarsi et hanno di molto proceduto, che dove poteano tenere in qualche dubbio li nimici loro hanno stretto la Signoria a dargli la negativa. Onde è nato poi che si sono fatti di riputatione minore et s'è data occasione ad altri Principi a collegarsi con li suoi avversarij, quali erano fondati sopra la prudenza di quelli. Così hanno ingagliardito li nimici suoi, che se havessero proceduto con desterità, con aspettar il tempo, e venirsi servando dell'amicitia e dell'intrisechezza di quelli, haverebbono fatto sospettar gli altri suoi malevoli et gli haverebbono tenuti in timore.

Tutt' hora [c. 337r] adunque che si veda il pericolo della negativa, miglior consiglio non si può pigliare che temporeggiare, valersi dell'opinione del sospetto che l'inimico può avere; il quale sospetto si potrebbe accrescere tanto, che l'avversario medesimo, con qualche suo mal procedere, potrebbe dare occasione alla confederatione. Come avvenne quando il Turco in persona mosse la guerra con l'armata nel Regno di Napoli, che pigliò Castro; Cesare tentò molte volte con desterità li Signori Vinitiani di lega; egli non volsero risolvere, non furono astretti alla risposta, attesero i Cesarei a valersi del sospetto. Sendo armati quelli Signori in mare et il Turco medesimamente, avvenne che un notte inavvertitamente l'armata de' Signori Vinitiani venne sopra l'altra del Turco, al quale diede occasione di credere che fosse ita a danni suoi e ne succedette la rottura della pace, onde nacque la confederatione con Cesare. Varij sono gli accidenti che vengono nelle guerre, che astriggon altri a confederationi et leghe, la onde si conclude che per la più sicura sia bene valersi, come si è detto, della opinione, più presto che venire alla resolutione quando si teme la negativa.

[c. 337v]



*Dalla Natura, dalla età, dalla professione del Principe, dalli amici che tiene si può far giuditio se la confederatione sia riuscibile.*

Non è cosa nuova che li clima de' cieli faccia non solamente li huomini diversi di forme, di colori e professioni, ma di costumi, di nature, come mostra quel verso: "*Pectoribus mores tot sunt quot in orbe figurae*". Lo afferma il legista, ove dice che quante sono le teste delli huomini, tante sono le opinioni. Le genti dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa di nature, di colori, di anime ancora sono differenti; perciò che, come dice Aristotele, altri animi sono delli huomini dell'Asia, altri della Grecia et questo avviene non solo nelle regioni di sopra, ma in una medesima. Come chiaramente vediamo, nelle parti della Europa, quanto differente sia il tedesco dallo spagnolo et l'italiano dal greco, et simili. Anzi, nelle istessi provincie, come la sperienza mostra; Polibio lo dice nelli arcadi, secondo che più e meno si partecipa del caldo e del freddo nasce questa differenza. [c. 338r] La quale in Italia si vede dal lombardo al napolitano; nel Regno istesso, l'abruzzese, il pugliese quanto sono differenti dalli altri che voltano al mezzo di, ogni huomo il vede. In tanto è vera questa conclusione, che non solo la varietà si trova tra huomini et huomini, paesi e paesi, ma nell'huomo medesimo.

Maravigliosa cosa è, come in altro luoco ho detto, vedere un huomo non temere di un leone, un orso, vedere una spada divenire mezzo morto. Similmente huomini vediamo, che nei steccati sono stati sicurissimi, nella battaglia vilissimi. Il canoniero sicuro nella artiglieria, ove il rischio è grandissimo, timido dove batte il tamburo; il villano sicuro nell'esser spia, ove vada la forca, timido come vede una spada. Fanno li clima medesimi li huomini fedeli et di poca fede, come alcune nationi mostrano alli tempi nostri. Cesare ne' *Commentarii* ne fa mentione, Polibio et altri storici delli antichi. Questa diversità, se serà conosciuta dal Principe e dall'ambasciatore, farà [c. 338v] che verrà in consideratione sopra la speranza che si possa pigliare intorno alla confederatione; perciò che hor trattiamo con Principi, hor con repubbliche nobili e vili, hor con consiglieri de' Principi, hor con ambasciatori. Dalle diversità di quelli, come si è detto, si potrà considerare non solo l'effetto della lega, ma quanto ella sia per durare, perciò che più e meno sono gli huomini fermi, volubili e mutabili. Potremmo intorno questo discorso parlare de' nostri tempi, cosa che non vogliamo fare per non offendere alcuni Principi, i quali, così come leggiermente si muovono al collegarsi con altri, leggiermente si slegano ancora: dalla natura di così fatti huomini è facile poter fare il pronostico. Quanto poi alli costumi e alla età, dice Polibio che Antiocho ottenne pace e confederatione con Tolomeo per esser egli dato alla vita delitiosa; costui l'ebbe con Artabarze per essere in età decrepita. Tengono molte volte i Principi sorti di amici che sturbano le confederationi, perciòché, non volendogli lasciar fuori, altri non gli vogliono includere, come [c. 339r] il medesimo Polibio dice, che Antiocho non volse che Acheo si comprendesse, per haver mancato alla sua confederatione. Per questa cagione è da avvertire ancora ne' trattamenti di anticipare il rimedio, affine che la inclusione o esclusione di un solo amico non sturbi la pace, della quale consideratione si verrà al poterne far giuditio come per le altre cagioni di sopra.

*I Principi di stati lontani rade volte si confederano et quando questo accade per quale ragione sia.*

Notissima regola è quella che tutti gli Stati, che sono vicini a nemici e lontani a soccorsi, stanno in pericolo. Per questa cagione habbiamo veduto a nostri tempi l'imperatore havere lasciato Coron Terra, hora posseduta da Turchi, et Francesco Re di Francia Marano, porto capacissimo di qual numerosa armata che fosse. Tutti quelli che vengono tentati di confederatione, che siano vicini a forze maggiori delle proprie et lontani a quelle de' confederati, per ragion di Stato, se altra necessità non li astringe, ricuseranno sempre la confederatione [c. 339v] lontana. Appò gli antichi, fra gli altri vediamo Sagunto, nelle forze de' caratginesi, quanto poco valse in aiuto loro l'amicitia de' romani. Il medesimo sarebbe avvenuto alla Mirandola, se Cesare non fosse stato contra il Re sempre in guerre maggiori occupato. Questi Signori francesi a nostri tempi hanno molte volte tentato Signori Vinitiani di confederatione senza haver forza in Italia, con tutto che io voglia credere che altro non habbia mosso detti Signori che la loro costanza nella fede delli amici, non era però ragionevole a credere che, essendo Cesare pieno di tante forze nelli intorno convicini al Stato di detti Signori, ch'egli dovessero chiamarsi nemici per aspettar li soccorsi di Francia tanto lontani, et per il Piemonte et per li mari ancora tanto difficili ad intrar in Italia. Fanno confederatione le forze per lontane ch'elle siano quando ciascuna per sé stessa si trova atta alla difesa et offesa contra quello che si tenta, come si è veduto et vede in questa età della confederatione ch'è stata fra il Turco e il Re di Francia. Queste forze sono tanto potenti che per sé stesse possono reggere la guerra contra Cesare, [c. 340r] serve loro la unione, per lontana che sia, per l'aiuto scambievole che si danno l'un l'altro, perciocché, con il tener Cesare impegnato in tanti luochi nella guerra, siegue che la forza di lui come disunita può meno contra ciascun di loro.

*Le repubbliche non si uniscono di confederatione, per l'ordinario, con tiranni.*

Quel proverbio che simili facilmente si uniscono con simili può far manifesta la rubrica di sopra, l'esempio che habbiamo havuto di Papa Alessandro, che volse fare ogni utile a Signori Venetiani, perché pigliassero la protetione di Cesare Borgia Valentino suo figliuolo e si collegassero con lui, mostra chiaramente questo che si dice. Maravigliosa cosa fu quella de' romani nella prima guerra contra cartaginesi, che si unissero a quelli di Messina, huomini tiranni e degni del medesimo castigo che hebbe regiensi, pari nel delitto. La commodità della Sicilia, il timor che cartaginesi affatto non se ne impadronissero, fece che l'utile fosse preposto all'honesto contra la regola di sopra. Volsero non di meno farla non in tutto falsa, [c. 340v] poi che il Senato stette nell'honesto e nella dignità, perciò che il popolo corresse all'utile e a quella indignità, che l'honorevole e la giustizia non tolleravano. Lassò il Senato che il popolo potesse scusarsi sotto quella necessità, che si usa allegare nelle cose di Stati; cosa che al tempo di Coriolano non volse fare, né in altri tempi molti, ove le necessità apparvero maggiori. Quintio in Grecia nega a Nabin tiranno che con esso lui si sia havuta confederatione e pace. Se così fosse il vero, io mi riporto a quello che dicono le historie; bastami concludere la rubrica di sopra potersi haver per regola, ancor che qualche eccezione si potesse allegare, come è l'uso delle regole.

*Sopra l'esser di una lingua medesima si può persuadere una confederatione.*

Noi vediamo in Lucio, nella Guerra Macedonica, che certi ambasciatori nel dissuadere una confederatione ebbero per molto approvata quella ragione, ch'ella fosse più convenevole con gente della istessa lingua che con la straniera. [c. 341r] Sono veramente cose che alla orecchia delli huomini aggradano molto, poi che chiaramente vediamo, ove sono diversità di lingue, che ove dissensioni facilmente nascono, non può essere conversatione, né buona amicitia, ove le favole non si intendono. Non possono chetarsi e accomodarsi molte differenze che nascono, ove colui che deve essere il mediatore e l'arbitro fra le parti non intende la lingua, che è la trombetta del core, data a noi da Dio per mostrar quel che è giocondo e molesto, utile e dannoso, giusto et ingiusto. Come si possono esprimere così fatte cose e sodisfar alli altri se, come si è detto, le favole non siano intese? Piena di sospetto è sempre quella amicitia che si tratterà con il mezzo delli interpreti, quali molte volte portano all'altra lingua parole dette con buon animo, che fanno effetto contrario, o di maniera tale che sono alle orecchie delli altri havute per aspere e rozze. Non volse Temistocle parlare al Re Xerse prima che nella lingua di colui fosse introdotto; non giudicò che alcun [c. 341v] altro meglio di lui potesse far espressione dell'animo suo. Volsero romani che le legationi straniere portassero al Senato loro ambasciarie nella lingua romana. Questa ragione di essere di una lingua istessa darà aiuto all'oratore, conciosia che ogni lingua straniera venga sospetta ed aborrita da ciascuno.

*Che il ricordare le amicitie antiche, e mostrare che quelle siano più sicure che le nuove, darà molto aiuto alla confederatione et al dissuaderla.*

Noi non possiamo dubitare che così non sia come nella rubrica habbiamo proposto, conciosia che habbiamo nella bocca delli huomini due proverbii: l'uno, che sia da camminare per la via de' carri, per la battuta, per la usata; l'altro, che colui che la via vecchia lascia per la nuova spesse volte ingannato si trova. Questi così fatti detti che usiamo nelle amicitie, ancor che triviali, sono non di meno certissimi. L'huomo che si è praticato, che si è largamente conosciuto, è di più sicura amicitia [c. 342r] che il nuovo, perciocché egli non può ingannare come l'altro; e se diviene che l'inganno segua, la colpa di colui che vien frodato è minore. Pericolosa è l'amicitia nuova, perciocché a Dio solo è riservato il conoscere il core altrui. Usa dire il greco che il core assembrava un bosco, ove strade non appaiono; però è che Socrate desiderava a dirimpetto del core una finestra con un vetro, per vederlo e per conoscerlo. Usiamo dire ch'egli è necessario mangiare molti moggi di sale prima che possiamo lodarci di conoscere un huomo. La onde, sarà sempre per buona accettata quella ragione che si addurrà dall'oratore, che sia meglio stare nelle vecchie confederationi, come quelle che nel praticar hanno portato scambievoli beneficij, onde dalla conversatione è nato amore e cognitione delli animi. De' quali, sapendosi la natura, più agevole e più amorevole segue e continua la pratica che fra la gente nuova, la quale sempre nel principio sta sospesa, avvertita, sospetta di ogni cosa e difficilmente si conserva. Conciosia che si dica che facilmente ciascuno torna all'amicitia [c. 342v] vecchia et ogni cosa alla sua prima natura. Perciò è che nel persuadere li Principi e li popoli usiamo dire che non siano da abbandonare li vecchi amici, Signori e padroni, per li nuovi non conosciuti e non conversati.

*Che sia bene, come si vegga un Principe inclinato alla confederatione nemica, trovar modi di mettere tempo in mezzo.*

Questa regola di sopra non pate eccezione, però che sempre nelli pericoli e nelli danni manifesti e propinqui è utilissimo il temporeggiare, e maggiormente nelle cose di Stati più che nelle altre tutte; poi che in quelle possono occorrere morti di Principi, leghe, guerre, sollevationi di popoli et altri infiniti simiglianti accidenti. Niuna migliore deliberatione può fare l'ambasciatore, che ricorrere al temporeggiare. Per far questo egli potrà imaginare sopra il fatto se venissero nuove alcune in suo proposito, con destro modo di farle passare alla orecchia di quel Signore; e se per avventura niente fosse di nuovo, egli per via [c. 343r] indiretta potrà far nascere qualche cosa che tenga l'animo del Signore sospeso, tanto che si guadagni un poco di tempo. E saria reputato prudente, con tutto che si scoprisse che l'ambasciatore havesse egli trovato la cosa a quel fine. Così ho veduto fare in certi casi, come hora che Cesare si trova in fuga, temendosi di qualche sollevatione di Principi in Italia, molti prudenti ministri si vagliono di nuova a vantaggio di Sua Maestà, per dar tempo che venga la forza di Spagna, che torni in riputatione. Quintio, console romano, poi che vide nella Grecia gli ettoli inclinati al confederarsi con Re Antiocho, fece quel che si potea perché inanzi alla resolutione mandassero legati a Roma, per tenergli più che potea sospesi, cosa che se bene non gli riuscì, mostrò non di meno che così far si dovesse in somiglianti casi, secondo il ricordo della regola di sopra.

*Che le legationi per le confederationi si devono disputare per punto di ragione.*

[c. 343v] Ecco lo essemplio: un confederato farà una dimanda che a lui parrà ragionevole, l'altro la negarà e la terrà ingiusta; colui che chiede è tenuto mostrar con vive ragioni che l'altro, che nega, manca alla confederatione et che sciogliendo la lega la colpa sia di lui. Nabin, il tiranno di Lacedemonia, lungamente disputò con Quintio di non esser mancato alla fede. Li legati di Antiocho medesimamente fecero forza di mostrare le loro ragioni. Tutte le legationi devono essere considerate e disputate a punti, a passi, niente meno che si facciano le cose delle scienze. In queste, come nelle altre, si può venire con certi termini dimostrati e chiari, che possono con la via dell'honesto e dell'utile muovere gli animi de' Principi, cosa che vediamo essere osservata tutto il giorno. Né per altra sono in gran stima alcuni valent'huomini dell'età nostra, se non perché vengono disputando li affari delli Stati a beneficio delli padroni, in tanto che conseguiscano il disiderio o fanno vergognare gli altri Signori, che [c. 344r] non sanno rispondere alle ragioni che adducono. Et se per caso vengono ributtati, fanno le giustificationi con lettere, le publicano, imprimeno nella mente delle genti la ragion dal lato de' lor Signori.

Grande è la differenza fra questa sorte di oratori e quella che, semplicemente, come ha esposto l'ambasciata sua non replica, se ne sta, torna a casa con la negativa e con poco appresso l'altro et il proprio padrone.

*Ch'egli è a proposito ricordare le ingiurie passate fra due per impedir la loro confederatione.*

Noi habbiamo per vero quel proverbio, che colui che è offeso scrive in marmo; habbiamo che tiene a memoria molto più l'offesa che il beneficio. Danno in molti per precetto, che un huomo non debba confidarsi mai in huomo che habbia fatto offesa. La morte di Filippo, padre di Alessandro, quello che si racconta della vendetta fatta contra il Re di Persia et altri essemplij molti possiamo [c. 344v] addurre in così fatti maneggi ove sono occorse ingiurie. Similmente, habbiamo il detto de' legisti et altri, che una amicitia riconciliata si reputa nimicitia e si presume che non possa durare. La onde, con così fatte ragioni et essemplij, possiamo dissuadere ad un Principe, se vi è corsa ingiuria, che non sia da confidarsi dell'altro, anchor che l'altro havesse offeso lui, perciò che si usa dire che colui che offende non perdona mai. La onde Hermogene lauda che siano da ricordare con preparatione di narratione le nimicitie vecchie, li odii, le ingiurie passate, di poi narrare qualchuna delle nuove<sup>49</sup>.

*Per sciogliere le confederationi, quale deve essere quella necessità della quale in loro  
excusatione si vagliono i Principi.*

Noi tutti vediamo che i Principi fanno e disfanno le confederationi, sotto questa scusa che siano astretti a fare così dalla necessità. Propongono che lecito sia nelle cosa di Stati fare quel che torna bene a questo fine, di conservarsi nello Stato et accrescerlo. Perché si veda quale sia questa necessità degna di essere allegata, diremo prima che necessità altro non è che una forza violenta, che constringa l'huomo a fare una cosa. Dovemo sotto questa [c. 345r] generalità venire a tre distinzioni, perché si sappia quale deve essere questa forza. L'una è quella che, soprastando il nimico gagliardo e non havendo modo tale ch'io possa conservarvi e difendermi nel Stato, per vera difesa, a sembianza di quello che la natura permette a conservatione della vita, posso io non solo mancare alla confederatione ma farne un'altra nuova, come si è detto di sopra, ancho con infideli. Quando altro rimedio non si presenti, sarà questa per schietta et necessaria difesa del Stato e della vita.

Questa voce di necessità ci potrà giustamente servire per scusa di nuove confederationi. Diciamo ancora quella essere necessità, quando il confederato vuole che in aiuto suo si faccia cosa che sia dishonorevole, poi che per impossibile habbiamo quel che non possiamo fare con honore e con nostra dignità. Come per essemplio è un Cavaliere, un Principe con l'altro collegato, viene richiesto che voglia fare un tradimento per aiuto del confederato; costui non vuol farlo, può egli giustamente levarsi dalla confederatione o, se l'altro per questa ragione si lieva, può scusarsi [c. 345v] che per sua colpa non sia sciolta; et s'egli la scioglie, che la necessità ne sia stata cagione, poi che ha scoperto l'altr'huomo di mala vita, che cosa dishonorevole richiede. Diciamo ancora che, se siano dui confederati, l'uno de' quali per bisogni delli suoi popoli ricerchi l'altro che gli dia aiuto di frumento per suoi danari e quello lo nieghi, onde faccia pace con il Turco, può egli con buona ragione haver lasciato l'altro et fatto pace con infideli per la medesima ragione di sopra, per conservare la vita e lo Stato; poi che dalla mancanza di viveri nascono le sollevationi de' popoli contra li Principi et gli huomini muoiono di fame, come la isperienza ci mostra. In questi così fatti casi più presto il confederato che manca di sovvenire è quello che froda l'amicitia che l'altro, il quale per non perdersi si aiuta. Questa cagione che a vera et necessaria difesa si faccia, è quella forza, la quale necessità chiamiamo, ragionevole et degna di essere ascoltata. L'altre tutte più presto

<sup>49</sup> *Hermogenes, De invictione, sub. titulo "de bello ac pace".*

causa et occasioni da staccare, di mancare alla confederatione et alla amicitia, [c. 346r] che ragione et vera necessità chiamar si possono. La onde l'oratore in questi così fatti casi, distinguendo le cose, saprà valersi dell'ufficio suo nelle proposte et risposte da farsi. Il medesimo può fare un Principe, il quale, accorgendosi che si cerchi occasione sotto voce della necessità, può con prudenza dire che necessità ella non sia, ma causa et occasione da levare l'amicitia, quando fuori delli casi di sopra la necessità si nomini. Usiamo dire, quando ci accorgiamo che uno voglia mancare e non habbia ragione: Egli cerca il nodo nel gionco. Si dice che egli vuol partir dall'amico, cerca causa, si recita la favola del lupo et dell'agnello: "Tu mi hai turbato l'acqua, ch'io volevo bere".

*Dui vengono a parlamento per trattare pace o confederatione stando la guerra in essere, quale deve essere il primo a parlare.*

Philippo, venendo ad abbracciarsi con Quintio, console capitano de' romani, diede questa sentenza, conciosia [c. 346v] che, essendo ambidue in vista, Philippo in mare, l'altro sopra il letto del mare, volse Quintio che Philippo cominciasse, dicendo che colui deve essere il primo a parlare che ha dimandato di abbracciarsi, onde egli deve dire quel che vuole. Philippo rispose che a Quintio conveniva essere il primo, perciocché egli deve dare le leggi della pace a Philippo. Noi questa conclusione facciamo: che a colui tocca sempre dar principio al parlamento che lo ha richieduto; poi che è lo attore, egli deve proporre quel che vuole. Tutto il giorno vediamo alla guerra così avvenire, però che o gli assediati, o quelli di fuori, o gli altri che stanno in campo aperto, tutti quelli sempre che con segno o di tromba, o di tamburro, o di una banderuola, o con la mano fanno cenno di parlamento, quelli sono che danno principio al ragionare e al dimandare quello che vogliono. La cosa che fra Philippo e Quintio occorre può havere luoco, quando li trattamenti passati sono tali che chiaramente si veda che colui che dimanda il parlamento viene per ricevere la conditione della pace. Philippo poi, come si vede in Lucio, pur troppo diede principio [c. 347r] al ragionare, quando rispose che Quintio dovea essere il primo, poi che a lui toccava dar le leggi della pace; mostrò richiedere la pace e come vinto. Molti segni si fanno ancora da quelli che abboccamento dimandano, senza parlare mostrano quel che vogliono, come nelle historie si vede, nelle deditiioni che si faceano dalli vinti alli vincitori. Concludiamo, dunque, a scienza dello ambasciatore, che colui deve dare principio alla ragionare che lo abboccamento dimanda.

*La conditione de' tempi, quando sono conosciuti, è di grande aiuto alle confederationi e alle conservazioni delle amicitie.*

Grande e bella è quella avvertenza che fa l'ambasciatore in considerare come il mondo stia, quando si tratta o di conservare o di fare nuova confederatione e amicitia. Può un ambasciatore considerare per essemplio che la Italia in questo tempo tutta si trova infettata o del mal di Francia o di quello di Spagna. Mali et infirmità chiamiamo tutti quelli huomori che crescono in un corpo fuori delli suoi ordinarij e consueti che sono causati da superfluo cibo [c. 347v] o d'altro, che è quella parte che entra ove non deve. La natura ha posto li termini suoi alle provincie: vediamo il fiume Tanai, onde nasce la palude Meotide, insieme con il braccio del mare di Stretto di Gibilterra terminare la Europa; il medesimo stretto con il Nilo terminar

l’Africa; questo con il medesimo Tanai stabilir l’Asia. Vediamo poi nelle particolari la Italia conta nelli intorno di mari, ove poi è il continente della Terra divisa dalle altre provincie dall’Alpe, altissimi monti. Sono li Pirenei, il Monte Atlantico e gli altri nella Alemagna e nell’Asia posti a questo fine da Dio, perché ciascuno stesse ne suoi nidi nativi; furono posti li confini, come al mare, agli elementi tutti. Queste divisioni, oltre li termini detti sono conosciute per le lingue dissimili e per li clima ancora. La onde, come verremo a trattare con Italiano o conservatione o nuova amicitia, gli è necessario considerare, come si è detto, la qualità de’ tempi, veder come ci troviamo, in qual essere sono li Principi del mondo armati o disarmati. Per essempro presupponiamo quel che è vero: [c. 349r] il Stato di Urbino lungo tempo è che si trova al servitio delli Signori Venetiani; vengono come occorre dispareri fra quel Duca et li Signori di sopra; l’ambasciatore del Duca, per mostrare di quanto utile sia quella unione, può venire dicendo che sia da considerare a qual termine l’Italia si trovi, narrar che tutta è o della infirmità francese o di quella di Spagna, con mostrar tutti gli Stati che sono in Italia, o per feudi o per parentadi, dipendere da Cesare o dal Re di Francia, che solamente quello di Urbino resti italiano. Et tutti gli altri hanno nelle case loro la lingua o francese, o la tedesca, o la spagnola che quello solo ha la schietta italiana e la propria venetiana. Che gli altri Stati tutti sono disarmati, che l’armi d’Italia siano in quel solo Signore, che solo egli a tempi nostri ne fa professione con li popoli suoi, che gli altri, per qual ragion si sia, stanno alle case loro, ne’ suoi confini. Che il Principe di quel Stato e gli [c. 349v] sudditi sono di una istessa lingua. Vecchi Signori usitati per decine d’anni con l’arme in mano alla difesa di quei Signori in offesa delle genti straniere. Di quanti importanza sarebbe che altri nuovi servitori, altre straniere lingue andassero a quel servitio, mostrando il danno che saria che quelle armi sono sempre state in difesa, come si detto, si trovassero in offesa. Allegare che li meriti delli Signori di quelli popoli tali et tanti sono, che non più servitori ma amici et compagni del Senato Venetiano siano divenuti. Narrare, discorrere che niuno si possa trovare che con la isperienza havesse mostrato valore, ubbidienza e fede più di quelli Signori e suoi soldati. Dolersi che si veda Italia tutta inclinata, aderita a Principi forestieri, che essendo quel Stato di Urbino sano come è da ogni sorte di contagione, sia servitio commune di conservarlo. Soggiunger poi che il Dominio di Vinetia si trova ad haver provveduto a tutti gli [c. 349r] accidenti che furono o di danno o di ruina alla Republica di Roma, tenendo tutto il buono che haveano Romani. Una sol cosa mancava, che era quella del popolo, del quale eglino trahevano il soldato per sostener la guerra ove fosse il bisogno.

Questo Iddio glielo havea dato in quello Stato di Urbino, tanto presto al soccorso delle città del Levante, della Dalmatia, del Stato di Lombardia et di ogni altra cosa posseduta da lor Signori, il qual popolo era alla marina, confinava per le acque con Vinetia istessa. Vicino, commodo e sicuro, senza che potesse occorrere niuno di quelli sinistri accidenti contra la Republica e il governo che vennero a Romani, contra quali tante volte si sollevò la plebe. Così fatte ragioni uno ambasciatore di Urbino potria allegare a favore del suo Signore per conservarlo o condurlo di nuovo al servitio in unione di quello di Vinetia. Proporre li interessi communi, li beneficij scambievoli che si possono dare quelli Stati l’un l’altro, quanta sia la conformità fra loro in ogni cosa, con [c.349v] mostrar quale e quanta differenza sia dal presente stato d’Italia da quello de’ passati tempi, ne’ quali erano tanti Principi italiani che tutti erano soldati e generali capitani, che in questi sono mancati.

Con così fatte ragioni potrà l'ambasciatore far quel effetto che si è notato nella rubrica di sopra, avvertendo sempre che la variatione de' tempi in ogni sorte di negotij è degna, necessaria consideratione per ottenere quel che si desidera.

*Che le favole e gli essempij possono molto nello trattamento della confederatione.*

Habbiamo quel proverbio, che dice che più muovono gli essempij che le parole. Non dubitiamo, tutt'ora che possiamo allegare cosa altre volte osservata da Stato bene inteso, come la Republica di Roma al tempo buono, come dalli Signori Venetiani, che a quel che si desidera non si faccia gran strada. Percioché gli huomini tutti, che si risolvono a qualche novità, [c. 350r] vorrebbono sempre haver iscusca di qualche mal successo che potesse avvenire. Grande è quella iscusatione che possiamo avere dallo essempio delle cose osservate e da quelli che sono stati stimati prudenti; ogni huomo buono, non potendo fuggire il danno, cura fuggir la colpa. Come adunque habbiamo essempio de' passati approvato per buono, più sicuramente possiamo proporre li nostri affari. Ciascuno fugge di essere autor di cose nuove ne' maneggi di Stati, la onde, sempre che si verrà mostrando che quel che si dimanda sia stato altre volte conceduto, sarà di più facile riuscita una cosa nuova. Medesimamente le favole possono molto in certi casi, come ben mostra Demostene in molte delle sue concioni; sono morali, hanno sotto sé certa forza che, oltre che dilettono, muovono infinitamente gli huomini. Esopo in questa parte fu et è di molta stima, i Greci ne fecero professione. Sono, come dice Aristotele, alcuni che sono per natura di pessima persuasione, quali non credono se non [c. 350v] alli segni manifesti o alle fortie et gagliarde persuasioni. Con questi molte volte possono più certi essempij, certe favole, che quante ragioni mai si possono allegare, secondo che ne' senati delle republiche greche habbiamo chiara memoria.

*La necessità nelle cose di Stati fa che seguono delle confederationi anche contra il giusto.*

*Come si dovrebbe intendere questa necessità.*

Purtroppo è vero questo ch'io dico, che nelle cose di Stati, come di sopra ho ragionato, per l'utile si lascia lo honesto. Usiamo dire, che nelle publiche e nelle private cose, che la necessità non habbia leggi, non habbia ragione in sé; abusiamo questo detto a modo nostro e la necessità la facciamo alla grossa, come ne viene bene. Scusano con questa li Principi il mancar alle paci, alle confederationi, alli giuramenti; dicono che così fatte cose hanno luoco stando come stavano al tempo che si fecero le promesse. Si fanno lecito per necessità di Stati ammazzare padri e figliuoli, Signori, cardinali et qual sorte siano di religiosi, ruinano le chiese, le spogliano [c. 351r] come più gli vien bene. Peste e cupidigia, e non necessità dovrebbe per nome chiamarsi. Io in altri libri miei ho sostenuto con ragione, che sia sconvenevole a Principe Cavagliero far cosa illecita per interesse di Stati. Il christiano, per qual si voglia che sia la necessità, non fa peccato, riportasi all'aiuto di Dio. Se noi vogliamo non essere della setta maomettana, nella quale si permettono molte scelerità et sodisfationi delli appetiti per il paradiso, dobbiamo pure confrontarci con la scrittura e con la legge di Christo, la quale non vuole che si commetta cosa contra la giustitia o contra il prossimo. Nella nostra religione habbiamo approvata la militia con l'essempio del centurione, con quel detto, che habbiamo esser contenti de' stipendi nostri. Nella medesima legge, che ci unisce



con la naturale, sappiamo la difesa delle cose di stati essere lecita, habbiamo terminato, qual sia la guerra giusta. Se vorremo apprendere la necessità propinqua et che porti seco una difesa di Stati necessaria, agevolmente troveremo quel che si dice della necessità portar unitamente il [c. 351v] giusto e l'honesto. Se gli oratori, che persuadeno o dissuadeno una confederatione, verranno considerando qual sia et debba essere questa necessità, della quale parliamo, che faccia lecito molte cose che in altri tempi non sarebbero tollerate, trovandola per il diritto del modo che di sopra si è detto, sapranno quel che presso i Principi buoni si possa sperare. Gli empij et scelerati, che ogni ingiusta loro attione copreno con la necessità, sapranno che ogni picciola occasione sarà cagione di farsi confederationi, disfarle et mancare ancho alle amicitie le più antiche, et proprie et de' passati, et ad ogni altra cosa buona che occorra ne' maneggi di Stati.

*Gli è verissimo quel detto, che molte cose si fanno con causa contra la ragione. Le confederationi si fanno et rompeno se non con ragione, almeno con cause. La ragione che cosa sia.*

Nel primo del *Principe Cavagliero* habbiamo longamente ragionato come, nello apprendere [c. 352r] le guerre, si intendano queste voci ragione, causa, occasione et principio. Le abusiamo et ce ne serviamo in coprire le cose mal fatte, ogni minima causa che possiamo pigliare nel mancare et nel pigliare una amicitia la chiamiamo ragione, non volendo discernere la differenza che sia dall'una all'altra. La ragione è quella che da tutti universalmente viene approvata per buona, giusta et santa, che mostra a noi quello che sia da seguire, da abbracciare, da abhorrire et da fuggire, et ci viene mostrata dalla coscienza propria la quale molesta l'huomo. Lo conferma Cicerone, ove dice che in ogni cosa che sia mal fatta, con tutto che alcuna pena non pensiamo riportare, la coscienza ci rimorde, ci tormenta, non ci lascia mai senza fastidio. Habbiamo le leggi di Christo, le civili, le canoniche, le naturali, che ci fanno chiari qual sia questa ragione. Gli è il vero che gli scelerati Signori la chiamano, [c. 352v] nel lor segreto, la tirannide loro. Un valente ambasciatore, come si avvederà di havere a trattare con Principe buono per creare, o sostenere, o destruire una confederatione, discernendo la ragione dalla cagione, dalla occasione, saprà conseguire il fine di quel che egli desidera. Come mostra Minione ambasciatore di Antiocho, parlando con Sulpitio, per quelle parole che disse: «*Ad ea responderi velim, si ex equo disceptaturi, non belli causa quereretur*». O almeno publicarà talmente la giustizia dal lato del suo Signore, che farà vantaggio grande alla querela, ributtando le cagioni per ingiuste, approvando la verità, la ragione, haverà Iddio per difensore, la cui Divina Maestà suole essere amica, favorevole e giovevole a buoni et giusti Principi. Con queste così fatte considerationi, conserverà l'utile suo et del Signore.

[c. 353r]

*Nel tentar le confederationi si deve haver rispetto alla buona et mala fortuna di colui che le tenta et vien tentato.*

Sono alcuni huomini et Principi di Stati che hanno nelle fasce una certa mala fortuna, che ogni cosa che facciano riesca in male. Pare quasi che li medesimi, che con essi

loro hanno amicitia o confederatione, patiscano della fortuna di quelli; il medesimo avviene della buona. Non si può dar terminata regola di quel che far si debba in così fatti casi, salvo questa: che sia da avvertire se la mala o buona fortuna sia in principio, in aumento, in stato o in declinatione. Hanno le fortune questi termini, come le febbri; et Polibio, parlando della Republica di Roma, mostra quella haver havuto la gioventù, virilità et vecchiezza. La onde, come riferisce Herodoto, Policrate non conseguì la confederatione perché si vide la sua fortuna essere stata tanto felice, che per vecchia e vicina al morire fu riputata. Philipppo, padre di Alessandro, quando gli vennero quelle tre buone nuove, voltatosi al [c. 353v] cielo pregò Giove che temperasse questa felicità con qualche sconcio. Silla dubitò della fortuna del figliuolo di Mario, come di fortuna più giovane et più fresca della sua. Ricordomi che uno ambasciatore disse ad un Principe, che tentava unirsi di parentado con un Papa, che dovesse avvertire che quella sua fortuna era vecchia. Sono considerationi le quali, per dire il vero, nella religion christiana, nella quale non è questo nome di fortuna ma chiamasi Provvidenza di Dio, non harrebbono luoco. Purché nelle confederationi vi corra la giustitia et si facciano con il nome di Dio, di tutte si può et si deve sperare buonissimo fine.

*Gli è necessario avvertire che, sotto il nome di confederatione, un Principe potente non cerchi la ruina dell'altro.*

Degli antichi greci e Romani sono varij esempj di così fatte confederationi, come Polibio narra [c. 354r] di quei galli, che sotto spetie di amicitia s'impadronirono della Città di ... [sic!]. Quelli soldati romani, che furono mandati in aiuto di regiensi et messinesi, fecero il medesimo. Il Duca Federico di Urbino non volse mai pigliare il Generalato delli Signori Venetiani, però che egli dicea che, vedendo quella Republica intenta a dominar l'Italia, temea che doppo la ruina delli altri Signori non succedesse la sua. Il Turco pigliò la difesa di Ungaria per il figliuolo di Giovanni Vaivoda e ne venne assoluto padrone; il simile ha fatto il Re de' Romani della Transilvania. Vi sono delli altri esempj, et molti ne' tempi presenti in Italia, ch'io li taccio per degni rispetti. Gli è da considerare la forza et la natura di colui con il quale si ha da fare la confederatione et, vedendola gagliarda et disiderosa degli altri Stati, lasciar la sua amicitia, poi che di lui più che del nimico sia da temere.

[c. 354v]

*Colui deve confederarsi che non può star neutrale, et quale sia quello Stato che possa star neutrale.*

In altri luochi ho ragionato della neutralità di uno Stato, la natura porta ch'io ne faccia mentione anche in questo luoco. Abbiamo per regola di Stato che quello è proprio et vero Stato, degno di quel nome del neutrale, che per sé stesso, con la propria forza, senza aiuto esterno, può star contra qual si voglia offesa che gli fosse fatta. Questo è quello che può stare nella neutralità, poscia che da sé è rispettato et atto a vendicar qual si voglia ingiuria che gli venga fatta. Di questa natura vediamo essere lo stato de' Signori Venetiani, il quale per terra et per mare trovasi tanto potente, che non ha a temere di essere rispettato; resti superiore qual si voglia o Cesare o Re di Francia, perché è tale e di forza e di prudenza, che può sempre con adherirsi al vinto rimetterlo in fortuna eguale all'altro. Questi simili non si comprendono in

quella ragione [c. 355r] che Polibio adduce di quella republica greca, ch' il neutrale resti preda del vincitore. Gli altri Principi, che da sé non sono potenti, miglior consiglio è che si colleghino e si facciano partecipi della vittoria dell' uno e corrano la fortuna, che star di lui neutrale. Conciosia che sia impossibile che la neutralità si possa talmente osservare, che non offenda l' uno delli duoi o amendui insieme. Dietro le vittorie, quelli che vincono vengono insolenti, d' ogni minima cagione si servono a ruina de' neutrali; usano dire: colui che non è stato in suo favore, si è inteso essergli stato nimico.

*Per ragion di guerra, quando si possa, non si deve tolerar che uno stato resti neutrale.*

Dice Tucidide che un capitano d' uno essercito, passando vicino ad una città, le fece dimandare s' ella era amica o nimica. Risposero i cittadini essere amici; chiedette il capitano esser ricevuto con miglior parte de' suoi dentro la terra; negarono quelli di voler che vi entrasse. Rispose egli: "Adunque amici non siete voi", et così la strinse et fece risolvere. Il diritto della guerra non porta che doppo le spalle degli esserciti et vicine a quelli [c. 355v] restino terre sospette. Sospette tutte s' intendono quelle che non sono amiche et confederate. Volse Solone con legge che capitalmente fosse punito qualunque stesse nella sua patria neutrale, quasi che da quelli ben molte volte nascano strani effetti e si nudriscono delle nimicitie, perciò che, volendo star bene con le parti, danno parole et speranza di unione a tutti. Questo sia detto sempre con riservo delli Principi buoni, essercitati ad osservar la fede così nella neutralità come nelle amicitie. Di questi integri e fedeli habbiamo a tempi nostri li Signori Venetiani, i quali in ogni tempo, a quelle parti che hanno pigliato, hanno inviolabilmente osservato la fede e le promesse loro.

*La guerra vicina fa che uno Stato si risolva più presto alla confederatione, che non farebbe.*

Potrei lasciare adietro di molte rubriche simili a quella di sopra, poi che si comprendono sotto le altre. Verrò iscusato di questa abbondanza, già che io ho protestato di voler instruire Principi e Cavaglieri, [c. 356r] maggior pare de' quali, non essendo di professione di lettere, ha più bisogno di chiara intelligenza che gli altri. Tornando alla rubrica, dico che quel verso: "*Tua res regitur, paries cum proximus ardet*", si trova sempre nella bocca di quell' uomo si voglia, che sia, e parli di confederatione, o chieda aiuto anchor nelle cose particolari. La onde perché è necessario, che la guerra vicina faccia, che si piglino l' armi in mano, che si entri in spesa per dubio, che si ha delli propri Stati, dietro a questa spesa come in altri luochi si è detto agevolmente si può sperare ogni buon fine.

*Quelli che non sanno conservare le confederationi, né risolversi alla guerra stanno in manifesto rischio.*

Questa regola non è superflua, come forse l' altra di sopra, poscia che chiaramente vediamo che li Principi irresoluti sono cagione di tutti i mali del mondo. Polibio, ragionando di così fatta cosa, dice che li messinesi non seppero mai né risolversi alla guerra, né conservar li amici et che perciò restarono sempre vituperosamente battuti, che di contraria natura furono

gli acarnani, a quali, per essere risolti alla guerra e alla pace, fermi nella fede con gli amici, succedette honore et utile.

[c. 356v]

*La irresolutione nelle cose di stati è la peggiore di tutte le altre.*

Agevolmente questa regola si può mostrare per vera, poi che nelle cose private la isperienza mostra la ruina di colui che prociede irresolutamente nelli suoi affari, quanto più sarà verissimo nelle pubbliche, ove sono necessarie infinite provvisioni, una delle quali, tutt' hora che manchi, dà cagione alla perdita del tutto. Vuole Homero che Giove, a sembianza de' Principi, habbia la cura e il governo di tanti, et che non dorma la notte intiera. Si vede Agamennone svegliato il primo sempre in tutti li rumori e pronto alle provvisioni. Questa irresolutione a nostri tempi ha posto in tanto rischio l'Imperatore, che a buona sua fortuna ha salvato la vita, però è che poco mancò che rimanesse prigionie in Ispruchì, quando si era risoluto né alla difesa né alla partita, onde stando irresoluto diede tempo che Mauritio gli fu adosso con il rischio di sopra.

Similmente la irresolutione ha dato cagione a Siena di ricuperare la prima libertà, perciocché i Ministri Imperiali irresolutamente hanno proceduto [c. 357r] fra il credere e il discredere, senza farvi alcuna provvisione, in tanto che si sono trovati fuori della città.

*Il non risolversi è resolutione. La tardità nelle resolutioni in certi casi può apportar utile.*

Varij sono gli accidenti delli Stati, et molte volte avviene che il non voler risolversi sia buona resolutione, purché si faccia con questa intentione di non risolvere et starsene nel termine nel quale il Principe si trova, per vedere come passino certe cose che a quel tempo si trovano in essere. Diremo nella nostra età, Cesare era colmo di grandezza sua in tanto che era formidabile a tutti i Principi d'Italia; questa sua fortuna facea che si venia pensando a collegatione fra molti Signori, a fine che egli, a poco a poco, non facesse delli altri come havea fatto di molti in Italia. Occorse che il Re di Francia, volendo tentare il soccorso di Parma, cominciò nella Alemagna haver strettissime [c. 357v] pratiche per mettervi travaglio d'arme. Furono intesi questi disegni; alcuni Signori, che venivano tentati di confederatione, risolvettero di non voler risolvere et così venir guadagnando il tempo per vedere quel che delli alamanni succedesse, i quali in questo tempo mosser l'armi e cessarono li sospetti di quella grandezza di Cesare, così affatto cessarono le pratiche delle confederationi. La resolutione, come dico, di non risolvere per non offendere alcuno e stare a vedere quando si possa è buona resolutione come questo ha dimostrato. L'isperienza e la tardità nelle resolutioni, come dice Tucidide, dà alle republiche gravità et dignità, quando il tempo tolera che così farsi si debba, et che sia resoluta di non risolvere per allhora. Il tardare il risolvere è però resolutione, con tutto che non si risolveva.

*Niuno Stato de' nostri tempi può più sicuramente tardare le resolutioni che quello de' Signori Venetiani.*

Meravigliosa cosa è considerare questa Italia, la quale, come in altro luoco ho detto, ad ogni modo ha voluto conservare in lei nelli suoi [c. 358r] travagli, se non in tutto in qualche parte, quella grandezza antica. Vediamo ch'il sito di Roma ad ogni modo ha voluto essere sempre per il padrone del mondo riconosciuto, il quale, privato della forza dell'armi et voltato alla religione, e con annidarvisi il Pontefice, ha fatto che tutti i Principi christiani hanno osservato quella città e adorato Sua Santità. Le Provincie tutte de' christiani, con il rispetto de' beni ecclesiastici, con altri molti hanno mandato et mandano tributi a Roma, che hanno sembianza di quelli che mandarono le nationi al buon tempo di lei. Vediamo quello che non ha potuto fare con la forza in conservarsi una certa prima libertà, a sembianza dell'antica buona republica voltata all'arte, ad un buonissimo capitano, con la prudenza haver fatto et fare quel che non ha potuto con l'armi. Così è avvenuto che, trovandosi l'Italia battuta da ogni intorno da Goti, Visigoti, Ostrogoti, Hunni, Vandali, Longobardi, Saraceni, Turchi et simili, pare quasi che, come buon capitano, sia ricorsa all'alloggiare gagliardo et con quello venir conservandosi il nerbo della libertà, con speranza poi che sia voltata la mala fortuna di [c. 358v] ritornare dalla conservatione all'aumento de' Stati e ripigliare, come è da credere, il Principato del Mondo come prima. Li Signori Venetiani hanno sito fortissimo, con il quale hanno conservato la virginità della loro libertà mille cento et tanti anni, cosa che niun altro sito si può dar vanto. Nulla sarebbe stata la fortezza del luoco se le leggi, gli ordini buoni et le virtù di quelli che governano non havesse havuto il luoco suo. Più principali sono adunque della città di Venetia due sicurezze: l'una, quella dello alloggiare inespugnabilmente; l'altra è che, essendo republica e numerosa, non si può da tiranno o da maligno Principe pensare, con indirette vie, la morte delli huomini che sono a quel governo, come o di pochi o di un Principe solo. Per queste così fatte ragioni, che non hanno a temere di essere sturbati nelle loro consulte; non vi essendo dubio di subitanea offesa, havendo, come hanno, forza la più gagliarda in mare sempre che vogliono di tutte l'altre, con tutto che l'altre tutte si unissero insieme, havendo l'altre terre vicine a lor soccorso unite come una sola città, che insieme fanno balloardi et cortine, l'una [c. 359r] difende l'altra et è difesa. Tutte ben finite e governate dalli più vecchi e più prudenti possono stare irresoluti et, come fra loro si usa dire, scorrere e tardare come più gli piace, cosa che per avventura non è stata e non è concessa ad alcun potentato in niun tempo mai. Questo è nato perché le repubbliche tutte, per grandi che siano state come l'ateniese, la cartaginese e la romana, ad un tratto hanno potuto haver et hanno havuto li nimici alla testa, alla abitatione principale, che ha fatto che la irresolutione gli ha portato manifesta ruina. Il medesimo è avvenuto a Signori particolari, li quali, per essere debolmente alloggiati, come sono stati irresoluti o per difesa o per offesa di nimici, o per sollevatione o congiura di soldati, totalmente sono rimasti battuti. La onde, concludiamo che l'ambasciatore che haverà a trattare con la Signoria di Venetia, con questa consideratione, oltre che non si maraviglierà della tardità delle risoluzioni, la quale si causa non tanto perché la Republica sia tarda, come viene detto, quanto per la sicurezza di sopra, saprà che procedere con minaccie e con mettere timore non ha quel luoco che haverebbe havuto con altra sorte di Signori o di repubbliche.

*Perché sia che si dica Signori Venetiani doppo il fatto, Fiorentini nel fatto et Senesi inanzi il fatto.*

Giudicano li huomini la tardanza et prestezza secondo [c. 359v] li proprij loro interessi. Questa voce che li Signori Venetiani siano tardi nelle provvisioni et che facciano poi il fatto, è nata da quelli Principi che sono con essi loro collegati, a quali è parso che essi non siano risoluti. Ma se si considererà il successo delle cose passate nelle difese del Stato proprio e in quelle che sono obligati di fare per confederatione, si farà giuditio quel detto esser falso. Io nella guerra che mosse il Turco a Corfù vidi che ogni giorno comparia una galea finita fuori dell'Arsenale, per supplire il numero delle cento che haveano terminato di fare, et furono così presto alle provvisioni che mostrarono la grandezza et delli animi et della forza loro, cosa che per avventura non si vide dal lato delli altri. Hanno in Terra Ferma, per aver lo Stato unito, così presto la loro cavalleria et tanta commodità di fanteria, che possono in un subito haver le forze ovunque vogliono; per mio ricordo, nelle leghe, che hanno havute con Cesare, o con francesi, o con li duchi di Milano sempre si sono de' primi lasciati vedere in campagna. Quanto fu deliberata unitamente con il Papa, con Cesare la guerra contra il Turco, offerse Francesco Maria Duca, in nome di quella Signoria, d'essere nel Paese nimico con quella forza che toccava un mese prima di tutte l'altre genti christiane. Così tengo che la voce sia falsa che facciano doppo il fatto: quando tardaranno faranno con prudenza [c. 360r] et possono ciò fare meglio di tutti, per le ragioni che si sono dette di sopra nell'altra rubrica. Credo de' Fiorentini che sia vero quel che si dice, che quel Stato o sia repubblica o governato da un solo, sempre vi è stato sospetto de' fuoriusciti nelli moti di qual si voglia guerra, che sia stata fatta in Italia, per timor de' quali sono giudicate opportune le prestissime provvisioni per lo interesse et la conservatione di quelli che si sono trovati nella città ne' primi gradi. Senesi poi, perché il governo loro è stato di sospetto dentro et fuori de' suoi medesimi, poi che confusamente hanno sempre proceduto et mostrato alcune volte non esser buoni a comandare, né buoni ad ubidire, quelli che ne' magistrati primi si sono trovati, per conservarsi dall'impeto estrinseco et quello dentro de' suoi medesimi, hanno affrettato a pigliar armi in mano. Et molte volte si è giudicato prima del bisogno, quanto alli sospetti che in Italia sono stati, ma quanto a loro medesimi non già, per la ragione di sopra. Sono ancho le complessioni di Toscana tali che fanno gli huomini nelle cose domestiche molto presti et risoluti. Queste loro divisioni et sorti di complessioni non sono nel Stato de' Signori Venetiani, li quali possono andare altieri per la temperatura delle loro complessioni, dalle quali nasce [c. 360v] il buon governo, per fortezza del Stato et per essere uniti et senza rischio di qual si voglia sorte di discordia.

*Dalle complessioni de' Principi, dalla qualità de' consiglieri, l'ambasciatore potrà far giuditio di quel che riuscir gli possa.*

Habbiamo ragionato della medesima rubrica negli altri libri di sopra, non lasceremo con quello istesso protesto poter replicare le cose pur che ci vengano a proposito. Però, poiché habbiamo gli huomini composti di quattro complessioni, la peggior di tutte è quella che noi chiamiamo melanconica, che ha del negro e dell'oscuro, la quale produce spiriti tenebrosi et immaginations con poca cagione piene di timore. Quella melanconica, della quale furono i filosofi et con il fondamento di quella caminarono alla prudenza, con il cominciare a maravigliarsi, non è la negra di sopra, ma rubea o rossa viene adimandata. Con il Principe melanconico della cattiva detta di sopra, l'oratore, procedendo con mettergli timore con honesto modo, si farà riuscire il suo dissegno, con avvertenza tale però che non corra tanto

avanti a questa strada, che lo faccia con altri nemici del suo Signore far confederatione. Sono [c. 361r] Principi della sopra detta complessione tardi a far le impressioni, ma, poi che le immaginationsi si sono fisse, difficilmente se gli levano; conservano eternamente nella memoria loro le ingiurie, gli odii et gli tengono niente meno che se in marmo o in altra cosa dura fossero impresse. Il flematico è medesimamente tardo, e di poca miglior natura, che sia l'altro. La migliore è la sanguigna, poi che il sangue, come dice Isidoro, è stato habitattione dell'anima e della vita, tiene del calido e dell'humido più delle altre tutte; piena di spiriti, gioviale, fa gli huomini affabili, cortesi, pieni di ogni bontà, et la colerica segue buona similmente. Con queste due complessioni, perché sono libere et procedono senza simulatione, qualsivoglia ambasciatore haverà con Principi di queste buonissimo negotio, pur che sappia governarsi di modo che il predominato dalla colera la volti contra il nimico et non contra il suo Signore, come molti imprudenti, de' quali si è fatto mentione di sopra. Il vedere poi quali siano gli consiglieri, quali sorte di huomini nelle republiche et stati regii governi, e quali habbiano autorità, farà all'ambasciatore utile et honore grandissimo. Iddio Ottimo Massimo, come si usa di dire, sempre che voglia ruinar un huomo, uno Stato, gli leva lo intelletto; così ha fatto nella Republica di Roma et altre di quelli tempi, et de' nostri si potrebbero dare molti essempij. Et però, quando ha voluto essaltare uno Stato, [c. 361v] gli ha fatto haver huomini a quel governo pieni di prudenza, e per il contrario quando ha voluto ruinarlo. Così fa nel particolare, che un huomo, come viene abbandonato da Dio per suoi demeriti, si consiglia per sé stesso, si governa a modo suo et alla fine ruina. Facile sarà il pronostico sopra la riuscita del negotio, poi che si sarà veduto qual sia la infermità che regna nelli huomini che governano. Percioché, come si vedranno senza timor di Dio, sarà segno manifesto che in breve sia per farsi mortale, siano le complessioni le migliori che possano essere, che, come sono inclinate al male, gli è necessario negotiar con avvertenza grande; non facendo il fondamento sopra la complessione, che si resti ingannato. Nel qual caso l'oratore ha da procedere con il Principe corrotto come il medico con l'infermo, procurar di ridurlo a sanità et fargli tornare il giusto, prima che li presenti cibi di dura digestione.

*Che gli è necessario haver notitia delle forza del proprio suo Signore e dell'altro che vien richieduto di confederatione, et del nimico contra il quale si tenta; finalmente è giovevole molto saper le forze del mondo tutto.*

[c. 362r] Questa rubrica ragionevolmente sarà approvata da ciascuno per verissima, poscia che, stando il principal fondamento sopra questa, che la confederatione sia utile a colui che la fa, malagevolmente questa si può dire se non sappiamo le proprie forze et quelle dell'inimico. Queste comprendono sotto di sé il valor e la virtù de' Principi, i quali, facendo la guerra per loro stessi, sono in vantaggio et credito maggiore. Comprende terre; fortezze; gagliardi siti; passi forti; mari; fiumi; paludi; militia propria di terra, di mare; danari in essere, modo di haverne; abbondanza di frumento, dell'altre cose per il vivere del proprio paese; commodità per dare et ricevere soccorsi; copia d'artiglieria et simiglianti pertinenti alla guerra; huomini et ministri per il bisogno di uno essercito, prattichi et fedeli. Come si avvertirà a queste così fatte cose, sapendo in che prevaleno quelli da confederarsi contra li nemici, si saprà trattare con buona speranza questa negotiatione.

[cc. 363r-369r]

[Seguono allegati A, B e C riportati in appendice]

[c. 369v]

*Che non solo è necessario saper l'entrate et forze delli Stati, ma ancho le ragioni che vi si pretendono sopra.*

Da questa regola si viene all'altre, poi che, sapendo le querele che si prendono ne' Stati, si vede la utilità della guerra et la facilità dell'impresa che si pretende. Sono alcuni Principi cacciati a viva forza da altri, i quali, con il seguito e con l'amore de' sudditi e con buone ragioni fanno che agevolmente concorrono li Principi a confederarsi con loro, parendogli ad un tempo istesso di favorir la giustitia e haver la impresa facile, et farsi grato quello che è spogliato, per valersi di lui et dello Stato suo. Di questi habbiamo essemplij nelle cose di Genoa, la quale, havendo hora gli Adorni, hora Fregosi per idoli, secondo che bene è tornato a cesarei e a francesi per valersi di quella città come porta d'Italia, si è corso in aiuto hor dell'una hor dell'altra parte. Il medesimo è avvenuta a Fiorenza in varij tempi, e varie sono state le considerationi secondo la necessità che hanno portato utile all'una et all'altra parte. Medici, doppo la morte delli loro pontefici, non trovarono mai chi gli volesse dar aiuto contra Francesco Maria Duca d'Urbino, [c. 370r] per haver egli la ragion che havea sopra lo Stato suo, accompagnata da tanto valore quanto è et sarà noto mentre dureranno questa e molte altre età. La giustitia porta non so che di ardire in colui che la possiede, che vivamente lo fa tentare qual si voglia pericolo. Li Principi che confederano pensano che Iddio sia loro protettore, il simigliante avviene negli animi de' soldati. La onde, come in altro louco ho detto, tutti gli huomini che muoveno le guerre, tutti per l'ordinario danno conto al mondo che la giustitia sia dal lato loro, come si vede ne' tempi nostri esser stato posto in essecutione da Cesare et dalli Re di Francia, i quali, ciascuno dal lato suo, nelle stampe hanno posto invettive et apologie in ogni principio di guerra. La onde, concludiamo che fra le più principali avvertenze nel voler conseguire la confederatione sia l'una, come di sopra si è detto, di mostrar la giustitia dal suo lato.

Per far questo gli è anco molto a proposito sapere le querele che si pretendono sopra gli Stati tutti, affine che agevolmente si possa persuadere et dissuadere secondo il bisogno. Li dui Duchi di Milano nell'età nostra, anchora Massimiano e [c. 370v] Francesco Sforza figliuoli di Lodovico il Moro, con tutto che essino non siano stati huomini di guerra, con la pretensione de' suoi passati sopra quello Stato hanno dato in Italia di varij travagli. Gli huomini, ancor che per il suo principal particolare vengono alle armi, hanno non di meno gloria non poca che si creda che essino molto più per la giustitia che per loro interessi si muovano. Porta la natura questo istinto che, per tristi et scelerati che siano gli huomini, che non dispiaccia loro per buoni esser tenuti dalli Principi e dalli altri tutti. Di qui nasce, che ciascuno quando non si trova essere, si sforza di apparere con quali migliori mezzi che può.

*Quelli che instano confederatione devono levar tutti li sospetti, che potessero havere gli altri, ch'essino volessero haver tutte l'armi in lor potere.*



Li sospetti nelle cose di Stati sono sempre in essere e molte volte, senza fondamento alcuno, causano discordie e nimicitie fra gli amici, e fanno effetto che d'inimico si venga amico, perciò che, come uno sospetta di uno amico, per timore di lui si unisce con un altro che sia stato nimico. Vengono alle [c. 371r] volte temuti più gli amici che i nimici, per segreti che sono passati nell'amicitia, che fa che per non esser giunto all'improvviso si faccia unione con inimici, come si è detto. Se le cose tutte stanno alle volte imperfette, nelle republiche li sospetti sono sempre partoriti a complemento senza alcun difetto. La onde, è necessario avvertire che, nel maneggiar la guerra fra confederati non nasca suspitione che colui che ha di quella il generalato, con armi medesime de' confederati, si faccia del tutto padrone. Quando fu stabilita la lega quest'altra volta fra Papa, Cesare, et li Signori Venetiani, stette la consulta molto lungamente a chi si dovesse dar il carico principale. Li Signori Venetiani, per temperare il sospetto che Cesare avesse potuto avere, che essino volessero il tutto in lor potere, proposero Francesco Maria, lor capitano, per generale della guerra, che si faria per terra, Andrea Doria, capitano dell'armata di Sua Maestà, per generale di mare. Poteano essi, come soldati di mare di forza superiore a Cesare, attribuirsi questo grado ancora, poscia che per terra, non si trovando a quel tempo huomo più meritevole di quel generalato che il detto Francesco Maria, [c. 371v] non haveano a dubitare, che anchor che non fosse stato proposto da loro, che gli altri confederati non l'havessero chiamato a quel grado. Volsero non di meno, per temperar quel sospetto detto, risolversi come di sopra, resolutione lodata da tutti christiani per ottima e prudente. Dietro la morte del detto Francesco Maria, disse Cesare voler egli istesso far la guerra et essercitar il generalato, diede gran cagione al sospettar ch'egli non fosse per impadronirsi del tutto, senza haver considerato al sospetto di sopra. Non fece divisione di dar almeno la forza di mare a quelli Signori Venetia, onde nacque che dietro a quella proposta più presto dalli confederati si pensò alla pace che alla guerra, et che una parte di quelli si voltasse e si confidasse più tosto del Turco suo nimico, che di quello che gli era amico. Nel trattamento poi che il Re di Francia avesse ancho ad unirsi contra il Turco, che per questa negotiatione furono mandati a Venetia il Marchese del Vasto, et Mons. di Anabaut, il primo per Cesare, l'altro per il Re. Il Marchese meco mosse questo dubio: come si potrebbe condurre che colui, che avesse ad essere generale della impresa, fosse senza sospetto dell'altra parte. Questa avvertenza è grande, la quale il prudente Ambasciatore terminerà con la destrezza sua.

[c. 372r]

*Quali siano le querele et le prosuntioni che si prendono da Principi sopra li stati della nostra età.*

... \*

[seguono due carte vuote]

[c. 375r]

## LIBRO SETTIMO

*Prohemio*

A me è avvenuto quel che suole avvenire all'artefice che, lavorando di terra, propone di voler fare un vaso il più piccolo e cominciando gli cresce il pensiero, et con la copia della materia fa riuscire il suo lavoro in tanto, che prima che se ne levi, fabrica non solo un grande orcio, ma il maggior vaso che si faccia di terra, ove si conservano acque, olii et altre materia. Non vedendo io questa materia delle confederationi trattata da alcuno per modo di negotiarla, come della più sterile, pigiai la penna con poca speranza che vi riuscisse vaso maggiore che il più piccolo che si possa trovare ne' libri. Quello che mi dà maraviglia negli huomini è il vedere che essino si trovano cose nel loro intelletto, che non sanno di haverle, che quanto più vi pensano tanto più vedeno che aumentano senza haver notitia onde elle vengano. Maraviglia è pur grande il considerare che l'huomo sappia quello che egli istesso non creda saper, scuopre in lui molte volte il contrario di quello che ha portato la sua imaginativa. Sertorio si lodava che nelle cose improvvisi diveniva sempre più ardito et con miglior consiglio. A Cesare il medesimo accadeva, perciocché ricorreva nelli [c. 375v] improvvisi accidenti al consiglio dell'animo suo, lo trovava buono et pieno di prudenza. L'uno et l'altro, prima che la isperienza gli avesse scoperto questa rara virtù, harebbe dubitato di se stesso che così fosse per avvenirgli. Molti habbiamo veduto nella nostra età che si hanno creduti valent'huomini, et che sopra il fatto sono restati ingannati. Le dispute e le confederationi che si sono fatte, et tutto il giorno si fanno, a sembianza di ferro che l'uno con l'altro si assottiglia, fanno dire alcuni concetti nuovi belli, non più pensati, né creduti, intanto che fanno stupire colui medesimo che gli esprime, si fanno gli intelletti tutt'ora più acuti et migliori. Questo onde avvenga, che noi non sappiamo darne conto, dicano filosofi di quella reminiscenza quel che vogliono, a me pare dover concludere in voler credere che Iddio Ottimo Massimo habbia voluto et voglia che dobbiamo ammirare la potenza sua, et fermamente tenere che le rare virtù nascono dal seminario della sua bontà, alla quale dobbiamo dar gloria et niente attribuire a noi, che vermi et servi inutili siamo, come la isperienza ci mostra. A noi [c. 376r] stessi si nasconde quel che è seminato et nasce all'improvviso in noi, et senza che ne habbiamo pigliato minima fatica. Tempio di Dio è questo nostro corpo, cosa veramente della sua potentia, onde non vuole che sappiamo quel che nascosto ci sia a sembianza della terra, ove segreti sono varij tesori, et cose non conosciute et nascoste. Vuole essere solo il preservatore et conoscitore de' cuori nostri et delli altri tutti. Grande è l'avvertenza che dobbiamo avere in considerare quale et quanta sia in noi la debolezza nostra. Hor se a noi, come dicono, non è palese quel che è in noi, come vogliamo presumere di essere di prudenza tale che persuadiamo di sapere quel che sia nelli animi et nella mente degli altri? Seguendo adunque quel che habbiamo cominciato, verremo a laude di Gesù Christo benedetto ricercando se in noi fosse altro più, che non lo sappiamo, intorno la materia cominciata, per farne parte alli Principi et alli loro oratori con il buon fine, che nel prohemio del primo di questo si è protestato.

[c. 376v]

*Può l'ambasciatore tenersi a buon principio con speranza di ottimo fine, quando ha a trattare conferatione con huomini che intendano le cose di Stati.*

In niun tempo mai ci siamo trovati più confusi et disperati, che quando è occorso negotiar con huomini le materie de stati, che non habbiano inteso il termine di quelli. All'età nostra due cose si vedono, che per lo adietro forse così non è avvenuto: l'una della religione, l'altra delli stati, poi che quella, et questa totalmente sono nella bocca del volgo, niente meno che se dell'agricoltura o di qualche mestiere mechanico si ragionasse. Luterani sono stati cagione della prima, poi che essino, con lo applauso popolare, slargando a piena vela il viver christiano, han dato da intendere che molto piana e intellegibile sia la strada di Christo nostro Redentore. Erasmo anchor egli fu di opinione che anche ne' villani gli più rozzi dovesse essere la cognitione della Scrittura. Nelle cose di Stati, un Machiavello, che male si può dire in molte parti, con le opere che sono conformi al nome, ha dato cagione di mettere nelle genti et le più basse, con molti strani essempij, le cose delli [c. 377r] Stati, delle quali il vero maestro, come delle altre tutte è solo Iddio, et ha fatto sì che, sotto certi suoi precetti, sono fatti tradimenti, congiure, sollevationi et altri mali effetti in alcuni Stati. Come nella medesima religione è avvenuto, la quale, per colpa di coloro, si è così fattamente infettata per il mondo che porta rischio di peggiori effetti. Vuole San Tommaso che alcune cose della scrittura stiano bene nella bocca del volgo, anzi che necessario sia, come sono li precetti, il Paternostro, l'Ave Maria, il Simbolo et simiglianti. L'altre più secrete, ove vada il Sacramento et misterij più reconditi, deveno ne' dotti et ne' prudenti essere conservate, come quelle che malagevolmente si possano chiarire e insegnare senza dare scandalo et mettere confusione nelle bassa e nelli ignoranti. Di qui è avvenuto che, nell'Inghilterra e nella Alemagna quasi tutta, sono nate tanta diversità di sette, in danno così espresso della Republica Christiana.

Non niego ancora che, se possibil fosse che gli huomini tutti potessero apprendere le cose di Stati [c. 377v] con buona intentione et ne fossero capaci, che come della religione, non apportasse utile grande al mondo, poi che e l'uno et l'altra, et lo Stato et la religione si uniscono insieme, et dipendono scambievolmente quello da questa, et questa abbraccia quello. Già si vede manifestamente, che le novità delle religioni hanno posto Stati di un Principe in un altro, lo mostrano le cose dell'Asia et dell'Africa, che con la falsa legge maomettana in questa nostra età, oltre gli altri essempij delle antiche eresie, hanno sforzato il volgo a credere quel che a Signori è più piaciuto che si creda. La difficoltà, gli altri segreti nascosti, et la oscurità dell'una et l'altra di queste due scienze della religione et delli Stati sono tali et tante, che l'ignorante per un poco di lume apparente che gli apportano, nella religione gli pseudoprofeti, come dice Christo, vuole quel che non può, né deve, far professione con mala semente della legge. Il medesimo possiamo dir noi delli hypocriti di Stati, i quali con ogni poca luce che habbiano con haver un poco maneggiato [c. 378r] qualche ambasciaria, o qualche consigliaria di un principato, si presumono di voler esser per dotti stimati. Ragionano sicuramente con molti falsi latini e con molti equivochi, errando ne' termini, con la qual professione niente meno danno ruina alli Stati ove essi si trovano, che li hypocriti veri alle anime. La onde, non è meraviglia se ne andiamo in confuso, con rischio delle anime et delli Stati insieme. Voglio io inferire, a comprobatione della rubrica di sopra, che con buona fortuna si può avere, quando con huomini che siano capaci di cose di Stati ci incontriamo, anchor dotti non siano, purché buoni et atti ad intendere si trovino, et che prosuntuosi o

hipocriti esser non vogliano. La ragione ha una forza in lei, che molto chiaramente si lascia intendere et vedere, che altro non è che la verità delle cose che trattiamo. Niuna fatica et disperatione è eguale a quella, quando ci abbattiamo con ignoranti che vogliono apparer [c. 378v] savij. Conciosia che essino, volendo mostrar di intendere, stanno ostinati con fastidio infinito di quelli che negotiano con essi loro. Percioché sono di difficile persuasione, elevati, gonfiati poi della insolenza che dà loro la possessione delli Stati, o perché si trovano di quelli, che sono Principi alzati da schietto favore di appetiti di Signori et non vogliono ascoltare, et se pur prestano la orecchia, come alla prima vista non sentono quel che gli piace, ributtano l'ambasciatore, né lo lasciano mai sodisfarsi, che pienamente possa esprimere il suo concetto. Concludiamo adunque che sia quel che si è detto, un gran Principio di confederatione e una gran felicità per l'oratore, abbattersi in huomini intelligenti o che siano buoni et capaci di intendere le cose di Stati, che il contrario sia quando con ignoranti, et incapaci sia a negoziare.

*Quali siano gli huomini di Stati e quali gli hipocriti di stati.*

Da quello che di sopra si è detto, possiamo far giuditio quali siano gli hipocriti nella professione di Stati. [c. 379r] I quali sono veramente quelli, come si è detto di sopra, che gonfiati del possesso di gran Stati, del favore de' Principi senza mai haver essercitato il governo de' popoli nelle male fortune, né veduto o pensato come gli altri si governano, vogliono parere prudenti senza disegno di voler imparare né dalli intelletti et ingegni che vivono et discorrono, né da quelli che vivono ne' libri. Et vogliono che si creda che questa scienza tutta sia nata in loro stessi et che dalle fasce se gli habbiano portata, e stanno nel voler apparere, si avvedono saperne, né lo vogliono confessare. Questi sono li hipocriti tanto abhorriti nella religione da Dio, et degni nelle cose di stati essere in tutto scacciati da virtuosi et buoni Principi. Quelli sono veramente huomini di stato, che considerano la grandezza della materia e la profondità di quella, la assembrano al mare, il quale da ogni piccolo vento viene turbato, e stanno vegghiando et temendo ogni cosa, provvedendo alle minime che occorreno, tenendo vista sempre agli altri Principi, imitando [c. 369v] i giusti, servendosi de' Cavaglieri et de' buoni dottori nelli loro consulti, et come scoprono gli adulatori e maligni li ributtano, gli fuggono niente meno che la peste. Questi sono huomini di Stati che curano più l'essere che l'essere tenuti, che si consultano, che stanno apparecchiati ad imparare, che tirano ogni loro contemplativa, et ogni loro attione al timor di Dio, all'osservanza de' precetti di Christo, e al fine di bene intendere ogni consiglio et ogni parere degli huomini reputati prudenti, e di saper governare sé stessi, la sua casa e lo Stato. Questi sono i veri huomini di Stati, che in quelli procedono sempre con timore delli calamitosi accidenti che vi occorreno, e vanno imitando Agamennone e Giove in Homero, Enea in Virgilio, Ciro in Xenofonte, il suo principe in Dione Prusiense, e pigliano il migliore di Platone nella *Republica*, di Aristotele nell'*Ethica* e nella *Politica*, di Egidio, di Isidoro, di Patritio nelle cose del regno, di Erasmo nel *Principe Cristiano* et, come ho detto, de' vivi et morti [c. 380r] quel che si può pigliar di buono, caminando sempre con tutti i suoi pensieri e studij al fine che si è detto, di conoscere la profondità della scienza di Stati per farsi più dotti che possano.

*La cagione perché sia che a nostri tempi siano così pochi huomini di Stato.*

La isperienza nelle cose tutte viene chiamata la madre e maestra, dalla quale nate sono le scienze et quanto di buono in aiuto dell'huomo ci troviamo. Mentre il mondo in maggior parte fu divisione delle piccole et grandi republiche, havendosi a trattare li maneggi di Stati, ove ciascuno che si trova al governo o al magistrato potea liberamente dire il parere suo, e le dispute a giornata si faceano, molti huomini si trovarono degni di quel nome, nella Grecia in Athene, nell'Africa in Cartagine, nella Europa particolarmente in Roma, come mostrano le historie. E maggior numero se ne vedeano, se gli incendij, le pesti e le inondationi non havessero distrutti libri infiniti che habbiamo perduti.

[c. 380v] Grande è stata veramente la perdita di autori che da soldati Romani furono abbrugiati nel Stato di Egitto et da esterne nationi nella città di Roma. Volse la fortuna, per far morir un'altra volta tanti valent'huomini, far venir in mente a diversi di mettere insieme numerosi volumi per destruerli ad un tratto unitamente tutti. In Plutarco, in Polibio, in Cicerone, in Tito Livio medesimamente vediamo molti grandi oratori, tutti nelle republiche creati. In quella di Fiorenza nella casa de' Medici, in quella di Siena de' Petrucci et d'altre nobili famiglie, si vede di huomini di Stato buon numero, o come hora vediamo in quel di Venetia. Hora che sono restate estinte in maggior parte et quasi tutte le republiche, come di sopra si è detto, non si trovano quelli di che parliamo. Questi Signori de' nostri tempi, come succedono a lor passati, spengono l'autorità di tutti i consiglieri et altri che sono essercitati ne' maneggi de' Stati, essaltano, favoriscono huomini nuovi, dicono di voler ministri che dipendano da loro e, come usano [c. 381r] di dire, vogliono essino far gli huomini et in questa professione di Stati se ne vanno sempre governati in maggior parte da huomini nuovi. Di qui nasce che pochi o nissuno vi è che huomo di Stato si possa chiamare, anchora che li Signori si vagliano alle volte de' consiglieri passati, il consiglio loro vien tanto timidamente dato che, ben spesso, nel medesimo ragionar, come vedono turbato il Principe, mutano il parere et vanno alla volontà di quello. Onde nasce che di prudenti divengono adulatori, per necessità e per timore, come Pausania, ragionando di due historici, mostra che uno che era bandito, per tornar a casa, scriveva a complacenza del tiranno, l'altro, che era in casa, per timor di esser bandito facea il medesimo. Se gli historici, contra il precetto universale di Luciano, fanno questo, gli altri, che non habbiano vivere nelle carte, debbiamo credere che facciano come diciamo et come la isperienza ci mostra, et così succedono gravi disordini et grandi, et tali che alla fine i Principi perdono gli Stati et la vita, et si avviliscono le razze, come stanno fuoriusciti qualche tempo.

Noi manifestamente vediamo quel verso non [c. 381v] haver luoco: "*Ingenius superat vires*". Poscia che pochi huomini di ingegno si trovano, perciò che la forza prevale et così la pazzia della maggior parte de' Principi, per non voler consiglio, fa che non siano huomini di Stati, né possano essere per levarli dalla esperienza, dalla essercitatione e valersene non secondo la virtù ma per schietto loro appetito, e per voler, prima che nasca et nascer possa la prudenza, per prudenti essere tenuti dal mondo, con pensarsi poter far gli huomini quando et come vogliono.

*L'ambasciatore che tratta confederatione deve pensar al peggio et sperare al meglio.*

Ecco che questa regola è verissima e in sé utilissima, perché da questo pensar al peggio si danno quelli rimedij che si possono, da quali si crea la speranza. Ma pur è necessario che

pensiamo come haver possiamo questo compasso in mano, nelle cose che stanno nell'animo nostro di poter pigliare quella misura che sia bastevole per arrivare a quelli estremi, et che in arbitrio nostro sia il poter credere et discredere, et disperare senza fondamento [c. 382r] alcuno. Il credere e il pensare al peggio agevolmente possiamo ridurlo nella mente nostra, perché sempre in questo mondo sono infiniti gli travagli che ci si presentano avanti e li pericoli, come ben dice Paolo Apostolo, d'ogni intorno, in ogni luoco et per ogni via si scoprono a noi. Prudenza è grande nelle publiche e nelle private cose pensare al peggio. Uno delli tre precetti che il prudente Pietro Medici lasciò alli suoi filiuoli Papa Leone et gli altri dui, che ove andasse il rischio della vita, o quello dello Stato, si credesse ad ogni huomo, si pensasse al peggio e si stesse avvertito per intenderne il vero. Di questi, che nelle cose di Stati non hanno voluto né vedere né pensare al peggio, in Erodiano habbiamo molti essemplij et anche in questa età fanno ampia fede che sicurissima sia la regola di sopra. In questa parte il sperare bene nelle attioni che trattiamo è molto più difficile agli oratori, però che non possiamo senza gravissimi fondamenti sperare o credere il meglio. Ha il credere, come in altro luoco ho detto, tutti questi gradi: [c. 382v] la suspitione, la dubitatione, la opinione et da questa si arriva al credere. Il sperare anch'egli tiene li termini suoi et ha modi sopra quali nello sperare debbiamo fare i nostri ragionevoli fondamenti. Colui che spera non ha cosa che creda affermatamente, perché, se egli havesse certezza di un fatto, non direbbe: "io spero", ma: "l'ho per certo". La onde, stando la speranza fra la certezza e il timore, partecipando non di meno più del credere, che dell'altro estremo, è necessario che, come l'oratore vuol dare speranza alcuna al suo Signore, egli prima con fondate ragioni, con termini et gradi verisimili, pigli la speranza nell'animo suo e poi la imprima nel padrone. Per pazzo sarebbe tenuto colui che sperasse senza buone ragioni, quali sono di più difficile inventione che il credere o il pensare al peggio. Poiché a questo estremo, come si è detto, non mancano ragioni per la malignità degli huomini et per tutti gli accidenti che ci soprastanno dalla ingiurie, che da di che nasciamo ci apportano gli elementi tutti e i cieli, i quali agevolmente si possono et credere et provare. Havendo dunque per buona la regola di sopra, concludiamo che così si [c. 383r] debba fare, per che con il pensare al peggio si fanno le provvisioni tutte, che necessarie sono, et del male che si antivede non è tanto il dolore, se all'improvviso venisse, come dice il poeta, che piaga antiveduta assai men duole. Per prudenti sono tenuti quelli che vivono con questo pensiero. Con lo sperare il meglio animo grande piglia l'oratore e il Principe, nel trattare maneggi di Stati, crea in sé stesso un certo ardore con questa speranza, che fa molte volte succedere cose con le vive ragioni, ch'egli sovengono, che con il non sperare non gli succederebbono. La desperatione produce timidità tale et così fatta, che fa che la proposta sia sempre tanto fiacca et debole, che mostra all'altro Signore la negativa manifesta. Come l'oratore conosce il torto dal suo lato, con il poco sperare perde la inettitudine delle cose a suo favore, perde la voce et l'attione, e nissun buon fine gli può riuscire.

*Perché sia che nelli maneggi di Stati riescono le confederationi et altre cose molte contra la speranza et il credere de' medesimi che trattano, che si deve sperare nella desperatione medesima.*

[c. 383v] Questa rubrica di sopra ho notata, per levar in tutto la speranza a quelli che non sperano. Usiamo dire che li cori de' Principi sono nelle mani di Dio. La sua divina potenza fa

molte volte riuscire le cose contra la commune opinione, per mostrarci quanto vana sia questa prudenza humana. A giorni nostri pochi harrebbon creduto che il Re Francesco, venuto per impadronirsi d'Italia, fosse prigione di quelle forze che non pensarono non che li Stati, ma le persone di soldati potersi salvare. La prigionia di Papa Clemente; la confederatione di Christianissimo con il Turco, non più udità all'età nostra; li Signori Venetiani pigliar la difesa del Stato a favore di Cesare, contra il quale sempre erano voltati i pensieri loro per non haverlo vicino. Vediamo anche che la maggior parte della Lamagna si è collegata con il Re di Francia. Quale prudente havrebbe creduto che Papa Giulio III, nuovo nel pontificato, povero, disarmato, havesse confederato con Cesare contra il suo medesimo stato? Et che, doppo fatta la confederatione, si fosse fatto neutrale così presto? Chi non havrebbe creduto che Papa Paolo, [c. 384r] dietro la morte di Pierluigi suo figlio, e la perdita di Piacenza città di tanta importanza in Italia, non si fosse risentito contra Cesare, havendo il Re Francesco amico disideroso della guerra, che la richiedeva e la sollecitava, Papa vecchio, prudente, e ricco? Che Cesare tante volte si fosse confidato nelle mani del Re di Francia dietro la prigione di lui et altre gravi offese che si videro fra loro? Che il Dominio di Vinetia, in così gran moto d'arme del mondo tutto, havesse et habbia luoco meritevolmente così grande che li Principi lo tengono in quel rispetto, et egli solo, havendo fuoco d'ogni intorno, se ne possa star neutrale in tanta pace? Niuno lo crederia et sono pur cose che appariscono nella nostra età, che sono corse, si può dire, in pochi mesi. Chiunque considererà gli Stati dell'Asia, quelli della Grecia, dell'Africa, dell'Europa tutta troverà cose miracolose nelle confederationi divenute contra il parere et credere commune di quelli che le maneggiano. La ragione principale di così fatti accidenti è la Provvidenza di Dio, la quale è vera governatrice delli potentati. Permette, tolera [c. 384v] ordini, disordini, prudenza et imprudenza ne' Principi per castigo e remunerazione loro et de' popoli a quali sono superiori. Tutti habbiamo certe sorti di discorsi, i quali fondiamo al parere nostro sopra certe cause, che ragioni le chiamiamo. Altre cagioni, altre ragioni sono appò li medesimi che si risolvono, di quelle che noi crediamo et sappiamo. Variano gli animi de' Principi in un giorno et in un hora medesima per la varietà delli accidenti che nel mondo tutto occorrono. La onde, molte volte avviene che noi, fondando i nostri consigli sopra certe ragioni, non speriamo buon fine, che presso il Principe che si ha da confederare sono contrarie affatto. Concludiamo che, quantunque habbiamo poca o niuna speranza di buon successo, che non sia da lassar di sperare nella medesima disperatione, poscia che per mille et mille strade si possa scoprire quel che da alcuno non sarebbe mai stato creduto. Mostra la guerra quanto siano alti e a noi nascosti i segreti di Dio e della sua Provvidenza, nella quale, nelli maneggi di Stati, in ogni tempo fa riuscire effetti contra lo opinione commune delli altri tutti et di quelli istessi che si trovano sopra il fatto.

[c. 385r]

*Quali siano le proprie et vere confederationi.*

Quella s'intende propria et vera confederatione, che si fa fra Principi che non riconoscono superiore, che siano di potenza et forza eguale o poco inferiore l'uno all'altro, a sembianza dell'amicitia che si fa fra duo pari, o l'uno poco dall'altro differente. Queste hanno la prosuntione in lor favore che con ragione et giustitia siano fatte. Grande è la prerogativa di

così fatti Signori, poi che le loro attioni, anche per moti di guerra, da più bassi di loro si credano et siano tenute per ragionevoli et giuste.

[c. 385v]

*Che gli è di gran rischio confederarsi con Principi che siano superiori di forze.*

Gli è necessario che veniamo discorrendo la rubrica di sopra esser verissima per quello che si è detto della vera confederatione et della vera amicitia che sia fra pari, come, se altramente sia, vera et buona non possa essere. Lasciamo adietro quel che Aristotele dice intorno l'amicitia, la quale, se assolutamente stesse come di sopra, che solamente havesse ad essere fra pari, li Principi sarebbero privati di questa sodisfatione di havere mai una amicitia. Perciò che, se gli è il vero quel che dice Polibio, come si è detto di sopra, che Principi hanno le amicitie secondo che è loro utile, che presuppone che, ancho fra loro datagli, la egualità non possa essere, poi che per interessi di Stati et per amore del regnare si scordano gli altri amori, diremo che né fra lor Principi, né fra Principi et privati possa essere l'amicitia vera. Sia come si voglia questa nostra confederatione, anche se non sia fatta con la vera amicitia, ma per il schietto utile di ambe le parti che la fanno, se noi contra pesiamo ad uso [c. 386r] delli altri pesi alla bilancia, alla statera questo utile, se vi sarà gran differenza dal più al meno, vedremo sempre che colui che si trova che possa far utile minore, egli resterà al peggio. Gli huomini, come vedeno non haver egualità nel beneficio con l'altro, lo lasciano et così vanno quasi le cose tutte che sono animate, nelle quali si vede che gli è pericolo unirsi di compagnia con forza maggiore della sua, se non si fa unione con certezza sempre di havere a servire et ubbidire a coloro che sono a noi superiori.

Habbiamo la favola del riccio e della serpe, quella della compagnia che fecero insieme, il leone, il lupo, e l'asino. Volse il lupo dividere la cacciagione e la preda; fece la parti uguali, sdegnato il leone gli levo dal capo alle spalle la pelle tutta, e gliela rovesciò sopra la schiena. Comandò all'asino che facesse egli le parti, questo unito insieme ciò che vi era, l'apprestò avanti il leone, dicendogli che era tutta di lui. Gli adimandò da chi havesse imparato a fare così giusta divisione, voltatosi vero il lupo disse: "*Da questo* [c. 386v] *dottore*". Se noi guardiamo in ogni confederatione che si faccia, il più povero e quel che manco può nel fin della guerra, resta sempre il più battuto, perciocché ogni uno delli confederati si vuole valere di lui come di servo. La favola di sopra ci mostra che debbiamo essere avvertiti in non voler prosumere; ci mostra che ove veniamo alle contese con quelli che ci sono superiori, la più sicura sia di rimetterci in lor discetione, per non dargli la cagione, che si è detta di sopra di farci danno. Possiamo adunque dire che sia, come si è detto, di gran rischio il confederarsi con forza maggiore, perciocché, come il confederato vede l'altro ridotto in povertà, parendogli che il peso sia tutto di lui in difesa dell'altro, l'urta di parole, cerca occasione di ruinarlo, di fargli affatto il suo, e nel dargli aiuto molte volte si tiene per sé quello Stato che ha difeso. Così non fosse il vero, come habbiamo delli essempij molti della nostra età, il più compassionevole è quello che vediamo del Regno di Ungaria, ridotto nelle mani del Turco, come prima era la fronte e la difesa delli christiani. Nelli stati in Italia et fuori vediamo essere divenuti sospetti li medesimi che si erano confederati con quelli per conservarli liberi, che per modestia passo con silentio. Bastami ricordare la regola della rubrica per verissima.

[c. 387r]



*Quali siano le avvertenze e le considerationi che devono haver quelli, che sono di forza inferiore, e si collegano con gli altri di maggiore per non essere battuti dalli medesimi.*

Non è ragionevole che lasciamo così disperato il più povero e quello che sia di forza minore, che non possa haver nel nostro libro un poco di luoco, che anchora egli si vaglia di questa confederatione, che se altramente si dicesse, lo metteressimo sempre in mano del proprio nimico. Diciamo adunque ch'egli è necessario che veniamo considerando se colui che ha forza maggiore viene ricercato dal minore, o questo dal maggiore. Se per caso un Principe grande venga molestato et un mediocre si confederi con lui principalmente per aiuto di lui, il beneficio è tale che causa pur una certa honestà [c. 387v] e un morso di coscienza, che presto accresce stato al minore che glielo levi. Questo succede senza dubio quando colui che ha la forza non ha annichilato affatto il suo nimico, per dubio che gli resta di quello e per dar buono essemplio alli altri che l'aiutino ne' suoi travagli. Se il sospetto cessa affatto e non vi sia più bisogno dell'inferiore, se questo si conserverà nel stato che havea prima, haverà guadagnato assai con l'essersi risoluto di correre la fortuna del maggiore et non sarà picciolo il premio che egli riporterà. Se il grande viene chiamato dal più debole alla confederatione, la cosa va come si è detto, perciocché l'altro maggiore a lungo andare se lo usurpa, la onde il debole ha da avvertire s'egli si trovi a termine di poter vivere sicuro dal nimico, scorrere la guerra e tentar tutte le vie di non haver cagione di ricorrere per soccorso della confederatione a quelli che più possono di lui. Vederà con quale metta più conto adherirsi fra due per correre la fortuna [c. 388r] dell'uno, quando conoscerà di non poter essere neutrale, farà 'l forzo, havendo a confederarsi, di prevedere di non fare questo effetto nel tempo del bisogno di lui, ma di farlo, s'egli è possibile, in quello dell'altro e curare di gratificarsi. E farsi cadere con la negotiatione la confederatione di modo che si conosca dal mondo che si faccia in aiuto del maggiore, et per cagione di lui o di ambidui con sorte eguale, o che sia senza bisogno dell'uno e dell'altro, fatta in pace in certo tempo che sia come per difesa commune; fuggire quanto gli può quel che si è detto di sopra. In ogni caso, sempre ch'il minor di forza possa farsi capitano generale di quell'arme che si maneggiano per la lega, la confederatione tornerà a lui utile e sicura, anzi con qualche timore et forse danno del più potente, per l'autorità che si viene acquistando con il maneggio della guerra. Come intervenne a milanesi con Francesco Sforza, che perderono il dominio con l'armi lor medesime, con tutto che il Sforza fosse rispetto alli Stati lo inferiore di forza, non potendo [c. 388v] di quelle haverne il carico principale. Deve in ogni modo intervenire come egli può con qualche carico, sia come si voglia, per picciolo che sia con lo stare nelli esserciti, molti modi si presentano di accrescere la dignità, l'autorità, et il seguito delli soldati, che causano poi rispetti molto maggiori che non fanno gli Stati. Con questi riserve et avvertenze li più deboli di stati si potranno assicurare in tutto in parte, la onde diciamo quel che si è detto di sopra: che la vera confederatione presupponga egualità d forze et che i Principi che la fanno non riconoscano superiori.

*Quali sono li Principi che non conoscono superiori.*

Se vogliamo considerare le dispute che da legisti, canonisti et theologi si vedono ne' scritti loro, pochi o niuno sarebbono in questo mondo senza superiore. Conciosia che Cesare, come

di Cesare successore nello Imperio Romano [c. 389r] è approvato da Christo, come il Rossello si sforza di voler provare et Dante anch'egli nella sua *Monarchia*, e pretende et vuole che il mondo tutto quanto al temporale sia a lui soggetto; niega che il Turco, come infidele, possa essere di Costantino herede. Dall'altro lato, la scola tutta de' canonisti, theologi, et maggior parte de' leggisiti ancora vogliono il Papa per superiore del mondo tutto et è cosa terminata nella Chiesa per una extravagante, la quale comincia "*Una Sanctam Catholicam*"; nel pigliare che fa Cesare questa corona dal Pontefice, viene a provare questa opinione per vera. Lasciando da un lato le cose terminate, verremo dicendo quel, che hoggi si vede: tutti quelli Stati, che si scrivono 'Signori per la gratia di Dio', sono reputati liberi senza ricognitione di alcuno fra questi, oltra il Papa et lo Imperatore, si trovano il Re di Francia, quello d'Inghilterra, li Signori Venetiani, vi erano il Re di Spagna et quello di Ungaria, che tutti si sono valuti, e quelli che sono in essere si vagliono, della inscrizione "*Dei Gratia*", appresso i quali molti Signori in Alemagna e nelle parti di verso Tramontana si scrivono [c. 389v] del medesimo modo et pretendono di essere liberi. Come anco il Turco, il Sophi, gli Sciti, gli Arabi et altre così fatte genti che sono nell'Africa et nel Mondo nuovo, prima che quelle parti, che sono hora conosciute, fossero da spagnuoli et portoghesi soggiogate. Erano alcune repubbliche in Italia, oltra gli altri, della istessa professione di libertà senza superiore. Quelli adunque esser liberi riputiamo che si sono nominati di sopra, come si voglia che siano le lor ragioni, che per buone sono havute. Questi sono che fanno le vere confederationi, et guerre et paci, senza poter essere ripresi, né vi si fa disputa o dubio alcuno; conciosia che le confederationi fra loro vengono universalmente approvate.

*Li Signori che hanno superiore non possono confederarsi con altri. In quali casi siano fra questi lecite le confederationi.*

E' propositione molto nota che, per la inclusione di una cosa, all'altra contraria viene esclusa. Saria stata bastevole la regola di sopra per escludere dalle confederationi quelli che liberi non sono. Presuppone la collegatione e la confederatione una unione come di [c. 390r] eguali con patti stabili ad offesa o difesa, come sopra si è detto. Un Principe che riconosce superiore non può collegarsi, che non contravvenga al giuramento della fedeltà, nel quale si comprende l'honore et la prosperità del diritto padrone. Si haverà sempre per dishonorevole che un suddito prosuma tanto, che per sé stesso voglia unirsi con altri et obligar la sua persona et Stato tenuti al suo supremo Signore con tanti legami, quanti mostra il giuramento del vassallaggio. Rade volte occorre ancora che così fatte confederationi non si facciano contra il superiore medesimo, che portano con esse loro la caducità e il delitto della offesa maestà: non solamente non si possono fare le confederationi da Principi soggetti, ma ne ancho le schiette amicitie, quando quelle siano odiose et sospette al Signore diretto, percioché tutte finalmente vegnono a danno et dishonore delli detti Signori. Queste così fatte ragioni hanno il luoco loro sempre che qualche urgente ragione non astringa colui, che riconosce superiore, a confederarsi. Io, nelli consigli feudali che si trovano in stampa con quelli del Bruno, ho sostenuto in ragione per lecita la [c. 390v] guerra che fece Francesco Maria Duca contra Papa Leone, poi che fu fatta per schietta difesa et per ricuperatione dello stato perduto. Se speditamente possiamo voltare l'arme contra il superiore, come si è detto, e per difesa e per giustitia denegata, possiamo ancho fare delle conventioni e delle confederationi in detti casi di

sopra, et contra il proprio et qualunque altro Signore. E' licito convocare parenti e amici ove vada la difesa ragionevole et, come sopra ho detto, la autorità della scrittura et de' legisti ci fa in quel caso lecita la confederatione con gli infedeli ancora. Vengono alcune necessità di forze nimiche, le quali mostrano chiaramente la ruina del feudatario; questo non deve aspettare la sua distruttione, può alli medesimi nimici dare passo et vettovaglia senza mancare al giuramento della sua fedeltà. Quando ancho il diretto padrone non volesse aiutare, o non potesse il suo vassallo, et non pigliasse la sua protettione, può in questo caso il vassallo collegarsi, et confederarsi con altri, che le leggi lo permettono.

*Collegii, adunanze e compagnie di huomini bassi e privati, senza il consentimento del superiore, sono illecite.*

Lieva la regola di sopra molte occasioni ne' popoli [c. 391r] di sollevationi, congiure e trattati che contra il Principe si potessero fare per la mala natura della gente. Gli huomini soggetti, per istinto naturale, curano sempre scuotere il giogo della servitù, se liberi sono stati in una città e anchor che soggetti fossero stati sempre. Poscia che, a principio del mondo, gli huomini liberi venissero in luce, di un certo modo appetiscono quel che il filosofo dice che l'huomo è animale regio: questo, se non può comandare, desidera almeno di non ubbidire. Anchor che habbia ubbidito et sia stato soggetto, è sempre disideroso di novità da Principi, con persuadersi venir migliorando lo stato suo particolare. Non devono essere tolte così fatte adunanze, come ne ancho quelle de' Principi notati di sopra, senza il consenso del superiore, o di leggi o di statuti che le permettano. Queste così fatte compagnie che si fanno, più presto conventicole, che amicitie o confederationi si deveno chiamare. Questa regola, con tutto che nel *Libro di pigliar una città per via di trattamenti* dovesse avere il luoco, in questo ancora non sta men bene alloggiata per lo abuso [c. 391v] che vediamo di baroni, conti et così fatti huomini che sono di qualche grado, che chiamano lor compagnie, confederationi con falso nome.

*Che sia da haver notitia delle voci che si costumano nelli contratti, come adherenti, seguaci, assistenti et simiglianti.*

Nascono nelle paci e nelle confederationi diversi dispareri et dispute. L'ambasciatore che haverà notitia delle voci dette nell'altro libro, et delle notate nelle rubrica, farà al suo Signore e honore et utile. La onde, deve sapere che adherente chiamiamo colui che, non sforzato da obbligo alcuno, sotto spetie di protettione si appoggia ad un Principe o ad una città; il quale, in ogni sua attione, si mostra dell'animo o del volere di quelli alli quali si è adherito, correndo la medesima loro fortuna o mala o buona che sia. Sotto questa voce s'intendono ancora tutti quelli che alli adherenti sono sudditi, poiché con il capo, come membro principale, si intendono adherenti e uniti i membri tutti, obligati a seguir quello. Per seguaci chiamiamo tutti quelli che pubblicamente seguono le persone, le ricchezze e le volontà di quelli Principi, fra quali [c. 392r] sono fatte le confederationi o si fanno. Gli assistenti si intendono nel medesimo modo di sopra, quelli sono conosciuti, veduti o nominati come partecipi del negotio, intorno al quale si è trattata pace o confederatione, li capi principali del fatto agevolmente sono conosciuti da tutti.

*Queste parole: raccomandato sotto la protezione di uno Stato, quello che vogliono inferire.*

Sono molte città libere di poca et molta forza, e Principi anchora, i quali ricevono sotto la loro protezione altri o si danno nell'altrui protezione. Usiamo anche questa parola: quella città è raccomandata al tal Principe. Hanno legisti per chiara questa conclusione: che il protettor di un Principe è tenuto a pigliare la difesa di lui, anchor con l'armi. Intendono questo, quando colui che è sotto quella protezione ingiustamente venga offeso e non altrimenti; egli ancora è obligato alla medesima difesa del protettore. Non per altro lo Imperio di Costantinopoli fu trasportato in Carlo, che si trova in Alemagna, che per haver mancato quelli imperatori della protezione che erano tenuti [c. 392v] alla Sede Apostolica. Raccomandato si può pigliare come sotto protezione, anzi in un certo modo soggetto, come in Toscana, ove a Firenze tutti li raccomandati usano in segno di soggettione in un giorno determinato presentare un palio. Si può ancora dire raccomandato, senza essere soggetto; come al Stato di Urbino la Communità di San Marino et altri luochi di alcuni conti vicini. Usano questi raccomandati, in ogni allegrezza et mestità de' duchi, mandare huomini a rallegrarsi o a condolarsi; presentano ancora a certi tempi di nozze e nascimenti di figliuoli. Sono nella protezione di quel Principe, così sento io, che a ragione si possa sostenere. Gli è il vero che attendiamo molto in così fatte cose a quello che si usa di fare, quando occorreno le necessità, o sono occorse. Questa intelligenza de' nomi et voci simili serviranno molto all'honor dell'oratore per le capitulationi, che nelle confederationi occorre di fare.

*Principi di forza sono tenuti per ragione di Cavalleria alla protezione, alla confederazione delli oppressi. Che la Cavalleria è una religione.*

Iddio Ottimo Massimo dà a Principi la forza, come dice [c. 393r] Paolo alli Romani, alli Dodici. Non è potestà se non da Dio, e nelli canoni habbiamo che colui che resiste alle potestà resiste alli ordini di Dio. Vengono dalla Divina Maestà le potenze e, se così è, a buonissimo fine debbiamo interpretare che le potestà siano concesse per la spada, come in altro luoco si è detto; si rappresenta la giustitia, subito che un Principe, un Cavalliero se la cince fa professione, si obliga alla religione di Cavalleria. Conciosia che altro non sia religione, et così detta, che a relegando, cioè relegatione o legame, che talmente si fa ad una cosa che la libertà sia levata affatto da potersi per lo inanzi legar a niun altra. Così la interpreta Agostino nel *Libro della Vera religione* et San Thomaso nelli *Opuscoli*. Un Principe, legandosi la spada, come ho detto, si obliga come Cavagliere alla giustitia. Questa quale ella sia, Aristotele nell'*Ethica* la nomina principale fra le virtù. Niun obligo maggior si trova in questo mondo che di sovvenire l'oppresso, non tollerare che la giustitia sia battuta dalli scelerati et empij Principi. Se il mondo fosse diviso, come esser dovrebbe, nelle forze de' veri Cavaglieri, [c. 393v] o che li Cavaglieri havessero quella autorità che conviene alli consulti di Stati, non occorrerebbe che tali fati che si gettassero, come di sopra si è narrato, per il fine di ottenere una protezione, o un confederazione, con mostrare che la guerra fosse utile et l'inimico commune. Conciosia che per nimico habbiamo nella Cavalleria qual si sia che resista alla giustitia, che non ami Dio et il prossimo suo, qualunque faccia quel che far non deve. Per utile

et expediente habbiamo quello che far debbiamo per obligo di Cavagliero. Questo far si deve senza riservo alcuno né di facultà, né della propria vita. Se nelle private attioni degli huomini di honore viene osservato quel che diciamo, perciocché nelli steccati et nelli altri luochi ove accade il mostrarsi, si vedeno di quelli che senza rispetto si espongono, per sostenere il grado e il diritto di Cavalleria, ad ogni rischio, quanto più doveremmo vedersi osservarsi il medesimo ne' gesti publici da quelli che rappresentano Dio in questo mondo. Alli quali sono dirizzati sempre gli occhi delli huomini tutti, con essemplio de' quali si governano molte genti, o buona o mala che sia la vita loro. Deve [c. 394r] un Principe, facendo il debito suo, confidarsi poi nella Provvidenza Divina, la quale esser suole favorevole a buoni, niente di buono lascia senza rimunerazione, né di male senza punitione.

*Tanto è forte il legame della confederatione che fa di duo corpi un solo e un sol volere.*

Usiamo noi dire, quando due si amano, che sia un'anima in due corpi, alla similitudine della buona et vera amicitia, della quale parla Cicerone, Aristotele e gli altri. Tutto quello che si deve fare nell'amicitia, tutto farsi dovrebbe nella confederatione. Queste così fatte parole di convention e confederatione, la espressione delle quali si fa con il giuramento, deveno essere considerate come che portino una certa forza, che mostrino una istessa intentione in ogni cosa, e particolarmente contra i loro nimici. Così presumere si deve et si presume delle leggi. E tanto è vero questo che diciamo, che se alcuno offende il [c. 394v] confederato, viene non meno punito che se la persona del proprio Signore havesse offeso e cade nella calunnia della lesa maestà. E' cosa maravigliosa che le leggi facciano, in questo caso, che colui che non è suddito si habbia per suddito del confederato. Conciosia che chiaramente vogliono che quello che non sia suddito, offendendo un Principe, offenda la maestà diritta di quelli confederati, con i quali ha l'obligo medesimo che si ha con il Principe naturale. Così terminano legisti, et la natura ci mostra nelli animali, quanto uniti esser debbano nelle confederationi contra il danno commune, poi che si uniscono sempre in difesa loro contra ogni ingiuria ch'egli sopravvenghi. Questa unione è tanto vera, che le leggi permettono li banditi da un confederato essere egualmente banditi da tutti gli altri, et puniti delli delitti commessi nelli territorij di quelli come de' proprij Signori. Ragionevole è questa terminatione, poscia che banditi per nimici riputati siano, portando l'obligo della confederatione che amico sia nell'amico et nimico nel nimico, porta il castigo del bandito come di nimico.

*Le confederationi devono essere trattenute con amore et scambievoli beneficij.*

Questa regola è tanto universale che, non solo nelle [c. 395r] confederationi espresse, stabilite et fermate per capitoli e per istromenti dovrebbe haver luoco, ma in tutta la communion della generatione humana, la quale con beneficij scambievoli si conserva, come mostra Aristotele nella politica. Ha la natura fatto sorti diverse d'huomini, inclinate a mestieri et arti diverse, non per altro che per sovvenire, aiutare et essere aiutati; come vediamo in una città composta di tante et così varie sorti di artificij, tutti per l'uso dell'huomo aiutarsi l'un l'altro ne' loro affari: di qui nascono le unioni e le conservationi delle città. Li confederati, dovendo per un corpo et un solo animo rappresentarsi, così come le membra tutte corrispondono all'aiuto l'uno dell'altro, così essi dovrebbero fare et con amore et con fede.

Noi amiamo gli huomini o per beneficij ricevuti, o perché speriamo di riceverne, o per rara virtù, o per la conformità di natura che habbiamo con essi loro. Gli è necessario confessare, se ben consideriamo onde nasca lo amore, che il fonte di quello sia l'utile e, anchor che si dica che [c. 395v] l'utile e l'honore siano differenti, tutto è uno. Conciosia che colui che camina per la strada dell'honore, egli per l'utile camina, poscia che il fine di lui sia tutto volto a quella via, con la quale si fa la riputatione et da questa discende l'utile. L'altro caminando per la diritta dell'utile, lascia l'honore et va per la servile. Amiamo pur o per virtù, o per conformità di sangue tutto e per nostro piacere, nostra commodità et utilità. Gli huomini che sono tratti per timore, tutti odiano colui che per così fatta strada gli trattiene. Come viene l'occasione che possono liberarsi dal timore, scuotono il peso et lasciano il confederato nelli bisogni suoi maggiori. Come ne' giorni nostri habbiamo veduto essere accaduto a Carlo Imperatore, il quale, collegato con Signori Venetiani contra il Turco, non diede rimedio a paramenti de' suoi ministri in Italia, che, credendo trovarsi quelli Signori in necessità, gli negarono dare frumenti per suoi denari. Usarono altre grandi cose noiose contra loro, che diedero cagione di lasciar la confederatione con danno dell'impresa. Se gli huomini li più bassi sono da trattener con la destrezza, altramente si perdono, per poca offesa [c. 396r] che ricevano. Quanto maggiormente li grandi, li quali fanno la professione, che è nota, che ogni causa apparente che si presenta per l'utile de' Stati viene approvata et abbracciata, senza rispetto alcuno di cosa che se gli possa allegare. Lo dice Isocrate in Alicarnaseo: "*Admonet Isocrates confederatos, bellos socios, beneficij tentare detinere non necessitate aut vi*".

*Che li aiuti devono essere richiesti dalli confederati.*

Sempre è vero ove il tempo, come dicono legisti, non ista, che colui che deve dare o fare alcuna cosa per obbligo deve essere ricercato. Non siamo tenuti di haver notitia delli affari altrui, né delle sue necessità, assai fa colui, che fa quel che deve, quando viene dimandato. Gli è il vero che, se consideriamo le unioni che di sopra si sono dette, gli aiuti dovrebbero essere per volontà et amorevolmente offerti. Questa regola serve che il confederato non sarà mai havuto per mancatore, se richiesto non sia all'osservanza dell'obbligo che tiene.

[c. 396v]

*Al più potente e al maggiore delli confederati pertiene convocar gli altri.*

Dice il filosofo, nel XII della *Methafisica*, che tutto l'universo alla conditione di uno essercito è ordinato ad un Principe solo, che è Iddio. Nel primo della *Politica* che, in tutte le potestà, di molti è espediente che un solo comandi et gli altri soggetti stiano. Hanno legisti una glossa, che recita queste parole: "*Segnius expediunt commissa negotia plures*"<sup>50</sup>. Tutti li governi di Stati, siano o popolari o delli ottimati, tutti hanno un capo, quale ha ombra di Principe che è quello che raduna et fa le cose espedienti alli molti. Legisti approvano che, nelle confederationi, il più potente sia quello che habbia la autorità di sopra. Così è ragionevole, prima che nelli confederati vi sia un capo, poi che al corpo di un solo si assomigliano et che questo sia il più potente; poscia che, ove è la forza maggiore, l'autorità sia anchor maggiore, come dicono quelle parole: "*Gloria regis in lata gente*". Colui il quale è

<sup>50</sup> ff. de adm. tut., l. si plures, § quod.

possessore di più città, di più popoli, quello è di più dignità, di così fatto fa mentione la regola di sopra. [c. 397r] Dovendo ragionare, piacendo a Dio delle precedenzae, ove pensarò mostrare come si conosca qual sia il più degno, acciò che anco sappiamo quali più potenti siano, non ne diremo altro approvando la regola per vera, così fermata et approvata da legisti.

*Deve il confederato tener mira alli andamenti dell'altro per non essere ingannato.*

Si havrebbe potuto far di meno di questa avvertenza, se fossimo certi che quella unione, che richiedeno le confederationi, fosse in osservanza che di sopra ho detto. Ma poichè peste niuna maggiore in questo mondo habbiamo che l'amico finto, dobbiamo osservare i modi del confederato per questo rispetto: che andando alla buona, non havesse il nimico segreto in casa, dal quel nascesse la ruina manifesta dell'altro. Dobbiamo avvertir anche li maneggi suoi, per domesticarci nella sua natura et per tanto meglio continuare la confederatione. Non è senza cagione questa rubrica, poi che nella nostra età molti habbiamo [c. 397v] veduto, che per non predicare così fatto accidente hanno havuto a sciogliere e finire le confederationi, molto più presto di quello che sarebbe avvenuto. Per haver il Duca Francesco Maria havuto una così fatta avvertenza, in tempo che era capitano generale de' Signori Venetiani, rese salvo lo essercito loro insieme con lo Stato. Si accorse egli che il capitano generale dello essercito confederato stava aspettando la occasione di lasciarlo doppo le spalle, et venire nello Stato loro forse con mal pensiero. Egli, scoperto quanto fu bastevole, pigliò strada di tornarsene prima che il confederato potesse impedirlo, cosa che diede poi cagione a sciogliere quella confederatione per gli sospetti, che tutt'ora, dell'uno nell'altro, crebbero tanto che si venne poi alla guerra. Lasciamo di nominar il confederato per li degni soliti rispetti.

*Tutto quello che dalla maggior parte de' confederati è stabilito, gli altri sono obligati osservare.*

In molte cose, come dice Livio, avviene che la parte [c. 398r] maggiore vince la minore, poichè molte volte di pochi sono li più savij e li più prudenti. Ma poi che habbiamo per regola generale, che li più occhi vedeno meglio, in tutte le attioni ci riportiamo sempre a quello che dal numero maggiore è deliberato. Anchora che questa regola patisca eccezione presso legisti, come nella sede vacante si termina in quelli atti che da Cardinali si hanno a fare. Bastami che in questo della confederatione, quello che dalla parte maggiore viene deliberato, osservar si deve da tutti gli altri.

[c. 398v]

## LIBRO OTTAVO

*Prohemio**Che i Principi dovrebbero per sé stessi poter intendere le cose pertinenti a Stati.*

Ecco che avviene quel che nell'altro prohemio ho ragionato, che la materia ci augumenta senza ch'io sappia come et donde nasca, salvo che da Dio Ottimo Massimo. Seguendo adunque quel che mi sovviene, vado maravigliandomi perché sia che i Principi, che si trovano Stati, non curano sapere quale sia questa professione che essi fanno del governare et che almeno, se non in tutto, in qualche parte cerchino di intendere alle cose de' feudi che scrivono legisti, et come in un sommario haverne per loro stessi quella più scienza che si può avere. Tutte le nationi antiche, cominciando dalla hebraea e seguendo poi di mano in mano, hanno havuto le loro leggi nella propria lingua, nella quale il volgo generalmente parlava. Greci e romani ebbero la medesima commodità, di maniera tale che era in arbitrio di ciascuno intendere tutto quello che fosse publicato, et che alla sua conditione appartenesse senza andare per le mani altrui. Io non niego che non fosse necessario che nelle scienze et nelle leggi ancora si ricorresse a certa sorte di huomini che in quella professione fossero introdotti, [c. 399r] come vediamo nella filosofia, medicina, leggi et mathematiche, ma assai era che un huomo della lingua universale potea vedere quel che gli portava il suo bisogno. Perdendosi la lingua latina e succedendo questa mista con la quale ragioniamo, si sono nascoste molte cose pertinenti alle genti, le quali se intendessero, come gli antichi faceano, non farebbono molti errori, come vediamo fare. La isperienza mostra esser vero quel che diciamo in quelle città, ove sono nella lingua volgare statuti, leggi et ordini pertinenti a quel luoco, de' quali, per ignorante che sia un huomo, se ne vale nelle sue occorrenze et ove la legge è chiara non si ha bisogno molto delli altrui aiuti. Sono a nostri tempi ridotte le materie de' Stati a certi dottorelli, i quali, con il grado solo che hanno pigliato, accostandosi ad un Principe senza studio alcuno, solo con l'autorità del dottorato, alla cieca riducono gli Stati in manifesta ruina. Non neghiamo che non ne sia di valent'huomini, ma pare che la sorte voglia che quelli non siano operati.

Sarebbe pure molto a proposito che un Principe per [c. 399v] lui medesimo potesse alcune cose apprendere e saperne dar conto, et non starsene alla revelatione di huomini ignoranti, et le più importanti farle ridurre in volgare o almeno volerle intendere come si usa nelle scole, che ben si sanno le materie de' Principi le più principali, come qual obbligo sia il loro verso i sudditi et quale de' sudditi verso loro, quali siano le materie feudali che tocchino gli loro affari et somiglianti, che con altri Principi accade di negoziare. Se essi pigliassero piacere di huomini dotti et buoni, seguirebbe quel che si è desiderato, che sarebbero per sé stessi prudenti, o con il mezzo de' buoni succederebbe il medesimo. Beati i popoli, beato il gregge alla custodia de' quali fossero pastori della sorte et qualità che habbiamo detto.

*L'ambasciatore deve avvertire che li patti e le conventioni delle confederationi siano intellegibili, chiari senza scrupolo di dubio.*



Questa regola universalmente servirà in tutte le conventioni, poscia che le parole oscure sempre si interpretino contra colui che vi fonda sopra. Se la chiarezza viene desiderata nelle cose private, quanto maggiormente, ove vadano interessi di Principi, i quali portano pesi di Stati. Mancano gli huomini della fede, della parola anche senza ragione e senza cagione, quanto più con qualche poco di colore possono lassare di eseguire quel che hanno promesso, ove vada il danaro, che si dimanda dal [c. 400r] volgo il secondo sangue dell'huomo; ove vada il pigliar l'armi in altrui difesa, le quali portano altrui rischi. Non per altro habbiamo il mondo tutto in litigio fra le genti basse, che per la ignoranza delli notari che fanno gli instrumenti. Ne anche per altro si sciogliono le confederationi e nascono le guerre, che perché dubie sono le conventioni e li patti, come più avanti si dirà. Non porterà piccola lode lo ambasciatore quando chiara, ampia, et intellegibile mostrerà la conventione della confederatione che egli haverà stabilito.

*Le conventioni e patti delle confederationi si devono inviolabilmente osservare.*

Quelle parole che si vedono nelle leggi civili: "Io servirò li patti", uscirono dalla bocca di Dio; et ne' proverbii Salomone dice: "Figliuolo mio, se hai promesso, sei allacciato per la tua parola". Come in altro luoco habbiamo detto, Dio sarebbe obligato a servare quel che promette. In questa così fatta conclusione, che patti siano da osservarsi, concordano il civile et tutti gli altri fori. Conciosia che colui che non serva quel che promette, manca alla fede, che è cosa la più grave che si possa trovare. La onde Xenofonte delle lodi di Agesilao dice queste parole: "*Magna perpulchra res est tum aliis omnibus tum iure Imperatori fas fidemque servari*". Tucidide, [c. 400v] nel terzo nella Oratione de' Platensi e nel terzo nella oratione di Braside alli Acantij, dice che la fraude è vergognosa a tutti, ma a quelli che sono costituiti in dignità vergognosissima e più vituperosa, che una violenza aperta. Conciosia che la violenza e la potenza è dono della fortuna, la fraude nasce e vien prodotta da insidie e da maligni propositi. La onde Aristotele ad Alessandro: "*serva la fede, altrimenti li essiti tuoi succederanno con mal fine*". Se Iddio, come ho detto, venisse a contratti o conventioni, sarebbe obligato ad osservare quel che promettesse, quanto più Principi i quali sono tenuti come i privati all'osservanza de' contratti. Secondo che ampiamente habbiamo mostrato ne' consigli che si trovano impressi nelle materie de' feudi, ove si è detto che il Principe è animale ragionevole e mortale, però è che legge niuna lo può assolvere dall'obbligo della natura e della ragione, e della Legge Eterna. Niuna sorte di sua piena potestà lo può liberare, che egli non sia tenuto a quello, che per contratto gli è piaciuto di obligarsi con qual si voglia sorte di persone. Si deve haver per cosa insolita, monstuosa, horrenda et inaudita quando si veda che un Principe manchi alla parola o alla sua fede; però che fede altro non vuol dire, se non che si faccia quel che si promette. Intanto habbiamo tenuto questa regola, che in altri luochi si è sostenuto, che al tiranno, [c. 401r] al nimico, per empio et scelerato che sia, la fede si debba osservare senza riservo alcuno, poscia che vergognosa cosa sia mettere l'honore in disputa. In dubio lo porrà il Principe, ancorché li contratti non siano chiari, se non li interpreta contra lui stesso, così dovrebbe fare il mio Principe Cavagliero in qual si voglia caso, et far conclusione che quello che per dishonore facciamo per impossibile si habbia ad eseguire et fare. Sincero libero osservatore della sua fede deve farsi tenere, essere in effetto il nostro Cavaliere et Principe che niuno scopolo, niun dubio mai si possa mettere ove egli habbia

parlato, o cennato, sia con scrittura o senza, accompagnato o solo, vadavi il Stato et la vita medesima. Così facendo haverà Iddio dal lato suo. Noi non neghiamo, che non siano certi casi, ne' quali si possa contraddire a quel che si è promesso, quando variate siano le cose che diedero cagione al promettere, o perché l'altro sia il primo al mancare. Nel generale parliamo che sia da fare et osservare quel che si promette come si è detto di sopra.

*Quello che espressamente comprendono li patti e le parole delle confederationi, quello deve osservarsi.*

Legisti approvano questa regola di sopra in qualunque dispositione, che sia o delle ultime volontà o de' [c. 401v] contratti, perché hanno leggi, che vogliono che tutto quello che si lascia di dire, resti nella dispositione della ragion commune. Usano anche dire: "Ove lo instrumento non canta, né io cantarò." Gli è il vero, che ne' contratti e nelle conventioni tutte le parole, che si interpretano secondo il più verisimile et secondo la mente de' contraenti, non deveno essere senza virtù di operare. Sono da intendere urbanamente, si dichiarano per le susseguenti et antecedenti clausule e parole, et secondo le materie che si trattano. Et così sempre le interpretationi che facciamo alle dubiose parole, massimamente fra Principi, dobbiamo interpretare secondo il giusto, il decoro e la convenienza loro. Diciamo adunque, con altre regole di sopra, che li patti deveno essere chiari et che le confederationi non comprendono salvo quello che mostra la espressione delle proprie parole, et appaiono in iscrittura.

*Nelle confederationi si comprendono sempre tutte quelle persone, senza delle quali ragionevolmente non si sarebbero fatte.*

Mostra la presente regola essere contraria all'altra di sopra, perché in quella si è detto non si dover comprendere nelle leghe altro più di quello che le parole mostrano. Sempre adunque che vogliamo che vi si intendano persone, città, luoghi [c. 402r] non nominati, veniamo di diritto a contrariare tutto quel che si è detto. Niuna confederatione havrebbe luoco mai, se habbiamo in nostro arbitrio che, anche ove parole non siano, vi si comprendano degli altri. Per sciogliere questo dubio et fare che quella regola non contradica all'altra, gli è necessario sapere che legisti concludono che tutto quello che tacitamente si comprende in una dispositione, si ha come se espressamente fosse dichiarato et espresso. Dicono anche che quello che è verisimile che si debba fare, che si presume per fatto. Noi habbiamo che il padre e il figlio si presumono una medesima persona, la moglie e il marito similmente; il suddito si ha per le membra, il Principe per il capo: quelli che sono sotto la protezione et di longo tempo confederati fanno un corpo istesso. Queste così fatte persone, senza le quali non è verisimile che si facessero né paci, né leghe, né tregue, con tutto che non siano nominate, vi si comprenderebbono per i tacito intelletto e per la verisimilitudine, e per fuggir gli inconvenienti che potriano nascere e tutti gli intelletti [c. 402v] scandalosi, sconvenevoli e dishonorevoli. Quale huomo potrebbe ragionevolmente credere che un Principe volesse lasciare fuori delli patti figli, moglie, sudditi et altri suoi palesi confederati. La onde, concludendo, diciamo concordarsi le regole di sopra con la distintione che si è detta.

*Quale fosse la querela che corse fra romani e cartaginesi nella Seconda Guerra et s'egli è lecito dopo le confederationi fare nuove amicitie, et in quali casi.*

Scrive Polibio che quattro furono le confederationi fra romani e cartaginesi fino al tempo della Guerra Seconda, la quale pigliò occasione sopra sagontini. Perciò, havendo Annibale animo di muovere l'arme contra romani, come ampiamente mostrano Tito Livio, Polibio e gli altri historici, cominciò con nuove cagioni quella de' sagontini, che erano popoli liberi et compagni de' romani. Questi, vedendo l'animo de' cartaginesi, mandarono ambasciatori che Annibale si levasse de' confini di sagontini. Due ragioni adduceano gli oratori perché fosse lor lecito per giustizia pigliar la difesa di quel popolo: l'una, [c. 403r] che nella terza confederatione stabilita con Asdrubale si contenea che non fosse lecito a cartaginesi passar il fiume Hiberno, oltre il quale era la giurisdictione de' sagontini; l'altra, che quelli erano amici del popolo romano. Volse Annibale scusare la guerra con false ragioni. La querela tutta stava che, quanto al passare del fiume, la confederatione era stata fatta da Asdrubale senza il consentimento del Senato Cartaginese; l'altra, che sagontini erano fatti amici de' romani dopo la confederatione. Intorno quel che si dicea del consentimento del Senato, poi che tacitamente fu approvato e non vi fu posta questa conditione, come in quella di Luttatio, per l'autorità ancora che haveano i capitani, essendo ampia e libera la confederatione di Asdrubale non si potea giustamente allegare per invalida. Quanto alle amicitie nuove, difende Polibio che non era verisimile che due potentissimi popoli volessero privarsi di non poter pigliare nuove amicitie. La onde, per la verisimilitudine e per l'altra ragione, che di sopra si è detta, che quello che si lascia dire nelli patti resta nella dispositione della ragion commune, la quale non proibisce di far degli amici. Conclude Polibio che giustamente romani [c. 403v] poterono pigliare la querela di Sagonto. Noi non dubitiamo che sia lecito per l'ordinario fare delle amicitie, anzi è cosa naturale che l'huomo, come il filosofo dice, sia conversevole, sociale, amatore dell'altro; ma che lecito sia pigliar delle nuove amicitie per farle unitamente comprendere nelle vecchie e passate confederationi. Questo è il dubbio tutto, poi che di sopra habbiamo detto che, essendo come il legista usa dire, che li contratti siano di stretta ragione et che quelli che non siano nominati non deveno esser tenuti per compresi, et che ne contratti si considerino le cose secondo il tempo che si celebrano. In questa controversia non riportandomi in tutto a Polibio, il quale con affettione quanto può difende sempre le attioni de' romani, farei questa distinctione: l'uno de' confederati piglia nuova amicitia, che sia o possa essere odiosa o sospetta all'altro, in quel caso come di cosa illecita l'altro si può dolere e senza dubbio si contravviene alla confederatione per l'amicitia, che si fa con sospetto et odiosa al confederato. Se questo non sia, et l'amicitia sia commune ad ambidui ugualmente, se il stringere questa amicitia diminuisce punto la grandezza dell'altro, come se questo amico commune, [c. 404r] stringendosi con l'uno non sia per tenere quella estimatione dell'altro che prima tenea, come stretta in danno suo contro la intrinseca intelligenza della confederatione, che tutta corre all'unione et alla grandezza commune. Colui che di questo modo stringerà o si farà un amico nuovo, con la quale amicitia nuova il confederato venga meno stimato, correrà qualche rischio. Certa cosa è che così fatta amicitia contravvenga alla confederatione per la ragione detta. Se ancho l'amicitia nuova si faccia senza questa suspitione e senza danno dell'altro, che chiaramente si veda il buon animo di colui che fa l'amicitia, che sia con buon fine e con buona intentione anche verso il confederato, in questo caso mi risolverei che,

volendo il confederato muovere guerra al nuovo amico, si considerasse se egli avesse giusta cagione o no. Se con giustizia la muovesse, non crederei che l'amico dovesse perdere il confederato unito di amicitia vecchia per difesa del nuovo. Se si vedesse che senza cagione il nuovo amico venisse battuto, ragionevole saria la difesa che per lui si pigliasse, come nel caso del raccomandato si è detto di sopra; et come per diritto di Cavalleria si è concluso in questo et altri libri: ove la forza è [c. 404v] maggiore, come data da Dio, dovrebbe essere la giustizia et così la difesa di quelli che ingiustamente sono oppressi, poscia che il Principe cavagliero sia obbligato non solamente ad astenersi dal male, ma a non tollerare, per quanto egli può, che l'altri il faccia. Se si vedesse ancora che la offesa che venisse fatta al nuovo amico si facesse con il fine di offendere il confederato, come si vide nella guerra di Sagontini, per chiaro potremmo ritenere che la difesa lecita fosse. La onde, concludiamo la querela de' cartaginesi ingiusta secondo Polibio, con la distinzione et consideratione di sopra.

*Li amici vecchi si intendono compresi nella confederatione, pur che non siano odiosi all'altro e senza quali la confederatione non saria ragionevole.*

Così come si è detto, ch'egli è ragionevole che nelle confederationi si comprendono tutti quelli senza quali i confederati non confederarebbono, così anche considerar si deve con egualità dell'altro, che egli non converria con l'altro, tutt'ora che l'odioso o l'inimico a lui vi si comprendesse. In questo caso, quando li amici sono alli altri sospetti, direi che ragionevole fosse che, nominatamente, se ne facesse mentione et che, lasciati di [c. 405r] fuori, non vi si comprendessero per le ragioni che il non nominato non vi si comprenda, et perché tengo la forza di colui che ha il nimico più potente più verisimile a non volerlo comprendere, che dell'altro, che intender voglia la comprensione. Però che, trattandosi la confederatione, gli è ragionevole che volendosi, come si è detto, far di dui un sol volere e un corpo solo, che questo si faccia con quella buona volontà che miglior disiderar si possa, né verisimil sia che, volendo fare una amicitia, vi si traponga scropolo alcuno che turbar la possa. La onde, possiamo dire che benissimo considerato fosse del Re Francesco, nella confederatione di Sciallon con Carlo V, quando volse nominare il Conte Galeotto della Mirandola, che per amico del Re dovesse essere tenuto da Carlo. Il che fu confutato con dire che, havendo commesso quel che Sua Maestà pretendea contra la dignità dell'Imperio et contra le leggi ancora, perciò per amico del Re non lo volea haver in consideratione. Vi si comprende quel amico, senza il quale la confederatione giovevole non saria.

*Se Cesare, dopo la confederatione di Sciallon, avesse voluto offendere la Mirandola, se lecitamente il Re Christianissimo avrebbe potuto pigliar quella difesa.*

Se noi vogliamo presupporre che non sia fatta mentione alcuna della [c. 405v] Mirandola, anzi che da Cesare espressamente sia stata esclusa, non si farà dubio che, volendo Sua Maestà far quella impresa, che dal lato suo la confederatione non si intenderà per rotta, né ch'egli sia quello che muova la guerra. Poiché, con escludere il padrone quella terra dalla pace, viene tacitamente a mostrare che pretenda la prima sua querela intiera contra lui. Il dubio, che si potrebbe fare, sarebbe sopra il Christianissimo, se difendendo il Conte et luochi suoi si intenderebbe mancare alla capitolatione. Potrebbe egli dire che no, havendo egli prima

obligato la parola sua per quella difesa che si fosse convenuto con Cesare e, così come Cesare riserva la sua querela, affine che li giuditij siano eguali tra contrahenti, il Re deve servare la sua protetione, alla quale per la convention non si vede derogato. Se questo è, dobbiamo esaminare se il caso fosse occorso, che la guerra si fosse cominciata dal lato di Cesare per offesa e dall'altro per difesa, se la confederatione per rotta sia reputata. Noi possiamo dire che, se la guerra si facesse solamente nel luoco della Mirandola, saria ragionevole che nelli altri luochi si intendesse essere la pace. Conciosia che, per patti che si fanno, tutto il giorno vediamo sospendersi l'armi quanto a luochi particolari, come di presente è avvenuto nella cosa di Parma e Mirandola, [c. 406r] fra Sua Maestà Christianissima e Sua Santità, quali hanno sospeso l'armi con patti che da quelli due luochi non possono essere offesi gli Stati di Cesare che sono in Italia. Alle conventioni Sua Maestà Cesarea ha consentito, di modo che questa inclusione particolare non include, anzi totalmente esclude, gli altri Stati tutti che restino in guerra come stanno. Così diciamo ancora che, per la esclusione della Mirandola, anchor che la guerra fosse stata fatta da quel Re in quel luoco, non per questo la confederatione si havrebbe havuta per rotta, di modo che possiamo concludere che le confederationi pigliano la forza delle conventioni che si fanno, e che si può fare pace in alcuni Stati e guerra in altri fra dui padroni.

*Ch'egli è quasi impossibile che dui Principi possano essere nimici in certi luochi et in altri amici. Discorso sopra la presente querela di Parma.*

Noi per essemplio habbiamo il caso occorso per la querela di Parma: Cesare non pretende a contravvenire alla pace con il Re di Francia, con tutto che con il Papa si fosse collegato a danni di quella città et che per generale della Chiesa vi havesse Don Ferrando Gonzaga, suo primo capitano in Italia. Il Re Christianissimo pretendea la pace rotta, poi che Cesare [c. 406v] si era collegato con il Papa, contra il quale egli già havea pigliato la protetione di quella città; per questa cagione, come primo provocato, ruppe la guerra in Piemonte. Potea scusarsi il Re che, havendo a soccorrere quella città, cominciò la guerra in Piemonte per divertire le forze di Cesare e levarle dallo assedio. Con questo modo si potrebbe sempre dire che noi miriamo alli atti per il fine et la intentione più principale dell'huomo, che quella confederatione per rotta non si havesse, ove non fosse l'animo di romperla. Colui che in certi luoghi ha la suspension dell'arme e in altri la guerra, se per aiutar quelli che sono in guerra turba gli altri et che l'aiuto gli succeda, parrebbe quasi che neanche in quelli ove fosse mossa la guerra si avesse per rotta la suspensione dell'arme, poiché il fine non è di rompere, anzi la principale intentione è del soccorrere gli altri luochi. Come succedette al Re, poi che l'essercito cesareo fu necessitato a ritornare in Piemonte, et così Parma soccorsa hebbe tempo di provvedersi. Comunque sia questa rottura di guerra, sopra la quale non intendo dare colpa ad alcuno, a me pare impossibile che una cosa sola, come dice il legista, possa aver diverse et contrarie ragioni.

Sola è la persona di Casare, come quella del Re, de' quali [c. 407r] pendono li regni, con tutto che poscia si facciano conventioni e patti, è quasi impossibile osservarli per la ragione di sopra de' soccorsi che diamo alli luochi per digressione. Rade volte questi così fatti Principi in due possono agevolmente separarsi, poscia che mille e mille sono le occasioni et li accidenti che si presentano come la guerra è in essere in un luoco, che danno cagione che si rompano

negli altri. La onde, è regola commune che, fatta che sia la nimicitia, si creda il peggio in ogni luoco, et è regola sicura et senza eccezzione.

*Poi che le confederationi sono rotte, che sia in dignità venire a dispute di parole.*

Grande sempre fu l'avvertenza de' romani in conservar la dignità di quello Imperio, sono infiniti essemplij, che mostrano nelle loro attioni esser stato questo in ogni luoco osservato. Grande fu la gravità che si mostrò da loro poi la cosa de' sagontini, conciosia che, volendo Cartaginesi difendere quel fatto con allegar la capitulatione di Asdrubale essere conclusa senza il Senato, con addurre quella di Luttatio riprovata da romani per la medesima cagione, alla quale distesamente Polibio risponde non volsero gli ambasciatori Romani entrare in alcuna disputa, ma dissero che, se intiera fosse la cosa di Sagonto, havriano dato orecchia alle parole. Fermarono la dimanda [c. 407v] lor, che Annibale, come quello che havea rotto la pace, fosse dato in poter de' romani o che si confessasse quel che fatto havea esser stato di consenso del Senato Cartaginese, donde poi hebbe origine la Seconda Guerra. Concludiamo che bellissima avvertenza è quella, et con essa le grandissima gravità porta, quando poi che chiaramente la confederatione sia rotta, senza altro vivamente si venga alla conclusione, senza disputa di parole. Nel qual caso, ove vadano dispute, perde di dignità quello che poi la offesa ricevuta corre alla contentione e a tribunali. La onde, si conclude che meglio sia dissimulare una ingiuria, quando il risentimento non si può di presente far, o veramente correre alla vendetta risolutamente. Danno a ridere alle genti così fatte dispute, niente meno che si facciano li risentimenti delle Cavaglieri privati, quando ricorrono per vendetta delle offese a tribunali di giuditio ordinario.

*Quali forme di parole usarono i romani nelle confederationi, quali usiamo noi.*

Con quali cerimonie procedessero i feciali, sacerdoti e il magistrato deputato da romani a fare simili affari, poi che Polibio e Livio chiara mentione ne fanno, e Alessandro Napolitano stesamente ne ragiona, mostrando con quali [c. 408r] ancho le altre nationi straniere facessero le loro confederationi, come cose che niente appartengono alla nostra età, lasciandole adietro mostreremo solo due forme de' romani, dalle quali le altre tutte si possono comprendere: l'una con gli etoli di Grecia, l'altra con Antiocho. Gli è da avvertire, che è commune opinione, che a quel tempo la lingua Romana volgare era quella che noi ora chiamiamo latina. E' vero che, come noi habbiamo in una medesima terra degli huomini che parlano con maggior e menor eleganza, così doveano haver loro. Stimarono in tanto la lingua loro volgare, come si è detto di sopra, che non volsero che alcun forestiero potesse parlare al Senato in altra che in quella. Noi ci ricordiamo benissimo di quel che Polibio dice, che la lingua fra la prima et a seconda confederatione fra romani e cartaginesi era in tanto variata, che anche da quelli che ne faceano professione non era pienamente intesa. Mostrano alcune voci nelle sottoscritte confederationi che, anche poco dopo, la lingua si venisse affinando et che avvenisse quel che dice Horatio, che li vocaboli nascono e muoiono, come fanno le foglie nelli arbori. Ne habbiamo in Plauto che sono in tutto estinte, ne mostra Ausonio Gallo alcune ove dice: "*Hanc volo quae non volt ipsa, quae volt ego nolo*". Molte voci di tempo in tempo, [c. 408v] con cambiarsi una lettera o due, sono ridotte a risonantia migliore, che non erano, come di alcune

lettere ancora che usarono gli antichi, in vece di un *D* un *T*, per un *Q* ne mostravano due o tre, come sarebbe a dire *set* per *sed*; volsero scrivere *qæstio*, scriveano *qstio*, così faceano che questa lettera *Q* suppliva per le altre due. Non dobbiamo maravigliarci di così fatte cose, perciocché, anche nella nostra età, habbiamo havuto di quelli che ci hanno voluto mettere una briglia alla bocca, che ci vietava il poter parlare di altro modo che di quelli che ricordavano; altri, non contentandosi dell'alphabeto nostro, lo hanno voluto accrescere; alcuni, a quali è parso che ci siano delle superflue, le hanno levate come il *K* o la *X*, et simiglianti fantasie sono nate et morte ancho a nostri tempi. Bastami mostrare come parlavano romani et come parliamo noi nelle confederationi, perciocché molti de' nostri scrivono nella lingua volgare, molti nella latina. Habbiamo che i romani anchora scriveano molte volte nella greca e alle volte nella propria latina, onde nacque una legge, che proibiva che le sentenze non si potessero haver salvo che nella latina. Mostra quella legge che havessero dubio di non perdere la propria affatto, la qual poi si perdette e si bastardò per la venuta [c. 409r] de' longobardi, i quali non solamente furono causa della destruttione d'Italia e della lingua, ma delle leggi e de' costumi; succedettero gli altri barbari, in tutto poi che è venuta la lingua con la quale ragioniamo. In altri luoghi si è detto da noi come stia questa lingua volgare, perciò tornaremo al proposito nostro, che è di mostrare le forme di quelle antiche et delle nuove confederationi, et la lingua di quelle. Lasciaremos le altre, delle quali Appiano Alessandrino e gli altri historici fanno mentione, perciò che queste per quello che vogliamo sono bastevoli.

*Imperium mæstatemque populi Romani genus Etholorum conservato sine dolo malo. Ne quem exeritium qui adversus socios amicosque eorum ducet per fines suo transire sinito, neque ulla ope inuato, hostes eosdem habeto quos populos Romanos arma quem in eos fert, bellumque pariter gerito, profugas, fuggitivos captivos reddito, Romanis socisque preterquam, si qui capti cum domos redissent iterum capti sunt, aut qui eo tempore ex hys capti sunt, qui tum hostes erant Romanis, cum inter praesidia romana Etoli essent, aliorum qui comparebunt intra dies centum.*

*Corcirem eorum magistratibus sine dolo malo tradantur. Qui non comparebunt quando quisque primus eorum inventus [c. 409v] erit reddatur, obsides 40 arbitrato consulis Romani dato ne minores duodecim annorum ne maiores 40 obses ne esto pretor prefectius equitum, scriba publicus, ne quis qui ante obses fuerit apud Romanos. Cephalania extra pacis leges esto de Pecuniam summa qua penderet pensieribus que nihil ex eo quod cum consule covenerat mutatio pro argento si aurum dare mallent. Dare convenit dum pro argento decem aureus unus valeret, que urbes, qui agri, qui homines et lorum iuris aliquando fuerunt, qui eorum de Tito Quintio Gneo Domitio cons. post eos cons. aut armis subactis aut voluntate in ditionem populi Romani venerunt, neque eorum Etoli recepissent vel in Etolia decem Urbes agrosque Acarandem sunt.*

*Amicitia Regis Antiochi cum Populo Romano his legisbus et conditionibus esto nequem exercitu qui cum populo romano socii sue bellum gesturus erit rex per fines Regni, eorumque qui sub ditione eius erunt transire sinito, ne comateu, neu qua alia ope innato. Idem Romani sociique Antiocho te his imperio eius erunt prestem. Belli gerendo ius Antiocho ne esto cum illis qui insulas colunt, ne ve in Europa transeundi gratia exceditu orbibus agris, vicis, castellis cis Taurum montem usque ad Tanarum amnem, et a valle Tauri usque ad iuga qua in*

*Licaoniam vergit ne qua arma [c. 410r] efferto. Ex his opibus agris, castellisque quibus excedat, si qua extulit, quem quoque oportebit recte restituito, nec militem nec quem alium ex Regno Eumenis recipito. Si qui eam Urbium Cives absedunt Regno. Cum Rege Antiocho, ultra quam fines regni eius sunt, Arameam omnes ante diem certam redant, qui ex regno Antiochi apud Romanos sociosque sunt, his ius habeundi manem diquam esto. Servos, fugitivos, seu bello captos, seu quis liberos captos aut transfuga erit reddito Romanis socisque Elephantos tradito omnes, neque alios parato, tardito et naves longas armamenta que earunt, neu plures quam decem naves, nec ullam que plus quem triginta remis agant habeto, ne ve minorem ea belli causa, quod ipse illaturus erit, ne navigata cifra Calicandra seu Sarpedonium Promontoria, extra quem si quam navis pecuniam, stipendium, aut legatos aut obsides portabit, milites mercede conducendi ex his gentibus quem sub ditione populi Romanis sunt. Antiocho regis ius ne esto, ne voluntaris quidem recipiendi, ex Rhodiorum sociorum ve que edes edificitia quem intra fines regni Antiochi sunt. Quo iure ante bellum fuerunt, eo rhodiorum sociorum ve si nito si quem pecuniam deberunt earum ex aestio esto. Si quid ablatum est id conquirendi cognoscendi repetendi quem idem ius esto. Si quas urbes quas tradi oportet [c. 410v] hi tenent quibus Antiochus dedit et ex his presidia deductio utique recte tradantur curato, Argenti probi talenta attica XII milia dato intra duodecim annos pensionibus equis, talenta ne ve minus pondo LXXX romanis ponderibus pendatex tritici XL milia moduum Eumeni Regi talenta CCCL intra Romanis XXdato, et trienis mutato, ne minores octo denum annorum, neu maiores quem quadragenunum. Si qui sociorum populi Romani ultro bellum inferrent Antiocho, vim vi arcendi ius esto. Dum ne quam urbem aut belli iure teneat cum in amicitiam accipiat. Controversias inter se iure ac iudicio disceptent, aut si utriusque placebit bello. Hannibale poeno et Etolo, Thoante et Miluna, Simacho, et Arcanane et Caleideinsibus eubolida, et Philipomene dedendis in hoc quoque foedere conscriptus est, aut si quid postea addi immutari placuisset, ut id salus foedere fierent.*

[c. 411r]

*Foederis capitula et conditiones hinc inde servande.*

*In Nomine Domine est:* Per dar via ad una buona pace et universale alla gente della Republica Christiana, non si potendo adesso a pace con subito venire, si propone il presente trattato per far tregua et general sospensione d'arme in tutta Italia, fra Nostra Signoria, la Maestà Cesarea, et il Chrsitianissimo et li Signori Venetiani, cioè fratelli delli predetti che accetteranno la presente sospensione et nominando da loro, et dichiarando che il Re Chrsitianissimo habbia tempo tutto per il mese d'aprile prossimo a venire, ad accettare la presente capitulatione, et li Signori Venetiani abbiano tempo per tutto il 23 di marzo. Et questa tregua sia per otto mesi dal giorno che da Nostra Signoria et dalle genti cesaree sarà sottoscritta la presente capitulatione, et più quanto poi da Sua Santità sarà dichiarato. Le previsionioni della presente sospensione sono tali:

Prima che ognuno tanto delli contrahenti quanto delli nominandi, per quel che tengono et tutte le terre et luochi quali nel Regno di Napoli et nel Stato di Santa Chiesa fossero stati presi et occupati, si restituiscano integralmente nell'essere che si ritrovavano nel giorno della stipulatione della presente capitulatione, come sarà sotto scritto.



Et che se dal detto giorno della sotto scrittura o stipulatione fosse fatta qualche innovatione et occupationi di terre, et genti d'arme et sudditi di alcuna delle parti contrahenti o compresi et nominati da [c. 411v] essi, tanto per mar quanto per terra, in qualunque parte delli Stati loro, tutto si habbia a restituire nell'esser che si trovavano il detto di della sotto scrittura o stipulatione, con buona fede et senza cavillatione alcuna.

Et che, quanto alla remissione et perdono delli vassalli et sudditi delli contrahenti, quali fossero occorsi in alcuna pena etiam di rebellione et confiscatione, *etiam per crimen lesae maiestatis* doppo la rottura della presente guerra, si habbia ad essere quanto per giudiditio di Sua Santità et Majestà sarà determinato, *ita et taliter* che durante la presente sospensione li predetti possano godere li frutti di lor beni.

Et che quanto alli Colonesi secolari et chi con loro vennero a Roma contra Sua Santità, non si intendono essere compresi nel presente capitolo et s'habbia da stare et essequire la determinatione et commun giuditio di Sua Santità et Maestà Cesarea, tanto alla remissione di pene nelle quali fossero incorse per cose che havessero fatte et tentate contra la persona di Sua Santità et sede apostolica; quanto alla restitutione delle terre che Sua Beatitudine gli avesse tolte, et altre cose toccanti alli predetti in qualunque modo. Con questo però che, durante la presente sospensione, possano godere le terre et beni quali al presente possiedono et che Sua Santità non moverà cosa alcuna nelli Stati di essi, et ch'el signor Vicerè provveda con effetto che li Colonesi, così ecclesiastici [c. 412r] come secolari, non stiano nelle terre della Chiesa et che non innovino cosa alcuna publica o privata contra Sua Santità et li Stati aderenti di Sua Beatitudine et sede Apostolica, intendendo *etiam dio* delli luochi et terre che essi già possedevano. Et perché non nasca dubio qual terre habbiano a stare in potere di Nostra Signoria, come di sopra è detto, sino a tanto che Sua Santità et Maestà Casarea si risolvano, si dichiara che siano quelle quali al presente Colonesi non tengono, et se nascesse dubio alcuno di qualche una, si starà a quello che Sua Santità et Signor Viceré di Napoli risolveranno.

Et che alli senesi si restituisca Port'Ercole et tutti gli altri luochi che fossero stati a loro tolti doppo la presente guerra, nell'essere che si trovavano il giorno della stipulatione et sotto scrittura delli contrahenti, *hine inde* conditione che essi *similiter* restituiscano alli Signori Fiorentini gli loro stessi, che essi possedevano sino alla rottura della presente guerra, premettendo che godano pacificamente et senza impedimento alcuno. Et che, quanto all'artiglieria che hanno preso della Chiesa et delli Signori Fiorentini, secondo quello che determinerà il Viceré di Napoli.

Et che, durante la detta tregua et sospensione, se per li sudditi di alcuni delli Signori contrahenti et nominati da essi sarà fatta incursione o danno alcuno contra altri sudditi, quello della cui parte uscisse tal danno sia obligato alla satisfatione di esso, et a punire di pene [c. 412v] condegne quelli, che per tali danni o incursioni havessero fatto. Circa la qual pena et satisfatione di danni Sua Santità o chi essa nominerà, et l'oratore cesareo che li sarà appresso habbiano a determinare, et giudicare, et in caso di discordia lo oratore d'Inghilterra sia eletto per terzo, havendo in ciò mandato sofficiente.

Et che mentre si aspettarà il consenso delli predetti, Nostra Signoria et Maestà Cesarea, et Christianissimo Re, et Signori Venetiani sia lecito a ciascuno di essi dar ricapito nelle terre, porti, et luochi suoi alle navi et legni armati de' suoi confederati, pur che in alcun modo non offendesse li altri. Et perché si stima che Nostra Signoria et Cesare saranno li primi contrahenti, si propone per meglio effettuar quanto è detto di sopra, che il Signor Viceré fra

otto giorni dalla presente stipulatione o sotto scrittura si trovi con Nostra Signoria in Roma, a causa che il capitolato quanto alla ritirata delli lanzichenecchi imperiali in Lombardia, come è detto, più facilmente et con effetto segua, et che il reverendissimo Cardinal Trivultio, legato in quel medesimo tempo che il predetto Viceré si metterà in viaggio per venir a Sua Santità, sua Signoria Reverendissima vada ad incontrarlo per fermarsi con gli Imperiali, et per dar ordine alla ritirata delle galee et delle genti della lega se già non fossero ritirate. Che il medesimo debbia fare il Signor Viceré delle genti imperiali quali fossero nello Stato della Chiesa, et che ciascuna delle parti prometta che detti si ritireranno [c. 413r] incontenente, dandosi *hinc inde* salvi condotti necessarij et opportuni per ciascuna delle parti tanto per loro, quanto per la corte di essi. Et perché il capitolo di sopra, qual comincia "*Et si dichiara*", le ordina che le parti debbano esprimere la qualità delle genti, et quante siano, quanto a Nostra Signoria sono alla somma di ... fanti, et altrettanti di Cesare. Et dopo che sarà havuto detto consenso, non possa alcuno di essi far ricetto a navi, et legni di guerra, et di corsari di quelli che resteranno fuori della presente capitulatione, o di altri compresi in essa, alle altre navi di mercantia possano li contrehenti dar libero ricapito senza iactura et danno delli altri.

Et durante la detta tregua e sospensione li superiori contrahenti et compresi in essa siano obligati mutualmente alla difensione l'un dell'altro per li Stati et luochi, che da loro nella sotto scrittura o stipulatione di commune consenso saranno espressi et dichiarati, ita che, bisognando Sua Santità, sia tenuta a sue spese defendere il Regno di Napoli, di Sicilia et che Senesi con 300 huomini d'arme, 500 cavalli leggieri, 9.000 fanti, et Sua Maestà Cesarea similmente a sue spese bisognando difendere lo Stato Ecclesiastico et fiorentino con 800 huomini d'arme, 1000 cavalli, et 6.000 pedoni et competente banda di artiglieria. Et oltre di questo, se in altri luochi et Stati oltra li [c. 413v] espressi alcuno delli Signori contrahenti fosse offeso, che dalli altri non se li presti aiuto o favore in alcun modo, ma se interpongano con buona fede a pacificare et obviare alli offesi, et siano liberi di dar vittuarie per l'ordinario alle genti che accaderanno a loro per soccorso con l'ordine et commodità secondo parerà alli contrahenti deputati per ciò *hinc inde*, con le qual genti si mandarà un Commissario che provvederà opportunamente.

Et che, subito firmata et stipulata la presente capitulatione, ciascuno delli Signori contrahenti ritiri li suoi esserciti, gente et legni armati intra li confini et porti suoi dove si haveranno a disolvere secondo che tra loro conveniranno, in modo che ciascuno delli contrahenti resti sicuro et senza suspitione dell'altra parte. Ciascuno esca del territorio dei luochi dell'altro equalmente allontanandosi dalli confini, et similmente li detti Signori. Se allegassino essere impossibile, siano obligati fra quattro giorni dopo la sotto scrittura o stipulatione della presente capitulatione far muovere gli alemanni e levarli dallo Stato Ecclesiastico et che possede la Santa Chiesa, *ita tamen* che non si fermino in quelli del Signor Duca di Ferrara, ma che caminino continuamente secondo la qualità delli tempi et giornate convenienti, fin che totalmente escano del detto Stato. Et più che entrando il Christianissimo et li Signori Venetiani in questa tregua, li detti Signori siano [c. 414r] tenuti a far ritornar gli alamanni fuori di Italia effettivamente alli quali si darà passo libero per l'ordinario et opportuni commissari et louchi ove haveranno a passare.

Et che ciascuno delli Signori contrahenti, nelli Stati et Regni in Italia, siano obligati lasciar liberamente goder, posseder le chiese arcipiscopali, abbatie, et altri beneficij regulari et secolari a quelli che legittimamente possedeano, et levar ogni sequestro et altri impedimenti

che fussero stati fatti in detti beneficij, eccetto per li sequestri che sono stati fatti per via di giustizia per le cose ordinarie ecclesiastiche, ita che si possa liberamente godere.

Et che essendosi con tanto studio interposta la Maestà del Serenissimo Re di Inghilterra a trattare et concludere lo accordo et pace, secondo il suo proprio costume, disponendo le forze et eximie sue virtù in beneficio della Republica Christiana et Santa Madre Chiesa, in la qual opera il reverendissimo Cardinal Boracense, legato della Sede Apostolica in tutto il Regno di Inghilterra, né giorno né notte cessa con summa cura, prudenza at authorità di affaticarsi. Se quello, che per la lontananza de luochi hora non si possa sapere appresso loro Maestà et Santità, fusse stato concluso et firmato alcuno appuntamento di pace, o tregua o [c. 414v] sospensione de arme inanazi ad essi fusse pervenuto a notitia del presente accordo, lo appuntamento fatto in Inghilterra haverà loco con suprema autorità et andarà inanzi, aggiungendo questo a quello per supplemento nelle cose particolari, et se in queste fosse qualche contrarietà quello restatrà in suo vigore, et questo in quanto fosse contrario totalmente sarà nullo.

Et che, confidandosi tutti li Signori contrahenti, nel grande animo et vera volontà del ben publico di christianità, nel preditto Sua Maestà Re di Inghilterra, et essendo manifesto quanto Sua Maestà disidera la quiete et pace de' christiani, et quanto sia amico del giusto et honesto, et come per natura et volontà a tutte le cose sante sia pronto et inclinato, sarà il perfatto Serenissimo Re conservatore, protettore et fideiussore della presente conventione delle buone volontà et buono animo di tutti che hanno a conservare quanto in questa capitulatione si contiene con sincerità et intiera fede. Et se mai per alcun tempo nascesse scrupolo, dubitatione alcuna circa lo intelletto e senso di qualunque delli presenti capitoli che potesse generare sospetto o disunione tutto sarà interpretato da chi [c. 415r] Nostra Signoria ordinarà, et l'oratore cesareo presso Sua Santità et quando non convenissero sarà dichiarato da Sua Maestà regia, stimandosi che quella voltarà sempre ogni sua interpretatione et determinatione al bene publico della Christianità, et da quello che da Sua Maestà sarà determinato nissuno si partirà.

Et che sia lecito a ciascuna delle parti nominare fra un mese dal giorno che la stipulatione presente sarà firmata o stipulato li loro confederati et amici li quali siano obligati chiarirsi et accettare fra termine di doi mesi quanto alli oltramontani, quanto alli altri uno dal di che saranno nominati, et obligarsi alla osservatione di essa. Et, passato il detto termine, se intendano essere esclusi, imponendosi a chi vorrà nominare che subito ne dia avviso a loro in questa capitulatione et suspensione et ogni altro articolo, capitolo che la Republica del presente Stato Fiorentino, sempre se intenda compresa et congiunta con Sua Santità. Et che, nel nominare li amici et confederati, se intendono essere nominati et compresi quelli Signori et li Stati et lochi loro li quali al tempo della sottoscrizione affirmeranno, consentiranno.

Et che Nostra Signoria et la Maestà Cesarea, per sé et loro agenti siano obligati a darsi far un mese dal di della sotto scrittione l'un l'altro promessa regale.

Et se contiene per un altro capitolo, il quale non è qui espresso, che la Santità di Nostro Signore et Signori Fiorentini habbiano a dar al [c. 415v] presente alli alamani, quali si trovano in quello della Chiesa, ducati 60.000 cioè 30.000 al presente, et il resto quando saranno ali confini del lor paese.

Et che il Signor Viceré oltre li sopradetti danari dia alli detti alamani e lanzichenechi ducati 40.000 quando saranno alli loro confini.

[c. 416r]

*Capitoli della pace tra Franza e Inghilterra accordati et conclusi per li deputati dell'una et l'altra parte alli 17 di marzo 1550.*

Sarà pace perpetua fra il Re, i loro eredi et successori et potranno li sudditi dell'uno et dell'altro con ogni sicurtà trafficar nelli Paesi l'un dell'altro.

Li duo Re non lasciaranno partir alcun naviglio delli suoi porti armato et fornito da guerra, se prima non harrà dato securtà di non offendere né depredare li sudditi delli detti Principi et suoi confederati, né danneggiarli in modo alcuno sotto pena di confiscatione delli navigli et castigo corporale, con restitutione delle robbe depredate, danni et interessi.

La terra di Bologna, con tutti li forti presi o di nuovo fatti dal Re di Inghilterra dopo le ultime guerre, et che di presente tiene nel paese bolognese saranno restituite al Re fra sei settimane, contando dalla data di questa capitulatione, senza ruinar cosa alcuna et insieme l'artiglieria et polvere et balle che erano dentro detti luochi quando furono presi, et per quello che s'è guasto o fatto inutile si renderà altrettanto del medesimo valore, et ancora le munitioni delle vettovaglie o simili quantità che erano ancora in detti luochi.

Il Re, facendogli la detta restitutione et in contemplatione delle fortificationi, et melioratione fatte nelli detti luochi, et restitutione delle dette monitioni [c. 416v] d'artiglieria, et vettovaglie sarà obligato pagar al Re d'Inghilterra la somma di 400.000 ducati del sole del peso, lega et pretio che al presente di corre nel regno di Franza, cioè 200.000 scudi della terra di Cales, quando la detta terra di Bologna, il porto et altri forti forniti et muniti come si è detto saranno resi al Re o alli suoi deputati, ovvero tre giorni di poi, et li 200.000 ducati restanti fra li XIII del mese di agosto nella detta terra di Cales per sicurtà dell'uno et dell'altro Principe ciascuno di loro darà sei ostaggi fra Pasqua prossima.

Fra il qual tempo, sarà prefisso per li detti Re certo giorno nel quale li suoi ostaggi si rappresenteranno, ciò è quelli del Re in Ardes e quelli del Re di Inghilterra a Ghines, acciò quel di medesimo, accompagnati da simile numero di persone, convengano et si riducano sopra li termini et confini delli detti luochi, et siano ricevuti d'una parte et dall'altra per li deputati delli detti Re. Subito che il Re di Inghilterra havrà resa Bologna et il porto, et forti forniti et muniti come è detto, il Re sarà obligato licentiar li ostaggi del Re di Inghilterra.

Et similmente, pagando il Re la somma di 200.000 ducati del sole al Re di Inghilterra o alli suoi deputati nella terra di Cales, il Re di Inghilterra sarà obligato rendere delli ostaggi del Re quali a Sua Maestà Christianissima piacerà di dimandare. [c. 417r] Et al secondo pagamento che farà il Re delli altri 200.000 restanti, recuperare li altri tre ostaggi.

Li forti di Donglas e Ladrè, fatti dal Re di Inghilterra nel Regno di Scotia, saranno restituiti alla Regina di Scotia o alli suoi deputati con le monitioni d'artiglieria che vi sono, eccettuate quelle che vi sono state condotte dalla terra di Edintone, et ciò il più presto che si potrà et avanti il pagamento delli secondi 200.000 ducati. Il che facendo, li Inglesi si ritireranno dalli detti luochi in ogni sicurezza, le robbe salve et con la detta artiglieria condotta dalla terra di Edintone.

Et in caso che le dette fortezze non sarebbono più in mano del Re d'Inghilterra, resterà libero di questa obliagatione et in ricompensa obliagto a ruinar et spianar fra ... li borghi et

castelli di Rosburgh et Emond, quali non possono essere rifatti dal Re d'Inghilterra né dalla Regina di Scotia.

Et con tutto che il Re d'Inghilterra restituisca li detti castelli di Donglas e Ladré, niente di manco sarà obligato a spianare li castelli di Rosburg et Emond, purché la Regina di Scotia voglia fare il medesimo di Donglas et Ladré.

Il che intervenendo, il Re né la Regina di Scotia né anco il Re d'Inghilterra potranno né i loro heredi et successorio rifar li detti castelli di Rosburg et Emond.

[c. 417v] La Regina et il Regno di Scotia sono ricompresi in questa capitulatione di pace come confederati del Re, né potrà il Re d'Inghilterra invaderli né guerreggiare se non che gli Scocesi ne havessero data nuova et giusta causa.

Et sarà la Regina di Scotia obligata di certificar il Re di Inghilterra, sotto il gran sigillo di Scotia, fra 40 giorni contando dalla data di questa capitulatione, che havrà ricevuto grata la presente comprensione et tutte le cose accordate per la presente capitulatione che toccano a lei et al Regno di Scotia.

Sono riservate al Re d'Inghilterra et alli suoi successori tutte le altre raggioni, attioni, dimande, pretensioni, si contra il Re come contra la Regina et il Regno di Scotia pretendute.

Et allo opposto sono riservate al Re, Regina et Regno di Scotia le loro raggioni, pretensioni, difese et eccezioni.

L'Imperatore è ricompreso nella capitulatione della parte del re come suo perpetuo confederato, et anco v'è compreso dalla parte del Re d'Inghilterra, seguendo la perpetua confederatione che essi, i loro sudditi, regni et paesi hanno insieme.

Se alcuna cosa è attentata contra la capitulatione, per alcuni sudditi delli ambidui re o delli suoi confederati, la capitulatione nonostante ciò restarà nella sua forza et vigore, et per qual che sarà stato attentato saranno solamente castigati coloro che hanno attentato et non altri.

[c. 418r] Li dui Re confirmeranno la presente capitulatione fra ... per le sue lettere patenti sotto scritte delle sue mani, et sigillate delli suoi sigilli, et le consegneranno rispettivamente alli ambasciatori l'un dell'altro, o loro deputati, et giureranno sopra li santi Evangeli in presenza delli deputati osservare quanto si contiene in essa capitulatione in quanto tocca loro et appartiene.

[c. 418v]

*Li ambasciatori nelle confederationi non hanno autorità maggiore di quel che mostrano per mandato et lettere del padrone.*

Se, come di sopra habbiamo detto, l'ambasciatore dall'ambasciata deriva, gli è necessario che sia alla conditione di procuratore, in quale, come affermano legisti, assembrano all'organo e al papagallo et simiglianti uccelli che per bocca delli huomini ragionano. Suonano gli organi con il fiato che gli viene dato; egli, poiché viene con il fiato et la commissione del padrone, deve di quella far ampia fede. Acciò per Ambasciatore possa essere creduto nelle conventioni, ove si hanno a trattare et a concludere cose, che possano far cadere li padroni in pena, nella quale vi correno oblighi di honore, et Stati, et rischio delle vite di molti per rispetto della guerra. In queste così fatte cose importantissime deveno haver lor mandati particolari espressi, di modo che non si possa far dubio alcuno sopra la autorità, sopra il potere loro. Molte volte è avvenuto nella nostra età che li ambasciatori si sono ritrovati a termine, che non hanno potuto

dar notitia a lor Signori, che si sono risoluti sopra il fatto al meglio che hanno potuto, et che sia lor paruto il beneficio del padrone. Come avvenne all'oratore di Venetia con Papa Clemente, il quale, astretto a risolversi in un giorno solo, se volea [c. 419r] sotto scrivere la sospensione dell'arme et la confederatione che era trattata da Sua Santità e Cesarei, giudicò a servitio del Dominio comprovarla così consenti, cosa che il Senato non volse approvare. Uno delli Terentij da Pesaro, huomo di estimatione presso il Duca Ludovico Moro, mandato per ambasciatore in Roma ad Alessandro Papa, poichè senza ordine espresso assenti che in una confederatione vi fosse compreso il Duca di Savoia, ne venne ruinato et cacciato dal servigio del Duca, con spogliarlo di tre castelli, quali per meriti suoi gli erano stati donati nel Stato di Milano. Con tutto che questo consentire senza mandato espresso non oblihi il padrone, non è però che a lui non sia di carico, et che non possa così fatto assentimento dar cagione di una guerra. Conciosia che, come habbiamo detto, ogni causa ancho senza ragione può far fare un guerra, basterà ad un mal animo di un Principe che uno ambasciatore habbia fatto una cosa, che sia utile a lui et gli torni bene allegarla per valersene.

*Che l'ambasciatore deve essere avvertito e considerato nelle cose improvvise, e nelle premeditate ancora, poi che il proprio et l'altro Signore il più delle volte mirano che la colpa dei mali successi sia attribuita a lui<sup>51</sup>.*

[c. 419v] Non fu senza cagione quel che fu detto da noi nel prohemio del primo e nelli altri luochi ancora, che niuno officio sia il più pericoloso che quello dell'ambasciatore, poichè essendo faticosa et durissima impresa il portar bene la propria persona, molto più grave il portarne tre. Et se è pericolo grande come habbiamo detto di sopra, il trovarsi al servitio del suo proprio Signore, quanto più grave è haver a servir a duoi; che così è necessario di fare per conservare le amicitie e le confederationi, nelle quali cose corrono tanti et così fatti accidenti, che se la prudenza dell'ambasciatore non piglia hora la protectione del suo Signore contra l'altro, hora dell'altro contra il suo, et serva hor questo hor quello, sarà impossibile il conservar quel fine, al quale l'oratore è destinato. Quale adunque è quello, se da Dio non è illuminato, che per prudenza humana possa servire a duo Signori, molte volte per natura et per offese ricevute, contrarij et nimici nel segreto. Vuole Christo nostro Salvatore che per impossibile si habbia il servire a duoi, et pur vediamo, come si è detto, che il primo precetto dell'ambasciaria consiste, che all'uno et all'altro Signore sia necessario tener la mira [c. 420r] di tener ben sodisfatto, e servir e quello e questo; gli è necessario dunque ricorrere all'aiuto di Dio, poi che a noi è dato per impossibile il servir a duoi. Sono tutti gli huomini naturalmente inclinati a fuggir delle colpe nelli avvenimenti sinistri; tutti, come possono iscusarsi, lo fanno volentieri, ancho con imputar altri contra ogni ragione. Se questo instinto è nelli huomini bassi, questo più lo troviamo ne' grandi, i quali, per haver a dar conto delle cose loro al mondo tutto, vogliono per prudenti esser tenuti; come possono con qualche colorata ragione dar la colpa ad altri, senza rispetto alcuno corrono per quella strada. Io non ho negato, né negarò già mai, che nella nostra età siano Principi buoni et giusti, che con ragione si governino, et che non solamente curino non macchiar li ambasciatori ingiustamente, ma honorargli et levargli ancho le colpe che ragionevolmente se gli potrebbero dare et scusino gli

<sup>51</sup> Cic. lib. 3, "Nam quod aut in studijs humanis aut in tanta veigna brevitate miti magnum sapienti videri postquam semper animum hierenbat, ut ei nihil improvvissum accideri potest nihil inopi."

errori, come tutti huomini siamo. Non è per questo che in ogni tempo ancora non vi siano stati di quelli, et che se ne trovino ancora, che il contrario hanno fatto et facciano; i quali daranno commissioni, ordini che si possono interpretare a modi diversi: riesca bene il negotio, vogliono haverlo comandato; se male, che non sia stato ossequiata la sua commissione. L'altro Signore, presso il quale si fa stanza, come corre cosa che sia [c. 420v] a sua svantaggio, viene alla escusatione che l'oratore gli disse o non disse così, di modo che dell'aiuto di Dio grandissimo bisogno habbiamo. La onde, in così fatte tenebre, oscurità, che così chiamar le voglio, poscia che negri e tenebrosi riducono gli spiriti delli oratori, li quali eleggerebbero mille volte il morire, perché huomini sono et fanno professione di honore, e come si incontrano in un Principe che cerchi dar colpa a loro si trovano disperati. Lodiamo et confortiamo questo tale ambasciatore, che francamente ad uso di buon capitano entri nel pericolo, con raccomandarsi a Dio e tener senza rispetto alcuno la mira sempre al servizio et all'honor del suo Signore, et quando venga astretto nelle cose improvvise a risolvere, liberamente essequisca quello che se gli presenta ad utile te honor del suo Signore. Che alla fine potrà sperare che la giustitia e il buon suo non resti abbandonato, e potrà credere che, satisfacendo alla sua coscienza, satisfaccia a Dio, e così risolvendo sarà per fuggire la colpa e il danno, se con tiranni non haverà negoziato. Ma sia qual si voglia il danno che gliene possa venire, pur che la colpa non vi sia, pur che si faccia quello che il giusto voglia, non importa nulla, se pur vi andasse la roba e la vita, e il mondo tutto ruinasse affatto.

[c. 421r]

*Che grande era la autorità delli ambasciatori romani, e che la medesima dovrebbe essere a nostri tempi.*

Dionisio Alicarnaseo nell'Ultimo dice queste parole: “*Est enim omnium sacratissimum et honoratissimum apud Romanos legatus, potestatem et vim habens imperantis, inviolabilitatem et venerationem sacerdotis*”. Mostrano che l'autorità fosse grandissima, poi che potestà et forza di comandare haveano. Pare per quel che habbiamo detto, assemblando l'oratore al procuratore o al fiato che si dà all'organo, che per schietto et puro essecutore egli si debba havere, in qualunque modo a nostri tempi si operino, chiaramente vediamo per le parole di Dionisio l'autorità esser di comandare, che grande necessaria è che sia. Et per essemplij molti possiamo persuaderci che fosse come quella che a consoli o pretori si dava nelli esserciti: che poi che dal Senato fosse imposto loro quel che dalla ambasciaria principalmente occorresse, nelle altre cose facessero che alla Republica non occorresse danno. Mostrano gli Ambasciatori che combatterono contra Galli a Chiusi, i quali, con tutto che contra la ragione delle genti fosse giudicato che havessero commesso errore, [c. 421v] non furono però castigati. Mostra l'autorità, con tutto che Livio dica che inavvertitamente fosse proceduto quello che a Cartagine dissero, che haveano la guerra e la pace in grembo, e Popilio che il re rinchiuse nel cerchio che egli fece con la sua bacchetta, mostra autorità nelli oratori quel segno, che portavano dell'herba sagmina chiamata, dalla quale furono santi dimandati, e per tali nelle nationi erano havuti, e per ragione delle genti erano in ogni luoco sicurissimi, et inviolabili. Tale et così fatta dovrebbe essere in questi tempi ancora l'autorità delli oratori, conciosia che mille et mille volte variano gli affari di stati così fattamente, che è cosa impossibile a chi non l'ha provato a prestargli credenza. Usiamo noi medesimi ne' nostri pensieri che quello che

piace hoggi spiace dimane, anzi fra un hora ci dispiace e piace la medesima cosa. Nascono sopra il fatto tanti contrarij, che imaginar e preveder non si possono mai. Ne quali casi l'autorità dell'oratore risolve a beneficio del padrone quel che non può la stretta e limitata commissione, che tiene per timore che ha del suo padrone. Un grandissimo Principe a nostri tempi, più delli altri tutti in Italia, [c. 422r] massimamente ha risvegliato l'antica autorità delli oratori in Venetia, in Roma segnalatamente. Ove eglino tutto quello che gli è occorso eseguire, senza riservo alcuno, hanno compiutamente operato, accomodato e offerto anche territorij, et dato cagione nell'una et l'altra di quelle città alli Signori et padroni di muovere lecitamente guerra, se portati dalla pazienza e dalla prudenza non si fossero sostenuti. Molte cose hanno fatto et fanno, che altri Signori forse non tollerariano, questi oratori in quelle due città, e in ogni altra ove presentano la persona del Principe, comandano alli sudditi di quella come se in quei territorij havessero magistrati ordinarij. Noi non lodiamo queste così fatte autorità, poi che apportano gran rischij in danno del padrone et delli medesimi ambasciatori, quali, come escono fuori dell'officio dell'ambasciaria, sono havuti per privati et possono, come huomini privati, esser castigati di quelli errori che commettono. Vorrei e disiderarei quella ampia autorità che ebbero romani, con questi dui riguardi: l'uno che la elettione fosse simigliante a quella che [c. 422v] haveano essi, la quale sempre cadea nelli primi, e virtuosi e buoni che fossero nel Senato; l'altro, che intorno l'officio dell'ambasciaria quel che fosse espediente a quella, havessero la libertà e il potere, et non in altro, come anchora vediamo, che deveno vivere secondo le leggi civili et che haveano romani. Nel qual caso, non dubitiamo punto che meglio et più sicuro, e più vantaggioso con speranza di buono et miglior fine si trattano li negotij, che quando sia il contrario, perciocché l'ambasciatore dubioso di non fare errore, e di non eccedere l'ordine suo, teme sempre che una parola più o meno detta di un modo, in un altro, non dia cagione al suo Signore di rimproverarlo e riprenderlo, e non dar anche occasione di non dargli castigo. E in questo così fatto timore si rappresenta sempre in sé stesso, come fa uno che habbia a difendersi dalle imputationi che nella corte gli vengono date del continuo da quelle genti, che all'ultimo sono affatto la ruina de' proprij Signori. In questi casi, con nature simili di Principi, che disfavoriscono e urtano li suoi ambasciatori, [c. 423r] poco buono avvenimento de' negotij può sperare, se non quando si trovano nelle ambasciarie Cavaglieri sconosciuti dal mondo. Questi, non stimando cosa alcuna avversa che gli possa venire, ancho col rischio della vita in dispetto de' maligni et ignoranti, senza timore alcuno fanno tutto quello che far deveno in sodisfazione della coscienza et honor loro, in servizio del padrone, sperando sempre che il tempo scopra la virtù et scienza loro, aiutata infine dalla bontà et vera giustitia di Dio Benedetto Ottimo Massimo.

*Le lettere di credenza non operano molto. Con tutto ciò, gli ambasciatori deveno essere avvertiti a non obligar i lor padroni ove non habbino autorità.*

Se questa ambasciaria non fosse un mare, il più turbato sempre di qualunque altro nel qual navigano li pensieri delli huomini, ove vediamo solcar hor gravi e grandi discorsi, hor mediocri e bassi, niente meno che facciano diversi legni nell'Oceano, nel Rosso, nel Maggiore, nel Caspio, nell'Adriatico seno et nell'aere quelle [c. 423v] tante nuvole, che ad uso di nave vediamo solcare. Se mare, dico, non fosse questa ambasciaria, non occorrerebbe replicare una medesima cosa e in varij modi dilatarmi nelle parole superflue, come conosco io



che far mi è necessario, e poscia che in tanti altri luoghi mi sono scusato. Venendo al proposito mio dico, che altro effetto non fanno le credenziali lettere, quali a Signori si presentano, che questo: che quello che le porta sia havuto per ambasciatore. Se egli poi vuole trattare alcuna confederatione per concluderla, può l'altro Principe adimandare che mostri il mandato perché, come si è detto, senza quello et che non sia spetiale, particolare et espresso, non si possono fare confederationi, né altra simile cosa, che sia importante e grave. Così vuole la giustitia: che si habbia per non fatto quello, che sotto la generalità della credenza sia stabilito; perciò che non si può far cadere il padrone in pena, né in dishnore. Conciosia che la vita et l'honore vadano al pari, come si è detto di sopra, e non deve mai l'ambasciatore obligar quel che non può, perché sempre nelle cose di Stati ogni minimo appiglio che si possa havere, ove la forza [c. 424r] sia dal lato di colui che voglia offendere, fa che si vada alla ruina dell'altro, che si trova inferiore. Né val il dire che senza autorità siano corse le conventioni, perciò che il modo sempre, come si ragiona dell'ambasciaria e che habbia presentato lettere di credenza, corre a dar il torto a colui che lo ha mandato. Però è che pare che contra ragione si facciano dispute sopra l'autorità de' propri ambasciatori, e la colpa è sempre di colui che faccia mala elettione, e con tutto che ne segua il danno e la total calamità dell'oratore, perciocché iscusatione alcuna non gli viene ammessa, per buono che sia stato l'animo suo, come dico, ne succede quella del padrone, per nulla e invalida che sia quel si voglia conventionione.

Come sotto l'altra rubrica si è detto, li Principi più potenti molte volte, nelli sospetti di guerra, cercano di inviluppare e ingannare li ambasciatori men potenti, per avere qualche colorata o apparente ragione a danni loro; la onde, l'avvertenza di non uscire come dice il legista de' termini de' comandamenti è riputata per la più sicura, [c. 424v] con riservo sempre, per non contraddire quello che detto habbiamo di sopra, che quando l'oratore è Cavagliero, che per prudente et buono sotto questo nome si piglia, e si trova in fatto, con l'aiuto di Dio faccia quello che di sopra si è detto, conforme alla giustitia e al servitio del padrone.

*Deve l'ambasciatore scoprire al suo Signore tutto quello che ne' suoi trattamenti vede, et senza alcun riservo dire la verità anchor che fosse per uscire odioso.*

Ove la scrittura dice: "*Honora medicem quia propter necessitatem creavit eum Deus*", vuole a mio giuditio intendere, non solo del medico per la sanità del corpo, ma di quello dell'animo. Christo lo dichiara, che a quelli che sono sani non è mestiere di medico: dell'animo parla. Medici sono li predicatori, li buoni cittadini nella lor città; medici li Principi, consiglieri e ambasciatori ancora; buono è veramente quel medico, il quale scopre, come dice Galeno, all'amico le infermità dell'animo. Qual huomo si può trovare in questo mondo, che dell'animo infermo non sia? Sono le [c. 425r] infermità di quello niente differenti, anzi molto maggiori, di tutte l'altre del corpo, che tutto'l giorno visibilmente vediamo. E più mortali nell'animo de' Principi sono, che nelli altri huomini privati, poi che a loro più che alli altri mancano medici, anche perché presso loro tengono genti, le lingue delle quali fanno le infirmità mortali, perciocché in quelle altro non si trova che adulatione, che peste manifesta Plutarcho e gli altri adimandarono. Poi che, infettando il Principe, capo delle membra tutte, che sono li sudditi et li altri, che con lo essemplio loro si governano, si dilata e si estende questa infermità alle altre parti del corpo, e così di contrada in contrada,

trascorrendo a sembianza della peste, dà cagione alli morbi che vediamo nell'animo impressi. E' maggiore e di più danno, perciocché è più mortale l'adulazione che l'infermità. Conciosia che la morte degli animi avanzi nel danno di gran lunga quella del corpo. Iddio Ottimo Massimo mandò gli apostoli nell'universo, affine che, con la verità che è lo Evangelo, fossero medici alle genti, alle similitudine di quelli dovremmo essere noi altri servitori, che di buoni facciamo professione quanto all'honore. Li cittadini et li altri tutti, che possono [c. 425v] giovare, per apostoli dovrebbero essere tenuti e per quelli medici che di sopra abbiamo detto, et per cari et honorati devriano essere havuti quelli che per la verità si espongono a rischi. Tornando alla rubrica di sopra, gli è necessario che l'ambasciatore scopra al suo Signore gli andamenti e le pratiche tutte che vede nell'altro, con il quale tenta la confederatione, affine che sotto il nome di confederarsi con il proprio non segua il contrario. Dir poi la verità, ove bisogno porta, è la parte più principale che sia nel Cavaglier Ambasciatore, senza la quale per adulatore et infame deve essere conosciuto e tenuto, et totalmente ributtato nel maneggio di Stati et dalla religion della Cavalleria, nella quale non si stima qual si voglia rischio della propria vita per far quel che la giustizia porta.

*Molte volte un Principe darà udienza ad una parte per adimandare la confederatione con vantaggio maggiore a l'altro; però è necessario, che l'ambasciatore sia avvertito.*

Questa rubrica molte volte è stata posta in pratica da diversi Principi nell'età nostra. Noi vediamo che fra due che habbiano insieme querela, si troverà [c. 426r] qualche signor neutrale, nel poter del quale la occasione porterà che possa dar la vittoria a qual si voglia che gli darà la forza sua. Bartolomeo da Liviano, con il seguito della sua parte guelfa di 5.000 fanti, volse trovarsi alla guerra del regno governato per il Re di Spagna dal Gran Capitano contra Francesi, e si presentò in tempo che si stava per venire a giornata vicino al fiume Garigliano. Egli, per inclinatione naturale, volse inclinare alla nation francese; con tutto che la forza del Liviano in altro tempo fosse stata per poca stimata, in quello veniva ad essere di grandissima, poscia che la egualità delle altre facea che questa giunta desse cagione alla vittoria. Fu sprezzata da francesi e ricevuta da spagnoli, alli quali diede vinta la giornata. In tempi così fatti, con le genti et le commodità di un sito, con il favore, con il consiglio, e con scoprire un unione non solo di un Principe, ma di un privato capitano, si può guadagnare una querela. La onde, per piccolo che sia un Signore, viene in certi tempi in tanta riputatione che può dare, come si dice, il tracollo alla bilancia, come di Massinissa avvenne nelle cose cartaginesi; [c. 426v] molti altri essempij si possono dare nelle moderne e antiche guerre; La onde, diciamo che grande avvertenza deve havere l'ambasciatore, in così fatto caso, d'esser presto espedito in guadagnare la volontà di questo, che può fare tanto utile; stando sempre in quel pensiero, che egli non si vaglia dell'ambasciatore per metter gelosia nell'altro per conseguire partiti migliori.

*Che nelli sospetti un Principe possa dar parola per confederarsi con l'altro; sia molto da avvertire con qual sorte egli conversi in segreto e sopra gli altri devesi haver l'occhio alle pratiche che tiene con li frati.*

Maravigliosa cosa è quella, che nella nostra età tutto il giorno vediamo alcuni sacerdoti, i quali vogliono travagliarsi nelle cose di Stati, che par loro vergogna se non hanno la mano anche nei trattati che si fanno per rubar le città; onde procede che i Principi ancora se ne vagliono. Noi altra ragione non troviamo, se non che sotto quelli abiti loro, non ci essendo termini di Cavalleria siano per fare tutto [c. 427r] quello che, per dishonorevole che sia, possa tornare bene al Principe che se ne vale. Io non ho mai potuto venire in cognitione, come possa essere che un frate possa essere buono a trattare le cose di Stati, sendosi allenato ove mai se ne è ragionato né pensato; né so con qual animo et buona coscienza si possano operare, poi che i decreti loro glielo vietano, né vogliono che si intromettano nelle cose del mondo. Comunque sia, l'ambasciatore non deve fidarsi nelli affari importanti di questa sorte di gente, la quale molte volte viene operata per ispia. Deve avvertire gli andamenti di questi frati, che conversano le corti, peroché, nelle cose segrete, sono mandati dall'uno all'altro Signore, e riescono poi le confederationi e i trattamenti all'improvviso, con dishonore dell'oratore et danno del Signore. La medesima avvertenza si ricorda se con infedeli si viene a negotij, poscia che anche in quelle parti simiglianti persone vengono operate [c. 427v]. E' da avvertire ancora alla conversatione che tengono Principi con mercanti, con li quali molte volte, perché la gente non si accorga, vengono maneggiate cose importanti. Io non nego che de' frati et mercanti non siano de' buoni et de' pratici e degni di essere operati, e mi riporto sempre. Taccio gli esempj per quei rispetti che ho taciuto molte altre cose simili, per non voler offendere alcuno. Bastami avvertire quello che, per esperienza, molte volte si è veduto alla età nostra, nel resto poi habbiamo a lassar la cura a quelli che vi hanno interesse dello stato et dell'honore.

[c. 428r]

*Qual sia più costante in osservar le confederationi, o un Principe o una republica.*

Se vogliamo risolvere il dubbio della rubrica, è necessario che facciamo un presupposito: che sia un solo o molti in travaglio, sempre che un solo vedrà trovarsi in pericolo di perdere lo Stato, dietro la ruina del confederato, sarà più presto a mancar di fede, che ove siano molti. Perciò che ove vanno consigli, adunanze, congregazioni rade volte avviene che non corra spatio di tempo, il quale molte volte scopre che il nimico dietro la vittoria non è tanto potente, quanto il favore di quella pareva che mostrasse. Di modo che, avvedutasi di questo, la republica ha potuto scoprire quel che ad un Principe solo, ritirato dal timor di sé stesso, confuso dalla cosa improvvisa, non è stato concesso; che poi avvedutosi dell'errore non ha havuto tempo di darvi rimedio. Dove sono molti, rade volte accade che non vi siano alcuni che, per essere essercitati [c. 428v] ne' travagli, temano meno dell'altri, hanno il consiglio più libero per haver poco che perdere, o mettono il tempo a mezzo, onde nasce che la republica piglia riputatione con la tardità della resolutione, che all'apparenza par che sia considerata, disputata e poi conchiusa con ragione. Il Principe solo, con il pericolo di perdere lo Stato, misurando il rischio e la calamità, nella quale egli solo con la sua famiglia può cadere, fa più subita resolutione che una republica, con tutto ch'egli habbia consiglieri, de' quali in così fatti casi si val poco, anzi subito ricorre al consiglio dell'animo di lui, della moglie e di quelle genti finalmente che seguono la sua volontà. Temono i consiglieri dar loro opinione, che possa far cadere il Principe in rischio della vita et dello Stato; et però è che, con il consiglio o

senza, la risoluzione è più presto al mancar nel Principe, che in una republica. [c. 429r] Li Re di Francia, nelle calamità della Republica di Venetia e di Fiorenza, hanno fatto pace con li nemici communi, senza punto haver rispetto con li confederati, scusandosi con la necessità; li Re di Spagna e molti altri Principi d'Italia molte volte hanno fatto il medesimo et con prestezza. Cosa che non si è veduta con istessa fretta nella Republica de' Signori Venetiani, che confederati ultimamente con Carlo V Imperatore contra il Turco, per il mal governo delli ministri di lui, che non davano loro per suoi denari il frumento, conclusero la pace con perdita di Napoli e Malvasia nella Morea; luochi per mezzo de' quali Francesco Maria Duca, come generale delli esserciti christiani, dissegnava smontar per la prima impresa contra il Turco. La onde, concludiamo che sia più costante una republica, nelle calamità, in conservar la fede, non perché ancor le republiche, se conoscessero il particolare interesse, [c. 429v] come il Principe solo, non facessero il medesimo effetto di risolversi presto al mancare, ma perché, come si dice, quel che si possiede in commune non viene molto stimato: ove il danno è più lontano, l'infermità del timore è più tarda a far la sua impressione.

*Che un valente ambasciatore haverà più facilità a tener ferma nella fede una republica,  
che un sol Principe.*

Varij sono gli huomini che si trovano nelle Republiche, la maggior parte de' quali vorranno essere tenuti per intelligenti nelle cose di Stati; fanno gran fondamento nelle dignità della republica, usano dir che l'honesto prevaglia all'utile. Se un oratore haverà qualche cognitione, troverà sempre di quelli che desiderano honorarsi con il consiglio per avanzarsi nelli magistrati; con questi egli potrà abboccarsi, con mostrargli la ragione perché non si debba mancare alla [c. 430r] fede. Congiungendo l'utile con l'honesto troverà che gli sarà data gratamente orecchia; uno, duo o tre che dentro li consigli segreti persuadano la costanza, disputino e sostentino quella farà sempre uno delli dui effetti: o che metterà tempo in mezzo o otterrà l'intento. Perciò che, delli magistrati che hanno l'altre città, che si possano perdere o delli medesimi della città che stanno in rischio, sono molto in più numero quelli che non partecipano, che gli altri; et ove la perdita dell'utile si trovi tra pochi et l'honesto corre in molti, questo sarà sempre più abbracciato. Se l'ambasciatore per lui medesimo potrà parlare al Senato, cosa che non s'osserva nella Republica di Venetia, ove bisogna esporre li concetti al Collegio, il ricordo è che egli si volti sempre verso la gente che gode meno dell'utile, lasciando gli altri più nobili e più ricchi sul fianco di lui, mostrando [c. 430v] di quanta importanza all'anima, all'honore del mondo sia la fede et che hoggi ella si trova più nelle povere persone e nelli buoni, che nelli altri. Con così fatto procedere avanzerà sempre o tempo o otterrà quel che desidera, che così non avvenirà con un Principe solo, perciò che il danno et l'utile essendo di lui, il timore, come si è detto, ha forza maggiore di un solo che nella moltitudine.

*Che quello che si è detto di sopra ha luoco nelli Principi che non sono isperimentati,  
affinati ne' travagli o non sono letterati, che con l'esempio de' passati sono fatti prudenti.*

Noi non dubitiamo mai che il governo di un solo sia migliore di qual si voglia Stato di molti: approviamo per verissima l'opinione di Aristotele. Conciosia che, presupponendo noi

che'l Principe sia buono et scientifico, sia prudente, versato ne' travagli molto più giusta e presente resolutione da lui [c. 431r] siamo per conseguire che da una republica. Ma poi che nelle republiche, come si è detto, le passioni e le infermità dell'animo possono meno che in un solo inesperto, et nelle repubbliche li rimedij contra queste infermità siano più potenti, perciò che un huomo buono, come si è detto, che può con un suo consiglio fermare il timore, non si assicura col Principe temendo di mal fine, non avventura di mettere in rischio la sua opinione, poi che di tutte le avversità la colpa è di colui che ha consigliato, che bene spesso vi mette la robba et la vita. Cosa che non accade nella republica, ove in quelli che hanno meno di autorità il comodo è minore, sogliono apertamente in così fatti casi dir quel che sentono senza correre quel rischio, che si corre con Signori; ancor che un grave senatore dica il medesimo, per mal fine che habbia il suo parere, sta sicuro della vita e della robba, et se avviene ch'egli sia ributtato da magistrati, con la pazienza [c. 431v] ritorna più grande che mai. Questo chiaramente vediamo avvenire nella Republica di Venetia, ove li più prudenti, stimando più l'honesto che l'utile, ben spesso mettono a gran rischio le loro opinioni, e con tutto ciò che vengono battuti ne' scrutinij e nel Gran Consiglio, tornano sempre in breve maggiori che mai.

*Che per l'ordinario le republiche non sono di lunga vita e per qual causa quella di Vinetia habbia durato et duri tanto, et se in quella a nostri tempi sia segno alcuno di vecchiaia.*

Noi facciamo questa rubrica per avvertir che le republiche Greche e l'altre tutte dell'Europa, e quelle dell'Asia e dell'Africa hanno havuto grandi et gravi infirmità, che in breve spatio le hanno condotte al fine. Quelle due fattioni, che si ritrovarono in quella di Cartagine al tempo di Annibale, la ridussero a morte; il medesimo avvenne a quella di Roma. Parlo di queste due come le più principali che ci mostrano le historie, però che l'altra delli [c. 432r] ateniesi, con tutto che fosse per un tempo grande, non fu simigliante alle due, et quella ancora hebbe le sue fattioni e le sue infermità che la ridussero a niente. La cagione perché sia che non sono di lunga vita è che trovandosi un tiranno, che viene ammazzato dalli più prudenti et arditi di quella città tiranneggiata, a loro viene dato il governo, il premio della libertà, da quelli nasce lo Stato degli ottimati. Mancano questi buoni, in luoco delli quali gli altri riescono empij et scelerati, intanto che a popolo vengono uccisi et lo Stato divien popolare. Questo, come il peggior di tutti gli altri governi, servia sempre a dare autorità al più ricco e al più potente, come quello che, havendo facultà maggiore delli altri, trattiene molti del popolo, dona aiuto a poveri e a dissipatori delle proprie facultà. In tanto che, come avvenne nella Republica [c. 432v] d'Atene, et nelle greche et di Siracusa, questo solo si fa tiranno, et così scambievolmente vanno le republiche pigliando nuova forma et con vita minor delli stati particolari. Perché questi, havendo havuto origine dal valore della persona e della prestanta dell'animo di un solo, che cominciò unir le genti levandole dalle campagne e riducendole al coperto, vivendo virtuosamente e educando la sua posterità di bene in meglio, hanno potuto vivere lungamente con li successori ne' Stati. Come vediamo essere avvenuto in molte casate d'Italia et d'altre nationi che, fin che è durata la linea, si sono sempre conservate in istato, o per virtù, o perché sudditi, usitati all'obbedire, non hanno havuto de' valent'huomini alli quali habbia sofferto l'animo di scuotere il giogo della tirannide et se ne sono iti alla lunga. Come anche perché così fatti Signori, successori li uni degli [c. 433r] altri, hanno tenuto modo, quando hanno scoperto molta virtù di un suddito, di tenerlo basso et

lontano da propri paesi. Altri, come la Casa Ottomana, tiranneggiando i popoli con la forza dell'arme sono durati et senza rispetto di ammazzare i propri padri et figliuoli, pur che signoreggiassero hanno commesso ogni mal fatto. Perché sia adunque che la Republica di Venetia sia stata di così lunga vita, con tutto che nel libro ove habbiamo parlato di lei si sia toccato questo passo, non lasceremo fare breve discorso in questo, per dar a conoscere all'oratore in che siano le lunghezze et brevità della vita delle repubbliche, et con lo essemplio di quella di Venetia se ne porteranno molte cagioni. Diciamo adunque che quella città di Vinetia, come mostrano le historie, non è stata come molte altre edificata per elettione, ma è nata et cresciuta a caso. [c. 433v] Possiamo dire poi che non sia stata per consiglio delli huomini, ma ch'Iddio sia quel che l'habbia fondata lo mostra il miracolo del vederla in arena, in fango, in lacune; cose tutte che negli altri luochi non ricevono né fondamento per gli edifici, né lungamente gli habitatori per il mal aere, che sogliono produrre. La prima più vera origine di lei fu quella inondatione di barbari, nata per la venuta di Attila in Italia, che diede cagione a quelli delle città vicine di ripararsi con le famiglie loro nelle isolette, che poi, unite et accresciute per la venuta dell'altri lontani, hanno fatta la città della grandezza che si vede. Basta che diciamo che la sicurezza del sito habbia portato et porti a quelli che governano tutte quelle commodità che si possono desiderare, non solamente di fare leggi, ma di mutarle, sospenderle, correggerle e farle osservare, come più è stato [c. 434r] giudicato da loro essere espediente. Il sito ove è fondata la città, al quale non si può arrivare con la forza inimica d'arme né per terra né per mare, et che non ha bisogno alcuno di guardia di soldati, ha dato et dà grande aiuto alla vita di lei, con un uso antico: che tutta la grandezza e l'illustrezza di qual si voglia cosa che sia honorevole, tutta si è portata sempre al publico, di modo che'l privato, che governa, vive come privato, senza dimostrazione di grandezza alcuna. Porta due persone: una di senatore et huomo publico, che dura tanto quanto egli è in luoco di magistrato, come è a dire nel palazzo o in altri luochi ove sia giurisditione; l'altra, come esce alle piazze e vada a casa sua, resta huomo particolare, et sempre che ragiona delle cose della Republica mai si connumera fra li Signori ma piglia sempre persona di suddito, et parla de' magistrati [c. 434v] come de' Signori di lui, con tutto ch'egli sia, quando è unito con gli altri, del medesimo magistrato. Perciò che, non havendo quelli che sono capaci ove poter conseguire honori salvo che nella Republica loro, hanno tanto la mira all'ingrandirsi, che scordandosi di ogni amor privato, ove conoscono poter ascendere a qualche grado non lasciano alcuna occasione. Et per mostrarsi amatori del ben publico, se scoprono difetti nell'amico o nel parente l'accusano al magistrato, et fanno ogni altra cosa che sia mezzo al farsi grande, senza alcun riservo anchor de' propri figliuoli. Non hanno fra loro alcuna confidenza d'amicitia, con lo scudo della quale bastasse l'animo alcuno di conferir cosa che fosse a danno dello Stato. Niuna natione sta più volentieri nella propria città e nella [c. 435r] propria casa, di quella: il timor di essere cacciato con bandi è grandissimo, che dà gran cagione all'ubidienza. Si riguardano non solamente dal delitto, ma dalla sospitione; perciò che questa vien punita nel Gran Consiglio con suffragi che non permettono l'infamato ascender a magistrato. Fra gli gentilhuomini et altri habitatori della città, per bassi che siano, niuna differenza è nel vestire: quanto uno è più stimato tanto più viene humile. Il gentilhuomo non alloggia forestiero alcuno, per grande amico che sia di lui et per grandi che siano li beneficij che fuori di casa sua habbia ricevuto. Per il publico si ricevono huomini di grado come alcuni duchi, cardinali et altri gran Principi, i quali, se sono di autorità, sono incontrati nel Bucentoro, che è naviglio dorato grande, ampio et capace di

ricevere trecento et [c. 435v] più persone a sedere, nel mezzo da duo lati nelle bande si siede. Medesimamente, quando viene alcuna Principessa, vanno con la Signoria et senatori anche molte gentildonne, cento et più in numero, secondo l'ordine che dà il Senato. A molti Principi grandi il publico fa le spese, gli dà presenti et nel ricevergli, se sono cardinali, il Principe per segno di honore abbassa al pari degli altri la sua sedia. Vive il gentilhuomo solamente con moglie, figliuoli et donne per servitio, altri non lo praticano in casa. Hanno alcuni luochi che chiamano betole, hora parendogli il vocabolo poco degno gli dimandano ridotti, ove gentilhuomini d'una certa età che hanno amicitia fra loro si raccolgono insieme, ragionano, giocano et pigliano piacere di sentir musiche et veder ballare certe giovanette allenate a questo fine da alcuni huomini [c. 436r] bassi, che tengono nelle case così fatti ridotti per premio. Li più vecchi di grado si uniscono in certe chiese, nelle case di qualche prelato lor gentilhuomo, o di uno di lor medesimi, ove honestamente passano il tempo. Così fatti ridotti servono loro per la conservatione dell'amicitia, con la quale s'aiutano l'un l'altro a conseguir li magistrati che desiderano. Non usano tenere molti servitori oltre i barcaioli; hanno honori differenti da gli altri, percioché loro è honorevole, come si è detto, non alloggiar amici forestieri, non tenere servitori, spendere poco, tolerar le ingiurie che gli vengono fatte in privato. Le offese che vengono fatte al particolar gentilhuomo sono pigliate dal publico come proprie, et se nascono da forestieri sono castigate acerbamente, come se l'offesa fosse fatta poco meno che al publico. Se uno de' suoi servitori presume [c. 436v] contra il padrone, viene punito da un certo magistrato, al quale può haver ricorso il servitore contra il padrone. Nelli magistrati tutti, siano nella città o fuori, vi si comprendono il nobile, il cittadino e il plebeo; come per esempio diremo del Collegio della Signoria, del Senato, del Consiglio di Dieci et l'altri tutti. Ne' quali sono gentilhuomini che danno suffragi, cittadini sono segretarij, che scrivendo notano tutte quelle consulte, quelle deliberationi, o quel che propongono ambasciatori, li comandatori, che così chiamano, et li littori, che dimandano ciaffi, essecutori della giustitia sono della plebe. Facciansi pasti o feste sempre si vedono tutte queste sorti d'huomini havere loco, hanno, possiamo dire, cinque Dogi, cioè cinque principali magistrati alli quali ciascun ordine può ascendere, che è poi il fine di quel che si può dissiderare in quel [c. 437r] Dominio. Nella nobiltà vi è il Principe, che porta titolo supremo quanto al grado et se gli dà del Serenissimo; quanto poi all'effetto di sè non può fare assai bene e nulla di male senza li consigli. Hanno il Cancelliere Grande, che è luoco supremo, al quale può arrivar il cittadino, questo suole essere accettato per lunga servitù et è di gran rispetto. Il Capitano Grande è il maggior che si può dare alla plebe, quanto è sopra tutti gli altri capitani de' sbirri o ciaffi che vogliam dire. Vi è ancora il Patriarca della città, luoco deputato per quelli frati o preti, anchor che non siano sacerdoti, ma per il più si dà a così fatti huomini, pur che siano gentilhuomini. Per quelli nobili di Terraferma hanno il Collateral Generale, che rivede la gendarme et tutta la militia. Il popolo e la plebe del corpo di Vinegia è tutto di diverse nationi, che vive d'industria. Il gentilhuomo solo è di gran rispetto, questo è di grado maggiore et operato ne' magistrati principali, et quanto egli è di reputation maggiore, tanto è più cortese et più benefico [c. 437v] in quel che porta la conduction della città degli altri più bassi, de' quali bassi molti si mostrano insolenti, con poco rispetto fra loro et con forestieri. Anzi, si come negli altri luochi un Cavagliero, o un gentilhuomo, se vuole essere conosciuto per tale qual è in ogni sua operatione si sforza mostrar la nobiltà sua; così il gentilhuomo basso di Vinetia fa il contrario, il quale col minacciare, con la scortesia vuole far

credere ch'egli sia gentilhuomo. Usa far delle volte scorni ad un gentilhuomo forestiero ne' luoci publici, come in Rialto o nella Piazza di San Marco e simiglianti luochi, ove egli sa che l'offeso non può risentirsi, perché si aiutano l'un l'altro contra i forestieri, gridano, fanno sollevare gli artificij in danno di lui, lo pigliano essi medesimi e lo danno nelle mani delli ciaffi. Sanno di non haver a dar conto in duello, il quale è vietato con acerbissime pene a chi di loro ardisca tentarlo e sono banditi i cartelli anche tra forestieri; e gli ordini per la terra sono così ben posti, che uno che faccia error difficilmente può salvarsi. Non è però che anchor così fatti gentilhuomini che offendono non vengono castigati: niuno, [c. 438r] per grande che sia, ardirebbe menarsi dietro più d'un servitore, o dui; la maggior parte ha per honorevole andar solo. Il Consiglio di Dieci ha suprema autorità et rappresenta la mano regia, può punir nella vita il medesimo Principe loro, se commette errore. Non ammette avvocato né difensore alcuno, ha le carceri oscure, terribili, che succedono molte volte in luoco di pena. Il magistrato è tremendo, risolve et dà subito il castigo. Li capi e sbirri che mandano a prendere un delinquente non bussano alle porte di lui quietamente, ma con le manare ad uso de' Consoli Romani le spezzano, rompono ogni incontro, pigliano il reo, gli mettono un cappuccio di una cappa in testa et così lo conducono, con la faccia coperta come tutti gli altri, in prigione. Questo magistrato non tolera alcuna sorte di radunanza d'huomini che possa turbare lo Stato. Il Gran Consiglio, dal quale si cavano il Senato, il Consiglio di Dieci [c. 438v] et gli altri magistrati si raduna ogni festa, nel quale entrano tutti i gentilhuomini che passano l'età di 25 anni; vengono abilitati dal Collegio della Signoria ogni anno alcuni giovani di minor età. Questo Consiglio non può stare per le leggi loro se non quanto dura il dì. Ha la sala del Consiglio di Dieci, ove sono molte armi da offesa et difesa, acciò mentre stanno uniti sono pronti a dare castigo ad ogni sorte di sollevatione se si facesse dentro la città. Li procuratori di San Marco, che alloggiano in piazza, non entrano in consiglio, stanno come per guardia et non senza huomini dell'arsenale o ciaffi, che honestamente et senza che alcuno se ne avveda sono pronti a provvedere et correggere ove fosse il bisogno. Le case loro, gli habiti, le gondole sono tutte ad un modo, di maniera che si vede un huomo, o una donna, una gondola, una casa vede come sta tutta la città. Questa egualità volesse Iddio che fosse come quella che descrisse Cassiodoro, ove dice che in Vinegia [c. 439r] la povertà era eguale alla ricchezza, che di un medesimo cibo vivevano tutti, che le case erano uguali di maniera, che niuno invidiava la commodità dell'altro. Anchora che questa natione stia nella più bella parte d'Italia, non però ha mai mutato né favella né habito; tolera che nella città stia il forestiero ove più gli piace, col quale non ha amicitia se non quando portano certi loro affari particolari o per mercantia o per altro. Lo essercitar la mercantia è honorevole, pur che quelli della Signoria del Consiglio di Dieci non si travaglino e particolarmente in quella de' frumenti, che è vietata per leggi a quelli che governano. Gli huomini che non sono in magistrato si riducono insieme due volte il giorno, la mattina nel cortile del Palazzo della Signoria et, sotto quelle logge ove vanno ancho i forestieri, in quelli luochi si fanno pratiche fra gentilhuomini per farsi benevoli, [c. 439v] per ascendere a gradi, si ragiona delle nuove che sogliono portare alcuni ambasciatori di duchi, che stanno residenti presso la Signoria. Sono molti agenti di condottieri, di altri signorotti che vanno anchor essi investigando novelle per darle a lor padroni. La sera li gentilhuomini si trovano a Rialto per trattar cose di mercantia, a questa unione non vanno né ambasciatori né agenti. Maravigliosa cosa è il gran silenzio in tanta moltitudine, nella quale non si vede mai un scandalo; maraviglia ancora è veder l'ubidienza



che si dà a magistrati. Nella città non si vede forza alcuna d'armi, niuna guardia di soldati, niuna fortezza, ogni cosa è aperta et senza mura. L'andarvi, il partir è concesso a tutti di di e di notte come più gli piace. Sta, come si è detto, fondata sopra pali per fermeza delli quali la Natura ha fatto una certa crosta di tuffo sotto acqua, che battendosi il palo picciolo [c. 440r] di legno di rovere non molto lungo, il tuffo lo riceve, pur che la botta che viene data nel ficcarlo dalla mano di alcuni huomini sia leggiera. I quali, alzando un altro legno tondo, sodo, grave et circondato da un cerchio di ferro, con voce concorde ad uso delli marinari, quando vogliono alzar l'antenne o altro peso, battono il palo con questo mazzo, tanto che lo comprendono esser ficcato et al segno suo che sia buona presa. L'isperienza ha mostrato che, se il palo fosse battuto più gravemente quella incrostatione, non lo toleraria, si sfondaria, non riteneria le fondamenta che vi fanno di pietre d'Istria o di Carzola, che sono sode e gravi. Come habbiamo detto sopra, per essere il sito gagliardo, la città si rende sicura da ogni forza nimica, alla quale non si può arrivare per terra, perciocché la lacuna, per l'acque false, la copre per alcune miglia verso terra ferma, per mare meno. Conciosia che la natura, somma [c. 440v] maestra delle cose, ha fatto un picciol lido dirimpetto alla città, distante dall'habitationi di quella un mezzo miglio, un miglio et più secondo il circuito di essa, il quale circonda l'ultimo golfo dell'Adriatico, che difende da flutti del mare le paludi ove è posta la città. Non è però che l'industria delli huomini non sia di grande aiuto alla natura con grandissimi ostacoli di sassi e palificati contra le tempeste del mare agitato dall'impeto de' venti. Nel qual litto, che sta in forma d'arco di longhezza di miglia 35 et in difesa della città alla sembianza di gagliardissime mura, sono cinque aperture, come li tre porti, quella di Lio e l'altra di Malamocco, ove entra et esce il crescente et decrescente mare, che allaga et copre il guado della lacuna nelli intorni ove nasce l'aere buono, come mostra Vitruvio ove parla delle paludi galliche, che così chiama quelle di Vinegia et ove fa mentione dell'altre di Ravenna. Il commentatore sopra Aristotele delle cause della lunghezza et brevità della vita, per l'esser l'acqua salsa, che è più calda [c. 441r] et men humida, genera una temperie più eguale, che presta agli habitatori buona valetudine. Essendo cresciuto il fango per le ragioni che diremo, il guado s'è alzato et l'acqua che lo copriva è divenuta minore, ha reso difficile l'entrar delle navi et altri navilij, di modo che nelli altri porti non vi entrino altre sorti barche, che di quelle ch'usa la lacuna per il pescar o poco maggiore. In quella di Lio è necessario havere un segno quanto cresce l'acqua; l'altra di Malamocco è più capace, ma legni grossi non si avvicinano alla città per molte miglia. Di modo che possiamo dir Vinegia come Vergine, esser fondata più presto in aria, che in terra, o in acqua; poi che vediamo tutti li luochi fabricati in terra da esserciti terrestri per essere continenti alla terra sono stati ruinati, come Roma, Cartagine, Athene et altri, ancorché [c. 441v] a Tiro presso Fenici, a Giustinopoli in Istria, a Cizico in Asia et a quella che Cesare scrive i venetiani del medesimo nome et simil sito haver havuto in Francia, a tutte per certe linguette di terra, come hora Temisitan, città trovata da Portughesi, si poteva passare. Questa di Vinegia niuna compagnia ha voluto con altri continenti. Tiro, città in Fenicia, per quel che mostrano gli historici era poco distante dal litto del mare, la quale da Alessandro Magno restò superata. Le città tutte che sono state vicine al mare, o da corsari o da armate, medesimamente sono rimaste ruinate. Questa che mai non ha patito alcuna sorte di danno per forza d'armi, possiamo dire non esser stata né in mare né in terra, ma posta da Dio in luoco insuperabile. Ella si trova in un circuito di mura di più di tre miglia che lo chiamano Arsenale, voce secondo alcuni di arabi, che significa ripositorio di navilij, o pur che voglia [c.

442r] inferire Arx Senatus, o Ars Senatus o Ars Navalis, Rocca del Senato, o Arte del Senato o Arte Navale, perché piglia l'una et l'altra etimologia. Questo contiene gran numero di galere, dal quale in ogni tempo si possono trovare duecento galere ben armate di ciò che fa lor bisogno. Fra queste sono una cinque reme, alcune quadriremi et triremi, un galeone che porta remi alla sembianza del bucentoro; tutte trovate et risvegliate dalla industria et gran valore di Vittorio Fausto, huomo nelle greche et latine lettere ricevuto da gli huomini dotti al par di qualunque altro nella nostra età. Il galeone, per la morte di lui, restò imperfetto et forse diverrà inutile, poi che pronosticandosi di corta vita mi disse che, dovendo il galeone havere vele et quadre et da taglio, che altro che egli non le porrebbe in opera. Sono anche delle galere, che tre vogano ad un remo trovate da Giovanni Moro, gentilhuomo di Vinetia, et due ad un remo solo. Copia grande si trova sempre degli altri navilij da remo, come fuste, brigantini, barche lunghe et qualche galeone o galeazze da portar merci, et ancho per armare. E' luoco ove per il fine delle armate di mare sono tutte l'arti et ancho per l'artiglierie: rappresenta una officina di guerra. Niuna altra potenza in questa età è pari per il numero d'armate a quella delli Signori Venetiani, niuno ha quel numero di maestranza di marinai. Sono anche per questo rispetto havuti in grande stima da quelli che gli portano invidia et degli altri che sono loro amici, per la viva forza che possono dare a quelli che sono congiunti con loro. La Republica contiene in sé stessa, nel medesimo gentilhuomo, lo Stato regio d'un Principe solo, quello degli ottimati et l'altro popolare, uniti et talmente mescolati insieme, che l'uno contrapesa et dà rimedio [c. 442v] alli difetti, et medicina contra quelli humori che potessero alterare la sanità della pace. Conciosia che'l Consiglio di Dieci, il quale nelle cose della giustitia rappresenta la potestà del dittatore e del Principe solo, non può divenir tiranno per la mutatione di quelli tre, che scambievolmente si mutano di mese in mese et del medesimo consiglio tutto, che si rinnova ogni anno. Et se mentre che dura facesse cosa palese contra il diritto, il Principe, o uno de' Signori Capi, o l'Avvogadore, che è magistrato per conservar le leggi, haveria ricorso al Gran Consiglio. Gli ottimati, che è il Senato, che l'adimandano il Pregadi, con tutto ch'egli habbia ampia autorità nella guerra e nella pace, in quello in ogni tempo sono le contradittioni, si disputano le materie, et le resolutioni si possono sospendere et portare al Consiglio di Dieci [c. 443r] e al Gran Consiglio. Questo Gran Consiglio, come popolare, dal quale nascono gli altri magistrati, non può commettere cosa che sia scandalosa, percioché gli autori delle novità, se proponessero cosa che accennasse sollevatione, subito riceverebbero castigo dal Consiglio di Dieci. Il quale si può chiamare da un sol capo, si ritira in un altro luoco, sospende le deliberationi et dà subito rimedio a scandali che non possono pigliare il fine. Il gentilhuomo privato, poi che vive solo senza seguito di gente, sta basso, non può far piede di novità, non maneggia armi salvo in mare, ove si crea il Generale dell'Armata. E anchora che egli habbia la grande autorità, anzi ampia et libera come il medesimo Senato, non può far cosa che sia contro la Republica, né farsi seguito di soldati. Percioché le galere che stanno all'ubidienza di lui hanno il suo [c. 443v] gentilhuomo, che n'è governatore, il quale non cederia al generale e non ubidiria ogni volta che si accorgesse di cosa mal fatta, lo accusaria al Collegio della Signoria, questo al Senato; dal quale nascera l'ordine contra lui, che gli altri sopra comiti lo metteriano in ferri, lo mandariano prigioniero a Vinegia, alcuni casi de' quali sogliono deligarsi all'Avvogaria et alcuni che toccano lo Stato al Consiglio di Dieci. Da così fatto magistrato, con tutto che sia, come s'è detto, ampio et grande, non può avvenire quel che avvenne a Roma, a Siracusa, ad Atene, che con il seguito

di soldati siano usurpate repubbliche. L'armi di Terraferma le maneggiano con il mezzo d'un forestiero, il quale ha presso di lui un gentilhuomo, che lo manda il Senato con nome di Provveditore, senza il consiglio di lui il Generale rado o non mai risolve cosa alcuna; questo Generale, se viene in Vinegia, viene accompagnato da pochi. Il provveditore, come torna nella città, [c. 444r] si pone la sua veste ordinaria, sta come gli altri, di modo che a tutti quelli inconvenienti che hanno dato cagione alli infortuni et alle ruine delle altre repubbliche, è dato rimedio dalle presti medicine che sono le parti, che così chiamano le leggi e le loro deliberationi che danno al corpo della Republica. Parti vengono chiamate per mostrare col nome che, bisognando accrescere l'altra parte, sia in arbitrio di qual si voglia di proporre per aggiungerla o di minuirla, come più gli detta la prudenza et riportarla al Senato. Il sito adunque ove è posta la città, con gli huomini che governano, che lo conoscono, hanno dato et danno cagione alla lunghezza della republica. Lume, spendore et essemplio di quanti mai furono et saranno mentre il mondo è stato in essere, e come la republica nel publico vive lungamente, così gli huomini privati, quanto [c. 444v] può la natura stanno sani con lunghezza del vivere, in tanto che molti muoiono più per resolutione che per infermità che gli vengano. Conciosia che per la commodità delle loro barchette, che le chiamano gondole, coperti di panno nelli intorno ad uso di lettica, fuggono tutte quelle ingiurie che nascono da cieli, come venti, nevi, tempeste, piogge e quelle che causa il sole. Vestono con abiti foderati secondo la qualità de' tempi di pelli più et meno gravi, non sentono il freddo alla persona, non humidità a piedi, perciòché non hanno fango per la città che è tutta lastricata di pietra cotta; non sentono la polvere, né le mosche che danno molestia come in altri luochi. Per la commodità dell'acque tengono le case loro polite, nette, niente meno che facciano le monache [c. 445r] alcuni luochi sacri, e le possono fare, poi che in quelle non conversano né villani, né gente forestiera. Con la poca famiglia curano sempre spendere meno di quello che hanno d'entrata. Il nobile non essercita arte alcuna, alcuni essercitano, come si è detto, la mercantia; vivono tutti in otio e in quiete, contemplativa con il fine di conseguire magistrati. Non sentono la perdita di una città o d'un altro danno publico come lo sente un Principe solo, di modo che nelle lor private case hanno quelle consolationi che si desiderano. Hanno leggi che vietano loro li conviti sontuosi, mangiano con sobrietà. Colui viene più stimato et ascende presto a gradi del magistrato, che è tenuto buon padre di famiglia, che è moderato, religioso et modesto. Sono serviti da schiave et libere fanciulle in vece di servitori. Le mogli loro, fuori di casa, vestono con habito negro per la persona et con velo negro in testa, come tornano se lo spogliano, et restano alla presenta de' mariti sontuosamente vestite, sono stimate et ben tenute da mariti. Così tanto vivere aiuta la sanità, da questa l'animo si fa più [c. 445v] prudente e più atto a travagliare nelle ambasciarie, e nelle cose di mare, e della terra, e nel vedere varij costumi di genti, varie città, e paesi, che poi ne' lor governi con prudenza maggiore prestano aiuto al beneficio commune. Viene vietata loro l'amicitia degli altri Principi, da quali non possono haver provvisione né soldo per voler poi stare nella propria città; non possono comprar stabili fuori del Dominio, affine che non si facciano affettionati ad altri, che a lor stessi. In altri luochi che nella republica de' preti, non possono aspirar ad alcuna grandezza e, come sono nella chierica, vengono riputati come forestieri e non si comprendono più nel grado di gentilhuomo per conseguir officio [c. 446r] nella Republica. Li vecchi, pur che siano gentilhuomini, sono honorati in ogni luoco, et qual si voglia che arrivi alli cento anni viene favorito nella ballottatione et ottiene il luoco del consigliere nel Collegio. Et secondo che

alcune Republiche, come quella de' lacedemoni et altre della Grecia, si sono contenute ne' loro confini non curando d'accrescere lo Stato, et alcune sono state sempre nell'aumentare; altre, per essere riguardate con confederatione sono state unite con potentati vicini et lontani; alcune, per non haver saputo risolversi né alla guerra né alla pace sono restate distrutte. Questa, quando ha veduto poter accrescere lo Stato, provocata in sua difesa ha superato li vicini et gli altri lontani oltra l'Adriatico e il mare Egeo, passando l'Ellesponto famoso per il passo di Xerse, per Leandro et Hero; ha posto piede in quello dell'Eusino detto Ponto, hora Mar Maggiore; [c. 446v] è entrata nella palude Meotide et ha posseduta la Tana a fronte de' confini de' Tartari. Quando ha conosciuto le forze del Turco o d'altri Principi christiani, poi che con l'arme in mano ha fatta quella difesa che le è stata possibile, non si è curata in alcuni casi di propria volontà di lasciar la città e castella per conseguir una pace; perciocché, trovandosi come mortale, conoscendo li rivolgimenti et la breve vita delli altri Stati, ha aspettato la occasione per la ricuperatione, ha pigliato la guerra et la pace secondo il bisogno, confederandosi hor col Re di Francia per temperar le forze di Spagna in Italia, hor con Spagna per temperar l'altra di Francia. Hora vive neutrale, posta nella quiete già per molti anni, di modo che ha accresciuto et ha diminuito nello Stato, si è appoggiata ad altre forze et è restata neutrale, et [c. 447r] sola ha servato tutti quelli tempi, che l'antiche Republiche non seppero servare. Et di tre stati, regio, ottimate, et popolare, come si è detto di sopra, ne ha fatto un solo, et tempratolo di modo che sono tre stati in un solo, ciascuno separato in tre. Così fatti buoni ordini, accompagnati dal sito, in questa mescolanza danno a credere che siano stati cagione della sanità et della lunga vita di quella Republica. La quale se hora sia nella virilità o nella piena vecchiaia o vicina alla decrepita, o per dir meglio se ella si trova uscita dell'estate et entrata nell'autunno, o sia nell'inverno verso il gennaio o il febbraio, s'ella sia inferma di infirmità mortale, o rimediabile, è necessario che discorriamo a più alta radice. Con immagnarci che, come un corpo solo mostra la vecchiaia con quei segni de' capelli, della barba canuta, della calvitie, delle rughe che guastano et deformano la faccia, [c. 447v] col crescere delli pelli, de' cigli e con la cavità de' gli occhi; così nel corpo publico di Principe o di republica siano alcuni segni, che manifestano la prima vecchiaia. Nella quale, così come l'huomo cade senza avvedersi che le spalle si facciano curve et che appariscano, che suole haver principio dalli 35 alli 55 o 60 anni, così gli stati publici tacitamente e inavvedutamente entrano in questa prima senettù, scoprono costanza et prudenza, parti che vengono attribuite propriamente al vecchio. Non neghiamo che, come varie et disordinate cagioni fanno prevenire la vecchiezza in noi avanti il tempo, il medesimo non avvenga alli Stati di qual si voglia sorte che siano, i quali bene spesso muoiono nella pueritia, nella virilità et molti nel primo nascimento loro, come veggiamo essere mancati li Stati delli Signori particolari et le republiche, con minore et più lunga vita [c. 448r] secondo i loro governi. Diciamo hora che, quando siamo nell'ultima vecchiezza, nella quale gli spiriti animali per l'abondanza delli humori grassi et frigidi non possono penetrare disintricatamente alli ventricoli del cervello, ove è la cognitiva e la discretiva, e restiamo come smemorati, pieni di confusione et diamo manifesti segni della vicinità della morte, simigliantemente nelli Stati et nelle republiche sono segni così fatti, che mostrano la prima et l'ultima vecchiaia, et con sopraggiunta delli altri accidenti avvengono altre infirmità che scoprono la morte. Poiché, oltra altre cagioni della lunga vita di quella Republica di Vinegia, vi habbiamo messo quella del sito ove ella è posta, verremo discorrendo a qual termine hora egli si trova, perciocché da lui nascono molte cose a

salute degli huomini che governano et alla sicurezza delli habitatori; che se possiamo mostrare [c. 448v] che per l'inzanxi sia a termine di produrre contrarij, scopriremo li segni della vecchiaia, se siano nella prima o nell'ultima vicina alla morte. Non facciamo dubio alcuno se l'aere buono conferisce non solamente la sanità del corpo, ma a quella dell'intelletto; conciosia che il grosso, non purificato di un certo modo, fa in noi come la ruggine nel ferro, arruginisce, incrosta l'intelletto, confonde l'ingegno et le virtù animali restano ottuse. L'aere per noi è necessario per pigliare et rimandare il fiato, il quale, col mezzo del polmone, rinfresca il cuore e, sempre ch'egli sia distemperato per il vapore terrestre et humido, fa distemperato il core et gli altri membri. Il quale per li pori e per li meati trapassa e in fretta, perciò è che dalli antichi et moderni filosofi, e dalla medesima esperienza ci viene mostrato, che sia da fuggire quell'aere che sta ne' luochi paludosi, [c. 449r] perciò che non essendo sventato marcisce et viene infettato come ogni altro aere serrato. Vietano l'aria della valle et l'altre tutte che dormono sopra acque senza moto, perché è necessario che ogni elemento puro si corrompa dalla contrarietà, la quale corruttione è così nell'elemento puro come nel misto. E perciò, se l'aere sia mescolato da vapori elevati dal sole che siano terrestri e acquosi, è più grosso et meno puro, et più nocivo. In tanto è vero questo che diciamo, che si è veduto l'aere infettato da acque minerali et terre venenose haver dato cagione alla morte di augelli, di bestie et a quella delli huomini medesimi. Ne è meraviglia che così sia, poi che tirandosi con il fiato l'aere infettato, com'egli tocca il core, il quale è la fonte della vita et l'origine di tutte le singolari virtù lo corrompe, onde nasce la morte. La isperienza ci mostra che la sola mutatione dell'aere di tristo in buono, senza altra medicina, [c. 449v] rende a molti integralmente la sanità. La lacuna ove è fondata Vinegia, come si è detto, è d'acqua salsa, ha il flusso et il riflusso del mare, non si può dir ch'ella dorma, né che stia ferma, et che perciò sia palude et mal sana. Ha quel acqua tre tempi, l'un del flusso, che è quando entra nella città, empie et accresce i canali, il guado e li contorni di quella; l'altro quando sta al quanto ferma; il terzo è del reflusso. Basti sapere che va alternando ogni sesta ora vicendevolmente accrescendo più in un tempo che nell'altro, secondo che la luna hora cresce, hora scema, hora s'alza, hora s'abbassa nel nostro hemispero, perché l'opposizione di quel pianeta et i pleniluni fanno maggiori i ribollimenti, et minori quanto più si partono da quelli. E' vero che per l'ordinario s'alza quattro piedi; crescono anchora acque quando tira il vento di Sirocco o di Levante, o l'uno et l'altro unito, fino a otto piedi. Mostrano gli annali di quella città che, nel principio di [c. 450r] lei, il flusso nel suo crescente era grandissimo, et in ogni tempo di tanta altezza, che ogni sorte di naviglio armato potea andar per la lacuna. Narrando della guerra navale fatta nella medesima palude e la morte di molti nemici nel canal Orfano presso San Spirito, e le galere venute alla chiesa di San Giorgio. Di maniera che, nei sospetti di guerra, per difesa della città si traversavano grosse catene di ferro al porto di Lio et per questo fine gli antichi fabricarono alle bocche duo castelli. Alcune muraglie vecchie, che si vedono nell'arsenale, che hanno buchi per balestre, scoprono il timore degli assalti da nimici della medesima palude, ove sono stati predati da legni armati molti habitatori di quella. Era la lacuna, per le historie che veggiamo, di grandissima larghezza et lunghezza di più di miglia 200 e in tanto era espedita, che da Ravenna dentro a lei si passava fin [c. 450v] in Aquileia. L'ampiezza di quella, con l'altezza dell'acqua salsa, la quale copriva di continuo il guado, dava gran cagione alla bontà dell'aere. Non dobbiamo maravigliarci di quelli primi che fondarono Vinegia, degli altri successivamente, che furono di animo grande nell'acquistar

nuovi Stati et costanti nelle fortune avverse. Poi che, come è detto, ne' luoghi temperati e nelle complessioni temperate sogliono nascere quelli heroi celebrati dalli antichi, anzi molti hanno voluto che li profeti fossero dotati di quel dono oltra il voler di Dio, perché nacquero in Samaria temperatissima et amena regione. La natura intrata sempre a corrompere quelle cose ch'ella produce, per ridurle in nuove spetie et forme, per verificar quel che si dice, ch'ogni cosa che nasce convien che muoia, par che habbia fatto congiurar molti fiumi insieme per la distruttion della [c. 451r] lacuna, tutti con l'acque torbide delli terreni mossi dal vomere e dalla mano dell'huomo. I quali sono per lungo tempo intrati nella medesima lacuna, onde dal Pò e dall'Adige è fatto un gran paese ove prima era acqua et alta et ampia; alla sembianza che dice Aristotele nella Meteora esser avvenuto nell'Egitto, et che fin al tempo di Polibio venia alla palude Meotide. La Livenza, la Piave, la Brenta, il Baccaglione e il Tagliamento, che sboccano nella palude, hanno fatto il medesimo effetto in danno della città di Vinetia che fanno gli anni contra noi, i quali, senza che ce ne avvegiamo, ci conducono nella prima vecchiaia. Perciò che di larghissima et amplissima palude di miglia poco meno di tredici, che tante erano dal porto delli duo castelli al luoco di Oriago, voce corrotta che gli antichi chiamarono Ora Lacus, hora si trova ristretta in tanto che non arriva [c. 451v] a due miglia. Il guado della quale per l'altezza resta per più spatio di tempo scoperto che bagnato dall'acqua, sopra il quale non solamente non possono andar barche, ma malagevolmente sono ricevute le più piccole per li canali fuor che dal Grande. Il quale anch'egli in certi tempi resta dalle sponde tanto asciutte, che in molti luoghi dà scomodo grande allo smontar delle genti che sono nelle gondole. Veghiamo nelle Croniche che, cent'anni sono, in ogni tempo l'acqua nel maggior decrescente era di tanta altezza che riceveva alcune barchette fatte alla natura della palude. Hora a poco a poco, ad uso di nimico bene essercitato alli inganni per offesa delle fortezze, va camminando et continuando in gran pericolo, che così meravigliosa città, con ruina di grandissimi palazzi, stupende et ricchissime chiese, et altissime torri, et delli medesimi senatori, col rimanente delli habitatori [c. 452r] non fornisca la vita senza avvedersene. Perciò che il guado che resta scoperto, mostrandosi lungamente al sole, genera varie sorti di cose, come alga, canneti et altre così fatte herbaccie, che sono alla sembianza di quei capelli, et peli canuti che vengono alli huomini nel tempo, che manca loro il calor naturale. Il rimanente del guado, del fango che apparisce, assembrà alla calvitie, il quale, come si è detto, dà segno della vecchiaia. Così fatta atterratione è poco difesa dalla industria dell'huomo, e perché i venti, che ragirano sopra a quella vanno pigliando evaporatione acquosa e terrestre, portano non più quell'aere sereno e chiaro che dava la evaporatione della salsedine dell'acqua continua, ma torbido e mescolato. Di modo che, ove il caldo del salso predominava all'humido, che era tutto a salute et lunga vita dell'huomo; hora, [c. 452v] predominando l'humido al caldo e accrescendo tutt'ora più humor terrestre, dà mala valetudine alla città; onde per quelle ragioni che habbiamo detto sopra, oltra che gli organi dell'intelletto, dell'anima non saranno per lo inanzi del modo, ch'erano ne' primi et negli altri tempi. Avvicinandosi la città al continente, si avvicina alla forza dell'invidia ordinaria delle più potenti forze de' vicini et degli altri, et quanto più sarà propinqua al mare, tanto più sarà sottoposta alli assalti improvvisi de' nemici. Così fatta atterratione mostra ora quella città in vecchiezza per il mal aere, dal quale nascono o sono per nascere quei danni, quelli incomodi et quei rischi che si vedono palesamente essere avvenuti a somiglianti terre, che hanno havuto questo difetto.

[c. 453r] Quali et quante sono le ingiurie che patisce la palude, che minacciano l'atterratione et il continente, ne ho fatto mentione in altro luoco. Basta che'l mar di Sirocco e quel di Levante, portando l'acque torbide del Pò, dell'Adice e degli altri fiumi, con l'arena sollevata dalla tempesta de' venti, dentro et nelli intorno della città li lascia et depone la terra e la arena, che intorbida l'acqua sopra il guado con li escrementi et altre putredini che causano gli habitatori, in molti modi accrescono sempre in tanto il fango, che non resta luoco nell'industria dell'arte di poterci dare alcun rimedio potente. La moltitudine grandissima della gente, per non haver la Republica territorio di poterla nutrire di grani, la mette in grandissimo pericolo o di una sollevatione popolare o d'uno assedio, poi che le forze di questi potentati de' nostri tempi sono in pochi [c. 453v] et grandi in terra et mare. Il numero di gentilhuomini, che tutti vivendo in otio vivono con il fine delli magistrati di potersi valere per il vivere delle lor famiglie e delle intrate che rendono li officij, è cresciuto e li magistrati, essendo minuito lo Stato per la perdita di molte città di terra ferma et di molte isole, sono mancati. La terra ferma altre volte in Lombardia si estendeva con più larghi confini dento i quali erano Piacenza, Lodi et molte altre terre et castella in Romagna con Ravenna, Cervia, Arimino e Faenza. Nel Levante varie isole, et quasi tutti i luochi che bagna il mar Adriatico, et più adentro della Grecia, et Croatia e Dalmatia, e di verso li confini de' tedeschi. Et di presente, trovandosi numero di gentilhuomini più di passato, ha dato cagione che per accommodarsi sono stati divisi li territorij in più magistrati del solito, con molestie di quelle città, alle quali erano dati prima ad utile de' loro cittadini. Et ciò nasce dall'aumento detto, che nella medesima città vengono mandati nelli Rettorati delle Terre et [c. 454r] Provincie loro, per dar luoco a giovani de' primi più prudenti e più vecchi usati al governo della Republica. E anchor che a prima vista paia utile che si accresca il numero nel Collegio, nel Consiglio di Dieci e nel Pregadi, come che il mandar ancora giovani nelle ambasciarie sia un far tutt'ora più huomini esperti al beneficio publico, non è perciò che quanto più sia il numero di quelli, che ascendono alla cura dello Stato, non sia tanto minor quello degli ottimati; che è voce che mostra che li migliori, ottimi e non il numero maggiore debba essere interposto alla cura dello Stato, la quale, se cade in molti, s'approssima et partecipa più del popolare, che è tenuto più pericoloso degli altri tutti. Sono ancora quaranta gentilhuomini di una Quarantia, che la dimandano criminale, perciocché giudica quelli che sono rei accusati per li maleficij. Questi danno suffragi in Pregadi e quasi tutti concordemente concorrono a quella opinione che più piace a quelli, che mostran loro una apparente o vera utilità del Dominio. Quali Quaranta et altri molti che entrano nel medesimo Senato, per officij che hanno, perciocché non [c. 454v] sono di molta esperienza, mettono timore a più prudenti, per non perdere la loro opinione di tentar molte cose che sariano magnanime et convenevoli ad una grande et magnifica Republica come quella. Sono alcuni magistrati sopra le legna, delle quali quella città ha carestia, i quali hanno autorità di darne certa quantità a poveri per minor prezzo dell'ordinario. Alcuni di così fatti soprastanti et altri simiglianti officij di cose diverse, creati per questo buon fine, per haver voti per gli honori a quali aspirano, lasciando molte volte adietro quel che deveriano, distribuiscono alle Quarantie, e agli altri che gli possono dar aiuti, quel che doveriano dar a più poveri. L'universale di quei che governano tiene sempre gran cura di stare in pace, hanno nella statua di San Marco quella inscriptione della pace, e in ogni ragionamento che un valent'huomo voglia fare per persuader la guerra, molti che contrariano pigliano per essordio quella inscriptione, esclamano, laudano la pace, come data loro per principal precetto da Dio

per bocca dell'Evangelista, per il sostentamento [c. 455r] della Republica. Sono corsi molti anni di quiete et più, per quel che mostrano gli annali, che mai quella città sia stata senza guerra, onde è nato un otio grande, che ha dato cagione di lasciare maggior parte di quella spesa che si facea di stare armati in terra e in mare. Et perché si è havuta più la mira al pagar li debiti passati che allo star apparecchiato alla guerra, è nato che di 3 o 4.000 huomini d'arme che si usava tenere da gli antepassati, che mille ottocento n'ho veduto io, con numero grande di leggieri et di fanti, hora la gendarme non va alli 600, et pochi cavalli leggieri et poco numero d'insegne di fanti per la guardia delle città di terra ferma. La molta diligenza che si mette hora nelle particolari ricchezze fa quest'altro effetto, che li ricchi, servando l'ordine antico di haver più entrata che spesa, accrescono la facoltà, fanno amplissimi palazzi, danno grandissime doti a lor figliuole, con accrescimento [c. 455v] delle invidie delli poveri gentilhuomini, che sono in grandissimo numero. Alcuni di così fatti ricchi tengono la mano in tutti quei utili di mercantia ancor vile, che solea portar utili alli più bassi. Onde avviene che, havendo essi commodità di tener le robbe a quei tempi che più piace loro, così frumenti et altre cose più vili, perciòché tengono il danaro nelli vini, negli aceti, nelle legne et somiglianti, ne nasce una continua universale mala sodifatione per la carestia che si trova in ogni cosa. Se la Republica haverà longa vita, ch'io la disidero immortale, si vederanno le ricchezze particolari, poco meno differenti da quelle che si scrivono di Crasso, Pompeo, Dolabella, Lucullo et gli altri di Roma. Et perché le armate del Turco non si essercitano molto nella mercantia di mare, augumentano gli stabili in terra ferma, comprano possessioni di suditi bene spesso contra lor volontà, che restano con mal animo; da [c. 456r] quali nasce odio al publico et dà cagione a così fatti gentilhuomini che possiedono, quando si trovano ne' governi, di non concorrere mai al pigliar di una guerra per non mettere in pericolo il particolare. La lunga pace nella quale sono mancati quelli più isperimentati, che haveano fatto l'autorità con le fatiche e col sangue nelle guerre contra turchi et contra christiani, che non curano il rispetto di guadagnar suffragi, ha dato cagione che quelli che non sono usciti per ancora a travagli vadano con molto rispetto al consigliare e nel tentare cosa che possa cader in dispiacer dei particolari. Così per non mettere in pericolo un lor consiglio, se la passano alla presente utilità.

Era ne' passati tempi il magistrato di Dieci in grandissimo rispetto et molto tremendo, di modo che, quando chiamava uno, per buono et sincero che egli fosse si confessava, pigliava il sacramento et poi compariva; era tanto venerando, quanto mai alcun altro maggiore in quella Republica o stato particolare sia stato al mondo. Hora, perché piglia imprese molte et giudica cause, che tutte non toccano [c. 456v] lo Stato, sia per questo o perché quelli che sono in quel consiglio procedono con riservo maggiore e con minor rigore di quel che procedeano gli antichi et antepassati, non ha quella gran riverenza e non porta quel timore che portava. In ogni luoco di giustitia si vede qualche più rispetto verso il gentilhuomo di quel che si havea. Gli ambasciatori non sono di quella stima che erano prima et pochi anni sono. Il virtuoso sudito, il forestiero, il soldato similmente non sono accarezzati come erano dal privato et dal publico. Così fatti humori, che sono in questi tempi fomentati dalla molta commodità che ha la gioventù nella lascivia e da quella che pigliano ne' cibi con sontuosissimi pasti, con arditezza che se gli accresce per li magistrati, a quali ascendono più ne' nostri tempi che ne' passati, non saranno già bastati a portar dentro il corpo della republica alcuna infermità mortale. Conciosia che facilmente saranno sempre, mentre che durerà la lacuna, a poter



porgere le medicine convenevoli che vietarono se non il male, la morte. Ma perché possono fare un habito nella quiete e nell'otio, che facendo scordare il publico si attenda solamente al particolare, può levargli quella magnanimità e quella fortezza che haveano i loro avi, i quali abbracciarono in ogni tempo per difesa loro tutte quelle occasioni della guerra, che se gli presentarono. Onde poi portarono la Republica al nascimento della moderata gioventù et a quella [c. 457r] honorata virilità che ha mostrato l'accrescimento de' Stati grande che fecero in terra e in mare, et che hora mostra la grandezza della città. La quale è sola al mondo per le molte maravigliose qualità che si trovano in lei, come furono sole un tempo Cartagine, Roma, Atene et alcune in Asia. La lunga pace viene detta essere buona madre, ma che da lei nasce un tristissimo figliuolo, che è l'otio; da questo una posterità piena di rischi mortali, come sprezzo verso gli altri potentati, ingurie continue, rischi nelle città sudite di trattati e simiglianti mali. Conciosia che niuna pace si può propriamente chiamar vera pace, se non quella che si fa dietro una guerra, c'habbia castigato l'insolenza de' nimici; né pace possiamo haver lungamente se non siamo armati e preparati alla guerra. Facciamo questa conclusione: che lo aumento del guado che l'atterratione della lacuna fa a quella città, fa il medesimo effetto che fanno gli anni a noi, li quali senza avvederci ci portano alla vecchiezza e alla morte. Questa atterratione, fra spatio di pochi anni, farà che l'flusso non potrà montar il guado per l'altezza di lui et lo lascerà scoperto; dal quale, perché sarà humido et terrestre, nasceranno essalationi, vapori terrestri et humidi di malissimo aere in danno delli habitatori per la mala sanità. Non neghiamo già che il riversare [c. 457v] i fiumi nel letto della palude non faccia per un tempo una ragionevole difesa, per quella mescolanza che i canali riceveranno dal flusso del mare, ma non tanta che sia per essere, come mostra Vitruvio, ch'era quella di Ravenna. Quando poi la città si faccia continente e da mare e da terra, et che siano aperte le strade da poterci arrivare con le armate, e con gli esserciti, ciascuno può conoscere ch'ella sarà soggetta alle ingiurie e agli assalti di queste due infirmità. Nel qual caso io non voglio già persuadermi che manchino loro i rimedij quando vogliano continuar l'habitatione di quel sito, con circondar la città, in vece del litto datogli dalla natura, di gagliardissime mura. Ma se vogliamo discorrere una natione disarmata, non usata, non essercitata per lungo tempo al maneggi d'altr'arme che di quelle del mare, nel quale ha havuta lunga pace, è necessario che veniamo pensando se gli stessi vorranno guardarsi dalli nimici, come hanno fatto Roma, Cartagine et altre republiche della Grecia, o pur vorranno valersi di soldati stranieri. E in ogni caso voglio credere che, con gli essemplij delli difetti che hanno dato ruine alli altri Stati, [c. 458r] troveranno rimedij opportuni contra i danni che gli possono avvenire et dentro et fuori della città. A quello dell'aere non mi assicuro che l'arte possa contrastare alla forza della natura, destruttrice di tutte quelle cose che ella va creando per suo piacere, con variar forme, specie d'huomini, d'animali et di siti. Perciò che, sin al dì d'hoggi, nel tempo dell'estate, nella quale regnano il vento d'Ostro, di Garbino et gli altri collaterali di verso maestro, ma più l'Ostro di tutti, che di sua natura è humido e caldo, trovandosi il guado e il fango piglia di quel vapore terrestre et humido che leva il sole e solo e unito; et gli altri, che passano per la lacuna scoperta dall'acqua, portano agli habitatori, come mostra l'esperienza, mal aria e dà loro mala sanità. Sono i venti caldi e secchi per natura, pigliano come si è detto quelle essalationi che trovano. Tre venti passano nella palude ove appassisce il fango: l'Ostro, il Garbino e il Sirocco, che vi ha anch'egli la forza sua. Questi tutti poi, che passano sotto il sole sopra il Mar Oceano, portano in ogni tempo et l'humido e il caldo, e come entrano nella lacuna, [c. 458v] pigliando

dell'aere acquoso, putrido e dell'humor terrestre, fanno l'aere più nocivo e così per lo inanzi lo accresceranno peggiore, quanto sempre sarà peggiore l'attratione del sole. Piaccia a Dio, ottimo aiutatore de' buoni, dar dell'aiuto suo a tanti sacri monasterij, a tanta religione delli habitatori, che regna in quella città, quanta mai sia stata in altri luoghi di tutte l'altre età. Essaudisca i preghi de' buoni in allungar la vita a quella Republica, o col migliorar il sito, o conservarlo con nuova ispiratione d'arte, o con mostrargli un altro maritimo che sia di quella conservatione che è stato et è il presente.

Al nostro Cavaglier Ambasciatore non sarà salvo che di grande utilità venir considerando in ogni luoco, ove egli si trovarà, se quel Principe, o quella republica sia nella primavera, nella gioventù o nella vecchiezza et quando sia vicina al morire. Che a lui darà honore e al suo Signore, per le confederationi, per le unioni, prudenza, commodo et riputatione.

*Laus Deo*

[c. 459r]

## LIBRO NONO

*Prohemio**Discorso intorno i prohemii e le narrationi.*

Qunitiliano, nel principio del Quarto, chiaramente espone quel che vogliono inferire queste due voci di narratione appò i latini e prohemio presso i greci. A me è benissimo noto che un solo prohemio in tutti questi libri sarebbe stato bastevole, poi che tutti unitamente poteano essere narrati et in poche parole. Io non di meno, se ben prohemio chiamo tutte quelle parole che vado in certi luoghi dicendo per discorsi, non è però che non sappia che il prohemio dovrebbe essere breve et tratto dalle medolle delle cose che si hanno a dire, per avvertir il lector sopra la materia che sia per trattarsi. Alcuni hanno voluto che Aristotele non habbia prohemizzato nelle cose sue, che a me è parso et pare il contrario, perciocché, oltre che si vedono certe brevi narrationi ne' suoi principij, sarebbono bastate [c. 459v] le sole inscrittioni che egli fa a suoi libri. Conciosia che mostrano in una sola parola tutto quello che potrebbe dir un lungo prohemio di quelli che vengono usati da Cicerone et da molti altri, i quali sotto quel nome vanno molte volte facendo delle digressioni et filosofando le materie, che se volessimo avvertirle medesimamente più presto digressioni si potessero chiamare. Noi ancora verremmo iscusati se, per riposo della mente e della penna, sotto questa voce di prohemio facciamo discorsi, a quali ricorriamo come ad un diporto e come ad un mutar contrada per cambiare aere, alla similitudine degli animali, che secondo le stagioni passano li mari, mutano paesi per trovar caldo più benigno, regione più commode di quella in cui nati sono. Il medesimo facciamo noi nelle estati, nello inverno nelli medesimi nostri nativi territorij, ne' quali per certo passamento dell'animo, a conservatione e salute del corpo, mutiamo le stanze delle città in quelle della villa et così scambievolmente passiamo la vita. Imitando queste cose, saremo iscusati se, variando un poco questo aere e questa regione delle confederazioni, [c. 460r] posaremo la mente tanto che ripigli la forza e vada investigando e ricercando per le cellule della memoria, se oltre a quello che si è detto vi siano cose simiglianti, come salvi condotti, salve garde, rotture di paci, materie pertinenti alli Principi, alli ambasciatori, acciò che possiamo, con la gratia di Dio Benedetto, approssimarci al fine di questa fatica del Cavagliero Ambasciatore, con più utile del prossimo che si può. Lasciando che, se non di prohemii, di narrationi siano li nomi di questi stravaganti ragionamenti, discorsi, trattamenti, digressioni, intermedi ciascuno li batteggi, li chiami, o con qual altro nome più piacerà loro, che per quel che tocca a noi, restiamo contenti di procedere del metodo che facciamo senza volere obligarci a quelle regole che hanno voluto dar al mondo li retorici et gli altri.

*Uno che si trova obligato a dui confederati dee nelle controversie loro sovvenir il primo.*

Questa regola di sopra par che contraddica a quello che legisti usano dire, che le ultime deliberationi [c. 460v] levano le prime, et che ciò habbia luoco nelli statuti, nelle consuetudini, nelle leggi, ne' patti et nelli giuramenti. Non ostante questa obiettion, la regola è verissima, poi che la variatione non è lecita con l'ingiuria et danno dell'altro, né si intende derogato a quello di che espressamente non si è fatta mentione. Le confederazioni sono

contratti che obligano le parti, a quali non si può mancare senza il consenso di ambidui: se si è data al primo la parola, la fede con l'obbligo che contiene il giuramento, gli è ragionevole che con il secondo contratto non si habbia a mancare al primo senza il consenso di lui. Percioché sempre in tutte le altre confederationi tacitamente si intende riservato l'obbligo primo, come ne' feudi il Papa et tutti gli altri padroni diretti tutti sempre s'intendono riservati, così affermano legisti et la loro conclusione è giusta et ragionevole.

*Romani nella confederatione che fecero con capuani non servarono la regole di sopra.*

Strana cosa mi è paruta sempre di vedere che [c. 461r] in tutti gli affari di Stati di pace et di guerra corrono alla cieca alli essempij Romani, come se in ogni tempo la giustitia nelle loro attioni fosse stata la lor guida. E ci riportiamo poi alla difesa che di quelli ne pigliano gli historici, non ricordandoci di Pausania, che ragionando delli histrotici biasima quei dui per le cagioni che si sono dette di sopra. Così vediamo essere avvenuto in molti de' scrittori delle cose de' Romani, i quali senza alcun riservo indistintamente sono corsi in lode loro. Questa parte del conservare la prima confederatione la vediamo male osservata da romani nel caso de' sanniti: questi erano amici et confederati del popolo romano; haveano guerra con capuani, i quali hebbero ricorso per aiuto a Roma; risposero i romani per queste parole: "*Auxilio Vos Campani dignus censuit Senatus, sed ita vobiscum amicitiam institui par est, qua vetustior amicitia ac societas violetur. Samnites nobiscum foedere iuncti sunt itaque arma Deos*"<sup>52</sup>. Si vede che, [c. 461v] confessano essere tenuti alla prima confederatione de' sanniti, mostrano temere di non offendere Dio con mancar loro di fede, a pigliar macchia nell'honore presso gli huomini. Mandano di poi ambasciatori a sanniti, che si levino dalla guerra contra capuani, e alla fine lasciando la prima pigliano la seconda confederatione, con il pretesto solo che non era ragionevole, né convenevole alla Republica lasciar offendere quelli che si davano in poter loro. Si può vedere se questa fosse ragione degna di quel Senato a lasciar gli amici vecchi. Noi vediamo che chiaramente mancarono a quel che fecero dire, che non pareva giusto lassar perdere chi si desse nel potere del Senato, non saria approvato ove la forza non fosse maggiore. Perciò che, se così diciamo, qual si voglia confederatione saria di nissun momento, sendo che nelle necessità ciascuno si potrebbe gettar nelle mani dell'altro confederato et con la unione [c. 462r] di colui ruinar quello col quale s'era fatta unione. Et che quella città come fertile fosse espediente al Senato et che perciò fosse da mancare, si potria affermare per vero, che questo utile avesse dato cagione alla mancanza. S'egli è ragionevole per l'utile mancare alla fede ci riportiamo a quello che in tanti luochi habbiamo detto. Non si avvede Livio, nella difesa de' romani, che mostra che in niun tempo mai le confederationi harrebbon forza alcuna, se si approvasse per lecito il pigliar la guerra in favore del nimico del confederato sotto la scusa di sopra.

*Quale officio sia quello dell'ambasciatore quando venga mandato per rompere senza ragione una confederatione.*

Molte volte occorre che si terminano le guerre anche contra li medesimi confederati; ciascuno tenta in così fatte cose pigliar più che può la giustitia dal suo lato, o, per meglio dir,

<sup>52</sup> Livius, Lib. X, c. primo.

haver causa apparente, che di un certo modo mostri questa ragione e la faccia credere alle genti. Tanta è la forza della giustitia, che li medesimi ladri, [c. 462v] i quali fanno compagnia per essercitarsi contra la giustitia istessa, la osservano nel partir la preda. La onde, i Principi, prima che rompano le amicitie o le confederationi, sogliono pigliar qualche occasione e sotto quella cominciar la guerra. Con tutto che la prudenza dell'ambasciatore conosca ch'egli è necessario proporre et difendere la cosa che egli non senta per giusta, ad ogni modo, quando è forzato ad accettar il peso, il quale se può ributtarlo io lo consiglio, non potendo deve fare honestamente quanto gli viene imposto e procedere tanto avanti nella sua commissione, quanto col proporre cosa ingiusta mostri schiettamente essere ambasciatore et mero essecutore di quello che gli è stato comandato. Volsci, quando Coriolano si riparò nel loro paese et volsero muover guerra a Romani lor confederati, dimandarono col mezzo delli ambasciatori che fossero lor restituiti quelli territorij che, per ragion di guerra, di consentimento loro haveano lasciati alli romani; a quali fu risposto ch'eglino dimandarono cosa, ch'erano [c. 463r] certi di non ottenere. Queste così fatte dimande, le quali l'ambasciatore non sente per giuste, malagevolmente si possono proporre et difendere con faccia ardita da quelli che stimano l'honore. Perciò che questi, non essendo essercitati salvo che nelle cose onorevoli e nel mestiere di dir la verità, come huomini nuovi ad un tratto s'arrossiscono, gli trema la voce e par loro un hora mille anni ad uscir di quella briga, e di quel fastidio e risolvono l'ambasciata con brevi parole. In questa parte, il nostro ambasciatore bisogna che esponga et dica quello ch'è ordine suo con quelle parole che siano sufficienti alla commissione; e faccia di questo modo, che mostri sapere quel che è debito del Signore, et finita l'ambasciata può con honesto modo ritirarsi e difendere anchora quel che ha detto fino ad un termine tanto avanti, quanto egli mostri essere schietto ambasciatore. Non deve ostinarsi di maniera che si faccia tenere per huomo che non sia di honore. Io alcune volte ho voluto sperimentare di difendere una ingiusta proposta o un bugia, che sia di servitio del padrone, né mai ho potuto [c. 463v] operar tanto che ad un certo modo la natura, la quale aborrisce nelli buoni cose così fatte, non habbia mostrato che fiaccamente e debolmente da me si sia essequito. La onde, concludiamo che il meglio sia per il Signore mandare in questi casi ambasciatori che credano che quel che dicono e propongono sia giusto e ragionevole; conciosia che con più core et con faccia migliore essequiranno. Con tutto ciò che io lodo che si faccia sforzo il maggiore che si possa di ben servire il suo padrone, lodo che si proceda di modo, come ho detto, che appresso quelli a quali viene mandato non resti macchiato nell'honore, o per maligno et scempio possa esser riputato senza profitto alcuno a danno del suo Signore.

*Gli ambasciatori nelle cose dishonorevoli non sono tenuti obedir lor padroni.*

Questa regola è sempre verissima non solo nelli ambasciatori, ma in tutte le sorti d'huomini, [c. 464r] poscia che il detto commune in ogni gente sia che l'honor più della propria vita si debba stimare. Colui per crudelissimo contra sé stesso si deve avere più delli altri tutti, che non stima il buon nome. Li huomini buoni in questo mondo non riconoscono superiori, mentre come giusti correno la vita loro. Il Principe che comanda cosa ingiusta è indegno di questo nome et per tiranno viene riputato, il quale non merita obediencia. Noi diciamo ancora, che tutto quello che non si può con honor et dignità essequire, vien riputato

per impossibile nella religion di Cavalleria. Quel Signore il quale non pretende conoscere il servitor per huomo d'honore, non merita esser conosciuto per padrone dal servitore. Possiamo ancora così distinguere: o la cosa che viene comandata è chiara, o no che sia dishonorevole. Se con essequir si commette peccato non dobbiamo obedire, poi che Dio il primo superior sia. Se non si commette contra Dio, ma quanto al mondo dishonorevole si trova, il medesimo diciamo, [c. 464v] poiché il Cavagliere non riconosce superiore. O ella è dubia, se per la causa che nel Principe si presume essere buona, per l'autorità di quello dobbiamo ubbidire. Se altrimenti fosse et la conscienza rimordesse, nelle dubie dobbiamo inclinar più presto all'honorevole et così operar che il Signore di altro ministro si vaglia, et far ogni opera di non obedir. Concludiamo adunque la regola vera et male osservata a nostri tempi da alcuni ambasciatori, quali sia per propria autorità o del padrone, sotto nome della ambasciaria, hanno curato far soggette città libere, machinati trattati et così fatte cose contra la giustitia, il dovere et contra la ragione delle genti. Et così sono cagione che la confederationi non sono osservate con molti altri mali.

*Che altro sia esser tenuto buon servitore dal suo padrone, altro riputato buono ambasciatore e quale è quello che Cavaglier chiamiamo.*

Io, che Cavagliere Ambasciatore chiamo questo huomo che [c. 465r] intendo di formare sotto il nome di Cavalleria, vi ho annoverato le parti tutte, che ad un intiero e buono huomo convengono. Come se fosse un stoico perfetto, un altro Socrate, un Scipione, un Catone et il miglior che imaginar si possa. E mi ho persuaso che sia per camminare a strada tale che lo conduca al tempio dell'honore con il mezzo della virtù, ho voluto mostrare che minima nota non si possa improverare nella persona sua come nelli altri libri lungamente ho ragionato. Che bisogno tiene questo ambasciatore del nome del Cavagliere, poi che ambasciatore porta con esso lui ciò che di buono si possa immaginare? Conciosia che, havendo egli il nascimento suo dalla ragione delle genti, rispetto et riverenza di sacerdote, autorità di magistrato per santo chiamato dalle sacre leggi, queste così fatte cose, unite tutte nella sua persona, come possono macchiarsi di qual si voglia nota per piccola che sia [c. 465v] senza perdere affatto il nome dello ambasciatore? Il quale porta con esso lui tanti rispetti et privilegi degni del più giusto huomo che sia stato al mondo? Per chiara habbiamo quella regola, che colui che serve il suo padrone in cose che siano contra l'honore et la fede di lui medesimo, indegno sia di questo nome di Ambasciatore, che è finalmente Cavagliero. Può, come ho detto in altri luochi, Zopiro, che sotto tradimenti fece il padrone Signore di Babilonia, esser tenuto da quello buon servitore, ma presso gli altri non mai per Cavagliere riputato. Questi così fatti huomini, che tutto il pensier loro mettono in piacere a quei Signori, che tiranni sono senza riserva alcuno dello honore, per infami, empij et scelerati sono al fin conosciuti et dal padrone et dalli altri. Diamo all'ambasciatore nome di Cavagliero per dargli autorità di potersi valere dell'armi a conservatione dell'honor suo, non perché quanto alla bontà siano punto differenti.

*L'ambasciatore non è obligato nelle sue attioni dar conto ad altro che al suo proprio padrone.*

Molte volte avviene che li Signori presso quali si fa residenza si querelano degli ambasciatori. In questi casi, come le cose che vengono opposte non lo tocchino nell'honore, l'ambasciatore non deve dare di lui più oltre conto di quello che gli piace, poscia che obbligo alcuno non lo astringe e deve riportarsi al suo Signore et starsi cheto. Un ambasciatore, calunniato dal Re Christianissimo che fosse di animo imperiale, rispose che scriveria al suo Signore quel che Sua Maestà gli dicea. Accortosi il Re della prudente risposta, gli fece favore et lo lodò per gentilhuomo. In così fatti casi, che dishonorevoli chiaramente non sono, non è obbligato l'oratore faticarsi molto in escusarsi con qual [c. 466r] si voglia, poi che al suo Signore et non ad altri è tenuto dar conto delle sue attioni.

*Se l'istimatione et la fama propria dell'ambasciatore debba essere nelli affari del Principe in consideratione quando con rispetto di quella potesse venire danno al suo padrone.*<sup>53</sup>

[c. 466v] Noi crediamo che con le cose dette di sopra si possa venire alla dichiarazione della presente rubrica, sotto la quale, per chiarezza maggiore, faremo una distinitione che sarà tale: o noi chiaramente siamo in cosa che se l'ambasciatore non si scusi possa essere riputato per scelerato et mal huomo, se con il scusarsi lui la colpa, il danno sia tutto del padrone; o egli può salvar l'honor suo et del Signore il qualche modo, o no. Se la cosa è chiara che egli non possa scusarsi senza infamia del padrone, o può scorrere il tempo tanto oltre, che si possa verisimilmente credere che sia per scoprirsi il difetto nel padrone; in quel caso può l'ambasciatore tolerar l'infamia con provissione così fatta, di far protesto segreto che la colpa non sia sua. Il quale protesto viene anche in caso di morte, per assicurarsi in vita di haverlo in mano per servirsene nelle occasioni e per far egli quello, che per avventura [c. 467r] non potesse fare il tempo, e star poi tanto avanti nella infamia, quanto habbia mostrato haver riverenza e rispetto al suo Signore. Ma come esser si voglia in servitio di lui nelle cose manifeste diciamo, che non sia da perdere il proprio honore, come si è mostrato di sopra. E nella sospensione ancora di qualche tempo, non haverà mai l'ambasciatore a confessare che il peccato sia suo, ma tolerare che si dica in tanto che il Signore si assicuri e poi scusarsi. In quelli casi poi, che chiaramente diritto si veda che il padrone voglia che l'oratore per scelerato et tristo conosciuto sia, per scolparsi lui, vadane la vita come si voglia et propria et del mondo, con riservo il più riverente che si possa, l'oratore non deve tolerare che evidente et manifesta infamia, quando sia senza speranza di ricuperare l'honore. In caso poi che si stia in dubbio se le attioni siano honorevoli o no, l'ambasciatore ha da haver cura del ben considerare se siano tali, che difendendo il padrone sotto scusa che habbia operato come ambasciatore a quella difesa egli obbligato sia. Se questo avviene, deve animosamente aiutare il suo Signore.

[c. 467v]

*Il conservare la dignità del Signore è gran cagione a conservare la confederatione.  
Dignità che cosa sia.*

---

<sup>53</sup> Si riporta in calce alla carta la seguente addenda, scritta su un foglietto cartaceo e presumibilmente rivolta all'editore: *Questo capo è molto difficile ad intendere*. Seguono infatti numerosissime modifiche al testo originario, in minuscola corsiva di difficilissima comprensione, tali da rendere la presente trascrizione lacunosa sul punto.

Nelle cose del mondo tutto vediamo che la dignità et la riputatione fanno, che gli huomini siano sopra gli altri istimati; né è bastevole posseder gradi che spettabili et illustri ci facciano, né quante virtù annovera Aristotele, se non sappiamo valercene di modo che chiaramente mostriamo che le conosciamo. Fra il volgo, e Principi [c. 468r] e gli altri verrebbon disprezzati se non conservassero la lor dignità, la quale nelli medesimi monasteri, ove di diritto in apparenza viene abhorrita, ha il luoco suo. I Principi adunque che terranno ambasciatore, come si è detto di sopra, haveranno questa per cura principale di avvertirli che nelle attioni e ne' maneggi sia conservata questa dignità. La quale in ogni tempo, più che da tutti gli altri Stati, dalla Republica de' Romani fu in quella istima grande che mostrano le historie, nelle maggiori calamità mai si mostrò esser perduto quell'animo virtuoso, che dalle fascie con essi loro portavano quei senatori. Sono infiniti gli essempij di questo che io dico, come nel tempo che Coriolano fuggì da volsci; con latini poi e con capuani, e con cartaginesi dietro la rotta di Canne et con molti altri. La Republica di Vinetia in ogni attione similmente ha conservato la sua dignità, come si vede pochi giorni sono nella risposta che fu data al principal capitano di Cesare in Italia, [c. 468v] il quale havria minacciato che se francesi volessero passo et comodità da quei Signori, con lor danno si sentirebbe. Come il Senato intese così fatta minaccia, dispose con subitanea resolutione che si facessero 4.000 fanti, 500 leggieri, e 150 huomini d'arme più di quelli che si tenevano in essere. Doppo la qual provvisione diedero questi Signori risposta, che qual si voglia che fosse per tentare il danno del Dominio, si farebbe quel che convenisse alla lor dignità senza rispetto et contra chi si voglia. Diede cagione quella risposta di render cortese non solo il capitano, ma lo Imperatore, il quale mostrò timore di nuovo moto per esser già la guerra in atto per la querela di Parma. Tentano molte volte li confederati, per spaventare i loro compagni, cosa che se vi riesca fra loro fa che si vagliano di quelli come di servi e sudditi. L'haver la mira a questa dignità farà all'ambasciatore honore non piccolo, la quale non è che una certa preeminenza che si tiene sopra agli altri huomini, come padrone di Stati che habbia giurisdictione e amministrazione sopra numero di huomini alto; è una nobiltà che causa che un huomo, [c. 469r] o per chiarezza di sangue de' suoi antipassati, o per propria virtù sia da gli altri huomini havuto in honore, in riverenza. Pigliasi ancora per una autorità guadagnata per virtù nata nelli animi degli huomini, ne' quali causa timore e rispetto, come Iustino nel Decimo afferma, ove dice che Alessandro ottenne le sue vittorie altrettanto con il terrore del nome e della sua autorità, quanto con l'arme. Dignità è finalmente quel che chiamiamo fama e l'honore. Colui che non sa conservare questa e non la cura, negligente, crudele et ladro di sé stesso si può chiamare. Conciosia che, come si è detto di sopra, sia più espediente a buoni morire, che minuir punto dell'autorità che tengono.

*Quale sia il precetto principale per conservar questa dignità o autorità che dir vogliamo.*

Grande è la difficoltà in conservar l'autorità, come nelli altri libri habbiamo detto, perché [c. 469v] li huomini tutti stanno sempre in voler essere alli altri superiori, over in voler apparere con vere o finte virtù, o per forza d'arme; non lasciano che gli altri crescano in fama, ma con l'invidia battono le attioni e li gesti delli buoni, conciosia che, per naturale inclinatione, vorressimo se fosse possibile per rari et illustri tutti esser stimati. Questa autorità di grado in grado va facendo il suo possesso nelli animi delli huomini, aumentando sempre



secondo il frutto di quella virtù che viene partorita, in tanto che diviene matura; come tutto il giorno vediamo che doppo molte fatiche et stenti sono gli huomini stimati, et dalli altri honorati et havuti in pregio. Questa autorità agevolmente si perderebbe se non fosse conservata con seguire sempre la virtù, col non lasciar mai di faticare, star sempre in mira di volerla accrescere quanto più sia possibile. Con questo modo [c. 470r] di non satiarsi mai di aumentar la fama e il credito, l'acquistata si conservaria; se altramente faremo et vorremmo contentarci della acquistata, per grande ch'ella sia, cadremo dal primo al secondo grado in tanto, che ci troveremo in ultima ruina. Il principal precetto adunque sarà, per conservar la dignità, l'haver timor di perderla; per assicurarsi da questa paura, niun rimedio migliore si può trovare che mentre viviamo pigliare per impresa di augumentare la fama e il nome. Cosa che, se non ci riuscirà che accresca, ci assicuraremo almeno, come si è detto, che l'acquistata non si perderà. Quanto poi a quel proverbio, che si usa dire: "Fa la riputatione, e dormi", ancor che lo habbiamo interpretato in altri luoghi, ripigliando il medesimo diciamo che si vuol dormir in quanto al pigliar quel riposo, che prendere non si suole nell'acquistar l'autorità. Poiché in quel principio, ciascuno che cura vestir la virtù nuda, si cimenta e travaglia [c. 470v] in ogni cosa. Vuole dir il proverbio che la riputatione che si è fatta non sia da cimentare, né mettere ad ogni rischio, come si suol fare nelli principij, ma che sia da conservar con pigliar cose per imprese, che grandi et degne siano della scoperta Virtù. La quale non ha né stato né fine, né mai, per gravi e grandi che siano li gesti passati, un Cavagliero si deve satiar di quella autorità che tiene, ma dormire, come ella è fatta, quanto all'astenersi da ogni sorte maneggi che la possano minuire et non lassar già mai di prendere quelle imprese che siano giudicate degne della sua virtù.

*Quali sono le cagioni che fanno sciogliere le confederationi.*

Gli huomini che insidiano ad altri operano contra gli instituti della natura, contra il precetto di Christo; ove poi siano li patti a quali si manca, mancandosi di fede, come di sopra habbiamo detto, si manca a Dio Ottimo Massimo e agli huomini del mondo tutto. Queste conventioni, che sono introdotte dal governo delli buoni, per altro non sono che per raggiungere [c. 471r] legame maggiore oltra l'ordinario a quelli che convengono. Quella regola che legisti propongono, che a colui che manca sia da mancare, deve essere intesa da Cavagliero in questo modo: che la mancanza del primo sia sopra il contratto obligatorio d'ambe le parti, et che sia tutta nelli patti medesimi, et in cosa grave et di tanto peso, che se l'altro osservasse quel che ha promesso, fosse per incorrere in danno grave et dishonore. Non dobbiamo per ogni minima mancanza mancare noi, ma conservandoci ne' termini di Cavalleria quanto più possiamo, sempre debiamo dar conto che siamo huomini di fede, fermi, costanti. Quella necessità, che usiamo dir che non ha legge, non deve esser mendicata, ma chiara et tale che il medesimo confederato sia forzato confessarla; come se si [c. 471v] osservassero le conventioni, fosse per perdersi la vita, l'honore e il Stato insieme, con disservitio proprio senza utile dell'altro. Queste così gravi necessità fanno le cose lecite, poi che al tempo delle conventioni non sono state considerate prevedute, e sono tali che fanno verisimile che, se fossero state antivedute, non sarebbero seguiti oblighi. Queste favole che trovano principi a sembianza del lupo con l'agnello: "*m'hai turbato l'acqua, e il bere*", sono appò il Cavagliere tante ferite nell'honore e appò Dio tante fiamme di fuoco gravissime.

Gravissime devono essere le cagioni, come si è detto, per disunire le confederationi. Poiché habbiamo in mano la penna, scorrendo diremo che colui che s'intende dar principio al mancare, che dirittamente fa cosa che sia contra i patti, quello comincia provocar l'altro, comincia non osservare; che dà opera a cosa illecita, e a cosa dishonesta, che sia intrinseca e pertinente alla confederatione. Quella per offesa habbiamo, per la quale si [c. 472r] potria legittimamente fra Cavaglieri correre al duello. Questa è necessario che sia tale, che non risentendosi l'altro restasse al tutto morto dell'honore in vita. A che ricorrere a legisti sopra queste inosservanze, mancanze di parola di fede e farsi scudo de' lor dottrine, poi che il Principe Cavagliero non ha giudice migliore che la propria coscienza? Che quelli servitori che la verità gli dicono, sono quelli de' quali il Vangelo fa mentione, che "*inventa una Margarita, vadit et vendit omnia quem habet*": questi sono le margarite e le pietre pretiose a quali nelli casi simili si deve fare ricorso. Perché disputare se sia lecito al confederato comprar dal nemico una città, sopra la quale il suo compagno pretende ragione? Non sa egli, quello che compra, che con questi modi aiuta il nemico dell'altro, lo favorisce, piglia querela contra il confederato, sempre che vorrà rivedere la sua ragione sopra la sua città? Perché [c. 472v] chiedere se sia lecito pigliar protezione delli odiosi e de' sospetti all'altro? Varie, strane et poco approvate sono queste iscusationi da dottori leggisiti, poiché eglino per diversi rispetti accomodano le dottrine alla volontà de' Signori senza ragione alcuna: non seguono le vere leggi, ma le false opinioni. La onde concludiamo conforme alle parole di Livio per la bocca di Quintio, console in Grecia, a Nabide tiranno, che sono queste: "*Quid igitur amicitia violatur, sempre his duabus maxime rebus si socios meos pro hostibus habeas, si cum hostibus te coniugas?*". Come adunque verremo alla disputa della violata amicitia o della confederatione, sarà facile trovar l'autore della mancanza senza venir a sotterfugi di parole per servare il grado, o la dignità. Gli è necessario venir a fatti con lo essemplio di romani contra latini, contra cartaginesi et gli altri che mancarono a loro, et se non si può così presto venire all'armi, gli è da [c. 473r] dissimulare et aspettare l'occasione, come mostrano haver fatto i romani contra tiranni della Grecia nella risposta sopra detta di Quintio.

*Delle tregua: che sia speranza della pace.*

Noi habbiamo certe massime, certe regole che sogliono il più delle volte verificarsi, come questa della tregua, la quale si fa o per stracchezza et povertà di ambe le parti, o di una di esse. La prima può portar pace, può ancho dar cagione a nuova guerra; conciosia che, ad uso del montone, ciascuna ricrede non essere cessata la minaccia per ripigliar forza et ritornar di nuovo all'arme. Nel secondo caso, quando una parte ha scoperto di essere inferiore di forze, venendo alla tregua, viene per ricevere da colui che è per rimanere vincitore le conditioni della pace, con minor danno che se dietro la fortuna della vittoria del nimico li fossero date. Possiamo [c. 463v] adunque dire che la tregua sia il trombetta della pace et che ancho possa nuntiar una nuova guerra; onde, perché per diverse cagioni veniamo alla tregua, debbiamo venir osservando, quali siano le cause di quella per poter giudicare, se sia da sperare o nuova guerra o buona pace, o che una delle due parti sia per ricevere le conditioni, come si è detto, da colui la fortuna del quale comincia apparir vincitrice.

*Le tregue sogliono lasciar li possessori nel termine che si trovano.*

Usa dir il legista: “Possedete come vi trovate possedere”. Gli è ordinario, facciansi le tregue per qual si voglia cagione, o per giorni o per mesi et anni, che nel stabilirla non si ragioni di conditione alcuna, ma si attenda solamente a sospender l’armi; di poi si venga a trattamenti di pace, o ciascuno si mette ad ordine per rinnovar la guerra. Perciò è che si resta col [c. 474r] possesso di quel che si possiede et con sicurezza. Mentre la tregua dura i nimici divengono come amici, con la pratica scambievole dall’uno all’altro paese.

*Che molte volte riescono le paci sotto il nome di tregue, et si fanno le medesime capitulationi che non si fariano dirittamente sotto questa voce della pace.*

Habbiamo certe considerationi nelli odij e nelle nimicitie particolari, ove intervengono querele di sangue, di morte di propinqui o pretensioni di Stati, che stiamo nella dignità e nell’honore, che per non cedere, e per non dar da dire alle genti più presto cadiamo in manifesta calamità, che vogliamo cedere alla pace. La onde, il prudente ambasciatore o altro Cavagliero che sia per trattare un accordo, deve avvertire non correre diritto con questa voce della pace, ma venir persuadendo la tregua, nella quale poi possono farsi le capitulationi che si fanno nella pace, come che veramente [c. 464v] nello intrinseco sia la pace, benché sotto il nome della tregua ella sia capitolata et fermata, questa strada riuscirà sempre più facile per il fine della quiete, che l’altra.

*Che prima chi arrivi alla tregua o alla pace sono alcuni gradi degni di consideratione.*

Noi, se vorremo venir considerando le nostre attioni o le nostre negotiationi, le troveremo tutte haver li gradi suoi ad uso di scala, con la quale dal primo si va all’altro et si arriva poi ove si è dissegnato. Il medesimo avviene se vogliamo indur due parti alla pace, che è il fine desiderato. Dico io così per contraddire a quelli che vogliono che il fine di un buon capitano sia la vittoria, sendo che questa si possa chiamare l’ultimo grado per arrivare alla pace, che è il fine della guerra. Diciamo adunque che il primo grado non si può terminare per regola, perciocché molte volte tra due Principi, così come un piccolo sdegno dà cagione ad una guerra, così suole avvenir che una piccola cortesia sia il primo grado a disporre alla pace. [c. 475r] Da questa speranza, come è scoperta, si va al trattamento del sospendere l’arme, dal quale si viene alla sospensione per certi pochi dì, dietro la quale si fa la tregua per più lungo tempo, per commodità si arriva alla pace, che è poi l’ultimo grado, dal quale si fa la prima confederatione.

*Che questa voce della pace molte volte significa schietta tregua.*

Ecco che ben spesso abusiamo questo nome della pace et tregua, pigliando l’una per l’altra. Se propriamente la tregua è quella che si fa a tempo, la pace dovrebbe essere senza fines et perpetua. Non di meno vediamo usarsi particolarmente dal Turco con il Re di Polonia e con altri il nome della pace per cinque in cinque anni, et così racconfermandola farsi quasi perpetua. Si che sia fatta sotto il nome della pace o della tregua, faremo giuditio dalla capitulatione se sia vera pace o pur sia da aspettar nuova guerra. Con infedeli non possono

Principi christiani far pace o confederatione perpetua, ma si bene per necessaria difesa, per conservatione della Stato a tempo, onde avviene, che con infedeli si rinnovano per consenso di cinque in cinque anni li termini.

[c. 475v]

*Che differenza sia dalla tregua alla pace.*

Habbiamo già mostrato di sopra che la tregua sia un grado per arrivare alla pace, et che sia anchor ella pace, et che questi nomi si confondono. La differenza, che alcuni legisti fanno dall'una all'altra oltra quella del tempo, è questa: che vogliono che la pace si possa rompere per nuova cagione; perché colui che è nella tregua, essendo offeso, può et deve lasciar passare il tempo per vendicarsi. Noi sentiamo che la nuova causa dia giusta cagione di rompere la tregua, come la pace, perciocché quella regola, che mancando a me possa mancar a te, ha luoco anche in questa, anzi colui che offende è quello che disfà, disdice, fa nulla la tregua. Concludiamo, come si è detto, che altra differenza non vi sia, che della perpetuità, che presuppone la pace, al tempo terminato che si dà nella tregua.

[c. 476r]

*Che ne tempi terminati di voler conseguir o tregua o pace sia grandemente da haver cura alla conservatione della dignità.*

Come in altri luochi habbiamo detto, questa dignità è la maggior parte del governo et stabilità delli regni, la quale, se in tutti gli altri affari è di consideratione, ne' trattamenti delle confederationi, delle tregue, delle paci è necessarissima. Perciocché, come una delle parti si avvede che l'altra scopre timore o debolezza di forze, accresce sempre le conditioni a danno di lei. Questa indignità non solamente si mostra con le parole, ma con li cenni et con molte altre dimostrazioni, o sia di tristezza quando la conclusione tardi a venire, o di allegrezza secondo gli acquisti che tendono al disiderio. Habbiamo noi le nostre case private fatte per tre ragioni: l'una, perché ci guardino dalla ingiurie di venti, piogge, et simiglianti; l'altra, perché conservino le cose necessarie per il viver delli habitatori; la terza, acciò siano secretate [c. 476v] quelle attioni che vi si trattano. Sempre adunque che il Principe procuraria che il nemico nello Stato di lui non possa penetrare ch'egli patisca alcun incommodo et che le provvisioni, ad uso di buon padre di famiglia, siano state abbondanti, ben conservate et siano ben distribuite, et che li suoi particolari incomodi restino segreti et nascosti, con il buon nome che egli haverà acquistato stando nella sua dignità, haverà facilità con gran suo vantaggio di conseguir quello che egli desidera.

*Che non sia lecito nelle tregue o paci nominar Principe o altro, che sia vassallo dell'altro, col qual si tratta.*

Nel giuramento di fedeltà si comprendono alcuni particolari, che fanno il vassallo ribelle et seditioso incorrer nel peccato della lesa maestà, sempre che non siano inviolabilmente osservati. Colui adunque che si trova obligato per vassallo non [c. 477r] deve procurare di essere nominato dal nimico del suo padrone diretto. Conciosia che, se viene a mostrare

amicitia e aderenza con quello che al primo Signore è odioso, viene anche a far cosa che cade in diminutione dell'honore della maestà di quello. Perciò, se caso viene che sia nominato, deve far ogni opera con protesti et honesti risentimenti che egli non habbia procurato né consentito a tal cosa, et se il nimico del padrone vorrà persistere in volerlo nominare et farlo comprendere, il padrone ha giusta cagione di non voler né pace né tregua, e la colpa sarà sempre dell'altro, poi che non è ragionevole che ad un tratto si perda il suddito, il vassallo et la riputatione insieme.

*Che un Principe per privilegio non può dare licenza ad un vassallo di pigliar contra di lui protezione d'altri.*

Siano le parole ampie quanto si possa, mai nelle concessioni si intende che si possa venir contra [c. 477v] la persona che concede. Noi habbiamo per fermo, come si è detto in altri luoghi, che non possiamo sottoporci senza rischio di fellonia alla protezione d'altri, salvo in certi casi che portano la necessità, ne' quali li padroni danno licenza; negli altri è necessario correre con li oblihi contenuti nella fedeltà. Ma in niun mai si trova, per larga che sia la licenza et per grande che sia la necessità, che il vassallo, anchor che sia fuori del Stato, possa pigliar arme contra il suo Signore. Restano sempre certe reliquie di riverenza, d'osservanza, che danno cagione fino alla morte di haver l'honore del padrone sopra il capo. Niun Principe, ancho in pregiudicio de' successori, può diminuir la dignità dello Stato.

[c. 478r]

*Quando la tregua comincia ad haver luoco: o dal dì che è stabilita da ministri, o dal dì che è ratificata, o dal giorno che è notificata alli capitani dell'arme et alli altri governatori delli Stati.*

Quando si fanno le capitulationi, habbiamo grandissima cura di ben specificare et chiarire ogni cosa, per quelle ragioni che si sono dette, perché, se ove si tratta de' beni particolari ci affatichiamo con tutte le vie possibili di fuggir ogni intrico et controversia, maggiormente debbiamo procurar questa chiarezza, ove vanno e Stati, e sangue e morte. Se per avventura, stando la guerra in essere, mentre che si stabiliscono capitoli o poi che saranno firmati, fossero pigliate per forza o in altro modo città, castelli, territorij dell'una delle parti, se cade disputa se siano o no da restituire, diciamo che questo caso è compreso, [c. 478v] havendone la decisione non vi facciamo dubio. Se non è compreso, è da avvertire all'autorità de' ministri, la quale, se è ampia et tale che gli faccia rappresentare il padrone, anchor questo è chiaro. Però che colui che fa per il procuratore, che habbia mandato libero et speciale, fa come se fosse egli istesso, se anche viene riservata la ratificatione, debbiamo medesimamente attendere alle parole. Essendo che possiamo riservarla non per mettere conditione et fine che il contratto non ratificandosi si renda nullo, ma che sia puro et riservato per riverenza. Nelli dui casi di sopra, tutto quello che fosse innovato dal dì dell'instrumento, saria da restituire nel termine che era avanti il contratto. Se anche la ratificatione da farsi fosse conditionata che suspendesse il contratto, [c. 479r] et che non facendosi fosse nullo, in quel caso il dì della ratificatione gli daria forza et perfettione. Assai intendiamo la cosa publicata, quando fra principali affermata et habilitata, possono anche le parole della capitulatione essere poste di

modo che si intendesse la tregua stabilita, poi che alli capitani et altri ministri fosse dedotta a notitia. In casi dubij, come habbiamo detto, il dì che la tregua è stabilita, virtualmente il medesimo di fermi in ogni luoco ogni controversia.

*Sono quattro tempi degni di consideratione: uno della pace, l'altro del sospetto, il terzo dell'otio, l'ultimo della guerra.*

In tutte le negotiationi, quali elle siano anche nelli affari delli huomini privati, debbiamo considerare la qualità de' tempi, ne' quali ci troviamo, perciocché la occasione di quelli fa ben spesso riuscire una negotiatione che [c. 479v] si ha per disperata. Il voler tentare uno Stato nel colmo della pace, per farlo risolvere alla guerra, sarà un gettar il tempo. Il ricever poi una esclusione è causa di disperatione di ambe le parti, conciosia che colui che ributta pensa haver offeso l'altro che richiede, onde nasce diffidenza. Per non mostrarsi leggero et poco considerato, quello che si saria concesso di poi, anchor con utile grande di lui, si rende difficile per conservarsi in dignità; le republiche preceano grandemente in questa parte. Quello che è escluso volta il suo pensiero ad altri aiuti e ad altre confederationi, che sono cagioni di mali effetti in danno di tutti dui. Gli è adunque da considerare questo pericolo et quando si conosca difficoltà si deve fare un tentativo, ma non passar più avanti et starsene spettando tempo più opportuno. Questi tempi noi li giudichiamo di questo modo: quando vediamo uno Stato, che anche nella quiete conduce a suoi servitij huomini di guerra, essercita la militia, sia preparato [c. 480r] a ributtar le offese, come sta il Re di Francia et gli altri Principi che tengono soldati, quello è il proprio tempo della pace. Conciosia che quella sia pace, che non habbia il sospetto nella medesima quiete, il quale sospetto cessa con la fede che si ha nell'arme, che si tengono. Niuno alla nostra età può chiamarsi più nella vera pace che il Turco, sempre che egli volesse contentarsi di starsene, perciò che ha la militia ordinatissima, l'ha continua et più gagliarda d'altri che viva, et ha deserti nelli intorni de' suoi regni che lo fanno sicurissimo, ne' quali non può andar huomo alcuno che non sia ad un tratto conosciuto. Sono custodi alli passi, che riconoscono se il forestiero è christiano o giudeo, di qual altra provincia si sia non vi si può andare, se non con pochi. Il regno di lui ha la lingua, l'habito diverso, intanto che per questa ragione egli si rende sicuro et da furto et da tradimento ancora. Perciocché, con tutto che delle altre nationi qualcuno entrasse con mal animo nelle sue città, per havere il soccorso lontano meno ardirebbe tentar novità. Ecco che questa è propria et vera pace, che non ha alcuna aderenza col timore [c. 480v] di qual si voglia sorte. Il tempo dell'otio noi giudichiamo esser quello che si chiama haver una buona madre, che è la pace; egli è un tristissimo figliuolo: nasce questo quando colui che sta nella pace si fa negligente, lascia la cura della militia, diviene lascivo, crapulatore, pieno di molti altri vitij, che tutti sono figliuoli dell'otio, che uniti insieme fanno una maledetta posterità, che uccide l'autorità, la dignità, l'honore e la riputatione di quel Principe, come mostra l'esperienza oltra li regni dell'Asia, dell'Africa, quello di Roma. Dolendosi Herodiano di Augusto dice che, con l'haver levato le armi di mano a romani con la lunga pace et poca essecitatione della militia, diede principio alla ruina dell'Imperio. Annibale, nelle lascivie di Capua, per l'otio perdette molto più che romani a Canne. Da questo otio nasce la sprezzatura et da questa il disegno di molestar l'otioso, di qui si viene al sospetto svantaggioso et pericoloso, conciosia che radi sono quelli che vogliono adherirsi con lui. Di modo che habbiamo due sorti di sospetti: l'uno,

quando trovandosi uno stato armato, essercitato venga [c. 481r] pensiero ad un'altro di assaltarlo; in quel caso il sospetto è onorevole, accompagnato dalla riputatione e trovansi compagni et confederati. Nell'altro, che è pieno di pericoli, si corre il rischio di restar solo et della ruina dello Stato. Abbiamo poi il tempo della guerra e, perché questa si mostra da sé stessa, si fa palese a tutti, non occorre che fatichiamo quale ella sia. Abbiamo solamente ad avere consideratione, s'ella si fa per offesa, o per difesa o mista, secondo che in altri luochi si è dichiarato. Possiamo vedere s'ella è mossa con fondamento, che si possa credere durabile, cioè che nasca da huomo prudente, che habbia forza regia, ovvero da Principe giovane per schietto appetito, per ira con poca ragione che non sia atto a sostenere il peso lungamente. Con queste così fatte avvertenze, l'ambasciatore potrà discorrere quale habbia ad essere il fine del negotio che tratta, saprà suadere et dissuadere secondo che gli tornerà in proposito. Da questa guerra nascono figliuole piene di grandissime calamità, come la ruina delle città con la distruzione delli habitatori; [c. 481v] perciocché, molte volte, li Principi nei Stati nuovamente acquistati per ragion di guerra vogliono mettere nuove colonie o fare una mescolanza con li vecchi habitatori, vengono saccheggiate, abbrugiate et desolate affatto. Dietro a quella viene la sterilità, la carestia del vivere, da questa la peste et altre diverse strane infermità. Considerandosi tutte queste cose et con tutto che sia nel potere di qual si voglia mediocre Principe il cominciar una guerra, lo staccarla solamente è di colui che di gran lunga si trova superiore all'altro di forza. Così fatti pensieri che succedono l'un l'altro, di tempo in tempo apriranno lunga strada all'oratore di saper far bene i fatti del suo padrone, perciocché si accomoderà alli tempi et saprà risolversi.

*Sono alcuni tempi che si dicono fra pace e tregua, fra guerra e pace, fra sospetto e guerra, quali similmente sono da essere considerati.*

Habbiamo un proverbio volgare che dice: "Fra pace e tregua, tristo è chi ne leva". Pare quasi che non si possano trovar questi mezzi, fra li tempi notati [c. 482r] di sopra, perciò che di rado o mai avviene, se ci porremmo a pensar bene come si trovano le cose presenti, che non scopriamo uno delli detti tempi in essere, o almeno quello del sospetto. Sono non di meno questi proverbi con ragione approvati, non perché siano quelli mezzi appunto, che si sono detti, ma per avvertire che, se non sono paiono alla gente nel tempo che si comincia a ragionar della tregua o della pace, gli huomini si abbandonano alle volte come se già fosse stabilita et vivono negligeramente. Di modo che ben spesso accade che il nimico, cominciando a ragionar di pace, manda huomo suo che sia ben avvertito, accorto, con ordine che nel ragionar di tregua veda la inclinatione del nimico et, se lo vederà traboccato et volenteroso, può guadagnar assai in servizio del padrone. Questa inclinatione si scopre non solo con le parole, ma con li atti, con li gesti, con l'allegria et simiglianti dimostrazioni. Molte volte è accaduto che una delle parti ha mostrato così tanto disiderar la pace, che manifestandosi debole e timido si è tirato adosso guerra maggiore di quella che havea. E' anche divenuta negligerente in tanto [c. 482v] che'l nimico, quando nel maneggiare, nel trattamento della tregua ha spinto lo essercito avanti o l'ha rotto in campagna, o l'ha tolto la città ove era la querela. Li negotiatori, li ambasciatori o siano mandati al nemico, o siano per altri Principi presso una delle parti, con queste considerationi di sopra fortificaranno li loro consigli, li loro pareri al fine, che torna al proposito loro, di non lasciar che in questi mezzi di tempi, che in questi trattenimenti si lasci

punto la custodia a dietro, anzi che sia da stare, come si è detto di sopra, nella dignità, armato, et nelle confederations et amicitie, senza dar sospetto, più che mai, et star a vedere il fine con ogni rispetto. Io ho veduto molte volte diversi Principi et republiche peccar grandemente nell'abbandonarsi et nel scoprir l'animo loro, che è stato cagione di gran danno et calamità alli Stati de' quali sono stati Signori.



[c. 483r]

## LIBRO DECIMO

### *Prohemio*

*Ch'egli è vergogna che, in quella professione che si fa, in certe cose chiare si vada da altri per consiglio. Che la inventione delli ambasciatori è meravigliosa.*

Nel prohemio delle leggi imperiali si vede che Servio Sulpitio vien ripreso da Mutio, perciocché gli dimandava alcuni dubij intorno alle leggi, nelle quali tutto il giorno travagliava. Cicerone, burlandosi di uno che difendeva cause et era da lui esaminato come testimonio, rispondendo non sapere niente disse che non lo dimandava delle leggi. Dicono questi legisti esser di gran dishonore il vedere che un dottore ricorra per consiglio all'altro dottore, non vogliono che ch'egli possa dimandare quella restituzione in integro, che gli altri che non siano versati nelle leggi possono conseguire. Così fatta riprensione lodiamo in certe cose chiare, che siano o doveriano essere in cognitione delli più principianti nella professione. Nelle quali trovansi così fattamente ignoranti, che se in quelle li huomini volessero ridursi senza consiglio et il fine riuscisse male, eglino resterebbono col danno et con la colpa. Il consigliarsi nelle cose degne di consideratione è sempre cosa utile et onorevole. Con quel che diciamo, possiamo molto bene inferire che agli huomini tutti sia per essere di gran carico non saper dar conto di quella professione che essi fanno. Se agli altri così avviene, all'ambasciatore più di tutti si potria dare questa macchia, perciocché più delli altri, come quello che sta avanti a Principi, è obligato a vivere senza minima nota. La onde, affine che compiutamente possa sapere quel più che può occorresse nell'arte della ambasciaria et fugga quella riprensione di Servio Sulpitio, potrà venir [c. 483v] considerando che, fra tante altre inventioni trovate dalle genti, utili e necessarie in aiuto loro, niuna più importante et più meravigliosa sia stata che quella delli ambasciatori, col mezzo delli quali si conservano, come si è detto nel prohemio del Primo, le amicitie fra Principi e si fanno di nemici amici. Di quale et di quanta importanza sia questa unione, dalla quale nasca la pace, gli inconvenienti che sono partoriti dalla guerra per chiara esperienza lo mostrano. Perciò che vediamo che i Principi sono li venti che turbano il mare, quando egli è adirato lo vediamo a gara spingere un'onda verso l'altra, l'una con impeto maggiore dell'altra, come a concorrenza occorressero alla ruina de' maggiori navilij che aggirano l'acque. E quanto più carichi sono di honesta e ricca mercantia, pare che più si adiri, né mai si acqueti, finché profundata et dissipata veda la nave, gli huomini, le merci. Per il contrario, quando è quieto senza furiosi venti, vediamo rappresentare quella tranquillità che a noi mostra la pace, perché, si come nel tempo serveno nelle marine tranquille, solcano d'ogni intorno varie navi piene di cose diverse, ove gli huomini che vi navicano sono ricevuti con meravigliosa festa et plauso da quelli che copiosi si [c. 484r] trovano delle cose che vengono portate da stranieri paesi. Così avviene nella pace e nella guerra, conciosia che, se cessassero i venti che sono li Principi di mala intentione, questo mondo goderia della felicità di quel mare che si è detto. Bella e meravigliosa, oltre il rispetto di sopra, è stata questa inventione, poichè gli ambasciatori godono di quei privilegij delli quali li medesimi padroni

sono privi, che è contra quella regole che non possa esser più nel causato che nella causa. L'Ambasciatore adunque, per fuggire il rischio che gli sopra sta per tante vie, deve curare haver notitia di quelli privilegij tanto onorevoli e tanto utili, che dalle leggi et dalli instituti di antiche consuetudini li sono conceduti. E fra gli altri tutti, poi che porta la persona del Principe, deve haver la cura di portarla bene con la dignità che al Principe conviene: questa consiste molto in saper conservar il luoco suo. Questo fine, perché egli in quello che tocca a lui e alla sua professione non vada per l'altrui mani, né alli consigli d'altri, oltra quello che si è detto di sopra, ci sforzaremos scoprire intorno le precedenze et gli altri privilegij quello più che da Dio saremo ispirati.

[c. 484v]

*Che la questione sopra il luoco più honorevole è question d'honore. Qual sia il luoco più honorevole. Che l'honore è un ben divino*<sup>54</sup>.

Noi vediamo tutto il giorno, presso Principi ove stanno ambasciatori, che nascono quistioni sopra luochi di preceder l'un l'altro. Se noi vogliamo che il Cavaliere Ambasciatore conservi la sua dignità, come in molti libri habbiamo detto, è necessario che gli mostriamo ancora come che ne' luochi stanno gli onori, si mostrano le superiorità dell'un Principe all'altro; perché tanto importa questa maggioranza che vogliono legisti, che sia lecito per conservarsi il luoco sopra l'altro, ricorrere alla giustitia e all'arme ancora, nel modo che ricorressimo per conservarci nel possesso delle cose stabili che noi possediamo e per salvare la vita istessa<sup>55</sup>. A colui che è di maggior dignità si deve dar luoco più nobile<sup>56</sup>; quel luoco intendiamo più nobile dell'altro che si tiene alla mano dritta. Qual sia questo luoco, ove trattiamo delle precedenze fra gli huomini, lo sappiamo benissimo. Qual sia poi il lato destro nelli sigilli, nelle pitture lo mostra Bartolo primo fra legisti in un trattato, che egli fa delle armi et delle insegne, ove dice, che quello sia il [c. 485r] destro, che stando la pittura il sigillo dell'imperatore a noi, si trova al nostro lato sinistro. Diciamo che quel luoco è delli altri il più degno et di più honore che sta più propinquo al Principe, come mostra Dante di Adamo e di Pietro, i quali chiama più delli altri felici per essere più appresso alla Vergine Maria. Mostrano il medesimo li legisti in diversi luochi. Il luoco che sta in mezzo a dui viene riputato il più nobile, come tutto il giorno vediamo usare quasi dalle genti tutte. Perciò è che il Doge in Vinegia siede in mezzo delli consiglieri et di tutti gli altri Signori. Il primo luoco, cioè quello che è in capo sopra gli altri tutti senza dubio viene riputato per più honorato. Quello che è presso il muro, sia o alla tavola o per la strada come si voglia, si tiene per il più honorevole; pare ancho che sia il più commodo nelle strade per essere il più asciutto e il più alto. Alli conviti il medesimo, per esser più atto ad esser servito et più sicuro ne' pericoli, perciòché si fugge il rischio che può venire doppo le spalle. Quel che è più alto degli altri, che è più commodo, è più degno delli altri. Colui che è prima nominato nelle scritte e prima chiamato dal Principe, ove si hanno a dar gli [c. 485v] honori, è reputato il più nobile. Sempre che vediamo che un huomo vada all'altro, ove si tratta la precessione ne' luochi publici, sempre fa all'altro inferiore. Viene a

<sup>54</sup>*De mat. prelationis lex. per Boer. in trac. de aut. mag. cons.*

<sup>55</sup>*Gerard, sing. 33*

<sup>56</sup>*Cep: De imp. mil. el. dignit.*

perdere, come si usa dire, l'honore suo e mostra non haver in consideratione la sua dignità e la sua autorità. Colui che non stima l'honore, come ho detto, si può dir crudele, ladro, homicida di sé stesso. La onde, tutto il giorno sentiamo dir dalle genti: "Io non darò l'honor mio a niuno". E' meglio morire, come diceva San Agostino, che evacuare e minuire la fama sua; perciocché l'honore è un ben divino e un testimonio dell'eccellenza della virtù dell'huomo, il quale deve essere anteposto a tutte le cose che in questo mondo possiamo conseguire.

Deve avvertire il nostro ambasciatore a questa causa della precedenza, come a causa difficile, grave e pertinente all'honore; avvertire al luoco che gli viene di ragione per conservar la dignità sua et del padrone. Havendo noi in altri luochi trattato che cosa sia questo honore, mostrato che è necessario prima che vi si arrivi passar per molti gradi, non ne diremo altro<sup>57</sup>.

[c. 486r]

*Gli è necessario che l'ambasciatore, per sapere quale sia il suo luoco, sappia quali siano le dignità tutte.*

Noi habbiamo a presupporre che il nostro ambasciatore debba sapere qual dignità sia quella di quel Principe ch'egli rappresenta, perciocché da quella, con le considerationi che verremo facendo, potrà far resolutione di qual modo egli habbia a procedere per poter dimandare il luoco che gli tocca. Noi habbiamo a nostri tempi la dignità del Papa, dell'Imperatore, del re, dell'arciduca, del duca, del principe, del marchese, conte, barone, prefetto, senatore, visconte e, in Alemagna, lanthgravio et altre voci simiglianti, come elettori, conti palatini; nella Francia il Delphino, monsignor d'Orliens, che sono de' figliuoli del Re. Presso Turchi, è la persona del Sultano Imperatore che si chiama con grandissimi titoli, presso il quale stanno le dignità delli bassà et altre poi nelli altri paesi d'infideli, come il Sophi, il Caam nell'Asia, nell'Africa Serfiffo e il Preteianni, che è christiano. Altre diverse voci delle dignità si trovano nelle Indie Nuove, verso [c. 486v] Tramontana delli tartari, nelli moscoviti e russiani. Quasi ciascuna regione ha certi vocaboli nelle dignità che non vengono usati nelle altre, niuna natione abonda più di questi nomi per una sola, che è la Chiesa di Roma. Noi, perché non pensiamo trascrivere quelle cose che sono notate da diversi autori intorno alle dignità di sopra, havendo animo di trattare più brevemente che possiamo quanto bisogna per avvertire l'ambasciatore, diremo di quelle dignità che sono in uso a quelli che sogliono mandare huomini publici presso gli altri o superiori, o uguali o inferiori al loro, facendo anche mentione di alcune più basse per instruire ne' ragionamenti l'oratore, che per bisogno che sia a lui di haverne cognitione, non havendo a competere nelle superiorità se non con altri publici huomini somiglianti al grado di lui.

[c. 487r]

#### PAPA<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Si veda a riguardo il Il Principe Cavalliero in duello.

<sup>58</sup> *De Pontifice totum ius canonicum exclamat, eius potestas. Habentur diversi tractati: de potestate Papae, Maxime Io. de Tur. cremata.*

La prima dignità che habbiamo superiore alle altre tutte è quella del Papa, che è nome antico per quel che possiamo giudicare. Questo lo chiamavano ‘Padre de’ padri’ e, volendo far li nomi con poche lettere, scrivevano *pa:pa* appuntate. Noi, levando li punti, le habbiamo unite et diciamo papa; altri hanno voluto che venga dal greco. Comunque sia, basta di dire che la dignità è antica. Conciosia che vediamo il pontefice presso Romani in somma veneratione, preposto particolarmente alle cose delli dei, o che egli portasse questo nome per mostrar che fosse ponte della fede o che avesse anche cura del ponte. A tempi nostri, come vediamo, questa è quella che senza replica per esser Capo della Chiesa e per rappresentare San Pietro Vicario di Christo precede in ogni luoco a tutte l’altre dignità, quante se ne trovano fra christiani<sup>59</sup>. Diciamo però fra christiani, che fuori dell’ovile di Christo non si dà vera dignità.

#### IMPERATORE<sup>60</sup>

Questa voce ne’ primi tempi presso romani era solamente conceduta alli capitani delli esserciti; il Senato, in honore di Cesare Augusto, per decreto la levò a tutti gli altri e volse che fosse di Cesare. Onde poi, nelli altri che succedettero nell’Imperio, venne [c. 487v] discendendo di mano in mano, come hora vediamo continuare a nostri tempi. E’ voce terribile e formidabile, dà un certo terrore nel proferirla, come che col ferro e con le minacce sia governo di colui che ha così fatto nome. La onde, vediamo la scrittura, piena di bontà e di giustitia, in niun luoco mai che sia in nostra memoria, attribuisce questo titolo né a Christo né alla Vergine Maria. Christo vien chiamato re, regina la Vergine.

#### RE<sup>61</sup>

Questo nome porta con esso lui una modestia, come un regere, un governare a sembianza del padre o del pastore, o d’un Principe buono et giusto. Furono prima li re presso romani, poi che vennero cacciati, ciascuna città può crearsi il suo. Con questo nome chiamarono gli antichi colui che al governo delli altri viene preposto. Vogliono dottori legisti che hoggi non possa giuridicamente attribuirsi la dignità di re se non a colui, che ha sotto di se dodici città o dieci duchi.

[c. 488r]

#### ARCIDUCA<sup>62</sup>

Questa dignità non è conosciuta da noi se non per quella che vediamo nell’Arciduca d’Austria. Sono due dignità congiunte, perciò che ‘*Arcos*’ vuol dire principe, l’altra dignità per sé stessa si manifesta. Di questa fanno mentione alcuni dottori legisti, che vogliono che sia dignità usitata in Alemagna, ove siano più fratelli tutti duchi, che il maggiore, che il primo genito, che si trova haver maggior parte dell’amministrazione, sia chiamato per questo nome.

<sup>59</sup> *Data est mihi potestas etc.; Alvarot.; Quis dicatur Dux. etc.*

<sup>60</sup> *De Imperatore sunt Monarchiae diversae et diversi tractati. De Imperatore late per Alvarot., Quis dicat dux, comes, etc.*

<sup>61</sup> *De Rege la. de S. Georg., Ver: Si rex. exactis deide regibus, ff de origine iuris. - Alvarot, Quis dicat dux comes, Ubi pulchre de Rege adde Tu quem sicut quaelibet Provincia debet habere unus Arciephiscopum, et X aut XI episcopos. Et videtur dicendum quod rex creari non possit, nisi habeat decem aut XI civitates. - Abb., in cap. “constitutus de test”: Et quem autem rex creari possit absquem numero dictarum Civitatum.*

<sup>62</sup> Cass., Catal. V parte 4.4.

Del quale, come abbiamo detto noi, niuna altra cognitione habbiamo che quella che si vede nell'Arciduca d'Austria.

#### DVCA<sup>63</sup>

Della origine di questo nome fanno mentione li notati in margine; la ethimologia mostra che si dicessero “*a ducendo*”, che erano quelli che conduceano gli esserciti o popoli. Noi habbiamo la dignità per antica, conceduta da romani a capitani di esserciti. A quali debbiamo credere che fossero dati territorij et che di quelli fossero romani riconosciuti come padroni diretti, immediati. Doveria un duca, per esser vero duca, haver sotto di lui dieci marchesi over dieci conti.

#### PRINCIPE<sup>64</sup>

Questa voce non vuole inferire se non che egli tenga il primo [c. 488v] luoco, sia il primo fra gli altri tutti nella sua giurisdizione. Vogliono alcuni legisti che sia dignità che segue immediatamente la Regia. Basta che sappiamo che ella sia dignità di consideratione nel Regno di Francia et di Napoli; il Duca di Savoia vien titolato, oltra il ducato, del grado del principato.

#### MARCHESE<sup>65</sup>

Vogliono alcuni legisti che questo nome sia stato portato da goti, che sia quello preposto capo alla cura de confini verso barbari, altri a confini verso il mare; che poi da questo nome sia detta la Marca, come preposto a paese presso il mare. Altri dicono che era capo di cavalli. Comunque sia nata questa voce, basta che è dignità regia, secondo che mostrano feudisti. Egli sotto di lui dovrebbe avere dieci baroni.

#### CONTE<sup>66</sup>

Vogliono alcuni de' legisti che questa dignità sia antichissima, dicono, citando Cornelio Tacito, che presso germani era consueto d'assegnare a ciascun duca degli esserciti dodici conti loro compagni, che non partissero dal lato di lui. Vogliono che da germani habbia havuto

---

<sup>63</sup> *Dvx de eius origines, Zas, Qui feud. dare possunt, de mat. - Cass. in sui consuet, Ver. Dvx et in cat. s. parte 4s - lac. de S. Georg., in invest ver dvx et doc., Quis dicatur Dvx, Marchio etc. - Put. de duello libro 7°, “Unus comes” - Pir. de magistrat. col. secondo: “Dux debet habere sub se decem comites seu Marchiones.” - Cass., Catal. gloriae mundi, secondo parte, 46.*

<sup>64</sup> *lac. de S. Georg., in Sua investit.: verb Princeps. - Puteus, De duello libro 7°, sub verbo an princeps, et in trac: de sin sub rubrica de excus. prin. - Cass., Cat. glo. mund., s. p. cons. 44. - Zext., in C.° fundamenta, § proinde de elect., liber 6° ibi per ord. litt.*

<sup>65</sup> *Zas., Qui feud. dare possuit, ibi per vocabulum goticum. - Alci: de duello, qui sit nomen germanicum. - Doct. in tt quis dicat Dvx. - Cass. secondo par. catal. - Bologn. Teod: verbo Marchio.*

<sup>66</sup> *Zas: qui feud. dare poss. - Vide Alcia:, sub tt° dignitates et Com. - Tac. in libro de Germ.° - Valt., in libro sub Iustinianus in sua hist. - Vid. Alci, in l. pu. par. ter.*

origine, presso quali all'età [c. 489r] nostra è di stima maggiore di quello che è in Italia. Proprij veri conti sono quelli che sono investiti di contado; gli altri, che sono senza giurisdizione, vengono chiamati da legisti 'conti abusivi', di questa dignità parlano le leggi et dottori in luochi diversi.

#### BARONE<sup>67</sup>

Questa voce noi abbiamo veduto alcuni che vogliono che sia di hebrei, altri di greci, molti che sia barbara. Questa come le altre presuppone giurisdizione e doveria havere sotto di lei dieci feudatarij.

#### SENATORE<sup>68</sup>

Di questa dignità non abbiamo altra mentione più di quella che dicono alcuni dottori, ci riportiamo al consueto e all'uso di Roma.

#### VISCONTE<sup>69</sup>

Come poco usata dignità all'età nostra non ne diciamo altro.

#### PREFETTO DI ROMA<sup>70</sup>

Noi questa dignità abbiamo posta doppo l'altre tutte non per farle pregiudicio alcuno per quello che si potesse allegare [c. 489v] dall'ordine della lettera, ma perché non abbiamo saputo se la debbiamo mettere o prima o doppo li duchi. Lasciaremos la cura a chi ne ha il peso, di trovare più appieno onde sia nata questa dignità, della quale nelle leggi civili abbiamo un titolo. In questa nostra età lungo tempo è stata nella Casa della Rovere. Noi, quando havessimo come ambasciatore controversia con un certo Principe d'Italia sopra la precedenza, scrivessimo lungamente sopra questa dignità, la quale lasciamo con quello che mostrano le leggi. Niuna utilità, né anco giurisdizione si vede che habbia a nostri tempi. Perché havea questo grado Francesco Maria fu chiamato alla coronatione di Carlo V in Bologna, ove io servì in cappella a quella cerimonia.

<sup>67</sup> *De mat. Za. - Alci ubi s. - late per Cass., Cat. 8 par. in cons.*

<sup>68</sup> *Decius, in cap. nemini col. fin. - De appel: que Senator unus qui hodie creatur Rome habet auctoritatem quam omnes habebant.*

<sup>69</sup> *De ista facit ment Cass., Cat. glo. par.*

<sup>70</sup> *ff: de off. ° pref. Urb., Conrn. Tacitus lib. ° 5° - Cagnola de orig. iur, ver. "quod consules avocarentur", col. 5° de ista dignitate late habetur in meis cons., in mat. precedent. - Bart. in l. p. ° § p° ff "si quis testo liber esse ius. dicit quem prefectus coronet Imp. - Eum sequitur Mart., De laude princ. concl. - lo de Plat., De prefectus, mat. lib. ° 12.53. "hoc verum non est quia Papa eum coronat." - In Alvarot, Quis dicitur Dux comes etc.: "Ita vidi servare in coronationem Caroli V Imp. de anno 1530 de mense febr. Bononiae illa die interfui in illa solennitate solus servivi Duci Franc. ° Mariae qui tamquam prefectus Urbis in habitu Prefecti fuit presens tanquam minister vocatus a Pont. Clemente."*

*Breve discorso intorno i titoli e le voci che usiamo nel dar gli honori e gradi.*

Noi siamo ridotti a tale in questi tempi, che non habbiamo più quelle distinzioni di quelli gradi che fanno legisti di super illustri, illustri, e clarissimi e spettabili. Perciò che a qual si voglia, per minimo che sia, [c. 490r] anche ad uno artefice, noi diamo nella inscrizione delle lettere dello 'spettabile', che era titolo di duca et di grandi. Quello 'illustre' lodiamo a qual si sia che habbia minima giurisditione. Il 'super illustre' non l'usiamo. Il 'clarissimo' si tiene in consuetudine dalli Signori Venetiani, i quali scambievolmente si honorano con questa voce ancho nel ragionare. Quel nome del 'magnifico' era di imperatori, hora lo concediamo ad ogni huomo che habbia qualche nobiltà. L'usano in Venetia quelli Signori nell'honorarsi più che altra natione, come quasi che sia il proprio loro. Si harrebbe in Italia per ingiuria se non dessimo del 'Signore' a ciascuno con chi parliamo; ove 'messer' è nome che si dà a più bassi che habbiamo nelle città. Li nostri antipassati, prima che le genti di Spagna praticassero le nostre contrade, chiamavano 'missere' li fratelli de' duchi, de' marchesi; chiamavano 'magnifico' il primo delli fratelli delli pontefici. Gli è così fattamente corrotta e confusa questa nostra età, che senza scelta di dignità o di grado facciamo nella inscrizione delle lettere o, come si dice, nelle mansioni, una cumulatione così fatta [c. 490v] che porta scrittura maggiore di quel che si vuol dire. Habbiamo poi dentro le lettere questo costume di tornar a dire "illustrissimo, eccellentissimo, Signore e padron mio, oss.mo. signatissimo", sia con chi si voglia che habbia un poco di grado alla guerra o che habbia un poco di Stato. Diamo a questi tali della "eccellentissima et illustrissima Signoria". Vi aggiungiamo, in vece di quel 'super illustre', 'molto illustrissimo'; nel fine delle lettere: "Mi raccomando humilmente alla buona gratia di Vostra eccellenza, le bacio riverentemente la mano, mi raccomando di bonissimo core". Se si scrive a grandi oltra il tanto raccomandarsi, e tanto baciare le mani, le ginocchia, li piedi, vi aggiungiamo, che stiamo pregando Dio per grandezze, e contentezze di colui, a chi scriviamo. Ne' sottoscritti poi facciamo prima certe abbreviature, che tornano a dire: "Di Vostra ill.ma et ecc.ma S.<sup>a</sup> o ecc.za". Facciamo nell'ultimo della lettere, più abbasso che possiamo, o 'humilissimo', o 'fedelissimo' o "inutilissimo Suo servitore"; si trova da alcuni a dire che nuovamente bacia la mano. Facciamo li principij della lettera che cominciano quello 'Ill.mo etc.' nel più alto della carta; come poi vogliono dire quel, che è da dire, si scostano quattro et [c. 491r] più buone dita; così ove poniamo il nome nostro, per segno di riverenza e di humiltà, come si è detto, lo mettiamo nel fine. Con mille favole di cerimonie consumiamo et tempo et carta senza che ce ne avvediamo: il meno è quello che bisogna dir! Io non niego che ne' nostri tempi non vi siano di quelli, che non la intendono di questo modo, che scrivono alla bonissima; sono non di meno reputati altieri o goffi, e si fanno molti nimici, perciòché a quelli a chi scrivono pare di essere sprezzati. Io una volta, ragionando con un prudente Principe, il quale fu dimandato da un suo segretario che sorta di titolo dovesse dare a un certo nella mansione, rispose egli: "Dagli del Domenedio"; si partì il segretario, il quale per quella parola comprese haver a honorar colui più che potesse. Niuna cosa può dar maggior speranza che siano per risecarsi queste favole, che il vedere che si comincia nel fine delle lettere operare il nome di Dio, con dire che sia custodia dell'altro. Io non ho voluto ricordar queste cose perché lo ambasciatore lasci affatto di usarle, perciòché si farebbe tenere mal creato et che volesse far troppo [c. 491v] del grande, s'egli volesse essercitare il modo che tenne Falari, Cicerone et gli altri antichi; a quali, con una schietta

mansione, tanto che si sapesse ove avesse a capitar la lettera, diceano brevemente quel che volevano, et con un *'vale'* si finia ogni cosa. Basti che habbia per ricordo d'accomodarsi e levare qualche cosa per non seguire il volgo tutto. Avvertirà sempre di non dare occasione di farsi de' nemici, conciosia che, come in altro luoco si è detto, un sopra o un sotto scritto fatto poco cortesemente leva un amico et gli dà cagione di ricambiar la risposta sempre più rozzamente, et così anche il modo delle sopra et sotto scrittioni, in tanto poi che si leva l'amicitia. Io ho molte volte veduto alcuni che, non essendo honorati nelle mansioni, hanno prese le lettere senza aprirle, con dir che non vengano a loro. Gli è bene che l'ambasciatore habbia notitia dell'importanza de' titoli che si danno, acciò che non gli desse a caso et a gente che affatto non ne fosse meritevole, che darebbe di lui mala impressione e faria ridere. Come fece un buon huomo a tempi nostri, che diede della *'illustrissima'* a sua moglie, credendo che volesse dir amatissima; [c. 492r] un'altro, scrivendo ad un boccalaro, gli diede di *'molto magnifico'*. Molte mansioni ho veduto, che danno del *'illustrissimo'* a genti che si sono tenute come beffate. Gli è ad ogni modo da haver scelta et discretione in questo dar gli honori, perciocché se vogliamo dar della *'maestà'* ad un Signore che non sia di regia potestà, saremo havuti per goffi e così delli altri. Diciamo adunque che maestà vuol dire maggior autorità, altri dicono che vuole inferire eternità; con questa ethimologia sarebbe solo da darla a Dio, che è eterno. Quello della serenità, del sublime è un dir eminente, alto. Quel *'sereno'* mostra voce di chiarezza et serenità, come che così dovrebbero essere li re e gli imperatori negli occhi delli sudditi e delli altri che hanno ricorso a loro, a sembianza del cielo quando è lucido e chiaro, sereno senza nuvole et evaporationi di sorte alcuna. Il medesimo del *'illustrissimo'*, del *'clarissimo'* dello *'illustre'*, questi simiglianti con quello dell'altezza mostrano gradi supremi. Quel *'magnifico'* vuol dir huomo che ha fatto grandi cose. *'Sire'* vuol inferir Signore come supremo, che è quello che si dà [c. 492v] alli regi, alli imperatori. *'Eccellenza'* che sia sopra agli altri di virtù; si usa dar alli duchi, alli marchesi e alli Principi di autorità. Spettabile vuol dir degno di esser guardato, come che egli sia huomo straordinario. Gli altri poi che danno al Papa come del *'beatissimo'*, *'santissimo'* e la cagione perché si dica il *'re christianissimo'* e perché fosse detto il *'re catholico'*, medesimamente perché presso gli antichi si dicesse Scipione *'Africano'*, *'Asiatico'* et simili, altri ne hanno fatto mentione<sup>71</sup>. Lasciando queste ricognitioni, che si usano in particolari lettere, diciamo che habbiamo alcuni modi che gli hebbero gli antichi ancora, come nell'incontrar quelli, che vogliamo honorare, smontare da cavallo, bacciar le mani, il piede, il ginocchio, far riverenza, cavarsi la beretta; che è segno col scoprir il capo, che è membro principale, di mostrare come ogni cosa sia al comando dell'altro. Fabio fu fatto smontar da cavallo dal figliuolo, che era console. Pompeo, come mostra Plutarco, sempre si scopriva [c. 493r] il capo come vedea Silla in segno di riverenza. Si honorano gli huomini col levarsi in piedi alla venuta loro, col fargli sedere, col dargli li luochi che si sono notati di sopra. Si honorano con accompagnarli e più e meno quando partono; col presentargli alle tavole e fuori, con parlar con essi loro et altri infiniti modi habbiamo, che tutto il giorno le superstiziose cerimonie di certe nationi portano in Italia. Come nuovamente habbiamo veduto in Roma che si salutano con baciarsi la propria mano, con mettersela al petto. Bacciamo alli grandi la più estrema parte della veste pigliandola doppo

<sup>71</sup> *De mat., Per Felin., in rub. "de ma: et obe." - Cors., De pot. reg., q. 51 "haver. inst. de test. mill." § fi. - Barb., Cons. 50. col. 2.*



le spalle più che possiamo, come se non fossimo degni di toccargli la carne, neanche quel panno che se gli avvicina né il lembo che gli sta davanti. Altre simiglianti cose si fanno che lungo saria il narrarle tutte, basta che la discrezione dell'ambasciatore deve essere tale che faccia scelta delli modi dell'honorare, di tal maniera che egli come si è detto non paia un goffo, o un superbo; overamente di essere di quella [c. 493v] gente che stracca gli huomini con le tante ciarlerie, riverenze et cerimonie che non è possibile finirla mai. Habbia la sua cura in questa parte, perciò che il troppo et il poco, et il far ancho questi così fatti honori in una stampa sempre et con ogni sorte di persone, fa pregiudizio grave alla dignità e alla istimatione e a quella impressione che danno gli ambasciatori all'arrivo loro alle corti.

*Che l'Ambasciatore deve sapere come le dignità precedono l'un l'altra.*<sup>72</sup>

Noi habbiamo per risoluto che il papa sia padrone di tutti, habbiamo sostenuto, ne' nostri consigli de' feudi, che egli succederebbe come vero successore se vacassero quanti regni sono al mondo. Precede a tutte l'altre dignità, ciascun grado per supremo che sia cede, honora, adora il pontefice de' nostri tempi.

Dietro questo viene l'Imperatore, poi il Re, l'Arciduca, il Duca, il Marchese, il Conte, il Barone<sup>73</sup>. Gli è il vero che habbiamo il principato per dignità, et molti vogliono che sia più propinqua alla regia che altra. Si è ancho da noi molte volte disputato sopra il grado del prefetto, che sia dignità similmente [494r] vicina alla regia il che non approviamo più oltre, che quanto porta l'usanza di Roma. In queste precedenze la passassimo assai leggermente, se la cosa andasse così come si è detto, che non vi fosse altro che un huomo solo con le dignità di sopra, come vediamo essere un sol pontefice, un solo imperatore, un sol arciduca, che nelle cerimonie sia in cognitione. Ma perché sono molti re, duchi, marchesi e conti, gli è necessario che mostriamo al nostro ambasciatore quel, ch'egli ha da conoscere per poter star nella sua difesa delli luochi che gli convengono in conservare la dignità di lui et del Signore. A tempi miei ho veduto che è stata differenza della precedenza tra li rappresentanti li Signori Venetiani et quelli di Milano et di Savoia; fra il Duca di Fiorenza et Ferrara; fra il Duca di Mantova et Urbino; fra Siena e il Duca d'Urbino; fra Genova e Siena; e fra molti altri, mentre che li regni delle Spagne, di Napoli, di Ongaria e lo Stato di Milano si trovano in diversi Signori. Ho trovato differenza nel precedere fra gli ambasciatori del Re Giovanni Vaivoda e quelli del Re Sigismondo.

[c. 494v] Vidi in Vinegia che uno ambasciatore del Turco volea trovarsi alla cerimonia della festa del Corpo di nostro Signore, che in quella città è celebrata con infinita pompa, et volea precedere tutti gli altri ambasciatori, cosa che diede non piccola molestia a quelli Signori. La prudenza de' quali potette tanto con il persuadere colui che, essendo questa festa di religione christiana, non convenia a lui di trovarvisi, che s'acquetò. L'ambasciatore d'Urbino, del quale si è fatta rubrica nel libro precedente, trovandosi un dì per havere udienza

<sup>72</sup> Not. in Clement. "Pastoralis", de se. et re iud. - Clem. p.º facit per notat Barb. - cap.º "Novit." nº 141, cum se. - De iud. prepo, c.º cum adversum. 96. dist.

<sup>73</sup> Cass., Cat., 5º par., f. 40 29 "in fin. Restaur de Imp." - 94 dist., lacubat de concil. in fin lib. p.º Imp. Const. in concilio Niceno sistit in ultimo loco refert Policrat. de nug. curial lib. 4º c. terzo; Cass. ubi supra 4 par. nº 28 et de modestia qua usus Constant. hebetur in p.º parte concilii. f. 59 littera a in fol.

con uno mandato dalla persona del Turco, lo volse precedere con honesto modo e si pose al luoco di sopra. Fu dimandato dal Principe Gritti, perché non havea voluto sedere sotto quel Turco, che rappresenta un Signore grandissimo al mondo. Rispose che non essendo quel Principe dell'Ovile di Christo, li loro ambasciatori non haveano luoco<sup>74</sup>. Queste differenze di precedenza restano molte volte senza decisione, perciò che i Principi non vogliono con il darne sentenza offendere alcuno. Li Signori Venetiani, come hanno veduto così fatte liti, non hanno voluto [c. 495r] che siano invitati quelli della differenza, per fuggir le quistioni che sogliono fare da così fatti rappresentanti con le parole, con le pugna et con l'arme ancora. Gli è da haver notitia che, per via della giustitia, si può astringere colui ch'è inferiore di dignità, che dia il luoco più honorevole all'altro, che l'ha maggiore<sup>75</sup>. E' regola generale che l'ambasciatore che rappresenta il Principe deve tenere il medesimo luoco che terrebbe il Principe se fosse presente, et deve precedere nelle sessioni gli altri rappresentanti, che siano di dignità minore<sup>76</sup>. Se noi presupponiamo che siano dui ambasciatori, che habbiano concorrenza insieme nella precedenza, et il Principe dell'uno vada alle cerimonie in persona, l'altro ambasciatore è obligato dargli il luoco di sopra; perciòché sempre viene riputata più forte e più gagliarda quella ragione, e più risplende illustre nel principale, che nell'altro che rappresenta<sup>77</sup>. Per il dir il vero, grande è la differenza da un servitore al padrone: questo porta con esso lui una certa riverenza, un certo rispetto, che fa in effetto, senza che altri commandino, che li rappresentanti e gli ambasciatori per lor medesimi cedano. Ove noi ragioniamo de' luochi e maggiori e minori habbiamo sempre rispetto alla [c. 495v] persona, che il di a darsi il luoco rappresenta quel Principe, perciòché molte volte un huomo haverà due dignità<sup>78</sup>. Diamo lo essempro, che vedemo a Bologna, nella giornata che servissimo in capella alla coronatione di Carlo V Imperatore: il Duca Francesco Maria vi fu chiamato et intervenne non come duca, ma come prefetto. Egli quel giorno dovea avere il luoco del prefetto et non del duca, cosa non di meno che non fu osservata, per la molta riverenza che Cesare portava al valor di lui.

Vogliono i legisti che un vescovo, che sia canonico, havendo a comparire fra gli altri canonici ove hanno a trattare li loro affari, egli debba sedere come canonico non come vescovo. Similmente la dignità del vescovo non è in consideratione se si trova in studio, ove deve cedere al rettore<sup>79</sup>. Habbiamo che Attico, poeta della patria mia, non volse honorare Cesare in quel luoco, nel quale Cesare non portava persona più che di letterato<sup>80</sup>. Habbiamo anche a sapere che in queste sessioni, in queste precedenze si ricorre molto alla consuetudine

<sup>74</sup> *Vidend: Concil. Basil. in p.° sess. sub littera D et concil. Constant. sess. 26.*

<sup>75</sup> *Supra et Gerard., De petra san., sing. 33 "nobiles".*

<sup>76</sup> *Mart., De laud. de leg., conclu. 27. - Deci., c.° "Sane", l. secondo de off. de leg: "Ubi barb, et alii." - Cors., c.° "Grandi de suplens negli." - Cep., De Imp. mil. eli.: "per Imp. gentili", c.° "precipimus quem dist."*

<sup>77</sup> *Deci., Ubi..., dist. in c.° "Sane", l. secondo De off. de leg. - Purpur. in l. Et si pretor de off. eius.*

<sup>78</sup> *Gemin. et persus., in c.° "A colatione de appellat." lib. 6° - Purpur in l. Pretor et de off. eius n° 190 et in l. Et si pretor. - Cassan. in Catal.*

<sup>79</sup> *Abb. in c.° "Auditis de elect." - Decius in c.° "Significavit de preben."*

<sup>80</sup> *"Consuetudo in istis ordinibus servanda.", Deci. cap.° "Clerici de iud". - Bal. in l. Osservat § "Antequam de offi. procons." - Cass., parte X° conclu:33. - Cor. in ad., c.° "Cum olim de consuet."*

delli luochi, come si hanno [c. 496r] a trattare. Ecco che noi in Italia facciamo che il marchesi precedono li conti; in Alemagna si serva il contrario. Debiamo haver questa avvertenza che, ove non si trova consuetudine del luoco, quella di Roma sia da seguitare, come di città più principale al mondo, più nobile per le cose passate e più veneranda, di fama maggiore per esserci hoggi il Papa capo della religione<sup>81</sup>. Gli è necessario che sappiamo, con tutto che un Principe sia stato cacciato del suo Stato, egli ritiene la dignità del luoco come prima<sup>82</sup>. Non lasceremo di dire in questo proposito che se contendono duo conti, l'uno per privilegio, l'altro con territorio, quello che possiede precederà l'altro.

Deve sapere l'ambasciatore, che s'è uno che sia parimenti re o duca, come un'altro, che habbia oltra quella un'altra dignità, questo delle due precederà l'altro che sia di una sola; perciocché come usa dire il legista: "Duo legami più stringono, che un solo"<sup>83</sup>.

Quel Principe e quella dignità che viene prima nominata nelle lettere e nelle altre deliberationi, quello viene tenuto dell'altro più degno<sup>84</sup>.

[c. 496v] Quello che non ha superiore ha maggioranza. Quello che ha la dignità da maggior padrone, è di stima maggior dell'altro<sup>85</sup>.

Il Principe che habbia feudo più antico è di più autorità quanto al luoco dell'altro<sup>86</sup>.

Colui che è padrone di più numero di sudditi e nobili deve esser più dell'altro stimato. Ove siano più città, e più vescovati, ivi è più nobiltà, e rispetto maggiore<sup>87</sup>.

Gli è da avvertire, che le ricchezze non danno le dignità; non fanno pregiudizio alle precedenzae pur che concorrono l'altre cose<sup>88</sup>.

Non valerebbe una consuetudine che una dignità minore precedesse alla maggiore. Questa conclusione è ragionevole, perciocché pervertirebbe l'ordine ch'è naturale nelli huomini e senza il quale non durarebbe il mondo. Conciosia che ordine altro non sia, che quella dispositione che dà il debito luoco nelle cose, che mostra la differenza, che si trova tra il primo, secondo et terzo; fra superiori et inferiori<sup>89</sup>. Questo è quello che è il vero padre della concordia. La onde, disse lo Apostolo, che mentre che durerà il mondo li huomini si precederanno agli altri huomini, [c. 497r] gli angeli agli angeli, li demoni alli demoni, et come

<sup>81</sup> *"Consuetudo Romae."*, *Deci. c.° "Avaritie"*, col. secondo *"De preb."* - *In cons. "Quae fuerunt fact."*, a coll. *in favorem monicorum.* - *Put., De sindicat.*

<sup>82</sup> *Cass., Cat. 5, par. 49, conclu. "Et alibi saepe per Doct."*

<sup>83</sup> *"Fortior est n. veraquem dignitatis unita."*, *Dec. in l. Pretor de off. eius.* - *Baver., Inst. de testam.* - *Mill. § "Sciendum"*.

<sup>84</sup> *Valet argumentum ob ordine littere glo., in cap.° "Quorund".* - *De ell., "Habet latius in consil."*, coll. *ubi supra.*

<sup>85</sup> *Abb., in c.° "Personas de maio." et ob. feli., ibi in rubrica.*

<sup>86</sup> *Deci. in l. "Cum quod si cert. pet." - Ubi alii. Dec., cap. "Clerici de iud."*

<sup>87</sup> *Io. de Plat. in l. p.° "De metr." - Biretto notat Abb., c.° "Cum omnes de maior et ob." - Ubi feli. in rub. et Brun., cons.° 12, col. 12 "Iuxta illud gloria regis in loco gente".* - *Not. Afflit. in p.° vol. "Cost." sub tit.° "De nova mill." § "Constat presertim" et in preclud. Q. 26.*

<sup>88</sup> *Bart. in p.° De dignit. - Dec. ubi sup.°*

<sup>89</sup> *Ab. in c.° p.° "De maior et obe." - Luc. de Pen. in l. "Fi. de prim." col. secondo - Ab. in c.° p.° "De ma. et ob.", tit. "Ut dignit. ordo servet."*

Iddio sarà ogni cosa in ogni cosa, cesserà la prelatione, ma non già l'ordine, perciò che come dice quel testo: "Nella casa di mio padre sono molte mansioni"<sup>90</sup>.

Roma, come notorio, è patria commune ove niuno è forestiero; dal Papa discendono le dignità, come dal fonte. Questo diciamo perciòché molte volte vengono dispareri che in quella città siano da honorare gli ambasciatori forestieri. Niuno è che possa chiamarsi di quel nome, poi che, come si è detto, quella è la fonte onde nascono le dignità delli imperatori e delli altri tutti; perciòché alla sembianza della Chiesa Trionfante è fatta questa militante<sup>91</sup>.

Gli è da avvertire ancora che un re molto autentico, grande e padrone di un gran regno sarà sempre preferito ad un altro, che havesse più regni piccoli<sup>92</sup>. Donde possiamo inferire le ragioni di sopra, che la grandezza de' Principi sta come si è detto, nella grandezza delli Stati; di modo che se un duca, o un marchese, che havesse stato di pochi sudditi et piccolo volesse competere per lo grado solo con un altro, che havesse stato maggiore di lui lo perderebbe per la ragione di sopra<sup>93</sup>.

[c. 497v] Abbiamo anco a sapere che quel che si è detto, che colui che ha dui gradi precede l'altro di un solo sia da intendere, sempre che l'uno sia pare all'altro del primo grado, come sarebbe a dire: sono duo duchi pare in questa dignità, l'uno ha il grado di conte, con tutto che questo sia inferiore unito con il ducato gli dà la precedenza<sup>94</sup>. Questo si dice pre chiarire, che non si credesse dal nostro ambasciatore, che uno che havesse grado di marchese e conte, fosse da precedere ad un'altro, che fosse duca solamente.

Noi giudichiamo le dignità maggiori et minori dalla qualità de' vestimenti, delle insegne et delli ornamenti. Quelli che possono usar li più nobili dell'altro sono a quello superiori<sup>95</sup>.

Gli è da avvertire ancora che colui che pretende la prerogativa e il luoco superiore, deve havere gli habiti convenevoli alla persona, che porta e non gli havendo se gli può negare<sup>96</sup>.

Debbiamo ancora haver per certo, che l'ambasciatore non può far pregiudizio al suo Signore quando voglia cedere a chi non deve, perciòché queste dignità et questi privilegi che sono nelle casate et vanno nelle posterità, sono infisse in quelle ancora, in tanto che anche quel medesimo Principe non potrebbe nuocere non che alli poster<sup>97</sup>.

<sup>90</sup> *De penit., dist. 4°.*

<sup>91</sup> *Dec. in c.° "Meminimus de appell. in fin. laud.", conclu. 421 "In mat. presenti".*

<sup>92</sup> *Cass., Cat. glo. mun., par X conclu. 33: "Per habes unum tantum castrum ubi non sint multi subditi quod non dicant herent dignit." - Not. Luc. de Pen. in. l. "Mulieres", col. secondo, c.° "De dignit." - Affl., in Contrarium etc., cap. "Qui cur ved." § "Si milit." n° 114. "Si comes vivat honorifice." - Affl. in Prel. cost., Q. 26.*

<sup>93</sup> *"Quod autem. ex dignit. subditi cognoscatur maioritas." - Not. Felin. ubi supra De maio. et obe. - Afflic. in Prel. cost., Q.26. coll. paduan. in consilio "De prelatione".*

<sup>94</sup> *Not. Cass., Catal. par. X concl. 33. - De mat. rom., cons. 333 n° 5. - Feli., De ma. et obe., col. prima.*

<sup>95</sup> *Dom. in c.° "Aplicant de privil.", lib. 6°, coll. Bon., col. 9 "Ad proposit." - Deci. c.° "Cum matrimonii de probat" adde quem inter colores aureus et azurinus sunt nobiliores. - Mart., De laud. conclusione 9.*

<sup>96</sup> *Io. Cio., De primogen., Q.3 int. vol. ult. "Volunt.", n° X et 42.*

<sup>97</sup> *"Nihil adsit scientia domini in istis veribus in corpora liber non fit. ei preiud.", Not. Abb., c.° "Cum in eccl.", col. 5 "De can. poss. et propr." - Abb. cons. 21 col. 2 volum. p.°*

[c. 498r] Perciò è regola generale che ove vanno gli interessi dell'honore o della vita, li mandati devono essere specialissimi. Non si possono riuntiar le dignità, perciò che sono indotte, come si è detto, per conservar questa machina universale e toccano lo interesse publico<sup>98</sup>.

Sono di ragion naturale e passano, come si è detto, nelli posterì; la onde, vediamo ch'un figliuolo di un Principe, anchor che il padre viva, si può chiamar del medesimo nome della dignità che ha il Padre<sup>99</sup>.

Come habbiamo detto di sopra, gli è lecito difendere il luoco con l'arme in mano; possiamo ancora per conservar l'honore intentare il possessorio, ch'è il rimedio facile. Possiamo adimandare d'esser riposti nel possesso del luoco perduto, senza che si parli del petitorio, pur che lo spoglio sia come lo presuppogono i dottori<sup>100</sup>.

Che un conte venga preferito ad un barone, si può vedere quel che dicono legisti, che vogliono ch'il conte preceda<sup>101</sup>.

[c. 498v]

*Ch'egli è d'haver grande avvertenza in saper distinguere i tempi, perciò che non sempre è convenevole star in questo di voler il luoco sopra gli altri.*

Sono stati alcuni nuovi ambasciatori al tempo nostro che hanno premuto in tanto di voler il luoco più honorevole, che hanno fastidito gli altri che con essi loro conversavano et datogli occasione di lasciar questa amicitia. Noi habbiamo per chiaro che ove si trattano certe feste, nelle quali ambasciatori rappresentano nella vista de' popoli lor Signori, che in quelle sia l'avvertenza di voler il luoco anche con la forza d'arme<sup>102</sup>. Fuori di quelle solennità, accade che molte volte ci incontriamo insieme alli essercitij e alli piaceri privati a piedi o a cavallo, e molte volte anche a sedere domesticamente in certi trattenimenti et altri somiglianti luochi, ne' quali, come si vede che ambasciatore voglia sempre da sé stesso correre al più honorevole luoco, come se fosse nella capella, nelle cerimonie della Natività, delle coronationi, delle creationi de' Principi o nelle commemorazioni di qualche vittoria, porta un certo fastidio che gli leva l'amore et ancho, di un certo modo, il rispetto e la riverenza, perciòché crede, colui che cede, d'esser havuto in poca stima. Sta poi considerando la persona di quello e gli pare, non essendo [c. 499r] luoco dove si rappresenti il padrone, che voglia anche come per sé stesso il luoco maggiore. Ciascuno tiene la gravità sua: pare strano, come dicono legisti, anche agli asini<sup>103</sup>, che si turbano quando vedono che un simigliante suo lo voglia soperchiare. Gli è ordinario et cosa naturale ancho negli animali che godono d'esser havuti in

<sup>98</sup> *Quod mandatum requirat speciale, l. "Contra iuris ci." § "Si filius". - Ubi lac., De pactis.*

<sup>99</sup> *Iac. de S. Geor. in sua Invest. comes de vill., ubi "Filius regis seu comitis app. rex comes."*

<sup>100</sup> *Bal. in c. ° "Licet" col. 4° De prob. - ubi Dec. col. p. ° - Gerar., De per. santa, sing. n° 33.*

<sup>101</sup> *Cors., "De supplen. negli.", lib. "Doct." ubi supra.*

<sup>102</sup> *"Quia orator in eo actu quo agit res Principi debet honorari tamquam eius Princeps, in aliis aut tractari debet tamquam privatus.", Barb. c. ° "Sanc. de off. de leg." - Cors., c. ° "Gra. de suppl. negli. prelat."*

<sup>103</sup> *"Asellus intumescit cum alios sellam poratat.", glo. in l. p. ° § "Veteres de aquir. poss.", Put. De duello sub annotatione "Insignis", col. 2.*

rispetto e combattono per le precedenzae e per gli onori, in modo niente inferiore quasi che facciano gli huomini. Lo vediamo nel correre alli palij ne' cavalli, che hanno spirito di honore et godono nella vittoria, vengono eccitati dalla gloria con la voce, con il grido della gente che sta circostante, e pigliano animo. Li galli, li tori, le cuturnici stanno di questo honore avvertiti, vi mettono il sangue e la vita. La onde, molte volte avviene che nelli luochi ove non portiamo persona del Signore, se ci troviamo a caso nella man destra e l'altro voglia pigliarla fuori di tempo, viene molte volte ributtato e gli vien dato il torto, resta burlato et fa una nemicitia. Debiamo per buona creanza aspettare in queste sorti di piaceri, se pur miriamo [c. 499v] a questi luochi, che ci siano dati. Nel qual caso guadagneremo assai se noi non li torremo, mostrando di conoscere, che non siamo sempre rappresentatori di cerimonie et che l'animo nostro sia di honorare l'altro gentilhuomo in tutto quello che porta l'honestà e la cortesia, et che si possa, salva la dignità della persona che si porta. Un Cavagliero che haverà questa avvertenza sarà, ben sempre che toleri anche la prosuntione e la insolenza di un'altro, lodato e biasimato l'altro. Imitando Scipione, il quale, quando si condusse a ragionamento con Annibale, veduto che da sé pigliò il luoco più honorevole, lo tolerò patientemente. Così fatti accidenti accrescono molte volte l'honore di quelli che honestamente, per una volta o due, se la passano. E' poi bene fuggir la occasione di avere a stare, come si sta tutto il giorno, come legato nel modo che si sta ne' luochi publici. Debiamo avere questa consideratione di ben distinguere tempi e luochi, con la qual distinctione ci risolveremo ancora del modo dell'honorare gli altri, percioché, anche in questa parte, è di bisogno haver consideratione a non darli tutti con [c. 500r] una misura come si danno molte cose, ma crescergli e minuirli secondo gli huomini, tempi e luochi. Conciosia che quel verso, che si usa dire, che vi è un modo nelle cose e vi sono certi fini, che il più e il meno offende, et fa o che colui del meno si perde, o l'altro amico, a quale pare meritare, quando vede il più in uno, che non sia eguale a lui. Sono cose a sembianza di quelle legge canina, di che si fa mentione nella *Instituta*, che era tale che colui che mancava di una sillaba, cadea da tutte le sua ragioni. Così vediamo avvenir in certe sorti gente, con le quali il molto e il poco offende, turba e dà alla conversatione una tal ruina. Il voler dare a sé stesso gli honori causa la medesima e maggior perdita che si è detto, conciosia che si perdono li proprij che si haveano. Perciò che, come si dice, la lode nella propria bocca viene sordida, gli huomini si scoprono per vani et pieni di superbia. Io non niego che in certi casi non sia bene lodarsi, come se fossi presso i stranieri, appò i quali fossero note le attioni di colui che si loda, col ricordarle che egli facesse per essere havuto in stima maggiore. Nelle [c. 500v] necessità ancora, come più stesamente habbiamo detto in altri luochi, si fa lecito che possiamo parlare di noi medesimi.

*Sono quattro professioni che danno le dignità, quale debba precedere l'altra.*

Noi, per un certo diporto et per dar materia al nostro ambasciatore di poter trattenersi tra gli altri, e poter ancho terminare qualche differenza che venisse alla corte, ove egli accrescerebbe la sua dignità e la sua estimatione, verremo ragionando di quelle cose che ci sovveniranno intorno alla materia delle precedenzae. Habbiamo per isperienza che le dignità, oltre quelle che habbiamo detto delli papi, imperatori et l'altre, molte volte nascono per le vie che diremo. La Chiesa, come vediamo nella nostra età, è una fonte abbondantissima, onde procedono infiniti gradi come Papa, Cardinale, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Abbatì et

molti, de' quali non prendiamo fatica di fare altra mentione, perciocché presso quelli che hanno la pratica delli libri cerimoniali è cosa molto nota<sup>104</sup>. L'altre professioni, che danno le dignità, come habbiamo detto ne' libri di sopra, sono l'armi, le lettere [c. 501r] e la mercantia. In ogni tempo sempre gli huomini di Chiesa, per rispetto di religione come pertinente all'anima, che è più nobile dell'altre cose tutte, sono stati li più honorati et hanno havuto li luochi più degni. Lasciamo quel che intorno ciò potressimo dire delli imperatori, delli re quando li vescovi sono alla presenza loro. Diciamo pure, come si è detto di sopra, che la chierica ne viene prima, poi l'armi, il terzo grado è delle lettere<sup>105</sup>. Dicano pure questi dottori di leggi quel che vogliono, perciò che se consideraremo che con questa strada si acquistano gli Stati, che gli honori dell'armi sono gli archi, le statue eterne, che la virtù di questi sta sempre nella vista della morte, versa nelle cose terribili, spaventose, alla campagna, al freddo, al vento, al ghiaccio, alle ingiurie tutte dei quattro elementi, senza comodo alcuno della vita, ci risolveremo a favor del capitano. Egli si trova esser l'anima di tutto lo essercito, il cenno solo e la prudenza di lui governa le migliara delle genti. Quest'arte della guerra è la conservatrice dell'altre tutte, la vera [c. 501v] medicina di questo corpo universale, quella che castiga, rimuove, modera gli humori che vogliono turbare la pace e la quiete prestataci da Dio. Quest'arte più utile delle altre tutte, più espediente, più necessaria assembla al braccio nostro e alla mano, che è l'organo delli organi, quello che aiuta et dà al corpo nostro tutte le commodità che godiamo. Col mezzo di questa Iddio benedetto cacciò Lucifero quando la guerra si fece in cielo, come mostra l'Apocalisse: ha la sua origine in quel luoco. E' approvata nel centurione da Christo, nella scrittura ove dice: "*State contenti a vostri stipendi.*" La Chiesa, col modo che rappresenta Paolo Apostolo, mostra l'importanza dell'arme; per la spada si mostra la giustitia. Il soldato è in una religione, come in altri luochi habbiamo detto, la più rigorosa che sia; l'obbligo di lui è difendere li pupilli, le vedove, gli oppressi contra qual si voglia, con la ragione e con la forza dell'arme. Non solo è tenuto a non far male, ma a vietare che altri non lo faccia. A costui confidano gli Stati, [c. 502r] li regni, ove sono tanti monasteri di vergini, tante donne di ogni sorte, ove sono tante mercantie, tante altre ricchezze. Alla fede di lui, senza scrittura, con un sol cenno si danno e genti e denari, et ogni altra cosa per grande ch'ella sia. Con gli altri, li contratti, gli instrumenti, li testimonij, gli espressi giuramenti a fatica bastano. Con questo la semplice parola, un cenno solo supplisce all'altre cautele tutte, quante si possono fare. Egli è il domatore di quelli mostri, di quelli tiranni che le favole fingono. Noi finalmente vediamo in questo capitano generale le più rare virtù che imaginar possiamo: vi è la fortezza, il valore, la intrepidità, vi è la giustitia, et l'altre due che Aristotele desidera. In questo si specchiano li soldati quanto più in numero siano in uno essercito; il suo splendore, a guisa del sole, illumina ciascuno. Gravi e stupende sono le considerationi che potressimo fare intorno la persona del generale, sia o di terra o di mare, con tutto che quel di terra, come si verrà mostrando, [c. 502v] antepoiamo all'altro, che lasciamo adietro per brevità. Concludendo che il generale sia da precedere a qual si voglia dottore in ogni luoco sia nella pace, nella guerra, nell'atto che partecipi dell'uno, dell'altro. Dicano quel che vogliono in lode di loro medesimi questi dottori, nelli scritti che fanno sopra le civili e le canoniche leggi, e ne' consigli distinguano a modo loro. Il signor il Bolognino, ove fa che giostri della

<sup>104</sup> Cass., *Cat. glo. mun.*, 4° par. "*Bon. de nobil.*".

<sup>105</sup> Sign., *De hom.*, in sua disp. "*De preced. mil.*", *Bologna in addit ad eum*.

precedenza, il Duca Federico e Francesco Aretino<sup>106</sup>, quel nell'arme, questi nelle leggi, il primo Capitano Generale di quella età, quest'altro il primo nella profession delle leggi. Conciosia che altre ragioni sono per colui che a suon di tromba è forzato a far destar gli altri e montar a cavallo ogni hora, e della notte forzato vegghiar gran parte, come mostra Homero di Giove in cielo, in terra il capitano de' greci; altre assai minori sono di colui, che si lieva al suon di un horologetto, al cantar di un gallo. Altro è vivere nella vita di molti, praticare, conversare il giorno tutto fra le genti vive nelli stenti e nei pericoli; altro è maneggiare e conversare [c. 503r] con morti nelle camere e sotto i tetti, presso i fuochi involti nelle pelli d'ogni intorno. Altro è il combattere che si fa con l'armi in mano, ove il terror della morte si presenta, ove ella si vede nella faccia; altro è combattere con la lingua avanti un tribunale quieto d'un giudice togato. Altro è vedere un essercito armato, ordinato per combattere et dover essere il principale conduttore nel pericolo; altro è havere con esso lui una turba di clienti, d'huomini che non stanno in altro, che in pacificamente servir lor dottore. Altro volto, altra faccia si vede nel generale armato, in un luoco rilevato, in un parlamento ch'egli faccia ad una gente armata, che stia forse in rischio di mutino, di lapidare quel capitano; altro veder un dottore in una catedra e comodo, leggere et parlare a giovani scolari. Altro è sentire l'arme de' soldati, i tuoni dell'artiglieria, il strepitio d'una batteria, l'urlo d'una battaglia di cavaglieri armati, o di fanti, altro è vedere uno improvviso, un'ordinato [c. 503v] et ben pensato assalto, che si dia ad una città; altro che un dottore oda il cantare, il batter de' scolari quando non vogliono ch'egli continui i leggere. Altro è vedere un trombetta, uno araldo portare una sfida, sia o d'una giornata o un duello; altro è l'annuntio d'una festa, che venga fatta nelle scole da un bidello. Noi per non discorrere più oltre intorno ciò, diciamo pure che, ove un gran capitano si trova, ogni legista et ogni dottore di qual sia professione lo debba honorare e dargli il primiero luoco, perciocché altra illustrezza, altro stupore mostra colui con l'armi, che non fa questi. Con ciò facendo verremo all'altra, che non gli è ragionevole in lode delle lettere, delle quali ancor noi come con l'armi facciamo professione, di essaltarla, di dirne bene, perciocché sono molte quelle utilità ch'elle prestano al mondo. Et, come vuole Cato, sono come sorelle, e quelle et armi fanno questo bene, che ci rappresentano il mondo passato, ci danno cognitione del giusto, dell'ingiusto e di ciò che vediamo con gli occhi in cielo, in [c. 504r] terra; senza quelle non sariano in noi né le scienze, né l'arti, conservano alli huomini per lunghe età cose infinite a beneficio commune, che sariano perdute. Noi sappiamo che altri molti hanno pigliato per impresa dirne bene, la onde concludiamo, che noi non facciamo però, che il nostro Principe Cavagliero sia al tutto ignorante come esser si voglia ch'egli sia, s'egli è affinato e celebre, come fu Federico, Francesco Maria Duca, Giovanni suo padre, l'altro et il presente Guidobaldo Duca et simiglianti, a lui tocca honor del primo luoco, al dottore poi conviene quell'altro sopra il mercante per grande et nobile ch'egli sia. Sono diverse le ragioni che potremo dire, che lasciamo a dietro, come si suol dire, a bello studio, per non intrare nel trascrivere quel che il Cassaneo, il Tiraquello dottori legisti moderni doppo gli antichi hanno lungamente scritto in lode et biasimo della mercantia. La quale appresso noi è in sommo prezzo e maggiore sempre quando sia come [c. 504v] fu nelle persone di Agostino Ghisi, di Filippo Strozzi, di Ottavio Grimaldi, che grandissime facoltà e nobilmente

---

<sup>106</sup> *Signor in sua disput. "De preced, mill. et doc.", Bologn. in add. adven.*



con molta dignità hanno accumulate. Basta a noi chiarire, che per quel che sentiamo, la mercatura sia nell'ultimo grado delli detti di sopra.

*Che la militia da cavallo deve precedere quella a piedi.*

Necessario è che diciamo quella essere maggiore e di più stima, che può fare più servizio ad una impresa dell'altra. Questa militia da cavallo può servir come il fante a piedi e può servire a cavallo, il che non può l'altra. Adunque diciamo ancora che più deve essere honorato colui che è più virtuoso: questo da cavallo, per havere l'arte del cavalcare e la cognitione del cavallo, è più virtuoso.

Colui è di più stima che meglio si vale di quel che la natura ha creato per l'uso dell'huomo: il cavallo è schiettamente creato per aiuto et per diporto dell'huomo. Questo si vale di questo animale, l'altro no, perciò è che deve precedere, conciosia che mostra giuditio et intelletto maggiore dell'altro.

Quello che più versa nelle cose più difficili e di più fatica [c. 505r] e di rischio maggiore, quello prevale all'altro. Il Cavagliero è necessitato vedere più spesso l'inimico che il fante a piedi; sta anche nel pericolo delli sinistri accidenti, che occorrono per la natura delle sorti de' cavalli. Adunque, dove la fatica è maggiore, vi è la virtù maggiore, perciòché questa sta nel travagliare le cose più difficili. Il Cavagliero ha fatica maggiore, versa nelle cose più difficili dell'altro, per la cognitione che gli è necessario havere della natura del cavallo, maggior per farselo commodo a lui, e per curarlo nelle infirmità. Adunque, dobbiamo quanto possiamo seguitare in questa dignità li costumi de' romani, massimamente ove si tratta della militia, perciòché in niun altro luoco è stata la maggiore e la più perfetta di quella, presso i quali l'ordine equestre e il Cavagliero erano, doppo il senatorio, grado di molta dignità, di molto honore più della militia da piedi.

Dal grado della Cavalleria si cavano li capitani generali, come di una razza: per questa cagione ancora quella milita è più nobile.

Il Cavalliero nella milita rappresenta la mano, [c. 505v] la fanteria il piede. Questo è meno nobile dell'altro membro, adunque men degno.

In queste precedenze si attende la consuetudine, questa ci mostra in ogni luoco che l'huomo armato in bianco precede il fante, il conduttiero e il capitano di quello. La onde, si conclude come di sopra, riportandoci sempre.

*Un capitano di fanti deve precedere un semplice huomo d'arme.*

Colui che ha officio maggiore deve precedere l'altro. Quello che ha amministrazione maggiore, che ha la giurisdictione sopra gli altri, che ha cura maggiore, che comanda è di dignità maggiore, che l'altro che ubbidisce. Le dette qualità concorrono nel capitano e non sono nel privato huomo d'arme, adunque così sentiamo e ci riportiamo.

*Un luocotenente mandato dal padrone principale precede gli altri tutti di qual si voglia conditione, che siano.*

Noi habbiamo detto ne' luochi di sopra che è da vedere la persona che portiamo nell'affari del [c. 506r] mondo. Ecco, io consigliai che il Marchese del Vasto potea chiamar il Re di Navarra a duello sopra una differenza, percioché negava una taglia che gli fu imposta dal Marchese di Pescara, quando fu fatto prigionie nella giornata di Pavia come il Re Francesco. Stava il Re di Navarra come Cavagliero in quella guerra, assistente alla persona del Re, con quella medesima persona privata ch'egli portava et che havea, come dice il legista, questi contratto, con gli altri nella guerra si obligò alli consueti di quella subito che vi andò<sup>107</sup>. Noi non consideriamo quelle dignità che non appartengono a quel luoco ove ci troviamo. Come di sopra si è detto del vescovo, che interviene come canonico negli affari del capitolo, similmente cede al rettore in istudio, percioché porta persona di scolare. Siano quanti esser vogliano gli huomini di grado in una guerra, pur che quelle dignità non siano pertinenti alla militia, non si devono haver in consideratione quanto alla precedenza. La isperienza ci ha mostrato oltra che il voglia la ragione, che questo sia stato osservato in ogni tempo. [c. 506v] Conciosia che un Sforza, un Francesco suo figliuolo, prima che fosse duca, un Niccolò, un Francesco Picinino, il Conte da Pitigliano, e prima di lui Bartolomeo da Bergamo e Bartolomeo Liviano et altri simiglianti, fuori della guerra di pochissimo grado, precedettero et ebbero i luochi superiori alli duchi, marchesi et altri, alli quali di gran lunga, se si avesse havuto il principal rispetto all'altre dignità, erano inferiori. Porta il luoco la persona del Principe, il qual precederia se fosse presente, il medesimo debbiamo dir di colui che lo rappresenta, per le ragioni che habbiamo detto di sopra.

*Fra dui capitani eguali, colui precede che si trova nella sua giurisditione.*

La rubrica di sopra, come decisiva, si può allegare per regola in tutte l'altre dignità, siano re, duchi, vescovi et simili. Conciosia che, ove ci troviamo che siamo nello Stato o nella giurisditione nostra, talmente s'illustra la nostra dignità e il grado, che viene ad essere nella sua perfettione et più gagliarda, che dell'altro che è [c. 507r] lontano. Si unisce, come dice il legista, quella con noi che è come la medolla con l'ossa, sembra la calamita e il ferro unito; perciò è che, essendo maggiore per l'unione della persona et della giurisditione, che è nella sua perfettione, deve essere preferita. Pare in prima vista che questa regola contraddica a quello che usiamo dire, che nelle case nostre dobbiamo sempre honorar il forestiero; et che sia quasi una consuetudine come introdotta dalla ragion delle genti, che, ove si tratta la hospitalità, colui che riceve lo straniero in casa sua lo honori sempre. Rispondiamo a questa obiettion, che altro sia come persona privata dar gli honori, altro come persona di giurisditione e come huomo publico. Questa publica dignità non si può levare, non se le può far pregiudicio, né diminuirla, conciosia che si verrebbe a danneggiare quella publica utilità, quell'honore, quel grado, che è fisso nella comunione della giurisditione e nel popolo tutto, che non si può dal medesimo Principe, come si è detto di sopra, rinuntiare in pregiudicio delli successori suoi.

[c. 507v] La onde, concludiamo essere così il vero: che nelle proprie giurisdizioni devono essere honorati li padroni di quelle, conciosia che, essendo negli occhi de' suoi vassalli, de' suoi sudditi gli è un accrescimento di riputatione appresso i sudditi quando vedono che lo

<sup>107</sup> Per l'originale inedito, si veda: Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 215, G. G. LEONARDI, *Pareri in materia di honore di Cavalleria pertinenti al duello*, cc.

straniero honora, fa utile e serve al Principe che si trova il suo Stato. Così fatta riverenza, senza carico dell'altro si può fare, dice il legista, che quel che non fa danno a te e a me porta utile, perché è che non lo devi fare? Della universale consuetudine che li privati cavaglieri nelle case loro honorano li forestieri, cessano le ragioni che si son dette per li Principi, i quali vengono honorati da stranieri, et per cagione et per consuetudine preferita et approvata dal mondo tutto per le cagioni di sopra.

*Discorso intorno al grado che dà la Chiesa del Confaloniere e del Capitano Generale.  
Che li Signori Venetiani hanno havuti alle volte luocotenente, capitano generale e governatore.*

Poi che habbiamo in mano la penna, perché il nostro [c. 508r] ambasciatore habbia cagione di trattarsi et di accrescere la sua dignità, verremo discorrendo sopra li gradi notati nella rubrica. Trovandomi in Roma, ove nacque disputa se questo grado del Confaloniere si potesse levare ad uno et dare a un altro di quale autorità et preminenza egli fosse, comandò il Papa a dui cardinali legisti che considerassero et riferissero. Riportorno, per quel che intesi, che eglino non trovavano presso legisti et canonisti che si facesse mentione di questo grado. Dissero che era consueto darlo in vita, che non si levava senza gravissima cagione et che precedea al Capitano Generale; che gli habiti di quello erano alla simiglianza et li medesimi che usano li duchi; e che pensavano, che così fatto grado fosse stato trovato dalla Chiesa per accomodarsi nelli bisogni di qualche gran personaggio oltra il generale. Altro più non potei sapere intorno a ciò.

Discorrendo, adunque, diciamo che così fatto grado può essere il medesimo del luogotenente generale, e che il suo nome derivi dal confalone, che il dì della giornata resta solo e sta nel squadrone delle genti d'arme, come sta il generale, nel quale sta la speranza di tutto il bene. Noi usiamo dire, [c. 508v] quando vogliamo honorare huomo nel quale habbiamo posto la speranza nostra, che egli sia il nostro gonfalone. Con quel titolo e con quella voce veniamo a mostrare che colui che è a questo grado rappresenti e sia quasi la medesima persona del principal padrone, più propinqua et immediata che il capitano generale. Perciò che questo è specialmente per la guerra, non ha potere alcuno di fare né trattar la pace con nimici, che siano di lungo tempo. Hanno li capitani generali autorità di fare tutto quello che sia espediente per il fine della vittoria; le tregue per pochi giorni possono giustificarsi o per soccorsi, che si aspettino di genti o vettovaglia, o per dar la sepoltura a morti, o perché si aspetti che una fortezza si renda, che sia utile alla impresa; altre molte occasioni possono far lecita una così fatta suspension d'armi. Li trattamenti delle paci, di lunghe tregue non possono essere ascoltati dai capitani. Li luocotenenti che sono staccati dall'istessa persona del Principe hanno a vedere lontano e considerare quel che convenga in [c. 509r] beneficio del Signore, possono dar orecchia a tregue e paci. Gli è il vero che noi non lodaremo mai che alcuna cosa si risolva senza il consenso del padrone; quando poi il tempo non portasse che si potesse dargliene notizia, in quel caso, pur che egli possa darne ragione evidente, verrà scusato et ogni sorte ministro in quelli casi può pigliar qualche più autorità dell'ordinario. La onde, diciamo che perciò che il luocotenente porta grado maggiore et ha questa autorità di più, di trattare la pace e tregua ancho di lungo tempo, ch'egli deve precedere il capitano generale; questo, per la medesima ragione del grado, precede il governatore. La onde, diciamo che i confalonieri, siano o no di altro grado, che il luocotenente da quello non è differente, salvo che nel nome. O

habbia pur non so che più del luocotenente per il nome, che pare più pieno, più delle ossa, più partecipe del medesimo Principe che il nome del luocotenente. Et che, trovandosi et luocotenete et confaloniere, questo dovesse esser preferito al luocotenente e alli altri tutti, perciocché porta persona del papa et più propinqua delli altri. Come che, essendo di illustrezza et altezza al confalone, così come quello appare spiegato al vento sopra la gente tutta, così questo deve apparire et essere superiore alli altri tutti.

[c. 509v]

*Che il capitano generale di terra deve precedere quello di mare.*

Si potrebbe dire, a favore di quello di mare, che ove il rischio è maggiore della vita, la virtù sia maggiore, et che colui che la essercita sia di più ammiratione et di più illustrezza di un altro che non corre pericolo eguale al suo. Questo di mare ha da temere di tutti gli elementi, come del fuoco, dell'aere, dell'acqua, della terra. Conciosia che il fuoco lo può ardere; il vento, che secondo Vitruvio è aere vehemente, lo può far sommergere; l'acqua lo può inondare in mille modi; la terra, s'egli se le avvicina con la sua galea o nave, lo rompe. La onde, havendo tanti contrari a lui, si presenta occasione di mostrar fortezza maggiore che non fa quello di terra, il qual di gran lunga non si trova in quelli rischij. Però pare che quello di mare dovrebbe precedere, a simiglianza di dui gradi che precedono ad un solo, quando gli uni siano eguali, ancorché l'altro sia minore. Diciamo che quel di mare corre rischio tutto circa le offese delle artiglierie, delli agguati et gli altri che corre quello di terra. Sono eguali in questa parte, avanza [c. 510r] quel del mare nelli altri detti di sopra ove può tanto affidare la virtù sua, adunque sta la conclusione di sopra.

Dalle armate di mare dipendono le vittorie delli Stati e delle querele tutte che si trattano; senza le quali romani, ateniesi, cartaginesi e rodiotti e gli altri non harebbono potuto aggrandire, né conservare gli imperij loro. Mostra Polibio quel che importano le armate alli Stati; le historie tutte fanno il medesimo. La esperienza a nostri tempi è manifesta, perciocché il Turco, che prevale nell'armata di mare, offende Cesare in molti luochi e travaglia gli altri christiani. Se questa è cagione delle vittorie, et del preservar et accrescere gli stati, deve adunque essere d'istima maggiore.

La cognitione delle cose celesti è più nobile di tutte le altre; il generale di mare senza questa non può fare, perciocché egli ha da conoscere il polo Artico, l'Antartico, le altezze di quelli, li clima, le congiuntioni delli pianeti, quel che fa la luna et, s'egli è possibile, tutto quello che mostra l'*Astrologia* e la *Meteora* di Aristotele intorno li venti e le altre ingiurie che nascono da gli elementi e dalli pianeti, [c. 510v] il crescere, il decrescere delle acque et simiglianti cose pertinenti all'arte del navigare, che non si vedono necessarie a quello di terra. Questo versa in scienze più nobili, adunque è di stima e dignità maggiore.

Le armate si fanno e si rifanno con difficoltà e spesa maggiore, che non si fanno gli esserciti di terra, perciò che per galere, navi et altri legni da combattere, le cose che vi vanno sono infinite. Ove si spende più, dà segno di più utilità, di rarità e necessità maggiore, perciò etc.

Nel mare vi corrono pensieri maggiori et attioni, che tutte si danno all'arte e all'intelletto di colui che governa. Così avviene che li alloggiari, li camminari, li stratagemmi che si fanno in

mare si fanno con pensieri più gravi con rischi, con fatiche di peso maggiore di quelle che corrono nelle cose di terra.

Colui che ha da risolversi in un subito è necessario che abbia dell'imparato; questo essercitio del mare è tale che nell'ubbidire, prima che si faccia, colui che ubbidisce usa rispondere a comandamenti: "Ch'egli è fatto"; tanta è la importanza che si essequisca presto, che così conviene che si dica per mostrare quel che si deve fare. In questi così fatti casi non [c. 511r] si può essere risoluto, se non sia prudenza, esperienza grande; questa è tutta nel generale di mare che non è in terra, ove il bisogno non è così grande, perciocché si vedeno li nimici, gli esserciti di molti giorni prima che arrivino. D'altra sorte va la cosa in mare, dove all'improvviso è necessario risolversi e contra gli accidenti che accadono dalli quattro elementi et dalli nemici, che in un subito soprastanno. La onde, perché si ricerca prudenza maggiore, possiamo dire come di sopra.

Quel che può fare più utile et servitij maggiori ad una impresa, deve essere di stima maggiore. Il generale di mare può smontar in terra e fare imprese, cosa che non è conceduta a quel di terra che non può aiutar sopra il mare, perciò è che quel di mare doveria precedere.

Quel che non ha bisogno di un altro et che l'altro habbia bisogno di lui è più onorevole et più degno; come che sia di perfettione maggiore dell'altro che habbia di lui bisogno. Quel di mare può far senza quel di terra; questo non senza quel di mare per trahettar le genti dall'uno all'altro luogo. Per questo ancho deve esser sopra all'altro.

Quello è più da stimare che può offendere il nimico [c. 511v] in più lochi, perciocché è di servitio maggiore all'impresa. L'armata può in una notte essere vicina e lontana decine et centinaia di miglia, può vessare paesi di nimici in luoghi diversi, cosa che non può quel di terra, perciò par vera questa conclusione.

Servono le armate a tener in nimico in spesa in luoghi diversi, per il dubio di poter essere assaltato da quelle, perciocché in breve tempo possono essere cento et più miglia lontane. Servono, come si è detto, a trahettar le genti da un luoco all'altro; portano vettovaglia agli esserciti di terra; uniscono gli Stati per via del mare, come vediamo nella nostra età essere avvenuto a Cesare, che ha unito le Spagne, con il mezzo delle armate, con l'Italia e la porta di Genova e del Stato di Piombino. Ancora servitij utili, che né in tutto né in parte possono essere fatti, come si è detto di sopra, dallo essercito di terra. La onde, par che possiamo concludere a favore del generale di mare.

Sento io non di meno il contrario, cioè che il generale di terra debba haver la precedenza et essere in stima maggiore dell'altro di mare.

Quel grado dell'altro è più degno, come habbiamo detto di sopra, che è più antico. Questa guerra di terra [c. 512r] è più antica che quella di mare, conciosia che, prima che si trovassero le navi, le guerre di terra furono fatte per molti secoli.

Il grado del capitano di terra si può dir che cominciasse in cielo, lo mostra la scrittura in San Michele. Questo di mare pare che non si trovi prima che Constantino creasse l'ammiraglio, perciò che, per il passato, nelli bisogni li capitani di terra faceano la guerra in mare, come si vede nella prima tra cartaginesi e romani, et in Pompeo contra li pirati.

Quello deve essere più stimato che per sé stesso maneggia la guerra, perciò che il splendore e la illustrezza è molto maggiore nella propria persona, che nel rappresentante; di qui viene, come habbiamo detto di sopra, che il Signore precede il rappresentante. Vediamo

che le guerre tutte le più celebri sono ancho fatte per li medesimi Imperatori, quelle di mare per li legati e per sostituti, perciò è etc.

Il capitano di terra ha il fine di guadagnar Stati; a questo fine è più propinquo et immediato questo che l'altro del mare, il quale è più remoto, perciò che gli è necessario smontar [c. 512v] a terra. Questa che è più prossimo al fine è più nobile dell'altro, che è più lontano.

Colui che vien ministrato è di autorità maggiore di colui che ministra et serve; la guerra di mare si fa col fin che ministri a quella di terra, perciò è.

Il capo è più degno dell'altre membra; l'imperatore, il proprio padrone che fa la guerra di terra rappresenta il capo, quel di mare un membro.

Non potria l'imperatore fare un simile a lui che fosse pari a lui medesimo né in terra né in mare, deve esserci differenza fra il causato e la causa, fra lo eletto e colui che elegge. Questo è più nobile, conciosia che la causa sia sempre di forza maggiore che il causato. Facendo li padroni di per sé stessi la guerra, non potriano in mare fare altri eguali a loro. Se questo è, anchor che ambidui fossero sostituiti in mare e in terra da un Principe stesso, questo viene da radice più propinqua e più immediata, e perciò è più nobile.

Quello che viene per natura è di nobiltà maggiore, che quello che viene per accidente; la guerra di terra vien per natura, l'altra per accidente.

Fra duo pari, il luoco deve essere di colui che sta più vicino, più presso il suo Signore; quel di [c. 513r] terra è in questo grado, ancorché di autorità fossero pari il luoco deve darsi a lui.

Quel che è più necessario è da stimar più. Questo di terra è più necessario, perciòché colui che vuole guadagnar Stati bisogna che lo faccia con essercito di terra.

Negli esserciti di terra ordinariamente concorre più numero d'huomini, più nobili, ove vanno molti Principi di Stati, a quali quel di terra comanda, cosa che non corre in quello di mare; perciò è che il luoco sia del capitano di terra, come più nobile.

L'autorità e la giurisditione della terra, per la severissima giustitia che è necessario fare, è maggior di quella di mare; al meno vien più essercitata, onde anche per questo è più nobile.

Ove le fatiche sono maggiori, e dell'intelletto e del corpo, ivi è grado maggiore. Queste sono nel capitano di terra, perciòché ha a governare diverse sorti di militia, e equestre e pedestre. In ciascuna di esse sono tante varie cause, che non sono in quello di mare, ove per l'ordinario la gente è poco differente di professione l'una dall'altra. Sono infiniti li pensieri che corrono nell'alloggiare, [c. 513v] nello sloggiare; nel combattere di camino, di giornata, di assalto, di sortita, di scaramucchie; nel camminare poi con le artiglierie, con gli altri impedimenti et simiglianti cose, che non sono in mare. Percioché con li navilij, con li venti, con li remi, con semplici segni si governa un'armata; alloggia, cammina facilmente e con prestezza, che così non è in terra, ove tanti gravi pensieri et rischij corrono, che sono di gran lunga più di quelli che accadono nel mare.

Li pericoli che corrono nelli esserciti di terra, e da nimici e da proprij soldati, sono molto maggiori, come si può vedere nelli libri miei della guerra chiamati il Principe Cavagliero; perciò che in quelli di terra una falsa voce, una sola spia, un minimo accidente può rovinare il tutto, che così non è nel mare, ove è facilità maggiore di poter dar rimedio a quello che in terra non si può.

Quanta più arte va imparando la natura, tanto più è perfetta. Uno essercito di terra rappresenta un corpo d'huomo molto meglio che non fa quello del mare: perciòché se il Capitano è a capo, l'huomo d'arme [c. 514r] il braccio e la mano, il fante il piede, il cavallo

leggiero rappresenta l'occhio. In battaglia ordinaria si vede il fronte, il petto, il fianco, la spalla, et capo et l'altre parti tutte di questo nostro corpo cosa che non si vede in quello del mare. Però la spada è più nobile del fodro; le armate sono come foderi delli esserciti di terra, perché traghettano quelli da un luoco all'altro, ricevono gli huomini di terra per combattere come i fodri le spade.

La persona di un capitano di terra è necessario che sia in ogni luoco, come l'anima in noi. Egli rappresenta il sole, che cade sopra tutti; corre rischio maggiore che quello di mare, il quale sta con la galera sua in un sol luoco. Et seppur avviene ch'egli si muova, muovendosi in quel legno va più sicuro che un capitano a cavallo, il quale molte volte resta solo con pochi; cosa che non è mai in quel di mare, ove nel legno suo è sempre accompagnato, ha speranza maggiore di salvarsi che non ha l'altro di terra, quali si trova hora fra la Cavalleria, hora fra la fanteria, hora all'artiglieria, hora al riconoscere una città. Gli è necessario [c. 514v] molte volte far il capitano, il fante, il cavagliero, il cannoniero, l'ingegnere et essere ogni cosa nelle cose tutte, che così non è necessario a quel di mare, che non può neanche farlo se pur egli volesse, stando in quella massa di quel legno come sta.

Negli Stati ben ordinati si costuma et è consueto che il generale di terra preceda quello di mare. Così si vede usare in Francia, ove il Contestabile ha luoco superiore all'Ammiraglio; li Re di Napoli servano il medesimo; lo istesso quelli di Spagna, ove quelli di mare stanno come ministri di quelli di terra, seguono gli esserciti per somministrare et ubbidire, così pare che sia la consuetudine e con ragione.

Per il governo di molti popoli e di molti soldati che soggiaciono al capitano di terra, l'autorità è molto maggiore che dell'altro di mare.

Colui che domina cosa più degna è più nobile: la terra è elemento più degno e più nobile di quello dell'acqua, per ciò che è fatta principalmente per la conservatione della humana generatione, che è più degna di qual altra sia. Conciosia che all'huomo [c. 515r] soggiace ogni cosa creata, per l'habitation del quale è più degna la terra, anche per le altre tante cose miracolose che sopra, e dentro quella si vedono et create, et nate et che tutte l'hore nascono, che così non è nel mare. Disse Iddio: "*Beati mites quonia ipsi possidebunt terram.*" Dandola Iddio per premio, per mercede la mostra più nobile dell'acqua. Quello di terra la possiede, adunque.

Alle ragioni che si sono addotte a favor del general di mare è facile rispondere: non seguita quello che sta in rischio delli elementi tutti, adunque è più nobile, per ciò che si è questa propositione fosse vera, sarebbe vera in tutti quelli che corrono simiglianti rischij. Questo non è, conciosia che tutti quelli che navigano il mare, corrono istessi et maggiori pericoli, perciò che hanno legni meno buoni del generale di mare, e sono non di meno ignobili et gente bassa senza dignità. Li rischij adunque non fanno la nobiltà, quando tutti non sono per il fine nobile et degno al quale è ordinato la virtù della fortezza.

[c. 515v] Sono li rischij di quello di terra molto maggiori, conciosia che anch'egli può patire del fuoco, del vento, dell'acqua, e della terra per quelle ragioni che habbiamo detto nel *Libro dello Alloggiamento*<sup>108</sup>. Che sia il vero si mostra con questa ragione: perciòché quel di terra non si può levar da un pericolo, havendo nell'essercito tanti imbarazzi, le artiglierie e impedimenti, come si può levar quel di mare; in quale, come si è detto, con la vela, col remo, con lo scorrere a secco, con molti altri rimedi se ne può andare. Gli imbarazzi, le artiglierie

<sup>108</sup> Il riferimento è chiaramente a: BOP, ms. 221, G. G. LEONARDI, *Libro sopra lo alloggiar di uno essercito*.

stanno ne' navilij e agevolmente si conducono, cose che non può fare uno di terra, al quale nello sloggiare soprastanno tutti gli accidenti, delli quali nel luoco detto di sopra si è ragionato.

Che sia il medesimo pericolo dell'artiglieria più in mare che in terra si nega, perciocché di rado ella offende in mare; conciosia che, per l'agitatione e per l'instabilità dell'acqua, non può come in terra, ove sta ferma e fa meglio lo effetto. La esperienza è manifesta, la onde.

Non è vero quel che si è presupposto, che dalle armate [c. 516r] pendano le vittorie, anzi quelle si acquistano con gli esserciti di terra. Non neghiamo che elle non facciano servitio grande, ma poi che servono a quelli di terra sono di dignità minore.

Che la cognitione delle cose dei cieli lo possa fare di autorità maggiore non si confessa, conciosia che se così fosse, ogni astrologo, ogni semplice nochiero o governatore di nave sarebbe di autorità maggiore, non solo di quello di terra, ma del medesimo di mare, perciocché molte volte ne ha minor scienza di quelli. Come mostra Polibio, che gli dà la astrologia, et diverse et più delli altri ne disidera Valturio, autore veramente pieno di buone lettere.

Che sia più difficile rifar un'armata che uno essercito perduto non lo confessiamo per vero, essendo che la difficoltà dell'uno e dell'altro stanno nelli ministri. Molto maggior abbondanza di quelli si trova che sono al governo delli legni di mare, ne' quali sta il peso tutto dell'armate, che non di quelli che siano atti al maneggiar le cose [c. 516v] che sono necessarie alli esserciti di terra. Teniamo poco conto di rifar li navilij et farne de' nuovi, poi che in questo mestiero mechanico è abondanza di huomini, et presupponiamo nel nostro Principe Cavagliero et denaro et ogni altra commodità. La difficoltà sta nel generale di terra, nelli condottieri di gend'arme, ne' capi de' leggieri, colonelli, capitani et tanti altri ministri, che habbiamo annoverato nel *Libro delli huomini et cose che sono necessarie per uno essercito*<sup>109</sup>. Che come questi si perdono una sol volta, correno molti secoli prima che simiglianti essercitati et uniti tornino un'altra volta in quell'essere che si perdettero.

A quel che si dicea della presta resolutione che era necessaria in mare, rispondiamo che ella è molto più necessaria in terra. Conciosia che in vista delli nemici, nelli alloggiamenti et fuori accascano tante occasioni che è cosa incredibile; che se non si ricorre alli rimedij subiti, se non si è pronti a pigliar la occasione, in un sol punto si perde una querela. E' tanta la prestezza, che bisogna che molte volte non si ha tempo di ricorrere al consiglio dell'animo proprio, che così non è in quel di mare, il quale può havere tempo, per la ampiezza [c. 517r] del mare, di uscire di mille sconci, né tanto presto si appresenta et fugge la occasione, ch'egli non habbia tempo a pensarvi et consultarsi anche con gli altri suoi.

Rispondendo alle altre ragioni, che l'armata sia più atta alla offesa si nega; perciocché quella di terra, per la diversità della militia di cavallo et fanti, per la sodezza della terra che tiene l'artiglieria che offende più, che non fa in mare, modo migliore e più opportuno dell'altro se gli rappresenta per offesa. La quale in terra si essercita a modi diversi per la diversità delle offese, delle sorti degli huomini et delle arme che non sono in mare. Scienza maggiore ricerca la guerra di terra che quella di mare, et huomini di più esperienza. Perciò, perché come in mare siano ministri che guidano le armate, gli altri da combattere molte volte restano di maniera smarriti dal travaglio e dalla agitatione, che per buoni che siano non possono operarsi. Il valor loro e la virtù dell'arte non si può mostrare, poi che ciascuno ancho

<sup>109</sup> Il riferimento si ritiene a: BOP, ms. 221, G. G. LEONARDI, *Dell'offitio et autorità de' magistrati de' nostri tempi et degli huomini che vanno alla guerra*.



si trova obligato a star nel luoco suo. Ove huomini di esperienza e virtù maggiore sono più necessari, ove quelli possono offendere più li nimici degli altri, quello che ne è padrone, perciò che comanda a più virtuosi, si fa [c. 517v] più degno e più nobile dell'altro. La onde, sentiamo che il luoco più honorevole debba essere di quel di terra, riservata sempre la consuetudine e la deliberatione delli Signori Vinitiani per quel che tocca loro. Percioché, come soldati di mare<sup>110</sup>, nati e cresciuti in quel mestiere, il quale essercitano per sé stessi, possono haver altre considerationi forse migliori e più potenti a favore del generale di mare, che non habbiamo noi. Laude a Dio.

*Breve discorso intorno l'altre precedenze.*

Noi ci siamo condotti più avanti di quel che pensavamo, ma poi che habbiamo nel primo libro mostrato di voler parlare delli agenti, i quali molte volte anch'essino contrattano delle precedenze, questi semplici capitani gli mandano alle corti, haveranno per quel che tocca a quel che si è detto, anch'essi notitia di conservarsi il luoco. All'età nostra rari sono quelli Principi che essercitano la militia; la onde, perché non sono capitani Principi usitati anche senza quel grado a mandar gli ambasciatori, mandano gli agenti, i quali fra [c. 518r] loro haveranno le controversie. Percioché può accadere che siano duo capitani fatti da duo Principi eguali, duo fatti da un solo; per saper la precedenza di questi è necessario ricorrere alle ragioni di sopra, ove de' Principi si è ragionato. Si può vedere il Cipolla, dottor veronese, sotto quel trattato ch'egli fa dello eleggere un capitano di soldati<sup>111</sup>, il quale, con molta dottrina, con buonissimo giuditio lungamente parla in questa materia. Habbiamo da avvertire, che gli huomini si presumono senza dignità nel modo che nascono. Colui che dice haver grado nella sua persona, lo deve provare. Un conte o Cavagliero, che non viva con la dignità conforme al grado suo, non può valersi delle precedenze del grado che tiene. Un huomo che si trovi dottore e soldato può essercitare e l'uno et l'altro per conformità, che tengono questi mestieri insieme, secondo quella professione che vuol fare quel di in quel atto<sup>112</sup>. Può portare hor l'uno hor l'altro habito conforme al mestiere. Questo tale haverà il luoco suo con dignità maggiore per essere dotato dell'uno et dell'altro grado. Quell'huomo che è riputato migliore dell'altro precede l'altro, il più virtuoso, [c. 518v] il più esperto, il più vecchio soldato deve haver luoco più degno. Quello che si trova in fatto nella fattione precede l'altro che non opera. Un cittadino di più nobile città ha luoco più degno<sup>113</sup>; quel che ha figliuoli, data la parità, precede quel che non gli ha. Poi che non è mia intentione trattare più oltre questa materia, né come precedono li dottori fra loro, l'arti, le scienze, li colori, l'altre cose sendo lungamente stata trattata da leggisiti, canonisti e da alcuni filosofi ancora, riportandomi a quelli, basta a

<sup>110</sup> *Albericus in sua dist. verbo, ubi "Quam Veneti sunt milites maris".*

<sup>111</sup> *Bar. Cepol., Tratt. de imperat. mil. eligendo.*

<sup>112</sup> *"Doctor propter conexitatem quam sint Armata militia cum inermi potest utraque", lo de Plat., l. Quod. c. de pal. sac. lar. l.º XI. - "Doctor factus miles non gaudet privilegio militis, nisi cum effectu se exercent in militia", Afflict. const. "Intentio. nostre" n. 46. - "Et doct. precedat simpliciter comiti", Afflict. in Prel. const. col.*

<sup>113</sup> *"Civis nobilis civitatis et si sit mediocri preferit civi alterius civitatis minus nobilis", Bar. ubi. - lo. de Plat. in l. p.º - De alex prim. lib. XI; dec. in c.º clerici nº 12. De iud. cors., c.º "Grandi de suplen. negligen. prelat." et in p.º vol. rep.*

noi che il nostro ambasciatore habbia la notitia di sopra per poter conservar e stare honoratamente al luoco suo, e consultar gli altri e li medesimi Principi, i quali molte volte si trovano in travagli per così fatte controversi. Veniamo hora agli altri privilegij che sono conceduti alli oratori.

*Che l'ambasciatore ha il salvo condotto dalla ragione delle genti e che cosa sia questa ragione delle genti.*

Hanno gli ambasciatori il salvo condotto dalla ragione delle genti<sup>114</sup>, posso sicuramente andare in ogni luoco. Questa ragione delle genti è quella honestà, [c. 519r] quell'equità, che viene introdotta da una vera ragione naturale fissa nella mente degli huomini<sup>115</sup>, ugualmente da tutti osservata, senza che altra consuetudine o legge il comandi. Ecco l' esempio dell'ambasciatore, che una certa ragione nelli huomini tutti fa che dispiaccia se gli venga fatto alcun danno stando nella ambasciata sua, nel suo officio. Vediamo uscire dalla bocca delle genti tutte un proverbio, che gli ambasciatori non portano pena. Ciascuno che facesse loro ingiuria faria contra la ragion delle genti. Quelli che offendeano questi erano dati nel poter di quelli ch'erano offesi et, se non voleano, li malfattori veniano privati della civiltà di Roma<sup>116</sup>. Quelli che ammazzava un ambasciatore incorrevano nella maestà lesa, fosse l'omicidio o per colpa publica o privata<sup>117</sup>. Portavano un herba per esser conosciuti et inviolati, che sagamina era chiamata, onde pigliarono il nome di santo<sup>118</sup>. Grande è questo privilegio, poi che l'offesa di questa sorte [c. 519v] d'huomini viene riprovata per l'universale del mondo. Sia la più barbara natione che si voglia, la quale resta, come tutti gli altri, di un certo modo ingiuriata dalla ingiuria che venga fatta ad un huomo publico<sup>119</sup>. Meraviglioso e anche questo privilegio rispetto a quel che si è detto di sopra, che mostra un Principe possa far uno di sicurezza e di autorità maggiore ch'egli non è; e che quello che procede da una causa si è più potente della istessa causa. Un Principe non sarebbe più sicuro, non harrebbe questo salvo condotto che ha l'ambasciatore, il quale è sicuro anchor che la guerra fosse publicata.

*Che gli è bene non mandar gli ambasciatori a nemici, se prima non si ha licenza da loro.  
Che nelle rotture delle guerre essi vengono licentiati.*

Questa rubrica, come quella che dà avvertimento sicuro et onorevole, deve essere essequita, percioché molte volte sotto nome di mandare ambasciatori [c. 520r] mandiamo spie per scoprire gli affari degli altri. Lo fece Scipione con Siface; tutto il giorno facciamo il medesimo, percioché usiamo sotto occasione di haver a far, a dir al generale nimico qualche

<sup>114</sup> L. fi., *De legati*. L. *sancutm de rer. divis*, c.° *ius gentium*. *Soci in l. pleriquem de in ius voc.*

<sup>115</sup> *Io. de. Cre.*, p.° *Dist.*, c.° *"Ius gentium"*.

<sup>116</sup> *Habet in L. fi. De leg. glo.*, in cap. *"Ius gentium"*, secondo *dist.*

<sup>117</sup> *Bal. in c.° "Qua quesitum de off. de leg."* - *Ubi Bar.*  
*Deci. in c.° "Sane"*, l. secondo *eodem titulo*.

<sup>118</sup> L. *Sanctum*, *De res divi*.

<sup>119</sup> *Procopio, lib. terzo De bello Gothico*: *"Constant sane apud barbaros ... id l. cautam esse ut plurimum oratores colant et veneretur."*

cosa, mandare ambasciatore, lo facciamo avvertito che sopra tutto quello che può. Di qui è avvenuto che si sogliono far condurre in luoghi appartati e separati; se gli dà guardia, siano in essercito o in città sospetta, che non possono riportar a dietro cosa che gli piaccia. Mostra Livio che gli antichi mandassero prima per la licentia di poter mandar gli ambasciatori<sup>120</sup>; il medesimo afferma Polibio in molti luoghi<sup>121</sup>. Noi osserviamo il medesimo, perciò che, ove la guerra è in essere, non mandiamo ambasciatori se prima non habbiamo il salvo condotto da nemici. Invece di caduceatore, usiamo mandar un trombetta; costui, mentre che ha il pennone, che è quella banderuola che si porta pendente alla tromba, può andare ovunque gli piace, pur che, come arriva ove [c. 520v] si trova il nemico, prima che entri in luoco di terra o di alloggiamento, faccia segno con il suono di voler parlare. Il tamburro, che così chiamano colui che lo batte, fa il medesimo officio. Questi vanno per li salvi condotti per sicurezza maggiore delli ambasciatori<sup>122</sup>. Noi, per quel che si è detto di sopra e che si verrà dicendo, habbiamo l'ambasciatore per sicurissimo, anchor che non avesse questo salvo condotto, perciò che non servirea a mente quello che dalla ragion delle genti gli vien dato. Se avesse bisogno di altro particolare, gli è il vero, che non dovrebbe entrare ove potesse essere in sospetto di spia, se prima non facesse il segno. Nel qual caso ancora, per negligente ch'egli fosse, teniamo, che ragionevolmente, pur che fosse conosciuto per ambasciatore, non potesse essere offeso. Hanno questi Principi dell'età nostra una consuetudine di licentiar lo ambasciatore, come si dichiarano nimici del loro padrone. Nel qual caso è ragionevole, [c. 521r] come è licentiat, che senza salvo condotto egli o altro non torni, conciosia che la ragione stessa che lo fa licentiar fa che non sia ammesso. Comunque sia, sarà sempre lodevole havergli rispetto, e più presto licentiarlo di nuovo e lasciarlo andare sicuro, che fargli offesa. Lodevole sarà anche a quel Principe che lo manda haver il rispetto e l'avvertenza che si è detta, della licenza, e del salvo condotto prima che mandi a nemici.

*Che la ragione delle genti non concede salvi condotti a tutti gli ambasciatori.*

Gli è necessario che habbiamo una avvertenza, che ciascun Principe che non riconosce superiore<sup>123</sup> o che sia grande, con tutto che habbia superiore, può mandar et manda ambasciatori. Altri Principi, per titolati che siano, se ben danno nome di ambasciatori a quei che mandano, non viene ammesso per tale nelle cerimonie. Quelli che fanno ambasciatori all'età nostra in Italia sono: primo il Papa, [c. 521v] li Signori Venetiani, il Duca di Ferrara, Fiorenza, Mantova, Parma, la Republica di Siena, di Genova, Lucca. Gli rappresentanti di altri principati che sono nel Regno, in Lombardia non vengono ammessi per huomini pubblici. Questo che diciamo non è perché vogliamo inferire che per ciò non sia sicuro uno, che vada da un altro per portar ambasciata, anchorché non sia ammesso nelle cerimonie et non habbia

<sup>120</sup> Liv., l.° 4° Belli. maced.: "Primum in castra misit ad explorandum si pateretur legatos ad se mitti qua impetrata re Pythagoras ad imperatore venit."

<sup>121</sup> Polib., "Misso caduceatore ut legati etc."

<sup>122</sup> "Legati etiam hostium ex tacita quodam pace securi sunt", Luc. de Pen., c.° "Public. let. vel. consul.", l. q.q. 23 in prim.

<sup>123</sup> "Illi qui suoerorem non reconoscunt intitulant Dei gratia.", Put., De del. lib. 7° "An unus comes" - Cass. in suis confunt "per la gratia de Dio".

nome di ambasciatore, che anche questi dovrebbero esser sicuri. Ma perché si veda, ch'egli è gran differenza nel rispetto che si tiene ad uno ambasciatore approvato per lungo uso, a quello che si ha a uno agente semplice; perché anchor si conosca, che l'ambasciatore si intende haver il salvo condotto dalla ragion delle genti, quando egli vada da un Principe all'altro, che non sia superiore e padrone diretto del Principe che lo manda, nel qual caso cessa la sicurezza. Lo mostra Tito Livio<sup>124</sup>, ove dice che il Senato disse alli oratori delli habitatori di Velletri che se ne andassero e non si lasciassero veder dal popolo, affine che la [c. 522r] ragion delle genti non fosse rotta, perché quella era introdotta per li forestieri e non per li cittadini. Noi non sappiamo perché Romani dicessero quelle parole: "Perché la ragion delle genti non fosse rotta", s'ella non militava in quel caso. Vediamo, per quella autorità, che alli forestieri solamente è data questa sicurezza. Vediamo non di meno che anche alli propri fu osservata, perciòché l'avvertimento del Senato succedette in luogo di salvo condotto. Quello che hora habbiamo detto di sopra, intorno alli Principi che mandano ambasciatori, serve anche in questa parte, che se un Principe grande rispetto a un regno fosse vassallo di un altro re, come sarebbe a dire li Re di Spagna per il feudo del Regno riconoscono la Chiesa, sono liberi per li altri. I quali che si mandano al Papa deveno haver la sicurezza, perciò che si attende a quella parte come più benigna, che dà il salvo condotto, et a quella anchor che è più potente<sup>125</sup>. Gli altri che mandano a propri schietti padroni non harrebbero questa sicurezza, se ben si dovrebbe far come romani, che rendettero ad ogni modo sicuri quelli della lor colonia con tutto che havessero pigliato l'armi contra loro.

[c. 522v]

*Che gli ambasciatori si deveno contenere nei termini della modestia, non offender alcuno e star nello officio loro, perciòché non havrebbe luoco il salvo condotto delle genti se altramente facessero. Che gli ambasciatori sono sicuri e di gran dignità.*

Noi approvaremo la rubrica di sopra con l'autorità di Procopio, ove dice: "Grande, meravigliosa appresso gli huomini tutti del mondo è la dignità delli ambasciatori"<sup>126</sup>. Niuna dignità è più di questa inclita, maggiormente onorevole, pur che egli si contenga in quello che è di officio suo. Volsero li dottori il medesimo. Gli è cosa ragionevole che sia così, perciò che, se altramente dicessimo, potrebbero li Principi essercitar giurisdizione nelli altri territorij, cosa che dalle leggi non viene loro concesso<sup>127</sup>. Li territorij prestano a ciascuno il salvo condotto<sup>128</sup>; sempre che un ambasciatore potesse offendere un altro nelli altri paesi, verrebbe a violare quella medesima sicurezza che il medesimo Signore non può<sup>129</sup>; conciosia che, senza

<sup>124</sup> *Livi in 6° Prima dec.*

<sup>125</sup> *L. "Cum queritur de statu hom."*

<sup>126</sup> *Procop. lib.*

<sup>127</sup> "*Quia orator ex officio legati censet. privat.*", *Barb., c.° "Sane" l. secondo De off. de leg. - Consal. de Vill. in suo Tract. de legati.*

<sup>128</sup> *L. "Quod si fugiturus" § "Apud lab." ubi. glo. not. ff. de edil. edit.*

<sup>129</sup> *Add.: "Quem in salvo conducto semper intellegit tacita nisi assicuratur assicurante offenderit, ut alias cum offensionis prebuerit"; ut in l. "Quero" § "inter locat."; l. "Quidam cum filium" ff. "de verb. oblig." - Bal. in l. terzo in Principio c.° "De naut." - Alex. in l. "Mora solut mat." - Magal in tract. Securit.*

cagione et grande, un Principe non che offendere ma ne ancho può cacciar [c. 523r] via un forestiero. Pochi anni sono, un gentilhuomo volse stare in Milano sotto nome di ambasciatore del Re di Francia, fu ricevuto et havuto per tale. Egli, con poco rispetto del Duca Francesco, per quanto si dice, fece uccidere un huomo; il Duca fece a lui tagliare il capo. In Vinegia ancora, alcuni, che sotto patenti di gran Principi faceano l'huomo publico, incorsero in alcuni errori e furono castigati. Deve l'ambasciatore stare molto avvertito in star nell'ufficio della sua legatione e contenersi nelli termini di quella. Nella quale, come si è detto in altri luochi, il nome di lui è sacratissimo<sup>130</sup> e honoratissimo, tiene dignità di magistrato e riverenza di sacerdote. Prima che uno ambasciatore intrasse in Roma, si presentava al tempio di Saturno, che mostrava religione e riverenza; dava il suo nome in scritto a soprastanti dell'Erario. Dice Cesare ne' suoi *Commentarij*: "Intendevano il nome de' legati appresso tutte le nationi esser stato sempre e santo e inviolato". Concludiamo che così sia, [c. 523v] pur che si tenga in memoria l'avvertenza che dà la rubrica di sopra, di non offendere alcuno fuori delle cose che alla ambasciaria appartengono<sup>131</sup>. Perciò che si può dir, in quel caso, quel che disse quel senatore: "Se non mi haverai come senatore, né io haverò te come Cesare".

*Che il salvo condotto che hanno li ambasciatori si estende et ha luoco ne' compagni, ne' servitori et robbe di lui. Di quali persone et robbe s'intenda.*

Noi habbiamo presso i legisti che, come viene conceduta una cosa, s'intende per conceduta l'altra, senza la quale ella commodamente non potria havere luoco<sup>132</sup>. Se questo salvocondotto che diciamo, fosse solo nella persona dell'ambasciatore, chi dubita che sarebbe vano o di niuno aiuto a lui? Serviria, come dicono i dottori, 'di vento', conciosia che saria necessitato andare solo contra la dignità di lui et del padrone. O non potrebbe andare ove è destinato, perciò è che si estende et ha luoco non solo nelle città, nelle quali è per fermarsi<sup>133</sup>, ma per quelle ove passa per il suo viaggio<sup>134</sup>. La istessa sicurezza che ha l'ambasciatore hanno li compagni et li servitori<sup>135</sup> di lui, e le robbe ancora che sono necessarie [c. 524r] per uso suo. Debiamo havere la medesima consideratione nello ambasciatore che si ha nelli altri salvi condotti, che si fanno speciali per certe sorti d'huomini, che sotto quelli non si intendono comprese persone sospette, che havessero offeso territorij delle città ove si passa o ove si ha da far la residenza<sup>136</sup>. Percioché neanche la persona di lui vi saria sicura, se non fosse fatta mentione particolare di homicidio o d'altro grande delitto che avesse fatto. S'egli conducesse huomini sperimentati nelle guerre e nelle fortificationi, o in altre simiglianti cose, che andassero con questa mira di investigare e di scoprire più che potessero, sariano

<sup>130</sup> *Dio. Alicar. lib. ult.*

<sup>131</sup> "*Quis non debet servare honorem illi a quo vituperium est reportata*", *Cal., cons. secondo n° 20.*

<sup>132</sup> *L. secondo De iuris dit. iud.*

<sup>133</sup> *L. secondo § "omnes" ff "de iud."*

<sup>134</sup> *L. Admist. § "eorum" ubi Bal. ff "de ex. tut." ubi Bald.*

<sup>135</sup> *Io. de Lign. in trac. Repres: "Habetur in add. ad pragna. sant." sub tt.° "De causis". - Ambasciat. Magal., in tract. De securit. terzo parte.*

<sup>136</sup> *Bal., De nund. - Magal, ut supra licet textus in secondo § "legatis de iud.": "Aliquem terminet in legatis, ego tamen temporibus instis non consulerent legatos m. ut dixi."*

sicuri. In questi haveria luoco il salvo condotto<sup>137</sup>, perciò che l'ambasciatore, rappresentante il suo Signore, è obligato nell'ambasciaria a tutte quelle cose che sono utili et espedienti a lui. E' tenuto far tutto quello, che farebbe il padrone se fosse presente; conciosia che altro non sia haver un buono ambasciatore, che haver un altro sé stesso lontano per migliaia di miglia, ove la propria persona del padrone esser non può. Deveno quelli che ricevono gli ambasciatori haver questa consideratione: di haver presente il [c. 524v] Principe e l'avvertenze tutte che haveriano verso lui haver verso li rappresentanti; creder che facciano in voler intendere e penetrar tutto quello, che fossero per voler intendere e penetrar li padroni. L'uso delle genti ha portato che così sia. La onde, perché si ha questo timore che non siano scoperti segreti, si è ricorso alle provvisioni che si sono dette, di non permettere che l'ambasciatore possa andare ove gli piace, né mandar li suoi. Così usano di fare li Signori Venetiani con gli oratori del Turco, a quali danno compagnia e guardia, e non permettono che vadano senza quella, né lasciano che siano visitati senza licenza. Se gli fa questa provvisione ovvero, come si è detto di sopra, ne' sospetti si licentiano e non se gli presta orecchia, e si mandano fuori di quello Stato.

Quelle robbe hanno il salvo condotto, che sono necessarie per la persona e per l'uso dell'ambasciatore e della casa sua. Delle quali non sono tenuti a pagar datij, gabelle et altre simiglianti angarie, che sogliono pagare [c. 525r] l'altre genti ne' passaggi. Noi habbiamo veduto a nostri tempi in Vinegia gli ambasciatori esenti dalle cose tutte, che per l'uso della casa e per il vivere di quella erano necessarij, e per il publico gli veniano pagate le case, le barche, gli erano dati li finimenti tutti necessarij, così per l'apparato, come per il bisogno delle tavole et cucine. Prima che vi andassimo noi, il publico dava anche a rappresentanti di capi coronati tanti danari il mese, che gli bastavano per il vivere. Poi, fatta la pace con lo Imperatore quando egli venne in Italia, levarono affatto tutte le esentioni e tutte le altre commodità, in tanto che vivono quanto a datij e gabelle come huomini privati. Hanno in questo imitato i romani, i quali faceano il medesimo et più; perciò che, quando gli ambasciatori entravano in quel di Roma, erano fatte loro le spese et sempre mentre stavano residenti; stabilito lo imperio fecero il medesimo che li Signori Venetiani. In così fatte esentioni, gli è necessario riportarsi alle consuetudini del paese [c. 525v] di quelli Principi, presso i quali si risiede. Usa il Turco dar alli oratori di Vinegia un tanto il dì, il medesimo fanno li Signori Venetiani a quel del Turco. Basta a noi concludere che, per diritta ragione, la esentione dovrebbe essere nelli ambasciatori ancho maggior di quella che danno le leggi a scholari<sup>138</sup>, perciò che la utilità publica si vede manifesta in questa sorte di gente, nella importanza che si è detta di sopra in molti luochi.

*Gli ambasciatori, se sono fatti prigionj, il Principe deve riscuoterli e pagare la taglia et l'altre spese tutte ch'essi fanno.*

Questa rubrica viene limitata come l'altra di sopra, pur che così fatte spese siano fatte per cagione dell'ambasciaria. E' regola presso legisti che qual si voglia che spende in beneficio

<sup>137</sup> “*Quis dicant socios in salvo conductu*”, Ang. in l. p.º ad. l. Iulia ma.: “*Ille dicit socius qui principaliter est in societate non ille qui casu incidit in societate.*”

<sup>138</sup> Si veda a tal proposito la *Constitutio “Habita”*.

altrui, come utilmente habbia fatto gli affari di colui, può repetero quello che haverà speso<sup>139</sup>. Nel caso dell'ambasciaria, anchor che li negotij non havessero quel fine che si desidera, niun danno può venire all'oratore. In tanto è vera questa conclusione, che s'egli [c. 526r] è verisimile che il Principe, havendo notitia di quello che l'oratore spende in quel tempo fosse per consentirgli, anchor che fosse più della provvisione, può dimandare quel più<sup>140</sup>. Possiamo adunque comprovare, per le autorità delli notati in margine, che ogni taglia che sia posta all'ambasciatore, s'egli vien fatto prigionero, che il padrone sia obbligato a pagarla<sup>141</sup>. Similmente ogni spesa ch'egli facesse per infermità o altro pertinente all'ambasciaria devono essere sollevati, et d'ogni rubbamento di vesti, argenti, o carriagi che gli fosse fatto et ogni altro danno che patissero<sup>142</sup>. Tutto quel che si è detto si intende quando gli ambasciatori non siano in colpa, che se altramente fosse il danno saria il loro<sup>143</sup>. Come sarebbe a dire, se volessero andare per mare, potendo andar per terra sicuri et similmente per terra per vie non usitate<sup>144</sup>.

*Che gli ambasciatori dovrebbero avere autorità di portar l'armi in lor difesa in ogni luoco, senza altra licentia.*

Noi sappiamo benissimo per le leggi esser vietato [c. 526v] a ciascuno il portar l'arme<sup>145</sup>, perciocché sono delle cose proibite. La onde, per così fatta proibitione parrebbe che gli ambasciatori ancora si dovessero comprendere. Sapresimo rispondere che la proibitione in generale non include certi casi privilegiati. Noi vediamo gli ambasciatori di rispetto per li privilegij di sopra et per altri che verremo dicendo; così come quelle leggi, che parlano d'officiali non comprendono ambasciatori<sup>146</sup>, perciocché l'ufficio loro è di consideratione maggiore delli ordinarij, così bisogna che consideriamo, che altri di grado minore del loro sono havuti in consideratione in questa parte dell'armi. Il dottore non può essere ricercato<sup>147</sup>, maggiormente l'ambasciatore né ricercato, né vietato, per la ragione che, se quel che di grado minore può, molto più quel che di grado maggiore<sup>148</sup>. Abbiamo che questi Cavaglieri fatti per privilegio possono portar l'armi; se questo è in questi, con la medesima et più forte ragione devono portar gli ambasciatori; li quali se hanno, come si è detto, autorità di magistrato, qualsivoglia magistrato per dignità [c. 527r] e per difesa<sup>149</sup> porta guardia d'arme.

<sup>139</sup> *Negotiorum gestio.*

<sup>140</sup> *Mart., De leg. concl. secondo.*

<sup>141</sup> *Paul. de Ca., cons. 220, lib. p.º*

<sup>142</sup> *Mart., De legat., come prima.*

<sup>143</sup> *Laud., De legat, concl. 6º.*

<sup>144</sup> *Mart. ubi.*

<sup>145</sup> *C.º "Clerici de vita et hon.", cler. 23, quaest. p.º, c.º "Convenir arm." - Usus etiam habens per Socinum reg. 336.*

<sup>146</sup> *Licet Mart. in trac. De leg., concl. 4º contrarium teneat.*

<sup>147</sup> *Authentica Habita ibi doct.*

<sup>148</sup> *"Si de quo minus inest ergo de quo magis, dum multo magis de saer. sunt."*

<sup>149</sup> *Tex. in l. Arma ad salut. § fi. ff "De off. pref. vigil."*

Adunque il medesimo dovrebbe essere in questo delli ambasciatori. Noi vediamo quanto le leggi acerbamente puniscono coloro che gli offendono, perché per tal cagione si fa lecita la guerra<sup>150</sup>. Come si dirà di sotto, ove pende così gran rischio ivi è d'havere grandissima cura, come dice l'imperatore nelle leggi<sup>151</sup>. Noi, quanto possiamo, dobbiamo occorrere a scandali che non succedano: se possiamo col mezzo dell'arme che porta l'ambasciatore fuggir li pericoli di una guerra in una provincia e di prevenire che non sia offeso, perché non dobbiamo farlo?<sup>152</sup> Vediamo le leggi concedere l'armi per difesa a quelli che vanno fuori della città e a quelli anche che temono nella città medesima per qualche giusta causa. Può il podestà concedere questa licenza, niuna più giusta o più ragionevole si può imaginare, che il rischio di sopra. Maggiori sono le cause e di più consideratione, che sono nello ambasciatore che in [c. 527v] quelli che vanno alle possessioni et nelli altri che temono d'esser offesi. Se l'ambasciatore, come habbiamo detto, deve havere il luoco che il signor suo, se quelli fosse presente porterebbe l'armi, il medesimo deve fare egli, perciocché vale l'argomento del luoco alla cosa. Poi, se è generale questa regola che vuole il rappresentante come la istessa persona del rappresentato, questa deve essere assoluta con tutte le sue qualità. La consuetudine in Roma, in Venetia, presso Cesare, al Re e gli altri approva che così si faccia, che le armi si portino dalli ambasciatori perciocché così deve essere, come si è detto di sopra, et che non solo le persone delli ambasciatori ma la famiglia loro, conciosia che tutti i privilegij s'intendono anche in quella<sup>153</sup>. Noi questo poco discorso habbiamo fatto, perciocché molte volte habbiamo sentito mettere in disputa alle corti ove siamo stati, quando è occorso qualche sinistro accidente per conto della famiglia delli ambasciatori, se sia da prohibire a tutti, anche alle medesime persone loro, il portar dell'arme. Volse Papa Leone essere ubidito, et ottenne che Roma tutta et gli oratori ancora deponessero l'armi, che poi in breve furono ripigliate. Io che mi trovai in una querela di rischio grandissimo, [c. 528r] fui ricercato da un certo Signore, con tutto ch'io portassi persona di Principe, di voler depor l'armi. Risposi che ero certo haverle a deporre se starei in quella città, perciò che a me era noto che fosse ragionevole nelle giurisdizioni ubidire i padroni di quelle, ma che io chiedevo licenza di andarmene. Giustificai che questa prohibitione era contra ragione; mi fu allegato l'esempio di Leone. Risposi che era ragionevole pigliar più presto l'esempio di quelli che haveano fatto quel Stato, che erano i suoi antepassati, e da gli stessi, che lo possedevano, che avevano fatto bene i fatti loro, che da gli altri. Risolverterò anchor con gratia maggiore che di prima, che fosse lecito a me, alla casa mia tutta il poter l'arme, alli altri ambasciatori ancora niente fu innovato.

*In quali casi l'ambasciatore possa valersi del privilegio del duello in chiamar altri et in quali possano altri chiamar lui.*

<sup>150</sup> *Luc. de Pen., De legat. lib.º XI col. pen.*

<sup>151</sup> *Ubi percicul. de elect.*

<sup>152</sup> “*L. equissimum de usufructu curren. ad arma et ad rixamque ni ne pariat iudex cum officio suo compescere potest*”, *facit tex. in l. “fin. in quibus in interest non est nec.º”* - *C. ibi “Quam melius est intacta iura servare qui post causa vulnera succurrere.”* - *Affli. in cost. “Intentionis nostre”, col. secondo.* - *Felin. c.º “Hum.” § “Qui timet de neg. et pace”, et in c.º secondo “De prescriptionis”.*

<sup>153</sup> *Authentica Habita, c.º “Ne fil. pro patre” et quem dicta sunt supra.*



Noi habbiamo, come christiani, nel Libro nostro del duello<sup>154</sup> sostenuto quella conclusione: che sia proihibito dalla ragion civile oltra le altre<sup>155</sup>, ma poi [c. 528v] che la consuetudine d'Italia lo permette, gli è necessario ragionarne alle volte come facciamo hora. Percioché a noi, mentre stessimo in Vinetia doppo la morte di Francesco Maria Duca, occorse caso che ci sforzò, tentato da Cavagliero di casa illustrissima, di corrispondere con cartelli et di offerirci al combattere<sup>156</sup>, il medesimo potendo avvenire a qualcun altro, riputiamo a proposito farne mentione per quel che tocca allo ambasciatore sotto questa rubrica. Diciamo, adunque, che non è dubio, che se pur è lecito, che sia un privilegio conceduto schiettamente a quelli che fanno professione di Cavagliero. Che così sia vediamo che privilegio altro non è che concessione privata particolare, non commune a tutti<sup>157</sup>. Questa prova dell'arme non è vera prova, anzi straordinaria, e vien concessuta a colui che ne fa professione: è adunque privilegio<sup>158</sup>. Se l'ambasciatore se ne possa valere, et come, et in quali casi lo verremo considerando con questa distinzione: o l'oratore è huomo di chiesa, o Cavagliero, o dottore o mercante. Per gli huomini di chiesa<sup>159</sup> habbiamo che l'armi sono libri et orationi, né si hanno a travagliare in queste cose. Del dottore vogliono questi che hanno scritto che, come huomini che hanno per arme i libri, non siano da esser posti al duello<sup>160</sup>. De' mercanti similmente, perché hanno loro scritture e libri, non deveno esser posti a queste forti prove. Il Cavagliero ha adunque [c. 529r] egli solo questa prerogativa, di lasciar quelli termini che leggi dicono delle accuse, delle querele e delle prove per testimonij et per instrumenti, et ricorrere alla spada. Meraviglioso è certo questo privilegio, che vien concessuto a questa sorte di genti e non senza ragione, quando si concedesse con debiti termini, precedenti inditij et altre cose che vengono disiderate da buoni legisti et da prudenti Cavaglieri<sup>161</sup>. Fatto questo presupposito, che il nostro ambasciatore sia Cavalliero, come mostra anche la inscrizione di questo libro, percioché lo chiamiamo Cavagliero Ambasciatore, habbiamo risoluto esser degno di questa gratia; anzi, se più degli altri si potesse dire, a lui più di un semplice Cavagliero si

<sup>154</sup> BOP, ms. 219, G. G. LEONARDI, *Il Principe Cavalliero in duello*.

<sup>155</sup> *Affict.*, *De pac. ten.* § "Si quis hon." n.° 47 refert qui viva voce dixit. - *Parid. De put. eius amico qui textus super quo fecit fund.*: "Qui duellum esset permissum de iure civili non loquitur in duello quia duellum sit prohibutum." - *Notat Decius glo. 144.* - *Cors. De pot. regia, Q. 68.*; *Dec. cons. 477 et 686.* - *Luc. de Pen. de gla. l.° XI.*

<sup>156</sup> Si tratta della querela con Luigi Gonzaga, accusato dal Leonardi di aver ordito l'omicidio del Duca Francesco Maria.

<sup>157</sup> *Put.*, *De duello*, c.° "An pugna et duello", col. 2 "Qui privilegium sit privata lex". *Luc.*, *De privil. fis.*

<sup>158</sup> *Put. et doc. ubi supra. et Put. sub. c.° "Quam duell. est. species probat."* - *Deci. 95, 487 et 687 col. can. cons. secondo.*

<sup>159</sup> "Unus quisque in ea voc. constitutio in quia vocatus est." *Luc. de Pen., De pal. sac. larg. l. "Quondam" lib.° 1secondo*: "Orationes sunt arma Clerici." - *Not. Put.*: "Quando armiger provocat doc. inter mercat. libri sunt probat."; *Put.*, "An pugna et duello" col. secondo.

<sup>160</sup> "Quam Doct. provocari non possit", *Put.* - "Quando armiger unum doct. provo", *Barb. cons.° 62 col. fi. vol. p.°* - *Calcan. tamen videt tenere contrarium, cons. secondo* "Et quam doct. et mer. provocari non possunt." - *Not. Afflict. De pace ten. § "Si qui supra" con. 63 et § "Rusticus" n. 24* - "Quam doct. possiti militiam excercere", *Ioan. de Plat., l. "Quod", c.° "De pal. sac. larg.", l.° 12.* - "Et quam doct. non gaud. privil. milit. sini excerceat militiam.", *Affli., const. "Intentionis nostre", n° 46 l. p.°*

<sup>161</sup> *Ias., cons. 144 vol. secondo, col. fi.* - *Calc., cons. n° 65.* - *Afflic., De pac. ten. § "Si quis hom." n° 55 et in const. "Monare". Put. sub c.° "Quam provocans".*

converrebbe. Perciò, maneggiando cose di Stati le più importanti del mondo e riposandosi i Principi sopra la fede di lui, tiene questa presunzione più di un altro, che egli sia uomo approvato, tenuto buono et giusto, et che se venga a questa prova straordinaria, vi venga con universal credenza che habbia la giustitia dal suo lato. Onde si potrebbe molto bene tentare, che anchor che si andasse alla vera strada, come si doveria, di non concedere campi senza gran [c. 530v] cagione, che fossero necessitati gli inditij<sup>162</sup>, assai minori bastassero in uomo tale che nelli altri ordinarij. Il dubbio che habbiamo sta per quali casi si possa venire con esso lui a duello, o egli con gli altri, cioè se gli sia lecito venirvi per quelli casi che occorreno della ambasciaria, o pur per altri, et se durante l'ufficio suo può convenire et esser convenuto allo steccato. Noi discorrendo diciamo che non pare ragionevole che un avvocato o un procuratore possa esser tenuto sopra quelle attioni che vengono da lui come rappresentante; di qui nasce che il consueto porta che un padrino, facendo l'ufficio suo come tale, non può in quel che tocca la sua cura essere obligato a duello. Così debbiamo dire nella ambasciaria, conciosia che concorreno diverse considerationi: l'una è dell'oratore che rappresenta et non è principale; l'altra che havendo a combattere cosa che tocchi l'interesse del Principe suo, non è ragionevole che una prova straordinaria possa dimimuirne cosa che tocchi alla dignità di quello. Se noi ci vogliamo imaginare che nasca controversia fra duo ambasciatori sopra la [c. 531r] precedenza che si è trattata, che uno voglia con l'arme provar la dignità del padrone maggior dell'altro, o per il grado o per lo Stato maggiore, o per li sudditi più nobili, verrebbe a trattare cosa di molto pregiudizio, potrebbe far danno non già con lo effetto. Perciò, come habbiamo detto di sopra, il medesimo Signore non può pregiudicare alla sua dignità, come cosa publica e come quella che si estende a successori. Ma con la fama e con la opinione che la gente pigliarebbe con la vittoria o perdita, più o men favore nasceria, che non saria senza danno alla riputatione del Principe. Così fatte differenze non si potranno portare allo steccato; sono cose di honore che agguagliano alla vita, nella quali huomini simiglianti né altri possono ingerirsi, né metterle in dubbio. Se la controversia stesse che il Principe dell'uno fosse migliore, più giusto o che l'altro fosse mal'huomo, et così la ingiuria mirasse alla persona del Principe, come particolare et privata, et non come publica, se il Principe vuole acconsentire si può come l'altre ingiurie venire a duello. Se in [c. 531v] questi dispareri vi fosse corsa mentita, anchor che il Principe non volesse assentire, potria l'ambasciatore combattere la mentita con questo modo: non che il suo Principe sia dell'altro migliore, ma che egli non mente. Conciosia che la mentita si habbia per ignominosa ingiuria, che presuppone che colui che mente sappia chiaramente di dire cosa che sia contro l'animo e la mente sua, che scientemente dica la bugia. Può questo gentilissimo ambasciatore, mentito, giustamente combattere che egli non habbia havuto animo di dir la bugia, perciò potrebbe haver detto cosa che lui credesse per vera et avesse ancho cagione di crederla. Se poi venisse caso che l'ambasciatore restasse battuto o ingiuriato nella persona, in questo simile dubbio direi che il Cavagliero potesse per quel che tocca a lui risentirsi dell'ingiuria per la offesa che riceve, anchor che sia fatta a lui non come alla persona sua, ma a quella del padrone. Perciò, se altramente dicessimo, seguirebbe che quel che dovesse portar commodo et honore, che è il

<sup>162</sup> “*Duell. nisi ex magna causa*”, *Deci., cons. 487 pert.*

*lac. in sua prat., sub tit.º “De duello”.*

*Calc., cons. secondo et lason, cons. 144 col. 3 vol. secondo: “Isocr. ne certaveris, propter omnes res ceteram per his unde si obtineveris aliqua tibi commoditas maneat”.*

grado della ambasciaria, portarrebbe danno et dishonore. Non è convenevole che il Cavagliero lasci per quel ch'ei può mai tempo alcuno la vendetta della ingiuria nelle altrui mani. Non può vietare il padrone al suo ambasciatore che non [c. 532r] si vaglia, conciosia che non sia nelle sue mani levargli quella macchia che è portargli infamia. I Cavaglieri non hanno nelle cose d'honore i lor padroni per superiori, come in altri luoghi habbiamo lungamente sententiato, perciò che può l'ambasciatore chiamar l'altro a duello. Lasciarà che il suo padrone protesti, che se per caso egli perdesse non intenda rimetter l'ingiuria che tocca alla sua dignità. Non potria dir l'altro per non voler il duello di non haverlo offeso per offender lui ma il suo Signore, conciosia che questa è cosa chiara che la offesa è di lui anchora et non è nuovo che di una signoria sola possano molti insieme rimanere offesi. Quanto a quello che si può dubitare, se uno ambasciatore durante l'ufficio suo possa esser chiamato o no al combattere, noi facciamo prima questo presupposito per vero, che un huomo macchiato nell'honore non possa comparere al cospetto di un Principe<sup>163</sup>. Subito che un Ambasciatore si trovi offeso, egli è obligato cedere all'ambasciaria e scaricarsi, e poi tornare al suo negotio. S'egli è quello che ha offeso o se questa offesa è nata durante l'ufficio suo o prima, se anch'egli è nello officio di tutto ciò che fa in quello fuori di commissione, sendo fatta per huomo privato è obligato come tale darne conto<sup>164</sup>. Gli è il vero che si potria venire alla medesima distintione che fanno i legisti sopra il sindacato di uno ufficiale, o gli è per finire presto quello officio, come sarebbe a dire in tempo di sei mesi o un anno come è consueto darsi, o sono officii perpetui et a beneplacito. Nel primo caso, quando [c. 532v] fra breve terminerà, l'Ambasciatore fosse per uscir del luoco saria da dir che si aspettasse; quando per lungo tempo, che fosse necessitato dar conto di lui, non sendo ragionevole che sotto l'ombra della dignità si possa far offesa ad altri, la colpa è di lui, poi che come huomo particolare et privato ha fatto quella ingiuria. E' cosa honesta, quando il tempo è breve, correndovi il publico interesse che si aspetti il fine, percioché, come si usa alla guerra, può dire il suo Signore che si debbia dar fine al negotio; come che l'ambasciatore habbia fatto il proprio obligo con lui e poi che dia conto all'altro. Se la querela fosse prima che l'ambasciaria, gli è da considerare se sia fresca l'ingiuria ch'egli abbia fatto o no; se nuova, che sia verisimile che per fuggir il combattere sia entrato nella ambasciaria, senza alcun dubio teniamo per certo che non possa valersi né egli né il padrone di sorte alcuna di distintione per fuggir il combattere. Gli è il vero che se l'Ambasciatore prima di entrare in officio suo stabilisse un tempo all'altro, che fissato quello, potrebbe obligarsi nell'ambasciaria, et correre poi alla distintione di sopra, se per breve tempo fosse l'ambasciaria o no. Se l'ingiuria fosse vecchia, che l'altro col tacere si havesse fatto pregiudicio, potria l'ambasciatore, come di cosa già finita et consentita col silenzio dell'offeso, scusarsi affatto overo, quando non fosse mancato dall'altro, starsene in voler finire il tempo dell'ambasciaria secondo la distintione di sopra.

[c. 533r]

*Per vendicare le ingiurie che vengono fatte agli ambasciatori lecitamente si muove la guerra.*

<sup>163</sup> Mart. De laud., "De prime cond." - Cass., sec. parte, 24 consil.

<sup>164</sup> Barb. c. ° "Sane", l. secondo De officio de legati et supra.

Grande è questo privilegio, che per l'offesa fatta ad uno ambasciatore la guerra si faccia lecita<sup>165</sup>. Noi, nel primo libro del *Principe Cavalliero*, lungamente habbiamo discorso delle ragioni che sono necessarie per farla giusta. Basta che vediamo la ingiuria esser di tanta importanza che riduce gli huomini ad uscir dalla pace che tanto viene celebrata dal mondo. Ecco la grandezza di questa sorte di gente, la quale, come dice Cicerone<sup>166</sup>, non solamente fra le ragioni de' compagni e d'amici deve esser sicura, veneranda e senza offesa alcuna, ma fra le medesime arme de' nemici celebrata, honorata et havuta in riverenza. Corinto, che non stimando la ragione delle genti offese gli ambasciatori romani, ne restò estinta e ruinata affatto. Tolunnio, Re de' veienti, poiché fece morir quattro oratori, de' quali Cicerone fa mentione<sup>167</sup>, diede cagione ad una atrocissima vendetta contra fideni. Lucio Minutio e Lucio Manlio, per haver battuto gli oratori cartaginesi, per decreto del Senato furono dati nel potere di quelli. La guerra contra gli illirici hebbe principio per la morte delli ambasciatori romani<sup>168</sup>. Noi degli altri essempij potessimo addurre, che lasciamo adietro, facendo questa conclusione in honore delli oratori: che la guerra [come mostra la rubrica] si faccia lecitamente per vendicare le ingiurie che nelle loro persone<sup>169</sup> [c. 533v] vengono fatte alli padroni che li mandano. Di quanto peso sia questo moto di guerra, dalli sconci che riceviamo da quella ciascuno ne può far giuditio. Temibile, temebondo è questo privilegio delli ambasciatori, poi che per la offesa di un sol huomo possono restare estinti, ruinati molti popoli.

*Li doni che vengono fatti alli Ambasciatori sono di loro e non delli padroni.*

Pate eccezione questa regole come le altre, perciocché gli è da fare questa distinzione: o sono dati per rispetto del padrone o dell'ambasciatore. Ordinariamente presumiamo dati all'Ambasciatore per rispetto suo, se ben vi corre quel del Signore<sup>170</sup>. Gli è il vero che il dono potrebbe essere di tal cose o di tanta valuta, che si potesse credere che l'intentione di colui che dona fosse di darla per il Principe. Gli ambasciatori romani sprezzarono quelli presenti, che gli volse far per diverse vie Tolomeo, Re d'Egitto. Hebbero ateniesi per leggi, che suoi legati non si lasciassero presentare; di che si duole Filippo, mostrando che quelli con le leggi loro haveano impedito gli stranieri di usar la virtù della liberalità. A nostri tempi, la Republica de' Signori Venetiani ha legge che i suoi ambasciatori che siano presentati, quando partono possano accettar li doni e sono obligati portargli al Senato e consegnarli al fisco. Ben molte volte occorse [c. 534r] che vengono donati dal Senato alli medesimi ambasciatori. Questa legge non è senza ragione, perciocché molte volte gli ambasciatori, per speranza di maggior dono quando fosse proprio loro, potriano lasciar a contemplatione del Principe presso il quale fanno stanza molte cose, che tonassero a danno del proprio Signore. Accresce l'animo di quelli portarsi bene, perché tornando alle case loro con buona fama, possono sperare il

<sup>165</sup> *Luc. de Pen., in rub. "De legat." lib. X. - Mar., De laude de legat., concl. II.*

<sup>166</sup> *Cic. in Verrinae.*

<sup>167</sup> *In que Philip.*

<sup>168</sup> *Apian., Patrie de reg.*

<sup>169</sup> *Ces., lib. terzo Belli civi.*

*Ces., lib. primo Belli gall. ubi de morte legati.*

<sup>170</sup> *Mart., De laud. de leg., conclus. 22. - Bald., cons. 194 premisis vol. 2 - Mart. ut supra concl. ultima.*

medesimo dono da loro padroni. Noi nella partita che facessimo da Vinietia havessimo honoratissimo presente. Usano detti Signori Venetiani presentar diversamente gli ambasciatori che partono da loro, perciocché di un modo donano alli legati de' capi coronati, dell'altro agli altri de' duchi, marchesi e repubbliche; donano anche diversamente, et più et meno, secondo li portamenti di quelli. Hanno una legge terminata, la quale eccedono con autorità del Consiglio di Dieci. Gli Ambasciatori degli altri Principi pigliano in utile privato tutto quello che lor vien dato dall'Imperatore et da gli altri. Gli è ragionevole che così debba essere et senza sospitione, poiché per l'ordinario i Cavallieri sogliono servire nelle legationi, nelli quali non si può presumere alcuna malignità. Sono infinite le spese che si fanno in quelli luochi per sostenere la dignità de' padroni, et di gran lunga [c. 534v] maggior di quel ch'essi pensano. Questa liberalità, che vien fatta da un Principe, porta consideratione s'ella sia fatta con il fine di corrompere gli ambasciatori o no. Sono alcuni casi per i quali si mandano, che darebbero sospetto all'honore dell'oratore s'egli accettasse cosa veruna. Sono anche de' casi ne' quali non solamente è lecito accettare il dono, ma è convenevole adimandare alcune cose, come mostra il maestro de' legisti nella sua medesima persona, il quale dimandò all'Imperatore l'arme del Leone<sup>171</sup>. Noi adunque pigliaremo la rubrica per regola, trahendovi quelle attioni et quelle distinzioni de' casi e tempi, che nell'accettare e dimandare ancora, se pur vien caso che così si possa fare, porterà la occasione delli affari, per li quali vengono mandati gli ambasciatori, intanto che sia sempre salva la dignità et l'honore dell'oratore, il quale in caso dubio deve astenersi, poiché questa sia la parte più sicura. Con questa avvertenza sempre: che li doni non siano da accettare durante l'officio, ma solamente finito e licenziato che sia l'ambasciatore, perciocché, se altramente fosse, non saria senza suspitione et rischio dell'honor dell'oratore.

*Gli ambasciatori non possono prendere l'arme in favor di quelli Principi presso a quali stanno residenti.*

Mostra Livio questa regola esser verissima<sup>172</sup>, la quale è anche ragionevole, perciocché, se vogliamo ch'eglino fra [c. 535r] le medesime arme de' nemici da ciascuno siano riguardati et havuti per santi et immaculati, si come godono questo privilegio datogli, come si è detto di sopra, da la ragion delle genti, che non possono essere offesi, così la medesima ragione fa che essi non possano offender altri<sup>173</sup>. E meritariano il medesimo castigo che quelli che offendono loro, poiché come si fa lecita la guerra in vendetta della ingiuria che gli sia fatta, così la guerra si fa lecita contra loro padroni per le offese che facessero ad altri, s'eglino non gli dessero il castigo ragionevole<sup>174</sup>.

*Gli ambasciatori non possono esser convenuti per debiti.*

---

<sup>171</sup> *Bart. de insignis et armis.*

<sup>172</sup> *Livi: "Romanos legatos contra ius gentium arma contra gallos suscepissint."*

<sup>173</sup> *Agumentum a contrario sensu et a corelationis.*

<sup>174</sup> *Livius.*

Questa regola la habbiamo per certa, pur che i debiti non siano fatti nel tempo della ambasciaria nei luochi ove egli ha essercitato l'officio<sup>175</sup>, perciocché, se altramente dicessimo, lo potressimo far ladro et se gli darà materia di malignar, potria fare di grossi debiti portandosi a casa il danaro ove per avventura, per la qualità della straniera natione o per la distanza del paese non potrebbe il creditore andargli dietro<sup>176</sup>. Li debiti ch'egli habbia fatto inanzi alla legatione si possono [c. 535v] schifare mentre dura la legatione<sup>177</sup> et offerirsi a dare conto fuori del luoco di quella. Porta il giusto che così sia, perciocché, s'egli fosse obligato per contratti fatti prima, seguiria indegnità a lui et al padrone<sup>178</sup>, con essere sforzato a comparere a tribunali et necessitato ancora delle essentioni che porta la giustitia<sup>179</sup> e l'officio si impediria. Come sia da provvedere a colui che pretende queste simiglianti attioni lo mostrano le leggi civili<sup>180</sup>, le quali ancho fanno chiaro quando cominciano et cessano così fatti privilegi narrati di sopra. Ci riportiamo a quelle et agli altri che hanno scritto intorno a così fatte immunità et essentioni che si concedono agli ambasciatori<sup>181</sup>.

LAVS DEO

*Il fine del Cavagliero Ambasciatore dell'Illustre Signor Giovanni Giacono Leonardi Conte di Montelabate.*

---

<sup>175</sup> L., secondo *De legat.*, ff. "De vid."

<sup>176</sup> L., cum alis § "Legat." eodem titulo.

<sup>177</sup> L., "Si legat." eodem titulo.

<sup>178</sup> D. § "legat."

<sup>179</sup> L., de eo aut. eo t.°

<sup>180</sup> L., quod. n. et l. 53 etsi.

<sup>181</sup> *Dolet de legat. conclusionis et alii.*

*ALLEGATI*

*Privilegio per il Signor Conte Giovanni Giacomo Leonardi di non stampar il suo Libro del Principe Cavagliero senza sua licenza.*

*Emanuele Filiberto  
per gratia d'Iddio Duca di Savoia Principe di Piemonte et cetera*

Ad ognuno sia manifesto che noi definendo singolarmente di favorire i virtuosi, e principalmente coloro, che con qualche bella opera da loro composta e messa avanti danno saggio al mondo della loro dottrina insieme del saldo giudizio, e non solo con i loro scritti giovano ad altri, ma vi risvegliano qualche bel spirito colle loro belle invenzioni a fare ancora qualcosa che sia degna di lode e di eterna memoria. Perilché, udita la buona e onorata relazione che ci vien fatta da più persone, sopra tutte dal Magnifico e ben diletto amico nostro carissimo Messer Leonardo Della Rovere, della singolarissima virtù e rare qualità del Signor Conte Giovanni Giacomo Leonardi di Monte l'Abatate, e dell'eccellenza della sua opera intitolata *Il Principe Cavagliero*, divisa in trentadue libri ed il primo partito in altri cinque. [c. 17v] Acciò, ch'egli non venga defraudato nelli nostri Stati dell'onore ed utilità che le sue fatiche meritano, vogliamo e decerniamo che niuno, di qualunque condizione e qualità sia, possa stampare, né far stampare nel Dominio nostro la sudetta opera per il tempo de diece anni senza licenza d'esso Signor Conte Giovanni Giacomo Leonardi sotto pena della perdita de' libri che imprimeranno e la nostra disgrazia, e l'altra a noi arbitraria.

Data in Rivoli alle cinque del mese di Settembre Mille Cinquecento Sessanta uno.

Firmato E. Filiberto

[segue alla c. 18r l'originale della suddescritta patente]

Allegato *a*

*Intrate di tutte le Potenze delli Signori d'Italia et antiche*

In primis il Re Ferrando	-----	Ducati 450.000.
Duca di Milano	-----	Ducati 370.000.
Comunità di Fiorenza	-----	Ducati 260.000.
Comunità di Siena	-----	Ducati 120.000.
Bologna	-----	Ducati 60.000.
Luccha	-----	Ducati 25.000.

Marchese de' Saluzzo	-----	Ducati 17.000.
Marchese di Mantua	-----	Ducati 60.000.
Duca di Savoglia	-----	Ducati 77.000.
Marchese del Monferrato	-----	Ducati 33.000.
Duca di Modena	-----	Ducati 120.000.
Signoria di Faenza	-----	Ducati 10.000.
Signoria di Furlì	-----	Ducati 10.000.
Signoria di Imola	-----	Ducati 6.000.
Signoria di Rimini	-----	Ducati 8.000.
Signoria di Cesena	-----	Ducati 7.000.
Conte di Urbino	-----	Ducati 25.000.

---

Summa delle infrascritte Potentie Ducati 620.000.

#### Allegato A

##### *Entrate del Regno di Francia computate a franchi a cinque reali per franco.*

- Il dominio vecchio del regno che sono terre, castelli, et ponti dedutti tutti li alienati, fruttano ogni anno, franchi cento cinquantadue milia [152.000].
- La taglia vecchia ordinaria, che paga tutto l'regno dedutti ingaggi de' bariselli, et la reparatione di ponti di mare et di fiume, frutta franchi tre milioni ottocento dodici milia [3.812.000].
- L'accrescimento vecchio della detta taglia frutta ogni anno franchi ottocento milia [800.000].
- L'accrescimento secondo della detta taglia franchi un milione duecento milia [1.200.000].
- Un'impositione che si chiama *his aides* che pagano le ville et villaggi aperti, et non le ville murate frutta franchi seicento trentadue milia [632.000].
- L'entrate et le impositioni di mercantie che escono di'l regno dedutti li emolumenti alienati franchi centotrentasei milia [136.000].
- La gabella ultimamente imposta sopra le robbe che escono di'l paese di Brettagna per mare franchi centotrentadue milia [132.000].
- La gabella del sale dedutte le alienationi de granari venduti, franchi quattrocentonovanta milia [490.000].
- La gabella del quarto et mezzo quarto del detto sale ultimamente imposta franchi settecento milia [700.000].
- L'augmentatione della soldea delle genti d'armi che pagano i viallaggi in cambio delli alloggiamenti, lumi, sali, et olio che danno a detti huomini d'armi, franchi ottocento milia [800.000].



- La contributione che paga il regno di cinquanta milia fanti a piedi per la difesa delle frontiere del detto regno davanti la guerra, franchi un milione duecento milia [1.200.000].
  - Danari che pagano le provintie di Lione et di Picardia per le fortificationi di quelle frontiere, franchi trecento milia [300.000].
  - Le quattro decime ordinarie che si prendono sopra il Clero, franchi un milione duecento milia [1.200.000].
  - Le vendite di boschi et foreste di tutto il regno per la parte che spetta al Re, fruttano ogni anno franchi quattrocento milia [400.000].
  - Un'imprestito che ordinariamente si piglia sotto pretesto delli danari ch'il Re piglia ad interessi per costo della guerra, franchi cinquecento milia [500.000].
  - Partite casuali che sono variationi di offitii, confiscationi, et compositioni di criminali fruttano ogni anno circa un milione duecentomila franchi [1.200.000].
- Sommano le suddette 17 partite franchi tredici milioni settecento cinquanta quattro milia [13.754.000].

*Accrescimenti di entrate fatte al tempo del presente Re Henrico.*

- L'appalto del sale, et delli altri datij delle mercantie che finendo ogni anno all'incanto sono cresciuti ogni anno franchi seicento milia [600.000].
  - Più le tratte de' grani e de' vini che pagano l'otto per cento hanno fruttato il presente anno franchi settecento milia [700.000].
  - Più il Re ha imposto sopra tutti li stipendii del Regno, et fuori del regno riservati alli huomini di guerra, che paghino franchi ottocento milia durante la guerra [800.000].
- Sono in tutto tra le parti vecchie et nuove quindici milioni ottocento cinquanta quattro milia franchi [15.854.000], che fanno scudi d'oro d'Italia circa sei milioni e mezzo.

Nota che fatto conto di tutte le sopra dette grandezze, prestiti et altri carichi si trova che possa importare la decima delle entrate, et emolumenti che ognuno possiede in quel regno, cioè la valuta delli beni stabili stimati mille franchi frutterà quaranta franchi et pagherà quattro franchi l'anno et non più.

Le decime ecclesiastiche sono tassate di maniera che le quattro decime non fanno una vera decima di tutte le entrate de' benefitij.

*Ricevitori delle entrate et emolumenti del regno di Francia.*

- La ricetta generale di Parigi mette ogni anno circa un milione seicento milia franchi [1.600.000].
- La ricetta di Rens in Champagna ca. fr. 800.000.
- La ricetta di Amiens in Picardia ca. fr. 150.000.
- La ricetta di Rouno ca. due milioni fr. 2.000.000.
- La ricetta di Can in Normandia ca. fr. 800.000.

- La ricetta di Borges in Berri un milione [fr. 1.000.000].
- La ricetta di Torsi in Lorena ca. un milione [fr. 1.000.000].
- La ricetta di Poitiers ca. fr. 1.400.000.
- La ricetta di Rion et di Overnia ca. fr. 1.000.000.
- La ricetta di Agens ca. fr. 1.200.000.
- La ricetta di Tolosa ca. fr. 550.000.
- La ricetta di Montpellier ca. fr. 450.000.
- La ricetta di Lione ca. fr. 550.000.
- La ricetta di Digeon in Borgogna ca. fr. 300.000.
- La ricetta del Delfinato fr. 100.000.
- La ricetta di Provenza fr. 100.000.
- La ricetta di Bretagna fr. 800.000.
- La ricetta di Bles fr. 250.000.
- La ricetta del paese di Brescia fr. 7.000.
- La ricetta delle partite casuali, che sono officij vacanti et vendite di officij nuovi fr. 1.200.000.
- La ricetta delle confiscationi, et ammende et pene criminali et oberi di mortalaggi ca. fr. 600.000.

Sommano tutte le ricette come di sopra franchi quindici milioni ottocento cinquantasette  
milia [15.857.000]

### Allegato B

#### *Uscita et spesa ordinaria del regno di Francia dentro et fuori del regno.*

- Il piatto ordinario del Re di Mons. Connestabile et delli gentilhuomini feudari, et alteri serventi et ufficiali del Re tassato franchi cento milia l'anno et non più [100.000].
- La scuderia et stalla del Re altri cento milia [100.000].
- Li gaggi delli gentilhuomini domestici ufficiali et serventi del Re fr. quattrocento milia [400.000].
- L'argentina, cioè li drappi di seta et l'altre robbe da vestire del Re et della corte sua franchi cento milia [100.000].
- Li minuti affari et li minuti piaceri del Re franchi cento cinquanta milia [150.000].
- Li duecento gentilhuomini dell'Accia della casa del Re, stipendiati montano a franchi quattrocento milia [400.000].
- Li ducento arcieri della guardia del Re col gaggio del lor capitano fr. cento milia [100.00].
- Li quattrocento Svizzeri della guardia a piedi con i loro capisoldi et regaglie franchi sessanta milia [60.000].
- La caccia et venaria del Re con li stipendi de i capicaccia monta fr. quindici milia [15.000].
- Al Thesoriere et official dell'ordine di San Michele compresi li paramenti et spese straordinarie che occorrono fr. sei milia [6.000].

- Al Prevosto della giustizia della corte con li suoi ufficiali et sbirri tassati franchi nove milia [9.000].

Sommano le sudette 11 partite franchi un milione quattrocento quaranta milia [1.440.000].

- La Regina ha per assignamento della tavola sua et per li gaggi delli ufficiali, gentilhuomini, gentildonne et altre spese ordinarie et straordinarie senza le entrate sue proprie franchi ducento milia [200.000].

- Mons. Delfino per la sua spesa et delli altri figliuoli del Re che si nutriscono fuori della corte, compresi tutti li ufficiali et serventi loro, et spese ordinarie, et straordinarie che li occorrono hanno assignamento ogni anno di franchi cento cinquanta milia [150.000].

- Più per li minuti servitij et piaceri di Mons. Delfino franchi venticinque milia [25.000].

- Madama Margherita sorella del Re per il suo piatto senza le entrate proprie ha ogni anno dal Re fr. trenta milia [30.000].

- Per le provvisioni delli Ambasciatori et per le spese straordinarie di gentilhuomini et corrieri che si mandano sono tassati fr. cento cinquanta milia [150.000].

- Più le pensioni de' Principi, et altri Signori et gentilhuomini dento et fuori del Regno, sia per provvisioni ordinarie, come straordinarie importano fr. seicentocinquanta milia [650.000].

- Le provvisioni de' corrieri, et de' maestri delle poste tanto per li frascritti, quanto per altri servitori importano ogni anno in tempo di guerra fr. ottanta milia [80.000].

- Li segretarij ordinarij del Re oltra li emolumenti straordinari et la tavola hanno fr. mille [1.000].

Sommano franchi un milione ducento ottantuno milia [1.281.000].

#### *Stipendii ordinarij delli huomini d'arme et della cavalleria.*

- Per li gaggi delli tremila huomini d'arme ordinarij del regno franchi un milione ducento milia [1.200.000].

- Più alle compagnie delli quattromila cinquecento cavalli leggieri ordinarij del regno franchi ottocento milia [800.000].

- Al Thesoriere dell'artiglieria per la spesa ordinaria di cavalli, carrette, cordaggi et per salpetri, et altre munitioni necessarie franchi cinquanta milia.

- Più al Thesoriere della marina per li stipendi ordinarij et per li altri straordinarij per le parti verso Levante asseganti franchi quattrocento milia [400.000].

- Più al Thesoriere della marina di Ponente altri franchi cento milia [100.000].

- Più alle leghe di Suizzeri confederati per la capitulatione vecchia franchi cento quaranta milia [140.000].

- Più per l'accrescimento fattoli dal Re Francesco et dal Re Henrico franchi sessanta milia [60.000].

- Più per le pensioni et provvisioni che si danno alle persone private, et a soldati vecchi delli detti cantoni franchi cento milia [100.000].

- Denari assegnati alla reparation de' ponti et de' porti, et strade del regno fr. ventiquattro milia [24.000].
- Più per le paghe morte de' soldati vecchi, et impotenti fr. ventiquattro milia [24.000].  
Sommano dui milioni ottocento novantotto milia franchi [2.898.000].

*Stipendii ordinarij delli soprastati alla giustitia civile et criminale et ufficiali.*

- Alli ricevitori della Corte de i Parlamenti di Parigi, Bordeos, Rouno et Digeon, per li gaggi de' sopradetti fr. duecento venticinque milia [225.000].
- Alli ricevitori de' gaggi del gran Consiglio che seguita il Re franchi trentasei milia [36.000].
- Alli ricevitori per li stipendii delli cantori et altri che servono alla Santa Cappella di Parigi franchi quindici milia [15.000].
- Li stipendii per le guardie delle foreste et boschi di tutto il regno montano franchi disdotto milia [18.000]  
Sommano quelli quattro partite fr. duecento novantaquattro milia [294.000].

- Al ricevitor delli ufficiali della Camera de' Conti di Parigi per li gaggi di tutti i loro ufficiali franchi cinquanta milia [50.000].
- Al ricevitor della Camera de' conti di Borgogna, et Digeon fr. quattro milia [4.000].
- Al ricevitor della corte des aichy di Parigi et Roano fr. ventitre milia [23.000].
- Al ricevitor della camera delle monete fr. seimila [6.000].  
Sommano quelle cinque partite fr. cento tredici milia [113.000].

Compute tutte le partite della spesa ordinaria et straordinaria importa franchi sei milioni quarantasei milia [6.046.000].

[c. 368r]

Allegato C

*Spese straordinarie per tempo di guerra.*

- Al Thesoriere straordinario della Picardia per pagare le genti a piedi sono assegnati ogni quartiere franchi quattrocento milia, che fanno l'anno un milione seicento milia [1.600.000].
- Più al thesoriere delle paghe morte, et delle munitioni et reparationi ogni anno franchi seicento milia [600.000].
- Al thesoriere straordinario del Piemonte per la guerra d'Italia ogni quartiere franchi ottocento milia, che fanno tre milioni ducento milia l'anno [3.200.000].
- Per le paghe morte et munitioni franchi quattrocento milia [400.000].
- Al thesoriere straordinario per la artiglieria di qua et di la da monti per tempo di guerra franchi quattrocento milia [400.000].

- Al thesoriere straordinario per la marina di Levante per le spese straordinarie dell'armata Turchesca et altre fr. duecento milia [200.000].
- Al thesoriere straordinario della marina di Ponente fr. cento milia [100.000].

Sommano queste partite franchi sei milioni cinquecento milia [6.500.000].

Nota che i sopradetti assignamenti si intendono per trantamila paghe di fanti a piedi, de' quali si mettono per un terzo Suizzeri, et per un quarto Lanzichenecci, et il resto Guasconi, Italiani, et Francesi, et il resto serve alle munizioni et reparationi delle fortezze.

*Debiti che il Re ha sopra l'entrate del suo regno.*

Il Re tiene in Lione nella cassa la qual paga il sedici per cento l'anno di interesse, et quattro per cento a conto del principale franchi sette milioni, per li quali sono assegnati ogni anno un milione ducento milia franchi, li quali in quarantasei fiere haveranno pagato il principale, et l'interesse di detta cassa.

Nota che dal Re Luigi undicesimo sino al presente, si trova che la camera ha alienato entrate, datij, gabelle, et emolumenti per tre milioni di franchi di entrate l'anno, li quali importano in ragione dell'otto per cento franchi ottanta milioni per le spese straordinarie della guerra.

Nota ch'in un luogo delli tre milioni di entrata alienati il Re et la camera hanno imposto la taglia ordinaria con li dui accrescimenti che importano sei milioni di franchi.

Nota che oltre li sopradetti debito vi sono terre et luoghi del dominio venduti et impegnate a private persone per quindici milioni di franchi, che importano ottocento milia franchi di entrata.

Nota che l'accrescimento delli dui milioni di franchi di entrata accresciuti in tempo del presente Re Henrico dovevano essere assegnati per la recuperatione di detti luoghi venduti et impegnati, ma sono al presente dispensati nella guerra che si fa per il Papa, et per la Republica di Siena.